

PASQUALE TOLA

CODICE
DIPLOMATICO
DELLA
SARDEGNA

CARLO DELFINO EDITORE

**CODICE
DIPLOMATICO
DELLA
SARDEGNA**

PASQUALE TOLA

CODICE
DIPLOMATICO
DELLA
SARDEGNA

TOMO I
Parte prima

Presentazione di ALBERTO BOSCOLO

Introduzione di FRANCESCO CESARE CASULA



Carlo Delfino editore

PREMESSA

La ristampa del "Codex Diplomaticus Sardiniae", curato da Pasquale Tola ed edito a Torino in due volumi nel 1861 e nel 1868 nella Collezione dei "Monumenta Historiae Patriae", iniziata anni prima per volere di Carlo Alberto, era attesa da tempo. Un'opera così importante per la storia dell'isola, che contiene documenti e dissertazioni dal secolo XI al XVII e che, soprattutto per la parte documentaria, è preziosissima, doveva essere a disposizione di tutti gli studiosi e non tanto rara, come era, da non trovarsi neppure in alcune biblioteche. E, se le dissertazioni, che trattano degli avvenimenti della Sardegna dal primo periodo giudiciale all'epoca della dominazione spagnola possono considerarsi in parte superate dalle successive ricerche e dalle successive considerazioni e visioni storiografiche, i documenti mantengono la loro fondamentale importanza come fonte necessaria, utilissima alla ricostruzione degli avvenimenti stessi.

È tempo poi di rivedere il giudizio critico, talvolta abbastanza severo, dato sul Tola come storico, e di considerarlo nel suo tempo. Già Ettore Pais, il grande studioso dell'età romana, commemorandolo nell'Università di Sassari settanta anni or sono, diceva che le sue dissertazioni si presentavano con alcuni difetti, quali una completa trascuratezza nell'esame delle vicende di Bisanzio, una scarsa valutazione delle istituzioni pisane e aragonesi, delle contese fra Genova e Barcellona, dei motivi di fondo della cessione dell'isola nel 1297 a Giacomo II d'Aragona da parte di Bonifacio VIII, e scaturiva da queste considerazioni il concetto, rafforzatosi nel tempo e giunto sino a noi, che nel Tola mancasse una visione della Sardegna inserita nella storia del Mediterraneo. È indubbio che le dissertazioni talvolta difettino e che una visione di tale ampiezza manchi, ma le pagine scritte dal Tola hanno sempre, anche se diminuita, una loro validità.

Comè storico, egli vedeva soprattutto lo sviluppo della nazione sarda, che si inseriva nello svolgimento dell'unità italiana. È sufficiente rileggere il suo saggio sul "Carattere nazionale dei Sardi", rimasto inedito sino al 1932 e pubblicato da Sebastiano Deledda nella rivista "Mediterranea", per inquadrare il suo modo di intendere la storia e interpretare la sua affermazione sul Medioevo sardo, da lui sostenuta anche nella premessa al suo "Dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna" (1837): l'alto Medioevo per i Sardi era stato l'unico periodo, nel quale avevano avuto un loro sviluppo nazionale, sviluppo che gli Aragonesi prima e gli Spagnoli poi con la loro dominazione, ampiamente da lui criticata, avevano interrotto. Era un'impostazione dell'epoca, orientata verso la formazione degli Stati nazionali e verso una concezione storica prettamente risorgimentale.

Così il Tola trascurava il periodo della dominazione bizantina per mettere in risalto la formazione dei giudicati autonomi, che considerava come governi nazionali; con la nascita dei giudicati, che faceva risalire erroneamente all'VIII secolo, all'epoca delle prime incursioni arabe, i Sardi diventavano per lui protagonisti della propria storia. Soffermava poi la sua attenzione più che sui Pisani e sui Genovesi, tesi ad affermare la loro supremazia nell'isola, sui Pontefici e da cattolico convinto, qual era, sottolineava l'azione della Chiesa come un'attività tesa ad appoggiare lo sviluppo nazionale dei Sardi, raggiunto nei secoli XII e XIII. La sua tesi contrastava però con la cessione della Sardegna agli Aragonesi, fatta da Bonifacio VIII, e se ne accorgeva tanto che cercava una giustificazione per l'atto papale. Vedeva, infine, nelle rivolte dell'Arborea contro l'Aragona un conflitto per l'indipendenza e per l'unità del popolo sardo, che, dopo una tale lotta, considerata da lui come un'epopea, e dopo un triste periodo di dominazione spagnola, ritrovava la via del suo svolgimento storico con i Savoia.

Già nel suo "Dizionario" aveva preliminarmente esposto il suo modo di intendere la storia come svolgimento e come progresso e aveva identificato il carattere di un popolo con quello di una nazione; nelle dissertazioni del "Codex" non si allontanava da queste sue concezioni, che lo portavano poi a considerare le forme attuate nell'isola da Carlo Emanuele III e da Vittorio Amedeo III tra il 1730 e il 1796 come il principale motivo della rinascita dei Sardi, favorita più tardi da Carlo Felice e da Carlo Alberto, e che lo spingevano anche a giudicare i moti anti-piemontesi nel 1794 e i riflessi della rivoluzione francese come un momento di declino nel periodo più vivo del rifiorimento. Il Tola si sentiva legato alla Casa Savoia e pensava che le sorti della Sardegna fossero unite a quelle del Piemonte e che la nazione sarda potesse trovare il suo apice fondendosi con la nazione piemontese, precursora dell'unità d'Italia. Egli obbediva al suo desiderio: quello di scrivere una storia nazionale del popolo sardo, e si spiega la sua esaltazione dell'autonomia giudiciale, autonomia rivalutata recentemente da alcuni studiosi.

Nella stesura delle dissertazioni influiva, inoltre, il suo pensiero di uomo politico: deputato al Parlamento subalpino dal 1848, dal momento cioè della sua costituzione, conservatore e anti-giacobino accanito, spinto a queste posizioni anche dalle tristi vicissitudini della sua famiglia, oltre che da convinzioni personali, era un conformista, ligio alla Corte, contrario, da cattolico, alla laicità dello Stato e, da suddito fedele, alle insurrezioni popolari, che considerava negative nei risultati; le sue aspirazioni alla libertà erano contenute nei limiti di una costituzione concessa dai sovrani. Per questi motivi, pur considerando il feudalesimo ancora utile e non vedendone la crisi, aderiva alla riforma di Carlo Alberto, che lo aboliva, e si giustificava dicendo che l'atto del sovrano era illuminato e che il mantenimento del baronaggio poteva causare alcuni mali interni, dato il pessimo governo di alcuni feudatari. L'edizione delle lettere, ancora inedite e conservate nell'Archivio comunale di Sassari, indirizzate da Giuseppe Manno, un altro grande studioso della storia della Sardegna, al Tola, gioverebbe a una più completa ricostruzione del pensiero politico di quest'ultimo, pensiero che si riflette anche nella sua opera. Il Tola era soprattutto un profondo conoscitore del Medioevo, ma, date le sue convinzioni, lo vedeva dominato dalla Chiesa e lo ricostruiva come inizio e nucleo delle epopee nazionali; era una corrente del tempo, che derivava dal romanticismo e che esaltava il concetto di nazione.

La chiave di lettura delle dissertazioni sta nella conoscenza dell'uomo e del suo pensiero e, se le si inquadrano in questa coscienza nazionale, rivalutata oggi dagli autonomisti, hanno un loro significato; due grandi storici, ai primi del Novecento, Arrigo Solmi ed Enrico Besta, le consideravano in parte ancora valide, soprattutto per l'illustrazione dei documenti inediti che nel "Codex" seguono le dissertazioni. E i documenti sono ancora di grande interesse e, seppur altri ne sono stati successivamente reperiti in vari archivi italiani e stranieri, soprattutto spagnoli, restano fondamentali per il contributo che recano e che sempre recheranno alla storia sarda; non si può parlare degli avvenimenti dell'isola se non vengono letti, studiati e raffrontati con le altre fonti. E bene ha fatto l'editore Carlo Delfino a curare l'attesa ristampa di tutto il "Codex", che così può essere più facilmente disponibile e consultabile; egli merita un vivo elogio e la profonda riconoscenza di tutti gli studiosi e dei Sardi in particolare.

ALBERTO BOSCOLO

Francesco Cesare Casula

**AGGIORNAMENTO E NOTE
STORICO-DIPLOMATISTICHE AL
“CODEX DIPLOMATICUS SARDINIAE”
DI PASQUALE TOLA**

A distanza di oltre un secolo, il "Codex Diplomaticus Sardiniae" di Pasquale Tola è ancora, per la storia della Sardegna medioevale, una preziosissima raccolta - sebbene non più la sola (1) - di fonti documentarie provenienti da archivi isolani e, soprattutto, continentali (2); ma esso — che meriterebbe di una riedizione critica, dopo tanti anni di studi dal tempo della sua prima pubblicazione — ha bisogno almeno di una chiave di lettura che lo illustri e lo rettifichi diplomatisticamente per non ingenerare equivoci storici e per dare agli appassionati di cose sarde una migliore visione dell'originalissima ma misconosciuta civiltà giudicale.

(1) In *Le fonti della storia medioevale* (1ª ediz. Sassari 1964, 2ª ediz. Milano 1983) il prof. ALBERTO BOSCOLO ha fatto un elenco completo delle fonti di maggior rilievo sulla Sardegna, precisando che, non esistendo cronache ed annali isolani, ad eccezione del *Libellus iudicum turritanorum*, quasi tutte le notizie storiche del Medioevo sardo provengono da fonti documentarie. Come si è detto, la collezione fondamentale è questa pubblicata da PASQUALE TOLA, intitolata *Codex Diplomaticus Sardiniae*, edita a Torino nel 1861-1868 in due volumi nei "Monumenta Historiae Patriae" (tomi X-XII). Il primo volume riporta documenti dalla seconda metà del secolo XI sino al secolo XIV; il secondo termina col secolo XVII. Agli stessi "Monumenta Historiae Patriae" (tomo XVII) appartiene anche la raccolta di carte medioevali su Villa di Chiesa (attuale Iglesias) fatta da CARLO BAUDI DI VESME, *Codex Diplomaticus Ecclesiensis*, Torino 1877.

Inoltre, malgrado sia formato più che altro da regesti, ovverosia dai riassunti dei documenti rinvenuti nell'Archivio Segreto Vaticano, è importante anche il *Codice Diplomatico delle Relazioni fra la Santa Sede e la Sardegna* (Cagliari 1940-41) curato da DIONIGI SCANO.

Sono infine da segnalare: *Le carte volgari dell'Archivio arcivescovile di Cagliari. Testi campidanesi dei secoli XI-XII*, Firenze 1905, di ARRIGO SOLMI, formate da un gruppo di ventuno pergamene, quasi tutte originali e ottimamente conservate. La prima (che sfortunatamente ci è pervenuta in una copia del XV secolo) è del 1070-1080, ma la seconda, del 1114-1120, è ancora munita della bolla di piombo ed è logorata solo in qualche punto. Queste pergamene giungono fino al 22 giugno 1226.

Ugualmente da segnalare è pure *Montecassino e la Sardegna medioevale* (Montecassino 1927) di AGOSTINO SABA, contenente documenti relativi al monachesimo benedettino nell'isola dal secolo XI al XV, mentre notizie di carattere storico, economico e sociale si ricavano dai registri monastici denominati "condaghi". Abbiamo i Condaghi di *San Nicola di Trullas* e di *Santa Maria di Bonarcado* dei quali esistono due edizioni, entrambe del 1937, una curata da ENRICO BESTA e da ARRIGO SOLMI e l'altra da RAIMONDO CARTA RASPI; il *Condaghe di San Pietro di Silki*, monastero benedettino femminile, in una edizione del 1900 di GIULIANO BONAZZI, e, infine, il *Condaghe di S. Michele di Salvenor*, edito nel 1912 a cura di RAFFAELE DI TUCCI.

Per le fonti documentarie arborensi e sardo-aragonesi dei secoli XIV e XV rimandiamo alle nostre schede in: F. C. CASULA, *Rassegna dell'Istituto di Storia Medioevale della Facoltà di Lettere dell'Università di Cagliari*, in "Medioevo. Saggi e Rassegne", n. 1 (1975).

(2) Gli Archivi pubblici e privati della Sardegna conservano pochissimo materiale documentario medioevale, in massima parte posteriore al secolo XIV.

Un ancora valido *Inventario del R. Archivio di Stato di Cagliari e notizie delle carte conservate nei più notevoli archivi comunali vescovili e capitolari della Sardegna*, compilato da SILVIO LIPPI nel 1902, ci offre un quadro abbastanza chiaro delle scritture archivistiche visibili nell'isola.

L'unico Archivio sardo che abbia documenti emanati dalle Scrivanie dei giudici anteriormente al XIV secolo è l'*Archivio della cura arcivescovile di Cagliari*, già citato.

Invece, l'*Archivio di Stato di Cagliari* ha la pergamena più antica risalente al 1365, mentre l'originale in carta più vetusto è addirittura del 1398 (inoltre si tratta sempre di documenti originali emanati dalle scrivanie catalano-aragonesi di Sardegna e non di documenti sardo-indigeni che, al massimo, compaiono in copia nei registri dell'Archivio. Infatti, in registrazione, l'archivio cagliaritano conserva scritti a partire dal 1346).

Anche l'*Archivio Comunale di Cagliari* manca di scritture, in originale o in copia, anteriori al XIV secolo (vedi S. LIPPI, *L'Archivio Comunale di Cagliari*, Cagliari, 1897).

Citiamo infine gli altri archivi della Sardegna per aver presenti i depositi documentari isolani che si possono esplorare con l'intento di rinvenire qualche notizia storica del periodo medioevale, anche se contengono documenti essenzialmente d'Età moderna e contemporanea: *Archivio del Capitolo di Cagliari*; *Archivio Comunale di Ales*; *Archivio della Curia vescovile di Ales*; *Archivio del Capitolo di Ales*; *Archivio Comunale di Bosa*; *Archivio del Capitolo di Bosa*; *Archivio Comunale di Iglesias*; *Archivio della Curia vescovile di Iglesias*; *Archivio del Capitolo di Iglesias*; *Archivio Comunale di Lanusei*; *Archivio Comunale di Oristano*; *Archivio della Curia arcivescovile di Oristano*; *Archivio del Capitolo di Oristano*; *Archivio Comunale di Tortoli*; *Archivio della Curia vescovile di Tortoli*; *Archivio Comunale di Sassari*; *Archivio della Curia arcivescovile di Sassari*; *Archivio del Capitolo di Sassari*; *Archivio Comunale di Alghero*; *Archivio della Curia vescovile di Alghero*; *Archivio del Capitolo di Alghero*; *Archivio Comunale di Castelsardo*; *Archivio della Curia vescovile di Castelsardo*; *Archivio del Capitolo di Castelsardo*; *Archivio Comunale di Nuoro*; *Archivio della Curia vescovile di Nuoro*; *Archivio del Capitolo di Nuoro*; *Archivio Comunale di Ozieri*; *Archivio della Curia vescovile di Ozieri*; *Archivio del Capitolo di Ozieri*; *Archivio Comunale di Tempio*; *Archivio della Curia vescovile di Tempio*; *Archivio del Capitolo di Tempio*.

Cataloghi e studi particolari di questi Archivi sono: M. PINNA, *L'Archivio del Duomo di Cagliari*, Cagliari-Sassari, 1899; M. PINNA, *L'Archivio Comunale di Iglesias*, Cagliari-Sassari, 1898; A. ERA, *Municipio di Oristano. Tre secoli di vita cittadina 1479-1720 dai documenti dell'Archivio Civico*, Cagliari, 1937; E. COSTA, *Archivio del Comune di Sassari*, Sassari, 1902; A. ERA, *Le raccolte di Carte specialmente di re aragonesi e spagnoli (1260-1715) esistenti nell'Archivio del Comune di Alghero*, Sassari, 1927.

I giudicati o regni sardi

La formazione dei quattro stati sovrani di Cagliari, Arborea, Torres (o Logudoro) e Gallura, in cui l'isola era divisa nel Medioevo (3), risale alla fine del secolo IX o agli inizi del secolo X quando, per cause diverse — fra le quali la più importante è senza dubbio l'espansione islamica nel bacino occidentale del Mediterraneo culminata con l'occupazione della Sicilia a partire dall'827 —, la Sardegna perse praticamente l'appoggio del governo centrale di Bisanzio da cui dipendeva fin dal 534, e si trovò esposta ai reiterati attacchi degli Arabi e dei Berberi musulmani che dal 711 avevano cominciato a devastare i litorali isolani in cerca di bottino e di schiavi (4).

Il primo documento che parla di una Sardegna giudicale quadripartita è una lettera spedita dal principe polacco Mieszko I al papa Giovanni XV fra il 985 e il 996, in cui si dice: "... *Sardos ... a quattuor iudicibus reguntur ...*" (5).

Ogni "giudicato" o "logu" era fin dall'inizio un regno sovrano (secondo il principio del *non recognoscens superiorem*), con proprie frontiere a salvaguardia dei propri interessi politici e commerciali, con proprio demanio ("rennu"), proprio parlamento ("corona de logu"), proprie leggi ("cartas de logu"), proprie cancellerie, propri emblemi, propri simboli statali, ecc. (6).

Fin dall'indomani della propria statualità ognuno dei quattro giudicati sardi s'indirizzò verso scelte culturali differenti dando vita ciascuno ad una propria e distinta nazionalità (ciò vuol dire che i popoli dei regni di Cagliari, Torres, Arborea e Gallura divennero "esitizos" — cioè, stranieri gli uni per gli altri — come i "terramagnesi" che arrivavano dall'Italia, dalla Francia o da qualsiasi altra parte del mondo). Perciò, come accadeva sul continente europeo, anche in Sardegna si vennero formando le Nazioni con propria storia, propria arte, propria scrittura, propria lingua, ecc.

È da quel tempo che il "volgare" sardo si diversificò nelle quattro varianti nazionali chiamate: cagliaritano (o campidanese), logudorese, gallurese e arborese (oggi, quest'ultima, appena individuabile nella cosiddetta "zona grigia" attorno ad Oristano). Fu allora che ogni stato assunse, in libertà politica, i modelli stilistici a lui più congeniali; e quando la Sardegna, dopo il Mille, si riaprì al continente italiano ed europeo, sorsero le chiese di *stile pisano* nei giudicati dove furono chiamate ad operare maestranze toscane, oppure di *stile vittorino* in quei luoghi dove fu privilegiata la colonizzazione marsigliese, ecc. (questo, ovviamente, senza intaccare l'autonomia e la libertà dei governi committenti, né tantomeno sminuire il valore culturale dei Sardi i quali, oltre che nella scelta del modello, intervenivano nel prodotto artistico adattandolo al proprio gusto e al proprio ambiente).

(3) La bibliografia pubblicata fino al 1932 sull'argomento trattato in questo paragrafo si trova in R. CIASCA, *Bibliografia Sarda*, Roma, 1931-34 in 5 voll. Per i lavori successivi al 1932 si guardino i nostri repertori: F. C. CASULA, *Sardegna e Spagna. Ricerche storiche*, Valenza-Barcellona-Cagliari, 1968; *Rassegna dell'Istituto*, cit.; *Stato attuale della ricerca sulla Sardegna aragonese*, in "Archivio Storico Sardo" vol. XXXIII (1982).

(4) La Sardegna era divenuta bizantina nel 533 quando l'imperatore d'Oriente, Giustiniano, avendo sconfitto i Vandali inserì la nostra isola — fin allora vandalica — fra le provincie d'Africa governate da un "praeses" chiamato anche, in latino, "iudex provinciae". Costui — importantissimo nell'evoluzione successiva delle istituzioni giudicali — abitava a Carales, l'antica città punico-romana (la quale non ha niente a che vedere con la Cagliari odierna, sviluppatasi intorno alla rocca di Castel di Castro dal 1217 in poi), e s'occupava di questioni politico-amministrative, mentre le questioni militari erano demandate ad un "dux" di stanza, con l'esercito, a Fordongianus, nella Sardegna centrale, perché il nemico più temibile per i Bizantini dell'isola non erano le genti che potevano venire dal mare ma i Sardi delle Barbagie, quelli che press'a poco popolavano le impervie montagne interne da Seulo a Bitti, e che, mai domati, nemmeno dai Romani, dopo la caduta dell'impero d'Occidente avevano costituito un regno indigeno (di cui Ospitone fu uno dei re) ed avevano ripreso le proprie usanze ed i propri modi di vita, non necessariamente incivili.

La dominazione bizantina in Sardegna non terminò bruscamente ma pian piano, per asfissia, dopo che gli Arabi in nome di Maometto e dell'Islam avevano occupato l'Africa settentrionale, la Spagna e parte della Francia, ed avevano invaso la Sicilia a partire dall'827 rendendo praticamente impossibile il contatto costante degli amministratori sardi con l'autorità imperiale di Bisanzio.

Cosa successe, in seguito, nessuno lo sa con precisione perché mancano documenti espliciti e la maggior parte dell'Europa cristiana scomparire dalle memorie storiche ed entra nel buio più completo.

Si pensa che la Sardegna, minacciata di continuo dalle incursioni musulmane che razziavano e spopolavano le città marittime (Carales, Nora, Bitia, Sulci, Neapolis, Othoca, Cornus, Tharros, Olbia), si sia autodifesa

dandosi spontaneamente un'organizzazione ricalcata parte su modelli tradizionali romano-bizantini e parte su modelli di tipo romano-barbarico (infatti, l'isola in quel periodo ebbe contatti politici con la Spagna visigota e con la Francia merovingica e carolingia).

Comunque sia stato, i governanti (i quali, essendo la massima autorità, erano sempre chiamati in latino "iudices" e, nell'incipiente volgare sardo, "judikes") ed i popoli delle quattro "partes" o "merie" amministrative di Cagliari, Torres, Arborea e Gallura, agli inizi del X secolo si resero indipendenti e autonomi e, con strumenti e sistemi di sovranità, formarono ciascuno per proprio conto uno stato detto impropriamente "giudicato".

(5) Il documento si chiama, molto sintomaticamente, "*Dagome iudex*", e si trova nella "Collectio canonum cardinalis nomine Deusdedit". Fu spedito dal principe polacco Mieszko I, insieme con la moglie Oda, al papa Giovanni XV (985-996). Due delle molteplici versioni del "*Dagome iudex*" del vescovo Deodato (precisamente: ASV, Bibl. Vat., Cod. Lat. 1984, f. 99, e Bibliot. Naz. Parigi, Ms lat. 1458, ff. 260 v. 261) riportano: "Item in alio tomo sub Joanne XV PP: *Dagome iudex et Ote senatrix et filii eorum Misica et Lambertus Nescio cuius gentis homines, puto autem Sardos fuisse, quoniam ipsi a quattuor iudicibus reguntur, leguntur beato P. contulisse unam civitatem ...*". Molti storici polacchi si sono interessati a questo documento fra cui, ultima in ordine di tempo, B. Kürbisówna, *Dagome iudex. Studium krytyczne*, in *Les origines d'Etat polonais ...* (titolo tradotto in francese), Poznań 1962, pp. 365-423. Ora, alla luce di questa sorprendente fonte sarebbe bene rivedere, sul periodo e sui modi di formazione dei giudicati, i noti "Monumenta Germaniae Historica", *Epistolarum*, Tomi V, Karolini Aevi III, n. 17, p. 596 (anno 851); n. 18, p. 596-7 (anno 851); n. 45, p. 609 (anno 853 c.); n. 27, p. 288 (anno 873); n. 52, p. 304 (anno 875); n. 7, p. 337 (anno 886). Nelle prime tre lettere dell'851-53 il papa (Leone IV) si rivolge "*al giudice di Sardegna*" (secondo noi, l'autorità residente a Carales) dalla quale, verosimilmente, si erano già staccati, e, forse, resi indipendenti e sovrani, i "*principes Sardiniae*" della lettera di Giovanni VIII dell'873.

(6) F. C. CASULA, *La Sardegna medioevale (secc. X-XV)* in AA.VV., *Genealogie medioevali di Sardegna* (in corso di stampa); A. SOLMI, *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medio Evo*, Cagliari, 1917.

Sulla civiltà giudicale, in massima parte ancora da scoprire e da celebrare, ci sarebbe da scrivere moltissimo; essa fu quadriforme e durò abbastanza a lungo: per Cagliari fino al 1257-58, per Torres fino al 1259-72, per la Gallura fino al 1288-98 (come *titolo* fino al 1447), per l'Arborea fino al 1410-20.

Purtroppo, per ragioni di spazio siamo costretti a trascurare tutte le immagini esteriori del progresso giudicale per evidenziare solo alcuni aspetti istituzionali che collocano i giudicati fra gli stati più definiti del mondo d'allora.

A capo di ciascun giudicato c'era un re ("su judike"), scelto secondo un rigido sistema misto elettivo-ereditario dalla "corona de logu", un parlamento deliberante formato dai rappresentanti dei paesi (o "ville" o "biddas") del territorio.

Contrariamente agli stati continentali dell'epoca, i giudicati sardi non erano patrimoniali — cioè di proprietà del sovrano — ma *superindividuali* (o *subiettivi*) dipendenti dalla volontà del popolo il quale, per mezzo dei suoi "procuratores", concedeva al giudice il potere ("bannus") e acconsentiva a sottomettersi a lui in cambio del rispetto delle proprie prerogative ("consensus"). In caso di violazione del vincolo, il re spergiuro poteva essere barbaramente ucciso dallo stesso popolo in rivolta, come in effetti capitò più volte nel corso della storia giudicale.

Le vicende politiche dei quattro giudicati sono poco esaltanti perché sono piene di guerre, di discordie, d'affanni e di miserie (7).

Essendo molto complicate e tutt'altro che lineari, sono difficilmente riassumibili e non hanno ancora trovato uno storico che le abbia esposte con chiarezza e rigore metodologico. L'unico libro scientifico sull'argomento è stato scritto nel 1908 da un lombardo, Enrico Besta; ma anch'esso contiene gravissimi difetti d'impostazione, primo fra tutti quello di trascurare il valore reale dei giudicati e di trattare la storia sarda medioevale come unitaria e subordinata alla generale politica di Pisa e di Genova, le due repubbliche marinare che si contendevano, allora, il dominio del Tirreno.

Effettivamente le Repubbliche marinare di Pisa e di Genova, attorno al Mille, erano in piena espansione commerciale e, insieme a Venezia e ad Amalfi, avevano riguadagnato all'Occidente cristiano il controllo dei mari detenuto dai Musulmani.

Dicono gli storici più prudenti che esse conobbero la Sardegna quando nel 1015 il papa Benedetto VIII le invitò ad unirsi per combattere Muḡāhid ibn-Abd-Allāh Al-Amīri, signore arabo di Denia e delle Baleari che in quell'anno era sbarcato col suo esercito in un punto imprecisato dell'isola al fine di farne una base per la conquista dell'Italia; ma è più probabile che i rapporti tra le sponde isolate e continentali fossero precedenti, mai interrotti del tutto nemmeno in epoca di predominio marittimo musulmano.

A cominciare dal 1015 Pisa e Genova frequentarono effettivamente i giudicati e i giudici sardi che, dal canto loro, favorivano spontaneamente l'afflusso di nuove culture in tutti i settori della vita del paese; però, tale ingerenza è stata alterata e falsata dalla storiografia corrente tanto che, addirittura, è stata chiamata erroneamente "Sardegna pisano-genovese" quest'ultima epoca del nostro passato.

In realtà, i giudicati, fino alla loro caduta violenta che ne cambiò la condizione giuridica, mantennero intatta la loro statualità e sovranità, per cui è più corretto parlare di "Sardegna giudicale" — anche se in parte — fino al 1420, anno in cui scomparve pure il regno d'Arborea, l'ultimo degli stati indigeni.

Quindi, i rapporti dei giudicati sardi con le Repubbliche marinare di Pisa e di Genova non furono di dominazione ma di favore, rientrando nelle normali scelte politiche delle Nazioni che per loro tranquillità stringono alleanze con potenze più forti e vivono nella loro area d'influenza, diretta o indiretta. Si trattò, il più delle volte, di benefici accordati da privati o dallo stato a cittadini laici o religiosi di Pisa o di Genova — secondo l'égida del momento — perché colonizzassero le coste sarde in abbandono, fondandovi città (ad esempio Alghero e Castelgenovese), o le terre incolte dell'interno attuando una politica in pieno svolgimento anche sul continente europeo. Altre volte fu un vero e proprio accordo militare con uno dei due Comuni italiani per vincere qualche inutile guerra di supremazia indigena.

(7) E. BESTA, *La Sardegna medioevale*, vol. I (Le vicende politiche dal 450 al 1326); vol. II (Le istituzioni politiche, economiche, giuridiche, sociali). Palermo, 1908-1909, ristampa anastatica Forni Editore, Bologna, 1966.

Il giudicato e i giudici o re di Cagliari

In breve, si può dire che il giudicato di Cagliari fu filo-genovese, tranne che in alcuni periodi. Ebbe almeno dieci generazioni di sovrani noti, della casata dei Lacon-Gunale e dei Lacon-Massa. Terminò nel 1257 quando l'ultimo re Guglielmo III, soprannominato *di Cepola*, dinasticamente chiamato Salusio VI, fu battuto da una coalizione composta dagli eserciti dell'Arborea, della Gallura, di Pisa e dei Gherardesca conti di Donoratico, e cacciato dalla sua capitale, Santa Gilla, che fu rasa al suolo. Morì l'anno dopo a Genova.

I vincitori si spartirono il territorio (8): l'Arborea ebbe il *terzo* centrale, da Sanluri a Dolianova; la Gallura incamerò il *terzo* orientale, da Urzulei a Villasimius; i Donoratico (Ugolino della Gherardesca e lo zio Gherardo) ottennero il *terzo* occidentale composto dal Cixerri con Villa di Chiesa (Iglesias), e dal Sulcis. Pisa, invece, si riservò il controllo di Castel di Castro (attuale Cagliari), nuova cittadella fortificata — fondata nel 1217 — che col suo felice porto prometteva di diventare una delle più importanti basi strategiche e commerciali del Mediterraneo.

Per una serie di circostanze estremamente complicate le terre dell'ex giudicato di Cagliari divennero tutte pisane alla fine del secolo XIII, e da quel momento in poi si può cominciare a parlare di "Sardegna pisana" — almeno fino al 1323 — per quella parte di isola amministrata dal Comune toscano.

Secondo gli studi geneologici più recenti (9), la serie cronologica dei giudici sovrani di Cagliari col caratteristico nome dinastico alternato di TORCHITORIO e di SALUSIO, e quella dei *giudici di fatto* ("judikes de fattu") ovvero dei giudici e giudicesse portatrici-di-titolo, luogotenenti o reggenti il giudicato per qualsiasi ragione, è la seguente (10):

MARIANO—SALUSIO I (de Lacon-Gunale). È il più antico giudice di Cagliari di cui si ha memoria; visse prima del 1058 e fu figlio, forse, di quel Torchitorio *protospatario* di cui si conosce un'epigrafe in lingua greca. Sposò Giorgia N *di Setzale* dalla quale ebbe tre figli: Orzocco, Pietro e Comita.

ORZOCCO—TORCHITORIO I de (Lacon) - Gunale. Figlio del precedente, cominciò a regnare nel 1058. Fu rilevato nel regno dal figlio Costantino e morì probabilmente dopo il 30 giugno 1089. Aveva sposato una certa Vera N e da lei aveva avuto i figli: Costantino, Pietro, Zerchis (o Sergio), Orzocco, Gonnario, Torbeno, Comita, Torchitorio e Mariano.

COSTANTINO—SALUSIO II de Lacon - (Gunale). La sua prima menzione, insieme al padre Orzocco-Torchitorio I, è del 1066, ma, come giudice, compare per la prima volta in un documento del 1089. L'ultima sua menzione è del 22 aprile 1090. Sposò Giorgia de (Lacon) - Gunale dalla quale ebbe: Elena, Mariano, Orzocco, Ittocorre, Zerchis (o Sergio), Vera e Maria.

TORBENO (de Lacon-Gunale). Fu uno *judike de fattu* (o luogotenente) nel giudicato di Cagliari nel 1103, non si sa per quale ragione. Era probabilmente un fratello di Costantino-Salusio II ma potrebbe essere stato anche un usurpatore locale o straniero.

MARIANO—TORCHITORIO II de Lacon-Gunale. Fu associato al regno dal padre Costantino-Salusio II nel 1089. La sua prima menzione, come giudice, è del 1096; l'ultima è del 1130, quando era già stato rilevato dal figlio unico Costantino-Salusio III. Aveva sposato Preziosa de Lacon-Zori.

BARISONE (de Lacon-Gunale). Figlio del Torbeno summenzionato, fu anche lui uno *judike de fattu* o luogotenente in Cagliari dall'ottobre 1163 al 2 marzo 1164.

COSTANTINO—SALUSIO III de Lacon - (Gunale). Unico figlio di Mariano-Torchitorio II la sua prima menzione è del 1106. Compare per la prima volta, come giudice, in un documento del 13 feb-

(8) F. C. CASULA, *Giudicati e curatorie*; IDEM, *Castelli e fortezze*, in *Atlante della Sardegna*, fasc. II, Roma 1980, a cura di A. Asole e R. Pracchi.

(9) L.L. BROOK-F.C. CASULA-M.M. COSTA-A.M. OLIVA-R. PAVONI-M. TANGHERONI, *Genealogie medioevali di Sardegna* (in corso di stampa).

(10) Nelle schede, le date si riferiscono in genere alla prima e all'ultima menzione documentaria del personaggio. Sono messi fra parentesi i dati ricostruiti, supposti o ipotizzati. Tutto ciò che è fuori parentesi è scientificamente accertato e documentato nel citato volume di AA. VV., *Genealogie medioevali di Sardegna*, dove sono riportati anche i simboli e le abbreviazioni usuali (es.: N = cognome sconosciuto).

braio 1130. L'ultima sua menzione è del 19 marzo 1163. Aveva sposato in prime nozze Giorgia de (Lacon)-Gunale dalla quale aveva avuto tre figlie: Giorgia, Preziosa ed una anonima. In seconde nozze aveva sposato Sardinia de Lacon-Zori dalla quale non ebbe discendenza.

PIETRO—TORCHITORIO III de Lacon - (Gunale) di Torres. Era figlio del giudice logudorese Gonnario, e divenne giudice di Cagliari per aver sposato l'anonima figlia di Costantino-Salusio III la quale — secondo il diritto successorio ai troni sardi — era una *donnikella* o principessa portatrice-di-titolo (le donne in Sardegna potevano governare come luogotenenti ma non potevano regnare). La prima menzione di Pietro-Torchitorio III, come giudice, è del 1168. Morì nel 1188 circa. Dalla moglie aveva avuto diverse figlie tutte anonime e a lui premorte, tranne colei che andò sposa a Eldizio Visconti senza trasmettergli prerogative giudicali.

GUGLIELMO I—SALUSIO IV Obertenghi de Lacon-Massa. Figlio di Oberto Obertenghi marchese di Massa, e di Giorgia figlia di Costantino-Salusio III (da cui le proveniva il diritto dinastico a regnare), fu marchese di Massa e giudice di Cagliari e di Arborea. La sua prima menzione è del 1190; morì nel 1214. Ebbe due mogli: Adelasia Malaspina, che gli diede le figlie Agnese e Benedetta, e Guisiana di Capraia, che gli diede la figlia Preziosa.

BENEDETTA de Lacon-Massa. Figlia di Guglielmo I-Salusio IV fu, prima, giudicessa portatrice-di-titolo per il primo marito Barisone-Torchitorio IV de Lacon-Serra nel 1214 e, poi, giudicessa *di fatto*, ovrerosia reggente in nome del figlio minore Guglielmo II-Salusio V.

BARISONE—TORCHITORIO IV de Lacon-Serra. Era sovrano dell'Arborea e divenne re di Cagliari per aver sposato, nel 1214, Benedetta de Lacon-Massa figlia di Guglielmo I-Salusio IV. Fu scacciato da Lamberto Visconti nel 1215. Morì fra il 1217 e il 1218 lasciando un figlio minore chiamato Guglielmo (futuro Salusio V).

LAMBERTO Visconti. Prima usurpatore e, poi, secondo marito della vedova Benedetta de Lacon-Massa, sposata nel 1220, fu giudice di Cagliari dal 1215 fino alla morte nel 1226. Non ebbe nome dinastico perciò è da considerare un *giudice di fatto* in nome del minore Guglielmo. Nel 1217 fondò la città di Castel di Castro (attuale Cagliari).

Ricordiamo che Lamberto vantava diritti sul giudicato cagliaritano perché era figlio di Eldizio e di un'anonima figlia del giudice di Cagliari Pietro-Torchitorio III. Fra il 1206 e il 1207 aveva sposato la giudicessa gallurese portatrice-di-titolo Elena de Lacon (morta prima del 1220) e, per questo, era anche giudice di Gallura.

ENRICO *di Ce(p)ola*. Terzo marito di Benedetta de Lacon-Massa, fu *giudice di fatto* a Cagliari nel 1226 in luogo del minore Guglielmo.

ANDREA *Bianco*. Fu della famiglia degli Obertenghi di Massa e divenne *giudice di fatto* a Cagliari nel 1226.

RINALDO *G(u)landi*. Quarto marito di Benedetta de Lacon-Massa, fu *giudice di fatto* a Cagliari dal 1227 al 1230 in luogo del minore Guglielmo.

AGNESE de Lacon-Massa. Sorella di Benedetta, fu *judicessa di fatto* a Cagliari durante la minore età del nipote Guglielmo III—Salusio V.

RANIERI della Gherardesca. Secondo marito di Agnese de Lacon-Massa, sorella di Benedetta, fu *giudice di fatto* a Cagliari nel 1238 in luogo del nipote minore Guglielmo.

GUGLIELMO II—(SALUSIO V) de (Lacon)-Massa. Figlio di Benedetta de Lacon-Massa e dell'arborese Barisone-Torchitorio IV, fino al raggiungimento della maggiore età fu sotto la reggenza di numerosi giudici *di fatto* tra cui, l'ultimo, Ranieri, era secondo marito della zia Agnese. La sua prima menzione è del 1226; l'ultima è del 1244. Sposò una sconosciuta, forse della famiglia Serra, dalla quale ebbe due figli: Giovanni (o Chiano) e Iacopo.

GIOVANNI/CHIANO—(TORCHITORIO V) de (Lacon)-Massa. Fu quasi certamente figlio di Guglielmo II-Salusio V e di una sconosciuta forse della famiglia Serra. La sua prima menzione è del 1254. Morì nel 1256, indicando per la successione il cugino Guglielmo e non il fratello Iacopo che, forse, era un ecclesiastico. Aveva sposato una sconosciuta della casata dei Malocello ma da lei non aveva avuto discendenza.

GUGLIELMO III—(SALUSIO VI) di *Cepola*. Figlio di una certa Maria de Serra e di un certo marchese Russo (forse della famiglia degli Obertenghi), era cugino di Giovanni-Torchitorio V. Divenne giudice di Cagliari nel 1256; ma fu scacciato da una coalizione sardo-pisana nel 1257 e morì in esilio a Genova l'anno dopo. Con lui ha termine la statualità del giudicato.

Il giudicato e i giudici o re di Torres

Anche Torres (o Logudoro) fu generalmente filo-genovese. Le sue dieci generazioni di re noti, tutti della casata dei Lacon-Gunale — tranne gli ultimi due appartenenti ai Visconti, d'origine pisana, ed alla casa imperiale degli Hohenstaufen di Svevia — furono per lo più propensi a favorire elementi liguri. Sicché, nello spirito di ripopolamento del reame essi concessero ai Doria di costruire, agli inizi del secolo XII, le cittadine di Alghero e di Castelgenovese (Castelsardo), ed accordarono ai Malaspina la licenza di edificare le rocche di Bosa Nuova e di Osilo. Nel 1259, morta Adelasia — la giudicessa portatrice-di-titolo (in Sardegna le donne non regnavano ma, al massimo, governavano come reggenti) —, il territorio dello stato in parte fu invaso dall'Arborea (il triangolo Bosa-Nuoro-Monti), in parte rimase ai Doria e ai Malaspina liguri. Sassari, col suo vasto entroterra, si eresse a Comune "pazionato".

La serie cronologica di giudici sovrani di Torres e dei giudici *di fatto* (o luogotenenti) è la seguente:

GONNARIO—COMITA (*di Salanis?*). È il primo giudice turritano di cui si ha memoria. Fu forse della famiglia dei Gunale. Regnò prima del 1065. Da una donna sconosciuta ebbe un figlio di nome Torchitorio (probabilmente, Torchitorio fu il nome dinastico mentre il nome proprio fu, forse, quello di Barisone).

BARISONE—(TORCHITORIO?) de Lacon-Gunale. Fu forse il figlio di Gonnario-Comita, e regnò pure in Arborea prima del 1065. Da una o più mogli, fra cui una certa Maria de Serra, ebbe quattro figli: un anonimo individuabile in Andrea *Tanca*, Mariano de Zori, Susanna de Zori e Pietro de Serra. Attorno al 1065 fu verosimilmente *giudice di fatto* per il nipote minorenni Mariano.

ANDREA *Tanca* (o *lo Zoppo*) (de Lacon-Gunale). Fu forse figlio di Barisone-(Torchitorio?) e regnò per trentatré anni, prima del 1065, quando forse il padre reggeva l'Arborea. Sposò una sconosciuta dalla quale ebbe i figli: Mariano, Giorgia, Comita, Pietro.

MARIANO I de Lacon-(Gunale). Fu figlio di un giudice identificabile in Andrea *Tanca*. Alla morte del padre, attorno al 1065, regnò assistito dall'avo Barisone perché era ancora minorenne. Come giudice nel pieno delle sue prerogative, compare per la prima volta in un documento del 14 ottobre 1073. L'ultima sua menzione è del 18 marzo 1082. Mariano ebbe per moglie la cugina in primo grado Susanna de Zori che gli diede cinque o sei figli: Costantino, Ittocorre, Gonnario, Comita, Pietro e, forse, Torbeno. Da una sconosciuta concubina Mariano ebbe Comita de Gunale.

COSTANTINO I de Lacon-(Gunale). Figlio di Mariano I e di Susanna de Zori, la sua prima menzione risale al 1082 ma, come giudice, compare per la prima volta in un documento del 28 ottobre 1114. Morì a Torres *prima* del 1127. Sposò la vedova Marcusa de Gunale, già mamma di Saltaro e di Gomita, dalla quale ebbe alcuni figli tutti premorti tranne Gonnario.

GONNARIO de Lacon-(Gunale). Figlio di Costantino I e di Marcusa de Gunale, nacque forse nel 1110 ma compare alla storia il 5 ottobre 1116. Quando morì il padre, attorno al 1124, era ancora in minore età. Fu minacciato dagli Athen e, forse, dal fratellastro Saltaro, per cui, con la complicità di Ittocorre Gambella, dovette scappare a Pisa dove rimase fino a diciassette anni e dove si sposò con Maria Ebriaci. Tornò per regnare sul Logudoro nel 1127. L'ultima sua menzione è del 1153, quando

già dal 1147 aveva lasciato il giudicato al primogenito Barisone per recarsi in pellegrinaggio a Gerusalemme. Morì vedovo in un anno imprecisato a Clairvaux. Ebbe quattro figli: il citato Barisone, Comita, Pietro (che divenne giudice di Cagliari col nome dinastico di Torchitorio III) e Ittocorre.

BARISONE II de Lacon-(Gunale). Figlio di Gonnario e di Maria Ebriaci, nacque forse attorno agli anni Trenta, ma cominciò a regnare nel 1147 dopo la partenza del padre per la Terra Santa. Si sposò con Preziosa de Orrù che gli diede quattro figli: Costantino, Susanna, Ittocorre e Comita. Morì prima del 1191 nell'ospedale di S. Giovanni di Messina fondato dalla nonna Marcusa de Gunale.

COSTANTINO II de Lacon-(Gunale). Compare associato al trono col padre Barisone II nel 1170. La prima menzione, come giudice, è del 1191. Morì per una grave malattia, scomunicato, nel 1198, dopo sette anni di regno. Sposò due catalane: Druda (morta in viaggio mentre raggiungeva il "*marito per procura*"), e Prunisinda che ebbe una vita tormentata e molto triste, e che non gli diede prole.

COMITA de Lacon-(Gunale). Fratello di Costantino II, salì al trono nel 1198 alla morte di costui (che non aveva eredi). Morì nel 1218. Sposò dopo il 1185, in prime nozze, Sinispella o Ispella figlia di Barisone I d'Arborea, vedova di Ugone-Poncio de Cervera visconte di Bas, che gli diede i figli: Mariano, Preziosa e Maria. Dopo aver divorziato da costei nel 1204, Comita si risposò con Agnese di Saluzzo che gli diede due figlie: Giorgia e Isabella.

MARIANO II (de Lacon-Gunale). Figlio di Comita, era già associato al trono nel 1204. Regnò dal 1218 fino a poco prima del gennaio 1233. Negli anni 1228-1229 fu *condòmino* in Arborea con diritto derivantegli dalla madre Sinispella. Intorno al 1200 sposò Agnese de (Lacon)-Massa di Cagliari, dalla quale ebbe: Adelasia, Benedetta e Barisone, nato nel 1221. Da un'anonima concubina ebbe la figlia Preziosa.

ORZOCCO de Serra. Fu giudice *di fatto* ("*judike de fattu*") durante la minore età di Barisone III (de Lacon-Gunale-Massa) dal 1232/33 al 1236.

BARISONE III (de Lacon-Gunale-Massa). Figlio di Mariano II e di Agnese de (Lacon)-Massa di Cagliari, era nato nel 1221. Dal 1232/33 regnò sotto la reggenza di Orzocco de Serra essendo ancora minorenne. Morì assassinato a Sorso nel 1236 a soli quindici anni.

UBALDO Visconti. Figlio di Lamberto e della giudicessa portatrice-di-titolo Elena di Gallura, sposò intorno al 1219 Adelasia di Torres. Fu giudice di Gallura alla morte del padre, e divenne anche giudice di Torres nel 1236 alla morte del cognato Barisone III. Morì appena trentenne, nel gennaio del 1238, nel palazzo regio di San Pietro di Silki.

ADELASIA (de Lacon-Gunale). Sorella di Barisone III, era nata nel 1205. Fu giudicessa portatrice-di-titolo per il primo marito Ubaldo Visconti nel 1236 e, rimasta vedova, senza figli, trasmise il titolo al secondo marito Enzo Hohenstaufen nel 1238. Abbandonata da Enzo nel 1239 divorziò da lui nel 1246. Morì nel castello del Goceano presumibilmente nel 1259 senza discendenza. Con lei si considera finito "di fatto" il giudicato.

ENZO (o ENRICO) Hohenstaufen di Svevia. Figlio legittimato dell'imperatore Federico II, nacque intorno al 1223. Nel 1238 sposò la vedova Adelasia di Torres divenendo giudice del Logudoro. Dal padre fu insignito del titolo nominale di *rex Sardiniae*; ma abbandonò l'isola nel luglio del 1239 non curandosi della moglie Adelasia la quale divorziò da lui nel 1246. Caduto prigioniero dei Bolognesi alla Fossalta nel 1249, Enzo conservò sempre i suoi titoli sardi fino alla morte in cattività nel 1272.

Il giudicato e i giudici o re di Gallura

Il giudicato di Gallura fu quasi sempre sotto l'influenza politica di Pisa. Ebbe una genesi oscura e sono poco note le vicende dei suoi sovrani indigeni della casata degli Spanu e dei Lacon-Gunale. Nel 1207 l'erede Elena de Lacon, sposando Lamberto Visconti, diede origine a quella dinastia viscontea di Gallura che terminò *di fatto* nel 1288 quando l'ultimo sovrano, Nino, caduto in di-

sgrazia a Pisa per i noti torbidi ugoliniani ricordati da Dante, fu costretto a fuggire a Genova e perse anche il giudicato sardo che divenne un territorio oltremarino della Repubblica dell'Arno dal 1288. Nino morì nel 1298. Il titolo, per via indiretta, passò ai Visconti di Milano che lo tennero fino a quando Filippo Maria, prima di morire nel 1447, lo lasciò in testamento a Alfonso V *il Magnanimo*, re d'Aragona e re di "Sardegna e Corsica".

La serie cronologica dei giudici di Gallura comincia stupefacentemente col ricordo di tre sovrani continentali, forse toscani, che — se le fonti dicono il vero — potrebbero essere assurti al regno per matrimonio o per usurpazione dopo l'impresa di Muḡāhid del 1015; essi, e i loro successori, sono:

MANFREDI. Forse appartenne alla famiglia pisana della Gherardesca. Regnò intorno al 1050 con le insegne araldiche del gallo (da cui deriverebbe il nome del giudicato).

UBALDO O BALDO I. Forse fu figlio di Manfredi e, quindi, della famiglia pisana della Gherardesca. Regnò intorno al 1065. Si sa che combattè contro la sorella di Gonnario-Comita di Torres, Giorgia, che lo fece prigioniero.

COSTANTINO I. Era della famiglia pisana della Gherardesca, forse figlio di Ubaldo. Regnò attorno al 1073-74.

TORCHITORIO de Zori. Non si sa di chi fosse figlio né come sia riuscito a salire sul trono di Gallura. Sposò Padulesa de Gunale dalla quale si ipotizza che abbia avuto due figli: Saltaro ed una anonima divenuta poi moglie di Costantino II. Torchitorio — che potrebbe avere un nome dinastico — morì prima del 1113.

SALTARO (de Zori?). Forse era figlio di Torchitorio. Morì senza eredi attorno al 1113.

ITTOCORRE de Gunale. Solo per ipotesi lo riteniamo fratello di Padulesa moglie di Torchitorio. In realtà, non sappiamo chi fosse e sospettiamo che sia salito al trono per usurpazione. Le sue menzioni estreme sono del 1113 e del 1116.

COSTANTINO II (Spanu). Anche questo giudice non sappiamo chi fosse né come sia riuscito a salire al trono di Gallura. Forse aveva sposato una figlia di Torchitorio de Zori che gli avrebbe trasmesso i diritti dinastici sul giudicato attorno al 1116. Ebbe un figlio chiamato Comita.

COMITA Spanu. Figlio di Costantino II, fu giudice di Gallura attorno al 1133. Ipotizziamo labilmente che abbia avuto i seguenti figli i quali, per ragioni inspiegabili, non gli succedettero nel giudicato: Costantino, Mariano, Comita, Elena, Furatu.

COSTANTINO III de Lacon-(Gunale?). Lo riteniamo per ipotesi discendente di Ittocorre de Gunale, salito al trono giudiciale in maniera ignota. La sua prima menzione è del 1146. Morì prima del 1173. Dalla prima moglie, Elena, forse figlia di Comita III d'Arborea, ebbe Barisone; dalla seconda, chiamata Sardinia, ebbe una figlia anonima.

BARISONE I de Lacon-(Gunale?). Fu figlio di Costantino III e di Elena. La sua prima menzione è del 1173. Morì prima del 1203. Sposò una Elena forse della famiglia dei Lacon-Gunale di Torres dalla quale ipotizziamo che ebbe una figlia, anch'essa chiamata Elena.

ELENA de Lacon. Solo per ipotesi è considerata figlia di Barisone I. Nacque nel 1190. Nel 1203, alla morte del padre, benché minorennne divenne giudicessa portatrice-di-titolo. Alla fine del 1206 o ai primi del 1207 si sposò con Lamberto Visconti. Morì prima del 1220.

LAMBERTO Visconti. Era figlio di Eldizio e di un'anonima figlia del giudice di Cagliari Pietro-Torchitorio III. Fra il 1206 e il 1207 si sposò con la giudicessa portatrice-di-titolo Elena de Lacon e divenne giudice di Gallura. Dal 1215 fu sovrano anche del giudicato di Cagliari dopo averlo occupato con la forza insieme al fratello Ubaldo. Rimasto vedovo prima del 1220, si risposò con Benedetta de Lacon-Massa vedova anch'essa del giudice di Cagliari Barisone-Torchitorio IV. Era già morto nel 1226. Lasciò un figlio di primo letto di nome Ubaldo.

UBALDO Visconti. Era figlio di Lamberto e di Elena de Lacon. Sposò intorno al 1219 Adelsia, figlia di Mariano II giudice di Torres. Cominciò a regnare sulla Gallura forse alla morte del padre, e, dal 1236, dopo la morte del cognato Barisone III regnò anche sul Logudoro. Morì appena trentenne senza figli, ai primi del 1238, nel palazzo di San Pietro di Silki.

GIOVANNI Visconti. Figlio del podestà di Pisa chiamato anche lui Ubaldo Visconti, e di Contessa di Capraia, era cugino in primo grado del giudice Ubaldo il quale, non avendo discendenza diretta, lo aveva designato suo successore. Dal 1238 fu quindi giudice di Gallura. Nel 1258 insieme alle forze del giudice di Arborea, della famiglia Gherardesca e del Comune di Pisa, invase il regno di Cagliari, lo abbattè e divenne *Signore di una terza parte del Cagliaritano* (curatorie orientali).

Aveva sposato in prime nozze forse Domenicata Gualandi e, in seconde nozze, un'anonima figlia di Ugolino della Gherardesca conte di Donoratico, che gli aveva dato quattro figli: Ugolino (o Nino), Lapo, Guelfo e Ginevra. Morì nel 1275.

UGOLINO/NINO Visconti. Figlio di Giovanni e di una sconosciuta figlia di Ugolino della Gherardesca, divenne giudice di Gallura alla morte del padre nel 1275. Sposò Beatrice, figlia di Opizzo d'Este signore di Ferrara, dalla quale ebbe Giovanna. Per i noti torbidi ugoliniani fu perseguitato dal Comune di Pisa che nel 1288 invase il giudicato provocandone la fine *di fatto* come stato sovrano. Nino morì a Lucca il 9 o il 12 gennaio 1298.

Il giudicato e i giudici o re d'Arborea

Il giudicato d'Arborea durò più a lungo: *di fatto* fino al 1410, *di diritto* fino al 1420.

Ebbe ventuno generazioni di sovrani noti, delle casate dei Lacon-Gunale, Lacon-Zori, Lacon-Serra, Doria-Bas, Narbona-Bas.

La sua storia, negli ultimi due secoli del Medioevo, si intreccia con quella singolare del "regno di Sardegna e Corsica".

La serie cronologica dei suoi giudici, compresi i luogotenenti o *judikes de fattu*, i *condòmini* e i *consorti* (governo plurimo di pretendenti interni o esterni al giudicato con uguali diritti di successione al trono) è la seguente:

GONNARIO—COMITA (de Lacon-Gunale) *di Salanis?* (o *Salusio?*). Sappiamo che fu giudice dell'Arborea e di Torres verso la metà del secolo XI. Da una sconosciuta, forse chiamata Tocoele o Focode, ebbe un figlio di nome (dinastico?) Torchitorio. Fu, verosimilmente, della casata dei Lacon-Gunale.

TORCHITORIO de (Lacon)-Gunale. Era figlio di Gonnario-Comita e fu giudice dell'Arborea e di Torres. Forse si chiamava propriamente Barisone, essendo Torchitorio un nome dinastico; ebbe anche l'appellativo di *Querqui* o *Cerchis*, dalla villa dove fu acclamato giudice. Si crede che abbia avuto due mogli: Maria de Serra, ed una sconosciuta della famiglia Zori. Solo per ipotesi gli attribuiamo i figli Andrea *Tanca* giudice di Torres, Mariano de Zori suo successore in Arborea, Pietro de Serra capostipite della famiglia che sedette più a lungo sul trono di Oristano dopo la dinastia dei Lacon-Zori.

MARIANO I de (Lacon)-Zori. Per ipotesi lo riteniamo figlio di Torchitorio de (Lacon)-Gunale *alias* Barisone I di Torres. Era già giudice sovrano nel 1065, se è vera la teoria che vuole il padre ritornato nel Logudoro dopo la morte del primogenito Andrea *Tanca*.

ORZOCCO I de (Lacon)-Zori. Per ipotesi lo riteniamo figlio di Mariano I. Trasferì la capitale giudiciale da Tharros a Oristano nel 1070 ed ebbe contatti epistolari col papa Gregorio VII nel 1073. Fu marito di Nibata, di casato sconosciuto.

TORBERO de Lacon-Zori. Era figlio di Orzocco I e di Nibata. Regnò intorno al 1102. Dalla moglie, Anna de Lacon-Zori, ebbe un figlio chiamato Orzocco (futuro Orzocco II).

COMITA I de Orrù. Era figlio di un'anonima sorella di Orzocco I e di un anonimo membro della famiglia Orrù. Lo troviamo giudice in Arborea nel 1102: forse tenne il giudicato solo *di fatto* in nome del nipote Orzocco II (probabilmente minorenni) al quale poi diede in sposa la figlia Maria.

ORZOCCO II de (Lacon)-Zori. Era figlio di Torbeno e di Anna de Zori. Regnò intorno al 1122. Sposò Maria, figlia di Comita I de Orrù, dalla quale pare non abbia avuto discendenza.

CONNARIO de Lacon-(Serra). Solo per ipotesi lo riteniamo discendente di Pietro de (Lacon)-Serra figlio di Torchitorio de (Lacon)-Gunale. Si sposò con Elena de Orrù che intuitivamente crediamo sorella di Maria, moglie di Orzocco II. Ebbe sei figli: Costantino, Orzocco, Comita, Elena, Giorgia e Preziosa.

COSTANTINO I de Lacon-(Serra). Figlio di Gonnario e di Elena de Orrù, sposò Anna de Zori dalla quale ebbe due figli: Comita e Orzocco.

ORZOCCO III (de Lacon-Serra). Figlio di Gonnario e fratello di Costantino I, fu forse un giudice *di fatto* ("judike de fattu") in Arborea per la minore età del titolare (il nipote Comita) o per vacanza del trono.

COMITA II (de Lacon-Serra). Altro figlio di Gonnario e, quindi, fratello di Costantino I, fu anche lui, forse, un giudice *di fatto* ("judike de fattu") in Arborea per la minore età del titolare (il nipote Comita) o per vacanza del trono.

COSTANTINO de Orrù. Non sappiamo chi sia stato. Forse fu un giudice *di fatto* ("judike de fattu") in Arborea in luogo di Comita III o durante la minore età del figlio di questi, Barisone I.

COMITA III de Lacon-Serra. Era figlio di Costantino I e di Anna de Zori. La sua prima menzione è del 1131; l'ultima, presunta, è del 1146. Sposò Elena de Orrù che gli diede quattro figli: Barisone, Costantino, Anastasia e forse Elena. In seconde nozze sposò Vera de Gunale.

BARISONE I de Lacon-Serra. Era figlio di Comita III e di Elena de Orrù. La sua prima menzione indiretta è del 1131. Cominciò a regnare probabilmente nel 1146. Il 10 agosto 1164 fu incoronato a Pavia, dall'imperatore Federico I *Barbarossa*: "re di Sardegna" (titolo nominale di solo valore teorico). Morì forse alla fine del 1184 o, meglio, ai primi del 1185. Ebbe come prima moglie Pellegrina de Lacon la quale gli diede cinque figli: Pietro, (Sus)Anna, (Sin)Ispella, Orzocco e Torbeno; poi, la ripudiò per sposare la catalana Agalburza figlia di Poncio I de Cervera, visconte di Bas, e di Almodis sorella del conte di Barcellona Raimondo Berengario IV già re di fatto della Corona d'Aragona. Da Agalburza, Barisone non ebbe discendenza diretta.

PIETRO I de (Lacon)-Serra. Era figlio di Barisone I e di Pellegrina de Lacon. La sua prima menzione è del 1172. L'inizio del suo regno risale al maggio 1185. Alcuni ritengono che anche lui, come il padre, sia stato incoronato nominalmente "re di Sardegna" dall'imperatore Federico I *Barbarossa* nella dieta di Magonza il 27 marzo 1184. Dal 1192 regnò *in consorte* col nipote Ugone I de Bas-(Serra). Durante la sua prigionia a Pisa fu sostituito per la sua parte dal giudice *di fatto* Costantino Spanu di Gallura, suo cognato (di cui si parla in una scheda del condaghe di S. Maria di Bonarcado databile al 1199). Pietro morì ancora prigioniero in Pisa sicuramente prima del 1207, forse anche prima del 1204. Intorno al 1189 aveva sposato Giacobina o Bina di un casato sconosciuto la quale, dopo avergli dato l'erede al trono, Barisone (futuro Barisone II), l'aveva lasciato per sposare Ugo di Capraia. Da un altro matrimonio o da una concubina Pietro aveva avuto il figlio Gottifredo.

COSTANTINO Spanu. Solo per ipotesi lo riteniamo figlio di Comita Spanu giudice di Gallura. Sposò Anna o Susanna (de Lacon-Serra) sorella di Pietro I d'Arborea, cosicché, quando il cognato cadde prigioniero dei Pisani, nel 1199 lo sostituì in Oristanò come giudice *di fatto* governando *in consorte* con Ugone I de Bas-(Serra).

UGONE I / UGO—PONCIO (o PONCETTO) de Bas-(Serra). Figlio di Ugo-Poncio de Cervera visconte di Bas, e di Sinispella o Ispella (de Lacon-Serra) sorella del giudice Pietro I, nacque nel 1178. Dal 1192 regnò *in consorte* con lo zio Pietro e, nel 1199, durante la prigionia di costui a Pisa, divise il trono oristanese col giudice *di fatto* Costantino Spanu di Gallura. Per le pretese dinastiche sull'Arborea di Guglielmo I de Lacon-Massa giudice di Cagliari, e di Comita de Lacon-(Gunale) giudice di

Torres, Ugone fu costretto in un primo tempo ad allontanarsi da Oristano. Alla morte dello zio Pietro I (a. 1207) e dopo la rinuncia di Comita di Torres, Ugone I accettò di governare con Guglielmo I de Lacon-Massa di cui nel 1206 aveva sposato la figlia Preziosa che gli aveva dato l'erede Pietro. Mori nel 1211.

GUGLIELMO I de Lacon-Massa. Giudice di Cagliari, fu giudice *condòmino* in Arborea col genero Ugone de Bas-(Serra).

COMITA de Lacon-(Gunale). Giudice di Torres, fu pretendente *condòmino* in Arborea quando regnava Ugone I de Bas-(Serra) figlio di primo letto della moglie Sinispella o Ispella (de Lacon-Serra).

BARISONE II de Lacon-(Serra). Figlio di Pietro I e di (Giacò)Bina N, nacque intorno al 1190. Divenne giudice d'Arborea alla morte del padre avvenuta prima del 1207. Nel 1214 sposò Benedetta de Lacon-Massa giudicessa portatrice-di-titolo del giudicato di Cagliari, e divenne sovrano di quello stato assumendo il nome dinastico di Torchitorio IV. Mori dopo il 1217. Con lui ha termine la casata del Lacon-Serra in Arborea.

PIETRO II de Bas-(Serra). Figlio di Ugone I e di Preziosa de Lacon-Massa, non si sa bene quando salì al trono. Forse regnò *in consorte* con lo zio Barisone II, ed intorno agli anni 1228-29 *in condominio* con Mariano II di Torres e, poi, col figlio di questi Barisone III, ancora minorenni. Dopo la morte del piccolo Barisone III di Torres, avvenuta nel 1236, Pietro II rimase da solo a regnare sull'Arborea. Nel 1241, poco prima di morire, vendette il viscontado di Bas, in Catalogna, a Simone de Palau conservando però il titolo per sé e per i suoi discendenti. In prime nozze aveva sposato Diana Visconti, in seconde nozze una certa Sardinia che, dopo il 1237, gli aveva dato l'erede Mariano.

MARIANO II (de Lacon-Gunale). Giudice di Torres, lo troviamo giudice *condòmino* in Arborea negli anni 1228-1229.

BARISONE III (de Lacon-Gunale-Massa). Giudice di Torres, benché minorenni e sotto la reggenza del giudice *di fatto* Orzocco de Serra fu nominalmente *condòmino* in Arborea.

GUGLIELMO di Capraia. Figlio di Ugo, conte di Capraia, e di Giacobina o Bina N (moglie divorziata di Pietro I d'Arborea) fu giudice *di fatto* dal 1241 reggendo il giudicato in nome del consanguineo minorenni Mariano de Bas-(Serra). Il 29 settembre 1250 fu riconosciuto giudice (di diritto?) dal pontefice. Nel 1257, quale sovrano dell'Arborea partecipò all'abbattimento del giudicato di Cagliari divenendo *Signore di una terza parte del Cagliaritano* (curatorie centrali, oggi attraversate dalla strada Cagliari-Portotorres). Sposò un'anonima figlia di Aldobrandino Gualandi che gli diede i figli Nicolò e Guglielmo. Mori nel 1264.

NICOLÒ di Capraia. Figlio di Guglielmo di Capraia, giudice d'Arborea, era ancora minorenni alla morte del padre nel 1264. Governò *in consorte* con Mariano II de Bas-(Serra), suo tutore, fino al 1268, anno in cui fu da questi estromesso dal giudicato. Mori intorno al 1270.

MARIANO II de Bas-(Serra). Figlio di Pietro II e di Sardinia N, alla morte del padre, avvenuta nel 1241, era ancora minorenni. Fu sotto la tutela di Guglielmo di Capraia fino a quando costui morì nel 1264; poi, regnò *in consorte* con Nicolò, figlio minorenni di Guglielmo, fino al 1270. Da questa data in poi agì come giudice unico. Dopo la fine del giudicato di Torres occupò vasti territori di quel regno e, nel 1269, fu nominato *Vicario generale della Chiesa nel Logudoro* titolo che s'aggiungeva a quello di *Signore della terza parte del Cagliaritano* tenuto fino a poco prima di morire nel 1297. Aveva sposato in prime nozze una figlia anonima di Andreotto Saraceno che gli aveva dato l'erede Giovanni. In seconde nozze aveva sposato una figlia di Guelfo della Gherardesca conte di Donoratico.

GIOVANNI/CHIANO de Bas-(Serra). Figlio di Mariano II e di un'anonima figlia di Andreotto Saraceno Caldera, si sposò nel 1287 con Giacomina figlia di Ugolino della Gherardesca, conte di

Donoratico, che gli diede Giovanna, nata postuma e morta in tenera età intorno al 1308. Presumibilmente prima del matrimonio, Giovanni ebbe una relazione con una certa Vera Cappai che gli diede due figli: Andreotto e Mariano. Mori ucciso in una rivolta popolare il 23 marzo di un anno imprecisato fra il 1304 e il 1307.

ANDREOTTO de Bas-(Serra). Figlio naturale di Giovanni e di Vera Cappai, lo troviamo per la prima volta giudice d'Arborea *in consorte* col fratello Mariano in un documento del 3 aprile 1308 riguardante l'acquisto dei beni logudoresi dei marchesi Malaspina, fra cui il castello di Serravalle e il borgo di Bosa. Mori nel 1309.

MARIANO III de Bas-(Serra). Figlio naturale di Giovanni e di Vera Cappai, lo troviamo per la prima volta giudice d'Arborea *in consorte* col fratello Andreotto in un documento del 3 aprile 1308 riguardante l'acquisto dei beni logudoresi dei marchesi Malaspina, fra cui il castello di Serravalle e il borgo di Bosa. Dal 1309, alla morte del fratello, regnò da solo. Nel 1213 sposò "per verba" Costanza di Montealcino; ma, da una certa Padulesa de Serra, aveva già avuto sei figli: Ugone, una figlia anonima, Guglielmo, Gonnario, Sardinia e Adelasia. Mori nel 1321.

UGONE II de Bas-(Serra). Figlio naturale di Mariano III e di Padulesa de Serra, fu giudice d'Arborea dal 1321. Sposò Benedetta, di un casato sconosciuto, che gli diede sette figli: Pietro, Mariano, Giovanni, Nicolò, Francesco, Bonaventura e Maria. Da alcune anonime concubine ebbe altri tre figli: Lorenzo, Angiolesa e Preziosa. Mori il 5 aprile 1335.

PIETRO III de Bas-(Serra). Figlio di Ugone II e di Benedetta, salì al trono alla morte del padre il 5 aprile 1335. Con patti risalenti al 1327 aveva sposato Costanza, figlia del defunto Filippo Aleramici, marchese di Saluzzo e primo Governatore generale del "regnum Sardiniae et Corsicae" di formazione catalano-aragonese. Pietro morì senza discendenza diretta nei primi mesi del 1347.

MARIANO IV de Bas-Serra. Figlio di Ugone II e di Benedetta, divenne giudice d'Arborea dopo la morte, senza eredi, del fratello Pietro III nel 1347. Quando era ancora "donnikellu" nel 1333 ottenne dal re d'Aragona, Pietro III (o IV) *il Cerimonioso*, il cingolo militare, e l'11 settembre 1339 fu creato conte del Goceano, nel Logudoro. Intorno al 1336 aveva sposato la catalana Timbora de Rocaberti da cui gli erano nati quattro figli: Ugone, Eleonora, Beatrice e una anonima. Mori, forse di peste, nel 1376.

UGONE III de Bas-(Serra). Figlio di Mariano IV e di Timbora de Rocaberti, era nato nel 1337. Intorno al 1362 sposò una figlia anonima di Giovanni III di Vico, signore di Viterbo, che gli diede Benedetta. Divenne giudice alla morte del padre nel 1376. Mori in una sommossa popolare con la figlia il 3 marzo 1383.

ELEONORA de Bas-(Serra). Era figlia di Mariano IV e di Timbora de Rocaberti. Nacque negli anni Quaranta. La sua prima menzione è del 20 dicembre 1354. Intorno al 1376 sposò il trentanovenne Brancaleone Doria, già padre di due figli illegittimi: Giannettino e Nicolò. Dal matrimonio nacque, verso il 1377, Federico, e, forse l'anno dopo, Mariano. Alla morte di Ugone III, nel 1383, avendo la "corona de logu" chiamato a regnare il minore Federico, la stessa Eleonora divenne giudicessa *reggente* in Arborea fino a quando Federico morì prematuramente nel 1387. Designato giudice l'altro figlio minore, Mariano, Eleonora continuò a governare come giudicessa *reggente* fino alla maggiore età di lui nel 1392, concludendo in quell'anno la sua amministrazione con la promulgazione della "Carta de logu de Arborea". Mori forse di peste, nel 1402 o nel 1403 o nel 1404.

FEDERICO Doria-(Bas). Figlio di Brancaleone Doria e di Eleonora de Bas-(Serra), nacque forse nel 1377. La sua prima menzione è del 1382 quando venne promesso sposo a Bianchina de Guarco, figlia del doge di Genova. Nel 1383, morto lo zio Ugone III e la cugina Benedetta, fu designato giudice dell'Arborea sotto la reggenza della madre Eleonora. Mori nel 1387.

MARIANO V Doria-(Bas). Figlio di Brancaleone Doria e di Eleonora de Bas-(Serra), nacque verso il 1378. La sua prima menzione documentaria è del 1388 quando, per la morte del fratello Federi-

co, avvenuta l'anno prima, fu acclamato giudice dell'Arborea e posto sotto la tutela della madre Eleonora. Si emancipò nel 1392 o nel 1393. Morì nel 1407 ancora celibe.

GUGLIELMO III, visconte di Narbona e Bas. Figlio di Guglielmo II (a sua volta figlio di Beatrice de Bas-Serra, sorella di Eleonora d'Arborea) e di Guerina de Beaufort, divenne visconte di Narbona nel 1397. Essendo morto Mariano V Doria-Bas senza eredi, la "Corona de logu de Arborea" lo invitò ufficialmente a diventare giudice nel 1408. Fu incoronato re, a Oristano, nel gennaio 1409 assumendo anche i titoli di visconte di Bas e di conte del Goceano. In seguito alla battaglia di Sanluri (30 giugno 1409), alla secessione del suo luogotenente o giudice *di fatto* Leonardo Cubello ed alla conseguente capitolazione di S. Martino (29 marzo 1410) che abbattè, *di fatto* il giudicato storico trasformandolo nel marchesato di Oristano, Guglielmo di Narbona e Bas rimase giudice d'Arborea per le terre ultragiudicali logudoresi (Nurra, Flumenargia, Romangia, Anglona, Meilogu, Nughedu, Monteacuto, Costavalle, Marghine, Bitti, Goceano e Dore, più le terre galluresi di Gemini, Civita e Fundimonte) con capitale Sassari, strappate dai Sardi giudicali in cinquant'anni di guerra al "regnum Sardiniae et Corsicae" catalano-aragonese. Dopo dieci anni di lotte e d'accordi, aiutato dal fratello Amerigo che talvolta lo sostituì come luogotenente, il 17 agosto 1420 Guglielmo restituì alla Corona d'Aragona tutti i territori logudoresi e galluresi occupati e vendette le sue prerogative giudicali al re Alfonso IV (o V) il *Magnanimo* per la somma di 100.000 fiorini d'oro d'Aragona, sancendo la fine *di diritto* dell'Arborea. Morì combattendo al servizio della Francia contro gli Inglesi il 17 agosto 1424 a Verneuil.

Il "regno di Sardegna e Corsica" e i suoi re

Questo capitolo della storia sarda prese l'avvio a Roma il 4 aprile 1297 quando il papa Bonifacio VIII, per risolvere il problema della guerra del Vespro, e per rimuovere una delle maggiori cause di lotta fra Pisa e Genova, compì "motu proprio" due atti in uno: creò un ipotetico "regnum Sardiniae et Corsicae"; lo infeudò nominalmente al catalano Giacomo II, re di Aragona e di Valenza, conte di Barcellona il quale, per realizzarlo, lo doveva conquistare.

Prima d'allora, altre volte erano stati istituiti in Italia e in Europa regni teorici dal Papato o dall'Impero in accordo con le cosiddette dottrine "Omninsular" e del "Verus Imperator" (compreso in Sardegna ai tempi di Gregorio VII e di Federico II di Svevia); però, soltanto con Bonifacio VIII si ebbe la costituzione di un "regno di Sardegna e Corsica", composto — si badi bene — non dal territorio ma dal nome delle due isole.

Le isole fisiche erano politicamente e istituzionalmente conformate, e nei loro confronti il papa dava, in pratica, solo una *licentia invadendi*, cioè il consenso guelfo affinché le terre potessero essere occupate con la forza a scapito delle entità statali e giuridiche esistenti.

All'inizio si trattò di una conquista limitata ai soli territori sardo-pisani di Cagliari e di Gallura i quali, in tre anni di campagna militare — dal 12 giugno 1323 al 9 giugno 1326 — divennero insieme alla città di Sassari e al suo circondario la forma espressiva del "regno di Sardegna e Corsica", ovvero la *Sardegna catalano-aragonese*, feudale e reale, divisa amministrativamente nei Capi di Cagliari-Gallura e di Logudoro.

Per alcuni decenni questo "regno" sardo-iberico — che attraverso tortuose vie terminò *di fatto* nel 1861 dopo aver condotto istituzionalmente il Risorgimento italiano — convisse pacificamente con le entità politiche e statali dell'isola: Arborea, Doria, Malaspina e Donoratico.

Coi Doria, coi Malaspina, coi Donoratico ma soprattutto coi giudici d'Arborea, i suoi re — gli stessi della Corona d'Aragona residenti a Barcellona — firmarono una serie d'accordi feudali che non limitavano la sovranità delle entità contraenti, rivolgendosi in forma personale ai monarchi oristanesi e ai signori sardo-italiani che accettavano di farsi "vassalli" in cambio di riconoscimenti e protezione.

Poi, col passare del tempo, per diverse ragioni i patti si ruppero e ci fu un lungo periodo di difficili guerre con l'Arborea e con i suoi alleati Doria, terminate con la vittoria definitiva del "regno di Sardegna e Corsica" nel 1410-20 quando fu abbattuto *di fatto* e *di diritto* l'ultimo giudicato sardo.

D'allora l'isola divenne un mondo iberico: aragonese fino al 1479, spagnolo fino al 1720 anno in cui, col trattato di Londra (1718), fu rilevata dai duchi di Savoia, principi di Piemonte, che divennero, così, *re di Sardegna* (dalla fine del Quattrocento, al tempo di Ferdinando II, "Sardegna" e "Corsica" erano state separate nelle intitolazioni diplomatiche).

La serie cronologica dei "re di Sardegna e Corsica" catalano-aragonesi dei secoli XIV e XV (di cui si hanno molti documenti nel *Codex Diplomaticus Sardiniae*) è la seguente:

Casata catalana dei conti-re di Barcellona

GIACOMO II *il Giusto*. Figlio primogenito di Pietro II (o III) *il Grande* e di Costanza Hohenstaufen, nacque a Valenza il 10 agosto 1267. Sali al trono d'Aragona il 17 giugno 1291 alla morte del fratello Alfonso II *il Liberale*. Il 4 aprile 1297 ottenne dal pontefice Bonifacio VIII l'investitura del regno nominale di "Sardegna e Corsica", il quale doveva essere conquistato con le armi. L'inizio della conquista, rivolta dapprima contro i territori sardi del Comune di Pisa (ex giudicati di Cagliari e di Gallura, a cui s'aggiunse spontaneamente la città di Sassari con parte del Logudoro) avvenne il 12 giugno 1323 con lo sbarco a Palma di Sulcis (presso S. Giovanni Suergiu) delle truppe iberiche guidate dall'infante Alfonso. Il 25 ottobre 1295 Giacomo II aveva sposato Bianca d'Angiò che gli aveva dato dieci figli, fra cui il primogenito Giacomo che rinunciò al diritto al trono, e il secondo nato, Alfonso, che gli successe alla morte il 2 novembre 1327.

ALFONSO III (o IV) *il Benigno*. Figlio secondonato di Giacomo II, divenne primogenito il 22 dicembre 1319 per rinuncia del fratello maggiore. Era nato a Napoli il 28 gennaio 1299. Il 12 giugno 1323 comandò lo sbarco delle truppe catalano-aragonesi a Palma di Sulcis (S. Giovanni Suergiu). Sali al trono il 2 novembre 1327; morì il 24 gennaio 1336. Dalla prima moglie, Teresa d'Entensa, ebbe sette figli, fra cui l'erede Pietro; dalla seconda moglie, Eleonora di Castiglia, ebbe altri due figli.

PIETRO III (o IV) *il Cerimonioso*. Figlio secondonato di Alfonso III e di Teresa d'Entensa, divenne primogenito per la morte del fratellino Alfonso. Nacque a Lérida il 5 settembre 1319. Sali al trono il 24 gennaio 1336. Morì a Barcellona nella notte fra il 5 e il 6 gennaio 1387. Ebbe quattro mogli: Maria di Navarra, Eleonora di Portogallo, Eleonora di Sicilia (che gli diede l'erede al trono Giovanni e l'altro maschio, Martino) e Sibilla di Fortià.

GIOVANNI I *il Cacciatore*. Figlio primogenito di Pietro III e della terza moglie di questi, Eleonora di Sicilia, nacque a Perpignano il 27 dicembre 1350. Sali al trono alla morte del padre il 6 gennaio 1387. Si sposò tre volte: con Giovanna di Valois (ma il matrimonio non fu perfezionato); con Martha d'Armenyac e con Violante di Bar. Giovanni morì in circostanze oscure il 19 maggio 1396 senza prole maschile.

MARTINO *il Vecchio*. Fratello di Giovanni I, era nato a Gerona nel 1356. Sali al trono il 19 maggio 1396 per l'improvvisa scomparsa del fratello. Il 13 giugno 1373 aveva sposato Maria de Luna che gli aveva dato l'erede Martino *il Giovane* divenuto re di Sicilia nel 1390. Costui, però, morì di malaria a Castel di Castro (odierna Cagliari) il 25 luglio 1409 dopo aver sconfitto il 30 giugno dello stesso anno le truppe dei Sardi giudicali a Sanluri. Martino il Vecchio, rimasto vedovo e senza discendenza diretta, si risposò il 17 settembre 1409 con Margherita de Prades, ma morì il 31 maggio 1410 senza aver avuto altri figli. Con lui si estinse il ramo catalano della Casa dei conti-re di Barcellona e si aprì il grave problema della successione al trono d'Aragona.

Casata castigliana dei Trastàmara

FERDINANDO I *de Antequera*. Secondo figlio di Giovanni I Trastàmara, re di Castiglia, e di Eleonora figlia di Pietro III d'Aragona, nacque a Medina del Campo il 30 novembre 1380. Fu reggente di Castiglia per i nipoti minorenni fino al 1410, anno in cui, per la morte senza eredi di Martino *il Vecchio*, si aprì il grave problema della successione alla Corona d'Aragona sulla quale Ferdinando vantava diritti per via materna. Grazie al compromesso di Caspe (28 giugno 1412), il 5 settembre 1412 Ferdinando venne solennemente riconosciuto a Saragozza re della Confederazione catalano-aragonesa. Morì a Igualada il 2 aprile 1416. Aveva sposato nel 1395 Eleonora d'Albuquerque che gli aveva dato sette figli, fra cui l'erede Alfonso, nonché Giovanni, futuro Giovanni *il Senza Fede*.

ALFONSO IV (o V) *il Magnanimo*. Figlio primogenito di Ferdinando I *de Antequera*, nacque a Medina del Campo nel 1396. Dal 1415 sostituì di fatto il padre ammalato nel governo dello stato. Fu proclamato re il 2 aprile 1416. Morì a Napoli il 27 giugno 1458 senza aver avuto figli dalla moglie Maria di Castiglia.

GIOVANNI II *il Senza Fede*. Figlio secondogenito di Ferdinando I *de Antequera*, nacque a Medina del Campo il 29 giugno 1398. Morto il fratello Alfonso IV senza eredi legittimi, salì al trono il 25 luglio 1458. Ebbe due mogli: la prima fu Bianca di Navarra, vedova di Martino *il Giovane* (che gli diede Carlo di Viana, lo sfortunato principe morto nel 1461 dopo essersi urtato col padre ed aver scatenato la guerra civile fra i realisti e la Generalità di Catalogna); la seconda fu Giovanna Enriquez che gli diede l'erede Ferdinando. Giovanni II morì a Barcellona il 19 gennaio 1479.

FERDINANDO II *il Cattolico*. Figlio di Giovanni II e di Giovanna Enriquez, nacque a Sos il 10 marzo 1452. Dopo la morte del fratello consanguineo Carlo, principe di Viana, fu designato erede al trono d'Aragona. Il 18 ottobre 1469 sposò Isabella che divenne regina di Castiglia nel 1474. Il 19 gennaio 1479, alla morte del padre, anch'egli prese la corona della Confederazione catalano-aragonese unendo in forma personale i due regni cristiani della penisola iberica. Nelle sue intitolazioni regie la Sardegna fu separata dalla Corsica, per cui si ebbe da quel momento il noto "regno di Sardegna" durato fino al 1861. Ferdinando II morì il 23 gennaio 1516, lasciando il governo dello stato nelle mani del nipote Carlo perché la figlia Giovanna non era sana di mente.

La Diplomatica sarda

Fra i dati più importanti sulle istituzioni della Sardegna medioevale, offerti dai documenti del *Codex* di Pasquale Tola, c'è quello riguardante le Cancellerie giudicali, anima e fulcro degli stati sardi, attraverso cui si formalizzava — con gli atti scritti — la volontà sovrana dei governanti.

Solo di recente queste Cancellerie, che meglio d'ogni altro elemento ci mostrano il grado di cultura dei giudicati, sono state da noi illustrate a grandi linee negli articoli *Sulle origini delle Cancellerie giudicali sarde* (11) e *La Cancelleria sovrana dell'Arborea dalla creazione del "Regnum Sardiniae" alla fine del giudicato (1297-1410)* (12), ma molto resta ancora da dire su di esse e sul loro prodotto redazionale (13).

In passato sono mancati, in Sardegna, specifici cultori di Diplomatica, la scienza che studia i documenti o diplomi medioevali.

Poche e timide note di Diplomatica giudicale compaiono per lo più in studi di storia politica, e si limitano, in genere, a qualche osservazione marginale sull'organizzazione delle Scrivanie dei giudici sardi.

Veramente, nel secolo scorso il padre Vittorio Angius (1797-1862) compose un trattatello di trenta pagine di Diplomatica generale sarda che incluse nella voce "Sardegna" del *Dizionario geografico storico-statistico-commerciale degli Stati di S.M. il re di Sardegna* edito a Torino tra il 1833 e il 1856 a cura dell'abate Goffredo Casalis (14). Purtroppo, nel suo lavoro lo studioso sardo prese in considerazione anche una parte dei famosi Falsi d'Arborea (15), per cui tutte le sue conclusioni risultano alterate e inattendibili.

Inoltre, laddove faceva riferimento a documenti non inclusi nella raccolta delle false carte d'Arborea, l'Angius mancò di segnalare la posizione archivistica o bibliografica delle fonti, sicché è difficile oggi effettuare un qualsiasi riscontro e controllo sul suo lavoro.

Pur con questi limiti c'è da dire, tuttavia, che il trattatello dell'Angius rimane comunque l'unico tentativo in passato di un profilo di Diplomatica sarda.

(11) F. C. CASULA, *Sulle origini delle Cancellerie giudicali sarde*, in *Studi di Paleografia e Diplomatica*, Padova 1974.

(12) F. C. CASULA, *La Cancelleria sovrana dell'Arborea dalla creazione del "Regnum Sardiniae" alla fine del giudicato (1297-1410)*, in *Medioevo. Saggi e Rassegne* n. 3 (1977).

(13) Una completa rassegna di recenti studi di Paleografia e di Diplomatica sarda è in L. D'ARIENZO, *Gli studi paleografici e diplomatici in Sardegna*, in "Archivio Storico Sardo", vol. XXXIII (1982).

(14) V. ANGIUS in G. CASALIS, *Dizionario geografico storico-statistico commerciale degli Stati di S. M. il re di Sardegna*, vol. 18 ter, pp. 166-196, Torino, 1853. Sull'opera e sulla figura di Vittorio Angius, vedi F. LODDO CANEPA, *Vittorio Angius*, Cagliari, 1926.

(15) La storia dei Falsi d'Arborea è stata efficacemente riassunta da F. LODDO CANEPA nel suo incompiuto *Dizionario archivistico per la Sardegna*, in "Archivio Storico Sardo", vol. XVII (1929) p. 331 ss., voce *Carte d'Arborea*. A partire dal 1845 apparvero, portate da Oristano dal frate Cosimo Manca, oltre quaranta tra pergamene e codici cartacei apparentemente dei secoli fra il VII e il XV. Con essi si veniva mirabilmente a conoscere il periodo buio della storia della Sardegna medioevale, e molti storici dell'800, come il Lamarmora, lo Spano, il Martini, il Baudi di Vesme, il Pillito e lo stesso Angius vi attinsero fiduciosi inquinando così tutta la storiografia isolana che ancora oggi ne risente. Nel 1870 una commissione d'illustri studiosi tedeschi dichiarò false le Carte di Arborea pubblicando un'ampia relazione che si trova, in traduzione italiana, nello "Archivio Storico Italiano", serie III, tomo XII (1870). pp. 243-280.

Trascurando alcuni altri scrittori del secolo scorso e del '900 che, seppur illustri storici, postillarono i loro studi con note diplomatistiche di poco conto (16), ci sembra che chi accennò con più impegno alle Cancellerie giudicali fu Arrigo Solmi in *Le Carte volgari dell'Archivio arcivescovile di Cagliari*; ma anch'egli, in sostanza, badò più che altro al valore giuridico degli atti e si limitò a qualche osservazione sui caratteri intrinseci dei documenti in volgare sardo, interessandosi molto alla "intitulatio" che lo aiutava a risolvere alcuni problemi di carattere politico legati alla serie cronologica dei giudici cagliaritari. Ancora per questa ragione, il Solmi esaminò pure i sigilli delle pergamene arcivescovili, così come aveva fatto a suo tempo Antonio Manno in una memoria del 1878 (17).

Anche Enrico Besta si soffermò su alcuni aspetti diplomatistici delle Carte sarde quando stese *Il diritto sardo nel Medioevo* e il secondo volume de *La Sardegna medioevale* (18). Si tratta, invero, di alcune brevi osservazioni che culminano nell'affermazione che presso i giudici esisteva una "camera scribanie" dove risiedevano parecchi "iscribani" e "notarii" aiutati nei servizi redazionali dai "pueros de camera".

La documentazione del "Codex Diplomaticus Sardiniae"

Riordinando diplomatisticamente i documenti del *Codex* emanati dalle Cancellerie giudicali (e non quelli in arrivo da altre Cancellerie) si osserva che alcuni atti sono redatti in latino semi-volgare e in volgare, cioè in sardo, e presentano una struttura diplomatistica particolare.

Nel Basso Medioevo isolano, però, col trascorrere degli anni, ai documenti di tradizione indigena si affiancarono e poi si sostituirono documenti redatti in classico latino medioevale portato dai continentali, specie pisani e genovesi, laici o ecclesiastici, a partire dall'XI secolo in poi.

Questo latino venne usato, all'inizio, solo per le relazioni diplomatiche con gli Stati continentali; in seguito il suo impiego fu generalizzato, soprattutto perché a stilare i documenti furono quasi sempre scrivani forestieri assunti come impiegati nelle nostre Cancellerie. Così, in prosieguo di tempo, si ebbero diplomi in latino classico medioevale anche per i negozi interni, e con caratteri intrinseci seguenti i modelli e le consuetudini di colui che li redigeva.

Il volgare fu mantenuto, invece, nella corrispondenza comune e in quegli scritti destinati, comunque, alla comprensione delle popolazioni locali.

(16) Di questi studiosi fece un minuzioso elenco (al quale aggiungiamo qualche nome) F. LODDO CANEPA, in *Esempi di scritture paleografiche della Sardegna*, vol. I (senza seguito), Torino, 1962, p. 5 nota 3. Essi sono, per le osservazioni di Diplomatica sarda a carattere generale: R. LODDO, *Note illustrative ad un ms. del sec. XVIII con documenti epigrafici bizantini e medioevali dell'agro cagliaritano*, in "Archivio Storico Sardo", vol. II (1906), pp. 35-39; P. LUTZU, *Nuove iscrizioni sarde medievali*, in "Archivio Storico Sardo", vol. XII (1916), p. 183; T. CASINI, *Le iscrizioni sarde del medioevo*, in "Archivio Storico Sardo", vol. I (1905), pp. 302-380; F. LODDO CANEPA, *Rettifiche ad alcune iscrizioni sarde di T. Casini*, in "Studi Sardi", voll. XII-XIII (1952-1953); S. LIPPI, *Stemmi della Sardegna e delle sue antiche città*, Bologna, 1928; E. PUTZULU, *Stemmi e sigilli della città di Cagliari dal XIV al XIX secolo*, in "Studi Sardi", vol. X (1952-53); E. PUTZULU, *Cartulari de Arborea*, in "Archivio Storico Sardo", vol. XXV (1957), fasc. 1-2, pp. 71-170; G. SCHLUMBERGER, *Sigilligraphie de l'empire byzantin*, Paris, Lerona, 1884, pp. 222-224; B. R. MOTZO, *Un sigillo bizantino che interessa la Sardegna*, in "Studi Sardi", voll. XIV-XV (1958), parte II p. 136.

Per l'illustrazione di documenti singoli nei sigilli e monogrammi: P. TOLA, *Dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna*, voll. 3, Torino, 1837-1838 (tavole); M. PINNA, *Lo stemma di Cagliari in un documento del 1493*, in "Mediterranea", n. 2 (1930); F. LODDO CANEPA, *Dizionario Archivistico per la Sardegna*, Cagliari, 1926, p. 208, n. 7; R. LODDO, *Il Sigillo del Vicario del Conte Ugolino della Gherardesca e di Donoratico, Signore della sesta parte del Regno di Cagliari*, in "Archivio Storico Sardo", vol. XII, (1916-17), p. 175; G. BASCAPÈ, *Note di sfragistica dell'Italia bizantina*, in "Corsi d'arte e di cultura ravennate e bizantina", vol. II, Ravenna, 1956; R. CARTA RASPI, *Mariano d'Arborea*, Ca-

gliari, 1934; S. LIPPI, *L'Archivio Comunale di Cagliari*, Cagliari, 1897; P. SELLA, *I sigilli dell'Archivio Vaticano*, voll. 2, Città del Vaticano, 1937-1946; A. BOSCOLO, *La figura di Re Enzo*, in "Annali della Facoltà di Lettere, Filosofia e Magistero dell'Università di Cagliari", vol. XVII (1950), p. 143-187; A. BOSCOLO, *Il sigillo del monastero di San Michele de Ferrucesos*, in "Ichnusa", 15, 1956-V; A. SABA, *Montecassino e la Sardegna Medioevale*, Sora, 1927; L. BLANCHARD, *Iconographie des sceaux et bulles des Archives des Bouches-du Rhône*, Marsiglia 1860; M. K. WESCHER-M. BLANCARD, *Charte sarde de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille écrite en caractères grecs*, in "Bibliothèque de l'Ecole de Chartes", tomo XXXV (1874), p. 256; F. C. CASULA, *Influenze catalane nella Cancelleria giudiciale arborese del sec. XII: i sigilli*, in "Studi di Paleografia e Diplomatica", Padova, 1974.

Da questo elenco, che senza dubbio è incompleto, sono esclusi i lavori di Paleografia che in Sardegna ebbero come antesignano I. PILLITO, (*Analisi paleografica di cinque codici del secc. XIV e XV appartenenti all'Archivio di Stato di Cagliari*, Cagliari 1879) e di epigrafia sarda ripresi recentemente nelle tesi di laurea di G. SERRA, *Epigrafi medioevali del Cagliaritano*, a.a. 1981-82; C. TASCA, *Epigrafi medioevali dell'Oristanese*, a.a. 1982-83.

(17) A. SOLMI, *Le carte volgari*, cit.; A. MANNO, *Sovra alcuni piombi sardi*, in "Atti dell'Accademia delle Scienze morali e storiche", vol. XIII, Torino, 1878.

(18) E. BESTA, *Il Diritto Sardo nel Medioevo*, Torino, 1899, p. 70; IDEM, *La Sardegna medioevale*, cit., vol. II, p. 62.

Riassumendo: tolte le cronache, i condaghi e i registri di qualsiasi genere, i documenti veri e propri emanati in Sardegna si possono dividere nei seguenti tipi:

DOCUMENTI PUBBLICI emanati da una autorità pubblica (il giudice)	}	<p>1° TIPO. Caratteristiche:</p> <p>a) <i>scritti in volgare sardo (cagliaritano, logudorese, ecc.);</i> b) <i>con schema diplomatistico indigeno;</i> c) <i>redatti da scrivani indigeni;</i> d) <i>scritti in favore di istituti o persone sarde.</i></p> <p>2° TIPO. Caratteristiche:</p> <p>a) <i>scritti in latino indigeno, simile al merovingico;</i> b) <i>con schema diplomatistico indigeno o continentale o misto;</i> c) <i>redatti da scrivani indigeni;</i> d) <i>scritti in favore di istituti o persone straniere.</i></p> <p>3° TIPO. Caratteristiche:</p> <p>a) <i>scritti in latino medioevale classico;</i> b) <i>con schema diplomatistico continentale;</i> c) <i>redatti da scrivani continentali;</i> d) <i>scritti in favore di istituti o persone straniere.</i></p>
DOCUMENTI PRIVATI emanati per volontà di persone private	}	<p>TIPO 1P. Caratteristiche:</p> <p>a) <i>scritti in volgare sardo (cagliaritano, logudorese, ecc.);</i> b) <i>con schema diplomatistico indigeno;</i> c) <i>redatti da scrivani indigeni;</i> d) <i>scritti in favore di istituti o persone sarde.</i></p> <p>TIPO 2P. Caratteristiche:</p> <p>a) <i>scritti in volgare sardo, (cagliaritano, logudorese, ecc.);</i> b) <i>con schema diplomatistico indigeno o continentale o misto;</i> c) <i>redatti da scrivani indigeni;</i> d) <i>scritti in favore di istituti o persone straniere.</i></p> <p>TIPO 3P. Caratteristiche:</p> <p>a) <i>scritti in latino medioevale classico;</i> b) <i>con schema diplomatistico continentale;</i> c) <i>redatti da scrivani continentali;</i> d) <i>scritti in favore di istituti o persone straniere.</i></p>

Ai fini della ricostruzione della civiltà giudiciale indigena più autentica è chiaro che i documenti *pubblici di 1° tipo* sono di gran lunga i più interessanti.

I primi documenti del "Codex Diplomaticus Sardiniae"

Giudicato di Torres

Il primo documento cancelleresco, autentico, di 1° tipo, a noi noto, senza data, risale al 1065 circa, ed è una donazione di alcune chiese fatte dal giudice Barisone I di Torres al Monastero di S. Benedetto di Montecassino (19).

La Carta è redatta con schema diplomatistico indigeno da uno scrivano sardo, perché ancora non si erano avute in Sardegna influenze straniere a livello di Cancelleria. La lingua usata è un misto di latino e di sardo alquanto singolare che denuncia lo stato d'ignoranza culturale dello scriba, malgrado questi, alla fine del documento, tenti di scusarsi con queste parole: "Nicita lebita iscribanus in palacio regis iscrisi quod in illa ora fuit tenebra, et paucu lumine abet inci illa ora, et grande presse erat mihi, domno abbate de Cassinensis Mons quod setis in serbizio Dei et S. Benedictum no michi tenetis, inde superiu si imbenietis litera edificata male vos qui sapies estis demandate in corde bestro, et donate pro me misero et gulpabile que ego so testimoniu".

"Le sue semibarbare parole — scrive il Tola (20) — si possono tradurre in questo modo: *Io Nicita, levita, scrivano, scrissi nel palazzo del re. E poiché il tempo era tenebroso, e in quell'ora eravi*

(19) P. TOLA, *Codex*, cit., vol. I, doc. VI, p. 153 (tratto dal GATTOLA, *Accessioni alla Historia abbatiae cassinensis*, Venezia 1734, parte I, pp. 174-75). Sono forse falsi i docc. I, II, III, dello stesso *Codex*, del Tola (vol. I, pp. 147-148-149) datati rispettivamente 3 aprile 1002, 20 febbraio 1019, 6 marzo 1021, coi quali un presunto giudice di Cagliari, chiamato ora Ugone e ora Guglielmo, fece ampie donazioni di terre sarde all'abbazia di San Mamiliano dell'isola di Monte-Cristo. Questi documenti, che pare provengano tutti dall'antico Archivio di San Michele in Borgo di Pisa, sono stati pubblicati per la prima volta da L. A. MURATORI, *Antiqui-*

tate italicæ medi aevi, Venezia, 1739, tomo II, dissert. XXXII, col. 1071-72-73 e ripresi da MITTARELLI e COSTADONI, *Annali camaldolesi*, Venezia, 1755, tomo I (appendice), n. LXX, col. 169-170. La dichiarazione di falso è di E. BESTA, *Rettificazioni cronologiche al primo volume del Codex Diplomaticus Sardiniae*, in "Archivio Storico Sardo", vol. I, fasc. 3, p. 240 ss.; vol. I, fasc. 4, p. 295 ss.

(20) P. TOLA, *Codex*, cit., vol. I, p. 153, nota 7.

poco lume, ed aveva gran fretta, perciò voi, donno abate di Monte Cassino, che servite a Dio e a S. Benedetto, non mi condannate subito, se sopra troverete la lettera mal scritta, ma essendo come siete sapiente, emendatela in cuor vostro, e perdonate me misero e colpevole, che sono eziandio teste (della donazione)''.

Per ritrovare una Carta scritta dalla Cancelleria dei giudici di Torres bisogna attendere, poi, fino al secolo XII inoltrato, quando Costantino I di Lacon-(Gunale) fece alcune donazioni all'Eremo di S. Salvatore di Camaldoli (21). Il documento, in latino ma con schema diplomatistico indigeno, riporta: "Furatus presbyter scripsi hanc cartula regnante domino nostro Costantino rex, et uxor eius Marcusa regina in regno quod dicitur Ardar pridie Kal. maji, luna vero XII".

Il Tola data questa carta al 30 aprile 1113, mentre il Besta (22) corregge al 30 aprile 1124. Effettivamente, il 30 aprile 1124 la luna aveva dodici giorni, in quanto quell'anno il novilunio si era avuto il 18. Non sappiamo su quali calcoli lunari si sia basato il Besta, che in alcuni casi sbaglia; personalmente abbiamo usato il ciclo diciannovenne dell'astronomo greco Metòn (23) che assegnando al 1124 il "numero aureo" 4 (corrispondente alla "epacta" 11 del calendario gregoriano) pone al 18 il novilunio d'aprile solo in quell'anno. Nel 1113, data proposta dal Tola ("numero aureo" 12, "epacta" 9), il novilunio d'aprile cadeva il giorno 20, cosicché il 30 la luna aveva dieci giorni e non dodici.

Lo stesso ragionamento rende giusta la data 13 settembre 1127, rettificata dal Besta su quella del Tola 13 settembre 1113 per il documento dello stesso Costantino I di Torres riguardante l'unione delle Chiese di Santa Maria e di San Nicolò di Soliu, redatto in volgare misto a latino, e con schema diplomatistico indigeno, da "Et ego Melaci iscrixi sta carta imperando me Donnu meu giudice Constantine de Lacon in Salbennor, mense Settember dies XIII, et luna habet dies terza" (24).

I successivi atti cancellereschi turritani, datati dopo il 1131, sono già con schema diplomatistico continentale, con la "datatio chronica" conforme a quella usata dal ricevente o secondo l'origine dello scrivano, e sono scritti nel caratteristico latino medioevale. Fanno eccezione due carte del 1153 con le quali il giudice Gonnario de Lacon-(Gunale) conferma le donazioni fatte in precedenza ai Benedettini del monastero di S. Maria di Tergu, esentandoli dal pagamento delle tasse. Queste due pergamene, però, pur essendo scritte in sardo hanno forse nella data un computo straniero, anche se senza calendazione. Infatti, alla fine dell'escatocollo, compare un semplice: "anno domini millesimo centesimo quinquagesimo tertio" (25).

Naturalmente, abbiamo altri documenti logudoresi non cancellereschi che esulano dalla nostra indagine. Tuttavia, essendo redatti per volontà di magnati molto vicini al giudice essi seguono lo schema e le tradizioni della Scrivania sovrana, e contribuiscono a chiarire forme e problemi di Diplomatica sarda che nei primi appaiono oscuri.

Giudicato di Gallura

Per quanto riguarda la Gallura, invece, il discorso è semplice ma insoddisfacente. Infatti la documentazione cancelleresca di quel giudicato comincia con l'anno 1114 circa (26), quando ormai la redazione degli atti era affidata a scrivani continentali o, quanto meno, la Scrivania del giudice già si uniformava ai modelli stranieri. Quindi, non sappiamo che tradizione indigena seguisse quel regno, anche se personalmente crediamo che non si discostasse da quella usata negli altri Scrittoriî statali degli altri giudicati.

Ci vengono parzialmente in aiuto due pergamene scritte in lingua "più barbara che sarda" con le quali Costantino III di Gallura concedeva vaste terre del suo giudicato a S. Felice di Vada e ad altre chiese pisane. I due documenti non hanno data, ma sono attribuiti dal Tola il primo ad un anno

(21) P. TOLA, *Codex*, cit., vol. I, doc. XIII, p. 186 (tratto da MITTARELLI e COSTADONI, *Annali*, cit., tomo III, append. col. 233-234-235).

(22) E. BESTA, *Rettificazioni*, cit., scheda 11, p. 249.

(23) Per le lunazioni medioevali abbiamo consultato principalmente J. AGUSTI - P. VOLTES - J. VIVES, *Manual de cronologia espanola y universal*, Madrid, 1953, ma anche A. GIRY, *Manuel de Diplomatique*, New York, 1893 (libro II, chronologie technique, p. 83 ss.), e L. DE MAS LATRIE, *Trésor de chronologie* Parigi, 1889.

(24) P. TOLA, *Codex*, cit., vol. I, doc. XV, p. 187 (tratto dal GATTOLA, *Historia*, cit., parte I, pp. 155-156). E. BESTA, *Rettificazioni*, cit. scheda

12, p. 249. Nella scheda 14, p. 249, il Besta riprende incomprensibilmente la data e la sposta ad un periodo anteriore al 1122.

(25) P. TOLA, *Codex*, cit., vol. I, doc. LIX-LX, p. 218 (dal GATTOLA, *Historia*, cit., parte I, pp. 343, 428).

(26) P. TOLA, *Codex*, cit., vol. I, doc. XIX, p. 191. Il Tola dice di averlo trascritto da un originale senza data custodito negli "Archivi della Chiesa Primaziale di Pisa" (gli archivisti del Duomo l'avrebbero attribuito al 1081 ma il Tola confuta questa data con valide osservazioni di storia politica). Il documento contiene una conferma, a favore della Chiesa di S. Maria di Pisa, delle donazioni fatte da Padulesa de Gunale, vedova di Torchitorio de Zori giudice di Gallura.

imprecisato fra il 1160 e il 1171 (forse lo stesso 1160), e il secondo al 1173, perché la carta è, in effetti, la riconferma delle donazioni da parte di Barisone I di Gallura, figlio e successore di Costantino III (27).

Giudicato di Arborea

Di gran lunga più interessante di tutte è la documentazione riguardante il giudicato d'Arborea il quale, fra l'altro, per la sua particolare posizione geografica e per le sue prime vicende politiche formò fino alla metà del secolo XII un'area fortemente conservativa e più vicina alle condizioni originarie delle istituzioni.

I suoi primi documenti, che presentano la particolarità di trattare negozi interni e di non essere sospetti di contaminazione continentale, hanno richiamato l'attenzione degli storici sardi più qualificati, dal Manno al Tola al Besta al Solmi i quali, però, per cattiva lettura hanno sbagliato nel darli.

Si tratta di due pergamene contenenti una donazione del giudice Torbeno de Lacon-Zori, figlio di Nibata, a favore delle ville di Masone de Capras (Cabras) e di Nuracinigellu (Nuraxinieddu), e di una permuta di alcune proprietà dello stesso giudice con altre del cugino Costantino de Orrù.

Delle due *cartas bullatas*, evidentemente dello stesso periodo storico, si conservano gli originali nell'Archivio di Stato di Genova (28), e mentre la prima non è datata, la seconda riporta nell'escatocollo: "*Et dego presbiteru Mariani de Nuracinigellu iscrisi ista carta atitandomi su donnu meu cun buca sua in Aristanis; in Kalendas: otonbre in XVdice dies et die mezetima e de luna prima*".

Prima si avevano le seguenti lezioni:

Manno e Tola: "*Et ego petrus bitezu mariani denura ei nigellu iscrisi ista carta atitan domi su donnu meu conbura suam aristanis. In Kalendas octobre intra dece dies, et die mesetima, ed de luna prima*" (29).

Besta, lezione I: "*Kalendas ottobre intra due dies et die mesentione et de luna prima*" (30).

È chiaro che tutte le attenzioni degli storici si appuntavano sulla "datatio chronica" per poter stabilire a quale periodo risalisse la seconda pergamena e, per riflesso, anche la prima. Così, a seconda delle letture, si ebbe che il Manno e il Tola la riferirono ad un anno imprecisato tra la fine del secolo XI e i primi del XII. Il Besta, nella lezione I, la collocò nel 1133 o nel 1152 o nel 1171; nella lezione II, la collegò nel 1122, il 21 settembre. Il Solmi ricopiò l'edizione del Besta.

Invece, la lettura esatta della datazione nell'originale è: "*In Kalendas: otonbre in XVdice dies e die mezetima e de luna prima*" che si deve interpretare: "1° ottobre, mercoledì, 15 giorni alla luna prima" o "15 ottobre, mercoledì, giorno di luna prima" (32). In entrambi i casi il risultato è lo stesso, e dà, come anni probabili, il 1007 o il 1102 ("numero aureo" 1). Il secondo è quasi certamente l'anno del documento, grazie anche alle argomentazioni storiche esposte dallo stesso Besta e dal Tola che hanno sempre collocato la Carta intorno agli ultimi dell'XI secolo o al primo cinquantennio del XII.

Ci siamo attardati a riportare la ricostruzione del periodo di redazione delle prime Carte arborensi perché, probabilmente, esse sono le più vicine alle condizioni originarie del processo di documentazione giudiciale.

Dopo il 1102 anche in Oristano comparvero i continentali. Ne sono testimonianza i due atti con cui nel 1131 Comita III, giudice d'Arborea, metteva se stesso e suo figlio Barisone sotto la protezione del Comune di Genova, donandogli per questo vaste terre nel giudicato e la metà delle vene argentifere esistenti nelle montagne del regno (33).

(27) E. BESTA, *Rettificazioni*, cit., scheda 6, p. 246.

(28) P. TOLA, *Codex*, cit., vol. I, docc. LXXII-CI, pp. 225-244. Il Tola dice d'averle tratte da P. TRONCI, *Annali pisani*, p. 137. Nella edizione: Pisa 1868, in nostro possesso, i due documenti appaiono a p. 349 in un'unica forma che contiene il testo della prima pergamena con aggiunta la riconferma della seconda. Pare che la carta fosse custodita col "signum apensum" nell'Archivio Capitolare di Pisa, e negli *Annali* è stata messa dal Tronci dopo un altro strumento in lingua sarda fatto da un certo Benedetto "operaio" di S. Maria di Pisa, datato: "Anno Domini millesimo centesimo septuagesimo tertio", e che compare nel TOLA, *Codex*, cit., come doc. C, p. 243 del vol. I. Quest'ultima pergamena era conservata nell'Archivio dell'Opera di S. Maria di Pisa.

(29) G. MANNO, in "Monumenta Historiae Patriae", Chartae I, p. 746 e *Storia di Sardegna*, Capolago 1840, pp. 414-415; P. TOLA, *Codex*, cit., vol. I, doc. XXII, p. 165.

(30) E. BESTA, *Intorno ad alcune pergamene arborensi del secolo decimosecondo*, in "Archivio Storico Sardo", vol. II, fasc. 1-4, p. 423 ss; A. SOLMI, *Studi storici*, cit., Appendice, doc. II, p. 411.

(32) Probabilmente l'interpretazione più giusta è la seconda, in quanto pensiamo che "in Kalendas", seguito da due punti separativi, volesse indicare solo l'introduzione della data la quale è: "otombre, in quindice dies", cioè scritta parte in cifre (XV) e parte in lettere (dice). Per quanto riguarda il "die mezetima", che il Besta crede erroneamente trattarsi del "Giovedì", nel DIZIONARIO ENCICLOPEDICO ITALIANO, Roma 1957, alla voce "mezzedima" (lat. *media hebdomas*, "mezza settimana") si ha *Mercoledì*, specificando che il vocabolo sopravvive ancora in qualche vernacolo toscano.

(33) P. TOLA, *Codex*, cit., vol. I, doc. XLI-XLII, pp. 207-208. Furono tratti dai "Regii Archivi di Corte di Torino" ma oggi si ritrova solo il primo nell'Archivio di Stato di Genova, Archivio Segreto, Materie Politiche, B 1/2720, originale n. 10.

E già con questi strumenti si ha l'adattamento della Cancelleria arborese ai modelli stranieri, verosimilmente genovesi fino all'ultimo periodo di regno di Barisone I (1185) e, in qualche caso, in quello dei suoi immediati successori, e pisani fino alla fine del giudicato (1410) ed anche oltre, con modificazioni provenienti dalla Scrivania dei re di Barcellona dopo il 1323-26 (34).

Giudicato di Cagliari

Il primo documento, del 5 maggio 1066, della Cancelleria giudiciale cagliaritana è già uniformato all'uso continentale, almeno per quanto riguarda il sistema di datazione cronica e per quanto riguarda la lingua che è il classico latino medioevale, trattandosi di una donazione di sei chiese fatta da Orzocco-Torchitorio I in favore del Monastero di Montecassino. La pergamena fu redatta da uno scrivano che si nomina "et ego Costantinus Diaconus dictus nomine de Castra scripsit (*sic*) hanc carta praecipiente mihi Domino meo Torkotorius rex a Deo electus vel coronatus octavo anno regno eius tertio nonas madias, indictione quarta, in vico qui dicitur Uta ..." (35).

Però, nello Scrittorio dei giudici di Cagliari permanevano anche le forme diplomatistiche indigene tradizionali e quelle intermedie. Ne sono prova le bellissime Carte dell'Archivio Arcivescovile di Cagliari e, in trascrizione, il più antico documento consolare pisano scritto in lingua sarda nonché, naturalmente, i documenti del Tola (36).

Problemi di datazione nei documenti medioevali sardi

Non sempre compare la data nei documenti sardi *pubblici* e *privati* di 1° tipo. Anzi, nelle Carte dell'Archivio Arcivescovile di Cagliari le note cronologiche sono tanto scarse da far scrivere al Solmi: "Credo di poter dire, in genere, che la datazione non è nell'uso degli antichi atti del giudicato di Cagliari, perché fino al secolo XIII l'indicazione cronologica appare soltanto nei documenti latini, che di regola non escono dalla cancelleria indigena essendo redatti per lo più da persone ecclesiastiche o da notai stranieri. La data incomincia a comparire, nei testi volgari, soltanto dal secolo XIII, allorché oramai l'azione rinnovatrice della civiltà e dei costumi occidentali aveva pervaso nelle intime fibre anche la costituzione interna dei giudicati. Né potrà sembrare senz'altro illegittima l'ipotesi che, per la nozione cronologica degli atti pubblici cagliaritani, si ritenesse sufficiente, nell'uso locale, la menzione del giudice e del lociservatore, che appariscono regolarmente in principio e in fine del documento" (37).

Già questa generica assenza di "datatio" nelle Carte sarde sembra creare una differenziazione sintomatica col documento bizantino il quale, anche in territorio italiano, ubbidiva di più alla prescrizione giustiniana di enunciare il tempo e il luogo della redazione degli atti. E sembra che questo uso negativo sia piuttosto occidentale, e tipico dei secoli dal IX al XII, nei quali molti documenti non erano datati o avevano una data insufficiente e spesso sbagliata.

Ma ciò che risulta particolarmente interessante ai fini di una ricerca sulle matrici delle Cancellerie giudiciale è la "latinità" della datazione sarda, quando essa compare.

Sono pochi gli esempi che si possono portare, deducibili da documenti *pubblici* e *privati* e provenienti esclusivamente dai giudicati di Arborea e di Torres.

(34) Vedi: F. C. CASULA, *La Cancelleria di Alfonso III il Benigno re d'Aragona (1327-1336)*, Padova, 1967; F. C. CASULA, *Carte Reali Diplomatiche di Alfonso III il Benigno, re d'Aragona, riguardanti l'Italia*, Padova, 1970; F. C. CASULA, *Il documento regio nella Sardegna aragonese*, Padova, 1973; F. C. CASULA, *La "Datatio chronica" nei documenti di Cancelleria sardo-aragonesi del secolo XIV*, in "Studi Sardi", vol. XX (1966), pagg. 270-284; F. C. CASULA, *Carte Reali Diplomatiche di Giovanni I il Cacciatore, re d'Aragona, riguardanti l'Italia*, Padova, 1977; F. C. CASULA, *Breve storia della scrittura in Sardegna*, Cagliari, 1978; L. D'ARIENZO, *Carte Reali Diplomatiche di Pietro IV il Cerimonioso re d'Aragona, riguardanti l'Italia*; IDEM, *Documenti sui visconti di Narbona e la Sardegna*, Padova, 1977; G. OLLA REPETTO, *La datazione cronica nei documenti trecenteschi di Iglesias*, in "Rassegna degli Archivi di Stato", n. 2, maggio-agosto 1972; A. MARONGIU, *Sul probabile redattore della Carta de Logu d'Arborea*, in "Studi economico-giuridici della R. Università di Cagliari" anno XXVII, 1939.

(35) P. TOLA, *Codex*, cit., vol. I, doc. VII, p. 152 (tratto dal GATTOLA, cit.).

(36) P. TOLA, *Codex*, cit., vol. I (con le *Rettificazioni cronologiche*, cit., di E. BESTA); A. SOLMI, *Le carte volgari*, cit.; A. SOLMI, *Sul più antico documento consolare pisano scritto in lingua sarda*, in "Archivio Storico Sardo", vol. II, fasc. 1-2 (1906), p. 149, ss. Si fa presente che consideriamo cancellereschi solo quei documenti giudiciale che sono espressione di volontà sovrana, distinguendoli da quelli che sono una semplice autorizzazione o autenticazione regia.

(37) A. SOLMI, *Le carte volgari*, cit., p. 8.

Come si sa, le prime Carte galluresi sono tarde ma non è improbabile che anche in quel regno si usasse lo stesso sistema cronologico, data la comunità degli usi cancellereschi (38).

A Cagliari, invece, come ha detto il Solmi, la "datatio" era assente, e si preferiva forse limitarsi alla sola menzione del giudice regnante, metodo che anche se più raramente si ritrova pure in qualche altro giudicato. In genere, però, abbiamo fatto rilevare il suo particolare, ricco di sottintesi, di un'area culturale — formata dall'Arborea, dal Logudoro e dalla Gallura — che si diversifica in certe espressioni da quella cagliaritana più di natura greca, (38) per cui non ci soffermeremo a ripeterci.

Presentiamo, invece, la datazione cronica sarda nei documenti in latino e in volgare, da nessuno studiata prima di noi né addirittura notata (39).

In Arborea:

1°) il giudice Torbeno de Lacon-Zori compra da Costantino de Orrù un cavallo di pelame rossiccio (15 ottobre 1102): "Et dego presbiteru Mariani de Nuracinigellu iscrisi ista carta atitandomi su donnu meu cum buca sua in Aristanis, *in Kalendas, otonbre in XVdice dies e die mezetima e de luna prima*" (40).

Nel Logudoro:

1°) Donazione della chiesa di S. Nicolò di Trullas fatta da Pietro de Athen in favore dell'Eremo di S. Salvatore di Camaldoli (28 ottobre 1113?): "Anno MCXIII mense octobre dies XXVIII, luna XVIII, IIII feria" (41).

2°) Gonario de Lacon, magnate di Torres, dona ai Benedettini di Montecassino alcune chiese (24 maggio 1120): "Et ego Furatus indignus presbyter dicto nomine de Castra iscrisi ista carta in regno qui dicitur Ardar. Anno Domini Millesimo CXX, mense madio dies XXIII, luna vero XXII, feria secunda" (42).

3°) Comita di Athen dona ai Benedettini di Montecassino la casa di Bosue (24 maggio 1120?): "mense madii XXIII et luna I (?)" (43).

4°) Donazione della chiesa di S. Nicolò di Soliu fatta da Furatu di Gitil in favore del Monastero di Montecassino (25 aprile 1122): "Et ego Melaci iscrixi ista carta imperando me domnu iudice Costantine de Laccon in regno qui dicitur Ardar mense aprilis dies vigesimo quinto, et luna habet dies sexdecim" (44).

5°) Donazione fatta da Vera figlia di Susanna de Zori ai Benedettini di Montecassino (1122?): "Et ego Vicentius iscrisi ista carta mense Ianuario dies VIII et luna XVIII" (45).

6°) Donazione della chiesa di S. Pietro di Iscan fatta da Costantino I di Torres in favore dell'Eremo di S. Salvatore di Camaldoli (30 aprile 1124): "Furatus presbyter scripsi hanc cartula regnante domno nostro Costantino rex, et uxor eius Marcusa regina in regno quod dicitur Ardar pridie Kalendas maji, luna vero XII" (46).

7°) Unione delle due chiese di S. Maria e di S. Nicolò di Soliu ordinata da Costantino I di Torres (13 settembre 1127): "Et ego Melaci iscrixi sta carta imperando me Domnu meu iudice Gostantine de Laccon in Salbennor, mense Settember dies XIII, et luna habet dies terza" (47).

(38) In periodo bizantino la Sardegna era divisa fra "romania" o, meglio, fra "greca" e "barbaria": fra un'area cagliaritana di influenza bizantina più diretta, un'area logudorese più latina e un'area sarda indipendente ed autarchica. Malgrado ciò, in tutte le zone esisteva una base culturale comune di stampo romano, perché le popolazioni dell'isola parlavano *tutte* in latino, pur se decaduto ed avviato ad evolversi in "volgare sardo", e latine erano le memorie storiche generali (in questo contesto, si possono anche rinvenire tracce d'influssi bizantini portati dalle classi greche dominanti nelle istituzioni, nel diritto, nella religione, nel linguaggio, nella toponomastica, nell'arte e in molte altre espressioni della Sardegna d'allora; tuttavia, si tratta sempre d'interventi complementari rispetto al quadro principale fatto di cultura sardo-latina).

(39) Abbiamo, invece, molti studi sull'origine e la storia dei nomi dei mesi in volgare sardo, fra i quali il più completo e interessante è quello di G. PISTARINO, *Da Kaputanni a Triulas. Note sul calendario sardo*, in "Atti della Accademia delle Scienze di Torino", vol. 95 (1960-61), che li riassume tutti.

(40) Archivio di Stato di Genova, Archivio Segreto, Genova ducato, Sardegna 20/360, originale n. 2; P. TOLA, *Codex*, cit., vol. I, doc. XXII, p. 165.

(41) P. TOLA, *Codex*, cit., vol. I, doc. XVII, p. 191.

(42) Archivio di Montecassino, capsula I, doc. 14; P. TOLA, *Codex*, cit., doc. XXVIII, p. 200; A. SABA, *Montecassino*, cit., doc. V, p. 140.

(43) La data manca in P. TOLA, *Codex*, cit., doc. XLVI, p. 210, ma è aggiunta in TOSTI, *Storia della badia di Montecassino*, vol. I, p. 443. Compare anche in A. SABA, *Montecassino*, cit., doc. X, p. 149 con il mese corretto in "Marzii" che però non contribuisce a giustificare l'anno proposto 1120, quasi certamente errato.

(44) P. TOLA, *Codex*, cit., vol. I, doc. XII, p. 185.

(45) A. SABA, *Montecassino*, cit., doc. XIV, p. 159.

(46) P. TOLA, *Codex*, cit., vol. I, doc. XIII, p. 186.

(47) P. TOLA, *Codex*, cit., vol. I, doc. XV, p. 188.

8°) Costantino de Athen dona ai Benedettini di Montecassino la chiesa di S. Michele di Therri-cellu (20 maggio 1136): “*Facta anno Domini millesimo centesimo tricesimo sexto, indictione quarta-decima, mense maio, die vicesima, luna quintadecima. In regno qui dicitur Arder*” (48).

Alla luce di questi esempi si possono trarre alcune conclusioni di carattere generale sulla “*datatio chronica*” sarda:

a) Nelle Carte indigene difficilmente compare l'anno di redazione, ma quando esso è presente è indicato come “*anno Domini*”. Poiché l'espressione è generica e potrebbe riferirsi a qualsiasi “*stile*”, non si è sicuri, quindi, sul giorno di Capodanno in Sardegna. È vero che ancora oggi in lingua sarda si vuole chiamare “*Caputanni*” il mese di Settembre, volendoci far credere che in antico si seguisse lo “*stile bizantino*” che faceva iniziare l'anno il 1° Settembre (con una unità in anticipo rispetto a noi) ma gli esempi che abbiamo non ci permettono, per ora, di confermare l'assunto. Stabilire con esattezza lo “*stile*” sardo sarebbe estremamente interessante non solo ai fini pratici di datazione dei documenti ma anche per vedere da quale area culturale attinsero le Cancellerie isolate (49).

b) Nei nostri documenti la calendazione (50) non è, in genere, la romana. Ad eccezione della carta turritana del 30 aprile 1124, che riporta “*pridie Kalendas maji*”, gli scrivani sardi paiono aver preferito seguire l'uso più popolare di contare i giorni in progressione come oggi; e forse dell'antico computo rimanevano in vita solo le più facili “*calende*”, che in Arborea avevano verosimilmente lo scopo di *introdurre* la data. Almeno, ciò è quanto si deduce da un confronto delle posizioni delle singole parti croniche con quelle di tutti gli altri documenti.

c) È comune a tutti gli esempi il calcolo lunare. Attraverso questo dato — come abbiamo dimostrato nel paragrafo su “*La documentazione*” — si può risalire all'anno di redazione di un documento anche quando questo non lo specifica, purché, naturalmente, si abbia qualche altro elemento sussidiario (per esempio il giorno e il mese).

In questo caso basta far ricorso ai manuali di cronologia che riportano rigorosi sistemi per stabilire i noviluni e ricostruire gli anni.

d) Fra le poche date sarde a noi pervenute si nota che spesso era usata anche la “*feria*”, cioè il giorno della settimana secondo un modo di contare tipicamente ecclesiastico. Le “*ferie*” erano, naturalmente, 7, e cominciavano con la domenica (*feria I.a*) e proseguivano col lunedì (*feria II.a*), martedì (*feria III.a*) mercoledì (*feria IIII.a*), giovedì (*feria V.a*), venerdì (*feria VI.a*), sabato (*feria VII.a*).

Da tutto ciò si deduce che il sistema cronologico giudiciale era del tutto differente da quello prescritto da Giustiniano per gli atti imperiali bizantini, che si dovrebbe ritrovare in Sardegna se effettivamente ci fosse stata una prosecuzione o uno sviluppo della tradizione cancelleresca greca in tutti i giudicati. Infatti, nel *Corpus iuris civilis*, alla Novella 47, per l'anno 537 si legge:

“*Unde sancimus et eos quicumque gestis ministrant, sive in iudiciis sive ubicumque confi-ciuntur acta, et tabelliones qui omnino qualibet forma documenta conscribunt sive in hac magna civitate sive in aliis gentibus, quibus nos praesidere dedit deus, hoc modo incipere in documentis: Imperii illius sacratissimi Augusti et imperatoris anno toto, et post illa inferre consulis appellationem qui illo anno est, et tertio loco indictionem, mensem et diem. Sic enim per omnia tempus servabitur, et pro imperii memoria atque consulatus ordine et reliqua observatione interposita documentis inadulterata haec valde constituuntur*” (51).

La “*datatio chronica*” sarda è quindi latina, probabilmente di modello franco perché, comparando già in questa forma nel primo documento dell'Arborea (giudicato non ancora influenzato dai continentali nel 1102), essa proviene dall'Alto Medioevo, illuminato dalle istituzioni merovingiche e carolingie.

Anche in Francia, dopo la seconda metà del IX secolo, si affermò la consuetudine di moltiplicare le indicazioni cronologiche nelle date degli atti. Oltre al giorno e al mese, all'anno di regno e all'*indizione*, impiegati da soli fino a quel periodo in ossequio alla tradizione bizantina, si cominciò

(48) P. TOLA, *Codex*, cit., vol. I, doc. XLV, p. 210.

(49) Sono molto convincenti le osservazioni di G. PISTARINO, *Da Kaputanni*, cit., che legano il Capodanno sardo all'indizione greca, iniziante il 1° settembre.

(50) Per il calendario perpetuo vedi: A. CAPPELLI, *Cronologia, Cronografia e Calendario perpetuo*, Milano, 2ª ediz., 1930.

(51) *Corpus*, cit., vol. III (Novellae), ediz. VIII, Berlino 1963, cap. I, p. 284.

ad usare, insieme con l'*Era cristiana*, (52) una congerie di altri elementi di datazione: *epatte, concorrenti, termini pasquali, numeri d'oro, lunazioni, lettere dominicali, ferie*, ecc., che, lungi dal precisare le date, le complicano rendendole sovente incerte (53).

Nel continente questo abuso di note cronologiche rimase in voga fino al XII secolo, così come in Sardegna.

Ma, intanto, da noi giungevano gli scrivani italiani con i loro metodi e i loro sistemi.

Perciò, nelle Carte sarde, in genere, accanto alla "datatio chronica" indigena, ora presentata, si rinvenivano in pratica tutti i sistemi di datazione in uso in Europa, in quanto i Pisani e i giudici sotto la loro influenza culturale applicavano lo *Stile della Incarnazione pisana e l'indizione bedana tradizionale*; i Genovesi e i loro alleati sardi lo *Stile della Natività e l'indizione bedana genovese*; alcuni ecclesiastici, e gli Scrittori vescovili in linea col pontefice, usavano certe volte lo *Stile della Incarnazione fiorentina e l'indizione romana*, altre lo *Stile della Natività e l'indizione papale*; e, questo, per accennare solo alle cronologie più comuni in una terra dove approdavano navi e uomini provenienti da tutto il mondo mediterraneo.

In diversi lavori abbiamo cercato di chiarire le difficoltà e i metodi da seguire per datare, secondo il nostro *Stile moderno*, un documento redatto in Sardegna (54).

Neppure quando giunsero nell'isola i Catalano-Aragonesi con il loro *Stile fiorentino* si ebbe un sistema cronologico unitario, sia all'*interno* che all'*esterno* del "regnum Sardiniae et Corsicae".

Nel 1350 Pietro IV il Cerimonioso impose che in tutti i suoi regni continentali e oltremarini si datassero gli atti secondo lo *Stile della Natività* (senza *indizione*) (55); ma nei territori regnicoli di Sardegna le tradizioni e le usanze erano tanto radicate che ancora per lungo tempo, in fatto di cronologia, regnò l'arbitrio e la confusione.

Solo nel 1561 il Parlamento sardo propose al re Filippo II di Spagna di regolamentarizzare la questione: "*item supliquen los dits Staments è Bras Real à vostra Magestat, que per quant en lo present Regne en moltes parts se han fet abusos en fer diversitats de Kalendaris, so es lo Cap de Logudor en moltes parts, y los mes scriven los Kalendaris è prenen lo any à Nativitate, de las quals diversitats se han vist, y se vehuen grans confusions en comptes, è altres negocis. Que perço placia à vostra Magestat sia decretat, è manat, que en tot lo Regne generalment se prenga lo any, è se comense à Nativitate, axi los Notaris, tant los Reals, com los Apostolichs, com los particulars en qualsevol scriptures privades (com axi convinga al be del Regne) per llevar las confusions se han causat per las diversitats dels Kalendaris*" (56).

Rettificazioni cronologiche al "Codex Diplomaticus Sardiniae"

Una revisione sistematica delle date dei documenti del *Codex Diplomaticus Sardiniae* — sia di quelli pubblici o privati redatti nell'isola sia di quelli provenienti dal continente — non è mai stata effettuata, cosicché queste fonti si presentano con tutta l'incertezza di una cronologia difettosa.

Come abbiamo già annotato precedentemente, l'unico che tentò di rettificare — con risultati non sempre soddisfacenti — alcune date del *Codex* (secc. XI, XII, XIII) fu Enrico Besta il quale, nel 1905, scrisse due articoli pubblicati nel n. I dell'Archivio Storico Sardo (fasc. 3 e 4) intitolati: *Rettificazioni cronologiche al I volume del "Codex Diplomaticus Sardiniae"*.

Dopo di lui, nessun altro ha rivisto in questo senso il lavoro del Tola, tranne alcuni, come il Solmi o noi stessi, quando si è trattato di studiare documenti per pubblicazioni scientifiche particolari (57).

(52) Sulla Era di Cristo e sulla sua introduzione in Italia vedi gli studi di R. PIATTOLI, *L'era di Cristo nelle carte private medioevali della Toscana*, in "Bibliofilia", anno XLIV, Dispensa 10 e 12; G. PICOTTI, *Osservazioni sulla datazione dei documenti privati pisani nell'Alto Medioevo*, Pisa, 1966.

(53) A. GIRY, *Manuel*, cit., p. 581.

(54) F. C. CASULA, *Carte Reali Diplomatiche*, cit., Introduzione; *Il documento regio*, cit.; *La "datatio chronica" nei documenti di Cancelleria sardo-aragonesi del secolo XIV*, in "Studi Sardi", vol. XX (1966); *Documenti inediti sui possessi sardi del monastero di S. Lorenzo alle Rivolte di Pisa*, in "Medioevo Età Moderna", Cagliari, 1972.

(55) F. SEVILLANO COLOM, *Apuntes para el estudio de la Cancilleria de Pedro IV el Ceremonioso*, in "Anuario de Historia del Derecho Español", Madrid, 1950, tomo XX, pp. 137-241.

(56) G. DEXART, *Capitula sive acta curiarum regni Sardiniae*, Cagliari, s. d., tomo II, titolo IX, cap. I, pp. 472-3; "Ex Parlamento per Spectabilem Don Alvarum de Madrigal ad petitionem trium Stamentorum cap. 2 fol. 156". Il Parlamento fu convocato nel 1558 e si chiuse nel 1561. Cfr. A. MARONGIU, *Il Parlamento in Italia nel Medioevo e nell'Età Moderna*, Milano, 1962, p. 223 ss.

(57) A. SOLMI, *Le Carte volgari*, cit., F. C. CASULA, *Sulle origini delle Cancellerie*, cit.

Comunque, pensando di far cosa utile per coloro che si rivolgono al *Codex*, presentiamo i risultati di questi studi facendo però notare che si tratta solo di osservazioni cronologiche da accettare con cautela, e non di certezze temporali collaudate e sicure. Infatti, sia in alcuni documenti rettificati dal Besta, che in tutti quelli non ancora criticati, molti dati cronici spesso non combaciano, specie quelli riguardanti il rapporto anno-indizione, forse perché talvolta le Carte sono state male trascritte dagli originali oppure provengono da copie con lettura già difettosa.

In attesa, quindi, di un lavoro più rigoroso ed organico, diamo, a chiusura di queste note, l'elenco dei documenti rivisti nella data:

Secolo XI

- | | |
|-------------------|---|
| doc. I, p. 147 | Secondo il Tola è del 3 aprile 1002. Il Besta lo dichiara <i>falso</i> o lo posticipa al 3 aprile 1242. |
| doc. II, p. 148 | Secondo il Tola è del 24 febbraio 1019. Il Besta lo dichiara <i>falso</i> o lo posticipa al 24 febbraio 1206 o 1236. |
| doc. III, p. 148 | Secondo il Tola è del 6 marzo 1021. Il Besta lo dichiara <i>falso</i> o lo posticipa al 6 marzo 1245. |
| doc. IV, p. 149 | Senza data. Secondo il Besta i fatti narrati sono della prima metà del secolo XII, mentre la redazione del documento risalirebbe alla prima metà del secolo XIII. |
| doc. V, p. 150 | Senza data. Secondo il Besta i fatti narrati sono del principio del secolo XIII mentre la redazione del documento sarebbe della prima metà del secolo XIII. |
| doc. VI, p. 153 | Secondo il Tola è del 1064. Secondo A. Saba (<i>Montecassino e la Sardegna Medioevale</i> , Montecassino 1927, p. 133) è del 1065. |
| doc. VIII, p. 154 | Senza data. Il Besta e il Solmi lo datano <i>ante</i> 1080. |
| doc. IX, p. 155 | Senza data. Secondo il Besta o è <i>falso</i> o è stato redatto nella metà del secolo XIII. |
| doc. XIII, p. 158 | Senza data. Secondo il Besta è anteriore al secolo XII. |
| doc. XIV, p. 158 | Senza data. Secondo il Besta anche questo documento è anteriore al secolo XII e di poco posteriore al precedente documento XIII. |
| doc. XVII, p. 161 | Secondo il Tola è del 1089. Il Besta conferma l'anno e dichiara errata l' <i>indizione</i> : oppure, conferma l' <i>indizione</i> e corregge l'anno al 1087. |
| doc. XX, p. 164 | Senza data. Secondo il Besta è del 1089. |
| doc. XXI, p. 164 | Senza data. Secondo il Besta è di poco anteriore al 1122. Secondo noi è subito posteriore al documento XXII del 1102. |
| doc. XXII, p. 165 | Secondo il Tola è senza data. Secondo il Besta è databile: giovedì 21 settembre 1122. Secondo noi è del mercoledì 15 ottobre 1102. |

Secolo XII

- doc. I, p. 177 Maggio 1104 *stile pisano* = maggio 1103 *stile moderno*.
- doc. II, p. 178 Maggio 1104 *stile pisano* = maggio 1103 *stile moderno*.
- doc. III, p. 178 Secondo il Tola è del 18 giugno 1107. Poiché questa carta è legata al doc. VI dovrebbe essere datata 18 giugno 1108, ma il calcolo indizionale non torna.
- doc. V, p. 180 Secondo il Tola è del 1108. Il Besta lo dice precedente il 1107 del doc. III.
- doc. VIII, p. 183 Secondo il Tola è del 2 maggio 1112 ma il calcolo indizionale non torna.
- doc. IX, p. 183 Secondo il Tola è del 1112. Il Besta lo anticipa alla seconda metà del secolo XI.
- doc. X, p. 184 Secondo il Tola è del 14 marzo 1113 ma il calcolo indizionale non torna.
- doc. XI, p. 185 Secondo il Tola è del 1113. Il Besta lo data tra il 1111 e il 1120; comunque, lo ritiene più recente del 1113.
- doc. XII, p. 185 Secondo il Tola è del 25 aprile 1113. Il Besta lo rettifica al 25 aprile 1122.
- doc. XIII, p. 186 Secondo il Tola è del 30 aprile 1113. Il Besta lo rettifica al 30 aprile 1124.
- doc. XIV, p. 186 Secondo il Tola è del 30 agosto 1113. Il Besta lo rettifica al 20 agosto 1117.
- doc. XV, p. 187 Secondo il Tola è del 13 settembre 1113. Il Besta lo corregge al 13 settembre 1127; ma, poi, nella scheda 14 p. 249 delle sue *Rettificazioni* ... lo ridata confusamente: *ante* 1122.
- doc. XVII, p. 189 Secondo il Tola è del 28 ottobre 1113. Il Besta lo rettifica: martedì, 28 ottobre 1114; ma il calcolo lunare non torna.
- doc. XXI, p. 192 Secondo il Tola è del 5 ottobre 1116. Il Besta lo dice redatto forse nella prima metà del secolo XIII come i docc. IV, V, IX del secolo XI.
- doc. XXII, p. 198 6 novembre 1116 *stile pisano* = 6 novembre 1115 *stile moderno*.
- doc. XXIII, p. 195 8 maggio 1117 *stile pisano* = 8 maggio 1116 *stile moderno*.
- doc. XXV, p. 197 Secondo il Tola è del 1119. Il Besta affaccia l'ipotesi che sia del 1106.
- doc. XXVI, p. 198 1 ottobre 1119 *stile pisano* = 1 ottobre 1118 *stile moderno*.
- doc. XXVII, p. 199 Secondo il Tola è del novembre 1119. Il Besta ritiene che potrebbe essere del novembre 1118.
- doc. XXIX, p. 201 Secondo il Tola è del 29 giugno 1120. Il Besta rettifica al 29 giugno 1106.
- doc. XXX, p. 201 Secondo il Tola è del 1120. Il Besta lo crede anteriore alla data 24 maggio 1120 del doc. XXVIII.
- doc. XXXII, p. 203 Secondo il Tola è del 1121. Il Besta lo data: 9 agosto 1120.
- doc. XXXIII, p. 203 Secondo il Tola è del 10 agosto 1121. Il Besta lo data: 10 agosto 1120.

- doc. XXXIV, p. 203 Secondo il Tola è del 10 agosto 1121. Il Besta lo data: 10 agosto 1120.
- doc. XXXV, p. 204 Senza data. Il Besta affaccia l'ipotesi che sia del 1106.
- doc. XXXVI, p. 204 16 settembre 1123 *stile pisano* = 16 settembre 1122 *stile moderno*.
- doc. XXXVIII, p. 205 Senza data. Il Besta lo crede del 1130 circa.
- doc. XLII, p. 208 Senza data. Il Besta lo crede del 1131.
- doc. XLVI, p. 210 Senza data. Il Tosti (*Storia della badia di Montecassino*, vol. I, p. 443), riporta nello "escatocollo" la data: "*mense madii XXIII et luna I*". Il Besta lo ritiene del 24 marzo 1120.
- doc. XLVII, p. 211 7 dicembre 1136 *stile pisano* = 7 dicembre 1135 *stile moderno*.
- doc. XLVIII, p. 211 22 aprile 1137 *stile pisano* = 22 aprile 1136 *stile moderno*.
- doc. LI, p. 213 15 ottobre 1143 *stile pisano* = 15 ottobre 1142 *stile moderno*.
- doc. LII, p. 214 Secondo il Tola è del 26 ottobre 1144. Il Besta lo data: 26 ottobre 1183, attribuendolo al pontefice Lucio III.
- doc. LIV, p. 215 Secondo il Tola è del 6 febbraio 1146. Il Besta lo rettifica al 6 febbraio del 1150 o del 1152.
- doc. LVII, p. 217 Senza data. Il Besta lo ritiene del 1146.
- doc. LVIII, p. 217 Senza data. Il Besta lo ritiene di poco posteriore al 1139.
- doc. LXIII, p. 219 14 marzo 1154 *stile fiorentino?* = 14 marzo 1155 *stile moderno?* Il Besta, invece, lo ritiene del 14 marzo 1135.
- doc. LXVII, p. 222 Il Tola lo data: 25 febbraio 1160. Il Besta lo rettifica: 25 febbraio 1180.
- doc. LXVIII, p. 223 Il Tola lo data: 18 gennaio 1162. Il Besta lo rettifica: 18 gennaio 1166.
- doc. LXX, p. 224 Secondo il Tola è del 16 maggio 1162. Il Besta, considerandolo un'anticipazione del doc. CIX, p. 252, lo data: 16 maggio 1179.
- doc. LXXI, p. 225 Il Tola lo data: 2 dicembre 1162. Il Besta lo rettifica al 2 dicembre di uno dei seguenti anni: 1170, 1171, 1172, 1178, 1180.
- doc. LXXII, p. 225 Senza data. Secondo noi potrebbe essere del 1160.
- doc. LXXIII, p. 226 1164 *stile pisano*, potrebbe essere del 1163 *stile moderno* se fu scritto tra il 1° gennaio e il 24 marzo.
- doc. LXXIV, p. 227 Secondo il Tola è del 1163 o del 1164. Secondo il Besta è del 1087 o del 1089. Secondo il Solmi è del 1130 circa. Anche noi lo riteniamo del 1130.
- doc. LXXX, p. 232 Secondo il Tola è del 1165. Secondo noi potrebbe essere del 1164.
- doc. XCIII, p. 239 Secondo il Tola è del dicembre 1169. Secondo il Besta è del dicembre 1168.
- doc. XCIV, p. 239 Secondo il Tola è del dicembre 1169. Secondo il Besta è del dicembre 1168.
- doc. XCV, p. 239 Secondo il Tola è del dicembre 1169. Secondo il Besta è del dicembre 1168.

- doc. XCVI, p. 240 Secondo il Tola è del dicembre 1169. Secondo il Besta è del dicembre 1168.
- doc. CIV, p. 245 Secondo il Tola è del 29 gennaio 1176. Il Besta, ritenendolo precedente il doc. CXXVII, p. 263, lo data: 12 dicembre 1188.
- doc. CVI, p. 248 6 novembre 1176 *stile pisano* = 6 novembre 1175 *stile moderno*.
- doc. CVII, p. 249 Il Tola lo data: 5 aprile s.a. Il Besta, ritenendolo un preliminare del CII, lo data: 6 aprile 1174.
- doc. CIX, p. 252 Secondo il Tola è del 16 maggio 1179. Il Besta conferma la data e lo lega al doc. LXX, p. 224.
- doc. CXI, p. 253 Senza data. Secondo noi è anteriore al 1165.
- doc. CXII, p. 253 Il Tola lo data: 7 luglio 1183. Il Besta lo rettifica: 7 luglio 1184.
- doc. CXIII, p. 254 Giugno 1185 *stile pisano* = giugno 1184 *stile moderno*.
- doc. CXXIII, p. 260 Il Tola lo data: 1187; ma potrebbe essere del 1186 se venne scritto in un giorno compreso fra il 25 marzo e il 31 dicembre.
- doc. CXXV, p. 261 Secondo il Tola è del 29 maggio 1188. Il Besta, in *La Sardegna medioevale*, I, p. 156, nt. 22, lo rettifica: 29 maggio 1189.
- doc. CXXVII, p. 263 Secondo il Tola è del 12 dicembre 1188. Il Besta conferma la data e lo dice anticipato dal doc. CIV, p. 248.
- doc. CXXXII, p. 267 29 maggio 1189 *stile pisano* = 29 maggio 1188 *stile moderno*.
- doc. CXXXIII, p. 268 29 maggio 1189 *stile pisano* = 29 maggio 1188 *stile moderno*.
- doc. CXXXIV, p. 268 29 maggio 1189 *stile pisano* = 29 maggio 1188 *stile moderno*.
- doc. CXXXVI, p. 270 Senza data. Il Besta lo data al 1216 e lo lega al doc. XXXI, p. 326.
- doc. CXLV, p. 279 Il Tola lo data: 4 gennaio 1198. Il Besta lo rettifica: 4 gennaio 1199.
- doc. CXLVI, p. 280 Secondo il Tola è del 3 luglio 1198. Secondo il Besta è del 3 luglio 1204.
- doc. CXLVII, p. 280 Secondo il Tola è dell'11 agosto 1198. Il Besta lo rettifica al 1204 circa.

Secolo XIII

- doc. I, p. 303 Secondo il Tola è del 1203. Secondo il Besta è posteriore al 1204.
- doc. II, p. 303 Senza data. Secondo il Besta è del 3 giugno del 1205 circa.
- doc. III, p. 304 Secondo il Tola è del 1205. Secondo il Besta è del 1206. Secondo noi dovrebbe essere del 1203.
- doc. IV, p. 304 Secondo il Tola è del 1205. Secondo il Besta è del 1206.
- doc. VII, p. 308 Il Tola lo data: 7 gennaio 1206. Il Besta lo rettifica: 7 gennaio 1207.
- doc. XXI, p. 318 Secondo il Tola è del 1211. Secondo il Besta è del 1203.

- doc. XXII, p. 318 Secondo il Tola è del 25 maggio 1211. Il Besta lo crede contemporaneo del discutissimo doc. XXVI, p. 320.
- doc. XXVI, p. 320 Secondo il Tola è del 20 ottobre 1211. Il Besta, molto confusamente, lo data: 20 ottobre 1313. Secondo noi è del 20 ottobre 1199.
- doc. XXVII, p. 321 Come il precedente, il Tola lo data: 20 ottobre 1211. Il Besta lo rettifica: 20 ottobre 1213. Secondo noi è del 20 ottobre 1199.
- doc. XXXI, p. 326 Secondo il Tola è del 1216. Il Besta conferma la data e lega la carta al doc. CXXXV, p. 270.
- doc. XXXII, p. 328 Il Tola lo data: 22 maggio 1216. Il Besta e il Solmi lo rettificano: 21 giugno 1226.
- doc. XLIII, p. 334 Il Tola lo data: 20 luglio 1219. Il Besta lo dichiara *falso* oppure redatto all'inizio del sec. XI.
- doc. LVII, p. 347 Il Tola lo data: 3 marzo 1236. Il Besta lo rettifica: 29 maggio 1236. Secondo noi è del 29 marzo 1236.
- doc. LVIII, p. 347 Come il precedente, il Tola lo data: 3 marzo 1236. Il Besta lo rettifica: 20 maggio 1236. Secondo noi è del 29 marzo 1236.
- doc. LIX, p. 348 Come il precedente, il Tola lo data: 3 marzo 1236. Il Besta lo rettifica: 29 maggio 1236. Secondo noi è del 29 marzo 1236.
- doc. LX, p. 348 Il Tola lo data: 3 marzo 1236. Il Besta lo rettifica: 29 maggio 1236. Secondo noi potrebbe essere del 3 marzo 1237.
- doc. LXI, p. 349 Il Tola lo data: 3 marzo 1236. Il Besta lo rettifica: 29 maggio 1236. Secondo noi potrebbe essere del 29 marzo 1236.
- doc. LXII, p. 349 Senza data. Il Besta lo crede del 1230 e lo lega al doc. L.
- doc. LXIII, p. 350 Il Tola lo data: 3 marzo 1237. Il Besta lo rettifica: 29 maggio 1237. Secondo noi è del 29 marzo 1237.
- doc. LXIV, p. 350 Il Tola lo data: 2 aprile 1237. Il Besta lo rettifica: 30 marzo 1237.
- doc. LXV, p. 350 Il Tola lo data: 2 aprile 1237. Il Besta lo rettifica: 30 marzo 1237.
- doc. LXVI, p. 351 Il Tola lo data: 3 aprile 1237. Il Besta lo rettifica: 28 aprile 1237.
- doc. LXVII, p. 352 Il Tola lo data: 3 aprile 1237. Il Besta lo rettifica: 28 aprile 1237.
- doc. LXXVI, p. 357 Il Tola lo data: 3 maggio 1237. Il Besta lo rettifica: 29 maggio 1237.

Francesco Cesare Casula
Professore Ordinario di Storia Medioevale
nell'Università di Cagliari

HISTORIAE PATRIAE

MONUMENTA

EDITA IVSSV

REGIS CAROLI ALBERTI

TOMVS X.

CODEX DIPLOMATICVS SARDINIAE.

Tomvs I.

AVGVSTAE TAVRINORVM

E REGIO TYPOGRAPHEO

AN. M . D . CCC . LXI.

VICTORIO EMMANVELI II

REGIS CAROLI ALBERTI F.

ITALIAE REGI

CODICEM INSVLAE SARDINIAE DIPLOMATICVM

CVRATORES HISTORIAE PATRIAE STVDIIS PROMOVENDIS

D. D. D.

VITTORIO EMANVELE

ECC. ECC.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno ;
Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. La Deputazione sovra gli Studi di Storia Patria, creata con Regio Brevetto del 20 aprile 1833, aggiungerà ai lavori di cui trovasi attualmente incaricata quelli relativi alla pubblicazione di opere inedite o rare e di diplomi ed atti appartenenti alle Provincie Lombarde.

Art. 2. Sarà proposto al Parlamento un congruo assegnamento in aggiunta alla Cat. 46, art. 6 del Bilancio 1860 del Ministero dell'Interno, e così pel tratto successivo di anno in anno per i lavori ed il servizio di detta Deputazione, onde supplire alle esigenze di quanto è prescritto nell'articolo precedente.

Art. 3. La Deputazione suddetta è investita, rispetto alle summentovate Provincie, di tutte le facoltà che le vennero attribuite dal citato Brevetto per le altre parti dello Stato.

Il predetto Nostro Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dat. a Milano, 24 febbraio 1860.

VITTORIO EMANVELE.

C. CAVOUR.

Al preriferito R. Decreto precedette la seguente Relazione del Ministro dell'Interno :

SIRE,

La R. Deputazione sovra gli studi di Storia Patria, creata dal Magnanimo Re Carlo Alberto con Brevetto del 20 aprile 1833, attese mai sempre con indefesso zelo ai lavori, che risposero non meno allo spirito della sua istituzione, che alla giusta aspettazione della dotta Europa.

Nove volumi di gran mole, e ricchissimi di documenti preziosi ed inediti hanno già avuto il giudizio

del pubblico, che fu appieno favorevole, e tale da accrescere stimolo al proseguimento della felice impresa.

Si stanno preparando, e probabilmente entro questo istess'anno 1860 saranno compiti, il volume decimo, che conterrà il Codice Diplomatico dell'Isola di Sardegna, e l'undecimo, che comprenderà parecchie Storie inedite, ragguardanti al Piemonte.

Di un duodecimo volume la R. Deputazione ha già destinato le materie, fra le quali saranno gli atti degli Stati generali del Piemonte e della Savoia, viva espressione di nazionale rappresentanza, nobile memoria di non mai legalmente e formalmente abolite pubbliche franchigie.

Ora, coll'aggiungersi di nuove e preclare Provincie agli antichi Stati della Casa di Savoia, sorge spontaneo il desiderio di vedere compresa nel giro degli studi e delle pubblicazioni della R. Deputazione quella eletta parte d'Italia, che viene accomunando le sue sorti colle nostre.

Non è già che la Lombardia difetti di tali illustrazioni, che anzi fu in essa, e diremo anche per essa, che nella prima metà del secolo XVIII s'intraprese la magnifica collezione degli Scrittori di cose italiane, mercè della cura e della diligenza dell'uomo il più benemerito degli Studi Storici in Italia, Ludovico Antonio Muratori; e furono i Soci Palatini Milanesi, che fornirono i mezzi di attuare la grande impresa, la quale, favorita allora dal Governo, coll'assistenza di valenti eruditi, tra cui l'Argelati, ed il Sassi, riuscì a tanto vantaggio delle lettere, ed a così grande decoro d'Italia.

Nè lo splendido esempio datosi con quella celebre pubblicazione mancò di seguito, e d'imitatori, chè nessuna provincia italiana ebbe più della Lombardia larga copia di documenti messi a disposizione degli studiosi per le dotte fatiche del Fumagalli, del Lupi, del Giulini, del Fusi, del Rovelli, e di parecchi altri, che s'aggiunsero a quella illustre schiera.

La R. Deputazione estendendo la sua azione sugli Studi di Storia Patria nelle nuove Provincie, non avrà che a secondare il movimento già impresso e continuato colà alle investigazioni di suo istituto, ad applaudire a quel che si è fatto, e ad associarsi a quello che si sarà per fare.

Rigorosamente parlando forse non occorrerebbe neppure un atto esplicito del Governo per estendere alla Lombardia la letteraria ingerenza della R. Deputazione, poichè questa si applica in genere a tutti gli Stati di V. M., ma sarebbe certamente gradito a quelle stesse Provincie un tratto di particolare attenzione del Governo a tale proposito.

Converrebbe quindi che con un Decreto Reale si facesse tale disposizione.

La R. Deputazione provvederebbe in seguito per dar mano a qualche pubblicazione speciale di cose Lombarde, eleggendo, col Sovrano beneplacito, alcuni membri scelti fra quelli che nelle anzidette Provincie coltivano più fervorosamente gli studi storici.

REGIA DEPUTAZIONE

SOVRA GLI STUDI

DI STORIA PATRIA

Presidente.

SCLOPIS DI SALERANO Ecc. Conte D. FEDERIGO, Ministro di Stato, Vice-Presidente del Senato del Regno, Primo Presidente, Presidente del Consiglio del Contenzioso diplomatico, e della Commissione di Statistica giudiziaria, Socio della R. Accademia delle Scienze di Torino, Socio corrispondente dell'Istituto di Francia, Membro aggregato dell'Accademia Imperiale di Savoia, ecc., Cav. di Gran Croce, decorato del Gran Cordone, dell'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, Cav. e Consigliere dell'ordine del Merito Civile di Savoia, Cavaliere dell'ordine della Legion d'Onore di Francia, e di quello del Merito sotto il titolo di S. Giuseppe.

Vice-Presidenti.

CIBRARIO Ecc. Nobile LUIGI, Ministro di Stato, Senatore del Regno, Primo Presidente, Primo Segretario di S. M. pel Gran Magistero dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Socio della R. Accademia delle Scienze di Torino, Socio corrispondente dell'Istituto di Francia, corrispondente dell'Accademia Imperiale di Savoia, delle Società d'Economia Politica di Parigi e di Madrid, dell'Accademia Imperiale degli Antiquarii di Francia, dell'Accademia Archeologica Spagnuola, ecc., Cav. di Gran Croce, decorato del Gran Cordone dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Cav. e Consigliere dell'ordine del Merito Civile di Savoia, Cav. di G. Cordone degli ordini di Carlo III di Spagna, della Concezione di Portogallo, di Leopoldo del Belgio, del Mediidié Ottomano, e del Leone Neerlandese, ecc.

FERRERO DELLA MARMORA Conte ALBERTO, Senatore del Regno, Luogotenente Generale, Vice-Presidente della R. Accademia delle Scienze di Torino, Membro della Commissione Superiore di Statistica, Cavaliere di Gran Croce, decorato del Gran Cordone dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Grand'Ufficiale dell'Ordine Militare di Savoia, Cav. e Consigliere dell'ordine del Merito Civile di Savoia, Cavaliere dell'ordine della Legion d'onore di Francia.

RICCI Marchese VINCENZO, Deputato al Parlamento Italiano, *Genova*.

MANNO Ecc. Barone D. GIUSEPPE, Senatore del Regno, Primo Presidente della Corte di Cassazione, Socio della R. Accademia delle Scienze di Torino, Socio corrispondente dell'Accademia della Crusca, Membro onorario del Regio Istituto Lombardo di Scienze, Lettere ed Arti, Presidente perpetuo della Reale Società Agraria ed Eco-

nomica di Cagliari, Cavaliere di Gran Croce decorato del Gran Cordone dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Cav. e Consigliere Onorario dell'ordine del Merito Civile di Savoia, *Milano*.

Segretarii.

- BAUDI DI VESME** Cav. Carlo, Senatore del Regno, Membro della R. Accademia delle Scienze di Torino, e della Commissione Provinciale di Statistica, Cav. dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, e dell'ordine del Merito Civile di Savoia.
- FRANCHI-VERNEY DELLA VALETTA** Conte e Cav. **ALESSANDRO**, Ufficiale dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Consigliere d'Appello.

Membri residenti in Torino.

- SAULI D'IGLIANO** Conte **LUDOVICO**, Senatore del Regno, Consigliere di Legazione, Membro e Direttore della Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche della R. Accademia delle Scienze di Torino, Vice-Presidente del Consiglio del Contenzioso Diplomatico, Accademico d'onore dell'Accademia Reale di Belle Arti, Commendatore dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Cav. e Consigliere dell'ordine del Merito Civile di Savoia.
- SCLOPIS** Ecc. Conte **D. FEDERIGO**, *predetto*.
- CIBRARIO** Ecc. Cav. **D. LUIGI**, *predetto*.
- PEYRON** Teol. **AMEDEO**, Prof. emerito di Lingue Orientali, Membro e Tesoriere della Reale Accademia delle Scienze di Torino, e Socio straniero dell'Istituto di Francia (Accademia delle Iscrizioni e Belle Lettere), Accademico corrispondente della Crusca, Commendatore dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Cav. e Consigliere dell'ordine del Merito Civile di Savoia, Cav. della Legion d'Onore di Francia.
- PROMIS** **DOMENICO**, Bibliotecario e Conservatore del Medagliere di S. M., Socio della R. Accademia delle Scienze di Torino, Ufficiale dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro.
- MALASPINA** (dei Marchesi) Ab. **D. FABRIZIO**, Comm. dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro.
- BAUDI DI VESME** Cav. **CARLO**, *predetto*.
- RICOTTI** **ERCOLE**, Maggiore nelle R. Armate, Membro del Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione, Socio della R. Accademia delle Scienze di Torino, Cav. dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, e di quelli del Merito Civile, e Militare di Savoia.
- PROMIS** **CARLO**, R. Archeologo, Prof. d'Architettura Civile nella R. Università di Torino, Socio della R. Accademia delle Scienze di Torino, Accademico d'onore dell'Accademia R. di Belle Arti, Cav. dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro.
- VALLAURI** **TOMMASO**, Dottore Collegiato di Belle Lettere, Prof. di Eloquenza Latina nella R. Università di Torino, Cavaliere dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro.
- BONCOMPAGNI DI MOMBELLO** Cav. **CARLO**, Deputato al Parlamento Italiano, Membro della R. Accademia delle Scienze di Torino, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario in riposo, Cav. Gran Croce decorato del Gran Cordone dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro.
- FERRERO DELLA MARMORA** Conte **ALBERTO**, *predetto*.
- FRANCHI-VERNEY DELLA VALETTA** Conte e Cav. **ALESSANDRO**, *predetto*.

- CASTELLI MICHEL-ANGELO, Senatore del Regno, Direttore generale degli Archivi generali del Regno, Commendatore dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro.
- CARUTTI DI CANTOGNO DOMENICO, Segretario Generale nel Ministero degli Affari Esteri, Deputato al Parlamento Italiano, Membro e Segretario del Consiglio del Contenzioso Diplomatico, Socio della Reale Accademia delle Scienze di Torino, Commendatore dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Cavaliere dell'ordine del Merito Civile di Savoia, Cavaliere di Gran Cordone dell'ordine d'Isabella la Cattolica di Spagna, Grand'Uffiziale dell'ordine di Leopoldo del Belgio.
- COMINO CARLO FELICE, Sostituto del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, Cav. dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, e di quello di Carlo III di Spagna.
- BOSIO Priore D. ANTONIO, Dottore in Teologia.

Membri non residenti in Torino.

- MANNO Ecc. BARONE D. GIUSEPPE, *predetto*, Milano.
- DATTA Avv. PIETRO, Parma.
- MULETTI CARLO, Cavaliere dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Verzuolo (Circondario di Saluzzo).
- GAL Canonico D. GIOVANNI ANTONIO, Cavaliere dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Professore emerito di Teologia, Membro della Società Geologica di Francia, e dell'Accademia Imperiale di Savoia, Membro onorario della Società Savoina di Storia e d'Archeologia, Corrispondente della Società di Scienze Storiche e Naturali dell'Yonne, Membro della Giunta Statistica, e della Giunta d'Antichità, e Presidente della Società accademica del Ducato d'Aosta, Aosta.
- MARTINI PIETRO, Cavaliere degli ordini dei Ss. Maurizio e Lazzaro, e del Merito Civile di Savoia, Dottore d'ambe Leggi, Presidente della Biblioteca della Regia Università di Cagliari, Membro non residente dell'Accademia Reale delle Scienze di Torino, Membro della Reale Società Agraria ed Economica di Cagliari, e della Società Ligure di Storia Patria, Socio corrispondente dell'Istituto Archeologico di Roma, e della Società Economica di Chiavari, Cagliari.
- TOLA Nobile D. PASQUALE, Cavaliere dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Consigliere nella Corte d'Appello di Genova, Socio corrispondente della Reale Accademia delle Scienze, e della Reale Società Agraria di Torino, Socio onorario della Reale Società Agraria ed Economica di Cagliari, Vice-Presidente della Società Ligure di Storia Patria, Genova.
- MORENO Monsignor D. LUIGI, Vescovo d'Ivrea, Commendatore dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Ivrea.
- SBERTOLI Abate PASQUALE ANTONIO, Genova.
- FERRERO PONZIGLIONE DI BORGO D'ALE Conte Vincenzo, Dottor d'Ambe Leggi, Cavaliere dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro.
- CROSET-MOUCHET Canonico D. GIUSEPPE, Dottore in Teologia ed in Ambe Leggi, Uffiziale dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, R. Professore di Teologia nel Seminario Vescovile di Pinerolo e Pro-Vicario generale della Diocesi, Socio corrispondente della R. Accademia delle Scienze di Torino, Socio dell'Accademia Imp. di Savoia, della Società Accademica d'Aosta, e dell'Accademia Romana dei Quiriti, Pinerolo.

- CHARVAZ** Monsignor **D. ANDREA**, Arcivescovo di Genova, Cavaliere di Gran Croce, decorato del Gran Cordone, dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Membro della Reale Accademia delle Scienze di Torino, dell'Accademia Imperiale di Savoia, e dell'Accademia Romana dei Quiriti, *Genova*.
- ADRIANI** Padre **D. GIAMBATISTA**, de' Chierici Regolari Somaschi, Rettore del Reale Collegio-Convitto di Casale Monferrato, già Professore di Storia e Geografia nel Collegio militare di Racconigi, Membro della R. Accademia di Filosofia e Belle Lettere di Fossano, della Società Accademica del Ducato d'Aosta, dell'Accademia Imp. di Dijon, Socio d'onore dell'Istituto nazionale di Ginevra, della Società Istorica della Moravia e della Silesia, della Economica di Chiavari e di Savona, Socio corrispondente della R. Accademia dell' Scienze di Torino e della Imperiale di Savoia, della R. Accademia Lucchese, della Società Ligure di Storia Patria, delle Imperiali Accademie di Scienze, Belle Lettere ed Arti di Marsiglia, e di Aix in Provenza, della Società Archeologica di Montpellier e di quella di Storia e Archeologia di Savoia, dell'Accademia Reale di Storia di Madrid, dell'Istituto Istorico di Francia, ecc., Cavaliere degli ordini dei Ss. Maurizio e Lazzaro, e di Leopoldo del Belgio, fregiato della grande medaglia d'oro di Sardegna, e di quella di Sassonia pel merito Storico-Diplomatico, e dell'Imperiale di Russia pel merito Scientifico-Letterario, *Casale di Monferrato*.
- MANUEL DI SAN GIOVANNI** Barone **GIUSEPPE**, Dottor d'Ambe Leggi, *Dronero (Circondario di Cuneo)*.
- BONAINI** **FRANCESCO**, Cavaliere degli ordini dei Ss. Maurizio e Lazzaro, del Merito sotto il titolo di S. Giuseppe, e dell'Aquila Rossa di Prussia, Sovr'Intendente Generale dei Regii Archivi nelle Provincie Toscane, Professore emerito delle Regie Università di Pisa e di Siena, Accademico residente della Crusca, Socio ordinario dei Georgofili, Vice-Presidente dell'Ateneo Italiano, Socio corrispondente della Regia Accademia delle Scienze di Torino, dell'Accademia Romana d'Archeologia, e dell'Istituto Archeologico, *Firenze*.
- BANCHERO** **GIUSEPPE**, Catastraro della Città di Genova, Corrispondente della Società Letteraria di Lione, e di quella di Statistica di Marsiglia, *Genova*.
- BELGRANO** **LUIGI TOMMASO**, Applicato agli Archivi Governativi di Genova, Vice-Segretario Generale e Segretario della Sezione d'Archeologia nella Società Ligure di Storia Patria, Corrispondente dell'Accademia degli Euteleti di San Miniato, *Genova*.
- BOSISIO** Canonico **D. GIOVANNI**, Proposto e Preside del Capitolo Cattedrale di Pavia, *Pavia*.
- CANALE** Avv. **MICHELE GIUSEPPE**, *Genova*.
- CANTU'** Cav. **CESARE**, Cavaliere dell'ordine del Merito Civile di Savoia, ecc. ecc., *Milano*.
- DE SIMONI** **CORNELIO**, Dottor d'A. L., Applicato straordinario negli Archivi Governativi di Genova, Presidente della Sezione di Storia nella Società Ligure di Storia Patria, *Genova*.
- FINAZZI** **D. GIOVANNI**, Canonico Teologo del Capitolo Cattedrale di Bergamo, R. Provveditore agli Studi della Provincia di Bergamo, Socio attivo, e Vice-Presidente di quell'Ateneo, Professore emerito nei Seminari di Pavia e di Bergamo, Socio d'onore degli Atenei di Brescia e di Bassano, dell'Accademia Valdarnese del Poggio, e di quella di Religione Cattolica, e dell'Immacolata Concezione di Roma, *Bergamo*.
- GIULINI DELLA PORTA** Conte **CESARE**, Senatore del Regno d'Italia, Commendatore dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Presidente del Consiglio Provinciale di Milano, *Milano*.
- MARCHESE** Padre **VINCENZO FORTUNATO**, dell'ordine dei Predicatori, Cavaliere dell'ordine

- dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Professore onorario della R. Università di Siena, Dottore di Collegio per la facoltà di Filosofia e Belle Lettere nella Regia Università di Genova, Socio della Romana Accademia dei Quiriti, della Fiorentina Colombaria e di quella delle Belle Arti, della Valdarnese del Poggio in Montevarchi, della Valle Tiberina in Borgo San Sepolcro, dei Filomati di Lucca, dell'Ateneo di Scienze Lettere ed Arti di Bassano, della Società Ligure di Storia Patria, e di quella di Belle Arti in Genova, *Genova*.
- MAZZOLDI ANGELO**, Cavaliere dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Dottor di Leggi, Professore straordinario di Storia Italiana nella Regia Università di Torino, Preside del Liceo di Piacenza, Membro effettivo dell'Ateneo di Brescia, Socio onorario delle Accademie di Lucca, di Milano e di Genova, *Piacenza*.
- ODORICI FEDERIGO**, Cavaliere dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Socio corrispondente della Reale Accademia delle Scienze di Torino, Membro dell'Ateneo di Brescia, Corrispondente della R. Accademia Ercolanense, e dell'Accademia Pontaniana di Napoli, Membro dell'Ateneo di Firenze e della Società Ligure di Storia Patria, *Brescia*.
- OLIVIERI AGOSTINO**, Cavaliere dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Bibliotecario della R. Università di Genova, Professore di Paleografia e Diplomatica, Segretario generale della Società Ligure di Storia Patria, Vice-Presidente della Sezione di Storia nella Società stessa, *Genova*.
- RICCI Marchese VINCENZO**, *predetto*, *Genova*.
- ROBOLOTTI FRANCESCO**, Cavaliere dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Medico primario e Direttore emerito dello Spedale maggiore di Cremona, Socio corrispondente della R. Accademia Medico-Chirurgica di Torino, dell'Istituto di Scienze, Lettere ed Arti di Milano, dell'Accademia Medico-Chirurgica di Ferrara, e dell'Accademia Fisico-Medica-Statistica di Milano, Vice-Conservatore del Vaccino pella Provincia di Cremona, *Cremona*.
- SALA ARISTIDE**, Licenziato in ambe Leggi, Cavaliere dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Canonico nella Metropolitana di Milano, Terzo Erogatario del Clero delle cento Ferule, Archivista di quella Curia Arcivescovile, Socio fondatore dell'Associazione Pedagogica di Milano, Socio d'onore dell'Accademia Cingolana degli Incolti, Socio corrispondente dello Istituto Storico di Francia, classe terza, della Pontificia Accademia Tiberina e della Società Ligure di Storia Patria, *Milano*.
- COSSA Nobile D. GIUSEPPE**, Dottore in Matematica, Primo Assistente della R. Biblioteca di Brera in Milano, Professore di Paleografia e Diplomatica, Socio corrispondente del R. Istituto Lombardo di Scienze, Lettere ed Arti, Socio d'onore dell'Ateneo di Brescia, *Milano*.
- DOZIO Abate Don GIOVANNI**, Dottore della Biblioteca Ambrosiana, *Milano*.
- ROSA GABRIELE**, Cavaliere dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Socio effettivo degli Atenei di Bergamo e di Brescia, Socio corrispondente di quelli di Bassano, Treviso e Venezia, e Membro corrispondente della Società d'Antichità patrie di Zurigo, *Bergamo*.
- ROSSI GIROLAMO**, Professore di Rettorica, e già Provveditore agli Studi nel Collegio di Ventimiglia, Membro corrispondente dell'Archivio Storico Italiano di Firenze, della Società Ligure di Storia Patria, e dell'Ateneo di Milano, Socio d'onore dell'Accademia degl'Inculti di Cingoli, *Ventimiglia*.
- VIGNATI D. CESARE**, Arciprete, Cavaliere dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Socio corrispondente dell'Accademia Colombaria di Firenze, e Socio onorario dell'Accademia d'Agricoltura, Commercio ed Arti di Verona, *Lodi*.

OSIO LUIGI, Cavaliere dell'ordine Reale Danese del Danebrog, Socio effettivo dell'Ateneo di Milano, Direttore Capo di Divisione di 4.^a classe agli Archivi Governativi in Milano, *Milano*.

Membri residenti all'Estero.

BILLIET Monsignor D. ALESSIO, Arcivescovo di Chambéry, Cavaliere di Gran Croce decorato del Gran Cordone dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Commendatore dell'ordine Imperiale della Legion d'Onore, Membro della Reale Accademia delle Scienze di Torino, dell'Accademia Imperiale di Savoia, e delle Accademie di Scienze, Belle Lettere ed Arti di Lione, Dijon, e Rouen, *Chambéry*.

COSTA DI BEAUREGARD Marchese Pantaleone, Commendatore dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Socio della R. Accademia delle Scienze di Torino, Presidente dell'Accademia Imperiale di Savoia, *Chambéry*.

La Regia Deputazione ha inoltre Socii corrispondenti Italiani, e Stranieri.

MUTAZIONI ACCADUTE NEL CORPO DELLA R. DEPUTAZIONE

DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL PRECEDENTE VOLUME,

SECONDO DEL *LIBER IVRIVM* E NONO DELLA SERIE

NOMINE

In seguito a proposta della R. Deputazione S. M. si degnava di chiamare a farne parte :

Con Decreto 17 maggio 1857.

CASTELLI Cavaliere Avv. MICHEL ANGELO.
CARUTTI Cavaliere DOMENICO.

Con Decreto 24 aprile 1858.

COMINO Cavaliere Avv. CARLO FELICE.
BONAINI Cavaliere FRANCESCO.
TROYA Cavaliere CARLO.

Con Decreto 14 giugno 1860.

BANCHERO GIUSEPPE.
BELGRANO LUIGI TOMMASO.
BOSIO Priore e Teologo D. ANTONIO.
BOSISIO Canonico D. GIOVANNI.
CANALE Avvocato MICHELE GIUSEPPE.
CANTU' Cavaliere CESARE.
DE SIMONI Avvocato CORNELIO.
FINAZZI Canonico D. GIOVANNI.
GIULINI DELLA PORTA Conte CESARE.
MARCHESE Padre VINCENZO FORTUNATO.
MAZZOLDI Cavaliere ANGELO.
ODORICI Cavaliere FEDERIGO.
OLIVIERI Avvocato AGOSTINO.
RICCI Marchese VINCENZO.
ROBOLOTTI Cavaliere Dottore FRANCESCO.
SALA Canonico D. ARISTIDE.

Con Decreto 5 luglio 1860.

COSSA Nobile D. GIUSEPPE.
DOZIO Abate GIOVANNI.
MANDELLI Cavaliere Notaio VITTORIO.

ROSA Cavaliere GABRIELE.
 ROSSI GIROLAMO.
 VIGNATI Arciprete CESARE.

Con Decreto 5 dicembre 1860.

OSIO LUIGI.

MORTI

Il 24 maggio 1857.

Il nobile LEONE MENABREA, Deputato residente in Chambéry.

Il 19 settembre 1857.

Il Cav. GIVLIO CORDERO dei Conti di S. QUINTINO, Deputato residente in Torino.

Il 5 maggio 1859.

Il Cav. Abate COSTANZO GAZZERA, Vice-Presidente.

Il 2 settembre 1859.

Il Conte IGNAZIO SOMIS DI CHIAVRIE, Deputato residente in Torino.

Il 4 ottobre 1859.

Il Conte LVIGI NOMIS DI COSSILLA, Deputato residente in Torino.

Il 23 novembre 1859.

L'Avv. MATTEO MOLFINO, Deputato residente in Genova.

Il 6 febbraio 1860.

L'Abate e Professore GIAMBATISTA RAGGIO, Deputato residente in Genova.

Il 6 febbraio 1861.

Il Cav. VITTORIO MANDELLI, Deputato residente in Vercelli.

ELEZIONI DI VFFIZIALI

approvate con Regii Decreti delle seguenti date

1859, 2 luglio.

FERRERO DELLA MARMORA Conte ALBERTO, *Vice-Presidente*, in surrogazione del defunto Cav. Abate COSTANZO GAZZERA.

FRANCHI-VERNEY Cavaliere ALESSANDRO, *Segretario*, in surrogazione del Conte VINCENZO FERRERO PONZIGLIONE, demissionario.

1860, 14 giugno.

GIVLINI DELLA PORTA Conte CESARE, *Vice-Presidente in Milano*.

RICCI Marchese VINCENZO, *Vice-Presidente in Genova*.

1860, 5 dicembre.

MANNO Ecc. Barone D. GIUSEPPE, *Vice-Presidente in Milano*, in surrogazione del Conte CESARE GIVLINI DELLA PORTA, demissionario.

CATALOGVS

MONVMENTORVM HVC VSQVE EDITORVM

CVRANTE SOCIETATE REGIA STVDIIS RERVM PATRIAE PROMOVENDIS INSTITVTA

IN TOMO I. (*Chartarum I.*).

Chartae ab anno DCII, ad annum MCCLXXXII.

IN TOMO II. (*Leges Municipales*).

Statuta ac privilegia Civitatis Secusiae.

Statuta et privilegia Civitatis Augustae Praetoriae.

Statuta et privilegia Civitatis Niciae.

Statuta Consulatus Ianuensis anni MCXLII.

Imposicio Officii Gazariae.

Statuta et privilegia Civitatis Taurinensis.

Statuta Societatis Beati Georgii populi Cheriensis

Statuta Communis Casalis.

Statuta Civitatis Eporediae.

Statuta Civitatis Montiscalerii.

IN TOMO III. (*Scriptorum I.*).

Anciennes Chroniques de Savoye.

Fragments de la Chronique du Comte Rouge par
Perrinet Du-Pin.

Chronica Latina Sabaudiae.

Chronica Abbatiae Altaecumbae.

Chronica Iuvenalis de Aquino ab anno MCDLXXV
usque ad annum MDXV.

Dominici Machanei Mediolanensis Epitomae histo-
ricae Novem Ducum Sabaudiae.

Mémoires sur la vie de Charles Duc de Savoye

Neuvième dès l'an MDV jusqu'en l'an MDXXXIX
de messire Pierre de Lambert Seigneur de la
Croix Président des Comptes de Savoye. Avec
un discours sommaire du succès du Siège mis
au-devant du Chateau et Cité de Nice par
François Roy de France et par le Turch Bar-
berosse de l'an MDXLIII.

Historico Discorso di Giuseppe Cambiano de' Si-
gnori di Ruffia al Serenissimo Filippo Emanuele
di Savoia Prencipe di Piemonte.

IN TOMO IV. (*Scriptorum II.*).

Storia delle Alpi Marittime di Pietro Gioffredo, Libri xxvi.

IN TOMO V. (*Scriptorum III*).

- Fragmenta Chronicae Antiquae Civitatis Pedonae.
Chronicon Novaliciense.
Waltharius.
Beati Heldradi Novaliciensis Abbatis Vita.
Necrologium Prioratus Sancti Andreae Taurinensis.
Necrologium Monasterii Sanctorum Solutoris, Adventoris et Octavii Taurinensis.
Sancti Iohannis Confessoris Archiepiscopi Ravenatis Ecclesiae Vita.
Libellus Narrationis seu Chronicon Coenobii Sancti Michaelis de Clusa Nicolai II. S. P. iussu exaratum.
Venerabilis Benedicti Clusensis Abbatis Vita. Auctore Willelmo Monacho eius discipulo.
Summariae Constitutiones Monasterii Beatae Mariae de Abundantia.
Necrologium Monasterii Beatae Mariae de Abundantia.
Fragmentum Martyrologii Ecclesiae Beati Evasii Casalensis.
Necrologium Insignis Collegii canonicorum Sanctorum Petri et Ursi Augustae Praetoriae.
Selecta e libro Anniversariorum, Refectoriorum, Vigiliarum et Missarum Conventualium Ecclesiae Cathedralis Augustanae.
Martyrologium Graeco-Augustanum Ecclesiae Sancti Mauricii De Brusson in valle Challand apud Augustanos, saeculi x., vel xi.
Kalendarium Augustanum, ad fidem Autographi saeculi xii. inclinantis vel xiii. ineuntis.
Extractus Anniversariorum, Refectoriorum, Vigiliarum et Missarum Conventualium fieri solitarum in Ecclesia Cathedrali Civitatis Augustae Praetoriae ad fidem Apographi saeculi xvi.
Fragmenta de Gestis Astensium excerpta ex libro Ogerii Alpherii Civis Astensis.
Memoriale Guilielmi Venturae Civis Astensis, de Gestis Civium Astensium et plurium aliorum.
Memoriale Secundini Venturae Civis Astensis.
Cronaca di Saluzzo di Gioffredo Della Chiesa.
Cronica di Monferrato di Galeotto del Carretto del Terzero di Millesimo.
Benvenuti Sangeorgii Chronicon.
Chronicon Imaginis Mundi fr. Iacobi ab Aquis Ordinis Praedicatorum.

IN TOMO VI. (*Chartarum II*).

- Chartae ab anno dcc ad annum mcclxxxix.
Vrsonis Notarii Genuensis, Carmen saec. xiii.

IN TOMO VII. (*Libri Iurium Reipublicae Genuensis Tomus I*).

- Chartae ab anno dcccclviii ad annum mcclxxx.

IN TOMO VIII.

- Edicta Regum Langobardorum.

IN TOMO IX. (*Libri Iurium Reipublicae Genuensis Tomus II*).

- Chartae ab anno mcxxxviii ad annum mccccxlvii.

IN TOMO X. (*Codicis Diplomatici Sardiniae Tomus I*).

- Chartae ab anno mil ad annum mcccxcii.

LIBRI OFFERTI

ALLA

REGIA DEPUTAZIONE SOVRA GLI STUDI DI STORIA PATRIA

DAL 1.° GENNAIO 1858 AL 31 MAGGIO 1861

- Musée de Tzarskoe-Selo, ou Collection d'armes de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, ouvrage composé de 180 planches lithographiées par Assélineau, avec une introduction historique par Flox Cille, Conseiller d'État, Bibliothécaire de S. M. Impériale, etc. St-Pétersbourg, et Carlsruhe, Velten, 1835-1853; 3 vol.
- Antiquités de l'Empire de Russie éditées par ordre de S. M. l'Empereur Nicolas I. Six vol. de texte, en langue Russe, et six séries de planches coloriées. Moscou, Cromolith. de Bachmann, 1849-1853.
- Notizie storiche della Valsassina e delle terre limitrofe dalla più remota fino alla presente età, raccolte ed ordinate dall'Ingegnere Giuseppe Arrigoni. Milano, Pirola, 1840; 8.° con carta.
- Delle Acque minerali subacidulo-salino-ferruginose di Taceno nella Valsassina, Cenni scritti dall'Ingegnere Giuseppe Arrigoni. Milano, Pirola, 1848.
- Una Corsa per la Valsassina dell'Ingegnere Giuseppe Arrigoni. Milano, Redaelli, 1854.
- Di alcuni Artisti Valsassinesi ignoti o poco noti, Cenni dell'Ingegnere Giuseppe Arrigoni, estratti dal Manuale della Provincia di Como per l'anno 1854. Como, Ostinelli, 1854.
- Documenti inediti risguardanti la storia della Valsassina e delle terre limitrofe, raccolti dall'Ingegnere Giuseppe Arrigoni. Vol. I. fasc. 1 e 2. Milano, Pirola, 1857.
- Storie Bresciane dai primi tempi sino all'età nostra, di Federico Odorici. Vol. I.-VIII. Brescia, Gilberti, 1853.
- Spirito di associazione di alcune Città Lombarde nel medio evo, indagini di Federico Odorici; estratto dall'Archivio Storico Italiano, tom. XI. p. 1. Firenze, Cellini, 1860.
- Istoria Civile dei Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla, di Luciano Scarabelli. Vol. I. e II. Italia, 1846.
- Storia della Guerra di Federigo Primo contro i Comuni di Lombardia, di Gio. Battista Testa. Vol. I. e II. Doncaster. Edwin, White, 1853 e 1857.
- Manfredi, Tragedia e Notizie storiche, di Carlo Cocchetti. Vol. I. Padova, Sicca, 1854.
- Memorie della Tipografia Bresciana nel secolo decimoquinto, di Luigi Lecchi Presidente dell'Ateneo, Brescia, Venturini, 1854.
- Vita e gesta dei Sommi Pontefici Romani degli Stati Sardi, del Canonico Onor. C. Domenico Cerri Professore di Teologia, Vol. I. e II. Torino, 1855, Tipografia di Martinengo Francesco e Comp.
- I Borgia ossia Alessandro VI. Papa e suoi contemporanei, di C. Domenico Cerri. Torino, 1857, Tipografia Martinengo e Comp.

S. M. L'IMPERATORE
DI RUSSIA.

ARRIGONI.

ODORICI.

SCARABELLI.

TESTA.

COCCHETTI.

LECCHI.

CERRI.

- REBUSCHINI.** Storia del Lago di Como, e principalmente della parte superiore di esso detta le Tre Pievi, libri dodici di Gaspare Rebuschini, 2.^a edizione. Bergamo, coi tipi di Pietro Cattaneo, 1855; 8.^o
- BANCHERO.** Il Duomo di Genova illustrato e descritto da Giuseppe Banchemo, Catastraro della Città di Genova. Genova, Fr.^{li} Ferrando, 1855.
- OLIVIERI.** Carte e Cronache manoscritte per la storia Genovese, di Agostino Olivieri. Genova, tipi de' Sordo-Muti, 1855.
- CELESIA.** Storie Genovesi del secolo XVIII. di Emanuele Celesia. Genova, Sordo-Muti, 1855.
- SALA.** Documenti per la storia della Diocesi di Milano, del Canonico Aristide Sala. Milano, Agnelli, 1855 (edizione di sole 150 copie).
Documenti circa la vita e le gesta di S. Carlo Borromeo, del Canonico Aristide Sala. Vol. III. Milano, ditta Boniardi - Pogliani - Besozzi, 1857 e 1858.
- LEONI.** Memorie storiche di Todi per Lorenzo Leoni. Todi, Natali, 1856.
- ROBOLOTTI.** Dei documenti storici e letterari di Cremona, Lettera di Francesco Robolotti a Federico Odorici. Cremona, Feraboli, 1857.
- FINAZZI.** Della importanza di conservare e di crescere le Glorie Patrie, Discorso accademico del Prof. Abb. Giovanni Finazzi. Bergamo, Crescini, 1842.
Degli Antichi Scrittori delle cose di Bergamo, Commentario del Can.^{co} Giovanni Finazzi. Bergamo, Crescini, 1844.
Cenni sulla dedicazione del nuovo Tempio di S. Andrea e del solenne trasporto delle reliquie de' Ss. Martiri Domneonè Domino ed Eusebia, del Can.^{co} Giovanni Finazzi. Bergamo, Crescini, 1848.
Delle Lapidì Bergamasche, Memoria del Can.^{co} Giovanni Finazzi. Bergamo, Mazzoleni, 1851.
Sinodo Diocesano in Bergamo, 1304, sotto il vescovo Giovanni da Scanzo; del Can.^{co} Giovanni Finazzi. Milano, Boniardi-Pogliani, 1853.
Il 25 Aprile in S. Onofrio di Roma o la visita alle celle che furono l'ultima dimora di Torquato Tasso, Reminiscenze del 1851 del Canonico Giovanni Finazzi. Milano, Agnelli, 1857.
Del Codice Diplomatico Bergamense pubblicato dal Can.^{co} Lupo e dall'Arc. Ronchetti, Memoria del Can.^{co} Giovanni Finazzi. Milano, Pubblicazione degli Annali ecc. Galleria De Cristoforis, 1857.
Nell'occasione del riaprimiento dell'Ateneo di Bergamo, e della inaugurazione di un nuovo busto del Tasso, discorso del Can.^{co} Finazzi. Milano, Galleria De Cristoforis, 1859.
Sulle antiche miniere di Bergamo, Relazione epistolare del Can.^{co} Giovanni Finazzi. Milano, Società per la pubblicazione degli Annali universali delle Scienze, 1860.
Cose antiche di Bergamo, pubblicate in appendice al Codice Diplomatico del Can.^{co} Mario Lupo, con prefazioni e note del Can.^{co} Giovanni Finazzi. Bergamo, Pagnoncelli editore.
- ACCADEMIA REALI
DI STORIA
DI MADRID.** Ensayo sobre los alphabetos de las letras desconocidas, que se encuentran en las mas antiguas medallas, y Monumentos de Espana, por Don Luis Ioseph Velazquez. Madrid, Sanz, 1752.
Espana Sagrada, Theatro geographico-historico de la Iglesia de Espana, per Henrique Florez. Madrid, 1754 al 1850; 47 vol.
Clave de Ferias, o Prontuario Manual para la inteligencia de las Flechas de los monumentos de Espana, par Don Antonio Matheos. Madrid, Perez de Soto, 1760.
Informe dado al Consejo por la Real Academia de la Historia en 10 de junio de 1783 sobre la disciplina ecclesiastica antigua y moderna relativa al lugar de las sepulturas. Madrid, de Sancha, 1786.
Memorias de las Reynas Catholicas, Historia Genealogica de la Casa Real de

- Castilla, y de Leon, todos los infantes, por Henrique Florez. Madrid, de la Vinda de Marin, 1790; tom. I. II.
- La Castilla, y el Mas famoso Castellano, Discurso sobre el sitio, nombre, extension, gobierno, y condado de la antigua Castilla. Historia del celebre castellano Rodrigo Diaz, llamado vulgarmente El Cid Campeador, por el p. Mr̄ Fr. Manuel Risco. Madrid, Blas Roman, 1792.
- Historia de la Ciudad y Corte de Leon, y de sus Reyes, su autor Manuel Risco. Madrid, Blas Roman, tom. I. II. 1792.
- Cartas de Gonzalo Ayora, Cronista de los Reyes Catolicos, de Rey Don Fernando. Dalas a Luz D. G. V. Madrid, De Sancha, 1794.
- Memorias de la Real Academia de la Historia. Tom. I. a VIII. 1796 a 1852. Madrid, de Sancha.
- Viage literario à las iglesias de Espana, publica con algunas observaciones Don Ioaquin Lorenzo Villanueva. Valencia, 1803-1852, XXII. vol.; 8.º
- Dimostracion historica del verdadero valor de todas las monedas que corrian en Castilla, etc., su autor el padre Fray Liciniano Saez. Madrid, de Sancha, 1805.
- Las Siete Partidas del Rey Don Alfonso el Sabio contejadas con varios codices antiguos por la Real Academia de la Historia. Tom. III. Madrid, 1807, de la Imprecia Real.
- Memoria historica sobre qual ha sido la opinion nacional de Espana acerea del Tribunal de la Inquicion, por Don Juan Antonio Llorente. Madrid, de Sancha, 1812.
- Observaciones dirigidas a averiguar las medidas y pesos corrientes, o imaginarios, que estan en uso en las diferentes provincias de Espana, e Islas adyacentes. Clave geographica para aprender Geographia, por Henrique Florez. Madrid, Del Collado, 1817.
- Sumario de las antiguedades Romanas que hay en Espana, las pertenecientes à las bellas artes, por D. Juan Agustin Cean-Bermudez. Madrid, De Burgos, 1832.
- Opusculos legales del Rey Don Alfonso el Sabio de todos los derechos. Madrid, tom. I. II. 1836, tom. I.
- Diccionario de voces Espanolas geograficas.
- Disertacion sobre la Historia de la Nautica, y de las ciencias matematicas, del D. Martin Fernandez Navarrete. Madrid, Vinda de Calero, 1846.
- Diccionario geographico-historico de Espana - D. Angel Casimiro de Govantes. Madrid, De Jordan e Hijos, 1846.
- Memoria historico-critica sobre el gran discò de Theodosio encontrado en Almen-dralejo, leida a la Real Academia de la Historia por su anticuario Don Antonio Delgado. Madrid, Vinda de Calero, 1849.
- Historia general y natural de las Indias, islas y tierra-firme del mar Oceano, por el capitan Gonzalo Fernandez de Oviedo y Valdès por D. Josè Amador de los Rios. Madrid, Rodriguez, 1851-1855, IV. vol.
- Coleccion de Fueros y Cartas-pueblas de Espana, por la Real Academia de la Historia. Catalogo. Madrid, Rodriguez, 1852.
- Elogio historico del Don Antonio de Escano, por Don Francisco de Paula Qua-drado y de Roò - la R. Acad. - Madrid, Rodriguez, 1852.
- Memorial historico Espanol, coleccion de documentos, opusculos y antiguedes que publica la Real Academia de la Historia - Cuaderno 17 a 43 - Madrid, R. Academia. Rodriguez, 1853 a 1858 et tom. I. II. III. IV. - Madrid, Rodriguez, 1851-1852.
- Historia del combate naval de Lepanto, Don Cayetano Rosell. Madrid, Rodriguez, 1853.
- Examen critico-historico del influjo que tuvo en el comercio, industria y pobla-cion de Espana su dominacion en America - D. Josè Arias y Miranda - Madrid, Rodriguez, 1854.

- Compromiso de Caspe, por Don Florencio Janer. Madrid, Matute y compagni, 1855.
- Inicio critico del Feudalismo en Espana, por Don Antonio de la Escosura y Hevia. Madrid, Martin Alegria, 1856.
- Coleccion de Cortes de los Reinos de Leon y de Castilla. Madrid, Marcellino Calero y Portocarrero, fascicoli 38.
- Condicion social de los Moriscos de Espana - Don Florencio Janer - Madrid, Matute y Compagni, 1857.
- Discursos leidos en las sesiones publicas que para dar posesion de plazas de numero ha celebrado desde 1852 la R. Academia de la Historia. Madrid, Matute, 1858.
- SABAU. Noticia de las Actas de la Real Academia de la Historia, por Don Pedro Sabau. Madrid, Rodriguez, 1860.
- TERENZIO. Il Clero Pavese nella santa causa dell'Indipendenza nazionale, di Pietro Terenzio, Pavia, Fusi e Socio, 1848.
- D'un monumento scoperto l'anno 1839 nella cattedrale di Pavia e delle Memorie citeliache di detta città, dissertazione dell'abate Terenzio Pietro. Pavia, Fusi, 1848.
- Costituzione? Repubblica? Pensieri dell'abate Terenzio Pietro. Pavia, Bizzoni, 1848.
- Notizie storiche intorno alla Dottrina Cristiana in Pavia, dell'abate Terenzio Pietro. Pavia, Fusi, 1850.
- Notizie intorno alcune chiese della città e dintorni di Pavia. Pavia, Tip. Fusi e Comp., 1851.
- Le Iscrizioni del cimitero di Pavia raccolte e pubblicate per la prima volta secondo l'ordine cronologico dall'abate Pietro Terenzio. Pavia, Fr.^{li} Fusi, 1855.
- La Società Reale degli Antiquari del Nord in Copenaghen.
- Il Pio Istituto delle povere Sordo-mute in Pavia (estratto dalla gazzetta provinciale di Pavia, n.º 16). Pavia, Bizzoni.
- Esercitazione archeologica. Il Muto dell'Accia al collo, statua romana in Pavia, dell'abate Terenzio Pietro. Pavia, Bizzoni, 1855.
- Cenni storici intorno la Confraternita della SS. Trinità nella chiesa di S. Luca.
- Memorie storiche della parrocchia di S. Pietro in Verzolo, dell'abate Pietro Terenzio. Pavia, Bizzoni, 1856.
- Riassunto dell'Archivio municipale di Pavia, di C. Terenzio. Pavia, Bizzoni.
- Notizie della vita e delle opere di Bernardo Sacco, dell'abate Pietro Terenzio. Pavia, Bizzoni, 1857.
- Cenno intorno l'Archivio vescovile di Pavia, del Can. Terenzio Cancelliere, estratto dallo stato del clero diocesano del 1858.
- L'Archivio della Curia vescovile di Pavia, del Can. Terenzio Cancelliere.
- Una Visita a Pavia nel secolo XIV.
- Sulla preziosa reliquia delle Ss. Spine della Corona di N. S. G. C. conservata nella cattedrale di Pavia.
- Le Scuole serali di Carità e le Figlie della Carità in Pavia.
- Vita della Beata Sibillina de'Biscossi Pavese, del Can. Terenzio. Pavia, Fusi, 1857.
- Istanze degli abitanti del Borgo-Ticino alla Congregazione municipale relativamente all'atterramento del loro portico, ed alla sistemazione della loro strada principale, del Can. Terenzio. Bizzoni, 1858.
- Di Ambrogio Teseo degli Albonesi Pavese, Notizie biografiche e linguistiche raccolte dal Can. Terenzio. Pavia, Bizzoni, 1860.
- Notizie della Diocesi di Pavia e degli smembramenti che ne furono fatti dal 1799 al 1819, raccolte dal Can. P. Terenzio. Pavia, Fusi, 1860.
- BONAINI. Statuti inediti della Città di Pisa dal XII. al XIV secolo, raccolti ed illustrati dal Prof. Francesco Bonaini, vol. III. Firenze, Viessieux, 1857.

- Rettificazioni storiche dedicate alla Gazzetta ufficiale di Milano, del C.^{te} Giuseppe Greppi. Torino, Favale, 1857. GREPPI.
- Extraits de la Correspondance diplomatique de J.-T. de Langosco, C.^{te} de Stropiana, et de Claude Malopera, 1546-1559, par le C.^{te} Giuseppe Greppi. Bruxelles, impr. de M. Hayez.
- Notices et Extraits de quatre relations d'Ambassadeurs Vénitiens sur Philippe II. conservés aux Archives de Cour de Turin, par le C.^{te} Giuseppe Greppi.
- Ricerche storiche dei Medici e degli Archiatri dei Principi della R. Casa di Savoia, del Comm.^{re} Benedetto Trompeo, parte I. e II. Torino, Biancardi, 1857. TROMPEO.
- Storia della Città di Ventimiglia dalle sue origini sino ai nostri tempi scritta da Girolamo Rossi. Barera, 1857. ROSSI.
- Studi storici del Principato di Monaco, di Girolamo Rossi. Torino, Tip. del Diritto, 1860.
- Commentario storico sulla vita e sugli scritti del Can. Giuseppe Vogel Ant.^o del Marchese Filippo Raffaelli. Recanati, Tip. Morici e Badaloni, 1857. RAFFAELLI.
- Serie cronologica dei Consoli, dei Giudici, dei Vicari, Signori e Podestà di Fabriano dal secolo XII. al 1607, e dei Governatori dal 1610 al 1859, del Marchese Filippo Raffaelli. Recanati, Tip. Badaloni, 1859.
- La grande Illustrazione del Lombardo-Veneto compilata da L. Gualtieri Conte di Brenna, diretta dal Cav. Cesare Cantù. Milano, Società editrice, 1857. CANTU'.
- Di alcune falsificazioni storiche e del Sig. Wüstenfeld, di Cesare Cantù, estratto dall'Archivio storico.
- Indice Analitico e Cronologico di alcuni documenti Cheraschesi del secolo X. al XVII. di Giovambattista Adriani. Torino, dalla Società l'Unione Tipograf., 1857. ADRIANI.
- Breve Cenno storico della Città di Crescentino con appendice e documenti, del Not. Giuseppe Buffa. Torino, Arnaldi, 1857. BUFFA.
- Lettera intorno agli Studi storici sulla Città di Crescentino del Notaio Vittorio Mandelli; del Notaio Giuseppe Buffa. Torino, Arnaldi, 1858. MANDELLI.
- Il Comune di Vercelli nel medio evo. Studi storici di Vittorio Mandelli. Tom. III. Vercelli, Guglielmoni, 1857-1858.
- Giornale storico degli Archivi Toscani, dalla Soprintendenza generale agli Archivi del Granducato. Vol. I. II. III. Firenze, Cellini e Comp., 1857, 58 e 59. SOVR'INTENDENZA GENERALE DEGLI ARCHIVI DI TOSCANA.
- Del Governo Civile di Vercelli nel secolo XII.
- Cenni storici e Versioni di S. Massimo Vescovo di Torino, del Prof. D. Carlo Ferreri. Torino, Zoppis e Comp., 1858. FERRERI.
- Vita di Alessandro Vittoria scultore Trentino, composta dal Conte Benedetto dei Giovanelli e rifusa e accresciuta da Tommaso Gar. Trento, Monanni, 1858. GIOVANELLI E GAR.
- Studi e Notizie storico-critiche dei Marchesi del Vasto e degli antichi monasteri dei Santi Vittore e Costanzo e di S. Antonio nel marchesato di Saluzzo, del Barone Giuseppe Manuel di S. Giovanni. Torino, Speirani e Tortone, 1858. MANUEL DI S. GIOVANNI.
- L'Investigateur, Journal de l'Institut historique - Paris, à l'Administration de l'Institut historique, 1857-1860.
- Mémoires et Documents par la Société Savoisienne d'Histoire et d'Archéologie. Tom. II. et III. Chambéry, Imp. du Gouvernement, 1858-1859; et Tom. IV. 1860. SOCIÉTÉ SAVOISIENNE.
- Memorie storiche della Città e Marchesato di Ceva, dell'Arciprete Gio. Olivero. Ceva, Garrone Teonesto, 1858. OLIVERO.
- Memorie storico-critiche della vita e delle opere del Marchese Gerolamo Serra, di Luigi Tommaso Belgrano. Genova, Sordo-muti, 1859. BELGRANO.
- Documenti inediti (anni 1246-1278) riguardanti le due Crociate di S. Ludovico IX. Re di Francia, di Luigi Tommaso Belgrano. Fascicoli I a VII. Genova, Bœuf e Rossi, 1859. Librai.
- Cenni storici con annotazioni e documenti inediti sui Comuni di Giaveno, Coazze e Valgioie, di Gaudenzio Claretta. Torino, Favale, 1859. CLARETTA.
- Cenni sugli scritti inediti di Gian Tommaso Terranco, dell'Avv. Gaudenzio Claretta, MS.

- MENABREA.** Chronique de Yolande de France Duchesse de Savoie, sœur de Louis XI, documents inédits par Léon Ménabréa. Paris, Chamerot, 1859.
- CAMPORI.** Scritto sui documenti inediti della Storia Modenese, e su quelli specialmente dell'Archivio nazionale, di Cesare Campori (estratto dal Giornale Unitario).
- CORRADINI.** Lexicon totius Latinitatis J. Facciolati, Aeg. Forcellini et J. Furlanetti Seminarii Patavini alumnorum cura, etc. juxta opera R. Klotz, G. Freund. L. Döderlein cur.^{te} Francisco Corradini. Patavii, typis Seminarii, 1859; fasc. I.-VII.
- BERTACCHI.** Monografia di Bobbio, ovvero Cenni storici, statistici, topografici ed economici, di Daniele Bertacchi. Pinerolo, Chiantore, 1859.
- DANNA.** Degli Scritti e della Vita dell'Abate Costanzo Gazzera, Memoria storica del Prof. Casimiro Danna. Torino, Franco e Comp., 1859.
- ACADÉMIE DE SAVOIE.** Mémoires de l'Académie Royale de Savoie. Seconde Série, tom. III. Chambéry, Puthod fils, 1859.
- CROSET-MOUCHET.** Histoire de la vie de S^t-Anselme d'Aoste Archevêque de Cantorbéry, par le Chanoine J. Croset-Mouchet. Tournai, Casterman, 1859.
Histoire de Saint-Guillaume d'Ivrée, par l'Abbé J. Croset-Mouchet. Turin, Marzorati, 1860.
- VIGNA.** L'antica Collegiata di S. Maria di Castello in Genova, illustrata di documenti inediti dal P. Raimondo Amedeo Vigna dei Predicatori. Genova, Rossi, 1859.
- PILLITO.** Poesie Italiane del Secolo XII. appartenenti a Lanfranco de Bolasco Genovese in un Ms. cartaceo del secolo XV. di Ignazio Pillito. Cagliari, A. Timon, 1859.
- ROVERE.** Il Piemonte antico e moderno, delineato e descritto da Clemente Rovere. Ms. con moltissime carte geografiche, piante di città e d'edifici, e vedute; 277 volumetti in formato piccolo (dovevano essere 360). *Opera che rimase incompiuta per la immatura morte dell'autore, Socio corrispondente della R. Deputazione, il quale con testamento dell'8 febbraio 1860, rogato Dallosta in Torino, legava alla medesima il suo lavoro.*
- DAVILA-CONDEMARIN.** Cenni storici, geografici e statistici del Perù, di Giuseppe Davila-Condemarin. Torino, Unione Tipografica, 1860.
- VALERIO.** Esposizione delle condizioni della Provincia di Como nel 1860, Discorso e documenti al Consiglio Provinciale di Como del Governatore della Provincia Lorenzo Valerio. Como, Ostinelli, 1860.
- OSIO.** Impronte di sigilli pubblici e privati cavate dal carteggio ducale dei secoli XV. e seguenti presso i R. Archivi di Milano, di Luigi Osio. Secolo XV. dispensa 1.^a con 4 tavole.
- PALERMO.** I Manoscritti Palatini di Firenze ordinati ed esposti da Francesco Palermo Vol. III. Firenze, dalla R. Biblioteca Palatina (Tipografia Galileiana), 1860; 4.^o Bulletin de la Société Savoisiennne d'Histoire et d'Archéologie 1860-1861, N.^o 11. Chambéry, Imprimerie du Gouvernement, 1860.
- ACADÉMIE IMPÉRIALE DE SAVOIE.** Documents publiés par l'Académie Impériale de Savoie. Deuxième volume. Chambéry, Puthod, 1861.
Vita di S. Veremondo Arborio Vescovo d'Ivrea nel secolo X. Ivrea, Tipografia diretta da G. Tea, 1858.
- BOSIO.** Operette Patrie del Teologo Antonio Bosio. Torino, 1860, Faletti.
Il Congresso di Vienna, l'Italia Centrale e Venezia. Milano, Boniotti, 1860.
- MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.** Traités publics de la Royale Maison de Savoie avec les puissances étrangères depuis la paix de Château-Cambresis jusqu'à nos jours, publiés par ordre du Roi. Tom. VIII. Turin, J. Favale et Comp., 1861.
Recherches sur le véritable auteur du plan des fortifications de la ville de Nancy. Nancy, A. Le Page, 1861.
- VIGNATI.** Lodi e il suo territorio per Cesare Vignati Milano, Comma e Caini, 1860.
- CALANDRI.** In morte del Regio Notaio Vittorio Mandelli Cavaliere Mauriziano, iscrizioni di Francesco Calandri C. R. Somasco. Vercelli, Guglielmoni, 1861.

LECTORI BENEVOLO

PASCHALIS TOLA

S.

Quem, superioribus annis, diligenti studio, multisque laboribus paratum, et non exigua primi Voluminis parte in lucem edita, propediem integre praelo supponere, ad fidem datam liberandam, optavi, cu tandem, post varias rerum mearum vicissitudines, tibi se offert, ac benignum tuae humanitatis exposcit iudicium, *CODIX SARDINIAE DIPLOMATICVS*. Habes in *PRAEMONITO* causas, ob quas ab incepto necesse fuit manum remove, et quorum hominum patriae historiae apprime doctorum consilio, et auctoritate, ne diutius delitesceret, opus hoc ad vitam revocatum fuerit. Rationem autem operis ipsius, quot in partes divisum, quibus chartis, diplomatibus, aliisve rerum sardoarum varii generis monumentis refertum, et quam multifario notarum, et dissertationum italico sermone conscriptarum adiumento, ut planior ad legendum via sternatur, exploratum, firmatum, illustratumque sit, habes in *INTRODVCTIONE* amplissima, quam toto *CODICI* praeficiendam existinavi. Siquid erratum, aut minus diligenter et accurate scriptum invenies, omnibus te precibus obtestor, ut in re tantae molis humanae fragilitati humaniter indulgeas.

CODICE DIPLOMATICO DI SARDEGNA

CON

ALTRI DOCUMENTI STORICI

RACCOLTO, ORDINATO ED ILLUSTRATO

DAL

CAVALIERE D. PASQUALE TOLA

AUTORE

DEL DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI SARDI ILLUSTRI

*Hoc illud est praecipue in cognitione rerum salubre
ac frugiferum, omnis te exempli documenta in
illustri posita monumento intueri.*

Liv., Praefat. Hist. rom.

AVVERTIMENTO

La pubblicazione del CODICE DIPLOMATICO DI SARDEGNA fu incominciata in Torino, sotto gli auspicii del RE CARLO ALBERTO I, negli anni 1845, 1846, 1847, e videro la luce (in cinque Fascic. in fol. Tip. Chirio e Mina) la INTRODUZIONE all'opera, la DISSERTAZIONE PRIMA sopra i monumenti storici e diplomatici anteriori al secolo XI, e una parte dell'APPENDICE, e delle GIUNTE al PERIODO ROMANO, ora riprodotte nel presente Volume primo (da pag. 7 a pag. 132). Ma i sopravvenuti rivolgimenti politici d'Italia, poco favorevoli allo studio tranquillo, e alla diffusione di libri di antichità storiche, aggiuntavi la impossibilità per parte dell'Autore di sopperire ulteriormente col suo censo privato al grave dispendio di una edizione così splendidamente iniziata dai tipografi Chirio e Mina, ne impedirono la continuazione. Se non che la Regia Deputazione sopra gli studi di storia patria, dotta e sollecita promotrice dei lavori destinati specialmente ad accrescere il ricco deposito degli antichi documenti storici italiani, nelle due adunanze del 15 febbrajo, e 9 ottobre 1855 deliberò (col consenso dell'Autore medesimo) di comprendere (in due Vol.) nella grande raccolta = MONUMENTA HISTORIAE PATRIAE = il detto CODICE DIPLOMATICO, assegnandogli il posto, nell'ordine delle pubblicazioni, dopo il Libro IVRIVM della repubblica di Genova. Alla prelodata Deputazione pertanto si debbe riferire questa nuova e compiuta edizione del CODICE DIPLOMATICO DI SARDEGNA.



INTRODUZIONE



Se mi volessi porre innanzi l'esempio di que' scrittori i quali delle opere loro, sempre che vengano in luce, sogliono con apparato di lunghi ed eruditi proemii dimostrare la bontà e l'importanza, io dovrei, nel pubblicare il CODICE DIPLOMATICO DI SARDEGNA, ragionare in sul principio della sua utilità, e con essa eziandio della utilità generale derivata alle lettere tutte da somiglianti specie di storiche collezioni. Nè la materia sarebbe a dir poca, sì bene amplissima, e per l'eccellenza del soggetto, e per la varietà delle parti capace di belli e buoni adornamenti; conciossiachè sia manifesto nei monumenti scritti pervenutici colla successione dei tempi, dove si leggono generazioni, progressi e decadimenti di popoli, principii di città, di regni e d'imperi, genealogie di monarchi, imprese, alleanze, guerre, tregue e paci di principi e di repubbliche, ambizioni di magnati, usurpazioni e violenze di potenti, spogliamenti e oppressioni di deboli, diversità di reggimenti politici, di religioni, di riti, di feste e di costumanze, continua vicenda di sapere e d'ignoranza, di verità e di errori, di virtù e di vizi, di felicità e di sventure degli uomini che vissero prima di noi, trovarsi sempre infinita varietà di casi, e correre fortunoso di eventi che trae gli animi a istruzione e a diletto, e fatti ed esempi, or tristi or lieti, a ognuno profittevoli, e soprattutto storia solenne, sincera e contemporanea delle molteplici e talvolta maravigliose vicissitudini delle nazioni. Dalle quali considerazioni del genere discendendo poi alla specialità dell'opera, potrei trarre argomento di opportuni ragionari, e dalla sua novità, perciocchè non è stata da nessun altro a illustrazione delle cose sarde fatta mai per lo innanzi, e dalla copia dei documenti da me raccolti, e dalla importanza storica delle carte che or vengono per mia fatica in luce primieramente. E penso che di tale precipuo discorrere del mio lavoro non ne avrei biasimo da nessuno il quale discreto fosse e di animo benevolo, nè tampoco di essere accusato come ambizioso di aver fatto prova di buono e grave momento, ovvero di voler pretendere a lode che non mi fosse dovuta, giacchè a veruno che sia generoso, e quindi nemmeno agli scrittori è contendibile il sentire e il dire delle cose proprie modestamente, se dippiù alle parole vengono appresso i fatti, pe' quali resta a ciascuno e mezzo e diritto di conoscere il vero. La sola o la troppa fede nelle fatiche e nei giudizi proprii è dannevole, non però la speranza che siano quelle proficue e questi assennati; la quale, se non sia effrenata, e quindi stolta, è anzi virtù che appiana l'ardua via delle lettere, e che accende mirabilmente alla gloria.

Ma comechè per sì buoni ed autorevoli esempi potessi aver ragione di favellare largamente delle sopradette utilità, ho creduto miglior consiglio non far parola nè dell'una nè dell'altra. Non di quella che è comune a tutte le collezioni di monumenti storici, poichè più facile assai è il comprenderla che addimostrarla; e di cose per sè evidenti, e delle quali hanno già discorso tanti sommi e venerati uomini, è meglio tacere di quello sia volerne dir più o l'istesso. Non di questa che riguarda specialmente il mio CODICE DIPLOMATICO, perchè se sarà vera, saprà esso medesimo addimostrarla, e se salda e perenne, lo conosceranno i presenti ed i futuri, e questi ultimi forse anche meglio lo giudicheranno.

Questo solo io non voglio tacere, che forse per autorità è il più saldo argomento della utilità dell'opera, cioè dei molti e gravissimi scrittori i quali in ogni nazione applicarono l'animo a siffatti studi. E l'esempio, se non viene primo, è però molto antico e frequente in Germania, dove, o natura sia o costume di quelle menti, le severe discipline e le dotte investigazioni delle cose antiche ebbero finora special culto ed incremento. Nè perciò rimasero indietro in tal via, anzi emularono i laboriosi Tedeschi la Francia, l'Inghilterra e l'Italia, che nemmeno in tal rispetto è seconda a nessun'altra; e tale e sì gagliardo fu l'impulso dato da esse a somiglianti lavori, che non vi è oramai popolo o paese, grande sia o mezzano, il quale non vanti su di ciò li suoi scrittori. Nè qui vuolsi parlare della *Diplomatica* considerata come scienza, poichè in tal parte rimane sempre l'anteriorità, se non il primato, agl'Italiani; e sanno gli eruditi che tre secoli innanzi di esistere il Mabillon e la sua famosa opera *De re diplomatica*, riputata oggimai come il primo libro classico di tal genere (1), avea il gran Petrarca dischiuso prima di ogni altro la via a siffatte trattazioni, dimostrando con erudizione e con critica superiore all'età sua la falsità del supposto diploma di Giulio Cesare e di Nerone presentato a Carlo IV imperatore di Germania (2). Nemmeno vuolsi parlare dei raccoglitori delle opere degli antichi, prima e dopo l'invenzione della stampa, poichè sebbene ancor essi abbiano contribuito a salvare molti monumenti relativi alla storia, i loro lavori però o non appartengono esclusivamente, o non sono da collocarsi tutti nella serie delle diplomatiche collezioni. Ragionando adunque di queste ultime, e delle altre ancora che per somiglianza di fini e di materia vanno a loro congiunte, non potendo parlar di tutte, chè sarebbe opera lunghissima e forse impossibile, dirò soltanto delle più note e delle più famose.

E cominciando dall'Alemagna, i primi collettori diplomatici ed istorici furono il Freher, il Canisio e il Goldast, il quale per le sue *Politiche* e *Costituzioni imperiali* è riguardato comunemente come il padre di tutte le collezioni di tal genere fatte in Germania (3). Contemporanei ai medesimi furono lo Schott, che illustrò le istorie spagnuole, portoghesi, etiopiche ed indiane (4), il Gruyter primo raccoglitore delle antiche iscrizioni lapidarie (5), il Besold, benemerito specialmente delle

(1) Se si riguarda il tempo, il Mabillon non è nemmeno il primo che nel secolo XVII abbia trattato scientificamente della diplomatica. Prima di lui il Coringio nel 1672 pubblicò un libro per combattere la creduta autenticità dei diplomi custoditi nell'abazia di Lindau; e in appresso il Papebrochio, nel continuare la raccolta del Bollandò (1675), manifestò gravi sospetti sulla genuinità di molti diplomi pubblicati dai monaci, e specialmente di quello famoso del re Dagoberto a favore dell'abazia di S. Dionigi (*Acta Ss.*, mens. apr., tom. 2, praefat.). Anzi il Pétit, allorchè nel 1677 pubblicò il *Penitenziale* di Teodoro arcivescovo di Cantorbery, impugnò apertamente colla più parte dei titoli e dei documenti monacali questo stesso diploma di S. Dionigi, producendone un altro esemplare (copiato da un ms. già appartenuto alla biblioteca Colbertina) affatto diverso da quello messo in luce dal P. Doublet nelle sue *Antichità Dionisiane*. Ma fu appunto nell'occasione di tali assalti dati dai dotti, e particolarmente dal Pétit, ai diplomi e alle carte dell'ordine benedettino, che il Mabillon coll'aiuto del suo collega P. Germain stampò l'anzidetta opera *De re diplomatica* (1681), la quale, col supplemento da lui pubblicato nel 1704, malgrado le mende che pur vi sono, è, e sarà sempre opera classica in questo genere. Siffatto lavoro è anche importantissimo per aver dato vita a lavori somiglianti, i quali nulla ormai lasciano a desiderare sulle regole critiche per la conoscenza dei veri e de' falsi diplomi. Contraddittori del Mabillon furono tra gli altri i gesuiti Jourdan e Germon, il primo nella sua *Critique de l'origine de la Maison de France*, 1683, e il secondo nelle sue giu-

diziose ed erudite *Dissertazioni*, 1703, il Baudelot nel tomo II *De l'utilité des voyages*, 1686, e il dotto inglese M. Hicckes (di cui parleremo in appresso) nella sua *Literatura septentrionalis*. Fantore e difensore ne fu (e forse si solo basta per tutti) il P. Ruynart nella importante opera *Ecclenia Parisiensis vindicata*, 1704.

(2) Petrarca, *Epist. senil.* XV, 5.

(3) Le principali collezioni storiche del Freher sono le seguenti: I. *Germanicarum rerum scriptores aliquot insignes*. Francofurti, 1600 et seq., vol. 3 in-fol. II. *Rerum Boemicarum scriptores aliquot antiqui*. Hanau, 1602, 1 vol. in-fol. III. *Rerum Moscovitarum auctores aliquot*. Francofurti, 1600, 1 vol. in-fol. IV. *Corpus Francicae historiae*. Hanau, 1613, 1 vol. in-fol. Del Canisio (Canisius) abbiamo le *Lectiones antiquae* (Ingolstadii, 1601 et seq., vol. 7 in-4°) che sono una raccolta di opere e di scritture antiche. E di Melchiorre Goldast si hanno: I. *Scriptores aliquot rerum Svacicarum*. Francofurti, 1605, 1 vol. in-4°. II. *Alemannicarum rerum scriptores aliquot vetusti collecti et glossis illustrati*. Francofurti, 1606 et seq., vol. 3 in-fol. III. *Politica imperialia sive discursus politici, acta publica et tractatus generales de imperatoris regis Romanorum, pontificis romani, electorum etc., juribus, privilegiis, dignitatibus*. Francofurti, 1614, in-fol. IV. *Constitutionum imperialium collectio*. Francofurti, 1713, vol. 4 in-fol. (ristampa delle precedenti).

(4) *Hispania illustrata, seu rerum ubicumque Hispaniae, Lusitaniae, Aethiopiae et Indiae scriptores varii*. Francofurti, 1603 et seq., vol. 4 in-fol.

(5) *Corpus inscriptionum*. Heidelbergae, 1601, vol. 4 in-fol.

antichità ecclesiastiche del Wurtemberg, suo paese natale (1), e il Gretsero, cui dobbiamo la pubblicazione di tanti opuscoli eruditi di antichi scrittori alemanni. Vennero appresso il Meibomio (2), i due Meursii, il Nessel e lo Schätten (3), e per tacer d'altri, quell'insigne raccoglitore delle antichità romane Giorgio Graef (Grevius) (4), e il famoso Leibnizio, collettore del primo codice diplomatico del diritto delle genti (5). Questi tutti ed altri molti appartengono al secolo XVII; ma nel secolo seguente il loro numero crebbe quasi all'infinito. Fra gli antichi ricorderò solamente il Becmann, l'Hahn, il Buder, l'Hoffmann, il Ludewig, il Maichel, il Georgisch, il Pez, il Westphal, il Gudén, lo Schannat, il Meichelbeck, il Mencke, e il non men dotto che laborioso Lunig (6). Tra i più recenti, che fiorirono nella seconda metà di quello stesso secolo, basterà rammentare lo Scheidt, l'Haerberlin, l'Oefels (Evelius), il Boeheme, gli Oelrichs, il Fischer, il Gerstlacher, i due Moser e l'Usserman (7). Anche la Svezia, la Danimarca, l'Olanda e il Belgio ebbero i suoi raccoglitori e illustratori di memorie antiche, e i nomi di Wegelin, di Wilde, di Oernhielm, di Ulfeld, di Spanmüller, di Langebeck, di Aitzema, di Gronovio, di Lemire, di Wiltheim e di Foppens (8) sono tali, che onorerebbero qualunque più grande nazione.

(1) Le più conosciute raccolte fatte da Cristoforo Besold sono: I. *Documenta reditiva monasteriorum Wurtembergicorum*. II. *Virginum sacrarum monumenta*. III. *Documenta concernentia ecclesiam collegiatam Stuttgardensem*. IV. *Documenta ecclesiae Backenangensis*. Tubingae, 1636, in-4°.

(2) 1° *Opuscula varia ad res germanicas pertinentia*. Helmstad, 1660, in-4°. 2° *Scriptores rerum germanicarum*. Leida, 1688, vol. 3 in-fol.

(3) Del Nessel si ha solamente il *Breviarium ac supplementum commentariorum Lambecianorum* (Vindobon. Caes., 1690, vol. 2 in-fol.), giacchè le raccolte dei trattati di pace dal 1400 al 1685, e di alcune opere del medio evo da lui annunziate col *Prodromus historiae pacificatoriae* e colla *Sciagraphia magni corporis historici*; nel 1690 e 1692 non videro poi mai la pubblica luce. Dello Schätten si hanno i tanto stimati *Annales Paderbornenses*, 1693, 1 vol. in-fol.

(4) *Thesaurus antiquitatum romanarum*. Utrecht, 1694, vol. 12 in-fol.

(5) Oltre il *Codex juris gentium diplomaticus* (Annover, 1693, in-fol.) si hanno dello stesso Leibnitz gli *Scriptores rerum Brunsvicensium*. Annover, 1707 et seq., vol. 3 in-fol.

(6) I. Becmann, *Historia Anhaltina cum accessionibus*, 1709 et seq., vol. 3 in fol. II. Hahn, *Collectio monumentorum veterum et recentium, diplomatum, sigillorum, literarum, chronicorum, etc.* Brunswigae, 1724 et seq., vol. 2 in-8°. III. Buder, *Raccolta di atti e documenti relativi alla storia di Germania* (in tedesco). Francfort, 1735. IV. Hoffmann, 1° *Scriptores rerum Lusaticarum*. Lipsiae, 1719, vol. 2 in-fol. 2° *Nova scriptorum ac monumentorum collectio*. Lipsiae, 1731 et seq., vol. 2 in 4°. V. Ludewig, 1° *Collectio scriptorum episcopatus Herbipolensis*. Francofurti, 1713, in-fol. 2° *Novum volumen scriptorum rerum germanicarum*. Francofurti, 1718, vol. 2 in-fol. 3° *Reliquiae manuscriptorum omnis aevi diplomatum ac monumentorum ineditorum*. Francofurti et Lipsiae, 1720 et seq., vol. 12 in-8°. VI. Maichel, 1° *Introductio ad historiam literariam de praecipuis bibliothecis parisiensibus* (specialmente di quelle del Colbert, di S. Germano, del Mazzarini, della Sorbona, di S. Vittore ec., e dei codici e monumenti nelle medesime esistenti). Cantabrigiae, 1720, 1 vol. in-8°. 2° *Lucubrationes Lambethanae* (della biblioteca del Lambeth in Londra), *quae sistuntur monumenta etc.* Tubingae, 1729, in-8°. VII. Georgisch, 1° *Corpus juris germanici antiqui, quo continentur leges Francorum, Salicae et Ripuariorum, Alemannorum etc.* Hallae Magdeburgicae, 1738, in-4°. 2° *Regesta chronologico-diplomatica, in quibus recensentur omnis generis monumenta et documenta publica . . . conventionum, foederum, pacis, armistitiorum . . . commerciorum . . . emtionum, venditionum, donationum, pacta quoque matrimonialia . . . fideicommissa, testamenta, codicilli etc. etc.* Francofurti et Lipsiae, 1740 et seq., vol. 3 in-fol. La seconda di dette opere è un utilissimo registro o indice diplomatico universale di documenti storici di ogni sorta già pubblicati, ed appartenenti a quasi tutte le nazioni, a cominciare dal 314 dell'era volgare fino al 1730. Ho riferito più sopra alla nota (3) un pensiero somigliante, ma non così vasto, manifestato dal Nessel nel *Prodromus historiae pacificatoriae* e nella *Sciagraphia magni corporis historici*. Anche Cristiano Buder scrisse della utilità di una *Bibliotheca diplomatica* in una sua erudita lettera al Pez, e per redigerla vi spesero,

prima e dopo di lui, dottissime fatiche il Ruhlmann, il Mosero, Rab e Masow. Ma i loro lavori rimasero nell'oscurità del ms., e quindi è dovuto al Georgisch il primo saggio edito di tal fatica veramente erculeo. VIII. Pez Bernardo, 1° *Thesaurus anecdotorum novissimus, seu veterum monumentorum collectio recentissima*. August. Vindel., 1721 et seq., vol. 6 in-fol. 2° *Codex diplomatico-historico-epistolaris*. August. Vindel., 1723, 1 vol. in-fol. Pez Girolamo, *Scriptores rerum austriacarum veteres ac genuini nunc primum editi*. Lipsiae, 1721 et seq., vol. 3 in-fol. IX. Westphal, *Monumenta inedita rerum germanicarum, praecipue cimbricarum*. Lipsiae, 1740, vol. 3 in-fol. X. Gudén, *Codex diplomaticus, sive sylloge diplomatum, monumentorumque veterum . . . res germanicas, praecipue moguntinas illustrantium*. Gotting. et Francof., 1743 et seq., vol. 5 in-4°. XI. Schannat, 1° *Vindemiae litterariae h. e. veterum monumentorum ad Germaniam praecipue sacram spectantium collectio*. Fuldae, 1724, vol. 2 in-fol. 2° *Corpus traditionum fuldensium, sive donationum ad ecclesiam Fuldensem collateralium*. Lipsiae, 1724, 1 vol. in-fol. 3° *Sylloge veterum monumentorum historicorum etc.* Fuldae, 1725, 1 vol. in-4°. 4° *Vindiciae quorundam archivii Fuldensis diplomatum*. Francofurti, 1728, 1 vol. in-fol. XII. Meichelbeck, *Historia Frisingensis*. August. Vindel., 1724 et seq., vol. 2 in-fol. Il secondo volume contiene circa cinquecento documenti storici, per la maggior parte inediti. XIII. Mencke, 1° *Bibliotheca Menckiana*. Lipsiae, 1727, in-8°. 2° *Scriptores rerum germanicarum, praecipue saxoniarum*. Lipsiae, 1728 et seq., vol. 3 in-fol. XIV. Lunig, 1° *Codex juris militaris S. R. imperii*. Lipsiae, 1723, vol. 2 in-fol. 2° *Codex Italiae diplomaticus*. Francofurti, 1725 et seq., vol. 4 in-fol. 3° *Codex Germaniae diplomaticus*. Francofurti, 1732 et seq., vol. 2 in-fol., oltre lo *Spicilegium ecclesiasticum*, vol. 4 in-fol., e il ponderoso *Archivio* (Reichs archiven), che comprende un numero stragrande di documenti per la storia civile e politica dell'impero germanico, vol. 13 in-fol.

(7) I. Scheidt, 1° *Manifesta documentorum nobilitatis Germanicae*. Hannover, 1735, 1 vol. in-4°. 2° *Analecta ex medio aevo (ubi) Diplomata Wenceslai imperatoris hactenus inedita (et) Specimen codicis diplomatici Bavarici*. Gottingae, 1759, 1 vol. in-fol. II. Haerberlin, *Analecta mediæ aevi ad illustranda jura et res germanicas*. Noricae Caes. et Lipsiae, 1764, in-8°. III. Oefels (Evelius Andreas), *Rerum boicarum scriptores nusquam antehac editi, ex membranis et chartis vetustis collecti*. Augustae, 1763, vol. 2 in-fol. IV. Boeheme, 1° *Acta pacis olivensis inedita*. Budergis, 1765, vol. 2 in 4°. 2° *Codex diplomaticus Moeno-Francofurtanus*. V. Oelrichs Gerardus, *Statuta Bremensia antiqua*. Bremae, 1771, in-4°. Oelrichs Joannes, *Miscellanea historica et diplomatica*, Berlini, 1790, vol. 2 in-4°. VI. Fischer, *Novissima scriptorum ac monumentorum rerum germanicarum, tam ineditorum quam rarissimorum collectio*. Hallae Magdeburg., 1781-82, vol. 2 in-4°. VII. Gerstlacher, *Corpus juris germanici*. Francofurti et Lipsiae, 1785 et seq., vol. 4 in-8°. VIII. Ussermann Emilianus, 1° *Monumenta res allemannicas illustrantia*, 1792, vol. 2 in-4°. 2° *Episcopatus Wirceburgensis chronologicè et diplomaticè illustratus*, 1794, in-4°.

(8) I. Wegelin, *Thesaurus rerum svecicarum*, in-fol. II. Wilde Jacobus, 1° *Sveciae historia pragmatica*, Stockolm, 1731, in-4°. 2° *Introductio ad Sæthici status historiam* (con documenti giu-

Nè così antico, nè così frequente come in Germania fu in Inghilterra l'amore per siffatti studi. Tuttavia non mancarono dotti in quella famosa patria del Newton, i quali vi spendessero sopra le generose loro fatiche. Il primo, o uno almeno dei primi fu l'irlandese Giacomo User (Usserius), che scrisse delle antichità ecclesiastiche della Gran-Bretagna, e mandò fuori tra le altre sue opere la interessante collezione delle antiche epistole irlandesi (1). Lo seguirono a poco intervallo nello stesso correre di tempi lo Twisden e il Dudley, collettore il primo degli antichi scrittori anglicani e della famosa cronaca del monaco Brompton (2), e redattore il secondo del *Complete ambassador*, raccolta importante degli atti e delle negoziazioni sostenute in Francia dal Walsingham, ministro della regina Elisabetta, nel declinare del secolo XVI (3). Molti documenti preziosi pubblicò pure nel cominciare del secolo XVIII l'Hickes ne' suoi eruditi libri della *Letteratura settentrionale* (4); e al Wotton siamo debitori della importante collezione delle leggi ecclesiastiche e civili del paese di Galles (5); al Wilkins di quella rarissima delle antiche leggi anglo-sassoni, e dell'altra dei concilii inglesi e irlandesi già innanzi raccolti dallo Spelmann (6). Alla storia ecclesiastica delle isole britanniche appartengono eziandio il *Monasticon anglicanum* (7) del Dugdale e del Marsham, e l'*Anglia sacra* (8) pubblicata dal Warthon nel secolo precedente. Ma sorpassò di gran lunga ogni altra raccolta quella ponderosissima e veramente diplomatica di Tommaso Rymer, che sotto il titolo di *Acta publica* venne primamente in luce nel 1625, e fu poi continuata ed accresciuta da Roberto Sanderson (9).

Superiore all'Inghilterra, sì pel numero, che per l'importanza delle collezioni, è stata la Francia, la quale sin dal declinamento del secolo XVI ebbe in Giovanni di Lastage un pubblicatore di documenti e di carte antiche (10). Non vi è infatti veruna parte della loro storia e di quelle ancora di altre nazioni che i Francesi non abbiano ampiamente arricchito ed illustrato. I trattati politici più conosciuti, da quello di Arras del 1435 fino al 1600, ebbero in Federico Léonard il loro primo raccoglitore, al di cui lavoro aggiunsero poi maggior pregio le osservazioni critiche ed

stificanti) Stockolm, 1738, in-4°. III. Oernhielm Claudii, *Bullarium romanum h. e. compages epistolarum quas pontifices romani ad reges Sveciae, proceres, archiepiscopos etc. scripserunt*. Lipsiae, ann. incert., in-fol. IV. Ulfeld Jacobi, *Hodaeporicon Ruthenicum*. Francofurti, 1608, in-4°. V. Spanmüller Jacobus, 1° *Originum Frisicarum*, libri sex, 1616, in-4°. 2° *Rerum danicarum*, libri decem. Amstelodami, 1631, in-fol. VI. Langebeck Jacobus, 1° *Scriptores rerum danicarum mediæ aevi*. Coduniae, 1772 et seq., vol. 7 in-fol. 2° *Bibliotheca Danica*, vol. 8 in-4°. VII. Aitzema Leone, gentiluomo olandese, pubblicò la storia degli affari di stato e di guerra d'Europa dal 1621 al 1688 corredata di documenti diplomatici, tra i quali leggesi pure il trattato di pace di Munster, vol. 14 in-4°. VIII. Gronovii Jacobi, *Thesaurus antiquitatum graecarum*. Lugdun. Batav., 1697 et seq., vol. 15 in-fol. IX. Miraei Auberti, *Opera diplomatica et historica*. Lovanii, 1723 et seq., vol. 4 in-fol. NB. Alcuni dei documenti contenuti in quest'opera non sono di assoluta e riconosciuta autenticità. X. Wiltheim, *Diptycom Leodiense et Bituricense*, 1759, in-fol. XI. Foppens Joannes, *Bibliotheca Belgica*. Bruxellae, 1739, vol. 2 in-4°. Oltre gli accennati autori tedeschi, svedesi, danesi, olandesi e belgi, sono pubblicazioni fatte in Alemagna nel cadere del secolo XVII e nel cominciare del secolo XVIII il *Theatrum pacis*, il *Diarium europaeum*, il *Theatrum europaeum*, e le *Relationes Francofurtenses*, le quali, quantunque non siano vere collezioni diplomatiche, contengono però molti documenti politici che servono mirabilmente a illustrare la storia dei tempi nei quali vennero in luce.

(1) Usserii Jacobi, 1° *Veterum epistolarum hibernicarum sylloge*. Londini, 1632, in-8°. 2° *Britannicarum ecclesiarum antiquitates*. Dublini, 1639, in-4°.

(2) Twisden Rogerius, *Scriptores rerum anglicarum*, Londini, 1652, in-fol. La cronaca del monaco Brompton che vi è compresa (chiamata così da lui che ne fu il discopritore) comincia dal 588 e termina nel 1198.

(3) Duldley Digges, *Complete ambassador*. London, 1655, in-fol. I documenti contenutivi abbracciano il periodo di soli tre anni, dal 1570 al 1573.

(4) Hickes Jeorgii, *Antiquae litteraturae septentrionalis libri duo*. Oxonii, 1703-1705, vol. 2 in-fol.

(5) Wotton Guillelmus, *Leges Wallicae ecclesiasticae et civiles*. Londini, 1730, vol. 2 in-fol.

(6) Wilkins Davidis, 1° *Leges anglo-saxonicae . . . accedunt leges Eduardi . . . Codex legum veterum etc.* Londini, 1721, in-fol. 2° *Concilia magnae Britanniae et Hiberniae*. Londini, 1736, vol. 4 in-fol.

(7) Londini, 1655, in-fol.

(8) 1691, in-fol.

(9) *Foedera, conventiones, litterae et cuiuscumque generis acta publica inter reges Angliae et alios quosvis imperatores, pontifices, principes vel communitates ab anno 1101 ad nostra usque tempora habita et tractata*, 1625, vol. 17 in-fol. Le edizioni fatte in Londra nel 1704 e 1727 e seg. comprendono 20 vol. in-fol. Quella fatta nell'Aia nel 1739 e seg., colla traduzione francese a fronte del testo inglese, è di vol. 10 in-fol. Questa raccolta fu fatta dal Rymer per ordine della regina Anna d'Inghilterra, e fu ricavata per la maggior parte dagli atti politici custoditi negli archivii della corte britannica. Quindi tal collezione è limitata agli affari della Gran-Bretagna, come quasi tutte le altre del Lunig a quelli di Germania. Se non che gli eruditi osservarono tra il Rymer e il Lunig questa notevole differenza, che mentre il primo ebbe aperti alle sue ricerche, per ordine del Governo, tutti gli archivii pubblici e privati della sua patria, il secondo non godette di tal vantaggio, e colla sola sua fatica sostenuta dalla propria generosità e dall'amore del pubblico bene riuscì a scoprire quella lunga serie d'inediti documenti, dei quali gli è debitrice l'Alemagna e l'Italia. Quindi egli è doppiamente benemerito delle lettere, e tanto in tal rispetto prevale al Rymer, quanto la virtù che opera negletta o sola è superiore alla virtù che procede lietamente col favore della fortuna.

(10) Sono annesse all'opera intitolata *Mémoires et recherches de France et de la Gaule Aquitainique*. Paris, 1581. Questa opera del Lastage, specialmente in quanto riguarda l'autenticità delle carte messe in luce dall'autore, è stata troppo severamente censurata dal Duchène nella sua *Bibliothèque des historiens de France*. Ma il Duchène, nel censurare altrui, si scordò di certo ch'egli stesso non fu assai scrupoloso nella scelta dei documenti comprovanti le genealogie di alcune grandi famiglie di Europa da lui pubblicate; nel qual lavoro, comunque grande ed erudito, sacrificò talvolta più all'adulazione che alla verità.

collettori e chiosatori insigni di ogni sorta di antichità, di libri, di carte, di diplomi, di documenti? Qual è la nazione che come l'Italia vanta possa un numero sì grande di codici diplomatici particolari di repubbliche, di regni, di città, di province, di famiglie, di chiese, di monisteri? La raccolta di documenti inediti, specialmente veneziani, fatta dal Diplovatazio, il *Codice Trivisano*, il *Longobardico*, il *Nonantolano*, il *Camaldolese*, il *Modenese*, l'*Ambrosiano*, il *Fiorentino*, il *Bergamasco*, il *Ravennate*, il *Pisano*, il *Gherardesco* (1), il *Gerosolimitano* (2), il *Siciliano* (3) e tanti altri, che per brevità non rammento, sono tutti codici provinciali e locali d'Italia, raccolti, pubblicati ed illustrati da valorosi ingegni italiani.

Tale e molt'altra è la suppellettile istorica messa in luce da tanti laboriosi e dotti scrittori dalla metà del secolo XVI fino a tutto il XVIII che ne ha preceduto. E quantunque questo nostro secolo XIX, che va maturando con irrequieto moto di attività e di progresso la propria esistenza, non abbia nei primi suoi anni posto mente a continuare l'opera antica, o perchè gli studi fossero volti al bello e all'immaginoso più che al grave ed al severo, o perchè la rapidità di straordinarii avvenimenti politici svolgesse negli animi cupidi di cose novelle il desiderio di più pronte e più fruttevoli fatiche, e di glorie meno antiquate, pure adesso, e non ha guari, nel risvegliarsi di ogni letteratura tra gli ozi bramati di tranquilla e stabil pace, si accese in Europa tutta nobile gara d'ingegni per lo studio della storia; e la ricerca delle carte e delle memorie antiche ottiene forse al presente sopra ogni altra l'onore e la preferenza.

Da sì generosa emulazione nacquero già da due lustri innanzi tante Società protette dalla sapienza dei Principi, le quali intendono a migliorare e ad arricchire l'antico patrimonio storico delle nazioni, togliendo con assidue fatiche dalla oscurità dei manoscritti e dal silenzio polveroso degli archivi

lasciò pure la raccolta delle costituzioni e delle bolle pontificie (*Magnum Bullarium*. Romae, 1617) che fu continuata dai suoi figli e dal Lantusca. Di Vittorio Siri si hanno il *Mercurio* (Venezia, 1644 e seg., vol. 15 in-4°), e le *Memorie recondite dall'anno 1601 all'anno 1640* (Parigi, Liono e altr., 1676 e seg., vol. 8 in-4°); che sono veramente una collezione di documenti diplomatici, e la prima collezione di tal genere apparsa in Italia. Dell'Ughelli è la tanto commendata *Italia sacra*, corredata di monumenti ecclesiastici di ogni sorta (Roma, 1644 e seg., vol. 9 in-fol.). Le opere pubblicate, illustrate e anche corrette dai dotti fratelli Ballerini (Pietro e Girolamo) nella parte specialmente che riguarda l'antica disciplina della Chiesa, sono tante e così conosciute che volentieri mi passo dal farne parola. I monumenti ambrosiani del Puricelli (*Ambrosianae Mediolani basilicae documenta*, 1648 in-fol.), quelli dati in luce dal Ciampini (*Vetera monumenta, in quibus praecipue musica opera etc. illustrantur*, 1690-99, vol. 2 in-fol.), e gli altri della chiesa greca e latina pubblicati dal Zaccagni (*Collectanea monumentorum veterum ecclesiae graecae et latinae*, 1698, 1 vol. in-4°) chiusero con egregia lode la gloria degli studi storici fatti dagli Italiani fino al secolo XVII. Nel secolo seguente il già citato Muratori bastò egli solo per tutti, e fu superiore a ciascuno, anche delle altre nazioni. Non pertanto si ebbero tanti codici mss. della Laurenziana messi in vita dal Biscioni, la *Firenze illustrata* del Gori, corredata di antichi diplomi (Firenze, 1755), le *Delizie erudite* (*Deliciae eruditorum, seu veterum anecdotorum opusculorum collectanea*. Florent., 1736 et seq., vol. 18 in-8°), il *Catalogus Codicum mss. qui in Bibliotheca Riccardiana Florentiae adservantur* (Liburni, 1756, 1 vol. in-fol.) e i *Monumenti della Chiesa Fiorentina* (*Sanctae Ecclesiae Florentinae Monumenta*. Florentiae, 1758, vol. 3 in-fol.) del dottissimo Lami; e si ebbe nel Poleni un illustre continuatore del Grevio, del Gronovio e del Sallengre (*Utriusque thesauri nova supplementa*. Venetiis, 1737, vol. 5 in-fol.). Al Maffei dobbiamo le *Galliae antiquitates quaedam selectae* (Parisiis, 1733, 1 vol. in-4°), il *Musaeum Veronense* (Verona, 1749, 1 vol. in-fol.) e il *Dittico Quirinale* (Verona, 1754, 1 vol. in-4°); al Lupi il *Codex diplomaticus civitatis et ecclesiae Bergomensis* (Bergomi, 1784, in-fol.); al Fantucci i *Monumenti Ravennati* (Cesena, 1786, vol. 6 in-4°), al Calogerà la *Raccolta* e la *Nuova raccolta* di opuscoli scientifici e filologici, continuata poi dal Mandelli (Venezia, 1729 e seg., 1755 e seg., vol. 66 in-12); al Dal-Borgo gli *Scelti diplomi pisani* (Pisa, 1765, 1 vol. in-4° gr.); al Mattei la *Storia della Chiesa Pisana* (*Historia Ecclesiae Pisanae*. Lucae, 1768, vol. 2 in-fol.) e la *Sardinia sacra* (Roma, 1758, 1 vol. in-fol.); al Manni

le *Osservazioni sopra i sigilli antichi dei secoli bassi* (Venezia, 1739 al 1786, vol. 30 in-4°) che tanta luce sparsero sopra la storia italiana del medio evo: al Lazzari le *Miscellanea ex mss. libris bibliothecae collegii romani* (Romae, 1754-57, vol. 2 in-8°); all'abate Zaccaria la *Collectio anecdotorum medii aevi* (Taurini, 1755, in-fol.); al Maccioni il *Codice diplomatico*, e la *Difesa del dominio dei conti della Gherardesca* (Lucca, 1771, vol. 2 in-4° gr.); opere tutte ricche di preziosi documenti. Le memorie monastiche sono debitrice al Gattola, al Mittarelli e al Costadoni di molti materiali tolti dall'oscurità ed egregiamente illustrati, sia nella *Historia abbatiae Camaldulensis per saeculorum seriem distributa* (Venetiis, 1733 et seq., vol. 4 in-fol.), che negli *Annales Camaldulenses* (Venetiis, 1755 et seq., vol. 9 in-fol.). Lo stesso Mittarelli ci diede la raccolta delle antiche cronache di Faenza nelle sue *Accessiones Faventinae ad scriptores rer. ital. clar. Muratorii* (Faventiae, 1771, 1 vol. in-fol.), e la *Bibliotheca codicum mss. S. Michaelis Venetiarum* (S. Michele di Murano) (Venetiis, 1779, 1 vol. in-fol.). Del Mansi e la tanto riputata *Ss. conciliorum nova et amplissima collectio* (Lucae, 1748 et seq., vol. 31 in-fol. mass.) superiore per molti rispetti a quelle del Labbé e dell'Arduino, e la illustrazione di un insigne *Codice* dei tempi di Carlo Magno (*De insigni codice Caroli Magni aetate scripto, et in Bibliotheca maioris ecclesiae Lucensis servato*), oltre la già citata edizione ed ampliazione delle *Miscellaneae* del Baluzio. Del Tiraboschi si hanno: 1° *Vetera Humiliatorum monumenta annotationibus ac dissertationibus prodromis illustrata* (Mediolani, 1766, vol. 3 in-4°); 2° *Storia dell'augusta badia di S. Silvestro di Nonantola, aggiuntovi il codice diplomatico della medesima illustrato con note* (Modena, 1784, vol. 2 in-fol.); 3° *Memorie storiche modenese col codice diplomatico illustrato* (Modena, 1793, vol. 5 in-4°). Il Fumagalli è autore delle *Vicende di Milano durante la guerra di Federigo I imperatore, illustrate con pergamene e con note* (Milano, 1778, 1 vol. in-4°), delle *Instituzioni diplomatiche* (Milano, 1802, vol. 2 in-4°), e del *Codice diplomatico sant'Ambrosiano*, pubblicato dopo la di lui morte dall'Amoretti (Milano, 1803, 1 vol. in-4°). E finalmente il Marini, oltre la grand'opera, *Gli atti e i monumenti dei fratelli Arvali ec.* (Roma, 1795, vol. 2 in-4°), che è forse unica nel suo genere, fece di pubblica ragione i *Papiri diplomatici raccolti ed illustrati* (Roma, 1805, 1 vol. in-fol.).

(1) Vedasi la nota precedente.

(2) Di Sebastiano Pauli. Lucca, 1733-37, vol. 2 in-fol.

(3) Di monsignor Giovanni di Giovanni illustrato con varie dissertazioni

e delle biblioteche tanti scrittori, cronache, statuti e diplomi che illustrano maravigliosamente le vicende dei secoli precedenti. E prima fra tutte surse in Italia la *Deputazione sopra gli studi di storia patria*, creata con magnanimo consiglio da CARLO ALBERTO Re di Sardegna (1), al di cui nome crebbe perciò splendidezza e fama, nè fia mai che se ne scompagni nelle età venture, il redimito onore delle ottime discipline. Da questa emulazione medesima procedettero e vanno procedendo con lena sempre crescente le pubblicazioni di tanti e sì rari documenti pria sconosciuti, tra le quali (per cansare il tedio di lunghe citazioni) ricorderò solamente le *Memorie storico-diplomatiche di Saluzzo* (2), i *Manoscritti della R. Biblioteca parigina descritti ed illustrati dal Marsand* (3), la *Collezione dei documenti storici appartenenti all'Italia* (4), la *Notizia di manoscritti italiani*, e i *Documenti di storia italiana* del Molini (5), lo *Spicilegium romanum* del Mai (6), le *Relazioni degli ambasciatori veneti al senato* pubblicate dall'Albèri (7), il *Catalogo dei codici mss. dell'Antoniniana* del Minciotti (8), l'*Archivio storico-italiano della Società fiorentina* (9), i *Trattati pubblici della R. Casa di Savoia colle Potenze straniere* (10), e i già citati *Monumenti di storia patria* (11), monumento essi stessi del grave senno e della rara munificenza di uno dei più eccelsi monarchi del bel paese d'Italia.

Pure frammezzo a tanta copia di collezioni storiche, delle quali si onora al presente ognuna delle nazioni incivilite, la Sardegna non si sdebitò ancora verso le italiche lettere del solenne ufficio di radunare in un sol corpo i monumenti scritti della sua morale esistenza nel lungo periodo delle età trascorse. E tuttavolta, dappoichè le sue vicende antiche e recenti furono egregiamente narrate, dappoichè la serie dei generosi che la illustrarono con azioni degne di eterna ricordanza è stata con fatiche non contennende da lungo obbligo rivendicata, la cresciuta civiltà de' tempi e l'onore de' sardi studii addimandavano da lei quest'altra opera nazionale, acciò la verità dei documenti desse fede alle narrazioni, e l'autorità delle testimonianze, o tutte coeve o quasi tutte contemporanee, appresentasse quasi redivivi i fatti e gli uomini che le furono nei

(1) Con reale rescritto del 20 aprile 1833 S. M. affidò alla medesima l'incarico di soprintendere alla pubblicazione di opere inedite o rare appartenenti alla storia de' suoi R. Stati, e chiamò a comporla uomini dottissimi, i quali per merito di belle ed erudite scritture fatte da essi di pubblica ragione sono universalmente distinti ed onorati nella repubblica delle lettere. Ai lavori di tale deputazione sono dovuti i monumenti di storia patria (*Historiae patriae monumenta edita jussu Regis CAROLI ALBERTI*. August. Taurin., ex regio typographeo, 1836 et seq., in-fol. mass.) dei quali parleremo qui appresso. L'esempio fu tosto imitato in altri stati e città italiane e anche di oltremonti. Nel 1842 ebbe cominciamento la *Società storica* di Siena, dalla quale si aspetta la pubblicazione dei monumenti storici di quel municipio. La *Società storica* di Firenze procede gagliardamente nella importante pubblicazione del suo *Archivio storico italiano*. La *Società storica* di Napoli, costituitasi nel 1843, intende continuare nella bell'opera già incominciata dal Baronio, dal Muratori, dal Tiraboschi, dal Fantucci e da molti altri valorosi. Prenderà le mosse dai documenti pertinenti alla storia del ducato di Benevento, e quindi seguirà di secolo in secolo fino a noi. Una delle prime sue pubblicazioni sarà il *Codice diplomatico Longobardico* di Carlo Troya, già annunziato dall'*Antologia* di Firenze, n.º 114, disposto secondo la ragione dei tempi, il quale conterrà, oltre molti documenti che si aveano a stampa, ma ch'erano disordinati e dispersi in parecchi volumi, molti documenti nuovi ed inediti, arricchiti tutti di opportune annotazioni. La *Società storica* di Lubeca (Lubeck) pubblicherà ancor essa tra breve la collezione dei monumenti esistenti nel suo dovizioso archivio municipale, che comprenderà le memorie di questa città anseatica dal 1139 al 1300, e potrà far seguito alla già pubblicata *Raccolta dei documenti per la storia tedesca*.

(2) Raccolte dall'avv. Delfino Muletti, e pubblicate con addizioni e note da Carlo Muletti. Saluzzo, 1829 al 1833, vol. 6 in-8º. Di tali memorie fece onorevole cenno la *Biblioteca italiana*, 1834, num. 237 e 238.

(3) Parigi, 1835, in-4º. Quest'opera del Marsand può essere considerata come una continuazione delle *Notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque du Roi*, stampate in Parigi nel 1787, e della *Bibliotheca bibliothecarum manuscriptorum nova* del Montfaucon, pubblicata nel 1793, vol. 2 in-fol.

(4) Fatta da Giuseppe Molini da mss. autentici esistenti nella biblioteca rue Richelieu di Parigi, e illustrata dal marchese Gino Capponi. Firenze, 1835, tipogr. all'insegna di Dante. Questa collezione può far seguito a quelle dateci dal Muratori e dal Lunig.

(5) *Notizia di mss. italiani, o che si riferiscono all'Italia, esistenti nella libreria dell'arsenale in Parigi*. Firenze, 1836, tipogr. all'insegna di Dante. 2º *Documenti di storia italiana*. Firenze, 1836, tipogr. sudd. Alcuni di questi documenti ne erano già stati dati dal Lunig nel *Codex Italiae diplomaticus*.

(6) Roma, 1839-42, vol. 8. È una collezione di monumenti storici fatta dal dottissimo cardinale Angelo Mai sopra mss. greci, latini e italiani esistenti nella Vaticana. Contiene tra le altre cose un *Giudizio* di Bernardino Baldi sopra alcuni luoghi della *Storia* del Guicciardini, una *Lettera* di Arrigo VIII re d'Inghilterra contro Lutero, le *Vite* dei romani pontefici da S. Pietro fino a Gregorio VII, gli *Annali Carolini*, e tre *Vite* latine di tre vicerè di Napoli.

(7) 1842.

(8) *Catalogo dei codici mss. della biblioteca di S. Antonio di Padova*. Padova, tipogr. della Minerva, 1842.

(9) L'*Archivio storico italiano* sarà diviso in otto volumi. I quattro già pubblicati per opera del Vieusseux fino al 1843 contengono tra le altre cose le *Cronache milanesi* del Cagnola, del Prato e del Burigozzo; alcune *Vite d'illustri italiani con documenti e note*; *Ricordi di cose famigliari* scritti da Guido delle Antelle e da Cristofano Guiducci notaio sanese nel 1362, e da Oderico de' Credi orafio nel 1401. Il volume quinto comprenderà *Scritti earii inediti* del doge Marco Foscarini, e il *Catalogo* della sua famosa *Raccolta storica*. Nel sesto volume sarà pubblicata la *Storia mss. di Pisa* del Roncioni; e nei volumi settimo e ottavo gli *Annali Veneti* del senatore Malipiero, con note del Sagredo, e i dispacci del Foscarini e di altri oratori all'imperatore Massimiliano I.

(10) *Traité public de la Royale Maison de Savoie avec les Puissances étrangères, depuis la paix de Chateau-Cambresis jusqu'à nos jours, publiés par ordre du Roi, et présentés à S. M. par le comte Solar de La Marguerite*. Turin, impr. roy. 1836 et suiv., vol. 5 in-4º.

(11) Di detta grande opera sonosi finora pubblicati quattro volumi, il primo dei quali comprende le *Carte* antiche, il secondo le *Leggi e Statuti municipali*, il terzo e il quarto gli *Scrittori*.

tempi andati cagione talvolta lieta, piu spesso funesta, di rare glorie, di poche gioie e di molte sventure.

Or questa è appunto l'opera ch'io vengo offerendo alla mia patria nel suo CODICE DIPLOMATICO e ne' suoi MONUMENTI STORICI da me raccolti ed illustrati. Ben so che tanta e sì ardua fatica dovea forse essere meglio divisa fra molti che sopportata da un solo; e mi nasce perciò nell'animo grave temenza che non sia compiuta. Nondimeno sarà essa come fondamento di altre fatiche migliori; e il mio buon volere, e l'amore che porto infinito alla terra natale sarà per questa sola, quando anche per altre prove nol fosse, intieramente manifesto. Delle cure e della diligenza che ho posto in tale lavoro non ch'edo mi si presti cieca fede sulla mia parola. Legga chi ha pazienza di leggere, e vedrà quanti libri ed archivii da me consultati; quante memorie, quante notizie, spesso minute, talvolta ingrati, qua e là raccolte; quanti esami, e quanti confronti con lunga e fastidiosa indagine eseguiti, affinchè nessuna cosa mancasse che alla natura e al fine dell'opera fosse relativa e consenziente. Veda chi leggerà, come da molteplici e svariate fonti ho dovuto derivar le acque per ridurle a fiume di un sol letto; come da scrittori per lingua, per età, per religione varii e distanti fra loro ho ricavato i documenti che andavano dispersi in molti volumi; e come e quanti altri ne ho tratto dall'oscurità in cui giaceano sepolti, per farne omaggio alla Sardegna, anzi all'Italia tutta, la quale colle ricchezze provinciali accresce l'antico tesoro della sua storia nazionale. Veda soprattutto quei due preziosi *Codici* della repubblica Sassarese e del porto di Cagliari appartenenti al principio del secolo XIV, le lacune da me riempite nel primo per restituirlo alla sua interezza, e le illustrazioni fatte ad entrambi; e giudichi poi se così fatti lavori non erano forse sconfortevoli e ingrati, laddove il santo amor patrio che consigliommi ad imprendarli non mi avesse potentemente soccorso a tollerarli. Nè qui voglio rammentare i dispendii da me fatti per mettere insieme tanta copia di memorie e di carte antiche; perchè quantunque abbiano essi superato ogni pazienza del mio censo domestico, e il pregio del danaro, ch'era nullo nei tempi della virtù antica, sia forse il tutto e il positivo dell'età moderna, è nondimeno e sarà sempre di cuor pusillanime e di beotico ingegno non dubbio argomento l'estimare per vil moneta con avaro calcolo mercatorio la generosa carità della patria e delle lettere.

Di queste adunque e di somiglianti considerazioni pensi ciascuno ciò che più gli aggrada, giacchè nè le parole sono necessarie per conseguir fede che sia dovuta, nè per sole parole si ottiene la fede che non siasi altrimenti meritata. Però, affinchè i lettori sappiano il metodo da me seguito e la sostanza delle cose in questo *Codice* contenute, io verrò adesso brevemente dichiarandolo. L'opera tutta ho diviso in tre volumi, ognuno dei quali contiene la serie compiuta dei documenti che appartengono al periodo dei tempi da ciascuno di essi particolarmente abbracciato. La collezione comincia dal secolo XI, e così di secolo in secolo procede ordinata fino al presente. Quindi essa comprende le memorie di otto secoli, dall'undecimo fino al decimottavo, oltre a una porzione di questo in cui viviamo. A ogni secolo ho preposto alcuni miei *Proemii* o *Dissertazioni* che rendono ragione delle carte allogatevi, della loro natura, del loro scopo e della condizione dei tempi ai quali appartengono. Le carte inedite ho distinto (1) dalle già pubblicate, e vedrassi che delle prime non è poco il numero, e che molto accrescono di novità, di ricchezza e di splendore alle cose sarde. Del che non pretendo mi sia data lode come di cosa che onori le lettere, sì solamente come di cosa che fa fede della sollecitudine da me usata nella ricerca delle notizie patrie, « acciò in grazia di quello che c'è, mi si usi cortesia nel compatirmi » di quel molto che manca ». Se poi avverrà (nè voglio confidare superbamente nel contrario) che alcune carte da me segnate come inedite siano state già messe in luce da altri, il discreto lettore lo attribuisca a difetto inevitabile da ogni scrittore, che nè tutto può aver letto e veduto, nè le cose già lette e vedute altrove tener tutte a memoria. E in opera di tanta mole, e in paese dove mancano i comodi sussidii di libri e di biblioteche, era quasi impossibile non cadere in somiglianti inavvertenze, come vi caddero, tra gli altri, benchè costituiti in condizioni migliori, il Baluzio, il Du-Chesne e il Labbé, autori per ingegno e per dottrina, non che buoni, eccellentissimi. I documenti tutti sono stati da me disposti, non per ordine di materie, ma per esat-

(1) Con questo segno (*).

tissimo ordine cronologico. Ho scelto questo metodo e preferitolo a qualunque altro, non solo per essere quello che più si addice alla facilità dei riscontri, ed è sanzionato dall'esempio di quasi tutti i collettori di carte antiche, ma eziandio perchè le collezioni storiche e diplomatiche, non essendo trattazioni particolari e distinte delle cose che contengono, sibbene ragunamento e riposta di memorie alla storia appartenenti, debbono appresentarle ai lettori e agli studiosi secondo la loro età, e nell'ordine temporario della propria loro esistenza.

Questi stessi documenti ho illustrato con brevi note istoriche, critiche e filologiche, mirando più al vantaggio e all'orrevolezza dell'opera che alla maggior facilità e minor fatica che avrei avute pubblicandoli nella sola originale nudità del testo, come hanno fatto tanti raccoglitori per altro insigni e ricchi di ogni pellegrina erudizione. Ma in ciò fui parco assai, o perchè molte cose non abbisognavano d'illustrazione, essendo abbastanza chiare per se stesse, o perchè già illustrate da altri, e anche da me medesimo, così nei suddetti proemii, come nel mio *Dizionario biografico dei Sardi illustri*. Che se non ho usato la stessa parcità negli antichi *Statuti (Capitula, statuta et ordinamenta)* della repubblica Sassarese, vedrà ognuno, leggendo quello splendido monumento del sapere civile e politico degli avi nostri, che il farlo era necessità, non farlo ingratitudine e irriverenza.

Dei fatti storici anteriori al secolo undecimo non si potea dar prova con documenti coetanei e così ordinati, come da quest'ultimo in poi, e perchè manca la materia che basti a dare a ognuno dei secoli corsi avanti al mille dell'era volgare un corpo ragionevole di collezione diplomatica, e perchè la povertà delle carte, comune in tempi cotanto remoti alle nazioni quasi tutte, fu per la Sardegna, ed è pur troppo miseria antica ed irreparabile, di cui gli uomini, le sventure e l'iniquo fato, essa non già, furono colpa e cagione. Non pertanto, acciò uno spazio così disteso di tante età non rimanesse vacuo all'intutto, ho riunito in una *Dissertazione* previa, o *Prodromo* dell'opera voglia più propriamente appellarsi, tutti i monumenti svariati di scrittori, di storie, d'iscrizioni, di leggi, di tradizioni che l'antichità ne ha trasmesso, cominciando dai tempi eroici fino a tutto il secolo decimo. Di così fatta sommaria riportazione di testi era mio divisamento farne un' *Appendice* alla conclusione dell'opera, ovvero di tesserne un *Indice cronologico*, coll'indicazione dei libri e dei luoghi dove esistono, acciò chiunque ne avesse desiderio potesse all'uopo ricorrervi, ed attingere dai fonti medesimi quest'altra parte delle nostre storiche ricordanze. Ma persona per ingegno, per dottrina, per bontà d'animo singolare, e per ogni altra pregiata virtù estimabile e valorosa (1), cui non erano ignoti questi poveri miei lavori, mi levò con autorevole consiglio e con evidenza di ottime ragioni dal primo mio proponimento, ponendomi innanzi il gran difetto che avrebbe il mio CODICE DIPLOMATICO se lo presentassi al desiderio dei dotti con sì notevole lacuna nel suo principio. Perciocchè se in raccolte di tal fatta si possono perdonare le inesattezze nelle minute particolarità, non sono però tollerabili nelle parti principali che costituiscono il tutto: e così giusta e ponderata io riconobbi l'osservazione di un uomo benemerito cotanto delle patrie lettere, che mi disposi tosto, come ora faccio, a preporre agli altri tutti i materiali storici che precedono in tempo il primo anello del mio lavoro.

A compimento dell'opera ho posto cinque *Indici* che mi adoperai con molta pazienza a comporre intieri ed esatissimi. Il primo è il cronologico di tutti i documenti, carte e diplomi contenuti nel CODICE; il secondo delle chiese e dei monasteri; il terzo delle persone; il quarto delle città, delle ville, delle castella e dei luoghi principali; il quinto ed ultimo delle cose più memorabili contenute o ricordate nei documenti, nelle carte e nei diplomi medesimi. Con tali indicazioni compendiate ho apprestato agli amanti delle notizie patrie, e anche a coloro che ameranno di scorrere e di consultare, senza aver tempo o sofferenza di leggere l'opera intiera, la *Cronologia*, la *Prosopografia*, la *Geografia* e la *Topografia* istorica della Sardegna antica e moderna. Vedrà ognuno, e credo io stesso, che sarà questo utile sommo apportato da me a quei tutti i quali nei tempi avvenire dalle presenti mie fatiche trarranno forse argomento e materia a scritture diverse. Imperocchè in queste pagine, comunque umili e disadorne, sono raccolti monumenti di ogni età e di ogni specie; testimonianze di scrittori antichi; leggi, iscrizioni ed epi-

(1) S. E. il cavaliere Cesare Saluzzo, la cui dottrina e modestia sono superiori ad ogni elogio.

grafi de' tempi romani; lettere e concessioni di papi e di principi; fondazioni di chiese e di monasteri; atti di concilii e di sinodi; cronache locali e provinciali; donazioni, testamenti e contratti di regoli; origini, progressi e successioni di piccole dinastie; origini ancora e progressi di borghi, di città e di villaggi; privilegi di municipii e di comuni; statuti di compagnie e di repubbliche; liti, lodi e giudizi fra potenti; atti di martiri e uffici di santi; atti di pace, di tregua, di società, di concordia, di vassallaggio; diarii e vite autografe d'uomini pubblici e privati; prescrizioni politiche, civili e suntuarie; ordinazioni di consolati, di porti, di mercatanti e di mestieri; memorie d'invasioni, di assedi e di espugnazioni di terre nemiche; ricordi speciali di riti ecclesiastici or disusati; inventarii di ori e di argenti, di suppellettili varie, di armenti, di terre e di schiavi posseduti dalle chiese e dai monaci; relazioni di viaggi di principi, di re e d'imperatori; documenti insomma di varia e graduata importanza, non meno dilettevoli che proficui agli storici, ai teologi, ai giuristi, agli economisti, ai filologi, ai letterati.

Per le carte poi che mancassero nel CODICE, o perchè sfuggite alle mie laboriose e perseveranti ricerche, o perchè esistenti in luoghi da me ignorati, sarà aperta fino al termine della presente edizione un' *Appendice* o *Supplemento*, acciò coloro che ne sono possessori, e amano la patria loro veracemente, mi siano cortesi di copia, ovvero accrescano per se medesimi cotesto edificio nazionale, condotto già, per quanto da me potevasi, a non ispregevole altezza. Di tanto beneficio (se mai la fortuna e gli uomini vorranno meritarmene) porterò sincera nell'animo la gratitudine, come bella e perenne rimarrà nei posterì la ricordanza.

Questo io volli dire in principio sulla universalità del mio lavoro, affinchè se ne conoscano anzi tutto la natura e l'oggetto. Ai particolari poi, co' quali ogni sua parte è stata condotta, risponderanno meglio le parole proemiali preposte ai documenti di ogni secolo, e le annotazioni messe a illustrazione dei documenti medesimi, dovunque ho creduto che ne abbisognassero. Le quali illustrazioni non si aggirano solamente sul contenuto sostanziale dei diplomi, delle carte e dei codici, ma eziandio sulla lingua, sulle persone, sui luoghi, sulle cose, e sopra quant'altro di estrinseco e di particolare trovasi negli uni e nelle altre. Nel che tutto ho detto e scritto ciò che dopo maturo esame sembrommi giusto e vero, senza pretendere a dittatura di sentenze e di opinioni, la quale, se ardua è sempre, intollerabile e intollerata, quando anche fosse parto eccezionale di superiore intelletto, è dippiù insolente, ridevole e pazza, se vuolsi arrogare da chi nel sapere e negli stessi studi è pedissequo e va dietro a molti, come io protesto essere e sapermi inferiore a ciascuno.

Adunque mando in luce questo mio lavoro colla fede di avervi durate fatiche gravissime, e posto amore e diligenza quanto altra mai, e colla speranza che all'offerta ch'io ne faccio alla Sardegna, patria sopra ogni altra cosa da me sempre riverita e diletta, non mancherà la cortesia dell'accoglienza, nè la generosità del compatimento, se, come accade in tutte cose che di mente e di penna mortale siano parto e fattura, abbia io alcuna volta messo il piede in fallo.

DISSERTAZIONE

PRIMA

DISSERTAZIONE

SOPRA I MONUMENTI STORICI E DIPLOMATICI

DI SARDEGNA

ANTERIORI AL SECOLO XI

Le molte età che scorsero alla Sardegna dai tempi favolosi fino a tutto il secolo decimo si possono storicamente dividere in sei periodi: l'eroico, il cartaginese, il romano, il vandalico, l'orientale e il saracinesco. Le incursioni gotiche e longobardiche, se vere, furono troppo fugaci per poter meritare il nome di periodi storici. Quei tanti stadii, ora brevi, ora lunghissimi, di fluttuante o di servile esistenza politica ebbero tutti un carattere loro particolare che li fa agevolmente distinguere gli uni dagli altri. Nel primo si formò un popolo ragunaticcio coll'accorrere continuo di venturieri e di coloni, diversi di lingua e di costumi. Nel secondo un altro popolo vicino e commerciante si affratellò all'antico co' traffichi, e poi terminò per dominarlo. Nel terzo il prepotente artiglio delle aquile romane sbarbicò violentemente dal sardo suolo i punici dominatori, e v'infisse per più secoli l'ugna sua sanguinosa. Trapassarono nel quarto stadio dodici lustri vandalici, senza gloria di splendidi fatti, e senza fama di grandi sventure. Succedettero nel quinto quasi due secoli di abbandono, che gli avidi ministri imperiali infamarono co' latrocinii e colle oppressioni. Ed ultimo, ma troppo lungo confine al dominato straniero, furono le arsioni, le schiavitù e le morti dell'inesorabile furore saraceno. Di vicende così varie e per lo più infelici, o non ci pervennero i documenti sincroni, perchè perirono coll'età cui appartenevano, o ci pervennero assai rari ed incompleti. Io riunirò questi ultimi secondo l'ordine dei tempi ai quali si riferiscono, illustrandoli, dove accada il bisogno, colla necessaria brevità dei commenti.

I.

PERIODO EROICO.

Le antichissime tradizioni dei tempi eroici sono frammentate alle finzioni della greca mitologia. L'amore del maraviglioso, e la vanità di magnificare co' semidei le origini delle nazioni, le fece accogliere senza molto esame dagli scrittori greci e latini. E da essi a noi pervennero così incerte ed oscure, che la verità di alcuni fatti è appena re-

peribile in mezzo a tanto pelago di strane invenzioni e di più strani vaneggiamenti. Non pertanto è necessario conoscere siffatti racconti per trarne quel poco di certo o di probabile che vi si asconde. La critica storica dee poi vagliarli e sceverarli, acciò la brama di molte glorie, o di glorie troppo antiche e sublimi, non faccia trascorrere insieme, quasi parto gemello, il vero col favoloso.

Erodoto fra gli storici greci è il primo che abbia parlato della Sardegna. In un luogo della sua *Clio*, non avvertito per quanto io sappia dai sardi scrittori, riferisce la battaglia navale combattuta nel mare *sardonio* dai Tirreni e dai Cartaginesi contro i profughi di Focea che dalla Ionia eransi ricovrati in Corsica: *alii autem (i. e. Phocenses) iuramento satisfacientes, solventesque ex Oenusis, Cynnum recta petierunt. Quo quum appulissent, communiter habitarent una cum superioris temporis colonis, annis quinque, sacraque erexerunt. Coeterum quum iam vicinos circumquaque hostili more popularentur, communi sententia bellum in eos adornant Tyrrheni atque Carthaginenses, utrique sexaginta navibus instructi. Phocenses ex adverso sexaginta et ipsi naves milite implent, obviamque illis procedunt in mare quod appellatur Sardonium. Commissa navali pugna, Phocensibus cadmea quaedam contigit victoria. Nam quadraginta illis naves perierunt; reliquae viginti contusis rostris factae inutiles. Regressi igitur Alaliam, sumptis liberis uxorisque, atque reliquis facultatibus, quantas naves ferre poterant, relicta Cynno, demigrarunt Rhegium ec.* (1).

(1) *Hist.*, lib. I, pag. 36, interprete Laurentio Valla. I Focesi, dei quali parla Erodoto, erano così chiamati da Focèa città principale della Ionia. Furono i primi fra i Greci, come dice lo stesso storico, che si perigliassero in lunghe navigazioni verso l'Italia, la Gallia e la Spagna, dove poi fondarono la colonia di Tartesso (Gades). Dopo le vittorie di Arpago o Arpagone generale di Ciro, alcuni di essi, preferendo l'esiglio alla schiavitù, si spinsero veleggiando fino all'isola di Corsica, nella quale già da venti anni prima, per adempire un antico vaticinio, aveano edificato la città di *Alalia* (odierna *Aleria*): *Phocenses autem... concesserunt in Cynnum... Hic enim jam ante viginti annos civitatem ex vaticinio condiderant nomine Alaliam* (loc. cit.). Ivi trovarono gli antichi coloni, e di là, dopo cinque anni, e dopo la sconfitta sofferta nei mari sardi, navigarono verso Reggio. Questa narrazione è confermata in parte da Diodoro di Sicilia, il quale nella sua *Biblioteca storica* (lib. V, 8) racconta, aver i Focesi fabbricato *Aleria* in Corsica, aver essi per alcun tempo abitato quell'isola, ed esserne poi stati cacciati dai

Racconta nello stesso libro il consiglio dato a Ionii da Biante di Priene, acciò, abbandonata la terra natale già conquistata da Ciro re di Persia, veleggiassero a Sardegna per cercarvi salvezza e libertà: *Jamvero Ionibus, etiamsi afflictis, nihilominus sese ad Panonium recipientibus, audio Biantem Pri-naeum saluberrimum dedisse consilium: cui si obtemperassent, licuisset Graecorum omnium felicissimos vivere Siquidem ille suadebat ut communi classe solventes Sardiniam peterent, et ibi unam civitatem omnium Ionum construerent. Hoc enim pacto eos servitute liberatos feliciter esse victuros, omnium insularum maximam incolentes, et coeterarum imperio potentes. Sin autem manerent in Ionia, nullam, inquit, sibi apparere libertatis spem ec.* (1). Rammenta altrove un consiglio somigliante dato ai suoi compaesani da Aristagora di Mileto dopo la espugnazione di Clazomene e di Cuma operata da Artaferne e da Otane generali di Dario: *quibus opidis captis, Aristagoras Milesius, ubi hoc accepit, non erat compos mentis, ut qui perturbasset Ioniam, et magna negotia confudisset. Itaque cernens haec, ubi constitit ei rem effici non posse, nec Darii regem superari, de fugiendo deliberabat, convocatisque suae factionis hominibus, consulebat satius fore eis, si Mileto expellerentur, in septentrionalia loca aliqua profugere, ducentes coloniam vel in Sardiniam, vel in Myrcinum Edonum... Haec Aristagoras percontabatur ec.* (2). E finalmente nelle stesse sue istorie, dopo aver narrato la caduta di Sardi in mano degli Ateniesi e de' Ionii, istigati a tale impresa dal suddetto Aristagora, e i sospetti concepiti da Dario contro Istieo Milesio, creduto da lui autore o complice di quel suo danno, introduce quest'ultimo a disculparsi, e a promettere superbamente, dopo la pacificazione della Ionia, il conquisto della Sardegna: *proinde nunc prope dimitte me ut in Ioniam contendam, illic omnia negotia tibi in integrum restitutus, et hunc Mileti procuratorem, harum rerum machinatorem, in tuam potestatem redactus. Haec, cum ex animi tui sententia confecerò, iuro per Deos regios me non prius exuturum hanc vestem, qua indutus in Ioniam descendam, quam Sardiniam insulam maximam tibi tributariam reddam. Haec Histiaeus fallendi gratia dicebat ec.* (3).

Tirreni. Nel testo di Erodoto sovra riportato è da notare l'unione dei Tirreni e dei Cartaginesi (*bellum in eos adornant Thyrreni atque Carthaginienses*), e com'essi si determinassero a muovere guerra ai Focesi, perchè costoro inquietavano colle scorrerie i loro vicini. Pare dunque che i Tirreni e i Cartaginesi abitassero in quel tempo un paese non molto distante dalla Corsica; e questo non potrebbesi più probabilmente trovare che in Sardegna. Ora, siccome la pugna navale riferita da Erodoto sarebbe accaduta, secondo i calcoli più ragionevoli, verso il 4658 (O. C.), ossia 573 anni avanti G. C. (*), si può inferire dall'autorità del padre della greca istoria, che in tale anno i Cartaginesi non fossero esclusivi possessori della Sardegna, ma che ne dividessero il dominio co' Tirreni.

(1) Loc. cit., pag. 37. Sebbene Erodoto nel citato testo chiami la Sardegna *insularum maximam*, e lo stesso ripeta in altro luogo delle sue storie, che riporterò qui appresso, tuttavia è certo che la medesima è inferiore in grandezza alla Sicilia. Ciò prova che Erodoto e i Greci de'suoi tempi non ne aveano cognizioni esatte. Ne conoscevano però assai bene l'opportunità del sito e l'importanza, poichè dal possesso della Sardegna lo storico fa quasi dipendere come necessaria conseguenza il possesso delle altre isole del Mediterraneo: *feliciter esse victuros omnium insularum maximam incolentes, et coeterarum imperia potentes*; se già queste ultime parole non si vogliono intendere per la Sicilia e per la Corsica, occupate in quel tempo o in tutto o in parte da colonie greche.

(2) *Terpsichore*, V, pag. 175-76.

(3) Loc. cit., pag. 173.

(*) Avverto i lettori, che nella supputazione dei tempi anteriori all'era volgare in seguò di preferenza la Cronaca Eusebiana.

Ma le narrazioni di Erodoto, quantunque le più antiche, si riferiscono ad una età positiva (4) e a fatti meno remoti di quelli ricordati dagli storici posteriori. Infatti Diodoro Siculo e Strabone, i quali vissero quattro secoli dopo di lui, risalgono nei loro racconti ai tempi mitologici della sarda istoria. Il primo di essi, dopo aver riferito il viaggio di Aristeo da Coa a Sardegna (5), e le colonie speditevi dai Fenicii (6), parla dell'isola e degli antichi suoi abitatori in questo modo: *Propinqua Corsicae est Sardinia insula, Siciliam magnitudine ferme exaequans. Incolitur a barbaris, quos Iolaëus nominant, oriundis, ut putant, ab illis, qui cum Iolao et Thespiadis substiterunt; quod hi alios eius incolas numero vicissent. Nam quo tempore celebrata illa Hercules peragebat certamina, quum plurimos ex Thespii filiabus liberos genuisset, oraculi monitu in Sardiniam cum numerosa Graecorum et Barbarorum manu ad novas capiendum sedes illos emisit. Horum princeps Iolaus, Herculis ex fratre nepos, insulam occupavit, et praeclaras in ea urbes condidit, agrisque sorte divisit, Iolaëos ab se gentem nuncupavit* (7). *Gymnasia prae-*

(4) Cioè al 4658, 4726 e 4729 (O. C.), corrispondenti agli anni 573, 504 e 501 (av. l'E. V.).

(5) *Aristaeus, progenie deinceps in Coa relicta, in Lybiam remeavit, et classe a matre Nympha instructus in Sardiniam transmisit, eamque pulchritudine insulae captus, inhabitandam sibi delegit, et plantis excolens, antea barbaram et agrestem, ad mansuetiorem cultus rationem traduxit: ubi et duorum parens filiorum factus est, Charmi et Calaeearpi.* (*Biblioth. hist.*, lib. IV, 31). Narra poi la partenza di Aristeo dall'isola, il di lui approdo in Sicilia, e quindi in Tracia, dove fermatosi, e fatto partecipe delle *Orgie bacchiche*, sparì finalmente dagli occhi dei mortali, e ricevette onori divini. *Post, alias quoque insulas accessit, et in Sicilia aliquandiu substitit. Hic ubertate frugum, et multitudine pecorum adductus, solertiae suae beneficia insularis nota fecit ec...* *Ad extremum in Thraciam ad Bacchum profectus, Orgiorum particeps factus est, et per familiarum cum Baccho consuetudinem utilium rerum multarum cognitionem ab eo percepit. Cumque ad Haemum, quem vocant, montem aliquandiu habitasset, ex mortalium oculis tandem abreptus fuit; cui divinos non modo barbarae illae gentes, sed etiam Graeci honores dedicarunt* (loc. cit.). Forse Aristeo non fu un ente immaginario, ma un uomo reale, che nei tempi remotissimi dell'antichità eroica insegnò ai Greci e alle colonie greche stabilitesi in Sardegna e in Sicilia la parte pacifica dell'agricoltura, e il modo di rappigliar il latte e di governar le api. Però gli onori divini che quindi gli furono attribuiti diventarono bentosto di quasi assoluto dominio della favola e della poesia, le quali fecero nascere Aristeo dal Dio Apolline e da Cirene bellissima fanciulla Peliaca, lo fecero allevare dalle ninfe, ed ammaestrarlo in quelle arti medesime ch'egli poi insegnò agli uomini, e diedergli per figlio Atteone, avuto in Tebe dalle nozze con Autonoe, una delle figliuole di Cadmo, quell'Atteone infelice, che per vendetta di Diana fu sbranato dai proprii cani, e la di cui miseranda morte fu cagione principalissima dei viaggi quindi intrapresi dal dolente suo padre in Coa, in Sardegna, in Sicilia e in Tracia. Queste cose racconta minutamente Diodoro Siculo (loc. cit.) come tradizioni di greca origine pervenute fino a' suoi tempi. E il principe dei poeti latini, che gli fu quasi contemporaneo, si prevalse di queste medesime tradizioni per abbellire uno dei più bei tratti delle sue *Georgiche* con quei dolcissimi versi che cominciano:

Pastor, Aristaeus fugiens Peneia Tempe,

Amisiss (ut fama) apibus, morboque fameque ec.

Georg., lib. IV. vers. 317 et seq.

(6) *Eius usus (cioè dell'argento esistente in copia nelle miniere dei Pirenei) quum incompertus esset incolis, phoenicias aiunt mercatores, re cognita, exiguae permutatione mercis illud redemisse, eiusque in Graeciam et Asiam cunctasque gentes alias transportatione magnas sibi comparasse opes ec...* *Ex hac igitur negotiatione per multum temporis opulentiores facti Phoenices, multis post annis colonias non paucas in Siciliam et vicinas ei insulas, in Africam item et Sardiniam Hispaniamque miserunt* (*Biblioth. hist.*, lib. V. 15).

(7) Della spedizione dei Tespiadi fatta da Ercole per consiglio avutone dall'oracolo, e dell'arrivo dei medesimi in Sardegna, parla distesamente Diodoro in altro luogo della sua *Biblioteca storica* (lib. IV. 14). Ecco le sue parole: *Certaminibus iam absolutis, Dei oraculo fuit admonitus (Hercules), ut priusquam ad Deos emigraret, missa in Sardiniam colonia, ex Thespiadum complexu sibi natos insulae praeficeret. Iolaum nepotem cum adolescentibus, quod im-*

terea Deumque templa, et alia cuncta monumenta, quae felicitatem hominum illorum indicant, in ea construxit, quae ad hanc quoque tempestatem perdurant ⁽¹⁾. Amoenissimi quidque campi ipsius nomine Iolaei vocantur, et populus nomen suum ab Iolao deductum adhuc conservat. In oraculo de colonia etiam hoc continebatur: « quicumque sua in eam nomina dedissent, his libertatem per omne aevum sartam tectamque fore ». Inconcussam itaque jurisdictionem ad hoc usque tempus veritas oraculi illis conservavit. Carthaginenses enim, quamvis in summo potentiae suae vigore insulam occupaverint, priscos tamen eius possessores ad servitutem redigere nequiverunt. Namque Iolaei ad montana confugerunt, et habitaculis sub terra structis multos pecorum greges aluere: hinc larga victus copia, lactis caseique et carniū esu contentis, suppetebat. Itaque dum campestribus excessere, simul agriculturae etiam molestias declinarunt, vitamque in montibus extra laborum aerumnas, tenui quem diximus, ciborum adparatu tolerare pergunt. Ac tametsi Carthaginenses magnis saepe copiis in eos moverint, locorum tamen difficultas et inexplicabiles specuum subterraneorum meatus a servitute tutos hosce praestitere. Tandem, quum etiam Romani, rerum potentes, saepius Marte illos tentarent, nulla tamen vi bellica, ob easdem causas, subigi potuerunt. Verum, ut ad prisca revertamur, Iolaus, effectis coloniae negotiis, in Graeciam regressus est. Thespiadae, quum per multas aetates insulae praefuissent, in Italiam tandem

maturae adhuc aetatis essent, illuc misit. Hic vero de procreatione illorum quaedam praemittenda esse ducimus, ut narrationem de colonia liquidius exprimere queamus ec. E quivi, narrato il modo con cui Tespi, nobilissima progenie di Eretteo, per desiderio di molti e forti nepoti, sottoponesse partitamente, dopo certi banchetti sacri, le sue cinquanta figlie agli abbracciamenti di Ercole ancora giovinetto, prosegue dicendo: quibus omnibus ille congressus, quinquaginta mulierum vir iuxta et quinquaginta filiorum parens inde factus est. Hos communi Thespiadum nomine appellatos, cum adolevisent, coloniae in Sardiniam, responso divino morem gerens, destinavit. Quia vero classis totius praefectus, et omnium fere expeditionum socius fuerat Iolaus, coloniam ei Thespiadarum commendavit ec. Di questi cinquanta figli nati dai cinquanta talami di Ercole, due ne rimasero in Tebe, e sette in Tespia. Gli altri con molti venturieri greci veleggiarono per Sardegna. Coeteris omnibus, et quicumque praeter eos coloniae participes esse vellent, assumptis, Iolaus in Sardiniam velificavit, indigenisque pugna devictis, pulcherrimum insulae tractum et maxime campestrē (qui etiamnum Iolaei nomen tenet) sorte divisit. Ab hoc itaque tellus ita excolta, et fructiferis arboribus consita fuit, ut certatim deinceps insula appeteretur. Nam ubertate frugum usque adeo celebris evasit, ut Carthaginenses opibus postmodum aucti, multa potiundae eius desiderio certamina susceperint (loc. cit.).

(1) E costruttore di tali monumenti fu Dedalo, come lo dice in altro luogo: Post constitutam inde coloniam Iolaus, accersito ex Sicilia Daedalo, multis magnificae substructionis operibus animum intendit, quae hodie usque aetatem ferunt, et de architecti nomine daedalea vocantur. Gymnasia enim magna sumptibus non modicis extruxit, et tribunalia cum multis aliis, quae ad felicitatem vitae conducere, instituit ec. (lib. IV, 14). Degli stessi monumenti è fatto distinto ricordo nel libro De admirandis in natura auditis, o De mirabilibus auscultationibus attribuito ad Aristotile, e vi si dice che molti ne esistevano tuttavia, quantunque la loro costruzione datasse da un'antichità molto remota: In Sardiniae insula multa extare adhuc iniquant vetustissima quidem monumenta superioris aetatis, graecoque illo perantiquo more laborata; ac inter alia nonnullos etiam fornices et inarcuata domicilia conspici posse, modulatis quibusdam, sed disparibus consecra numeris. Quae ferunt olim ab Iolao Iphiclis filio fuisse constructa; eo potissimum tempore quo ille Thespiades, quos ab Hercule commissos acceperat, illuc deduxerat, tamquam qui sibi affines essent, ob eam qua cum Hercule coniunctus erat propinquitatem. Tum etiam ob id quod Hercules tunc universas ad occidentem regiones subegerat. È facile il riconoscere i Sardi Noraghi negli accennati fornices et inarcuata domicilia di Aristotile: ma è pur certo che le suddette moli, quantunque attribuite ai Greci, sono d'età molto più antica, e di costruzione fenicia, come si vedrà a suo luogo.

expulsi, finitimum Cumis agrum insederunt. Reliquum interim vulgus ad barbariem redactum, indigenarum optimos quosque reipublicae praeficiens, libertatem ad nostram usque aetatem tuetur ⁽²⁾. Strabone poi, descritti nella sua Geografia il sito e la grandezza della Sardegna, e le città principali che vi esistevano al suo tempo ⁽³⁾, ecco come si esprime riguardo al suo clima, alla sua feracità ed a'suoi coloni: Magna pars eius aspera est et male pacata; magna item solum habet omnium rerum copia beatum; frumenti vero excellenter ferax. At bonitati soli oppositum est vitium, quod per aestatem insula morbosa est, atque ibi potissime ubi feracissima est ⁽⁴⁾. Tum

(2) Biblioth. hist., lib. V. 8.

(3) Insulae in ora Tyrrheni maris ad Liguriam usque sunt frequentes, inter quas Sardinia et Corsica sunt maximae post Siciliam (Geograph., lib. II). Longitudinem Sardiniae tradit corographus passuum milia cexx, latitudinem xxviii. Secundum alios ambitus eius est stadiorum quater mille (oper. cit., lib. V). Urbes in ea sunt complures, quarum praecipuae Caralis et Sulchi, loc. cit.).

(4) Dopo Strabone, anche Pomponio Mela lasciò scritto: Sardinia... coeterum fertilis, et soli quam coeli melioris, atque ut secunda, ita poene pestilens (De situ orb., II, 7). Cicerone, che fu anteriore di tempo ad ambidue i suddetti geografi, scrivea nel 697 di Roma a Quinto suo fratello dimorante in Olbia: Cura, mi frater, ut valeas; et quanquam est hiems, tamen Sardiniam istam esse cogites (Epist. ad Q. frat., II, 3); e nel 708 scrivea pure a M. Fabio Gallo: Id ego in lucris pono non ferre hominem (cioè il sardo Tigellio) pestilentiorē patria sua (Epist. ad divers., VII, 24). Ma è ormai saputo da ognuno il mal talento del grande oratore latino contro i Sardi tuoi, e specialmente contro Fama e Tigellio. Lo attesta Quintiliano (Institut. X, 1); ne fanno ampia fede le epistole e le orazioni Tulliane (Epist. ad Attic. XIII, 49, 50, 51; ad divers. IX, 7; Orat. de Prov. Cons. VI; Frag. orat. pro M. Securo); e l'ho già detto io stesso in più luoghi di altra opera mia, per non doverlo qui ripetere nuovamente (Tola, Dizion. biogr. degli uomini ill. di Sard., vol. I, pag. 15, 138-39; vol. II, pag. 77-78, vol. III, pag. 249-50. Ediz. torin. Chirio e Mina, 1837-38). Silio Italico e Marziale parlarono ancor essi della insalubrità dell'aere sardo; ma quegli si limitò a dire poeticamente, che l'isola è tristis coelo, ac multa vitata palude (Punior., XII, v. 370); mentre questi con velenoso epigramma ne fece un simbolo della indeclinabilità della morte:

Nulla fata loco possis excludere; quum mors
Venerit, in medio Tibure Sardinia est.

Epigramm. IV, 60.

Tacito ebbe forse la stessa opinione di Marziale, poichè riferendo egli il S. C. che nel 772 (ab V. C.) confinò in Sardegna quattromila seguaci delle superstizioni giudaiche, aggiunge alle parole del decreto queste altre non meno dure ed acerbe: et si ob gravitatem coeli interissent, vile damnum (Annal., II, 85). Dopo di lui Pausania scrivea più desidesamente della intemperie sarda, e delle cause dalle quali la credea derivata: Ea insulae (Sardiniae) ora, quae ad aquilonem et Italiae continentem est conversa, in montes consurgit invios, extremisque oris contiguos: ad navigantes vero opportunis accipit stationibus. E proximis montium jugis praevallidi et incerti ventorum flatus in mare irruunt. Sunt et alii interioris montes multo faciliores adscensu: sed inter eos plerumque turbidus ac pestilens includitur aër. In causa est sal, qui ibi cogitur, et praegravis ac violenter incumbens auster. Obstant praeterea praevalli montes, quo minus a septentrionibus stantes venti, coeli et terrae vaporem aetate anni tempestivo frigore leniant. Alii existimant Corsicam insulam, quae a Sardinia, mari viii haud amplius stadia lato dividitur, excelsis se undique montibus attollentem, favonio et aquilioni obtendi, quo minus eorum in Sardiniam flatus pervadant (lib. X Phocic.). Sesto Aurelio Vittore e il poeta Claudiano ne scriveano pure nel quarto secolo dell'era cristiana. Il primo la diffamò col maligno epiteto ciceroniano, e disse: Caius Gracchus, pestilentem Sardiniam quaestor sortitus, non veniente successore, sua sponte decessit (De vir. illustr., LXV, 1). Cantò il secondo:

Humanae speciem plantae se magna figurat
Insula; Sardiniam veteres dixere coloni.
Dives ager frugum. Poenos Italosque petenti
Opportuna situ: quae pars vicinior Afris
Plana solo, ratibus clemens: quae respicit Arcton
Immitis, scopulosa, procaz, subitisque sonora
Fluctibus. Insanos infamat navita montes:
Hinc hominum pecudumque lues, hinc pestifer aër
Saevit, et exclusis regnant aquilonibus austeri ec.

De bell. Gildon.

eadem haec loca continenter populantur montani, qui Diagebreuses vocantur, olim Iolaenses dicti. Fertur enim Iolaus eo adduxisse quosdam filiorum Herculis, et inter barbaros, qui erant Etrusci, eius insulae cultores habitasse. Postea Poeni ex Carthagine insulam obtinuerunt, adiutique ab incolis, bellum contra Romanos gesserunt. Illis autem perdomitis, omnia in potestatem Romanorum venerunt ec... Quatuor sunt montanae gentes: Tarates, Sossinates, Balari, Aconites in specubus degentes; et, quamquam agrum habent sementi aptum, tamen negligenter eum colunt, et aliorum opera diripiunt, partim in ipsa insula, partim navibus in apposita continente Pisanos maxime infestantes. Romanorum autem duces qui eo mittuntur, alias eos prohibent, alias negligunt: quandoquidem non videtur ex usu esse exercitum perpetuo in locis morbosis alere. Restat ergo tum per calliditatem rei gerundae locus. Observant quidpe id tempus, quo barbari de more, post praedam coactam, aliquos dies festos ducunt: ac tunc per insidias eos adorti, multos in potestatem redigunt (Oper. cit., libr. V).

Degli stessi remotissimi tempi discorre Pausania nella sua *Descrizione della Grecia*. Egli non dimenticò nessuna delle tante favole, colle quali si vollero nobilitare le sarde origini: e il greco Aristeo, e l'ibero Norace, e i Tespiadi, e i Troiani figurano nei suoi storici ricordi fra i conduttori di colonie che cominciarono a popolare la Sardegna. *Primi in Sardiniam transmigrasse navibus dicuntur Afri, duce Sardo filio Maceridis; cui apud Aegyptios et Afros Herculis cognomen fuit. Huic Maceriti nihil illustrius ad memoriam contigit,*

Dante Alighieri la descrisse nel secolo XIV con quei notissimi versi:

*Qual dolor fora, se degli spedali
Di Valdichiana tra 'l luglio e 'l settembre,
E di Marcemma e di Sardinia i mali
Fossero in una fossa tutti insieme;
Tal era quivi...*

Div. Comm., Infern., cant. XXIX.

E finalmente Fazio degli Uberti ne lasciò nel suo *Dittamondo* questo triste ricordo:

*Molto sarebbe l'isola benigna
Più che non è, se per alcun mal vento
Che soffia ivi non la fosse maligna,*

Lib. III, cant. XII.

Sono queste le principali testimonianze degli antichi sulla *intemperie* di Sardegna; e le ho volute qui riportare a complemento dei testi storici compresi nella presente raccolta. Devesi però avvertire che siffatta opinione, divenuta ormai comune presso i moderni, derivò in alcuni dei sopraccennati scrittori da troppa fede nei racconti altrui; in pochi, e specialmente in Cicerone, da malevolenza verso gli abitanti dell'isola; in molti da ignoranza assoluta della sarda topografia; e nei più dall'aver bonariamente creduto che il vizio di certi luoghi e di certi tempi fosse endemico di tutto il paese. Ma, nè per tali, nè per altre ragioni molte che si potrebbero addurre, io voglio armeggiare contro tanta e sì grande schiera di storici, oratori, geografi, filosofi e poeti, che l'hanno abbracciata e divulgata. La brevità di una nota, e la natura istessa del mio lavoro non consentono a siffatte discussioni. E poi, qual pro' dal combattere un' accusa la quale non offende per nulla il carattere morale, la nobiltà, l'ingegno e la generosità dei Sardi? O perchè dolersi con perpetuo lamento di una morbosità atmosferica che non esiste, e che (fosse pur vera) è largamente compensata dalla feracità del suolo, dalla copia degli armenti, dalla ricchezza delle miniere, degli stagni e dei fiumi, dalle dovizie del mare che ne circonda, dai capaci e sicuri porti, dalla opportunità della postura geografica, e da cento altri generosi doni dei quali natura ne fu benignamente liberale? Gli stessi scrittori, che parlarono della *intemperie sarda*, non tacquero, anzi encomiarono l'eccellenza delle produzioni naturali dell'isola, come si vedrà nel lungo decorso della presente opera. Quindi a me pare che questa, e non altra nessuna, dovrebbe essere la risposta da farsi a quei tanti, che non avendo respirato essi stessi le prime aure vitali sotto il bel cielo di Tivoli, o presso i deliziosi meandri della favolosa Tempe, ne vengono pur sempre ripetendo l'ingratissimo apotegma ciceroniano, a vece di far l'iroso per così poco, o di batteggiare furiosamente per un nonnulla.

quam quod aliquando Delphos venit. Sardus vero coloniam Afrorum in Ichnusam deducendam suscepit. Unde, mutato priore vocabulo, de eius nomine insula adpellata est. Non tamen indigenas eiecit ea Afrorum manus, sed in habitationis societatem recepti ab illis sunt novi advenae; idque necessitate magis, quam ob benevolentiam. Urbes arte non plus Afri tunc, quam indigena populus, norant condere. Dispersi in tuguriis et speluncis, ut sua cuiusque sors tulerat, ita habitabant (1). Aliquot annis post Afros, e Graecia in eandem insulam adpulerunt qui Aristaei ductum et auspicia sequuti fuerant. Apollinis hunc et Cyrenes fuisse filium tradunt, eumque ob Acteonis casum, acri affectum dolore, ac Boeotiae iam et Graeciae toti infensum, in Sardiniam migrasse. Verum neque haec manus oppidum ullum munivit; quod erat numero ac civibus minor, quam quantum sat esset ad novam urbem constituendam. Sunt qui putent eodem tempore Dedalum Cretensium arma metuentem in Sardiniam aufugisse, et coloniae ac domicilii consortem Aristaeo fuisse: probari vero nulla ratione possit, Aristaeo, quo cum nupta erat Cadmi filia Autonoe, Dedalum, qui eadem fuit aetate qua Thebis regnavit Oedipus, potuisse vel coloniae vel alius cuiusdam rei esse participem. Post Aristaeum Hispani transmiserunt in eandem Sardiniam, duce Norace, a quibus urbs Nora condita fuit. Hanc primam in insula fuisse urbem norunt Noracem Mercurii fuisse filium dicunt ex Erythaea Geryonis filia (2). Quarta advenarum manus, Iolao

(1) Della venuta di Sardo figliuolo di Maceride all'isola abbiamo un documento superiore a tutte le tradizioni nella lapide fenicia già esistente in Pula (antica Nora), ed ora nel R. Museo di Cagliari. Questa memoria sincrona, scritta con caratteri fenicii sopra una pietra arenaria (lunga m. 1, 20, larga 0, 60), fu per la prima volta pubblicata nel 1774 (*Effemer. rom.*, d. a., pag. 348) dal celebre filologo di Parma Giovanni Bernardo De-Rossi, il quale la credette un monumento sepolcrale, e ne diede la seguente lezione:

SEPVLCRVM . SESIMI
ALIENIGENAE . QVI . FECIT . TENTORIVM
IN . SENECTVTE . PERFECTA
IDEO . VERE
OBIIT . IN . FIDE
LEHMAN . FILIVS
PRINCEPS . ALIENIGENA . (DEPOSVIT)
IN . HORTO . SEPVLCRALI

Ma l'abate Giannantonio Arri l'ha valorosamente impugnata nella sua *Dichiarazione della lapide fenicia di Nora in Sardegna* (Torino, 1834, stamper. reale, in. 4°. NB. È anche inserita negli *Atti dell'Accademia delle scienze di Torino*, tom. XXXVIII, p. 59), e ne tradusse letteralmente il significato in questo modo:

IN TARSCHISCH VELA DEDIT
PATER SARDON PIVS
VIAE TANDEM FINEM ATTINGENS
LAPIDEM SCRIBI IVSSIT IN NORA
QVAM LIXO COGNOVIT ADVERSAM

L'Arri opina che il SARDON mentovato nella iscrizione sia lo stesso Sardo ricordato da Pausania nell'allegato testo, e altrove nella citata sua opera (lib. X); lo stesso SARDUS PATER effigiato collo scettro nelle antiche medaglie pubblicate dal Grevio, dal Gronovio e dal Morelli (*Thesaur. antiq. roman.*, tom. VIII, part. IV. - *Thesaur. antiq. graec.*, tom. I, tab. LLLL. - *Thesaur. numism.*, tom. I, pag. 37); lo stesso cui dagli antichi abitatori di Sardegna fu sacro un tempio o un'ara nel *Sardopatoris Ianum* (odierno *Capo di Frasca*) menzionato da Tolomeo (*Geogr.*, III, 3); se già non debbe leggersi *Sardopatoris promuntorium*, come sospetta Cluverio (*Sardin. antiq.*, Lugd. Batav., 1619, pag. 489). Opina ancora che SARDON fosse fenicio, e fenico-libica la colonia da lui condotta in Sardegna: « essere lui primieramente partito da Lixus nella Mauritania, ora la regione di Fez: aver visitato per qualche ragione a noi ignota un paese chiamato Tarschisch, posto certamente nelle vicinanze dell'odierno stretto di Gibilterra: e quindi proseguendo il viaggio suo, essere giunto felicemente in parte meridionale della Sardegna, appellata già in quei tempi *Nor*, ed aver posto in quest'ultimo luogo la lapide sopraccennata per tramandarne la memoria alla posterità

(2) Da questa narrazione di Pausania, e dall'altra più specifica di Solino (*Polyhist.*, cap. X), che riporterò a suo luogo, trassero

duce, in Sardiniam venit, e Thespiensibus et Attica terra. Hi Olbiam condiderunt: privatim vero Athenienses Goryllen; vel servato alicuius de atticis tribubus nomine, vel quod unus de classis ductoribus Gryllus fuerit. Atque hac etiam mea aetate in Sardinia loca manent quae Iolai vocantur; ab eorumque incolis honores Iolao habentur (1). Post Ilium eversum,

argomento gli scrittori quasi tutti di cose sarde per affermare che a Norace si debba riferire, non la sola fondazione, ma la denominazione eziandio della città di Nora e dei Norages. Però io seguo più volentieri l'opinione dell'Arri, il quale nella mentovata Dichiarazione ec., ed in altre sue erudite scritture, che già prima ed altrove ebbi occasione di ricordare (Dizion. biograf. dei Sardi ill., vol. I, pag. 16, vol. III, pag. 89-90), dimostrò con ottime ragioni la preesistenza di tali nomi all'arrivo del condottiere di genti iberiche a Sardegna, e provò insieme l'origine orientale di detti monumenti, destinati, com'egli crede, al culto religioso della conservazione del fuoco. E in quanto riguarda particolarmente l'antichissima città di Nora, a me pare che la cosa debba oramai essere posta fuori di controversia. Infatti, supponendo ancora che Norace l'abbia edificata, piuttosto che munita ed ampliata, come mai poteva darle nome dal proprio, se quello esisteva già prima che egli arrivasse e ponesse piede nella terra sarda? Nor o Nora appellavasi il luogo in cui Sardon fece scrivere la memoria della sua venuta all'isola, come ne fa fede la iscrizione della lapide fenicia riportata nella nota precedente; ed essendo indubitato che la venuta di Sardo fu anteriore a quella di Norace, ne consegue non potersi da costui etimologizzare il nome di Nora, bensì dal luogo in cui egli la trovò fondata, o veramente la fondò egli stesso. Trovo anzi più ragionevole, seguendo l'ordine e le idee etimologiche, che da Nor o Nora, anzi che darglielo, abbia Norace derivato il proprio suo nome, perciocchè i vocaboli derivati accrescono, non scemano il suono delle voci primitive; e fu pur questa la sentenza del dotto Samuele Bochart (Phaleg., pag. 634), il quale però diede alla radicale Nor un significato al tutto diverso da quello datogli dall'illustre filologo piemontese. Ma lasciando questo ed altrettali discussioni agli eruditi nelle lingue orientali, dirò brevemente la mia opinione sulla persona di Norace, e sulla di lui colonia. Pausania, come si è già veduto, lo dice figlio di Mercurio e di Eritrea. Solino scrive (loc. cit.) che veleggiò a Sardegna ab usque Tartesso Hispaniae. È dunque manifesto che la colonia da lui condotta all'isola fu di Fenicii tiriani, giacchè costoro, secondo l'autorità di Strabone (Geograph., lib. III), furono i fondatori di Tartesso (Gades). L'essere i detti coloni chiamati hispani da Pausania prova solamente ch'egli riguardò il luogo donde partirono, che fu sicuramente la Spagna Betica. Qual sia poi la ragione per cui Norace venisse a Sardegna, nè veruno degli accennati scrittori lo dice, nè facile è lo indovinarlo. Si può conghietturare con qualche fondamento che ve lo allettassero i traffichi, poichè lo stesso geografo Strabone ci assicura (eod. loc.) che i Fenicii tiriani paulo post troiani belli tempora furono i primi ad intraprendere per causa di commercio lunghe navigazioni verso l'occidente del Mediterraneo, costeggiando l'Africa oltre le sirti, toccando i lidi della Spagna, e passando lo stretto per entrare nell'Oceano; e Diodoro Siculo (Biblioth. hist., V, 15) attribuisce alle ricchezze che i Fenicii si procurarono coll'esteso ed arduo loro navigare lo stabilimento di tante loro colonie in Africa ed in Europa e nominatamente in Sardegna. La stessa filiazione di Norace da Mercurio avvalorata la mia conghiettura, giacchè presso gli antichi questo appunto era il Dio protettore della mercatura, e quindi è probabile che sotto il velame della favola si ascenda la verità; cioè che Norace sia stato chiamato figlio di Mercurio, perchè forse fu per eccellenza navigatore e commerciante. Anche il nome della di lui madre accenna al luogo della sua partenza. Erytra fu appellata Gadir o Gades, ed Erytrei gli Edomiti che vi si rifuggiarono in gran numero, dopo la distruzione del loro regno fatta dal re Davide (Storia univ. dei dotti Inglesi, tom. IV). Non si potrebbe adunque sospettare che l'Erythea o Erytra madre di Norace sia la stessa terra in cui egli nacque, ovvero qualche donna Idumea avanzata alla strage di Edom? Io non faccio che indicarlo; nè voglio confidarmi d'avvantaggio in somiglianti conghietture, sebbene i fatti di un'antichità così rimota non si possano forse altrimenti indovinare. Sul resto, qualunque sia il valore delle medesime, non si può negare l'esistenza e la venuta di Norace a Sardegna, perchè collegata e inseparabile dalla esistenza reale della città di Nora. La quale non solamente vedesi mentovata nei secoli I e II da Plinio (III, 7), da Tolomeo (Geogr., lib. III, 3, tab. Europ. VII) e da Antonino (tab. itin.), ma sussisteva eziandio nel secolo V dell'era volgare, come apparisce da un monumento contemporaneo, che produrrò a suo luogo.

(1) Nel libro precedente lo stesso Pausania ci lasciò memoria della

e Troianis cum alii profugerunt, tum aliqui cum Aenea incolumes evaserunt. Horum pars, acli tempestatibus, in Sardiniam, Graecis, qui ante inibi consederant, permisti sunt. Quo minus vero cum Troianis atque Graecis Barbari bello confligerent, primum velut, quod belli adparatu neutra pars alteri cedebat: tum Thyrsus amnis mediam interfrensus insulam, utramque aciem transmittere metuentem coercerat. Multis post annis Afri iterum maiori classe in Sardiniam adpulsis, Graecosque bello adorti, omnes ad internecionem exciderunt, aut certe quam paucissimos reliquos fecere. At Troiani, quum in montanam insulae regionem confugissent, ibique se rupium confractibus et valli iacti munitionibus tutati essent, Iliensium nomen adhuc retinent: facie illi quidem et armatura, totaque victus ratione Afris persimiles. Coeterum non longe ab Sardinia distat insula, a Graecis Cynos, Corsica ab incolis, huc ex Africa transgressis, nominata. Ex hac non parva ulique manus, seditione pulsus, in Sardiniam transivere, montibusque occupatis, seorsim has partes incoluerunt; qui, vocabulo domo adlato, a Sardis Corsi adpellantur. At Carthaginenses, quum essent rebus maritimis praepollentes, omnes e Sardinia, praeter Ilienses et Corsos, eiecerunt: nam illos quo minus potuerint in potestatem redigere, praerupti ac muniti montes obstiterunt. Condiderunt tunc in ea insula et carthaginenses urbes, Caralin et Sulchos. Orta autem super praeda dissensione, Afri et Hispani, ira accensi, quum a Carthaginensibus defecissent et ipsi montium iugis occupatis, seorsum consederunt. Eos patria sua Balaros Corsi adpellarunt; quo eodem vocabulo exules vocant. Atque haec quidem gentes, in eas, quas diximus, divisae sedes, Sardiniam incolunt. Nello stesso libro ricorda il più antico nome d'Ienusa dato alla Sardegna dai greci navigatori, la sua estensione geografica, e la proverbiale meraviglia del riso sardonico, che dalla remota tradizione dei tempi barbari fu trasfusa nei versi di Omero. Nomen Sardiniae priscis temporibus quodnam fuerit apud incolas, compertum non habeo. Qui illuc a Graecis commercii causa adnavigarunt, Ichnusam, quod formam habeat insula

morte di Iolao accaduta in Sardegna: Editur etiam eo loco (in Tebe) Iolai heroicum monumentum: e vita vero illum in Sardinia excessisse, simulque ex Atheniensibus et Thespiensibus, qui cum eo illuc transmiserant, ipsi etiam Thebani confitentur (lib. IX de rebus aetioicis). Anche Giulio Solino, coetaneo, o almeno poco distante dai tempi di Pausania, ricorda nella sua Raccolta di cose memorabili il sepolcro di Iolao in Sardegna, e dippiù scrive, che i Iolesi gli eressero un tempio: Iphicles Iolaum creat, qui Sardiniam ingressus palantes incolarum animos ad concordiam eblanditus, Olbiam et alia graeca oppida extruxit... Iolenses ab eo dicti sepulchro eius templum addiderunt, quod imitatus virtutes patris (cioè di Ercole) malis plurimis Sardiniam liberasset (Polyhistor., cap. III). E Diodoro di Sicilia già più di un secolo innanzi avea parlato nella sua Biblioteca storica di questi medesimi onori divini renduti a Iolao dai Tespiadi e dalla loro posterità: Immo indigenas proprio nomine Iolaos appellavit. Thespiades tanquam patri hunc ei (Iolao) honorem tribuebant. Illi enim ob egregium bene de ipsis merendi studium, tanta eum benevolentia complexi sunt, ut genitoris eum nomine dignarentur. Inde factum, ut qui posteris temporibus rem divinam huic Deo faciunt, Iolaum patrem eum nuncupent, quod Cyro a Persis quoque praestari solet (Biblioth. hist., lib. IV, 14). Da tali testimonianze, da un oscuro passo di Aristotile (Physicor., lib. IV, cap. II) che è quest'esso; Sicuti neque iis qui in Sardo fabulose dicuntur dormire apud heroas, cum fuerint experrecti ec., e dal commento non meno oscuro ed intricato fattovi da Simplicio, trassero occasione alcuni scrittori, e fra questi il Leonico citato dal Fara (De reb. sard., I, pag. 111) di favoleggiare, che nove dei Tespiadi condotti da Iolao in Sardegna morissero nell'isola, che i loro corpi durassero incorrotti, e a somiglianza di uomini dormienti fino al tempo di Aristotile, e che ai loro sepolcri accorressero in folla i Sardi e gli stranieri per ottenere predizioni e responsi

humani vestigiis, adpellarunt . . . Longitudo eius est stadiūm CCCCXX; latitudo CCCCLXX . . . Serpentes certe neque hominum generi infensi neque venenosi, aut lupi, in ea insula gignuntur, quidpe venenorum omnium, lethaliumque stirpium est expers. Una est herba perniciosissima, apio persimilis. Qui eam comederint, ridentes emoriuntur. Ex eo Homerus, et alii post eum, **sardonium** eum dixere risum, qui in re minime commoda, et mente parum sana ederetur. Gignitur circa fontes maxime, nec tamen cum ipsis aquis veneni naturam communicat (1).

Cotesta meraviglia, ed altre ancora, non meno strane che inverosimili, sono riferite da scrittori anteriori e posteriori a Pausania (2); nè debbe perciò sorprenderci ch'egli,

(1) In Phoc., lib. X.

(2) Caio Giulio Solino lasciò scritto: **Sardinia** est quidem absque serpentibus; sed quod aliis locis serpens est, hoc solifuga sardis agris, animal perexiguum, simileque aranei forma, solifuga dicta, quod solem fugiat. In metallis argenteis plurima est; nam solum id argenti dives est; occultim raptat, et per imprudentiam supersedentibus pestem facit. Huic incommodo accedit et herba sardonica, quae in defluviis fontanis provenit largius justo. Ea, si edulia fuerit, vescentibus nervos contrahit, ricu ora diducit, ut qui mortem appetunt, velut ridentium facie intereant. Contra, quidquid aquarum est, variis commodis servit: stagna pisculentissima, hibernae pluviae in aestivam penuriam reservantur; nam homo sardus opem plurimam de coelo habet: hoc collectaneum reponitur ut sufficiat usui, ubi defecerint scaturigines, quae ad victum usurpari solent. Fontes sane calidi et salubres aliquot locis effervescent, qui medelas adferunt, aut solidam ossa fracta, aut abolet a solifugis insertum venenum, aut etiam oculares dissipant aegritudines. Sed qui oculis medentur, et coarguendis valent furibus: nam quisquis sacramento raptum negat, lumina aquis attrahat: ubi perjurium non est, cernit clarius: si perfidia abnuat, detegitur facinus coecitate, et captus oculis admissum tenebris fatetur (Polyhist., cap. X). Di queste fonti favolose dee forse intendersi quel verso non ben certo di Giovenale, con cui, biasimando il poeta la perfidia dell'amico che avea negato a Calvino il deposito di dieci sesterzi, esclama;

Fur hic sardois maxime dignus aquis.

Di queste fonti medesimo cantò Dionigi africano nel suo poema:

*Sardinia postquam pelago circumstua tellus
Fontibus et liquidis praebet miracula mundo;
Quod sanant aegros, pandunt damnantque nefando
Perjuro furto, quos tacto flumine coecant.*

De sil. orb., Prisciano interpr.

E ne parlò ancora Isidoro nelle sue *Origini*, laddove racconta gli effetti perniciosi della *solifuga* e dell'erba *sardonica*: *In ea (Sardinia) neque serpens gignitur neque lupus, sed solifuga tantum, animal exiguum, hominibus perniciosum. Venenum ibi quoque non nascitur, nisi herba per scriptores plurimos et poetas memorata, apiastro similis, quae hominibus rictus contrahit, et quasi ridentes interimit. Fontes habet Sardinia calidos, infirmis medelam praebentes, furibus coecitatem, si sacramento dato oculos aquae eius tetigerint* (lib. XIV, 6). L'amarezza delle erbe sarde fu genericamente ricordata da Virgilio, che pose in bocca a Tirsi questa minaccia a Galatea:

Immo ego sardois videar tibi amarior herbis.

Eglog. VII, 41.

E il miele amaro fabbricato dalle api nutrentisi di tali erbe è paragonato dal Venosino all'ingrato suono di stridula sinfonia, e al crasso unguento e al papavero, che nella grata delizia delle tucense disgustano i convitati:

*Ut gratas inter mensas symphonia discors,
Et crassum unguentum, et sardo cum melle papaver
Offendunt . . . etc.*

Art. poet.

Ma questa non è l'erba *sardonica* o *erba scellerata*, come la chiama l'Arduino (in not. ad Plin., XXV, 109), nè il suo riso mortifero. Cicerone vi allude direttamente in una sua lettera a M. Fabio Gallo con queste parole: *videris enim mihi vereri, ne, nisi istum (i. e. Tigellium) habuerimus, rideamus risum sardonicum* (*Epist. ad divers.*, VII, 25); volendo significare che sarebbe forse mortale il ridere ch'egli faceva col suo amico Gallo, se non avesse placata l'ira del sardo Tigellio. Apuleio scrive che appellavasi *batrachion* dai Greci ed *apium rusticum* dai Latini: *Graeci batrachion dicunt . . . alii rhuselinon . . . alii selinon agrion . . . Latini apium rusticum, iidem apium risus, iidem apiastellum etc.* (*De scelerata*, cap. VIII). Plinio la indica col nome di *apiastro velenoso*, e la distingue dall'*apiastro o melissophyllon* d'Igino: *apiastrum Hyginus quidem melissophyllon*

piena la mente di greche immaginazioni, vi abbia prestato intiera la sua fede. Ma il fatto, di cui non hassi altra testimonianza fuorchè la sua, e che prova la venerazione dei Sardi aborigeni verso l'antico condottiere degli avi loro, è l'immagine in bronzo della persona di SARDO, che i barbari

appellat. Sed et in confessa damnatione est venenatum in Sardinia etc. (*Hist. natur.*, XX, 45, edit. taurin., 1831). E Dioscoride ne parlò sotto il nome di *ranunculo*: *Ranunculum vocamus, quem Graeci batrachion etc.* (lib. II, c. 206. In Alexandr., c. 14). Fra gli scrittori italiani il già citato Fazio degli Uberti, ripetendo in rima tutti i prodigi finora accennati, cantò insieme delle *fonti miracolose*, della *solifuga*, dell'erba *sardonica*, e delle condizioni fisiche e morali dell'isola in questo modo:

Ivi (cioè in Sardegna) son vene che fan molto argento,

Là si vede gran quantità di sale,

Ivi son bagni sani com'unguento.

Io non la vidi, ma l'udii da tale,

A cui do sè, che v'era una fontana

Che a ritrovar i furti molto vale;

Un'erba v'è spiacevole e villana,

La qual gustata, senza fallo uccide,

E così com'è rea è molto strana;

Chè in forma propria d'uomo che ride

Gli cambia il volto, e scuopre alquanto i denti:

Sì fatto morto giammai non si vide.

Securi son da lupi e da serpenti:

La sua lunghezza par di cento miglia,

E tanto più quanto son venti e venti (a).

Io vidi, che mi parve meraviglia,

Una gente che, alcuno non l'intende (b);

Nè essi sanno quel che altri bisbiglia . . .

Quest'isola da Sardo il nome prese,

Lo qual per sè fu nominato assai,

Ma più per lo buon padre onde discese (c).

Un picciol animal quivi trovai:

Gli abitanti lo chiaman sole fuggi,

Perchè al sol fugge quanto può più mai.

E poniam che fra lor serpe non bruggi (d),

Pur nondimeno alla natura piace

Che da se stessa alcun verme lor suggi (e).

(a) Che è quanto dire *quaranta*, cosicchè la sua lunghezza totale è di 140 miglia. Si vede che il poeta seguì l'autorità di Pausania e d'Isidoro, perciocchè il primo dice: *longitudo eius (i. e. Sardiniae) est stadiūm CCCCXX (in Phoc. X)*, che corrispondono appunto a 140 miglia geografiche; e il secondo: *terra patet in longitudine millia CXL. (Orig., XIII, 6)*. Strabone invece scrive essere *passuum millia CCXX* tutta la sua lunghezza (*Geogr.*, lib. V); Orosio vi aggiunge dieci altri passi (*in longo spatium tenet millia passuum ducenta triginta. Histor.*, I, 2), e Plinio ne determina la longitudine, latitudine e circonferenza in questo modo: *Sardinia ab oriente patens CLXXXVIII millia passuum, ab occidentem CLXXV millia, a meridie LXXXVII millia, a septentrione CXXXV, circuito DLXV millia (Hist. nat., III, 13, edit. taurin. 1831)*

(b) La lingua sarda non è inintelligibile come in questo verso afferma il poeta; che anzi, siccome ritiene ancora moltissimi vocaboli, locuzioni e costrutti della lingua latina da cui è derivata, è fra i dialetti italiani uno de' migliori e più facili ad essere compreso.

(c) *Per lo buon padre*, cioè per il MACERIDE dei Fenicii ed ERCOLE degli Africani, di cui SARDO dicesi figlio.

(d) *Bruggi per bruggi*, come fa il verme, cui il poeta rassomiglia il serpente. Anche Dante chiamò il diavolo e il Cerbero *il gran verme (Infern.*, c. VI e XXXIV). E in questo senso il verbo *bruggare* fu bene usato da Fazio. Così Filippo di ser Albizzo, uo degli antichi rimatori, scrisse:

Siccome il vermicel petito bruga,

Latitando tra foglie sua bassezza (Ved. Tav. Barb.).

(e) *Suggi per sugga*, nel senso di *rodere*, *distruggere*, *consumare*, come l'usò il Petrarca:

Mentre che il cor dagli amorosi vermi

Fu consumato ec. Son. 263.

E il Casa: *O fera voglia che ne rodi e pasci,*

E suggi il cor quasi affamato verme. Rim., Son. 18.

Il significato dei sopraddetti oscurissimi versi sembra essere questo: « che sebbene in Sardegna non esistano serpenti ed animali velenosi, » i quali *bruchino* a guisa di *vermi*, volle non pertanto natura che « vi sia la *solifuga* (*sole-fuggi*) per *succiare*, acciò dal bene non fosse « disgiunto alcun che di male. E in ciò l'Uberti si appose al vero, » perciocchè di questo e di molti altri *vermi* che *succiano* e *rodono*, la « Sardegna non ebbe mai e non ha difetto ».

abitatori dell'isola inviarono in dono al tempio di Delfo: *qui e barbaris occidentalibus SARDINIAM incolebant, Delphis aeneam herois imaginem, a quo nomen acceptum habent, dono miserunt* (1). La esistenza di siffatto monumento ai tempi del greco viaggiatore, e la offerta fattane dai Sardi al tempio di Apolline allora sì famoso in Europa ed in Asia, potrebbero far credere che il lavoro ed il dono siano stati opera delle greche colonie già stabilitesi in Sardegna. Però la qualificazione di *barbari* attribuita da Pausania ai donatori, e la protesta da lui fatta nel concludere la sua narrazione — di avere introdotto nella descrizione della *Focide* un tal discorso sulla Sardegna, perchè i Greci massimamente non avevano udito ancora tali notizie relative a quest'isola — (*hunc SARDINIAE sermonem in Phocidis descriptione invenimus, quia maxime etiam Graeci talia eius insulae usque huc non audierunt* (2)), m'inducono ad argomentare che la offerta sia stata fatta da colonie d'immigrazione più antica, e forse dai discendenti di quella colonia fenicia, i di cui idoli in sì gran copia scoperti, e che si hanno al presente sotto gli occhi (3), dimostrano, se non la eccellenza, l'esercizio almeno ch'essa avea di fondere e di effigiare il metallo, per simboleggiare materialmente le diverse forme del proprio culto. La quale opinione non solo parmi che più d'ogni altra si accosti al vero, ma può eziandio arrischiarsi all'induzione non improbabile, che il dono fatto a Delfo dai barbari occidentali della Sardegna sia stato uno di questi idoli medesimi, e che Pausania lo abbia facilmente scambiato in una statua di SARDO, intento qual era a far conoscere ai Greci le imprese di questo eroe, e ad ingrandire le greche glorie con tutto ciò che gli altri popoli avevano di più sacro e di più favoloso.

Gli scrittori latini, e specialmente i poeti, riportarono nelle opere loro le stesse tradizioni greche raccolte da Diodoro, da Strabone e da Pausania. L'Arpinate che sì spesso e così ingiustamente mostrò avverso ai Sardi, li chiamò discendenti a *Poenis, admixto Afrorum genere* (4), o perchè fosse questa la più antica origine da lui conosciuta, o perchè, nel difendere Scauro dalle accuse di una nazione da lui conculcata, siagli sembrato efficace argomento oratorio digradarne col dispregio la discendenza al cospetto di giu-

Sassari, Buosa, Cagliari e Stanpace,
Arestan, Villanuova e la Lighiera,
Che le sue parti più dentro al mar giace.
Quest'isola, secondo che si avvera,
Genova e Pisa al Saracin la tolse,
La qual spartiron con l'haver che v'era.
Il mobil tutto a' Genovesi tolse (f),
E la terra a' Pisani, e furon quivi
Infin che Ragonesi ne gli spolse... (g).
Parlar udimmo e ragionar all'horà
Che v'è un bagno il quale ripara
E salda ogni osso rotto in poco d'horà ec. ec.
Dittamond., III, 17.

(1) In Phoc., X, 17.

(2) Loc. cit.

(3) Nel regio museo di Cagliari.

(4) E dappiù, *non deducti in Sardiniam atque ibi constituti, sed amandati et repudiati coloni.* (Frag. orat. pro M. Scauro in oper. Cicer., tom. VIII, pag. 469, edit. taurin. 1827).

(f) Tolse, cioè spettò ai Genovesi. E di questa divisione della misera Sardegna fatta nel principio del secolo XI tra Genovesi e Pisani, vedasi il mio *Dizionario biografico dei Sardi illustri* Disc. prelim., pag. 27

(g) Spolse per *espulso* dal latino *expello*.

dici già prevenuti e corrotti. Silio Italico che dettava il suo poema storico della seconda guerra punica nel primo secolo dell'era cristiana, laddove descrive l'infelice battaglia sostenuta dagli eroi sardi AMPSAGORA (Amsicora) e JOSTO contro le vittoriose legioni romane comandate da T. Manlio Torquato, ecco come canta della Sardegna e dei tempi mitologici della sua storia:

*Insula fluctisono circumvallata profundo,
Castigatur aquis, compressaque gurgite terras
Enormes colibet nudae sub imagine plantae.
Inde ICHNUSA prius Graeis memorata colonis;
Mox, Libici, SARDUS, generoso sanguine fidens
Herculis, ex sese mutavit nomina terrae.
Affluxere etiam, et sedes posuere coactas
Dispersi pelago, post eruta Pergama, TEUCRI
Nec parvum decus, advecto cum classe paterna
Agnine Thespiacum, terris, JOLAE, dedisti.
Fama est, cum laceris Actaeon flebile membris
Supplicium lueret spectatae in fonte Dianae,
Attonitum novitate mali fugisse parentem
Per freta Aristaeum, et SARDOOS isse recessus:
Cyrenem monstrasse ferunt nova litora matrem
Serpentum tellus pura ac vidua venenis,
Sed tristis coelo et multa vitata palude.
Qua videt Italiam, saxoso torrida dorso
Exercet scopulis late freta, pallidaque intus
Arva coquit nimum, cancro fumantibus austris.
Coetera propensae Cereris nutrita favore etc. (5).*

(5) *Punicor.*, XII, 355 e segg., u. a. 375. Non dissimile da questa di Silio Italico è la descrizione lasciataci dal poeta Claudiano nel quarto secolo dell'E. V. riguardo alla fertilità ed alla intemperie della Sardegna, come può vedersi più sopra, pag. 30, nota 1. E poichè nella suddetta nota sono stati fedelmente riportati i testi degli scrittori che infamarono in verso o in prosa il cielo sardo, non sarà inopportuno che si ricopino eziandio le principali testimonianze lasciateci dagli scrittori medesimi e da molti altri ancora sulla fertilità e sulle varie ricchezze naturali dell'isola, acciò il lettore veda in due quadri paralleli il bene e il male che ne fu detto, e dalle opinioni loro, o vere o false, o giuste o esagerate, possa ricavare argomenti di confronto, e formare sulle di lei condizioni fisiche un giudizio equo e spassionato. Cominciando adunque dai più antichi, Aristotile, o qualunque sia l'autore dei *Mirabili racconti*, chiamò la Sardegna *insulam felicem, rebus omnibus et fertilem* (*De mirab. auscult.*, pag. 1159, edit. Lutet. Paris., 1629); Appiano *insulam frumenti feracissimam* (*De bell. civ. Rom.*, lib. II); Pausania, *insulam magnitudine et felicitate cum his quae maxime celebrantur comparandam* (*In Phoc.*, lib. X); e Procopio *magnam et opulentam insulam* (*De bell. vand.*, XI, 13). Polibio l'appellò *eccellente per grandezza, per copia di frutti e per frequenza di abitanti: Per hunc modum a Carthaginensibus defecit insula (Sardinia), et magnitudine et frequentia hominum, et omni fructuum genere excellens* (*Histor.*, I, 79). Pomponio Mela la disse *fertile e feconda: Sardinia... coeterum fertilis et soli quam coeli melioris atque foecunda etc.* (*De situ orb.*, II, 7). Strabone scrisse di lei: *magna solum habet omnium rerum copia beatum; frumenti vero excellenter ferax* (*Geogr.*, lib. V); e Diodoro, che ubertate *frugum celebris evasit* (*Biblioth. hist.*, V, 13). Cotesta straordinaria abbondanza del suo frumento è stata pure celebrata da M. Terenzio Varrone, e dallo stesso Cicerone. Disse il primo, censurando l'ozio cittadino de'suoi tempi: *Igitur quod nunc intra murum patresfamiliae correperunt, relictiis sulce et aratro, et manus movere maluerunt in theatro ac circo, quam in segetibus ac vinetis, frumentum locamus qui nobis advehat, qui saturi sumus ex Africa et Sardinia etc.* (*De re rust.*, lib. II in prooem.); e il secondo tra le imprese di Pompeo encomiò questa: *Pompeius nondum tempestivo ad navigandum mari Sicitiam adiit, Africam exploravit, inde Sardiniam cum classe venit; atque haec tria frumentaria subsidia reipublicae firmissimis praesidiis classibusque munivit* (*Orat. pro leg. Manil.*, num. 12). Tito Livio parlò in più luoghi delle sue storie della ricchezza delle messi sarde, e del gran pro annuario avutoone dai Romani (XVII, 13; XXIII, 21, 32, 41; XXVII, 6; XXXIII, 16; XXXIX, 13, 36; XXX, 38; XXXVI, 2;

Nello stesso primo secolo dell'era volgare il geografo Pomponio Mela chiamò *antichissimi* i popoli *Iliesi* di Sardegna (*in ea antiquissimi populorum sunt ILIENSES* ⁽¹⁾), creduti discendenti da Jolao o dai profughi Troiani approdativi dopo la iliaca rovina ⁽²⁾; e *celeberrimi* li disse Plinio

XLI, 17, 28); e Orazio le annoverò tra le cose più appetibili dell'umana cupidità;

*Quid dedicatum poscit Apollinem
Fates? Quid orat, de patera novum
Fundens liquorem? Non opimas
Sardiniae segetes feracis:
Non aestuosae grata Calabriae*

Armenta: non aurum aut ebur indicum etc. C. I, 31.

Valerio Massimo appellò la granifera Sardegna *nodrice benigna* di Roma: *Siciliamque et Sardiniam, benignissimas urbis nostrae nutrices, gradus et stabilita bellorum, tam multo sudore et sanguine in jus ac potestatem redactas, paucis verbis, te scilicet necessitate jubente (senatus) dimisit* (*Dict. fact. memor.*, VII, 6); e il poeta Lucano la pareggiò alla Sicilia per la fecondità dei campi e per l'abbondanza delle biade:

*Curio Sicanias transcendere jussus in urbes,
Qua mare tellurem subitis aut obruit undis,
Aut scidit, et medias fecit sibi litora terras.
Vis illic ingens pelagi, semperque laborant
Aequora, ne rupti repetant confinia montes:
Bellaque Sardoas etiam sparguntur in horas.
Utraque frugiferis est insula nobilis arvis,
Nec plus Hesperiam longinquis messibus ullae,
Nec Romana magis compleverunt horrea terrae etc.*

Pharsal., III, 59 et seqq.

Anche L. Anneo Floro e Salviano non fecero in tal rispetto differenza alcuna tra la Sicilia e la Sardegna, e le chiamarono entrambe pegni annonari e granai pubblici di Roma. Quegli, parlando di Cesare, scrisse: *Pulso fugatoque Pompeio, maluit prius ordinare provincias, quam ipsum sequi. Siciliam et Sardiniam, annonae pignora, per legatos habet* (*Epit. rer. roman.*, IV, 2). Questi portò ferma opinione che il romano impero avesse patito grave e irreparabile danno, *eversis Sardinia ac Sicilia* (dai Vandali), *id est fiscalibus horreis abscissis, velut vitalibus venis* (*De ver. jud. et prov. Dei*, lib. VI). Nel secolo IV dell'era volgare i due poeti Claudiano e Prudenzio lodarono coi loro versi la Sardegna per la sua ricchezza frumentaria. Del primo non occorre ripetere le parole già riportate altrove (pag. 23, not. 4). Cantò il secondo:

*Nec dat vela fretis, romana nec horrea rumpat
Sardorum congesta vehens granaria classis.*

In Symm., II, v. 941.

Di molte altre ricchezze del suolo sardo non mancano frequenti ricordi nelle stesse opere degli antichi. Dell'abbondanza e della bontà de' suoi armenti parlò fin dal secolo III Eliano sull'autorità del greco Ninfodoro: *Sardiniam pecudum optimam esse parentem Nymphodorus scribit* (*De anim. nat.*, XVI, 34); delle sue miniere argentifere Sidonio Apollinare: *Sardinia argentum; naves Hispania defert* (carm. V, v. 49); Quinziano Architemio: *Argento Sardinia et Attica melle* (*In Cleopol.*), e il citato Solino, il quale celebra eziandio l'abbondante pesca degli stagni sardi: *Solum id (i. e. Sardiniae) argenti dives est... stagna pisculentissima* (loc. cit.); e finalmente del suo acciaio Rutilio Claudio Numanziano nei due fastidiosi libri elegiaci *De reditu suo*, laddove lo paragona a quello dell'isola d'Elba:

*Non Biturix largo potior strictura camino,
Nec quae Sardo cespite massa fuit.*

Itiner., v. 353.

(1) *De situ orbis*, lib. II, cap. VII.

(2) Opinano alcuni, e tra questi il Cluverio (*Sard. ant.*, cap. V), che gli antichi popoli *iliesi* non siano diversi dai *iolaesi*, e lo deducono, non solo dalla consonanza dei due nomi, ma eziandio dalla somiglianza degli usi e dei fatti attribuiti ad entrambi. Altri all'opposto, tra i quali più specialmente il Fara (*De reb. sard.*) ed il Vico (*Hist. gener. de Sard.*) ammettono la diversità delle due schiatte, appoggiandosi ai testi surriferiti di Pausania e di Silio Italico, che le hanno apertamente distinte. Non è facile decidere quale delle due opinioni sia più ragionevole, perchè in tanta distanza dei presenti dai primordiali tempi colonici della Sardegna, qualunque giudizio volesse farsene, sarebbe sempre arrischiato ed incerto. Però se all'autorità dei più antichi è lecito aggiungere la testimonianza degli scrittori moderni, lo strano racconto che leggesi nei *Giorni geniali* di Alessandro d'Alessandro basterebbe, se fosse vero, per differenziare gli anzidetti due popoli, così nella loro origine, come nel loro culto. Ecco infatti com'egli scrive di JOLAO e degli ILIESI: *Feruntque templum Iolao nepoti ab Hercule constructum tantae*

insieme co' *Balari* e co' *Corsi* (*celeberrimi in ea populorum Ilienses, Balari, Corsi* ⁽³⁾); oltre all'autorità di Livio che rende testimonianza del loro coraggio e dell'indomata loro libertà ⁽⁴⁾. Il gramatico Solino, non dei soli *Iliesi*, ma di *Jolao* e dei *Locresi*, di *Aristeo*, di *Norace* e di *Sardo* fa memoria, sebbene compendiata, nella sua *Miscellanea istorica* (*Polyhistoria*): *Sardiniam quoque apud Timaeum SANDALIOTEN legimus, ICHNUSAM apud Chrysippum... Nihil attinet dicere, ut SARDUS Hercule, et NORAX Mercurio procreati, quum alter a Lybia, alter ab usque Tartesso Hispaniae in hosce fines permeassent, a SARDO terrae, a NORACE oppido nomen datum: mox ARISTAEUM, regnando his proximum, in urbe CARALI, quam condiderat ipse, conjuncto populo utriusque sanguinis, sejuges usque ad se gentes ad unum morem conjugasse, imperium ex insolentia nihil aspernatus. Sed ut haec, et JOLAUM, qui ad id locorum agros ibi insedit, praeterea et ILIENSES et LOCRENSES transeam, Sardinia est quidem absque serpentibus etc.* ⁽⁵⁾.

Del solo SARDO e della colonia libica da lui condotta fanno ricordo Marziano Capella e Isidoro scrittori del VI e del VII secolo: *SARDINIA a SARDO filio Herculis adpellata* ⁽⁶⁾: *SARDUS Hercule procreatus cum magna multitudine a Lybia profectus SARDINIAM occupavit, et ex suo vocabulo insulae nomen dedit* ⁽⁷⁾; e il secondo di essi, nel riferire la figura, la grandezza e la postura geografica dell'isola, fa pur menzione del greco nome di *Ichnusa* che portò anteriormente a quello datole o derivato dal generoso figlio dell'Ercole africano. *Haec* (cioè la Sardegna) *in africo mari facie vestigi humani, in orientem quam occidentem latior prominet: ferme paribus lateribus, quae in meridiem et septentrionem vertunt, ex quo ante commercium a navigantibus Graecorum ICHNUSA appellata est. Terra patet in longitudine millia CXL..., latitudine XL. In ea neque serpens gignitur etc.* ⁽⁸⁾.

Ma queste ricordanze varie di colonie e di eroi tramandateci dai Greci e dai Romani, comunque fossero antiche ed illustri, sembrarono poche ed insufficienti a nobilitare le sarde origini. Quindi vi fu nel secolo XV un altro scrit-

maiestatis incolis fuisse, ut si a solitis deficerent sacris, muti evaderent. Rursus si sacra voverent, in pristinam restitui sanitatem. Ab Iliensibus Herculi sacra celebrari vetitum, quod Ilium Hercules olim depopulatus esset. Eum propterea odio prosequuti perniciali (*Alexandr. ab Alexandr., Genial. diar.*, lib. II). Non potrebbesi invero conciliare il divieto fatto dagli *Iliesi* di sacrificare a Ercole col tempo fatto erigere da questo semideo a JOLAO, e sarebbe contraddittorio che da un canto si rendessero al nipote gli onori divini che si denegavano allo zio, se gli *Iliesi* e gli *Iolaesi* avessero avuto comune il sangue e la religione, che è quanto dire se costituivano una sola e medesima schiatta. Ma chi è che voglia rendersi garante della verità di un tal racconto fatto nel secolo XV, e senza indicazione delle sorgenti dalle quali fu tratto?... E chi è che non veda nei miracoli del tempio di *Jolao*, riferiti dal giureconsulto napoletano, i prodigi delle fonti riparatrici degli infermi, e accecatrici dei ladri e degli spergiuri ricordate da Solino, da Prisciano e da Isidoro? (V. sopr. pag. 26, not. 2).

(3) *Hist. natur.*, III, 7.

(4) *Histor.*, XL, 34; LXI, 6, 7, 12. Nel primo di detti luoghi lo storico parla dei soli ILIESI: *inde in Sardiniam exercitus ductus, et cum Iliensibus, gente ne nunc quidem omni parte pacata, secunda praelia facta* (ann. 571 U. C.): nel secondo racconta l'audacia con cui gli *Iliesi* e i *Balari* affrontarono le armi romane (ann. 574, 575, 576 U. C.). Dal che si deduce che la colonia *iliaca* stabilì in Sardegna nei tempi eroici mantenne fino ai tempi romani viva e robusta ne'suoi discendenti l'antica sua virtù ed indipendenza.

(5) *Polyhist.*, cap. X.

(6) Martian. Capel., *De nupt. philolog.*, lib. VI.

(7) Isidorus, *Origin.*, lib. XIV, cap. VI, pag. 195, edit. Paris., 1601.

(8) Loc. cit. Il rimanente del testo vedasi sopra a pag. 26 nota 2.

tore latino, il quale, facendole derivare dai tempi più prossimi al diluvio, cominciò la palingenesia storica della Sardegna dai regni favolosi di Forco, di Medusa e di Ercole tebano, innestandovi appresso una caterva pressochè infinita di Galli, di Lidiani, di Siculi, di Tracii, di Rodiani, di Frigii, di Cipriotti, di Egiziani, di Milesii e di Lesbiani popoliatori, che la di lui immaginazione andò cercando nei supposti libri di Beroso e di Manetone, per pretessere coll'autorità di tali nomi argomenti e motivi di credibilità ai propri racconti (1). E avvegnachè siffatte stranezze dovessero apparir tosto in tutta la loro deformità agli occhi della critica la meno illuminata, tuttavia lo smodato amore di patria, e la gloria di un' antichità perdentesi nella notte dei tempi, che da tali racconti dirittamente derivava, le fece accogliere come verità storiche da parecchi dei sardi scrittori (2), i quali in tal rispetto non furono per semplicità di fede nè diversi nè peggiori di tanti altri storici d'Italia.

Io non mi fermerò lungamente a esaminare quali fra i tanti sin qui riferiti siano stati i veri, e quali fra questi i primi popoliatori della Sardegna. Una indagine di tal fatta, fosse pure utile, nè da taluni stimata oziosa, mi condurrebbe oltre i confini del propositomi soggetto, nè potente sarebbe a conseguire lume o certezza di positivi risultamenti. Perchè in tanta caligine di secoli che ricopre la culla eroica delle sarde generazioni, in tanta varietà di schiatte e di avventurieri fermatisi nell' isola, e in tanta diversità di racconti ingranditi dalle forme fantastiche delle greche immaginazioni, se non è miglior consiglio miscredere, come già fecero alcuni eruditi (3), è per certo impresa molto ardua e virtù quasi divinaria voler sorprendere in mezzo a tenebre così fitte, e divisare dalle favole la verità. Non pertanto, se in mancanza di prove certe e di argomenti dimostrativi, si può ricorrere a conghietture ragionevoli e ad induzioni ricavate da fatti già esistiti o tuttavia esistenti, io non dubito di affermare che i Tirreni, i Fenici, gli Africani ed i Greci siano da noverarsi tra i più certi e più antichi coloni della Sardegna.

Dei Tirreni (4) infatti sappiamo che da tempi assai remoti

(1) Comprende ognuno che vuolsi qui parlare del famoso Annio o frate Giovanni Nanni di Viterbo, e de' suoi libri di antichità, intitolati *Antiquitatum variarum volumina XVII cum commentariis etc.* che furono pubblicati per la prima volta in Roma nel 1498, in-fol. Disputarono lungamente gli eruditi sulla qualità dell'autore di detti libri, volendolo taluni un credenzone che abbia pubblicato di buona fede ciò ch' ei tenne per vero ed autentico, ed altri un impostore che abbia inventato a capriccio quanto contiensi nella sua raccolta di antichità. Qualunque di queste due opinioni sia la vera, convengono però tutti in questa sentenza: che non siano da accettarsi le sue narrazioni sulle origini dei vari popoli italiani, perchè ridondanti di favole o inventate o credute dalla sola sua immaginazione.

(2) I principali furono il Fara (*De rebus sardois*), il Vico (*Hist. gen. del reyn. de Sard.*), il Vidal (*Annales Sardiniae*), e il Madao (*Dissertazioni delle sarde antichità*). Ma il Fara, più giudizioso degli altri, sebbene abbia sacrificato alla vanità nazionale, non lasciò di manifestare le proprie dubbiezze sull'autenticità degli autori pubblicati da Annio, poichè nello stesso principio di detta sua opera (lib. I, pag. 103, edit. taur.), parlando di Beroso, dice: *si verus est eius, qui fertur, libellus*; locchè addimostra, com' egli fosse lontano dal prestar cieca fede ai sogni Anniani, e come non sia perciò meritevole di grave censura, se vinto tuttavolta dalla patria carità, accettò dubbiando alcune narrazioni, che poteano magnificare i primordii della sua nazione.

(3) Cluvor., *Sard. antiq.*, V.

(4) Il nome loro primitivo fu quello di RASANI o TRASANI (Dionys., *Antiq. rom.*, I, 30), che i Greci trasformarono in TIRRENI (Heyne, *Excurs. III ad lib. VIII Aeneid. Comment. soc. Goth.*, vol. II, pag. 36

pervennero a un alto grado di potenza e di civiltà (5); che, ristretti dapprincipio dentro il paese posto tra l'Arno e il Tevere (6), superarono le angustie di sì brevi confini coll'ardire e colla costanza delle loro intraprese; che, cacciati dalle antiche sedi, prima gli Umbri, quindi i Liguri e gli Osci (7), ed occupate colle armi le più belle e più fertili regioni d'Italia, estesero il loro dominio dalle Alpi fino allo stretto siciliano (8); e che progredendo in appresso nella sapienza degli ordini civili, nella industria e nel commercio, fondarono due grandi stati e molte colonie, e fecero eterne dal mar toscano all'adriatico l'importanza e la celebrità del proprio nome (9).

La perizia di questo antichissimo popolo italiano nella nautica è attestata dalle tradizioni poetiche e prosastiche dei Greci, e confermata da un gran numero di fatti e di documenti scritti. La favola dei corsali tirreni rapitori di Bacco, e convertiti in delfini, è un'allegoria molto espressiva dell'eccellenza loro nell'arte marittima (10). Il nome tirrenico, già divulgato in Grecia fin dall'età degl'Iddii e degli eroi (11), deve la sua celebrità ai toscani navigatori. Furono essi che assalirono e sconfissero gli Argonauti, come leggesi in Ate-neo (12); essi che sui loro legni salvarono Ulisse dalle insidie delle sirene, come ci narra Eusebio (13); essi che insegnarono ai Pelasghi l'arte di navigare, come racconta Dionigi di Alicarnasso (14). Cinque secoli prima dell'era volgare le navi toscane trafficavano liberamente nel mar Ionio e nell'Egeo,

et 199, p. XIV, pag. 112). Dai Romani poi con greco vocabolo derivato dai loro riti furono appellati ERASCHI o TOSCHI: *moz a sacrisco ritu lingua graecorum Thusci sunt cognominati* (Plin., *Hist. natur.*, III, 8, edit. taur., 1831). Erodoto li disse venuti da Lidia in Italia sotto la condotta di Tirreno, figliuolo d'Ati, discendente da Ercole (Herod., *Clio*, lib. I, pag. 21, edit. Francofurt., ann. 1594); locchè fu poi ripetuto da Strabone (*Geograph.*, lib. V), da Velleio Patercolo (*Hist. roman.*, lib. I, § 1), da Giustino (*Hist.*, lib. XX, in princ.), e da Valerio Massimo (*Dictor. fact. memor.*, lib. II, cap. IV, § 4). Ma Dionigi di Alicarnasso, benchè impegnato a magnificare le greche glorie, non volle ammettere cotesta origine lidiana, e scrisse essere più ragionevole e più vero che i Toscani siano *aborigeni* della stessa Italia (Dionys. *Antiq. roman.*, I, 26, 27, 30). L'opinione di questo valente storico è al di d'oggi la più comunemente seguita dagli eruditi, quantunque il Bianchini l'abbia valorosamente combattuta nella sua *Storia universale provata con monumenti ecc.* (vol. V, dec. IV, cap. XXXII), nella quale radunò riti, allegorie, caratteri, usi, feste, e quanto trovai registrato negli autori greci e latini, per provare, che prima i Pelasgi e poi i Lidii condussero le loro colonie in Toscana, e che dalle medesime ebbe origine il nome e la nazione tirrena.

(5) Se ne possono vedere le prove nella suddetta *Storia* del Bianchini (loc. cit.), nella *Storia dei primi popoliatori d'Italia* del Durandi, e nella eccellentissima opera del Miceli, intitolata: *L'Italia avanti il dominio dei Romani*.

(6) *Scylac. Peripl.* (edente Haescelio), pag. 4.

(7) Dionys. Halicarn., *Hist.*, I, 19. - Strab., *Geogr.*, V, p. 149. - Plin., *Hist. natur.*, III, 19, edit. taurin., 1831.

(8) Liv. I, 2. - Serv., in *Geogr.*, II, 533.

(9) *Scylac. Peripl.* (edente Haescel.), pag. 12. - Strabone, *Geogr.*, V, pag. 148, 152, 155, 166, 167, 170, 173. - Virgil., *Aeneid.*, X, 901. - Serv. VII, 426; X, 145, 202. - Liv., IV, 37; V, 33, 54. - Plin., *Hist. natur.*, III, 6, 20, 23. ediz. sudd. - Diodor. Sicul., XIV, 13. - Plutarc., *Quaest. roman.*, 18. - Polyb. II, 17. - Velleius Paterc., I, 7. - Pompon. Mel., II, 4.

(10) Homer., *Hymn. in Bacch.*, p. 83, Ern. - Hygin., fab. 134. - Apollod. III, 3, 5. - Seneca, *Oedip.*, v. 449 et seqq. - Ovid., *Metamorphos.*, III, v. 576 et seqq. - Propert. III eleg., 17; IV eleg., 2, edit. taurin. 1823. - Giambullari, *Gello*, pag. 93. - Bochart, *Geogr. sac.*, lib. I, cap. XXXIII, part. II.

(11) Euripid., in *Medea*, 1342, 1359. Herodot., *Clio*, I, 21; Erato, VI, 178-79, ediz. sudd. - Dionys. Halic., *Hist.*, I, 29.

(12) Athen., *Dignosoph.*, VII, 12.

(13) *Chronic.*, num. 850.

(14) *Maximam quoque navalis disciplinae notitiam habebant (Pelasgi) quodcum Thyrrenis habitassent* (*Antiq. rom.*, I, 23).

e sulle coste di Fenicia e d'Egitto (1). Circa quel tempo, o poco innanzi, infestavano il mare di Sicilia (2), e toglievano e restituivano a Samo il famoso simulacro di Giunone sculto da Smilide Eginetico (3). E in tempi non meno rimoti furono gli Etruschi che aggiunsero ai navigli i rostri ferrati (4), oggetto pria di terrore e poi di vittoria pe' Rodiani (5); gli Etruschi che coll'ancora sì spesso effigiata nelle monete loro (6) simboleggiarono la valenza propria nell'usare quell'importantissimo strumento nautico; gli Etruschi insomma che, rivaleggiando in scienza ed in coraggio co' Fenici e co' Cartaginesi, oltrepassarono le tanto temute *colonne d'Ercole*, e s'inoltrarono arditamente a solcar le acque perigliose del mare atlantico (7).

Una nazione così esperta nell'arte di traversare i mari, attiva, intraprendente, e desiderosa colanto di ampliare il proprio dominio, non potea lungamente ignorare la esistenza della Sardegna. Situata nel centro del Mediterraneo, che al dir di Strabone (8) fu per tanto tempo dominato dagli Etruschi, essi non poteano trascorrerla non vista nè inosservata; e la felice opportunità della sua postura geografica, l'ampiezza del suo lido e della sua superficie, la straordinaria feracità delle sue terre, tutto dovea allettarli potentemente ad occuparla. Il mar Tirreno che la divide dall'Italia non è sì lungo e spaventevole oceano, che arrestar potesse nocchieri tanto abili e già usati a solcare francamente quelle acque; anzi la via dall'italico al sardo lido, interrotta da isole frequenti e molto opportune alle pose dei naviganti (9), offerivasi assai piana ed agevole per intraprendere il passaggio dall'uno all'altro. Quindi, o muovessero primamente dalle toscane, ovvero dalle liguri spiagge, del che non è sì facile portar sentenza (10), ogni argomento d'istorica pro-

(1) Herodot., lib. VI, sudd. - Strab., *Geogr.*, lib. X.

(2) Strab., *Geogr.*, lib. VI.

(3) Athen., *Dipnosoph.*, XV, 4. - Pausan., VII, 4.

(4) Plin., *Hist. natur.*, VII, 57, edit. taur. 1831.

(5) Aristid., *Orat. Rhod.*, vol. I, pag. 540.

(6) Ved. Dempster., *Hetrur. reg.* - Passeri, *Paralipom.*

(7) Diodor. Sicul., *Biblioth. hist.*, V, 19, 20.

(8) *Geogr.*, V, 153.

(9) Ved. la nota seguente.

(10) Io penso che i Tirreni abbiano intrapreso le prime navigazioni loro verso la Sardegna dall'antichissimo porto di Luni (odierno golfo della Spezia.) non molto discosto dalla famosa città etrusca di questo nome, di cui parlano Plinio (*Hist. natur.*, III, 8, edit. taur. praed.), Marziale XIII, 30, Livio (XLI, 13), Lucano (*Pharsal.* I, v. 586), Stefano Bizantino (*De urbib.*, pag. 285, edent. Holsten.), Stazio (IV, 4, 23) e Silio Italico (*Punicor.*, VIII, v. 481). Da questo porto infatti, che i Tirreni tolsero ai Liguri nei tempi della primitiva loro potenza per esercitare più liberamente il proprio commercio, e dagli alti monti che lo circondano vedesi la Sardegna e gran parte dell'uno e dell'altro lido, come dice Strabone (*Geogr.*, lib. V). Ora è assai naturale, che uomini peritissimi del mare e dominatori di quel golfo, quali erano gli Etruschi, non trascurassero l'occasione di occupare una terra così vicina e che avevano sotto gli occhi, mentre all'occasione aggiungevasi l'opportunità di pervenirvi per una scala marina d'isole intermedie, quali sono la Capraia, Monte-Cristo, la Gorgona, l'Elba e la Corsica, che offrivano co' loro seni e porti la comodità di frequenti e sicure stazioni. Se si considera che l'infanzia della nautica presso tutti i popoli procedette assai timida e rischiosa, che i primi suoi tentativi si ridussero a semplici passaggi di riviere, o a costeggiare intorno ai lidi del proprio paese, e che l'audacia dei naviganti non apprese a disprezzare i pericoli del mare e a spingersi alla ricerca di terre lontane, che dopo aver con ripetuti e graduati esperimenti ritrovate le più vicine, si comprenderà facilmente che l'anzidetta e non altra veruna dovette essere la via seguita dalle antichissime colonie toscane venutevi per abitarla. E sebbene il mentovato geografo greco affermi che l'antica *Populonia* era il punto consueto d'onde si faceva vela di Toscana per l'Elba, la Corsica e la Sardegna

abilità, la natura dei fatti esposti, e le allegate specifiche testimonianze di Erodoto e di Strabone (11) apertamente dimostrano che la Sardegna da tempi antichissimi dovette essere, e fu realmente scoperta ed occupata dai Tirreni.

La occupazione fattane dai Fenici, quand'anche non fosse attestata dai materiali monumenti ch'essi vi lasciarono per eternarne la memoria, non può essere rievocata in dubbio a fronte delle prove che ne somministrano le narrazioni degli scrittori e la storia dei fatti generalmente attribuiti a quel popolo così famoso nell'antichità (12). Ricchi di gente più che di suolo (13), e quindi astretti a procacciarsi altronde per la via del mare ciò che ad essi negava la sterilità e l'angustia del proprio paese, i Fenici frequentarono le spiagge d'Asia e le isole ed i lidi europei fin dal tempo in cui Cadmo e Danao fondarono i regni di Tebe e d'Argo, e gittarono i primi semi della greca civiltà (14). Il lungo esercizio del navigare, e le ricchezze ch'essi acquistarono coll'esteso loro commercio, rendettero celebri Sidone e Tiro, emporio e centro delle arti, dell'industria e delle produzioni del mondo antico (15). E poichè la troppa grandezza, e il vivere imbel-

(lib. cit., p. 154), ciò tuttavia dee riferirsi ai tempi più gloriosi della dominazione etrusca in Italia, non però a quelli delle prime e più antiche imprese marittime dei Tirreni, fra le quali, secondo la testimonianza dello stesso geografo (lib. cit., pag. 155) dee annoverarsi l'occupazione della Sardegna. Ved. la nota seg.

(11) Il testo di Erodoto che riferisce il combattimento navale dei Tirreni e dei Focesi nel *mare sardonio* (*Hist.*, I, 36), dimostra a sufficienza, che i primi ebbero co' Cartaginesi compartecipazione di dominio in Sardegna (ved. sopra pag. 21 e 22 in not.). Ma l'altro testo di Strabone, in cui dicesi che Jolao co' Tespiadi nell'approdare all'isola vi trovò già stabiliti gli Etruschi (ved. sopra pag. 24, col. 1), prova assai chiaramente che le colonie toscane l'aveano occupata da tempi eccedenti ogni memoria storica, poichè l'età di Jolao precedette la famosa *epoca troiana*, e questa fu anteriore di 708 anni al fatto raccontato dallo storico greco.

(12) I Fenici, secondo il Bochart (*Geogr. sacr.*, part. II, lib. II) si vantavano generati dagli *Anacei*, epperò si chiamarono da principio *Bene-Anak*, e contrattamente *Beanak*, ossia *figliuoli degli Anacei*. I Greci corrupeperò quest'antico vocabolo, e lo trasformarono in *Pheanaces* o *Phoenices*. Quest'etimologia è la meno improbabile di tutte le altre immaginate dagli eruditi. La loro origine argomentò Possidonio appresso Strabone (lib. I e XVI) doversi prendere dall'Arabia, e parvegli che Omero lo dimostrasse in quel verso in cui Menelao narra di essersi spinto nelle sue peregrinazioni *fino al paese degli Etiopi, dei Sidoni e degli Erembi* (*Odiss.*, lib. IV, v. 87). E veramente, o si risalga fino all'età di Chanaam, primo padre e ceppo dei Cananei, o si cominci dai tempi di Sesostri e dei Sabii, dai quali con varietà di opinioni è ripetuta la loro discendenza (ved. Bochart, op. cit. - Spener, *De leg. Hebr.* - Walton, *Prolog. ad Bibl. polygl.* - Abul. - *Farag. hist. dynast.* 9, *Pocokio interpr.*, edit. ann. 1663), l'una e l'altra delle due origini riferisce i Fenici, i Tirii e i Sidonii agli *Erembi* di Omero, ossia agli abitatori dei luoghi che dopo di lui nominiamo *le Arabie*. I popoli nomadi che invasero l'Egitto (ann. 3148 O. C. e 2082 avanti G. C.), e vi fondarono la dinastia dei re pastori, la quale fu contemporanea alla 17ª dei Faraoni, e sussistette pel corso di 260 anni, uscirono appunto dal paese abitato dai Fenici. Quanta fosse fin da quell'epoca remotissima la potenza loro, può dedursi da ciò, che Amosis (il II) capo della 18ª dinastia egizia, disperando di cacciarne colla forza, li fece sortire dal suo regno in conseguenza di un trattato (ann. 3408 O. C.). Essi allora si stabilirono in quella parte dell'Asia occidentale, che fu poi chiamata *Giudea*, e mescolatisi col Cananei e co' Filistei, formarono la nazione appellata quindi dai Greci *Phocanacia* o *Phoenicia*.

(13) Occupavano le coste della Siria bagnate dal Mediterraneo, e quindi un terreno poco esteso. Ma il Libano e le altre vicine montagne compensavano largamente la ristrettezza del suolo, provvedendoli di eccellenti legnami per la costruzione delle loro navi.

(14) Ved. Bianchini, *Storia univ. prov. con monum.*, vol. V, dec. IV, cap. XXXII, pag. 137.

(15) Fra le tante autorità che si potrebbero addurre per provare il valore dei Fenici nel commercio e nelle arti, ed il grado di civiltà cui erano essi pervenuti, mi contento di riportare quella del celebre cardinale Noris, il quale ne fa il seguente elogio: *Phoenices*

e voluttuoso di Sardanapalo scollarono dalle fondamenta il vecchio impero d'Assiria⁽¹⁾, i Fenici, ad esempio dei Medi e delle altre province soggette a quella vasta monarchia, scossero incontanente l'antico giogo, e vendicatisi in libertà, assunsero il dominio assoluto e indipendente dei proprii mari. Da quell'epoca memoranda ebbe principio la *talassocrazia* fenicia in tutto il mediterraneo, e in molta parte dell'oceano orientale, perciocchè i navigatori fenici scorrendo allora più liberamente da un mare all'altro, e trapassando con ardore meraviglioso gli estremi confini del golfo arabico, fondarono col traffico la propria fortuna, e colla fortuna e col coraggio la rinomata potenza marittima della loro nazione. Frutto di tal potenza e dei tesori accumulati nell'Asia, fra i quali primeggiavano l'oro e l'argento, l'avorio, le gemme, i tripodi e i vasellamenti preziosi, l'incenso, la mirra, il balsamo, il cinnamomo ed altri elettissimi aromi sabei⁽²⁾, furono l'ampliato dominio, le colonie da essi fondate nei luoghi più opportuni a servir di scala o di riposta ai mercatanti, e le spiagge e i porti occupati per tutelare le vie marine solcate dalle navi loro, che ivano e redivano onuste delle merci d'oriente e d'occidente. Fu in quel periodo di opulenza e di potere che la Fenicia, cresciuta maravigliosamente d'uomini e d'industria, inviò nuovi coloni in Africa, dove sorgeva la famosa Cartagine edificata molto innanzi dai Tiriani seguaci della profuga Elissa⁽³⁾; e fu in quella età che dalle stesse fenicie contrade la superchianza del popolo, l'amore del guadagno e il desiderio di più larghe sedi spinse abitatori novelli, come in Ispagna, nelle Baleari e in Sicilia, così ancora nelle terre feraci ed ospitali della Sardegna. Lo storico Diodoro ne rende aperta testimonianza⁽⁴⁾, e questa è avvalorata dai fatti particolari riferiti dagli altri scrittori dell'antichità, e dalle memorie monumentali che sopravvissero all'urto e alle rovine di tanti secoli. Fenicio infatti fu quel *NORACE* rammentato da Pausania e da Solino⁽⁵⁾, che da Tartesso dedusse una colonia d'Iberi nella parte meridionale dell'isola, e fondovvi l'antica *NORA*⁽⁶⁾. Dai Fenici coloni di Tiro fu edificata *CAGLIARI* città principe e nobilissima della Sardegna, se vuoi prestare fede a Claudio, che in pochi versi ne descrisse quasi ortograficamente la pianta primitiva:

*Urbs Lybiam contra Tyro fundata potenti,
Tenditur in longum CARALIS, tenuemque per undas
Obvia dimittit fracturum flamina collem.
Efficitur portus medium mare, tulaque ventis
Omnibus ingenti mansuescunt stagna recessu etc.
De bello Gildon. (7)*

(7) Solino attribui a Cagliari un'origine molto più antica, facendone fondatore il greco Aristeo: *Nihil attinet dicere... ARISTAEUM... in urbe CARALI, quam condiderat ipse, conjuncto populo utriusque sanguinis, sejuges usque ad se gentes ad unum morem coniugasse etc.* (*Polyhist.*, cap. X). Pausania per l'opposto le diede un principio assai più recente, dicendola fondata dai Cartaginesi: *Condiderunt tunc Carthaginienses in ea insula (i. e. Sardinia) urbes CARALIN et SULCHOS (al. Syllos) (In Phoc., X)*. Ma l'opinione di Claudio, che, lasciato a Cartagine l'onore della fondazione di Solci (*pars adit antiqua ductos Carthagine Sulchos*), ascrisse quella di Cagliari ai Fenici tiriani (*Tyro fundata potenti*), parmi la più ragionevole, epperò non ho esitato ad abbracciarla. Infatti, sebbene possa essere vero che i Cartaginesi, dopo essersi renduti assoluti padroni della Sardegna o della maggior parte di essa, abbiano ampliata ed accresciuta di nuovo popolo la città di Cagliari, e in questo senso debba forse intendersi il *condiderunt* di Pausania (se con altri interpreti di quel greco scrittore non voglia piuttosto leggersi *munierunt*), è però più probabile che i Fenici l'avessero anteriormente fondata ed abitata. Imperocchè trovandosi essi già molto innanzi stabiliti in *NORA*, ed essendo la spiaggia di quella prima stazione loro troppo aperta ed importuosa, è assai naturale che abbiano ricercato nel lido meridionale dell'isola un altro sito più comodo per le loro navi e più opportuno pel loro commercio, che in quel tempo appunto, come si è già veduto, era estesissimo e fiorentissimo. Ora qual mai poteano i Fenici trovar sito migliore e ai desiderii loro più adatto di quell'ampio seno di mare vicinissimo alla stessa *NORA*, che poi dal nome del paese edificato in riva fu chiamato *cagliaritano*? Posto in faccia all'Africa e alla Sicilia, ordinarie scale delle navigazioni loro, dove perciò da tempi più antichi aveano essi fondate tante colonie, offriva quel golfo il vantaggio della capacità e della sicurezza per qualunque numeroso navilio, ed era certamente una stazione importantissima per la fenicia mercatura. Siffatte favorevoli condizioni non poteano sfuggire all'esperienza e all'attività di una nazione ch'esercitava felicemente la *talassocrazia* del Mediterraneo, e quindi ogni ragione d'istorica congruenza ne persuade, che i coloni fenicii molto prima dei Cartaginesi siansi indotti a stabilirvisi, ed a fondarvi l'*antichissima città di Cagliari*, quale fu essa giustamente appellata dal geografo Pomponio Mela (*De sit. orb.*, II, 7). Agli esposti argomenti potrebbesi aggiungere un'altra non lieve congettura; perciocchè, essendo *CARA* (*eligere*) voce fenicia, corrispondente all'ebraico *קָרָה* (*elegit, selegit*) (Buxtorf., *Lexic. hebr. chaldaic.*), non solamente sarebbe fenicia la radice di *Caralis* e *Caralin*, *Karalites* e *Karaliton*, secondo fu scritto dagli antichi con terminazione greca o latina, ma dippiù troverebbonsi insieme nel vocabolo derivato il motivo e l'*auctoconia* del nome (*CARALIS*), il quale suonerebbe lo stesso che *città scelta*, o *luogo scelto* dai Fenici per stabilirvi quell'altra colonia marittima. Però io non voglio abbandonarmi con troppa fiducia a siffatta induzione etimologica; e ritornando col discorso ad Aristeo da cui mi sono dipartito, dirò brevemente le ragioni per le quali e' non dev'essere creduto fondatore di Cagliari, come piacque a Solino di celebrarlo. Lo persuadono in primo luogo il silenzio di Diodoro Siculo (ved. sopra, pag. 22, col. 2, nota 5), e l'espressa negazione di Pausania (ved. sopra, pag. 24, col. 2), i quali per altro si dimostrarono troppo intenti a magnificare le greche glorie, nè avrebbero defraudato di un tanto onore il figliuolo di Apolline e di Cirene, s'egli lo avesse veramente meritato. Quindi lo prova la stessa vita attribuitagli dai greci novellatori, dopo il caso miserando del di lui figlio Atteone, giacchè il suo vagare irrequieto da Coa in Sardegna, da Sardegna in Sicilia, e da Sicilia in Tracia (*Diod. Sicul., Biblioth. hist.*, lib. IV), e la pastorizia da lui migliorata, e l'arte di governar le pecchie e di raprendere il latte insegnata in estranei paesi, mal si confanno colla fondazione di città e di colonie. E lo addimosta eziandio lo scarso numero dei greci avventurieri statigli compagni nel viaggio, i quali, se non erano bastevoli a edificare una città nuova, come riflette opportunamente il suddetto Pausania (loc. cit.), non poteano nemmeno essere sufficienti a ridurre a concordia e a vita cittadina i più numerosi ed antichi abitatori di quella parte dell'isola. I tempi altronde, nei quali Aristeo dicesi venuto dalla Boozia in Sardegna, erano ancora troppo incolti ed agresti per essere concordevoli a siffatte istituzioni; e il voler risalire fino a quell'età per collocarvi la fondazione di Cagliari, sarebbe lo stesso che farla anteriore di tre secoli al

omnium primi, duce Cadmo, literarum figuras in Graeciam scribendi nesciam detulerunt. Illi maria navibus sulcare, configere, ligna arte industria dedolare, metalla fundere ac miscere, purpuram tingere, sindones texere, vitra conflare, aliasque tum pacis tum belli artes omnium primi docuerunt (De epoch. Syromac., dissert. IV, c. 1).

(1) Contando da Nino fino a Sardanapalo durò tredici secoli (*Justin., Hist.*, I, 2. - Euseb., *in chron.* - S. August., *De civit. Dei*, lib. XII, cap. X. - Petav., *Ration. temp.*, lib. I). Ctesia, appresso Diodoro (lib. II, 21), lo estese a 1360, e Giulio Africano a 1484 anni (ved. not. ad lib. I Justin. ad usum Delph.). Ma la differenza deriva dall'aver questi due scrittori annoverato tra i monarchi di Assiria il famoso Belo, il quale fu veramente fondatore del solo regno di Babilonia.

(2) Strab., *Geogr.*, lib. XVI.

(3) Euseb., *Praep. evang.*, lib. I. - Voss., *De idololatr.*, lib. I.

(4) *Biblioth. hist.*, V, 15. Vedasi il testo relativo sopra a pag. 22, nota 6.

(5) Pausan., *in Phoc.*, lib. X. - Solin., *Polyhist.*, cap. X. Ved. sopra, pag. 24, col. 2, e pag. 28, col. 2.

(6) Nel luogo appellato *NORA*, dove probabilmente esistevano già riuniti alcuni ricettacoli degli indigeni che professavano la vita pastorale. *NORACE* ne fu creduto fondatore, perchè forse ampliò e ridusse in miglior forma quelle mobili e selvagge dimore. Ved. sopra, pag. 25, nota 2.

Le moli eccelse conosciute col nome tradizionale di *Nora-*

l'eccidio di Troia, la qual cosa non solamente ripugna ai canoni della cronologia storica, ma inoltre è aliena da ogni principio di comportevole credibilità. Più assurda della precedente, e tutt'affatto arbitraria, è l'altra opinione di alcuni scrittori sardi, i quali rivo-carono ai tempi di Ercole tebano la primitiva esistenza di Cagliari, attribuendola al di lui nipote Jolao e alla colonia dei Tespiadi di cui egli fu condottiero. (Diod. Sicul. V. 8. - Pausan., *In Phoc.* X. Ved. sopra pag. 22, col. 1, e pag. 24, col. 2); perciocchè di tal fatto non si ha ricordo veruno presso gli antichi, e le narrazioni di Diodoro relative a quell'eroe, comunque contorte e travisate dal Vidal (*Annal. Sard.*, vol. I), non sono accomodabili a siffatta sentenza. Il Bonfant e il Cossu (*Triumph. de los sant. de Çerden.*, cap. I, pag. 9. - *Notis. di Cagliari*, cap. IV, pag. 23) vollero provare un'origine così remota coll'autorità della seguente iscrizione, che dicesi scoperta in Cagliari sul finire del secolo XVI.

DIVO . HERCVLI
POST . CATECLISMVM
RESTAVRATORI . CONSERVATORI . PROPAGATORI
CIVITAS . IOLE
D . D . D

Ma un tal monumento, oltre all'essere un'invenzione municipale riferibile ai tempi nei quali ardevano tra Cagliari e Sassari le matte contese della primazia ecclesiastica, è anche troppo misero in se stesso per poter meritare una seria confutazione, come lo dissero molto giustamente gli Effemeridisti romani (ann. 1774, num. XXVI) allorchè lo Stefanini ebbe il poco giudizio di riprodurlo (*De veterib. Sard. laudib.*, 1773, in-4°). Quella iscrizione infatti non può essere sincrona ai tempi di Jolao, perchè nei medesimi non esistevano nel mondo nè caratteri nè lingua latina: nemmeno può riferirsi ai tempi romani, perchè gli scrittori del Lazio non conobbero nè usarono giammai la denominazione di IOLE, ma soltanto quella di CARALIS, CARALIM e CARALES. Dunque a qual tempo e a quali uomini si dovrà essa riferire? Se si dicesse per avventura che gli uomini della Sardegna romana abbiano colla medesima voluto perpetuare le tradizioni antichissime dei tempi eroici, nei quali l'odierna Cagliari fosse appellata *civitas Iole*, o tributasse ad Ercole ed a Jolao onori divini, io chiederei di qual Ercole siasi potuto parlare in quel monumento? Dei tanti Ercoli ricordati dalla mitologia veruno certamente pose piede in Sardegna. Nessun beneficio ricevettero i Sardi da quello di Tebe, che fu zio a Jolao; nessuno dall'altro di Libia che fu padre a SARDO; anzi quest'ultimo non ebbe rinomanza di sorta, poichè a lui, al dir di Pausania (loc. cit.), *nihil illustrius ad memoriam contigit, quam quod aliquando Delphos venit*. Come adunque poteva Ercole essere chiamato *ristoratore conservatore, propagatore*, sia di Cagliari (IOLE), che di Sardegna dopo il diluvio (*post cateclismum*)? Di qual diluvio altronde poteano e intendeano parlare i cittadini di Iole? Forse di quello di Ogige in Beozia (3434 O. C.), o dell'altro di Deucalione in Tessaglia (3650 O. C.)? Ma queste furono inondazioni particolari che non si estesero fuori della Grecia. O forse del primo ed antichissimo diluvio universale (2243 O. C.)? Ma questo fu assolutamente ignoto ai pagani: *diluvium illud maximum nec graeca nec latina novit historia* (S. Augustin., *De civit. Dei*, XVIII, 8). E di un diluvio parziale che non allagò la Sardegna, o di un diluvio universale che la Sardegna pagana ignorava affatto, come e perchè perpetuavasi la memoria dai Sardi Iolensi, appellando Ercole (*post cateclismum*) conservatore, ristoratore, e propagatore di quella sarda popolazione? L'impostura è troppo manifesta, nè io voglio spendervi sopra più parole per dimostrarla. Parlerò invece, a compimento di questa nota, della medaglia prodotta dal Froelich (*Notit. element. numism.*, cap. VI) avente per diritto la leggenda greca ΚΑΡΑΙΤΩΝ (*Karaiton*), e per rovescio un cavallo dimezzato, ch'egli chiamò *Caralis Sardiniae equus dimidiatus*. Se una tal moneta appartenga all'antica Cagliari, e da ciò possa dedursi che la medesima fosse città libera, come opinarono col suddetto Froelich il Goltzio, il Gesnero e l'Arduino (Goltz., *Thes. antiq.*, lit. K. - Gesner., *Numism. reg. Maced.*, tab. 28, num. 21. - Arduin., *Numm. antiq. popul. et urb.*), o se veramente si debba attribuire alla città di Cime nell'Eolide, come piacque all'Eckel (*Doctr. numm. veter.*, part. I, vol. I, art. *Ital. cum insul.*, e vol. II, art. *Aeolis*), non può dirsi così risolutamente definito, che non ammetta tuttavia ulteriori discussioni. Fu bensì errore, e gravissime dei suddetti Cossu e Stefanini (oper. cit.), il crederla moneta punica, per quindi attribuire colla scorta della medesima la fondazione di Cagliari ai Cartaginesi; imperocchè un monumento punico con epigrafe greca è un vero paradosso archeologico; ed oltre a ciò, se la medaglia si giudicava appartenere a Cagliari come a città *civium romanorum*, quale chiamolla Plinio (*Hist. natur.*, III, 13, edit. taurin. 1831), dovea tosto riconoscersi di tempi molto posteriori, non essendo forse più

ghes che sorgono frequenti sugli altipiani e su i colli sardi⁽¹⁾, sono ancor esse costruzioni fenicie, o di tempi e d'uomini ch'ebbero comuni coi Fenici gli usi e la religione. E le tante fenicie forme di riti, di deità, di allegorie, di sacrifici, di arti, di leggi e di costumanze espresse negli idoli e negli effigiati metalli, che ora il caso, ora la dotta curiosità degli archeologi scopre fra i solchi aperti e sotto le vergini glebe rotte dal fendere assiduo del vomere sardo⁽²⁾, sono simboli ed avanzi sincroni dell'antichissimo culto orientale introdotto in Sardegna nella lunga dimora fattavi da fenici abitatori.

Discendente dai Fenici, o frammista per lo meno a fenici avventurieri, fu eziandio la colonia libica condotta da SARDO, il quale cambiò all'isola l'antico nome, e le diede dal proprio l'altro più stabile e più divulgato di SARDEGNA. Si è già veduto il monumento⁽³⁾ col quale cotesto eroe, fenicio egli stesso di nascita o di origine, volle perpetuare la memoria della sua impresa, e il lido d'Africa dond'era partito, e il paese d'Europa da lui toccato nel viaggio, e la parte della terra sarda primamente occupata, e il nome del luogo dov'ei fermossi, ed in cui scrisse il ricordo della sua navigazione. Di questa colonia di Africani popolatori scrissero concordemente gli autori greci e latini⁽⁴⁾; e la venerazione tributata al suo illustre condottiere dalle generazioni sarde dei secoli posteriori è un argomento irrefragabile della realtà della sua esistenza e della sua venuta. Il culto tradizionale degli antichi insulari verso cotesto autocrate o dominatore del loro paese è attestato dall'ara o dal delubro innalzato nella costa occidentale dell'isola (*Sardopatoris fanum*), di cui ci lasciò ricordo il geografo Tolomeo⁽⁵⁾, dalla di lui statua in bronzo che Pausania vide nel tempio di Delfo⁽⁶⁾, e dall'associazione onorevole che la Sardegna romana nei tempi della sua triste servitù fece del nome e dell'effigie di *Sardo padre* col nome del fortunato ascendente di Ottaviano Augusto⁽⁷⁾. Altro argomento dell'arrivo e della mansione di

antica dell'età di Mario e di Silla, ovvero di Cesare o di Augusto, la cittadinanza romana accordata a Cagliari dai superbi conquistatori del mondo.

(1) Ved. sopra, pag. 24, col. 2, nota 2, ed i luoghi ed autori ivi citati, ai quali si possono aggiungere la *Notice sur les Nuraghes de la Sardaigne* di M. Petit-Radel, e le *Osservazioni* relative fattevi dai dotti antiquarii francesi Choiseul-Gouffier, Lechevalier, Félix-Beaujour e Fauvel, in varie *Memorie* inserite negli *Atti dell'Accademia d'iscrizioni e belle-lettere di Parigi*.

(2) Sugli idoli sardo-fenicii può essere consultato con frutto l'opuscolo del Münters, intitolato *Sendschreiben über einige sardische idole*, che fa seguito alla sua *Storia della religione dei Cartaginesi*.

(3) Ved. sopra pag. 24, col. 1^a, nota 1.

(4) Silio italice, *Punicor.*, XII, v. 359 e segg. - Pausan., *Phocic.*, X. - Cicer., *Fragm. orat. pro M. Scauro*, tom. VIII, pag. 469. - Solino, *Polyhist.*, X.-Martian. Capell., *De nupt. philolog.*, VI.-Isidor., *Orig.*, XIV, 6, pag. 195. Vedansi i testi relativi a pag. 24, col. 1; pag. 27, col. 1 e 2; pag. 28, col. 1.

(5) Il sito preciso del tempio o dell'altare eretto a *Sardo padre* dagli antichissimi abitatori della Sardegna non è stato tuttavia determinato con certezza. Tolomeo nel testo della sua *Geographia* (lib. III, cap. III, pag. 76, edit. Amstelod. 1618, in-fol.) lo colloca tra OSEA e NAPOLI: *Osea civitas. Sardopatoris IERON* (i. e. *fanum*). *Neapolis etc.* Ma nella *Tavola* corrispondente (*Europae*, VII) lo nota più verso il sud dell'isola in quel capo o promontorio che oggi appellasi *della Frasca*; perlochè il Cluverio sospettò (*Sardin. antiq.*, VII) che Tolomeo avesse scritto originalmente *Sardopatoris ACRON* (i. e. *promontorium*). Però il Mercatore (Gerardo) nelle sue *Annotazioni*, il Berty, e tutti generalmente i traduttori di Tolomeo scrissero *Sardopatoris fanum*, nè a nessuno cadde in pensiero di convertire l'*ieron* in *acron*.

(6) Ved. sopra pag. 27, col. 1^a.

(7) M. Azio Balbo che fu pretore di Sardegna nel 691 di Roma

della colonia africana potrebbesi ricavare dai nomi d'Ercole imposti a due delle isole adiacenti, e ad uno degli antichi porti della Sardegna mentovati da Tolomeo e da Plinio (1); ed etiandio dal predicato *Bissonis* o *Libysonis* dato all'antichissima città di Torres (2); perciocchè se non puoi con

Egli era cognato di C. Giulio Cesare e avo materno di Ottaviano Augusto, come si ha da Svetonio: *decedens (C. Octavius pater) Macedonia... mortem obiit repentinam, superstitionibus liberis, Octavia maiore, quam ex Ancharia, et Octavia minore, item Augusto, quos ex Atia tulerat. Atia M. ATIO BALBO et Julia, sorore C. Caesaris, genita est (C. Svetonii, Octavius, num. 4)*. Sono note agli eruditi raccoglitori delle antichità romane le medaglie coniate dai Sardi in di lui onore. Le medesime hanno effigiata nel diritto una testa di aspetto giovanile, col capo sormontato da nove creste o piume, collo scettro da un lato, e colla leggenda *SARDVS PATER* all'intorno; e nel rovescio un'altra testa imberbe colla leggenda *M. ATIVS BALBVS PR.* Il gabinetto della biblioteca del re di Francia possiede tre diversi tipi di queste medaglie. Il Gronovio ne pubblicò due nel suo *Tesoro delle antichità greche (Thesaur. graecar. antiq., tom I)*, ed una il Morelli nel *Tesoro numismatico (Thesaur. numism. Morellian., tom. I)*. Da questo monumento si raccoglie che i Sardi ricevettero molti benefici dalla pretura di M. Azio Balbo, poichè ne vollero perpetuare la memoria in un modo così durevole. La loro gratitudine verso cotesto governante non potea essere nè più efficacemente nè più onorevolmente espressa. Il *Sardus-Pater*, o *Sardipater* dei Sardi equivaleva al *Marspiter* e al *Liberpiter* dei Romani, e rappresentava l'uso generale dei popoli antichi di venerare col nome di padre i primitivi loro fondatori. Quale adunque potea rendersi dai Sardi gloria maggiore a M. Azio Balbo di quella che risultava dall'associarlo alla gloria ed al nome dell'antichissimo autore della loro esistenza sociale? Il suddetto Gronovio e Filippo Della-Torre (*apud Graev. thesaur. antiq. roman., tom. VIII, part. IV*) tolsero occasione dalla illustrazione di questa medaglia per confutare l'opinione del Bochart (*Geogr. sacr., part. II, lib. I, 31*), che pretese derivato il nome di Sardegna dall'ebraico *Saad* (pedata umana) anzichè da *Sardo padre*, muovendolo forse a tal conghiettura le denominazioni di *Sandalioth* e d'*Ichmusa* datole dai Greci (*Arist., De mirabil. auscult., pag. 1159. - Stephan., Epitom. - Martian., lib. VI, cap. De Sardinia, pag. 207. - Plin., Hist. natur., III, 13, edit. taurin., 1831. - Solin., Polyhist., X, p. 18. - Sil. Ital. Punctor., XII, v. 357, 358*), le quali procedevano dalla sua figura rassomigliante all'orma di un piede umano (*humanae speciem plantae sinuosa figurat insula* ec. *Claudian., De bello gildon. - Sil. Ital., loc. cit. - Isidorus, Origin., XIII, 6*). Ma se l'etimologia immaginata dal Bochart era in tal rispetto assai slentata, fu però incivile, e forse anche superflua la confutazione fattane da quei dotti archeologi, poichè le testimonianze di ogni genere che si hanno sulla esistenza di *Sardo padre* e sull'appellazione di *Sardegna* derivata dal di lui nome, sono tante e così solenni, che non possono ragionevolmente muovere dubbiezza veruna.

(1) Nella descrizione del lato meridionale dell'isola lasciataci dal suddetto Tolomeo si legge: *Bioea portus, HERCULIS PORTUS, Nora civitas* etc. E poco appresso: *insulae vero circa Sardiniam sunt, Phintoni insula, Iva insula, Nymphaea insula, HERCULIS INSULA* etc. (*Geograph., lib. III, cap. III, pag. 76 e 77, edit. Amstelod., 1618, in-fol*). Plinio non fa menzione del porto; ma a vece di una sola ricorda due isole denominate di *Ercole: habet (Sardinia) et a Gorditano promontorio duas insulas, quae vocantur HERCULIS (Hist. natur., III, 13, edit. cit.)*. L'Arduino (*in not. ad Plin.*) scrive di queste due isole: *sunt geminae: maior ASINARA, sive ZAVARA: minor, ISOLA PIANA dicitur.*

(2) *Celeberrimi in ea (i. e. Sardinia) populorum, Ilienses, Balari, Corsi, Oppidorum XVIII; Sulcitani, Valentini, Neapolitani, Bosenses, Calaritani civium romanorum, et Norenses. Colonia autem una, quae vocatur ad TURRIM LIBYSONIS (Plin., Hist. natur., III, 13, edit. taur. praed.)*. La stessa denominazione, con piccola differenza, le diede il geografo Tolomeo nel secondo secolo dell'era volgare, notandola, dopo le città settentrionali di *Giuliola* e di *Tibula* in questo modo; *TURRIS BISSONIS CIVITAS (Geograph., lib. III, cap. III, p. 76, edit. praedict.)*. Nell'istesso secolo vedesi ricordata nell'*Itinerario* di Antonino col solo nome di *Torres (ad Turrem)*. E nel secolo V lo storico Vittore di Vita o Uticense (*Victor Vitensis*) ne' suoi libri *De persecutione Vandalica* (lib. IV, 693) rammenta tra i vescovi sardi intervenuti al concilio di Cartagine, e maltrattati da Unnerico, un Felice *de Turribus*. Sulla fondazione di questa città scrisse il Fara le seguenti parole: *... Turrium civitas... a Vetulonicis Turrenis, primis Sardiniae accolis, turritis aedibus (ut creditur) condita, et propterea TURRIUM CIVITAS, TURRITA et TURRENA urbs fuit dicta. Thusci enim urbes turritis aedibus condere solebant... Deinde augusta civitas ab Hercule facta, TURRIS LI-*

certezza affermare che i Sardi primitivi conoscessero le imprese maravigliose di quei tanti eroi che l'antichità consacrò colla denominazione di *Ercole*, cingendoli dell'aureola favolosa delle mitologiche divinità, può tuttavia essere accettata come una delle induzioni probabili dei tempi e dei fatti eroici della Sardegna, che o gli stessi africani coloni, o i naturali derivati da essi abbiano voluto perpetuare colle nominazioni locali la memoria di quell'Ercole libico, dal quale procedeva il generoso sangue e l'esistenza di *SARDO-PADRE*. Ma non credo necessario ricorrere a siffatte conghietture, quando esistono le testimonianze positive del fatto, e le testimonianze sono di tal natura e così numerose, da comprovare il fatto medesimo con tutta la certezza delle storiche verità.

Soggetto piuttosto di non lievi dubbiezze e di gravissime indagini presentano le tante colonie greche che dicousi giunte in Sardegna per popolarla e dirozzarla. Imperocchè, sebbene sia fuori di dubbio che i greci navigatori fin da tempi remotissimi abbiano visitato i lidi sardi, e che allettati dalla feracità del suolo e dalla ricchezza del mare che lo circonda, sianvisi fermati per farvi dimora (3), non puoi

BYSONIS, teste Plinio et Ptolomaeo, cognomen est adsequuta... Deducta postea ad eam colonia Romanorum, ut inquit Plinius, Onuphrius et Sigonius, fuit multis et amplissimis aedificiis exornata etc. (Chorograph., II, 55, edit. taurin., 1825). La sentenza del Fara fu seguita senz'altro esame dal Vico (*Hist. gen. de Sard., II, 2*), il quale anzi la disonestò, aggiugnendovi del suo, che i Tirreni o Vituloni furono inviati a Sardegna da Osiride re d'Italia. Tanto bastò perchè nel secolo XVII armeggiassero sopra questo punto di etrusca origine gli scrittori sardi, invasi dallo spirito pazzo e convulso del municipalismo. I Sassaresi difesero, come meglio potevano l'antichissima fondazione della loro madre patria; la combatterono i Cagliari e i fautori di Cagliari, tra i quali il Vidal scrisse le più strane cose del mondo, chiamando la sua città prediletta *Curulum Vetuloniam*, e dicendola, per maggior lode di antichità, fondata, senza più nè meno, dai Veienti: *iam nunc Calarim procul dubio Sardiniani Protopolim Veii condidere (Annal. Sard., I, 37)*. Quale giudizio debba farsi di coteste esagerazioni, o meglio dicasi di tali visioni Vicane e Vidaliane, lascierò che altri il dica. Ma in un secolo come il nostro, pieno di lumi e di moderazione, nel quale i presenti possono rammentare le ire municipali degli avi loro senza pericolo di offendere la concordia e lo spirito di unità nazionale che tutti informa quanti sono i franchi ingegni e generosi petti sardi, non siavi chi accusi delle riferite stranezze il maggiore, il più modesto, e forse anche il più assennato dei nostri annalisti, quasi egli sia stato cagione di essersi dai sardi scrittori che lo seguirono abusate si pazzamente le storiche disquisizioni. Imperciocchè il Fara, se tolgasi quella sua vana fede nella significazione di *Libysonis*, che troppo facilmente interpretò per *città augusta* di Ercole (*Libyson enim civitatem Herculis augustam significat, l. cit.*), si appose drittamente al vero, o al più probabile almeno, ascrivendo ai Tirreni la prima fondazione di Torres, e dippiù diede prova non dubbia di non ordinario criterio, rattenendosi dall'affermarlo positivamente. Le parole *ut creditur*, colle quali egli manifestò la propria opinione, dimostrano ad evidenza, che sebbene la suddetta fondazione etrusca potesse essergli persuasa, e dall'occupazione dei lidi settentrionali della Sardegna fatta prima di ogni altro dai Tirreni, i quali al dir di Strabone (*Geograph., lib. V*) furono i primitivi abitatori dell'isola, e dalla maniera invariabile usata da quel rinomato popolo nell'edificare le città, cingendole di salde mura (*Liv., I, 44*), e forse anche dall'istesso nome di *Torres*, tuttavia, nè tali argomenti di critica storica, nè il giudizio proprio tanto prevalevano in lui, da accertare come positivo un fatto di così alta e tenebrosa antichità. E di tale sua rattenutezza, anzichè dargli biasimo, è uffizio di civiltà letteraria e di patria riconoscenza rendergli liberalissimi il merito e la lode.

(3) La conoscenza che i Greci antichi ebbero della Sardegna si deduce dagli stessi nomi che le imposero, e che derivarono dalla sua figura geografica. Platone (*In Timaeo, de rer. creat.*) la chiamò *SANDALIOTHIN, ab effigie soleae*, come spiega Plinio (*Hist. natur., III, 13, edit. praed.*); e Aristotile discepolo di Platone, l'appellò *ICHNUSA, a vestigiis, ut videtur, humani similitudine (De mirabilib. auscultat., pag. 1159, edit. Paris., ann. 1629)*. Il suddetto Plinio soggiunge che *Myrsilus (Sardiniani) appellavit ICHNUSAM a simi-*

tuttavia negare che i racconti relativi a tali navigazioni ed alle varie imprese dei condottieri che le diressero trovansi implicati fra tante favole, e riportati a così alta antichità, che somministrano motivi sufficienti a diffidarne. Sa ognuno le finzioni e le poetiche allegorie spacciate come vere dai greci narratori, e come costoro, anzi tutta la greca nazione, *genus in gloriam suam effusissimum*, quale fu appellata da Plinio (1), siasi voluta arrogare il vanto di aver dato origine a tutti i popoli dell'antica terra conosciuta (2). Divulgatissima fra gli eruditi è questa greca vanità; e Strabone scrisse assai giustamente, che i greci scrittori, dopo aver ripieni di tradizioni favolose i patrii annali, confusero co' racconti mitologici le storie degli stranieri, popolando di eroi e di semidei l'Italia, l'Africa e l'Asia, come tanti ne aveano già immaginati per la loro terra *tragica e mostruosa* (3). Non pertanto sarebbe spinta oltre i confini del giusto la diffidenza che volesse perciò rigettare come mendaci tutte le greche narrazioni, nè farebbe ufficio di critico imparziale chi, per causa degli accessori e delle parti travisate o ingigantite col meraviglioso, pretendesse doversi negare risolutamente il tutto. Molte verità si ascondono spesso sotto il velame della favola e della poesia, e se difficile è scernere le une dalle altre, non dee però riputarsi impossibile, quando l'arduità della fatica non sia scoraggiata dalla sistematica persuasione di un infelice risultamento.

Applicando questi principii alla storia primordiale di Sardegna, io non so come si possa disconoscere molta parte di fatti veri frammezzo alle finzioni di cui ridondano le ricordanze delle colonie pervenutevi dalla Grecia. Quella di Aristeo, che al dir di Pausania (4) fu la più antica, sembra

litudine vestigi (loc. cit.); e lo stesso ripete l'abbreviatore di Stefano Bizantino: *vocabatur ICHNUSA quia adsimilis erat humano vestigio*. Marziano Capella ricorda ambidue i nomi siccome procedenti da un medesimo fonte: *Sardinia est adpellata SANDALIOTES* (al. *Sandaliotis*) *et ICHNUSA: quod utrumque vestigii formam signat* (*De nupt. philolog.*, lib. VI); e Solino si riferisce in tal rispetto all'autorità dei *Dialoghi* di Platone e di Crisippo; *Sardiniam apud Timaeum SANDALIOTEN* (al. *Sandaliotin*) *legimus, ICHNUSAM apud Crispum* (*Polyhist.*, X). Dei suddetti due nomi quello d'*Ichnusa* sembra essere stato più in uso fra i Greci, come lo attesta Silio Italico con quei notissimi versi:

Inde ICHNUSA prius Graecis memorata colonis (*Punic.*, XII, 358); e dopo di lui Pausania: *nomen Sardiniae priscis temporibus quodnam fuerit apud incolae, compertum non habeo: qui illuc e Graecis commercii causa adnavigarunt, ICHNUSAM, quod formam habeat insulae humani vestigii, adpellarunt* (*In Phoc.*, X); le quali parole furono poi fedelmente ricopiate da Isidoro nelle sue *Origini*: *Sardinia... ante commercium a navigantibus Graecorum ICHNUSA appellata est* (*Origin.* XIV, 6, pag. 195, edit. praed.). Ma poichè per l'arrivo della colonia libica condotta da Sardo, l'isola, perduti gli antichi, ottenne il più moderno nome di Sardegna, i Greci l'appellarono nella loro lingua SARDO e SARDON, dal che derivò l'altro vocabolo di *Sardo* e *Sardonii* dato ai suoi abitanti. Questa greca denominazione di data più recente trapassò talvolta nella stessa lingua del Lazio, come ne fanno prova i tanto famigerati oracoli sibillini, nei quali, dopo la minaccia fatta ai peccatori del mortale *riso sardonico*,

Sardonicum risum ridebitis horrida quando,

Quam dico, terrensque Dei vos opprimet ira,

si legge il seguente terribile vaticinio della intiera distruzione della misera Sardegna:

*SARDO, nunc gravis, in cineres conversa jacebis
Insula; jam nec eris decados cum venerit aevum;
Nautaque te nusquam existentem quaeret in undis,
Alcionesque tuum flebunt lacrymabile funus.*

La Bign., *Biblioth. PP.*, II 7.

(1) *Hist. natur.*, III, 6, edit. taur. praed.

(2) *Dionys.*, I, 72. - *Athen.*, X, 1. - *Hecat.*, *Fragm. ap. Demetr. de elocut.*, c. 12. - *Tucyd.* I, 2, 22.

(3) *Strab.*, *Geogr.*, IX.

(4) *In Phoc.*, X. *Ved. sopr.*, pag. 21, col. 2.

certamente la più favolosa; e le nozze di Apollo colla rapita Cirene, dalle quali egli nacque (5); le stagioni custodi della sua infanzia, che lo nutrono di ambrosia e di nettare (6); la violenza ch'ei far volle a Euridice sì lungamente lamentata da Orfeo (7); la sua sparizione dall'Emo e l'assunzione al zodiaco (8); e tanti altri portenti co' quali la greca fantasia sublimò la di lui vita, appartengono più facilmente a un essere immaginario che a una persona reale, la quale abbia vissuto e conversato cogli uomini. Ma se riflettasi al linguaggio poetico usato primamente dai Greci per tramandare alla posterità i fatti degni di ricordanza, e alla infinita varietà di allegorie da essi adoperate per significare le azioni degli uomini straordinarii, che nella barbarie dei secoli furono autori di utili ritrovati o di civili insegnamenti, si comprenderà facilmente che Aristeo, come fu inventore della pastorizia regolata dall'arte (9), così dovette somministrare ai poeti-narratori delle prime età larga materia di racconti simbolici e figurati, dai quali quindi derivarono le tradizioni favolose tramandateci dagli antichi scrittori. Nè diversamente si dee giudicare dei viaggi da lui intrapresi dopo la morte miseranda del suo figlio Atteone, poichè di questi, e di quello specialmente ch'ei fece in Sardegna, si ha distinto ricordo nei raccoglitori delle memorie dei tempi eroici (10); e benchè l'età cui si riferiscono sia molto superiore all'altra in cui ebbero principio le regolari navigazioni dei Greci (11), non si può tuttavia contendere che in quella ancora, quantunque assai rozza e selvaggia, alcuni uomini

(5) *Diod. Sic.*, lib. IV. - *Justin.*, lib. XIII, 17. - *Cicerone nella Verrina X* lo disse figlio di Bacco; ma poi tornò alla tradizione comune, dandogli Apolline per padre: *Aristaeus, qui olivae dicitur inventor, Apollinis filius* (*De natur. Deor.*, III, 18).

(6) *Pindar.*, od. IX, *Pyth.*

(7) *Hygin.*, *Fab.* 164. - *Virg.*, *Georg.* IV, 457 e segg.

(8) *Apollon.*, lib. IV. *Argon.* - *Sallust.*, *ap. Serv.*, in lib. I. *Georg.*, v. 14. - *Serv.*, in lib. IV *Georg.*, v. 283 e 317.

(9) A lui infatti si attribuisce l'onore di aver per il primo insegnato agli uomini l'arte di rappigliare il latte e di farne cacio; quella di coltivare gli ulivi e di far l'olio: e quella di educare le api e di trarne il miele e la cera. *Ved. Diod. Sicul.*, loc. cit. - *Cicer.*, loc. cit. - *Non.* in lib. XV. - *Dionysiac.* - *Ovid.*, *Fastor.*, I, 363. - *Virg.*, *Georg.*, IV, 317. *Scholias.* *Apollon.* in lib. II *Argon.*, v. 502.

(10) *Ved. Apollod.*, lib. III, c. IV e V. - *Pausan.*, lib. X, c. XVII. - *Igin.*, *Fab.* 180 e 247.

(11) La più antica di tali navigazioni, per consenso quasi comune degli eruditi, fu quella degli Argonauti, che cadde nell'anno 3870 O. C. (1360 av. G. C.). La flotta di Minosse ricordata da Tucidide (lib. I) appartiene a quella istessa età; ma, secondo la testimonianza del suddetto storico, era essa composta di piccoli legni, e non avanzossi oltre le isole del mare Egeo. Effero presso Strabone (*Geograph.*, lib. VI) fissa la venuta dei Greci in Sicilia, dopo una generazione dall'eccidio di Troia. E gli stessi Focesi, peritissimi nella nautica, e primi fra i Greci a intraprendere lunghi viaggi verso l'Italia, la Spagna e la Gallia, come ne fa fede Erodoto (lib. I), non instabilirono la loro colonia in Marsiglia che sei secoli dopo la mentovata epoca troiana. Confrontando colle anzidette navigazioni quella di Aristeo, che fu genero e coetaneo di Cadmo, si avrebbe certamente l'antiorità di due secoli sul famoso viaggio dell'*Argo-nave*. Ma tutte le difficoltà derivanti dalla supputazione dei tempi relativi all'esercizio della nautica presso i Greci, se possono a buon diritto essere opposte come insolubili quando trattisi di navigazioni regolari e determinate, che si vogliano far risalire ad un'antichità troppo remota, perdono la loro forza allorchè si discorre delle navigazioni indeterminate e fortunate delle prime età umane, alle quali diedero occasione ora il caso, ora la sventura, quasi sempre l'ardire e la necessità. Se dunque non vi è nessuno che non veda doversi collocare nel novero di queste ultime la navigazione di Aristeo ed altre somiglianti dei secoli eroici, nè la antiorità sua ai tempi troiani, nè altro argomento veruno di tal sorta può conchiudere contro la di lui venuta in Sardegna cotanto celebrata dai greci e dai latini scrittori

greci, o spinti dalla curiosità, o costretti dalla sventura, abbandonassero il patrio suolo, e postisi in balla delle onde, cercassero con incerto viaggio estranei paesi e lidi novelli.

Non così antichi, ma non meno straordinari sono i fatti attribuiti a Jolao, nipote e compagno di Ercole nelle sue celebrate fatiche; nè vi è chi non sappia il carro di Alcide da lui guidato nel combattimento di Lerna, la vittoria di Erimanto cui egli ebbe parte, gli Eraclidi ch'ei ritrasse in Atene, la gioventù ridonatagli da Ebe negli anni suoi già senili, la pugna con Euristeo sulle ardue rupi dello Scirone, i templi e le are dedicategli nella Sicilia, nella Beozia e nella Focide, e gli onori quasi divini renduti dai Tebani alle sue ceneri sull'avita tomba di Anfitrone (1). Ma siffatti favoleggiamenti, se sono, com'ei pare, l'espressione figurata dell'eroismo del figlio d'Ifile, non possono pregiudicare alla verità che si asconde sotto il velame delle finzioni strane, nè perchè i Greci alla grandezza del reale aggiunsero la sublimità del meraviglioso, debbesi per l'uno rigettare l'altro, quasi entrambi siano invenzioni di parto individuo e sogni di sole poetiche fantasie. Di Jolao allronde e dei *Tespiadi* con lui venuti in Sardegna sono tante e così solenni le testimonianze, che non se ne può ragionevolmente dubitare. Ne parlano, come si è già veduto (2), Diodoro, Strabone e Pausania, e dietro la scorta dei medesimi Silio Italico e Solino (3); anzi il primo di detti scrittori racconta minutamente le imprese fatte nell'isola da questo greco eroe, i luoghi ameni e campestri da lui occupati, le città, i templi, i ginnasii e gli altri preclari monumenti ch'egli vi eresse (4),

(1) Ved. Euripid., *Heracl.*, IV, 849 et seq. - Pindar., p. IX, 137. - Apollodor., II, 4. - Ovid., *Metamorph.*, IX, 7. - Diodor. Sicul., *Biblioth. histor.*, lib. IV e V. - Pausan., lib. I, V, IX e X.

(2) Ved. sopr. pag. 22, col. 2, et in not.; pag. 23, col. 2; pag. 24, 25, col. 1 et in not.

(3) Ved. sopr. pag. 27, col. 2; pag. 28, col. 2.

(4) Diodor., *Biblioth. hist.* IV, 14; V 8. Vedansi i testi relativi dello storico siciliano già riportati in questo stesso volume (pag. 22, col. 2, et in not.). Una differenza però assai notevole si osserva in questa parte tra la narrazione di Diodoro e quella di Pausania. Dice il primo che Jolao, accersito ex Sicilia Daedalo, fece erigere gli anzidetti monumenti, i quali perciò dal nome dell'architetto furono chiamati *daedali* (lib. IV, 14): il secondo invece riferisce l'opinione di alcuni che faceano risalire fino ai tempi di Aristeo l'arrivo di Daedalo in Sardegna: *sunt qui putent eodem tempore Daedalum Cretensium arma metuentem in Sardiniam asfugisse, et coloniae ac domiciliis consortem Aristaeo fuisse* (*In Phocic.*, X). E sebbene egli combatta subito una tale opinione coll'argomento validissimo, che Daedalo coetaneo di Edipo non potè essere socio di Aristeo contemporaneo di Cadmo, tuttavia nè gli attribuisce parte veruna nelle opere di Jolao, nè lo fa autore di verun edificio nell'isola. Dal che si deduce avere il citato Pausania creduta favolosa l'anzidetta venuta di Daedalo, e con ottimo giudizio essere stato da lui rigettato come bugiardo un episodio che potea nuocere alla credibilità del racconto principale. Siffatti scrupoli non rattennero in tempi assai posteriori la penna del Vidal dallo scorrere a briglia sciolta per questi spaziosi campi dell'immaginazione, poichè egli, non contento di asserire come certa la presenza di Daedalo in Sardegna ai tempi di Aristeo, e di ascrivergli la costruzione di eccelse moli architettoniche nel campidano di Cagliari, appellato da lui con antonomasia di tutto suo conio *Campania calaritana*, credè di botto un altro JOLAO, primogenito del suddetto Aristeo, adulterando perciò un testo di Solino (*Polyhist.*, X) il quale non sognò, non che scritto abbia giammai di tal figliuolanza, ed a questo attribui l'ampliamento dell'antica Cagliari, che fu quindi chiamata dal di lui nome città di JOLE o JOLEA, e a Calicarpa di lui fratello la fondazione di MARA-CALAGONIS (patria di così scempiato scrittore), che converse latinamente in un bellissimo *Caliconis*, mentre all'altro JOLAO figliuolo d'Ifile lasciò la gloria delle costruzioni *noraciche* e della generazione dei popoli *jolensi*. Nè qui fermandosi la di lui stravolta fantasia, trovò nella parola *Jole* una inversione dell'ebraico *Eloi* (lat. *Deus meus*); ed ecco Cagliari, inconsapevole ancora di

e il nome di *Jolei* rimasto per lunga successione di tempi ai campi ch'ei divise fra i suoi seguaci, e agli uomini liberi e bellicosi generati da quella gagliarda progenie di Ercole tebano (5). Questa istessa esistenza del nome *Jolaico* durò inalterata sino al secolo di Pausania, ed egli la riferisce come cosa indubitata (6), e recita inoltre i nomi delle città sarde edificate dai *Tespiadi* e dagli Ateniesi (7), e gli onori rammenta che i Sardi *Jolensi* tributavano ancora alla memoria di quell'illustre condottiero (8). Tante e sì varie rimembranze di uomini, di fatti e di vocaboli sopravvissute al tenebroso tramonto dei tempi eroici, conservate dalla tradizione dei popoli, e quindi raccolte nel cominciare dell'età storica, non possono in verun modo essere la conseguenza d'immaginarie narrazioni; e se i rivolgimenti secolari, l'amore dei Greci pel meraviglioso, e la stessa gigantesca barbarie delle azioni che si celebravano, ne travisarono la fisionomia primitiva ed originale, ciò non impedisce che alla sostanza dei racconti si presti quella fede, la quale ad altri fatti di somigliante o poco diversa natura si suole dai sapienti comunemente concedere. Uguali argomenti non si possono certamente addurre per le altre colonie di greca o di diversa origine rammentate dagli antichi scrittori. Però se tolgansi quelle inventate a proprio talento dall'impostore Annio di Viterbo (9), e la troiana, che fu probabilmente una poetica tradizione del favoloso viaggio di Enea in Italia (10),

tanta sua onoranza, diventar subito per autorità Vidaliana la prediletta città di Dio: *civitas Dei meae* (Vidal, *Annal. Sard.*, parte I, pag. 46, 47, 48, 51 e 52 et alib. pass.).

(5) Loc. cit. Anche Strabone lasciò scritto: *tum eadem haec loca (in Sardinia) continenter populantur montani, qui DIAGEBRENSIS vocantur, olim JOLAENSES dicti. Fertur enim JOLAUS eo adduxisse quosdam filiorum Herculis etc.* (*Geograph.* lib. V).

(6) *Atque hac etiam mea aetate in Sardinia loca manent, quae JOLAEA vocantur: ab eorumque incolis honores JOLAO habentur* (*In Phoc.*, X). E Solino, che fiorì nello stesso secolo di Pausania, dice apertamente: *JOLENSIS ab eo (cioè da Jolao) dicti* (*Polyhist.*, III).

(7) *Hi (i. e. Thespienses) OLBIAM condiderunt: privatim vero Athenienses GORYLLEN; vel servato alicuius de atticis tribubus nomine, vel quod unus de classis ductoribus GRILLUS fuerit* (Pausan., loc. cit.). *Ificles JOLAUM creat, qui Sardiniam ingressus... OLBIAM et alia graeca oppida extruxit* (Solino, loc. cit.). E tuttavia, a fronte di sì chiare testimonianze, il Fara, tratto in errore dalle favole Anniane, suppose un'altra città di OLBIAM fondata da GALATA figlio di Olbio re de' Celti, e questa collocò nella parte settentrionale dell'isola, mentre all'altra menzionata dai suddetti Pausania e Solino (loc. cit.), da Cicerone (*Epist. ad Quint. frat.*, II, 3, 6 e 8), da Tolomeo (*Geograph.*, III, 7), da Antonino (*Itiner.*) e da Claudiano (*De bell. Gildon.*) assegnò il sito probabile nella parte meridionale (Fara, *De reb. sard.*, I, 108, 109, edit. taur. praed.). La città di OGRILLE o GORILLE fondata dai Greci seguaci di JOLAO sospettò il Cluverio che possa essere la *Gurulis vetus* che vedesi annotata dal suddetto Tolomeo (loc. cit.) fra le città mediterranee di Sardegna (Cluver., *Sard. antiq.*, VII).

(8) Ved. la nota 6 preced. e gli altri testi riferiti per intero alla pag. 25, col. 1.^a, not. 1.

(9) Ved. sopra pag. 29, col. 1.^a.

(10) Sebbene Pausania racconti che alcuni dei Troiani scampati con Enea dalla Iliaca rovina, *acti tempestibus in SARDINIAM, Graecis, qui ante inibi considerant, permisti sunt* (*Phoc.*, X; ved. sopr., pag. 25, col. 2.^a), e Silio Italico lo ripeta con quei versi

*Affluzere etiam, et sedes posuere coactas
Dispersi pelago, post eruta Pergama, Teucris.*
Punicor., XII, 361-62.

soggiungendo inoltre che Amsicora, capo dei Sardi-pelliti, si vantava discendente dai detti Troiani,

*... ortum Iliaca iactans ab origine nomen,
In bella HAMPAGORAS Tyrios renovata vocarat.*
Ibid. v. 344-45;

e sebbene Pomponio Mela e Plinio parlino dei popoli *itiesi* di Sardegna come esistenti alla loro età (*De sit. orb.*, II, 7. - *Hist. natur.*, III, 13. Ved. sopr. pag. 28, col. 1.^a e 2.^a), tuttavia io dubito assai dell'arrivo di questa colonia troiana ai lidi sardi,

non è alieno dalla storica credibilità che alcune vi venissero d'oltremare⁽¹⁾, ed altre non fossero veramente colonie nuove, sibbene propagine delle antiche, le quali o dal carattere e dagli usi proprii, ovvero dai luoghi da esse abitati prendessero posteriormente la derivazione ed il nome⁽²⁾. Non meritando dunque le medesime, anzi non potendo sopportare, a causa della passeggera menzione fattane dagli stessi scrittori, un'indagine fruttuosa e separata, è forza concludere che le colonie *tirrene*, le *fenicie*, le *greche*, e le *libiche*, delle quali si è finora ragionato, sono le sole il di cui arrivo e mansione in Sardegna può essere con certezza affermato e sostenuto.

Ma di queste colonie, che io chiamerò capitali per distinguerle dalle altre di minor nome o di dubbia esistenza, quale prima e qual dopo arrivò all'isola per cercarvi stabilimento di nuove sedi? Ecco la questione più ardua che si appresenta ai dotti investigatori delle cose antiche nel periodo primitivo della sarda istoria; ed ecco il mare in cui naufragarono alcuni scrittori nazionali per aver voluto precisare con ordinata successione di epoche cronologiche un fatto di così alta e tenebrosa antichità. Non è mio intendimento di aggirarmi con soverchia fidanza in tale intricato labirinto delle patrie origini; epperò, nel rispondere a una domanda che fu già causa di strane illusioni e di molti errori, dirò brevemente la dubitosa opinione mia, lasciando che altri più di me istruito o più fortunato rischiarino con nuova luce un argomento che rimane tuttavia sepolto nella profonda oscurità dei secoli. Comincerò pertanto dall'osservare che tutti generalmente gli autori greci e latini fanno anteriore al nome di SARDEGNA, derivato da SARDO figliuolo di *Maceride*, l'altro

non tanto per l'errore in cui possono essere caduti gli anzidetti scrittori, distinguendo gl'*Iliesi* dai *Jolaesi*, poichè v'è chi sostiene doversi tale distinzione osservare (ved. sopr. pag. 28, col. 1^a, not. 2), quanto pel consenso più autorevole degli eruditi, che rigettano comunemente qual fola di romanzi il viaggio di Enea in Italia, appoggiandosi, tra le altre, alle due positive testimonianze di Omero (*Iliad.*, XX) e di Strabone (*Geogr.*, XIII), dalle quali si raccoglie che il figliuolo di Anchise non uscì dalla Frigia, che riedificò la città di Troia, e che dopo avervi regnato per più anni, lasciò la coropa a' suoi discendenti.

(1) E tra queste si possono annoverare le colonie *siculesi* e *corsicanæ*, delle quali parlano Pausania, Tolomeo e Plinio (*Phocid.*, X.-*Geograph.*, III, 3, pag. 76 e 77. - *Hist. natur.*, III, 13). In quanto ai primi, che furono indigeni del Lazio, secondo l'autorità di Varro (IV, 10), e di Dionigi di Alicarnasso (I, 9 e 11), basterà porre mente alla infelicità delle loro guerre cogli Umbri, e alla necessità che quindi gli spinse ad abbandonare l'antica e a cercare una nuova patria nella Trinacria già occupata dai Sicani (Dionis. Halic., I, 16 e 22), per argomentare molto probabile l'arrivo di una porzione di questi esuli illustri alle spiagge non lontane della Sardegna. Ed in quanto ai secondi, la vicinanza della Corsica, e le guerre intestine delle quali parla il suddetto Pausania (loc. cit. Ved. sopr. pag. 25, col. 2^a) persuadono facilmente che essi abbiano cercato nuove sedi nella parte più settentrionale dell'isola, dove appunto assieme ai *Tibulazii* sono collocati dal mentovato geografo Tolomeo.

(2) Tali sono, a mio giudizio, i *Tarati*, i *Sossinati*, gli *Aconiti* e i *Balari* rammentati da Strabone (*Geograph.*, lib. V), i *Locrensi* ricordati da Solino (*Polyhist.*, X), i *Coracensi*, i *Carinsi*, i *Solcitani*, i *Lucidonesi*, gli *Esaronensi*, i *Cornensi*, gli *Echilensi*, i *Ruacensi*, i *Celsitani*, i *Corpicensi*, gli *Scapitani*, i *Neapoliti* e i *Valentini* annotati da Tolomeo (*Geogr.*, III, 3), e i *Bosensi* e i *Norensi* dei quali parla Plinio (*Hist. natur.*, III, 13). Alcuni infatti di questi nomi sembrano derivati dalle città antiche di Sardegna, come CORNUS, NEAPOLIS, BOSA e NORA, altri dalle regioni che quei popoli occupavano, come CORACODES e SOLCI, ed altri dai costumi selvaggi delle stesse genti che li portavano, quali furono senza dubbio i *Balari*, così chiamati secondo il citato Pausania (*Phoc.*, X), perchè, abbandonate le sarde pianure, e rotta ogni comunicazione co' Cartaginesi, *montium iugis occupatis, seorsum conederunt*.

d'ICENUSA dato all'isola dai Greci navigatori: *qui illuc e Graecis*, dice Pausania, *commercii causa adnavigarunt, ICENUSAM, quod formam habeat insulae humani vestigiis, adpel-larunt... SARDUS vero coloniam in ICENUSAM deducendam suscepit, unde, mutato priore vocabulo, de eius nomine adpel-lata est* (*Phoc.*, X). E Silio Italico:

Inde ICENUSA prius Graecis memorata colonis.

Mox Lybici SARDUS generoso sanguine fidens

Herculis, ex se se mutavit nomina terras.

Punicor., XII, 358 e seg. (3).

Siffatta anteriorità di nome prova indubitabilmente l'anteriorità degli uomini che lo imposero; e se quando i Greci appellavano l'isola col vocabolo figurativo d'ICENUSA non esisteva ancora l'altro patronimico di SARDEGNA, vede ognuno assai chiaramente che l'arrivo delle colonie africane o libico-fenicie dovette essere posteriore a quello delle colonie greche.

Nè mi si opponga col Cluverio che SARDO fu il più antico occupatore dell'isola, che il nome di *Sardegna* quindi venuto alla terra deve perciò riputarsi primario, e che l'altro di *Ichnusa* non fu giammai nome suo proprio, sì solamente usato dai Greci, e fra i Greci nel patrio loro linguaggio, come, a modo di esempio, anche la Sicilia fu da essi greccamente appellata *Trinacria* (4). Imperciocchè tutto il fondamento dell'argomentazione Cluveriana consiste nel già allegato testo di Pausania (5), il quale dopo aver riferito l'anteriorità denominazione dell'isola introdotta dai greci mercatori, e la posteriore derivata da SARDO, noverò ordinatamente le colonie pervenutevi, e fra queste assegnò il quinto luogo a quella degli *Iliesi* scampati colla fuga al miserando eccidio di Troia. E siccome da tal racconto verrebbe ad inferirsi che il nome greco di *Ichnusa* precedesse di tre secoli almeno l'arrivo della suddetta colonia iliaca, tolse da ciò quel dotto geografo il principale motivo a dubitarne, sembrandogli strano assai, che, tanto tempo innanzi all'epoca troiana, uomini greci, o partiti dalla Grecia, navigassero arditamente fino alle spiagge sarde per sola causa di mercatura. Ma s'egli avesse riflettuto, che quella mano di profughi troiani spinti dalle tempeste a ricovrarsi in Sardegna è forse una delle tante tradizioni poetiche accolte come vere dal greco viaggiatore, o che, anche vera essendo, fu mal collocata da Pausania dopo la colonia di SARDO LIBICO, non avrebbe sulla base di un fatto o immaginario nella sostanza, o erroneo nella cronologia, impugnato un altro fatto d'incontestabile realtà. E che tale sia la precedenza del nome *icnusiaco* al nome *sardo*, nè il Cluverio lo nega, nè vi è chi possa dubitarne, attestandolo positivamente gli scrittori tutti sovra riferiti, alcuni dei quali furono coetanei, ed altri eziandio di molta età anteriori allo stesso Pausania. Stabilita adunque come inconcussa la priorità dei Greci sugli Africani nella conoscenza e nella occupazione della Sardegna, occorre ulteriormente investigare, se i primi ne siano stati i più antichi popoli. A me pare che no, perchè i Greci, secondo l'autorità dei più assennati cronologi, non si arri-

(3) Vedansi più sopra in questo stesso volume pag. 33, col. 2^a, not. 3, gli altri testi di Platone, di Aristotile, di Plinio, di Stefano Bizantino, di Marziano Capella, di Solino e di Isidoro, relativi tutti alla primitiva denominazione di ICENUSA e di SANDALIOETHIN che i Greci diedero alla Sardegna.

(4) Cluver., *Sard. antiq.*, V.

(5) *Phocid.*, X. L'ho riportato per intero alle pagine 24 e 25, col. 1^a e 2^a del presente volume.

schiarono a lunghi viaggi sul mare, che molti anni dopo la distruzione di Troia (1), e le navigazioni loro verso l'occidente del Mediterraneo furono posteriori a quell'epoca memorabile. Efforo infatti riferisce a tal tempo il primo approdo di greche navi alla Sicilia, perchè prima di quell'età erano quei mari infestati dai corsari tirreni, e tanta era la ferocia dei barbari abitatori dell'isola, che niuno ardiva avvicinarsi per negoziare (2). Ora non si potendo supporre che i navigatori greci tentassero i lidi sardi prima dei siciliani, anzi essendo più consentaneo all'infanzia della loro nautica, che toccassero avanti le più opportune e più vicine spiagge della Sicilia, ogni ragione persuade che la venuta di greche colonie alla Sardegna, dopo quelle condotte nei tempi eroici da Aristeo e da Jolao (3), non poté precedere la predetta epoca troiana. Ma prima che il valore greco e l'ira di Achille rovinassero il regno e la fortuna di Priamo, i Fenici e gli Etruschi solcavano liberamente il mare italico, e l'ionio, e l'eggeo. Sono piene le storie dei ricordi antichissimi di tali navigazioni, e si è già veduto quanta fosse fin dai tempi eroici l'eccellenza di quei due popoli nell'arte nautica (4). Omero, che raccolse ne' suoi poemi le tradizioni anteriori e coetanee al ratto di Elena ed alla lega achea, chiama i Fenici *potenti in navi* (5), e da Fenici mercatori dice trasportato il famoso cratere d'argento (lavoro dei Sidonii) da lui descritto nell'*Iliade* (6). Le navi etrusche corseggiavano da età più remota sul mar tirreno (7), e poco appresso ai tempi troiani dominavano l'Adriatico e il mare siciliano (8). Sembra dunque assai probabile, che le spiagge sarde, così ampie e così centrali nel seno del Mediterraneo, fossero prima visitate dai navigatori etruschi e fenici; e che le colonie di queste due nazioni cotanto celebri per l'industria e pel commercio, abbiano preceduto tutte le altre nell'occuparle. Un luogo notevolissimo di Strabone conferma in riguardo ai Tirreni la probabilità di siffatte induzioni. Riferendo egli l'origine e la discendenza dei *Jolensi* di Sardegna, chiamati al suo tempo *Diagebrensi*, l'ascrive, secondo la tradizione greca, a JOLAO, e quindi soggiunge, che questo eroe co'suoi *Tespiadi* convisse cogli *Etruschi*, naturali abitatori dell'isola: *tum eadem haec loca (in Sardinia) continenter populantur montani, qui DIAGEBRENSIS vocantur, olim JOLAENSES dicti: fertur enim JOLAUS eo adduxisse quosdam filiorum Herculis, et inter barbaros, qui erant ETRUSCI* (al. leg. erant autem Thirreni), *eius insulae cultores habitasse* (9). Da tale testimonianza del geografo greco si deduce evidente-

mente, che i Tirreni abitavano la Sardegna da un'età superiore alle notizie positive della storia, poichè se JOLAO, che fu un uomo straordinario dei secoli eroici, ve li trovò già stabiliti ed in istato di barbarie, ne conseguì di necessità che la occupazione fattane da essi debbasi riportare ai tempi più remoti delle umane migrazioni. Si noti altronde il modo diverso con cui Strabone racconta l'un fatto e l'altro: di JOLAO e dei figli di Ercole da lui condotti, non confidandosi intieramente alle narrazioni greche, si contenta di riportare la volgare tradizione, che fossero venuti in Sardegna (*fertur enim IOLAUS eo adduxisse quosdam filiorum Herculis*); ma della esistenza degli *Etruschi* ne parla come di cosa positiva, e l'afferma risolutamente (*... eius insulae cultores... erant Etrusci*): quindi ecco un altro argomento per dimostrare che i *Tirreni* non solamente pervennero all'isola assai prima dei Greci, ma vi pervennero eziandio da tempi così lontani, che possono essere a buon diritto chiamati i suoi veri aborigeni. Forse taluno vorrà di preferenza concedere cotesta *autoctomia* ai Fenici, i quali furono così famosi nell'antichità per le loro ardite navigazioni; nè io sono per negare, che, per l'estensione e per l'importanza dei loro viaggi marittimi, abbiano essi superato gli Etruschi. Ma in fatto di questioni cronologiche sullo stabilimento delle colonie antiche, la probabilità dei giudizi riposa più facilmente nello stato relativo di un paese rispetto all'altro, che nelle considerazioni generali ed assolute della maggiore o minore potenza delle nazioni. Perchè se questa porge i mezzi, quello più spesso offre coi mezzi l'occasione ed il motivo di trasmigrare; e nelle primordiali occupazioni delle terre straniere, allorchè i tempi umani esordivano, non tanto dee riguardarsi il potere quanto la facilità e la causa che può aver indotto un popolo qualunque ad occuparle. Queste due condizioni appunto convengono più specialmente agli Etruschi che ai Fenici, poichè la maggior vicinanza delle toscane alle sarde spiagge, l'interposizione frequente di altre terre dall'uno all'altro lido, il dominio del Mediterraneo sì lungamente avuto dai Tirreni, la feracità e l'ampiezza della Sardegna, la sua felicissima geografica giacitura, e le altre non meno gravi ragioni più avanti esposte, allorchè si parlò di quell'antichissimo popolo italiano (10), concorrevano tutte insieme ad offerire ai primi, anzichè ai secondi, l'antecedente possesso dell'isola. E quantunque i Fenici nella stessa età della dominazione tirrena nel mare toscano fossero pur essi assai potenti, tuttavia nè aveano ancora oltrepassato lo stretto di Gades (11), nè aveano fondato le colonie insulari italiane, delle quali parla Diodoro Siculo (12); sicchè nel concorso delle due nazioni, egualmente grandi ed egualmente istruite nelle cose marittime, l'una però più vicina e l'altra più lontana dal sardo suolo, non può l'opinione esitare gran pezza a pronunziarsi per quella, che alla parità o alla poca differenza dei mezzi accoppiava il vantaggio speciale dell'opportuna propinquità. Fu la medesima considerazione che indusse il Cluverio ad accordare il primato del tempo alle colonie africane (13),

(1) Thucyd., lib. 1, 2, 12. 18 e 22. - Huet, *Histoire du commerce et de la navigat. des anciens*, pag. 43. Come ognuno può facilmente comprendere, io qui intendo parlare delle navigazioni greche, le quali hanno fondamento certo nell'istoria, non già di quelle che precedettero l'età positiva dei fatti umani, poichè le medesime, o sono al tutto favolose, o traviate dal vero per le tante finzioni mitologiche aggiuntevi dai poeti, oppure debbono considerarsi quali primi tentativi dell'arte di navigare, che come non ebbero nei ricordi storici veruna particolare menzione, così non meritano di essere classate tra le navigazioni regolari della greca nazione. Su di che vedasi la nota 11, pag. 34, col. 2^a di questo volume.

(2) Strabone, *Geograph.*, lib. VI, pag. 175. - Ved. sopr. pag. 34, col. 2^a, not. 11.

(3) Ved. la nota 11, pag. 34 del presente volume.

(4) Ved. sopr. pag. 29 e seg.

(5) *Odissea*, XV.

(6) XXIII.

(7) Ved. sopr. pag. 29, col. 1^a e seg.

(8) Strabone, *Geogr.*, loc. cit., e lib. V, pag. 148, 152-55, 166-67, 170-73.

(9) *Geograph.*, V.

(10) Ved. sopr. pag. 29 e seg.

(11) Strabone, *Geogr.*, lib. III.

(12) *Biblioth. hist.*, V, 15.

(13) *Ex Africa primos post terrarum inundationem immigrasse cultores, duce quodam SARDO, a quo insulae pariter atque incolis nomen impositum, haud equidem negaverim: quando Africa ei (i. e. Sardiniae) omnium continentium est proxima.* Cluver., *Sard. antiq.*, V, pag. 10, edit. taurin., ann. 1785.

benchè vi ostassero dall'un canto le pretese greche, e dall'altro la modernità delle libiche navigazioni. Come adunque una tale anteriorità potressi contendere agli Etruschi, i quali ed erano alla Sardegna vicinissimi, ed aveano coll'industria, col commercio e colle armi occupato i lidi quasi tutti d'Italia, e dominavano sovraneamente colle navi loro dal mar toscano all'adriatico? Troppo evidente a me sembra la conclusione della precedenza etrusca derivante da siffatti principii, nè vedo come possa competervi la nazione fenicia, se a modo di conciliazione non si voglia supporre, che mentre i Tirreni occupavano dal settentrione i lidi sardi, arrivassero dal lato opposto gli arditi navigatori di Sidone e di Tiro ad occupare i lidi meridionali.

II.

PERIODO CARTAGINESE.

Ma è ormai tempo di purgare il discorso dalla caligine dei secoli eroici, e di volgerlo all'età positiva, prendendo le mosse dalla punica dominazione, che fu il primo servaggio straniero imposto dai fati alle sorti miserevoli dell'antica Sardegna (1). Quando questa dominazione abbia avuto incominciamento non si può con certezza definire. Appiano Alessandrino la dice posteriore di poco intervallo alla fondazione di Cartagine (2); ma Diodoro di Sicilia (3) e Pausania (4) la fissano generalmente nei tempi più fortunati della potenza cartaginese. L'autorità di questi due ultimi scrittori sembra essere la più vera, perchè nè si hanno monumenti per farla risalire ad una maggiore antichità, nè quei pochi che esistono si possono riferire ad un'epoca anteriore al secondo secolo di Roma. La memoria infatti lasciataci da Erodoto sulla battaglia navale del *mare sardonio* (5), benchè sia la più antica, e sembri accennare all'occupazione dei lidi sardi per parte dei Cartaginesi, appartiene certamente a quella età (6); e a tempi meno lontani si riferiscono i ricordi trasmessici da Giustino abbreviatore di Trogo Pompeo. Narrando egli la pestilenza da cui fu afflitta Cartagine, e l'empio sacrificio delle vittime umane che essa adottò per rimedio, confidandosi di placare col sangue l'irata divinità, prorompe sdegnosamente in queste parole: *itaque adversis tanto scelere numinibus, quum in Sicilia diu feliciter dimicas-*

(1) Annoterò quind'innanzi la cronologia dei fatti e dei monumenti che riferisco, segnando a margine gli anni avanti G. C. (A. C. N.), e dalla fondazione di Roma (U. C.) che vi corrispondono. Debbo però avvertire, che nella supputazione degli anni romani ho seguito l'era Catoniana.

(2) *Postea in brevi tempore, condita Carthagine, occuparunt (Cartaginienses) Siciliam et SARDINIAM et alias aliquas insulas maris, emittentes colonias usque ab Iberiam. Hist. roman., lib. libyc.*

(3) *Uberrate frugum usque adeo celebris evasit (Sardinia), ut Cartaginienses, opibus postmodum aucti, multa potiundae eius desiderio certamina susceperint. - Biblioth. hist., V, 13.*

(4) *At Cartaginienses, quum essent rebus maritimis praepollentes, omnes e SARDINIA, praeter Ilienses et Corsos, eiecerunt: nam illos quo minus potuerint in potestatem redigere, praerupti ac muniti montes obstiterunt. Condiderunt tunc in ea insula et cartaginienses urbes CARALIM et SULCHOS. Phocic., X.*

(5) Ved. sopr. pag. 21, col. 2^a, not. 1.

(6) L'altra memoria conservataci dallo stesso Erodoto (*Hist.*, I, pag. 37) riguardo al passaggio in Sardegna consigliato agli Jonii da Biante di Priene (Ved. sopr. pag. 22, col. 1^a, not. 1) dee probabilmente riferirsi al 540 avanti G. C., poichè il fatto ivi rammentato fu contemporaneo all'invasione della Jonia operata da Arpagone o Arpagone generale di Ciro.

sent, translato in SARDINIAM bello, amissa majori exercitus parte, gravi praelio victi sunt: propter quod ducem suum Macheum, cujus auspiciis et Siciliae partem domuerant, et adversus Afros magnas res gesserant, cum parte exercitus, quae superfuerat, exulare jusserunt (7). E poco appresso, riferita la ribellione ed il supplizio di Macheo, e l'imperio della repubblica affidato a Magone, racconta la nuova guerra mossa ai Sardi dalle armi cartaginesi, la gloriosa morte incontrata da Asdrubale nelle sarde battaglie, e l'esercito quindi capitano da Amilcare, cui sovrastava un egual fato nei sanguinosi combattimenti della Sicilia: *his ducibus (Hasdrubale et Hamilcare) SARDINIAE bellum illatum... in SARDINIA quoque Hasdrubal graviter vulneratus, imperio Hamilcari fratri tradito, interiit: cujus mortem tum luctus civitatis, tum dictaturae undecim et triumphum quatuor insignem fecere* (8). Ora essendo accaduta nei tempi di Ciro la spedizione di Macheo (9), e in quelli di Dario l'altra di Asdrubale e di Amilcare (10), egli è fuor di dubbio che l'un fatto e l'altro furono anteriori di cinque secoli all'era volgare. Nel furore di queste lotte tra Sardi e Cartaginesi l'isola fu disertata della gran copia di fruttifere piante che la arricchivano, e bandita fu quella barbara legge che vietava ai travagliati isolani di sementare i nativi campi, e di rivestire d'alberi novelli la benigna terra che nutricavali (11). Impeccchè, se tanta immanità fu vera, non può attribuirsi che alla punica rabbia, insofferente delle sofferte sconfitte, bramosa di vendicarsi, ed inabile a soggiogare altrimenti un popolo bellicoso, che, cacciato dai piani all'erte balze dei monti, difendeva sulle rupi alpestri e nelle inaccessibili foreste il sacro palladio della patria libertà (12). Ma la coraggiosa

(7) *Historiar.*, XVIII, 7.

(8) *Historiar.*, XIX, 1.

(9) Si ha su di ciò la testimonianza di Orosio, il quale ripete colle stesse parole di Giustino le imprese e la morte di Macheo, e quindi soggiunge: *haec temporibus Cyri, Persarum regis, gesta sunt (Hist., IV, 6).*

(10) Ne fa fede Giustino medesimo (loc. cit.), poichè alla battaglia in cui perì Asdrubale, e alla nuova guerra quindi suscitata in Sicilia fa contemporanea la legazione di Dario ai Cartaginesi, ricercandoli di aiuto per l'invasione della Grecia ch'egli avea in animo di eseguire: *dum haec aguntur, legati a Dario, Persarum rege, Carthaginiem venerunt... petentes auxilia adversus Graeciam, cui illaturus bellum Darius erat.*

(11) *Nunc vero haudquaquam (Sardinia) huiusmodi viget rerum copia et fertilitate, postquam a Carthaginiensibus fuit occupata, cum ipsi veteres illos omnes colonos partim eiecerint, partim trucidarint; poenamque deinceps mortis addiderint cuicumque implantavit quidpiam quale antea, praeterquam quod ipsa tellus sponte produxerit. (Aristot., De mirab. auscult., c. LXXXVII). Anteriore a questa legge fu la proposta che Aristagora fece ai Jonii di stabilirsi in Sardegna, e la profferta del perfido Istieo, che millantavasi di rendere l'isola tributaria a Dario re dei Persiani (Herodot. V, 173, 175 e 176. Ved. sopr., pag. 22, col. 1^a e 2^a). Ciò si argomenta dall'età stessa della sollevazione ionica, la quale accadde negli anni estremi del sesto secolo prima dell'era volgare (dal 504 al 501. - Polyæn., Strateg., I, 24), e dal riflesso ancora che non sarebbesi da quei due Greci designata la sarda terra quale opportuno rifugio agli esuli di Mileto, e quale vantaggiosa conquista all'impero persiano, se fosse stata già disertata delle sue fruttifere piante dalla barbarie cartaginese.*

(12) Pare questa la spiegazione più naturale di un fatto, che altrimenti inteso avrebbe l'aspetto della favola. Come infatti potrebbesi credere che i Cartaginesi, popolo industrioso e commerciante, trovandosi nel pacifico possesso della Sardegna, avesse voluto distruggere in un punto, non solamente le piante che vi esistevano, ma perfino le speranze ed i germi delle sue produzioni future? L'interesse proprio, la gloria cui aspiravano, e gli stessi motivi di utilità e di guadagno dai quali furono sospinti ai lidi sardi, vi si opponevano direttamente; nè poteano essi deliberatamente disertare una terra che intendevano ritenere, e che poi difesero a prezzo di tanto

resistenza dei Sardi non fu potente, dopo tanti conflitti, a salvar l'isola dall'ingiusta invasione degli stranieri; e se gli *Iliesi* e i *Balari* si mantennero per lungo tempo indomati e minacciosi nei seni dirupati e selvaggi delle barbariche montagne⁽¹⁾, ciò non impedì che i Cartaginesi occupassero le spiagge e i porti, i pingui campi, le feconde valli e gli altri luoghi più facili dell'ambita terra, e si rendessero in tal modo padroni quasi assoluti della Sardegna⁽²⁾. Una so-

sangue contro la soverchiante fortuna romana. Quindi dee conchiudersi che la legge rammentata da Aristotile, o non fu vera, o fu da lui confusa col fatto istesso della estirpazione degli alberi e delle impedito sementi, che nel primo impeto degli assalti può essere stato commesso dai primi invasori, sia per atterrire gli isolani, che per penetrare nei nascondigli selvosi, nei quali i più forti si riducevano per difendere la libertà e la vita.

(1) Della lunga indipendenza di questi alpigiani sardi parlano concordemente gli antichi scrittori. Diodoro scrive: *Carthaginienses, quamvis in summo potentiae suae vigore insulam hanc (i. e. Sardiniam) occupaverint, priscos tamen eius possessores ad servitutem redigere nequiverunt. Namque Jolei ad montana confugerunt, et habitaculis sub terra structis multos pecorum greges aluere Ac tametsi Carthaginienses magnis saepe copiis in eos moverint, locorum tamen difficultas, et inexplicabiles specuum subterraneorum meatus a servitute tutos hosce praestiterunt. Tandem quum etiam Romani, rerum potentes, saepius Marte illos tentarent, nulla tamen vi bellica, ob easdem causas, subigere potuerunt (Biblioth. hist., V).* Lo stesso leggesi in Pausania riguardo agli *Iliesi* e ai *Balari*. Dei primi dice: *Troiani, quum in montanam insulae regionem confugissent, ibique se rupium confractibus et valli facti munitionibus tutati essent, Iliensium nomen adhuc retinent Carthaginienses, quum essent rebus maritimis praepollentes, omnes e Sardinia, praeter Ilienses et Corsos, eiecerunt. Nam illos quominus potuerint in potestatem redigere, praerupti ac muniti montes obstiterunt; e dei secondi: orta autem super praeda (sardoa) dissensione, Afri et Hispani ira accensi, quum a Cathaginensibus defecissent, et ipsi, montium jugis occupatis, seorsum consererunt. Eos patria sua lingua BALAROS Corsi adpellarunt; quod eodem vocabulo exules vocant. (Phocic., X).* Strabone poi non solamente conferma il già detto da Diodoro e da Pausania riguardo alla vita selvaggia dei *Balari* e di altri abitanti delle montagne sarde, ma riferisce inoltre il modo col quale i Romani cercavano di ridurli a soggezione: *Quatuor sunt (in Sardinia) montanae gentes: TABATES, SOSSINATES, BALARI, ACONITES in specubus degentes; et quamquam agrum habent sementi aptum, tamen negligenter eum colunt, et aliorum opera diripiunt, partim in ipsa insula, partim navibus in opposita continente Romanorum autem duces qui eo mittuntur, alias eos prohibent, alias negligunt; quando quidem non videtur ex usu esse exercitum perpetuo in locis morbosis alere. Restat ergo tum per calliditatem rei gerundae locus: observant quidpe id tempus, quo barbari de more post praedam coactam aliquot dies festos ducunt: ac tum per insidias eos adorti, multos in potestatem redigunt. (Geograph., lib. V)* Questi barbari, al dire dello stesso geografo (loc. cit., pag. 156), portavano pelli di muflone sul petto, ed usavano targa e pugnale; ma secondo la narrazione di Ninfodoro, vestivano pelli di capre, sì d'estate che d'inverno: *SARDINIAM pecudum optimam esse parentem Nymphodorus scribit; caprasque procreare, quarum pellibus pro vestimentis indigenae utantur; tamque mirifica vi esse, ut hyberno tempore calefaciant, aestivo refrigerent; simulque in iis ipsis pellibus cubiti magnitudine pilos nasci, atque ei qui iis indutus fuerit, si commodum videatur, quum est frigida tempestas, pilos ad corpus convertit, ut ab iis calescat; quum autem est aestas, invertit, ne calore vezzetur (Aelian., De animalium nat., XVI, 34).* Il Blochart opina che gli *Iliesi*, i *Corsi* e i *Balari* fossero un popolo solo, *montanesco, abitatore di boschi e ferino (Chanaan., lib. I, p. 635)*; nè forse andò lungi dal vero, poichè sebbene in origine fossero diversi, pare tuttavia che in progresso, per somiglianza di vita e di costumi, diventassero una stessa gente, individuata soltanto dalla differenza dei nomi primitivi.

(2) Fu allora probabilmente che i Cartaginesi ampliarono e fortificarono la città di Cagliari già fondata dai Fenici, e che posero mano all'edificazione di *SOLCI* nella parte meridionale dell'isola. Per riguardo alla prima mi riferisco al già detto più avanti (pag. 31, col. 2^a, not. 7); ed in rispetto alla seconda, che vedesi menzionata da Strabone (*Geogr.* V), da Plinio (*Hist. natur.*, III, 13), da Tolomeo (*Geogr.*, III, 3, tab. 7), da Pomponio Mela (*De sit. orb.*, II, 7), da Irzio (*De bello afric.*) e da parecchi altri antichi scrittori, oltre la testimonianza di Pausania, che la dice edificata dai Cartaginesi (*Phocic.*, X), si ha quella di Claudiano, che la chiama colonia di

lenne testimonianza del dominio loro già radicatovi dal terzo secolo della fondazione di Roma ci fu trasmessa da Polibio⁽³⁾ nel primo trattato conchiuso tra i Cartaginesi ed i Romani. Quel diligente storico lo copiò fedelmente dalle tavole eapitoline⁽⁴⁾, ed è il solo degli antichi scrittori, che ce lo abbia conservato⁽⁵⁾. Convenivano le due repubbliche in questi accordi:

I. *Amicitia Romanis et Romanorum sociis cum Carthaginiensibus et Carthaginiensium sociis his legibus et conditionibus esto.*

II. *Ne navigantio Romani Romanorumve socii ultra Pulchrum-Promontorium⁽⁶⁾; extra quam si tempestatis aut hostium vi fuerint compulsi.*

III. *Si quis vi delatus fuerit, emendi aut accipiendi quicquam, praeter necessaria reficiendis navibus et sacris faciendis, jus ei ne esto.*

IV. *Intra diem quintum, qui navem applicuerint, abeunto; qui ad mercaturam venerint, ii vectigal nullum pendunt, extra quam ad praeconis aut scribae mercedem.*

V. *Quicquid hisce praesentibus fuerit venditum, publica fide venditori debetor, quod quidem in Africa aut SARDINIA fuerit venditum.*

VI. *Si quis Romanorum in eam Siciliae partem venerit, quae imperio Carthaginiensium caret, jus aequum in omnibus Romani obtinento etc. etc.⁽⁷⁾*

Procedendo più avanti nello stesso secolo, e poi nel seguente, si ha il ricordo delle vettovaglie⁽⁸⁾ e dei soldati⁽⁹⁾, che i Cartaginesi trassero dall'isola per la guerra siciliana;

Cartagine (*Pars adit antiqua ductos Carthagine Sulchos. De bello Gildon.*), e l'altra dell'abbreviatore di Stefano Bizantino, il quale scrive: *SOLCI, urbs in Sardinia, a Carthaginiensibus condita.*

(3) *Hist.*, III, 22.

(4) Era scritto nell'antichissima lingua del Lazio, epperò lo stesso Polibio protesta di aver durato molta fatica a tradurlo esattamente nella lingua greca. Egli non dice l'occasione in cui il trattato fu conchiuso, nè se furono i Romani o i Cartaginesi che lo proposero. Però siccome vi appose la data del primo consolato di Roma (*foedus ictum est consulatu Iunii Bruti et Marci Horatii, primorum post reges exactos consulum annis priusquam Xerxes in Graeciam trajiceret duodeviginti*), che corrisponde al 245 U. C., ossia al 507 A. C. N., si può conghietturare che i Romani, all'oggetto di rafforzare la nascente loro libertà, abbiano ricercato l'alleanza dei Cartaginesi, i quali erano già stabiliti nel paese latino, e possedevano, oltre la Sardegna, una parte eziandio della Sicilia, come si ricava dalle condizioni del trattato medesimo.

(5) Casaubono pretende dippiù che tutti gli altri antichi scrittori pervenuti fino a noi lo abbiano assolutamente ignorato (*Synops. chronol. hist. Polyb.*, tom. II, p. 1587, edit. Amstelod.). Ma si vedrà più sotto, che Tito Livio, benchè non parli espressamente di questo primo trattato, lo suppone tuttavia come già esistito, e ne conta inoltre un terzo che non è menzionato da Polibio (*Liv., Hist.*, IX, 43).

(6) Il *Capo-bello*, situato al nord, e precisamente in prospetto dell'antica Cartagine (*Polyb.*, loc. cit.) fu probabilmente imposto come termine alla navigazione dei Romani per la gelosia che i Cartaginesi aveano di lasciar conoscere ai primi il largo tratto di paese circondato dalle sirti, che per cagione della sua fertilità essi chiamavano *emporìa*.

(7) Ometto di riportare gli ultimi tre capitoli del trattato, perchè sono relativi al paese latino dipendente dai Romani, e non hanno nulla di comune co' fatti della Sardegna.

(8) *Cumque (Hamilcar) totam ad occasu partem (Himerae) ita circumvallasset, commeatu naves onerarias evacuat; et quicquid harum est reliquum ad annonam, coeterasque venales, ex Africa et SARDINIA convehendum emittit (Diodor., Biblioth. hist., XI, 20, pag. 243, edit. H. Steph.).* Questo fatto dee riferirsi al 478 avanti G. C.

(9) *Summus Athenis praetor quum esset Philocles (352 ant. Chr. nat.), Carthaginienses, sero tandem a clade syracusana viribus re-collectis, cum paucis quidem longis navibus trajecerunt; sed copias ex Africa et SARDINIA contraxerant; barbaris praeterea ex Italia adjunctis (Diodor., op. cit., lib. XIV, c. XCVI).*

A. C. N. 507.

U. C. 245.

A. C. N. 478-302.

U. C. 274-300.

A. C. N. 379.
U. C. 373.

quindi la memoria della sollevazione dei Sardi contro i punici dominatori, e a poco intervallo la dolorosa certezza del loro violento ritorno all'antica obbedienza⁽¹⁾. Questa servitù durò inalterata fino al 407 di Roma, giacchè in tal anno la superba Cartagine fermò colla sua futura rivale un nuovo accordo politico⁽²⁾, che proibiva ai Romani di negoziare e di stanziare in Sardegna:

A. C. N. 345.
U. C. 407.

I. *Asnicilia Romanis et Romanorum sociis cum populo Carthaginiensi, Tyriis et Ulicensibus eorumque sociis, his legibus esto.*

II. *Romani ultra Pulchrum-Promontorium, Marsiam et Tarsetium⁽³⁾ praedas ne faciunt, ad mercaturam ne eunto: urbem nullam condunt.*

III. *Si in Latio urbem aliquam Carthaginienses coeperint, quae sub ditone Romanorum non erit, pecuniam et captivos ipsi habent; urbem reddunt etc.*⁽⁴⁾.

(1) Ciò accadde in occasione di una terribile pestilenza che ridusse agli estremi la città di Cartagine, come lo racconta Diodoro Sicolo: *Carthaginienses cum exercitu in Italiam transgressi Hipponiensibus urbem suam, unde excussi fuerant, restituerunt; omnes praeterea exules, undecumque ad sese congregatos, singulari studio excipiunt atque fovent. Accidit vero aliquanto post, ut pestilentia Carthaginem invaderet: quae quum identidem magis magisque ingravesceret, magna Carthaginiensium strages facta est, adeo quidem, ut periculum esset, ne imperium amitterent. Afri enim prae contemptu illorum deficiunt, et SARDI, jam opportunam sibi datam occasionem rati, excussi imperii habenis, conspirant, et vim Carthaginiensibus inferunt. . . . Quin et calamitas a diis inmissa, Carthagini incubuit: perturbationes enim ac terrores, tumultusque panici ex improviso urbem corripuerunt, et plurimi, armis correptis, ac si hostes urbem invasissent, ex aedibus procurrerunt, et inter se veluti cum hoste congressi, alios interemerunt, alios sauciarunt. Ad postremum, numine sacrificiis placato, gravissimis exemptis malis, statim et Afros debellarunt, et insulam (Sardiniae) ditoni suae iterum subiecere.* Diodor., oper. cit. lib. XV. Queste cose accadevano sotto la pretura di Nicone nel 379 avanti G. C.

(2) È riportato da Polibio (*Histor.*, III, 24) senza indicazione d'anno. Però Livio supplì al silenzio dello storico greco, e sappiamo da lui che il trattato fu concluso a richiesta dei Cartaginesi sotto il consolato di Marco Valerio e di Marco Popilio Lena, che corrisponde appunto al 407 U. C., ossia al 345 avanti l'era volgare: *eodem anno . . . cum Carthaginiensibus legatis Romae foedus ictum, quum amicitiam et societatem petentes venissent* (Tit. Liv., *Histor.*, VII, 27, edit. taurin., 1825). Casaabuo ignorò certamente questo passo Liviano, poichè dice conclusa quest'alleanza tra i Romani e i Cartaginesi nel 402 dell'era Catoniana sotto l'arcontato di Aristodemo (*Synops. chronolog. in Polyb.*, tom. II, p. 1587), fondandosi nella sola autorità di Orosio (lib. III, 7), la quale fu pur seguita dal dotto Bernardo di Aldrete nelle sue *Antichità spagnuole* (*Antiqued. de Espan.*, lib. II, cap. IV, pag. 244). Diodoro di Sicilia fece ancor egli menzione di questo medesimo trattato (*Biblioth. hist.*, XVI, 69), ma suppone che sia stato il primo intervenuto tra Cartagine e Roma. (Ved. pure Heyn., *Opusc. Acad.*, tom. III, pag. 56-66).

(3) Nell'antecedente convenzione i Romani si erano obbligati di non estendere le loro navigazioni oltre il Capo-bello (Ved. sopra pag. 39, col. 2^a, not. 6): in questa seconda si assoggettarono ad un'altra restrizione commerciale, promettendo di non ispingere il corso delle loro navi fino a Marsia e a Tarseto, ch'erano due antichissime città fenicie situate presso lo stretto di Gades. Ciò prova da un canto che i Cartaginesi aveano progredito assai nel commercio e nella fondazione delle loro colonie, e dall'altro canto che i Romani erano già abbastanza esercitati nelle cose marittime per poter percorrere un così lungo spazio di mare fino alle colonne d'Ercole.

(4) Quest'articolo e i due seguenti (IV e V), che ho trascorso per brevità, sono relativi alle incursioni che i Cartaginesi facevano nel paese latino. Il trattato distingue le città indipendenti da quelle ch'erano soggette a Roma o alleate dai Romani. Per riguardo alle prime, le prede erano dichiarate di buona presa; ma in rispetto alle seconde, i Cartaginesi poteano bensì ritenere le prede, erano però proibiti di trasportarle o deporle nei porti dipendenti dalla repubblica romana; e dipiù erano tenuti a restituire le città occupate dai predatori. La qual condizione sembra essere stata apposta dai Romani per proteggere gli Ardeati, gli Anzeati, e gli altri abitanti delle città marittime del Lazio, co'quali la repubblica

VI. *In SARDINIA et Africa neque negotiantor quisquam Romanorum, neque urbem condito; neque eo appellito, nisi commeatus accipiendi gratia, vel naves reficiendi si tempestas detulerit.*

VII. *Intra dies quinque excedito in Sicilia, ubi Carthaginienses imperaverint: item Carthagine omnia Romanus facito; vendito quae civi licebit; idem Romae Carthaginiensi jus esto*⁽⁵⁾.

Un fatto non pertanto posteriore di quattro lustri alla suddetta alleanza fa sospettare, che i Sardi tentassero di levarsi dal collo l'odiatissimo giogo punico; perciocchè Giustino racconta aver, essi inchinato con solenne legazione il grande Alessandro, mentre quell'eroe, conquistato l'Egitto e conculcata l'India, indirizzava i passi vittoriosi a Babilonia: *ab ultimis litoribus oceani Babyloniam revertenti* (Alessandro) *nuntiantur legationes Carthaginiensium coeterarumque Africae civitatum, sed et Hispaniarum, Siciliae, Galliae, SARDINIAE, nonnullas quoque ex Italia, ejus adventum Babyloniae opperiri. Adeo universum terrarum orbem nominis ejus terror invaserat, ut cunctae gentes veluti destinato sibi regi adularentur*⁽⁶⁾.

Lo stesso è riferito da Orosio: *Indum ingressus, Babylona celeriter rediit* (Alexander), *ubi eum exterritarum totius orbis provinciarum legati opperiebantur, hoc est Carthaginiensium, et totius Africae civitatum, sed et Hispanorum, Gallorum, Siciliae, SARDINIAEQUE, etc.*⁽⁷⁾. E Diodoro di Sicilia, benchè non parli espressamente della Sardegna, sembra tuttavia includerla in quest'atto di omaggio, che le nazioni occidentali tributarono al glorioso conquistatore d'Oriente⁽⁸⁾. La simultanea presenza di legati sardi e di legati cartaginesi, partitisi da sì lontane regioni per venerare il Macedone vittorioso che empiva del proprio nome la terra, se non è prova di assoluta indipendenza della nazione che i primi rappresentavano, perchè vi osta il precedente monumento politico dell'alleanza cartaginese e romana, è certamente un indizio della costanza colla quale la sarda nazione cercava sempre di sottrarsi al servaggio africano. Conciossiachè i cieli non consentendo ch'ella comparisse al cospetto degli altri popoli col carattere della nazionalità che erale tolto dai dominatori stranieri, qual altra causa poteva indurla a prostrarsi all'eroe di Arbella, fuorchè la speranza di trovare in lui o un potente vendicatore dei mali che soffriva, od un rettore più generoso de' suoi sfortunati destini? Però se questa fu veramente la sua, ella fu certo speranza vana,

era stretta da vincoli di alleanza e di pace, come si ricava dal primo trattato del 507 (ant. C.) testè riferito.

(5) Dai riferiti due articoli (VI e VII) e dagli articoli V e VI del trattato precedente si ha una prova indubitata, che i Cartaginesi al tempo di questi accordi possedevano con pieno dominio la Sardegna, poichè ne disponevano al pari dell'Africa, come di provincia propria e dipendente dal loro imperio. La osservazione è di Polibio, e piacemi riportare le sue stesse parole: *Carthaginem vero, et ad coetera Africae loca, quae cis promontorium (Pulchri) erant, item in Sardiniam atque Siciliam, ubi Carthaginienses imperabant, navigare mercimonii gratia licebat; dataque iis a Carthaginiensibus de servando iure publica fides erat. Verum in hoc quidem foedere Carthaginienses videntur de SARDINIA atque Africa, ut de propriis provinciis sermonem facere; de Sicilia autem longe secus; addunt enim - in eam Siciliae partem -, ubi Carthaginienses imperent* (Polyb., *Histor.*, III, 22).

(6) Justin., *Histor.*, XII, 13.

(7) *Hist.*, III, 16.

(8) Dice infatti che *cuncti qui mare usque ad columnas Herculis accolbant* inviarono i loro legati ad Alessandro (*Biblioth. hist.*, XVII, 113).

A. C. N. 327.
U. C. 425.

poichè nè tanto sopravvisse Alessandro che potesse sostenerla, nè i successori di lui, intenti a partirsi il suo vasto impero, pensar poteano alla remota Sardegna, non ricercata nè tentata dalle stesse armi macedoniche, allorchè nel colmo della potenza un sol volere guidavale alle battaglie e alle vittorie (1). L'isola infatti continuò ancora per lungo tempo ad obbedire a Cartagine, a sovvenirla di frumento nelle di lei pertinaci guerre colla Sicilia (2), e a seguire passivamente nei politici accordi le buone o le ree sorti dell'ambiziosa sua dominatrice (3).

Ma intanto nei romani consigli maturavano gli ascosi germi di quell'invidia che trasse Cartagine a lunghi e sanguinosi combattimenti, e il secolo procedeva innanzi verso quell'epoca memorabile in cui la Sardegna, percossa e lacerata ad un tempo da due nazioni rivali, dovea finalmente curvare il capo sotto l'impero della più valorosa. La mal repressa gelosia di Roma per la progrediente fortuna punica cominciò a manifestarsi allorchè Pirro sconfisse presso Eraclea il console e le legioni latine (4). Imparò cioè a Magone, il quale offeriva alla repubblica il numeroso navilio cartaginese ancorato nel porto d'Ostia, per combattere più facilmente il re di Epiro venuto a mescolarsi con *pellegrine spade* nelle querele d'Italia (5), mandò il senato legati espressi, dicendogli: — tornasse pure a Cartagine; là dond'era partito prestamente colla sua flotta si riducesse, e lui e Cartagine sapessero, Roma essere usa colle armi proprie, non colle altrui, far la guerra e debellare i nemici (6). — La qual risposta, se dimostrò da un canto la rara costanza dei padri negl'imminenti pericoli della patria,

fu dall'altro non meno audace e superba, e pronunziò fin d'allora le famose rivalità e gli sdegni che doveano dividere per sempre le due nazioni. Nè a spegnere questo mal seme di future discordie bastò la rinnovazione degli antichi patti quindi seguita fra le due repubbliche (7), poichè il desiderio di dominar soli in Italia rendea i Romani intolleranti del punico ingrandimento; e mentr'essi proferivano in pubblico parole di amicizia e di pace, spiavano in secreto le occasioni d'infrangere la data fede, e di opprimere colla forza l'odiata loro rivale. È divulgato dall'istoria l'ingiusto pretesto della difesa dei Mamertini (8), che diede origine alla prima guerra punica. In questa lotta di ventiquattro anni, in cui Roma e Cartagine, avide ugualmente d'impero, misero alla prova tutto ciò che poteano suggerire l'arte, il valore e l'ardimento, la Sardegna soffrì alternativamente i danni dei vinti e le ire dei vincitori. L. Cornelio Scipione, debellate per terra e per mare le armi puniche (9), e fatte ad Annone che periva nella battaglia le funebri onoranze (10), recavasi in mano e disertava la città d'Olbia (11); e atterriti

A. C. N. 305.
U. C. 447.

A. C. N. 281.
U. C. 471.

A. C. N. 277.
U. C. 475.

A. C. N. 264.
U. C. 488.

A. C. N. 259.
U. C. 493.

(7) *Si societatem cum Pyrrho populus romanus aut cartaginiensis inierit, foederis legibus uterque, ut si alterutrius ditionem hostis invaserit, ipsi sibi ferre opem liceat utri opus auxilio habuerint. Naves a Cartaginiensibus praebentur, et ad iter et ad praelium stipendia suis utrique dant. Cartaginienses etiam mari, si opus fuerit, auxiliantur; socios navales nemo invito navibus exire cogit. Polyb., Hist., III, 25. In questo trattato (concluso nel 277 avanti l'era volgare) furono, come vedesi, rinnovati i patti dei tre precedenti; e Polibio perciò contentossi di riportare le poche condizioni che vi si leggono aggiunte. Riferisce poi lo stesso storico le forme pubbliche colle quali queste e le antecedenti alleanze furono solennemente giurate, secondo gli usi delle due nazioni; e soggiunge, che al suo tempo conservavansi ancora nel tempio di Giove Capitolino, nel tesoro custodito dagli edili, le lamine in bronzo sulle quali erano scritte le suddette convenzioni politiche. Il più antico dei sardi annalisti afferma coll'autorità di Zonara, che i Romani ed i Cartaginesi siano stati mossi a concludere questo quarto trattato dal timore che Pirro recasse ad effetto il desiderio d'invadere la Sicilia e la Sardegna (Ved. Fara, *De reb. sard.*, I, 118): ma io non trovo negli antichi scrittori memoria veruna di questo divisamento del re epirota in riguardo alla seconda di dette isole; e quindi opino che al vero passaggio di Pirro in Sicilia riferito da Eutropio (II, 14), da Giustino (XVIII, 2), da Appiano Alessandrino (*In Select. Fulv. Ursin.*, pag. 1217, edit. Amst.) e da Plutereo (*Vit. Pyrr.*, pag. 396) si sia aggiunto per induzione, ch'egli avesse ancora in animo di occupare la Sardegna.*

(8) Polyb., *Hist.*, lib. I, cap. II, VII, VIII, X. — Diodor. Sic., *Biblioth. hist., Excerpt.*, lib. XXI e XXIII, pag. 314. — Flor., *Epitom. rer. rom.*, lib. II, cap. II — Liv., *Epitom. et suppl.*, XVI, 10, 22.

(9) *Cartaginienses, Caio Aquilio Floro et Lucio Cornelio Scipione consulibus, Hannonem in locum Annibalis subrogatum, pro Sardis Corsisque defendendis navali praelio praefecerunt, qui a Scipione consule victus, amisso exercitu, ipse consertissimis hostibus se immiscuit, ibique interfectus est* (Oros., IV, 8).

(10) *L. Cornelius consul primo punico bello, cum Olbiam oppidum coepisset, pro quo fortissime dimicavit Hanno dux Cartaginiensium occiderat, corpus eius e tabernaculo suo amplo funere extulit, nec dubitavit hostis exequias ipse celebrare; tum demum victoriam apud deos et apud homines minimum invidiae habituram credens, cum plurimum humanitatis habuisset. Valer. Max., *Dict. factor. memor.*, I, 2. L'umanità e la generosità di Scipione nel dare splendida sepoltura alle spoglie mortali di Annone è anche rammentata da Silio Italico in quella parte del suo poema in cui descrive i trionfi dei Romani sopra i Cartaginesi, che il grande Annibale vide dipinti nei portici di Literno:*

*Cernit et extremos defuncti civis honores.
Scipio ductoris celebrabat funera Poeni,
Sardoa victor terra*

Punicor., VI, 670 e seg.

Ved. pure *Epitom. et suppl. Liv.*, XVII, 20.

(11) *Lucio Cornelio Scipione, quum iam Sicilia suburbana esset populi romani provincia, serpente latius bello (P. R.) Sardiniam annexamque Corsicam transit. Olbiae ibi, hic Aleriae urbis excidio incolas terruit, adeoque omni terra, mari, Poenos repurgavit, ut iam victoriae nihil nisi Africa ipsa restaret. Flor., *Epitom. rer. roman.*, lib. II, cap. II, §§ 15 e 16. — *Epit. et suppl. Liv.*, loc. cit.*

(1) *Macedones in Europa quidem dominati sunt, ab Adria usque ad flumen Istrum, quae prorsus exigua quaedam eius regionis pars. Postea, debellatis Persis, Asiae quoque principatum habuerunt. Sed tamen ii quoque, etsi complurium rerum utique locorum domini sint visi, magnam tamen orbis partem intactam reliquerunt: nam de Sicilia, SARDINIA et Africa ne contendere quidem coeperunt* (Polyb., *Hist.*, I).

(2) *Rex Agathocles castra in Lybiam transportare, navibusque suis frumenti ex SARDINIA exportationem Poenis intercludere nititur. Diod. Sicul., *Biblioth. hist.*, lib. XXI (ann. U. C. 447).*

(3) *Cum Cartaginiensibus eodem anno foedus tertio renovatum: legatisque eorum, qui ad id venerant, comiter munera missa. Liv., *Hist.*, IX, 43. Di questo terzo trattato, che fu concluso nel 447 di Roma (305 av. G. C.), e che riguardo alla Sardegna conteneva probabilmente le stesse condizioni dei due precedenti, non è stata fatta da Polibio menzione veruna. Pare anzi che egli lo abbia totalmente ignorato, poichè dopo quello del 407 U. C. (345 A. C. N.) che fu il secondo (ved. sopr. pag. 40, col. 1^a e 2^a), riporta immediatamente (*Hist.*, III, 25) l'altro intervenuto fra le due repubbliche al tempo di Pirro, il quale fu certamente il quarto celebrato fra i Cartaginesi e i Romani. Diodoro Siculo scrive erroneamente (*Biblioth. hist.*, XVI, 69) che quest'alleanza del 447 (U. C.) fu la prima stipulata tra Cartagine e Roma; e il Dodwello nella *Cronologia* di Dionigi di Alicarnasso la confonde colla seconda dell'anno 407 già mentovata.*

(4) *Epitom. et suppl. Liv.*, XIII, 2, 3, 4, 11. — Flor., *Epit. rer. rom.*, I, 18. — Eutrop., *Breviar. hist. rom.*, II, 11, 12. — Dionys. Halicarn., *Excerpt.*, tom. I, pag. 709. — Zonar., tom. II, pag. 42 et seqq., edit. Basil., ann. 1557.

(5) *Interea Mago, dux Cartaginiensium, in auxilium Romanorum cum centum viginti navibus missus, senatum adiit: aegre tulisse Cartaginienses adfirmans, quod bellum in Italia a peregrino rege paterentur. Ob quam causam missum se, ut, quoniam externo hoste oppugnarentur, externis auxiliis iuvarentur. — Gratiae a senatu Cartaginiensibus actae, auxiliisque remissa. — Justin., *Hist.*, XVIII, 2.*

(6) . . . *Eo bello, quod adversus Pyrrhum gerebatur, Cartaginienses C. ac XXX navium classem in praesidium Romanis Ostiam ultro cum misissent, senatui placuit, legatos ad ducem eorum ire, qui dicerent, populum Romanum bella suscipere solere, quae suo milite gerere posset: proinde classem Cartaginensem reducerent. Valer. Max., *Dict. fact. memor.*, III, 10.*

poi in molti altri scontri or colla forza, or colle insidie i nemici, trionfava solennemente dei Sardi e dei Cartaginesi (1). Lo stesso onore del trionfo accordavasi un anno dopo al console Caio Sulpicio (2), il quale avea felicemente combattuto contro il vecchio Annibale, che l'avverso destino faceva quindi morire in **SOLCI** dai suoi soldati medesimi barbaramente crocifisso (3). E quantunque le sarde e le puniche squadre, guidate da un altro Annone, insorgessero poco slante nell'isola contro i romani vincitori (4), ciò tuttavia nè fece migliore, nè condusse a salvezza la vacillante fortuna cartaginese. Il famoso Attilio Regolo prostravala nell'anno seguente con memorabile sconfitta (5); e prezzo della vittoria chiedea tra le altre condizioni la cessione della Sardegna (6). Ricusarono i Cartaginesi di abbandonarla, e inaspriti della superba risposta del console romano, che ammonivali a saper vincere o a saper ubbidire (*vincendum, aut vincenibus obtemperandum esse* (7)), elessero di continuare la guerra, anzichè a patti cotanto duri e vergognosi

A. C. N. 258.
U. C. 494.

A. C. N. 257.
U. C. 495.

A. C. N. 257.
U. C. 495.

A. C. N. 256.
U. C. 496.

(1) C. Aquilio Floro, L. Scipione Coss. (A. U. 493), Scipio Corricam et Sardiniam vastavit, multa millia inde captivorum abduxit, triumphum egit. Eutrop., Brev. hist. roman., II, 20. Di questo trionfo leggesi eziandio nei supplementi liviani: Triumphavit (Scipio) de Poenis et Sardinia ante diem V idus martias, quum magnam ex insulis istis praedam et multa millia captivorum adduxisset. I fasti capitolini ivi citati indicano inoltre l'anno del trionfo, che fu il 494 di Roma: L. Cornelius L. F. Cn. N. Scipio, C. Aquilius M. F. C. N. Florus; L. Cornelius L. F. Cn. N. Scipio consul de Poenis et Sardinia et Corsica anno CCCXCIV, V id. mart. (Ved. pure il Pighio, Fasti magistrat. romanor. apud Graev., Thes. rom. antiq., vol. XI, col. 227-28). Quali poi fossero le insidie colle quali Scipione, dopo l'espugnazione d'Olbia, occupò varie altre città sarde, può vedersi negli *Stratagemmi militari* di Frontino (lib. III, 9, 10, edit. Venet., 1574 in-4°) citati dal Freinsemio (*Epist. et supplem. Liv.*, XVII, 21).

(2) *Censuram hoc anno* (495 U. C.) C. Duilius gessit, Janique templum apud Olitorium struxit. Triumphum dehinc duo spectati: prior C. Aquilii Flori proconsule de Poenis a. d. IV nonas octobris; alter C. Sulpicii consulis de Poenis et Sardis a. d. III nonas. - *Epitom. et supplem. Liv.*, XVII, 27. Il trionfo di Sulpicio è inscritto nei *Fasti* colle seguenti parole: C. Sulpicius Q. F. Q. N. Paternus Cos. de Poenis et Sardeis an. CDXCV III non. oct. (Ved. Pigh., loc. cit.).

(3) Hannibal cum classe (cartaginesi) et quibusdam claris trirremibus in Sardiniam mittitur. Hic, paucis post diebus, a Romanis in quodam portu inclusus, classem fere omnem amisit: ipse per hostium manus dilapsus, mox a Cartaginiensibus, qui evaserant, captus et crucifixus occiditur. Romani, utpote qui iam pelago dominari coeperant, omni studio Sardiniam invasere (Polyb., *Hist.*, lib. I). Polibio non dice qual fosse il porto della Sardegna in cui Annibale fu rinchiuso dai Romani: ma si ha da Zonara (*Hist.*, lib. VIII) che fu il porto di Solci. Il Freinsemio, seguendo la di lui autorità, dice: Hannibal, desperato teneri portum posse, in oppidum Sulchos se contulerat: ubi seditione orta comprehensus a Cartaginiensibus, qui eodem ex pugna confugerant, quod eius temeritatem et stultitiam cladis suae causam fuisse dicerent, crucisque affixus perit. (*Epitom. et supplem.*, loco cit.).

(4) Sed haec victoria (C. Sulpicii) Romanis paullo post detrimenti nonnullius causa fuit: quum enim sublato classis punicae metu in vastatione agrorum contemptius et securius versarentur, improvise Poenorum Sardonumque incursu, Hannone quodam duce, fusi sunt (*Epitom. et supplem. Liv.*, loco cit.).

(5) Flor., *Epitom. rer. rom.*, lib. II, cap. II, §§ 17, 18, 19, 20 e 21. - Eutrop., *Breviar. hist. rom.*, II, 21. - *Epitom. et supplem. Liv.*, XVIII, 17, 18, 19 e 20.

(6) Sicilia et Sardinia tota cederent, Romanis captivos gratis redderent, suos pecunia redimerent, belli sumptus omnes restituerent, praeterea vectigal annuum penderent. Queste furono le prime condizioni proposte da Regolo; e poi aggiunse queste altre non meno intollerabili: eosdem cum populo romano hostes amicosque haberent: ne navibus longis praeterquam una uterentur: Romanos autem, quotiescumque significatum esset, trirremibus instructis quinquaginta iuarent (Dion. Cass., in *excerpt. Fulv. Urs.*, n. 8, pag. 376-77. - Zonar., *Hist.*, tom. II, pag. 59, edit. Basil.).

(7) Zonar., loc. cit. - *Epitom. et supplem. Liv.*, XVIII, 21.

comprar la pace (8). Ma la guerra tornò ad essi nuovamente fatale. Lutazio Catulo riportò sulle navi loro una completa vittoria (9). La flotta punica lacera e sconquassata ingombrò col suo naufragio il mare sardo e il siciliano (10); e tanto fu il danno, che la fiera Cartagine, spenta quasi al tutto sulle onde (11), perdè colla Sicilia le altre isole poste tra la Sicilia e l'Italia, e tutta sopportò nei patti che le furono imposti l'avarizia e l'insolenza dei vincitori (12). La Sardegna che rimaneva ancora sotto il dominio cartaginese era quindi afflitta dai soldati mercenarii (13). Sollevatisi costoro, come in Africa, traevano a morte Bostare e Annone, e i Cartaginesi tutti dimoranti nell'isola spietatamente uccidevano. Ma volti poi contro i Sardi, e in mal punto provocandone la pazienza e lo sdegno, furono da essi cacciati in fuga, e abbandonando la terra che aveano contaminato co' delitti e col sangue, andarono qua e là dispersi a ricovrarsi in Italia. Per idem tempus, dice Polibio (14), *conducti milites, qui SARDINIAM custodiebant, Mathonem ac Spendium imitati, Cartaginienses omnes qui in insula erant invadunt, Bostarem duces, ac reliquos qui cum eo erant, in arcem adductos, paullo post obruncant Misso denique in SARDINIAM cum exercitu Hannone duce, conducti milites una cum veteranis in eum extemplo conspirarunt, deinde magnis eum affligentes cruciatibus, crucifixerunt. Postea reliquos Cartaginienses qui erant in insula cunctos occiderunt, omnesque dehinc arces et loca occupantes, eisque dominantes, seditione inter ipsos, SARDINIAEQUE incolas orta, in Italiam expulsi sunt Hunc in modum SARDINIA . . . Cartaginiensibus rebellavit.* Sorgente di nuovi mali furono a Cartagine cotesi stranieri domati in Africa e sterminati da Sardegna. L'isola, più non avendo chi la reggesse, sollevossi a pensieri d'indipendenza; e i mercenarii, bramosi di ritornarvi, nè da sè soli potendolo, invitarono i Romani ad occuparla (15). Gratissima fu la proposta, nè mai più dolce alle romane orecchie suonò l'invito

A. C. N. 242.
U. C. 510.

A. C. N. 241.
U. C. 511.

A. C. N. 240-38
U. C. 512-514.

(8) Polyb., *Hist.*, I, 31.

(9) Flor., *Epit. rer. roman.*, II, 2. - Eutrop., *Brev. hist. rom.*, II, 27.

(10) Itaque momento temporis laceratae hostium (i. e. Cartaginiensium) rates, totum inter Siciliam Sardiniamque pelagus naufragio suo operuerunt. Flor., loc. cit., § 36.

(11) Tanta denique fuit illa victoria, ut de excidentibus hostium moenibus non quaereretur. Supervacuum visum est in arcem murosque saevire, quum iam in mari esset deleta Carthago. Flor., loc. cit., § 37.

(12) Le condizioni della pace furono le seguenti: Cartaginienses Sicilia et omnibus insulis, quae inter Italiam et Siciliam sunt, decedunt: utriusque populi socii ab utroque populo tuti sunt: neuter in alterum populi ditione quidquam imperato, neve publice aedificato aut militem conducto: alterius populi socios neutri in amicitiam recipiunt. Cartaginienses ut intra decem annos duo millia et ducenta talenta conferrent, mille sine mora darent. Captivos sine pretio Romanis Cartaginienses redderent (Polyb., *Hist.*, III, 27). Ved. pure lo stesso Polibio, lib. I, cap. LXII. - Cornel. Nepot., in *Hamilcar.*, I. - Valer. Maxim., II, 8, 2. - Appian. Alex., *Fragm. apud Fulv. Urs.*, *Select. de legat.*, num. 18, pag. 355. - Eutrop., *Breviar. hist. rom.*, II, 27. - Oros., IV, 11. - Aurel. Vict., *De vir. ill.*, cap. XLI. - Zonar., *Hist.*, tom. II, pag. 64-65, edit. praed.

(13) La guerra contro i soldati mercenarii ribellatisi a Cartagine ebbe principio appena terminò la prima guerra punica (512 U. C.). Polibio dice espressamente che durò tre anni e quattro mesi all'incirca (*Hist.*, lib. I, cap. ult.); Tito Livio la fa durare cinque anni (*Hist.*, XXI, 2); e Diodoro di Sicilia (*Fragm.*, lib. XXV, ap. Hoessel, pag. 169) quattro anni e quattro mesi. Ma per quanto si riferisce alla Sardegna, non fu più lunga del tempo assegnato da Polibio.

(14) *Hist.*, lib. I, 88.

(15) Il Folard ne' suoi *Comentarii* su Polibio (tom. II, p. 44 e 45, edit. Amstelod.) pretende che l'istorico greco sia caduto in una grande contraddizione nel raccontare questo invito fatto ai Romani. « Se è vero, egli dice, che i soldati stranieri furono cacciati da

poi in molti altri scontri or colla forza, or colle insidie i nemici, trionfava solennemente dei Sardi e dei Cartaginesi (1). Lo stesso onore del trionfo accordavasi un anno dopo al console Caio Sulpicio (2), il quale avea felicemente combattuto contro il vecchio Annibale, che l'avverso destino faceva quindi morire in Solci dai suoi soldati medesimi barbaramente crocifisso (3). E quantunque le sarde e le puniche squadre, guidate da un altro Annone, insorgessero poco stante nell'isola contro i romani vincitori (4), ciò tuttavia nè fece migliore, nè condusse a salvezza la vacillante fortuna cartaginese. Il famoso Atilio Regolo prostravala nell'anno seguente con memorabile sconfitta (5); e prezzo della vittoria chiedea tra le altre condizioni la cessione della Sardegna (6). Ricusarono i Cartaginesi di abbandonarla, e inaspriti della superba risposta del console romano, che ammonivali a saper vincere o a saper ubbidire (*vincendum, aut vincendum obtemperandum esse* (7)), elessero di continuare la guerra, anzichè a patti cotanto duri e vergognosi

A. C. N. 258.
U. C. 494.

A. C. N. 257.
U. C. 495.

A. C. N. 257.
U. C. 495.

A. C. N. 256.
U. C. 496.

(1) C. Aquilio Floro, L. Scipione Cos. (A. U. 493), Scipio Corsicam et Sardiniam vastavit, multa millia inde captivorum abduxit, triumphum egit. Eutrop., Brev. hist. roman., II, 20. Di questo trionfo leggesi eziandio nei supplementi liviani: Triumphavit (Scipio) de Poenis et Sardinia ante diem V idus martias, quum magnam ex insulis istis praedam et multa millia captivorum adduxisset. I fasti capitolini ivi citati indicano inoltre l'anno del trionfo, che fu il 494 di Roma: L. Cornelius L. F. Cn. N. Scipio, C. Aquilius M. F. C. N. Florus; L. Cornelius L. F. Cn. N. Scipio consul de Poenis et Sardinia anno CCCXCIV, F id. mart. (Ved. pure il Pighio, Fasti magistrat. romanor. apud Graev., Thes. rom. antiq., vol. XI, col. 227-28). Quali poi fossero le insidie colle quali Scipione, dopo l'espugnazione d'Olbia, occupò varie altre città sarde, può vedersi negli *Stratagemmi militari* di Frontino (lib. III, 9, 10, edit. Venet., 1574 in-4°) citati dal Freinsemio (*Epist. et suppl. Liv.*, XVII, 21).

(2) *Censuram hoc anno (495 U. C.) C. Duilius gessit, Janique templum apud forum Olitorium struxit. Triumphum dehinc duo spectati: prior C. Aquilii Flori proconsule de Poenis a. d. IV nonas octobris; alter C. Sulpicii consulis de Poenis et Sardis a. d. III nonas.* - *Epitom. et suppl. Liv.*, XVII, 27. Il trionfo di Sulpicio è inscritto nei *Fasti* colle seguenti parole: C. Sulpicius Q. F. Q. N. Paternus Cos. de Poenis et Sardis an. CDXCV III non. oct. (Ved. Pigh., loc. cit.).

(3) Hannibal . . . cum classe (cartaginesi) et quibusdam claris navibus in Sardiniam mittitur. Hic, paucis post diebus, a Romanis in quodam portu inclusus, classem fere omnem amisit: ipse per hostium manus dilapsus, mox a Cartaginiensibus, qui evaserant, captus et crucifixus occiditur. Romani, utpote qui iam pelago dominari coeperant, omni studio Sardiniam invasere (Polyb., *Hist.*, lib. I). Polibio non dice qual fosse il porto della Sardegna in cui Annibale fu rinchiuso dai Romani: ma si ha da Zonara (*Histor.*, lib. VIII) che fu il porto di Solci. Il Freinsemio, seguendo la di lui autorità, dice: Hannibal, desperato teneri portum posse, in oppidum Sulchos se contulerat: ubi seditione orta comprehensus a Cartaginiensibus, qui eodem ex pugna confugerant, quod eius temeritatem et stultitiam cladis suae causam fuisse dicerent, crucisque affixus perit. (*Epitom. et suppl.*, loco cit.).

(4) Sed haec victoria (C. Sulpicii) Romanis paullo post detrimenti nonnullius causa fuit: quum enim sublato classis punicae metu in vastatione agrorum contemptius et securius versarentur, improvise Poenorum Sardonumque incursu, Hannone quodam duce, fusi sunt (*Epitom. et suppl. Liv.*, loco cit.).

(5) Flor., *Epitom. rer. rom.*, lib. II, cap. II, §§ 17, 18, 19, 20 e 21. - Eutrop., *Breviar. hist. rom.*, II, 21. - *Epitom. et suppl. Liv.*, XVIII, 17, 18, 19 e 20.

(6) Sicilia et Sardinia tota cederent, Romanis captivos gratis redderent, suos pecunia redimerent, belli sumptus omnes restituerent, praeterea vectigal annuum penderent. Queste furono le prime condizioni proposte da Regolo; e poi aggiunse queste altre non meno intollerabili: eosdem cum populo romano hostes amicosque haberent: ne navibus longis praeterquam una uterentur: Romanos autem, quotiescumque significatum esset, navibus instructis quinquaginta iuvarent (Dion. Cass., in *excerpt. Fulv. Urs.*, n. 8, pag. 376-77. - Zonar., *Histor.*, tom. II, pag. 59, edit. Basil.).

(7) Zonar., loc. cit. - *Epitom. et suppl. Liv.*, XVIII, 21.

comprar la pace (8). Ma la guerra tornò ad essi nuovamente fatale. Lutazio Catulo riportò sulle navi loro una completa vittoria (9). La flotta punica lacerata e sconquassata ingombrò col suo naufragio il mare sardo e il siciliano (10); e tanto fu il danno, che la fiera Cartagine, spenta quasi al tutto sulle onde (11), perdè colla Sicilia le altre isole poste tra la Sicilia e l'Italia, e tutta sopportò nei patti che le furono imposti l'avarizia e l'insolenza dei vincitori (12). La Sardegna che rimaneva ancora sotto il dominio cartaginese era quindi afflitta dai soldati mercenarii (13). Sollevatisi costoro, come in Africa, traevano a morte Bostare e Annone, e i Cartaginesi tutti dimoranti nell'isola spietatamente uccidevano. Ma volti poi contro i Sardi, e in mal punto provocandone la pazienza e lo sdegno, furono da essi cacciati in fuga, e abbandonando la terra che aveano contaminato co' delitti e col sangue, andarono qua e là dispersi a ricovrarsi in Italia. Per idem tempus, dice Polibio (14), *conducti milites, qui SARDINIAM custodiebant, Malthonem ac Spendium imitati, Cartaginienses omnes qui in insula erant invadunt, Bostarem ducem, ac reliquos qui cum eo erant, in arcem adductos, paullo post obruncant . . . Misso denique in SARDINIAM cum exercitu Hannone duce, conducti milites una cum veteranis in eum extemplo conspirarunt, deinde magnis eum affligentes cruciatibus, crucifixerunt. Postea reliquos Cartaginienses qui erant in insula cunctos occiderunt, omnesque dehinc arces et loca occupantes, eisque dominantes, seditione inter ipsos, SARDINIAEQUE incolae orta, in Italiam expulsi sunt . . . Hunc in modum SARDINIA . . . Cartaginiensibus rebellavit.* Sorgente di nuovi mali furono a Cartagine cotesti stranieri domati in Africa e sterminati da Sardegna. L'isola, più non avendo chi la reggesse, sollevossi a pensieri d'indipendenza; e i mercenarii, bramosi di ritornarvi, nè da sè soli potendolo, invitarono i Romani ad occuparla (15). Gratissima fu la proposta, nè mai più dolce alle romane orecchie suonò l'invito

A. C. N. 242.
U. C. 510.

A. C. N. 241.
U. C. 511.

A. C. N. 240-38
U. C. 512-514.

(8) Polyb., *Hist.*, I, 31.

(9) Flor., *Epit. rer. roman.*, II, 2. - Eutrop., *Brev. hist. rom.*, II, 27.

(10) Itaque momento temporis laceratae hostium (i. e. Cartaginiensium) rates, totum inter Siciliam Sardiniamque pelagus naufragio suo operuerunt. Flor., loc. cit., § 36.

(11) Tanta denique fuit illa victoria, ut de excidendis hostium moenibus non quaereretur. Supervacuum visum est in arcem murosque saevire, quum iam in mari esset deleta Carthago. Flor., loc. cit., § 37.

(12) Le condizioni della pace furono le seguenti: Cartaginienses Sicilia et omnibus insulis, quae inter Italiam et Siciliam sunt, cedunt: utriusque populi socii ab utroque populo tuti sunt: neuter in alterum populi ditione quidquam imperato, neve publice aedificato aut militem conducto: alterius populi socios neutri in amicitiam recipiant. Cartaginienses ut intra decem annos duo millia et ducenta talenta conferrent, mille sine mora darent. Captivos sine pretio Romanis Cartaginienses redderent (Polyb., *Hist.*, III, 27). Ved. pure lo stesso Polibio, lib. I, cap. LXII. - Cornel. Nepot., in *Hamilcar.*, I. - Valer. Maxim., II, 8, 2. - Appian. Alex., *Fragm. apud Fulv. Urs.*, *Select. de legat.*, num. 18, pag. 355. - Eutrop., *Breviar. hist. rom.*, II, 27. - Oros., IV, 11. - Aurel. Vict., *De vir. ill.*, cap. XLI. - Zonar., *Hist.*, tom. II, pag. 64-65, edit. praed.

(13) La guerra contro i soldati mercenarii ribellatisi a Cartagine ebbe principio appena terminò la prima guerra punica (512 U. C.). Polibio dice espressamente che durò tre anni e quattro mesi all'incirca (*Hist.*, lib. I, cap. ult.); Tito Livio la fa durare cinque anni (*Histor.*, XXI, 2); e Diodoro di Sicilia (*Fragm.*, lib. XXV, ap. Hoessel., pag. 169) quattro anni e quattro mesi. Ma per quanto si riferisce alla Sardegna, non fu più lunga del tempo assegnato da Polibio.

(14) *Hist.*, lib. I, 88.

(15) Il Folard ne' suoi *Comentarii* su Polibio (tom. II, p. 44 e 45, edit. Amstelod.) pretende che l'istorico greco sia caduto in una grande contraddizione nel raccontare questo invito fatto ai Romani. « Se è vero, egli dice, che i soldati stranieri furono cacciati da

di usurpare i domini altrui. Avida d'ingrandimento, e sospettosa delle armi che i Cartaginesi apprestavano per ridurre i Sardi all'antica obbedienza (1). Roma fu sollecita a cogliere un'occasione che favoriva opportunamente i suoi ambiziosi disegni. Non la pace recente, nè la giurata fede la rattennero; ma l'una e l'altra violando, e ad entrambe preponendo l'utilità propria, usò un tratto inescusabile di perfidia politica per spogliare la sua rivale di una possessione già da gran tempo invidiata (2). Mandò pertanto dicendole, si astenesse dagli armamenti, o si avesse novella guerra. Spaventata dall'improvvisa minaccia, oppressa dai sofferti disastri, e inabile ad affrontare l'ingiusta procella che l'antica sua alleata le apparecchiava, Cartagine cedè fremendo alla sovrastante necessità. E poichè non la ragione, ma l'ambiziosa voglia di possedere la Sardegna avea spinto i Romani a cotanta enormità, sforzata da estremo caso, spogliossi ancora di questa indocile terra, e con mille dugento talenti di soprassoma la pose in mano ai suoi fortunati avversarii; funesto pegno di future contese e di terribili guerreggiamenti (3). Così, dopo tre secoli di travagliosa dominazione, la riluttante nè ancor pacata Sardegna sciogliesi dall'africana per passare all'obbedienza della latina repubblica.

A. C. N. 237.
U. C. 515.

* Sardegna, secondo afferma Polibio, come mai lo stesso scrittore narra in appresso che gli stranieri dell'isola vennero volontariamente ad offrirla ai Romani? Dunque quei soldati stanziavano ancora in Sardegna, e non erano stati tuttavia discacciati dai naturali del paese. * Ma l'argomento di quell'ingegnoso commentatore è fondato in una traduzione infedele di Polibio fatta dal P. Thuillier. Quell'istorico non ha mai detto che i soldati mercenarii di Cartagine siano andati spontaneamente a Roma per offrire ai Romani la Sardegna, ma precisamente che i soldati stranieri rifugiati presso i Romani invitarono questi ultimi a tentar l'isola colle armi. E sebbene soggiunga che i Cartaginesi allestivano una flotta per veleggiare a Sardegna, e punire i ribelli, egli non parla in quel luogo dei soldati stranieri, che più non vi erano, ma dei soli Sardi, i quali, dopo la espulsione dei primi, si erano sollevati, e tentavano scuotere il giogo della repubblica (ved. Polib., loc. cit.). Ed ecco la contraddizione che il Folard chiama *épouvantable*, et à peine concevable.

(1) Uno dei pretesti allegati dai Romani per coonestare l'ingiusta guerra minacciata ai Cartaginesi furono appunto gli armamenti, che questi ultimi facevano contro la Sardegna: *bellumque Poenis decretum, ni armis, quae in speciem adversus rebelles suos, re autem vera contra Romanos sumpsissent, abstinerentur* (Epitom. et supplem. Liv., XX, 6). Prima di questo ne avevano messo in campo un altro, che appariva più ragionevole, perciocchè s'imputava a Cartagine di aver fatto prigionieri quei mercatanti d'Italia, ch'erano stati colti dalle sue navi di guerra, mentre trasportavano viveri e munizioni (*forum rerum venalium*) ai di lei nemici, di ritenerne ancora un gran numero stretti in catene, e molti altri averne spogliati ed uccisi: *negotiatore spoliabatis* (così accusava Catone), *et ut scelus lateret, mergebatis in mare* (ved. Appian. Alex., *De bellis Punicis*, pag. 7. - *De bell. Hispan.*, pag. 427). Ma siccome questo motivo era mal fondato (Polyb., *Hist.*, III, 28), e i Cartaginesi altronde, per togliere alla loro rivale ogni appiccio, restituirono subito in libertà i cattivi, che tuttavia ritenevano (Epitom. et supplem. Liv., loc. cit.); perciò, messi da un canto tutti i rispetti, e guidata dalla sola ambizione, Roma denunciò la guerra a Cartagine per obbligarla alla cessione della Sardegna.

(2) Polibio medesimo, encomiatore assai diligente delle glorie romane, non ha potuto disconoscere tale verità, e accusa Roma d'ingiustizia; e dice, che la violenta cessione della Sardegna fatta dai Cartaginesi fu poi la vera causa della seconda guerra punica (*Hist.*, III, 10 e 28. - Ved. pure Epitom. et supplem. Liv., XX, 4).

(3) Brevi ma onerosi furono i patti di questa cessione, ed ecco come Polibio li riporta in poche parole: *decederent Carthaginienses e SARDINIA, et mille alia ac ducenta talenta conferrent* (Polyb., *Hist.*, III, 27). Un'egual somma era stata promessa tre anni prima dagli stessi Cartaginesi nel trattato di cessione della Sicilia (ved. sopr. pag. 42, col. 2ª, not. 12). E siccome nei preliminari della pace, segnati da Amilcar Barca e dal console Lutazio (Polyb., *Hist.*, I, 62),

III.

PERIODO ROMANO.

Procellosi e pieni di molte stragi furono i primi anni della romana dominazione. I Sardi, intolleranti del nuovo giogo come stati lo erano dell'antico, ribellarono frequentemente, bramosi di vendicarsi in libertà. Ma i loro sforzi, quantunque ripetuti e generosi, non conseguirono giammai un fine cotanto giusto e desiderato. I Cartaginesi, solleciti ad incitarli, ma impotenti a sostenerli nelle rivolte, cedettero il campo alla prepotente fortuna di Roma (4); e Roma, opprimendoli colle armi, li ridusse finalmente ad un intiero servaggio. Le memorie di queste prime lotte tra i Sardi ed i Romani occupano lo spazio di quattro lustri, ed io le andrò qui appresso raccogliendo come trovansi registrate negli scrittori e nei monumenti della romana istoria. Eutropio ci lasciò il ricordo del trionfo della Sardegna menato da Tito Manlio Torquato, e della pace quindi seguita in tutto l'orbe romano (5): *T. Manlio Torquato, C. Attilio Bulbo Coss.*

A. C. N. 235.
U. C. 517.

erasi parlato espressamente di *talenti di Eubea*, si deduce da ciò, che i Romani, non contenti di aver spogliato la loro rivale di un'isola così importante, come la Sardegna, la costrinsero eziandio a sborsare nel contesto l'ingente somma di 8,400,000 sesterzi, giacchè ogni talento euboico valeva sette mila sesterzi di moneta alessandrina (ved. Appian. Alexand., *Fragm. ap. Fulv. Urs., Select. de legat.*, num. 18, pag. 355).

(4) Dappoichè i Romani uccisero in carcere M. Claudio Glicia, autore d'una pace vergognosa stipulata coi Corsi nel 237 avanti l'era volgare (515 U. C.), questi ultimi ripigliarono le armi, e si attestarono co' Sardi per resistere all'esercito guidato contro loro da C. Licinio Varo. I Sardi erano stati a ciò indotti dalle segrete promesse dei Cartaginesi (Zonar., *Hist.*, tom. II, pag. 66. - Oros., IV, 12); i quali però, appena udirono i preparativi che si facevano in Roma per rinnovare la guerra, inviarono i loro legati al senato, ed impetrarono la pace: *Carthaginienses tum bellum reparare tentabant, SARDINIENSES, qui ex conditione pacis Romanis parere debebant, ad rebellandum impellentes. Venit tamen legatio Carthaginiensium Romam, et pacem impetravit* (Eutrop., *Brev. hist. Rom.*, III, 2). Siffatta legazione trovasi più minutamente riferita da Dione Cassio (*in excerpt. Vales.*, pag. 593 e seg.), il quale narra, che la prima volta i Cartaginesi non ottennero dai Romani alcuna favorevole risposta; ma che poi, avendo essi inviato dieci dei principali loro cittadini, *ut impetrata semel pace frui liceret*, il giovine Annone, ch'era uno dei legati, parlò così liberamente e intrepidamente, che ridusse i Romani ad essere più mansueti, e ad accordare la pace addimandata. Le parole di Annone, secondo quell'istorico, furono le seguenti: *Atqui si vobis sedet denegare pacem, Romani, quam non in unum aut alterum annum, sed perpetuum a vobis emimus, pretium eius Siciliam et SARDINIAM reddite: ne privatis quidem contractibus viri boni est. emptione rescissa, recipere mercem, non restituere pecuniam.*

(5) Al trionfo di T. Manlio Torquato, che fu celebrato *ante diem sextum idus Martias* dell'anno di Roma 518 (*Fast. Capit.*, ad d. ann.), il Freinshemio nei suoi supplementi a Tito Livio fa precedere la spedizione di T. Sempronio Gracco nel 515 U. C. (237 A. C. N.), e riferisce a tal tempo l'origine dell'ingiurioso proverbio, che volgarmente credesi applicato agli schiavi sardi: *ex Liguria deinde (Gracchus) transmisit in SARDINIAM et Corsicam, magna inde captivorum multitudine reportata, locum proverbio dedit, quo SARDI VENALES dicuntur in fastidiosa rerum vilium copia* (Supplem. Liv., X, 3). Ma l'autorità di Sennio Capitolone (ap. Fest., I. XVII, *de verbor. signific.*), che è la sola su cui egli si fonda, va soggetta a due notabilissimi errori storici. È il primo, che T. Sempronio Gracco, socio di Publio Valerio Faltono nel consolato, abbia trionfato dei Sardi; è il secondo (e consiegue dal precedente), che da tale trionfo, e dalla moltitudine dei prigionieri condotti da Sardegna a Roma, sia nato il proverbio *Sardi venales*. I Fasti Capitolini e gli antichi scrittori del Lazio non fanno menzione veruna di questo supposto trionfo del 515; e pare veramente assai improbabile, che nell'anno medesimo in cui i Cartaginesi cedettero la Sardegna ai Romani

Mato (1). Provocate dalle sedizioni che i Cartaginesi fomentavano con segreti messaggi, e che la morte di Publio Cornelio e di gran parte de' suoi soldati avea renduto più gravi e più pericolose (2), queste consolari vittorie, se ristorarono per alcun tempo la fortuna delle armi latine, non furono però bastanti a spegnere nell'isola il fuoco sempre vivo della ribellione. I Romani ne fecero a Cartagine aspre e minaccevoli doglianze (3), nè contenti alle parole, spedirono nel 524 i consoli M. Emilio Lepido e M. Publicio Malleolo, e nel 522 inviarono un'altra volta il console M. Pomponio Mato per comprimere la baldanza dei Sardi sempre irrequieti e ricalcitranti. Lepido e Malleolo non fecero alcuna fazione onorata, e ristrettisi a predare le sostanze degl' isolani, se le videro poco stante ritolte dai Corsi ardentissimi e feroci. E Pomponio, benchè a guisa d'indomite belve desse coi veltri la caccia ai fieri abitatori delle sarde montagne, disperato di poterli domare altrimenti, non riuscì tuttavia a ridurli all'obbedienza della repubblica (4). Annidatasi in balze asprissime e dirupate, la sarda libertà scaldò i petti generosi degl' *Ihesi*, dei *Balari*, dei *Tarati*, degli *Aconiti*, dei *Sossinati*, dei *Jolesi* e dei robusti *Pelliti*; e mentre Valerio ed Atilio (526 a 528 U. C.), confidenti nel nome e nell'autorità di Roma, ogni altra parte dell'isola romanamente reggevano (5), ardeva in quei sublimi e selvaggi recessi il satro fuoco della patria indipendenza, e preparava novelli e famosi avvenimenti che doveano immortalare l'eroismo benchè infelice dei nostri padri.

A. C. N. 231-30.
U. C. 521-22.

A. C. N. 226-24.
U. C. 526-28.

(1) Dalle tavole capitoline citate dal Freinshemio (*Supplem. ad lib. XX Liv.*, 14, 17) si ricava che il trionfo del console Carvilio ebbe luogo *a. d. kalendas apriles*, e l'altro di Pomponio *idibus martiis* degli anni sovra indicati. Lo stesso si legge nei *Fasti* pubblicati dal Pighio, nei quali quei due trionfi trovansi iscritti in questo modo: *Sp. Carvilius Sp. F. C. N. Maximus cos. de Sardeis ann. DXIX, K. aprilis. M. Pomponius M. F. M. N. Matho cos. de Sardeis ann. DXX, idib. mart.* (apud Graev., *Thes. rom. antiq.*, vol. XI, col. 227, 228). La vittoria di Pomponio dovette essere molto importante per la pacificazione, almeno temporaria, della Sardegna, giacchè l'onore delle trionfali non si vede d'allora in poi accordato a verun altro per le guerre sarde fino al 577 di Roma. Quindi non pare irragionevole l'opinione del già citato Pancifolo, il quale dice che la Sardegna fu fatta *prima populi romani provincia a M. Pomponio anno urbis 521* (*Notit. Occident. imper.*). Anche il Micali la suppone ridotta stabilmente alla condizione di provincia nell'anno 523 (Varron.), sotto il consolato di M. Pomponio Mato e C. Papirio Maso (*L'Italia avanti il dominio de' Romani*, part. II, cap. XIV).

(2) *At Romani, bello dilato, Sardos dicto non audientes adorti vicerunt; qui deinde a Carthaginiensibus clam ad rebellionem incitati sunt. In Sardiniam P. Cornelium aedilem miserunt* (Romani). *Sardos nil modicum animis agitates, Carvilius ingenti praelio subegit. Cornelius enim et multi milites morbo perierant* (Zonar., *Annal.*, lib. VIII).

(3) *Quum horum motuum causa penes Carthaginienses esse diceretur, qui barbaros (i. e. Sardos) ad defectionem secretis nuntiis allicerent, legati missi sunt Carthaginem cum asperis mandatis quo stipendium exigerent, atque insulis ad Romanos pertinentibus abstinere iuberent, belli minis additis, ni imperata fecissent* (*Suppl. ad lib. XX Liv.*, 16, ex Zonar., l. cit.).

(4) Zonar., *Annal.*, tom. II; lib. cit.

(5) Il primo nella qualità di pretore, e il secondo col carattere e coll'autorità di console. *Anno sequente (526 U. C.) . . . praetorum duplicatus est numerus; quaternosque creati visum, ut essent qui in Siciliam, SARDINIAMQUE provincias cum imperio mitterentur: ex his M. Valerius SARDINIAM, attributamque huic Corsicam, C. Flaminium Siciliam sortiti sunt* (*Supplem. ad lib. XX Liv.*, 33; ex Solin., *Polyhist.*, cap. XI; et Polyb., *Hist.*, II, 22). *Interea L. Aemilius Q. F. Cn. N. - Papus. C. Atilius M. F. M. N. consules SARDINIAM et Ariminum cum vicina Gallia provincias obtinuerunt. SARDI animo gravati perpetuam romani praetoris praesentiamque, fascesque non ante conspectos, iterum tumultuati fuerant. Sed hos C. Atilius consul haud magno negotio coercuit* (*Supplem. Liv.*, *praed.*, lib. cit., cap. XXXVI. Ex Zonar. et Polyb., II, 23 e 25).

In tale stato di frequente insorgere e di violento obbedire, nè tranquillo era l'imperio, nè pacifica la sommissione. E se dal governo consolare di Regolo fino alla pretura di Aulo Cornelio Mammula (528 al 535) (6), vi fu nell'isola qualche apparenza di quietamento, nemmeno questo fu stabile e continuato, giacchè Polibio racconta (7) che il navilio romano cacciò dai mari sardi la flotta punica entrata a padroneggiarli, e narrasi da Livio che la Sardegna consegnò ostaggi al console Cn. Servilio, allorchè, speculate all'intorno le acque sarde e corsicane, ei s'indirizzò con centoventi navi alla volta dell'Africa (8). Dal che si vede che i Cartaginesi non aveano abbandonato al tutto il pensiero di recuperare una terra in cui aveano sì lungamente dominato, e che i Romani diffidavano sempre dell'obbedienza di un popolo così facilmente proclive a sorgere in armi per difendere la propria indipendenza. Nè vani erano i sospetti, o mal fondati i timori, poichè dall'un canto l'odio contro Roma ispirato al grande Annibale dalla voce e dall'autorità paterna, e dall'ingrata memoria della Sardegna perduta (9), avea già prodotto la ruina di Sagunto e la rotta di Trebbia, e dall'altro i sempre insorgenti conflitti co' Sardi indomiti e valorosi provocavano con impeto disordinato le armi sì variamente cimentate della repubblica (10). I prodigi altronde che in quel tempo diceansi accaduti nell'isola (11), il pressante messaggio che Aulo Cornelio Mammula spediva a Roma, significando al senato il grave pericolo in cui egli trovavasi per la mancanza degli stipendi e del frumento dovuto ai soldati (12), e lo spavento da cui la repubblica fu compresa

A. C. N. 224-217.
U. C. 528-535.

A. C. N. 217.
U. C. 535.

A. C. N. 217.
U. C. 535.

A. C. N. 216.
U. C. 536.

(6) Fra il governo di C. Atilio Regolo e l'altro di A. Cornelio Mammula esiste nella serie dei pretori romani inviati a Sardegna una lacuna di sei anni. Imperciocchè dal 528 di Roma, in cui il suddetto Atilio fu spedito all'isola con poteri consolari (*Supplem. Liv.*, XV, 36), sino al 536, in cui Mammula è per la prima volta nominato da Livio (XXIII, 21) *pro-pretore di Sardegna* (locchè vuol dire ch'era pretore fin dall'anno precedente), non si trova nelle storie Liviane, nè in veruno degli antichi scrittori, registrato il nome di altri governanti spediti dalla repubblica. Il Fara opina, che in questo intervallo la Sardegna sia stata dichiarata provincia consolare (*De reb. Sard.*, I, 121). E pare veramente, che se nol fu di dritto e con decreto del senato, lo fosse almeno di fatto; poichè tanto può arguirsi dalle rivolte che annualmente succedevano nell'isola, e dalla necessità che quindi può aver consigliato i Romani ad affidare temporariamente ai consoli il reggimento delle cose sarde.

(7) *Hist.*, III, pag. 96.

(8) *Cn. Servilius Geminus consul cum classe centum viginti navium, circumvectus SARDINIAE et Corsicae oram, et obsidibus utrinque acceptis, in Africam transmisit* (Liv. XXII, 31).

(9) *Fama etiam est, Annibalem annorum ferme novem, pueriliter blandientem patri Hamilcari, ut duceretur in Hispaniam, quum, perfecto africo bello, exercitum eo traiecturus sacrificaret, altaribus admotum, tactis sacris iureiurando adactum, se, quum primum posset, hostem fore populo romano. Angebant ingentis spiritus virum, Sicilia SARDINIAMQUE amissae: nam et Siciliam nimis celeri desperatione rerum concessam, et SARDINIAM inter motum Africae fraude Romanorum, stipendio etiam insuper imposito, interceptam* (Liv. XXI, 1). E questa fraudolenta occupazione della Sardegna dice Polibio (lib. III, sup. cit.) essere stata appunto la cagione principale della seconda guerra punica.

(10) *SARDOS Corsosque et Istros atque Illyrios lacecisse magis, quam exercuisse, romana arma* (Liv., XXI, 16).

(11) Sono riferiti da Livio in questo modo: *In SARDINIA autem in muro circumveunti vigilias equiti scipionem, quem manu tenuerat, arsisse, et litora crebris ignibus fulsisse, et scuta duo sanguine sudasse, et milites quosdam ictos fulminibus, et solis orbem minus visum* (XXII, 1).

(12) *Per idem fere tempus (536 U. C.), literae ex Sicilia SARDINIAMQUE Romam allatae. Quae de Sicilia lette in senato portavano tra le altre cose: Militi et navalibus sociis neque stipendium, neque frumentum ad diem dari; neque unde detur, esse. E quelle di Sardegna recitavano presso a poco l'istesso: cademque ferme de stipendio*

dopo la strage di Canne, turbarono siffattamente i romani consigli, che ogni cura della Sardegna fu abbandonata al pretore; e dal pretore, a così estreme angustie ridotto, sarebbe perduta per sempre, se la generosità delle città socie prontamente nol soccorreva (1).

A. C. N. 215.
U. C. 537.

I Sardi intanto non lasciarono trascorrere oziosamente un'occasione così propizia ai loro perseveranti disegni. Inanimati dalla debolezza del romano esercito che stanziava nell'isola, dalla partenza di Mammula, che aveali acerbamente governati nell'anno precedente, e dalle persuasioni di Ampsicora, principe dei *Pelliti*, che soprastava a tutti per autorità e per ricchezze, inviarono clandestini legati a Cartagine, invitandola a proteggere colla sua autorità l'imminente loro defezione (2). La speranza non mai dismessa di riacquistare la ferace Sardegna ravvivossi improvvisamente a tale annunzio negli animi cartaginesi; e alla speranza conseguiva forse l'effetto, se la fortuna secondava con prosperi eventi l'ardore delle puniche deliberazioni. Ma mentre Asdrubale il *Calvo*, sospinto dalla violenza della tempesta alle isole Baleari, era impedito per alcun tempo di afferrare colla poderosa sua flotta le spiagge sarde, Roma, avvertita da A. Cornelio dello stato delle cose insulari, provvedeva sollecitamente al sovrastante pericolo, e levata una legione di cinque mila fanti e quattrocento cavalli, ne affidava il comando a T. Manlio Torquato, quel desso, ch'essendo console, avea quattro lustri innanzi trionfato della Sardegna. La serie di questi fatti è largamente raccontata da Livio, nè sarà fuor di proposito riportare le sue stesse parole, per conoscere l'importanza degli avvenimenti che si preparavano: *Interim (ann. U. C. 537)....., SARDINIAE recipiendae (Carthaginensibus) repentina spes adfulsit. - Parvum ibi exercitum romanum esse: veterem praetorem inde, A. Cornelium, provinciae peritum decedere, novum expectari. Ad hoc, fessos iam animos SARDORUM esse diuturnitate imperii, et*

frumentoque ab A. Cornelio Mammula propraetore ex SARDINIA scripta (Liv., XXXIII, 21). Da questo luogo si ricava, che A. Cornelio Mammula governava la Sardegna nel 536 di Roma in virtù dell'autorità pretoria prorogata dal senato, e perciò è appellato *propraetore*. Della sua pretura dell'anno precedente si ha un indizio nel ragionamento tenuto in senato in quell'istesso anno dal tribuno M. Metilio, il quale credeva inutili *duos praetores Siciliae atque SARDINIA occupatos* (Liv., XXII, 25). E di questi due pretori uno certamente fu Mammula, sebbene non siavi nominato.

(1) *Responsum utrisque (i. e. Octacilio et Mammulae) non esse, unde mitteretur (stipendium i. e. et frumentum); iussique ipsi clasibus atque exercitibus suis consulerent... Cornelio in SARDINIA civitates sociae benigne contulerunt (Liv., XXIII, 21)* Valerio Massimo osserva opportunamente, che in tal frangente non mancò pel senato che la Sardegna si sottraesse dal dominio della repubblica. *Propter eandem cladem (i. e. cannensem) Senatus Octacilio, qui Siciliam, et Cornelio Mammulae, qui SARDINIAM propraetoribus obtinebant, querentibus, quod neque stipendium neque frumentum classibus eorum et exercitibus socii praebent; affirmantibus etiam, ne habere quidem eos, unde id praestare possent; rescripsit, arvarium longinquis expensis non sufficere: proinde, quo pacto tanta inopia succurrendum esset, ipsi viderent. His literis quid aliud quam imperii sui gubernacula e manibus abiecit? Sicilianque et SARDINIAM, benignissimas urbis nostrae nutrices, gradus et stabilimenta bellorum, tam multo sudore et sanguine in ius ac potestatem redactas, paucis verbis, te scilicet necessitate iubente, dimisit (Dictor. factor. memorab., VII, 6, § 1).*

(2) Queste cose accadevano nel 537 di Roma (A. C. N. 215), e dimostrano ad evidenza, che la Sardegna non erasi tuttavia quietata intieramente nell'obbedienza verso i Romani. Con qual verità adunque il tribuno della plebe M. Metilio, perorando liberamente in senato contro Fabio Massimo, potè asserire, soli due anni innanzi, *duos praetores Siciliae atque SARDINIA occupatos, quorum neutra hoc tempore provincia praetore egeat?* (Liv., Hist., XXII, 25).

proximo iis anno acerbe atque avare imperatum: gravi tributo et collatione iniqua frumenti pressos (3), nihil doesse aliud quam auctorem, ad quem deficerent. - Haec clandestina legatio per principes missa erat; maxime eam rem moliente HAMPsicora (4), qui tum auctoritate atque opibus longe primus erat. His nuntiis prope uno tempore turbati erectique (5), Magonem cum classe sua copiisque in Hispaniam mittunt: in SARDINIAM Hasdrubalem deliquit ducem; et tantum ferme copiarum, quantum Magoni, decernunt... Per idem tempus (ann. U. C. 537) Romae quum A. Cornelius Mammula, ex SARDINIA provincia decedens retulisset, qui status rerum in insula esset, bellum ac defectionem omnes spectare; Q. Mucium qui successisset sibi (6), gravitate coeli (7) aquarumque advenientem exceptum non tam in periculosum, quam longum, morbum implicitum, diu ad belli vim sustinendam inutilem fore, exercitumque ibi ut satis firmum pacatae provinciae praesidio esse, ita parum bello, quod motum iri videretur: decreverunt Patres, ut Q. Fulvius Flaccus quinque millia perditum, quadringentos equites scriberet, eamque legionem primo quoque tempore in SARDINIAM traiciendam curaret, mitteretque cum imperio, quem ipsi videretur, qui rem gereret, quoad Mucius convalesceret. Ad eam rem missus est T. Manlius Torquatus, qui bis consul censorque fuerat, subegeratque in consulatu SARDOS. Sub idem fere tempus et a Cartagine in SARDINIAM classis missa, duce Hasdrubale, cui Calvo cognomen erat, foeda tempestate vexata, ad Baliares insulas deiecitur; ibique (adeo non armamenta modo, sed etiam abvei navium quassati erant) subductae naves dum reficiuntur, aliquantum temporis triverunt (8).

(3) Poco innanzi (lib. XXIII, 21) lo stesso Livio aveva detto, che le città sarde, amiche dei Romani, avevano di buon grado somministrato a Mammula il frumento necessario all'esercito: *Cornelio in SARDINIA civitates sociae benigne contulerunt*. Ma da quanto soggiunge in questo luogo appare chiaramente, che quella benignità fu simulata, e che tale somministrazione fu sforzata ed iniqua; locchè pure si deduce dal testo di Valerio Massimo riportato nella nota precedente.

(4) In alcuni codici mss. di Livio leggesi HARSICORA; ma i migliori hanno HAMPsicora o AMPsicora. Silio italoico (*Punicor.*, XII, 345) scrive HAMPsicoras, come si vedrà più sotto. Il nome di questo eroe sardo sembra d'origine punica. Infatti osserva il Gronovio, che presso Plauto (*Paen.* V, sc. V, v. 920-23) una donna cartaginese è chiamata AMPsicura; e perciò sospetta che ambidue i nomi siano derivati da AMPsaga, fiume d'Africa. Ma il Bellermann, citato dal Bothe (ad loc. cit. Plaut.), legge più correttamente AMPsagura, dall'ebraico *Essem sach gura*, che significa *mater agnum (filium) amans*.

(5) Allude l'istorico alle notizie, che nel tempo istesso pervennero a Cartagine dei rovesci sofferti in Ispagna dalle armi puniche, e dei moti di Sardegna favorevoli all'antica sua dominazione in quell'isola. Quindi dice ottimamente, che, ricevute tali novelle, gli animi vi furono *prope uno tempore turbati erectique*. Quanta poi fosse l'importanza che i Cartaginesi mettevano nel poter recuperare il perduto imperio sulle terre e sui mari sardi, si ricava dall'essersi decretato per Asdrubale un esercito quasi uguale a quello ch'era stato affidato a Magoni per combattere in Ispagna, il quale consisteva di dodici mila fanti, mille cinquecento cavalli e venti elefanti, oltre a mille talenti d'argento per le spese della guerra (Liv., XXIII, 32).

(6) Eragli succeduto per le sorti tratte in Roma ne' lidi di marzo del 537 (U. C.), e addimandavasi Quinto Muzio Scevola: *Circumacto tertio anno punici belli, Ti. Sempronius consul idibus martii magistratum iniiit... Ap. Claudius Pulcher Siciliam, Q. Mucius Scaevola SARDINIAM sortiti sunt* (Liv., XXIII, 30). Ambidue questi pretori partirono immediatamente per le loro provincie, come lo narra poco dopo lo stesso Livio: *Praetores in Siciliam ac SARDINIAM profecti* (lib. cit., cap. XXXII).

(7) Anche della Sicilia si legge in Livio: *Tempore autumnii et locis natura gravibus... intoleranda vis aestus* (lib. XXV, 26).

(8) Liv., *Histor.*, XXIII, 32, 34.

T. Manlio, avendo prevenuto l'arrivo di Asdrubale ai lidi sardi, ristorò sollecitamente le afflitte cose della repubblica. Ridusse prima il navilio alla sicura spiaggia di Cagliari; e poi, armata la ciurma, e fattala sbarcare co' soldati arruolati da Fulvio, unì le sue alle genti di Mucio, colle quali si trovò avere sotto i suoi ordini ventidue mila fanti, e mille duecento cavalli. Con questo poderoso esercito si condusse senza dimora a fronte degli alloggiamenti nemici. AMPICORA trovavasi in quel momento assente dal campo, e percorreva le provincie dei *Pelliti*, raccogliendo uomini ed armi per rinforzare le proprie schiere. Il di lui figlio Josto (1), cui era interinalmente affidato il comando supremo dell'armata sarda, immemore dei consigli paterni, e bollente per gioventù, spinse audacemente fuori delle trinciere i suoi soldati, e nulla calcolando la superiorità delle forze romane, accettò con impetuoso coraggio l'ineguale battaglia. Feroce fu lo scontro, ma non fu lungamente incerto l'esito della pugna. Le legioni condotte da Manlio, prevalenti pel numero e per la lunga esperienza degli ordini militari, posero in piena rotta l'esercito sardo, e l'obbligarono ad abbandonare il campo, lasciandovi tremila uccisi, ed ottocento prigionieri. I superstiti a tanta strage, dopo avere inutilmente tentato di rannodarsi per resistere all'impeto fortunato dei vincitori, ripararono alla città di CORNUS (2), e raccozzatisi un'altra volta insieme, sostarono dalle armi, aspettando gli aiuti dell'armata cartaginese. Questa infatti non tardò ad arrivare ed a congiungersi colle vecchie e colle nuove truppe raggranellate da AMPICORA. Il vecchio ed animoso *Pellita*, impaziente d'indugi, e bramoso di pronta vendetta, si spinse allora con celere marcia alla volta di Cagliari, cui Manlio erasi ridotto dopo l'arrivo della flotta punica; e devastando col ferro e col fuoco i luoghi tutti già occupati dai Romani, apparecchiò con lieta ferocia il forte braccio e le armi generose per liberare la patria dall'oppressione straniera. Manlio, veduto il guasto dato dai Sardi alle terre tutte dei soci di Roma, e il pericolo dei suoi soldati, rinchiusi dall'angusto recinto di vecchie mura, uscì tostamente in campagna, e raggiunto l'esercito nemico capitanato da Asdrubale e da AMPICORA, lo provocò, dopo breve indugio, a decisiva giornata. Si combattè da prima alla sfilata, e con varia fortuna: ma poi affrontatesi le schiere in ordinata battaglia, pugnossi ferocemente per quattro ore co' vessilli spiegati. Il valore dei guerrieri, l'odio dei Sardi contro i Romani, e dei Romani contro i Cartaginesi, rendette per alcun tempo fluttuante ed incerta la vittoria. Ma finalmente quest'ultima dichiarossi a favore delle aquile latine. I Sardi furono i primi a cedere, quindi i Cartaginesi. Alla rotta seguì la fuga, alla fuga la strage. Dodici mila combattenti furono passati a fil di spada; tremila e più con ventisette vessilli vennero in mano del vincitore. Asdrubale, duce supremo dell'esercito cartaginese, Magone congiunto pel sangue Barcino al grande Annibale, e Annone autore e confortatore della sarda ribellione, caddero vivi in potere dei

(1) *Filius eius, nomine Hostus*. Così Livio, *Hist.*, XXIII, 40. - Ma Silio Italico lo chiama OSTO (*Proles pulchra viro, nec tali digna parente, Hostus erat ec. Punicor.*, XII, v. 346-47).

(2) Era situata presso al villaggio oggi distrutto di PITTINURI al sud-ovest della Sardegna, ed era l'antica capitale dei Sardi *Pelliti*, secondo l'autorità di Livio (v. infra pag. 48, col. 2^a, in not.). Dalla medesima derivarono il loro nome i popoli *Cornensi* ricordati da Tolomeo (*Geograph.*, III, 3).

Romani. Per sì nobili ostaggi fu assai chiara e memorabile la loro vittoria. Più chiara però la fecero il giovinetto Josto che perì pugnando gloriosamente sul campo della battaglia, e l'eroico AMPICORA, che, scampato alla strage con pochi cavalli, come udì l'estremo caso del figlio, e vide perduta per sempre la patria libertà, aspettato il silenzio della notte, s'immerse di propria mano il pugnale nel petto anelante ed intemerato, antepoendo la morte al dolore della sventura e all'obbrobrio della schiavitù. Il resto dei vinti riparò nuovamente a CORNUS, la quale in pochi dì si arrese assieme alle altre città, che aveano seguito le parti dei sollevati. Manlio, usando duramente la vittoria, tassò l'una e le altre di danaro e di frumento, e ricevette da tutte gli ostaggi che guarentissero la futura loro obbedienza. Quindi, ricondotto l'esercito a Cagliari, e impostolo sul navilio, salpò trionfante alla volta di Roma, dove giunto con prospero viaggio, annunziò ai padri la Sardegna debellata, consegnò il danaro ai questori, il frumento agli edili, e gli schiavi al pretore Q. Fulvio. Tito Livio, uso a trascorrere rapidamente, e talvolta con intollerabile disdegno, le infelici vicende della ribellante Sardegna, riferisce tuttavia con qualche estensione le particolarità delle accennate sommosse e battaglie. La sua narrazione merita perciò di essere riprodotta, sia perchè sparge una gran luce sopra un periodo importantissimo della sarda istoria, sia perchè nel lungo corso della romana dominazione AMPICORA e Josto sono i soli che abbiano osato virilmente di vendicare in libertà il loro paese natale. *Et in SARDINIA* (egli scrive) *res per T. Manlium praetorem administrari coeptae, quae omissae erant, postquam Q. Mucius praetor gravi morbo est implicitus. Manlius, navibus longis ad CARALES subductis, navalibusque sociis armatis, ut terra rem gereret, et a praetore exercitu accepto, duo et viginti milia peditum, mille et ducentos equites confecit. Cum his equitum peditumque copiis profectus in agrum hostium, haud procul ab HAMPSICORAE castris castra posuit: HAMPSICORA tum forte profectus erat in PELLITOS SARDOS* (3), *ad iuventutem armandam, qua copias auget.*

(3) L'aggiunto di *Pelliti*, dato da Livio ai Sardi de' suoi tempi, derivò dalla pelliccia o mastruca, ch'essi vestivano per difendersi dal freddo e dalla intemperie delle stagioni. Perciò Cicerone gli appellò promiscuamente *pelliti* e *mastrucati*, come si ricava da due luoghi delle sue orazioni. In quella infatti per M. Scauro dice: *Haec quum tu effugere non potuisses, contendes tamen et postulabis, ut M. Aemilius cum sua dignitate omni, cum patris memoria, cum avi gloria, sordidissimae, levissimae, vanissimae genti, ac, propediocam, PELLITIS testibus (i. e. Sardis) condonetur* (*Fragm. orat. pro Scauro. ex Ascon. Pedian. comment.*, pag. 482; edit. taur. 1827); e nell'altra delle provincie consolari scrive in questo modo: *Res in Sardinia cum MASTRUCATIS latrunculis una cohorte auxiliaria gesta* (*Orat. de provinc. consularib.*, VI, edit. taur. praed.). Ma l'uso di vestir pelli, sia di fiere che di animali domestici, non fu particolare nè esclusivo dei Sardi. Lucrezio l'attribuisce generalmente a tutti gli uomini primitivi (*De rer. nat.*, lib. V, v. 852, 1009); Omero ai rustici dell'età eroica (*Odyss.*, lib. XIV), Erodoto (IV, 149, edit. Francofurt., 1594), ed Apollonio Rodiano (*Argon.*, IV, 1348) alle donne ed eroine di Libia (ved. pur. Aelian., *De animal.*, XIV, 16); Properzio agli antichi Romani (lib. IV, eleg. I, v. 12, 20); Giovenale ai Marsi, agli Ernici e ai Vestini (*Satyr.* XIV, v. 186); Varrone ai Getuli (*De re rust.*, II, cap. II); Cesare (*De bell. Gall.*, VI, 21), e Tacito (*De morib. German.*, XVII) ai Germani; Claudiano (*De bell. Get.*, v. 481) ai Geti, che perciò sono chiamati da Ovidio quando *irsuti*, quando *pelliti*; S. Paolino ai Daci (*ad Nicet.*, v. 528 *de Dacis*); Giustino agli Sciti (*Origin.*, II, 5); il giureconsulto Ulpiano agli antichi Sarmati (leg. 25. - *Digest.*, *De aur. et argent. legat.*); e Virgilio a tutti i popoli settentrionali (*Georg.*, III, 383). Quindi leggesi in Festo: *Pellibus antiqui induebantur. Ob id et nova nupta in pelle lanata solet considerare. Hercules ob id quoque pellem*

Filius eius, nomine HIOSTUS, castris praerat: is, adolescentia ferax, temere praelio inuito susus fugatusque. Ad tria millia Sardorum eo praelio caesa, octingenti ferme vivi capti. Alius exercitus primo per agros silvasque fuga palatus; dein, quo ducem fugisse fama erat, ad urbem nomine CORNUM, caput eius regionis, confugit. Debellatumque eo praelio in SARDINIA esset ni classis punica cum duce Hasdrubale, quae tempestate deiecta ad Baliares erat, in tempore ad spem rebellandi advenisset. Manlius, post famam appulsae punicae classis, Carales se recepit: ea occasio

habere fingitur, ut homines cultus antiqui admoneantur (De verb. signif., IX et XIV). Tuttavia la *mastruca sarda*, o per la sua barbarica rozzezza, o per la singolarità della sua forma, fu ricordata spesso dagli antichi scrittori come una specialità nazionale. Cicerone la mette nel novero delle cose più spregevoli; poichè, magnificando la continenza del suddetto Scauro, incalza i suoi avversarii con questa interrogazione: *quem purpura regalis non commovit, eum (i. e. Scaurum) Sardorum MASTRUCA tentavit?* (Fragm. orat. pro Scaur. ex Isid., Orig. XIX, 23). Le quali parole commentando Quintiliano disse opportunamente: *MASTRUCAM, quod Sardum est, illudem Cicero de industria dixit* (Instit., Orat. I, 5, ex recens. Spalding.). Anche S. Girolamo (Lib. adver. Lucifer.) lasciò scritto: *Defendebat non sine causa Christum mortuum esse, nec ob Sardorum tantum MASTRUCAM Dei Filium descendisse*. E negli atti di S. Felice martire (ap. Paul. Macar.) si legge: *Quid huic, quaeso, obfuit seni... vilis habitus et MASTRUCA Sardorum?* Se la *mastruca* sia un ritrovamento dei Sardi, ovvero un'imitazione d'abito straniero, non si può con certezza definire. Varrone, dicendola comune ai Getuli ed ai Greci, sembra escludere la sua originalità insulare. Ecco le parole di quel dottissimo romano: *Ut fructum ovis e lana ad vestimenta, sic capra pilos ministrat ad usum nauticum et ad bellica tormenta, et fabrilia vasa. Neque non quaedam nationes harum pellibus sunt vestitae, ut in Getulia et in SARDINIA, cuius usum apud antiquos quoque Graecos fuisse apparet* (De R. R., II, 11, ex recens. Schneider). Strabone però ed Eliano, che la descrivono senza nominarla, ammettono implicitamente la sua indigenezza. *Hac in insula* (i. e. Sardinia), dice il primo, *nascuntur arietes, qui pro lana pilum caprinum procreant, quos MUSMONES vocitant: eorum se Sardi pellibus thoracis modo muniunt; pelta utuntur, et pugione* (Geograph., lib. V, pag. 156). Il secondo poi (come si è già veduto sopra, pag. 39, col. 1^a, in not.) scrive: *SARDINIAM pecudum optimam esse parentem Nymphodorus scribit; caprasque procreare, quarum pellibus pro vestimentis indigenae utuntur, tamque mirifica vi esse, ut hiberno tempore calefaciant, aestivo refrigerent: simulque in his ipsis pellibus cubiti magnitudine pilos innasci, atque ei qui in indutus fuerit, si commodum videatur, quum est frigida tempestas, pilos ad corpus convertit, ut ab his caleat: quum autem est aestas, invertit, ne calore vexetur* (De animal. nat., XVI, 34). Isidoro, per quanto io sappia, è il solo che ne abbia voluto determinare la provenienza, deducendola dalla Germania: *MASTRUCA est vestis germanica ex pelliculis ferarum, de qua Cicero pro Scauro ec. (Origin. XIX, 23)*. Ma sebbene sia vero che l'uso delle pelliccie fosse comune presso gli antichi Germani, e ch'essi lo abbiano conservato per lunghissimo tempo, come si ricava da quei barbari versi di Donnizone, che cantò le *mastruche* donate nel secolo XII dall'imperatore Arrigo II dopo un sontuoso convito:

*Rex sibi MASTRUCAS post escam maxime pulchras
Donavit, florent pariter quoque pelliciones*

(In vit. Mathild., lib. I, XII, v. 37 e 38);

tuttavia da ciò non deve nè può dedursi, che tal foggia di vestire sia originalmente d'invenzione germanica. Perchè l'uso medesimo si trova presso molte altre nazioni, come ho poco innanzi accennato, e quindi (per identità di fatto) se l'opinione d'Isidoro fosse vera, la *mastruca* potrebbe eziandio essere appellata *marsica*, *getica*, *sarmatica*, *gallica* e *settentrionale*. Turnebo infatti rimarcò la somiglianza della *mastruca sarda* colle pelliccie aristocratiche de'suoi tempi: *MASTRUCA vestis erat Sardorum e pellibus, ut v. gr. MASTRUCAS appellare possumus luparias hibernas, quibus apud nos nobilitas induitur* (Adversarior., XX, 9). E il Muratori, illustrando i suddetti versi di Donnizone, dice: *MASTRUCA, vestis genus ex pellibus ferarum, quo septentrionales utuntur, et olim SARDI utebantur, teste Tullio, Prudentio, Isidoro. BURSAS Epitomator MStus Donnizonis est arbitratus. PELLICIONES infra memorati fortasse fuerunt augustius earundem vestium genus* (Rer. ital. script., tom. V, pag. 356, edit. Mediol., 1724). Rimane adesso a sapersi qual fosse veramente la *MASTRUCA*; se la *PELLICCIA* (sard. *peddizza*, *bestepeddi*) ovvero il *COLLETTO* (sard. *collette*, *collettu*) attualmente in uso fra i Sardi? Della prima sogliono vestire i montanari, e generalmente i pastori

HAMPSICORAE data Poeno se iungendi. Hasdrubal, copiis in terram expositis, et classe remissa Carthaginem, duce HAMPSICORA, ad sociorum populi romani agrum populandum profectus, Carales perventurus erat, ni Manlius obvius exercitu ab effusa eum populatione continuisset. Primo castra castris modico intervallo sunt obiecta, deinde procurrationes levique certamina vario eventu inita: postremo descensum in aciem signisque collatis, iusto praelio per quatuor horas pugnatum. Diu pugnam ancipitem Poeni, Sardis facile vinci assuetis, fecerunt: postrema et ipsi, quum omnia circa strage

della parte meridionale ed occidentale dell'isola; del secondo gli abitanti delle pianure, e specialmente i contadini delle provincie meridionali. A me pare, che non possa esservi dubbio sulla preferenza da darsi alla *PELLICCIA*, con esclusione del *COLLETTO*. E a così opinare mi muovono, non tanto l'autorità degli scrittori nazionali e forestieri, che si accordano a riconoscerla nella *PELLICCIA* (*peddizza*) l'antica *MASTRUCA* sarda (Fara, Corograph. Sard., lib. I., pag. 50. - Vico, Hist. gen. de Sardena, part. I, cap. X, § 40. - Vidal, Annal. sard., part. I, pag. 87. - Mameli, Cart. de Log., cap. XLV, not. 83, pag. 80. - Cetti, Stor. nat. di Sard., tom. I, pag. 61 e seg.; e nell'append., pag. 46. - Madao, Antich. sard., dissert. I, cap. XCIV, p. 125 e seg. - Mimaut, Histoire de Sard., tom. II, pag. 672, ediz. di Parigi del 1825. - La-Marmora, Voyag. en Sardaigne, lib. III, cap. IV, pag. 202 e seg., edit. di Parigi 1826); quanto le recitate testimonianze dei sopraddetti autori latini. Imperocchè essi tutti, da Varrone sino ad Isidoro (eccettuato Strabone, che parla di un abito militare, ossia della pelle del *mustone* foggia a guisa di corazza), scrivono chiaramente, che l'antico vestimento dei Sardi fu di rozze pelli, specialmente caprine, e quindi di pelli a lungo pelo, senza conciatura, o riduzione delle medesime a semplice cuoio. Ed Eliano fra gli altri è così preciso nel descriverlo, e nel riferire il modo tenuto dai Sardi nell'usarne, che le antiche e le moderne pelliccie dell'isola si vedono in quello non che indicate, disegnate quasi e dipinte. Recca quindi meraviglia, che il Gemelli abbia citato questo istesso luogo di Eliano, così manifestamente contrario al suo assunto, per provare che il *COLLETTO* è l'identica *MASTRUCA* degli antichi (Rifor. di Sardegna, vol. I, p. 315 in not.), e che abbia dappiù contorto il senso di alcuni versi di Plauto, per dare una qualche apparenza di vero all'erroneità della sua opinione. Introduce quell'antico comico (in Poenul., act. V, sc. V, vers. 1165 e seg.; ex recens. F. H. Bothe) il soldato Antemone a ragionare con Annone cartaginese, e rimproverandogli la sua mollezza, e più veramente la sua inclinazione alla vaga Venere, gli dà tra gli altri l'epiteto di *MASTRUCA*:

... *Ligula, i in malam crucem!*

*Tunc hic apator audes esse, hallex viri,
Aut contrectare, quom mares homines amant,
Deglupta maena, sarapis, semicinctium,
MASTRUCA, halagoras, hama, tum autem plenior
Alli ulpicique quam Romani remiges?*

Egli è ben chiaro, che Plauto volle mordere con questa sequenza di parole e di espressioni volgari un uomo effeminato e libidinoso, nè io vedo come ci possa entrare il *fetore* immaginato dal Gemelli, il quale, ammessa eziandio come giusta siffatta interpretazione, sarebbe più proprio delle lanute e vellose, che delle pelli tonde e conciate. Chi è poi che non sappia, che l'arte di conciar le pelli fu assai posteriore all'uso fattone nel loro stato naturale da tutti i popoli barbarici? E i *pelliti* di Livio, e i *mastrucati latrunculi* di Cicerone non erano forse le tribù selvaggie e montanesche della Sardegna, le quali ostavano coll'indomita loro fierezza alle prepotenti armi romane? E si vorrà credere, che cotesti Sardi, pastori, nomadi e agresti, a vece delle pelli delle loro greggie, o delle fiere uccise in caccia, vestissero corsaletti e giubbotti o clamidi di cuoio, le quali suppongono quietezza di vita, arte, industria ed avviamento a civiltà? Si osservi inoltre, che il citato Livio chiama la città di CORNUS capitale dei Sardi *pelliti* (*alius exercitus... ad urbem nomine CORNUM, caput eius regionis (Pellitorum Sardorum) confugit*: (Hist., XXIII, 40). Ora, siccome la detta città esisteva nella parte occidentale dell'isola, e nella regione oggi appellata di *Montinverro*, in cui sorgono gli altissimi monti *Menomeni* rammentati dal Fara (Corogr. sard., lib. II, pag. 71), basterà volgere lo sguardo alla pelliccia usata ancor oggi dagli abitanti di quella regione selvaggia e montuosa (fra i quali noterò p. e. quelli di *Cuglieri*, di *Scano* e di *S. Lussorio*), per ravvisare tosto in quella veste, di origine secolare, l'antica *mastruca sarda* cotanto vilipesa da Tullio, e nei secondi la progenie generosa dei *Sardi pelliti*, che travagliarono con ammirabile costanza il valore e la fortuna dei Romani conquistatori.

ac fuga Sardorum repleta essent, fusi; ceterum terga dantes, circumducto cornu, quo pepulerat Sardos, inclusit Romanus. Caedes inde magis quam pugna fuit: duodecim millia hostium caesa Sardorum simul Poenorumque, ferme tria millia et septingenti capti, et signa militaria septem et viginti.

Ante omnia claram et memorabilem pugnam fecit Hasdrubal imperator captus, et Hanno, et Mago, nobiles carthaginienses: Mago ex gente Barcina, propinqua cognatione Hannibali iunctus; Hanno auctor rebellionis Sardis, bellique eius haud dubie concitor, Nec Sardorum duces minus nobilem eam pugnam cladibus suis fecerunt: nam et filius HAMPSCORAE HOSTUS acie cecidit; et HAMPSCORA, cum paucis equitibus fugiens, ut super afflictas res necem quoque filii audivit, nocte, ne cuius interventus coepta impediret, mortem sibi conscivit. Ceteris urbs CORNUS eadem, quae ante, fugae receptaculum fuit. Quam Manlius, victore exercitu aggressus, intra paucos dies recepit. Deinde aliae quoque civitates, quae ad HAMPSCORAM Poenosque defecerant, obsidibus datis, dederunt sese. Quibus stipendio frumentoque imperato, pro cuiusque, aut viribus, aut delicto, Carales exercitum reduxit. Ibi navibus longis deductis, impositoque, quem secum adveherat, milite, Romam navigat, SARDINIAMQUE perdomitam nuntiat patribus: et stipendium quaestoribus, frumentum aedilibus, captivosque Fulvio praetori tradidit (1).

Non è dissimile nella sostanza il racconto di Silio Italico, il quale aggiunge alla narrazione Liviana il combattimento di ENNIO con JOSTO, e rende più gloriosa la costui morte, dicendolo ucciso da quell'antico padre della latina poesia. I versi co' quali egli descrive la battaglia tra i Sardi ed i Romani, sono forse dei migliori del suo poema, nè graverà gli studiosi delle patrie lettere che io li riporti per intero:

Interea assuetis senior Torquatus in armis,
Sardoas patrio quatiebat milite terras.
Namque, ortum Iliaca factans ab origine nomen,
In bella HAMPSCORAS Tyrios renovata vocarat.
Proles pulchra viro, nec tali digna parente,
HOSTUS erat: cuius fretus fulgente iuventa,
Ipse asper paci, crudos sine viribus annos,
Barbarici studio ritus, refovebat in armis.
Isque ubi Torquatum raptim properata ferentem
Signa videt, pugnaeque avidas accendere dextras,
Fraude loci nota latebrosa per avia saltus
Evolat, et, provisa fugae compendia carpens,
Virgulta tegitur valle ac frondentibus umbris.
Insula, fluctisono circumvallata profundo,
Castigatur aquis, compressaque gurgite terras
Enormes cohibet nuda sub imagine plantae.
Inde Ichnusa prius Grauis memorata colonis,
Mox, Lybici, Sardus, generoso sanguine fidens
Herculis, ex sese mutavit nomina terrae.
Affluxere etiam, et sedes posuere coactas
Dispersi pelago, post erula Pergama, Teucri.

(1) Liv., Hist., XXIII, 40-41. Eutropio riferisce compendiosamente i fatti narrati da Livio. Ecco le sue parole: *Romani... in SARDINIAM T. Manlium Torquatum proconsulem (ire iusserant). Nam etiam ea sollicitata ab Hannibale Romanis deseruerat... Pugnabatur in SARDINIA contra SARDOS et alterum Hasdrubalem carthaginiensem. Is a T. Manlio proconsule, qui ad SARDINIAM missus fuerat, vivus est captus, occisa cum eo XII millia, capti mille quingenti, et a Romanis SARDINIA subacta. Manlius victor captivos et Hasdrubalem Romam reportavit (Breviar. hist. Rom., III, 12, 13).*

Nec parvum decus, advecto cum classe paterna
Agmine Thespiadum, terris, IOLAE, dedisti.
Fama est, cum laceris Actaeon flebile membris
Supplicium lueret spectatae in fonte Dianae,
Attonitum novitate mali fugisse parentem
Per freta Aristaeum, et Sardoos isse recessus:
Cyrenem monstrasse ferunt nova litora matrem.
Serpentum tellus pura, ac viduata venenis;
Sed tristis coelo, et multa vitata palude.
Qua videt Italiam, saxoso torrida dorso
Exercet scopulis late freta, pallidaque intus
Arva coquit nimium, Cancro fumantibus Austris.
Cetera propensae Cereris nutrita favore.
Hoc habitu terrae nemorosa per invia crebro
Torquatum eludens hostis, Sidonia pugnae
Tela exspectabat, sociosque laboris Hiberos.
Qui postquam appulsis animos auxere carinis,
Haud mora, prorumpit latebris; adversaque late
Agmina inhorrescunt, longumque coire videtur,
Et conferre gradum. Media intervalla patentis
Corripiunt campi properatis eminus hastis;
Donec ad expertos enses, fidissima tela,
Perventum. Dira inde lues, caeduntque, caduntque,
Alternique animas saevo in mucrone relinquunt.
Non equidem innumeras caedes totque horrida facta
Sperarim tanto digne pro nomine rerum
Pandere, nec dictis bellantum aequare calorem.
Sed vos, Calliope, nostro donate labori,
Nota parum magni longo tradantur ut aevo
Facta viri, et meritum vati sacremus honorem.
ENNIUS, antiqua Messapi ab origine regis,
Miscebat primas acies, Latiaeque superbum
Vitis adornabat dextram decus: hispida tellus
Miserunt Calabri; Rudiae genuere vetustae:
Nunc Iudiae solo memorabile nomen alumno (2).

(2) Il Madao volle provare ch'Ennio ebbe i suoi natali in Sardegna (*Sard. antich.*, dissert. I, cap. LXXXI, in not.; dissert. II cap. CXV). Ma le ragioni da lui addotte sono più ingegnose che concludenti, nè valgono a distruggere l'autorità derivante dalle testimonianze degli antichi scrittori, i quali affermano positivamente che la Calabria fu la patria di quell'antichissimo poeta latino. (Ved. Tafuri presso il Calogera, *Opusc. scient. e filolog.*, tom. IV). E per non arrearle in mezzo tutte, basterà por mente al sopraccitato verso di Silio Italico: *Miserunt Calabri; Rudiae genuere vetustae*; e all'espressione di Cicerone, che chiamò Ennio *rudium hominem* (*Orat. pro Archia*, IX), per rimanerne convinto. Quello di che non può dubitarsi è, che il suddetto poeta militava sotto le insegne romane, allorchè T. Manlio Torquato sconfisse i Sardi e i Cartaginesi capitani da AMPSCORA e da Asdrubale. Se JOSTO sia stato veramente ucciso da lui nella battaglia, o se ciò sia una semplice finzione poetica del cantore della guerra punica, io non oso affermarlo, nè negarlo. Certo è però, che, dopo quel famoso conflitto, Ennio soggiornò in Sardegna, dove fu trovato da Catone, mentre andovvi pretore nel 554 (U. C.). Quivi egli apprese da lui la lingua greca, e coltivò con lui le greche lettere; perlocchè, fattoselo amico, lo condusse con seco a Roma, e gli donò una casa nel monte Aventino. *Marcus Porcius Cato*, dice S. Aurelio Vittore (*De vir. illustr.*, XLVII), in praetura SARDINIAM subegit, ubi ab Ennio graecis literis institutus. E Cornelio Nipote: *Praetor (Cato) provinciam obtinuit SARDINIAM: ex qua, quaestor superiore tempore ex Africa decedens, Q. Ennium poetam deduxerat; quod non minoris aestimamus quam quemlibet amplissimum SARDINIENSEM triumphum* (lib. II, in vit. M. Porc. Cat., I). Perciò lo stesso Catone presso M. Tullio appella Ennio suo familiare, e gli tributa frequenti encomii, lodandolo specialmente della costanza con cui sopportò la vecchiezza e la povertà (*De senectute*, IV, V, XX). E il suddetto Cicerone ricorda, che fu ascritto fra i cittadini romani, che fu caro specialmente a Scipione Africano, e che credevasi sepolto nella stessa tomba familiare di quell' eroe

*Is prima in pugna (vates ut Thracius olim,
Infestam bello quateret cum Cyzicus Argo,
Spicula deposito Rhodopeia pectine torsit)
Spectandum sese non parva strage virorum
Fecerat, et dextrae gliscebat caedibus ardor.
Advolat, aeternum sperans fore, pelleret HOSTUS
Si tantam labem, ac perlibrat viribus hastam.
Risit nube sedens vani conamina coepti,
Et telum procul in ventos dimisit Apollo.
Ac super his: Nimum, iuvenis, nimumque superbi
Sperata hausisti. Sacer hic, ac magna sororum
Aonidum cura est, et dignus Apolline vates.
Hic canet illustri primus bella Italia versu,
Attolletque duces coelo; resonare docebit
Hic Latiis Helicon modis, nec cedit honore
Ascraeo famave seni. Sic Phoebus, et HOSTO
Ulrix per geminum transcurrit tempus arundo,
Vertuntur iuvenis casu percussa per agros
Agrina, et effusae pariter dant terga catervae.
Tum pater, audita nati nece, turbidus irae,
Barbaricum atque immane gemens, transfigit anhelum
Pectus, et ad manes urget vestigia nati (1).*

Conchiusa felicemente per terra dal pretore T. Manlio la guerra sarda, il pretore T. Otacilio le diede per mare l'ultimo compimento. Imperciocchè, avendo egli intrapreso la flotta punica, mentre dalla Sardegna si restituiva in Africa, l'affrontò incontante con vigoroso abordaggio, e costrette alla resa sette navi, fuggò e divise le rimanenti, le quali poi per sopravvenuta tempesta furono variamente rotte e sperperate. *Per idem tempus* (ann. U. C. 537) *T. Otacilius praetor, quinquaginta navium ab Lilybaeo classe in Africam transvectus, depopulatusque agrum cartaginiensem, quum SARDINIAM inde peteret, quo fama erat Hasdrubalem a Balearibus nuper traiecisce, classi Africam repetenti occurrit, levique certamine in alto commisso, septem inde naves cum sociis navalibus coepit: ceteras metus haud secus, quam tempestas, passim disiecit (2).*

A. C. N. 214.
U. C. 538.

Caduti allora i Sardi da ogni speranza di aiuto per parte dei Cartaginesi, e conoscendosi impotenti, dopo le sofferite

(*Orat. pro Arch.*, loc. cit.). Siffatta credenza non pare aliena dal vero, poichè Plinio ne accerta, che *prior Africanus Q. Ennii statuam sepulcro suo imponi iussit, clarumque illud nomen, immo vero spoliū ex tertia orbis parte raptum, in cinere supremo cum poetae titulo legi* (*Hist. nat.*, VII, 31); e lo stesso afferma Valerio Massimo, dicendo: *Superior Africanus Ennii poetae effigiem in monumentis Corneliae gentis collocari voluit, quod ingenio eius opera sua illustrata iudicaret.* (*Dict. factor. memor.*, lib. VIII, cap. XIV, § 1). Di questo monumento sepolcrale fanno ricordo Livio (XXXVIII, 53; XLV, 38), Strabone (V, 4, pag. 243) e Solino (*Polyhist.*, cap. I, pag. 11); e il poeta Lebrun, traducendo in versi il concetto del suddetto Valerio Massimo (loc. cit.), cantò elegantemente:

*Sur les ruines de Palmyre
Le temps a promené sa faux;
Mais l'univers encore admire
Les Pindares et les Saphos.
Frappé de cette gloire immense,
Le fameux vainqueur de Numance,
Par tant de palmes ennoblé,
Voulut qu'en sa tombe honorée
D'ENNIVS l'image sacrée
Le préservât contre l'oubli.*

Lib., VI, od ult., str. 3.

(1) *Sil. Ital.*, *Punicor.*, XII, vers. 342 usq. ad vers. 419.

(2) *Liv.*, *Hist.*, XXIII, 41.

sconfitte, a recuperare la bramata indipendenza, si adattarono per necessità al dominio dei vincitori. Scorsero infatti, dopo la morte di Ampricora e di Jostro, sette lustri intieri senza che l'isola si risentisse; e gli annali romani, riportando quasi sempre i nomi dei soli pretori che in quel tempo non breve quietamente la governarono (3), sono un testimonio irrefragabile della sua paziente passività. Povero perciò di avvenimenti è un tal periodo della sarda istoria; nè lo scambio della nuova colle vecchie legioni (4), nè l'incarico dato a Scipione di tutelare i lidi sardi dalle incursioni cartaginesi (5), nè le prede fatte al punico navilio nelle preture di Gneo Ottavio e di P. Cornelio Lentulo (6), nè il maggior tempo del suo consolato perduto da T. Claudio nel porto di Cagliari (7), nè l'abbondanza straordinaria delle

A. C. N. 214.
U. C. 538-541.

A. C. N. 206.
U. C. 546.

A. C. N. 209.
U. C. 543.

A. C. N. 205-1.
U. C. 547-49.

A. C. N. 202.
U. C. 550.

(3) Vedasi più sotto la serie dei pretori di Sardegna, durante il dominio della repubblica romana.

(4) Erano due le legioni, che dal 538 (U. C.) stanziavano nell'isola: *duodeviginti legionibus bellum geri placuit: binas consules sibi sumere: binis Galliam, Siciliamque ac SARDINIAM obtineri* (Liv., XXIV, 11). Esse vi rimasero stabilmente per otto anni, sotto il comando di Q. Mucio Scevola, di L. Cornelio Lentulo, di P. Manlio Vulsono, di C. Aurunculeio e di A. Ostilio (ved. Liv., XXIV, 44; XXV, 3; XXVI, 1, 28; XXVII, 7, 22, 36); ma poi nella pretura di T. Claudio Asello (546 U. C.) furono richiamate a Roma, e surrogate da una sola legione: *Ex SARDINIA vetus exercitus, cui A. Hostilius praefuerat, deportatus: novam legionem, quam T. Claudius traiceret secum, consules conscripserunt* (Liv., XXVIII, 10).

(5) Sul finire dell'estate del 543 di Roma la flotta cartaginese guidata da Amilcare devastò le terre litorane d'Olbia e di Cagliari: *Extremo aestatis huius classis punica navium quadraginta, cum praefecto Hamilcare in SARDINIAM transiecit, Olbiensem primo, dein, postquam ibi P. Manlius Vulso praetor cum exercitu apparuit, circumacta inde ad alterum insulae latus, Caralitanum agrum vastavit, et cum praeda omnis generis in Africam rediit* (Liv., XXVII, 6). Fatto accorto da questa sorpresa, e vociferandosi nell'anno seguente una nuova invasione punica nell'isola, il senato ordinò a P. Scipione, che spedisse a Sardegna cinquanta delle sue navi per rinforzare le due legioni che la presidiavano: *Praetor (C. Aurunculeius) SARDINIAM provinciam cum duabus legionibus obtinuerat: additae ei ad praesidium provinciae quinquaginta naves, quas P. Scipio ex Hispania misisset... Scipio ex octoginta navibus, quas aut secum ex Italia adductas aut captas Carthagine habebat, quinquaginta in SARDINIAM transmittere iussus, quia fama erat, magnum navalem apparatus eo anno Carthagine esse; ducentis navibus omnem oram Italiae Siciliaeque ac SARDINIAE impleturos* (Liv., XXVII, 22). Gli stessi timori pare che determinassero nel 548 il suddetto senato alla destinazione d'una flottiglia per la difesa dei mari sardi: *Et Cn. Octavio (imperatum), ut, quum SARDINIAM legionemque Ti. Claudio tradidisset, ipse navibus longis quadraginta maritimam oram, quibus finibus senatus censuisset, tutaretur* (Liv., XXIX, 13).

(6) Le suddette prede furono fatte nel 547 e nel 549 di Roma. Delle prime dice Livio (XXVIII, 46): *Eisdem diebus naves onerarias Poenorum ad octoginta circa SARDINIAM ab Cn. Octavio, qui provinciae praerat, captas, Coelius frumento misso ad Hannibalem commeatuque onustas... tradit*. E delle seconde: *Mago... simul sperans leniorem in navigatione, quam in via iactationem vulneris... impositis copiis in naves profectus, vizdum superata SARDINIA, ex vulnere moritur: naves quoque aliquot Poenorum disiectae in alto a classe romana, quae circa SARDINIAM erat, capiuntur* (Liv., XXX, 19).

(7) *Populonios inde quum pervenisset (Claudius), stetitque ibi, dum reliquum tempestatis exsaeviret, Iavam insulam, et ab Iava Corsicam, a Corsica in SARDINIAM traiecit* (A. U. 550). *Ibi superantem INSANOS MONTES, multo et saevior et infestioribus locis tempestas adorta disiecit classem... Multae quassatae armamentisque spoliatae naves; quaedam fractae: ita vexata ac lacerata classis CARALES tenuit. Ubi dum subductae reficiuntur naves, hiems oppressit; circumactumque anni tempus, et, nullo prorogante imperium, privatus Ti. Claudius classem Romam reducit* (Liv., XXX, 39). I monti Insani qui rammentati da Livio sorgono altissimi nella parte più settentrionale della Sardegna. Floro ne fa ricordo nella sua *Epitome istorica*: *Nihil illi (i. e. Sardiniae) gentium feritas, Insanorumque immanitas montium profuere* (II, 6, 35). Sono eziandio nominati da Claudiano, che descrivendo il nord dell'isola dice

*... qua respicit arcton
Immitis, scopulosa, procaz, subitisque sonora*

*Is prima in pugna (vates ut Thracius olim,
Infestam bello quateret cum Cyzicus Argo,
Spicula deposito Rhodopeia pectine torsit)
Spectandum sese non parva strage virorum
Fecerat, et dextrae gliscebat caedibus ardor.
Advolat, aeternum sperans fore, pelleret HOSTUS
Si tantam labem, ac perlibrat viribus hastam.
Risit nube sedens vani conamina coepti,
Et telum procul in ventos dimisit Apollo.
Ac super his: Nimum, iuvenis, nimumque superbi
Sperata hausisti. Sacer hic, ac magna sororum
Aonidum cura est, et dignus Apolline vates.
Hic canet illustri primus bella Itala versu,
Attolletque duces coelo; resonare docebit
Hic Latiis Helicon modis, nec cedit honore
Asraeo famave seni. Sic Phoebus, et HOSTO
Ultrix per geminum transcurrit tempus arundo,
Vertuntur iuvenis casu perculsa per agros
Agmina, et effusae pariter dant terga catervae.
Tum pater, audita nati nece, turbidus irae,
Barbaricum atque immane gemens, transfigit anhelum
Pectus, et ad manes urget vestigia nati (1).*

Conchiusa felicemente per terra dal pretore T. Manlio la guerra sarda, il pretore T. Otacilio le diede per mare l'ultimo compimento. Imperciocchè, avendo egli intrapreso la flotta punica, mentre dalla Sardegna si restituiva in Africa, l'affrontò incontante con vigoroso abordaggio, e costrette alla resa sette navi, fugò e divise le rimanenti, le quali poi per sopravvenuta tempesta furono variamente rotte e sperperate. *Per idem tempus (ann. U. C. 537) T. Otacilius praetor, quinquaginta navium ab Lilybaeo classe in Africam transvectus, depopulatusque agrum carthaginiensem, quum SARDINIAM inde peteret, quo fama erat Hasdrubalem a Balaribus nuper traiecissee, classi Africam repetenti occurrit, levique certamine in alto commisso, septem inde naves cum sociis navalibus coepit: ceteras metus haud secus, quam tempestas, passim distiecit (2).*

A. C. N. 214.
U. C. 538.

Caduti allora i Sardi da ogni speranza di aiuto per parte dei Cartaginesi, e conoscendosi impotenti, dopo le sofferte

(Orat. pro Arch., loc. cit.). Siffatta credenza non pare aliena dal vero, poichè Plinio ne accerta, che prior Africanus Q. Ennii statuam sepulcro suo imponi iussit, clarumque illud nomen, immo vero spoliū ex tertia orbis parte raptum, in cinere supremo cum poëtae titulo legi (Hist. nat., VII, 31); e lo stesso afferma Valerio Massimo, dicendo: Superior Africanus Ennii poëtae effigiem in monumentis Corneliae gentis collocari voluit, quod ingenio eius opera sua illustrata iudicaret. (Dict. factor. memor., lib. VIII, cap. XIV, § 1). Di questo monumento sepolcrale fanno ricordo Livio (XXXVIII, 53; XLV, 38), Strabone (V, 4, pag. 243) e Solino (Polyhist., cap. I, pag. 11); e il poeta Lebrun, traducendo in versi il concetto del suddetto Valerio Massimo (loc. cit.), cantò elegantemente:

*Sur les ruines de Palmyre
Le temps a promené sa faux;
Mais l'univers encore admire
Les Pindares et les Saphos.
Frappé de cette gloire immense,
Le fameux vainqueur de Numance,
Par tant de palmes ennoblé,
Voulut qu'en sa tombe honorée
D'ENNIEUS l'image sacrée
Le préservât contre l'oubli.*

Lib., VI, od ult., str. 3.

(1) Sil. Ital., Punicor., XII, vers. 342 usq. ad vers. 419.

(2) Liv., Hist., XXIII, 41.

sconfitte, a recuperare la bramata indipendenza, si adattarono per necessità al dominio dei vincitori. Scorsero infatti, dopo la morte di Ampricora e di Jostro, sette lustri intieri senza che l'isola si risentisse; e gli annali romani, riportando quasi sempre i nomi dei soli pretori che in quel tempo non breve quietamente la governarono (3), sono un testimonio irrefragabile della sua paziente passività. Povero perciò di avvenimenti è un tal periodo della sarda istoria; nè lo scambio della nuova colle vecchie legioni (4), nè l'incarico dato a Scipione di tutelare i lidi sardi dalle incursioni cartaginesi (5), nè le prede fatte al punico navilio nelle preture di Gneo Ottavio e di P. Cornelio Lentulo (6), nè il maggior tempo del suo consolato perduto da T. Claudio nel porto di Cagliari (7), nè l'abbondanza straordinaria delle

A. C. N. 213-214.
U. C. 538-539.

A. C. N. 206.
U. C. 546.

A. C. N. 209.
U. C. 543.

A. C. N. 207-208.
U. C. 547-549.

A. C. N. 203.
U. C. 550.

(3) Vedasi più sotto la serie dei pretori di Sardegna, durante il dominio della repubblica romana.

(4) Erano due le legioni, che dal 538 (U. C.) stanziano nell'isola: *duodeviginti legionibus bellum geri placuit: binas consules sibi sumere: binis Galliam, Siciliamque ac SARDINIAM obtineri* (Liv., XXIV, 11). Esse vi rimasero stabilmente per otto anni, sotto il comando di Q. Mucio Scevola, di L. Cornelio Lentulo, di P. Manlio Vulsono, di C. Aurunculeio e di A. Ostilio (ved. Liv., XXIV, 44; XXV, 3; XXVI, 1, 28; XXVII, 7, 22, 36); ma poi nella pretura di T. Claudio Asello (546 U. C.) furono richiamate a Roma, e surrogate da una sola legione: *Ex SARDINIA vetus exercitus, cui A. Hostilius praefuerat, deportatus: novam legionem, quam T. Claudius traiceret secum, consules conscripserunt* (Liv., XXVIII, 10).

(5) Sul finire dell'estate del 543 di Roma la flotta cartaginese guidata da Amilcare devastò le terre litorane d'Olbia e di Cagliari: *Extremo aestatis huius classis punica navium quadraginta, cum praefecto Hamilcare in SARDINIAM transiecta, Olbiensem primo, dein, postquam ibi P. Manlius Fulso praetor cum exercitu apparuit, circumacta inde ad alterum insulae latus, Caralitum agrum vastavit, et cum praeda omnis generis in Africam rediit* (Liv., XXVII, 6). Fatto accorto da questa sorpresa, e vociferandosi nell'anno seguente una nuova invasione punica nell'isola, il senato ordinò a P. Scipione, che spedisse a Sardegna cinquanta delle sue navi per rinforzare le due legioni che la presidiavano: *Praetor (C. Aurunculeius) SARDINIAM provinciam cum duabus legionibus obtinuerat: additae ei ad praesidium provinciae quinquaginta naves, quas P. Scipio ex Hispania misisset... Scipio ex octoginta navibus, quas aut secum ex Italia adductas aut captas Carthagine habebat, quinquaginta in SARDINIAM transmittere iussus, quia fama erat, magnum navalem apparatus eo anno Carthagine esse; ducentis navibus omnem oram Italiae Siciliaeque ac SARDINIAE impleturos* (Liv., XXVII, 22). Gli stessi timori pare che determinassero nel 548 il suddetto senato alla destinazione d'una flottiglia per la difesa dei mari sardi: *Et Cn. Octavio (imperatorem), ut, quum SARDINIAM legionemque T. Claudio tradidisset, ipse navibus longis quadraginta maritimam oram, quibus finibus senatus censuisset, tutaretur* (Liv., XXIX, 13).

(6) Le suddette prede furono fatte nel 547 e nel 549 di Roma. Delle prime dice Livio (XXVIII, 46): *Eisdem diebus naves onerarias Poenorum ad octoginta circa SARDINIAM ab Cn. Octavio, qui provinciae praerat, captas, Coelius frumento misso ad Hannibalem comeatuque onustas... tradit*. E delle seconde: *Mago... simul sperans leniorem in navigatione, quam in via iactationem vulneris... impositis copiis in naves profectus, viadum superata SARDINIA, ex vulnere moritur: naves quoque aliquot Poenorum distiectae in alto a classe romana, quae circa SARDINIAM erat, capiuntur* (Liv., XXX, 19).

(7) *Populonium inde quum pervenisset (Claudius), stetitque ibi, dum reliquum tempestatis exsaeviret, Ilvam insulam, et ab Ilva Corsicam, a Corsica in SARDINIAM traiecit* (A. U. 550). *Ibi superantem INSANOS MONTES, multo et saevior et infestioribus locis tempestas adorta distiecit classem... Multae quassatae armamentisque spoliatae naves; quaedam fractae: ita vexata ac lacerata classis CARALES tenuit. Ubi dum subductae reficiuntur naves, hiems oppressit; circumactumque anni tempus, et, nullo prorogante imperium, privatus T. Claudius classem Romam reducit* (Liv., XXX, 39). I monti Insani qui rammentati da Livio sorgono altissimi nella parte più settentrionale della Sardegna. Floro ne fa ricordo nella sua *Epitome* istorica: *Nihil illi (i. e. Sardiniae) gentium feritas, Insanorumque immanitas montium profuere* (II, 6, 35). Sono eziandio nominati da Claudiano, che descrivendo il nord dell'isola dice

..... qua respicit arcton
Immitis, scopulosa, proca, subitisque sonora

A. C. N. 178.
U. C. 571.

Però nel 571, essendo pretore M. Pinario Posca, rinacquero nelle sarde montagne gli antichi spiriti di ribellione. Autori dei primi moti furono gli alpini ed armigeri *Iliesi*; quegl' *Iliesi* medesimi che un mezzo secolo innanzi aveano defatigato l'attività feroce di M. Pomponio Mato (1). Abitatori di balze, di burroni, e d'inaccessi foreste, e perciò sempre indomiti e coraggiosi, nè pativano che la libertà loro fosse circoscritta entro dirupi cotanto angusti e selvaggi, nè la servitù della patria nei rimanenti luoghi dell'isola pazientemente tolleravano (2). Levatisi quindi colle armi contro i romani dominatori, e concitando alle armi i popoli fratelli, diedero principio ad una nuova guerra che fu causa di molto sangue e di crudeli ferite. Compresi, ma non debellati dalle legioni latine (3), insorsero nuovamente, dopo due anni (4), sotto la pretura di T. Ebuizio Caro, e attestatisi co' *Balari*, popoli non meno di loro bellicosi e fieri, invasero la provincia sottoposta ai Romani, devastarono i campi e le terre tutte messe a coltura, e posero in grave cimento l'esercito stanziato della repubblica, che il dominante contagio rendeva inabile ad opporsi ed a resistere. Ebuizio mandò lettere a Roma, significando ai padri l'importanza della sommossa; e lo stesso fecero i Sardi, inviando legati espressi, che riferissero al senato il pericolo delle cose presenti, e di pronto e valido aiuto, per le città almeno, lo richiedessero. *Eodem tempore et in SARDINIA magnum tumultum esse, literis T. Aebutii praetoris cognitum est, quas filius eius ad senatum attulerat. Ilienses, adjunctis BALARORUM auxiliis, pacatam provinciam invaserant, nec eis invalido exercitu, et magna parte pestilentia absumpto, resisti poterat. Eadem et Sardorum legati nuntiabant orantes, ut urbibus saltem (iam enim agros deploratos esse) opem senatus ferret. Haec legatio, totumque quod ad SARDINIAM pertinebat, ad novos magistratus reiectum est* (5). Il timore cagionato da tali

A. C. N. 178.
U. C. 571.

latino, le quali constavano quasi sempre di sette mila e cinquecento fanti, e di quattrocento cavalli (Liv., loc. cit. et alib. pass.). Però le legioni socie inviate a Sardegna si vedono composte quando di cinque mila fanti, quando di soli tre mila, e di dugento cavalli, talvolta di trecento cavalli, e di sei mila fanti, tale altra di fanti otto mila e di cavalli trecento (Liv., XXXI, 8; XXXII, 8; XL, 19; XLI, 9), giammai del suddetto giusto numero di 7,500 fanti e di 400 cavalli.

(1) Ved. sopr. pag. 45, col. 1, not. 1 e 4.

(2) Il Zonara (*Hist.*, tom. II), parlando di questa e delle ribellioni degli anni seguenti, dice: *Sardi perpetuam romani praetoris praesentiam aegre ferentes, seditionem moverunt, sed denuo subacti sunt*.(3) Le dette legioni erano comandate dallo stesso pretore M. Pinario Posca, il quale ricevette dal proconsole Cn. Baebio i soldati che mancavano per completar quella dei soci latini. *Pestilentiae tanta vis erat (in urbe), ut, quum propter defectionem Corsorum, bellumque ab ILIENSIBUS concitatum in SARDINIA, octo millia peditum ex sociis latini nominis scribi placuisset et trescentos equites, quos M. Pinarius praetor secum in SARDINIAM traiceret, tantum hominum demortuum esse, tantum ubique aegrorum consules nuntiaverint, ut is numerus effici militum non potuerit. Quod deerat militum, sumere a Cn. Baebio proconsole, qui Pisis hibernabat, iussus praetor, atque inde SARDINIAM traicere* (Liv., XL, 19). Con questo esercito M. Pinario debellò i Corsi (ann. U. C. 571), e quindi, passato in Sardegna, guerreggiò contro gl'Iliesi. *In Corsica pugnatum est cum Corsis. Ad duo millia eorum M. Pinarius praetor in acie occidit ec... Inde in SARDINIAM exercitus ductus, et cum ILIENSIBUS, gente ne nunc quidem omni parte pacata, secunda praelia facta* (Liv., XL, 34). Dov'è da notare l'espressione, *gente ne nunc quidem omni parte pacata*, la quale dimostra che anche ai tempi di Livio i popoli *Iliesi* di Sardegna non erano intieramente domati.

(4) A Pinario succedettero nella pretura sarda C. Menio nel 572 (Liv., XL, 35) e C. Valerio Levino nel 573 di Roma (Liv., XL, 44). Sotto il governo di questi due pretori la Sardegna sembrò quietare alquanto dalla sommossa degli anni precedenti.

(5) Liv., *Hist.*, XLI, 6.

avvisi, e la grandezza della guerra che preparavasi determinarono il senato a dichiarar l'isola provincia consolare. Epperò nei comizi, sebbene le sorti la concedessero al nuovo pretore L. Mummio, ne fu commesso il governo al console T. Sempronio Gracco (6). Un esercito di ventiduemila e quattrocento fanti, e di mille e dugento cavalli, con dieci navi a cinque palchi, fu tosto decretato dai padri, e messo a disposizione di Sempronio (7). Il quale, supplicati colle ostie maggiori li Dei immortali, e presi coi sacrifici gli augurii dell'affidatagli impresa (8), trasferissi sollecitamente a Sardegna. La celerità con cui egli si condusse in faccia ai ribelli, la lunga esperienza delle battaglie, e gli ordini bene agguerriti delle sue squadre gli diedero facilmente in mano pronta e compiuta la vittoria. Gl'*Iliesi* e i *Balari* affrontarono coraggiosamente la zuffa: ma il valore dovette cedere alla disciplina. Sforzati, percossi e fuggiti dalle legioni consolari, lasciarono sul campo dodici mila uccisi. E sulle glebe bagnate di tanto sangue arse poi l'orrenda stipa delle armi loro, che il fortunato vincitore sagrò con barbaro culto a Vulcano (9). Breve assai, dopo questo conflitto, fu il riposo del console e dell'esercito nelle stanze invernali (10), perciocchè, essendosi al primo prorogato l'impero per istanza fattane in senato dallo stesso M. Popilio nuovo pretore dell'isola (11), le rinnovate ostilità dei Sardi l'obbligarono a uscire prontamente in campagna. Frequenti e sanguinosi furono gli scontri da lui avuti cogli isolani, ma da tutti uscì vittorioso; e dopo aver ucciso nelle varie zuffe altri quindici mila ribelli, assoggettati i superstiti alla dizione della repubblica, tassate le città tributarie di doppia prestanza, le decumane di frumento (12), e ricevuti dai vinti dugento trenta

A. C. N. 177.
U. C. 575.(6) *Comitia deinde habita... L. Mummio SARDINIA (evenit); sed ea propter belli magnitudinem provincia consularis facta: Gracchus eam sortitur... Idibus Martiis, quo die Sempronius... consulatus (iniit) mentio de SARDINIA... (eiusque) hostibus fuit, qui (in ea provincia) bellum concivissent. Postera die legati Sardorum, qui ad novos magistratus dilati erant... in senatum (veniunt)* (Liv., *Hist.*, XLI, 8).(7) *Provinciae deinde quae in bello erant, SARDINIA atque Istria decretae. In SARDINIAM duae legiones scribi iussae, quina millia in singulas et ducenti pedites, treceni equites; et duodecim millia peditum sociorum ac latini nominis, et sexcenti equites, et decem quinqueremes naves, si deducere ex navalibus vellet* (Liv., XLI, 9). Quindi il numero dei soldati accordati a Sempronio per la guerra contro gl'*Iliesi* fu uguale a quello con cui T. Manlio Torquato debellò nel 537 i Sardi *Pelliti* (Ved. sop., pag. 47, col. 1^a e 2^a).(8) *... Consules maiores hostias immolarunt, et diem unum circa omnia pulvinaria supplicatio fuit. Sacrificiis rite perfectis, provincias sortiti sunt: Claudio Istria, Sempronio SARDINIA obvenit* (Liv., loc. cit.).(9) *Et ab altero consule Ti. Sempronio in SARDINIA prospere res gestae. Exercitum in agrum Sardorum ILIENSIBUS induxit. BALARORUM magna auxilia ILIENSIBUS venerant. Cum utraque gente signis collatis conflixit. Fusi, fugatique hostes, castrisque exsuti: duodecim millia armorum caesa. Postero die arma lecta contiici in acervum iussit consul, sacrumque id Vuleano cremavit* (Liv., XLI, 12).(10) *Victorem exercitum in hiberna sociarum urbium (T. Sempronius) reduxit* (Liv., loc. cit.).(11) *Duo (praetores) deprecati sunt, ne in provincias irent (anno U. C. 576): M. Popilius in SARDINIAM. « Gracchum eam provinciam pacare, et T. Aebutium praetorem adiutorem ab senatu datum esse. Interrumpi tenorem rerum, in quibus peragendis continuatio ipsa efficacissima esset, minime convenire. Inter traditionem imperii novitatemque successoris, quae noscendis prius, quam agendis, rebus imbuenda sit, saepe bene gerendae rei occasiones interciderent. Probata Popiliti excusatio est* (Liv., XLI, 15).(12) La città di Cagliari specialmente, o perchè avesse favorito la sollevazione, o perchè potesse più facilmente sopportare le straordinarie gravezze imposte dal vincitore, fu da Ti. Sempronio severamente multata, come lo attesta Floro: *SARDINIAM Gracchus arripuit. Nihil illi gentium feritas, INSANORUMQUE (nam sic vocantur) immanitas montium profuere. Saccitum in urbes, urbemque urbium*

ostaggi, spedì a Roma le liete novelle, implorando dai padri, che del favore accordato dai cieli alle armi latine si rendessero le debite grazie agli Dei, e che a lui concedessero di dipartirsi dall'isola coll'esercito vittorioso. Alla prima delle domande acconsentì il senato, ordinando pubbliche preghiere e il sacrificio di quaranta vittime delle maggiori; non però alla seconda, poichè il timore di nuove sommosse per parte dei Sardi consigliollo a prorogare per un altr'anno il comando dell'esercito al console vincitore, e di ritenerlo in Sardegna per comprimervi la feroce baldanza degl'isolani (1). Egli di fatto vi rimase per tutto quell'anno (576 U. C.) col nome e coll'autorità di proconsole, nè potè fino al 577 (U. C.) trasferirsi a Roma per ricevervi l'onore del trionfo ch'eragli stato decretato (2). Ma il trionfo era poco per celebrare un così splendido avvenimento, se all'atto solenne e superbo di salire coronato di alloro in Campidoglio non aggiungevasi un monumento più stabile, che n'eternasse per così dire la memoria. E questo appunto volle Sempronio che si serbasse nel tempio della dea Matuta, affiggendovi una tavola votata a Giove, la quale rappresentava i simulacri delle vinte battaglie e la forma dell'isola debellata, e con brevi ma orgogliose parole indicava il numero dei nemici uccisi o tratti in ischiavitù, i tributi restituiti all'erario, la salvezza dell'esercito, e la fortuna conquistatrice della romana repubblica. *Eodem tempore* (A. U. 578) *tabula in aedem Matris Matutae* (3), *cum indice hoc posita est*: « T. Sem-

A. C. N. 175.
U. C. 577.

A. C. N. 174.
U. C. 578.

CARALIM, ut gens contumax, vilisque morti, saltem desiderio patrii soli domaretur (Epit. rer. Rom., lib. II, cap. VI, § 35). Nel qual testo, se sono sufficientemente indicati gl'Iliesi e i Balari colle parole nihil illi gentium feritas, insanorumque immanitas montium profuere, pare eziandio che si accenni agli schiavi condotti da Sardegna a Roma con quelle altre ut gens contumax, vilisque morti, saltem desiderio patrii soli domaretur. Come poi Floro potesse chiamare vile un popolo, che combatteva per la propria libertà contro una potente repubblica, e che vinto tante volte, nè per stragi, nè per morti ristavasi, e insorgeva tuttavia più fiero per redimersi dalla schiavitù, non si può altrimenti spiegare, fuorchè rammentando essere stata quasi sempre barbara usanza degli oppressori l'insultare maldicendo alla infelice virtù degli oppressi.

(1) Et Ti. Sempronius eodem tempore multis secundis praeliis SARDOS perdomuit: quindecim millia hostium sunt coesa. Omnes SARDORUM populi, qui descenderant, in ditionem redacti: stipendiarius veteribus duplex vectigal imperatum exactumque; ceteri frumentum contulerunt. Pacata provincia, obsidibusque ex tota insula ducentis triginta acceptis, legali Romam, qui ea nuntiarent, missi, quique ab senatu peterent, ut ob eas res ductu auspicioque Ti. Sempronii prospere gestas, diis immortalibus honos haberetur, ipsique decedenti de provincia exercitum secum deportare liceret. Senatus, in aede Apollinis legatorum verbis auditis, supplicationem in biduum decrevit, et quadraginta maioribus hostiis consules sacrificare iussit, Ti. Sempronium proconsulem exercitumque eo anno in provincia manere (Liv., XLI, 17).

(2) Di questo trionfo scrive il Freinshemio nei Supplementi Liviani: Ti. Sempronius Gracchus, qui per biennium SARDINIAM obtinuerat, tradita Ser. Cornelio Sullae praetori provincia, reversus Romam triumphavit de SARDIS. Tantam captivorum multitudinem ex ea insula illum abduxisse ferunt, ut longa eorum venditione res in proverbium venerit, et SARDI VENALES pro rebus vilibus vulgari ioco celebrati fuerint (Liv., Supplem., XLI, 21). La narrazione Freinshemiana è confermata da S. Aurelio Vittore (De vir. ill., cap. LVII), e dai Fasti Capitolini, nei quali leggesi: Ti. Sempronius P. F. Ti. N. Gracchus an. DLXXIX. Pro. Cos. de SARDEIS (ap. Graev., Thes. rom. antiq., vol. XI, col. 231). È però da osservare, che il Pighio assegna a tal trionfo il 578 di Roma, che è l'anno notato da Livio pel dono della tavola votiva deposta da Gracco nel tempio della dea Matuta (ved. infr.), mentre il suddetto Freinshemio lo riferisce al 577 (U. C.), fondandosi sulla stessa autorità dei Fasti Capitolini. E deve altresì avvertirsi, che quanto dicesi in detto Supplemento Liviano a riguardo dei Sardi tenali è un'erronea applicazione di un più antico proverbio, come ho già dimostrato nella not. 5, pag. 43 di questo istesso volume.

(3) Questo tempio era situato nel Foro Boario, e deve distinguersi

pronii Gracchi consulis imperio auspicioque legio exercitusque populi romani SARDINIAM subegit. In ea provincia hostium caesa aut capta supra octoginta millia. Republica felicissime gesta, atque liberatis vectigalibus restitutis, exercitum salvum atque incolumem plenissimum praeda domum reportavit. Iterum triumphans in urbem Romam rediit. Cujus rei ergo hanc tabulam donum Iovi dedit ». SARDINIAE insulae forma erat, atque in ea simulacra pugnarum picta (4).

Le preture di Sulla, di Serrano, di Cicereio, e degli altri successori di Tiberio Sempronio Gracco (5) non furono notevoli per fatto veruno di grave importanza che meriti di essere specialmente ricordato (6); e soltanto nel lungo periodo di nove lustri occorre altra volta nelle sarde memorie il nome onorevole dello stesso Tiberio, il quale, consultati nell'isola i libri sacri, scriveva al collegio degli auguri le proprie dubitazioni sulla validità dei comizi da lui presieduti nel 589 di Roma, e religiosamente pregavali di riconoscere, se il difetto degli auspizi, la medesimezza del tabernacolo, il trapassato pomerio, e gli altri casi da lui riferiti avessero viziato l'elezione dei nuovi consoli (7). Ma la

A. C. N. 162.
U. C. 590.

dall'altro di Giunone Matuta o Mentucia, ch'esisteva nel Foro Oltorio. Lo aveva edificato Servio Tullio assieme al tempio della Fortuna Prospera, ed ogni anno vi si celebravano feste solenni con molte cerimonie (ved. Mitoli, Roman. antiq., dissert. V, section. II. - Fauni, De antiq. urb. Romae, lib. III, cap. VI e VIII, ap. Salengre; Nov. thesaur. roman. antiq., tom. I, col. 120-21 e 252-55).

(4) Liv., XLI, 28.

(5) Sergio Cornelio Sulla succedette a T. Sempronio Gracco nel 577 di Roma, e fu eletto nei comizi dell'anno precedente. Governò la Sardegna per un biennio, perchè il nuovo pretore M. Atilio Serrano fu mandato a guerreggiare in Corsica, e nel 579 (U. C.) rassegnò il comando della provincia a Caio Cicereio: Praetorum Cornelius Sulla SARDINIAM obtinuit (576 U. C.)... M. Atilio praetori provincia SARDINIA obvenerat (U. C. 577), sed cum legione nova, quam consules conscripserant, quinque millibus pedum, trecentis equitibus, in Corsicam iussus est transire. Dum is ibi bellum gereret, Cornelio prorogatum imperium, uti obtineret SARDINIAM... Praetores inde facti N. Fabius Buteo, M. Matienus, C. Cicereius ec. (U. C. 578)... Ad hoc mille et quingenti pedes romani cum centum equitibus scribi iussi (579 U. C.); cum quibus praetor, cui SARDINIA obtigisset, in Corsicam transgressus bellum gereret; interim M. Atilius, vetus praetor, provinciam obtineret SARDINIAM. Praetores deinde provincias sortiti sunt, A. Atilius Serranus urbanam... C. Cicereius SARDINIAM ec... Praetor Cicereius in Corsica signis collatis pugnavit... Ex Corsica subacta (779 U. C.). Cicereius in SARDINIAM transmisit (Liv., XLI, 18, 21, 28; XLII, 1, 7). Gli altri governanti succeduti a Cicereio dal 580 al 625 di Roma si vedranno a suo luogo nella Serie dei pretori di Sardegna.

(6) Si possono tuttavia eccettuare le doppie decime di frumento imposte all'isola nel 581 (U. C.) sotto la pretura di L. Furio Filo, perchè addimostrano la gravità dei tributi, dai quali la Sardegna continuava ad essere oppressa. Ecco come ne parla Livio: Comatus classi legionibusque ut ex Sicilia SARDINIAQUE subveherentur, praetoribus qui eas provincias sortiti essent, mandari placuit, ut alteras decimas Siculis SARDISQUE imperarent, atque id frumentum ad exercitum in Macedoniam portaretur. Scilicet C. Caninius Rebilus est sortitus, L. Furius Philus SARDINIAM etc. (XLII, 31).

(7) La consultazione degli auguri fatta per lettere da T. Sempronio Gracco dee riferirsi al 590 (U. C.), poichè le sue dubbiezze versavano sull'elezione dei nuovi consoli seguita nei comizi dell'anno precedente. I consoli eletti erano Publio Cornelio Scipione, e Caio Marcio Figulo: ma siccome la loro elezione fu riconosciuta viziosa, abdicarono al consolato, e gli furono sostituiti Publio Cornelio Lentulo, e Gneo Domizio Enobarbo (Fast. Capitol. ex Pighio, ap. Graev. Thesaur. roman. antiq., vol. XI, col. 203 e 204). Cicerone racconta in vari luoghi questo fatto (De nat. Deor., II, 4. - De divinit., II, 35. - Epist. ad Q. Frat., II, 2), e ne fanno eziandio menzione Plutarco (in Marcell., c. VII, edit. Lugdun. 1560), e Valerio Massimo (Dict. factor. memor., I, cap. I, § 3), dai quali si ricava, che le lettere di T. Gracco furono ex provincia missae. Ora, dichiarando Cicerone medesimo (diat. Ep. ad Q. frat.) che questa provincia fu la Sardegna, si raccoglie da ciò, che quel vecchio consolare, già vincitore dei Sardi, trovavasi altra volta presente nell'isola nell'anno 162 av. G. C. Quale poi sia stato il motivo che

religiosa inquietudine di Gracco non appartiene agli avvenimenti pubblici di Sardegna, nè può supplirne la deplorabile deficienza nell'intervallo frapposto tra quell'augurale consultazione e il 626 di Roma. Nel qual anno solamente ricomincia la storia dei fatti insulari colle vittorie riportate sopra i Sardi dal console L. Aurelio Oreste⁽¹⁾, e colla questura di Caio Gracco, figlio del già detto Sempronio, il quale, se fu inferiore al padre nelle virtù guerriere, lo eguagliò però, e forse anche superollo nelle virtù civili. Memorabile negli annali di Sardegna è la questura di Caio⁽²⁾ per la giustizia delle pubbliche, e per la temperanza delle sue azioni private. Riverito ed amato dagli isolani, ottenne egli solo dalle città sarde ciò che l'autorità del console non avea potuto conseguire; e quando la sospettosa invidia del senato, rifiutati i soccorsi del re di Libia, gli prorogava, dopo un biennio, l'incarico di questore, onde allontanarlo dalle tumultuose contenzioni del foro, il suo improvviso ritorno a Roma⁽³⁾, e l'eloquenza con cui perorò la propria causa, gli cattivarono il favore della moltitudine, e lo fecero trionfare dei suoi nemici. Plutarco nella *Vita dei due Gracchi* riferisce più ampiamente queste notizie; ed Aulo Gellio ci ha conservato un tratto originale dell'aringa pronunciata in tale occasione da Caio alla presenza del popolo, dalla quale si fa chiaro il temperato e giusto modo di amministrare da lui tenuto in Sardegna. Io riporterò per intero le stesse parole dei sopraddetti scrittori, acciò nel racconto di tanti mali che afflissero miseramente la sarda terra non sia scordata la generosità dei pochi e rari uomini, che potendo non la offesero, e volendo la rispettarono. *Forte evenit, dice Plutarco, ut quaestor (C. Gracchus) in SARDINIAM cum Oreste consule navigaret. Id enim munus Caio forte impensum inimicis eius gratum fuit, sibi vero non ingratum, utpote qui nosset non inferiorem se bello esse quam in foro. Praeterea adhuc rostra suggestumque perhorrens, nec plebi amicisque roganibus denegare suam operam volens, omnino profectionem illam libenter suscepit. . . . Cum vero in SARDINIAM venisset, ibi omnifariam virtutem ostendens, audacia quidem in hostes, iustitia in subditos, benevolentia et observantia erga consulem caeteram iuventutem, temperantia autem et industria etiam seniores anteibat. Vehementi atque pestifera hyeme exercitum opprimente, cum consul a civitatibus*

l'indusse a trasferirvisi nuovamente, non si trova accennato da veruno degli antichi scrittori. Puossi però conghietturare, che per la morte improvvisa del suo collega M. Juvencio Talna, avvenuta in Corsica (Val. Max., lib. IX, cap. XII, § 3), sia egli partito da Roma per domare quei ribelli isolani, e quindi da Corsica sia passato in Sardegna per comprimervi qualche moto sedizioso, giacchè i Sardi non quietarono mai intieramente, durante il dominio della repubblica romana.

(1) Lucio Aurelio Oreste fu designato console con M. Emilio Lepido nel 625 (U. C.), e trasferissi nell'anno seguente a Sardegna per combattervi i Sardi ribellanti (*Sardos rebellantes*) (*Epitom. Liv.*, LX. - *Diodor.*, *Excerpt. ap. Vales.*). Mancano i monumenti storici di quest'altra guerra sarda, ma pare che sia stata assai lunga e sanguinosa, poichè nei *Fasti Capitolini* il trionfo di Oreste leggesi annotato dopo un quinquennio dall'affidatagli impresa: L. AVRELIVS. L. F. L. N. ORESTES. PRO. COS. EX. SARDINIA. VI. IDVS. DEC. AN. DCXXXI. (*Ex Phig. ap. Graev.*, *Thes. rom. antiq.*, vol. XI, col. 331-332).

(2) Valerio Massimo sembra accennare alla suddetta questura, laddove, parlando dei figliuoli di Tiberio Gracco, dice: *Tres tantummodo filios Graccho fuisse, e quibus unum in SARDINIA stipendia merentem* (*Dict. factor. memor.*, lib. IX, cap. VII, § 2).

(3) *Caius Gracchus, pestilentem SARDINIAM quaestor sortitus, non veniente successore, sua sponte decessit* (*Sex. Aur. Victor.*, *De vir. illustr.*, LXV).

vestem militibus peteret, et illae missis ad senatum legatis, se a praestatione vestium excusarent, nec aliunde vestiendi exercitum facultas consuli permetteretur, magnoque ob eam rem milites afficerentur incommodo, adiens civitates, Caius effecit, ut ipsae sponte sua vestem exercitui donarent. Ea Romae nuntiata cum popularis gratiae viderentur, initio senatum turbarunt, et prius quidem ex Lybia venientes Micipsae legati ingrati accepti fuerant a senatu, quod dicerent Micipsam C. Gracchi gratia frumentum in SARDINIAM misisse. Ut igitur Gracchum diutius in SARDINIA detinerent, ut militibus successores mitterentur, atque Orestes consul in SARDINIA remaneret, decretaverunt ut sic Caius quoque remanere compelleretur. Sed ille, re intellecta, statim ob iram e SARDINIA navigavit, Romaeque ex improvviso conspectus, nan solum inimicis, verum etiam amicis reprehensionis causam adversus se praestitit, quod contra maiorum exempla quaestor ante consulem e provincia decessisset. Attamen cum de ea re apud censores accusaretur, oratione habita sic mentes omnium mutavit, ut magis iniurias passum iudicarent. Duodecim se annos militasse ostendit, cum lex caeteris decem in necessitatibus definiat. Quaesturam per triennium gessisse, cum lex finito anno reditum quaestori permittat. Se unum plenos loculos pecuniarum extulisse, vacuos reportasse, cum alii potius quod extulerant vino, plenas auro atque argento amphoras reportarint (4). Ed Aulo Gellio: *C. Gracchus, cum ex SARDINIA rediit, orationem ad populum in concione habuit. Ea verba haec sunt: « Versatus sum, inquit, in provincia, quomodo ex » usu vestro existimabam esse, non quomodo ambitioni meae » conducere arbitrabar. Nulla apud me fuit popina, neque » pueri eximia facie stabant; sed in convivio liberi vestri » modestius erant quam apud principia ». Post deinde haec dicit: « Ita versatus sum in provincia, ut nemo posset vere » dicere assem aut eo plus in muneribus me accepisse; aut » mea opera quempiam sumtum fecisse. Biennium (5) sui in » provincia; si ulla meretricis domum meam introivit, aut » cuiusquam servulus propter me sollicitatus est, omnium » nationum postremissimum nequissimumque existimatote. Cum » a servis eorum tam caste me habuerim, inde poteritis con- » siderare, quomodo me putetis cum liberis vestris vixisse ». Atque ibi ex intervallo. « Itaque, inquit, Quirites, cum Ro- » mam profectus sum zonas, quas plenas argenti extuli, eas » ex provincia inanes retuli. Alii vini amphoras, quas plenas » tulerunt, eas argento repletas domum reportaverunt » (6).*

A così nobili ricordanze la storia fa succedere il trionfo⁽⁷⁾

(4) Plutarch., *Vit. Tib. et C. Gracc.*, c. XXXVI, XXXVII e XXXVIII. Leonard. Aretin. interpret., pag. 719-20, edit. Lugdun. 1560, in-8°.

(5) Plutarco invece, come si è già veduto, fa dire a Caio: *se . . . quaesturam per triennium gessisse*. Ma io antepongo alla sua l'autorità di Gellio, non solo per essere più antica, ma eziandio perchè fondata nel frammento originale dell'aringa di Gracco.

(6) *Noct. attic.*, lib. XV, cap. XI.

(7) Leggesi in Eutropio: *C. Caecilius Metello et Cn. Carbone Coss.* (U. C. 639) *duo Metelli fratres eodem die, alterum ex SARDINIA, alterum ex Thracia triumphum egerunt* (*Breviar. histor. rom.*, IV, 25). E nei *Fasti trionfali*: M. CAECILIUS. Q. F. Q. N. METELLVS. PRO. COS. EX. SARDINIA. ANN. DCXL. (*Ex Pighio ap. Graev.*, *Thesaur. roman. antiq.*, vol. XI, col. 233 e 234). Inoltre Velleio Patercolo scrive: *Circa eadem tempora M. (alii leg. II, i. e. duo), Metelli fratres uno die triumphaverunt* ec. (*Hist. rom.*, II, 8). Siccome però lo stesso storico avea scritto poco innanzi nel capo medesimo: *Subinde Porcio Marcioque Coss. deducta colonia, Narbo Martius*, perciò sembra ch'egli abbia voluto riferire all'anno di quel consolato (634 U. C.) il trionfo dei due Metelli. Per conciliare questa contraddizione di Velleio colla narrazione di Eutropio e coll'autorità dei *Fasti Capitolini*, noterò col Burmanno (*in recens. Fell.*

A. C. N. 113. 103.
U. C. 639-19.

di Metello e la pretura (1) di Albucio. Se il primo fu come gli altri che lo precedettero il prezzo di molto sangue, e di molte morti (2), fu la seconda un latrocinio solenne, di cui passò infame ai posteri la memoria. Perché Tito Albucio accoppiò alla vanità la ingordigia; e mentre per leggieri conflitti chiedea superbamente le pubbliche supplicazioni, e incedeva quasi trionfante nell'isola (3), poneva pur mano con insolente arroganza nelle sostanze dei provinciali, e abusando dell'autorità pretoria estorquiva con arti nefarie il danaio altrui. Lo accusarono i Sardi di concussione, e perorò la causa loro Giulio Cesare Strabone, oratore non vemente, ma assai festivo, secondo l'autorità di Tullio (4), al

Pater.), che la suddetta introduzione al cap. VIII del lib. II, *Subinde, Porcio Marcioque Coss. ec.*, vi fu probabilmente intrusa, e trasportata dal capo XV del lib. I, dove leggesi: *Narbo autem Marcius in Gallia, Porcio Marcioque Coss. abhinc annos circiter CLIII deducta colonia est.*

(1) Tito Albucio (non però T. Ebuizio, come opina l'Orsino, colla scorta di alcuni codici) apparteneva all'ordine equestre, e fu pretore di Sardegna nel 649 di Roma. Andò giovinetto in Atene per apprendervi le lettere greche, nelle quali diventò assai perito, e fu seguace della filosofia di Epicuro. Il suo amore per il grecismo fu da lui spinto a tal eccesso, che riputavasi più greco che romano; per lo che il poeta Lucilio riportò nelle sue satire lo scherzo di Scevola, che lo salutava grecamente, come si ha da Cicerone: *doctus etiam Graecis T. Albucius, vel potius paene Graecus... Fuit autem Athenis adolescens; perfectus Epicureus evaserat* (In *Brut.*, XXXIV). *Res vero bonas, verbis electis, graviterque ornateque dictas, quis non legat? Nisi qui se plane Graecum dicit velit: ut a Scaevola est praetore salutatus Athenis Albucius. Quem quidem iocum cum multa venustate, et omni sale idem Lucilius: apud quem praeculare Scaevola:*

*Graecum te, Albuci, quam Romanum, atque Sabinum,
Municipem Ponti, Trilanni, centurionum,
Praeclarorum hominum, ac primorum, signiferumque,
Maluisti dici. Graece ergo ego praetor Athenis,
Id quod maluisti, te, quum ad me accedi, saluto.*

De Finib., I, 3.

Altrove lo stesso Cicerone parla di questo Albucio, e rammenta l'accusa di concussione da lui intentata contro Q. Mucio Scevola (*Brut.*, XXVI, *De orator.*, II, 70), e biasima la sua maniera di scrivere dislegata e scomposta (*Orator.*, 44. - *De orator.*, III, 43), sebbene non gli nieghi il merito della dottrina. Il medesimo giudizio ne fu fatto da M. Terenzio Varrone, il quale scriveva: *Albutius, homo, ut scitis, apprime doctus, cuius Luciliano caractere sunt libelli ec.* (*De R. R.*, III, 2).

(2) Perché l'onore del trionfo non accordavasi fuorchè a coloro che provassero di aver ucciso in una sola battaglia cinque mila nemici: *Lege cautum est, ne quis triumpharet, nisi qui quinque millia hostium una acie caecidisset* (Valer. Max., *Dict. fact. memor.*, lib. II, cap. VIII, § 1).

(3) *Cuius amici (i. e. Gabinii)... hac consulatione utuntur, etiam T. Albucio supplicationem hunc ordinem denegasse. Quod est primum dissimile. Res in SARDINIA cum mastrucatis latrunculis a propraetore una cohorte auxiliaria gesta... Deinde Albucius, quod a senatu petebat, ipse sibi in SARDINIA antea decreverat. Constabat enim Graecum hominem ac levem, in ipsa provincia quasi triumphasse. Itaque hanc eius temeritatem senatus supplicatione denegata notavit* (Cicer., *De provinc. consul.*, VI). Dalle quali parole si ricava, che Albucio, uomo vano e di leggiero giudizio, aveva domandate solenni preghiere per le fazioni di poco momento da lui sostenute in Sardegna contro le scorrerie dei *pelliti* (*cum mastrucatis latrunculis*), che intanto accordava a sè stesso nell'isola quasi gli onori del trionfo, e che poi, contro la sua aspettazione, il senato gli denegò le addimandate supplicazioni.

(4) *Festivitate igitur, et facetiis, inquam, C. Julius, L. filius, et superioribus et aequalibus suis omnibus praestitit, oratorque fuit minime ille quidem vehemens, sed nemo unquam urbanitate, nemo lepore, nemo suavitate conditior* (Cicer., *In Brut.*, XLVIII). Anche Velleio Patercolo (*Hist. roman.*, II, 9) annovera il suddetto C. Giulio Cesare Strabone tra gli oratori più distinti dell'antica Roma. E Svetonio scrive, che C. Giulio Cesare *genus eloquentiae dumtaxat, adolescens adhuc, Strabonis Caesaris scutus videtur; cuius etiam ex oratione, quae inscribitur PRO SARDIS, ad verbum nonnulla transtulit in divinationem suam* (in *Caesar.*, LV). Dell'orazione da lui recitata contro Albucio ed a favore dei Sardi, oltre all'allegata testimonianza di Svetonio, si ha quella del già citato Cicerone, il

quale poi si volle aggiungere G. Pompeo, che sotto lo stesso Albucio avea esercitato in Sardegna l'ufficio di questore (5). Ma in quel pubblico giudizio, se trionfò la giusta causa degli accusanti, non fu al delitto proporzionata la pena; perciocchè l'esiglio di Tito da Roma non restituì la pecunia ai Sardi depredati, e fu anzi causa di pessimo esempio ai venturi, che l'iniquo pretore baldoriasse colla sarda pecunia, ritraendosi a molle ed oziosa vita in Atene (6). E veramente i successori di Albucio (sebbene ignoriamo quali essi fossero, perchè una lacuna di venti e più anni ingombra colle sue tenebre silenziose i ricordi insulari di quell'età) pare che non siano stati più di lui temperanti, o meno avari, leggendosi in Dione, che Lucullo, avendo ottenuta in sorte la Sardegna (685 U. C.), si tirò addietro, ricusando una tale pretura, perchè v'erano molti, che nelle provincie agivano perversamente in tutte le cose: *L. autem Lucullus urbana quidem praetura defunctus est: sed cum postea in*

quale, parlando altrove della gloria che si può trarre dalle pubbliche accuse, adduce l'esempio di Giulio Strabone: *ut... (fecit) pro SARDIS in T. Albucium Julius* (*De offic.*, II, 14). Vedi pure la nota seguente.

(5) Però il senato non permise che Pompeo (cioè Cn. Strabone padre di Pompeo il Grande) sostenesse le parti di accusatore, per non sanzionare coll'autorità del giudizio lo scandalo di questa lotta del questore contro il pretore. *Itaque neque L. Philoni in C. Servilium nominis deferendi potestas est data, neque M. Aurelio Scauro in L. Flaccum, neque Cn. Pompeio in T. Albucium: quorum nemo propter indignitatem repudiatus est: sed ne libido violandae necessitudinis auctoritate iudicum comprobaretur. Atque ille Cn. Pompeius ita cum Julio contendit, ut tu (Caecilie) mecum. Quaestor enim Albucii fuerat, ut tu Verrii. Julius hoc secum auctoritatis ad accusandum afferebat, quod, ut hoc tempore nos ab Siculis, sic tum ille ab SARDIS rogatus, ad causam accesserat* (Cicer., *Divin. in Caecil.*, XIX). Ma forse non era questo il vero, o per lo meno il solo motivo di tal divieto (Ved. la not. seg.)

(6) La condanna di T. Albucio, e il di lui esiglio in Atene sono rammentati in due luoghi di Cicerone. Leggesi nel primo: *Albucius, quum in SARDINIA triumphasset, Romae damnatus est* (*Orat. in L. Pison.*, XXXVIII); e nel secondo: *Quid T. Albucius? Nonne animo acquissimo Athenis exsul philosophabatur? Cui tamen illud ipsum non accidisset, si in re publica quiescens Epicuri legibus paruisset* (*Tuscul.*, V, 37). Quale poi fosse la costanza di animo di questo pretore filosofo, dopo avere spogliato la provincia da lui amministrata, non si può facilmente definire. Egli è vero, che Tullio tentò in altre scritture di farlo comparire men reo, scrivendo di lui e di un altro suo somigliante: *damnatus est T. Albucius et C. Megaboccos ex SARDINIA, nonnullis etiam laudantibus SARDIS* (*Orat. pro M. Scaur.*, XE, pag. 467-68, edit. praed.); ma non si deve prestar fede al suo asserto, perchè vi osta in primo luogo la stessa condanna riportata da Albucio, e quindi la prevenzione sfavorevole con cui egli parlava dei Sardi, allorchè difendendo Scauro disse per occasione quelle poche parole in discolpa di Albucio. Occorre qui una osservazione da non pretermettersi per riguardo alla storia di Sardegna. Il MEGABOCCO, di cui parla Cicerone nel citato luogo, fu egli pretore o questore dell'isola? In qual tempo vi dimorò; e quale può essere stata la parte di governo da lui avuta nelle cose insulari? Nessuno dei Sardi scrittori ne ha fatto parola, e tutti anzi trascorsero senza nominarlo. Eppure il testo Tulliano non lascia luogo a dubitare, che dopo Albucio, o insieme con Albucio, fu condannato anche MEGABOCCO per l'amministrazione tenuta in Sardegna. Dunque fra i concussori delle sarde sostanze si deve eziandio annoverare quest'altro, che finora fu dimenticato o sconosciuto. Ma chi fu egli mai questo MEGABOCCO? Ciò non puossi agevolmente indovinare. Tuttavia sospetto che fosse lo stesso Pompeo (Strabone), il quale esercitò sotto Albucio la questura sarda; e che Cicerone lo abbia chiamato MEGABOCCO, come così appellò altrove il di lui figlio (*Epist. ad Attic.*, II, 7), o perchè veramente egli fosse in tal guisa soprannomato, o per indicarlo precisamente, senza recitare il suo proprio nome, affine di non offendere la vanità e la potenza del gran Pompeo. Se questa mia conghiettura fosse vera, si verrebbe più facilmente a comprendere, che il motivo per cui il senato non permise a Pompeo d'insorgere in qualità di accusatore contro T. Albucio (vedi la not. preced.), non fu il solo timore di violare le convenienze pubbliche, come afferma M. Tullio, ma ben anche la compartecipazione di entrambi in uno stesso delitto.

SARDINIAM praetor ut iret sorte obtinisset, detrectavit, negotiumque aversatus est hac de causa, quod plerique in provinciis perperam omnia agerent (1). Nè i pochi fatti accaduti in Sardegna nei tre lustri anteriori al rifiuto di Lucullo poterono compensarla della iniquità dei suoi governanti, perchè i danni cagionativi dalla pretoriana avarizia furono aggravati dalla guerra civile accesavi dalle fazioni repubblicane: e si videro nel sardo suolo combattere con armi fratricide Lucio Filippo fautore e legato di Silla contro Quinto Antonio pretore dell'isola e seguace delle parti Mariane (670 U. C.), il console M. Emilio Lepido contro C. Valerio Triario (674), Perperna contro i Sillani, e in questi cittadini conflitti morire Antonio sul campo, e Lepido spirar l'anima contristata pel dolore dell'adulterio della sua moglie Apuleja (2).

A. C. N. 82-78.
U. C. 670-74.

A. C. N. 67-61.
U. C. 685-91.

La guerra piratica, felicemente conchiusa da Pompeo, liberò poi la Sardegna (685 U. C.) dalle incursioni depredatrici dei corsali di Cilicia (3); e la pretura di Azio Balbo (694 U. C.) la ristorò in parte dei mali che per tanti anni avea dolorosamente sofferti (4). Nello stesso correr di tempi alcuni dei Sardi che aveano militato sotto le insegne latine, furono onorati della romana cittadinanza (5); il suddetto Pom-

(1) Dion. Cass., *Hist. rom.*, lib. XXXVI, pag. 54, edit. Lugdun. 1559, in-8°, Xylandro interpr.

(2) L. Philippus legatus Sullae SARDINIAM, Q. Antonio praetore pulso et occiso, occupavit (*Epit.*, lib. LXXXVI, Liv.). M. Aemilius Lepidus quum acta Sullae tentaret rescindere, bellum excitavit; et a Q. Catulo collega Italia pulsus est, et in SARDINIA, frustra bellum molitus, periit (*Epit.*, lib. XC, Liv.). Il sommario della narrazione Liviana è confermato pei fatti di Lepido dall'autorità di Floro, il quale scrive: *sed iam Mulvium pontem collemque Janiculum Lutatius Catulus Cnaeusque Pompeius, Sullanae dominationis duces atque signiferi, alio exercitu insederant. A quibus primo statim impetu retro pulsus (Lepidus), hostisque a senatu iudicatus, incruenta fuga in Etruriam, inde SARDINIAM recessit: ibique morbo et poenitentia interiiit* (*Epitom. rer. roman.*, lib. III, c. XXIII, § 6 e 7). E Sallustio ci conservò le due orazioni recitate da M. Emilio Lepido contro Silla per la revocazione degli atti della di lui dittatura, e da L. Filippo contro Lepido, mentre quest'ultimo si disponeva a marciare contro Roma (ved. Sallust., *Historiar. fragm.*, pag. 351 e 359, edit. Taur. 1827). In quanto poi all'adulterio e alle tresche amorose di Apuleja si ha la testimonianza di Plutarco (*in vit. Pomp.*, pag. 627), e dice Plinio, che fu perciò ripudiata dal marito, il quale poco stante ebbe a pentirsene ed a morire di dolore: *M. Lepidus Apuleiae uxoris caritate post repudium obiit* (*Hist. nat.*, VII, 36, edit. praed.). E dappoi lo stesso Plinio, ripetendo altrove lo stesso fatto, racconta il modo con cui fu abbruciato il corpo di Lepido, dappoichè la violenza delle fiamme lo fé cadere dal rogo: *Quum ante non multo M. Lepidus nobilissimae stirpis, quem divortii anxietate diximus mortuum, flammae vi et rogo eiectus, recondi propter ardorem non potuisset, iuxta sarmentis aliis nudus crematus est* (*Ibid.*, VII, 54. Vedi pure Appian. Alex., *De bell. civ.*, I, 105 e 107; e Freinshem., *Supplem. Liv.*, LXXXI, 4; XC, 16, 17, 18).

(3) Ved. Eutrop. *Breviar. hist. rom.*, VI, 12; e Plutarco, *in vit. Pomp.* A proposito di tal guerra Cicerone lasciò scritto: *Quis enim unquam, aut obeundi negotii, aut consequendi quaestus studio, tam brevi tempore tot loca adire, tantos cursus conficere potuit, quam celeriter Cn. Pompeio duce, belli (piratici) impetus navigavit? Qui nondum tempestivo ad navigandum mari Siciliam adiit, Africam exploravit; inde SARDINIAM cum classe venit, atque haec tria frumentaria subsidia reipublicae firmissimis praesidiis classibusque munivit* (*Orat. pro leg. Manil.*, XII).

(4) Di questo pretore, che fu ayo materno di Ottaviano Augusto, si è già parlato nella not. 7, col. 2ª, pag. 32 del presente volume.

(5) Si ha su di ciò la irrefragabile testimonianza di Cicerone, il quale scriveva nel 697 di Roma: *nam et stipendiarios ex Africa, Sicilia, SARDINIA, ceteris provinciis multos civitate donatos videmus* (*Orat. pro L. C. Balbo*, IX). Egli veramente non ne assegna il tempo preciso; ma dovendosi di necessità credere anteriore al suddetto anno 697, pare assai probabile, che un tal favore sia stato impartito (specialmente sotto la pretura di Azio Balbo) a coloro dei Sardi che aveano seguito colle armi le parti della repubblica contro i tentativi di Lepido e di Perperna. Tuttavolta, e prima e

peo, presente e riverito nell'isola (696 U. C.), vi mercava il frumento necessario per la tumultuosa plebe dei Quiriti (6); Quinto Tullio Cicerone dimorava in Olbia (7), non avverso nè invisato alla nazione che il di lui eloquente fratello, senza averne giammai ricevuto danno od ingiuria, accremento vituperava; il nuovo pretore Appio Claudio (8) esercitava senza

A. C. N. 56.
U. C. 696.

A. C. N. 56-71.
U. C. 696-97.

dopo la pretura di Balbo, la cittadinanza di Roma fu accordata ad alcuni Sardi benemeriti. Caio Valerio Triario, vincitore di Lepido in Sardegna (674 U. C.), la fece donare a Valerio, di cui poi il di lui figlio Publio Valerio Triario si servi come teste nell'accusa contro M. Scauro; e il gran Pompeo, prevalendosi della podestà accordatagli dalla legge Gellia e Cornelia (Cicer., *pro Balbo*, XIV) la diede a Gneo Domizio Sincato, e ai Deliconi (696 U. C.), come si ha dallo stesso Cicerone (*Orat. pro Scauro*, XXX, XLIII, pag. 458 e 469, edit. praedict.).

(6) Plutarco, *Apophth. Rom.* - Cicer., *pro D. S.*, X - *Epist. ad Attic.*, IV, 1; *Ad Q. fr.*, II, 1; *Ad divers.*, I, 9. Da quest'ultima lettera si ricava che Pompeo partì per Sardegna nell'aprile del 696 (U. C.) poichè Cicerone, dopo aver scritto a Lentulo: *quin etiam Marcellino et Philippo consulibus (dict. ann.) nonis aprilis mihi est senatus assensus, ut de agro Campano, frequenti senatu, idibus maiis referretur*; soggiunge poco appresso: *hoc senatusconsulto in meam sententiam facto, Pompeius, quum mihi ostendisset se esse offensum, in Sardiniam et in Africam profectus est, eoque itinere Lucam ad Caesarem venit*; e quindi subito: *quem (i. e. Quintum fratrem) quum in Sardinia Pompeius paucis post diebus, quum Luca discesserat, convenisset etc.*; sicchè Pompeo trovavasi nell'isola sul finire del detto mese. Vedasi pure Dion., *Hist. rom.*, XXXIX, pag. 150, edit. praed., e Flor., *Epitom. rer. rom.*, III, 6.

(7) La città d'OLBIA era situata nella parte settentrionale di Sardegna, e precisamente nel sito in cui oggi sorge il villaggio di TERRANUOVA. Aveva un porto capacissimo, chiamato Olbiano da Tolomeo (*Geograph.*, III, 3, tab. 7), la di cui imboccatura è al presente assai difficile, perchè sul finir del secolo XIII fu ingombrata artatamente dai Genovesi, dopo la famosa battaglia della Meloria. Sulla fondazione di quest'antichissima città ho riportato altrove le testimonianze degli antichi scrittori (ved. sopr. col. 2ª, not. 7, p. 35), ai quali si possono aggiungere il Giornande (*De regnor. success.*), ed il Zonara (*Hist. tom. II*). Dalle di lei rovine ebbe poi l'esistenza la città di FAUSINA o FAUSANIA, che fu per lungo tempo la sede di un vescovo, e giacque alla sua volta, per dar luogo al suddetto villaggio di TERRANUOVA (ved. Fara, *Corogr. sard.*, II, 90, 91. - La Martinière, *Grand dictionn. géogr.* - Ferrer., *Lewic. geogr.*). Quinto Tullio Cicerone dimorò in Olbia poco più di un anno, poichè vera già nell'aprile del 696 di Roma (Cicer., *Epist. ad divers.*, I, 9; ved. not. preced.), e vi si trovava ancora sul finire di giugno del 697 (Cicer., *Epist. ad Q. frat.*, II, 1, 8). Egli vi resiedette in qualità di legato di Pompeo, cui era stato commesso dal senato l'importante incarico di approvvigionare l'annona romana (Cicer., *Orat. pro Scauro*, XXXIX, pag. 467); e a questo luogo gli furono indirizzate da Marco Tullio di lui fratello le otto prime lettere, che leggonsi nel libro secondo delle sue epistole *ad Quintum fratrem* (*Ex recens. Christ. Godofr.*, Schütz). Nelle medesime quel grande oratore usò di qualche temperanza verso la Sardegna, perchè non erano ancora nate le cagioni che lo inimicarono ai Sardi. Tuttavolta, seguendo la naturale sua inclinazione, non tralasciò di bezziarla, ora in un modo, ora nell'altro. Così nella lettera seconda (lib. II sudd.) pigliando occasione dall'incarico datogli dal fratello di riscuotere certe somme da Lentulo e da Sesto, e di pagarle a Pomponio Attico, dice che l'isola *habet profecto quiddam appositum ad recordationem praeteritae memoriae*; e subito soggiunge: *Nam, ut ille Gracchus augur, posteaquam in istam provinciam venit, recordatus est, quid sibi, in campo Martio comitia consulum habenti, contra auspicia accidisset: sic tu mihi videris in SARDINIA de forma Minuciana, et de nominibus Pomponianis in otio recogitasse*. E nella terza (eod. lib.) scrive quelle tanto divulgate parole in riguardo alla intemperie del cielo sardo: *cura, mi frater, ut valeas; et quamquam est hiems, tamen SARDINIAM istam esse cogites*. Che poi Quinto Tullio fosse accetto ai Sardi si deduce da due luoghi dello stesso Marco Tullio. In uno si legge: *Sed quosdam venisse tamen Ostia dicebant, qui te (i. e. Quintum fratrem) unico laudarent, plurimique in provincia fieri dicerent* (*Epist. ad Quint. frat.*, II, 6, n. 5); e nell'altro: *Non sum aut tam inhumanus, aut tam alienus a SARDIS, praesertim quum frater meus nuper ab his decesserit, quum rei frumentariae Cn. Pompei missu praefuisset; qui et ipse illis pro sua fide et humanitate consulat, et eis vicissim percarus et iucundus fuit* (*Orat. pro Scauro*, XXXIX, p. 467, edit. praed.).

(8) La pretura di Appio è accertata dal presente passo di Plutarco: *Inde Caesar; Galliae rebus optime dispositis, in Cisalpina hiemavit, illic res urbanas apparatus. Sed etiam clarissimae et amplissimae*

A. C. N. 56.
U. C. 696.

infamia e senza lode il comando insulare (696 U. C.); e per la solita antica vicenda delle buone colle ree sorti, il di lui successore M. Emilio Scauro⁽¹⁾ con ingenti estorsioni frumentarie e con altri non meno gravi delitti conculcava a suo talento gli uomini e le terre sarde (ann. 698 U. C.). E nondimeno quell'insolente depredatore, reduce a Roma dalla spogliata provincia, pel venerato nome del padre, per l'invocata memoria della sua prodiga edilità, per le lagrime da lui versate, e per le molte preghiere de' suoi amici e congiunti, partivasi assolto dal giudizio intentatogli da Triario a nome dei Sardi, difeso e lodato da Cicerone, che la di lui turpe causa più turpemente patrocinava, mordendo con acerba ironia i morti e i viventi, e con ogni sorta di contumelie insultando i provinciali queruli e dolorosi⁽²⁾.

A. C. N. 54.
U. C. 698.

auctoritatis viri complures ad eum Lucam pervenerunt, Pompeius, Crassus, et SARDINIAE PRAETOR APPIUS, et Nepos Hispaniae proconsul etc. (In vit. Caesar., XXI). Si è già veduto più sopra (pag. 56, col. 2^a, not. 5), che questo congresso di persone chiare ed autorevoli, trasferitesi a Lucca per fare onoranza a Cesare, ebbe luogo nell'aprile del 696 (U. C.); locchè pure si ricava da altri luoghi dello stesso Plutarco (In vit. Pomp., LI. In vit. Crass., XIV. In vit. Caton. min., XL1), da Svetonio (Jul., XXIV), e da Appiano Alessandrino (De bell. civ., II, 17). Dunque è chiaro, che il pretore di Sardegna di quell'anno fu Appio Claudio. La sua dimora nell'isola non partorì alcun fatto d'importanza, nè si ritrova nella storia un solo ricordo, che faccia conoscere il modo con cui egli comportossi in tale ufficio. Quindi non pare alieno dal vero, ch'egli lo abbia esercitato senza infamia e senza lode.

(1) Marco Emilio Scauro, figlio di altro patrizio dello stesso nome, che fu principe del senato (Cicer., De Orat., II, 49. Pro Fonteio, VII, 13. - Plin., Hist. nat., II, 54 - Sallust. in Jugurth., XV, 25. - Valer. Max., lib. IV, cap. IV, n. 11), era figliastro di Sulla e genero di Scevola, la di cui terza figlia, per nome Mucia, ripudiata dal gran Pompeo, egli si tolse per moglie (Ascon. Ped., Argum. orat. pro Scaur.). Il di lui avo materno L. Metello fu illustre per le vittorie riportate sopra i Dalmati; ma l'avo e il proavo paterni furono, secondo la testimonianza di Asconio (loc. cit.), *humiles atque obscuri*. Tuttavolta egli non dice quali essi fossero, nè avendosi su di ciò altr'autorità, io conghietture, che l'avo suo paterno fosse quel M. Emilio Scauro che militò in Sardegna sotto il console L. Aurelio Oreste (626 U. C.), come si raccoglie dall'autore delle *Vite illustri: Marcus Aemilius Scaurus, nobilis, pauper: nam pater eius, quamvis patricius, ob paupertatem carbonarium negotium exercuit. Ipse... primo in Hispania corniculum meruit: sub Oreste in SARDINIA stipendia fecit (De vir. ill., cap. LXXXII)*. Scauro fu edile nel 694 di Roma, e gli spettacoli da lui dati al popolo superarono in celebrità tutti gli altri; perlocchè, non solamente consumò le ricchezze lasciategli dal padre, e le altre amplissime redate dalla sua madre Metella, ma contrasse eziandio molti debiti (ved. Cicer., Orat. pro Sext., LIV. - Plin., Hist. nat., XXXIV, 17; XXXVI, 2, 24. - Ammian. Marcell., XXII, 21. - Valer. Max., II, 4). Creato pretore della Sardegna nel 698 di Roma, ebbe più cura di ristorare la propria fortuna, depredando i Sardi, che di mantenere incontaminato il proprio nome.

(2) I particolari dell'accusa, del giudizio e dell'assoluzione di M. Scauro, quali si ricavano dai Frammenti dell'orazione di Cicerone, dalle Note di Asconio Pediano e da altri antichi autori, sono i seguenti. Nel 29 giugno del 699 (U. C.) egli trasferissi a Roma per la petizione del consolato, e in tale occasione orò a favore di C. Catone già tribuno della plebe, che fu assolto nel 5 dell'immediato mese di luglio. Tre giorni dopo (8 luglio) fu accusato egli stesso di concussione da P. Valerio Triario, giovine di molto ingegno, il quale sosteneva la querela dei Sardi. Publio era figlio di quel Caio Valerio Triario, che aveva combattuto in Sardegna contro il console M. Emilio Lepido (674 U. C.); e all'accusa da lui intentata sottoscrissero L. Mario figlio di Lucio e i fratelli Q. e M. Pacuvio. Il pretore M. Catone, cui si apparteneva quel giudizio, accordò agli accusatori il termine di 30 giorni per inquire contro l'accusato in Sardegna ed in Corsica; ma essi non vi si recarono per timore che Scauro negl'imminenti comizi brogliasse intanto il consolato, prevalendosi del danaro estorto ai Sardi. Nè in ciò non si apponevano al vero, perchè i competitori alla suprema dignità erano in quell'anno Messala, Scauro, Domizio e Memmio, i quali si adoperavano a conseguirla sia coll'oro, che col favore dei potenti (Cicer., Epist. ad Att., IV, 15, 16, 17, 18. - Ad Q. Frat., II, 15, 16; III, 1, 2, 3, 8); e L. Domizio Enobarbo, e App. Claudio Pulcro, attuali consoli, davano in segreto la mano con vergognoso mercato all'ambito dei conten-

Sorgeva intanto il settimo secolo di Roma, e nascevano insieme le gare civili di Cesare e di Pompeo, che voltesi poi ad aperta guerra divisero per quattro anni i desiderii e

denti (Cicer., loc. cit., e ad divers. Epist., I, 9). Perciò Triario, rinunciando all'inquisizione, comparve alla scadenza del termine, e produsse la testimonianza di certo Valerio, che il di lui padre aveva beneficato coll'onore della cittadinanza romana (ved. sopra pag. 56, col. 1^a e 2^a, not. 5). Con quest'arte egli conseguì la dilazione del giudizio definitivo, il quale ebbe luogo nel 2 settembre di detto anno 699 (U. C.). Due erano i delitti apposti a Scauro, la concussione della provincia, e l'uccisione di BOSTARE nativo di Nora. La prima pare che sia caduta di preferenza sulle decime di frumento che l'isola pagava annualmente alla repubblica, giacchè Cicerone nella difesa di detto Scauro dice: *est enim unum maximum totius Sardiniae frumentarium crimen, de quo Triarius omnes Sardos interrogavit* (pag. 453). E se vuoi prestare fede a Marziano Capella (il quale forse avea consultato l'orazione intiera di Cicerone per Scauro), la suddetta concussione fu estesa ingordissimamente alle esazioni di decime triplicate, ossia al trenta per cento dei raccolti sardi: *multiplex ex pluribus quaestionibus causa consistit, ut repetundarum omnes Verrinae, et pro Scauro de BOSTARIS necesse, de ARINIA uxore et decimis tribus exquiritur (De nupt. philol., V)*. La seconda non si sa da qual causa procedesse, ma si può sospettare che Scauro ne fosse autore, per impedire che Bostare andasse a Roma onde accusarlo delle sue concussioni. Così almeno vociferavasi dal sardo ARINIA, ospite di Triario; epperò Severiano scrive: *BOSTAREM quemdam Norensem, fugientem e Sardinia Scauri adventum, Scauri iussu fuisse interfectum (Reth., cap. de dispon. crim.)*. Gravato da tali accuse, temeva Scauro di soccombere nel giudizio. La protezione di Pompeo, in cui egli confidava, era più apparente che reale, perchè Pompeo erasi recato a ingiuria che Scauro avesse impalmato Mucia, dappoichè era stata da lui ripudiata. Ed oltre a ciò lo stesso Scauro diffidava della integrità di M. Catone per l'amicizia della di lui sorella Servilia con Flaminia madre di Triario, e con Triario medesimo (Ascon., in Scaur.). Ma più di questi motivi tormentava il di lui animo la coscienza del proprio delitto, leggendosi in Valerio Massimo che la sua difesa fu così disperata ed infelice, *ut cum accusator diceret, lege sibi centum atque viginti hominibus denunciare testimonium licere, seque non recusare quo minus absolveretur, si totidem nominasset, quibus in provincia nihil abstulisset, tam bona conditione uti non potuerit (Dict. factor. memor., lib. VIII, cap. 1, n. 10)*. Tuttavia non mancarono a Scauro molti difensori, che furono P. Clodio Pulcro, M. Marcello, M. Calidio, M. T. Cicerone, M. Messala e Q. Ortensio. Cicerone sopra gli altri sostenne con molto impegno la difesa del reo. Dai Frammenti dell'orazione da lui recitata in tale occasione si ricava ch'egli cercò anzitutto di combattere l'accusa dell'uccisione di BOSTARE, e quindi l'altra della concussione frumentaria. Per conseguire il primo scopo suppose che ARINIA avesse avuto lunga consuetudine di adulterio colla madre di BOSTARE, e che, recatosi con lei a Roma, avesse fatto uccidere da un liberto la propria moglie, vecchia deforme e gelosa, la quale però aveva apportato ricca dote, facendo quindi correr voce che si fosse strangolata colle proprie mani per tedio della vita; e in rispetto a BOSTARE suppose ancora che la costui morte fosse stata procurata dalla propria di lui madre, intollerante che le sue libidini fossero ingrate al figlio, traendo di ciò argomento dal di lei posteriore matrimonio con ARINIA, e dal vario rumore ch'erano corso nell'isola (Quintil., Instit., orat. IV, 1; V, 13; VII, 2). Festivo in questa parte e condito di amarissima ironia è il discorso di Cicerone; e se non valse ad annullare l'accusa che Triario faceva a Scauro, di essersi cioè ARINIA fuggito da Sardegna, perchè non volle dargli o il frumento o la moglie che ei addimandava (*Quum dare nollet ARINIA, clam ex Sardinia est fugere coactus*. Priscian., lib. VI, pag. 689), dec però aver avuto molta forza per volgere al ridicolo il fatto di quella doppia uccisione. In quanto poi al delitto di concussione apposto al suo cliente, M. Tullio trasse gli argomenti della difesa: 1° dal genere e dal tempo dell'accusa, che disse intentata ad arte per escludere Scauro dal consolato; nel qual luogo usò di un'ingegnosa finzione per far conoscere le segrete mene di Appio Claudio, e oppose a Triario di aver prorogato maliziosamente il giudizio colla presentazione di un solo teste (*tu comperendinasti eum, teste producto* pag. 457); 2° dalla qualità dei testimonii, che erano appunto i Sardi contro i quali perciò egli scaglia un monte d'ingiurie, chiamandoli *pelliti* (pag. 482), *Africani* (pag. 449, 451), e *Libico-Fenicii* (*a Poenis admixto Afrorum genere... non deducti in Sardiniam, atque ibi constituti, sed amandati et repudiati coloni*, pag. 469); tassandoli di tanto criminosa vanità, *ut libertatem a servitute nulla re alia, nisi mentiendi licentia distinguendam putent* pag. 466-67); e apponendogli ad onta, anzichè a lode, che veruna delle città sarde si fosse volontariamente fatta schiava di Roma (*Quae est enim praeter Sardiniam provincia, quae nullam habeat amicam populo*

le speranze dei popoli soggetti alla romana repubblica. La Sardegna, posta ancor essa nel bivio di obbedire all'uno o all'altro dei due contendenti, non stette in forse a seguire le parti del più fortunato. M. Cotta, che in quel tempo la governava, non avea l'animo abbastanza gagliardo per opporsi a Cesare che voleva occuparla, nè forze sufficienti per resistere ai Sardi che volevano attribuirgliela. Sopraffatto dal timore, e dalle minacce dei cittadini di Cagliari, si apprese al vergognoso partito di abbandonare il suo seggio, e di fuggirsi in Africa. E mentre i Pompejani speravano ancora ch'egli potesse ritener l'isola sotto l'antica obbe-

romano ac liberam civitatem? pag. 470); nella quale sbrigliata veemenza di maledire fa bensì l'oratore qualche onorevole eccezione (*ignoscet CN. DOMITIUS SINCAIUS vir ornatissimus, hospes et familiaris meus; ignoscent DELICONES . . . ignoscent alii viri boni ex Sardinia, credo enim esse quosdam*, pag. 469), ma la stessa lode dei pochi volge a biasimo dell'intera nazione (*aliqui, suis moribus et humanitate, stirpis ipsius et gentis vitia vicerunt*, pag. 470); sicchè il mal animo suo contro i Sardi si manifesta ad ogni parola, e sembra ch'egli abbia tolto occasione da questa difesa per isfogare la propria bile contro un popolo inoffensivo, la di cui sola colpa era quella di aver tratto in giudizio un pretore che lo avea iniquamente governato; 3° dalla persona stessa di Scauro, lodandone la continenza e la povertà: *Quem purpura regalis non commovit, eum Sardorum mastruca tentavit?* (pag. 479) . . . *Domus tibi deerat? At habebas. Pecunia superabat? At egebas. Incurristi amens in columnas, in alienos insanus insanisti. Depressam, caccam, iacentem domum pluris, quam te, et quam fortunas tuas aestimasti* (pag. 481. - Ved. pur. Quintil., *Inst. orat.*, IX, 1, 4); 4° Finalmente dal medesimo delitto frumentario, ch'egli dice supposto (*nullam multitudinis in Sardinia querelam, nullum in Scauro odium populi*, pag. 457), opponendo a Triario di non essersi trasferito sovra il luogo per conoscere il vero, come aveva fatto egli stesso per la causa dei Siciliani e dei Reatini (pag. 455-56-57), e di essersi contentato delle semplici relazioni e della testimonianza del solo VALERIO, alla quale toglieva la fede lo stesso consenso degli altri Sardi che l'avevano sottoscritta: *Etenim fidem primum ipsa tollit consensio, quae patefacta est compromisso Sardorum et coniuratione recitata* (pag. 466-68). La perorazione che quindi conseguita è tutta ricavata dalle lodi degli ascendenti di Scauro, e specialmente del suo padre Emilio, già principe del senato, e della famiglia Metella. Ma la perorazione più efficace fu quella che fecero gli amici e i congiunti dell'accusato, e l'accusato medesimo. Imperocchè fu egli lodato, si a voce che in iscritto, da L. Pisone, L. Volcazio, Q. Metello Nepote, M. Perpenna, L. Filippo, M. Cicerone, Q. Ortensio, P. Servilio Isaurico, Gn. Pompeo, nomini consolari; e il suo fratello uterino Fausto Cornelio Sulla, il suo nipote M. Glabrione, Paolo e P. Lentulo figliuoli del flamine Lentulo Negro, L. Emilio Boca, C. Memmio, C. Aronio Limo, T. Peduceo, C. Catone, M. Olena Scortiano, e lo stesso Scauro, gettatisi umilmente ginocchioni al cospetto dei giudici e della commossa moltitudine, con voci supplichevoli e con molte lagrime implorarono l'assoluzione. La quale dallo squittinio risultò quasi piena e concorde, perchè dei settanta votanti (cioè 22 senatori, 23 cavalieri e 25 tribuni dell'erario), soli otto (4 senatori, 2 cavalieri e 2 tribuni) condannarono Scauro, e gli altri tutti lo chiarirono innocente. Il Severo Catone, che in quel giorno memorabile presiedette al giudizio, *nulla inductus tunica, sed tantummodo praetexta amictus* (Valer. Maxim., III, 6), perchè correva l'estate, e *in forum quoque sic defenderat, iusque dicebat; idque repererat ex vetere consuetudine, secundum quam et Romuli ac Tatii statuae in Capitolio, et in rostris Camilli fuerunt, togatae sine tunicis* (Ascon. Ped. ad orat. Scaur.), costretto dalla plebe imperita e tumultuante, dovette poi provocare il giudizio di calunnia contro gli accusatori di Scauro. E sebbene Triario non sopportasse veruna grave sentenza, ne riportarono però due contrarie ambi i Pacuvii, e tre Lucio Mario, colpevoli di aver sottoscritto contro un uomo, cui la fortuna, la nascita illustre ed i meriti altrui avevano procurato l'ingiustizia e lo scandalo del perdono (*M. quoque Aemilius Scaurus, repetundarum reus . . . propter vetustissimam nobilitatem et recentem memoriam patris, absolutus est*. Valer. Maxim., VIII, 1). Lo stesso Scauro, appena fu liberato dall'accusa di concussioni mossagli dai Sardi, ebbe a sostenere l'altra di broglio intentatagli dal suddetto Triario o da L. Cesare, e fu parimenti difeso da Cicerone. Ma di questa seconda orazione Tulliana non ci è rimasto frammento veruno (ved. oltr. i luog. sovr. cit., Valer. Maxim., V, 8. - Cicer., *De offic.*, I, 22 e 20; in Brut. XXIX; *Orat. pro Murc.*, VII; *Orat. pro Fonteio*, VII; *Epist. ad Lentul.*, I, 9).

dienza⁽¹⁾, vi arrivava con una legione Q. Valerio (703 U. C.),^{A. C. N. 49. U. C. 703.} che trovandola senza pretore, e senza difesa, l'assoggettava al comando e alla fortuna di Cesare⁽²⁾. A Quinto Valerio succedeva nella sarda pretura Sesto Peduceo (704 U. C.), e nell'anno medesimo alcune navi, rostrate erano spedite da Brindisi per tutelare i lidi sardi dalle incursioni nemiche.^{A. C. N. 48. U. C. 704.} *Caesar, cum dies undecim dictaturam egisset, eaque abdicata consulens sese novum designasset . . . Praetores in Hispaniam M. Lepidum, in Siciliam Aulum Albinum, in SARDINIAM Sextum Peduceum⁽³⁾, et in Galliam Decimum Brutum misit, navibusque tutelaribus ab urbe Brundisio destinatis . . . SARDINIAE insulam munivit⁽⁴⁾*. Ma sia che queste ultime fossero insufficienti al bisogno, o che la necessità degli eventi le richiamasse poi ad altre spiagge, nel cominciare dell'anno seguente (705 U. C.) le città littorane di Sardegna, e tutt'intorno la sua costa marittima era travagliata grandemente dai Pompejani, i quali raccozzatisi in Africa sotto il comando di Catone e di Scipione, e unitisi a Varo e Juba che vi esercitavano la signoria, aveano intrapreso in comune la guerra, e preparate nella terraferma le cose a ciò necessarie, infestavano colla flotta i mari sardi, e via conducevano dai porti stessi le navi, predandole delle armi e del ferro, di cui essi principalmente abbisognavano⁽⁵⁾.

(1) Cicerone infatti scrivendo ad Attico nel 14 maggio del 704 (U. C.), diceva, *utinam, quod aiunt, Cotta Sardiniam teneat!* (lib. X, ep. XVI). Ma Cotta l'avea già abbandonata, ed eravi in sua vece il legato di Cesare.

(2) Il fatto è riferito brevemente da Floro e da Dione. Dice il primo: *Pulso fugatoque Pompeio, (Caesar) maluit prius ordinare provincias, quam ipsum sequi. Siciliam et Sardiniam, annonae pignora, per legatos habet* (Epitom. rer. roman., Lib. IV, cap. II, num. 22). E il secondo: *Praeterea Caesar Sardiniam Siciliamque insulas, excedentibus praefectis earum, absque pugna occupavit* (Hist. rom., lib. XLI, pag. 232, edit. praed.). Ma Cesare istesso lo racconta più largamente ne' suoi *Comentarii: Mittit* (Caesar) *in Sardiniam cum legione una Valerium legatum . . . Sardiniam obtinebat M. Cotta . . . Caralitani, simul ad se Valerium mitti audierunt, nondum profecto ex Italia, sua sponte ex oppido Cottam eiiciunt. Ille perterritus, quod omnem provinciam consentire intelligeret, ex Sardinia in Africam profugit . . . Nactus vacuum ab imperio Sardiniam Valerius, cum exercitu eo pervenit* (*De bello civ.*, I, 30, 31). Il poeta Lucano intese accennare a questi fatti, allorchè scrisse:

*Bellaque sardoas etiam sparguntur in oras;
Pharsal., III, 64;*

sebbene non siavi stata guerra, ma semplice preparativo di armi per il caso in cui Cotta non avesse abbandonato di piano la Sardegna. Dopo la occupazione dell'isola, Cesare mandò a Pompeo L. Vibullo Rufo, invitandolo alla pace; e fra i motivi che gli pose avanti per indurvelo, eravi pure la perdita del sardo dominio: *Satis esse magna utrinque incommoda accepta . . . ut reliquos casus timerent. Illud (i. e. Pompeium) Italia expulsus, amissa Sicilia et Sardinia, duabusque Hispaniis, et cohortibus in Italia atque Hispania civium romanorum centum atque triginta; se (i. e. Caesarem) morte Curionis et detrimento africanae exercitus tanto, militumque deditione ad Corcyram. Proinde sibi ac reipublicae parcerent: quantum in bello fortuna posset, iam ipsi incommodis suis satis essent. Hoc unum esse tempus de pace agendi etc.* (Caesar., *De bell. civ.*, III, 10). Nè Cesare s'ingannava nel credere molto dannosa alla causa pompeiana la perdita della Sardegna, poichè gli stessi consiglieri di Pompeo volevano ch'egli evitasse di affrontarsi con Cesare in Tessaglia, e che restituendosi con celere viaggio in Italia, riconquistasse colle altre questa importante provincia occidentale della romana repubblica (Vid. Plutarch., *in vit. Pomp.*).

(3) Di questo Sesto Peduceo parla Cicerone, scrivendo ad Attico (lib. X, epist. I), e ne loda grandemente il senno, rassomigliandolo in ciò al padre, del quale ricorda l'autorità e la memoria.

(4) Appian. Alex., *De bell. civ.*, lib. II, edit. Amstelod.

(5) *Coeterum Africa ne prioribus quidem temporibus Caesar amica usus, secundum Curionis interitum, plane eam hostilem habuit: quippe et Varus, Jubaque rerum ibi potiebantur; et Cato, Scipioque cum iis qui ipsos sequebantur, eodem confugerant: communicatoque inter se bello, non continentem modo terram ad id accommodaverant, sed Siciliam quoque Sardiniamque classe infestabant, naves abducebant,*

A. C. N. 46.
U. C. 706.

Le nuove vittorie riportate da Cesare nel continente africano (706 U. C.) posero termine a siffatte ostilità; e la Sardegna che aveva contribuito al felice compimento della guerra numidica, inviandovi aiuti d'uomini, di navi e di vettovaglie (1), accolse poi nel suo seno il fortunato vincitore di Tapso, mentre da Utica trasferivasi a Roma per ricevervi gli onori destinati dal senato, e per esercitarvi colla potenza delle armi la mal dissimulata tirannide della sua decennale dittatura (2). I Solcitani non di altro rei, che di aver somministrato viveri e soldati a L. Nasidio legato di Pompeo, furono in tale occasione multati di centomila sesterzi, pagarono, a vece della decina, l'ottava parte dei loro raccolti, e videro il glorioso eroe di Farsaglia distrarre con mani violente le private sostanze di alcuni cittadini, e poco stante dipartirsi dall'isola lasciandovi questa sola ingrata memoria del suo brevissimo soggiorno (3).

ita et arma et ferrum (quo maxime indigebant) inde parabant (Dion. Cass., *Hist. rom.*, lib. XLII, pag. 295, edit. praed.).

(1) Questi aiuti erano stati richiesti da Cesare istesso con messaggi e con lettere: *Caesar interim in Sardiniam nuncios cum litteris et in reliquis provinciis finitimas dimisit, ut sibi auxilia, commeatus, frumentum, simul atque litteras legissent, mittenda curarent* (Hirt., *De bell. afric.*, VIII). La contrarietà dei venti e della stagione ne impedì il pronto arrivo in Africa, come si ha dal citato storico: *Quare caesariani gravi amona sunt conflictati, ideo, quod nondum neque ab Sicilia, neque ab Sardinia commeatus subportatus erat, neque per anni tempus in mari classes sine periculo vagari poterant* (lib. cit., 24). Ma Dione dice espressamente che vi arrivarono, *quamvis tarde, multaque pericula a tempestatibus ac hostibus passi* (*Hist. rom.*, XLIII, pag. 300, edit. praed.).

(2) Plutarco sembra accennare all'approdo di Cesare in Sardegna prima che discendesse in Africa per governarvi la guerra: *Deducitur Caesarem classe in Sardiniam ivisse, cum occiduum classe ingressus Oceanum, perque Atlanticum pelagus ad belligerandum transportans exercitum, adnavigare coepit* (in *vit. Caesar.*, 71); e forse il Fara ebbe riguardo alla di lui autorità, allorchè scrisse: *Caesar, qui ex Sardinia auxilium, commeatumque habuit, in Africam profectus eos (i. e. pompeianos) vicit, et inde in Sardiniam reversus, insulam lustravit et composuit* (*De reb. Sard.*, lib. I, pag. 131, edit. praed.). Ma lo storico della guerra africana parla solamente della venuta di Cesare all'isola, dopo le sue vittorie sopra i pompeiani, e del tragitto ch'ei fece da Utica a Roma (ved. la nota seguente): e lo stesso dice Dione colle seguenti parole: *Caesar, his confectis rebus (i. e. bello africano), dimissisque a se confestim aetate confectis militibus... rebusque in Africa quam potuit brevissimo temporis spatio constitutis, ad Sardiniam usque tota classe provectus, inde copius in Hispaniam adversus Pompeium cum C. Didio missis, ipse Romam petiit, animo cum ob rerum gestarum splendorem, tum nonnihil etiam ob senatusconsulta de se facta elato* (*Hist. rom.*, XLIII, pag. 306). Vedasi pure lo stesso storico al libro citato, pag. 316. Mentre Cesare navigava colla flotta verso la Sardegna, e forse mentre vi era già arrivato, Cicerone scriveva da Roma al suo amico Varrone: *Nonnulli dubitant, an per Sardiniam (Caesar) veniat. Illud enim adhuc praedium suum non insperit: nec ullum habet deterius, sed tamen non contemnit* (*Epist. ad divers.*, IX, 7). Nel quale luogo è da notare, non solo il mal animo di Cicerone verso la Sardegna, di cui si è già detto abbastanza, ma eziandio la finezza con cui egli morde la potenza di Cesare, chiamando l'isola sua possessione, quasi fossero di sua privata spettanza le provincie transmarine del popolo romano.

(3) *His rebus gestis (i. e. bello africano confecto) idibus jun. Uticae classem (Caesar) conscendit, et post diem tertium Carales in Sardiniam pervenit. Ibi Sukitanos, quod Nasidium eiusque classem receperant, copisque iuverant, HS centies multat; et pro decumis octavas pendere iubet, bonaque paucorum vendit, et ante diem III kal. quintil. naves conscendit: et a Caralibus secundum terram provectus, duodecimo die, eo quod tempestatibus in portibus cohibebatur, ad urbem Romam venit* (Hirt., *De bell. afric.*, XCVIII). Quindi l'itinerario di Cesare fu il seguente. Nel 13 giugno del 706 di Roma (708 Varronian.) egli fece vela da Utica; nel 17 dello stesso mese arrivò a Cagliari; e nel 29 giugno dell'anno medesimo partì da Cagliari per Roma, dove arrivò dopo ventotto giorni di tempestoso viaggio. La sua fermata nell'isola fu dunque di soli undici giorni. Le suddette date corrispondono, secondo l'Usserio, al 14, 18 e 29 aprile, e secondo il Guischart, al 6, 10 e 21 maggio dell'anno giuliano prolettico.

Il triennio trascorso dopo la di lui partenza fu vacuo per la Sardegna di pubblici avvenimenti (4); ma essa ricomparve

(4) In mancanza di fatti storici ricorderò brevemente i fatti particolari dei due sardi FAMEA e TIGELLIO, che appartengono a questa età. Di entrambi parlò Cicerone in alcune delle sue lettere, dalle quali si ricava che essi godevano del favore e della benivoglienza di Cesare. TIGELLIO era nipote di FAMEA, e l'uno e l'altro erano liberti di Ermogene, di cui perciò portavano il nome. Non si sa in qual tempo precisamente andassero da Sardegna a Roma: pare però certo che FAMEA vi fosse già molto innanzi che Cesare vi si restituì, dopo aver visitata l'isola. Imperocchè M. Tullio, scrivendo a M. Fabio Gallo nei primi di settembre del 706 (U. C.), lo chiama suo familiare (*erat enim (Phameas) mihi sane familiaris. Epist. ad divers.*, VII, 24), lo che suppone una lunga consuetudine, o per lo meno una dimestichezza anteriore al ritorno di Cesare a Roma, ch'era seguito un solo mese e pochi giorni avanti (28 luglio 706); e scrivendo sotto la stessa data ad Attico (XIII, 49), ricorda i buoni uffizi promessigli da FAMEA, allorchè (688 U. C.) domandava per sè il consolato: *Erat enim (Phameas), si meministi, in consulatus petitione, per te mihi pollicitus, si quid opus esset. Ebbe FAMEA qualche interesse a discutere co' figliuoli di Gneo Ottavio, e pregò Cicerone di patrocinarli la causa. Egli accettò l'incarico; ma venuto il giorno della discussione, patrocino invece la causa di Publio Sestio, cui era debitore della rinvocazione del suo esiglio. Tanto bastò perchè FAMEA si risentisse, e si dolesse allamente col suddetto Fabio Gallo della preferenza data da Tullio alla causa di Sestio. Ma forse in ciò non avea ragione, giacchè l'oratore aveagli profferto la sua assistenza in qualunque altro giorno, dappoichè la necessità lo stringeva a patrocinarlo nel già assegnato la causa del suo liberatore: Phameae causam receperam, ipsius quidem causa... Is ad me venit, dixitque, iudicem sibi dare operam constituisse, eo ipso die, quo de P. Sestio in consilium iri necesse erat. Respondi nullo modo me facere posse; quem vellet alium diem si sumpsisset, me ei non defuturum* (*Epist. ad divers.*, VII, 24). Le stessissime parole sono ripetute nella citata lettera ad Attico, nella quale inoltre Cicerone fa conoscere che avea accettato la causa di FAMEA *contra pueros Octavios Cn. filios non libenter*. Però, se Cicerone non avea il torto, peccò certamente nel modo di giustificarsi. Perchè non contento di raccontare il fatto come era accaduto (se tale fu veramente qual egli lo dice), prese a vilipendere con tale occasione un suo antico familiare, il di lui nipote TIGELLIO, e con essi la nazione cui appartenevano. Scrive infatti: *Olim, quum regnare existimabamur, non tam ab ullis, quam hoc tempore observor a familiarissimis Caesaris omnibus, praeter istum (i. e. Tigellium). Id ego in lucris pono non ferre hominem pestilentiorum patria sua, cumque addictum iam dudum Calvi Licini Hipponacteo praeconio* (*epist. XXIV cit.*). E poco appresso: *Ille autem (i. e. Phameas) qui sciret, se nepotem bellum tibicinem habere, et sat bonum cantorem, discessit a me, ut mihi videbatur, iratior. Habes Sardos venales, alium alio nequiorum. Cognosti meam causam, et istius Salaconis iniquitatem* (*ibid.*). Altrove ancora dice: *Ita tum ille (i. e. Phameas) discessit iratus. Puto me tibi narrasse. Non laboravi scilicet, nec hominis alieni iniustissimam iracundiam mihi curandam putavi... est bellum aliquem libenter odisse; et quemadmodum non omnibus dormire, ita non omnibus servare. Etsi mehercule, ut tu intelligis, magis mihi isti (Sardi) serviunt, si observare servire est* (*Epist. ad Attic.*, XIII, 49). Tuttavia Cicerone, o perchè non fosse al tutto innocente verso FAMEA, come sospettavo lo stesso suo amico Fabio, (*Habuit suum negotium Gallus, ut scribit. At illum, me animi conscientia, quod PHAMEAM destituissem, de se suspicari. - Epist. cit. ad Att.*), o perchè temesse il risentimento del di lui nipote, che poteva nuocergli colla sua entrata presso Cesare, mentre da un canto lanciava siffatte contumelie contro persone che non lo avevano offeso, raccomandavasi dall'altro caldamente a Gallo e ad Attico, acciò lo rappattumassero con TIGELLIO, e gli facessero conoscere, se per avventura egli avesse eziandio qualche rancore contro il figliuolo del suo fratello Quinto, poichè premevagli assai che la sorte nascente di quel giovinetto non fosse sturbata ne'suoi principii dalla malevoglienza di quel favorito liberto: *Amoris quidem tui, scriveva a Fabio (loc. cit.) quoquo me verto, vestigia: vel proxime de TIGELLIO. Sensi enim ex litteris tuis, valde te laborasse. E più apertamente, scrivendo ad Attico: De TIGELLIO, si quid novi: qui quidem, ut mihi Gallus Fabius scripsit, accusationem intendit mihi quamdam iniquissimam, me PHAMEAE defuisse, quum eius causam recepissem... Quare tibi hactenus mando, de illo nostro (i. e. Quinti filio), si quid poteris exquiras; de me ne quid labores* (XIII, 49). Egli è vero che con queste ultime parole Tullio voleva far credere ad Attico che per se stesso nulla temeva o curavasi di TIGELLIO, lo che pure ripete in un'altra lettera dello stesso mese ed anno (*miror te nihilum cum TIGELLIO, vel ut hoc ipsum, quantum acceperit: prorsus aveo scire, nec tamen flocci facio. - Epist. ad Attic.*,

A. C. N. 43.
U. C. 709.

tosto nel mondo politico sotto il triumvirato di Ottaviano, di Antonio e di Lepido (709 U. C.), nel quale le toccò di obbedire al primo e più fortunato di quei tre ambiziosi con-

XIII, 50); ma poi incalzando sempre il bisogno, e tormentandolo l'incertezza, terminava per dire chiaramente allo stesso Attico, che stava molto irrequieto nell'animo per non sapere ancora quali fossero sull'affare in discorso i pensieri e le inclinazioni di TIGELLIO: TIGELLIIUM totum mihi, et quidem quam primum: nam pendeo animi (Epist. ad Attic., XIII, 51). Non fu però Cicerone il solo nemico del nipote di FAMEA. Anche Orazio dimostròglisi avverso, sia che invidiasse il favore, di cui egli, dopo la morte di Cesare, godeva nella casa di Ottaviano, sia che si risentisse della libertà con cui quel liberto avea censurato i suoi versi. In una infatti delle sue satire lo mette nel novero di coloro che lo biasimavano per aver giudicato sfavorevolmente delle poesie di Lucilio:

Men' moveat cimex Pantilius? aut cruciet, quod
Vellicet absentem Demetrius? aut quod ineptus
Fannius HERMOGENIS laedat conviva TIGELLI?

Lib. I, sat. X, v. 78 e seg.

E per tal motivo non lascia mai trascorrere l'occasione di motteggiarlo, ora chiamandolo il bello ed azzimato ERMOGENE, ignaro al tutto dei buoni autori della commedia antica (quos neque pulcher HERMOGENES unquam legit; sat. X cit., vv. 17 e 18), ora figurandolo come un poeta da trivio, che spacciava pe' portici e per le botteghe il proprio sapere:

Nulla taberna meos habeat, neque pila, libellos,
Quacis manus insudet vulgi, HERMOGENISQUE TIGELLI,

Sat. IV, lib. I, vv. 71 e 72,

ed ora mandandolo a guaire sulle scranne delle sue Salmaci ascoltatrici (teque TIGELLI, Discipularum inter iubeo plorare cathedras, sat. X, lib. I, vv. 90 e 91). Non pertanto lo stesso Orazio confessa in alcuni luoghi di dette sue satire, che TIGELLIO fu musico e cantore eccellente, nel che si accorda con Cicerone, il quale, come si è già veduto, lo chiama bellum tibicinem... et sat bonum cantorem. Così nella satira III, lib. I, vv. 129-30 si legge:

Ut, quamvis tacet HERMOGENES, cantor tamen atque
Optimus est modulator.

E nella satira IX, lib. I, vv. 24 e 25 fa dire all'importuno millantatore che incontrolla nella via sacra, esser egli sì buon cantore da farne disperare lo stesso ERMOGENE (... invidet quod et HERMOGENES, ego canto). Sebbene poi il Venosino, bezzicando coll'arguzia de'suoi sali la vita e i costumi di TIGELLIO, lo dipinga qual uomo strano e discorde a se stesso, tuttavia non può disconoscere che fosse eziandio di acuto ingegno, di schietto carattere e di benigna natura, e soprattutto che fosse assai generoso e liberale. Ciò si ricava dai due luoghi medesimi, nei quali egli parlò di proposito di TIGELLIO e de'suoi vizi; ed io li riporto qui per intero, acciò il discreto lettore, sceverando la verità dall'esagerazione della satira, possa portarne quel giudizio che sembreragli più giusto e più temperato. Nella satira II del libro I il poeta suppone che TIGELLIO fosse già morto, e quindi, mettendo a confronto la sua liberalità colla grettezza di tali avari, che temendo il nome di sciuponi, avriano il coraggio di negare all'amico ignudo e famelico un cencio e un tozzo, prende a dire che

Ambubaiarum collegia, pharmacopolae,
Mendici, mimae, balatrones, hoc genus omne
Maestum ac sollicitum est cantoris morte TIGELLI:
Quippe benignus erat.

E nella satira III del libro I, ricordando il modo tenuto dallo stesso TIGELLIO, sia nel vivere che nell'improvvisare i suoi versi, ne fa questa festevole dipintura:

Omnibus hoc vitium est cantoribus, inter amicos
Ut nunquam inducant animum cantare rogati;
Intussi nunquam desistant. SARDUS habebat
Ille TIGELLIUS hoc. Caesar, qui cogere posset,
Si peteret per amicitiam patris atque suam, non
Quicquam proficeret: si collibuisse, ab ovo
Usque ad mala citaret, Io Bacche! modo summa
Voce, modo hac, resonat quae chordis quatuor ima.
Nil aequale homini fuit illi. Saepe velut qui,
Currebat, fugiens hostem, persaepe velut qui
Junonis sacra ferret; habebat saepe ducentos,
Saepe decem servos; modo reges atque tetrarchas,
Omnia magna loquens; modo, Sit mihi mensa tripes et
Concha salis puri, et toga quae defendere frigus,
Quamvis crassa, queat. Decies centena dedisses
Huic parco, paucis contento: quinam diebus
Nil erat in loculis. Noctes vigila:—ad ipsam
Mane; diem totum stertebat. Nil parum unquam
Sic impar sibi.

giuratori. I patti dell'accordo, con cui l'isola fu ceduta al nipote ed erede di Cesare, sono riferiti da Appiano Alessandrino: Caesar consulatum in reliquam anni partem P. Ventidio cedit. Tres viri reipublicae constituendae per quinquennium sint⁽¹⁾, eumque magistratum Lepidus cum Antonio ac Caesare consulari potestate gerant; iidemque confestim in istud quinquennium magistratus urbanos designent: in his neque senatus auctoritate, neque populi iussu sit opus: provincias seorsim Lepidus Hispaniam omnem cum Narbonensi Gallia; caetera Galliarum citra et ultra Alpes Antonius; Africam utramque, SARDINIAM ac Siciliam Caesar obtineat⁽²⁾. Nè diverso è il racconto lasciatone da Dione, il quale ne riferisce minutamente il luogo e le circostanze: Congressi sunt autem (Antonius, Caesar et Lepidus) ad colloquium in insula quadam ejus fluvii, qui praeter Bononiam labitur, cum aequo numero militum, nemine praeterea praesente; proculque ab iis quos secum eo adduxerant digressi, postquam unus alterum excussisset, ne quam sub ala siccam portaret, summissa quaedam voce collocuti sunt, quorum summa erat, de dominatione sibi confirmanda, ac inimicis delendis, coniuratio. Ne vero palam rerum summam ad paucos se omnem reducere velle viderentur... ita inter eos convenit, ut publice quidem ipsi tres constituendis administrandisque rebus praeficerentur, idque non in perpetuum, sed in quinquennium... privatim autem, neve viderentur omnes provincias sibi ipsis arrogare velle, Caesari Africa utraque, SARDINIA, et Sicilia, Lepido Hispania omnis, ac Gallia Narbonensis, Antonio reliqua omnis Gallia quae cis ac trans Alpes iacet, tribueretur⁽³⁾. Ottaviano fu sollecito ad occupare con due legioni l'attribuitagli provincia⁽⁴⁾, ma Sesto Pompeo, figlio del grande di questo nome, che possedea la Sicilia, e comandava ad una flotta poderosa⁽⁵⁾, non fu meno pronto a ritorgliela colla forza preponderante di quattro legioni guidate da Mena o Menodoro liberto suo⁽⁶⁾: sicchè, dopo la battaglia di Filippi, quando Cesare e Antonio si divisero nuovamente il comando escludendone Lepido (710 U. C.), furono solamente tratte in sorte la Spagna, la Numidia, la Gallia e l'Africa, perchè Sesto riteneva per anche la Sardegna e la Sicilia; quod SARDINIAM, Siciliamque Sextus adhuc tenebat⁽⁷⁾. Però Cesare essendosi offerto a far la guerra contro Sesto Pompeo⁽⁸⁾, riconquistò per mezzo di Eleno suo liberto il potere che avea perduto nell'isola⁽⁹⁾; e poi nella pace di Brindisi

A. C. N. 42.
U. C. 710.

(1) Da una iscrizione riportata dal Grutero (pag. 298, n. 1), in cui, dopo i nomi dei triumviri, leggesi; EX A. D. V. K. DEC. AD PR. K. IAN. SEXT., (cioè ex ante diem quintum kalend. decemb. ad primum kalend. januar. sextas, come interpreta l'Usserio, *Annal.*, pag. 498, edit. Genev.), si rileva che il quinquennio del triumvirato ebbe principio nel 27 novembre del 709; e che doveva durare fino al 1° gennaio del 715 di Roma.

(2) *De bell. civ.*, lib. IV, pag. 953, edit. Amstelod.

(3) *Histor. Rom.*, XLVI, pag. 441, edit. praed.

(4) Appian. Alex., *De bell. civ.*, lib. V.

(5) Dion. Cass., *Histor. Rom.*, lib. XLVII, pag. 451.

(6) Pompeius perlubenter Menodorum cum valida classe, et quatuor legionibus misit in Sardiniam, quae tum erat Caesaris; ubi duas legiones in suas partes pertraxit, attonitas metu coniurationis eius cum Antonio. (Appian. Alex., lib. cit.)

(7) Dion. Cass., *Hist. Rom.*, lib. XLVIII, pag. 480. - Anche in Floro si legge: Sublatis percussoribus Caesaris, supererat Pompeii domus. Alter iuvenum in Hispania occiderat, alter fuga evaserat: contractisque infelicis belli reliquiis, quum insuper ergastula armasset, Siciliam Sardiniamque habebat (*Epit. rer. rom.*, IV, 8).

(8) Dion. Cass., *ibid.* - Appian. Alex. *De bell. civ.*, lib. V, pag. 1126, 1127.

(9) Appian. Alex., *De bell. civ.*, V, 144. Di questa ricuperazione

A. C. N. 40.
U. C. 712.

fatta con Antonio (712 U. C.) ottenne specialmente nella nuova divisione dell'impero, colla Dalmazia e la Spagna, la Gallia eziandio e la Sardegna: *tum Caesari SARDINIA et Dalmatia, Hispaniaque et Gallia.... adscriptae sunt* (1). Udito l'accordo dei due triumviri, Pompeo commise all'ardito Mena di ricuperargli il perduto dominio, e d'infestare con una porzione dell'armata navale quello dei suoi nemici. Costui travagliò prima in parecchi luoghi l'Etruria, e poi navigando nei mari sardi, discese nell'isola, e venne a conflitto con M. Lurio, che la reggeva a nome di Cesare. Fu perdente nel primo incontro; ma rivoltatosi d'improvviso contro i cesariani che scongiatamente l'inseguivano, riparò la vittoria, e costrinse Lurio alla fuga. L'isola tutta si arrese allora spontaneamente al vincitore, e Cagliari, che volle resistere, fu prontamente espugnata (712 U. C.). L'astuto Mena profitto di questa occasione per cattivarsi la benevolenza di Cesare, poichè fra i prigionieri che egli mandò via liberi senza prezzo di riscatto, eravi anche il suddetto Eleno molto caro a Ottaviano, presso il quale preparavasi in tal modo uno scampo, qualora nei futuri ed incerti casi della guerra civile ne abbisognasse: *Pompeius..... certior factus de eorum (i. e. Caesaris et Antonii) pactione, in Siciliam reversus, Menae liberto suo, quem plurimi faciebat, imperavit, ut cum classis parte circumvectus hostium ditionem infestaret. Menas, Hetruria haud leviter vexata..... in SARDINIAM navigavit, ibique cum M. Lurio insulae praefecto confliens, primo pulsus est; deinde inopinato conversus in hostem inconsiderate insequentem, victoriam recuperavit, insulamque Lurio cedente occupavit, deditioe caetera, ARADIN (2) autem (quo ex pugna complures confugerant) expugnatione. Captivos cum alios, tum Helenum Caesaris libertum, eique maxime charum sine pretio redemptionis dimisit, beneficium hoc multo ante apud Caesarem deponens, et perfugium sibi, si res ita ferret, apud eum praeparans (3).*

La perdita della Sardegna fatta dai cesariani, e le scorriere colle quali la flotta di Pompeo infestò la costa marittima d'Italia, produssero in Roma la carestia, e quindi i tumulti popolari (4). Questi andarono siffattamente crescendo, che costrinsero Cesare ed Antonio a trattar di pace con Sesto (5). E la pace fu finalmente conclusa (713 U. C.) nel capo Miseno, in virtù della quale dovea l'isola per un quinquennio obbedire a Pompeo. *Tandem, dice Appiano (6), instigantibus Mucia matre, Iuliaque uxore, rursus hi ires (i. e. Caesar, Antonius et Pompeius) convenerunt in veterem quemdam aggerem mari cinctum, undique collocatis circa eum in statione navibus cum satellitio, ubi his conditionibus transactum est.*

della Sardegna lasciò ricordo lo stesso Ottaviano in quella parte del suo testamento che ci fu conservato dalle *Tavole Ancirane*, nelle quali si legge: *Siciliam et Sardiniam occupatas bello servili reciperavi (apud Chishull., Antiq. asiat., edit. Lond., 1728).*

(1) Dion. Cass., *Hist. Rom.*, lib. XLVIII, pag. 500. - Ved. pure Plutarch., in *Anton.*, pag. 929.

(2) Deve leggersi CARALIN.

(3) Dion. Cass., *Hist. rom.*, lib. XLVIII, pag. 501 e 502.

(4) Dion. Cass., lib. cit. E lo conferma Orosio colle seguenti parole: *Conversus in latrocinia (Pompeius), omnem oram Italiae caedibus rapinisque vastavit. Sicilia praerepta, commeatibus impeditis, Romam fame affectit (Histor., lib. VI).*

(5) Menodoro però consigliava Sesto a non accettarla, e scriveagli da Sardegna: *Gerengum bellum, aut certe ostentandum esse, donec fame prematur Italia; nam altero modo victoriam, altero conditiones saltem aequiores sperari posse (Appian. Alex., De bell. civ., lib. V, pag. 711).*

(6) *De bell. civ.*, lib. V, pag. 1132 e seg.

Ut pace terra marique reddita, negotiationes nusquam impedirentur. Pompeius ex omnibus Italiae locis praesidia deduceret, nec amplius fugitivos reciperet, neve naves suas in littoribus Italiae stare permitteret: imperaret SARDINIAE, Siciliae, Corsicaeque et caeteris, quas tunc habebat, insulis, tot annis in quot Antonio, Caesarique prorogatum fuerit imperium: mitteretque Romano populo frumentum jam dudum debitum, quin et Peloponnesum, ultra dictas insulas acciperet: absens consulatum per quemlibet amicorum gereret, et ascriberetur in pontificum collegium. His Pompeio concessis, reditus pateret nobilibus exulibus, exceptis conjuratis, damnatis iudicio publico, profugis bona erecta ad assem restituerentur, exceptis mobilibus. Proscriptis vero quarta pars. Utque iis, qui sub Pompeio militarunt, servis quidem libertas esset praemium; ingenuis vero, post peracta stipendia persolverentur eadem praemia, quae veteranis Caesaris et Antonii. Hae tum pacis leges, quas conscriptas obsignatasque in urbem miserunt, adservandas vestibibus.

La stessa cosa è riferita da Dione, il quale inoltre descrive i particolari tutti di quel famoso convegno. Ecco le sue parole: *Caeterum cum Sexto Pompeio primum de conditionibus pacis futurae per socios actum est: deinde vero apud Misenum Caesar et Antonius cum eo ad colloquium venerunt, cum ipsi in continenti starent, Pompeius autem in aggere quodam circumfluo in mari ad hoc ipsum congesto, quo tutior esset. Aderat autem ipsi universa sua classis, illis autem pedestres omnes copiae: ita quidem, ut hae in terra, Pompeiani autem in navibus armati astarent: ut vel ex hoc perspicuum omnibus esset, eos metu adversae partis virium, ac coactos illos quidem a populo, Pompeium vero ab his quos secum habebat, pacem composuisse. Eius vero pacis hae fuerunt conditiones: fugitivis dari libertatem, exulibus omnibus, Caesaris percussoribus exceptis, reditum (hi autem excipiebantur, quamvis horum etiam quidam restituti sunt, ac ipse etiam Sextus inter eos numeratus fuerat) cum impunitate, et quadrante bonorum suorum, quae publicata fuerant, atque horum quibusdam tribunatus plebis, praeturas, et sacerdotia tribui: ipsum vero Pompeium consulem creari, et augurem, ac ex facultatibus paternis ei reddi septingentes sestertium: quinquennale ei esse imperium in Sicilia, SARDINIAM, et Achaiam, ita ut neque fugitivos reciperet, neque naves alias pararet, neque castella in Italia obtineret, sed pacem eius in mari ipse tueretur, ac certam summam frumenti ad urbem mitteret: id vero tempus ei praescriptum fuit, quod ipsi etiam volebant videri, non perpetuum, sed certo tempore definitam potentiam habere. His compositis, ac conscriptis, literas huius pactionis apud vestales virgines deposuerunt, ac deinde dextras mutuo iunxerunt, seque osculati invicem sunt (7).*

Il tradimento di Menodoro, che cambiando spesso di consiglio e di fede tolse l'isola a Pompeo (714 U. C.) per darla a Cesare (8), e poi, abbandonati i vessilli di Cesare (715 U. C.),

(7) *Hist. rom.*, lib. XLVIII, pag. 505 e 506.

(8) La cosa è narrata da Appiano Alessandrino (*De bell. civ.*, lib. V) in questo modo: *Eo tempore Philadelphus Octaviani libertus, qui ad frumentum in urbem convectandum ierat, ubi erat Menodorus accessit, cui amicissimus erat, eique rem posse considerare cognoscebat, suavitque illi, ut relicto Pompeio, ad Octavianum transiret; pollicens ei ex parte ipsius Corsicam et Sardiniam cum tribus legionibus. Ma Dione la racconta diversamente, e aggiunge molte altre circostanze omesse da Appiano. Ecco com'egli scrive: *Menas cum adhuc in Sardinia praetoris loco esset, in suspicionem Pompeio venerat, propterea quod Helenum dimisisset, ac cum Caesare colloquutus**

A. C. N. 35.
U. C. 714.

A. C. N. 37.
U. C. 715.

A. C. N. 36.
U. C. 716.

tornò a militare sotto Pompeo (1), per ribellarglisi nuovamente (2), siccome rendettero vana la pace, così posero la Sardegna nella durissima condizione di non sapere a quale dei due dovesse finalmente obbedire. Ma Ottaviano la tolse presto da siffatta incertezza, poichè, fuggito prima Sesto Pompeo (717 U. C.), e poi debellato Antonio (3) nella famosa battaglia d'Azio (721 U. C.), tutto a sè trasse con valorosa fortuna il contrastato dominio del vasto mondo romano. Allora l'isola diventò stabilmente di Cesare (4), il quale

A. C. N. 35.
U. C. 717.
A. C. N. 31.
U. C. 721.

fuisse: huic accedebant eiusdem conditionis hominum calumniae, qui Menae potentiam invidabant. Is igitur, cum eum Pompeius, ut de administratione frumenti ac pecuniae sibi rationes redderet, evocaret, dicto audiens non fuit, sed missos ad se necavit; praemissisque ad Caesarem qui de pace agerent, se et insulam cum classe et exercitu ei tradidit (Hist. rom., XLVIII, pag. 513). Eppure questo vilissimo traditore, che avea consigliato Pompeo di dar morte a Cesare e ad Antonio, mentre come amici gli accoglieva entrambi a convito nella sua nave (Dion., lib. cit., pag. 508), e che ora vendeva a Cesare la fede giurata a Pompeo, ottenne da Ottaviano gli anelli d'oro, e fu da lui onorato, ed ascritto all'ordine equestre, come riferisce il suddetto Dione: *Caesar Menam libentissime accepit... neque dedit Pompeio postulanti, et magno insuper in honore habuit, et in equestrem ordinem adscripsit (lib. cit., pag. 513).* Tanto è vero che gli ambiziosi non fanno differenza tra l'onestà e l'infamia, se nell'una o nell'altra trovano l'utilità propria e i mezzi di conseguire i loro fini politici.

(1) *Menas, homo natura fidei ambiguae, ac semper felicioris partes potiores habens, cum praeterea indigne ferret nullum sibi proprium esse imperium, sed Sabinò se esse subiectum, iterum ad Sextum Pompeium transfugit (Dion., Hist. rom., lib. XLVIII, pag. 520-21).*

(2) Ciò accadde nel 716 di Roma, dopo la tempesta che assalì la flotta di Cesare oltre il promontorio di Palinuro. E fu tanta l'importanza di questa ribellione, che senza la medesima Cesare avrebbe intrapresa indarno la spedizione contro la Sicilia, come lo dice il già citato Dione: *Quod nisi Menas iterum venia et aliis pollicitationibus quibusdam adductus ad Caesarem descivisset, receptisque eius tremibus, quae se a Caesare ad ipsum transire simulabant, omnem cui praerant classem prodidisset, frustra utique tunc etiam Caesar cum navigationem instituerat (Hist. rom., lib. XLIX, pag. 522).* La causa poi di essersi Mena ribellato nuovamente a Pompeo, fu perchè egli non si serviva di lui per far la guerra contro Lepido, ed in tutti gli affari lo teneva per sospetto. Nè gli accadde diversamente con Cesare, il quale, sebbene lo accogliesse per la seconda volta con sommo piacere, non gli ebbe però più per l'avvenire fede veruna: *Menae autem ut deficeret a Pompeio causa fuit, quod is eum neque ad bellum contra Lepidum gerendum adhiberet, et in omnibus negotiis suspectum haberet. Caesar Menam denuo libentissime recepit, ita tamen ut nullam ei dinceps fidem haberet (Dion. Cass., lib. cit., ibid.).*

(3) Nella guerra contro Antonio la Sardegna non fu l'ultima ad aiutare Cesare; e Dione la nota tra le provincie che furono sollecite a somministrargli soccorsi... *Caesarem Italia omnis... Gallia, Hispania, Illyricum, Africa... Sardinia, Sicilia, ac reliquae insulae praedictis terris continentibus vicinae adiuvarunt (Hist. rom., L, pag. 559).* Ciò accadde, secondo Dione, nel 722 (Varron.) corrispondente al 720 (V. C.) dell'era Catoniana.

(4) Dico stabilmente, perchè sebbene Cesare fosse già padrone della Sardegna fin del 717 di Roma, cioè dopo la fuga di Sesto

la ritenne prima sotto il suo impero (5), e poi la restituì al senato colle altre provincie men forti (125 U. C.), riserbando a se stesso colle più potenti il comando delle armi e dei soldati (6).

Il governo imbelles del senato servò ed inerme fruttò ai Sardi trenta e più anni di pace, di silenzio e di oscurità (7); e solamente nel declinare dell'impero di Ottaviano si trova in Dione, che la Sardegna fu molestata dalle scorrerie dei corsari (P. C. N. 6), e che perciò fu governata per alcun tempo da soldati e da presidi tratti dall'ordine equestre, anzi che da senatori, già inabili per mollezza e per ozio a sostenere le militari fatiche: *Eodem tempore multa bella extiterunt. In nullas regiones a praedonibus sunt incursiones factae, ita ut SARDINIA per aliquot annos nullum senatorem praefectum, sed milites et duces equites habuerit (8).* Gli avvenimenti posteriori della storia sarda sono assai rari, e di nessuna o poca importanza (9). Il cupo e feroce Tiberio fece dell'isola

A. C. N. 27.
U. C. 725.

P. C. N. 6.

Pompeo dalla Sicilia, tuttavia non poteva dirsi padrone assoluto, essendo ancora incerto il risultamento definitivo delle sue rivalità con Antonio. Egli non pertanto considerava da tal tempo l'isola come sua; e narra Svetonio che avea divisato di trasferirvi in persona, ma che glielo impedirono le continue e smisurate tempeste: *Nec est, ut opinor, provincia, excepta dumtaxat Africa et Sardinia, quam non adierit. In has, fugato Sexto Pompeio, traicere ex Sicilia apparantem continuat et immodicae tempestates inhibuerunt, nec mox occasio aut causa traiciendi fuit (in Octav. XLVII).*

(5) Se ne ha la prova nelle già citate *Tavole Ancirane*, nelle quali sta scritto: *Iuravit in mea verba tota Italia sponte sua, et me pro victis ducibus ducem depoposcit. Iuraverunt in eadem verba Galliae, Hispaniae, Africa, Sicilia, Sardinia. (ap. Chishull., oper. cit.).*

(6) *Hac arte Caesar... infirmiores... aliis attribuit, potentiores provincias... sibi retinuit... Sub eo praetextu (senatum) vere inermem imbellemque efficiebat, et ad se solum arma militisque transferebat. Hac de causa senatui populoque Africa, Numidia, Asia, et cum Epiro Graecia, Dalmatia, Macedonia, Sicilia, Creta, Africa, Cyrenaica, Bithynia cum Ponto finitima, Sardinia atque Hispania Baetica adscriptae sunt (Dion. Cass., Hist. rom., lib. LIII, pag. 659).*

(7) Siccome nel periodo di tempo corso dal 725 al 758 di Roma ebbe luogo il grande avvenimento della nascita di N. S. G. C., che da taluni è collocato nel 750, e da altri nel 752 (U. C.), perciò quindi innanzi noterò gli anni secondo il computo dell'era cristiana, segnandoli colle iniziali P. C. N. (*post Christum natum*).

(8) Dion. Cass., Hist. Rom., lib. LV, pag. 237-38.

(9) Essendo cessato sotto l'impero di Ottaviano il dominio reale della repubblica romana, ed avendo avuto principio per la Sardegna, come pel mondo intero, la nuova era di pace e di redenzione, stimo qui opportuno di presentare ai lettori la *SERIE* dei Pretori, Pro-pretori, Consoli e Proconsoli che governarono l'isola avanti G. C., e dei Questori e Legati che vi furono mandati da Roma nell'istesso periodo di tempo, riserbando ad altro luogo di questa stessa opera la *SERIE* dei Presidi, Proconsoli e Procuratori dei Cesari, che vi ebbero comando e pubblico ufficio dalla nascita di G. C. in appresso. E seguendo l'ordine osservato nelle precedenti narrazioni, noterò gli anni dalla fondazione di Roma (U. C.), ed avanti l'era volgare (A. C. N.) (*).

(*) Gli spazi segnati con puntini nel presente quadro dinotano gli anni, ne quali, per mancanza di monumenti, non si conosce quali siano stati i Pretori o Consoli che abbiano governato la Sardegna.

Anni		Num. dei Pretori	Nomi dei Pretori, Pro-Pretori, Consoli e Proconsoli	Autori e Monumenti che ne provano l'esistenza ed il tempo
A. C. N.	U. C.			
226	526	1	M. Valerio, Pretore	Solin., <i>Polyhist.</i> , XI.
225	527	2	C. Atilio, Console (a)	<i>Supplem. Liv.</i> , XX, 36.
...
217	535	3	A. Cornelio Mammula, Pretore	<i>Liv.</i> , <i>Hist.</i> , XXII, 25; XXIII, 21.
216	536		Lo stesso, Pro-Pretore	<i>Id. ibid.</i> , XXIII, 21.
215	537	4	Q. Mucio Scevola, Pretore	<i>Id. ibid.</i> , XXIII, 34.

(a) La lacuna esistente tra il governo di C. Atilio e di A. Cornelio Mammula deriva dal silenzio di tutti gli scrittori antichi sopra i governanti della Sardegna. Quindi io inclino a credere col Fara

(*De reb. Sard.*, I, 121) che in tale intervallo di tempo il reggimento delle cose sarde sia stato affidato anno per anno ad uno dei consoli per causa delle frequenti ribellioni degli isolani.

una terra di esiglio⁽¹⁾; e vi confinò quattro mila seguaci delle superstizioni egizie, e della religione giudaica (P. C. N. 19), reputando vil danno, se per l'inclemenza delle stagioni e per la gravità del cielo vi perissero⁽²⁾. Altri esuli, ora illustri,

(1) Ciò si ricava dall'editto, con cui Tiberio mandò (P. C. N. 19), che niuno di quelli, ai quali era stato interdetto l'uso dell'acqua e del fuoco, potesse stare nel continente, e neppure in veruna isola che non fosse distante cinquanta miglia dalla terraferma, ad eccezione però delle isole di Coo, di Rodi, di SARDEGNA e di Lesbo: *quod permulti extorres, alii extra loca in quae expositi fuerant versabantur, alii in iis ipsis delicatius vivebant, edixit ne quis eorum quibus aqua et igni esset interdictum, in continenti, aut insula ulla nisi quae quinquaginta millia passuum ab continente distaret, excepta Coo, Rhodo, Sardinia et Lesbo . . . degeret* (Dion. Cass., *Hist. rom.*, lib. LVI, pag. 762).

(2) Sopra ciò è divulgatissimo il testo di Tacito: *Actum et de sacris aegyptiis iudaicisque pellendis: factumque patrum consultum, ut quatuor millia libertini generis, ea superstitione infecta, quis idonea aetas, in insulam Sardiniam veherentur*, coërcendis illic latrocinii, et, si ob gravitatem coeli interissent, vile damnum (*Annal.*, II, 85). Anche Giuseppe Flavio lasciò nelle sue *Antichità giudaiche* il ricordo di questo esiglio; e Seneca lo accennò in una delle sue epistole. Dice il primo: *Tiberius iubet Roma cunctos iudaeos excedere. Consules autem quatuor millia ex iudaeis militantes mittunt in Sardiniam insulam: plurimos autem militare nolentes, propter legis paternae custodiam, tormentis affecere* (*Antiquit. iudaic.*, XVIII, 3). Ed il secondo: *His instinctus abstinere animalibus coepi; et, anno peracto, non tantum facilis mihi erat consuetudo, sed dulcis . . . Quaevis quomodo desierim? In Tiberii Caesaris principatum iuventutis tempta incidit: alienigena tum sacra movebantur: et inter argumenta superstitionis ponebatur animalium quorundam abstinentia* (epist. CVIII). Racconta poi lo stesso Seneca nella citata lettera, come per timore di essere calunniato qual seguace delle superstizioni giudaiche, e per le ammonizioni del padre, tornò a far uso

ora scellerati vi andarono o vi morirono sotto l'impero di Nerone, tra i quali la storia ci ha conservato i nomi di C. Cassio Longino, eccellente giureconsulto, e principe della

delle carni, reputate immonde dagli ebrei. A questa medesima proscrizione si riferiscono due luoghi di Svetonio e di Dione, in uno dei quali si legge: *Externas ceremonias, aegyptios iudaicosque ritus compescui . . . Iudaeorum iuventutem, per speciem sacramenti, in provincias gravioris coeli distribuit* (*In Tiber.*, XXXVI); e nell'altro: *porro Tiberius . . . reliquos omnes astrologos, magos, aut quicumque alio quopiam modo divinationes exercerent, externos necavit; cives . . . extorres egit* (*Hist. rom.*, LVII, pag. 792); e vi si riferisce eziandio un passo notevolissimo di Filone ebreo (*Legat. ad Caium*, pag. 1015, ediz. Francofurt.), in cui è ascritta a Seiano tutta l'odiosità dell'editto contro gli ebrei, e si racconta da detto scrittore, che dopo la morte di quell'empio ministro, Tiberio mandò a tutti i governatori provinciali: *ut oppidatum huic genti (i. e. iudaeis) parcerent, exceptis conscis, paucis admodum*. Agli ebrei, ed ai seguaci delle superstizioni egizie confinati da Tiberio in Sardegna sembra potersi ascrivere la erezione del tempio d'Iside e di Serapide, che fino ai tempi romani esisteva nell'isola di S. Antioco (antica ENOSIN di Plinio, *Hist. nat.*, III, 13), e che in anno incerto fu restaurato da Marco Porcio Primigenio liberto di Marco, e maestro dei *lari augusti*, in occasione che Marco Porcio Felice e Marco Porcio Impetrato, figliuoli entrambi del suo patrono, furono designati dai decurioni di SOLCI quartumviri colla podestà edilizia. Ciò si ricava dalla seguente importantissima iscrizione (*), dalla quale appare eziandio che il liberto Marco rifece a proprie sue spese i simulacri, e rinnovò l'ara e gli ornamenti di quel tempio.

TEMPL . ISIS . ET . SERAP . CVM .
SIGNIS . ET . ORNAM . ET . AREA .
OB . HONOR . M . M . PORC . FELICIS .
ET . IMPETRATI . F . III . V . A . P . DES .
M . PORC . M . L . PRIMIGENIUS .
MAG . LAR . AVG . restauravit

(*) Fu scoperta nella suddetta isola di S. Antioco fra le rovine dell'antica SOLCI; e quindi acquistata dal dotto professore Giacomo Keyser di Norvegia, che viaggiava nel 1827 in Sardegna. Egli la fece trasportare a Danimarca, e la donò al chiarissimo Munter, il quale la possedeva ancora nel 1829. Prima però che un sì egregio monumento di antichità fosse tolto ai Sardi, per essere donato agli stranieri, il cav. Alberto La-Marmorata, benemerito assai dell'isola per le sue dotte fatiche, ne cavò un gesso, e lo mandò all'abate Costanzo Gazzera, il quale ne fece pur menzione nel suo Decreto di Patronato e Clientela della Colonia Giulia Augusta USELLIS (ved. *Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino*, tom. XXXV, pag. 15 e seg.).

Anni		Num. dei Pretori	Nomi dei Pretori, Pro-Pretori, Consoli e Proconsoli	Autori e Monumenti che ne provano l'esistenza ed il tempo
A. C. N.	U. C.			
214	538		Q. Mucio Scevola, Pro-Pretore	Liv., <i>Hist.</i> , XXIV, 10.
213	539		Lo stesso, Pro-Pretore	Id. <i>ibid.</i> , XXIV, 44.
212	540		Lo stesso, Pro-Pretore	Id. <i>ibid.</i> , XXV, 3.
211	541	5	L. Cornelio Lentulo, Pretore	Id. <i>ibid.</i> , XXV, 41; XXVI, 1
210	542	6	P. Manlio Vulso, Pretore	Id. <i>ibid.</i> , XXVI, 28.
209	543	7	C. Aurunculeio, Pretore	Id. <i>ibid.</i> , XXVII, 7.
208	544		Lo stesso, Pro-Pretore	Id. <i>ibid.</i> , XXVII, 22.
207	545	8	A. Ostilio, Pretore	Id. <i>ibid.</i> , XXVII, 36.
206	546	9	T. Claudio Asello, Pretore	Id. <i>ibid.</i> , XXVIII, 10.
205	547	10	Cn. Ottavio, Pretore	Id. <i>ibid.</i> , XXVIII, 38, 46.
204	548	11	T. Claudio Nerone, Pretore	Id. <i>ibid.</i> , XXIX, 13, 36.
203	549	12	P. Cornelio Lentulo, Pretore	Id. <i>ibid.</i> , XXIX, 38; XXX, 1, 24.
202	550		Lo stesso, Pro-Pretore	Id. <i>ibid.</i> , XXX, 27.
201	551	13	M. Fabio Buteone, Pretore	Id. <i>ibid.</i> , XXX, 40, 41.
200	552	14	M. Valerio Falto, Pretore	Id. <i>ibid.</i> , XXXI, 8.
199	553	15	L. Villio Tappulo, Pretore	Id. <i>ibid.</i> , XXXII, 1.
198	554	16	M. Porcio Catone, Pretore	Id. <i>ibid.</i> , XXXII, 8, 27.
197	555	17	L. Atilio, Pretore	Id. <i>ibid.</i> , XXXII, 28.
196	556	18	T. Sempronio Longo, Pretore	Id. <i>ibid.</i> , XXXIII, 26.
195	557		Lo stesso, Pro-Pretore	Id. <i>ibid.</i> , XXXIII, 43.
194	558	19	Cn. Cornelio Merenda, Pretore	Id. <i>ibid.</i> , XXXIV, 43.
193	559	20	L. Porcio Licinio, Pretore	Id. <i>ibid.</i> , XXXIV, 55.
192	560	21	Q. Salonio Sarra, Pretore	Id. <i>ibid.</i> , XXXV, 20.
191	561	22	L. Oppio Salinatore, Pretore	Id. <i>ibid.</i> , XXXVI, 2.
190	562		Lo stesso, Pro-Pretore	Id. <i>ibid.</i> , XXXVII, 2.
189	563	23	Q. Fabio Pittore, Pretore (a)	Id. <i>ibid.</i> , XXXVII, 50, 51.
188	564	24	C. Stertino, Pretore	Id. <i>ibid.</i> , XXXVIII, 35.

(a) Da quanto racconta Livio (lib. XXXVII, 51) sembra potersi inferire, che Q. Fabio Pittore non abbia esercitata di fatto la pretura sarda, poichè appena gli fu destinata la provincia, ebbe a contendere col pontefice massimo P. Licinio, il quale pretese che egli rimanesse in Roma per compiere le funzioni di flamine Quirinale, e per decreto del popolo fu approvata una tal domanda. Siccome poi lo stesso Livio soggiunge, che irato Fabio per siffatta risoluzione voleva rinunziare alla magistratura provinciale; ma che il senato ne

lo distolse, e decretò che amministrasse la pretura straniera (*ira provinciae creptae praetorem magistratu abdicare se comantem Patres auctoritate sua deterruerunt, et, ut jus inter peregrinos diceret de- creverunt*), conseguì da ciò, che la provincia sarda gli fu tolta di fatto se non di diritto (*ira provinciae creptae*), e che fu obbligato a rimanere in Roma, per la nuova pretura decretatagli in surrogazione di Sp. Postumio Albino, cui era stata eziandio affidata la pretura urbana (Liv., loc. cit.).

scuola Cassiana⁽¹⁾, di Rufio Crispino, già prefetto del pre-

(1) Di C. Cassio Longino, e della sua perizia nelle leggi, parla Tacito in vari luoghi dei suoi *Annali* (XII, 11, 12; XV, 52); e poi riferisce il di lui esiglio in Sardegna sotto l'impero di Nerone (P. C. N. 65), e l'ingiusto motivo che diede luogo: *Obiectavitque (Nero) Cassio, « quod inter imagines maiorum C. Cassii effigiem coluisset, ita inscriptam; DVX PARTIVM. Quippe semina belli civilis et defectionem a domo Caesarum quaesitam. Ac ne memoria tantum infensi nominis ad discordias uteretur, adsumpsisse L. Silanum, iuvenem genere nobilem, animo praeruptum, quem novis rebus ostentaret Tunc consulto senatus « Cassio et Silano exilia » decernuntur . . . Deportatusque in insulam SARDINIAM Cassius et senectus eius expectabatur (Annal., XVI, 7, 9)*. Il giureconsulto Pomponio conferma in quanto alla deportazione di Longino la narrazione di Tacito, ma erra nel tempo, dicendola ordinata da Tiberio; e dippiù soggiunge, che Cassio fu richiamato a Roma sotto l'impero di Vespasiano: *Huic (i. e. Sabino) successit Caius Cassius Longinus, natus ex filia Tuberonis, quae fuit neptis Servii Sulpitii: et ideo proavum suum Servium Sulpitium appellat. Hic consul fuit cum Quartino, temporibus Tiberii: sed plurimum in civitate auctoritatis habuit cousque, donec eum Caesar civitate pelleret: expulsus ab eo in SARDINIAM, revocatus a Vespasiano diem suum obiit (lib. I digesti, tit. II, de orig. iur., § 47)*. Svetonio però non parla di esilio, ma di uccisione: *Nullus posthac adhibitus delectus aut modus interimendi, quoscumque libuisset, quacumque de causa . . . Obiectum est . . . Cassio Longino iurisconsulto, ac luminibus orbato, quod in vetere gentili stemmate C. Cassii, percussoris Caesaris, retinisset imagines. Pacto Thraxaeae, tristior et pedagogi vultus. Mori iussis non amplius quam horarum spatium dabat (i. e. Neron., 37)*. E Sifilido, abbreviatore di Dione, dice apertamente che Cassio fu dannato ed ucciso, perchè nella sua casa conservava l'immagine di quel Cassio che stato era tra gli uccisori di Cesare (lib. LXII, 28). Anche Giovenale sembra indicare che Cassio incontrasse la stessa sorte di Seneca e di Plauzio Laterano, poichè scrive:

*Temporibus diris igitur iussuque Neronis
Longinum et magnos Senecae praedivitis hortas
Clausit et egregias Lateranorum obsidet aedes
Tota cohors ec.*

(Satir. X, v. 15 e segg.)

Lo che fece credere al Ruperto (ad loc. cit. Iuven.), che il Cassio Longino ricordato da Tacito fosse diverso dall'altro di cui parla Svetonio. Ma che gli anzidetti due scrittori abbiano parlato di una

torio ed egregio uomo consolare⁽²⁾, e del liberto Aniceto, P. C. N. 64.

solà e medesima persona, si deduce chiaramente dai fatti che narrano, e dai tempi ai quali quei fatti si riferiscono. Si può bensì sospettare, che Pomponio nel già citato luogo abbia confuso Caio Cassio Longino con Lucio Cassio Longino, cui Tiberio diede in moglie la sua nipote Drusilla (Tacit., *Annal.* VI, 15), toltagli poi da Caligola (Sveton. in *Calig.*, 24), come con più argomenti si adopera a dimostrarlo il Lipsio (ad loc. cit. Tacit.). Lasciando però da parte siffatte questioni erudite, che non appartengono al mio proposito, io seguirò più volentieri l'autorità di Tacito. E poichè si parla di esilio, dirò qualche cosa di un altro esilio più antico, del quale non trovo fatta dagli scrittori sardi menzione veruna. Il ricordo lo dobbiamo al testè nominato Svetonio, il quale dice: *Saeivus Nicanor primus ad famam dignationemque docendo pervenit: fecitque praeter commentarios, quorum tamen pars maxima intercepta dicitur, satyram quoque, in qua libertinum se, ac duplici cognomine esse per hoc indicat:*

Saeivus Nicanor Marci libertus negabit,

Saeivus Postumius idem; at Marcus docebit:

Sunt qui tradant, ob infamiam quandam cum in SARDINIAM secessisse, ibique diem obiisse (lib. de Illust. Gramm., 5). Dal citato testo si rileva che Sevio Nicanore si relegò volontariamente in Sardegna, e che vi morì dappresso. Ma non avendo Svetonio assegnato il tempo preciso di un tal fatto, il medesimo non può altrimenti indovinarsi, che per semplice conghiettura. Ed io opino, che debba riferirsi ai tempi della repubblica, poichè il citato scrittore, nel novere gli antichi grammatici che insegnarono pubblicamente in Roma, fa precedere il riferito Sevio Nicanore a M. Antonio Gniphio, che insegnò prima nella casa di Giulio Cesare, mentre costui era ancor fanciullo, e poi nella propria; ed ebbe per ascoltanti nella scuola molti chiari uomini, tra i quali lo stesso M. Cicerone, mentre esercitava la pretura (Sveton. *ibid.* 7).

(2) Rufio Crispino era stato confinato in Sardegna, e vi si trovava, allorchè Nerone lo dannò a morte (P. C. N. 66). Ma egli, appena seppe la triste fine decretatagli dal tiranno, si uccise coraggiosamente di propria mano. *Paucos quippe intra dies, eodem agmine, Annaeus Mella, Cerialis Anicius, Rufius Crispinus ac C. Petronius cecidere. Mella et Crispinus, equites romani, dignitate senatoria. Nam hic quondam praefectus praetorii, et consularibus insignibus donatus, ac nuper crimine coniurationis in SARDINIAM eactus, accepit iussae mortis nuntio, semel interfecit (Tacit. Annal. XVI, 17)* Nemmeno di questa vittima illustre, caduta nell'isola diris Neronis temporibus, fu fatto ricordo dagli scrittori sardi.

Anni		Num. dei Pretori	Nomi dei Pretori, Pro-Pretori, Consoli e Proconsoli	Autori e Monumenti che ne provano l'esistenza ed il tempo
A. C. N.	U. C.			
187	565	25	Q. Fulvio Flacco, Pretore	Liv., <i>Histor.</i> , XXXVIII, 42.
186	566	26	C. Aurelio Scauro, Pretore	<i>Id. ibid.</i> , XXXIX, 8.
185	567	27	N. N. (a)	
184	568	28	Q. Nevio Mato, Pretore (b)	<i>Id. ibid.</i> , XXXIX, 38, 41.
183	569	29	Cn. Sicinio, Pretore	<i>Id. ibid.</i> , XXXIX, 45.
182	570	30	C. Terenzio Istra, Pretore	<i>Id. ibid.</i> , XL, 1.
181	571	31	M. Pinario Posca, Pretore	<i>Id. ibid.</i> , XL, 18, 34.
180	572	32	C. Menio, Pretore (c)	<i>Id. ibid.</i> , XL, 35, 43.
179	573	33	C. Valerio Levino, Pretore	<i>Id. ibid.</i> , XL, 44.
178	574	34	T. Ebuizio Caro, Pretore	<i>Id. ibid.</i> , XLI, 2, 6.
177	575	35	L. Mummio, Pretore (d)	<i>Id. ibid.</i> , XLI, 8.
176	576	36	M. Popilio Lena, Pretore	<i>Id. ibid.</i> , XLI, 14, 15.
175	577	37	L. Cornelio Sulla, Pretore	<i>Id. ibid.</i> , XLI, 18, 21.
174	578	38	M. Atilio Serrano, Pretore	<i>Id. ibid.</i> , XLI, 21.

(a) S'ignora chi abbia avuto il governo dell'isola nel 567 di Roma, perchè Livio omise i comizi pretorii di tal anno, e riferì i soli comizi consolari dell'anno precedente. I pretori nominati nel 566 (U. C.) furono, secondo lo stesso storico, P. Cornelio Cetego, A. Postumio Albino, C. Afranio Stellio, C. Atilio Serrano, L. Postumio Tempsano, e M. Claudio Marcellino (*Hist.*, XXXIX, 23), dei quali però non sono indicate le provincie. Il Fara attribuì la pretura sarda al suddetto L. Postumio Tempsano (*de reb. Sard.* 122); ma il di lui errore è manifesto, non tanto per il silenzio dello storico padovano sulla ripartizione delle provincie pretorie (poichè il silenzio per se solo non escluderebbe assolutamente l'esistenza del fatto), quanto pel racconto posteriore di Livio medesimo, il quale ne accerta (lib. XXXIX, 29, 41) che il mentovato pretore L. Postumio negli anni appunto 567, 568 di Roma esercitò il suo ufficio nella provincia di Taranto, e si applicò specialmente a comprimere le sedizioni e i latrocinii dei pastori, e a scuoprire le conventicole bacchanali, le di cui reliquie esistevano tuttavia nascose in quella regione d'Italia. Quindi ho creduto conveniente di omettere il nome del pretore di detto anno 567, anzi che sceglierlo a caso fra i sei poc' anzi nominati.

(b) A questo pretore fu dato dal senato l'incarico d'inquirere contro i rei di veneficio (*ut . . . de veneficiis quaereret*). Perciò dif-

ferì di quattro mesi la sua partenza per la Sardegna, come lo racconta Livio: *Consules, praetoresque in provincias profecti sunt, praeter Q. Naevium, quem quatuor non minus menses, priusquam in SARDINIAM iret, quaestiones veneficii, quarum magnam partem extra urbem per municipia conciliabulaque habuit, quia ita aptius visum erat, tenuerunt (Hist. XXXIX, 38, 41)*.

(c) Non si può affermare di certo, che C. Menio abbia esercitato realmente la pretura sarda, poichè leggiamo in Livio ch'egli ancora fu incaricato di procedere contro i venefici, e che avendone già condannati tre mila, scrisse al senato, crescergli ormai tanto la materia per gl'indizi, che bisognava o dismettere questo suo straordinario ufficio, o abbandonare la provincia: *A. C. Maenio praetore (cui provincia SARDINIA cum evenisset, additum erat, ut quaereret de veneficiis longius ab urbe decem millibus passuum) literae allatae « Se iam tria millia hominum damnasse, et crescere sibi quaestiones indicis. Aut eam sibi esse deserendam, aut provinciam dimittendam (Hist. XL, 43)*.

(d) Nell'anno della pretura di Mummio la Sardegna fu fatta provincia consolare per causa di guerra, e ne fu affidato il comando al console T. Sempronio Gracco. *Mummio SARDINIAM (evenit); sed ea propter belli magnitudinem provincia consularis facta: Gracchus (T. Sempronius) eam sortitur (Liv., Hist., XLI, 8)*.

uccisore di Agrippina, calunniatore di Ottavia, e di molte Neroniane infamie ribaldo complice ed esecutore (1). Sotto l'istesso Imperio di Nerone fu condannato Vipsanio Lena

preside dell'isola (P. C. N. 56), per averla avaramente governata (2), e, se son vere le tradizioni della chiesa sarda, vi colsero l'eletta palma dei martiri molte vittime illustri di

(1) Quale scellerato uomo fosse Aniceto, e com'egli uccidesse per comando di Nerone la di lui madre Agrippina, può vedersi in Tacito (*Annal.* XIV, 3, 7, 8), ed in Sifflino (LXI, 13). Il primo di detti autori racconta inoltre il modo con cui quell'iniquo liberto concertossi coll'istesso Nerone per calunniare di adulterio la di lui moglie Ottavia, ed il premio che n'ebbe coll'esilio in Sardegna. Giova riportare le sue stesse parole, perchè contengono una lezione molto grave per coloro che si fanno ministri dei delitti e delle infamie dei potenti: *Ergo confessionem alicuius quaeri placet, cui rerum quoque nostrarum crimen adfingetur. Et visus idoneus maternae necis patrorum, Anicetus, classi apud Misenum, ut memoravi, praefectus, levi post admissum scelus gratia, graviore odio: quia malorum facinorum ministri quasi exprobrantes adspiciuntur. Igitur accitum eum Caesar operae prioris admonet; solum incolunitati principis*

*adversus insidiantem matrem subvenisse: locum haud minoris gratiae instare, si coniugem infensam depelleret. Nec manu aut telo opus: fateretur Octaviae adulterium. Occulta quidem ad praesens, sed magna ei praemia et secessus amoenos promittit, vel, si negavisset, necem intentat. Ille insita vecordia, et facilitate priorum flagitiorum, plura etiam, quam iussum erat, fingit, faturque apud amicos, quos velut consilio adhibuerat princeps. Tum in SARDINIAM pellitur, ubi non inops exilium toleravit, et fato obiit (*Annal.*, XIV, 62). Svetonio non parla dell'esilio, ma della sola calunnia con cui Aniceto oppresse Ottavia: *qui dolo stupratam a se fateretur (*In Neron.*, 35). Queste cose accadevano nell'anno 62 dell'era volgare.**

(2) *Damnatus iisdem consulibus* (i. e. Q. Volusio et P. Scipione P. C. N. 56) *Vipsanium Laenas ob SARDINIAM provinciam avarè habitam* (Tacit. *Annal.*, XIII, 30).

Anni		Num. dei Pretori	Nomi dei Pretori, Pro-Pretori, Consoli e Proconsoli	Autori e Monumenti che ne provano l'esistenza ed il tempo
A. C. N.	U. C.			
173	579	39	C. Cicereio, Pretore	Liv., <i>Hist.</i> , XLII, 1, 7.
172	580	40	Sp. Cluvio, Pretore	<i>Id. ibid.</i> , XLII, 10.
171	581	41	L. Furio Filo, Pretore	<i>Id. ibid.</i> , XLII, 31.
170	582		N. N. (a)	
169	583	42	P. Fonteio Capitone, Pretore	<i>Id. ibid.</i> , XLIII, 15.
168	584	43	C. Papirio Carbone, Pretore (b)	<i>Id. ibid.</i> , XLV, 12.
167	585	44	A. Manlio Torquato, Pretore (c)	<i>Id. ibid.</i> , XLV, 16.
166	586	45	M. Fonteio, Pretore (d)	<i>Id. ibid.</i> , XLV, 44.
...
126	626	46	L. Aurelio Oreste, Console (e)	<i>Epitom. Liv.</i> , LX.
125	627		Lo stesso, Proconsole	
124	628		Lo stesso id	<i>Fast. Capitol.</i> , apud Graev., <i>Thes. antiq. rom.</i> , vol. XI, col. 233-34.
123	629		Lo stesso id	
122	630		Lo stesso id	
121	631		Lo stesso id	
...
113	639	47	C. Cecilio Metello, Console (f)	<i>Vell. Paterc.</i> , II, 8. - <i>Eutrop.</i> , IV, 25. - <i>Fast. capitol.</i>
112	640		Lo stesso, Proconsole	
...
103	649	48	T. Albucio, Pretore	<i>Cicer.</i> , <i>Tuscul.</i> V, 37. - <i>Orat. in L. Pison.</i> , 38 - <i>Orat. pro M. Scauro</i> , 40. - <i>De provinc. cons.</i> , VI.
...
82	670	49	Q. Antonio, Pretore	<i>Epitom. Liv.</i> , LXXXVI.
...
79	673	50	C. Valerio Triario, Pretore	<i>Supplem. Liv.</i> , XC, 16.
78	674		Lo stesso, Pro-Pretore	
...
67	685	51	L. Lucullo, Pretore eletto	<i>Dion., Hist.</i> , XXXVI, pag. 54.
...

(a) Nel suddetto anno 582 il Fara (*De reb. Sard.*, I, 122) nota M. Rezio tra i pretori di Sardegna. Il Frehensemio invece attribuisce a M. Rezio la pretura urbana (*Supplem. Liv.* XLIII, 4). Ed io sospetto che il Fara, mancandogli per tal anno la scorta di Livio, per la lacuna che si trova nei suoi libri, abbia conghietturato che la pretura sarda toccasse in sorte a Rezio assieme alla urbana, come due anni dopo fu attribuita al pretore dell'isola C. Papirio Carbone (*Liv. Hist.*, XV, 12).

(b) Il suddetto pretore può considerarsi come eletto semplicemente, poichè rimase in Roma per esercitarvi le preture peregrina ed urbana, come lo dice Livio: *Et praetores, praeter C. Papirium Carbonem, cui SARDINIA evenerat, in provincias iere. Eum jus dicere Romae (nam cum quoque sortem habebat) inter cives et peregrinos Patres censuerant* (*Hist.*, XLV, 12).

(c) Nemmeno A. Manlio Torquato esercitò nella provincia sarda il suo ufficio, come si ha dallo stesso Livio: *A. Manlio Torquato SARDINIA obvenerat: nequit ire in provinciam, ad res capitales quaerendas ex senatusconsulto retentus.* (*Hist.*, XLV, 16). Laonde si può credere che C. Papirio Carbone abbia continuato a governar l'isola in qualità di pro-pretore.

(d) Nell'intervallo di tempo esistente tra il 586 e 626 di Roma occorre una lacuna di trentacinque anni riguardo ai pretori di Sardegna; e, mancando la scorta dei libri Liviani, e di ogni altro scrittore e monumento, non si può sapere quali e quanti essi siano stati. Il Fara (*de reb. Sard.*, I, 122) colloca un'altra volta, dopo la pretura di M. Fonteio, il nome di M. Porcio Catone. citando l'autorità di Plutarco, del Volterrano, e di Alessandro di

Alessandro. Ma nel primo di detti autori io non trovo sì fatta testimonianza; per lo che m'induco a credere che l'illustre annalista sardo abbia troppo facilmente creduto agli altri due. Potrebbe piuttosto essere collocato nel 590 (U. C.) il governo consolare e straordinario di T. Sempronio Gracco per le ragioni già da me esposte in altro luogo di questo volume (pag. 53, col. 2^a, not. 7^a).

(e) Non dubito di affermare col Fara (*loc. cit.*) che la Sardegna, per motivo di guerra, sia stata dichiarata nel 626 (U. C.) provincia consolare. E siccome il carico di comprimere i *Sardi rebellanti* fu dato al console L. Aurelio Oreste, come si ha dall'*Epitome Liviana* (LX), e da Diodoro (*Excerpt. ap. Vales.*); e d'altro canto nei *Fasti Capitolini* il trionfo di detto console per la Sardegna domata è annotato nell'8 dicembre del 631 di Roma (ved. sopra pag. 54, col. 1^a, not. 1^a), perciò credo potersi ragionevolmente conghietturare, che la guerra abbia durato dal 626 al 631; e che in tal tempo il suddetto L. Aurelio Oreste abbia avuto il continuo governo, come delle armi, così ancora dell'isola. Per tal motivo ho annotato nella *SENTE* il nome dello stesso console per i sei anni corsi dal tempo della sua spedizione in Sardegna a quello del di lui trionfo in Roma.

(f) Si trova scritto nei *Fasti Capitolini*, che C. Cecilio Metello proconsole trionfò dei Sardi nel 640 (ved. sopr. pag. 54, col. 2^a, not. 7^a). Dunque l'autorità consolare, di cui era investito nel 639, gli fu prorogata nell'anno seguente per combattere gli isolani, e per conseguenza egli governò l'isola per un biennio (ved. la nota preced.).

quella fede, che trionfando degli errori del gentilesimo, era destinata dal cielo a illuminare e convertire il mondo (1).

Seguace delle parti e della passeggera fortuna di Ottone contro Vitellio, la Sardegna obbedì al primo di quei due contendenti (P. C. N. 69), dopo le sue vittorie nella pro-

(1) I nomi di questi martiri si trovano registrati negli antichi martirologi, e sono i seguenti: S. Priamo, S. Emilio o Emiliano, S. Luciano (*Martyrol. Rom. emendat.*, ad diem 28 maii. - *Martyrol. Rhinov.* ap. Soller, *Acta Ss.*, tom VII, iunii in fin.), S. Giocondano, S. Lucio (D'Achery, *Spicileg.* tom. II, pag. 11, edit. 1723), S. Fortunato (Papebroch., *Acta Ss.* tom. VI, maii, pag. 745), S. Saluziano, S. Eutricio o Eutropio (*Martyr. Antwerp.*), S. Crescenzo, S. Tiziano, S. Quintino e S. Stabulo (*Martyr. Hieronim.*, ap. Soller., *Acta Ss.* tom. VII, iun. in fin. ap D'Achery, ad VI kal. iun.). Il Fara (*De reb. sard.*, I, 140) fa menzione dei soli primi quattro, che fa precedere a tutti gli altri martiri da lui ricordati in appresso; ma non assegna l'anno del loro martirio. Il Bonfant invece (*Triumph. de los sanct. de Sardena*, I, 6) nomina i primi sette, li chiama *protomartiri*, e dice che furono immolati sotto la persecuzione di Nerone. Sebbene questa opinione non abbia verun certo fondamento, epperò il Mattei (*Sardin. sacr.*, *dissert. praev.* cap. III, § 8) ne abbia dubitato, temendo che lo scrittore di quel *Trionfo* la tenesse per vera *proprio arbitratu*; tuttavia non è improbabile, che gli anzidetti antichissimi seguaci della fede di G. C. siano stati vittime della crudeltà Neroniana. Perchè, quantunque Tacito racconti come succeduti entro le mura di Roma i barbari supplizi e le morti dei cristiani calunniati quali autori dell'incendio di quella metropoli nell'anno 817 (U. C.), ossia 64 (P. C. N.), e sia su di ciò molto chiara la sua narrazione (*Annal.*, XV, 38, 44), che fu pure seguita da Sulpizio Severo (*Hist. sacr.*, II, 29), non pertanto e Svetonio dice generalmente, senza circoscrivere il luogo: *Afflicti supplicii christiani, genus hominum superstitionis novae ac maleficae* (in *Neron.*, 16), ed Orosio

vincia narbonese (2). Obbedì poi al secondo, e quindi a Vespasiano, sotto il quale (P. C. N. 74) fu ristorata prima-
mente nell'isola la grande strada romana che dall'antica Torres conduceva a Cagliari (3).

scrive specificamente: *Primus (Nero) Romae christianos supplicii et mortibus affecti, ac per omnes provincias pari persecutione ex-cruciari imperavit* (*Hist.* VII, 7).

(2) *Corsicam ac SARDINIAM, caeterasque proximi maris insulas fama victricis classis* (in Gallia Narbonensi) *in partibus Othonis tenuit* (Tacit., *Hist.* II, 16).

(3) Ciò si ricava dalla seguente iscrizione che fu pubblicata per la prima volta dal Fara nella sua *Corografia sarda* (lib. II, pag. 66, edit. praed.):

LVI . A . TYRRE
IMPERATOR . CAESAR . VESPASIANVS . AVG
PONTIFEX . MAXIMVS . TRIB . POT
XIII . COS . V . DESIG . CENSOR
REFECIT . ET . RESTITUIT

Dice quel diligente annalista di averla copiata da una delle tre lapidi che sorreggevano il portico della chiesa parrocchiale di Macomer (antica *Macopsisa* di Tolomeo, *Geogr.*, III, 3), e che le altre due erano somiglianti: *Extat oppidum MACOMELIS, cuius castrum interit, et porticus templi parochialis tribus fulcitur lapidibus, quibus viae latae miliaria erant a Romanis in SARDINIA signata, primique lapidis eiusmodi est inscriptio* (la riportata qui sopra) . . . *Similes sunt aliarum lapidum inscriptiones, quas brevitati consulens omitto* (lib. cit.). E poi in altri due luoghi della sua opera parla nuovamente di questa grande strada romana (*Corograph. sard.*, II, 74 - *De reb. sard.*, I, 139). Il Simon (Giambatista) in una sua memoria inedita del 1776 (ved. Tola, *Dixion. Biogr. dei Sardi illustri*, vol. III, pag. 185, articolo SIMON GIAMBATISTA), la riprodusse quale si avea dal Fara, e con sole due abbreviature IMP. VESP. nella seconda linea,

Anni		Num. dei Pretori	Nomi dei Pretori, Pro-Pretori, Consoli e Proconsoli	Autori e Monumenti che ne provano l'esistenza ed il tempo
A. C. N.	U. C.			
61	691	52	M. Azio Balbo, Pretore	Gronov., <i>Thesaur. graec. antiquit.</i> , tom I.
56	696	53	Appio Claudio, Pretore	Plutarc., <i>in vit. Caes.</i> , XXI.
54	698	54	M. Emilio Scauro, Pretore	Ascon. Ped., <i>in not. ad orat. pro Scauro</i> .
53	699		Lo stesso, Pro-Pretore	
49	703	55	M. Cotta, Pretore	Caes., <i>De bell. civ.</i> , I, 30, 31,
48	704	56	Sesto Peduceio, Pretore	Appian. Alex., <i>De bell. civ.</i> , II.
40	712	57	M. Lurio, Pretore	Dion., <i>Hist.</i> , XLVIII, pag. 501, 509.
39	713	58	Mena, o Menodoro, Pretore (a)	Dion., <i>Hist.</i> , XLVIII, pag. 513.
<i>Seguono i nomi dei Questori.</i>				
126	626	1	Cajo Gracco	Plutarc., <i>in vit. Tib. et C. Gracc.</i> , pag. 36, 37,
123	627		Lo stesso	38. - Auf. Gell., <i>Noct. Attic.</i> , XV, 12.
103	649	2	Gneo Pompeo	Cicer., <i>Divin. in Caecil.</i> , XIX.
<i>Seguono i nomi dei Legati.</i>				
82	670	1	L. Filippo per Silla	<i>Epitom. Liv.</i> , LXXXVI.
77	675	2	M. Perperna per M. Emilio Lepido	<i>Supplem. Liv.</i> , XC, 18.
56	696	3	Q. Tullio Cicerone per Pompeo il grande	Cicer., <i>Orat. pro Scauro</i> , 39. - <i>Epist. ad divers.</i> , I, 9.
55	697		Lo stesso, per il suddetto Pompeo	- <i>ad Q. frat.</i> , II, 1, 8.
49	703	4	Q. Valerio per G. Cesare	Caesar, <i>De bello civ.</i> , I, 30.

(a) Appartiene probabilmente a Mena la rara tessera di bronzo incastrata d'argento che nel 1828 fu trovata non molto lungi dalla città di Alghero, avente ai due lati queste iscrizioni: *Menatis pref. e Tiberian. proc.* L'abate Gazzera ne fa ricordo nella sua *Lezione di un decreto di patronato e clientela ec.* (*Memor. della R. Accad. delle scienze di Torino*, tom. XXXV, pag. 10), e opina che fosse una di quelle *tessere officiose*, che i nuovi presidi inviavano nelle città di provincia ai personaggi principali, Duumviri, Decurioni, Sacerdoti e capi militari, per partecipare il loro arrivo, e far noti i nomi dei nuovi governanti.

Nei succeduti imperii di Tito e di Domiziano, di Nerva e

affermando, che in un'altra iscrizione esistente nell'istesso luogo di Macomer (una delle due omesse dal Fara), vi era espresso il nome del Pretore che in quel tempo governava l'isola. Questo Pretore chiamavasi Subrio Destro, ed usava eziandio il titolo di Procuratore di Cesare, come ne fa testimonianza l'altra iscrizione *Macomeriana* pubblicata dal Bailie (*Discors. accad.* del 15 luglio 1821, pag. 18, Genova, dett. an. Stamp. arciv.):

I . A . TVRRE .
IMP . CAESAR . VESPASIANVS . AVG
PONTIFEX . MAXIMVS . TRIB . M
IMP . XIII . P . P . COS . V .
CENSOR . REFECIT . EROGET .
SVBRIO . DEXTRO . PROC . ET .
PRAET . SARDINIAE .

La quale però fu poi riprodotta più correttamente dal Gazzera (*Memor. della R. Accademia delle scienze di Torino*, tom. XXXV, pag. 21), nel modo seguente (a):

A . TVRRE . LVI .
IMP . CAESAR . VESPASIANVS . AVG .
PONTIFEX . MAXIMVS . TRIB .
POT . V . IMP . XIII . P . P . COS . V .
DESIG . VI . CENSOR . REFECIT
ET . RESTITVIT .
SVB . SVBRIO . DEXTRO . PROC . ET
PRAE . SARDINIAE .

Dalla medesima si viene a conoscere, che Subrio Destro (non già Surrio) era Proconsole e Prefetto di Sardegna, allorchè fu eseguito il primo risarcimento della strada romana da Torres a Cagliari: ed è molto probabile, che cotesto governante sia lo stesso Subrio Destro che fu spedito da Galba (823 U. C., 70 P. C. N.) con due altri tribuni delle coorti pretoriane per ricondurre all'obbedienza i soldati, che aveano incominciato a tumultuare, ed a dichiararsi a favore di Ottono, come si ha da Tacito: *Pergunt etiam in castra praetorianorum tribuni, Cerius Severus, SUBRIUS DEXTER, Pompeius Longinus; si incipiens adhuc, et necdum adulta seditio melioribus consiliis flecteretur* (*Hist.*, I, 51). La suddetta iscrizione (bis), come si scorge chiaramente dal maggior numero e dalla diversa disposizione delle linee e delle parole, è affatto distinta dalla precedente, nè posso comprendere perchè il Bailie, uomo per altro assai versato in tali materie, l'abbia creduta una copia più esatta della medesima. Imperciocchè bastava por mente alle citate parole del Fara, e ricordarsi che allorquando egli scriveva esistevano tutte tre le iscrizioni da lui rammentate, e che nel riportarne una sola, diceva somiglianti le altre due che ommise per brevità, ed inoltre che il Simon, accennando ad una di quelle due iscrizioni omesse, affermava di trovarsi espresso nella medesima il nome del Pretore che in quel tempo governava l'isola, per convincersi, senza molto esame, che questa seconda non doveva essere confusa colla prima. Nè si può sospettare poco esatta la copia simoniana, avvegnachè riportata sulla fede altrui, perchè la medesima è perfettamente conforme all'altra lasciataci dal Fara, il quale la vide circa due secoli innanzi, quando cioè la lapide dovea essere meno corrosa dal tempo, ed è a credere che l'abbia fedelmente copiata, posciachè nel riferire i fatti ed i monumenti della Sardegna antica dimostrossi, e fu veramente diligentissimo. Quantunque però le dette iscrizioni siano diverse, non può dubitarsi che siano entrambe contemporanee, deducendosi ciò apertamente dalla medesimezza del fatto, e dalla persona dell'imperatore che vi sono ricordati. Ed in quanto all'anno, cui appartengono, sebbene i precitati archeologi sardi non l'abbiano indicato, parmi che possa fissarsi nel 74 dell'era volgare, poichè vi è menzionato il quinto consolato di Vespasiano (cos. v.), che cadde nell'827 di Roma, corrispondente appunto al suddetto anno 74 (*Fast. Idat.*, ap. Graev. *Thes. roman. antiq.*, vol. XI, col. 256. - Crus, in *not. ad Scton. Vespasian.*, 4 e 8). Forse accenna ad una seconda

(a) Il Gazzera la pubblicò secondo la lezione contenuta nella copia ricavata sopra luogo dal Cav. Borelli. Ed è da notare, che il suddetto Simon nella già citata sua memoria inedita fa speciale menzione di questa copia Borelliana, dicendo: *Il cav. Borelli, capitano di marina, si prese la fatica di andare a questo villaggio (a Macomer), osservò questa iscrizione (cioè la pubblicata dal Fara, e riprodotta dal Simon medesimo) e una di un'altra colonna (cioè la presente di Subrio Destro), e le copiò fedelmente umbedue. Dal che si ha argomento a conchiudere, che siccome la copia di una di dette iscrizioni fu esatta, perchè affatto simile a quella del Fara e del Simon, così ancora deve credersi esatta l'altra.*

di Traiano, di Adriano e di Antonino, e degli altri regnanti

rinnovazione della stessa via l'iscrizione esistente nella chiesa di S. Giacomo di Monastir, presso a Cagliari, la quale nella sua parte visibile (giacchè l'altra è incassata nel cantone di detta chiesa), presenta questa leggenda mutilata:

MARCI . FILIVS
HADRIANI . PRO
ANI ET . DIVI . NE
EPTIMIVS . SEVERVS
AX . AVG . ARAB
AX . TRIB . POTEST
MP . CAES . SEVE
RCI . NEPOS
VI . HADR
ABNEPOS
NTONINVS
G . TRIB . PO
OS . II . P . P . ES
G . FIL . ET . ANTO
OS . II . VIAM
MVNIRI . IVSS

Da questa lapide a me pare che possa ricavarsi di essere stata ristorata la strada di Torres per a Cagliari sotto l'impero di Settimio Severo, e precisamente nel 205 dell'era volgare, essendo consoli per la seconda volta M. Aurelio Antonino Caracalla, e il di lui fratello P. Settimio Geta. (*Fast. Idat.*, ap. Graev., *Thes. rom. antiq.*, vol. XI, col. 258). Imperocchè la suddetta iscrizione sembra doversi supplire in questo modo:

Imperator . Caesar . Divi . MARCI . FILIVS
Divi . Commodi . Frater . Divi . HADRIANI . PRONCEPOS
Divi . Traiani . Abnepos . ET . DIVI . NERVAE . Adnepos
Lucius . SEPTIMIVS . SEVERVS . Pius
Pertinax . AVG . ARABIVS . Pontifex
MAX . TRIB . POTEST . XV . Imp . XI . Cos . iij . PP .
IMP . CAES . SEVERI . Filius
Divi . MARCI . NEPOS . Divi . Antonini . PRONCEPOS
Divi . HADRIANI
ABNEPOS
Marcus . Aurelius . ANTONINVS . Pius
Aug . TRIB . POTESTATE . VIII
COS . II . P . P . DESIGNATUS . Censor
P . Septimio . Caesaris
Aug . FIL . ET . ANTONINO
COS . II . VIAM (a Karali Turrem)
MVNIRI . IVSSERUNT .

E così supplita, non rimarrebbe più dubbio sul tempo in cui fu collocata. Un terzo ristauramento della medesima strada fu fatto sotto il brevissimo impero di Emiliano nel 253 (P. C. N.), come si raccoglie dal seguente monumento ritrovato in Fordongianus (*FORVM TRAIANI* di Tolommeo, *Geogr.*, III, 3, e di Antonino *Itiner.*), ed ora esistente nella R. Università di Cagliari:

M . P . LXXVIII
IMP . CAES . M . AEMILIO . AEMIL
IANO . PIO . FELIC . INVICTO . AVG
PONT . MAX . TRIB . POT . P . P . PR^o COS
VIAM . QVAE . DVCIT . A . KAR . TVRR
CVRANTE . M . CALPVRNIO . CAELIANO (b)
PRAE . (El Proc.) SVO .

Ed un quarto risarcimento ne fu probabilmente eseguito nel 282 dell'era volgare (c) sotto l'impero di Caro, come sembra dimostrarlo

(b) Del medesimo Celiano ci è rimasto il ricordo nel frammento della seguente iscrizione scoperta così pure in Fordongianus (ora esistente in Cagliari nella R. Università), dalla quale si ricava ch'egli era procuratore di Cesare:

VC
P . PROC
O . CAELIANO
C . SVO

(c) Ho assegnato alla iscrizione di Elio Vitale la data del 282 (P. C. N.) perchè, essendovi designato M. Aurelio Carino come principe della gioventù (NOB . CAES . PRINCIP . IVB), il tempo in cui la medesima fu scolpita dovette di necessità precedere l'anno del consolato del suddetto Carino, che fu il 283 (*Fast. Idatian.* ap. Graev., *Thes. rom. antiq.*, vol. XI, col. 260), e quindi appartenere all'anno precedente che fu il primo dell'impero di Caro.

A. C. N. 40.
U. C. 712.

fatta con Antonio (712 U. C.) ottenne specialmente nella nuova divisione dell'impero, colla Dalmazia e la Spagna, la Gallia eziandio e la Sardegna: *tum Caesari SARDINIA et Dalmatia, Hispaniaque et Gallia... adscriptae sunt* (1). Udito l'accordo dei due triumviri, Pompeo commise all'ardito Mena di ricuperargli il perduto dominio, e d'infestare con una porzione dell'armata navale quello dei suoi nemici. Costui travagliò prima in parecchi luoghi l'Etruria, e poi navigando nei mari sardi, discese nell'isola, e venne a conflitto con M. Lurio, che la reggeva a nome di Cesare. Fu perdente nel primo incontro; ma rivoltatosi d'improvviso contro i cesariani che sconsigliatamente l'inseguivano, riparlò la vittoria, e costrinse Lurio alla fuga. L'isola tutta si arrese allora spontaneamente al vincitore, e Cagliari, che volle resistere, fu prontamente espugnata (712 U. C.). L'astuto Mena profitto di questa occasione per cattivarsi la benevolenza di Cesare, poichè fra i prigionieri che egli mandò via liberi senza prezzo di riscatto, eravi anche il suddetto Eleno molto caro a Ottaviano, presso il quale preparavasi in tal modo uno scampo, qualora nei futuri ed incerti casi della guerra civile ne abbisognasse: *Pompeius..... certior factus de eorum (i. e. Caesaris et Antonii) pactione, in Siciliam reversus, Menae liberto suo, quem plurimi faciebat, imperavit, ut cum classis parte circumvectus hostium ditionem infestaret. Menas, Hetruria haud leviter vexata..... in SARDINIAM navigavit, ibique cum M. Lurio insulae praefecto configens, primo pulsus est; deinde inopinato conversus in hostem inconsiderate insequentem, victoriam recuperavit, insulamque Lurio cedente occupavit, deditione caetera, ARADIN (2) aulem (quo ex pugna complures confugerant) expugnatione. Captivos cum alios, tum Helenum Caesaris libertum, eique maxime charum sine pretio redemptionis dimisit, beneficium hoc multo ante apud Caesarem deponens, et perfugium sibi, si res ita ferret, apud eum praeparans (3).*

La perdita della Sardegna fatta dai cesariani, e le scorriere colle quali la flotta di Pompeo infestò la costa marittima d'Italia, produssero in Roma la carestia, e quindi i tumulti popolari (4). Questi andarono siffattamente crescendo, che costrinsero Cesare ed Antonio a trattar di pace con Sesto (5).

A. C. N. 39.
U. C. 713.

E la pace fu finalmente conchiusa (713 U. C.) nel capo Miseno, in virtù della quale dovea l'isola per un quinquennio obbedire a Pompeo. *Tandem, dice Appiano (6), instigantibus Mucia matre, Iuliaque uxore, rursum hi ires (i. e. Caesar, Antonius et Pompeius) convenerunt in veterem quemdam aggerem mari cinctum, undique collocatis circa eum in statione navibus cum satellitio, ubi his conditionibus transactum est.*

della Sardegna lasciò ricordo lo stesso Ottaviano in quella parte del suo testamento che ci fu conservato dalle *Tavole Ancirane*, nelle quali si legge: *Siciliam et Sardiniam occupatas bello serviti recipiavi* (apud Chishull., *Antiq. asiat.*, edit. Lond., 1728).

(1) Dion. Cass., *Hist. Rom.*, lib. XLVIII, pag. 500. - Ved. pure Plutarch., in *Anton.*, pag. 929.

(2) Deve leggersi CARALIN.

(3) Dion. Cass., *Hist. rom.*, lib. XLVIII, pag. 501 e 502.

(4) Dion. Cass., lib. cit. E lo conferma Orosio colle seguenti parole: *Conversus in latrocinia (Pompeius), omnem oram Italiae caedibus rapinisque vastavit. Sicilia praerepta, comitatibus impeditis, Romam fame affectit* (*Histor.*, lib. VI).

(5) Menodoro però consigliava Sesto a non accettarla, e scriveagli da Sardegna: *Gerendum bellum, aut certe ostentandum esse, donec fame prematur Italia; nam altero modo victoriam, altero conditiones saltem aequiores sperari posse* (Appian. Alex., *De bell. civ.*, lib. V, pag. 711).

(6) *De bell. civ.*, lib. V, pag. 1132 e seg.

Ut pace terra marique reddita, negotiationes nusquam impedirentur. Pompeius ex omnibus Italiae locis praesidia deduceret, nec amplius fugitivos reciperet, neve naves suas in littoribus Italiae stare permitteret: imperaret SARDINIAE, Siciliae, Corsicaeque et caeteris, quas tunc habebat, insulis, tot annis in quòt Antonio, Caesarique prorogatum fuerit imperium: mitteretque Romano populo frumentum jam dudum debitum, quin et Peloponnesum, ultra dictas insulas acciperet: absens consulatum per quemlibet amicorum gereret, et ascriberetur in pontificum collegium. His Pompeio concessis, reditus pateret nobilibus exulibus, exceptis conjuratis, damnatis iudicio publico, profugis bona erecta ad assem restituerentur, exceptis mobilibus. Proscriptis vero quarta pars. Utque iis, qui sub Pompeio militarunt, servis quidem libertas esset praemium; ingenuis vero, post peracta stipendia persolverentur eadem praemia, quae veteranis Caesaris et Antonii. Hae tum pacis leges, quas conscriptas obsignatasque in urbem miserunt, adservandas vestalibus.

La stessa cosa è riferita da Dione, il quale inoltre descrive i particolari tutti di quel famoso convegno. Ecco le sue parole: *Caeterum cum Sexto Pompeio primum de conditionibus pacis futurae per socios actum est: deinde vero apud Misenum Caesar et Antonius cum eo ad colloquium venerunt, cum ipsi in continenti starent, Pompeius autem in aggere quodam circumfluo in mari ad hoc ipsum congesto, quo tutior esset. Aderat autem ipsi universa sua classis, illis autem pedestres omnes copiae: ita quidem, ut hae in terra, Pompeiani autem in navibus armati astarent: ut vel ex hoc perspicuum omnibus esset, eos metu adversae partis virium, ac coactos illos quidem a populo, Pompeium vero ab his quos secum habebat, pacem composuisse. Eius vero pacis hae fuerunt conditiones: fugitivis dari libertatem, exulibus omnibus, Caesaris percussoribus exceptis, reditum (hi autem excipiebantur, quavis horum etiam quidam restituti sunt, ac ipse etiam Sextus inter eos numeratus fuerat) cum impunitate, et quadrante bonorum suorum, quae publicata fuerant, atque horum quibusdam tribunatus plebis, praeturas, et sacerdotia tribui: ipsum vero Pompeium consulem creari, et augurem, ac ex facultatibus paternis ei reddi septingentes sestertium: quinquennale ei esse imperium in Sicilia, SARDINIAM, et Achaiam, ita ut neque fugitivos reciperet, neque naves alias pararet, neque castella in Italia obtineret, sed pacem eius in mari ipse tueretur, ac certam summam frumenti ad urbem mitteret: id vero tempus ei praescriptum fuit, quod ipsi etiam volebant videri, non perpetuam, sed certo tempore definitam potentiam habere. His compositis, ac conscriptis, literas huius pactionis apud vestales virgines deposuerunt, ac deinde dextras mutuo iunxerunt, seque osculati invicem sunt (7).*

Il tradimento di Menodoro, che cambiando spesso di consiglio e di fede tolse l'isola a Pompeo (714 U. C.) per darla a Cesare (8), e poi, abbandonati i vessilli di Cesare (715 U. C.),

(7) *Hist. rom.*, lib. XLVIII, pag. 505 e 506.

(8) La cosa è narrata da Appiano Alessandrino (*De bell. civ.*, lib. V) in questo modo: *Eo tempore Philadelphus Octavianus libertus, qui ad frumentum in urbem convectandum ierat, ubi erat Menodorus accessit, cui amicissimus erat, eique rem posse confidere cognoscebat, suavitque illi, ut relicto Pompeio, ad Octavianum transiret; pollicens ei ex parte ipsius Corsicam et Sardiniam cum tribus legionibus. Ma Dione la racconta diversamente, e aggiunge molte altre circostanze omesse da Appiano. Ecco com'egli scrive: *Menas cum adhuc in Sardinia praetoris loco esset, in suspitionem Pompeio venerat, propterea quod Helenum dimisisset, ac cum Caesare colloquutus**

A. C. N. 38.
U. C. 714.A. C. N. 37.
U. C. 715.

se vogliansi eccettuare le memorie di alcuni martiri che la cecità dei tiranni nemici del cristianesimo, che allora andava

nè occorre riportare l'altra della facciata interna, che è affatto simile alla precedente nella parte che ci fu conservata, giacchè il rimanente del testo era inciso nella seconda tavoletta, la quale andò perduta. Sulla scorta di simili diplomi pubblicati dal Vernazza e dal Marini, e colla indicazione avutane dalle lettere che rimasero intatte, il Baïlle supplì le lacune delle ultime nove linee, leggendole in questo modo: *Tiberio Catio Calone et Marco Calpurnio Luperco Consulibus (a), Cohortis secundae geminae Ligurum et Cursorum, cui praest Titus Flavius... TUNILAE... Filio CARES. Descriptum et recognitum ex tabula aenea, quae fixa est Romae in muro post templum Divi Augusti ad Minervam.* Non potè però supplire il nome del padre di TUNILA, perchè non essendovi rimasta orma delle lettere che lo componevano, è preclusa la via ad ogni conghiettura, nè il cognome di Tito Flavio, perchè la sola desinenza GNVS non è sufficiente per indovinarlo. Crede lo stesso erudito illustratore, che CARES, patria del soldato TUNILA, fosse qualche città o villaggio dei popoli *Carensi* di Sardegna, rammentati da Tolommeo (*Geograph.*, III, 3) e dal Fara (*De reb. sard.*, I, 14); e più probabilmente il villaggio ora distrutto di CARESI, che esisteva tra Posada e Terranova a tre miglia di distanza dal mare, secondo una nota ms. del Nurra, e l'autorità sempre rispettabile del Fara, il quale ne fece espressa menzione, e lo collocò nell'antica diocesi Civitaten. *Jacent excisae urbes Erixi et Plubii a Ptolomeo memoratae... ac denique oppida Verri, Pusolis, CARESI, etc. (Corograph. Sard., II, 91).* In occasione poi di siffatta illustrazione, e delle due coorti miste (*prima et secunda gemina*), una di Sardi e Cursori, e l'altra di Liguri e Cursori, menzionate in questo diploma, riporta il Baïlle altre tre iscrizioni muratoriane, dalle quali rilevasi che esistevano negli eserciti romani due coorti sarde, ed una mista di corsi e barbaricini. Le prime due ci hanno conservato i nomi dei soldati sardi G. ARRIO LETO e GIULIO VENUSTO, e la terza ci dà notizia dell'esistenza di antiche città nella BARBAGIA. Eccole quali si leggono nel Muratori (*Nov. Thes. inscript.*, DCCLXXXIV, 3; DCCCXXII, 1; DCCCXXV, 4).

I.
D . M
G . ARRIO . LAETO
MILITI . COHORTIS
SARDO . VIXIT
AN . XVIII . MENSIS
III , DIE . XIII
ANTONIA . IANVAR
MATER . FILIO . PIO
F
2.
D . M
IVLIO . VENUSTO
MIL . COH . I . SARDO . . .
MILITAVIT . AN
MENSIB . IIII
VIXIT . ANN . XXXV
. AVENAT
F . B . M
3.
SEX . IVLIVS . SEX . F . POL . RVFVS
EVOCATVS . DIVI . AVGVSTI . PHAE
PECTIVS . I . COHORTIS . CORSORVM (b)
ET . CIVITATVM . BARBARIAE . IN
SARDINIA

III. Essendo imperatore Adriano, un CAIO FUSIO, che fu probabilmente nativo di Sardegna (c), e che avea militato per ventisei

(a) Con più buone ragioni il Gazzera legge, *Tiberio Catio Frontone, et Marco Calpurnio Flacco consulibus* (ved. *Memor. della R. Accad. delle scienze di Torino*, tom. XXXV, classe di scienze mor. stor. e filol., pag. 237 e 248).

(b) Il Vernazza in una sua *Memoria sopra un diploma di Adriano* (*Atti della R. Accad. delle scienze di Torino*, tom. XXIII, pag. 118) non sa decidere, se i Corsi mentovati nella iscrizione fossero nativi di Corsica, ovvero appartenenti alla colonia di Corsi stabilitasi nella parte settentrionale di Sardegna, secondo l'autorità di Plinio (*Hist. natur.*, III, 7).

(c) Così opina il Baïlle, che illustrò il diploma relativo a Fusio nella sua *Notizia di un nuovo congedo militare dell'imperatore Adriano* (*Memor. della R. Accad. delle scienze di Torino*, tom. XXXIX, pag. 14). E la sua opinione è assai ragionevole, perchè le due laminette di bronzo, sulle quali era incisa la copia di detto congedo, furono trovate

propagandosi universalmente ad onta delle più fiere persecuzioni, immolò crudelmente ora in un luogo, ora nell'altro

anni nella flotta pretoria di Ravenna sotto Numerio Albano, conseguì nell'11 ottobre del 127 dell'era volgare il suo onorevole congedo, come si deduce dai frammenti del seguente diploma:

Imp . CAESAR . DIVI . TRAIANI . PARTHICI . F . DIVI
NERVAE . NEPOS . TRAIANVS . HADRIANVS
AVG . PONTIF . MAX . TRIB . POTEST . XI . COS . III
HIS . QVI . MILITANT . IN . CLASSE . PRAETORIA . RA
VENNATE . QVAE . EST . SVB . NVMERIO . ALBANO
QUI . SENA . ET . VICENA . STIPENDIA . MERVE
RUNT . QVORVM . NOMINA . SVBSCRIPTA
SUNT . IPSIS . LIBERIS . POSTERISQVE . EORVM
CIVITATEM . DEDIT . ET . CONNVBIVM . CVM . VIO
RIBVS . QVAS . TVNC . HABVSSENT . CVM . EST
CIVITAS . EIS . DATA . AVT . SI . QVI . CAELIBES
ESSENT . CVM . IIS . QVAS . POSTEA . DVXISSENT
DVMTAXAT . SINGVLI . SINGVLAS
A . D . V . ID . OCT
. VLIO IVNCO
COS (d)
SEVERO
L . VIBI
Q . LOLLI
C . CAESI
M . TETTI
TI . CLAVDI
L . PVLLI (e)
A
SEX . IVLIO
EX
C . FVSIO . CVRA (f)

IV. Sotto l'istesso impero di Adriano un altro soldato sardo, per nome DECIMO NUMITORIO TARAMMONE, che avea militato per ventisei anni sotto gli ordini di Calpurnio Seneca nella flotta di Miseno (destinata da Augusto a tutelare le spiagge della Gallia, delle Spagne, della Mauritania, dell'Africa, di Egitto, di Sardegna, e di Sicilia, come lo attesta Vegezio *De re Militar.*, V, 1), ottenne nel 14 settembre del 134 (P. C. N.) il suo congedo militare, come si ricava dal seguente diploma illustrato dal Vernazza (g):

nel villaggio d'Ilbono appartenente alla stessa provincia di Sardegna, in cui furono anteriormente scoperti altri due diplomi somiglianti, cioè quello di TUNILA, di cui ho già parlato, e l'altro di TARAMMONE, di cui parlerò in appresso. Le due mentovate lamine di bronzo esistono al presente nel museo della R. Università degli studii di Cagliari.

(d) La iscrizione fin qui riportata è quella che leggesi nella parte esterna della prima laminetta.

(e) I sopraddetti sei nomi sono scritti sulla parte esterna della seconda laminetta. Manca però il nome del settimo teste.

(f) Sebbene non sia intiera la iscrizione conservataci nella parte interna della suddetta lamina seconda, tuttavia si scorge che vi erano prima scritti per intiero i nomi dei consoli che si trovavano in carica nell'11 ottobre dell'880 di Roma, e dopo il nome del soldato *Caio Fusio* (*exgregate*), quello del di lui padre, di cui si hanno le sole prime lettere (CURA), e la patria del congedato.

(g) In una eruditissima *Memoria* da lui letta il 15 marzo 1817 nella Reale Accademia delle scienze di Torino, ed inserita negli *Atti* di detta Accademia (tom. XXIII, classe di scienze morali, stor. e filol., pag. 83 e seg.). Nella medesima sono riportati dieci altri somiglianti diplomi imperiali, che precedentemente erano stati messi in luce da varii dotti d'Europa; e la materia di questi congedi militari vi è lungamente e valorosamente trattata. Il nome di FIFENS, luogo nativo di TARAMMONE, non si trova nè nella *Geografia* di Tolommeo, nè nell'*Itinerario* di Antonino. Il tempo però del suo servizio è chiaramente fissato dal diploma in ventisei anni, siccome l'anno preciso di quest'ultimo è sufficientemente indicato dalla decimottava podestà tribunizia di Adriano, che cadde appunto nel 134 (P. C. N.). Sospetta il Vernazza che *Decimo Numitorio Tarammone* fosse fratello minore di *Quinto Numitorio Felice* ricordato da una iscrizione riportata dallo Schoenwisner (*Comment. geograph. in Roman. iter per Pannon. rip.*, parte II, pag. 262). Io però non so adattarmi a crederlo, essendo troppo debole la conghiettura che può trarsi dalla somiglianza del cognome *Numitorio* e dai prenomi *Quinto* e *Decimo*, tanto più che l'iscrizione del *Quinto Numitorio Felice* fu ritrovata in Weitzen, dirimpetto a Buda.

dell'isola ⁽¹⁾, la questura esercitavi sotto M. Aurelio e L.

IMP . CAESAR . DIVI . TRAIANI . PARTHICI . F . DIVI . NER
 VAR . NEPOS . TRAIANVS . HADRIANVS . AVG
 PONTIF . MAX . TRIB . POTEST . XVIII . COS . III . P . P
 IIS . QVI . MILITAVERVNT . IN . CLASSE . PRAETORIA
 MISENENSI . QVAE . EST . SVE . CALPURNIO . SENECA
 SEX . ET . VIGINTI . STIPENDIIS . EMERITIS . DIMISSIS
 HONESTA . MISSIONE . QVORVM . NOMINA . SVB
 SCRIPTA . SVNT . IPSIS . LIBERIS . POSTERISQVE . EO
 RVM . CIVITATEM . DEDIT . ET . CONNVBIVM . CVM
 Vxoribus . QVAS . TVNC . HABVSSENT . CVM
 EST . CIVITAS . EIS . DATA . AVT . SI . QVI . CAELIBES
 ESSENT . CVM . IIS . QVAS . POSTEA . DVSSSENT
 DVMTAXAT . SINGVLI . SINGVLAS
 A . D . XVIII . K . OCTOBR
 P . LICINIO . PANSI . L . ATTIO . MACRO . COS
 EXGREGALE
 D . NYMITORIO . AGISINI . F . TARAMMONI . FIFENS . EX . SAR
 ET . TARPAIARI . F . EIVS
 DESCRIPTVM . ET . RECOGNITVM . EX . TABVLA . AENEA
 QVAE . FIXA . EST . ROMAE . IN . MVRO . POST . TEMPLVM
 DIVI . AVG . AD . MINERVAM
 TIBERII . CLAVDII . MENANDRI
 PVBLII . ATTII . SEVERI
 LVCII . PVLLI . DAPHNI
 TITI . FLAVII . ROMVLI
 TIBERII . IVLII . FELICIS
 CAII . IVLII . SILVANI
 CAII . VETTIENI . HERMETIS (a)

V. E nello stesso correre di tempi militarono nelle navi PROVIDENTIA e TAVRO, nella bireme FIDE, nella liburna FIDE, ed in altri legni delle flotte romane i sardi CAIO TAMVDIO CASSIANO, CAIO VALERIO GERMANO, LUCIO VALERIO VITTORE, LUCIO AURELIO FORTE, e MARCO EPIDIO QUADRATO, dei quali ci fu conservata la memoria nelle seguenti iscrizioni:

1.
 D . M
 G . TAMVDIVS . CASSIANVS
 MIL . CLASS . PR . MISEN
 MANIP . III . PROVIDENTIA
 NATIONE . SARDVS . VIXIT
 ANNIS . XXVIII . MIL . ANN . VIII
 SEX . IVLIVS . QVIBINVS . MANIP
 III . FORTVNA . HERES
 B . M . P
 Muratori, DCCCLVI . 8.

2.
 D . M
 C . VALERI . GERMANI
 MIL . EX . CL . PR . MIS
 III . TAVRO . STIP . XIV
 NAT . SARDVS
 MESTRIA . EVHODIA
 H . B . M . P
 Muratori, DCCCLXII . 3.

3.
 D . M
 L . VALERIVS . VICTOR
 EX . II . FIDE . NATIONE
 SARDVS . VICTIMARI
 VS . PRINCIPALIS
 MILITAVIT . ANNIS
 XXIII . VIXIT . ANNIS
 XIII . AVRELIA
 SPES . CONIVGI . B . M
 FECIT
 Muratori, DCCCLXIV . 1.

4.
 D . M
 L . AVRELIO . FORTI . FABRO . DV
 PLICARIO . LIB . FIDE . NATIONE
 SARDO . VIXIT . ANNIS . LII . M . CARI
 SIVS . FRONTO . HERES . B . M . FECIT
 CVRANTE . ARRVNTIO . PETRONI
 ANO . AMICO . OPTIMO
 Muratori, DCCXCIII . 5.

(a) Caio Vezieno Ermete e gli altri sei precedenti furono i sette testimoni che sottoscrissero ed autenticarono co' loro sigilli la copia di questo diploma, ricavata dall'originale scritto sulla tavola di bronzo quae fixa (erat) Romae in muro post templum divi Augusti ad Minervam. La suddetta copia era scritta sopra due tavolette parimenti di bronzo, che furono trovate in Sardegna presso a Tortoli sotto il regno di Carlo Emanuele III. La iscrizione riportata di sopra è quella che leggesi nella facciata esterna di dette tavolette; ed ho creduto inutile riportare l'iscrizione della facciata interna, ch'è affatto somigliante, essendovi anzi dappiù nella pagina esteriore l'autenticazione e le firme dei testi.

Vero dall'ultimo dei mentovati imperatori ⁽²⁾, i ricordi mo- P. C. N. 167.

5.
 M . EPIDI
 VS . QVA
 DRATVS
 MILES
 EX . CLASSE
 MISENENSI
 C . M . VALERI
 PRISCI
 MILIT . AN . III
 VIXIT . AN . XXVII
 C . SITVS . EST (b)

CASSIANO, GERMANO e QUADRATO servirono in qualità di semplici soldati nella flotta di Miseno; ma VITTORE era vittimario principale, e FORTE fabbro duplicario, o nella stessa flotta, o nell'altra di Ravenna, giacchè nelle loro iscrizioni ciò non vedesi indicato come nelle altre. Forse era sardo eziandio TITO URSINIO CASTORE, che militava nella trireme VICTORIA, secondo un'iscrizione pubblicata dal Maffei (*Mus. Veron.*, CXXIV, 5), perchè la sua patria vi è indicata in questo modo: NAT. SARD. E sebbene il Morcelli creda (*De stil.*, 93, 94) che quel soldato fosse nativo di SARDI in Lidia, perchè il cognome Castore è greco, tuttavia non è fuori di probabilità che in un paese già abitato da colonie greche, qual fu senza dubbio la Sardegna, si usassero ancora nei tempi romani nomi di greca composizione o derivazione. E basti il sinqui detto ad illustrazione dei pochi fatti occorsi nei primi due secoli dell'era volgare, poichè i medesimi appartengono bensì ad uomini ed a cose sarde, ma non costituiscono elementi abbastanza interessanti per la storia pubblica dell'isola.

(1) Dessi furono i Ss. CRISPOLO e GABINO, che il Baronio confonde con S. GAVINO (*Martyr. Rom. - Martyr. Rinovien. et Richenovien.*, apud Bolland., in *Act. Ss.*, tom. VII, jun. - Ferrar., in *Catal. Ss. ital.* - Henschen., in *Act. Ss.*, tom. VII, maii, pag. 336. - Soller., in *Animadvers. ad martyrol. Usuardi.* - Tillemont, *Mémoir. pour servir à l'Histoir. ecclésiast. etc.*, tom II, pag. 230 e 587, e tom. V, pag. 143, edit. venet. 1732), SALUSTIANO, CRESCENZIANO ed ANTIOCO (*Martyrol. Rom.*, ad diem 8 jun. et 13 decemb. - *Martyrol. Usuard. Adon. et Bed. - Biblioth. vet. PP.*, tom. XVI, pag. 854, edit. lugdun., 1677. - Zachar., in *Biblioth. Pistorien.*, pag. 113. Ferrar. *op. cit.*, - Tillemont., *op. cit.*, tom. I, pag. 230), le sante vergini GIUSTA, GIUSTINA ed ENEDINA (Ferrar. *op. cit.* ad diem 14 maii, pag. 279, edit. 1613. - *Acta Ss.*; apud Bolland., tom. III, ad dict. diem, pag. 271. - *Martyrol. Roman.*, ad diem prid. id. maii), e S. POTITO (*Martyrol. Roman.*, idib. ian. - Baron., *Annal.*, tom. II, pag. 130, ad an. 154. - Bolland. *Acta Ss.*, tom. II, januar. pag. 753). Il Fara non assegna il tempo del martirio dei primi quattro, e, ad eccezione di SALUSTIANO, li dice martirizzati in Torres, secondo l'autorità di USUARDO (*Martyrol.*). Senza fissazione così pure di tempo parla del transito delle sante vergini GIUSTA, GIUSTINA ed ENEDINA. Di S. ANTIOCO scrive, che soffrì per la fede nel 125 dell'era volgare sotto l'impero di Adriano (*De reb. sard.*, I, 140, 141); e di S. POTITO che fu martirizzato nell'antica Nora (*ibid.* pag. 142). Per questi e per gli altri seguaci della fede immolati in Sardegna vedi Tola, *Dixion. Biogr. dei Sardi illustri*, negli articoli relativi.

(2) Spartian. in *vita Sever.* - Posteriore alla questura di Severo fu il proconsolato di LUCIO RAGONIO in Sardegna. Il medesimo cadde sotto l'impero di Commodo, e probabilmente nel 184 dell'era volgare, allorchè Cleandro, favorito di Cesare, vendeva e donava a capriccio le cariche dello Stato. Di questo governante ignorato dagli antichi storici dell'isola, ci ha conservato la memoria la seguente iscrizione pubblicata dal Grutero (*Thesaur. inscript.*, XLV, n° 9).

HERCVLI . CONSERVATORI
 PRO . SALVTE
 L . RAGONI . L . F . PAP . VRINATI
 LARTI . QVINCIANI . VIR . COS
 SODAL . HADRIANAL . LEG . LEG
 XIII . GEM . DONIS . MILIT . DONATI
 AB . IMP . COMMODO . ANTONINO
 AVG . PRO . COS . PROV . SARDINIAE
 IVRIDIC . PER . APVLIAM . PRAEF
 I . D . PRAET . AED . PL . Q . PR . AFRICAE
 VI . VIR . AVG . EX . TESTAMENTO
 M . ANNVIS . ENTIVS . SERCIANVS
 AMICO . V . CVR

(b) La iscrizione riportata sotto il suddetto numero 5 fu dissotterrata in Cagliari nell'atrio della R. Università degli studii, e pubblicata dal Vernazza (*Memor. della R. Accademia delle scienze di Torino*, tom. XXIII, pag. 237).

numentali decretati dal municipio di Solci e dalla colonia di Usellis a onore di L. Cornelio Marcello e di M. Aristio Albino Atiniano (1), e le statue di L. Fulvio Plauziano prefetto del pretorio, erettevi dagli adulatori della sua potenza, e poi atterrate dal preside Razio Costante (202 P. C. N.), quando la fortuna voltò le spalle a quel truce favorito e

P. C. N. 158.

(1) Il monumento eretto dai Solcitani a L. CORNELIO MARCELLO fu probabilmente una statua, alla quale serviva di base la seguente iscrizione:

L . CORNELIO . QVIR . MARCELLO
L . CORNELI . LAVRI . PATRI . IIII VIR . II . IVR
DIC . FLAM . AVG . II . PONTIFICI . SACROVYM
PVBLICOR . FACIENDORVM . PATRONO . MV
NICIPI . D . D . COOPTATO . ET . ADLECTO . IN
QVINQVE . DECVRIAS . ET . INTER . SACER
DOTALES . PROV . SARD . OB . MERITA . EIVS
IN . SV . PVBLICA . SVLCITANI . XX . TES
TAMENTO . IPSIVS

Dal contesto della medesima, e da quanto ne disse il Bailie (*Iscr. Solcit. illustr.*, Genova, 1820, in-4°) e dopo lui il Gazzera (*Memor. della R. Accad. delle scienze di Torino*, tom. XXXV, pag. 11 fine a pag. 20), si viene a conoscere che il suddetto MARCELLO era patrono di SOLCI, ed insignito di molte magistrature e delle più eminenti dignità sacerdotali. Erano questi i meriti suoi, e i titoli dell'onoranza che il municipio tributava alla di lui memoria. Quali però fossero i meriti del suo figlio L. CORNELIO LAURO, patrono ancor esso del medesimo municipio, nè la iscrizione lo dice, nè credo possibile indovinarlo. In quanto poi si appartiene all'età della lapida, si può bensì affermare che fu posteriore a Caligola, il quale istituì la quinta decuria dei giudici, alla quale Marcello apparteneva, come si ha da Svetonio (*ut levior labor iudicandibus foret, ad quatuor priores quintam decuriam addidit: in Calig.*, XVI), ma non se ne può con certezza fissare l'anno determinato. Tuttavia porto opinione che non sia anteriore alla prima metà del secondo secolo cristiano, perchè non può ragionevolmente credersi più antica la floridezza di SOLCI, dopo la multa impostagli da Cesare nel 706 di Roma (ved. sopra pag. 59, col. 1°). L'altro monumento per M. ARISTIO ALBINO ATINIANO contiene il ricordo dell'ospitalità da lui contratta colla colonia GIULIA AUGUSTA di USELLIS, e del patronato con cui egli ricambiava l'accordatogli ospizio, ricevendo sotto la sua clientela gli USELLIENSIS. È scritto su tavola di bronzo scoperta in Sardegna nel 1829, ed ora esistente nel R. Museo di Cagliari, e il Gazzera lo illustrò assai dottamente (*Memor. della R. Accad. delle scienze di Torino*, tom. XXXV, classe di scienze mor. stor. e filolog., pag. 35 e seg.). L'anno in cui questo decreto fu fatto è certamente il 911 di Roma (158 P. C. N.), perchè vi è annotato il consolato di Sesto Sulpicio Tertullo, e di Quinto Teneio sacerdote, che cadde appunto nel detto anno, secondo i *Fasti idasiani* (*Thesaur. antiq. rom.*, apud Graev., vol. XI, col. 957). Il tenore del decreto è il seguente:

SEX . SVLPICIO . TERTVULO
Q . TENEIO . SACERDOTE . COSS
COLONIA . IVLIA . AVGVSTA . VSELLIS . HOSPITI
VM . FECIT . CVM . M . ARISTIO . ALBINO . ATI
NIANO . EVMQVE . CVM . LIBERIS . POSTERISQ
VIVIS . PATRONVM . COOPTAVERVNT
M . ARISTIVS . ALBINVS . ATINIANVS . HOS
PITIVM . FECIT . CVM . POPVLO . COLON . IVLIAE
AVG . VSELL . LIBEROS . POSTEROSQVE . RO
RVM . IN . FIDEM . CLIENTELAMQVE . SVAM
SVORVMQVE . RECEPIT
EGERVNT . LEGATI

L . FABIVS . . . FAVSTVS . II . VIR . QQ . SEX . IVNIVS . CASSI
ANVS . M . ASPRIVS . FELIX . C . ANTISTIVS . PETVS . SCRIB

Dalla riportata iscrizione si ricava che il contratto reciproco di ospitalità e di patronato fu concordato per mezzo di legati mandati ad ARISTIO dalla colonia (*egerunt legati*); e questi legati furono il duumviro L. FABIO FAUSTO e i decurioni SESTO GIUNIO CASSIANO, MARCO ASPRIO FELICE e CAIO ANTISTIO PETO. E da ciò si comprende quanto fosse importante una tal missione, e come gli USELLIENSIS ambissero di essere ricevuti sotto la protezione di ALBINO ATINIANO, il quale perciò doveva essere in quei tempi un personaggio molto distinto ed influente negli affari del governo di Roma. Il titolo di GIULIA AUGUSTA, che assume USELLIS, dimostra chiaramente che la medesima fu una colonia militare dedotta in Sardegna ai tempi di Ottaviano Augusto, essendo ben noto, per l'autorità di Velleio Patercolo, che *militarium (coloniarum) et causae et auctores et ipsarum praesulgent nomina*, ovvero *ex ipsarum praesulgent nomine*, come legge l'Heinsio (*Histor. Rom.*, I, 14). Anzi ponendo mente a quel passo del monumento ancirano, in cui Augusto dice di se mede-

ministro di Cesare (2). Ma nel secolo quindi trascorso fino all'età di Costantino, vi si alternarono con più frequente vicenda i fatti civili e religiosi. Imperocchè dall'un canto il papa S. Ponziano col sacerdote Ippolito vi furono confinati da Alessandro Severo, e poi fatti uccidere da Massimino (3), e vi sparsero il sangue sotto Diocleziano i generosi atleti della cristiana confessione Gavino, Proto e Gianuario (4), Lussorio, Cisello e Camerino (5), Semplicio, Saturnino, Efsio

P. C. N. 235-36.

P. C. N. 300.
P. C. N. 303-304.

simo: *Siciliam et Sardiniam occupatas bello servili reciprav* (Tab. II a dextr.) ed all'altro in cui leggesi *Colonias in Africa, Sicilia nia, utraque Hispania, in Gallia Comata, et Gallia Narbonensi, praeter praesidia militum, deduxi (ibid.)*, e nel quale probabilmente la semi-lacuna NIA, deve essere riempita colla parola SARDINIA; si può quasi tenere per certo che USELLIS fosse una delle varie colonie militari, dedotte in diverse parti d'Italia nel tempo in cui Ottaviano, conclusa felicemente la guerra servile, distribuì le terre alle sue legioni, per gratificarle del loro servizio e della loro fedeltà. Il geografo Tolommeo ne fa espressa menzione, collocandola nel lato occidentale della Sardegna: *Usellis civitas colonia* (*Geograph.*, III, 3, tab. 7, *Europ.*); ma erra, numerandola fra le città litorane, e per l'opposto non fa verun ricordo della colonia di Torres che era certamente città marittima. Plinio invece, che fiorì poco prima di Tolommeo, nominò la colonia di TORRES (*Colonia autem una, quae vocatur AD TURRIM LIBYSONIS, Histor. natur.* III, 13), e tacque di USELLIS; dal che si deduce che a ciascheduno dei mentovati scrittori era nota una sola delle sopraddette colonie. USELLIS era città mediterranea, e se ne vedono ancor oggi gli avanzi nel luogo denominato RUINAS, non molto lungi di ALES, alla distanza di venticinque o trenta miglia dal mare. Il Cluverio (*Sard. antiq.*, cap. VII, pag. 17, edit. taurin., 1785) la collocò malamente in Oristano: *ipsa vero urbs sive colonia Usellis erit ea, quae secunda a capite (Haermeo) vulgo nunc dicitur ORISTAGNI, intus paulum recedens*; e fondò la sua opinione sulla descrizione fattana dal suddetto Tolommeo, il quale scrisse *Hermacum promontorium, Termi fluvii ostia, Coracodes portus, Tarrac civitas, Thyrsi fluvii ostia, Usellis civitas colonia* (loc. cit.). Ma non avvertì che la posizione era errata, assegnandosi a USELLIS un sito litoraneo che mai non ebbe; e scordossi di certo che il geografo alessandrino fu *mirus turbator . . . opidorum*, come egli stesso lo appellò nella sua *Sardinia antiqua*, cap. VII, pag. 15.

(2) *Cum fama esset Plautianum dignitate exutum, et quasi e medio sublatum, multi eius statuas deiecerunt. . . . Fuit in eorum numero Rocius Constans, vir clarissimus, qui Sardiniae praecrat.* (Xiphilin., *Epitom. Dion.*, lib. LXXV, 16).

(3) Furono relegati in *Buccinam insulam* (odierna Tavolara), secondo l'autorità del *Libro pontificale* attribuito a Damaso. Ciò accadde nel 235 (P. C. N.), e nell'anno seguente furono entrambi martirizzati (Anast., *Bibl. vit. Pont.*, tom. II, pag. 181, edit. Blanch. — Euseb. *Hist. eccl.*, VI, 28. — Sever. *Hist. sac.* II, 32. — Rufin., *Hist.*, VI, 19. — Baron., *Annal. Eccl.*, ad ann. 235, § 4, et ann. 237, §§ 1 e 10). Della persecuzione di Massimino, sotto la quale caddero queste vittime illustri del cristianesimo, dice il citato Eusebio: *Maximinus . . . gravi odio succensus adversus familiam Alexandri, in qua plerique erant christiani, persecutione excitata, solos Ecclesiarum antistes, utpote evangelicae praedicationis auctores, interfici iussit* (loc. cit.). Il corpo di S. Ponziano fu trasportato da Sardegna a Roma sotto il pontificato di S. Fabiano, e tumulato nel cimitero di papa Callisto (Bona, *Rer. liturg.*, II, 2, § 5). Il Fara scrive che S. Antero, successore di S. Fabiano nella cattedra di S. Pietro, menava in Sardegna vita eremitica, allorchè fu assunto alla suprema dignità: *Sanctus Antherus, qui eo tempore, ut inquit Petrus Recordati, vitam monasticam in Sardinia ducebat, romanus pontifex fuit sacratus, eodem Onuphrio (Panvinio) referente* (*De reb. sard.*, I, 142).

(4) Il martirio di S. Gavino accadde nell'antica città di Torres nel 25 ottobre dell'anno 300 dell'era volgare, e poco appresso l'altro de' suoi compagni PROTO e GIANUARIO (*Martyrol. rom.*, ad diem 25 octobr. — Tillemont., *Mémoire. pour servir à l'hist. ecclés. des six premiers siècles*, tom. V, art. LVI, pag. 153. — Fara, *De reb. sard.*, I, 142. — Pinto, *De Christ. crucif.*, tom. I, pag. 439-40. — Arca, *De sanct. Sard.*, lib. II, pag. 1 e seg.). Sono essi venerati quali protettori della provincia turritana e del capo settentrionale della Sardegna. Per quanto si appartiene agli atti del loro martirio, registrati nell'antico *Codice turritano*, ved. Tola, *Dizion. biograf. degli uomini illustri di Sardegna*, vol. II, pag. 131 e seg.

(5) S. LUSSORIO fu martirizzato nel 21 agosto del 304, e poco dopo nello stesso anno i Ss. CISELLO e CAMERINO. Nel tempio eretto al primo dei detti martiri in FORDONGIANOS (antico FORUM TRAIANI), dove si crede che egli sia stato decollato, leggevasi la seguente iscrizione:

e Restituta, madre del grande Eusebio ⁽¹⁾; e dall'altro canto M. Ulpio Vittore fece restaurare l'antico tempio della Fortuna colla basilica di Torres, e le due vie provinciali da Nora a Bizia, e da Cagliari a Olbia ⁽²⁾; Gianuario, procuratore au-

P. C. N. 246-47.

HIC . EFFVSYS . EST . SANGVIS
B . MARTYRIS . LVXORII
CELEBRATVR . NATALE . EIVS
XII . KS . SEPTEMBERIS

Ed ai tempi di S. Gregorio Magno esisteva in Cagliari un monastero denominato di S. LUSSORIO (*Martyrol. Rom. et al., Martyrol. ad diem 21 aug. — Acta Ss., tom. IV. — August., pag. 416. — S. Gregor. M., Regest., lib. VII. — Fara, Corograph. Sard., II, 74, e De reb. sard., I, 144; e gli altri citati dal Tola, Dizionar. Biogr. sudd., vol. II, pag. 196.*)

(1) Il martirio di S. SIMPLICIO, che taluni dicono essere stato semplice sacerdote, ed altri vescovo di FAUSANIA (antica OLBIA), cadde nel 15 maggio del suddetto anno 304; e quello di S. Efsio, patrono della città di Cagliari e del capo meridionale della Sardegna, nel 14 gennaio del 286, secondo alcuni, e del 303, secondo il Fara; su di che possono essere consultati gli autori e monumenti citati dal Tola, *Dizionar. Biogr. sudd.*, vol. II, pag. 50 e seg., e pag. 70, e vol. III, pag. 203. Di santa Restituta poi, che il Fara predica *insigne per castità* (*De reb. sard., I, 144*), parlano i Bollandisti, e l'appellano *vedova e martire* (*Acta Ss., tom. I aug., pag. 5, e tom. II jun., pag. 1011*).

(2) La restaurazione del tempio della Fortuna è comprovata dall'iscrizione che fu dissotterrata fra le ruine di Torres nell'aprile del 1819, e che al presente si conserva nel museo della R. Università degli studi di Sassari. È scolpita su pietra marmorea, e contiene intatta in ogni sua parte la seguente lezione:

TEMPLVM . FORTVNAE
ET . BASILICAM . CVM
TRIBUNALI . ET . COLVM
NIS . SEX . VETVSTATE
COLLAPSA . RESTITVIT
M . VLPVS . VICTOR
V . E . PROC . AVG . N
PRAEF . PROV . SARD
CVRANTE . L . MAGNIO
FVLVIANO . TRIB . MIL
CVRATORE . REIPVBL . PP

Importantissimo è un tal monumento, non solamente perchè dimostra di aver esistito nell'antichissima città di Torres un tempio dedicato alla suddetta divinità pagana, ed una basilica col tribunale per la trattazione dei negozi fra i privati e per l'amministrazione della giustizia, ma eziandio per essersi ritrovato sul luogo medesimo in cui sorgevano ai tempi romani li due mentovati edifizii, dei quali ancor oggi si vedono gli avanzi. La tradizione popolare impose a siffatti ruderi il nome di *Palazzo del re Barbaro*, confondendo forse colle nozioni generali dei pretori, presidi o prefetti che sedevano nei tribunali delle basiliche, la nozione speciale del preside BARBARO, che governò veramente la Sardegna negli ultimi anni del terzo secolo cristiano. La pianta topografica di detto tempio e basilica turrutana fu levata nel 1820, e fatta di pubblica ragione colle stampe dal conte Lunelli di Cortemiglia (Torino, stamp. Fontana, in 4°). In tale occasione furono scoperte eziandio molte altre iscrizioni, sarcofagi e mosaici che il tempo e la mano degli uomini non avevano ancora distrutto. Le iscrizioni con un sarcofago esistono nel suddetto museo di Sassari, e saranno riportate a suo luogo; un altro bellissimo sarcofago rimase negletto, e trovasi presentemente nella basilica di S. Gavino di Torres; ma i mosaici, e quant'altro vi si scorgeva di monumenti rari e pregevoli fu poco per volta consunto e sperperato. L'ignoranza incolpevole dei bifolchi, e l'incultura superba dei semi-dotti subentrarono sgraziatamente a rovinare quel poco che tuttavia rimaneva delle antichità sardo-romane; e solamente si può ricordare con riconoscenza, che i pochi monumenti salvati dalla distruzione son dovuti alla generosità sovrana di Maria Teresa d'Austria, regina di Sardegna, la quale ordinava l'escavazione dell'area di detto edifizio e dei luoghi circostanti. E, benchè l'incarico di tali scavi fosse dato in quel tempo a chi tutt'altro sapeva che ricercare con previdente consiglio e con erudita esperienza le venerabili reliquie della grandezza romana, devesi tuttavia ringraziare la fortuna che liberò gli avanzi testè accennati dalle mazze, a caso, di quel salariato *lapicida*. A questa fortuna preservatrice era dedicato probabilmente il tempio di Torres, che dovea essere molto antico, poichè Marco Ulpio Vittore, procuratore di Cesare, e prefetto di Sardegna, lo restaurò assieme alla basilica, al tribunale ed alle colonne, opere già rovinate per vecchiezza (*vetustate collapsa*). La restaurazione fu fatta sotto la cura di Lucio Magnio Fulviano, tribuno militare, e curatore della repubblica; nè so decidere se le ultime sigle PP della iscrizione vo-

gustale, (diverso da Settimio Gianuario, che, imperando

gliano significare che l'opera fu eseguita a spese pubbliche (*Pecunia Publica*), ovvero da Fulviano incaricato (*Pro-Pretore*) di mettere ad effetto i comandamenti del principe e del suo procuratore. Sull'età della lapide ragionò diffusamente il Bailie, allorchè prese ad illustrarla (*Iscriz. Roman. illustr. Torino, Tip. Chirio e Mina, 1820, in-4°*). Ma non avendo egli altri monumenti certi che lo chiarissero del tempo in cui Ulpio Vittore governò la Sardegna, andò con erudite indagini argomentando che fosse l'istesso Ulpio ricordato da un'iscrizione Gruteriana (a), e probabilmente quel desso cui è indirizzata la legge terza (lib. XII, tit. XXXVIII) del codice Giustiniano, e la legge duodecima (lib. VII, tit. IV) del codice Teodosiano (b). Ritenendo poi come fondamento della sua argomentazione, che la Sardegna non abbia avuto PRESIDI o PREFETTI prima del 315 dell'era volgare, e che l'ufficio di RAZIONALE *trium provinciarum* (cioè della Sardegna, della Sicilia e della Corsica), ossia di *Procuratore di Cesare*, sia stato separato dall'altro ufficio della presidenza dell'isola fino al 340 (P. C. N.), venne a concludere, che l'iscrizione fosse posteriore al detto anno, poichè Marco Ulpio Vittore vi appare rivestito delle due qualità di PREFETTO della Sardegna, e di PROCURATORE di Augusto (*Procurator Augusti Nostri Praefectus Provinciae Sardiniae. Inscr. sudd.*). Ciò supposto come vero, avanzossi a precisare l'epoca (com'egli disse) della stessa iscrizione, e credette che potesse fissarsi in uno dei tre anni dell'era volgare 350, 351 e 355, sotto l'impero di Costanzo; in guisa che non solo accettò come certa la identità di persona tra l'Ulpio Vittore del monumento Turrutano, e il Vittore delle due leggi di Giustiniano e di Teodosio, ma inoltre abbassò di un secolo intero la vera età del monumento medesimo. Io non niegherò la lode dovuta a questo insigne archeologo sardo per l'erudita fatica con cui adoperossi a determinare l'anno della restaurazione del tempio della Fortuna in Torres; ma non posso dispensarmi dall'osservare che l'argomento ricavato dal titolo di *Prefetto* usato da Vittore non era abbastanza solido per poterne quindi trarre conseguenze così generali e risolte. Imperocchè sappiamo da Strabone (*Geogr. lib. XVII, 25*) che si chiamavano promiscuamente *Pretori, Presidi o Prefetti* i governanti che il senato inviava alle provincie toccategli in sorte nella divisione fattane con Augusto nel 725 di Roma (A. C. N. 27); e Dione Cassio dice chiaramente che ciascuna delle suddette provincie avea *suum peculiarem praefectum*, mentre per lo innanzi un sol prefetto ne governava due o tre insieme: *cum antiquitus binis vel ternis singuli praefuerint* (*Hist. Rom. LIII, pag. 660*). E sebbene

(a) Esiste nel Tesoro delle iscrizioni (DLXIX, n° 11), ed è la seguente:

D
M . VLP . VIC
SIGNIF . EQ . SI

Sebbene la leggenda sia corrotta, è però certo che si riferiva ad un Ulpio Vittore, il quale era *signifer equitum singularium Augusti*, e quindi passò a capo di turma nella stessa milizia, come si ricava da un'altra iscrizione pubblicata dallo Spon (*Miscell., pag. 257*).

T . AVR . FELICI
EQ . SING . AVG . TVR
VLP . VICTORIS
NAT . CANONEPAS
V . A . XXVIII . M . II . D . X
T . AVR . VERAX . VIX
M . AMICO . OPTIMO

Questa seconda fu riprodotta dal Gazzera (*Memor. della R. Accad. delle scienze di Torino classe sudd., tom. XXXV, pag. 24*), il quale conghiettura molto ragionevolmente, che Ulpio Vittore sia stato quindi mandato in Sardegna nella qualità di prefetto, e insieme di procuratore di Cesare, come Subrio Destro, tribuno militare sotto Galba, fu impalzato sotto Vespasiano allo stesso grado di prefetto dell'isola. Tuttavia gli accennati monumenti, se servivano a darci maggiori notizie sulla persona di Ulpio, non davano veruna indicazione del tempo in cui egli avea vissuto. Siffatta scoperta è dovuta a due lapidi sarde posteriormente rinvenute, delle quali parlerò fra poco.

(b) Ho emendato nel sopraddetto modo l'erronea citazione fattane dal Bailie, il quale notò la legge undecima a vece della duodecima del Codice Teodosiano (lib. e tit. sudd.), che veramente leggesi diretta a Vittore nel 364 dell'era volgare. Di questo Vittore, che fiorì sotto l'impero di Valente, parlò Ammiano Marcellino in più luoghi de' suoi libri storici, dai quali si rileva ch'era ancora in vita nel 377 (ved. Ammian. Marcell., *Res. gestar.*, lib. XXVI, 5; XXVII, 5; XXX, 2; XXXI, 7). E ne parlò eziandio Zosimo (*Hist., IV, 2*). Ma il Vittore dei tempi di Valente è affatto diverso dal Vittore prefetto di Sardegna, il quale visse un secolo prima di lui; e quindi fu inutile la fatica di ricercare il ristoratore del tempio della Fortuna nel personaggio indicati dalle citate leggi.

Licinio, ebbe nei primi anni del secolo seguente la presi-

il mentovato storico scenda poi a narrare, che Cesare chiamò PRO-
PARTORI i governanti di sua scelta, e PRO-CONSOLI gli altri eletti
dal senato (ibid., pag. 661), nel che si accorda con Svetonio (Octav.
XLVII); tuttavia soggiunge, che riservò tali nomi per coloro che
governassero in Italia (*haec nomina in Italia Caesar reservavit*), e
che gli altri tutti, i quali comanderebbero nelle altre province, volle
che si chiamassero PREFETTI (*qui extra Italiam imperarent...
praefectos appellavit*. Loc. cit.). Ora è ben noto, che la Sardegna
non fu annoverata fra le province italiane fino all'età di Costantino,
il quale nella nuova divisione del mondo romano la sottopose al
prefetto pretorio d'Italia (a). Dunque nei tempi anteriori, essendo
l'isola indipendente dall'amministrazione italiana, e quindi conside-
rata, pel governo, come provincia *extra Italiam*, i suoi governatori
doveano usare, per la suddetta volontà di Augusto, il titolo di
PREFETTI. Questo titolo pertanto, sebbene indicasse generalmente
l'autorità dei supremi magistrati che s'inviavano alle province,
fossero essi pretori o proconsoli, presidi o correttori, come dice il
Sigonio (*De antiq. jur. Ital.* I., 96), e più apertamente Cicerone,
che scrivendo ad Attico nel 702 (U. C.) chiamò *prefetti* i cinque
governatori provinciali dipendenti da Pompeo (*de quinque prae-
fectis, quid Pompeius facturis sit, cum ex ipso cognovero, faciam
ut scias. Ad Attic. V. 4*), competeva di diritto ai governanti della
Sardegna fin dai tempi di Augusto, non solo per la generalità della
sua significazione, ma eziandio per la specialità di ufficio, che
piacque ad Ottaviano di attribuirgli. Vediamo infatti, che tutti i
magistrati finora conosciuti, ai quali da tal tempo fino a Costantino
fu affidato il governo dell'isola, quantunque siansi appellati talvolta
presidi e *proconsoli*, usarono però più frequentemente il titolo di
prefetti. Così fece SUBRIO DESTRO nel 74 dell'era volgare (*Iscriz.
di Macom.*, sopra pag. 67, col. 1^a, in not.), così CALPURNIO CELIANO
nel 253, dell'era medesima (*Iscriz. di Fordong.*, sopra pag. 67,
col. 2^a, in not.), e così pure in anno incerto LUCIO BALBIO e QUINTO
COSCONIO, come si ricava dalle seguenti iscrizioni:

1.
L · BALBIO · L · F · CAL · AVRELIO
IVNCINO · PROC · HEREDIT
PROC · AUG · PRAEF · PROV · SARD
PRAEF · VEHICVL · AD · HS · CC
PRAEF · VEHICVL · AD · HS · C
PROC · AD · ANNONAM · OSTIS
AD · HS · IX · PROC · BIBLOTHEC
AD · HS · IX · LAVRENTI · II
LAVINATIVM
Q · MONIANVS · POIII
DECF · Q · SIRATOR · EIVS
VE · PRAESIDI · RARISSIMO

Murator, DCLXXXII, 4.

2.
Q · COSCONIO · M · F · POLL · FRONTONI
PRAEF · FABR · A · COS · ADLECTO · PRAEF · COH · I
TI · TRIB · MIL · LEG · I · ITAL · PROC · AVGVSTOR
AD · VECTIG · XX · HER · PER · PONTVM · ET · BITHY
NIAM · ET · PONTVM · MEDITERRANEVM · ET
PAPHLAGONIAM · PROC · ITEM · AD
VECTIG · XX · HER · PER · PAMPHILIAM · ET · LYCIAM
PHERYGIAM · GALATIAM · ET · INSVLAS · CY
CLADES · SUB · PRAEF · ANNONAE · URBIS
PROC · AVG · AD · VECTIG · PR · GALLIC
PROC · AVG · ET · PRAEF · PRO · SARD
OPTIMO · ET · SANCTISSIMO · PRAEPOSITO
LVCRETIVS · VCC
TABVL · PROV · SARD

Murator, Cl. X. p. DCXCV. I.

Non era però quest'uso così indeclinabile, che talvolta non vo-
lessero o non potessero assumere altri titoli, sia generali che spe-
ciali. Imperocchè LUCIO RAGONIO, che governava la Sardegna sotto
l'impero di Commodo, come si è veduto più sopra (pag. 70, col. 2^a,

(a) Sebbene sia questa l'opinione più comunemente abbracciata, ed
io la segua in questo luogo, perchè il Baillie la mette a base del suo
ragionamento, tuttavia non mancano monumenti e scrittori che fac-
ciano risalire sino all'impero di Adriano l'annoveramento della Sardegna
fra le province italiane (ved. infra pag. 76, col. 2^a, not. 6^a). E lad-
dove questa seconda opinione fosse vera, come pare assai probabile,
ne conseguirebbe da un canto che l'isola sia stata provincia presi-
diale fin dalla prima metà del secondo secolo cristiano, e dall'altro
canto cadrebbero a terra tutte le ragioni Bailliane, fondate nella sup-
posizione, che i presidi sardi abbiano avuto incominciamento dalla
sola età di Costantino.

denza dell'isola) fece riparare poco tempo appresso sotto P. C. N. 257.

not. 2) chiamavasi *proconsole*; lo stesso titolo usava CAIO ASINIO
TUCURIANO (b), di cui non hanno fatto menzione i sardi scrittori;
ed ELIO VITALE nel 282 dell'era cristiana (*Iscriz. di Fordong.*, sopra
pag. 68, col. 1^a, in not.), SETTIMIO GIANUARIO tra il 308 e 311
(P. C. N.) (c), e PUBLIO VIBIO in anno incerto (d) furono vera-
mente, e si appellarono *presidi* dell'isola. Dal che si viene a co-
noscere con irrefragabili prove di fatto, che, dopo la mentovata
divisione di province tra il senato ed Augusto, gli uomini conso-
lari preposti al reggimento delle cose sarde, usarono alternativa-
mente i titoli di *preside*, di *prefetto* e di *proconsole*, e talvolta ne
presero due insieme, come fecero SUBRIO DESTRO e PUBLIO VIBIO
(ved. sop.). Ed è per conseguenza assai manifesto, che il titolo di
preside fu bensì dato da Costantino ai governanti della Sardegna,
allorchè la dichiarò provincia presidiale d'Italia, e che d'allora in
poi essi furono così appellati fino ai tempi degli imperatori greci; ma
è pur vero, che molto prima di Costantino i medesimi governanti
furono appellati *prefetti* e *proconsoli*, e con più largo e generale
vocabolo *presidi* dell'isola. A conferma dei fatti fin qui alle-
gati citerò le autorità di due rispettabili scrittori. L'uno è il giu-
reconsulto Macro, il quale lasciò scritto: *Praesidis nomen generale
est, eoque et proconsules, et legati Caesaris, et omnes provincias
regentes, licet senatores sint, praesides appellantur (Leg. I, Digest.
De offic. praesid.)*. E l'altro è il già citato Dione, il quale, dopo
aver novate le province speltate in sorte a Ottaviano ed al se-
nato nell'accennata divisione, e dopo avere riferito le specialità dei
titoli di cui volle Augusto che fossero fregiati i rettori delle me-
desime, vale a dire di *propretori* o *proconsoli* se in Italia, e di
prefetti se fuori d'Italia, conchiude la sua narrazione con queste
parole: *ad hunc itaque modum decretum est, ut cum in Caesaris,
tum in reliquis provinciis praetorii ac consulares praesides mitte-
rentur (Hist. Rom., lib. LIII, pag. 661)*. Come dunque poteva il
Baillie stabilire per certo, che prima del 315 dell'era volgare, o poco
innanzi non avesse la Sardegna avuto *presidi* per governarla? E
supposto eziandio, che non ne avesse avuto, come poteva affermare,
che prima di tal tempo non fosse stata governata da *prefetti*? E da
ciò appunto che Ulpio Vittore appellavasi *prefetto* dedurne risolu-
tamente che il marmo Turritano era posteriore all'età di Costan-
tino? Le autorità degli scrittori summentovati resistevano certamente
alla di lui opinione, e quando anche queste si fossero potute vol-
gere al senso che con molta erudita industria egli si sforzò di darle,
vi resistevano, senza dar luogo a replica, i monumenti più sopra
riportati, di alcuni dei quali, se non di tutti, pare ch'egli avesse
notizia. Nè poteva giovare al suo assunto la rispettabile narrazione
del primario storico di Sardegna, poichè il Fara non esclude nè
presidi nè *prefetti* dalle età che precedettero quella di Costantino,
ma dice precisamente che sotto questo imperatore l'isola fu dichia-
rata provincia presidiale d'Italia: *Zosimus... et Onuphrius tradunt,
hoc tempore (ann. 315. P. C. N.), Constantinum... SARDINIAM
provinciam praesidialem Italiae fecisse, quae a proprio praeside,
quotannis creato, regeretur, cui praesesset vicarius urbis, et vicario
praefectus praetorii Italiae (De reb. sard., I, 137)*. La seconda
parte poi dell'argomentazione Bailliana, fondata nella supposizione
che l'ufficio di *procuratore di Cesare*, o di *razionale delle tre pro-
vince*, fosse separato dalla presidenza dell'isola fino al 340 dell'era
volgare, era assai più debole della precedente per fissare l'età
della lapide turritana. Perchè in primo luogo colla scorta del co-
dice teodosiano si poteva bensì affermare, che dal 316 fino al 340,
il suddetto ufficio del *razionale* fu distinto dall'altro di *preside* della
Sardegna, ma non si dovea perciò concludere, senz'altro esame,
che l'unione dei due uffizi fu posteriore al 340. Ed in secondo
luogo, prendendo a scorta lo stesso codice di Teodosio, non vi
era ragione veruna, per cui non si potesse dire in contrario, che

(b) Ved. infra pag. 75, col. 2^a, not. 1^a l'iscrizione relativa a C. Asinio.

(c) Ved. infra pag. 76, col. 1^a, not. 2^a l'iscrizione relativa a Setti-
mio Gianuario.

(d) Se ne ha una prova in una iscrizione pubblicata dal Grutero,
la quale è del tenore seguente:

D · M · S
P · VIBI · P · F · MARIANI · E · M · V · PROC
ET · PRAESIDI · PROV · SARD · PP · BIS
TRIB · COH · I · PR · XI · VER · IIII · PRAEF
TI · ITAL · PP · LEG · III · 7 · FRUMENT
ORIVNDO · EX · ITAL · IVL · DERTONA
PATRI · DVLCISSIMO
ET · REGINAE · MAXIMAE · MATRI
RARISSIMAE
VIBI · MARIA · MAXIMA · C · F · FIL · ET
(Thesaur. inscrip., CCCCLXXXVII, n. 6).

gl'imperatori Valeriano e Gallieno la predetta strada pro-

quei due uffici fossero stati riuniti nel principio in una sola persona, è che dal 316 in poi, o poco innanzi, fossero stati separati. Ma il Baille, che avea già supposto l'età di Vittore posteriore al 316, solo perchè intitolossi *prefetto* di Sardegna, trovò più conducente al suo assunto la prima illazione, e quindi non esitò ad abbracciarla, asseverando che lo stesso Vittore era posteriore eziandio al 340, perchè appariva rivestito insieme della qualità di *procuratore di Augusto*. La scoperta però quindi fattasi di altre due iscrizioni appartenenti allo stesso Ulpio Vittore, e che sono incontrastabilmente riferibili al 246 o 247 dell'era volgare, come si vedrà in appresso, non solamente tolse ogni dubbiezza riguardo all'anno della ristaurazione del tempio della Fortuna e della Basilica di Torres, che certamente è uno dei due sovraccennati, ma dimostrò eziandio che non consentiva nè alla verità, nè al fatto ciò che il Baille avea affermato, sia sul tempo in cui i governanti dell'isola cominciarono a intitolarsi *Presidi*, che sul tempo in cui questi presidi principiarono ad essere insieme *Procuratori di Cesare*. In una di esse infatti, che contiene il ricordo del risarcimento della strada provinciale da NORA a BIZIA, M. Ulpio Vittore s'intitola *Procuratore suo*, cioè di Augusto:

IMP CAESAR
IVLIVS PHILI
PVS PIVS FELIX
AVGVSTVS PONTI
FEX MAXIMVS T
RIBVNICIAE POTES
TATIS PATER PATRI
AE PROCONSUL VI
AM QVAE A NORA
DVCIT BITIAE VE
TVSTATE CORRVP TAM
RESTITVIT CV
RANTE M VLPPIO
VICTORE PROC
SVO E V (a)

E lo stesso titolo assume nell'altra che consegnò alla memoria dei posteri la ristaurazione della strada da CAGLIARI a OLBIA:

M P CIXX
IMP CAES
AR IVLIVS
PHILIPPVS
FELIX AVG PONT
MAX TRIB POT
PP PRO VIAM QVAE
DVCIT A KARALI
OLVIAE VETVSTATE
CORRVP TAM RESTITVIT
CVRANTE M VLPPIO
VICTORE PROC SVO
E V (b)

Gli accennati monumenti furono certamente drizzati sotto l'impero di Marco Giulio Filippo, come si raccoglie dalla semplice lettura delle iscrizioni medesime. E siccome in entrambe è nominato un solo Augusto, e questo è chiamato altresì *proconsole* (il qual titolo assumevano gli imperatori allorchè trovavansi fuori di Roma occupati in spedizioni militari), si deduce da ciò che il ricordo di tali riparazioni non può essere posteriore al 247 (P. C. N.), poichè in tal anno il figlio di Marco, che appellavasi ancor egli Giulio Filippo, fu proclamato Augusto ed associato nell'impero a collega del

(a) Fu trovata in *Nuracheddus* presso a *Pula*, dove già sorse l'antica NORA, e forse segnava il primo miglio di distanza da questa ultima città a BIZIA (ved. *Atti della R. Accademia delle scienze di Torino*, tom. XXXV, pag. 23 e seg.).

(b) Fu scoperta nel 1828, dal cav. Alberto La-Marmora nella strada che conduce da OSCHIRI a TERRANOVA (antica OLBIA), a due miglia di distanza da quest'ultima popolazione. Il giornale di Cagliari fu il primo a pubblicarla (fascic. di maggio 1828, pag. 20); e poi la riprodusse più esattamente l'ab. Gazzera nelle *Memorie della R. Accademia delle scienze di Torino* (tom. XXXV, pag. 56, classe di scienze mor. filosofic. e stor.). L'illustre scopritore stette in forse ad affermare, che la seconda cifra dei passi sia un'I, ovvero un L; e poichè nelle iscrizioni antiche non si vede mai segnato un IX avanti un X, inclinò a credere, che quella cifra sia piuttosto un L. Della stessa opinione fu il Gazzera (loc. cit.); ed io non esito ad abbracciarla, perchè, oltre di non potersi supporre l'inusitata maniera di segnare il IXX (diciannove) romano, ed oltre di essere facilissimo, anzi naturale assai, che il tempo abbia corroso il piccolo pedale dell'L, che perciò sia diventata un'I, leggendo i passi dell'iscrizione CLXX, ci avviciniamo più al vero, trovandosi nello *Itinerario* di Antonino, che la distanza da OLBIA a CAGLIARI era presso a poco l'istessa, cioè di cento settantatré miglia romane: *ab Ulbia Caralis M. P. CLXXIII*.

vinciale che da Cagliari conduceva a Olbia⁽¹⁾; Caio Asinio

padre (a); ma, o dello stesso anno 247, poco prima dell'anzidetta proclamazione, o del 246 antecedente, nel qual tempo appunto Filippo (il padre) guerreggiava fuori di Roma (Gazzera, *Atti della R. Accad. delle scienze*, tom. XXXV, pag. 21 e seg.). Dunque il marmo turritano, in cui è nominato un solo Augusto, e M. Ulpio Vittore s'intitola *Procurator Augusti nostri*, deve di necessità attribuirsi ad uno dei suddetti due anni 246 e 247, prima dell'associazione all'impero di Giulio Filippo (il figlio), non potendosi in verun modo dubitare che il *Vittore* dell'iscrizione del tempio della Fortuna non sia lo stesso delle altre due iscrizioni delle strade da NORA a BIZIA e da Cagliari a Olbia. Dunque dal complesso delle tre mentovate iscrizioni, e delle altre precedenti, s'inferisce per conclusione immediata ed inevitabile, che molto prima del 316 dell'era volgare, ossia dell'età di Costantino, i governanti della Sardegna s'intitolavano *prefetti e presidi*, e che prima di detto anno, nonchè del 340, esercitavano insieme l'ufficio di *procuratori di Cesare*. Se poi si volesse spingere più oltre la discussione, non sarebbe difficile provare colla sola scorta dei monumenti finora riferiti, e degli altri che si riferiranno in appresso, che l'unione della presidenza o prefettura sarda e della procurazione cesarea non fu forse anteriore ai primi anni del terzo secolo cristiano, e che sul finire dello stesso secolo la prima era già separata dalla seconda. Perchè dall'un canto L. RAGONIO nel 184 (P. C. N.) è chiamato semplicemente *proconsole* (vedi sopra, pag. 70, col. 2^a, not. 1^a); e dall'altro canto ELIO VITALE nel 282 (vedi sopra, pag. 68, col. 1^a, in not., SETTIMIO GIANUARIO nel 308, e 311 dell'era volgare (vedi infra, pag. 76, col. 1^a, not. 2^a), s'intitolano solamente *presidi* di Sardegna. E siccome dall'altro verso il titolo di *proconsole* non si vede usato da veruno dei governanti dell'isola posteriori a ULPIO VITTORE, bensì dagli altri che lo precedettero, come SUBRIO DESTRO (vedi sopra pag. 67, col. 1^a, in not.), e LUCIO RAGONIO; perciò si avrebbe un fondamento probabile di arguire che coloro, i quali si attribuirono nei pubblici monumenti la mentovata qualità *proconsole*, come fecero PUBLIO VIBIO (vedi sopra, pag. 73, col. 2^a, not. 4) e CAIO ASINIO TUCURIANO (vedi infra, pag. 75, col. 2^a, not. 1), benchè non consti positivamente della loro età, furono anteriori al 246 (P. C. N.); e per coerenza di ragione si potrebbe anche inferire che LUCIO BALBIO e QUINTO COSCONIO (vedi sopra, pag. 73, col. 1^a, in not.), ambi di età incerta, appunto perchè s'intitolarono *Procuratori di Augusto* e *Prefetti* di Sardegna, come fece il prenarrato VITTORE, si debbono credere più antichi dei già detti ELIO VITALE e SETTIMIO GIANUARIO, ai quali fu attribuito il solo carattere della presidenza. Ma non voglio diffondermi davvantaggio in quistioni cotanto spinose ed intricate, e mi basta di aver combattuto con sufficiente chiarezza di prove un'opinione, la quale posticipava di un secolo il vero anno della ristaurazione del tempio della Fortuna in Torres, e fissava insieme ai prefetti di Sardegna sotto il dominio romano una data di origine esclusa positivamente dall'autorità degli scrittori, e dai ricordi monumentali delle età trascorse.

(1) Ciò è comprovato dalla pietra miliaria che fu scoperta nel 1837

(a) Per la stessa ragione deve credersi posteriore al 247 dell'era volgare l'altra iscrizione trovata nel già citato luogo di *Nuracheddus*, e pubblicata dal Gazzera (oper. sudd. pag. 25), perchè vi è menzionato il figlio dell'imperatore M. Giulio Filippo col titolo di *Cesare*. Contiene detta iscrizione la memoria del risarcimento della medesima strada da NORA a BIZIA, e la riproduco così mutilata come fu scoperta:

.....
.....
FEL . AVG . P . PATRIAE
PROCOS . ET . M . IVLIVS
PHILIPPVS . NOBILIS
SIMVS . CAESAR . PRINCEPS
IVVENTVTIS . FILIVS . D
OMINI . NOSTRI . PRIN
AVG . VIAM . QVAE . DV
CIT . A . NORA . BITIAE
VETVSTATE . CORRVP
TAM . RESTITVERVNT
.....
.....

La lacuna delle due prime linee pare che debba supplirsi in questo modo: *Imperator Caesar Iulius Philippus Pius*; e l'altra delle ultime due linee in quest'altro: *Curante M. Ulpio Vittore Proc. Svo E. V.*, ovvero *curante* quell'altro *Preside* o *Prefetto*, il di cui nome vi era certamente ricordato. BIZIA era città litorana, e probabilmente il *Bioea portus* (odierno *porto Botte*) rammentato da Tolommeo (*Geograph.*, III, 3, tab. VII Europ.), e situato tra la penisola di Solci (*Enosin* di Plinio, *Hist. nat.*, III, 13), e l'*Herculis portus* (odierno *Capo di Spartivento*) dello stesso geografo (loc. cit.). Così lo crede anche il Cluverio (*Sardin. antiq.*, cap. VII), il quale anzi afferma, che nel Codice vaticano della *Geografia antica* di Tolommeo, a vece di *Bioea portus* si legge *Bithia opidum*.

Tucuriano eseguì in **Solci** opere pubbliche di utilità citta-

nella regione di TELTI, e quindi pubblicata nella *Biblioteca sarda* nel novembre dell'anno seguente (fasc. 3^o, pag. 43). Io la riproduco quale fu data in luce dal P. Angius, senza farmi tuttavia ballevadore dei pochi supplementi, coi quali egli ne riempì le lacune:

M . P . CLXVI
DD . . . NN
IMP . CAESARE . P . Licinio . VALERIANO
IMBICTO . AVG . P . PATRIAE . pont . MAX
GERMANICO . MAXIMO . TRIBVNICIAE
POTESTATIS . COS . III . P . PATRIAE
IMP . CAESARE . LICINIO . Gallieno
PIO . FELICI . IMBICTO . AVG . Pont . Max
GERMANICO . MAXIMO . Tribun . Potest
COS . III . PATR . PATRIAE . PROCOS . IIII
Publio . Licinio . VALERIANO
CAESARE . Principe . Iuventutis
biam . Quae . Karalibus . ducit
Olojae . Votustate . . . CORRUPTAM
Restituit . Curante . IANVARIO
PROC . SVO

Da questo monumento appare indubbiamente che GIANUARIO, procuratore di Augusto in Sardegna, riparò la strada da CAGLIARI a OLBIA sotto l'impero di Valeriano e di Gallieno. Ma siccome la lezione fattane dall'operoso scopritore non pare esatta, perciò è necessario rettificarla, per indovinare l'anno, al quale l'iscrizione appartiene. E in primo luogo io dubito assai che nella pietra scoperta dall'Angius sia veramente segnata la distanza di CLXVI miglia da Cagliari a Olbia, perchè l'*Itinerario* di Antonino ne segna CLXXIII, come si è già veduto (vedi sopra, pag. 74, col. 1^a, not. 6). Dubito poi per più grave motivo, che sia giusta l'annotazione del terzo consolato (COS III) dei due imperatori, perchè tutti i monumenti finora conosciuti si oppongono a tale simultanea corrispondenza di numero nella loro consolare dignità. Valeriano infatti fu Consul I dall'istesso momento della sua assunzione (253 P. C. N.), e Gallieno dall'anno della sua associazione all'impero (254 P. C. N.) Quindi il padre precedette il figlio di un consolato, e mentre egli ne contava due, il figlio ne contava un solo. Ciò è confermato dai *Fasti idasiani*, e dall'anonimo redattore dei *Fasti consolari* pubblicati dal Noris, nei quali la successione dei consolati simultanei di Valeriano e di Gallieno, dopo il 253 dell'era volgare, sono segnati in questo modo: ann. 254 Valeriano II et Gallieno: ann. 255 Valeriano III et Gallieno II: ann. 257 Valeriano IIII (Idat. IV) et Gallieno III (apud Graev. *Thesaur. antiq. rom.* vol. XI, col. 259, 357-58). La stessa disparità di consolati è annotata nella *Cronica* di Prospero Aquitano, in cui si legge Valeriano III et Gallieno II (apud Graev., oper. e vol. cit., col. 298); ed essendo la medesima disparità fuori di controversia fra gli eruditi, non si può rimanere in forse di dichiarare erronea la lezione COS III per ambidue gli imperatori fatta dall'Angius nell'iscrizione di TELTI. Posta per fondamento questa incontestabile verità, risulta chiaramente che la suddetta lezione deve essere emendata, ridonando all'annotazione dei consolati di Valeriano il quarto numero toltogli, o non osservato dall'Angius, scrivendo perciò COS IIII, e lasciando a Gallieno il COS III che veramente gli compete. Nè può essere diversa la correzione, poichè nel consolato terzo di Valeriano e secondo di Gallieno, che cadde nel 255 (P. C. N.), il più giovine di detti imperatori non potea intitolarsi *Proconsole per la quarta volta* (PROCOS IIII), come appare dall'iscrizione, e nel consolato quarto di Gallieno (261 P. C. N.), il di lui padre Valeriano era prigioniero di Sapore (*Schapur*), re di Persia, e già da quattro anni avanti avea esercitato ancor egli il consolato per la quarta volta. Dunque è fuor di dubbio, che per Valeriano deve leggersi COS IIII, e per Gallieno COS III, lo che eziandio è dimostrato ad evidenza dall'altra annotazione PROCOS IIII, riferibile all'ultimo di quei due Cesari. Imperocchè partendo dal 253 dell'era volgare, in cui Valeriano fu assunto all'impero, e Gallieno fu contemporaneamente appellato Cesare dal senato (*Hinc Licinius Valerianus . . . ab exercitu imperator, et mox Augustus est factus. Gallienus quoque Romae a senatu Caesar est appellatus*; Eutrop., *Brev. Histor. Rom.* IX, 7, edit. Lips. 1843), e scendendo fino al 257 dell'era medesima, c' incontriamo esattamente nell'anno del quarto proconsolato di Gallieno, che trovavasi guerreggiando in Germania (Zosim. *Hist.*, lib. I, cap. XXX, pag. 27 e 28, edit. Oxon.), e assumeva perciò il titolo di *Proconsole*. E l'anno 257 (P. C. N.) fu appunto quello del quarto consolato di Valeriano, e del terzo di Gallieno, come si ha dai *Fasti* poc' anzi citati. L'iscrizione pertanto del risarcimento della strada da CAGLIARI a OLBIA, eseguita per cura di GIANUARIO procuratore di Cesare (cioè di Gallieno, cui era stato affidato dal padre il governo degli affari e delle armi di Occidente) appartiene al detto anno 257; nè può essere altrimenti, sia per le ragioni già esposte, sia perchè non potrebbesi nemmeno riferire al 258 dell'era cristiana,

dina (1); i popoli *Cornensi* eressero un monumento onorario a Q. Sergio Quadrato (2), e M. Favonio Callisto drizzò in Nora una statua dedicata al genio della sua figlia Favonia Vera (3). E nello stesso correr di tempi, mentre imperando

in cui erano consoli Tusco (al. Fusco), e Basso (*Fast. ital. apud Graev.*, op. et vol. cit., col. 259).

(1) Cioè lo spianamento e il lastricamento d'una delle piazze di detta città di **SOLCI**, come lo prova la seguente iscrizione trovata nell'isola di S. Antioco, e pubblicata dal Muratori (*Nov. Thesaur. vet. inscript.*, vol. I, pag. CDLXXI, n° 4):

C . ASINIUS
TVCRIANVS
PROCONS
PLATEAM . QVAE . STRATA
NON . ERAT . STRAVIT

Siccome ASINIO TUCURIANO s'intitola *Praconsole*, senza altra qualità od ufficio, io credo che l'anno della lapide sia anteriore al 246 dell'era volgare.

(2) I popoli *Cornensi*, così chiamati dalla città di CORNUS, capitale dei *Sardi-Pelliti*, ricordata da Tito Livio (*Hist.*, XXIII, 40-41), eressero una statua a Q. SERGIO QUADRATO, loro patrono. Ciò si ricava dall'iscrizione scoperta nel 1834 dal suddetto P. Angius, e pubblicata nella *Biblioteca Sarda* (Fascic. di dicembre 1838, pag. 85), la quale è del tenore seguente:

Q . SERGIO . Q . F . QVIR
QVADRATO . EQ . R . PATRON
CIVITATIS . ADLECTO . AB
SPENDIDISSIMO . ORDINE
CORNENSIVM . PRO . MERITIS
in . COLONIAM
ORDO . ET . POPVLVS . CORNEN
SIVM . OPTIMO . CIV . . . aere
COLLATO . STATVENDAM . DECRE
VERVNT . EGERVNT . LEGATI
CASSIVE . HONORIVS

Se la lezione è giusta, pare che il monumento eretto dai *Cornensi* a QUINTO SERGIO fosse destinato eziandio a perpetuare la memoria della clientela, in cui essi erano stati da lui ricevuti, non potendosi altrimenti intendere come e perchè vi fossero intervenuti legati della città, o della colonia (*egerunt legati*), dappoichè era già stato fatto il decreto di rizzargli una statua (*ordo et populus Cornensium optimo civitatis patrono . . . statuendam decreverunt*). Quali fossero le benemerenze di QUADRATO verso il popolo di Cornus non si evince dall'iscrizione, la quale dice generalmente ch'egli fu eletto patrono della città *pro meritis in coloniam*; ma bisogna supporre che fossero grandi assai, poichè il monumento fu fatto a spese pubbliche (*Cornensium aere collato*). Nessuno indizio ci è somministrato dalla lapida, per accertarne l'età: però la qualificazione di cavaliere romano (*equiti romano*), che vi si vede data a QUINTO SERGIO, mi fa congetturare, che non sia anteriore ai primi anni del secolo undecimo di Roma.

(3) FAVONIA VERA avea cattivato l'amore e la riconoscenza del popolo di NORA, donandogli una casa da lei posseduta nella città di CAGLIARI. Perciò, dopo la di lei morte, il suo padre MARCO FAVONIO CALLISTO, che per decreto dei decurioni era stato eletto primo e perpetuo fra gli augustali, volle tramandarne la memoria ai posteri, erigendole una statua dedicata al di lei genio femminile (*funoni sacrum*), e scrivendo sulla base di tal monumento il ricordo della di lei generosità:

FAVONIAE . M . F
VERAE
QVAE . DOMVM . KARALIBVS
POPVLO . NORENSE . DONAVIT
M . FAVONIVS . CALLISTVS
AVGVSTALIS . PRIMVS
AVG . PERPETVVS . D . D
OB . MVNIFICENTIAM . IN . HON
OREM . FILIAE . PIENTISSIMAE
IVNONI . SACRVM
D

L'iscrizione fu ritrovata in PULA fra le rovine dell'antica NORA, e vi si vedono scolpite ai due lati la patera ed il simpulo, emblemi delle libazioni e dei sacrifici che si offerivano agli Dei. L'anno in cui questo monumento fu eretto non si può con certezza determinare. Il Gazzera crede assai ragionevolmente, che sia posteriore ai tempi di Tiberio, perchè FAVONIO CALLISTO era ascritto al *Sevirato Augustale*, istituito da quell'imperatore (*Att. dell. R. Accad. delle scienze di Torino*, tom. XXXV, pag. 28). Ma io porto opinione, che sia di età molto più recente, non aparendo dall'istoria, nè da verun altro monumento conosciuto (tranne l'esempio eccezionale

Tucuriano eseguì in *Solci* opere pubbliche di utilità citta-

nella regione di TELTI, e quindi pubblicata nella *Biblioteca sarda* nel novembre dell'anno seguente (fasc. 2^a, pag. 49). Io la riproduco quale fu data in luce dal P. Angius, senza farmi tuttavia mallevadore dei pochi supplementi, coi quali egli ne riempì le lacune:

M . P . CLIVI
DD . NN
IMP . CAESARE . P . Licinio . VALERIANO
IMBICTO . AVG . P . PATRIAE . pont . MAX
GERMANICO . MAXIMO . TRIBVNICIAE
POTESTATIS . COS . III . P . PATRIAE
IMP . CAESARE . LICINIO . Gallieno
PIQ . FELICI . IMBICTO . AVG . Pont . Max
GERMANICO . MAXIMO . Tribun . Potest
COS . III . PATR . PATRIAE . PROCOS . IIII
Publio . Licinio . VALERIANO
CAESARE . Principe . Iuventutis
Biam . Quae . Karalibus . ducit
Olvjaq . Vestustate . CORRUPTAM
Restituit . Curante . IANVARIO
PROC . SVO

Da questo monumento appare indubbiamente che GIANUARIO, procuratore di Augusto in Sardegna, riparò la strada da CAGLIARI a OLBIA sotto l'impero di Valeriano e di Gallieno. Ma siccome la lezione fattane dall'operoso scopritore non pare esatta, perciò è necessario rettificarla, per indovinare l'anno, al quale l'iscrizione appartiene. E in primo luogo io dubito assai che nella pietra scoperta dall'Angius sia veramente segnata la distanza di CLXVI miglia da Cagliari a Olbia, perchè l'*Itinerario* di Antonino ne segna CLXXIII, come si è già veduto (vedi sopra, pag. 74, col. 1^a, not. 6). Dubito poi per più grave motivo, che sia giusta l'annotazione del terzo consolato (COS III) dei due imperatori, perchè tutti i monumenti finora conosciuti si oppongono a tale simultanea corrispondenza di numero nella loro consolare dignità. Valeriano infatti fu *Consul I* dall'istesso momento della sua assunzione (253 P. C. N.), e Gallieno dall'anno della sua associazione all'impero (254 P. C. N.) Quindi il padre precedette il figlio di un consolato, e mentre egli ne contava due, il figlio ne contava un solo. Ciò è confermato dai *Fasti idaziani*, e dall'anonimo redattore dei *Fasti consolari* pubblicati dal Noris, nei quali la successione dei consolati simultanei di Valeriano e di Gallieno, dopo il 253 dell'era volgare, sono segnati in questo modo: ann. 254 *Valeriano II et Gallieno*; ann. 255 *Valeriano III et Gallieno II*; ann. 257 *Valeriano IIII* (Idat. IV) *et Gallieno III* (apud Graev. *Thesaur. antiq. rom.* vol. XI, col. 259, 357-58). La stessa disparità di consolati è annotata nella *Cronica* di Prospero Aquitano, in cui si legge *Valeriano III et Gallieno II* (apud Graev., *oper. e vol. cit.*, col. 298); ed essendo la medesima disparità fuori di controversia fra gli eruditi, non si può rimanere in forse di dichiarare erronea la lezione COS III per ambidue gli imperatori fatta dall'Angius nell'iscrizione di TELTI. Posta per fondamento questa incontestabile verità, risulta chiaramente che la suddetta lezione deve essere emendata, ridonando all'annotazione dei consolati di Valeriano il quarto numero toltogli, o non osservato dall'Angius, scrivendo perciò COS IIII, e lasciando a Gallieno il COS III che veramente gli compete. Nè può essere diversa la correzione, poichè nel consolato terzo di Valeriano e secondo di Gallieno, che cadde nel 255 (P. C. N.), il più giovine di detti imperatori non potea intitolarsi *Proconsole per la quarta volta* (PROCOS IIII), come appare dall'iscrizione, e nel consolato quarto di Gallieno (261 P. C. N.), il di lui padre Valeriano era prigioniero di Sapore (*Schapur*), re di Persia, e già da quattro anni avanti avea esercitato ancor egli il consolato per la quarta volta. Dunque è fuor di dubbio, che per Valeriano deve leggersi COS IIII, e per Gallieno COS III, lo che eziandio è dimostrato ad evidenza dall'altra annotazione PROCOS IIII, riferibile all'ultimo di quei due Cesari. Imperocchè partendo dal 253 dell'era volgare, in cui Valeriano fu assunto all'impero, e Gallieno fu contemporaneamente appellato Cesare dal senato (*Hinc Licinius Valerianus . . . ab exercitu imperator, et mox Augustus est factus. Gallienus quoque Romae a senatu Caesar est appellatus*; Eutrop., *Brev. Histor. Rom.* IX, 7, edit. Lips. 1843), e scendendo fino al 257 dell'era medesima, c'incontriamo esattamente nell'anno del quarto proconsolato di Gallieno, che trovavasi guerreggiando in Germania (Zosim. *Hist.*, lib. I, cap. XXX, pag. 27 e 28, edit. Oxon.), e assumeva perciò il titolo di *Proconsole*. E l'anno 257 (P. C. N.) fu appunto quello del quarto consolato di Valeriano, e del terzo di Gallieno, come si ha dai *Fasti* poc'anzi citati. L'iscrizione pertanto del risarcimento della strada da CAGLIARI a OLBIA, eseguita per cura di GIANUARIO procuratore di Cesare (cioè di Gallieno, cui era stato affidato dal padre il governo degli affari e delle armi di Occidente) appartiene al detto anno 257; nè può essere altrimenti, sia per le ragioni già esposte, sia perchè non potrebbesi nemmeno riferire al 258 dell'era cristiana,

dina⁽¹⁾; i popoli *Cornensi* eressero un monumento onorario a Q. Sergio Quadrato⁽²⁾, e M. Favonio Callisto drizzò in Nora una statua dedicata al genio della sua figlia Favonia Vera⁽³⁾. E nello stesso correr di tempi, mentre imperando

in cui erano consoli TUSCO (al. Fusco), e BASSO (*Fast. idat. apud Graev.*, op. et vol. cit., col. 259).

(1) Cioè lo spianamento e il lastricamento d'una delle piazze di detta città di SOLCI, come lo prova la seguente iscrizione trovata nell'isola di S. Antioco, e pubblicata dal Muratori (*Nov. Thesaur. vet. inscript.*, vol. I, pag. CDLXXI, n° 4):

C . ASINIVS
TVCVRIANVS
PROCONS
PLATEAM . QVAE . STRATA
NON . ERAT . STRAVIT

Siccome ASINIO TUCURIANO s'intitola *Proconsole*, senza altra qualità od ufficio, io credo che l'anno della lapide sia anteriore al 246 dell'era volgare.

(2) I popoli *Cornensi*, così chiamati dalla città di CORNUS, capitale dei *Sardi-Pelliti*, ricordata da Tito Livio (*Hist.*, XXIII, 40-41), eressero una statua a Q. SERGIO QUADRATO, loro patrono. Ciò si ricava dall'iscrizione scoperta nel 1834 dal suddetto P. Angius, e pubblicata nella *Biblioteca Sarda* (Fascic. di dicembre 1838, pag. 85), la quale è del tenore seguente:

Q . SERGIO . Q . F . QVIR
QVADRATO . EQ . R . PATRON
CIVITATIS . ADLECTO . AB
SPENDIDISSIMO . ORDINE
CORNENSIVM . PRO . MERITIS
in . COLONIAM
ORDO . ET . POPVLVS . CORNEN
SIVM . OPTIMO . CIV aere
COLLATO . STATVENDAM . DECRE
VERVNT . EGERVNT . LEGATI
CASSIVS . HONORIVS

Se la lezione è giusta, pare che il monumento eretto dai *Cornensi* a QUINTO SERGIO fosse destinato eziandio a perpetuare la memoria della clientela, in cui essi erano stati da lui ricevuti, non potendosi altrimenti intendere come e perchè vi fossero intervenuti legati della città, o della colonia (*egerunt legati*), dappoichè era già stato fatto il decreto di rizzargli una statua (*ordo et populus Cornensium optimo civitatis patrono . . . statuendam decreverunt*). Quali fossero le benemerente di QUADRATO verso il popolo di Cornus non si evince dall'iscrizione, la quale dice generalmente ch'egli fu eletto patrono della città *pro meritis in coloniam*; ma bisogna supporre che fossero grandi assai, poichè il monumento fu fatto a spese pubbliche (*Cornensium aere collato*). Nessuno indizio ci è somministrato dalla lapida, per accertarne l'età: però la qualificazione di cavaliere romano (*equiti romano*), che vi si vede data a QUINTO SERGIO, mi fa congetturare, che non sia anteriore ai primi anni del secolo undecimo di Roma.

(3) FAVONIA VERA avea cattivato l'amore e la riconoscenza del popolo di NORA, donandogli una casa da lei posseduta nella città di CAGLIARI. Perciò, dopo la di lei morte, il suo padre MARCO FAVONIO CALLISTO, che per decreto dei decurioni era stato eletto primo e perpetuo fra gli augustali, volle tramandarne la memoria ai posteri, erigendole una statua dedicata al di lei genio femmineo (*Iunoni sacrum*), e scrivendo sulla base di tal monumento il ricordo della di lei generosità:

FAVONIAE . M . F
VERAE
QVAE . DOMVM . KARALIVS
POPVLO . NORENSE . DONAVIT
M . FAVONIVS . CALLISTVS
AVGVSTALIS . PRIMVS
AVG . PERPETVVS . D . D
OB . MVNIFICENTIAM . IN . HON
OREM . FILIAE . PIENTISSIMAE
IVNONI . SACRVM
D

L'iscrizione fu ritrovata in PULA fra le rovine dell'antica NORA, e vi si vedono scolpite ai due lati la patera ed il simpulo, emblemi delle libazioni e dei sacrifici che si offerivano agli Dei. L'anno in cui questo monumento fu eretto non si può con certezza determinare. Il Gazzera crede assai ragionevolmente, che sia posteriore ai tempi di Tiberio, perchè FAVONIO CALLISTO era ascritto al *Sevirato Augustale*, istituito da quell'imperatore (*Att. dell. R. Accad. delle scienze di Torino*, tom. XXXV, pag. 28). Ma io porto opinione, che sia di età molto più recente, non apparendo dall'istoria, nè da verun altro monumento conosciuto (tranne l'esempio eccezionale

P. C. N. 315. Anteriore di tre lustri a siffatto ordinamento è la donazione che dicesi fatta dallo stesso Costantino al papa S. Silvestro e a' suoi successori nella cattedra di S. Pietro (1). Ma oltre che un tale atto è posto in controversia fra gli eruditi, non consta nemmeno che la Sardegna vi fosse specialmente compresa (2); e perciò tratasciando di annoverarlo fra i monumenti storici della sarda nazione, parlerò invece delle poche leggi che a di lei riguardo furono sancite dal fortunato fondatore della nuova Roma in Bisanzio. La più antica di dette leggi (P. C. N. 345) fu specialmente destinata a proteggere i coloni sardi dalle avanie fiscali degli amministratori

ma più direttamente dal prefetto urbano, ossia dal vicario della città di Roma (Ved. Sigon., *De occid. imp.*, lib. IV, pag. 63 e 64, edit. Francofurt., 1593, in-fol., e Panvin., *Imp. rom.*, cap. XXIV, ap. Graev., *Theo. rom. antiq.*, vol. I, col. 543 e seg.).

(1) La suddetta donazione trovasi riportata nelle *Decretali* d'Isidoro Mercatore, nella *Collezione regia dei concilii*, (tom. II, pag. 132), nel *Nomocanone* di Fozio, commentato da Balsamone (tit. VIII, cap. 1), nel *Decreto* di Graziano (part. I, dist. XCVI, cap. XIV), nella *Bibliotheca juris canonici veteris* del Giustelli (tom. II, pag. 929), e nel *Corps universel diplomatique* del Dumont, continuato dal Rousset (tom. I, part. I, pag. 1, 2 e seg.); è datata in Roma nel 30 marzo del 315 (*Romae sub tertio die kalendarum aprilium, domino nostro Flavio Constantino Augusto quater, et Gallicano viris clarissimis consulibus*) e comincia in questo modo: *In nomine sanctae et individuae Trinitatis, Patris scilicet et Filii et Spiritus Sancti. Imperator Caesar Flavius Constantinus, in Christo Jesu, uno ex eadem Trinitate sancta, Salvatore Domino Deo nostro, fidelis, mansuetus, beneficus, Alemanicus, Gothicus, Sarmathicus, Germanicus, Hunnicus, pius, felix, victor ac triumphator, semper Augustus, sanctissimo ac beatissimo patri patrum Silvestro urbis romanae episcopo et papae, atque omnibus eius successoribus, qui in sedem beati Petri sessuri sunt, pontificibus, nec non et omnibus reverendis et Deo amabilibus catholicis episcopis, eidem sacrosanctae ecclesiae romanae per hanc nostram imperialem constitutionem subiectis in universo orbe terrarum, nunc et in posterum cunctis retro temporibus constitutis, pax, charitas, gaudium, longanimitas, misericordia a Deo Patre omnipotente, et Jesu Christo filio eius et Spiritu Sancto cum omnibus vobis* ec. Dopo questa introduzione il donante racconta la sua conversione alla fede cristiana, di cui fa esplicita professione; dice di essere stato guarito miracolosamente dalla lebbra, e di aver fatto edificare le chiese di S. Giovanni di Laterano e dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo; e poi soggiunge: *quibus ecclesiis pro concinnatione luminariorum, possessionum praedia contulimus, et rebus diversis eas dilavimus, et per nostram imperialem iussionem sacram, tam in Oriente quam in Occidente, vel etiam septentrionali et meridiana plaga, videlicet in Iudaea, Graecia, Asia, Thracia, Africa et Italia, vel diversis insulis, nostra largitate eis libertatem concessimus, ea prorsus ratione, ut per manus beatissimi patris nostri Silvestri pontificis, successorumque eius omnia disponantur* ec. Un'altra donazione speciale della Sardegna dicesi fatta nello stesso anno 315 dal suddetto imperatore alla chiesa dei santi martiri Marcellino e Pietro, ch'egli avea fatto edificare in Roma nella via Lavicana. Ma il Platina e l'autore del *Libro pontificale*, che riferiscono un tal fatto, non citano autorità veruna per giustificarlo; epperò il Fara, non volendo nulla affermare di certo, sia del primo che di questo secondo atto della generosità di Costantino, scrisse molto opportunamente che ne lasciava intatto il giudizio ai critici di miglior senno: *sed... id... diiudicandum acrioris iudicii viris relinquo* (*De reb. sard.*, lib. I, pag. 137).

(2) Sono divulgatissime le diverse opinioni dei dotti riguardo all'autenticità o alla supposizione del documento di cui si parla, epperò credo superfluo il riferirle. Non sarà però fuori di proposito il riportare le stesse parole della donazione, acciò si veda non esservi fatta veruna esplicita menzione della Sardegna, quantunque si possa presumere che Costantino abbia voluto comprenderla sotto la generale espressione di *provincia italiana*. Eccole quali si leggono verso la fine dell'atto: *Unde ut pontificalis opera non vilescat, sed amplius etiam quam terreni imperii dignitas et gloriae potentia decoretur, ecce tam palatium nostrum, ut praedictum est, quamque urbem Romam, et omnes totius Italiae et occidentalium regionum provincias, loca et civitates praefato beatissimo pontifici nostro Silvestro universali papae concedimus atque relinquimus, et successorum ipsius pontificum potestati et ditioni, firma imperiali censura, per hanc divalem nostram et pragmaticum constitutum decernimus disponendum, atque iuri sanctae romanae ecclesiae concedimus permansurum* ec.

del *corso pubblico*, i quali abusando spesso del loro ufficio, ed avidi di smodato guadagno, toglievano ai pacifici agricoltori i bovi destinati alla coltura dei campi per impiegarli in servizio dei traini e delle vetture. D'interesse meno generale, ma non meno utile per la regolarità e per la certezza dei giudizi, fu l'altra legge che statul la ricognizione e l'approvazione dei *decreti provinciali*, da farsi da ciascheduno dei giudicanti (347 P. C. N.); alla quale, dopo due anni, tenne dietro l'altra che comminò ai Sardi, rei di delitti men gravi, la pena dei pubblici lavori pel macinamento delle biade (349 P. C. N.). Rimarchevole per la santità dell'oggetto fu l'ordinazione con cui Costantino prescrisse agl'isolani il riposo nei giorni festivi (324 P. C. N.); e commendevoli, per l'umanità da cui furono dettate, sono eziandio le altre due posteriori che vietarono dall'un canto la barbara separazione degli schiavi congiunti insieme dai vincoli del sangue e della natura (322 P. C. N.), e accordarono dall'altro ai debitori del fisco la facoltà di solvere a diverse rate i debiti loro (325 P. C. N.). Le notizie dei luoghi, dei tempi e delle persone, che da siffatte leggi si ricavano, sono troppo importanti per la storia sarda, perchè io non possa, nè debba tratasciare di riportarle a documento della mia narrazione. Ricopiandole quindi quali si leggono nelle vecchie e nelle recenti collezioni del *Codice* di Teodosio, ed illustrandole colla scorta dei dotti che le commentarono, mentre risparmierò ai lettori la fatica di ricercarle, adempierò all'assunto principalissimo del mio lavoro che si è quello di ridurre in un sol corpo i monumenti storici della Sardegna antica e moderna.

I.

IMP. CONSTANTINVS A. AD CONSTANTIVM.

Si quis iter faciens, bovem, non cursui destinatum, sed aratris deditum duxerit abstrahendum, per stationarios et eos qui cursui publico praesunt debito vigore correptus, aut iudici si praesto fuerit afferatur, aut magistratibus municipalibus competenti censura tradatur, eorumque obsequio transmittatur; aut si eius fuerit dignitatis, ut nequaquam in eum deceat tali vigore consurgere, super eius nomine ad Nostram Clementiam referatur. Qui enim explicaverit mansionem, si forte bobes non habuerit, inmorari debet, donec fuerint exhibiti ab his qui cursus publici curam gerunt, nec culturae terrae inservientes abstrahere. Acc. XI, kal. febr. CARALIS, Constantino A. IV et Licinio IV Cons. (345) (3).

(3) Ex lib. VIII *Cod. Theodos.*, tit. V, leg. 1 *De cursu publico*. Questa legge manca affatto nel libro XII, tit. LI del *Codice di Giustiniano*, dove trattasi della stessa materia. È diretta a Costanzo, che il Gotofredo crede essere lo stesso Costanzo prefetto del pretorio d'Italia, cui è diretta nell'anno medesimo (315 P. C. N.) la legge prima *De cohortalib.* del citato *Codice Teodosiano*; anzi sospetta quel dotto commentatore che fosse il fratello dell'imperatore Costantino. La legge fu promulgata per proteggere gli agricoltori sardi dalle vessazioni degli ufficiali destinati a dirigere ed amministrare il *corso pubblico*, ossia le pubbliche poste. Perciocchè costoro instituiti primamente da Augusto, secondo l'autorità di Svetonio (*Octav. XLIX*), e quindi riordinati ed accresciuti di numero dagl'imperatori Traiano, Adriano, Antonino Pio e Severo, come scrivono Sesto Aurelio Vittore (*Epitom. de vit. et mor. rom. imp.*, cap. XIII), Sparziano (cap. VII e XIV) e Giulio Capitolino (cap. XII), erano venuti in tanta insolenza, che i provinciali mal sofferivano di vedersi togliere gli animali destinati ai privati usi loro per farli servire ai bisogni periodici e spesso anche repentini di cotesti agenti fiscali. E l'abuso era ito tant'oltre, che gli stessi

II.

IMP. CONSTANTINUS A. AD BASSUM.

P. C. N. 317. *Decreta provincialium non prius ad comitatum perferri oportet, quam singuli quique iudicantes ea inspexerint, atque probaverint, suaque adstructione signaverint. Si quid fiat contrarium, competens ultio exeretur PP. VIII kal. oct. CARALI, Gallicano et Basso Cons. (317) (1).*

III.

IMP. CONSTANTINUS A. AD FESTUM PRAESIDEM SARDINIAE.

P. C. N. 319. *Quicumque coercitionem mereri ex causis non gravibus videbuntur, in urbis Romae pistrina dedantur. Quod ubi tua sinceritas coeperit observare, omnes sciant, eos qui (sicut dictum est) ex levioribus causis huiusmodi meruerint subire sententiam, ergastulis vel pistrinis esse dedendos, atque ad urbem Romam, id est, ad praefectum annonae, sub idonea prosecutione mittendos. Dat. IV kal. aug. Constantino A. V. et Licinio Cons. (319) (2).*

magistrati provinciali n'erano dolentissimi, per l'obbligo che ad essi correva di procurar tosto gli animali necessari per le vetture. Costantino adunque volendo sollevare i sudditi delle province dalle oppressioni che per ciò pativano (locchè pure si fa manifesto da altri suoi provvedimenti riportati nello stesso libro VIII *Cod. Theodos.*), ordinò colla presente legge che i suddetti agenti fiscali, in mancanza di bovi pubblici o destinati al corso dei viaggiatori, non potessero prendere in Sardegna, come per lo passato, i buoi dei privati destinati all'agricoltura, ma dovessero sostare nelle mansioni, finchè gl'incaricati di tale pubblico servizio apprestassero gli animali necessari alle loro esigenze. Laddove poi cotesti agenti abusassero dell'ufficio loro, provvide che fossero tratti nanti il giudice rettore o preside della provincia, o nanti ai magistrati municipali, per essere a detto preside trasmessi, e da lui condegnamente puniti. Se però il contravventore fosse tale che non convenisse, o non fosse lecito di essere punito dal rettore della provincia, ordinò ancora che si ricorresse direttamente all'imperatore, per conoscere il caso, ed applicare al reo la pena meritata. Il favore, che coll'indicata legge fu accordato da Costantino all'agricoltura ed agli agricoltori sardi, non abbisogna di ulteriori dichiarazioni. Occorre bensì osservare che la legge parla solamente dei bovi, dal che si evince che questi erano gli animali adoperati nei carriaggi ai tempi di Costantino. E sebbene Giuliano abbia poi ordinato che per tale bisogna si adoperassero i cavalli (Socrat., *Hist.*, III, 1), tuttavia il servizio dei buoi continuò ad essere in uso per lungo tempo nei corsi pubblici e privati, come lo attestano Lampridio nella *Vita di Eliogabalo* (cap. IV), S. Agostino (*De civit. Dei*, XXII, 8) ed Eginardo nella *Vita di Carlo Magno*, nella quale si legge: *Carolum M. iter fecisse carpento, junctis bobus et bubulco, rustico more agente.*

(1) Ex lib. I *Cod. Theodos.*, tit. XVI, leg. II *De officio rectoris provinciae*. Questa legge non si trova nelle antiche edizioni del *Codice di Teodosio*, e l'ho tolta da quella accuratissima già incominciata per opera e studio del conte Carlo Baudi di Vesme, la quale ha per titolo: *Codex Theodosianus ex manuscriptis codicibus et veteribus editionibus auctior et emendatior* (Aug. Taurin., ex typogr. frat. Canfari, MCCCXXXIX). La nota appostavi dal dotto e laborioso commentatore è la seguente: *Clossius et Wenkhus intelligi putant Septimium Bassum, hoc anno praefectum urbis, quod Haenelio propter decreta provincialium, quorum in hac lege fit mentio, non videtur admittendum.* E veramente nel 317 (P. C. N.) fu prefetto urbano un Settimio Basso, come si ha dal Corsini (*Series praefect. urb.*, pag. 172-73 edit. pisan., 1763); epperò si può credere a lui diretta la citata legge, senza che possa ostare la difficoltà opposta dall'Enelio, poichè la dipendenza di fatto della Sardegna (dove la legge è stata proposta o pubblicata) dal prefetto della città di Roma, fu probabilmente anteriore alla dipendenza di diritto stabilita da Costantino nella divisione e riordinamento delle province tutte del suo impero, che seguì nel 330 dell'era volgare. Su di che può vedersi quanto scrive il suddetto Corsini (oper. cit. pag. 28, 36 e seg.).

(2) Ex lib. IX *Cod. Theodos.*, tit. XL, leg. III *De poenis*. La legge è diretta a Festo preside di Sardegna, e vi si ordina che i rei di delitti leggieri siano rimessi dall'isola al prefetto dell'annona di Roma, per esservi assoggettati alla pena di macinar biade; lavoro pubblico

IV.

IMP. CONSTANTINUS AUG. HELPIDIO.

P. C. N. 321. *Sicut indignissimum videbatur, diem solis, venerationis suae celebrem, altercantibus iurgis et noxiis partium contentionibus occupari, ita gratum et iucundum est, eo die, quae sunt maxime votiva compleri: atque ideo emancipandi et manumittendi die festo cuncti licentiam habeant, et super his rebus actus non prohibeantur. PP. V. non iunii. CARALIS, Crispo II et Constantino II Coss. (321) (3).*

V.

IMP. CONSTANTINUS A. GERULO RATIONALI TRIUM PROFINCIARUM.

P. C. N. 322. *In SARDINIA fundis patrimonialibus vel emphiteuticariis per diversos nunc dominos distributis, oportuit sic possessionum fieri divisiones ut integra apud possessorem unumquemque servorum agnatio permaneret: Quis enim ferat liberos a parentibus, a fratribus sorores, a viris conjuges segregari? Igitur qui dissociata in ius diversum mancipia traxerunt, in unum redigere eadem cogantur. Ac si cui propter redintegrationem necessitudinum servi cesserunt, vicaria per eum, qui eosdem susceperit, mancipia reddantur. Et invigilandum, ne per provinciam aliqua posthac querela super divisio mancipiorum affectibus perseveret. Dat. III kal. maii, Proculo et Paulino Coss. (4).*

nuovamente introdotto da Costantino per comodo e vantaggio della plebe, non mai sazia, degl'ingordi Quiriti. La detta legge non è riportata nel *Codice Giustiniano*.

(3) Ex lib. II *Cod. Theodos.*, tit. VIII, leg. I *de fertis*. Questa legge non è riportata nel suddetto *Codice di Giustiniano*: vi è però la III, lib. III (eod. tit.), che versa sopra la stessa materia, e proibisce nel giorno del sole (ossia nella domenica) tutti gli atti giudiziarii, e l'esercizio delle arti meccaniche, eccettuate le opere campestri che non ammettono dilazione. Entrambe sono dirette a Elpidio, che il Gotofredo crede fosse in tale anno prefetto, o fungente le veci (*agenti vicem*) del prefetto al pretorio d'Italia (*Comment. ad cod. Theod.*, tom. I, pag. 132, e tom. VI, part. II, pag. 45, edit. mantuan., 1740); e furono emanate a poco intervallo l'una dall'altra, poichè quella riferita da Giustiniano ha la data del 7 marzo 321; e questa inserita nel *Codice di Teodosio* fu sottoscritta nel 1° giugno dello stesso anno. Non senza fondamento sospetta il precitato Gotofredo che anche la prima di dette leggi sia stata indirizzata alla Sardegna come provincia ricca di messi e di altri prodotti naturali. Di questa seconda poi, che fu una conferma e limitazione della precedente, non se ne può dubitare, perchè fu *proposita* (p. p.) *Caralis*, sebbene in alcuni codici mass. e nell'edizione Siccardiana leggasi *data*, lo che è manifestamente un errore. Si deduce dalla presente ordinazione imperiale che il divieto del lavoro nel giorno festivo era stato esteso eziandio all'isola, poichè dalla proibizione si eccettuano gli atti dell'emancipazione e della manumissione.

(4) Ex lib. II *Cod. Theod.*, tit. XXV, leg. un. *De communi dividendo*. Questa legge è anche riportata da Triboniano nel *Codice Giustiniano* (lib. III, tit. XXXVIII *Communia utr. iud.*, leg. XI); e fu sapientissimo e pietosissimo provvedimento. Imperocchè sopravanza ogni crudeltà, e rende la schiavitù peggiore assai della morte il separare per sempre le persone strettamente congiunte dalla natura, dal sangue e dagli affetti. Ciò non può sofferire l'umanità (*pietatis intuitus id non patitur*) come leggesi elegantemente scritto nella legge XLI, § 2 *digest.*, *De legat.* 3, ed a ciò provvidero in varii modi le leggi romane, che sono in tal rispetto un solenne esempio di sapienza legislativa (Ved. nei *Digesti* le leggi I, § 7 *de instruct.*; IX *de instrument. legat.*: LXXI, § 3 *de legat.* 1; II, § 1 e IV, § 1 *de usu aed. legat.*; V e VI *de usu et habit.*). Quindi Seneca esclamava fin dai suoi tempi: *in auctione fratres hostilis hasta non dividit* (*Controv.*, IV, 26); e Vittore Uticense, per rappresentar meglio le calamità dei Romani tratti in schiavitù dai Vandali, lasciò scritto: *Dividentibus Vandalis et Mauris ingentem populi quantitatem, ut moris est barbaris, mariti ab uxoribus, liberi a parentibus separabantur* (*De persecut. vand.*, lib. I). Per impedire adunque che

VI.

IMP. CONSTANTINUS A. AD EUFRASIAM RATIONALEM
TRIUM PROVINCIARUM. POST ALIA.

P. C. N. 325.

Pro multis etiam, et in diversis locis constitutis, liceat simul auri pondus inferre, ita ut pro omnibus fundis securitas emissis cautionibus detur: nec separatim ab unoquoque auro exacto multis et assiduis incrementis provincialium utilitas fatigetur. Hoc quoque addimus, ut unusquisque quod debet, intra anni metas, quo tempore voluerit, inserat et per tabularium apparitorem inlatio cognoscatur: absque omni mora auro suscipiendo, ne quis in aliena civitate sumptus faciat, vel (quod est gravius) legem commissi frustratus incurrat: nam si solvere volens a suscipiente fuerit contemptus, testibus adhibitis contestationem debeat proponere, ut hoc probato, et ipse securitatem debitam, commissi nexu liberatus, cum emolumentis accipiat: et qui suscipere neglexerit, eius ponderis quod debebatur duplum fisci rationibus per vigorem officii tui inferre cogatur. Dat. XIV kal. aug. Paulino et Juliano Coss. (325) (1).

in tal rispetto i diritti dell'umanità fossero barbaramente calpestati, Costantino ordinò a Gerulo, *razionale delle tre province* (cioè della Sardegna, della Sicilia e della Corsica), che nell'amministrazione dei fondi patrimoniali ed enfitteutici a lui appartenenti nella prima di dette isole, se occorressero separazioni di beni (come p. e. in caso d'affittamento, giacchè il *razionale* doveva per lo più locare tali fondi), giammai fossero separati gli schiavi uniti fra loro coi vincoli del sangue. L'anno di questa legge è incerto; ed essendovi notati per consoli Proculo e Paulino che nei *Fasti consolari* non sono collegati, ciò ha obbligato gli interpreti a ricorrere a conghietture più o meno probabili sul tempo preciso di questo imperiale provvedimento. Il Blondello (*de primat.* pag. 705) pensa che debba leggersi *Proculo et Sabino consulibus*, e che perciò la legge sia del 316. Il Cujaccio invece opina (*in Chron. ad V constit.*) che la legge appartenga al 340, e che per conseguenza si debba leggere *Acyndino et Proculo consulibus*: ma questo è un errore, poichè nel 340, nè Costantino era più imperatore (essendo morto già da tre anni avanti), nè Gerulo, sibbene Callepio era *razionale delle tre province*, come si deduce dalla legge quinta (tit. X, lib. X) *de petitionibus et ultro datis* ec. dello stesso *Codice Teodosiano*. Il Gotofredo conghietture che la legge dicesse *Prob. Optato et Paulino consulibus*, e che perciò la medesima sia stata sancita nel 334. Della stessa opinione è il Vesme (*oper. cit. in not. ad leg. I de communi dividundo*); ma crede che la lezione consolare debba ritenersi quale si trova nella legge, e che Proculo sia stato console *suffeto*. Se in mezzo a tanto senno di uomini dottissimi non sarà riputato insolente il mio giudizio, dirò ancor io che, siccome è consentaneo al naturale andamento delle cose umane, che un buon principe provveda prima alle cose di maggior momento, e quindi alle altre di minor interesse, così pare credibile che Costantino abbia tutelato colle sue leggi la libertà individuale de'suoi sudditi prima di regolare la riscossione de'loro tributi, e dopo aver stabilito le osservanze religiose da praticarsi ne'suoi stati. Per questa ragione è probabile, che la presente legge diretta a Gerulo e riguardante la separazione degli schiavi sia posteriore a quella indirizzata a Elpidio pel riposo festivo, e anteriore all'altra intestata ad Eufrazio, e relativa ai percettori delle pubbliche imposte, della quale parlerò qui appresso. Nel qual caso la legge in discorso dovendosi credere emanata tra il 321 e 325 dell'era volgare, che sono le date certe delle altre due leggi poc'anzi citate, e non potendosi collocare nel 323, nè nel 324, poichè i consoli di detti anni furono Severo e Rufino, Crispo e Costantino (*Fast. idat. ap. Graev., Thesaur. roman. antiq.* vol. XI, col. 261), si può sospettare che sia stata pubblicata nel 322 sotto il consolato di Probiano e di Giuliano (*Fast. sudd. ibid.*), e che i copisti abbiano forse equivocato nei nomi, o supplito a loro talento le lacune dei medesimi desumendo dalle lettere rimaste i nomi surrogati di Proculo e di Paulino.

(1) Ex lib. XII *Cod. Theod.* tit. VI, leg. II *De susceptoribus*. Alcune parti di questa legge sono state riportate nella legge prima (eod. tit.) del *Codice Giustiniano*. La medesima è diretta a Eufrazio successore di Gerulo nell'ufficio di *razionale delle tre province* (e quindi anche di Sardegna); e l'anno 325 che vi è notato corrisponde esattamente a quello del consolato simultaneo di Paulino e di Giuliano, secondo i *Fasti Ilaziani* (apud Graev., *Thes. antiq. Roman.*,

Non meno benigno del padre suo dimostrossi l'imperatore Costante, ordinando a Bibuleno Restituto, preside dell'isola (353 P. C. N.), di non sottoporre al carcere nè alle percosse i debitori innocenti, e provvedendo poco dopo (357 P. C. N.), che le appellazioni dal preside di Sardegna si presentassero direttamente al prefetto pretorio d'Italia, rivocata in tal parte l'antica usanza che la cognizione di siffatti giudizi riserbava nel primo grado al prefetto urbano. Dalle due leggi, che qui riproduco, si può meglio conoscere il tenore degli accennati provvedimenti, ai quali piacemi aggiungere l'altro importantissimo emanato da Giuliano l'*Apostata* nel 363 dell'era volgare, poichè quest'ultimo liberò gli isolani dal servizio oneroso delle cavalcature, ampliò l'altro più utile dei traini pel trasporto delle loro derrate ai varii porti dell'isola, e favorì potentemente l'agricoltura, cui riferivasi nel principiare dello stesso secolo la già citata e somigliante disposizione di Costantino.

I.

IMP. CONSTANTINUS ET CONSTANS A. A. BIBULENIO
RESTITUTO PRAESIDI SARDINIAE.

Provinciales, pro debitis, plumbi verbera, vel custodiam carceris, minime sustinere oportet: cum hos cruciatus non insontibus, sed noxiis constitutos esse noscatur: satis vero sit, debitorem ad solvendi necessitatem capione pignoris convenire. Dat. VIII idus decemb. Thessal. Constantio VI et Constante III AA. Coss. (2).

vol. XI, col. 261). Sono due gli oggetti principali della legge; l'uno di obbligare gli esattori o percettori (*susceptores*) ad accettare in una ed indivisa soluzione le varie somme che i debitori del fisco dovessero pagare per fondi tassati e situati in luoghi diversi; e l'altro di permettere agli stessi debitori i pagamenti rateali dei debiti loro. Quest'ultima disposizione era una facilitazione che accordavasi per l'esazione dei tributi. La prima però non solo era facilitazione, ma inoltre una repressione della ingordigia e delle avanie dei suddetti percettori. Imperocchè costoro, avidi dell'aggio ad essi spettante per tutte le somme che riscuotevano (il quale aggio chiamavasi *epimetro* o *incremento*, e si dava agli esattori, perchè l'oro riscosso dai tributi doveva esser rifuso prima d'inviarlo al tesoro del principe), ricusavano di accettare le soluzioni *massali* o di più debiti in massa ed in un solo peso d'oro, perchè quante più erano le soluzioni, tanti più erano gli *incrementi* e maggiori per conseguenza i loro vantaggi. L'*incremento*, siccome si dava e si esigeva per compenso del consumo che il fuoco faceva del metallo ripassato nel crogiuolo, chiamavasi propriamente, e con vocabolo allora usato, *incrementum obryzae*, come si trova scritto nella legge quarta (lib. XII, tit. XIII) *de auro coronario* dello stesso *Codice Teodosiano*, colla quale appunto fu abolita la gravezza di tale *incremento* (ann. 379 P. C. N.). Siffatta generosità del gran Teodosio fu riputata grandissima; perlocchè Simmaco, rammentando quest'altra felicità di que' tempi, lasciò scritto: *Flandae monetae nequitiam decoquit larga purgatio. Nullo iam provincialis auri incremento trutinam spectator* (i. e. *susceptor*) *inclinat* (*Epist. lib. IV, 56*).

(2) Ex lib. XI *Cod. Theod.*, tit. VII, leg. VII *de exactionibus*. Questa legge, la di cui seconda parte è riportata nel *Codice di Giustiniano* (lib. X, tit. XXI, leg. II *de capiend. et distrahend. pignor.*), sebbene porti in fronte i nomi dei due imperatori Costante e Costanzo, dee però attribuirsi al primo esclusivamente, perchè a lui nella divisione dell'impero erano spettate la Macedonia (dove appunto sorgeva Tessalonica, luogo in cui fu datata la legge), e la Sardegna, come attestano Zosimo (*Hist. II, 39*) e Zonara (*Annal.*, pag. 9). È diretta a Bibuleno Restituto preside di Sardegna, ed appartiene al 353 (P. C. N.), nel qual anno erano consoli Costantino e Costante (*Fast. idat. sudd., loc. cit., col. 263*). Dalla medesima si ricava, che quantunque l'imperatore Costantino fin dal 320 avesse con sua legge generale proibito il carcere e le percosse che per lo innanzi si davano ai debitori fiscali (leg. III *Cod. Theod.* eod. tit.), tuttavia la Sardegna, o per la sua lontananza dalla metropoli, o per crudeltà dei presidi, o per altro ignoto motivo, non avea goduto di tal beneficio, poichè fu necessaria, dopo ventitré anni, una legge

II.

IMP. CONSTANTIVS ET IVLIANVS CAES. AD TAURVM
PF. P.

P. C. N. 357. De SARDINIA, Sicilia, Campania, Calabria, Brutijs et Piceno, Aemilia et Venetia, et ceteris, interpositas appellationes laudabilis sublimitas tua more solemnibus debet audire, competenti appellatione terminandas. Nec vero ulla poterit esse confusio: praefectus enim urbis, nostra responsione contentus, praedictis cognitionibus temperandum sibi esse cognovit. Dat. Sirmio, Constantio A. IX et Juliano II Caes. Cons. (357) (1).

III.

IMP. IVLIANVS A. AD MAMERTINVM. PF. P.

P. C. N. 363. In provincia SARDINIA, in qua nulli poene discursus veredorum, seu paraveredorum, necessarij esse noscuntur, ne provincialium status subruatur, memoratum cursum penitus amputari oportere decernimus, quem maxime rustica plebs, id est pagi, contra publicum decus, tolerarunt. Excellens igitur auctoritas tua, officio praesidali necessitatem tolerandae hujusmodi exhibitionis imponat; aut certe, si hoc existimant onerosum, suis animalibus uti debent, quotiens eos commeari per provinciam necessitas publica persuaserit. Sane angariarum cursum submoveri non oportet, propter publicas species, quae ad diversos portus deferantur. Proinde, considerata rerum necessitate, pro locorum situ, atque itineris qualitate, tantum numerum angariarum collocari oportere decernas, quantum necessarium esse adhibita plenissima deliberatione suaserint. Dat. VII kalendas decemb. Antiochiae, Iuliano A. IV et Sallustio Cons. (363) (2).

speciale a tale riguardo. Non pertanto il mal vezzo di carcerare e percuotere i debitori fiscali rinacque poi sotto la stessa dominazione romana, raccontando fra gli altri Ammiano Marcellino, che a suoi tempi non si potè trovare alcuna violenza di tormenti, che in tutto l'ostinato paese d'Egitto traesse mai di bocca ad un ladro il suo nome: « si vergogna appo loro (egli dice) chiunque non può mostrare nel proprio corpo i segni delle battiture riportate per aver negati i tributi »; *Erubescit apud eos* (i. e. Aegyptios) *si quis non inficiendo tributa plurimas in corpore vibices ostendat* (*Rer. gest.*, XXII, 16).

(1) Ex lib. XI *Cod. Theod.*, tit. XXX, leg. XXVII de appellationibus et poenis ec. Questa legge d'interesse locale e temporario, che perciò non fu riportata nel *Codice Giustiniano*, o confermava l'antica, o attribuiva al prefetto pretorio d'Italia una novella giurisdizione, privandone il prefetto urbano, su di che sono discordi gli eruditi (ved. sopra pag. 73, col. 1^a not. (a); pag. 76, col. 2^a not. 6 e 7). I più però pensano (e questa legge sembra confermarlo) che le appellazioni dal preside di Sardegna si facessero per lo innanzi al prefetto della città di Roma. L'ordinazione imperiale è diretta a Tauro prefetto del pretorio d'Italia, e l'anno 357 che vi è notato corrisponde esattamente al nono consolato di Costanzo ed al secondo di Giuliano (*Fast. idat.* sudd., loc. et col. cit.).

(2) Ex lib. VIII *Cod. Teod.*, tit. V, leg. XVI de cursu publico. Anche questa legge manca nel *Codice di Giustiniano*. Se la sua data è giusta (25 novembre 363), apparterebbe, non a Giuliano, ma a Gioviano suo successore nell'impero. Perchè, secondo Ammiano Marcellino (*Rer. gest.*, XXV, 4), Giuliano uscì di vita sulla mezzanotte del 26 giugno del 363 in conseguenza di mortal ferita riportata in quel giorno nella battaglia di Maranga contro i Persiani, e sull'alba del seguente giorno 27 fu eletto imperatore Gioviano, capo delle guardie domestiche (ibid., cap. VI). Se però si ha riguardo a tutta la iscrizione, dee dirsi di Giuliano, che nel suo quarto consolato ebbe Sallustio per collega, nè Gioviano fu console quattro volte, nè mai ebbe Sallustio per compagno in tale dignità, come si ricava dalle dette storie di Ammiano. Anzi da questo scrittore (oper. cit., lib. XXV, cap. XI) abbiamo, che il nuovo imperatore Gioviano, dopo aver assunto in Ancira il consolato insieme con Varroniano suo figlio tuttora fanciullo, morì poi improvvisamente

Alla età di cui discorriamo appartengono i casi varii e memorabili di S. Eusebio vescovo di Vercelli, di Lucifero vescovo di Cagliari e d'Ilario diacono, triumvirato illustre della chiesa sarda che propugnò con egregia costanza la integrità della fede nicena e la calunniata innocenza di S. Atanagio contro i pervicaci settatori dell'arianesimo (3), la fame desolatrice che sparse a migliaia le umane vite, come in Italia, in Africa ed in Sicilia, così ancora nell'ubertosa Sardegna (4), e la fortuna o l'arte di quel sardo augure o negromante, di cui la storia non dice il nome, che, fattosi amico a Massimino, prefetto esecrabile ed esecrato della città di Roma, ne raffrenò finchè visse la naturale ferocia, e poi cadde alla sua volta egli stesso, vittima sanguinosa ed illacrimata di quel truce ministro imperiale (5). Appartengono

in Dastane (luogo che divideva la Bitinia dalla Galazia), dopo soli otto mesi di regno, nel febbraio del 364. Mamertino, prefetto del pretorio, cui è indirizzata questa legge, era console nell'anno precedente in compagnia di Nevitta (*Fast. idat.*, loc. et col. cit.). Di lui, delle sue azioni e de' suoi uffizi parlano Simmaco (epist. X, 53) e il già detto Ammiano Marcellino in più luoghi delle sue storie (lib. XXI, 8, 10 e 12; lib. XXVI, 5; lib. XXVII, 7), oltre a ciò che se ne ricava da moltissime leggi dello stesso *Codice Teodosiano* a lui dirette. L'oggetto della presente legge fu in sostanza quello di liberare i Sardi dal servizio delle cavalcature, che doveano somministrare per le poste nelle vie regie, sia maggiori che minori (*veredorum et paraveredorum*), poichè tal servizio non arrecava quasi vantaggio alcuno alla Sardegna, la quale era posta fuori della via militare romana. E mentre le bisogne dei Sardi si riducevano ai traini, cioè ai trasporti delle loro derrate ai varii porti dell'isola, perciò con questa legge fu confermato il sistema delle *angarie* ossia dei traini nei luoghi di sosta, e fu anzi ordinato che tal servizio pubblico fosse ampliato secondo i bisogni di un'isola così abbondante di frumento e di altri prodotti dell'agricoltura. Su di che bisogna ricordarsi della legge che nel 315 avea già emanato il gran Costantino per tutelare gli agricoltori e proprietari di terre in Sardegna dalle avanie degli amministratori fiscali del *Corso pubblico*. Per riguardo poi alla istituzione dei *veredarj*, e alle vicende alle quali andò soggetto il loro servizio fino ai tempi dell'imperatore Giustiniano, si può consultare la *Storia secreta* di Procopio, il quale ne parla di proposito in un capitolo separato (cap. XXXI) di detta sua opera.

(3) I monumenti relativi alle vite e agli scritti di S. Eusebio, di Lucifero e d'Ilario appartengono propriamente ai fasti della chiesa universale, epperò non debbono far parte della presente collezione storica. Non pertanto ho creduto consentaneo allo scopo della mia narrazione il ricordare i nomi loro fra le vicende sarde del quarto secolo cristiano, lasciando a chi brami di averne maggiori notizie la facoltà di ricorrere ai fonti, o di consultare il mio *Dizionario biografico dei Sardi illustri* (vol. II, pag. 70, 171 e 189, ediz. di Torino, tip. Chirio e Mina, 1837 e seg.), dove ho raccolto sommarariamente tutte le notizie riguardanti questi tre valorosi campioni della fede ortodossa.

(4) Il ricordo di questa fame spaventosa ci è stato lasciato dal suddetto diacono Ilario nelle sue *Questioni sul vecchio e nuovo testamento*, inserite nel tom. IV delle opere di S. Agostino.

(5) Devesi ad Ammiano Marcellino la memoria di questo fatto particolare non avvertito od ommesso dagli scrittori nazionali. Imperocchè il citato storico, dopo aver narrato brevemente gli umili principii di Massimino, gli oscuri suoi natali in Sopianas, città della Valeria, i suoi studii e le sue amministrazioni in Corsica, in Sardegna e nella Toscana, dice fra le altre cose, che in tutti gli accennati uffizi e nella stessa prefettura urbana comportossi dapprincipio assai prudentemente perchè temeva di essere tradito da un sardo suo amico e familiare, il quale traeva dalle larve i presagi, ed evocava le anime dei dannati: « Perciò (soggiunge Ammiano), finchè visse costui, Massimino fu mite ed affabile, strisciando a guisa di sotterraneo serpente nell'infima sua condizione; ma poi fattolo uccidere come ne corse la fama, sfrenò la naturale ferocia che nascondeva nel crudele suo petto, siccome fanno spesse volte le belve nell'anfitheatro, quando finalmente si rompono i ripari che le tengono chiuse »: *Maximinus regens quondam Romae vicariam praefecturam, apud Sopianas Valeriae oppidum obscurissime natus est. . . Is post mediocre studium liberalium doctrinarum, defensionemque causarum ignobilem, et administratas Corsicam itidemque Sardiniam, rexit deinde Tusciam. Unde morato in itinere diutius successore, progressus ad curandam urbis annonam, etiam provinciae modera-*

P. C. N. 353
usque ad 478

P. C. N. 363.

P. C. N. 368.

P. C. N. 377. alla stessa età il supplizio di Costanziano che osò cambiare clandestinamente alcuni cavalli da guerra da lui scelti nell'isola (1), la proibizione di coltivare le sarde miniere fatta prima, e poi revocata da Valentiniano il vecchio (2), la fa-

*mina retinebat: egitque... inter exordia cautius... quod nactus hominem sardum, quem ipse postea per dolosas fallacias interemit, ut circumtulit rumor, eliciendi animulas noxias et praesagia sollicitare larvarum per quam gnarum, dum superesset ille, timens ne proderetur, tractabilis erat et mollior... tamquam subterraneus serpens per umiliora reptando... Verum... accepta nocendi materia, Maximinus effudit genuinam ferociam pectori crudo edificam: ut saepe faciunt amphitheatrales ferae, diffractis tandem solutae potisticis (Ammian. Marcell., *Rer. gest.*, XXVIII, 1, § 5 e seg. ad ann. 368). Dal premesso testo di Ammiano si ricavano due utili notizie per la storia di Sardegna; la prima di essere stato un sardo quegli che temperò, finchè visse, l'ingenita efferatezza di Massimino e la seconda di aver quest'ultimo governata o amministrata l'isola, come lo dimostrano apertamente le parole: *post... administratas Corsicam itidemque Sardiniam, rexit deinde Tusciam*. E siccome Massimino trovavasi preposto al reggimento della Toscana nel 366 dell'era volgare (del che fa fede la legge ottava, lib. IX, tit. I *De accusationibus et inscriptionibus* del *Codice Teodosiano*, indirittagli dall'imperatore Valentiniano e Valente nel 17 novembre di detto anno), e prima di lui esercitò un tale ufficio per due anni consecutivi (364 e 365) quel Terenzio di cui parla Ammiano Marcellino (oper. cit., lib. XXVII, cap. III), come lo provano tre leggi dello stesso *Codice Teodosiano* (lib. II, tit. I, leg. IV *de iurisdictione*, e lib. XII, tit. I, leg. LXI e LXV *de decurionibus*), perciò è chiaro che l'antieriore sua amministrazione in Sardegna dovette cadere nel 365, o in qualcheuno degli anni precedenti. Forse non è improbabile ch'egli sia stato il predecessore di Natale punito da Teodosio nel 382: ma non voglio confidar troppo in questa mia conghietura bastandomi di aver aggiunto quest'altro nome al numero dei governanti della Sardegna romana. Di questo stesso Massimino, che fu eziandio prefetto dell'annona, e della sua feroce crudeltà, parlano S. Girolamo (*in chronic.*, ann. 371), il citato Ammiano (lib. XXIX, cap. II, III, VI, e lib. XXX, cap. II), Rufino (lib. II, cap. X), Socrate (lib. IV, cap. XXIX), Sozomeno (lib. VI, cap. XXII), e Simmaco (lib. X, epist. II).*

(1) *Constantianus strator paucos militares equos ex his ausus mutare, ad quos probandos missus est in Sardiniam, eodem iubente (Valentiniano I) lapidum ictibus oppelli crebris (Ammian. Marcell., *Rer. gest.*, XXIX, 3, ad ann. 371). Nè fa maraviglia, che Valentiniano usasse tanta crudeltà verso Costanziano, poichè quattro anni dopo lo stesso imperatore ordinò che fosse tagliata la destra a un suo scudiero, sol perchè lo aveva urtato alcun poco mentr'era per montare sul consueto suo cavallo, e il cavallo, inalberandosi, non volle riceverlo sopra di sè. E lo scudiero innocente sarebbe perito fra i patimenti, se Cereale non avesse differito a suo proprio rischio la ingiusta sentenza: *Cum eum (i. e. Valentinianum) oblatum non susciperet equus, anteriores pedes praeter morem erigens in sublime, innata feritate concitus, ut erat immanis, dexteram stratoris militis jussit abscidi, quae eum insipientem jumento pulserat consueto; perissetque cruciabitur innocens juvenis in tribunus stabuli Cerealis dirum nefas cum sui periculo distulisset (Ammian. Marcell., *Rer. gest.*, XXX, 5 ad ann. 375).**

(2) Ciò si ricava dalla legge sesta (lib. X, tit. XIX *de metallis et metallariis*) del *Codice Teodosiano*, datata nel 4 giugno del 369 e concepita nel modo seguente:

Imppp. Valentinianus, Valens et Gratianus AAA. ad Probum PF. P.

Si qua navis metallarium ad Sardiniam transtulerit, gubernator ipsius vel magister, quinos pro singulis hominibus solidos cogatur inferre. Dat. prid. non. jun. Martiatici, Valentiniano NB. P. et Victore Coss. (369).

Quale sia stato il motivo di questa proibizione non si può facilmente indovinare. Il Gotofredo opina che la legge sia stata emanata o perchè si temesse l'abbandono delle altre miniere esistenti nelle diverse province dell'impero, se si facessero fruttificare le sarde, o perchè il coltivare troppo queste ultime terminasse per arrecare nocimento ai loro filoni. Qualunque però ne sia stata la causa, egli è certo che questo divieto fu tolto con un novello statuto o privilegio, di cui si fa espresso ricordo in un'altra legge imperatoria del 378 (ved. infra not. 4), ed è certo del pari che le miniere sarde, specialmente quelle di argento, godettero presso gli antichi di una qualche celebrità, come lo provano i testi di varii scrittori latini, che ho già riportato a suo luogo (ved. sopra pag. 28, col 1^a in not.). In quanto poi a Probo, al quale la presente legge è stata diretta, soggiungerò brevemente, ch'egli esercitò per quattro volte l'eminente ufficio di prefetto del pretorio d'Italia,

coltà da lui negata agli accusati in giudizio di recriminare gli accusatori loro senz'aver prima giustificato la propria innocenza (3), il divieto rinnovato da Graziano, e da Valentiniano II per la escavazione dell'oro e degli altri metalli sardi (4), e la pena fatta infliggere dal gran Teodosio a Na-

oltre di essere stato precedentemente prefetto dell'illiria, proconsole d'Africa e console ordinario delle Gallie. De' suoi impieghi e delle sue dignità si ha distinta notizia da un'iscrizione onoraria pubblicata dal Grutero (*Thes. inscript.*, CCCCL, 3), e da due altre sepolcrali messe in luce dallo stesso autore (ibid., CCCCL, 4 e 5), l'ultima delle quali è anche riportata dal Baronio (*Annal. eccles.*, ad ann. 395). Ne parla eziandio Simmaco nelle sue *Epistole* (lib. I, epist. 50 e seg. fino all'epist. 55 inclus.), e Claudiano cantò di lui (*De bell. Gildon.*, vers. 57 e seg.).

*Acta Probi narrare queam, quot in ordine gentes
Rexerit, Italia late cum fraena teneret,
Illyricosque sinus; et quos arat Africa campos.*

E poco dopo:

*Ut pigeat meminisse Probi, quo iudice totam
Vidimus Hesperiam, fessasque resurgere gentes.*

(3) La disposizione a ciò relativa è contenuta nella legge duodecima del suddetto *Codice Teodosiano* (lib. IX, tit. I *de accusationibus et inscriptionibus*) diretta a Laodicio preside di Sardegna, che qui riporto per intero:

Imppp. Valentinianus, Valens et Gratianus AAA. Laodicio Praesidi Sardiniae.

Neganda est accusatis licentia criminandi, prius quam se crimine, quo premuntur, exuerint. Nam sanctionum veterum conditores admendam licentiam omnibus censuerunt in accusatores suos invidiosam dicendi vocem. Nullam itaque obtineat in iudiciis auctoritatem periclitantium furor: qui si latius evagetur, ne ipse quidem cognitor tutus erit, aut quaestionem securus agitabit, qui exequendo iuris severitatem, non potest illorum quos punit odium evitare. Dat. prid. id. august. Carnunti, Gratiano A. III et Equitio V. C. Coss.

Questa legge, che vedesi riprodotta nel *Codice Giustiniano* (leg. XIX cod. *de his qui accusare non possunt*), ma con molte interpolazioni fattevi dal giureconsulto Triboniano, appartiene senza dubbio al 375 dell'era volgare, poichè è datata in Carnunto, città dell'illiria (odierno Petronel nell'Austria), nel giorno 12 di agosto, e sappiamo da Ammiano Marcellino che Valentiniano il vecchio, spiegatasi la primavera del 375, si mosse da Treveri, e avanzossi celere mente per istrade a lui note; che entrato poscia in Carnunto, città degli Illirii, vi si trattenne nei tre mesi di state, apparecchiando di continuo armi e vettovaglie contro i Quadi, autori di atroce ribellione; e che poi, volgendo l'autunno dello stesso anno al suo termine, ristette ad Ancinco (odierna Buda): *Pubescente iam vere (ann. 375) Valentinianus a Treveris motus, per nota itinera gradu celeri contendeat... Cumque exinde Carnuntum Illyriorum oppidum introisset... (ibi) per continuos tres menses aestivos arma parabat et alimenta, si qua fors secundasset, pervasurus opportune Quados, tumultus atrocis auctores... Itidemque apud Ancincum moratus autumno praecipiti, per tractus conglaciari frigidibus adsuetos comoda quaerebat hiberna (Ammian. Marcell., *Rer. gest.*, lib. XXX, cap. V, § 1, 2, 11, 14). L'oggetto poi della legge, quantunque in apparenza sembri giusto, perchè gli accusati possono talvolta o per odio o per disperazione recriminare i loro accusatori anche innocenti, è tuttavia improntato della ferocia di quei tempi, nei quali in mezzo ai tormenti ed al sangue barbaramente prodigati dalla tirannide erano continue le criminationi e le recriminationi. E Valentiniano volle che le vittime non infrequenti della sua crudeltà non potessero nemmeno recriminare i loro carnefici.*

(4) Ecco la legge, colla quale un tal divieto fu rinnovato (leg. IX Cod. Theod., lib. X, tit. XIX *de metallis et metallariis*):

Imppp. Valens, Gratianus et Valentinianus AAA. Ad Vindicianum V. C. Vicarium.

Datis ad illustres viros Praefectos Galliarum, et Italiae litteris, primum metallarios praecipimus admoneri, ne eis novelli statuti, quod fuerat elicitum, privilegio, transeundi ad Sardiniam spes improba blandiatur. Deinde provinciarum quae mari alluuntur iudices, scientes fieri, ut universorum navigatio hujusmodi hominum generi clauderetur: ita, ut si aurileguli transfretare temptassent, severitate iudicis audaciae suae ferrent digna supplicia; adficiendis etiam poena custodibus, si negligentia navigandi hisdem coptam praebuissent; ita ut haec non sine periculo suo rectores provinciarum neglegenda meminere. Dat. XVIII kal. septembr. Valente IV et Valentiniano II AA. Coss. (378).

Da questo decreto si rileva, che la precedente proibizione di scavare le miniere sarde, fatta nel 369 da Valentiniano I, era stata poco prima revocata: e sebbene non vi sia nominato l'imperatore, dal quale emanò il nuovo statuto revocatorio, pare tuttavia pro-

P. C. N. 382.

tale, già duce di Sardegna, il quale alcun tempo innanzi aveva spogliato colle estorsioni e colle rapine i provinciali affidati al suo governo (1). E alla medesima età, sebbene con più lungo intervallo, appartengono in ultimo la missione annonaria eseguita nell'isola da Benigno figliuolo di Sim-

babile che sia stato lo stesso Valentiniano I, il quale continuò a regnare fino al 375. La ragione poi, per cui fu abolita la concessione o il privilegio accordato ai *metallarii*, e fu rinnovato l'antieriore divieto dell'escavazione di dette miniere, non apparisce dalla legge, e quindi può credersi che sia stata qualcheduna di quelle già da me accennate nella precedente nota (supr. pag. 81, col. 1^a, not. 2). Pensa il Gotofredo che questo provvedimento imperiale debba ascrivarsi al solo Graziano, poichè è datato nel 15 agosto del 378; e Valente era già morto alcuni giorni avanti, cioè nel 9 o nell'11 dello stesso mese (Ammian. Marcell., *Rer. gest.*, XXXI, 13); ma che ignorando tuttavia Graziano la morte del suo collega nell'impero, intestò la legge, secondo il solito, col di lui nome. Bisogna però avvertire che il Valentiniano iscritto nella legge non è già Valentiniano il vecchio, ossia il primo di questo nome, il quale aveva cessato di vivere fin dal 375 (Ammiano Marcell., oper. cit., lib. XXX, cap. VI), ma il di lui figlio Valentiniano II, il quale subito dopo la morte del padre fu proclamato Augusto nel campo presso a Bregezione (Ammian. Marcell., lib. cit., cap. X).

(1) Il monumento che ci ha conservato questa notizia è uno dei più preziosi della storia sarda, non tanto perchè dal medesimo si ricava il nome di un altro preside dell'isola, che altrimenti sarebbe ignorato, quanto perchè in sul finire della dominazione romana si vede dato dal gran Teodosio l'esempio di una giusta punizione contro uno di quei tanti Verri, che in varii tempi fecero strazio dei Sardi, opprimendoli colla prepotenza e col ladroneccio. Quindi lo riproduco nella sua interezza, e quale sta scritto nel mentovato *Codice Teodosiano* (lib. IX, tit. XXVII, leg. III ad *legem Juliam repetundarum*):

Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius A.A.A.

Matroniano Duci et Praesidi Sardiniae.

Ut unius poena metus possit esse multorum, Natalem quondam ducem, sub custodia prosectorum, ad provinciam quam nudaverat, ire praecipimus, ut non solum, quod ejus non dicam domesticus, sed manipularius et minister accepit, verum etiam quod ipse a provincialibus nostris rapuit, ac sustulit, in quadruplum invitus exsolvat. Dat. prid. id. jun. Constantinop. Antonio et Syagrio Coss. (382).

La riferita legge è riportata eziandio nel *Codice Giustiniano* (leg. I eod. tit.), ed appartiene al 382 dell'era volgare, perchè fu fatta sotto il consolato di Antonio e di Siagrio, che cadde appunto in quell'anno (*Fast. Idat.*, ap. Graev., *Thesaur. rom. antiq.* vol. XI, col. 265), quantunque in alcune edizioni del codice di Teodosio vedasi annotato per errore l'anno 392. *Matroniano*, al quale è diretta, era duce a un tempo e preside di Sardegna, cioè riuniva nella sua persona l'autorità civile e militare. Ed è da notare che il titolo di duce non si vede dato a veruno dei precedenti rettori dell'isola, bensì a tutti gli altri che la governarono, dappoichè passò sotto il dominio degli imperatori di Oriente. La qual ragione (non avvertita dal Gotofredo) aggiunge peso alla conghiettura ch'egli ricava dal luogo in cui la legge fu datata (Costantinopoli), e dall'imperatore da cui emanò (Teodosio), di essere stata la Sardegna fin dal 382 compresa tra le province dell'impero orientale. Ma sebbene l'opinione di quel dottissimo commentatore sia fondata sopra un documento incontestabile, tuttavia bisogna credere che la dipendenza dell'isola da Teodosio sia stata brevissima e temporaria, e motivata forse dalle vittorie ch'egli riportò sopra i barbari, cacciandoli valorosamente dalle provincie romane ch'essi avevano occupate, ma che una tal dipendenza non abbia punto cambiato la sua *politografia*, poichè nello stesso correr di tempi si trova annoverata fra le provincie dell'impero occidentale (Ved. Schonov., *Libell. provinc. roman. aev. Theodos. in append. ad Eutrop.*), e Benigno vi fu spedito da Roma, o per governarla come pensa il medesimo Gotofredo (*Comment. ad leg. 162 Cod. Theod., de decurionibus*, e alla legge XVI eiusd. Cod. *de susceptoribus*), o per provvedervi, come in provincia soggetta, ai bisogni annonarii della metropoli (ved. la not. seg.). In quanto poi alla presidenza di Natale, io credo che abbia preceduto di poco quella di *Matroniano*, giacchè se fosse stata molto più antica, il gran Teodosio non avrebbe potuto ordinare che Natale in persona fosse ricondotto all'isola per restituire ai provinciali tutto ciò ch'egli e i suoi famigliari avevano loro rubato; e quindi pare che debba essere collocata sotto l'impero di Graziano e di Valentiniano II. Nulla dirò della pena, cui Natale fu condannato, giacchè ognun vede che fu giustissima; e l'esperienza di tutti i secoli ha dimostrato, che agli uomini rapaci è pena maggiore di ogni altra il dover rendere a due doppi la roba che tolsero altrui colla frode o colla violenza. Quindi Giovenale, parlando di Mario Prisco, proconsole ed espilatore dell'Africa, disse molto opportunamente, che a nulla

maco, che fu poi vicario della città di Roma (2), e la ristaurazione dell'acquedotto di Nora fatta da Flaviolo per le cure generose del cittadino Ennodio (3). Sono questi gli estremi ricordi lasciati in Sardegna dalla romana dominazione, allorchè la ignavia dei successori di Costantino, cedendo in Occidente alle incursioni devastatrici dei popoli settentrionali, che avevano ferocemente varcato le indifese sponde

P. C. N. 425
ad 410.

giova l'infamia, cui i ladri sono incalliti, se intanto essi si godono impunemente il denaio estorto, e le provincie depredate sopportano il danno delle loro rapine:

..... et hic damnatus inant

Judicio (quid enim salvis infamia nummis?)

Exsul ab octava Marius bibit, et fruitur Dis

Iratis; at tu, victrix provincia, ploras?

Sat. I. vers. 47 et seqq.

(2) La testimonianza di questo fatto l'abbiamo da una lettera dello stesso Simmaco, nella quale egli ne parla di proposito. Ecco le sue parole: *Fructus laborum est placere melioribus, et pro industria atque integritate palmam iudicii promereri. Quapropter Benignus, V. C. filius meus rei frumentariae negotium pervigili animo et puris manibus exsecutus, solam de te mercedem iusti amoris expectat. Testatur insomnes eius curas imbecillitas corporis. Nihil enim de Sardinia reportavit, nisi bonam conscientiam, et malam valetudinem: horreis autem tantum frugis inveniit, quanti illius provinciae anni fortuna contulerat. Nullus de eo rumor adversus, nulla conquisitio semper ad arguendum parata. Horum omnium locupletissimum pretium est, si amicitia tua dignus habeatur. Quod declive ad impetrandum mihi videtur, si (quod necesse est) te delectet eorum probitas quorum electio non sefellit. Vale.* (Epist. IX, 39.) Benigno fu vicario della città di Roma (*vicarius urbis Romae*) nel 399 e nel 400 dell'era volgare, come si raccoglie da tre leggi del *Codice Teodosiano* (leg. V, lib. IX, tit. XXX: *quibus equorum usus concessus est*, leg. 162, lib. XII, tit. 1, *de Decurionibus*, e leg. 26, lib. XII, tit. VI, *de Susceptoribus*), indirizzategli nel 1° dicembre e nell'8 giugno di detti anni dagl'imperatori Arcadio ed Onorio. Il Gotofredo nel commentare la prima delle suddette leggi, opina che Benigno sia stato preside o rettore della Sardegna, e che pe' meriti da lui acquistati in tale ufficio, e specialmente per aver provveduto abbondantemente all'annona romana, sia stato quindi promosso a vicario della città di Roma: *De eodem* (i. e. Benigno) *est Symmachi locus*, lib. IX epist. 39; *ubi hunc Benignum rectorem Sardiniae fuisse ostendit: neque dubium, quin ex administratione Sardiniae, tanquam pro merito bene procuratae annonae urbariae, Vicarius ipsius urbis factus fuerit* (Gotofred. in *comment. ad dict. leg. V, quibus equorum usus etc.*) Se questa opinione è vera, la presidenza di Benigno dev'essere collocata nell'ordine dei tempi dopo quella di *Matroniano*, che cadde certamente nel 382, come si è già detto nella nota precedente.

(3) Siffatta ristaurazione fu eseguita sotto l'impero di Teodosio II, e di Valentiniano III, come si ricava dalla seguente iscrizione che fu scoperta fra le rovine dell'antica Nora e pubblicata dal Muratori (*Thesaur. inscript. CDLXVI. 4 Norae in Sardinia*), e poi anche dal Bonada nella sua erudita opera che ha per titolo: *Carmina ex antiquis lapidibus* (Tom. II, pag. 527):

SALVIS DD NN IMPP

THEODOSIO ET PLACIDO VALENTINIANO AVGG

SYBDOCTOS OLIM LATICES PATRIAEQVE NEGATOS

RESTITVIT POPVLIS PYRO FLAVIOLVS AMORE

CVRANTE

VALERIO ENNODIO PRINCIPALE AC

PRIMARIO EIVSDEM VRBIS

Non può cader dubbio sulla persona di Valentiniano III, poichè nell'iscrizione gli è dato eziandio il nome di *Placido*, che tolse da Placidia sua madre, e gli si fa precedere Teodosio (II) che regnava prima di lui. Ora, essendo stato Valentiniano III creato Augusto nel 425, ed essendo accaduta nel 450 la morte di Teodosio II, è manifesto che il monumento testè riportato appartiene certamente al periodo di tempo corso fra quei due anni. Ed io inclino a credere, che l'iscrizione sia stata posta a ricordo dell'opera fatta eseguire da *Ennodio*, o nello stesso anno 425, o in qualcheduno dei seguenti più prossimi al medesimo, perchè in appresso e prima del 450, le incursioni vandaliche in Sardegna, e specialmente dal suo lato meridionale, non poteano permettere che si rizzassero monumenti lapidarii di ricordanze pubbliche sotto gli auspicci di un impero, il quale o non esisteva più nell'isola, o trovavasi sul punto estremo di rovinarvi per sempre. Qualunque però sia l'anno preciso della mentovata iscrizione, è indubitato che la medesima non può essere anteriore al 425, e quindi si deduce che la città di Nora sussisteva ancora nella prima metà del quinto secolo cristiano.

del Reno e del Danubio, lasciò preda degli stranieri le sue vaste e popolate provincie, e perdette in meno di dieci lustri le conquiste già fatte nel lungo corso di dieci secoli. Crollò da tal punto anche nel sardo suolo la già vecchia e degenerata potenza latina ⁽¹⁾, e vi surse in sua vece la signoria vanda-

lica, la quale se non fu così lunga e stabile come la precedente, fu però barbara e neghittosa abbastanza per aggiungere ai mali antichi la sofferenza inerte e pusillanime dei

(1) Essendo qui conclusa la narrazione delle vicende sarde sotto i Romani, credo far cosa utile agli studiosi della storia patria, riportando i testi della *Geografia* di Tolommeo e dell'*Itinerario* di Antonino, che ci rappresentano compendiosamente lo stato geografico dell'isola e de'suoi abitatori, e il numero e la lunghezza delle sue vie militari nel secondo secolo dell'era volgare; soggiungendo poi a compimento della *Serie* dei pretori già presentata in questo stesso volume (ved. sopra pag. 62 e seg. col. 2^a, not. 9) l'altra *Serie* dei prefetti, presidi, proconsoli, questori, procuratori augustali e razionali di Sardegna, dalla nascita di G. C. fino alla caduta dell'impero occidentale.

I.
TESTO DELLA GEOGRAFIA DI TOLOMMEO (a).

SARDINIAE INSULAE SITUS. — TABULA SEPTIMA EUROPAE. — SARDINIA insula circumdatur ab oriente Tyrrheno Pelago, a meridie Africo, ab occasu Sardo, a septentrionibus mari quod ipsam et Cynrum interluit. Eius littora sic describuntur. — Ab occidentali latere: Gorditanum promontorium 29. 50. 38. 45. Tillium civitas 30. 0. 38. 40. Nymphaeus portus 30. 10. 38. 30. Haermeum promontorium 30. 0. 38. 15. Termi fluv. ostia 30. 15. 38. 0. Coracodes portus 30. 20. 37. 36. Tarrae civitas 30. 20. 37. 20. Thyrsi fluv. ostia 30. 30. 37. 10. Usellis civitas colonia 30. 30. 36. 56. Sacri fluv. ostia 30. 30. 36. 40. Osaea civitas 30. 30. 36. 30. Sardopatoris fanum 30. 30. 36. 20. Neapolis 30. 40. 36. 30. Pacha estrema 30. 40. 36. 0. — Meridionalis lateris descriptio: Populum civitas 30. 50. 35. 40. Solci civitas 31. 10. 35. 20. Solci portus 31. 15. 35. 50. Chersonesus 31. 30. 35. 45. Bioea portus 31. 40. 35. 50. Herculis portus 32. 0. 35. 50. Nora civitas 32. 0. 35. 26. Littus adnexum 32. 6. 33. 50. Cunium Charium promontor. 32. 15. 35. 36. Littus finitimum 32. 5. 35. 55. — Orientalis lateris descriptio. Caralis civitas et promont. 32. 30. 36. 0. Caralitani sinus 32. 10. 36. 20. Susalei villa 31. 56. 36. 40. Saepri fluv. ostia 32. 0. 37. 0. Supicius portus 31. 50. 37. 10. Caedri fluv. ostia 32. 0. 38. 0. Feronia civitas 31. 45. 38. 10. Olbia civitas 31. 40. 38. 30. Olbianus portus 31. 40. 38. 45. Colymbarium promontor. 31. 45. 30. 0. Arcti promontoria 31. 45. 39. 30. — Septentrionalis lateris descriptio. Errebantium promontorium 31. 30. 39. 30. Plubium civitas 31. 30. 39. 6. Juliola civitas 31. 10. 39. 0. Tibula civitas 30. 40. 38. 50. Turris Bissonis civitas 30. 15. 38. 50. Tenent autem plagam insulae magis septentrionalem Tibulatii et Corsi, sub quibus Coracensis et Carinsii. Postea Cunusitani, sub quibus Solcitani et Lucidonesii. Post

(a) È ricavato dalla edizione fattane in Amsterdam nel 1618, la quale è intitolata: *Claudii Ptolomaei Alexandrini Geographiae Libri VIII graecae et latinae, Opera P. Bertii. Christianissimi Galliarum Regis Cosmographi.* Amstelodami ex officina Judoci Hondii, anno MDCXVIII, in fol. (ib., lib. III, cap. III, pag. 76 e 77).

Aesaronenses, sub quibus Cornensii, qui Aechilensii dicuntur. Post Ruacensis, sub quibus Celsitani et Corpiciensii. Post Scapitani et Siculensii, sub quibus Neapolitae et Valentini, et qui maxime meridionales sunt Solcetani (Pal. addit. et Noretani). — Civitates vero mediterraneae hae sunt: Ericinum 31. 0. 38. 30. Eraeum 31. 30. 38. 40. Gurulis vetus 30. 30. 38. 30. Bosa 30. 30. 38. 15. Macopsisa 31. 15. 38. 15. Sub quibus Maenomeni montes 31. 0. 38. 0. Gurulis nova 30. 30. 37. 20. Saralapis (P. Salara oppidum) 31. 15. 37. 45. Cornus 30. 30. 37. 45. Aquae Hypsitanae 30. 40. 37. 15. Aquae Lisitanae (Pal. Lesit.) 31. 0. 37. 45. Lesa 31. 0. 36. 36. Aquae Neapolitanae 31. 45. 36. 10. Valeria civitas 31. 56. 36. 0. — Insulae vero circa Sardiniam sunt: Phintoni insula 0. 40. 37. 20. Ilva insula 30. 20. 39. 20. Nymphaea insula 29. 45. 29. 0. Herculis insula 29. 20. 39. 0. Diabate insula 29. 30. 38. 45. Hieracum h. e. accipitrum insula 30. 0. 35. 45. Plumbea insula 30. 30. 35. 30. Ficaria insula 33. 0. 37. 20. Ermaea insula 33. 0. 32. 0.

II.
TESTO DELL'ITINERARIO DI ANTONINO (*)

ITER SARDINIAE. — ITER SARDINIAE A PORTU TIBULIS CARALIM, M. P. CCLII sic. — Turublum minorem M. P. XVIII. Elephantarium M. P. XV. Longones M. P. XII. Olbiam M. P. XXXVIII. Coeclearia M. P. XV. Portum Lugudonis M. P. XII. Fanum Carisi M. P. XV. Vineolas M. P. XV. Sulcos M. P. XXXV. Porticenses M. P. XXIV. Sarcopos M. P. XX. Caralim M. P. XIII. — ALIO ITINERE AB OLBIA CARALIM M. P. CLXXXIII. — Caput Thyrsi M. P. XL. Sorabile M. P. XLVI. Bioram M. P. XLV. Caralim M. P. XLII. — A TIBULA CARALIM M. P. CCXIII sic. — Gemellas M. P. XXV. Lugdone M. P. XXV. Hafa M. P. XXIV. Molaria M. P. XXIV. Ad Medias M. P. XII. Forum Traiani M. P. XV. Othoca M. P. XVI. Aquas Neapolitanas M. P. XXXVI. Caralim M. P. XXXVI. — A portu Tibulis per compendium Olbiam M. P. XVI. — ITEM A TIBULIS SULCOS M. P. CCLX sic. Vineolas M. P. XXII. Erucium M. P. XXIV. Ad Herculeum M. P. XXII. Ad Turrem M. P. XVIII. Noram M. P. XVII. Carbiam M. P. XVI. Bosam M. P. XXV. Cornos M. P. XVIII. Tharros M. P. XVIII. Othoca M. P. XII. Neapolim M. P. XVIII. Metalla M. P. XXI. Sulcos M. P. XXI. — ITEM A SULCIS NORAM M. P. LXVIII. Tegulam M. P. XXXIII. Noram M. P. XXXV. A Carali Noram M. P. XXXII. — ITINERARIUM MARITIMUM INTER SARDINIAM ET ITALIAM. — Insula Ilva, de Tuscia a Populonio stadia DC. Insula Planasia, inter Ilvam et Planasiam sunt, stadia XC. Insula Aegilium a Cosa stadia XC. INTER SARDINIAM ET AFRICAM. — Insula Galata a Caralis de Sardinia, stadia DCCXXX. Et a Tabraca ex Africa, stadia CCC. Insula Palmaria, inter hanc et Galatam, stadia XLV. Insula Phalans, insula Vulturia ante promontorium Apollinis. Aegimurus insula a Carthagine stadia CCXXX.

(*) È ricavato dalla edizione fattane in Amsterdam nel 1619, la quale ha per titolo: *Itinerarium Antonini Imperatoris terrestre et maritimum etc., edente P. Bertio Christianissimi Galliarum Regis Cosmographi.* Amstelodami, ex officina Judoci Hondii, anno MDCXIX, in fol. (ib. pag. 5 e 33).

III.
SERIE DEI PREFETTI, PRESIDI, PROCONSOLI, PROCURATORI AUGUSTALI E RAZIONALI DI SARDEGNA, DALLA NASCITA DI G. C. FINO ALLA CADUTA DELL'IMPERO ROMANO IN OCCIDENTE.

Ann P. C. N.	N.º d'ordine	Nomi dei Prefetti, Presidi, Proconsoli, Questori, Procuratori augustali e Razionali	Autori e Monumenti che ne provano l'esistenza e il tempo
56	1	Vipsanio Lena (a)	Tacit., <i>Annal.</i> , XIII, 30.
74	2	Subrio Destro, Prefetto e Proconsole	Iscrizione <i>Macomeriana</i> (supr. pag. 67, col. 1 ^a , in not.). <i>Act. Martyr. S. Potiti</i> , ap. Bolland., tom. II, jan., p. 753.
154	3	Gelasio, Preside	Spartian., <i>In vit. Severi</i> .
161	4	Settimio Severo, Questore	Iscrizione <i>Gruteriana</i> (supr. pag. 70, col. 2 ^a , not. 2).
184	5	Lucio Ragonio, Proconsole	Iscrizione <i>Muratoriana</i> (supr. pag. 73, col. 1 ^a , in not.).
...	6	Lucio Balbio, Prefetto e Procuratore augustale (b)	Iscrizione <i>Muratoriana</i> (supr. pag. 73, col. 1 ^a , in not.).
...	7	Quinto Cosconio, Prefetto e Procuratore augustale (c)	CURIANO, e di P. VIBIO, i quali governarono l'isola in anno parimenti incerto.

(a) Sebbene Tacito non dica espressamente quale fosse la qualità pubblica di VIPSANIO LENA, scrivendo tuttavia che fu condannato ob SARDINIAM provinciam avare habitam, indica abbastanza ch'egli ebbe il supremo comando dell'isola.
(b) Il tempo in cui LUCIO BALBIO governò la Sardegna non si ricava dal monumento lapidario, che ne prova la esistenza. Lo credo però anteriore all'età di RAZIO COSTANTE e di M. ULPIO VITTORE per le ragioni già da me allegate in altro luogo del presente volume (supr. pag. 74, col. 2^a, in not.). E per gli stessi motivi ho collocato dappresso a quello di LUCIO BALBIO i nomi di Q. COSCONIO, di C. ASINIO TU-

(c) A QUINTO COSCONIO FRONTONE, figliuolo di Marco, è dedicata la seguente iscrizione onoraria, scolpita sul marmo, che conservasi nel museo della Regia Università degli studi di Cagliari:
M. F. FRONTONI
A COS. ADLECTO. PRAEF. COB
I. TRIB. MIL. L. I. ITAL. PROC. AUGG
CTIG. XX. HER. PER. PONTVM. ET. BATHY
IT. PONTVM. MEDITERRANEVM

mali novelli, e per imporre ai Sardi col mutato impero le sole mutate forme della loro indeclinabile servitù.

Anni	N.º d'ordine	Nomi dei Prefetti, Presidi, Proconsoli, Questori, Procuratori augustali e Razionali	Autori e Monumenti che ne provano l'esistenza e il tempo
...	8	Caio Asinio Tucuriano, Proconsole	Iscrizione <i>Muratoriana</i> (supr. pag. 75, col. 2ª, not. 1).
...	9	Publio Vibio, Preside e Proconsole	Iscrizione <i>Gruteriana</i> (supr. pag. 73, col. 2ª, not. (d)).
202	10	Razio Costante, Preside	Xiphilin., <i>Epitom. Dion.</i> LXXV, 16.
246-47	11	Marco Ulpio Vittore, Prefetto e Procuratore augustale (a) ..	Iscrizioni di <i>Torres</i> , di <i>Nuracheddu</i> e di <i>Terranova</i> (supr. pag. 72, col. 1ª, e 74, col. 1ª, in not.).
253	12	Marco Calpurnio Celiano, Prefetto	Iscrizione di <i>Fordongianos</i> (supr. pag. 67, col. 2ª, in not.).
257	13	Gianuario, Procuratore augustale	Iscrizione di <i>Telti</i> (supr. pag. 75, col. 1ª, in not.).
282	14	Marco Elio Vitale, Preside	Iscrizione di <i>Fordongianos</i> (supr. pag. 68, col. 1ª, in not.).
286	15	Julzio o Giulico, Preside	<i>Act. mart. S. Ephys.</i> , ap. Bolland., tom. X, jan., p. 998.
300	16	Barbaro, Preside	<i>Act. martyr. Ss. Gavini, Proth. et Januarii ex cod. Turrit. relat. a Baron. in not. ad Martyr. rom.</i> , ad diem 25 octobr.
303	17	Flaviano, Preside	<i>Act. Vitae S. Juvenalis</i> ap. Bolland., tom. I, januar., ad diem 15.
304	18	Delasio o Delfio, Preside	<i>Act. martyr. S. Luzorii</i> , ap. Bolland., tom. IV, august., pag. 416.
308-11	19	Settimo Gianuario, Preside	Iscrizione <i>Turritana</i> (supr. pag. 76, col. 1ª, not. 2ª).
315	20	Costanzo (b)	Lib. VIII, tit. V, leg. I <i>Cod. Theod.</i>
316	21	Gerulo, Razionale	Lib. II, tit. XXV, leg. un. <i>Cod. Theod.</i>
319	22	Festo, Preside	Lib. IX, tit. XL, leg. III <i>Cod. Theod.</i>
325	23	Eufrazio, Razionale (c)	Lib. XII, tit. VI, leg. II <i>Cod. Theod.</i>
340	24	Callepio, Razionale	Lib. X, tit. X, leg. V <i>Cod. Theod.</i>
353	25	Bibuleno Restituto, Preside	Lib. XI, tit. VII, leg. VII <i>Cod. Theod.</i>
...	26	Valerio Domiziano, Procuratore augustale (d)	Iscrizione di <i>Telti</i> (supr. pag. 76, col. 1ª, not. 1ª).
363	27	Massimino (e)	Ammian. Marcell., <i>Rer. gestar.</i> XXVIII, 1.
375	28	Laodicio, Preside	Lib. IX, tit. I, leg. XII <i>Cod. Theod.</i>
...	29	Natale, Duce e Preside (f)	Lib. IX, tit. XXVII, leg. III <i>Cod. Theod.</i>
382	30	Matroniano, Duce e Preside	Ibid.
...	31	Benigno (g)	Symmach., <i>Epist.</i> IX, 39.

PHLAGONIAM . PROG . AVGG . ITEM
CTIG . XX . HER . PER . ASIAM . LUCIAM
GAM . GALATIAM . ET . INSVLAS
CLADAS . SVB . PRAE . ANN . VERB . PROC
AVGG . AD . VECTIG . PR . GALL . PROC
AVGG . ET . PRAEF . PROV . SARDINIAE
OPTIMO . ET . RARISSIMO . PRAES
T . SEMPRONIVS . VICTOR
OPTIMO PRAETORI

La medesima, se si eccettuano alcune insignificanti variazioni, è somigliante nel complesso all'altra iscrizione pubblicata dal Muratori, e da me riportata più avanti (pag. 73, col. 1ª in not.), colla di cui scorta perciò si possono facilmente supplire le poche lacune che vi si scorgono. La sola differenza sostanziale fra l'una e l'altra si trova nelle ultime tre linee, giacchè nella *Muratoriana* si legge: *Optimo et sanctissimo praeposito, Lucretius FCC Tabularius prov. Sard.*; e in questa di Cagliari: *Optimo et rarissimo Praesidi, T. Sempronius Victor, optimo Praetori*. Il titolo di *Praetore* dato nella presente iscrizione a QUINTO COSCONIO dimostra chiaramente che l'età della lapide non può essere molto posteriore al nono secolo di Roma. E siccome d'altro canto gli sono dati eziandio i titoli di *Preside*, di *Prefetto*, e di *Procuratore augustale* in Sardegna, ne deriva di conseguenza che i supremi governanti dell'isola erano rivestiti delle suddette qualità prima dei tempi di Costantino Magno; e quindi sono efficacemente confermate da quest'altro monumento le ragioni da me addotte a tal proposito, allorchè mi toccò discorrere del tempo preciso della restaurazione del *Tempio della Fortuna* nell'antica colonia di Torres (Ved. sopr. pag. 72, col. 2ª, not. 2).

(a) Oltre alle vie da Cagliari a Olbia, e da Nora a Bizia (ved. sopr. pag. 74, col. 1ª, in not.), MARCO ULPIO VITTORE fece riparare la via provinciale da *Tavros a Cornus*, essendone rimasto il ricordo in una colonna miliare, che attualmente esiste nell'atrio della Regia Università degli studi di Cagliari. L'iscrizione che vi si legge è in alcune parti corrossa dal tempo, ed è la seguente:

.....
..... V PVS
..... IV
PONT . MAX . TRIB . POT
PP . PROCOS . VIAM
QVAE . DVCT . A . THAR
ROS . CORNVS . VE
TVSTATE . CORRVP
TAM . RESTITVIT . CV
RANTE . M . VL
PIO . VITTORE . E . V
PROC . SVO

L'*Itinerario* di Antonino, e le altre iscrizioni dello stesso MARCO ULPIO VITTORE da me riportate più sopra (pag. 74 in not.) somministrano i supplementi da farsi, che sono:

M . P . XVIII
IMP . CAESAR
IVLIVS . PHILIPPVS
FELIX . AVGVSTVS

siccome il titolo di *Proconsole* dato all'imperatore Giulio Filippo indica apertamente, che l'iscrizione appartiene al 246 dell'era volgare, per le ragioni da me allegare nel luogo già citato di questo medesimo volume (pag. 74, col. 1ª, in not.).

(b) La legge, che l'imperatore Costantino indirizzò a COSTANZO nel 22 gennaio del 315, non gli attribuisce veramente alcuna dignità; ma dall'essere stata la stessa legge *accepta Carolis*, e sancita per proteggere l'agricoltura sarda, si può argomentare che COSTANZO fosse preside di Sardegna. E sebbene nello stesso anno 315 egli si trovi rivestito della eminente dignità di prefetto del pretorio d'Italia (leg. I, lib. VIII, tit. IV. *Cod. Theod.*, *de cohortalib.*), tuttavia essendo quest'altro monumento imperatoriale datato nel 28 aprile, e quindi posteriore di tre mesi alla già citata legge, non è improbabile che COSTANZO salisse dalla presidenza sarda alla sublime carica della prefettura italiana.

(c) Di questo EUFRASIO parla Simmaco nelle sue *Epistole* (lib. IV, 59 e 60); e al medesimo è pur diretta un'altra legge di Costantino in data del 19 luglio del 315 (leg. I, lib. XII, tit. VII, *Cod. Theod.*, *De ponderatoribus*).

(d) Ved. sopr. pag. 76, col. 1ª, not. 1.

(e) Ho già riportato a suo luogo (supr. pag. 80, col. 2ª, not. 5) il testo di Ammiano Marcellino, che prova indubitabilmente essere stato affidato a MASSIMINO sotto l'impero di Valentiniano il vecchio il supremo reggimento della Sardegna. Non pertanto, siccome il predetto storico non lo qualifica presidente, mi sono astenuto ancor io dall'attribuirgli siffatto titolo.

(f) Non si può assegnare il tempo preciso della presidenza di NATALE; ma è certo che quest'ultima fu posteriore a quella di LAODICIO, e anteriore all'altra di MATRONIANO. (Ved. sopr. pag. 82, col. 1ª, not. 1).

(g) La lettera di Simmaco da me riferita per intero (supr. pag. 82, col. 2ª, not. 2) non ispiega con qual carattere ed in qual anno BENIGNO sia stato mandato a Sardegna; ma io consento all'opinione del Gotofredo, il quale crede che fosse preside dell'isola, e che nell'esercizio appunto di tale carica egli abbia provveduto abbondantemente ai bisogni dell'annona romana.

IV.

Terminerò questa lunga nota riportando un'altra memoria de tempi romani conservataci da un passo di Palladio, che non fu avvertito dagli scrittori sardi. Parlando egli ne' suoi libri *De re rustica* del modo di piantare e di allevare gli alberi di cedro, dice fra le altre cose: *Asserit Martialis apud Assyrios pomis hanc arborem (i. e. citrum.) non carere (al. leg. nunquam carere): quod ego in Sardinia et in territorio Neapolitano in fundis meis comperi (quibus solum et coelum tepidum est, et humor exundans) per gradus quosdam sibi semper poma succedere, cum maturis se acerba substituant, acerborum vero aetatem florentia consequantur, orbem quemdam continuae fecunditatis sibi ministrante natura* (lib. IV Mart., X, 16). Palladio adunque possedeva terre in Sardegna, e vi coltivava con buon successo i cedri, che rispondevano generosamente alle sue cure, producendo grata copia di frutti, e sostituendo gli acerbi ai maturi con rotazione continua di quasi perpetua primavera.

IV.

PERIODO VANDALICO.

Guidati da Genserico, e chiamati da Bonifacio conte dell'impero, che l'invidia e le calunnie d'Ezio sforzarono a ricorrere agli aiuti stranieri, i Vandali, partiti dalla Betica, e traversato lo stretto che divide il Mediterraneo dall'Atlantico, invasero nel 429 dell'era volgare (1) le coste settentrionali

P. C. N. 429.

Dunque la introduzione di questa pianta nell'isola dee riferirsi per lo meno alla metà del quinto secolo, giacchè pare indubitato che il suddetto Palladio fosse figlio di Esuperanzio prefetto delle Gallie, ucciso in Arles nel 424 dell'era volgare, e che poi fosse adottato da Numanziano Claudio Rutilio suo congiunto, il quale lo avea accolto in Roma per istudiarvi la giurisprudenza (Barth. e Rivet, *Storia letterar. di Franc.*, II, 297). Ciò si deduce, non solo dal nome di Rutilio ch'egli aggiunse agli altri suoi di Tauro Emiliano, ma eziandio da un luogo dell'*Itinerario* del secondo suo padre, dove leggesi:

*Tum discessurus, studiis urbiq; remitto
Palladium, generis spemq; decusq; mei.
Facundus juvenis Gallorum nuper ab arvis
Missus, Romani discere jura fori.
Ille meae secum dulcissima vincula curae
Filius adfectu, stirpe propinquus habet:
Cuius Aremoricis pater Exsuperantius oras
Nunc postliminium pacis amare docet.*

Rutil., *Itiner.*, I, 208.

Gli ultimi due versi accennano alla pace delle province Armoriche, dappoichè Esuperanzio ne cacciò i Goti, lo che accadde poco prima del 424. Quindi in tal tempo Palladio attendeva in Roma agli studii, e per conseguenza il fatto delle sue possessioni in Sardegna (che probabilmente avea ereditato da Rutilio) e dei cedri o melaranci ch'egli vi coltivava, deve riferirsi a qualcheduno degli anni posteriori al 424, ossia ai tempi dell'imperatore Valentiniano III, che furono gli estremi della dominazione occidentale dei Romani nell'isola. Procedendo più oltre colle indagini, potrebbesi sospettare, che il luogo in cui Palladio attese in Sardegna alla coltura dei cedri fosse l'antica NEAPOLIS notata nell'*Itinerario* di Antonino, e collocata erroneamente da Tolomeo fra le città marittime (*Geograph.*, III, 3, tab. VII, *Europ.*), dalla quale trassero il nome i Sardi *neapoliti* e le *aquae neapolitanae* rammentate dal medesimo geografo (loc. cit.), e i popoli *neapolitani* ricordati da Plinio (*Histor. natur.*, III, 7) o più generalmente l'agro neapolitano, che si estendeva dall'attuale villaggio di Sardara all'altro di Arbus nella parte occidentale dell'isola. E veramente in questo tratto di paese *solum et coelum tepidum est, et humor exundans*, come dice Palladio delle sue possessioni sarde *in territorio neapolitano*, e si trovano acque calde e salubri, che dallo stesso autore sono riputate efficacissime per far germogliare la semente dei cedri: *tria grana deorsum verso acumine juncta constitues, et obruta quotidie rigabis. Citius procedent, si beneficio aquae tepentis utaris* (*De re rustica*, lib. IV Mart., X, 11): al che poi aggiungendo la mancanza della particola *et* notata dallo Schneider nel *Codice Gronoviano* di Palladio, nel quale si legge: *quod ego in Sardinia in territorio neapolitano in fundis meis comperi*, si avrà una serie di ben fondate conghietture per argomentare che i *fondi Palladiani* esistevano nell'accennata regione della Sardegna romana. Ma io non voglio essere così tenace di questa mia opinione, che perciò rigetti l'altra del Sanfelice, il quale interpretò l'accennato luogo di Palladio a favore della Terra di Lavoro di Napoli: *Palladius quoque hic agens* (i. e. *Campaniae*) *de eadem re rustica praecepit, deque citreorum cultu, quae primus ipse demonstravit Italiae* (Anton. Sanfel., *De situ ac orig. Campaniae*, pag. 7, ap. Burmann., *Thesaur. antiq. et histor. Ital.*, tom. IX, part. I). Imperocchè non si può negare, che Palladio possedesse terre in Italia, e che le coltivasse, facendone testimonianza egli stesso nel libro IV di detta sua opera (Mart., X, 24); ed è quindi molto probabile che ne possedesse eziandio nella campagna di Napoli, già tanto celebrata fin dai tempi romani per la straordinaria sua fertilità. Però in ogni caso ciò non esclude, che quell'insigne scrittore di cose rurali fosse al tempo istesso possessore di altre terre in Sardegna, giacchè in tal rispetto è troppo chiara e precisa la sua narrazione, per non potersene nè doversene dubitare.

(1) Sebbene il passaggio dei Vandali dalla Spagna in Africa si noti comunemente nel 427 o 428 (P. C. N.), e il Ruinart segua questo calcolo ordinario nella *Historia persecutionis vandalicae* (part. II, cap. III, pag. 423), tuttavia il Pagi ha dimostrato con ottime ragioni (*Critic. Baron.*, tom. II, pag. 205 e seg.), e specialmente coll'autorità d'Idazio, la quale in questo rispetto è di molto valore (*Chronic. Idat.*, pag. 22, Scalig.), che un tale avveni-

del continente africano. Feroci e bellicosi per indole, e governati da un capo ambizioso ed intraprendente, raffermarono ed ampliarono in breve tempo, sia colle vittorie che cogli accordi, la primitiva occupazione (2); e quindi fattisi arditi a corseggiare sul mare, spinsero le navi loro dalle aduste spiagge della Mauritania alle fertili e vicine terre della Sardegna. Ripetuti e improvvisi assalimenti, saccheggi, latrocinii e rapine furono il primo frutto delle crudeli loro piraterie (3); ma poi non contenti di sole prede, conquistate sempre co' pericoli, e bruttate spesso col sangue, ambirono di rendersi padroni assoluti dell'isola intiera. L'abbandono in cui essa giaceva pel declinamento dell'impero occidentale, e la misera passività dei Sardi, percossi, affranti e avviliti da una serie lagrimevole di secolari sventure, somministrarono sgraziatamente l'occasione favorevole ai disegni di dominio ch'essi andavano maturando. Leggiamo infatti in Vittore Vitense, che nella metà del quinto secolo, e precisamente dopo la morte dell'imperatore Valentiniano III (455), il superbo e feroce Genserico dominò con esclusivo potere l'Africa tutta non solo, ma la Sardegna eziandio, la Sicilia, la Corsica e le isole Baleari (4). E dallo stesso Vittore sappiamo che da tal punto il giogo vandalico pesò stabilmente sopra i Sardi, e che nella barbarie e nelle persecuzioni non fu dissimile da quello che afflisse per tanto tempo le provincie africane. Imperocchè Genserico, ariano di credenza, invel crudelmente contro i seguaci della fede ortodossa, mandò in esilio i vescovi cattolici che reluttavano virilmente all'errore già colpito dall'anatema conciliare di Nicea, e nel governo dei popoli, che la forza sottopose al suo comando, esercitò la peggiore delle tirannidi, violentando i sudditi a consentire servilmente nelle sue opinioni religiose. Ma i mali sofferti dalla chiesa sarda per le vessazioni di questo re dogmatico ed impetuoso, non ebbero nemmeno chi li raccontasse ai posteri per commiserazione degli oppressi e per

P. C. N. 455.

mento ebbe luogo nel maggio del 429. In quanto poi alle garo cortigianesche di Ezio e di Bonifacio, all'arte usata dal primo presso l'imperatrice Placidia per perdere il suo rivale, e al trattato concluso dal secondo con Genserico e Gontario nell'anno precedente, vedansi fra gli altri Procopio (*De bell. vandal.*, lib. I), Idazio (loc. cit.), Teofane (pag. 80, Murator.), e la *Storia miscellanea* (*Hist. miscell.*, lib. XIV, pag. 94).

(2) Nel 430 sconfissero Bonifacio ed Aspare capitano imperiale, e posero l'assedio a Ippona, città della Numidia (Possidius, *Vit. Augustin.*, cap. XXVIII. - *Idat.*, *Chron.*, pag. 23. - Prosper., *Chron.*, pag. 194); nell'11 febbraio del 435 Valentiniano III cedette loro, in virtù del trattato concluso con Genserico, tutta la parte dell'Africa che già occupavano (Prosper., *Chron.*, pag. cit. - Cassiodor., *Chron.*, pag. 367. - Isidor., *Histor. vandal.*, pag. 733-34, edit. Grot. - Procop., *De bell. vandal.*, lib. I); nel 441 si resero padroni di Cartagine (Salvian., *De gubernat. Dei*, lib. VI, cap. XII, e lib. VII c. VII); e nell'anno seguente ottennero dal suddetto Valentiniano III la pacifica possessione delle loro conquiste: *Cum Genserico autem ab Augusto Valentiniano pax confirmata, et certis spatiis Africa inter utrumque divisa est. Disponens quoque (Gensericus) singulas quasque provincias, sibi Byzacenam, Abaritanam atque Getuliam et partem Numidiae reservavit: exercitui vero Zeugitanam vel Proconsularem funiculo hereditatis divisit; Valentiniano adhuc imperatore reliquas, licet iam exterminatas provincias defendente* (Victor. Vitens., *De persecut. Vandalor.*, lib. I; col. 780, edit. Paris. tert., per Margarin. De-la-Bigne, MDCX, in-fol.).

(3) *Africae occupatione non contenti, piraticam in mari exercentes* (Vandali), *Siciliam, Sardiniam, Corsicam et Italiam ipsam latrociniiis et praedis vexarunt* (Onuphr. Pauvin., *Imper. rom.*, cap. XXVIII).

(4) *Post mortem eius* (i. e. Valentiniani) *Gensericus totius Africae ambitum obtinuit, nec non et insulas maximas Sardiniam, Siciliam et Corsicam, Maioricam, Minoricam, et alias multas, et superbia sibi consueta defendit* (Victor. Vitens., *De persecut. vandal.*, lib. I, col. 780-81, edit. praedict.).

abbominio degli oppressori; e si ha solamente nelle pagine di Vittore la memoria acerba e dolorosa della verità dei patimenti, e il desiderio o la speranza che il ministero degli scrittori ne facesse pervenire i ricordi lamentevoli alle future generazioni (1). Nella oscurità non pertanto di quei tempi calamitosi la Sardegna diede al mondo cristiano uno dei più splendidi suoi ornamenti nella persona d'Ilario, il quale, succeduto a S. Leone Magno nel pontificato, se non superò l'illustre suo predecessore nella gloriosa maestà del triregno, lo emulò certamente nella santità delle azioni, nella magnificenza delle opere, e nella sublimità della fede e della cristiana carità (2).

P. C. N. 461-467.

Passeggiava, e di verun lenimento pe' Sardi fu l'occupazione dell'isola quindi fatta dalle squadre imperiali capitalizzate da Marcelliano (468 P. C. N.), che le preghiere di Filarco, e le promesse di larghi premi ricondussero all'obbedienza verso Leone imperatore di Oriente (3). Perchè fallita poco appresso la spedizione navale affidata al comando di Basilisco, e sorpresa e sperperata da Genserico la poderosa flotta di Leone e di Antemio (4), i Vandali ricuperarono la Sardegna, e vi si mantennero stabilmente fino all'età di Giustiniano. Unnerico infatti, dopo la morte di Genserico suo padre (477), vi regnò tirannicamente per otto anni (5), vi relegò i cattolici che, preferendo l'esiglio allo spergiuro,

P. C. N. 477-581.

(1) *Quae autem in Hispania, Italia, Dalmatia, Calabria, Apulia, Sicilia, Sardinia, Brutio, Lucania, Epiro vel Hellade gessit* (Gensericus) *melius ibi ipsi quae passi sunt miserabiliter lugenda narrabunt* (Victor. Vitens., *De persecut. vandal.*, lib. I, col. 786, edit. praedict.).

(2) La vita di S. Ilario e le gloriose azioni del suo pontificato si possono leggere nel mio *Dizionario biografico dei Sardi illustri*, vol. II, pag. 173 e seg.

(3) Ved. Priscus, *Exc. leg.*, pag. 29 e 30, edit. Hoesch, pag. 42, edit. Reg. Paris. - Procop., *De bell. vandal.*, lib. I, pag. 315, edit. Basil. MDCXXXI. Quest'ultimo scrittore riferisce altresì la prontezza e la facilità colla quale Marcelliano sconfisse i Vandali in Sardegna, e dice in brevi parole: *Leo igitur hunc metuens* (i. e. Marcellianum), *omnibus modis sibi conciliatum, in Sardiniam misit, ut eam a Vandalis liberaret, quod breviter ac facile factum fuit* (loc. cit.). Marcelliano era pagano, e patrizio di Occidente. Dopo la morte di Ezio, di cui egli era stato amico, si ribellò in Dalmazia contro l'imperatore Valentiniano, e fattosi un gran seguito di partigiani, si mantenne per alcuni anni nella indipendenza. Nelle Gallie fu tramata eziandio una congiura per proclamarlo imperatore, come si ricava da Sidonio Apollinare: *cumque de capessendo diademate coniuratio Marcelliana coqueretur* ec. (epist. I, 11); ma non essendo riuscita a buon fine, egli fu avuto sempre in sospetto dagl'imperatori d'Oriente e di Occidente. Leone lo persuase per mezzo di Filarco a ritornare all'antica obbedienza, ed egli lo servì con fede e con valore, cacciando i Vandali dalla Sardegna e dalla Sicilia. Ma non si tosto ebbe conquistato le dette due isole all'impero, fu assassinato nella seconda delle medesime per tradimento de'suoi colleghi nello stesso anno 468 dell'era volgare. Ved. Marcellin., pag. 43 post. Euseb. Scalig. - Damasc. apud Phot., cod. 242, col. 1048. - Jornand., *De reb. getic.*, cap. XLV).

(4) Ved. Priscus, *Exc. leg.*, pag. 61, edit. Hoesch. - Theophan., *Chronogr.*, pag. 99 e 100. - Theodor., *Lect.*, lib. I, cap. XXV. - Candid. apud Phot., cod. 242, col. 173. - Evagr., *Hist. eccl.*, lib. II, cap. XVI. - Zonar., tom. III, pag. 41. - Marcellin., *Chron.*, pag. 43. Alla sconfitta di Basilisco e della flotta imperiale posta sotto i suoi ordini si riferisce la seguente narrazione di Procopio: *Gizerichus autem, ubi Sardiniam ac Tripolim captas audivit* (a Marcelliano), *simulque Basilisci classem ingentem animadvertit, Leonem imperatorem ut admodum inexpugnabilem formidare coepit. Tantam itaque victoriae occasionem omisit ducis* (Basilisci) *sive tarditas, sive ignavia, seu etiam proditione* (*De bell. vandal.*, lib. I, pag. 315, edit. praed.).

(5) Victor. Vitens., *De persecut. vandal.*, lib. II, col. 810, edit. praed. Veramente questo storico contemporaneo assegna al regno di Unnerico la durata di sette anni e dieci mesi; ma siccome qui non trattasi di un esatto computo cronologico, ho creduto di non mancare alla verità, contando co' sette già compiuti anche l'ottavo anno pressochè finito, nel quale quel re ariano dominò crudelmente in Africa ed in Sardegna.

non vollero rinnegare la fede degli avi loro per professare gli errori dell'arianesimo (6), l'annoverò poco dopo fra le sette provincie del vasto regno africano (7), e nel 484 dell'era volgare chiamò a Cartagine alcuni dei suoi vescovi per conferire inutilmente sulla credenza ortodossa, che egli voleva combattere, facendoli poi confinare in lontane regioni, perchè aveano resistito con invitta costanza alle di lui violente minacce e alla squisita barbarie de' suoi maltrattamenti (8). L'umanità di Gundabondo, che salì dopo Unnerico sul trono vandalico, sollevò gl'isolani miseri e travagliati dalle sofferte persecuzioni (484-96); ma queste si risvegliarono sotto il regno di Trasamondo, il quale, non potendo smuovere la costanza dei veri credenti, nè con blandizia di fallaci promesse, nè con crudeltà di divieti e di ordinazioni, fece segno delle sue feroci vendette i venerandi pastori delle chiese africane (9). La Sardegna partecipò ancor essa alle conseguenze deplorabili del sistema di oppressione da lui adottato contro i seguaci del cattolicesimo; e il solo compenso de' suoi patimenti fu l'ospizio generoso che trovarono nel suo seno i vescovi illustri ch'ei vi confinò per tanti anni (507-523) (10), e lo splendore di cui rifulso la cattedra di S. Pietro per l'eroica fermezza e l'instancabile sollecitudine di S. Simmaco, destinato dal Cielo a reggere in tempi così pro-

P. C. N. 481-196.

(6) *Censet primo tyrannus* (i. e. Unnericus) *iussione terribili, ut nemo in eius palatio militaret, neque publicas ageret actiones, nisi sese arianum fecisset. Quorum ingens numerus vigore invictus, ne fidem perderet, militiam temporalem abiecit. Quos postea domibus proictos, omnique substantia expoliatos, in insulas Siciliam et Sardiniam relegavit.* (Victor. Vitens., *De persecut. vandal.*, lib. II, col. 790, edit. praed.).

(7) Vict. Vitens., *De persecut. vandal.*, lib. IV, in *Biblioth. vet. PP.*, tom. VIII, pag. 689, edit. Lugd., MDCLXXVII. Le sette provincie erano la *proconsolare*, la *numidica*, la *bizacena*, la *mauritanica cesariense*, la *mauritanica sitifense*, la *tripolitana* e la *SARDA*.

(8) I vescovi sardi chiamati a quella famosa conferenza tenuta in Cartagine il 1° di febbraio del 484 (anno VIII del regno di Unnerico) furono **Lucifero II di Cagliari**, Martiniano di Foro-Traiano (*Fordon-gianos*), **Vitale di Solci** e Felice di Torres (Ved. Tola, *Dizion. biogr. dei Sardi ill.*, vol. II, pag. 96, 196, 236, e vol. III, pag. 307). Essi sottoscrissero alla professione di fede (*fidei catholicae rationi*) preceutata a Unnerico da Eugenio vescovo cartaginese, come si ha da Gennadio (cap. XCII), e i loro nomi si vedono segnati insieme agli altri dei vescovi delle isole Baleari, e di un vescovo di sede incerta, nel modo seguente:

NOMINA EPISCOPORVM INSVLAE SARDINIAE.

<i>Lucifer, calaritanus.</i>	<i>Vitalis, sulcitanus.</i>
<i>Martinianus, de Foro Traiani.</i>	<i>Felix de Turribus.</i>
<i>Bonifacius de Sanafer.</i>	<i>Helias de Maiorica.</i>
<i>Macarius de Minorica.</i>	<i>Opilio de Ebuso.</i>

Sunt numero VIII

(Ved. Sirmond, *Notit. provinc. et civit. eccles. afric.*, edit. 1630 - Mansi, *Ss. concil. nov. et ampl. collect.*, tom. VII, col. 1164).

(9) *Vit. S. Fulgent.*, cap. XVI, apud Surium (die 1 januar.). - Baron., *Annal. eccl.*, ad ann. 504, num. 23.

(10) *Vit. S. Fulgent.*, loc. cit. cap. XVI, XX, XXI, XXII, XXIV. - Baron., *Annal. eccl.*, ad ann. 504, num. 35, 36 et 37. Sul numero dei vescovi africani esiliati in Sardegna non sono concordi le opinioni degli scrittori; taluni riducendolo a centoventi, come il Platina e il Sabellico, ed altri accrescendolo fino a duecentoventi, come Paolo diacono (Fara, *De reb. sard.*, I, 156). Quest'ultima opinione vedesi seguita, senza esitanza, nella *Storia miscellanea* (lib. XV, in *vit. Anast.*). Ho segnato il 507 per primo anno di tal esilio, perchè sebbene il Baronio (ad ann. 504, num. 23) dimostri con ottime ragioni che la persecuzione di Trasamondo ebbe incominciamento nel 504; ciò tuttavia non prova che la relegazione dei suddetti vescovi debba datarsi dallo stesso anno. E nella vita di S. Fulgenzio, scritta dal diacono Ferrando suo discepolo (cap. XX), si dice chiaramente, che quel famoso vescovo di Ruspa contava sedici anni di episcopato, allorchè nel 523 Ilderico lo richiamò dall'esilio, e venticinque allorchè morì nel 1° di gennaio del 533. Dunque nel 504 non era tuttavia insignito del carattere episcopale, e quindi non può essere collocato in tale anno il suo confino nell'isola cogli altri vescovi africani.

P. C. N. 493-514. cellosi la mistica nave della chiesa universale (498-514) (1). Risuonò allora colla fama lamentevole delle antiche e delle recenti sventure chiaro e solenne per tutto il mondo cattolico il nome sardo; e *benedetta* fu chiamata la terra che dava a Roma un generoso ristoratore della sua antica grandezza, che accoglieva ospitalmente i valorosi propugnatori della fede perseguitata in Africa da un re tiranno, che riceveva, quasi palladio di sicurezza, il prezioso deposito delle spoglie mortali del famoso vescovo d'Ipbona (2), e che nel silenzio della sua solitudine, e sotto un cielo non turbato dai clamori e dalle bestemmie degli eresiarchi, concedeva a S. Fulgenzio e a' suoi compagni di esiglio una dimora pacifica, per consumarvi colla mano e colla penna tante opere stupende di religione e di pietà (3). Uno dei monumenti più rimarchevoli di quella età è l'epistola consolatoria che papa Simmaco indirizzò ai vescovi africani esuli in Sardegna, e piacemi riportarla quale ci fu conservata da Ennodio, acciò si veda come in quel sommo gerarca fossero insieme congiunte la carità e la sapienza, e come ai fatti ed al cuore (4) rispondessero in lui egregiamente la parola e l'intelletto, per consigliare con efficacia nei pericoli la costanza, e nelle avversità la mansuetudine, delle quali egli stesso aveva già dato, ed era per dare al mondo così rari e luminosi gli esempi.

**DILECTISSIMIS FRATRIBVS EPISCOPIS AFRIS
SYMMACHVS.**

Lucrum forsitan putaret inimicus, si inter pericula quae christianis indixit, credentium animos subegisset, et per diversa

(1) L'assunzione di S. Simmaco al pontificato, lo scisma dell'antipapa Lorenzo, la decisione del re Teodorico, i vari concilii celebrati in Roma, e quant'altro riguarda le azioni e gli scritti di questo animoso pontefice, nativo di Sardegna, è stato da me riferito largamente nel *Dizionario biografico dei Sardi illustri* (vol. III, pag. 182 e seg.), al quale perciò rimando i lettori che volessero averne più distesa notizia.

(2) Baron., *Annal. eccl.*, ad ann. 504, num. 38 et 40. Il corpo di S. Agostino fu custodito in Sardegna per dugento e più anni, e quindi nei primi lustri del secolo ottavo fu trasferito solennemente a Pavia da Luitprando re dei Longobardi, il quale lo riscattò dalle mani dei Saraceni, come si vedrà a suo luogo.

(3) Brumasio vescovo di Cagliari accolse S. Fulgenzio e gli altri vescovi africani esiliati da Trasamondo, largheggiò verso i medesimi di soccorsi e di consolazioni, e concedette loro un luogo acconcio presso alla basilica di S. Saturnino per edificarvi un monistero (ved. Tola, *Dizion. biogr. dei Sardi ill.*, vol. I, pag. 145, art. BRUMASIO; e vol. III, pag. 171, art. S. Saturnino). Fu in questo tranquillo ritiro che il vescovo di Ruspa scrisse la maggior parte delle sue opere in difesa della fede cattolica, e che nel 521, o in quel torno, assembratosi conciliarmente cogli altri suoi compagni di esilio, dettò la famosa *Epistola sinodica* sulla grazia e sul libero arbitrio, in risposta alle dubbiezze proposte da alcuni monaci orientali (Ferrand, *diacon., in vit. S. Fulgent.*, cap. XX, XXI, XXII). La medesima è riportata per intero dal Mansi nel tom. VIII della *Collezione dei concilii* (col. 591, 92 e seg.) sotto questa rubrica: *Concilium Sardinense Episcoporum africanorum in Sardinia exulum, anno, ut quidam asserunt, Christi DXXXI, aut circiter*, ed è intitolata: *Epistola Synodica Episcoporum africanorum in Sardinia exulum, de gratia Dei et humano arbitrio*. Il cardinale di Aguirre ha sopra quest' epistola un' eccellente dissertazione storica e dogmatica nel tom. II *Concil. Hispan.*

(4) Per non arrecare in mezzo le molte prove che si potrebbero addurre della liberalità di S. Simmaco, mi contenterò di ripetere le parole colle quali nel *Libro pontificale* sono riferite alcune delle sue largizioni. *Hic (idest Symmachus) omni anno per Africam vel Sardiniam episcopis qui in exilio erant retrusi, pecunias et vestes ministrabat. Hic captivos per Liguriam et Mediolanum, et per diversas provincias pecuniis redemit, et dona multiplicavit et dimisit.* (*Lib. pont.*, in *vit. S. Symmach. Pap.*). In quanto poi si appartiene alla magnificenza ed alla splendidezza delle opere che egli fece eseguire per maggior lustro del culto esterno, si può leggere quanto ne scrive Anastasio bibliotecario.

Domini grege disperso, non superesset vel inter paucos, a quibus possit fide perseverante calcari. Regnat adhuc ille in numero vestro, qui sibi non tam in multitudine quam in devotione complacuit. Scriptum est enim datam Satanae potestatem ut servos Christi cribraret: ut quod de tritico inveniri posset, horreis jungeretur: quod de paleis, ad ignium alimenta transiret. Ad vos specialiter dictum est: Nolite timere, pusillus grex: complacuit Patri vestro dare vobis regnum. Venit inter vos gladius perfidorum, qui marcida Ecclesiae membra resicaret, et ad coelestem gloriam, sana perduceret. Quos habeat Christus milites, certamen ostendit: qui triumphum mereatur, per bella cognoscitur. Nolite metuere, quod pontificalis a vobis apicis infulas abstulerunt. Vobiscum est sacerdos ille vel hostia, qui non tam honoribus consuevit gaudere, quam mentibus. Majora sunt confessionis praemia, quam nominatae munera dignitatis. Ad illa plerumque etiam minoris meriti personas favor humanus adducit: ista nisi gratia superna non tribuit. Ipse enim in vobis et pugnavit et vicit, quem fides meretur et inter hominum tormenta sociari.

Prolixis non est opus ad fervorem in vobis caelestem animare colloquiis. Habet incrementa sua divinae virtutis incendium. Non est opus eos in trophaeo jam positos attolli laudibus qui sine monitore vicerunt: gravant conscientiam christiani quidquid afferunt blandimenta praekonii. Res quidem virtutis est quam fecistis, sed summi praemii restitutione superanda. Quod tamen, directis ad filium nostrum N. Ennodium diaconum literis, sperastis, beatorum Nazarii et Romani benedictionem poscentes, fidelibus non negamus. Accipite veneranda patrocina invictorum militum, quia et jam vestram piam fidem in praeliis imperator agnovit.

Feliciter confessionis munera consummare dabit Deus, cum ipsi placuerit reducere ecclesiis quietem; et ut moerorem, quem induxit adversitas, pacis dulcedine consoletur (5).

Volgevano intanto per la Sardegna meno acerbi gli eventi; e Ulderico, successore di Trasamondo, restituiva ai vescovi le loro chiese, e i proscritti richiamava dall'esiglio (523) (6), e Gelimere, usurpatore del regno vandalico (530), lasciavala tranquillare sotto il governo di Goda, che per lui col nome di duce vi esercitava il comando. Goto di nazione, sagace e perito nel trattare le cose pubbliche, Goda fu dapprincipio, o mostrossi in apparenza uomo di fede incorrotta; ma poi, fattosi intemperante pel successo della sua lieta fortuna, inclinò l'animo alla tirannide, negò a Gelimere l'obbedienza ed il tributo, e occupata l'isola per defezione, scrisse a Giustiniano, che già accingevasi a guerreggiare in Africa, acciò lo accogliesse sotto l'egida dell'impero, e di aiuti lo sovvenisse per mantenersi nel suo nuovo stato d'indipendenza (7). « Non la perfidia, egli diceva, non l'ingratitude averlo » spinto alla ribellione, ma la sola crudeltà di Gelimere:

(5) Mansi, *Ss. Concil. nov. et ampl. collect.*, tom. VIII, col. 217-18.

(6) *Hildericus ex Eudoxia Valentiniani augusti filia procreatus... licet a Trasamundo sacramento adactus, ne catholicis parceret, longe aliud, quam superiores reges, ingenium induit, atque initio regni catholicos ab exilio revocavit, et episcopis ecclesias reddidit* (Sigon. *De occid. Imp.*, lib. XVI, pag. 286, edit. praed.).

(7) *Godas unus e Gelimeris ducibus erat genere Gollus, animo sagax ac in rebus agendis solers, tum erga dominum fidelis visus. Is ad regendam Sardiniam fuit, et custodiae et tributum ex ea exigendi gratia missus; fortunae successum ex aequo sustinere non valuit, quin protinus in tyrannidem inclinavit, nec solum tributum non misit, sed insulam per defectionem occupavit, sciensque quod Justinianus Africam cum Gilimere debellare statuerat, haec ei scripsit etc.* Procop., *De bell. vand.*, lib. I, pag. 321, edit. praed.

» aver egli considerato con dolore i barbari trattamenti e
 » il disumano procedere di quel vandalo feroce, nè soffe-
 » rirgli l'animo di mantener la fede a chi n'era indegno:
 » essere miglior consiglio servire a un re giusto e benigno,
 » anzi che a un re tiranno. E poichè necessità lo stringeva
 » a trarre sì lungi il dado, supplicavalo di pronto soccorso,
 » affinchè nel duro frangente la vendetta dell'offeso mo-
 » narca non l'opprimesse »: *Neque per ingratitude aut perfidiam a domino meo descisco, sed ejus vehementem crudelitatem simul et inhumanitatem qualem in suos exercet considerans, animo ei libenti subesse nequeo, longeque praestat iusto servire regi, quam tyranno inique imperanti. Quare te cum sentienti fer, quaeso, auxilium, ut ultro me petentibus quum opus possim resistere* (1). Giustiniano, uso a vendere turpemente ai suoi sudditi le leggi e i giudizi, e a comprare dai barbari la pace dell'impero (2), anzichè abborrire, encomiò con sue lettere il tradimento di Goda, e chiamò prudenza la di lui fellonia, giustizia la infedeltà, inviandogli insieme il suo legato Eulogio, per promettergli a viva voce soldati e capitani, i quali, nonchè difenderlo dai Vandali, amplierebbero con nuove conquiste il suo nascente dominio. *Hanc imperator epistolam (Goda) accipiens, Eulogium legatum cum litteris mittit, quibus eius prudentiam, iustitiam, tum egregiam in societate ineunda voluntatem laudat, deinde exercitum, ducesque pollicetur, quibus non solum insulam retinere, sed etiam alia capere neu Vandilorum minis aliquo modo terredi posset* (3). Eulogio trovò Goda circondato di satelliti, che affettava già il nome e l'autorità regia, e salito in superbia per l'usurato potere, non armi, nè soldati chiedea più da Giustiniano, ma soli duci valorosi ed esperti per governarli. E tuttavia Giustiniano, riconoscendo in quell'atto la stolta temerità di un uomo perfido e sleale, spedì all'isola quattrocento uomini di guerra capitanati da Cirillo, affinchè raccogliendosi colle truppe di Goda, la difendessero dagli assalti di Gelimere (4).

Ma Gelimere non rimanevasi ozioso fra i pericoli che lo minacciavano, e differita ad altro tempo la espugnazione di Tripoli già occupata da Pudenzio, rivolse ogni suo pensiero a recuperare il sardo dominio, e a punire il tradimento di Goda (5). Armati perciò cinque mila Vandali, dei quali affidò il comando al suo fratello Zazone, li spedì con cento venti navi alla volta della Sardegna, e con felicità pari alla prontezza riconquistò la signoria dell'isola rapitagli poco innanzi dal Goto temerario e ribelle. Imperocchè Zazone, sbarcato improvvisamente nel porto di Cagliari, e profittando dell'ardore de' suoi che anelavano alla battaglia, sconfisse le truppe mercenarie di Goda e dell'impero, espugnò la città e ogni altro luogo fortificato, e l'usurpatore istesso caduto

(1) Procop., *De bell. vandal.*, loc. cit.

(2) Procop., *Hist. arcan.*, cap. XV e XVII.

(3) Procop., *De bell. vandal.*, lib. I, pag. 321, edit. praed.

(4) *Eulogius igitur in Sardiniam profectus Godam offendit, habitu nomineque regio sumpto, circa se satellites habere, qui, lectis imperatoris litteris, ait, se quidem militum satis habere, duce tantum carere. His igitur Justinianus non satis credens, milites quadringentos una cum Cyrillo, ut insulam Godae custodirent, parat etc.*, Procop., *De bell. vandal.*, loc. cit.

(5) Procopio, scrittore della guerra vandolica, trovavasi in tal tempo in Siracusa, e racconta a questo proposito, che un servo del suo albergatore, il quale era stato tre giorni avanti in Cartagine, aveagli riferito tra le altre cose, che Gelimere si occupava intieramente della spedizione contro Goda: *tantum contra Godam omnem belli apparatus traducere* (*De bell. vandal.*, lib. I, pag. 326, edit. praed.).

in sue mani immolò al giusto furore delle sue prime vendette (6). Ebbro di questa vittoria, e igtaro dei disastri di Gelimere, che la fortuna e il valore di Belisario aveano già prostrato in Cartagine, Zazone scrisse al fratello i trionfi da lui ottenuti, la morte di Goda, e i nemici che preparavasi a debellare, invitandolo a celebrare con festive dimostrazioni di giubilo il lieto incominciamento della sua impresa (7). *Godam tyrannum meis manibus perisse, et insulam rursus regno tuo restitutam, o Vandilorum atque Alanorum rex, profecto scias: quapropter victoriae factum celebratoremque agito: reliquos vero hostes, qui nostram invadere sunt ausi terram, existima eundem fortunae breviter exitum habituros, qui eisdem contra nostros majores venientibus contigit* (8). Però giungevano poco appresso, scritte in diverso metro, e querule e dolorose, le lettere di Gelimere (9). « Non Goda, » nè la sua defezione in Sardegna (son le parole di Gelimere), » ma la sola avversità del destino avergli furato nel maggior uopo i più forti, e aver gittate al fondo le ricchezze » e gli stati di Genserico. Essersi salvata l'isola per perder » l'Africa, ed averglielo con triste evento fatto paese l'ini- » qua e capricciosa fortuna. Perchè Belisario con poche » squadre fu vincitore di molte, e la consueta virtù vandolica mancò a se stessa nei giorni del gran cimento. » Esser periti pugnando Ammata e Gibamondo; periti insieme i cavalli e le navi; e Cartagine e l'Africa intera » essere in potestà del nemico. Rapiti gli averi, i figli e le » spose, trovarsi egli co' suoi più fidi rinchiuso nel campo » di Bula, ponendo negli aiuti fraterni la sola speranza » estrema di sua salvezza. Abbandonasse adunque i sardi » lidi, e al suo soccorso volasse col navilio e coll'esercito: » ogni altro consiglio esser vano, dappoichè un solo pensiero, un conato solo chiedea la somma delle cose che » perigliava. Combatterebbero quindi innanzi insieme: così » congiunti, o ristorerebbero l'antica fortuna, o sosterrebbero almeno con più coraggio i nuovi ed avversi casi, » co' quali volesse il cielo percuoterli »: *Existimo profecto non Godam in Sardinia a nobis deficientem, sed quoddam Vandilorum hoc tempore fatum, teque et ceteros fortissimos mihi subripuisse, ex quo contigerit omnes Gizerici opes, ac*

(6) *Gilimer autem iam Tripoli per Pudentium, et Sardinia per Godam privatus, de recipienda Tripoli spem admodum parvam habebat. . . insulam vero servare maturavit, antequam Romaeorum auxilia ad eam pervenirent. Quapropter quinque Vandilorum millia, tum naves CXX armat, hisque fratrem Zazonem praefecit qui omnes studio plurimo ac alacres in Godam ferebantur. . . Zazon vero Gilimeris frater. . . cum classe in Sardiniam invecus, in Caralis portum descendit, civitatemque eam repente cepit, ac Godam tyrannum ac quicquid cum eo inexpugnabile videbatur, sustulit.* (Procop., *De bell. vandal.*, lib. I, pag. 322 e 338, edit. praed.).

(7) *Ubi vero audiit (Zazon) classem Justiniani Africae terram attigisse, nescius adhuc eorum quae gesta erant, fratri in hanc sententiam scripsit: Godam tyrannum etc.* (come nel testo). Procop., *De bell. vandal.*, lib. I, pag. 338, edit. praed.

(8) Procop. loc. cit., nel quale racconta eziandio come questa lettera e i latori della medesima venissero in potere di Belisario, e come Cirillo, udita la morte di Goda, evitasse di approdare in Sardegna, e navigasse celeremente verso Cartagine: *Interea Cyrillus, quem supra in Sardiniam missum a Justiniano memoravi, quum prope insulam cuncta quae Godae accidissent, accepisset, Carthaginem e vestigio adnavigavit* (ibid., pag. 339).

(9) *Gilimer autem, amissa Carthagine, quemdam e Vandalis in Sardiniam Zazoni fratri cum epistola mittit, qui confestim ad litus veniens, onerarium tunc forte solventem nactus, in Caralis portum adnavigavit, epistolamque Zazoni tradidit, in qua haec scripta erant: Existimo profecto etc.* (come nel testo) Procop., *De bello vandal.*, lib. I, pag. 339, 340, edit. praed.

bona simul corruisse. Non enim, ut insulam nobis servares a Goda, hinc abiisti, sed ut Africae totius Justinianus potiretur. Nam quod fortuna prius sibi voluit, nunc licet ex eventis iudicare. Belisarius igitur, parvo admodum exercitu, contra nos venit, virtus autem solita Vandilorum deficiens, una secum fortunam etiam abstulit. Ammatas enim et Gibamundus ob nostrorum ignaviam et mollitiem perierunt, insuper equi et navalia. Omnis denique Africa cum ipsa Carthagine ab hostibus tenetur, quibus nunc quiescere licet, pro labore ac virtute bellica filios ac uxores, omnes denique opes nostras possidentibus. Nobis tantum Bulae campus relictus, ubi, si qua reliqua spes, nos vosque defendat ac munit. Quapropter tyrannidem ac Sardiniam, omnemque, circa ista loca, curam deserens, ad nos cum omni classe protinus advola. Nam quibus de rei summa periculum imminet, stultum est alia curare. Simul enim in futurum pugnantes contra hostes, vel fortunam pristinam recuperabimus, vel hoc saltem lucri faciemus, quod simul etiam ferre casus, quos nobis Deus inflixerit, assuescemus.

A così tristi novelle succedettero le lamentanze e le lagrime di Zazone. Il quale tuttavia, nascondendo agl'isolani il proprio cordoglio, e sollecito a correre in Africa, dove lo chiamava il maggior periglio, raccolto affrettatamente l'esercito, salpò colla sua flotta da Cagliari, e dopo tre giorni di prospera navigazione toccò i lidi deserti che dipartiscono la Mauritania dalla Numidia (1). Colà messi a terra i soldati, e spintosi con celere marcia fino a Bula, si accozzò tosto colle squadre dell'ansioso fratello che, imbalanzito per l'acquisto di nuove forze, tentò altra volta sul campo la fortuna rischivole delle battaglie. Ma la fortuna lo avea già abbandonato; e la spada di Belisario riportò sopra i Vandali una seconda vittoria, cui tenne dietro la morte di Zazone, la cattività di Gelimere, e la conquista dell'Africa (534). Il greco capitano spedì allora in Sardegna Cirillo e Fara con gran copia di soldatesche, certificò gl'isolani dell'estermio vandalico, e fattone mostrar loro il segno sanguinoso nel reciso capo di Zazone, sforzòli a cedere alla necessità degli eventi, e a riconoscere nei vessilli d'oriente la rinnovata autorità dell'impero (2).

V.

PERIODO ORIENTALE.

Il primo provvedimento emanato in Sardegna dai greci imperatori fu la di lei dipendenza dal prefetto del pretorio

(1) Haec (i. e. Gilimeris epistolam) ubi Zazon accepit, atque Vandilis retulit, in luctus atque lamentationes conversi sunt, neque tamen manifesto, sed clam insularibus intra se tacite suum fatum conquerebantur, ac statim ita ut erant in praesenti naves conscendunt, inde cum omni classe solventes tertia die in Africam littus perveniunt, quod Numidas a Mauritanis diducit (Procop., De bello vandal., lib. II, pag. 240).

(2) Cyrillum igitur (Belisarius) cum magna multitudine in Sardiniam mittit, Zazonis caput ferentem, quod insulares Romaeis minime obtemperarent Vandilos formidantes, nec sane quae contigerant apud Tricamarum facile credentes, mandatque eidem ut exercitus partem in Corsicam mittat non procul a Sardinia sitam, quae Vandilorum sequebatur auctoritatem. Pharas itaque in Sardiniam veniens, Zazonis illico caput ostendit etc. (Procop., De bell. vandal., lib. II, pag. 347-48, edit. praed.). Da questo passo di Procopio si ricava che il dominio dei Vandali in Sardegna ebbe propriamente il suo termine nel 534 dell'era volgare, cioè dopo settantott'anni dalle prime loro incursioni, dopo sessantasei anni dal trionfo di Genserico sulla flotta di Leone imperatore d'Oriente, e dopo soli sessantaquattro anni dal conseguito sgombramento delle squadre imperiali dall'isola.

dell'Africa, decretata da Giustiniano, il quale nel riordinare l'amministrazione delle provincie già possedute dai Vandali, ridonò all'isola i *presidi* per governarla (3), e creò i *duci* delle milizie stanziali, che dovessero nell'avvenire difenderla ed infrenarla (4). Degli uni e degli altri stabilì distintamente i doveri, le dipendenze, le prerogative e gli emolumenti (5); e ai duci particolarmente affidò l'incarico di contenere colla

P. C. N. 534.

(3) Ciò si ricava dalla ben nota *Costituzione* di Giustiniano diretta ad Archelao nel 534 dell'era volgare, ed inserita nel suo *Codice* (lib. I, tit. XXVII *De offic. praefect. praetor. Africae*) nella quale si trova stabilita la nuova prefettura del pretorio per l'Africa, e sono determinate le provincie che doveano essere soggette. La Sardegna era l'ultima delle tre provincie presidiali, giacchè le altre quattro erano consolari: *Deo itaque auxiliante* (sono le parole della legge) *pro felicitate reipublicae nostrae per hanc divinam legem sancimus, ut omnis Africa, quam nobis Deus praestitit, per ipsius misericordiam optimum suscipiat ordinem, et propriam habeat praefecturam: ut sicut Oriens atque Illyricum, ita et Africa praetoriana maxima potestate a nostra clementia decoretur. Cuius sedem jubemus esse Carthaginem, et in praefatione publicarum chartarum praefecturis aliis eius nomen adiungi: quam nunc tuam excellentiam gubernare discernimus. Et ab ea (auxiliante Deo) septem provinciae cum suis iudicibus disponantur: quarum Tingi, et quae proconsularis antea vocabatur Carthago, et Byzacium ac Tripolis rectores habeant consulares: reliquae vero, id est Numidia, Mauritania et Sardinia, a praesidibus cum Dei auxilio gubernentur* (leg. I, §§ 1 e 2 *Cod. de offic. praefect. praetor. Afric.*). Nella prefazione di detta legge narasi fra le altre cose, che i Vandali *corpora... liberis natalibus clara iugo barbarico durissime subjugabant*; ed è questa la lezione comunemente seguita in tutte le edizioni del *Codice Giustiniano*. Però in alcuni mss. dello stesso codice consultati dal conte Baudi di Vesme si legge invece *iugo barbarico*, ed in altri *iugo barbaricorum*, lo che potrebbe intendersi dei *Barbaricini* e della *Barbagia* di Sardegna. Ma io sono di avviso che questo sia un errore degli amanuensi, perciocchè nella citata prefazione Giustiniano parla chiaramente del giogo dei Vandali, che per lungo tempo (*nonaginta quinque annos*) avea pesato sull'Africa o sue provincie, una delle quali era di certo la Sardegna; e siccome vi annovera in compendio le crudeltà da essi usate contro i cattolici, è ben appropriata ai fatti riferitivi, e specialmente alla schiavitù personale, la espressione del *giogo barbarico*, cui erano duramente soggiogati i corpi degli uomini liberi. Altronde la *Barbagia* e i *Barbaricini* di Sardegna sono vocaboli di origine posteriore alla persecuzione vandalica nell'Africa, perchè Procopio, scrittore contemporaneo, e teste oculare delle molte cose che riferisce, racconta essere stati i Sardi che col procedere degli anni e col crescere della barbarie dei Mauritani cacciati dai Vandali nell'isola, diedero a questa mano di ladri forestieri il nome di *Barbaricini*, come può vedersi nel luogo della sua storia *De bello Vandalico*, che riporterò qui appresso (infra pag. 90, col. 1, not. 1).

(4) *In Sardinia autem jubemus ducem ordinari: et cum iuxta montes, ubi barbaricae gentes videntur sedere, habentem milites pro custodia locorum, quantos et ibi tua magnitudo providerit* (leg. II, § 3 *De offic. praef. praet. Afric.*). Questa legge fu diretta da Giustiniano a Belisario nel 15 aprile dello stesso anno 534. Dalla medesima e dall'altra precedente indirizzata ad Archelao si rileva, che il comando civile dell'isola cominciò da tal anno ad essere separato dal comando militare, giacchè per lo innanzi erano ambedue riuniti in una stessa persona; e si è già veduto che Matroniano nel 382, e il di lui predecessore Natale furono insieme *presidi* e *duci* di Sardegna (lib. IX *Cod. Theod.*, tit. XXVII, leg. III *ad legem Juliam repetundarum*. Ved. sopra pag. 82, col. 1^a in not.).

(5) Si possono leggere per intero le citate leggi, per conoscere con quanta gravità Giustiniano inculcasse a tutti gli ufficiali della nuova prefettura d'Africa la continenza nell'amministrazione delle cose pubbliche, e il puntuale eseguitamento degli obblighi annessi ai loro uffizi. Lo stipendio del *preside* di Sardegna non vi è particolarmente indicato; ma si può ricavare dalla *Notizia* esistente nella detta legge prima *De offic. praef. praetor. Afric.*, § 8. Quello del *duce* e de' suoi subalterni era stabilito in questa forma: *Item viro clarissimo duci Sardiniae insulae et hominibus eius an. 190 singulis an. solidi 282. Adessori ducis, et officio eius hominibus 40 an. 96. S. sing. an. solidi. capit. 48 sing. capit. sol. 9. Simul sunt pro an. et capit. 150 186. Dividuntur sic: Adessori an. 9 et cap. 3. Primicerio in an. 2 cap. 3. Numerario in an. cap. 3. Ducenariis 4 an. 3 sunt an. 16 et cap. 3 sunt et cap. 9. Circitoribus 9 an. 3 sunt an. 29 et cap. 3 sunt cap. 9. Circitoribus 9 an. 3 sunt an. 4 cap. 9 semis. Aliis 1 ad an. 16 sunt, et ad capit. 3 sunt cap. 20. (Leg. II *De offic. praef. praetor. Afric.*, § 19).*

forza le frotte ladre e selvaggie, use a scendere dalle montagne, e a depredare con scorrerie frequenti i pacifici abitatori delle sarde pianure. Originarie d'Africa, e discendenti da quei Mauritani che i Vandali già tempo innanzi avevano cacciato in Sardegna, esse occupavano i luoghi alpestri e montuosi vicini a Cagliari, e cresciute poscia di numero e d'ardimento, devastavano tutto all'intorno il paese sottostante. Stranieri alla terra in cui vivevano, gli uomini di quella schiatta rapace erano giustamente appellati *Barbaricini* (1); e perciò Giustiniano ordinò ai duci dell'isola di fissare la loro sede appiè dei monti, nascondiglio e stanza di quei barbari, affinché fossero impediti a trascorrere per la provincia, e ciò che non operava in quegli animi feroci la gratitudine dell'ospizio accordato loro dagli isolani, operasse almeno il timore delle armi imperiali. La sede scelta dai duci a questo uopo fu probabilmente l'antica città di *Foro-Traiano*, poichè leggiamo in Procopio, che Giustiniano le fece intorno le mura che non avea (2), come ricinse nel tempo istesso le città della Numidia situate alle falde del monte Aurasio, per togliere ai Mauri ogni speranza d'invaderlo (3). E forse fu questo l'antemurale che d'allora in poi contenne l'audacia delle genti barbaricine, le quali tuttavia, allargandosi su pei monti e per le balze scoscese che si protendono con larga zona dall'oriente al mezzogiorno dell'isola, diedero il nome alla sarda *Barbagia* (4), umanizzata nel cadere del sesto secolo dalla luce dell'evangelio, e quindi cantata da Dante con quei versi pietosi:

(1) Dobbiamo a Procopio la memoria di questi fatti; e credo perciò opportuno di riportare le sue stesse parole: *Vandili enim (egli dice) in hos iam dudum barbaros (i. e. Maurusios, incolae montis Aurasii in Aphrica) iram exercentes, eos non admodum multos simul cum uxoribus in Sardiniam mittentes hic sunt dominati: procedente autem tempore montes occupare qui prope Caralim sunt, ac primo quidem clanculum latrocinia in vicinis exercentes, postea vero non minus quam ad tria millia crevere, et manifesto excursiones facientes minime latere curaverunt, ac omnem circa oram depopulati sunt, quamobrem Barbaricini a vicinis appellati sunt (De bell. vand., lib. II, pag. 361-62).* Non è improbabile che da questi *Maurusii* dei tempi vandalici sia derivato il nome di *Maureddus* dato comunemente agli abitanti della provincia solcitana in Sardegna. Ed è chiarissimo in pari tempo, per autorità dell'accennato testo Procopiano, che i *Barbaricini* furono una generazione di uomini nuovi venuti nell'isola sul finire del quinto o sul principio del sesto secolo dell'era cristiana, e quindi affatto distinti dagli antichi *Iliesi* che resistettero per tanto tempo alle armi romane. Il Fara volle identificarli, forse per nobilitarne l'origine (*De reb. sard.*, lib. I, pag. 164); ma la diversità dei due popoli è dimostrata eziandio dalla diversità dei luoghi ch'essi occuparono.

(2) *Oppidum est in insula Sardinia, cui nomen Forum Traiani. Hoc moenibus cinxit Justinianus, cum esset nudum antea (Procop., Aedificior., lib. VI, cap. VII).* La città di *Foro-Traiano* (odierno *Fordongianus*) era notevole per il suo ponte sul Tirso, le sue terme, il suo acquedotto, i suoi edilizi sì pubblici che privati, e per la grande strada romana da Torres a Cagliari che la traversava. Il Fara crede che fosse la *Gurulis nova* rammentata da Tolommeo (*Geograph.*, lib. III, cap. III, tab. VII *Europ.*): *Oppidum Fordongianum, egli scrive, situm est ubi erat antiqua insignis Fori-Traiani urbs, Gurulis nova temporibus Ptolomaei appellata, quae nunc prostrata iuxta fluvium (Thirsi) iacet, multis antiquis semidirutis aedificiis tam publicis quam privatis: ornata, imprimis, thermis tota Sardinia celeberrimis, habentibus aquas non solum frigidas, verum etiam natura calentes ad sudandum, et varios morbos depellendos aptissimas: ponte deinde maximo, toto lapideo, et aqueductu sumptuosae structurae, viaque lata maximis lapidibus strata; ac denique aedibus divo Luxorio sacris etc.* - (*Chorogr. Sard.*, lib. II, pag. 74, edit. predict.).

(3) Procop., loc. cit.

(4) Cioè alla *Barbagia Belvi*, alla *Barbagia Seulo* e alla *Barbagia Ollolai*, che sono i tre distretti della vasta e montuosa regione chiamata con vocabolo collettivo *Le Barbagie*.

Che la *Barbagia di Sardinia* assai
Nelle femmine sue è più pudica,
Che la *Barbagia* dov'io la lasciai (5).

Mentre così la volontà di un principe vittorioso e potente faceva erigere presso alle sponde del Tirso il baluardo più antico per frenare le aggressioni dei barbari, il questore e duumviro Tito Flavio Giustino, congiunto per sangue ai Cesari d'Oriente, conduceva da lontane scaturigini alla popolosa città di Torres le acque fluenti e perenni di cui difettava, e coll'opera egregia, della quale rimangono tuttavia gli avanzi, meritavasi gli ambiti onori quinquennali, e l'amore insieme e le lodi di quella illustre colonia (6). A questi scarsi

(5) *Purgatorio*, cant. XXIII, v. 94 e seg. « Nell'isola di Sardinia, dice il Landino, sono monti asprissimi, ed in quelli popoli di costumi barbari, e le femmine molto lascive, e chiamasi il paese *Barbagia*, quasi *barbarico*. Il perchè Forese (in di cui bocca poneva Dante gli accennati versi) appellando per similitudine *Barbagia* anche Firenze sua patria, dice che la *Barbagia* di Sardinia ha femmine più pudiche che la toscana *Barbagia*, dov'egli morendo lasciò la sua Nella » (Lombard.). Marsilio Ficino, commentando gli stessi versi, lasciò scritto: *In insula Sardinia est montana alta, quae dicitur La Barbagia; et quando Januenses retraxerunt dictam insulam de manibus infidelium, nunquam potuerunt retrahere dictam montanam, in qua habitat gens barbara et sine civitate, et foeminae suae vadunt indutae subtili pirlcolato (cioè di una specie di tessuto rado e trasparente), ita quod omnia membra ostendunt inhoneste; nam est ibi magnus calor; et notat Florentiam Barbagiam similitudinariae, quia vadunt illae dominae scollatae, et ostendunt etc.* Le quali ultime parole si riferiscono a ciò che Dante cantò poco appresso (*Purgat.*, XXIII, 97 e segg.).

O dolce frate, che vuoi tu ch'io dica?

Tempo futuro m'è già nel cospetto,

Cui non sarà quest'ora molto antica.

Nel qual sarà in pergamo interdetto

Alle sfacciate donne fiorentine

L'andar mostrando colle poppe il petto;

E sono confermate da quanto racconta Jacopo della Lana delle donne de' suoi tempi: « Or questa *Barbagia* (egli dice) nella età presente è seminata per ogni luogo. In Francia ed anche nel Piemonte le donne portano le mammelle aperte. In Alemagna, nel ducato di Gbeller, ed in altri luoghi, entrano donne ignude nei bagni ed in letto con uomini a loro non pertinenti. Per le città e terre d'Italia, come si facciano e reggano le donne, Dio lo sa, e ancora gli uomini del mondo; e certo, a chi ben considera li costumi della terra sua, non converrà, per fare tal comparazione, andare cercando nè *Barbagia* nè altro luogo, ma potrà dire con Marziale: *In medio Tibure Sardinia est.* (Comment. alla *Commed.* di Dante).

(6) La testimonianza di questo fatto si ha dall'iscrizione che fu scoperta nel marzo del 1835 fra le rovine dell'antica Torres, e quindi deposta dal cav. Sebastiano Soggiu, mio concittadino, nella R. Università degli studii di Sassari. La medesima è scolpita sul marmo, ed è del tenore seguente:

T . FLAVIUS . IVSTINVS . II . VIR . Q . AE . SVPER . HSXXXV
QVAE . OB . MON . QVINQVENNAL . PRAESENTIA . POLLICIT
REIP . INTVLIT . LACVM . A . FVNDAMENTIS . PECVNIA . SVA . FECIT
SVMPTV . SVO . AQVAM . INDVIT


Il cav. D. Emanuele Marongio Nurra, canonico turritano, ed ora arcivescovo di Cagliari, la illustrò con una erudita scrittura latina, che ha per titolo: *Turritanum T. Flavii Justinii marmor commentario illustratum* (Saceri, ex typograph. archiepiscop. apud Chiccucci et Parodi, in-4°); e opinò che il Giustino di detto monumento fosse figliuolo di Germano patrizio di Oriente, e pronipote dell'imperatore Giustiniano, lo stesso che nel 539 si trovò con Belisario alla difesa di Osimo e di Fiesole contro i Vandali; che nel 540 fu console senza collega, e due anni dopo capitano delle truppe imperiali in Firenze; che nel 550 guerreggiò nuovamente in Italia contro i Goti, e che nel 565, mandato ad Alessandria dall'imperatore Giustino II suo cugino sotto il titolo di governatore d'Egitto fu da lui fatto uccidere per timore che non aspirasse all'impero (*Murator., Annal. d'Italia*, ad ann. 539-40-42-50-65). Ciò presupposto, e dimostrato eziandio con ben fondati argomenti di storica probabilità, fissò l'età della iscrizione nel quadriennio corso dal 534 al 539 dell'era volgare, e conghietturò che T. Flavio Giustino, dopo la cacciata dei Vandali dalla Sardegna, ottenesse in premio delle sue militari fatiche il duumvirato e la questura della colonia turritana. La quale poi, come recita l'iscrizione, volendo perpetuare la

frutti di pace conseguita dopo la cacciata dei Vandali, e lungamente sospirata dall'isola, succedevano pochi anni d'inerte tranquillità. Ma la tranquillità era tosto turbata dalla invasione dei Goti, i quali assaltarono con poderoso naviglio la sarda terra, e fattala tributaria a Totila (554), la possedettero per tre anni, respingendone coraggiosamente

p. C. N. 539-50.

p. C. N. 551.

memoria dell'acquedotto e della fonte pubblica, ch'egli fece costruire a proprie sue spese, e dell'egregia somma di trentacinque mila sesterzi da lui versati nell'erario, ne fece porre, allo scadere del suo quinquennale ufficio, l'onorevole ricordo monumentale. Crede lo stesso erudito illustratore, che il prenome di Flavio derivasse al duumviro e questore di Torres dall'imperatore Giustino I, già adottato da Flavio Anicio secondo l'opinione di alcuni dotti; che gli anzidetti trentacinque mila sesterzi equivalessero a 729,166 (33. 4) scuti sardi, mettendo a base del suo calcolo la distinzione dei grandi e piccoli sesterzi, ossia del sesterzio moneta, e del sesterzio numerale, ammessa dal Budeo, dall'Alciato e dal Lambino; che la fonte fatta costrurre da Tito Flavio Giustino versasse le acque nel sito medesimo in cui fu rinvenuta l'iscrizione, cioè tra il fiume di Torres e l'antico tempio della Fortuna (volg. *Palazzo del Re Barbaro*); e che le dette acque si diramassero poi per mezzo di una rete di canaletti di piombo per servire agli usi privati dei cittadini. La sostanza di siffatti schiarimenti è corredata da scelta copia di erudizione sugli uffici del duumvirato e della questura, e sull'onore della quinquennalità nelle colonie e nei municipii, ed è conchiusa dalla menzione brevissima delle rovine di detto acquedotto che ancora sussistono lungo la via che da Sassari conduce a Torres, e della relativa narrazione del Fara, il quale lasciò scritto nella sua *Chorografia di Sardegna: Deducta postea ad eam* (i. e. *Turrim Libysonis colonia Romanorum, fuit multis et amplissimis aedificiis (ea urbs) exornata, et perenni dapsilique fonte decorata, quae ex aquis claris vallis sancti Martini prope Sassarim, insigni duodecim millium passuum aquaeductu, opere arcuato affabre elaborato, cuius reliquiae adhuc visuntur, deducebatur* (*Chorograph. Sard.*, II, 55). Non si può dire abbastanza quanto sia pregevole per ogni rispetto l'accennata illustrazione, e quanto perciò il Marongio abbia ben meritato della sarda archeologia; nè credo di menomare la lode giustamente dovutaagli, e che io volentieri gli tributo, se per occasione del soggetto mi faccio ad osservare: 1° Che Tito Flavio Giustino, figlio di Germano e pronipote di Giustino, non era veramente cugino dell'imperatore Giustino II, come afferma il Marongio (*a Justino II imperatore eius consobrinus Alexandriam missus*, pag. 6 dict. illustr.) bensì figlio di cugino, o più propriamente di *amitino* del suddetto imperatore, perchè la genealogia dei Giustini di Oriente, quale si ricava da Procopio, da Agazia scolastico e da Giordanide, è senza controversia la seguente:



2° che il soprannome di *Anicio* e di *Flavio*, anzichè dall'adozione della nobilissima famiglia Anicia, derivò a Giustino I dall'adulazione, perchè in alcune monete è soprannomato precisamente *Anicio* ed in altre solamente *Flavio*, e *Flavia* pure Lupicina sua moglie (poi Eufemia augusta), la quale è certo che fu schiava comperata, come si ha dal citato Procopio (*Histor. arcan.*, cap. XI); 3° che i canaletti di piombo, per di cui mezzo si facesse colare l'acqua della fonte di Torres nelle case private degli abitanti di quella colonia (*quae per aquaeductus parvulos ex plumbo totam pene urbem circuebat in domesticos usus distributa*, pag. 16 dict. illustr.), fu una vera visione del frate laico Antonio Cano, che attendeva nel 1820 agli scavi delle antichità turritano, o per parlare più esattamente, faceva scavare alla ventura il terreno dove già sorse l'antica Torres, perchè nessuno mai vide gli avanzi di un'opera così grandiosa, a cominciare solamente dal tempo del Fara (sec. XVI) fino al presente, nè Roma istessa nei tempi della sua maggiore grandezza ebbe il vantaggio

la flotta imperiale, che sforzavasi di ricuperarla (1). Le vittorie di Narsete e il valore dei Sardi, insofferenti del gotico servaggio (2), la ritolsero a quei barbari, e la restituirono al greco impero (553). Ma Giustiniano e i suoi successori, abbandonandola poi sempre all'arbitrario governo dei pre-

p. C. N.

sidi e dei duci (3), che abusavano il potere colla tirannide, di un reticolato sotterraneo di acque diramato per le abitazioni private dei cittadini; sicchè la fede doveva essere meno corriiva, trattandosi di un fatto straordinario che non ha esempio negli usi romani del sesto secolo, incompatibile colle condizioni pecuniarie di una colonia, e attestato da un uomo solo, il quale nulla sapea di romana archeologia, anzi di ogni archeologico sapere era solennemente *analfabeto*. Ritornando poi col discorso al grande acquedotto di Torres, noterò in ultimo non essere così certo che le acque nel medesimo raccolte derivassero dal luogo designato dal Fara, cioè *ex aquis claris vallis sancti Martini prope Sassarim*, che non se ne possa tuttavia dubitare. Imperocchè rimangono ancora numerosi e visibili avanzi di quell'acquedotto alla distanza di un solo miglio da Sassari, i quali accennano ad una direzione affatto opposta, e sembrano provare, che le acque vi fossero derivate da qualcheduna delle fonti esistenti nel lato occidentale di detta città. E laddove si facessero scavi diligenti e regolati, forse troverebbesi che la sorgente d'onde l'acquedotto avea capo, era ed è a Sassari molto più vicina, che non siasi scritto dal Fara, e non credasi comunemente. Nel qual rispetto il Marongio si astenne con buon giudizio dal preferire sentenza, dicendo a tal proposito: *nihil refert utrum a valle S. Martini vel aliunde aqua ducta sit* (pag. 16 dict. illustr.). E poichè si parla di acquedotti, gioverà pure ricordare l'altro che si crede formato dai Romani per condurre le acque all'antica città di Cagliari, e del quale si suppongono tuttavia esistenti le rovine. Il medesimo, secondo scrive il Gemelli (*Rifiorimento della Sardegna*, tom. II, pag. 86 in not.), cominciava da santa Maria di Siliqua, e vinceva in lunghezza ed in ampiezza gli altri due di Nora e di Torres, giacchè percorreva una linea di quasi diciotto miglia italiane. Recentemente si sono fatti molti studi e ricerche sull'andamento dell'antico acquedotto cagliaritano. Ma essendo state divergenti le opinioni dei geometri e degli architetti sulla derivazione e direzione del medesimo (ved. *Indicatore sardo*, anno XV, n. 27, 32, 36), mi limito ad osservare che il Fara, diligentissimo e minutissimo descrittore della città di Cagliari, dei sobborghi e delle sue circostanze (*Chorograph. Sardin.*, lib. II, pag. 79 fino a pag. 82, edit. pred.), non ne fece menzione veruna, anzi pare che ne ignorasse totalmente la esistenza.

(1) L'invasione gotica della Sardegna è raccontata da Procopio in questo modo: *Totilas interea Gothorum primores quosdam cum classe emisit, qui primum in Corsicam navigantes, nemine resistente, in potestatem insulam redegerunt. Sardinia deinde potiti, utrasque Totilae insulas vectigales fecerunt. Quam rem Joannes cum didicisset, qui in Lybia tum forte exercitui praeerat, classem et ipse mox navium, ac hominum copias in Sardiniam misit: qui ubi Caralem urbem propius pervenire, positis castris, hanc obsidere animo agitant; nam muros expugnare nil poterant, obsistentibus Gothi qui validum ibi haberent praesidium. Barbari itaque, cognito Romanorum adventu, eruptione ex urbe facta, quum hos repenti invasissent, nullo negotio, multis jam interfectis in fugam vertunt. Demum qui praefectus superfuere fugientes se in naves recipiunt, ac paulo post inde solventes Carthaginem cum universa classe perveniunt, ibique in hyberna mansere, ut ineunte mox vere majori cum apparatu in Corsicam ac Sardiniam exercitus ducerent* (*De bell. goth.* lib. III, pag. 204, edit. Basil., 1631, in-fol., ex recens. et vers. B. Renani). A questa temporaria occupazione dell'isola per parte dei Goti accenna quel passo di Leonardo Aretino, in cui si legge: *Italiam universam cum Sicilia, Corsica, Sardinia et Dalmatia (Gothorum gens) possidebat. De bell. Italic. advers. Goth.*, lib. III, pag. 573, edit. Basil., MDCXXXI, in-fol.).

(2) I Sardi infatti, appena udirono l'arrivo di Narsete in Italia, cominciarono a tumultuare contro i Goti, come si ha dal suddetto Leonardo Aretino: *quum de adventu Narsedis, deque eius apparatibus multa crebri rumores circumferrent... defectiones quaedam fieri coepta sunt adversus Totilam. Et motus quidam in Sardinia adversus Gothos fieri nunciabatur, quo Narses coactis per hyemem copiis ad iter se comparavit* (*De bell. Ital. advers. Goth.* lib. IV, pag. 587, edit. praed.). E la Sardegna, parte per gli accennati movimenti, parte per la pace conchiusa co'Goti, nella quale era stato specialmente convenuto lo sgombero loro da tutta l'Italia, ritornò sotto il dominio degli imperatori greci. Il Pagi opina, che l'occupazione gotica della Sardegna abbia durato soli tre anni, cioè dal 551 al 554 (*Critic. Baron.*, tom. X, ad ann. 552, n° 16 et ad ann. 554 n° 6 et seqq.).

(3) Ciò è dimostrato dai fatti posteriori che si ricavano dalle

la sforzarono a ricorrere alla protezione dei papi, posti dal cielo a vedetta sul campidoglio cristiano, per tutelare col patronato cattolico la conculcata libertà dei popoli. Radice di molti beni, e di non pochi mali medicina e riparo fu alla Sardegna il patrocinio pietoso dei romani pontefici, fra i quali S. Gregorio Magno, per priorità di tempo e per eccellenza di fatti, fu il primo e più valoroso dei magnanimi suoi difensori. Le violenze dei ministri imperiali moderate o represses, la disciplina ecclesiastica rinvigorita, il raffrenato potere laicale, le vedove, i poveri e gli orfani consolati e protetti, la condannata venalità dei sepolcri, le nuove incursioni longobarde prevedute ed impedites, i monasteri e gli ospedali più fedelmente amministrati, i Barbaricini convertiti alla fede, l'estirpazione delle pratiche superstiziose, e cento altre opere di giustizia, di consiglio e di umanità, promosse da quel sommo gerarca colla potenza infaticabile del suo zelo meraviglioso, migliorarono nel cadere del sesto secolo, e nel principiare del secolo seguente, le condizioni civili e religiose dell'isola. Monumento immortale di tante sue sollecitudini a favore degli uomini e delle cose sarde sono le epistole che di lui ci rimangono, ed io le riporterò tutte nell'ordine loro cronologico ⁽¹⁾, per integrare la serie dei documenti storici di quella età, e per temperare, se fia possibile, col testimonio scritto delle cure benevole adoperate da quell'animoso successore di S. Pietro, per consolare i Sardi abbandonati ed oppressi, la narrazione dolorosa dei patimenti e delle miserie insulari.

I.

Epist. XLVI, lib. I, indict. IX ⁽²⁾

P. G. N. 591.

GREGORIUS THEODORO DUCI SARDINIAE.

Iustitiam quam mente geritis, oportet coram hominibus luce operum demonstratis. JULIANA siquidem abbatisa monasterii

epistole di S. Gregorio Magno. I preludii di questo miserevole abbandono cominciarono dallo stesso momento in cui i Goti furono cacciati d'Italia, poichè è opinione di molti dotti, e specialmente del Panvinio, che Giustiniano concedesse a Narsete l'amministrazione della Sardegna e di tutta la penisola italiana in premio della conseguita vittoria: *Bello confecto, et Gothis Italia omni exactis, ipsa cum insulis Sicilia, Sardinia et Corsica imperio orientali attributa est, atque in victoriae praemium Narsi ab imperatore administranda concessa* (Onuphr. Panvin., *Imper. rom.*, cap. XXVIII apud Graev., *Thes. antiq. rom.*, vol. I, col. 565).

(1) Mi credo in debito di avvertire i lettori che nella riproduzione delle epistole di S. Gregorio Magno pertinenti alla Sardegna ho seguito di preferenza la edizione dell'*Epistolario gregoriano* fatta dal Mansi (*Ss. concil. nov. et ampliss. collect.*, tom. IX, col. 1029 usque ad 1240, e tom. X col. 1^a usque ad 433. Florentiae 1763 e 1764 in-fol.), la quale contiene le varianti e le emendazioni fattevi nelle precedenti edizioni dal Goussanville, dal Labbè e dai PP. Maurini (Paris, 1705). Da quest'ultima sono ricavate le più importanti di dette epistole pubblicate in Torino (ex typogr. Hyacinthi Marietti, 1825, in-8°) con eruditi commentarii latini dal già citato canonico Marongio, ora arcivescovo di Cagliari.

(2) Ex Mansi, oper. cit., tom. IX, col. 1067. Teodoro, duce o comandante delle milizie imperiali stanziate in Sardegna nel 591, succedette in tale ufficio a Endacio che copriva la stessa carica nel 589, come si ricava dalla seguente epistola XLVII. Le sue attribuzioni erano ristrette al governo della soldatesca, epperò S. Gregorio nelle due successive lettere dello stesso anno (epist. 4. 59, lib. I, indict. IX) lo appella *gloriosum magistrum militum*. Forse in assenza del preside gli sarà stato affidato provvisoriamente il governo eziandio delle cose civili dell'isola; ma la sua qualità di duce lo chiamava unicamente al disbrigo delle faccende militari. Imperocchè Giustiniano nelle già citate leggi (I e II *Cod. de off. praef. pract. Afric.*, supr. pag. 89, col. 2^a, not. 3 e 4) istituì le due

sancti Viti, quod VITULANA quondam recordandae memoriae construxerat, insinuavit nobis a DONATO officiali vestro possessionem juris praedicti monasterii detentari. Qui dum excellentiae vestrae patrocinii erigi se conspicit, ad examinandum iudicium venire contemnit. Sed nunc gloria vestra praecipiat eundem officialem cum praedicta ancilla Dei arbitrale subire iudicium; quatenus quidquid eorum de tali controversia arbitratorum iudicio fuerit diffinitum, effectui mancipetur, ut id quod se amittere sive retinere perspexerit, non hoc virtutis opere fieri, sed legis iustitiae debeat reputari. Pariter et POMPEJANA religiosa, quae monasterium in domo propria construxisse dignoscitur, queritur matrem quondam generi sui defuncti testamentum ejus velle cassare, quatenus ultimum filii ejus arbitrium ad irritum deducatur. Pro qua re caritate paterna gloriam vestram necessario duximus adhortandam, ut piis se causis salva iustitia libenter accomodet, et quidquid his juris ratio tribuit, benigne jubeat custodiri. Dominum autem petimus, ut viam vitae vestrae propitius dirigat, dignitatemque susceptam administrationis prosperitate disponat.

II.

Epist. XLVII, lib. I, indict. IX ⁽³⁾

P. 1

GREGORIUS HONORATO DIACONO.

Quia regiminis locum, licet immeriti, suscepimus, oportet ut fratrum nostrorum necessitatibus, inquantum facultas suppetit, occurramus, JANUARIUS ergo metropoleos Caralis frater et coepiscopus noster veniens huc in Romanam civitatem edocuit nos THEODORUM gloriosum magistrum militum, qui ducatum SARDINIAE insulae suscepisse dignoscitur, multa illic contra piissimorum dominorum jussa peragere, quibus plurima gravissima possessorum, vel civium imperii sui, competentem clementiam ac mansuetudinem submoverunt. Pro qua re

cariche separate di preside e di duce, le quali continuarono ad essere distinte l'una dall'altra per tutto il sesto secolo, giacchè lo stesso papa S. Gregorio Magno in una sua lettera del 599 (epist. V, lib. VII, part. II) parla del duce Eupaterio (*gloriosi magistri militum*), e del preside (*magnifici pii in domino praesidis*), che nel detto anno rappresentavano separatamente nell'isola l'autorità civile e militare dell'impero; e poi in altra lettera del 601 (epist. XVII, lib. IX) parla pure di Spesindeo, che in tal anno era preside di Sardegna. Donato era uno degli ufficiali subalterni di Teodoro, e forse l'istesso che otto anni dopo (599) è ricordato in un'altra epistola gregoriana (epist. II, lib. VII, part. II) siccome possessore di un campo già seminato, dal quale il vescovo Gianuario fece sradicare le biade in giorno festivo. In questo caso non è improbabile che la possessione di Donato fosse il frutto della usurpazione e della violenza da lui usata contro Giuliana, abbadesse del monistero di S. Vito fondato da Vitulana. Di Pompeiana poi, che vedesi raccomandata colla presente lettera al suddetto Teodoro, lo stesso pontefice fa memoria in altre sue epistole degli anni 593, 601, 603 (ep. LXI, lib. I; ep. XXXVI, lib. II; ep. XX, lib. IX; ep. LIX, lib. XI), dalle quali si raccoglie ch'essa era vedova di Stefano e madre di Matrona, e che fondò il monistero di S. Erma.

(3) Ex Mansi, oper. cit., tom. IX, col. 1067. Gli abusi di autorità, che il duce Teodoro commetteva in Sardegna, eccitarono il papa S. Gregorio Magno a scrivere a Onorato, diacono della chiesa romana e suo apocrisario o legato in Oriente, affinchè facesse conoscere agli augusti Tiberio Maurizio e Costantina (*piissimis dominis*) le giuste doglianze dei Sardi, e facesse richiamare Teodoro all'osservanza dei benigni decreti imperiali emanati nel 589 sotto il ducato di Endacio. Le querele degl'isolani erano state recate a Roma da Gianuario vescovo metropolitano di Cagliari, del quale è fatto frequentissimo ricordo nelle epistole di detto pontefice. Si ricava dalla presente lettera che Endacio e Teodoro, per assenza o impedimento del preside, amministrarono (temporariamente tutte le faccende insulari.

volumus, ut apto tempore piissimis dominis, juxta id quod provinciales praedictae insulae juste et competenter postulant, suggeras, dum et antea ad ENDACIUM gloriosum magistrum militum, jam per indictionem septimam tunc ducem SARDINIAE, sacra imperialia cucurrerunt: quibus omnia praeceperunt gravia nunc capitula submoveri, quatenus eorum jussa de pietatis fonte procedentia, a ducibus, quos in tempore praeesse contigerit, inconcusso servantur, mercesque eorum ab administratoribus non debeat dissipari: ut quietam sub imperio clementi dominorum vitam transigant, et consultum, quod subjectis suis tranquilla mente tribuunt, in adventu aeterni judicis multiplicata compensatione recipiant.

III.

P. C. N. 59r.

Epist. LIX, lib. I, indict. IX (1).

GREGORIUS GENNADIO PATRICIO ET EXARCHO
AFRICAЕ.

Dei prae oculis vos indesinenter habere timorem, ac sectari justitiam, submissa hostium colla testantur: sed ut gloriam vestram in eadem prosperitate gratia Christi custodiat, quaecumque perperam committi cognoscitis, celeri, sicut consuevistis, cohibitione compescite, ut armis justitiae praemuniti, hostiles impetus fidei virtute, quod est totius culmen virtutis, superetis. MARINIANUS siquidem Turrinanae civitatis frater et coepiscopus noster nobis lacrymabiliter indicavit, civitatis suae pauperes omnino vexari, et commodalibus affligi dispendiis. Insuper et religiosos ecclesiae suae homines, gravem ab hominibus THEODORI magistri militum sustinere molestiam, ac pati corporales injurias, et quod ad hoc usque prorumpitur, ut in carcerem, quod dici nefas est, retrudantur: saepe quidem etiam in causis ad ecclesiam suam pertinentibus a praefato glorioso viro graviter impediri. Quaecumque sint, si tamen vera sint, reipublicae disciplinae contraria vos scitis. Et quia haec omnia vestram excellentiam convenit emendare, salutans eminentiam vestram exposco, ut ea ulterius fieri non sinatis, sed ex opere illi jubete diligenti, ut ab ecclesiae se laesione removeat, et nullus eorum in angariis seu commodis ultra quam sinit ratio praegravetur, aut si quae causae fuerint, non potentatus metu, sed legali ordine finiantur. Ita igitur quaeso, aspirante vobis Domino, haec omnia praeceptionis vestrae interminatione corrigite, ut si non rectitudinis contemplatione, saltem formidine vestrae jussionis a talibus se gloriosus THEODORUS vel homines ejus abstineant: quatenus, quod ad laudem vestram proficiat et mercedem, in partibus commissis possit florere cum libertate justitia.

(1) Ex Mansi, oper. cit., tom. IX, col. 1072. Non è più il solo Gianuario di Cagliari, ma eziandio Mariniano vescovo di Torres che fa consapevole il papa delle vessazioni esercitate da Teodoro contro i Sardi. E queste non sono più indicate con termini vaghi e generali, ma specificamente, dicendosi nella lettera, che quell' iniquo duce o capo di milizia molestava i chierici ed i poveri con prestazioni indebite (*commodalibus dispendiis*) e con ingiurie personali, cacciandoli perfino in carcere, e che negli affari contenziosi turbava inoltre la giurisdizione ecclesiastica dei vescovi turrinani. S. Gregorio magno, che per reprimere siffatti abusi avea poco innanzi, o nello stesso anno 591, scritto direttamente a Teodoro e ad Onorato (epist. XLVI e XLVII preced.), ora invoca l'autorità di Gennadio, esarca o prefetto del pretorio d'Africa, acciò faccia rientrare il pervicace Teodoro nei limiti del suo dovere.

IV.

Epist. LX, lib. I, indict. IX (2).

P. C. N. 59r.

GREGORIUS JANUARIO ARCHIEPISCOPO CALARITANO
SARDINIAE.

Si ipse Dominus noster viduarum se maritum, orphanorumque patrem scripturae sacrae profitetur testimonio, nos quoque membra corporis ejus ad imitandum caput summo debemus mentis affectu intendere, et salva justitia orphanis et viduis praesto, si necesse sit, esse. Et quia insinuatum est nobis CATELLAM religiosam feminam, habentem filium suum hic in sancta romana Ecclesia, cui Deo auctore praesidemus, militantem, quorundam inmissionibus vel inquietudinibus molestari; de ea re fraternitatem vestram scriptis praesentibus necesse duximus adhortandam, ut eidem praedictae feminae tuitionem ferre, salva justitia, non declinet; sciens quod de hujusmodi rebus et dominum sibi debitorem faciat, et nostram circa se curitatem magis astringat. Causas enim praedictae feminae, sive sint, sive fuerint, nostro volumus judicio terminari, ut foralis illi inquietudo submoveri debeat, et tamen a judicii justitia nullatenus excusetur. Oro autem Dominum, quo viam vestram cursu ad se prospero dirigat, et ad regnum venturae gloriae propitius ipse perducatur.

V.

Epist. LXI, lib. I, indict. IX (3).

P. C. N. 59r.

GREGORIUS JANUARIO EPISCOPO CALARITANO
SARDINIAE.

Licet fraternitas vestra zelo justitiae se in diversorum tuitionem congruenter impendat, proniorem tamen eam credimus prorsus existere in eorum solamina quos ei nostra commendat epistola. POMPEJANA igitur religiosa femina per hominem suum suggestit nobis multa se quorundam hominum sustinere assidue irrationaliter gravamina, et ob hoc nobis supplicasse dignoscitur, ut nostris eam vobis commendaremus apicibus. Propterea, salutantes fraternitatem vestram, debito caritatis affectu praedictam vobis feminam necessario duximus commendandam, ut comitante justitia, in nulla eam fraternitas tua contra aequitatem gravari causa permittat, nec aliqua inconsulte pati dispendia. Sed si quas eam habere causas contigerit, in electorum judicio, altercantium ventiletur contentio; et quaecumque fuerint diffinita, ita tranquille ad effectum vobis solatiantibus perducantur, ut et vobis pro tali opere merces inhaereat, et nostris apicibus commendata gaudeat se invenisse justitiam.

(2) Ex Mansi, oper. cit., tom. IX, col. 1073. La raccomandazione di Catella, vedova e pia donna, fatta da S. Gregorio all'arcivescovo di Cagliari, e ripetuta con altra lettera di questo medesimo anno (ep. LXII, lib. I, indict. IX), fu probabilmente provocata dal di lei figlio, il quale militava in Roma nella via clericale. Per questo mezzo Catella ottenne ancora che le sue liti presenti e future fossero definite dal papa, come si ricava dal testo della presente epistola.

(3) Ex Mansi, oper. cit., tom. IX, col. 1073. Le molestie, delle quali erasi doita Pompeiana presso il pontefice, erano forse le istesse già manifestate da S. Gregorio a Teodoro duce di Sardegna con precedente lettera dello stesso anno 591 (ep. XLVI, lib. I, indict. IX. Ved. sopr. pag. 92, col. 2^a). Quindi si scorge che il papa non ometteva verun mezzo per far rendere ragione a questa pia vedova, poichè non contento di averla già raccomandata al suddetto Teodoro, la raccomandò eziandio al vescovo Gianuario imponendogli di far definire con giudizio di arbitri (*electorum judicio*) tutte le di lei questioni.

VI.

P. C. N. 591.

Epist. LXII, lib. I, indict. IX (1).

GREGORIUS JANUARIO ARCHIEPISCOPO CALARITANO
SARDINIAE.

Pastoralis regiminis necessitate compellimur, ut orphanorum viduarumque causis solertius quam curis ceteris insistamus: et quia insinuatum nobis est CATELLAM religiosam feminam habentem filium hic in sancta romana Ecclesia, cui Deo auctore praesidemus, militantem, quorundam immissionibus, vel inquietudinibus molestari, de ea re fraternitatem vestram scriptis praesentibus necesse duximus adhortandam, ut eidem praedictae feminae tuitionem ferre salva justitia non declinet: sciens quod de hujusmodi rebus et sibi dominum faciat debitorem, et nostram circa se caritatem astringat. Causas enim praedictae feminae sive sint, sive fuerint, nostro volumus iudicio terminari, ut foralis illi inquietudo submoveri debeat, et tamen a iudicii justitia nullatenus excusetur. Oro autem Dominum quo viam vestram cursu ad se prospero dirigat, et ad regnum venturae gloriae propitius ipse perducat.

VII.

P. C. N. 591.

Epist. LXXXI, lib. I, indict. IX (2).

GREGORIUS JANUARIO ARCHIEPISCOPO CARALIS

Scriptis tuis cor nostrum laetificasse dignosceris, quod te mandatorum nostrorum memorem fuisse testatus es. Et quia memoriter retinemus ea quae nos fraternitati tuae mandasse commemoras, quemadmodum disponendum sit, ubi voluntatis nostrae expectatur auctoritas, scriptis praesentibus breviter respondemus. LIBERATUS igitur, de quo nobis tua fraternitas indicavit, qui diaconii fungi perhibetur officio, si a decessore tuo non factus est cardinalis, ordinatis a te diaconibus nulla debet ratione praeponi; ne eos, quos consecrando probasse cognosceris, reprobare supponendo quodam modo videaris. Praedictum itaque LIBERATUM, quem reprimendus ambitionis inflat spiritus, omni instantia ab intentus sui pravitate compesce, et ultimum inter diaconos stare constitue, ne dum se illicite praeferrere contendit, immeritus, loco in quo nunc situs est, iudicetur. Cujus tamen si obedientia fueris invitatus, et eum post haec cardinalem facere volueris, nisi pontificis sui concessionem solemniter meruerit, abstinendum ab omni ejus incardinazione memineris; quoniam aequitati convenire non ambigis, ut aliis servare non differas, quod ipse quoque tibi servari desideras.

(1) Ex Mansi, op. cit., tom. IX, col. 1083. La presente lettera è una ripetizione dell'altra (ep. LX, lib. I, indict. IX) già poco innanzi riportata (Ved. sopr. pag. 93, col. 2°).

(2) Ex Mansi, op. cit., tom. IX, col. 1083. Il soggetto della presente lettera è diretto intieramente a reprimere l'ambizione del diacono Liberato. Costui volea precedere a tutti gli altri diaconi della chiesa cagliaritana, alla quale non constava che fosse incardinato, perchè andato da altra diocesi dell'isola. Quindi S. Gregorio scrisse a Gianuario, che, laddove il vescovo suo predecessore non avesse già incardinato quel diacono forastiero alla suddetta chiesa di Cagliari, lo posponesse a tutti gli altri dello stesso ordine; e che tuttavia potesse egli stesso incardinarlo, se vi acconsentisse il vescovo dal quale Liberato dipendeva.

VIII.

Epist. XXXIV, lib. II, part. I, indict. X (3).

P. C. N. 591.

GREGORIUS JANUARIO EPISCOPO CALARITANO.

Si sacerdotale quod administramus officium mentis integritate pensemus, sic nos cum filiis nostris individuae caritatis debet unire concordia, ut sicut patres in nomine, ita affectu probemur in opere. Dum ergo tales non esse quales praefati sumus oporteat, miramur cur adversus fraternitatem tuam tanta querimoniarum moles exorta est. Quod quidem nos adhuc credere dubitamus. Sed ut veritatem valeamus agnoscere, JOANNEM sedis nostrae notarium nostra illic praecipione suffultum direximus, qui partes in electorum compellat adesse iudicio, et sua ad effectum executione, quae fuerint iudicata, perducat. Quo circa fraternitatem tuam scriptis praesentibus adhortamur, ut causarum apud se ante debeat merita pertractare. Et si qua se injuste tulisse vel habere cognoscit ante iudicium, sacerdotii contemplatione restituat. Inter querelas autem multiplices, ISIDORUS vir clarissimus a fraternitate tua frustra se excommunicatum anathematizatumque conquestus est. Quod ob quam rem factum fuerit, dum a clerico tuo, qui praesens erat, voluissimus addiscere, pro nulla alia causa, nisi pro eo quod te injuriaverat, factum innotuit. Quae res nos vehementer affligit. Quod si ita est, nihil te ostendis de caelestibus cogitare, sed terrenam te conversationem habere significas, dum pro vindicta propriae injuriae, quod sacris regulis prohibetur, maledictionem anathematis inexisti. Unde de cetero omnino esto circumspectus atque sollicitus, et talia cuiquam pro defensione injuriae tuae inferre denuo non praesumas. Nam si tale aliquid feceris, in te scias postea vindicandum.

IX.

Epist. XXXVI, lib. II, part. II, indict. XI (4).

P. C. N. 591.

GREGORIUS SABINO DEFENSORI SARDINIAE,
ET ANTHEMIO SUBDIACONO.

Quaedam ad aures nostras gravia pervenerunt, quae quoniam canonicam emendationem expectant, idcirco experientiae tuae praecipimus, quatenus una cum JOANNE notario, omni

(3) Ex Mansi, op. cit., tom. IX, col. 1103. Molte doglianze erano pervenute a S. Gregorio Magno sull'avventatezza di Gianuario vescovo di Cagliari, fra le quali è ricordata in questa lettera la sola scomunica fulminata contro Isidoro, personaggio charissimo. Di tale scomunica e dei privati risentimenti che vi avevano dato causa, il pontefice era stato informato da un chierico sardo trovato presente al fatto. Perciò il papa spedì a Cagliari un notaio della sede apostolica per nome Giovanni, affinchè riducesse a termine, per via di giudizi arbitramentali, le questioni che avevano dato occasione agli eccessi di Gianuario. Del suddetto notaio Giovanni e anche di Isidoro si fa menzione nella seguente lettera gregoriana del 593. L'ultima parte di questa epistola, che è relativa alla scomunica d'Isidoro, è stata riprodotta da Graziano nel suo *Decreto*, part. II, caus. XXIII, quaest. IV, can. 27.

(4) Ex Mansi, op. cit., tom. IX, col. 1113. La prima parte di questa lettera diretta a Sabino difensore di Sardegna, ossia amministratore dei beni patrimoniali di S. Pietro esistenti nell'isola, ha relazione col contenuto nell'epistola precedente. Perchè vi si parla nuovamente delle imputazioni fatte a Gianuario, sulle quali doveva inquirire il notaio Giovanni, e della lite d'Isidoro, uomo eloquentissimo, colla chiesa cagliaritana. Nella parte poi, che sembra indirizzata ad Antemio ed a Sabino insieme, si fa nuova menzione di Pompejana, e vi è per la prima volta nominata Teodosia, la quale

excusatione postposita, *JANUARIUM* fratrem et coëpiscopum nostrum summa hac exhibere instantia non omittas, ut eo coram posito, ea quae ad nos perlata sunt subtili valeant indagatione perquiri. *POMPEJANA* vero atque *THEODOSIA* religiosae feminae iuxta postulationem suam, si huc venire voluerint, vestra eis in omnibus praebete solatia, ut desideria sua vobis queant succurrentibus adimplere: praecipue autem *ISIDORUM* eloquentissimum, sicut petiit, studii vestri sit per omnia vobiscum adducere, ut causae ejus qualitas, quam contra ecclesiam Calaritanam habere dignoscitur, interius trutinata, legalem valeat finem accipere. Praeterea quoniam aliqua nobis de persona *EPIPHANII* presbyteri facinora nuntiata sunt, necesse est ut diligentius cuncta perscruteris, et seu mulieres, cum quibus perisse (forse peregisse) dicitur, seu alios quos de causa eadem scire aliquid senseris, huc pariter festines adducere, quatenus, ecclesiasticae districtioni liquide possint aperiri quae vera sunt. Haec vero omnia ita efficaciter utrique curabitis adimplere, ut nulla vos de neglecta culpa respiciat, scientes ad vestrum omnino pertinere periculum, si haec nostra quoquo modo fuerit lentata praeceptio.

X.

P. C. N. 594.

Epist. VIII, lib. III, indict. XII (1).

*GREGORIUS JANUARIO EPISCOPO CALARITANO
SARDINIAE.*

THEODOSIA religiosa femina in construendo monasterio voluntatem *STEPHANI* quondam viri sui complere desiderans, petiit a nobis, ut ad fraternitatem tuam nostras transmitteremus epistolas, quibus per commendationem nostram tuum facilius mereretur auxilium. Asserit siquidem hoc a suo conjugate constitutum, ut in praedio, quod appellatur *Piscenas*, quod ad xenodochii *THOMAE* quondam episcopi jura pervenit, monasterium construi debuisset. Quia igitur in alienis hoc fundare rebus, licet possessor permitteret, dominus tamen videtur cum ratione refugere, petitionem ejus praevidimus annuendam, id est, ut in domo juris sui, quam *CALARIS* asserit se habere, ancillarum Dei monasterium debeat, Domino adjuvante, construere. Sed quia praedictam domum suam dicit ab hospitibus atque supervenientibus onerari, hortamur fraternitatem tuam ut studeas ei in cunctis concurrere, devotionique ejus tuae praebeas tuitionis auxilium, ut mercedis defuncti, atque ejus studii, tuus te concursus faciat et solli-

era vedova di Stefano, e fondò un monistero ordinato con testamento dal di lei marito (Ved. infr. ep. VIII e X, lib. III, indict. XII, ep. II, lib. IV, indict. XIII). Il sacerdote Epifanio che in questa lettera apparisce accusato di molti misfatti, e specialmente di aver usato carnalmente con femmine, andò a Roma, e fu riconosciuto innocente ed assolto da S. Gregorio (ved. infr. ep. XXIV, lib. III, indict. XII); e forse è lo stesso Epifanio che nel 599 era arciprete, cioè il seniore dei sacerdoti della chiesa di Cagliari (ved. infr. ep. VII, lib. VII, part. II, indict. II).

(1) Ex Mansi, op. cit., tom. IX, col. 1160. Stefano avea ordinato che si erigesse un monistero di femmine nel predio di *Piscenas*. Ma siccome questa possessione era divenuta di proprietà dello spedale di pellegrini già fondato dal vescovo Tommaso (che forse fu il predecessore del vescovo Gianuario), perciò Teodosia vedova di Stefano avea implorato dal papa la permissione di erigerlo nella propria sua casa, come in effetto ve lo eresse, dopo un anno (ved. infr. ep. X, lib. III, indict. XII; ep. II, lib. IV, indict. XIII). E il pontefice scrisse a Gianuario, raccomandandogli la giusta petizione di Teodosia, e incaricandolo insieme di liberare la di lei casa dalle molestie dei pellegrini che vi ospitavano.

citudo participem. Reliquiae vero, quas ibidem postulat collocandas, volumus ut a fraternitate tua sub debita veneratione condantur.

XI.

Epist. IX, lib. III, indict. XII (2).

P. C. N. 595.

GREGORIUS JANUARIO EPISCOPO CALARITANO.

Satis quidem te ipse pastoralis zelus instigare debuerat, ut gregem, quem susceperas, etiam sine nostro solatio salubriter ac provide tuereris, et a callidis inimicorum surreptionibus cum diligenti circumspectione servares. Sed quia caritatem tuam pro suae firmitatis augmento, nostrae quoque pagina auctoritatis indigere comperimus, necessarium nobis fuit titubantes animos tuos ad religiosi vigoris studium fraternae dilectionis exhortatione firmare. Pervenit siquidem ad nos minus te monasteriis ancillarum Dei in *SARDINIA* silitutionis impendere; et cum dispositum a tuis prudenter fuisset decessoribus, ut quidam de clero probati viri curam gerentes, earum se necessitatibus adhiberent; nunc ita funditus isse neglectum, ut per publicas personas, pro tributis aliisque muniis ipsae per se principaliter Deo dedicatae feminae compellantur subire, necessitatemque habeant pro supplendis fiscalibus per villas praediaque discurrere, atque virilibus incompetentem se miscere negotiis. Quod mahum fraternitas tua facili correctione removeat, ut unum probatum virum vita moribusque, cujus aetas, atque locus nihil de se pravae suspicioni injiciat, sollicite deputet, qui sic monasteriis ipsis cum Dei timore possit assistere, quatenus ulterius eis pro quibuslibet causis privatis vel publicis extra venerabilia loca contra regulam vagari non liceat, sed quidquid pro his agendum est, per eum quem deputaveris, rationabiliter peragatur. Ipsae vero referentes Deo laudes, atque coercentes semetipsas, in monasteriis suis nullam occasionem ulterius fidelium mentibus pravae suspicionis injiciant. Si qua autem earum, vel per anteriorem licentiam, vel per impunitatis pravam consuetudinem ad lapsum adulterii deducta fuerit, aut in stupri fuerit perducta voraginem, hanc post competentis severitatem

(2) Ex Mansi, oper. cit., tom. IX, col. 1161. È questa una lettera piena di rimproveri e di avvertimenti. S. Gregorio raccomanda a Gianuario di preporre, secondo l'antica consuetudine, sacerdoti di provata virtù all'amministrazione dei monasteri di femmine, acciò costoro potessero attendere più quietamente all'orazione, nè più si vedessero discorrere da un luogo all'altro per attendere alle faccende temporali. Da questo abuso erano forse nati gli scandali di vergini dedicate a Dio stuprate da laici e da chierici, poichè il papa prescrive i castighi da applicarsi alle une e agli altri. Raccomandasi inoltre a Gianuario di convocare sinodalmente due volte all'anno i suoi suffraganei, di vendicare in libertà, e difendere virilmente i servi e le ancelle degli ebrei che per causa di fede si rifuggissero nelle chiese; di non permettere che i preti unghessero col sacro crisma le fronti dei battezzandi o già battezzati, lo che si apparteneva ai vescovi, ma che li unghessero solamente nel petto (proibizione poi rievocata dallo stesso papa, ep. XXVI, lib. III, indict. XII infr.), e di curare con sollecitudine la erezione dei nuovi monasteri ordinati dalla pietà di molti Sardi, sia morti che viventi. Fra questi è nominato un certo Pietro, che avea disposto per la fondazione di un monastero nella propria sua casa; e il pontefice commette a Gianuario di verificare lo stato e quantità dei redditi perciò esistenti. Non bisogna confondere il suddetto Pietro con altri tre dello stesso nome (ved. infr. ep. IX, lib. IV, indict. XIII; ep. II e V, lib. VII, part. II, indict. II). Quattro luoghi di questa epistola sono stati riprodotti nel *Decreto* di Graziano, part. I, distinct. LIV, can. 16; part. II, caus. XVI, quaest. I, can. 64; caus. XXVII, quaest. I, can. 28; part. III, *De consecrat.*, distinct. IV, can. 120.

vindictae, in aliud districtius virginum monasterium in poenitentiam volumus redigi, ut illic orationibus atque jejuniis vacet, et sic poenitendo proficiat, et metuendum coeteris arctioris disciplinae praestet exemplum. Is autem qui cum hujusmodi feminis in aliqua fuerit iniquitate repertus, omni communione privetur, si laicus est; si vero clericus fuerit, a suo quoque remotus officio, pro suis continuo lugendis excessibus in monasterium detrudatur. Episcoporum etiam concilia, sicut tam tuae mos dicitur fuisse provinciae, quam quod sanctorum canonum auctoritate praecipitur, bis in anno celebrare te volumus, ut si quis inter eos a sui forma propositi actionis, atque morum qualitate discordat, sociali possit fratrum increpatione redargui; et pro securitate commisi gregis, animarumque statu, paterna valeat circumspectione tractari. Pervenit etiam ad nos, servos ancillasque judaeorum fidei causa ad Ecclesiam refugientes, aut infidelibus restitui dominis, aut eorum, ne restituantur, pretium dari. Hortamur igitur, ut nullatenus tam pravam consuetudinem manere permittas; sed si quilibet servus judaeorum ad venerabilia loca confugerit causa fidei, nullatenus eum putamini praejudicium sustinere. Sed sive olim christianus, sive nunc fuerit baptizatus, sine ullo christianorum pauperum damno religioso ecclesiasticae pietatis patrocinio in libertatem modis omnibus defendatur. Presbyteri baptizatos infantes signare sacro in frontibus chrismate non praesumant; sed presbyteri baptizatos ungant in pectore, ut episcopi postmodum ungere debeant in fronte. Pro fundandis etiam monasteriis, quae a diversis jussa sunt construi, si injusta perspicias haec aliqua ab iis quibus indicta sunt excusatione differri, solerter secundum quod leges praecipunt admonere te volumus, ne piae vivorum aut defunctorum voluntates tua, quod absit, remissione cassentur. De monasterio autem, quod in domo sua construendum quondam PETRUS asseritur praecepisse, praevidimus, ut fraternitas tua subtiliter requirat relictorum illic reddituum quantitatem. Et si quidem modus habetur substantiae, recollectis omnibus quae de rebus ipsis imminuta dicuntur esse, vel dispersa, cum omni studio hoc et sine aliqua dilatione fundetur. Sin autem, vel minus idonea, vel damnosa facultas est, omnibus, ut edictum est, subtiliter inquisitis, nobis renuntiare te volumus, ut sciamus quid deliberare, juvante Domino, de ejus constructione possimus. Fraternitas igitur tua ita in cunctis praedictis capitulis se solerter impendat, ut nec nostrae admonitionis seriem inveniatur fuisse transgressa, nec divini rea iudicii, de minori zelo pastoralis existat officii.

XII.

Epist. X, lib. III, indict. XII (1).

P. C. N. 591.

GREGORIUS JANUARIO EPISCOPO CALARITANO.

Nos quidem arbitramur, quod ad imminentiam expletionis piarum rerum, ipse te tuus satis ordo compellat. Sed ne zelum tuum cuiuslibet interventus remissionis emolliat, de his

(1) Ex Mansi, oper. cit., tom. IX, col. 1162. S. Gregorio magno, sempre zelante e sempre instancabile nell'esercizio dell'autorità sua pontificale, diresse la presente epistola a Gianuario, affinché eccitasse Teodosia alla effettiva fondazione del monistero ordinata dal suo marito Stefano, prefiggendole perciò il termine di un anno; passato il quale senza avervi adempito, autorizzò il vescovo di Cagliari a farlo edificare coi fondi lasciati dal testatore.

etiam te specialiter judicavimus exhortandum. Pervenit siquidem ad nos STEPHANUM vestrum de hac luce migrantem, supremae voluntatis eloquio monasterium praecepisse fundari. Cujus desiderium a THEODOSIA honesta femina, herede ejus, fertur quod hactenus dilatione protrahitur. Quamobrem hortamur fraternitatem tuam, ut maximum de praedicta causa studium geras, atque ante nominatam feminam commoneas, quatenus intra annale spatium monasterium quod jussum est, debeat ordinare, et cuncta secundum defuncti voluntatem sine altercatione construere. Quod si intra praedicti temporis metam aliqua perficere negligentia vel calliditate distulerit, ut sive in loco eo, quo constitutum fuerat, seu certe ibi non poterit, et alibi placet ordinari, et dilatione interveniente negligitur; tunc volumus ut fraternitatis tuae aedificetur studio, ordinatisque omnibus, res atque redditus qui relictus sunt, per te loco ipsi venerabili sine imminutione aliqua socientur. Sic enim et ante tremendum iudicem tuum sententiam remissionis effugies, et secundum piissimas leges, dilatas defunctorum pias voluntates episcopali supplebis studio.

XIII.

Epist. XXIII, lib. III, indict. XII (2).

P. C. N. 594.

GREGORIUS NOBILIBUS AC POSSESSORIBUS
IN SARDINIA INSULA CONSISTENTIBUS.

Fratris et coepiscopi mei FELICIS, et filii mei CYRIACI servi Dei relatione cognovi, pene omnes vestros rusticos in vestris possessionibus idololatriae deditos habere. Et valde hac de re contristatus sum, quia scio quod subjectorum culpa praepositorum deprimit vitam, et cum in subjecto peccatum non corrigitur, in eos, qui praesunt, sententia retorquetur. Unde, magnifici filii, exhortor, ut omni cura omnique sollicitudine animarum vestrarum zelum habere debeatis, et quas rationes omnipotenti Deo de subjectis vestris reddituri estis, aspiciat. Ad hoc quippe vobis illi commissi sunt, quatenus et ipsi vestrae utilitati valeant ad terrena servire, et vos per vestram providentiam eorum animabus ea quae sunt aeterna prospicere. Si igitur impendunt illi quod debent, vos eis cur non solvitis quod debetis? id est, ut assidue illos magnitudo vestra commoneat, ab idololatriae errore compescat, quatenus, eis ad fidem ductis, omnipotentem Dominum erga se placabilem faciat. Ecce enim mundum hunc quam vicinus finis urget, aspiciatis, quod modo humanus in nos, modo divinus saeviat gladius videtis; et tamen vos veri Dei cultores a commissis vobis lapides adorari conspiciatis, et tacetis? Quid, quaeso, in tremendo iudicio dicturi estis, quando hostes Dei et sub potestate vestra suscepistis, et tamen eos Deo subdere,

(2) Ex Mansi, oper. cit., tom. IX, col. 1171. Felice vescovo di Porto, e Ciriaco abate del monastero di S. Andrea, come si ricava dalle successive epistole gregoriane (XXIII, XXV, XXVI lib. III, indict. XII; II, lib. IV, indict. XIII, I e II, lib. VII, part. II, indict. II) erano stati mandati a Sardegna in qualità di missionarii per convertire alla fede i Barbaricini, o quella parte del volgo che perseverava tuttavia nelle pratiche del paganesimo. S. Gregorio scrisse la presente lettera ai nobili e ai possidenti dell'isola, affinché aiutassero i detti missionarii nella santa opera, e perchè non tollerassero più nelle loro possessioni i servi idolatri, o dediti alle superstizioni idolatriche. Ed è notevole il passo in cui, per indurli a rimuovere i loro schiavi o servi di gleba dagli errori del gentilesimo, fa loro presente il prossimo finimondo: ecce enim mundum hunc quam vicinus finis urget, aspiciatis.

atque ad eum revocare contemnit? Unde debitum salutationis alloquium solvens peto, ut magnitudo vestra attendere erga zelum Dei vehementer invigilet, et quis quantos ad Christum perduzerit, suis mihi epistolis indicare festinet. Quod ergo vos agere ex aliqua occasione forsitan minime valetis, praedicto fratri et coepiscopo nostro Felici vel filio meo Cyriaco injungite, eisque ad opus Dei solatium praebete, ut in remuneratione vitae tanto possitis esse participes, quanto nunc bono operi solatium praebetis.

XIV.

P. C. N. 594.

Epist. XXIV, lib. III, indict. XII (1).

GREGORIUS JANUARIO EPISCOPO CALARITANO.

Oportebat si quidem fraternitatem tuam ita de rebus piis esse sollicitam, ut nihil ad explendas eas nostris admonitionibus penitus indigeret: tamen quia quaedam ad nos pervenerunt quae sunt corrigenda capitula, nihil est incongruum, si nostrae quoque vobis pagina auctoritatis accedat. Quamobrem significamus pervenisse ad nos, consuetudinem fuisse, ut xenodochia, quae sunt in Calaritanis partibus constituta, apud episcopum civitatis singulis temporibus suas subtiliter rationes exponerent, ejus videlicet tuitione atque sollicitudine gubernanda. Quod quia tua hactenus fertur caritas neglexisse, hortamur, ut, sicut dictum est, tibi singulis quibusque temporibus rationes suas xenodochii, qui in eis sunt constituti vel fuerunt, subtiliter reddant. Atque tales in eis qui praesint ordinentur, qui vita, moribus atque industria inveniantur esse dignissimi, religiosi dumtaxat, quos vexandi iudices non habeant potestatem: ne si tales personae fuerint, quas in suum possint evocare iudicium, vastandarum rerum debilius, quae illic rejacent, praebetur occasio: de quibus rebus summam te curam gerere volumus, ut nulli sine tua licentia detur notitia, ne usque ad direptionem earum ex fraternitatis tuae perveniatur incuria. Praeterea nostri latorem praesentium EPIPHANIAM presbyterum quorundam sacerdotum literis criminaliter accusatum, cujus nos, ut valuimus, discutientes causam, nihilque in eo obiectorum reperientes, ut ad locum suum revertetur, absolvimus. Criminis ergo ejus auctores te volumus perscrutari. Et nisi qui easdem transmisit epistolas paratus fuerit, hoc quod obiectis canonicis atque districtissimis probationibus edocere, nullatenus ad sanctae mysterium communionis accedat. PAULUM vero clericum, qui saepe dicitur in maleficiis deprehensus, qui despecto

(1) Ex Mansi, oper. cit., tom. IX, col. 1171. Varii sono gli oggetti contemplati nella presente lettera; le ragioni da rendersi periodicamente al vescovo di Cagliari dagli amministratori degli spedali dei pellegrini, esistenti in calaritanis partibus; l'assoluzione del sacerdote Epifanio, che vidimo accusato di gravi delitti nell'anno precedente (supr. ep. XXXVI, lib. II, part. II, indict. XI); il processo ordinato contro i suoi calunniatori; e la punizione da infliggersi al chierico Paolo dedito ai sortilegi e alle stregonerie, che avea deposto l'abito clericale, ed erasi fuggito in Africa. Quindi il papa inculca a Gianuario di non permettere che in occasione di ordini sacri, di nozze di chierici o di velamenti monacali si esigano premii o prestazioni di sorta, ma si accettino le sole offerte e doni spontanei, e che il clero regolare non debba patrocinare i piati dei laici. E in ultimo provvede che si riammettano alla comunione i corruttori delle sacre vergini, laddove siano veramente pentiti, e che per le donne uscite dai chiostru per andare a marito si eseguiscano le disposizioni da lui comunicate in Roma al suddetto sacerdote Epifanio. Due luoghi della presente lettera si leggono nel Decreto di Graziano, part. II, caus. V, quaest. VI, can. 4; caus. XXVII, quaest. I, can. 29.

habitu suo ad laicam reversus vitam in Africam fugerat; si ita est, corporalis prius proveniente vindicta, praevideamus in poenitentiam dari, quatenus et secundum apostolicam sententiam, ex carnis afflictione spiritus salvus fiat; et terrenas peccatorum sordes, quas pravis contraxisse fertur operibus, lacrymarum possit assiduitate diluere. Eis vero qui ab ecclesiastica communione suspensi sunt, nullus religiosus secundum canonum praecepta jungatur. De ordinationibus vero vel de nuptiis clericorum, aut de iis quae velantur virginibus, nullus, ut nunc fieri dicitur, quidquam praesumat accipere, nisi quippiam sua sponte offerre mauerint. De mulieribus, quae de monasteriis ad laicam vitam sunt egressae, virosque sortitae, quid fieri debeat, cum praedicto fraternitatis tuae presbytero subtiliter sumus collocuti: cujus relatione sanctitas vestra potest plenius informari: religiosi vero clerici conventus, patrocinia laicorum caveant, et tuae modis omnibus secundum canones jurisdictioni subdantur, ne remissione fraternitatis tuae, ejus cui praees disciplina dissolvatur Ecclesiae. Eos autem qui in praedictas mulieres, quae egressae sunt de monasteriis, excesserunt, et nunc dicuntur a communione suspensi, si fraternitas tua de tali facinore digne poenituisse praeviderit, ad sacram communionem te volumus revocare.

XV.

Epist. XXV, lib. III, indict. XII (1).

P. C. N. 594.

GREGORIUS ZABARDAE DUCI SARDINIAE.

Scriptis fratris et coepiscopi mei FELICIS et CYRIACI servi Dei, gloriae vestrae bona cognovimus. Magnasque omnipotenti Deo gratias agimus, quod talem ducem SARDINIA suscepit, qui sic sciat quae terrena sunt reipublicae exolvere, ut bene etiam noverit omnipotenti Deo obsequia patriae coelestis exhibere. Scripserunt etenim mihi quod eo pacto cum Barbaricinis facere pacem disponitis, ut eosdem Barbaricinos ad Christi servitium adducatis. Hac de re valde laetatus sum, et dona vestra, si omnipotenti Deo placuerit, citius serenissimis principibus innotesco. Vos ergo quod coepistis, explete: omnipotenti Deo devotionem vestrae mentis ostendite: eos quos illuc ad convertendos Barbaricinos transmisimus, quantum valetis adjuvate; scientes quod talia opera multum vos et ante terrenos principes, et coram coelesti rege praevalcant adjuvare.

XVI.

Epist. XXVI, lib. III, indict. XII (2).

P. C. N. 594.

GREGORIUS JANUARIO EPISCOPO CALARITANO.

Fratris et coepiscopi nostri FELICIS et CYRIACI abbatis

(1) Ex Mansi, oper. cit., tom. IX, col. 1173. Zabarda, duce delle milizie imperiali in Sardegna, non potendo comprimere colla forza gli audaci Barbaricini, stimò essere miglior consiglio fermare con essi la pace, e condurli alla fede colla dolcezza. A questo suo divisamento davano opportunità il consenso di Ospitone, duce o capo di detti Barbaricini, che professava la religione cristiana (ved. infra ep. XXVII, lib. III, indict. XII), e la presenza di Felice e Ciriaco, i quali predicavano l'evangelio fra quei popoli selvaggi (ved. supr. ep. XXIII e infr., ep. XXVII, lib. III, indict. XII), e probabilmente avevano convertito lo stesso Ospitone alla vera credenza. S. Gregorio diresse perciò a Zabarda questa lettera di encomio, eccitandolo a perseverare nel santo proposito, e ad essere generoso di aiuti verso i suddetti missionarii.

(2) Ex Mansi, oper. cit., tom. IX, col. 1173. Le vessazioni dei

relatione cognovimus, quod in insula SARDINIA sacerdotes a laicis iudicibus opprimantur, et fraternitatem tuam ministri sui despiciant: dumque solum simplicitati a vobis studetur, quantum videmus, disciplina negligitur. Unde hortor, ut omni excusatione postposita, ecclesiam, quam suscepisti, auctore Deo, regas, disciplinam clericos tenere cogas, nullius verba metuere studeas. Archidiaconum vero tuum, ut audio, cum mulieribus habitare prohibuisti, et nuncusque in ea prohibitione despiceris. Qui nisi iussioni tuae paruerit, eum sacro ordine volumus esse privatum. Accidit autem aliud valde lugendum; quia ipsos rusticos, quos habet ecclesia tua, nuncusque in infidelitate remanere negligentia fraternitatis vestrae permisit. Et quid vos admoneo, ut extraneos ad Deum adducatis qui vestros ab infidelitate corrigere negligitis? Unde necesse est vos per omnia in eorum conversionem vigilare. Nam si cujuslibet episcopi in SARDINIA insula paganum rusticum invenire potuero, in eundem episcopum fortiter vindicabo. Jam vero si rusticus tantae fuerit perfidiae et obstinationis inventus, ut ad Dominum Deum venire minime consentiat, tanto pensionis onere gravandus est, ut ipsa exactionis suae poena compellatur ad rectitudinem festinare. Pervenit etiam ad nos quosdam de sacris ordinibus lapsos, vel post poenitentiam, vel ante, ad ministerii sui officium revocari: quod omnino prohibuimus, et in hac re sacratissimi quoque canones contradicunt. Qui igitur post acceptum sacrum ordinem lapsus in peccatum carnis fuerit, sacro ordini ita careat, ut ad altaris ministerium ulterius non accedat. Sed ne unquam ii, qui ordinati sunt, pereant, provideri debet quales ordinentur, ut prius aspiciatur, si vita eorum continens in annis plurimis fuit, si studium orationis, si eleemosynae amorem habuerunt. Quaerendum quoque est ne forte fuerit bigamus. Videndum etiam, ne sine literis, aut obnoxius curiae, compellatur post sacrum ordinem ad exactionem publicam redire. Haec itaque omnia diligenter fraternitas vestra inquirat, ut dum diligenter quilibet exquisitus ordinatur, non celeriter post ordinationem deponatur. Ea autem quae fraternitati vestrae scripsimus, cunctis sub vobis episcopis innotescite, quia ego illis scribere nolui, ne honorem vestrum viderer immnuere. Pervenit quoque ad nos quosdam scandalizatos fuisse, quod presbyteros chrismate tangere in fronte eos, qui baptizati sunt, prohibuimus. Et nos quidem secundum usum veterem ecclesiae nostrae fecimus: sed si omnino hac de re aliqui contristantur, ubi episcopi desunt, ut presbyteri etiam in frontibus baptizatos chrismate tangere debeant, concedimus.

ministri imperiali sul clero, la vita scandalosa dell'arcidiacono cagliaritano, e l'idolatria dei coloni dipendenti dalla chiesa governata da Gianuario formano il soggetto della prima parte di questa epistola; ed è da notarsi il mezzo *gravatorio* che il papa suggerisce per condurre i detti coloni alla fede. La seconda parte poi riguarda la riabilitazione dei sacri ministri che fossero sospesi dall'esercizio delle loro funzioni per peccato carnale (*peccatum carnis*), le discipline da osservarsi nell'accettare gl'iniziandi agli ordini ecclesiastici, e la facoltà accordata ai semplici sacerdoti di amministrare il sacramento della confermazione in quei luoghi, nei quali non si trovassero già stabiliti i vescovi. Questa rievocazione del precedente divieto fatto da S. Gregorio Magno sulla stessa materia (ved. sopr. ep. IX, lib. III, indict. XII), diede occasione a diversi opinamenti di teologi e di canonisti (ved. Estius, lib. IV, dist. 7, § 22, pag. 177. - De-Marca, *Notit. ad concil. clarum*, can. XXVIII, pag. 3, dissert. de concord. sacerdot. et imper. in fin. - Natal. Alexand., *Hist. Eccles.*, saec. II, dissert. X, § 14. - Tournely, *De sacram. confirmat.*, quaest. III, art. 2. - Lambertini (Bened. XIV), *De synod. dioec.*, lib. VII, cap. VII, num. V, pag. 202).

XVII.

Epist. XXVII, lib. III, indict. XII (1).

P. C. N. 594

GREGORIUS HOSPITONI DUCI BARBARICINORUM.

Cum de gente vestra nemo christianus sit, in hoc scio quia omni gente tua es melior, quia tu in ea christianus inveniris. Dum enim Barbaricini omnes ut insensata animalia vivant, Deum verum nesciunt, ligna autem et lapides adorent; in eo ipso quod Deum verum colis, quantum omnes antecedas, ostendis. Sed fidem, quam percepisti, etiam bonis actibus et verbis exequi debes, et Christo cui credis, offerre quod praevalens, ut ad eum quoscumque potueris adducas, eosque baptizari facias, et aeternam vitam deligere admoneas. Quod si fortasse ipse agere non potes, quia ad aliud occuparis, salutans peto, ut hominibus nostris quos illuc transmisimus, fratri scilicet et coepiscopo meo (FELICI filioque meo) CYRIACO servo Dei solatiari in omnibus debeas, ut dum eorum labores adjuvas, devotionem tuam omnipotenti Domino ostendas, et ipse tibi in bonis actibus adjutor sit, cuius tu in bono opere famulis solatiaris. Benedictionem vero sancti Petri apostoli per eos vobis transmisimus, quam peto ut debeatis benigne suscipere.

XVIII.

Epist. XXIX, lib. III, indict. XII (2).

P. C. N. 594

GREGORIUS JANUARIO EPISCOPO CALARITANO.

Pervenit ad nos, in loco qui intra provinciam SARDINIAM situs est, et dicitur PHASIANA (Maurin. leg. Phausiana) consuetudinem fuisse episcopum ordinandi, sed hanc pro rerum necessitate longis abolevisse temporibus. Quia autem nunc sacerdotum indigentia quosdam illic paganos remanere cognovimus, et ferino degentes modo, Dei cultum penitus ignorare; hortamur fraternitatem tuam, ut illic secundum pristinum modum ordinare festinet antistitem, talem videlicet, qui ad hoc opus moribus ac verbo existat idoneus, et aberrantes ad gregem dominicum pastoralis studeat aemulatione deducere, quatenus eo illic ad animarum vacante compendium, nec vos inveniamini superflua poposcisse, nec olim destructa frustra nos reformasse poeniteat.

(1) Ex Mansi, oper. cit., tom. IX, col. 1174. Mentre S. Gregorio scriveva a Zabarda per la conversione dei Barbaricini (ved. sopr. ep. XXV, lib. III, indict. XII); scriveva pure per lo stesso oggetto a Ospitone loro duce o capo. Dalla presente lettera si ricava che i suddetti Barbaricini viveano indipendentemente dagli imperatori greci, ai quali ubbidiva il rimanente dell'isola; che avevano una forma particolare di governo, ed erano subordinati ad un loro capo, chiamato *duce*; che il pontefice aveva spedito in Sardegna il vescovo Felice e l'abate Ciriaco per convertirli alla fede; e che Ospitone, già fattosi cristiano, aiutava la santa impresa di quei due uomini apostolici.

(2) Ex Mansi, oper. cit., tom. IX, col. 1175. Sulle rovine di Olbia dei tempi romani sorse la città di Fausania dei tempi cristiani, e dai ruderi di quest'ultima l'odierno villaggio di Terranova. Fausania fu sede vescovile da tempi antichissimi, e credesi che il primo ad occuparla sia stato il martire S. Simplicio nell'ultimo del terzo o nei primi anni del quarto secolo (ved. Tola, *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*, vol. III, pag. 203). Ma l'ordinazione dei suoi vescovi essendo stata lungamente interrotta, ed essendovi perciò nel paese alcuni idolatri che vivevano *ferino modo*, il papa S. Gregorio ordinò a Gianuario di ordinare per quella sede un vescovo, il quale comparisce quattro anni dopo col nome di Vittore (ved. infr. ep. VIII, lib. VII, part. II, indict. II; ep. I e XVII, lib. IX, indict. IV). Gl'idolatri dei quali parla il santo pontefice nella presente epistola, erano forse pe' costumi selvaggi e per le paganiche superstizioni poco dissomiglianti dagli indomiti barbaricini.

XIX.

Epist. II, lib. IV, indict. XIII (1).

P. C. N. 595.

GREGORIUS FELICI EPISCOPO ET CYRIACO ABBATI.

Querelam THEODOSIAE religiosae foeminae subditae vobis satis series relationis explanat, in qua plura et non ad sacerdotalem pertinentia mansuetudinem contra JANUARIUM fratrem et coepiscopum nostrum capitula comprehensa relegimus, ita ut post fundatum a se servorum Dei monasterium, omne quod ad avaritiae turbulentiam praejudiciumque pertinet tempore dicatur oratorii ipsius dedicationis exhibitum. Quamobrem si ita est, ut ante fata ejus suggestionem comperimus, et in hoc quidquam cognoscitis indecentius fuisse commissum, hortamur ut MUSICUM abbatem monasterii Agilitani, remotis prius omnibus praejudiciis, studeatis ut in monachos suos quos illic ordinare coeperat, summopere vacare festinet; quatenus ipso venerabili loco decenti regularique modo per vos, Domino juvante, disposito, nec frequens nos praedictae religiosae foeminae de non impletis bonis desideris suis querela concutiat, nec cum vestrae detrimento sit animae, si tam pium propositum aliqua vobis negligentibus, quod non credimus, dilatione torpescat.

XX. (*)

Epist. XXXIII, lib. IV, indict. XIII (2).

P. C. N. 595.

GREGORIUS CONSTANTINAE AUGUSTAE.

Cum serenissimam dominam sciam de coelesti patria atque animae suae vita cogitare, culpam me committere vehementer

(*) Ometto di riportare la lettera IX del libro IV (Mansi, ibid. col. 1189), perchè sebbene vedasi indirizzata *Petro notario in Sardinia*, tuttavia, parlandovisi solamente di affari concernenti una chiesa vescovile dell'Abruzzo (*Miraniensis*, edit. Maurin.; *Aleriensis*, edit. Labbean.), e di Severino vescovo di Squillace, sembra fuori di dubbio che l'iscrizione della epistola sia errata, e che debba leggersi, come nei migliori codici, *Petro notario in Regio*. E così appunto leggesi nella citata edizione parigina.

(1) Ex Mansi, oper. cit., tom. IX, col. 1186. Non si ricava dal contesto della lettera quali siano state le doglianze di Teodosia contro Gianuario; ma dalle parole: *Quod ad avaritiae turbulentiam praejudiciumque pertineat, etc.*, si può argomentare che il vescovo di Cagliari avesse fatte esazioni indebite da Teodosia in occasione della dedizione dell'oratorio annesso al monistero eretto da lei, ed ordinato già dal suo marito Stefano (ved. supr. ep. VIII e X, lib. III, ind. XII). Questo monistero intitolavasi *Agilitano*, e n'era abate Musico, il quale pare che fosse trascurato nel governo dei monaci da lui dipendenti, giacchè il papa raccomandava a Felice e Ciriaco di richiamarlo al dovere al pari di Gianuario.

(2) Ex Mansi, oper. cit., tom. IX, col. 1209. Con questa lettera diretta a Costantina Augusta, moglie dell'imperatore Maurizio, il papa S. Gregorio si duole che, dopo aver egli inviato a *Sardegna* uno de' vescovi d'Italia (Felice di Porto) per convertire alla fede i cultori degli idoli (i *Barbaricini*), il giudice dell'isola permetteva tuttavia i riti paganici, mediante lo sborso di una certa somma di danaro che egli esigeva sotto titolo di tassa, e che inoltre continuava ad esigere la tassa medesima dai neofiti, i quali avevano abbandonato il gentilesimo, ed erano stati battezzati, pretestando di non poter altrimenti pagare il *suffragium*, cioè la pecunia promessa agli aulici della corte di Costantinopoli, allorchè per loro favore ed intercessione aveva ottenuto l'ufficio della *giudicatura*. È questa una notizia storica assai importante, perchè dimostra il mal governo che facevasi delle cose insulari nel finire del sesto secolo. Il giudice, del quale parla S. Gregorio, sembra che fosse uno dei magistrati od ufficiali subalterni, destinati ad amministrare la giustizia e ad esigere i tributi nei varii luoghi, o nei luoghi principali dell'isola, poichè lo stesso papa parla altrove di questi *giudici*, e li chiama *africani* (forse

existimo, si ea quae pro timore omnipotentis Domini sunt suggerenda siluero. Dum in SARDINIA insula multos esse gentiles cognovissem, eosque adhuc pravae gentilitatis more idolorum sacrificiis deservire, et eiusdem insulae sacerdotes ad praedicandum Redemptorem nostrum torpentes existere, unum illuc ex Italiae episcopis misi, qui multos gentilium ad fidem domino cooperante convertit. Sed quidam rem mihi sacrilegam nuntiavit: quia hi, qui in ea idolis immolant, iudici praemium persolvunt, ut eis hoc facere liceat. Quorum dum quidam baptizati essent, et immolare iam idolis desivissent, adhuc ab eodem insulae iudice etiam post baptismum praemium illud exigitur, quod dare prius pro idolorum immolatione consueverant. Quem cum praedictus episcopus increparet, tantum se suffragium promississe respondit, ut nisi de causis etiam talibus impleri non possit. Corsica vero insula tanta nimietate exigentium et gravamine premitur exactionum, ut ipsi qui in illa sunt, eadem quae exiguntur complere vix filios suos vendendo sufficiant. Unde fit, ut derelicta pia republica, possessores eiusdem insulae ad nefandissimam Longobardorum gentem cogantur effugere. Quid enim gravius, quid crudelius a barbaris pati possunt, quam ut constricti atque compressi suos vendere filios compellantur? In Sicilia autem insula STEPHANUS quidam marinarum partium chartularius, tanta praejudicia tantasque oppressiones operari dicitur, invadendo loca singulorum, atque sine dictione causarum per possessiones ac domos titulos ponendo, ut si velim acta eius singula quae ad me pervenerunt dicere, magno volumine haec explere non possim. Quae omnia serenissima domina solerter aspiciat, et oppressorum gemitus compescat: haec enim ego ad piissimas aures vestras pervenisse non suspicor. Nam si pervenire potuissent, nuncusque minime permansissent. Quae piissimo domino apto sunt tempore suggerenda, ut ab anima sua, ab imperio atque a filiis suis tale hoc tantumque facinus peccatique pondus amoveat. Qui scio quoniam dicturus est, quia nobis in Italiae expensis transmittitur quidquid de praedictis insulis aggregatur. Sed ego suggero ad hoc ut etsi minus expensae in Italia tribuantur, a suo tamen imperio oppressorum lacrymas compescat. Nam et idcirco fortasse tantae expensae in hac terra minus ad utilitatem proficiunt, quia cum peccati aliqua admixtione colliguntur. Praecipiant ergo serenissimi domini, nihil cum peccato colligi. Nam scio quia etsi parum reipublicae attribuitur utilitatibus, ex eo multum respublica adjuvatur. Quod etsi fortasse contingat expensis minoribus minus adjuvari, melius est tamen temporaliter nos non vivere, quam vos ad aeternam vitam obstaculum aliquot invenire. Quae enim mentes, qualia viscera parentum esse possunt, perpendite, quando filios suos distrahunt ne torqueantur? Qualiter autem miserendum sit filiis aliorum, hoc bene sciunt qui habent proprios. Unde mihi haec breviter suggessisse sufficiat, ne si ea, quae in his partibus aguntur, pietas vestra non cognosceret, me apud districtum iudicem silentii mei culpa mulctaret.

perchè venuti d'Africa, o mandati dall'esarco d'Africa, dal quale la Sardegna dipendeva), e dice che multavano i luoghi sacri, esigevano doppi tributi, e commettevano molte altre ingiustizie: *Queritur (Victor Phausaniensis) multas in locis sacris violentas, multaque alia contra Dei timorem africanos iudices exercere; denique ut duplicia illic tributa, quod auditu ipso intollerandum est, exigantur* (ved. infr. ep. I, lib. IX, indict. IV). Il rimanente della lettera si riferisce agli abusi non meno gravi che i ministri imperiali commettevano in Sicilia ed in Corsica.

XXI (*).

P. C. N. 599.

Epist. I, lib. VII, part. II, indict. II (1).

GREGORIUS JANUARIO EPISCOPO CALARITANO.

Praedicator omnipotentis Domini Paulus apostolus dicit: Seniore[m] ne increpaveris. Sed haec ejus regula tunc in eo servanda est, cum culpa senioris exemplo suo non trahit ad interitum corda juniorum. Ubi autem senior juvenibus exemplum ad interitum praebet, ibi districta increpatione feriendus est. Nam scriptum est: Laqueus juvenum omnes vos. Et rursus propheta dicit: Et puer centum annorum maledictus est. Tanta autem nequitia ad aures meas de tua senectute pervenit, ut eam, nisi adhuc humanitus pensaremur, fixa iam maledictione feriremus. Dictum quippe mihi est, quod dominico die, priusquam missarum solemnia celebrares, ad exarandam messem latoris praesentium perrexisti, et post exarationem eius missarum solemnia celebrasti. Post missarum solemnia etiam terminos possessionis illius eradicare minime timuisti. Quod factum quae poena debeat insequi, omnes qui audiunt sciunt. Dubii autem de tanta hac perversitate fueramus; sed filius noster CYRIACUS abbas a nobis requisitus, dum esset CALARIS, ita se cognovisse perhibuit. Et quia adhuc canis tuis parcimus, hortamur ut aliquando respicias, miser senex, atque a tanta te levitate morum et operum perversitate compescas. Quanto morti vicinior efficeris, tanto fieri sollicitior atque timidior debes. Et quidem poenae sententia in te fuerat jaculanda, sed quia simplicitatem tuam cum senectute novimus, interim tacemus, eos vero, quorum consilio haec egisti, in duobus mensibus excommunicatos esse decernimus; ita tamen ut, si quid eis intra duorum mensium spatium humanitus evenit, benedictione viatici non priventur. Deinceps autem ab eorum consiliis cautus existe, te quoque sollicitate custodi, ne si eis in malo discipulus fueris, quibus in bono magister esse debuisti, nec simplicitati tuae ulterius, nec senectuti parcamus.

(*) Anteriore di un anno a questa lettera è l'altra che leggesi nel libro VII, parte I, indict. I dell'Epistolario Gregoriano, al n° XI (ap. Mansi, oper. cit., tom. X, col. 92), la quale è diretta Eusebio thessalonicensi, Urbico dirrachitano, Constantio mediolanensi, Andreae neapolitano, Joanni Corinthi, Joanni primae Justinianae, Joanni cretensi scortiano, Joanni larissaco, Mariniano ravennati, Joanni calaritano Sardiniae, et omnibus episcopis Siciliae, e tratta della legge pubblicata dall'imperatore Maurizio contro coloro che abbandonavano la milizia per farsi monaci, e del triennio della probazione monastica. Nella detta epistola è manifesto l'errore degli amanuensi dei codici, che scrissero Joanni a vece di Januario calaritano.

(1) Ex Mansi, oper. cit., tom. X, col. 110. Gravissimi sono i rimproveri fatti da S. Gregorio colla presente lettera a Gianuario, per aver fatto sradicare le messi, e schiantare i termini di un privato podere in giorno festivo. Il padrone del predio violato, che addimandavasi Donato, come si ricava dalla seguente epistola 2ª, era ito personalmente a Roma per implorare dal papa la riparazione di questo fatto scandaloso; e il papa che n'era stato eziandio informato dall'abate Ciriaco trovato presente in Cagliari, scrisse la lettera di cui discorriamo, e la consegnò a Donato medesimo. E poichè constava che Gianuario erasi lasciato trasportare a tanto eccesso, così per leggerezza ed iracondia sua naturale, come per incitamento di perversi consiglieri, S. Gregorio assoggettò questi ultimi alla scomunica per due mesi, e permise soltanto che in caso di morte, o di grave morbo, potessero ricevere il viatico. Questa lettera è stata riprodotta quasi intieramente da Graziano nella parte I del suo Decreto, distinct. LXXXVI, can. XXIV, al quale si riferisce il breve fatto che leggesi nella parte II, dello stesso Decreto, caus. I, quaest. VII, can. XI, e caus. II, quaest. VII, can. XXVIII.

XXII.

Epist. II, lib. VII, part. II, indict. II (2).

P. C. N. 599.

GREGORIUS JANUARIO EPISCOPO CALARITANO.

Quod in SARDINIA hostes nostri fuerint operati, priusquam fraternitatis vestrae epistola ad nos perveniret, agnovimus. Et quia hoc futurum dudum metuinus evenisse, quod praevidimus, nobiscum nunc gemimus. Quod si secundum ea, quae tam vobis, quam excellentissimo filio nostro GENNADIO hoc fore nuntiantes scripsimus, sollicitudo fuisset adhibita, inimici illuc aut non accederent, aut accedentes periculum quod fecerunt incurrerent: vel nunc ergo ea quae contigerunt vigilantiam vestram in futuris exacuunt. Nam et nos quidquid prodesse possumus, facere, Domino auxiliante, nequaquam omitimus. Cognoscatis autem abbatem, quem ad AGILULPHUM ante multum jam tempus transmissimus, pacem cum eo, Deo propitio, quantum nobis ab excellentissimo exarcho scriptum est, ordinasse. Et ideo quousque pacta de confirmatione pacis ipsius conscribantur, ne forte hostes nostri in hac dilatione ad partes illas iterum velint accedere, murorum vigilias et sollicitudinem in locis facite omnibus adhiberi. Et confidimus in Redemptoris nostri potentia, quia adversariorum vobis incursus, vel insidiae denuo non nocebunt. Hoc vero quod scribitis, multos contra vos nobis querelas deponere, verum est: sed inter diversas non nos sic res alia contristavit, quomodo id quod nobis dilectissimus filius noster CYRIACUS abbas retulit: quia die dominico ante missas messem de agro, quem DONATUS possidebat, feceris exarari. Quod ne parum esset, expleto sacrificio, per temetipsum illuc accedens terminos effodisses. Ob quam rem hortor, ut officium quod geris sollicita mente consideres, et quidquid gravare potes aut opinionem tuam aut animam, omnino refugas, et te committere illud nullius suasionem consentias. Nam non terrenarum rerum curam, sed animarum te ducatum suscepisse cognosce. Ibi ergo cor figere, ibi solitudinem, ibi totum debes studium adhibere, atque de earum lucro diligentius cogitare, ut dum, venienti Domino, multiplicata quae tradidit talenta reddideris, retributionis ab eo fructum consequi, et inter fideles famulos in aeterna merearis gloria exaltari. Hoc autem quod obiurgo vel increpo, non ex

(2) Ex Mansi, oper. cit., tom. X, col. 111. La prima parte di questa epistola addimostro che i Longobardi, chiamati da S. Gregorio *hostes nostri*, avevano fatto delle incursioni in Sardegna. Il papa adunque ammonì Gianuario affinché fosse vigilante, e facesse disporre sulle mura le scotte, e munisse le rocche, e le fornisse di vettovaglie, acciò, nel caso di nuovi assalimenti, i nemici trovassero l'isola provveduta alle difese. Gli stessi consigli erano stati dati dal pontefice molto innanzi a Gennadio esarco d'Africa, ed al medesimo Gianuario; ma non essendo stati messi in pratica, i Longobardi erano discesi nell'isola, e vi avevano commesso delle ostilità. S. Gregorio inoltre informò il vescovo di Cagliari della tregua fatta con Agilulfo, e della pace che si sperava concludere; lo che si legge eziandio nella epistola 5ª di questo stesso libro. La seconda parte della lettera si aggira sull'affare di Donato, già riferito nella lettera precedente. La terza parte concerne la domanda di un legato a latere fatta da Gianuario al papa, per riferirgli tutti gli affari del suo episcopato, che abbisognassero di pontificio provvedimento. E la quarta ed ultima parte riguarda il vescovo Mariniano (di Torres), il quale aveva probabilmente reclamato presso la santa sede per l'integrità de'suoi diritti, e per la indipendenza dal vescovo di Cagliari, secondo i privilegi e la consuetudine antichissima della chiesa turritana (ved. infr. ad ann. 650). Al medesimo Mariniano, congiuntamente ad altri vescovi di Sardegna, fu diretta da S. Gregorio un'altra epistola in questo stesso anno 599 (vedi infr. ep. VIII, lib. VII, part. II, indict. II).

XXI (*).

P. C. N. 599.

Epist. I, lib. VII, part. II, indict. II (1).

GREGORIUS JANUARIO EPISCOPO CALARITANO.

Praedicator omnipotentis Domini Paulus apostolus dicit: Seniore[m] ne increpaveris. Sed haec ejus regula tunc in eo servanda est, cum culpa senioris exemplo suo non trahit ad interitum corda juniorum. Ubi autem senior juvenibus exemplum ad interitum praebet, ibi districta increpatione feriendus est. Nam scriptum est: Laqueus juvenum omnes vos. Et rursus propheta dicit: Et puer centum annorum maledictus est. Tanta autem nequitia ad aures meas de tua senectute pervenit, ut eam, nisi adhuc humanitus pensaremur, fixa iam maledictione feriremus. Dictum quippe mihi est, quod dominico die, priusquam missarum solemniam celebrares, ad exarandam messem latoris praesentium perrexisti, et post exarationem eius missarum solemniam celebrasti. Post missarum solemniam etiam terminos possessionis illius eradicare minime timuisti. Quod factum quae poena debeat insequi, omnes qui audiunt sciunt. Dubii autem de tanta hac perversitate fueramus; sed filius noster CYRIACUS abbas a nobis requisitus, dum esset CALARIS, ita se cognovisse perhibuit. Et quia adhuc canis tuis parcimus, hortamur ut aliquando resipiscas, miser senex, atque a tanta te levitate morum et operum perversitate compescas. Quanto morti vicinior efficeris, tanto fieri sollicitior atque timidior debes. Et quidem poenae sententia in te fuerat jaculanda, sed quia simplicitatem tuam cum senectute novimus, interim tacemus, eos vero, quorum consilio haec egisti, in duobus mensibus excommunicatos esse decernimus; ita tamen ut, si quid eis intra duorum mensium spatium humanitus evenit, benedictione viatici non priventur. Deinceps autem ab eorum consilio cautus existe, te quoque sollicitate custodi, ne si eis in malo discipulus fueris, quibus in bono magister esse debuisti, nec simplicitati tuae ulterius, nec senectuti parcamus.

(*) Anteriore di un anno a questa lettera è l'altra che leggesi nel libro VII, parte I, indict. I dell'Epistolario Gregoriano, al n° XI (ap. Mansi, oper. cit., tom. X, col. 92), la quale è diretta Eusebio thessalonicensi, Urbico dirrachitano, Constantio mediolanensi, Andreae neapolitano, Joanni Corinthi, Joanni primae Justinianae, Joanni cretensi sciritano, Joanni larissaeo, Mariniano ravennati, Joanni calaritano Sardiniae, et omnibus episcopis Siciliae, e tratta della legge pubblicata dall'imperatore Maurizio contro coloro che abbandonavano la milizia per farsi monaci, e del triennio della probazione monastica. Nella detta epistola è manifesto l'errore degli amanuensi dei codici, che scrissero Joanni a vece di Januario calaritano.

(1) Ex Mansi, oper. cit., tom. X, col. 110. Gravissimi sono i rimproveri fatti da S. Gregorio colla presente lettera a Januario, per aver fatto sradicare le messi, e schiantare i termini di un privato podere in giorno festivo. Il padrone del predio violato, che addimandavasi Donato, come si ricava dalla seguente epistola 2ª, era ito personalmente a Roma per implorare dal papa la riparazione di questo fatto scandaloso; e il papa che n'era stato eziandio informato dall'abate Ciriaco trovato presente in Cagliari, scrisse la lettera di cui discorriamo, e la consegnò a Donato medesimo. E poichè constava che Januario erasi lasciato trasportare a tanto eccesso, così per leggerezza ed iracondia sua naturale, come per incitamento di perversi consiglieri, S. Gregorio assoggettò questi ultimi alla scomunica per due mesi, e permise soltanto che in caso di morte, o di grave morbo, potessero ricevere il viatico. Questa lettera è stata riprodotta quasi intieramente da Graziano nella parte I del suo Decreto, distinct. LXXXVI, can. XXIV, al quale si riferisce il breve tratto che leggesi nella parte II, dello stesso Decreto, caus. I, quaest. VII, can. XI, e caus. II, quaest. VII, can. XXVIII.

XXII.

Epist. II, lib. VII, part. II, indict. II (2).

P. C. N. 599.

GREGORIUS JANUARIO EPISCOPO CALARITANO.

Quod in SARDINIA hostes nostri fuerint operati, priusquam fraternitatis vestrae epistola ad nos perveniret, agnovimus. Et quia hoc futurum dudum metuimus evenisse, quod praevidimus, nobiscum nunc gemimus. Quod si secundum ea, quae tam vobis, quam excellentissimo filio nostro GENNADIO hoc fore nuntiantes scripsimus, sollicitudo fuisset adhibita, inimici illuc aut non accederent, aut accedentes periculum quod fecerunt incurrerent: vel nunc ergo ea quae contigerunt vigilantiam vestram in futuris exacuunt. Nam et nos quidquid prodesse possumus, facere, Domino auxiliante, nequaquam omittimus. Cognoscatis autem abbatem, quem ad AGILULPHUM ante multum jam tempus transmissimus, pacem cum eo, Deo propitio, quantum nobis ab excellentissimo exarcho scriptum est, ordinasse. Et ideo quousque pacta de confirmatione pacis ipsius conscribantur, ne forte hostes nostri in hac dilatione ad partes illas iterum velint accedere, murorum vigiliam et sollicitudinem in locis facite omnibus adhiberi. Et confidimus in Redemptoris nostri potentia, quia adversariorum vobis incursus, vel insidiae denuo non nocebunt. Hoc vero quod scribitis, multos contra vos nobis querelas deponere, verum est: sed inter diversas non nos sic res alia contristavit, quomodo id quod nobis dilectissimus filius noster CYRIACUS abbas retulit: quia die dominico ante missas messem de agro, quem DONATUS possidebat, feceris exarari. Quod ne parum esset, expleto sacrificio, per temetipsum illuc accedens terminos effodisses. Ob quam rem hortor, ut officium quod geris sollicita mente consideres, et quidquid gravare potes aut opinionem tuam aut animam, omnino refugias, et te committere illud nullius suasionem consentias. Nam non terrenarum rerum curam, sed animarum te ducatum suscepisse cognosce. Ibi ergo cor figere, ibi solitudinem, ibi totum debes studium adhibere, atque de earum lucro diligentius cogitare, ut dum, venienti Domino, multiplicata quae tradidit talenta reddideris, retributionis ab eo fructum consequi, et inter fideles famulos in aeterna merearis gloria exaltari. Hoc autem quod obiurgo vel increpo, non ex

(2) Ex Mansi, oper. cit., tom. X, col. 111. La prima parte di questa epistola addimosta che i Longobardi, chiamati da S. Gregorio *hostes nostri*, aveano fatto delle incursioni in Sardegna. Il papa adunque ammonì Januario affinché fosse vigilante, e facesse disporre sulle mura le scotte, e munisse le rocche, e le fornisse di vettovaglie, acciò, nel caso di nuovi assalimenti, i nemici trovassero l'isola provveduta alle difese. Gli stessi consigli erano stati dati dal pontefice molto innanzi a Gennadio esarco d'Africa, ed al medesimo Januario; ma non essendo stati messi in pratica, i Longobardi erano discesi nell'isola, e vi avevano commesso delle ostilità. S. Gregorio inoltre informò il vescovo di Cagliari della tregua fatta con Agilulfo, e della pace che si sperava concludere; lo che si legge eziandio nella epistola 5ª di questo stesso libro. La seconda parte della lettera si aggira sull'affare di Donato, già riferito nella lettera precedente. La terza parte concerne la domanda di un legato a latere fatta da Januario al papa, per riferirgli tutti gli affari del suo episcopato, che abbisognassero di pontificio provvedimento. E la quarta ed ultima parte riguarda il vescovo Mariniano (di Torres), il quale aveva probabilmente reclamato presso la santa sede per l'integrità de'suoi diritti, e per la indipendenza dal vescovo di Cagliari, secondo i privilegi e la consuetudine antichissima della chiesa turritana (ved. infr. ad ann. 650). Al medesimo Mariniano, congiuntamente ad altri vescovi di Sardegna, fu diretta da S. Gregorio un'altra epistola in questo stesso anno 599 (vedi infr. ep. VIII, lib. VII, part. II, indict. II).

tissae monasterii sanctorum GRAVINI atque LUXORII insinuatio admirationem perduxit. Quae SIRICAM monasterii sui abbatissam, postquam regendi suscepit officium, condito testamento legata quibusdam asseruit reliquisse. Et dum de sanctitatis vestrae sollicitudine quereremus, cur res monasterio competentes ab aliis pertulerit detineri, communis filius EPIPHANIUS archipresbyter vester praesens inventus respondit, praememoratam abbatissam usque ad diem obitus indui se monachica veste noluisse, sed in vestibus quibus loci illius utuntur presbyterae permansisse. Ad haec replicabat praedicta GRAFINIA hoc pene ex consuetudine licuisse, ideo ut abbatissam quae ante suprascriptam SIRICAM fuerat, talibus usam fuisse vestibus allegaret. Cum ergo de qualitate vestium nec nos mediocriter coepissemus ambigere, necessarium visum est nobis, tam cum consiliariis nostris, quam cum aliis hujus civitatis doctis viris, quid esset agendum de lege tractare. Qui tractantes responderunt: Postquam solemniter abbatissa ab episcopo ordinata est, et in monasterii regimine per annos plurimos usque ad vitae suae transitum praefuit; vestis qualitatem ad culpam forte episcopi respicere, qui eam sic esse permiserit, non tamen potuisse monasterio praedictum irrogare, sed res ipsius eidem loco, ex eo quo illuc ingressa et abbatissa constituta est, manifesto jure competere. Et ideo quia ex dimissis illicite rebus xenodochium possessionem asserit indebitum retinere; his vos hortamur affatibus, ut quia et monasterium et xenodochium ipsum in vestra est civitate positum, omni cura ac studio providere debeatis, quatenus, si possessio ipsa ex nullo praecedenti contractu, sed ex memoratae SIRICAE legato descendit, ante dicto monasterio, postposito strepitu vel excusatione, reddatur. Si vero ex alio forte dicitur obvenisse contractu, aut fraternitas vestra, inter partes cognita veritate, quod legalis suaserit ordo definal, aut mutuo sibi consensu arbitros eligant, qui earum valeant allegationes discindere. A quibus quidquid fuerit statutum, ita vero provisione servetur, ut nullum inter venerabilia loca jurgium remaneat, quae magnopere alterna pacis sunt fovenda concordia. Alia igitur omnia quae ex testamento praenominatae SIRICAE detinentur, quippe quod nullum esse legali sanctione permittitur, necesse est ut juri monasterii fraternitatis vestrae sollicitudine sacerdotali per omnia studio reparentur: quia imperiali constitutione aperte sancitum est, ut ea quae contra leges sunt, non solum inutilia, sed etiam pro infectis habenda sint.

XXV.

P. C. N. 599.

Epist. VIII, lib. VII, part. II, indict. II (1).

GREGORIUS INNOCENTIO, MARINIANO, LIBERTINO, AGATHONI, ET VICTORI SARDINIAE EPISCOPIS.

Cognovimus quod mos vestrae sit insulae post paschalem festivitatem, vobis euntibus, aut directis responsalibus vestris ad metropolitanum vestrum, utrum sciatis, an minime, ipse

(1) Ex Mansi, oper. cit., tom. X, col. 116. Nella edizione maurina si legge a capo dei cinque vescovi qui appresso notati il nome di un altro vescovo sardo chiamato Vincenzo. La sua sede e le tre altre d'Innocenzo, Libertino e Agatone sono incerte (ved. Fara, *De reb. sard.*, I, 170. - Tola, *Dizionar. biogr. dei Sardi illustri*, vol. I, pag. 57, vol. II, pag. 176 e 186). Il Mattei ha opinato che il secondo e il terzo (Innocenzo e Libertino) fossero vescovi di Solci e di Forotraiano, e che il primo ed il quarto (Vincenzo e Agatone) lo fossero di Bosa e di Usellus (Mattei, *Sard. sacr.*, dissert. praev., cap. IV,

vobis de venturo pascha scripta debeat denuntiatione mandare. Et quantum dicitur quidam vestrum hoc facere secundum consuetudinem postponentes, aliorum quoque ad non obediendum corda pervertunt. Additur etiam quod ex vobis aliqui pro ecclesiae suae emergentibus caussis transmarina petentes, sine praedicti metropolitani sui cognitione, vel epistolis, sicut canonum ordo constituit, audeant ambulare. Hortamur ergo fraternitatem vestram, ut antiquam ecclesiarum vestrarum consuetudinem exequentes, tam de suscipienda paschali denuntiatione, quam etiam si quemdam vestrum pro caussis propriis ubicumque compulerit ambulare necessitas, ab eodem metropolitano vestro secundum indictam vobis regulam petere licentiam debeatis, nec eum posponere in aliquo praesumatis; excepto si, quod non optamus, contra eundem metropolitanum vestrum habere vos aliquid caussae contingat, ut ob hoc sedis apostolicae iudicium requiratis. Nam iis qui petere festinant licentiam, quod scitis, per canones etiam antiquorum patrum institutione habere permissum est.

XXVI.

Epist. LVI, lib. VII, part. II, indict. II (2).

P. C. N. 599.

GREGORIUS JANUARIO EPISCOPO CALARITANO.

Questa est nobis NEREIDA clarissima femina, quod ab ea centum solidos pro filiae suae sepultura fraternitas vestra non erubescat exigere: atque ei super doloris gemitum majorem

num. 3, 4 e 5). Di Vittore non si può dubitare che fosse vescovo di Fausania, e lo stesso di cui si fa nuova menzione in altre due epistole gregoriane dell'anno 601 (ved. infra, ep. I e XVII, lib. IX, indict. IV), il quale era stato ordinato da Gianuario vescovo di Cagliari, dopo il comandamento datogli a tal proposito dal pontefice nel 594 (ved. sopr. ep. XXIX, lib. III, indict. XII). Di Mariniano dubitò il Fara (*De reb. sard.*, loc. cit.), e negò il Vico (*Hist. gener. del reyn. de Cerda*, part. III, cap. XLIII e XLIX) che fosse vescovo di Torres; ma ogni ragionevole argomento persuade che occupasse veramente quella sede, e ch'egli sia il Mariniano vescovo turritano, di cui parlò S. Gregorio Magno nel 591 (ved. sopr. ep. LIX, lib. I, indict. IX), il Mariniano medesimo, di cui poco innanzi lo stesso papa avea parlato con Gianuario nel 599 (ved. sopra ep. II, lib. VII, part. II, indict. II). S. Gregorio ordinò colla presente lettera ai mentovati vescovi sardi di ricevere dal loro metropolitano Gianuario le annuali denunziamenti della festività pasquale e le licenze transmarinae, richiamando sopra di ciò all'obbedienza quello fra loro che dimostravasi più renitente. Il vescovo che si rifiutava a tale sommissione e dipendenza, sebbene non siavi espressamente nominato, era certamente Mariniano di Torres, il quale forse fondava il suo rifiuto nell'antichissima consuetudine e privilegio della ordinazione diretta dei vescovi turritani dalla sede pontificia (ved. infra ad ann. 650). Di questa sua renitenza si ha pure indizio in altra lettera dello stesso anno 599 diretta dal papa a Gianuario (ved. sopra ep. II, lib. VII, part. II, indict. II); sicchè pare probabile che nel suddetto anno il vescovo di Cagliari non avesse tuttavia ottenuto dalla santa sede la commissione speciale e temporaria di ordinare i vescovi turritani (toltagli poi dal pontefice Martino I), o che la medesima fosse molto recente, ovvero che fossero già cessati i motivi transitorii pe' quali eragli stata conceduta, e che perciò Mariniano, difendendo i diritti più antichi della propria sede, ricusasse di riconoscere in Gianuario l'autorità metropolitana.

(2) Ex Mansi, oper. cit., tom. X, col. 149. Sono degni di ammirazione lo spirito di carità e l'eloquenza con cui fu dettata la presente lettera. Il santo pontefice rimprovera acutamente Gianuario per aver preteso da Nereida cento soldi per la sepoltura della figlia; e rammentandogli l'esempio di Efron, uomo gentile, che avea ricusato il prezzo offertogli da Abramo per la spelunca in cui seppellì il cadavere di Sara, gl'ingianse che si astenesse in avvenire da tal eccesso, affinchè non sembrasse che i ministri dell'altare volessero trar profitto dalle sventure e dalle lagrime dei loro simili. Permise bensì che si accettassero le volontarie offerte dei congiunti e degli amici del defunto. Nereida era vedova di Ortolano, fondatore di un ospedale, del quale si trova ricordo in altra lettera di S. Gregorio del 603 (ved. infr. ep. LIX, lib. XI, indict. VI). Ed in altra lettera

dispendii studeat inferre molestiam. Quod si ita se veritas habet, quia grave nimis est, et procul nimis est a sacerdotis officio pretium de terra concessa putredini quaerere, et de alieno velle facere luctu compendium; ab hac se petitione fraternitas vestra contineat, et molesta ei de cetero non existat: maxime quia et *HORTULANUM* quondam, de quo se ipsam asserit filiam suscepisse, ecclesiae vestrae non in parva quantitate munificum memorat extitisse. Hoc autem vitium et nos postquam, Deo auctore, ad episcopatus honorem accessimus, de ecclesia nostra omnino vetuimus, et pravam denuo consuetudinem nequaquam usurpari permisimus, memores quia dum Abraham a filiis Hemor, hoc est Ephron filio Seor, sepulcrum pretio ad humandum corpus conjugis postulare, pretium accipere renuit, ne commodum videretur de cadavere consecutus (*). Si ergo tantae considerationis paganus vir fuit, quanto magis nos, qui sacerdotes dicimur, hoc facere non debemus? Unde ne hoc avaritiae vitium, ne vel in alienis denuo tentare praesumatur admoneo. Sed si quando aliquem in ecclesia vestra sepeliri conceditis, siquidem parentes ipsius, proximi vel heredes pro luminaribus sponte quid offerre voluerint, accipere non vetamus. Peti vero aut aliquid exigi omnino prohibemus: ne, quod valde irreligiosum est, aut venalis fortasse, quod absit, dicatur ecclesia, aut vos de humanis videamini mortibus gratulari, si ex eorum cadaveribus studeatis quaerere quolibet modo compendium. Alias vero causas, quas praedictae *NEREIDAE* est complexa petitio, hortamur ut aut pacifica si fieri potest, ordinatione definias, aut certe in deputatum a nobis iudicium personam instructam dirigere non omittas; quia ad hoc *REDEMPITUM* defensorem nostrum praesentium portitorem illic direximus, ut et partes in iudicio observare compellat, et executionis suae instantia ad effectum quae fuerint iudicata perducatur.

XXVII.

P. C. N. 599.

Epist. LXVI, lib. VII, part. II, indict. II (1).

GREGORIUS VITALI DEFENSORI SARDINIAE.

Indicatum nobis est, quod quidam calaritanae ecclesiae clerici disciplinam sui refugientes episcopi, contra eum solatium tuae defensionis exquirant, atque per hoc illi, quod dici grave est, contumaces existant. Quam rem, si ita est, omnino

dello stesso anno è nominato eziandio Redento, destinato dal papa a definire le altre questioni di Nereida colla chiesa cagliaritana (ved. infr. ep. LIII, lib. XI, indict. VI). Le disposizioni contenute nella presente epistola per riguardo al gratuito seppellimento dei morti sono ripetute da Graziano (*Decret.*, caus. XIII, quaest. II, cap. XII).

(*) *Genes.*, cap. XXIII.

(1) Ex Mansi, oper. cit., tom. X, col. 155. Lo zelo di S. Gregorio Magno nel difendere i diritti dell'episcopato apparisce chiaramente dalla presente epistola. Egli raccomanda a Vitale difensore di Sardegna di non prestare aiuto ai chierici della chiesa cagliaritana ch'erano insubordinati al loro vescovo, e che, abbandonato il servizio ecclesiastico, si occupavano di altre faccende non convenienti al loro stato. Gli raccomanda eziandio di non permettere che i coloni della suddetta chiesa di Cagliari si applichino alla cultura dei predii dei privati cittadini, e che i monasteri, sia di maschi che di femmine, stiano turbati con liti indebite nei tribunali secolari. Di questo Vitale, che forse succedette a Sabino nell'ufficio di difensore dell'isola (ved. sopra, ep. XXXVI, lib. II, part. II, indict. XI), si parla nuovamente in altre tre lettere gregoriane del 601 e del 603 (ved. infra ep. XVIII, lib. IX, indict. IV; ep. LIII e LIX, lib. XI, indict. VI). L'ultima parte di questa lettera leggesi riportata nel *Decreto* di Graziano, part. II, caus. XVIII, quaest. II, can. XIX.

dure suscepimus. Dicitur etiam quod suae actus deserentes ecclesiae, in aliorum se obsequiis ac laboribus occupantes, ubi nomen dederunt militiae, inveniantur extranei. Experientiae ergo tuae denuntiamus, ut nihil deinceps tale aliquid facere praesumat: sed si cujusquam clerici, ut assolet, culpa casus emergerit, in qua te sibi petere debeat adiutorem, ad eundem episcopum reverenter accede, et sicut causae meritum cognoveris, apud eum non defensor culpa, sed potius intercessor existe, ut hac provisione et poscenti feras auxilium, et jura praepositi non conturbentur. Si qui vero sunt qui justa poposcerint, eis per te auxilium sedis apostolicae non est negandum. Sed tamen ita servandum est, ut uniuscujusque episcopi reverentia et clericorum disciplina per defensionis tuae experientiam minime solvatur. Dictum est nobis quod rustici possessionis ejusdem calaritanae ecclesiae jura propria deserentes in privatorum possessionibus culturam laboris exhibeant. Ex qua re agitur, ut possessiones ecclesiae proprio in alias occupato cultore depereant, atque ad tributa sua persolvenda idoneae non existant. In qua re experientiam tuam volumus omnino esse sollicitam, ne tale quidquam fieri posthac nostra auctoritate data tibi permittere debeas, futurus quod si neglexeris, nostros exinde de minori tua sollicitudine contra te animos commoveri. Cognovimus etiam quod monasteria servorum Dei vel etiam seminarum pro suo quisque libitu et diversarum causarum executione perturbet: quod omnino non grate suscepimus, tuamque experientiam ex hoc commonemus, ne quemquam hoc usurpare denuo accepta nostra auctoritate permittas; sed ut episcopis loci ipsius, sub cuius degunt moderamine, curae sit eorum causas utilitatesque disponere. Valde enim est incongruum, ut omisso eo, alius quilibet eorum se causas admisceat. Sed ille eorum vitam competenti regularique debet moderatione disponere, qui pro commissis eorum sibi animabus compellitur reddere rationem.

XXVIII.

Epist. LXVII, lib. VII, part. II, indict. II (2)

P. C. N. 599.

GREGORIUS JANUARIO EPISCOPO CALARITANO.

Pervenit ad nos quod quidam de vestris clericis spiritum elationis inflati, quod dici grave est, fraternitatis vestrae jussionibus obedire postponant, atque in aliorum se magis obsequiis ac laboribus occupantes, suae deserant, ubi sunt necessarii, actus ecclesiae. Ex qua re nimium admiramur, cur in eis ecclesiasticae non teneatis regulam disciplinae, nec eos dissolute vagantes in devius ad normam suscepti officii, districti, moderaminis freno restringatis. Dicitur etiam quod aliqui ex eisdem contumacibus clericis, ut defendi contra vos valeant, ad VITALIS defensoris nostri patrocinia convola-

(2) Ex Mansi, oper. cit., tom. X, col. 156-57. La prima parte di questa lettera versa sullo stesso soggetto della insubordinazione dei chierici cagliaritani contemplato nella lettera precedente. Le altre parti sono relative alla eredità lasciata da una pia vedova al monastero di S. Giuliano, ed usurpata da un chierico, ai cultori degli idoli, ai sortilegi ed agli indovini, e all'amministrazione dei beni ecclesiastici che si affidava alle persone secolari. La prescrizione della tortura e delle percosse pe' servi, e del carcere o della clausura per gli uomini liberi che fossero pertinaci nel culto degli idoli e nelle pratiche superstiziose, era consentanea alla barbarie dei tempi, nè si deve perciò condannare come un atto poco umano di S. Gregorio, il quale per l'opposto si affaticò cogli scritti e colle opere per addolcire le leggi e i costumi del secolo in cui visse. Graziano riprodusse alcuni luoghi di questa epistola nel suo *Decreto*, part. I, distinct. LXXXIX, can. V; e nella parte II, caus. XXVI, quaest. V, can. X.

rint. Unde ad eum scripta nostra direximus, ne quemquam clericorum vestrorum contra vos irrationabiliter denuo audeat defensare: sed si culpae casus emerit, et gravis non est, sed veniam mereatur, intercessor apud vos magis accedere debeat, quam defensor. Ne ergo tale ad nos deinceps de subjectorum vestrorum contemptu quidquam perveniat, praecavete. Cognovimus etiam quod monasterio sancti JULIANI quaedam vidua suam substantiam derelinquens, a clerico vestro, qui ejusdem defunctae mulieris actus, dum adhuc viveret, gubernabat, ipsa sit direpta substantia, nuncque calidum ad reddendum existere. Hortamur ergo ut eum, si, ut dicitur, ita verum esse patuerit, districta faciatis executione constringi, quatenus res monasterio derelictas restituere sine imminutione festinet, et quod adire servata fidei suae puritate non debuit, vel cum pudoris sui damno reddere compellatur. Quam vero verecundum sit, ut fraternitatem vestram nos admonere videamur, quatenus clericum suum sub disciplinae vigore restringat, credo quod eadem fraternitas vestra tacita etiam ipsa consideret. Contra, idolorum namque cultores vel aruspicum atque sortilegorum (*), fraternitatem vestram vehementius pastoralis hortamur invigilare custodia, atque publice in populo contra hujus rei viros sermonem facere, eosque a tanti labe sacrilegii et divini intimatione iudicii, et praesentis vitae periculo, adhortatione suasoria revocare. Quos tamen, si emendare se a talibus atque corrigere nolle repereris, ferventi comprehendere zelo te volumus: et si quidem servi sunt, verberibus cruciatibusque, quibus ad emendationem pervenire valeant, castigare: si vero sunt liberi, inclusione digna districtaque sunt in poenitentiam dirigendi: ut qui salubria et a mortis periculo revocantia audire verba contemnunt, cruciatus saltem eos corporis ad desiderandam mentis valeas reducere sanitatem. Inducatur etiam nobis est, quod laicis quibusdam curam vestri patrimonii committentes (**), postmodum in rusticorum vestrorum depraedationibus, atque per hoc ex fatigationibus fuerint deprehensi, et reddere res quas indecenter retinent habitas, quasi suae ditionis, quippe vestrae non suppositi curationi, posponent, vobisque despiciant actuum suorum reddere rationem. Quod si ita est, districte a vobis discuti convenit, atque inter eos ecclesiae vestrae rusticos causam examinare subtilius. Et quidquid in eis fuerit fraudis inventum, cum poena legibus statuta reddere compellantur. De cetero vero cavendum a fraternitate vestra est, ne saecularibus viris, atque non sub regula vestra degentibus, res ecclesiasticae committantur, sed probatis de vestro officio clericis. In quibus si quid reperiri poterit pravitate, ut in subditis, emendare quod illicite gestum fuerit valeatis, quos apud vos habitus sui magis officium commendat quam excuset.

XXIX.

Epist. XXXVIII, lib. VIII, indict. III (1).

P. C. N. 600.

GREGORIUS JANUARIO EPISCOPO CALARITANO.

Qualiter in SARDINIA minores vel pauperes ab eis qui illis majores sunt opprimantur, reverendissimi fratris nostri

(*) Questo intiero capitolo riguardante i suddetti cultori degli idoli leggesi nel Decreto di Graziano (caus. XXVI, quaest. V, cap. X).

(**) Nello stesso Decreto di Graziano (distinct. LXXXIX, cap. V) trovasi ripetuto per intiero quest'altro capitolo relativo all'amministrazione dei fondi e dei redditi ecclesiastici.

(1) Ex Mansi, oper. cit., tom. X, col. 233. Tutto il contesto della

DOMINICI carthaginiensis episcopi atque eminentissimi filii nostri INNOCENTII praefecti epistolae testantur, a quibus ut quae nobis scripta sunt noveritis, ipsarum nobis epistolarum exemplaria praevideamus transmittenda. Et ideo quia ea quae petenda sunt offeruntur, studiose agendum est, ut ea quae promittuntur, opere compleantur. Si qui eorum, de quibus est quaestio, in ecclesiam fortasse refugerint, ita debet causa diligentia vestra disponi, ut nec ipsi violentiam patiantur, nec ii, qui dicuntur oppressi, damna substineant. Curae ergo vestrae sit, ut eis sacramentum ab iis quorum interest de servanda lege et justitia promittatur, et per omnia commoneantur exire, atque suorum actuum reddere rationem, quibus etiam ecclesiae vestrae defensorem deputare vos convenit. Cujus sollicitudine ea quae illis fuerint promissa serventur: quatenus nec aliis noxia sint, et ipsis ecclesiastica, salva ratione, possint prodesse refugia. Ita ergo fraternitas vestra faciat, ut haec quae ejus studio emendanda sunt, mora per eam vel impedimentum aliquod non contingat.

XXX.

Epist. I, lib. IX, indict. IV (2).

P. C. N. 601.

GREGORIUS SERVUS SERVORUM DEI INNOCENTIO AFRICAE PRAEFECTO.

Qui pravorum actuum eminentiam vestram vindicem esse desiderat, quid de aequitatis eius bono sentiat aestimatis.

presente epistola è una prova luminosa delle benefiche sollecitudini adoperate da S. Gregorio Magno per mitigare le affezioni dei poveri e delle umili persone, le quali in Sardegna erano oppresse dai grandi e dai potenti. Egli comandò a Gianuario di proteggere gli uni e le altre, e che laddove si rifuggissero alla chiesa per cansare le oppressioni, facesse sì che non avessero a dolersi di essersi abbandonati invano alla protezione ecclesiastica. Domenico vescovo di Cartagine, e Innocenzo prefetto aveano informato il papa degli abusi che in tal rispetto si commettevano nell'isola, locchè addimostra la dipendenza immediata dell'isola medesima dalla prefettura del pretorio d'Africa. Il suddetto Innocenzo era stato creato prefetto nello stesso anno 600, come si ricava dalla epistola gratulatoria (XVII, lib. VIII, indict. III) indirittagli da S. Gregorio in occasione del di lui innalzamento a tale carica; ed è lo stesso Innocenzo, al quale nell'anno seguente fu diretta dal suddetto pontefice una lettera relativa ad alcune doglianze fattegli da Vittore vescovo di Fausania (ved. infr. ep. I, lib. IX, indict. IV).

(2) Ex Mansi, oper. cit. tom. X, col. 251. Vittore vescovo di Fausania, lo stesso che leggesi nominato con altri vescovi sardi nel 599 (ved. sopra ep. VIII, lib. VII, part. II, indict. II), e nella epistola successiva del presente anno (601) avea rappresentato a S. Gregorio Magno gli abusi che si commettevano nella sua diocesi dai giudici africani, i quali imponevano multe indebite senza verun rispetto agli stessi luoghi sacri, ed estorquivano duplicati tributi dai provinciali. Forse Vittore avea esposte a voce al papa le sue doglianze a tal riguardo, poichè in alcuni codici e nella edizione maurina la presente lettera è datata mense octobri, indictione quarta (601), e nel 5 ottobre dello stesso anno Vittore trovavasi indubitabilmente in Roma, anzi assistette con altri vescovi a una congregazione o consulta presieduta dallo stesso pontefice, nella quale fu accordata a Probo abate del monastero di S. Andrea la facoltà di testare (ep. XXII, lib. IX, indict. IV, ap. Mansi, oper. cit., tom. X, col. 262). Di questo monumento non trovo fatto ricordo da veruno degli scrittori nazionali: e tuttavia leggendovisi nella introduzione Imperantibus domno Mauritio et Tiberio augustis, anno incarnationis dominicae seccentesimo primo, eodemque domno undecies consule, sub die tertia nonarum octobrium, praesidente beatissimo et apostolico papa Gregorio, atque considentibus reverendissimis Menna episcopo Telesino, Basilio Capuano, Constantio Numentano, Montano Savonense, Victore Fausanense ecc., si ha dal medesimo una prova certa della presenza di Vittore nella metropoli del mondo cristiano sul finire dell'anno 601. I giudici africani, dei quali si fa parola nella presente lettera, erano probabilmente i ministri subalterni del preside, o del duce, che si mandavano nelle provincie per amministrare la giustizia, o per riscuotere i tributi; e forse più tardi questo nome di giudici fu assunto per imitazione dai regoli sardi, come dirò a suo luogo.

Proinde reverendissimi fratris et coëpiscopi nostri VICTORIS Fausianensis episcopi plenam vobis doloribus querelam deferimus, ut et malos ab actione propterea corrigatis, et ab injustitia quam sustinet oppressos eruatis. Queritur siquidem supradictus frater noster multas in locis sacris violantes, multaque alia contra Dei timorem africanos iudices exercere: denique ut duplicità illic tributa, quod auditu ipso intolerandum est, exigantur. Et quia hujus mali emendatio vestrae specialiter auctoritatem dignitatis expectat; petimus ut subtili indagazione perquirere, et ita hoc Deo vobis imperante debeatis corrigere; quatenus afflictis pro mercede animae vestrae protectione justitiae succurratis, et hujus emendationis exemplo alios in futuro a pravis actionibus arceatis.

XXXI.

Epist. XVII, lib. IX, indict. IV (1).

P. C. N. 601.

GREGORIUS SPESINDEO PRAESIDI SARDINIAE.

Particeps procul dubio mercedis existit qui bonorum se operum exhibet adiutorem. Quia ergo multi de barbaris provincialibus SARDINIAE ad christianam fidem dicuntur, Deo propitio, devotissime festinare, magnitudo vestra studium suum hac in causa decenter accommodet, et fratri coëpiscopoque nostro VICTORI in convertendis baptizandisque eis studiose concurrat; quatenus dum de interitu multorum animae per baptismatis gratiam vobis fuerint solatiantibus liberatae, et apud homines laudem habere, et apud omnipotentem Dominum, summopere studendum est, magnam mercedem possitis acquirere, atque nos vobis gratias referentes magnitudini vestrae possimus modis omnibus existere debitores.

XXXII.

Epist. XVIII, lib. IX, indict. IV (2).

P. C. N. 601.

GREGORIUS VITALI DEFENSORI SARDINIAE.

BONIFACIUM praesentium portitorem, notarium scilicet nostrum, ad nos experientia tua illuc transmisisse cognoscat, ut in utilitatem parochiae Barbaricina debeat mancipia comparare. Et ideo experientia tua omnino ei studiose sollicitaque concurrat, ut bono pretio, et talia debeat comparare, quae in ministerio parochiae utilia valeant inveniri, atque emptis eis huc, Deo protegente, is ipse celerius possit remeare.

(1) Ex Mansi, oper. cit., tom. X, col. 260. Spesindeo, al quale S. Gregorio raccomanda di prestare aiuto a Vittore vescovo di Fausania nella conversione alla fede dei barbari della sua diocesi o provincia, era preside di Sardegna, e forse quell'istesso preside innominato, di cui lo stesso papa avea fatto cenno due anni avanti (ved. sopra ep. V, lib. XIII, part. II, indict. II), il quale reggeva l'isola al tempo medesimo, in cui Eupaterio era duce delle milizie. Ciò si può argomentare dal trovarsi ancora nel 602 rivestito della stessa qualità militare il suddetto Eupaterio o Eupatore, come lo prova un'altra lettera gregoriana, non avvertita nè mai citata dagli scrittori sardi (ved. infr. epist. XXI, lib. X, indict. V).

(2) Ex Mansi, oper. cit., tom. X, col. 260. Vitale difensore di Sardegna, al quale è diretta la presente epistola, è lo stesso che vedesi nominato nelle due lettere precedenti del 599 (ved. sopr. epist. LXVI e LXVII, lib. VII, part. II, indict. II), nella seguente lettera di questo medesimo anno 601, e in altre due lettere dell'anno 603 (ved. infr. epist. LIII e LIX, lib. XI, indict. VI). E Bonifacio, che il papa S. Gregorio spedì in Sardegna per comperarvi alcuni servi barbaricini, è probabilmente lo stesso Bonifacio, di cui altra volta leggesi il nome in un'epistola dell'anno 603 (ved. infr. epist. LIX, lib. XI, indict. VI).

Ita ergo te in hac re exhibere festina, ut te quasi servientium amatorem, quorum usibus emuntur, ostendas, et nobis te ipsi de tua valeant sollicitudine commendare.

XXXIII.

Epist. XX, lib. IX, indict. IV (3).

P. C. N. 601.

GREGORIUS JANUARIO EPISCOPO CALARITANO.

Gratam nobis fraternitatis vestrae sollicitudinem fuisse cognoscite, quod pastorali se vigilantia pro tutamine animarum, ut oportebat, exhibuit. Nuntiatum siquidem nobis est, quod in domo quondam EPIPHANII lectoris ecclesiae vestrae idcirco secundum voluntatem ipsius monasterium construi vetuistis, ne pro eo quod domus ipsa ancillarum Dei monasterio cohaerebat deceptio exinde contingeret animarum. Et valde laudavimus: quia antiqui hostis insidias provisione congrua, ut decuit, praecavistis. Sed quia perlatum ad nos est POMPEJANAM religiosam feminam velle de eodem monasterio ancillas Dei tollere, et ad sua, unde acceptae fuerant, monasteria revocare, atque illic congregationem restituere monachorum; necesse est ut, si impletum hoc fuerit, defuncti dispositio modis omnibus conservetur. Si vero factum hoc non fuerit, ne testatoris voluntas in totum videatur esse frustrata, volumus ut, quia monasterium URBANI quondam abbatis positum foris extra civitatem calaritanam ita dicitur destitutum, ut ne unus illic monachus remaneret, JOANNEM, quem memoratus EPIPHANIUS in monasterio quod, sicut dictum est, in domo sua fiendum decreverat, abbatem esse constituas: si tamen nihil est quod eum impediatur, abbas debeat ordinari. Atque reliquiae, quae in domo ante dicti EPIPHANII condendae fuerant, ibi recondantur, et ei modis omnibus applicetur quidquid idem EPIPHANIUS in monasterio, quod deputaverat, aedificari contulerat: quatenus et si de loco propter supradictam cautelam voluntas ejus non disponitur, merces nihilominus illibata servetur. Et haec quidem omnia fraternitas vestra una cum VITALI defensore disponat, et ita ea utiliter studeat ordinare, ut sicut de laudabili prohibitione, ita quoque de bona habere possit constructione mercedem. Ipsum vero monasterium licet fraternitati vestrae sit supervacuum commendari, hortamur tamen ex abundantia, ut id, salva iustitia, sicut vos decet, habeatis commendatum.

(3) Ex Mansi, oper. cit. tom. X, col. 261. Commendasi nella presente lettera la prudenza di Gianuario, per non aver permesso l'apertura di un monistero d'uomini nella casa di Epifanio lettore della chiesa cagliaritano, perchè la detta casa era contigua a un altro monistero di femmine fondato da Pompeiana. Il papa commette al vescovo cagliaritano la esecuzione della pia volontà di Epifanio, incaricandolo di aprire il monistero nel luogo designato dal testatore, se Pompeiana toglierà dal suo le sagrate ancelle che vi avea raccolte, e lo cederà ai monaci che prima lo abitavano: in opposto gli comanda che la fondazione ordinata da Epifanio si faccia nel monistero già derelitto dell'abate Urbano, esistente fuori delle mura di Cagliari, e che vi preponga per abate il monaco Giovanni, raccomandandogli in pari tempo di eseguire tali cose di concerto con Vitale difensore di Sardegna. Sembra che Giovanni sia stato preposto veramente al governo del nuovo monistero, poichè due anni dopo comparisce col titolo di abate (ved. infr. epist. VI, lib. XI, indict. VI). Pompeiana è la stessa pia donna ricordata in tre epistole del 591 e 593 (ved. sopr. epist. XLVI e LXI, lib. I, indict. IX; epist. XXXVI, lib. II, part. II, indict. XI), ed in un'altra del 603 (ved. infr. epist. LIX, lib. XI, indict. VI). Non so però affermare che l'Epifanio, di cui essa era suocera, fosse l'istesso Epifanio nominato nella presente epistola. Graziano riporta nel suo Decreto (part. II, caus. XIII, quaest. II, can. IV) il breve tratto di questa lettera che riguarda l'implemento delle pie volontà dei defunti.

XXXIV.

Epist. XXI, lib. X, indict. V (1).

C. N. 602.

GREGORIUS EUPATORI DUCI SARDINIAE.

Cum lator praesentium VALDARICUS illa nos pro sua commendatione scribere postulet, quae magnitudinem vestram aequitatis intuitu sine cujusquam etiam intercessionem non dubitamus efficere, petitionem ipsius minime despiciendam prospeximus. Quia ergo cum uxore sua, quam hic de romana civitate esse perhibet, reverti, sicut desiderat, valeat, vestris se poscit patrociniis adjuvandum; paternae dilectionis salutantes affectu petimus, ut hac in re magnitudinis vestrae tuitionem habeat, et a nullo eos illic contra rationis ordinem impediri permittatis: sed desiderii eorum pro vestra mercede adesse et concurrere debeatis, quatenus et illi se adjuvos vestra ope congaudeant, et magnitudo vestra poscentibus impendisse quod justum primumque est videatur.

XXXV.

Epist. VI, lib. XI, indict. VI (2).

C. N. 603.

GREGORIUS JANUARIO EPISCOPO CALARITANO.

Quando inter religiosas personas de terrenis rebus controversia nascitur, ita sacerdotali est sollicitudine finienda, ut crescere non possit ex mora contentio. DESIDERIA siquidem abbatisa latrrix praesentium huc veniens questa est, substantiam parentum suorum pariter et germani sui sibi rationabiliter competentem a JOANNE abbate indebite detineri. Et quia eandem causam interveniente petit iudicio terminari, fraternitas vestra, adhibitis sibi INNOCENTIO atque LIBERTINO fratribus et coepiscopis nostris, cum eis negotii hujus qualitatem diligenter examinet, et pari consilio communique tractatu ita se in definiendo ex omni latere festinet exhibere sollicitam, quatenus et ipsa omni invidia favoris ac negligentiae careat, et inter illos post definitionem vestram aliquod non possit litigium remanere. Si vero aliqua ex lege vobis ad proferendam sententiam fuerit nata dubietas, sapientem virum, et quem nostis Dei timorem habere prae oculis, requirite, ut ab eo quid sit legitimum informati, nullam reprehensionem vestrae definitionis valeat calculus sustinere.

(1) Ex Mansi, oper. cit., tom. X, col. 320. Non trovo riprodotta, nè citata da veruno degli scrittori sardi la presente epistola, dalla quale si ricava che nel 602 Eupatore era duce imperiale nell'isola. Egli è senza dubbio lo stesso duce Eupaterio ricordato in altra epistola del 599 (ved. sopr. epist. V, lib. VII, part. II, indict. II), e reggeva le cose militari di Sardegna, mentre Spesindeo presiedeva alle civili. Dal contesto della lettera sembra potersi argomentare che Valdarico fosse sardo, e si avesse tolto moglie in Roma: è però ignoto il motivo per cui il pontefice lo raccomandò ad Eupatore.

(2) Ex Mansi, oper. cit. col. 344. Come e perchè Giovanni abate (lo stesso forse che fu nominato nella lettera precedente) avesse usurpato i beni spettanti a Desideria per eredità familiare, non si ricava menomamente dalle parole di S. Gregorio. I vescovi Libertino e Innocenzo, che il papa dà per consiglieri e congiudici a Gianuario per definire le controversie insorte per causa di detta eredità tra Desideria e Giovanni, sono i medesimi vescovi di sede incerta, ai quali fu diretta nel 599 un'altra epistola gregoriana già da me riportata (vedi sopra epist. VIII, lib. VII, part. II, indict. II). Desideria poi, che dicesi *abbadessa*, forse reggeva il monistero dei Ss. Gavino e Lussorio, già governato da Sirica e da Gavinia (vedi sopr. epist. VII, lib. VII, part. II, indict. II).

XXXVI (*).

Epist. LIII, lib. XI, indict. VI (3).

P. C. N. 601.

GREGORIUS VITALI DEFENSORI CALARITANO.

Quid de fratre nostro JANUARIO episcopo agnovimus, et lator praesentium, et exemplaria scriptorum nostrorum te poterunt informare; atque ideo excommunicationem quam

(*) Alla lettera LIII del libro XI precedono nello stesso libro altre due epistole (XVII e XVIII) *Ad plebem turritanensem et taurianensem*, e *Ad Venerium episcopum*. Colla prima S. Gregorio raccomanda ai fedeli ai quali è diretta di ubbidire al vescovo Venerio, da lui destinato a visitare le rispettive loro chiese. Colla seconda commette allo stesso Venerio l'anzidetta visitazione. Il Vico opinò che sotto il nome di *plebe* e di *chiesa turritanense* si dovessero intendere l'antico popolo e sede vescovile di Torres in Sardegna, e da ciò trasse argomento a concludere, che Paolino fosse succeduto a Mariniano nell'episcopato turritano, e che dopo la morte di Paolino la visitazione di questa chiesa vacante fosse stata affidata da S. Gregorio, prima a Giovanni vescovo di Squillace, e quindi a Venerio vescovo di sede incerta (*Hist. gen. del reyn. de Sard.*, part. III, cap. XLIII e XLIX). Siffatta opinione non sarebbe strana nè irragionevole, se si fosse limitata alla sola nominale applicazione della parola *turritanense*, perciocchè il Mansi, uomo dottissimo nella storia ecclesiastica, e a nessuno secondo nella eccellenza della critica storica, osservò giustamente che, sebbene *apud veteres turritana etiam dicatur ecclesia quaedam in Calabria*, tuttavia *nomine turritanae ecclesiae turritana in Sardinia plerumque venit* (oper. cit., tom. X, col. 448); e il Berardi, non meno erudito nè meno profondo del Mansi nella cognizione dell'epistolario gregoriano, non solo ammise la *turritanense*, ma eziandio la *taurianense* come due distinte chiese sarde, e dippiù credette che Venerio fosse vescovo di qualche duna delle antiche sedi vescovili di Sardegna: *etenim* (egli dice). . . . *epistola Gregorii legitur ad Venerium episcopum* (cioè la epistola XVIII del lib. XI), *in qua Gregorius illi commisit visitationem ecclesiarum taurianensis et turritanensis, quae sane ecclesiae uti erant in Sardinia sitae, ita et in Sardinia esistenti episcopo commendari debuerunt*. Gratian., *Canon.*, part. II, tom. II, pag. 99, edit. taurin., 1755). Però il Vico errò manifestamente nelle sue induzioni; imperocchè il Paolino vescovo *taurianense* morto nel 603 (detta epist. XVIII, lib. XI, indict. VI) fu certamente vescovo di Tauro nell'Abruzzo fin dal 599, e perciò è chiamato eziandio vescovo *taurense* (epist. XLVII, lib. VII, part. II, indict. II); e laddove non voglia credersi lo stesso, di cui S. Gregorio avea parlato nove anni prima scrivendo a Felice vescovo di Messina (epist. XXXVIII, lib. I, indict. IX), è però senza dubbio il medesimo Paolino vescovo *taurianense*, cui fu raccomandata nel 592 l'amministrazione della chiesa di Lipari (ep. XIII e XXVI, lib. II, part. I, indict. X), vacante per la rimozione di Agatone (ep. LIII, lib. II, part. II, indict. XI); sicchè non potea in verun modo essere creduto vescovo di Torres in Sardegna, perchè negli anni sovra indicati governava quella sede il vescovo Mariniano. Nemmeno si potea dire che Venerio (al. leg. *Venerio* e *Venario*) fosse vescovo di sede incerta, poichè dalle stesse lettere gregoriane si ricava che fu vescovo di Bibona nella detta provincia degli Abruzzi (ep. XLVII, lib. VII, part. II, indict. II); che nel 599 fu deputato con altri vescovi e col diacono Sabino per inquire sulle imputazioni fatte a Bonifacio vescovo di Reggio in Calabria (ep. XLVI, lib. VII, part. II, indict. II), e che nel 602 fu incaricato dal papa insieme al vescovo Stefano di spedire a Roma alcune travi fatte recidere nell'antico paese dei Bruzi e dei Sanniti per uso delle basiliche dei Ss. apostoli Pietro e Paolo (epist. XXVII, lib. X, indict. V). In quanto poi a Giovanni, prima vescovo di Lissa in Dalmazia, e appresso di Squillace in Calabria (epist. XXV, lib. II, part. I, indict. X), del quale si hanno memorie dal 592 al 598 dell'era volgare (epist. cit., ed epist. XXXIII, lib. VII, part. I, indict. I), egli è ben vero che nel detto anno 592 gli fu commessa da S. Gregorio la visitazione delle due chiese vacanti *tauritanensis et turritanae* (epist. XXXVIII, lib. II, part. I, indict. X), ma non consta che fosse poi vescovo della seconda, come per altro inescusabile errore opinò il Vico (oper. cit., part. VI, cap. V), anzi si ha la prova certa del contrario, giacchè sei anni dopo (598) lo stesso pontefice S. Gregorio lo appella *vescovo squillatino* (cit. ep. XXXIII, lib. VII, part. I, indict. I). Ma qui appunto nasce una grave difficoltà, alla quale non vedo essersi fatta attenzione dai sardi scrittori. Come poteasi nel 592 raccomandare a Giovanni vescovo squillatino la visitazione della chiesa *turritana* in Sardegna (cit. epist. XXXVIII, lib. II, part. I, indict. X)

(3) Ex Mansi, oper. cit. tom. X, col. 374. I Maurini la trasferirono alla indizione seconda (599). Gianuario già cadente per gli anni avea scelto due consiglieri che governassero l'episcopato a suo nome, e sotto la sua autorità. Costoro, come accade quasi sempre in casi somiglianti, abusavano del confidatogli potere: quindi S. Gregorio

super perversos ejus consiliarios dari decrevimus, tua experientia solerter exequatur, ut cadentes discant, quatenus incaute ambulare non debeant. Praeterea pretium tritici, quod nobis xenii nomine fuerat transmissum, per latorem praesentium REDEMPTOREM defensorem transmisimus. Videat experientia tua, ne vel tu, vel ipse qui detulit, aliquid ex eo in pretio commodi participare praesumat, sed totum singulis vel simul omnibus illibatum restituat, eorumque mihi scripta de eodem pretio transmittat, quia (si) aliter quam admoneo factum cognovero, vindictam ex eadem causa non mediocriter exercebo.

se in quell'anno, e nei posteriori fino al 599 la medesima era tuttavia occupata da Mariniano? (epist. LIX, lib. I, indict. IX; epist. II e VIII, lib. VII, part. II, indict. II). È supposto eziandio, che la chiesa turritana della citata epistola XXXVIII non fosse quella esistente in Sardegna, ma l'altra dello stesso nome in Torri di Calabria, come si poteva commettere al predetto vescovo Giovanni la visitazione della chiesa *tauritanense*, ossia di Tauro nell'Abruzzo, e dirsi già morto Paolino nel 592, se costui vivea ancora, come si è veduto più innanzi, e visse e occupò quella sede fino al 603? Come poi conciliare questa delegazione pontificia fatta al vescovo di Squillace nel 592 colla delegazione somigliante fatta per le stesse chiese a Venerio vescovo di Bibona (ep. XVIII, lib. XI) nel 600, secondo i Maurini (indict. III), e nel 603 (indict. VI) secondo il Mansi? Nè si può dire che siano state due le vacanze delle accennate chiese, una cioè nel 592, e l'altra nel 600 o nel 603, perchè nel primo di detti anni la turritana di Sardegna e la *tauriana* o *tauritanense* dell'Abruzzo erano occupate da Mariniano e da Paolino (ved. sopr.), e d'altra parte è identica in tutto la lettera con cui S. Gregorio commette a Giovanni la visitazione di dette chiese nel 592 coll'altra lettera in cui la commette a Venerio nel 600 o 603. Quindi non rimane altra via di conciliazione, fuorchè supporre che una sola sia la lettera scritta dal papa per la visitazione delle chiese *tauritanense* e *turritana* vacate per la morte dei rispettivi loro vescovi, e che vacata essendo colla prima anche l'altra di Lipari già occupata da Paolino (ved. sopr.), siano stati destinati da S. Gregorio tre vescovi per eseguire in ciascuna delle medesime l'ufficio della visitazione. Due di tali visitatori furono senza dubbio Giovanni di Squillace e Venerio di Bibona; e il terzo fu Stefano, vescovo di sede incerta, al quale congiuntamente a Venerio leggesi indiritta in alcuni codici e nella edizione maurina la mentovata lettera XVIII del libro XI. Dal che ne conseguirebbe che la lettera al vescovo squillatino (XXXVIII, lib. II, part. I, indict. X), siccome una ripetizione, anzi una medesima coll'altra lettera a Stefano e a Venerio (ep. XVIII, lib. XI, indict. III vel VI), si dovesse dire anteposta, e quindi ricollocarsi nell'*Epistolario gregoriano* al suo vero e primitivo luogo, cioè nel libro XI, e che la epistola XVII dello stesso libro XI, la quale nell'edizione maurina vedesi indirizzata *clero et ordini et plebi consistenti Taurinas, Turris et Cosentias*, e nella edizione mansiana *plebi turritanensi et tauritanensi*, si dovesse invece intitolare *clero et plebi turritanensi, tauritanensi et liparitanae*. Conchiuderò questa lunga nota coll'avvertire che il tratto delle suddette lettere (XXXVIII, lib. II e XVIII, lib. XI) relativo alla *postulazione* e alla *consecrazione* dei vescovi, è stato riportato da Graziano nel suo *Decreto*, part. I, distinct. LXI, can. XI.

li scomunicò, e scrisse a Vitale difensore di Sardegna, affinché siffatta punizione si eseguisse. Latore delle lettere pontificie era Redentore, ossia Redento (come nella edizione maurina), lo stesso di cui è fatta menzione in altra lettera del 599 (ved. sopr. epist. LI, lib. VII, part. II, indict. II), al quale il papa avea altresì consegnato il prezzo del frumento, che dalla Sardegna era stato spedito a Roma a titolo di regalo (*xenii nomine*). Quest'ultima notizia sparge qualche lume sulle condizioni politiche della Sardegna nello spegnersi del sesto, e nel cominciare del settimo secolo cristiano, poichè sembra indicare che in tal tempo l'autorità dei greci imperatori fosse scaduta quasi al tutto nell'isola, e che perciò i Sardi, reputandosi di fatto, se non di diritto, dipendenti dalla sede apostolica, la quale esercitava in tutti i bisogni loro l'ufficio benefico del protettorato, solessero presentare il capo supremo della chiesa di quei doni (*xenia*), che, per antichissima costumanza, e quasi in ricognizione di potestà, si davano per lo innanzi ai procensoli e agli altri reggitori delle provincie romane (leg. VI *Digest.*, de *uffic. procons.*). Però è da notare la continenza di S. Gregorio, il quale pagò il prezzo di quel frumento, e dimostrò con tale atto di moderazione, come si possa esercitare il diritto della paternità spirituale senza invadere la temporalità dei diritti altrui. Dalla seguente lettera poi, oltre le già citate (epist. XLVI, XLVII, LIX, lib. I, indict. IX; epist. XXV, lib. III, indict. XII; epist. XXXIII, lib. IV, indict. XIII; epist. I e XVII, lib. IX, indict. IV), apparisce più manifestamente, che il santo pontefice riconosceva e rispettava a un tempo la supremazia del dominio imperiale nella Sardegna.

XXXVII.

Epist. LIX, lib. XI, indict. VI (1).

GREGORIUS VITALI DEFENSORI SARDINIAE.

P. C. N. 603.

Experientia tua indicante comperimus xenodochia in SARDINIA constituta gravem habere neglectum; unde reverendissimus frater et coepiscopus noster JANUARIUS vehementissime fuerat oburgandus, nisi nos ejus senectus, ac simplicitas, et superveniens aegritudo, quam ipse retulisti, suspenderet. Quia ergo ita est positus ut ad aliquam ordinationem esse non possit idoneus, oeconomum ejus ecclesiae atque EPIPHANIUM archipresbyterum ex nostra districtioris auctoritate commune, ut eadem xenodochia sine periculo suo sollicitè ac utiliter studeant ordinare. Nam si quis illic post haec neglectus extiterit, nulla se noverit posse apud nos ratione aliquatenus excusare. Quoniam vero possessores nos SARDINIAE petiverunt, ut quia diversis oneribus affliguntur, Constantinopolim pro eorum debeas remedio proficisci, licentiam tibi eundi concedimus. Sed et dilectissimo filio nostro BONIFACIO scripsimus, ut suum tibi pro remedio illius provinciae studeat adhibere solatium. De ecclesiis autem quas vacare sacerdotibus indicasti, praedicto reverendissimo fratri et coepiscopo nostro JANUARIO scripsimus, ut eas debeat ordinare; sic tamen, ut non omnes ad episcopatum de ecclesia ipsius eligantur. Nam sic eum convenit alias ordinare, ut

(1) Ex Mansi, oper. cit., tom. X, col. 380-81. Varii sono gli oggetti contemplati nella presente lettera, e molte e di vario genere le notizie che se ne ricavano. Si rileva in primo luogo che la vecchiezza e le infermità corporali del vescovo Gianuario, congiunte alla sua semplicità, aveano fatto cadere in abbandono gli ospedali, dei quali perciò fu raccomandata la direzione all'arciprete Epifanio, e all'economus della chiesa cagliaritano. Si rileva eziandio che nel tempo in cui fu scritta l'epistola i proprietari sardi erano oppressi da molte gravetze, perlochè il papa permetteva a Vitale, cui la lettera è indiritta, di trasferirsi a Costantinopoli per perorare la loro causa, e commetteva inoltre a Bonifacio di apportare ai mali loro un qualche rimedio. Vitale e Bonifacio qui nominati sono gli stessi, dei quali si fa parola nelle altre lettere già riportate del 599 e del 601 (ved. sopr. epist. LXVI e LXVII, lib. VII, part. II, indict. II; epist. XVIII e XX, lib. IX, indict. IV). Rilevasi in terzo luogo, che nel 603 varie chiese dell'isola mancavano di vescovi e di sacerdoti; che alcuni monisteri erano governati da abati di vita licenziosa e di riprovevoli costumi, e che esistevano questioni tra Pompeiana già nominata in altre epistole (ved. sopr. epist. XLVI e LXI, lib. I, indict. IX; epist. XXXVI, lib. II, part. II, indict. XI; epist. XX, lib. IX, indict. IV), e Gianuario vescovo di Cagliari, non solo pel monistero di S. Erma da lei fondato nella propria sua casa (*), ma eziandio per l'altro monistero ordinato dal di lei genero Epifanio, marito di Matriona. Le quali questioni aveano probabilmente avuto origine due anni prima, per i motivi espressi in altra lettera gregoriana (ved. sopr. epist. XX, lib. IX, indict. IV). E si desume in ultimo dalla stessa lettera, che molte usurpazioni erano state commesse nei beni e nei redditi delle chiese, dei monisteri e di altri luoghi pii; che riguardo agli ospedali di pellegrini già fondati da Ortolano e dal vescovo Tommaso (ved. sopr. epist. VIII, lib. III, indict. XII, epist. LVI, lib. VII, part. II, indict. II), vi erano stati provvedimenti imperiali, dei quali il papa ordinava l'osservanza; e che il detto vescovo Gianuario era già tanto aggravato dagli anni e dalle infermità, che spesso era costretto a interrompere gli atti della messa, lo che succedendo quasi sempre nelle parti più sostanziali del sacrificio, aveano dubitato e dubitavano i fedeli della validità della consecrazione; su di che rescrisse S. Gregorio: *aegritudinem personae sacri mysterii benedictionem nec mutare, nec polluere.*

(*) Noto qui per incidenza che il Biauchi-Giovini nella sua così detta *Storia dei Papi* (Tom. III, pag. 3 e 4. Ediz. di Capolago e Torino, 1851) scrive tra le altre cose, che Palatino fratello del Pontefice S. Gregorio Magno, Prefetto di Roma, e glorioso Patrio, fondò il Monastero di SANT'ERMA in Sardegna. Da ciò si argomenta quale sia la esattezza storica di tal scrittore, che calunnia sfacciatamente il Papato, pubblicando quel libello famoso da lui chiamato *Storia*.

ecclesiae suae de personis, quae in ea possint proficere, necessitatem non faciat. Illud igitur quod ad gubernationem quorundam monasteriorum personas esse praepositas, quae ante dum adhuc in minori essent ordine monachico habitu lapsae sunt indicasti, officium quidam abbatibus suscipere, nisi omnino correcta vita, et digna praecedente poenitentia minime debuerunt. Sed quoniam jam abbatum, sicut dicis, officium susceperunt, de vita, moribus, ac sollicitudine eorum cura gerenda est. Et si actus eorum inventi contra officium non fuerint, in eo quo sunt ordine perseverent: alioquin remolis eis, alii, qui commissis sibi animabus prodesse valeant, ordinentur. Causa praeterea de monasterio S. HERMAE, quod in domo POMPEJANAE religiosae feminae a fratre nostro constructum est, quia plus blandimentis quam districtione agenda est, experientia tua apud eandem mulierem cum dulcedine agere studeat; quatenus nec illa in peccato proprio actoris sui debeat postponere voluntatem, et tu utilitates monasterii valeas salubriter procurare. Puellas autem suas, quas antedicta POMPEJANA in monasterio mutata olim religiosa veste convertit, abstrahi ab ea vel inquietari nullo modo patiaris: sed in ea qua sunt conversione, Deo protegente, permaneat. Pro requirendis vero rebus ecclesiarum, vel monasteriorum, sive piarum caussarum, quod scripsisti, prius quidem hi quorum interest admonendi sunt, ut ab eis te insistente atque solatiante modis omnibus requirantur. Quod si forte vel ipsi negligentes extiterint, vel certe, qui eas requirere debeant, inventi non fuerint, tunc omnia ipse perquirere, atque ita reperta recollige, ut manu aliquod iudicium inferre cuiquam minime videaris. De xenodochiis itaque HORTULANI atque THOMAE nil hactenus horum quae indicasti cognovimus. Ea propter experientia tua iussionem principis ex hoc datam diligenter inspiciat, et omnia secundum ejus tenorem disponat, et nobis quidquid egerit innotescat. De hoc igitur quod scripsisti, fratrem et coepiscopum nostrum JANUARIUM, tempore quo sacrificium celebrat, tantam pati frequenter angustiam, ut vix post longa intervalla ad locum canonis redire valeat quem reliquit, atque ex hoc multos dubitare si communionem debeant de ejus consecratione percipere, admonendi sunt, ut nullatenus pertimescant, sed cum omni fide et securitate communicent: quia aegritudo personae sacri mysterii benedictionem nec mutat nec polluit. Secretius tamen omnino idem frater noster hortandus est, ut quoties aliquam molestiam senserit, non procedat, ne ex hoc se et despiciendum praebet, et infirmorum animis scandalum faciat. Praeterea POMPEJANA religiosa femina questa nobis est, hereditatem quondam generi sui EPIPHANII, in qua EPIPHANIUS idem MATRONAM conjugem suam filiam antefatae POMPEJANAE usufructuariam constituerat, monasterio quod in domo sua fundari statuerat. et postea extincto, usufructu modis omnibus profuturam, atque alia quae eidem MATRONAE proprietatis jure probantur competere, ab experientia tua, et a reverendissimo fratre et coepiscopo nostro JANUARIO injuste sublata, et exinde nihil hactenus vel filiae suae redditum, vel profecisse monasterio. Quod si ita veritas se habet, et aliquid te indecenter fecisse cognoscis, absque ulla mora ablata restitue: aut certe si aliter esse putas, ne gravari pars adversa praepudicialiter videatur relectorum cum ea iudicium hac de causa nullo modo subire postponas, ut, utrum vera justaque ejus sit querimonia, definitione iudicii declaretur.

XXXVIII.

GREGORIUS VENERIO CALARIS EPISCOPO (1).

P. C. N. 604.

De gradibus propinquitatis, super quibus parvitatem nostram consulere placuit, quod ego cum omnibus orthodoxae fidei cultoribus sentio ratum duxi paucis vobis absolvere.

(1) Ex Mansi, oper. cit. tom. X, col. 444-45. Riporto per intero questa e la seguente lettera, dirette entrambe a Venerio vescovo di Cagliari, non perchè voglia difenderne assolutamente l'autenticità, ma perchè non mi sembrano concludenti le ragioni allegate dai PP. Maurini per dichiarare apocrifa la seconda, e colla medesima anche il breve frammento della prima, che ci era stato conservato da Graziano nel suo decreto (caus. XXXV, quaest. V, can. 3. *Porro de affinitate*). Sono tre gli argomenti principali messi in campo da quei dotti monaci per convalidare la loro opinione: 1.º non essere conforme a quello delle genuine epistole gregoriane lo stile adoperato in queste due lettere; 2.º non trovarsi registrato nei dittici della chiesa cagliaritano il nome di Venerio; 3.º nessun vescovo di tal nome aver esistito ai tempi di S. Gregorio Magno. A siffatte obiezioni rispose il Mansi (oper. cit., tom. X, col. 448), non potersi dal breve tratto di una o due epistole, che versano sopra un soggetto incapace per se stesso di lenocinii oratorii, portar giudizio dello stile di uno scrittore; essere troppo ambiguo ed oscuro quanto si scrisse dai Maurini a riguardo delle tavole o registri della chiesa di Cagliari; non essere nuovo il nome di Venerio ai tempi di S. Gregorio, e trovarsi nel *registro gregoriano* una epistola (XVIII, lib. XI, indict. VI), colla quale fu raccomandata a un Venerio la visitazione della chiesa turritanense (ved. sopr. pag. 106, col. 2.ª, not. (*)), cuius nomine turritana ecclesia in Sardinia plerumque venit: nè doversi per ultimo nel conflitto delle opinioni e delle dubbiezze pretermettere l'autorità di S. Anselmo di Lucca, il quale inserì nella sua collezione ms. il frammento della prima di dette due epistole, e l'autorità eziandio dell'altro codice ms. del secolo XII (e forse anche più antico) consultato dallo stesso Mansi, nel quale il detto frammento di lettera è parimenti riportato. So bene che a quest'ultima ragione si potrà opporre il giudizio del Berardi, il quale dimostrò di essersi erroneamente attribuito a S. Gregorio un canone inserito nella collezione di S. Anselmo di Lucca (lib. X, cap. XXVI), e nell'altra di Graziano (caus. XXVII, quest. II, can. 29), come desunto da una epistola di detto pontefice a Venerio vescovo di Cagliari (Berardi, *Gratian.*, can., part. II, tom. II, pag. 27, 98 e 99, edit. praed.). Ma si deve osservare, che riguardo a tal canone l'errore era assai manifesto, sia perchè in altro luogo del suo *Decreto* Graziano ne replicò l'inserzione (caus. XXXIII, quaest. I, can. 1), dicendolo ricavato dalle epistole gregoriane a Giovanni vescovo di Ravenna, nelle quali non si ritrovano al certo le parole e le decisioni di quel duplicato canone graziano (ved. *epist. gregor. ad Joann. Ravenn.* ep. XXXV, lib. I, indict. IX; ep. XXII, XXVIII e XXXII, lib. II, part. I, indict. X; ep. LV, lib. II, part. II, indict. XI; ep. I, XI e XV, lib. IV, indict. XIII), sia perchè gli antichi glossatori avevano già riconosciuto che quel canone era stato tolto dai *Capitolari* di Francia (lib. VI, cap. LV), indicati non oscuramente da Rabano in una sua lettera ad Eribaldo (cap. XXIX), e che Burcardo di Worms fu il primo ad attribuirlo a S. Gregorio Magno (*Collect. can.* lib. IX, cap. XL), nel che poi fu seguito da Ivone (part. VIII, cap. LXXX e CLXXVIII), e da Graziano (loc. cit.) nelle loro canoniche collezioni. Però da un fatto e da un caso singolare non si può nè si deve concludere similitudinariamente per altri fatti e casi particolari; nè perchè l'anzidetto canone fu erroneamente attribuito a S. Gregorio, si debbono senz'altro esame rigettare come apocrife le due lettere, delle quali discorriamo. Ciò si potrebbe logicamente indurre, se esistessero altri argomenti validi a comprovare. Ma quali, e quanti sono questi argomenti? Quello ricavato dal tempo di dette epistole è arbitrario e controversabile: 1.º perchè le medesime sono di data incerta, sebbene alcuni editori di Graziano abbiano a loro talento datata l'ultima nel 607; 2.º perchè se si volesse fissar l'anno in cui furono scritte, varie conghietture indurrebbero a credere che ciò accadesse nel 604 dell'era volgare. Ora, siccome è indubitato che S. Gregorio Magno visse fino al 12 marzo del 604 (*Lib. pontific.* ap. Mansi, oper. cit., tom. IX, col. 1023 e seguenti), così ancora è molto probabile che in tale anno Gianuario vescovo di Cagliari non fosse più nel numero dei viventi. Imperocchè egli era già vecchio nel 599, come si trova esplicitamente ripetuto in una coetanea epistola gregoriana (ved. sopr. epist. I, lib. VII, part. II, indict. II); e nel 603 era ormai così cadente per gli anni e per le infermità corporali, che nel celebrare il divino sacrificio mal poteva, anche con lunghi intervalli di tempo, consumare la consecrazione (ved. sopr. epist. LIX, lib. XI, indict. VI). Niente dunque vi è di strano o d'impossibile nel supporre che Gia-

Ab his omnino dissentio, qui perversae parentelae successiones supputantes gradus diducunt, et de uno duos constituunt; ac per hoc eum, qui primus esse debet, secundum; qui vero secundus efficiunt tertium. Itaque ex omni parte generationes corrumpunt; ut cum arborem quae de parentela compingitur, ab ipsis abscissam conspicimus, corpus ut ita dixerim, detruncatum suis artubus videatur. Igitur parentelae gradus a nobis taliter computatur. Siquidem ego et frater meus una generatio sumus, primumque gradum effecimus, nullo a nobis gradu distamus.

Rursus filius meus, fratrisque mei filius secunda generatio sunt, ac per hoc gradum secundum faciunt, nec a se gradu aliquo separantur. Itemque meus nepos, fratrisque mei nepos tertia generatio sunt, ideoque gradum tertium faciunt, nec a se gradu aliquo dividuntur.

Atque ad hunc modum ceterae successiones numerandae veracissime sunt. Porro autem de affinitate, quam dicitis

uario morisse nel detto anno 603, dopo il quale non si trova più nel *regesto gregoriano* altra epistola a lui diretta, e che nel tempo corso dal di lui obito a quello di S. Gregorio Magno, il papa avesse provveduto di nuovo pastore la chiesa cagliaritana. Ammessa questa ipotesi, che a me pare probabilissima, non so vedere perchè il nuovo vescovo eletto non debba credersi Venerio, secondo l'opinione dei PP. Maurini. Io non dirò che vi sia fondamento certo per affermarlo; ma dirò tuttavia che non vi è ragione veruna concludente per negarlo. E se nella incertezza si dovesse risolvere il dubbio coll'autorità, io non esiterei ad appellarmi a quella del codice di S. Anselmo, e dell'altro codice lucchese del secolo XII citato dal Mansi, nei quali queste due epistole si trovano registrate, aggiungendovi appresso le testimonianze d'Ivone e di Graziano, dalle quali il Fara e il Machin tolsero argomento a notare nel 604 il nome di Venerio nella serie degli antichi vescovi cagliaritani (ved. Fara, *De reb. sard.*, lib. I, pag. 171, edit. praed.; Machin, *Defens. primat. archiep. calar.*, in fin., edit. calarit., 1639). E laddove mi si opponesse, che in un altro codice ms. di S. Anselmo, custodito nella biblioteca di S. Germano di Parigi, a margine della seconda di dette lettere si leggevano scritte da mano ignota queste parole: *apocryphum caput* (Balut, in *not. ad Gratian.*, pag. 558, edit. paris., 1672), risponderai non potersi all'autorità di molti contrapporre l'autorità di un codice singolare, di cui non consta l'età, e nel quale non trovasi nemmeno inserita la prima delle stesse due citate epistole, nè il giudizio senza motivi di un anonimo annotatore dover prevalere a quello di tanti altri collettori ed illustratori. Dal che tutto io vengo a concludere che, se non puossi positivamente asserire la genuinità dei due monumenti gregoriani qui riportati, non si può nemmeno con sentenza inappellabile definire, come fecero i Maurini (*Epist. S. Greg. M.*, tom. II, in append., col. 1304, edit. paris., 1705, in-fol.), che i medesimi siano assolutamente apocrifi. Se poi mi si domandasse, quale io creda essere stato il vescovo cagliaritano del 604, o il Venerio visitatore della chiesa *turritanense* (S. Greg., *epist. XVII e XVIII*, lib. XI, indict. VI), ovvero un altro affatto diverso, potrei per conghiettura argomentare che lo fosse il primo, non solamente perchè non si ha prova veruna della esistenza di un altro Venerio, ma eziandio per la probabilità che in occasione appunto della suddetta visitazione egli sia stato eletto dal clero e dal popolo cagliaritano per occupare il seggio fatto vacante in quello stesso anno (603) per la morte di Gianturio. Qui però nascerebbe di nuovo la lite sulla vera intelligenza della parola *turritanense*: nè io voglio ripetere il già detto a questo proposito (vedi sopr. pag. 106, col. 2.^a, not. (*)). Aggiungerò soltanto che nei monumenti ecclesiastici di tutte le età i vescovi dell'antica Torres in Sardegna sono chiamati invariabilmente *turritanenses*, o *turritani*, a differenza dei vescovi di Torres in Calabria, appellati ordinariamente *thurini*, e che lo stesso Giovanni, intervenuto ai sinodi romani convocati dal papa S. Simmaco nel 501 e 504, e creduto dall'Arduino e dal Coletti (*Harduin., Indic. geograph. episc.*; Colet., *Ital. Sacr.*, tom. X, col. 173) vescovo della suddetta chiesa di Torres, si sottoscrive negli atti conciliari *Joannes Thuritanus* (ap. Mansi, *oper. cit.*, tom. VIII, col. 253 e 315). Sicchè dall'istesso unico esempio che si potrebbe addurre, per provare la comunione del vocabolo *turritanense*, si dedurrebbe più legittimamente la prova contraria a favore dei vescovi di Torres. Qualunque però sia il valore di questa mia opinione, nè io voglio pertinacemente difenderla come vera, nè rigettare irriverentemente come falsa l'opinione contraria, abbracciata e difesa da uomini valentissimi, ai quali mi protesto troppo inferiore nell'ingegno e nella dottrina.

parentelam esse, quae ad virum ex parte uxoris, seu quae a parte viri ad uxorem pertinet, manifestissima ratio est.

Quia si secundum divinam sententiam ego et uxor mea una caro sumus; profecto mihi ex illa in ea suaque parentela propinquitas una efficitur. Quocirca ego et soror uxoris meae in uno et primo gradu erimus; filia vero ejus, secundo a me gradu erit, nepos vero tertio. Eodem modo utrinque in ceteris agendum est successioneibus. Uxorem vero propinquitatis sit: quod nimirum uxori meae de propinquantium suarum viris et in cunctis cognationis gradibus convenit observare. Qui vero aliorum sentiunt, antichristi sunt, a quibus tanto vos sollicitius cavere oportet, quanto apertius deprehenditis illos divinis legibus oppugnare.

XXXIX.

GREGORIUS PAPA VENERIO CARALITANO EPISCOPO.

Fraternitatis vestrae studiosae sagacitati, frater amande, quas debeo, refero grates. Quoniam quaesisti, quae debuisti; jucundum me reddidisti. Unde placide ad inquisita respondeo. Sedem apostolicam consulere decrevisti, si mulier copula nuptiali extraneo viro conjuncta, cognationi ejus pertineat, si eo defuncto cognatio maneat, vel si sub altero viro cognationis vocabula dissolvantur, vel si susceptae soboles possint legitime ad prioris viri cognationis transire copulam. Est enim verbum Domini validum, et forte est durable, est immutabile, est perseverabile, non momentaneum, non transitorium. Ait enim per se ipsa veritas, quae Deus est, et verbum Dei: Coelum, et terra transibunt, verba autem mea non transibunt. Antequam Deus in carne inter homines appareret, eo inspirante dixit Adam: quamobrem relinquet homo patrem suum, et matrem, et adhaerebit uxori suae, et erunt duo in carne una: cui non contradixit Dominus. Deinde cum veritas oriretur de terra in terram, et visibilis in humanitate appareret, interrogatus est, si licitum esset homini uxorem relinquere. Quod prohibens, fieri veluit, nisi forte fornicatio excluderet maritalem copulam. Unde protulit statim in medium eandem ipsam sententiam, quam ante secula manens cum Patre Verbum inspiraverat Aadae, ipse confirmans, quod ipse homo primus protulit: Quamobrem relinquet homo patrem suum et matrem, et adhaerebit uxori suae; et erunt duo in carne una. Si una caro sunt, quomodo potest aliquis eorum propinquius pertinere uni, nisi pertineat alteri? hoc minime posse fieri credendum est. Porro uno defuncto, in superstite affinitas non deletur, nec alia copula conjugalis affinitatem prioris copulae solvere potest. Sed neque alterius conjunctionis soboles placet ad affinitatis prioris viri transire consortium: pro eo quod verbum Domini validum est, et forte: et ut inquit dicit Propheta: Verbum Domini manet in aeternum. Et alius Propheta: quoniam ipse dixit, et facta sunt: ipse mandavit, et creata sunt: statuit ea in aeternum, et in saeculum saeculi: praeceptum posuit, et non praeteribit. Non potest per verbum suum, atque praeceptum efficere Deus duos carnem unam, idest, masculum, et foeminam: qui innumeram multitudinem utriusque sexus non destitit sexum facere unum, sicut per se Veritas dixit: non pro his tantum rogo, sed etiam pro eis qui credituri sunt per verbum eorum in me,

ut omnes unum sint, sicut tu Pater in me, et ego in te, ut et ipsi in nobis unum sint. Si quis ergo temerario et sacrilego usu in defuncto quaerit propinquitatem extinguere, vel sub altero affinitatis vocabulo dissipare, vel susceptam sobolem alterius copulae propinquitati prioris credit legitime sociari, hic negat Dei verbum validum esse, et forte: et qui tam facile, et tam velociter quaerit dissolvere, hic non credit verbum Dei in aeternum permanere. Confice terram ex quatuor locis magna intercapedine a se distantibus: et confectam, et conglutinatam finge cujuscumque figurae, vel immensitatis corpus volueris; numquid erit humanum ingenium, quod ipsas quatuor partes ad invicem valeat segregare, ut unaquaeque per se possit agnosci? Sic a quatuor avis duo conficiuntur in unum: et de duobus fit una concreatio. Hanc similitudinem de quatuor elementis, unde concreatus est homo, colligere potes; si eorum unamquamque speciem, quae in multis divisionibus partita est, per discretas inter se partes assignaveris. Fit idem in metallis; hoc etiam in liquoribus: probat etiam in coloribus pictor, qui sequitur arte naturam, colores admiscendo ex visilibus fucis corpora fingens (1).

Alle memorie serbateci dalle riportate epistole gregoriane succedono nell'ordine dei tempi le accuse fatte alla santa sede contro l'arcivescovo e il clero cagliaritano; la prontezza del primo nel trasferirsi a Roma, per prosciogliersi dalle fattegli imputazioni, e la resistenza del secondo a comparirvi, perchè convinto dei proprii reati; l'anatema pontificio quindi incorso da quell'indocile chieresia, e la missione di Barbaro difensore regionario per costringerla alla ubbidienza; le violenze usate in tale incontro da Teodoro preside iniquo dell'isola, e l'incarico perciò dato dal pontefice al suddiacono Sergio di reclamare presso il prefetto del pretorio d'Africa contro l'autorità del comando villanamente abusata da quel supremo governante, e contro la violazione dei decreti imperiali di Teodosio e Valentiniano, benigni riparatori degli antichi, e generosi conceditori di nuovi privilegi a favore della sede apostolica. La serie di questi fatti è riferita minutamente in una lettera coetanea di papa Onorio I; la quale, come si legge nel Mansi (2), che la esemplò dal testo dell'antica collezione Diodatina (3), è del tenore seguente:

HONORIUS SERGIO SUBDIACONO.

Post parvi temporis spatium quaedam nobis sunt capita adversus caralitanae civitatis archiepiscopum vel ejus clericos nuntiata; pro quibus exequendis, atque canonica discretione in hac romana civitate ventilandis, non solum praefatae civitatis episcopum emissa praeceptione, sed etiam ejus clericos, de quibus referebatur aliqua commisisse, praecepimus evocare. Et quia antefatus quidem episcopus, secundum quod ei iussum fuerat, in hanc civitatem venire curavit; ejus vero clerici proprio reatu convicti venire timentes, visi sunt a sacra communione privari, et anathematis vinculo innodari. Et post haec misso Barbaro defensore regionario sanctae nostrae ecclesiae ad eandem civitatem caralitanae, ut praedictos clericos debuisset deducere, actum est ut THEODORUS qui-

(1) Ex Mansi, oper. cit., tom. X, col. 445-46. Sono comuni a questa seconda le osservazioni già fatte alla precedente epistola gregoriana. Noterò solo, che la presente lettera leggesi per intero nel Decreto di Graziano, part. II, can. XXXV, quaest. X, can. I.

(2) Ss. concil. nov. et ampl. collect., tom. X, col. 582.

(3) Collect. can., lib. III, can. CLXXXIX.

dam perversus praeses ejusdem Sardiniae (4) diabolica intentione arreptus venire eos jam navi impositos prohibuit, et violenter ablato in africanam provinciam destinavit. Scripsimus itaque filio nostro Gregorio praefecto tale tantumque facinus THEODORO ejusdem insulae praesidi jubere, corrigere, et ipsas personas nostrae jurisdictionis suppositas nobis in hanc civitatem romanam dirigere. Propterea experientia tua eidem eminentissimo praefecto imminendum deproperet, ut tanti viri facinus ulciscendum studeat, et eas, nobis personas dirigere non omittat: sciens quia non solum hi qui crimine tenentur obnoxii a sacra sunt communione privati, anathematis poena mulctati, sed etiam hi qui cum eis videntur conjuncti. Exemplar vero sacrae Theodosii et Valentiniani (constitutionis) tuae experientiae curavimus destinandum, et eidem eminentissimo praefecto per tuam experientiam dirigendum: cujus series non solum ejus eminentiam, verum etiam omnes omnino qui a sedis apostolicae dictione exorbitare contendunt, nihilominus informare possit. Quemadmodum serenissimi principes hactenus omnes innovaverunt cuncta privilegia sedis apostolicae, et quae olim eidem sunt concessa, ipsa lectione poterunt approbari. Nam de Domini Dei nostri misericordia confidimus, quod jura vel privilegia beati Petri curabimus expetere, atque immutilata intentione quaesita atque impertita defendere. Tua ergo experientia ejusdem sacrae (constitutionis) tenore attentius relegendo suffulta, non solum eminentissimo praefecto, sed etiam aliis haec eadem insinuare non differat. Nobis autem de his omnibus, sicut divinus favor impunxerit, cura erit ac sollicitudo justa tramitem aequitatis sine dubio deliberare, atque utilius fine canonico terminare.

Data IV idus junias, indictione XV (627).

L'intervento dei due vescovi sardi Diodato e Valentino al concilio lateranense (649), in cui fu condannato l'errore dei monoteliti (5), la facoltà temporaria di ordinare i vescovi

(4) Il preside Teodoro, di cui si parla nella presente epistola, è forse l'istesso Teodoro duce delle milizie imperiali stanziate in Sardegna, al quale S. Gregorio Magno scrisse direttamente nel 591 (ep. XLVI, lib. I, indic. IX), e del quale fece menzione nell'anno medesimo in altre due lettere indiritte al diacono Onorato e all'esarca Gennadio (ep. XLVII e LIX, lib. I, indic. IX). L'identità della persona si può argomentare dalla somiglianza del carattere, poichè il Teodoro gregoriano fu uomo violento e bestiale come il Teodoro onoriano. Tuttavia non voglio dissimulare la difficoltà che nasce dalla diversità dei tempi, giacchè dal 591 al 627 corsero trentasei anni, e se non è improbabile, è però straordinario che uno stesso uomo, già comandante supremo delle milizie imperiali, e quindi maturo di età, fosse abile ancora, dopo sette lustri, a reggere le sorti civili dell'isola.

(5) L'eresia dei monoteliti, dannata successivamente nel concilio gerosolimitano del 634, nel concilio romano del 640, in cui fu prescritta eziandio l'Ectesi di Eraclio, e dai concilii numidico, mauritanico, bizaceno, e cartaginese del 646 (ap. Mansi, Ss. concil. collect., tom. X, col. 649 e seg., 679-80, 697 e seg., 761 e seg.), fu anatematizzata di nuovo col Tipo dell'imperatore Costante dal concilio lateranense celebrato nel 649, sotto il pontefice Martino I (ap. Mansi, oper. cit., tom. X, col. 783-84, 863 e seg.). A questa famosa riunione di cento e cinque vescovi ortodossi, nella quale furono dichiarati nemici della fede e della tradizione cattolica Ciro patriarca di Alessandria, Sergio, Paolo e Pirro patriarchi di Costantinopoli, che aveano negato e negavano pertinacemente la duplice volontà (divina ed umana) nella persona di G. C., intervennero Diodato vescovo di Cagliari, e Valentino vescovo di Torres. Il primo di essi parlò eloquentemente al cospetto dei padri nelle sessioni prima, seconda, quarta e quinta (ap. Mansi, oper. cit., tom. X, col. 887-90, 910, 911, 1027, 1138 e seg.), e tenne il terzo luogo fra i seniori. Entrambi sottoscrissero agli atti conciliari con questa formula: *Dñs dedit episcopus sanctae caralitanae ecclesiae: Valentinus episcopus sanctae turrinanae ecclesiae* (ap. Mansi, op. cit., tom. X, col. 1162, 1167). A Diodato succedette Giustino nella sede cagliaritana, poichè

P. G. N. 650. turritani tolta da papa Martino I (650) agli arcivescovi di Cagliari (1), e la lunga epistola diretta da Anastasio, disce-

P. G. N. 655. polo di S. Massimo, ai monaci cagliaritari (655), acciò

tra i vescovi che non intervennero al detto concilio lateranense, ma che ne approvarono gli atti, dappoichè fu conchiuso, vedesi sottoscritto *Justinus episcopus sanctae Caralitanae ecclesiae insulae Sardiniae* (ap. Mansi, oper. cit., tom. cit., col. 1170).

(1) Il fatto è attestato da Anastasio bibliotecario nella vita del pontefice Giovanni V. Narrando egli la ordinazione di Novello vescovo di Torres fatta nel 684 o in quel turno, da Citonato arcivescovo di Cagliari, dice che il papa la riprovò come nulla ed arbitraria, perchè il suo predecessore Martino I avea richiamato a stretta osservanza l'antica consuetudine della chiesa turritana, in virtù della quale i suoi vescovi dipendevano direttamente dalla sedia apostolica, e doveano dalla medesima essere ordinati, rinvocando perciò la facoltà temporaria di siffatte ordinazioni accordata per motivi speciali agli arcivescovi cagliaritari, i quali poi, montati in superbia, continuavano ad usarne come di un diritto ordinario. Soggiunge lo stesso autore, che il suddetto papa Giovanni V convocò un concilio di sacerdoti, e, rinnovata la ordinazione di Novello, lo restituì e lo riconfermò nell'antica e diretta soggezione della sede pontificia. *Hic (i. e. Joannes P. V.) post multorum annorum curricula propter transgressionem ordinationis ecclesiae turritanae in Sardinia, quam sine auctoritate pontificis fecerat CITONATUS archiepiscopus calaritanus, pro eo quod antiquitus ordinatio fuit sedis apostolicae, et ad tempus concessa fuerat ipsa ordinatio eidem ecclesiae. Postmodum, protervia faciente archiepiscoporum, per praecepta pontificum ab eadem ordinatione suspensi sunt juxta determinationem sanctae memoriae Martini papae. Et facto concilio sacerdotum NOVELLUM episcopum, qui ab eodem archiepiscopo ordinatus fuerat, sub ditione sedis apostolicae redintegravit atque firmavit, quorum chirographus archiepis ecclesiae detentus est (Vil. Joann. pap. V, ex lib. Pontif., ap. Mansi, oper. cit., tom. XI, col. 1093).* Di questa dipendenza antica ed immediata dei vescovi di Torres dal romano pontefice, e della conferma fattane dai papi Martino I, e Giovanni V negli anni 650, (vel circ.) e 684, parlò pure il Fara nel libro I *De rebus sardois* pag. 170, edit. praed.), e disse di trovarsene memoria nel libro (ossia nella *Collezione canonica*) di Diodato che si conserva nella biblioteca vaticana. Il Machin, non potendo negare il fatto, cercò di travisarlo, e scrisse che il vescovo di Torres *erat antea calaritano (episcopo) subiectus iure ordinario, et ordinabatur ab illo*; ma che poi *juxta determinationem sanctae memoriae Martini papae fuit exemptus (Defens. Primat., archiep. calar., cap. XXIII, pag. 103, n. 10, edit. praed.)*; lo che è diametralmente contrario alla narrazione di Anastasio, secondo la quale i vescovi turritani dipendevano direttamente dalla sedia apostolica, e da tempi molto antichi ricevevano l'ordinazione immediata dai papi: *Turritanae ecclesiae ordinatio antiquitus fuit sedis apostolicae*. E se d'altro canto questa medesima ordinazione fuit (postea) *ad tempus concessa* agli arcivescovi di Cagliari, e poi; *protervia (eorum) faciente*, ne furono privati dal pontefice Martino I, e finalmente fu annullata dal papa Giovanni V la ordinazione di Novello fatta da Citonato *sine auctoritate pontificis*, chi non vede che i prelati cagliaritari non aveano, prima di detta concessione, o facoltà temporaria, diritto veruno di ordinazione, od altro, sopra i vescovi di Torres? Nè mi si dica col Mattei (*Sardin. sacr. Eccles. calarit.*, n.º IX, pag. 84, *Eccles. turrit.*, n.º IV, pag. 145), che sebbene il pontefice Giovanni V abbia riconosciuto irrita la ordinazione di Novello fatta da Citonato, tuttavia la confermò e l'approvò poco dopo: *sed postea confirmata fuit... sed postmodum illam probavit* (loc. cit.). Imperocchè con tutto il rispetto dovuto, e che io sinceramente professo a questo insigne scrittore delle cose ecclesiastiche di Sardegna, risponderò francamente, ch'egli o non volle intendere, o volle fare aperta violenza alle parole di Anastasio bibliotecario, il quale non disse, nè potea dire approvata o confermata dal papa una ordinazione eseguita *propter transgressionem... sine auctoritate pontificis*, ma scrisse chiaramente, e senza dar luogo ad ambiguità, od interpretazioni, che il pontefice Giovanni V, *facto concilio sacerdotum, NOVELLUM episcopum, qui ab eodem archiepiscopo (Citonato) ordinatus fuerat, sub ditione sedis apostolicae redintegravit atque firmavit*. Ora, è ben diverso il *redintegrare* dal *confirmare* e dal *probare*, giacchè il primo vocabolo significa rinnovazione di un atto intrinsecamente nullo, e gli altri due possono intendersi, sia di un atto già valido per sè stesso, che di un atto mancante soltanto di qualche formalità. Forse qui potrebbesi chiedere da taluno, quando, e perchè sia stata accordata agli arcivescovi di Cagliari la facoltà temporaria di ordinare i vescovi turritani. Se si consulta la storia ecclesiastica, non si trova certamente monumento veruno, che ce ne additi il motivo ed il tempo. Ma se in mancanza di documenti storici si ricorra a ragionevoli conghietture, io propendo ad opinare, che ciò succedesse sotto il pontificato di S. Gregorio Magno, o per causa delle incursioni longobarde, o perchè il mare frapposto impediva il pronto e facile accesso dei

serbassero incontaminata la credenza cattolica sulla duplice volontà di G. C., propugnandola coraggiosamente contro le nuove cavillazioni degli eresiarchi (2), sono i soli fatti d'im-

vescovi di Torres alla metropoli del mondo cristiano per esservi ordinati dal pontefice. Leggo infatti nelle epistole gregoriane, che in tal tempo appunto, e precisamente nel 599, fu concessa a Massimiano vescovo di Siracusa (a lui personalmente, non alla sede: *personae, non loco*, come dice il papa) l'autorità della sede apostolica sopra tutti i vescovi della Sicilia, *quatenus eis non sit necessarium, post haec, tanta maris spatia transeundo ad nos pervenire* (ep. IV, lib. II, indict. X, edit. Mans.), e trovo nel medesimo epistolario, che nel 599 Mariniano vescovo di Torres dimostravasi renitente a ubbidire agli ordini di Gianuario vescovo di Cagliari, e che il papa si riservava di provvedere sopra le differenze insorte tra questi due vescovi, tostochè la pace con Agilulfo re dei Longobardi sarebbe solidamente confermata (ep. II e VIII, lib. VII, part. II, indict. II, edit. praed.). Siffatte questioni versavano probabilmente, come ho accennato altrove, sulla indipendenza del vescovo turritano da quello di Cagliari, e sulla rinnovazione dell'antica consuetudine, ossia della dipendenza diretta dalla sede pontificia, che il primo di essi reclamava a favore della sua sede. Perchè, essendo già cessata nel 599, la guerra co' Longobardi, e fermata la pace con Agilulfo, non sussisteva più il motivo, o il principale almeno dei motivi, pel quale era stata concessa dal pontefice ai vescovi cagliaritari la facoltà temporaria di ordinare quelli di Torres. Ciò mi pare tanto più probabile, in quanto che, prima della età di S. Gregorio Magno, e della guerra longobardica, non si trova negli annali ecclesiastici indizio veruno della dipendenza del vescovo turritano da quello di Cagliari. Così nel 484 si vedono chiamati a Cartagine da Unnerico re dei Vandali Lucifero II, prelado cagliaritano, e Felice vescovo di Torres, senza che apparisca dipendenza nessuna dell'uno dall'altro. Così per tutto il secolo quinto, e nei primi diciotto lustri del successivo secolo sesto, nè Primasio, nè Tommaso, che sono i soli vescovi cagliaritari, dei quali si abbia certa notizia dal suddetto anno 484 al 590, esercitarono atto veruno di giurisdizione sopra i vescovi turritani. Sicchè, tutto considerato, sembra potersi affermare, che a S. Gregorio Magno, ed ai primi anni del suo pontificato, si debba riferire la predetta concessione temporaria fatta agli arcivescovi cagliaritari. A ragione quindi Anastasio bibliotecario, parlando della revocazione di questo privilegio fatta da papa Nicolò I nel 650, e dal Pontefice Giovanni V nel 684, o in quel turno, appella *antica* la consuetudine dell'ordinazione diretta dei vescovi turritani dalla sede pontificia (*antiquitus ordinatio fuit sedis apostolicae*), perchè dal 590 al 650 era già corso più di un mezzo secolo, ed era trapasato quasi un secolo intero fino al 684. È questa la mia particolare opinione, della quale per altro non voglio essere così tenace, che non ammetta di potersi ancora allargare di qualche anno, ossia di far risalire ai tempi di papa Pelagio II, il mentovato privilegio temporario accordato ai vescovi di Cagliari.

(2) È divulgatissima fra gli eruditi della storia ecclesiastica la controversia sostenuta nel 655 dall'abate S. Massimo co'monoteliti radunatis in Costantinopoli alla presenza dell'imperatore Costante. Quegli eresiarchi erano proceduti tant'oltre nei loro errori, che sostenevano tre volontà distinte nella persona di G. C. (ved. Sirmoud., ap. Mansi, op. cit., tom. XI, col. 2.ª, 3.ª e 4.ª). La lettera indirizzata da Anastasio, discepolo del suddetto S. Massimo, ai monaci cagliaritari, appartiene probabilmente allo stesso anno; ed io la riporto qui appresso qualè ci fu data dal Mansi (op. cit. tom. XI, col. 12.ª, 13.ª e 14.ª):

SANCTI ANASTASII MONACHI, DISCIPULI SANCTI ABBATIS MAXIMI,
AD COMMUNE MONACHORUM APUD CARALIM CONSTITUTORUM COLLEGIUM.

Multa scribere nos etiam praeter votum tempus prohibuit. Omnia vero in uno nota facimus verbo sanctissimis vobis. Ili qui alterius sunt partis diffinitione immobili ut est, et propriae maxime professionis constitui paternam non malunt doctrinam, sed alterius impelluntur opinionibus, quas et dinumerare operosum de cetero duco. Modo ergo ab inexistencia ad inconvenientiam translati sunt: id est ex eo quod neque unam neque duas dicunt, ad praedicandum duas et unam, id est tres in uno eodemque Christo voluntates et operationes traducti: quod neque patrius, neque synodicus, neque physicus sermo decrevit: sed neque priscorum et deinceps haereticorum furor eatenus advenit, sciens inanem tanquam vitio proprio corruptam eandem opinionem. Si enim diversae ex diversis compositum substantiis characterizant naturaliter proprietates, utpote nullatenus adempto naturarum diversitate propter unionem, sed salva potius proprietate utriusque naturae, et in unam personam et unam subsistentiam concurrente, quemadmodum sancta chalcedonensis synodus ait, et is Deum ex Deo Patre, et homo ex homine semper virgine matre, idem ipse existens cognoscitur iuxta naturam natus, quamquam incorpo-

portanza, che la storia sarda può ricordare fino alla metà del secolo settimo. E negli ultimi nove lustri dello stesso secolo, qual ne sia la causa più vera, o la rarità degli

raliter et sine causa; corporaliter autem ex hac propter causam, salutem videlicet nostram: quomodo possibile est unam eandemque personam, id est unum eundemque Christum Dominum nostrum et Deum super duas etiam alia secundum ipsos proprietate naturaliter figurari, ad certitudinem eorum, ex quibus et in quibus, et quae est? Si enim eadem creduntur etiam per aliam, id est per tertiam, quae et per dualitatem, voluntates et operationes ejus, quae secundum naturam sunt: necesse est ut identitate exhibitionis indissimilitas cognoscatur existentiae, et sit idem duabus una, id est alterutris tres, sive naturales, sive substantiales. Verum, naturales quidem non, sed secundum illos subsistentiales, aggregentque ob hoc adversus eum jam aut tres substantias aut totidem subsistentias, et secundum ipsum aequi numeri proprietates, incretam videlicet et creatam et neutram, id est inexistentem. Inexistens enim est quod neutrius per naturam participatur, ita ut etiam identitate, quae ad eam, id est tertiam est, secundum illos inexistentes sint et duae naturae, et naturales ipsius voluntates et operationes. At vero si non eadem sed alia, exceptis his ex quibus est credendus, in eo per tertiam aiunt, eundem secundum eandem rursus proferunt inexistentiam, velut is qui medius inter neutram harum existat, incretam scilicet natura sua et creatam substantiam atque virtutem: aut enim subsistentialem volunt hanc esse, aut compositam, aut deivirilem, aut unitoriam propter adunationem. Nam non solum, ut dictum est, hanc non existentem introducunt, quod secundum nihil eorum ex quibus est natura hunc characterizet: verum etiam a naturali cognatione, quam habet cum Deo et Patre, reddunt externum. Minus enim dicendum, quia perhibent eum etiam a congenita proprietate, quam habet ad intemeratam matrem et virginem, alienum: quasi secundum neutrum horum habeat compositam aut subsistentiam, aut deivirilem, aut unitoriam propriam voluntatem et operationem. Verum Patris quidem incompositam sine principio habet, et substantialem atque divinam; matris vero creatam natura et humanam. Deinde etiam divisas naturas, ex quibus ipse est inferunt, quasi per operationem et non per subsistentiam sibi unitas innolescat, si propter unitatem unam operationem dogmatizent: quod hi qui in divisione corrupti sunt, dicunt, affectuosam hanc esse operationem fabulose fingentes. Sic autem et confusione locum tribuentes, et deivirilem secundum Severum male interpretantur, unam hanc, sed non duas secundum unionem divinam naturam et virilem significare contendentes, et hanc deiviri quamdam naturam, sed non virum factum Deum sibi subinducunt: praesertim cum hoc praevidens etiam vere deiphantor Dionysius, non unam vocaverit hanc, sed nova quadam deivirili nobis eum dixerit operatione conversatum. Ostendens nos alteram ab altera disjungentem, sed ambas per alterutras, et alterutris connaturaliter adunatas, in eorum, ex quibus et in quibus et quae erat, certitudinem proferenda. Et ut paterne dicamus, cum alterius communione horum utrum; ita ut mirabiles quidem passiones, compassibilia vero procul dubio miracula cognoscantur per omnimodam coaptationem eorum, quae ab eo naturaliter gesta sunt. Dupla enim omnia et vera omnia, et unita omnia praedicant in eo qui duplici est natura, ea quae secundum naturam sunt, Dei praecones et patres nostri. Quibus, ut dictum est, suum corrigere nolentes sermonem, adhuc et senioris Romae propriae consentire sectae coegerunt apocriarios, unam super duas, id est tres secum praedicandi in eodem Domino nostro Jesu Christo voluntates et operationes, similem scientiae ligno gustum commi centes, quemadmodum et isti fidem ex bono et malo proferunt affectantibus. Unde et talibus circumvenientes literis, ei qui miserat mittunt. Quia ergo in magno propter haec periculo sunt res pene totius catholicae et apostolicae Dei ecclesiae constitutae, pro ea deprecamur, et obsecramus sanctissimos viros, ne hanc despiciatis periclitantem, sed adjuvetis tempestatibus laborantem, scientes in tempore tribulationis dilectionem, quae in Spiritu Sancto est nasci: et si possibile est vos transite citius, quasi alia pro causa, ad senioris Romae pios et firmos ut petram viros, qui videlicet vobiscum tutores nostri sunt semper et propugnatores ferventissimi veritatis, obsecrare hos supplicatoris vocibus et lacrymis pro omnibus christianis, quatenus mercedem a Domino sortiantur: omnibus similiter et sibi absque novitate recens inventa servantes orthodoxam fidem, nihil super ea minus plusve suscipientes vel approbantes, praeter quae definita sunt a sanctis patribus ac synodis, ut boni studii sui aemulatione hoc maximum cum Dei auxilio directe prosequentes opus, cum illis sive nunc, sive in die iudicii, Dominum habeant debitorem, quem nimirum habuerunt in talibus creditorem, non aliud quid praeter se, sed ipsum totum, totis vobis, atque illis in aeternas delicias et refectorem donantem, quem et nos habere adversus arianos qui continentur hic supplicare Deo, beati et nostrae ad Deum deductionis praevii, cum simus egeni, pauperes et indigni servi vestri. — Avendo riportata la sopradetta epistola, non voglio tacere di un'altra che nella prima metà del quinto secolo si suppone diretta da papa Bonifacio I

eventi, o il silenzio degli scrittori, si trovano registrate negli annali insulari le sole gravissime imposte ai Sardi, come a tutti gli altri popoli d'Italia, dall'imperatore Costante (1), le parti seguite dall'isola per sostenere l'impero di Costantino Pogonato (2), le machinazioni politiche ingiustamente attribuite a Citonato arcivescovo di Cagliari (3), la di lui presenza nel secondo concilio ecumenico di Costantinopoli (4),

P. C. N. 662.

P. C. N. 669.

P. C. N. 686.

ai monaci di Cagliari, e della quale se ne legge un frammento nelle *Decretali* di Graziano (can. II, *Quam pio mentis affectu etc.*, caus. I, quaest. II). L'autenticità di questa lettera è generalmente rigettata dagli eruditi, i quali osservarono non trovarsi riprodotta da verun altro collettore, e nemmeno da Dionigi il piccolo, che riunì diligentemente le epistole tutte del suddetto papa Bonifacio. E sebbene i correttori romani, per dare una qualche autorità al mentovato *canone* Graziano, abbiano notato, che la stessa lettera fu citata eziandio da S. Tommaso (in 2. 2. quaest. C., art. III, in fin.), tuttavia si dee por mente, che ai tempi dell'Aquinate il *Decreto* di Graziano era tenuto in somma estimazione, e che perciò è molto facile che quel santo dottore siasi servito persuasivamente anche del detto capitolo per confermare la verità delle sue proposizioni. Ma il soggetto, la sostanza, e quanto altro di accessorio si contiene in quel monumento, tutto concorre a provare, che il medesimo sia apocrifo, e composto da qualche monaco, *piae exercitationis causa*, come dimostrò con buone ragioni il Berardi nei suoi *Commentari ai canoni di Graziano* (tom. I, part. II, pag. 293 e seg., edit. praed.).

(1) Ciò accadde nel 663, e negli anni seguenti, come si ha dall'autore del *Libro Pontificale* nella vita del pontefice Vitaliano: *Et habitavit (Constans) in civitate Syracusana, et talem afflictionem posuit in populo, seu habitatoribus, vel possessoribus provinciarum Calabriae, Siciliae, Africae, Sardiniae, per diagrapha, seu capita, atque nauticationes per annos plurimos, quales a saeculo nunquam fuerant, ut etiam uxores a maritis vel filios a parentibus separarent, et alia multa inaudita perpessi sunt, ut alicui spes vitae non remaneret, sed et vasa sacrata, vel cimelia sanctorum Dei ecclesiarum tollentes, nihil dimiserunt* (ap. Mansi, oper. cit., tom. XI, col. 15). Lo stesso scrittore nella vita di papa Adeodato, o Diodato, fa menzione dell'esercito italico mandato nel 669 per *partes Sardiniae, et Africae*, per sostenere i diritti imperiali minacciati da Mecezio che, trovatosi alla testa dell'esercito orientale in Sicilia, avea colà usurpato il supremo potere (ap. Mansi, oper. cit., tom. XI, col. 101).

(2) Muratori, *Annal. Ital.*, ad ann. 669.

(3) Questa notizia si ricava dagli atti del concilio costantinopolitano celebrato nel 680, poichè l'imperatore Costantino Pogonato, prima di apporre ai medesimi la sua sottoscrizione, protestò pubblicamente le accuse fatte a Citonato, e la di lui innocenza: *Constantinus piissimus imperator dixit: Quod postulatum est a sancto et universali concilio, protinus faciemus. Facientes autem quae ad accuratam pertinent comprehensionem eorum quae velati nostrae suggeruntur, nihil non perpensum volumus relinquere. Cum CITONATUS sanctissimus archiepiscopus Sardiniae insulae de quibusdam capitulis accusatus sit, quae spectant ad obsistendum tum nostrae servituti, tum Dei amatrici reipublicae nostrae; cumque ea falsa demonstrata sint, et iis venerabilis vir insons declaratus sit, hortamur sanctum et universale vestrum concilium, eundem sanctissimum Citonatum recipere, ut et in vestro numero eum habeatis, et factatis, ut editae a Spiritu Sancto per sanctum vestrum concilium orthodoxae fidei definitioni subscribat. Et postquam venerabilis CITONATUS definitioni subscripsit, ac Theodotus episcopus Aureliopolis, in manus sumens idem piissimus imperator scriptam sancti concilii definitionem, quae praesente ejus tranquillitate recitata erat, propria manu subsignavit, etc.* (ap. Mansi, oper. cit., tom. XI, col. 682-906). Da queste parole non si deduce veramente quali fossero le speciali accuse fatte al vescovo di Cagliari, perchè esprimono vagamente e genericamente la di lui supposta resistenza agli ordini ed all'autorità imperiale: ma forse non si andrà molto lungi dal vero se si vorrà credere, che le medesime abbiano avuto origine pochi anni prima, e in occasione in cui Mecezio, sollevato alla tirannide della Sicilia, sembrava voler aspirare all'autorità dell'impero (ved. Anast. bibliot., in *vit. Adeodati pontific.*, loc. cit.). Qualunque però ne sia stata la causa ed il tempo, egli è certo, che le imputazioni erano calunniose, avendole lo stesso imperatore dichiarate false in un concilio ecumenico, ed al cospetto dei padri legittimamente congregati. Citonato sottoscrisse agli atti conciliari in questa forma: *Citonatus indignus episcopus sanctae ecclesiae Calaritanae insulae Sardiniae pro me et Synodo quae sub me est similiter subsignavi* (ap. Mansi, oper. cit., tom. cit., col. 687).

(4) Sebbene il suddetto concilio sia comunemente citato come il secondo, è però propriamente il terzo concilio costantinopolitano; e terzo lo appella il Mansi nella sua eruditissima *collezione* (tom. XI,

e l'arbitraria ordinazione di Novello di Torres riprovata dal papa Giovanni V⁽¹⁾. Sicchè nella età lunghissima che trascorse dalla morte di S. Gregorio Magno fino ai primi anni del secolo ottavo, una lacuna immensa di avvenimenti, sia civili che religiosi, sterilizzò la vita storica della negletta ed infelice Sardegna, e ricoperse di un fitto velo gli aneliti estremi esalati nel di lei seno dalla evirata dominazione orientale⁽²⁾.

col. 189, usq. ad col. 922). Il primo infatti fu convocato in Costantinopoli nel 448, e vi fu condannato l'errore di Eutichete sull'unica natura di G. C. (ap. Mansi, oper. cit., tom. VI, col. 495); il secondo ebbe luogo nella stessa città nel 554 contro i nestoriani e gli eutichiani (ap. Mansi, oper. cit., tom. IX, col. 157, usq. ad col. 658); ed il terzo fu celebrato nella città medesima contro i monoteliti nel 680 (ap. Mansi, oper. cit., tom. XI, col. cit.). A quest'ultimo concilio intervenne e sottoscrisse Citonato di Cagliari (ved. la nota preced.).

(1) Ved. sopr. pag. 111, col. 1.^a, not. 1. Un'altra memoria posteriore di pochi anni alla suddetta ordinazione di Novello di Torres ci è stata conservata dagli atti del concilio trullano (*quinisesto*) celebrato in Costantinopoli nel 692, nei quali fu lasciato il luogo alla sottoscrizione del vescovo di Sardegna (*locus sardinienis*), che non trovisi presente a quella riunione (ved. *Act. concil. ap. Mansi*, oper. cit., tom. XI, col. 990). Il Mattei suppone, che il detto vescovo fosse quello di Cagliari; ma non osa affermare, che fosse Citonato, ovvero qualche altro succedutogli nella cattedra cagliaritana (*Sardin. sacr.*, pag. 84).

(2) A compimento delle memorie riguardanti la dominazione dei Vandali e degli imperatori greci in Sardegna, presento ai lettori in un *Quadro cronologico*, i nomi dei Presidi, Duci, Legati, e Difensori che vi esercitarono uffizio pubblico, o vi ebbero qualche missione straordinaria, dalla caduta dell'impero occidentale fino alla cessazione effettiva del dominio di Oriente nell'isola; aggiungendovi per comodo degli studiosi della storia patria i nomi eziandio delle persone laiche ed ecclesiastiche, le quali per uffizio, per dignità, o per azioni di diversa natura, sono ricordate nelle epistole di S. Gregorio Magno. Questo *Quadro*, riunito agli altri due già prodotti in questo stesso volume, completerà la *Serie* dei governanti, e degli altri

VI.

PERIODO SARACINESCO.

Sorgeva intanto l'ottavo secolo, ma sorgeva pei Sardi più infausto e più doloroso dei precedenti. Un nuovo nembo di futuri mali già si addensava minaccioso sul loro capo, e barbari assalimenti, e lotte lunghe e feroci doveano altra volta insanguinare la sarda terra. Non più contro Vandali e Goti, e sotto l'egida dell'impero; non più contro i Longobardi, e sotto la protezione di un animoso pontefice⁽³⁾, ma sola povera e inerme doveva l'isola sostener l'impeto dei Saraceni, nemici spietati e novelli che iniquo fato ed incen-

uomini pubblici di Sardegna nel lungo spazio di nove secoli, cioè dal 526 di Roma fino alla nascita di G. C., e da questa fino a tutto il secolo settimo (*).

(3) L'autorità degl'imperatori greci, e la protezione dei papi mancò in Sardegna col finire del secolo VII. Non esiste infatti monumento veruno dal quale apparisca che i primi vi abbiano effettivamente esercitato il comando dopo i tempi dell'imperatore Giustiniano II; nè dopo la lettera di papa Onorio I scritta nel 627 al suddiacono Sergio (ved. sopra pag. 110) si trova un ricordo di protettorato pontificio in rispetto alle cose insulari. E sebbene il Fara colla scorta del Sigonio (*De regno ital.*, lib. III, pag. 61, edit. praedict.) prolunghi fino al 720 la dominazione orientale nell'isola (*De reb. sard.*, lib. I, pag. 163, edit. praed.), e il Pagi sembri volerla protrarre fino al 785 (*Critic. Baron.*, ad ann. 785, n. 5), tuttavia dai fatti che essi riportano si deduce solamente un'apparenza di autorità, ossia il nudo diritto, non però l'atto e la continuazione reale del dominio per parte dell'impero. E veramente non può rinvocarsi in dubbio che i Sardi siano stati abbandonati a se stessi nel principio del secolo VIII, poichè le memorie storiche di quella età ce li appresentano sempre soli nel combattere i Saraceni; prova certissima che gl'imperatori d'Oriente non reggessero più da tal tempo

Anni	N.º progress.º	Nomi dei Presidi, Duci, Legati, Difensori ed altri Uffiziali pubblici di Sardegna sotto la dominazione vandalica ed orientale	Autori e Monumenti che ne provano l'esistenza ed il tempo (*)
468	1	Marcelliano, capitano imperiale in Sardegna	Procop., <i>De bell. vandal.</i> , lib. I, pag. 315.
530	2	Goda, duce vandalico	Procop., <i>De bell. vandal.</i> , lib. I, pag. 321-22-26, 338-39-40.
530	3	Eulogio, legato imperiale	Procop., <i>De bell. vandal.</i> , lib. I, pag. 321.
530	4	Zazone, duce vandalico	Procop., <i>De bell. vandal.</i> , lib. I, pag. 322, 338-39.
530-34	5	Cirillo, capitano imperiale	Procop., <i>De bell. vandal.</i> , lib. I, pag. 321 e 339, lib. II, pag. 347-48.
534	6	Fara, capitano imperiale	Procop., <i>De bell. vandal.</i> , lib. II, pag. 347-48.
589	7	Endacio, duce imperiale	S. Greg. M., ep. XLVII, lib. I, indict. IX.
591	8	Teodoro, duce imperiale	S. Greg. M., ep. XLVI-XLVII, LIX, lib. I, indict. IX.
591-99	9	Donato, uffiziale del duce Teodoro	S. Greg. M., ep. XLVI, lib. I, indict. IX; ep. I e II, lib. VII, part. II, indict. II.
592-93	10	Giovanni, notaio e legato pontificio	S. Greg. M., ep. XXXIV, lib. II, part. I, indict. X; ep. XXXVI, lib. II, part. II, indict. XI.
593	11	Sabino, difensore pontificio	S. Greg. M., ep. XXXVI, lib. II, part. II, indict. XI.
593	12	Antemio, suddiacono	S. Greg. M., ep. XXXVI, <i>ibid.</i>
594	13	Zabarda, duce imperiale	S. Greg. M., ep. XXV, lib. III, indict. XII.
594	14	Ospitone, duce dei barbaricini	S. Greg. M., ep. XXVII, lib. III, indict. XII.
599	15	N. N., preside imperiale	S. Greg. M., ep. V, lib. VII, part. II, indict. II.
599	16	Eupatore o Eupaterio, duce imperiale	S. Greg. M., ep. V, lib. VII, part. II, indict. II; ep. XXI, lib. X, indict. V.
599-603	17	Redento, difensore e legato pontificio	S. Greg. M., ep. LVI, lib. VII, part. II, indict. II; LIII, lib. XI, indict. VI.
599-603	18	Vitale, difensore pontificio	S. Greg. M., ep. LXVI, LXVII, lib. VII, part. II, indict. II; ep. XVIII, XX, lib. IX, indict. IV; ep. LIII, LIX, lib. XI, indict. VI.
601	19	Spesindeo, preside imperiale	S. Greg. M., ep. XVII, lib. IX, indict. IV.
601-603	20	Bonifacio, notaio e legato pontificio	S. Greg. M., ep. XVIII, lib. IX, indict. IV; ep. LIX, lib. XI, indict. VI.
627	21	Teodoro, preside imperiale	Honorii PP. I, <i>Epist. ap. Mansi Ss. concil. nov. et ampl. collect.</i> , tom. X, col. 582.
627	22	Barbaro, difen. regionario e leg. pont.	Honorii PP. I, <i>Epist. ibid.</i>

(*) Avverto il lettore, che le citazioni degli autori e dei monumenti comprese nel presente Quadro cronologico sono tolte dalle edizioni da me consultate, e che veggonsi indicate con precisione nei luoghi loro rispettivi di questo istesso volume.

sante sventura le riserbavano per disertarla. Dalle aduste spiagge dell'Africa, da quell'Africa istessa, che nei tempi

della umanità eroica le aveva mandato con SARDO-PADRE (*Sardipater*) una colonia di libici popoliatori, mossero pri-

le sorti politiche della Sardegna, ovvero che, contenti del solo diritto di reggerle, le commettessero in effetto, parte per debolezza

e parte per necessità, all'arbitrio instabile della fortuna. Le cause di siffatto abbandono si possono ripetere dalla lontananza dell'im-

Anni P. C. N.	N.º progress.º	Nomi delle Persone laiche ed ecclesiastiche ricordate nelle epistole di S. Gregorio Magno	Luoghi dell'Epistolario Gregoriano che ne provano l'esistenza ed il tempo
. . . .	1	Tommaso, vescovo di Cagliari, fondatore di un ospedale di pellegrini	S. Greg. M., ep. VIII, lib. III, indict. XII; ep. LIX, lib. XI, indict. VI.
. . . .	2	Vitulana, fondatrice del monastero di S. Vito	S. Greg. M., ep. XLVI, lib. I, indict. IX.
. . . .	3	Pietro, fondatore di un monastero in Sardegna	S. Greg. M., ep. IX, lib. III, indict. XII.
. . . .	4	Epifanio, lettore della chiesa cagliaritano, marito di Matrona figlia di Pompeiana, e fondatore di un monastero in Cagliari.	S. Greg. M., ep. XX, lib. IX, indict. IV; ep. LIX, lib. XI, indict. VI.
. . . .	5	Stefano, marito di Teodosia, fondatore di un monastero in Sardegna	S. Greg. M., ep. VIII e X, lib. III, indict. XII.
. . . .	6	N. N., abbadessa del monastero dei Ss. Gavino e Lussorio	S. Greg. M., ep. VII, lib. VII, part. II, indict. II.
. . . .	7	Sirica, o Siricia, abbadessa dello stesso monastero	S. Greg. M., ep. VII, <i>ibid.</i>
. . . .	8	Ortolano, marito di Nereida, fondatore di un ospedale di pellegrini in Sardegna	S. Greg. M., ep. LVI, lib. VII, part. II, indict. II; ep. LIX, lib. XI, indict. VI.
591	9	Giuliana, abbadessa del monastero di S. Vito	S. Greg. M., ep. XLVI, lib. I, indict. IX.
591	10	Catella, pia ed illustre donna sarda	S. Greg. M., ep. LX e LXII, lib. I, indict. IX.
591	11	Liberato, diacono sardo	S. Greg. M., ep. LXXXI, lib. I, indict. IX.
591-99	12	Mariniano, vescovo di Torres	S. Greg. M., ep. LIX, lib. I, indict. IX; ep. II e VIII, lib. VII, part. II, indict. II.
591-603	13	Pompeiana, fondatrice del monastero di S. Erma	S. Greg. M., ep. XLVI e LXI, lib. I, indict. IX; ep. XXXVI, lib. II, part. II, ind. XI; ep. XX, lib. IX, ind. IV; ep. LIX, lib. XI, indict. VI.
591-603	14	Gianuario, vescovo di Cagliari	S. Greg. M., ep. XLVII, LX, LXI, LXII e LXXXI, lib. I, indict. IX; ep. XXXIV, lib. II, part. I, indict. X; ep. XXXVI, lib. II, part. II, indict. XI; ep. VIII, IX, X, XXIV, XXVI, XXIX, lib. III, indict. XII; ep. XI, lib. VII, part. I, indict. I; ep. I, II, V, VII, LVI, LXVI, LXVII, lib. VII, part. II, indict. II; ep. XXXVIII, lib. VIII, indict. III; ep. XX, lib. IX, indict. IV; ep. VI, LIII e LIX, lib. XI, indict. VI.
592-93	15	Isidoro, sardo chiarissimo ed eloquentissimo	S. Greg. M., ep. XXXIV, lib. II, part. I, indict. X; ep. XXXVI, lib. II, part. II, indict. XI.
593-94	16	Epifanio, sacerdote sardo, calunniato ed assolto	S. Greg. M., ep. XXXVI, lib. II, part. II, indict. XI; ep. XXIV, lib. III, indict. XII.
593-95	17	Teodosia, vedova di Stefano, fondatrice del monastero <i>Agilitano</i> in Sardegna	S. Greg. M., ep. XXXVI, lib. II, part. II, indict. XI; ep. VIII, X, lib. III, indict. XII; ep. II, lib. IV, indict. XIII.
594	18	Paolo, chierico sortilego in Sardegna	S. Greg. M., ep. XXIV, lib. III, indict. XII.
594	19	N. N., arcidiacono cagliaritano	S. Greg. M., ep. XXVI, lib. III, indict. XII.
594-99	20	Felice, vescovo di Porto, inviato in Sardegna per convertire alla fede i barbaricini e gl' idolatri	S. Greg. M., ep. XXIII, XXV, XXVII, lib. III, indict. XII; ep. II e XXXIII, lib. IV, indict. XIII; ep. I e II, lib. VII, part. II, indict. II.
594-99	21	Ciriaco, abate di S. Andrea, inviato in Sardegna per la suddetta conversione	S. Greg. M., ep. cit., <i>ibid.</i>
594-601	22	Vittore, vescovo di Fausania	S. Greg. M., ep. XXIX, lib. III, indict. XII; ep. VIII, lib. VII, part. II, indict. II; ep. I, XVII, XXII, lib. IX, indict. IV.
595	23	Musico, abate del monastero <i>Agilitano</i>	S. Greg. M., ep. II, lib. IV, indict. XIII.
599	24	Pietro, neofito cristiano	S. Greg. M., ep. V, lib. VII, part. II, indict. II.
599	25	Gravinia, o Gavinia, abbadessa del monastero dei Ss. Gavino e Lussorio in Sardegna	S. Greg. M., ep. VII, lib. VII, part. II, indict. II.
599	26	Agatone, vescovo sardo	S. Greg. M., ep. VIII, lib. VII, part. II, indict. II.
599	27	N. N., illustre vedova sarda, benefattrice del monastero di S. Giuliano in Sardegna	S. Greg. M., ep. LXVII, lib. VII, part. II, indict. II.
599	28	Nereida, illustre vedova di Ortolano	S. Greg. M., ep. LVI, lib. VII, part. II, indict. II.
599-603	29	Epifanio, arciprete della chiesa cagliaritano	S. Greg. M., ep. VII, lib. VII, part. II, indict. II, ep. LIX, lib. XI, indict. VI.
599-603	30	Innocenzo, vescovo sardo	S. Greg. M., ep. VIII, lib. VII, part. II, indict. II; ep. VI, lib. XI, indict. VI.
599-603	31	Libertino, vescovo sardo	S. Greg. M., ep. cit., <i>ibid.</i>
601	32	Urbano, abate di un monastero in Cagliari	S. Greg. M., ep. XX, lib. IX, indict. IV.
601-603	33	Giovanni, monaco, e abate in Sardegna	S. Greg. M., ep. XX, lib. IX, indict. IV; ep. VI, lib. XI, indict. VI.
602	34	Valdarico	S. Greg. M., ep. XXI, lib. X, indict. V.
603	35	Desideria, abbadessa	S. Greg. M., ep. VI, lib. XI, indict. VI.
603	36	Matrona, figlia di Pompeiana, e vedova di Epifanio, lettore della chiesa cagliaritano	S. Greg. M., ep. LIX, lib. XI, indict. VI.
603	37	Venerio, visitatore della chiesa turritana	S. Greg. M., ep. XLVII e XLVIII, lib. XI, indict. VI.
604	38	Venerio, vescovo di Cagliari	S. Greg. M., ep. (extravag.), ap. Mansi, <i>Ss. concil. nov., et ampl. collect.</i> , tom. X, col. 444-45-46.

mamente le incursioni saraceniche nella Sardegna. TAREK, spedito da MUZA sotto il califfato di AL-WALID⁽¹⁾, ne invase con molti arabi venturieri le coste meridionali, e fortificatosi colle sue genti nell'antica MOLIBODE⁽²⁾, occupò nell'annovantesimo dell'egira (P. C. N. 709) le terre finitime all'ampio golfo solcitano. Sopraggiunse poi lo stesso MUZA dalle sabbie ardenti dell'infeconda Cirene⁽³⁾, e spingendo audacemente nei luoghi interni dell'isola le orde feroci che lo seguivano, lasciò dappertutto i segni miserevoli delle sue rapine e della sua crudeltà⁽⁴⁾. Opposero i Sardi le braccia e i petti per difendere le are e i focolari degli avi loro; ma colti alla sprovvista, e soverchiati dal furore dei barbari, si ritrassero sanguinosi dalle pugne repentine e crudeli, e colle madri e colle spose atterrite cercarono nei gioghi alpestri delle montagne native la propria e l'altrui salvezza. Caddero nelle mischie improvvise i più audaci, dando e ricevendo con spietata vicenda le ferite e le morti; ma i meno valorosi, i tardi alla fuga, e i vecchi infermi e cadenti furono facil preda dei vincitori. Avidi di bottino e di sangue i perfidi Saraceni discorsero furiando pe' campi abbandonati e pe' deserti casolari, e poi spargendosi per le ville già vuote di abitatori, contaminarono i templi, e i sepolcri dei Santi violarono con empia nefandità. Nelle loro scorrerie

però e dalle guerre esterne ed intestine che lo travagliarono nella fine del VII e nei primi anni del secolo VIII; ma una delle principali fu, senza controversia, l'irrompere frequente dei Saraceni nell'isola, e l'impotenza di resistere alle loro improvvise e reiterate aggressioni. Non credo però che vi abbiano contribuito eziandio le incursioni longobarde, come opinano alcuni scrittori, sia perchè le medesime, in quanto riguardano la Sardegna, non eccedettero i tempi di S. Gregorio Magno, nei quali non pertanto la signoria degli imperatori greci sopra i Sardi è constatata dalle epistole di quel famoso pontefice, sia perchè il riscatto del corpo di S. Agostino fatto da Luitprando nei primi quattro lustri del secolo VIII dimostra ad evidenza che i Saraceni soli, non i Longobardi, erano in quel tempo i perseveranti aggressori, se non i pacifici possessori dell'isola. Nè si può ammettere come vera la liberazione della Sardegna dal giogo saraceno attribuita dallo storico Fara al suddetto re Luitprando nella prima metà dello stesso secolo VIII (*De reb. sard.*, lib. I, pag. 180, edit. praed.), poichè dall'un canto sono di poca autorità le testimonianze del Sandeo e del Recordati da lui allegate a fondamento della sua narrazione, e dall'altro canto il silenzio degli scrittori più gravi, e il reggimento nazionale dei Giudici o Regoli sardi, nato appunto nel secolo VIII, e consolidatosi nel seguente (ved. infr. la dissertaz. II), escludono al tutto la pretesa signoria longobardica dal novero delle tante dominazioni straniere, alle quali l'isola fu successivamente sottoposta.

(1) Al-Walid, figlio di Abdimelech, e nipote di Marwan, fu il quinto califfo degli Ommiadi, e discendeva direttamente da Moawia, capo di questa potente famiglia, assunto al califfato degli Arabi, dopo la morte di Othman, nell'anno 32 dell'egira (656 P. C. N.). Muza, suo luogotenente in Africa, e Tarek dipendente da Muza, autori e capi della prima incursione saracena fatta in Sardegna nel 709 dell'era volgare, sono gli stessi che, chiamati tre anni appresso dal conte Giuliano per vendicar l'onta fatta a sua figlia o a sua moglie dal re Roderico, entrarono con una forte armata in Spagna, e vi distrussero con successive battaglie il regno dei Visigoti (Ved. Theophan., *Chronogr.*, pag. 288, 295-96 e 300 fino a 306. - Zonara, *Annal.*, tom. III, pag. 72, 75, 76, edit. Basil. - Abulpharag., *Hist. dynast.*, pag. 116, 122, 123, 127, 128 e seg. - Elmacin, *Hist. saracen.*, lib. I, cap. V, edit. Erpen. - Roderic. Tolet., *Hist. Arab.*, lib. III, cap. XXIII).

(2) Odierna isola di S. Antioco, chiamata da Plinio *Enosin* (*Hist. natur.*, III, 13, edit. praed.), e da Tolommeo *Plumbea* (*Geograph.*, lib. III, cap. III, tab. VII *Europ.*). Ho tralasciato questi due nomi dei tempi romani per l'altro meno antico di *Molybodes* datole dal Fara (*Chorograph. Sard.*, lib. I, pag. 7, edit. praed.), perchè indica meglio la natura del suo suolo, ricco di molte vene comuni di piombo e di argento (*molybdaenis*).

(3) L'attuale *Kairwan* o *Kairoan*, città della Barberia in Africa, situata in pianura sabbionosa ed arida, a 23 leghe al S. S. E. di Tunisi.

(4) Abulpharag., *Hist. dynast.*, loc. cit. - Elmacin, *Hist. saracen.*, loc. cit.

devastatrici si spinsero con atroce baldanza fino ai lidi cagliaritari, e dall'arca secolare in cui riposavano asportarono violentemente le ossa venerande del gran vescovo d'Ipbona, pegno soleanne di amore e di fede lasciatovi dagli esuli illustri che la crudeltà di Trasamondo avea confinato nell'isola. Rammentano le istorie la pietà di Luitprando re dei Longobardi, che riscattò coll'oro quelle preziose reliquie dalle mani sacrileghe degli infedeli, e rammentano eziandio la regale magnificenza con cui egli le fece deporre nel tempio e nel monumento sontuoso da lui eretto in Pavia⁽⁵⁾.

Queste prime incursioni saracenesche furono il triste preludio di frequenti conflitti tra i Sardi ed i Mori d'Africa. Perchè dall'un canto l'uso di corseggiare e l'ingordigia delle prede invitava gli uni ad assalire, e dall'altro canto l'amore della patria e la santità della religione concitava gli altri a difendere la propria terra. E sebbene gli scrittori tacciano gli avvenimenti di quella età, perchè l'estermio degli

(5) *Saraceni, cum infestis incursionibus late maria omnia vagarentur, excursione in Sardiniam facta, insulam, quae exiguus Graecorum praesidio tenebatur, in potestatem adduxerunt, ac saevire in templa, et sepulchra omnia Sanctorum instituerunt. In primis autem locum, in quem sacra D. Augustini Hipponensis episcopi ossa ex Africa translata fuerant, barbara impietate foedarunt. Quod ubi rex Luitprandus accepit, magno repente dolore exarsit, ac legatis eo missis, magno illa pretio a Sarracenis redemit, ac postero Papiam ad se transportari curavit. Postquam autem ea Genuam appulsa audivit, Papiam egressus obviam eis illuc usque processit, eaque, editorum miraculorum magnitudine percitus, divino honore coluit. Cum autem postridie a ministris nulla neque vi neque arte moveri possent, vehementer ea re conturbatus: Sancte confessor, inquit, si tua hinc ossa tolli, et Papiam transferri propitius patieris, spondeo me templum in tui honorem aedificaturum. Quae ubi vota concepit, ossa subito nullo molimine sustulit, et Papiam effusa obviam cum clero civitate decessit.* È questa la narrazione del Sigonio (*De regn. ital.*, lib. III, pag. 61, edit. praed., ad ann. 720 e 721), il quale suppone che in tal tempo la Sardegna fosse tuttavia posseduta dai greci imperatori. Di quest'ultima opinione, che fu seguita dal Fara (*De reb. sard.*, lib. I, pag. 178, edit. praed.), io non mi rendo mallevadore (ved. sopr. pag. 113, col. 2.^a, not. 3), e limitandomi al riscatto e alla traslazione delle ossa di S. Agostino da Sardegna a Pavia, dirò brevemente che ambedue i fatti sono attestati da Paolo diacono (lib. VI, cap. XLVIII) e da Beda (*De sex aetat.*, lib. VI), scrittori contemporanei citati dal Pagi nella *Critica Baroniana* (ad ann. 725), e che la traslazione trovasi eziandio registrata nella *Cronaca* di S. Amando, in cui si legge: *DCCXXII. Corpus S. Augustini a SARDINIA Ticinensis transfertur, agente Leubrando rege Longobardorum* (apud Martene et Durand, *Anedoct.*, tom. III, col. 1399, edit. Paris., 1717, in-fol.); e negli *Annali Novesiensi* (*Nuyas della Prussia renana*), nei quali sta scritto: *DCCXXI. Ossa S. Augustini hipponensis episcopi, olim translata ad Sardiniam, vastata modo a Saracenis Sardinia, Luitprandus rex Longobardorum, dato magno pretio, transfert Papiam* (Marten., *Veter. script. et Monum. collect.*, tom. IV, col. 532, edit. Paris., 1724 e seg., in-fol.). Si ha pure una lunga lettera di Pietro Oldrado arcivescovo di Milano all'imperatore Carlo Magno (ap. Baron., *Annal. eccles.*, ad ann. 725, et Vico, *Hist. gen. del regn. de Cerd.*, part. III, cap. LVII, fol. 273 e seg.), nella quale i suddetti fatti sono minutamente riferiti; ma la medesima è rigettata come apocriфа dagli eruditi (Pagi, *Critic. Baron.*, ad ann. 725. - Muratori, *Annal. d'Ital.*, ann. 722. - Zanotti, *Memorie del regno dei Longobardi in Italia*, tom. II, lib. V, pag. 714); e gli stessi Bollandisti, se non la dissero risolutamente falsa, la riconobbero però sottoposta a moltissime dubbietà (*Acta Ss.*, tom. VI ad diem 28 august., pag. 368). Circa il tempo di tale traslazione sono molte varie le sentenze dei dotti. Il già citato Baronio (loc. supr. not.), Le-Cointe (*Annal. eccles. franc.*, tom. VII ad ann. 815, n. 10), e Mabillon (*Acta Ss. ord. S. Benedict.*, tom. III, pag. 414, e *Annal. benedict.*, tom. II, lib. II, pag. 66) la collocano nel 725, sebbene l'ultimo di detti scrittori in altra sua opera (*Itin. Ital.*, pag. 219), l'avesse riferita al 712, nel che fu seguito dal Ruinart (*Hist. perseg. vandal.*, tom. II, pag. 9). Il Sigonio (loc. cit.) ed il Montfaucon (*Diar. Ital.*, cap. II, pag. 26) la dicono fatta nel 721; il Fontanini (*Disquis. de corp. S. August.*, cap. X), e il Pagi nel 722 (loc. cit.); e il Tillemont (*Hist. eccles.*, tom. XIII, pag. 1048, edit. venet., 1732) in anno incerto. Sicchè, prendendo i due anni estremi di tali diverse opinioni, si può con molta probabilità affermare, che la detta traslazione sia succeduta tra il 712 e il 725 dell'era volgare.

P. C. N. 712
ad 725.

mamente le incursioni saraceniche nella Sardegna. TAREK, spedito da MUZA sotto il califfato di AL-WALID (1), ne invase con molti arabi venturieri le coste meridionali, e fortificatosi colle sue genti nell'antica MOLIBODE (2), occupò nell'annovantesimo dell'egira (P. C. N. 709) le terre finitime all'ampio golfo solcitano. Sopraggiunse poi lo stesso MUZA dalle sabbie ardenti dell'infeconda Cirene (3), e spingendo audacemente nei luoghi interni dell'isola le orde feroci che lo seguivano, lasciò dappertutto i segni miserevoli delle sue rapine e della sua crudeltà (4). Opposero i Sardi le braccia e i petti per difendere le are e i focolari degli avi loro; ma colti alla sprovvista, e soverchiati dal furore dei barbari, si ritrassero sanguinosi dalle pugne repentine e crudeli, e colle madri e colle spose atterrite cercarono nei gioghi alpestri delle montagne native la propria e l'altrui salvezza. Caddero nelle mischie improvvise i più audaci, dando e ricevendo con spietata vicenda le ferite e le morti; ma i meno valorosi, i tardi alla fuga, e i vecchi infermi e cadenti furono facil preda dei vincitori. Avidi di bottino e di sangue i perfidi Saraceni discorsero furiando pe' campi abbandonati e pe' deserti casolari, e poi spargendosi per le ville già vuote di abitatori, contaminarono i templi, e i sepolcri dei Santi violarono con empia nefandità. Nelle loro scorrerie

però e dalle guerre esterne ed intestine che lo travagliarono nella fine del VII e nei primi anni del secolo VIII; ma una delle principali fu, senza controversia, l'irrompere frequente dei Saraceni nell'isola, e l'impotenza di resistere alle loro improvvise e reiterate aggressioni. Non credo però che vi abbiano contribuito eziandio le incursioni longobarde, come opinano alcuni scrittori, sia perchè le medesime, in quanto risguardano la Sardegna, non eccedettero i tempi di S. Gregorio Magno, nei quali non pertanto la signoria dell'imperatori greci sopra i Sardi è constatata dalle epistole di quel famoso pontefice, sia perchè il riscatto del corpo di S. Agostino fatto da Luitprando nei primi quattro lustri del secolo VIII dimostra ad evidenza che i Saraceni soli, non i Longobardi, erano in quel tempo i perseveranti aggressori, se non i pacifici possessori dell'isola. Nè si può ammettere come vera la liberazione della Sardegna dal giogo saraceno attribuita dallo storico Fara al suddetto re Luitprando nella prima metà dello stesso secolo VIII (*De reb. sard.*, lib. I, pag. 180, edit. praed.), poichè dall'un canto sono di poca autorità le testimonianze del Sandeo e del Recordati da lui allegate a fondamento della sua narrazione, e dall'altro canto il silenzio degli scrittori più gravi, e il reggimento nazionale dei Giudici o Regoli sardi, nato appunto nel secolo VIII, e consolidatosi nel seguente (ved. infr. la dissertaz. II), escludono al tutto la pretesa signoria longobardica dal novero delle tante dominazioni straniere, alle quali l'isola fu successivamente sottoposta.

(1) Al-Walid, figlio di Abdimelech, e nipote di Marwan, fu il quinto califfo degli Omniadi, e discendeva direttamente da Moawia, capo di questa potente famiglia, assunto al califfato degli Arabi, dopo la morte di Othman, nell'anno 32 dell'egira (656 P. C. N.). Muza, suo luogotenente in Africa, e Tarek dipendente da Muza, autori e capi della prima incursione saracena fatta in Sardegna nel 709 dell'era volgare, sono gli stessi che, chiamati tre anni appresso dal conte Giuliano per vendicar l'onta fatta a sua figlia o a sua moglie dal re Roderico, entrarono con una forte armata in Ispagna, e vi distrussero con successive battaglie il regno dei Visigoti (Ved. Theophan., *Chronogr.*, pag. 288, 295-96 e 300 fino a 306. - Zonara, *Annal.*, tom. III, pag. 72, 75, 76, edit. Basil. - Abulpharag., *Hist. dynast.*, pag. 116, 122, 123, 127, 128 e seg. - Elmacin, *Hist. saracen.*, lib. I, cap. V, edit. Erpen. - Roderic. Tolet., *Hist. Arab.*, lib. III, cap. XXIII).

(2) Odierna isola di S. Antioco, chiamata da Plinio *Enosin* (*Hist. natur.*, III, 13, edit. praed.), e da Tolommeo *Plumbea* (*Geograph.*, lib. III, cap. III, tab. VII *Europ.*). Ho tralasciato questi due nomi dei tempi romani per l'altro meno antico di *Molybodes* datole dal Fara (*Chorograph. Sard.*, lib. I, pag. 7, edit. praed.), perchè indica meglio la natura del suo suolo, ricco di molte vene comuni di piombo e di argento (*molybdaenis*).

(3) L'attuale *Kairwan* o *Kairoan*, città della Barberia in Africa, situata in pianura sabbionosa ed arida, a 23 leghe al S. S. E. di Tunisi.

(4) Abulpharag., *Hist. dynast.*, loc. cit. - Elmacin, *Hist. saracen.* loc. cit.

devastatrici si spinsero con atroce baldanza fino ai lidi cagliaritani, e dall'arca secolare in cui riposavano asportarono violentemente le ossa venerande del gran vescovo d'Ipbona, pegno soleanne di amore e di fede lasciatovi dagli esuli illustri che la crudeltà di Trasamondo avea confinato nell'isola. Rammentano le istorie la pietà di Luitprando re dei Longobardi, che riscattò coll'oro quelle preziose reliquie dalle mani sacrileghe degli infedeli, e rammentano eziandio la regale magnificenza con cui egli le fece deporre nel tempio e nel monumento sontuoso da lui eretto in Pavia (5).

Queste prime incursioni saracenesche furono il triste preludio di frequenti conflitti tra i Sardi ed i Mori d'Africa. Perchè dall'un canto l'uso di corseggiare e l'ingordigia delle prede invitava gli uni ad assalire, e dall'altro canto l'amore della patria e la santità della religione concitava gli altri a difendere la propria terra. E sebbene gli scrittori tacciano gli avvenimenti di quella età, perchè l'estermio degli

(5) *Saraceni, cum infestis incursionibus late maria omnia vagarentur, excursionem in Sardiniam facta, insulam, quae exiguo Graecorum praesidio tenebatur, in potestatem adduxerunt, ac saevire in templa, et sepulchra omnia Sanctorum instituerunt. In primis autem locum, in quem sacra D. Augustini Hipponensis episcopi ossa ex Africa translata fuerant, barbara impietate foedarunt. Quod ubi rex Luitprandus accepit, magno repente dolore exarsit, ac legatis eo missis, magno illa pretio a Saracenis redemit, ac postero Papiam ad se transportari curavit. Postquam autem ea Genuam appulsa audivisset, Papiam egressus obviam eis illuc usque processit, eaque, editorum miraculorum magnitudine percitus, divino honore coluit. Cum autem postridie a ministris nulla neque vi neque arte moveri posset, vehementer ea re conturbatus: Sancte confessor, inquit, si tua hinc ossa tolli, et Papiam transferri propitius patieris, spondeo me templum in tui honorem aedificaturum. Quae ubi vota concepit, ossa subito nullo molimine sustulit, et Papiam effusa obviam cum clero civitate decessit.* È questa la narrazione del Sigonio (*De regn. ital.*, lib. III, pag. 61, edit. praed., ad ann. 720 e 721), il quale suppone che in tal tempo la Sardegna fosse tuttavia posseduta dai greci imperatori. Di quest'ultima opinione, che fu seguita dal Fara (*De reb. sard.*, lib. I, pag. 178, edit. praed.), io non mi rendo mallevadore (ved. sopr. pag. 113, col. 2.ª, not. 3), e limitandomi al riscatto e alla traslazione delle ossa di S. Agostino da Sardegna a Pavia, dirò brevemente che ambidue i fatti sono attestati da Paolo diacono (lib. VI, cap. XLVIII) e da Beda (*De sex aetat.*, lib. VI), scrittori contemporanei citati dal Pagi nella *Critica Baroniana* (ad ann. 725), e che la traslazione trovasi eziandio registrata nella *Cronaca* di S. Amando, in cui si legge: *DCCXXII. Corpus S. Augustini a SARDINIA Ticinensis transfertur, agente Leubrando rege Longobardorum* (apud Martene et Durand, *Anedoct.*, tom. III, col. 1392, edit. Paris., 1717, in-fol.); e negli *Annali Novesiensi* (*Nuyes* della Prussia renana), nei quali sta scritto: *DCCXXI. Osso S. Augustini hippo-nensis episcopi, olim translata ad Sardiniam, vastata modo a Saracenis Sardinia, Luitprandus rex Longobardorum, dato magno pretio, transfert Papiam* (Martene, *Veter. script. et Monum. collect.*, tom. IV, col. 532, edit. Paris., 1724 e seg., in-fol.). Si ha pure una lunga lettera di Pietro Oldrado arcivescovo di Milano all'imperatore Carlo Magno (ap. Baron., *Annal. eccles.*, ad ann. 725, et Vico, *Hist. gen. del reyn de Cerd.*, part. III, cap. LVII, fol. 273 e seg.), nella quale i suddetti fatti sono minutamente riferiti; ma la medesima è rigettata come apocriфа dagli eruditi (Pagi, *Critic. Baron.*, ad ann. 725. - Muratori, *Annal. d'Ital.*, ann. 722. - Zanotti, *Memorie del regno dei Longobardi in Italia*, tom. II, lib. V, pag. 714); e gli stessi Bollandisti, se non la dissero risolutamente falsa, la riconobbero però sottoposta a moltissime dubbietà (*Acta Ss.*, tom. VI ad diem 28 august., pag. 368). Circa il tempo di tale traslazione sono molte varie le sentenze dei dotti. Il già citato Baronio (loc. supr. not.), Le-Comte (*Annal. eccles. franc.*, tom. VII ad ann. 815, n. 10), e Mabillon (*Acta Ss. ord. S. Benedict.*, tom. III, pag. 414, e *Annal. benedict.*, tom. II, lib. II, pag. 66) la collocano nel 725, sebbene l'ultimo di detti scrittori in altra sua opera (*Itin. Ital.*, pag. 219), l'avesse riferita al 712, nel che fu seguito dal Ruinart (*Hist. perseg. vandal.*, tom. II, pag. 9). Il Sigonio (loc. cit.) ed il Montfaucon (*Diar. Ital.*, cap. II, pag. 26) la dicono fatta nel 721; il Fontanini (*Disquis. de corp. S. August.*, cap. X), e il Pagi nel 722 (loc. cit.); e il Tillemont (*Hist. eccles.*, tom. XIII, pag. 1048, edit. venet., 1732) in anno incerto. Sicchè, prendendo i due anni estremi di tali diverse opinioni, si può con molta probabilità affermare, che la detta traslazione sia succeduta tra il 712 e il 725 dell'era volgare.

di averla eseguita senza intervento straniero, e la forza di debellare i nemici acquistata nei pericoli e nella frequenza delle battaglie. Infatti allorchè nel cominciare del secolo IX gl'infedeli tentarono nuovamente d'invadere la Sardegna, ne furono virilmente respinti dagli isolani, i quali provarono al mondo che l'antica virtù non era ancor morta nei petti loro, e che pugnando per la patria uno solo era sempre per essi, e magnanimo e forte il proponimento, quello di vincere o di morire. Tre volte i Saraceni vennero all'assalto, e tre volte si partirono dall'isola rotti e sanguinosi (1); e poichè, ripigliata nuova lena, vi ritornarono con potente naviglio, ardimentosi e quasi certi di poterla soggiogare, l'ira del cielo e degli elementi disperdettero il voto iniquo e feroce, e sprofondò nel mare le navi e gli assalitori (2). Non

P. C. N. 806, 807, 810.

P. C. N. 813.

lode del concilio e delle sacre immagini. La sua sottoscrizione si legge in tutti gli atti conciliari, ed è per lo più la seguente: *Epiphanius Deo amabilis diaconus ecclesiae Catanæ, et locum tenens Thomae sanctissimi episcopi Sardiniae* (Ved. Mansi, *Ss. concil. nov. et ampl. collect.*, tom. XII, col. 1021, 1089, 1117, 1149, e tom. XIII, col. 70, 135, 167, 215-18-22-26-30-34-35-38-39-43-46-47 et alib. pass., e col. 441 et alib. pass.).

(1) Ciò accadde negli anni 806, 807 e 810. Le memorie di questi fatti sono registrate negli annali sassoni, negli annali francesi di Eginardo, e negli altri di Losanna e di Metz. Si raccoglie dai medesimi che nei due primi conflitti i Saraceni perdettero tre mila combattenti, e che nel terzo non fu minore la strage fattane dai Sardi (Ved. *Annal. Loiselian.*, pag. 44. - *Annal. franc.*, pag. 154 apud Duchesne, tom. II, *Script. histor. franc.*, edit. paris., 1636. - Eginhard, *Vit. Carol. M.*, pag. 83 apud Duchesne, oper. e tom. cit. - *Annal. saxon.*, pag. 169 apud Echard, tom. I *Corp. hist. med. aevi*). Il Sigonio, parlando delle incursioni fatte nell'806 dai Mori d'Africa e di Spagna nei litorali d'Italia e nelle isole adiacenti, scrive in questo modo: *ea aestate Saraceni insulas et litora Italiae infesta latrocinis habuerunt, partim ex Africa, partim ex Hispania, quas jam pridem occuparant evecti* (*De regn. ital.*, lib. IV, pag. 101, edit. praed.). E il Lani annotando le successive incursioni fatte in Sardegna nell'807 e 810 dai Mori di Spagna, dice fra le altre cose: *Ann. DCCCVII Mauri de more suo ex Hispania egressi primo Sardiniam adpulere; ibique cum Sardinis praelio commisso, et multis suorum amissis (nam tria millia ibi cecidisse perhibentur) in Corsicam recto cursu contenderunt. Ann. DCCCX Mauri Hispani Corsicae magnam partem occupant, et depraedantur, quum nullum in ea praesidium invenerint. Primum tamen Sardiniam adpulere* (*Monument. S. eccles. florent.*, tom. III, pag. CXI, CXII, edit. florent. MDCCCLVIII, in-fol.). La seconda di dette annotazioni sembra ricavata dal racconto di Eginardo, che lasciò scritto: *Mauri de tota Hispania maxima classe comparata, primo Sardiniam, deinde Corsicam appulerunt: nullo invento praesidio, insulam (Corsicam) pene totam subegerunt* (Eginhard, *Annal. franc.*, ad ann. 810 apud Duchesne, op. cit. tom. II, pag. 154). Ma se si vuol prestar fede al citato Sigonio, non furono queste sole le aggressioni dei Mori, poichè nell'809, secondo la sua testimonianza, *Sarraceni rursus Sardiniam aggressi sunt*; e nell'812 *Sarraceni Italiam omiserunt, atque alii se in Corsicam, alii in Sardiniam intulerunt. Ex quibus qui attingere Sardiniam, prope omnes occisione occisi sunt* (*De regn. ital.*, lib. IV, pag. 102, 103, edit. praed.). Il Fara segue intieramente l'autorità dello storico modenese (*De reb. sard.*, lib. II, pag. 190).

(2) *Annal. Loisel.*, pag. 49. - Eginhard, *Annal. franc.*, pag. 258, ap. Duchesne, op. cit. tom. II. Questa sommersione d'uomini e di navigli accadde nel giugno dell'anno 813, come si ricava da una lettera scritta in pessimo latino dal pontefice Leone III all'imperatore Carlo Magno, nella quale, dopo il racconto della pace conclusa tra i Saraceni d'Africa e Gregorio patrizio di Sicilia, si leggono le seguenti parole: *Nam et hoc nunciavit nobis ipse missus noster, quod audisset ab hominibus Saracenorum missis, quod isto mense junio transacto sextae indictionis (813) voluissent (Sarraceni) cum aliis centum navibus ad Sardiniam peragrare, et dum venissent prope Sardiniam subito aperta est maris vorago. et subglutivit illa centum navigia, et postmodum sic cum magno timore reversi sunt ipsi Saraceni, qui hoc dicebant, in Africam, et nunciaverunt ad familiam de illis qui submersi sunt. Cumque ille missus noster alia audisset, interrogavit illum notarium (i. e. Teopistum) qui eum custodiebat, si veritas esset, quae ab illis Sarracenis audierat: et dixit ipse notarius quod ita esset, et ipse ore proprio legisset ad patricium unam epistolam, quam ei unus christianus amicus suus ex Africa divexerat, in qua de submersione de praedictis centum navigiis continebatur. Et hoc factum est mense junio, quando illud*

per tanto quegli efferati predoni non si ristettero, ma imboldanziti per la morte di Carlo Magno, dal quale aveano con fallaci promesse implorata due volte ed ottenuta la pace (3), ricominciarono dopo sette anni le consuete corse piratesche, e, devastate con frequenti assalti le belle spiagge d'Italia, drizzarono di nuovo le prore verso i litorali della Sardegna. Nè la memoria delle sofferte sconfitte, nè la potenza del pio Lodovico, che avea ricevuto l'isola sotto la sua protezione, e l'avea quindi liberamente donata a Roma (4),

P. C. N. 810, 813, 820.

P. C. N. 815, 817.

signum igneum tanquam lampadem in coelo multi viderunt ec. ec. Absoluta III id. novembr. (Ex Mansi, *Ss. concil. collect.*, tom. XIII, col. 965-66). D'altra parte nello stesso anno 813 i Mori di Spagna fecero un'incursione in Sardegna, ma furono respinti e sconfitti dai naturali del paese. *Après arrivèrent et entrèrent en Sardaigne; à ceulx du pais se combattirent: mais il furent desconfit, et chacié, et s'enfuirent a grant dommage de leur gent* (*Chroniq. de S. Denys. ap. Bouquet, Rer. gallicar. script.*, tom. V, edit. paris., MDCCXLIV, in-fol.). Da questa cronaca Dionigiana attinse il Lami la sua narrazione, laddove dice: *Ann. DCCCXIII Mauri Hispaniae Sardiniam quoque adgressi, commissoque cum Sardinis praelio, pulsi ac victi, et multis suorum amissis, recesserunt* (*Monument. S. eccles. florent.*, tom. III, pag. CXII, edit. praed.); e l'attinse anche il Sigonio, il quale scrisse compendiosamente: *Sarraceni... Sardiniam inde adgressi, multis amissis, fortiter inde repulsi sunt* (*De regn. ital.*, lib. IV ad ann. 813, pag. 104).

(3) La prima fu conclusa in Aquisgrana nell'810 tra Abulaz o Abulaser, califfo dei Saraceni di Spagna, e l'imperatore Carlo Magno: *pacemque (Carolus imperator) cum Abulaz Saracenorum rege fecit... et Heimrichum comitem, olim a Saracenis captum, Abulaz remittente, recepit* (Eginhard, *Annal. franc.*, ap. Duchesne, op. cit. tom. II, pag. 256. - *Annal. Bertin.*, pag. 508, edit. Murator.). La seconda fu segnata nell'812 tra lo stesso imperatore e gl'inviati del suddetto califfo, che risiedeva in Cordova: *Pax cum Abulaz rege Saracenorum facta* (Eginard, *Annal. cit.*, ad ann. 812, pag. 258); eodem anno (812) *Abulaser, rex Saracenorum, ex Spania audiens famam et opinionem virtutum domni Caroli imperatoris, missos suos direxit, postulans pacem facere cum eo: quam ipse piissimus imperator denegare noluit, sed fecerunt pacem cum ipso per tres annos* (*Annal. Moissac.*, pag. 146).

(4) Della solenne ambasceria partita da Cagliari nell'815 dell'era volgare, e inviata dai Sardi all'imperatore Lodovico Pio per implorare la sua protezione contro i Saraceni, non si può muovere dubbio, perchè è attestata da Eginardo scrittore contemporaneo (*Annal. praed.*, ap. Duchesne, op. e tom. cit. ad ann. 815) e da altri raccoglitori di antiche memorie francesi (ved. Le-Cointe, *Annal. eccles. franc.*, tom. VII ad ann. 815, num. 10). Si dubita solamente, se in tale atto si debba riconoscere una spontanea dedizione dell'isola, ovvero una semplice domanda di aiuto contro i nemici comuni. Io non ardisco farmi giudice in una questione di sì grave momento: ma considerando che dopo due anni il suddetto imperatore dispose della Sardegna come di stato proprio, inclino a credere con qualche fondamento di probabilità, ch'egli ne abbia avuto, dopo la riferita ambasciata, l'alto dominio, o per la volontaria sommissione dei Sardi, o per la possessione di fatto acquistatane sotto titolo di protezione. Che ne disponesse liberamente, si ricava dalla donazione fattane alla chiesa romana nell'817, la quale per quanto riguarda la Sardegna (giacchè sul resto è una conferma ed ampliazione delle precedenti donazioni che diconsi fatte da Pipino nel 764 e da Carlo Magno nel 773), è del tenore seguente:

In nomine Domini Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.

Ego Ludovicus imperator augustus statuo et concedo, per hoc pactum confirmationis nostrae, tibi beato Petro, principi apostolorum, et pro te, vicario tuo, domino Paschali summo pontifici, universali papae, et successoribus eius in perpetuum, sicut a praedecessoribus nostris usque nunc, in vestra potestate et ditione tenuistis et possedistis civitatem Romam etc. et insulas Corsicam, Sardiniam et Siciliam, sub integritate, cum omnibus adiacentibus et territoriis ac maritimis litoribus, portibus ad suprascriptas insulas pertinentibus, etc. Has omnes suprascriptas provincias. iam dictae ecclesiae tuae, beate apostole, et pro te, beato vicario tuo, spirituali patri, domino Paschali, summo pontifici ac universali papae, eiusque successoribus usque in finem saeculi, eo modo confirmamus, ut in suo detineant iure, principatu et ditione. ... Caeterum, sicut diximus, omnia superiorum nominata, ita ad nostram partem, per hoc nostrae confirmationis decretum nostrum roboramus, ut vestri vestrorumque successorum permancant, iure, principatu atque ditione, ut neque a nobis,

valsero a raffrenare l'impeto dei barbari, i quali agognavano sempre di possederla. Ma ciò che non poterono i passati disastri, e la presente autorità dell'impero, fu fatto con ge-

neque a filiis vel successoribus nostris, per quodlibet argumentum seu machinamentum, in quacumque parte vestra potestas minuatur, aut vobis de suprascriptis omnibus, vel successoribus vestris, inde aliquid subtrahatur... ita ut neque nos ea subtrahamus, neque quilibet subtrahere volentibus consentiamus; sed potius omnia quae superius leguntur... ecclesiae beati Petri apostoli, et pontificibus in sacratissima illius sede in perpetuum residentibus, in quantum possumus, defendere nos promittimus, ad hoc, ut eorum omnium nullam aitionem, ad utendum et fruendum atque disponendum, firmiter alius quilibet valeat obtinere; nullamque in eis nobis partem disponendi vel iudicandi, subtrahendi vel minorandi, vindicamus, nisi aliquando ab illo, qui eo tempore, huius sanctae ecclesiae regimen tenuerit, rogati fuerimus. Et si quilibet homo de suprascriptis civitatibus ad vestram ecclesiam pertinentibus ad nos venerit, subtrahere se volens a vestra iurisdictione vel potestate, vel quamlibet iniquam aliquam machinationem tentans, et culpam commissam fugiens, nullo modo eum aliter recipiemus, nisi ad iustam pro eo faciendo intercessionem; ita dumtaxat, si culpa, quam commisit, venialis fuerit inventa; sin autem comprehensum cum ad vestram potestatem remitemus, exceptis iis qui violentiam vel oppressionem potentiorum passi, ideo ad nos veniant, ut per nostram intercessionem iustitiam accipere mereantur ec. ec. Ego Ludovicus misericordia Dei imperator subscripsi. Et subscripserunt tres filii eius, et episcopi decem, et abbates octo, et comites quindecim, et bibliothecarius unus, et mansionarius unus, et ostiarius unus. La suddetta donazione fu pubblicata dal Baronio (*Annal. eccl.*, tom. IX ad ann. 817, num. 11), il quale la collazionò con quattro esemplari esistenti nella biblioteca vaticana, ed è riportata eziandio dal Sigonio (*De regn. ital.*, lib. IV, pag. 106, 107, edit. praed.), dal Baluzio (*Capitul. reg. francor.*, tom. I, ad ann. 817, col. 591-92), dal Labbè (*Collect. concil.*, tom. VII, col. 1515), dal Mansi (*Ss. concil. nov. et ampl. collect.*, tom. XIV, col. 381 e seg.), dal Lunig (*Codex Ital. diplomat.*, tom. II, col. 691 e seg.), dal Goldast (*Constitut. imper.*, tom. II, pag. 11), e dal Rousset nel *Supplemento al Corps universel diplomatique* del Dumont (tom. I, pag. 8 e 9). Alcuni frammenti se ne leggono pure nelle *Collezioni d'Ivone* (part. V, cap. LI) e di Graziano (distinct. LXIII, cap. XXX), nel *Chronicon Reicherspergensis* ad ann. 817, e negli annali del Fara (*De reb. sard.*, lib. II, pag. 186-87). Disputano gli eruditi sull'autenticità di questa donazione o costituzione di Lodovico Pio. Alcuni la rigettano risolutamente come apocriфа, e fra costoro vanno specialmente ricordati il Pagi (*Critic. Baron.*, ad ann. 817, num. VII) e il Muratori (*Annal. d'Ital.*, tom. IV, part. II, ad ann. 817). Altri dubitano solamente, e sembrano propendere a crederla suppositizia, come il Baluzio (*Capitul. reg. francor.*, tom. II, pag. 1104), il Mabillon (*De re diplomat.*, lib. II, cap. III, § 13), e il Graveson (*Hist. eccl.*, tom. III, pag. 299, edit. Rom., MDCCXVII). Ma i più la difendono come genuina; e per non citarli tutti, nominerò soltanto il Baronio (*Annal. eccl.*, loc. cit.), Severino Binio (ap. Labbè, *Act. concil.*, loc. cit.), il Sigonio (oper. e loc. cit.), il Bianchi (*Della potest. e della poliz. della Chiesa*, tom. VI, pag. 260), lo Spondano (*Epit. ann. Baron.*, ad ann. 817, num. 2), il Fontanini (ap. Burmann, *Thesaur. antiquit. et histor. Ital.*, tom. VIII, part. III), il De-Marca (*De concord. sacerdot. et imper.*, pag. 108, edit. MDCCXLII), e Natale Alessandro (*Hist. eccl.*, tom. VI, saec. IX e X, cap. VII, art. VII). Devesi però osservare che nelle conferme di questa medesima donazione e delle due precedenti di Pipino e di Carlo Magno, le quali furono fatte posteriormente dall'imperatori germanici, cioè da Ottone I nel 962, da Arrigo II nel 1002, da Ottone IV nel 1209, da Federigo II nel 1213 e 1219, da Rodolfo I nel 1275 e 1278, da Alberto I nel 1303, da Arrigo VII nel 1310, e da Carlo IV nel 1368, non si legge nominata la Sardegna; locchè dà luogo a sospettare che la donazione fattane dall'imperatore Lodovico al pontefice Pasquale I ed ai suoi successori nella cattedra di S. Pietro non abbia poi avuto il suo effetto, forse perchè cominciò nel secolo IX a prendere consistenza nell'isola il governo nazionale ed indipendente dei Giudici. Gli atti delle citate conferme si possono leggere nel *Codice diplomatico d'Italia* del Lunig (tom. II, col. 694 usque ad 791, edit. Francofurt. et Lips., MDCCXXV e seg., in-fol.). E poichè nel principio di questa nota si è parlato dell'ambasceria sarda dell'815 all'imperatore Lodovico Pio, non voglio tacere di un'altra ambasciata somigliante, che dicesi fatta dai Sardi nello stesso anno a Bernardo re d'Italia. Il Fara, che ne fa menzione (*De reb. sard.*, lib. II, pag. 191), tolse la sua narrazione da Biondo Flavio (*Hist. ab inclin. rom. decad.*, II, lib. II). Ma pare che questo scrittore sia caduto in errore sulla persona del principe, cui l'ambasceria fu inviata, giacchè di Lodovico si ha certezza, come si è veduto più sopra; ma di Bernardo non si ha monumento veruno che provi di essere stato pregato dai Sardi di aiuto o di protezione contro i Saraceni.

nerosa costanza dal solo valore dei Sardi: e i Saraceni, rigettati altra volta da una terra che non pativa di essere calcata ostilmente da piede straniero, si volsero a depredare le navi che solcavano pacificamente i mari dell'isola, o che dall'isola salpavano per ragione di mercatura (1). Invano il conte Bonifacio e il fratello suo Beretario, partiti dalla Toscana, mareggiavano animosamente nel Mediterraneo, e trascorrevano con spedita squadra i minacciati lidi della Corsica e della Sardegna (2). Perchè i Mori, eludendo la loro vigilanza, anzi dalla vigilanza istessa fatti più accorti ed audaci fermarono il piede in Sicilia (3), occuparono una porzione della Calabria (4), e annidatisi più tardi in **TORAR**, isola angusta ed estrema del sardo mare (5), minacciarono di gettarsi altra volta su Roma già tribolata da essi medesimi con feroce depredamento (6).

Fu allora che i Saraceni saccheggiarono l'antica Luni (7), che i Corsi fuggitivi dalla patria loro cercarono in Roma un asilo (852), per evitare le armi ed il furore dei barbari (8),

(1) Eginhard, *Annal. franc.*, ad ann. 820 apud Duchesne, oper. cit., tom. II. Il Sigonio, ricopiando la narrazione contenuta negli *Annali francesi*, scrive al detto anno 820: *in italico mari octo naves negotiatorum de Sardinia in Italiam revertentium a piratis (sarracenis) captas atque demersas sunt* (*De regn. ital.*, lib. IV, pag. 109). Ved. pure il Fara, *De reb. sard.*, lib. II, pag. 191.

(2) *Bonifacius Tusciae comes, cui tutela Corsicae insulae tunc erat commissa, assumpto secum Berethario fratre, et aliis quibusdam comitibus de Tuscia, Corsicam et Sardiniam parva classe circumvectus, quum nullum in mari piratam invenisset, in Africam trajecit ec.* (Eginhard, *Annal. sudd.*, ad ann. 828). Il Muratori lesse erroneamente: *assumptis comitibus de Tuscia, Corsica et Sardinia* (*Antiquit. ital.*, dissert. XXXII, col. 1176-77, edit. Mediol., 1739, in-fol.). E il Lami cadde nello stesso sbaglio, scrivendo: *Bonifacius II comes Lucae iussu imperatoris (Ludovici) classem instruit, et secum assumptis Bertario comite, fratre suo, et aliis quibusdam comitibus Tusciae, Corsicae et Sardiniae, invadit contra Saracenos Corsicam infestantes, quibus non repertis, in Africam trajecit ec.* (*Monum. S. Eccl. florent.*, tom. III, pag. CXIII, ad ann. DCCCXXVIII). Ved. pure il Sigonio, *De regn. ital.*, lib. IV, pag. 112, e Fara, *De reb. sard.*, lib. II, pag. 191.

(3) Muratori, *Annal. d'Ital.*, ad ann. 828.

(4) Muratori, *ibid.* ad ann. 842.

(5) Lo attesta Anastasio bibliotecario nella vita di papa Leone IV (apud Mansi, *Ss. concil. nov. et ampl. collect.*, tom. XIV, col. 864). Ecco le sue parole: *multisque etiam diebus in loco qui Tozarum (al. leg. Torarum) dicitur iuxta insulam Sardiniam (Sarraceni) demorati sunt. A qua digressi ad romanum portum, Deo illos non adjuvante, ventre conati sunt.* E il Sigonio, sebbene non nomini il luogo preciso della Sardegna in cui i Mori si fermarono, riferisce però il fatto medesimo in questo modo: *Sarraceni superioris praedae (romanae) dulcedine incitati, maiore navium atque hominum numero comparato, Romam unam spectantes, Sardiniam accesserunt* (*De regn. ital.*, lib. V, pag. 121, ad ann. 849). Si è creduto da taluni che il *Torarum* o *Tozarum* indicato da Anastasio fosse l'antica *Hermaea* di Tolommeo (*Geograph.*, lib. III, cap. III, tab. VII *Europ.*), ossia l'odierna isola di *Tavolara*, una delle adiacenti alla Sardegna dal suo lato orientale (ved. Gazano, *Stor. della Sard.*, tom. I, lib. III, cap. I, pag. 339, ediz. di Cagliari, 1777, in-4.º). Ma io credo più probabile che fosse l'isoletta del *Toro* situata dirimpetto al porto solcitano, sia per la maggiore somiglianza del nome, sia perchè i Mori d'Africa erano abituati fin dal principio del secolo VIII a gettarsi corseggiando sulle coste meridionali dell'isola. Porto anzi opinione che la vera stazione dei Mori fosse l'isola di *San'Antioco* (antica *Enosin*), e che sia stato nominato da Anastasio il luogo di *Torar*, o perchè non lo credesse distinto e separato dal continente della Sardegna, o perchè era da quella parte il punto più estremo dell'isola in cui i Mori si erano annidati.

(6) Muratori, *Annal. d'Ital.*, ad ann. 846.

(7) *Ann. DCCCXLIX Saraceni Lunam civitatem populati sunt* (Lami, *Monum. S. Eccl. florent.*, tom. III, pag. CXIV, edit. praed.).

(8) *Caepit itaque (Pontifex) de civitate Portuensi permaximum habere certamen, ut quo modo vel ordine tam suis quamque etiam futuris temporibus ab hostibus ac satanae filiis (i. e. Saracenis) secura et libera manere potuisset. Cumque diu hoc tacitus in corde suo pontificali haberet consilium, tunc pater omnipotens et excelsus... Corsorum animos excitavit, qui timore Saracenorum perterriti a propriis finibus exules exstebant, et huc sive illuc sine solo proprio*

P. C. N. 110.

P. C. N. 111.

P. C. N. 112.

P. C. N. 113.

P. C. N. 854.

e che il papa S. Leone IV, affrettandosi nei comuni pericoli a cingere di mura e di bastite la nuova città Leonina (1), implorò per lettere il soccorso di un **Giudice sardo**, di cui la storia tace intieramente le azioni e il nome (2). Forse costui

*vagantes incidebant, ut ad sedem romanam causa refugii ac salutis venire quantocumque debuissent: sicut et factum est. Venientes vero illi ad sacratissima Apostolorum principis limina, ter beatissimo domino nostro Leoni IV papae illico praesentati sunt. . . . Ipsi autem necessitates suas, calamitates, atque angustias per ordinem quasi uno ore (cum) exposuissent coram praefato (pontifici), se habituros cunctis diebus in suo successorumque pontificum obsequio ac servitio declararunt. . . . Auditis eorum multis promissionibus papa praedictus. . . . eis clara voce respondit: Si quod verbis nobis dixistis, opere curaveritis perficere, satis loca habemus optima, in quibus habitare valebitis. . . . Nam civitas, quam vobis daturi erimus, valde firma est, atque munita. . . . in qua si, ut diximus, manere cupieritis, vineas vobis, ac terras, praeque concedemus, ut nullam possitis habere inopiam. . . . Tunc Corsorum populi. . . . a pio pontifice protinus quaesiverunt, qui civitatem et loca specialiter demonstrarent: et ita factum est. Placuerunt siquidem omnia, et sponderunt, aequanimiter omnes, quod si noster papa et dominus universa quae circumvici fuerit dignatus conferre, cum omni familia et suppellectili nostra, in servitium sancti Petri et suorum successorum cum omni aviditate properabimus. Lustrata denique civitate, et possessionibus omnibus, ad venerabilem pontificem cum eisdem missis reversi sunt. Venientes igitur, illique laeta ac prospera nuntiantes, et quod Corsorum gens vivere se ac mori in eisdem locis omnino fuissent professi, vocatis omnibus. . . . pontificale eis, secundum quod promiserat. . . . praeceptum emisit. . . . ut tamdiu firmum maneret, ac stabile, quousque sanctae sedis praesulibus, populoque romano in cunctis obediens ac fideles existerent. . . . Et si. . . . praecepti seriem. . . . non custodirent. . . . ut vacuum et inane consisteret. (Anastas. bibliot., in vit. s. Leonis PP. IV, ap. Mansi, Ss. Concil. Collect., tom. XIV, col. 872-73). Ved. pure il Sigonio, *De regn. ital.*, lib. V, pag. 123.*

(1) Anast. bibliot., ibid. ap. Mansi, oper. et tom. cit., col. 870.

(2) Ecco la lettera pontificia, quale ci fu conservata da Ivone (*Decret.*, part. X, cap. LXXXVI), che la estrasse dal *Registro* di Papa Leone IV, e quale fu poi riprodotta dal Fara (*De reb. Sard.*, lib. II, pag. 188) e dal Mansi oper. cit. tom. XIV, col. 888.

LEO IV IUDICI SARDINIAE.

« Celsitudinem vestram duximus obsecrandam, ut nobis, quantos tua praeviderit magnificentia, armatos, sive pueros, sive adultos, ac iuvenes cum armis suis mandare dignemini, qui nobis quoti-diana iussa possint explere. »

Da questo monumento non si raccoglie veramente qual fosse l'oggetto per cui il pontefice richiedeva l'aiuto del **Giudice** di Sardegna. Non si può dire che fosse esclusivamente per difendere dagli assalti dei Saraceni la città di Roma, perchè se a quest'uopo potevano contribuire i giovani armati (*iuvenes cum armis suis*), erano certamente inutili i fanciulli e gli adulti (*pueros, sive adultos mandare dignemini*). Io penso che la domanda avesse due fini diversi: quello cioè della difesa di Roma, per cui il papa chiamava il soccorso dei primi, siccome atti a combattere colle armi il nemico comune; e l'altro delle nuove costruzioni che si facevano nella città *Leonina*, per le quali eziandio poteva esser utile l'opera dei secondi. E ad opinare in questo modo m'induce, non solamente il contesto, benchè vago ed indeterminato della stessa lettera, ma inoltre un passo della vita di S. Leone IV, scritta dal suddetto bibliotecario Anastasio, dove raccontasi tra le altre cose, che dopo avere il papa ben maturato il disegno di edificare la nuova città *Leonina*, di cui il suo predecessore avea gettato le fondamenta, convocò *cunctos Dei fideles ecclesiae, petens ab eis ore suo consilium, qualiter tanta murorum cito voluisset fabrica consumari*, e che *omnibus visum est, ut de singulis civitatibus, massisque universis publicis, ac monasteriis per vices suas generaliter advenire fecisset, sicut et factum est* (Ap. Mansi, oper. cit., tom. XIV, col. 870). Pare quindi assai probabile, che mentre il pontefice confidava nel valore della gioventù sarda, già usa per frequenti conflitti a combattere francamente i Saraceni, chiamandola perciò alla difesa di Roma, si volesse ad un tempo giovare anche dell'opera degl'isolani, per condurre a termine le mura della nuova città, ch'ei faceva edificare, mettendo così in atto il consiglio datogli, *ut de singulis civitatibus, massisque universis publicis. . . . advenire fecisset, sicut et factum est*. Se poi i Sardi siansi prestati all'invito, e se da essi abbia ricevuto nome il **VICUS SARDORUM** ricordato dallo stesso Anastasio nella *Vita* già mentovata, non è cosa che si possa agevolmente definire. Il Baronio non esitò a crederlo; ma suppose erroneamente che i Sardi avessero abbandonato l'isola per timore dei Saraceni: *SARDI violentia Saracenorum patriam relinquunt, et alias sedes quaerunt* (*Annal. Eccles.*, tom. X,

era quel regolo istesso, al quale il suddetto pontefice avea indirizzato pochi anni avanti un' epistola, escusandosi di non poter accondiscendere ai suoi desiderii, perchè contrarii alle sanzioni canoniche, e alla costante consuetudine della Chiesa (3). Ma qualunque ei si fosse, appare da ciò assai chiaramente, che nella metà del nono secolo la Sar-

ad ann. 852, pag. 82). Il Muratori invece ne dubitò, sospettando di equivocazione, o di confusione tra il **VICUS SARDORUM** e il **VICUS SAXONUM** menzionato nella *Vita* medesima: *neque cum Eminentiss. Baronio in Annal. ad eundem annum 852, censendum est, SARDOS insulam suam omnino deserere coactos, quod circiter ea tempora VICUS SARDORUM Romae fuisse deprehendatur. Erat et ibi VICUS SAXONUM: et quid inde, amabo, inferas? (Antiquit. Ital., tom. II, Dissertat. XXXII, col. 1077, edit. praed.)*. Però sebbene io rispetti, anzi mi abbia in venerazione l'autorità Muratoriana, noterò brevemente, che il **VICUS SAXONUM** è nominato una sola volta nella vita di papa Leone IV. (Ap. Mansi, oper. et tom. cit., col. 858), e che il medesimo, come l'altro dei Longobardi, era situato in prossimità alla basilica di S. Pietro (ap. Mans. ibid.); laddove il **VICUS SARDORUM** vi è ricordato quattro volte, e vi si dice chiaramente, che distava trenta miglia da Roma (ap. Mansi, oper. et tom. cit. col. 856, 873-74, 880). Dunque, ben lungi di poter essere corsa equivocazione o confusione di nomi tra un borgo e l'altro, sono ambidue ben distinti, perchè situati in luoghi assai diversi e distanti fra loro. Nel borgo dei Sardi sorgeva una basilica dedicata alla maternità di Maria Vergine, alla quale il santo papa Leone IV fece i seguenti doni riferiti nel *Libro Pontificale*. *Ipse quidem eximius et beatissimus, Papa fecit in basilica Sanctae Dei Genitricis, quae ponitur in vico, qui nuncupatur SARDORUM, vestem de fundato habentem historiam Sanctae Dei Genitricis de crysolavo cum prophetis. Ipse vero a Deo amabilis et prudentissimus papa sedilia in ingressu marmoribus patriarchii construxit, quae nullus pontificum ut perficeret arbitratus est. Nam et solarium, quod beatae memoriae Leo III papa construxerat, cum praenimia vetustate fractis trabibus in ruinis cerneretur eversum, noviter pulchrius in meliorem speciem restauravit.* (Ap. Mansi, oper. et tom. cit., col. 856). *In basilica Sanctae Dei Genitricis Mariae dominae nostrae, quae ponitur in VICO SARDORUM, obtulit calicem et patenam de argento exauratam par unum, legente de nomine Domini Leonis quarti papae, pensantia simul in unum libras quatuor et uncias quinque* (ap. Mansi, ibid., col. 873). *In ecclesia autem sanctae Dei Genitricis, quae ponitur in VICO SARDORUM (N. B.), milliario ab urbe Roma trigesimo, quatuor catholicos libros obtulit, unum evangeliorum, alium regnorum (i. e. Regum), psalmorum atque sermonum* (ap. Mansi, ibid. col. 874). — *Pari modo et in ecclesia Sanctae Dei Genitricis Mariae, quae sita est in VICO SARDORUM, gabathos cum canistro de argento exauratos (obtulit), pensantes libras. . . .* (manca il resto. Ap. Mansi, ibid., col. 880). Sembra inoltre, che nello stesso borgo esistesse il monistero di femmine corse (*Monasterium quod vocatur Corsarum*) menzionato nello stesso *Libro pontificale*, poichè era vicino alla chiesa *beatae Dei genitricis semperque virginis Mariae dominae nostrae* (ap. Mansi, ibid., col. 869), la quale appunto era la basilica situata in **VICO SARDORUM**, come si è poc'anzi veduto.

(3) Anche questa lettera ci fu conservata da Ivone (*Decret. part. IV, cap. CLXXXVI*) ed è stata riprodotta dal Fara (*De reb. Sard.*, lib. 2, pag. 189), e dal Mansi (*Ss. Concil. collect.*, tom. XIV, col. 887). La medesima fu scritta nell'anno 847, ed è del tenore seguente:

LEO IV IUDICI SARDINIAE.

« Nec mos, nec noviter introducta consuetudo nostrae ecclesiae praedecessoribus nostris fuit contra sanctorum canonum statuta, nova vel inusitata praesumere. Quamobrem nos devotius vellemus vestras petitiones suscipere, si in his nos Sanctorum Patrum censura juvaret. Sed ideo quia synodicae paginae in hoc favere non videntur, nos tantam novitatem praesumere non possumus, et ab illo rectissimo tramite deviare.

Il cardinale Baronio ne parla brevemente ne' suoi *Annali* (tom. XI, 853, num. 5 ad ann. 1099, edit. August. Vindelici., 1740, in-fol.), e ne riporta l'introduzione, laddove discorre di Ugone arcivescovo di Lione e legato pontificio. Ma nè egli, nè verun altro scrittore ecclesiastico ha potuto indovinare quale sia stata la domanda fatta a S. Leone da questo giudice sardo innominato, e che il pontefice giudicò contraria alle prescrizioni canoniche e alle consuetudini della Chiesa. Forse non è improbabile che la di lui petizione versasse sopra cose matrimoniali, poichè da una memoria ecclesiastica dell'864 (ved. infr. not. 2) si ricava che i **Giudici** di Sardegna fin dal tempo del pontificato di Gregorio IV (827 ad 844) solevano contrarre nozze illecite ed incestuose.

degna non era oppressa dal giogo saracinesco, e che governata in tutto, o in parte, da capi indigeni eletti dal popolo, sforzavasi in tanta calamità di tempi di provvedere alla miseria del proprio stato col beneficio d'un reggimento libero e nazionale. Il silenzio concorde degli scrittori, e la deficienza assoluta di monumenti che addimostrino in quella età la presenza dei Saraceni nell'isola, ne somministrano un argomento assai convincente. E lo provano soprattutto le memorie certe ed irrefragabili dei giudici sardi, che nel declinare dello stesso secolo governavano le faccende insulari, la relazione dei loro pravi costumi pervenuta al pontefice Nicolò I, e la missione del vescovo di Populonia, e dell'abate del monistero dei Ss. Giovanni e Paolo, per richiamare a miglior vita gli erranti, e per iscagliare sui contumaci la punizione delle ecclesiastiche censure. La narrazione lasciataci a tal proposito dallo scrittore delle *Vite pontificali* è molto interessante e circostanziata: *Sicuti (egli dice) veniente de insula SARDINIAE relatione, quod etiam per domesticos suos genere SARDOS agnoscens (Nicolaus P. P. I), hujuscemodi verbis ei relatum fuit, quod iudices ipsius insulae (1) cum populo gubernationibus suis subiecto (2), cum proximis ac sanguinis sui propinquis incestas et illicitas contraherent copulas, veluti temporibus domni Gregorii quarti papae facere consueverant (3). Tunc enim mellifluos, et praevaricantibus, a Sancto Spiritu doctus, terribiles suae praedicationis, quae in universo orbe micabat, componens apices, missos etiam strenuos PAULUM Populoniensem episcopum, et SAXUM venerabilem monasterii sanctorum Joannis et Pauli abbatem accersiens, misit eos illuc, ut eandem gentem SARDORUM a tanto revocarent errore. Quibus euntibus, valde quosdam ex eis invenerunt adversos disciplinae monita recipere contemnentibus. Verumtamen secundum praeceptionis summi praesulis auctoritatem SARDOS excommunicaverunt, ac anathematizaverunt auditores, quousque malum incestarum effugerent copularum, poenitentiae medicamina requirentes, sicut in epistolis, quas iidem legati in SARDINIAM deportaverunt,*

(1) Dunque ai tempi di papa Nicolò I la Sardegna ubbidiva a più giudici; e quindi si può inferire che fin d'allora l'isola era divisa di fatto in tante province o piccoli stati, retti ed amministrati da regoli diversi ed indipendenti. La qual cosa si può benissimo spiegare, riducendosi alla memoria che la creazione dei giudici fu occasionata, anzi necessitata dalle incursioni saracinesche (ved. sopra pag. 116, col. 1.^a), e che perciò tanti ne saranno stati eletti in principio, quanti erano i tratti di paese litorani o mediterranei più esposti alle aggressioni nemiche, i quali per la distanza dell'uno dall'altro, per la loro giacitura topografica, o per i costumi diversi degli abitanti, non poteano essere agevolmente governati da un giudice solo.

(2) Le nozze dei giudici sardi colle donne del popolo gubernationibus suis subiecto sono chiamate *illicite*, e furono riconosciute *illicite* dal papa, forse perchè colle medesime quei regoli venivano a contrarre legami troppo stretti e soverchia familiarità coi sudditi loro. In tal caso può dirsi che fosse cotesta una reminiscenza confusa e tradizionale del diritto romano, per cui ai proconsoli era consigliato *melius esse* di trasferirsi alla provincia *sine uxore* (*Digest.*, lib. 1, tit. XVI de offic. procons. et legat., leg. 4, § 2), ed era specialmente statuito *ne praesides provinciarum in ulteriorem familiaritatem provinciales admitterent* (*Digest.*, lib. 1, tit. XVIII de offic. praesid., leg. 19 in princip.). Ma siccome qui non trattavasi di governanti che venissero a Sardegna da Roma, bensì di capi o regoli indigeni eletti liberamente dal popolo, non era applicabile alle loro nozze con donne provinciali, nè per via d'interpretazione, nè per via di deduzione, la severità delle leggi colle quali, già da più secoli innanzi, erasi governata in tal rispetto la romana repubblica.

(3) Da questo passo della narrazione Anastasiana si ricava che nella prima metà del secolo IX il governo politico dei giudici era già radicato in Sardegna, poichè Gregorio IV fu eletto pontefice nell'827, e morì nell'844.

regesto ipsius praesulis continetur insertis (4). Et sic Romam, post affluentes praedicationes datas, reversi sunt (5).

Quale sia stata, dopo questa missione, la sorte politica della Sardegna, quali le sue vicende civili e religiose, non è possibile rintracciarlo, sia dagli scrittori, che dai monumenti trasmessici dall'antichità. Un denso velo, a guisa di fitta nube, ricuopre gli avvenimenti dell'isola dalla fine del nono sino a tutto il secolo decimo; e nella immensa oscurità di questo periodo secolare tralucono appena alcuni punti di fioca luce, i quali anzichè illuminare, servono infelicemente a far scorgere il vuoto dei suoi lunghi e tenebrosi intervalli. Tali sono le memorie delle sedi episcopali, che tuttavia sussistevano negli anni estremi di detto secolo nono (6), la donazione di Berlingerio o Berengario, signore di Corsica e di Sardegna (7), la vittoria sopra i Mori ripor-

(4) Queste lettere del pontefice Nicolò I sono certamente perdute, poichè non si trovano nelle diligenti collezioni delle sue epistole, fatte dal Labbè, dal Mansi, dal Baluzio e da altri uomini dotti. Nè la perdita deve riputarsi di poco momento, se non è esagerato l'elogio fattone da Anastasio, che le chiama *terribiles suae praedicationis, quae in universo orbe micabat... apices* (ut supra).

(5) Anastas. biblioth., in vit. Nicolai Papae I, ap. Mansi, *Ss. Concil. nov. et ampliss. collect.*, tom. XV, col. 154-55, edit. praed. La stessa narrazione è riportata dal Baronio (*Annal. Eccles.*, tom. X, col. 313, num. 32, ad ann. 864, edit. praed.).

(6) Cioè nell'883 o nell'891; ed erano quelle di Cagliari, di Torres, di Solci e di Fausania. (Ved. Schelestrat. *Antiquitat. Eccles.*, tom. II in Append.; pag. 688. — *Histor. Byzant.*, pag. 353, edit. Paris. — *Biblioth. Bodlejan.*, tom. II, pag. 143, edit. MDCLXXII).

(7) Il testo della donazione, quale fu pubblicato dal Muratori (*Antiq. Ital.*, tom. II, dissert. XXXII, col. 1065, edit. praed.), è il seguente:

In nomine Domini amen. Anno Nativitatis Domini nonocentesimo... indictione quinta, XII die martii. Ego dominus BERLINGERIIUS rex, Dei gratia Dominus de Corsica et de SARDINIA, dedi, quando fuit aedificata abbatia Sancti Benedicti et Sancti Zenobii de Ilaria in loco, ubi dicitur lo cavo, tutto lo suo circulo, quomodo est, terminato et circumdato da ogni parte de nostro proprio allodio de pater meus, et de mater mea. Et damus ad dictam Abbatiam nostram possessionem, terras agrestes et domesticas (cum) buschis et silvis, castagneti et noceti, sicut sunt terminatae de piede in Ficatella in Busso, et mette alle Saline, et mette a Sancta Juncta, et mette a Verde, et mette allo Livelli, et mette in via publica, fuit Fonstaglione, et mette in Montalto, et falla per lo Rigone, et mette in Busso, et mette alle Ficarelle. Et istas possessiones damus vobis pro Deo de nostro proprio, ut abeat et doneatis usque in perpetuum, in tali vero tenore, ut non possitis vendere nec alienare istas possessiones damus dictae abbatiae pro anima mea, et pater meus, et mater mea, et praedictorum germanorum meorum, damus cum licentia Domini Papae Alexandri. — Actum in Ecclesia Sanctae Mariae de Marana. Domino Bruno Archipresbiter Januensis Legatus in Corsica et SARDINIA, et domino Lunergio Episcopus Marranensis, et domino Nicolao Episcopus Acciensis, et alii plures testes ibi fuerunt vocati. — Ego Johannes quondam Mathaei, sacri Imperii Notarius rogatus feci, scripsi, firmavi et dedi.

Ego Buccacius olim quondam Branchatii de Pirello plebis Alisani Corsicae dioecesis Aleriensis publicus Notarius imperiali auctoritate copiami ea quae sic vidi quae intellexi nec jungens nec carens aliquid res quod variat sensum vel intellectum, licet fortassis propter malam orthographiam, sub anno Domini MCCCCLIII, die XII augusti.

Il suddetto Muratori opinò (loc. cit., col. 1066), che questa carta appartenga alla seconda metà del secolo XII, che il papa ivi nominato sia Alessandro III, e che il BERLINGERIO o BERENGARIO donatore fosse qualcuno dei conti di Barcellona, cui il pontefice avesse commesso il governo della Sardegna, per eludere le mire ambiziose di Federico Enobarbo, il quale affettava diritti sovrani sull'isola in pregiudizio della sede apostolica. Ma il Mittarelli ed il Costadoni (*Annal. Camaldul.*, tom. I, pag. 78, u. a pag. 82, edit. Venet. MDCCCLV, in-fol.) scrissero profusamente per provare che la donazione di BERENGARIO fu fatta nel 902, al qual anno corrisponde veramente l'indizione quinta notata nella carta. E poichè il Muratori avea fondato la sua opinione nel nome di papa Alessandro, che leggevasi nell'esemplare della donazione da lui pubblicato, notarono quei dotti annalisti, che fra i vari esemplari di tal documento esistenti nell'archivio di S. Michele in borgo di Pisa, in uno solo (nel cod. segn. A. I.) si legge per intero il nome di Alessandro, mentre in tutti gli altri il nome del pontefice è indicato colla sola iniziale A. Quindi nell'Appendice al citato tomo I degli *Annali Camaldolesi*

P. C. N. 933,
934, 963.

tata nei mari sardi dalle galee genovesi (1), la concessione imperiale di Ottone I (2), e la controversa costituzione del pontefice Leone VIII, in cui appare fra i testimonii il nome d'un arcivescovo cagliaritano (3). La cagione di questa deplorabile nullità della storia sarda per tanto e sì notevole spazio di tempo rimane avvolta ancor essa nella oscurità e nel silenzio; nè per fatti di durevole testimonianza, nè per narrazioni transitorie di autori sincroni si può indovinare donde scaturisse, se dalla rabbia distruggitrice dei

(n.º IX, pag. 31) riprodussero la donazione di BERENGARIO sotto la data del 902, e colla sola suddetta iniziale, laddove si parla della licenza accordata dal papa: *cum licentia domini Papae A*. Per sciogliere poi l'obbiezione che potea farsi alla data da essi apposta alla carta, poichè nel 902 sedeva nella cattedra di S. Pietro il papa Benedetto IV, al quale non potea convenire la mentovata iniziale, supposero che la licenza della fondazione e dotazione del monistero dei Ss. Benedetto e Zenobio fosse stata probabilmente accordata dal pontefice Adriano III nel finire del secolo IX al padre di BERENGARIO, e che costui l'avesse poi recata ad atto nel secondo anno del secolo X (*Annal. Camald.*, tom. cit., pag. 80). In quanto alla persona di BERENGARIO ed ai diritti veri o presunti ch'egli potesse avere sulla Sardegna e sulla Corsica, per intitolarsi re e signore di entrambe, non si può raccogliere indizio di sorta, nè dalla carta medesima, nè da altri documenti contemporanei. Conghietturo (ma senz'animo di confidar troppo nella mia opinione) ch'egli fosse uno dei discendenti di Bonifacio conte di Toscana, o del fratello suo Beretario, ai quali nell'828 fu commessa dall'imperatore Ludovico la tutela di dette due isole (ved. sopr. pag. 118, col. 2.ª, not. 2), e che da questo stipite e da questo incarico imperiale derivassero i titoli della sua signoria insulare. In rispetto poi a BRUNO arciprete di Genova, e legato (pontificio) in Corsica ed in Sardegna, non si può allegare altra autorità, oltre a quella risultante dalla riportata donazione.

(1) Anno 933. *Saraceni, Italiam redeuntes, Genuam captam incendunt et everterunt, imbelli multitudine partim caesa, et partim capta. Nam ceteri habitatores, qui arma ferre poterant, aberant, in expeditione alio profecti. Hi tamen mox reversi, et Saracenos insequuti, eos ad Bucinam, adiacentem Sardiniae insulam, vincunt, captosque, pecudum more, paucis solum elapsis, trucidant, eorumque naves, cum captivis, recuperatas, in patriam reducunt, Uberto Follieta referente.* Fara, *De reb. Sard.*, lib. II, pag. 192, edit. praed.

(2) Ved. sopr., pag. 118, col. 1.ª, in not.

(3) La detta costituzione, che fu riportata dal Baronio (*Annal. eccles.*, ad ann. 964, num. 25), e leggesi per intero nel Lunig (*Codex diplomat. Ital.*, tom. I, col. 3 e 4) sotto la data del 29 aprile del 963, è riputata apocriфа dalla maggior parte degli eruditi, fra i quali va citato il suddetto autore degli *Annali ecclesiastici* (luog.

Saraceni (4), o da un isolamento assoluto ed eccezionale che abbia separate in quella età di abbandono le sorti misere della Sardegna dalle sorti meno infelici, ma non più liete d'Italia. Ma sia stato questo lungo periodo d'inesistenza morale il triste frutto della barbarie moresca, sia stato il riposo letargico di una nazione che cadeva abbandonata ed oppressa sotto il peso dei proprii mali, fu non pertanto sempre la stessa, o poco diversa delle sarde venture la fine e il danno. Perchè l'isola soffrì dolori presenti, se i Mori la tribolarono; e se lasciaronla quietare, fu tregua crudele ed infida che preparolla a nuove miserie, ed a dolori venturi. La narrazione lamentevole di questi nuovi martirii è quella appunto che or debbo imprendere, preponendola ai diplomi e ai documenti sardi del secolo undecimo. Però, se finora ho condotto i lettori dal tortuoso laberinto dei tempi croici fino al mille della era volgare per sentieri infiniti e disomiglianti, appianando e illuminando la via con opera di prove e d'illustrazioni molto ardua e perseverante, ho fidanza non dubbia che d'ora in poi il deposito sacro e venerato della patria istoria dalla ricchezza istessa dei monumenti che mando in luce, anzi che dalla parola mia, ritrarrà gloria ed aumento; solo desiderio e sola mercede che a me rimanere possa dopo sì lunghe fatiche.

sudd., num. 26 e seg.), il Gretsero (*Apolog. pro card. Baronio*, tom. VI, pag. 214 e 400, edit. MDCCXXXIV), e il Pagi (*Critic. Baron.*, ad ann. 964, num. 7); sebbene il Goldast, seguace della dottrina di Calvino, ne sostenga l'autenticità (*Constit. Impr.*, tom. I, pag. 36), pel motivo, senza dubbio, che in quel decreto attribuito a papa Leone VIII figurano restituite all'imperatore Ottone I le provincie tutte già donate alla chiesa romana da Pipino re di Francia, e dal di lui figlio Carlo Magno. Il primo che vedesi sottoscritto in tale atto di retrocessione pontificia è l'arcivescovo di Cagliari, in questa forma: *V. Archiepiscopus Calaritanus*. Siegue poi a capo della seconda linea un *Ciconatus Episcopus* (che il Baronio lesse *Citonatus*), il quale non ha veruna relazione col precedente, il di cui nome è indicato solamente dalla iniziale V. (Ved. Lunig., loc. cit., col. 5).

(4) Il Muratori, sebbene non lo dica apertamente, sembra però inclinato a credere che i Saraceni abbiano incominciato a dominare in Sardegna dagli ultimi anni del secolo nono. (Ved. *Antiquit. Ital.*, tom. 2, dissert. XXXII, col. 1076, edit. praed.).

APPENDICE

ALLA DISSERTAZIONE PRIMA

GIUNTE

AI MONUMENTI STORICI E DIPLOMATICI DI SARDEGNA

ANTERIORI AL SECOLO XI

I.

GIUNTE

AL PERIODO ROMANO (III)

ISCRIZIONI (*)

I.

ISCRIZIONI ONORARIE.

1.

Q · ALLIO · Q · FIL · COL
 PVDENTILLO
 AVGVRI
 CVRIAE · XXIII · ET
 MINIST · · · · RVM
 AVG · · E · · · · RE
 COLLATO (1).

2.

Q · GABINIO · A · F · QVIR
 RECEPTO
 IIII · VIRO · IVR · DIC
 QVINQ · PERPETVO
 FLAMINI · DIVOR · AVG
 EX · CONSENSV · PROVINC

3.

AECILIVS · M · F · N
 PR · VRB · PRO
feciT · AMBVLTATIONES · PRIVATORum

(*) Nel rendere di pubblica ragione le iscrizioni contenute nella presente *Appendice*, io debbo manifestare la mia gratitudine all'egregio avvocato Serafino Capùt, il quale con rara cortesia e con molta intelligenza copiò di propria mano quelle esistenti nella regia università degli studi di Cagliari, e me le trasmise corredate di note e di osservazioni. Il Capùt è giovane di potente ingegno e di animo generoso, e onorerà, spero, co'suoi studi e colle sue scritture la patria letteratura.

(1) Esiste nella regia università degli studi di Sassari, e fu pubblicata, prima dal Lunel (*Lett. I al barone Vernazza*, pag. 8. Torino, 1820, tip. Fontana), e quindi dal Marongio (*Turrit. Flav. Iustin. Marmor.*, pag. 18. Sacer. tip. Archiep.).

4.

AESCVLAPIO · AVG · SACRVM
 C · IVLIVS · MARIO · MAG · AVGVSTAL
 AC · CENSVS · CONSVLVM
pecVNIA · SVA · POSVIT (2).

5.

PRIMIGEN · · · · · DVI
 DOMITIORS · · · · · (3).

6.

CORNEN · ·

7.

M · FORVM
 · · · · VINCIAE

8.

· · · · TIO · · ·
 · · · · TER · ·

9.

A
 CALAPIVS · ET
 LIMEN · F · ET
 F · DD

10.

A
 CATALIVS · ET
 LIMEN · FIL
 ET · F · DD

11.

· · · · OB · MER · · ·
 · · · · AERE · · · · S · · ·

(2) La presente iscrizione e le due precedenti (num. 2 e 3) esistono nel museo della regia università degli studi di Cagliari. Quella di *Gabinio* fu già pubblicata dal Bonfant (*Triumph. de los sant. de Çerden*, pag. 332), e le altre di *Ecilio* e di *Esculapio* sono state inserite dal Bailie nella *Iscrizione romana illustrata*, pag. 56.

(3) Esistono nello stesso museo di Cagliari i frammenti delle iscrizioni che qui riporto, sotto i num. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

II.

ISCRIZIONI SEPOLCRALI.

(PAGANICHE)

1.

MEMORIE · FATILIAE · LF · POMPTILLAE
BENEDICTAE
M · S · P (1)

2.

· ATILIAE · LF · POM · · · · · ILLAE · · · · · M · · · · ILM · · · · · E
· · · · · ASSIO · · · · · PHILLIPTAE · · · · · NC · · · · · IS
· · · · · LA · · · · · VS · II · · · · · LIX
· · · · · IVT · · · · · HVS · · · · · LIL · · · · ·

3.

VRBIS · ALVNA · GRAVIS · CASVS · HVCVSQV · · · · · SECVTA
CONIVGIS · INFELICIS · A · · · · · A · CVRA · PHILIPPI
HIC · SITA · SVM · MANIB · · · · · GRATIS · SACRATA · MARI · · · · ·
PRO · CIVVS · VITA · VITAM · PENSARE · PRECANTI
INDVLSERE · DII · NE · OSSE · · · · · SAT · · · · · AMA · MEREMVR
QVOD · CREDIS · TEMPLVM · QVOD · · · · · VIA · · · · · O · · · · · ADORAS
POMPTILLAE · CINERES · · · · · OSSA · Q · · · · · PAR · · · · ·
SARDQA · TELLVR · · · · · SM · · · · · C · · · · · R · · · · · CON · · · · ·
PROQ · · · · · VIRO · FAMA · ST · · · · · MEV · · · · · OO · · · · · MOR

4.

HIC · POMPTILLA · IACET · CINERI
CONIVGIS · HIS · ARIS · INCLVDI
QVAE · FACIT · · · · · ADBV · · · · · MAE · VIVE
IN · · · · · C · · · · · NIS · · · · · DIS · IN · BERNAE · CERNI
V · · · · · VN · · · · · N · MVT · · · · · NTO · FVLGET · POMPA

5.

TEMPLA · VIR · III · ASTE · · · · · VNERE
POMP · LLA · · · · · MERV · · · · · N · CASTA · COD · · · · ·
IAM · SEDE · VCHI · · · · · OS · IEN · · · · · FE · NART · · · · ·
RAPTA · VIR · · · · · VT · ILL · · · · · SVO
PHILL · · · · ·
ADHVC · M · · · · ·
· · · · · RGVM · INTV · · · · ·
· · · · · I · · · · · VCTI · · · · ·
P · · · · · ILI · PE · FI · C · M

(1) Questa iscrizione e le altre cinque seguenti (num. 2, 3, 4, 5, 6) sono state pubblicate dal Mimaut (*Histoire de Sardaigne*, tom. II, pag. 402, 403, 404, Paris, J. J. Blaise, 1825, in-8.º), il quale ha opinato che appartenessero a un monumento sepolcrale eretto da *Lucio Filippo* alla sua moglie *Fatilia Pontilla*. Suppone perciò che questa illustre matrona romana seguisse il marito in Sardegna, allorchè vi fu inviato da Silla nel 670 di Roma (82 A. C. N.) per combattere il pretore Quinto Antonio seguace di Mario, che morisse quindi in Cagliari, e che il consorte superstite, nell'acerbità del suo dolore, facesse incidere sul di lei sepolcro la memoria luttuosa della sua domestica sventura. Forse il Mimaut, nell'abbracciare questa opinione, fondò ogni suo argomento nel solo nome del *Filippo*, che in dette iscrizioni deplora la perdita della sua cara compagna, giacchè la dizione ritmica delle medesime sembra di età posteriore ai tempi di Mario e di Silla.

6.

VNVN · ET · VIGINTI · BIS · IVNC · · · · · IVI · · · · · VS · ANNOS
VNA · · · · · ES · NOR · · · · · C · · · · · VI · · · · · DAM · VITA · PF · · · · ·
· · · · · PRIOR · ATLET · · · · · NCVV · · · · · SIT · POMPTI · RECEP · · · · ·
TEMPORE · TV · DIXI · · · · · VIVE · PHILIPPE · M · · · · · O · · · · ·
NVNC · AETERNA · QVIES · DITISQVE · SILENTIA · MAESTA
HANC · STATVERE · P · · · · · PRO · PIETATE · DOM · · · · ·
LANGVENTEM · TRISTIS · DVM · H · · · · · ET · POMPTILLA · M · · · · · TVM
· · · · · VIT · PRO · VITA · CONIVGIS · · · · · OSA · MORI · · · · ·
PROHNV · IN · PLACIDAM · DELABI · VISA · QVITEM
OCCIDITO · CELER · · · · · F · · · · · MA · · · · · DATA · DEI
HAS · AVDIRE · PRECES · VITAM · SERVIAR · · · · ·
VT · PEREAT · VITA · DVLCIO · · · · · ILLA · · · · ·

7.

CRVBELLIVS · SCIVTIVS
MARCIAE · PHELIADI
CASSIAE · SVLPICIAE · CPCRAS
CONIVGIBVS · CARISSIMIS
POSTERISQVE · SVIS
QVI · LEGIS · HVNC · TITVLVM · MORTALEM
ESSE · MEMENTO (2).

8.

D · M
L · IVLI · CASTRICI
EQ · R · PRINCIPI
CIVITATIS

9.

MEMOR · CLATTICILLAE · NP
PVELLAE · INNOCENTISSIMAE
PIENTISSIMAE · PRAESTAN
TISSIMAE · CASTISSIMAE
ET · INCOMPARABILI · QVAE
VIX · ANN · XXI · M · V · D · XII · HX
FELIX · MAR · BM · FTATTICVS

10.

D · M
M · LICINIVS
FELIX · VIX · AN · · · · ·
XXII · F
M · LICINIVS
VICTOR · PAREN · · · · · (3).

(2) Lo stesso Mimaut pubblicò (oper. sudd., tom. II, pag. 405, 406) le tre iscrizioni che qui riporto sotto i numeri 7, 8, 9. La prima è di *Crubellio Sciuizio* e di sua moglie *Marcia Feliade*, che fecero il sepolcro per sè e pe' posteri loro; la seconda di un *Lucio Giulio Castricio* principe della città (forse di Cagliari); e la terza della giovane sposa *Claticilla* deplorata dal suo marito *Felice Ftatico*. Furono dissotterrate nel villaggio di Pirri presso a Cagliari.

(3) Quest'iscrizione è unita alla seguente (num. 11), e con tutte le altre che vengono appresso fino al numero 29 inclusivamente, esiste nell'atrio della regia università degli studi di Cagliari.

11.
D · M
M · LICI
NIVS · VICTO
R · VIX · AN
N · LXX · · · ·
F · B · · · · ME

12.
D · M · CLAVDIAE · CHRYSIPPANAE
FILIAE · DVLCISSIMAE · VIX
ANN · XXXXII · M · V · TI · CLAVDI
VS · CHRISIPPVS · PATER
INFELIX

13.
D · M
AVRELIA · M · F · FELI
CITAS · FL · INGENVVS
CONIVGI · DVLCISSI
MAE

14.
D · M
LVCRETIO
FORTVNATO
FECIT · LVCRE
TIA · FORTV
NATA · FRATRI
VIX · AN · XV
MEN · V · B · ME (1)

15.
D · M
LVCRETIA
E · PIAERIDI
VIXIT
ANNIS · XIII
C · B · M

16.
D · M
VALERIVS · IV · · · · ·
ALIANVS · M · CIA · · · · ·
VICAMARIVS · VIXIT · AN
NIS · XXX · FECIT · PA
TER

17.
RVFVS · TABVSI · F
VALENTINVS · AN
XXX · STIP · XI · EX
CHO · AQVIT · H · S · E
FACIENDVM · QVRA
VIT · SPEDIVS · FRATER
SVS

(1) Anche questa iscrizione (num. 14) è unita alla seguente (num. 15). *Lucrezia*, giovinetta trilustre, probabilmente fu sorella di *Lucrezio Fortunato*, e forse perchè coltivò le muse ebbe il soprannome di *Pieride*.

18.
D · M
SCRIBONIO
CRISPINO
VIX · ANN · LX
FL · PARTENO
PE · B · M · CON
IVGI · OPTIMO (2).

19.
D · M
FLAVIAE · PAR
TENOPE · VIX
ANN · PL · MIN
LXXV · FLAVIA
HILARITAS · LI
BERTA · PATRO
NAE · OPTIMAE
P · M · F

20.
D · M
C · COMINIUS
EVPLVS · VIXI
T · ANNIS · XXX
COIVX · BEN
E · MERENTI
FECIT

21.
D · M
FLAVIAE · EVO
DIAE · VIX · ANN
P · M · C · I · FLAVIVS
ANTONIANVS
ET · FLAVIA · PARTENOPE · MATRI · BE
NE · MERENTI
FECERUNT

22.
D · M
VALERIAE
CASTAE · VIXIT
ANN · XXXVI · FEC
VALERIA · RESTI
TVTA · SOROR · ET
VALERIVS
ATIMETVS
COIVGI · B · M (3).

(2) La suddetta iscrizione è unita colle tre seguenti (num. 19, 20, 21) e contengono tutte insieme le memorie di una intiera famiglia *Flavia*. A capo della medesima va collocata *Flavia Evodia*, che visse circa cento anni; quindi il suo marito, che fu forse *Cominio Euplo*; e appresso il suo genero *Scribonio Crispino*, e la sua figlia *Flavia Partenope*. L'altro di lei figlio *Flavio Antoniano* sopravvisse ai genitori, alla sorella e al cognato; siccome sopravvisse alla sua patrona la liberta *Flavia Ilare*.

(3) *Valeria*, della famiglia di questo nome, moglie di *Valerio Atimeto*, e sorella di *Valeria Restituta*, dovette essere donna d'illibati costumi; epperchè chiamata *casta*.

23.
D · M
ASELLA · VIX · ANN · XXII
ASELLVS · FILIAE · DVL
CISSIMAE · F
D · M
ASELLVS · VIX
ANNIS · LXXVIII
DI · XXX · f f B · M (1)

24.
B · M
C · STERTINIO
AELIANO · VIX
IT · ANNOS · XXXV
MENS · VII · D · XI
STERTINIA · FORTV
NATA · PNO (2).

25.
D · M
IVLIAE · PRIMI
TIVAE · V · A · XXVI
MEN · VIII · DIES · XXII
C · STERTINIVS
BACHYLLAS
FILIAE · B · M · F

26.
D · M
IVLIAE · PRI
MITIVAE
VIX · ANN · XXXX
C · STERTINIVS
BACHYLLAS
CONIVGI · B · M · F

27.
D · M
C · STERTINIO
BACILAE · VI
XIT · AIS · LIX
MENSIBVS
VIII · IVEVS · BA
CILAS · PATR · BE
M · F

(1) *Asello* e *Asella*, padre e figlia di nome somigliante, ebbero indivisa la tomba.

(2) La presente iscrizione (num. 24) è unita eziandio alle tre seguenti (num. 25, 26, 27). La prima fu posta dalla liberta *Stertinia Fortunata* al suo patrono *Caio Stertinio Eliano*; la seconda e la terza da *Caio Stertinio Bachilla* alla moglie e alla figlia, aventi lo stesso nome di *Giulia Primitiva*, e la quarta da *Bacila* al suddetto *Caio Stertinio Bachilla*, suo padre o patrono.

28.
D · M
MEVIAE · · · · · VRI
VIX · ANN · · · · · XVII
I · DIEBVS · · · · · X
C · IVENVS · · · · · MVA
SAEVLARIS · · · · ·
CARISSIMAE · B · · · · (3).

29.
D · M
AENAS · · · · NV
INIVA · · · · VIX
ANNIS · XXXIII
M · VII · DIEBVS
XV · A · B · SI
V · · · · MITI
S · · · · ONO
B · M (4).

30.
D · M
Q · ANTONIVS · FELIX
ANTONIO · · · · VEHILIA
NO · VIXIT · AN · III · ET
ANTONIO · · · · IVSCIA
NO · AN · I · FILIS · DVL
CISSIMIS (5).

31.
D · M
M · HENNIVS
SIMPHORVS
VIVIT · ANN
LXV · M · VI
I · FILII · PATRI
B · M

32.
C · IVLIO · C · F
SATVRNINO
V · AN · V · M · III
C · IVLIVS · AGATHAS
FILIO · ET · S · P · Q · S (6).

(3) L'unico costruito che si può ricavare da questa iscrizione mutilata si è, che *Caio Giueno* fu marito di *Mevia*, e che costei premori al suo compagno, il quale le dedicò il monumento sepolcrale. È difficile indovinare il senso della parola *SAEVLARIS*, se la medesima non è una sequenza delle tre lettere precedenti e delle altre che sparirono dalla iscrizione.

(4) L'iscrizione è così mutilata nelle parti sostanziali dei nomi che non vi si può far sopra veruna fondata conghiettura.

(5) Questa iscrizione (num. 30) e le altre che seguono, fino al num. 52 inclusivamente, esistono nel museo della regia università degli studi di Cagliari.

(6) La suddetta iscrizione (num. 32) è stata pubblicata dal Baillet nella *Iscrizione Solcitana illustrata* (pag. 47, Genova, 1890, stamp. Bonaudo). La tomba sulla quale posava fu destinata da *Giulio Agata* pel suo figlio *Giulio Saturnino*, per sè stesso e pe' suoi posteri, *sibi posterisque suis* (S. P. Q. S.).

33.

SEX · IVLIVS · PHY
RICVS · MONVMEN
TVM · FECIT · CRAME
PRIVIGNAE · SVAE
VIX · AN · XVIII

34.

D · · · · ·
VETVRI · · · · ·
RINVS · MA · · · · ·
COIVGI · BENEME
R·ENTI · FECIT · VIXI
ANNIS · XXXXV · BENE
merENTI · FECIT

35.

D · M
ATIVS · IVLIANVS
INFANS · DVLCIS
SIMVS · F · VIX · AN
V · PATER · PIVS
FECIT

36.

M · OCTAVIO · OCE
ANO · OCTAVIA
PRIMA · CONTVBERN
ALIS · ET · CRESCENS · F
FECERVNT (1).

37.

D · M
Q · FAVONIVS · A
Q · FAVONIVS · R
FILIO
ET · POMPEIAE
MATRI · PISS

38.

D · M
POMPEIVS · FELIX
VIXIT · ANNIS · XVII
DIEBVS · VII
PARENTES · FILIO
DVLCISSIMO

39.

D · M
NOMECATE
RBARIVS
VIXIT · ANNOS
X · MENSES · VII
DIES · XXIII

(1) Marco Ottavio, cui dedicarono la iscrizione il figlio Crescente e la familiare Ottavia Prima, forse ebbe il soprannome di Oceano, perchè fu uomo pratico del mare, ovvero uso a navigare.

40.

D · M
KARALITANO
FILIO · BENE
MERENTI · FECIT
MATER · VIXIT
ANNIS · VI

41.

RSAM · DOMINO · · · · ·
· · · · · ENS · VI · HVIC · GEMINIVS · VR·
PRIMOGENITVS · QVEM · RELIQVIT · DI
· · · · · NTIBVS · SCRIBONIS · PAVLINIANO
PHONINO · THIO · MEMORIAM · ISTAM
viteNTE · SE · A · SOLO · COEPIT · QVA · ET · GEMI
· · · · · S · VRSINI · ET · SEIA · VRSA · AVIA · POSITI · SVNT
libERTIS · LIBERTABVSQVE · VTRIVSQVE
POSTERISQVE · EORVM · FECERVNT (3).

42.

M
SILVANVS · VIX
ANNIS · XXV · · · · · M · · · ·
VIII · FECIT · CO · · · ·
BENE · MER

43.

D · M
CORNIFICIAE · C · E
P · GABINIVS · FAVST
IDEMQVE · ARISTIA
· · · · · VONIA · ET · HYCE · F
SV · · · ·

44.

D · M
C · FABRICIO
IANVARIO · ARCHIG · · · · ·
FABRICIA · PRIMIGENIA
PATRONO · D · M · F (3)

45.

D · M
STERTINIVS · AL
TVS · VIX · AN · LVI
FILI · PATRI · B · M · FEC

(2) Il sepolcro cui appartenne la presente iscrizione (num. 41), fu delle due famiglie Orsa e Scribonia, dei loro liberti e liberte, e della loro discendenza. Alla prima si devono riferire i nomi di Orsa, di Geminio Orso primogenito, di Geminio Orsino e di Scia Orsa; alla seconda gli altri di Paoliniano e di Sofonino (dub.).

(3) La soprascritta iscrizione (num. 44) è unita alla seguente di Stertino Alto (num. 45).

16.
D · M
ANTINAE · ESOFIE
HYLAS · MARITVS
VXORI · SVAE
DVLCISSIME
BENEMERENTI
FECIT · QVE · BI
XIT · ANNOS
XXVI

47.
IOSPIPAE · ACRABAE
COIVGI · VIX · ANN · XXX
HIC · SITA · EST
I · CLAVDIVS · ACTES · LIB
ACrABAS · FECIT
BENEMERENTI · ET
S'BI · SVISQVE · POSTERIS

48.
IC · C · QVINCTIO · C · F · QVIR · F
TO · IIII · VIR · A · P · VATERIAE · L · F · F
SIBI · POSTERISQ (1).

49.
DIS · MAN
MONIANAE
CONI · FEC

50.
HIC · IACENT · P
VADONIVS · ET · Vx
OR · SVA · PHELICIA
ET · FILII · EIVS · PA
LVS · ET · PALONIA
QVI · VRT · ANNIS · P
LXIV · XXXI · VII · ET

51.
RVFFIAE · MARCEL
LAE · C · F · CONIVGI
INEMITABILI · EXEMPL
SABINIANVS · MARITVS
CONTRA · VOTVM (2).

52.
AVRELIAE · ROGATE
FILIAE · DVLCISSIMAE
INEMITABILI · PVELLAE
AVRELIVS · ROGATVS · V · E
ET · CESSIA · SABINA · PARENTES
CONTRA · VOTVM · FER · · ·

(1) Questa iscrizione (num. 48) fu pubblicata dal Baïlle nella suddetta *Iscrizione romana illustrata*, pag. 56.

(2) Sono scolpite sullo stesso marmo la presente (num. 51), e la seguente iscrizione (num. 52).

53.
QVIETI
IVLIAE · SEX · F
SEVERAE
CONIVGI · RARIS
SIMAE · Q · IVLIVS
ZOSIMIANVS (3).

III. ISCRIZIONI SEPOLCRALI (CRISTIANE).

1.
HIC · SITVS · SILBIVS · ECCLE
SIAE · SANCTAE · MINISTER
EXPECTAT · CHRISTI · OPE
RVRSVS · SVA · VIVERE · CARNE
ET · GAVDIA · LVCIS · NOBAE
IPSO · DOMINANTE · VIDERE
VIXIT · ANN · XXXIII · OBD · IN · PACE · NONIS
✠ APRIL ✠ (4).

2.
✠ LVCIFER ✠
DIE · IIII · KALEN
DAS · DECEM
BRES · QVES
CIT · IN · PACE
✠

3.
BONO · ET · INOCENTI · IS
PIRITO · RESPECTI · QVI · VI
XIT · AN · I · ME · IIII · ROCHVS
LECTOR · FILIO · PISSIMO
FECIT · IN · ✠ · NE (5).

4.
B · M · QVOBVLDEO · QVI
VIXIT · ANNS · PL · MNVS · L
REQVIEVIT · IN · PACE · KAL · AGTI
B · M · TECLA · QVE · VIXIT · ANN · P · MNS · · · · ·
REQVIEVIT · IN · PACE · XI · KAL · · · · ·

5.
B · M · PROIECTVS
QVI · VIXIT · AN · XXIII
RECESSIT
D · VII · KAL · FEB · IN · PACE

(3) La stessa iscrizione leggesi pubblicata dal Lunel (*Lett. I, al barone Vernazza*, pag. 5), e dal Marongio (*Turrit. Tit. Flav. Just. Marm.*, pag. 18).

(4) Questa iscrizione in tre cattivi esametri (num. 1) e le altre che sieguono appresso, fino al num. 24 inclusivamente, esistono nel museo della regia università degli studi di Cagliari.

(5) *Rocco*, lettore di qualche chiesa, era certamente uomo assai semplice, e ignorava il significato delle parole, poichè chiamò *buono, innocente e piissimo* il suo pargoletto di un anno e quattro mesi.

6.
R · M
FORTVNATVS
QVI · VIXIT · ANNIS
PL · MS · XL · QVIEVIT
IN · PACE · D · N · NOBR

7.
✠
B · M · INGENVA
VIX · AN · XLIII
Q · IN · PACE
XVIII · MARTI
✠

8.
✠ HIC · IA · BN · MEOA
NE · TETRE · GEMTI
S · ET · MATRONA · RE
GIE · ET · CVNCTI · IN · PA
CE · · · XIII · KAL · OCT
BRES · IND · NONE
ET · VNDECIME (1).

9.
B · M
SERVVIVS
ANNOS · XXXX
VIX · · · · LIND · · · ·
RIAS · REQVI · · · ·
IN · PACE

10.
HIC · IACENT · B · M · IVS
TINI · CONF · V · ANNIS · XL
HIC · ALEXANDRI · EP · M
V · ANNIS · LVI · CVM · MA
MME · EP · M · Q · V · ANNIS
P · M · LX · ET · TVLI · TIBVR
TINI · EP · M · Q · V · ANNIS
XLVIII · E · · · · · ✠ (2).

11.
HIC · IACET · BN · MEMORI · · ·
SITIOSVS · QVI · BIXIT · PLVS · M
AN · XXV · DEPOSITVS · SVB
DECIMV · CALE · FEBRVAR (3).

12.
✠ HIC · IACET · B · M · BERNACE · · · · S
QVI · BISSIT · ANNIS · PLVS · MINS
XX · REQVIEBIT · IN · PACE · X · D · KALD
FEBS · · · · ·

(1) L'iscrizione (num. 8) è gentilizia, e pare che appartenesse al monumento mortuario di due famiglie congiunte insieme per sangue.

(2) In questa iscrizione (num. 10) si hanno i nomi di un santo (*Justini Confessoris*), e di tre vescovi martiri (*Alexandri, Mamme et Tuli*), fra i quali l'ultimo è chiamato vescovo di Tivoli.

(3) Questa iscrizione (n. 11) è unita alla seguente (num. 12).

13.
✠ HIC · IACET · B · M
STEPHANA · C · · · ·
VS · Q · VIXIT · ANN
XNI · REQVIEVIT
IN · PC · SVB · K · AVG

14.
✠ HIC · IACET · · BENE · MEMORI
E · SERGIS · BIXIT · ANNOS · PLVS
MINVS · LXX · REQVIEBIT · IN · PA
CE · SVB · DIE · S · IANVARIAS

15.
*hic · iaceT · B · M · ROGATA · QVE
bixit · annos · PL · MS · L · QVI
evit · in, · PACE · SVB · D · PR · KA
L · DR*

16.
HIC · IACET · BENE · MEMORIA
MARIA · QVI · BISSIT · ANNIS
PLVS · MINVS · XXXXXX · REQVI
EVIT · IN · PACE · SVB · D · · · · KALEND
MAIAS

17.
✠ HIC · IACET · B · M · PASCASIVS
QVI · VIXIT · ANNIS · PL · M · XXXX
REQVIEVIT · IN · PACE · SVB · D · VIII
KAL · DECEMB

18.
*hic · iacet · B · M · ABDEEA · Qui
bixit · ANNIS · PLVS · MIN · XX
requiEVIT · IN · PACE · D · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · (4).*

19.
· · · · · BENENATA · FIDE
LIS · IN · PACE
RECESSIT
AN · P · M · XL

20.
*hic · iacET · B · M · ANTIocus
VIXIT · ANNOS · plus
minVS · L · R · F · O · V*

21.
✠ HIC · IACET · BONE · MEMORIE
ANDREAS · QVI · B · AN · PLVS · Mi
nuS · XII · REQVIEBIT · IN · P · VI · KADS · IV

(4) Mancano due intiere linee, nè dalle parole rimaste si può inferire se *Abbedea*, di cui parlasi nella iscrizione, fosse uomo o donna.

22.

HIC · IACET · BO · · · · ·
 INA · FILIA · S · TABVL · · · · ·
 QVI · VIXIT · ANNIS · · · · · E
 NIM · T · V · AN · D · F (1).

23.

· · · · · A · · · · ·
 · · · · · requiEVIT · · · · ·
 · · · · · ET · B · M · · · · · (2).

24.

HIC · IACET · BN · MRAE · FORTVNA
 QVI · BISSIT · PLVS · MINVS
 ANNIS · XXC · MES · III · QVIE
 VIT · IN · PACE · SB · D · NON · III
 AVG · · · · ·

IV.

ISCRIZIONI DUBBIE (3).

1.

D · M
 TITIAE · FLAVIAE
 BLANDINAE
 FLAMINICAE
 PERPETVAE · D · D
 AERE · CONLATO
 VICVS · MARTIS
 ET · AESCVLAPIS (4).

(1) Questa iscrizione (num. 22) era certamente dedicata alla memoria della figlia di un notaio (*Tabul*); ma il tempo ha corroso il di lei nome.

(2) Frammento d'iscrizione mortuaria.

(3) Le chiamo *dubbie*, perchè gli scrittori, dai quali furono pubblicate, sono difamati (specialmente l'Esquirro e il Bonfant) in materia d'iscrizioni supposte e di monumenti falsificati.

(4) È riportata dal Bonfant, *Triumph. de los sant. de Çerden.*, lib. XII, cap. 1, pag. 335 (Caller, 1635, in-4.º).

2.

VALERIANVS · CIVES · DALMA
 TA · EX · OFICIO · PE · PRETORIO · Q
 VIXSIT · ANN · LI · M · III · NEOFET (5).

3.

✠ HIC · MIHI · CARAPIO · TEGIT · VT · CONIVX · ECCE · SEPVLCR
 EMERITA · SANCTIFICO · SEMPER · SOCIATA · PVDORE
 BIS · DVODINOS · ET · FIDA · DEOQVE · PERTVLIT · ANNOS
 INVOLATA · MAIO · FELICI · CONDITA · LVCI
 SANCTIMONIQVE · GERIT · DOMINO · TRIBVENTE
 CORONA
 LAVRENTIVS · CONTRA · VOTVM (6).

4.

ROMAE · AD · SEPTEM · LVCERNAS
 LIBERAT · AB · IMP · NERVA
 CALARI · AVGVST · ANN · AB
 VRBE · CONDITA · DCCCXXX · XXXII
 XXXIII · EA · RESTITV (7).

(5) La riporta l'Esquirro, nel *Santuario de Caller*, lib. I, pag. 44 (Caller, 1624, in-4.º).

(6) È riportata eziandio dal suddetto Esquirro, oper. cit., lib. II, pag. 278.

(7) È stata riprodotta dal Cossu nelle *Notizie compendiose della città di Cagliari*, cap. IV, pag. 29 (Genova, 1799, stamp. Olzati, in-8.º). Egli la conforta coll'autorità del Mazocchi, che la pubblicò per la prima volta; ma l'autorità di questo nome non può liberarla dall'ingente indizio di supposizione che si ricava dagli anni notativi, poichè nell'830, 831 e 832 di Roma (78, 79, 80. P. C. N.) non era tuttavia imperatore Cocceio Nerva, il quale succedette a Domiziano nell'anno 96 dell'era volgare. - Alle iscrizioni riportate in quest'*Appendice* si aggiungano le altre quarantatre che ho già prodotto nel presente volume, e si avrà una raccolta non ispregevole di memorie epigrafiche della Sardegna antica. E affinché la mano degli uomini rispetti ciò che non distrusse il lungo corso dei secoli, noterò per ricordo, che esiste nella regia università degli studi di Sassari un bel sarcofago di marmo dei tempi romani, e che un altro più pregevole se ne conserva nella basilica di S. Gavino di Torres, nel quale sono scolpite in rilievo le nove muse col dio Apollino, per indicare che vi si racchiudevano le ceneri di qualche egregio cantore o poeta sardo.

I.

GIUNTE

AL PERIODO VANDALICO (IV)

I.

ACQUE TERMALI.

Nella *Cronaca* di S. Martino di Tours si legge: *Defuncto Genseric, Transemundus frater eius ei successit, qui similiter ecclesias Dei clausit, et CXX episcopos apud Sardiniam exilio relegavit. Inter quos Fulgentius Ruspensis episcopus fuit, qui multa scripsit, in loquendo dulcis, in docendo subtilis: qui tunica qua dormiebat sacrificium offerebat, dicens, corda mutanda, non tunicam mutandam, et cum LXXX diebus aegrotasset, medicis suadentibus, ut balneis uteretur, dixit: numquid aquae calidae auferre poterunt carni moriturae ne mori possit?* (ap. Martene et Durand, *Veter. scriptor. et monument. collect.*, tom. V, col. 931, edit. praed.). Ho voluto riportare questo passo della suddetta *Cronaca Turonense*, non perchè abbisognassero ulteriori testimonianze, sopra le già riferite, per provare l'esilio in Sardegna di S. Fulgenzio e degli altri vescovi africani sotto la persecuzione di Trasamondo, ma per far conoscere che nel sesto secolo erano tuttavia in uso fra i Sardi i bagni delle acque termali, e che i medici del paese li adoperavano per guarire alcune malattie. I bagni consigliati a S. Fulgenzio erano di acque calde, come lo provano le parole: *medicis suadentibus, ut balneis uteretur, dixit: numquid aquae calidae auferre poterunt carni moriturae ne mori possit?* Di questi bagni e di queste acque medicinali ebbe la Sardegna, ed ha non poca dovizia, se si riguarda la sua estensione geografica. Imperocchè, prescindendo dalle virtù favolose attribuite da Solino (*Polyhist.*, cap. X), da Giovenale, da Dionigi Africano (*De sit. orb.*) e da Isidoro (*Origin.* lib. XIV, cap. VI), ad alcune fonti dell'isola, erano famose fin dai tempi romani le *Acquae Hypsitanae* (solforose di Benetutti), le *Acquae Lisitanae* o *Lesitanae* (calde di Fordongianos), e le *Acquae Neapolitanae* (tepide e saline di Sardara) rammentate da Tolommeo e da Antonino (*Geograph.*, lib. III, cap. III, tab. VII, *Europ. — Itiner. terrest. et marit.*), presso alle quali esistono tuttavia le rovine delle terme che vi avevano costrutte gli antichi dominatori del mondo. Di queste **acque termali** parlò il Fara nella sua *Chorographia Sardiniae* (lib. I, pag. 34, edit. praed.), e ricordò pure le altre di *Parte-Ippis* e di *Castel-Doria* (*Partis Ippis . . . et Castri-Auriae in regione Cocinae*, ibid.) le *acque mediche* di Oliena e di Monteleone (*aquam autem medicam esse in Olienae agro regionis Ogugliastri, et in antro, Divo Luxorio sacro, regionis Montis Leonis, ejus die festo stillantem, multi tradiderunt*, lib. cit., pag. 35), e le **bituminose** di *Domus-Novas* (*aquam etiam in varias formas lapidis cerae vidi in vastissimo antro Domus-Novae regionis Segerri*, ibid.); alle quali aggiungerò le altre acidulo-saline e leggermente fer-

ruginose di *Bedas*, o di *S. Martino* presso all'attuale villaggio di Codrongianos (antico *Cotronianum*), che non sono state registrate dal Fara, e che tuttavia sono riconosciute di molta efficacia per morbi ed affezioni di varia specie, registrati dal professore Giacinto Sacherò nel suo elaborato opuscolo *Della intemperie di Sardegna* (pag. 148-49, ediz. di Torino, tip. Fodratti, 1833, in-8.º). Il P. Vittorio Angius ne annovera molte altre, delle quali tuttavia non voglio garantire le qualità minerali da lui attribuitele, contentandomi di riferirne i soli nomi, quali da lui ci furono dati nella *Biblioteca Sarda* (fasc. III, pag. 105 fino a pag. 114. Cagliari 1838). Eccole per ordine, come sono ivi descritte: 1.º *Acque di Dorgali, o bagno di S. Giovanni*; 2.º *Acqua del Porticciuolo*; 3.º **Acque termali di Malladroja**; 4.º *Acqua di Coacaddus*; 5.º **Acque di S. Antioco**; 6.º *Acquas callentis (calde) de Piscinas*; 7.º *Acqua cadda*; 8.º *Samitza* (fontana) *de su ferru*; 9.º *Acqua de Oddini*; 10. *Funtana sansa di Bonorva*; 11. *Li Ferrizzi* (nella Nurra); 12. *Acqua ferrata di Capo-terra*; 13. *Abbaiddi* (acqua bollente o gorgogliante); 14. *Acqua di Loittu*; 15. *Acqua purgaliva di Tavolara*; 16. *S'abba meiga* (acqua medica) *de mare*. Non parlo della fontana *Acqueriu* (acque ric), dell'altra *de sanctu Pilimu* (s. Priamo) *de is dolus*, e dell'altra di s. Pietro di *Paradiso*, ossia *Acqua de dolus maravillosa* rammentate e descritte dal Vidal (*Annal. Sard.* part. I, pag. 12, edit. Florent., MDCXXXIX, in-fol.), perchè i racconti fatti a tal proposito da quel delirante scrittore sono così assurdi e scempiati, che dal solo ripeterli ne resterebbe contaminata la gravità dell'istoria. E ritornando col discorso alle vere acque minerali di Sardegna, faccio voti affinchè non si lasci scorrere inutilmente tanta ricchezza di linfe risanatrici prodigateci dalla benigna natura, e, ad esempio delle altre nazioni incivilite, sorgano nei varii punti dell'isola, nei quali scaturiscono le sorgenti benefiche, tanti edifizii balnearii, atti ad accogliere comodamente gl'indigeni e gli stranieri. A questo desiderio, che è comune a tutti i Sardi amanti della patria loro, sarebbesi già soddisfatto, se si fosse attuato il progetto, che l'egregio mio amico Gavino Beka professore di fisiologia nella R. Università degli studi di Sassari presentò alla Giunta superiore sul vaccino nella seduta del 26 ottobre 1839. Egli proponeva, con apposita e ben ponderata memoria, di far risorgere le antiche *Terme di Bedas*, o di *S. Martino* poc'anzi mentovate, distanti sole otto miglia dalla detta città di Sassari, impiegando per la costruzione dell'edifizio i risparmi fatti dall'amministrazione del vaccino nel decennio corso dal 1828 al 1838, i quali presentavano in allora la somma complessiva di lire nuove 29,894. 43, e forse al presente sono duplicati. La proposta fu accolta benignamente da S. M. il Re di Sardegna, e si ordinò al

Regio rappresentante nell'isola (1843) di far compilare il relativo piano e calcolo balneare, per conoscere la spesa necessaria all'eseguimento dell'opera. Lo stess'ordine fu rinnovato nel 1845, volendo il Sovrano che si attivassero le pratiche già incominciate pe' detti *bagni di s. Martino*, e che in pari tempo si pensasse ai mezzi di ricostruire le *terme di Sardara (acquae Neapolitanae)*. Ma tuttavia nulla si è fatto in tal rispetto a beneficio della languente umanità; e quest'altro miglioramento civile della Sardegna rimane ancora nei termini stazionarii di un semplice desiderio.

II.

CANONI

DELLA COLLEZIONE DI GRAZIANO,

ricavati dalle epistole del pontefice sardo s. Ilario, e dal concilio romano da lui convocato nel 17 novembre dell'anno CDLXV.

1.

Decret., part. I, distinct. XXXIV, can. IX. *Curandum ergo in primis est, ne ad sacros ordines, etc.* — Ex Concil. Rom. sub Ilario, can. II, ap. Mansi, *Ss. Concil. nov. et ampl. Collect.* tom. VII, col. 960, edit. cit.

2.

Decret., part. I, distinct. LV, can. III. *Poenitentes, vel inscii litterarum, etc.* — Ex concil. rom. sub Ilario, can. III, ap. Mansi, oper. cit., tom. VII, col. 964.

3.

Decret., part. II, caus. I, quaest. VII, can. XIII. *Quoniam quidquid ab alterutra parte est indicatum etc.* — Ex epist. II s. Hilarii papae ad Ascanium et reliquos Tarraconensis provinciae episcopos, ap. Mansi, oper. cit., tom. VII, col. 927.

4.

Decret., part. II, caus. VII, quaest. I, can. XXX. *Remoto ab ecclesia Barcinonensi etc.* — Ex epist. II s. Hilarii papae ad praed. Ascanium, ap. Mansi, oper. cit., tom. VII, col. 928.

5.

Decret., part. II, caus. VIII, quaest. I, can. V. *Plerique sacerdotes in mortis confinio constituti etc.* — Ex concil. rom. sub Ilario, can. V, ap. Mansi, oper. cit., tom. VII, col. 964.

6.

Decret., part. II, caus. XXV, quaest. I, can. IV. *Nulli fas sit sine status sui periculo etc.* — Ex concil. rom. sub Ilario, can. I, ap. Mansi, oper. cit., tom. VII, col. 960.

7.

Decret., part. II, caus. XXXV, quaest. IX, can. III. *Quod quis commisit illicite etc.* — Ex concil. rom. sub Ilario, can. IV, ap. Mansi, oper. cit., tom. VII, col. 964.

III.

CANONI

DELLA COLLEZIONE DI GRAZIANO,

ricavati dalle epistole del pontefice sardo s. Simmaco, e dai concilii da lui convocati in Roma negli anni CCCCLXXXIX, DII, DIII, DIV.

1.

Decret., part. I, distinct. X, can. II. *Non licet imperatori etc.* — Ex concil. rom. VI (504) sub Symmacho, ap. Mansi, oper. cit., tom. VIII, col. 343.

2.

Decret., part. I, distinct. XVII, can. VI. *Concilia sacerdotum etc.* — Ex libello Ennodii in concil. rom. IV, *Palmarii*, sub Symmacho (502), ap. Mansi, oper. cit., tom. VIII, col. 282.

3.

Decret., part. I, distinct. XL, can. I. *Non nos beatum Petrum etc.* — Ex libello Ennodii in concil. rom. IV, *Palmarii*, sub Symmacho (502), ap. Mansi, oper. cit., tom. VIII, col. 274, 275.

4.

Decret., part. I, distinct. LXXIX, can. II. *Si quis, Papa superstite etc.* — Ex concil. rom. I (499), sub Symmacho, can. III et V, ap. Mansi, oper. cit., tom. VIII, col. 234-32.

5.

Decret., part. I, distinct. LXXIX, can. X. *Si transitus Papae inopinatus evenerit etc.* — Ex concil. rom. I (499), sub Symmacho, can. IV, ap. Mansi, oper. cit., tom. VIII, col. 232.

6.

Decret., part. I, distinct. LXXXI, can. II. *Nemo recte monitoris personam suscipit etc.* — Ex epist. Symmachi papae ad Laurentium Mediolanensem, ap. Mansi, oper. cit., tom. VIII, col. 240-44.

7.

Decret., part. I, distinct. XCVI, can. I. *Bene quidem fraternitas vestra etc.* — Ex concil. rom. IV, *Palmarii*, sub Symmacho (502), can. I, II et III, ap. Mansi, oper. cit., tom. VIII, col. 266-67-68.

8.

Decret., part. II, caus. I, quaest. I, can. XLV. *Vilissimus computandus est etc.* — Ex epist. Symmachi papae ad Laurent. Mediolan., ap. Mansi, oper. cit., tom. VIII, col. 240.

9.

Decret., part. II, caus. I, quaest. I, can. CXVIII. *Nullus itaque per ambitum ad episcopalem honorem, etc.* — Ex epist. I Symmachi papae ad Caesarium episcopum Arelatensem, cap. VI, ap. Mansi, oper. cit., tom. VIII, col. 212.

10.

Decret., part. II, caus. I, quaest. VI, can. I. *Si quis autem episcopatum desiderat etc.* — Ex epist. I Symmachi papae ad Caesarium episcop. Arelaten. cap. VI, ap. Mansi, oper. cit., tom. VIII, col. 212.

11.

Decret., part. II, caus. III, quaest. V, can. III. *Accusatoribus vero inimicis etc.* — Ex concil. rom. V (503) sub Symmacho, ap. Mansi, oper. cit., tom. VIII, col. 298.

12.

Decret., part. II, caus. VIII, quaest. IV, can. I. *Nonne directa sunt verba canonum etc.* — Ex libell. Ennod. in concil. rom. IV *Palmari* (502) sub Symmacho, ap. Mansi, oper. cit., tom. VIII, col. 279.

13.

Decret., part. II, caus. IX, quaest. III, can. XIV. *Aliorum hominum causas etc.* — Ex libell. Ennod. in concil. rom. IV *Palmari* (502) sub Symmacho, ap. Mansi, oper. cit., tom. VIII, col. 284.

14.

Decret., part. II, caus. XII, quaest. II, can. XX. *Non liceat papae praedium ecclesiae etc.* — Ex concil. rom. IV *Palmari* (502) sub Symmacho, can. IV et seq. ap. Mansi, oper. cit., tom. VIII, col. 267-68.

15.

Decret., part. II, caus. XII, quaest. II, can. XXI. *Indigne ad altare Dei properare permittitur etc.* — Ex concil. rom. VI (504) sub Symmacho, ap. Mansi, oper. cit., tom. VIII, col. 314.

16.

Decret., part. II, caus. XVI, quaest. I, can. LVII. *In canonibus in Gangrensi ecclesia etc.* — Ex concilio rom. VI (504) sub Symmacho, ap. Mansi, oper. cit., tom. VIII, col. 314.

17.

Decret., part. II, caus. XVI, quaest. I, can. LVIII. *Simi-*

liter et hoc ad omnium ecclesiarum notitiam etc. — Ex concil. rom. VI (504) sub Symmacho, ap. Mansi, oper. cit., tom. VIII, col. 312.

18.

Decret., part. II, caus. XVI, quaest. I, can. LXI. *Possessiones quas unusquisque etc.* — Ex epist. I s. Symmachi papae ad Caesarium episcop. Arelaten. cap. I, ap. Mansi, oper. cit., tom. VIII, col. 212.

19.

Decret., part. II, caus. XVI, quaest. VII, can. XXIII. *Non placuit laicum statuendi in ecclesia etc.* — Ex concil. rom. IV *Palmari* (502) cap. III, sub Symmacho, ap. Mansi, oper. cit., tom. VIII, col. 267.

20.

Decret., part. II, caus. XVI, quaest. VII, can. XXIV. *Laicis quamvis religiosis etc.* — Ex concil. rom. IV *Palmari* (502) can. III, sub Symmacho, ap. Mansi, oper. cit., tom. VIII, col. 268.

21.

Decret., part. II, caus. XVII, quaest. IV, can. I. *Quicumque episcoporum, presbyterorum, diaconorum, etc.* — Ex concil. rom. IV *Palmari* (502) sub Symmacho can. III, ap. Mansi, oper. cit., tom. VIII, col. 267.

22.

Decret. part. II, caus. XXVII, quaest. I, can. III. *Neque viduas ad nuptias transire etc.* — Ex epist. I Symmachi papae ad Caesarium episcop. Arelaten., cap. V, ap. Mansi, oper. cit., tom. VIII, col. 212.

23.

Decret., part. II, caus. XXX, quaest. I, can. VIII. *Omnes quos in poenitentia suscipimus etc.* — Ex *Decreto* s. Symmachi papae, ap. Mansi, oper. cit., tom. VIII, col. 230.

24.

Decret., part. II, caus. XXXVI, quaest. II, can. II. *Raptores igitur viduarum, vel virginum etc.* — Ex epist. I s. Symmachi papae ad Caesarium episcop. Arelaten. cap. IV, ap. Mansi, oper. cit., tom. VIII, col. 212.

DISSERTAZIONE

SECONDA

DISSERTAZIONE

SOPRA I MONUMENTI STORICI E DIPLOMATICI

DI SARDEGNA

DEL SECOLO XI

Breve, ma dolorosa è la storia dei mali, che afflissero la Sardegna nei primi anni del secolo undecimo. Autore dei nuovi martirii fu il saraceno MUGETO o MUGIAHED, chiamato eziandio MUSATO, o perchè appartenesse alla stessa prosapia dell'antico MUZA (1), o perchè a lui somigliasse nell'ardimento e nella ferocia. Incerto è l'anno in cui egli occupò primamente i luoghi meridionali dell'isola. Esistono però alcune memorie, le quali provano assai chiaramente, essere state varie e frequenti le sue incursioni nei litorali sardi; e fra queste la più antica è quella, che il cronista pisano riferisce all'anno 1002 dell'era volgare (2). Sebbene l'abbreviatore di quell'istoria non dica espressamente, che Mugero fosse capo di questa prima invasione, ciò tuttavia può argomentarsi dalle narrazioni del Tronci e del Folieta, i quali, nel riferire le imprese dei Pisani e dei Genovesi nel quarto e nel quinto anno dello stesso secolo, e il diploma d'investitura promesso da papa Giovanni XVIII a quella delle due repubbliche, che liberasse l'isola dai Saraceni, fanno ricordo speciale di MUGETO, come condottiero delle barbariche masnade, che desolavano i lidi e le terre sarde (3).

P. C. N. 1002.

P. C. N. 1001 e 1005.

P. C. N. 1012 e 1014.

Se vuolsi prestar fede agli accennati scrittori, i Pisani combatterono altre due volte contro MUGETO per snidarlo dalla Sardegna (4). Ma siccome siffatte imprese furono sostenute con breve e non sempre felice fortuna, e sopra ciò sono eziandio rivate in dubbio dall'erudito raccoglitore delle *Antichità italiane* (5), è meglio prender le mosse dalla spedizione del 1016 o 1017, fatta dalle forze unite

di Genova e di Pisa. Di questa parlano concordemente tutti gl'illustratori e narratori delle cose istoriche d'Italia (6), e ne fanno promotore il papa Benedetto VIII, il quale, mosso dai lunghi patimenti e dalle incessanti querele dei Sardi, bandì la croce contro i barbari, e pose prezzo della vittoria il possedimento dell'isola. Confortatore di questa impresa dicono eziandio un Ilario Cao nativo di Sardegna, che trovatosi in Roma coi suoi due figli Costantino ed Anastagio (7), chiari entrambi per pietà e

P. C. N. 1016 e 1017.

(6) Ved. Tronci e Folieta, loc. cit., ad ann. 1015, 1016 e 1017. - Sigonio, loc. cit., ad ann. 1015 e 1016. - L'Ughelli nota questo avvenimento nell'ultimo di detti due anni (*Ital. sacr.*, tom. III, col. 354, edit. venet., MDCCXVIII, in-fol.). Il Lami però, sebbene in un luogo della sua storia ecclesiastica di Firenze (*Sanct. Florent. eccl. monum.*, tom. III, pag. CXXX, edit. florent., MDCCLVIII, in-fol.) dica, che *Pisani et Genuenses Sardiniam subegerunt a Saracenis occupatam, anno MXVI, vel sequenti*; in altro luogo poi della stessa sua opera scrive più precisamente, che ciò accadde nel 1017: *Anno MXVII Lambertus episcopus pisanus cum episcopo ostiensi legato populum pisanum compulit ad arma contra Musatum saracenum, regem Sardiniae, quem cum fregissent compulissentque insula excedere, illa potiti sunt, suaeque iurisdictionis fecerunt. Sed cum iterum Musatus regnum recuperasset, iterum armis pisanis victus in servitum abductus est. Quamobrem Pontifex romanus dominos insulae declaravit victores: episcopus vero civitatis, eius insulae primas est dictus* (oper. et loc. cit., pag. CXXXI).

(7) Costantino di Ilario Cao fu uomo di sincera pietà, edificò in Transtevere di Roma presso alla porta Settinniana uno spedale a beneficio dei poveri nati in Sardegna, e lo dotò di molti beni. Rovinato questo edificio al tempo della invasione di Roma fatta dal contestabile di Borbone, i suoi redditi furono applicati nel 1529 al nuovo ospizio degli Spagnuoli eretto nella stessa città, nel quale perciò i Sardi ebbero frequenti impieghi; quindi nel principio del secolo XVIII tali redditi furono separati dallo spedale spagnuolo, e consegnati al nuovo governo di Sardegna. — Anastasio Cao, non meno insigne di Costantino nella pietà, ed emulo d'Ilario padre suo nel perorare presso la corte di Roma la liberazione della Sardegna dal giogo saraceno, fu versatissimo nelle divine ed umane lettere, epperò risguardato dai papi con molta stima. Figlio di Anastagio fu Benedetto Cao, il quale, educato con assidue premure dal padre, e da lui iniziato nella via ecclesiastica, si fece stimare in Roma pel suo ingegno, e per le eccellenti qualità dell'animo suo, e diventò poi accettissimo a papa Gregorio VII, il quale lo elevò alla dignità del cardinalato, sotto il titolo di S. Prassede. Egli fece preziosi doni, e ornò con molta munificenza la sua chiesa titolare, e morì in Roma nel 1087 sotto il pontificato di Vittore III. La sua memoria fu perpetuata con una iscrizione fatta apporre in S. Prassede nel 1333 da Annibale e Quintilio Cao della stessa sua famiglia, i quali militavano virtuosamente sotto i vessilli del re di Aragona;

(1) Ved. la dissertaz. prima, pag. 115, col. 1.^a.(2) Ved. Mich. da Vico, *Breviar. Histor. Pisan.*, ad ann. 1002, presso il Muratori, *Rer. ital. scriptor.*, tom. VI.(3) Ved. Tronci, *Annali di Pisa*, all'anno 1004 e 1005, pag. 9 e seg. (ediz. di Livorno, 1782). — Folieta, *Histor. Genuens.*, ad ann. 1005, col. 236, ap. Graevium, *Thesaur., antiquit. ac histor. italic.*, tom. I, part. I. La stessa narrazione si legge nella *Cronica II pisana* di anonimo scrittore, riportata dall'Ughelli, *Italia sacra*, tom. X, col. 97, e dal Sigonio, *Hist. de regno ital.*, lib. VIII, pag. 187-88 ad ann. 1004 e 1005 (edit. Francofurt., 1591, in-fol.).

(4) Ved. Tronci, oper. cit., ad ann. 1014. — Folieta, oper. cit., ad ann. 1012. — Sigonio, oper. cit., lib. VIII, pag. 189, ad ann. 1012.

(5) Ved. Muratori, *in not. ad Sigonium*, edit. mediolan., MDCCXXXII.

per lettere, perorò eloquentemente presso il Pontefice la causa dolorosa della sua patria. Ma più che le preci di questi sardi illustri e fuggitivi poterono forse nell'animo del supremo Gerarca i mali ormai giunti al colmo di una terra conculcata ed infelice, la crudeltà maomettana (1), e il debito di protezione e di aiuto, che i figli di un istesso riscatto pietosamente invocavano dal padre universale dei credenti. E papa Benedetto commovendosi altamente al racconto di tante sciagure, e al pericolo che correva la fede pe' continui trionfi della barbarie saracena, mandò suo legato a Pisa il vescovo d'Ostia, affinché invocasse le armi di quella potente repubblica per la liberazione della Sardegna (2). Un'antica cronaca pisana pubblicata dal Baluzio, racconta con notevole semplicità questo fatto: *Nel 1017 (ivi si legge) nel tempo di Messer Lamberto vescovo di Pissa, lo papa con la chiericia sua mandò a Pissa a predicare la croce in Sardigna contro alli Saracini lo cardinale d'Ostia, al qualle lo detto vescovo ello comune di Pissa subricono di far passaggio, e riteneteno lo consalone vermiglio, quassi loro si dicesse: va, vendiga la morte di Cristo; e fece loro brevilegiata la Sardigna, e passonovi e fenno lo grande danno* (3).

Il Comune di Pisa, non volendo da sè solo arrischiarsi all'impresa, chiamò l'aiuto dei Genovesi, i quali, allettati dal comune vantaggio, aggiunsero ai navigli pisani la loro flotta, e giunti al cospetto dell'isola, obbligarono MUSATO ad abbandonarla, e a rifugiarsi prestamente nel suo nativo nido dell'Africa (4). Lieti della vittoria, ma intemperanti, e Genovesi e Pisani iniquamente ne abusarono. Gli uni le spoglie, gli altri si barattarono la terra e gli uomini (5). Dalla brutta mercatauzia nacquero prima le in-

siccome egli stesso avea perpetuato i nomi del padre, dello zio e dell'avo suo coll'iscrizione fatta apporre in S. Crisogono nel 1068 sulla tomba che racchiude le loro ceneri (Ved. Ciaccon., *Vit. Roman. Pontif. et S. R. E. Card.*, tom. I, fol. 418, 19, e le *Note* del Vittorelli all'ann. 1084. - Piazza, *Opere pie di Roma*, lib. II, cap. XVI. - Fanucci, *Trattato delle opere pie ecclesiast.*, lib. IV, cap. X. - Tola, *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*, vol. I, pag. 169, 170 e 171.

(1) *Anno 1017 fuit reversus Mugetus in Sardiniam, et coepit ibi civitatem aedificare, et homines vivos in cruce murare etc. etc.* (*Chron. pisan.*, apud Balut., *Miscellan.*, tom. I, pag. 450). Questo è uno dei tanti fatti barbari e bestiali commessi da MUSATO o MUGETO in Sardegna. Lorenzo da Verona, ossia Veronese, nel suo poema sulla guerra di Maiorca, scritto in esametri latini, e pubblicato dal Muratori (*Rer. ital. script.*, tom. VI), descrive pateticamente i tormenti e le crude morti che cotesto ladrone, o re saraceno, faceva soffrire a'suoi soggetti (lib. III, pag. 124).

(2) Ved. *Breviar. histor. pisan.*, ap. Muratori, *Rer. italic. scriptor.*, tom. VI, col. 167. - *Chron. II pisan.*, ap. Ughelli, oper. e luog. cit. - Folieta, *Hist. genuens.*, loc. cit., ad ann. 1017. - Sigon., *De regn. ital.*, lib. VIII, pag. 190. - Tronci, oper. e luog. cit.

(3) *Chron. pisan. ab urb. cond. ad ann. 1342*, presso il Baluzio, *Miscellan.*, tom. I, pag. 449, edit. lucens., MDCCLXI, vol. 4 in-fol.

(4) Mich. da Vico, *Breviar. histor. pisan.*, ap. Muratori, loc. cit., - *Chron. II histor. pisan.*, ap. Ughelli, loc. cit. - Folieta, *Hist. gen.*, ap. Graevium, loc. cit. - Sigon., *De regn. ital.*, loc. cit. - Tronci, *Annal. pisan.*, loc. cit.

(5) Sebbene il Folieta, (oper. cit.), e dopo lui il Sigonio, *De regn. ital.*, lib. VIII, pag. 190, ad ann. 1016) nieghino questo fatto, tuttavia il medesimo è attestato da una *Cronaca* quasi contemporanea, e da due antichi commentatori di Dante, Benvenuto da Imola e Cristoforo Landino. Leggesi nella prima, sotto la data del 1021: *Nel ditto anno li Pisani feno compagnia coi Genovesi a conquistare la Sardigna, e passonvi su, e presella e rubolla, e per pace e comune concordia alli Genovesi rimase lo tesoro, e alli Pisani la terra* (ap. Bal., *Miscellan.*, tom. I, pag. 449). Il secondo poi scrive: *Insula recuperata convenerunt inter se, quod Januenses avidi praedae esportarent quidquid praedae esset super terram; Pisani vero haberent solum nudum* (ap. Muratori, *Antiquit. ital. med. aev.*, tom. I,

vidie, poi le dissensioni, le quali dirompendo in aperta guerra travagliarono miseramente la Sardegna già lacera ed avvilita. Lungo e doloroso pe' Sardi fu l'armeggiare delle due repubbliche rivali. Qualunque vincessero, nulla requie per essi, ma piena, e povera la servitù (6).

MUSATO intanto ritornò più volte dall'antica LUNI, e ritentò i lidi aperti, e i consaputi sentieri dell'isola: ma i nuovi padroni, che faceansi chiamare liberatori, mentre in verità non erano che oppressori, lo respinsero quasi sempre con vantaggio, e se talvolta furono perdenti lo assalirono tosto, e più virilmente, finchè nella giusta metà del secolo, con grande sforzo d'armati, lo sconfissero al tutto, conducendolo, secondo alcuni, prigioniero e mancipio a Cesare (7).

Gli storici pisani riferiscono al tempo di questa vittoria

col. 1089). La stessa opinione è abbracciata dal Landino (*Comment. al cant. XXII Infern. di Dante*), e per queste, e per varie altre ragioni addotte dal Tronci (*Annal. pis.*, pag. 14), pare innegabile, che nel primo tempo almeno della conquista dell'isola la cosa avvenisse in quel brutto modo che si è riferito.

(6) Per non arrecare in mezzo le molte testimonianze che si hanno delle gare fra i Pisani e Genovesi, citerò un solo passo dell'Ughelli, in cui le medesime sono compendiate. Egli scrive: *Cum Pisani et Januenses in Turritano iudicatu essent, Januenses voluerunt Pisanos expellere de Sardinia, et cam sibi retinere; et quamvis bellum inceperunt, tamen devicti a Pisanis fuerunt: itaque eodem anno 1018 Pisani de tota Sardinia Januenses expulerunt* (*Ital. sacr.*, tom. III, col. 355). E notisi che la narrazione dell'Ughelli è tolta di peso da un'antica cronaca pisana, come lo afferma egli medesimo.

(7) Dopo il 1017 si trova nei monumenti storici che MUSATO assalì altre tre volte la Sardegna, cioè nel 1018, 1021 e 1050. Almeno sono queste le tre fazioni più importanti, delle quali si ha ricordo. Della prima si legge nell'antica *Cronaca di Pisa*: *Anno 1018 rex Mugetus revincit Sardiniam, et eodem anno Pisani et Januenses recuperaverunt Sardiniam* (*Vetus chron. pis.*, ap. Ughelli, *Ital. sacr.*, tom. III, col. 355). Della seconda fa fede un'altra cronaca pisana, in cui sta scritto: *Nel 1021 lo re Mugeto fatto suo sforzo venne in Sardigna, e coronossene, cacciati li cristiani. E quindi appresso vi si soggiunge: Nel ditto anno li Pisani feno compagnia coi Genovesi, e conquistarono la Sardigna* (*Chron. pisan.*, ap. Balut., *Miscellan.*, tom. I, pag. 449). E della terza ed ultima dice la *Cronaca* poc' anzi citata: *Nel 1050 lo re Mugeto presse con suo sforzo Sardigna, e fecevi ciptadi e castella molti forti. Nel ditto anno con volontà della Chiesa chrlia brevilegiò da capo li Pisani con loro sforzo e naviglio s'apparecchiono e introno in mare per pasare in Sardigna, e perveneno in Corsicha, e stando ive per fortuna di mare, lo re Mugeto sentendo la lor venuta arse tutte le terre di Sardigna, e partissi e andone in Barbaria, e li Pisani presono tutta l'isola di Corsiga e dienolla al vescovo di Pissa, e seguirono lor viaggio, e ricoverono in Sardigna, e fenovi su molte fortezze* (ap. Balut., loc. cit.). In quanto poi alla cattività di MUSATO, e alla consegna fattane all'imperatore dei Romani, si ha la sola testimonianza di Oberto Cancellario, e del Folieta (*Annal. genuen.*, ap. Muratori, *Rer. ital. script.*, tom. VI, col. 315. - *Hist. genuens.*, ap. Graev., *Thesaur. antig. et Hist. ital.*, tom. I, part. I, col. 236), mentre tutti gli altri scrittori dicono soltanto, ch'egli, all'approssimarsi della flotta pisana e genovese, fuggì dall'isola, seco esportando molta preda, e consegnando alle fiamme tutto ciò che non poté salvare delle sue ingenti rapine (Ved. *Breviar. hist. pisan.*, Sigonio, Ughelli e Tronci, loc. cit., e Fara, *De reb. sard.*, lib. II, pag. 194). Il Comune di Pisa celebrò ne' suoi fasti le ripetute vittorie delle sue armi contro MUSATO, e nel 1034 (stil. pis.) ne perpetuò il ricordo, facendo apporre sulla facciata del duomo la seguente iscrizione:

HIS MAIORA TIBI POST HAEC CLARA DEDISTI
VIRIBVS EXIMIIS CVM SVPERATA TVIS
GENS SARACENORVM PERIIT SINE LAVDE SVORVM
HINC TIBI SARDINIA DEDITA SEMPER ERIT
A. D. MXXXIII.

(Ved. Morrona, *Pisa illustrata*, tom. I, pag. 155, ediz. di Livorno, 1812, 3 vol.). E un poeta pisano (Tolommeo Nozzolini) cantò, sei secoli dopo, in ottava rima italiana la liberazione della Sardegna, sotto il titolo di *Sardinia recuperata* (Firenze, 1632, 1 vol. in-4°); del qual poema epico, e del suo autore, può leggersi l'elogio nel tomo IV delle *Memorie de' più illustri uomini pisani* (ediz. di Pisa, 1792).

la partizione della Sardegna in quattro *giudicati* (1). Ma se ciò può essere, e sembra vero in quanto riguarda il nuovo ordinamento civile e politico dato all'isola dai vincitori, non sussiste storicamente in rapporto alla origine dei *giudicati* medesimi, che risale ad un'epoca anteriore di circa tre secoli (2), nè in rispetto ai regoli, che con autorità dinastica, e quasi regia, imperavano in ciascuno di questi grandi scompartimenti. Imperocchè dall'un canto la serie non interrotta dei *giudici* nazionali, anche nella oscurità delle memorie patrie, ci conduce fino al tempo della partizione pisana, se si eccettuano i soli regoli di Gallura (3); e dall'altro canto la forma della elezione di

(1) L'opinione più comune si è, che la divisione della Sardegna nei quattro *giudicati* di Cagliari, Torres, Arborea e Gallura, fatta dai Pisani, appartenga al 1022 (Ved. Muratori, *Antiq. ital. med. aev.*, dissert. V, col. 247. - Tristan. Calch., *Hist. Mediol.*, lib. XI, ap. Graev., *Thesaur. hist. et antiquit. ital.*, tom. II, part. I, col. 262. - Tronci, *Annal. pis.*, ad ann. 1022). Tuttavia il Sigonio colloca questo avvenimento nel triennio del pacifico possesso dell'isola avuto dai Pisani, dopo la vittoria del 1017 (*De regn. ital.*, lib. VIII, pag. 290). E il Fara, allegando l'autorità di Cristoforo Landino, del Volterrano e dello stesso Sigonio, dice eseguita siffatta divisione nell'anno 1050 dell'era-volgare (*De reb. sard.*, lib. II, pag. 194 e 218-19). Infatti egli comincia da tale anno la serie dei quattro *giudici* o regoli sardi, e sembra eziandio abbracciare la sentenza del suddetto Landino, il quale crede, che il nome di *Gallura* derivasse da certi conti pisani, primi *giudici* di quella provincia, che avevano un gallo per insegna (*Comment.* al cant. XXII dell'*Inferno* di Dante).

(2) È incontrastabile, che i *giudici* (signori o dinasti) di diverse provincie, chiamate perciò *giudicati*, esistettero in Sardegna fin dalla metà del secolo VIII, poichè da un frammento di lettera pastorale pubblicato dal mio dotto amico e collega cav. Pietro Martini (*Pergamena di Arborea illustrata*, Cagliari, 1846, in-4°), si rileva, che nel 740, in un combattimento seguito nell'interno dell'isola tra i Sardi e i Saraceni, i primi erano guidati dal loro *giudice* e da Felice vescovo di Cagliari, il quale perì nella mischia (*). La qual cosa dimostra chiaramente che io mi apponeva al vero, allorchè nel 1837, toccando per incidenza dell'origine dei *giudicati* e dei *giudici* sardi, la riferiva ai primi tempi delle incursioni saracinesche, ossia al principio dell'ottavo secolo (*Dizionario biograf. dei Sardi illustri*, vol. I, discors. prelim., pag. 23, ediz. di Torino, 1837, 3 vol. in-8° gr.); la quale opinione ho poi confermato più sopra nel presente mio *Codice diplomatico* (dissert. I, pag. 104, col. 2.ª, not. 2.ª, e pag. 116, col. 1.ª). Cotesti *giudici* o capi di popolo, creati dalla necessità della difesa contro i barbari, e tanti in principio, quanti erano i tratti di paese litorani o mediterranei più esposti alle aggressioni nemiche, divennero in appresso capi civili e politici di provincia (*Dizionario biogr.* suddetto, loc. cit., ved. sopra, pag. 104, col. 2.ª, not. 2.ª); e nella metà del secolo IX erano già, per antico diritto ed usanza, radicati nell'isola, giacchè si hanno due lettere del pontefice Leone IV a un *giudice di Sardegna*, in data la prima dell'847, e la seconda dell'854 (ved. sopra pag. 119, col. 1.ª e 2.ª, not. 2.ª e 3.ª), e Anastasio bibliotecario nella vita di papa Nicolò I riferisce, che nell'anno 864 furono mandati in qualità di legati pontificii il vescovo di Populonia, e l'abate dei Ss. Giovanni e Paolo, per richiamare a miglior vita i *giudici sardi*, rei di concubinato e di nozze illecite ed incestuose, e macchiati di tante altre colpe ed abusi, che risalivano al tempo del pontificato di Gregorio IV (ved. sopra pag. 120, col. 1.ª, not. 1.ª e 2.ª). In quanto poi al nome di *giudici*, che gli stessi capi o regoli si attribuivano, oltre che può essere derivato dal loro ufficio di giudicare le questioni dei loro soggetti, forse essi lo mutarono, o per tradizione, o per imitazione, dai *giudici*, che sotto la greca dominazione esistevano in Sardegna, e dei quali fa espressa menzione San Gregorio Magno nelle sue epistole agli anni 595 e 601 (ved. sopra pag. 99, col. 2.ª, not. 2.ª, e pag. 105, col. 1.ª). E forse il nome di questi stessi *giudici africani*, come li chiama il detto pontefice, o era una corruzione dell'antico nome dei *Duci*, che gl'imperatori d'Oriente soleano mandare al governo della Sardegna, ovvero indicava un ufficio loro subalterno sotto la dipendenza dei *Duci* medesimi, quasi *judices* volesse dire *subduces*.

(3) Infatti il Fara, supponendo che tale partizione seguisse nel 1050, fa cominciare da quest'anno la serie dei regoli dei quattro *giudicati*, e colla scorta delle antiche cronache sarde, mentre colloca alla testa dei *giudici* di Gallura un Manfredi, cittadino pisano, che avea un gallo per insegna, secondo il Landino (loc. cit.), negli

(*) Si abbia qui per ripetuta la riserva, di cui sopra, pag. 116, col. 1.ª in not. (*).

questi *giudici*, alla quale concorrevano il clero e i notabili del popolo, come ne fanno fede le antiche cronache sarde (4), la dipendenza diretta ed assai antica dei medesimi dai romani pontefici (5), e le loro generose largizioni di terre, di casolari (*curtes*), di selve, di armenti, e di schiavi alle chiese, ed ai monasteri (6) provano esuberantemente, ch'essi aveano stato e potenza nell'isola, e che i Pisani non poteano creare ciò che da lunga pezza esisteva, e molto meno concedere a famiglie, o a patrizii del loro comune i seggi già occupati, e le provincie rette per antico diritto dai principi o *giudici* delle dinastie indigene. Laonde sembra più verosimile, che la partizione attribuita nel 1022 ai Pisani sia stata precisamente una riduzione degli antichi e più numerosi *giudicati* ai soli quattro di CAGLIARI, TORRES, ARBOREA e GALLURA; e che, a compenso della liberazione dell'isola dai Saraceni, o più veramente per dritto di conquista, abbiano i vincitori attribuito il protettorato, o una parte degli utili di questi quattro scompartimenti, ad alcuna delle più potenti famiglie di Pisa, sotto l'alto dominio o signoria della repubblica, lasciandone però il governo attuale e locale ai *giudici nazionali* dove essi esistevano, come nei primi tre *giudicati*, e deputando al *giudicato* vacante di Gallura il loro concittadino Manfredi. La quale opinione, mentre si accorda colla investitura della Sardegna promessa nel 1017 ai Pisani da papa Benedetto VIII, colla supremazia inalienabile che la santa sede aveasi riservato, e pretese ed esercitò ancora per lungo tempo sull'isola, concedendola poi in effetto, ed in virtù di questa supremazia medesima, sul finire del secolo XIII ai re di Aragona, e co' diritti di elezione, di possessione, e di successione acquistati dai *giudici* sardi, e riconosciuti ed approvati quasi sempre dai romani pontefici, spiega eziandio l'origine e i motivi or delle colleganze e delle contese, or delle paci e delle guerre, ed ora delle concessioni, dei favori, o dei danni, che si faceano, e riceveano a vicenda nelle cose insulari i regoli indigeni o forestieri, e i due comuni di Genova e di Pisa.

Lunga e lamentevole è la storia di questo alterno signoreggiare di Pisani e di Genovesi, sotto titolo di protezione, o di amicizia, ne' quattro *giudicati* della Sardegna; e da ciò nacquerò appunto, e crebbero gli spiriti muni-

altri tre *giudicati* di Cagliari, Torres e Arborea mette in primo luogo un Gonnario ed altri due personaggi, dei quali tace il nome, ma che da quello dei loro immediati successori apparisce essere stati sardi (Fara, oper. cit., lib. II, pag. 225, 230, 234 e 237). Anzi il Gonnario, primo *giudice* di Torres, confuso dall'annalista con Comita suo successore, che regnava nel 1038, cominciò per necessaria conseguenza qualche anno innanzi il suo governo, il quale risale in tal modo al tempo anteriore, in cui dagli storici pisani dicesi fatta la partizione o la nuova fondazione dei *giudicati*.

(4) Ved. infr. i documenti n.º V e n.º IX relativi alla fondazione della chiesa di S. Gavino di Torres, ed alla elezione di Andrea Tanca a *giudice* di Logudoro.

(5) Ved., oltre i suddetti documenti V e IX, gli altri seguenti X, XI e XII.

(6) Si ha la testimonianza irrefragabile di questo fatto da tutti i diplomi di fondazione e di dotazione di chiese e di monasterii fatte dai *giudici* sardi, sia nel presente secolo XI (ved. infr. n.º VI, VII, VIII, XVI e XVII), che nei secoli posteriori. Ma non vanno messe in tal novero le donazioni fatte nel 1002, 1019 e 1021 alla chiesa di S. Maria di Canovaria e al monastero di S. Mamiliano nell'isola di Monte-Cristo da Ugone e Guglielmo *giudici* di Cagliari (ved. infr. n.º I, II e III), perchè non consta ch'essi abbiano veramente governato nella provincia cagliaritano, e perchè i beni mentovati in dette donazioni erano tutti situati nell'isola di Corsica.

cipali dell'isola, i quali radicatisi negli animi pel continuo rivaleggiare dei giudici e delle due repubbliche, e blanditi e nutriti ad arte nei tempi posteriori dai governi che si succedettero, furono ai Sardi tutti cagione misera e perenne di molti mali, e di molta vergogna. Ma i lettori di questo Codice apprenderanno meglio dal fonte originale dei diplomi e delle carte pertinenti ai tre secoli succeduti all'undecimo, il vero doloroso di siffatto municipalismo, e noi intanto seguiremo a notare sommariamente i fatti principali, che hanno relazione al secolo di cui discorriamo.

Le prime memorie che si presentano, dopo le vittorie pisane del 1018 e 1021, sono la consacrazione della chiesa di **Santa Maria di Tergu o di Cerigo**, e la fondazione e consecrazione della **basilica di S. Gavino di Torres**, fatte e promosse da Gonnario di Lacon, e da Comita suo successore nel *giudicato* (1). Quindi sieguono le famose largizioni di Barisone I di Torres, e di Torchitorio I di Cagliari al monastero di Monte-Cassino (2), e la donazione della villa di sant'Agata fatta dallo stesso Torchitorio agli arcivescovi cagliaritari (3). Lo spirito, che dettava quegli atti, era lo spirito dominante del secolo, e quindi non dee recar meraviglia, se nello stato di barbarie e d'isolamento, in cui allora trovavasi la Sardegna, i suoi reggitori seguivano l'impulso dell'idea religiosa comune a tutti i principi di quell'età, chiamando d'oltremare, e dotando riccamente i monaci, i quali erano nella opinione universale dei popoli il simbolo della pietà e della intelligenza. Meritano anzi lode, e non poca, cotesti regoli sardi, se, privi d'ogni altra nozione civile e politica, e in mezzo a genti imbarbarite dall'ignoranza e dalla schiavitù, ricorreato all'unico mezzo ch'essi credeano confacente a dirozzare i loro soggetti, e a rendere meno infelice, e dicasi anche più umana la condizione dei loro stati. Nè di lode gli furono avari i monaci beneficati. Imperocchè Leone Ostiense, minuto raccontatore dei fasti del suo monastero, leva a cielo la pietà e la liberalità di Barisone, e di Torchitorio (4), e l'abate Desiderio, che fu poi papa sotto nome di Vittore III, ne volle perpetuata la memoria sulle **lamine di bronzo fatte sovrapporre nel 1066 alla porta maggiore della basilica di Monte-Cassino** (5).

(1) Ved. infr. i diplomi n.º IV e n.º V. Noto qui per incidenza, e per seguire l'ordine cronologico delle notizie sarde del secolo XI, che nel 1056 fu pubblicato nella chiesa di S. Siro di Genova dai consoli Ottone Gottardo, Guiscardo e Guglielmo Pevero un ordine della repubblica, per cui tutte le navi genovesi provenienti dalla Sardegna con sale dovessero pagarne un *moggio di buono* (Canale, *Stor. civ., commerc. e letter. dei Genovesi*, vol. I, pag. 67, ediz. di Genova del 1844).

(2) Ved. infr. i diplomi n.º VI e VII.

(3) Ved. infr. il dipl. n.º VIII.

(4) Ved. Leone Ost., lib. III, cap. XXIII e XXIV. - Gattola, *Hist. abat. cassin.*, part. I, pag. 153 fino a pag. 157. - Tola, *Dizion. biogr. dei Sardi ill.*, vol. I, pag. 114-15-16, e vol. III, pag. 257-58.

(5) Le lamine di bronzo fatte apporre dall'abate Desiderio sulla porta della chiesa maggiore di Monte-Cassino erano ventidue, secondo Leone Ostiense (lib. III, cap. XX). L'abate Oderisio II ve ne fece aggiungere altre sedici (Gattola nelle *Accession. ad histor. cassin.*, part. I, pag. 172 e 174). Ecco quanto nelle medesime si leggeva riguardo alle possessioni dei monaci Cassinesi in Sardegna:

Item in Sardinia ecclesia sanctae Mariae in loco qui dicitur Bualis, sancti Heliae de Monte sancto.

In Sardinia S. Maria in Thergo cum pertinentiis suis, S. Nicolai in 50.

S. Vincentius de Taberna. S. Mariae ad flumen Tepidum. S. Mar-

Il Condague (*cronaca*) del regolo Andrea Tanca, figliuolo di Barisone I, e padre di Mariano I di Torres (6), benchè a primo aspetto sembri di nessuna o di assai poca importanza, è però vitalissimo per la storia sarda del medio evo, perciocchè dal medesimo si raccoglie l'origine e la successione dei regoli Turritani, la sostanza e la forma della loro elezione, l'influenza dell'arcivescovo e del clero nella scelta dei *giudici*, e nel governo degli stati del *Logudoro*, e l'alto dominio che la chiesa romana esercitava sempre in questa parte della Sardegna non solo, ma eziandio nella Sardegna intiera. La quale supremazia o protettorato benefico voglia appellarsi, vedesi poi più ampiamente ed esplicitamente confermata nelle tre lettere dirette dall'infaticabile ed ardente pontefice Gregorio VII ai regoli delle quattro provincie, o *giudicati* dell'isola (7).

L'antichissima chiesa di Bisarchio riceve eziandio non poca illustrazione dalle carte dei vescovi Nicodemo e Gavino (8), i quali accrescono di due nomi dianzi ignorati la serie degli apostoli di quella sedia episcopale, facendola risalire alla metà del secolo XI. E la lettera di papa Vittore III a Giacomo arcivescovo di Cagliari (9), laddove non sia apocriфа, ma interpolata e adulterata soltanto in alcune sue parti, è un argomento irrefragabile, sia della dipendenza continua dell'isola dalla metropoli del mondo cattolico, sia della sollecitudine che i romani pontefici adoperavano per renderla meno barbara ed abbandonata.

Fu in questo correr di tempi, che i Pisani tolsero alla Sardegna le venerate reliquie dei santi martiri Efsio e Potito, per collocarle nel celebre duomo del loro comune (10), e che nell'antica *SUELLI* fiorì il giovine vescovo Giorgio, illustre negli annali della chiesa sarda per santità e per miracoli (11). E nei tempi medesimi il regolo cagliaritano Arzone fondava il monistero dei santi Giorgio e Genesio, il suo figlio Costantino I confermava l'atto della paterna liberalità (12), e imitatore, anzi emulo del padre suo nelle pie largizioni, facea sorgere, e dotava ampiamente un altro monistero sotto il titolo di **san Saturnino** (13). La fondazione

thae et S. Pantaleonis ad Olivanum. S. Georgii de Tulvi. S. Mariae de Palma cum pertinentiis eorum.

Le prime due chiese sono quelle donate da Barisone I di Torres nel 1064, e le ultime sei le donate nel 1066 da Torchitorio I di Cagliari (docum. VI e VII). La chiesa di *S. Maria di Tergo* è quella che fu fatta consecrare nel 1024 o 1027 da Gonnario I regolo turritano (ved. sopr. docum. IV). In quanto poi alla chiesa di *S. Nicolò in 50* (forse in *Cintra*), è una donazione di tempo posteriore, come vedrassi nei documenti del secolo XII di questo Codice.

(6) Ved. infra docum. IX.

(7) Ved. infra docum. X, XI e XII.

(8) Ved. infra docum. XIII e XIV.

(9) Ved. infra docum. XV.

(10) Questa **traslazione delle reliquie dei due santi martiri** è riferita dal Tronci (*Annal. pisan.*, ad ann. 1087-88), e dal Fara (*De reb. sard.*, lib. II, pag. 215), il quale inoltre soggiunge, che la medesima seguì *tertio kalend. septemb.*, e che al suo tempo gli atti del martirio di S. Efsio si conservavano tuttavia nella chiesa pisana. Vedasi pure riguardo a questi generosi atleti della fede di G. C. il mio *Dizionario biografico dei Sardi illustri*, vol. II, pag. 50, 51 e segg., e vol. III, pag. 129 e 130.

(11) S. Giorgio fu propriamente vescovo di Barbagia, la qual sede fu poi chiamata di *SUELLI*, perchè questa era la villa principale della diocesi. *SUELLI* è l'antica *SUSULEI* del geografo Tolommeo. Di questo santo vescovo scrissero il Fara (oper. cit., lib. II, pag. 245), il Mattei (*Sard. sacr.*, pag. 121-22), il Papebrochio (*Act. Bolland.*, tom. III. *Act. S. Georg. episc. suell. ad diem 23 apr.*), e gli altri scrittori citati dal Tola (*Dizion. biogr. sudd.*, vol. II, pag. 134).

(12) Ved. docum. XVI.

(13) Ved. docum. XVII.

P. C. N. 1024
e 1027.

P. C. N. 1027
e 1066.

P. C. N. 1067
e 1068.

P. C. N. 1087
e 1088.

P. C. N. 1089

P. C. N. 1090.
 e la donazione di Costantino era approvata sollecitamente, ed ampliata eziandio da Ugone arcivescovo di Cagliari (1): ma il *giudice* donatore si ritolse poco dopo il già dato, ed aggiunse alle usurpazioni dei beni la violenza contro le persone, impedendo la canonica istituzione dei vescovi, e la consacrazione dei sacerdoti, s'immerse nei vizi più turpi, contraendo nozze incestuose, menando vita lubrica colle concubine, e bruttandosi talvolta per omicidio del sangue altrui; sicchè la beneficenza usata nel principio del suo regno, e la pietà e la religione redatta dagli avi suoi si conversero poco dopo in empî latrocinii, e in nefande crudeltà. Del che tutto si ha certa testimonianza dal brano di un documento conservatoci dai monaci benedettini (2), nel quale Costantino confessa apertamente queste sue gravi colpe e delitti, e chiedendone perdono a Dio, protesta di volerli abbandonar tutti nell'avvenire. Argomento di tristi considerazioni per gli scrittori della storia sarda fu e sarà sempre questo diploma del regolo cagliaritano, perciocchè dal medesimo si rileva, che le pessime usanze e le nequizie ivi ricordate erano comuni in quel tempo a tutti gli altri principi dell'isola, i quali accoppiavano in tal guisa alla barbarie del reggimento politico la crudeltà dei costumi, e le oscenità e gli scandali di una corrotta vita civile.

P. C. N. 1092.
 La lettera diretta dal monaco Giovanni a Riccardo abate del monistero di san Vittore di Marsiglia (3) è un monumento assai curioso ed importante, così pel barbaro la-

- (1) Ved. docum. XX.
 (2) Ved. docum. XIX.
 (3) Ved. docum. XVIII.

tino con cui è scritta, come per le notizie serbateci a riguardo di Torquitoro, regolo protervo e scomunicato di Gallura, e del legato pontificio spedito per sua cagione in Sardegna, e del concilio provinciale celebrato nell'antica Torres. E le due carte di Torbeno di Arborea (4), se non hanno per se stesse importanza storica, e si aggirano intorno a fatti particolari, ed a private contrattazioni, servono almeno ad accertare la filiazione e la cognazione del *giudice* che le faceva scrivere, l'esistenza di un patrimonio demaniale appartenente ai dinasti della provincia, e la topografia amministrativa, con varie altre indicazioni relative al governo degli stati di Arborea.

Con siffatte notizie, e con un'altra poco avvertita di due legati pontificii spediti da Roma a Pisa, i quali dovevano far transito per la Sardegna (5), finiscono le memorie sarde del secolo undecimo, per dare luogo alle altre del secolo seguente, il quale si presenterà più ricco di fatti storici, e formerà il soggetto della terza nostra dissertazione.

(4) Ved. docum. XXI e XXII.

(5) La lettera, da cui si desume tale spedizione, fu indiritta da papa Pasquale II ai consoli pisani, dopo le vittorie conseguite in Siria dalle armi cristiane contro gl'infedeli, e l'assunzione di Daiberto o Dagoberto, già arcivescovo di Pisa, al patriarcato di Gerusalemme, in cui erasi intruso simoniacamente certo Arnulfo, che la santa sede non volea, nè potea riconoscere. È datata da Roma, *pontificatus nostri anno secundo*, e la pubblicò il Dal-Borgo fra i *Scelti diplomî pisani*, pag. 83-84 (edit. pis., 1765, in-4° grande). Nella medesima si legge: *Coeterum legatis nostris, primo Januam, deinde in Sardiniam profecturis, si forte pisanum portam attigerint, ut eis auxilium vestrum, quatenus opus fuerit, exhibeatis, instanter postulamus, gratiam deinde nostram cum apostolica benedictione atque S. R. Sedis patrocinium vobis numquam defuturum pollicentes.*

DIPLOMI E CARTE

DEL SECOLO UNDECIMO

DIPLOMI E CARTE

DEL SECOLO XI

I.

UGONE marchese di Massa, signore di Corsica e giudice di Cagliari, dona varii beni al monastero S. Mamiliano nell'isola di Monte-Cristo.

(1002, 3 aprile).

Dal Mittarelli e Costadoni nell'appendice al tom. I degli *Annali camaldolesi*, n.° LXX, col. 169-70, edit. venet., MDCCLV (1).

In nomine Domini. Amen. Ex hoc publico strumento sit omnibus audientibus et legentibus notum. Hoc est exemplum de quadam chartula, qualis tenor talis est. Quoniam quidem ego dominus Ugonus Dei gratia marchio

(1) Gli Annalisti camaldolesi trassero l'esemplare di questa donazione dall'archivio di S. Michele in borgo di Pisa. E il Muratori l'avea precedentemente citata nelle sue *Antichità italiane* del medio evo. L'indizione XV notata in fine dell'atto corrisponde esattamente all'anno 1002 dell'era volgare. Pare non potersi dubitare che il donatore sia lo stesso Ugone, marchese, signore di Corsica e giudice di Cagliari, di cui si ha un'altra carta del 1021 (ved. infra n.° III), e ch'egli fosse padre di Rinaldo marchese, *quondam Ugonis, qui fuit similiter marchio*, il quale nel 14 marzo del 1025 o del 1040 donò varie possessioni alla stessa abazia di Monte-Cristo. Perchè, sebbene tra il 1002 e il 1021 occorra un altro atto di liberalità verso il monastero di S. Mamiliano, e questo apparisca eseguito nel 1019 da Guglielmo marchese, che s'intitola parimente signore di Corsica e giudice di Cagliari (vedi infra n.° II), tuttavia per le buone ragioni addotte dal Mittarelli e Costadoni, la donazione di Guglielmo dovrebbe riferirsi al 936, e quindi non interromperebbe la quadrilustre possessione della giudicatura cagliaritana per parte di Ugone (ved. Muratori, *Antiquit. ital.*, tom. II, dissert. XXXII, col. 1074, 1078, edit. Mediol., 1739, in-fol. - Mittarelli e Costadoni, *Annal. camaldol.*, tom. I, lib. II, pag. 77 e 78; lib. X, pag. 405 e 406, ed in append., col. 37, 38, 169-70, 248-49-50, 276, edit. Venet., 1755, in-fol.). Quali poi fossero, e donde derivassero i diritti di questo dinasta sul giudicato di Cagliari, e come e per qual motivo egli vi si trovasse presente all'atto della donazione che apparisce distesa e sottoscritta in *castro Calari*, nè si ricava dal documento, nè in tanta lontananza ed oscurità di tempi, e nella deficienza assoluta di altre memorie coetanee si può con certezza definire. Forse gli antenati di Ugone erano succeduti ai diritti di Berengario o Berlingerio signore di Corsica e di Sardegna (ved. sopra pag. 120, col. 2.^a, nota 7.^a), o forse i marchesi di Massa discendevano da qualcheuno degli antichi conti di Toscana, ai quali era stata commessa nella prima metà del secolo IX la difesa delle due isole contro i Saraceni (ved. sopra pag. 118, col. 2.^a, not. 2.^a). Ma fossero queste od altre diverse le ragioni per le quali Ugone assumesse gli anzidetti due titoli, sembra intanto doversi ammettere come certo

Masse, domino de Corsica et *judex calaritanus* coram me Nicholao Joannis imperiali auctoritate notario coram subscriptis testibus dedit et concessit, atque tradidit et donavit sanus mente et corpore pro remedio et salute anime sue et parentum suorum irrevocabiliter inter vivos Deo et domno placido abbati monasterii sancti Mamiliani insule Montis Cristi, unam possessionem terrarum, que est propria dictam in plagia posita in loco, quod dicitur *a le Prunice* cum terris cultis et non cultis, buschis et silvis terminata ex omni latere cum via publica. Item dedit aliam possessionem terre dictus dominus marchio dicto domino abbati in loco dicto *a le Codule* cum terris cultis et discultis, buschis et silvis, et terminis ibi postis. Item aliam possessionem terrarum in loco ubi dicitur *a la Renula* cum suis pertinentiis et confinibus, ac terris cultis et incultis, buschis et sylvis, ita quod dictus abbas possit de dictis terris *a le Prunice*, *a le Codule* et *a la Renula* tamquam de re propria sua facere, quam intra donationem, concessionem et traditionem dictus dominus marchio dedit et concessit et firmavit, uti omni tempore sibi in ipsa propria ecclesia vel abbatia Montis Christi firma sit, de medietate persistat, et quem ortabunt dictus dominus marchio me pro predicto Nicolaio notarius scribere rogatus.

Actum in castro Calari in presentia dicti domini marchionis, presentibus domino Mariano Gontini, Ravino medico, et domino Bartholomeo di Bos, et alii plures rogatis testibus. Anno dominice incarnationis M. II indictione XV tertio nonas aprilis.

Ego Nicolaus Joannis imperiali auctoritate notarius predictis omnibus interfui, et a dicto domino marchio rogato scribere publice scripsi et affirmavi.

Ego Joannes suprascripto predicta exemplavi de actis Montis Christi.

ch' egli ne avesse veramente qualcheuna o reale o presunta per qualificarsi regolo di Cagliari (*judex calaritanus*). È da notare l'espressione *actum in castro Calari*, che leggesi nella conclusione della carta, poichè dalla medesima si viene a conoscere che quest'ultimo esisteva già nei primi due anni del secolo XI, e che per conseguenza i Pisani non ne furono i primi fondatori.

II.

GUGLIELMO marchese, signore di Corsica e giudice di Cagliari, fa donazione di varii poderi alla chiesa di S. Mamiliano nell'isola di Monte-Cristo.

(1019, 24 febbraio).

Dal Muratori, *Antiquit. ital. med. aev.*, tom. II, dissert. XXXII, col. 1071-72-73, ediz. milan., MDCCXXXIX (1).

In nomine Domini. Amen. Anno Dominicae incarnationis MXVIII, indictione nona, VI kalendas martii. Ex hoc publico instrumento sit omnibus manifestum audientibus et legentibus, quia ego dominus Guglielmus marchio et Dominus in Corsica, *judex calaritanus*, per hanc chartulam irrevocabiliter do et trado omnipotenti Deo et ecclesiae sancti Mamiliani insulae Montis Christi, omnes meas possessiones, quae habeo de meo acquisito allodio, et pater meus, et mater mea, vel praedictorum germanorum meorum in curia de Ampognani Corsicae in confinibus de Ampognano in loco ubi dicitur *Cassa d'acqua*, scilicet *Nepita et Liperi*, et *l'abbataccia et la Silvella*, et lo *Poggio*, prope ipsius Silvalle et lo *Leccio*, et *Fiumale*, et lo *Merete*. Et possessionem meam cum confinibus est terminata. Et istas possessiones damus vobis cum casis et casamentis, casalinis, hortis, vineis, castagnets, terris cultis et non cultis, agrestis et domesticis, silvis sive boschis et massariis. Item damus vobis aliam possessionem in loco ubi dicitur *Monte d'Olmo* cum XV domos, et cum aliis suis pertinentiis cum suo circulo, domus meas, hortos, vineis, castagnets, terris cultis et non cultis, agrestis et domesticis. Item damus vobis aliam possessionem ubi dicitur *Lumista* cum omnibus domos, casamentum, vineas, castagnets, hortis, silvis, boschis. Item damus

(1) La stessa carta è stata pubblicata dal Mittarelli e Costadoni nell'appendice al tomo I degli *Annali camaldolesi*, n° XIV, col. 37 e 38, ediz. pred. Sebbene apparisca datata nel 1019, tuttavia il Muratori crede errata l'indicazione dell'anno, perchè non vi corrisponde la indizione IX notatavi dappresso. Crede non pertanto quell'illustre scrittore che il documento sia autentico, e sospetta che il Guglielmo donatore sia uno dei marchesi Malaspini che dominavano in Corsica fin dal secolo XI, e dei quali egli ci diede molte notizie nelle sue *Antichità estensi* (cap. XXIV). Se questa opinione del dotto bibliotecario modenese fosse vera, il suddetto Guglielmo sarebbe lo stipite dei marchesi di Massa, Guglielmo, Chiano e Rinaldo, i quali ebbero signoria nel *giudicato* di Cagliari nel secolo XIII; giacchè costoro discendevano da Guglielmo di Oberto Rufo marchese di Massa, di Pallodi e di Corsica, che intervenne al famoso *PLACITO LUCENSE*; e Oberto Rufo discendeva da altro Guglielmo più antico, il quale visse nella prima metà del secolo XI. Ma i precitati annalisti camaldolesi, colla scorta della suddetta indizione IX, riferiscono la data del presente documento all'anno 936, e opinano che il Guglielmo marchese fosse marito della contessa Matilde figlia del conte Neri, della quale si ha una carta dello stesso anno 936, e il testamento in data del 951 (ved. Muratori, *Antiquit. ital. med. aev.*, tom. II, dissert. XXXII, col. 1063-64. - Mittarelli e Costadoni, *Annal. camald.*, tom. I, pag. 77, 78, e nell'appendice al tomo I, col. 38, 39, 47 e 48). E veramente in questi due atti Matilde o Matilda si qualifica *filia de quondam domino Neri Dei gratia comitissa et uxor de domino Guicelmo lo quale habitabat ad locum Cucucelli di lo plebaio di Ampognano*; e la *Curia di Ampognani Corsicae in confinibus de Ampognano* è una delle possessioni principali contemplate nella presente donazione del marchese Guglielmo. Qualunque però ei si fosse, o lo stipite dei marchesi di Massa, o il marito della contessa Matilda, a noi basta il sapere che fra i suoi titoli assumeva eziandio quello di *giudice calaritano*, per quindi argomentare che tale qualità derivava probabilmente dal fonte medesimo, dal quale era proceduta la qualità somigliante del marchese Ugone.

vobis aliam possessionem ubi dicitur *Quareso* cum omnibus suis pertinentiis, et eam possessionem cum aquis, mola et molana sua. Omnipotenti Deo et praedictae ecclesiae pro anima mea et patris mei et praedictorum germanorum meorum, cedo et trado, et offero. Et sit domino Johanni venerabili abbati Montis Christi, et monasterio sancti Mamiliani etc. Alii chartula ex parte illius monasterii Montis Christi appropriando, et investio. Quam meam donationem et offerionem habeatis et teneatis sine molestia per vos et vestris heredibus etc. Nullus non habeat potestatem contradicere, neque molestare, et nunquam intentionare, monasterium Montis Christi, et possessionem praedictam intrare. Praecipio talem chartam scribere et rogare.

Ego Mariano iudice et imperatoris notarius.

Actum in Sala in palatio dicto domino marchio, praesenti Landolphinus filius Guglielmo, Stephanus filius Jacobi, Falcone quondam Barsochii, et Mucio quondam Guidonis, et plures boni homines.

III.

UGONE marchese, signore di Corsica e giudice di Cagliari, dona molte terre e possessioni alla chiesa di S. Maria di Canovaria dipendente dall'abazia di S. Mamiliano dell'isola di Monte-Cristo.

(1021, 6 marzo).

Dal Muratori, *Antiquit. ital. med. aev.*, tom. II, dissert. XXXII, col. 1073-74, edit. praed. (2).

In nomine Domini. Amen. Anno domini MXXI, indictione III, martii VI. Ex hac publica scriptura sit omnibus manifestum audientibus et legentibus, quod ego Ugone marchio et domino de Corsica, *judex calaritanus*, quia per hanc chartulam do et trado et offero omnipotenti Deo et ecclesiae sanctae Mariae de Canovaria omnes meas possessiones, quas habeo allodio sive essequione patris mei, vel praedictorum germanorum meorum legentia meo acquisita in loco ubi dicitur *alla Cappanna*, domos, casamentis, casalinis, hortis, vineis, castagnets, arboribus fructiferis et non fructiferis, agrestis et domesticis, cum omnibus suis pertinentiis. Item damus vobis aliam possessionem in loco ubi dicitur *Babagium*, cum

(2) Dopo il Muratori la presente donazione fu pubblicata eziandio dal Mittarelli e dal Costadoni nell'appendice al tom. II degli *Annali camaldolesi*, col. 248-49-50, ediz. pred. L'Ugone di questa carta è lo stesso dell'altra carta del 1002 riportata al n° I; e quindi credo superfluo ripetere quanto già dissi sulla di lui persona e riguardo ai di lui diritti sul *giudicato* di Cagliari (ved. sopra pag. 147, col. 1.^a, not. 1.^a). Avvertirò soltanto essere erroneamente notata nell'atto l'indizione III, poichè all'anno 1021 corrisponde propriamente l'indizione IV. Il quale errore procedette forse dai copisti che lessero III invece di IIII, come probabilmente stava scritto nel documento autografo o corroso o poco leggibile per vetustà. La stessa osservazione fu fatta dal Muratori (loc. cit.) e dagli annalisti camaldolesi (op. cit., tom. I, lib. X, pag. 405). E poichè tanto nel presente, quanto nei precedenti due atti di donazione si parla del monastero ed abazia di S. Mamiliano nell'isola di Monte-Cristo, noterò in questo luogo che alcune chiese di Sardegna appartenevano ed erano dipendenti da detto monastero ed abazia, come si ricava da una bolla di papa Gelasio II in data del 1° ottobre 1119, che riporterò fra i monumenti del secolo XII.

pertinentiis suis, casis et casamentis, et omnia quae ad ipsum casamentum pertinent. Item dedit tibi aliam possessionem in loco ubi dicitur **alla Verdesa**, domos casamentis et casalinis, hortis, vineis, castagnetis, olivis, et nocetis, terris cultis et non cultis, agrestis et domesticis de plano et monte cum omnibus suis pertinentiis. Item damus vobis aliam possessionem in loco ubi dicitur **Casanova**, cum domos et casamentis et casalinis, hortis, olivis, vineis, castagnetis, terris cultis et non cultis, agrestis et domesticis de plano in monte, cum omnibus suis pertinentiis **de Gargalo a Gargalo** in omnibus ubi invenire possunt. Item damus vobis alias possessiones cum domos et cum omnibus suis possessionibus in loco ubi dicitur **Erbaia**. Aliam possessionem **la Croce** et **lo Sancto**, cum domos et casamentis, vineis, hortis, nocetis, castagnetis, terris cultis et non cultis, massariis, servis et ancillis, et istarum, sive olivetis, cum earum pertinentiis, cum aquis **Acchiola** molaria sua. Omnipotenti Deo et praedictae ecclesiae sanctae Mariae de Canovaria pro anima mea, patris et famulorum germanorum meorum, do et trado et offero irrevocabiliter, et licite domino Simoni venerabili abbati monasterii sancti Mamiliani Montis Christi et rector abbatae sanctae Mariae de Canovaria per hanc chartulam in ipsa abbazia recipienti. Et de proprietate vestro tali jure et pacto et conditione, ut vos, et vestris successoribus pro ecclesia et abbazia omnia habeatis et teneatis cum potestate et proprietate nostra. Tamen non habeatis in aliquo modo vendendo ea, nec alienando ab aliquo modo, vel successores vestri, sed semper omni successores sunt propriae dicti monasterii, et ecclesiae utilitatis, eam habeatis et teneatis usque in perpetuum. Et trado et offero praedicta omnia praedictarum intratarum ex parte ecclesiastica. Talem chartam omnia scribere rogavi pro me Ruberto iudice notario domini imperatoris.

Actum in domo Pandolfini, praesentibus Alberto filius Ugolino de Mariano, et Falcone quondam Lamberti de Campolori, Graziano quondam Ugonis de Monte, et Bernardo de Bonfilii de Ampugnano, et alii plures testes inde rogati.

Ego Rubertus iudex imperiali notario rogatus fui, firmavi et dedi.

IV*

Condague ⁽¹⁾ della consacrazione della chiesa di S. Maria

(1) *Condague* è parola sarda di antichità molto remota, che pervenne fino a noi con pochissime alterazioni. Pronunziasi comunemente *condaghe*, e significa libro di ragioni e di rendite, custodito negli archivii delle chiese e dei monasterii. La sua etimologia si trova nei verbi latini *condere* e *recondere*, come lo notò l'Olives nelle sue chiose alla *Carta de logu* (carta locale) di Eleonora di Arborea. *Condaces*, egli scrive, *in lingua materna sarda dicuntur libri antiqui, qui ut plurimum reperiuntur in ecclesiis, quarum saltus et redditus atque iura sunt descripta in istis libris. Et appellantur in dicta lingua condagium, et puto sic dici et appellari ab etimologia a condo et recondo etc.* (Comment. in cap. XXV *Cart. loc.*, num. 6, pag. 59, ediz. sassar. MDCXVII, in-fol.). Le chiese ed i monasterii principali dell'isola possedevano i particolari loro *condagui* o *condaghi*, e li custodirono gelosamente fino a tutto il secolo XVI; poichè il Fara e l'Olives, che viveano nel declinare dello stesso secolo, ne fanno ricordo come di libri tuttavia esistenti al loro tempo; e il secondo di detti scrittori, laddove parla degli antichi *giudici* o *regoli* sardi, dice queste parole: *Sei isti iudices sardi erant reges. . . . et plures istorum iudicum sardorum se nominaverunt reges, ut patet per quamplurima documenta authentica*

di Tergu o di Cerigo. (2).

(.)

et antiqua super aliquibus dotationibus ecclesiarum regni Sardiniae, ut est videre per quosdam libros antiquos et authenticos aliquarum insignium ecclesiarum, qui libri in lingua materna sarda appellantur condagues, condagui etc. (Comment. in prooem. *Cart. de log.*, n° 11, pag. 3, ediz. pred.). Alcuni ne esistevano ancora nel secolo XVII, come si ricava dalla storia del Vico (*Historia general del reyn. de Cerda.*), e dagli *Annali* del Vidal (*Annales Sardiniae*), ed altri pochi, ma rarissimi, nel secolo XVIII. Poi però, sia per la decadenza delle stesse chiese, che per l'incuria dei sacerdoti succeduti ai monaci nel governo degli antichi monasteri, i *condagui* originali andarono miseramente perduti, e rimasero solamente alcuni apografi, i quali ci pervennero per mezzo di nuove copie stranamente mutilati, e, ciò che è peggio, pieni di errori e di anacronismi. La perdita dei *condagui* autografi è veramente deplorabile, poichè i medesimi, sebbene fossero principalmente libri di conti e di ragioni, nei quali erano registrati i redditi delle chiese e dei monasteri, erano però al tempo stesso un deposito assai prezioso della storia e della lingua sarda nel medio evo. Vi era infatti in ogni *condague* la narrazione compendiosa della fondazione del luogo pio od ecclesiastico cui apparteneva, la genealogia del fondatore e dei donatori, che per lo più erano i regoli o *giudici* sardi; le loro azioni private, le loro imprese, ed alcuni atti eziandio del loro governo: e tuttocì scritto in lingua vernacola, ed a poca distanza dai tempi nei quali erano succeduti i fatti che vi si riferivano. Gli scrittori e compositori dei diversi *condagui* locali furono probabilmente i monaci dei secoli XII e XIII, e forse anche alcuni dell'XI, giacchè la più antica notizia che si abbia sul monachismo sardo, dopo il mille, è quella contenuta nella donazione delle chiese di santa Maria di *Bubalis* e di S. Elia di *Montesanto*, fatta nel 1064 da Barisone I re di Torres (ved. infra n° VI). Essi erano in quel tempo, e specialmente nel finire dell'XI e nel cominciare del XII secolo, i soli o quasi soli, che nell'isola sapessero leggere e scrivere; e questa circostanza congiunta all'adulazione verso i loro benefattori, che li avevano straordinariamente arricchiti con amplissime donazioni, e che dominavano con potenza barbarica sopra un popolo avvilito dalla schiavitù, furono senza dubbio le cause primarie, per le quali frammezzo alle verità storiche dei *condagui* si trovano spesso racconti accessionali al tutto falsi o grandemente esagerati. Tuttavia è fuor di dubbio che questi monumenti, o cronache vogliono appellarsi, hanno sparso una gran luce sulle antiche vicende storiche della Sardegna, le quali sarebbero altrimenti sepolte in perpetua oscurità.

(2) Il titolo suo primitivo era di *S. Maria in Jerico*, che fu poi convertito in *Cerigo*, e quindi più corrottamente in *Tergu* o *Tergo* (sard. *Tergu*). Questa chiesa, situata in ampia pianura tra la città di Castel-Sardo ed il villaggio di Osilo, diventò abaziale verso la metà del secolo XII, perchè vi fu edificato in contiguità un monastero dell'ordine di S. Benedetto, il quale era dotato di ampie rendite, e governato da un abate. Ma poi, essendo stata abbandonata dai monaci negli anni estremi del secolo seguente, fu unita col monastero e sue dipendenze alla mensa dell'arcivescovado turritano. Ciò accadde nel 1444, tre anni dopo la traslazione della sede arcivescovile da Torres a Sassari, decretata da papa Eugenio IV. L'arcivescovo Pietro Spano divisava di applicarne i frutti al seminario di chierici ch'era sul punto di erigere in Sassari verso la metà del secolo XV; ma prevenuto dalla morte, non poté compiere questo suo generoso pensament. (Ved. Tola, *Dizion. biogr. dei Sardi ill.*, vol. III, pag. 231, art. SPANO PIETRO). Una bolla del pontefice Giulio II, in data del 26 novembre 1503, colla quale furono recate ad effetto le unioni e le traslazioni di alcuni seggi vescovili dell'isola, già decretate dal suo predecessore Alessandro VI, ad istanza del re Ferdinando il cattolico, aggregò la suddetta abazia alla sede di Ampurias, che nello stesso anno trasferivasi al castello aragonese (odierno Castel-Sardo). Quindi i vescovi ampuriensi assunsero, fra gli altri titoli, quello di *abati di S. Maria di Cerigo*, che conservarono fino al presente, ed esercitarono d'allora in poi tutti gli atti di giurisdizione spirituale dipendenti da tale unione. Uno di questi atti fu la percezione delle decime personali per l'amministrazione dei sacramenti; ma la riscossione delle decime reali fu loro contrastata in tempi diversi dal pievano della villa e borgo d'Osilo, e dall'arciprote turritano. Il primo elevò le sue pretese nel 1581, e con sentenza arbitramentale del 30 ottobre di detto anno ottenne le decime reali dei coloni osilesi stanziati nelle pianure di *Santa Maria di Cerigo* e di *S. Andrea di Bualis*, riservate al vescovo di Ampurias le altre dei coloni nulvesi. Il secondo mosse la lite nel 1743; ma il vescovo di Ampurias fu mantenuto nella pacifica possessione di esigere tutte le decime sì reali che personali con due successivi giudicati, uno del 1745 proferto

Da apografo esemplato sull'autografo della chiesa ampuriense (1).

In su annu de su Signore nostru Jesu Xptu de. . . . VII (2) furunt mandados in corte de Roma donnu GUNNARI CRABINU, donnu JUANNE CRABINU qui furunt de *Putu Maggiore* et de *Unnanuau* (3) profaguer venner unu cardinale de sa corte de Roma, qui deveret consagrare sa ecclesia de *sancta Maria de Tergu*, sa quale aviat cresquidu su judague GUNNARI DE LACCON (4), et cando furunt in corte de Roma sos anteditos fesint suplicatione a su sanctu patre (5) qui los fesit venner a demnantis suo, et intesa sa demanda issoro fesit consigu cum sos cardinales suos, quales deliberant mandare in Sardingia unu cardinale qui fuit de Italia, qui se nomenavat JOANNE qui fuit episcopu et cardinale (6); et missos qui furunt in su mare, venisit in Sardingia et fesit terra in *Ampurias in sa fogue de coquinas* (7), et venisit in corte de *nostra signora de Tergu*, et furunt a numero bator archiepiscopos, XVIII episcopos, et XVII abades; et consacrada qui apisit su dictu cardinale sa dicta ecclesia posit de perdonu annos degue migia, sos archiepiscopos dies ottanta, sos episcopos dies baranta per ipsos cadannu, su quale perdonu bolsit qui duraret per totu sos dies de su annu, et doppiat custu perdonu dae su vesperu dessa consagracione de cussa ecclesia de *santa Maria de Tergu* infini de sas

dalla curia ecclesiastica ampuriense, e l'altro del 1757 pronunziato in grado di appello dalla curia metropolitana di Sassari. Il giudice apostolico di appellazioni e gravami dichiarò nulli questi due giudicati con sua sentenza del 1760. Però avendone il vescovo ampuriense appellato a Roma, ottenne la conferma della possessione pacifica nella riscossione di tali decime, ciò che pure era stato pronunziato un secolo prima a di lui favore, ed in contraddittorio dell'arcivescovo di Sassari, dalla santa Rota romana con sentenza del 15 gennaio 1627. Tutti i documenti comprovanti la serie di questi fatti sono custoditi nell'archivio capitolare della chiesa cattedrale di Castelsardo.

(1) L'autografo del presente *condague*, che chiamo *ampuriense*, perchè custodivasi nell'antica chiesa di S. Pietro di *Ampurias*, prima che la sede vescovile fosse trasferita al castello aragonese, non esiste più. Se ne hanno solamente alcuni apografi, fra i quali ne ho consultato due che diconsi esemplati dall'originale. Uno è quello fatto levare nel 1648 dal vescovo di Ampuria e Civita, D. Gavino Manca, che conservasi tuttavvia nell'archivio suddetto della cattedrale di Castelsardo; l'altro quello che fu copiato dall'arciprete, e poi arcivescovo turritano, D. Giambattista Simon, nel 1780. Io ho seguito di preferenza la lezione di quest'ultimo, perchè mi è sembrato più corretto, e sopra ciò fatto da un uomo dottissimo delle antichità sarde, come può vedersi nel vol. III del mio *Dizionario biografico dei Sardi illustri*, pag. 185, art. SIMON GIAMBATTISTA.

(2) L'apografo del Manca nota in cifre arabe l'anno 417, lo che è un errore patentissimo che non merita confutazione. L'apografo simoniano invece segna con puntini la lacuna di varie parole o numeri esistenti nell'originale, e riporta il solo VII romano che era tuttavia visibile nell'autografo. Ciò indica chiaramente che l'anno della carta debb'essere o il 1027 di cui, nel caso, il suddetto VII romano sarebbe la terminazione, o il 1024 al quale corrisponde esattamente la indizione settima. Queste due date si accordano co' fatti e colle memorie di Gonnario I di Torres.

(3) *Unnanuau*. Forse è questo il nome primitivo dell'attuale villaggio di Benuanaro nella diocesi di Sassari.

(4) Gonnario I di Torres. Da lui comincia la serie dei regoli turritani.

(5) Cioè papa Benedetto VIII, cui il cronista dà il titolo di santo padre (*sanctu patre*).

(6) I cardinali chiamati a consiglio dal pontefice, e questo vescovo e cardinale sono certamente una giunta fatta dal pio scrittore della cronaca per magnificare l'atto della consacrazione; locchè pure dee dirsi dei quattro arcivescovi, diciotto vescovi e diciassette abati, dei quali si compone a un dipresso il corteo dell'inviato pontificio.

(7) Fiume di Coquinas.

octavas, et doppiat cussu perdonu da essa prima dominica dessa pasca de resurrectione, et per tottu sas festas dessos apostolos cum sas octavas. Et consagrada qui fuit issa dicta ecclesia de *santa Maria de Tergu*, morgisit issu dictu cardinale, et fuit sotterrato intro issa dicta ecclesia a manu dextra a dies bator de triulas dessoru annu supradictu. Et totu sos perdonos confirmavit papa TAMASIU (8).

V.

Condague della fondazione e consecrazione della basilica di S. Gavino di Torres.

(.)

Da apografo turritano pubblicato nel 1620 (9).

Passadu alunu tempus venit qui sa insula de Sardingia si populait de cristianos, et in custu modu regnaant sos donnos, over segnores kà sa insula in cussu tempus torravat a sa corte de Roma, et dogni annu mudaan donnu in su regnu de Logudore et de Arborea, et devenit qui elegirunt a voluntate de sa corte de Roma unu bonu homine, qui aviat a nomen donnu COMIDA sos lieros de logudore. Et tanta fuit sa benignidade sua, qui lu vulserunt pro judighe in vida sua. Et su simile lu dimandarunt sos de Arborea pro judighe. Et da inde innantis si clamat *judighe COMIDA de ambos logos* (10). Et icustu judighe COMIDA

(8) Nell'apografo ampuriense leggesi JELASIU; ma io preferisco la lezione simoniana TAMASIU, perchè sembrami più naturale che la conferma dei privilegi accordati alla chiesa di *S. Maria di Tergu* sia stata immediata o molto vicina al tempo della sua consacrazione, e quindi impartita da papa Damaso II (TAMASIU) ascenso al pontificato nel 1048, anzichè da papa Gelasio II che fu creato pontefice nel 1118. Questa opinione è convalidata dal medesimo apografo ampuriense, nel quale si leggono le concessioni di nuove indulgenze fatte dai pontefici Leone IX, Alessandro II, Vittore III e Innocenzo II, le quali non possono essere anteriori agli anni 1049, 1061, 1086 e 1130, che sono i primi della rispettiva loro assunzione alla cattedra di S. Pietro. Debbo però notare che le aggiunte di queste nuove concessioni sono di autore posteriore allo scrittore del *condague*, ed oltre a ciò piene di anacronismi e di falsità, fra le quali basterà accennare la venuta dello stesso papa Leone con quarantaquattro vescovi, quattro patriarchi e molta chieresia romana alla detta chiesa di *S. Maria di Tergu* per riconsacrarla, l'ufficio di abate sostenuto da Desiderio, che fu poi pontefice sotto nome di Vittore III, e le indulgenze accordate alla stessa chiesa dal papa S. Simmaco nativo di Sardegna. Il rimanente del *condague* è perduto.

(9) Nell'operetta del dottore canonico Francesco Roca, intitolata: *Del fin, modo y consideraciones, con las quales se deve visitar el templo de S. Gavino de Puerto Torres. Sacer, por Bartholomé Gobetti MDCXXX* (vol. II in-4°). Sulle precedenti edizioni dello stesso *condague* può vedersi quanto annotai nel mio *Dizionario biografico dei Sardi illustri*, vol. III, pag. 148, art. ROCA FRANCESCO.

(10) Il COMITA, di cui si parla nel presente documento, è COMITA I regolo di Torres, che visse nella prima metà del secolo XI. Egli fu probabilmente il padre di BARISONE I giudice della stessa provincia, che regnava nel 1064 (ved. infr. n° VI). Da questo tratto della cronaca si ricava, che nel suddetto secolo XI la dipendenza politica della Sardegna da Roma era diretta; che i giudici o regoli delle diverse province dell'isola erano eletti annualmente dai notabili del paese coll'approvazione della corte pontificia (ved. pure infra n° IX), e che COMITA per le sue virtù fu eletto giudice a vita dei due giudicati di Torres e di Arborea, e quindi appellato *Judighe de ambos logos* (giudice di ambedue i luoghi, ossia delle due province turritana ed arborese). Alcuni scrittori sardi anticiparono di cinque secoli la data della presente carta, riferendola al 517 dell'era volgare. L'errore è così madornale, che basta citarlo, per riconoscerlo tosto senza veruna fatica.

haviat una mama sua, qui fuit santa femina, et tres sorores suas, sas quales si clamaant sa una donna KADERINA, et issatera donna PRECIOSA, et issatera donna JORGIA. Custa donna JORGIA fuit una forte femina, qui issa curriat mandras, et regoliat sas dadas, et icusta fetit sa corte de sa villa de **Ardar**, et fetit su casteddu de **Ardar**, et fetit a *santa Maria de Ardar*. Ka tandu in tota Sardinia non si acataat domo qui esseret de calchina, si non esseret ponte, over ecclesia (1). Et custu casteddu de **Ardar** fuit su primu casteddu chi si fetit in Sardinia, secundu chi narat su *Condague de santu Petru de Bosa* (2). Et regnande custu judighe COMIDA de ambos logos, comente a Deus plachif, devenit chi totu si levaret de *lefra*, et fuit lebroso, et haviat tanta *lefra*, qui no si li pariant sos oghos, et istaat in su letu, qui no si podiat pesare, et modaantilu sa mama, et issas sorores dae s'unu letu ad su ateru pro tota cussa *lefra* qui isse haviat. Et standu malaidu cussu judighe COMIDA, donna *Jorgia* sorore sua fetit guerra ad judighe *Baldu de Gallura*, tantu qui lu vinsit in campu, et vatuisitulu tentu ad su dictu judighe de Gallura infina ad su casteddu de **Ardar**. Et istande malaidu judighe COMIDA li fuit reveladu unu die da SANTU GAVINU intro de sa camera sua. Et clamaytilu, narande: COMIDA COMIDA pesa, et vae ad Portu de Turres ad unu logu qui si clamat Monte Angellu, et inij fraygha una ecclesia in nomen de Deus et de sos santos martires, sos quales sunt sepehdos in Balay, et haen a nomen sos ditos santos GAVINU, PROTU et JANUARIU (3).

Et de presente judighe COMIDA apersit sos oghos, et stavat in su letu gasi non dormidu, non ischidadu, et visit visibilmente ad santu GAVINU, et torraitili a narrer qui fraigaret sa dita ecclesia, et qui chircaet sos corpos santos; et quando judighe COMIDA intesit et apit vistu cun sos oghos suos propriamente ad santu GAVINU, et issa mama, et issas sorores visirunt ca isse haviat faeddadu, derunt grandes gracias a Deus; et icustu benedictu homine judighe COMIDA faeddait a sa mama, et naraytili: *Donna, bene apo vistu como su plus bellu homine qui eo may in dies mias appa vistu*. Et cando sa mama et issas sorores de judighe COMIDA lu visirunt, qui fuit torradu a faeddare cum sos lieros, qui furunt cum isse in sa camera sua, feghirunt grandes gracias a Deus. Et de presente derunt

(1) Il cronista ci rappresenta GEORGIA sorella di COMITA come un'eroina; e più sotto racconta, che sconfisse in ordinata battaglia BALDO regolo di Gallura; locchè pure scrive il Fara coll' autorità della presente cronaca (*De reb. sard.*, lib. II, pag. 225, ediz. pred.). L'edificazione del castello e della chiesa di Ardara è dovuta eziandio a GEORGIA; e da quanto si riferisce nel *condague* sulla costruzione di quei due edifici, si ha pure un altro argomento dell' antichità del regno di COMITA.

(2) Ecco un altro *condague* o cronaca della chiesa di S. Pietro di Bosa, che non esiste più, nemmeno per apografo. Se questo e gli altri *condagui* delle varie chiese di Sardegna non si fossero perduti, qual tesoro di notizie non avremmo per la storia dell' isola!

(3) Lasciate da parte tutte le particolarità riferite dalla pia credulità del cronista sulla malattia di Comita, ch'era la lebbra tanto comune in quei tempi, sulla miracolosa sua guarigione, e sulle altre circostanze tutte a ciò relative, la sostanza del racconto si riduce a questo, che Comita, attribuendo la propria salute alla protezione dei santi martiri turritani Gavino, Proto e Gianuario, dopo aver ricercate e trovate le loro reliquie nella roccia di *Baluzi*, fece edificare da artefici pisani la basilica di Torres, la quale fu consecrata dopo la di lui morte. Questa basilica esiste ancor oggi, ed è un monumento solenne della pietà e della grandezza di Comita.

cumandamentu per totu su regnu de Logudore et de Arborea, qui tota sa gente de ambos regnos esserent recoltos in sa villa de *Kerchi* (4), over a Portu de *Turres*. Et benirunt a primargiu ad sa corte de *Chidarone* (5), ad hue fuit gasi malaidu cussu judighe COMIDA, sos de *Silche* et de *Enene* et de *Bosue* (6), et lu portarunt in una *Gabia* (7) dae sa corte de *Chidarone* ad sa villa de *Ottan*, et istetit inie dies bindigui. Et istande in sa villa de *Ottan* (8), demandait sos bonos homines de *Ottan* in cale logu si clamaat *Monte Angellu*, parte de portu de *Turres*; et nait donnu GUATINE de *Churcas* (9): vaimus a su portu ca eo senti sende teracu, qui in custu logu si clamaat *Monte Angellu*, et de presente lu portarunt a judighe COMIDA infina ad portu de *Turres*; et dormende sa note cussu judighe COMIDA li pariat in su sonnu qui veniat unu homine vestidu de veste bianca comente cavalleri a caddu subra s'abba de su mare, et per issas unghreas non si li infundian niente ad su caddu, si non cale chi audaret subra terra sicca. Et naraytili: *COMIDA echo su logu in hue has a fraygare sa ecclesia. Et in sa prima zapada qui tue has a dare ad fagher su fundamentu de sa ecclesia, tue has a esser sanu de custu infirmitate*. In continente si ischidait, et feghisisti portare ad su logu hue SANTU GAVINU l'haviat consignadu. Et exit de sa *gabia* hue lu haviant portadu. Et cum sa manu sua deyt tres colpos de

(4) Era una borgata vicino all'altra di S. Gavino di Torres, distante da quest'ultima non più di cinque miglia, e situata nel luogo appellato al presente *Fontana di Querqui*. Questa borgata esisteva ancora nella prima metà del secolo XIV, come si raccoglie dal *Codice degli statuti della repubblica di Sassari*.

(5) *Chidarone* o *Quiterone* era un'altra borgata molto vicina a Sassari. Il Vico sognò che vi nascesse S. Eusebio vescovo di Vercelli, cui era dedicata la chiesa titolare del luogo, e della quale sono recenti le rovine (ved. Tola, *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*, vol. II, pag. 70, art. S. EUSEBIO). Il cronista la chiama *Corte de Chidarone*; ed è indubitato, per la fede di tanti altri diplomi sardi del medio evo, che i luoghi popolati si chiamavano allora *corti* (*curtes*), giacchè vediamo molte chiese e *corti* con servi ed ancelle donate dai giudici ai monasteri. Credo che si appellassero *corti*, perchè le case si fabbricavano attorno alle chiese, e formando recinto, chiudevansi in cortile, da cui si avea l'accesso alle stesse case, come si vede ancor oggi in S. Gavino di Torres ed in altri luoghi dell'isola. Anzi in molti paesi della Sardegna, e particolarmente nel capo meridionale, si usa al presente lo stesso modo nel fabbricare le case private. Ciò forse nei tempi antichi fu suggerito ai Sardi dal bisogno, cioè per preservarsi dalle frequenti incursioni dei Saraceni.

(6) *Silche*, *Enene* e *Bosue*, tre ville situate nelle circostanze di Sassari. *Silche* è l'attuale *Sirkis*, nome rimasto al luogo e alla regione circostante di S. Pietro di *Sirkis* (ved. Tola, *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*, vol. I, pag. 167-68; vol. II, pag. 298-29). *Enene* e *Bosue* sono altre due regioni, nelle quali esistevano due borgate dello stesso nome ricordate nel citato *Codice della repubblica sassarese*. Esisteva inoltre nel declinare del secolo XII la chiesa di S. Leonardo di *Bosue* che Barisone II di Torres donò allo spedale di S. Pietro di Stagno di Pisa, come consta dal documento relativo che produrrò fra i diplomi di detto secolo XII.

(7) *Gabia*, cioè lettiga, ossia arnese da far viaggio, formata con regoletti di legno, ossia staggi ovvero con gretole. Ma era un arnese da viaggio, più per animali che per uomini. E Comita, regolo di due vaste provincie, viaggiava nel secolo XI a questo modo.

(8) *Ottan*, ossia *Ottava*, piccolo borgo situato nella via da Sassari per a Torres, presso al torrente di *Ottava*, donde quest'ultimo prese il nome. E questo borgo esisteva ancora nel principio del secolo XIV, come ne fa fede il ridetto *Codice degli statuti sassaresi*.

(9) *Churcas*, l'odierna *Crucca* tra Sassari e Porto-Torres, nella regione di *Fluminargia*. Esiste ancora un piccolo avanzo dell'antico castello, e vi si vedono dattorno le rovine di molte abitazioni. In questo luogo sorge al presente lo stabilimento agrario dei signori Maffei di Torino.

su sarchu in su fundamentu de sa ecclesia: sos primargios qui s'gherunt, et feghit cuy una *travacha* (1), et intrayt intro in sa *travacha*, et positi a dormire sa note. Et cando si pesait su mangianu, si pesait sanu et salvu de sa levra, gasi sanu, comente mai non haeret apidu male nixunu, et issos lieros de *Logudore*, qui furunt ivi cum isse et cum sa mama et cum sas sorores derunt grandes gracias a Deu pro ca fuit pesadu sanu custu judighe *COMIDA*, et ancu s'atera note lu visitait *SANTU GAVINU*, et consignaitili sa ecclesia quantu longa, et quantu larga deviat fagher. E icustu judighe *COMIDA* mandait a *Pisas*, et feghit venner 11 mastros de pedra et de muru sos plus fines, et megius qui poterunt acatere in *Pisas*, et posit ad operare sa ecclesia. Custu judighe *COMIDA* volsit quircare et quircavit sos corpos santos, et feghit venner grandes prelados et grandes clericos, et andait a *Balay* (2) cum totu su clericadu, et steterunt cuy cum grandes oraciones et grande officiu tres dies, et in sa quarta die nayt sa bona donna *KATERINA*: *appamus su turribulu*: miseruntvi grande incensu, et comente fuit missu su incensu in su turribulu, si partit su fumu dae su turribulu infini a sa sepultura a hue custos gloriosos santos martires furunt sepelidos; et apertu su monumentu accataruntulos custos gloriosos santos, gasi bellos, comente qui esserent in carne vivos, qui non lis mancaat unghias et nep pilu et nen membru. Et apidos qui furunt sos corpos santos, a pagu tempus morit judighe *COMIDA*, et fuit sepelidu in mesu de sa ecclesia de santu *GAVINU*, et fuit fraigadu su altare de santu *GAVINU*, subra su corpus de judighe *COMIDA*: et cumplida qui fuit de fraigare sa ecclesia de santu *GAVINU*, sa bona Donna *KATERINA* feghit recherrer sos lieros de ambos logos, gasi de *Arborea* et de *Logudore*, et cando sos lieros de amos logos furunt arrecoltos in sa villa de *Querqui* pro sa bonidade de iudighe *COMIDA*, eligerunt ad *Donnigueddu ORGODORI* (3) su figiu simile *pro iudighe de ambos logos*, et determinarunt cuy in sa villa de *Querqui*, qui andarent in corte de Roma donnu *GONARI CABRINU* et donnu *GUANTINU* su frade de sos de *Puchu maiore*, et donnu *JORGI PINNA*, et donnu *GONARI DE SERRA* de sa villa de *Taylò*, et donnu *GUANTINE DE MARTIS*, et issu frade donnu *JUANNE* sos de *Turralba* (4), et numeraruntlis unu cartu et mesu de moneda pro jugher a corte de Roma pro fagher inde venner unu *Cardinale* (5) pro consecrare sa ecclesia de su *B. S. BAINGIU*, et pro canonizare sos corpos santos; et numerada qui fuit sa moneda in sa ecclesia de santu *GAVINGIU*, neyt su teracu judighe *ORGODORI* ad sa thia: *est veru thia mia qui totu custa moneda in che vaet*

*como a corte de Roma? nayt sa bona Donna KATERINA: figiu meu vagi, seydi cuddu palafrenu, et vagi ad ponte de Turres, et si haet haer abba in sa piscina? et de presente custu theracu judighe ORGODORI setit unu palafrenu et andait a ponte de Turres, et vidit sa piscina ca fuit in qua fuit semper, et torrait, et narratili sa thia è bi est abba in ponte de Turres? et naraytill su theracu: plena est que fuit semper; et issa bona Donna KATERINA nayt: cando haet mancare abba in su pelau (6) de ponte de Turres, et in mare de ponte de Aristanis, tando haet mancare a bois, figiu meo, moneda, over dinaris in sos regnos vestros (7). Et andarunt sinde sos subradictos ad corte de Roma, et feghirunt venner per voluntate de su capitulu de corte de Roma unu cardinale, qui si appellaat tando *su cardinale de Prinis*, over de Italia, e tensierunt terra in portu de Turres, et icustu cardinale canonizait sos corpos santos in sa janua oghos ad levante, et ivi nayt sa bona Donna *KATERINA* cum sos lieros de *LOGUDORE* ad icustu cardinale: *Messere placat bos pro amore de Jesu Christu, et de sa Virgine Maria quasi comente hais sa licentia, et issu podere de su Santu Patre, et quale icussu qui bois isquidos qui custa ecclesia est cabu in custa insula, placat bos messere, qui vois inche lassades in custu logu grandes perdonos? Et icustu cardinale, quale, et icusse qui haviat totu su podere de su papa, narayt: Nois lassamus, over damus indulgentia e perdonu totas sas dies, et tempus de su annu ses migias, treghentos sexanta annos de indulgentia, et ses migia treghentos sexanta barantinos usque in finem seculi, dopiande et redopiande dae primu die de mayu, infina per totu su mese de mayu, et dae su vesperu de sa vigilia de santu GAVINU de octubre, infini a sa octava de Omnia Santu, et totu sos sapados de quaresima, et totu sa settimana santa dopiat su dictu perdonu. Ancu subra custu su dictu cardinale lu cunstituivit et confirmavit archiepiscopadu de totu su regnu de *Logudore*. Et venit su dictu cardinale cum su archiepiscopu de *Pisas* (8), et issu dictu archiepiscopu lassavat totu dies, et tempus, et horas de su annu 80 dies de indulgentia pro parte sua, et issu simile ateros bindigui episcopos, quibi furunt; cuddos vy posirunt de indulgentia 40 dies pro episcopu, et pro parte de sa consecratione su donnu su archiepiscopu de Turres qui fuit sagradu ivy sex annos, et da parte de dictu archiepiscopu de Turres 80 dies, et totu su subradictu confirmait su subradictu cardinale totu su tempus, et dies et horas de su annu usque in finem seculi.**

(1) *Travaca*, cioè *trabacca* o *baracca*.

(2) *Balay*, rupe scoscesa in riva al mare, all'est di Torres, dove furono trovate le reliquie dei santi martiri turritani, ed esiste una chiesetta scavata quasi tutta nel vivo sasso.

(3) *Orgodori*, ossia *Torgodorio*. Forse fu questo il nome primitivo di *Barisone I* regolo di Torres. Infatti il *Fara* che avea consultato le cronache antiche, attribuisce a questo *TORGODORIO* i fatti che con certezza storica appartengono al suddetto *BARISONE I* (ved. *Fara*, *De reb. sard.*, lib. II. pag. 225).

(4) Sono qui nominati i sei notabili personaggi inviati a Roma per impetrare la consecrazione della basilica di Torres, e sono nominati eziandio tre villaggi, cioè gli esistenti *Pozzo-maggiore* e *Turralba* ed il distrutto *Taylò*.

(5) *Cardinale*, cioè prelato, che il cronista appella con tal nome, o per dargli più onoranza, o perchè i prelati erano *incardinati* alle rispettive loro chiese.

(6) *Pelau*, cioè pelago, ossia mare, dal latino *pelagus*.

(7) Similitudine, per denotare la ricchezza dei regoli turritani, avuto riguardo ai tempi.

(8) Se il fatto della consecrazione della basilica di Torres si riferisce, come sembra certo, alla seconda metà del secolo XI, regnante il figliuolo, o immediato successore di *Comita I*, l'arcivescovo di Pisa venuto per consecrarla sarà egli *Opizzone* o *Guidone*, che occuparono l'uno dopo l'altro la cattedra pisana dal 1044 al 1077? (ved. *Ughelli*, *Ital. sacr.*, tom. III, col. 368 a 360, ediz. pred.).

VI.

Donazione delle chiese di S. Maria di Bubalis e di S. Elia di Montesanto, fatta da BARISONE I re di Torres alla basilica e monastero di S. Benedetto di Monte-Cassino.

(1064).

Dal Gattola nelle *Accessioni alla Historia abbatiae cassinensis*, part. I, pag. 174-75, edit. venet. MDCCXXXIV in-fol. (1).

In nomine Dei eterni, et misericors et pii, rennante domino BARASONE (2), et nepote ejus domno MARIANUS, in renno, quo dicitur ore: deinde donnicelo MARIANE, et donnicelo PETRU, et donnicelo COMITA simul cum omnibus fratres et parentes eorum considerabimus, et memorabimus nobis de omnibus peccatis nostris, et pro mercede et redemptione animae nostrae iudic. et in eternum d.ni requie, et misericordia imbenire baleamus, sic tradimus atque concedimus basilica S. Mariae Dei genitricis Domini de loco, quod dicitur *Bubalis* (3). Deinde S. ELIAS de *Monte santo* (4) cum omnibus quae modo abent, et antea jubente Deo, dare potuerimus illis cum charitate perfecta, sic tradimus illos monasterios nostros a basilica, et monasterio S. Benedictus, qui dicitur *castro Caxinom*, et da domno Desiderio gratia domini abbas, et a suos successores ad abendu, tenendu, atque possidendu, et faciendu omnia quidquid, ut dillis necessaria in isos monasterios, et nullus rege post obito nostro rennabit ihc non beat comiato retrahere abbas in hita, et sit migrabit de istius seculi ihc et nunque avet alius quod sacret adabas. Dirigat misos agere S. Benedicti, et daciapiat alius abbas (5). Et xi quista cartula, quod nos josi fueri, extruere, aut exterminare boluerit sive *judice*, sibe *donnu* estrumet Deus nomen suu de libro bibenzu, et carnes eius dirupiat bolatilibus celi, et bestias terre, et fiat maledicti de S. Benedicto, et duodecim apostoli, et sexdecim prophetae et avot maledictione de quatuor evangelistas Marcus, Maczeus, Lucas et Johannes, et novem ordines angelorum, et decem arcangelorum, et depiriat illis terra, et declutiat eos bibos, sicut declutibit Datan, Coren et Abiron, et fiat maledicti de omnes sancti et sanctas Dei amen, fiat, amen fiat fiat: et xi quista breve

(1) Anche il Muratori avea pubblicato nelle sue *Antichità italiane* (tom. II, diss. XXXII, col. 1057-58) un frammento di questa istessa donazione, riferendola all'anno 1064 o all'incirca.

(2) È il primo di tal nome che regnò nel *giudicato di Torres* in Sardegna. Della sua pietà e liberalità verso i monaci cassinesi, della domanda da lui fatta nel 1062 a Desiderio (poi papa Vittore III) abate di Monte-Cassino, delle lodi fattegli da Leone ostiense nella sua *Cronica* (lib. III, cap. XXIII), e di quanto si appartiene alla di lui persona e a questa medesima donazione, ho già ragionato nel *Dizion. biogr. dei Sardi ill.* (vol. I, pag. 114 e 115), al quale perciò rimando i lettori.

(3) Opino che sia l'odierna chiesa di *Santa Maria de mesu mundu* tra i villaggi di Siligo e di Mores, situata in ampia ed uberosa pianura, e dipendente dalla parrocchia di Siligo, di cui è filiale.

(4) È la stessa chiesa oggi esistente nella sommità di *Montesanto* presso il villaggio di Siligo, dalla cui parrocchia è dipendente. Una ricca vena d'acqua che scaturisce nel bosco di S. Elia, ritiene ancor oggi il nome di *Pubulos*, corruzione di *Bubalis*.

(5) Qui incominciano le barbare maledizioni scritte in latino barbarissimo contro coloro, che al presente o in futuro ardissero impugnarne od impedire l'effetto della generosa donazione.

audire ea boluerit (6) et disserit quia bene est abeat benedictione de domino nostro Jesu Christo et de sancta gloriosa matre eius Maria, et de benedictione de sanotu Benedictu, de S. tu Elias confessor, et dabeat benedictione de omnes sanctos e sanctas Dei quod superius diximus, amen fiat fiat.

Nicita lebita iscribanus (7) in palactio regis iscrisi quod in illa ora fuit tenebra, et paucu lumine abit inci illa ora, et grande presse erat mihi, domno abbate de Cassinensis Mons quod setis in serbizio Dei et S. Benedictum nomichi tenentis, inde superiu si imbennietis litera edificata male vos qui sapies estis demandate in corde bestro, et donate pro me misero et gulpabile quo ego so testimoniu (8).

VII.

Donazione di sei chiese, co' servi e pertinenze delle medesime, fatta da TORCHITORIO I re di Cagliari alla chiesa e Monasterio di Monte-Cassino.

(1066, 5 maggio).

Dal Gattola nella *Histor. abbat. cassin.* part. I, pag. 154-55, edit. praed.

In nomine Domini nostri Jesu Christi Dei eterni, Anno ab incarnationis eius MLXVI regnante domnu nostro TORCHITORIO (9) REX SARDIGNIAE de loco *Call.* una cum uxore sua domina Veri, et filio eius dompro CONSTANTINO (10) fecimus carta ad honorem domini nostri Jesu Christi ad

(6) Qui pure cominciano le benedizioni che s'invocano per coloro, i quali osserveranno e rispetteranno il contenuto in questa carta. Il formulario di tali maledizioni e benedizioni si trova quasi sempre in tutte le donazioni e documenti dei regoli sardi dal secolo XI al XIII.

(7) Il *Levita*, o chierico NICITA, scrivano o segretario del re Barisone, protesta di aver scritto male la donazione, e ne chiede scusa. Le sue semibarbare parole si possono tradurre in questo modo: *Io Nicita, levita, scrivano, scrissi nel palazzo del Re. E poiché il tempo era tenebroso, e in quell'ora eravi poco lume, ed avea gran fretta, perciò voi, Donno Abate di Monte-Cassino, che scrivete a Dio e a S. Benedetto, non mi condanniate subito, se sopra troverete la lettera mal scritta (lictera edificata male), ma essendo come siete sapiente, emendatela in cuor vostro, e perdonate a me misero e colpevole, che sono eziandio teste (della donazione).*

(8) Il P. Gaspare Befretta pose in dubbio l'autenticità di questa carta, e la relativa narrazione di Leone ostiense (dissert. prev. presso il Murat., *Rer. ital. script.*, tom. X). Il Gattola la difese con erudizione non minore a quella del dotto suo avversario (*Hist. cassin.*, tom. I, pag. 153-54). Ma senza tanta fatica, il Berretta potea essere presto e concludentemente confutato, giacchè tutti i suoi argomenti basano sopra un errore, cioè che questo Barisone di Torres fosse l'istesso Barisone di Arborea, incoronato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa nel 1164: ed a ciò non pose attenzione nemmeno il Gattola.

(9) È il primo di tal nome che abbia regnato in Cagliari, nè bisogna confonderlo con altro Torchitorio, il quale regnò in quel giudicato nella prima metà del secolo XII. Su di che ved. il mio *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*, vol. III, pag. 257-58 e seg.

(10) Le antiche cronache sarde fanno premorire Costantino al suo padre Torchitorio, e succedere a costui l'altro suo figlio Onroco, o Orzocorre; ma siccome questo non si vede nominato nella presente donazione tra gli altri figli dello stesso donatore (laddove non si voglia credere che sia Mariano, giacchè anche Torchitorio II, che regnò nel secolo XII, chiamavasi Mariano prima di essere assunto al trono), perciò, salva la fede dovuta alle antiche cronache sarde, può credersi che Onroco succedesse nel regno a Torchitorio I, per elezione del clero e del popolo, com'era stato eletto suo padre (*Rex a Deo electus vel coronatus*), come si costumò in Sardegna anche fino ai principii del secolo XIII.

Ecclesia et monasterio S. Benedicti a tempore dompni Desiderii abbatis pro redemptionem animabus nostris et de nostris parentibus, et si est ut mandetis ad nos vester monachus cum codicibus, et omnis argumentum ad monasterium facere, et regere, et gubernare, damus eis sanctum *Vincentius de Taverna* cum plures servos, et cum omnia quantum habet, et *S. Maria de flumine Tepidus*, similiter et *S. Martha*, similiter et *S. Pantaleo de Olivano*, similiter *S. Giorgi de Tulvi*, similiter et *S. Maria de Palma*, similiter ad faciendum monasterium ad honore S. Benedicti de Montecassino, ut in die iudicii dimittat nobis Dominus hominibus omnibus peccatis nostris. Ita dicimus, et confirmamus et testamur. Primus omnipotens Deus et omnibus sanctis, deinde filios meos *Tirchi* et *Mariane*, et fratres meos domnizella *Petro*, et domnizellus *Comita*, et zio meo *Zerchis Deravo*, et *Constantinus de Orrobulo Salvapote*; et ego *Constantinus Diaconus* dictus nomine de Castra scripsit hanc carta praecipiente mihi Domino meo *Torkotorius rex a Deo electus vel coronatus* (1) octavo anno regno eius (2), tertio nonas madias, indictione quarta, in vico que dicitur *Uta*, et i quista cartula vult destruere, aut francere sit anatematizatus da patrem et filium et Spiritu sancto. Amen, fiat, fiat (3).

VIII *

Donazione di alcune ville, e specialmente delle due di S. Agata, fatta agli arcivescovi di Cagliari da TORCHITORIO I regolo della stessa provincia.

Dall' archivio arcivescovile di Cagliari, codice cartaceo A, fol. 101.

In nomini de Pater et Filii et Spiritu Santu. Ego Judigi Trogodori de Ugunali (4) cum mulieri mia Donna

(1) Cioè eletto dal clero e dal popolo. In queste elezioni però, oltre ai meriti personali, si aveva riguardo ai diritti di successione e del sangue, come dimostrerò in altri luoghi di questo Codice.

(2) Dunque il regno di Torchitorio I ebbe principio nel 1058.

(3) La carta autografa di questa donazione esisteva nel 1733 nell'archivio di S. Benedetto di Monte-Cassino nel Registro ordinato dall'anno 1126 fino al 1137 essendo abate Senioreto (fol. 159, n° 639). Leone ostiense ne fa menzione nella sua Cronica continuata da Paolo Diacono (lib. III, cap. XXIV), e profonde molte lodi alla pietà del re Torchitorio. Le sei chiese e loro pertinenze, contenute in questa donazione, furono poi confermate a Rainaldo abate di Monte-Cassino da papa Eugenio III contro le pretensioni del vescovo di Solci, come si ricava da una lettera di questo pontefice a Villano, arcivescovo di Pisa, che riporterò a suo luogo fra i documenti del secolo XII.

(4) La somiglianza del nome, e il chiamarsi Vera la di lui moglie, e Costantino il di lui figlio, m'inducono a credere che il Torchitorio o Torgodorio di questo diploma, sia lo stesso Torgodorio del diploma 5 maggio 1066 già riportato nel precedente n.° VII: tuttavia non oso affermarlo risolutamente, perchè nella presente carta leggesi l'aggiunto *de Ugunali*, e nell'archivio arcivescovile di Cagliari esistono molte altre carte senza data del giudice Torgodorio *de Unali*, contenenti alcune donazioni alle chiese di S. Saturnino e di S. Antioco di Solci, le quali sembrano appartenere a Torgodorio II; e quindi sono riferibili al principio del secolo XII. Non pertanto, siccome il solo aggiunto *de Ugunali* non basta a distruggere la identità della persona di questo Torgodorio con quella del Torgodorio I del 1066, risultante dalla somiglianza dei nomi della moglie e del figlio, ho stimato dover collocare questo documento tra gli altri non datati che più probabilmente appartengono al secolo XI. Se questa opinione è vera, pare che il presente diploma debba riferirsi alla seconda metà del secolo XI, o che sia di poco anteriore o di poco posteriore al 1066; e dippiù ci somministra la notizia di un altro arcivescovo cagliaritano nella persona di maestro Alfredo (diverso dal Gualfredo che occupò la sede di Cagliari nel principio del secolo seguente), il quale riempirebbe un posto della grande lacuna esistente nella serie dei prelati cagliaritani dall'anno 787 dell'era volgare fino al 1073.

VERA et cum filiiu miu Donnu CONSTANTINI pro bofuntate de Donnu Deu potestandu parte de CARALIS faguemus illi custa carta pro beni ki faguemus à sarchiepisopadu nostru de Caralis ad honore de Deu in gratia de santa Maria Madrige Domini et in gratia de santo Michaeli archangelo et de tota sa milicia de sus angelus et de sus arcangelus. Et in gratia de santu Petru princeps apostolorum. Et in gratia de santu Johanni Baptista et omnes sanctos prophetas. Et in gratia de santu Stefanu primo marteru. Et in gratia de santu SATURNO (5) nostru, et omnes sancti martyres. Et in gratia de santa Cecilia virgine et omnes santos et santas Dei, calli damus à sarchiepisopadu nostru de Caralis et pro remissione de sos peccados nostros et de sos mayorales de sa terra nostra totus sus liberus de paniliu (6) cantu sunt pro totu Caralis ki seminan à su archiepisopadu nostru de Caralis de tres stimanas una in serbiciu cali abet voler sarchiepisobu ki aet esser in sarchiepisopadu in co asserbiant usque modo à su rennu et serbiant illi in terra et in mari pro tota sa Sardinga in serbiciu cale aet voler sarchiepisobu ki aet esser in sarchiepisobadu. Custus Liberus de Paniliu arint et messint et stident et trebulent et incungent, et fazzant omnia serbicid et purlis et maistrus in pedra et in calcina et in ludu et in linna et in omnia fatu kantu at esser opus à sarchiepisobadu et non usit sarchiepisobadu ki aet esser pro temporale allebarillis aliu et non fazzant messas mulieres issorum et non disponiat pastores kena falchi issorum. Et totu custu serbiciu faguenta prima adisconto ad su rennu. Et sunt sas villas ubi sunt adistari sus liberus de paniliu sa villa de santa Iliu (7). Et Quartus jossu et santa Maria de Paradisu et villa de archiepisopu de Folastrai. Et issa villa

(5) Cioè Saturnino, e per abbreviatura Saturno.

(6) *Sus liberus de paniliu*, cioè *homines liberi de panilio*, come io opino. Cotesti uomini *liberi de panilio* erano coloro che spendevano le loro fatiche nelle arti meccaniche *pro pane lucrando*, detti perciò *de panilio*, come agricoltori, pastori, artefici ecc. Chiamavansi *liberi* per distinguerli dai *servi* e dai *mancipii*, i quali nè avevano libertà di emanciparsi dal lavoro pe' loro padroni, nè avevano personalità civile, e si vendevano perciò e si donavano a guisa di bestie, come ne fanno prova tanti altri diplomi sardi del medio evo riportati in questo stesso Codice. Per quanto appare dal presente documento, cotesti uomini *liberi*, ed esercenti arti non liberali, aveano facoltà di andare dove più loro piacesse. Però nei luoghi dove fissavano il domicilio, doveano servire e lavorare, di tre settimane una a beneficio del signore del luogo, ossia del regolo della provincia. Da ciò ne segue che ciascuno di cotesti uomini *liberi de panilio* lavorava annualmente nel proprio mestiere due settimane per proprio conto ed una per conto del padrone del luogo, locchè in sostanza era mezza libertà e mezza servitù. Torgodorio adunque col presente diploma fece dono agli arcivescovi cagliaritani di questo servizio a lui dovuto dagli uomini *liberi de panilio* dimoranti nei luoghi donati, a condizione però che ciascuno di detti uomini spendesse ogni anno a favore del regno (*a su rennu*), ossia della repubblica, del regolo, giudice, magistrato o rettore della provincia, tre giorni per arare e tre giorni per mietere; il qual servizio, eccettuato dalla donazione, chiamasi nel diploma *robadia*, quasi quei sei giorni di lavoro gratuito fossero rubati dai dippiù giorni di lavoro parimenti gratuito donati agli arcivescovi, sebbene in realtà e gli uni e gli altri fossero rubati a quei mezzo-liberi e mezzo-servi uomini *de panilio*. Ed ecco, se mal non mi appongo, l'origine delle *roadie*, che anche oggidì si fanno in Sardegna a favore di certe chiese e dei monti frumentarii. La civiltà dei tempi col rubare una sola lettera alla parola antica ha tolto la turpezza della immagine che potea offerirsi, e si offeriva veramente sotto il nome di *robadia* o *robaria*.

(7) La villa di Santa Iliu o Gilia, qui nominata tra le dieci donate da Torgodorio, esisteva nella pianura di S. Paolo presso allo stagno di Cagliari, e comprendeva, per quanto io posso conghietturare, anche il borgo di S. Avendrace. Era città munita, sede del

de *santa Agatha de Zulkis*. Et *Bau de Cumus*. Et *Marganni*. Et *Barau Murakessus*. Et issa villa de *santa Agatha de Ruthilas* ⁽¹⁾. Et damus illas custas billas cum homines cantus sunt cantu aen esser adistari intru de custas billas pro cantu adi durari su segulu. Et damus illas custas billas cum fundamentus et saltus aquas et padrus et domestigas et semidas et vineas quantu se apartenet apusti custas villas quillapat sarchiepiscopadu de Caralis cantu addurari su segulu. Et custu ordinamentu faguemus in manu de sarchiepiscopadu nostru Maistru ALFREDE et cum boluntade de sus episcopos nostros et de totu su clericadu et de totu sus mayorales frades nostros de Caralis. Et non debeat serbire custus *liberus de panilio* assu *Rennu* et ni a curadore et ni armentario et ni a mayori destoca et in agenezario. Farbe turbet tres arrobotias de arari et tres de messari a su *Rennu*. Et si benit punnas in sa terra dent dato et opera -de cutore killi aet gittari in justicia et siat in holiutadi de sarchiepiscopo ki aet esser apontarer curadores et mayores suos in totas billas de sus *panilius*. Et non apat auzansia giudice et nin donna et nin nullo homine carnale ki pus nos aet esser dellebarinde destos *liberos de panilio cantu sunt et cantu aent esser* aponirinde in serbiciu suu perunu et in aprearinde kena boluntate de sarchiepiscobu et non usent intrare per unu curadore et nin per unu mayore de su *Rennu*: admigare et in apreare in istas villas de *panilio* kena voluntate de sarchiepiscopada si non volet mandare homine suo archiepiscopo apreare ki siat sa prea aut pro morti domine aut pro sas operas aut pro parimentu de kertu. Custu faguimus et confirmamus ad honorem Dei et sante Marie Matrige Domini et de totus sus santos et per remissione de sos peccados nostros et de parentes nostros. Et non apat auzansia giudichi et nin donna et nin perunu homini carnali adirbertere custu ordini kaemus fatu pro Donnu Deu et pro sas animas nostras et parentes nostrus et ka fudi minimadu sarchiepiscobadu de punnas qui benint in sa terra li faguimus custu beni. Et sunt testimonius donniguellu ZERCHIS et donniguellu COMITA, CONSTANTINE DERUTO *logu salbadori* et totu sa terra nostra de Caralis. Ki laet devertere appat anathema daba Pater et Filii et Spiritu Santu. Daba xij apostolorum et daba IIII evangelistas, daba XVI prophetas, daba XXIII seniores, daba CCCXVIII santos patres. Et sorti appat cum Juda in inferno inferiori fiat fiat amen.

giudice e dell'arcivescovo cagliaritano, ed è frequentemente nominata negli antichi diplomi. Da questa villa di *S. Gilia* è stata traslatata al castello di Cagliari (*ad castrum Kalaris*) la sede e la città cagliaritana; nè parmi vero che il sobborgo di *Stampace* fosse l'antica Cagliari, come opinano alcuni, giacchè il detto sobborgo ebbe principio per opera dei Pisani circa il 1212; nè anteriormente, per quanto è a mia notizia, vedesi nominato in alcuna istoria o carta antica.

(1) *Sant'Agata di Sulcis* e *Sant'Agata di Rutilas*: queste ville, ora distrutte, esistevano, una nella regione sulcitana, e l'altra nella cagliaritana. Le chiese che in dette due regioni sono al presente intitolate a *Sant'Ada*, sembrano indicare una corruzione o abbreviazione del nome di *S. Agata*, in sardo *Agada*, e che la *Sant'Ada* di *Sulcis* abbia dato origine al titolo di barone di *Santader* usato dagli arcivescovi cagliaritani; e la *Sant'Agata di Rutilas* sia il *Sant'Ada* di Quarto, che si venera nella chiesa dei Cappuccini di detto villaggio sotto forma d'uomo e di soldato, che sembra fatto per errore dal pittore della tela.

IX.

Condague della elezione di ANDREA TANCA regolo di Torres, e delle forme di elezione degli antichi giudici turritani ⁽²⁾.

(.)

In Dei nomine amen.

Pro qui es cosa laudabile e placuente a Deu et a su mundo tener memoria de sas cosas antiguas, et maxime de sos sabios, virtuosos et prudentes homines proleare exemplos virtuosos, et seguire sos vestigios de sas bonas obras insoro; a tale qui potamus aquistare cuddu honore, laude et fama, qui issos han acquistadu, et specialmente de sos *señores* et *regidores*, qui sun istados in su regnu de *Sardiña*: comente *juignes*, *marquesos*, *contes* et *viscontes* ⁽³⁾, et ateros de bona memoria antiguamente in custa isola de *Sardiña*; et specialmente in su cabu de *Logudoro* fuit regidu et governadu per *juignes*, quales fuerunt electos dae santa Ecclesia romana ⁽⁴⁾, in su quale tempus siguende tale ordine sa santa ecclesia stetit eligidu pro *Juigne* et *Donnu* de su *cabu de Logudoro* unu clamadu *Donnu ANDREA TANCA* ⁽⁵⁾ a requesta de sos pre-

(2) Questa *cronaca* o *condague* è stato certamente scritto dopo il secolo XI, come si evince dalla stessa lingua sarda più colta, più armonica e meno barbara di quella che si trova in altri documenti di quel secolo, e si raccoglie manifestamente dalla introduzione, nella quale il cronista protesta di scrivere cose di data antica. Però, siccome i fatti e le memorie contenutevi si riferiscono al secolo XI, perciò l'ho collocato in questo luogo. Il presente documento è importantissimo, perchè vi si riferisce il modo della elezione degli antichi regoli turritani.

(3) Laddove il cronista non usi in lato senso di *padroni illustri* gli anzidetti titoli, da tali espressioni si avrebbe argomento a concludere, che questo *condague* fu scritto nel finire del secolo XIII, o il principio del XIV, giacchè prima non vi fu verun dinasta che abbia avuto stato in Sardegna col titolo di *marchese*, di *conte*, o di *visconte*, tranne quel *Guglielmo* ed *Ugone*, *mareschi*, *signori di Corsica* e *giudici di Cagliari*, i quali figurano nel principio del secolo XI (ved. sopra i numeri I, II e III).

(4) Cioè *approvati* o *confermati* (e quindi impropriamente *eletti*) dalla sede pontificia. Nè altro può essere il senso della parola *electos*, giacchè più sotto il cronista riferisce il modo della elezione dei *giudici*, che facevasi dall'arcivescovo di Torres e suoi suffraganei, e dai notabili del regno. Quest'approvazione pontificia ci riporta col pensiero alla fine del X, o per lo meno ai principii del secolo XI, quando era nel suo pieno ed originario vigore la potestà papale sulla Sardegna, alla di cui osservanza appunto, perchè trovavasi già molto scaduta dall'antico, il pontefice Gregorio VII richiamò i regoli sardi con una sua lettera dell'anno 1073 (ved. infr. n° X).

(5) ANDREA TANCA. Della esistenza di questo regolo non si può dubitare, giacchè l'attestano le antiche cronache sarde, gli scrittori nazionali, e anche il Folietta negli *Annali genovesi* (*Hist. genuens.*). Ma sorgono molte difficoltà, sia sulla durata del di lui regno, che nella *Cronaca* dicesi di anni 33, sia sulla di lui discendenza, come lo indicai in varii luoghi del mio *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*, (vol. I, pag. 115, vol. II, pag. 146 e 222, vol. III, pag. 247-48). Però, ponendo per base, che la detta *Cronaca* lo dice padre di Mariano, che, nel morire, lasciò in minore età, e regnò dopo di lui nel giudicato di Logudoro; ritenendo, che questa narrazione è confermata dal diploma del 1064, nel quale figura cotesto Mariano medesimo in società di regno coll'avo suo Barisone I di Torres (ved. sopra n° VI); e considerato per ultimo, che Gonnario II giudice di Logudoro in una donazione del 24 giugno 1147, che riporterò fra i monumenti del secolo XII, fa espresa menzione dell'avo suo Mariano e dell'atavo Barisone, tralasciando il nome del suo bisavo, conghieturo che quest'ultimo fosse appunto Andrea Tanca, senza punto fermarmi sulla straordinaria durata del suo regno, che per solo errore degli amanuensi io credo indicata nella *Cronaca* suddetta per anni trentatre.

lados et lieros (1) de su dictu cabu de Logudoro, su quale regisit annos 33 bene et legalmente pro sa corte romana cum amore et bona voluntate de totu su populu. Morisit in sa comunidade de *Ardari*, et fuit sepellidu intro de sa ecclesia de *Santa Maria de Ardari* dae nantis de su altare magiore honoraguelmente dae totu sos prelados et cleru de *Logudoro*, et de totu sos *lieros*. Lassait unu figiu minore clamadu domicellu *Mariane* (2) su quale istesit electu pro *juigie*. Fuit consuetudine in cuddu tempus qui totu sos prelados, zio est su archiepiscopu de *Turres* cum sos de pius cabos de Logudoro sufraganeos suos una cum sos *lieros* elegian sos *juigues* de su dictu cabu; su archiepiscopu de *Turres* fuit cabu in su spirituale, et in su dictu archiepiscopadu fuit consigiante de sos *juigues* cum sos de pius cabos sufraganeos suos in sos ordinamentos de sa terra et de su regnu, de su palatu de *Ardari* (3), fuit cabu de su regnu de Cabudoro, ciò est in totas sas cosas temporales: et in sa ecclesia de Santa Maria de Ardari fuit ecclesia catedrale in su de pius cabos de *Bisarchiu*: et in sa dicta ecclesia subra de su altare magiore faguiam sacramentu sos *juigues* quando fuint electos pro *juigues* in sas manos de sos perlados, et receviant sa segnorìa, et pro santa ecclesia romana, et offerian a su altare una libra de argentu et una cera (4).

X.

Lettera di papa Gregorio VII ai quattro Regoli o Giudici sardi, colla quale li richiama all'antica obbedienza e dipendenza dalla Chiesa Romana, e li esorta a uniformarsi alle istruzioni da lui date sul proposito a Costantino arcivescovo di Torres.

(1073, 14 ottobre).

Dal Mansi, *Ss. Concil. nov. et ampl. collect.*, tom. XX. col. 83, edit. praed.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, MARIANO Turrensi, ONROCO Arborensi, ONROCO Caralitano, et CONSTANTINO Gallurensi iudicibus Sardiniae salutem et apostolicam benedictionem (5).

Vobis et omnibus qui Christum venerantur, cognitum est, quod romana Ecclesia sit mater omnium christianorum, quae licet et consideratione officii omnium gentium saluti debeat invigilare, specialiter tamen, et quodammodo privatim, vobis sollicitudinem oportet eam impendere. Verum quia negligentia antecessorum vestrorum charitas illa frigit, quae antiquis temporibus inter romanam Ec-

clesiam et gentem vestram fuit, in tantum, ut a nobis, plusquam gentes, quae sunt in fine mundi, vos extraneos fecistis, quo christiana religio inter vos ad maximum detrimentum devenerit: unde multum vobis necessarium est ut de salute animarum vestrarum studiosius admodum cogitetis, et matrem vestram romanam Ecclesiam, sicut legitimi filii, recognoscatis, et eam devotionem, quam antiqui parentes vestri impenderunt, vos quoque impendatis (6). Nostri autem desiderii est, non solum de liberatione animarum vestrarum curam velle habere, sed etiam de salvatione patriae vestrae sollicitius invigilare: unde, si verba nostra, sicut decet, devoti receperitis, gloriam et honorem in praesenti et futura vita obtinebitis; quod si aliter, quod non speramus, feceritis, et ad sonum exhortationis nostrae aurem debitaе obedientiae non inclinaveritis, non nostrae incuriae, sed vestrae poteritis culpaе imputare, si quid periculi patriae vestrae contigerit (7). Caetera, quae de salute et honore vestro tractamus, magna ex parte confratri nostro Constantino turrensi archiepiscopo (8) vobis referenda commisimus. At cum Legatus noster (9), quem, Deo annuente, in proximo mittere disponimus, ad vos venerit, voluntatem nostram pleniter vobis significabit, et quod gloriae et honori vestro concedet apertius enarrabit. Dat. Capuae, undecimo idus octobris, indictione duodecima (10).

(6) Sotto nome di *parentes vestri* si debbono intendere gli antenati e i predecessori (nei regni rispettivi) dei quattro regoli, ai quali è indirizzata la presente epistola. Infatti Comita I e Barisone I antecessori di Mariano I di Torres, e Torchitorio I precessore di Onroco di Cagliari, diedero prove della loro pietà verso la chiesa colle fondazioni e donazioni già riportate nei numeri IV, V, VI, VII e VIII precedenti. Degli antenati di Orzocco I di Arborea e di Costantino I di Gallura, sebbene non si abbiano documenti scritti, si può tuttavia supporre che non siano stati meno liberali e meno religiosi.

(7) Il Papa allude in questo luogo alle mire ambiziose, che in quel correr di tempi varii popoli e sovrani, oltre ai Pisani e Genovesi, aveano sulla Sardegna, come lo scrisse poi apertamente nel 1080 a Onroco giudice di Cagliari (ved. infra docum. XII). E per mezzo di questo timore o minaccia volea indurre i regoli sardi a dipendere in tutto e per tutto dalla sede pontificia.

(8) Lo stesso Costantino, di cui papa Gregorio VII parla nella seguente lettera (n° XI) scritta nel 1074 al suddetto Onroco, ossia Orzocorre giudice di Cagliari.

(9) Questo Legato fu il vescovo di Populonia, di cui poi parla lo stesso pontefice in altra lettera diretta nel 1080 al già mentovato Orzocorre giudice cagliaritano (ved. il seguente docum. XII).

(10) Siccome la indizione XII cadde nel 1074, e così appunto è annotata nella seguente epistola (n° XI) scritta nel 16 gennaio di detto anno dallo stesso pontefice Gregorio VII a Orzocorre regolo di Cagliari, perciò potrà sembrare a taluni errata l'annotazione della indizione XII nella presente epistola del 1073, poichè a quest'anno appartiene propriamente la indizione XI. Devesi però notare che nell'epistolario gregoriano le indizioni sono contate dal 1° settembre a vece del 1° gennaio di ciascun anno, come si ricava, tra le altre, dalla epistola XIX del libro I diretta a Rodolfo duca di Svevia nel 1° settembre del 1073, la quale è annotata *indictione incipiente duodecima*; e quindi è chiaro il motivo per cui la presente lettera indiritta nel 14 ottobre del 1073 ai quattro regoli sardi, è annotata ancor essa coll'indizione XII. Ma un errore manifesto occorre certamente nella indicazione degli *idi*, ossia nel giorno degli *idi*, che trovasi così espresso, *undecimo idus octobris*; poichè gl'*idi* suddetti si contavano per soli otto giorni successivi dopo le *nonè*, e non ammettevano il numero XI. Questo errore che non fu avvertito dal Mansi, uomo per altro dottissimo e diligentissimo, io lo credo derivato da imperizia degli amanuensi, i quali probabilmente avranno scambiato il II romano coll'II arabo, e scritto *undecimo* a vece di *secundo*, o *pridie idus octobris*. E che nell'originale dell'epistolario gregoriano fosse annotato il II romano, non però l'II arabo, oltre all'uso costante dei papi in siffatte scritture, si prova dalle stesse lettere del pontefice Gregorio VII, poichè la XXVII e XXVIII del libro I dirette ad Alberto vescovo eletto d'Acqui ed a Guglielmo vescovo di Pavia (che precedono

(1) *Prelados et Lieros*: cioè i prelati, e gli uomini liberi, ossia i notabili del regno.

(2) Lo stesso *Mariano*, di cui nella precedente nota 5.

(3) Castello di Ardara, ancor oggi esistente; antica residenza dei giudici di Torres, dalla quale furono datati molti loro diplomi.

(4) Pare che questa libbra d'argento, e libbra di cera si desse in ricognizione del supremo dominio della chiesa romana sul regno di Torres. Più sopra nella medesima *Cronaca* è riportata la forma della elezione dei regoli, il loro giuramento e la loro podestà temporale, retta dai consigli dell'arcivescovo turritano.

(5) I quattro *giudici* o *regoli* ai quali è diretta la presente lettera, sono ONROCO di Cagliari successore di TORCHITORIO I, MARIANO I di Torres, ONROCO ossia ORZOCCO I di Arborea e COSTANTINO I di Gallura. Di essi, e delle gesta loro abbiamo scritto largamente nel nostro *Dizionario biografico dei Sardi illustri* vol. I, pag. 247, vol. II, pag. 221, e vol. III, pag. 35 e 39.

XI.

Lettera di papa Gregorio VII a ORCOZORE giudice di Cagliari, colla quale gli raccomanda nuovamente di uniformarsi ai consigli di Costantino arcivescovo di Torres, e loda il suo divisamento di trasferirsi personalmente a Roma.

(1074, 16 gennaio).

Dal Mansi, *Ss. Concil. nov. et ampl. collect.*, tom. XX, col. 94, edit. praed.

Gregorius Episcopus servus servorum Dei Orcozon Judici calaritano Sardiniae provinciae salutem et apostolicam benedictionem (1).

Literas tuas accepimus, in quibus te ad nos velle venire continebatur (2). Nobis itaque placet ut venias, et cum omni securitate, postquam ad litus nostrum veneris, eundo et redeundo per fines terrae nostrae te migrare posse nullatenus tibi dubitandum esse scias. Praeterea admonemus prudentiam tuam, ut de causa, quam per archiepiscopum Constantinum Turrensem hoc in anno a nobis Capuae consecratum tibi mandavimus (3) cum caeteris Sardiniae iudicibus loquaris; et firmiter inter vos communicato consilio, quidquid vobis inde cordi et animo sit, celeri nobis responsione notificare; scientes quoniam nisi in hoc anno certa nobis super hac re ratione respondeatis, nec amplius vestra responsa quaeremus, nec tamen ulterius jus et honorem sancti Petri irrequisitum relinquemus (4). Data Romae, decimoseptimo kalendas februarii, indictione duodecima.

XII.

Lettera di papa Gregorio VII a ORZOCCO giudice di Cagliari, colla quale lo encomia per l'onesta accoglienza fatta al Vescovo di Populonia, legato pontificio, lo esorta ad alcune riforme disciplinari del clero dell'isola, e lo avvisa di aver rigettato le proposte fattegli dai Normanni, dai Toscani, dai Longobardi, e da parecchie genti oltre montane per la concessione della provincia cagliaritana.

(1080, 5 ottobre).

Dal Mansi *Ss. Concil. nov. et ampliss. collect.*, tom. XX, col. 322 edit. praed.

Gregorius Episcopus, servus servorum Dei, glorioso Judici calaritano Orzocco salutem et apostolicam benedictionem (5).

Gratias omnipotentis Deo referimus, quod tua sublimi-

immediatamente alla presente epistola, la quale è la XIX dello stesso libro I) sono annotate III (*tertio idus octobris, indictione duodecima* (1073). Perciò ho corretto la data del giorno in cui questa lettera fu scritta, notandolo nella iscrizione sotto il 14 ottobre del suddetto anno 1073.

(1) Orzocco, cui è diretta la presente epistola, è lo stesso Onroco giudice di Cagliari, del quale si parla nella lettera precedente.

(2) La lettera scritta da Orzocco ossia Onroco a papa Gregorio VII, si riferiva senza dubbio ai fatti contemplati nella lettera che lo stesso pontefice scrisse ai quattro regoli sardi nel 14 ottobre 1073 (ved. il n° X precedente). Il divisamento di Orzocco di trasferirsi a Roma procedeva forse dal desiderio di concludere più sollecitamente le pratiche commesse dal papa all'arcivescovo turritano, e che più specialmente si doveano poi trattare dal legato pontificio, il quale fu in appresso il vescovo di Populonia.

(3) Questo insigne prelato turritano nacque in Sassari, ed è conosciuto nella storia ecclesiastica di Sardegna sotto il nome di Costantino di Castra o Castro. Di lui ho parlato nel mio *Dizionario biografico dei Sardi illustri*, vol. I, pag. 203.

(4) La Chiesa romana pretendeva a supremazia di dominio sulla Sardegna, e perciò si comprende donde procedesse la minaccia di Gregorio VII contenuta nelle parole: *nec tamen ulterius jus et honorem sancti Petri irrequisitum relinquemus*.

(5) L'Orzocco, cui è diretta questa lettera, è lo stesso regolo cagliaritano al quale fu indirizzata la precedente.

tas beatum Petrum recognoscens debitum honorem et reverentiam legato nostro populoniensi episcopo V (6). . . exhibuit, ac proinde ita devotionem tuam in illo suscipimus, quasi nobis, immo beato Petro prestiteris, dicente Domino: *qui vos recipit, me recipit*. Dilectionem ergo tuam monemus, ut ea quae a prefato legato nostro, atque Azone (7) prudenti viro audivisti, alta memoria semper retineas, si tui memoriam in nobis ante Dominum iugiter esse desideras. Nos enim memorati episcopi hortatu et precibus, qui se a te reverenter susceptum honorificeque tractatum testatur, apud illum, cuius vices licet indigni fungimur, te in mente specialiter deinde habere optamus (8). Nolumus autem prudentiam tuam moleste accipere, quod archiepiscopum vestrum Jacobum (9) consuetudini sanctae romanae Ecclesiae, matris omnium ecclesiarum, vestraeque, specialiter obedire coëgimus; scilicet, ut quemadmodum totius ecclesiae occidentalis clerus ab ipsis fidei cristianae primordiis barbam radendi morem tenuit, ita et ipse frater noster archiepiscopus vester raderet. Unde eminentiae quoque tuae praecipimus, ut ipsum ceu pastorem et spiritualem patrem suscipiens et auscultans, cum consilio eius omnem tuae potestatis clerum barbam radere facias atque compellas: res quoque renuentium, nisi demum consenserint, publicas, idest juri calaritano ecclesiae tradas, et ne ulterius inde se intromittant, constringas, nec non ipsum ad honorem ecclesiarum defendendum promptissime adiuves (10). Praeterea nolumus scientiam tuam latere, nobis terram vestram a multis gentibus esse petitam, maxima servitia, si eam permetteremus invadi, fuisse promissa, ita ut medietatem totius terrae nostro usui vellent relinquere, partemque alteram ad fidelitatem nostram sibi habere. Cumque hoc non solum a Nortmannis et a Tuscis ac Longobardis, sed etiam a quibusdam ultramontanis crebro ex nobis esset postulatum, nemini in ea re unquam assensum dare decrevimus, donec ad vos legatum nostrum mittentes animum vestrum deprehenderemus (11). Igitur quia devotio-

(6) Cioè Willielmo o Guglielmo, l'istesso di cui parla l'Ughelli nell'*Italia sacra*, tom. III, col. 710, n° 1075.

(7) Opino, che questo Azone, *savio uomo*, sia lo stesso Arzone che nel 1089 regnava in Cagliari. E forse la sua dimora in Roma, e l'aiuto da lui prestato co' suoi consigli a Orzocco per la felice riuscita della missione del vescovo di Populonia, gli avranno dischiusa la via a conseguire, dopo la morte di Orzocco, il giudicato di Cagliari, per elezione del clero e del popolo, che professava già la dipendenza dalla S. Sede.

(8) L'onesta accoglienza fatta da Onroco al vescovo di Populonia era, come vedesi, il precipuo motivo, per cui il papa prometteva al primo di averlo presente nelle sue preci.

(9) Per le notizie relative a quest'arcivescovo di Cagliari, ved. Tola, *Diz. biogr. dei Sardi illustri*, vol. II, pag. 128.

(10) Era cotanto radicato nel clero sardo il costume orientale di nutrire folta e lunga barba sul mento, che il papa dovette chiamare in suo aiuto l'autorità laicale di Onroco, per farla radere all'arcivescovo Giacomo, ed ai preti da lui dipendenti. Quest'ordine papale sembrerà forse scandaloso ai *lions* eroici dell'età moderna.

(11) La data di questa lettera, e quindi la concessione chiesta al pontefice dai Normanni, dai Toscani, dai Longobardi e da parecchi popoli ultramontani, cade in quel tempo in cui la S. Sede spiegava pretese di assoluta sovranità sulla Sardegna, in conseguenza della donazione di Carlo Magno, secondo il Sigonio, o di Lodovico Pio, secondo altri critici. Ma poi questa sovranità le fu contestata dagli imperatori germanici, tra i quali si distinsero Federigo Barbarossa e Federigo II. Notisi per altro, che da una lettera scritta dallo stesso Pontefice nel 7 aprile 1074 a Gotofredo duca di Lorena, marito della celebre contessa Matilde, sembra potersi indurre, ch'egli gli avesse promesso la investitura della Sardegna, laddove lo aiutasse a combattere i Normanni.

nem beato Petro te habere in legato suo monstrasti, si eam, sicut oportet, servare volueris, non solum per nos nulli terram vestram vi ingrediendi licentia dabitur, sed etiam, si quis attentaverit, et saeculariter et spiritualiter prohibebitur a nobis ac repulsabitur (1), Auxilium denique beati Petri, si in ipsius fidelitate perseveraveritis, procul dubio, quod non deerit vobis, et hic et in futurum promittimus.

Data tertio nonas octobris (2).

XIII*.

Nicodemo vescovo di Bisarcio scrive nel *CONDAGUE* (cronaca) di s. Antioco tutti gli acquisti da lui fatti a favore della stessa chiesa.

(..... (3)).

Apografo SIMONIANO esemplato dall'autografo della Chiesa di Bisarcio, il quale esisteva nell'archivio della chiesa metropolitana di Sassari (4).

Ego Nicodemus Ep.us ciponio in ecustu condace de santu antiochu de gisarchu (5) paratu cantu bi feci comporai saltu in legia et incuniatu introsicu a dorben lizor de nugor et a dorbeni (6) de ederatas de III porcos (7) et ego deillis (8) nnu sott. de berbece (9) et sott. de pannu. e novellu (10) in sott. e III (11) Comporaili (12)

(1) Il papa prometteva ad Orzocco, che laddove continuasse a serbare *Devotionem S. Petro*, che è quanto dire, laddove continuasse a riconoscere la sovranità della sede apostolica sul di lui reame, o *giudicato*, non permetterebbe ad alcuno di occupare con violenza il di lui regno, anzi vi si opporrebbe virilmente colle armi temporali e spirituali.

(2) Manca in questa lettera l'annotazione della indizione, la quale, secondo il calcolo comune, sarebbe la III, ma secondo la computazione adottata nell'epistolario Gregoriano è la IV.

(3) Sebbene questa carta non abbia data, appartiene però manifestamente alla seconda metà del secolo XI, perchè vi è nominato il giudice Mariano, il quale non può essere che il primo di questo nome, che regnò in Torres. Infatti il vescovo Nicodemo e l'altro, vescovo Gavino, cui appartiene il seguente documento XIV, sono anteriori di tempo non solamente al vescovo Mariano Thelle, che visse nella prima metà del secolo XII, ma eziandio a Costantino Madrona, che il Vico colloca primo tra i vescovi di Bisarcio nel 1102.

(4) Così trovasi annotato nell'apografo Simoniano (cioè dell'arcivescovo di Sassari D. Giambattista Simon) da me posseduto. Ma per quante ricerche abbia io fatte nell'archivio della cattedrale di Sassari, non mi riuscì trovare l'autografo, il quale forse per tante altre carte preziose che in quell'archivio erano custodite.

(5) Ecco un vescovo di Bisarcio ignoto al Mattei, ed a tutti gli scrittori di cose sarde. Quindi la esistenza della sedia vescovile bisarchiense rimonta alla seconda metà del secolo XI.

(6) Sono qui riferiti i nomi di due venditori. Il primo è Dorbeno ossia Torbeno Lizor di Nugor: il secondo un altro Dorbeno, di cui è taciuto il cognome. *Nugor* sembra nome di paese, e benchè materialmente si possa intendere per l'attuale città di Nuoro, inclino tuttavia a credere che con tal nome sia indicato il villaggio di Nughedu, il quale è poco distante dall'antica ed ora distrutta città di Bisarcio.

(7) Con questa espressione è indicata la capacità, ossia l'estensione del terreno comprato, il quale aveva la superficie *de ederatas de III porcos*, cioè quanta potea bastare al pascolo di tre porci (animali) per un giorno. *Ederatas* corrisponde all'italiano *mangiate* (plurale di nome), e deriva dal verbo latino *edo edis*.

(8) *Deillis*, sincope dal latino *dedi illis*.

(9) *Berbece*, cioè *peçora*, del valore di un soldo (d'argento).

(10) *Novellu* (attualmente i Sardi pronunziano *noeddu*), cioè bue di terza età, che ha passato gli anni di vitello e di giovenco.

(11) Qui manca probabilmente la parola *dinaris* (danari) complemento del valore del *novello*, ch'era di un soldo e di tre danari. Riassumendo le diverse specie date in pagamento dal vescovo Nicodemo, si ricava, che il terreno in cui poteano pascere per un giorno tre porci, fu da lui comprato per tre soldi di argento e tre danari.

(12) Manca la indicazione della cosa comprata.

et a iuhanne muncu (13) comporaili saltu de I porcu (14) et ego deitili (15) unu maiale (16) comporaili a marcusa de Ostianu (17) cum boluntate dessor filios (18) saltu de VII porcos et deitili II sott. de pannu et unu boe domatu (19) in III sott. (20) et II maiales. et. sott. de labore (21) et benin ympare I et II sott. (22) eco custu parai inter legia e cuniatu introsicu e calcaria a santu antiochu (23) avendelu a destimoniu primus deus omnipotens deinde iudice mariane (24) et petru de centu istabla e fratre suo (25) et gunnari deussi (26) et ego piscopu Nichodemu cum tota iscolca mea (27) et comita de orbei (28) cum tota iscolca sua testes.

XIV*.

GAVINO Vescovo di Bisarcio scrive nel *CONDAGUE* di s. Antioco gli acquisti da lui fatti a favore di quella chiesa.

(..... (29)).

Apografo SIMONIANO ricavato fedelmente dall'autografo Bisarchiense, che si conservava nell'archivio capitolare di san Nicola in Sassari (30).

Ad honore Dedeu primu et de santu antiochu. Ego piscopus Gavinus de Gisarchu (31) ponio in istu condace, regnante venerabile viro magno venerabile marianus

(13) Cioè Giovanni Monco, forse così chiamato perchè mancasse di qualche mano o l'avesse storpiata.

(14) Indicazione di capacità del terreno (ved. la nota precedente).

(15) *Deitili*, ossia *dedi illi* (lat.).

(16) Porco castrato, che i contadini sardi sogliono allevare ed ingrassare, o per usi domestici, o per vendere nella stagione invernale.

(17) *Ostianu* sembra il nome della patria di Marcusa, e forse anche il cognome di costei, derivato dal luogo di sua nascita.

(18) Con volontà, ossia col consenso dei figli. Nella parola *filios* si scorge subito il latino *filios*.

(19) Bue domito.

(20) Si noti, che il bue da lavoro valeva allora tre soldi, mentre il novello costava un soldo e tre danari, come si è veduto più sopra.

(21) *Labore*. Qui deve intendersi per grano, od orzo, che i contadini sardi usano ancor oggi indicare col nome complessivo di *laore* (*labore*), significando metaforicamente il frutto raccolto dalla terra da essi lavorata.

(22) Qui è riepilogato il valore, o la somma del valore delle diverse specie date dal vescovo Nicodemo per l'acquisto dei terreni contemplati nella presente carta. Tal valore o somma è riassunto in una lira e due soldi. E sebbene nel documento sia ora leggibile la sola cifra complessiva di soldi otto e tre danari, tuttavia ponendo mente alle lacune esistenti che contenevano la indicazione del valore delle altre specie, si deve inferire che in tali lacune erano, senza meno, indicati i soldi tredici e nove danari ora mancanti.

(23) S. Antioco di Bisarcio nell'agro ozierese.

(24) Mariano I, giudice o regolo di Torres, figlio di Andrea Tanca e nipote di Barisone I, dei quali si è parlato nei documenti VI e IX.

(25) Due notabili di Torres, e forse congiunti del regolo Mariano, cioè Pietro di Centostable e suo fratello.

(26) Gonnario de Ussi, altro notevole della provincia turritana.

(27) *Camp tota iscolca mea*, cioè cogli uomini da me dipendenti, ovvero abitanti nel circondario, nel luogo di mia giurisdizione.

(28) Comita de Orbei sembra qualche personaggio notevole di altra provincia limitrofa (*de Orbei*), avente giurisdizione propria, poichè appresso si fa menzione degli uomini della sua *iscolca*.

(29) Ved. la nota 4.^a al precedente documento XIII.

(30) Ved. la nota 5.^a al medesimo documento XIII.

(31) Ecco un altro vescovo ignorato dal Mattei e dagli altri scrittori di cose sarde. Gavino fu successore di Nicodemo nella sede di Bisarcio, giacchè in questa carta fa menzione delle terre comprate dal detto suo predecessore. Anzi pare sia stato di lui successore immediato, poichè nel documento è nominato il re Mariano, il quale non vi è ragione a credere diverso dal Mariano I, mentovato nella carta di Nicodemo.

rex (1) fathio anho (2) cartula de cantu parai ego. com-
poraili a dorgotori de plano (3) saltu in legia tenende a
su ci comporait piscopu Nicodemu (4) de III porcos. et
deindeli boe domatu et XX cubila (5) de pannu et una
equa (6). et ad ithocor de mularia et assu fratre (7) prossa
parthone issoro (8) deindelis boe domatu in II sot. et
sagu pisanu (9) in II sott. et II sott. de pannu. et pro
vingia de cacuri (10) deili ego piscopu gabini (11) II sott.
de berbeces et III sott. de porcos et boe in III tre-
miss. . . . (12) e sagu pisanu et tripides III (13) II sott. et
II sagos paperile (14) unu sagu pro sott. et iudice ma-
riane dertivi XI sott. pro isperale inuse (15) comporaivi unu
pede ad voluntate (16)

XV.

Lettera del Pontefice Vittore III a GIACOMO arcivescovo
di Cagliari, colla quale si duole dello stato rovinoso
in cui sapeva trovarsi le chiese in Sardegna, e lo esorta
ad occuparsi sollecitamente della loro ristaurazione, gio-
vandosi dell'aiuto degli altri vescovi dell'isola.

(1087, 29 agosto)

Dal Machin, *Defens. primat. archiepisc. calarit.* lib. II, cap. IX,
n. 2, pag. 51 e 52, edit. praed. (17).

Victor servus servorum Dei JACOBO Calaritano archie-

(1) Qui Mariano è chiamato re, perchè forse avea già comin-
ciato a regnar solo; ma è straordinario il titolo di venerabile e di
grande uomo datogli nella carta.

(2) Equivale al latino *facio hanc cartulam*.

(3) Dorgotorio de Planu era il venditore del terreno.

(4) Vale a dire, che il terreno di cui faceva acquisto il vescovo
Gavino era limitrofo, o confinava coll'altro comprato precedentemente
dal vescovo Nicodemo. Questi terreni erano situati in legia,
che forse è sincope di *Klegia*, *Chlegia* (chiesa), e quindi è probabile
che siano gli stessi terreni di Monte-Cheia pervenuti alla chiesa
e sodalizio di S. Croce di Ozieri, da lei venduti nel 1717.

(5) La cubila doveva essere una misura di lunghezza usata in
Sardegna nel secolo XI. Ed io opino che la parola cubila sia cor-
ruzione di cubito o gombitto; sicchè i venti cubila di panno del do-
cumento debbano intendersi per venti braccia di panno.

(6) Equa (lat.), cioè una cavalla.

(7) Itocorre di Mularia, e suo fratello. Forse il cognome di Mu-
laria derivava dalla patria d'Itocorro, la quale era probabilmente
l'odierno villaggio di Mulargia, antica Molaria dei Romani.

(8) Prossa parthone issoro, ossia per la loro rispettiva porzione.

(9) Cioè un saio o saione di Pisa, ossia di panno pisano. Nella
età cui appartiene questo monumento, il maggiore, anzi tutto il
commercio di cambio si faceva dai Sardi con Genova e Pisa.

(10) Cacuri è il nome del luogo in cui era posta la vigna.

(11) Lo stesso che GAVINO, ossia GAVINO.

(12) Dove dire *tremisses*, parola latina significante la terza parte
di un soldo d'oro, come si raccoglie da Lampridio nella vita di
Alessandro Severo, dove si legge al capo XXXIX: *tunc etiam, cum
ad tertiam partem auri vectigal decidisset, tremisses aureorum for-
mati sunt*. Il bue adunque che il vescovo dava in permuta per la
vigna di Cacuri valeva un soldo d'oro, così significando la espres-
sione *et boe in III tremisses*.

(13) *Tripides III*, ossia tre tripodi o treppiedi per usi domestici,
e specialmente di cucina.

(14) *Sagos paperile*. Credo possa significare *sai di albagio* (orbace)
fatti nell'isola, che sono ancor oggi, e doveano essere allora di lana
più ruvida e più vellosi dei *sai di Pisa*.

(15) *Isperale inuse* lo credo nome di persona, e probabilmente
di servo di gleba, pel quale, ossia per la parte dei servizii obbli-
gatorii da lui dovutigli, il giudice Mariano diede al venditore della
vigna undici soldi.

(16) Il documento finisce con questa lacuna, e quindi non può
indovinarsi che cos'altro comprasse il vescovo Gavino, se terreno
od una porzione (*unu pede*) dei lavori servili dovuti da ISPERALE
INUSE a volontà del giudice Mariano.

(17) Questa stessa epistola fu poi pubblicata dal Papebrochio negli

piscopo, caeterisque archiepiscopis et episcopis Sardiniae,
salutem et apostolicam benedictionem.

Quidam ex vestra insula ad nos venientes ecclesiarum
vestrarum pene collabentium statum nobis exposuerunt,

Atti di S. Lucifero arcivescovo di Cagliari (ad diem 20 maii nel-
l'appendice n° 123), e quindi anche dal Mattei nella *Sardinia sacra*,
pag. 85 e 86. Entrambi però la copiarono dalla suddetta opera del
Machin; epperò tutta la prova dell'autenticità di questa lettera
riposa sopra la sola autorità dell'ultimo dei tre accennati scrittori.
Ora, siccome il Machin la pubblicò nell'opera apposta che scrisse
in difesa della primazia dell'arcivescovo cagliaritano, e in tempi
nei quali ferveano più che mai aceri le contenzioni tra Sassari e
Cagliari, e tra gli scrittori di uno ed altro paese per causa appunto
di tal primazia, ognuno vede essere molto sospetta la di lui testi-
monianza in cosa nella quale egli medesimo era parte tanto inte-
ressata. Non pertanto, affinchè non credasi che io voglia condan-
nare arbitrariamente come apocrifa siffatta epistola, esporrò brevemente
i motivi che mi fanno dubitare assai della sua genuinità. Ed
eccoli per ordine, secondo le regole più comuni della critica in
siffatta materia: 1° perchè il Machin, autore sospetto e parziale, è
colui che la pubblicò per la prima volta nell'opera intitolata *De-
fensio primatus archiepiscopi calaritanus* (loc. cit.) dicendola ritrovata
negli archivii della curia arcivescovile di Cagliari; 2° perchè il Pa-
pebrochio ed il Mattei la riprodussero sulla di lui fede, e quindi
non possono intervenire coll'autorità propria ad aggiunger peso al
documento in questione; 3° perchè non si sa comprendere come
nell'archivio arcivescovile di Cagliari siasi servata incolume questa
sola epistola pontificia del secolo XI, quando lo stesso Machin (oper.
cit., cap. III, num. 3.) afferma che non esisteva nel suddetto archi-
vivo, per causa del seguitovi incendio, verun monumento anteriore
al 1400, ma solamente dal 1507 in appresso;icchè pure è confer-
mato dal Bonfant (*De primatu*, num. 84); 4° perchè il precitato Bon-
fant, che pubblicò soli cinque anni prima dell'opera del Machin il
suo *Triumpho de los sanctos ec.*, nel libr. I, cap. V, dove tratta della
primazia, e raccoglie tutte le prove, monumenti ed epistole pontifi-
cicie, le quali, a suo avviso, erano atte a dimostrarla, nulla dice,
come se mai esistesse, di questa lettera di papa Vittore III; 5°
perchè il Machin nella stessa citata sua opera pubblicò false meda-
glie ed iscrizioni, com'è divulgatissimo fra gli eruditi della sarda
archeologia; 6° perchè il breve ed interrotto pontificato di Vittore III
male si accorda con questa lettera, la quale suppone nell'autore
della medesima una cognizione pienissima delle premienze onori-
fiche e giurisdizionali delle chiese di Sardegna. Infatti Vittore III
(prima Desiderio abate di Monte-Cassino) fu eletto papa nel 24
maggio del 1086, e quattro giorni dopo la sua elezione, partitosi di
Roma, depose in Terracina le insegne pontificali, e andossene a vi-
vere vita privata nel suddetto monastero di Monte-Cassino. Fu so-
lamente nel 21/marzo del seguente anno 1087 che si lasciò persua-
dere a ripigliare la tiara. Quindi tornò a Roma, e fu consecrato
nel 9 maggio dello stesso anno. Da tal punto si occupò interamente
della espulsione dei Saraceni che infestavano i lidi d'Italia, al qual
fine congregò dai varii popoli italiani un poderoso esercito, che
spedì contro i Mori d'Africa, e riportò sopra i medesimi un' assai
strepitosa vittoria. Ripartì poi subito da Roma, e nel mese di agosto
fu a Benevento per celebrarvi, come vi celebrò in effetto, un con-
cilio contro l'antipapa Guiberto, che aveva assunto il nome di Cle-
mente III, e ch'egli scomunicò, col consenso dei padri conciliarii.
Mentre celebrava il suddetto concilio fu repentinamente sorpreso
da grave morbo, e trasportato perciò a Monte-Cassino, vi morì nel
16 settembre 1087, non senza sospetto di veleno fattogli propinare
dai settarii dell'antipapa e dai fautori di Arrigo IV imperatore di
Germania. Ciò tutto si ricava dal Baronio (*Annal. ecclesiast.*, ad ann.
1086, 1087), da Leone Ostiense nella *Cronaca di Monte-Cassino*
lib. III, cap. LXVI, LXVIII, LXXI e LXXIII), da Tolomeo da Lucca
(*Hist. eccles.*, lib. XIX, cap. XIII), dal Muratori (*Rer. italic. script.*,
tom. XI, col. 1078), e da tutti comunemente gli scrittori ecclesiastici.
E ciò supposto, com'è possibile che papa Vittore III in soli quattro
mesi non giusti dalla sua consecrazione, e mentre trovavasi occu-
pato nei gravissimi affari di scacciare i Saraceni dalle coste d'Italia,
e di comprimere lo scisma coll'autorità del suo concilio, abbia po-
tuto avere minute e sicure informazioni sullo stato delle chiese sarde,
e farne soggetto della presente epistola nel 29 agosto del 1087?
7° Perchè Gregorio VII, antecessore immediato di Vittore III, seb-
bene sedesse per più anni nella cattedra pontificia, e conoscesse
assai bene le condizioni delle chiese di Sardegna, e scrivesse varie
lettere ai regoli sardi, e vi facesse special menzione dell'arcivescovo
cagliaritano, mai dà a quest'ultimo il titolo di *primatus*: come dun-
que glielo dà il suo successore, dopo soli quattro mesi del suo pa-
pato? e nella ipotesi che la epistola fosse genuina, le parole *et pri-
mas dictae insulae ec.* non sarebbero per avventura un'aggiunta ed
interpolazione machiniana? Non era forse il Machin *solutus similia*

quae merito ita indigno animo tulimus, ut quasi ad producendum contra illarum episcopos compulsi fuerimus, praecipue contra fraternitatem tuam, frater archiepiscopo, qui primus es dictae insulae, cui majora ecclesiarum negotia deferenda sunt. Ideo enim Sedes Apostolica, cui, licet indigne, praesidemus, per diversas mundi provincias episcopos, archiepiscopos, et primates instituit, ut recte singularum ecclesiarum gereretur administratio. Quare nos fraternitatem tuam, caeterosque archiepiscopos, et episcopos commonemus, ut dilectionem tuam unanimiter adjuvantes, illarum reparationem quanto citius procuretis. Vos ergo in hac re propensos ita ostendite, tantamque in hoc adhibite diligentiam, ut cognito studio, ac diligentia vestra, si quid hactenus negligenter, aut inobedienter delinqueritis, merito propter hoc tolerare debeamus. Agite igitur, et omnino procurete beatum Petrum apostolorum principem vobis adiutorem, qui potest vobis huius vitae et futurae salutem et honorem dare. Caeterum, si quis vestrum, iudicem oppressivum ferre non volens, cupit secedere, et ad nos venire maluerit, nos charitate qua

facere? 8° Perché il contenuto della epistola è alieno dalla verità storica. Ed invero, come poteva papa Vittore ascrivere a colpa dei vescovi sardi la ruina delle chiese, la quale era cagionata dalle tante e perseveranti incursioni barbariche dei Saraceni? Non fu lo stesso Vittore che, riassunto appena il pontificato, combinò, e fece eseguire una famosa spedizione contro i Mori, che infestavano le coste d'Italia, e specialmente della Sardegna, profanando e rovinando templi ed altari, e conducendo schiavi in Africa i pacifici cristiani? Come poteva inoltre il pontefice Vittore parlare con verità in questa lettera di oppressioni di vescovi per parte dei giudici o regoli sardi di quel tempo, quando invece consta dall'istoria e da molti documenti sincroni, che i giudici e magnati sardi di quella età erano anzi i benefattori ed i protettori delle chiese e dei vescovi, dei monasteri e dei monaci? Non fu egli stesso papa Vittore III, che essendo ancora abate di Monte-Cassino sotto nome di Desiderio, ricevette gl'inviati di Barisone I di Torres, e quindi le sue ampie donazioni, e quelle eziandio di Torchitorio I di Cagliari? (ved. sopra docum. VI e VII). Come dunque in sì breve tempo cotesti regoli, dianzi tanto pii e generosi, erano divenuti agli occhi suoi uomini prepotenti ed oppressori? 9° Finalmente, perchè molte parti di questa lettera, e il rinvenimento della lettera medesima peccano d'anacronismo e d'improbabilità. Così, a modo d'esempio, l'espressione *frater archiepiscopo* è formola di stile più moderno del secolo XI. Così pure l'altra espressione *qui Primas es dictae insulae* non si vede usata in altri monumenti dello stesso secolo relativi all'episcopato di Sardegna. E così ancora, contro l'uso costante del secolo medesimo, adottato nelle epistole e nei monumenti pontificali, non si trovano annotati in questa lettera nè l'anno *ab incarnatione*, nè la *indizione*. Riguardo poi alle improbabilità del rinvenimento, oltre le già indicate più sopra, mi basterà addurne un'altra sola. Dice il Machin (oper. cit.), che trent'anni prima di suscitarsi la lite del primato ecclesiastico tra Cagliari e Sassari, questa medesima lettera fu ritrovata in Roma da D. Costantino Gaetano abate benedettino in un volume di antichissimi manoscritti scoperti in quel tempo. Di questo fatto, che per la sua singolarità si riscontra a cappello coll'altro scuoprimento fattone nell'archivio della curia arcivescovile di Cagliari, e riferito da lui medesimo, non adduce testimonii o prove di sorta. Laonde può ben dirsi *credat judaeus Appella*, molto più se si riflette, che l'abate scuopritore era nativo di Napoli, ed aveva quindi comune la patria col P. Orazio Quaranta, illustratore in quello stesso correr di tempi della medaglia luciferiana inventata e supposta dal Machin (ved. Tola, *Dizionario biografico dei Sardi illustri*, vol. II, pag. 201). Noterò finalmente che l'autorità del Barbosa, cui si appoggia il Machin (oper. cit.), non è di alcuna importanza. Imperocchè cotesto scrittore cita bensì la presente epistola di papa Vittore III (*Collectanea doctorum ec.*, lib. II *Decret.*, *De praescript.*, tit. XXVI, cap. *Si diligenti*, §§ 3, 4 e 5, pag. 635, edit. Lugdun., MDCXXIX), ma la cita come una delle carte e delle allegazioni che producevansi contro la sua opinione dai sostenitori della primazia dell'arcivescovo di Cagliari, senza toccare nè punto nè poco della genuinità o supposizione di cotesto monumento. E tuttavia, dopo averlo citato così nudamente sulla fede altrui, conchiude a favore della primazia pisana con queste parole: *verum adhuc pro pisano (archiepiscopo) stare videntur per me adducta etc.*

debemus eum libenter suscipiemus. Qui vero aliis exemplum factus fortiter in bello perseveraverit, ille procul dubio virtutis coronam, gloriaeque triumphum merito maiorem, Domino largiente, percipiet. Dat. Beneventi, 4 kal. septem. 1087.

XVI.

COSTANTINO, regolo di Cagliari, conferma la donazione delle due chiese di s. Giorgio e s. Genesio, e la fondazione del monistero sotto l'istesso titolo fatta da suo padre ARZONE.

(1089, 30 giugno).

Dal Martene, e Durand, *Veter. scriptor. et monument. collect.* tom. I. col. 523-24.

Notum sit omnibus fidelibus Dei, quod ad honorem sanctorum Arzo rex et iudex kalaritanus (1) cum uxore sua domina Vera, et cum Constantino filio suo, voluntate Dei iudice Constantino, et cum aliis filiis suis pro peccatis suis et parentum suorum, et stabilitate regni mei ecclesiam s. Georgii de Decimo, et ecclesiam s. Genesii (2) consentiente et laudante kalaritano Jacob (3), ut perpetuum esset monasterium. Unde ego Constantinus una cum matre mea domina Vera, ne aliquis possit elemosynam patris mei disquirendo destrui, laudante uxore mea, et filio meo Marino, et fratribus et parentibus meis, praedictum monasterium s. Georgii et s. Genesii cum omnibus ad se pertinentibus mobilibus et immobilibus Domino Deo et Sanctae Mariae, et beati Victori et abbati Ricardo et successoribus suis donavit confirmo. Quando vero in manu sua voluerit retinere teneat. Post me autem vos quoque vel donatione monasterii abbas Massiliensis et monachis regere sub regula s. Benedicti et consuetudine et disciplina monasterii Massiliensis vivere voluerint. Quod si hoc facere noluerint, praedictus abbas mittat monachos, et stabilitatem regni mei continue Dominum rogent et deprecentur. Si quis vero hanc donationem voluerit infringere, et donationem patris mei et matris meae et meam voluerit destruere vel minuere, non habeat potestatem faciendi, sed C. libras auri inde componat, et nisi ab inceptis resipuerit carta donationis hac firma et stabili permanente. Abbas vero habeat licentiam clamorem suum ad apostolicam Sedem deferre, et ibi reclamare

(1) Opino che l'Arzone menzionato in questa carta sia lo stesso Arzone, uomo saggio, di cui parla papa Gregorio VII nella lettera del 5 ottobre 1080 diretta ad Orzocco giudice di Cagliari (ved. sopra docum. XII) e che sia succeduto allo stesso Orzocco nel regno cagliaritano per elezione fattane dal clero e dal popolo. In quanto poi alla donazione di Arzone re e giudice di Cagliari, vedasi il mio *Dizionario biografico dei Sardi illustri*, vol. I, pag. 94.

(2) In questa lacuna e nella precedente era compreso il resto della narrazione riguardante la donazione e la fondazione fatta da Arzone giudice e re di Cagliari.

(3) Cioè il vescovo Giacomo, che occupava la sede Cagliaritana fin dal 1080, come si ricava dall'epistola di tal anno scritta da papa Gregorio VII, e prodotta più sopra sotto il n° XII. Per non ripetere quanto dissi di questo prelato nelle note al suddetto documento XII, rimando i lettori al mio *Dizionario biografico dei Sardi illustri*, vol. II, pag. 128.

..... Petri super illos qui hoc facere tentaverint, deferre, quibus modis potuerit. vendicare (1). Facta est haec carta donationis anno millesimo indictione duodecima, mense junio, II cal. juli.

Ego Constantinus rex et iudex qui dico Salusius de Lacon hanc donationem firmo † (2).

† Jorgia regina firmavit.

Ego Marianus rex et iudex filius suprascripti Constantini firmo †.

Arzoq. frater eius firm. †.

Domicelus Cerchis curator de civita firm. †.

Domicel. Gonnar. frater eius firm. †.

Petrus † Torbino † et Marian. † et Trocater frater eorum firmaverunt †.

Virgilius episcopus de Dolia episcopus de Sulsis firmaverunt et corroboraverunt, et ne aliquo temerario ausu infringatur sub anathemate confirmaverunt (3).

XVII.

Fondazione del monastero di san Saturnino, e donazione di otto chiese, con terre, vigneti, selve, schiavi ed armenti, fatta al medesimo monastero da Costantino regolo di Cagliari.

(1089)

Dal Martene e Durand, *Veter. script. et monument. collect.*, tom. I, col. 524-25-26.

In nomine Domini. Notum sit omnibus fidelibus de gremio sanctae matris Ecclesiae. Ego Constantinus gratia Dei rex et iudex Calaritanus ob remedium animae meae, et parentum meorum, et filiorum meorum cum consilio fratrum et omnium fidelium meorum, dono, concedo Domino Deo, et sancto Victori martyri, et domno Richardo, et monachis eius in monasterio Massiliensi, tam prae-

(1) Da tutto il contesto della presente carta si rileva, che Arzone, mosso da pietà, avea fondato il monastero dei Ss. Giorgio e Genesio; che Costantino suo figlio, succedutogli nel regno, confermò tale fondazione, con intervento del suo figliuolo Marino o Mariano e della sua madre Vera, già vedova di Arzone; che il monastero dovea dipendere da quello di S. Vittore di Marsiglia sotto la regola di S. Benedetto; e che chiunque volesse impedire l'effetto di questa fondazione, incorresse nella penale di cento libbre d'oro, salvo all'abate del monastero il ricorso alla santa Sede contro i refrattari. Ed ecco un vincolo di osservanza diverso da quello che si vede espresso in altre donazioni di regoli sardi, che sono per l'ordinario molte benedizioni e maledizioni. Dal che si deduce, che Costantino non credette bastanti le sole pene spirituali per guarentire l'osservanza della sua volontà.

(2) Cioè Costantino re e giudice, chiamato eziandio Salusio di Lacon.

(3) Dalle sottoscrizioni di questo documento si ricava, che Giorgia regina era moglie di Costantino; Arzocco (Artocco), Zerchis e Gonnario suoi fratelli; fratelli suoi eziandio Pietro, Turbino (forse il Turbino che tredici anni dopo usurpò il giudicato di Cagliari), Mariano e Trocator o Torchitorio, ma probabilmente fratelli suoi naturali, perchè, a differenza di Arzocco, Zerchis e Gonnario, firmano tutti quattro collettivamente; che Mariano era suo figlio, o unico, o certamente primogenito, e già associato dal padre al regno, perchè si appella *rex et iudex*, e che a quest'atto, non solo come testi, ma anche come approvatori, intervennero Virgilio o Vigilio, vescovo di Dolia, e il vescovo di Solci (*de Sulcis*), che lo era Raimondo, come ricavasi dalla carta del 29 aprile 1090 di Ugone arcivescovo cagliaritano (ved. infra n° XIX). La data della presente carta fu giustamente segnata dal Martene e dal Durand nel 1089, perchè a tale anno corrisponde esattamente la indizione XII notata alla fine dell'atto.

sentibus quam futuris, ecclesiam sancti Saturnini cum suis appenditiis, in potestate et dominio, ut monasterium ibi secundum Deum construant, et habitantes secundum regulam sancti Benedicti vivant, et morentur, bonos ad honorem Dei congregent, malos vero disperdant, et eradicent. Dono igitur praedicto monasterio s. Saturnini ecclesiam sancti Antiochi, quae est in insula de Sulsis et ecclesiam sanctae Mariae, quae est in Palma, et ecclesiam sancti Vincentii de Sigbene, et ecclesiam sancti Evisi de Mira: et ecclesiam sancti Ambrosii de Itta, et ecclesiam sanctae Mariae de Ghippi, et ecclesiam sanctae Mariae de Arco, et ecclesiam sancti Eliae de Monte (4), cum omnibus quas habere videntur vel ad eas pertinent, mobilibus, et immobilibus, terris tam cultis quam incultis, vineis, pratis, silvis, pascuis, servis et ancillis, cum omnibus animalibus eius, jumentis, bobus, vaccis, ovibus, ircis, capris, porcis. Dono insuper medietatem decimae meae (5) ex integro praefato monasterio sancti Saturnini. Haec omnia quae praedixi bono animo, et ex bona voluntate mando et praecipio, ut inconcussa in perpetuum, firmaque permaneant, tali tenore, ut neque abbas, vel successores eius Massilienses alienandi vel trasmutandi in alodium vel feodium alteri ecclesiae, vel alicui personae habeat potestatem (6). Quod si ego, vel aliquis successorum vel herodum meorum, seu aliqua persona hanc donationis cartam infringere, aut annullare temptaverit, sive, quod absit, huic dono et praeepto meo obviare sive contraire praesumpserit, nec hoc valeat vendicare, sed insuper iram Dei omnipotentis incurrat, atque anathematis vinculo obligatus, a liminibus sanctae universalis Ecclesiae segregetur, nisi resipuerit. Ad haec etiam mille libras argenti optimi se noscat compositurum, hac carta firma, et stabili permanente (7).

Ego Wido notarius domini regis, ac jussione domini Constantini regis et iudicis scripsi.

Anno ab incarnatione Domini millesimo octuagesimo nono, indictione decima (8).

† Constantinus rex et iudex firmavi (9).

(4) Queste otto chiese dipendevano dalla giurisdizione dell'arcivescovo cagliaritano, ed erano situate nella sua diocesi, come si ricava dalla conferma di questa stessa donazione fatta da Ugone arcivescovo di Cagliari nel 1090 (ved. infra n° XIX).

(5) Cioè la metà di tutte le decime della diocesi cagliaritana (*medietatem ex integro*), giacchè l'altra metà apparteneva all'arcivescovo; e questa pure fu donata ai monaci da Ugone nell'anno seguente (ved. il detto n° XIX). Questo è il senso della testuale espressione del diploma. Ma io credo che la donazione debba intendersi delle decime provenienti dalle terre e dalle chiese donate. Sul resto è da notare questo diritto dei regoli laici alle decime ecclesiastiche.

(6) Questa proibizione fatta ai monaci di concedere ad altri in feudo o in allodio le terre e possessioni donate, dimostra nel donatore una sapienza di governo superiore ai suoi tempi.

(7) Alle maledizioni minacciate ai contravventori è qui congiunta la penale di *mille libbre di argento ottimo*. E considerato, che questa carta è contemporanea alla precedente del 30 giugno 1089 dello stesso Costantino, e che in quella è comminata la penale di *cento libbre d'oro*, pare potersi arguire, che in quel tempo la proporzione dell'oro all'argento fosse in Sardegna dall'uno al dieci, e che perciò le *mille libbre d'argento ottimo* del presente diploma equivalessero alle *cento libbre di oro* del precedente.

(8) Deve dire *duodecima*; e qui intervenne senza dubbio un errore materiale dell'amanuense.

(9) Li dotti Martene e Durand hanno confuso il Costantino donatore di questa carta col Costantino, che nel 1113 assieme alla sua moglie *Marcusa di Gunale* donò ai Camaldolesi la chiesa di S. Nicolò, del quale parla il Mabillon nel *Museo italico*, pag. 182. Ma è fuor di dubbio, che quest'ultimo è un Costantino affatto diverso, cioè Costantino I re di Torres, di cui ho parlato io stesso nel mio *Dizionario biografico dei Sardi illustri*, vol. I, pag. 242-43.

† Jorgia regina firmavi.
 † Marianus iudex et rex filius istius Constantini firmavit.
 † Zerchis frater iudici firmavi.
 † Utbertus filio Ranieri subscripsi.
 † Janbertus subscripsit. † Comita frater eius firmavit.
 † Constantinus de Roccu firmavit.
 Ego Ubaldinus interfui. Ego Rudulfus notarius interfui.
 † Fridericus interfuit. † Manfredus interfuit.
 Ego Lambertus archiepiscopus huius rei inceptor et praeceptor, ac secundum Dominum consiliator fui, atque canonicè subscripsi, anathema firmavi (1).
 Bernardus et Ugo monachi Massilienses domino abbate Richardo, vice sua, huiusmodi donationis cartam a superiori rege receperunt, et fideliter interfuerunt (2).

XVIII.

Lettera di GIOVANNI, monaco di Sardegna, a Riccardo abate del monastero di s. Vittore di Marsiglia, colla quale gli dà notizia della scomunica fulminata nel concilio provinciale di Torres contro Torchitorio regolo di Gallura, e lo richiede insieme dei suoi consigli.

(1089 (3)).

Dal Martene e Durand, *Veter. script. et monument. collect.*, tom. I, col. 522-23.

Domino ac reverentissimo r. cardinali s. romanae ecclesiae, atque cunctae congregationis monasterii massi-

(1) È questo l'arcivescovo di Pisa Lamberto, e più comunemente Daiberto, cui papa Urbano II concedette la legazione perpetua in Sardegna, sebbene la bolla di concessione non esista, e si abbiano solamente le posteriori dei papi Innocenzo II (1138), Alessandro III (1176), Innocenzo III (1197) e Onorio III (1218), le quali dimostrano che fu veramente spedita da quel pontefice. Pare adunque che la legazione di Lamberto sia stata anteriore al 1092, e che perciò vada errato il Mattei, il quale la fa incominciare da tal anno nella *Storia della chiesa pisana*, pag. 33 e seg.

(2) Bernardo e Ugone, monaci inviati in Sardegna dall'abate Riccardo, ricevono l'atto della donazione di Costantino.

(3) Sebbene il Mattei nell'*Appendice alla storia della chiesa pisana* sia di opinione, che la presente epistola appartenga all'anno 1092 (*Hist. eccles. pisan.*, *append. monum.*, n° VI, pag. 14 e seg.), tuttavia io seguo di preferenza l'opinione del Martene e del Mansi, che la riferiscono all'anno 1089 (Martene e Durand, *oper. cit.*, tom. I, pag. 19 e 20, col. 522-23. - Mansi, *Sacr. concil. nov. et ampliss. collect.*, tom. XX, col. 717-18-19). Infatti la ragione, per cui il Mattei rimosse dal 1089 la data di questo documento, si riduce alla qualificazione metropolitana ascritta nell'epistola al vescovo di Pisa, convocatore e capo del concilio provinciale di Torres; qualificazione ch'egli crede non poter essere anteriore al 1092. Ma io osservo in contrario, che nel 28 giugno 1091, colla bolla che comincia *Cum omnes*, riportata dal Dal-Borgo nei *Scelti diplom. pisani* (pag. 270-71) e coll'altra bolla del 21 aprile 1092, pubblicata dallo stesso Dal-Borgo (*oper. cit.*, pag. 198-99 e 200), il papa Urbano II eresse la chiesa pisana al grado di metropoli dell'isola di Corsica, non già della Sardegna, creandone arcivescovo Daiberto o Dagoberto: e che non esiste, o almeno non è stata finora rinvenuta dagli eruditi la bolla, con cui dallo stesso pontefice fu concesso all'arcivescovo di Pisa l'onore e il diritto della legazione perpetua nell'isola di Sardegna. Si è dalla bolla posteriore di papa Innocenzo II (1° maggio 1138), che ricavasi tal notizia, poichè colla medesima egli conferma a Baldovino arcivescovo pisano la detta legazione già concessa ai suoi predecessori dal pontefice Urbano II (*a praedecessore nostro papa Urbano praedecessoribus tuis concessam*); ma l'anno della concessione non vi è indicato. Quindi è una semplice conghiettura del Mattei il riferirla al 1092, anno medesimo in cui fu accordata al vescovo pisano la dignità metropolitana sulle chiese della Corsica. Non potea forse essere stata anteriore a questa sulla Corsica la legazione in Sardegna? E non ne aveva già dato l'esempio il papa

liensis abbati, Joannes servus indignus monachus vester apud *Galluri* fideles orationes.

Volo vobis notificare, et indicare, domine pater, quod adversum nobis est in hac terra in qua sumus. Scitis vos, carissime pater, quod dominus papa anathematizavit iudicem TORQUITOREM, et cunctam regionem suam, ita ut nullus christianus det ei consilium, neque osculum pacis, et *ave* ei nullus christianus dicere praesumat, et ipse superbus et profugus semper in errore suo perseverat, et ad gremium sanctae ecclesiae revertere nollet. Super omnia ista misit dominus papa legatum suum apud Sardiniae, et iam archiepiscopum pisano viro prudentissimo

Gregorio VII predecessore di Urbano II, conferendo somiglianti poteri a Costantino arcivescovo di Torres e a Guglielmo vescovo di Populonia? (ved. sopra num. X. XI e XII). La possibilità poi diventa certezza se si esaminano attentamente i documenti pubblicati dal Martene e Durand. Ed in vero nel diploma di fondazione del monastero di S. Saturnino (ved. sopra num. XVII), tra gli altri magnati intervenuti a tale atto di munificenza e di pietà del regolo Costantino vi è Lamberto arcivescovo: *Ego Lambertus archiepiscopus huius rei inceptor et praeceptor, ac secundum Dominum consiliator fui, atque canonicè subscripsi, anathema firmavi*. Ora questo Lamberto, che il Mattei colloca tra gli arcivescovi cagliaritari prima di Ugone (*Sard. sacr.*, pag. 86), a me sembra invece il Daiberto o Dagoberto arcivescovo di Pisa, cui fu primamente concessa la legazione perpetua in Sardegna. Imperocchè i cronisti pisani e i monumenti sacri e profani della repubblica di Pisa messi in luce dai Muratori (*Res. ital. script.*, tom. III e VI), dal Dal-Borgo (*oper. cit.*), e dallo stesso Mattei (*Hist. eccles. pisan.*), lo appellano promiscuamente *Dagoberto, Daimberto, Daiuberto, Elaiberto, Vamberto e Lamberto*; e il canonico Ottavio d'Abramo lo dice uscito *ab illustri Lanfrancorum prosapia de Rubeis nuncupata* (ved. Tempesti, *Elog. di Daiberto arcivesc. di Pisa*, pag. 17 e 18, not. 1 e 2, ediz. pis. 1792). E che il Lamberto, sottoscrittore dell'atto di fondazione del monastero di S. Saturnino non fosse arcivescovo di Cagliari, si ricava, non solamente dall'altra fondazione, che pochi mesi prima, cioè nel 20 giugno 1089, fece lo stesso Costantino del monastero dei Ss. Giorgio e Genesio, cui non si vede sottoscritto Lamberto, nè verun altro arcivescovo cagliaritano, bensì i vescovi di Dolia e di Solci; ma risulta eziandio dalla conferma di dette due fondazioni fatta nel 22 aprile 1090, ossia dopo un anno non giusto, da Ugone arcivescovo di Cagliari. Infatti, più che altra qualunque, era necessaria nell'atto di fondazione del monastero dei Ss. Giorgio e Genesio la sottoscrizione dell'arcivescovo cagliaritano, per trattarsi di due chiese esistenti nella sua diocesi, e sottoposte alla sua giurisdizione; e d'altra parte Ugone, nel confermare la donazione fatta da Costantino al monastero di S. Saturnino, non avrebbe tralasciato di rammentare, che di quella donazione era stato *inceptor, conciliator et praeceptor* l'arcivescovo Lamberto, se costui fosse stato suo immediato antecessore. La natura dell'atto, e il tempo assai prossimo in cui era stata fatta quella donazione dal regolo di Cagliari con intervento di Lamberto, richiedevano, senza meno, che Ugone ne facesse menzione nell'atto di conferma. Eppure usò sopra di ciò assoluto silenzio; lo che indica assai chiaramente che Lamberto non era stato suo predecessore nella sede cagliaritana. Inoltre l'anno 1089 da me assegnato alla presente carta concorda benissimo coll'assunzione di Lamberto o Daiberto al vescovato di Pisa, la quale, secondo lo stesso Mattei, accadde nell'anno 1088 (*Hist. eccles. pis.*, tom. I, pag. 174 e seg.); ed oltre a ciò è provato eziandio dalla bolla del 12 luglio 1089, colla quale papa Urbano II comanda a Rustico e Martino, priori di Val-lombrosa e di Camaldoli, di prestare obbedienza a Dagoberto vescovo di Pisa, che dalla di cui comunione, dopo la di lui elezione, si erano per troppa semplicità separati. Dunque nel 1089 era vacante la sede cagliaritana, e nello stesso anno Daiberto o Lamberto vescovo di Pisa esercitò di fatto in Sardegna la legazione concessagli dal pontefice Urbano II, e intervenne alla fondazione del monastero di S. Saturnino, e convocò il concilio turritano, e scomunicò Torchitorio regolo di Gallura, secondo la narrazione contenuta nella lettera del monaco Giovanni. Dunque, per dir breve, la bolla con cui Urbano II concedette a Daiberto o Lamberto la legazione in Sardegna, è del 1089, o forse dell'anno precedente 1088, ed in virtù di questa legazione appunto può egli aver usato il titolo di arcivescovo nel già citato diploma di Costantino del 1089, e averglielo dato il monaco Giovanni nella epistola indirizzata a Riccardo abate di S. Vittore di Marsiglia. Lo che tutto io confermo coll'autorità del Fara, del Vico, del Machin e degli altri antichi scrittori sardi, i quali non fanno menzione nessuna di Lamberto nella serie degli arcivescovi cagliaritari.

benit apud Turris, vocavit archiepiscopos et episcopos Sardiniae ut venirent ad sanctam Synodum. Venerunt omnes in hunc locum, et vocaverunt ex parte apostolica istum ereticum, ut reverteretur ad gremium sanctae matris ecclesiae: sed iste maledictus et impurissimus tyrannus obduratus est sicut lapis adamantinus, ut nullus ferre, neque accedere in eum potest. Fecit itaque, ut archiepiscopi et episcopi omnes contristati sunt valde, et clamabant una voce omnes: anathematiza, anathematiza. Et confirmavit legatus et episcopi cum concilio omnes principes Sardiniae praecepta apostolica, maledixerunt et condemnauerunt eum, et traxerunt in potestate daemoniorum⁽¹⁾. Modo, magister et pater, nos sumus in hac tribulatione, et nescimus quid faciamus. Rogamus et obsecramus, carissime domine, ut tale consilium mittatis nobis, sicut pater bonus, qui faciat salva anima et corpora nostra: quia nos magnam verecundiam habemus, quod oculos humanos digito demonstrat nobis, ecce illos qui participant cum illo eretico, et nos sumus in magna tribulatione et angustia, non tantum propter nos, sed etiam propter infamiam malam nostro monasterio. Adhuc omnia sustinemus pro vestra obedientia, sed unum pondus adversum nobis est, quod non possumus sustinere de isto scomunicato, qui narrat nobis: *si vultis fieri mecum in terra mea, sciatis hunc in veritate, quod ego volo ut nemo divinum officium faciatis, sed tantum non vultis facere hoc, exite de terra et cognatione mea, et de re vestra nullum vobis dabo, nisi tantum vestimenta*. Modo de istum volumus habere vestrum consilium, quomodo faciamus ad honorem Dei, et de nostro monasterio, et ecclesiae Romanae⁽²⁾. Et de alia causa volo vos dicere modo de fratre Oberto, quem ego misi anno praeterito ad vos cum illa paupertate quam dominus mihi donare placuit, scilicet CCCL. sol. de Lucensis, audivi de hoc, quod tristatum valde, quod monasterius noster non habuit nisi C. solidos, et facio de vos, pater, multum minus de hoc quod fecistis: quod ego mandavi fratrem Obertum juniorem, et vos misistis illum mihi priorem sine literis vestris, et sine aliquo testimonio, et ego non credo, quoniam amplius non vidi in Sardiniam⁽³⁾. Modo mandate mihi omnia citius, ita ut ego faciam per literas nestrus cognitis. Vale.

(1) Quale fosse l'eresia e quali i delitti commessi da Torchitorio, per meritare un anatema così solenne, non appare dal presente documento. Ma il Martene e il Durand conghietturano (oper. cit., pag. 19, col. 522, tom. I), ch'egli seguisse le parti dell'imperatore Arrigo IV nello scisma cagionato dall'antipapa Guiberto, ovvero che volesse ritenere per forza le investiture delle chiese, che i papi Gregorio ed Urbano II si sforzavano togliere ai principi secolari, o finalmente che egli fosse simoniacò, come lo erano quasi tutti i piccoli dinasti de'suoi tempi. Qualunque sia il vero, egli è certo che Torchitorio non dovette essere buon principe, se volesse prestar fede a quanto ne lasciò scritto nella presente epistola il monaco Giovanni di Gallura. Di questo regolo ho parlato più diffusamente nel *Dizionario biografico dei Sardi illustri*, vol. III, pag. 261-62.

(2) Da questo tratto della epistola si ricava che esisteva in Gallura un monastero della regola di S. Benedetto, dipendente da quello di S. Vittore di Marsiglia; che il monaco Giovanni ne avea il governo allorchè scrisse questa lettera; e che Torchitorio, dopo essere stato colpito dalla scomunica, vessò iniquamente i monaci galluresi, obbligandoli a celebrare i divini uffizi, e minacciandoli, se non obbedissero, di sequestrare i loro beni, e di cacciarli dai suoi stati colle sole vestimenta.

(3) Il monaco Giovanni approfittò dell'occasione di questa lettera, per far note all'abate Riccardo le faccende del monastero di Gallura, fra le quali erano le principali i trecentocinquanta soldi lucchesi inviatigli con frate Oberto, e l'uffizio di *priore* accordato ad usurpato da frate Oberto *juniore*.

XIX.

UGONE arcivescovo di Cagliari conferma la precedente donazione del regolo *COSTANTINO*, e dona altre due chiese colla metà delle decime al monastero di S. Vittore di Marsiglia.

(1090, 22 aprile).

Dal Martene, e Durand, *Veter. scriptor. et Monument. collect.* tom. I, col. 528-29.

In nomine Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus sancti. Notum esse volumus fidelibus intra gremium sanctae matris ecclesiae constitutis, quod ego Ugo Dei gratia kalaritanus ecclesiae archiepiscopus et servus, imperante summi aeterni regis providentia, dono et concedo, firmando atque corroborando, **ecclesiam sancti Saturnini**, quae est sita in archiepiscopatu kalaritano, cum omnibus ad se pertinentibus, Domino Deo, et beatae Mariae semper Virgini, et S. Victori martyri, et monasterio massiliensi, et domno Riccardo abbati, et successoribus ejus, et monachis massiliensibus, tam praesentibus quam futuris. Simili etiam modo dono atque concedo ecclesiam S. Eliae et S. Mariae de *Anelmi*, et S. Mariae de *Gippi*, et S. Mariae de *Sabollo*, et S. Vincentii de *Siguerre*, et S. Evisi de *Nora*, et S. Ambrosii de *Itta*, et **S. Antiochi de Sulsis**, et **S. Mariae**, et **S. Barbarae de Aqua frigida**⁽⁴⁾, ita ut monachi massilienses habeant, teneant, et possideant ex integro in perpetuum. Dono etiam, firmo, atque corroboro eo tenore, quo et datae sunt a domina Vera, et *sanctimoniale*⁽⁵⁾, matre judicis Costantini, supradicto monasterio **ecclesiam S. Georgii**, et **ecclesiam S. Genesii**, cum omnibus jure ad se pertinentibus. Medietatem insuper decimae kalaritanae diecesos⁽⁶⁾. Haec omnia quae supra diximus, sicut Costantinus rex et judex kalaritanus praefato monasterio concessit, firma et inconcussa esse sancimus, salva in omnibus reverentia et honore sanctae matris ecclesiae kalaritanae. Quod si aliquis regum, judicum, vel successorum meorum, aut aliqua omnino persona hanc donationis et corroborationis cartam voluerit infringere, non hoc valeat vindicare, sed a liminibus sanctae matris ecclesiae sequestratus, atque anathematis vinculo obligatus, iram Dei omnipotentis incurrat, hac

(4) Le sopraddette chiese sono le istesse contemplate nel precedente atto di donazione del 1089 (num. XVII), ad eccezione delle due chiese di S. Maria e di S. Barbara di *Aqua frigida*, che sembrano aggiunte alle già donate. Laonde questa è propriamente una conferma che l'arcivescovo Ugone fa della donazione di Costantino regolo di Cagliari, siccome appresso conferma eziandio la donazione delle chiese dei Ss. Giorgio e Genesio fatta dallo stesso Costantino, dal suo padre Arzone e dalla sua madre Vera (ved. num. XVI).

(5) *Sanctimoniale*, vale a dire *pia donna*, e per vita ascetica e solitaria *quasi monaca*. Nè pare che altrimenti possa intendersi la detta parola, fuorchè supponendo, che Vera nella sua vedovanza vivesse vita solitaria e quasi monacale. Siffatta interpretazione ha il suo fondamento nel costume antichissimo di molte donne sarde, illustri per nascita o per ricchezza, e talvolta eziandio di mediocre censo domestico, le quali o in vedovanza o in maturissima verginità, si astringevano per voto a vivere nelle domestiche pareti vita somigliante alla monacale nelle vesti, nelle discipline e nelle orazioni, per lo che denominavansi *monache di casa* o *pinzocchere*, come l'ho notato nel *Codice della repubblica di Sassari*.

(6) Ugone dona la metà delle decime della sua diocesi, perchè l'altra metà apparteneva ai giudici o regoli di Cagliari; e Costantino l'avea già donata allo stesso monastero di S. Saturnino con atto del 1089 (ved. sopra n° XVII).

carta firma et stabili permanente. Data Karalis, anno ab incarnatione Domini millesimo XC, indict. XIII mensis aprilis die XXII (1).

Ego Ugo kalaritanae ecclesiae archiepiscopus manu propria firmo, et in perpetuum firmum esse censeo.

Ego Virgilius episcopus (2) manu propria firmo.

Ego Raimundus episcopus (3) manu propria firmo.

Constantinus rex et iudex karalitanus firmavit.

Vera mater ejusdem iudicis firmavit.

Zerchis frater ejusdem iudicis firmavit.

Comita frater ejusdem iudicis firmavit.

Caeteri fratres illius firmaverunt (4).

Marianus iudex et filius Constantini firmavit.

Ego Berengarius massiliensis monachus interfui.

Ego Dalmatius interfui. — Ego Coraddus interfui. —

Ego Willelmus interfui. — Ego Crescentinus interfui. —

Ego Stephanus interfui. — Ego Petrus interfui (5).

XX.

COSTANTINO re di Cagliari protesta di voler abbandonare le prave consuetudini dei suoi maggiori, e promette la libera ordinazione dei vescovi, delle chiese, e dei sacerdoti nella sua provincia.

(..... (6)).

Dal Martene, e Durand, *Veter. scriptor. et monument. Collect.* tom. I, pag. 526.

Ego in Dei nomine Constantinus rex et iudex Sardiniae ob remedium animae meae, et parentum meorum, omnes pessimas consuetudines antecessorum meorum, et aliorum principum Sardiniae, scilicet concubinarum, homicidii,

(1) Ugone minaccia sole pene spirituali agli infrattori della sua volontà. Le penali pecuniarie trovansi comminate soltanto nelle carte dei regoli, come nelle due precedenti di Costantino (num. XVI e XVII), perchè essi soli ne aveano il diritto in virtù della loro potestà temporale.

(2) Vescovo di Dolia (ved. sopra n° XVI).

(3) Vescovo di Solci (*de Sulcis*) (ved. sopra n° XVI).

(4) L'espressione *caeteri fratres illius*, senza nomina individuale, conferma l'opinione da me espressa nelle note al precedente diploma del 30 giugno 1089, cioè, che Costantino re di Cagliari avesse molti fratelli naturali, e che tali fossero Pietro, Mariano, Torbino e Trocatore. Ciò sembra tanto più probabile, in quanto che lo stesso Costantino in un altro documento, che produrrò qui appresso (n° XX), protesta di volere, tra gli altri peccati, abbandonare quello del concubinaggio, redato dall'esempio de'suoi maggiori ed antenati.

(5) Questi ultimi sei testimonii erano probabilmente monaci del monastero di S. Saturnino.

(6) Questo diploma appartiene indubitatamente a Costantino regolo di Cagliari, poichè fu ritrovato dal dotto Maurino Fournier negli archivi del monastero di S. Vittore di Marsiglia assieme ai due precedenti diplomi dello stesso Costantino, ed all'altro di Ugone arcivescovo cagliaritano. Sebbene manchi la data della carta, ed il Martene e il Durand la riferiscano al 1089 o al 1090, io tuttavia la credo posteriore ai detti due anni, poichè sarebbe incoerente, anzi contraddittorio, che Costantino, nel pentirsi de' suoi peccati di omicidio, di concubinaggio e di nozze incestuose (*consanguinitatis*) ec. ec., promettesse nel 1089 o nel 1090 di restituire fedelmente le decime che negli stessissimi anni avea liberalmente donate egli medesimo, e consentito che donasse l'arcivescovo Ugone (ved. sopra num. XVII e XVIII). Dunque pare più probabile, che dopo queste donazioni appunto Costantino rimettesse mano sulle dette decime, e che in appresso, ridottosi a consigli migliori, promettesse restituirle. In opposto egli sarebbe obbligato a restituire cosa che esigea con diritto, per ciò appunto che la donava, e permetteva che si donasse nel 1089 e nel 1090. Laonde recedo in questa parte dall'opinione dei dotti Maurini, che abbracciai nel mio *Dizionario biograf. dei Sardi illustri*, vol. I, pag. 240-41.

consanguinitatis, in manu Dei omnipotentis et beati Petri relinquo et refuto; ipsos etiam episcopatus et ecclesias, ac presbyteros in honorem Dei et B. Petri canonice ordinandos relinquo. Decimas etiam ac primitias ab hac die in antea me fideliter redditurum promitto. Et haec faciendi et attendendi omnibus infra regnum meum positis consilium et adiutorium in quantum potero dabo. Haec omnia quae predixi fideliter promitto et fideliter attendam (7).

XXI.

TORBENO giudice di Arborea permette alla madre sua donna NIBATA di disporre a suo talento delle due case di Nurage Niellu e di Masone de Capras da essa edificate; e NIBATA stabilisce la dotazione di queste case, delle quali vieta la vendita, acciò restino in perpetuo in potere dell'imperatore cioè di chi reggerà la provincia.

(..... (8)).

Dai RR. Archivi di corte. Genova, catal. Sardegna, mazz. 1, num. 1 (9).

In nomine Dei patris et filium et spiritum sanctum. Amen. Et auxili ante dominum nostrum ihesum xpum. Et intercedente pro nobis beata et gloriosa, semperque virgine dei genitrice maria. Ego iudice TORBENI, cum boluntate de donna NIBATA matre mea faczo ista carta pro domo de *nurage nigellu* (10), et de domo de *Massone de capras* (11), ci laborait matre mea donna nibata, cum forza et potestu suo. Et ego adsobilla (12) ad faczat sinde omnia cantu bolet. Et ego donna nibata ponio ine saltu de suberiu, e pauli de figu, e penu, e pastu, e pezza de bilbuios, ebandecodes, e agarratu. Et assa domo de nurageniellu ponguoe et saltos, et semitas, callas fazo una cum sa domo de masone de capras, ellastimo pro non sident aliquando ad papem, non a fundamentale dimi de locu, et non adesiti zu, dabatum locum, porzesiant in semper, et sempiternum in manum de imperatore. Et aliquando non appat ausu ad tollerende de homines de

(7) Dall'originale documento, esistente nel monastero di S. Vittore di Marsiglia, pendeva, come lo attestano i detti Maurini, un sigillo di piombo, nella di cui faccia anteriore si leggeva in caratteri greci GOSTANTINE, e nella posteriore ARKONTOC, vale a dire *arconte* o *principe*.

(8) La data di questa carta appartiene, secondo il Manno (ved. la nota seg.), al fine del secolo XI o ai primi anni del XII, perchè questo Torbino d'Arborea, di cui fa anche menzione il Fara (*De reb. sard.*, lib. II, pag. 237, edit. praed.), trovai nella serie di quei giudici posteriore in tempo ad Orzocco, cui il papa Gregorio VII scrisse nel 1073 (ved. sopra num. XI), ed anteriore a Comita II, che regnava in Arborea nel 1131, come si ha dallo stesso storico Fara (op. cit., lib. II, pag. 196 e 237, edit. praed.).

(9) Questo diploma fu pubblicato per la prima volta nell'opera intitolata *Historiae patriae monumenta, edita jussu regis Caroli Alberti* (August. Taurinor., ex reg. typogr., 1836, vol. var. in-fol.), e compilata da una società di uomini dotti (vol. I, chartar., col. 764-65-66). Il Manno che lo produsse e lo illustrò, non sa decidere a quale delle due sarde appartenga la lingua in cui è scritto, se alla meridionale o alla settentrionale. A me sembra che appartenga alla meridionale, la quale è una corruzione della lingua originale della Sardegna, cioè della settentrionale o logudorese.

(10) L'odierno villaggio di *Nuraxi Nieddu*.

(11) L'attuale villa di *Cabras*.

(12) *Adsobilla*, cioè *l'autorizzai*, *le diedi facoltà* di farne suo piacere, di disporre a suo talento.

custas domos de nurage nigellu, et de masone de capras, non iudice, et non donna et non donnicellu et non donnicella, et non nullu homine, et non aczurende ad actera domo ipso, appartirende, porze sinde dellos exit de iubara, de feminas, ad bestaritas, et de sos masclos, ad istalbarios, et porcias de caballicare, napapem, non sident dellos aliquando, non barone, et non nociere. Et dabasta domo de masone de capras coperiasinde *sancta maria* et fazatsinde notales suos, et fazandinde natale de *sanctum Marcum de Sinis*, cum lebardonibe ad pasca forma de casa, et aione de benedicere, et de natale dominum missa, et a daba nurage nigellu, forma et adione (1). Et totu custu ci feci ego donna nibata, cum boluntate de filiu meu iudice torbeni, et de omnia maiorales suos, et de locu (2) lu feci. Et cia at narre de custa arminantia, ciarmina i ego donna nibata, cum boluntate de iudice torbeni filium meum, quia bene est, et conforzare aet ordinzanza mea, conforzet illu dominus in omni opera bona, et in multu bonu lubaticat Dominus, et sancta Maria, in bita sua, et pust obitum suo siat inter sancta sanctorum amen. Et quia pugnare adisbertinare istu arminatu, cies bene operatum, et dicere aet contra quo non fit, fiat illi sterminatu in istu seculum de magine sua, siat cecum et surdu, e gramatu, et de magine sua totu istramatu, et siat damnatu co core, et habiron, et anna, et caipha, et pilatu, de ponza, ciest in iscrinio ferreo, u belu mandicat fera acreste, et animas eorum sepulta sunt in infernu, si sorziat a qua pugnare ad isbertinare sta anninzanza, flastiruet illu dominus, et sancta maria, et apat anathema de patre et filium et spiritum, et de XII apostoli, de XVI prophetas, de XXIII quatuor senioros, de CCCXVIII patres sanctos, qui canones disposuerunt, et de IIII evancelistis, et de cherubin et seraphin qui tenent tronum dei omnipotentis, et apat parzonem cum erodem, et iudas traditorem, et cum diabolum in infernum, in inferiorem, fiat, fiat, fiat, amen (3). Ego iudice Orzoccor dezori, nepote de donna nibata, qui arranobo ista carta (4).

(1) Dopo avere donna Nibata dotata di parecchie terre, servi ed animali le due case di *masone de capras* e *de nurage nigellu*, e dopo aver stabilito con molte cautele la inalienabilità delle medesime, al possessore della prima impone l'onere perpetuo di presentare annualmente agli amministratori delle chiese di S. Maria e di S. Marco di Sinis una forma di cacio, ed un agnello pel benedetto nella Pasqua di risurrezione, e di dare la elemosina per una messa nel Natale, e al possessore della seconda il solo carico di dare nelle accennate due solennità ai predetti amministratori una forma di cacio ed un agnello pel benedetto. Così parmi doversi intendere nell'insieme le barbarissime parole di questo brano del diploma.

(2) Vale a dire: lo feci col consenso del mio figlio giudice Torbeno, e di tutti i maggiorenti del luogo (*de locu*). Ed ecco qui le più antiche tracce della denominazione quindi data alla *Carta de logu* o *de locu* di Eleonora di Arborea.

(3) Secondo leggesi in quasi tutte le antiche donazioni dei regoli sardi, questo diploma è conchiuso con una filatera di benedizioni per coloro che ne osserveranno e rispetteranno il contenuto, e di infinite maledizioni contro chiunque osasse infrangerlo. A maledire il refrattario la donatrice invoca quasi tutta la milizia celeste ed infernale, e ciò parendole anche poco, vuole perfino che sia bestemmiato da Dio e dalla Madonna.

(4) Che significa essere stato confermato questo diploma da Orzoccor nipote di donna Nibata, il quale regnò in Arborea nel secolo XII col nome di Orzoccor de Zori (II di tal nome).

XXII.

TORBENO DI LACON giudice di Arborea, colla consorte sua ANNA DE ZORI, compra da Costantino Dorrubu un cavallo di pelame rossiccio, e gli cede in cambio alcuni schiavi e varie terre.

(.....) (5).

Dai RR. Archivi di Corte. Genova, catal. Sardegna, mazz. I, num. 2 (6).

In nomine patris et filii dispiritu sancti amen. Ego iudice TURBINO DE LACON (7), potestando parte de Arborea, cum donna anna de zori e regina coiube mia, facemus ista carta a gostantine dorrubu fratele meo, et amabile meu (8), pro ca mi deit isu caballu morignu de carbua, cian placit dondelilu abasili fulle, ed a ianui pica isu generu, ed asa mucere de iani pica, bitonia folle cu filo suos (9), e dedimilu cu mariani barbaricinu *de banura matrona* (10), e dedimilu arrerasolta dabaistroulu, edolli inababu de barca, una terra aprobima, daba *sa domestiga de rennu de nuracinigellu*, dedimi in terra altra binia ci fuit de nou selru, ciposerat surbi, cando fui maiore in *terralba*, et abiat ila datas altarodes canu, e torreit a donnicu pro cancadeit probairatoria sua, edemi insuberin dorrutius una terra aprobia in *salto de rengnu* (11) de honorus zolli, et dedimilu a ianui turrazu da baganatas, et dedimi in uneri terra aratoria ante sa de patre meu, e dedimi su domu meu iudice torbeni una bagina in cirras de aristanis (12), cum comita de burcu a bagina de peras, e dedimi atera bagina in ponte de *sinis* ante sa de *sanctu iorci* (13) cum gunnata nigellu, cispenna nostra, et dedimi atera bagina a solus in ponte de *sinnis*, ante sa de fratre meu donnu gunnari, et de sa de fratre meu donnu comita, et sunt estimonios, primum dici bonu testimoniu, e sancta maria qui genuit salatore, de porcios de angacias, furatu du billa betere, petru de ginuri, e gollieanis suos, de citade satu, franciscu tupa,

(5) Senza data come la precedente.

(6) Anche questa carta fu pubblicata dal Manno nella citata opera *Historiae patriae monumenta* ec., vol. I, chartar., col. 766-67.

(7) Credo che questo Torbeno di Lacon sia lo stesso Torbeno, figlio di Nibata, cui appartiene il precedente diploma. Egli usava eziandio il cognome di *de Zori*, come si rileva da questa carta medesima verso la fine, dove si legge *ego iudice Torbeni de Zori*.

(8) Cioè mio amato cugino. La parola *fratele* non può interpretarsi altrimenti, poichè il fratello nelle carte sarde è sempre chiamato *fratre*.

(9) Sono i nomi dei servi che Torbeno cedeva a Costantino dorrubu (forse *enobarbo* o *barbarossa*) in cambio del cavallo; e nei medesimi abbiamo un'intera famiglia, cioè BASILIO FOLLE, il suo genero GIOVANNI PICA, VITTORIA FOLLE moglie di quest'ultimo, e i suoi figliuoli, che non sono particolarmente nominati.

(10) Mariano Barbaricino di *banura matrona* (forse l'odierno villaggio di *Luna matrona*) sembra essere un servo, e custode del cavallo che Costantino dava a Torbeno col cavallo medesimo: *e dedimilu* (e me lo diede) *cu mariani barbaricinu* (con Mariano barbaricino) *de banura matrona*.

(11) Cioè una terra vicina (*aprobia*) ad un salto del regno, ossia al patrimonio demaniale dei regoli di Arborea. Nelle antiche carte dei giudici sardi, e specialmente in una assai importante di Mariano regolo di Torres, che produrrò fra le altre del secolo XII, è fatta speciale menzione di questi beni della corona, *de su rennu*.

(12) In *cirras de Aristanis* significa, per quanto a me pare, nelle circostanze, nei dintorni, o nelle vicinanze di Oristano.

(13) *Sanctu iorci*, ossia G. Giorgio.

e golleianis suos, de curatores, comita de rubu curatore de oristanis, comita de lacon curatore de balenza (1), ciricu de barbarcu, maiore de caballos, e curatore dussellos (2), gostantine de billa betere, maiore de equas, e curatore de barbaria (3), gunnari de sipuola, maiore de canis, mariani de scanu, curatore de cilaber, trogotori de ora, curatore de bonozolis, gizoani de lacon, curatore de milis, comita de burgu, curatore de fartoriani (4). Et ego, trus bitezu mariani denura ei nigellu

(1) Per maggiore consistenza dell'atto di permuta, Torbeno fece intervenire al medesimo come testi i giudici di varie *curie* del suo giudicato (*curatori*). I primi due qui nominati sono Comita de rubu, curatore di Oristano, e Comita di Lacon, curatore di Valenza.

(2) Ciriaco de barca, curatore di Usellus, era pure maiore de *caballos* (di cavalli), che io interpreto per soprastante alle mandrie dei cavalli appartenenti alla corona.

(3) Costantino di Villavecchia (*billu batere*) era curatore di Bargaglia, e insieme *maggiore*, ossia soprastante per le cavalle (*de equas*). Dal che si vede, ch' era divisa la sorveglianza dei maschi e delle femmine nelle mandrie cavalline.

(4) I due ultimi nominati sono i *curatori* di Milis, e di Fordon-

iscrisi ista carta atitan domi su donnu meu cunbura suam aristanis. In kalendas octobre intra dece dies, et die mesetima, et de luna prima, et ci aet lazare in coordinari ego iudice torbeni de zori. A Gostantine dorrubu fidele meu abeat benedizione de deus et de omnia sanctus, et sanctas dei, amen. Et qui de aixtruminare boluerit, e dixerit guia non sit, istruminet deus magine isora in istu seculo, et deleantur nomene suus de libro bite, et apiat anatema XII. apostolos, et de XVI. prophetas, et de XXIII. seniores, et de CCC. xoto pater sanctus, et apiat porzone cum erote, et cum iudas tratitore, et cum diabulu in infernus fiat, amen (5).

gianos (*Fortoriani*). Non ho però potuto indovinare quali fossero, e dove situate le curatorie *de cilaber*, e *de bonozolis* menzionate più avanti, nè qual sorta di uffizio fosse quello di *maiore de canis* (forse *dei canis*) attribuito a Gonnario di sipuola.

(5) Da questo diploma pendeva un sigillo di piombo, appeso a cordicina, composta di fili di seta (*filis sericis*) di tre colori, rosso, giallo e violaceo.

DISSERTAZIONE

TERZA

DISSERTAZIONE

SOPRA I MONUMENTI STORICI E DIPLOMATICI

DI SARDEGNA

DEL SECOLO XII

Col sorgere del secolo duodecimo la Sardegna cominciò a sorgere ancor essa dall'antico suo stato di oscurità e di abbattimento, e ad acquistar nome ed importanza nella storia delle nazioni. Uscita da un pelago di mali, in cui era piombata, dopo lo sfacimento del romano impero, ora per le incursioni dei Vandali, dei Goti e dei Longobardi, ed ora pei latrocini e per le crudeltà dei Saraceni, avea finalmente con sforzi maravigliosi cacciato per sempre dalle sue terre e dai suoi lidi le orde feroci che l'aveano sì lungamente disertata, aiutandola alla grand'opera le armi riunite di due potenti repubbliche, alle quali Papa Benedetto VIII, proclamando dal Campidoglio cristiano la crociata contro i barbari, avea confidato il vessillo della sarda liberazione (1).

Il governo nazionale dei GIUDICI, che risaliva per antica origine al tempo dei DUCI del greco impero (2), che la necessità della difesa propria avea radicato nell'isola, e che sotto l'influenza pisana e genovese avea ricevuto forme più stabili e più regolari, produceva già il primo e il più desiderabile dei benefizi politici, quello della indipendenza insulare da ogni dominazione straniera. I Papi n'erano i naturali protettori, e per la missione suprema inerente al cattolicesimo di rilevare dall'abbruttimento e dal servaggio le nazioni redente dalla croce, e pel dritto di proprietà ch'essi pretendevano sull'isola intera in virtù di antiche e controverse donazioni (3). Senza entrare nella spinosa controversia di un tale dritto, e sull'autenticità o falsità dei documenti dai quali si faceva derivare, a noi basterà notare che la Sedia apostolica lo esercitò di fatto, così in questo come nei secoli posteriori fino al tempo della conquista Aragonese, e che difendendolo virilmente dagli attentati stranieri, come se ne ha fra gli altri l'esempio sotto i pontificati di Lucio II e di Alessandro III (4), lo rivolse quasi sempre a vantaggio della Sardegna, e dei suoi abitatori. Imperocchè l'autorità e la voce dei supremi

gerarchi, frapponendosi spesso tra i contendenti, smorzò ire di parte, impedì guerre e vendette, o le fece cessare con le tregue e con le paci (5); protesse i dritti e le possessioni legittimamente acquistate (6); obbligò gli usurpatori anche potenti alla restituzione delle cose altrui (7); usò per mezzo dei suoi Legati accorgimento e perseveranza, onde ridurre a concordia le due repubbliche rivali di Genova e di Pisa, per le quali la Sardegna era fomite di vecchie ambizioni e di continue offese (8); e sopra ciò pose ogni cura e sollecitudine per far fiorire nell'isola la religione, per comporre amichevolmente questioni e liti tra chiese e chiese, e tra chiese e privati, per richiamare il clero alla santità della vita e alla virtù dell'esempio, e per esortarlo a mantenere incorrotto il deposito della fede, e inalterata in ogni sua parte la ecclesiastica disciplina (9).

Una cosa assai rimarchevole nell'esercizio del protettorato pontificio in Sardegna ella è questa, che la Chiesa Romana non ne abusò mai per mire ambiziose, o per fini interessati; che riconobbe e rispettò i dritti acquistati dai REGOLI nazionali; che li difese, ogniquale volta se ne presentò l'occasione, dalle insidie e dalle violenze sì interne che forastiere; e che una volta sola nel presente secolo deposè dal trono uno dei detti REGOLI, a ciò mossa da cause molto gravi, riconosciute giuste da uno degli uomini più chiari, e degli scrittori più celebrati di quella età; e tuttavia in tale occasione non mescolò nemmeno elementi stranieri pel reggimento di quella parte dell'isola, che andò soggetta ad un breve interregno. Dal che si può argomentare qual fede si meritino parecchi storici, i quali, laddove s'imbattono in pontefici che abbiano diretto, seguito o padroneggiato gli avvenimenti del secolo, sono usi gridar sempre alla usurpazione e allo scandalo, e senza addentrarsi nelle condizioni dei tempi e degli uomini, senza esaminare le cause da cui derivarono gli effetti, senten-

C. N. 1144
e 1161.

(1) Ved. la Dissertazione seconda.

(2) Ved. la Dissertazione prima e la Dissertazione seconda.

(3) Ved. la Dissertazione prima.

(4) Diplom. e Carte N° LII e LXVIII.

(5) Diplom. e Carte N° XLII e CXXVII.

(6) Diplom. e Carte N° LXV, LXIX, LXX.

(7) Diplom. e Carte N° LXXI e CXXVII.

(8) Diplom. e Carte N° XCII, XCIX, CIV, CXXVII.

(9) Diplom. e Carte, N° XLIV, LIII, LXVII e CXIV.

P. C. N. 1135
e 1138.

P. C. N. 1158,
1162, 1179.

P. C. N. 1164,
1188.

P. C. N. 1169,
1172, 1176,
1188.

P. C. N. 1125,
1160, 1173.

ziano di vivi e di morti con opinioni preconcelte, con storti giudizi, e talvolta con arroganza, vedendo mali, e deplorandoli, dove mali non furono mai, e disconoscendo più spesso per malizia o per ignoranza i beni vari e molteplici, che nel risorgere del medio evo alla civiltà preparata e fecondata dal cristianesimo produsse fra le nazioni la intromissione pacifica del papato nelle faccende politiche. E non è vero ciò che affermano cotesti novelatori, che l'ambizione del potere, e la cupidità delle ricchezze terrene fossero i moventi precipui e reconditi di siffatta intromissione. Imperocchè, per non parlare di altri paesi e di altre storie che non appartengono al soggetto di cui discorriamo, egli è certo che non sussistono, nè possono provarsi riguardo alla Sardegna fini e cagioni così disdicevoli alla tutela paterna del pontificato cattolico. Del potere si è già veduto poco avanti con quale giustizia e temperanza la Sedia apostolica ne abbia usato nel decorso di questo secolo; e in quanto si appartiene alle ricchezze temporali, se la medesima fu sollecita a tutelarle con la sua protezione nelle chiese, nei monisteri, nei comuni, nei principi, e nei privati individui che le possedevano, come lo provano i monumenti che mandiamo in luce, non le ricercò però mai, nè le accumulò per se stessa o ingiustamente o smodatamente. Il ricordo lasciatoci da Cencio Camerario sotto nome di *censi della chiesa romana in Sardegna* (1) ci fa sapere, che da tutti i vescovadi dell'isola, i quali erano venti nella età di cui parliamo, cinque cioè nel giudicato di Cagliari, nove in quello di Torres, quattro nell'altro di Arborea, e due in Gallura, la Sedia pontificia riscuoteva annualmente sole quarantasei libbre di argento; altre libbre otto dalla chiesa e monistero di s. Saturnino, e dai due monisteri di Plajano e di Thergo; libbre tre dall'abate di Saccargia e dal priore di Salvenero; e otto *massemutini* dalle due chiese di Monte-Arculento e di Arcidano. Il Regolo di Cagliari era esente da ogni prestazione: pagavano i Regoli di Torres e di Gallura, il primo libbre quattro, ed il secondo libbre due di argento: e se pel Giudice di Arborea si vedono notati mille e cento bisanti d'oro, ciò trova la sua spiegazione nella maggiore ricchezza di quella provincia, e nelle ambizioni di Comita II, e del suo figlio Barisone, il quale forse usava liberalità verso la cattedra di s. Pietro per cattivarsi il favore Pontificio, e per accrescere lo splendore della corona così ardentemente da lui desiderata, e poi vendutagli dall'impero.

Dicemmo nell'esordire, che nel presente secolo la Sardegna non era sottoposta a dominazione straniera. La verità di questo fatto è dimostrata incontestabilmente dai diplomi e dalle carte che vengono appresso, dalle quali si raccoglie che l'isola era divisa in quattro giudicati; e quattro giudici o Regoli esercitavano in ciascuno dei medesimi il supremo potere civile e politico. Cotesti giudici, che usavano talvolta e ostentavano il titolo di re, erano tutti nazionali, e appartenevano alle famiglie dinastiche del paese, nelle quali fin dal secolo precedente la successione al trono si era operata regolarmente da padre in figlio, non escluse le femmine; e in difetto soltanto di discendenza legittima era trapassata negli agnati più

(1) Diplomi e Carte, N° CXLII.

prossimi dell'ultimo Regolo defunto. L'ordine di succedere non fu turbato che assai raramente dalle usurpazioni; ma non fu invertito giammai dal sistema elettivo che vigeva in alcuni giudicati, e specialmente in quello di Torres. Imperocchè la elezione dei regoli si facea dal clero e dai magnati, cadeva sempre sugl'individui che per dritto di sangue erano chiamati a regnare, ed era poi confermata dalla suprema autorità della Chiesa. Nel regno di Cagliari, dopo l'usurpatore Turbino, troviamo Torchitorio II, figlio di Costantino I, nipote di Arzone, e pronipote di Onroco e di Torchitorio I, dinasti sardi che aveano regnato nel secolo precedente: quindi il di lui figlio Costantino II; e morto costui senza prole maschile, l'unica di lui figlia, che impalmatasi a Pietro di Gonnario II di Torres, gli apportò con la mano di sposa le ragioni e il possesso della corona paterna (2). Nel giudicato Turritano regnarono successivamente Costantino I, Gonnario II, Barisone II, Costantino II, e Comita II, tutti della famiglia di *Lacon*, e più propriamente di *Lacano*. L'ultimo di detti Giudici surrogò nel trono il proprio nipote Costantino II, decesso improle (*encus*, come dicono le cronache sarde); e il primo avea raccolto la eredità regia da Mariano I, che regnò nel secolo XI, e fu preceduto da Andrea, soprannomato *Tanca*, dall'avo Barisone I, dal bisavo Comita I, e dall'atavo Gonnario I della famiglia dei *Gunale* (3). Regnarono del pari in Arborea, prima l'irrequieto Comita II, che fu deposto temporariamente dal trono; poscia il di lui figlio Barisone, incoronato re di Sardegna per opera principalmente dei Genovesi; quindi Pietro I, nato da Pe-regrina di Lacon prima moglie di Barisone; e poi insieme con Pietro I Ugone II, visconte di Basso, nipote di Agalburga o Agalburza sposata in seconde nozze nel 1157 dallo stesso re Barisone, e discendente per linea materna da Raimondo conte di Barcellona. Comita II avea redato la sovranità dal fratello Costantino I trapassato senza figliuoli; e così nel suo casato di *Lacano*, per mezzo del padre suo Gonnario, e dell'avo Comita I si erano trasfusi i dritti regali, che dal 1050 sino 1100 aveano esercitato in Arborea le famiglie sarde dei *Zori*, e degli *Orvu*, rappresentate dai regoli Mariano, Onroco I, Torpeno, e Onroco II (4). E finalmente sul trono di Gallura, dopo Comita I, Costantino I, Torgodorio e Orzocone, che lo aveano occupato nel secolo precedente, sedettero Costantino II, e Barisone di Lacon, nell'ultimo dei quali si estinse la discendenza maschile dei regoli Galluresi, rimasta essendo una sola di lui figlia, che andò a nozze con Lamberto Visconti (5).

Quale fosse il sistema e la forma di governo seguita dai regoli sardi, e donde essi traessero i redditi per sop-pirire ai bisogni dello Stato, non si può nè asseverare, nè definire con certezza. Nondimeno, esaminando attentamente i diplomi di questo secolo, e confrontando insieme i fatti e le circostanze varie di tempi, di luoghi e di

(2) Diplomi e Carte, N° I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XXV, XXVII, CII, CVII.

(3) Diplomi e Carte, N° XIII, XV, XXI, XXVIII, XXX, XL, LVI, LVIII, LIX, LX, CXIX, CXX, CXXXV, CXXXVI.

(4) Diplomi e Carte, N° XLI, XLII, LVII, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, LXXXVI, XCVIII, CX, CXI, CXIII, CXVII, CXXXII, CXXXIV, CXXXVIII, CXXXIX, CXLIII, CXLVII.

(5) Diplomi e Carte, N° XIX, XX, XXIII, LXXII e CI.

P. C. N. 1103
ad 1107.
P. C. N. 1107
ad 1129.

P. C. N. 1129
ad 1163.

P. C. N. 1163,
ad 1196.

P. C. N. 1112,
1127, 1150,
1186, 1191,
1212.

P. C. N. 1131
ad 1147.

P. C. N. 1147
ad 1186.

P. C. N. 1186
ad 1191.

P. C. N. 1191,
e 1192.

P. C. N. 1160
ad 1171, e
1172 ad 1200.

persone che vi si leggono riferite, si possono trarre argomenti e induzioni atte a rischiarare in qualche parte la grande oscurità, da cui è coperta in tal rispetto la storia sarda del medio evo. E dapprima bisogna ritenere, che quei regoli, sovrani di piccole provincie e di pochi sudditi, riunivano nella propria persona tutti i poteri, che il progredire dei lumi e della civiltà ha poi distinto e separato. Legislatori e governatori ad un tempo, essi imperavano con autorità assoluta ed esclusiva, e provvedevano a tutti gli emergenti sì pubblici che privati. Ma siccome era impossibile lo esercitare personalmente quest'autorità in tutti i tempi e in ogni luogo, aveano perciò sotto la loro dipendenza alcuni ufficiali, che si appellavano **Curatori**, perchè preposti alle **Curatorie**, o grandi frazioni di territorio, nelle quali era diviso ciascun giudicato. I Curatori governavano e amministravano a nome del Giudice, e intervenivano per l'ordinario a tutti gli atti sovrani che da lui emanavano, non escluse le donazioni, le concessioni e le fondazioni di chiese e di monisteri, nelle quali si vedono quasi sempre figurare i loro nomi. Oltre i Curatori vi erano pure in ogni Giudicato i **maggioranti** o **capi delle borgate**, **corti** e casolari che non formavano **Curatoria**, designati sotto il nome di **Majores de iscolca**, i quali intervenivano eziandio, ed erano talvolta chiamati a presenziare e sottoscrivere gli atti suddetti. Erano forse cotesti Curatori e Maggioranti, che con gli anziani dei Comuni concorrevano in tempi e luoghi determinati a formare le così dette **corone**, presiedute in persona dagli stessi Giudici, nelle quali si rendea ragione di giustizia, si decidevano o si componevano le liti, e si definivano tutte le controversie tra i privati. Delle quali **corone**, specie di **assise** giudiziarie, sembra essere stato creatore o primo iniziatore Gonnario II di Torres, come si vedrà a suo luogo; e fu istituzione eccellente, che rassodatasi e allargatasi poco per volta in tutta l'isola, s'incarnò negli usi e nelle abitudini del popolo sardo, e servì di esempio e di fondamento ai giudizi in simile forma stabiliti, prima nel 1316 dagli **STATUTI della repubblica di Sassari**, e poi nel 1395 dal Codice locale (**CARTA DE LOGU**) di Eleonora di Arborea. Sedeva inoltre accanto ai **Regoli** un Consiglio privato, e per dir così della Corona, il quale era composto dei loro figliuoli maggiori di età, dei loro fratelli, zii, ed agnati più prossimi, col di cui consenso si spedivano gli affari più gravi ed importanti, specialmente allorchè trattavasi di staccare beni o ragioni dal patrimonio pubblico del giudicato, per farli passare in proprietà, o anche in usufrutto nei corpi morali, o nei privati individui. Nel qual caso non si ometteva mai di esprimere o nel principio o nella fine dell'atto, che ciò eseguirasi *cum voluntate et consilio filiorum, fratrum, et caeterorum parentum meorum*, secondo che gli uni o gli altri di detti consiglieri, o tutti insieme v'intervenissero.

In quanto poi alle ricchezze, di cui i Giudici erano possessori, si raccoglie più apertamente dagli stessi diplomi donde le medesime provenissero. In primo luogo essi facevano riscuotere in tutti i porti e in tutte le spiagge del loro giudicato dazi di entrata e di uscita pei generi e per le merci indigene e straniere, che si esportavano, e s'importavano. Fra questi dazi i più comuni, e

forse anche i più lucrosi, erano i così detti **tolonei**, latinamente *tolomea* o *tolynea de aestate et de hyberno, et de sale*, che abbracciavano, non solamente il dritto per la estrazione del sale, e per tutte le altre merci, secondo il loro numero, peso, misura, e valore, ma eziandio la tassa, cui andavano soggetti i mercatanti, per poter stabilire nei porti, o nei luoghi principali del giudicato le tende o botteghe, e i fondachi di deposito. Sopra ciò, erauo di esclusiva proprietà dei giudici i suddetti porti e spiagge, i fiumi, i torrenti e gli stagni col dritto di pesca, i boschi, i piani, le valli, i monti, le miniere, le saline, e quanto altro si comprendeva in tutta l'estensione dei loro stati, giacchè ne disponevano liberamente a loro pieno arbitrio. E non solo le terre, le acque, e gli animali, ma eziandio i servi, le ancelle, e i loro parti erano tutti sotto l'assoluto dominio degli stessi Giudici, avvegnachè una gran parte, se non la maggiore degli abitatori dell'isola si trovava in quel tempo addetta alla gleba, e pochi erano gli uomini liberi, che chiamavansi **lieros**, pochi e in assai minor numero gli affrancati. Ciò che non possedevano i **REGOLI**, lo possedevano i **magnati** e le persone più notevoli del regno, nelle quali erano trapassati molti latifondi e ricchezze immobiliari, o a titolo di feudo, o per maritaggi, o per donazioni; e lo possedevano principalmente a titolo di patrimonio particolare i **principi** o **DONNICELLI**, che non essendo primogeniti, non erano chiamati a regnare, e diventavano poi gli stipiti di tante altre illustri famiglie. Si aggiunga a ciò la gravezza che pesava a carico, non dei soli servi, ma anche degli affrancati, i quali doveano lavorare nel proprio mestiere, o sostenere gratuitamente, se agricoltori, tutte le fatiche agrarie per due, tre o più giorni della settimana, ovvero per due o tre settimane del mese, a beneficio esclusivo del giudice e del giudicato, e si comprenderà facilmente quanto fosse larga la fonte dei redditi e dei proventi, che correva ad arricchire il tesoro di quei piccoli sovrani. Dippiù aveano essi il loro patrimonio privato, distinto da quello del **Giudicato**, o più propriamente dalla dotazione della corona, la quale trapassava in integro, senza diminuzione di sorta, dall'uno all'altro dei regnanti. I beni e i fondi che costituivano questo patrimonio inalienabile, si chiamavano beni del regno (**de rennu**), denominazione che ha sopravvissuto a tanti secoli, e si trova ancor oggi in alcune località dell'isola (1), ed era forse più appropriata dell'altra più recente di **beni demaniali**.

Il potere e le ricchezze di cui disponevano ci spiegano facilmente le tante liberalità dei Giudici sardi di quel tempo. Le quali, siccome procedevano quasi sempre dallo spirito di pietà da cui essi erano dominati, così erano principalmente rivolte ad accrescere il lustro della religione e il numero dei suoi ministri. Le chiese di s. Lorenzo di Genova, e di s. Maria di Pisa, l'antica basilica di s. Saturnino in Cagliari, e le chiese di s. Antioco di Solci, di s. Lucia di Arizzo, e di s. Pietro di Suelli ri-

P. C. N. 1108,
1112, 1119,
1124, 1130.

(1) Nelle circostanze di Sassari esiste il convento di S. Pietro di Sirkis, edificato ed ampliato sulle rovine dell'antico monistero di donne fondato sotto l'istesso titolo nel secolo XI dalla madre di Mariano I di Torres. Fra i tanti beni donati da quel regolo a questo monistero ve n'erano di quelli che si chiamano ancor oggi *de su regnu*, cioè appartenenti al **Giudicato**.

cevettero cospicue donazioni da Torchitorio II, alcune delle quali furono poi confermate dal di lui figlio e successore nel regno (1). Costantino I di Torres beneficò largamente i monaci camaldolesi, donando loro la chiesa, e tutte le possessioni di s. Pietro di Scano, col dritto di pesca nel fiume di Bosa; unì ed eresse in Pievania le due chiese di s. Nicolò e di s. Maria in Soglio (*in Soliu*); e fondò, e dotò ampiamente di terre, di armenti e di masserie la chiesa e il monistero della ss. Trinità di Saccargia (*de Saccaria*) (2). Il di lui figlio Gonnario II superò la generosità paterna verso i monaci di s. Benedetto, e verso la chiesa maggiore di Pisa; ricambiò con regale munificenza la ospitalità ricevuta dai Cassinesi, allorchè andò in pellegrinaggio a visitare il santo sepolcro; concedette il dritto delle *saline*, e molti beni ed esenzioni ai monaci di s. Maria di Thergo (3); e fu il fondatore dell'antico monistero di Cabu-abbas (*Caput aquarum*) così rinomato negli annali ecclesiastici della Sardegna. Ad alcuni di questi atti si associò il di lui primogenito Barisone II, il quale poi fondò pure nel regno turritano uno spedale per i poveri lebbrosi (4). Nè i sovrani di Arborea furono meno liberali degli altri regoli dell'isola. I due monisteri di Gurgo o di Urgen, e di s. Maria di Bonarcado (*de Bonarcanto*), e le chiese cattedrali di Pisa e di Genova ricevettero in tempi diversi dal famoso Barisone, e dal di lui figlio Pietro II donazioni e privilegi, che troppo lungo sarebbe voler qui annoverare distintamente (5). E i Giudici di Gallura Ottocorre, Costantino II e Barisone segnarono ancor essi con parecchi atti di liberalità la loro devozione verso la chiesa Pisana, e le due altre di s. Felice di Vada, e di s. Giovanni di Ortili o di Orutilli (6).

L'esempio dei regnanti era imitato dai principi (*donnicelli*) Costantino di Sogostos, Salusio di Lacon, e Padulesa Gunale, dai magnati e dalle famiglie più illustri per parentado e per ricchezze, fra cui primeggiavano in Torres quelle di Zori, dei Carbia, dei Gitil e degli Athen, ed alle quali appartenevano Costantino Carbia, e Forato-Gitil con le loro mogli Giorgia e Susanna de Zori, e Pietro, Costantino e Comita di Athen, che largheggiarono tutti nel beneficiare le chiese e i monisteri dell'isola (7). Nè occorre dire che i vescovi sardi, e l'alto clero di quella età non si lasciarono vincere dai laici nel concedere, e nel donare. Basterà perciò leggere i diplomi di Guglielmo e di Alberto metropolitani di Cagliari e di Torres, di Benedetto vescovo di Dolia, di Ugone vescovo di Orutilli, di Bernardo vescovo di Galtelli, e di Attone vescovo di Crasta, le concessioni dell'abate di Nurki, e dell'amministratore di s. Maria di Pisa, e l'atto di cessione del monistero di s. Michele di Plajano ai monaci di Vallombrosa (8).

La maggior parte di queste frequenti liberalità andò a beneficio dei Cassinesi, dei Camaldolesi e dei Vallombrosani:

- (1) Diplomi e Carte, N° V, VIII, XXV, XXIX, XXXV e XXXIX.
- (2) Diplomi e Carte, N° XIII, XV, XXI.
- (3) Diplomi e Carte, N° XXVIII, XXX, XL, LVI, LIX, LX.
- (4) Diplomi e Carte, N° LIX, LX e CVIII.
- (5) Diplomi e Carte, N° LVII, CX, CXI, CXIII, CXXIII, CXXXI, CXLIII.
- (6) Diplomi e Carte, N° XIX, XX, XXIII, LXXII, CI.
- (7) Diplomi e Carte, N° IX, X, XI, XII, XVI, XVII, XLV, XLVI, LXXIV.
- (8) Diplomi e Carte, N° VII, XXII, XXIV, XXVII, XXXVIII, L, LI, LXXIII, XCVII, C, CIII.

n'ebbe pure la sua parte il monistero dell'isola di Monte Cristo. I donatarii, e talvolta gli stessi donanti, si affrettarono di farle approvare dalla Sedia Apostolica, e di far rinnovare di tempo in tempo i privilegi e la protezione, che i romani pontefici aveano accordato, e facilmente accordavano alle chiese e monisteri che quegli Ordini religiosi possedevano in Sardegna (9). Credevano i donatori di provvedere in tal modo alla propria salute spirituale, e a quella dei loro congiunti, di promuovere lo splendore della religione, che amavano e riverivano sinceramente, e di introdurre nell'isola per mezzo del chiericato cattolico maggiore umanità di costumi, e civiltà di vita. E veramente i chierici, e i monaci specialmente erano in quei tempi i soli quasi che sapessero leggere e scrivere, e che si occupassero di agricoltura, e delle altre arti utili, le quali dopo la caduta del romano impero e la invasione dei barbari erano state neglette, per non dire al tutto abbandonate. I Regoli sopra gli altri, siccome rettori ed amministratori di popoli, sembravano mirare a questo scopo benefico, giacchè in parecchie delle loro fondazioni leggiamo convenuto per patto esplicito, che fra i monaci i quali venissero di oltremare ad abitare i nuovi monisteri dell'isola, ve ne fossero sempre alcuni istrutti nelle scienze sacre e nelle lettere umane, i quali potessero nella evenienza dei casi occupare le sedi vescovili, e trattare gli affari del regolo e del regno nelle Corti forastiere, ed in ispecie in quella di Roma. E d'altra parte l'attuale corografia della Sardegna ci prova in modo irrecusabile, che in quei luoghi pria solitari e deserti, dove i giudici sardi fondarono chiese e monisteri, e chiamarono i monaci per servire al culto divino, sorgono al presente popolosi villaggi e comuni rurali, formati senza dubbio nella loro origine sotto l'influenza dei pacifici abitatori dei chiostrì, i quali indussero poco per volta i rari e sparsi abitatori dei luoghi circostanti a riunirsi attorno ai sacri edifizii eretti dalla pietà dei loro principi, a fissarvi stabilmente i loro abituri, a dissodare e coltivare le terre, e a procurarsi coi prodotti del suolo un vivere più agiato e più tranquillo.

Ma non fu sempre la sola pietà, e la sola riverenza verso Dio, che consigliò ai Regoli tutte le loro largizioni. Si mescolarono spesso a cotesti atti di generosità, e talvolta di splendidezza regia le passioni private, le ambizioni di maggior stato, il desiderio o il bisogno di amicizie potenti, la riconoscenza o il prezzo di aiuti e di favori già conseguiti. Così, per addurne qualche esempio, Turbino e Torchitorio II di Cagliari largheggiarono entrambi nel donare alla chiesa di s. Maria di Pisa, e il secondo anche a quella di s. Lorenzo di Genova, l'uno per mantenersi con la protezione pisana nel trono da lui usurpato al proprio nipote, e l'altro per remunerare pisani e genovesi dell'aiuto prestatogli per ricuperare il regno perduto (10). Così Comita II di Arborea, non contento del regno proprio, e volendo conquistare quello di Torres, donava alla suddetta chiesa di s. Lorenzo e al Comune di Genova la chiesa di s. Pietro di Claro, ampie terre,

- (9) Diplomi e Carte, N° XIV, XVIII, XXVI, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XLIII, XLVII, XLVIII, LIV, LXI, LXII, LXIII, LXVI, XCI, CV, CXII, CXV, CXVI, CXXII, CXXIV, CXLVI.
- (10) Diplomi e Carte, N° II, III, IV, VI, XXIX.

P. C. N. 1113,
1114, 1119,
1121, 1123,
1125, 1133,
1136, 1137,
1156, 1157,
1158, 1159,
1168, 1176,
1183, 1186,
1187, 1188,
1198.

P. C. N. 1105,
1107, 1108,
1130.

P. C. N. 1120.

servi, ed armenti, vene argentifere e curie, e prometteva perfino la metà delle miniere di argento esistenti nell'ambito regno turritano (1). E così pure il famoso Barisone, figlio e successore di Comita II, impaziente di posarsi sul capo la corona di Sardegna, fra i tanti mezzi da lui adoperati per soddisfare a questa sua vanità, che dovea essergli e gli fu poi così fatale, contribuì con larghi doni, acciò si recasse a compimento il grandioso tempio e la canonica di s. Lorenzo di Genova, giurò onore e riverenza all'arcivescovo di quella città, e promise di adoperarsi efficacemente per fargli ottenere la primazia ecclesiastica, e la legazione pontificia in tutta l'isola (2).

Le amicizie, le leghe, le guerre, le tregue, le paci dei giudici sardi fra loro, e coi pisani e genovesi, le concessioni e le franchigie accordate dai primi ai secondi, compromessi e lodi, dritti di cittadinanza e giuramenti di vassallaggio sono il soggetto più frequente dei diplomi e delle carte di questo secolo. Nel principio del medesimo si guerreggia per quattro anni nel regno cagliaritano tra Turbino e Torchitorio II. Dopo cinque lustri si guerreggia per altri dieci anni tra Comita II di Arborea e Gonnario II di Torres. Barisone, figlio e successore di Comita, volge le armi contro il regno di Cagliari tenuto da Pietro, figlio di Gonnario. Vittorioso dapprima, è poi vinto alla sua volta da Barisone II, che dal regno Turritano corre in aiuto del proprio fratello. Altre due volte si rinnova la guerra fra questi due regoli, i quali finalmente vengono a patti, e segnano la pace. Itoccorre di Gunale non guerreggia aperta guerra con nessuno, ma spoglia e fa uccidere indigeni e forestieri, in segreto, alla spicciolata, nel suo regno di Gallura. Genova e Pisa si mescolano quasi sempre nelle contese, e nei conflitti dei Giudici sardi. Collegate or con gli uni, or con gli altri, le due repubbliche vendono la loro amicizia, o la loro protezione a suon di contanti, richiedono e ottengono per le loro navi e pei loro cittadini, franchigie di dazi, promesse di favori, concessioni di privilegi; per le loro chiese e pei loro comuni ampie dotazioni di terre e di altri beni, e sotto nome di libera offerta retribuzioni annue e determinate di argento e d'oro. Intervengono pure, o come arbitre, o come pacificatrici, nei dissidi interni dei dinasti dell'isola; ma non accade giammai che dei proferiti lodi, e delle procurate concordie non richiedano, e largo sempre, il compenso od il prezzo (3). Poi vengono alle mani tra loro medesime. Causa delle ire e dei conflitti, non la sola rivalità del mare e dei commerci, ma l'ambizione di dominare in Sardegna, di collegare alla propria politica e ai propri interessi i regoli sardi, di far prevalere la loro influenza nell'animo di quei piccoli dinasti, e di conseguirne, l'una con esclusione dell'altra, i lucri e i favori a proprio vantaggio. I Papi scrivono, ora esortando, ora minacciando (4), e spediscono eziandio Legati con ampi poteri per indurre a concordia le due po-

tenti rivali. Seguono le tregue e le paci; ma tregue e paci s'infrangono, finchè la stanchezza, o forse anche la esperienza dei propri danni non le riduce a pace sincera e durevole (5). Con sì brutti esempi quelle due repubbliche insegnarono ai sardi il parteggiare, e gittarono, non sapienti o non volenti, i tristi semi di quelle divisioni, che doveano poi fruttare, e fruttarono pur troppo all'isola intiera, una lunga e funesta sequela di molti mali.

Nel tramestio di tante passioni e di tanti interessi si trovano alcuni uomini, ed alcuni fatti più rimarchevoli, che fermano più specialmente l'attenzione del lettore. Comita di Arborea, ambizioso di nuovi Stati, contende con Baldovino arcivescovo di Pisa, e Legato Pontificio, che lo depone dal trono. Barisone di lui successore compra infelicemente dall'imperatore Federigo la corona di Sardegna, che dovea fargli provare in breve giro le strettezze del carcere, lo scadimento della propria fortuna, e l'amarrezza del disinganno. E in mezzo a questi due principi, cupidi di regno e di potere, grandeggia Gonnario II di Torres, il quale rifiuta con assai raro esempio un nuovo diadema, rinunzia al proprio, mentre trovasi nel colmo della potenza, e per mille opere generose si cattiva l'amore del suo popolo, il rispetto dei coetanei, gli encomii e le raccomandazioni di s. Bernardo al Pontefice Eugenio III (6). Le ardue missioni sostenute nell'isola dal suddetto Baldovino, e da Villano Legati della Sede Apostolica, le controversie da essi composte, i lodi pronunziati, e i concilii celebrati, onde correggere gli abusi invalsi nella ecclesiastica disciplina; la vana investitura della Sardegna conceduta dall'Imperatore Germanico al Comune di Pisa (7); e l'onore della primazia, e della legazione perpetua in Sardegna, accordata, o confermata da Papa Innocenzo III a Ubaldo arcivescovo di Pisa, e suoi successori (8), occupano in questo secolo una parte non piccola delle vicende insulari. Rare, e di poca importanza sono le memorie familiari dei REGOLI, dei quali abbiamo brevemente discorso, toccando delle loro azioni pubbliche, e della politica con cui si governarono per mantenere illesi i propri dritti, o per accrescere la loro potenza. Nondimeno non si debbono lasciar trascorrere inosservate le seconde nozze di Barisone, vedovo di Peregrina di Lacon, con Agalburga o Agalbursa di Catalogna (9), per-

ottenutane nel 1165 dall'imperatore Federigo, si mostravano avversi al papato. Si sa, che ricusarono in appresso di accedere alla lega toscana favoreggiata e protetta da papa Innocenzo III, onde liberare l'Italia dal giogo straniero; per lo che quel Pontefice pose l'interdetto a Pisa, e scrisse all'arcivescovo e al capitolo pisano, che procederebbe più severamente contro la repubblica, se non aderiva alla lega delle città toscane (Hurter, *Stor. di pap. Inn.° III*, lib. III).

(5) Diplomi e Carte, N° XCII, CVI, CXXVII.

(6) Diplomi e Carte, N° XLI, XLII, LV, LXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII.

(7) Diplomi e Carte, N° XLIV, XLIX, LIII, LXXXI, CIV. In ordine alla investitura dell'isola conceduta da Federigo, figlio dell'imperatore Corrado, al Comune di Pisa, che la sollecitò per mezzo del suo console Ugucione, è da notarsi che rimase senza effetto. Anzi è singolare, che nove anni prima di tale investitura, cioè nel 1156, si trovi un Willelmo o Guglielmo, che s'intitola *Principe di Sardegna*, marchese di Toscana, e signore della casa della contessa Matilde, il quale con diploma spedito da Ulma nel 9 febbraio di detto anno 1156, conferma a favore dell'arcivescovo di Pisa le sue precedenti largizioni (*Archivio delle Riformazioni di Firenze, Atti pubblici*, Distinzione III, tom. XLIX, class. XI, N° 4).

(8) Diplomi e Carte, N° CXLIV.

(9) Diplomi e Carte, N° XLIV.

(1) Diplomi e Carte, N° XLI.

(2) Diplomi e Carte, N° LXXV, LXXXVI, LXXXIX.

(3) Diplomi e Carte, N° I, III, XX, XLI, XLII, LXXXII, LXXXIII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVI, XCIII, XCIV, XCV, XCVI, CII, CVII, CXVII, CXX, CXXV, CXXVI, CXXIX, CXXXIII, CXXXIV, CXXXV, CXXXVIII, CXXXIX, CXLVII.

(4) Le minacce erano più specialmente rivolte ai Pisani, i quali a motivo delle loro pretese sulla Sardegna, dopo la investitura

P. C. N. 1164.

P. C. N. 1103
ad 1107.

P. C. N. 1135
ad 1145.

P. C. N. 1164.

P. C. N. 1181,
1182.

P. C. N. 1104,
1107, 1115,
1131, 1165,
1108, 1169,
1172, 1174,
1186, 1188,
1189, 1191,
1192, 1198.

P. C. N. 1164.

P. C. N. 1116,
1188.

P. C. N. 1135.

P. C. N. 1104.

P. C. N. 1145,
1146.

P. C. N. 1135,
1138, 1146,
1173.

P. C. N. 1165.

P. C. N. 1198.

P. C. N. 1157.

chè le medesime furono poi causa di pretensioni dinastiche, e di compartecipazione al regno di Arborea per parte di famiglie forastiere, le quali allora soltanto, e per la prima volta, si mescolarono all'elemento nazionale, che solo fino a quel tempo vi avea sovranamente dominato.

Ora, riassumendo nel loro complesso i tempi e i luoghi, i fatti e gli uomini dei quali ci fu serbata memoria nei diplomi e nelle carte, cui accennammo nel presente discorso, veniamo a questa generale conclusione storica; che cioè il secolo duodecimo fu per la Sardegna un periodo di movimento e di preparazione: di movimento, perchè si riscosse dal lungo letargo dei due secoli precedenti: di preparazione, perchè le fu dischiusa la via per operare, e risorgere a civiltà. Di questi due elementi di moto e di vita furono fattori principali la nazionalità del suo governo, e la influenza del pontificato. La religione per mezzo dei suoi ministri diffuse negli abitanti

dell'isola il senso morale del bene, l'amore all'agricoltura, e i benefizi del vivere sociale. L'autorità sovrana dei re-goli contribuì al tempo istesso a risvegliare gli animi dei sardi, e ad abituarli a un sistema di pubblico reggimento, che pria non conoscevano, o assai imperfettamente. La frequenza dei Pisani e dei Genovesi, il loro commercio nelle acque e nelle terre sarde, e i viaggi transmarini che spesso imprendeano, or l'uno or l'altro dei loro Giudici, o per fini politici, o per spirito di pietà, seguiti sempre da lunga schiera di congiunti, di amici e di famigli, posero gl'isolani in rapporto con gli uomini che viveano, e con le cose che succedevano al di là del loro paese. Nuovi bisogni e nuove idee succedevano alle antiche; e la Sardegna si avviava insensibilmente ad un altro stadio di vita, che promettea dover essere migliore nell'ordine civile e politico. Se, e come ciò siasi avverato, formerà il soggetto della disamina che imprenderemo circa i monumenti storici del secolo seguente.

DIPLOMI E CARTE

DEL SECOLO DUODECIMO

DIPLOMI E CARTE

DEL SECOLO XII

I.

TURBINO giudice (regolo) di Cagliari accorda ai Pisani franchigia dai dazi d'inverno e di estate, e del sale nei suoi Stati, affinché gli serbino amicizia, e non facciano macchinazioni contro la sua persona e il suo regno⁽¹⁾.

(1104 (stil. pis.) maggio)

Dal Muratori, *ANTIQUIT. ITAL.*, tom. II, Dissert. XXXII, col. 1055, 1056.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Santi. Amen. Ego **TURBINO**, omnipotentis Dei gratia Judex Kalaritanus, dono, concedo et in perpetuum trado Pisanis carissimis amicis nostris *Toloneum de hyberno et de aestate et de sale*⁽²⁾, ut

(1) **TURBINO** era figlio di Arzone e di Vera regoli cagliaritani. Dopo la morte di suo fratello primogenito Costantino I; accaduta circa il 1103; usurpò il regno al di lui figlio Torchitorio II. Per rafferarsi nella usurpazione, fece al Comune pisano la presente concessione, ed alla Chiesa maggiore di Pisa la donazione contenuta nel diploma seguente II. Ma quattro anni dopo, il suo nipote Torchitorio rivendicò i propri dritti, e ricuperò il regno, riammise Turbino nella sua grazia, e lo ritenne nella sua corte. Nel 1114 **TURBINO** andò a guerreggiare co' Pisani nelle Isole Baleari: a lui si riferiscono i seguenti versi di Lorenzo da Varna: — *Istic DEBITINUS pisanis associatur, Qui quondam regnum censebat calaritanum*. Egli viveva ancora nel 1129 sotto il regno di Costantino II di Cagliari. (Ved. *TOLA*, *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*, vol. III, pag. 263).

(2) *Toloneum*, lo stesso che *tolloneum*, *toloneum*, *teloneum* e *theloneum*. Con questi, ed altri somiglianti nomi, è chiamato nelle antiche carte un tributo, o dazio che si solea pagare dai mercatanti. Tale denominazione derivò dalla parola *telo*, che significa il luogo in cui si esigeva l'indicato tributo, come ricavasi da una bolla di papa Alessandro III del 1117, e da una carta di Pietro arcivescovo di Sens del 1202; e perciò gli esattori di questo dazio erano appellati *tolonearii*, come ne fa fede un istrumento dello stesso citato anno 1202, che fu sottoscritto da Oddone vescovo di Parigi, e da Giovanni abate di S.^a Genewicella, ed è riportato nel tomo VII della *Gallia christiana*, col. 227. - L'antico anonimo del Gloss. Bibl. MS. esistente nella Reale Biblioteca di Francia scrive: *Theloneum dicitur ubi merces navium et nautarum emolumenta redduntur: ibi enim vectigalium exactor sedet, pretium rebus impositurus*. Oltre a questo *toloneo*, che potea dirsi *marino*, vi era pure il *theloneum de terra*, che si pagava pe' prodotti del suolo non provenienti dalla mercatura, e trovasi pure indicato in altre carte col nome di *tolneum* e di *toloneum*. Dalla definizione testè allegata del glossista francese (Ved. Dufresne, e Du Cange, *Glossar. med. et infim. latin.*, tom. VI, col. 1167-68, edit. paris., 1733, e Carpentier, *Supplem.*, tom. III,

habeant benedictum a Deo et a nobis. Ita tamen ut populus Pisanus sit amicus mihi et regno meo, et non offendat studioso neque me, neque regnum meum. Hujus nostrae donationis in primis testis est Deus, deinde Gonnari donnicellus, et Petrus, et Marianus donnicelli, et Torchitore similiter⁽³⁾, et Arzocoor de Carcaso Curatore de Ciutta⁽⁴⁾, et Cumita de Gonnale, et Zerchis de Rovo, et

col. 969-70) sembra potersi inferire, che il *toloneo* conteneva in sostanza due dritti, cioè il dazio che si pagava per la merce, o pel prodotto, e il dazio sul prezzo che s'imponessa alle merci, o ai prodotti medesimi: forse anche questo prezzo, od avvaloramento serviva di base per stabilire il quantitativo del dazio. Nel presente diploma, siccome la franchigia del *toloneo* accordata ai Pisani si chiama *toloneo di estate e d'inverno*, e *del sale*, pare probabile che consistesse in un dritto fisso, il quale i mercatanti dovessero pagare nelle due indicate stagioni dell'anno per le merci che importavano da oltremare negli stati del regolo concedente, ed in un dazio determinato per la esportazione del sale dagli stati medesimi; e sopra ciò nel pagamento di una qualche tassa, onde poter stabilire i loro banchi o botteghe per la compra e per la vendita giornaliera. Le concessioni, che a titolo di favore si leggono fatte in alcuni diplomi dei regoli, specialmente di Arborea, ai Pisani e Genovesi, di poter stabilir case nel porto di Oristano, mi conducono a quest'ultima opinione.

(3) *Et Torchitore similiter*, cioè ancor egli, come i precedenti, *donnicellus*. - Sebbene la parola *donnicellus* sia usata talvolta in vario significato, generalmente però è applicata in modo qualificativo dalle antiche carte e diplomi ai fig'i ed alle figlie dei principi, magnati, baroni, ed altri illustri personaggi, che abbiano stato e dominio, nel qual senso è il diminutivo della parola *domnus* (signore) colla quale soleano essere appellati coloro ch'erano rivestiti di attuale potere e dominio principesco (Ved. Dufresne e Du Cange, *oper. cit.*, tom. II, col. 1589-90-91, e 1606, e Carpentier, *Supplem. cit.*, tom. II, col. 139). Nei diplomi sardi del medio evo la parola *donnicellus* e *donnicella* è usata con maggiore larghezza, giacchè colla medesima sono qualificati spesso, non solo i figli e le figlie, ma eziandio i fratelli, le sorelle, li zii e nipoti, e gli altri agnati più prossimi del regolo o giudice regnante. Quest'ultimo è sempre chiamato *donnu* (signore), e la di lui moglie *donna* (signora). Regolarmente poi si vede negli stessi diplomi, che le donne appellate *donnicelle* erano tuttavia nubili (*innuptae*), mentre i maschi, chiamati *donnicelli*, aveano talvolta moglie e figli, come fra gli altri l'illustre Gonnario di Lacon (poi Gonnario II di Torres), marito di Elena de Thori. Lo che indicherebbe, che presso gli antichi magnati sardi il *donnicellatico* era negli uomini qualificazione di stato politico, e nelle donne indicazione di semplice stato civile e familiare.

(4) L'ufficio di *Curatore* consisteva nell'amministrare certe determinate estensioni di territorio, popolate per lo più da agricoltori e da pastori, e sparse di villaggi, borgate e casolari. Queste estensioni territoriali erano perciò appellate *curatorie*. Tale denominazione sopravvisse al tramonto dei secoli barbari, e si trovava ancora nella corografia sarda nel primo quarto del presente secolo.

Orzocor de Roivo, et Costantine de Roivo. Et cum bona voluntate aliorum parentum nostrorum⁽¹⁾, et totius populi mei hoc feci. Hic etiam interfuerunt de Pisanis⁽²⁾, Petrus filius Albizzi, et Ughiccione filius Uberti, et Leo de Babilonia, et Wido Cantarello, et Tebaldinus, et Gerardus filius Petri, et Alcherius, et Gerardus Pandulfi, et Rodulfinus, et alii plures. Anno Dominice Incarnationis millesimo centesimo quarto, in mense Majo, Indictione XI.

† Ego TURBINI Dei gratia Iudex in hac carta subscripsi.

II *

Donazione di quattro donicalgie (casolari) con terre, vigne, servi, bestiami ed altre pertinenze, fatta dal suddetto TURBINO regolo di Cagliari all'Opera del duomo di s. Maria di Pisa⁽³⁾.

(1104 (stil. pis.) . . . maggio).

Dall'Archivio Diplomatico di Firenze.

In nomine sancte et individue Trinitatis.

Notum sit omnibus Xpi fidelibus quod ego Turbini omnipotentis Dei gratia Iudex Calaritanus, pisanorum precibus et amore inflexus, pro amore omnipotentis Dei et eius genitricis semper virginis, et omnium sanctorum, et pro remedio et salute anime mee, et conjugis mee⁽⁴⁾, et filiorum meorum, et omnium parentum meorum, tam vivorum, quam etiam mortuorum, voluntarie motus, ut in regno meo ad opera Sancte Marie donarem quatuor *donicalgias* que ad perfectionem et confirmationem ejus opere perpetuo deservirent, et finita opera deserviant canonicis qui nunc sunt et inde fuerint, ad honorem Dei, et honorem ejusdem Virginis Marie. Ita tamen ut neque Archiepiscopus, neque Episcopus, neque canonicus, neque alia persona magna vel parva easdem *donicalgias* alicui in feudum vel in beneficium donare presumat. Ad honorem itaque omnipotentis Dei, et beate Virginis Marie, et eius opere, dono concedo, et in perpetuum tradendo confirmo istas *quatuor donicalgias* cum servis et omnibus peculiis bestiarum, et terris, et vineis, et cum omni pertinentia earum. Quarum una est in *Ogliastro*, altera est in *Tolestra*, et tertia in *Treche*, et quarta in *Tamari*, ut supradicta opera perpetuo habeat eas, et faciat inde ad eius honorem et utilitatem. Ita tamen ut populus Pisanus sit

(1) Cioè gli altri parenti, che non intervennero all'atto. I presenti poco innanzi nominati, cioè i *Donnicelli* Gonnario, Pietro, Marianno e Torchitorio, figurano eziandio come testi.

(2) I cittadini pisani presenti alla spedizione del diploma, e specialmente quelli che vi sono appresso nominati, rappresentavano probabilmente per l'accettazione il Comune di Pisa, e forse essi medesimi erano mercatanti.

(3) Il donatore di questa carta è lo stesso TURBINO del precedente diploma I, il quale, gratificatosi il Comune di Pisa colla franchigia del *toloneo*, volle ingraziarselo maggiormente, facendo la presente donazione al duomo pisano.

(4) Non si trova, nè in questo, nè in verun altro diploma, o dell'istesso, o di tempo posteriore, il nome della moglie di TURBINO: ma il medesimo non essendo di alcuna importanza storica, poco, anzi nulla nuoce l'ignorarlo.

amicus mihi, et in regno meo, et non offendant me neque regnum meum studiose. Hujus donationis in primis testis est dominus Deus, deinde Gonnari *donnicellus*, et Petrus *donnicellus*, et Marianus et Torchitore similiter *donnicelli*, et Orzocor de Curcaso Curatore de Cinta, et Cumita de gonale, et zecchis de Roivo, et Orzocor de Roivo, et Constantine de Roivo. Et cum bona voluntate aliorum parentum meorum et totius populi mei. Hic etiam interfuerunt de Pisanis, Petrus filius Albizzi, et Ughiccione filius Uberti, et Leo de Babilonia, et Wido Cantarello, et Tebaldinus, et Gerardus filius Petri, et Alcherius, et Gerardus Pandulfi, et Rodulfinus, et alii plures. Anno Dominice Incarnationis MCIII in mense Madio, Indictione XI⁽⁵⁾.

† Ego TURBINI Dei gratia Iudex in hac carta subscripsi.

III *

Donazione fatta a favore della Chiesa maggiore di s. Lorenzo di Genova da TORCHITORIO di Lacono giudice di Cagliari, consistente in sei casolari (donicalias), coi suoi servi, ancelle, terre, vigne, prati e pascoli appartenenti ai medesimi; in una libra d'oro all'anno, e nella esenzione dei Genovesi da ogni tributo nel regno Cagliariano⁽⁶⁾.

1107, 18 giugno.

Dall'Archivio della chiesa maggiore di s. Lorenzo di Genova, libr. P.B., cart. 8.

In nomine Domini Nostri Jesu Christi Dei aeterni ab Incarnatione ejus MCVII indictione prima, XIV Kalend. Julii. Ego Iudex TORCHITOR de Lacono pro voluntate Dei potestando regnum Callaritani facio cartam ad s. Laurentium, qui est Episcopatus de civitate Genuae per remedium anime mee, et parentum meorum, et pro magno servitio et adjutorio, quod in me exercuerunt cives supradictae civitatis, ii sunt Otto, ut dicitur Fornarius, et socii ejus, qui cum sex galeis armatis cum eo pariter in

(5) La data, e i testi pisani, che si leggono segnati nel presente diploma, essendo precisamente gli stessi che figurano nel diploma precedente I., è assai probabile, che ambedue le donazioni siano state sottoscritte nel medesimo giorno, o a poco intervallo l'una dall'altra.

(6) Il donatore della presente carta è TORCHITORIO II, figlio di Costantino I re di Cagliari, e di Georgia di Lacon. Chiamavasi pure MARIANO, fu associato dal padre alle cure del regno nel 1089, o poco innanzi (Ved. *Diplomi e Carte del secolo XI*, carte XVI e XVII in not.), ed ebbe in moglie Preziosa di Lacon. Nel 1103, per la morte di Costantino I, si aperse a di lui favore la successione al trono cagliaritano; ma questa gli fu contrastata da Turbino suo zio paterno, che pel corso di quattro anni gli usurpò il potere. Nel 1108 Torchitorio, assistito dai Pisani e dai Genovesi, rivendicò la corona, e d'allora in poi regnò pacificamente fino al 1129, anno in cui cessò di vivere, ed in cui gli succedette suo figlio Costantino II. Per le più particolarizzate notizie della vita di Torchitorio II e per le sue liberalità verso le repubbliche di Pisa e di Genova, le chiese cattedrali di queste due città, il monistero di S. Vittore in Marsiglia, e la chiesa di s. Antioco in Sardegna, vedasi TOLA, *Dizion. biogr. dei Sardi ill.*, tom. III, pag. 258-59-60. - TORCHITORIO II usò più frequentemente il cognome paterno ed avito di Lacon; ma in alcune carte usò pur quello di *Ugunale*, *Gunale*, e *Unale* appartenente al suo bisavo Torchitorio I. I caratteri della carta origi-

meo servitio venerunt, de sex *donicalias* ⁽¹⁾ meas, quae mihi ex jure parentum meorum pertinere videntur. Prima dicitur **QUARTO**, secunda **CAPUT TERRAE**, tertia **ARSEMINA**, quarta **AQUA FRIGIDA**, quinta **FONTANA DE AQUA**, sexta **CERPULLO** ⁽²⁾, cum omnibus pertinentiis suis, videlicet servos et ancillas, vineis, pratis, pascuis, cultis rebus et incultis, spluis, et aqua, et omnia quae ad supradictas *donicalias* eo die, quo in regno meo reversus sum, cum justitia pertinere videbantur, et libram unam de auro ad supradictam Ecclesiam s. Laurentii per unumquemque annum, et omne tributum quod soliti erant dare in partibus Callari homines supradicti Episcopatus, dono et tribuo supradictae Ecclesiae s. Laurentii, ut habeant, et teneant, et firmiter possideant. Spondeo ego qui supra TORCHITOR, qui proprio nomine MARIANUS vocor ⁽³⁾, una cum meis haeredibus atque successoribus, si ego, aut illi suprascriptas donationes aut traditiones in aliquo exinde detentionare aut diminuere aut auferre praesumpserimus, et si infra triginta dies postquam per certos suos nuntios requisiti fuerimus, non emendaverimus, componere ad supradictam ecclesiam Beati Laurentii libras centum de auro ⁽⁴⁾.

† Ego MARIANUS Judex hanc cartam fieri rogavi.

Ego Domnicellus Zerchis testis.

Ego Domnicellus Comita testis.

Ego Domnicellus Gopnari testis.

Ego Domnicellus Petrus testis.

Ego Domnicellus Torquitor testis.

Ego Domnicellus Marianus testis ⁽⁵⁾.


Ego Zerchis de Rovo testis.

Ego supradictus Otto Fornarius testis.

Ego Guilielmus de Niza testis.

Ego Dulcis qui dicitur Bello testis.

nale esistente nell'archivio di s. Lorenzo di Genova sono i seguenti, che riproduco per saggio:



(1) *Donicalias*, cioè donazioni, regali, liberalità. I Pisani e i Genovesi palliarono spesso col nome di *donicalie* le indebite usure da essi largamente esercitate in Sardegna. Perciò i legati pontificii Pietro e Soffredo le dichiararono irrite nel 1188: *Mercandi, imò foenerandi detestabile genus, quod DONICALIA consuevistis nomine palliare, in Sardinia penitus irritamus* (Lunig, *Cod. ital. dipl.*, tom. III, col. 485) - *Fac. inf. Cart.*

(2) Le terre, i vigneti, i prati, e i pascoli, co' servi e colle ancelle, menzionati nel presente diploma sono appellati col nome complessivo di *donicalie*; e le *donicalie* qui significate erano casolari di famiglie rustiche attaccate alla gleba, e destinate alla cultura delle terre donate.

(3) Ved. la nota (6) a questa carta medesima, pag. precedente.

(4) *Libras centum de auro*. Si deve intendere, non di lire reali e monetate in oro, che non esistevano, ma di lire d'oro di conto, corrispondenti a venti soldi di fino argento, e di numerato.

(5) Non sono alieno dal sospettare, che il *donnicello* Mariano, e gli altri tre *donnicelli* Gonnario, Pietro e Torchitorio qui sottoscritti siano gli stessi individui che tre anni prima, cioè nel maggio del 1104, sottoscrissero alle donazioni fatte ai Pisani dall'usurpatore Turbino (Ved. supr. Cart. I e II). Quindi ne conseguirebbe, ch'essi, ridotti a miglior consiglio, avessero già abbandonato Turbino per sostenere la causa ed i dritti legittimi di Torchitorio al regno cagliaritano.

Ego Bello et Caro testis.

Ego Gerardus de Amico Brusco testis.

Ego Paganus Lucensis testis.

Ego Villanus Egliasticus testis.

Et alii quamplurimi Januenses et Sardi interfuerunt. Qui autem cartulam istam evertere, aut imminuere voluerit, sit anathematizatus et excommunicatus a Deo patre omnipotenti, et Beata Dei genitrice Maria, et ab omnibus Sanctis, et partem habeat cum Dathan et Abiron, et cum Juda traditore, qui Dominum ac Magistrum suum tradidit, et semetipsum postea strangulavit. Amen, amen, amen, fiat, fiat.

IV *.

Inventario dei beni, servi, ancelle e loro famiglie, che TORCHITORIO di Lacono regolo di Cagliari dichiara appartenere alle sei corti o casolari (donicalias) da lui donati nell'anno precedente alla chiesa maggiore di San Lorenzo di Genova. ⁽⁶⁾

(1108)

Dall'Archivio Capitolare della Chiesa maggiore di s. Lorenzo di Genova, lib. P.B., cart. 9.

REPERTORIUM DE BONIS IN SARDINEA.

In nomine Domini nostri Iesu Christi dei aeterni. Anno Domini millesimo centesimo octavo. Cartula recordationis et confirmationis de *Culvertis* ⁽⁷⁾ scilicet, de servis et ancillis s. Laurentii habitis per sex *donicalia* in regno Caralitano, qualiter dominus Iudex TORCHITOR de Lacono, qui et MARIANUS, Villano s. Laurentii Praeposito scribere fecit, et proprio sigillo confirmavit.

In curia **QUARTI** habetur Petrus de Magra cum uxore sua, et omnibus filiis et filiabus suis, et Comita cum uxore, et omnibus filiis suis; et Furata mulier cum omnibus filiis suis; et Iacobus et Georgius fratres cum omnibus filiis suis; et Turgutur Agasius cum omnibus filiis suis; et Sophia cum omnibus filiis suis; et Comita de Monagia, et Marianus, et Corgius, et Marachi fratres cum uxoribus, et omnibus filiis suis; et Sophia cum omnibus filiis suis; et Mansuetus cum uxore, et omnibus filiis suis; et Maria cum filiis suis omnibus; et Agata Corsa cum omnibus filiis suis; et Petrus Gambai cum uxore, et omnibus filiis suis; et Marianus Capriarius cum omnibus filiis suis; et Petrus

(6) I canonici di s. Lorenzo furono, come si vede, assai solleciti a far notare i servi e le ancelle addette alla gleba delle sei *donicalie*, o *curie* donate da Torchitorio alla loro chiesa matrice. I medesimi erano in buon numero, e importava ai donatarii di registrarli per famiglia, e per individui, onde trarne profitto nella coltivazione delle terre donate. Lo scrittore dell'inventario fu Villano, prevosto della stessa chiesa di s. Lorenzo di Genova.

(7) *Culvertis*, cioè alienigeni, foresi, ossia stranieri al giudicato o regno in cui abitavano. E siccome la loro origine e provenienza era per lo più ignota ed incerta, e come coperta da un velo, perciò erano comunemente chiamati *culverti*, ch'è quanto dire *coperti*. Essi erano servi del signore del luogo, corte, curia, o casolare in cui abitavano; anzi si rileva da antichi diplomi, che la loro condizione era peggiore dei servi indigeni. Dai *culverti* derivò il *culvetarium*, sorta di servizio personale, o a piedi, o a cavallo, che i servi doveano prestare al signore del luogo (Ved. Dufresne e Du Cange, oper. cit., tom. II, col. 1221-22 e seg. - e Carpentier, *Supplém.*, tom. I, col. 1231).

Dente similiter. Hi omnes cum omnibus filiis et filiabus suis.

In Curia ARSEMINI habetur Constantinus cum uxore, et omnibus filiis suis; et Helena Corbo cum omnibus filiis suis; et Orzoco Cardia cum uxore, et omnibus filiis suis; et Turbulinus cum uxore, et omnibus filiis suis; et Simon, et Turchitor, et Zeuglo cum omnibus filiis suis; et Petrus filius Constantini, et Disu frater Turbulini cum omnibus filiis suis. Hi omnes suprascripti cum omnibus filiis, et filiabus suis.

In Curia SAPULLI habetur Genesis cum uxore, et omnibus filiis suis; et Mutignone cum omnibus filiis suis; et Gunnarius cum uxore, et omnibus filiis suis; et Pascasia cum omnibus filiis suis; et Justa Pellizaria cum omnibus filiis suis, et nepote suo; et Marianus Aceto cum omnibus filiis suis, et nepote suo; et Marcusa Cornea, et Viola cum omnibus filiis suis; et Ismagli cum omnibus filiis suis; et Comita Cazo cum omnibus filiis suis; et Filia Malauseni, et Petrus Gogna, et soror sua, et Barbara cum omnibus filiis suis; et Constantinus Gaidane cum uxore, et nepote, et omnibus filiis suis; et Petrus Gaidane cum uxore, et Orzoco Gaidane cum omnibus eorum. Hi omnes suprascripti cum omnibus filiis, et filiabus.

In Curia CAPUT TERRÆ habentur Petrus Pizia, et Orzoco, et Pizia cum omnibus uxoribus, et filiis suis; et Marcusa Pira cum omnibus filiis suis; et Sibona Corsa cum omnibus filiis suis; et Comita Foco, et Albuo cum uxore, et omnibus filiis suis. Hi omnes suprascripti cum filiis, et filiabus suis.

In Curia AQUÆ FRIGIDÆ habentur Calaphius, et uxor ejus cum filiis; et Joannes Zapulus, et Petrus Birachi cum uxore, et omnibus filiis suis; et Furatus Zapulus, et Marianus frater ejus cum omnibus filiis suis; et Constantinus de Nuges, et Comita de Nuges cum omnibus filiis suis, et uxoribus; et Zapar, et Zapulus cum omnibus filiis suis; et Tiricus Camerada, et Constantinus de Gesa, et Constantinus de Campo cum omnibus filiis eorum; et Constantinus de Ziranda cum omnibus filiis suis; et Joannes Fragu cum uxore, et omnibus filiis suis; et Cerbui fratre suo cum propriis saltibus, idest *Silva major*, et *Miragis Maxumsigno*, et cum *sancta Barbara* habet *Oriam* (1). Hi omnes supradicti cum filiis et filiabus suis.

In Curia FONTANÆ DE AQUIS habentur Constantinus Canterius, et Benarius, et Petrus, et Georgius, et Zaparius, et Comita frateres (2) cum uxoribus, et omnibus filiis suis, et filiabus eorum; et Tubolinus cum uxore, et omnibus filiis suis; et Turchitor, et Comita fratres Turbolini cum omnibus filiis suis; et Maria Canteria, et Blasius frater ejus, et Georgius nepos ejus cum omnibus filiis suis; et

(1) Qui è da notare che questo CERBUI (leggerei più volentieri CERKUI o ZERKUI) è donato cum propriis saltibus, che sono appresso nominati. Dunque alcuni servi possedevano in proprio, e per conseguenza non erano più servi di gleba, ma affrancati, e quasi liberti del signore del luogo. Pare però, che sulle stesse loro proprietà dovessero prestare ancora qualche servizio al detto signore; in opposto non vi sarebbe stato oggetto di donazione. E questo servizio sarà stato, come io opino, non già personale, ma reale, cioè consistente in qualche annuo tributo, o decima, o altra porzione di frutti provenienti dalle terre medesime.

(2) Frateres, e altrove, e più comunemente Frateles, cioè cugini germani, o cugini primi, ossia figli di due fratelli. Ho provato altrove coll' autorità di originali documenti essere questa la vera significazione di frateles nell' antico idioma sardo. I fratelli propriamente detti sono costantemente appellati fratres negli antichi diplomi sardi, come si ricava eziandio da questa carta medesima.

Marcusa similiter, et Turbolinus de Nuges cum omnibus filiis suis; et Petrus Carta, et Comita fratres cum uxore, et omnibus filiis suis; et Furastica similiter, et Constantinus Gaza, et Petrus Bulla cum uxore, et omnibus filiis suis; et Petrus Guarda, et Sibona soror sua, et Stephanus Guaza, et Furpicella cum uxoribus, et omnibus filiis suis; et Constantinus Guarda similiter, et Maria soror Turbolini similiter. Hi omnes suprascripti cum omnibus filiis, et filiabus suis; et si de iis supradictis Curiis alii inventi fuerint, cum justitia de iis Curiis sint (3).

† Ego Judex TURCHATUS de Lacono, qui et MARIANUS, hos suprascriptos servos, et ancillas sub poena centum librarum auri per manum Villani Praepositi Ecclesiae s. Laurentii nominatim confirmo, atque concedo; et si quod ego, et mei haeredes non habeamus potestatem, vel aliqua persona per nos, minuendi, vel requirendi eos; et ut ea quae superius dicta sunt vim aeternaliter habeant, nostro sigillo roboravimus.

Ego Domicellus Orzoco testis.

Ego Domicellus Zerchis testis.

Ego Domicellus Comita loco Salvatoris testis (4).

V*.

Donazione della Chiesa di s. Giovanni di ARSEMINI fatta da Torgodorio di Gunale regolo di Cagliari, e da suo figlio Costantino, alla Chiesa di s. Lorenzo di Genova: e rinnovazione della promessa dell'annua libra d'oro (5).

(1108,).

Dall'Archivio Capitolare della Chiesa di s. Lorenzo di Genova, lib. P.B., cart. 9, tav. VIII, ann. 1108.

DONATIO ECCLESIAE S. JOANNIS DE ARSEMINI.

In nomine Dei Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Ego Judice TROGOTORI de Gunali (6) cum filio meo domno Constantini per voluntate de domno Deus potestando parte KARALIS fazo custa carta pro s. Joanne de ARSEMINI, qui dabo ad sancto Laurentio de Janua pro Deus, et pro anima mea, et de parentes meos, et pro una libra de auro qui *plagitar* (7) ad sanctum Laurentium ad dari omni

(3) Si deve intendere dei servi ed ancelle, che fossero stati omessi nella presente descrizione, o che in occasione appunto della donazione, e per causa della medesima, volessero contestare la propria condizione servile a danno dei donatarii. Aggiunge però il donatore, che in questi casi, tali servi ed ancelle cum iustitia de iis Curiis sint, cioè siano dichiarati tali giudizialmente.

(4) Forse questo Comita, che soscrive per Salvatore (loco Salvatoris) era uno dei zii materni di Torchitorio. Ved. infra Cart. N° VII.

(5) Il donatore è lo stesso Torchitorio II dei due precedenti diplomi III* e IV*. In quelli è cognominato de Lacono, ed in questo di Gunale, dei quali due cognomi ho già indicato l'origine nella nota (6), pag. 178, col. 2.ª, al suddetto diploma N° III*. La donazione è alligata al pagamento annuo di una lira d'oro (lira di conto) per parte della chiesa di s. Lorenzo di Genova. Guglielmo, arcivescovo di Cagliari, confermò ed ampliò nel 1119 questa stessa donazione, e papa Callisto II la validò con sua bolla nel 1121. Ved. infr. Cart. XXVII* e XXXI*.

(6) Ved. pel cognome de Gunali la precedente nota (5).

(7) *Plagitar*, ossia *aat plagir*, corrispondente al latino *placuerit*. Così leggiamo frequentemente in molti diplomi sardi *aet*, o *haet placher*, cioè *placebit* lat., o *piacerà* ital. La lingua sarda antica adoperava per la coniugazione dei verbi (e li usa anche adesso) così nei tempi presenti, come nei futuri, i verbi ausiliari *essere* ed *avere*.

anno; et non *capat* ⁽¹⁾ *ausantia* Imperatore et executeore, non una persona ad *deverter* ⁽²⁾ ista carta chi ordine ego pro Deo, et pro anima mea, et de muliere mea domna *PRECIOSA de Lacon* ⁽³⁾. Et sunt testimonios domnicello Cerchius, et domnicello Orzocho locu Salvatore, et ser Guido Ruffo, et ser Otto Fornario. Et chi la debereret capat anathema dab Patri et Filio et Sancto Spiritu, dab XII Apostolos, et quatuor Evangelistas, et XVI Prophetas, et XX Seniores, dab CCCXVIII Patres Sanctos, et sorte cum Juda in inferno. Fiat, et fiat, amen, amen.

VI *.

TORCHITORIO di Lacono, regolo di Cagliari, dona alla Chiesa di s. Maria di Pisa quattro corti (donicalia), ov' servi, ancelle, e bestiami alle medesime appartenenti, si obbliga darle una libra d'oro, ed una nave carica di buon sale in ciascun anno; ed inoltre affranca i Pisani dal pagamento di ogni dazio e tributo, in riconoscenza dell'aiuto prestatogli dal Comune pisano per la ricuperazione del suo regno.

(1108,)

Dall'Archivio Capitolare della Chiesa maggiore di Pisa.

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti amen. Anno ab incarnatione Domini millesimo centesimo octavo, Indict. I. VII. Kal. ⁽⁴⁾.

Ego Iudex *TORCHITOR de Lacono*, qui proprio nomine *MARIANUS* vocor, per voluntatem Dei potestando regnum *CARALITANUM*, pro remedio animae meae, et pro animabus omnium parentum meorum, et pro magno servitio quod michi nobilissimi et prudentissimi cives pisani quorum nomina subter leguntur unum annum integrum cum tres galeas stando mecum in meo servitio in *insula Sulcitana* ⁽⁵⁾ cum grandi inopia atque plurimis angustiis operati sunt, dono cedo ac trado omnipotenti Deo et Ecclesiae sanctae Mariae Pisani archiepiscopatus; id sunt *quatuor curtes* quae domnicaliae vocantur. Una ex eis sita est in ⁽⁶⁾ alia in *Sicherrae* quae *STIA* vocatur; altera *Phanari* in *Curatoria de Gippi*; quarta in *Sepullo*

(1) *Capat*, o *chi apat*, corrispondente al lat. *qui habeat*; e vuol dire - e non siavi imperatore et executeore *qui habeat ausantia* (il quale abbia ardire) ecc. ecc.

(2) *Deverter*, cioè *de evertere* (lat.), ossia di rovesciare, abbattere, distruggere, annullare la presente carta. In un calendario corale della metropolitana di Genova, libro in pergamena del secolo XIV, si trova che celebravasi di quei tempi anniversario pel GIUDICE *TORCHITORIO* addì 17 settembre; e l'articolo è espresso nei termini seguenti:

• XV KAL. OCTOBRIS

• DNS TORQUITOR JUDEX CARALITANUS.

(3) Il Muratori credette erroneamente, che *Preziosa di Lacon* fosse moglie di *Torchitorio I* che regnò in Cagliari nella seconda metà del secolo XI, e di cui ho già riportato due diplomi (VII e VIII*) nei *Diplomi e Carte* di detto secolo.

(4) La vetustà della pergamena ha fatto sparire il nome del mese. La donazione è dello stesso *Torchitorio II* dei tre precedenti diplomi. Da quest'atto si rileva, ch'egli era stato assistito per ricuperare il suo regno, così dai Genovesi, come dai Pisani. E in tal guisa i secondi vendevano allo stesso tempo i loro aiuti a *Torchitorio* sovrano legittimo, ed all'usurpatore *Turbino*.

(5) Chiamasi al presente *isola di Sant'Antioco*.

(6) Sono state abrase dal tempo le parole che indicavano la prima delle corti donate.

quae vocatur **VILLA DE MONTONE**. Has suprascriptas quatuor integras cum inferioribus et superioribus suis, seu cum accessionibus, et ingressuras suas, cum omnibus servis, et universas ancillas majores et minores, cum universae bestiae, scilicet equos et jumenta, boves et vaccas, porcos et pecora atque capras, dono cedo ac trado omnipotenti Deo, et supradictae ecclesiae archiepiscopatus sanctae Mariae, cum consilio et voluntate et jussione fratrum et sororum mearum, ut habeant et possideant et lucfent eas supradictae Ecclesiae archiepiscopus, seu etiam canonici, vel operarii atque ministri eiusdem ecclesiae qui pro tempore ibidem servierint. Insuper etiam promitto et concedo prefatae ecclesiae sanctae Mariae libram unam auri optimi, aut pretium bene eam valentem juxta estimationem quam cum supradictis ecclesiae ministris convenire habeo. Similiter navem unam cum meas expensas atque conductiones de bono sale honestam mittam per unum quemque annum sanctae Mariae. Similiter et libram auri quam supra nominavimus per unumquemque annum auxiliante Deo tribuam, ut dictum est ⁽⁷⁾. Pro regno meo et vita quam recuperavi cum grandi honore atque victoria, auxiliante atque concedente omnipotente Deo, et michi subvenientibus et fortissime adjutorium praebentibus nobilissimi et fortissimi cives jam dictae civitatis pisanae; scilicet *Gerardus*, qui dicitur *Gaetanus*, filius *Ugonis*; et *Lotterius* quondam *Ioannis*, et *Ildebrandus* filius *Sibillae*; et *Ugo* filius *Athae*; et *Marianus* filius *Lamberti*; et *Theodoricus* quondam *Lei*, et *Morellus* quondam *Moretti*; et *Arrigus* qui vocitatur *Grugno*; et *Benedictus* *Faber* filius *Raimundi*; et *Ugucione* quondam *Pagani*; et *Mainfredus* quondam *Bernardi*; et *Albertus*, et *Ugo* quondam *Albieri*; et *Villanus* de *boemundo*. Et universi socii eorum, qui michi similiter optime et fortiter auxilium praebuerunt; scilicet *Gerardus* qui vocitatur *Barile*; et *Benedictus* quondam *Santae*; et ceteri quam plurimi. Similiter dono et concedo pro hoc servitio omne tributum seu *tolineum* ⁽⁸⁾ qui usque hodie pisani michi, seu antecessoribus meis dare soliti erant; ut ex hic in antea, nec michi, nec successoribus meis ullum tributum aut *toloneum* ab ullo pisano accipere neque requirere seu exigere non habeamus ulla ratione ab aliquo de universis qui per totum episcopatum supradictae civitatis pisanae habitaverint, ita ut semper ut dictum est supradicti cives sint liberi atque immunes ab omni *dacito* atque tributo. Supradictas igitur omnes traditiones atque donationes laudo et confirmo audictione omnium hominum. Et si quis hanc cartam et supradictas donationes infringere aut diminuere vel contendere praesumpserit, sit maledictus et anathematizatus a Deo patre

(7) Sebbene il donatore avesse promesso poco avanti il pagamento di una lira (di conto) auri optimi, secondo l'estimo e il ragguaglio che se ne farebbe, giacchè il valore di tali lire variava d'anno in anno, tuttavia i donatarii vollero qui spiegato esplicitamente, che tale prestazione sarebbe annua, come l'altra di una nave carica di buon sale, *de bono sale honestam*.

(8) Qui non si parla più di *toloneo di estate e d'inverno*, e del *sale*, come nel diploma di *Turbino* (Ved. sopr. Cart. N° I), ma generalmente di *tolineum*; parola, che non essendo determinata da veruna speciale prestazione, abbraccia ogni sorta di dazio e di tributo, sia di terra che di mare. E questa fu appunto la mente del donatore, il quale la spiega poco appresso, dicendo che agli abitanti tutti della città e della diocesi di Pisa accorda piena esenzione, e vuole che siano *liberi atque immunes ab omni dacito atque tributo* nelle terre (ben s'intende) e nei luoghi di sua giurisdizione, ossia nei suoi stati cagliaritani.

omnipotente, et a Ihesu Cristo filio eius, et Spiritu Sancto, et a genitrice Dei Maria. Et partem habeat cum Dathan et Abiron quos vivos terra deglutivit, et socius et particeps sit cum Juda traditore qui magistrum suum tradidit, et semetipsum strangulavit. Ita sit ille maledictus et contusus, atque perpetualiter damnatus in inferno. Supradicta itaque donatione atque confirmatione promitto et stabiliter concedo per universum tempus vitae meae ad honorem et augmentum supradictae ecclesiae jam dicte civitatis, ut quousque ad perfectionem atque consumationem eius opera pervenerit cum meas expensas ibi continuantim retinere atque laborare faciam unum magistrum. Omnes itaque qui huic donationi auxilium dederint habeant benedictionem omnipotentis Dei Sanctaeque Marie atque omnium sanctorum.

† Ego Iudex TORCHITOR *de Lacono*, qui et MARIANUS vocor, quondam CONSTANTINI similiter iudicis ⁽¹⁾ hanc cartam fieri rogavi, et proprio nomine subscripsi:

Ego Orthocor domnicello consensi et testis sum.

Ego Zerkis domnicellus consensi et testis sum.

Ego Vera domnicella consensi et testis sum ⁽²⁾.

Ego Gonnari domnicellus testis.

Ego Petrus domnicellus testis.

Ego Marianus domnicellus testis.

Ego Torchitor domnicellus testis.

Ego Furatus de Gunale curatore testis.

Ego Torbini de Curcaso curator testis.

Ego Gitimel de Thuri curator testis.

Ego Mariani de Thuri curator testis.

Ego Saltaro de Gunale curator testis.

Ego Constantinus Mancosus testis.

Ego Zerkis de Gunale et Comita germani testes.

Ego Constantinus de Gunale testis.

Ego domnicellus Comita loco Salvatore testis.

† Ego Salvius Episcopus interfui.

Ego Benedictus electus episcopus interfui, et hec omnia scripsi ⁽³⁾.

VII.

BENEDETTO, vescovo di Dolia in Sardegna, dona al monastero di s. Vittore di Marsiglia la chiesa di s. MARIA DI ARCO esistente nella sua diocesi, co' servi, ancelle, orti, e vigne alla medesima appartenenti ⁽⁴⁾.

(1112, - 2. Marzo).

Dal Martene e Durand, *Veter. Script. et Monument. Collect.*, tom. I, col. 629, 630, 631, edit. praed.

In nomine Sanctae et individuae Trinitatis.

Ego Benedictus gratia Dei Doliensis ecclesiae episcopus pro amore omnipotentis Dei, et pro redemptione

(1) Il Costantino giudice, del quale si fa qui menzione, è senza dubbio Costantino I regolo di Cagliari, padre del donante Torchitorio II.

(2) Probabilmente la VERA, che sottoscrisse come teste, era sorella dello stesso donatore, ed era ancora nubile (*innupta*), giacchè si qualifica *domnicella*. E forse portava un tal nome in memoria dell'avia sua paterna DONNA VERA, moglie del giudice ARZONE.

(3) Penso che lo scrittore di questa carta N° VI sia lo stesso Benedetto vescovo di Dolia, cui appartiene la seguente carta N° VII.

(4) Il donatore BENEDETTO è rinomato negli annali cassinesi per la santità della sua vita. Fu prima monaco Benedittino, e poi creato

omnium peccatorum meorum, primum eidem Deo offero me, eidem ecclesiae dono atque committo, et beato Victori martyri monasterio Massiliensi, omnibusque Sanctis ibidem Deo consecratis, venerabilique Oddo abbati eiusdem monasterii, cunctaeque eius congregationi. Deinde offero, dono, concedo ac trado supradicto monasterio s. Victoris Massiliensi, dominique meo Oddo abbati suprascripto, eiusque fratribus, successoribusque eius, cunctisque monachis jam dicto monasterio pertinentibus, tam presentibus quam futuris, id est ecclesiam **S. Dei genitricis et Virginis MARIAE DE ARCHO** ⁽⁵⁾, cum omnibus scilicet pertinentiis, tam in servis, quam et in ancillis, vineis, ortis, atque *ducis* ⁽⁶⁾, mobilibus sive immobilibus, quae nunc habet, vel quod in antea, Deo auxiliante, cum absolute meae, successorumque meorum acquirere debet, ut monachi Massiliensis monasterii habeant et possideant ex integro in perpetuum, sicut hactenus beatae memoriae antecessor meus VIRGILIUS episcopus ⁽⁷⁾, et omnia similiter ego nunc ex integro concessi, ut supra descripsimus, salva scilicet reverentia atque obedientia et honore sanctae matris Ecclesiae beati Pantaleonis martyris, caput episcopatus Doliensis ⁽⁸⁾.

Ego itaque Marianus iudex Kalaritanus omnia quae a supranominatis Episcopis Deo et s. Victori Massiliensi, et beato Saturnino martyri oblata et concessa sunt, et quae prius a matre mea et patre meo domino c. iudice eidem S. Saturnino similiter concessa sunt ⁽⁹⁾; ita et ego cum domino p. ⁽¹⁰⁾, et cum domino c. ⁽¹¹⁾ filio nostro, omnia in omnibus laudo et confirmo, atque cum domino Comita et domino Gonnari et domino Petro et domino Dorbini avunculis meis, et cum fratribus meis germanis Yttochor et Zerchis ⁽¹²⁾, et cum omnibus fratribus meis haec omnia

vescovo di Dolia in Sardegna da papa Urbano II. Pietro diacono nella *Cronica cassinese*, e nel libro dei *Miracoli* recita i prodigi operati da questo venerabile servo di Dio, del quale fanno eziandio menzione il Martirologio di Monte-Cassino, i Bollandisti, ed il Mabillon (Ved. TOLA, *Dizion. biogr. dei Sard. ill.*, vol. I, pag. 125-26.)

(5) La chiesa di s. Maria d'Arco colle sue pertinenze era annessa al monistero di s. Saturnino in Cagliari, dipendente da quello di s. Vittore di Marsiglia. Ved. TOLA, op. e luog. cit.

(6) La parola *ducis*, se dai dotti Martene e Durand non è stata erroneamente scambiata con *decimis*, che forse era la vera, scritta però con abbreviatura, pare non possa significar altro, fuorchè canali o condotte d'acqua, ovvero dritti d'irrigazione.

(7) Virgilio, o Vigilio fu l'immediato antecessore di Benedetto nel vescovado di Dolia. Egli sottoscrisse alla fondazione del monistero dei ss. Giorgio e Genesio fatta nel 1089 da Arzone regolo di Cagliari, ed è pur nominato nell'anno seguente in una donazione di Ugone arcivescovo cagliaritano (Ved. sopr. *Dipl. e Cart. del secolo XI*, Cart. N° XVI e XIX).

(8) Volle adunque il donatore riservarsi la supremazia dell'onore e di giurisdizione sulla chiesa e terre donate.

(9) Mariano, o Torchitorio II, che per maggiore validità intervenne al presente atto, e confermò la donazione del vescovo Benedetto, dichiara in questo luogo di confermare eziandio le donazioni già fatte ai monisteri di s. Vittore di Marsiglia e di s. Saturnino in Sardegna dal suo padre Costantino I (*domino C.*), e da sua madre (Georgia di Lacon).

(10) Qui il Martene ha equivocado evidentemente, e invece di leggere *domina P.*, sotto la quale iniziale deve intendersi PREZIOSA, moglie dello stesso Torchitorio II, ha letto *domino P.*

(11) *Domino C. filio nostro*, cioè Costantino II, che poi gli succedette nel governo e regno di Cagliari.

(12) Abbiamo qui precisamente indicata la maggior parte dei membri della famiglia del regolo Torchitorio II, chiamato pure Mariano. Sono essi Comita, Gonnario, Pietro e Dorbino suoi zii materni, e Ittocorre e Zerchis suoi fratelli germani. Anzi si rileva da questo luogo che Dorbino, o Durbino, o Turbino (*l'usurpatore* del regno cagliaritano dal 1104 al 1107) era l'ultimo dei suoi zii per parte della madre Georgia di Lacon.

testifico, et ut perpetualiter ita permaneant pleniter censeo. Quod si aliquis regum sive iudicum, vel successorum meorum, aut aliqua persona hanc donationis atque offertionis cartam infringere atque imminuere voluerit, non hoc valeat vindicare, sed a liminibus sanctae ecclesiae sequestratus, atque anathematis vinculo obligatus iram Dei omnipotentis incurrat, hac carta firma et stabili permanente.

Gualfredus gratia Dei Karalitanae ecclesiae archiepiscopus concessit et firmavit.

Iohannes Barbariae Ecclesiae episcopus firmavit.

Arnaldus Sulciensis Ecclesiae episcopus firmavit.

Ubi interfuerunt dominus Petrus prior eius ecclesiae S. Saturnini, et dominus P. Sacristanus, et dominus Guillelmus, et dominus P., et dominus P., et dominus Arnaldus, et dominus P., et dominus V., et dominus A. - Data Karal. anno ab incarnatione domini MCXII. indictione V. sexto nonas Martii.

Gualfredus.

Ego Karalitan. licet peccator archiepiscopus subscripsi et confirmavi.

Ego Benedictus episcopus gratia Dei Doliensis ecclesiae hanc offertionis cartam a me factam, manu mea propria eam conscripsi, et complevi, et dedi.

Pandulfus et Guido gg. testes. Atho et Bonone gg. testes. Mutus et Verlo gg. testes. Sicheris quondam Grimae testis, Uguccione quondam Uguccione testis, Gerardus quondam Massariae testis, et alii quamplures, Ugo filius Ugoni vicecomitis, Gerardus Gaietanus, Heritus quondam Eriti, Marianus quondam Ildebrandus filius Sibillae.

VIII.

MARIANO (Torchitorio II) regolo di Cagliari conferma le donazioni già fatte per lo innanzi alla chiesa di s. Saturnino governata dai monaci di s. Vittore di Marsiglia.

(1112, 2 Maggio).

Dal Martene e Durand, *Veter. Scriptor. et Monument. Collect.*, tom. I, col. 628-629, edit. praed.

..... (1) Ego MARIANUS iudex Karalitanus supranominati patris mei, matrisque meae atque fratrum meorum

..... (2) vestigia sequens (3) meae domina Pretiosa, filiusque noster dominus Constantinus, omnia que supra dicta sunt concedimus atque firmamus, et domino Comita, et domino Gonnari, et domino Dorbini, et domino Petri avunculis meis, et fratribus meis germanis Ytthochor et Terbeis, et cum universis fratribus meis cuncta testificamus, et stabilem atque inconvulsam esse sancimus. Quod si aliquis regum aut iudicum, vel

(1) Quest'atto di conferma è una ripetizione quasi testuale di quanto leggesi alla fine del precedente atto di donazione del vescovo Benedetto. Ciò prova, che i monaci, due mesi dopo quest'ultima, vollero ed ottennero per maggiore sicurezza un atto separato di confermazione per parte di Torchitorio II o Mariano.

(2) Dunque altri fratelli di Mariano, i di cui nomi non erano più leggibili nella carta, furono ancor essi benefattori del monistero di s. Vittore.

(3) *Cum consensu uxoris.* Così pare che debba riempirsi la lacuna.

successorum meorum, aut aliqua omnino persona hanc donationis et offertionis cartam scienter et voluntarie imminuere aut destruere tentaverit, non hoc valeat vindicare sed a liminibus sanctae ecclesiae sequestratus, atque anathematis vinculo obligatus, iram Dei omnipotentis incurrat, hac carta firma et stabili permanente. Ubi interfuerunt dominus Petrus eiusdem monasterii prior, et dominus Petrus Sacristanus, et alius dominus Petrus, et dominus Guillelmus, et dominus Arnaldus, et domuus Petrus, et dominus Ubertus, et dominus Andreas.

Ego Arnaldus suprascripti monasterii monachus, et nunc Sulcihanae ecclesiae episcopus interfui.

Ego Iohannes Barbariae ecclesiae episcopus interfui.

Ego Benedictus (4) Doliae, nunc autem suprascripti monasterii monachus interfui, et manu mea hanc cartam conscripsi, atque complevi, et dedi.

Data Karalis anno ab incarnatione Domini MCXII indictione V. - VI nonas Madii. Pandulfus et Guido gg. testes. Atho et Bonone gg. testes. Mutus et Verlo gg. testes. Sicherius filius Grimae testis. Ugicione filius Ugicioni testis. Gegajetanus testis, Heritus filius Heriti testis. Marinianus quondam Ildebrandus, quondam Sibillae, et plurimi alii.

Gualfredus.

Ego Karalitanus licet peccator archiepiscopus, ut haec scripta firmiter maneant, propria manu subscripsi et confirmavi. Amen.

IX *.

Frammento di carta di donazione rinnovata e fatta da COSTANTINO di Sogostos a favore della Chiesa di s. Antioco di Bisania nel giudicato Turritano.

(1112) (5)

Dall'apografo Simoniano, esemplato sull'autografo della Chiesa di Bisarcio già esistente nell'Archivio della Chiesa cattedrale di Sassari.

..... et falat serra
..... ad uve iuncet flumen de Osilo cum rivu Oregeri. Pongioli saltu in istala aves de dothanile

(4) Manca la parola *Episcopus*. Occorre qui notare le parole che sieguono, *nunc autem supra scripti monasterii monachus*, dalle quali si può inferire, che il vescovo Benedetto avea rinunziato al vescovado, ritenendo tuttavia il nome vescovile, e si era nuovamente ridotto alla vita monastica. Ciò non fu avvertito nemmeno dal Mattei, cotanto diligente e dotto nella storia ecclesiastica di Sardegna; anzi per un errore materiale egli applicò alla donazione del vescovo Benedetto innanzi riportata (supr. Cart. N° VII) la data del 2 maggio, essendo invece del 2 marzo 1112 (Mattei, *Sard. sacr.*, pag. 111).

(5) Il presente frammento di donazione appartiene evidentemente alla prima metà del secolo XII, poichè i testi Pietro e Hoccorre de Athen, appartenenti ad un' antica famiglia magnatizia di Torres, viveano appunto in quel turno di tempo, come si ricava da alcune loro donazioni riportate qui appresso fra le Carte e i Diplomi del presente secolo. È affatto nuovo nelle cronache sarde il nome del regolo Costantino di *Sogostos*; ma io penso che sotto un tal nome debba intendersi Costantino I. di Torres, così per aver egli regnato nella prima metà del secolo XII, come per darglisi qui in moglie Maria de Serra, la quale non è improbabile che sia la stessa MARCUSA venutagli in moglie dalla famiglia dei dinasti di Arborea. Nè si oppone a questa conghiettura il soprannome, o cognome di *Lacon*, col quale Costantino I. di Torres si appella negli altri suoi diplomi,

assu suberiu dessa funtana dessa terra rubia avinde assu crastu maiore de mandras de lugei avinde bia torture cince collat a nugor avinde a nurace de lebe ca ivi avean cubilari cum pecuia de lesanis et de beranu et de omnia tempus avinde bia maiore ci collat a nenule allizi a funtana de orcu rivu tuture, uve partin de pare cum su gallulesu ad ena de othaiule uve imbruncan appare cum saltu de ardar (1). — Et non siat tale homine natu ci se isperet alebare morte. Et cale aet esser ecussu homine ci lu aet boier istrumare, o iudice, o domnu, o dommicellu, o curatore a maiore a minore istrumet deus nomen suo de libro vite, et carne disrumpat volatilibus celi et bestiis terre, mittat in illis dominis mortem papellae et pereantur de isto seculo zizius — et abeant maledictione de omnes sanctos et sanctas dei amen. — Et si quis ista carta audire eam voluerit et nostras ordinationes confortaverit et dixerit quia bene est abeat benedictionem a deo patre omnipotente et de omnes sanctos et sanctas dei amen amen fiat. — Testes primus deus omnipotens, deinde ego COSTANTINUS gratia dei rex vocativo nomine de *sogostos* simul cum uxore mea MARIA de Serra (2) ci la renobamus ista carta pro ca arserant sas cartas ci abeant de innanti cando arserat sa ecclesia de GUIARCHU (3). Test. petrus de athen. ithocor de athen. barusone de centu istabla. barusone de martis. zercis de nureci. mariane de nureci. ithocor de cerci. comita de martis de lella. furatu de

X *

Donazione della corte (casolare) di Laratano co' servi, ancelle, bestiani, terre, vigne, prati, pascoli e selve alla medesima appartenenti, e di una parte della chiesa di s. MARIA situata presso la stessa corte, fatta da PADULESA di Gunale vedova di TORCHITORIO re di Gallura a favore della chiesa maggiore di s. Maria di Pisa.

(1113 (stil. pis.) 14 marzo).

Dall'Archivio della Chiesa Primaziale Pisana.

In nomine sancte et individue Trinitatis. — Ego Domna

perchè, oltre di essere costante, che alcuni regoli sardi del medio evo usarono spesso due nomi, e due cognomi, come fra gli altri Torchitorio II. di Cagliari, detto anche Mariano, il quale si appellò, ora di *Lacon*, ed ora di *Gunale*, facendone testimonianza tante antiche carte, può eziandio sospettarsi, che Costantino di *Lacon*, nel rinnovare, essendo già re, questa donazione, abbia usato del cognome, o del soprannome di *Sogostos*, che forse avea allorchè la fece per la prima volta.

(1) In tutto questo periodo sono designati i confini del vasto territorio che Costantino avea donato alla chiesa di Bisarcio, i quali, per quanto può rilevarsi da questo intralciato documento, si estendevano, da una parte sino ai limiti dell'antica provincia di Gallura, e dall'altra sino alle ultime terminazioni della regione di Ardana.

(2) Ripeto, che non è improbabile, che Maria de Serra, sia la stessa Marcusa moglie di Costantino I. di Torres. E forse era questo il suo vero nome e cognome, che poi trasformò nell'altro di Marcusa di *Gunale*, allorchè il di lei marito salì al trono dei suoi maggiori. Costantino medesimo lasciò allora il vocativo nome di *Sogostos*, per assumere, ora quello di *Lacon* venutogli da suo padre Mariano I, ora l'altro di *Gunale* ch'era proprio della di lui madre Susanna *Gunale* o *de Zori*. Io non faccio che avanzare queste conghietture in mezzo a tanta oscurità di tempi, lasciando che ciascuno ne giudichi a suo talento.

(3) La chiesa vescovile di *Bisarcio* è nominata nelle antiche carte,

PADULESA de *gunale*, et filia quondam Comita (4) et mulier quondam TORCHOTORI de *zori* regis Gallurensis (5) dono et offero ex libero arbitrio meo, eo quod *armana* sum Ecclesie et Episcopatu beate Marie Pisane civitatis (6) pro redentione anime mee et parentum meorum CURTEM integram quam habeo in loco et finibus *Laratano* positam in SARDINIE partibus in Regno Gallurensi et in *Curatoria de Civita* (7). Hanc predictam CURTEM dono suprascripse ecclesie cum omni iure et actione sua, cum omnibus servis et ancillis atque nutrimentibus, et cum omnibus suis pertinentiis, videlicet casis terris vineis saltilibus pratis pascuis, cultis vel incultis seu silvis. Similiter dono et offero suprascripse Ecclesie meam portionem ecclesie cui vocabulum est SANTA MARIA (8) posite iuxta eandem CURTEM cum omnibus suis servis et ancillis seu pertinentiis. Unde repromitto ego que supra PADULESA ana cum meis heredibus quod si de predicta CURTE cum ecclesia ab hac ora in antea egero aut causavero aut fatigavero, vel fatigare fecero aliquem de procuratoribus qui pro tempore ibi fuerint predictae Ecclesie, vel si apparuerit inde aliquod datum vel scriptum quod huic mee scripte donationi noceat, me esse composituram penam boni auri libras centum; que omnia in tali ordinatione scribere rogavi Rolandum Causidicum Pisane civitatis. Insuper Ego PADULESA investivi Ildebrandum iudicem operarium et procuratorem sancte Marie, atque recepi ab eo precario nomine ad possidendum predictam CURTEM usque dum vivero (9). Et promisi dare *sex porcos* per omnem annum usque ad diem mortis mee supradicte ecclesie, sive eius procuratoribus pro suprascripta possessione confirmanda (10).

ora *Guisarchiensis*, ora *Bisarchiensis*, e più spesso *Giraclensis*. La sua origine rimonta alla seconda metà del secolo XI. (Ved. sopra Cart. e Dipl. del secolo XI, Cart. N° XIII* e XIV*). Dalla conclusione di questo documento si ricava, che la chiesa vescovile di Bisarcio soffrì incendio, e che le carte nella medesima custodite furono consumate dalle fiamme. Perciò appunto Costantino rinnovò colla presente Carta la donazione che avea già fatto alla stessa chiesa.

(4) La mancanza della parola, che indicava il casato, ci fa ignorare chi fosse questo Comita, padre di Padulesa. Pare però che fosse della famiglia dei *Gunale*, e quindi di Cagliari, o di Torres.

(5) Il Torchitorio re di Gallura, che nel 1099 fu condannato e scomunicato, come infetto d'eresia, dal concilio provinciale di Torres. (Ved. TOLA, *Dizion. biografico dei Sardi illustri*, vol. III, pag. 261-62).

(6) Padulesa era affigliata, *armana*, cioè germana o consorella della chiesa matrice di S. Maria di Pisa. L'atto fu scritto e conchiuso in questa città dal causidico Rolandino.

(7) La *Curatoria* o provincia di CIVITA prendeva il nome dalla città capo-luogo, che anticamente chiamavasi FAUBANIA, e poi per antonomasia fu appellata CIVITA, ossia *Civitas* (città). Sorgeva dove al presente è il villaggio di Terranova. Fu già sede vescovile con capitolo e chiesa matrice dedicata a S. Simplicio. Fu poi unita alla sede di Ampurias; ed oggi il vescovo di Gallura porta il titolo di vescovo d'Ampurias e Civita.

(8) La chiesa di S. Maria di Laretano, sulla quale dice Padulesa che avea dritto per la sua porzione, deve intendersi, non del solo edificio materiale della stessa chiesa, ma eziandio delle sue attinenze e possidenze.

(9) Padulesa, dopo aver trasferito per via di donazione irrevocabile la proprietà e il dominio della corte e chiesa di s. Maria di Laretano colle sue pertinenze, servi, ancelle, terre, vigne, prati, pascoli ec. nella chiesa maggiore di s. Maria di Pisa, riceve a titolo di precario, da Ildebrando giudice, gli stessi beni donati, per usufruirne sua vita naturale durante.

(10) Siccome Padulesa, dopo essersi spropriata dei beni come sopra donati, li riceveva di nuovo a titolo di precario, e quindi l'uso ed usufrutto di quei beni era riyocabile a piacere di chi lo concedeva, perciò essa, per essere mantenuta e confermata nella possessione dei beni medesimi finchè visse, si obbligava di dare annualmente, e fino al giorno della sua morte, *sei porci* alla chiesa

Si quis vero hanc meam donationem vel traditionem corrumpere vel rescindere voluerit, si iudex vel curator est sint maledicti in perpetuum ex parte Dei omnipotentis et beate Marie semper virginis atque Sedis apostolicae. et sint maledicti sicut Dathan et Abiron quos terra vivos deglutivit: et si episcopus vel presbiter est fiant dies eius pauci, et episcopatum eius accipiat alter. — Hec omnia scripta sunt presentia Ildebrandi iudicis, et Belli vaccari et operarii Sancte Marie, et Gandulfi quondam, et Rolandi causidici qui hec omnia scripsit anno ab incarnatione Domini millesimo centesimo tertio decimo pridie idus martii indictione quinta. — De Sardis vero propter metum iudicis ORHOOR qui tunc temporis iudex erat, qui supra memorate PADULESE valde inimicabatur et minabatur, nullus testis interfuit⁽¹⁾. — Ego Rolandinus causidicus a predicta PADULESA rogatus ad futuri temporis memoriam hoc breve scripsi.

XI.

Donazione della chiesa di s. Pietro di Simbranos fatta al monistero di s. Benedetto di Monte Cassino da Costantino di Carbian e da sua moglie Giorgia de Zorri notabili Turrítani.

(1113 (2)).

Dal Gattola, *Hist. Abbat. Cassin.* Part. I, pag. 155. Edit. praed.

Auxiliante domino deo etc. Ego GOSTANTINE de Carbian et muliere meam IORGIAM de Zorri ci la fazzo ista cartam cum boluntate de Deus, et de su domnum meum iudice GONSTANTINE bocatibo nomine de Laccon, et de xa muliere domna MARCUSA dicta nomine de Gunale, et cum boluntate de archiepiscopum domnum Azzu, et de Domnum Nicolaus episcopum, et de totu fios meos, lu affilio assantum PETRUM de Simbranos⁽³⁾ sa clesiam mea assantum Benedicto de Monte Cassinum pro appatila in potestate sua a parte de Sanctum Benedictu et fazzatinne cala bolet, appatila benedicta Sanctum Benedictu. Amen, amen, amen.

di s. Maria di Pisa, ossia agli Operai e Procuratori della medesima. La prestazione annua, come si vede, fu convenuta in quel genere di animali, che più abbondavano, e abbondano anche al presente nelle regioni seluose e ghiandifere di Civita e della Gallura.

(1) L'Ottocorre, di cui si parla in questo luogo, è Ottocorre Gunale, fratello o prossimo congiunto di Padulesa, il quale, dopo la morte dello scomunicato Torchitorio de Zori, marito di detta Padulesa, usurpò il trono di Gallura. Ved. TOLA *Dizion. biogr. dei Sardi ill.*, vol. III, pag. 161.

(2) Costantino di Carbian, o di Carvia, contemporaneo e consanguineo di Costantino I re di Torres, fu uno dei più illustri magnati del suo tempo nel regno Turritano. Questa sua donazione, in cui manca la data del giorno e del mese, fu largamente encomiata dal Continuatore di Leone Ostiense, e poi nel 1147 confermata dal famoso Gonnario di Torres, allorchè, andato in pellegrinaggio ai Luoghi Santi, soffermossi per alcuni giorni nel Monistero di Monte Cassino. Ved. TOLA, op. cit. vol. I, pag. 189-90.

(3) La chiesa di s. Pietro di Simbranos esisteva nella diocesi di Ampurias, e perciò intervenne all'atto di donazione il vescovo Nicola, che occupava in quel tempo una tal sede vescovile, e v'intervennero pure il metropolitano Azzo, o Atone, arcivescovo di Torres. Ved. TOLA, loc. cit.

XII.

Donazione della chiesa di s. Nicola de Soliu fatto da Forato di Gitil e sua moglie Susanna de Zorri ai monaci Benedittini di Monte Cassino (4).

(1113, 25 aprile).

Dal Gattola, *Hist. Abbat. Cassin.* Part. I, pag. 344. Edit. praed.

Auxiliante Domino Deo etc. Ego FURATU de Gitil, et muliere mea SUSANNA dezzorri fecimus ista carta cum boluntate de Deus, et de domnu nostru iudice COSTANTINE de Laccon, et dessa muliere domna MARCUSA regina dicta nomine de Gunale, et cum boluntate dessu archiepiscopu cinco fuit tando domnu Azzu, et cum boluntate de Piscopu Bonucilu⁽⁵⁾ teneat tando supiscopiu de impurin, et cum boluntate de toctu filios nostros, ca la ponemus pro honore de Deus, et de S. Maria saclesia de S. NICOLA de Soliu⁽⁶⁾ ci fecimus nois a s. Benedictu a monte Casinu cum su cantu bi posimus nois, et cum su cantu ki fuit affiliatu a S. Nicola de pus S. Maria de Soliu⁽⁷⁾; et siat de S. Benedictu usque in sempiternum etc. Et ego Melaci iscrixi ista carta imperando me domnu meu iudice Constantine de Laccon in regno qui dicitur ARDAR⁽⁸⁾ mense aprilis dies vigesimo quinto, et Luna habet dies sexdecim. Amen, amen, amen, fiat, fiat, fiat.

(4) Anche Forato di Gitil era uno dei magnati turrítani del tempo del re Costantino I. La presente donazione della chiesa di s. Nicolò de Soliu fatta da lui e da sua moglie Susanna Dezzorri al monistero di Monte Cassino ricevette cinque mesi dopo una più ampia e perpetua destinazione; e Forato e Susanna dotarono riccamente, così la chiesa donata, come l'annesso monistero, come ne fanno prova due documenti riportati qui appresso. (Cart. N° XV e XVI). Ved. inoltre TOLA, *Dizion. biogr. dei Sardi ill.*, vol. II, pag. 140-41.

(5) Gli Annalisti di Monte Cassino, poco e nulla pratici dell'antica lingua sarda, hanno letto erroneamente Bonucilu, mentre evidentemente per chi conosce la detta lingua, la vera lezione è Piscopu Bonu cilu teneat tando supiscopiu de impuriu; cioè vescovo Buono, che lo teneva allora, o che teneva in quel tempo il vescovado di Ampurias. Ma qui sorge una grave difficoltà. Vescovo di Ampurias in quest'anno medesimo 1113 era Nicolò, come lo abbiamo già detto nella nota (3) alla precedente Carta N° XI, e si ricava da altri documenti storici del secolo XII. Come dunque qui si dice, che il vescovo di Ampurias era Bono? Vi possono essere due risposte; ed eccole. O Nicolò per la sua bontà era antonomasticamente chiamato Bono, o Buono; ovvero qui si parla dell'antecessore di Nicolò, poichè i donatori di Gitil accennano a tempo passato; cilu teneat tando supiscopiu de impuriu; ed in questo caso, che io credo il più consentaneo al senso del documento, i suddetti donatori dicono storicamente, che questa donazione da essi presentemente ridotta ad atto scritto, l'aveano fatta già da anni innanzi col consenso di Bono, che allora, in quel tempo (tando), governava il vescovado d'Ampurias (cilu teneat supiscopiu de impuriu). Se ciò è vero, come a me sembra, la serie dei vescovi Ampuriensi si accresce di un nome più antico, che fu ignorato dal Mattei nella sua *Sardinia Sacra*.

(6) La chiesa di s. Nicola, e l'altra di s. Maria de Soliu nominata qui appresso, erano unite, esistevano nel giudicato Turritano, ed aveano un monistero annesso dell'ordine di s. Benedetto. Di questo monistero si fa ricordo in una Bolla di papa Onorio II, datata da Perugia nell'11 agosto 1216, a favore dei monaci Cassinesi, e in uno stromento del 4 novembre 1293, scritto extra civitatem SASSI (Sassari) in orto archiepiscopali. (Ved. infr. Diplom. e Cart. del secolo XIII).

(7) S. Maria de Soliu. Ved. la nota precedente.

(8) ARDAR, cioè il castello di Ardara, luogo di ordinaria residenza dei regoli Turrítani.

XIII.

Donazione della chiesa di s. Pietro de Iscanu, e sue pertinenze, e del diritto di pesca nel fiume di Bosu, fatta da COSTANTINO I di Laccon re di Torres, e da sua moglie MARCUSA di Gunale all'Eremo di s. Salvatore di Camaldoli.

(1113, 30 aprile)

Dal Mittarelli e Costadoni, *Annal. Camald.*, tom. III, append. col. 233, 234, 235. Edit. praed.

Auxiliante Domino Deo atque Salvatori nostro Iesu Christo, et intercedente pro nobis beata et gloriosa semperque virgine Dei genitrice Maria et beato Michaelae archangelo tuo preposito Paradisi, et beato Petro principe omnium apostolorum, in cuius manus tradidit claves celorum, et beato Gavino, Proto at Ianuario martyres Christi⁽¹⁾ sub cuius protectionem atque defensionem in hanc insula Sardinee nos credimus esse salbatos. Ego quidem CONSTANTINUS gratia Dei rex hocativo nomine *de Laccon*, simul cum uxore mea MARCUSA regina, dicta nomine *de Gunale*⁽²⁾ facimus hanc carta ad sanctum Salvatore de Camaldula, cavila damus sancta ecclesia de Sanctum PETRU DE ISCANU⁽³⁾ cum homines, et cum causa quanta vi habet, abeant ila benedicta sos servos de dominum ci ibi sunt pro redemptione animarum nostrarum in fine seculi. Amen. Amen. Fiat. — Et si quis ista carta destruere aut sterminare voluerit, sibe regina, sibe domnicellu, sibi curatore, vel qualecunquelibet homo, istrumet Deus nomen suo de libro vite; et carnes eius disrumpant volatilibus celi et bestiis terre; mittat in eis Dominus mortem papelle; et deleantur de isto seculo citius; et habeant maledictionem de iii patriarchas Abraam, Ysaac, et Iacob; et de iii evangelistas Marcus et Matheus, Lucas et Iohannes; et habeat maledictionem de xii apostolis, et de xvi Prophetas; et habeant maledictionem de xxiiii Seniores, et de cccxviii patres sanctos, qui kanones disposuerunt in Nicea civitate⁽⁴⁾; et habeat maledictionem de cxliiii milia martyres, qui pro Domino passi sunt; et habeat maledictionem de Gerubim et Seraphim qui tenent thronum Dei, et de omnes Sanctos et Sanctas Dei. Amen. Amen. Fiat. Fiat.

Et si quis ista carta audire voluerit, et nostras ordinationes confortaverit, et dixerit quia bene est, habeat benedictionem de Deum patrem omnipotentem, et de Sancta Maria matrem Domini nostri Iesu Christi; et habeat be-

(1) Li ss. martiri Gavino, Proto e Gianuario, che soffrirono per la fede sotto la persecuzione di Diocleziano nel terzo secolo della Chiesa, sono i protettori del Logudoro, e di tutto il capo settentrionale dell'isola di Sardegna. Essi conseguirono la palma del martirio nell'antica Torres. Ved. TOLA, *Dizion. biogr. dei Sard. ill.*, vol. II, pag. 121 e seg. e 129, e vol. III, pag. 130.

(2) Costantino era della illustre famiglia dei Lacon, e fu il primo di questo nome che regnò in Torres. Marcusa di lui moglie apparteneva ai Gunale della dinastia di Arborea. Ved. a loro riguardo le note al diploma N° XXI seguente.

(3) La chiesa di s. Pietro di Scanu era nella diocesi di Bosa, e vi esiste ancor oggi col villaggio di questo nome.

(4) Il donatore allude qui al concilio ecumenico di Nicea, la di cui autorità era riconosciuta quale suprema legge in materia di dogma, e di disciplina. Costantino la invoca per guarentigia perpetua della sua donazione. La maledizione di quella s. sinodo equivaleva nel concetto cristiano di quei tempi alla stessa maledizione divina.

nedictionem de xii apostoli, et de xvi Prophete; et habeat benedictionem xxiiii Seniores, et de cccxviii Patres Sanctos, qui kanones disposuerunt in Nicea civitatem; et habeat benedictionem de cxliiii milia martyres, qui propter Deum tormenta sustinuerunt; et habeat benedictionem de Gerubim et Seraphin, qui tenent thronum Dei et de omnes Sanctos et Sanctas Dei, quam superius diximus. Amen. Amen. Fiat.

Et sunt testes, primus Deus omnipotens, deinde ego Iudice GOSTANTINE *de Laccon* et muliere mea donna MARCUSA *de Gunale*. Teste donnicellu Comita de Laccon, donnicellu Ithocor de Laccon, donnicellu Gunnari de Laccon, donnicellu Petru de Serra totos iunior fratres⁽⁵⁾. Testes Petrus de Athen, Ithocor de Athen, et Mariane de Athen⁽⁶⁾. Testes Barusone de Setilo, et Mariane de Thori. Testes de terra de Bulliaccessos Mariane de Valles, et testa sua, et omnes fratres meos, et fideles meos testes. Et faciolu *pupillu*⁽⁷⁾ ad Sanctum Petrum de Iscanu su flumen de Vosa⁽⁸⁾ ante elesiam, vetato sosservo, per piscare ad opus dessu donnu ipsoro cuva servire mihi quoque. Furatus presbyter scripsi hanc cartula regnante domino nostro Constantino rex, et uxor eius Marcusa regina in regno quod dicitur ARDAR⁽⁹⁾ pridie kal. maji, luna vero XII.

Ego Petrus episcopus Bosane ecclesie confirmo et manu mea subscribo.

XIV.

Bolla di Papa Pasquale II, colla quale sono ricevute sotto il patrocinio della Sedia Apostolica le tre chiese di s. Pietro di Nurki, di s. Nicolò di Nugulbi, e di s. Elia di Setin edificate dall'illustre donnicello GONNARIO di Torres⁽¹⁰⁾.

(1113, 20 agosto).

Dal Gattola; *Hist. Abbat. Cassin.*, part. I, pag. 425 edit. praed.

Paschalis episcopus Servus servorum Dei. Illustri viro GUNNARIO *Donnicello* salutem et apostolicam benedictionem.

(5) Di questi quattro fratelli di Costantino i tre primi, cioè Comita, Ithocorre e Gonnario, erano suoi fratelli germani, così indicandolo il cognome di *Lacon* che aveano comune col regolo donatore; il quarto però, cioè Pietro *de Serra*, dovea essere, o suo fratello uterino, ovvero anche consanguineo, se il cognome di *Serra* gli veniva dalla madre, e lo usava di preferenza al paterno, come si trova che fecero in quel correr di tempi parecchi regoli e magnati sardi.

(6) Li tre testi *de Athen* qui nominati sono gli stessi, che nel 28 ottobre di quest'anno medesimo donarono all'eremo di Camaldoli la chiesa di s. Nicolò di *Trullas*. Ved. infra Docum. N° XVII.

(7) *Pupillu*, cioè padrone, come notai altrove; e vuol dire, che il donatore dava potestà ai monaci di pescare nel tratto del fiume di Bosa, che scorrea davanti la chiesa donata, ma pe' loro bisogni soltanto, e senza pregiudizio del dritto dello stesso donatore.

(8) *Vosa*, cioè Bosa. Qui la parola è scritta come si pronunziava.

(9) Ho parlato altrove del castello di *Ardara*, nel quale furono per lo più datati i diplomi e le carte dei regoli Turritani.

(10) Il donnicello Gonnario, cui è diretta questa bolla pontificia, è stato finora creduto l'istesso, che più tardi regnò in Torres sotto il nome di Gonnario II, e fu uno dei dinasti più illustri e potenti del suo tempo. Per quanto concerne la di lui persona e le sue gesta, ved. infr. le note al documento N° LVI, e TOLA, *Dizion. biogr. dei Sard. illustri*, vol. II, pag. 144 e seg. Ma sebbene una tale opinione sia stata pure da me seguita con qualche esitanza nel suddetto *Dizionario biografico* (loc. cit.), tuttavia, anche ammettendola, va modificata nel senso della nota (10) al seguente diploma N° XV.

Devotionem tuam spectavimus, quia S. Petri de Nurki, S. Nicolai de Nugulbi, et s. Heliae de Setin ecclesias, quas infra Turritanam, et Empuritanam parochias in tuo videlicet patrimonio construxisti (1), Apostolicae Sedis postulas patrocinio communiri. Et nos ergo tuis postulacionibus annuentes. statuimus, ut nulli omnino hominum liceat ecclesias ipsas temere perturbare, aut earum possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare, sed omnia, quae illis a te, aut jam collata sunt, aut in futurum largiente Deo, vel a te, vel ab aliis fidelibus viris dari, offerri, vel aliis justis modis adquiri contingerit, quietas semper et integra conserventur clericorum illic servientium usibus profutura, salva canonica confratrum, et coepiscoporum nostrorum reverentia. Si quis igitur in futurum iudex, domnicellus, curator, aut quaelibet ecclesiastica secularisve persona hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, honoris et officii sui periculum patiat, aut excommunicationis ultione plectatur, nisi praesumptionem suam digna satisfactione correxerit. Quicumque vero ecclesias ipsas, et in eis domino servientes fovere, suisque rebus honorare curaverit, omnipotentis Dei, et apostolorum ejus gratiam, et peccatorum suorum indulgentiam consequatur. Amen, amen, amen. Ego Paschal. Catholicae Ecclesiae Epis.

SS. Datum Anagninae per manum Grisogoni S. R. E. Diaconi Cardinalis agentis vices domni Joannis Cancellarii, decimo tertio Kal. Septembris indictione decima. Anno dominicae incarnationis millesimo centesimo tertio decimo, pontificatus autem domini Paschalis secundi papae anno XIII.

XV.

Unione delle due chiese di s. Maria, e di s. Nicolò de Soliu ordinata da COSTANTINO I di Lacon re di Torres, e da sua moglie MARCUSA di Gunale, onde così unite costituiscono una sola Pievania.

(1113, 13 settembre).

Dal Gattola, *Hist. Abbat. Mont. Cass.*, part. I, pag. 155-156, edit. praed.

Auxiliante Domino Deo, atque Salbatori nostro Jesu Christo, et intercedente pro nobis beatam, et gloriosa Birgo Mariam, et B. S. Petro principe omniu apostoloru, et beato S. Gabinio, Proto, et Januario martire Christi, sub cujus protectione et defensione nos credimus esse salbatos. Ego quidem GOSTANTINE gratia Dei rege bocatibo nomine de Lacon, simul cum uxore MARCUSA regina dicta nomine de Gunale facemus ista carta pro S. MARIA DE SOLIU ci fuit clesia de Regnu (2), et ego affiliolas appare cum S. NICOLA DE SOLIU ci fecit FURATU de Gitil,

(1) Delle tre chiese edificate da Gonnario, la prima, cioè quella di s. Pietro di Nurki, esisteva nel giudicato Turritano, e nella vasta e selvosa regione della Nurra, dove ancor oggi si vedono le sue rovine; le altre due furono erette nel territorio della diocesi di Ampurias, e presso alle medesime o già esistevano, o sursero dopo i due villaggi di NULVI e di SEDINI, che al presente sono due cospicue popolazioni sarde nel Logudoro. Però è da avvertire, che, salva la verità del fatto, o sembra errata la data della presente epistola pontificia, su di che vedasi il TOLA, loc. cit., ovvero la epistola medesima fa diretta ad un altro Gonnario di Lacon.

(2) *Clesia de Regnu*, vale a dire Chiesa del regno, ossia appartenente al demanio del regno Turritano. Bisogna ben notare nei di-

et SUSANNA DEZZORI sa muliere (3); et ipsos petteruminin (4) de boluntate pro affiliarelas appare. Et ego affiliolas appare apzo (5) sian una plebe, et pro indulgat Deus de xa peccata mea, et de muliere mea; et bocola sa familia de omnia opera canta facean usciadoe (6); et non siat non Judice, non curatore indelebet a nulla opera non desegnanda peculiare, et pastore non de mittam, nen de regnu, nen de peculiare sene boluntate ci laet tenere sa clesia, occando (7) at benne su curatore cum serbizzu de regnu asserbere in donnicaja (8), bocenilis multura, e lebenilos asserbire in donnicaja cantu aet ener, et a serbire su curatore, et in alteru serbizzu nonde mittam alicando cantu se aet regere seculu (9), -amen, amen, fiat. Et faczola sta carta sendehi curatores fratre meu Donnicellu GUNNARI de Lacon (10), amen, amen, fiat, amen. Et si quis sta carta destruere, aut exterminare ea beluerit istrumet Deus nomen suo de libro bitae, et carnes ejus diruppat bolatilibus coeli et bestiis terrae, mittat in illis Dominus morte papelle (11) et delectantur de

plomi sardi del medio evo quest'aggiungimento *de rennu*, che si legge sovente nelle donazioni fatte dai regoli, perciocchè il medesimo indica, che la cosa donata non era del patrimonio particolare del donatore (lo che nei casi speciali è sempre espresso), ma del patrimonio dello Stato, ossia del Giudicato, che passava dall'uno all'altro regolo successivamente.

(3) *Sa muliere*, cioè la moglie di Forato di Gitil, ed equivale al *mulier eius*, o *sua mulier* lat.

(4) *Petterunimin de boluntate*, corruzione del lat. *petiverunt de voluntate*, cioè *mi richiesero del consenso*.

(5) *Apzo sian una plebe*, ch'è quanto dire, *accidiano siano una plebe*, o *costituiscono insieme una sola Pievania*.

(6) Il senso delle parole *et bocola sa familia ec.* è questo; e *levo (bocola)*, libero la famiglia (cioè i servi e gli addetti alla gleba di s. Maria de Soliu) *da tutte le opere, da tutti i servizi, che faceano fino ad oggi (canta facean usci ad oe)*. Eccettua però poco appresso il donatore alcuni servizi *de rennu* nelle *donnicajie* del giudicato.

(7) *Occando*, ossia *o cando*, corrispondente al lat. *aut quando*.

(8) *Donnicaja*, lo stesso che *donnicajia*, cioè terre e luoghi dominicali.

(9) *Cantu se aet regere seculu*; ch'è quanto dire *inchè esisterà il mondo*; in significato di perpetuità.

(10) Il *donnicello* Gonnario di Lacon, che qui dicesi chiaramente fratello di Costantino I regolo di Torres, non dee confondersi con Gonnario di Lacon figlio del suddetto Costantino, il quale, vivente il padre suo, si qualificò e nominò ancor egli *donnicellu Gunnari de Lacon*, e regnò poi in Torres sotto nome di Gonnario II. Ora, non sarebbe per avventura il Gonnario fratello di Costantino quel *donnicello Gonnario di Lacon*, che ottenne dal pontefice Pasquale II la bolla del 20 agosto 1113, di cui nel precedente documento N° XIV? Non sarebbe forse egli stesso l'edificatore e fondatore delle tre chiese di s. Pietro di Nurki, s. Nicola di Nugulbi, e s. Elia di Setin menzionate nella detta bolla, le quali poi pervenissero, o per retaggio, od altrimenti, al di lui nipote Gonnario di Lacon, figlio del già detto Costantino di Torres? Se ciò si voglia ammettere come assai probabile, spariscono subito le gravi difficoltà storiche e cronologiche, che sorgono senza meno volendo riferire al secondo dei predetti due Gonnarii la mentovata bolla, e la edificazione delle tre anzidette chiese: anzi si concilia felicemente il fatto risultante dalla bolla medesima con gli altri fatti espressi, sia nel diploma del 24 maggio 1120, ed in altro diploma dello stesso anno appartenenti indubitabilmente al *donnicello Gonnario juniore*, sia in una bolla del 1121 spedita da papa Callisto II (Ved. infr. i Docum. N° XXVIII, XXX e XXXII); perchè poteva benissimo il suddetto giovane Gonnario aver redato nel 1120 le mentovate tre chiese dal suo zio paterno Gonnario di Lacon *seniore*, e quindi chiamarle sue, e disporne come di cosa propria con altre chiese ed altri beni di sua proprietà. In tanta oscurità di tempi, e in tanta deficienza di memorie sincrone, io non faccio che azzardare questa conghiettura, la quale però non mi pare priva affatto di buon fondamento.

(11) *Morte papelle*. Ho già notato altrove in questo Codice medesimo, che *papella* in lingua sarda antica significava talvolta la lepra, più spesso il cancro; nel quale ultimo significato la parola è figurativa, perciocchè *papare* in lingua sarda è *mangiare, rodere*, ec., e il cancro mangia e rode le carni. Nel vernacolo sardo più recente la *papella*, *pabedda*, ec. suona lo stesso che il morbo gallico.

istū seculū cizius; et abeat malediczione de duodecim Adpostoli, et de sexdecim Prophete, et biginti et quatuor Seniores, et de CCCXVIII Patres Sanctos, qui canones disposuerunt in Nicia cibitate; et habeat malediczione de tres patriarchas Abraam, Ysac, et Jacob; et abeat malediczione de quatuor evangelistas Marcus, Marczaeus, Lucas, et Joanne; et abeat malediczione de Gerubin et Serabin, qui tenent tronum Dei; et abeat malediczione de IX ordines angelorum, et de X archangelorum; et abeat malediczione de CXL et III millia m. qui pro Domino passi sunt; et abeat malediczione de beato Petro apostolo, in cuius manus tradidit Deus claves regni coelorum; et abeat malediczione de omnes Sanctos et Sanctas Dei, amen, amen, fiat, amen. Et si qui sta charta audire ea boluerit, et nostras hordinaciones confortaberit, et dixerit quia bene est, habeat benediczione de Deo patre omnipotente, et de S. Maria matre domini nostri Jesu Christi; et habeat benediczione de duodecim Apostoli, et de sexdecim Prophetas, et de viginti et quatuor Seniores, et de CCCXVIII Patres Sanctos qui canones disposuerunt in Niciam cibitate; et abeat benediczione de tres Patriarchas Abraam, Ysac, et Jacob; et abeat benediczione de Gerubin et Serabin qui tenent Tronum Dei; et habeat benediczione de novem hordines angelorum, et decem archangelorum; et abeat benediczione de CXL et III millia m. qui pro Domino paxi sunt; et abeat benediczione de Beato Petro Apostolo, in cuius manus tradidit Deus claves regni celorum; et abeat benediczione de omnes Sanctos et Sanctas Dei, amen, amen, fiat, amen.

Et sunt testes, primus Deus omnipotens, deinde ego Iudice GOSTANTINE de Laccon, e muliere mea MARCUSA de Gunale. Testes Donnicellus Comita de Laccon, Donnicellu Gunnari de Laccon, Donnicellu Izzocor de Laccon, Donnicellu Petru de Serra F. S. (1) Gostantine de Azen, et Comita et Petrus autos (2) filios suos. Testes Mariane de Uzan, Barosone de Sitilo, Furatu de Gitil, Mariane de Zori, Izzocor de Laccon, Izzocor de Bosoba, Bosoba cossu, Comita Pinna, Izzocor de Cerci, Dorgotori de Capazzennor, e Mariane su fratre, Jorgi de canpu testes de puliacesos, Mariane de Balles cuita sua testes, et onnes fratres meos, et fideles meos testes, amen, amen, fiat. Et ego Melaci iscrixi sta carta imperando me Donnu meu Iudice Gostantine de Laccon in SALBENNOR (3), mense Settember dies XIII, et Luna habet dies terza. Amen, amen, amen, fiat.

(1) F. S. Sigla di *Fratres*, cioè tutti quattro fratelli, e fratelli eziandio del regolo Costantino I di Lacon. Sono gli stessi, che sottoscrissero al precedente diploma del 30 aprile 1113. (Ved. supr. N° XIII, not. (5)).

(2) *Autos*. Il Cronista Cassinese ha letto male questa parola nel diploma originale. Evidentemente deve leggersi *ambos*, cioè *ambidue*, *filios suos*, ossia figliuoli di Costantino di Azen.

(3) *Salbennor*, cioè Salvenero, luogo celebre negli annali ecclesiastici di Sardegna pel monistero ed abbazia di s. Michele, di cui mi occorrerà parlare altrove in questo Codice.

XVI.

Dotazione amplissima di terre, selve, case, servi, ancelle, bestiami, mobili ed arredi, fatta da FORATO di Gitil e da sua moglie SUSANNA Dezzori alla Chiesa e monistero di s. Nicolò DE SOLIU.

(1113..... (4))

Dal Gattola, *Hist. Abbat. Cassin.* Part. I, pag. 237, 238, Edit. praed.

Auxiliante Domino Deo atque Salbatori nostro Jesu Christo, et intercedente pro nobis beatam et gloriosa birgo Maria, et beato S. Petro Principe omniu Adpostoloru, et beato S. Gabinio, Proto et Januario Martire Christi, sub cuius protectione et defensione gubernatos nos credimus et exe salbatos. Ego FURATU de Gitil, e muliere mea SUSANNA Dezzori facimus ista carta cum voluntate de Deus, et de Domnu nostru Iudice GOSTANTINE de Laccon, et dessa muliere donna MARCUSA regina dicta nomine de Gunale, et de Archiepiscopu AZZU (5) pro cantum ce ponemus a s. Nicolaus DE SOLIU pro remediū animae nostrae, et de filios nostros, et de parentoru nostrorum. Ponemus ibi sa domo de Soliu, et omnes Aprabe Pizale *integru*, et dixi muliere; et Gabini Masala *integru*, et dixi muliere *integra*, et dixi filia *integra*; Janne Piper *integru*, et *tres pedes* dexa muliere; et *latus* de Lucia Conia; et Petru Gotane et *ixa* muliere *integra*, et quatuor filio suos *integros*; et Furatu de Nusa *tres pedes*, et *ixa* muliere *integra*, et *ixa* filia *tres pedes*; Bittoria Muzzica *integra*, et issa filia *Olisabe* (6) *integra*, et *ixa* atera filia de Olisabe, *pede*; *latus* de Furatu Conia, et *latus* de Justa Sasorre (7), et *latus* de Elena sasorre; a Gabini Conia *integru*, et *ixa* muliere *integra*, et duos filios suos Maria e Forasticu; a Simeone pizzas *tres pedes*, et *ixa* muliere *latus*, et *ixu* filiu *tres pedes*; *pede* de Maria Cais, et ad ambos fratres Antilenas, a Janne, e ad Andria, et duos filios de Janne; Eccomi Tatanem *integru*; e *latus* de Janne Gotane, et *ixa* muliere *integra*, et *ixu* filium *integru*; a Dabidari rozza *tres pedes*, e *latus* dessa muliere, e I filiu suo *integru*, et *latus* dessu atam (8).

(4) Manca l'annotazione del giorno e del mese; ma dev'essere posteriore di poco al precedente diploma del 13 settembre di questo stesso anno 1113. (Ved. supr. N° XV). Sembra infatti assai naturale, che Forato di Gitil, dopo aver donato ai monaci Cassinesi la chiesa di s. Nicola de Soliu nel 25 aprile 1113 (Ved. supr. N° XII), e dopo aver ottenuto nel 13 settembre seguente da Costantino I regolo di Torres l'unione alla medesima dell'altra chiesa di s. Maria de Soliu (cit. N° XV), abbia proceduto alla dotazione del monistero, che i Benedittini devono essere stati, e appare che furono assai solleciti a fondarvi.

(5) AZZU, cioè Atone I arcivescovo di Torres, diverso da Atone II arcivescovo della stessa metropoli, e da Atone vescovo di Castro o Castra in Sardegna. Ved. TOLA, *Dixion. biogr. dei Sardi illustri*, vol. I, pag. 95, 96, 97.

(6) *Olisabe*. Opino che sia inversione del nome *Isabella*, *Elisabetta*.

(7) *Sasorre*. Il Gattola congiunse l'articolo al nome, e ne fece una parola sola. Deve leggersi *sa sorre* (*sua soror* lat.), cioè Giusta, sorella di Forato Conia.

(8) Qui finisco la donazione dei servi e dei mancipii addetti alla gleba, e comincia la donazione dei poderi. Per ben intendere le parole *integru*, *integra*, *latus*, *duos pedes*, *tres pedes* ec. aggiunte rispettivamente a ciascun servo donato, bisogna ritenere, che le medesime indicano il quanto del lavoro, cui ogni servo era obbligato, e che il tempo, per riguardo ai lavori servili, si computava per lo più a settimane; sicchè, quando si legge nei di-

E poniobi sa binia mea de muru ⁽¹⁾; e poniobi sa binia mea de salape, e poniobi sa binia mea de petra lata ci bi abeo de parente cun sa de comparatura ci bi abeo de Gostantine de iscanu; e poniobi sa binia mea de baranea; e ponemus ibi sa terra de nennor, et ixa *domestica* ⁽²⁾ dessa cidonia, et ixa de prunazonca, et ixa *iscla* ⁽³⁾ sutta Clesia, et ixa terra de comas, et ixa terra de Janos; et ponemus ibi su *Saltu de Nuse* ⁽⁴⁾. E ponemus ibi XXXXX equas, e XX caballos domatos, e C baccas, e CCC porcos, e Mill. CC berbeces, e XXXXX Capras, et XV *juga* ⁽⁵⁾. E ponemus ibi de intro de ecclesia II libros Mixales, e I Umiliare, e I Nocturnale; e I Sentenziale, e II Antifanarios, cum de die, alteru de nocte, II Salterus Monasticos, e II minores, e II Manuales; e IIII calices de argentu, e II *timaniatares* ⁽⁶⁾ de argentu, e S. Grucifixu de argentu, e IIII candelaris, e I *capone* ⁽⁷⁾ de argentu, e I *offerta* ⁽⁸⁾ de argentu, e I *orzoliu* ⁽⁹⁾ de argentu de V libras; et V paramentos de pannos de Mixa, cum omnia arminiu ipsoro, e I Plubiale, e I Adalmatica, e II Grucifixos de linna, e II *campanas* ⁽¹⁰⁾. E ponemus ibi de intro de domo *septem lectos armatos de pannos ipsoro* ⁽¹¹⁾, e X cupas, e I Callariu maiore, e II minores, e I sartagine, e I *catricula* ⁽¹²⁾, e V *tripides* ⁽¹³⁾, e C *discos* ⁽¹⁴⁾, e IIII *concas de aramen* ⁽¹⁵⁾, e VII *distrales* ⁽¹⁶⁾, e II *serras* ⁽¹⁷⁾,

plomi sardi di questa età, e così anche nel presente, che il tal servo è donato *integrū*, vuol dire, che dovea lavorar sempre a beneficio del donatario, come così serviva a beneficio del padrone; quando si dice, che se ne dona *latus*, ciò significa, che delle quattro settimane del mese, il servo dovea servirne due al padrone, rimanendogliene due libere a proprio vantaggio; quando poi si donavano *duos*, ovvero *tres pedes*, si voleva dire, che il servo dovea lavorare pel padrone due, ovvero tre settimane, rimanandone libere due, o una soltanto a beneficio del servo medesimo. Barbara come il secolo era la condizione di questi servi di gleba; e forse più barbaro il modo di esprimere e calcolare i loro lavori, perciocchè rassomigliava gli uomini alle bestie, dividendoli in quarti. La giustizia criminale del medio evo, che durò sgraziatamente fino a tutto il secolo XVII, fu più barbara ancora, prescrivendo con efferata crudeltà di cannibali lo squartamento dei cadaveri delle sue vittime.

(1) *De muru*, cioè vigna cinta di muro.

(2) *Domestica*, terra coltivata, con aggregato di case o capanne abitate da servi, che lavorano la terra, o conducono al pascolo le bestie da lavoro.

(3) *Iscla*, terra adacquabile, atta alla coltivazione dei legumi e delle ortaglie.

(4) *Saltu de Nuse*, bosco di noci, *Noceto*.

(5) *Juga*, cioè gioghi di bovi, ossia quindici paia di bovi atti a portar giogo, ed arare la terra.

(6) *Timaniatares de argentu*, incensieri di argento; così chiamati nel vernacolo insulare di quel tempo dal nome della materia contenuta nei medesimi, cioè dall'incenso, che in sardo volgare appellasi *timanza*, ed è parola derivata da quel versicolo della sacra scrittura, in cui si dice, *et timianum aromathyzans odorem dedi ec.*

(7) *Capone de argentu*. Forse deve leggersi *cazone*, cassetta di argento; o forse era un recipiente di tal metallo avente la figura di un gallo, o di un cappone.

(8) *Offerta de argentu*, offertorio, ossia calice e patena di argento.

(9) *Orzoliu de argentu*, orciuolo di argento.

(10) *II campanas*. Di queste due campane, una probabilmente era destinata per la chiesa di s. Nicola, e l'altra per la chiesa di s. Maria de Solin.

(11) *Septem lectos armatos de pannos ipsoro*, cioè sette letti attrezzati, ossia provveduti di tutto il necessario in lenzuola, coperte ec., *de pannos ipsoro*. Dal che si rileva, che i monaci doveano essere non meno di sette.

(12) *Catricula*, cadrega, seggiola.

(13) *Tripides*, trepiedi.

(14) *Discos*, scodelle.

(15) *Concas de aramen*, conche di rame, paiuoli

(16) *Distrales*, scuri.

(17) *Serras*, seghe.

e II *ascias*, e VI *berrinas*, e X *sarclos*, e VI *arclas* ⁽¹⁸⁾.

Et si quis sta carta destruere aut exterminare ea bo-luerit, istrumet Deus nomen suum de libro bitae, et carnes eius diruppat bolatilibus celi, e bestiis terre; mittat in illis Dominus morte papelle, et deleantur de istu seculo cizius; et abeat maledizione de XII Apostoli, et de XVI Prophetas, et de XX e IIII Seniores, et de CCCXVIII Patres sanctos, qui canones disposuerunt in Niciam cibitate; et abeat maledizione de III Patriarchas Abraam, Isaac, et Jacob; et abeat maledizione de IIII Evangelistas Marcus, Maczeus, Lucas, et Johannes; et abeat maledizione de Gerubin e Xerabin qui tenent tronum Dei; et abeat maledizione de VIII hordines Angelorum, et de X Archangelorum; et abeat maledizione de CXL e IIII milliam qui pro Domino paxi sunt; et abeat maledizione de beato Petro Apostolo, in cuius manus tradidit Deus claves regni coelorum, et de omnes Sanctos et Sanctas Dei. Amen, amen, fiat. Et si qui sta carta audire ea boluerit, et nostras hordinaciones confortaberit, et dixerit quia bene est, habeat benediczione de Deo patre omnipotente, et de s. Maria matre Domini nostri Jesu Christi; et abeat benediczione de XII Apostoli, et de XVI Prophetas, et de XX e IIII Seniores, et de CCCXVIII Patres Sanctos, qui canones disposuerunt in Niciam cibitate; et abeat benediczione de tres Patriarchas Abraam, Isaac et Jacob; et abeat benediczione de Gerubin et Serabin qui tenent tronum Dei; et abeat benediczione de VIII hordines Angelorum, et de decem Archangelorum; et abeat benediczione de CXL e IIII milliam, qui pro Domino paxi sunt; et abeat benediczione de omnes Sanctos et Sanctas Dei. Amen, fiat. Et sunt testes, primus Deus omnipotens, deinde ego iudice Gostantine de Laccon, et muliere mea Marcusa de Gunnale. Testes donnicellu Comita de Laccon, donnicellu Gunnari de Laccon, donnicellu Izzoccor de Laccon, donnicellu Petru de Serra ⁽¹⁹⁾. Testes Gostantine de Azzen, e Petru *su filius* ⁽²⁰⁾. Testes Mariane de Uxan, Barusone de Setilo, Dorgotori de Bosobe, Uzzaccor de Bosobe, Izzoccor Laccon, Izzoccor de Ceni, Gostantine de Carbia ⁽²¹⁾, ambos Marianes de Gabazennar. Testes de Puliacesos, Comita de lilius, e Citasu testes, et omnes fratres meos, et fideles meos testes. Et ego Melaci iscrixi sta carta imperando me Donnu meu iudice Gostantine de Laccon.

XVII.

Donazione e dotazione della chiesa di S. NICOLÒ di TRULLAS, e fondazione dell'annessovi Monistero, fatta da PIETRO de Athen ed altri notabili Turritani della stessa famiglia de Athen, a favore dell'Eremo di s. Salvatore di Camaldoli.

(1113, 28 ottobre).

Dal Mittarelli e Costadoni, *Annal. Camaldpl.*, tom. III, in append. col. 241, 242. Edit. praed.

Auxiliante Domino Deo, et Salvatore nostro Jesu Christo, et intercedente pro nobis beata et gloriosa, semperque Vir-

(18) *Arclas*, cioè falci, così appellate in lingua sarda, perchè aventi la forma arcuata.

(19) Gli stessi quattro fratelli, che sottoscrissero ai precedenti diplomi N° XIII e XV.

(20) *Su filius*, a vece del latino *eius filius*.

(21) È lo stesso Costantino di Carbia, o Carbian, di cui riportammo una donazione sotto il precedente N° XI.

E poniobi sa binia mea de muru ⁽¹⁾; e poniobi sa binia mea de salape, e poniobi sa binia mea de petra lata ci bi abeo de parente cun sa de comparatura ci bi abeo de Gostantine de iscanu; e poniobi sa binia mea de baranea; e ponemus ibi sa terra de nennor, et ixa domestica ⁽²⁾ dessa cidonia, et ixa de prunazonca, et ixa iscla ⁽³⁾ sutta Clesia, et ixa terra de comas, et ixa terra de Janos; et ponemus ibi su *Saltu de Nuse* ⁽⁴⁾. E ponemus ibi XXXXX equas, e XX caballos domatos, e C baccas, e CCC porcos, e Mill. CC berbeces, e XXXXX Capras, et XV juga ⁽⁵⁾. E ponemus ibi de intro de ecclesia II libros Mixales, e I Umiliare, e I Nocturnale; e I Sentenziale, e II Antifanarios, cum de die, atteru de nocte, II Salterus Monasticos, e II minores, e II Manuales; e III calices de argentu, e II *timaniatares* ⁽⁶⁾ de argentu, e S. Grucifixu de argentu, e III candelaris, e I capone ⁽⁷⁾ de argentu, e I offerta ⁽⁸⁾ de argentu, e I orzoliu ⁽⁹⁾ de argentu de V libras; et V paramentos de pannos de Mixa, cum omnia arminiu ipsoro, e I Plubiale, e I Adalmatica, e II Grucifixos de linna, e II campanas ⁽¹⁰⁾. E ponemus ibi de intro de domo *septem lectos armatos de pannos ipsoro* ⁽¹¹⁾, e X cupas, e I Callariu maiore, e II minores, e I sartagine, e I *catricla* ⁽¹²⁾, e V *tripides* ⁽¹³⁾, e C *discos* ⁽¹⁴⁾, e III *concas de aramen* ⁽¹⁵⁾, e VII *distrales* ⁽¹⁶⁾, e II *serras* ⁽¹⁷⁾,

plomi sardi di questa età, e così anche nel presente, che il tal servo è donato *integrū*, vuol dire, che dovea lavorar sempre a beneficio del donatario, come così serviva a beneficio del padrone; quando si dice, che se ne dona *latus*, ciò significa, che delle quattro settimane del mese, il servo dovea servirne due al padrone, rimanendogliene due libere a proprio vantaggio; quando poi si donavano *duos*, ovvero *tres pedes*, si voleva dire, che il servo dovea lavorare pel padrone due, ovvero tre settimane, rimanandone libere due, o una soltanto a beneficio del servo medesimo. Barbara come il secolo era la condizione di questi servi di gleba; e forse più barbaro il modo di esprimere e calcolare i loro lavori, perciocchè rassomigliava gli uomini alle bestie, dividendoli in quarti. La giustizia criminale del medio evo, che durò sgraziatamente fino a tutto il secolo XVII, fu più barbara ancora, prescrivendo con esferata crudeltà di cannibali lo squartamento dei cadaveri delle sue vittime.

(1) *De muru*, cioè vigna cinta di muro.

(2) *Domestica*, terra coltivata, con aggregato di case o capanne abitate da servi, che lavorano la terra, o conducono al pascolo le bestie da lavoro.

(3) *Iscla*, terra adacquabile, atta alla coltivazione dei legumi e delle ortaglie.

(4) *Saltu de Nuse*, bosco di noci, *Noceto*.

(5) *Juga*, cioè gioghi di bovi, ossia quindici paia di bovi atti a portar giogo, ed arare la terra.

(6) *Timaniatares de argentu*, incensieri di argento; così chiamati nel vernacolo insulare di quel tempo dal nome della materia contenuta nei medesimi, cioè dall'incenso, che in sardo volgare appellasi *timanza*, ed è parola derivata da quel versicolo della sacra scrittura, in cui si dice, *et timianum aromathyzans odorem dedi ec.*

(7) *Capone de argentu*. Forse deve leggersi *capone*, cassetta di argento; o forse era un recipiente di tal metallo avente la figura di un gallo, o di un cappone.

(8) *Offerta de argentu*, offertorio, ossia calice e patena di argento.

(9) *Orzoliu de argentu*, orciuolo di argento.

(10) *II campanas*. Di queste due campane, una probabilmente era destinata per la chiesa di s. Nicola, e l'altra per la chiesa di s. Maria de Solin.

(11) *Septem lectos armatos de pannos ipsoro*, cioè sette letti attrezzati, ossia provveduti di tutto il necessario in lenzuola, coperte ec., *de pannos ipsoro*. Dal che si rileva, che i monaci doveano essere non meno di sette.

(12) *Catricla*, cadrega, seggiola.

(13) *Tripides*, trepiedi.

(14) *Discos*, scodelle.

(15) *Concas de aramen*, conche di rame, paiuoli

(16) *Distrales*, scuri.

(17) *Serras*, seghe.

e II ascias, e VI *berrinas*, e X sarclos, e VI *arcias* ⁽¹⁸⁾.

Et si quis sta carta destruere aut exterminare ea bo-luerit, istrumet Deus nomen suum de libro bitae, et carnes eius diruppat bolatilibus celi, e bestiis terre; mittat in illis Dominus morte papelle, et deleantur de istu seculo cizius; et abeat maledizione de XII Apostoli, et de XVI Prophetas, et de XX e III Seniores, et de CCCXVIII Patres sanctos, qui canones disposuerunt in Niciam cibitate; et abeat maledizione de III Patriarchas Abraam, Isaac, et Jacob; et abeat maledizione de III Evangelistas Marcus, Maczeus, Lucas, et Johannes; et abeat maledizione de Gerubin e Xerabin qui tenent tronum Dei; et abeat maledizione de VIII hordines Angelorum, et de X Archangelorum; et abeat maledizione de CXL e III milliam qui pro Domino paxi sunt; et abeat maledizione de beato Petro Apostolo, in cuius manus tradidit Deus claves regni coelorum, et de omnes Sanctos et Sanctas Dei. Amen, amen, fiat. Et si qui sta carta audire ea bo-luerit, et nostras hordinaciones confortaberit, et dixerit quia bene est, habeat benedizione de Deo patre omnipotente, et de s. Maria matre Domini nostri Jesu Christi; et abeat benedizione de XII Apostoli, et de XVI Prophetas, et de XX e III Seniores, et de CCCXVIII Patres Sanctos, qui canones disposuerunt in Niciam cibitate; et abeat benedizione de tres Patriarchas Abraam, Isaac et Jacob; et abeat benedizione de Gerubin et Xerabin qui tenent tronum Dei; et abeat benedizione de VIII hordines Angelorum, et de decem Archangelorum; et abeat benedizione de CXL e III milliam, qui pro Domino paxi sunt; et abeat benedizione de omnes Sanctos et Sanctas Dei. Amen, fiat. Et sunt testes, primus Deus omnipotens, deinde ego iudice Gostantine de Laccon, et muliere mea Marcusa de Gunnale. Testes donnicellu Comita de Laccon, donnicellu Gunnari de Laccon, donnicellu Izzoccor de Laccon, donnicellu Petru de Serra ⁽¹⁹⁾. Testes Gostantine de Azzen, e Petru *su filius* ⁽²⁰⁾. Testes Mariane de Uxan, Barusone de Setilo, Dorgotori de Bosobe, Uzzaccor de Bosobe, Izzoccor Laccon, Izzoccor de Ceni, Gostantine de Carbia ⁽²¹⁾, ambos Marianes de Gabazennar. Testes de Puliacesos, Comita de lilios, e Citasu testes, et omnes fratres meos, et fideles meos testes. Et ego Melaci iscrixi sta carta imperando me Donnu meu iudice Gostantine de Laccon.

XVII.

Donazione e dotazione della chiesa di S. NICOLÒ di TRULLAS, e fondazione dell'annessovi Monistero, fatta da PIETRO de Athen ed altri notabili Turritani della stessa famiglia de Athen, a favore dell'Eremo di s. Salvatore di Camaldoli.

(1113, 28 ottobre).

Dal Mittarelli e Costadoni, *Annal. Camaldol.*, tom. III, in append. col. 241, 242. Edit. praed.

Auxiliante Domino Deo, et Salvatore nostro Jesu Christo, et intercedente pro nobis beata et gloriosa, semperque Vir-

(18) *Arclas*, cioè falci, così appellate in lingua sarda, perchè aventi la forma arcuata.

(19) Gli stessi quattro fratelli, che sottoscrissero ai precedenti diplomi N° XIII e XV.

(20) *Su filius*, a vece del latino *eius filius*.

(21) È lo stesso Costantino di Carbia, o Carbian, di cui riportammo una donazione sotto il precedente N° XI.

Anno MCXIII mense octobr. dies XXVIII luna XVIII IIII feria.

Ego Albertus episcopus Soranae ecclesie confirmo, et subscripsi (1).

XVIII.

Bolla del Pontefice Pasquale II, colla quale i Monaci Camaldolesi ricevono la sanzione apostolica per la riunione in una sola congregazione delle varie chiese e monisteri che possedevano in Italia, e fra questi del monistero della SS. TRINITA DI SACCARGIA, e della chiesa di s. PIETRO DI SCANO esistenti nel regno di Torres in Sardegna.

(1114, 4 novembre).

Dal Mittarelli e Costadoni, *Annal. Camald.*, tom. III in append., col. 243, 244, 245. Edit. praed.

Paschalis episcopus servus servorum Dei venerabili filio Guidoni Camaldulensium priori, ejusque successoribus regulariter substituendis in perpetuum. Gratias Deo super inenarrabili dono ejus. Nostris siquidem temporibus Camaldulensis eremi sive cenobii religio adeo aucta est, adeo abundavit, ut congregationes diversae in unam congregationem Dei gratia convenirent, et loca plurima disciplinam unam, ordinem unum, et unum regimen, tamquam corde uno et una anima continerent. Quam videlicet unitatem conservari semper in Domino cupientes, praecipimus, ac praesentis decreti auctoritate sancimus, ne cuiquam omnino personae, clerico, monacho, layco, cujuscumque ordinis aut dignitatis, praesentibus aut futuris temporibus, liceat congregationes illas, et loca illa, quae Camaldulensis eremi sive coenobii disciplinam et ordinem susceperunt, quaeque hodie sub illius regimine continentur, ab ejus ullomodo subjectione et unitate dividere. Quae videlicet loca et congregationes, conservandae unitatis gratia, singularibus visa sunt vocabulis adnotanda, etc. (2)

In Sardinia, in archiepiscopatu Turritano monasterium SANCTAE TRINITATIS DE SACCARIA (3), ecclesiam SANCTI PETRI DE SCANNO (4) etc.

Datum Anaguiiae per manum Johannis S. R. E. diaconi cardinalis ac bibliothecarii II, nonas novembris indictione VII incarnationis Dominicæ anno M. C. XIII. pontificatus domni Paschalis II papae anno XV.

(1) Non posso veramente comprendere, perchè nel principio di questo diploma prestò il consenso Giovanni rettore della chiesa di Sorres, e qui nel fine confermò e sottoscrisse la donazione Alberto vescovo Sorrense, o Sorano. Forse i monaci, non contenti dell'assenso vescovile, si munirono eziandio di quello del parroco locale, cui andavano a succedere, e succedettero poi veramente nei dritti e negli obblighi parrocchiali. Ved. supr. not. (3), pag. 190, col. 1.^a

(2) Si tralasciano di notare come impertinenti al presente Conice i nomi delle altre chiese e monisteri situati nel Continente italiano.

(3) La chiesa della SS. Trinità di Saccargia fu fatta edificare da Costantino I regolo di Torres nel 1112; e quindi consacrare con solenne pompa nel 5 ottobre 1116. (Ved. infr. cart. N° XXI).

(4) La stessa chiesa di s. Pietro di Scano, che il suddetto Costantino I re di Torres nel 30 aprile dell'anno precedente 1113 avea donato colle sue pertinenze, e col dritto di pesca nel fiume di Bosa, ai monaci Camaldolesi. (Ved. supr. dipl. N° XIII).

XIX *.

ORTOCORRE o ORZOCORRE regolo di Gallura conferma a favore della Chiesa maggiore di s. Maria di Pisa le donazioni fatte poco tempo innanzi alla medesima da PADULESA di GUNALE, vedova del regolo TORCHITORIO.

(1114, ovv. 1115 (5)).

Dagli Archivi della Chiesa Primaziale di Pisa.

In nomine eterni Dei. Breve recordationis ad memoriam tam posteris quam praesentibus retinendam facio Ego Ildebrandus iudex et operarius sancte Marie Pisane matris ecclesie; qualiter sub mei presentia et Villani Gallurensis episcopi, Ugonis quondam Gusmani, et Belli Vacarii, in partibus Sardinie in loco et finibus Suraghe in regno Gallurensi, infra ecclesiam (6) dominus ORTHOCOR Gallurensis rex juravit ad sancta Dei evangelia hore suo proprio, et sua manu dextra supra evangeliiis posita, quod illas *curtes* quas donna PADULESE olim regina dedit et tradidit predictae opere sancte Marie per cartas scriptas ex manibus Rolandi Causidici, absque ejus presentia et consensu (7), non erit in consilio vel facto aut assensu quod predicta opera sive ecclesia sancte Marie perdat predictas *curtes* cum suis servis atque pecuniis seu pertinentiis. Et si aliquis eas predictae opere vel ecclesie abstulerit, adjuvabit eas recuperare prefatis operariis et procuratoribus qui in predicta opera seu ecclesia pro tempore erunt per bonam fidem secundum posse suum. Et insuper juravit pro se et filiis suis (8) quod predictas *curtes* non habent auferre neque minuere neque aliquam offensionem vel damnum studiose facere, neque aliqua persona eorum consilio vel assensu. Et si in aliquo de prefatis *curtibz* sive rebus et servis et pecuniis ipse vel filii sui vel aliqua persona Gallurensis regni offenderint, emendabit vel emendare faciet secundum suum posse per bonam fidem infra triginta proximos dies quod inde a predictis operariis sive procuratoribus inquisitus fuerit, vel ab eorum misso. Item juravit quod non

(5) Il diploma originale è senza data. Gli archivisti del duomo Pisano vi notarono a margine l'anno 1081; ma questa data è manifestamente arbitraria ed errata, giacchè contenendo questo documento la conferma della donazione fatta da Padulesa nel 14 marzo 1113 stil. pis. (corrisp. al 1112). (Ved. supr. diplom. N° X*), il medesimo dev'essere, e fu di certo posteriore. E siccome non pare probabile, che tale conferma sia seguita nello stesso anno 1113 (pis.), sia perchè l'atto fu redatto in Sardegna, e nella provincia di Gallura, mentre quello contenente la donazione di Padulesa era stato esteso e giurato in Pisa alla presenza dello stesso Ildebrando operario di quella chiesa primaziale, sia perchè in questo documento si parla di detta donazione, come di un fatto non molto recente, o almeno non così prossimo alla sanzione, con cui Ortocorre la confermava, perciò sembra più ragionevole il riferirla all'anno 1114 o 1115, stil. pis., (corrisp. al 1113 o 1114).

(6) Manca il nome della chiesa; ma io credo, che fosse quella di s. Maria de Suraghe ora distrutta.

(7) Qui si nota come un difetto per la validità della donazione di Padulesa l'averla essa fatta, senza il consenso di Ortocorre, absque eius presentia et consensu, sebbene Ortocorre fosse in sostanza un usurpatore. Perciò Ildebrando s'industriò in tempo per ottenerne da quest'ultimo una solenne sanzione. Riguardo al regolo Ortocorre, Ved. TOLA, *Dizion. biogr. dei Sardi ill.*, vol. II, pag. 161.

(8) Quindi Ortocorre avea figli, lo che pure si ricava da due altri suoi diplomi degli anni seguenti 1116 e 1117 (pis.), dal secondo dei quali risulta eziandio, che avea dei fratelli; (Ved. infr. diplom. N° XX* e XXIII*); ma i nomi di cotesti suoi figli e fratelli non si leggono in verun documento di quella età.

erit in consilio aut facto seu assensu quod ego qui super Ildebrandus iudex, et Bello vaccarius, sive aliquis operarius vel missus qui ad procurandas ipsas *curtes* in Sardiniam dirigitur perdat vitam vel membrum aut capti sint ad eorum damnietatem. Et insuper juravit quod predictas *curtes* quas donna PADULESA fecit omni tempore ratas et firmas habebit, et predicti Villani episcopi auctoritate precedente manu propria suo sigillo eas sigillavit et corroboravit. Ego Ugo notarius apostolice sedis per parabolam et recordationem prefati Ildebrandi iudicis qui a consulibus pisanis et suis consociis operariis una cum predicto Bello vaccario ad predictas cartas confirmandas et prefatas securitates recipiendas directus fuit, scripsi (1).

Ego Ildebrandus iudex sacri palatii Lateranensis, operarius predictae ecclesie profiteor predictum Ugonem notarium hec omnia mei recordatione scripsisse, et vera esse subscribendo confirmo.

XX *

ITOCORRE (2) *regolo di Gallura promette fedeltà ed aiuto, e la futura donazione di quattro corti, e di una libbra d'oro all'anno, alla Chiesa maggiore di S. Maria di Pisa.*

(1115, o 1116 (3)).

Dagli Archivi della Chiesa Primaziale di Pisa.

In nomine summi et Salvatoris Dei Amen. Ego Iudex ITHOCOR de Galluri ab hac ora in antea fidelis ero ecclesie sancte Marie de Pisa et Comuni, et quodcumque ipsa ecclesia de Pisa adquisitum habet infra iudicatum de Galluri vel in antea adquisierit non tollam neque contendam, et contra alios retinere adjuvabo, et si alius homo abstulerit vel contenderit vel in ipsa causa offenderit infra triginta dies postquam inquisitus fuero iustitiam pro posse meo inde faciam, et III^{or} *curtes* dabo prenominate ecclesie de Pisa tales que placeant misso suo, et per unumquemque annum unam libram boni auri, vel valens; et si evenerit quod in uno anno non dederim, in alio restituam. Et nullum missum sancte Marie occidam vel occidere faciam, neque capiam vel capere faciam, et si aliquis fecerit iustitiam inde faciam (4). — Hoc idem sacramentum fecerunt mulier iudicis et filii (5), et Marianus de Serra, Comita de Maroni, Ithocor de Flumen, Saltaro Buccagrassa, Comita de Serra, et Comita Pinna.

(1) La soprascritta attestazione notarile conferma in qualche modo quanto da noi si disse poc' anzi sull'anno, in cui fu redatto il presente documento (Ved. supr. not. (5) pag. 191), perciocchè Ugone, afferma che i consoli Pisani, e i consocii operai, od amministratori del duomo di Pisa, spedirono Ildebrando in Sardegna per ottenere da ITHOCORRE la conferma della donazione di PADULESA.

(2) Lo stesso ITHOCORRE, cui appartiene il diploma precedente. Il di lui nome adunque, o si pronunziava in due modi diversi, o per la sua asprezza era variamente pronunziato e scritto dai notai.

(3) Anche la data di questo documento fu erroneamente annotata dagli archivisti Pisani all'anno 1083. Manifestamente è posteriore alla donazione del 1113 di PADULESA, ed alla conferma fattane nell'anno seguente dallo stesso ITHOCORRE, od ORTHOCORRE; e perciò la riferiamo all'anno 1115 o 1116 (stil. pis.). La donazione delle quattro *corti* promesse nel presente Atto fu poi effettuata con diploma dell'8 maggio 1117 (Ved. infr. n° XXIII*).

(4) Pare adunque, che in Gallura i regoli di quella provincia, e di quel tempo, e gli uomini più potenti del giudicato, usassero la giustizia assai sbrigativa di uccidere ed assassinare i *Missi* Pisani.

(5) È ignoto il nome della moglie, e quello dei figli del regolo ITHOCORRE, che giurarono assieme al marito, ed al padre.

XXI.

CONDAGUE (6) della solenne consacrazione della Chiesa della SS. Trinità di Saccargia, fondata e dotata da COSTANTINO I di Laccon re di Torres, e da sua moglie MARCUSA di Gunale.

(1116, 5 ottobre).

Dal Simon, *Rev. Sard. Script.*, vol. II, pag. 69 e seg.

JESUS MARIA

CONDAGUE de sa Abadia de sa SS. Trinitade de Saccargia, instituida et fundada dae su Sereniss. CONSTANTINU de Laccon, Ree, et Juyghe qui fuit de Logudoro, cum sa Illustriss. Donna MARCUSA de Gunale mugiere sua.

Et restaurada dae sa S. C. R. M. de Philippu Ree nostro catholicu et Christianissimu, istandardu et immobile columna de sa Sancta Ecclesia Cath. Romana: sutta sa professione de Sanctu Benedittu de su Ordine Camaldulense, su annu qui curriat de nostru Signore 1116 (7).

In nomine Sanctissimae et individuae Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Jesus (8).

Currende su annu de su Signore nostru Jesu Christu Milliquentu et seyguì, Indictione nona, quinta octobris. In su tempus qui Papa Paschalis Segundu regiat sa sancta Ecclesia de Roma, tenende su Pontificadu de su Imperiu de sa Corte Imperiale Romana (9). Et in custu tempus in sa insula de Sardigna regnabat pro Juyghe et Signore de su Regnu de Logudore su Christianissimu CONSTANTINU, figiu qui fuit de Juyghe Mariane quondam (10), una cum sa pru-

(6) CONDAGUE. Per l'intelligenza di questa parola, vedasi la nota 1 al documento n° IV* dei diplomi e carte del secolo XI, in cui è riferita la solenne consacrazione della chiesa di s. Maria di TERGU.

(7) L'anno 1116 già notato è l'anno della consecrazione della chiesa, la quale era stata di recente edificata da Costantino I re di Torres, e come scrivono i cronisti Sardi nel 1112, primo anno del suo regno. Costantino I fu uno dei dinasti italiani più illustri del suo tempo. Lorenzo da Varna nel poema della conquista delle isole Baleari, laddove parla dell'onorata accoglienza fatta dal regolo di Torres alla flotta pisana destinata per quell'impresa guerriera, lasciò scritto;

..... pariterque resumunt
TURRENSES aditus, ubi CONSTANTINUS habebat
Sedes, rex clarus, multum celebratus ab omni
Sardorum populo.....

E del suo figlio SALTARO cantò lo stesso poeta: *Pisanis associatur Ex Constantino SALTARUS iudice natus; Praevalet hic jaculo ec.* (Ved. TOLA, *Dizion. biogr. dei Sardi ill.*, vol. I, pag. 242-43-44-45).

(8) La parola JESUS sembra un'aggiunta fatta dal copista del diploma originale, come vi aggiunse poco innanzi la notizia, che la chiesa di Saccargia era stata restaurata dal re cattolico Filippo III. E siccome quell'amanuense scriveva sotto l'ispirazione, o la pressione del governo spagnuolo nell'isola, nessuno meraviglierà, ch'egli abbia chiamato quel monarca - *Colonna e stendardo della santa cattolica romana Chiesa*. - Ciò che importa a sapersi si è, che il presente apografo, riprodotto in luce dal Simon (*Oper. cit.*), fu fatto nel principio del secolo XVII.

(9) Il papa Pasquale II avea già munito di privilegio apostolico il monistero e la chiesa della SS. Trinità di Saccargia con Bolla del 4 novembre 1114. (Ved. supr. docum. n° XVIII). Da altri documenti, che si riporteranno qui appresso, si vedrà, che Azone arcivescovo Turritano rimise, e donò ai monaci le decime che gli spettavano sopra i frutti dei beni stabili, co' quali Costantino I di Torres avea dotato il monistero, e che papa Innocenzo II ricevette nel 1137 sotto la sua protezione il monistero medesimo. (Ved. infr. docum. n° XLVIII, e TOLA, *Oper. cit.*, vol. I, pag. 95 e 96). Si noti intanto, che nel presente diploma la Corte di Roma è chiamata *Corte Imperiale Romana*; dal ché si vede che nel concetto degli uomini di quel tempo il Papato avea già preso nell'Occidente il luogo e l'autorità dell'Impero.

(10) Figlio cioè di Mariano I regolo di Torres, e di Susanna Gunale, o de Zori. Ved. TOLA, *Oper. cit.*, vol. I, pag. 242.

dente de Deu devota donna MARCUSA mugiere sua, sa quale fuit de Arvarè de su Samben de Gunale⁽¹⁾. Tenende su scepru de su imperiu regale in su dictu regnu de Logudore in Sardigna, sos quales seignorighaant grandemente et bonamente, dande obediencia et honore a sa sancta Ecclesia, et a su sanctu Padre de Roma, per modu qui fuint amados grandemente dae totu su populu per issu bonu regimentu et faguer issoro. Et regnande ambos umpare su dictu Juyghe Constantine cum sa dicta donna Marcusa mugiere sua, faguende justa et sancta vida in servissiu de Deus, appisint figios et figias; et in quo piaguiat a Deus, non de lis podiat regnare⁽²⁾, qui totu lis morian. Inuhe deliberaint de andare a visitare sa Ecclesia de sos tres gloriosos martyres, zo est sanctu Gavinu, Proptu et Januariu de Portu de Turres, su quale fuit habitadu dae mercantes Pisanos, et altera gente assay⁽³⁾, et inivi faguer devotas oraciones, et humiles pregarias cum officios et missas, et luminarias mannas, pregande a Deus, et a sos gloriosos martyres, qui lis concederent unu figiu o figia pro herede inssoro. Et in ipso facto, fata sa deliberacione, si tucaint⁽⁴⁾, et partidos qui furunt dae sa habitacione cum grandissima gente a pee et a caddu⁽⁵⁾, cum piaguere mannu et triumphu, essendo in camminu apisint a faguer nocte in sa Ischia⁽⁶⁾ de Saccargia. Et inivi per virtude de Deus, et de sa gloriosa virgine Maria lis fuit demostradu visibilmente, qui si issos queriant sa gracia, qui in cuddu logu edificarent una Ecclesia a honore et laude de sa sanctissima Trinitade, zo est de su Padre, de su Figiu, et de su Spiridu Sanctu; et inivi faguerent unu monasteriu de sanctu Benedictu de su Ordine de Camaldulense. Inuhe, vistu su dictu Juyghe Constantinu, et donna Marcusa mugiere sua sa visione angelica⁽⁷⁾, detisirunt recatu de grande moneda⁽⁸⁾ gasi comente aviant su podere, et apisirunt mastros Pisanos, et edificarunt sa ecclesia et monasteriu de sa Trinitade⁽⁹⁾. A complimentu su dictu Juyghe Constantinu, et donna Marcusa mugiere sua suplicarunt a su sanctu Padre de Roma pro dever conservare sa dicta ecclesia de sa sanctissima Trinitade. Hue, vistu su sanctu Padre qui sa dimanda issoro fuit manna et justa, pro salute de sas animas cumandait a totu sos Prelados de Sardigna, qui vennerent a consecrare sa dicta ecclesia de sa Trinitade, et innivi ponnerent grande perdonu pro salvassione de sos christianos. Quales fuerunt su donnu de su Archiepiscopu de Turres, su donnu de su archiepiscopu de Oristanis, su

donnu de su archiepiscopu de Calaris⁽¹⁰⁾, misser Albertu episcopu de Sorra, misser Pedru episcopu de Bisarchiu, misser Pedru episcopu de Bosa, su episcopu de Sulcis, su episcopu de Castra, su episcopu de Flumen, su episcopu de Pioaghe, su episcopu de Ortilen⁽¹¹⁾, et ateros episcopos, abades, priores, canonigos, preideros, et ateros religiosos cum multitudine de gente et luminaria manna, cum devotas oraciones et officios. Fuit consagrada sa predicta ecclesia a laude et honore de sa sanctissima Trinitade. Et consagrada qui fuit, su dictu Juyghe Constantine una cum sa devota donna Marcusa mugiere sua suplicarunt a sos subradictos archiepiscopos et episcopos, qui pro aumentatione de dicta ecclesia et monasteriu, quales et ycussos qui teniant su podere, qui fuint cumandados dae su sanctu Padre, querrerent ponner grande perdonu a totu cuddas personas qui cum devossione bene contritos et confessados dessos peccados issoro deviant venner a visitare sa predicta ecclesia de sa sanctissima Trinitade, et pro salute de sas animas issoro aquistarent totu cuddos perdonos et indulgencias concessas in dicta ecclesia. Et tando sos subradictos Prelados, quales et ycussos qui furunt cumandados dae su sanctu Padre, posirunt et confirmarunt in sa predicta ecclesia de sa sanctissima Trinitade totu sas indulgencias postas per issos summos Pontifices, et concessas in tota sa religione de sanctu Benedictu in su Ordine de Camaldule. Sa quale indulgencia est deguenoemigia annos⁽¹²⁾ de vera indulgencia et remissione de totu sos peccados; et de sas penas qui demus pagare in purgatoriu deint qui sinde istudaret sete annos de peccados mortales, et noe de veniales⁽¹³⁾. Et per cadaunu archiepiscopu poserunt duos annos de vera indulgencia, et duos barantinos⁽¹⁴⁾; et per ogni episcopu unu annu et unu barantinu, a pena et a culpa per cadauna volta qui deviant venner a visitare sa predicta ecclesia de sa sanctissima Trinitade, faguiende elemosina de sos benes issoro, segundu su podere qui deviant haver sos christianos. Su quale perdonu cominzat dae tres dies de sanctu Gaini⁽¹⁵⁾, et durat per totu su adventu perfini ad sa octava de sa natividade de Christos; et dae pustis cominzat dae su primu sapadu⁽¹⁶⁾ de Caresima, et durat perfini ad sa octava de sa sanctissima Trinitade; et dae cue totu sas festas de sa gloriosa virgine Maria, dae su primu vesperu fini a su segundu, et gasi de sos doygui Apostolos, cum sa festa de

(1) De Arvarè de su sambeu de Gunale; vale a dire, che Marcusa era venuta in moglie a Costantino dalla casa regnante di Arborea (de Arvarè), e dalla famiglia, dal sangue (de su samben) dei Gunale.

(2) Regnare, qui significa vivere, e vuol dire il cronista, che Costantino e Marcusa aveano bensì avuto dei figli, ma che tutti gli erano morti, e morivano.

(3) Dunque nei primi anni del secolo XII l'antica Torres era tuttavia ben popolata, e vi aveano stanza mercanti Pisani, e molti altri borghesi (et altera gente assay).

(4) Si tucaint, cioè si mossero.

(5) A pee et a caddu, ossia a piedi e a cavallo, cioè con molti pedoni e cavalieri.

(6) Ischia. Terreno depresso a valle, e umido, o irrigabile.

(7) Costantino e Marcusa ebbero, secondo il cronista, una visione angelica, nella quale fu loro promessa la desiderata grazia, laddove edificassero in Saccargia una chiesa in onore della SS. Trinità.

(8) Detisirunt recatu de grande moneda; cioè apparecchiaron molto denaro, fecero venire mastri ed operai Pisani ec.

(9) Qui il cronista pone fine al racconto della edificazione della chiesa della ss. Trinità di Saccargia.

(10) L'arcivescovo di Cagliari, che intervenne alla presente consacrazione, fu probabilmente Gualfredo, quel desso che sottoscrisse agli atti di donazione di Benedetto vescovo di Dolia, e di Mariano regolo di Cagliari nel 2 marzo, e 2 maggio 1112 (Ved. sopr. Diplom. N° VII e VIII); siccome fu Azzone, l'arcivescovo di Torres, presente alla stessa consacrazione. Il nome però dell'arcivescovo di Oristano, o di Arborea, non ci fu conservato dai dittici di quella chiesa metropolitana.

(11) De Ortilen, cioè di Orotelli, luogo di residenza antichissima dei vescovi di Ottana, i quali perciò sono chiamati nelle antiche carte ora Episcopi Olanenses, ora Ortilenses.

(12) Degue noe migia annos, cioè diecinove mila anni. Questa era l'indulgenza concessa dai papi all'ordine di s. Benedetto, che in occasione della consecrazione i vescovi venuti da Roma con poteri pontificii estesero alla chiesa della SS. Trinità di Saccargia.

(13) Notisi l'espressione figurativa del cronista. Egli non dice che si rimettevano sette anni di purgatorio pe' peccati mortali, e nove pe' veniali, ma che se ne smorzassero (sinde istudarent) sette per gli uni, e nove per gli altri.

(14) Duos barantinos, cioè due quarantine, ossia ottanta giorni.

(15) Sanctu Gaini, cioè s. Gavino. Il mese, in cui cade il giorno natale di questo martire Turritano, è appellato anche al presente per antonomasia su mese de sanctu Gaini.

(16) Sapadu de Caresima (sabbato di quaresima).

sanctu Benedictu, et de sanctu Romualdu, et de totu sos sanctos de dictu Ordine de Camaldule. Et regnande algunos tempos ambos umpare su dictu Juyghe Constantinu cum sa devota donna Marcusa mugiere sua, operande su bene fagner, cum eleemosynas a *quexias* ⁽¹⁾ et poveras, coiuande sas poveritas orfanas, et ateros benes qui faguiant, apisint unu figiu, zo est a *donniqueddu* GUNNARI, su quale post morte sua fuit Juyghe et Signore de su predictu regnu de Logudore ⁽²⁾. Et in quo piaquit a sa summa potencia de sa sanctissima Trinitade, dae cue a pagu tempus su dictu Juyghe Constantine infirmait in su Palatu de Turres, et inivi morisit. Mortu qui fuit, levaitse *unu de sos Lieros mannos* ⁽³⁾ de dictu regnu de Logudore clamadu donnu ITHOCOR CAMBELLAS, su quale fuit grande *corale sou* ⁽⁴⁾, et cum sos Prelados, et totu sos Lieros de su regnu de Logudore, cum honore mannu in quo si conveniat levarunt su corpus mortu de su Signore issoro, et *batisirunt ilu* ⁽⁵⁾ deretu a sa *corte de Curcas* ⁽⁶⁾, et da inivi ad su monasteriu de sa sanctissima Trinitade de Saccargia, su quale isse aviat factu, et *suterrarunt ilu* ⁽⁷⁾ dae nantis de su altare mannu suta su iscambellu, et inivi jaguet su corpus de Juyghe Constantine in pague. — Vistu sa donna de sa mugiere donna Marcusa de Gunale ca fuit vidua, delliberait de abbandonare su mundu, et de *quiacare* ⁽⁸⁾ sa anima sua, et servire a Deus. Levait cum issa quanta moneda podiat portare dae su regnu de Logudore, et imbarcaltse a *terra manna* ⁽⁹⁾ a sa citade de Messina in sa insula de Cicilia, et inive fetisit unu *ispidale* ⁽¹⁰⁾, et li posit a nomen *Sanctu Juanne de ultra mare*, et inivi finivit sas dies suas, et *morivit in pague* ⁽¹¹⁾.

Summa de toctu su perdonu, over indulgencia qui est in sa supradicta ecclesia de sa sanctissima Trinitade de Saccargia, est in toctu deguenoe migia et batordigui annos de vera indulgencia et remissione de totu sos peccados; et de sas penas de purgatoriu inde istudat sete annos de peccados mortales, et noe annos de veniales, et batordigui barantinos a pena et a culpa. Ad laudem et gloriam sanctissime et individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, qui ad regna celestia nos perducat, Virginis Marie precibus et meritis. Amen.

(1) *Quexias* (vedove).

(2) Qui si parla di Gonnario II, che regnò in Torres dopo la morte del padre Costantino I. Egli non fu meno illustre del padre suo, e forse lo sorpassò in virtù politiche, ed in azioni pie e generose. Ved. TOLA, *Dizion. biogr. dei Sardi ill.*, vol. II, pag. 144 e seg.

(3) *Unu de sos lieros mannos*, cioè uno dei magnati. E per distinguerli dagli altri uomini liberi (*lieros*), vi si aggiunge il qualificativo di *mannos* (grandi).

(4) *Corale sou*, cioè suo amico, intrinseco, confidente, l'uomo del suo cuore, e quindi il più fidato dei suoi consiglieri.

(5) *Batisirunt ilu*, cioè lo trasportarono.

(6) *Corte de Curcas*; castello e tenimento della *Crucca* tra Porto-Torres e Sassari.

(7) *Suterrarunt ilu* (lo sotterrarono, lo seppellirono).

(8) *Quiacare*, cioè quietare.

(9) *Terra manna*. Abbiamo già notato altrove, che la antica lingua sarda designava il Continente o la Terraferma con le parole *terra manna* (terra grande). E perciò coloro che venivano di oltre mare all'isola erano chiamati *terramagnenses* o *terramangenses*. Al presente i Sardi fanno uso della moderna parola *Terraferma* per indicare il Continente.

(10) *Ispidale*, cioè *Ospedale*. E fu appellato l'*Ospedale di s. Giovanni di oltremare*.

(11) *Et morivit in pague*; ossia, colà nello spedale (di pellegrini) da lei fondato, MARCUSA morì in pace.

XXII.

Concessione del monistero di S. MICHELE DI PLAIANO, situato nel regno di Torres in Sardegna, fatta dai canonici della chiesa maggiore di Pisa a favore di Pietro abate di s. Zenone dell'Ordine di Vallombrosa, e suoi successori in perpetuo, mediante l'annuo censo di cento soldi lucchesi da pagarsi in ciascun mese di agosto ⁽¹²⁾.

(1116, 6 novembre)

Dal Mittacelli e Costadoni, *Annal. Camald.*, tom. III, in append., col. 254 e seg.

In nomine sanctissime et individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Cum divine et humane legis moderamine, constitutionibusque temporum antiquorum auctoritate conscriptis sancitum, laudabilisque ac iustitie vigore firmatum fore, decernitque grandium causas negotiorum, maxime ecclesiasticorum, cartis diligenter inscribere. Ad memoriam posteris derelinquere convenit cunctis ratione utentibusque, maxime episcopis, canonicis, vel etiam monachis pastoralis cure sollicitudinem habentibus, que supra dicimus, canonicæ, et regularibus grandia eorum negotia scriptis notare, et pro memoria ceteris in posterum commendare. Multas enim lites et contentiones auferunt litere ad memoriam retinendam conscripte, que si non essent, nullius conventionis positiones ad plenum firme consisterent. Quapropter Petre, Sancti Zenonis venerande abbas, tibi, tuisque successoribus nos Sancte Marie Pisane ecclesie canonici has vestre conventionis literas Carolum presbiterum firmare et scribere rogavimus. De monasterio scilicet de PLAJANO, quod nostrum est ⁽¹³⁾, de quo justam et rationabilem nobis, et vobis competentem inter nos fecimus conventionem. Ut deinceps dictum monasterium, ex vi concessionis, potestatis habendi, tenendi, gubernandi, meliorandi, construendi, secundum quod vobis melius visum fuerit. . . . etc. Salvationem et utilitatem, atque meliorationem, salvo iure et subscripta reverentia Pisane canonice Sancte Marie, abbatis scilicet electionem, que fiat, vel si necesse fuerit aliquo tempore, depositionem, vel eiusdem monasterii mutationem, nobis scientibus, et consentientibus, et concedentibusque fieri volumus. De monachis vero potestate. . . . Tu igitur Petre venerande abbas, quod absit, vel tui successores, si forte per aliquid ingenium, vel per aliquam personam, aut per quamcumque machinationem predictum monasterium a sancte Pisane ecclesie canonice disjungere, vel remove, vel minuire aut perturbare tentaveritis absque obedientiam positam, centum scilicet solidos Lucensis monete denariorum expendibilium in unoquoque anno in mense augusto persolveritis nobis, vel successoribus nostris in predicta cano-

(12) La presente concessione fatta dal Capitolo dei Canonici della chiesa maggiore o Duomo di s. Maria di Pisa ai monaci Vallombrosani di s. Zenone si risolveva in una concessione feudale ed enfiteutica. L'alto dominio sulla chiesa e monistero di s. Michele di Plajano, con intiera soggezione dei monaci, rimaneva presso il Capitolo concedente, al quale inoltre i monaci si obbligavano di corrispondere l'annuo censo di soldi cento lucchesi.

(13) I Canonici pisani proclamano in questo luogo la loro assoluta proprietà sul monistero di s. Michele di Plajano (*quod nostrum est*). Il medesimo è ora distrutto, e facea un corpo solo con la Chiesa di s. Michele di Plajano ancora esistente tra Sassari e Sorso.

nica Deo servire constitutis, centum librarum monete Lucensis honorum denariorum penam predictae canonice componere debeatis; et si abbas ibi positus illud idem facere tentaverit, vel quocumque modo huius mali machinationem facere presumpserit, et tu, vel tuus successor, si inquisiti fueritis, tantum nequitiæ scelus non emendaveritis, vel extirpaveritis, penam supradictam similiter persolvere debeatis, et post penam solutam firma permaneat conventio presentis facti. Nos vero, vel successores nostri, si aliquo tempore, quod absit, pactum nostrum irritum fecerimus, et quoad possumus non observaverimus, tibi, tuisque successoribus eandem penam persolvere debeamus. Taliter enim inter nos convenimus, et huius conventionis duas cartulas predictum Carolum presbiterum firmare et scribere rogavimus, et ut verius credatur, et melius confirmetur, nos, et vos omnes manibus nostris subscripsimus.

Acta itaque sunt hec Dominice incarnationis anno M. C. XVI octavo idus novembris indictione octava in predictae canonice claustrum.

† Ego Ugo archipresbiter ss.
 Ego Bernardus presbiter ss.
 Ego Martinus presbiter ss.
 Ego Wido presbiter ss.
 Ego Seniorettus presbiter ss.
 Ego Enricus presbiter ss.
 Ego Guido diaconus ss.
 Ego Ildebrandus diaconus ss.
 Ego Ubertus diaconus ss.
 Ego Ildebrandus subdiaconus ss.
 Ego Bernardus subdiaconus ss. cunctorum minimus.
 Ego Gratianus subdiaconus ss.
 Ego Maurus subdiaconus ss.
 † Ego Petrus in Christi nomine suprascripti monasterii sancti Zenonis abbas licet indignus ss.
 Ego Dominicus presbiter et monachus ss.
 Ego Omodei presbiter et monachus ss.
 Ego Rainerius presbiter et monachus ss.
 Ego Wido presbiter et monachus ss.
 Ego Lambertus presbiter et monachus ss.
 Ego Ugo presbiter et monachus ss.
 Ego Lambertus diaconus et monachus ss.
 Ego Placitus diaconus et monachus ss.
 Ego Carolus subdiaconus et monachus ss.
 Ego Rainerius subdiaconus et monachus ss.
 Ego Gherardus acolitus et monachus ss.
 Ego Martinus acolitus et monachus ss.
 Ego Ugo acolitus et monachus ss.
 Ego Bernardus clericus et monachus ss.
 Ego Iohannes clericus et monachus ss.
 Ego Cicer, atque Martinus presbiteri et conversi eiusdem monasterii subscripsimus.
 Ego Petrus clericus et monachus ss.
 † Ego Carolus—presbiter, licet indignus, et supradictae canonice Sancte Marie Pisane ecclesie canonicus supradictorum canonice atque Petri abbatis et eius monachorum precibus rogatus, huius conventionis duas cartulas scripsi et firmavi, canonice unam dicte, alteram prefato monasterio complevi et dedi etc.

Ego N⁽¹⁾ abbas monasterii de Plaiano ab hac hora in antea fidelis ero capitulo Pisano eorumque successoribus, videlicet canonicis Pisane ecclesie canonice electis; si vocatus fuero per nuntium, sive per literam, ad eorum sinodum veniam, nisi impeditus fuero canonico impedimento, aut eorum licentia remanserim. Redditi Pisane ecclesie, oblationes, et alios redditus non fraudabo, nec fraudari permittam, ecclesiam SANCTI MICHAELIS suprascriptam⁽²⁾ ad eorum reverentiam et honorem custodiam, non in consilio, vel facto ero, quod ecclesia Pisana in suo iure vel honoribus minuat, non aliquam contra matrem ecclesiam faciam conspirationem, sed omnia, me sciente, sine fraude et fideliter observabo, salvo meo ordine; sic Deus me adiuvet, et hec sancta Dei evangelia. — « Iuravit hoc modo » suprascriptus Angelus electus abbas a predicto capitulo loco supracitato⁽³⁾, cuius iuramento addite sunt ibi eae conventiones.

XXIII*.

ITOCORRE di Gunale, regolo di Gallura, dona alla chiesa maggiore di s. Maria di Pisa quattro chiese esistenti nel suo giudicato, co' servi, bestie e pertinenze delle medesime⁽⁴⁾.

(1117, 8 maggio).

Dall'archivio della Chiesa Primaziale di Pisa.

In nomine sancte et individue Trinitatis, amen. Ego donnu THOCOR de Gunale facio istam cartam presente domno Comita filio iudicis Constantini⁽⁵⁾, et cum voluntate et consensu episcopi Villani⁽⁶⁾, et omnium fratrum meorum, qui ibi fuerant. Donamus atque concedimus ecclesie sancte Marie de Pisa quatuor ecclesias nostras que sunt in loco de Galluri cum servis et ancillis et bestiis, et omnibus ad eosdem ecclesiam pertinentibus scilicet ecclesiam de Thorpeia⁽⁷⁾, et ecclesiam sancte Marie de Thoraie⁽⁸⁾, et ecclesiam sancte Marie de Vignolas⁽⁹⁾, et ecclesiam sancte Marie de Larathanos⁽¹⁰⁾, de qua domna PADULESA iam antea iuste ac religiose dederat suas portiones ad ipsam ecclesiam sancte Marie de Pisa⁽¹¹⁾. Et laudamus omnes, et

(1) È questa la formula del giuramento, che ciascun abate del Monisterio dovea prestare, appena eletto e costituito in ufficio; e dalla medesima si rileva, che il Capitolo del Duomo Pisano avea dei redditi, provenienti forse da terreni annessi alla Chiesa di S. Michele.

(2) Quindi i monaci non doveano essere, fuorchè custodi ed amministratori di detta Chiesa.

(3) Angelo fu eletto abate dal Capitolo Pisano, e prestò il giuramento, secondo la formula sovra espressa.

(4) ITOCORRE reca ad atto col presente diploma la promessa, che uno, o due anni avanti (1115 o 1116 stil. pis.) avea fatto agli amministratori della Chiesa maggiore di Pisa. (Ved. sopr. docum. N° XX*).

(5) Forse il COMITA qui menzionato è il figliuolo di COSTANTINO I. regolo di Gallura, cui furono usurpati i dritti di sovranità, prima dallo scomunicato TORCHITORIO, e quindi da ITOCORRE autore della presente donazione. (Ved. TOLA, *Dizion. Biogr. dei Sard. Ill.*, vol. I, pag. 247).

(6) VILLANO vescovo di Pisa.

(7) Nello stesso luogo esiste al presente il villaggio di TORPÈ.

(8) Era situata dove ora sorge il villaggio di LOZZORAI.

(9) Esistono le sole rovine, e presso alle medesime una torre di posteriore costruzione spagnuola per difesa del vicino litorale.

(10) La chiesa di Larathanos esisteva probabilmente tra Vignoles, e l'odierna città di Castel-Sardo.

(11) Ved. la donazione di Padulesa, supr. docum. N° X*.

confirmamus donationem, et totam traditionem quam iudex SALTARO (1) jam fecerat ad dictam ecclesiam sancte Marie de Pisa de curte de Vitithe (2), que fuit qui encus mortuus est (3), id est sine heredibus. Qui vero istam cartam ut supra factam exterminare vel corrumpere voluerit, quicumque est, sit maledictus in perpetuum, et si episcopus est vel clericus, fiant dies eius parvi, et episcopatum eius suscipiat alter. Et qui eam valere, et salvam facere voluerit, sit benedictus in secula seculorum, et dicat omnis populus quia bene est, amen, amen. Actum in Curatoria de Civita (4) in cimitero Sancti Semplicii, anno dominice incarnationis millesimo centesimo septimo decimo, octavo idus madii, indictione nona, presente Villano episcopo et consensum prebente, presentibus et consentientibus testibus omnibus fratribus nostris. Comita de Luceta, Marianus de Serra, Petrus de Serra, Ithocor de Serra, Ithocor de Flumen, Petro de Gunale, Marianus de Luceta, Saltaro primori, Saltaro de Oseri, Marianus de Civita. Et de Pisanis, Alberto consule, Rainerio causidico, Bello operario sancte Marie (5), Carleto Ugo filio Oddi, Ambrosio et Signulfo.

XXIV.

Guglielmo arcivescovo di Cagliari dona ai monaci di s. Vitore di Marsiglia la chiesa di s. Saturnino da lui consecrata, e conferma agli stessi monaci tutte le donazioni loro fatte dai suoi predecessori.

(1119, 1 aprile).

Dal Martene, e Durand, Veter. Script. et Monument. Collect. tom. I., col. 657 e 658. - Edit. praed.

Equum et rationabile dignumque probatur, ut quemadmodum nostra volumus, ita et antecessorum nostrorum statuta servare debemus; unde quia hoc justissimum firmumque tenetur, eapropter notitiae praesentium futurorumque mandare curamus, quod ego Willelmus gratia Dei Karalitanus archiepiscopus (6), inspirante summi et aeterni

(1) Il SALTARO, di cui si fa menzione in questo luogo, fu probabilmente figlio unico di Torchitorio regolo di Gallura, e regnò, dopo la morte del padre, sotto la tutela, o della sua madre PADULESA, o di suo zio IROCORRE od ORZOCORRE Gunale. Morto senza prole (encus), gli succedette nel governo del giudicato il suddetto ORZOCORRE. (Ved. TOLA, *Dizion. Biogr. dei Sard. Ill.*, vol. II., pag. 161., e vol. III., pag. 154).

(2) S'ignora il luogo preciso della curte (borgo, casolare) di Vitithe.

(3) Encus mortuus est, cioè morto senza prole. La parola encus sembra una sincopa di eunucus.

(4) Curatoria de Civita; distretto della provincia di Gallura, dove sorgeva già l'antica OLBIA romana, poi FAUSANIA, ed oggi TERRANOVA. Dal rinomo dell'antica città di OLBIA il distretto prese il nome antonomastico di CIVITA, ed era Curatoria, perchè vi avea residenza un Curatore, il quale amministrava i redditi e la giustizia a nome, e per autorità del regolo della provincia.

(5) Non era più Ildebrando, ma Bello l'Operaio od amministratore della chiesa di s. Maria di Pisa.

(6) Di Guglielmo arcivescovo di Cagliari ho fatto largo cenno nel *Dizionario Biografico dei Sardi Illustri*, vol. II., pag. 155. Dalle parole, che seguono, sembra potersi argomentare, che alla presente donazione avessero preceduto dissidii e liti tra i monaci donatari, e il donatore, e suoi predecessori. Forse n'erano causa la metà delle decime dovuta all'arcivescovo, che qui appresso si vede donata agli stessi monaci, i quali probabilmente aveano per indulto Pontificio l'amministrazione dei sacramenti nella chiesa di s. Saturnino.

regis providentia, post innumera variaque certamina, tandem sopitis omnibus litibus, omnique suppresso molimine, ut Deus omnipotens misereri dignetur, et in die suprema meritis beatorum Victoris et Saturnini illaesus existam ab omni impetu malo, instante et agente domno Petro apostolicae sedis cardinali atque legato (7), tertia die post Pascha, videlicet kalendis aprilis, precibus etiam Berengarii prioris, cuius fides et devotio erga nos multa fuisse ab omnibus verissime scitur, omniumque fratrum sub eo degentium, quorum manui societatique corpus meum, animamque commisi, rogatu etiam iudicis MARIANI (8), atque omnium fratrum ipsius, conservaverim ecclesiam s. Saturnini, in qua videlicet ecclesia, ut in futuro firmum testimonium fiat, altare maius ipsius ecclesiae in honore beatorum apostolorum Petri et Pauli sanctique Victoris martyris monasterii Massiliensis propria manu consecravi, et ut omnis deinceps quaestio, omnisque controversia penitus aboleatur, ipso die consecrationis, pro amore omnipotentis Dei, et pro salute animae meae supradictam ecclesiam, domino cardinali astante, omnique conventu maiorium (9) totius istius terrae, cunctorumque clericorum, ipsis consentientibus, laudantibus atque firmantibus, Domino Deo omnipotenti, et beatae Mariae semper Virgini, sanctoque Victori martyri, et abbati Rodulfo, et omni sancto conventui monasterii Massiliensis, donavi, firmavi, atque corroboravi, et sicut decreta sanctorum Patrum sanxerunt, privilegia olim indulta monasteriis, scripto praesentis paginae huius concessi, statuens ut amodo et semper firmiter permaneat sanctum et liberum absque omni inquietudine et exactione (10). Eas vero ecclesias, quae ab antecessoribus meis collatae sunt, eodem tenore quo ab eis datae sunt, mea concessione, atque auctoritate ipsius cardinalis, et testantibus duobus episcopis de GUIARCHIO et de S. IUSTA (11), eis trado atque concedo, cum consensu et confirmatione clericorum meorum, quorum haec sunt nomina: Ecclesia videlicet S. Euvisi de Nuras, et S. Petri de Piscadur, et ecclesiam S. Luciferi de Pau, et S. Mariae de vineas, et S. Mariae de Sebol, et S. Petri de Serra, et S. Andreae et S. Ananiae de Portu, et S. Mariae de Portusalis, et ecclesiam S. Heliae de Mont, et S. Victoriae de Nuraxi de Urtima, et S. Mariae de Arcu, et S. Mariae de Gippi, et S. Ambrosii de Uta, et S. Barbarae de Aquafrigida, et S. Mariae de Margarnigi, et S. Petri de Ruina, et S. Salvatoris et S. Luciae de Civita, et S. Petri de

(7) Da questo passo si rileva, che Pietro Cardinale e Legato del Papa ridusse a concordia l'arcivescovo e i monaci, e fece cessare le liti.

(8) Il Giudice Mariano, di cui si parla in questo luogo, è Torchitorio II, regolo di Cagliari, il quale uso promiscuamente questi due nomi. A lui appartiene il seguente diploma N° XXV.

(9) Majorium, cioè dei personaggi più notevoli, dei maggiorenti del giudicato cagliaritano.

(10) Poco avanti disse il donatore, che faceva la presente donazione, affinchè fosse troncata, e rimossa nell'avvenire ogni disputa, ut omnis deinceps quaestio, omnisque controversia penitus aboleatur. Qui ora promette di mantenere liberi i monaci da ogni molestia ed esazione; ab omni inquietudine et exactione. Dunque le liti preesistenti aveano per oggetto interessi pecuniari.

(11) Pietro vescovo di Bisarcio, e Agostino vescovo di s. Giusta, che si vedono sottoscritti al presente diploma. Il primo era suffraganeo dell'arcivescovo di Torres, ed il secondo di quello di Arborea. Di Agostino vescovo di s. Giusta parla con encomio il dotto scrittore degli annali Benedittini, tom. VI., lib. 73., num. 93., pag. 45.

Pont, et S. Euvisi de Quart, et S. Luxurii de Meara (1), et medietatem decimae iudicis (2).

Si quis vero hanc donationem meam infringere voluerit, anathematis gladio feriatur, et sicut Iudas traditor in inferni poena damnetur. Actum est hoc anno dominicae incarnationis millesimo CXVIII, indictione XII.

Ego Guillelmus Karalitanus archiepiscopus subscripsi.

Ego Nicolaus canonicus subscripsi. Ego Constantinus plebanus S. Petri de Nuramine (3). Ego presbiter Sergius de Sevetrano subscripsi. Ego sacerdos Marce subscripsi.

Ego Petrus Romanae ecclesiae cardinalis et legatus consensi, et subscripsi.

Ego episcopus Augustinus S. Iustae consensi, et subscripsi.

Ego Petrus episcopus de Guisarco subscripsi.

Ego Baro Sacri Palatii subdiaconus consensi, et subscripsi.

Ego Sergius de Furcillas.

XXV.

Ampia donazione di casolari, terre, e servi, fatta alla chiesa maggiore di S. Maria di Pisa da TORCHITORIO II, re di Cagliari, e sua moglie PREZIOSA di Lacon, col loro figlio Costantino.

(1119, (4)).

Dal Muratori, Antiq. Ital., Med. Æv., tom. II., Dissert. XXXII, col. 1053. 1054 e seg. Edit. praed.

In nomine Dei Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ego Iudigi TORGOTORI de Gunali cum filiu meu Donnu Gostantine fucte dictus potestas de Terra Kalarese (5), et cum mulieri mia donna Preziosa de Lacon, facio hanc carta ad sancta Maria de Pisas: quod ego *domnicalia de Palma* propter Deum, et pro anima mea, et pro animabus parentum meorum, do illi a Georgium Coctum cum muliere sua, et cum filiis suis, et unum fratrem suum cum filiis suis; et Iacob cum muliere sua, et filiis suis; et Albam Mengone cum muliere sua, et filiis suis; et Paschasium cum filiis suis; et Gitimilum cum filiis suis; et Minkinio-

(1) Credo debba leggersi *Meana*, non però *Meara*.

(2) *Medietatem decimae iudicis*. Da queste parole si deduce non oscuramente, che i regoli pagavano agli arcivescovi cagliaritari la decima dei frutti, giacchè è la metà appunto di questa decima, che Guglielmo dona ai monaci. Ma se la medesima fosse pagata, o pei terreni annessi alle chiese donate, o per ragione dell'amministrazione dei sacramenti ai coloni o fittuali, che coltivassero quei terreni, non si può rilevare in verun modo dal presente diploma. Certo però è, che i terreni annessi alle dette chiese erano per la maggior parte del demanio dei regoli cagliaritari.

(3) L'odierno villaggio di Nuraminis presso a Cagliari, che nel 1119 era Pievania, ed ora è prebenda canonica.

(4) Il Muratori appose a questa carta la data del 1070, attribuendola al Torchitorio che regnava in Cagliari nel 1066, cioè a Torchitorio I. Ma l'errore è manifesto, perchè Torchitorio I. ebbe in moglie donna *Veri* o *Vera*, e il Torchitorio della presente donazione era marito di Preziosa di Lacon. Oltre a ciò essendo questo diploma un atto di spiegazione e conferma delle quattro corti già donate da Torchitorio II nel 1108 alla stessa chiesa di Pisa, è manifesto che debbe riferirsi a lui, e non ad altro Torchitorio. Gli apponiamo la data del 1119, perchè di tale anno si dice fatta nelle cronache Sarde.

(5) È da notarsi questo titolo o ufficio di *Podestà* di Cagliari (*Potestas de terra Kalarese*) che però non si rileva chiaramente dalla carta, se appartenesse al regolo Torchitorio, ovvero al di lui figlio Costantino.

nem cum filiis suis; et Iohannem Pupusarum, et duos nepotes suos; et Virumbridium cum filiis suis; et Iohannem Pera, et Petrum Aca porcarium cum muliere sua et filiis suis; et Cecilia de Arzocu Coctu, et Faniam cum filiis suis. Et *semitam Savergii nomine, aqua demta; et mansionem GUZZONIS* (6). Et ferit ad vadum Iudicis; et essit ad *Ruum de Cubium* ad viam *campi de Barca*; et essit ad vadum falsum; et vadit circa vadum illud usque ad *cornum de Mardra*; et essit a *brucuum de Teula*; et arrestat *Tetili de Baccari*. Et *semitam Diligi Sadru de Gratore de Vaccarta*. Et tenet per rectum via ad *campum de Sidru*; et inde ad *funtanam de Onna*, et ad *funtana a Cucuzzada*; et ferit inde ad *campum de Urgui*, et vertit inde via ad *Iacam de Basili* (7), et a *Nurak de Isac* (8); et ferit inde ad *montem mannum* (9). Et aliam *semitam DURRU*, et intrant illi *Morinas*. Et dedit illi unam pra. . . . durum; et dedit illi *Sancte Marie saltum de Sulammi*, et aquam de *Mizza de Sulammi*. Integram illam dedi. . . . quam feci ad castigata. Et do illi *domesticam de Cannetum*, quam habeo cum donnicello Comita (10). Et vertit ad vadum *Daressa*. Et hanc *insulam de Milliaris de flumen in flumine*. Et *domestica terra* apud domesticam de *Muntones de Ajena*, quam partior cum donnicello Comita. Et domesticam de *Palude de longo in Cerra de Kamurra* in unum *cubile*, et *domesticam mansionem majori*, et *domestica de montanea* (11). Et vineam de *Baubatini*. Et do illi Petrum Manca cum muliere sua, et filiis suis. Et do illi *domnicalia de Astia*; Arzocho Macca cum muliere sua, et filiis suis, et *Itta nura sua* (12); Iorgi Maria, et muliere sua, et filiis suis; Mariani Macca cum muliere sua, et filiis suis; Gostantini Macca cum muliere sua, et filiis suis; Cipari Macca cum muliere sua, et filiis suis; Gostantine Pulla cum muliere sua, et filiis suis; Petru Madau cum muliere sua, et filiis suis; Cipari Madau cum

(6) *Mansionem Guzzonis*, cioè casa rustica, o riunione di parecchie case, abitate stabilmente da famiglie di coloni, che attendevano ai lavori campestri.

(7) *Iacam de Basili*, ossia - porta del podere di Basilio - *Iaca e Iaga* sono corruzioni del lat. *janua*.

(8) *Nurak de Isac*. La designazione di questo *Noraghe* sotto nome di *Noraghe de Isac*, o *Isaac* dimostra che il medesimo era ritenuto per antichissimo al tempo della donazione; o per lo meno che avesse servito di abitazione o ricovero a qualcheduno dei più rinomati capi di tribù nomadi di pastori, che primitivamente popolarono la Sardegna.

(9) *Montem mannum*, cioè monte grande, ed equivale al latino *montem magnum*.

(10) *Quam habeo cum donnicello Comita*. Vuol dire, che il donatore Torchitorio II, e *donnicello Comita*, il quale forse era di lui zio o fratello, possedevano in comune il casolare (*domesticam*) e le terre coloniche di Canneto.

(11) Qui sono distinti due casolari. L'uno era probabilmente nel piano, e vi erano annesse le terre destinate all'agricoltura, p. e. campi, orti ec., ed è denominato casolare maggiore o principale (*domesticam mansionem majori*); e l'altro sorgeva nella montagna, o nella collina, dove forse erano i luoghi destinati per la pastura degli animali (*domestica de montanea*).

(12) Qui sono registrate, e noverate una per una le varie famiglie addette alla gleba, che facevano parte integrante delle terre, casolari, e vigne comprese nella donazione. Le famiglie che si trovavano in questa condizione servile, e che passavano nel dominio della Chiesa Pisana in virtù della presente donazione, sommavano in tutto a venticinque. E siccome vi è la sola indicazione nominativa dei capi delle famiglie medesimo, cioè dei padri o delle madri, e i figli vi sono generalmente indicati con le parole *cum filiis suis*, perciò supponendo che ciascuna famiglia si componesse di soli cinque individui (che è una media assai discreta), avremmo centocinquanta creature umane, che al pari delle bestie erano attaccate alle terre donate, e doveano spendervi sopra tutta la loro vita.

muliere sua, et filiis suis; et Pulla cum muliere sua, et filiis suis, et Cipari fratri suo, et filiis suis; Stefani Manca cum filiis suis, et Cipari fratri suo, et filiis suis; Petru de Sipit cum filiis suis; et Ticu Coliu, et filiis suis; Nicola Coliu, et filiis suis; Arzoccu de Pan, et filiis suis, Mariani fratri suo cum muliere sua, et filiis suis; Antiochum cum filiis suis; Arco de Pascasia cum muliere sua, et filiis suis; Iorgi Pirdigi cum filiis suis; Petru Cucu cum muliere sua, et filiis suis; Gostantini Falla cum muliere sua, et filiis suis; Gavini de Leu, et filiis suis; Arzoccu de Autula cum muliere sua, et filiis suis; Gostantino Arve cum muliere sua, et filiis suis, et cognatu. **SALTU de Sala si annuzzat, MIENNA de Pruna.** Et calat a tiu Serra, a deretu a Cucuru de Masoni donniga, et a janna de masoni Dolisadru, deretu a. . . . Dettuelu, et bennit deretu a Petra Dorrosas, et ut patel a janna de Fontana fabrigada. . . . a deretu a Cucuru maiori, et. . . . a janna de Prunas. **SALTU de Conca bisi annuzzat.** Da Variola de Pellari, et Callari, et Masoni. . . . deretu a Giba de Gavallaris; et tenet tudui Baccu Majori, et a deretu ad flumen; et benit tudui ad flumen deretu a badu de Vulbisa; et tornat a sebe de Tennere Boi; et a deretu a Giba de Tinskulai; et a deretu a janna de Rugi; et tenet a Cucuru de Petra Pluma da de Ariola de Peluri, da undi lanugei (1). Et **SALTU de Petra de Kavallat,** Ki appo a solus. . . . Ki appu cum a finis, eccu custu est Saltu de Pustiasia. Et **BINIA de Kariga.** Et do illi **DONNICALIA de Fanari;** Arzoccu cum muliere sua, et filiis suis; Iohanne Clopu cum muliere sua, et filiis suis; Iohanne de Oza, et filiis suis; Pellari Cordula cum muliere sua, et filiis suis; Cordula cum filiis suis; Citu de Fesa cum muliere sua, et filiis suis; Luca de Balari cum filiis suis; Iorgi de Folloni cum muliere sua, et filiis suis; Cittu de Iesa cum muliere sua, et filiis suis; Pellari Pipia, et filiis suis (2). Et **SEMITA de Sueriu de Froja annuzzat,** dab a sa bia de Bau. . . . nunis de sa Serra de Sancti Gregorii, et tornat a Nigizzi. Et **SEMITA de Monte Majori de Sueriu** de annigise de Maluki si annuzzat, ad Ariolas de Sabelessi, et tenet deretu a janna de Pauli. Et alia **SEMITA diligi dantas de Campin de Zeltaria.** Et domestica de Masone de porcos. Et domestica de Serra Deureu. Et domestica de Pelai. Et vinea de Piscina de Kalbuza. Et do illi ad **VILLA de Montonis;** et a Iorgi Plantas cum muliere sua, et filiis suis; Petru Sanna cum muliere sua, et filiis suis; Francu Gatone cum filiis suis; Gella cum muliere sua, et filiis suis; Arzoccu de Kavallo cum muliere sua, et filiis suis (3). Et **semitam de Sebolu;** et alia **semita de Sueriu de aquas;** et **semita de avena de iligi.** Et domestica de Paulis; et domestica de Spini Christi; et domestica de via de strada; et domestica de Arrazza. Et ferit ad bau de Oliastru. Et domestica

(1) Lanugei. Forse l'odierno villaggio di Lanusei. Le parole da undi Lanugei significano, - donde, ossia dal qual luogo, si va a Lanugei.

(2) Ecco altre dieci famiglie, le quali faceano parte delle terre e casolare (donnicalia) di Fanari. Ne troveremo subito qui appresso altre cinque, che appartenevano al villaggio dei montoni (Villa de Muntonis); e così con le venticinque precedenti erano quaranta le famiglie, condannate alla perpetua servitù della gleba, che Torchitorio donava alla chiesa maggiore di Pisa.

(3) Sono queste le cinque famiglie di servi, alle quali abbiamo accennato nella nota precedente.

de Bau de Garra. Et binea de Maioni de Soza; et binea de Sancto Arcangelo. Et non appat Zerga de TURBARI GIMILIONI, si non unu aerem serviat ad Sancta Maria propter Deum, et anima mea; et vivat cum servos de pauperum (4). Et sunt destimoni Donnicellu Comita, et Donnicellu Gunnari, et Donnicellu Zerchis, et Donnicellu Arzoccu, logu Salbatori. Et Ki illa devertere, appat hanathema Iesu Christi dab duodecim Apostolos, quatuor Evangelistas, sedecim Prophetas, viginti quatuor Seniores, trecentum decem et octo Sanctos Patres, et (5) inferno inferiori.

XXVI.

Bolla di Papa Gelasio II, che riceve sotto la sua protezione, fra le altre, quattro chiese possedute in Sardegna dal Monistero di s. Mamiliano dell'isola di Monte Cristo.

(1119, 1 ottobre (stil. pisan.).

Dall'Ughelli, *Italia Sacra*, tom. III, col. 379, 380, edit. praed.

Gelasius Episcopus, Servus Servorum Dei. Dilecto filio Henrico Abbati Monasterii Sancti Mamiliani, quod in monte Christi, tisque successoribus regulariter substituendis in perpetuum.

Nos qui disponente Domino ad S. Sedis servitium promotos agnoscimus, ut eius filios auxilium implorantes tueri, ac protegere, prout Deus dederit, debeamus. Proinde nos dilecte in Christo filii Henrice Abbas, tuis petitionibus annuentes, beati Mamiliani in Monte Christi monasterium, cui ductore Deo praesides, Apostolicae Sedis protectione munimus. Statuimus enim ne insulam vestram nullus, neque cum bestiis, vel cum aliquo machinamento perturbet, et universa, quae in proxima XII indictione in Corsica, vel SARDINIA, in Plumbino, vel Elba, vel alibi vestrum monasterium possidet, quieta vobis et integra conserventur, in quibus haec propriis nominibus duximus adnotanda. In SARDINIA Ecclesiam *Sanctae Mariae de Scala, Heliae, Sancti Gregorii, et Sancti Mamiliani de Simassi* (6)

(4) Il senso di questo intralciato periodo sembra il seguente. Torchitorio donava fra le altre la vigna del s. Arcangelo (binea de Sancto Arcangelo). Servo o custode di questa vigna era Turbari Gimilioni; e il donatore volle in quest'occasione affrancarlo quasi intieramente dalla servitù. Quindi ordinò che la chiesa di s. Maria di Pisa non avesse di questo servo di gleba la piena ed assoluta disponibilità (non appat zerga de Turbari Gimilioni), ma che soltanto avesse il dritto di farlo lavorare per di lei conto, per amor di Dio, ed in suffragio dell'anima del donatore, un sol giorno di ciascuna settimana (si non unu aerem serviat ad Sancta Maria propter Deum, et anima mea); e che gli altri giorni tutti egli potesse impiegarli liberamente a proprio vantaggio (et vivat cum servos pauperum). Si noti, che l'assoluta disponibilità di un servo di gleba è qui espressa con le parole appat zerga, le quali mi pare indichino non dubbiamente il dritto della verga, o del bastone. E si noti pure, che per indicare la libertà, che si accordava a quel servo, si dice, che vivat cum servos pauperum, poichè i poveri erano chiamati per antonomasia figliuoli e servi di Dio.

(5) Si supplisca - et habeat partem cum Iuda, ec. ec.

(6) La chiesa di s. Maria di Scala è la stessa attuale chiesa di s. Maria di Betlemme, esistente nelle circostanze della Città di Sassari. La quale sul finire del secolo XIII assieme all'aunessovi Monistero fu occupata dai Benedittini, quindi dai Francescani, e più tardi dai Minori Conventuali, che la possiedono attualmente. Le altre tre chiese di s. Elia, di s. Gregorio e di s. Mamiliano esistevano nel villaggio di Samassi, ovvero di Simassis.

cum pertinentiis earum. In Corsica etc. etc. Ego Gelasius Ecclesiae Catholicae Episcopus subscripsi. Signum manus meae. Deus in loco sancto suo.

Datum Pisis per manum Chrysogoni Sanctae Romanae Ecclesiae diaconi Cardinalis Kalend. octobris, indict. XII anno Dominicae incarnationis MCXVIII pontificatus autem Domini Gelasii Secundi Papae anno primo.

XXVII*

Guglielmo arcivescovo di Cagliari dona al Capitolo e canonici di s. Lorenzo di Genova la chiesa di S. Giovanni di Arsemine, con molte terre, boschi, pascoli, servi e bestie, (coll'annua prestazione a loro carico di un denaro lucchese, e di una candela) in riconoscenza del buon accogliamento fatto a lui, e al suo antecessore, da quei canonici, e dei servizi resi dai Genovesi al giudice Mariano (Torchitorio II), per ricuperare il suo regno di Cagliari.

(1119, Novembre).

Dai Regj archivi di Corte di Torino.

In nomine Sancte et individue trinitatis. Oportet nos justis petitionibus annuere, et illud semper agere: unde et in presenti et in futuro semper plenam apud Deum misericordiam consequamur. Quapropter Ego Guillelmus gratia Dei Calaritanae ecclesiae servus atque Archiepiscopus amore Dei et redemptione anime nostre pro precibus nec non Villani prepositi amici nostri, et omnium fratrum suorum canonicorum, et pro amore ab eis michi et antecessori meo exhibito, pro precibus et domini Mariani Judicis, cui Januensis populus multum servicii intulit, restituendo eum in regno suo; pro mercede insuper anime ipsius, et domine Preciose uxoris sue ac patrum suorum omnium atque parentum attribuo et concedo ecclesie Sancti Laurentii Januensis, scilicet Canonicis presentibus et futuris ecclesiam Sancti Johannis positam in loco qui nominatur *Arsemine* (1) cum ecclesiis suis sibi pertinentibus cum *culvertis* (2) scilicet servis et ancillis cum vineis et terris cultis et incultis, cum domesticis, gerbis, pratis, silvis, pascuis, cum bestiis nec non omnibus suis utriusque sexus, et cum omnibus rebus suis et conditionibus, que videntur sibi aliquo modo pertinere, ut in futuro semper predictas res libere habeant, et possideant cum eadem Ecclesia. Ad honorem Dei et subsidium predictorum canonicorum sine omni nostra vel nostrorum successorum contradictione, vel requisitione: habeant etiam ibi in eadem ecclesia potestatem eligendi fratres, et ponendi,

(1) L'arcivescovo Guglielmo, fra gli altri motivi, fu indotto alla presente donazione dalle preghiere del Giudice Mariano, ossia da Torchitorio II, il quale era stato validamente aiutato dai Genovesi per ricuperare il regno Cagliaritano. Torchitorio avea già donato nel 18 giugno 1107 alla chiesa e canonici di s. Lorenzo di Genova il casolare (*donnicalia*) di Arsemine (Ved. sopr. Diplomi III* e IV*). Ora gli stessi canonici ricevevano in dono la chiesa di s. Giovanni situata nel medesimo luogo, con tutte le sue pertinenze. L'odierno villaggio di Asseminis sorge appunto dov'erano anticamente la *donnicalia* e la chiesa di s. Giovanni di Arsemine.

(2) *Culvertis*, cioè *foresi*, *forestieri*. Ved. la nota 2ª al Diploma N° IV* di questo secolo.

atque regendi secundum arbitrium suum (3); et quidquid predicta ecclesia habet, vel in futuro acquirere poterit libere semper habeat, et possideat, excepto quod unoquoque anno persolvat matri Ecclesie Archiepiscopatus nostri denarium unum lucensem, et candelam unam (4), et omnia que superius diximus volumus et affirmamus, ut predicti canonici tam in futuro quam in presenti semper habeant, et possideant sine omni requisitione, ac redemptione, vel datione; et sic quod nullus successor meus, nullus Judex, nullus procurator, non aliqua vivens persona habeat potestatem inferendi vim de supradictis rebus prefatis Canonicis, salva reverencia catholici Archiepiscopi, et quicumque hoc decretum nostre dationis, et bone voluntatis fregerit, et non emendaverit, gladio Sancti Spiritus percussus et anathematizatus a consortio ceterorum xpianorum sit separatus. Factum est hoc mense novembris indictione XII anno Domini M.º C. XVIII.º

Ego Gilielmus Calaritanus Archiepiscopus subscripsi.

Ego Otto Januensis Episcopus sum testis.

Ego Nicolaus presbiter subscripsi.

Ego Johannes Sacerdos subscripsi.

Ego Petrus Archipresbiter subscripsi.

Ego Constancius presbiter subscripsi.

Ego Gualterius Sacerdos subscripsi (5).

Testes huius cartule Ido de Carmadino consul. Iterius consul. Odo de Platealonga consul. Mauricius de Platealonga consul. Baldizon Anselmus de Columba. Oliver. Johannes Barca. Bonifacius de Volta. Tudemzon Bonvasallus. Battigadus Arnaldus Conradus. Cuglaradus. Gaudulfus Rufus Marchio Pilosus. Marchio Judex. Guido Spinola. Ido de Madrona et alii plures interfuerunt.

XXVIII.

GONNARIO di Laccon, magnate di Torres, dona ai monaci benedettini di Monte Cassino, onde sopperiscano alle spese delle loro vestimenta, le chiese di s. Pietro in Nurki, s. Giovanni e s. Nicolò in Nugulbi, s. Elia e s. Giovanni in Setin, con una gran porzione dei loro redditi.

(1120, 24 maggio).

Dal Gattola, *Hist. Abbat. Cassin.*, part. I, pag. 424, col. 2, edit. praed.

Auxiliante AA. (6) domino deo, atque Salvatori nostro Jesu Christo, et intercedente pro nobis beata et gloriosa

(3) Ai canonici donatarii era data piena facoltà e bailia di proporre a loro esclusivo arbitrio le persone che stimassero migliori per governare la chiesa donata, ed amministrarne il patrimonio. La concessione era assai importante, poichè pare assai probabile che comprendesse eziandio l'amministrazione dei sacramenti.

(4) La donazione era fatta dall'arcivescovo Guglielmo sotto la condizione di un annuo canone da pagarsi dai donatari consistente in un denaro lucchese, e in una candela, alla chiesa matrice o cattedrale di Cagliari.

(5) Gualtiero, e Giovanni, che sottoscrivono la presente carta, e si qualificano semplici sacerdoti (*sacerdos*) sembra che non facessero parte del Capitolo, ma fossero addetti soltanto al servizio della chiesa di s. Lorenzo. L'arcivescovo Ottone, Pietro arciprete, e Costanzo e Nicolò *presbiteri*, cioè addetti al presbiterio e al coro, sono in questa donazione i rappresentanti del Capitolo e Canonici di s. Lorenzo di Genova.

(6) AA. Credo si debba intendere - *Altissimo*.

semperque Virginem dei genitricem Maria, et beato Michael Archangelo tuo praeposito paradisi, beato quoque Johanne Baptista, et beato Petro principem omnium Apostolorum, in cuius manus tradidit deus claves regni coelorum, et potestatem dedit illi dicens: quodcumque ligaveris super terram erit ligatum et in coelis; et quodcumque solveris super terram erit solutum et in coelis; et beato Gavino, Proto et Januario martyres Christi sub quorum protectionem atque defensionem in hac insula Sardiniae gubernatos nos credimus esse salvatos. Ego Donnicellu GUNNARI de Laccon, et muliere mea ELENE de Thori, et filias meas VERA de Laccon, et SUSANNA de Thori cila facemus ista carta cum voluntate de Deus, et dessu donnu nostru giudice GOSTANTINE de Laccon, et dessa muliere donda MARIA de arrubu calido ad Sanctum Petru de Nurci parzone de totta causa mea cale et unu de filios meos, ci appo de Matriona, foras dessas domos ci partivi ego in vita mea et Nugulvi et at Nurci, et foras dessa causa de intro de domo, et sene su cantum de appo dare in vita mea (1). Et adfjovilas (2) at Sanctum Petrum de Nurci, at Sanctum Nichola de Nugulvi ci cui feci ego, et at Sanctum Elias de Setin, et at Sanctum Johanne, et at Sanctum Petru de Nugulvi, ci mi deit su donnu meu giudice GOSTANTINE de Laccon cum voluntate dessu Archiepiscopum donnu Athu; et cum voluntate dessu Episcopum donnu Nikola, in cuja parrocchia furun sas ecclesias (3). Et ego adfjovilu at Sanctum Petru de Nurci cum ecustas atterat clesias at Sanctum Benedictu de Monte Casinu pro vestimenta dessos Monachos cum voluntate dessu Archiepiscopum donnu Vitalis, et dessu Episcopum de flumen donnu Nikola pro redemptione dessas peccatas meas, et de muliere mea, et de filios meos. Et si est de filios meos ci nde aet voler dare dessa causa sua pro anima sua at sas ecclesias at uve la do ego pro anima mea, et pro anima ipsoro ssa causa mea, ibi la den ipsos pro anima ipsoro, et pro anima mea (4). Et si est casu ci remania ego sine herede, aut sa progenie ci habet nascer de me in quaecumque temporale (5), pro camilu facio filiu at sanctu Petru, ci la appat ipse totta sa causa mea, canta aet esser, in secula seculorum. Amen (6). Et si quis ista carta destruere ac exterminare voluerit,

(1) Gonnario mette a parte di tutto il suo patrimonio (de totta causa mea) la chiesa di s. Pietro di Nurci, e vuole perciò che sia considerata come altro dei suoi figli (cale et ad unu de filios meos), avuti dal matrimonio con Elena de Thori, che per onoranza chiama matriona (ci appo de matriona). N'ecceitua però le case di Nugulvi e di Nurci, che avea già dato in porzione ai suoi figli (ci partivi ego in vita mea), e tutto il mobiliare e le masserizie delle case che cadevano nella donazione (et foras dessa causa de intro de domo), tranne ciò ch'egli darebbe nel suo vivente (et sene su cantum, cioè senza quanto de appo dare in vita mea).

(2) Et adfjovilas, le affiliai, dal lat. bar. adfiliavi eas.

(3) Dice il donatore, che le chiese di s. Elia di Setin, e di s. Giovanni e s. Pietro di Nugulvi gli erano state date dal giudice Costantino di Lacon (Costantino I re di Torres), che chiama suo signore (donnu meu, ossia lat. dominus meus), col consenso di Attone arcivescovo di Torres, e di Nicolò vescovo di Ampurias, o di Flumen, nella di cui diocesi le medesime erano situate. Ed egli stesso facea la donazione col consenso di Vitale, successore di Attone nell'arcivescovado Turritano.

(4) Gonnario consiglia i propri figli a donare ancor essi alle sopradette chiese per la sua, e per le anime loro.

(5) In qualunque temporale, ossia in qualunque tempo; e si riferisce al precedente caso di morte senza eredi, cioè al caso, in cui i suoi figli morissero senza eredi legittimi e naturali.

(6) In quest'ultimo periodo della donazione si contiene una so-

sibe rex, sibe regina, sibe donnicellu, sibe curatore, sibe major aut minor, vel quaecumque liber homo (7), istrumet deus nomen suo de libro vitae, et carnes suas dirumpat bolatilibus coeli, et bestiis terrae, mittat in illis dominus mortem Papellae, et deleantur de isto seculo cicius; et habeat maledictionem de Deum patrem omnipotentem, et de Sancta Maria Matrem domini nostri Jesu Christi; et habeat maledictionem de tres Patriarchas Abraam, Hysaac, at Jacob; et de quatuor evangelistas Mathaeus, Marcus, Lucas, et Johannes; et habeat maledictionem de nove ordines angelorum, et de decimo archangelorum; et habeat maledictionem de duodecim Apostolis, et duodecim Prophetas, et viginti quatuor Seniores, et de trecetu dece octo patres sanctos, qui canones disposuerunt in Nikea civitate; et habeat maledictionem de centum quadraginta quatuor millia martires, qui pro domino passi sunt, et de Gerubin et Seraphin, qui tenent tronum dei, et de omnes sancti et sanctae dei, Amen. — Et si quis ista carta audire voluerit, et nostras ordinationes confortaverit, et dixerit quia bene est, habeat benedictionem de Deum patrem omnipotentem, et de S. Maria matrem domini nostri Jesu Christi; et habeat benedictionem de omnes ordines angelorum, archangelorum, patriarcharum, prophetarum, apostolorum, evangelistarum, martirum, confessorum, atque virginum, et de omnes sanctos et sanctas Dei, quod superius diximus, Amen, Amen, fiat. — Et sunt testes, primus deus omnipotens, deinde ego giudice Gostantine de Laccon, et muliere mea donna Maria Arrubu; testis donnicellu Gunnari de Laccon; donnicellu Petru de Serra testis; donnicellu Dorbeni de Laccon; et Miccinu (8) Pinna; testis Petrus de Azzen (9), et Gostantine su filiu; Ithocor de Azzen, et Mariane su fratre testis; Mariane de Zorri, et Petru su fratre; Gostantine de Zorri; et Bosobecu su de Gitil testis; Mariane Dezzori, et Gostantine de Zzori, et Comita Mutascu de Kita de Bujaccosos majores; Mariane de Valles et cita sua, et omnes fratres meos, et fideles meos testes. Et ego Furatus indignus presbyter dicto nomine de Castra iscripsi ista carta in regno qui dicitur Ardar (10), Anno domini MC. XX. mense Madio dies XXIII. Luna vero XXII. Feria secunda.

stituzione generale a favore della chiesa di s. Pietro di Nurci, giacchè vuole il donatore, che morendo egli stesso, o i suoi figli, senza eredi legittimi, tutti i suoi beni vadano a titolo ereditario alla suddetta chiesa, che avea adottato come suo proprio figlio.

(7) Si noti che i personaggi qualificati dello Stato sono nominati nel seguente ordine; prima i re e le regine, poi i donnicelli, poi i curatori maggiori e minori, ed in ultimo i liberi uomini (quaecumque liber homo).

(8) Miccinu, abbreviatura di Michelinu, che vedesi usata anche al presente in qualche villaggio del Logudoro.

(9) Forse il Pietro de Azzen, che qui sottoscrive come teste, è lo stesso Pietro de Athen, che donò ai monaci Camaldolesi la chiesa e il monistero di s. Nicolò di Trullas nel 28 ottobre 1113 (Ved. sopr. Diplom. XVII). Siccome l'altro teste, Costantino di Azzen, figlio del precedente, che sottoscrive immediatamente, sembra il Costantino di Athen, che nel 30 maggio 1136 donò ai monaci di Monte Cassino la chiesa di s. Michele di Therricellu (Ved. infr. Dipl. XLV).

(10) Furato di Castra, che per umiltà si protesta indegno sacerdote (indignus presbyter), scrisse la presente carta nel regno di Ardar, dov'era il castello di ordinaria residenza dei regoli Turritani.

XXIX*.

Atto di permuta, con cui Torgodoro II regolo di Cagliari riceve dal capitolo della chiesa di s. Lorenzo di Genova le tre corti di QUARTO, ACQUAFREDDA e CAPOTERRA che gli avea precedentemente donato, e dà al medesimo in cambio le sei corti di SABAZO, PAU, BARALA, TRACASIL, FUCILLA, e S. VITTORIA di Villa Pupia.

(1120, 29 giugno (1)).

Dall'Archivio di s. Lorenzo di Genova, lib. P.B., Cart. 9.

PERMUTATIO BONORUM.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ego Judice TROGOTORI de Gunale, qui Marianus vocor, per voluntatem Dei potestando partem de Karalis, et cum muliere mea PRETIOSA de Lacon, et cum filium meum Dompnu CONSTANTINI (2), fatio carta a Sancto Laurentio pro tramuta (3) chi fatio per sas domos chi li dera tando, migi torrant, et ego cum voluntate de clericus meus, et de fratres meos, et de totu logu (4), dauli sas missas de Domicella MARIA (5); et issus cum voluntate de su Piscopu de Genua, et de su preposito, et de totu clerus de sa Calonica, et de sus Consul, et de totu sus bon-hominum de Genua sun dauturi cujas tres domos, a QUARTU, et a CAPUT TERRA, et AQUA FRIGIDA, cum serbos et ancillas, et saltu, et semitas, et culia de custas tres domos, qui mi danti sin centu porcos da QUARTU et alius, et AQUA FRIGIDA a Costantini datum filios suos, el Albuchi Zapulis, et issus derunt mi a Cumita de Nuchis cum muliere sua, et filios suos, et Mariane Zapula. Et ego daulis a SABAZU, et a PAU, et a BARALA, et TRACASIL, et a FUCILLA, et s.cta VICTORIA de Villa Pupia (6), cum servos et ancillas, et cum mansiones, et saltus, et semitas, et omnia cantu bi pertinet ad icussas domos. Et istas domos chillius dau non siant in manu de curatore, aut per alius a fatu Donnu chi si non a serbiri a sas clesias a chillis dau de S. Laurentio. Et si aut dare casu in quo furent sas chius dera, et si ponet aliquis certu

(1) Ho apposto a questa carta l'anno 1120, perchè la precedente donazione di Torchitorio alla chiesa di s. Lorenzo di Genova è del 1119 (Ved. sopr. Diplom. XXV). E siccome dall'altra donazione fatta dall'arcivescovo Guglielmo nel novembre dello stesso anno appare che la donazione precedente di Torchitorio non avea ancora ricevuto modificazione di sorta (Ved. sopr. Diplom. XXVII), perciò la data di questa carta è necessariamente posteriore al novembre del 1119. Ora essendovi notato precisamente nella fine, come giorno della redazione, il natale di s. Pietro (*scripta est in die natale s. Petri*), ne viene di conseguenza, che fu scritta nel 29 giugno 1120.

(2) Dompnu Costantini, cioè Costantino II, che poi succedette al padre nel regno Cagliaritano.

(3) Tramuta, ossia permuta, concambio.

(4) Et de totu logu, che vuol dire di tutto il giudicato, o di tutto il regno. Dal che si viene a conoscere, che i giudicati dei regoli sardi erano designati coll'appellativo generico logu, ossia luogo in cui essi regnavano; e si viene pure a comprendere, perchè il Codice di Eleonora ricevesse il titolo di Carta de logu, che significa - Carta del luogo di Arborea.

(5) Missas de donnicella Maria. Deve intendersi - legato per messe lasciato dalla principessa cagliaritana Maria.

(6) La sostanza della permuta è questa. I canonici di s. Lorenzo di Genova cedono a Torchitorio i casolari di Quarto, di Capoterra, e di Acquafredda con le terre, boschi, animali e servi, che aveano da lui ricevuto in dono nell'anno precedente: e Torchitorio dà loro in ricambio i casolari di Sabazu, di Pau, di Barrala, di Tracasil, di Fucilla, e di s. Vittoria di Villa-pupia con tutte le loro pertinenze.

de certarindi mecum, et bichimi, de torrari sas domos chi mi derunt (7). Et sunt testimonios Donnicellu Cerchius, et Azzocco de Lacuni, Muratore de Zurchiis, Arzocco de Recco, Comita de Arzedi, Torbeni de Curcas, Furatu de Gunale, et Comita de Gunale, Arzocco de Cuchacu, Comita Castai, Zerku de Zerkis, et Zerkus de Mota, Mariani de Scala, Donnicellu Arzocco Loc. Salvatore. Et ista carta quae scripta est in die Natale S. Petri.

XXX.

Atto di conferma della donazione già fatta al Monistero di Monte Cassino nel 24 maggio 1120 da GONNARIO di Laccon, con alcune aggiunte, e dichiarazioni riguardo alla medesima.

(1120. (8)).

Dal Gattola, *Hist. Abbat. Cassin.*, part. 1, pag. 427, col. 1 e 2, edit. praed.

Auxiliante Domino Deo atque Salvatore nostro Jesu Christo, et intercedente pro nobis beata et gloriosa dei genitrice semperque virgine Maria, et B. Petro principe omnium Apostolorum, et beato sancto Gabino, Protho et Januario, sub quorum protectione et defensione nos credimus esse salvatos. Ego Donnicellu GUNNARI de Laccon ci la fazo ista carta cum voluntate de muliere mea HELENE de Gunnale, et de filias meas VERA de Laccon, et SUSANNA de Thuri. La fazo ista carta pro ssa ecclesia de S. PETRU de Nurci, et pro S. NICOLA de Nugulbi ci cui feci ego de novu, et assu donnu meu giudice COSTANTINE de Laccon pettili sa ecclesia de S. HELIAS de Setin e ssa ecclesia de S. PETRU de Nugulbi, et ipse dettilas cum voluntate dessu archiepiscopu donnu Azzo ci be fuit tando, et cum voluntate dessu episcopu donnu NICOLA, in cuja parrochia furunt. Et ego afflailas cussas ambas, et S. Nicola de Nugulbi a S. Petru de Nurci, cum ssa causa mea canta bi appo ponere pro redemptione dessa peccata mea; et S. Petru de Nurci cum cussas ecclesias affolu a S. Benedictu de Monte Cassinu prossa vestimenta dessos Monachos cum voluntate dessu donnu meu giudice Costantine de Laccon, et cum voluntate dessu archiepiscopu donnu VITALIS prossa anima mea et dessos sijos meos cantos; et ponsobi a ssantu Petru de Nurci ci post morte mea appat parzone de totta ssa causa mea cale et unu de filios meos cantos appo habere de Matriona, cum essa domo de Nugulbi, et ssa domo de Nurci ci partivi ego in vita mea ad filios meos de concubas, et ad alter accor ao volere facere bene. Et si est peccata mea cindessa minus de filios meos si volet vendere hereditatem, volende

(7) Pel caso, in cui li detti casolari dati da Torchitorio in permuta gli fossero tolti, o dichiarati non suoi in regolare giudizio, egli si obbligava di restituire ai canonici di s. Lorenzo li tre casolari, che al presente gli cedevano: et si ponet aliquis certu (*certu*, ossia lite dal lat. *certamen* et bichimi (mi vincerà), de torrari sas domos chi mi derunt (restituirò le case che mi diedero): chi mi derunt corrisponde al lat. *quas mihi dederunt*.

(8) La presente carta è un'identica ripetizione della precedente del 24 maggio 1120, meno una nuova condizione, che noterò qui appresso; laonde si deve ritenere come fatta probabilmente nello stesso anno.

sinde dare sos Monachos de Monte Cassino, causa inde aen habere opus ipsos, non appant ausu de da vender ad atteru *ab ipsi*, sinde vendere pare a pare *fratre scanales*, si aen nascere a bene (1). Etsi est de filios meos qui volet dare de causa sua ad ecclesia pro anima sua a sanctu Benedictu, et assas atteras ecclesias, ubi me accomandai ego pro anima mea, et pro anima issorum, ad ibe se accomandent et ipsos, et ibi poniant sa causa sua pro anima issorum, et pro anima mea. Et si est causa ci morian ante ego de filios meos, o de nepotes meos, ci torret sa causa totta canta est a sanctu Petru et a sanctu Benedictu, pro qui appan de mercede assa anima et ego et ipsos. Et appattila benedicta sos Monachos de sanctu Benedictu de Monte Cassinu prossa vestimenta issoru in secula seculorum (2). Et si qui ista carta destruere eam voluerit, sive iudice, sive curatore, sive donnicellu, vel qualicumque liber homo, strumet Deus nomen suum de libro vitae, *et carnes suas dirrum-pat volatilia coeli, et bestias terrae* (3), et mittat illi Dominus mortem papelle, ut deleatur de isto seculo citius; et appat anathema de S. Mariae matre domini nostri Jesu Christi, et de omnes choros celestium angelorum, archangelorum, patriarcharum, prophetarum, apostolorum, et evangelistarum, martirum, confessorum, et virginum; et appat anathema et maledictionem de omnes sanctos et sanctas Dei, Amen, amen, amen, Fiat, fiat, fiat. Et si quis ista carta audire eam voluerit, et nostras ordinationes confortaverit, et dixerit quia bene est, happat benedictionem de Deo patre omnipotente, et de S. Mariam matrem Domini nostri Jesu Christi; et appat benedictionem de quatuor Evangelistas Marcus, Mathaeus, Lucas et Johannes; et appat benedictionem de beato archangelo Michaele, de omnes choros coelestium angelorum, archangelorum, patriarcharum, apostolorum, martyrum, confessorum, monachorum et virginum; et appat benedictionem de omnes sanctos et sanctas Dei, Amen, amen, amen, Fiat, fiat. — Et sunt testes, primus Deus omnipotens, deinde ego iudice Constantine de Laccon. Testes donnicellu Petru de Serra, donnicellu Dorbeni. Testes Petrus de Athen, Mariane de Athen, Constantine de Thuri, Mariane de Thuri, Constantine de Athen, Bosubuclasu de Gitil, Micchinu Pinna, Comita de. de cita de Bullaccessos, Marianu Zanca *et cita sua* testes, et omnes fratres meos, et fideles meos testes.

(1) La nuova condizione apposta dal donatore in questo intralcio e veramente *barbaro* periodo, è la seguente: *se pe' miei peccati venisse meno, ossia morisse qualcheduno dei miei figli, i fratelli superstiti, che volessero vendere la di lui eredità, la debbono vendere ai monaci di Monte Cassino, laddove essi ne abbisognino e lo chiedano, e non osino vendere ad altri fuorchè a detti monaci, salvo che volessero fare vendite reciproche tra fratelli e fratelli CARNALI* (perchè credo che debba leggersi *fratres carrales*, e non *scanales*, come lesse il Gattola, imperito affatto della lingua sarda).

(2) La presente donazione era dunque destinata specialmente, acciò i monaci benedettini dall'annuo frutto e dai redditi dei beni donati sopperissero alle spese del loro vestiario.

(3) Qui cominciano le imprecazioni d'uso per coloro che osassero contraddire, o in qualunque modo rendere inefficace o incompleta la presente donazione, e le numerose benedizioni per quegli altri, che invece la osservassero, e non vi ponessero ostacolo di sorta. Di queste benedizioni e maledizioni ho già parlato in alcune note ai diplomi del secolo XI, e di questo secolo XII.

XXXI *

Bolla di Papa Callisto II, che conferma la permuta delle corti fatta nel 29 giugno 1120 da Mariano (TORCHITORIO II) giudice di Cagliari col Capitolo di s. Lorenzo di Genova, e le precedenti donazioni, e quella specialmente di s. Giovanni di Arsemine fatta allo stesso Capitolo.

(1124, 5 gennaio).

Dall'Archivio della Chiesa maggiore di s. Lorenzo di Genova, lib. P.B., Cart. 31 (4).

Callistus episcopus Servus servorum Dei. Dilectis filiis Villano Praeposito, et Canonicis matricis Ecclesiae Beati Laurentii Ianuensis, tam praesentibus, quam futuris in perpetuum. Bonis saecularium studiis non tantum favere, sed ad ea ipsorum debemus animos incitare, qui pro nostri officii debito saluti omnium providere compellimur. MARIANUS siquidem KARALITANUS IUDEX, tam animae suae remedio, quam pro sui institutione honoris, vestrae Beati Laurentii matrici Ecclesiae sex iuris sui *Curtes*, videlicet **QUARTUM, ARSEMINE, CAPUT TERRAE, SEPOLLUM, AQUAM FRIGIDAM, FONTES DE EUGAS**, cum omnibus ad eas pertinentibus obtulit, ex quibus postea tres sibi consensu vestro accipiens, sex alias, videlicet **SEBATHUS, PAUDUS, BARAT, TRACUSALI, FORCELLA, SANCTAM VICTORIAM de villa pupubi**, ubi dicitur **TORRESTE**, cum omnibus pertinentiis suis pro contracambio earum trium, scilicet **QUARTI, CAPUT TERRAE, et AQUAE FRIGIDAE**, Ecclesiae vestrae restituit (5). Ita tamen ut si vestra Ecclesia detrimentum in eodem contracambio pateretur, tres priores collatas sibi *curtes* cum pertinentiis suis sine calumnia, et contradictione acciperet. Hanc nimirum oblationem, atque concessionem, nos dilectionis vestrae precibus annuentes, auctoritate Sedis apostolicae confirmamus, et ratam in perpetuum manere sancimus. Confirmamus etiam vobis Ecclesiam S. IOANNIS ARSEMINE cum ecclesiis suis, et caeteris ad eam pertinentibus, quae vobis a venerabili fratre nostro Guglielmo Karalitano archiepiscopo tradita, et scripti sui munimine confirmata est, ipso Iudice, cum uxore sua Pretiosa, et consanguineis, ac parentibus collaudante, et instantius exorante. Quaecumque praeterea vestra Ecclesia in praesenti legitime obtinet, vel in futurum, largiente Deo, iuste atque canonicè poterit adipisci, firma vobis, vestrisque successoribus, semper illibata decernimus conservari. Nulli ergo omnino hominum liceat vestram Ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, aut ablatas retinere, minuire, vel temerariis vexationibus fatigare, sed omnia integre conserventur eorum, pro quorum substantatione, et gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Si quis igitur nostrae confirmationis huius tenore cognito, temere, quod absit, contrariare tentaverit,

(4) A capo di questa bolla si legge la seguente intestazione - **COMPROBATIO EIUSDEM ECCLESIAE** -, la quale evidentemente vi fu apposta dai custodi delle antiche carte appartenenti alla chiesa di s. Lorenzo di Genova, e si riferisce probabilmente alla chiesa di s. Giovanni di Arsemine, oggi *Asseminis*.

(5) Confrontando la presente bolla con l'atto di permuta 29 giugno 1120 (Ved. sopr. Diplom. XXIX), si trova qualche differenza, benchè non sostanziale, nei nomi delle sei *corti*, che Torchitorio diede al capitolo di Genova in cambio delle tre restituitegli di Quarto, Capoterra, e Acquafredda.

honoris et officii sui periculum patiat, et excommunicationis ultione plectatur, nisi praesumptionem suam digna satisfactione correxerit.

Ego Callistus Catholicae Ecclesiae Episcopus subscripsi. Datum Lateran. per manum Chrisogoni S. R. Ecclesiae Diaconi Cardinalis, ac Bibliothecarii, nonis ianuar. indictione XIII incarnationis Dominicae, anno millesimo centesimo vigesimo primo; Pontif. autem domini Callisti II Papae anno II.

XXXII.

Altra Bolla di Papa Callisto II, con cui è confermata al Monastero di Monte Cassino la possessione ed usufruzione dei beni donatigli dal donnicello Gonnario di Laccon co' due atti del 1120 sopra riportati, mediante l'annuo censo di quattro soldi di danari pavesi al s. Palazzo di S. Giovanni di Laterano.

(1124)

Dal Gattola, *Hist. Abbat. Cassin.*, part. I, pag. 425, col. 2 e seg., edit. praed.

Callistus Episcopus servus servorum Dei. Karissimis in Christo filiis Girardo Cassinensis Monasterii abbati, et eius fratribus tam praesentibus quam futuris in perpetuum. Et commissi nobis officii sollicitudo deposcit, et paternae charitatis benignitas nos compellit, ut Ecclesiarum omnium providere necessitatibus debeamus. Verumtamen locis illis, et personis, quae specialius, ac familiarius Romanae adherent Ecclesiae, quaeque amplioris religionis, et dignitatis gratia praeminent, propensiori nos convenit affectionis studio imminere. Ea propter filii in Christo karissimi petitioni vestrae non immerito annuendum censuimus, ut in Sardiniae partibus de beati Petri oblatione substantationi vestrae subsidium aliquod offeramus. Per presentis igitur scripti auctoritatem vobis vestrisque successoribus perpetua stabilitate concedimus ecclesias illas, quas vir nobilis donnicellus GUNNARI una cum uxore sua HELENA beato Petro cognoscitur contulisse, ecclesias scilicet **S. PETRI de Nugulbi, S. NIKOLAI de Nugulbi, S. HELIAE de Setin, et S. PETRI de Nurci**, cum pertinentiis suis, ut de ipsarum redditibus, prout facultas ministraverit, indumenta semper Cassinensi conventui praeparantur, salvo nimirum censu quatuor solidorum denariorum papiensium singulis annis Lateranensi palatio persolvendo⁽¹⁾. Sane possessiones, et dona omnia, quae praedictus GUNNARI beato contulit Benedicto, vel collaturus est, Apostolicae Sedis munimine confirmamus, statuentes ut illa omnia similiter in vestimentorum vestrorum praeparatione in perpetuum conserventur. Si quis igitur in futurum iudex, donicellus, aut ecclesiastica quaelibet, secularisve persona, decreti huius tenore cognito, praedictas ecclesias, et caeteras praefati GUNNARI oblationes auferre, vel minuere, aut a constituta vestimentorum Cassinensis conventus praeparatione sub-

(1) Qui è ripetuta la condizione principale imposta dal donatore Gonnario, che cioè i frutti dei beni da lui donati dovessero servire pel vestiario dei monaci Cassinesi. E il papa, confermandola, impone ai monaci l'annuo censo di soldi 4 di danari Pavesi a favore di S. Giovanni di Laterano.

trahere, vel mutare praesumpserit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se de divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sanctissimo corpore et sanguine Dei, et domini redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem qui observatores extiterint, beatissimi patris nostri Benedicti, precibus omnipotentis Dei, et apostolorum eius Petri, et Pauli gratia, et benedictio, et peccatorum remissio tribuatur. Amen. — Ego Callistus Catholicae Ecclesiae episcopus subscripsi.

XXXIII.

Altra Bolla, con cui lo stesso Papa Callisto II commette al vescovo di Volterra, Legato della Sede Apostolica, di mantenere, e far mantenere il monistero di Monte Cassino nella quieta possessione dei beni donatigli dal suddetto donnicello Gonnario di Laccon.

(1124, 10 agosto).

Dal Gattola, *Hist. Abbat. Cassin.*, part. I, pag. 426, col. 2, edit. praed.

Calixtus episcopus servus servorum Dei venerabili fratri D. Vulterano episcopo, Apostolicae Sedis Legato, salutem et apostolicam benedictionem. Quam specialiter, quam praecipue monasterium Cassinense ad protectionem Romanae spectet ecclesiae, tuam non credimus latere notitiam. Idcirco fraternitatem tuam rogamus, et praecipimus, ut donum, quod beato Benedicto, eiusque monasterio ab illustri viro donicello GUNNARI, et uxore eius HELENA factum est pro beati Benedicti reverentia, quietum, atque ab omni intestatione liberum facias permanere. Nos enim donum ipsum scripti nostri assertione firmavimus, et ecclesias quasdam ex ipsius Gunnari, et uxoris suae Helenae oblatione ad beatum Petrum pertinentes iam dicto Cassinensi monasterio apostolicae Sedis liberalitate concessimus⁽²⁾. Nolumus ergo, ut per quorumlibet violentiam subtrahantur seu infestentur, sed omnia quiete ac libere ad fratrum indumenta Cassinensium conserventur, caeterasque ecclesias, seu possessiones, quas Beatus Benedictus in Sardiniae partibus obtinet sollicitudini tuae adtentius commendamus. Datum Beneventi quarto idus Augusti⁽³⁾.

XXXIV.

Altra Bolla, indirizzata dal medesimo Pontefice Callisto II al donnicello GONNARIO di Laccon, e alla di lui moglie ELENA, lodandoli entrambi della loro pietà, e della liberalità loro verso il monistero di Monte Cassino.

(1124, 10 agosto).

Dal Gattola, *Hist. Abbat. Cassin.*, part. I, pag. 426, col. 1, edit. praed.

Calixtus episcopus servus servorum Dei. Illustri viro GUNNARI, et uxori eius HELENAE, filiabus suis VERA et

(2) Qui il Pontefice si riferisce alla bolla da lui diretta in questo anno medesimo a Girardo abate di Monte Cassino, con la quale confermò le donazioni di Gonnario di Lacon a favore di detto monistero (Ved. Dipl. XXXII).

(3) Da questa bolla diretta al vescovo di Volterra nella qualità di legato pontificio per cose riguardanti le chiese di Sardegna, si deduce chiaramente, che la Sedia apostolica non avea accordato ancora a nessuno la legazione perpetua per le cose ecclesiastiche dell'isola.

SUSANNA, salutem et apostolicam benedictionem. Audivimus de vobis, quod divina gratia inspirati quaedam Beato Benedicto, eius Cassinensi monasterio de vestris facultatibus contuleritis. Unde gratias vobis agimus, atque omnipotentis Dei misericordiam deprecamur, ut B. Benedicti precibus ex hoc, et in futuro dignam vobis mercedem restituat. Rogamus autem et in peccatorum vobis remissionem injungimus, ut in eo quod cepistis constantius maneatis; non enim cepisse virtus est, sed perfecisse, et qui perseveraverit usque in finem hic salvus erit. Sicquidem nos, et ecclesias, et donum, quod eidem monasterio a vobis factum est, Apostolicae Sedis auctoritate confirmavimus, prohibentes ne quis illum subtrahere, diminuire, aut in posterum sine Cassinensium fratrum consensu audeat commutare, sed ad eorumdem fratrum indumenta quietum semper, illibatamque permaneat. Datum Beneventi, quarto idus Augusti.

XXXV.

Ricordo e conferma delle donazioni fatte alle chiese di S. LUCIA di Arizzo, e di S. PIETRO di Suelli, coll'autorità di TORCHITORIO II regolo di Cagliari, scritto dal vescovo PIETRO Pintore.

(.....(1))

Dallo Spano, ortografia sarda, part. II, pag. 90.

Ego Iudigi TROGOTORI de Unali cum filiu meu donnu COSTANTINU per boluntate de donnu Deu potestandu parti de Karalis⁽²⁾ assolbullu a piscopu PETRU pintori⁽³⁾ a fagirisu carta incobolit⁽⁴⁾. Et ego piscobu petru cum lebandu assoltura dabbe su donnu miu Iudigi Trogotori de unali kimmillu castigit donu Deu balaus annus et bonus et aissi et a mulieri sua dona PRETIOSA de Laccon fazzumi carta per sancta LUKIA darigi ki fabricarat Mariani niellu serbu de Cumida de Serrenti ki fudi eniu⁽⁵⁾, et dedibi sa die killa secrabat piazza, et binia, et terra a essiri, Pus sanctu PETRU de Suelli cum boluntadi de Cumida de Serrenti donnu suu. Et fraigarunt serbus de donnu Arzocu de Laccon, Basili et fratris suus a sanctu Biniitu. Et issa die ki la sagra-runt derunt ibi terras, *bacas*, et *berbeggis* et *porcus*, et dedibi donnu Arzocus de Laccon a *bera flia de basili arrasu ankilla sua pegulari ad ankilla de cada die*; et siat in potestadi de piscobu qui aet esser in Suelli. Et dedigi donnu Arzocus de Laccon a sanctu Petru de Suelli a *Furada* filia

(1) È incerto l'anno di questa carta; ma ho creduto doverla collocare tra il 1121 e il 1123, perchè l'ultimo atto di liberalità di Torchitorio verso la chiesa di Solci ha la data del 1124.

(2) *Parte de Karalis*, cioè luogo di Cagliari, giudicato Cagliariitano.

(3) Pietro Pintori (Pittore) doveva essere vescovo di Suelli.

(4) *Assolbullu*. . . a *fagirisu carta incobolit*; vale a dire, gli permetto di scrivere la carta che desidera.

(5) Le memorie registrate in questa carta sono in complesso le seguenti: Mariano Niellu, servo di Comita di Serrenti, il quale non avea figli (*ki fudi eniu o encu*), col consenso del suo padrone donò ai benedettini la chiesa di s. Pietro di Suelli, e l'altra di s. Lucia di Arizzo (*santa Lukia darigi*), che avea fatto fabbricare da mastro Basilio, e suoi fratelli, ch'erano servi di donno Arzocco di Laccon. Nel giorno in cui quelle due chiese furono consacrate Mariano Niellu donò alle medesime, piazza, vigna, e terra per pascolo e seminerio, vacche, pecore e porci; e il suddetto Arzocco di Laccon donò pure due sue ancelle, che fossero obbligate al servizio giornaliero (*de cada die*, dal lat. *de unaquaque die*) a beneficio di dette chiese, sotto la dipendenza del vescovo di Suelli; cioè *Bera*, o Vera, figlia di Basilio Arrasu (forse il suddetto mastro Basilio) e *Furada*, figlia di Turbino di Fraili.

de *Turbini de Fraili* ad ankilla de cada die per donnu deu, et per anima sua. Et sunt testimonis donnigellu Arzoccu, donnigellu Zerkis, donnigellu Constantini logu Salvadori. Et Killaet destruere apat anathema daba pater, et filiu, et sanctu ispiritu ec. ec.

XXXVI.

Bolla di Papa Callisto II, che conferma al monistero di Monte Cassino le chiese, monisteri e terre dal medesimo possedute in Sardegna.

(1123, 16 settembre).

Dal Gattola, Hist. Abbat. Cassin. part. I, pag. 335, col. 1, 2. e seg. Edit. praed.

Calixtus episcopus servus servorum Dei. Reverendissimo et carissimo fratri Girardo Cassinensis monasterii beati Benedicti abbati, ejusque successoribus regulariter constituendis in perpetuum. Omnipotenti Deo, cuius melior est misericordia super vitas, gratias agimus, qui gloriosus in sanctis suis, atque mirabilis, et virtutes suas ubicumque vult ineffabili bonitate ostendit. Ipse quippe dignationis suae potentia beatissimum Benedictum patrem omnium constituit monachorum, ipse eum monasticae legislatorem, et operatorem esse disposuit. Ipse illius meritis Cassinense monasterium, in quo et sanctissime vixit, et gloriosissime obiit, omnibus per occidentem monasteriis clementi benignitate prae-fuit. Cujus profecto divinae bonitatis cooperatores existere, Apostolicae Sedis auctoritas, et vestra circa Romanam Ecclesiam semper, ac nostro potissimum tempore, fervens devotio nos hortantur. Divinae igitur constitutionis propositum prosequentes, locum ipsum praecipua dilectione complectimur, et omnia quae ad eum pertinent quietam semper, et ab omnium mortalium iugo libera, sub solius Sanctae Romanae Ecclesiae iure, ac defensione perpetuo permanere decernimus. In quibus haec propriis duximus nominibus annotanda⁽⁶⁾.

.....
..... In SARDINIAE insula ecclesiae S. MARIAE in Thergo, et S. HELIAE in Montesanto, et S. HELISAEI cum omnibus earum pertinentiis, S. MARIAE de Sabucco, S. MARIAE de Sorralbo, S. MARIAE de Tanele, S. PETRI de Traingle, S. NYCOLAI, et S. MARIAE in solio cum pertinentiis earum, S. NICOLAI de Talasa, S. MICHAELIS Ferrucisi, S. GEORGHII in Ticillo, S. PETRI de Simbrano, S. PETRI in Nurchi, S. NYCOLAI de Nugulbi, et S. JOHANNIS, et S. HELIAE de Sita etc. etc.⁽⁷⁾
Datum Berulis per manum Hugonis S. Romanae Ecclesiae Subdiaconi XVI kalendas octobris indictione prima Incarnationis dominicae anno M. C. XXIII. Pontificatus autem domini Calixti secundi Papae anno IIII.

(6) Si tralasciano, perchè non riflettenti le cose di Sardegna, i monisteri e le chiese del continente d'Italia registrate in questa Bolla.

(7) Si vedono figurare altre chiese, che non sono menzionate nei diplomi precedenti: ma i titoli di concessione o di donazione doveano esistere, posto ch'erano stati sottoposti alla sanzione Pontificia. Da questa Bolla si rileva, che le chiese possedute dai Cassinesi in Sardegna nel 1123 erano diecisette. Tutte erano dotate di ampi terreni, e alcune delle medesime aveano monisteri annessi, provveduti largamente di beni immobili, di armenti, e di masserizie, come si ricava dai precedenti diplomi.

XXXVII.

Bolla di Papa Onorio II, che conferma all'Ordine di Camaldoli le chiese, i monisteri e beni che possedeva in Sardegna, ricevendoli sotto la protezione della Sedia Apostolica.

(1125, 7 marzo).

Dal Mittarelli e Costadoni, *Annal. Camald.*, tom. III, in Append. col. 306, 307, 308. Edit. praed.

Honorius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis Iohanni priori Camaldulensi, et eius fratribus tam praesentibus, quam futuris in perpetuum. Ad hoc universalis ecclesiae cura nobis a providore omnium honorum Deo commissa est, ut religiosas diligamus personas, et beneplacite Deo religionem studeamus modis omnibus propagare. Nec enim Deo gratus aliquando famulatus impenditur, nisi ex charitatis radice procedens a puritate religionis fuerit conservatus. Oportet igitur omnes christianae fidei amatores religionem diligere, et loca venerabilia cum ipsis personis divino servitio mancipatis attentius confovere. Quapropter charissimi in Domino filii iustis petitionibus vestris assensum praebentes, locum vestrum cum omnibus ad se pertinentibus, in beati Petri tutelam, nostramque protectionem suscipimus, et apostolicae Sedis patrocinio communimus etc. etc. quaecumque vero in praesentiarum juste ac legitime possidetis, Apostolica auctoritate vobis, vestrisque successoribus in eadem religione permanentibus confirmamus. In quibus haec propriis nominibus duximus exprimenda (1).

. In SARDINIA Insula monasterium SANCTAE TRINITATIS in *Zaccari*, Ecclesia SANCTAE EUGENIAE in *Samanar*, Ecclesia SANCTI MICHAELIS, et SANCTI LAURENTII in *Vanari*, Ecclesia SANCTAE MARIAE, et SANCTI IOHANNIS in *Altasar*, Ecclesia SANCTAE MARIAE in *Contra*, Ecclesia SANCTI IOHANNIS, et SANCTI SIMONIS in *Salvenaro*, Ecclesia SANCTI NICOLAI in *Trulla*, Ecclesia SANCTI PETRI in *Scano*, Ecclesia SANCTI PAULI in *Cotroniano* etc. etc. (2) Datum Laterani per manum Aimerici Sanctae Romanae Ecclesiae diaconi Card. et Cancellarii, nonis Martii, indictione III. Anno Dominicae Incarnationis M. C. XXV. pontif. autem domni Honorii secundi papae anno I.

XXXVIII.

Benedetto, abate del Monistero di S. Pietro di Nurci nel regno Turritano, ricorda per documento scritto, ed a prova di dritto, la concessione già fattagli della chiesa di S. GIORGIO di Barake, e com' egli l'affigliò al suddetto Monistero, col consentimento del Giudice, e dell'arcivescovo di Torres.

(.)

Dal Gattola, *Hist. Abbat. Cassin.* part. I, pag. 498, col. I. Edit. praed.

Auxiliante domino nostro Jesu Christo, et intercedente pro nobis beata et gloriosa virgine Maria, et B. Michaelis

(1) Si tralasciano i nomi delle altre, e si riproducono soltanto quelli delle chiese di Sardegna.

(2) Sono dodici le chiese appartenenti ai monaci Camaldolesi registrate nella presente Bolla, oltre i monisteri, fra i quali erano i più doviziosi quello della SS. Trinità di Saccargia, che qui si scrive *de Zaccari*, e l'altro di Salvenero, che diventò poi abazia. La chiesa di s. Paolo di Codrongianos (*de Cotroniano*) era ricca di parecchie antiche pitture di pregevole pennello, che andarono perdute.

archangelo, et beato Petro principe omnium apostolorum, et beato S. Gavino, Protus et Januarius martyres Christi, sub cuius protectione et defensione gubernatos nos credimus esse salvatos, Amen, amen, amen, Fiat, fiat, fiat, — Ego BENEDICTUS Monachus S. Benedicti, et Abbas S. PETRI de NURCI facio ista carta pro S. Jorgiu de Barake, ubi fui ego pupillu (3) candu pertineat ad donnum Comita de Athen Monachus, y ad sos fratres; et ego petiila ad su archiepiscopu donnu Petru de Cannetu, et ad Judice Gunnari de Laccon, et *assamma* donna Maria de Thuri, et a sos atteros pupillos, a donnu Petru de Athen, et a domnu Ithocor su fratre, et ad ambos sos nepotes donnu Petru, et domnu Ithocor, et a domnu Comita de Thuri, et a Bosabacceso de Thuri pro affiliarela ad S. Petru de Nurchi, et issos derunnila pro anima issoro, et parentes issoro (4). Et si quis ista carta destruere, aut exterminare eam voluerit, instrumet Deus nomen suum de libro vitae, et carnes suas dirumpat volatilibus coeli y bestias terrae, et mittat in illis dominus mortem papelle, et deleantur de isto seculo citius; et abeat maledictionem de deo Patre omnipotente, et de S. Maria matre domni nostri Jesu Christi, et de beato Michaelis Archangelo, et de quatuor Evangelistas Marchus, Matheus, Lucas, et Joannes, et de duodecim Apostolis, et de sexdecim prophetas, y de viginti quatuor seniores, y de trecentu decem y octo patres sanctos qui canones disposuerunt in Nicena civitate, et de novem ordines angelorum, y de omnes sanctos, y sanctas Dei, Amen, amen, amen, fiat, fiat, fiat. Et si quis ista carta audire voluerit, et nostras ordinationes placuerit, et dixerit quia bene est, habeat benedictionem de deo Patre omnipotente, et de S. Maria matre domni nostri Jesu Christi, et de beato Michaelis Archangelo, y de quatuor evangelistas Marcus, Matheus, Lucas, y Johannes, et de duodecim apostolis, y de sexdecim Prophetas, y de viginti quatuor Seniores, y de trecentu decem et octo Patres Sanctos qui canones disposuerunt in Nicena civitate, y de novem ordines Angelorum, y de omnes Sanctos, y Sanctas Dei, Amen, amen, amen, fiat, fiat, fiat. — Et sunt testes, primus Deus omnipotens, y su archiepiscopu Petru de Cannetu, y Judice Gunnari de Laccon, y de ssos clericos de su archiepiscopatu, su archipresbiter donnu Constantino de Lella, y donnu Constantine Melone, y donnu Mariane Carbone, ci bi forunt quando me la derunt sa ecclesia de SANCTU JORJU (5), et de curatoribus Mariane de Thuri (6), et totos ssos fratres

(3) Ubi fui ego pupillu, cioè, dove io fui rettore, o custode; dal che appare, che il Benedetto, prima di essere abate della chiesa e monistero di s. Pietro di Nurci, avea avuto il governo della chiesa di s. Giorgio di Baraci (*de Barake*). La parola sarda *pupillu* (che si pronunzia *pubiddu*) significa *padrone*.

(4) Da questa carta si rileva, che la chiesa di s. Giorgio de Barake apparteneva a Comita de Athen, fattosi monaco, e ai di lui fratelli; che l'abate Benedetto la chiese a Pietro di Canneto arcivescovo, e a Gonnario di Lacon regolo di Torres, alla di lui madre Maria de Thuri, e agli altri compatroni (*pupillos*) della stessa chiesa, che vi sono nominati, per affigliarla al monistero di s. Pietro di Nurci, e che i medesimi gliel'accordarono per l'anima loro, e per quelle dei loro congiunti.

(5) Qui è scritto *Sanctu Iorju*; e poco avanti *s. Iorgiu*; dal che si rileva, che l'*iota* nella lingua sarda prende il suono di *gi*.

(6) Qui cominciano i nomi dei *Curatori*, che furono testi al presente atto; e sono Mariano de Thuri, Costantino de Thuri, Itocorre di Lacon, Mariano de Maronio, Costantino de Puzolu, Gonnario de Thuri, Mariano de Cerci (forse de Zerkis), e Pietro di Athen; otto in tutto. Dunque nel tempo, in cui fu scritta la presente carta, nel regno di Torres vi erano già otto *Curatorie* o provincie.

Petre, Constantine, Ithocor; Constantine de Thuri, et Gunnari su fratre; Ithocor de Laccon et ambos fratres suos Petru, y Gunnari; Mariane de Maronio; Constantinu de Puzolu; Gunnari de Thuri; Mariane de Cerci, y Comita su fratre; Petru de Athen, y Ithocor su fratre; y de Cita de Bujacessos, Petru de Carbia, y cita sua.

† Ego archiepiscopus Petru de Cannetu subscripsi et confirmavi.

XXXIX *

Costantino II, giudice di Cagliari, conferma la donazione di quattro corti già fatta da suo padre Mariano alla Chiesa maggiore di S. Maria di Pisa.

(1130, 13 febbraio).

Dagli archivi della Chiesa Primaziale di Pisa.

In nomine Domini amen. Carta ad memoriam habendam vel retinendam, qualiter factum est in Curia Calaritani archiepiscopi. Ego GOSTANTINUS dei gratia iudex Calaritanorum pro amore Dei, et pro remedio anime mee et genitoris mei, et pro amore et precu honorum hominum pisanorum, volo instituo, ut illas *curtes*, quas pater meus MARIANUS donavit pisane ecclesie sancte Marie⁽¹⁾, habere firmam et stabilem in perpetuum, cum voluntate et precu omnium fratrum meorum, videlicet Durbini donnicellus avunculus meus, et donnicellus Serchi curator Campitani, et Arsocco de Lacco, et Arsocco de Rovo. Et si forsitan evenerit, quod absit, quod inde aliquid furatum fuerit, et furta inventa fuerint, volumus ut furta *parientur* sicuti *ad regnum pariantur*. Hoc factum est in presentia supradictorum Durbini, et Serchi, et Arsocco. Et in testimonio, GOSTANTINI *de Gonale*, et Arsocco de Rovo, et Torchitori de Tholi, et Arsocco de Lacco curator de Gippi, et Gostantini fratri ejus, et Petri de Serra, et Serchi de Suli. Et in testimonio, Gerardi Gaitano, et Vernani filius Petri, et Gerardi quondam Pandulfi, et Alberti quondam Tebaldi, et Sambri et Raineri quondam Friderici, et Ugonis et Petri germani quondam Gerardi, et Cassini, et aliorum bonorum hominum Sardos et Pisanos quamplures. Anno dominice incarnationis millesimo centesimo trigesimo, idus februarii, indictione octava. — Lambertus rector et Gubernator *predicte curtis*, et erat operarius *predicte ecclesie Sancte Marie*, ibi fuit similiter.

(1) Cioè le quattro *corti*, che il di lui padre Mariano (Torchitorio II) avea donato nel 1108 (stil. pis.) alla chiesa maggiore di S. Maria di Pisa. (Ved. sopr. Dipl. N° VI). Di Costantino II di Cagliari, cui appartiene il presente diploma, si fa menzione in una formola di giuramento del 1165 da prestarsi dai Consoli della repubblica Pisana. In detta formola si legge: *Nullorum namque Sardineae iudicum, eorumve filiorum aut uzorum vel fratrum, sum vel ero fidelis vel vassallus aut donicaliensis toto tempore mei Consulatus; nec alicui praedictorum speciali sacramento vel pactione teneor, nec a morte Costantini iudicis Callaritani, aliquam pecuniam donationis causa, ultra valens XX solidorum a praedictis, vel aliis pro eis suscepi; vel mihi dari, vel alii pro me, secundum meam consensentiam promissum est; nec toto tempore mei consulatus suscipiam, vel postea, ex praecedenti pactione.*

XL *

Gonnario II regolo di Torres dona alla chiesa maggiore di S. Maria di Pisa due corti, una nella NURRA denominata CASTELLO ed ERIO, ed una in ROMAGNA chiamata BO-SOE, col monte Argento, e le saline esistenti nella NURRA medesima, e dippiù una quantità grande di terre, selve, pascoli, servi, ancelle, e bestie, acque e fiumi, con dritto di pesca.

(1134, 6 marzo).

Dall'archivio della Chiesa Primaziale di S. Maria di Pisa.

In nomine Domini nostri Jesu Christi Dei eterni, anno ab incarnatione ejus millesimo centesimo trigesimo primo, pridie nonas martii, indictione nona. Ego Iudice GONNARI de loco qui dicitur TURRI⁽²⁾ filius quondam Constantini item iudicis, cum voluntate de Deo, et cum voluntate et consilio de sos majores et fideles meos, dono et trado atque concedo opera ecclesie Dei, et sancte virginis Marie Archiepiscopatus Pisane civitatis, hii sunt *duas curtis* posite in dicto loco de *Turri*, que una ex ipsis nominatur *CASTELLO et ERIO*, et nominatur ibi *NURRA*⁽³⁾, cum quinquaginta servos, quorum nomina in scriptis leguntur⁽⁴⁾, et cum omnibus suis substantiis et pertinentiis, terris et vineis, montis et planis, agrestis et domesticis, saltis et pascuis, et aquis, et ripis aquarum, et piscationibus⁽⁵⁾, et cum omnes bestias salvaticas et domesticas, scilicet porcos et vaccas, equos et *ebbas*⁽⁶⁾, pecoras et capras quibuscumque ad *predictas curtis* pertinent, vel pertinebunt, et cum saltu de *Castellu*, et cum saltu de *Mulinu*, et cum flumen de *Flume sancto*⁽⁷⁾, et cum *abba de piscina*⁽⁸⁾, et cum saltu de *Erio*, et fretu, et cum lacu de *Erio*, qui sunt *saline*⁽⁹⁾. Alia *curte* que nominatur *Bosoe* similiter dono et trado opera *predicte ecclesie Archiepiscopatus sancte Marie Pisane civitatis* posita in *ROMAGNA*⁽¹⁰⁾, cum omnibus suis substantiis et pertinentiis, scilicet terras et vineas, montibus et planis, agrestis et domesticis, saltis et pascuis, et aquis et ripis aquarum, et *piscationibus*. Et nominatur in *predicta curte* in *uno loco cugnato* de vinea in *Mammucali*; in alio *loco cugnato* in lacco de *Orthilo*; et alio *cugnato* in *Lettargio*; et alio *cugnato* in *Ghiriso*⁽¹¹⁾. Et orto prope ipsa *curte*; et domestica que nominatur *Ghiriso*; et alia domestica de *Gasiu*; et alia

(2) Il giudicato è qui indicato col nome di loco: *Iudice Gonnari de loco qui dicitur Turri*.

(3) Il nome comune della *corte* di *Castello ed Erio* era *Nurra*.

(4) I nomi di questi cinquanta servi si leggono nella fine della carta.

(5) Il donatore accordava eziandio il dritto di pesca nei fiumi, e torrenti che traversavano le *corti* e terre donate.

(6) *Equos et ebbas*, cioè cavalli e cavalle.

(7) *Flume sancto*. Conserva ancor oggi lo stesso nome di *Fiume santo*, e scorre tra la borgata di Porto Torres, e le saline della *Nurra*.

(8) Ed esiste ancor oggi questa *piscina*, specie di lago, formatosi naturalmente dalle acque che vi si radunano da varie parti.

(9) *Et cum lacu* (cioè stagno) *de Erio, qui sunt saline*. Vuol dire, che Gonnario donava il *salto* (bosco) e lo stagno (*lacu*) *de Erio* presso al mare, dov'erano pure le saline.

(10) *Romagna* è una regione vicina alla città di Sassari, e ritiene anche al presente lo stesso nome. In questa regione esisteva la *corte* di *Bosoe*.

(11) Le parole *loco cugnato*, che si leggono in questo periodo, significano *luogo chiuso a muro, o a siepe*.

domestica in valle de *Marthu* de campo *Tanaghe*. (1) Et cum uno saltu in *Cornu cerbinu*; et saltu in *Passarina* ki partimos cum Petru de Lacco, latus et latus; et saltum de *Siresi*; et cum quatuor cannetta que abemus in *Sila*; et cum virgario de valle de *Cultu*, cum sa margine (2), et cum quinquaginta servos quibus hic subter nominabimus (3) et cum omnes bestias salvaticas et domesticas quibuscumque, que ad predictas curtes pertinent vel pertinebunt. Item dono et trado ad dicta opera predicte ecclesie sancte Marie medietatem montis qui dicitur ARGENTEI (4), cum omnibus suis pertinentiis, et cum usibus, tam de silvis, quam et de pascuis, et aquis, montibus et planis, agrestis et domesticis, et terras et vineas quibuscumque, vel qualicumque modo, per dictum montem abuit et detinuit, vel abere et pertinere videtur, et cum omnibus rebus, quas predictos servos abent vel abebunt, et cum liberalitate de predictos servos, ut non debeant eos imperare ultra eorum voluntatem, neque iudice, neque curatore, neque nullo majorale, neque nullo ordinato, sed sint proprii iuris operarii sancte Marie, vel eorum missi (5). — † In nomine domini amen. Ego iudice GUNNARI scripsi (6).

Suprascripto iudice GONNARI juravit ad sancta dei evangelia hec omnia supradicta adimplere et observare, et adjuvare retinere ad dicta opera sancte Marie per bonam fidem, sine fraude. Et similiter juravit fidelitatem sancte Marie Archiepiscopatus Pisane Civitatis, et domino Rogerio Pisano Archiepiscopo pisane Civitatis, ejusque successoribus, et justitiam facere pisano populo secundum usum Sardinie terre (7). — Mariano Manno et curatore similiter iuravit hec omnia supradicta adjuvare, observare, et retinere, et nunquam minuere per bonam fidem, sine fraude. Petrus et Constantino fratres suos similiter juraverunt. Comita Gavisatto, et Constantino filio suo similiter juraverunt. Et Constantino de Thuri similiter. Constantine de Thuri *co ke mandica*. — Signum manus Petri de Athene quondam Constantini; et Comita de Kerki, et Comita de Gunale; et Comita de Thuri; Comita Gavisatto; Furatu de Ghitili (8); et Ithocor de Marthi; et Ithocor quondam Comita de Lacco; et Ithocor Calcafarre rogatis testibus. — Signum manus

(1) *Tanaghe*; l'odierna *Taniga*, vicina a Sassari, regione assai riputata per la fertilità del suolo, pe' suoi vini, e per gli olii che produce in abbondanza. Al tempo della presente donazione pare, che non fosse ancora alberata e vignata, giacchè è designata col nome di *campo de Tanaghe*.

(2) Quasi tutti i luoghi qui nominati hanno conservato gli stessi nomi fino al dì d'oggi, specialmente il *salto di Cornu Cherbin* (corno di cervo), e la valle de *Cultu*.

(3) E nella fine della carta sono appunto registrati i nomi di questi cinquanta servi addetti alla gleba.

(4) *Montis qui dicitur argentei*. L'odierna *Argentiera*, montagna della Nurra verso il mare, così chiamata per le vene di argento, di cui è ricca.

(5) Si noti, che qui pure sono indicati gli uffizi pubblici, o le persone investite d'autorità pubblica, nel modo seguente; cioè prima i *giudici*, poi i *curatori*, ed in ultimo i *majorales*, ossia i *majores*. Non oso affermare, che l'*ordinato* fosse un altro ufficiale subalterno, dipendente dai *curatori* o dai *majorali*.

(6) È forse questa l'unica volta, che si vede un regolo scrivere di propria mano l'atto, con cui faceva le sue concessioni e donazioni.

(7) Esistevano dunque in Sardegna fin dal secolo XII leggi consuetudinarie, con le quali rendevansi giustizia agli stranieri.

(8) *Furatu de Ghitili*, che qui figura fra i testimoni dell'atto, è senza dubbio quel Forato di Gitil, che nel 1113 dotò ampiamente il monistero di s. Nicolò in *Solitu*; e così pure Pietro de Athene il medesimo, che nel detto anno 1113 (28 ottobre) fondò il monistero Camaldolese di s. Nicolò di Trullas. (Ved. sopr. Dipl. XII, XVI e XVII).

Ugonis quondam Pipini; et Rainolfi quondam Bernardi; et Leonis filio Odimundi, et Pandulfi quondam Pandulfi; et Alfani quondam Caimi; et Mancio quondam Ughoni; et Connellatto quondam Connellatto; et Manfredi Salcetto; et Ildebrando Borbolio; et Baudino quondam Alberti rogatis testibus (9).

In curte de Bosoe damus servos (10), Simeone pisano, et filio suo *integros*; Gavino Corsello, et filio suo *integros*; Gavino Corbu *integro*; Furatu oste *tres pedes*; Torgotori Pira *integro*, et muliere sua, et filio suo *integro*; Iorgi de *Sassaro* (11) cum duos filios suos *integros*; Maria Keruntu cum tres filios suos *integros*; Susanna *Arvorekesa* (12) cum filia sua *integra*; Elena Corrotha *integra*; Gajtana *integra*; Barbara *integra*; Filitica (13), et duos filios suos *integros*; Jannosthi fratres *integros*; Susanna de Campiliolo *integra*; Andrea Barbatos *latus*, et Jorgi filio suo *tres pedes*, et Deietata filia sua *lato et duos dies* (14); Jorgia Falcalato, et uno filio suo *integro*; Petru Murtha *integro*; Gavini Thurali *integro*, et de filia Deietata *pede*; Jorgia de *Usine* (15) *tres pedes*; Martine Cocorgita *lato*; Jaio Pinna *lato*; Furatu Buco *pede*; de filios de Andrea Barbatos *tres pedes*; Petru Carta *integro*, et de filio suo Constantino *lato*; Petru de *Usine* *integro*; Constantine de Bari *integro*; Janni Capanna *integro*, et uno suo filio *integro*, et *lato* de alio filio suo; et de Gavini de Siari *lato*; et *lato* de filia de Martino Cocorgiato (16).

XLI*.

COMITA II giudice di Arborea dona alla Chiesa maggiore di s. Lorenzo, e al Comune di Genova la chiesa di s. PIETRO de Claro, una curia con servi ed armenti, e molte terre, e la metà delle vene argentifere esistenti nelle montagne del regno Arborese, promettendo inoltre di donar loro altre quattro curie, e la quarta parte delle miniere d'argento esistenti nel regno Turritano, dappoichè lo avrà conquistato.

(1134, dicembre).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino.

Anno dominice incarnationis millesimo centesimo trigesimo primo mense decembris indictione nona.

(9) I cognomi degli altri testimoni, cominciando da quello *Ugonis quondam Pipini*, sono tutti pisani.

(10) Qui comincia la registrazione dei cinquanta servi della *curte* di Bosoe, alcuni dei quali erano obbligati a servir sempre, e quindi si donavano *integri*; ed altri, o due, o tre settimane del mese, e perciò si donavano, o per metà (*latus*), o per tre quarti (*tres pedes*).

(11) *Iorgi de Sassaro*; ed ecco una prova, che nel 1131 esisteva già la villa de *Sassaro*, oggi città di Sassari.

(12) *Susanna Arvorekesa*, nativa cioè, od oriunda di Arborea, che volgarmente dai sardi si pronunzia *Arvoreca*.

(13) *Filitica*. Credo debba leggersi *Filicita*, ossia Felicità.

(14) *Deietata* (forse *Diodata*), figlia del servo di gleba Andrea Barbatos, dovea servire metà del mese, più due giorni; e questo di lei servizio, per riguardo al tempo, è indicato dalle parole *lato* (metà) *et duos dies*.

(15) *De Usine*, cioè del villaggio di Usini ancor oggi esistente a poca distanza da Sassari.

(16) La presente donazione è forse una delle più ampie e generose, che nel presente secolo siansi fatte dai regoli sardi. In virtù della medesima la chiesa di s. Maria di Pisa veniva ad acquistare una vastissima estensione di terreni coltivabili e coltivati: di selve, di vigne, campi ed orti; più un dritto quasi generale di pesca nei fiumi e negli stagni, oltre le saline, e la metà delle miniere di argento della Nurra che diventavano di sua proprietà, e cento servi di gleba per coltivare le terre donate.

Ego COMITA Iudex arvorensis dono ecclesiae beati Laurentii ianuensis et comuni civitatis januae ecclesiam unam in planitie ARVOREÆ⁽¹⁾, quae vocatur sanctus PETRUS de Claro⁽²⁾ cum pertinentiis suis; et curiam unam in eadem planicie, cum servis centum, cum duobus milibus ovium, cum bubus et vaccis, cum porcis et iumentis. Dono namque predictam curiam et ecclesiam cum aere ubi extant, cum semita, cum pratis, campis, pascuis, gerbis, collis et incoltis, cum ingressibus et exitibus, cum aquis et piscationibus, cum superioribus et inferioribus, una cum correntiis suis infinitum. Ab hac die debeo ego qui supra Comita Iudex una cum meis heredibus defendere supra scriptam donationem ad utilitatem ecclesiae beati Laurentii et comuni civitatis Januae ab omni homine. Item dono eidem ecclesiae et comuni prae dictae civitatis medietatem montium in quibus invenitur vena argenti in toto regno meo⁽³⁾, cum ista defensione; si autem ab omni homine ut superius dictum est defendere una cum meis heredibus istam donationem non poterimus, tunc in duplum eandem donationem ut supra legitur prae dictae ecclesiae et comuni restituamus, sicut pro tempore fuerit meliorata aut valuerit sub estimatione in consimili curia et ecclesia. Item dabo comuni civitatis ianuae et ecclesiae beati Laurentii, cum adquisierio regnum Turris⁽⁴⁾ duas curias meas proprias, et duas meo-

(1) La pianura di Arborea qui indicata è l'attuale campidano di Oristano.

(2) In altra copia di questo medesimo diploma, estratta dai Regii Archivi di Corte di Torino, ch'ebbi fra le mani, a vece di sanctus Petrus de Claro, leggevasi sanctus Petrus de Episcopio; sicchè può argomentarsi, che la vera denominazione della chiesa fosse di s. Pietro di Claro, ma che si chiamasse pure de Episcopio, perchè dipendente dal vescovo di Arborea, o perchè appartenente in origine al vescovado di quella diocesi.

(3) La donazione in tal rispetto era assai ampia, giacchè comprendeva la metà di tutte le miniere di argento ch' esistevano nel giudicato di Arborea.

(4) Da questo passo della carta si ricava, che Comita aspirava già a rendersi padrone, o ad usurpare il regno di Torres. In un'altra carta però di quest'istesso mese ed anno, esistente nei Regii Archivi di Corte di Torino, ch'è quasi identica alla presente, non si legge la condizione cum adquisierio regnum Turris, ma vi si contiene la donazione di quattro corti e della quarta parte delle miniere del giudicato di Torres piena ed assoluta. La riportiamo in questa nota, per servire di confronto al testo del presente diploma XLI.

* Anno incarnationis D.ni n.ri Iesu Christi millesimo cxxx. mense decembris, indictione nona. Bene sit Januensis et Comite iudici Arvorensi in mari et in terra, gladiusque hostis prorsus sit ab eis. Ego Comita divina permittente clementia iudex et dominus Arvorensis dono ecclesiae beati Laurentii Januae et comuni civitatis Januae ecclesiam unam in planitie Arvoree, quae vocatur sanctus Petrus de Claro cum omnibus pertinentiis suis, et curiam unam in eadem planicie cum servis centum, cum duobus millibus ovium, cum bubus et vaccis, cum porcis et iumentis. Dono predictam curiam et ecclesiam cum aere ubi extant, cum saltu, cum semita, cum pratis, campis, pascuis, gerbis collis et incoltis, cum ingressibus et exitibus suis, cum inferioribus et superioribus, una cum coherentibus suis in integrum, cum aquis et piscationibus. Item dono eidem ecclesiae et comuni predictae civitatis medietatem montium in quibus invenitur vena argenti in toto regno meo. Ab hac die debeo ego qui supra Comita iudex una cum meis heredibus defendere suprascriptam donationem ad utilitatem ecclesiae beati Laurentii et communis civitatis Januae ab omni homine bona fide, sine fraude et malo ingenio. Si autem ab omni homine, ut superius dictum est, suprascriptam donationem defendere una cum meis heredibus non poterimus, tunc in duplum predictae ecclesiae et comuni debemus restituere sicut pro tempore fuerit meliorata aut valuerit, sub estimatione in consimili curia et ecclesia. Item dono comuni civitatis Januae et ecclesiae beati Laurentii in regnum Turris duas meas curias proprias, et duas meorum consanguineorum, pro quibus mihi iuraverunt, et ego iuravi Januensis. Et dono quartam partem montium in quibus vena argenti invenitur in toto regno Turris; et nec liceat mihi ullo tempore nolle quod volui, sed quod a me

rum consanguineorum pro quibus mihi iuraverunt et ego iuravi ianuensis; et dabo quartam partem montium in quibus vena argenti invenitur in toto regno turris; et ne mihi liceat ullo tempore nolle quod volui, sed quod a me semel factum vel quod scriptum est sub iusiurandum inviolabiliter conservare promitto constipulatione submixta⁽⁵⁾. Actum in ecclesia sanctae Mariae de Orestano feliciter.

Hujus donationis testes sunt Constantinus dat. . . . Cid-dirne de Serra, Comita de Mela, Turbenius de Garbia, Comita de Garbia, Baresum filius Turbenii, Arzocco de Pino, Constantinus filius Petri de Lacono, Troitus (forse Torchitorio) de Lela.

† Ego Petrus dei gratia archiepiscopus scripsi⁽⁶⁾. Ego Bonus Johannis notarius rogatu Comitae iudicis Arvorensis scripsi.

XLI *

COMITA II, giudice di Arborea, mette se stesso, il suo figlio, ed il suo regno sotto la protezione del Comune di Genova, confidandosi di ottenerne sicurtà e difesa.

(.....)(7).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino.

Ego COMITA Iudex Arvorensis coram primatibus et nobilibus atque liberis regni mei, trado memet ipsum et filium meum⁽⁸⁾ una cum regno et omni mea substantia, Ottoni Gontardo Januensis consuli vice totius comunis Januae; nam predicto Ottoni iure meo ideo committo, eo quod ipse pro utilitate totius civitatis januae venit ad me⁽⁹⁾, legationem cuius tam mihi quam cuncte mee dominationi considerans esse idoneam, postulationi suae ita satisfacere, ut in hac cartula evidens super edixi⁽¹⁰⁾. Hoc enim rationabiliter per hoc maxime peregi, quia pro hac pacifica concordabilique constitutione et me ipsum secure permanere confido, et totum regnum meum a Januensis defensione esse plenarie munitum confidens spero⁽¹¹⁾. Factum fuit hoc in curia que vo-

semel factum, vel quod scriptum est sub iusiurandum inviolabiliter conservare promitto cum stipulatione submixta. Actum in ecclesia sanctae Mariae de Orestano coram multitudine Januensis et Sarduorum feliciter. Huius donationis testes sunt Constantinus Dathen, Gidime de Serra, Comita de Mela, Torbeni de Carbia, Comita de Carbia, Bareson filius Torbeni, Arzocco de Pino, Constantinus filius Petri de Lacono, Trachitor de Lola, Rubaldus vetulus, Annannus de Lavania, Rollandus advocatus, Otto Buzella, Henricus Guertius. Ego Petrus archiepiscopus subscripsi.

(5) Si accenna con queste parole all'atto che segue, il quale serve pure a ulteriore spiegazione dei motivi, che determinarono Comita II a tanta liberalità verso i Genovesi.

(6) Pietro arcivescovo, che sottoscrisse quest'atto, era forse arcivescovo di Oristano, o di Arborea; e sono indotto a crederlo dal luogo in cui l'atto medesimo fu scritto, che fu la chiesa di s. Maria di Oristano. Quindi sarebbe egli lo stesso arcivescovo di Oristano, che intervenne alla consacrazione della chiesa della SS. Trinità di Saccargia, e di cui è taciuto il nome nel relativo Diploma (Ved. sopr. dipl. XXI).

(7) Sebbene manchi la data, pure quest'altra carta appartiene evidentemente allo stesso anno 1131, giacchè appare, che fu fatta, o nel giorno medesimo, o subito dopo la precedente.

(8) Il figlio, che qui non è nominato, era Barisone, che fu poi successore di Comita II, e incoronato re di Sardegna.

(9) Ottone Gontardo console della repubblica di Genova, e suo legato speciale, si era trasferito personalmente in Arborea per assistere a questo e al precedente atto, ch'egli avea previamente sollecitati dalla generosità di Comita.

(10) Super edixi. È un richiamo alla donazione N° XLI sop.

(11) Il principale motivo adunque di questi due atti successivi del 1131 fu per parte di Comita quello di tutelare il proprio regno di Arborea con la protezione dei Genovesi.

catur mansio capre (1). Ego Bonus Johannis notarius rogatu Comitae.

Ego Atto Placentinus Notarius sacri Palatii hoc exemplum ab authentico Boni Johannis notarii transcripsi, et exemplificavi sicut in eo vidi et legi, nihil addito vel dempto, preter forte litteram vel sillabam titulum seu punctum, et hoc causa abbreviationis, vel melioris lecture, titulos scilicet in litteras, vel litteras in titulos permutando. Ad cuius exempli corroborationem iussu domini Pegoloti Ugucionis de Girandino Januensium potestatis subscripsi.

XLIII.

Lettera di Papa Innocenzo II agli arcivescovi e vescovi di Sardegna, colla quale raccomanda alla loro sorveglianza e protezione le chiese, i monisteri e i beni, che i monaci Cassinesi dell'Ordine di s. Benedetto possedevano in Sardegna.

(....., 6 luglio (2)).

Dal Gattola, *Hist. Abbat. Cassin.*, part. I, pag. 430, col. 2^a, Edit. praed.

Innocentius Episcopus Servus Servorum Dei venerabilibus fratribus archiepiscopis et episcopis per Sardiniam constitutis salutem et apostolicam benedictionem. Ad defensionem rerum Cassinensis monasterii tanto aptiorem nos convenit sollicitudinem exhibere, quanto idem locus cum omnibus ad ipsum pertinentibus ad jus beati Petri specialius noscitur pertinere. Verum quod per praesentiam nostram effectui mancipare non possumus, oportet, ut per fratres nostros archiepiscopos et episcopos adimplere curemus. Cuius rei gratia fraternitati vestrae per apostolica scripta mandando praecipimus, quatenus ecclesias et alia bona, quae B. Benedictus in vestris parochiis habet, pro beati Petri, et nostra reverentia diligere, et manutenere curetis, et contra pravorum hominum molestias defensetis, nullamque eis contrarietatem, vel diminutionem inferatis, aut ab aliis permittatis inferri. Si qui autem eas infestare praesumpserint, plenam de ipsis justitiam faciatis. Praeterea si quis fidelium eisdem venerabilibus locis de rebus suis conferre voluerit, nullatenus prohibere vel contradicere praesumat. Datum apud S. Germanum II. Non. Julii.

XLIV.

Uberto arcivescovo di Pisa, e Legato Pontificio in Sardegna, pronunzia nel concilio tenuto in ARDARA (3) il suo lodo, onde ridurre a concordia i canonici e la chieresia di s. Gavino di Torres coi monaci benedittini di s. Pietro di Nurcki (4) nelle questioni tra loro insorte per la donazione delle chiese di s. Giorgio di Baraci, e di s. Maria di Gennor.

(1135, (5)).

Dal Gattola, *Hist. Abbat. Cassin.*, part. I, pag. 353, col. 1^a, Edit. praed.

Ego Ubertus S. Pisanæ Ecclesiae Archiepiscopus, Ro-

(1) *Mansio Caprae*; odierno villaggio di Cabras presso a Oristano.
(2) Manca l'indicazione dell'anno, che probabilmente è il 1133.
(3) *ARDARA*, piccolo borgo nella diocesi di Bisarcio (od Ozieri). Vi esisteva il castello, ora distrutto, in cui anticamente i regoli Turritani faceano la loro residenza ordinaria. Esiste ancora la chiesa di antichissima struttura, in cui fu tenuto il concilio, ed è intitolata - s. Maria di Ardara.
(4) La chiesa di s. Pietro di Nurcki era stata donata ai monaci Benedittini nel 1120 da Gonnario di Lacon. (Ved. sopr. dipl. XXVIII).
(5) Manca l'indicazione del mese e del giorno.

manae Sedis Legatus in perpetuum. Quia in ecclesiarum negotia magnae dispensationi sollicitudinem quisque speculator studioso habere hortatur etc. Ideoque ante nostram praesentiam querela quae fuerat inter ecclesiam s. Gavini (6), et monasterium s. Petri de Nurki deposita fuit. Idcirco quod Archiepiscopus Petrus ecclesiam s. Georgii de Barai (7) et ecclesiam s. Mariae de Gennor monasterio s. Benedicti Cassinensi sine assensu clericorum s. Gavini, et absque consilio episcoporum latenter obtulerat. Monachi praeterea cartam dationis a Iudice factam habentes praedictas ecclesias praecipitanter susceperunt. Unde clerici s. Gavini adversus monachos de occulta datione agentes, nullo modo sine illorum assensu ratam posse fieri rationem ostendebant. Causa itaque utriusque partis satis in nostra praesentia examinata, comperimus quod monachi praefatas ecclesias injuste adquisissent (8). Sed ne aliqua partium gravaretur, placuit nobis concordiam equa lance pensare. Quatenus monachi s. Benedicti jam dictas cappellas tenerent, salva tamen s. Gavini reverentia. Censum namque vel servitium, quod ecclesia s. Nicolai de Thathar, vel ecclesia s. Gregorii de Oriastro fecerit ecclesiae s. Gavini, consimile faciet cappella s. Georgii de Barai. Quando archiepiscopus Romam iverit, vel nuntium suum ibi miserit *cardinalem*, vel nuntium Romanum susceperit, adiutorium ut praedictae cappellae faciet de alia ecclesia s. Mariae de Gennor pro posse et qualitate divitiarum suarum. Prior s. Petri de Nurcki reverentiam s. Gavino exhibebit. Ad Synodum et ordinationem sicut mos exigit veniet. Hoc ergo ratum et firmum esse volumus, ut monachi de s. Benedicto habeant et teneant praefatas ecclesias salva s. Gavini reverentia. De quibus decernimus, et nostro sigillo munimus, ut nullus archiepiscopus vel s. Gavini canonicus litigare vel molestare praefatas ecclesias audeat, donec praedictam reverentiam monachi exhibuerint. Facta sunt haec consilio et assensu archiepiscoporum, et episcoporum, atque abbatum, nec non clericorum in Concilio apud Arderam habito presidentium (9). Anno Domini millesimo centesimo tricesimo quinto, indictione sexta.

† Ego Ubertus Pisanæ ecclesiae archiepiscopus Apostolicae Sedis Legatus fieri jussi, et subscripsi.

(6) La chiesa, oggi basilica, di s. Gavino di Torres.

(7) S. Giorgio di Baraci. Questa chiesa è ora distrutta; ma la regione ritiene ancor oggi la stessa denominazione. (Ved. sopr. dipl. N° XXXVIII).

(8) Il legato pontificio riconobbe, che l'arcivescovo di Torres avea concesso irregolarmente ai monaci la detta chiesa di s. Giorgio di Barai o Baraci, perchè non era stato richiesto l'assenso dei chierici di s. Gavino di Torres, da cui detta chiesa dipendeva, e nemmeno il consiglio dei vescovi suffraganei; e perciò dichiarò nulla la concessione. Ma per conciliare le cose, ordinò che i monaci ritenessero bensì la chiesa loro concessuta, però sotto la dipendenza della chiesa matrice di s. Gavino di Torres, e col pagamento di un annuo censo alla medesima, pari a quello che le pagavano le chiese di s. Nicolò di Sassari (*s. Nicolai de Thathar*) e di s. Gregorio di Oleastro, e coll'obbligo di contribuire, secondo i suoi redditi, alle spese occorrenti in occasione della venuta di qualche nunzio o legato da Roma, o della partenza per Roma dell'arcivescovo di Torres, o di qualche suo legato, e soprattutto coll'obbligo d'intervenire ai sinodi, e alle ordinazioni, che si farebbero dal detto arcivescovo.

(9) Deve leggersi *praesentium*.

XLV.

Costantino di Athen fa donazione ai monaci di s. Benedetto di Monte Cassino della chiesa di s. Michele di Therricellu da lui rinnovata, e dei servi e terre alla medesima appartenenti.

(1136, 20 maggio).

Dal Gattola, *Hist. Abbat. Cassin.*, part. I, pag. 156, col. 2^a,
Edit. praed.

Auxiliante Domino Deo, atque Salvatore nostro Jesu Christo, et intercedente pro nobis beata et gloriosa, semperque virgine Dei genitrice Maria, et beato Michaelae Archangelo praeposito paradisi, et B. Petro principe omnium apostolorum, cui tradidit Dominus claves regni coelorum, et dedit potestatem ligandi atque solvendi in coelo et in terra, et B. S. Gavino, Proto et Januario martires Christi, sub cuius protectione et defensione gubernatos nos credimus esse salvatos usque in finem seculi, amen, fiat. Ego quidem Gostantine de Athen ki fatho custa carta cum voluntate de Deus, et dessu donnu meu giudice Gunnari de Laccon, et dessa muliere donna Maria regina ⁽¹⁾ prossa ecclesia de sancto Michaelae de Therricellu ki fuit de parentes de donnu Comita de Athen, et de fratres suos, et ego renovaila ad totu spendiu meu, et pettila ad su archiepiscopu donnu Petru de Cannetu cum voluntate dessor popillares, et ipse dettimila cum voluntate dessor clericos de sanctu Gavinu, dessu archipreite donnu Constantinu de Lella, et donnu Costantinu Melone, et donnu Mariane Thella. Et ego offerola ad s. Benedictu de Monte Cassinu cum voluntate de muliere mea Pretiosa de Laccon et de filia mea Susanna de Athen, ço siat una cum s. Michaelae de Ferruceso ⁽²⁾ pro vestimenta dessor monachos de Sanctu Benedictu. Et cando la petti sa ecclesia non vi abiat fora de unu pede de homine, et una terra de fune ⁽³⁾; et osca pettinde voluntate assu donnu meu giudice Gonnari de Laccon, et isse ca donnu bonu fecitila libera sa ecclesia, et vocatillos sos servos kincian esser de omni opera, ki non vaian, nen opera de rennu, nen de regulu, nen de curatore, nen maiore, nen de nullo mine natu, sine voluntate de Priore ki laet tenner sa ecclesia. Et sunt testes, primus Deus omnipotens, deinde ego giudice

(1) Gonnario di Lacon, che poi regnò in Torres sotto nome di Gonnario II, ebbe Elena in moglie. Ma siccome il nome di Maria è dato per uso antichissimo in Sardegna a tutte le donne, e precede sempre al particolare onomastico di ciascheduna, perciò in questa carta la moglie di Gonnario è chiamata *donna* (domina) *Maria regina*.

(2) Si rileva da questo passo, che s. Michele di Terricello, e s. Michele di Ferruceso erano due chiese distinte.

(3) Dice il donatore, che quando egli domandò ed ottenne dall'arcivescovo di Torres Pietro di Canneto la chiesa di s. Michele di Terricello, per ristaurarla e rinnovarla, la medesima chiesa non avea altro carico, fuorchè quello di dare uno dei suoi servi per lavorare a beneficio, o della chiesa matrice turritana, o del regolo, o del regno, una settimana in ciascun mese (*non vi abiat fora de unu pede de homine*), e dappiù un'altra giornata di aratura di terreno, ciò appunto significando *una terra de fune*, ch'è quanto dire l'estensione del terreno corrispondente a una giornata, che misuravasi con una fune; ma che poi il giudice Gonnario di Lacon affrancò la chiesa da quei servizii (*fecitila libera, sa ecclesia*) e ordinò che i servi della medesima non fossero più obbligati a lavoro di sorta a beneficio del giudicato, del giudice, di curatori, o di maggiori, senza il consenso del priore di s. Michele di Therricellu.

Gunnari de Laccon, et muliere mea Maria regina. Testes ambos fratres de Judice, Saltaro et Comita, Petru de Serra, Izzochor de Athen, Constantinu de Athen, Gostantinu de Thuri, Petru de Laccon, Marianu de Maruniu, Petru de Gonnale, Petru Pinna, Dorgotori de Ponta, Constantinu de Thuri, Izzochor Secce, Comita de Circi. Testes Baiacesu Majore, Petru de Licios et cita sua, et omnes fratres meos et fideles meos. Facta anno Domini millesimo centesimo tricesimo sexto, indictione quartadecima, mense maio, die vicesima, luna quintadecima. In regno qui dicitur Arder.

XLVI.

Comita di Azzen, e la di lui moglie donano ai monaci benedettini di Monte Cassino il casolare di BOSOHE coi servi e terre annesse, acciò serva di dotazione al monastero di s. Maria de Iscala dello stess'Ordine di s. Benedetto.

(.....) (4)

Dal Gattola, *Hist. Abbat. Cassin.*, part. I, pag. 344, col. 2^a,
Edit. praed.

Auxiliante Domino Deo etc. Ego Comita de Azzen, et muliere mea Muscunione de Zzori facimus ista carta cum boluntate de Deus, et donnu nostru giudice Gostantine de Laccon, et dessa muliere donna Marcusa regina dicta nomine de Gunale, pro omnia causa nostra cantu amus, et amus de hesta reparare, et homines, et fundamentum, et quatuor pedia, et de intro de domo et de foras de domo, dessa domo de Bosohe in Forasci ponemus a s. MARIA DE ISCALA, ci siat benedicta tocta a s. Benedictu de Monte Cassinu, et siamus nois in obedientia et comandamentu de s. Benedictu de Monte Cassinu, et de Apate ci bi aet esser, et de custa causa nostra siat in manu de Monachu, quin ce aet mandare su Apate de Monte Cassinu a s. Michael de Ferecesos in sempiternum. Amen, fiat. Et si qui ista carta destruere aut exterminare ea boluerit, istrumet Deus nomen suo de libro bitae, et carnes ejus disrupat bolatilibus coeli et bestiis terrae, mittat in illis dominus mortem papellae, et deleatur de isto seculo cizzius, et abeat maledictionem de duodecim adpostolos, et de sexdecim profetas, et viginti quatuor seniores, et de trecentis decem octo patres sanctos qui canones disposerunt in Hicia cibitate, et abeat maledictionem de tres patriarchas Abraham, Isaac, et Jacob, et abeat maledictionem de quatuor evangelistas Marcus, Maczeus, Lucas, et Johannes, et abeat maledictio-

(4) L'annalista Cassinese pospose la presente all'altra carta di Costantino di Athen. A me però sembra, che questa seconda sia molto anteriore di tempo alla prima, perchè dicesi fatta col consenso di Costantino I regolo di Torres, e di sua moglie Marcusa Gunale. Ora, siccome Costantino I cessò di regnare e di vivere nel 1127, egli è chiaro che la donazione del casolare di Boshoe fatta da Comita de Azzen dovette precedere di un decennio almeno la donazione di s. Michele di Therricellu fatta da Costantino de Athen. Si rileva dal presente documento, che il casolare donato ai Benedettini di Monte Cassino dal suddetto Comita de Azzen trovavasi nella regione dello stesso nome, in cui esisteva la corte di Bosohe donata nel 1131 all'opera di s. Maria di Pisa da Gonnario II di Torres. (Ved. sopr. dipl. XL).

nem de novem hordines angelorum, ed de decem archangelorum, et abeat maledictionem de omnes sanctos et sanctas Dei, Amen, amen, fiat. Et si qui ista carta audire ea voluerit, et nostras hordinationes confortaberit, et dixerit quia bene est, abeat benedictione de Deo patre omnipotente, et de S. Matre domini nostri Jesu Christi, et habeat benedictionem de duodecim adpostoli, et de sexdecim prophetas, et de viginti e quatuor seniores, et de trecentis decem octo patres sanctos qui canones disposuerunt in Hician civitate, et abeat benedictionem de omnes sanctos et sanctas Dei, Amen, amen, fiat. Et sunt testes, primus Deus omnipotens, deinde Ego iudice Gostantine de Laccen etc.

XLVII *

Bolla di Papa Innocenzo II, con cui è concesso al Capitolo della Chiesa di s. Lorenzo di Genova privilegio apostolico per le chiese e pe' beni che possedeva in Sardegna.

(1136, 7 dicembre).

Dall'Archivio della Chiesa di s. Lorenzo di Genova, libro P. B. Car. 32.

Innocentius Episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Guidoni Preposito, et Canonicis matricis Ecclesiae S. Laurentii Ianuensis, tam praesentibus quam futuris in perpetuum. Apostolicae Sedis nos monet auctoritas ecclesiarum omnium curam et sollicitudinem gerere, et eas sub protectione S. Romanae Ecclesiae gremio confovere. Eapropter dilecti in Domino filii vestris rationalibus postulationibus clementer annuimus, et Beati Laurentii Ecclesiam in qua omnipotenti Deo deservitis, Apostolicae Sedis privilegio communimus. Statuimus enim ut quaecumque possessiones, quaecumque bona ecclesiarum in praesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum Regum vel Principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis praestante Domino poterit adipisci, firma vobis, vestrisque successoribus, et illibata permaneant. Haec propriis nominibus adnotanda subiunximus. In iudicatu Calaritano sex Curtes, videlicet QUARTUM, ARSEMINI, CAPUT TERRAE, SEPOLLUM, AQUAM FRIGIDAM, FONTANA DE CAGES cum omnibus ad eas pertinentibus, quas nimirum MARIANUS illustris Caralitanus iudex pro animae suae remedio, et retributione honoris vestrae matrici Ecclesiae Beati Laurentii contulit, ex quibus utique postea tres sibi consensu accipiens vestro, sex alias, scilicet SABBATHUM, PAUDUM, BARALI, FRASCALI, FORCELLAM, SANCTAM VICTORIAM de Villa Porpori, ubi dicitur *Torrete*, cum omnibus pertinentiis suis Ecclesiae vestrae restituit pro cambio earum trium, scilicet QUARTUM, CAPUT TERRAE, AQUAE FRIGIDAE; quod utique concambium hoc tenore factum est, ut si vestra Ecclesia detrimentum in ipso pateretur, tres priores collatas sibi curtis, sine calumnia et contradictione recipiet (1). Confirmamus et vobis Ecclesiam s. IOANNIS de Arsemine cum ecclesiis suis, et caeteris ad eam pertinentibus, quae vobis a venerabili

(1) Si accenna alla donazione di sei corti fatta nel 1108 da Mariano (Torchitorio II) di Cagliari alla chiesa di s. Lorenzo di Genova, e alla permuta di tre delle suddette corti seguita nel 29 giugno 1120. (Ved. sopr. diplom. VI e XXIX).

fratre nostro Guilielmo Caralitano archiepiscopo est tradita, et scripti sui munimine roborata, ipso iudice, cum uxore sua Pretiosa, et consanguineis seu parentibus, collaudante, et instantius exorante (2), Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat vestram Ecclesiam temere perturbare, aut possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuire, aut aliis vexationibus fatigare, sed omnia integra conserventur vobis, vestrisque successoribus in perpetuum. Si qua igitur in futurum ecclesiastica, saecularisque persona hanc nostrae constitutionis paginam sciens contra eam venire tentaverit, secundo commonita si non satisfecerit, potestate, honorisque sui dignitate careat, et a Sanctissimo Corpore, et Sanguine Dei, et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat. Conservantibus autem sit pax Domini nostri. Quatenus et hic fructum bonae actionis percipiat, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniat.

Ego Innocentius Catholicae Ecclesiae Episcopus subscripsi.

Ego Guilielmus Praenestinus Episcopus subscripsi.

Ego Anselmus Presbiter Cardinalis subscripsi.

Ego Lucas Presbiter Cardinalis titulo Ss. Ioannis et Pauli subscripsi.

Ego Guido indignus Sacerdos subscripsi.

Ego Gregorius Diaconus Ss. Sergii et Bachi subscripsi.

Ego Grisogonus Diaconus Card. S. Mariae in Porticu subscripsi.

Datum Pisis per manum Sanctae Romanae Ecclesiae Diaconi Cardinalis et Cancellarii VII idus decembris, indictione XIII, Incarnationis Dominicae MCXXXVI. Pontificatus vero Domini Innocentii Papae II. anno VII.

XLVIII.

Bolla di Papa Innocenzo II, con cui è concesso privilegio apostolico ai Monaci Camaldolesi per le chiese, monisteri e beni che possedevano in Sardegna.

(1137, 22 aprile).

Dal Mittarelli e Costadoni, *Annal. Camald.*, tom. III, in append., col. 353, 354 e seg. Edit. praed.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Azoni priori Camaldulensi, ejusque fratribus tam praesentibus quam futuris in perpetuum. Incomprehensibilis et ineffabilis divinae miseratio potestatis nos hec providentiae ratione in apostolicae sedis administratione constituit, ut paternam de omnibus ecclesiis sollicitudinem gerere studeamus. Siquidem Sancta Romana Ecclesia, quae a Deo sibi concessum omnium ecclesiarum retinet principatum, tamquam diligens et pia mater singulis debet ecclesiis instanti vigilantia providere. Condecet igitur ut ecclesiae et venerabilia loca, praesertim quae in verae religionis habitu omnipotenti Domino famulari noscuntur, specialioris prerogativae sortiantur honorem, et apostolicae auctoritatis munimine roborentur. Praedecessoris itaque nostri beatae memoriae Papae Honorii vestigiis inhaerentes etc. etc. Porro quaecumque bona, quaecumque posses-

(2) La donazione di Guglielmo arcivescovo di Cagliari confermata dal papa, è quella già prodotta più sopra al n° XXVII.

siones in presentiarum juste atque canonice possidetis, aut in futurum concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis praestante domino poteritis adipisci, firma vobis vestrisque successoribus in eadem religione permanentibus in perpetuum, et illibata permaneant. In quibus haec propriis nominibus adnotanda subiunximus. Ecclesiam videlicet S. Donati, quae FONS BONUS dicitur cum hospitali et omnibus suis bonis etc. etc.

In SARDINIAE insula monasterium S. TRINITATIS in *Saccari*, ecclesiam S. EUGENIAE in *Samanar*, ecclesiam S. MICHAELIS et S. LAURENTII in *Vanari*, ecclesiam S. MARIAE et S. IOHANNIS in *Allasar*, ecclesiam S. MARIAE in *Contra*, ecclesiam S. IOHANNIS et S. SYMEONIS in *Salvenero*, ecclesiam S. NICOLAI in *Trulla*, ecclesiam S. PETRI in *Scano* etc. etc.

Datum Pisis per manum Aimerici Sanctae Rom. Ecclesiae diaconi cardinalis et cancellarii X. kl. maji, indictione XIII. incarnationis Dominicae anno M. C. XXXVII. pontificatus vero domini Innocentii papae II. anno VII.

XLIX.

Bolla di Papa Innocenzo II, colla quale è concesso a Balduino arcivescovo di Pisa il dritto di primazia sopra alcune chiese vescovili di Sardegna, e gli è confermata l'autorità della legazione pontificia nella stessa isola, ch'era stata concessuta ai suoi predecessori.

(1138, 1 maggio)

Dall'Ughelli, *Ital. Sacra*, tom. III, col. 389-90-91. Edit. praed.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Balduino archiepiscopo Pisano, ejusque successoribus canonice promovendis in perpetuum. Tunc apostolicae Sedi, et Romanis Pontificibus honor integre conservatur, si uniusque ecclesiae sua dignitas custodiatur etc. etc. quia igitur de discordia et guerra, quae inter Pisanam et Januensem civitates existit, multae hominum clades, et christianorum captivitates innumerae provenerunt, Nos quorum praecipue interest singulorum saluti tam spiritualiter, quam temporaliter sollicite providere pro bono pacis et recompensatione Episcopatum, quos antiquae a Praedecessoribus nostris Romanis Pontificibus Ecclesiae Pisanae concessos in insula Corsicae a praedecessore tuo bonae memoriae fratre nostro archiepiscopo accepimus in GALLURIENSI iudicatu duos Episcopatus, GALTPELLINENSEM videlicet et CIVITATENSEM, et Populoniensem Episcopatum, tibi tuisque successoribus, et per vos Ecclesiae Pisanae concedimus, et Metropolitanum jure subijcimus, vosque Primatus honore super TURRITANAM provinciam decoramus. Legationem quoque SARDINIAE a praedecessore nostro Papa Urbano praedecessoribus tuis concessam, tibi tuisque successoribus praesentis scripti pagina roboramus (1). Denique,

(1) Gli arcivescovi Pisani aveano ottenuto precedentemente da papa Urbano II la potestà della legazione pontificia in Sardegna, e il titolo di primati della Corsica. Innocenzo II lo ricorda esplicitamente in questa Bolla, con la quale accorda inoltre a Balduino,

ut Pisana civitas, quae coelesti favore de inimicis Christiani nominis victoriam frequenter obtinuit, et eorum urbes plurimas subjugavit, amplius honoretur, equo albo cum nocco albo in processionibus utendi, et crucem, vexillum scilicet dominicum per subjectas vobis provincias portandi, tibi tuisque successoribus licentiam damus. Pallii quoque usum fraternitati tuae concedimus, ut videlicet eo, secundum consuetudinem Pisanae Ecclesiae, perfruaris, et in consecrationibus trium Episcoporum in Corsica, Aleriensis scilicet, Ajacensis, et Sagontini, ac praedictorum duorum in SARDINIA (2), et Populoniensis Episcopi, quorum Metropolitanus existis. Si qua gitor in futurum ecclesiastica, secularive persona hujus nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam ausu temerario venire tentaverit, secundo, tertiove commonita, nisi congrua emendatione correxerit, potestatis, honorisve sui dignitate careat etc. et a sanctissimo etc. Cunctis autem eidem Eccles. etc. etc. Quatenus etc. et apud districtum iudicem praemia aeternae pacis inventant. Amen, amen.

Ego Innocentius Catholicae Ecclesiae Episcopus ss.
Ego Desiderius Presb. Card. tit. S. Praxedis ss.
Ego Petrus Presb. Card. tit. S. Susannae ss.
Ego Gerardus Presb. Card. tit. S. Crucis in Hierus. ss.
Ego Littifredus Presb. Card. tit. S. Vestinae ss.
Ego Anselmus Presb. Card. tit. S. Laurentii in Lucina ss.
Ego Lucas Presb. Card. tit. Ss. Joannis et Pauli ss.
Ego Stiantius Presb. Card. tit. S. Savinae ss.
Ego Martinus Presb. Card. tit. S. Stephani in Caelio monte ss.
Ego Petrus Episcopus Papiensis ss.
Ego Oddo Diaconus Card. S. Georgii ad Velum aureum ss.
Ego Guido Diaconus Card. tit. S. Adriani ss.
Ego Boetius Diac. Card. tit. Ss. Viti et Modesti ss.
Ego Chrysogonus Diac. Card. tit. S. Mariae in Porticu ss.
Ego Ubaldus Diac. Card. S. Mariae in Via lata ss.
Ego Octavianus Diac. Card. tit. S. Nicolai in Carcere ss.
Ego Jacinthus Prior Subdiaconorum Sacri Palatii ss.
Ego Joannis Sacri palatii Subdiaconus ss.
Ego Baro Sacri palatii sub. et Prior Scolae Crucis ss.
Ego Joannes Paparo Romanae ecclesiae Subdiac. ss.
Ego Galyanus Sacri palatii Subdiaconus ss.
Ego Monachus Sacri palatii Subdiac. ss.
Ego Baldicio Sacri palatii Subdiac. ss.
Ego Vulgarius Sacri palatii Subdiac. ss.

Datum Laterani per manum Aimerici S. R. E. Diaconi Card. et Cancellarii, Kal. Maji, Indict. I. Incarnat. Dominic. anno 1138. Pontificatus vero D. Innocentii Papae II. anno nono.

e ai di lui successori nella sedia vescovile di Pisa il dritto metropolitico su' vescovi di Galtelli e di Civita in Sardegna, e l'onore della primazia sull'arcivescovo Turritano, confermando sul resto la legazione perpetua, di cui erano già investiti. Innocenzo III estese poi su tutta la Sardegna la primazia degli arcivescovi Pisani; ma poi ne furono privati dal pontefice Clemente IV. - Sotto il pontificato di Gregorio X ricuperarono tutte le dignità e i dritti, relativi alla legazione e alla primazia. (Ved. Ughelli, *Ital. Sacra*, tom. III, col. 390, 409, 442).

(2) I due vescovadi di GALTPELLI e di CIVITA.

L.

Ugone vescovo di Ortilli dona al monistero di s. Salvatore di Camaldoli la chiesa di s. Pietro in Ollin con tutte le sue pertinenze.

(1139, Indict. II).

Dal Mittarelli e Costadoni, *Annal. Camald.*, tom. III, in append., col. 378 e 379. Edit. praed.

In nomine sancte et individue Trinitatis. Anno ab incarnatione Domini nostri Jesu Christi millesimo C. XXXVIII. indictione II. Decet enim omnes christianae fidei amatores religionem pure diligere, et loca venerabilia, in quibus Deus per suam ineffabilem gratiam semper adesse creditur, cum ipsis personis divino servitio mancipatis attentius confovere. Quapropter ego Ugo licet indignus ecclesie s. Johannis episcopus site in loco qui dicitur *Ortilli* per hanc paginam damus, concedimus, atque ex hauctoritate Sancti Petri Apostoli, et sancti Johannis, et nostra, caritative tradimus, videlicet ecclesiam sancti Petri sitam in loco qui dicitur *Ollin* (1) cum omnibus suis pertinentiis ecclesie sancti Salvatoris de eremo Camalduli, quatenus domnus Azzo prior qui ibi preesse dignoscitur cum ceteris fratribus in eodem loco Christo servientibus, alique fratres in eadem eremo in perpetuum eremitice viventes ex nostra datione atque concessione habeant, teneant, possideant sine omni nostra, nostrorumque omnium successorum contradictione, salvo jure matricis ecclesie. Decernimus igitur, ut nulli omnino hominum liceat eidem eremo praeinominatam ecclesiam a nobis per hanc nostram donationis paginam concessam temere perturbare, aut eius possessionem auferre, vel ablatam retinere, vel temerariis vexationibus fatigare, sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum sustentatione et gubernatione concessimus usibus omnimodis profutura. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularive persona hanc nostre concessionis paginam sciens contra eam agere temptaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, ream se divino judicio existere, et de perpetrata iniquitate anathematis vinculo dampnatam cognoscat, et a sacratissimo corpore, et sanguine Dei et Domini nostri redemptoris Jesu Christi aliena fiat. Cunctis autem eidem loco ista servantibus fiat pax Domini nostri Jesu Christi, quatenus et hic fructum bone actionis percipiant, et apud districtum judicem premia eterne pacis inveniant. Amen. Sancitum enim est in legibus, *quod venerabilibus locis semel datur vel conceditur, nullo modo revocetur.*

† Ego Ugo Ortillensis ecclesie episcopus ss.

Ego Petrus Turritanus archiepiscopus interfui et ss.

Ego Gualfredus Plovacensis episcopus interfui et ss.

Ego Johannes Sorrensis episcopus interfui et ss.

Ego Marianus Ardarensis episcopus interfui et ss.

† Ego Balduinus Pisanus archiepiscopus et Romanus Le-

(1) La regione denominata *Ollin* esisteva senza dubbio nel territorio dell'attuale villaggio d'OROTELLI (l'*Ortilli* della presente, e l'*Orithilli* di altre carte). Bisogna distinguere il vescovo Ugone di questo diploma da un altro Ugone vescovo di OTHANA (dove poi fu trasferita la residenza dai vescovi di ORTILLI), il quale diede il suo consentimento alla donazione fatta nel 1176 da Alberto arcivescovo Turritano all'ospedale di s. Leonardo di Stagno di Pisa, per secondare le istanze fattegliene da Villano arcivescovo di quella città, primate e legato pontificio in Sardegna. (Ved. infr. il diplom. relat.).

gatus hanc cartam offerisionis confirmo et subscripsi.

† Ego Azo Tyrensis archiepiscopus hanc cartam offerisionis confirmo et subscripsi (2).

LI *

BERNARDO vescovo di GATELLI vende ai procuratori dell'opera della chiesa maggiore di s. Maria di Pisa due casolari (curtes) denominati di S. MARIA DE LUGULA, e di SANTO STEFANO DE LIGORI pel prezzo di mille dugento quaranta soldi lucchesi, col patto espresso del riscatto nel termine compiuto di due anni.

(1143, 15 ottobre).

Dall'Archivio della Chiesa Primaziale di S. Maria di Pisa.

In nomine Domini nostri Jesu Chripsti dei eterni, anno ab incarnatione ejus millesimo centesimo quadragesimo tertio idus Octobris indictione sexta. Manifestus sum ego BERNARDUS Dei gratia *Gattellinensis* episcopus, quia per consensum et auctoritatem donni Balduini venerabilis Pisane ecclesie archiepiscopi, per hanc cartam vendo et trado vobis Guidoni et Mauro rectoribus et procuratoribus atque operariis opere Sancte Marie duas *curtes* integras que sunt posite in insula Sardinee in predicto episcopatu, una quarum quae dicitur *sancte Marie de Lugula*, alia dicitur *sancti Stephani de Ligori*. Predictas *curtes* integras cum servis et ancillis atque nutriminibus, casis et ortis, vineis olivis, terris cultis et incultis, silvis sallis pascuis atque agrestis tam in monte quam in plano, sive in palude aquis aquarumque decursibus, et cum omnibus eorum pertinentiis et proprietatibus et rationibus predictis *curtib* pertinentibus in integrum cum inferioribus et superioribus suis, seu cum finibus et ingressibus suis, vobis eas ut dictum est vendo et trado. Pro qua a vobis meritum recepi annulum aureum pro solidis mille ducentis quadraginta, quos dedi pro magna et competenti utilitate et melioratione dicti episcopatus pro solvendis debitis cum essem Pise is (forse *contractis*) Romam et pro via de Roma in prefinito. Quam meam venditionem et traditionem, si ego qui super Bernardus episcopus, vel mei successores, sive cui nos eam dedissemus aut dederimus retollere vel minuere quesierimus per aliquod ingenium vobis qui supra Guidoni et Mauro operariis, vel vestris successoribus, aut cui vos eam dederitis vel habere decreveritis, et si nos exinde auctores dare volueritis, et eam vobis ab omni homine defendere non potuerimus, et non defensaverimus, spondemus nos vobis componere dictam meam venditionem et traditionem in duplum sub extimatione qualis tunc fuerit. Et in tali hordine hec scribere rogavi Ugonem notarium apostolice sedis in palatio dicti Archiepiscopi.

† Ego Balduinus Dei gratia Pisanus Archiep. subscripsi.

† Ego Episcopus Bernardus in hac cartula a me rogata subscripsi (3).

(2) Azone arcivescovo di Tiro accompagnava forse l'arcivescovo Baldovino, il quale dopo la concessione della primazia, e della legazione pontificia in Sardegna, ottenuta nell'anno precedente da papa Innocenzo II, si vede che fu sollecito a trasferirsi nell'isola per esercitarvi la nuova sua autorità, poichè lo vediamo presente, e sottoscrivere quest'atto di donazione. Gli altri testi dell'Atto sono l'arcivescovo di Torres co' vescovi di Ploaghe, di Sorres, e di Ardara suoi suffraganei.

(3) Il vescovo Bernardo, nel sottoscrivere, dichiara che la pre-

Signa manuum Gerardi quondam Andree, et Bracciacurte et Burdini germanorum filiorum Gualandi, Viviani quondam Signorecti, Ugonis quondam Gerardi rogatorum testium.

Ego Ugo Notarius apostolice sedis post tradita complevi et dedi. Suprascripta carta facta est eo tenore; si ego qui supra Bernardus episcopus vel mei successores, aut noster missus, ab hodie usque in duos annos expletos proxime venturos, dederimus vobis operariis, vel vestris successoribus, aut vestro misso, solidos mille ducentos quadraginta honorum denariorum lucensium expendibilium de capitali salvos in terra, et *prode* per singulum annum per libras solidas tres de quanto *habere* de Sardinia ad Pisam misero, si Deus eum salvum venire permiserit Et si forsitan totum ipsum *habere* Pisis non miserimus, de totum quod minus fuerit dabimus predictum *proficuum* per libram similiter salvum in terra. Item promitto quod totum ipsum *habere* cum testibus in navi, vel navibus nominatis mittere habemus, ut discordia inde esse non possit. Et si omnia taliter facta et observata fuerint, quod sit inanis et vacua, et in nostra redeat potestate. Et si taliter vobis hec omnia adimpleta et observata non fuerint per aliquod ingenium, tum inde in antea habeatis omnia que supra leguntur per suprascriptam cartam proprietario nomine ad faciendum inde quidquid volueritis absque omni calumnia. Et promissio post transactum constitutum ad defendendum que per manum tenet, ad penam argenti optimi libras quinquaginta ad dictum datare meritum, et testes. Et investivero eos inde ad proprietatem ad dictam penam ad eundem datare meritum, et testes (1).

LII *

Lettera di Papa Lucio II all'Arcivescovo, ai Consoli, ed al popolo di Genova, onde avvertirli che non tentino verun atto di dominio o di possesso, nè separatamente, nè unitamente ai Pisani, sull'isola di Sardegna, perchè appartenente la medesima al patrimonio di s. Pietro, ed alla Chiesa romana, ed esortandoli anzi ad opporsi virilmente a qualunque osasse esercitarvi atti somiglianti.

(1144, 26 ottobre (2)).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino.

Lucius episcopus servus servorum Dei venerabili fratri

sente vendita fu fatta, dietro sua domanda (in hac cartula a me rogata subscripsi). Sottoscrive pure come presente Baldovino arcivescovo di Pisa. Ora, siccome lo abbiamo pure veduto presenziare e sottoscrivere nel 1139 la precedente donazione di Ugone vescovo di Ortilli (Orotelli), e siccome non pare verosimile, ch'egli dimorasse in Sardegna per quattro anni continui, resta a credere ch'ei venisse, o annualmente, o più probabilmente ogni tre anni, all'isola, per adempiervi ai suoi doveri di legato pontificio.

(1) Nella carta si dice apertamente, che il vescovo Bernardo avea avuto bisogno della somma cadente in contratto, sia per migliorare i beni del suo episcopato (forse la chiesa e l'episcopio) sia pei debiti da lui contratti in Pisa, e nel suo viaggio da Pisa a Roma, e da Roma alla sua sede. La condizione del riscatto delle corti vendute, mediante la restituzione dentro due anni dei 1240 soldi lucchesi, fu aggiunta in continenti al contratto di vendita. Ma nel caso, in cui il riscatto avesse luogo, il vescovo Bernardo dovea pure pagare sulla somma capitale (1240 soldi lucchesi) l'interesse (*prode*) o il beneficio (*proficuum*) di tre lire di soldi lucchesi per ciascun anno dei due prefissi al riscatto; ciò che corrispondeva al due e mezzo per cento.

(2) Sebbene nella Bolla non sia notato l'anno, questo però è indubitalmente il 1144, giacchè la Bolla medesima dicesi spedita da Anagni nel 26 ottobre; e Lucio II, che fu eletto papa nel 12 marzo 1144, morì nel 25 febbraio 1145.

Archiepiscopo, et dilectis filiis Consulibus, et populo Januensi salutem et apostolicam benedictionem. Si diligenter considerare velitis et memoriter retinere quantum Romana ecclesia vos dilexerit, et qualem honorem vestre contulerit civitati, nequaquam aliquid facere presumeretis quod in ejusdem Ecclesie detrimentum valeat redundare. Cum audientiam siquidem apostolicatus nostri pervenit, quod insulam SARDINIAM que ad Romanam ecclesiam pertinet, tamquam insula illa que specialiter in patrimonio Beati Petri consistit (3), cum pisanis et aliis gentibus in manu valida disposuistis, et parati estis intrare, ut eam pro vestre voluntatis arbitrio dividere valeatis. Quum igitur nullatenus hoc possumus equo animo tolerare, per apostolica vobis scripta sub interminatione anathematis prohibemus ne cum pisanis vel cum aliis gentibus prefatam insulam dividatis, aut attemptetis aliquatenus aggravare. Scituri quod si mandato nostro presumpseritis contraire, tam in his que a Romana vobis Ecclesia sunt concessa, quam in aliis, vobis nostram gratiam subtrahemus. Ita quod ad omnium notitiam poterit pervenire, quod injuria Ecclesie non remanserit impunita. Si vero filios Ecclesie vos esse cognoscitis, ut debetis, et scire poteritis quod aliqua gens velit homines dicte insule molestare, vel eandem invadere et turbare, sicut de vobis confidimus, vos viriliter opponatis, nec aliquatenus permittatis quod ab aliquibus predicta insula, cum sit ut supra dictum est B. Petri patrimonio, dividatur vel illicite molestetur. Ut autem prohibitio nostra firmiter observetur, tibi frater Archiepiscopo presentium auctoritate praecipimus, ut Consules et populum tuum, si necessarium fuerit, per excommunicationis et interdicti sententiam, omni gratia et timore postposito, a tam dicta presumptione compescas. Datum Anagnie VII Kal. Novembris.

LIII.

Lettera di Papa Eugenio III a Villano arcivescovo di Pisa, con cui lo delega per definire alcune questioni esistenti tra Rainaldo Abate di Monte Cassino e il Vescovo di Solci in Sardegna, tra l'Arciprete di Torres e i monaci di Tergo nella stessa isola, e per mandare ad esecuzione una sentenza già intervenuta in altra questione tra Costantino di Athen e i monaci Benedittini.

(.....)

Dal Gattola, *Hist. Abbat. Cassin.*, part. I, pag. 155. Edit. praed.

Eugenius episcopus servus servorum Dei venerabili fratri Villano Pisano archiepiscopo salutem et apostolicam benedictionem. Adversus venerabilem fratrem nostrum A. Sul-

(3) Qui si dichiara apertamente dal pontefice Lucio II che la Sardegna apparteneva al patrimonio di s. Pietro, fondandosi senza dubbio sulla donazione fattane alla sedia pontificia, della quale abbiamo già discorso nella Dissertazione prima del presente *Corice*. Quindi chiama un attentato l'impresa, cui si preparavano le due repubbliche unite di Genova e di Pisa, per impossessarsi dell'isola, e dividerla tra loro, e comanda all'arcivescovo di Genova, che laddove le parole e le ragioni non bastino per rimuovere quel Comune da tale ingiusto disegno, fulmini contro i medesimi la scomunica e l'interdetto.

consem episcopum⁽¹⁾ dilecti filii nostri Raynaldi Cassinensis Abbatis querelam frequenter accepimus, quod ei de sex ecclesiis, videlicet s. VINCENTII *de Taverna*, s. MARIAE *de Flumine tepido*, s. MARTAE et s. PANTALEONIS *de Olivano*, s. GEORGII *de Tulvi*, et s. MARIAE *de Palma*, quas ad ius monasterii sui asserit pertinere, injuriam faciat, et eas per violentiam et injuste detineat⁽²⁾. Quia ergo idem monasterium ad jurisdictionem B. Petri speciali praerogativa pertinere dignoscitur, et in sua ei iustitia deesse non possumus nec debemus, per praesentia scripta fraternitati tuae mandamus, quatenus praedictum fratrem nostrum proximis kalendis Maji⁽³⁾ pro eadem controversia terminanda ante tuam praesentiam evoces, et allegationibus ac rationibus utriusque partis diligenter auditis et recognitis, per iudicium vel concordiam eidem causae finem debitum, Domino auctore, imponas. Praedicto siquidem termino memoratus Abbas pro eadem causa sufficientes personas ad tuam praesentiam destinare curabit. Nihilominus tibi quoque mandamus, ut controversia, quam Turritanus Archipresbyter adversus monasterium S. MARIAE *de Thergo* super ecclesia S. PETRI *intra Cingla*, et S. MARIAE *de Tanache*⁽⁴⁾ in praesentia praedecessoris tui h. m. Balduini archiepiscopi movit iustitia mediante studeas definire. Praeterea sententiam, quam super iudicio quondam Constantini de Athen beato Benedicto fecisse dignoscitur, tua fraternitas promulgatum digno effectui mancipari, et firmiter observari⁽⁵⁾.

LIV.

Bolla di Papa Eugenio III, con cui è confermata ai monaci Camaldolesi la possessione di varie chiese e monisteri nell'isola di Sardegna.

(1146, 6 febbraio).

Dal Mittarelli e Costadoni, *Annal. Camald.*, in append., tom. III, col. 437, 438, 439. Edit. praed.

Eugenius episcopus servus servorum Dei dilectis filiis Azzoni priori Camaldulensi ejusque fratribus tam presentibus quam futuris regularem vitam professis in perpetuum. Religionis desideriis dignum est facilem praebere consensum etc. Idcirco etc.

(1) Il vescovo di Solci indicato con la sola iniziale A. è probabilmente AIMONE, lo stesso che venti anni dopo, cioè nel 1163 intervenne all'Atto di concordia tra Ronito arcivescovo di Cagliari, e i monaci Cassinesi. (Ved. infr. il dipl. relat.)

(2) Le sei chiese, sulle quali cadeva la disputa, erano state donate ai monaci Cassinesi, con varie terre e possedimenti annessi, da Torchitorio I re di Cagliari nel 5 maggio del 1066. (Ved. dipl. e cart. del secolo XI, N° VII).

(3) Siccome Eugenio III fu eletto pontefice nel 27 febbraio 1145; perciò la presente Bolla non può essere anteriore a detto anno, e così nemmeno il primo giorno di maggio fissato per la udienza delle parti, e la decisione della lite.

(4) Si rileva da queste e dalle parole seguenti, che l'arciprete Turritano avea già iniziato nanti Baldovino arcivescovo di Pisa e legato pontificio la lite contro i monaci di Thergo, per le due chiese nominate nell'Atto. Il papa incaricava Villano di terminare, e definire una tal lite.

(5) L'arcivescovo Baldovino avea dato la sua sentenza nella questione insorta tra Costantino di Athen, e i monaci Benedittini (relativa forse alla donazione fatta dal primo ai secondi nel 90 maggio 1136. Ved. sopr. dipl. XLV). Il pontefice ordina a Villano, che mandi ad esecuzione la detta sentenza.

In SARDINIA insula monasterium SANCTE TRINITATIS *in Saccaria*; ecclesiam s. EUGENIE *in Samanar*; ecclesiam SANCTI MICHAELIS et SANCTI LAURENTII *in Vanari*; ecclesiam SANCTE MARIE et SANCTI JOHANNIS *in Altasar*; ecclesiam SANCTE MARIE *in Contra*; ecclesiam SANCTI JOHANNIS et SANCTI SYMEONIS *in Salvenero*; ecclesiam SANCTI NICHOLAI *in Trulla*; ecclesiam SANCTI PETRI *in Scano*; ecclesiam SANCTI PAULI *in Cotroniano*; ecclesiam SANCTI PETRI *in HEOLIN*⁽⁶⁾ etc. etc.

Datum apud Sanctum Genesium per manus Guidonis S. R. E. diac. card. et cancellarii, VIII. id. Febr. Incarnationis Dominice anno M. C. XLVI. Pontificatus vero domni Eugenii III papa anno secundo.

I.V.

Lettera di s. Bernardo Abate di Chiaravalle a Papa Eugenio III, nella quale, mentre approva la scomunica fulminata dall'arcivescovo Baldovino contro il giudice d'Arborea, raccomanda al Pontefice il giudice di Torres.

(1146.).

Dalle Opere di S. Bernardo Abate di Chiaravalle, tom. I, epistolar. (epist. 245), col. 244-45. Edition. Mabillonian. Parigi, 1719 vol. due in fol., e Venezia, 1726 vol. 2 in fol.

Ita quaeso, ita facile. Semper consideretur, non a quo, sed quid petatur etc. etc.⁽⁷⁾

. Quod sanctae memoriae Balduinus Pisanus archiepiscopus fecit in Sardinia de excommunicatione ARVORENSIS JUDICIS⁽⁸⁾; quia non nisi juste hoc virum bonum fecisse credimus, vestra autoritate ratum et inconcussum manere rogamus. PORTO TURRITANUS JUDEX⁽⁹⁾, quia bonus dicitur esse princeps, sit vobis commendatus, et a vobis manuteneatur.

(6) Deve leggersi *sancti Petri in Ollin*, ch'era la chiesa donata ai Camaldolesi nel 1139 da Ugone vescovo di Ortilli. (Ved. sopr. cart. N° L).

(7) Si tralasciano le parti della lettera, che non riguardano i regoli di Arborea e di Torres.

(8) *Arvorensis judicis*, cioè Comita II, padre di Barisone re di Sardegna.

(9) Il *Turritanus iudex*, qui bonus dicitur esse princeps, cui accenna s. Bernardo, è Gonnario II re di Torres. Un tale elogio era assai ben meritato, poichè governò saggiamente li suoi stati, e dopo tanti esempi di splendidezza, di generosità e di costanza dati sul trono, nel vigore della sua età e della sua potenza, rinunziò al potere, e alla corona, e ritiratosi nel monistero di Chiaravalle, vi condusse piamente la vita fino all'estrema vecchiezza, e vi morì in concetto di santità. Il Monaco Erberto, uno dei discepoli di s. Bernardo, che fu poi arcivescovo di Torres, lasciò scritto di lui: *quod ipso* (i. e. s. Bernardo) *vivente non egit, post ejus obitum implere festinavit . . . Dum adhuc quadragenarius* (deve leggersi *quinquagenarius*) *esset aetate, corporis et animi vigore praepollens, relicta SARDINIA, omnique gloria mundi deposita, pauper et humilis ingressus est Claram-Vallem, ibique sanctissimo vixit ad summam senectutem.* (tom. II, oper. s. Bernardi, col. 1230). S. Bernardo, secondo la cronologia del Mabillon, morì nel 90 agosto 1153. Pare adunque, che Gonnario re di Torres, avendo ridotto ad atto il suo pio pensiero, subito dopo la morte del santo Dottore, sia andato a rinchiudersi pel resto di sua vita nel monistero di Chiaravalle, o verso la fine dello stesso anno 1153, ovvero nell'anno seguente 1154.

LVI.

Gonnario II re di Torres, soffermatosi in Monte Cassino, allorchè intraprese un pellegrinaggio a Gerusalemme per visitare i Luoghi Santi, confermò a quel monistero le donazioni fatte dai suoi maggiori, e ne fece egli stesso una nuova ed amplissima, aggiungendo alla medesima molte terre colte ed incolte, boschi, servi ed ancelle.

(1147, 24 giugno).

Dal Muratori, *Antiquitat. Ital., Med. Æv., tom. II, dissert. XXXII, col. 1061, 1062. Edit. praed.*

In nomine Domini nostri Iesu Christi. Anno ab incarnationis eius millesimo centesimo quadragesimo septimo, indictione decima, octavo kalendas iulii. Si injusta et vana postulantibus nullus omnino justus et firmus tribuendus est effectus, juste et religiose postulationi, et maxime Dei cultorum et locorum venerabilium manus est operienda charitatis et pietatis. Quapropter ego GONNARIUS divina dispensatione *Turritanorum Rex et Dominus* vigesimo anno regni nostri Ierosolimam pergens ad loca sancta visenda, ad limina sanctissimi Patris Benedicti declinare decrevimus, atque petitionibus reverendissimi domni Raynaldi Dei gratia Cardinalis et Cassinensis abbatis, et fratrum, quos illuc congregatos reperimus, quorum conversatio nobis placuit, assensum praeuimus, quibus etiam vinculo societatis, amore et reverentia Beati Patris Benedicti, et ipsius loci quem perspeximus religione nos astrinximus⁽¹⁾; et ea quae a praedecessoribus nostris, et consanguineis, vel a quibuscumque in Insula Sardinia sub regno nostro Turritano Cassinensi Coenobio quoquo modo data seu danda sunt, quantum in nobis est, in perpetuum tenenda et possidenda confirmamus. Scilicet ecclesiam **SANCTAE MARIAE de Thergo**, ecclesiam **SANCTI PETRI de Gulsubi**, **SANCTI NICOLAI de Solio**, **SANCTI PETRI de Nurki**, **SANCTI MICHAELIS de Ferrugio**, cum omnibus pertinentiis eorum, et ecclesiis eis concessis, cum servis et ancillis, terris et vineis, cultis et incultis, silvis et pascuis, planitiis, montibus et vallibus, molendinis, aquis aquarumque decursibus. Quidquid praeterea gloriosae memoriae avus meus BARASO rex, MARIANUS avus noster, CONSTANTINUS etiam genitor noster, et MARCHUSA regina uxor eius, et consanguinei nostri cum filiis et filiabus, et COMITA cum uxore sua MUSCUNDOLA, et MARIANUS cum uxore sua IUSTA, Pera filia GONNARI, CONSTANTINUS de Carvia cum uxore sua IORGIA, FORATUS de Gentile cum uxore sua SUSANNA, ⁽²⁾ nec non et alii quique fideles, qui in eodem Cassinensi coenobio dederunt, absque omni molestatione, dilaceratione, et conditione, firma et illibata perpetuo manere volumus: Amen, amen, amen: Fiat, fiat, fiat. Et

(1) Da queste parole *et ipsius loci quem perspeximus religione nos astrinximus* si potrebbe forse indurne, che fin d'allora, cioè dal 1147, il regolo Gonnario avesse professato la vita monastica in Chiaravalle. Ma siccome lo vediamo poi di nuovo nei suoi stati fino al 1153, ed abbiamo fino a tal anno altri monumenti della sua libertà (ved. infr.) nei quali s'intitola ancora re di Torres, perciò è evidente, che le suddette parole indicano precisamente, essersi il regolo Gonnario affigliato nel 1147 all'ordine Benedittino, per approfittare del beneficio delle preci, e delle indulgenze impartite all'ordine medesimo, com'era costumauza di quei tempi, e dopo ancora, presso i laici.

(2) Fra i suoi ascendenti Gonnario tace il nome del suo bisavo, ricorda le largizioni fatte a Monte Cassino da suo padre Costantino I, dal suo avo Mariano, dal suo bisarcavolo Barisone I, e da parecchi suoi consanguinei, fra i quali annovera Costantino di Carvia e Forato di Gitil (*de Gentile*), e Comita con la moglie Muscundola, che

quis ista carta destruere aut exterminare eam voluerit, istrumet Deus nomen suum de libro vitae et carnes suas dirumpat volatilibus caeli et bestiis terrae, et mittat in illis dominus mortem papellae, et deleantur de isto speculo citius, et habeat maledictionem de Deo patre omnipotente, et de Sancta Maria matre Domini nostri Iesu Christi, et de beato Michaelae Archangelo, et quatuor Evangelistas Marcus, Mathaeus, Lucas, et Iohannes, et de duodecim Apostolis, et de sexdecim Prophetis, et viginti quatuor Seniores, et de trecentos et octo Patres Sanctos qui canones disposuerunt in Nicea civitate, et de novem ordines angelorum, et omnes Sanctos et Sanctas Dei; amen, amen, amen; fiat, fiat, fiat. Et si quis ista carta audire voluerit, et nostras ordinationes placuerit, et dixerit quia bene est, habeat benedictionem de Deo patre omnipotente, et de Sancta Maria matre Domini nostri Iesu Christi, et de Beato Michaelae Archangelo, et de quatuor Evangelistas Marcus, Mathaeus, Lucas, et Iohannes, et de duodecim Apostolis, et de sexdecim Prophetis et de vigintiquatuor Seniores, et de trecentos et octo Patres Sanctos, qui canones constituerunt in Nicea civitate, et de novem Ordines Angelorum, et de omnes Sanctos et Sanctas Dei; amen, amen, amen; fiat, fiat, fiat. Et sunt Deus omnipotens testes primus; deinde ego Iudice GONNARI qui hanc cartam fieri praecepi; et domnus Iohannes Sorrentinus episcopus; et domnus Robertus eiusdem Regis Curiae Magister ⁽³⁾; et Sigismundus filius Bulli, et Comita de Tori nepos eiusdem; et Torcheteri de Serra. Hoc totum confirmatum est in supradicta Ecclesia Cassinensi, praesente et praecipiente praedicto Domino Rege GONNARIO, et Domino Iohanne episcopo Sorrentino, et Magistro Roberto, et aliis supradictis, in praesentia Domini Raynaldi Cassinensis abbatis et Cardinalis, et ante praesentiam Domini Mazzullini praefatae Ecclesiae advocati ⁽⁴⁾. Quod ego Iohannes Diaconus et Ecclesiae Notarius ex praecepto supradicti Domini GONNARI Turritani Regis scripsi, praesentibus his ad hoc vocatis testibus, scilicet Bernardo de sancta Rufina, Murino de Arpino, Ruberto filio de Albaruto. majore, Raynaldo filio Iohannis de Majo. Scriptum in mense et indictione super scripta.

† Ego GONNARIUS Iudex Turritanus in donnu Beati Benedicti libenter subscripsi.

† Ego qui supra Iohannes Surrentinus Episcopus signum Crucis feci, et interfui.

† Signum manu supranominati Magistri Roberti Turritani subscriptum.

† Ego Comita de Thori manu mea subscripsi.

† Ego Torquelore de Serra hoc decens signum manu mea feci ⁽⁵⁾.

† Ego Sigismundino filio Bollo subscripsi.

probabilmente è lo stesso Comita de Azen, il quale con la moglie sua Muscunione de Zzori fece pure, alcuni anni dopo, la donazione della corte di Bosohe al monistero benedittino di s. Maria de Iscala. (Ved. sopr. Cart. numeri XI, XII, XVI, XLVI).

(3) Donno Roberto, o Maestro Roberto era il Segretario (*Magister Curiae*) del re Gonnario II. Egli era nativo di Torres, come lo indica la di lui sottoscrizione, che leggesi alla fine dell'atto in questi termini: *signum manu supranominati Magistri Roberti Turritani subscriptum*.

(4) Avvocato cioè, o *Difensore* della chiesa di Monte Cassino.

(5) È da notarsi l'espressione usata dal sottoscrittore, *hoc decens signum manu mea feci*, che pare voglia indicare una scusa modesta pel modo con cui quel segno eravi stato apposto di sua propria mano.

LVII.

Donazione del vasto territorio (Saltu) di Anglona, e della chiesa di Petra pertusa, fatta da BARISONE giudice di Arborea alla chiesa di s. Maria di Bonarcado nel giorno in cui quest'ultima fu consagrada.

(.....(1)).

Dal Mittarelli e Costadoni, *Annal. Camaldol.* tom. III, in Append. col. 443, 444. Edit. praed.

In nomine Domini Jesu Christi amen. Ego iudice BARUSONE de Serra potestate de logu de Arborea (2) fazo custa carta pro Saltu qui do a Sancta Maria de Bonarcatu in sa sacrazione de sa Ecclesia nova pro anima mea et de parentes meos, da unde lu cognosco su regnu de Arborea, et pro qui deme Deus, et Sancta Maria vita et sanitate et figios bonos, qui potesten su regnu post variacione mea, doli su Saltu de Anglone etc. (3). — Testes donnu Comite de Laccione arquipiscobu Doristane, donnu Pauca Pelea piscobu de Sancta Justa, donnu Ildibrandinu piscobu de Turalba, donnu Rellu piscobu Dustellus, donnu Aju arquipiscobu de Turres, donnu Marianu Thelle piscobu Gisarcu, in eo et sunt a sacra sa ecclesia, et essos, et populum, a quanta ibi fuit a sa sacrazione sunt testes. Et ego iudice Barusone, qui fazo ateru bene a Sancta Maria de Bonarcatu, pro lucrellu su regnu atunguli a su saltu et clesia de Petra pertusa, qui habeant a gradu de cavallos etc. (4). — Et sunt testes donnu Villanu archipiscobu de Pisas, qui fuit benedutu pro Cardinale de Roma cum omni Clericatu suo (5), et iudice Constantine de Plominos, Iudice Gunnari de Jugadore, Iudice Constantine Gallulesa connatu meu etc. (6).

(1) Manca la indicazione dell'anno. Sembra però potersi affermare che questa donazione avesse luogo nel 1147, o poco dopo, giacchè le cronache sarde riferiscono, che le largizioni di Barisone a favore della chiesa di s. Maria di Bonarcado furono da lui fatte nell'anno primo del suo regno.

(2) È questo il famoso BARISONE re di Sardegna, di cui ho riferito largamente le azioni e la vita nel mio *Dizionario Biografico dei Sardi Illustri*, Vol. I, pag. 119 e seg. — Notisi la espressione *Potestate* (Podestà) *de logu de Arborea* (del luogo di Arborea), e si vedrà il perchè la *Carta*, o raccolta di leggi pubblicata due secoli e mezzo dopo da Eleonora di Arborea sia intitolata antonomasticamente — *Carta de logu*.

(3) Barisone dice in questo luogo di riconoscere dai suoi parenti (genitori) il regno di Arborea: dunque lo ebbe, non per elezione, ma per dritto ereditario. E questo dritto era trasmissibile alla sua prole, poichè prega Dio e s. Maria che gli concedano buoni figli (*figios bonos*), i quali, dopo la sua morte (*post variacione mea*) governino il regno di Arborea.

(4) Alla donazione del *Salto di Anglona* Barisone aggiunge (a *tunguli*, i. e. *atjunguli*) la chiesa di *Pietra pertusa* (Pietra pertugiata) e quanti cavalli saranno di piacimento dei donatari (*qui habeant a gradu de cavallos*), e ciò a presenza del popolo accorso a quella consagrazione (della chiesa di s. Maria di Bonarcado), e dei testi *Comita* di Lacono arcivescovo di Oristano (*Doristano*) città capitale di Arborea, *Pauca Pelea* vescovo di s. Giusta, *Rello* o *Pello* vescovo di Usellus (*Dustellus*), *Ildebrando* vescovo di Terralba, *Azo* (*Aju*) arcivescovo di Torres, e *Mariano Thelle* vescovo di Bisarcio (*Gisarcu*).

(5) Villano arcivescovo di Pisa avea dunque una missione particolare, cioè di fare le veci del cardinale legato che soleva inviarsi da Roma in Sardegna (*qui fuit benedutu pro Cardinale de Roma*), ma non esercitava un dritto inerente al suo arcivescovato.

(6) Qui sono nominati gli altri tre regoli dell'isola di quel tempo, cioè *Costantino* di Cagliari, che non so indovinare per qual ragione sia appellato *de Plominos*; *Gonnario* di Logudoro (*Jugadore*); e *Costantino* di Gallura (*Gallulese*).

Et qui dixerit quia bene est, habeat benedictionem a Deus et a sancta Maria, et cui non placuerit, et condemnaverit hec ordinatio, habeat maledictionem de Deus et de sancta Maria, et de quatuor Evangelistas, et XII Apostolos, de XVI prophetas, de XXIV Seniores; de CCC patres sanctos, et M. C. XLIII innocentes martyres, et apat porthione cum Juda traditore, et cum Herode, et cum diabulum in infernum. Amen, amen, Fiat, fiat.

LVIII.

Frammento di atti di lite seguita in presenza di Gonnario II re di Torres tra l'abbadessa Massimilla e Attone arcivescovo turritano intorno alla proprietà della chiesa di s. Giovanni di Usune.

(.....(7)).

Dal Tola, *Dizionario Biograf. degli uomini illustri di Sardegna*, vol. III, pag. 228-29. Edit. Taur. 1837-38.

Ego appatissa Massimilla Kertait mecu sarkipiscopu de Turres donnu Athu su die de su sinotu in Turres in corona de Judike Gunnari et de sos piscopos (8), plakendeli ad isse assarkipiscopu, e dandeli sa corona pro sua a judike et assos piscopos kivi furun pro faker nos justitia a mimi et adisse (9). Naraitimi eccola sappatissa narait per gikeu kilu levat a sanctu Gavinu a sanctu Juane dusune Ki est pecuiare de sanctu Gavinu; et ego naraili ca sanctu Juane et sancta Maria et sancta Caterina ecclesias de rennu furun, et judike Mariane las deit assu monasteriu nostru cando vi deit totu sateru cantu vi deit. maria venasca. Judikarun assarkipiscopu a batuker testimoni. sanctu Gavinu inco Kertait testimonios non poteit batuker, derumuli assu pbru meu pbr Ithocor de fravile cum (10). a binki ca sanctu Juane dusune non. de sanctu Gavinu inco mi Kertait sarkipiscopu. (11).

(7) Manca la data dell'anno; ma il frammento, e la lite, cui il medesimo si riferisce, appartiene indubitatamente al secolo XII, essendovi nominati Atone arcivescovo, e Gonnario re di Torres, che furono i secondi di tal nome.

(8) I giudici in questa lite furono Gonnario suddetto, e i vescovi che si trovavano riuniti in Torres per celebrarvi sinodo. Era, per la qualità delle persone che la componevano, e del regolo che la presiedeva, come un'alta Corte (*Corona*) di giustizia.

(9) Massimilla si sottomette alla decisione che saranno per dare sulla lite (*kertu*, dal latino *certo*, *certas*, *certamen*, *certaminis*) il giudice Gonnario, e i vescovi seduti in corona.

(10) *Pbru meu* ec. Evidentemente queste parole, e le altre che seguono, sono abbreviature di *presbyteru*, o *presbyteriu meu*, e *presbyter Ithocor de fravile*, il quale forse era il cappellano, o l'amministratore ecclesiastico del monistero.

(11) Manca la conclusione del documento, la di cui sostanza è questa. Il monastero, di cui Massimilla era abbadessa, possedeva le chiese di s. Giovanni di Usune, di s. Maria e di s. Caterina donategli da Mariano I re di Torres. L'arcivescovo Turritano Atone pretendeva, che la suddetta chiesa di s. Giovanni di Usune appartenesse alla chiesa di s. Gavino di Torres, e fosse sua filiale. Questo fu il soggetto della lite. Gonnario, e i vescovi riuniti e seduti in corona (*sedentes pro tribunali*) ingiunsero ad Atone, che presentasse testimoni a provare la sua pretesa; ma non avendoli presentati, la chiesa controversa fu lasciata nel pacifico possesso del monistero. Quale poi fosse questo cenobio, ed i maggiori chiarimenti a tal riguardo si possono leggere nel mio *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*, vol. III, pag. 228-29, not. 2.

LIX.

Il Giudice Gonnario di Laccon, col consenso di suo figlio Barisione re di Torres, memore della buona accoglienza avuta in Monte Cassino, allorchè vi passò, e vi si soffermò nell'andare a Gerusalemme per visitare il s. Sepolcro, conferma a quei monaci tutte le donazioni fatte precedentemente al monistero di santa Maria di Thergu da essi posseduto in Sardegna, le quali si trovavano registrate nei loro antichi Libri (Condakes), e promette di spedire a tal riguardo i relativi diplomî (cartas bullatas).

(1153,).

Dal Gattola, *Hist. Abbat. Cassin.*, part. I, pag. 343.

Auxiliante domino nostro Jesu Christo, et intercedente pro nobis beata et gloriosa semperque virgine dei genitrice Maria, et beato Petro principe apostolorum, et beato s. Gavino Proto et Januario martyribus Christi sub quorum protectione gubernatos nos credimus esse salvandos. Ego judike Gunnari de Laccon ki facho custa carta cum boluntate de Deu, et de siju meu Barasone rege⁽¹⁾, et de sa mujere Pretiosa de Orrubu regina ad sancta Maria de Thergu cum boluntate Deum, et pro remissione dessor peccatos meos, et de parentes meos, et pro servithu bonum ki appi in Monte Casino cando andai ad setu Sepulchru ad ultra mare, ki me fekit Abbate Raynaldo ki fuit Abate de Monte Casinu, et Cardinale de Roma, prosssa sanctitate ke vidi in cussa s. congregatione, et pro ca mi golleserunt s' anima mia, et de parentes meos in su offitium, et in ipsas orationes cantu sait faker in cussu locu, et in toctu sos atteros locos issoro⁽²⁾, kervitini voluntate s' abbe et toctu sos monachos pro *arremarellis* et pro *atterminarellis*⁽³⁾ toctu sos saltos ki arunt aver in Condakes, et in cartas bullatas ki arun boller, regger appus sa corte de Thergu pro cavallos et pro ebbas et pro omnia cantu lis ait plaker de salvare, et de reger appus sa corte etc. Et si quis istam cartam destruere aut exterminare eam voluerit, abeat maledictionem a Deo patre omnipotente, et de s. Maria matre domini nostri Jesu Christi, et de omnes sanctos et sanctas Dei, Amen, amen, fiat, fiat. Et si quis istam cartam audierit, et nostras confirmationes confirmaverit, et dixerit quia bene est, abeat benedictionem a Deo patre omnipotente et de s. Maria, et omnes sanctos et sanctas Dei, Amen, amen, fiat, fiat. Et sunt testes, primus Deus omnipotens, deinde Judike Gunnari de Laccon, et siju Barusone rege. Testes donnikellu Petru, et donnikellu Ithocor, Comita de Gunnale, Ithocor

(1) Barisione II re di Torres, figlio di Gonnario II. Per quanto riguarda le persone e le gesta di questi due regoli, rimando il lettore al suddetto mio *Dizionario Biografico*, vol. I, pag. 116-17 e vol. II, pag. 144, usq. ad 148 inclus.

(2) Gonnario fu mosso a fare e promettere quanto si contiene in questa carta, così dalla buona accoglienza fattagli dai monaci e dall'abate Rainaldo, che fu poi cardinale di S. M. Chiesa, come dalla santità di quella congregazione religiosa, e dall'aver gli stessi monaci compreso nel loro ufficio ed orazioni quotidiane il nome di Gonnario, e quello dei suoi congiunti.

(3) *Arrenarellis, et atterminarellis*, cioè privilegiare i salti e terreni che possiede il monistero di s. Maria di Thergu, e fissarne i confini, i termini (*atterminarellis*), ed esentarli dalla servitù annuale a beneficio del giudice, o regolo della provincia (di cui parleremo qui appresso), e quindi assimilarli nella libertà alle terre demaniali del giudicato o del regno (*arrenarellis*).

de Lacon, Dorgotori de Ponte, Comita de Navilhan de Majores de Janna, Ithocor de Bagnos, omnes fratres et fideles meos testes. Anno domini millesimo centesimo quinquagesimo tertio.

LX.

Lo stesso giudice Gonnario di Laccon, col consenso del suo figlio Barisione re di Torres, esenta il monistero di s. Maria di Tkeru dal contribuire con terreni dal medesimo posseduti alla formazione del salto demaniale, che annualmente si destinava, sia per pascolo, che per seminazione, a favore e vantaggio del regolo ossia del giudicato (dessor rennu); e dippiù concede ad Alberto abate di detto monistero la facoltà di scavare nella Nurra quante saline volesse, francando sì queste nuove che le antiche, che vi possedeva, da ogni dazio e pagamento verso la cassa del giudicato (de rennu).

(1153,).

Dal Gattola, *Hist. Abbat. Cassin.*, part. I, pag. 428.

Auxiliante domino nostro Iesu Christo, et intercedente pro nobis beata et gloriosa semperque virgine Dei genitrice Maria, et B. Michael archangelo et B. Petro principe apostolorum, et beatis martyribus Gavino, Protho et Januario sub quorum protectione et defensione nos credimus esse salvatos. Ego judike Gunnari de Laccon ki facho custa carta cum boluntate de Deus, et de siju meu Barusone rege, et dessa mujere sua Prethiosa de Orrubu regina, cando andai ad Anglone pro torrare sos saltos ki furun seccatos a seccatura de regnu, ki mi abean postu a faker in corona de loco⁽⁴⁾, torraimus dessor saltos de Suberetu dessor ki abeat s. Maria de Thergu, et dessor ki abeat datu donnu Odimundu siju de Beritho a sanctu Nicola de Soju, et dessor ki abeat Gitimel de Serra, et dessor ki abeat Constantinu de Laccon siju de Petru de Serra de Ierusalem, et dessor ki abeat Mariane de Serra Cacapelles. Et ego fatholi custa carta a s. Maria de Thergu, ki non de siat betata sa cara sua de totu custos saltos, nen pro semita, nen pro silva, nen pro pratu, nen pro domestica, nen de judike, uen de curatore, et a seccatura de regnu non de secket nullu judike usque in finem seculi, amen⁽⁵⁾. Et dolli a donnu Albertu su abbate de Thergu a bocare de salinas in Nurra cantas aet boler, et non de li levet directu dessor sale a regnu nullu judike, et non dessor ki aet isse bocare, nen de tres salinas ki abet assolus, et dessa parte sua dessa attera ki aet cum fratres Borthel⁽⁶⁾, appatilas ad integras s. Maria de Thergu cantu se aet reger seculu. Ecco custa carta facho pro Deus, et

(4) Gonnario era andato all'Anglona, vasta e ubertosa provincia del suo giudicato, per tenervi *corona de loco* (assise di giustizia locali), e per restituire ai diversi possessori o padroni utili le terre, che aveano servito per uso e vantaggio del giudicato (*de regnu*); ed in questa occasione concede al monistero di Thergu la esenzione perpetua, di cui nella prima parte della rubrica della presente carta.

(5) Qui termina il contesto dell'esenzione, e comincia la concessione della facoltà di scavar saline nella Nurra.

(6) Dunque nel 1153 possedeva nella Nurra tre saline di proprietà sua particolare ed esclusiva, ed un'altra ne possedeva in comunione co' fratelli Borthel.

pro s. Maria de Thergu, et prossu abbate donnu Albertu ki minde prekail. Et si quis istam cartam destruere aut exterminare eam voluerit, abeat maledictionem a Deo patre omnipotente, et de s. Maria matre domini nostri Iesu Christi, et de omnes sanctos et sanctas Dei, amen amen, fiat fiat. Et si quis istam cartam audierit, et nostram ordinationem confirmaverit, et dixerit quia bene est, abeat benedictionem a Deo Patre omnipotente, et de s. Maria, et de omnes sanctos et sanctas Dei, amen amen, fiat fiat. Et sunt testes, primus Deus omnipotens, deinde ego iudike Gunnari de Laccon, et siju meu Barusone rege. Testes sunt donnikellu Petru de Serra, donnikellu Ithocor de Laccon, Comita de Gunale, Dorgotori de Ponte, Comita de Navitha de majores de ianna, Ithocor de Banios, et omnes fratres et fideles meos testes sunt. Anno domini millesimo centesimo quinquagesimo tertio.

LXI.

Il Pontefice Eugenio III riceve sotto la sua protezione il monistero della SS. Trinità di Saccaria, e la chiesa di S. Pietro di Scano, che i Camaldolesi possedevano in Sardegna.

(1153, 16 giugno).

Dal Mittarelli, e Costadoni, *Annal. Camald.* - Append. al tom. III, col. 464-65-66.

Eugenius Episcopus servus servorum Dei dilecto filio Rodulpho Camaldulensium priori, eiusque fratribus tam presentibus, quam futuris regularem vitam professis in perpetuum. Religiosis desideriis dignum est facile prebere consensum, ut fidelis devotio celerem sortiatur effectum. Ea propter, dilecti in domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus et predecessoris nostri felicis memorie Paschalis Pape vestigiis inherentes precipimus, et presentis decreti auctoritate sancimus, ne cuiquam omnino persone, clerico, monacho, laico, cuiuscumque ordinis aut dignitatis presentibus aut futuris temporibus liceat congregationes illas et loca illa, que Camaldulensis eremi sive cenobii disciplinam et ordinem susceperunt, queque hodie sub illius regimine continentur, ab eius ullo modo subiectione et unitate dividere. Que videlicet loca et congregationes conservande unitatis gratia singularibus visa sunt vocabulis annotanda etc.

in Sardinia in archiepiscopatu Turritano *monasterium Sancte Trinitatis de Saccaria, ecclesiam Sancti Petri de Scanno etc.*

Datum Rome apud Sanctum Petrum per manum Rolandi presbyteri cardinalis et cancellarii xvi kl. iulii indictione prima incarnationis Dominice anno m. c. LIII. pontificatus vero domini Eugenii III Pape anno VIII.

LXII.

Bolla di Papa Anastasio IV a favore dell' Abate ed Ordine di Vallombrosa per tre loro monisteri esistenti in Sardegna.

(1153, 22 novembre).

Dal Lami, *Monumenta Eccles. Florent.*, tom. I, pag. 544-45.

Anastasio Episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Ambrosio Vallumbrosano Abbati, eiusque successoribus regulariter substituendis in perpetuum.

Iustis religiosorum desideriis consentire, ac rationabilibus postulationibus clementer annuere, Sedis Apostolice, cui largiente Domino deservimus, auctoritas, et fraternitatis unitas, Nos hortatur. Hoc nimirum charitatis intuitu, dilecte in Domino filii Ambrosii Abbas, tuis rationabilibus postulationibus annuentes Vallumbrosanum monasterium, cui (Domino auctore) presides, cum omnibus monasteriis sibi subiectis, sub Apostolice Sedis tutela, et protectione suscipimus, et scripti nostri pagina roboramus etc.

Adiicimus quoque, ut quascumque possessiones, quecumque bona iam dictum monasterium iuste et legitime possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione Principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis rationabiliter (prestante Domino) poterit adipisci, quieti vobis, et integra conserventur.

In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis etc.

Monasterium S. Pauli Pisani.

Monasterium de Plaiano.

Et S. Venesti in Sardinia etc.

Datum Laterani per manum Rolandi S. R. E. presbyteri cardinalis et cancellarii, decimo calendas decembris, indictione secunda, incarnationis Dominice MCLIII, pontificatus vero domini Anastasii PP. IV anno primo.

LXIII.

Il Pontefice Adriano IV riceve sotto la protezione della Sedia Apostolica la chiesa e il monistero della SS. Trinità di Saccaria, e altre nove chiese che i Camaldolesi possedevano in Sardegna.

(1154, 14 marzo).

Dal Mittarelli, e Costadoni, *Annal. Camald.* - Append. al tom. III, col. 475-76-77-78.

Adrianus Episcopus servus servorum Dei dilectis filiis Rodulfo Camaldulensium priori, eiusque fratribus tam presentibus quam futuris regularem vitam professis in perpetuum. Officii nostri nos ammonet et invitat auctoritas pro ecclesiarum statu satagere, et earum quieti ac tranquillitati salubriter auxiliante Domino providere. Dignum namque et honestati conveniens esse dinoscitur, ut qui ad earum regimen Domino disponente assumpti sumus, eas et a

pravorum hominum nequitia tueamur, et Beati Petri atque Sedis Apostolice patrocinio muniamus. Eapropter dilecti in Domino filii vestris iustis postulationibus clementer annuimus, et predecessorum nostrorum felicis memorie Paschalis, Eugenii, et Anastasii Romanorum Pontificum vestigiis inherentes, precipimus, et presentis decreti auctoritate sancimus, ne cuiquam omnino persone, clerico, monacho, laico cuiuscumque ordinis, aut dignitatis presentibus aut futuris temporibus liceat congregationes illas et loca illa, que Camaldulensis heremi sive cenobii disciplinam et ordinem susceperunt, queque hodie sub illius regimine continentur, ab eius ullo modo subiectione et unitate dividere, que videlicet loca et congregationes conservande unitatis gratia singularibus visa sunt vocabulis annotanda ecc.

In Sardinia in archiepiscopatu Turritano *monasterium Sanctae Trinitatis de Saccaria, ecclesiam Sancte Eugenie in Samanar, ecclesiam Sancti Michaelis et Sancti Laurentii in Vanari, ecclesiam Sancte Marie et Sancti Iohannis in Allasur, ecclesiam Sancte Marie in Contra, ecclesiam Sancti Iohannis et Sancti Symeonis in Salvenaro, ecclesiam Sancti Nicholai in Trulla, ecclesiam Sancti Petri in Scano, ecclesiam Sancti Pauli in Contrognano, ecclesiam Sancti Petri in Olim, etc.*

Datum Rome apud Sanctum Petrum per manum Rolandi S. R. E. presb. cardinalis et cancellarii in idus martii indicatione III incarnationis Dominice anno M. C. LIV, pontificatus vero domini Adriani pape III. anno primo.

LXIV.

Barisone, giudice di Arborea, dona a titolo di antefatto e di donazione per nozze alla sua sposa Agalbursa, figlia di Ponzio di Cervera, li tre borghi (curtes) di Bidoni, di S. Teodoro, e di Oiratili, con tutte le loro pertinenze, servi, ancelle, armenti, orti, campi, vigne, pascoli, prati, stagni, selve, giardini, ecc. ecc.

(1157, 31 ottobre).

Dal Memoriale del Marchese di Coscojuela, n.º 39.

In nomine Dei Eterni Salvatoris nostri. Anno ab incarnatione eius millesimo centesimo quinquagesimo septimo, pridie calendarum novembrium, indictione quarta. Manifestus sum ego Parason Dei gratia iudex Arboreae, filius quondam Comita, item iudicis Arboreae; quia per hanc cartulam nomine antefacti et donationis propter nuptias dono et trado tibi dominae Agalbursae, dilectae et amabili uxori meae, filiae quondam Pontii de Cervera, curtem *Bidunii, et curtem Sancti Theodori, et curtem de Oiratili*, cum omnibus earum pertinentiis, quae habent suprascriptae tres curtes, tam in servis et ancillis, et nutriminibus suis, et pecuniis suis, quam in pecudibus, et aliis animalibus, et hortis, et campis, et vineis, et pascuis, et pratis, et paludibus, et sylvis, virgariis, montibus, collibus, vallibus, planitiebus, aquis, aquaeductibus, et cum omnibus adiacentiis, quae quolibet modo ad suprascriptas tres curtes sunt pertinentia, cum omnibus etiam domibus ibidem constructis, et vinaetis,

et olivetis, et omnibus simpliciter in praefatis tribus locis plantatis, vel natis arboribus. Has igitur tres curtes tibi praenominatae dominae Agalbursae, dilectae et valde amabili coniugi meae, ut dictum est, universaliter, cum adiacentiis suis omnibus, nomine antefacti et donationis propter nuptias, hodie dono et trado. Pro qua nostra donatione et traditione *recepi Appellario* (1) quondam Gualandi, et ab Hugone quondam Gerardi, nomine tuo dominae Agalbursae dilectae uxoris meae, meritum annulum unum aureum, in praefinito. Quam nostram donationem et traditionem si ego qui supra Parason iudex Arboreae, vel meus haeres tibi dominae Agalbursae uxori meae, vel tuis haeredibus, vel cui dederis, vel habere decreveris molestaverimus, seu intentionaverimus, et ab omni homine diminuere, vel tollere, vel evincere vobis nolenti, et per placitum vos fatiganti, nomine praefatarum trium curtiarum, non defensaverimus, et in iudicio vobis denunciantibus auctores, non fuerimus, nec iuste defendere poterimus: spondeo qui supra Parason iudex Arboreae, me, meosque haeredes, componere tibi dominae Agalbursae dilectae uxori meae, tuisque haeredibus poenam mille librarum auri. Et in tali ordine hanc cartulam meae donationis et traditionis, et propter nuptias, et antefacti donationis, rogavi ego qui supra Parason iudex Arboreae scribere te dominium Burgundium Apostolicae Sedis iudicem et notarium. Actum in ARISTANO (2) apud ecclesiam Sanctae Dei Genitricis Mariae archiepiscopatus Arboreae in palatio archiepiscopi eiusdem ecclesiae in presentia Gusefredi Massiliensis, et Benefacii de Volta, et Bertrandi de Girunda, et praedicti Pellarii, et Ugonis VICECOMITIS (3), et Bulsi, et Marzucci, et Contulini, et Feperti, et Bocci legatorum, et procuratorum domini Raymundi Comitis Barchinonensis, avunculi praedictae dominae Agalbursae, uxoris praefati domini Parasonis iudicis Arboreae, qui hanc cartulam fieri rogavit.

† Signa manuum domini Parasonis iudicis Arboreae, qui hanc cartulam donationis et antefacti scribere rogavit.

† Signa manuum Bertrandi quondam Ponthi. †

† Signa manuum Guilielmi Caldola, quondam Ponthi. †

† Signa manuum Tebaldicii, quondam Glandulfi. †

† Signa manuum Raeymundi de Tunni, quondam Guilielmi Isarni. †

† Signa manuum Bernardi, filii Cinnami. †

† Signa manuum Leonis, quondam Ioannis. †

† Signa manuum Guylielmi, quondam Ricardi Iterii. †

† Signa manuum Lamberti, quondam Ugonis. †

† Ego Burgundius sacri Lateranensis palatii iudex interfui. †

† Ego Burgundius sacri Lateranensis palatii notarius post traditam complevi et dedi. †

Cartula facta est eo tenore, nomine pignoris, ut si supradicta domina Agalbursa, quod absit, viro suo praefato domino Parasoni iudici Arboreae supervixerit, et haeres praedicti iudicis, vel aliquis nomine eius infra unum annum, et

(1) Leggasi invece *recepi a Pellario*. Infatti qui appresso si dice, che quest'atto fu scritto in presenza dei testi che vi sono nominati, e fra gli altri, *praedicti Pellarii*.

(2) ARISTANO; l'attuale città di Oristano. I Sardi nella lingua loro nativa la chiamano ancora al presente ARISTANU, ARISTANIS.

(3) UGONIS VICECOMITIS, cioè Ugone visconte di Basso, fratello, o per lo meno assai stretto congiunto di Agalbursa. Fu padre di un altro Ugone, chiamato prima *Poncet*, il quale nel 1191 governò assieme a Pietro I il giudicato di Arborea.

unum mensem, et unum diem, ab obitu Parasonis praedicti iudicis Arboreae numerandum, praenominatae Agalbursae dominae, et uxori praefati iudicis solverint viginti milia solidorum lucensis monetae bonorum denariorum expedibilium, duodecim denariis per singulum solidum computatis, ista cartula sit inanis et vacua, et nullam habeat firmitatem, et in haeredum praedicti Parasonis iudicis Arboreae deveniat potestate nullius existens momenti, tamquam si nec scripta, nec rogata a suprascripto Parasone iudice Arboreae fuerit. Si vero infra praedictum terminum anni, et mensis, et diei, ab obitu praedicti Parasonis iudicis Arboreae, praedicta summa quantitatis viginti milia solidorum denariorum lucensium expedibilium, ut dictum est, praedictae dominae Agalbursae, uxori praedicti iudicis Arboreae, soluta non fuerit, tunc exinde praedicta domina Agalbursa, vel suus haeres, vel cui ipsa dederit, habeant praedictas tres curtes iure proprietario, et detineant, et possideant ad faciendum iade quidquid ipsi voluerint, absque omni calumnia, et sine alicuius viventis personae contradictione, tanquam si nullus modus, nullaque conditio interposita fuisset, et pure ab initio, et si aliqua dilazione praedicta donatio concepta fuisset (1).

Et repromissum ad defendendum eum, qui hoc scriptum per manum tenet ad suprascriptum terminum, et meritum, et poenam, et data res, et testes.

LXV*.

Il Pontefice Adriano IV conferma con nuovo privilegio della Sede Apostolica ai canonici del capitolo di S. Lorenzo di Genova tutto ciò ch'essi possedevano, sia dentro che fuori del territorio della Repubblica, e specialmente nell'isola di Sardegna.

(1158, 15 giugno).

Dall'Archivio di S. Lorenzo di Genova, lib. P. B., cart. 33.

Adrianus Episcopus servus servorum Dei dilectis filiis Ugoni archidiacono, et Oberto praeposito, ceterisque canonicis S. Laurentii ianuensis ecclesiae tam praesentibus quam futuris canonice substituendis in perpetuum. Effectum iusta postulantibus indulgere, et vigor aequitatis, et ordo exigit rationis praesertim quando voluntatem et pietas adiuvat, et reliquas non reliquit. Ea propter dilectis in Domino filiis iustis postulationibus gratum impertientes assensum praefatam Beati Laurentii ecclesiam in qua divino mancipati estis obsequio ad exemplar praedecessorum nostrorum felicis memoriae Innocentii et Eugenii Romanorum Pontificum

(1) Le tre corti adunque erano date ad Agalbursa a titolo pignoratizio, sino all'effettivo pagamento di ventimila soldi lucchesi nel termine qui stabilito. Ma siccome Barisone morì oberato di debiti verso la repubblica di Genova, nè alla di lui vedova Agalbursa fu pagata mai quella somma, perciò costei diventò proprietaria assoluta delle corti medesime, secondo la lettera del contratto, e le trasmise con tutti gli altri suoi dritti al proprio nipote Ugone, già cognominato Poncel, figlio di Ugone visconte di Bas, o di Basso in Catalogna. Da questa eredità e da questi dritti ebbero origine le pretese di Ugone II al regno di Arborea; e perciò intervennero il compromesso e il lodo, di cui si producono più sotto i documenti (Ved. TOLA, *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*, vol. III, pag. 266 e seg. nota (1)).

sub Beati Petri, et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus. Statuentes ut quascumque possessiones, quaecumque bona, eadem ecclesia in praesentiarum iuste, et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione Regum, vel Principum, oblatione fidelium, seu iustis modis, Deo propitio, possit adipisci, firma vobis, vestrisque successoribus, et illibata permanent.

In quibus, quae propriis duximus exempla vocabulis, capellam S. Mariae Magdaleneae, capellam S. Iacobi de Calignano, capellam S. Ioannis de Sexto, capellam Sanctae matris Mariae de Quarto, capellam S. Stephani de Panisi, capellam S. Bartholomaei de Staglieno, capellam S. Antonii de Auripalatio, capellam S. Margaritae de Marassi, capellam S. Mariae de Quetio, capellam S. Ambrosii Vegula, altare Apostolorum Philippi et Iacobi, situm in ecclesia Beati Stephani, capellam Beati Michaelis, quae infra eadem ecclesiam Beati Stephani commoretur, Beati Ioannis Evangelistae sitam in loco ubi dicitur Paveranum, et capellam SS. Salvatoris de Sarzano sitam in praedio, vobis iuste dato et concesso a consulibus ianuensibus, decimas quascumque in tota ianuensi dioecesi canonice possidetis, et tres partes totius territorii, quod vocatur Sanctus Romulus, cum omnibus pertinentiis suis, quemadmodum a bonae memoriae Teodulfo ianuensi Episcopo ecclesiae vestrae rationabiliter concessae, et scriptis suis auctoritate firmatae sunt. Praeterea insulam in Iibero flumine positam iuxta civitatem Tortuosam ab illustri viro Raimondo Barchinonensi comite, et a consulibus vestrae civitatis eidem ecclesiae istae vobis concessam pariter affirmamus. **Insuper in IUDICATO CARALITANO sex curtes, videlicet, QUARTUM, ARSEMINAM CAPUT-TERRAE, SEPOLLUM, AQUAM-FRIGIDAM de aquas** cum omnibus ad eas pertinentibus, quas nimirum MARIANUS Caralitanus illustris iudex pro animae suae remedio, et restitutione honoris vestrae matrici ecclesiae Beati Laurentii contulit. Ex quibus utique postea tres sibi consensu vestro accipiens, sex alias scilicet SABATHUM, PAUDUM, BARAL, TRACASALI, FORCELLAM, SANGTAM VICTORIAM de villa Populei, ubi dicitur *Torresse*, cum omnibus pertinentiis suis, sine calumnia, et contradictione reciperet. Confirmamus etiam vobis ecclesiam S. IOANNIS de Arsemine cum ecclesiis suis et caeteris ad eam pertinentibus, quae vobis a venerabili fratre nostro GUGLIELMO Caralitano archiepiscopo est tradita, et scripti sui munimine roborata, ipso iudice cum uxore sua Pretiosa, et consanguineis ac parentibus collaudante, et instantius exorante, antiquas et rationabiles consuetudines ecclesiae vestrae vobis nihilominus confirmamus (2). Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat praefatam ecclesiam temere perturbare, aut ei possessiones auferre, et ablatas retinere, minuere, aut aliquibus vexationibus fatigare, sed omnia integra conserventur vestris, et aliorum, quorum pro gubernatione et sustentatione concessa sunt usibus comodis profutura. Salva Sedis Apostolicae auctoritate, et dioecesanorum episcoporum canonica iustitia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica, secularisve persona hanc nostrae constitutionis paginam sciens, et eam temere perturbare, et contravenire tentaverit, secunda actione communita, si non satisfactione emendaverit, potestatis, honorisque sui dignitate careat

(2) Ved. sopr. Document. N.º XXVII.

eamque se divino iudicio existere, de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore et sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultionis subiaceat.

Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi. Quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Ego Adrianus Catholicae Ecclesiae episcopus subscripsi.

Ego Ubaldus presb. card. tituli S. Praxedis subscripsi.

Ego Iulius presb. card. tituli S. Marcelli subscripsi.

Ego Bernardus presb. card. tituli S. Clementis subscripsi.

Ego Ottavianus presb. card. tituli S. Ceciliae subscripsi.

Ego Gerardus presb. card. tituli S. Stephani in monte celso subscripsi.

Ego Idelbrandus presb. card. basilicae XII Apostolorum subscripsi.

Ego Guido presb. card. tituli S. Callisti subscripsi.

Ego Albertus presb. card. tituli S. Laurentii in Lucina subscripsi.

Ego Baso diaconus card. Ss. Cosmae et Damiani subscripsi.

Ego Curthyus diac. card. S. Adriani subscripsi.

Ego Petrus diaconus card. S. Eustachii iuxta templum Agrippae subscripsi.

Ego Raimondus diac. card. S. Mariae in via lata subscripsi.

Datum Sutri per manum Rolandi S. R. E. presb. card. et cancellarius XVII kalendas iulii, indictione VI, anno MCLVIII, pontificatus vero domini Adriani papae IV anno IV.

LXVI.

Bolla di Papa Alessandro III, con la quale sono ricevuti sotto la protezione pontificia i monasteri e le chiese che l'ordine di S. Benedetto di Monte Cassino possedeva in Sardegna.

(1159, 7 novembre).

Dal Gattola, *Hist. Cassin.*, part. I, p. 338-39-40.

Alexander episcopus servus servorum Dei dilecto filio Rainaldo abbati venerabilis monasterii Cassin. B. Benedicti, eiusque successoribus regulariter substituendis in perpetuum. Licet omnium ecclesiarum cura et sollicitudo ex iuncto nobis a Deo apostolatus officio sollicitudini nostrae immineat, illi tamen, quae specialius ac familiarius ad Romani pontificis ordinationem spectare noscuntur, ampliori nos convenit charitatis studio imminere: eapropter dilecte in Domino filii Raynalde abbas tuis iustis postulationibus gratum impertientes assensum, praefatum Beati Benedicti monasterium, cui, Deo auctore, praesens dinosceris ad exemplar praedecessorum nostrorum fel. mem. Calixti, et Anastasii Romanorum pontificum sub B. Petri et nostra protectione suscepimus, et praesentis scripti privilegio communi- mus. Statuentes, ut quascumque possessiones, quaecumque bona eadem ecclesia in presentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione pontificum, largitione

regum, liberalitate principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis cooperante Domino poterit adipisci, firma tibi, tuisque successoribus, et illibata permaneant. In quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis etc.

in SARDINIAE insula ecclesiam S. Mariae in Thergo, S. Heliae in monte Sancto, et S. Helysaei cum omnibus earum pertinentiis, S. Mariae de Sabucco, S. Mariae de Toralbo, S. Mariae de Taneclle, S. Petri de Trecingle, S. Nycholai, et S. Mariae in Solio cum pertinentiis earum; S. Nycolai de Talasa, S. Michaelis in Ferrucisi, S. Georgii in Ticillo, S. Petri in Simbrano, S. Petri in Nurchi, S. Nicolai de Nugulbi, et S. Iohannis, S. Helye de Setini, et S. Mariae de flumine tepido, etc.

Datum apud Ninpham per manum Hermanni S. R. E. subdiaconi et notarii VII idus novembris, incarnationis Dominicae anno MCLIX, indictione octava, pontificatus vero domini Alexandri Papae tertii anno primo.

LXVII.

Bolla di Papa Alessandro III diretta agli arcivescovi e vescovi di Sardegna, con la quale ingiunge ai medesimi che osservino e rispettino i privilegi da lui concessuti al monistero di Monte Cassino per le chiese che possedeva nell'isola.

(1160, 25 febbraio).

Dal Gattola, *Hist. Cassin.*, part. I, p. 430.

Alexander Episcopus servus servorum Dei venerabilibus fratribus archiepiscopis et episcopis Sardiniae, in quorum episcopatibus sunt ecclesiae monasterii Cassinensis salutem et apostolicam benedictionem. Audivimus, et audientes vehementi sumus admiratione commoti, quod quidam vestrum decretorum nostrorum obtentu, quae in Concilio nuper edidimus privilegia, quae praescripto monasterio apostolica Sedes indulsit, nituntur infringere, et contra libertatem illam quam in ecclesiis suis, et earundem ecclesiarum clericis de indulgentia eiusdem Sedis hactenus praescriptum monasterium habuit venientes, clericos ipsos cogere volunt, ut eis obedientiam iure iurando promittant, et ad ipsorum sinodum veniant, et non solum ipsis, sed etiam praescriptis ecclesiis divina officia interdiciunt, oleum sanctum et chrisma eis denegant, et prohibent hominibus et servis earundem ecclesiarum decimas ibi dare, cum in eis ad divina semper officia convenient, et in eis etiam baptizentur. Quoniam igitur decreta nostra Sedis Apostolicae privilegia non infringunt, nec eisdem privilegiis in aliquo derogant, fraternitati vestrae mandamus atque praecipimus, quatenus oleum sanctum, et chrisma ecclesiis supradicti monasterii largientes, nullus omnino vestrum contra privilegia praescripti monasterii, aut libertatem ecclesiarum, et clericorum suorum hactenus observatam venire praesumat, sed potius tenorem privilegiorum ipsorum omni occasione et contradictione cessante inviolabiliter observetis. Certum habentes, quoniam si quis secus facere temptaverit nostram indignationem

poterit formidare. Nos enim sustinere nolumus, nec debemus, quod monasterium ipsum quomodolibet minuatur iure, et libertate sua. Datum Velletri, v kalend. martii (1).

LXVIII*.

Il Pontefice Alessandro III, dopo aver fatto conoscere all'Arcivescovo di Genova com'era stato onorevolmente ricevuto dal senato e dal popolo romano, e da tutta la chiesa, lo esorta ad ammonire i consoli del suo comune, acciò prestino l'opera loro, onde la Sardegna non sia sottratta al dominio e alla giurisdizione della Chiesa Romana.

(1162, 18 gennaio).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino.

Alexander Episcopus servus servorum Dei venerabili fratri Ianuensi Archiepiscopo salutem et apostolicam benedictionem. Statum et continentiam unice matris tue, Sacrosancte Romane Ecclesie ac nostram ideo sollicitudini tue significare tanto tempore distulimus, quia nequaquam ante hac nobis fidelis nuntius et opportunus occurrit, quia vero te prosperis successibus nostris plurimum congaudere cognoscimus, et libenter velle de iam dicte ecclesie exaltatione audire, noverit discretio tua quod nos et fratres nostri divina clementia faciente, in presentiarum sani et incolumes sumus, et tam a senatoribus quam ab universo clero populoque romano in omni reverentia et honore habemus, plenam spem et fiduciam obtinentes, quod misericors Dominus qui ecclesiam suam oculo clementiori respicere incepit, in proximo ei plenam pacem, et quietem omnimodam largietur. Decetero attendentes quomodo cives inter alias iniurias, et obrobria que Romane ecclesie intulerunt, terram Sardinie a dominio, et iurisdictione Sancti Petri et nostra alienare conantur, et in suam nequit redigere potestatem. Dilectos filios nostros tue civitatis consules attente rogare ac commonere curavimus, ut ad defensionem et auxilium tam minorum quam maiorum prescripte provincie, per se et per cives suos magnanimiter et studiose intendant ita quod ipsi eorum auxilio et protectione aduti, in nostra et Beati Petri valeant devotione consistere, et pre-

(1) Il Pontefice si duole in questa bolla, che i vescovi sardi obbligassero i chierici preposti all'amministrazione delle chiese, che il monistero di Monte Cassino possedeva nell'isola, di prestar loro giuramento di obbedienza, e d'intervenire ai loro sinodi; che interdicessero i divini uffizi nelle suddette chiese, negassero alle medesime gli olii santi e il sacro crisma, e proibissero agli uomini e ai servi delle stesse chiese di pagare a queste le decime ecclesiastiche, benchè ivi assistessero agli uffizi divini, e ricevessero il battesimo. Come si vede, i privilegi dei monaci erano molti, e molto importanti. Ma se si pon mente ai tempi, in cui questi privilegi furono accordati, ed alle ragioni che li consigliarono, forse non sembreranno così eccedenti, come appare a primo aspetto. Imperocchè nella fine del secolo XII erano in Sardegna assai rare le popolazioni, e molto distanti le une dalle altre. Dattorno alle chiese e ai monisteri governati dai monaci si riunivano molte famiglie di pastori e di agricoltori, donde poi ebbero origine non pochi degli attuali villaggi e borgate. In quelle chiese erano battezzati i figli di queste famiglie, alle chiese medesime intervenivano nei giorni festivi, e dai sacerdoti che le amministravano vi ricevevano la istruzione nella fede, e i conforti spirituali; sicchè, tenendo le dette chiese il luogo di parrocchie succursali, era giusto che alle stesse fossero corrisposte dai fedeli le decime ecclesiastiche.

fatam terram ad nostrum obsequium et fidelitatem tenere.

Quocirca rogamus prudentiam tuam, atque monemus, quatenus predictos consules commonere cures, et studiosius exhortari, ut prenominatam terram a Pisanorum impugnatione protegant, manuteneant viriliter atque defendant, ita quod in alterius dominium minime possit transferri, sed in nostra debeat prout dictum est fidelitate plenius conservari. Volumus autem ut hoc penes te interim habeatur secretum (2).

Datum Laterani, xv kalendas februarii.

LXIX

Il Pontefice Alessandro III conferma con nuovo privilegio della Sedia Apostolica ai canonici del capitolo di S. Lorenzo di Genova tutto ciò ch'essi possedevano sia dentro che fuori del territorio della Repubblica, e specialmente nell'isola di Sardegna.

(1162, 22 marzo).

Dall'Archivio di S. Lorenzo di Genova.

Alexander Episcopus servus servorum Dei dilectis filiis Ugoni archidiacono et Oberto preposito, ceterisque canonicis S. Laurentii ianuensis ecclesie, tam presentibus quam futuris canonicis substituendis in perpetuum.

Effectum iusta postulantis indulgere et vigor equitatis et ordo exigit rationis presertim quando petentium voluntatem et pietas adiuvat, et veritas non relinquit. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus gratum impertientes assensum, prefatam Beati Laurentii ecclesiam in qua divino mancipati estis obsequio ad exemplar predecessorum nostrorum felicis memorie Innocentii, Eugenii et Adriani (3) Romanorum pontificum sub Beati Petri et nostra protectione suscipimus et presentis scripti privilegio communimus. Statuentes ut quascumque possessiones, quecumque bona eadem ecclesia in presentiarum iuste et canonicè possidet, aut in futurum concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium seu aliis iustis modis, prestante Domino, potuerit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis. Capella Sancte Marie Magdalene, capella Sancti Iacobi de Calegnano, capella Sancti Ioannis de Sexto, capella Sancte Marie de Quarto, capella Sancti Stephani de Panixi, capella Sancti Bartholomei de Staino, capella Sancti Antonini de Aureopalatio, capella Sancte Margarite de Marasci, capella

(2) I Pisani aspiravano continuamente al possesso dell'isola, e perciò moveano frequenti guerre, ora all'uno, ora all'altro dei regoli ossia dei Giudici nazionali. E dappiù, mettendo la divisione tra questi Giudici medesimi, spesso si collegavano con gli uni per spodestare gli altri. Non riuscirono, è vero, a conseguire mai questo loro ambizioso intento; ma i Romani Pontefici, che pretendevano all'alto dominio della Sedia Apostolica sopra la Sardegna, in virtù delle donazioni imperiali, delle quali abbiamo discorso nelle Dissertazioni I, II e III, erano solleciti a farlo valere in ogni occasione di minacciato pericolo. Così fece nel presente anno 1162 papa Alessandro III, e così pure nel 1144 avea fatto il Pontefice Lucio II. Ved. sopr. Docum. N.º LII.*

(3) Ved. sopr. Docum. N.º LXV*.

Sancte Marie de Queci, capella Sancti Ambrosii de Vegula, altare Apostolorum Philippi et Iacobi situm in ecclesia Beati Stephani, capella Beati Michaelis que infra eandem ecclesiam Beati Stephani attinetur, ecclesia Beati Ioannis Evangelistae sita in loco ubi dicitur Pavaranum, capella Sancti Salvatoris de Sarzano sita in predio vobis iuste dato et concessa a consulibus ianuensibus. Decimas quoque quas in tota ianuensi dyocesi canonicè possidetis, et tres partes totius territorii quod vocatur Sanctus Romulus cum omnibus pertinentiis suis, quemadmodum a bone memorie Theudolfo ianuensi episcopo ecclesie vestre rationabiliter concessa et scripti sui auctoritate firmate sunt. Preterea insulam in Hybero flumine positam iuxta Civitatem tortuosam ab illustri viro Raymundo Barchinonensi comite et a consulibus vestre civitatis eidem ecclesie iuste concessam vobis pariter confirmamus. **Insuper in iudicatu Caralitano sex curtes, videlicet Quartum, Arseminum, Caput terre, Sepollum, Aquam frigidam, fontanam de Eugas** cum omnibus ad eas pertinentibus, quas nimirum Marianus Caralitanus illustris iudex, pro anime sue remedio et sui restitutione honoris vestre matrici ecclesie Beati Laurentii contulit. Ex quibus utique postea tres sibi consensu vestro accipiens, sex alias scilicet **Sebatum, Paudum, Barali, Tracasali, Forcellam, Sanctam Victoriam de villa Pupulei, ubi dicitur Toreste**, cum omnibus pertinentiis suis ecclesie vestre restituit pro cambio earum trium, scilicet **Quarti, Caput terre et Aque frigide**. Quod utique concambium hoc tenore factum est, ut si vestra ecclesia detrimentum in ipso pateretur, tres priores collatas sibi curtes cum pertinentiis suis sine calumpnia et contradictione acciperet⁽¹⁾. Confirmamus etiam vobis ecclesiam Sancti Ioannis de Arsemine cum ecclesiis suis et ceteris ad eam pertinentibus que vobis a venerabili fratre nostro Vellelmo Caralitano archiepiscopo est tradita, et scripti sui munimine roborata ipso iudice cum uxore sua Preciosa, et consanguineis ac parentibus collaudante et instantius exorante⁽²⁾. Sepulturam quoque ipsius loci liberam esse concedimus, ut eorum devotioni et extreme voluntati qui se illic sepeliri deliberaverint, nisi forte excommunicati vel interdicti sint, nullatenus obsistat, salva tamen canonica iustitia illarum ecclesiarum a quibus mortuorum corpora assumuntur⁽³⁾. Ad hec antiquas et rationabiles consuetudines ecclesie vestre vobis nihilominus confirmamus. Prohibemus autem ut si aliqui parochianorum vestrorum in alia ecclesia sibi elegerint sepulturam, nullus eorum nisi salva canonica iustitia ecclesie vestre audeat sepelire. Quod si aliquis eorundem parochianorum vestrorum qui in vestro consuevit cimiterio sepeliri intestatus decesserit, nusquam nisi tantum in vestra ecclesia tumuletur. Interdicimus etiam ut blanditiis quibuslibet, vel munisculis nullus parochianos vestros presumat allicere, ita quod propter hoc ad aliam ecclesiam ut ibi sepeliatur debeat declinare. Si vero ianuensis ecclesia proprio pastore vacaverit, vel archiepiscopus aut alius loco eius constitutus in toto ianuense archiepiscopatu non fuerit,

(1) Ved. sopr. Docum. N.º XXIX. *

(2) Ved. sopr. Docum. N.º XXVII. *

(3) Il Pontefice concede, che in detto luogo di S. Giovanni di ARSEMINO ricevano sepoltura coloro, che nel morire manifestassero questo desiderio, purchè però non fossero scomunicati, nè interdetti, e non si violassero i dritti delle altre chiese (forse le parrocchiali), nelle quali per canonica consuetudine solessero seppellirsi i cadaveri dei trapassati.

liceat preposito et archidiacono et canonicis in malefactores et rebelles qui a sua noluerint malignitate desistere et excommunicari pro suis maleficiis meruerint excommunicationis sententiam promulgare. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat prefatam ecclesiam⁽⁴⁾ temere perturbare aut ei possessiones auferre, vel oblatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare, sed omnia integra conserventur vestris et aliorum pro quorum gubernatione et sustentatione concessa sunt usibus omnimodis profutura. Salva Sedis Apostolice auctoritate, et diecesanorum episcoporum canonica iustitia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona hanc nostre constitutionis sciens contra eam temere venire temptaverit, secundo terciove commonita si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore ac sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo exanime districtè ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iura sua servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi. Quatenus et hic fructum bone actionis percipiant et apud districtum iudicem premia eterne pacis inveniant. Amen. Amen.

Ego Alexander Catholice Ecclesie Episcopus subscripsi.

Ego Gregorius Sabinensis Ep. ss.

Ego Hubaldus Hostiensis Ep.

Ego Bernardus Portuensis et Sancte Rufine Ep.

Ego Gualterius Albanensis Episcopus.

Ego Iohannes Presbiter Cardinalis titulo Sancte Anastasie ss.

Ego Albertus Presbiter Cardinalis tituli Sancti Laurentii in Lucina ss.

Ego Iacintus Diaconus Cardinalis Sancte Marie in Cosmydyn.

Ego Ardicio Diaconus Cardinalis Sancti Theodori.

Ego Boso Diaconus Cardinalis Sanctorum Cosme et Damiani.

Ego Cinthus Diaconus Cardinalis Sancti Adriani.

Ego Iohannes Diaconus Sancte Marie in Porticum.

Datum Ianue per manum Hermanni Sancte Romane Ecclesie Subdiaconi et notarii xi kalendas aprilis, indictione x, incarnationis Dominice anno m. c. lxxii, pontificatus domini Alexandri Pape III anno tertio.

LXX*.

Conferma generale, e privilegio Apostolico conceduto da Papa Alessandro III all'arcivescovo, canonici, e consoli della città di Genova per le loro possessioni nei due GIUDICATI di Arborea e di Cagliari in Sardegna.

(1162, 16 maggio).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino.

Alexander Episcopus servus servorum Dei venerabili fratri H. V. archiepiscopo et dilectis filiis canonicis ac consulibus Ianuensibus salutem et apostolicam benedictionem.

(4) Sembra, che qui si accenni nuovamente alla suddetta chiesa di S. Giovanni di ARSEMINO.

Sacrosancta Romana Ecclesia singulorum merita consuevit et vota respicere et rationabilium petentium desideriis benignum consensum et favorem prebere. Qua propter pro multis devotis et acceptis obsequiis que Beato Petro in nobis et fratribus nostris vos et tota civitas vestra liberaliter et spontanee impendistis: vobis nunc et omni tempore pro meritis cupientes: terras cassas et iura que in arborensi et karalitano iudicibus habetis vobis et ecclesie vestre auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus, salvo in omnibus iure et auctoritate Romane Ecclesie. Datum Laterani, xvii kalendas iunii.

LXXI*.

Il Pontefice Alessandro III esorta Pietro, Regolo di Cagliari, alla restituzione di alcune possessioni e servi spettanti alla chiesa di S. Lorenzo di Genova, dei quali questa era stata spogliata dai di lui fedeli (sudditi o vassalli).

(1162, 2 dicembre).

Dall'Archivio della Chiesa di S. Lorenzo di Genova.

Alexander Episcopus servus servorum Dei dilecto filio nobili viro Petro Caralitano Iudici salutem et apostolicam benedictionem (1).

Periculosum est universis quoslibet suis iustitiis per violentiam spoliare, sed multo periculosius est superno omnium Conditori subtrahere vel auferre que sibi sunt pia fidelium largitione collata; cum ita debeant esse singuli suo iure contenti, quod ad aliorum iura diripienda sue non videantur cupiditatis frena laxare. Cum autem ecclesia Ianuensis multa, sicut accepimus, in iudicatu tuo possederit: nunc per fideles tuos quibusdam servis et possessionibus, quas de largitione predecessorum tuorum habuerat, se conqueritur contra iustitiam spoliata, cui propter commune debitum quo singulis ecclesiis Dei adesse compellimur in iure suo specialitate quidem providere tenemur. Quoniam igitur periculum sue salutis incurrit et oculos Divine Maiestatis offendit qui sacras Dei ecclesias ausu temerario spoliat, aut cum possit resistere eas spoliari permittit beneficiis et elemosinis in quibus eas Christianorum devotio pia noscitur et rationabiliter adauxisse, nos eas que ad salutem tuam pertinent tibi volentes attenta commonitione suggerere et indemnitate predictae ecclesie circumspecta sollicitudine providere, nobilitatem tuam rogamus, monemus, atque mandamus quatenus possessiones et servos, si quibus est per fideles tuos eadem ecclesia contra iustitiam spoliata, divine miserationis intuitu et pro reverentia Beati Petri et nostra sicut salutem tuam diligis eidem ecclesie et dilectis filiis nostris preposito et canonicis ipsius ecclesie sine contradi-

(1) Veramente Pietro, regolo di Cagliari, non cominciò a regnare in quel giudicato, che nel 1164, anno in cui morì il di lui suocero Costantino II, la di cui unica figlia egli si avea tolta in moglie. Però è assai probabile, o che regnasse già nel 1162 in unione del suddetto Costantino II, ovvero che usasse fin da tale anno il titolo di GIUDICE CAGLIARITANO, per la certezza della successione della moglie alla eredità, e al regno paterno. Pietro era figlio di Gonnario II di Torres (Ved. TOLA, *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*, vol. III, pag. 61 e seg.).

ctione restitui facias et universa que predecessores tui eidem ecclesie pie devotionis intuitu contulerunt, pro tuorum venia delictorum, integra sibi et illesa conserves, nec super his eisdem canonicis molestiam inferas vel gravamen, vel ab aliis inferri permittas, ita quod exinde perhenne premium possis a superno bonorum omnium Retributore et a nobis multiplices debeas gratias expectare. Datum Tusculi, iii nonis decembris.

LXXII.

COSTANTINO II, regolo di Gallura, insieme con sua moglie Elena di Lacon dona alla chiesa di S. Felice di Vada, di S. Giovanni di Sollili, e di S. Maria di Gulto (in Pisa) le vaste terre di IURIFAI esistenti nel suo giudicato in Sardegna.

(.) (2)

Dal Tronci, *Annal. Pisan*, pag. 137.

In nomine Domini Amen.

Ego Iudike GOSTANTINE de Lacon rex Kitefatho custa carta cum voluntate de Deu, e de muire mea donna ELENE de Lacon regina pro vene Kifatho a SANCTU FELE de Vada, e a S. IOANNE de Ossillili pro anima mea e de parentes meos, Doli su saltu de iuri Fai (3), inco tenet appare cum su veruri, et torau termenes de custos saltos daue surrivir de sa terra secata, collat directu a sube du dessa continade sa bia, de locu, e da iunde a su castru des solidone, e da iunde collat, tortuve, rivu ulish dusca amonimentu fabricatu, et da iunde girat sa terra des sa petra alba dusca ascu castru de Petru Manca, et essit a su castru de Satiria, e da iunde a su castru desselike, et essit a sa petra guccata incoran sa via de Sulliali, terra infakem a silva a dorvele, et falat su rivu dessa pira pinta assa catina a duve si fera, appare su rivu maiore cu su rivu dessa pira pinta, et da unde falat tottu cu su rivu dessabite, et da inde falat a duru se regon trottos, et da iunde baettotuve su rivu de theis directu assa vimpatorna Kicum pausos de nucule Keraban a gultu Iose in eo benit sa via dusca assa funtana dispatula, e da unde falat assena dessu sabura, in co torrat supra tu dilo, e derettu a su castru mannu

(2) La presente donazione manca di data. Il Mittarelli, e il Costantini (*Annal. Camald.*, tom. III, lib. XXIX, fol. 300) la riferiscono al 1160, perciocchè in tale anno, che fu pure il primo del suo regno, Costantino fece un viaggio a Palestina, ed avendo la repubblica di Pisa, di cui egli era fautore ed amico, spedito a Sardegna sopra alcune galee i suoi consoli medesimi per trasportarlo insieme con la moglie a detta città, dove fu accolto con molta onoranza (TRONCI, *Annal. Pis.*, ann. 1160), egli volle testimoniare alla repubblica amica, dopo il suo viaggio, la propria gratitudine, facendo la presente donazione. Siccome però la narrazione dello storico pisano non precisa l'anno di tale liberalità, e Costantino può averla eseguita in qualunque degli undici anni del suo regno, cioè dal 1160 al 1171, perciò ho stimato non doverne stabilire la data per una vaga e semplice induzione. Di questo regolo Gallurese parla il TOLA nel *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*, vol. I, pag. 247-48 (ediz. pred.).

(3) IURIFAI. Esiste al presente un villaggio di questo nome nella regione medesima, in cui sono le terre donate da Costantino. Nel tempo della donazione pare che questo vasto territorio fosse disabitato, poichè non vi è nominata popolazione veruna.

dessu surgogo, et falat va a piscina de Serluctu, et essit assa bia de Sullili, e da ionde tottu cu sa via de Sullili a derettu assena de godonore, e da iunde collat in susse, et essit assa via de guttu dofe, du iunde tottu ve sa via dusca assiscala Kisigertanassis clad, thoccor de rethas e da iunde per asa via dusca assa terra secata, et cum si affliscat appare custos saltos kili do a Sanctu Fele de Vada, et a S. Iohanne, e Sollili, et a S. Maria de Gulto dofe kimbiappat per tenentia, de levardilu negunu iudike, kin keat esser in Gallul neu pro silva, neu pro glande, neu pro pratu, post morte mea, et doli assolutura de casticaresilos custos saltos co ad omnia saltu de secatura de rennu, e Mariane Spanu, et Gostantine su fratre, et Gostantine de Thori, e Petru de Serra, et Comita de Gunale, et Bittor de Vadulatu, et Comita Pas, et Gosantines Napaia, et portusulo cum meu Inkesum testes.

LXXIII.

ATONE, vescovo di Castro in Sardegna, col consenso di Barisone giudice e re, e di Alberto arcivescovo di Torres, dona sotto alcune condizioni ai monaci di S. Salvatore di Camaldoli le chiese di S. Saturnino di Usolvisi, di S. Maria di Anela, e di S. Giorgio di Analetto.

(1164, [stil. pis.])

Dal Mittarelli, e Costadoni, *Annal. Camald.*, Append. al tom. IV, col. 22, 23, 24.

Atho Dei gratia sancte Castrensis ecclesie humilis episcopus dilecto patri G. G. priori Camaldulensi, suisque successoribus in perpetuum. Oportet omnes Christiane fidei amatores religionem diligere, et loca venerabilia cum ipsis personis divino servitio mancipatis attentius confovere. Quapropter ego Atho Dei gratia supradicte ecclesie episcopus ad honorem Dei omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti, et Beate Marie semper virginis, et omnium Sanctorum, cum rogatu, consilio, et voluntate domini Barusonis Turritani regis et iudicis (1), nec non et viri religiosi domini Alberti archiepiscopi, suorumque coepiscoporum pro remedio anime mee, meorumque successorum, et ut Camaldulenses fratres nobis, in his que ad Deum sunt, debitores semper existant, do, concedo, atque ex autoritate Beate Marie et nostra charitate trado, videlicet ecclesiam SANCTI SATURNINI de Usolvisi, et ecclesiam SANCTE MARIE de Anela (2), et ecclesiam SANCTI GEORGII de Analetto cum omni iure et pertinentiis suis, ecclesie Sancti Salvatoris de Camaldulensi heremo

(1) Cioè Barisone II, figlio di Gonnario II re di Torres (Ved. TOLA, *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*, vol. I, pag. 116).

(2) Santa Maria di Anela era una chiesa campestre al tempo in cui Atone la donò ai Camaldolesi. Ora sorge in quel luogo medesimo il villaggio di ANELA, ciò che comprova quanto abbiamo detto nella Dissertazione preposta ai Diplomi e Carte del presente secolo XII, cioè che nei luoghi, pria solitari e deserti dell'isola, nei quali i monaci del medio evo ebbero chiese e monisteri, sursero poi poco per volta casolari, borgate, e villaggi per l'opera assidua dei monaci medesimi, i quali richiamarono gli abitatori girovaghi, per lo più pastori, a maggiore umanità di vita, ai pacifici lavori dell'agricoltura, ed a stabile domicilio.

ad sustentationem pauperum omnipotenti Deo ibi servientium. Quatenus Camaldulensis prior, qui eidem sacro eremo pro tempore preerit, ecclesias ipsas ex nostra datione atque cessione habeat, teneat, possideat, suoque iure disponat, sumque rectorem ibidem secundum congregationis sue ordinem statuatur. Ordinatus autem rector hanc reverentiam nobis, nostrisque successoribus exhibebit, ut videlicet Castrensi se episcopo representare debeat ad capitulum et sanctum chrisma conficiendum, et ecclesiarum consecrationes, nec non ad festum matricis ecclesie veniat, et visitantem parochie sue ecclesias episcopum cum honore suscipiat. Libram quoque argenti, que pro legato Romane ecclesie hactenus dari consueverat, cum legatus venerit, et episcopo placuerit, cum integritate persolvat (3). Ceteras autem dationes et gravamina eiusdem sancte eremi ex charitate remitto. Decernimus itaque, ut nulli iudici episcoporum, aut curatorum, nulli prorsus aliqua dignitate predito fas sit hanc nostrae donationis paginam infringere, vel in aliquo perturbare, sed quecumque huic dicte heremo donata et concessa sunt, et inscriptionis nostre pagina roborata, firma semper, illibataque permaneant, eorum, pro quorum gubernatione et sustentatione concessa sunt, usibus profutura. Si qua igitur in futurum ecclesiastica, secularisve persona contra hanc nostrae donationis paginam venire tentaverit, secundo, tertiove commonita, si de presumptione sua congrua satisfactione non correverit, omnipotentis Dei maledictionem incurrat, et a sacratissimo corpore Dei, et Domini nostri Redemptoris Iesu Christi aliena fiat. Cunctis autem servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bone actionis percipiant, et apud districtum iudicem premia eterne pacis inveniant. Amen.

Hoc autem actum est consilio et auctoritate domini Alberti Turritani archiepiscopi Sardinie primatis, ac Sedis apostolice legati (4), nec non Petri diaconi cardinalis Sancti Eustachii anno Domini millesimo centesimo sexagesimo quarto, indictione XII (5).

Ego Atho Castrensis episcopus hoc scriptum a me factum confirmo, corroboro, et confirmo.

(3) Forse il vescovo ATONE, allorchè donò queste tre chiese ai Camaldolesi, ricordò la bolla di papa Alessandro III diretta agli arcivescovi e vescovi dell'isola (Ved. sopra Docum. N.º LXXVII), con la quale i monaci Cassinesi erano stati intieramente emancipati dalla soggezione episcopale; e perciò impose ai donatari le condizioni che si leggono nel presente atto, le quali erano le seguenti: che il monaco, rettore di dette chiese, usasse la dovuta riverenza al vescovo di Castro; che si presentasse al capitolo *ad sanctum chrisma conficiendum*, et *ad ecclesiarum consecrationes*; che intervenisse all'annuale festività della chiesa titolare della diocesi; che ricevesse onoratamente il vescovo nel tempo della visita pastorale; e che pagasse al legato pontificio, sempre che venisse in Sardegna, o fosse di piacimento del vescovo, il solito tributo di una libbra di argento.

(4) ALBERTO, arcivescovo di Torres, esercitava adunque nel tempo di questa donazione le funzioni di legato pontificio nell'isola. Forse per tal motivo si qualificava eziandio *primate* di Sardegna.

(5) La data della presente donazione è senza dubbio del 1163, poichè vi è notata la indizione XII, che cominciò nel settembre di tale anno. Quindi è chiaro, che nel segnare l'anno l'estensore dell'atto seguì lo stile pisano.

LXXIV.

Il giudice Salucio di Lacon accorda al suo zio donnicello Arzocco la facoltà di fare donazione di alcuni suoi beni alla chiesa di S. Maria di Lozzorai.

(1163, o 1164⁽¹⁾.)

Dallo Spano, *Ortografia Sarda*, Tom. II, pag. 89, ediz. Cagliari.

Egò iudigi Salusi de Lacon cum mulieri mia dona Iurgia de Unali assolbullu a ciu miu donigellu Arzoccu affairi de causa sua su ki bolit. Et eu donigellu Arzoccu cum lebandu assoltura daba su donu miu iudigi Salusi de Lacon ki millu castigit donu Deu per balaus annus et bonus, et ad issi, et ad muliere sua dona Iurgia, et a matre sua dona Preciosa de Lacon. Fazzulla custa carta per causa mia cantu appo in trigo in ca de Barbaria⁽²⁾, kalla dau a S. MARIA DE LOZZORAI⁽³⁾ per donu Deu et per aia (anima) mia, et de fu (fiju) meu, et de totu sus parentis mius. Dauli sa domo de Tortoili⁽⁴⁾ cum serbus et ankillas cum binias et domestias, cum saltu et aqua et semidas, et duos ortus d'abis⁽⁵⁾, et duas masonis de cabras, et una masoni de porcus⁽⁶⁾, et fundamentu cantu apu ingeliso⁽⁷⁾, terras et binias et servus et ankillas, et inierzu servus et ankillas et binias et terras, et oia (omnia) causa cantu illoi apu, et issu ortu dessu kidru de turrele⁽⁸⁾ et oia causa cantu apu in curadoria de barbaria pro kindi apada s.ca Maria, kalla dau per donu Deu, et per anima mia, et fiat in manu de piscobu⁽⁹⁾. Et sunt testimonius donnighellu Turbini, donnighellu Zerkis logu Salbadori. Et killaet devertete apat anathema daba pater et filio et s.cu isp.u (sanctu ispiritu), daba XII Apostolos, IIII Evangelistas, XVI prop.tas (prophetas), XXIIII Seniores, et daba CCC. XVIII s.cos Patres, et apat sorti c.u Iuda in inferum, fiat et fiat. Amen, amen.

(1) Siccome il SALUCIO, di cui si fa parola nella presente carta, è senza dubbio il Salucio figlio di Torchitorio II e di Preziosa di Lacon, il quale, dopo la morte del suo fratello Costantino II regolo di Cagliari, accaduta nel 1163, contrastò il regno alla propria nipote sposata a Pietro di Gonnario II di Torres, e riuscì per breve tempo nel suo ambizioso disegno (Ved. TOLA, *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*, vol. III, pag. 154-55), perciò, usando egli nel presente atto il titolo di giudice, è chiaro, che il documento fu scritto nel tempo della da lui usurpata sovranità del giudicato Cagliaritano, e quindi nel 1163, o nel 1164.

(2) De barbaria, cioè di Barbagia, regione vastissima di Sardegna, ricordata anche da Dante co' ben noti versi:

- * Che la Barbagia di Sardigna assai
- * Nelle femmine sue è più pudica,
- * Che la Barbagia dov'io la lasciai.

Purgat., XXIII, v. 94 e seg.

(3) Al presente la suddetta chiesa di S. Maria di Lozzorai è la titolare del villaggio dello stesso nome.

(4) Tortoili. Credo possa essere l'odierno villaggio di Tortoli.

(5) Duos ortus d'abis; cioè due recinti di alveari.

(6) Duas masonis de cabras, et una masoni de porcus. Due capri, e due porcili con gli animali rispettivi.

(7) Ingeliso. Deve leggersi In Geliso; e quest'ultimo è nome di luogo, forse anche popolato.

(8) Ortu dessu kidru de Turrele; vale a dire - giardino di cedri in Turrele.

(9) Et fiat in manu de piscobu; cioè - sia sotto la dipendenza e giurisdizione vescovile; o, com'è naturale, del vescovo di Barbagia.

LXXV.

BARISONE, regolo di Arborea, volendo riconoscere i Genovesi per gli aiuti che gli aveano prestato, ond'essere investito dall'Imperatore Federigo Barbarossa della sovranità della Sardegna, promette loro il sussidio di lire centomila per le guerre che il Comune di Genova dovesse sostenere contro i suoi nemici, il pagamento annuo di quattrocento marchi di argento, la cessione dei castelli di MARMILLA, e di ARCOLENTO nel giudicato Arboresense, la donazione di due ville (curtes) per la fabbrica della chiesa di S. Lorenzo di Genova, e la concessione dell'area necessaria per edificare in Oristano cento case pe' mercatanti genovesi. Promette inoltre di favorire l'arcivescovo di Genova per l'ottenimento della primazia e della legazione pontificia in Sardegna, di far edificare in Genova palatium regium, e di andarvi ogni triennio ad abitarlo, e di far giurare queste promesse ed obblighi da lui assunti dall'arcivescovo di Oristano, dai vescovi e prelati, e da cento dei più notevoli personaggi del suo regno, e di farli pure giurare dai suoi figli tutti, tosto che compissero l'età di anni dodici, e da coloro che dovessero succederli nel regno. AGALBURSA, moglie di Barisone, conferma l'atto col proprio giuramento, e promette di far giurare quello dei suoi figli, cui spetterebbe il regno, prima che venisse alla successione del regno di Gallura.

(1164, 16 settembre).

Dall'Ughelli, *Italia Sacra*, tom. IV (10).

Ego Barisonus, Rex Sardiniae, universitatis Ianuensis amicitiam requirens, expertus etiam quod animose et efficaciter me adiuverint in meae perceptione coronae et in confirmatione ipsius, iuro honorem in perpetuum communis ac civitatis Ianuae, et quod pro exercitibus ac guerris, quas commune Ianuae deinceps fecerit, dabo eis pro centum millibus libris, et singulis annis dabo communi Ianuae ad natale Domini quadringentas marchas argenti, pro quibus assignabo communi Ianuae tot introitus in uno vel in pluribus iudicibus Sardiniae, ut praelegerit. Dabo etiam operi S. Laurentii duas curiarias, quas consules Ianuae praelegerint in tota Sardinia, ex quarum redditibus ipsa ecclesia perficiatur, qua expleta unam habeat archiepiscopus Ianuae, et alteram canonica B. Laurentii, sicut consules Ianuae ordinaverint: et aedificabo mihi Ianuae palatium regium infra triennium postea quam consules praedicti aream mihi de communi voluerint providere, et in omni triennio semel Ianuam visitabo in mea persona, nisi remanserit licentia consulum communis Ianuae: ac etiam iuro quod si Ianuenses voluerint laborare, ut archiepiscopus eorum obtineat primatum, et legationes Sardiniae, bona fide inde sibi auxiliabor. Item dabo castrum Arculenti, et Marmille, et tantum terrae in Aureo Stagno quantum bene sufficiat

(10) L'atto di questa convenzione è pure inserito in una lettera di Federico Federici diretta a Gaspare Scioppio, in cui narra le cose notabili della repubblica di Genova, pag. 39, 40, 41. Ma si questa, che quella data in luce dall'Ughelli (la presente) sono copie incomplete del documento originale, assai più ampio e circostanziato, come può vedersi leggendo quest'ultimo nel seguente N.º LXXVI.

Ianuensibus negotiatoribus ad mansiones centum ubi honorifice maneant, et negotiationes suas exerceant. Haec omnino convenio, et promitto ego Baresonus rex per me et haeredes meos sine fraude observanda in perpetuum, et iuro corporaliter tactis sacrosanctis Evangeliiis complere sub poena dupli, pro qua et Arboream, et omne regnum meum commune Ianuae habeat deinceps pignori obligatum, et quod a me, et successoribus meis perpetuo observetur, et faciam iurare archiep. de Aureostagno et episcopos omnes regni mei, et praelatos ecclesiarum, et usque in centum de melioribus terrae meae firmamentum pacti huius, et ab omnibus filiis meis postea quam ad duodecim annos pervenerint, et similiter ab omnibus illis ad quos credidero regni mei successionem venturam.

Actum anno Dom. 1164, 16 septembris.

Ego Ar. (1) regina iuro ad sancta Dei Evangelia, quod non ero in opere, facto, vel consensu, quod coniux meus Baresonus rex contra aliquid de predictis faciat, et faciam iurare illum ex filiis meis quos habeo, vel habeo, cui regnum daturus erit, antequam regnum Galluriae accipiat, quod praescripta omnia adimpleat, et inconcussa perpetuo observet. Actum anno Dom. 1164, 16 septembris.

LXXVI*.

BARISONE, re di Sardegna, accorda e promette al Comune di Genova molti favori e privilegi, e si obbliga verso il medesimo al pagamento di varie somme di denaro, ed alla cessione e concessione di vari luoghi e terre nel suo giudicato di Arborea, a testimonianza di gratitudine, ed in ricompensa degli aiuti prestatigli dal detto Comune per ottenere la sovranità e la corona dell'isola (2).

(1164, 16 settembre).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, Lib. Iur., pag. 94, v.

In nomine Domini per quem reges regnant et potentes merita decernunt.

Conventio Baresonis regis Sardinie.

Omnium sub Christo regnorum soliditas in numerositate

(1) AR. Prime lettere del nome di ARGALBURSA, o AGALBURSA, seconda moglie di Barisone. Costei era figlia di Don Ponzio di Cervera, e di Malcalda di Raimondo Berenguer, cognata di Alfonso VII re di Castiglia. Promette AGALBURSA di far giurare quello dei suoi figli che dovrebbe succedere a Barisone nella sovranità dell'isola, prima che ricevesse il regno di Gallura (antequam regnum Galluriae accipiat). Da questa promessa sembra adunque potersi inferire, che Barisone di Arborea, dichiarato e incoronato re di Sardegna, si credeva già padrone di tutti i giudicati dell'isola, per poterne disporre in futuro a favore dei suoi figli. Nel tempo della presente convenzione regnava in Gallura Costantino II, cognato del suddetto Barisone, come crede il Mittarelli. Succedette a Costantino il di lui unico figlio Barisone. Costui non ebbe prole mascolina, ma una sola figlia, la quale probabilmente è quella principessa di Gallura, che nel 1203 o 1205 si sposò a Lamberto Visconti (Ved. TOLA, *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*, vol. I, pag. 118-19, 247-48). Ma è da notarsi, che le antiche cronache sarde riferivano, siccome Barisone di Gallura, per le discordie intestine del suo giudicato, e le guerre mossegli dai suoi nemici, dovette rifugiarsi nel regno di Arborea. E dappiù, che nella donazione di S. Nicolò di Gurgo, o di Urgen, fatta nel 1182 da Barisone, re di Arborea e di Sardegna, al monastero di Monte Cassino (Muratori, *Antiq. Ital.*, tom. II, Dissert. XXXII), figura come teste un *Iudex Parason de Gallul*. Non sarebbesi per avventura verificato nel 1182 ciò che nel 1164 era una semplice speranza, o dritto futuro?

(2) Il presente atto di convenzione è inserito nel libro IURUM esistente nei Regii Archivi di Corte di Torino, pag. 94 v., ed è la

fundatur potencium amicorum. per eos enim et robusta fortiora deueniunt et aduersa singula minorantur. Recte igitur in eorum acquisitione mens regalis accenditur et participatione etiam glorie sue in conservatione ipsorum laudabiliter animatur. hoc enim modo lucrantur principes dona sua quando et benemeritis digna tribuunt. et affectus liberos munificentia sua deuincunt. Atque ideo ego Baresonus Dei gratia rex Sardinie uniuersitatis Ianuensium amicitiam et dilectionem requires. expertus et quod animose et efficaciter interfuerint in mee perceptionem corone et in confirmationem ipsius. tactis sacrosanctis euangeliiis in perpetuum iuro honorem archiepiscopatus communis ac ciuitatis Ianue. et quod pro uniuersis exercitiis expeditionibus ac guerris quas commune Ianue deinceps fecerit dabo communi Ianue pro centum millibus libris sicut in eis Ianuenses expenderint pro libra de posse suo quod communi manifestauerint. et hoc soluam nuntio communis Ianue infra mensem postquam mihi ab eo fuerit requisitum. quod nullo modo euitabo intelligere vel audire. Et dabo singulis annis communi Ianue ad natale Domini quadrigentas marchas argenti pro quibus bene soluendis assignabo et dabo consulibus et communi Ianue tot introitus in uno uel pluribus indicibus Sardinie ut prelegentur. de quibus ipsa summa eidem communi Ianue persoluatur. Et si quid in hoc defecerit. de camera mea supplebo (3). sine omni fraude et dolo. Et dabo operi Sancti Laurentii duas curiarias quas consules Ianue preelegerint in tota Sardinia exceptis duabus melioribus quas dabo cum curiis et ceteris ad me in eis pertinentibus. ex quarum redditibus ipsa ecclesia construat. qua expleta unam habeat archiepiscopus Ianue et alteram canonica Beati Laurentii. sicut consules communis Ianue ordinauerint. Et edificabo mihi Ianue palatium regium infra triennium postquam consules communis Ianue aream mihi de communi uoluerint prouidere. Et in omni trienio uel quadrenio semel Ianuam uisitato in mea persona nisi sicut remanserit licentia maioris partis consulum communis Ianue qui tunc erunt quantum infra ipsum triennium uel quadrenium ultra cuius non possint inde absoluere. Et omnibus Ianuensibus et de eorum districtu a (sic) o nato usque portum ueneris dabo per uiam in securitate et pace mercatoribus et opportunitatibus suis totam Arboream et ceteras partes quas subiectas habuero. Et frangam et intrabo donicaltas (4) Pisano-

copia autentica dell'originale che si conservava negli archivi dell'antica repubblica di Genova. Quindi è completo in ogni sua parte; e confrontandolo col precedente (N.º LXXV) pubblicato dall'Ughelli, si scorge subito che il secondo è una copia diminuta e compendiosa del primo.

(3) De camera mea supplebo. Da queste parole si deduce che Barisone, oltre i redditi del suo giudicato, e dei beni del regno (de rennu), che oggi direbbono del demanio regio o della corona, possedeva un patrimonio ed un tesoro suo particolare, dal quale prometteva supplire al pagamento annuo delle quattrocento marche di argento, laddove a ciò non bastassero i proventi da lui assegnati sugli introiti del giudicato.

(4) Donicaltas, cioè donicalias, o donnicallias. Sotto questo nome si devono intendere le concessioni di certi luoghi e di certi distretti fatte dal giudice, regolo o signore del luogo, ai Pisani, onde vi comprassero a certi determinati prezzi, e con privilegio di alcuni servizi personali per parte dei coloni, le derrate e le produzioni naturali, e dappiù vi esercitassero esclusivamente la mercatura. E siccome con tali concessioni il signore del luogo si spogliava di alcuni suoi dritti (come p. e. dei servizi personali dovuti dai coloni) a favore dei concessionari, perciò le medesime si appellavano grazie e concessioni dominicali, o dominicalias, e compendiosamente donicalias o DONNICALLIA. Le due brevi lacune che si trovano in questa parte dell'atto debbono verosimilmente essere supplite in questo

rum . . . de nouo aut ueteri . . . donicalias ulla concedam quin Ianuenses libere et absolute contrahant mercationes suas cum omnibus Sardis cum quibus uoluerint nec de ullis mercationibus quas uoluerint facere. uel de sale libere et absolute accipiendo ullam uim super impositam cum inferius promittam. neque aliquid dicitum uel consuetudinem inde exigere. proferam uel eis qui ab ipsis aliqua emerint aut qui illis ulla uendiderint. scilicet libere et absque omni controuersia salem accipiant et distrahant et omnes mercationes suas cum quibus uoluerint fatiant absolute. Et dabo communi Ianue in singulis iudicibus Sardinee conuentiones curias et albergarias. in quibus Ianuenses et eorum negotiatores honorifice possint esse diueri et commorari. Et quocumque casu Ianuenses sint Sardinee uel accedant ad insulam illam uel ab ea recedant saluabo eos et res eorum contra omnes homines defendam nec proferam quod rerum uel personarum patiantur ullo modo detrimentum. Et si Ianuenses guerram fecerint Pisanis pro Sardinea dabo communi Ianue medietatem illarum expensarum quas fecerint in illa guerra et similiter medietatem expensarum quas fecerint in galeis quas ab illis requiro et hoc soluam ut ordinauerint consules communis Ianue qui tunc erunt. Et guerram faciam ipsis Pisanis per me et meos homines in toto posse meo sine fraude. uiandam uero uel expensas uiande postquam exercitus Ianue uel galee in Sardinea fuerint eis dabo. Ea uero que ecclesia uel ciuitas Ianue in Sardinea consueuerunt habere eis preterea conseruabimus nec patiemur ullo modo auferri et nunquam fatiam nec seruabo pacem uel treugam aut pactum aliquod cum Pisanis uel aliquibus pro eis neque cum iudicibus et aliis portibus Sardinee uel aliquibus pro eis sine uoluntate et ordinatione maioris partis consulum communis Ianue qui modo sunt uel pro tempore erunt. hec omnia manu propria iuro et tot securitatibus firmabo quot consules Ianue crediderint opportune ut a me et heredibus meis et successoribus perpetuo obseruentur. Et predicta nobis Bisacio Balderonus Maris. Picamilio. marchioni de Volta. Lanfranco

modo: et frangam et intrabo donicalias Pisanorum sint ipsae de nouo aut ueteri, et donicalias ulla etc. Le concessioni e i patti principali contenuti in questa conuenzione, oltre quelli risultanti dall'atto precedente (N.º LXXV), che qui sono pure registrati, si riducono ai seguenti. Barisone si obbligava verso il comune di Genova: 1.º ch'essi potessero mercatare liberamente in Sardegna, e vendere e comprare, e asportar sale, senza pagamento di dazio: 2.º di accordar loro in tutti i giudicati dell'isola conuentioni, curie, ed albergarie, nelle quali potessero abitare, e mercanteggiare onorificamente: 3.º che difenderebbe in tutto il suo regno sardo le loro persone e i loro avari: 4.º che farebbe co' Genovesi guerra franca e leale ai Pisani, pagando la metà delle spese occorrenti per l'armata di terra e di mare, tosto che l'una e l'altra arriverebbero a Sardegna; e che non seguerebbe tregua o pace co' suddetti Pisani, e con gli altri giudici dell'isola senza il consentimento dei Genovesi: 5.º che infine non permetterebbe, che il comune e la chiesa (di S. Lorenzo) di Genova soffrissero danno o molestia in tutto ciò che possedevano in Sardegna. E per l'osservanza di questi patti obbligava a pegno il giudicato di Arborea e tutto il suo regno. — Il comune di Genova per sua parte prometteva a S. M. il re Barisone (uestre regie Maiestati): 1.º di armare annualmente otto galee a di lui bisogno e richiesta, sopportando la metà delle spese: 2.º di aiutarlo in caso di guerra co' Pisani, restituendo però Barisone la metà delle spese occorse per l'armamento delle suddette galee: 3.º di non far tregua nè pace co' Pisani, senza il consenso di Barisone: 4.º di permettergli, che armasse liberamente in Genova quante galee gli piacesse in caso di guerra co' suoi nemici di Sardegna. E per la stabilità di tali promesse il comune, oltre il giuramento dei suoi consoli col quale intendeva ratificarle, le farebbe rinnovare annualmente nel Breue (in breui) ossia negli Statuti della repubblica.

de Alberico consulibus communis Ianue stipulantibus pro uestro communi hoc totum promitto sub pena dupli pro qua et Arboream et omne regnum meum commune Ianue habeat deinceps pignori obligatum. et faciam a tot hominibus regni mei firmamentum pacti huius a quot requisierint consules communis Ianue stipulantibus pro uestro communi postquam ad duodecim annos pervenerint, et similiter ab omnibus illis ad quos credidero regni mei successionem uenturam. Hoc sacramentum et pactum fecit dominus Baresonus rex Sardinee Ianue in capitulo Sancti Laurentii anno millesimo centesimo sexagesimo quarto sexto decimo die septembris indictione sexta in presentia et testimonio domini Ugonis episcopi Sancte Iuste. presbiteri Ingonis qui textum Euangelii regebat. Arzochi quoque de Lacu Arborensis. Furatuli de Gonali. Baresoni de Serra. Constantini de Serra. Constantini de Lacu fratris regii. Constantini Uspani et Arzochi de Lela. qui septem Sardi incontinenti iurauerunt tactis sanctis euangeliis in hunc modum⁽¹⁾. Ego bona fide sine omni fraude studebo et laborabo omnibus modis quibus potero ut pactum quod dominus rex Baresonus Ianuensibus fecit eis per omnia obseruetur. nec ero in facto uel consensu sine assensu quod pactum illud frangatur aut in aliquo modo diminuatur. nec quod aliquis habeat potestatem Sardinee qui inde similiter non teneat per omnia. Assistentibus ad hec et testibus conuocatis. Bono uassallo de Castro et Anselmo Placitorum consulibus. Ingone quoque de Volta. Philippo de Lamberto. Ingone Gontardo. Alberico. Rodoano de Mauro. Ansaldone de Porta. Ogerio Scriba. Enrico Aurie. Guillelmo Aurie. Ingone Tornello. Rogerio de Maraboto. Lanfranco Bazemo. Nicola Roza. Ansaldone de Nigro. Oberto usus maris. Nubelloto. Enrico Mallone. Pascale Elye. Bernizone. Guillelmo Crispino. Squarazicu. Fredenzone Gontardo. Aluernatio. Bardezone. Fornario. Guillelmo de Candida. Spezapedra. Lanfranco Galora. Alinerio de Porta. et Bigorio iudice. aliisque pluribus qui ad ista fuerant conuocati.

Nos itaque supra memorati consules communis Ianue dilectioni et honorificentie uestre illustrissime rex Baresone cupientes omnimode indulgere in presentia et testimonio omnium supradictorum uirorum conuenimus uestre regie maiestati pro uniuerso communi Ianue quod singulis annis cum uobis fuerit necessarium et ab eo requisieritis commune Ianue uobis armabit octo galeas quatuor ad expensas uestras regias et quatuor ad expensas communis. Et sicut nostri fecerint quartam totius eius quod ad capum et diuisionem peruenerit uestre faciet Camere dari. uel si contigerit uos inde quicquid minus habere consules communis Ianue qui tunc erunt tenebuntur inde uobis si postulaueritis facere rationem. Item si Pisani aduersus uos pro communi exercitum fecerint. Ianuenses pro communi uos adiuuabunt

(1) Oltre Ugone vescovo di Santa Giusta (in Arborea), e il sacerdote Ingone che sosteneva il libro degli euangeli, furono testi della presente conuenzione altri sette notabili Sardi, che sono qui individualmente nominati. Questi sette notabili, o magnati del giudicato di Arborea giurarono nel contesto (in continenti) di osservare e far osservare fedelmente tutto ciò che Barisone avea promesso, recitando la formola del giuramento già preparata, ed inserta nello stesso atto. Tra i mentovati sette magnati di Arborea leggesi il nome di COSTANTINO de Lacu (forse de Lacon) fratris regii, cioè fratello, o legittimo o naturale, del re Barisone di Lacon. Non sarebbe per avventura costui il medesimo, che sotto nome di COSTANTINO II regnò in Arborea nel 1196, ovvero nel 1211? (Ved. TOLA, Dizion. biogr. dei Sardi illustri, vol. 1, pag. 216 e 217).

bona fide sine fraude. dum uos communi Ianue restitutas medietatem illarum expensarum. Item commune non faciet pacem aut finem siue trengnam uel pactum aliquod cum Pisanis uel aliquibus pro eis. aut cum aliquo uel aliquibus de inimicis uestris Sardinee de aliquo negotio Sardinee sine consensu et parabola uestra. Preterea si pro inimicis quos Sardinee habetis Ianue uolueritis armare galeas hoc uobis libere concedet nostrum commune. Et per omnia similiter commune tenebitur heredibus et successoribus uestris qui sibi fecerint iuramentum quod fecistis et ei obseruauerint pactum quod nobis iurastis. et ut perpetuo obseruetur. iurabit hoc in contione nostra in anima populi Ianuensis et singulis annis firmabitur in breui consulatus communis Ianue. Et nos suprascripti consules Lanfranchus de Alberico. marchio de Volta. Picamilium. Baldezonus usus maris. et Bisacius tactis sacrosanctis euangeliis obseruare uobis iuramus per totum nostrum consulatum. obseruaturi deinceps ipsa eadem sic populo ianuense predicantur iuranda.

Actum Ianue die loco et testibus supradictis.

Ego Iohannes notarius rogatus scripsi.

Ego Vgo Sancte Iuste episcopus subscripsi.

Atto Placentinus notarius sacri palatii hoc exemplum transcripsi et exemplificaui ab autentico publico Iohannis notarii in quo pendebant sigilla duo plumbea in uno quorum erat sculpta media figura episcopi infra circulum in cuius circumscriptionem erat crux et littere tales. Ianuensis Archiepiscopus. infra circulum uero erat scriptus Sanctus Sylus. ab alia uero parte eiusdem sigilli erat scripta forma ciuitatis uel castris cuius circumscriptionem non poterat legi. In altero uero erant sculpte ab una parte medie ymagines due una siquidem uiri et altera mulieris in cuius circumscriptionem erat crux et littere tales. Est uis Sardorum pariter regnum populorum. et infra circulum erant quedam alie littere que non poterant bene legi. ab alia quoque parte eiusdem sigilli erat media forma uiri coronati in cuius circumscriptionem erat crux et littere tales Baresonus Dei gratia Rex Sardinee. Intra circulum uero circa dictam ymaginem erant quedam alie littere que non poterant bene legi. Sicut in eo per omnia uidi et legi et nichil addito uel dempto preter forte litteram uel sillabam titulum seu punctum et hoc causa abreuiationis uel melioris lecture titulos scilicet in litteras et litteras in titulos permutando. substantia in nullo prorsus mutata. ad quod exemplum corroborandum iussu domini Pegoloti Vguezonis de Girardino Ianuensis potestatis subscripsi.

LXXVII*.

Carta, o conto dei debiti di BARISONE re di Sardegna verso il comune di Genova, e promessa del pagamento per di lui parte, tosto che metterebbe il piede nel suo nuovo regno.

(1164, 16 settembre).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur. pred.*

Cartula debitorum Regi Sardinee,
sicut dare et soluere promisit communi Ianue.

Ego Baresonus Dei gratia Rex Sardinee dabo communi Ianue duo milia marcharum argenti et omnem pecuniam

quam pro me soluerunt uel conuenerunt ob solutionem quatuor milia marcharum quas per me soluerunt domino Imperatori (1) et omnem aliam pecuniam quam mi prestauerunt consules communis Ianue cum omni incremento quod inde conuenerunt. Ad totum soluam in primo ascensu meo in Sardineam antequam in terram illam descendam uel pignori dabo in galeis consuli aut illi quos consules communis propterea constituerint. hoc autem in auro argento monetis uel lapidibus preciosis. aut serico uel pannis sericis. in quo pignore bene securi sint debiti supradicti. Verum de quinto recipere debebunt inde creditores qui aderunt in galeis. Si me absoluerint creditores ipsi de tanto absolutus ero a communi Ianue. haec omnia tactis sacrosanctis euangeliis iurauit dominus rex Baresonus in presentia et testimonio domini Vgonis episcopi Sancte Iuste et presbiteri Ingonis qui testum euangeliorum regebant. Arzochi quoque de Lacu Arborensis. Furatuli de Gunnali. Baresoni de Serra. Constantini de Serra. Constantini de Lacu fratris Regii. Constantini Vspani et Arzochi de Lella. qui septem Sardi ut iuramentum regium plenarie implerent. tactis sacrosanctis euangeliis subsequenter statim in hunc modum iurauerunt. Ego bona fide studebo et laborabo sine omni fraude et omnibus modis quibus potero ut pactum quod dominus rex Baresonus Ianuensis facit eis per omnia obseruentur. nec ero in facto siue consilio uel assensu quod pactum illud frangatur. aut in aliquo diminuatur. nec quod aliquis habeat potestatem Sardinee qui inde similiter per omnia non teneant. quod toctum factum est Ianue in capitulo Sancti Laurentii anno millesimo centesimo sexagesimo quarto sexto decimo die septembris et indictione xi. Bono uasallo de Castro. Anselmo Garrio consulibus placitorum. Ingone de Volta. Filippo de Lamberto. Idone Gontardo. Alberico. Rodoano de Mauro. Ansaldone de Porta. Ogerio Scriba. Enrico Aurie. Vuillelmo Aurie. Ingone Tornello. Rogerio de Maraboto. Lanfranco Bacemo. Nicola Roza. Ansaldo de Nigro. Oberto Vsusmaris. Nubelloto. Eurico Mallone. Pascale Elie. Bennizone Guillelmo. Crispino. Fredenzone. Guntardo. Aluernario. Guillelmo Crispino. Baldizone Fornario. Guillelmo de Candida. Spezapetra. Lanfranco Galera. Alinerio de Porta et Bigoto Iudice ad hoc testibus conuocatis cum pluribus aliis quos esset difficile nominare. In quorum omnium testimonio et presentia consules communis Ianue Bisacius. Baldezonus Vsusmaris. Picamilium. marchio de Volta. Lanfrancus de Alberico ultra solutionem quam pro ipso rege fecerunt domino imperatori de quatuor milibus marchis argenteis. et ultra expensas quas fecerant in receptione regia et in galea quam pro ipso usque Sardineam miserant (2). iurauerunt

(1) Uberto Cancellario riporta nei suoi *Annali* il dialogo avuto da Barisone con Federigo Barbarossa per ottenere dilazione al pagamento dei quattro mila marchi di argento. Ma non avendola potuta conseguire, il comune di Genova pagò per lui la pattovita somma, di cui in quest'atto Barisone promette la restituzione assieme alle altre somme avute in prestanza dallo stesso comune.

(2) Oltre la spesa occorsa per la spedizione di una galea a Sardegna, fatta a richiesta di Barisone, si fa qui cenno delle altre spese che il comune di Genova avea dovuto sopportare pel ricevimento regio dello stesso Barisone. Al qual proposito occorre notare, che prima andarono a Pavia, dove dimorava l'imperatore Federigo Barbarossa, Ugone vescovo di S. GIUSTA (in Sardegna), Filippo Giusta, e Buoncavallo Bulferio per chiedergli il titolo di re a favore di Barisone di Arborea (FARA, *De reb. Sard.*, lib. II, pag. 238). Questo

tactis sacrosanctis euangeliis quod mutuabunt ipsi domino regi libras mille quingentas et duas galeas ad expensas communis armabunt. quod tamen mutuum et quas expensas cum incremento quod inde conuenerint. dominus rex Baresonus eis ut supra restituere debet.

Ego Iohannes notarius rogatus scripsi.

Ego Vgo Sancte Iuste subscripsi.

LXXVIII *.

Carta, o conto dettagliato dei debiti contratti da BARISONE re di Sardegna, tanto verso il comune, quanto verso parecchi cittadini di Genova (1).

(1164, 16 settembre).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur. pred.*

Debitum communis est librarum decem et septem milia CCCCLXXIII argenti fini marcharum M. M. et librarum LXXV argenti fini. debitum Simonis Aurie librarum decem de Ianua. Debitum Guillelmi Buronis et Idonis Mallonis librarum de Ianua. Debitum Gordanis de Mich. librarum LXXV. m. denar. XII. Debitum Ottonis Boni librarum L. Debitum Guillelmi de Vinaldo et Guillelmi de Nigrono librarum CCCXXXIII. Debitum Ribaldi Galli librarum CLXXXI et tertia. Debitum Boiamundi Voiadischi librarum LIII et tertia. Debitum Nicole Roze librarum XVII argenti fini et librarum XLV ianuensium. Debitum Rogerii de Maraboto librarum XIII et tertia. Debitum Bazemi librarum XIII et tertia. Debitum Ribaldi de Pinasca librarum XXVII. Debitum Oberti Squarzacicus librarum L argenti fini. Debitum Iohannis Nigra librarum XXVIII ianuensium. Debitum Oberti Vsumaris libr. LV. Debitum Iohannis Picis librarum VI argenti. Debitum Oberti Spinule librarum XIII et tertia. Debitum Philipi de uista librarum XIII et tertia. Debitum Bisatie librarum VIII. hec soluenda sunt ita. quemadmodum soluimus domino imperatori quatuor milia marcharum. uidelicet hoc modo argenti fini marcham colonie pro solidis LVI ianuensibus. unciam de marcha parui ponderis de marinis melechinis et bambariagiis pro marcha argenti. et similiter pro marcha argenti solidos XLVIII. Luc. de Pisa uel Luc. de Papia libras III. sol. VI. de imperialibus solidos XXXIII et dimidio. Si de opere auri uel argenti questio erit dabitur iusta apreciatio bancheriorum communis in quod sub iuramento coaprexiabuntur Ianue ualere.

Atto Placentinus sacri palatii hoc exemplum transcripsi et exemplificaui ab autentico publico Iohannis notarii in

titolo ottenuto, Barisone in persona si trasferì alla detta città di Pavia per ricevere dall'imperatore la investitura del nuovo regno; e fu accompagnato da quattro oratori, e due giureconsulti genovesi, cioè Lanfranco Alberigo, Piccamiglio, Guglielmo Doria, Gionata del Campo, Bigotto, e Guido Landense. Quindi ritornò a Genova sulle navi speditegli dal comune, e fu ricevuto solennemente allo sbarco dai consoli della repubblica. E finalmente fu incoronato nella chiesa di S. Siro con un ricco diadema, che lo stesso comune di Genova fece appositamente lavorare per lui. Occorsero per tutto ciò molte spese, le quali nel presente atto si dicono fatte in *receptione regia* di Barisone.

(1) Questa carta è evidentemente un'appendice o complemento della carta precedente, N.º LXXVII *

quo pendebant sigilla duo plumbea. in uno quorum erat sculpta ymago medii episcopi infra circulum. In cuius circumscriptione erat crux et litterae tales. Ianuensis Archiepiscopus. Infra circulum erat uero scriptum Sanctus Sylus. Ab alia uero parte eiusdem sigilli erat forma ciuitatis. in cuius circumscriptione erat crux et littere tales. Ciuitas Ianuensis. In altero uero sigillo erant sculpte ab una parte due medie ymages una siquidem uiri et altera mulieris. In cuius circumscriptione erat crux et littere tales. Est uis Sardorum pariter regnum populorum et infra circulum erant alie littere que erant taliter conquassate quod non poterant bene legi. ab alia quoque parte eiusdem sigilli erat media forma uiri coronati in cuius circumscriptione erat crux et littere tales. Baresonus Dei gratia rex Sardinee. Intra circulum uero circa dictam ymaginem erant quedam alie littere que conquassate erant ita quod non poterant bene legi. Sicut in eo autentico per omnia uidi et legi nichil addito uel dempto preter forte litteram uel sillabam titulum seu punctum. et hoc causa abreuiationis uel melioris lecture. titulos scilicet in litteras uel litteras in titulos permutando. substantia in nullo prorsus mutata. Ad quod exemplum corroborandum iussu domini Pegoloti Vguenzonis de Girardino Ianuensis potestatis propria manu mea subscripsi.

LXXIX *.

Barisone, re di Sardegna, promette ai Genovesi di prestar loro efficace aiuto, acciò l'arcivescovo di Genova ottenga il primato e la legazione pontificia in Sardegna, convalida con giuramento la sua promessa, e fa pur giurare alcuni dei magnati del suo regno.

(1164, 16 settembre).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur. pred.*

Augumento gratie multiplicatur affectus et officiorum cumulo. semper excrescit debitis amicorum. Necesse est enim quemque maiora debere quoad susceperit potiora. Et ideo ego Baresonus Dei gratia rex Sardinie amicitie Ianuensium semper incrementa desiderans iuro communi Ianue tactis sacrosanctis euangeliis quod si Ianuenses uoluerint laborare ut archiepiscopus eorum obtineat primatum et legationem Sardinee bona fide et sine fraude inter sibi auxiliabor et conferam ut uiderint conuenire (2). Quod sacramentum ipse dominus Rex continuum fecit cum ceteris inscriptis in reliquo pacto quod Ianuensibus fecit autem in presentia et testimonio domini Vgonis episcopi Sancte Iuste et presbiteri Ingonis qui regebat textum euangeliorum. Arzochi quoque de Lacu Arborachensis. Furatuli de Gonnali. Baresoni de Serra. Constantini de Serra. Constantini de Lacu

(2) La stessa promessa era stata fatta da Barisone in un altro atto sottoscritto da lui nel giorno medesimo 16 settembre 1164, col quale si assumeva tante altre obbligazioni verso il comune di Genova (Ved. sopra Docum. N.º LXXV). Ma quest'ultimo non sembrò contento del primo, e volle da Barisone un secondo atto tutt'affatto speciale e separato per ciò che riguardava l'ambita *primaria* del suo arcivescovo sulle sedi vescovili di Sardegna.

fratris Regii. Constantini Yspani et Arzochus de Sella. qui septem Sardi ut hec implerentur ita iurarunt. Ego bona fide sine omni fraude studebo et laborabo omnibus modis quibus potero ut pactum quod dominus Baresonus Iannensibus fecit eis per omnia obseruetur nec ero in facto et consilio sine assensu quod pactum illud frangatur ac in aliquo diminuatur nec quod aliquis habeat potestatem Sardinee quem similiter nec teneatur per omnia. Actum in Campiano MCLXIII. XVI die septembris indictione XI. Bonouassallo de Castro. Anselmo Garrio. Ingone de Volta. Philippus de Lamberto. Enrico Aurie. Bigotio iudice. Ogerio scriba et pluribus aliis adhibitis testibus conuocatis.

Ego Iohannes notarius rogatus scripsi.

Ego Vgo Sancte Iuste episcopus subscripsi.

LXXX.

Gregorio, arcivescovo di Arborea, dichiara con sue lettere patenti fedele ed esatto il tenore di uno strumento di donazione fatta da Barisone re di Sardegna col consenso della sua moglie Algabursa alla propria figlia Susanna, e ai di lei figli e nipoti, il quale strumento è trascritto per esteso nelle stesse lettere patenti, e dicesi levato per copia dall'apografo di Pietro Dorrà, e di Mariano Spano.

(1165)

Dal tom. I. *Monum. Hist. Patr.*, col. 843-43-44.

Universis presentes litteras inspecturis Gregorius miseratione diuina archiepiscopus Arborensis et F. diuina miseratione episcopus Terralbensis salutem in Domino. Noueritis nos uidisse propriis oculis et legisse instrumentum sardicum nobilium uirorum petri dorrni dorrnina et mariani spani in hac forma. In nomine patris et filii et spiritus sancti amen. Ego Iudice Barusone darboree qfaco custa carta ad Susanna filia mia. (1) et a filios catos ad faguer. probene quod illis faço cum uoluntade bona de donna Algabursa mugere mia regina de Logu darboree. Dollis sa domo de manu doniga dassai. cum saltos. cum binias. cum serbos. et cum ankillas. et icustos sunt sos nomenes dessos homines. boat. puliga. et issos filios. Iusta puliga et issos filios et D. marki. et miali de banu. et songui su fradlroo dori lollo. et Bera polla sa mugere. Biadu musca. et Maria sa mugere. Simione Corsu et Orlandu su fratri. boat uceri et issu fiu et Ladus de Com. uceri. et fur de banu. et baini pirellu. et Com. uceri. Et dollis su Saltu de planu dolisu inca gpirat daue in marguini in marguini. Et icustos saltos qsunt scus inicusta carta castiit illus donia tepus de sanini capsega dura de regnu. et nollis degumint puna batur peiga issoro non aissos. non apunu serbu issoro. et nollis leuet de puna collectura qsat faguiri insa terra darboree. Et non appaut podestade non iudice cat esser pro me non donigellu. non punu homine mortale qstrum et custu bene cappo factu. Ego Barusone de Serra iudice darboree cum uoluntade bona de donna Algaburssa mugere mia regina de Logu darboree.

(1) Susanna era probabilmente sua figlia di primo letto, avuta cioè da Peregrina di Lacon.

Assusanna filia mia et ad filios cantos ad fager. et ad nebodes nebodorum suorum aplicatu addurare sa generatione usque in fine mundi. Et sunt testes primus Deus. et Sancta Maria. et donnu p. archipiscobu darboree. et donnu Vso piscobu de Sancta Iusta. et donnu mariani corraiki piscobu de terralbensi et donnu Comida bais piscobu dusellos. Et decuradores. Coni de Laco fronte acuca curadore de capidanu. et Com. de Laco pees curadore de parti de balenca. Arcocor sabuii curadore dusellos et de mandra dolisai. luigi. Bars. de ballulu curadore de miili. Berigenri conte curadore de parti gilciber. et de Frodoriani. Groodori de staara maiore de busakesos cum golleanes suos. Et quod abet dicere qua bene est sukest iscritu inicusta carta apat benedicionem de deus patrem omnipotente. et de omnes sanctos. et sanctas dei amen. Et quod habent dicere qua male est abeat maledicionem de deum patrem omnipotente. et de sancta maria matre domini nostri Ieshu X. pi. et de iii patriarche. et de nu euangelistas. et de nouem ordines angelorum. et decem arcangelorum et de xii apostolis. et de xvi prophetis. et de xxiii seniores. et de ccc. xviii pat. sanctos et omnes sanctos et sanctas dei amen. et apat parçoe cum inico herode et cum iudas traditore. et cum diabolus in inferno. fiat. fiat. fiat. amen. amen. amen. Anno domini millesimo c. lxxv. Ego petrus sportatus sacerdos et notarius curie domini B. iudicis Arborensis. qui hec scripsi et compleui cartulam ista. Custu priuilegiu exempladu daua sautenticu. fudi bulladu cum bulla de plumbu. cum corda de seda niella sagale bulla est tunda. et est daua sunu Ladus cum custas litteras intornu de sabulla . a . r . b . o . r . e . a . Satu Ladus est aicusta forma. Sas litteras intornu . B . A . R . E . S . O . N . V . S . R . E . X . et est custu signu.

Ne autem super predictis aliqua dubietas oriatur presentes patentes litteras nostris sigillis pendentibus fecimus roborari.

LXXXI.

L'imperatore Federigo Barbarossa concede in feudo al comune di Pisa, rappresentato dal suo console Ugucione, la intiera isola di Sardegna, riuocando tutte le concessioni anteriori della medesima da lui fatte a qualunque altra città, o persona, e nominativamente quella già fatta al duca Guelfone.

(1165, 17 aprile).

Dal Lunig, *Codex Italiae Diplomat.*, tom. I, pag. 1055.

In nomine Sanctae et Individuae Trinitatis.

Fridericus diuina fauente clementia Romanor. Imp. Augustus.

Dignitas et excellentia Romani imperii tanta bonitate, et pietate usque ad haec nostra tempora semper exuberavit, quod suorum merita fidelium oculo clementiori respicere, et largitatis suae beneficia eis potius augere, quam minuere consuevit. Ibi enim merito locantur beneficia, et premia honoris, ubi et devota seruitia refulgent, et fidelitas ipsa absque omni signo fallaciae immobilis, et constans perseverat. Huius rei causa Pisanam civitatem, quae inter alias civitates per principatum dignitatis ca-

put extulit, quae etiam ab imperii fidelitate tempore adversitatis nunquam recessit, titulo honoris, et ampliori beneficio largitatis dignam duximus honorandam, sicut in sequentibus evidenter declaratur.

Cognoscant igitur universi fideles imperii per Italiam constituti praesentes, et futuri, quod nos ex nostra imperiali gratia et largitate, ex consilio principum nostrorum damus, et concedimus, atque tradimus in feudum tibi Ugucioni Pis. civit. consuli pro communi Pisanae civitatis recipienti **totam insulam Sardiniae cum suo districtu et pertinentiis, et nominatim TURRIM, CALARIM, ARBOREAM, et GALLURIAM** (1); et damus, et concedimus, et confirmamus in feudum tibi pro comm. civitatis Pisanae recipienti plenam, omnemque potestatem, atque iurisdictionem, et districtum, et totum, quod in Sardinia est, et quod futurum est, et quod regno, et imperio pertinet, aut pertinet, vel pertinebit. Quae omnia tibi pro communi Pisanae civitatis in feudum damus, concedimus, et tradimus per vos, et vestros successores in perpetuum, et nullum ius alicui, vel dationem concedimus, aut faciemus in ipsa insula, nec de ipsa insula ullo tempore contra liberam voluntatem universitatis Pisanae, et si quam dationem alicui civitati, aut duci Guelfoni, vel alii inde fecimus, aut alicui personae, cui nos dedissemus, eam nunc revocamus (2), et tibi pro communi civitatis Pisanae in feudum concedimus, et damus tibi consuli pisano, et caeteris consulibus pisanis potestatem ingrediendi in possessionem omnium, quae supra leguntur, et sic per sceptrum nostrum, et vexillum te Ugucionem consulem pisanum pro commune pisanae civitatis investimus. Concedimus quoque tibi pro communi pisanae civitatis in feudum, et damus haec omnia praedicta cum omni integritate, cum omni iure, et pertinentiis suis, cum montibus, vallibus, planitiis, pratis, pascuis, aquis, aquarumque decursibus, molendinis, mercatis, argenti fodinis, piscationibus, paludibus, cimetis, et incimetis, thelonicis, ripaticis, divisis, et indivisis, et cum omnibus, quae dici, vel nominari possunt; et quod nos firmam tenebimus supra dictam dationem, concessionem, sive traditionem, nec rumpemus per nos, nec per alium; dilectus princeps noster Uldericus dux Boemiae ex nostro mandato in nostra praesentia sacramentum praestitit. Statuentes igitur iubemus, ut de caetero nullus archiepiscopus, nulla civitas, nulla potestas, nullum commune, nullaque persona magna, vel parva praedictos fideles nostros Pisanos molestare, vel inquietare in hac nostra datione aliquatenus praesumat. Si quis autem hanc nostram auctoritatem invadere praesumpserit, mille libras auri optimi pro poena se compositu-

(1) I Pisani, che ben conoscevano l'isola, la quale già da un secolo e mezzo formava l'oggetto delle loro interessate ambizioni, furono solleciti a far dichiarare esplicitamente dall'imperatore Federigo, che nella concessione loro fatta si comprendevano i quattro giudicati di TORRES, di CAGLIARI, di ARBOREA, e di GALLURA, nei quali appunto tutta l'isola era divisa.

(2) Il Barbarossa nomina bensì il suo zio GUELFO duca di Spoleto (chiamato qui Guelfone), cui nel 1152 avea concesso la Sardegna, ma tace intieramente di BARISONE di Arborea, cui pochi mesi prima della presente infeudazione ai Pisani avea accordato il titolo di RE, la sovranità e la investitura dell'isola, mediante lo sborso di quattro mila marchi di argento anticipati dai Genovesi. Forse in Francforte egli ebbe vergogna di disdire e revocare ciò che poco innanzi avea fatto e giurato solennemente in Pavia, abbenchè fosse un famoso barattiere di regni e di provincie.

rum cognoscat, dimidium fisco nostro, et dimidium omnibus fidelibus nostris. Ut autem hac verius credatur, et ab omnibus inviolabiliter observetur praesentem in paginam scribi, et aureo nostrae maiestatis sigillo iussimus eam insigniri, adhibitis idoneis testibus, quorum nomina sunt haec: Thrillinus Treverensis archiepiscopus, Vilhelmus Bambergensis episcopus, Hermanus Herfeldensis abbas, Curradus Palatinus comes Rheni, Fridericus dux Svevorum filius regis Curradi, Uldericus dux Boemiae, Marquardus de Brombach, Albertus comes de Dihingen, Gerardus comes de Heringen, comes Otto de Ruberch, Ulricus de Hormtngon, Vuercherius de Huden, Bertoldus de Scovvenbineh, Henricus mariscalcus de Poppenheim, Camerarius de Minnesberch, Curradus Pinerna, Rodolphus Dapifer, Rodrigus Camerarius, Uvernerus de Bombanch, Everardus de Reumburg, Bertoldus de Scamperberch, et alii quamplurimi.

Loco † signi.

Dom. Friderici Romani Imperatoris invictissimi.

Ego Christianus cancellarius vice dom. Rainaldi Coloniensis electi Italiae Archicancellarii recognovi.

Acta sunt haec anno Dominicae incarnationis M. C. LXV. indiet. XIII. regnante domino Friderico Rom. Imperat. invictissimo: anno regni eius XIV. imperii vero XI. an. feliciter. Dat. in regali curte Frauchfurti XV kal. maii.

LXXXII*.

BARISONE II, re di Torres, promette al comune di Genova il pagamento di lire duemila in tante merci, laddove gli presti aiuto in caso di guerra co' Pisani, e dippiù si obbliga d'impedire a questi ultimi di negoziare nel giudicato Turritano, se non siavi il consentimento del console di detto comune di Genova, accordando invece ai Genovesi la libera negoziazione, e la sicurezza delle persone e degli averi in tutto il suo regno.

(1166).

Dal Regio Archivio di Corte di Torino, Lib. Iur., pag. 100 v. (3)

In nomine Domini nostri Ihesu Christi amen. Anno ab incarnatione Domini millesimo centesimo sexagesimo sexto.

Ego Baruson Turritanus iudex iuro ad sancta Dei evangelia, quod si Pisani michi uel meis heredibus guerram fecerint, et Ianuenses consules comunis, et comune Ianue nos inde adiuuauerint, ego uel mei heredes infra annum

(3) Il libro *Iurium* dell'antica repubblica di Genova era diviso in sette volumi, come si ricava dalla relazione fattane nel principio di questo secolo da Silvestro de Sacy all'Accademia di Parigi (Ved. *Mémoires de l'Institut de France - Classe Histor. et Littéraire*, tom. III, pag. 85, e *Classe des Inscript. et Bell. Lettres*, tom. VII, pag. 292). L'unico volume esistente nei Regii archivii di Corte di Torino, che fu da me consultato nel 1839, e dal quale estrassi le copie dei documenti pubblicati sotto tal rubrica nel presente CODICE, è membranaceo, in foglio grandissimo di carte 474 numerate posteriormente al tempo in cui fu scritto, prima in numeri romani, e poi in numeri arabi. Comincia senz'altro frontispizio col titolo: INCIPIT REGISTRUM COMMUNIS IANUAE DIVISUM ET ORDINATUM PER NOBILEM PORCHITUM SALVAIGUS QUONDAM GUILLELMI, ET SCRIPTUM PER ME ROLLANDINUM DE RICHARDO NOT. scritto in rosso. Segue un breve preambolo, nel quale, accennate le grandezze della città di Genova,

unum postquam guerra incepta fuerit, duarum milium librarum ualens in mercibus eis tractum ad mare ubi uoluerint infra iudicatum turritanum persoluam uel persoluere faciam comuni Ianue aut suo certo nuncio, nisi pro eis remanserit; et deinde non permittam aliquem Pisanorum negociari in iudicatu turritano nisi licentia consulis comunis Ianue uel consulum Ianue, Ianuenses uero et quoscumque ipsi uoluerint saluos in rebus et personis negociari permittam in toto iudicatu turritano sine ullo dricto. Et si quis eos infra iudicatum turritanom offendere temptauerit, adiuuabo eos bona fide. Hoc sacramentum firmum tenebo bona fide sine fraude. Hoc itidem sacramentum filius meus qui tenebit regnum faciet, et faciam iurare centum homines laicos turritani iudicatus (1), quos consul comunis Ianue, uel eius certus nuncius nominatim quesierit, quod hanc predictam conuentionem inter me, meosque heredes et Ianuenses firmam pro posse toto tempore tenebunt et tenere conabuntur, et non ero in consilio uel facto, aut assensu, quod prenominata conuentio rumpatur.

Et ego Robertus scriptor domini mei iudicis Parasonis scripsi et compleui.

Atto Placentinus notarius sacri palatii hoc exemplum trascrissi et exemplificaui ab autentico publico manu Roberti scriptoris domini Barusonis iudicis turritani, sicut in eo uidi et legi, nihil addito uel dempto, preter forte litteram uel sillabam. titulum seu punctum et hoc

il Salvaigo racconta come nell'anno 1296 allora corrente il registro, dove quelle erano consegnate *IGNIS FLAMMA AUT . . . (*) . . . USORUM HOMINUM DESTROXIT*, e che temendo i *Sapienti*, che un altro accidente annullasse l'unica copia, che ancora si possedeva, fu decretato che se ne facessero altre due copie, nelle quali, oltre il registrato nella prima, si aggiungessero tutti gli altri *privilegi, istromenti e negozi* ad COMUNE PERTINENTIA per mano di notaio, e fu deputato per l'esecuzione di quest'opera lo stesso SALVAIGO, scrittore del *preambolo*, il quale incaricò il notaio Rollandino di Riccardo di scrivere una copia. Questi copiò il registro che ancora esisteva, e vi aggiunse quegli altri documenti che il Porchetto Salvaigo giudicò opportuni. Una nota di mano recente scritta sul cartone del libro dice: *l'altra copia si conserva nell'archivio della Ecc.ma Camera*. - Il volume è diviso in sei libri. Il primo contiene i privilegi conceduti al comune di Genova dalla Chiesa Romana e dagli Imperatori, e tutti gli altri negozi interni della città. - Il secondo le *fedeltà*, convenzioni, patti, *compre d'uomini* e di giurisdizioni, di castelli, terre, ecc. della riviera d'Oriente nel distretto del comune di Genova sino a Corvo. - Il terzo le convenzioni, istromenti, ed altri negozi co' re, principi, baroni, comuni, ed uomini fuori del distretto di Genova, cioè in Toscana, Sardegna, Corsica, Sicilia, Impero Greco, ed oltre-mare. - Il quarto le convenzioni, stromenti, ecc. *ultra iugum versus Lombardiam*. - Il quinto quelli della riviera di Occidente sino a Monaco. - Il sesto ed ultimo i privilegi, patti, ecc. verso la parte occidentale fuori del distretto di Genova al di là da Monaco. - I titoli dei documenti scritti in rosso sono la maggior parte brevissimi, e quindi insufficienti a indicarne la natura e il contenuto. I documenti scritti in nero sono in bellissimo carattere rotondo e grosso, e di facilissima lettura, tranne alcune aggiunte posteriori, che sono scritte in cattivo e minuto carattere notarile del 1500. Il notaio Rollandino ha posto la sua firma, e dichiara a piedi della maggior parte dei documenti con la data 1301, 20 giugno, di averli trascritti *iussu domini DANII DE OSENAIGO Ianuae potestatis*. I sei libri scritti dal notaio Rollandino sono stati continuati da altri notai con scrittura non così bella, ma buona. Nel corso del libro non vi sono fregi o arabeschi, ad eccezione di qualche iniziale un po' ornata, e due o tre forme di sigilli con iscrizione.

(1) È da notare questa specialità del giuramento richiesto e promesso di cento uomini laici (*centum homines laicos*) del regno turritano, oltre quello del figlio e successore del promittente, che fu poi COSTANTINO II.

(*) Fu tagliato un arabesco, che fregiava il frontispizio per lungo, e tagliate per conseguenza anche molte parole.

causa abreuiationis uel melioris lecture titulos scilicet in litteras uel litteras in titulos permittando, et erat dictum autenticum sigillatum plumbeo sigillo dicti iudici Barusonis in quo erant ab una parte crux et littere tales † Barusone Rege - ab alia uero parte eiusdem sigilli erant circuli duo in exteriori quorum erant quasi auricule due et guttur inferius intra uero interiorem circulum erant os oculi atque nares, que quasi hominis uidebantur, ad quod exemplum corroborandum iussu domini Pegoloti Vguezonis de Girardino Ianuensium potestatis propria manu subscripsi et reduxi in publicam formam.

LXXXIII *

Atto di pace segnato tra Barisone GIUDICE di Arborea e re di Sardegna, e Barisone II GIUDICE e re di Torres.

(1168,).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iurium*, pag. 101.

Ego Baruson iudex de Arborea facio pacem sine fraude et bona fide cum Barusone iudice turritano et cum omnibus adiutoribus suis qui mecum pacem habebunt, et remitto ac refuto ei quicquid michi concessum aut donatum est uel precio emi ab imperatore Frederico, uel a quolibet alio homine in turritano iudicatu, exceptis illis que habebam tempore Gunnarii (2) quondam iudicis, et eo modo quo tunc habebam; remittam eciam omne damnum quod michi per guerram ab eo uel a suis adiutoribus accidit et cogam iurare fideles et donnicalienses meos Ianuenses, Pisanos et Corsos quod facient pacem cum predicto Barasone turritano iudice, et cum suis, cum quibus guerram habebant adiutoribus. Et si ego fregero pacem istam, non adiuuabunt me in aliquo contra eum. Qui autem non iurauerint hoc modo, eiciam eos de curia mea et feudum eis uel aliquod beneficium non prestabo, donec iurent preter aliud debitum si debeo dare, et uassallos atque amicos prefati iudicis Barasonis turritani, qui non iurauerint secundum quod inter nos ordinatum est, et quos propterea de curia sua expulerit, non recipiam. Et si aliquis fecerit guerram predicto Barasone iudici, non dabo ei qui guerram illi fecerit consilium uel adiutorium pro guerra uel aliquod beneficium, donec guerram dimittat, et ad pacem redeat. Et ab hac hora in antea, non ero in facto consilio uel consensu, ut predictus Barason turritanus iudex perdat uitam aut membrum, uel turritanum regnum, uel captionem habeat, et si perdiderit predictum regnum adiuuabo eum recuperare illud, et recuperatum retinere, et si presciuro, quis uelit aliquid predictorum ei facere, quam citius per me, aut per meum nuncium potero, id notificabo ei et bona fide ac pro iuribus illum si quesierit adiuuabo, et hec bona fide iuro obseruare et attendere, excepto contra Ianuenses (3).

(2) Cioè di Gonnario II regolo di Torres, padre del Barisone giudice Turritano (secondo ancor esso di tal nome), che segnò il presente atto di pace con Barisone di Arborea.

(3) Naturalmente Barisone di Arborea dovea eccettuare i Genovesi, essendo che per mezzo e coll'aiuto dei medesimi avea conseguito dall'imperatore Federigo la investitura della Sardegna, ed era stretto con essi da tanti precedenti obblighi, e da tanti patti solennemente da lui giurati.

Ego Barason iudex turritanus facio pacem sine fraude et bona fide cum Barusone iudice aruorense, et cum omnibus adiutoribus suis, qui mecum pacem habebunt, et remitto ei omne damnum, quod michi per guerram ab eo uel a suis accidit, et cogam iurare fideles et donnicalienses meos Ianuenses, Pisanos, et Coracos, qui facient pacem cum predicto Barusone arborensi iudice, et cum suis adiutoribus, cum quibus guerram habebam, et si ego fregero pacem istam, ipsi non adiuuabunt me in aliquo contra eum. Qui autem non iurauerint hoc modo eiciam eos de curia mea, et feudum eis uel aliquod beneficium non prestabo, donec iurent preter aliud debitum si debeo dare, et uassallos atque amicos prefati iudicis Barusoni arborensi qui non iurauerint secundum quod inter nos ordinatum est, et quos propterea de curia sua expulerit, ego non recipiam. Et si aliquis fecerit guerram pro predicto Barusone arborensis iudici, non dabo ei consilium uel adiutorium pro guerra, uel aliquod beneficium, donec guerram dimittat, et ad pacem redeat. Et ab hac hora in antea non ero in facto aut consilio uel assensu, ut predictus Barusone Arborensis iudex perdat uitam aut membrum, uel arborensis regnum uel captionem habeat, et si perdidit predictum regnum, adiuuabo eum recuperare et recuperatum retinere, et si presciero quis uelit aliquid predictorum ei facere, qua citius potero per me aut per meum nuncium ei notificabo, et bona fide ac pro iuribus illum si quesierit adiuuabo, excepto contra Ianuenses. Hec omnia bona fide iuro obseruare, et attendere saluo sacramento quod fecimus Pisanis (1). Et ut supra hiis nulla dubitatio possit emergere, hanc cartam fei plumbeo meo sigillo corroborari.

Atto Placentinus notarius sacri palatii hoc exemplum transcripsi et exemplificaui ab autentico publico sigillo plumbeo prenotato Barusoni ligato, sicut in eo uidi at legi; ad quod exemplum corroborandum iussu domni Pegoloti Vguezonis de Girardino Ianuensium potestatis subscrispsi et reduxi in publicam formam.

LXXXIV*.

Nubilone, console della repubblica di Genova, promette a Barisone II, GIUDICE di Torres, di prestargli valido aiuto, laddove Barisone GIUDICE di Arborea rompa la pace, che con lui avea segnata, e di prestarglielo, se potrà, a spese proprie, senza il soccorso pecuniario dello stesso Barisone, e del comune di Genova.

(1168,)

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Jur.*, fol. 104 v.

In nomine Domini amen. Ego Nubilone consul comunis Ianue conuenio tibi Barisoni turritano iudici, ut si aliquo tempore Barason iudex arborensis pacem inter uos sta-

(1) Barisone di Torres eccettua, non i soli Genovesi, ma eziandio i Pisani, co' quali da tempo anteriore avea contratto amichevole colleganza. Si vedrà infatti, che nell'atto segnato dallo stesso Barisone con Nubilone console del comune di Genova (Ved. Docum. N.º LXXXV) egli fece a favore dei Pisani la eccezione medesima.

tatam fregerit (2), pro posse cum te contra eum lingua et opere, quousque ad pacem tecum redierit, cum tuis expensis iuuabo. Et si absque tuis, et ciuitatis mee expensis tibi adiutorium prestare potero, bona fide faciam. Hoc totum superius dictum ego firmum tenebo, et meos successores consules iurare faciam, et illi alios, et sic per singulas successiones consulum. Et ut istius promissionis sis securus ac firmus, hec iuro ad sancta Dei euangelia, et hanc cartam plumbeo sigillo comunis Ianue feci corroborari.

LXXXV*.

Barisone II, GIUDICE di Torres, promette al suddetto Nubilone console di Genova di far ritenere in pegno a proprie spese il regno di Arborea ai Genovesi, finchè non siano soddisfatti dal GIUDICE Arborensis (Barisone re di Sardegna) dei loro crediti, e di quelli del loro comune, difendendo un tal pegno o possesso contro qualunque persona, eccettuato però il comune di Pisa, cui egli era vincolato con precedente giuramento.

(1168,)

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Jur.*, fol. 104 v.

Ego Barason Turritanus iudex conuenio tibi Nubiloni consuli Ianue uice tue ciuitatis, quod te, et tuos nuntios cum meis expensis pro posse iuuabo retinere Arborensis regnum contra omnes personas, excepto comuni Pisanum, donec uniuersum debitum, siue debita persoluta fuerint, que Arborensis iudex debet comuni Ianue, uel Ianuensibus siue hominibus de districtu Ianue (3). Si forte aliquis esset qui id tibi impedire uellet, siue uim inferre ullo modo, hoc totum predictum firmum et stabile comuni Ianue tenebo et obseruabo, saluo iuramento quo teneor comuni Pisanum. Et ut hac promissione sis firmus atque securus, cartam bullatam proprio sigillo comuni Ianue per te dirigam.

LXXXVI*.

Barisone, re di Sardegna, promette alla repubblica di Genova di pagarle quanto le rimaneva dovendo, e di pagare eziandio gli altri cittadini genovesi suoi creditori, di consegnarle vettovagliato il castello di ARCULENTO, di darle cento quaranta ostaggi, e di ritornare a Genova sulle stesse galee, che doveano trasportarlo a Sardegna, assieme alla sua moglie ed ai suoi figli.

(1168,)

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Jur.*, fol. 103 v.

Ego Baresonus rex Sardinee conuenio et promitto uobis consulibus Ianue de comuni, quod reddam et tradi

(2) È superfluo il dire, che il Barisone GIUDICE di Arborea menzionato in questa carta è lo stesso Barisone, che si fece incoronare re di Sardegna. La pace da lui segnata con Barisone II di Torres è riportata al N.º LXXXIII. E tanto la medesima, quanto il presente atto, sebbene non abbiano data precisa di giorno, furono scritti e segnati a breve intervallo l'uno dall'altro.

(3) Questi debiti erano quelli contratti da Barisone di Arborea, per conseguire da Federigo Barbarossa l'investitura della Sardegna; su di che vedansi sopra i documenti N.º LXXVII e LXXVIII, e gli altri riportati più sotto.

faciam in potestatem uestram castrum meum de Arculento, et terram meam et posse ad tenendum meis expensis et meo periculo, donec omnium debitorum tam comunis quam creditorum solutionem integram consecuti fueritis uos, aut sequentes post uos consules. Item faciam uobis iurare de liberis et ceteris Sardis ad hoc idoneis de iudicatu meo in ordinatione uestra quot uolueritis *de colla et collis* faciendis (1), et de dando sine fraude, consilio, aut auxilio, ad hoc ut integram debitorum omnium solutionem consequamini, et de tenenda terra interim per uos, et in ordinatione uestra de omnibus. Insuper dabo uobis obsides centum quadraginta idoneos de melioribus et caris hominibus Sardinee, et dari faciam uobis uel misso uestro in Sardinea presentialiter quatuor milia libras ianuensium denariorum in auro, argento, et pannis sericis, et in tali pecunia que in galeis commode possit deferri. Et reuertar in galeis istis, et mecum ducam in eis uxorem meam et filios, et antequam galee iste de Sardinea reuertantur faciam uictualia reponi in castro predicto, que bene sufficiant his qui pro custodia in eis collocati fuerint per annum.

LXXXVII*.

Carta, con cui alcuni vassalli genovesi si obbligano verso il comune di Genova di armare a loro spese quattro galee per trasportare a Sardegna il suddetto re Barisone.

(1168,).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, fol. 103 v.

Nos uassalli armabimus nostris expensis quatuor galeas, in quibus regem Baresonem in Sardineam portabimus. Et tenebimur ire, stare, et redire in ordinatione consulum comunis, et precepta et ordinationes illius consulis comunis, qui in eis uenerit obseruare et complere. Et galeatores in eorundem consulum comunis ordinatione iurare faciemus (2).

LXXXVIII*.

Il comune di Genova promette a Barisone, re di Sardegna, di lasciarlo partire liberamente assieme alla moglie, ai figli, ed agli ostaggi, e di restituirgli il castello di Arculento, tosto che egli avrà pagato integralmente tutti i suoi debiti, sia al detto comune, che ai particolari creditori genovesi.

(1168,).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, fol. 104.

Nos consules comunis Ianue castrum Arculenti, quod tu Baresone rex Sardinee in potestatem nostram dare debes

(1) *De colla et collis faciendis*, cioè delle esazioni, che si farebbero nel giudicato di Arborea per conto del re Barisone.

(2) Il comune di Genova, non volendosi affidare intieramente alla libera volontà degli armatori, che doveano trasportare sulle loro galee il re Barisone in Sardegna, impose loro col presente atto l'obbligo espresso di sottostare insieme coll'equipaggio di dette galee, così nell'andata, come nella stazione e nel ritorno, agli ordini dei suoi consoli.

et conuenis cum terra et posse tuo, tibi uel tuo certo misso tuo, aut heredibus tuis restituemus, postquam integram solutionem consecuti fuerimus de debitis omnibus que debes tam comuni nostro quam creditoribus ianuensibus. Et te libere abire permitimus, et uxorem et filios, et ceteros omnes obsides, quos nobis dare debes, ex quo sicut dictum est solutionem debitorum omnium fuerimus consecuti. Et castrum interim et terram tuam bona fide saluabimus ad tuas expensas, eo excepto quod debita predicta de terra et regno tuo extrahere debemus. Et hoc tibi iuramento firmabimus, et distingemus sequentes post nos consules ut inde similiter teneantur, et quod relinquunt id aliis sequentibus consulibus in scriptis, qui post eos intrauerint, ut inde pariter teneantur, donec de uniuersis debitis ut dictum est facta fuerit integra solutio.

LXXXIX*.

Patti conuenuti tra i consoli del comune di Genova, e gli armatori che doveano armare le quattro galee, onde trasportare a Sardegna il re Barisone.

(1168,).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, fol. 104.

Nos consules comunis Ianue Nubilo Lambertus, et Ido, atque Nicola conuenimus et promittimus uobis armatoribus quatuor galearum de Sardinea, quod in galeis istis ueniet unus ex nobis, et portabit regem Baresonem in Sardineam ad Arboream, et quod de prima pecunia quam habebimus ex ea, quam nobis rex dare conuenit modo, persoluemus et restituemus, uel restitui faciemus uobis omnes expensas galearum in Sardinea, et de residuo dabimus uobis medietatem in solutione debitorum comunis in Sardinea, et alteram retinebimus in solutione debitorum comunis, et quod omnem introitum quod annuatim ex terra regis habuerimus diuidemus uobiscum per libram, habita ratione debitorum comunis, et debitorum de quibus se comune obligauit, atque uestrorum debitorum, donec omnium debitorum solutionem fueritis consecuti. Et de his bona fide sequentes post nos consules distingemus, et quod alios sequentes inde constringant usque ad omnium debitorum uestrorum solutionem (3).

XC*.

Istruzioni date a Nubilone, o Nuuelone dai consoli del comune di Genova, sul modo con cui dovrebbe regularsi con Barisone re di Sardegna.

(1168,).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, fol. 104.

Ido, Lambertus, Nicola, et Bellamutus. Volumus, Nuuelone, ut modis omnibus studens consequi et complere

(3) Gli armatori delle quattro galee, che doveano trasportare in Sardegna il re Barisone con uno dei consoli di Genova, erano insieme creditori del comune per altre cause; e perciò fu pattuito, che prima di tutto essi sarebbero rimborsati delle spese che farebbero per l'armamento di dette galee, e quindi riceverebbero rateatamente, ed in proporzione delle esazioni annue che si farebbero in Arborea, il rimborso degli altri loro crediti.

pactionem quam nobis rex firmavit et convenit⁽¹⁾, sicut vobis in scriptis concorditer dedimus. Illud tamen inter cetera vobis sit cura, ut quidquid poteritis consequi studeatis et habere, ex conventionione quam facere procurabitis inter hunc regem et iudices de Sardinea, de qua facienda tibi concedimus facultatem, salvis tamen pactis et conventionibus, quas cum omnibus iudicibus et rege Sardinee habemus, et ita quod regem semper Ianuam tecum reduces⁽²⁾. Si poteris habere librarum decem millia valens manuatum, et de reliquo obsides tot et tales qui vobis sufficere videantur, suscepto etiam primo castro Arculenti, sicut conventum est, possitis dimittere regem in terram. Verba conventionis faciende inter Arborensis regem et iudicem Turritanum⁽³⁾, atque Turrensis⁽⁴⁾, quod illi duo in redemptione Arborensis persolvere debent libras decem millia, et ipse debet abrenunciare et cassare privilegium quod ei fecit imperator de Sardinea, et de pace observanda doneam securitatem prestare, et affinitates contrahere inter filios suos et filias, et matrimonia unde possit amicitia roborari⁽⁵⁾.

Ratio debitorum regis.

Debitum comunis est librarum xviiimcccclxxxiii, et marcharum argenti mm., et libr. lv. fini argenti.

Debitum Symonis Aurie libr. dcccv. ian.

Debitum Guillelmi Buronis, et Idonis Mallonis libr. dc. ian.

Debitum Iordani de Michaele libr. lxxv. minus denar. xii.

Debitum Ottonis Boni libr. l.

Debitum Guillelmi de Viualdo, et Guillelmi de Nigrone libr. cccxlv.

Debitum Rubaldi Galli libr. clxxxi. et tertia.

Debitum Ogerii Pignoli libr. lxxx.

Debitum Ottonis Gallele libr. liii. et tertia.

Debitum Bojamundi Voiadischi libr. liii. et tertia.

Debitum Nicole Roza libr. xvii. fini argenti. Item et libr. xlv. ian.

Debitum Rogerii de Maraboto libr. xiii. et tertia.

Debitum Bacemi libr. xiii. et tertia.

Debitum Rubaldi de Pinasca libr. xxvii.

Debitum Oberti Squarzafici libr. l. fini argenti.

Debitum Iohannis Nigrepellis libr. xxviii. ian.

Debitum Oberti Usumaris libr. lv.

Debitum Idonis Picii libr. vi. argenti.

Debitum Oberti Spinule libr. xiii. et tertia.

Debitum Philippi de Iusta libr. xiii. et tertia.

Debitum Bisacie libr. viii.

(1) I patti, ai quali si accenna con queste parole, sono quelli stipulati nel 16 settembre 1164, e contenuti nel precedente documento N.º LXXVI.

(2) Il comune di Genova, creditore di somme egregie verso Barisone, lo riteneva quasi prigioniero in suo potere. Quindi avvertiva Nubilone di ricondurlo sempre a Genova. Nel caso soltanto ch'egli pagasse di presente lire diecimila, che desso buoni e sufficienti ostaggi, e che consegnasse il castello di Arculento, permettevano al detto Nubilone di metterlo in libertà e lasciarlo in Arborea.

(3) Regem et iudicem Turritanum, cioè Barisone II di Torres.

(4) Turrensis. Qui occorre evidentemente un errore nella trascrizione della carta originale, poichè un re e giudice Turrensis non ha mai esistito in Sardegna. Laonde, o il Turrensis è sinonimo di Turritano, ovvero deve leggersi Galluriensem.

(5) Opportunamente si dà a Nubilone il consiglio di procurare che si contraggano matrimonii e parentadi tra la famiglia di Barisone di Arborea e quelle degli altri regoli dell'isola, onde consolidare la pace tra quei dinasti.

XCI.

Il Pontefice Alessandro III accorda ai monaci di Vallombrosa privilegio apostolico per le chiese e monisteri che possedevano in Italia, e fra questi pe' due monisteri di S. PAOLO PISANO, e di S. VENERIO in Sardegna.

(1168 , 14 febbraio).

Dal Lami, *Monum. Eccl. Flor.*, tom. I, col. 545 e seg.

Alexander Episcopus servus servorum Dei dilectis filiis Iacobo Vallumbrosano abbati, eiusque fratribus, tam presentibus, quam futuris, regularem vitam professis in perpetuum.

Desiderium, quod ad religionis propositum, et animarum salutem pertinere dignoscitur (auctore Domino) sine aliqua est dilatione complendum. Quia igitur propositum vestrum, divina preeunte, ac subsequente clementia, religionis vestre simplicitas, bone opinionis odorem, et prope, et longe positus aspiravit. Nos vero propectui (annuente Domino) propectus adiungere cupientes, ad exemplar predecessorum nostrorum fel. mem. Paschalis, et Adriani Rom. Pontificum, cenobium vestrum pro B. Marie semper Virginis reverentia, cui dicatum est, sub Romane Ecclesie proprietate, et tutela, atque protectione Apostolice Sedis, suscipimus, et apostolice illud auctoritatis privilegio munientes, ab omnium personarum iugo liberum permanere decernimus, in primis siquidem statuentes, ut ordo monasticus, qui ibidem secundum Deum, et B. Benedicti regulam, noscitur institutus, perpetuis temporibus inviolabiliter observetur: preterea quascumque possessiones, quecumque bona iamdictum cenobium in presentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione pontificum, largitione regum, vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis rationabiliter (prestante Domino) poterit adipisci, quieti vobis et integra conserventur, in quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis etc.

MONASTERIUM S. PAULI PISANI.

MONASTERIUM S. VENERII IN SARDINIA. etc.

Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hinc fructum bone actionis percipiant, et apud districtum Iudicem premia eterne pacis inveniant. Amen. Amen. Amen. etc.

Datum Beneventi per manum Gratiani S. R. E. subdiaconi et notarii, decimo sexto calendas martii, indictione secunda, incarnationis Dominice anno mclxviii, pontificatus vero domini Alexandri PP. III. anno x

XCII^o.

Pace conchiusa per ventinove anni tra i comuni di Pisa, Genova e Lucca, per mezzo dei loro rappresentanti Girardo Bulgarello, Ottone Buono, e Alcherio di Nechio, nella quale sono principalmente regolati alcuni punti di concordia tra Pisani e Genovesi per tutto ciò che riguardava le loro rispettive possessioni e negoziazioni in Sardegna, e i danni e le ingiurie che reciprocamente si aveano fatte per tal causa negli anni precedenti.

(1169, . . . maggio)

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, Serie 2.^a, N.º 2,
Genova, Trattati diversi, mazzo 1.

In nomine Iesu Christi amen. Ego Pisanus omnibus Ianuensibus et omnibus hominibus eorum districtus ab hac die in antea usque ad xxviii annos completos pacem tenebo et observabo in personis et rebus terra et aqua, et saluabo, et illa que inferius scripta sunt, scilicet ut nullus Pisanus per pelagos in illis partibus et locis qui sunt a salo usque naulim, nec de hiis confinibus ullo modo exeat uel mittat, et ad hoc confirmandum teneatur unusquisque consulatus facere iurare intrantem consulatum hoc observare, et sic usque ad suprascriptum terminum. Teneatur etiam consulatus ciuibus suis in unaquaque provincia litteras proprias de communi sigillo sigillatas sub debito sacramenti precipiendo destinare sine fraude ut in prefatis confinibus nullo modo uadat per pelagos uel mittat deinde exeat, tamen iuxta terram ire possint. Quicumque uero contra hoc sciens fecerit uel ex quo litteris communis sigillo sigillatis cognouerit, quartam partem de illo hauere quod in prohibitis locis detulerit, consules ei auferre teneantur, aut in tantumdem dampnificare, nec ei, uel alicui pro eo aliquid reddant uel emendabunt, si uero per Pisanorum districtum aliquid aduersi uel offensionis Ianuensibus inferetur in eundo et redeundo iuxta terram Pisani debet consilium et auxilium ad recuperandum id quod erit perditum uel ablatum, si autem a corbo usque ad campum album uis uiolentia aut forcia ab habitatoribus predicti districtus fieret Ianuensibus, infra predictum districtum debeant armare Pisani communiter cum Ianuensibus a duobus galeis usque in decem super illos malefactores. Omnia que fuerunt capta a Pisanis infra treugam quam fecit dominus Imperator reddant Pisani Ianuensibus, medietatem pecunie nauis Asinariae Pisani Ianuensibus reddere teneantur, infra annum uel infra terminum uel terminos a Ianuensibus consulibus elongatos, de altera medietate faciant rationem Ianuensibus, qui . . . litteras communis sigillo sigillatas Pisanorum consulibus pro hac re attulerint, eo dimisso quod Pisani nullatenus possint opponere quod Ianuenses uindictam ceperint, et quasi ius sibi dixerint Ianuenses libere emant et uendant Pisanis, et negotientur sicut Pisani, excepto in porta pondo, ripa et mensuris, quae solita erant suscipi a xv. annis retro. Si aliqua collecta uel data, uel introitus in Sardinea pro communi pisana ciuitas uel alius pro ea fecerit cum Ianue consulibus equaliter communicet, et communiter cum ea faciat. Et si pisanus consul pro facienda collecta, uel data nel accipiendo introitu ire uel mittere

uoluerint Ianuensibus consulibus notificet, et si ire uel mittere uoluerit uel noluerit, communiter fiat, et quod collegerint uel aliquo modo pro communi habuerint, per medietatem diuidatur. Tot et tales donicalienses habeant Ianuenses in Sardinea quot et quales haberent Pisani. Si autem pares non inuenirentur ex ipsis quos habent Pisani tot restaurentur Ianuensibus quot Ianue consul et pisanus consul statuerint. Qui si discordati fuerint teneantur ibidem duos Ianuenses et duos Pisanos communiter eligere qui iurent bona fide sine fraude eos inde adquare. Hoc totum fiat infra sex menses post inquisitionem factam a Ianuensibus consulibus uel eorum certis litteris nisi remanserit eorum licentia. Item si ius aliquod donatione, largitione, tradicionem, uel alio aliquo titulo domini imperatoris uel alicuius persone, Pisani, uel pisana ecclesia seu aliquis pro eis in Sardinea habet uel acquisiuit, totum cassum et irritum fiat, hoc modo, ut si priuilegium fuerit continens solam dationem Sardineae deradatur. Verum si aliud in eo priuilegio contineatur, faciam securitatem et cartam per publicum notarium quod Pisanis in nullo debeat prodesse nec Ianuensibus nocere quod in eo priuilegio contineatur de Sardinea. In recipiendis fidelitatibus uel sacramento aliquo pro communi ab hominibus Sardineae communiter cum Ianuensibus consulibus, uel eorum nuntiis recipiant. Nullum acquisitum pisana ciuitas in Sardinea faciat nisi communiter cum Ianue ciuitate. De rebus uero ecclesiarum, et rationes archiepiscopatus cuique salue sint, eo saluo quod suprascriptum est in suprascriptis capitulis. Negotiationes et mercationes Sardineae totius libere fiant communes ad utendum Ianuensibus et Pisanis, et habitantibus in eorum districtu. Sacramentum et conuentus quem Ianuensi iudici Karolitano et iudici Arboree fecerunt obseruentur. De pecunia regis Arboree quam Ianuenses ab eo debent recipere Pisani nullum impedimentum prestent. Et si aliquis ciuis pisanus uel commune pisane ciuitatis eidem regi pecuniam debeat, consules ei dari faciant, eo demisso quod nullatenus Pisani possint opponere quod rex predictus uindictam ceperint et quasi ius sibi dixerit, et hoc faciant donec Ianuenses soluti fuerint. Per plagiam et omnes partes illas utantur Ianuenses libere sicut antiquum fecerunt. Et pisani consules teneantur eligere duos consules pro diffiniendis discordiis que euenerint inter Pisanos et Ianuenses, qui infra quadraginta dies teneantur diffinire reclamationes et causas que ante eos mote et facte fuerint nisi instrumentorum uel testium dilatione, uel utriusque partis concordia remanserit. Sacramentum quod Pisani iudicibus Sardineae de regno eorum non auferendo fecerunt, et si aliquis eis auferre predictum regnum uellet eos adiuuantur saluetur, eo tamen saluo quod si iudex uel iudices Sardineae, uel alii Sardi minuere uellent aliquo tempore Ianuensibus aliquid de predictis que Ianuensibus conuenimus in hac scriptura, guerram uel guerras fecerint donec ea omnia consequantur, predictos Sardos nullo modo iuuabo. Ad haec omnia confirmanda teneatur ille pisanus consulatus qui nunc est facere iurare mille homines de pisana ciuitate quos elegerint ille uel illi qui ad predicta sacramenta recipienda missi fuerint, et in parlamento unum hominem ad uocem super anima populi haec omnia firma tenere, et de sexto in

sextum annum facient iurare cc. ciues de illis qui specialiter hec primo iurauere, et in parlamento unum hominem ad uocem super anima populi.

Hic est tenor pacis et conuentionis facte per Girardum Bulgarellum pisanum, et Ottonembonum ianuensem et Alcherium de Nechio lucensi concorditer, et concordia et uoluntate ipsarum trium ciuitatum apud Portum Ueneris, millesimo centesimo sexagesimo nono, indictione prima, mense madii, secundum Pisanos millesimo centesimo septuagesimo.

XCH *.

Barisone, giudice di Arborea, segna la pace con Pietro, regolo di Cagliari, e gli restituisce tutti i luoghi, e tutte le cose che gli erano state concesse da Federico I Imperatore di Germania negli Stati cagliaritari, allorchè lo investì della sovranità della Sardegna.

(1169, . . dicembre).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, fol. 115 v.

Ego Bareson iudex Arborensis facio pacem sine fraude et bona fide cum Petro iudice karalitano, et cum omnibus adiutoribus suis, qui mecum pacem habebunt, et remitto atque refuto ei quidquid mihi concessum aut donatum est, uel pretio emi ab imperatore Frederico, uel a quocumque homine in karalitano iudicatu, exceptis illis que habebam tempore Costantini quondam iudicis⁽¹⁾, et eo modo quo tunc habebam. Remittam etiam omne damnum, quod mihi per guerram ab eo, uel a suis adiutoribus accidit, et cogam iurare fideles, et domnicalienses meos ianuenses, pisanos, et corsos, quod facient pacem cum predicto Petro karalitano iudice, et cum suis adiutoribus, cum quibus guerram habebam. Et si ego fregero pacem istam, ipsi non adiuuabunt me in aliquo contra eum. Qui autem non iurauerint hoc modo, eiiciam eos de curia mea, et feudum eis, uel aliquod beneficium non prestabo, donec iurent, preter aliud debitum, si forte illud eis debeo dare. Et uassallos atque amicos prefati iudicis Petri karalitani, qui non iurauerint secundum quod inter nos ordinatum est, et quos propterea de curia expulerit, non recipiam. Et si aliquis fecerit guerram ei, consilium uel auxilium pro guerra, uel aliquod malefitium, donec dimittat guerram, et ad pacem redeat, eum non recipiam. Et ab hac hora in antea non ero in facto aut consilio, uel consensu, ut predictus Petrus iudex karalitani perdat uitam aut membrum, uel karalitani iudicatum, uel eapionem habeat. Et si perdiderit predictum iudicatum, adiuuabo eum recuperare illum, et recuperatum retinere. Et si presciero quis uelit aliquid predictorum ei facere, quam citius potero, per me, aut meum nuntium, id illi notificabo, et bona fide pro uiribus illum, si quesierit, adiuuabo. Et hec omnia bona fide iuro obseruare et attendere, excepto contra Ianuenses⁽²⁾.

(1) Cioè di Costantino II, suocero e predecessore di Pietro nel regno cagliaritano.

(2) Barisone eccettua i Genovesi, perchè co' medesimi avea stretto precedentemente patti di amicizia e convenzioni onerose, le quali non gli permettevano di osteggiarli, nemmeno in difesa di Pietro regolo di Cagliari, col quale segnava il presente atto di pace.

XCIV *.

Nubilone, console di Genova, promette a Pietro, giudice di Cagliari, di prestargli valido aiuto per parte del comune da lui rappresentato, laddove Barisone, giudice di Arborea, rompesse la pace, che testè avea contratto col medesimo.

(1169, . . dicembre).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, fol. 115 v.

Ego Nuuelonus consul comunis Ianue conuenio tibi Petro iudici kallaritano, ut si aliquo tempore Bareson iudex arborensis pacem inter uos statutam fregerit, te contra eum lingua et opere, quousque ad pacem tecum redierit, cum expensis comunis Ianue iuuabo, excepto de uictualibus, postquam in karalitano iudicatu uenerit, et de aliis expensis. Hoc totum superius scriptum ego firmum tenebo, et meos successores consules iurare faciam, et illi alios, et sic per singulas successiones consulum. Et ut istius promissionis sis securus atque firmus, hoc iuro ad sancta Dei euangelia. Acta fuerunt in Sardinea per Nuuelonem ianuensem consulem, et supradictos reges⁽³⁾ atque iudices, millesimo centesimo sexagesimo nono, indictione prima, mense decembris.

XCV *.

Pietro, giudice di Cagliari, stringe pace ed alleanza con Barisone, giudice di Arborea.

(1169, . . dicembre).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, fol. 115 v.

Ego Petrus iudex karalitani facio pacem sine fraude et bona fide cum Baresone iudice Arborensi et cum omnibus adiutoribus suis, qui mecum pacem habebunt, et remitto ei omne damnum quod mihi per guerram ab eo, uel a suis accidit. Et cogam iurare fideles et domnicalienses meos ianuenses, pisanos et corsos, quod facient pacem cum predicto Baresone Arborensi iudice, et cum suis adiutoribus, cum quibus guerram habebam. Et si fregero pacem istam, ipsi non adiuuabunt me in aliquo contra eum. Qui autem non iurauerint hoc modo, eiiciam eos de curia mea, et feudum eis, uel aliquod beneficium non prestabo, donec iurent, preter aliud debitum si debeo; et uassallos atque amicos prefati iudicis Baresonis Arborensis qui non iurauerint, secundum quod inter nos ordinatum est, et si aliquis fecerit guerram predicto Baresoni Arborensi iudici, ei consilium uel auxilium pro guerra, uel aliquod beneficium, donec guerram dimittat, et ad pacem redeat. Et ab hac hora in antea non ero in facto uel consilio, aut consensu, ut predictus Bareson Arborensis iudex perdat uitam, aut membrum, uel ar-

(3) Et supradictos reges. Deve intendersi di Barisone di Arborea e di Pietro di Cagliari.

borensis regnum, uel captionem habeat. Et si perdidit predictum regnum, adiuuabo eum recuperare illud, et recuperatum retinere. Et si presciuero quis uelit aliquod predictorum ei facere, quam citius potero, per me uel per meum nuntium ei notificabo; et bona fide, ac pro uiribus illum, si quesierit, adiuuabo, excepto contra Ianuenses. Hec omnia facio sine preiudicio conuentionis, quam cum Ianuensibus feci, et ipsi mecum, ita quod de ipsa conuentione primo facta ob hanc pactionem nihil mihi uel eis in aliquo minuatur ⁽¹⁾. Et bona fide obseruare sic et attendere iuro.

XCVI*.

Pietro, giudice di Cagliari, promette a Nubilone, console di Genova, di prestare aiuto al comune da lui rappresentato, affinché ritenga il possesso del giudicato di Arborea fino a tanto che Barisone, giudice dello stesso giudicato, non paghi integralmente le somme, di cui era debitore a quella repubblica.

(1169, . . . dicembre).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, fol. 115 v.

In nomine Domini amen. Ego Petrus iudex karalitanus conuenio tibi Nuueloni consuli Ianue uice tue ciuitatis, quod te, ac tuos nuntios cum meis expensis pro posse iuuabo tenere Arborensis regnum contra omnes personas, donec uniuersum debitum, siue debita persoluta fuerint, que Arborensis iudex debet comuni Ianue, uel Ianuensibus, siue hominibus de districtu Ianue. Si forte aliquis esset qui id impedire uellet, siue inferre uim ullo modo, hoc totum prescriptum firmum et stabile Ianue comuni tenere iuro, et obseruare. Et hanc cartam sigillo meo feci corroborari ⁽²⁾.

XCVII.

Alberto, arcivescovo di Torres, aderendo alle preghiere di Rainaldo abate di Monte Cassino, col consenso di Barisone II re di Torres, e di suo figlio Costantino I, avuto il beneplacito dei vescovi suoi suffraganei, e dell'arciprete e canonici della basilica turritana di S. Gavino, rimette ai priori del monistero di Nurki il censo di una libbra di argento, e di venti soldi di denari, ch'essi doveano pagare alla suddetta basilica di S. Gavino per le chiese di S. Giorgio di Baraci, e di S. Maria d'Eenor, in occasione della venuta del legato pontificio in Sardegna.

(1170,).

Dal Gattola, *Hist. Cassin.*, Part. II, col. 931-32.

Auxiliante Domino nostro Iesu Christo, et intercedente pro nobis Beata Virgine Dei Genitrice Maria, et Beato

(1) La stessa eccezione che avea fatto Barisone a favore dei Genovesi (Ved. sopr. Cart. N.º XCIII) è qui ripetuta dal regolo Pietro di Cagliari.

(2) Il comune di Genova per assicurarsi maggiormente il possesso del giudicato di Arborea, che riteneva a titolo di pegno pe' debiti di Barisone, stringeva patti e convenzioni con gli altri regoli dell'isola, affinché gli quarentissero con le loro forze siffatta possessione

Sancto Petro Apostolo, et Beato Sancto Gavino, Protho, et Ianuario martyribus Christi, sub quorum protectione et defensione gubernatos nos credimus esse saluatos. Anno Domini millesimo centesimo septuagesimo. Ego Albertu monachu archiepiscopo de Turres ki gla fhato custa carta pro ca mi pregait su abbate de monte Casinu donno Raynaldu pro indulgere li sus censu, ki dauan sos priores de Nurki ad Sanctu Gavinnu pro Sancto Iorgi de Barragie, et pro Sancta Maria de Eenor una libra de argentu, et viginti solidos de dinares, kandonke benniat su missu d'esso papa, et leuarende d'essu ki auiat Sanctu Benedictu in Sardinia. Et ego pusco toraive Ramana in Sardinia petuli boluntate assu donnu meu a iudike Barrusione de Laccon, et a donnu Ioanne Sarga episcopo de Sorra, et a domnu Constantine de Lella episcopo de Plovake, et a domnu Attu episcopo de Castra, et a domnu Zaccaria episcopo de Otha, et a domnu Ioanne Thella episcopo de Grisarda, et a domnu Goffredu episcopo de Bosa, et a domnu Agostine arkaiprete de Sancto Gavino, et a totu sos calonicos, et ad issos par vitilis bene suar carente stauramentu Sancto Gavinnu, et indulgere ego custu censu, et issu priore de Nurki domni Raynaldum de Ficarola de Ramm de quinque homines integros ad orgatori farre su de Crisa etc. Et ego cum boluntate de Deus, et d'essu donnu meo iudice Parasone de Laccon, e d'essa mujere donna Pretiosa de Orrubi regina, e d'essu fiju donnu Gostantine rege, et cum boluntate d'essos episcopos soprascriptos, e d'esso arkaiprete, e d'esso calonicos in dugoli custo censu a Sancto Benedictu, ki siat nullu archiepiscopo pus me, neque nullu homine kindali fathat kertu baytée kinde apat pro de usque in sempiternum etc.

Et ego Panis Calidus domini mei regis Parasonis scriptor scripsi, et complevi istam cartam etc.

XCVIII*

Barisone, re di Arborea, nel disporsi a partire per Sardegna assieme a Ottone di Caffaro, che lo avea in custodia pel comune di Genova, promette tra le altre cose, che prima di porre piede nell'isola approvvigionerà di sufficienti munizioni le castella di Arcolento e di Marmilla, farà consegnare allo stesso Ottone li quarantacinque ostaggi promessi, compreso il suo figlio Pietro, e che dopo un mese dal suo arrivo in Arborea pagherà al medesimo Ottone di Caffaro lire mille di Genova, oltre le spese incontrate pel suo trasporto in Sardegna; che altre lire settemila pagherà prima del 24 giugno prossimo di quell'anno, e quindi altre lire quattro mila in ognuno degli anni successivi; e ciò fino al saldo pagamento dei suoi debiti verso il comune suddetto, e alcuni cittadini genovesi. Promette inoltre di difendere i Genovesi, di lasciarli liberamente negoziare nel suo regno, senza dazio o esazione di sorta, e di non permettere, senza il loro consenso, il somigliante ai Pisani. Promette finalmente di non far guerra, pace, tregua o concordia co' Pisani e con gli altri giudici dell'isola senza il beneplacito del comune di Genova, salva però la pace poco innanzi fatta da lui con gli stessi giudici di concedere ai Genovesi terreno sufficiente in Oristano

onde edificarvi case e botteghe pe' loro mercatanti; e di far giurare l'osservanza di tali patti dall'arcivescovo, vescovi e prelati, e da cento notabili uomini del regno di Arborea.

(1172, 17 gennaio).

Dai Regi Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur. pred.*

Ego Baresonus Dei gratia rex Arboree iuro tactis sacro sanctis euangeliis quod antequam descendam in terram ultra portum Veneris et exeam de potestate Ottonis de Cafaro guarriam uel guarrire faciam castrum Arculenti et Marmellae uictualibus bene sufficientibus per annum unum castellanis et seruiantibus quos in ipsis castris collocare uoluerit. Completo uero anno et antea per duos menses in ordinatione et mandato ianuensium consulum de communi. quam ordinationem et mandatum nullo modo audire uel intelligere uitabo. Simili modo uictualibus bene sufficientibus his qui ad predictorum castrorum fuerint custodiam collocati per consules communis uel eorum nuncium guarriam uel guarrire faciam ad anni unius sufficientiam et pactos soldos seruiantibus et castellanis soluam in unoquoque anno uel soluere faciam et sic deinceps per unumquemque succedentium annorum quamdiu castra ipsa consules communis Ianue retinere uoluerint idem usque ad integram omnium debitorum solutionem. Nec ero in facto consilio uel consensu ullo modo quod illi qui erunt in castris ipsis per consules communis uel per commune Ianue capiantur uel impediuntur seu de castris quod absit ullo modo expellantur aut inde uim uel iniuriam patiantur. Et si quis contra facere uellet id bona fide propulsabo et disturbabo. et eis qui pro castrorum custodia fuerint. opem et consilium ad honorem et utilitatem ciuitatis Ianue fideliter ministrabo. Et si forte quod absit castrum perderent ullo modo. illud recuperare et eis sine fraude restituere tenebor. Similiter antequam descendam in terram uel exeam de potestate ipsius Ottonis. ponam in potestate eius illos quadraginta et quinque obsides cum filio meo Petro quorum nomina de Sardinia conscripta detulit Ingotornellus quinque ipse iuit illuc consul et quorum nomina conscripta mihi consules communis dederint antequam exeam de ciuitate Ianue. et superos omnes habere non possem. quot plures ex ipsis habere potero meliores sine omni fraude usque in triginta quattuor ad minus. Quod si uel mortui uel fugati uel aliquo iusto impedimento sic impediti fuerint aliquot ex ipsis quod ultra uiginti et nouem de melioribus dare non possim, ipsos Ottoni dabo et consignabo et quinque alios de melioribus terre et regni mei sine omni fraude. Et non ero in facto consilio uel consensu ullo modo quod ipsi fugiant uel auferantur uel minuantur de potestate ipsius Ottonis, aut illorum quorum custodie ipse eos comiserit, et opem et consilium sine fraude prestabo, quod omnes ipsi obsides Ianuam in potestate Ianuensium de communi conducantur. Et infra mensem postquam ad Arboream peruenero soluam ipsi Ottoni librarum mille Ianue monete ualens: et expensas galee qua iturus sum in Sardiniam secum, in rebus sibi bene placitis. Item iuro quod usque proximum festum Sancti

Iohannis de Iunio soluam librarum septem milia ualens ipsi Ottoni si in Sardinia steterit. aut missis uel misso quem uel quos super his recipiendis consignabit, aut certo misso uel missis consulum communis Ianue qui cum litteris consulum eorundem sigillatis plumbeo sigillo communis Ianue propterea fuerit per ipsos consules destinatus, quos uel quem nuncium et litteras suscipere audire et intelligere nullomodo uitabo, et hanc solutionem faciam de melioribus mercibus quas habuero uel habere potero, et que commodius Ianuam transuehi possint sine omni fraude, que merces meo periculo Ianuam transferantur, et ea ipsis ibi uenditis consulibus communis Ianue quantitatis predictae integra solutio fiat. A proximo uero festo Sancti Iohannis in antea in unoquoque anno soluam consulibus communis uel eorum certo misso uel missis qui ab eis propterea mihi missus fuerit cum litteris sigillatis plumbeo sigillo communis Ianue ualens librarum quattuor milia in mercibus scilicet melioribus quas habuero uel habere potero, et que commodius Ianuam transuehi possint, que meo periculo et euentu Ianuam transportentur, et ibi uendantur et consulibus communis inde fiat solutio, et sic semper donec omnium debitorum integra solutio compleatur, tam debitorum uidelicet quattuor milia marcarum, quam ceterorum omnium que debeo communi Ianue, uel conciuibus aut alicui de districtu Ianue secundum quod continetur in instrumentis inde conscriptis, uel racionabiliter alias monstrari poterit, et nominatim eorum omnium que commune Ianue in custodia persone mee, seu castrorum meorum ex quo ad custodiendum ipsa suscepit aliquatenus expendit, sicut actorum et cartulariorum ianuensis curie fide continetur.

Item iuro ad sancta Dei euangelia uniuersos Ianuenses et de districtu eorum a Monacho usque portum Veneris de cetero saluare, custodire et manutene in toto regno meo, et ubicumque posse habuero, et res eorum similiter bona fide, et eis iustitiam super querimoniis quas apud me fecerint bona fide complere infra dies quadraginta a facta reclamacione nisi quantum conquerentis licentia remanserit, et quod Ianuenses omnes et de ipsorum districtu supra diffinito libere et absolute sine omni impedimento et exactione uel dacita aut tolta in tota terra et regno meo mercari, et emere atque comperare concedam ubicumque et a quibuscumque uoluerint, et non patiar uel permittam quod super his aliquatenus in toto regno meo impediuntur uel molestiam patiantur. Iuro quoque quod nullo modo pacem, finem aut treguam uel guerram recredutam aut concordiam uel pactionem aliquam faciam per me uel interpositam personam cum Pisanis uel Pisano, aut cum aliquo iudice Sardinie, ultra uidelicet eam conuentionem et pacem quam cum ipsis iudicibus feci in ordinatione consulum communis Ianue aut cum aliqua demum persona pro eis, sine licentia et concordia omnium uel maioris partis consulum communis Ianue qui pro tempore fuerint, nec Pisanos recipiam in regnum meum, uel uenire ullo modo, aut negociari, uel eo uti concedam, sine licentia consulum communis omnium uel maioris partis. Et dabo tantum terre in aureo stagno, uel alio loco ubi Ottoni de Cafaro uel misso eius uidebitur communi Ianue que bene sufficiat ianuensibus negociatoribus ad mansiones faciendas. ubi honorifice maneani, et negocia-

tiones suas exercent. Et faciam iurare archiepiscopum de aureo stagno et episcopos omnes regni mei et prelatos ecclesiarum, et usque in centum de melioribus et nobilioribus hominibus terre mee in hunc modum. Ego non ero in consilio facto uel assensu ullo modo, quod Baresonus rex Arboree contra aliquod de prescriptis faciat ipse uel eius heredes, et sine omni fraude totis uiribus laborabo et efficaciter pro posse studebo quod omnia prescripta bona fide adimpleat et attendat, nec recipiam Pisanum in tota terra et regno Arboree, aut mercationem dabo alicui ex ipsis, aut a quoquam illorum accipiam, sine licentia omnium uel maioris partis consulum communis Ianue mihi uiua uoce uel litteris sigillo communis Ianue sigillatis concessa. Hec omnia conuenio et promitto ego Barisonus rex per me et heredes meos sine fraude obseruanda et complenda, et ea omnia iuro corporaliter tactis sacrosanctis euangeliis per bonam fidem obseruare et complere, nisi quantum licentia omnium uel maioris partis consulum communis Ianue qui sunt uel pro tempore fuerint, aut iusto Dei impedimento remanserit, que uidelicet licentia mihi concessa sit uel eorum consulum uiua uoce, uel litteris plumbeo communis Ianue sigillo sigillatis. Qui consules omnes uel maior pars si forte terminum uel terminos mihi produxerint, uel uiua uoce uel litteris plumbeo communis Ianue sigillo sigillatis tenebor semper ad productum uel productos terminos, quod si iustum Dei emerit impedimentum, eo transacto pariter sine fraude semper tenebor. Et faciam iurare illum ex filiis meis quos habeo uel habebo cui regnum daturus sum antequam regni bailiam accipiat, quod prescripta omnia bona fide adimpleat et attendat et inconcussa perpetuo obseruet per omnia. Ad hec ego Ar. regina iuro ad sancta Dei euangelia quod non ero in opere facto uel consensu quod coniux meus Baresonus rex contra aliquod de predictis faciat, immo bona fide totis uiribus laborabo et efficaciter pro posse studebo quod omnia prescripta adimpleat et attendat, et ego ipsa ex parte mea in quantum potero ea complebo et attendam sine fraude. Acta sunt hec Ianue in domo quondam Otonis Leuandi feliciter. Testibus ad hoc conuocatis, Bonouassallo de castro. Fredencione Guntardo. Fulcone de castro. Enrico Mallono. Ottone Elie. Albertono ricio. Ingone tornello. Guilielmo tornello. Oliuerio malfuasto. Ingone Wilielmi de uolta. Lamberto gecio. Baldicione rocio. Ansaldo. Alinerio de porta. Guilielmo de Alinerio. Ingone hancherio. et Armano lucense. Consules quoque communis Ianue Oto de cafaru. Rubaldus guelfus et Nicola roza presentes interfuerunt pro communi Ianue. millesimo centesimo septuagesimo secundo. indictione quarta. decimo septimo die ianuarii.

Ego Wlielmus calige pallii notarius interfui et rogatus subscripsi.

XCIX *

Cristiano arcivescovo di Magonza, arcicancelliere e legato imperiale in Italia, nel promettere ai comuni di Genova e di Lucca, che metterà al bando la città e i borghi di Pisa, e farà cassare tutti i privilegi a lei

conceduti dall'impero, promette eziandio, che laddove i Pisani si rimettano alla di lui volontà ed arbitrio per far la pace co' Genovesi e co' Lucchesi, adoprerà ogni diligenza, e porrà ogni studio, affinché la Sardegna sia divisa in due parti eguali, per attribuirne una ai Pisani, e l'altra ai Genovesi.

(1172, 6 marzo.)

Da Regii Archivi di Corte di Torino, Docum. ant., mazz. 1, N.º 1.

In nomine Domini amen. Ego Christianus Dei gratia sancte Maguntine sedis archiepiscopus et Germanie archicancellarius et totius Italie legatus. Conuenio et promitto et iuro uobis Ottoni bono et Oberto Spinule ianuensibus consulibus et uobis Alcherio et Lamberto et Iurco et Antelminetto et Guasconi lucensibus consulibus recipientibus pro uobis et pro comuni uestrorum civitatum de hinc ad proximum diem dominicum de Letare Ierusalem mittere in banno domini imperatoris in publica curia pisanam civitatem et populum ipsius civitatis eiusque burgorum et cassabo omnia privilegia et omnia rescripta que a domino imperatore Romanorum Frederico et eius antecessoribus uel eorum missis ipsi Pisani aliquo modo habuerunt vel receperint similia in plena curia et faciam iurare comitem Macharium et eius filios facere vivam guerram Pisanis per se et eorum homines eorumque fortiam et Lucenses et Ianuenses iurare et non contrariare usque ad finem guerre que est inter populum ianuensem et populum lucensem ab una parte et populum pisanum ab altera parte et facere vetitum et districtum et tenere Pisanis et Pisis euntibus et redeuntibus secundum quod consules lucensis civitatis qui pro tempore fuerint ordinauerint et quod ipsi non absolvent homines de Sancto Miniato et homines de Vulterra et de Caniano et de Gambassi de sacramento quod facient Lucenses et similiter iurare faciam viginti homines de melioribus castri Sancti Miniati, et postquam predictum bannum missum fuerit in triginta proximos dies faciam iurare populum Sancti Miniati et populum de Vulterra et populum de Caniano et populum de Gambassi similiter facere Pisanis vivam guerram usque ad finem guerre et facere et tenere vetitum et districtum sicut supradictum est et de hinc ad proximas kalendas iulii ero cum hoste et exercitu melius quam potero per bonam fidem sine fraude contra Pisanos iuxta mane ad portum pisanum ad ipsos Pisanos et eorum terras devincendas et devastandas et morabor per unum continuum mensem expletum cum iam dicto exercitu in terra Pisanorum destruendo et devastando eorum terras eosque inimicabiliter offendendo ubi ianuenses uel lucenses consules mecum ordinauerint sed si concordia inter Lucenses et Ianuenses inde non fuerit ad maius dampnum et detrimentum Pisanis faciendum inde facere teneat et non traham nec absoluam ipsos Pisanos de predicto banno et sine fraude precipiam eorum adiutoribus per fidelitatem domini imperatoris ut ipsos Pisanos non adiuvent neque absolvant nec dominus imperator absolvet neque trahet predictam civitatem pisanam vel eius populum de predicto banno neque comitem Macharium vel eius filios seu homines de Sancto Miniato et de Vulterra et de

Caniabo et de Gambassi qui iuraverunt quin semper teneantur de predicto sacramento usque ad finem guerre sicut dictum est et sine fraude adiuvo et non contrariabo populum ianuensem et populum lucensem usque ad finem guerre. hec omnia observata remota omni fraude et omni malicia et omni malo ingenio ad intellectum ianuensium et lucensium consulum excepto quantum remanserint iusto impedimento mortis scilicet vel infirmitatis vel captivitate sine fraude quo transacto citius quam potero recuperabo sine omni malicia vel comuni concordia omnium ianuensium vel lucensium consulum de comuni vel maioris partis eorum numero ita quod concordia et parabola esset a maiori parte consulum ianuensium et a maiori parte consulum lucensium et quod ita ordinatur et dispositum fuerit observabo ad terminum et terminos quem vel quos omnes vel maior pars ianuensium consulum et omnes vel maior pars consulum lucensium sine aliqua fortia mihi sine fraude dederint. Nisi Pisani commiserint se in me ad faciendum pacem cum Ianuensibus et Lucensibus de guerra quam nunc inter se habent et de prisonibus sine omni tenore. quam pacem infra duos menses. postquam ipsi Pisani se in me commiserint vel antea si potero ita componam et facere faciam et iurare atque firmare. Sicut scripta ed divisa per A. B. C. fuit in portus Veneris per Ottobonum de Albericis Ianuensem et Alcherium Vecchi Lucensem et Gerardum Bulgarelli Pisanum et non aliter et per bonam fidem studebo et operabor ut Sardinea per medium dividatur et ut medietatem Ianuenses habeant et alteram Pisani quod si non fecero secundum quod in scripto ad portum Veneris facto et supradicto continetur faciam et observabo. Castrum autem de via Regia et eius munitiones et accessiones et ingressus liberum et absolutum Ianuensibus et Lucensibus dimittam et observabo excepto quod pedagium pecudum pertineat pro medietate domino Imperatori vel cui ipse vel ego dare voluerimus et faciam facere pacem Zanchedo vice comiti et sua bona ei restituere secundum conventionem inter eum et Lucenses habitam et si quid additum vel diminutum fuerit in hoc sacramento ad hoc scribatur comuni concordia omnium maiorum lucensium consulum vel maioris partis eorum et omnium ianuensium consulum de comuni vel trium eorum sine aliqua fortia et mea quod de addito teneat et de diminuto absolvar. hec acta et firmata et iurata sunt tactis evangelis propria manu dextera a iam Christiano Sancte Maguntine Sedis Archiepiscopo et Germanie Archicancellario et totius Italie legato. Coram comite Machario et comite Eruino et Conrado de Balnehusim et Conrado de Suerica et Ottone de Vespre et Vlrico de Guendeburgh Gislemberto de Sancto Miniato. Petro Maguntino Wleoth mariscalco. Courado Latinerio. Wulfino mariscalco. Ruwino Teoderico senescalco. Henrico Pincerna Alberto camerario. qui iterum statim quisque eorum propria manu preter comitem Macharium tactis evangelis iuravit dare consilium et fortiam et adiutorium ad observandum totum supradictum sacramentum Domini Archiepiscopi Christiani et studium ut adimpleatur habeat et in contrarium studiose non operabitur. Comes autem Macharius iuravit tactis evangelis propria manu facere et observare atque tenere totum illud et omnia ea que supra in sacramento Domini Christiani Archiepiscopi

aliquo modo continentur et sic ut supra ullo ingenio legitur quod Dominus Archiepiscopus debet eundem comitem Macharium facere iurare ad intellectum lucensium et ianuensium consulum et coram Henrico de Oria Ugario Vento. Lanfranco de Albericis. Sismundo Muscula ianuensibus et Tinioso et Forteguerra Causidicis. Gualtrat Ughitione Contesse. Bonifacio et Truffa et primicerio Bernardino de Uthano et aliis. Dominice incarnationis anno milesimo centesimo septuagesimo secundo pridie nonas martii indictione quinta. Fredericus quoque et frater eius nepotes domini Archiepiscopi et filius comitis Macharii similiter iuraverunt ut prescripti.

In nomine domini amen. Ego Christianus Dei gratia Maguntine Sedis Archiepiscopus et Archicancellarius Germanie et totius Italie Legatus iuravi consulibus ianuensibus Uberto Spinule et Ottonibono et comuni civitatis ianuensis honorem ipsorum et ipsius civitatis conservare et promovere in curia Imperatoris Romanorum domini Frederici et in curia filii eius Regis Enrici et etiam in curia nostra in omnibus locis in quibuscumque poterimus et precipue in Italia si vero contigerit divina favente et cooperante gratia hoc tempore sive imposterum nos pacem facere cum Pisanis laborabimus et bona fide studebimus eam facere ad honorem ipsorum Ianuensium et totius civitatis eorum.

C.

Accordo seguito tra Bernardo Vescovo di Civita, e Benedetto Amministratore (Operarius) dei beni e redditi posseduti dalla chiesa di S. Maria di Pisa in Sardegna, riguardo alle chiese di S. Maria di Vignolas, di S. Anastasia di Marraiano, di S. Pietro e di S. Maria di Surrasce, di S. Lussorio di Oruviar, e di S. Maria di Barathanos (forse Larathanos), e per le case di Villa Alba, e di Gisalle, e loro pertinenze: per le quali eravi stata lite (kertu) tra i medesimi.

(1173)

Dal Tronci, *Annal. Pisan.*, all'ann. 1173.

In nomine Domini amen.

Ego Benedictus operarius de S. Maria de Pisas ki la fatho custa carta cum voluntate di Domino, e de S. Maria e de S. Simplichi e de iudisce Barusone de Gallul, e de sa muliere donna Elene de Laccu Reina appit kertu piscopu Bernardu de Kivita, cum Iovanne operariu, e mecum, e cum Previtero Monte magno Kercate nocus pro S. Maria de vignolas, e pro S. Nastasia de Marraiano, e pro S. Petro de Surrasce, e pro S. Maria de Surrasce, e pro S. Lussuriu de Oruviar, et pro S. Maria de Barathanos, e pro sa domo de Villa alba, e de Gisalle, cum omnia pertinentia issoro pro levare leles assopera de S. Maria de Pisas, e nois fechimus inde campania cum ise a boluntate de pare, e de iudike Barusone, e levare S. Simplichi, e S. Nastasia de Marraiano, e issa corte de Villa alba, e issa corte de Gisalle, cum omnia pertinentia issoro, e issa opera de S. Maria levan a S. Maria de

Larambanos, e S. Lussuriu de Eromar, e a S. Petru de Surake, e a S. Maria de Surake, e a S. Maria de Vignolas cum omnia issoro, e cum so populo de Surrake, e de Vignolas cum sa eclethia paupera pro aver inde su piscopatu pro su populu sa vastichia, e obedienthia sua carta li dretat Iudike Barusone, e Costantine ispanu e Petru de Pupella, e prite Natale, e prite Comita portas, e prite Marchu, e prite Petru Lupo, e Comita Gattu, e prite Gosantine Troppis, e prite Gosantine Gulpio, e atteros meta testes. Esende facta cuesta campania cum su piscopu a boluntate de pare Torraremos su piscopu sa domo de Gisalle pro omnia sua e de sos clericos suos, e issa domo de Villa alba pro precu Kindoli mandarun sos consolos, e nois demus illi duas ankillas ki furun coniuvas, suna cum servo suo in loco de mola, e sattera in templo, cum servo de malo sennu, a sunanaran Marta Trivillo, a sattera e Torgia Furchille, suna fuit de sa domo de Villa alba, e sattera fuit de S. Petru de Surake, pro partire isso fetu ke fu natu, appitu, conventu de partire sos filios de Cacienu totu mu keappe in ankillas de S. Petru de Surake. testes iudike Barusone episcopu Iovanni de Gattelli, e prite Petru Lupo, e Gosantine Troppis, e prite Marchu, e prite Natale, e prite Gosantine Gulpio, e prite Gormita Gattu, e prite Comita prias, e Gerardu de Conettu, e Vivianu Matare di portu Orisei, e Petru de Pupellu, e Chitemel Settie, e Martanu Eskise, e Isoruor de Laccio, e Frerato Sevata, e de Servos de Regno Petro dolmos, e Craves Kiccolie, e Stani Saraca, e Iacone petresa atteros metatestes. Anno Domini milles. centes. septuages. tertio.

CI.

Barisone, re di Gallura, conferma la donazione delle vaste terre di IURIFAI fatta da suo padre Costantino II al monistero di S. Felice di Vada, e l'accresce con nuovi atti della propria liberalità. (1)

(1173,).

Dal Tronci, *Annal. Pisan.* all'ann. 1173.

In nomine Domini Amen.

Ego iudike Gosantine de Laccon rex kite fatho custa carta cum boluntate de Deu, e de muire mea donna Elene de Laccon regina pro vene kifatho a Sanctu Fele de Vada, e a S. Ioanne de Oscillili, pro anima mea, e de parentes meos. Doli su saltu de iurifai, inco tenet appare cum su veruri, et toran termenes de custos saltos daere surrivar de sa terra secata, collat drectu a sube du dessa continade sa bia, de locu, e dai unde a su castru dessolidone, e dai unde collat, tortuve, rivu ulisu dusca amonimentu fabricatu, e dai unde girat sa

(1) Il Tronci nel pubblicare per la prima volta il presente atto di donazione, riportandolo al 1173, dice che il medesimo è scritto in lingua più barbara che sarda (e dice il vero), e che alla carta originale è appeso il sigillo di piombo, raffigurante da un lato il capo di Barisone, e dall'altro lato con la leggenda BARUSONE REX GALLURIE.

serra des sa petra alba dusca assu castru de Petru Manca, etc.

Et ego iudike Barusone de Gallul ki la renovo custa carta, da de vetere, a nova ki fekit patre meu iudike Gosantine, a Sanctu Fele de Vada, et a S. Iohanne de Sullile, et a S. Maria de Guttudofe, et bocolos sos homines de S. Iohanne, e de S. Fele de Vadam, e de S. Maria de Guttudofe, e de S. Felecita de Bitthe, de no los prodare pro silva nende iudike, nende curatore de no los prodare pro corona, iunde iudike, iunde curatore, et de non tornare neguna opera, ne de iudike, ne de curatore, de opera de sigillu, e de non levare oui, ne pro curatore, ne ad issos, ne as sas luieras. Katan cociinare cum suos de custas clesias, et de prod. kil. at dare Deu in casticatos de locu, aut in silva, de curatore adiguos issoro, a canes issoro, a caste issoro, a cavallos issoro, apparinde per deet de pethas, et de pelle usque in sempiternum, et Mariane Estasi, et Mariane de Terra, et Sattaro lavita, et Petru Ispagliaru, et Gosantine Garrigaru, et servos de renu, Petru Dluumnus, Ianne Saracca, Iacone Fecresa, testibus.

CII*.

Pietro, re di Cagliari, concede ai Genovesi il libero esercizio della mercatura nei suoi stati, senza pagamento veruno di dazi o di tasse, promettendo di proibire ai Pisani, che negozino nel regno Cagliaritano. Dona inoltre agli stessi Genovesi il porto di Grotta con le sue pertinenze, come dianzi lo aveano i Pisani, e accorda loro la facoltà di raccogliere, o far raccogliere liberamente il sale nelle saline del suo giudicato. Si obbliga di pagar loro annualmente lire cinquecento per un quinquennio, a cominciare dal 16 agosto 1174, e fa ad essi donazione della corte di TEFARAXI co' servi, ancelle, mobili e immobili alla medesima appartenenti. Promette finalmente di difenderli nelle persone e negli averi in tutto il suo regno, di contribuire coll'opera sua a mantenerli nel possesso del regno di Arborea finchè Barisone paghi loro i suoi debiti, e di far giurare la presente convenzione da cento uomini laici del suo giudicato (2).

(1174, 4 ottobre).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iurium*, pag. 107 v.

Conuentio donicelli Petri iudicis et regis Kallaris.

In nomine aeterni Dei amen. Ego donicellus Petrus iudex et rex Karolitanus iuro ad sancta Dei euangelia quod ab hac hora in antea dabo etiam et do mercationem mei iudicatus Ianuensibus sine omni drectu. Nec permittam aliquem Pisanorum in toto meo iudicatu negotiari ad meum posse. nec tenebo nec faciam uenire. Et

(2) La stessa convenzione fu poi rinnovata, ed ampliata con molti altri patti e concessioni dal medesimo regolo Pietro nel 5 aprile 1176. Ved. infra, carta N.° CVII.*

si forte ibi uenerint non permittam ipsos stare ibi ultra dies tres ex quo sciuro. Quod si ad praedictum terminum non recesserint tunc Ianuenses qui in eo iudicatu fuerint habeant potestatem in toto meo iudicatu accipere res et personas ipsorum sine mea contradictione. nisi quantum licentia consulis uel consulum comunis Ianue remanserit. Do quoque eisdem Ianuensibus portum Grote cum pertinentiis suis sicut Pisani habebant. Dabo etiam eis salem ex salinis ad colligendum libere et quibus Ianuenses dare uoluerint. Et non permittam aliquem Pisanorum accipere de sale ad meum posse dono uel precio sine uoluntate consulis uel consulum comunis Ianue. Et dabo libras quingentas per annum ualens in mercibus secundum quod ualebunt in terra Kalari ad laudamentum unius negotiatoris de Ianua et alterius de Kalari usque ad quinque annos uenientes post festiuitatem Sanctae Mariae in proximo uenientis augusti sub sacramento apertiatum. do etiam eis curtem de Tefaraxi cum servis et ancillis atque rebus ad se pertinentibus mobilibus et immobilibus. Iuro etiam saluare Ianuenses in rebus et personis in toto iudicatu Karolitano bona fide sine fraude pro posse meo et nuntios comunis Ianuae cum meis expensis pro posse iuuabo tenere arborensis regnum contra omnes personas donec uniuersum debitum siue debita persoluta fuerint que arborensis iudex debet comuni Ianuae uel Ianuensibus siue hominibus de districtu Ianuae si forte aliquis esset qui ad impedire uellet sine uim inferre ullo modo hoc totum firmum et stabile comuni Ianuae tenere iuro et obseruare. Et fatiam iurare centum homines laicos karolitani iudicatus quos consul comunis Ianuae uel eius certus missus nominatim quaesierit. qui hanc predictam conuentionem inter me et meos heredes et Ianuenses firmam pro posse toto tempore tenebunt et tenere conabuntur. m. centesimo septuagesimo quarto kalendis octubris (1).

Atto Placentinus notarius sacri palatii hoc exemplum transcripsi et exemplificaui ab autentico publico plumbeo sigillo rotundo munito. in quo erant ab una parte littere que legi non poterant. ab altera uero parte erat crux in hunc modum cum literis circa ipsam quae quasi characteres uidebantur. sicut in eo uidi et legi nihil addito uel dempto. preter forte literam uel sillabam. titulum seu punctum. et hoc causa abreuiationis uel melioris lecturae titulos scilicet in literas uel literas in titulos permutando. ad quod exemplum corroborandum iussu et auctoritate domini pegoloti de girardini Ianuae potestatis subscripsi et in publicam formam redegi.

(1) Con questa conuenzione Pietro di Cagliari ruppe i legami di amicizia che per lo innanzi lo aveano unito ai Pisani. Egli infatti nel 1166 era intervenuto col suo fratello primogenito Barisone II di Torres al parlamento tenuto in Pisa in borgo S. Michele, onde giustificarsi dei massacri succeduti in OTTANA dietro una sollevazione popolare, e dopo aver fatto conoscere che l'uccisione delle soldatesche pisane non era stata opera sua, nè di suo fratello, ma dei Genovesi, avea stretto alleanza co' Pisani. Durò in fede soli otto anni, e lo prova evidentemente il presente atto, oltre alla pace che nel 1168 fece con Barisone di Arborea per opera principalmente dei Genovesi (Ved. TOLA, *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*, vol. I, pag. 116-17, e vol. III, pag. 62).

CIII*.

Alberto, Arcivescovo di Torres, fa donazione della chiesa di S. Giorgio di Oleastro con le terre, vigne, boschi, servi, ancelle, animali ed armenti alla medesima spettanti allo spedale di STAGNO in Pisa, riservandosi però i dritti parrocchiali sulla chiesa donata, e il censo di una libbra di argento in occasione della venuta di Legati Pontifici in Sardegna, o di sua dipartita dall'isola pel continente.

(1176,).

Dall'Archivio di S. Lorenzo alle Rivolte in Pisa.

Albertus monachus Sancti Benedicti de Montecamino et turritanus Archiepiscopus dilectis filiis Petro magistro hospitalis de Stagno. eiusque fratribus tam presentibus quam futuris in perpetuum. Venerabilibus locis in quibus Dei seruitium iugiter exercetur debemus pro amore Dei temporalia conferre subsidia. ut pro terrenis celestia. pro temporalibus mereamur recipere sempiterna. Pro inde dilecti in Domino filii nos hospitalitatis et caritatis opera que in vestra domo assidue fiunt. deuotione debita attendentes. precibus donni vill. Pisanorum archiepiscopi Sardinee primatis et apostolice sedis legati. assensu etiam et consilio domini Parasonis turritani iudicis (2) nec non episcoporum nostrorum G. Sorrensis. D. Bosensis. I. Gisarzensis. A. Castrensis. V. Uthanen. C. Ampur. I. Plovac. (3) Augustini quoque archipresbiteri nostri (4). *ecclesiam Sancti Georgii de oleastro.* cum terris. vineis. silvis. servis. et ancillis. bobus. equis. et iumentis. porcis. ovis et capris. omnibusque pertinentiis suis. ad honorem Dei et sustentationem vestre hospitalis domus. vobis donamus concedimus atque largimur. ut in vestra vestrorumque successorum potestate ac iure deinceps omnibus diebus permaneant. Salvo parrocchiali iure. et censu unius libre argenti. que nobis in adventu legati persoluere debet. uel quando ad terram maiorem transeamus. et hoc uidelicet quando alie nostre capelle hoc faciunt. Hanc igitur nostram donationem quemadmodum suprascriptum est ratam et firmam in perpetuum manere censemus. Hoc actum est anno dominice incarnationis millesimo c. LXX. VI.

CIV*.

Pietro Cardinale di S. Cecilia, e Siffredo Cardinale di S. Maria in via lata, entrambi legati della Sedia Apostolica, stabiliscono la pace tra i Pisani e i Genovesi, da rinnovarsi poi di sessennio in sessennio; e tra le condizioni della medesima stabiliscono specialmente riguardo alla Sardegna, che tanto gli uni quanto gli altri abbandonino

(2) Barisone II re di Torres.

(3) I nomi dei vescovi suffraganei del donatore, dei quali si vedono notate le sole lettere iniziali, erano Gonnario di Sorres, Domenico di Bosa, Giovanni di Giracla, Atone di Castra, Ugone di Ottana, Comita di Ampurias, e Giovanni di Ploghe.

(4) Archipresbiteri nostri; arciprete cioè del capitolo dell'antica basilica di s. Gayino di Torres.

Iusura e gl'illeciti guadagni, che sotto il palliato nome di donnicalie esercitavano nell'isola; che non s'inferiscano reciprocamente molestia nelle loro legittime possessioni e negoziazioni; che i Pisani non impediscano, nè turbino in verun modo i Genovesi nel quieto possesso delle cose che a titolo di pegno essi ritenevano nel giudicato di Arborea per guarentigia dei loro crediti verso il re Barisone, e che non impediscano nemmeno agli altri giudici Sardi di accordare nei loro stati libera mansione e sicurezza nelle cose e nelle persone agli stessi Genovesi, e di render loro la debita giustizia semprechè la riclameranno. Ed in conseguenza di questa pace i Pisani rinunziano alle concessioni e privilegi sulla Sardegna stati loro conceduti dall'imperatore Federico, promettendo di non invocarli giammai in avvenire contro, ed a pregiudizio dei Genovesi.

(1176, 29 gennaio).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino.

Petrus Dei gratia titulo Sancte Cecilie presbiter cardinalis et Sifreidus Sancte Marie in uia lata diaconus cardinalis apostolice sedis legati. Vniuersis Dei fidelibus in pace et dilectione colere pacis et dilectionis auctorem. Inter cetera que summo pontifici utpote patri et pastori uniuersalis ecclesie imminent ex officio pastoralis sollicitudinis exequenda, curam ad hoc tenetur gerere specialem ut materia seditionis et scandali prorsus tollatur de medio et pax tranquillitas inter Dei fideles per X. pi gratiam et eius sollicitudinem reformetur. Hac igitur consideratione inducti et specialiter habentes ad subuentionem terre sancte respectum felicissime recordationis papa Gregorius primo et subsequenter eidem substitutus Venerabilis pater uniuersalis ecclesie Clemens per se et sibi subditos instantissime laborarunt, ut inter pisanos et ianuenses quos iniqua et periculosa guerrarum sedicio diutius non absque suo et aliorum discrimine fatigauerat, bonum pacis ad plenum posset auxiliante domino reformari. Instanter proinde commoniti consules pisanorum iurauerunt prout domino predicto pape Clementi placuit, super omnibus controuersiis que inter pisanos et ianuenses uertebantur stare mandatis eius quecumque per se ipsum uel per certos nuncios aut litteras suas eis imponeret. Et nobiles prudentesque uiri Niuelonus Idopicius nuncii ianuensium consulum continuo hoc idem in anima ipsorum consulum iurauerunt. Quo facto gratanter pacis osculum sibi ad inuicem dederunt. Dominus autem papa de comuni consilio suorum fratrum incontinenti precepit ipsis ianuensibus ut mille de ciuibus suis quos pisani elegerint et unum hominem in anima locius populi pacem facerent iuramento firmare. Similiter etiam precepit ipsis pisanis ut mille de ciuibus suis quos ianuenses eligerent et unum hominem in anima locius populi eodem modo facerent pacem iuramento firmare. Quod per dei gratiam feliciter adimpletum est. Super hoc ergo solitam et paternam gerens sollicitudinem summus pontifex ad imponendum finem supradictis litibus et controuersiis nos licet insufficientes et immeritos de comuni fratrum consilio specialiter destinauit, certam in nonnullis articulis formam

diffiniendi prefigens. De speciali itaque apostolice sedis mandato mercandi immo fenerandi detestabile genus quod donicaliarum consueuistis nomine palliare in Sardinia penitus irritamus uobis ianuensibus et pisanis sub debito iuramenti precipientes ne preteritis huiusmodi contractationibus aliquid addatis, uel ulterius de nouo tales presumatis inire, licenciam tamen habeatis ea absque omni dolo et fraude colligere que uobis ex tali mercatione debentur. Precipimus etiam uobis pisanis ne quouis ingenio aliquid impedimentum prestetis, quominus ianuensium uniuersa pignora et possessiones que in Sardinia habent, et precipue pignora Baresonis quondam regis arboree quiete et pacifice teneant quousque ipsis de sorte plenarie fuerit satisfactum. Hoc ipsum uobis ianuensibus de pignoribus et possessionibus pisanorum sub districtu simili precipimus obseruandum. Vobis quoque pisanis districto sub debito iuramenti precipimus ne aliquid per uos uel per alios prestetis impedimentum quominus uniuersi iudices Sardinie et decem de magnatibus et potencioribus in unoquoque iudicatu interposito iuramento permittant omnem securitatem ianuensibus et uniuersis de eorum districtu in terra et aqua et ubicumque habeant possessionem uel facultatem, et ut de suis hominibus quociens ianuenses contra ipsos querimoniam deposuerint faciant eis iustitie plenitudinem exhiberi. Nec impedimento sitis quominus predicta iuramenta securitatis in terra et mari firma et illibata seruentur. Vobis etiam tam ianuensibus quam pisanis in comune precipimus sub debito iuramenti ut liberam uobis ad inuicem promittatis habere facultatem atque licenciam per pelagus quocumque uolueritis nauigandi ed ad portum quocumque uolueritis applicandi et exinde mercimonia transuehendi. Preterea uobis pisanis precipimus sub debito iuramenti ne ianuenses prohibeatis ad ciuitatem et ad alia loca de districto et forcia nostra libere accedere et apud nos sicut amicos negociari. Hoc idem uobis ianuensibus sub simili districtu erga pisanos precipimus obseruandum. Saluis decretis ab utraque ciuitate absque malicia factis. De ceteris autem capitulis id statuentes precipimus obseruandum ut si qua parciun se in aliquo senserit pregrauatam et uoluerit iusticiam postulare illa pars contra quam fuerit querela deposita de plano sine omni fraude et absque omni malicia et dilacione et quolibet maligno subterfugio coram iudicibus siue arbitris ab utraque parte electis ei parti que conquesta fuerit exhibeat iusticie complementum. Sentencias quoque quas predicti iudices siue arbitri duxerint promulgandas precipimus utrique parti ut per consules suos faciant inter quadraginta dies a tempore late sentencie numerandos fideliter et sine omni fraude executioni mandare. Et ut hoc quod statuimus debitum sortiatur effectum, precipimus ut ianuenses de ciuitate pisana et pisani de ciuitate ianuensi ab hodie inter menses duos uel plures si uoluerint iudices uel arbitros eligant qui interposito iuramento promittant se quod prediximus de iusticia facienda fideliter adimplere. Ut autem quod in fine ponitur melius memorie commendetur et tam hoc quam supradicta omnia firmiter obseruentur sub debito iuramenti uobis ianuensibus et pisanis districte precipimus ut firmam et perpetuam pacem inter uos de cetero teneatis et ubicumque tam in terra quam in mari, inconcusse seruetis et

in nullo in personis uel rebus studiose uos presumatis offendere. Hec autem iuramenta pacis per maiores consules ciuitatis singulis annis et per trecentos idoneos uiros quos pisani de ciuitate ianuense et alios trecentos uiros quos ianuenses de ciuitate pisana duxerint eligendos qui tamen pacem istam specialiter non iuratam habuerint et per unum publicum hominem in animam totius populi presente et aclamante populo de sexto in sextum annum precipimus innouari. Statuimus quoque ut consules seu rectores qui pro tempore fuerint in alterutra ciuitate predicta innouationis iuramenta exigant recipiant et faciant sine dolo et fraude prestari. si uero quod deus aduertat contra pacem superius firmatam per communem alterutrusque ciuitatis contra alteram offendendo fuerit foris factum pace in suo robore permanente per archiepiscopos utriusque ciuitatis et duos uiros iuris peritos quos ipsi archiepiscopi elegerint sine dolo et fraude et maliciosa dilatione in integrum emendetur offensa. Illi autem iurisperiti quos archiepiscopi secum elegerint statuimus ut iurent quod bona fide cum ipsis archiepiscopis ad reformationem pacis laborabunt. Et statuimus atque precipimus ut consules ciuitatis iuxta quod archiepiscopi ordinauerint fideliter et bona fide studeant obseruare adimplere et executioni mandare. Statuimus etiam ut consules illorum mercatorum qui ad diuersas prouincias destinantur iurent quod de querimoniis que ad eos deferrentur bona fide iusticiam facient et executioni mandabunt. Et ad pacem inuolabiliter obseruandam absque omni fraude studium adhibebunt et operam efficacem. Hec omnia supradicta ex parte domini pape et auctoritate qua de mandato eius fungimur in hac parte et uobis consulibus pisanis et ianuensibus et per nos uniuersitati ciuitatum uestrarum quarum uicem geritis in hac parte. Mandamus atque precipimus ut ad bonum et purum intellectum perpetuo et inuolabiliter obseruetis. Ut autem hec definitio et statutum nostrum perpetuam firmitatem et inreuocabile robur obtineat presenti scripto et sigillorum nostrorum munimine uobis tradita insignata.

Petrus diuina gratia sancte cecilie presbiter cardinalis et Siffredus sancte marie in uia lata diaconus cardinalis apostolice sedis legatus uniuersis dei fidelibus in pace et dilectione complere pacis et dilectionis auctorem. Uniuersis ad quos presens scriptura peruenerit uolumus ut publice innotescat quod inter cetera capitula que in scripto pacis quod inter ianuenses et pisanos de mandato apostolice sedis inuolabiliter obseruari promulgauimus illud specialiter duximus exprimendum quod pisani nullum impedimentum prestent ianuensibus quominus uniuersa pignora et possessiones que in Sardinea habent uel habere debent et precipue pignora Baresonis quondam arboree regis quiete et pacifice quo usque et ipsis de sorte fuerint plenarie satisfactum quod profecto generaliter dictum intelligimus et per pisanos obseruari precipimus de uniuersis debitis que in Sardinea ianuenses recipere debent. Quod autem in sequenti capitulo subditur quod ianuenses ad ciuitatem pisanam et ad alia loca de districtu suo et forcia libere accedant et apud eos sicut amici negotiari possint et modo pisani in posse et fortia ianuense saluis decretis ab utraque ciuitate absque malicia factis sane intelligimus tempore exercende negotiationis uel alio aliquo

tempore preterito uel futuro et sic a partibus inuolabiliter obseruandum precipimus. Ex hac composita litterarum serie omnibus euidenter clarere appareat quod nos Caietanus filius Burgundii et Guido quondam Galli et Bernardus garratula uice comes quondam inter Girardi uicecomitis et Garronus quondam Ugonis et Sigerius Berte uicecomites quondam Ildeprandi uicecomitis et Sigerius quondam Malpili et panis et porus quondam Bruneti pisanorum consules omnes actiones et omne ius quod pisane ciuitati uel alicui persone pro eadem ciuitate ex priuilegio uel ex priuilegiis factis ad non Federico imperatore de Sardinea uel ab aliqua per alia persona competit remittimus tibi nicole embraco ianuense consuli de communi tisque sociis consulibus et de placitis. Vuillelmo malloni. Ansaldo golie. Ottobono alberiti nec non Ottoni mediolanenses recipientibus hoc pro comuni Ianue et penitus ac modis omnibus predicta priuilegia de Sardinea euacuamus et uobis predictis promittimus quod nullo modo pisana ciuitas nec aliqua persona pro ea utentur uel experient uel exceptionem opponet aduersus ianuensem ciuitatem uel contra aliquam personam pro eadem ciuitate agentem uel defendentem aliquibus roboribus que ex prenomatis priuilegiis aliquo modo pisane ciuitati uideantur competere nec ullo modo eadem priuilegia uel sensus eorumdem ullo modo pisane ciuitati possit prodesse nec in aliquo ianuensi ciuitati nec alicui pro ea in aliquo possit obesse. Et hec omnia perpetuo firma tenere et in nullo reuocare promittimus. Quod si contrafecerimus penam quingentarum librarum auri uobis stipulantibus promittimus. Omnibus supradictis in suo statu confirmate ac robore modis omnibus permanentibus. Acta sunt hec pisis porte maris in domo morelli et nepotum adhibitis idoneis testibus quorum nomina hec sunt. Rodulphu quondam Gandulfi de cilia. Vgo de Sanbrina quondam Belincionis. et Morus quondam Scelecti. et Gualfredus quondam tunosi pisani ciues. et Bernizus. et Vuillelmus tornellus. et Opizio lecauelum. et Cunradus malus filius trus. et Alcherinus filius predicti Ottonis mediolanensis. et Iacobus clericus archiepiscopus Ianue qui sunt ianuenses conciuces. Anno dominice incarnationis millesimo centesimo septuagesimo sexto. quarto kalendarum februarii. indictione nona.

Autenticum de huius scripti est de uerbo ad uerbum bulatum de bula publica comunis pisane in armario de pisis et autenticum huius scripture que incipit In nomine domini amen.

CV.

Il Pontefice Alessandro III accorda privilegio apostolico, e conferma ai monaci dell'ordine di Vallombrosa la possessione dei beni loro donati dalla pietà dei fedeli, e tra le altre cose i monisteri di S. Paolo pisano, di S. Michele di Plaiano, e di S. Michele di S. Venerio (odierno Salvenero) che possedevano in Sardegna.

(1176, 20 aprile).

Dal Lami, *Eccles. Florent. Monum.*, tom. I, pag. 547-48

Alexander Episcopus servus servorum Dei
Dilectis filiis Iacobo Vallumbrosano abbati, eiusque fra-

tribus tam presentibus quam futuris regularem vitam professis in perpetuum.

Desiderium, quod ad religionis propositum, et animarum salutem pertinere dignoscitur (auctore Domino) sine aliqua est dilatione complendum.

Quia igitur propositum vestrum divina preeunte ac subsequente clementia religionis vestre simplicitas, bone opinionis odor, et prope, et longe positus aspiravit, Nos vestro propectui (annuente Domino) propectus adiungere cupientes ad exemplar predecessorum nostrorum fel. mem. Paschalis, et Adriani Romanorum Pontificum, cenobium vestrum pro B. Marie semper Virginis reverentia, cui dicatum est in R. E. proprietatem, et tutelam, atque protectionem Apostolice Sedis suscipimus, et apostolico illud auctoritatis privilegio munientes ab omnium personarum iugo liberum permanere decernimus etc.

Preterea quascumque possessiones, quecumque bona iam dictum cenobium in presentiarum iuste, et canonicè possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum, vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis (prestante Domino) rationabiliter poterit adipisci, quieti vobis et integra conserventur.

In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis etc.

Monasterium S. Pauli Pisani.

Et S. Michaelis de Plaiano.

Et S. Michaelis de S. Venerio in Sardinia etc.

Datum Anagnie per manum Gratiani S. R. E. subdiaconi et notarii XII cal. maii, indictione IX, incarnationis dominice anno MCLXXVI. pontificatus vero domini Alexandri pape III anno XVII.

CVI. *

Giuramento relativo alla pace conchiusa tra Pisani e Genovesi, nella quale sono contenuti i patti che riguardavano le loro negoziazioni e possessioni in Sardegna, le collette od esazioni che vi faceano, le donnicalie che vi esercitavano, le loro convenzioni speciali co' regoli dell'isola, i crediti del comune di Genova verso Barisone re di Arborea, e Pietro re di Cagliari, e la rinunzia dei Pisani ai privilegi ottenuti sulla stessa isola dall'imperatore Federigo.

(1176, 6 novembre stil. pis. (1)).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Docum. Gen. cat. Sardegna, mazz. I, n. y.*

In nomine domini amen. Ego pisanus iuro ad sancta dei euangelia quod omnibus ianuensibus et omnibus eorum districtus ab hac die in antea usque ad anno xxx. et unum completos ueram pacem tenebo et obseruabo

(1) Vedasi più sopra (cart. N.º XCII *) un altro giuramento relativo alla stessa materia, che porta la data del 1169.

in personis et rebus terra et aqua. Non offendam per me nec per alium nec offendere faciam ciuitatem ianuensium uel aliquem ciuem eius seu de districtu suo in personis et rebus terra uel aqua. Non dabo operam uel studium cum aliqua persona aliquo modo ut ianua terra uel aqua aliquam possessionem amitant nec cum aliqua persona ciuitatem ianue aut aliquem de districtu suo studiose aut meditatiue offendam et saluabo illa omnia que infra scripta sunt. Silicet ut nullus pisanus eat uel mittat per pelagium in illis partibus uel locis que sunt a salo usque naulim et de his confinibus ullo modo exeat per pelagium uel mitat usque ad annos decem. Et ad hoc confirmandum teneatur unusquisque consulatus pisane ciuitatis facere iurare intransentem consulatum hoc obseruare et sic usque ad supra dictum terminum. Et teneatur etiam consulatus ciuibus suis in unaquaque prouincia ad quam sciant naues suas iuisse litteras apertas comunis sigillo sigillatas sub debito sacramento percipiendo sine fraude destinare ut in prefatis consonibus nullo modo eat uel mittat uel inde exeat, tamen iuxta terram ire possit. Quicumque uero sciens esse hoc fecerit, uel ex quo litteris comunis sigillo sigillatis cognouerit, consules teneantur ei auferre quartam partem illius pecunie quam in prohibitis locis distullerit, et totum proficuum, aut in tantumdem dampnificare. Nec ei nec alicui pro eo aliquid reddent uel emendabunt. Si uero per pisanum districtum aliquod auersi uel offensionis ianuensibus infertur, in eundo uel reddeundo iuxta terram pisani dent consilium et auxilium ad recuperandum id quod fuerit perditum uel ablatum. Si uero a corbo usque ad rocam capalbi uis uiolentia aut fortia ab abitatoribus predicti districtus fuerit ianuensibus infra predictum districtum illata pisani debent armare cum ianuensibus comuniter a duabus galeis usque in decem super illos malefactores prout uoluerit ianue consulatus. Omnia que fuerunt capta a pisa modo infra treguam quam fecit dominus imperator uel cancellarius, et ea que capta sunt sub fidantia a consule quondam pisano data, reddent pisani ianuensibus. Medietatem pecunie nauis asinariae pisani ianuensibus reddere teneantur, de altera medietate facere rationem ianuensibus per litteras comunis sigillo sigillatas pisanorum consulibus pro hac attullerint. Eo dimisso in hoc casu quod pisani nullatenus possint opponere quod ianuenses uindictam ceperint, uel ius sibi dixerint. Ianuenses libere emant et uendant et negocientur pisis sicuti pisani, nec ullum drectum uel dacionem soluere compellantur nisi quod soliti sunt dare ab annis uiginti retro. Non prohibebo, nec ullo modo faciam prohibere aliquem hominem qui pisas uenerit per aquam ire per aquam ianue cum rebus suis, nec aliquem qui uenerit pisas per terram, ire per terram similiter cum rebus suis. Defereutes autem uictualia ubicumque sint uel ubicumque eos inueniam ianue ire ullo modo uetabo uel disturbabo nec uetare nec disturbare permittam. Si aliquam collectam uel dactam aut introitum pro comuni pisana ciuitas in Sardeniam fecerit uel alius pro ea, cum ianuensium consulibus equaliter et comuniter per omnia faciat. Et si pisanus consul pro facienda collecta uel data uel accipiendo introitu ire uel mittere uoluerit ianuensibus consulibus notificet, que et si ire uel mittere uoluerint uel

noluerint comuniter tamen fiat. Et quod colligerint uel alio modo pro comuni habuerint per medium diuidatur deductis inpensis in eundo factis. Tot et tales donicalienses habeant ianuenses in Sardinia, quot et quales habent pisani. Si autem pares non inuenirentur, ex ipsis quos habent pisani tot restorentur ianuensibus, quot ianuensis consul et pisanus statuerint. Qui discordati fuerint teneantur ibidem duos ianuenses et duos pisanos comuniter eligere, qui iurent bona fide sine omni fraude eos inde adquare. Ita quod si aliquis donicaliensis alicuius pisani in partem ianuensium uenerit, qui ipsi pisano aliquid debeat, uel ianuensis in cuius partem uenerit pisano debitum soluat, uel pisanus tamdiu eum retineat, qua debitum fuerit consecutus, dum tamen per pisanum non remaneat quominus debitum consequeretur. Fidelitates et sacramenta a iudicibus Sardinie et ab aliis hominibus Sardiniae, qui ad hec scripta sunt confirmandas, et utiles ianuensium consulibus uidebuntur, comuniter eos recipiemus et iurare faciemus; hoc totum fiat infra sex menses post inquisitionem factam a ianuensium consulibus uel eorum certis litteris nisi remanserit eorum licencia. Et si licenciam dederint ad terminum uel terminos perlongatos similiter tenebuntur. Item si ius aliquod donationis largitionis uel alio aliquo titulo domini imperatoris uel alicuius persone pisani uel pisana ecclesia, seu aliquis pro eis in Sardinia uel pro Sardinia habet uel adquisierit, totum casum et irritum fiat. Hoc modo ut si priuilegium fuerit continens solam dationem Sardinie destruat. Verum si aliud in eo priuilegio de Sardinia contineatur faciam securitatem et cartam per publicum notarium quod pisanis in illo debeat prouideri nec ianuensibus nocere quod in eodem priuilegio de Sardinia continetur. De rebus uero ecclesiarum dicimus quod rationes earum et archiepiscopatus cuiusque salue sint, idem iura uel concessionem ecclesiarum ianuensis ciuitatis uel aliorum locorum religiosorum que uel quas habent in Sardinia firma sint et stabilia suprascriptis capitulis in omnibus aliis saluis. Nullum adquisitum pisana ciuitas in Sardinia uel de Sardinia faciat nisi comuniter cum ianuensi ciuitate. Negotiationes et mercationes totius Sardinie libere fiant comunes ad utendum ianuensibus et pisanis et habitantibus in eorum districtu. De pecunia regis aruorensis et kalaritani iudicis quorum ianuenses debent ab eis recipere occasione mutui, quod ei fecerunt, pisani nullum impedimentum prestent. Pisani consules teneantur eligere duos homines qui ad hoc utiliores uidebuntur pro diffiniendis discordiis que euenerint inter ianuenses et pisanos qui infra dies quadraginta teneantur diffinire causas uel lites que ante eos motae et factae fuerint, bona fide secundum rationem et secundum bonum usum nisi instrumentorum uel testium dilaciones uel conuentiones parabola remanserit. Et pisani consules sacramento teneantur sententiam uel sententias quorum predicti duo uiri inter ianuenses et pisanos promulgauerint, uel id quod per concordiam inter eos dixerint firmam tenere et executione sine fraude mandare, et faciant iurare sequentes consules hoc idem facere iurare. Et sic de ceteris usque ad predictum terminum. Similiter teneantur eligere duos bonos uiros et utiles qui uadant in nauibus ad unam prouinciam ad quam uadunt causa negociandi qui teneantur sicut superiores donec in eo iti-

nere fuerint. Sacramentum quod pisani iudicibus Sardinie de regno eorum eis nec auferendo fecerunt, et si aliquis predictum regnum eis auferre uellet eis adiuuare saluetur, eo tamen cauto ad omnia predicta saluanda, quod si iudex uel iudices Sardinie, uel alii sardi uellent minuere aliquo tempore uel non adimplere ianuensibus aliquid de predictis uel ullo modo occasionem periurare, quominus adimplerentur et obseruarentur que ianuensibus conuenimus in hac scriptura, et guerram uel guerras fecerint predictos sardos nullo modo adiuuabo, nec adiuuare aliquem mei districtus permittam. Et mercationes eas prohibebo saluis sacramentis fidelitatum a pisanis iudicibus factis, qui sicut tenentur de persona sua dumtaxat eos adiuuare possint. Ad hec omnia confirmanda teneatur consulatus ille pisanus qui nunc est facere iurare mille homines de pisana ciuitate quos elegerint ille uel illi qui ad recipienda sacramenta missi fuerint, et unum hominem ad uocem supra animam populi hec omnia firma tenere. Et de quarto in quartum annum futuri pisani consules faciant iurare ducentos ciues de illis qui specialiter hec primo non iurauerint, et in concionem ad uocem supra animam populi unum hominem. Acta sunt hec sententia domini Federici romani imperatoris semper augustus cuius sententiis et mandatis stare et parere de uniuersis contentionibus et discordiis que inter pisam et ianuam uertebatur. Consulatus utriusque consulatus et mille de nobilioribus cuiusque in partem ciuitatis conciuibus, hec omnia diffinita apud presentibus Eurigo marchio de guastis, Willaldeo filio marchionis montisferrati, et Murruello marchio, Alberto de incisa. Syro Sagienben causidico papiensium. Ernesto notarius imperialis aule, aliisque quam pluribus proceribus sublimibus personis teotonicorum et lombardorum. Anno dominice natiuitatis millesimo centesimo lxx. v. indicione octaua, sexto die intrante nouembris secundum ianuenses, secundum uero pisanos millesimo centesimo lxxvi. indicione nona.

Ego marignanus iudex notarius domini federici romanorum imperatoris et pisane ciuitatis cancellarius iussione et parabola Rainerii quondam tegrini et Geraldii baratule uicomitis quondam Geraldii et Sigerii Berte uicecomitis quondam Ildebrandi, et Alcherii quondam amfussi et panis et porri quondam Bruneti, et Sigerii quondam malpili, et Gaictani filii Burgundii, et Guidonis galli, et Caronis quondam Vgonis pisanorum consulum ad memoriam in posterum conseruandam hanc cartam scripsi.

CVII. *

Pietro, re di Cagliari, rinnova col presente atto le conuentioni già intervenute tra lui e i Genovesi nel 1174 (1), e dippiù stringe co' medesimi alleanza offensiva contro Barisone di Arborea, e defensiva pe' propri Stati, e promette il pagamento del residuo suo debito di lire 1500 verso il comune di Genova.

(. . . . 5 aprile (2))

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. tur.*, pag. 107 v.

In nomine Domini amen. Ego iudex Petrus Dei gratia

(1) Ved. sopra, carta N.º CII*.

(2) Manca la indicazione dell' anno; ma credo che la presente conuentione debba riferirsi all'anno 1176.

et rex Karolitanus iuro ad sancta Dei euangelia, quod ab hac hora in antea dabo etiam et do mercationem mei iudicatus Ianuensis sine omni drectu, nec permittam aliquem Pisanorum in toto meo iudicatu negotiari ad meum posse, nec tenebo, nec faciam uenire, et si forte ibi uenerint, non permittam illos ibi stare ultra dies tres ex quo sciuerio; quod si ad predictum terminum non recesserint, tunc Ianuenses, qui in meo iudicatu fuerint, habeant potestatem in toto meo iudicatu accipiendi res et personas ipsorum sine mea contradictione, et ego dabo in hoc consilium et ausilium meum Ianuensis ad meum posse, nisi quantum licentia consulis aut consulum comunis Ianue remanserit. Do quoque eisdem Ianuensis portum Grotte cum pertinentiis suis, sicut Pisani habebant. Do etiam illis salem ex salinis ad colligendum libere, et quibus ipsi dare uoluerint et non permittam aliquem Pisanorum accipere de sale ad meum posse dono uel precio, sine uoluntate consulum et comunis Ianue, et dabo comuni Ianue a proximo festo Purificationis Sancte Marie usque ad annos decem per singulos libras quingentas denariorum Ianue, aut ualens in auro uel argento siue mercibus, aut denariis secundum quod ualebunt in terra de Kalari, ad laudamentum unius negotiatoris de Ianua et alterius de Ka; qui inde ueritatem dicere bona fide per sacramentum teneantur. Do quoque illis curtem de Ceparaxi, cum servis et ancillis, et rebus ad se pertinentibus mobilibus et immobilibus. Iuro etiam saluare Ianuenses in rebus et persona in toto iudicatu Kalaritano bona fide sine fraude, pro posse meo facere illis rationem sicut Sardis illis facio bona fide, si pax quam inter me et iudicem Arboree ab archiepiscopo Pisano consule ad presens componi credimus ab aliqua partium fracta fuerit, recuperatis tamen pignoribus et obsidibus, quos pro illa pace forte dederio, et quos bona fide et sine fraude recuperabo. Si Ianuenses pro rebus suis a iudice Arboree recuperandis, uiuam guerram eidem iudici fecerint, ego pro posse meo cum Sardis de Kalari eos adiuuabo, et non faciam pacem uel treuam cum eo, aut finem siue guerram recedeam, donec quod Ianuenses uiuam guerram illi fecerint, sine licencia consulis comunis Ianue, et de toto illo, quod de guerra illa acquisierio, dabo medietatem consulibus comunis uel eorum misso bona fide; et si consules comunis Ianue uel eorum nuncius aut comune Ianue in Sardineam cum exercitu ascenderint uel miserint pro succursu michi prestando, et ab inimicis me defendendo, ego dabo illis uictualia, ex quo in Sardineam peruenerint, et in reditu usque Ianuam sufficienter, et dabo militibus equos, et de quarto in quartum annum semper iurabo sacramentum totius iste conuencionis firmum habere ad dies octo postquam a consulibus comunis Ianue, uel comune Ianue, aut eorum misso inde fuero appellatus uel requisitus et ad presens faciam iurare homines quadringentos laicos mei iudicatus, quos nuncius consulis comunis Ianue uoluerit, quod hanc conuencionem inter me meosque heredes et comune Ianue totam firmam et ratam omni tempore uite sue tenebunt, et tenere conabuntur, et de libris m.d. debiti ueteris, quod comune Ianue debeo soluam, bona fide nuncio comunis Ianue medietatem usque proximum festum Sancti Martini, et aliam medietatem usque ad proximas kalendas februarii in mercibus terre

mee, uidelicet in illis mercibus, quas Sardi Ianuensis uendere, et Ianuenses a Sardis emere soliti sunt, in extimatione unius Ianuensis et alterius Sardi, qui sacramento teneantur res illas bona fide extimare. Et si perdidero regnum Kalaritanum, et consules comunis Ianue uel comune Ianue, aut exercitus eorum illud inde ad expensas omnes comunis Ianue recuperauerint recuperato regno bona fide infra tres annos si potero reddam comuni Ianue medietatem de eo quod in exercitu illo expendisse poterit ostendere.

Quinta die intrantis aprilis

Atto.

Rollandinus de Richardo sacri palatii notarius superscripta instrumenta conuencionum pactorum, et aliorum negotiorum iudicatum Sardinee, extraxi et exemplui ex registris autenticis comunis Ianue scriptis manibus diuersorum notariorum, sicut in eis uidi et legi, nichil addito uel dempto, nisi forte littera uel sillaba titulo seu puncto abreuiationis causa sententia non mutata, de mandato tamen domini Danii de Osenayge ciuitatis Ianue potestatis, presentibus testibus Iohanne Bonihominis, Loysio Caluo cancellariis comunis Ianue, et Iacobo de Albario notario, millesimo tercentesimo primo, indicione decima tertia, die uigesima iunii.

CVIII *

Barisone II, re di Torres, fonda nel regno turritano uno spedale pe' poveri lebbrosi, destinando a tal fine la casa denominata di BOSUE con tutte le sue pertinenze, beni immobili, mobili e semoventi, e ne confida il governo e l'amministrazione a Sismondo rettore dello spedale di Ponte Stagno in Pisa, e suoi successori, aggiungendo all'atto della fondazione quelle condizioni e cautele che ne guarentiscano in perpetuo la esistenza, e lo premuniscano in futuro dalla indolenza e dal cattivo governo dei suoi temporari amministratori.

(1178, 28 maggio).

Dall'Archivio di S. Lorenzo alle Rivolte di Pisa.

In nomine Sancte et individue Trinitatis amen. Barason divina dispensante clementia Turritanorum gubernator et rex una cum domina Pretiosa regina uxore mea et Constantino iudice filio nostro, dilecto in Christo fratri Sismondo rectori hospitalis Pontis Stagni de territorio Pisano, ceterisque tuisque fratribus tam mudernis, quam futuris ibidem Deo militantibus in perpetuum. Non nostre scientie vel meritis sed ex summe prouidentie intuitu qui per Spiritum Sapientie dixit cor regis in manu Dei et ubi uoluerit inclinabit illud opus pietatis ad nostras condescendit mentes. Qualiter miserabilibus personis qui sontico morbo laborant scilicet leprosis de facultatibus a Deo nobis prestitis subuenire possimus et in regno nostro locum in quo pro animarum nostrarum salute omniumque parentum nostrorum solatium et substentationem alimentorum inuenire possint ordinare curauimus. imitantes illud quod dicitur, quia ubi est miseria ibi est misericordia. Proinde **domum**

nostram de Bosoue cum omnibus suis pertinentiis. que divina largitate operante nostri proprii est acquisitus ad sustentationem predictorum infirmorum consistere in perpetuum decrevimus. Ideoque habito consilio et ortatu a domino Villano pie recordationis Pisanorum archiepiscopo et Romane curie primate atque legato. et domino Alberto nunc Turritano archiepiscopo ut per dispensationem bone memorie Petri hospitalis de Stagno rectoris suorumque fratrum redditus predictae *domus de Bosoue* cotidie predictis pauperibus sumministrantur. Sed cum predicto hospitali de Stagno quantum ad temporalia magis honos quam emolumentum ob hoc expediebat eius incrementum prospeximus rogantes prefatum dominum Turritanorum archiepiscopum ut ob recompensationem predicti obsequii ecclesiam beati Georgi de *Oliastro* ipsi hospitali de Stagno donaret quod Deo cooperante ab eo optime impetravimus prout in carta ab ipso archiepiscopo infrascripto hospitali inde facta continetur ⁽¹⁾. Unde nos comuni concordia et bona voluntate pro nostrarum animarum omniumque filiorum ac fratrum seu parentum nostrorum remedio tibi Sismundo rectori hospitalis de Stagno tuisque successoribus ad cotidianam sustentationem predictorum infirmorum qui elephantico morbo laborant domum nostram et curiam de Bosoue cum omni eius iure et pertinentia molendinorum scilicet et terrarum et omnium mobilium atque immobilium et se moventium in perpetuum vestre gubernationi committimus quatenus omnes proventus et redditus qui inde cotidie proveniunt per vestram dispensationem predictorum infirmorum sustentationi deserviant et in aliquo alio non expendantur vel alias deferantur nisi illi homines tantummodo eorum necessaria inde accipiant qui pro predicta amministrazione et obsequio faciendo ibi a te. tuisque successoribus ordinati sive missi aut positi erunt. Adicientes quoque ut si quod Deus avertat tu vel tui successores aut illi vel ille qui in predicta domo a vobis ob eius regimen faciendum ordinati fuerint vel fuerit bona ipsius domus dilapidaret vel ad sustentationem predictorum infirmorum omnia sicut dictum est non dispensaret si secundo tertiove commonitus postquam hoc ad vestram notitiam pervenerit ad rectam administrationem et bonum regimen non rediret, aut si tu vel tui successores non bene ipsam domum postea ad prefatum obsequium ordinaretis tunc liceat nobis nostrisque successoribus qui regnum nostrum tenuerint cum concordia Turritani archiepiscopi atque abbatis *de Sacratio* ⁽²⁾ vel uni ex eis qui pie et religiose super hoc laborare et intendere voluerit ipsam domum et eius bona in melius sicut nostrum est propositum ad sustentationem predictorum pauperum reformare et ordinare. non tamen nos aut nostri heredes sive aliqua alia persona aliquo tempore quoquo modo vel ingenio eam vel aliqua bona eius in toto vel ex parte tibi tuisve successoribus donec ad sustentationem predictorum infirmorum eam et eius bona retinere volueritis auferre sed vobis hec omnia firma et illibata

fieri volumus nisi vos eam et eius bona ab alimentis istorum pauperum subtrahere volueritis quod si contingerit tunc Turritanus archiepiscopus una cum abbate de sacratio cum consilio nostro nostrorumque successorum qui regnum nostrum tenuerint plenam habeant potestatem ipsam domum ad pretaxatum servitium infirmorum ordinandi quod si ambo in simul hoc facere cessarent unus eorum qui in fide steterit vel quelibet alia religiosa persona que hoc pie agere voluerit plenam similiter potestatem habeat illud idem sicut superius legitur ordinandi ita quod omnino tempore ad servitium istorum infirmorum consistat et neque a nobis posterisque nostris vel ab ulla aliqua persona hec revocare ullo modo possint nec ipsam domum nec aliqua eius bona auferre aut sibi reuocare possint vel alicui persone vel loco aut ecclesie summittere unde pauperes isti eorum sustentationem victus atque vestiti perdant vel ea que iste domus sunt vel erunt ad eorum obsequium et nutrimentum non sint. Statuimus etiam ut ipsa domus eiusque servi sint immunes et liberi ab illicitis et publicis atque secularibus prestationibus atque servitiis quatenus qui pro salute nostrarum animarum iugiter laborant a nullo in aliquo alio opprimantur. Rogamus insuper omnes successores nostros iudices atque reges istius terre nec non et reginas qui et que in Turritano regno Deo propitiante pro tempore preerunt quatenus pro honore et amore Dei suarumque animarum omniumque parentum suorum salute domum ipsam et omnia eius bona ab omnibus personis defendant protegant aut manuteneant ita ut quiete semper ad obsequium istorum infirmorum permanere faciant ut felicem vitam et eternum premium inde accipere valeant. Si qua vero ecclesiastica secularisque persona contra hanc nostre oblationis paginam temere venire temptaverit et eam in aliquo evacuare presumpserit indignationem Dei omnipotentis et nostram incurrat et penam quinquaginta librarum puri auri hospitalerio de Stagno persolvat. Et ut hec omnia in perpetuum firma et inconcussa consistant hanc nostre institutionis paginam nostro sigillo iussimus insigniri. Et hec omnia nos predicti B. ⁽³⁾ et G. ⁽⁴⁾ iudices Uguicioni familiato iudici et notario ad scribendum commisimus. Actum in Sardinia ante palatium de Ardera presentia Gerardi Conecti quondam filii Lanfranci quondam Gerardi de Sancto Cassiano Athulini filii quondam Guinithonis de Bullo Crivellarii filii quondam Iacobi de Macco Teperti Sassarini filii quondam Rufici atque Coplimi quondam Bernardi rogatorum testium. Dominice incarnationis anno millesimo centesimo septuagesimo octavo quinto kalendas iunii indictione decima.

Ego Uguicio Familiatus domini imperatoris Frederici iudex ordinarius et sacri Lateranensis palatii notarius huic precepto istorum domini mei Barisonis Turritani regis atque Gostantini regis eius filii scripsi et complevi et dedi.

(1) La donazione, di cui parla il fondatore, è quella della chiesa di S. Giorgio di *Oleastro*, e beni alla medesima appartenenti, fatta due anni avanti allo stesso ospedale di Stagno di Pisa da Alberto arcivescovo di Torres. Ved. sopr. carta N.º CIII*.

(2) Cioè della odierna chiesa (allora chiesa abbaziale con monastero annesso) di S. Maria di *Saccargia*.

(3) i. e. BARASON.

(4) i. e. GOSTANTINE.

CIX*.

Il Pontefice Alessandro III conferma al comune e alla chiesa di Genova tutto ciò che l'uno e l'altra possedevano nei GIUDICATI di Cagliari e di Arborea in Sardegna.

(1179, 16 maggio).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Cart. Gen. Cod. A. e B.*, fol. 108 e 341.

Alexander Episcopus, servus servorum Dei venerabili fratri Hu⁽¹⁾ archiepiscopo, et dilectis filiis canonicis ac consulibus ianuensibus salutem et apostolicam benedictionem. Sacrosancta Romana Ecclesia singulorum merita consuevit et vota respicere, et rationabilium petentium desideriis benignum consensum et favorem prebere. Quapropter pro multis devotis et acceptis obsequiis que Beato Petro in nobis et fratribus nostris vos et tota civitas vestra liberaliter et spontanee impendistis, vobis nunc et omni tempore promereri cupientes, terras, casas et iura que in Arborensi et Karolitano iudicibus habetis vobis et ecclesie vestre auctoritate apostolica confirmamus, et presentis scripti patrocinio communimus, salvo in omnibus iure et auctoritate Romane Ecclesie. Datum Laterani xvii kalendas iunii.

Ego Rollandinus de Richardo sacri palatii notarius hoc exemplum extraxi et exemplavi ex autentico privilegio domini Pape, bullato bulla plumbea pendenti, in qua ab una parte erant sculpta duo capita sanctorum mediante forma crucis, unum videlicet caput Sancti Petri, et aliud Sancti Pauli, secundum suprascriptionem notatam, que talis erat: S. PA. S. PE. Ab alia vero parte erant litere tales: ALEXANDER PAPA III; sicut in eo vidi et legi, nihil addito vel diminuto, nisi forte litera vel sillaba, titulo seu puncto, causa abbreviationis, sententia non mutata; de mandato tamen domini Dannii de Osnaigo civitatis Ianue potestatis, presentibus testibus Iohanne Bonihominis, et Loysio Calvo cancellariis comunis Ianue, et Iacobo de Albario notario, mccc. indictione xiii. die xx iunii.

CX.

Barisone, re di Arborea, dona ai monaci di Monte Cassino la chiesa di S. Nicola di Gurgo sita nei suoi Stati con tutte le sue pertinenze, e beni mobili, immobili e semoventi, all'oggetto di fondarvi un monistero dell'ordine Benedittino, con la condizione fra le altre, che fra i monaci da inviarsi e da mantenersi nel nuovo monistero ve ne fossero tre o quattro letterati, capaci per essere eletti vescovi, e per trattare gli affari del suo regno nelle corti Pontificia ed Imperiale.

(1182,).

Dal Gattola, *Access. ad Hist. Cassin.*, Part. I, col. 266-67.

In nomine patris, et filii, et Spiritus Sancti amen. Peccatorum pondere praegravatis principale reperitur remedium, ut temporalem substantiam Christi pauperibus erogare festinent. Domino ipso dicente: Date elimosinam,

(1) i. e. HUGONI.

et ecce omnia munda sunt vobis, et iterum: Facite vobis amicos de Mammona iniquitatis, ut cum defeceritis recipiant vos in eterna tabernacula; ideoque hanc vocem audiens, ego Parason Arboreae rex, et iudex, avi, et patris mei sequens pro posse pia vestigia, consentiente uxore mea regina Algaburga, nec non et episcopis nostris Mariniano Zorraki de Terralba, et Comitano Pais de Alae pro redemptione animarum nostrarum, et parentum nostrorum, tradimus, donamus, atque concedimus ecclesie S. Benedicti de Monte Casino ecclesiam S. Nicolai de Gurgo cum omnibus pertinentiis suis, cum servis et ancillis, terris, vineis cultis et incultis, saltibus, et pratis, et silvis, atque piscationibus, nec non et animalibus, et cum omnibus, que in cartulis eiusdem ecclesiae scripta continentur. Tali pacto, atque conventionem, ut duodecim ibidem ad Deo serviendum, si tamen supradicta ecclesia hos sustinere sine sui detrimento potuerit, dirigat monachos, ex quibus tres vel quattuor ita sint litterati, ut, si necessarium fuerit, in archiepiscopos et episcopos possint eligi, et etiam regni nostri negotia, sive in Romana curia, vel in curia Imperatoris, et ubique valeant tractare; si vero tantos sustinere non potuerit predicta ecclesia septem, vel quantos secundum consilium nostrum visum fuerit transmittat. De qua ecclesia viginti bizantios et non plus annuatim accipiat ecclesia S. Benedicti Montis Cassini nisi forte aliquid intervenerit eidem ecclesiae impedimentum, vel pro curia Romana, vel pro guerra, vel certe pro regis sui negotio, vel etiam pro comparatione alicuius terrae, mihi autem, vel alicui alteri non liceat aliquomodo supradictam S. Nicolai repetere, vel inquietare ecclesiam, si supradictam tenere voluerint conventionem. Testes Marianus Zorraki episcopus Terralbe, et Comitatus Pais episcopus Alae, et Pontus Curator de Bonorzuli, et Comitatus Fronsacuta Curator de Campitano, et Comitatus de Laconpedes curator de Valenza, et Constantinus Spanus Curator de Ero Doriane, Iudex Parason de Gallul Curator de Mili, Orzoch de Lacon Arborikesus Curator de Barbaria de Meana. Constantinus Mauca Curator de Mandra Olisai, Iohannes de Vinea Buia Kesorum maior cum totis suis solis. Petrus Paganus, quamvis indignus Sacerdos, qui haec omnia scripsit. Si quis autem contra hanc nostrae donationis cartulam aliquid moliri voluerit, omnipotentis Dei Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, nec non et Beatae semper Virginis Dei genitricis Mariae, et omnium celestium virtutum, et Sanctorum Patriarcharum, et prophetarum, apostolorum, evangelistarum, discipulorum, innocentium, martirum, confessorum, atque virginum et omnium incurrant maledictionem electorum amen. Qui autem huic cartulae consenserint et eam confirmaverint, et veram esse crediderint, habeant benedictionem Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, nec non et Beatae semper Virginis Dei genitricis Mariae, et omnium celestium virtutum, et SS. Patriarcharum, et Prophetarum, Apostolorum, Evangelistarum, discipulorum, innocentium, martirum, confessorum, atque virginum et omnium electorum amen.

Haec omnia sunt ordinata et firmata anno millesimo centesimo octuagesimo secundo⁽²⁾.

(2) La presente donazione fu confermata dal Pontefice Lucio III colla seguente Bolla, che fu trascritta ed estratta dal Montfaucon dagli

CXI.

Barisone, re di Arborea, conferma ai monaci Benedittini la donazione della chiesa di S. Nicola di Gurgo, che qui appellasi di Urgen, li affranca da ogni servizio e pagamento pe' beni appartenenti alla medesima, e accorda agli stessi la libertà della pesca nei mari (stagni) di S. Giusta, di Ponte e di Mistras dal rivo di Kirras al ponte di Sinniscadi, e della raccolta del sale in Funani, Piscobiu e Sinnis.

(. (1)).

Dal Muratori, *Antiq. Ital.*, Tom. VI, Dissert. XXXII, col. 1059-60.

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. In gratia de Deus et de Sancta Maria, et de Sanctu Petru Principe Apostolorum, et de Sanctu Nigola Confessore, et de omnes Sanctos et Sanctas Dei. Ego Iudice Barasune podestando totu Logu d'Arboreae simul cum mugera mia donna Algaburga Regina de Logu, et Archiepiscopu Comita de Lacon, et d'essos Piscobos meos, donnu Mauru Piscobu d'Uellos, et donnu Ugo Piscobu de Santa Iusta, et donnu Mariani Piscobu de Terra alba, et totu fideles meos, et clericos, et laigos de Logu de Arboreae, cum Curiae consiliu, et cum mia boluntade fago quista carta a Sanctu Nigola de Urgen, ch'est posta in Ficusmara de chi fabricarat Iudice Gostantine *Au meu* (2), et Iudice Comida patre meus, ressit ila a manu sua, et ego pro anima ipsorum, et pro isa mia et de dominu parente meo offertolla a Dominu et a Sanctu Benedictu de Monte Casinu pro esser monasteriu ordinadu d'abade bonu, et de monachos bonos, et ponio ello cum omnia cantu aet, et ad aver dare commonanti, et ivi, et inateras cortes suas siat libera. Et non apat ausu, non Iudice cataer de pusche, non Archiepiscopu, et non Piscopu, et non Priore de Monte Casinu, non monacu, non combersu, nec nulla homine mortale a levarende d'essa causa de Sancto Nigola, non de spirituale, ninque de temporale, nin dentro de domu,

archivi di Monte Cassino, e pubblicata dal Coquelines nel BOLLARIO (Tom. III, Part. I, pag. 2 e 3, Edit. Rom. MDCCXL). - Lucius - Episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Petro Cassinensi Abati, salutem et apostolicam benedictionem. - Quae locis religiosis pietatis intuitu conferuntur, firma volumus et illibata persistere, et ne pravorum nequitia perturbentur, apostolico praesidio communi. Hac itaque consideratione rationis inducti, et tuis nihilominus precibus inclinati, ecclesiam Sancti Nicolai de Gurgo cum omnibus pertinentiis suis, quam per dilectum filium nostrum nobilem virum Barason Arboremensem iudicem, Dioecesanis Episcopis assensum praebentibus, commissum tuae curae coenobium est canonice consequutum, sicut in scripto eius authenticum continetur, et eam iuste et sine controversia possides, tibi, et per te monasterio tuo, auctoritate apostolica confirmamus, et praesentis scripti patrocinio communimus. Ad maiorem autem huius facti notitiam, idem scriptum inferius duximus adnotandum. - Riportato quindi per intero il diploma di Barisone, che combina esattamente con quello pubblicato dal Gattola, e da noi riprodotto al presente sotto il N.º CX, la Bolla termina con le seguenti parole: - Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat hanc paginam nostrae confirmationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. - Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, et Beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum.

• Datum Velletri secundo kalendas iulii •.

(1) Sebbene questa carta non abbia data, può tuttavia riferirsi probabilmente al 1182, o al 1183, essendo una continuazione ed ampliamento della donazione precedente N.º CX.

(2) *Au meu*, ossia *Au meu*, lat. *Avus meus*.

nin de foras domu kena voluntate des Abbade, et de sos monachos cantesser in Sanctu Nigola, et icusta domo de Sanctu Nigola cum omnia cantu, et ad aver dare como innanti, et ivi, et ateras cortes suas siat libera. Et non apat ausu nullu homine mortale a imparanpende nin d'essa causa pegniare de Sanctu Nigola, nin de sos servos, nin de caussa issoro, et sin de l'enant d'essa causa de Sanctu Nigola da ve Galiboia siat corte sua au a sura, au a larga, auu inde aut pro causa de regnu inne pargeut sas domos, et isas domestigas, et ipsas binias, et issos saltos, et issas semidas et pradus de Cavallos ca causa de regnu las castigent. In mare de Sancta Iusta, et in mare de Ponte cherant piscare pro Iudice piscent, et una barca in Mistras, et pischi nullu homine mortale non dellis levat, et d'essa piscadura d'essus a rius de Kirras au Ponte de Sinniscadi, como au cat aver dane, como innanti nemo non dellis levet nin ambilla, nin pischi, et sali nollis levent, ne in Ponte de Funani, nec in Piscobiu, nec in Ponte de Sinnis uchi siat bolet afriare, au dare d'essa causa sua a Sanctum Nigola au servu, au liberu, au malaidu, au sanu fazat illu in benedictione de Deus. Ea boluntade mia est. Et sunt testes ipus Deus, et Sancta Maria, et Sancto Nigolao, et ego Iudice Barresone de Lacon, et Archiepiscopu Comita de Lacon, et Episcopo Mauro, et Episcopo Ugo de Sancta Iusta, et Episcopo Marianus de Terralba, et de Curadores, et de homines bonos sanctos d'essa terras mea donnaigellu Itoochor, et Itoicor de Lacon, et Gunnari Doru Curadore Bonurachi, Gosentine de Lela Curadore d'Uellos, Petru de Serra Curadore de Frodoriani de Bivachasios, Terricu de Campu, et Golleanes suos.

Ego Iudice Barrusone laudo et confirmo.

Ego Archiepiscopus Comita laudo et confirmo.

CXII.

Il Pontefice Lucio III riceve sotto l'apostolica protezione le chiese e i monisteri che i monaci Camaldolesi possedevano in Sardegna.

(1183, 7 luglio).

Dal Mittarelli, e Costadoni, *Annal. Camald.*, Tom. IV. Append. col. 116-17-18 e 19.

Lucius episcopus servus servorum Dei dilectis filiis Placido Camaldulensi priori eiusque fratribus tam presentibus quam futuris regularem vitam professis in perpetuum. Officii nostri nos ammonet et invitat auctoritas pro ecclesiarum statu salagere, et earum quieti et tranquillitati salubriter auxiliante Domino providere. Dignum namque et honestati conveniens esse dignoscitur, ut qui ad earum regimen Domino disponente assumpti sumus, eas et a pravorum hominum nequitia tueamur, et beati Petri atque Sedis apostolice patrocinio muniamus. Eapropter dilecti in Domino filii vestris iustis postulationibus clementer annuimus, et predecessorum nostrorum fel. mem. Paschalis, Eugenii, Anastasii, Adriani et Alexandri Romanorum pontificum vestigiis inherentes precipimus, et presentis decreti auctoritate sancimus, ne cuiquam omnino persone, clerico, monacho, laico cuiuscumque ordinis

aut dignitatis presentibus aut futuris temporibus liceat congregationes illas et loca illa, que Camaldulensis eremi sive cenobii disciplinam et ordinem susceperint, queque hodie sub illius regimine continentur, ab eius ullo modo subiectione et unitate dividere, que videlicet loca et congregationes conservande unitatis gratia singularibus visa sunt vocabulis adnotanda. etc.

In Sardinia in episcopatu Turritano **monasterium Sancte Trinitatis de Sacraria**; **ecclesiam Sancte Eugenie in Samanar**; **ecclesiam Sancti Michaelis et Sancti Laurentii in Vanari**; **ecclesiam Sancte Marie et Sancti Iohannis in Altasar**; **ecclesiam Sancte Marie in Contra**; **ecclesiam Sancti Iohannis et Sancti Simeonis in Salvenero**; **ecclesiam Sancti Nicolai de Trulla**; **ecclesiam Sancti Petri in Scano**; **ecclesiam Sancti Pauli in Cotrognano**; **ecclesiam Sancti Petri in Olim**. etc.

Datum Bononie per manum Hugonis S. R. E. notarii nonis iulii indictione secunda incarnationis dominice anno M. C. LXXXIII. pontificatus vero domini Lucii pape III anno III.

CXIII *

Barisone, re di Arborea, con la sua moglie Agalbursa dona alla chiesa maggiore di S. Maria di Pisa una casa rurale con servi ed ancelle, tre stazioni o mansioni (domestigas) per pastorizia con terre annesse, e un bosco (saltu) ghian-difero, una corte ossia casolare, tre vigne, e bestiami di varie specie, per solo intuito di pietà, e per la remissione dei suoi peccati.

(1185, . . giugno).

Dall'Archivio della Chiesa Primaziale di Pisa.

In nomine Domini. Amen. Ego rege Barusone d'Arbaree. et uxore mia donna AGAL BORSSA ⁽¹⁾ regina de logu. cum boluntate de deus. et de omnes sanctos suos. Fazo custa carta pro bene ki fazzo ad Sancta Maria de Pisa. pro remissione de sus peccados meos. Dolli sa domo de **se-uenes** cum serbos. et ankillas. Dolli a gosantine porru. et Furada de canale sa mugere. et tres fios suos. Martinu. et Torbine. et Maria. Torbine porru. et Gosantine su fiu. Maria porru. et Petru su fiu. Gosantine Cogu. et Bera sa sorre. et Orzocor su fiu. Maria Manca. et Iorgia sa fiia. Tubintu. et Alene fiia sua. et Furadu su fiu et ladus de Comida su fiu. Et ladus de Gunnare lepore. Iokanne Marki. et Comida decei. Et dolli sa domestiga de **padru maiore**. et isea domestiga **dabba de uinia** et issa domestiga **de monte de cinnuri**. Dolli saltus de **glandi**. A **pauli decizones**. et corte **de maiales**. et erriu de vignas. Dolli sa bigna de **bau nou**. et una bigna in **bau debignas** et issa bigna **degutur dessa Lutara**. Et dolli CLXXX berbeges de Lana et LV angiones. et XX porcos. et XV ca-

(1) AGAL BORSSA cioè AGALBURSA, o ALGABURSA.

bras. et non apat ausu non iudice. non perunu homine mortale. Kistrumet custu bene. capo factu. ego rege Barusone darbaree. Et sunt testimonios primus deus. et Sancta Maria. et PUNZU *nebode meu* ⁽²⁾. et donnu Ugo piscobu de Sancta iusta. et donnu Mariane Zorracki piscobu de Terralba. et donnu Comida bais piscobu d'Usellos. De curadores. donnigellu Comida Curadore de parte de gilciber. et de curadoria de barbaria dalastaa. et Comida ispanu. curadore de parte de miili. et Gosantine ispanu. curadore de Fo doriane. Et Comida de lacon pees. et Comida de lacon deiana. *curadores de factu* de parte de Valenza. *suta* PUNZU *nebode meu*. et Orzocor de lacon Sabiu Curadore de parte d'Usellos. et Pisanellu *curadore de factu* de parte de Bonorzuli. *Suta* PUNZU *nebode meu*, et Barusone de Serra minore. et Comida de lacon fronte acuza. curadores de campitano. et Gunnare de Lacon de lella. curadore de villa daristanis. et Trogodori de foge maiore de buia kesos cum golleganes suos. Et ego Petrus paganus ki scrixi custa carta in mense iunii. *Et qui habet dicere ca bene est de custu bene capo factu ego Rege Barusone darbaree habeat benedictione de Deus. et de Sancta Maria. et omnibus sanctis suis. Amen. Et qui habet dicere quia malum est. istrumet illa deus dessa magine sua. et de via de paradiso. et habeat anathema de IIII evangelistas. et de VIIII bordines angelorum. et de XII apostolis. et de XVI prophetis et de XXIII senioribus. et de CCCXVIII patres sanctos. et habeat parte cum erode. et cum iudas traditore. et cum diabolus in inferno. fiat. fiat. amen. amen. Anno ab incarnatione Domini millesimo CLXXXV.* ⁽³⁾.

CXIV.

Lettera Pontificia, con cui sono riprovati alcuni vescovi di Sardegna per non aver soddisfatto ai loro debiti nel tempo prefisso, per aver celebrato gli ordini sacri in un giorno, che non era per ciò destinato, e per aver giurato come un dovere di non parlare al proprio padre, alla madre, ai fratelli e alle sorelle, e di non prestar loro soccorsi (dai beni e redditi della chiesa).

(.) ⁽⁴⁾.

Dalle antiche collez. delle *Decretal.* coll. not. di Antonio Agostino, e del Cuiacio, Collez. I, Lib. II. pag. 44.

Cum quidam Episcopi Sardi, sicut nobis est ex tua parte propositum, quibusdam pecuniam, sicut iuramento

(2) PUNZU, *nebode meu*, vale a dire PONZIO mio nipote. Ved. la nota ultima alla presente carta di donazione.

(3) La presente donazione, sebbene manchi della indicazione del luogo in cui fu scritta, appare evidentemente fatta negli Stati di Arborea, ai quali, dopo tante vicende fortunate, Barisone erasi restituito col vano titolo di re di Sardegna. Nel 1185 adunque egli, la sua moglie Agalbursa, e il suo nipote Ponzio (PUNZU) si trovarono nell'isola. E dippiù si ricava dalla presente donazione, che il detto Ponzio era *Curator di dritto*, ossia governatore ed amministratore della *Incontrada di Parte Valenza*, e di *Parte di Bonorzuli* nel regno di Arborea, le quali però erano governate e amministrare *di fatto*, e sotto la sua dipendenza (*suta* PUNZU *nebode meu*) da *COMITA di Lacon pees*, *COMITA di Lacon deiana*, e da *PISANELLO*, chiamati perciò *Curadores de factu*. Forse ciò avveniva perchè Ponzio era tuttavia in età minore, come si vedrà in altre carte posteriori alla presente, e riportate in appresso.

(4) Questa epistola appartiene probabilmente a Papa Urbano III.

tenebantur astricti, non soluerint, et quidam Episcopus ipsius terrae in die dedicationis ecclesiae ordines, cum dies ille ad hoc institutus non fuerit, celebraverit: quidam etiam iuraverint aliquando, quod fratri, vel sorori, patri vel matri loqui non debeant, aut quodlibet eis subsidium ministrare; a nobis quid de huiusmodi faciendum sit, tua fraternitas requisivit. Nos itaque denegare nolentes, quod a nobis charitate suggerente postulare videris; d. t. praesent. litteris. respondemus, quod in Episcopos illos, qui suum transgressi sunt iuramentum, est tanto grauius vindicandum, quanto maiori praeminent dignitate, et eorum exemplo facilius alii poterunt ad similia prouocari. Episcopum autem, qui die, quo non debuit, celebravit ordines, canonica disciplina corrigere, et ordinatos a receptis ordinibus tam diu debes reddere expertes, donec apud nos, vel successores nostros restitutionis gratiam consequantur. Illi vero qui iurant non loqui patri, vel matri, vel sorori, vel fratri, aut eis humanitatis subsidium exhibere, absoluentur sunt ab illius obseruantia iuramenti, cum illicitum sit, et omni contrarium rationi, iniuncta tamen eis de hoc, quod male iuraverunt, poenitentia competenti.

CXV.

Il Pontefice Urbano III conferma ai monaci dell'ordine di Vallombrosa tre monisteri che possedevano in Sardegna.

(1186, 12 maggio).

Dal Lami, *Monumenta Eccles. Florent.*, tom. I, pag. 548-49.

Urbanus Episcopus servus servorum Dei.

Dilectis filiis Tertio Abbati Vallumbrosano, eiusque fratribus, tam presentibus quam futuris, regularem vitam professis in perpetuum.

Religiosam vitam eligentibus, Apostolicum convenit adesse presidium, ne forte cuiuslibet temeritatis incursus eos a proposito revocet, aut robur, quod absit, Sacre religionis infringat.

Ea propter dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus, et monasterium Vallumbrosanum in quo divino mancipati estis obsequio ad exemplar felic. rec. Paschalis, Adriani, Alexandri, et Lucii, Romanorum Pontificum, quod, pro Beate Marie Virginis reverentia, Dei dicatum est, in Romane Ecclesie proprietatem, tutelam et protectionem Apostolice Sedis suscipimus, et presentis scripti privilegio communimus.

In primis siquidem statuentes, ut ordo monasticus, qui secundum Deum, et B. Benedicti regulam, in eodem loco institutus esse dignoscitur, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Preterea quascumque possessiones,

e perciò dev'essere collocata tra il 1185 e 1187. Forse fu diretta al Legato Pontificio in Sardegna. È notevole l'austerità, cui spingevano la morale i vescovi Sardi di quel tempo, giacchè niente di più rigoroso, ma insieme di più antisociale può immaginarsi di quello fosse il rompere ogni legame di mutuo colloquio co'propri parenti e congiunti, e di negar loro ogni soccorso, se perciò dovessero impiegarsi i proventi delle loro chiese. Meritamente quindi il Pontefice riprova questa condotta, dicendola contraria alla ragione, e impone che i vescovi facciano penitenza del giuramento illecito, con cui aveano convalidata la loro strana ed assurda promessa.

quescumque bona eadem ecclesia in presentiarum iuste, ac canonicè possidet, vel in futurum concessione pontificum, largitione regum, vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis (prestante Domino) poterit adipisci, firma vobis, vestrisque successoribus, et illibata permanent; in quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis.

Locum ipsum, in quo memoratum monasterium situm est, cum omnibus adiacentiis et pertinentiis suis, ecclesiis, et aliis, que ad idem monasterium pertinere noscuntur. etc.

Monasterium S. Pauli Pisarum.

Et S. Michaelis de Plaiano.

Et S. Michaelis de Salvenere in Sardinia etc.

Datum Verone per manum Alberti S. R. Eccl. Presbyteri Cardinalis, et Cancellarii, quarto idus maii, indictione quarta, incarnationis Dominice anno MCLXXXVI. pontificatus vero domini Urbani Pape tertii anno primo.

CXVI.

Altra Bolla dello stesso Pontefice Urbano III, con la quale riceve sotto l'apostolica protezione i monisteri, che l'ordine di Vallombrosa possedeva in Sardegna.

(1186, 26 giugno).

Dal Lami, *Monum. Eccles. Florent.*, Tom. I, pag. 550-51-52.

Urbanus Episcopus servus servorum Dei.

Dilectis filiis Tertio Vallumbrosano Abbati, eiusque fratribus, tam presentibus quam futuris, regulariter substituentibus in perpetuum.

Religiosis desideriis dignum est nos facilem prebere assensum, ut fidelis devotio celerem sortiatur effectum. Ea propter, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus, et prefatum Vallumbrosanum monasterium, in quo divino estis obsequio mancipati, cum omnibus monasteriis sibi subiectis sub B. Petri, et nostra protectione suscipimus, et presentis scripti privilegio communimus. Statuentes, ut omnis immunitas, et omnis libertas, que a predecessoribus nostris fel. mem. Victore, Gregorio VII, Urbano, Paschale, Innocentio, et Adriano, Romanis Pontificibus, iam dicto monasterio concessa est, futuris perpetuo temporibus firma vobis, vestrisque successoribus, ac Vallumbrosane congregationi, illibataque permaneant. Adiciamus etiam, ut quascumque possessiones, quecumque bona iam dictum monasterium, Vallumbrosanque omnis congregatio iuste et canonicè possidet, aut in futurum concessione pontificum, largitione regum, vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis (prestante Domino) modis poterit adipisci, firma vobis, vestrisque successoribus et illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis.

Locum ipsum, in quo prefatum monasterium situm est,

cum omnibus pertinentiis suis. etc.

Monasterium S. Pauli Pisani.

Monasterium de Plaiano.

Et S. Venerii in Sardinia. etc.

Datum Verone per manum Alberti S. R. E. Presb. Card. et Cancellarii, sexto calend. iulii, indictione quarta, incarnationis Dominice anno 1186, pontificatus vero domini Urbani Pape tertii anno primo.

CXVII*.

Agalbursa, regina di Arborea, promette a Guglielmo Tornello console del comune di Genova ogni sicurezza per terra e per mare ai Genovesi nel suo giudicato, tosto che per loro opera e co' loro aiuti lo avrà recuperato. Si obbliga inoltre di far guerra ai Pisani, se costoro la faranno ai Genovesi, di vettovagliare le navi di questi ultimi, di pagar loro annualmente il quarto degli introiti del regno di Arborea fino all'estinzione dei suoi debiti verso il comune di Genova, di somministrare nei suoi Stati ai Genovesi case e locali sufficienti per abitazione, e per l'esercizio della mercatura, e di far giurare queste, e tutte le altre promesse contenute nel presente atto, da Ponzio suo nipote, tosto che avrà compiuto l'età di anni quattordici (1).

(1186, 8 ottobre).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.* pag. 96.

In nomine Domini amen. Ego A. Dei gratia Arborea Regina conuenio et promitto vobis Wulielmo Tornello consuli comunis Ianue recipienti pro vobis et sociis uestris consulibus et pro toto comuni Ianue, quod deinceps per me, et homines meos saluabo, et custodiam uniuersos Ianuenses et omnes personas de districtu Ianue in personis et rebus terra et aqua, sanos et naufragos in toto Arborensi iudicatu, et in toto posse et forcia et terra mea,

(1) Agalbursa era già vedova di Barisone re di Sardegna quando fece la presente convenzione. Nel regno di Arborea signoreggiava Pietro, figlio di Peregrina di Lacon prima moglie del suddetto Barisone. Agalbursa pretendeva avervi dritto assieme a suo nipote Ponzio (detto comunemente *Poncel*), figlio di Ugone de Bassis, come si vedrà più diffusamente chiarito nei documenti che seguono appresso. Le sue pretese erano sostenute dal re Alfonso di Aragona, suo consanguineo, il di cui procuratore Bernardo Rogerio intervenne perciò al presente atto. Ma Agalbursa confidava più negli aiuti efficaci di armi e di denaro della repubblica genovese, e si fu per tal motivo che si assunse tanti obblighi, laddove per opera della medesima repubblica ricuperasse il regno di Arborea. I debiti, che prometteva pagare, erano principalmente quelli lasciati da suo marito Barisone, e forse anche propri in qualche minor parte, giacchè Barisone era morto, o pochi mesi, o un anno avanti, rilevandosi dalla precedente carta N.º CXIII*, ch'egli viveva ancora nel giugno del 1185. Anzi rilevandosi da detta carta, che nel 1185 Barisone con Agalbursa, e col nipote Ponzio, si trovava nei suoi Stati, è facile inferirne, che seguita appena la di lui morte, e succeduto gli nel trono il suo figlio Pietro, Agalbursa col nipote si ricoverasse in Genova per conseguire dalla repubblica ciò che credeva spettarle di dritto, cioè il regno di Arborea, o per intero, o per metà.

quam habeo, uel de cetero adquisiero. Si forte aliquis Ianuensis, uel de districtu Ianue ante me querimoniam fecerit de aliqua persona mei iudicatus, seu districtus infra proximos quadraginta dies post factam reclamationem ei iusticiam bona fide complebo, secundum rationem, nisi quantum licentia conquerentis remanserit, aut per dilationem legitime indultam. Si uero ille qui reclamationem fecerit, mihi terminum uel terminos produxerit, ad productum uel productos terminos tenebor. Si autem, quod Deus auertat, aliquod lignum Ianuensium, aut de districtu Ianue naufragium patietur in toto Arborensi iudicatu, uel in tota terra et fortia mea, quam habeo, uel de cetero adquisiero, et homines mei aliquid inde habuerint, faciam illud per bonam fidem pro posse meo in integrum restaurari; et insuper si per aliquem ipsorum perdentium querimonia contra homines meos facta fuerit, de eis uindictam facere tenebor.

Item consignabo, et dabo negotiatoribus Ianuensis districtus in ordinatione consulum aut consulis comunis qui in Sardineam ascenderit domos, uel loca, quibus libere maneant et negotientur Ianuenses, et homines districtus Ianue sine aliquo dricto, in toto predicto iudicatu, et terra, et posse, et fortia mea, quam, ut dictum est, habeo, uel deinceps adquisiero, et ipsos saluabo et mantenebo contra omnes personas.

Item promitto et conuenio, quod si ea occasione quod Ianuenses ad recuperandum Arborensem regnum michi conferre promiserunt, ipsis Ianuensibus briga uel guerra aliqua a Pisanis, uel aliqua alia persona aparuerit, Ianuenses inde iuuabo usque ad finem ipsius guerre, et illis personis sine fraude uiuam guerram faciam per me, et homines meos, nec inde pacem uel treugam aut guerram recrudulam faciam, sine data parabola omnium uel maioris partis consulum comunis Ianue. Promitto etiam, quod postquam consules uel consul, qui in Sardineam ascenderit cum galeis, militibus et lignis areatoribus, et marinariis Sardineam applicuerit uiandam sufficientem sibi et illis, et qui cum eo fuerint dabo et consignabo bona fide sine fraude pro posse meo. Preterea ex quo Dominus michi terram meam concedere dignabitur recuperare, consignabo consulibus comunis Ianue, uel certo misso eorum quartam partem totius introitus drecte redditae Arborensis iudicatus, excepto uino mee curie sine fraude necessario pro debitis comunis et ciuium Ianue, aut consulum comunis electione libras mille Ianuensium denariorum, annuatim quousque uniuersa debita comunis et ciuium Ianue fuerint per omnia et in integrum soluta. Nuncium uel nuncios quem uel quos consules comunis Ianue ordinauerint in Sardineam pro colligendis debitis et introitibus suorum debitorum saluabo, et custodiam contra omnes personas, nec eis forciam aut uiolentiam de introitibus illis faciam, aut facere ullo modo consentiam, sed libere per eorum uelle omnes introitus suos recolligere et pro beneplacito suo facere concedam. Et confiteor, quod alii tres quarterii sunt obligati comuni Ianue pro debitis comunis Ianue et ciuium, et quas in guardia tenebo pro comuni Ianue, quandiu comune Ianue et ciues Ianue debitum comunis et ciuium Ianue in integrum fuerint consecuti, de huius omnibus tot securitates faciam fieri per homines meos quot Ianuensibus consulibus placuerit.

Et Poncium nepotem meum post quam ad etatem quatordecim annorum peruenerit, et a consulibus comunis Ianue fuero requisita, per se, uel per suum certum missum, aut certas litteras suas sigillo comunis Ianue sigillatas in eorum ordinatione iurare faciam bona fide sine fraude pro posse meo, et de predictis omnibus iuramento teneri. Quod si quod absit totum ut supradictum est non obseruauero penam librarum mille argenti fini uobis Guillelmo Tornello consuli Ianue stipulanti pro uobis et consulibus comunis Ianue sociis uestris, ac pro comuni Ianue recipienti promitto, pro pena uniuersa bona mea habita et habenda uobis pignori obligo recipienti pro comuni Ianue, et specialiter omnia iura et rationes omnes, quas ullo modo habeo, uel habebo in Arborensi iudicatu, et insuper pena commissa nichilominus haec conuentio et promissio firma semper et inconcussa suo robore perseueret, abrenuncio omnibus actionibus et rationibus, quibus me ullo modo defendi possem atque tueri, consilio et auctoritate meorum consanguineorum Rogerii Bernardi comitis fuxensis et procuratoris regis Aragonum in provincia, et nepotis eius Raimundi Giliberti, atque Arnaldi de Palaolo, et Poncii Dodorii de Barchinonia. Iurauit insuper Bertramis de Sauignone, tactis sacro sanctis euangelis super animam predictae regine presentis et iubentis per bonam fidem obseruare per omnia sicut superius dictum est, nisi quantum licentia omnium uel maioris partis consulum comunis Ianue remanserit, qui si terminum uel terminos produxerint ad productum uel productos terminos tenebitur. Acta sunt hec apud arcas in domo Perroneti de Colobreria, presentibus Ingone de Fresia, Andrea Aurie, Willielmo Burono, Enrico Tancleri, Guidone de Fossis, Petro de Girunda, Petro de Deo, et Peroneto de Colobreria. Anno dominice natiuitatis millesimo centesimo octuagesimo sexto, indictione tertia, octavo die octubris.

Ego Ogerius Panis notarius rogatus scripsi. Hoc iuramentum fecerunt Arnaldus Palatinus et Raimundus Gilibertus nepos comitis Fuxensis † Ego iuro ad sancta Dei euangelia quod inducam Arboree reginam et operam et studium prestabo quod adimpleat tam ipsa, quam nepos eius filius quondam Ugonis de Bassis comuni Ianue, que ipsa regina conuenit uel conuenerit comuni Ianue. Quod si contra factum esset, eis deinde ausilium nullo modo dabo, nec eis ullatenus conferam.

Ego Atto Placentinus notarius sacri palatii hoc exemplum transcripsi et exemplificavi ab autentico publico manu Ogerii Panis notarii scripto, sicut in eo uidi et legi nichil addito uel dempto, preter forsam litteram et sillabam, titulum seu punctum, et hoc causa abreuiationis, uel melioris lecture, litteras in titulos, uel titulos in litteras permutando, et erat dictum autenticum duobus sigillis cereis sigillatum, in uno quorum erat ymago cum corona sedens in cathedra, tenens in dextera uirgam cum flore in sumitate, in cuius circumscriptione erat crux, et littere tales. *Sigillum Baresonis Regis Arboree*. In altero uero sigillo erat forma militis armati sedentis in equo, tenentis in dextera ensem nudum et scutum in leua, de cuius circumscriptione legi poterat tantum *Sigillum Pontii Regis Arboree*. Ab altera quoque parte eiusdem sigilli, erat forma humana, in cathedra sedens et tenens leuam

subleuatam pariter et extensam. In dextera uero ensem euaginatam tenebat cuius circumscriptio erat taliter conuassata, quod legi non poterat, ad cuius exempli corroborationem iussu domini Pegoloti de Girardino ianuensis potestatis subscripsi.

CXVIII.*

Alfonso re di Aragona, consanguineo di Agalburga regina di Arborea, per mezzo di un suo procuratore speciale guarentisce ai Genovesi l'adempimento dei patti che la medesima avea stipulato a loro favore, onde recuperare col loro aiuto, e contro i Pisani, il regno di Arborea.

(1186, 8 ottobre).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*,
fol. 60. Cod. A.

In nomine Domini amen. Ego Rogerius Bernardi comes Fuxensis, et procurator domini regis Aragonae in provincia, conuenio et promitto uobis Guillelmo Tornello consuli Ianue recipienti pro consulibus comunis, quod faciam sicut dominus rex Aragonae uobis promittet, et super animam suam iurari faciet, et observabit in hunc modum. Ego Ildus⁽¹⁾ Dei gratia rex Aragonae, comes Barchinonie, et marchio Provincie, conuenio et promitto ianuensibus consulibus de comuni Ianue per te Ogerium Panem missum illorum recipientem pro comuni Ianue, et per presentis mee bulle constitutionem confirmo, ac super animam meam iurare mando, quod si pisani, uel aliqua alia persona, excepto romanorum imperatore uel filio eius, guerram fecerint Ianuensibus uel comuni Ianue ea occasione quod conferre promiserunt consanguinee mee Arborensium regine⁽²⁾ ad recuperandum regnum et iudicatum arborensem sibi, et nepoti eius, filio quondam Hugonis de Bassis, ego quamdiu guerra illa duraverit, illis personis guerram faciam per me et homines meos, nec in tota terra mea ipsos recipiam, nec recipere consentiam mari uel terra. Et si contingerit ipsos in partibus meis applicare, personas et res eorum capiam uel capere faciam bona fide pro posse meo, et bona fide operam et studium prestabo efficaciter, quod regina, et nepos eius, filius quondam predicti Hugonis de Bassis, adimpleant que ipsa regina comuni Ianue conuenit. Quod si contrafactum esset, quod Deus aduertat, deinceps consilium et auxilium meum eis subtraham, nec eis ulterius conferam, nec homines terre mee eis conferre concedam. Item promitto, quod si Pisani, uel aliqua alia persona guerram fecerint Ianuensibus uel comuni Ianue, ea occasione quod conferre promiserunt Arborensi regine ad recuperandum regnum et iudicatum Arborensem sibi, et nepoti eius, filio quondam Hugonis de Bassis, quamdiu guerra illa duraverit,

(1) *Ildus*; abbreviazione di ILDEFONSUS.

(2) Agalburga era figlia di D. Ponzio di Cervera, e di Malcalda di Raimondo Berenguer conte di Barcellona, cognata di Alfonso VII re di Castiglia. Ved. TOLA, *Dizion. Biogr. dei Sardi Illustri*, Vol. I, pag. 120, not. (1).

et ego ero procurator Provincie ⁽¹⁾, illis personis guerram faciam per me et homines Provincie, nec in tota terra Provincie illos recipiam mari vel terra, nec recipere consentiam. Et si contingerit ipsos in partibus Provincie applicare, personas et res eorum capiam vel capere faciam bona fide pro posse meo. Promitto insuper quod bona fide inducam ipsam reginam, et eius nepotem, filium quondam Hugonis de Bassis, et studium et operam efficaciter prestabo, quod adimpleant que ipsa regina comuni Ianue convenit. Quod si contrafactum esset, quod Deus advertat, deinceps eis consilium et auxilium meum subtraham, nec eis ulterius conferam aut conferre faciam nec homines totius terre mee eis conferre concedam. Acta sunt hec apud arcas in domo Peroneti de Colobreria presentibus Arnaldo de Palodo, Raimundo Giliberto, Pontio Oddonis de Barchinonia, Guidone de Fossis, Petro de Deo, Petro de Girunda Ingone de Frexia, Enrico Tanclerio, Andrea Aurie ⁽²⁾ et Guilielmo Burono ⁽³⁾, anno dominice nativitatis millesimo centesimo LXXXVI, indictione tertia, VIII die octubris

CXIX *.

Barisone II re di Torres promette a Guglielmo Tornello console del comune di Genova, che i Genovesi avranno nel suo regno sicurezza e protezione negli averi e nelle persone; che potranno negoziarvi liberamente senza pagamento di tasse e di dazi; che assegnerà loro locali sufficienti per l'esercizio della mercatura; che richiestone renderà ai medesimi giustizia secondo le leggi romane, o le buone consuetudini; che provvederà di vettovaglie le loro galee, e li assisterà ogniqualvolta il console o consoli di Genova verranno in Sardegna per la riscossione dei debiti del giudice di Arborea; che di concerto con detti consoli vettovaglierà eziandio le navi dei catalani già arrivati, o che arrivassero nell'isola nell'interesse della regina vedova di Barisone di Arborea; e finalmente, che presterà al comune di Genova aiuti, vettovaglie, e quanto sarà in suo potere, nel caso di guerra del medesimo comune co' Pisani.

(186. 24 novembre).

Dal Regio Archiv. di Corte di Torino, Lib. Iurium, pag. 201 v

In nomine Domini. Ego Barusonus Dei gratia Turritanus iudex convenio et promitto vobis Wlilmo Tornello consuli comunis Ianue, pro comuni Ianue, per me et heredes meos, qui post me turritani iudices erunt, saluare et manutenere uniuersos Ianuenses et de districtu Ianue

(1) Provincie, ossia di Provenza.

(2) L'Andrea Doria, che figura come teste nel presente atto, è probabilmente il genero di Barisone II re di Torres, il quale nel 30 novembre di questo stesso anno 1186 trattò e concluse una convenzione ed alleanza tra il suocero suo e il comune di Genova. Ved. infr. cart. N.º CXX.

(3) Guglielmo Burono, che fu poi console del comune di Genova, è lo stesso che alcuni anni dopo pronunziò lodo tra Pietro di Arborea e Ugone di Bas.

in rebus et personis sanos et naufragos in tota terra et iudicatu meo, ubicumque posse habuero terra et aqua et per uniuersos homines meos saluos et securos manere faciam et ab eis omnem uim et iniuriam bona fide propulsabo. De uniuersis lamentationibus quas fecerint Ianuenses siue aliquis Ianuensis, siue de districtu Ianue contra aliquem de tota terra et districtu meo, ego ei tenebor per bonam fidem iustitiam complere, infra dies XX continue, et antea si potero bona fide secundum leges romanas, et bonos usus, nisi quantum iusto Dei impedimento, aut licentia conquerentis remanserit. Si uero iustum Dei emerit impedimentum eo transacto pariter tenebor usque ad completam iusticiam. Simili modo et si lamentator michi terminum forte elongauerit, transacto termino ad faciendam exhibere iusticiam termino constituto sine fraude tenebor. Uniuersas negociationes totius iudicatus et terre mee libere et expedite concedo Ianuensibus et hominibus districtus Ianue sine omni dricto et exactione. Loca quoque et mansiones conuenientes eis concedam et consignabo quibus se recipere cum suis mercationibus et secure manere possint. Quodcumque et quotienscumque Ianue consul seu consules in Sardineam ascenderit uel ascenderit cum galea uel galeis seu exercitu - galeam uel galeas seu exercitum - pro negociis Arboree, ego tenebor eis - cum tota terra et gente ac posse meo usque ad finem ipsius negocii, et donec uniuersa debita que iudex Arboree debebat comuni Ianue et ciuibus ianuensibus fuerint Ianue consecuti contra omnes personas, que inde contrarie illis extiterint, et tam consulibus, quam galeis, et exercitia sufficienter uictualia ministrabo, sec. de uino sicut potero et equos uniuersis militibus de exercitu eorum dabo per bonam fidem; simili modo et Catalanis qui pro regina uxore quondam Arborensis iudicis ascenderunt, uel ascenderit pro negocio Arboree itidem uictualia et equos sufficienter dabo in ordinatione consulis comunis Ianue uel illius qui preerit ibi pro comuni Ianue. Si amodo guerra uel guerre, quod Deus aduertat, inter Ianuenses et Pisanos emerit uel emerint, ego sine fraude tenebor per bonam fidem cum tota terra et posse meo adiuuare Ianuenses usque ad finem guerre siue guerrarum, et ipsis per me et terram meam guerram facere in iudicatu meo, et per totam Sardineam, nec ex ipsa guerra uel guerris finem uel pactum ullum faciam, sine consulibus et comuni Ianue, et eorum saluamento, et existente guerra inter Ianuenses et Pisanos quotiens Ianuenses cum galea uel galeis turritanis portibus applicuerint, dabo eis uictualia sufficienter ⁽⁴⁾.

Actum Ianue in Capitulo, testes Symon Aurie. Wlilmo Embriacus, Rubeus de Uolta, Bonifacius de Uolta, filij, Ingo de Fresia - et Ingo Wlilmi Tornelli; millesimo centesimo, octuagesimo sexto. Indictione quarta, uigesima quarta nouembris.

(4) Nelle MEMORIE mss. del Cicala, possedute dall'avvocato Matteo Molino di Genova, si trova la seguente annotazione: *Nel Registro A della Badia di S. Fruttuoso di Portofino: 1186. Privilegio in lingua sarda concesso dal RE BARISONE, in cui si fa menzione della sua moglie PRECIOSA REGINA, e figlio COSTANTINO RE. Un sigillo avente impressa da una parte una faccia, e dall'altra le parole BARUSONE REGE. È evidente, che questo Privilegio fu concesso da BARISONE II re di Torres.*

CXX

I consoli del comune di Genova fanno le stesse promesse e si assumono gli stessi obblighi contenuti nella precedente convenzione del 24 novembre 1186 verso Barisone II di Torres, rappresentato dal di lui genero e procuratore Andrea Doria.

(1186, 30 novembre).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iurium*, pag. 102

In nomine Domini amen. Nos Ianue consules de comuni Ugolinus Mallonus, Raimundus de Fresia, Wlilhelmus Tornellus, Guilielmus Aurie, Amicus Grillus, et Guiliinus Pipier conuenimus et promittimus tibi Andree Aurie per ipsum Baresonum iudicem turritanum socerum tuum cuius procurator ex istis et heredes eius, qui post eum iudices erunt, et ea conuenient et iurabunt comuni Ianue que ipse iudex conuenire debet ac iuramento firmare, quod saluabimus et manutenebimus ipsum et homines eorum in toto posse et districtu nostro in terra et aqua rebus et personis sanos et naufragos bona fide. De uniuersis lamentationibus, quas ipse iudex et eius heredes, qui post eum iudices erunt sicut dictum est, aut aliquis hominum ipsorum fecerit contra aliquem Ianuensem uel de districtu Ianue tenebimur per bonam fidem iusticiam complere infra uiginti continuos dies et antea si poterimus bona fide secundum leges romanas et bonos usus, nisi quantum iusto Dei impedimento aut licentia conquerentis remanserit. Si uero iustum Dei emerit impedimentum eo transacto pariter tenebimur, usque ad completam iusticiam, simili modo, et si lamentator nobis terminum forte elongauerit, ad faciendum exhibere iustitiam termino constituto, tenebimur sine fraude.

Si quis de terra iudicis turritani Ianuam negotiatum uenerit libere debet et expedite ibi negotiari, sine omniducto et omni ractione ad comune Ianue pertinente. Si amodo guerra uel guerre inter ipsos iudices et Pisanos emerit uel emerit, uel Pisani eis guerram fieri fecerint, nos tenebimur per bonam fidem eos pro comune inde usque ad finem ipsius guerre uel guerrarum adiuuare. Nec ex ipsa guerra uel guerris finem uel pactum ullum faciemus nos uel consules comunis qui pro tempore fuerint, aut comune Ianue sine ipsis iudicibus et eorum saluamento. De hiis sane omnibus firmiter obseruandis et bona fide complendis sub debito iuramenti facimus teneri intraturos post nos consules, et illi alios, et sic deinceps per temporis successionem, et speciale capitulum in breui consiliorum comunis, et in breui compagne ex hac conuentione fieri facimus et collocari, sicut ut quicumque de cetero consul fuerit uel ianuensem compagnam iurauerit, de hac conuentione inconcusse obseruanda et bona fide adimplenda teneatur. Actum Ianue in capitulo consulum de comuni, testibus ad hoc conuocatis Simone Aurie, Idone de Carmadino, Lanfranco Rocio, et Iohanne Cintraci. Anno dominice natiuitatis millesimo, centesimo, octuagesimo sexto. Iudicione quarta, ultimo die nouembri.

Wlilhelmus calige pallii⁽¹⁾ notarius et cancellarius Ianue precepto supradictorum consulum scripsi.

Atto Placentinus notarius sacri palatii hoc exemplum transcripsi, et exemplificaui ab autentico publico manu quondam Guilielmi Calige pallii scripto, et ab alio sicut patet in fine dicti exempli diuiso per alfabetum sicut in eo uidi et legi, nichil addito uel dempto, preter forte litteram uel sillabam titulum seu punctum et hoc causa abreuiationis, uel melioris lecture, titulos scilicet in litteras, uel litteras in titulos permutando, et erat dictum autenticum plumbeo sigillo bullatum, in quo erat ab una parte forma episcopi ab umbelico superius signantis cum dextera et in leua librum tenentis, circa quam formam erant intra circulum interiorem littere tales. S. Silus in cuius circumscriptione erant crux et littere tales. † Januensis Archiepiscopus, ab alia uero parte eiusdem sigilli erat forma ciuitatis, in cuius circumscriptione erat crux similiter et littere tales. † Ciuitas Januensis ad cuius exempli corroboracionem iussu domini Pegoloti Viguezonis de Girardino Ianuensium potestatis subscripsi et redegei in publicam formam.

CXXI *

Alfonso, re di Aragona, conferma e giura tutto ciò che in di lui nome avea promesso ai Genovesi il suo procuratore conte Rogerio di Bernardo.

(1186, 30 novembre).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, fol. 59. Cod. A.

In nomine Domini amen. Ego ILDUS⁽²⁾ Dei gratia rex Aragonensis, comes Barchinonensis, et marchio Provincie, conuenio et promitto ianuensibus consulibus de comuni et toto comuni Ianue per te Ogerium Panem missum illorum recipientem pro comuni Ianue, et per presentis mee bulle constitutionem confirmo, ac super animam meam iurare mando per Pontium de Cervaria, quod si Pisani, uel aliqua alia persona, excepto romano Imperatore et filio, guerram fecerit Ianue uel comuni Ianue ea occasione, quod conferre promiserunt consanguinee mee Arboree regine ad recuperandum regnum et iudicatum Arboree sibi, et nepoti eius, filio quondam Hugonis de Bassis, ego, quamdiu guerra illa durauerit, et illis personis guerram faciam per me et homines meos, ita quod in tota terra mea ipsos non recipiam, nec recipere consentiam mari uel terra. Et si contingerit eos in partibus meis applicare, persona et res eorum capiam uel capere faciam bona fide pro posse meo. Et si interim galee armate fuerint in terra mea de maritima, precipiam armatoribus et precipi faciam quod personas et res eorum ubicumque potuerint capiant. Et bona fide operam et studium prestabo efficaciter quod regina. et nepos eius, fi-

⁽¹⁾ Pallii, abbrev. di palatii.

⁽²⁾ ILDUS, abbreviatura di ILDEFONSUS.

lius quondam predicti Hugonis de Bassis, adimpleant que ipsa regina comuni Ianue convenit. Quod si contrafactum esset, quod Deus advertat, deinceps eis consilium et auxilium meum subtraham, nec eis ulterius conferam aut conferre faciam, nec homines totius terre mee eis conferre concedam. Actum in obsessione Rode, presentibus B. Ildensi episcopo, Guilielmo de Anglerola, P. de Blandis qui hec scripsit precepto domini Regis. Anno MCLXXXVI, ultima die mensis nouembris.

CXXII.

Il Pontefice Clemente III conferma con la presente bolla l'Ordine di Camaldoli nella possessione dei suoi monasteri e chiese nell'isola di Sardegna.

(1187, 23 dicembre).

Dal Mittarelli, e Costadoni, *Annal. Camald.*, Tom. IV, Append. col. 159, 160, 161.

Clemens episcopus servus servorum Dei dilectis filiis priori Camaldulensi eiusque fratribus tam presentibus quam futuris regularem vitam professis in perpetuum. Officii nostri nos ammonet et invitat auctoritas pro ecclesiarum statu satagere, et earum quieti et tranquillitati salubriter auxiliante Domino providere. Dignum namque et honestati conveniens esse dinoscitur, ut qui ad earum regimen, Domino disponente, assumpti sumus, eas et a pravorum hominum nequitia tueamur, et Beati Petri atque apostolice sedis patrocinio muniamus. Eapropter dilecti in Domino filii vestris iustis postulationibus clementer annuimus, et predecessorum nostrorum felicis memorie Paschalis, Eugenii, Anastasii, Adrianii, et Alexandri Romanorum pontificum vestigiis inherentes statuimus, et presentis decreti auctoritate sancimus, ne quiquam omnino persone clerico, monacho, laico cuiuscumque ordinis aut dignitatis presentibus aut futuris temporibus liceat congregationes illas et loca illa, que Camaldulensis eremi sive cenobii disciplinam et ordinem susceperunt, queque hodie sub illius regimine continentur, ab eius ullo modo subiectione et unitate dividere; que videlicet loca et congregationes conservande unitatis gratia singularibus visa sunt vocabulis annotanda. etc.

Item in Sardinia in episcopatu Turritano **monasterium Sancte Trinitatis de Saccaria, ecclesiam Sancte Eugenie in Samanar, ecclesiam Sancti Michaelis et Sancti Laurentii in Vanari, ecclesiam Sancte Marie et Sancti Iohannis in Altasar, ecclesiam Sancte Marie in Contra, ecclesiam Sancti Iohannis et Sancti Symeonis in Salvener, ecclesiam Sancti Nicolai de Trulla, ecclesiam Sancti Petri in Scano, ecclesiam Sancti Pauli in Cotrognano, ecclesiam Sancti Petri in Olim.** etc.

Datum Pisis per manum Moysis Lateranensis canonici

x kl. ianuarii indictione sexta incarnationis Dominice anno m. c. LXXXVII. pontificatus vero domini Clementis pape III. anno primo.

CXXIII*.

Pietro I, re di Arborea, dona alla chiesa cattedrale di S. Maria di Pisa la corte di SOLLIO situata in Parte Miili (Milis) nel di lui giudicato, con tutti gli edifizii, e con quarantuno servi ed ancelle alla stessa corte appartenenti, ed inoltre i salti (boschi), terre colte ed incolte, luoghi abitati (domesticas), e deserti (agrestas), acque, ripatici, ed acquedotti inservienti per la costruzione e manutenzione di molini, tutti di pertinenza della corte medesima, dandone contemporaneamente sopra luogo la materiale possessione ad Artocco procuratore od inviato di Bernardo Aghentina amministratore dell'opera di detta chiesa di S. Maria di Pisa.

(1187,).

Dall'Archivio della Chiesa Primaziale di Pisa.

In nomine Domini nostri Ihu Xpi Dei eterni. Anno ab incarnatione eius mill.o cent.o octuagesimo septimo. indictione quarta. quarto kalendas Ex huius publici instrumenti lectione omnibus manifeste appareat. quod ego Petrus Dei gratia rex et iudex Arboree. filius quondam Barasonis item regis et iudicis Arboree. pro salute mea et remedio anime mee et parentum meorum. do et trado et offero ac largior libere omnipotenti Deo et tibi Arthocco filio quondam Iohannis confratri opere sancte marie maioris pisane ecclesie. recipienti pro Bernardo Aghentina operario eiusdem opere sancte Marie. et pro ipsa opera et eius nomine ad utilitatem et commodum ipsius opere perpetuo durandam. Scilicet curtem de **Sollii** cum omnibus edificiis que in ea sunt positam in iudicatu Arboree in **parte de Miili**. Item cum quadraginta uno servis et ancillis eidem curti pertinentibus. qui vocantur ita. Scilicet Orthocco Arbis. Iusta tegas, uxor eius. et duo filii eius. Serione et Maria. Antonius tegas. et Saracina usori uxor eius. Petrus Galatha et Vera boe uxor eius. et duo filii eius. Iorgia et Maria. Trogodore de saina. Petrus Zoronea. et Cucusa tegas uxor eius. Marcusa tegas. Maria boe. et eius filia Barbara. Iorghia Lardu. et tres filii eius. Gonnari . . Sese . . . et Muscu. et Maria. Muscu casili. et Petrus casili nepos eius. Eisu gulaza. Gostantinus Pisanus. et filius eius Erratore. Iohannes Mandris. et Kirigu Mandris frater eius. Siparias de pao. Gostantinus Mussacchi et filius eius. et Gostantinus Abbas. Gostantinus cottu. et filius eius. et Marianus Bacchia. et filius eius Petrus. Fracconus dorruinas. Comita de Uilla. Gostantinus sigalis. Furatus carau. Petrus boga. Gostantinus Coou, et Gauinus Guardai. Itemque cum pecudibus quadringentis. Similiter do et trado et offero et largior deo et tibi suprascripto Arthocco recipienti pro predicta opera et eius nomine. omnes saltus et terras. cultas. et incultas. domesticas. et agrestas. et loca et aquas.

sive aque cursus. vel aqueduciis pro faciendis et habendis molendinis ad opus eiusdem opere. et cui dederit. in planis. et in montibus. eidem curti pertinentibus in predicto aruorensi iudicatu. Et do. et cedo. et concedo. ac mando tibi predicto Arthocco pro eadem opera recipienti et eius nomine. omnia iura et actiones. directas. et utiles. in rem. et in personam. vel mixtas. mihi de predictis competentia. Ut dictum est omnia que supra leguntur in integrum cum inferioribus et superioribus earum. seu cum finibus et accessionibus et ingressibus earum et cum omni iure et proprietate et actione ac pertinentiis earum. tibi prefato Arthocco recipienti pro prenomina opera Sancte Marie. do. et trado. et offero. atque largior. Quam meam dationem. et traditionem. et oblationem. sive offerzionem. atque largitionem. Si ego dictus iudex Petrus uel mei heredes. sine cui nos eam vel eas dedissemus aut dederimus retollere. uel minuere. aut imbrigare. vel impedire. sive molestare quesierimus per aliquod ingenium tibi iam nominato Arthocco. vel dicto Bernardo operario iam dicte opere. vel suis successoribus pro ipsa opera. aut cui ipsi pro eadem opera dederint vel habere decreverint. Et si nos exinde auctores dare voluerint. et eam illis ab omni homine defendere non potuerimus et non defensaverimus. spondeo me meosque heredes. et promitto tibi iam dicto Arthocco stipulatione a te solempniter interposita istam meam dationem. traditionem. oblationem. sive offerzionem. et largitionem. tibi et predicto Bernardo et eius successoribus pro predicta opera Sancte Marie Pisane maioris ecclesie in duplum inferquidis locis et similibus rebus sub estimatione qualiter tunc fuerit pene nomine composituros. et insuper penam optimi argenti libras mille sub ypotheca honorum meorum. Renuntiando omni iuri. et legi. et constituto. et exceptioni et auxilio. unde me a istis vel aliquo eorum possem tueri vel liberare. Et constituo me pro ipsa opera possidere. et precipio tibi pro iam dicta opera possessionem predictorum omnium. quando uis tu vel aliquis pro ipsa opera et eius nomine. ingredi. et nomine ipsius opere possidere. Et in tali ordine hec scribere rogavi Pantaleum iudicem et notarium donni Imperatoris. Actum in predicta curia de Sollii. Presentibus Mariano de Laccon curatore de ghisilberii. et Troodore Secchi de Salarussa. et Gunnari dathene. et Ithocoro de Varre. tunc legatario Barazonis iudicis turritani. et Vitale gattablance. et Paneporro quondam Burnetti. et Conecto quondam Sismundini. et Pelavicino filio Alberti Gualandi. et Bandino Burgundii. et Gerardo Conecti et Bandinacco quondam et Pegolotto quondam et Gerardo quondam Marzucci Gaitani. et Lanfranco Bocii. et aliis multis. qui ad hec fuerunt rogati testes. Coram quibus testibus commemoratus Petrus iudex Arboree misit sepe dictum Arthocum recipientem pro suprascripta opera Sancte Marie Pisane maioris ecclesie corporaliter in possessionem suprascripte curtis de Sollii cum omnibus edificiis que in ea sunt. proprietario iure.

Ego Pantaleus donni Frederici Romanorum Imperatoris iudex ordinarius eiusdemque notarius prefatis interfui et a suprascripto Iudice Petro Arboree rogatus hanc cartulam scripsi et post traditam complevi et dedi.

CXXIV.

Il Pontefice Clemente III conferma all'Ordine di Vallombrosa pe' tre monasteri che possedeva in Sardegna le immunità e i privilegi già accordati dai Pontefici suoi predecessori

(1188, 6 gennaio).

Dal Lami, *Eccles. Florent. Monument.*, Tom. I, pag. 552-53.

Clemens episcopus servus servorum Dei.

Dilectis filiis Tertio, Vallumbrosano abbati, eiusque fratribus tam presentibus quam futuris regularem vitam professis in perpetuum. Monet nos Apostolice sedis, cui licet immeriti presidemus, auctoritas, pro statu omnium ecclesiarum provida circumspectione satagere, et ne malignorum rapinis vel molestiis exponantur apostolicum ipsis patrocinium exhibere. Ea propter dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus, et prefatum Vallumbrosanum monasterium, in quo divino estis obsequio mancipati cum omnibus monasteriis sibi subiectis sub D. Petri et nostra protectione suscipimus, et presentis scripti privilegio communimus.

Statuentes ut omnis immunitas et omnis libertas, que a predecessoribus nostris fel. mem. Victore, Gregorio Septimo, Urbano, Paschale, Innocentio, et Adriano, atque Urbano Rom. Pontificibus iam dicto monasterio concessa est, futuris perpetuis temporibus firma vobis, vestrisque successoribus, ac Vallumbrosane congregationi illibataquo permaneat.

Adiicimus etiam, ut quascumque possessiones, quecumque bona iam dictum monasterium. omnisque Vallumbrosana congregatio iuste, et canonice possident, aut in futurum concessione Pontificum, vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis (prestante Domino) poterit adipisci, firma vobis, vestrisque successoribus, ac Vallumbrosane congregationi, et illibata permaneant, in quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis. Locum ipsum in quo prefatum monasterium situm est cum omnibus sui pertinentiis. etc.

Monasterium S. Pauli Pisan.

Monasterium de Plaiano.

Et S. Venerei in Sardinea. etc.

Datum Pisis per manus Moysis Lateranensis canonici, et S. R. E. Vice-Cancellarii octavo idus ianuar. indict. 6. Incarn. Dom. ann. 1188. Pont. vero Dom. Clementis PP. III. ann. 1.

CXXV *

Pietro I, re e giudice di Arborea, promette di pagare tutto il suo debito ai Genovesi ed al comune di Genova, dando loro annualmente la metà degl' introiti del suo regno, e dei suoi redditi particolari, e lire cinque-

cento moneta di Genova sull'altra metà a lui restante. Promette inoltre, che pagato per intero il suddetto debito, corrisponderà progressivamente in ciascun anno lire cento della stessa moneta all'anzidetto comune; che concederà ai Genovesi nel porto di Oristano il sito sufficiente per edificarvi cento botteghe, e una chiesa col cimitero, e con l'abitazione necessaria pe' sacerdoti e chierici della stessa chiesa, a tre dei quali, a un sacerdote cioè, a un chierico e ad un inserviente somministrerà vitto e vestito. E promette in ultimo di rinunciare al dritto di albinaggio, e di concedere nel suo regno all'arcivescovo di Genova una curia con servi e possessioni, quale ve la possedeva l'arcivescovo di Pisa, e ciò principalmente perchè intendeva e voleva essere ascritto alla cittadinanza di Genova.

(1188, 29 maggio (1)).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, pag. 98.

In nomine domini amen. Ego Petrus rex et iudex Arborensis quondam Baresonis regis filius et iudicis Arboree. Convenio consolatui communis Ianue pro eodem communi et civibus Ianue: quod totum debitum communis Ianue et civium ianuensium, quod debitum in curia consulum Ianue de placitis, et hoc si fuero receptus pro cive ianuensi, per rationem fuerit ostensum, me debere persolvere. Tali modo persolvam, scilicet dabo annualim consulibus Ianue aut eorum certis nuntiis uel nuntio medietatem totius introitus seu recolte qui vel que spectat ad regnum meum Arboree. Et ad peculiare meum quocumque modo fiat sive per venditionem curatoriarum, armentariarum, maioriarum, piscariarum, kerkiteriarum, venationum, vel quocumque modo potest excogitari, quod aliquid pecunie recolligam in regno meo Arboree. Et item medietatem istius introitus seu collecte istius nuntio vel nuntiis communis Ianue violenter seu aliquo modo non auferam nec auferri faciam aut consentiam immo ad medietatem ipsius collecte seu introitus retinendam et non auferendam nuntio vel nuntiis ipsius consilium et auxilium pro posse prestabo. Et dabo in compagnia Ianue annualim libras quinquaginta ianuensis monete de mea medietate quousque totum debitum sive debita soluta fuerint. Quo debito soluto dabo similiter annualim in eadem compagnia Ianue libras centum eiusdem ianuensis monete. Item dabo communi Ianue in portu qui dicitur portus Ianue qui est in Aristagno tanta terra que large sufficiat ad fabricandas ibi c. buttegas cum suis convenientibus curtis. Et si ipsi Ianuenses impetraverint a Domino apostolico ut habeant ecclesiam ibi in illo portu. Ego dabo eis tantam terram in eodem portu que large sufficiat ad fabricandam illam ecclesiam cum cimiterio et cum domibus et cum curte sacerdotis et clericorum ipsius ecclesie. Et dabo illi ecclesie tantam possessionem unde possit habere victum et vestitum unus sacerdos cum clerico, et serviente uno. Preterea quia volo effici vassallus

(1) Un'altra convenzione somigliante fu fatta nel 1192 dallo stesso Pietro re e giudice di Arborea. Ved. infra, cart. N.º CXXXIX. Ed n'altra, ma più ristretta, nel 7 febbraio 1189. Ved. infr. cart. CXXVIII.

et civis Ianue dabo domino archiepiscopo Ianuensi talem curiam in terra mea arboree cum totidem servis et cum tanta possessione qualis illa curia quam habet ibi in Arborea archiepiscopus pisanus. Item si quis civis Ianue in terra mea Arboree morietur, non habeam aliquam potestatem in suis bonis nec ex eis aliquid violenter inde auferam immo habeat bona eius ille cui detestaverit, et si acciderit quod non conderet testamentum consanguineus vel pro nomine eius habeant illa bona. Ad omnium horum confirmationem, ego Petrus rex et iudex Arboree, iuro ad sancta Dei evangelia in personam meam quod per bonam fidem sine fraude et absque ullo malo ingenio omnia que suprascripta sunt observabo et adimplebo. Preterea facientis iurare archiepiscopum et episcopos et abbates, priores, liberos et servos, capitaneos Arborensis iudicatus quod ex parte sua conventionem hanc observabunt et sine fraude operam et studium adhibebunt quod iudex conventiones prescriptas adimpleat et illibatas observet, quod si contrafaceret amplius ei consilium vel auxilium non dabunt. Et sunt testes Marinianus Zorrachi episcopus Terralbensis, dominus Comitatus episcopus Usellensis, dominus Domesticus prior Debonarchatus; dominus abbas Sancti Nicholai de Gurgu, quod ipse dominus abbas habet nomen Bartolomeus, dominus Marinianus Duda, armentarius Sante Marie De arestano maiore. De curatoribus Barason de Serra Mannu curator de Campitano, Orzocor de Lacon Sapiens curator de parte Usellensis. Orzocor de Lacon filio quondam Barasonis rex et iudex Arborensis Curator de Barberia Dagusti. Barosoni Deserra filio quondam domina Berra Curator de Mandra Olisai. Comida de Lacon pees curator de parte Valentie.

Anno domini millesimo centesimo octuagesimo octavo, indictione sexta, quarta kalendas iunii.

CXXVI*.

Lettera di Papa Clemente III ai cardinali di S. Cecilia, e di S. Maria in via lata, suoi Legati, acciò facciano restituire ai Genovesi il castello di SERLA, ritenuto ingiustamente in Sardegna da uno dei suoi GIUDICI (2).

(1188, 16 luglio).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Gen. Boll. e Brev.*
Mazz. I, N.º 30.

Clemens episcopus servus servorum Dei dilectis filiis Petro titulo Sancte Cecilie presbitero, et Sofredo Sancte Marie in via lata diacono cardinali salutem et apostolicam benedictionem. Dilecti filii nostri consules Ianuenses suam

(2) Il castello di SERLA, di cui si parla nella presente epistola Pontificia, era ritenuto dai Catalani, ch'erano andati e si trovavano in Sardegna per sostenere le ragioni di Ugone di Bas, il quale, dopo la morte del re Barisone, pretendeva aver dritto ad una parte del giudicato di Arborea. Infatti nell'1 marzo 1192 Raimondo di Turingia curatore del suddetto Ugone, Raimondo di Gulgo, Guglielmo di Sagardia, e Bernardo di Anglarola co' loro compagni convennero con Guglielmo Burono, console del comune di Genova, di restituire e consegnare ai Genovesi il detto castello di SERLA entro tutto il mese di maggio di quello stesso anno. (Ved. infr. cart. N.º CXLI*.)

ad nos querimoniam destinarunt quod quidam iudex Sardinie quoddam ipsorum castrum, quod dicitur *Serla* iniuste detinet et reddere contradicit. Ideoque discretioni vestre per apostolica scripta mandamus. Quatenus ex parte nostra per censuram ecclesiasticam sublato appellationis obstaculo faciatis eum a prelato suo compelli ad castrum ipsum sine difficultate reddendum vel plenam iustitiam exhibendam.

Datum Laterani xvii kalendas augusti, pontificatus nostri anno primo.

CXXVII.

Bolla di Papa Clemente III, con la quale è confermata la pace stabilita tra i Pisani e i Genovesi, per riguardo principalmente alla Sardegna, dai cardinali di S. Cecilia, e di S. Maria in via lata, nel 7 luglio 1188.

(1188, 12 dicembre).

Dai *Diplom. Pisan.* di Flaminio Dal Borgo, pag. 140-41-42-43-44.

Clemens episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis consulibus et populo Pisane diocesis, in perpetuum.

Inutiliter inter discordantes compositiones siue sententie proferrentur, si ad memoriam posterorum non redigerentur in scriptum, et ad recidive contentionis scrupulum evitandum eis omnis disputandi aditus clauderetur. Ea propter, dilecti in Domino filii, paci vestre, et tranquillitati in posterum providere volentes, compositionem que inter vos et dilectos filios consules, et populum Ianuensem, et civitates vestras per dilectos filios Petrum tit. S. Cecilie presbiterum, et Sofredum S. Marie in via lata diaconum cardinales Apostolice Sedis Legatos, est provide confirmata, sicut in eorum authentico continetur, et ipsa est in partibus sine pravitate recepta, et iuramento firmata, devotioni vestre duximus confirmandam; auctoritate Apostolica statuente, ut futuris temporibus inviolabiliter observetur; quam etiam, iuxta predictorum cardinalium scriptum authenticum, presenti pagina duximus inserendam de verbo ad verbum, cuius tenor talis est, videlicet:

Petrus Dei gratia tit. S. Cecilie presbiter, et Sofredus S. Marie in via lata diaconus, cardinales Apostolice Sedis Legati, universis Dei fidelibus in pace et dilectione coalentibus pacis et dilectionis amorem.

Inter cetera, que Summo Pontifici, utpote patri et pastori universalis ecclesie, imminent ex officio pastoralis sollicitudinis exequenda, curam ad hoc tenetur gerere specialem, ut materia seditionis et scandali prorsus tollatur de medio, et tranquillitas inter Dei fideles per Christi gratiam, et eius sollicitudinem conservetur. Hac igitur consideratione inducti, et specialiter habentes ad subventionem Terre Sancte respectum, fel. record. PP. Gregorius primo, et subsequenter eidem substitutus Ven. P. universalis ecclesie Clemens per se, et sibi subditos instantissime laborarunt, ut Pisanos et Ianuenses, quos iniqua et periculosa guerrarum seditio, non absque suo, et aliorum discrimine fatigaverat, per bonum pacis ad plenum posset auxiliante Domino reformare. Instante proinde commoti consules Pisanorum iuraverunt, prout predicto D. P. P.

Clementi placuit super omnibus controversiis, que inter Ianuenses et Pisanos vertebant, stare mandatis eius, quecumque per se ipsum, vel per certos nuncios, aut literas suas eis imponeret; et nobiles prudentesque viri Niccolonus, et Picchius nuncii ianuensium consulum continuo hoc idem in animam ipsorum consulum iuraverunt. Quo facto gratanter pacis osculum ad invicem sibi dederunt. Dominus PP. autem de comuni consilio suorum fratrum incontinenti precepit ipsis Ianuensibus, ut mille de civibus suis, quos Pisani eligerent, ut unum hominem in animam totius populi eodem modo facerent pacem iuramento firmare. Similiter etiam precepit ipsis Pisanis, ut mille de civibus suis, quos Ianuenses eligerent, ut unum hominem in animam totius populi eodem modo facerent iuramento firmare, quod per Dei gratiam feliciter adimpletum est.

Super hoc ergo solitam et paternam gerens sollicitudinem Summus Pontifex ad imponendum finem supradictis litibus et controversiis. Nos, licet insufficientes et immeritos de comuni fratrum consilio specialiter destinavit certam in nonnullis articulis formam definiendi prefigens. De speciali itaque Apostolice Sedis mandato, mercandi, imo fenerandi detestabile genus, quod donnicalia consuevistis nomine palliare, in Sardinia penitus irritamus, vobis et Ianuensibus precipientes sub debito iuramenti, ne preteritis huiusmodi contractibus aliquid addatis, vel ulterius de novo tales presumatis inire. Licentiam tamen habeatis ea, absque omni dolo et fraude colligere, que vobis ex tali mercatione debentur.

Precipimus etiam vobis Pisanis, ne quovis ingenio aliquid impedimentum prestetis, quominus Ianuenses universa pignora et possessiones, quas in Sardinia habent, vel habere debent, et precipue pignora Barisonis quondam regis Arboree quiete et pacifice teneant, quousque ipsis de sorte plenaria fuerit satisfactum. Hoc ipsum vobis Ianuensibus de pignoribus et possessionibus Pisanorum sub districtu simili precipimus observandum.

Vobis quoque Pisanis districte sub debito iuramenti precipimus, ne aliquid per vos, vel per alios prestetis impedimentum, quominus universi iudices Sardinie, et decem de magnatibus et potentioribus in unoquoque iudicatu, ut interposito iuramento promittant omnimodam securitatem Ianuensibus et universis de eorum districtu in terra, et aqua, et ubicumque habent posse et facultatem, et ut de suis hominibus, quoties Ianuenses contra ipsos querimoniam deposuerint, faciant eis iustitie plenitudinem exhiberi, nec impedimento sitis, quominus predicta iuramenta securitatis in terra et in mari firma et illibata seruentur.

Vobis etiam tam Ianuensibus, quam Pisanis in commune precipimus sub debito iuramenti, ut liberam vobis ad invicem promittatis habere facultatem atque licentiam per pelagos quocumque volueritis navigandi, et ad portum quemcumque applicandi, et exinde mercimonia transvehendi.

Preterea vobis Pisanis sub debito iuramenti precipimus, ne Ianuensibus prohibeatis ad civitatem, et alia loca de districtu et fortia vestra libere accedere, et apud vos, sicut amicos negotiari; hoc idem vobis Ianuensibus sub simili districtu erga Pisanos precipimus observandum; salvis decretis ab utraque civitate absque malitia factis.

De ceteris autem capitulis id statuente precipimus ob-

servandum, ut si qua partium se in aliquo senserit pregravatam, et voluerit iustitiam postulare, illa pars, contra quam fuerit querela deposita, de plano, sine omni dolo, et absque ulla malitiosa dilatione, et quolibet maligno subterfugio, coram iudicibus, sive arbitris ab utraque parte electis, ei parti, que conquesta fuerit exhibeat iustitie complementum. Sententias quoque, quas predicti iudices, sive arbitri duxerint promulgandas, precipimus utrique parti, ut consules suos faciant intra quadraginta dies a tempore late sententie numerandos fideliter, et sine fraude executioni mandari.

Et ut hoc, quod statuimus, debitum sortiatur effectum precipimus, ut Ianuenses de civitate Pisana, et Pisani de civitate Ianuense ab hodie intra menses duos, vel plures si voluerint iudices sive arbitros eligant, qui interposito iuramento promittant, se, quod prediximus de iustitia facienda, fideliter adimplere.

Ut autem quod in fine ponitur melius memorie commendetur, et tam hoc, quam supradicta omnia firmiter observentur, sub debito iuramenti vobis Ianuensibus et Pisanis districte precipimus, ut firmam et perpetuam inter vos de cetero pacem teneatis, et ubique tam in terra quam in mare inconcusse servetis, et in nullo in personis, vel rebus studiose vos presumatis offendere.

Hec autem iuramenta pacis per maiores consules civitatis singulis annis, et per trecentos idoneos viros, quos Pisani de civitate Ianuense, et alios trecentos, quos Ianuenses de civitate Pisana duxerint eligendos, qui tamen pacem istam specialiter non iuratum habuerint, et per unum publicum hominem in animam totius populi, presente et acclamante populo de sexto in sextum annum precipimus innovari.

Statuimus quoque, ut consules, sive rectores, qui pro tempore fuerint in alterutra civitate, predicta innovationis iuramenta exigant, recipiant, et faciant sine dolo et fraude prestari.

Si vero, quod Deus avertat, contra pacem supra firmatam, pro comune alterutrius civitatis contra alterum offendendo foris fuerit factum, pace in suo robore permanente, per archiepiscopos utriusque civitatis, et duos viros iurisperitos, quos ipsi archiepiscopi elegerint, sine dolo, et fraude, et malitiosa dilatione in integrum emendetur offensa. Illi autem iurisperiti, quos archiepiscopi secum elegerint, statuimus, ut iurent, quod bona fide cum ipsis archiepiscopis ad reformationem pacis laborabunt; et statuimus atque precipimus, ut consules civitatum, iuxta quod archiepiscopi ordinaverint, fideliter et bona fide studeant observare, adimplere, et executioni mandare.

Statuimus etiam, ut consules illorum mercatorum, qui ad diversas provincias destinantur, iurent, quod de querimoniis, que ad eos deferrentur, bona fide iustitiam facient, et executioni mandabunt, et ad pacem inviolabiliter observandam, absque omni fraude, studium adhibebunt et operam efficacem.

Hec omnia supradicta ex parte domini Pape, et auctoritate, qua de mandato eius fungimur in hac parte, vobis consulibus Pisanis et Ianuensibus, et per vos universitati civitatum vestrarum, quarum vicem de mandato ipsarum geritis, in hac parte mandamus atque precipimus, ut ad bonum et purum intellectum, perpetuo et inviolabiliter observetis.

Ut autem hec definitio et statutum nostrum perpetuam firmitatem et irrevocabile robur obtineat, presenti scripto et sigillorum nostrorum munimine vobis tradimus insignitum.

Data et registrata est hec sententia in Lucana civitate in curia dom. episcopi Lucensis, presentibus ibidem dom. Guilielmo episcopo Lucense, et Alcherio Vecchii Lucense potestate, et Donato de Ricottis, et Locterio Bernardi eius consiliariis, et Bonfilio eiusdem Lucane civitatis publico cancellario, et Forteguerra, et Rolando Guarmignani, et Iacobo de Cervasiis iurisperitis, et Salamoncello, et Ildebrandino filio Malpili, et Borcaino Alteminello de Alteminellis, Batroso, Guidone Uberti de Fralmo, et Ildebrando de Gottellis egregiis Lucensibus consulibus, et Gargosso de Alica, et aliis pluribus nobilibus Lucane civitatis concivibus, et multis aliis Lucani populi; et presentibus Pisanis consulibus, videlicet Ugone Alde vicecomite, Ildebrando Bambone, et Vitale Gattabianca, et Lamberto olim Rainerii Pandulphi, et Philippo olim Vernagalli, et Pipino olim Henrici Friderici; et presentibus viris sapientibus civitatis Pisane, scilicet Bulgherino vicecomite olim Hugonis, et Ugucione olim Lamberti Bononis, et Gaetano Burgundi, et Bulso olim Petri Albitonis, et Guilielmo filio Gerardi Seretti, et Hugone olim Bernardi Marignani iudice, et notario; presentibus quoque Nicola Embriaco Ianuense consule, et Nuvelone viro utique sapiente, et Guglielmo Caligopalli publico Ianuense cancellario.

Anno autem incarnationis dominice millesimo centesimo octuagesimo octavo, indict. sexta, non. iulii.

Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat hanc paginam nostre constitutionis, et predictorum fratrum nostrorum sententie paginam infringere, vel ei ausu temerario contra ire. Si qua igitur in futurum ecclesiastica, secularisve persona hanc nostre constitutionis paginam sciens contra eam temere venire presumpserit, secundo, tertioque commonita, nisi reatum suum congrua satisfactione correxerit, potestatis, honorisque sui careat dignitate, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a Sacratissimo Corpore et Sanguine Dei ac Domini Redemptoris Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine divine subiaceat ultioni. Cunctis autem predictam compositionem et pacem servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bone actionis percipiant, et apud districtum iudicem premia eterne pacis inveniant. Amen. Amen. Amen.

Ego Clemens Catholice Ecclesie Episcopus. Benevalete.

† Loco sigilli.

In rotunditate sigilli impressum est:

† Domine Doce Me Facere Voluntatem Tuam.

Et in medio:

(Sanctus Petrus) (Sanctus Paulus)
(Clemens PP. III.)

† Ego Iohannes tit. S. Marci Presbiter Cardinalis subscripsi.

† Ego Laborans Presb. Card. S. Marie Transiberim tit. S. Callisti subscripsi.

† Ego Pandulphus Presb. Card. Basilice XII Apostolorum subscr.

† Ego Albinus tit. S. Crucis in Hierusalem Presb. Card. subscr.

† Ego Alexander Presb. Card. tit. S. Susannę subscr.

† Ego Iacintus S. Marie in Cosmedin Diac. Card. subscr.

† Ego Gratianus SS. Cosme et Damiani Diaconus Card. subscr.

† Ego Octavianus Sanctorum Sergii et Bacchi Diaconus Cardinalis subscr.

† Ego Gregorius S. Marie in Porticu Diaconus Card. subscr.

† Ego Ioh. Felix S. Eustachii Diac. Card. iuxta Templum Agrippe subscr.

† Ego Iohannes S. Theodori Diaconus Card. subscr.

† Ego Bernardus S. Marie Nove Diaconus Card. subscr.

† Ego Gregorius S. Marie in Aquiro Diaconus Card. subscr.

Datum Laterani per manum Moysis S. Romane Ecclesie Subdiaconi, vicem agentis Cancellarii, secundo Id. dec. Anno MCLXXXVIII. Pontificatus vero Clementis Pape III. anno primo.

CXXVIII*.

Pietro I, re e giudice di Arborea, rinnova le promesse, che nell'anno precedente avea fatte al comune di Genova⁽¹⁾, e per maggior sicurezza di dette sue promesse si obbliga di dare in pegno ai Genovesi il castello di ASONE esistente ne' suoi Stati, e di provvedere a proprie spese le paghe e il mantenimento del castellano, e di sette guardie che doveano custodirlo.

(1189, 7 febbraio).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, Lib. Iur., pag. 98.

Dé debito quod Petrus Rex et iudex Arboree promisit dare et solvere comuni Ianue.

In nomine Domini amen. Ego Petrus rex et iudex Arboree quondam Baresonis regis et iudicis Arboree convenio consolatui comunis Ianue pro eodem comuni et civibus ianuensibus quod totum debitum comunis Ianue et civium ianuensium quod debitum in curia consulum ianuensium de placitis et hoc si fuero receptus pro cive ianuensi per rationem fuerit ostensum me debere persolvere tali modo persolvam scilicet dabo annuatim consulis comunis Ianue aut eorum certis nunciis vel nuncio medietatem totius introitus vel recolte qui vel que spectant ad regnum meum Arboree et ad peculiare meum quocumque modo fiat. Sive per venditionem curatiorum armentariorum maioriarum piscariarum kerchitoriarum venationum vel quocumque potest excogitari quod aliquid pecunie recolgam in regno meo Arboree. Item medietatem istius introitus seu recolte infrascripte nuncio vel nunciis comunis Ianue violenter seu aliquo malo modo

non auferam nec auferri faciam nec consentiam imo ad medietatem ipsius recolte seu introitus retinendam et non auferendam nuncio vel nunciis infrascriptis consilium et adiutorium pro posse prebebo. Ad cuius rei confirmationem et securitatem ego ipse P. rex et iudex Arboree iurabo in persona mea per bonam fidem sine fraude et absque ullo malo ingenio cum archiepiscopo qui erit in terra mea et cum abbatibus et cum prioribus et cum omnibus liberis et cum servis capitaneis terre mee Arboree et cum omnibus vassallis meis quos habeo modo et quos habuero deinceps quod omnia prescripta et subscripta observabimus et observari faciemus legato vel legatis comunis Ianue seu procuratori vel procuratoribus eiusdem comunis qui existerit in Arborea pro colligere illum introitum vel illam recoltam qui vel que est prescripta vel subscripta. Et si ego contra aliquam ex ipsis me sciente facerem et ut supra et subtus legitur per omnia non attenderem quod contra comune Ianue nec contra illos qui pro comuni Ianue venirent consilium nec adiutorium mihi darent illi qui infrascripti sunt quos convenio ad faciendum meum hoc sacramentum. Insuper ad huius rei maiorem confirmationem et securitatem dabo castrum Asonis in pignore in mano et in potestate legati vel legatorum comunis Ianue qui ob hoc specialiter venirent in quo castello Asonis existere debeant pro guardia ipsius castelli septem servientes ianuenses et unus castellanus quos servientes et quem castellanum paccabo et dabo eis viandam sufficientem de anno in annum de mea medietate. Et hec omnia infrascripta observabo cum omnibus infrascriptis hominibus mee terre Arboree sine fraude et absque ullo dolo quousque infrascriptum debitum ianuense fuerit persolutum quo debito soluto singuli consulatus ianuenses teneantur reddere infrascriptum castrum Asonis michi aut heredi meo aut matri aut certo meo nuncio cui hoc decrevero et hoc tali condicione si illud castrum amitteretur in fraude castellani et servientum ianuensium vel alicuius seu aliquorum hominum ianuensium qui erunt in illo castro quod si non amitteretur taliter tanto plus teneantur infrascripti consulatus de comuni Ianue reddere mihi vel infrascriptis illud castrum post solutum debitum ut predictum est. Preterea quia volo effici vassallus et civis ianuensis dabo domino archiepiscopo ianuensi talem curiam in terra mea Arboree cum totidem servis et cum tanta possessione qualis est illa curia quam habet ibi in Arborea archiepiscopus pisanus. Et dabo in compagna ianuensi annuatim libras quinquaginta ianuensis monete de mea medietate quousque infrascriptum debitum fuerit solutum. quo debito soluto dabo similiter annuatim in eadem compagna libras centum eiusdem. Item si quis civis ianuensis in terra mea Arboree morietur non habeam aliquam potestatem in suis bonis nec ex eis aliquid violenter inde auferam imo habeat bona eius ille cui detestaverit. Et si accideret quod non conderet testamentum consanguineus vel proximus eius habeat ista bona. Item dabo comuni Ianue in portu qui dicitur portus ianuensis qui est in Aristano terram tantam que large sufficiat ad fabricandas ibi centum butegas cum curtibus suis convenientibus. Et si ipsi ianuenses impetraverint a domino apostolico ut habeant ecclesiam ibi in illo portu, ego dabo eis tantam terram in eodem portu que large sufficiat ad

(1) Ved sopr. cart. N.° CXXV*.

fabricandam illam ecclesiam cum cimiterio et cum domibus et cum curte sacerdotis et clericorum ipsius ecclesie. Et dabo illi ecclesie tantam possessionem unde possit habere victum et vestitum unus sacerdos cum clerico et cum serviente suo.

Anno Domini M. C. LXXXVIII. Indicione sexta. Septimo ydus februarii.

Ego Atto Placentinus notarius sacri palatii preposita duo exempla proxime scripta transcripsi et exemplificavi ab autenticis publicis primum quorum scriptum fuit manu Petri Pagani cancellarii domini Petri regis et iudicis Arboree absque ullo sigillo alterum vero exemplum erat plumbeo sigillatum sigillo Petri regis et iudicis Arboree in quorum erat sculpta ab una parte ymago virilis sedentis in cathedra tenentis in dextra baculum sive virgam cum cruce in summitate in cuius circumscriptione erat crux intra duos circulos et littere tales. Petrus Iudex Arborensis. ab altera quoque parte dicti sigilli erant in medio ipsius sigilli littere tales. Anno Domini M. C. LXXXVI. Mense Maio. in cuius circumscriptione erat crux similiter et littere tales. Principium Regni Iudicis Petri Arborensis. sicut eis per omnia vidi et legi nihil addito vel diminuto preter forte literam vel sillabam titulum seu punctum et hoc causa abbreviationis seu melioris lecture titulos scilicet in literas vel literas in titulos permutando ad que exempla corroboranda iussu domini Pegoloti Uguezonis de Girardini Ianuensium potestatis subscripsi et reduxi in publicam formam.

CXXIX *.

Nicolò Leccanozze, procuratore di Pietro I giudice e re di Arborea, presta a di lui nome il giuramento di fedeltà al comune di Genova.

(1189, 30 aprile).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, Cod. A. fol. 108.

In nomine Domini amen. Ego Nicola Lecanuptias iuro ad sancta Dei evangelia super animam domini Petri, Dei gratia Arborensis iudicis et regis, tamquam eius specialis nuntius, et de eius speciali mandato, quod ipse amodo tenebitur iuramento *compagne ianuensis* (1), que est et fuerit deinceps, usque ad extremum vite sue diem, secundum quod in ipso *Brevi* (2) emendatum est, et fuerit per emendatores ianuenses singulis annis, et quod erit ipse rex deinceps verax et fidelis comuni Ianue sicut bonus vassallus domino suo, salva domini Pape fidelitate. Imo etiam quod speciale mandatum mihi fecit ipse iudex, quod hec iuramenta et *compagne* et fidelitatis super animam suam iurarem Ianue, et mandatum illud postea nullo modo revocavit. Item iuravit quod ipse rex ad sancta Dei evangelia et observare et complere iuravit, quemadmodum in autentico scripto quod vobis tradidi sigillo suo plumbeo roborato, et diviso per A. B. C. D. continetur, in quo

(1) Cioè della cittadinanza e del comune di Genova.

(2) *Brevi*; ossia nel libro, in cui si scrivevano o si registravano tali atti.

sunt linee viginti et sex scripture, preter A. B. C. D., et excepta prima linea facta per maiores litteras, que incipit *In nomine Domini*, et ultima que incipit *Anno Domini* (3), excepto quod ibi scriptum est de vassallis, quod non iuravit (4). Acta sunt hec Ianue in ecclesia Sancti Laurentii in publico parlamento, anno dominice nativitatis millesimo centesimo octuagesimo nono, indictione VI, secundo kalendas madii.

Ego Willielmus Calige *palii* (5) notarius rogatus scripsi.

CXXX *.

Atto di ricevimento di Pietro I re e giudice di Arborea nella cittadinanza del comune di Genova.

(1189, 30 aprile).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, pag. 97 v.

In nomine Domini amen. Nos Ianue consules de comuni, Willelmus Embriacus, Guillelmus Uentus, Nicolosus de Mari, Otto di Nigro, et Guido de Spinula, pro nobis et sociis nostris Rodoano de Mauro, Bisacia, et Picamilio absentibus, recipimus in compagnam Ianuensem et fidelitatem comunis Ianue Petrum Dei gratia Arboreensem regem et iudicem filium quondam Baresonis iudicis et regis Arboree per te Nicolam Lecanuptias nobilem ianuensem ciuem specialem missum et procuratorem eius, qui eius vice et de eius speciali mandato in publico parlamento Ianue ipsam ianuensem compagnam sicut in breui inde facto scriptum et emendatum est, uel fuerit, et fidelitatem comuni Ianue super animam eius iurasti, salva domini Pape fidelitate, promittimus itaque tibi eiusdem regis procuratori, et ad sancta Dei evangelia iuramus, quod per emendatores breuium faciemus collocari et scribi, in breui consulum comunis et placitorum atque *compagne*, quod consules Ianue, qui deinceps pro tempore fuerint, et populus ianuensis ipsum Petrum regem ciuem ianuensem habebunt, et comunis Ianue vassallum tenebunt, quamdiu que et ipse conuenit et assecuravit consulibus et comuni Ianue observabit, et adimplebit sicut in autenticis scriptis, eius plumbeo sigillo corroboratis inde factis et faciendis comprehensum est, et fuerit. Item simili modo intraturis post nos consulibus hoc idem ab eis sine fraude observandum sub debito iuramenti reddemus in scriptis, et quod inde alios succedentes consules itidem sub debito iuramenti inde constringant, et ipsi alios, et sic deinceps per temporis successionem. Hec ita sicut predictum est sacro sanctis euangeliis iurauerunt Willelmus Embriacus, Willelmus Uentus, Nicolaus de Mari Otto de Nigro, Guido quoque Spinula consules comunis per bonam fidem observare, et non contrauenire. Ianue in ecclesia Sancti Laurentii in publico parlamento, anno dominice nativitatis

(3) È qui indicato e compendiosamente descritto l'atto del giuramento che Pietro I re di Arborea avea già prestato, e di cui il di lui procuratore Nicola Leccanozze consegnava ai consoli del comune di Genova la copia autentica.

(4) Si nota, che nell'atto del giuramento prestato dal re di Arborea, egli non avea giurato pe' suoi vassalli.

(5) *Palii*, abbreviatura di *palatii*.

millesimo centesimo octuagesimo nono, indicione sexta, secundo calendas madii.

Ego Wlielmus Calige pallii notarius rogatus scripsi.

Ego Atto Placentinus notarius sacri palatii hoc exemplum transcripsi et exemplificaui ab autentico publico manu quondam Wlielmi Calige pallii notarii scripto sicut in eo uidi et legi, nichil addito uel dempto, preter forte litteram uel sillabam, titulum seu punctum et hoc causa abreuiationis uel melioris lecture, titulos in litteram uel litteras in titulos permutando, ad quod exemplum corroborandum iussu domini Pegoloti Uguezonis de Girardino ianuensis potestatis subscripsi. Et erat dictum autenticum diuisum ab alio per alfabetum ut superius patet in fine autentici prenotati.

CXXXI*.

Pietro I, re e giudice di Arborea dona, e promette pagare annualmente, ed in perpetuo, la somma di lire venti alla canonica di S. Lorenzo di Genova.

(1189, 29 maggio).

Dall'Archivio della Cattedrale di S. Lorenzo di Genova,
Lib. P. v. C. 19.

Donatio.

In nomine Domini amen. Ego Petrus rex et iudex Arboreae dono a caluñica S. Laurentii pro unoquoque anno libras viginti Ianuae monetae per me et per meos haeredes in perpetuum, et isto fazo pro consilio de matre mea, et de episcopis meis, quia istum conventum inuenia Nicola Lecanuzza legatum ianuen. Haec omnia iuravi a dare singulis annis, et sunt testes D. Marianus Zorachi episcopus Teralbensis, et D. Comitatus Bais episcopus Usellensis, et D. Bartholomaeus abbas S. Nicolai, et domino Domesticus priori de Bonarcato et domino Mari Ianuen. Buda armentari S. Mariae de Aristano maiori.

Et ego Petrus Paganus cancellarius D. Petri regis et iudicis Arboreae ki hanc cartulam scripsi, confirmavi, et dedi per parabula ipsius Petrus rex et iudex Arboreae, et in praesentia istis testibus et pro mandato ipsius iudicis Arboreae plumbo bullare de bulla eius. Petrus rex et iudex Arboreae bullare feci. Anno Domini MCLXXXIX. indictione v. quarto kalend. iunii.

CXXXII*.

Pietro I, re e giudice di Arborea, rinnova col presente atto le promesse già fatte al comune di Genova con le precedenti convenzioni del 29 maggio 1188 e 7 febbraio 1189 (1).

(1189 29 maggio).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Jur.*, pag. 98.

In nomine Domini amen. Ego Petrus rex et iudex Arborensis quondam Baresonis regis filius et iudicis Arboreae

(1) Ved. sopr. cart. N.º CXXX* e N.º CXXXVIII*.

conuenio consulatui comunis Ianue pro eodem comuni et ciuibus ianuensibus quod totum debitum comunis ianuensis et ciuium ianuensium de placitis et hoc si fuero receptus pro ciue ianueni per rationem fuerit ostensum me debere persoluere, tali modo persoluam, scilicet dabo annualim consulibus Ianue aut eorum certis nuntiis uel nuncio medietatem totius introitus, seu recolte, qui uel que spectat ad regnum meum Arboree, et ad peculiare meum quocumque modo fiat, siue per venditionem curatoriarum, armentariarum, maioriarum, piscariarum, kerkitariarum, venationum uel quocumque modo potest excogitari, quod aliquod peccunie recolligam in regno meo Arboree. Et item medietatem istius introitus seu collecte istius nuntio uel nuntiis comunis ianuensis uolenter, seu aliquo modo non auferam ne auferri faciam aut consentiam immo ad medietatem ipsius collecte seu introitus retinendam et non auferendam nuncio uel nuntiis ipsius consilium et ausilium propterea me prestabo. Et dabo in compagnia Ianuensi annualim libras quinquaginta ianuensis monete de mea medietate quousque totum debitum siue debita soluta fuerint. Quo debito soluto dabo similiter annualim in eadem compagnia ianueni libras centum eiusdem ianuensis monete. Item dabo comuni ianueni in portu qui dicitur portus Ianuensis qui est in Aristagno tantam terram que large sufficiat ad fabricandas ibi centum butegas cum suis conuenientibus curtis. Et si ipsi Ianuenses impetrauerint a domino Apostolico ut habeant ecclesiam ibi in illo portu ego dabo eis tantam terram in eodem portu que large sufficiat ad fabricandam illam ecclesiam cum cimiterio et cum domibus, et cum curte sacerdotis et clericorum ipsius ecclesie. Et dabo illi ecclesie tantam possessionem unde possit habere victum et vestitum unus sacerdos, cum clerico et seruiante uno. Preterea quia uolo effici uassallus et ciuis ianuensis dabo domino archiepiscopo ianueni talem curiam in terra mea Arboree cum totidem seruis et cum tanta possessione qualis illa curia quam habet ibi in Arborea archiepiscopus pisanus. Item si quis ciuis ianuensis in terra mea Arboree morietur, non habeam aliquam potestatem in suis bonis, nec ex eis aliquid uolenter inde auferam, immo habeat bona eius ille cui detestauerit. Et si acciderit quod non conderit testamentum consanguineus uel pro nomen eius habeant illa bona. Ad omnium horum confirmationem ego Petrus rex et iudex Arboree iuro ad sancta Dei euangelia in personam meam quod pro bona fide sine fraude et absque ullo malo ingenio omnia que supra scripta sunt obseruabo et adimplebo. Preterea facietis iurare archiepiscopum et episcopos et abbates priores liberos et seruos capitaneos Arborensis iudicatus quod ex parte sua conuentionem hanc observabunt et sine fraude operam et studium adibebunt, quod iudex conuentionem prescriptam adimpleat et illibatam obseruet. Quod si contra faceret amplius ei consilium uel auxilium non dabunt et sunt testes domino Marinianus Zorraki episcopus Terra Albensis, domino Comitatus episcopus Usellensis, domino Domesticus prior de Bonarcato, domino abbas de Sancti Nicolai de Gurgu, quod ipse domino abbas habet nomen Bartholomeum, domino Marinianus dudu armentarius Sancte Marie de Aristano maiore. de curatoribus Barason de Serra Mannu curator de Campitano, Orzocor de Lacon sapiens curator

de parte Usellensis, Orzocor de Lacon filio quondam Barasonis rex et iudex Arborensis curator de Barbaria dagustis, Barusoni de Serra filio quondam domina Berà curator de Mandra Olisai, Comida de Lacompees curator de parte Vallencie. Et ego Petrus Salius cancellarius domini Petri rex et iudex Arborensis ki hanc cartula scripsi confirmavi et dedi per parabolam ipsius Petrus rex et iudex Arborensis et in presencia istius testibus, et pro mandato ipsius Petrus, rex et iudex Arboree plumbo bullata de bulla eius Petrus rex et iudex Arboree bullare feci.

Anno Domini millesimo centesimo octuagesimo nono, indictione sexta, quarto kalendas iunii.

CXXXIII*.

Pietro I, re e giudice di Arborea, assegna definitivamente ai Genovesi il sito o l'area, che avea loro promesso per edificare cento botteghe nel porto d'Oristano, secondo le precedenti convenzioni (1), ne stabilisce l'estensione e i confini, e dona a Nicola Lecanozze suo procuratore, ed ai di lui figli e nipoti in perpetuo la curia, che fu già di Maria Dessereti, onde ne godano i redditi e i proventi (ut . . . habeat. prode de ista curia).

(1189, 29 maggio).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, pag. 98.

In nomine Domini amen. Ego Petrus rex et iudex Arboree et uassallus Ianue ciuis. habeo dato a comunis Ianue. pro toto tempore vite mee. et post obitum meum in perpetuum. Tantam terram in villa daristano maiori, qui fabricari possunt c. botegas. Hec sunt termini qui uenit in issa uia sutta archi palacii sancte marie et postea uenit apinnacule domus cartule ancille sancte marie dearistano. et postea uenit terminum istum apinnaculum domus iorgi pelles seruus sancte marie. Et deinde uenit ad ipsam domus que uocatur Comitatus de Serra. et uenit a domus maria perceu. et uenit adomus Gunnari porru. et uenit adomus maria de lacon. et postea uenit adomus gunnari porru. quem ante uiam portus ianue. Et uenit adomus quondam Stenone pistore ube stauat Guandulfus matcelarius. et deinde uenit adomus de ianue mazurra. et uenit adomus que fuit Constantinus decuballa Rigulu cositore. et uenit adomus maria coco. infra terminum uiam portum ianue. et uenit adomus petrus longus kest pinna portus uia ianue. et postea uenit ad curiam que fuit demaria dessereti. et modo est data anicola lecannunza in perpetuum. ut ipsum nicola lecannunza habeat prode de ista curia. que supra scripta. ipse. et filios. filiorum suorum. et nebodes nebodorum suorum. in perpetuum. Et postea istius curie domini nicola lecannunciis uenit istum terminum. portus ianue. dauante farcu dessu palaciu Sancte marie de Aristano maiori. Et sunt testimonii. Primus deus. et Sancta maria. et omnibus Sanctis. et domino Mariniano Zorraki episcopus terralbensis, et do-

(1) Ved. sopr. cart. N.º CXXV*, N.º CXXVIII* e N.º CXXXII*.

mino Comitatus baies episcopus usellensis. et domino Marinianus dudu armentarii Sancte marie de archiepiscopatu Arboree - De curatoribus - Barason de Serra maior curator de campitano. Orzocor de lacon sapiens curator de parte usellensis. et Comida de lacon pees curator de parte ualencie. Barusone de Serra filius quondam domina bera curator de barbaria de mandra olisai. Orzocor de lacon filio quondam Barasonis. rex et iudex Arboree. curator de barbaria dagustis.

Et ego Petrus Paganus cancellarius domini Petri rex et iudex Arboree hec in hanc cartula scripsi confirmari et dedi per parabola ipsius Petrus. rex et iudex Arboree.

Anno Domini m.c.lxxxviii. Indictione vi. Quarto kalendas iunii.

CXXXIV*.

Pietro I, giudice e re di Arborea, promette al comune di Genova di pagargli annualmente lire ottanta di moneta genovese fino alla totale estinzione del suo debito.

(1189, 29 maggio).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, Cod. A. fol. 108.

In nomine Domini amen. Ego Petrus rex et iudex Arboree promitto tibi Nicola Lecanuza legato comunis Ianue pro eodem comuni, *k'eo dabo a kellu comuni* (2), aut nuntio vel certis eius nuntiis libras octuaginta ianuensis monete pro unoquoque anno de meam medietatem introitum (3), et istum debitum dabo annuatim tantum, quod ego habeo pagatum omne debitum, quod ego debeo dare comunis Ianue, vel ciuis Ianue, secundum quod habeo iurato, et est inscripto in aliam cartam, et debito isto, sed in carta est inscripta a comunis Ianue, a nuntio vel eius nuntiis pro castrum Asuni (4), quos ego debebam eis dare, et legato pro mandato consule de comuni, et consiliariis, dimiserunt mihi castrum Asuni (5). Et sunt testes de hoc, domino Marinianus Zorraki episcopus de Terralba, et domino Comitatus Baies episcopus Usellensis, et domino Bartholomeo abbas Sancti Nicolai (6), et domino Domesticus priori de Bonarcatu (7), et domino Marinianus Duda armentarius Sancte Marie de Aristano (8).

Et ego Petrus Paganus cancellarius domini Petri rex et iudex Arboree, ki hanc cartulam scripsi, confirmari et dedi per parabolam ipsius Petrus iudex et rex Arboree,

(2) Corrisponde al latino - *quod ego dabo illi Comuni*.

(3) Sulla metà cioè degl'introiti del regno di Arborea riservata a Pietro I, giacchè l'altra metà era stata assegnata temporariamente al comune di Genova pel pagamento, e fino al pagamento integrale dei debiti di Barisone re di Sardegna.

(4) Questo castello sorgeva dove ora esiste il villaggio di AZUNI.

(5) Il castello di ASUNI era stato rimesso dai Genovesi in potere di Pietro I di Arborea coll'obbligo per di lui parte di pagare una certa somma di denaro, che qui non è indicata. Ed è questa somma appunto ch'egli si obbliga sborsare, in ragione di lire ottanta all'anno, fino alla totale estinzione del debito.

(6) Chiesa e monistero di S. Nicolò di Urgen, o di Gurgo fondati da Barisone re di Sardegna.

(7) Bonarcatu. Leggasi Bonarcatu.

(8) Armentarius, ossia amministratore della chiesa di S. Maria di Oristano.

et in presentia istius testibus, et pro mandato ipsius iudex Arboree plumbo bullata de bulla eius Petrus rex et iudex Arboree bullare feci, anno Domini mclxxxviii, indictione sexta, quarto kalendas iunii (1).

CXXXV*.

Atto di convenzione seguita tra Costantino II re di Torres e il comune di Genova, con la quale i contraenti si obbligano reciprocamente di salvare e proteggere nei rispettivi loro stati i cittadini genovesi e i sudditi turritani, di lasciar loro piena libertà di commercio, senza pagamento di dazio alcuno, di assegnargli le aree o i locali necessari per la propria abitazione e per l'esercizio della mercatura, di rendere ai medesimi la dovuta giustizia, di aiutarsi a vicenda nelle guerre contro i Pisani e contro gli altri regoli dell'isola, e segnatamente contro quello di Arborea, laddove non soddisfacesse ai suoi debiti verso il comune di Genova, e di comprendersi vicendevolmente nelle paci e nelle concordie, che l'uno o l'altro di essi stringesse con dinasti cristiani o saraceni (2).

(1191, 10 giugno).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Jur.*, pag. 102 v.

In nomine Sancte et individue Trinitatis ac Uictorie triumphalis amen. Ego Constantinus Dei gratia Turritanus iudex filius quondam Baresoni iudicis Turritani conuenio et promitto tibi Streiaporco legato Ianuensis urbis per me et homines terre mee saluare et manutene re uniuersos Ianuenses et homines districtus Ianue in rebus et personis sanos et naufragos terra et aqua in tota terra et iudicatu meo, et ubicumque posse habeo uel habuero, et per uniuersos homines terre mee saluos et securos eos manere faciam, et ab eis omnem uim et iniuriam propulsabo bona fide, et specialiter ab uniuersis Pisanis, contra quos eos semper manutene re et protegere tenebor, et eorum bona. De uniuersis lamentationibus, quas homines ianuenses uel de districtu Ianue fecerint in terra mea et iudicatu meo contra Pisanum aliquem uel de districtu pisano, aut contra aliquem hominem terre mee ante maiores de portu terre mee, quos propterea constituam et iurare faciam, de plena eius iusticia exhibenda eis iusticiam fieri faciam ab ipsis maioribus infra uiginti dies continuos, aut ante si potero bona fide. Qui si iusticiam eis non fecerint, aut ipsi Ianuenses ad me appellare uoluerint, ego placita illa diffiniam et iudicabo secundum quod melius michi

(1) Questa carta, scritta da Pietro Pagano, cancelliere o segretario di Pietro I re di Arborea, è redatta, come vedesi, in lingua sarda frammista di barbaro latino.

(2) Costantino II era figlio di Barisone II re di Torres, e di Preziosa di Arrubu, o di Orrubu. Succedette a suo padre nel regno dopo il 1186. Le cronache sarde gli danno il soprannome di *Ferreus*, perchè governò con rigore assai prossimo alla crudeltà. Ebbe due mogli, DRUDDA e PUNCLOSIDA nobili donzelle di Catalogna, le quali non fecondarono il suo talamo di prole alcuna. Regnò soli cinque anni in mezzo alle turbolenze suscitate nei suoi Stati dalle di lui ingiustizie, e fomentate da Guglielmo marchese di Massa e regolo di Cagliari. L'anno 1191, in cui fu segnata la presente convenzione, fu altresì l'ultimo del suo regno. Gli succedette Comita II suo zio paterno (Ved. TOLA, *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*, Vol. I. pag. 245).

et racionabilius uisum fuerit, secundum bonos usus terre mee (3), nisi quantum iusto Dei impedimento remanserit, aut licentia conquerentis; si iustum Dei emerit impedimentum eo tamen facto pariter tenebor usque ad completam iusticiam. Uniuersas negociationes totius iudicatus et terre mee libere et expedite concedo Ianuensibus, et hominibus districtus Ianue sine omni dricto et exactione, loca quoque conuenientia in quibus mansiones et domos hedificare possint eis concedam et consignabo quibus se recipere cum mercationibus suis, et manere possint. Quando ianuensis consul uel consules seu legatus uel legati ascenderint in Sardineam cum galea uel galeis contra Pisanos uel iudicem Arborensem, si conuentionem eis factam non obseruaret, tenebor eos adiuuare cum gente mea per bonam fidem usque ad finem ipsius negocii, et donec uniuersa debita ab eo fuerint consecuti contra omnes personas, que eis contrarie extiterint, et uniuersis uictualia dabo uel dare faciam, et equos militibus, quos propterea ducent; ita demum ut milites adducant, secundum quod nobis et consulatui Ianue uisum fuerit expedire. Si guerra uel guerre in Sardineam aut pro facto Sardinee inter Ianuenses et Pisanos emerit, uel Pisani eis guerram fecerint, uel aut inter ipsos Ianuenses, et iudicem Arborensem, aut aliquem iudicem Sardinee guerra emergeret, excepto marchione qui iudex Calaritanus est (4), cum quo pacem firmam habeo, et habere cupio, nisi pristinam michi pacem fregerit, eos per bonam fidem adiuuare tenebor cum hominibus terre mee, usque ad finem ipsius guerre uel guerrarum, nec ex ipsa guerra uel guerris pacem uel finem aut pactum ullum faciam siue fieri faciam sine consulis et comune Ianue, et eorum concordia, aut eorum certo misso litteras comuni sigillo Ianue sigillatas deferente. Et quando consulatus et comune Ianue de cetero collectam faciet super homines Ianue; ego pro collecta illa libras centum soluere tenebor (5) et soluam in ordinatione et mandato potestatis Ianue uel consulatus, qui pro tempore fuerit, sicut michi per se aut certas litteras suas communi sigillo sigillatas significauerint usque ad festum Sancte Marie medii augusti, qui proxime post collectam illam uenerit. Acta sunt hec in palacio Ardare feliciter in presentia donni Iohannis prioris Sacrarie (6), Iohannis Carros, Guaschi de Uolta, Bartholomei filii Rollandi de Carmadino, Iohannis Romesoli de Brissia, atque Petri de Girunda, in quorum presentia prenomatus iudex Constantinus hec omnia obseruare atque complere, sacro sanctis euangeliis corporaliter tactis iurauit bona fide. Anno dominice natiuitatis millesimo centesimo nonagesimo primo, indictione octaua, decimo die iunii; et ad memoriam in posterum conseruandam, et expellendam omnem ambiguitatem fecit hec suo muniri.

(3) Cioè secondo le buone usanze, o il dritto consuetudinario del regno di Torres.

(4) Eccettua dalla lega offensiva co' Genovesi contro i Pisani, e gli altri regoli dell'isola, il giudice di Cagliari Guglielmo marchese di Massa, perchè avea segnato con lui un recente atto di pace.

(5) La *colletta*, che il comune di Genova esigeva dai Genovesi residenti in Sardegna, era, per quanto sembra, una tassa prediale, che si pagava annualmente in ragione delle possidenze di ciascun contribuente. Costantino II, come cittadino genovese, si tassò per lire cento all'anno.

(6) Cioè priore di *Saccargia*, o *Saccaria*, chiesa e monistero fondati nel 1116 da Costantino I re di Torres (Ved. TOLA, *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*, Vol. I. pag. 242-43-44).

In nomine Sancte et indiuidue Trinitatis, amen. Ego Manegoldus Dei gratia Ianuensis ciuitatis consul et potestas conuenio et promitto tibi Constantino Dei gratia iudici Turritano filio quondam iudicis Baresonis per te, et heredes tuos qui post te iudices erunt et homines iudicatus terre tue per nos et comune ianuensis urbis et districtus eiusdem ciuitatis, quod saluabimus et manutenebimus te et homines tuos in omnibus partibus sicuti Ianuenses in terra et aqua sanos et naufragos bona fide. Et si ille qui post te iudex erit in hoc Turritano iudicatu minor fuerit annis uiginti quinque, et ille qui custos suus et baiulus fuerit et guardiam terre pro eo tenuerit, conuentionem quam tu Streiaporco legato ianuensis urbis fecisti, et assecurasti ex parte comunis Ianue, iurauerit et adimpleuerit infra mensem unum post quam ipse inde per consulatum comunis Ianue, per se uel suas certas litteras sigillo comunis Ianue sigillatas appellatus fuerit. Nos ei de hac conuentione tenebimur pariter obseruanda. De uniuersis lamentationibus, quas iudex ipse aut aliquis hominum ipsius fecerit contra aliquem Ianuensem, uel de districtu Ianue, tenebor et per bonam fidem complere iusticiam infra uiginti dies continuos et ante si poterit bona fide, secundum leges Romanas et bonos usus, nisi quantum iusto Dei impedimento, aut licentia conquirentis remanserit. Si iustum Dei impedimentum emerit, eo transacto pariter tenebimur, usque ad completam iusticiam. Simili modo si lamentator nobis forte terminum elongauerit ad faciendam exhibere iusticiam termino constituto, sine fraude tenebimur usque ad completam iusticiam. Si quis de terra uel iudicatu tuo Ianuam negociatum uenerit, libere debet ibi et expedite negociari, sine omni drito et omni exactione ad comune Ianue pertinente. De omni guerra et guerris, que inter te et Pisanos uel iudices Sardinee est uel de cetero fuerit, tenebitur tibi conferre et adiuuare tam tuis quam nostris expensis, hoc modo, quod milites et pedites pro quibus in terram magnam mandaueris ad soldos et uiandam tuam eos milites et pedites ad te in Sardineam nostris nauigiis et marinariis conducemus. Et si Pisani per comune super te uenerit et super terram tuam comune Ianue in tuo et auxilio ueniet, et te usque ad finem ipsius adiuuabit et manutenebit ad tuam uiandam et tu uictualia ei dare tenearis, et equos militibus, quos in tuo auxilio per comune ducemus. Nec ex ipsa guerra uel guerris finem uel pactum ullum faciemus, nos uel consules comunis, qui pro tempore fuerint sine te et tua concordia, uel tui certi missi, tuas certas litteras deferentis; de hiis sane omnibus firmiter obseruandis, et bona fide complendis sub debito iuramenti, faciemus teneri intraturos post nos consules et illi alios, et sic per temporis successionem deinceps, et speciale capitulum in breui consulum comunis et in breui compagne ex hac conuentione de pacto fieri faciemus et collocari sic ut quicumque de cetero consul fuerit uel potestas Ianue, aut Ianue compagnam iurauerit, de hac conuentione obseruanda et bona fide complenda teneatur. Item dabimus uobis uel misso uestro et consignabimus in urbe nostra tantam terram ubi domum conuenientem ad comodum uestrum et mercium uestrarum construere possitis. Et si quando cum aliquo rege uel principe, aut comite, christiano uel sarraceno ianuensis

ciuitas pacem uel concordiam fecerit, nos in pace illa et concordia nos associabimus.

Ita quod uel nullam offensionem ab aliquo ipsorum patiamini. Acta sunt hec in palatio Ardare (1) feliciter. In presentia domini Iohannis prioris Sacrarie, Iohannis Carros, Guaschi de Volta, Bartholomei filii Rollandi de Carmadino, Iohannis Homesoli de Brissia, Petri de Girunda; in quorum presentia Streiaporco legatus ianuensis ciuitatis iurauit ad sancta Dei euangelia, quod ianuensis potestas et facultatem concessit ut super hiis quicquid ei uideretur facere posset, et quod potestas Ianue et comune hec ei obseruabit atque complebit, et ex iis cartam sollenniter scriptam et sigillo plumbeo ianuensi sigillatam prememorato iudici Constantino per missum suum transmittet. Anno dominice natiuitatis millesimo centesimo nonagesimo primo, indicione octaua, decimo die iunii, ecc.

Atto Placentinus notarius sacri palatii hoc exemplum transcripsi et exemplificauit ab autentico publico sigillo plumbeo Ianue sigillato, in quo erat ab una parte forma ciuitatis sculpta, in cuius circumscriptione erat crux et littere tales, scilicet Ciuitas Ianuensis, ab altera uero parte eiusdem sigilli erat media ep. i forma signantis cum dextera in sinistra nobis ut uidebatur librum tenentis, et cum diademate in capite, et erant intra interiorem circulum littere tales, scilicet Sanctus Sylus. In cuius circumscriptione erat crux et littere tales, scilicet Ianuensis Archiepiscopus, sicut in eo per omnia uidi et legi, nichil addito uel dempto, preter forte litteram uel sillabam titulum seu punctum, et hoc causa abreuiationis seu melioris scripture, litteras uidelicet in titulos, uel titulos in litteras permutando; ad quod exemplum corroborandum iussu domini Pegoloti Ugezonis de Girardinis ianuensis potestatis manu propria subscripsi et autenticaui, et redigi in publicam formam.

CXXXVI *.

Conuenzione fra Comita II re di Torres e Mariano suo figlio da una parte, e i consoli del comune di Genova dall'altra. Quelli si obbligano di giurare la cittadinanza di Genova, di pagare le collette, di proteggere i Genovesi nelle loro terre, di permettere la libera estrazione del sale, di non accogliere i Pisani ecc. ecc. Questi dal loro canto si obbligano di proteggerli, di permettere loro libero commercio nella città, distretto e luoghi dipendenti da Genova, di non far pace co' Pisani senza il loro concorso, ecc. ecc., con vari altri patti uicendevoli menzionati nell'atto.

(. (2)).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, pag. 103. v.

In nomine Domjini amen. Nos Comita Dei gratia iudex

(1) In palatio Ardare, ossia nel castello di Ardara, ordinaria residenza dei regoli Turritani. Ambedue queste conuenzioni, che formano un atto solo, sono segnate da STREIAPORCO legato del comune di Genova, il quale si obbliga di farle ratificare dal suddetto comune.

(2) Sebbene la presente conuenzione non abbia data, tuttavia è assai probabile che abbia avuto luogo nel 1191, in surrogazione di

Turritanus et Maringnanus pater et filius (1) per nos et ceteros filios nostros, una promittimus tibi Ansaldo Guaraco legato comunis Ianue, recipienti nomine ipsius comunis, quod amodo erimus ciues Ianue et compagnam et ciuitatem Ianue iurabimus in ordinatione consulum comunis Ianue, qui modo sunt uel pro tempore fuerint, seu potestatis comunis Ianue qui pro tempore fuerit, hoc sane intellecto, quod propterea non cogamur ciuitatem Ianue habitare, et insuper pro libris uiginti milibus expendemus in posse comunis Ianue, quemadmodum ianuenses ciues expendunt, uel expendiderint de suo posse, et collectam inde dabimus que pro tempore super immobili ciuium Ianue imposita fuerit colligenda, quando-cumque a consulis, uel potestate comunis Ianue, qui pro tempore fuerit per se uel nuncium suum fuerit requisita (2). Uniuersos homines Ianue et de districtu Ianue, et specialiter castri Bonifacii de cetero personis et rebus ubique mari, terra et aqua, sanos et naufragos saluabimus et custodiemus per nos et homines nostros, et defendemus in tota terra nostra quam hodie habemus et de cetero acquisierimus contra omnes personas. In tota terra nostra et districtu quam hodie habemus et de cetero acquisierimus, eos libere uti, et negociari permittemus, nec eos ulla dacita uel exactione, seu super impositione alicuius rei grauabimus uel grauari faciemus seu modo aliquo permittemus, nullum deuetum faciemus uel fieri faciemus seu concedemus, quin homines Ianue et de districtu Ianue, et presertim castri Bonifacii, libere et absque ullo impedimento emere et extrahere possint de tota terra nostra et districtu, quam hodie habemus et de cetero acquisierimus Ianue et in districtu Ianue, et ad Bonifacium deferendum quicquid uelint, nec eos aliquid emere uel uendere contra eorum uoluntatem cogemus. Salem uero de terra nostra, quam hodie habemus et de cetero acquisierimus, hominibus Ianue et de districtu Ianue et castri Bonifacii absque ulla dacita uel ductu extrahere concedemus, excepto de iudicatu Turritano (3). Item promittimus tibi, quod si partem Arboree que fuit Hugonis de Basso conquirere et habere poterimus, pro parte ipsa dabimus annuatim comuni Ianue libras centum. Et si pro militibus uel cum militibus qui de

quella fatta nel 10 giugno dello stesso anno da Costantino II re di Torres, la quale per la di lui morte accaduta poco dopo non potè avere la sua esecuzione.

(1) Comita II era figlio di Gonnario II re di Torres, e di Elena Gunale o de-Thori. Succedette nel regno al suo nipote Costantino II morto senza prole. Ebbe in moglie Spella di Arborea, da cui gli nacque tra gli altri figli MARIANO (che qui è chiamato MARIGNANO), che fu da lui associato al trono, e gli succedette poi col nome di Mariano II. Fu acerbo nemico dei Pisani, ardente fautore dei guelfi, ed eccitato da Papa Innocenzo III mosse guerra a Lamberto di Pisa, che avea usurpato gli stati di Gallura a pregiudizio della figlia unica di Barisone, sola e legittima erede dei medesimi. (Per le altre sue gesta ved. TOLA, *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*, Vol. I, pag. 223-24).

(2) Comita e Mariano promettono di ascrivere alla cittadinanza genovese, e di giurarla, a condizione però di non essere obbligati ad abitare la città di Genova. Si obbligano bensì di spendere nella medesima lire ventimila all'anno, e di pagare la colletta sopra gli immobili, come gli altri cittadini genovesi, senza però indicarne l'ammontare.

(3) La libera estrazione del sale, senza pagamento di dazio, si estendeva a tutti i luoghi soggetti e dipendenti da Comita e da Mariano, ma non alle marine e alle spiagge comprese nella circoscrizione del giudicato di Torres (*excepto de iudicatu Turritano*). Quiui la estrazione del sale era sottoposta a dazio a favore del sovrano del luogo.

Ianua ad nostrum seruicium transfretabunt totam Sardiniam, uel aliquod iudicatum Sardinee conquisierimus dabimus uel dari faciemus eidem comuni medietatem totius terre acquisite, uel expensas factas ab ipso comune in ipsis militibus (4). Item promittimus quod nullum lignum apud nos et in tota terra nostra, quam hodie habemus et de cetero acquisierimus, honus aliquod leuare, uel habere permittemus donec naues ille que de Ianua detulerint milites nostros sufficienter honus habuerint, ad hoc habendum opem et consilium nostrum efficaciter tribuemus, hoc sane intellecto quod Sardi dare debeant de rebus suis in nauibus ipsis delatis pro quolibet centenario tantum quantum dederit Ianuensis, et non plus, Pisanis quoque et uniuersis inimicis ianuensis ciuitatis, quos hodie habet uel de cetero habebit nullum receptaculum dabimus uel dari faciemus, seu modo aliquo consentiemus, nec eos in tota terra nostra quam hodie habemus et de cetero acquisierimus uenire neque necessaria aliqua suscipere, uel inde extrahere per se uel alteram personam ullatenus concedemus, nullam pacem nec treguam seu concordiam faciemus cum Pisanis seu comunitate aliqua seu persona, quin homines Ianue et de districtu Ianue et terra ipsorum per nos in ipsa ponantur et pacificentur, si in ea esse uoluerint. Si uero in ipsa esse recusauerint, nichilominus ea que eis conuenimus et promisimus suo robore existentia inconcussa seruabimus, et seruari faciemus. Concedimus siquidem quod homines Ianue et de districtu Ianue in tota terra nostra quam habemus et de cetero acquisierimus consules habeant, ex se ipsis ad audiendas et diffiniendas causas et lites, que inter eos uertentur. Et si forte inter Ianuenses et Sardos et conuerso questio uerteretur, una nobiscum consules ipsi questionem ipsam et litem audire debeant et diffinire. Si contingerit, quod aliquis Ianuensis uel de districtu Ianue in tota terra nostra et districtu quam hodie habemus et de cetero acquisierimus testatus uel intestatus decedat, omnia bona ipsius que poterimus inuenire, nuncio uel nunciis ianuensium consulum de comuni liberari et consignari faciemus, uel inde faciemus secundum uoluntatem defuncti, nec aliter de rebus defuncti nos intromitemus. Si uero naufragium passus fuerit, nos ad res ipsius recuperandas bona fide opem et consilium nostrum prestabimus, et que recuperari poterunt eidem cuius fuerit faciemus in integrum liberari deficiente ipso nuncio comunis Ianue ut dictum est, homines quoque nostros cogemus, quod nullam rassam in comparandis rebus ianuensibus aut in rebus suis uendendis aliquatenus faciant uel componant, predicta uero debent iuramento firmari, de quinque in quinque annis, per supradictum iudicem, et eius filios habentes ab annis quatuordecim supra, et eorum archiepiscopos et episcopos atque liberos eorum (5). Si tamen

(4) Da questo tratto della convenzione si ha una prova delle ambiziose mire di Comita e di Mariano da una parte, e del comune di Genova dall'altra. Imperocchè i primi si obbligano di pagare ai Genovesi lire cento all'anno, laddove riescano ad impadronirsi di quella parte del regno di Arborea, che fu già di Ugone di Bas (cioè del padre, che fu il primo di questo nome), e di dividere per metà co' Genovesi medesimi, o la Sardegna, o quei giudicati dell'isola, che riuscissero a conquistare col loro aiuto.

(5) Sono notevoli per la loro importanza i patti riguardanti la istituzione di consoli genovesi nel giudicato Turritano per decidere le controversie dei loro concittadini, l'abolizione del dritto di albi-

a consulibus uel a potestate comunis Ianue qui pro tempore fuerint fuerit requisitum. In nomine Domini amen. Nos consules comunis Ianue Philipus Embriacus, Raimundus de Uolta, Symon de Bulgaro Preciual Aurie, Romus Oberti Spinule et Lanfrachus de turca pro comuni Ianue, et nomine ipsius comunis, de beneplacito quoque et auctoritate consiliatorum nostrorum, promittimus tibi Oberto Spinule nuncio Comite iudicis Turritani, et eius filii Marignani, super hoc constituto, recipienti nomine ipsorum, ac ceterorum filiorum suorum, quod eos de cetero habebimus et recipiemus in ciues et consuetudinem honorum ciuium tam preteritorum quam presentium. Uniuersos homines suos et de eorum districtu de cetero personis et rebus ubique mari et terra et aqua sanos et naufragos saluabimus et custodiemus per nos et homines Ianue, et de districtu Ianue, quod hodie habet uel de cetero habebit contra omnes personas. Res quoque et auere prefati iudicis et filiorum eius ubique et in Ianua et eius districtu. per nos et homines nostri districtus saluum habebimus per omnia et securum. In Ianua et in districtu Ianue quod hodie habet uel de cetero habebit. homines prefati iudicis Turritani et filiorum eius libere uti et negociari permittemus, nec eos ulla dacita uel exactione seu superimpositione alicuius rei grauabimus, uel grauari faciemus, seu modo aliquo permittemus saluis in rationibus uicecomitum atque cabelle. Si forte ipsi homines sui salem Ianuam mitterent, uel defferrent, nullum deuetum faciemus uel fieri faciemus seu concedemus, quin homines prefati iudicis Turritani, et filiorum eius libere et absque ullo impedimento emere et extrahere possint de Ianua et eius districtu, quod hodie habet et de cetero habebit, ad terram iam dicti iudicis et filiorum eius deferendum quicquid uelint, nec eos aliquid emere uel uendere contra eorum uoluntatem cogemus. Item promittimus quod quotiens prefatus iudex uel nuncius eius et filiorum suorum milites uel gentem ad defensionem terre sue et recuperationem illius quam Pisani ei abstulerunt, nec non et ad Pisanos de Sardinea remouendos uoluerit transfretare, nos ipsis militibus et genti quamdiu steterint in Ianua, et deinde usque ad terram illam ubi descenderint in Sardineam, passagium et expensas uictus dari de proprio faciemus. Homines Ianue et de districtu Ianue cum negociationibus suis, que tamen in Sardineam necessarie uideantur, quandocumque et quotiescumque uoluerint, ad terram uel terras prefati iudicis et filiorum eius licenter ire et absque impedimento aliquo permittemus ex quo si qui milites iudicis et filiorum eius transfretare uoluerint, nobiscum fuerint concordati, si milites tamen uel gens aliqua ad eorum seruicium tunc debuerit transfretare immo ipsis concordatis dabimus operam et studium bona fide quod per homines Ianue de districtu Ianue ad terram uel terras ipsorum negotiatio ad sufficientiam defferatur.

Nullam pacem nec treguam seu concordiam faciemus cum Pisanis uel comunitate aliqua seu persona, quin iamdictus iudex Turritanus et eius filii et homines et terrarum per nos in ipsa ponantur et pacificentur. si in ea

naggio sulle successioni testate o intestate, e la rinunzia a qualunque lucro sopra i beni o gli effetti dei naufraghi. Ciò prova, che la civiltà e la umanità cominciavano a penetrare nei costumi delle parti contraenti

esse uoluerint. Si uero in ea esse recusauerint nichilominus ea que eis conuenimus et promissimus suo robore existentia inconcussa seruabimus et seruari faciemus. Si contingerit quod aliquis homo ipsius iudicis uel filiorum eius in Ianua uel eius districtu, quod hodie habet et de cetero habebit testatus uel intestatus decedat omnia bona ipsius que poterimus inuenire, nuncio uel nunciis ipsius uel ipsorum liberari et consignari faciemus, uel inde faciemus secundum uoluntatem defuncti, nec aliter de rebus defuncti nos intromitemus. Si uero naufragium passus fuerit, nos ad res ipsius recuperandas bona fide opem et consilium nostrum prestabimus, et que recuperari poterunt, eidem cui fuerint faciemus in integrum liberari deficiente ipso nuncio ipsius uel ipsorum sicut supradictum est. De lamentationibus illis, quas apud nos fecerint homines iudicis Turritani, uel filiorum eius rationem infra quadraginta continuos dies bona fide sine fraude faciemus, uel fieri faciemus, nisi quantum iusto Dei impedimento, aut licentia conquerentis, aut per dilationem legitime datam remanserit. Homines Ianue et de districtu Ianue quando se expedierint iuramento cogemus quod nullam rassam in comparandis rebus Sardorum, aut in rebus suis uendendis aliquatenus faciant uel componant. Consules quoque comunis Ianue uel potestates post nos intraturos iuramento cogemus quod predicta sicut et nos tenemur attendere et obseruare et nullatenus contrauenire teneantur, et quod alios post se uenturos inde iuramento compellant, et ipsi alios, et sic per temporis successionem usque in perpetuum, quamdiu iam dictus iudex et filii eius durauerint. De quinque uero in quinque annis renouabuntur iuramenta huius conuentionis tam per consules seu potestates comunis Ianue, qui pro tempore fuerint, quam per eorum consiliatores et per cintracum in publica concione super animam populi si tamen a iudice uel a filiis eius fuerit requisitum.

Atto Placentinus notarius sacri palatii prescriptum exemplum transcripsi et exemplificauimus ab autenticis publicis in eadem carta scriptis duobus sigillis plumbeis pendentibus sigillatis, in uno quorum episcopi ymago ab umbilico superius, dextera manu signantis et leua ut uidebatur librum tenentis, et erant in medio ipsius sigilli infra interiorem circulum littere tales, uidelicet *S. Silus*, et in eius circumscriptione erat crux et littere tales *Ianuensis Archiepiscopus*. ab alia uero parte eiusdem sigilli erat forma cuiusdam ciuitatis, in cuius circumscriptione erat crux et littere tales, scilicet *Ciuitas Ianuensis*. In altero uero dictorum sigillorum erant circuli duo, et in exteriori erant aures hominis, et in medio intra circulum interiorem erat forma oculorum, nasi et oris, et in exteriori similiter erat guturis forma: ab altera quoque parte eiusdem sigilli erant similiter circuli duo, et in medio ipsorum circulorum erant puncti; in medio quoque ipsius sigilli erat crux et littere tales: *Comita Rege*. sicut in eis uidi et legi, nichil addito uel dempto, preter forte litteram uel sillabam, titulum seu punctum, et hoc causa abreuiationis uel melioris lecture, titulos in litteras, uel litteras in titulos permutando, ad que exempla corroboranda iussu domini Pegoloti Uguezonis de Girardinis Ianuensium potestatis subscripsi, autenticauimus, et redegei in publicam formam

CXXXVII *

Ugone de Bassis, re e giudice di Arborea, promette di proteggere e difendere, sia nelle persone che nelle cose, i Genovesi ch'esercitavano la mercatura nei suoi Stati, e promette pure ai medesimi di accordar loro nel suo giudicato molti vantaggi, benefizi e concessioni.

(1192, 20 febbraio).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, Cod. A. fol. 105. v.

In nomine domini amen. Ego Ugo quondam Ugonis de Bassis rex et iudex Arborensis consilio et auctoritate Raimundi de Turingia *barbani* ⁽¹⁾ *mei*, quem meum in hoc casu curatorem elegi, convenio et promitto vobis Guilielmo Burono consuli comunis Ianue, pro vobis et sociis vestris consulibus comunis Ianue, quod deinceps per me et homines terre mee custodiam et saluabo universos homines Ianue, et de districtu Ianue, in terra, mari et aqua, sanos et naufragos bona fide in tota terra et districtu meo, quem nunc habeo vel habuero, et quod ipsos Ianuenses et de districtu Ianue, et res eorum manutenebo et defendam contra omnes personas, et ab eis omnem vim et iniuriam propulsabo. Si forte aliquis Ianuensis vel de districtu Ianue ante me reclamationem fecerit super aliquem mei iudicatus vel districtus, ego ei per bonam fidem iustitiam complere tenebor infra quadraginta dies post factam querimoniam, aut antea, si potero, bona fide, secundum Romanas leges ⁽²⁾ vel bonos usus terre mee, nisi quantum iusto Dei impedimento remanserit, aut licentia conquerentis, aut per dilationem legitime indulctam, qui si terminum vel terminos constituerit, ad constitutum vel constitutos terminos semper tenebor usque ad completam iustitiam. Si vero, quod absit, aliquod lignum in tota terra vel districtu meo contingerit naufragari, et homines mei inde aliquid habuerint, ego illud totum per bonam fidem sine omni fraude faciam in integrum restaurari, et insuper si per aliquem perditionem inde versus aliquem terre et districtus mei querimonia facta fuerit, ego ablata restitui faciam, et nichilominus vindictam inde facere tenebor ⁽³⁾. Item convenio vobis Guilielmo Burono consuli Ianue, pro vobis et sociis vestris consulibus ianuensis urbis, et pro comuni et civibus Ianue vobis sub stipulatione promitto, quod universum debitum comunis et civium Ianue, quod debitum in curia consulum Ianue de placitis rationabiliter ostensum fuerit comune et cives Ianue recipere debere in Arborea, tali modo persolvam, scilicet quod dabo annuatim consulibus et comuni Ianue, aut eorum certo nuntio uel nuntiis medietatem totius introitus seu recolte atque reddituum, qui vel que spectant ad regnum Arboree, et ad *peculiare meum* ⁽⁴⁾, quocumque modo fiat, sive per venditionem

(1) Mio zio.

(2) Dunque la principale legislazione vigente in Arborea sul finire del secolo XII era quella derivata dal dritto romano, in mancanza del quale venivano le consuetudini (*boni usus*) del paese.

(3) Ugone si assumeva l'obbligo, non solamente di far restituire le robe dei naufraghi, ma eziandio di castigare coloro che se le avessero appropriate.

(4) *Ad peculiare meum*, vale a dire *al mio patrimonio particolare*.

curatoriarum, armentariarum, maioriarum, pisciarum, kerchitoriarum, venationum, vel quocumque modo potest excogitari quod aliquid pecunie recolligam ego, vel pro me alius in regno et iudicatu Arboree ⁽⁵⁾; aut in consulum comunis electione libras mille denariorum Ianue annuatim quousque debita universa comunis vel civium Ianue per omnia et in integrum fuerint exsoluta ⁽⁶⁾. Nuncios et nuncium, quem quosve consules comunis Ianue ordinaverint in Sardineam pro collectis et introitibus suorum debitorum, salvabo et custodiam contra omnes personas, nec eis fortiam aut violentiam seu iniuriam de introitibus illis faciam, aut fieri ullo modo consentiam, sed libere eos pro eorum velle introitus omnes ipsos recolligere, et pro beneplacito suo habere concedam. Item do comuni Ianue in loco qui dicitur *portus ianuensis in Arestano* ⁽⁷⁾ tantam terram que large sufficiat ad fabricandas ibi butegas centum cum suis curtis, quibus se recipere possint mercatores Ianue, et cum rebus suis manere. Et si Ianuenses impetraverint a Domino Apostolico ut habeant ecclesiam in portu illo, ego dabo eis tantam terram in illo portu que large sufficiat ad ipsam ecclesiam fabricandam cum cimiterio, et domibus et cum curte sacerdotis et clericorum ipsius ecclesie. Et dabo ipsi ecclesie tantas possessiones, unde possit unus sacerdos cum uno clerico et uno serviente victum et vestitum habere. Item dabo archiepiscopo Ianue talem curiam in terra mea Arboree cum totidem servis, et tanta possessione, qualis est illa curia quam habet in Arborea pisanus archiepiscopus. Si forte contingerit quod Ianuensis aliquis in tota terra mea moriatur, non liceat mihi ex bonis ipsius quicquam habere, nec ego ex bonis illius aliquid violenter auferam vel auferri faciam, immo dentur bona illius sicut defunctus ipse iudicaverit. Si vero Ianuensis in terra mea intestatus decesserit, non liceat mihi bona illius accipere, sed in potestate duorum vel trium ex melioribus Ianuensibus qui fuerint in terra mea eis dari faciam et consignari Ianuam adducenda, et consulatui Ianue danda et consignanda. Ad horum omnium confirmationem faciam archiepiscopum, episcopos, abbates, priores, liberos, servos, capitaneos Arborensis iudicatus iurare, quod ex parte sua conventionem hanc observabunt, et sine fraude operam et studium adhibebunt, quod ego hec omnia adimpleam et illibata observem. Quod si contrafecero, mihi amplius consilium aut auxilium non dabunt. Predicta itaque omnia prememoratus iudex Ugo observare et complere iuravit, sacrosanctis evangeliiis corporaliter tactis, et de quarto in quartum annum hoc iuramento firmabit, semper infra quintum decimum diem postquam ipse inde per consulatam comunis Ianue, vel eius nuntio, aut certis litteris comunis sigillo sigillatis monitus fuerit, et quod castella regni et iudicatus Arboree de potestate castellanorum Ianue non auferet, aut auferri consentiat, imo ad ea tenenda opem et consilium

(5) Quest'altro, od altri che potevano fare in Arborea le collette per Ugone, ed a nome di Ugone, erano forse i Catalani, i quali erano andati in Sardegna per sostenere le di lui ragioni al giudicato.

(6) Indubitatamente la maggior parte dei debiti, che Ugone prometteva pagare al comune di Genova, era quella lasciata da Barisone re di Sardegna.

(7) Il *porto genovese* in Oristano fu così appellato, perchè i Genovesi principalmente vi approdavano con le loro galee, e vi facevano frequente commercio.

suum prestabit. Acta sunt hec in ecclesia Sancte Marie de Arestano, in basilica videlicet Sancti Michaelis, in presentia domini Iusti archiepiscopi Arboree, Raimundi de Turrigia, Raimundi filii eius, Raimundi de Guelfo, Guillelmi de Sagardia, Raimundi de Odana, atque Bernardi de Anglarola, et Pontii de Falco, anno dominice natiuitatis millesimo centesimo nonagesimo secundo, indictione nona, xx die februarii.

Ego Ottobonus imperialis aule notarius rogatus scripsi.

CXXXVIII*.

Atto di compromesso fatto da Pietro I giudice di Arborea, e da Ugone di Bas nella persona di Guglielmo Burono console del comune di Genova per definire le loro questioni sul giudicato di Arborea, e lodo dato sulle medesime dal console suddetto.

(1192, 20 febbraio).

Dall'Archivio Ducale di Genova.

Qualiter Petrus iudex Arbor. et Ugo de bas compromiserunt se in W. m. buronum consulem comunis Ianue, et sententia de predictis (1).

(1) Donde procedessero i dritti di Ugone sul giudicato di Arborea non è così facile definirlo con certezza. Nel mio DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI SARDI ILLUSTRI (Torino, tip. Chirio e Mina, 1837-38, Vol. III, art. Ugone II, pag. 266-267-68-69-70 in not.), tentai darne una qualche probabile spiegazione, benchè non avessi sott'occhio i molti documenti, che progressivamente andavo raccogliendo, e che ora pubblico nel presente CODICE. Tuttavia la disamina dei documenti nuovi venuti a mie mani dopo la pubblicazione di quel DIZIONARIO, non mi porge motivo a recedere dal complesso delle prime mie congetture, le quali compendierò brevemente in questa nota, rimandando sul resto il lettore al luogo e luoghi sopra citati del ridotto DIZIONARIO. Io penso adunque, che Ugone di Bas, soprannominato *Poncet*, padre dell'altro Ugone, di cui nel presente atto, sia lo stesso Ugone *visconte e figlio di Gherardo*, il quale nel 1157 (stil. pis. corrisp. al 1156) insieme con Pellario di Gualando andò da Catalogna ad Oristano per presentare a Barisone re di Arborea l'anello nuziale a nome di Agalburza, e fu presente e sottoscrisse l'atto di donazione delle ville di BIDONI, S. TRODORO e OIRATILI fatta dal suddetto Barisone alla futura sua sposa. Anzi non sono alieno dal credere, che il Raimondo *de Turri*, il quale firmò pure come teste l'accennata donazione sia lo stesso Raimondo di *Turingia* seniore, che figura in quest'atto nella qualità di curatore di Ugone II. Nel mentovato luogo del mio DIZIONARIO BIOGRAFICO ho poi addotte le ragioni, per le quali è assai probabile e quasi certo che l'Ugone, *visconte e figlio di Gherardo* fosse stretto congiunto di Agalburza; e perciò stimo inopportuno ripeterle al presente. In quanto poi ai dritti di Ugone II sul giudicato di Arborea, o parte del medesimo, ecco quali sono le mie congetture. Dopo la morte di Barisone re di Sardegna, i di lui successori ed eredi erano tenuti, in virtù di detta donazione, al pagamento a favore di Agalburza di ventimila soldi lucchesi nel termine preciso di un anno, un mese ed un giorno. Non adempiendosi verso di lei a questa condizione, Agalburza era autorizzata a ritenere a titolo pignoratorio, ed a sfruttare le tre ville donate, le quali con tutte le loro appartenenze di salti, di boschi, di prati, orti, vigne, campi, ecc. costituivano una porzione assai estesa del giudicato Arborense. Dippiù nella stessa donazione era comminata la penale di mille libbre d'oro a chiunque degli eredi e successori di Barisone molestasse Agalburza, o suoi eredi e successori, nella pacifica possessione delle tre ville donate. Ora è manifesto per l'istoria, che dopo la morte di Barisone, accaduta sul finire del 1185, o nel principiare del 1186, il di lui figlio Pietro I, che gli succedette nel trono, o non volle, o non potè adempire verso Agalburza agli obblighi impostigli dalla donazione del 1157, impedito tra le altre cose dagli enormi debiti verso il comune di Genova lasciati da suo padre. Quindi vediamo Agalburza col suo nipote l'Ugone ricovrarsi in Genova, e stringere nell'8 ottobre 1186 conven-

In nomine omnipotentis et eterni dei amen. Petrus dei gratia iudex Arborensis filius quondam Baresoni iudicis Arboren. et Ugo filius quondam Ugonis de bas, qui olim poncet nominabatur consilio et auctoritate Raimundi de turingia maioris quem in hoc casu suum curatorem elegit, quemque Guillelmus buronus consul comunis Ianue et iudex ordinarius ei confirmavit et dedit, comuni concordia et beneplacito, compromiserunt in Guillelmum buronum consulem Ianue de omnibus discordiis et controversiis que inter eos vertebantur aliquo modo et de omnibus actibus et negotiis ad regnum et iudicatum Arboree pertinentibus aliquo modo. Et de debitis que comune Ianue et cives eiusdem civitatis recepturi sunt in Arborea; quod stabunt in ambo quisque videlicet illorum pro se in eo quod inde iudicabit et ordinabit, et sententiam quam ipse Guillelmus inde promulgaverit firmam tenebunt et observabunt modis omnibus illibatam. Sicque et Petrus ipse sacrosanctis evangeliiis corporaliter tactis iuravit. Et Ugo predictus et eiusdem curatoris sui auctoritate iuravit sacrosanctis evangeliiis corporaliter tactis. Quare ego W. Buronus consul comunis Ianue contemplando bonum pacis et concordie, et cupiens quod regnum et iudicatum Arboree et eius membra in tranquillitate et pace diu debeant permanere, hanc fero et promulgo sententiam, et ut infra legitur ordine servari. Videlicet quod Petrus predictus et prenominatus Ugo veram inter se et inviolatam pacem in perpetuum observent. Item laudo et ordino atque constituo quod comune Ianue urbis admodo consequatur et habeat per singulos annos medietatem in integrum totius recolte et introitus atque reddituum omnium arborensis regni et iudicatus, de eo videlicet quod inde ipsi Petro et Ugoni supradictis aliquo modo pervenerit, quousque comune Ianue et cives ipsius civitatis de omnibus

zione co' Genovesi, onde far valere i propri dritti nel giudicato di Arborea (Ved. sopr. cart. N.º CXVII*), senza che in tale atto si faccia menzione veruna di dritti somiglianti del di lei nipote. Ciò prova, che non le erano stati sborsati da Pietro I i ventimila soldi lucchesi, che egli l'avea respinta dalla possessione e dalla godita delle tre ville donate, e che per conseguenza non solo dovea reintegrarla di questi suoi dritti, ma pagarle eziandio la penale di mille libbre d'oro. Dopo quest'atto del 1186 non troviamo più documento veruno, che riguardi direttamente o indirettamente Agalburza; e soltanto nel 20 febbraio 1192, così nel presente, come nell'altro atto che lo precede, troviamo il di lei nipote Ugone, che vuol rivendicare gli stessi dritti sul giudicato di Arborea già vantati dalla sua zia. Dunque in quest'anno 1192 Agalburza non vivea più, e le di lei ragioni, o per testamento, o per altro atto legittimo anteriore alla di lei morte, erano trapassate nella persona di Ugone, il quale allora toccava appena l'età di tredici anni. Queste ragioni consistevano: 1.º nella proprietà delle tre ville donate ad Agalburza nel 1157 con tutte le vastissime loro pertinenze e dotazioni: 2.º nei frutti e redditi delle medesime decorsi già da sei anni, cioè dal 1185, o 1186, tempo della morte di Barisone re di Sardegna: 3.º nella penale di mille libbre d'oro incorsa da Pietro I di Arborea. Quindi si comprende facilmente, perchè nel lodo di Guglielmo Burono sia stata data ad Ugone una parte uguale a quella che fu assegnata al suddetto Pietro I nel giudicato di Arborea. Se a queste congetture si vorrà poi aggiungere l'altra non meno probabile di qualche disposizione testamentaria di Barisone re di Sardegna a favore di Agalburza, o anche del di lei nipote Ugone, ch'egli pure chiamava *suo nipote*, e preponeva, benchè minore, al governo onorifico di dritto di due importanti *Incontrade* del suo regno (Ved. sopr. cart. CXIII*), potrà ciascuno persuadersi facilmente, che non si allontanò, nè si allontana molto dal vero la mia opinione sull'origine dei dritti di Ugone al giudicato di Arborea. E forse la scoperta di nuovi documenti, che sono finora ignorati, la porrà col tempo in maggiore evidenza, se vi sarà fra' Sardi chi vorrà continuare con diligente affetto la ricerca e la illustrazione delle antiche memorie patrie, delle quali io mi sono occupato, sebbene con impari forze, nel presente CODICE DIPLOMATICO.

debitis que recepturi sunt in regno et iudicatu Arboree solutionem integram fuerint consecuti. Residuum vero ipsi Petrus et Ugo supradicti equaliter habeant. Solutis vero debitibus prenomatis, predictus Petrus vel eius nuncius medietatem reddituum omnium et introituum atque recolte arborensis regni et iudicatus consequatur et habeat. Et prenomatus Ugo alteram medietatem vel eius missus in integrum habeat et consequatur. Item statuo et iudico quod quando Petrus et Ugo predicti fuerint simul in aliqua parte regni et iudicatus Arboree, quod cause omnes et placita atque contentiones arborensis regni et iudicatus ante eos fiant et veniant; et quod ipsi eas audire et examinare et terminare debeant tanquam domini et iudices Arboree. Quando vero predictus Ugo absens fuerit, liceat predicto Petro causas et contentiones omnes que ante eum fient et venient, tam criminales quam civiles audire et diffinire, non obstante absentia Ugonis predicti; ita tamen quod medietatem totius quod inde ipsi Petro aliquo modo pervenerit ipse Ugo vel missus eius in integrum consequatur. Quando vero predictus Petrus absens fuerit, liceat Ugoni predicto causas omnes et contentiones que ante eum fient et venient, non obstante predicti Petri absentia, tam criminales quam civiles audire et diffinire; ita tamen quod medietatem totius quod inde ipsi Ugoni aliquo modo pervenerit, Petrus ipse vel eius missus in integrum consequatur. Item sanctio et ordinatio quod castella omnia et munitiones regni et iudicatus Arboree in potestatem meam et comunis Ianue dentur et consignentur, et quod in meam potestatem et comunis Ianue debeant permanere, et ego ea guarrire pro comuni Ianue debeam et retinere, ad expensas tamen predictorum Petri et Ugonis, tam et de soldis castellanorum et servientium, quam victualium. Si vero, quod deus advertat, contingerit quod predictus Petrus contra hec facere vel contravenire presumpserit, aut hec non observaverit, tunc comune Ianue castella omnia in potestate predicti Ugonis vel eius certi missi dabit et consignabit; si tamen Petrus ipse offensionem illam et malum in ordinamento consulatus comunis Ianue non emendaverit et satisfecerit inde infra menses duos, postquam de offensione illa vel foris facto liquido constiterit consulibus comunis Ianue. Si vero, quod deus advertat, contingerit quod supradictus Ugo contra hec facere vel contravenire presumpserit, aut hec non observaverit, tunc comune Ianue castella omnia in potestate predicti Petri vel eius certi missi dabit et consignabit; si tamen Ugo ipse offensionem illam et malum in ordinamento consulatus comunis Ianue non emendaverit et satisfecerit inde infra duos menses, postquam de offensione illa vel foris facto liquide constiterit consulibus comunis Ianue. Si forte predictus Petrus sine legitimo herede de se nato obierit, tunc regnum totum et terra Arboree Ugoni predicto vel eius heredi superstiti legitime de se nato perveniat, et suum sit. Preterea laudo et ordinatio quod quando Ugo predictus annos XIII expleverit, hec teneatur iuramento firmare infra mensem unum postquam ipse inde ab ipso iudice Petro predicto monitus fuerit. Et insuper postquam ipse Ugo anno XX excesserit, id ipsum facere teneatur infra mensem unum, postquam ipse inde a predicto Petro vel eius misso fuerit appellatus. Insuper iniungo Ugoni supradicto sub debito iuramenti

ut quando ipse quatuordecim annos expleverit, quod teneatur conventionem et pactum quod fecit consulatui et comuni Ianue de negotiis et debitibus Arboree iuramento firmare infra quintam decimam diem postquam ipse inde per consulatum comunis Ianue aut eius nuntio, aut certis litteris comuni sigillo sigillatis monitus fuerit. Et insuper postquam ad etatem viginti annorum pervenerit id ipsum facere teneatur infra quintam decimam diem postquam ipse inde per consulatum comunis, aut eorum nuntio, vel certis litteris comuni sigillo sigillatis monitus fuerit. Et insuper postquam ipse viginti quinque annos expleverit, id ipsum teneatur iuramento solemniter confirmare infra quintum decimum diem, ex quo ipse inde per consulatum comunis Ianue, aut eius nuntio, vel certis litteris comuni sigillo sigillatis fuerit appellatus. Premisso itaque iuramento amborum, quo se se salvare et custodire, et hec omnia observare, et firma et illibata tenere osculo pacis inter se ad invicem dato tactis sacro sanctis evangelis corporaliter iuraverunt, tunc Guillelmus buronus Ianue consul hec ad memoriam in posterum conservandam, omnemque ambiguitatem de medio expellendam, per manum publicam scribi iussit, et sigilli sui auctoritate muniri. Acta sunt in ecclesia Sancte Marie de Arestano, in basilica videlicet Sancti Michaelis, que dicitur paradus, in presentia domini Iusti archiepiscopi Arborensis, Raimundi de Gulgo, Raimundi de Turingia iunioris, Guillelmi de Sagardia, Bernardi de Anglarola, Raimundi de Ongana, Poncii de Falco, et Capellani de Sagardia, anno dominice nativitatis millesimo centesimo nonagesimo secundo, indict. nona et secundum quosdam decima, XX die februarii (1).

Ego Otobonus imperialis aule notarius precepto supra scripti consulis et rogatu presentium scripsi.

(Non erat sigillo aliquo munita, licet contineatur in ipsa).

Ego Atto Placentinus notarius sacri palatii hoc exemplum ab autentico manu quondam Otoboni notarii scripto transcripsi et exemplificavi, sicut in eo per omnia vidi et legi, nihil addito vel dempto, preter forte litteram vel sillabam, titulum seu punctum, et hoc causa abbreviationis vel melioris lecture litteras in titulos, vel titulos in litteras permutando; ad quod exemplum corroborandum iussu domini pegoloti ugezonis de girardino Ianue potestatis subscripsi.

(1) La sostanza del presente lodo è la seguente: 1.º che fosse perpetua ed inviolabile pace tra Pietro I di Arborea e Ugone di Bas; 2.º che la metà intera dei redditi di tutto il giudicato di Arborea si riscuotesse dal comune di Genova fino all'integrale rimborso dei suoi crediti; e l'altra metà fosse divisa in due parti uguali tra Pietro e Ugone, i quali dividerebbero eziandio in due parti uguali la metà attribuita al comune di Genova, tostochè li detti suoi crediti fossero soddisfatti; 3.º che Pietro e Ugone, trovandosi insieme presenti in qualunque luogo di Arborea, amministrassero pure insieme la giustizia; e che in assenza dell'uno amministrasse l'altro, riservando però all'assente la metà dei proventi; 4.º che tutte le castella con le munizioni del giudicato rimanessero in potere del comune di Genova, e fossero vettovagliate a spese dei due compromittenti, a quello dei quali fosse osservante dei patti sarebbero quelle castella rimesse, se l'altro li infrangesse; 5.º che morendo Pietro I senza eredi legittimi, tutto il regno di Arborea dovesse pervenire a Ugone, o ai suoi legittimi eredi superstiti; 6.º finalmente che Ugone dovesse rafferma con giuramento in tre diversi tempi, cioè appena compiuti gli anni quattordici, gli anni venti, e gli anni venticinque, non solamente le disposizioni e condizioni del presente lodo, ma eziandio la convenzione ch'egli aveva firmato nello stesso giorno 20 febbrajo 1192, promettendo di pagare al comune di Genova i debiti del regno di Arborea. Ved. sopr. cart. N.º CXXXVII.

CXXXIX*.

Pietro I, re e giudice di Arborea, promette di rendere giustizia ai Genovesi nei suoi Stati, di restituire gli effetti dei naufraghi, di pagare i suoi debiti verso il comune e i cittadini di Genova, di dar loro nel porto genovese presso Oristano il sito per edificarvi cento botteghe ed una chiesa, rinunzia al dritto di albinaggio, e si obbliga di rinnovare in ogni quadriennio la presente convenzione (1).

(1192, 20 febbraio).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, pag. 99. v.,
e *Gen. Cat. Doc. ant.*, mazz. 2.

In nomine Domini amen. Ego Petrus Dei gratia rex ac iudex Arborensis filius quondam Baresoni regis et iudicis Arborensis convenio et promitto vobis Wlhelmo Burono consuli comunis Ianue pro vobis et sociis vestris consulibus comunis Ianue, quod deinceps per me, et homines terre mee, custodiam et saluabo universos homines Ianue et de districtu Ianue in terra et mare et aqua sanos et naufragos bona fide in tota terra et districtu meo, quam nunc habeo uel de cetero acquisiero. Si forte aliquis Ianuensis uel de districtu Ianue ante me reclamationem fecerit super aliquem mei iudicatus seu districtus, ego ei per bonam fidem iusticiam tenebor complere infra quadraginta dies post factam querimoniam, aut ante si potero bona fide secundum leges romanas uel bonos usus terre mee, nisi quantum iusto Dei impedimento remanserit, aut licentia conquerentis, aut per dilationem legitime indultam, qui si terminum uel terminos constituerit ad constitutum, uel constitutos terminos semper tenebor usque ad completam iustitiam. Si uero quod absit lignum aliquod in tota terra uel districtu meo quod habeo uel habuero contingerit naufragari et homines mei inde aliquid habuerint, ego illud totum per bonam fidem sine omni fraude faciam in integrum restaurari, et insuper si per aliquem perdentium inde aduersus aliquem terre uel districtus mei querimonia facta fuerit, ego ablata restitui faciam et nihilominus uindictam inde facere tenebor. Item conuenio uobis Wlhelmo Burono consuli Ianue pro vobis et sociis vestris consulibus ianuensis urbis et pro comuni et ciuibus ianuensibus vobis sub stipulatione promitto, quod uniuersum debitum comunis et ciuium Ianue, quod debitum in curia consulum Ianue de placitis per rationem ostensum fuerit me debere persolvere tali modo persoluam, scilicet quod dabo annuatim consulibus et comuni Ianue, aut eorum certo nuncio uel nunciis medietatem totius introitus seu recolte atque reddituum, qui uel que spectant ad regnum Arboree, et ad peculiare meum quocumque modo fiat, siue per uenditionem curatoriarum, armentariarum, maioriarum,

(1) La presente convenzione è somigliante a quella segnata nello stesso giorno 20 febbraio 1192 da Ugone di Bas (Ved. sopr. cart. N.º CXXXVII*), ed è una rinnovazione complessiva delle precedenti convenzioni, che il medesimo Pietro I di Arborea avea segnato col comune di Genova nel 29 maggio 1188, e nel 7 febbraio e 29 maggio 1189 (Ved. sopr. cart. N.º CXXV*, CXXVIII*, CXXXII* e CXXXIII*).

piscariarum, kerkitariarum, uenationum, uel quocumque modo potest excogitari quod aliquid pecunie recolligam ego uel per me alius in regno et iudicatu Arboree. Quam siquidem medietatem recolte predictae et introitus atque reddituum, nuncio uel nunciis comunis Ianue uolenter seu aliquo modo non auferam, nec auferri consentiam, immo ad medietatem ipsius recolte et introitus atque reddituum firmiter retinendam, et non auferendam nuncio uel nunciis ipsis consilium et ausilium meum pro posse meo prestabo. Et insuper dabo comuni Ianue singulis annis libras quinquaginta denariorum Ianue de mea medietate, quousque debitum et debita uniuersa fuerint in integrum exsoluta. Quo debito soluto dabo similiter annuatim comuni Ianue libras centum eiusdem monete. Item do comuni Ianue in loco qui dicitur portus ianuensis in Aristano tantam terram que large sufficiat ad fabricandas butegas centum ibi cum suis curtis, quibus se recipere, et cum mercationibus suis possint manere mercatores ianuenses. Et si ipsi Ianuenses impetraverint a Domino Apostolico ut habeant ecclesiam in portu illo, ego dabo eis tantam terram in portu illo, que large sufficiat ad ipsam ecclesiam fabricandam cum cimiterio et domibus, et cum curte sacerdotis et clericorum ipsius ecclesie. Et dabo illi ecclesie tantas possessiones, unde possit unus sacerdos cum uno clerico et uno seruiente uictum et uestitum habere; preterea quia sum uassallus et civis ianuensis domino archiepiscopo Ianue dabo talem curiam in terra mea Arboree, cum totidem seruis, et tanta possessione qualis est illa curia quam habet in Arborea Pisanus archiepiscopus. Si forte contingerit quod Ianuensis aliquis in terra mea morietur, non liceat michi ex bonis ipsius quicquam habere nec ego ex bonis illius aliquid uolenter auferam, uel auferri faciam, immo dentur bona illius, sicut defunctus ipse iudicauerit. Si uero Ianuensis aliquis in terra mea intestatus decesserit, non liceat michi bona illius accipere, sed in potestate duorum uel trium ex melioribus Ianuensibus qui in terra mea fuerint, ei dari faciam et consignari Ianue adducenda et consulatui Ianue danda et consignanda. Item promitto vobis, quod Ianuenses omnes et de districtu ianuensi manutenebo et defendam, et res eorum contra omnes personas, et ab eis omnem uim et iniuriam propulsabo. Ad horum omnium confirmationem faciam iurare archiepiscopum, episcopos, abbates, priores, liberos, seruos, capitaneos Arborensis iudicatus, quod ex parte sua conuentionem hanc obseruabunt, et sine fraude operam et studium adhibebunt, quod ego hec omnia adimpleam et illibata obseruem. Quod si contra fecero michi amplius consilium uel ausilium non dabunt; predicta itaque omnia prememoratus iudex Petrus obseruare atque complere iurauit sacro sanctis euangelis corporaliter tactis. Ut autem hec in posterum liqueant, ipse Petrus iudex fecit ea per manum publicam anotari et sigilli sui auctoritate muniri. Item iurauit ad sancta Dei euangelia Petrus Arborensis predictus, quod hec omnia iuramento firmabit de quarto in quartum annum semper infra quintum decimum diem, postquam ipse inde per consulatum comunis Ianue uel nuncio suo aut certis litteris comuni sigillo sigillatis monitus fuerit, et quod castella regni Arboree de potestate castellanorum Ianue non auferret aut auferri consentiet, immo ad ea tenenda ipsis

castellanis opem et consilium prestabit. Acta sunt hec in ecclesia Sancte Marie de Aristano, in basilica uidelicet Sancti Michaelis, que dicitur paradus, in presentia donni Iusti archiepiscopi Arboree, Raimundi de Ongana, atque Bernardi de Anglarola et Poncii de Falco, anno dominice natiuitatis millesimo centesimo nonagesimo secundo, indictione nona, vigesimo die februarii; ego Ottobonus imperialis aule notarius rogatus scripsi.

Ego Atto Placentinus notarius sacri palatii hoc exemplum transcripsi et exemplificaui ab autentico publico manu quondam Ottoboni notarii scripto sicut in eo uidi et legi nichil addito uel dempto, preter forte litteram uel sillabam titulum seu punctum, et hoc causa abreuiationis seu melioris lecture, scilicet in titulos litteras et titulos in litteras permutando, quod autenticum erat plumbea bulla pendenti bullatum, in qua erat ab una parte forma hominis sedentis in cathedra tenentis in dextera baculum siue uirgam cum cruce in sumitate, in cuius circumscriptione erat crux et littere tales. Petrus Iudex Arvorenensis. ab altera uero parte eiusdem sigilli erant in medio per lineas littere tales. Anno Dñi CIO. C. LXXXV. M. SS. MAIO. In circumscriptione erat crux et littere tales. Principium Regni Iudicis Petri Arvorenensis. Ad quod exemplum corroborandum iussu domini Pegoloti Uguezonis de Girardino Ianuensium potestatis subscripsi et reduxi in publicam formam.

CXL*.

Formola del giuramento, che doveano prestare al comune di Genova gli arcivescovi, vescovi, abati, priori, maggiorenti, uffiziali, ed altri liberi uomini del giudicato di Arborea, secondo i patti convenuti, e le promesse fatte a detto comune con la carta precedente da Pietro I giudice e re di Arborea.

(1192, 20 febbraio).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, Cod. A. fol. 110 v.

In nomine Domini amen. Ego talis iuro ad sancta Dei euangelia, ki dabo adiutorium et consilium, et in cantum potero a domino Petrus rex et iudex Arboree, quod ipse attendat omnia pactum et conventum, quos ipse iuravit et conuenit a consulibus Ianue, et a Nicola Lecanuptias legatus eorum consulum, et comunis Ianue. Et si istius iudex non attendent isto suprascriptu, et iuramento quod fecit, ego dabo opera et consilium, quod ipse plus quam citius poterit tornare fecerim ad istum conventum k'est suprascriptum. Et si hoc non fecisset, ego nolli dabo ad ipsum iudici nin adiutoriu nin consilium de eusto factu, qui est suprascriptum in perpetuum. Et omnes homines ki dessa compania de Ianua uenerit in Arborea, et ad ipsum maior qui uenerit in Arborea pro recipere negotia Ianue, ego per me saluu et securo lu fazo personis eius et rebus a posse meo, et in uita istius iudicis, et si uixero post mortem eius. Et si aliqua persona

uoluerit eis offendere, uel offendere faciat, o in personis, o in rebus, ego a posse meo dabo adiutorium et consilium, ut non offendatur. Hec omnia observabo bona fide, et sine fraude et malo ingenio.

CXLI*.

Raimondo di Turrigia, curatore di Ugone II re e giudice di Arborea, a di lui nome, Raimondo di Gulgo, Guglielmo di Sagardia, e Bernardo di Anglarola a proprio nome, e pei loro compagni, promettono a Guglielmo Burono, console del comune di Genova, di consegnare a quest'ultimo il castello di SERLA nel partirsene da Sardegna.

(1192, 1 marzo).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, Cod. A. fol. 106.

Nos Raimundus de Turrigia pro me et Ugone filio quondam Ugonis de Bassis rege et iudice Arboree, cuius curator sum in hoc casu ab eo electus et constitutus, et Raimundus de Gulgo frater eius, nec non Guilielmus de Sagardia, et Bernardus de Anglarola pro nobis et sociis nostris, et omnibus de comitiva nostra conuenimus, atque sub stipulatione promittimus uobis Guilielmo Burono consuli comunis Ianue, quod per totum mensem madii proxime uenientem, aut ante, si antea de Sardinea discedemus, dabimus et consignabimus domino Iusto archiepiscopo Arborensi, quem uestrum in hoc casu procuratorem et missum constituistis, et comunis Ianue, **castellum SERLE** (1) cum omnibus pertinentiis suis ad habendum et tenendum pro comuni Ianue, et garniendum sicuti alia castella regni et iudicatus Arboree, et quod castellum ipsum, cuius copiam uobis facitis, pro salvamento personarum et rerum nostrarum, ad honorem et fidelitatem comunis Ianue custodiemus et salvabimus et defendemus, ac manutenebimus contra omnes personas, quamdiu in Sardinea fuerimus. Quod si non fecerimus, et ut supra legitur non obserauerimus, tunc pars tota, et rationes, et iura, que Ugo predictus, cuius curator ego Raimundus de Turrigia sum, habet in regno et iudicatu Arboree, comunis Ianue sint, et inde uobis et comuni Ianue fidem facimus, ut ea comune Ianue habeat et teneat, et faciat quicquid uoluerit nomine proprietatis. Et hec omnia uti prelegitur nos omnes, et Ugo predictus pariter, tactis sacrosanctis euangeliis corporaliter iurauimus. Possessionem quoque et dominium eiusdem castelli cum pertinentiis et rationibus suis omnibus uobis et domno archiepiscopo Arboree predicto misso et procuratori uestro et comuni Ianue tradimus. Actum in Sardinea, uidelicet apud Salavanum, testibus Symone Vento, Idone de Carmadino, atque Beiano et Andrea de Senagugia, et Petro iudice Arboree, anno dominice

(1) Già da quattro anni avanti, cioè fin dal 16 luglio 1188 Papa Clemente III avea scritto ai cardinali di S. Cecilia, e di S. Maria in via lata, suoi Legati, che facessero restituire ai Genovesi questo castello ingiustamente ritenuto da un giudice di Sardegna, il quale era Ugone di Bas (Ved sopr. cart. N.º CXXVI*)

CXLIV.

Bolla di Papa Innocenzo III, con cui fu accordata a Ubaldo arcivescovo di Pisa, e suoi successori, la primazia e la legazione perpetua sopra gli arcivescovi e vescovi di Sardegna, e il dritto metropolitico sulle sedi vescovili di Gallelli e di Civita.

(1198,).

Dall'Ughelli, *Italia Sacra*, Tom. III. col. 409-410 (1).

Innocentius Episcopus servus servorum Dei venerabili fratri Ubaldo Pisano Archiepiscopo, eiusque successoribus canonice substituendis in perpetuum.

Si sua cuique iura illibata servamus, et eos, qui in ecclesia Dei, pro iniuncto sibi officio, et devotione sincera plus aliis elaborant, digna retributionis vicissitudine, diligentius, ac specialius honoramus, quod nostrum est iuxta comune debitum sicut debemus exequimur, et Apostolicae sedis honorem integre custodimus. Proinde cum felicitis memoriae praedecessor noster Innocentius Papa de discordia et guerra, quae inter Pisanam et Ianuensem civitates extitit multas hominum clades, et christianorum captivitates innumeras provenisse considerans, utriusque parti salutis, tam specialiter, quam temporaliter, paterna sollicitudine studuerit providere, atque pro bono pacis, et recompensatione episcopatum, quos utique a praedecessoribus nostris Romanis Pontificibus ecclesiae Pisanae in insula Corsicae, a praedecessore tuo bonae memoriae archiepiscopo Huberto accepit in Galluriensi iudicatu duos episcopatus, Galtellinen. videlicet, et Civitaten. et Populoniensem. sibi, et suis successoribus, et per eis ecclesiae Pisanae concessit, et metropolitano iure subiecit, nos qui in Sedis Apostolicae administrationem, disponente Domino sibi successimus, eandem concessionem nostrorum bonae memoriae Adriani, Alexandri, Clementis, et Caelestini PP. vestigiis inhaerentes, auctoritate apostolica confirmamus, et ratum manere censemus. Praedecessorum quoque nostrorum vestigiis inhaerentes, vobis primatus honorem Turritanae provinciae confirmamus. Ad maiorem etiam honoris cumulum Pisanae civitatis, ut Pisana ecclesia cum universo eiusdem civitatis populo in fidelitate atque devotione Sanctae Romanae Ecclesiae iugiter perseveret, et in ipsa quotidie augmentetur. Pro devotione quoque et honestate tua frater Hubalde Pisane archiepiscopi personam tuam, et per te Pisanam ecclesiam ampliori munere volumus decorare. Tibi ergo, tuisque successoribus primatum super Calaritanam et Arborensem provincias datum concedimus, et auctoritate Sedis Apostolicae confirmamus, ita quidem, ut eos ad concilium vocandi, excessus eorum corrigendi, et in doctrina apostolica confirmandi, atque caetera omnia, quae ad ius primatus pertinent, in eos exercendi habeant liberam facultatem. Verumtamen supradictarum duarum provinciarum archiepiscopos ad concilium non vocabis Pisas sine scientia Romani Pontificis, super Turritanam vero pro-

(1) Questa bolla era stata precedentemente pubblicata, sebbene non così intera, dal Middendorp (Giacomo) nella rarissima edizione delle opere di Papa Innocenzo III (*Coloniae, apud Maternum Cholinum*, 1575, Tom. II, pag. 33-34)

vinciam dignitatem primatus, sicut a praedecessoribus nostris ecclesiae Pisanae concessum est, habeatis. Legationem quoque Sardiniae a praedecessore nostro Papa Urbano praedecessoribus tuis concessam, et fel. memoriae Innocentii, et sanctae recordationis Eugenii, Anastasii, et Caelestini Romanorum Pontificum privilegiis in perpetuum roboratam tibi, tuisque successoribus praesentis scripti pagina confirmamus, et confirmationem ipsam ratam, et inconvulsam perpetuis temporibus decernimus permanere. Denique ut Pisana civitas, quae favore caelestis luminis de inimicis christiani nominis victoriam frequenter obtinuit, et eorum urbes plurimas subiugavit, amplius honoretur, equo albo cum navo albo in processionibus utendi, et crucem, vexillum scilicet dominicum per subiectas vobis provincias portandi, et per spatium illud Volaterranensis episcopatus, quo de Pisano archiepiscopatu ad Populoniensem transitur, tibi, et tuis successoribus licentiam damus. Pallii quoque usum fraternitati tuae concedimus, ut videlicet secundum consuetudinem Pisanae ecclesiae perfruaris, et in conservatione trium episcoporum in Corsica, Aleriensis videlicet, Adiacensis, et Sagonensis, ac praedictorum duorum in Sardinia, et Populoniensis episcopi, quorum Metropolitanus existis. Si qua igitur in futurum ecclesiastica, secularisve persona hanc nostrae constitutionis paginam sciens contra eam temere venire tentaverit, secundo, tertiove commonita, nisi reatum suum digna satisfactione correxerit, potestatis, honorisve sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore, etc. atque in extremo examine, etc. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax, etc. quatenus et hic, etc. et apud districtum iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen. Amen.

Ego Innocentius Catholicae Ecclesiae Episcopus ss.

Ego Octavianus Ostiensis, et Velletrensis Episcopus ss.

Ego Iordanus Presbyter Card. tit. Pastoris ss.

Ego Iohannes tit. S. Clementis Card. Viterbiensis, et Fuscanensis Episcopus subscr.

Ego Guido Presb. Card. tit. S. Mariae Transtyb. tit. Callisti subscripsi.

Ego Ugo Presb. Card. tit. Equitii S. Mariae ss.

Ego Iohannes tit. S. Stephani in Caelio Monte ss.

Ego Soffredus S. Praxedis Presbyter Card. ss.

Ego Gratianus SS. Cosmae et Damiani Diac. Card. ss.

Datum Laterani per manum Rainaldi D. Papae notarii cancellarii vicem agentis indict. prima, incarnationis Dominicae anno 1198, pontif. nostri anno 1.

CXLV.

Bolla di Papa Innocenzo III, con la quale sono ricevuti sotto la protezione della Sedia Apostolica quattro monasteri, che l'Ordine di Vallombrosa possedeva in Sardegna.

(1198, 4 gennaio).

Dal Lami, *Monum. Eccles. Florent.*, Tom. I, pag. 553 e seg.

In Dei nomine amen.

Innocentius Episcopus servus servorum Dei. Dilectis

filiis Martino abbati monasterii Vallumbrosani, eiusque fratribus, tam presentibus, quam futuris, regularem vitam professis in perpetuum. Religiosam vitam eligentibus, Apostolicum convenit adesse presidium, ne forte cuiuslibet temeritatis incursus, aut eos a proposito revocet, aut robur, quod absit, sacre religionis infringat. Eapropter, dilecti in Domino filii, iustis postulationibus clementer annuimus, et prescriptum monasterium Vallumbrosanum, in quo divino mancipati estis obsequio, ad exemplar fel. rec. predecessorum nostrorum Paschalis, Adriani, Alexandri, Lucii, Urbani, et Celestini Romanorum Pontificum, quod pro B. Marie Virginis reverentia Deo dicatum est, in Romane Ecclesie proprietatem, tutelam, et protectionem Apostolice Sedis suscipimus, etc.

. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis, locum ipsum, in quo predictum monasterium situm est, cum omnibus adiacentiis et pertinentiis suis, ecclesiis, et aliis, que ad idem monasterium pertinere noscuntur. etc.

Monasterium S. Pauli Pisani in Sardinia.

Monasterium S. Michaelis de Plaiano.

Monasterium S. Michaelis de Salvenero in Arborea.

Monasterium S. Michaelis de Erculento etc.

Datum Laterani per manum Rainaldi domini Pape notarii, cancellarii vicem agentis, ii nonas ianuar., indict. ii, incarnat. Dominice anno mxcviii, pontificatus vero domini Innocentii PP. III anno primo.

CXLVI.

Lettera del Pontefice Innocenzo III all'arcivescovo di Torres, con la quale gli comanda di riconoscere come Legato Pontificio l'arcivescovo di Pisa allora soltanto che si troverà presente in Sardegna.

(1498, 3 luglio)

Dall'Ughelli, *Ital. Sacr.*, Tom. III. col. 410.

Innocentius Episc. servus servorum Dei. Archiepiscopo Turritano etc.

Licet venerabilis frater N. ⁽¹⁾ Pisanum archiepiscopum, et eius ecclesiam non velimus super collato sibi a predecessoribus nostris privilegio legationis, et primatus, quod nos postmodum confirmavimus, molestare, pati tamen nec volumus, nec debemus, ut beneficio Sedis Apostolice abutatur. Cum igitur certis temporibus auctoritate nostra legationis officium in Sardinia valeat exercere, fraternitati tue per Apostolica scripta mandamus, quatenus cum terram ipsam iuxta tenorem privilegii ecclesie Pisane

(1) L'arcivescovo, cui è indirizzata la presente lettera, chiamavasi Biagio, ed era stato eletto da Papa Innocenzo III a reggere la sede Turritana, senza veruna previa partecipazione all'arcivescovo di Pisa, Primate e Legato Pontificio in Sardegna.

concessi dictis temporibus visitaverit, quamdiu in eadem provincia fuerit, ei tamquam legato Sedis Apostolice intendas, absentem tamen, vel alio tempore venientem non teneberis auctoritate legationis aliquatenus respondere, auctoritate vero primatus non plus potest in provincia Turritana, quam primatis universis concedunt canonice sanctiones.

Dat. Laterani 5 non. iulii.

CXLVII.

Il Pontefice Innocenzo III, volendo provvedere efficacemente sul ricorso fattogli dall'arcivescovo di Arborea (Giusto) di nazione genovese, il quale dolevasi di essere stato spogliato dei beni della sua chiesa, e di aver sofferto molte personali ingiurie per parte dei canonici del capitolo Arborese, e di Guglielmo marchese di Massa e giudice di Cagliari, i quali si erano collegati insieme per calunniarlo ed opprimerlo, e visto che l'arcivescovo di Pisa, Legato Pontificio in Sardegna, cui la causa era stata deferita, propendeva a favore dei suddetti persecutori, commette all'arcivescovo di Cagliari, all'arcivescovo eletto di Torres, e al vescovo di Sorres, di fare rigorosa indagine su' fatti lamentati, e risultando veri, di obbligare, anche per mezzo delle ecclesiastiche censure, li suddetti canonici, e marchese alla restituzione del mal tolto, ed al rifacimento dei danni e delle ingiurie verso l'arcivescovo reclamante.

(1498, 11 agosto).

Dal Baluzio, *Epistolar. Innocentii PP. III*, Lib. I. Epist. 399.

Innocentius Calaritano Archiepiscopo, Episcopo Sorano, et Electo Turritano ⁽²⁾.

Cum pro controversiis quae inter venerabilem fratrem nostrum archiepiscopum ex una parte et dilectos filios canonicos Arboren. verterentur ex altera, ipse archiepiscopus, et Petrus de Staura presbyter ex parte capituli, ad nostram praesentiam accessissent, dictus P. presbyter archiepiscopum paratum esse se dixit in multis et gravibus accusare: quem super homicidio, periurio, excommunicatione, incendiis, incantationibus, lardatione hominis cum lardo et cera, et quod a nepote suo Sarracenis de Sicilia vendi concessit ecclesiae suae mancipium christianum, et aliis enormitatibus et capitulis volebat impetere adversus eum tempore congruo proponendis. Verum ipse archiepiscopus proposuit ex adverso, quod cum bonis ecclesiae suae per nobilem virum Willielmum marchionem iudicem Calaritan. et complices eius esset minus rationabiliter destitutus, non tenebatur aemulis respondere, qui cum praedicto marchione spoliationem suam fuerant machinati, nisi esset antea restitutus: quos etiam ab accusatione sua dicebat aliis rationibus repellendos. Unde autem praedictos marchionem et canonicos adversus se commotos diceret extitisse, sequentia vos verba poterunt edocere. Cum enim idem marchio auctoritate quondam

(2) Nel 1498, anno in cui fu scritta la presente epistola, era arcivescovo di Cagliari RICO, arcivescovo eletto di Torres BIAGIO, e vescovo di Sorra o Sorres PIETRO I.

apo. sedis excommunicationis vinculo innodatus, nobilem virum A. (1) Arborensem iudicem et filium eius parvulum cepisset, et nequiter carcerali fecisset custodiae mancipari, eorum terra, quam ab ecclesia Rom. tenebant, per violentiam occupata, ipse archiepiscopus, qui natione lanuensis erat (2), iram ipsius marchionis, et qui secum erant, metuens Pisanorum, ad partes alias declinavit: in cuius absentia marchio et fautores eius Arboren. ecclesiam spoliarunt in parte, et suffraganei sui et clerici dicto marchioni, tunc excommunicatione notato, Arboren. terrae sceptrum solemniter concesserunt. Verum cum tempore procedente idem archiepiscopus ad ecclesiam suam reversus, praefatos clericos de eo quod (ut sibi videbatur) in contemptum apo. sedis fecerant, redargueret, nec vellet sine mandato apo. sedis praefatum marchionem habere patronum; timentes (ut credebatur) clerici ne coram ipso archiepiscopo de sua possent incontinentiā conveniri, contra eum cum dicto marchione seditionem fecerunt: quem nihilominus in populo diffamantes, per duos de sociis suis ad sedem apost. appellarunt: sed duobus mensibus post elapsis, poenitentia ducti, ab eo veniam postulantes, remissis utrinque iniuriis, in ipsius gratiam redierunt. Cum autem postmodum venerabilis frater noster Pisan. archiepiscopus, legatus Sardiniae, illuc venisset, praefatus P. de Staura clericus Arboren. procurator a capitulo constitutus, super praemissis convitiis dictum archiepiscopum ad sedem apo. appellavit. Sed in praesentia dicti archiepiscopi Pisani partibus constitutis, cum canonici Arboren. ibidem vellent suum archiepiscopum convenire, ne provocationis beneficio responderet eis se tuentem, renuntiantes appellationi quam fecerant, quod nollent habere Papam nisi Pisanum archiepiscopum responderunt. Cum autem coactus ab eodem archiepiscopo ut adversariis responderet, et securitatem sibi a marchione dari ac suis peteret, et etiam advocatum, et id obtinere non posset, ad comune appellationis remedium convolvit. Postea vero Pisani facientes in eum impetum quem petierat advocatum, ipsum occidere voluerunt. Compulsus tandem a saepedicto Pisano archiepiscopo, appellatione salva quam fecerant, excludendo P. memoratum, tanquam minus idoneum, respondit quod eum non posset ullatenus accusare, et hoc incontinenti constare poterat, ut dicebat. Et quoniam iamdicti marchionis et suorum instinctu falsos contra se testes timuit introduci, et memoratus Pisanus archiepiscopus laicos testes bonae opinionis et famae contra P. adversarium suum admittere recusabat, denuo

(1) È manifestamente errata la lettera iniziale A quivi apposta a vece della lettera P, che vi si doveva scrivere, giacchè i prigionieri di guerra fatti da Guglielmo di Massa giudice di Cagliari, ai quali accenna il Pontefice, furono indubitatamente Pietro I giudice di Arborea, e il di lui piccolo figlio Parasone che fu poi marito di Benedetta di Massa, figlia del suddetto Guglielmo, come lo dimostrano parecchi monumenti storici riportati in appresso fra i *diplomi* e le *carte* del secolo XIII. L'amanuense pontificio, trascorsa probabilmente per pura inavvertenza la lettera P., scrisse la iniziale A., ch'era la prima delle parole seguenti ARBORENSEM IUDICEM.

(2) Lo affermano concordemente il Fara, ed il Vico, ed entrambi lo chiamano GIUSTO; il primo nel Lib. II. *De rebus Sardois*, pag. 217. edit. Taurin. 1835; ed il secondo nella *Historia general del Reyno de Cerdena*, Part. VI. Cap. XXII. fol. 51. Il Fara però lo colloca nella sede arcivescovile di Arborea dall'anno 1193, ed il Vico dall'anno 1192, lo che forse dipende dal diverso modo usato da quei due storici nel calcolare gli anni del pontificato d'Innocenzo III, e quindi anche gli anni anteriori al medesimo.

propter praemissa gravamina coram maiori parte praelatorum Sardiniae ad sedem apost. appellavit; et cum apostolos ab antefato archiepiscopo postulasset, et ut compelleret marchionem ne impediret eum quo minus posset de rebus archiepiscopatus sibi sumere necessaria, nihil horum potuit obtinere, quinimo postea fuit per marchionem ipsum equis propriis spoliatus, qui etiam inbibuisse dicitur ut nullus eum in navi sua reciperet, ad Rom. ecclesiam accedentem: et hospitalarium quendam, qui habebat vestes ipsius archiepiscopi commendatas ad tempus, fecit in custodia detineri; apponens etiam iniquitatem iniquitati, per iudicem Turritan. (3) eum capi fecit, et arcto carceri mancipari, longo tempore compedibus ferreis religatum. Testes etiam partis adversae post recessum suum dictus Pisan. archiepiscopus adversus eum proponitur recepisse. Postea vero (sicut Domino placuit) liberatus, de rebus archiepiscopatus, quas occupaverat marchio, saepedictus, nihil potuit per Arboren. archipresbyterum, et per suum canonicum obtinere: quin potius duo de clericis suis, post appellat. ad nos interpositam, septem panes cereos, quos ad donnum templi mittebat, sibi per violentiam abstulerunt. Quia vero neutra partium fidem nobis facere poterat de praemissis, causam ipsam de voluntate ipsorum vobis duximus commitendam: per apostolica scripta districte praecipiendo mandantes quatenus si rem ita noveritis se habere, cum laicis super ecclesiis et personis ecclesiasticis non sit attributa potestas, quicquid a saepedicto marchione et fautoribus eius in praedictum praenominati Arboren. archiepiscopi vel ecclesiae noveritis attentatum denuntiantes penitus non tenere, ad faciendam sibi restitutionem plenariam praefatum marchionem, et complices suos, omni contradictione et appellatione cessantibus, per censuram ecclesiasticam compellatis; et non obstante quod saepedictus Pisan. archiepiscopus, post appellationem ad nos interpositam, et iter arreptum ad sedem apostolicam veniendi, lite non contestata, praesertim in criminali, contra eum testes recepit, sicut ex insinuatione litterarum eius liquido intelleximus, super omnibus quae adversus se partes duxerint proponenda; et si bona ecclesiae ipsius archiepiscopi tempore diminuta sunt, vel etiam augmentata, vocatis ad vos qui fuerint evocandi, sine personarum acceptione, solum Deum habentes prae oculis, servato iuris ordine, inquiratis plenissime veritatem, et usque ad diffinitivam sententiam remoto appellationis obstaculo procedentes, gesta omnia sub sigillorum vestrorum testimonio nobis transmittatis; certum terminum partibus assignantes, ad quem recepturae sententiam nostro se conspectui repraesentent. Testes appellatione rem. cogantur. Provisuri, ne huius occasione discordiae, bona Arboren. ecclesiae ab alterutra parte per dilapidationis vitium distrahantur. Nullis literis obstantibus praeter assensum partium etc. Datum. Reat. III idus augusti.

(3) *Iudicem Turritan.*, il quale in quel tempo era COMITA II. Successore di Comita nel regno Turritano fu il di lui figlio MARIANO II, il quale, vivente il padre, sposò Agnese secondogenita del marchese Guglielmo di Massa giudice di Cagliari; dal che si comprende perchè Comita prestasse mano alle violenze di Guglielmo contro l'arcivescovo di Arborea (Ved. TOLA, *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*, Vol. I. pag. 225 e 226, e Vol. II pag. 222 e 223).

CXLVIII*.

Convenzione di Ugone di Basso, soprannomato PONZIO, giudice di Arborea, col comune di Genova, nella quale promette tra le altre cose sicurtà ai Genovesi nei suoi Stati, l'uso delle case loro necessarie per l'abilazione e per la mercatura, senza pagamento, la quarta parte delle rendite del GIUDICATO, e il pagamento dei debiti verso il suddetto comune (1).

(1198, 28 agosto).

Dall'Archivio Ducale di Genova,
e Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, pag. 95 v.

In nomine Domini amen. Ego Ugo de bassio sive pontius filius quondam Ugonis de bassio convenio et promitto vobis domino Alberto de Mandello Ianue civitatis potestati, recipienti nomine comunis Ianue, quod deinceps per me, et homines meos salvabo et custodiam, atque defendam universos Ianuenses et omnes personas de districtu Ianue in personis et rebus, et terra et aqua, sanos et naufragos in toto Arborensi iudicatu, et in toto posse et fortia et terra mea, quam habeo vel de cetero acquisivero. Si aliquis Ianuensis, vel de districtu Ianue ante me querimoniam fecerit de aliqua persona mei iudicatus seu districtus, infra proximos XL dies continuos post lamentationem factam ei iustitiam fatiam et complebo per bonam fidem secundum rationem, nisi licentia conquerentis remanserit, aut per dilationem legitime datam. Si vero ille qui reclamationem fecerit, terminum vel terminos produxerit, ad productum vel productos terminos tenebor, nec actori absque voluntate terminum dabo, nisi rationabiliter. Si autem, quod Deus avertat, aliquod lignum ianuense vel de districtu Ianue, quod absit, naufragium paciatur in toto Arborensi iudicatu et in tota fortia et terra mea, quam habeo vel de cetero acquisivero, et homines mei aliquid inde habuerint, fatiam illud per bonam fidem pro posse meo in integrum restituere. Et insuper si per aliquem ipsorum perdentium contra homines meos facta fuerit querimonia, de eis vindictam facere tenebor. Item consignabo et dabo negotiatoribus Ianue et de districtu Ianue, in ordinatione potestatis vel consulum comunis Ianue, qui in Sardineam ascenderint per se vel suos nuntios, aut per suas certas litteras, quas mandaverint, domos et loca sine aliqua pensione et dacita, quibus libere maneant et negotientur Ianuenses et homines districtus Ianue, sine aliquo drectu, in toto predicto iudicatu et terra, posse et fortia mea, quam ut dictum est habeo vel deinceps acquisivero, et ipsos salvabo et manutenebo contra omnes personas. Item promitto et convenio vobis domino Alberto, quod quotiescumque comune Ianue guerram habuerit cum Pisanis, vel cum aliquo iudice de Sardinea, ei vel eis guerram

(1) La presente convenzione è un complemento e rinnovazione dell'altra che lo stesso Ugone avea segnato a favore del comune di Genova nel 20 febbraio 1192 (Ved. sopr. cart. N.º CXXXVII*), e contiene presso a poco gli stessi patti, ai quali erasi sottoposto Pietro I re di Arborea nel 29 maggio 1188, 7 febbraio e 29 maggio 1189, e 20 febbraio 1192 (Ved. sopr. cart. N.º CXXV*, CXXVIII*, CXXXII*, CXXXIII*, e CXXXIX*).

fatiam cum tota mea fortia sine fraude, nec pacem vel treguam cum eo vel eis fatiam sine voluntate et licentia potestatis, vel consulum comunis Ianue, et consiliatorum omnium, vel maioris partis eorum, excepto iudice Comita (2), si rationem comuni Ianue non fecerit. Item promitto et convenio, quod postquam consul, vel consules, vel nuntius comunis Ianue, qui in Sardinea ascenderint, vel in Sardineam applicuerint, cum navibus seu galeis et hominibus, viandam sufficientem eis et illis qui cum eo fuerint dabo et consignabo sine fraude pro posse meo. Preterea ex quo dominus terram meam inde concedens dignabitur recuperare (3), dabo et consignabo potestati Ianue vel consulum comunis, qui pro tempore fuerint, vel eorum certo misso, quartam partem totius introitus, *dricte redditte* (4) Arborensis iudicatus, excepto vino mee curie ne frauder necessario pro debitis comunis aut civium Ianue; aut libras mille denariorum Ianue in electione potestatis vel consulum comunis Ianue annuatim, quousque universa debita comunis et civium Ianue fuerint per omnia in integrum soluta. Insuper libras centum denariorum Ianue dono annuatim comuni Ianue consignabo, quousque debitum totum ut supra dictum est solutum fuerit. Item convenio et promitto vobis pro comuni Ianue quod de cetero concedam atque permittam Ianuenses et homines districtus Ianue habere et tenere curiam in toto iudicatu Arboree, et aliis terris quas habeo, vel de cetero acquisiero, ad faciendam et manutendam iustitiam et rationem. Et insuper curiam Ianue ibi de cetero habere et tenere permittam, et concedam ad usum comunis Ianue et omnium de districtu Ianue; nuntium vel nuntios, quem vel quos potestas vel consules comunis Ianue constituerint in Sardinea pro recolligendis debitis et introitibus suorum debitorum, vel pro curia retinenda vel tenenda salvabo et custodiam quoad omnes personas, nec eis fortiam de introitibus illis vel de curia fatiam, aut fieri ullo modo consentiam, sed libere pro eorum velle omnes introitus illorum recolligere, et curiam tenere pro beneplacito suo concedam (5). Item confiteor quod alii tres quarterii Arborensis iudicatus sunt obligati comuni Ianue pro debito comunis et civium; et ex parte mea in quantum possum ipsos obligo et eos in guardia tenebo pro comuni Ianue, quam-

(2) Cioè Comita II re di Torres, di cui ved. sopr. C.º N.º CXXXVI*.

(3) Quindi è chiaro, che Ugone non si trovava ancora al possesso della sua parte del regno di Arborea.

(4) La qual porzione equivaleva all'ottava parte di tutti gl'introiti del regno di Arborea. Imperocchè la metà intera di detti introiti era stata assegnata temporariamente al comune di Genova pel pagamento, e fino al pagamento integrale dei debiti di Barisone re di Sardegna, come si rileva dai numerosi documenti sovra prodotti; e l'altra metà era stata divisa in due parti uguali tra Ugone di Bas, e Pietro I regolo di Arborea, in virtù del lodo pronunziato da Guglielmo Burono nel 20 febbraio 1192 (Ved. sopr. cart. N.º CXXXVIII*). Su questa sua parte, ch'era la quarta delle entrate del regno di Arborea, Ugone si obbliga darne la metà al comune di Genova, cioè *quartam partem totius introitus dicte redditte Arborensis iudicatus*, ch'era stata divisa tra lui e Pietro I. Da tale cessione però ne eccettua il vino necessario per la sua curia.

(5) Ugone concede ai Genovesi, che possano stabilire nei suoi Stati di Arborea una *curia*, o ufficio pubblico, con gli ufficiali corrispondenti, all'oggetto principalmente di riscuotere le *collette* dai loro concittadini colà stabiliti, e gl'introiti, ch'erano stati loro assegnati temporariamente pel rimborso dei loro crediti verso Barisone re di Sardegna, verso la di lui vedova Agalbursa, e verso Pietro I di Arborea, e lo stesso Ugone.

diu comune Ianue et cives Ianue debitum comunis et civium in integrum fuerint consecuti ⁽¹⁾. De his omnibus predictis tot securitates fieri fatiam per homines meos, quot potestati Ianue vel consulibus placuerit. Et si, quod absit, ut dictum est non observavero, penam librarum duorum milium argenti fini vobis domine Alberte Ianue potestati nomine comunis stipulanti promitto. Pro pena vero et pro his omnibus observandis universa bona mea habita et habenda vobis pignori obligo, recipienti nomine comunis Ianue, et specialiter omnia iura et rationes, quas ullo modo habeo vel habebo in Arborensi iudicatu; et insuper, pena comissa, hec conventio et promissio nihilominus firma et inconcussa permaneat. Abrenuntio omnibus actionibus et rationibus, quibus ullo modo me tueri et defendere possim; et de terris et supradictis omnibus iuro fidelitatem comuni Ianue, et ipsas terras tenere promitto pro comuni Ianue et nomine comunis Ianue in feudum ⁽²⁾. Hec omnia ut superius scripta sunt iuro tactis evangeliiis ego Ugo de bassis, qui professus sum habere annos xx ⁽³⁾, attendere et observare bona fide sine fraude et malo ingenio, et contra nullo tempore venire; consilio quidem et auctoritate *Guigeni de cresti*, et Arnaldi de sala hec fatio. De his omnibus nullam licentiam habere possim a potestate vel

(1) *Alii tres quarterii sunt obligati comuni Ianue.* Ciò si riferisce alla metà dei redditi di Arborea riservati al comune di Genova pel rimborso dei suoi crediti, e alla metà dell'altra metà, che Ugone cedeva allo stesso comune.

(2) Quindi il comune di Genova si erigeva da se stesso in signore sovrano di quella parte del giudicato di Arborea, che Ugone dichiarava di ricevere dal medesimo in feudo.

(3) Dunque Ugone era nato nel 1178.

consulibus comunis Ianue, sive legato vel legatis, nisi tantum licentia omnium vel maioris partis consiliatorum Ianue. Factum Ianue in publico parlamento. Testes Rogerius de brema, Rogerius Clyc., Philipus cavarnicus, Guillelmus Ing. tornelli, Obertus porcius, Enricus guer-tius, Ogerius mazanellus, Symon lecanuptias, Vassallus laumelius, Raimundus de fresia, Rubeus de volta, Bonifatus de volta, Nicolaus aurie, Anfossus bancherius, Rubaldus aibe., Rubaldus belfogi, Enricus mallonus, Ido stanconus et multi alii. Anno dominice nativitatis millesimo centesimo nonagesimo octavo, indict. xv, xxviii die augusti feliciter. Ut autem omnis ambiguitas de medio auferatur, post publicam notarii infrasciptionem, conventionem et permissionem, prescripta sigillo meo roborari precepi.

Ego Bertolotus Alberti notarius sacri imperii conventionem superiorem scripsi.

Ego Atto Placentinus not. sacri palatii hoc exemplum transcripsi et exemplificavi ab autentico publico manu Bertoloti Alberti not. scripto. In quo pendebat sigillum cereum taliter comminutum et fractum, quod eius littere non poterant legi, ab una parte cuius remanserat de sculptura forma equi capite diminuto cum milite in eo sedente capite similiter diminuto; ab altera vero parte eiusdem sigilli erat forma hominis sedentis in cathedra, de qua tantum ibi remanserat ab humeris infra, sicut in eo autentico vidi et legi, nihil hoc addito vel dempto, preter forte litteram vel sillabam, titulum seu punctum, et hoc causa abbreviationis vel melioris lecture, titulos in litteras, et litteras in titulos permutando. Ad quod exemplum corroborandum iussu domini Pegoloti Uguezonis de Girardino Ianue potestatis subscripsi.

DISSERTAZIONE

QUARTA

DISSERTAZIONE

SOPRA I DOCUMENTI STORICI E DIPLOMATICI

DI SARDEGNA

DEL SECOLO XIII

Fecondo di avvenimenti civili, religiosi, e politici fu per la Sardegna il secolo decimoterzo, di cui ora pubblichiamo i diplomi, e le carte. Preparati insensibilmente dallo svolgersi lento, ma continuo, dei fatti accaduti nel secolo precedente, surti, e cresciuti tra le ambizioni indigene, e straniere, e in mezzo al conflitto di contrari interessi fra le due più potenti repubbliche italiane di quel tempo, hanno perciò una maggiore importanza storica, e presentano al lettore, come in un quadro di vari scompartimenti, le cagioni e gli effetti, i fini aperti o nascosti, le variazioni e i progressi, le circostanze e gli accidenti che li produssero, e li accompagnarono, gli uomini che vi ebbero parte principale, od accessoria, i luoghi, e le occasioni in cui ebbero principio e compimento. Grandeggiano in questo quadro pontefici, imperatori, principi, e dinasti di varia fama, e di diversa fortuna; e cominciano pure a figurarvi alcuni comuni dell'isola, i quali per lo innanzi, come tutti gli altri suoi abitatori, o non aveano esistenza civile, o viveano sotto il peso di una cieca ed assoluta dipendenza poco dissimile dalla servitù. Vi si trovano inoltre usurpatori, e conquistatori di giudicati (piccoli regni nei quali la Sardegna era spartita), altri più, altri meno felici, e quindi il corrervi e ricorrervi continuo di soldati, di negozianti, di avventurieri, i quali si affaticano a trarre ciascuno il suo pro da una terra, che non avendo pari alla sua estensione, alle sue naturali ricchezze, e alla felicità della sua geografica postura il numero e la gagliardezza degli abitanti, la forza e la concordia dei suoi reggitori, si offeriva facil preda a chiunque avesse voluto, o con astuzia sorprenderla, o con audacia combatterla, e signoreggiarla.

In mezzo a tanta varietà di accidenti il fatto più rimarchevole che si presenta all'attento osservatore si è la forza e la perseveranza dei romani pontefici nel rivendicare la supremazia, e l'alto dominio della Sedia Apostolica sulla Sardegna. Da Innocenzo III fino a Gregorio X il papato sostenne una lotta continua con principi e con

repubbliche per difendere, e mantenere illeso questo suo dritto; e governandosi a seconda degli eventi, ora con le pratiche amichevoli, ora con le minacce, ed ora con l'autorità del comando, ne uscì sempre vittorioso; sicchè papa Bonifazio VIII, raccogliendo il frutto delle sollecitudini, e della costanza dei suoi predecessori, potè disporre, e dispose liberamente dell'isola a favore di un sovrano, straniero di patria, di costumi, e di lingua, il quale sostenendo con la forza delle armi la concessione e la investitura pontificia, che lo imponeva ai Sardi, prima inconsapevoli, e poi renitenti, la ridusse, benchè non al tutto, ed assai tardi, alla propria obbedienza.

Già fin dalla sua assunzione al pontificato Innocenzo III propugnò energicamente questo supremo dominio; e alcuni documenti del secolo precedente ci dimostrano come egli lo difendesse contro Guglielmo I marchese di Massa e giudice di Cagliari, il quale, dopo aver invaso il giudicato di Arborea, tolse a perseguire l'arcivescovo Giusto, di nazione genovese, e si fece reo di molte scelleratezze rimproverategli dal pontefice, che perciò lo esortava a desistere dalle sue usurpazioni, protestando in modo esplicito e solenne *SARDINIAM peculiari quodam, ac legitimo iure ad Apostolicam Sedem pertinere* (1). Il suo ardore nel difendere questo dritto crebbe a proporzione della gravità degli avvenimenti politici che si succedettero, uno dei quali nel principio di questo secolo fu la invasione del regno di Gallura per parte di Lamberto Visconti cittadino pisano. L'animo del pontefice arse di sdegno all'udire tale invasione, che disturbava i suoi disegni sulle future nozze della giovinetta principessa di Gallura, unica figlia superstite di BARISONE III, le sollecitudini perciò adoperate, e le commissioni date all'arcivescovo BIAGIO presso i regoli di Torres, di Cagliari, e di Arborea (2). Le censure da lui fulminate contro l'invasore (3);

P. C. N. 1198. 1200.

P. C. N. 1201.

P. C. N. 1203.
P. C. N. 1207.

(1) Ved. supr. *DIPL. E CART. DEL SECOLO XII*, N.º CXLVII. pag. 280, e infr. pag. 303, not. (2):

(2) Ved. infr. *CART. N.º I*. pag. 303.

(3) Ved. infr. *CART. N.º X*. pag. 310.

le lettere scritte in tale occasione ai comuni di Genova e di Pisa; la soddisfazione chiesta, e ottenuta da quest'ultimo per le ingiurie fatte da Lamberto a Trasamondo, e per la ingiusta occupazione del regno Gallurese (1); l'amministrazione di quel regno da lui affidata a Comita II di Torres: l'ordine datogli di non disporre, senza l'autorità ed il consenso della Sedia Pontificia; e l'esortazione fattagli in pari tempo di opporsi virilmente con gli altri principi dell'isola ai tentativi dei Pisani, che favoreggiavano la causa dell'imperatore Ottone da lui scomunicato, ne sono ad un tempo la espressione, e la prova (2). Sopra ciò noi lo vediamo rivendicare alla S. Sede il giuramento di fedeltà prestato dal regolo di Cagliari in mani dell'arcivescovo di Pisa (3); richiamare a sè la cognizione delle liti mosse allo stesso regolo, ch'era stata usurpata da giudici pisani (4); propugnare virilmente la esenzione del clero Turritano dalla giurisdizione secolare di Comita II (5); e commettere all'arcivescovo di Torres di udire le proposte amichevoli di componimento fatte da Guglielmo I di Cagliari pel giudicato di Arborea, acciò in nessuna parte dell'isola soffrissero pregiudizio i dritti sovrani della Sede Pontificia (6).

Non meno zelante di papa Innocenzo fu l'immediato suo successore Onorio III. Rivoltasi a lui nel primo anno del suo pontificato la giovane erede del giudicato di Cagliari (7); egli l'accorse sotto la sua protezione, e la difese contro le vessazioni dei Pisani, i quali col nuovo castello edificato sulla rocca di Cagliari (CASTRUM CASTRI) minacciavano la indipendenza del di lei piccolo regno, e le toglievano la pienezza della libertà nel governare il suo popolo. Valendosi della occasione che le porgevano le doglianze e le preghiere della principessa cagliaritana, Onorio spiegò tutta l'autorità del suo comando per far rispettare l'alto dominio dei pontefici, tanto su quello, quanto sugli altri giudicati dell'isola; e perciò commise a Ugolino, vescovo d'Ostia, e Legato pontificio, di ordinare al podestà e al comune di Pisa l'immediato richiamo dell'esercito, che aveano spedito, e manteneano in Sardegna contro i dritti di sovranità della Sedia Apostolica, la pronta restituzione di tutti i luoghi, e di tutte le terre colà occupate, perciocchè l'isola intera, secondo egli esprimevasi, *ad Apostolicam Sedem noscitur pertinere*, e l'atterramento del suddetto castello di Castro, edificato contro la volontà di papa Innocenzo, suo predecessore, o quanto meno la consegna di quella fortezza a un suo speciale delegato, il quale la custodisse a nome della Chiesa Romana; lo che poi chiese nuovamente, e conseguì in effetto, alla presenza di molti vescovi e cardinali, e degli ambasciatori di Genova e di Pisa, in un con-

cistoro da lui tenuto in Laterano (8). Siccome però i Pisani non furono solleciti, e forse non erano nemmeno disposti ad ubbidirgli, si rivolse a Mariano II di Torres, e lo indusse a muover guerra ai medesimi, ed a scacciarli dall'isola, scrivendo in pari tempo ai Milanesi, acciò per tale impresa soccorressero di armi e di armati il regolo Turritano (9). Da Benedetta poi, che avea implorato la di lui protezione, si fece prestare e rinnovare, come vassalla, il solenne atto di omaggio, e il giuramento di fedeltà, si fece promettere per se stessa, e pe' di lei successori nel giudicato, un annuo censo in ricognizione del supremo dominio della Chiesa nei suoi Stati, stabilendo per l'avvenire, che i giudici Cagliaritari nell'assumere il governo del giudicato giurerebbero vassallaggio ai Pontefici, non contrarrebbero nozze senza il loro beneplacito, e che laddove morissero senza legittima discendenza, la terra tutta ricadrebbe in potestà della Chiesa Romana (10).

Ma lo zelo d'Innocenzo, e di Onorio fu sorpassato in tal rispetto dalla previdente operosità di papa Gregorio IX. Il quale, dopo aver fulminato l'anatema contro Ubaldo di Pisa, invasore del regno di Gallura, e contro i suoi consorti e aderenti, che lo aveano aiutato, e lo favorivano nell'usurpazione (11), volse il pensiero a riaffermare in perpetuo con atti solenni di concessione, e d'investitura la sovranità della S. Sede sull'isola intiera, riducendo alla condizione di feudatari pontifici (com'erano stati ridotti poco innanzi i giudici di Cagliari) gli altri tre regoli che *ab antico* con autorità dinastica, e quasi regia la governavano. Confidente, ed esecutore de' suoi divisamenti fu Alessandro suo cappellano, il quale, inviato da lui con speciale legazione in Sardegna, compì nel breve giro di due anni l'arduo compito della sua missione. Adelasia, che per dritto di successione al di lei padre Mariano II regnava in Torres, ed in Gallura, fu la prima (ad esempio di Benedetta di Cagliari) a riconoscere il supremo dominio della Sedia Apostolica nei suoi stati al di qua, e al di là del mare, a riceverne la investitura dal Legato Pontificio, a prestare giuramento di fedeltà e di vassallaggio, a promettere l'annuo censo di libbre quattro di argento, e obbedienza intera e passiva al Supremo Gerarca, ed a pattuire espressamente, che morendo essa senza successione legittima li detti suoi stati ricadrebbero senza diminuzione alcuna in piena proprietà della Chiesa Romana, a di cui nome confessava di tenerli, e possederli. - Ubaldo, marito di Adelasia, assentiva alle promesse, e ai giuramenti della consorte, prometteva e giurava egli stesso, e concorrevano alla cessione del castello di MONTE ACUTO, onde prestar sicurezza della sincerità delle fatte dichiarazioni, e del proposito di osservare fedelmente i patti di vassallaggio, e di devoluzione; ma protestava in pari tempo di limitare tali atti al solo regno Turritano, poichè per quello di Gallura riconosceasi vassallo del comune di Pisa, ed avea pre-

(1) Ved. infr. CART. N.º VII. IX. e XIII. pag. 308. 309. 312.

(2) Ved. infr. CART. n.º XXIII. pag. 319.

(3) Ved. infr. CART. n.º II. e III. pag. 303. 304.

(4) Ved. infr. CART. n.º XIX. pag. 316. - In questa epistola il Pontefice protesta *nobilem virum marchionem Calaritanum ad iurisdictionem Apostolicam pertinere*, e dice apertamente ai Pisani ch'essi non oserebbero attribuirsi giurisdizione veruna sulla Sardegna, se non volessero incorrere nella scomunica. Ib.

(5) Ved. infr. CART. n.º XXI. pag. 318.

(6) Ved. infr. CART. n.º XXIV. pag. 319.

(7) BENEDETTA, figlia di Guglielmo I. Ved. infr. CART. n.º XXXV. pag. 329.

(8) Ved. infr. CART. n.º XXXVI. e XXXVIII. pag. 331. 332.

(9) Ved. infr. CART. n.º XLII. pag. 334.

(10) Ved. infr. CART. n.º XLV. pag. 338.

(11) Ved. infr. CART. n.º XLVIII. pag. 341.

stato al medesimo il giuramento di fedeltà (1). Mentre il Legato di papa Gregorio riceveva da Ubaldo e Adelasia questi atti di ripetuta sommissione, e mentre, per fini ch'è facile indovinare, proibiva di dare pubblicità ai medesimi, senza sua speciale licenza (2), riceveva eziandio dal re di Arborea Pietro II, figlio e successore di Ugone II, somiglianti promesse, dichiarazioni, e guarentigie; riconoscimento cioè della sovranità pontificia nel suo regno, giuramento di fedeltà e di vassallaggio, pagamento dell'annuo censo di mille e cento bisanti d'oro, riversibilità del regno alla Chiesa Romana in mancanza di successori legittimi, e consegna a titolo di pegno del castello di GIRAPALA. Ma una specialità da notarsi a di lui riguardo si è questa, che il Legato Pontificio fece pur prestare il giuramento di fedeltà e di obbedienza dai prelati e dai nobili di Arborea, che concedette a Pietro II la investitura, consegnandogli un vessillo coll'emblema delle *somme chiavi*, che diedegli precetto di non contrarre vincoli di consanguinità e di affinità senza il permesso del Papa, e che gli accordò facoltà di donare entro certi limiti alle chiese, ai luoghi pii, ed ai suoi prossimi congiunti porzione dei beni, e dei redditi del GIUDICATO (3).

Sembra, che da tal punto l'alto dominio Pontificio sulla Sardegna sia stato generalmente riconosciuto così dai sovrani, come dai popoli, se si eccettua la repubblica di Pisa, la quale si manteneva sempre nel possesso dei luoghi da lei usurpati, nè desisteva mai dai tentativi di novelle usurpazioni. Imperocchè sul declinare di questo secolo troviamo Enrico, fratello di Ferdinando re di Castiglia, principe ardito e venturiero, che si volge a papa Clemente IV, onde permettergli la impresa a mano armata ch'ei meditava per il conquisto dell'isola, e Carlo I re di Sicilia, e Giacomo I re di Aragona chiederne, ciascuno per sè, dallo stesso Pontefice la concessione, e l'investitura. E troviamo in pari tempo, che Clemente IV non volle aderire a nessuna di tali domande; che prese invece a difendere e tutelare, come i suoi predecessori, i dritti sovrani della Sede Apostolica; che mandò in Sardegna un suo vicario, appena ebbe contezza della invasione del regno Turritano operata dal conte Ugolino, e delle vessazioni ch'ei vi commetteva contro le persone rimaste fedeli alla Chiesa Romana; e che commise al canonico di Beauvais, suo speciale legato, di ordinare ai Pisani l'immediato richiamo di detto conte, e dei suoi fautori, ed aderenti (4). E siccome i Pisani non ottemperarono agli ordini papali, anzi si erano vieppiù raffermati con la forza nel GIUDICATO di Torres, e specialmente nella città di Sassari (*locum insignem, et quasi caput IUDICATUS ipsius*), perciò sei anni dopo Gregorio X ne intimò loro lo sgombero e la restituzione nel termine perentorio di tre mesi; minacciandoli, in caso contrario, di aggravare l'ecclesiastiche censure, che per questa, e

per tante altre usurpazioni da essi commesse in Sardegna, e per aver favorito le parti del re Corradino, avea loro lanciato il suddetto pontefice Clemente IV (5). Per la quale tenacità di propositi nel difendere i propri dritti, mantenuta in vigore per tanti secoli, e passata per successione non interrotta dall'uno all'altro dei Romani Pontefici, potè Bonifazio VIII, come dicemmo più sopra, prometter prima, e quindi concedere in effetto la Sardegna al re Aragonese Giacopo II, dandogliene con atto solenne la investitura (6). Nè solamente ne dispose da sovrano assoluto, facendo riconoscere all'investito il supremo dominio della Chiesa Romana, imponendogli l'annuo censo di due mila marchi di argento, e l'obbligo di assistere con le sue armi la santa Sede in Italia, regolando l'ordine di successione dei sovrani Aragonesi nel reame Sardo, provvedendo alla libertà delle chiese, e alle immunità ecclesiastiche, e determinando con assai minuta precisione tutti i casi di riversibilità dell'isola alla Chiesa concedente; ma nel giorno medesimo, e con atto distinto, si riservò per un tempo determinato la facoltà piena ed intera di disporne in modo diverso, e di concederla ad altri, se così richiedesse la pace della Sicilia, o fosse consigliato da altri motivi riconosciuti utili o necessari dalla stessa Sede Apostolica (7).

Ma se i Pontefici non pretermettevano giammai di rivendicare i loro dritti di sovranità, e di mantenerli salvi ed illesi da ogni pretensione, invasione, ed usurpazione straniera, non impedivano d'altra parte che il governo di fatto dell'isola rimanesse nelle mani degli antichi regoli nazionali, che consideravano come vassalli e feudatari della Chiesa Romana; e che Genova e Pisa continuassero a possedervi alcune proprietà, e parecchie ragioni di utile dominio, le quali dal tempo della crociata contro i Saraceni, e nel lungo periodo di circa due secoli, erano loro pervenute, o per forza d'armi, o per trattati ed accordi, o per libere concessioni dei giudici. Nè solamente non l'impedivano, ma aiutavano eziandio li detti regoli, e li proteggevano, affinché i loro dritti non fossero menomati, e potessero liberamente governare, e farsi ubbidire dai loro sudditi; acciò ritraessero dai piccoli regni loro i tributi, le rendite e gli onori dovuti alla potestà regale; e perchè le dinastie regnanti in ciascuno dei quattro GIUDICATI continuassero a sussistere inalterate con quell'ordine di successione che da tempi antichissimi vi si era introdotto, e per lunga consuetudine profondamente radicato. E in quanto a Genova e Pisa gli stessi Pontefici nelle continue gare e dissensioni di quelle due repubbliche, delle quali causa spesso unica, e sempre una, erano le loro possessioni e pretensioni sulla Sardegna, s'intromettevano arbitri e pacieri per far cessare le guerre e le contenzioni, per contenerle nei giusti confini del dritto, e per ridurle a verace e stabile concordia. Dal che tutto si deduce, che la sovranità reale ed effettiva risiedeva veramente nei quattro giudici o regoli delle quattro grandi provincie, nelle quali la Sardegna era divisa, e che l'alto dominio della

(1) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° LVIII. LVIII. LIX. LX. LXI. LXX. LXXII. LXXIII. LXXIV. LXXVI. pag. 347. 348. 349. 355. 356. 357.

(2) Ved. infr. CART. n.° LXIII. pag. 350.

(3) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° LXVI. LXVII. LXIX. LXXI. LXXV. LXXVII. pag. 351. 352. 354. 355. 356. 358.

(4) Ved. infr. DIPL. E CART. n.° CVI. CVII. CVIII. pag. 386. 387.

(5) Ved. infr. CART. n.° CXIII. pag. 392.

(6) Ved. infr. DIPLOM. n.° CXXXVII. CXXXVIII. pag. 455. 456.

(7) Ved. infr. DIPL. E CART. n.° CXXXIX. pag. 460.

S. Sede si risolveva in una sopra-sovrantà, di cui poi, per la estinzione quasi totale delle quattro dinastie Sarde, i Romani Pontefici usarono con assoluto e supremo arbitrio, concedendo l'isola in feudo ai monarchi di Aragona.

Varie, e per lo più infelici, a causa delle frequenti mutazioni, e delle guerre, furono le vicende del governo insulare nei quattro giudicati. Lamberto Visconti, scomunicato e poi assoluto da Innocenzo III (1), e quindi scomunicato nuovamente assieme a suo fratello Ubaldo da Onorio III (2), dominò non pertanto in Gallura, e toltesi in moglie l'unica figlia di Barisone III erede della corona paterna (3), mantenne, o riluttante, o paziente la santa Sede, il supremo potere, e lo trasmise alla sua discendenza, la quale si spense in Giovanna di Ugolino Visconti, di quel *giudice Nin gentile*, cui si volsero così dolci e affettuosi nella DIVINA COMMEDIA i versi ispirati a Dante dall'amicizia, che a lui lo avea sì strettamente legato in vita (4). — Comita II, Mariano II, e Barisone III regnarono successivamente in Torres. All'ultimo di questi GIUDICI, ucciso barbaramente in età giovanile, succedette la sorella Adelasia, che per fini politici era stata data in moglie a Ubaldo Visconti (5). E Ubaldo, in virtù della unione con Adelasia, non solamente governò fino alla sua morte il regno Turritano, di cui anzi fu investito assieme alla moglie dal Legato Pontificio, ma tenne eziandio le redini del GIUDICATO Gallurese affidatogli dal comune di Pisa, come a prossimo congiunto, e forse anche tutore di Chiano Visconti (6). — L'irrequieto Guglielmo I marchese di Massa, poco curandosi degli anatemi pontificii, governò aspramente il GIUDICATO di Cagliari, e usurpò con la forza quello di Arborea. Benedetta sua figlia raccolse con deboli mani il potere lasciatole dal padre, e confermatole dal clero, e dal popolo. Sposatasi, prima a Parasone, e poi a Torchitorio, ebbe successori Guglielmo II, e il suo nipote, o congiunto Chiano, per la di cui tragica morte, senza discendenza,

P. C. N. 1206 - 1207 - 1208

P. C. N. 1218

P. C. N. 1230 - 1235 - 1295 e seg.

P. C. N. 1205 - 1216 - 1224 - 1233

P. C. N. 1219

P. C. N. 1236 - 1237

P. C. N. 1200 - 1211 - 1215 - 1216 - 1217 - 1219 - 1224 - 1235 - 1254 - 1256

(1) Ved. infr. CART. n.° VII. IX. X. XIII. pag. 308. 309. 310. 312.

(2) Ved. infr. CART. n.° XLII. pag. 334.

(3) Ved. infr. CART. cit. n.° VII. not. (1). pag. 309. n.° IX. pag. 309. e 310. in not. n.° XIII. pag. 312. not. (2).

(4) Purgat. Cant. VIII.

.....
Giudice Nin gentil, quanto mi piacque
Quando ti vidi non esser tra rei!
.....

.....
Quando sarai di là dalle larghe onde,
Di' a Giovanna mia che per me chiami
Là dove agl'innocenti si risponde.
Non credo che la sua madre più m'ami,
Pocchia che trasmutò le bianche bende,
Le quai convien che misera ancor brami.
Per lei assai di lieve si comprende
Quanto in femmina fuoco d'amor dura,
Se l'occhio, o il tatto spesso nol raccende.
Non le farà sì bella sepoltura
La vipera che i Milanesi accampa,
Com'avria fatto il gallo di Gallura. ecc. ecc.

Ved. TOLA, *Dizion. Biogr. dei Sardi Ill.* Vol. II. pag. 135, e Vol. III. pag. 99.

(5) Ved. infr. CART. n.° XXXI. XLII. XLIV. LI. pag. 326. 334. not. (3), 337. 343.

(6) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° LVII. LVIII. LIX. LX. LXI. LXIII. LXX. LXXII. LXXIII. LXXIV. e LXXVI. pag. 347. 348. 349. 350. 355. 356. 357. Riguardo a Chiano *giudice* di Gallura, Ved. TOLA, *Dizion. Biogr. sudd.* Vol. I. pag. 215.

manò la dinastia dell'usurpatore Guglielmo I, e il GIUDICATO Cagliariitano, posseduto per soli due anni da Guglielmo III come feudatario della repubblica genovese, fu diviso in tre parti da tre potenti e ambiziosi cittadini pisani (7). E il regno di Arborea, pervenuto, dopo la morte del famoso Barisone re di Sardegna, a Pietro I suo figlio, da costui a Costantino II, e quindi a Pietro II, Comita III, e Mariano II, fu retto da essi come da principi assoluti, salvo l'onore, la supremazia, e l'alto dominio della Chiesa Romana, che tacitamente dagli uni, ed esplicitamente dagli altri fu riconosciuto (8). Ma le sorti dei GIUDICATI Sardi, e dei GIUDICI, che per dritto antico, familiare, ed ereditario, o per usurpazioni recenti li reggevano, subirono più frequenti mutazioni sul finire della prima, e nella seconda metà del secolo XIII. — Adelasia, rimasta vedova di Ubaldo Visconti, governò per soli due anni, a nome, e con autorità propria, il regno di Torres. Giovine ancora, e posseditrice di ricchi stati, l'età, e la politica le consigliavano di passare a seconde nozze. Il pontefice Gregorio IX le proponea per sposo un guelfo della nobile famiglia de'Porcari di Pisa, ligio alla Sede Pontificia, e figlio forse di quell'Orlandino Ugolino de'Porcari, al quale erano state consegnate con giuramento di vassallaggio le rocche di Massa e di Potenzolo, dopo la morte di Guglielmo II di Cagliari, per custodirle a nome, e sotto gli ordini della santa Sede (9). Federico II imperatore di Germania le offeriva in pari tempo la mano di Enzo, suo figlio naturale. La principessa di Torres accettò infelicemente la proposta imperiale. Dalle di lei nozze con Enzo, o Enrico (10), elevato tosto da suo padre alla dignità di re di Sardegna, nacque Elena, che fu poi sposata a Guelfo del famoso conte Ugolino (11). Ma le splendide nozze, la cresciuta regale dignità, e l'unica prole da cui furono abbelliti li primi cinque anni del nuovo talamo coniugale, si convertirono tosto per Adelasia in domestiche sventure. Spogliata da Enzo di ogni autorità nel governo degli stati Turritani, e, se dicono il vero le antiche cronache sarde, travagliata da lui con modi iniqui e malvagi, fu finalmente racchiusa nel forte castello di Goceano, già conquistato dal di lei primo marito, e in questa rocca

P. C. N. 1207, 1211, 1218, 1236, 1236, 1237, 1238, 1265, 1284, 1286, 1295.

P. C. N. 1238

P. C. N. 1235

P. C. N. 1239

(7) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° XXX. XXXII. XXXV. XXXVI. XLIII. XLV. LIII. LXXXVI. LXXXVIII. LXXXIX. XC. XCI. XCII. XCIII. XCIV. XCV. pag. 324. 325. not. (1), 329. 331. 334. 338. 345. 363. 364. 365. 367. 368. 369. 370. 372.

(8) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° VIII. XXII. XXVII. XLVII. L. LXII. LXIV. LXV. LXVI. LXVII. LXVIII. LXIX. LXXI. LXXV. LXXVII. LXXVIII. CXVI. CXIX. CXXXVI. pag. 309. not. (2), 320. 321. 340. 342. 349. 350. 351. 352. 354. 355. 356. 358. 395. 399. 454.

(9) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° LIII. pag. 345.

(10) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° LXXXIX. pag. 359, nel quale Enzo s'intitola *rex Turritanus et Gallurensis*. Da ciò si rileva, che egli avea già sposato Adelasia principessa ereditaria di quei due giudicati, perchè in opposto non avrebbe potuto assumere un tal titolo. E siccome il citato diploma è datato in Siena nel 17 marzo 1241, si può ragionevolmente arguire, che il di lui matrimonio con Adelasia fosse seguito alcuni mesi avanti, e quindi nel 1240. Inoltre non assumendo Enzo in quest'atto la qualificazione di re di Sardegna, inti'olandosi semplicemente *totius Italiae Legatus generalis*, da tale circostanza riceve conferma la opinione del Muratori, che cioè la dignità di re di Sardegna fu conferita a Enzo dall'Imperatore Federigo suo padre dopo il 1240 (ANTIQ. ITAL. Tom. I. pag. 246 a 248), e si ha di più la prova positiva, che nel 17 marzo 1241 un tale titolo e dignità non gli era stata ancora conferita.

(11) Ved. infr. CART. CX. e CXII. pag. 388. 389. 391.

medesima, o nel castello di Ardara, conchiuse nell'abbandono, e nella solitudine la propria vita (1). E poichè Enzo partivasi per le guerre d'Italia, lasciando suo vicario nel regno di Torres Michele Zanche, prima drudo, e poi sposo di Bianca Lanza, quest'uomo tristissimo, cupido di denaio, e barattiere solenne, secondo che lo dipinse Dante (2), udita la prigionia del suo signore, usurpò lo stato alla di lei unica figlia avuta dal matrimonio con Adelasia, lo governò iniquamente per molto tempo, e poi cadde vittima egli stesso del pugnale di Branca d'Oria, spinto da cieca ambizione di regno all'assassinio, e al tradimento.

Alcuni fatti, o ignorati, o non avvertiti abbastanza dagli storici Sardi, accaddero nel regno Turritano nel lungo periodo di tempo trascorso dalla morte di Mariano II alla uccisione di Michele Zanche. Troviamo in primo luogo Ugolino, Lamberto, e Ranieri conti di Bulgari, e cittadini pisani, che nel 1233 spediscono armi e munizioni a Torres in Sardegna (3). Quale fosse l'oggetto di tale spedizione, se di conquista, o difesa di qualche terra o dominio particolare, non si ricava dal documento, con cui essi si dichiarano debitori del denaro perciò speso da Pellario di Ugolino Gualandi. Ma ritenendo, che in quel correr di tempi, nè molto innanzi, era stato ripetutamente invaso da Lamberto, e Ubaldo Visconti il regno di Gallura, che la loro usurpazione avea conseguito un esito fortunato, che nello stesso anno 1233 era mancato di vita l'animoso Mariano II re di Torres, ch'eragli succeduto Barisone III ancor minorenni, cui il tutore e i consiglieri, suoi congiunti, faceano rinnovare le antiche convenzioni del padre, e dell'avo col comune di Genova, e che questo principe giovinetto fu trucidato, dopo tre soli anni di regno (4), si hanno argomenti non lievi per sospettare, che tale impresa armata mirasse principalmente a impossessarsi di una qualche parte del giudicato Turritano. Troviamo pure nel 1262 Precivalle, e Nicolò di Manuele Doria (5), che all'oggetto di recuperare i luoghi e le terre già possedute nello stesso giudicato, ottengono da Manfredi re di Sicilia la promessa di cento cavalieri, e di due o trecento fanti; che per assoldare altri cento cavalli, e altri cinquanta fanti, che doveano completare il corpo di spedizione, tolgono a mutuo lire due mila dal comune di Genova; e che tutto essi disponeano acciò la impresa avesse luogo dentro un

anno (6). E d'altra parte nell'anno medesimo, e nel seguente, era viva la guerra tra Guglielmo conte di Capraia, e Guelfo del conte Ugolino, pretendenti entrambi al regno di Torres. Il primo, ch'era giudice intruso di Arborea, assediava con mille fanti, e mille cavalli il castello di Goceano; il secondo, che intitolavasi giudice di Sassari, difendea con pari forza ed ardore; e l'uno e l'altro offendeansi nei rispettivi domini con mutue scorriere, e depredazioni (7). Guelfo difendeva, com'è ben chiaro, i dritti di Elena sua consorte, la quale, essendo già morta la di lei madre Adelasia, e trovandosi prigioniero in Bologna il di lei padre Enrico (Enzo) era chiamata presuntivamente per dritto di successione al regno Turritano. E Guelfo nel difendere tali dritti era aiutato dalle forze, e dal consiglio del proprio padre il conte Ugolino, che in quel tempo trovavasi in Sardegna (8). Sembra che le armi loro, congiunte a quelle che pur riceveano dal comune di Pisa, siano state felici, poichè papa Clemente IV, scrivendo nel 1267 a Enrico Infante di Castiglia, e a Giacomo I re di Aragona, lamenta la perdita del giudicato Turritano, occupato e ritenuto per forza dai Pisani; e in altra lettera dello stesso anno accusa come capo ed autore della invasione, e della occupazione il detto conte Ugolino co'suoi consorti, e fautori (9). Siffatta occupazione diventò più legittima per la morte di Enzo, dei di cui domini in Sardegna furono eredi Enrico, e Ugolino suoi nipoti, figli di Elena, e di Guelfo (10). La qual cosa riceve conferma dall'atto con cui nel finire dello stesso anno l'avo paterno di Enrico e di Ugolino redime a loro favore dritti e ragioni, che lor competeano nell'isola, e nel castello di Sassari (11), e dalla lettera che nell'anno seguente il Pontefice Gregorio X indirizzò ai Pisani, dolendosi della costante occupazione del giudicato Turritano, e ingiungendo ai medesimi con minaccia di nuovo anatema, che nel termine di tre mesi lo restituissero con la *insigne città* di Sassari, che n'era il capo (12). Ma dai documenti posteriori agli ordini, e alle minacce di papa Gregorio X si ricava apertamente, che dopo la morte di Michele Zanche Sassari surse e si compose a stato, ed a forme di Comune libero, e indipendente, lottando a un tempo con Pisani e Genovesi, che voleano impadronirsene (13). E sebbene i primi affettassero ancora dominio in detto Comune, e negli atti tutti della pace conchiusa dopo la infelice battaglia della Meloria convenissero di cederlo ai Genovesi co' luoghi tutti, e con le fortezze che ne dipendeano (14), egli è certo però che possessione, e padronanza non ve ne aveano nessuna, e che invece Sassari dominava nei luoghi quasi tutti dell'antico regno Turritano, e di Logodoro, ad eccezione di alcuni possedimenti che ancor vi aveano nella *Nurra*, in *Gerito*, e altrove, i discendenti di Andrea

(1) Ved. TOLA, *Dizion. Biogr. dei Sardi* III. Vol. I, pag. 55. 56. 57.

(2) Michele Zanche fu collocato da Dante nella bolgia dei barattieri, assieme a frate Gomita di Gallura, e dice di lui

Usa con esso donno Michel Zanche
Di Logodoro, ed a dir di Sardigna
Le lingue loro non si senton stanche.*

DIVIN. COMMED. INFERN. CANT. XXII.

(3) Ved. infr. CART. n.° LI. pag. 343.

(4) Ved. infr. CART. n.° LII. pag. 343.

(5) Manuele, o Manuele D'Oria era figlio di Andrea D'Oria, genero costui di Barisone II. di Torres, dal quale avea avuto in moglie la di lui figlia Susanna di Lacon. Quindi pare che il possesso, che Nicolò e Manuele D'Oria voleano rivendicare colle armi, si riferisse a terre, le quali gli appartenessero per eredità, o per altro titolo nel regno di Torres, e specialmente nella *NURRA*. (Ved. infr. CART. n.° CXX*. CXXI*. CXXII*. CXXIII*. CXXIV*. pag. 399. 402. 405. 408. 410.

* Cioè con Frate Gomita

(6) Ved. infr. CART. n.° CII*. pag. 380.

(7) Ved. infr. CART. CIII. pag. 380. 381. 382. 383.

(8) Ved. infr. CART. n.° CIV. pag. 384.

(9) Ved. infr. CART. n.° CVI. CVII. CVIII. pag. 386. 387.

(10) Ved. infr. DIPL. E CART. n.° CX. pag. 388.

(11) Ved. infr. CART. n.° CXII. pag. 391.

(12) Ved. infr. CART. n.° CXIII. pag. 392. 393.

(13) Ved. infr. CART. n.° CXV. pag. 394.

(14) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° CXXV*. CXXVI*. CXXVII*. CXXVIII*. pag. 413. 418. 419. 436.

D'Oria, genero di Barisone II re di Torres (1), e lo stesso Brancadoria uccisore di Michele Zanche (2). La prova storica più convincente di tale indipendenza è il patto di alleanza, e d'amicizia stretto nel 1294 dal comune di Sassari con quello di Genova, e la memoria serbataci dall'atto di tale accordo, che Sassari già molto innanzi nel civile e nel politico reggimento avesse leggi, statuti, e consuetudini sue particolari (3). E fu appunto in virtù di tale indipendenza, che d'allora in poi il comune di Sassari concorse come parte separata, e contraente in nome proprio, alle tregue, e alle paci fermate tra Pisani e Genovesi, e col GIUDICE di Arborea (4).

Di Chiano Visconti, succeduto a Lamberto nel regno di Gallura dopo la morte di Ubaldo, il quale, come già notammo, era suo stretto congiunto, e forse anche tutore, e durante la di lui minorità ritenne quel regno sotto la dipendenza del comune di Pisa, sono scarse le memorie conservateci dalle carte, e dai diplomi di questo secolo. Sappiamo soltanto, che nel 1257 egli fu uno dei capitani spediti nell'isola dal comune di Pisa per combattervi i Genovesi; che contribuì con le sue genti, e col suo valore personale alla espugnazione del forte castello di S. Igia; e che in tal tempo era già possessore della terza parte del regno Cagliaritano (5). La potenza della sua famiglia, le di lui nozze con la figliuola del famoso conte Ugolino della Gherardesca, e il partito guelfo, di cui era principale sostenitore, lo tennero quasi sempre lontano dai suoi domini di Sardegna (6), i quali perciò erano affidati al governo de'suoi vicarii, l'uno dei quali risiedeva nel GIUDICATO di Gallura, e l'altro nel castello di Cagliari. Di GIOFFREDO, e di FASIOLO, che governavano per lui nel 1263, un documento sincrono ci ha solamente serbato il nome (7). Cotesti vicarii erano, e si appellavano GIUDICI di fatto, perchè realmente, e di presenza esercitavano nel GIUDICATO il potere affidatogli dai GIUDICI, o regoli assenti, ai quali apparteneva di diritto (8). Si comprende assai di leggieri, che un tal sistema di vicariati, mentre i signori dei giudicati se ne viveano

lontani dall'isola, potea dare occasione, ed esser causa frequente di abusi, d'ingiustizie, e di concussioni. E così accadde veramente nel declinare di questo secolo, il quale per le baratterie dei vicarii, o giudici di fatto dei regoli Sardi andò infelicemente famoso. Di MICHELE ZANCHE vicario di Enzo nel regno di Torres abbiamo parlato più sopra. Or qui ci tocca rammentare Frate GOMITA, che fu pur egli vicario di Nino, o Ugolino, figlio e successore di Chiano Visconti nel regno di Gallura. Non vi è chi non sappia qual triste uomo, e barattiere solenne ci si fosse; e rimarranno sempre per sua infamia incancellabili dalla DIVINA COMMEDIA quei versi co'quali Dante fece di lui un così turpe ritratto (9). Il GIUDICE Nino vivendosene in Pisa implicato continuamente nelle discordie civili della sua patria lasciò che Gomita governasse a suo talento il regno Gallurese; il quale poi pervenne a sua figlia Giovanna, che maritata a Riccardo da Camino signore di Trevigi, e rimasta vedova, e senza prole, nel breve giro di quattro anni, lo legò a suo fratello uterino Azzone di Galeazzo Visconti signore di Milano (10).

Guglielmo II marchese di Massa sopravvisse a Benedetta sua madre; ma regnò brevemente e oscuramente nel giudicato Cagliaritano. Non abbiamo di lui nessun storico documento, tranne uno solo da cui risulta aver egli assistito ad un atto della liberalità materna verso la chiesa di S. Antioco di Solci (11). Nel 1235 era già morto, poichè in tale anno la rocca di Massa, e il castello di Potenzolo, devoluti pel di lui decesso alla Chiesa Romana, furono dati in custodia a Orlandino Ugolino dei Porcari (12). Gli succedette Chiano, ch'era, o suo figlio, o suo stretto congiunto, il quale s'intitolò ancor egli marchese di Massa, e GIUDICE di Cagliari. Cominciò a regnare nel 1253, o 1254; ma non avendo figliuoli, institui suoi eredi Guglielmo, e Rinaldo, che gli erano cugini, e discendeano per via di madre dai de Serra di Arborea (13). Osteggiato aspramente dai Pisani, e da Guglielmo di Capraia, il quale, dopo aver usurpato il regno di Arborea, tentava strappargli colle armi il GIUDICATO Cagliaritano, strinse alleanza co'Genovesi, e premio, o pegno per gli aiuti che gli prometteano, si obbligò di porre in loro mani il castello di Castro (14). Ma l'alleanza, e gli aiuti di Genova, o non furono sufficienti, o giunsero troppo tardi. L'usurpatore Guglielmo spinse

(1) Ved. infr. CART. n.° CXX. CXXI. CXXII. CXXIII. CXXIV. pag. 399. 402. 405. 408. 410.

(2) Che Brancadoria uccisore del Zanche possedesse alcuni luoghi e terre nella Nurra, vasta regione selvosa di Torres e Logodoro, si ricava dal decreto fatto dal Comune di Sassari nel 1395 in odio dei di lui figli e discendenti, il quale è riportato più sotto fra i documenti del secolo XIV.

(3) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° CXXXV. pag. 448.

(4) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° CXLI. CXLII. pag. 462. 471.

(5) Ved. infr. CART. n.° XCVII. pag. 375.

(6) Ved. TOLA, *Dizion. Biogr. dei Sardi Ill.* Vol. I. pag. 215. 216.

(7) Ved. infr. CART. n.° CIII. pag. 380 e seg.

(8) Nella Carta CIII. citata nella nota precedente l'arcivescovo di Pisa dice di essere stato onorevolmente ricevuto in Gallura a IUDICE Gallurensi, et eius IUDICE DE FACTO nobili viro domino GIOFFREDO. E poco appresso è nominato nella stessa Carta prudens, et discretus vir FASIOLO IUDICE DE FACTO pro IUDICE ipso (i. e. IOANNE IUDICE Gallurensi) in CALLARI. Talvolta questi vicarii o GIUDICI di fatto esercitavano il potere, benchè si trovassero presenti nel GIUDICATO i regoli o GIUDICI di diritto; e ciò accadeva quando costoro erano impediti, o per la minore età, o per altro motivo. Questo sistema di poteri delegati dai GIUDICI Sardi nel governo delle loro provincie, ed esercitati di fatto da altre persone sotto la loro dipendenza, risale al precedente secolo XII. Infatti troviamo, che nel 1185 PONZIO nipote del famoso Barisone di Sardegna ora CURATORE (governatore) delle INCONTRADE (distretti) di Parte Valenza, e Parte Bonoruzzi nel regno di Arborea; ma essendo egli minore, governavano per lui, ed erano CURADORES de facto Comita di Lacon, e Pisanello. Ved. sopr. DIPL. E CART. del SEC. XII. n.° CXIII. pag. 254.

(9) Chi fu colui, da chi mala partita
Di che facesti per venire a proda?
Ed ei rispose: fu frate GOMITA,
Quel di Gallura, vassel d'ogni froda,
Ch'ebbe i nemici di suo donno in mano,
E fe' lor sì, che ciascun se ne loda:
Denar si tolse, e lascioli di piano
Sì come e' dice: e negli altri uffici anche
Barattier fu, non piccol, ma sovrano.
Usa con esso donno Michel Zanche
Di Logodoro, ed a dir di Sardigna
Le lingue loro non si senton stanche, ecc.

Infern. Cant. XXII.

(10) Ved. TOLA, *Dizion. Biogr. dei Sardi Ill.* Vol. II. pag. 135. 136. 142. 143. e Vol. III. pag. 22. 23. 24. 25.

(11) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° XXXII. pag. 398.

(12) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° LIII. pag. 345.

(13) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° LXXXVI. pag. 363. not. (3) e (4).

(14) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° LXXXVIII. LXXXIX. pag. 364. 365.

la guerra con grande sforzo, senza dargli tempo di raccogliere forze maggiori. Chiano combattè valorosamente nella giornata di Sant'Igia; ma la fortuna gli fu nemica; e, perduta la battaglia, gli fu tolta dal barbaro vincitore insieme col regno anche la vita (1). Guglielmo (III di tal nome), nel quale si erano trasfusi i dritti dinastici del proprio fratello Rinaldo, e le ragioni di Agnese, figlia del primo Guglielmo marchese di Massa (2), dopo la morte infelice di Chiano, si rinchiuse, e fortificossi nel castello di Sant'Igia, o S. Gillia. Colà si fece riconoscere per legittimo successore di Chiano negli Stati Cagliaritari, e nel marchesato di Massa (3). Ma privo di forze, e minacciato sempre dai Pisani, si diede intieramente in braccio ai Genovesi; i quali da alleati fattisi padroni, lo rendettero feudatario della loro repubblica, e gli concedettero la investitura di quei domini medesimi, che a lui si appartenevano per dritti legittimi di successione (4). Però nemmeno il vassallaggio giurato a Genova valse a salvargli il giudicato Cagliaritano. I Pisani strinsero di assedio il castello di Sant'Igia, dov'eransi concentrate le sue difese, e gli sforzi maggiori della repubblica genovese. Dopo varie ostilità, e molti assalti, la fortezza dovette arrendersi, e fu data in mano ai Pisani; e per tal modo andò fallito il compromesso già fatto innanzi nella persona di papa Alessandro IV, il quale tentò inutilmente, perchè troppo tardi, l'accordo delle due repubbliche rivali (5). Invano Guglielmo III, mancando di prole maschile, istituì erede de' suoi stati il comune di Genova (6). Il regno di Cagliari era già istrutto. La repubblica di Pisa ritenne per sè il castello di Castro, le fortezze di Acquafredda, di Baratoli, ed altri luoghi; e il resto fu spartito tra Guglielmo conte di Capraia, giudice intruso di Arborea, Giovanni o Chiano Visconti regolo di Gallura, e i fratelli conte Gherardo, e conte Ugolino Guelfo, i quali tutti aveano guerreggiato co' loro fautori e seguaci nei campi sanguinosi di Sant'Igia, e colà aveano spento per sempre il potere sovrano dell'ultima dinastia dei regoli Cagliaritari (7).

Nel regno di Arborea il suddetto Guglielmo conte di Capraia, vicario del comune di Pisa, usurpò i dritti di Comita III legittimo successore di Pietro II, o perchè in Comita non fosse pari alla pietà il coraggio militare, e il senno civile, o perchè le di lui forze fossero soverchiate da quelle più potenti della repubblica pisana (8). Comita III avea regnato dal 1237 al 1253; ma nessuna memoria ci è rimasta del suo governo, tranne le lodi tributategli per la sua generosità dai monaci del suo tempo (9). L'usurpatore Guglielmo governava invece

(1) Ved. TOLA, *Dizion. Biogr. dei Sardi Ill.* Vol. I. pag. 213. e 214.

(2) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° XC. e XCIII. pag. 367. e 370.

(3) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° XCI. pag. 368.

(4) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° XCH. XCIV. XCV. pag. 369. 370. 372.

(5) Ved. infr. CART. n.° C. e CI. pag. 378. 379.

(6) Ved. infr. CART. n.° XCVIII. pag. 377.

(7) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° XCVII. pag. 375 not. (1), e n.° CXII. pag. 391 not. (5).

(8) Ved. TOLA, *Dizion. Biogr. dei Sardi Ill.* Vol. I. pag. 227.

(9) Nelle COSTITUZIONI di Gerardo priore di Camaldoli, nel cap. XXVI, all'anno 1278, è rammentato fra i benefattori dell'ordine Camaldolese il GIUDICE COMITA, *qui tria millia byzantiorum pro octo reclusis ad Eremum Camaldulensem jamdudum transmisit.* Ved. TOLA, loc. cit. not. (1).

da padrone assoluto quattro anni appresso; e lo abbiamo testè veduto muover guerra a Chiano di Cagliari, vincerlo in battaglia, e togliergli la vita; assediare poi, e costringere alla resa i Genovesi chiusi nel castello di Sant'Igia; e nei patti della resa intitolarsi giudice di Arborea, e signore ancor egli della terza parte del regno Cagliaritano (10). Lo vediamo eziandio, dopo sei anni, contendere con le armi al giudice di Sassari il regno Turritano, tener la campagna con ordinato esercito di fanti e di cavalli, e travagliare con stretto assedio la forte rocca di Goceano (11). Ma la usurpazione finì con lui nel 1264. Nè Nicolò, nè Guglielmino suoi figli regnarono mai in Arborea (12). Vi regnò invece, dopo la di lui morte, Mariano II, che dotato di spiriti alti e generosi, rivendicò gli stati e l'antico retaggio della sua famiglia. Costui strinse alleanza con Pietro II e Alfonso II sovrani di Aragona (13), fu amico ai Pisani, nemico ai Genovesi, ma si mantenne indipendente; non si lasciò dominare dai primi quando erano potenti, nè vincere dai secondi, quando la famosa battaglia della Meloria prostrò per sempre la fortuna pisana. La sua fede, e la sua amicizia verso il comune di Pisa non venne meno dopo quella fatale sconfitta. Lo prova la pace del 1288 tra i vincitori, ed i vinti, nella quale fu pattuito specialmente, che il regolo di Arborea (Mariano II) non inquieterebbe con le armi i Genovesi, e renderebbe loro dentro sei anni i luoghi tutti, le castella e le terre del regno di Cagliari, e del regno di Logodoro, che in quegli accordi malaugurati essi si faceano cedere dai Pisani (14). E lo prova pur troppo la guerra mossa in Sardegna dal comune di Pisa ai conti Gherardeschi Guelfo e Lotto, i quali, dopo l'orribile uccisione del padre loro (il famoso conte Ugolino) si erano sollevati a vendicarla, e faceano con le armi maravigliosi progressi nell'isola. Perchè una tal guerra, sebbene fosse stata affidata dalla repubblica a Lupo Villani, fu però maneggiata principalmente col consiglio, e con gli aiuti del giudice di Arborea, e da lui condotta a tal fine, che ridusse all'impotenza il conte Lotto poco innanzi messo in libertà dai Genovesi, e tolse al conte Guelfo miseramente la vita (15). Nè minore fu la indipendenza, con cui Chiano o Giovanni, figlio e successore di Mariano II, governò gli stati paterni. Imperocchè nella tregua convenuta nel 1299 tra le repubbliche di Genova e di Pisa, non è più quest'ultima, che si obblighi, e prometta a di lui nome l'osservanza della pace conclusa dieci anni avanti, e i nuovi patti che di presente si stabilivano, ma è egli medesimo che accedendo a quella tregua, la firma e la ratifica con atto separato in faccia ai due comuni liberi di Genova, e di Sassari (16).

Ma di Chiano di Arborea, del suo figlio Mariano III, e degli animosi, e sapienti loro successori, ci toccherà parlare più acconciamente nel discorrere i monumenti del

(10) Ved. la CART. n.° XCVII. citata qui avanti.

(11) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° CIII. pag. 380. e seg.

(12) Ved. infr. CART. n.° XXXIX. pag. 440 not. (1).

(13) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° CXVI. e CXIX. pag. 395 e 399.

(14) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° CXXV. pag. 413. 415. 416.

(15) Ved. infr. CART. n.° CXXXVI. pag. 454 not. (5).

(16) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° CXLI. CXLII. pag. 462. 471.

P. C. N. 1256.

P. C. N. 1256.

P. C. N. 1256.

P. C. N. 1257.

P. C. N. 1258.

P. C. N. 1258.

P. C. N. 1253.

P. C. N. 1257.

P. C. N. 1263.

P. C. N. 1264.

P. C. N. 1284 - 1286.

P. C. N. 1288.

P. C. N. 1295.

P. C. N. 1299.

secolo XIV. Ora, continuando nell'esame dei diplomi, e delle carte del secolo XIII, noteremo compendiosamente i fatti particolari di ciascun giudice dei quattro giudicati Sardi in quanto può aver rapporto alla sua vita pubblica e privata, e più specialmente al reggimento civile e politico dell'isola. E cominciando da Guglielmo I marchese di Massa, usurpatore del regno Cagliaritano, abbiamo l'attestazione contemporanea di papa Innocenzo III, che lo accusa di molte scelleratezze (1). Sebbene le medesime non siano specialmente indicate, pare però assai probabile, che principali fra esse fossero la usurpazione del giudicato di Cagliari, la invasione di quello di Arborea, le persecuzioni contro l'arcivescovo di questa provincia, le nozze incestuose di una di lui figlia con Ugone di Basso (2), e le premure forse illegittime, con cui egli sollecitava lo scioglimento del suo nodo coniugale con la figlia del conte Guidone, sotto l'allegato pretesto d'impedimento canonico (3). Di Torgodorio, che fu probabilmente secondo marito di Benedetta di Cagliari, abbiamo la donazione amplissima della TREXENTA fatta al proprio figlio Saluccio di Lacon, futuro sposo di un'Adelasia, diversa dalla Turrutana; documento importante, che ci ha serbato la memoria di molti luoghi, che illustrano l'antica geografia e topografia sarda (4). Di Chiano, delle sue attinenze con la famiglia magnatizia dei De Serra di Arborea, del suo testamento, della sua alleanza offensiva e difensiva col comune di Genova, e della sua morte violenta e miserevole parliamo più sopra. E di Rinaldo, e Guglielmo di lui cugini; di Guglielmo specialmente, che fu il terzo di tal nome, il quale raccolse la eredità infelice del regno Cagliaritano, e la tramandò senza frutto alla repubblica genovese, non abbiamo, oltre queste, notizie maggiori, che ne illustrino più ampiamente la vita.

Dei regoli Turrutani sono più copiose, e più precise le memorie. Comita II col suo figlio Mariano rinnovò nel principio di questo secolo i patti di amicizia, e di cittadinanza da lui stretti nel secolo precedente col comune di Genova. L'atto che li contiene, nel quale figurano Ansaldo Guaraco o Guarco legato dei consoli di Genova, e Oberto Spinola ambasciatore del re di Torres, è notevole per le molte notizie che ci ha serbato. Obligavasi Comita di pagare come cittadino genovese le annue collette su i beni immobili, senza per altro essere astretto ad abitare in Genova; prometteva di spendere annualmente in detta città lire ventimila, e di giurare la *compagna*, e la cittadinanza al rinnovarsi di ogni consolato; accordava ai Genovesi ampia libertà di commercio, esenzione da ogni dazio, e libera estrazione del sale dai suoi stati; prometteva ancora di non accordare somiglianti favori ai Pisani, anzi di non accoglierli nel proprio regno; dava fidanza di non ritenere le sostanze dei Genovesi morti, o naufragati nei suoi domini; e concedeva loro la facoltà di tenere stabilmente nel regno Turrutano consoli speciali per giudicare, e sentenziare nelle loro liti, salvo che nelle contese tra Sardi e Ge-

novesi, delle quali dovessero conoscere i consoli suddetti, e i giudici di Torres. E dal suo canto il comune di Genova promettea a Comita aiuto e favore, le guarentigie, e i dritti tutti dovuti ai cittadini genovesi; obbligavasi di non far pace co' Pisani senza il di lui consenso, e si profferiva di somministrargli armi ed armati per la conquista di quella parte del giudicato di Arborea, ch'era stata posseduta da Ugone di Basso, ed eziandio di altri giudicati dell'isola, stipulando in pari tempo il compenso che perciò avrebbe dovuto darglisi nelle provincie conquistate (5). Il patto riguardante i Pisani fu lealmente osservato dai Genovesi. Troviamo infatti, che i loro ambasciatori, intervenuti nel 1247 al concistoro tenuto in Laterano da papa Onorio III, protestarono solennemente di non voler fare co' Pisani la pace promessa, e procurata dal Pontefice, se non vi fossero pur compresi il regolo di Torres col di lui figlio; e troviamo eziandio che la loro domanda fu accolta, e fece parte sostanziale dell'atto di concordia (6). Le stesse convenzioni furono ripetute, e stipulate a brevi intervalli di tempo da Mariano II, e da Barisone III, figlio il primo, e nipote il secondo del suddetto Comita. Alla convenzione stipulata da Mariano intervennero dall'un canto i suoi figli, e i più stretti suoi congiunti, ch'erano magnati del regno, e dall'altro canto Pietro D'Oria legato della repubblica genovese (7). A quella stipulata da Barisone, ch'era ancor minore, intervennero il di lui tutore Arzocco de Serra (8), e i di lui maggiori, che formavano il consiglio di reggenza, e prestavano il loro consenso agli obblighi ch'ei si assumeva verso il comune di Genova nella persona del suo legato Nicolò Spinola (9). — Ubaldo, succeduto per mezzo di Adelasia al suo cognato Barisone III, fece compromesso nel Legato Pontificio di tutte le sue questioni col regolo di Arborea, e quindi strinse con lui patti di amicizia, e di reciproche concessioni (10). E nel tempo medesimo, per mezzo de' suoi procuratori, intervenne alla elezione degli arbitri, e alla conclusione della pace tra i conti di Bolgheri, di Donoratico, e della Gherardesca, la repubblica, e molti signori del contado di Pisa, e varie repubbliche, e comunità della Toscana (11). — La prigionia di Enzo giudice di Torres, e re di Sardegna, le lettere del di lui padre Federigo II imperatore ai Modenesi, e ai Bolognesi, e il di lui testamento, che chiamò a succedergli nei domini dell'isola i suoi nipoti, figli di Elena, e del conte Guelfo (12), chiudono la serie dei fatti particolari appartenenti ai regoli del regno Turrutano.

(5) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° XXXI*. pag. 326.

(6) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° XXXVIII*. pag. 332.

(7) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° XLIV*. pag. 337.

(8) Barisone III. dichiara nel principio dell'atto, che deviene alla convenzione, *iussu, consilio et auctoritate Arzochi de Serra tutoris sive baiuli nostri, et IUDICIS DE FACTO*. Ecco dunque un altro esempio di GIUDICI DI FATTO come quelli notati più sopra (pag. 292. not. (8)). Ciò vuol dire, che mentre Barisone regnava, Arzocco de Serra governava per lui, e in di lui nome. Però governava ancor egli *beneplacito et auctoritate maiorum* dello stesso Barisone. Ibid.

(9) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° LII*. pag. 343.

(10) Ved. infr. CART. LXIV. LXV. pag. 350.

(11) Ved. infr. CART. n.° LXVIII. LXXVIII. pag. 352. 358.

(12) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° LXXXI. LXXXII. CX. pag. 360. 361. 388.

(1) Ved. infr. CART. n.° I. pag. 303 not. (2).

(2) Ved. infr. CART. n.° X. pag. 310 not. (2).

(3) Ved. infr. CART. n.° XXV. pag. 310.

(4) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° XLIII*. pag. 334.

P. C. N. 1217.

P. C. N. 1200-1203.

P. C. N. 1207.

P. C. N. 1211.

P. C. N. 1219.

P. C. N. 1254 1256.

P. C. N. 1256.
1257. 1258.

P. C. N. 1211-1216.

P. C. N. 1224
e 1233.

P. C. N. 1237.

P. C. N. 1237.

P. C. N. 1249.

P. C. N. 1272.

Nulla di particolare ci ha conservato l'istoria riguardo ai regoli di Gallura, ed al loro reggimento nel giudicato nella seconda metà del secolo XIII. Ma dei regoli di Arborea, oltre l'atto di compromesso e di pace tra Pietro II e Ubaldo, di cui abbiamo testè favellato, e la concordia cui lo stesso Pietro addivenne co' comuni, e con varii dinasti di Toscana, e di Pisa (1), troviamo Mariano II, che nel declinare di questo secolo regnava nel giudicato con assoluta potenza; che riceveva lettere da Pietro re di Aragona per la restituzione di due galee catalane predate dai Pisani nel golfo di Cagliari (2); e che dallo stesso sovrano, e dal di lui successore Alfonso riceveva pure profferte di amicizia, ed un ambasciatore speciale per manifestargli i loro intendimenti sul trattato di alleanza, ch'essi bramavano, e speravano stringere insieme (3). E mentre Mariano II regnava sovraneamente in Arborea, troviamo Guglielmino, figlio di Guglielmo conte di Capraia predecessore dello stesso Mariano, menar vita privata in Toscana, e ricordare, quasi a titolo di onoranza, la qualità di giudice di Arborea già spettata, ma più veramente usurpata dal di lui genitore (4).

Tra i fatti particolari dei giudici Sardi di questo secolo non vogliono pretermettere quelli, che provano in singolar modo lo spirito di religione, da cui taluni di essi si mostrarono sinceramente animati. Primo tra i medesimi si presenta Comita II di Torres, il quale con generosità quasi regale fondò e dotò la chiesa e il monistero di S. Maria di PAULIS, o DE PALUDIBUS (5), di cui anche al presente esistono le rovine, mal serbate da nepoti immemori delle patrie glorie, ed incuranti delle sarde antichità. Quindi vengono Costantino II di Arborea, fondatore della chiesa e del monistero di S. Maria di BONARCADO o BONARCANTI dell'ordine Benedittino (6), e il di lui successore Pietro II, che profuse i suoi doni con vaste terre, e con pingui possedimenti alla stessa chiesa, e allo stesso monistero (7). E nel medesimo volger di tempi compariscono Torgotorio, e Benedetta di Cagliari, prodighi ancor essi di largizioni verso le chiese di S. Giorgio di Suelli, e di S. Antioco di Solci (8). Di questi regoli imitarono l'esempio Maria de Thori matrona Turritana, fondatrice delle due chiese di ORREA MANNA, e di ORREA PICCINNA (9), e gli arcivescovi di Arborea Bernardo, e Torgodorio, il primo dei quali donò ai monaci di BONARCANTO le decime, che per dritto gli erano dovute (10), e il secondo versò al di là del mare le proprie largizioni, donando allo spedale dei pellegrini denominato di S. CROCE A BOCCA D'ARNO in Pisa la chiesa di S. Marco di *Finocleto*, co'campi e vigne, e con le terre coltivate ed incolte alle medesime appartenenti, le quali esistevano presso il ponte

di Oristano nel territorio della sua diocesi Arborese (11). Nè fra i benefattori delle chiese, e dei luoghi pii debbono essere scordati Enzo re di Torres, e di Gallura, che nella qualità di Legato in Italia dell'Imperatore Federico II suo padre accolse sotto la sua protezione, e quella dell'impero, lo spedale dei poveri di S. Maria di Siena (12); e il conte Ugolino del conte Guelfo, che trovandosi nei suoi possedimenti di Sardegna donò ai frati Agostiniani di Siena la chiesa di S. Colombano, con le sue pertinenze, e con le decime a lui spettanti per dritto di patronato (13).

E poichè il discorso cadde su tale argomento, non sarà inutile notare in questo luogo alcuni fatti speciali, che provano la sollecitudine dei Romani Pontefici nel provvedere ai bisogni spirituali e temporali delle chiese sarde, e dei loro ministri, nel soddisfare alle domande di principi, e di privati, e nel dirigere con la suprema loro autorità le faccende religiose dell'isola. Con la scorta dei documenti, che ne serbarono la memoria, noi li vediamo regolare, e definire, secondo i casi particolari, materie di nozze, d'impedimenti matrimoniali, e anche d'incesto tra alcuni dinasti di Cagliari, e di Arborea (14): li vediamo ridurre a concordia vescovi e monaci (15); eccitare alla costanza la virtù episcopale: usare i mezzi più acconci e più prudenti, acciò le chiese non rimanessero prive dei loro pastori; ed esortare coloro, che già vi si trovavano al governo, di non abbandonarle, e di non venir meno mai, per fatiche, e per tribolazioni, all'adempimento de' sacri loro doveri (16): li vediamo rivendicare con energia dalle usurpazioni di un regolo Turritano le violate immunità ecclesiastiche (17); e occuparsi con zelo, acciò nulla manchi all'onesto vivere di vescovi esuli dalle loro sedi, vessati, e perseguitati dai ministri di Enzo re di Sardegna (18): li vediamo rivolgersi ad uno dei più insigni metropolitani Sardi, onde invocare con pubbliche preci gli aiuti divini per la felice riuscita di una nuova crociata in Oriente (19); li vediamo infine onorare di speciale loro legazione in Sardegna, ed in Corsica uno degli arcivescovi di Cagliari, e accompagnare un tale incarico con solenne encomio delle virtù di quel Sardo prelato (20).

Mentre i Papi provvedeano, ora col consiglio, ed ora coll'autorità a tante svariate materie religiose, i monaci non pretermettevano dal loro canto di procurarsi la sicurezza, e il pacifico possesso dei molti luoghi, e dei molti beni, che la pietà, e la generosità sarda avea loro elargito. Camaldolesi, Cassinesi, Benedittini, e Vallombrosani ottennero a loro volta, e in tempi diversi, dai pontefici Onorio III, Gregorio IX, Innocenzo IV, e Alessandro IV, ed eziandio dall'imperatore Ottone IV, conferma, protezione, e privilegi per le chiese, pe' monisteri,

(1) Ved. la precedente nota (11) supr. pag. 294.
 (2) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.º CXVI. pag. 395.
 (3) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.º CXIX. pag. 399.
 (4) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.º CXXIX. pag. 440.
 (5) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.º V. pag. 307.
 (6) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.º XXVI. pag. 320.
 (7) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.º XLVII. L. e LXII. pag. 340. 342. 349.
 (8) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.º XXIX. XXX. e XXXII. pag. 323. 324. 328.
 (9) Ved. infr. CART. n.º XX. pag. 317.
 (10) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.º XXVII. pag. 321.

(11) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.º LIV. pag. 345.
 (12) Ved. infr. DIPLOM. LXXXIX. pag. 359.
 (13) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.º CIV. pag. 384.
 (14) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.º VIII. X. e XXV. p. 309 310. 311.
 (15) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.º VI. pag. 308.
 (16) Ved. infr. CART. n.º IV e XXII. pag. 304 305. 318.
 (17) Ved. infr. CART. n.º XXI. pag. 318.
 (18) Ved. infr. CART. n.º LXXX. pag. 360.
 (19) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.º XXXVII. pag. 331.
 (20) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.º LXXXVII. pag. 363.

e per tutti generalmente i territoriali loro possedimenti nell'isola (1). La maggior parte di tali possedimenti spettava senza dubbio ai Cassinesi: e doveano essere molto pingui, e fruttiferi, poichè, oltre di servire al sostentamento di tanti monaci, alla dotazione, e conservazione di tanti monisteri, e di tante chiese, quelli esistenti nel solo antico giudicato di Torres e Logudoro, erano pur gravati a favore del principale monistero di Monte Cassino, in cui risiedeva l'abate, dell'annuo censo di oncie diecinueve d'oro, come ne serbarono distinta memoria gli annalisti dell'ordine (2). Gli stessi favori ottennero da papa Alessandro IV la repubblica, e il capitolo di S. Lorenzo di Genova pe'dritti, le terre, e le case che possedevano nei giudicati di Cagliari, e di Arborea (3); e da un atto di locazione della fine di questo secolo rileviamo, che non pochi erano i beni, pe' quali il capitolo genovese implorava, ed otteneva la pontificia protezione (4). - Fra gli avvenimenti ecclesiastici di minore importanza si debbe annoverare l'intervento degli arcivescovi di Torres, e di Cagliari con sette cardinali alla solenne fondazione dello spedale nuovo di misericordia di Pisa, fatta nella metà del secolo di cui discorriamo (5); e la divisione in cinque parrocchie della città di Sassari (creciuta maravigliosamente di popolo, dopo la distruzione dell'antica Torres), fatta dall'arcivescovo Dorgodoro (6). - Ma ciò che appartiene più sostanzialmente alla storia dei fatti religiosi di questo tempo sono i provvedimenti pontificii relativi alla primazia su' metropoli di Cagliari, di Torres, e di Arborea, e alla legazione perpetua nell'isola accordata dalla Sede Apostolica agli arcivescovi di Pisa nello spirare del secolo precedente (7), acciò dall'un canto un tal privilegio fosse mantenuto e rispettato, e dall'altro canto non fosse abusato da chi n'era investito, e non arrecasse diminuzione o nocimento ai dritti episcopali dei titolari delle sedi sarde, che doveano riconoscerlo, e rispettarlo. Quindi vediamo Onorio III scrivere ai giudici di Torres, e di Gallura, agli arcivescovi, vescovi, e magnati dell'isola, affinchè prestassero il debito onore e riverenza a Vitale arcivescovo di Pisa, cui egli, ad esempio dei suoi predecessori, avea concesso il suddetto privilegio di primazia, e di legazione; scrivere eziandio al clero e popolo pisano, onde rammentare ai medesimi le antiche prove di predilezione, e la novella che loro ne dava, onorando in tal guisa il loro metropolita, e scrivere in pari tempo a Giacomo arcivescovo di Torres, il quale si era adombrato all'udire la concessione di un tal privilegio, per accertarlo che il medesimo sarebbe sempre circoscritto entro i limiti segnati dalle sanzioni

(1) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° XVIII. XXXIII. XXXIV. XLVI. LXXXIII. XCIX. pag. 316. 328. 329. 339. 361. 378.

(2) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° CXXXIV. pag. 447. Da questo curioso documento si ricava, che per tal censo soli cinque monisteri di Sardegna pagarono nel 1293 a Tommaso abate di Monte Cassino per mezzo di frate Bartolommeo di Altrubolsia la somma di cinquanta oncie d'oro, undici tareni, e cinque grani. E vi si nota distintamente quanto, ed in quale porzione vi contribuiva ciascun monistero.

(3) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° LXXXIV. pag. 362.

(4) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° CXI. pag. 390.

(5) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° XCVI. pag. 374.

(6) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° CXIV. pag. 393.

(7) Ved. sopr. DIPLOM. E CART. DEL SECOLO XII. numeri CXLIV. e CXLVI. — P. C. N. 1198 pag. 278 e 280.

canoniche, che in nulla offenderebbe l'ordinaria sua giurisdizione episcopale, e che, eccettuati i tempi designati per la visita della diocesi, e delle chiese sottoposte alla primazia del Legato Pontificio, in nessun altro tempo e circostanza, e specialmente in assenza dello stesso Legato, la autorità degli arcivescovi Turritani, e degli altri vescovi dell'isola non sarebbe menomata, od impedita (8). Però, come accade sempre nelle cose che solleticano l'interesse, o l'ambizione, gli arcivescovi di Pisa succeduti a Vitale non si contenero nei limiti delle sanzioni canoniche, dei quali papa Onorio avea dato assicuranza all'arcivescovo di Torres. Imperciocchè, dopo alcuni anni erano insorte vive querele dei vescovi Sardi contro i Legati e Primate Pontificii, e specialmente contro Baldovino arcivescovo di Pisa; e il pontefice Gregorio IX, trovandosi in Rieti, era parato, e volea render giustizia sì all'uno, che agli altri; ma non potè eseguirlo, perchè Baldovino si dipartì da quella città, e restituissi a Pisa (9). E poco dopo lo stesso Pontefice rimproverò Baldovino, perchè senza sua speciale licenza si era trasferito a Sardegna per esercitarvi gli uffizi della legazione apostolica (10); dal che si fa manifesto, che non senza ragione i vescovi Sardi, e specialmente quello di Torres, si dovevano dell'arcivescovo pisano, e della primazia che gli era stata accordata dalla S. Sede. Un documento assai importante, relativo a questo soggetto ci è rimasto nella relazione della visita pastorale di varie chiese e diocesi dell'isola, fatta nel declinare del presente secolo da Federigo Visconti (11). Fratello di Chiano, o Giovanni Visconti giudice di Gallura, Federigo racconta in detta relazione tutti gli accidenti del suo viaggio, e la magnificenza, con cui fu intrapreso, per dare maggior lustro alla dignità primaziale dell'arcivescovo Pisano nelle diocesi transmarine della Sardegna (12). Vi è fatta menzione del numeroso corteo di chierici, e di laici, che lo accompagnarono; degli ornamenti della galea, che lo trasportò all'isola; del numero, e della patria dei rematori; dei vari porti toccati nel tragitto; e del suo primo approdo ad un luogo dell'antica diocesi di Civita. Narra le oneste accoglienze avute dai regoli di Gallura, e di Arborea; i cavalieri armati inviatigli per scorta di onore dai medesimi, e dai conti Ugolino, e Gherardo signori della terza parte del regno Cagliaritano: e le abbondanti provvigioni fornitegli, durante la sua dimora in Sardegna. Narra pure le opposizioni mossegli per l'esercizio della sua legazione da Prospero arcivescovo di Torres; la guerra che allora si combatteva tra il suddetto giudice di Arborea, e quello di Sassari; e l'assedio che il primo di essi avea posto al forte castello di Goceano. Nota le somme di denario che gli furono somministrate dai vescovi di Suelli, di Solci, e di Dolia; magnifica la bellezza del bianco palafreno regalatogli dal signore di Arborea, e da lui inviato in dono al cardinale Ottobuono Fieschi, che

(8) Ved. infr. DIPLOM. E CART. numeri XXXIX. XL. XLI. pag. 333. 334.

(9) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° LV. pag. 346.

(10) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° LVI. pag. 346.

(11) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° CIII. pag. 380.

(12) Federigo Visconti partì da Pisa nel 23, e arrivò in Sardegna nel 30 marzo 1263. Si soffermò nell'isola oltre due mesi, e partì nel 18 giugno, rientrò in Pisa nel 25 dello stesso mese.

fu poi Papa sotto nome di Adriano V; e riferisce tante altre minute particolarità, fra le quali non è scordata quella di lire ottocento spese per tal viaggio dai redditi della sua Camera episcopale, oltre a lire cinquecento che avea ricevuto in vari doni per lo stesso oggetto.

Ma di queste, e di altre memorie, che servono a illustrare le cose ecclesiastiche dell'isola nel tempo, di cui discorriamo, maggiori per numero, e per importanza sono quelle che si riferiscono alle cose politiche passate tra' pisani, e genovesi, a causa dell'influenza esclusiva, cui essi pretendevano in Sardegna, e per la difesa dei dritti e dei beni, che vi aveano acquistato, e vi possedevano. Antica era la loro emulazione a tal riguardo, ed ebbe origine fin dal tempo, in cui congiunsero le loro forze per cacciare dai lidi, e dalle terre sarde i saraceni, contro i quali avea bandito la croce Papa Benedetto VIII (1). Il governo, gl'interessi, le ambizioni, e le gare dei Giudici nazionali per ampliare i proprii dominii accrebbero maravigliosamente cotesta emulazione. Perchè i Giudici erano regoli di piccoli stati, e per accrescere la propria autorità, e la propria potenza abbisognavano di aiuti esterni, i quali chiedeano quasi sempre dall'una, o dall'altra delle due repubbliche (pisana, e genovese), e talvolta da entrambe insieme, essendo esse, se non le arbitre esclusive, quelle almeno che più preponderavano nell'andamento delle cose italiane di questo secolo. E Genova, e Pisa, che già per altre cause più gravi si contendeano il primato politico, e commerciale, afferravano volentieri ogni occasione, anzi le ricercavano, e le faceano nascere, per tirare dalla loro parte i Giudici Sardi, perchè in tal guisa conseguivano influenza e forza nell'isola, ed oltre alle ricchezze che vi acquistavano coi commerci, si abilitavano al predominio marittimo nel Mediterraneo. Dai monumenti che riportammo nel precedente secolo XII. se ne ricava la prova più convincente, e più luminosa. Molteplici infatti, continue, e dettate sempre da interessi politici, e commerciali, furono le amicizie e le leghe dei Giudici dell'isola co' pisani, e genovesi, i quali non mancavano mai di assicurarsi con le medesime quanto poteano maggiori gli onori, e i vantaggi: molteplici le largizioni, ed i doni fatti da cotesti regoli alle due repubbliche, alle loro chiese, e ai loro vescovi: molteplici le ingerenze di Genova e di Pisa nelle intestine discordie insulari: molteplici gli atti, co' quali pisani, e genovesi, ora discordi, ora concordi, guerreggiavano, o patteggiavano per la Sardegna (2). Il più solenne, e più divulgato di questi atti fu quello conchiuso coll'autorità di Papa Alessandro III; per opera dei cardinali di s. Cecilia, e di s. Maria *in via lata*, perchè succedeva ad altra pace non sì tosto stretta, che infranta (3), e alla mediazione di Cristiano arcivescovo di Magonza, arcicancelliere, e legato imperiale in Italia, la quale quattro

anni avanti avea fallito, benchè si ponesse in mezzo come prezzo della concordia la divisione dell'isola in due parti uguali; per attribuirne una ai pisani, e l'altra ai genovesi (4). Dovea quell'atto di pace, promosso e condotto a termine con assidua attività e solerzia da quei due cardinali, (Pietro, e Soffredo), legati entrambi della Sede Apostolica, essere rinnovato di sessennio in sessennio; e chiare, e precise vi erano le condizioni, che riguardavano la Sardegna, i dritti, e i possedimenti, che vi avevano le due repubbliche, le negoziazioni che vi esercitavano, le collette, ed esazioni che vi faceano, i rapporti, e le convenzioni loro speciali co' Giudici nazionali, i loro crediti verso Barisone re di Arborea, e Pietro re di Cagliari, le loro reciproche rinunzie alle mutue offese, ai rispettivi privilegi, e concessioni, e alle ingenti usure, con le quali, sotto lo specioso nome di *donnicarie*, aveano immiserito, e immiserivano continuamente l'isola: aveano pisani, e genovesi giurato solennemente di osservare questa pace: ma dieci anni dopo, seguita la morte del famoso ed infelice Barisone re di Sardegna, i pisani si erano impossessati del giudicato di Arborea; e i genovesi si armavano per ricuperarlo ad Agalburga, vedova di Barisone, aiutata in ciò da Alfonso re di Aragona suo consanguineo: il castello di SERLA era tolto ai genovesi da Ugone II, assistito da' pisani, e catalani suoi fautori e seguaci; e le offese, e le usurpazioni reciproche continuavano, benchè nei primi dodici anni, dopo la conclusione della pace, la medesima fosse stata due volte rinnovata, e confermata eziandio nel secondo sessennio con Bolla speciale del Pontefice Clemente III (5). E che male fossero osservati i patti di una tal pace lo dimostra l'arbitrato conferito nei primi anni di questo secolo agli abati di s. Galgano, e di Telieto, i quali col loro lodo (6) li richiamarono ad osservanza, aggiungendone altri a quelli, ch'erano stati concordati e giurati nel 1175 e 1188. Ma i patti nuovi non furono più fedelmente rispettati degli antichi, specialmente dai pisani, i quali, contrariamente ai genovesi, favorivano in quel tempo le parti dell'imperatore Ottone scomunicato da Papa Innocenzo III, e aveano armato a di lui favore un potente navilio; per lo che il Pontefice si rivolse a Comita II. di Torres, e gli scrisse di tenersi apparecchiato con gli altri principi dell'isola per combattere quelle forze navali, se mai tentassero di toccare i lidi sardi (7). Continuarono infatti le due repubbliche ad offendersi per terra, e per mare, come lo prova la tregua di cinque anni conchiusa tra i consoli del Comune di Genova, e i consoli dell'*Ordine del mare* di Pisa (8), e la pace solennemente accettata

(1) Ved. sopr. DISSERTAZIONE SECONDA, pag. 139. 140, e seg.

(2) Ved. sopr. DISSERTAZIONE TERZA, pag. 172. 173, e le CART. E DIPL. n.° I. II. III. IV. VI. XX. XXIX. XLI. XLII. LXXV. LXXVI. LXXIX. LXXXII. LXXXV. LXXXVI. XCVIII. CH. CVII. CVIII. CXIII. CXVII. CXIX. CXX. CXXIII. CXXV. CXXVI. CXXVIII. CXXIX. CXXXI. CXXXII. e seg. fin. a CXL. e CXLII. CXLIII. CXLVIII. CXLIX. pag. 177-78. 79. 181. 192. 201. 207. 208. 227-28. 231-33-35. 240-44. 250. 254-56. 58. 260-61-62-65-66-67-68. 270-72-73-75-77-78. e 282.

(3) Ved. sopr. DIPL. E CART. n.° XCII*, pag. 238. ann. 1169.

(4) Ved. sopr. DIPL. E CART. n.° XCIX*. pag. 242. ann. 1172.

(5) Ved. sopr. DIPL. E CART. numeri CIV*. CVI*. CXVIII*. CXXVI*. CXXVII. CXL1*. pag. 245. 257. 262. 277.

(6) Ved. infr. DIPL. E CART. numeri XI*. XII*. XIV*. XV*. XVI*. XVII*. pag. 311. 312. 313. 315.

(7) Ved. infr. CART. n.° XXIII. pag. 319.

(8) Ved. infr. DIPL. E CART. n.° XXVIII*. pag. 322.

P. C. N. 1208.
1209.

P. C. N. 1211.

P. C. N. 1212.

P. C. N. 1217. compresi Comita II, e Mariano II. regoli di Torres (1). E non pertanto i pisani si studiavano di avvantaggiarsi in Sardegna sopra i loro emuli genovesi, sempre che se ne offeriva il destro, e di rassodarsi nei domini che vi possedevano. Quindi li vediamo per mezzo di Lamberto, e di Ubaldo, mantenersi nella usurpata signoria di Gallura, malgrado i divieti e gli anatemi della Sede Pontificia, e la guerra loro minacciata da Mariano II. di Torres, cui Onorio III. procurava l'aiuto dei Milanesi (2); li vediamo eziandio nelle paci da essi concluse col re di Affrica, e di Busa, e col re di Tunisi, comprendervi i loro possedimenti di Sardegna, e specialmente il castello di Castro (Cagliari) (3); li vediamo inoltre concorrere coi loro consoli, e capitani dei porti sardi alla elezione del procuratore, che pel comune di Pisa dovea ricevere la ratifica dell'atto di concordia concluso col comune di Genova (4); e li vediamo pure far comprendere nei privilegi loro accordati da Corradino (Corrado II.) re di Sicilia i pisani tutti, che dimoravano in Sardegna (5).

Però i tempi, e gli uomini volgeano ormai apertamente infausti, e nemici a Pisa, la quale nel declinare di questo secolo dovea patire gravissima giattura, e perdere poco appresso, e per sempre, ogni suo potere in Sardegna. Divulgatissima è nella storia la infelice battaglia navale della Melora (6), che prostrò la fortuna pisana, nè qui è il luogo di ricordar le cagioni che la precedettero, e i miserevoli casi che quindi la seguirono. Ma vuolsi notare, che conseguenza immediata della vittoria riportata in quell'incontro dai genovesi fu la perdita quasi intera dell'isola per parte dei pisani. Forse i vinti ne salvavano una gran parte, se il conte Ugolino della Gherardesca, e Nino Visconti co' loro seguaci e fautori ceduto avessero all'invito di entrar nella lega, che, poco dopo la disfatta della Melora, Firenze, Genova, e Lucca strinsero contro Pisa (7); ma sì gravi erano le condizioni loro imposte, fra le quali, di ritenere i giudicati di Cagliari, e di Gallura, e ogni altro possedimento loro nell'isola come feudatari del comune di Genova, e di cedere a quest'ultimo il castello di Castro, che non se ne potè conseguir da essi l'accoglimento. Nè per tale rifiuto furono migliori, o men dure le condizioni, che quattro anni appresso la repubblica vittoriosa impose alla sua rivale; poichè in forza delle medesime fu tolto a Pisa per sempre quanto essa avea di meglio, e con tante im-

prese, con tante fatiche, con tanta perseveranza avea conquistato, e possedeva nell'isola. E per singolare coincidenza di eventi ciò accadeva un giusto secolo dopo, che l'altra pace solenne tra pisani e genovesi, sotto il pontificato di Alessandro III, e di Clemente III, per opera dei cardinali di s. Cecilia, e di s. Maria *in via lata* era stata conclusa, e rinnovata (1175, 1188.).

La pace del 1288 imposta dai genovesi ai pisani, per quanto concerne la Sardegna, anzi che un accordo, può dirsi un abuso violento della vittoria. Principali fra i patti furono questi: cedesse Pisa la città di Cagliari col castello; la distrutta città di *s. Igia*, il suo territorio, e lo stagno; le ville di *Suoretano*, di *Pirri*, di *Cepula*, di *Stampace*; le saline, e le terre circostanti; il paese tutto per quattro miglia all'intorno del castello di Castro: il golfo da Capo-terra al capo di Carbonara; le terre, le case, le possessioni, i servi, le ancelle, i redditi, e i proventi d'ogni specie appartenenti ai pisani: cedesse ancora, e consegnasse la città di Sassari con tutto il suo territorio, e distretto; gli uomini, e le giurisdizioni di *Romagna*; il forte castello di *Mondragone*; le quattro rocche di *Montecucciano*, di *Monteverro*, di *Monteacuto*, e di *Urbe* nel Logudoro: dalla cessione fossero escluse le terre, e i luoghi posseduti nel regno di Torres dai marchesi Malaspina, e dai nobili D'Oria: facesse giurare obbedienza ai genovesi dagli uomini di Sassari, e del giudicato Turritano (8): nessun pisano potesse abitare in Sassari, e nel Castello di Cagliari, nè posseder stabili di sorta nel territorio Cagliariitano, senza l'assenso del Comune di Genova: potessero i pisani vettoviaggiare, e vettoviagiarsi nell'isola, ma con sole due navi, e tre legni in ciascun mese; nè di sale potessero esportarne più di mine trenta: le cessioni di Cagliari, del castello di Castro, e del suo territorio, fossero confermate da Nino giudice di Gallura, dai conti Fazio, e Ranieri, e dagli eredi del conte Anselmo di Donoratico: fosse a carico di Pisa la consegna dei luoghi, delle terre, e delle fortezze, occupate, o assediata nel Logudoro dal giudice di Arborea: infine rifacesse Pisa i danni cagionati ai genovesi stanziati in Alghero, fra i quali erano Brancaleone D'Oria, Todesco, ed Enrico di Negro, Guglielmo Ricci, e Federico Spinola. Questi, e gli altri patti contenuti in quell'atto, e negli atti relativi (9), erano accompagnati da multe, e da depositi d'ingenti somme, per guarentigia dell'osservanza, e per titolo di penalità nel caso di futura infrazione; benchè la guarentigia maggiore i genovesi l'avessero nel-

(1) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° XXXVIII. pag. 332.

(2) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° XLII. e XLVIII. pag. 334. 341.

(3) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° XLIX. e CV. pag. 342 e 385.

(4) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° LXXXV. pag. 362.

(5) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° CIX. pag. 387.

(6) Per le attinenze, che questo fatto ha con gli altri seguiti nello stesso tempo tra pisani e genovesi nelle terre, e nei mari sardi, riportiamo (Ved. infr. CART. n.° CXVII. pag. 396.) l'elenco dei capitani delle navi, che i pisani perdettero in quella memorabile battaglia, e i nomi delle famiglie, che le armarono.

(7) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° CXVIII. pag. 397. Notiamo, che l'atto relativo a questa lega fu sottoscritto per parte della repubblica di Firenze da Bruneto Latini maestro di Dante, il quale era stato a ciò specialmente deputato. In quell'anno (1284) Bruneto Latini era notaio, o, come scrive Giovanni Villani, *dittatore del Comune*, poichè era *sommo maestro . . . in ben dittare*. Infatti nella introduzione dell'atto (che stimammo superfluo riportare per intero col diploma) si legge: *Brunetus Latini Notarius, et Maynetus Benevenense Sindici Communis Florencie*: e nella fine; *dicti Brunetus Latini, et Maynerius Sindici Communis Florencie*, ecc.

(8) Il Comune di Genova era vincolato da patti particolari, stretti nell'anno precedente co' nobili D'Oria, che discendevano da Andrea D'Oria, e da Susanna di Lacon figlia di Barisone II. re di Torres, (Ved. infr. CART. n.° CXX. CXXI. CXXII. CXXIII. CXXIV. pag. 399. 402. 405. 408. 410.); epperò eccettuò dalla cessione i luoghi, e le terre da essi possedute nel giudicato Turritano. Uguali convenzioni doveano esistere tra lo stesso Comune, e i marchesi Malaspina, ma non si è scoperto ancora verun documento a ciò relativo. In quanto poi alla cessione di Sassari, e del suo territorio, con le dipendenze di *Romagna*, il comune di Pisa non potè mai adempire alla promessa che fu astretta a farne, perchè i Sassaresi dopo la morte di Michele Zanche ultimo rege di Torres, ucciso a tradimento nel 1275 dal di lui genero Branca D'Oria, si ressero a Comune, e quindi appresso strinsero alleanza col comune di Genova (Ved. infr. CART. n.° CXXXV. pag. 448.).

(9) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° CXXV. CXXVI. CXXVII. CXXVIII. pag. 413. 418. 419. 436.

l'impotenza della repubblica rivale, e nel gran numero dei carcerati pisani, che ritenevano in lor potere. Principali fra costoro erano i conti Guelfo, e Lotto, figli del famoso conte Ugolino della Gherardesca; ed essi ancora, per ottenere la libertà, scesero con Genova a quella concordia, che loro si volle imporre, riscattandosi con gran somma di danaio, e facendo concorrere alle rinunzie, e cessioni che prometteano il loro minor fratello conte Matteo, assistito dal curatore Riccomano Bolgarini (1). Ma la conseguita libertà non valse a lenire il dolore della feroce uccisione del padre loro; e non meno feroce essi ne fecero in Sardegna la vendetta contro l'infame ministro, e vicario di Ruggieri di Pisa (2).

Benchè la pace del 1288, così famosa negli annali di Genova, e di Pisa, fosse stata preparata, e compiuta con tanta solennità di promesse, e di giuramenti, non fu tuttavia fedelmente osservata. Dieci anni dopo, pisani, e genovesi scesero a nuovi patti, e segnando una tregua di anni venticinque, alla quale concorsero eziandio il Comune di Sassari, e il regolo di Arborea, confermarono le già stabilite, e stabilirono molte altre condizioni, per conseguire quella concordia, che non si era potuto ottenere con le precedenti convenzioni (3). La somma dei nuovi patti fu questa: pagherebbe Pisa lire centomila di genovini per non aver osservato la pace del 1288; e altre lire sessantamila per non aver restituito le castella di *Montecucciano*, di *Monteverro*, e di *Monteacuto* nel Logudoro: per sigurtà del pagamento Genova riterrebbe cento prigionieri pisani; e fino al pagamento integrale non potrebbero i pisani navigare verso oriente oltre Napoli, verso mezzogiorno oltre Sardegna, e verso occidente oltre Aix in Francia, fuorchè sopra legni genovesi armati: non impedirebbersi ai genovesi di prender possesso del castello di Cagliari, del suo golfo, delle sue adiacenze, del suo distretto; nè al comune di Sassari sarebbe impedita la possessione legittima del GIUDICATO, e del porto Turritano, e delle giurisdizioni, e *curatorie* di sua pertinenza: laddove Pisa pretendesse avervi dritti, ed azioni, ne facesse a Genova ampia e irretrattabile cessione: non potessero i pisani, nè il Comune di Pisa acquistare in Sassari, e nel suo territorio, nè direttamente, nè indirettamente luoghi, tenute, e possessioni immobiliari: ai

(1) Ved. infr. DIPL. E CART. n.º CXXX. CXXXI. CXXXII. CXXXIII. pag. 440. 442. 444. 445.

(2) Ved. infr. CART. CXXXVI. pag. 454.

(3) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.º CXXI. CXLII. pag. 462. 471.

cittadini e al Comune di Sassari fossero rimesse tutte le penalità, e le obbligazioni penali contratte per qualunque causa verso i pisani: fra giorni quindici, dopo la sottoscrizione della pace, fossero messi in libertà i pisani ritenuti in Genova, e i sassaresi ritenuti in Pisa prigionieri di guerra; e fra un mese i sassaresi carcerati in Cagliari, e in altri luoghi dell'isola: si restituissero i servi, e le ancelle appartenenti ai cittadini e al Comune di Sassari, che si rifugissero in qualunque luogo tenuto dai pisani in Sardegna: si rinvocasse il bando dei guelfi ribelli al comune di Pisa, e degli eredi del conte Ugolino; ma da tal beneficio fosse escluso Guelfuccio di Arrigo di Donoratico, nipote di Guelfo, e di Elena, e pronipote di Enzo re di Sardegna, e di Adelasia regina di Torres (4): prestassero i pisani cauzione di tre soldi per mina di tutto il sale ch'esportassero da Sardegna, promettendo di non mercatarlo oltre i Capi di Bolzano e Passero, e l'isola di Malta: fosse infine reciproca tra pisani e genovesi la esenzione da ogni dritto testatico, e di ancoraggio nelle terre, e nelle acque sarde soggette alla rispettiva loro dizione (5). Fu questo l'ultimo atto politico delle due repubbliche riguardo all'ambito dominio della Sardegna. Soprastava già, e non troppo lontano il tempo, in cui, per la concessione pontificia fatta da Bonifazio VIII. (6), dovea l'isola passare sotto il dominio Aragonese. Il re D. Giacomo II. meditava i mezzi di far valere la investitura datagliene dalla Chiesa Romana; e il nuovo secolo si avanzava rapidamente apportatore di nuovi eventi, che doveano cambiarne al tutto le condizioni, e le sorti. Di tali eventi ragioneremo con la scorta dei diplomi, e delle carte, che li comprovano; e sarà questo il soggetto, che nella seguente Dissertazione ci porgerà ampia materia di fatti, e di riflessioni a illustrazione dei monumenti istorici del secolo XIV.

(4) Ved. infr. pag. 467. not. (1).

(5) A questa tregua intervenne come testimonia Pietro vescovo di Bisarcio (*Gisarclensis*) in Sardegna. Fu sottoscritta nel 31 luglio 1299 da Luigi Calvo pel Comune di Genova e di Sassari, e dai giurisperiti Giovanni Panevino (*miles*) di Cremona, e da Guido di Vada cittadino pisano, procuratori speciali di Giovanni visconte di Basso, e giudice di Arborea, il quale rinunziò in quell'atto a tutti i dritti, e ragioni, che avesse, o potesse avere nella città di Sassari, e in Romagna, nel suo territorio, e nei luoghi tutti che Sassari possedeva nell'antico GIUDICATO Turritano. E nel 20 dicembre 1299 fu ratificata dal Comune di Sassari per mezzo del suo procuratore, e ambasciatore Guantino Catoni.

(6) Ved. infr. DIPLOM. E CART. numeri CXXXVII. CXXXVIII. CXXXIX. pag. 455. 456. 460.

DIPLOMI E CARTE

DEL SECOLO DECIMOTERZO

DIPLOMI E CARTE

DEL SECOLO XIII

I.

Il Pontefice Innocenzo III scrive ai GIUDICI di Torres, di Cagliari, e di Arborea, acciò ricevano onorevolmente l'arcivescovo di Torres (Biagio), al quale avea affidato importanti affari, che loro comunicherebbe a voce, fra i quali erano principali quelli riguardanti li due giudicati di Arborea, e di Gallura, e le future nozze della figlia giovinetta dell'ultimo regolo di questa seconda provincia.

(1203,).

Dal Raynaldi, *Continuat. degli Annali Ecclesiast. del Baronio*, ad ann. 1203. - N.º 68, Tom. I. pag. 169-70. - Edit. Lucen. 1747.

Innocentius Turritano, Calaritano, et Arborensi iudicibus⁽¹⁾.

Quanto Sardinia specialius ad Romanam Ecclesiam noscitur pertinere, utpote cui, tam in spiritualibus, quam temporalibus est subiecta⁽²⁾, tanto propensius praecavere volumus, et debemus, ne quid attentetur in ea, per quod et status perturbetur ipsius, et graviter Dominus offendatur Monemus igitur nobilitatem vestram, et exhortamur, atque per Apostolica vobis scripta praeciando mandamus, quatenus ipsum⁽³⁾ ob reverentiam Sedis Apostolicae, et nostram recipientes humiliter, et honorifice pertractantes, quae super iudicatu Galluren. et Arboreae, et nobili muliere filia quondam iudicis Galluren. tradenda nuptui, cum ad nobiles annos pervenerit⁽⁴⁾, et aliis vobis ex parte nostra proponet, cum super omnibus

(1) Nel 1203 regnava in Torres COMITA II, in Cagliari GUGLIELMO I, marchese di Massa, e in Arborea PIETRO I, figlio del famoso BARISONE re di Sardegna.

(2) Tre anni avanti (1200) lo stesso Pontefice Innocenzo III, scrivendo al giudice di Cagliari (Guglielmo I), onde rimproverarlo di tante scelleratezze che gli s'imputavano, dichiarò pure SARDINIAM peculiari quodam ac legitimo iure ad Apostolicam Sedem pertinere. La lettera è citata sotto il N.º 33. Libro III dell'Epistolario Innocenziano, ma non riportata dal Raynaldi, *Continuat. Annal. Baronii*, Tom. I. pag. 94 ad ann. 1200. N.º 49.

(3) *Ipsium*; cioè BIAGIO arcivescovo di Torres, il quale era nominato senza dubbio poco sopra nel tratto della lettera pontificia mancante nella pubblicazione fattane dal Raynaldi.

(4) Il Pontefice allude alle invasioni dei giudicati di Arborea, e

plenam nostram noverit voluntatem, credere et efficere procuretis: ita quod devotionem vestram in hoc plenius cognoscamus, et per ipsius sollicitudinem toti provinciae pax perveniat exoptata⁽⁵⁾.

II.

Il Pontefice Innocenzo III scrive all'arcivescovo di Pisa (Ubaldo), rimproverandolo di aver ricevuto il giuramento di fedeltà a favore della chiesa Pisana da Guglielmo marchese di Massa e giudice di Cagliari, mentre un tal giuramento dovea prestarsi a favore della chiesa Romana, e della sedia Apostolica, siccome signora e padrona del GIUDICATO di Cagliari, e dell'isola di Sardegna. Gli ordina in conseguenza di proscioglierlo dal vincolo di un tal giuramento, adducendo argomenti giuridici per provare, che la sola chiesa Romana, non però gli arcivescovi Pisani, era in dritto e possesso di esigerlo e di riceverlo.

Dal Fara, *De reb. Sard.*, lib. II. pag. 222-23. - Ediz. Turin. (6)

Innocentius Pisano Archiepiscopo.

Si diligenti pensēs animo, quid illa tabernaculi arca

di Gallura, eseguite, la prima da Guglielmo marchese di Massa, e la seconda da Lamberto Visconti, ambedue cittadini pisani. La principessa, delle di cui nozze si preoccupa lo stesso Pontefice, era unica figlia superstite di Barisone regolo di Gallura.

(5) La presente epistola, che dal Raynaldi è notata col N.º 29, Lib. VI, non è stata da lui prodotta nella sua interezza. Lo stesso annalista soggiunge, che nel medesimo anno 1203 il Pontefice Innocenzo III scrisse altre due lettere (N.º 31 e 147. eod. Lib.), l'una ai suddetti GIUDICI di Torres, di Cagliari e di Arborea, acciò prestassero il giuramento di fedeltà alla chiesa Romana nelle mani dell'arcivescovo Turritano (Biagio) suo legato o commissario, e l'altra agli arcivescovi, vescovi, e giudici di Sardegna, affinché pagassero un annuo tributo alla sedia Apostolica. Su del che mi occorre notare, che il tributo richiesto da Papa Innocenzo III non era già la imposizione di un tributo nuovo, ma la domanda del tributo antico che pagavano alla chiesa Romana, sotto nome di censo, i GIUDICATI, gli arcivescovadi, i vescovadi, le abazie, i monisteri, ed altre chiese dell'isola. Ved. DIPLOMI E CARTE DEL SECOLO XII. N.º CXLII.

(6) Ved. Anton. August. *Decret. antig.* Collect. III. Lib. II. pag. 315. - Raynald. *Annal. Eccl. Continuat. Baronii*, ad ann. 1205. N.º 66. - *DECRET.* Lib. II. Tit. XXVI. *De praescript.* Cap. 17.

significet, in qua cum tabulis virga, simul et manna sunt, iubente Domino, condita, nequaquam nos tibi scripsisse dure et aspere reputares, cum in pectore Romani Pontificis, qui ab universis ecclesiarum praelatis pie, Deo auctore, dignoscitur, et virga correptionis, et manna debeat esse dulcedinis, ut altera foveat humiles et devotos, altera rebelles feriat et puniat delinquentes. Hinc est quod illius vulneribus sauciati, quem Samaritanus duxit in stabulum, vinum adhibetur, et oleum, ut miti commotionis et exhortationis oleo delinquentium vulnera foveantur, vinoque ecclesiasticae severitatis curentur. Licet igitur ex iis, quae praemisimus, conceptis monitis nostris, et mandatis, quibus nisi finimus fraternitatem tuam frequenter inducere, ut dilectum filium nostrum Vilelimum marchionem Massae iudicem Caralitanum iuramento fidelitatis absolveres, tibi et ecclesiae Pisanae praestito, quod nobis et ecclesiae Romanae praestare debuisset, id incunctanter debuisses excqui, et renuisti tamen: idcirco, non solum asperitate verborum, sed exequutione forsitan potuissemus in te procedere ecclesiasticae disciplinae: cum iam dictus iudicatus Caralitanus ad ius, et proprietatem beati Petri pertineat, sicut tota Sardinia ad nullum alium pertinet, nec ex medietate, nec ex parte; nec sit quidquam rationabiliter adlegatum, quare tibi licuerit, pro te, vel ecclesia tua a praedicto marchione Massae iudice Caralitano fidelitatis exigere iuramentum. Super alio vero articulo, taliter respondisti, quod ab eo tempore, quo fuisti adsumptus ad praelati officium, iuramentum fidelitatis, pro sede Apostolica, ab ipsis iudicibus accepisti. Scias tamen per archiepiscopum Villanum praedecessorem tuum, virum magnae auctoritatis et honestatis, qui longo tempore in curia romana extitit, ac postea creatus cardinalis plenius quoque novit consuetudines, et statuta; scias per omnes antecessores tuos, qui fuerunt viri magnae auctoritatis, secus factum fuisse, secusque de antiqua consuetudine tenuisse, cum nihil ipsis hactenus ab apostolica sede fuerit obiectum. Nos igitur, his, et aliis, quae dilectus frater magister Bandinus nuncius tuus proponere voluit, plenius circumspicis, non intelleximus te, vel ecclesiam tuam, super hoc, aliquo iure subnixam, quo valeas a mandati nostri exequutione rationabiliter excusari, cum auctoritatem sedis Apostolicae non ostendas, per quam a praedictis iudicibus Caralitanis tu, et antecessores tui fidelitatis exegeritis iuramenta, nec praescriptione aliqua muniaris, cum, secundum confessionem tuam, nec tu, nec ecclesia Pisana fueritis in quasi possessione iuris exigendi huiusmodi iuramentum, quod per sedem Apostolicam ab ipsis iudicibus receptum fuisse fateris: per quod constat ecclesiam Romanam semper in quasi possessione fuisse, cum, pro ea, ministerio tuo, et antecessorum tuorum exactum fuerit, et praestitum iuramentum: ab eo namque possideri quid dicitur, cuius nomine possidetur. Si vero dicatur, quod nomine tuo, et antecessorum tuorum, et non nomine nostro, et ecclesiae Romanae, saepe nominatum iuramentum fuerit exactum, potest inferri quod iuramentum praestitum de conservando iure et honore sedis Apostolicae fuerit violatum. Unde liquet retineri non posse quod, contra iuramentum huiusmodi fuerit scienter obtentum, quia, etiam secundum hoc, locum praescriptio habere non potest,

cum in praescriptione rerum ecclesiasticarum bona fides, et iustus titulus exigantur; et si locum habere potuisset praescriptio, adhuc praescriptio isthaec centenaria non est, quae sola currit contra Romanam ecclesiam posse probari.

III.

Lettera di Papa Innocenzo III al GIUDICE di Cagliari (Guglielmo marchese di Massa), con cui lo esorta a prestare a mani dell'arcivescovo di Torres (Biagio) il giuramento di fedeltà alla chiesa Romana, al quale erasi rifiutato, per aver già poco innanzi giurato a mani dell'arcivescovo di Pisa, salvo l'onore della sedia Apostolica, avvertendolo che quel primo suo giuramento era illecito ed inefficace.

(1205,).

Dalla *Collez. di antiche Decretal.* di Ant. Agost. - Collez. III. Lib. II. pag. 309 (1).

Innocentius iudici Calaritano.

Ea te credimus discretionem vigere, ut intelligas per te ipsum, quod onus non remittitur, sed augetur, cum cuiquam improvide solvitur, quod aliis ex debito est praestandum. Sane ve. f. n. archiepiscopus Turritanus per suas nobis litteras intimauit quod, cum a te nostro nomine iuramentum fidelitatis sicut a nobis in mandatis acceperat, exegisset, illud exhibere in eius manibus distulisti, asserens, quod ve. f. n. Pisano archiepiscopo, salvo Apostolicae sedis honore, huiusmodi praestiteras iuramentum. Cum igitur nobis, et ecclesiae Romanae fidelitatem facere tenearis, sicut tua etiam prudentia recognoscit, si praestitum iuramentum ei, quod a te nobis tanquam debitum est praestandum, contrarium reputes, illud illicitum iudicabis, et illicito non obstante, quod licite, immo ex debito petitur, exhibebis; vel si praestitum praestando contrarium non existit, illud sine difficultate praestabis. Monemus igitur nobilitatem tuam, et exhortamur attentius et per A. S. m. atque prae. qua. omni execu. et occasione cess. in manibus eiusdem archiepiscopi fidelitatis nobis, et ecclesiae Rom. exhibeas iuramentum.

IV.

Il Pontefice Innocenzo III scrive la presente lunghissima epistola all'arcivescovo di Cagliari (Rico), onde distogliarlo dal pensiero ch'egli avea manifestato di rinunziare al vescovado, per dedicarsi a una vita più oscura e più tranquilla, facendogli presenti i doveri del suo stato, e il merito che si acquista nell'ademplierli in mezzo alle fatiche e alle tribolazioni, ed intessendo pure le di lui lodi per lo zelo che fino ad allora avea spiegato nell'esercizio del suo apostolico ministero.

(1) Questa stessa epistola fu anche pubblicata dal Middendorpio nella edizione delle opere di Papa Innocenzo III, Tom. 2. pag. 689. - Vedi pure DECRET. Lib. II. Tit. XXIV. De iurejur. cap. 22.

(1205,).

Dalla *Collez. di Ant. Decret. di Ant. Agost.* - Collez. III. Lib. I.
pag. 257 e seg. (1)

Innocentius archiepiscopo Calaritano.

Nisi cum pridem in officio pastoralis ad diuinum seruitium accessisti, praeparasse te ad temptationes animum crederemus, ac praeuidisse prudenter, nequaquam in humana fragilitate consentire uarios angustiarum langores, quos in ipso sciebas officio perpessurum non posse absque magno Dei adiutorio sustinere; formidarem utique ne paruulos tuos postmodum ad petram allidere neglexisses, eosque tantum in te permiseris inualescere, ut ipsorum suggerentium tibi suscepti ministerij cessionem instantiae vix iam valeas repugnare. Verum, quoniam, sicut credimus, cum te scires contra spirituales nequities pugnaturum, armaturam Dei, qua posses stare contra insidias temptatoris, ab Apostolo monitus induisti et inexpertus non ignorasti sollicitudinis angustias pastoralis, quas forsitan expertus abhorres: nescimus, cur tam instanter susceptum velis regimen inutiliter derelinquere; quod susceptum utiliter non deberes usque quaque irritare. Si enim in huiusmodi cessione frugem tibi melioris vitae promittis, scire te debes non sanctificato in utero sanctiorem, et ideo non oportet te praedicationis deserere ministerium; cum ille, cuius fieri baiulus recusabat, tandem praedicando receperit verbum Dei. Quod si forsitan humilitatis causa de culmine quaeris pontificali descendere, ac contra superni nutus arbitrium datum tibi per illud in terris te deserere praesulatum; eo ipso videris humilitatis erigere male verticem, quo te nimis in resignandi proposito exhibes pertinacem, quia tunc in te veram humilitatem custodies, cum et per eam locum sublimem fugies, et per obedientiam non dimittes. Intueri te itaque v. f. n. in Christo volumus, quod haec sunt illa, per quae cedendi episcopus officio pastoralis licentiam postulare potest: conscientia criminum, debilitas corporis, defectus scientiae, malitia plebis, irregularitasque personae, sed in his omnibus est adhibenda discretio, et observanda cautela. Propter conscientiam n. criminis cedendi pastoralis officio potest licentia postulari, et forsitan non cuiuslibet, sed dumtaxat illius, propter quod ipsius officij executio post peractam etiam poenitentiam impeditur. Cum enim quacumque hora pecc. conuer. fu. omnium iniquitatum suarum non recordari se dominus fateatur: et neminem esse sine peccato, sacra scriptura testatur: apparet, quod non pro cuiuslibet criminis conscientia quemquam cedere oporteat officio pastoralis. Cum, si omnes, quos arguit conscientia cuiuslibet culpae, cederent; pauci, vel nulli forsitan in illo ministerio remanerent. In multis enim offendimus omnes; et si dixerimus, quia peccatum non habemus, nos ipsos seducimus, et veritas in nobis non est; quia misericordia illum excusat, qui miserabiliter se excusat. Debilitas vero corporis causa est, propter quam petere potest aliquis ab honore sollicitudinis pastoralis absolui, quae videlicet, vel ex infirmitate, vel ex senectute procedit; nec tamen omnes, sed illa solummodo, per quam impotens redditur ad exe-

quendum officium pastorale. Nam si pro qualibet corporali debilitate susceptae servitutis officium posset deseri, frustra se fateretur apostolus in suis infirmitatibus gloriari, et senectute gravatus a cura se non debet quisquam omnino pastoralis regiminis excusare; cum interdum non plus hortetur senilis debilitas eum cedere, quam moralis maturitas, quae in senibus esse solet, ipsum in suo suadet officio permanere. Pro talibus n. de se dicit apostolus; cum infirmor, tunc fortior sum: quia nonnumquam infirmitas corporis fortitudinem corporis augmentat. Pro defectu quoque scientiae plerumque potest quis pastoralis officij petere cessionem; quia cum ipsa circa spiritualium administrationem sit potissimum necessaria; et circa curam temporalium oportuna, praesul, qui commissam sibi debet ecclesiam regere, in utrisque salubrius eius regimini abrenuntiat; si scientiam, in qua ipsam regat, ignorat. Quoniam, cum subiectos docere habeat, quid facere debeant, quid cauere, nec bene docebit eos, quod nec scierit ipse fugere, nec illud, quod ignorauerit, exercere. Tu enim, inquit dominus, scientiam repulisti; et ego te repellam, ne sacerdotio fungaris mihi. Quamquam, et si desideranda sit eminens scientia in pastore, in eo tamen sit competens toleranda; quia secundum apostolum scientia inflat, caritas autem aedificat. et ideo imperfectum scientiae supplere potest perfectio caritatis. Propter malitiam quoque plebis cogitur interdum praelatus ab ipsius regimine declinare, et quando plebs adeo durae cervicis existit, et in rebellionem sua ita pertinax inuenitur; ut proficere nequeat apud ipsam, sed propter eius duritiam; quo magis satagit, eo magis iusto iudicio deficere permittitur, dicente domino per prophetam; linguam tuam adhaerere faciam palato tuo, quia domus exasperans est: et apostoli dixisse leguntur Judaeis; ecce conuertimur ad gentes, quia vos fecistis indignos. Non tamen pro qualibet culpa pastor debet deserere gregem suum, ne forte mercenario comparetur, qui videt lupum venientem, et fugit; sed de superioris licentia tunc demum potest non tam timide fugere, quam provide declinare; cum oves convertuntur in lupos, et qui debuerant humiliter obedire; iam inrevocabiliter contradicunt. cum etsi tales sunt graviter pro crimine puniendi; sunt tamen pro tempore utiliter tolerandi; quia sanguinem elicit, qui nimis emungit. Et pro gravi quoque scandalo evitando, cum aliter sedari non potest, licet episcopo petere cessionem; ne plus temporalem honorem, quam aeternam videatur affectare salutem; memor illius, quod dicit apostolus: Si esca scandalizavit fratrem tuum, non manducabo carnem in aeternum; ne fratrem tuum scandalizem. sed inter scandalum, et scandalum est subtiliter distinguendum, sicut dominus ipse distinguit. cui cum dixissent apostoli; scis, quia Pharisei audito hoc verbo scandalizantur: respondit; sinite; caeci sunt duces caecorum. alibi vero dicit, qui scandalizaverit unum de pusillis istis, qui in me credunt, expedit ei, ut suspendatur mola asinaria in collo eius, et demergatur in profundum: nam si necesse fuerit, ut scandala veniant, vae tamen homini illi, per quem scandalum venit. Personae vero irregularitas, ut si forte sit bigamus, viduaeque maritus, est causa, propter quam licentiam petere potest aliquis resignandi pontificis dignitatem, apostolo attestante, qui dicit:

(1) Ved. *DECRET.* Lib. I. Tit. XIX. *De renunciat.* Cap. 10.

oportet episcopum esse unius uxoris virum; non tamen propter quamlibet irregularitatem personae debet ei, qui regulariter ministravit, cedendi licentia indulgeri, utpote si de legitimo matrimonio non sit natus. quia licet irregularitatem huiusmodi non poterit subterfugere, si tamen et culpa latet, et causa; cum eo, qui laudabiliter suum implevit officium, iniuncta sibi poenitentia competenti potest non minus utiliter, quam misericorditer dispensari. Ego sum, inquit, Deus Zelotes visitans peccata patrum in filios usque in tertiam, et quartam generationem, in iis, qui oderunt me. s. in illis, qui contra me paternum odium imitantur. Unde patet, quod illi, qui paterna vitia non sequuntur, propriae possunt in talibus suffragari virtutes, illo discretionis adhibito moderamine, ut inter nothos, manzeres, naturales, et spurios distinguatur. Cum autem vitia plerumque se virtutes esse mentiantur; subtiliter advertere te oportet. utrum resignandi propositum, quod tam ferventer gestas in pectore, dignum sit Dei odio, vel amore. si enim propter causam aliquam praemissarum cedere postulares, tam super causa, quam super eius affectu pariter doleremus. sed ne providae pietatis amictu ad resignandum detestabilius impietas te impellat: considerare te volumus, et alias esse causas, per quas male quis petit, et peius appetit officium huiusmodi resignare. Si enim ex pusillanimitate fortassis, ut laborem deponat, vel persecutionem effugiat; aut ex vanitate, quod absit, ut plenius vacet otiosis, seu liberius indulgeat voluptatibus; curam vult aliquis deserere pastorem; ab ea non meretur absolvi; quamvis per huiusmodi vanitatem, tanquam qui mortaliter peccat, ea se reddat indignum: sed satagere debet, ut vanitate deposita, satisfaciatur de peccato. Aliam vero cedendi causam omnino credimus detestandam; si quis aut a pontificali velit descendere dignitate, ut gloriam captet humanam, tanquam eligat abiectus esse in domo domini magis, quam habitare in tabernaculis peccatorum; vel ut mundanum non amittat favorem, quem per hypocrisim acquisivit, sive quod eius simulatio revelari iam incipit; sive quod fervor ipsius ex qualibet causa tepescit, nec vult videri, quod malus fuerit, aut quod fiat; et ideo sub religionis praetextu suam vult contegere pravitatem, ut quasi deserens Martham, amplexetur Mariam, et Liae fastidians lippitudinem, Rachelis pulchritudinem concupiscat. Quid autem, si propterea velit cedere, quod tempore prosperitatis, arridente fortuna, visus est laudabiliter ministrare; quoniam omnia sibi prospere succedebant; sed adversitatis tempore imminente veretur, ne si quolibet casu sinistra contingant, illius negligentiae imputentur? Plane si propter hoc petit cedere, nautae se poterat improvido comparare, qui cum mari sub tranquillitate iacente, cum multo labore navis exercuerit gubernaculum, ipsam tempore necessitatis deserit, et devenire patitur in profundum. Illam quoque cedendi causam penitus detestamur, si forte cedere velit episcopus, ut alter sibi succedat, vel obtentu pretij, vel affectu carnali, vel ut cum peior sibi successerit, ipse velut optimus extollatur. Illud autem quasi nefas respuimus, et damnamus, quod episcopus propter occupationes mundanas, et sollicitudines saeculares non valeat sine crimine pontificale officium exercere: cum multos sanctos ecclesia veneretur, qui spiritualia simul, et temporalia

ministrarunt. Verum tamen laeva debet esse sub capite, et dextera in amplexu. Sed illud te volumus advertere diligenter, ne forte hoc tuae dispositionis propositum effici velis ex illis, de quibus dicitur per prophetam: filij Effrem inten. ar. et mit. sag. suas. conversi sunt in die belli, cum potius pro domo Israel murum te debeas opponere ascendentibus ex adverso; quia iuxta sententiam veritatis, non qui inceperit, sed qui per. s. erit: cavens attente, ne maculam in gloria tua ponas, non solum apud homines, sed etiam apud Deum, quoniam sub hoc pallio te non poteris occultare, ne dum apud Deum, qui renes rimatur, et corda; sed nec etiam apud homines, qui ex verisimilibus coniecturis talia suspicantur. illudque prudenter attendas, quod iuxta sententiam sapientis, spiritus disciplinae effugiet fictum, et aufert se a cogitationibus, quae sine intellectu consistunt. Si vero pro tuenda ecclesiae libertate difficultatis onus incurrere pertimescis; non ideo deserere debes praesulatus honorem considerans diligenter, ne forte iusto iudicio temptaris ab illo, qui malorum est intemptator; ut probetur, utrum satisfacere velis in eo, in quo deliquisti: qui vero contemnit, aut negligit satisfacere pro delicto, thesaurizat sibi iram in die irae, cum revelabit dominus abscondita tenebrarum.

Ecce quidem admonimus te, ut te ipsum contempleris, in ipso tuam conscientiam percunctanter agnoscas, ex qua causa cedendi licentiam postulares importune. Nos enim novit altissimus, ignoramus, quare in cedendi proposito perseveres; quoniam nec infirmitas corporis, nec longaevitas temporis, nec defectus scientiae, nec malitia plebis, nec personae irregularitas te reddit ineptum; neque conscientiam saevi criminis te fateris habere. Verum si propter alias causas cessionem affectes, non est in hoc postulanti favendum, cum huiusmodi postulatio videatur non esse discreta. quoniam ut id tanquam notissimum omittamus, quod otiositas, et voluptas, arma sunt hostis antiqui, ad miseras animas captivandas; propter laboris angustias, aut persecutionis incursus non debes deserere sponsam tuam, cui te fide media copulasti; sciens quod beati sunt illi, qui persecutionem patiuntur propter iustitiam, quoniam cum probati fuerint, accipient coronam vi. quam re. Deus di. se. Sed dices, quod spiritus, ubi vult, spirat, et nescis, unde veniat, aut quo vadat; et ideo non est, qui possit vias illius spiritus perscrutari; qui vero spiritu Dei aguntur, non sunt sub lege, quoniam ubi spiritus Dei, ibi libertas. quare si cedendi tibi licentia ab homine data non fuerit, nihilominus tamen cedes; quia data est tibi cedendi potestas a Deo. Certe desipis, si sic sapis, nam quomodo spiritu Dei aguntur, qui contra spiritum Dei agunt? Si enim vera sunt, quae praemisimus, immo quia indubitanter sunt vera; procul dubio contra spiritum Dei agit, qui aliquid horum contra veritatem attemptat; quoniam ipse est spiritus veritatis. Porro si dicas, quod forsan est alia latens causa, propter quam cedendi voluntas tibi caelitus inspiratur, et nos siquidem respondemus, Tu quomodo scis, quod talis inspiratio sit caelestis? nonne recolis, quod ille gloriosus Pontifex dixerit, cum coepisset viribus corporis repente destitui: Domine si adhuc populo tuo sum necessarius. non recuso laborem. fiat voluntas tua? illius exemplum

secutus, qui dixerat: Cupio dissolvi, et esse cum Christo: manere autem in carne necessarium est propter vos. Quia igitur diversas tibi causas sub hac causa distinximus, et propter quam earum cedere desideres, ignoramus; te ipsum tibi duximus committendum, ut de propriae mentis tribunali te iudicans, videas, si sic possis resignandi desiderio satisfacere: ut gregis tibi commissi curam sine culpa valeas declinare. si enim cedendo proficere appetis, tibi soli profectui tuo sine dubio tantum subtrahis, quantum quod impendere poteris aliis, non impendis. quia tunc maiora animae tuae lucra conquireres, cum sine tua salute, salutem plurium procurares; potioris est enim meriti se cum Deo quemquam lucrifacere, quam salutem propriam querere sine illis, quorum salus ad eius curam noscitur pertinere. Quippe si quantumcumque virtutum flore refulgeas, et in te non habeas caritatem, nihil comproberis habere; sub quo virtutis praetextu deponere quaeris onus sollicitudinis pastoralis; quod vix potest absque iactura deseri caritatis. nulla siquidem maior poterit esse caritas, quam ut animam ponat quis amicis pro suis. Cum autem propter hanc te deceat animam tuam pro subditis tuis ponere; nulla occasione, dummodo proficere ipsis possis, etsi non omnibus, tamen multis ab eorum regimine te convenit excusare. quoniam si laboris causam praetendis, exemplum te apostoli sublevabit, qui suadet tibi laborem huiusmodi non refugere, dum se asserit pro communi salute plus ceteris laborasse. quia licet non sequatur semper laborem effectus nihilominus tamen ipse labor meritorius est apud Deum, iuxta quod legitur. Reddet Deus mercedem laborum sanctorum suorum. Sed esto, quod multum hactenus laboraveris, et bonum certamen certaveris, cum eodem apostolo possis dicere tamen, ut corona tibi iustitiae de reliquo reponatur, cursum te decet perfecti operis consummare, quantum libet enim in angustiis laboribus, qui comitantur officium pastorale, noctes tibi laboriosas enumeras, et tanquam fatigatus cervus umbram quietis affectes; quantumlibet inter viae calores, angustiarum patriae dilectione traharis, et velut emeritus mercenarius operis tui finem anxius praestoleris: expedit tibi tamen virtutem in infirmitate perficere, ac pugnam tuam perseverantia coronare. Sciensque quod apud extraneum defixeris manum tuam, cum animas tibi commissi gregis in tuam animam suscepisti; non sic debes tibi portum quietis appetere; ut navigantes hactenus tecum filios sine remigis adiutorio patiaris in hoc mari magno, et spatioso cum timore naufragij fluctuare. nec putes, quod ideo Martha malam partem elegerit, quae circa plurima satagebat, quia Maria optimam partem elegit, quae non auferetur ab ea. Quoniam illa magis licet sit secunda, ista tamen magis est fructifera; et licet illa magis sit suavis, ista tamen magis est utilis, cum in fecunditate sobolis lippitudo Liae, Rachelis pulchritudini sit praelata; quamvis simul unum, et contemplativus esse valeas, et activus, legislatoris exemplo, qui nunc ascendebat in montem, ut ibi gloriam domini cum maiori cerneret libertate, nunc vero descendebat in castra, ut cum utilitate necessitatibus populi provideret. Quapropter facilius indulgetur, ut monachus ad praesulatum ascendat, quam praesul ad monachatum descendat. Monemus ergo f. t. et exhortamur attentius per A. s. m. qua-

illam vocem Davidicae imprecationis abhorrens, tibi que formidans eam per effectum operis adoptari, quae dies impij paucas fieri, ut episcopatum eius alter accipiat, imprecatur; laborem pastoralis regiminis non recuses, iactans in domino tuum cogitatum, nihil contra voluntatem altissimi statuas de te ipso, qui cum te viderit esse populo suo necessarium, forte grave ferret, cum ipsum à te contingeret esse neglectum, ac fortassis ad pedes suos cum Maria sperneret te recipere, qui sibi apud te divertendi speravisses cum Martha sollicita ministrare. Illud quoque te debet fortius in ministrandi proposito stabilire: quia cum hactenus in ecclesia tibi commissa laudabiliter ministrares, si quod absit, alius te cedente minus utilis assumeretur, ad ipsam quietem profecto non parum ab illa quiete, quam appetis, turbareris, cum ubi bene tuum exercueras ministerium, non absque dolore cernereres inutilis ministri defectum. Fieretque in tantum, ut in contemplationis arce tibi deperisse cognosceres, quantum ecclesiae, cui praesides, non sine tua confusione per te subtractum esse videres. Quia vero tam per te, quam per nuntios, et litteras tuas, iam nimis in postulando cedendi licentiam institisti, ecce te tibi duximus relinquendum, ut distinctis tibi causis, propter quas cedere oporteat, vel non cedere; si propter aliquam causam utilem, et honestam in huiusmodi proposito perseveres, de licentia nostra cedas, quod tamen grave nobis plurimum esse noveris, et molestum; aliquin cedendi licentiam auctoritate Ap. tibi scias esse penitus interdictam, quoniam et si pennas habeas, quibus satagas in solitudinem avolare; ita tamen astrictae sunt nexibus praeceptorum, ut liberum non habeas absque nostra permissione volatum. quod si denique tua voluntas te impulerit ad volandum; volumus, et mandamus, ut nostras litteras in audientia tui capituli facias recitari.

V.

Pietro, vescovo di Sorres, partecipa con la presente epistola ai più distinti magnati del suo tempo la fondazione del monistero di S. Maria di Paulis, o de Padulis dell'ordine Cisterciense, fatta da Comita II, giudice di Torres, riferisce le cure da lui adoperate per ridurre ad atto il pio desiderio del fondatore, e indica partitamente i beni, co' quali quest'ultimo avea largamente dotato il monistero, e i privilegi accordati ai monaci chiamativi da Chiaravalle.

(1205,).

Dal Martene, e Durand, *Thes. Nov. Anecd.* Tom. I. col. 800-801.

Ego Petrus Dei gratia Sorensis episcopus⁽¹⁾ notum facio praesentibus et futuris, quod nobilis vir Comita iudex

(1) PIETRO vescovo di Sorres, scrittore della presente epistola, è lo stesso vescovo di Sorres, che supplicò poi reiteratamente il Pontefice Innocenzo III di accettare la sua rinunzia al vescovado, come si raccoglie dalla lettera del 25 maggio 1211 indirizzata dal Papa all'arcivescovo di Torres (Ved. infr. cart. N.º XXII). E siccome in detta lettera il Pontefice, nell'accondiscendere alle di lui istanze, ed alle preghiere fattegli pure a tal riguardo da COMITA II regolo o giudice Turritano, gli ordina di ritornare al suo monistero, egli è evidente, che PIETRO era monaco, prima di essere sagrato vescovo di Sorres. Ed è assai probabile, che appartenesse all'ordine di Cistercio, giacchè il suddetto regolo COMITA lo incaricò di fare e provvedere a suo nome quanto fosse necessario per la fondazione del monistero dello stesso ordine, di cui si parla in questa lettera del 1205

Turritanus, devotionem concipiens aedificandi monasterium de ordine Cisterciensi, misit ad Claram-vallem, omnimodis cupiens ex ea monachorum et conversorum habere conventum. Cuius voluntati et desiderio pius Dominus annuens, conventum fratrum, monachorum videlicet et conversorum de praefata Clara-valle obtinuit. Quibus videlicet fratribus, pro remedio animae suae, omniumque parentum suorum, dedit et concessit omnia quae inferius descripta continentur libere et pacifice perpetuo possidenda. In primis itaque praedictus iudex dedit praefato conventui Pauly cum pertinentiis suis, in curatoria de Romagna, curiam de Save cum pertinentiis suis omnibus, et Angosolum cum pertinentiis suis omnibus, excepta Dorgosi de Monte cum filiis suis. Dedit etiam Hennene cum omnibus pertinentiis suis, et Septupalmae cum omnibus pertinentiis suis, et Taverria cum pertinentiis suis, in Nurra, curiam de Herabilo cum omnibus pertinentiis suis, exceptis quibusdam liberis quos ad servitutem incurvavit, et curiam de Loco cum omnibus pertinentiis suis, et curiam de Subiana cum omnibus pertinentiis, et in curatoria de Nalauro, curiam de Obneto cum omnibus pertinentiis suis. Et si in his praefatis curiis trecenti fuerint servi inventi, vel a numero trecentorum ultra, quotquot fuerint, dedit et concessit. Si autem minus trecentis fuerint, usque ad numerum trecentorum vult implere. Similiter de ovibus, si fuerint in eisdem curiis, decem millia dedit, alioquin iubet impleri, et capras mille, et porcos duo milia, et vaccas quingentas, et equas ducentas, sub eadem conditione quam supra memoravimus, de ovibus videlicet restaurandis, si expediret, et caballos centum inter domitos et domandos, et boves centum; et similiter venientibus fratribus pro eorum indumentis et calciamentis, et apparatu librorum et paramentorum, dare iubet duo millia bizantorum. Iubet itaque ut expensas quas ego P. Sorensis episcopus feci pro apportandis fratribus in integrum persolvantur. Panem, vinum, lecta, et omnia necessaria, ab adventu eorum, usque dum recolligant novos fructus, faciet eis dari. Praeterea duo ligna pro piscari, iuxta velle venientium: ita quod unum sit in Nurra, si placuerit eis, et aliud in Nalauro, vel utrumque, si eis sederit, in Nalauro; et si datum fuerit desuper, quod monasterium istud ad honorem Dei et beatissimae Mariae Clarevallensis ordinis debeat fieri, illam libertatem quam habent in monasteriis suis dedit huic et suis similiter. Praeterea liberi qui voluerint servire eis, voluit esse exemptos à regalibus operibus, prout fuerunt tempore illo illi de Capite aquae.

Actum anno Domini mccc.

VI.

Ricco, arcivescovo di Cagliari, delegato da Papa Innocenzo III per comporre le dispute insorte tra Biagio arcivescovo di Torres e i monaci del monistero di Nurki per causa di due censi, uno di venti soldi pisani, e l'altro di una libbra di argento, che detti monaci doveano corrispondere agli arcivescovi Turritani in occasione della loro consecrazione, e dell'arrivo nell'isola di Legati Pontificii, li riduce amichevolmente a concordia, della quale sono riferite nel presente atto le condizioni.

(1205, 5 maggio).

Dal Gattola, *Hist. Abbat. Cassin.*, part. I, pag. 427.

Riccus Dei gratia Kallaritanus archiepiscopus cunctis Dei fidelibus, ad quos literae istae pervenerint, salutem perpetuam. Cum prioratus de Nurchi deberet Turritano archiepiscopo pro ecclesia S. Mariae de Chennor solvere viginti solidos pisanae monetae, et pro ecclesia S. Iorgii de Barache unam libram argenti, tam in consecratione novi archiepiscopi, quam in adventu legati Romanae ecclesiae censuali iure praebere, et monachi illi per aliquod tempus dictum censum negligerent exhibere, et ad instantiam domni B. (1) Turritani archiepiscopi causa ipsa sine debito terminanda mihi a domino papa commissa fuisset, in Turritana ecclesia constitutus, partibus coram me convocatis, cum dictus archiepiscopus in litis initio restitutionem census requireret, et monachi praedicti quoddam instrumentum bonae mem. Alberti quondam Turritani archiepiscopi de relaxatione census ostenderent (2), et archiepiscopus non minus restitutionem census, quo iniuste fuerat expoliatus, instanter repeteret, monachi praedicti de iam dicto censu, tam non soluto, quam et solvendo se in saepedicti archiepiscopi potestate omnibus modis dederunt, et ipse archiepiscopus tanquam vir religiosus, et pius ad preces nostras, et aliorum bonorum virorum omnem negligentiam tunc usque factam super solutionem census pro reverentia Dei, et Cassinensis ecclesiae relaxavit, et in futurum dictos viginti solidos remisit in perpetuum. De dicta libra argenti dixit, et statuit, ut certis temporibus, scilicet, ut prius fuerat, et supra scriptum est, Turritano archiepiscopo semper, et pacifice persolvatur, quam indulgentiam dicti monachi valde libenter, et cum plena gratiarum actione receperunt, et ut nulla possit, quod factum erat deleri memoria, huius conventionis factae seriem me scribere rogaverunt, et proprio sigillo munire. Haec acta sunt in ecclesia S. Mariae de Ardera, ubi pro concilio convenimus. Testes donnus Gregorius AUTTENSIS (3) episcopus, qui huius concordiae auctor extitit principalis, et domnus Ioannes archipresbiter S. Gavini, et donnus Iorgius Scarpa prior Sancti Gavini, et D. Raffael, et Iantus Merla. Anno Dominicae incarnationis millesimo ducentesimo quinto, indictione septima, tertio nonas madii.

VII.*

Lettera di Papa Innocenzo III al Podestà e Consiglio del comune di Genova, con cui, dolendosi delle offese fatte dai Pisani nell'affare di Sardegna (in facto Sardiniae) a Trasamondo suo cugino, li previene di aver ordinato a quest'ultimo di recarsi senza dilazione alla loro città, dove dal medesimo si tratterebbero di presenza con detto Podestà e Consiglio cose che dovrebbero ridondare eziandio in loro onore, e vantaggio.

(1206, 7 gennaio).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, Serie 1.^a, Gen. Boll. e Brev. Mazz. 1. N.º 31.

Innocentius Episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis

(1) Domni B. (i. e. Blasii).

(2) Ved. sopr. (cart. N.º XCVII del secolo XII) l'atto della remissione di questo censo fatta da Alberto arcivescovo di Torres nel 1170.

(3) AUTTENSIS; parola evidentemente errata. Devo leggersi OTHA-NENSIS.

Potestati et Consilio Ianuensium salutem et apostolicam benedictionem. Quam graviter in multis offenderint nos Pisani presertim in facto Sardinie contra dilectum filium nobilem virum Trasmundum consobrinum nostrum vestra sicut credimus discretio non ignorat⁽¹⁾. Sperantes autem quod vos erga personam nostram et Romanam ecclesiam fidem et devotionem non solum servare sed etiam ampliare velitis, prudentiam vestram rogamus attentius. et moneamus quatenus cum eidem consobriano nostro demus firmiter in mandatis ut ad civitatem vestram quamtolius venire festinet, vos pro ipso ducendo oportunitate navigium destinatis, quoniam ipso presente talia faciemus tractari vobiscum que vestro studio mediante ad honorem et profectum vestrum magnifice redundabunt. Dat. Rome apud Sanctum Petrum VII idus Ianuarii. Pontificatus nostri anno nono.

VIII.

Il Pontefice Innocenzo III commette all'arcivescovo di Pisa la inquisizione di un caso singolare di certa nobile B., la quale, dopo aver sposato il giudice di Arborea, ed averne avuto un figlio, vivente ancora questo suo primo marito si sposò ad un altro, cioè al conte Ugone, e n'ebbe due figli, per la di cui legittimazione la detta nobile bigama erasi rivolta all'autorità della Sedia Apostolica.

(1207, 16 maggio).

Dal Baluzio, *Epistolar. Innocentii PP. III*, Lib. X. Epist. 63.

Innocentius Pisanensi archiepiscopo.

B. nobilis mulieris⁽²⁾ oblata nobis petitio continebat quod cum iam agens tempora pubertatis ex patris imperio potius quam spontanea voluntate iudici Arborensi fuit matrimonio copulata, et licet ex eo unicum prolem susceperit, ad ipsum tamen diligendum ut virum nec amicorum instantia, nec consiliis propinquorum potuit animari. Cumque sic secum noluntaria permaneret, intellexit quod quando acceperat ipsum in virum, aliam sibi matrimonio copulatam haberet. Asserebat etiam idem iudex quod quamdam consobrinam huius cognoverat ante matrimonium cum ipsa contractum, sicque factum est, quod

(1) L'offesa fatta a Trasmondo, cugino del Pontefice, era imputabile personalmente a Lamberto, cittadino pisano, non però a tutto il Comune. Imperocchè il suddetto Lamberto avea invaso il giudicato di Gallura in Sardegna, e dippiù si avea tolto in moglie la figlia unica del defunto regolo BARISONE, erede di quel giudicato, come si ricava dai documenti e dalle carte qui appresso riportate. Ora, siccome Trasmondo avea contratto nozze, o con la stessa figlia di BARISONE, o con Elena di lui vedova, si comprende di leggieri perchè il Pontefice se ne sdegnasse, e scrivesse contro i Pisani al Podestà e al Comune di Genova. Ho detto, che Trasmondo avea contratto nozze, o con la vedova, o con la figlia di BARISONE di Gallura, perchè nello stesso anno 1206 Papa Innocenzo III scrive tra le altre cose al vescovo di Firenze, suo speciale legato, che - *Gallurenses dominam cogat ad viri Pontificis consobrii consortium, thorumque coniugalem redire* (Epist. 147. Lib. IX). Ved. Raynald. *Cont. Annal. Baron.*, ad ann. 1206. N.º 36). E non si rileva dalla lettera, se la *domina Gallurensis* fosse la madre o la figlia.

(2) Opino, che la nobile matrona B., li di cui matrimonii sono riferiti nella presente epistola, sia BINA (Iacobina), moglie di PIETRO I, re di Arborea, di cui lasciò scritto il Fara: *Petrus de Serra Barisonis de Laccon filius, iudex Arborensis, patri successit; et anno 1199 (legg. inv. 1192), bello victus a Guillelmo Marchione Massae et Caralitano iudice, cum parvulo filio, qui Donnicellus Barison dicebatur, GENUITUS EX BINA UXORE, captus iudicatum amisit.* (V. FARA, *De Reb. Sard.* Lib. II. pag. 238. Edit. Taur. 1835). Infatti, tenendo ra-

ad invicem diverterunt. Quod qualiter fuerit procuratum, alio modo non novit, nisi quod et tunc credidit, et nunc credit quod rationabiliter fuerit et canonice factum. Tandem ad domum paternam reversa, et circa biennium absque ulla querela innupta consistens, publice postmodum et solemniter in facie Ecclesiae nobili viro Hugoni Comiti nupsit; cum quo per annos quatuordecim pacifice commorata, duos suscepit filios ex eodem, quos humiliter petiit auctoritate apostolica pronuntiari legitimos, pro eo quod bona fide in facie Ecclesiae iuncti fuerant vir et uxor, et magno tempore absque contradictione aliqua simul fuerant commorati. Quocirca fraternitati tuae per apostolica scripta mandamus quatenus inquisita diligentius veritate, si tibi constiterit quod praefatus iudex eo tempore quo cum praefata B. contraxit, aliam haberet uxorem, vel quod eius consanguineam antea carnaliter cognovisset, vel virum iam obisse priorem, praefatos virum et uxorem invicem reconcilies, et facias eos mutuo semetipsos nuptiali honore ac maritali affectione tractare, sed et filios quos taliter susceperunt legitimos reputari. Quod si de predictis tribus articulis nihil tibi constiterit, quia tamen saepedicta mulier praefato viro in conspectu Ecclesiae solemniter nupsit. et simul quatuordecim annis coniuncti tanquam vir et uxor absque ulla contradictione bona fide manserunt, eorum filios nihilominus facias reputari legitimos, et ad iura paterna vocari. Datum Laterani, XVII kal. iunii, anno decimo.

IX.

Atto di soddisfazione prestata dai legati del Podestà e del popolo Pisano al Pontefice Innocenzo III per la ingiusta occupazione del giudicato di Gallura fatta da Lamberto (visconte) cittadino di Pisa, per le di lui nozze con la signora di detto giudicato, e per li danni, spese ed ingiurie perciò sofferte da Transmondo cugino dello stesso Pontefice.

(1207, 10 settembre).

Dal Baluzio, *Epist. PP. Innocentii III*, Lib. X. Epist. 117.

Innocentius Potestati et Populo Pisano.

Accedentes ad Apostolicam Sedem dilectos filios nobiles

gione dei tempi notati in questa carta, cioè dei quattordici anni, che BINA avea convissuto col conte Ugone suo secondo marito, e dei due anni passati nella casa paterna, dopo essersi separata dal giudice di Arborea suo primo consorte; e supponendo che altri due anni almeno avesse convissuto con quest'ultimo, il di lei matrimonio col detto giudice di Arborea cadrebbe nel 1189, anno appunto, in cui PIETRO I, figlio del re Barisone, regnava in quella provincia o giudicato. In questa ipotesi PARASONE o BARISONE, figlio unico di PIETRO I, che nel 1192 fu fatto prigioniero di guerra assieme a suo padre da Guglielmo marchese di Massa e giudice di Cagliari, sarebbe l'unico figlio, che BINA scriveva al Pontefice aver avuto dal suo primo marito; lo che pure combina con la età giovanile di PARASONE nel 1192, e col di lui matrimonio con Benedetta di Cagliari, figlia del predetto marchese Guglielmo, nel 1215 (Ved. TOLA, *Dizion. biogr. degli uomini illustri di Sardegna*, Vol. III. pag. 63-64). Da verun altro documento ho potuto raccogliere chi fosse il conte Ugone, secondo marito di BINA. Probabilmente fu qualche distinto cittadino pisano, come penso che nativa pure di Pisa fosse la stessa BINA, giacchè un tal nome non si trova fra veruno dei nomi sardi di quel tempo, e dippiù negli ultimi anni di questo medesimo secolo XIII, e nei primi del seguente, si ha notizia certa di un'altra BINA (Iacobina o Giacomina), la quale era cittadina pisana, fu moglie di Giovanni o Chiano giudice di Arborea, e dopo la di lui morte passò a seconde nozze col conte Tedico della Gherardesca (Ved. infr. *DIPLOM. E CART. DEL SECOLO XIV*).

viros Gottifredum vicecomitem, Opizum Cortevecele, et Ugonem de Grotta, nuntios vestros, viros providos et fideles, illa qua decuit benignitate recepimus, et ea quae nobis prudenter ex parte vestra proponere curaverunt, nos quoque curavimus intelligere diligenter, grates Altissimo referentes quod progenitorum vestrorum inhaerentes vestigiis, a devotione sacrosanctae Romanae ecclesiae matris vestrae non intenditis deviare. Satisfactionem vero quam nobis tam super facto SARDINIAE quam super facto Siciliae iidem nuntii obtulerunt, etsi non fuerit omnino perfecta, pro tempore tamen duximus acceptandam, cum speremus quod beneplacito nostro per eos plenius intellecto, perfectiorem nobis exhibere velitis, ita ut gratia nostra circa vos nec minui debeat nec turbari. Verum quia tunc coram nobis de archiepiscopatus vestri negotio agebatur, volentes non solum a malo sed etiam ab omni specie mali secundum Apostolum abstinere, nullam ab eis super huiusmodi satisfactione voluimus recipere cautionem, quam et ipsi, non de mandato vestro, sed de suo arbitrio promittere se dicebant. Eam vero per nostras vobis litteras intimamus, ut et vos liberalitatis nostrae gratiam acceptantes, tanto plenius nobis satisfacere procuretis, quanto propensius a nobis intenditis exaudiri, salagentes super hoc nobis vestrum infra mensem beneplacitum explicare, ut ex eo certius instruamur qualiter circa vos procedere debeamus. Tenor autem oblatae satisfactionis est talis.

« Nobiles viri Gottefredus vicecomes, Opizus Cortevecele, et Ugo de Grotta, nuntii seu messatici Pisanae civitatis, promittunt Domino Papae sub poena quingentarum librarum pisanae monetae quod ipsi ita efficient cum Potestate Pisana quod ipsa Pisana Potestas praecipiet per nuntium vel litteras suas LAMBERTO civi Pisano ut veniat ad Apostolicam Sedem per se vel sponsalem idoneum, et se absolute committet mandatis domini Papae super eo quod IUDICATUM GALLURENSE sine licentia Summi Pontificis accepit et tenet etc. DOMINAM GALLURENSEM in uxorem accepit, et super damnis, iniuriis, et expensis quas Transmundus domini Papae consobrinus propter hoc negotium est perpessus, vel super praemissis coram ipso domino Papa iustitiae plenitudinem exhibebit. Quod si neutrum praemissorum infra determinandum tempus dictus Lambertus ammonitus facere vellet, ex tunc praedicta Potestas de universis bonis quae idem Lambertus nunc habet aut in posterum habebit in civitate Pisana et districtu suo, faciet sine fraude mandatum domini Papae (1). Insuper ita facient cum praefata Potestate quod ipsa Potestas pro

(1) Papa Innocenzo, fondandosi sempre sul dritto di dominio che la Sede Apostolica diceva avere sulla Sardegna, si sdegnò, come di una offesa recata alla sovranità dei Papi sull'isola, della invasione del giudicato di Gallura operata da Lambertus cittadino pisano; e perciò richiese dal comune di Pisa il presente atto di soddisfazione, con cui gli si prometteva di far comparire alla sua presenza il suddetto Lambertus, o personalmente, o per mezzo di un suo rappresentante idoneo e responsabile, onde rendere ragione della usurpazione da lui consumata, e del matrimonio da lui contratto con la signora di Gallura (figlia unica di BARISONE regolo di quella provincia), senza licenza della Sede Pontificia, sotto pena, in caso contrario, di staggire li suoi beni, e metterli a disposizione del Pontefice. Ma lo sdegno di Papa Innocenzo (che forse procedeva ancora dalle fallite speranze di matrimonio del suo cugino Transmondo con la suddetta signora di Gallura), non durò gran pezza,

» comunitate ipsius civitatis cavebit quod regem Siciliae non offendent. Haec autem promissio fiet domino Papae ab ipsis nuntiis hoc tenore, ut postquam saepe dicta Potestas cum consilio civitatis Pisanae confitebitur ipsi domino Papae, per litteras sigillo comunitatis signatas vel pubblica manu scriptas, de ratum habere praedicta, et ad ea implenda quae ipsi nuntii Summo Pontifici promiserint se ac successores suos legitime obligabit, iidem nuntii a dicta promissione et a poena praescripta sint omnino liberi et soluti. Datum Viterbii iv idus septembris, anno decimo.

X.

Il Pontefice Innocenzo III rimprovera acutamente l'arcivescovo di Cagliari (Rico) per aver permesso le nozze incestuose della figlia del marchese di Massa con Ugone di Basso, e per non aver pubblicato la scomunica e l'interdetto fulminati dalla S. Sede contro Lambertus cittadino di Pisa, e le sovrane e il giudicato di Gallura; lo eccita a far disciogliere la detta unione incestuosa, a rinnovare e dichiarare la sentenza Pontificia contro il suddetto Lambertus, e le signore Galluresi, e a presentarsi personalmente al suo cospetto in Roma prima della prossima Pasqua di resurrezione, dichiarandolo in caso di disubbidienza sospeso dall'ufficio vescovile.

(1207, 27 ottobre).

Dal Baluzio, *Epist. Innocent. PP. III. Lib. X. Ep. 143.*

Innocentius Calaritanensi archiepiscopo.

Illis es merito comparandus de quibus inquit propheta, *Canes muti sunt non valentes latrare*, cum graves et grandes subditorum excessus non solum corrigere negligas, sed etiam corrigere praetermittis, sicut ex eo colligitur evidenter quod incestuosam copulam a nobis inhibitam inter filiam marchionis de Massa et Hugonem de Basso conniventibus oculis contrahi permisisti (2). Sed et illis poles merito comparari de quibus veritas ait, *vulpes foveas habeant, et volucres caeli nidos*, cum dolositates exerceas sub specie honestatis, sicut in negotio Gallurensi comperimus te fecisse. Putabamus quidem oculum tuum simplicem esse, nullam tenebrarum partem habentem. Sed, quod dolentes referimus, angelus Sathanae transfiguravit se in angelum lucis, et sub ovina pelle lupina rabies se abscondit. Licet autem sis immemor et ingratus dilectionis et gratiae quam tibi studuimus exhibere, adhuc tamen

poichè non erano scorsi ancora otto mesi, che in altra lettera da lui scritta al Podestà e al popolo Pisano li prevenne di aver ingiunto all'arcivescovo Lottario di prosciogliere dalla scomunica lo stesso Lambertus, ritenendovi solo sottoposte la di lui moglie, e la suocera, con tutta la terra di Gallura, fino ad avere da esse una somigliante soddisfazione (Ved. infr. cart. N.º XIII).

(2) La prima figlia di Guglielmo marchese di Massa, per nome Benedetta, la quale gli succedette nella signoria del giudicato di Cagliari, fu moglie a Parasone o Barisone, figlio unico di Pietro I re di Arborea; laonde dovette essere un'altra di lui figlia quella data in moglie a Ugone di Basso giudice ancor egli di Arborea. Non si ricava però dalla presente lettera, nè dagli altri documenti da me consultati, donde procedesse la incestuosità delle nozze di Ugone con la figlia del marchese di Massa.

experiri volentes utrum in te aliqua devotionis et obedientiae scintilla remanserit, per ap. t. s. dis. praec. m. q. praefatos marchionem et Hug. de Basso (1) diligenter moneas et inducas ut praelibatam incestuosam copulam omnino dissolvant, ac sententias excommunicationis et interdicti latas auctoritate nostra in Dominas (2) et terram Galluris, nec non et Lambertum Pisanum, solemniter innoves et declares, teque usque ad festum resurrectionis dominicae proxime venturum apostolico conspectui repraesentes. Alioquin ex tunc scias te ab officio pontificali suspensum. Datum Corneti vi kal. novemb. anno decimo.

XI*.

Girardo abate di Teliato, e Galgano abate di S. Galgano promettono ai consoli del comune di Genova, che dentro il termine da decorrere fino al 25 luglio del 1208 faranno segnare, e osservare dai Pisani e dai Genovesi la pace simile a quella fra essi conchiusa coll'autorità di Papa Clemente III per mezzo di Pietro cardinale di S. Cecilia, e di Soffredo cardinale di S. Maria in via lata, nella qual pace erano specialmente comprese le questioni insorte fra le due repubbliche per le loro possessioni, e i dritti che rispettivamente pretendevano avere in Sardegna.

(1208, 19 marzo).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Genov. Docum. ant.*
mazz. 2, N.° 4.

Donnus Girardus abbas de Teliato, et donnus Galganus abbas Sancti Galgani unanimiter et in concordia promiserunt Wilielmo Embriaco, et Wilielmo de Nigro Ianuensibus consulibus de comuni se precepturos Pisanis et Ianuensibus usque proximum festum beati Iacobi quod facere debeant inter se, et observare pacem eodem modo, et similem illius quam inter eos composuit Papa Clemens quondam bone memorie et per Petrum et Soffredum cardinalem de mandato, et auctoritate dicti Pontificis firmata fuit, et hoc promiserunt attendere in eorum legalitate nisi quantum iusto Dei impedimento vel eorum corporum remanserit infirmitate. Testes Ido de Carmadino et Guido Spinola. Actum apud Ylicem. Anno Dominice nativitatibus millesimo ducentesimo octavo, indictione decima, die xviii martii circa et ante terciam.

Ego Vassallus notarius rogatus scripsi.

XII*.

Li suddetti Girardo abate di Teliato, e Galgano abate di S. Galgano ingiungono ai Pisani e Genovesi di far tregua fra loro, di osservarla fino al dì di Ognissanti del 1208, e di pubblicarla nella prossima Pasqua in tutti i luoghi di loro giurisdizione, e nei quali dimorassero cittadini di Pisa e di Genova, si fanno promettere le guarentigie

(1) MARCHIONEM, ET HUG. DE BASSO; cioè Guglielmo marchese di Massa e giudice di Cagliari, e Ugone di Basso giudice di Arborea.

(2) Dominas . . . Galluris, cioè Elena, vedova, e la unica figlia superstite di Barisone regolo di Gallura. Anche qui il Pontefice

che stimeranno perciò necessarie, e assegnano ai medesimi il giorno 25 di luglio di quell'istesso anno per comparire alla loro presenza in persona dei loro Consoli e Podestà nel castello d'Ilice, o in quell'altro luogo, che sarà da essi indicato con lettere autentiche.

(1208, 19 marzo).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Genov. Docum. ant.*
mazz. 2, N.° 4.

In nomine domini nostri Ihesu Christi amen. Nos dei gratia Girardus abbas de Teliato et Galganus abbas Sancti Galgani licet immeriti in concordia precipimus vobis consulibus Ianuensibus Wilielmo Embriaco et Wilielmo Denigro tam pro vobis quam pro sociis vestris et pro comuni civitatis vestre sub debito sacramenti ut detis nobis et consignetis tenutam et custodiam castri bonifatii quandoque fueritis a nobis requisiti usque ad kalendas madii proximas venientes vel nunciis nostris quos et quando in concordia designabimus vobis. Item precipimus vobis consulibus Ianuensibus et domino Matheo potestati Pisanorum similiter sub debito iuramenti tam pro vobis quam pro comunibus utriusque civitatis treguam firmam usque ad festum omnium sanctorum et ut eam fatialis inviolabiliter observari ab omnibus hominibus vestris in terra et mari ubicumque sint bona fide et sine fraude et predictam treguam precipimus observari vobis et amicis vestris quos denunciabimus vobis per nos vel per litteras nostras sigillatas sigillis utriusque et quod nuncios vestros mittatis usque ad proximum octavum diem pasce per provincias et regiones quas vobis designabimus ubi cognoscatis esse Pisanos et Ianuenses. denunciando eis et districte iniungendo ut sint in pace et nullam sibi offensionem faciant in personis vel rebus immo ubicumque inventi fuerint Pisani, et Ianuenses se salvent et conservent. Item vobis Pisanis et Ianuensibus precipimus ut duo milia Sacramentales s. utraque pars nobis detis quando ambo requisiti fueritis vel ab altero nostrum cum litteris sigillatis sigillis amborum nostrorum de melioribus hominibus vestris sicut ambo requisiti fueritis usque ad kalendas iulii proximas. Item vobis Pisanis et Ianuensibus precipimus ut in festo proximo beati Iacobi quod est in mense iulii ante nos apud Ilicem conveniatis vel antea et in eo loco ubi et quando per litteras nostras significaverimus vobis et hoc precipimus salvis semper omnibus aliis preceptis et ordinationibus nostris in omnibus et per omnia. Testes interfuerunt presentes Nicolaus Aurie. Wilielmus barcha. Symon busterius. Symon de Camilla. Ubertus de Novaria. Bonifatius de Guidone. Symon de bonothoma. Wilielmus de Orto. Otto Uilielmi Denigro. Girardus Cortevechie. Ventrilius Ildepandi Ventrilii. Ugizio de Copesone. Frangipane vicecomes. Ferrans paneporri. Rabitus Guidonis tedicii. Ugogroti. Manfredus grossus. Isachus halbi pisani. Gualterius Lunensis episcopus. Bonifatius de Vallechia. Ventre de Corvaria. Parentus de Cor-

parla, ed insiste sdegnosamente sulla scomunica fulminata contro Lamberto, e rimprovera l'arcivescovo di Cagliari per non averla pubblicata, ordinandogli perciò di dichiararla e rinnovarla. (Ved. supr. cart. N.° IX. e infr. cart. N.° XIII.)

varia. Ubaldu quondam parentis. Bernardinus de Ciberia. Orlandus de paganello Deporcari. Gerardus et Ildeprandus vice domini et alii. Actum apud Ilicem millesimo ducentesimo octavo. ind. II. XIII kalendas aprilis. S. die mercurii.

Ego Vassallus notarius precepto dictorum abbatum veluti prelegi scripsi.

XIII.

Il Pontefice Innocenzo III accetta l'atto di soddisfazione offertogli dai legati del comune di Pisa per gli affari succeduti in Sardegna, restituisce perciò al medesimo comune la sua grazia, e alla chiesa Pisana i suoi antichi privilegi, e lo previene di avere già ingiunto all'arcivescovo Lottario di assolvere dalla scomunica Lambert (L.) invasore del giudicato di Gallura, ferma però rimanendo la scomunica medesima contro la di lui moglie, e la di lui suocera, finchè esse pure non diano soddisfazione alla Sedia Pontificia.

(1208, 11 maggio).

Dal Baluzio, *Epist. Innocent. PP. III*, Lib. XI. Epist. 80 (1).

Innocentius Potestati, Consiliariis et Populo Pisanis.

Nec mater filiorum sui uteri oblivisci, nec pater offensus etiam non diligere filios suos potest. Licet igitur in factis SARDINIAE et Siciliae nos graviter offenderitis, quia tamen paterna viscera circa vos exuere non valemus, et dilecti filii comes Tedicus, Hug. Sigerii, Bandinus, et Hug. Grotti nuntii vestri, viri utique providi et fideles, in eo quod ad vos pertinet, in factis SARDINIAE nobis satisfacere promiserunt, sicut in confecto exinde instrumento publico continetur, de facto regni Siciliae nihilominus pollicentes quod nostrum beneplacitum impleatis, devotionem vestram plurimum acceptantes, de nostra gratia reddimus vos securos, et ad gratiae plenioris indicium, dignitates, immunitates, et libertates quas Pisana ecclesia temporibus praedecessorum venerabilis fratris nostri Lotharii archiepiscopi vestri noscitur habuisse duximus innovandas, et ut idem archiepiscopus, qui eis successit in ipsius regimine, possit liberius illis uti, privilegia, confirmationes, et indulgentias universas eidem ecclesiae seu praedecessoribus dicti archiepiscopi a praedecessoribus nostris vel a nobis ipsis concessas ipsi et eidem ecclesiae auctoritate apostolica confirmamus, dantes in mandatis eidem ut L. concivem vestrum e vinculo excommunicationis absolvat, ita quod uxor et socrus eius ac terra nihilominus eorumdem in ea qua manent sententia perseverent donec ab eis nobis fuerit satisfactum (2). Monemus igitur universitatem vestram at-

(1) Ved. sopr. il documento N.° IX, col quale il presente ha relazione.

(2) La suocera, e la moglie di L. (Lamberto), sulle quali lo sdegnato Pontefice voleva che pesasse ancora la scomunica, erano la vedova, e la figlia di BARISSONE giudice di Gallura. Delle future nozze di questa figlia unica e giovinetta si preoccupava Innocenzo III fin dal 1203 (Ved. sopr. docum. N.° I); e forse pensava darla in sposa a Trasmondo, o Trasamondo, suo cugino. Ma Lamberto, invasore del giudicato Gallurese, prevenne in tal via siffatto pensiero, e si tolse per se stesso in moglie la figlia di BARISSONE, facendo diventar legittima con tali nozze la usurpazione di un regno altrui da lui consumata con la forza.

tentius et hortamur quatenus in devotione apostolicae sedis et nostra taliter persistatis quod diligendi vos et promptius honorandi animum nobis augere possitis, ac interim ab omni prorsus regni Siciliae laesione cessantes, viros ad nos idoneos destinetis qui super indemnitate ipsius regni congruam nobis cautionem impendant, ita quod nec per comune nec per speciale in posterum offendatur a vobis, et satisfactionem exhibeant super facto SARDINIAE repressam. Nos enim plenam iustitiam exhibebimus si quis vestrum adversus regnum ipsum quicquam habuerit quaestionis. Datum Laterani v idus maii, anno undecimo.

XIV*.

Girardo abate di Teliato col consenso di Galgano abate di S. Galgano proroga fino all'otto settembre 1208 il termine già fissato fino al 25 luglio dello stesso anno per la prolazione della sentenza sulle questioni esistenti tra i Pisani e i Genovesi.

(1208, 23 luglio).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Genov. Docum. ant.* mazz. 2, N.° 5.

In nomine Domini amen. Nos Guirardus abbas de Teliato de voluntate licentia et consensu Galgani abbatis de Sancto Galgano socii mei in hac causa vobis Wilielmo Embriaco et Wilielmo Denigro consulibus comunis Ianue pro vobis et sociis vestris nomine ipsius comunis terminum sententiae pacis quem pro vobis et Pisanis ferre, et promulgare debebamus ad Sanctum Iacobum proxime venturum usque ad festivitatem Beate Marie septembris prorogamus. Actum Ianue in claustrum novo Sancti Syli. Testes Obertus Spinula, Wilielmus Tornellus, Lambertus Forriarius, Wilielmus Ingonis Tornelli. Pascal Tornellus. Uilielmus Gattus, Lusius et Ingo de Grimaldo. Anno dominice nativitate millesimo ducentesimo octavo indictione decima vigesimo tercio die iulii circa tertiam.

Ego Marchisius quondam Oberti de Domo notarius rogatus scripsi.

XV*.

Procura data da Guglielmo Rubeo, e da Daniele Aurie ai consoli del comune di Genova per assistere alla prolazione della sentenza di pace tra Pisani e Genovesi che dovea farsi dagli abati di Teliato, e di S. Galgano.

(1209, 24 aprile).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Genov. Docum. ant.* mazz. 2, N.° 6.

Nos Wilielmus Rubeus, et Daniel Aurie constituimus vos Ianuenses consules de comuni Wilielmum Embriacum Obertum Usummaris et Enricum Denigro atque Idonem de Carmadino qui absens est socios nostros loco nostro et vice ad audiendam sententiam pacis que per venerabilem abbatem de Teliato et de Sancto Galgano lata fuerit super seditione que vertitur inter nos et Pisanos quoniam

quidquid inde feceritis per nos ratum et inconcussum tenebitur et observabitur. Actum Ianue in capitulo. Testes Sorleonus Piper, Iohannes Straleria. Paganus de Carmadino. Iacobus boiachus. et Oliverius Merenda. Anno dominice nativitate millesimo ducentesimo nono. inditione undecima. vigesimo quarto die aprilis inter primam et terciam.

Ego Marchisius quondam Oberti de Domo notarius rogatus scripsi.

XVI*.

Sentenza, o arbitramento di pace tra Pisani e Genovesi, proferita dagli abati di Teliato e di S. Galgano alla presenza dell'arcivescovo e del Podestà di Pisa, dell'arcivescovo e dei consoli del comune di Genova, e del vescovo di Luni, nella quale sono aggiunti altri capitoli e condizioni alla pace precedentemente stabilita dai cardinali di S. Cecilia, e di S. Maria in via lata, che si conferma, ed è perciò riportata nella sentenza medesima.

(1209, 26 aprile).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Genov. Docum. ant. mazz. 2, N.º 6.*

Cum convenissent viri venerabiles Girardus de Teliato, Galganus de Sancto Galgano abbates pro reformatione pacis, et concordie inter Pisanos, et Ianuenses apud Illicem, presentibus viris venerabilibus Loterio archiepiscopo Pisanorum, et Ottone archiepiscopo Ianuensi, Gualterio episcopo Lunensi, partibus in eorum presentia constitutis, scilicet nobili viro Gotefredo vicecomite Pisanorum potestate, et viris nobilibus Willelmo Embriaco, Idone de Carmadino, Oberto Usumaris, et Enrico de Nigro consulibus Ianuensibus pro communi civitatum ipsarum, predicti abbates qui iamdudum fuerant a civibus civitatum earum de omnibus controversiis, qui inter eos erant, arbitri constituti preceperunt predictis potestati Pisanorum, et consulibus Ianue, ut iurarent stare mandatis eorum pro communi suarum civitatum, sicut eorum antecessores iuraverant, et statim ipsi iuraverunt, sicut eis fuerat imperatum, quo facto preceperunt eisdem rectoribus ut sibi invicem darent osculum pacis in nomine Christi, et vere caritatis, et pacis, et amoris perpetui nomine civitatum suprascriptarum, et omnium hominum pertinentium ad eas, quod et feliciter consumatum est. Demum prefati abbates in hunc modum concorditer sententiam protulerunt. In nomine patris, et filii, et spiritus sancti amen. Quantum sit Deo placitum bonum pacis ex sacre scripture lectione instrumur evidenter, cum et in ortu Salvatoris ab angelis fuit decantatum gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis, et missi predicare discipuli in quamcumque domum intrarent, visi sunt dicere pax huic domui, et transactus Ihesus de hoc mundo ad patrem quasi in testimonio eisdem disposuit dicens pacem meam do vobis, pacem relinquo vobis, et post resurrectionem suam idem Salvator primo apparens apostolis dixit pax vobis; ideoque nos Girardus de Teliato, et Galganus de Sancto Galgano humiles abbates petivimus a Pisanis, et Ianuensibus, ut contentiones et discordias que diu inter eos duraverant, procurante humani generis inimico, pro

Deo, et propter Deum nostro paterentur arbitrio terminari. Ipsi vero attendentes verbum apostoli dicentes pacem et sanctimoniam sequimini, sine qua nemo videbit Deum in nos unanimi, et consona voluntate compromiserunt, et ipsarum civitatum rectores, scilicet nobilis vir Matheus de Corrigia potestas Pisanorum, et viri nobiles Ottobonus de Cruce, et Willelmus Spinula consules Ianue, et hii qui cum eis erant ad sancta Dei evangelia iuraverunt bona fide, et sine fraude stare, et obedire omnibus preceptis, quecumque eis faceremus, et quodcumque, et qualitercumque in concordia nos duo abbates de Teliato, et Sancto Galgano, de discordia et discordiis que inter Pisanos, et Ianuenses, et utramque civitatem vertuntur, et verterentur, et de iniuriis, et dampnis hinc inde illatis, et que usque ad pacem factam darentur. Nos autem ad ipsius compromissionis firmitatem tria milia Sacramentalium ab utraque civitate accepimus, qui etiam similia iuramenta presterunt, ab hiiis etiam qui iam dictis rectoribus sequenti anno in regimine successerunt, scilicet Gotefredo potestate Pisanorum, et viris nobilibus consulibus Ianue Willelmo Embriaco, Idone de Carmadino, Oberto Usumaris, et Enrico de Nigro recepimus similia iuramenta. Cum igitur per legatos felicis recordationis Clementis Pape, videlicet Petrum tituli Sancte Cecilie presbiterum, et Sofredum Sancte Marie in via lata diaconum cardinalem fuerit inter iamdictas civitates iamdudum concordia facta, et per eundem Summum Pontificem confirmata, propositum fuit nobis, quod violato ipsius pacis federe, fuerant hinc inde rapine, iniurie, et dampna plurima irrogata, que omnia de voluntate partium precepimus, et fecimus utrinque remitti, salvo eo quod inferius dicemus; ita ut super hiiis, que usque ad diem compromissionis in nos facere contingeret, nullam sibi moveant ulterius questionem, et pacem ipsam, sicut a predictis legatis dicta fuerat, et a Summo Pontifice confirmata, in perpetuum precepimus inviolabiliter observari tam a civibus utriusque civitatis, quam ab hominibus districtus earum, et ab omnibus, quos compellere poterunt ad ipsius pacis observationem, quos etiam omnes volumus iuramento astringi, ut ipsam pacem debeant in perpetuum observare, ita ut neque in terra, neque in mari se invicem studiose in rebus et personis offendant. Illius vero pacis tenor talis est (1). Petrus Dei gratia tituli Sancte Cecilie presbiter, et Sofredus Sancte Marie in via lata diaconus cardinalis Apostolice Sedis legati universis Dei fidelibus in pace, et dilectione colere pacis, et dilectionis auctorem. Inter cetera que Summo Pontifici utpote patri, et pastori universalis ecclesie, imminet ex officio pastoralis sollicitudinis exequenda, curam ad hoc tenetur gerere specialem ut materia seditionis, et scandali prorsus tollatur de medio et pax, et tranquillitas inter Dei fideles per Christi gratiam, et eius sollicitudinem reformetur; hac igitur consideratione inducti et specialiter habentes ad subventionem terre Sancte respectum felicissime recordationis Papa Gregorius primo, et subsequenter eidem substitutus venerabilis pater universalis ecclesie Clemens per se, et sibi sudditos instantissime laboraret, ut inter Pisanos, et Ianuenses, quos

(1) Ved. *Fatto di questa pace* al N.º CIV* dei *DIPLOMI E CARTE DEL SECOLO XII*, supr. pag. 245.

iniqua, et periculosa guerrarum seditio diutius non absque suo, et aliorum discrimine fatigaverat, bonum pacis ad plenum posset, auxiliante Domino, reformari. Instanter proinde commoniti consules Pisanorum iuraverunt prout predicto domino Pape Clementi placuit super omnibus controversiis, que inter Pisanos, et Ianuenses vertebantur stare mandatis eius quecumque per se ipsam, vel per certos nuntios aut litteras suas eis imponeret, et nobiles prudentesque viri Nuvelonus et Ido Pitius nuntii Ianuensium consulum continuo iuraverunt; quo facto gratanter pacis osculum ad invicem sibi dederunt. Dominus autem Papa de communi consilio suorum fratrum incontinenti precepit ipsis Ianuensibus, ut mille de civibus suis, quos Pisani eligerent, et unum hominem in anima totius populi pacem facerent iuramento firmare: similiter etiam precepit ipsis Pisanis ut mille de civibus suis quos Ianuenses eligerent, et unum hominem in anima totius populi eodem modo facerent pacem iuramento firmare. Quod Dei gratia feliciter adimpletum est: super hoc igitur solitam et paternam gerens sollicitudinem Summus Pontifex ad imponendum finem supradictis litibus et controversiis, nos licet insufficientes, et immeritos de communi fratrum consilio specialiter destinavit, certam in nonnullis articulis formam definiendi prefigens. De speciali itaque Apostolice Sedis mandato mercandi, immo fenerandi detestabile genus, quod donnicaliarum consuevistis nomine palliare in Sardinea, penitus irritamus vobis Pisanis, et Ianuensibus sub debito iuramento; precipientes, ne preteritis huiusmodi contractibus aliquid addatis, vel ulterius de novo tales presumatis inire; licentiam tamen habeatis ea absque omni dolo et fraude colligere que vobis ex tali mercatione debentur: Precipimus etiam vobis Pisanis ne quovis ingenio aliquid impedimentum prestetis quominus Ianuenses universa pignora, et possessiones que in Sardinea habent, vel habere debent, et precipue pignora Barisonis quondam regis Arboree quiete, et pacifice teneant quousque ipsis de sorte plenarie fuerit satisfactum: hoc ipsum vobis Ianuensibus de pignoribus, et possessionibus Pisanorum sub districto simili precipimus observandum: Vobis quoque Pisanis districte sub debito iuramento precipimus ne aliquid per vos, vel alios prestetis impedimentum, quominus universi iudices Sardinee, et decem de magnatibus, et potentioribus in unoquoque iudicatu interposito iuramento promittant omnimodam securitatem Ianuensibus, et universis de eorum districtu in terra, et aqua, et ubicumque habeant posse, et facultatem, ut de suis hominibus quotiens Ianuenses contra ipsos querimoniam deposuerint faciant eis iustitie plenitudinem exhiberi, nec impedimento sitis quominus predicta iuramenta securitatis in terra, et in mari firma et illibata servantur. Vobis etiam tam Ianuensibus quam Pisanis in comune precipimus sub debito iuramento, ut liberam vobis ad invicem permittatis habere facultatem atque licentiam per pelagos quocumque volueritis navigandi, et ad portum quemcumque volueritis applicandi, et exinde mercimonia transvehendi: Preterea vobis Pisanis sub debito iuramento precipimus ne Ianuenses prohibeatis ad civitatem, et ad alia loca de districtu, et fortia vestra libere accedere, et apud vos sicut amicos negotiari: hoc idem vobis Ianuensibus sub simili districtu erga Pisanos

precipimus observandum, salvis develtis ab utraque civitate absque malitia factis.

De ceteris autem capitulis id statuentes precipimus observandum, ut si qua partium se in aliquo senserit pregravatam, et voluerit iustitiam postulare, illa pars, contra quam fuerit querela deposita, de plano sine omni dolo, et absque omni malitiosa dilatione, et quolibet maligno subterfugio coram iudicibus, sive arbitris, ab utraque parte electis, ei parti que conquesta fuerit exhibeant iustitie complementum, sententias quoque, quas predicti iudices, sive arbitri duxerint promulgandas, precipimus utrique parti, ut per consules suos faciant inter quadraginta dies a tempore late sententie numerandos fideliter, et sine fraude executioni mandare. Et ut hoc quod statuimus debitum sortiatur effectum, precipimus ut Ianuenses de civitate Pisana, et Pisani de civitate Ianue ab hodie intra menses duos, vel plures si voluerint, iudices sive arbitros eligant, qui interposito iuramento promittant se quod prediximus de iustitia facienda fideliter adimplere. Ut autem quod in fine ponitur melius memorie commendetur, et tam hoc, quam supradicta omnia firmiter observentur sub debito iuramenti vobis Ianuensibus et Pisanis districte precipimus, ut firmam et perpetuam inter vos de cetero pacem teneatis, et ubique tam in terra, quam in mari inconcusse servetis, et in nullo vel in personis, vel rebus studiose vos presumatis offendere. Hec autem iuramenta pacis per maiores consules civitatis singulis annis et per trecentos idoneos viros quos Pisani de civitate Ianue, et alios trecentos, quos Ianuenses de civitate Pisana duxerint eligendos, qui tamen pacem istam specialiter non iuratam habuerint, et per unum publicum hominem in animam totius populi presente, et acclamante populo de sexto in sextum annum precipimus innovari. Statuimus quoque, ut consules, seu rectores, qui pro tempore fuerint in alterutra civitate predicta innovationis iuramenta exigant, recipiant et faciant sine dolo, et fraude prestari. Si vero, quod Deus avertat, contra pacem supra firmatam, per commune alterutrius civitatis contra alteram offendende fuerit foris factum, pace in suo robore permanente, per archiepiscopos utriusque civitatis et duos viros iurisperitos, quos ipsi archiepiscopi elegerint, sine dolo, et fraude, et malitiosa dilatione in integrum emendetur offensa. Illi autem iurisperiti, quos archiepiscopi secum elegerint, statuimus ut iurent, quod bona fide cum ipsis archiepiscopis ad reformationem pacis laborabunt: Et statuimus atque precipimus ut consules civitatis, iuxta quod archiepiscopi ordinaverint, fideliter, et bona fide studeant observare, adimplere, et executioni mandare. Statuimus etiam ut consules illorum mercatorum, qui ad diversas provincias destinantur, iurent, quod de querimoniis, que ad eos deferrentur bona fide iustitiam faciant, et executioni mandabunt, et ad pacem inviolabiliter observandam absque omni fraude studium adhibebunt, et operam efficacem. Hec omnia supradicta ex parte domini Pape, et auctoritate, qua de mandato eius fungimur in hac parte, vobis consulibus Pisanis, et Ianuensibus, et per vos universitati civitatum vestrarum quarum vices geritis in hac parte, mandamus, atque precipimus, ut ad bonum, et purum intellectum perpetuo, et inviolabiliter observetis; ut autem hec definitio, et sta-

tutum nostrum perpetuam firmitatem, et irrevocabile robur obtineat, presenti scripto et sigillorum nostrorum munimine vobis tradimus insignita. De castro vero Bonifacii, et portu eius ita sententialiter diffinimus: Precipimus siquidem Ianuensibus ut nos in ipsum castrum inducant, et illud in manibus nostris, et potestate nostra ponant, cum a nobis concorditer fuerint requisiti, ita ut possimus disponere de ipso castro, et portu secundum arbitrium nostrum, et voluntatem communem, et ut possimus de ipso castro extrahere quos, et quot, et quando concorditer voluerimus, et ponere in eo quos et quot, et quando similiter concorditer voluerimus. Ad firmitatem vero huius nostre sententie, sive arbitrii, et pacis observantiam inconcussam precipimus Pisanis et Ianuensibus sub debito iuramenti, ut quando a nobis fuerint requisiti, dent nobis ducentos sacramentales de ipsis civitatibus ad arbitrium nostrum, quorum centum constituent se nobis principales debitores pro pecunia quam eis concorditer precipiemus annualim nobis dari, vel cui, vel quibus dederimus, vel commiserimus. Alii vero centum iurabunt, ut si contingerit, quod absit, commune civitatis unius aliquo tempore contra pacis venire tenorem, preterquam nos duo preceperimus concorditer illi civitati ut satisfaciant, et induxerimus modum satisfactionis, et ad mandatum nostrum satisfacere noluerint ad terminum a nobis statutum, ex tunc illi centum infra triginta dies teneantur ire ad civitatem que recepit offensam, et ibi obsidere, et in ea remanere donec offensa fuerit emendata, ita tamen quod obsides honeste tractentur; cedentibus autem nobis, vel decedentibus seu altero nostrum, precipimus, et statuimus ut potestas requirendi *emendam offense*, et moderandi seu etiam statuendi qualiter et quando debeat emendari plene remaneat penes archiepiscopos Pisanos, et Ianuenses, qui pro tempore fuerint, et si ad terminum statutum ab eis emenda facta non fuerit, ex tunc illi centum sacramentales infra triginta dies teneantur ut supra, pace nichilominus in suo robore permanente. Precipimus etiam sub debito iuramenti tam Pisanis, quam Ianuensibus, ut nullo modo nos vel eos, qui pro nobis erunt in castro Bonifacii, impediant, vel imbrigent per se, vel per alios per quodvis ingenium quominus quiete ipsum castrum teneamus secundum arbitrium nostrum, et voluntatem nostram communem, et concordem faciamus de eo: Adhuc etiam ad maiorem ipsius concordie firmitatem precipimus rectoribus utriusque civitatis, ut in brevi communis sui fideliter scribi, et inseri faciant tenorem iuramenti, et mandatorum, quibus nobis tenentur astricti, et ut nullum successorem recipiant, quod hoc idem iuramentum non faciat, et sic perpetuo observent, nec de brevi extrahatur, et hec omnia precipimus. Salvis omnibus aliis preceptis, et ordinamentis, que pro ipsius pacis observantia quocumque facere concorditer voluerimus sive viva voce, sive per litteras, vel per certum nuntium; et si qua dubitatio emerit de verbis, aut sensu huius sententie, sive ordinamenti, nobis interpretationem in omnibus reservamus, et ut nostre interpretationi, quam in concordiam fecerimus, debeant partes stare precipimus. Acta sunt hec apud Ylicem iuxta portum, presentibus dominis Lotterio Pisanorum archiepiscopo, domino Ottone Ianuensi archiepiscopo, Gallerio Lunensi episcopo, Rubeo de Volta,

Guidone Spinula, Iohanne Advocato, Lanfranco de Turca, Vuilelmo Malocello, Lanfranco Rubeo, Nicola Barbavaria, Vuillelmo de Nigro, Vgone Embriaco, Sorleone Pipere, et Nicola Embriaco nobilibus civibus Ianuensibus, et Guidone de Cassino, Bolso Iudice, Lotterio, Magistro Bartholomeo, Magistro Rainerio Canonico, Lucca Abbate Sancti Pauli, Iacobo Abbate Sancti Michaelis Discalciatorum, Tedisio Comite, Guelfo, Sicherio de Pancaldo, Pellario, Lanfranco de Bonacurso nobilibus civibus Pisanis, anno Dominice nativitate millesimo ducentesimo nono, indictione undecima sexto kalendas madii.

Ego Marchisius quondam Oberti de Domo notarius de voluntate, et precepto supradictorum Abbatum hanc pacem scripsi, et omnibus suprascriptis in isto loco, ubi recitata fuerunt interfui.

XVII*.

Li suddetti abati di Teliato, e di S. Gargano ingiungono ai Pisani e ai Genovesi di osservare fedelmente la pace nei tempi, luoghi e modi stabiliti dalla precedente sentenza, e di denunziarla ai loro concittadini, di restituirsì le cose toltesi a vicenda per mare e per terra, e di rimettersi concordemente i danni e le ingiurie reciproche.

(1209, 26 aprile).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Genov. Docum. ant.*
mazz. 2, N.º 6.

In nomine Domini amen. Cum convenissent viri venerabiles Girardus de Teliato et Galganus de Sancto Gargano abbates pro reformatione pacis et concordie inter Pisanos et Ianuenses apud Ilicem, presentibus viris venerabilibus Luterio archiepiscopo Ianuense, Gualterio episcopo Lunensi, partibus in eorum presentia constitutis, scilicet nobili viro Gotsfredo vicecomite Pisanorum potestate, et viris nobilibus Wilielmo Embriaco, Idone de Carmadino, Oberto Usumaris, Henrico de Nigro, consulibus Ianuensibus pro communi civitatum ipsarum, predicti abbates, qui iamdudum fuerant a civibus civitatum ipsarum de omnibus controversiis que inter eos erant arbitri constituti, preceperunt istis potestati Pisanorum et consulibus Ianuensibus ut iurarent stare mandatis eorum abbatum pro comuni suarum civitatum sicut eorum antecessores iuraverant, et statim ipsi iuraverunt sicut eis fuerat imperatum, preceperunt eisdem rectoribus ut ea que ablata sunt hinc inde a die compromissionis facte in eos abbates usque nunc ab hominibus predictarum civitatum et districtum earum restitui faciant usque ad kalendas augusti proximas vel antea si poterint bona fide, et nominatim navem illam Pisanorum que capta fuit in mari mortuo ab his qui manent apud Siracusam. Item preceperunt ut de omnibus dampnis rapinis et iniuriis hinc inde factis usque ad diem compromissi faciant sibi finem, et refutationem et irrevocabilem pacem, et pactum de non petendo, salvo eo quod suprascripti abbates concordere voluerint. Qui vero isti Gotsfredus potestas Pisanorum per se et suos successores nomine comunis civitatis Pi-

sane et eius districtus, et Wilielmus Embriacus, Ido de Carmadino, Obertus Ususmaris et Henricus de Nigro consules Ianuenses per se et eorum successores nomine communis Ianue et eius districtus sibi ad invicem de omnibus dampnis rapinis iniuriis hinc inde factis usque ad diem compromissi de precepto istorum abbatum ibi publice finem et refutationem et irrevocabilem pacem et pactum de non petendo fecerunt, salvo eo quod isti abbates concordare dicere voluerint. Item preceperunt Ianuenses ut iuramenta que de non petendo castro Bonifacii prestitisse dicuntur ulterius non fiant neque renoventur. Lata vero sententia preceperunt ut usque in kalendas iunii proximas mittat queque civitas istarum per regiones in quibus noverint esse Pisanos et Ianuenses, et denunciare eis pacem districte precipiendo ut eam pacem inter se firmam servent, et illibatam ubique in terra et in mari tam in rebus quam in personis et omnibus modis. Item statuerunt terminum Ianuensis eundi ad Bonifacium usque ad quindecim dies proximos vel ante si ipsis abbatibus videbitur oportunum aut si aliquod impedimentum intervenire ad eorum voluntatem. Acta sunt apud Illicem presentibus domino Luterio Pisano Archiepiscopo. domino Ottone Ianuensi Archiepiscopo. Gualterio Lunensi Episcopo. Rubeo De notta. Guidone Spinula. Iohanne Advocato. Lanfranco de Turca. Wilielmo Malocello. Lanfranco Rubeo. Nicola Barbavara. Wilielmo Denigro. Ugone Embriaco. Surleone. Nicola Embriaco. Nobilibus civibus Ianue. Guidone de Cassino. Bolso iudice. Lotterio. Magistro Bartholomeo. Tedisio Comite. Guelfo Ligerio Pancaldi. Pellario. Lanfranco de bonacurso. Nobilibus civibus Pisanis. Lucca, Abbate Sancti Pauli. Magistro Raimundo Canonico. Iacobo Abbate Sancti Michaelis discalciatorum, et aliis multis.

Anno a nativitate eius millesimo ducentesimo nono. Indictione undecima. Sexto kalendas madii scilicet die Dominico.

Ego prefectus domini Imperatoris et Lunensis curie notarius his omnibus interfui et de precepto istorum Abbatum scripsi etc.

Guglielmus quondam Bonijohannis notarius hanc cartam transcripsi et exemplificavi ex autentico scripto per manum dicti prefecti sicut in eo reperi et legi, nil addito dempto vel diminuto. Anno nativitatis millesimo ducentesimo nono indictione undecima. die quarta madii inter terciam, et nonam.

XVIII.

L'Imperatore Ottone IV riceve sotto la sua protezione l'eremo di Camaldoli, e i beni, luoghi e monisteri dal medesimo dipendenti, fra i quali sono nominati quelli esistenti in Sardegna.

(1209, 6 novembre).

Dal Mittarelli, e Costadoni, *Annal. Camald.* - Append. tom. IV, col. 283 e seg.

In nomine sancte et individue Trinitatis. Otto quartus divina favente clementia Romanorum imperator et semper Augustus. Cum omnibus ecclesiasticis personis et viris religiosi imperialem favorem clementer impendere teneamur, eorum precipue utilitatibus intendere omnino debemus,

quorum nos orationibus commendamus humiliter et devote, et quos fervens religio et honesta conversatio serenitati nostre speciali devotione commendatos reddunt plurimum et acceptos. Attendentes igitur religionem et devotionem Camaldulensis ordinis omnium tam futurorum quam presentium Christi imperiique nostri fidelium scire volumus industriam, qualiter nos pro remedio anime nostre et omnium parentum nostrorum, et quia eorum orationibus devote et humiliter commendamus, sanctam Camaldulensem eremum cum toto suo conventu et cum universis suis locis et possessionibus et rebus atque pertinentiis, quas nunc habent, vel in posterum concedente Domino iuste poterunt adipisci, in specialem nostre maiestatis protectionem recepimus, dignum et congruum decernentes predicti conventus monasterium, et quorundam locorum eremi prefate nomina singulariter inferius annotare. etc.

IN INSULA SARDINIE MONASTERIUM SANCTE TRINITATIS DE SACRARIA, ECCLESIAM SANCTE EUGENIE DE SAMANAR, ECCLESIAM SANCTI MICHAELIS, ET SANCTI LAURENTII IN VANARI, ECCLESIAM SANCTE MARIE, ET SANCTI IOHANNIS IN ALTASAR, ECCLESIAM SANCTE MARIE IN CONTRA, ECCLESIAM SANCTI IOHANNIS ET SANCTI SIMEONIS IN SALVENERO, ECCLESIAM SANCTI NICOLAI DE TRULLA, ECCLESIAM SANCTI PETRI IN SCANO, ECCLESIAM SANCTI PAULI IN COTROGNANO, ECCLESIAM SANCTI PETRI IN OLIM ET MONASTERIUM IN ORREA. etc.

Signum domini Ottonis quarti Romanorum imperatoris invictissimi.

Ego Conradus Spirensis episcopus imperialis aule cancellarius vice domini Theodorici Coloniensis archiepiscopi, et totius Italiae archicancellarii recognovi.

Acta sunt hec anno Dominice incarnationis m. cc. ix. indictione xiii. regnante Domino Ottone IV Romanorum imperatore gloriosissimo anno imperii eius primo.

Data apud Ficiulum viii idus novembris per manum Gualterii protonarii.

XIX.

Il Pontefice Innocenzo III scrive al Podestà e Comune di Pisa, dolendosi che il marchese di Massa giudice di Cagliari fosse stato tratto per alcune sue liti avanti a giudici Pisani, mentre, essendo l'isola di Sardegna sotto il dominio della Sedia Apostolica, dovea il detto marchese essere sottoposto al foro di giudici Pontificii; si acccontenta intanto delle spiegazioni dategli a tal proposito dai predetti Podestà e Comune, le quali sono riferite in questa lettera; e si riserva di provvedere, dappoichè il vescovo di Firenze, da lui perciò specialmente delegato, avrà udito ambe le parti, e assunte le relative informazioni.

(1210, 22 dicembre).

Dal Baluzio, *Epistolar. PP. Innocent. III. Lib. XIII. Epist. 193.*

Innocentius

S. G. Potestati, Consiliariis, et universo Populo Pisanis.

Per vestras nobis litteras intimastis quod cum sacro-

sanctae Romanae Ecclesiae in omnibus et per omnia fidelissimi extiteritis hactenus, et illesa modis omnibus servaveritis iura eius, credere non debuimus quod Apostolicae Sedis iura velletis, sicut nec convenit, usurpare, ad cuius honorem atque profectus tanto vos decet intendere quanto civitas vestra per eam maiora dignoscitur commoda recepisse; adjicientes quod mirari non debuimus vel moveri si nobilem virum marchionem Calaritanum ⁽¹⁾, quem ad iurisdictionem diximus Apostolicam pertinere, super quaestionibus quae pro parte comunitatis vel specialium personarum contra ipsum plerumque moventur, ad examen nostrorum (non) permisistis iudicum evocari. Nam idem marchio, cum vester civis existat, et de vestra sit civitate, in qua domicilium obtinet, oriundus, et pater ac avus eius vestri concives extiterint, super quibusdam conventionibus quas cum plerisque vestris civibus Pisis fecit, fori praescriptione nequaquam opposita, nec aliquo privilegio allegato, coram vestrae civitatis iudicibus, voluntarie suscepit iudicium sicut civis, et lite postea contestata, sponte subivit calumniae iuramentum; ita quod nuntius interrogationibus et responsionibus interpositis, aliquatenus habuit dicta causa processum. Unde cum de iurisdictione SARDINIAE nulla fuerit quaestio ab ipsius marchionis parte tractata, et non suum iudicem quisque suum faciat eius sponte iudicium subeundo, non est verisimile quod coactus extiterit sub vestrorum examine iudicum super aliquibus quaestionibus respondere: propter quod iuxta quod scripsimus non creditis nos scripsisse, si quae praemissa sunt ad nostram notitiam pervenissent. Cum itaque de nostra misericordia, sicut filii et famuli fidelissimi, super his omnibus confidere vos dicatis, nobis humiliter supplicastis, ut aures nostras vestris precibus inclinantes, super his quae venerabili fratri nostro Florentino episcopo super facto dicti marchionis iniunximus, vobis et civitati vestrae dignaremur taliter providere quod in excommunicationis sententiam incidere non possetis, et promptissimos vos semper inveniremus ad nostra mandata et beneplacita exequenda. Ex his itaque, quod gaudentes referimus, si dictis facta respondeant, intelleximus evidenter quod beneficiorum Apostolicae Sedis esse non vultis ingrati, nec iurisdictionem vobis in SARDINIAM vindicare ⁽²⁾, seu etiam excommunicationis sententia innodari. Verum si proposito illi duxeritis insistendum, ut contra nos et Romanam Ecclesiam Ottoni dicto imperatori excommunicato et maledicto, qui qualem post factum benefactoribus suis vicem rependat opera manifestant, impenderitis auxilium ad regnum Siciliae occupandum etc. ⁽³⁾ Super eo vero pro quo nobis humiliter supplicastis, ut providere vobis super mandato quod dicto episcopo fecimus dignaremur, ita duximus providendum, quod eidem episcopo

(1) MARCHIONEM CALARITANUM; cioè Guglielmo I marchese di Massa e Giudice di Cagliari; lo stesso, di cui parlò, e al quale scrisse Papa Innocenzo III negli anni 1203, 1205 e 1207 (Ved. sopra cart. N.º I. II. III. e X.).

(2) Innocenzo III non desiste mai dal ripetere, che la giurisdizione sulla Sardegna apparteneva alla Sedia Pontificia, e che nessun altro potea pretendervi. Su di che (Ved. sopr. cart. N.º II. III. VII. IX. e XIII.).

(3) Si tralascia il rimanente di questo tratto della lettera Pontificia, perchè riguarda l'imperatore Ottone, e i suoi tentativi per occupare la Sicilia, e la scomunica minacciata dal Papa ai Pisani, se lo aiutassero in tale impresa.

nostris datus litteris in mandatis ut audiat super excusationibus vestris et his quae proposita fuerint ex adverso ⁽⁴⁾ quae utraque pars duxerit proponenda, et illa nobis, dummodo interim vos contra mandatum nostrum minime procedatis, fideliter intimare procuret; ut utriusque partis rationibus intellectis, quod statuendum fuerit statuamus ⁽⁵⁾. Illud autem pro certo noveritis, quod sicut iurisdictionem nostram nobis subtrahi nolumus, ita rationem vestram vobis volumus conservari; ne forte, quod absit, inde nascantur iniuriae unde iura nascuntur. Datum Laterani XI kalend. ianuarii, anno tertiodecimo ⁽⁶⁾.

XX.

Maria de Thori, col consenso di Comita II re di Torres, e del di lui figlio Mariano, conferma la donazione da lei già fatta all'eremo di S. Salvatore di Camaldoli delle due chiese di S. Maria, e di S.ª Giusta di Orrea con ampia dotazione di terre e di servi, onde fondarvi due monisteri ⁽⁷⁾.

(1210, 4 luglio).

Dal Mittarelli, e Costadoni, *Annal. Camald.* - Append. Tom. IV, col. 305-306.

In nomine Sancte et individue Trinitatis, et in nomine Sancte Marie semper virginis. Anno Domini millesimo ducentesimo decimo. Ego Maria de Thori kila fatho custa carta cum voluntate de ds . . et dessu donnu meu iudike Comita de Laccen, et dessa mujere donna Agnesa Regina, et dessu fiju donnu Marine rege et cum voluntate de sijos meos, las do anbas sas clesias meas **sancta Maria et sancta Iusta de Orria** Pithinna ad sanctu Salvatore dessu heremu de Camaldulo, et oferiolas in manu dessu priore majore de Camaldula domno Martino custas clesias meas cum omnia pertinentia issoru cum servos et cum ankillas et cum domos et cum saltos et cum vinias et cum terra de fune et cum omnia battor pedia carta est apus ecustas clesias. Et doli sa domo mea pecujare de **Trugulbi** ⁽⁸⁾, kiappo de parentes meos, cum omnia pertinentia sua. Domos et saltos et servos et ankillas et vinias et terras de fune et cum omnia battor pedia carta est appus ecusta domo, per as pa . . lide per de supriore de Ca-

(4) *Ex adverso*, cioè per parte del marchese di Massa giudice di Cagliari.

(5) È da notarsi la finezza, con cui procedette sopra il soggetto della presente epistola il Pontefice Innocenzo III, il quale, protestando di voler conservare intatti i dritti della Sedia Apostolica, e rispettar quelli del comune di Pisa, riserva tuttavia a se stesso, come a supremo giudice, la conoscenza e la decisione sopra questi dritti medesimi.

(6) Nota il Baluzio, che altra lettera somigliante sullo stesso argomento della presente fu scritta da Papa Innocenzo III al vescovo Fiorentino. E trovo nel Raynaldi (*Continuat. Annal. Baron.* ad ann. 1206, N.º 36), che il medesimo Pontefice già da quattro anni avanti avea scritto al suddetto vescovo di Firenze (Epist. 147. Lib. IX.) che facesse lacerare alcune carte del comune Pisano contrarie ai dritti della chiesa Romana sulla Sardegna.

(7) La donatrice era vedova di Pietro Marongio notabile Turritano, e zia di Comita II re di Torres, come si rileva dalla presente carta, la quale è una conferma di altra precedente del 10 luglio 1205. Per le notizie più circostanziate sulla persona di Maria de Thori, Ved. TOLA, *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*, Vol. II, pag. 31, 32 e 33.

(8) Leggasi invece *Nugulbi*.

maldula, et istos heremitas de omnia cantu narat custa carta usque in sempiternum, amen, amen, amen.

Et ecustu bene kili fatho ad sanctum Salvatore de Camaldula pro anima mea, et de marito meu, et de fios meos et de tota sa domo mea. Non appat . . . potestate fios meos. Nen neunu homine mortale distrumare lu. Ne dis mines kellu sessiat firmu et istabile, a voluntate dessu priore, dessos heremitos, promitt . . . et provocapende priores, et monachos assa voluntate issoro, usque in finem seculi. Amen, amen, amen.

Et ego Judike Comita de Laccon ki fatho custa carta pro p . . . cu ⁽¹⁾ kimi fekit domna Maria de Thori thia mea et issos fios et issu priore domnu Rub . . . tu ⁽²⁾, K . . . bi fuit ando pro Camaldula in Sancta Maria. Et vojosos servos decustas clesias Kiappan therga, et ginitbu davote in natili, cale avean, et tratavan, sutta donnu Petru de Maroniu et sutta sa mujere domna Maria de Thori usque in sempiterna secula. amen.

Et si quis istam cartam injuste destruere voluerit, habeat maledictionem de Deo patre omnipotente, et de Sancta Maria matre Domini, et de omnibus Angelis et Sanctis Dei. Amen. Et si quis eam audierit et dixerit, quod bene est, habeat benedictionem de Deo patre omnipotente, et de Sancta Maria matre Domini et de omnibus Angelis et Sanctis Dei. Amen, amen, amen, fiat, fiat, fiat.

Et sunt testes, primus Deus omnipotens, deinde Ithocor de Navithan, Comita de Serra, Mariane de Laccon, Comita pinna, testes Gunnari de Maronio, Gosantine Datben, Petru de Thori, T. S . . . s de Kita de majores de Janna, Johanne Derthas e kita sua, testes. Et Ego Petrus scriptor domini mei iudicis Comite scripsi et complevi istam cartam, intrante mense iulii prima die.

XXI.

Lettera di Papa Innocenzo III al giudice di Torres (Comita II), con cui lo avverte, che il giuramento da lui prestato ai Pisani di render loro giustizia contro i loro debitori esistenti nel regno Turritano non gli ha punto conferito, nè potea conferirgli autorità veruna sopra le persone ecclesiastiche esenti dalla di lui giurisdizione, e perciò lo esorta a non molestarle, e a non chiamarle in giudizio avanti di sè, come avea fatto per lo passato, giacchè la Sedia Apostolica non potea tollerare siffatto abuso.

(1211,).

Dalle *Decret. ant.* raccolte da Antonio Agostino, Collez. III. Lib. II. pag. 284.

Innocentius iudici Turritano.

Ad nostram noveris audientiam pervenisse: iurasse te olim ad instantiam Pisanorum ut si quando eorum aliquis super debito quolibet bullatas litteras, vel pu. exhibuerit instrumentum, ex tunc infra xx dies satisfieri facias, iuxta quod instrumentum continet, quod inducit. Tu vero timens, ne contra huiusmodi venias iuramentum, non solum laicos,

(1) pro p . . . cu, cioè pro precu, ossia per preghiera.

(2) Rub . . . tu, legg. Rubertu.

sed etiam clericos, et ecclesias, et ve. f. et coëpiscopos nostros in Turritano provincia constitutos, iuris ordine praetermisso, compellis Pisanis solvere, quaecumque ab eis duxerint postulanda; dum tamen super hoc vel litteras sigillatas, vel publicum exhibeant instrumentum, sicque contingit, ut et multa indebita, et quaedam credita, his vel ter cum usuris gravissimis exsolvantur. Cum igitur per huiusmodi iuramenta tibi nihil accreverit potestatis, nec Pisani potuerint clericos aut ecclesias tuae subiicere iurisdictioni, ut coram te debeant contra ius canonicum conveniri ⁽³⁾, nobilitatem t. mo. et exhor. attentius, et per A. S. m. qua. occasione huiusmodi viros etc. de cetero non molestes, ne dum vis placere Pisanis, Deum offendas, et incurras Ap. Se. offensam, quae hoc non posset aequanimiter tolerare.

XXII.

Il Pontefice Innocenzo III commette all'arcivescovo (Biagio) di Torres di esaminare la domanda reiteratamente presentatagli dal vescovo di Sorres, e, trovandola giusta, di accettare la di lui rinunzia al vescovado, a condizione però che ritorni al suo monistero per impiegarsi nel servizio divino il resto dei suoi giorni.

(1211, 25 maggio).

Dal Baluzio, *Epist. PP. Innocentii III. Lib. XIV. Epist. 53.*

Innocentius Turritano archiepiscopo.

Supplicavit nobis venerabilis frater noster Sorranus episcopus ⁽⁴⁾, ut ei cedendi licentiam concedere dignemur. Quocirca fraternitati tuae per apostolica scripta mandamus quatenus si videris expedire, cum etiam dilectus filius nobilis vir Turritanus Iudex ⁽⁵⁾ saepius hoc per suas litteras nos rogavit, eidem auctoritate nostra cedendi licentiam concedas, iniungens eidem ut ad claustrum suum redeat, et ibidem suum impendat Domino famulatum ⁽⁶⁾. Datum Laterani viii kal. iunii, pontificatus nostri anno quartodecimo.

(3) Da questo tratto della lettera pontificia si rileva chiaramente, che Innocenzo III non premetteva occasione nessuna per sostenere le immunità degli ecclesiastici dal foro secolare, e che voleva in tal parte osservare scrupolosamente le prescrizioni del dritto canonico. Al qual riguardo non sarà inopportuno il notare in questo luogo, che alcuni vescovi Sardi già da alcuni anni avanti soleano portare le loro questioni avanti i giudici secolari, del che rimproverandoli lo stesso Pontefice, scrisse loro una lettera assai risentita, in cui fra le altre cose si legge: *Quia vero in praejudicium ecclesiasticae libertatis insolentia haec redundat, universitati vestrae per Apostolica scripta mandamus, atque praecipimus, quod cum inter vos aliquid habueritis quaestionis, ad seculare forum contra sanctiones canonicas vos invicem non trahatis, nec coram terrae iudicibus, vel officialibus eorundem, praesertim super causis ecclesiasticis contendatis, sed per nos, vel per legatum nostrum, cum in SARDINIA fuerit, aut arbitros electos a partibus vestram persequimini adversus personas ecclesiasticas rationem. Alioquin, quia privilegium meretur amittere qui permessa sibi abutitur potestate, quoniam uti libertate nescitis, redigemus vos in perpetuum servitute.* (Epist. III. Lib. VII). Ved. Raynald. *Cont. Annal. Baron.* ad ann. 1204. N.º 79.

(4) PIETRO, vescovo di Sorres; lo stesso, cui appartiene la carta del 1205 sovra riportata (Ved. sopr. cart. N.º V. not. 1).

(5) COMITA II, giudice di Torres.

(6) Il monistero, cui il vescovo Pietro dovea far ritorno, e dal quale era uscito quando fu assunto al vescovado, apparteneva all'ordine Cisterciense (Ved. sopr. dett. cart. N.º V. not. 1).

XXIII.

Papa Innocenzo III raccomanda a C. (COMITA II) giudice di Torres di tenersi apparecchiato con gli altri principi di Sardegna contro i Pisani che aveano armato un navilio per l'Imperatore Ottone da lui scomunicato; e gli comanda altresì di non fare con chichessia, senza suo ordine, alcun contratto per la terra (giudicato) di Gallura.

(1211, 3 settembre).

Dal Baluzio, *Epist. PP. Innocent. III. Lib. XIV. Epist. 101.*

Innocentius nobili viro C. (1) iudici Turritano.

Cum Pisani contra prohibitionem et excommunicationem nostram Ottoni dicto Imperatori ad impugandum regnum Siciliae, quod Ecclesiae patrimonium esse dignoscitur, navalem exercitum destinarint, et sit tibi et aliis Sardiniae principibus sollicitè praecavendum ne si forsan contra vos vel aliquem vestrum, paci quorum invident et quieti, vellent aliquid machinari, vos inveniant imparatos, nobilitatem tuam monemus et exhortamur attentius, per apostolica scripta praecipiendo mandantes quatenus si dicti Pisani Sardiniam ingredi attentarint, tu ipsis una cum aliis magnatibus Sardiniae totis viribus resistere non omittas. De terra vero Galuarii (2) quam tenes nullum cum Pisanis vel aliis sine nostro speciali mandato contractum inire praesumas. Datum apud Criptam ferratam III non. septembris, pontificatus nostri anno decimoquarto (3).

XXIV.

Lettera di Papa Innocenzo III agli arcivescovi di Torres e di Arborea, con la quale commette ai medesimi di udire le proposte che farebbe il giudice Cagliariitano W. (Guglielmo marchese di Massa) per l'affare di detto luogo di Arborea, e di dargli, quelle udite, il consiglio che stimeranno più conveniente.

(1211, 3 settembre).

Dal Baluzio, *Epist. PP. Innocent. III. Lib. XIV. Epist. 102.*

Innocentius Turritano et Arborensi archiepiscopis.

Fraternitati vestrae praesentium auctoritate mandamus quatenus auditis his quae dilectus filius nobilis vir W.

(1) C. COMITA II, re di Torres.

(2) GALUARII. Deve dire invece GALLURII, cioè Gallura. Dopo la morte di Barisone regolo di detta provincia, che lasciò superstiti una sola figlia giovinetta (maritata poi a Lamberto Visconti), il Pontefice avea affidato a Comita II di Torres il governo provvisorio del giudicato di Gallura, il quale però fu tenuto in effetto dal suddetto Lamberto, e poi da suo figlio Ubaldo.

(3) Avverte il Baluzio, che altra lettera somigliante sotto la stessa data, e dallo stesso luogo, fu indirizzata da Papa Innocenzo III a Ugone di Basso (il quale era giudice di Arborea, e secondo di tal nome) fino alle parole *non omittas*. Le altre che sieguono nella presente epistola, riguardano particolarmente Comita II di Torres, possessore o amministratore del giudicato di Gallura, e perciò non potevano essere ripetute nella lettera a Ugone.

iudex Calaritanus (4) super negotio Arborensi vobis duxerit proponenda, et pensatis prudenter circumstantiis rerum et personarum temporum et locorum, salutare sibi consilium auctoritate apostolica tribuatis. Datum apud Criptam ferratam III non. septembris, pontificatus nostri anno decimo quarto.

XXV.

Papa Innocenzo III scrive all'arcivescovo di Torres (Biagio), affinché, assunti per congiudici l'arcivescovo di Arborea, ed un'altra persona capace ed addottrinata da eleggersi dalla figlia del conte Guidone, moglie del giudice di Cagliari (Guglielmo marchese di Massa), verifichi giudizialmente se esista l'impedimento canonico, per cui il suddetto giudice avea chiesto al Pontefice lo scioglimento del vincolo matrimoniale che lo univa alla predetta figlia del conte Guidone, e si provveda secondo ragione e giustizia, rimossa ogni appellazione.

(1211, 3 settembre).

Dal Baluzio, *Epist. PP. Innocent. III. Lib. XIV. Epist. 103.*

Innocentius Turritano archiepiscopo.

Dilectus filius nobilis vir W. Calaritanus iudex (5) petitorio nobis oblato suggestit, quod inter ipsum et nobilem mulierem filiam comitis Guidonis quam duxerat in uxorem (6) illa consistit linea parentelae, quae inter eos legitimum existere coniugium non permittit. Unde nobis humiliter supplicavit ut super hoc apostolico dignaremur ei suffragio providere. Quocirca fraternitati tuae per apostolica scripta mandamus quatenus assumptis venerabili fratre nostro Arborensi archiepiscopo, et alio viro prudente, quem dicta mulier duxerit eligendum, audias causam cum illis, vel eorum altero, si ambo nequiverint vel noluerint interesse, et eam, appellatione remota, canonico fine decidas, faciens quod decreveris per censuram ecclesiasticam firmiter observari. Quod si prefata nobilis infra terminum quem duxeris prefigendum tibi neglexerit coniudicem assignare, tu nihilominus secundum formam praescriptam in causa procedas, praesertim si carnalis commixtio, sicut accepimus, inter eos non fuerit subsequuta. Datum apud Criptam ferratam III non. septembris, pontificatus nostri anno decimo quarto.

(4) W. Iudex Calaritanus; cioè WILLELMUS, o GUILLELMUS (marchese di Massa) giudice di Cagliari. Il negotium Arborense, di cui nella presente lettera è taciuto il soggetto, era probabilmente, o il matrimonio incestuoso contratto da Ugone di Basso (giudice di Arborea) con la figlia di detto marchese Guglielmo (ved. sopr. cart. N.º X), ovvero la usurpazione, e le tante violenze commesse dallo stesso giudice Guglielmo nel giudicato di Arborea.

(5) W. Guglielmo marchese di Massa, e giudice di Cagliari.

(6) La moglie di Guglielmo, di cui è qui taciuto il nome, era figlia di un conte Guidone, come se ne ha prova certa dalla presente epistola. Alcuni degli antichi scrittori Sardi la chiamano ADELASIA. Ma recenti scrittori italiani danno bensì al marchese Guglielmo un'ADELASIA per moglie; la dicono però figlia del marchese Moruello Malaspina, senza per altro confortare questa loro asserzione con verun documento storico.

XXVI.

Atto di fondazione della chiesa e monistero di S. Maria di Bonarcanto (Bonarcado) fatta da Costantino II giudice di Arborea.

(1211, 20 ottobre (1)).

Dal Mittarelli e Costadoni, *Annal. Camald.* Append. al tom. IV. col. 240 241 e seg.

Condace (2) Sancte Marie de Bonarcanto. Iudex Constantinus.

In nomine Dei Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

Ego iudice Constantine de Arborea territorium, simul cum uxore domina Anna, ex consilium archiepiscopi mei Homodei pro remedium anime mee, et pro remissione omnium peccatorum meorum compono, dispono, assigno et facio istud condacium et istud cenobium ad honorem individue Trinitatis et intemerate virginis Dei genitricis Marie, que omni ambiguitate remota constituo ad regendos inibi servos Dei sub regulari tramite sanctissimi et reverendissimi patris Benedicti, qui serviant Deo omnipotenti die ac nocte quandiu hec duraverit vita, nunc autem cognitum sit omnibus tam fratribus meis quam cunctis affinibus, consentiente, et collaudante prelibato archiepiscopo meo Homodei, quod ego omnino trado hoc monasterium sub ditione et iure, et potestate et regimine et disciplina abbatis Sancti Zenonis episcopi sub tali conditione, ut abbas Sancti Zenonis omni tempore mittat in hoc monasterio de suis monachis, qui regant illud et ordinent et laborent, et edificent, et plantent ad honorem Dei, et Sancte Marie, et Sancti Benedicti et Sancti Zenonis, et per manus illorum ordinetur prepositus, quem ipsi elegerint, cum voluntate et a placito et successorum meorum delivero atque condono domo Sancte Victorie de Montesanto cum omnia cantu haet, et terras, et bingias, et saltus Dorrodolassu, et colat a Nuraque Dorisezo, et moliat a petra de sua de Corbu, et benit a su erriu de petra de Cavallu, et benit a su Montiglu de Uturdarzay, et benit a su castru de su Candzone, et benit a su castru de Monticlu de piscobus cum homines et masones de omnia signu de grussu et minudu, et dolli assolтура pro custu saltu, qui si lu arregant et castiguent omnia temporale, et pro glande et pro pastu in perpetuum in quo fuoli usu, et est hoc die de castigaresi . . . saltu de regnu. domo de Sancto Augustino de Austis cum omnia cantu haet, et terras et bingias, et saltos e Gastalbernor, in quo si ferit a pare cum sa semida de diguie, cum sa semida de onna, et segatsi de pare, cum zinza, in quo girat termin et sinuas suas de totu su saltu et homines et ma-

(1) Sebbene il presente diploma, e il seguente atto di conferma per parte di Bernardo arcivescovo di Arborea, fatti e scritti entrambi nello stesso giorno 20 di ottobre, abbiano la data del 1200, tuttavia appartengono al 1211, poichè la indizione decimaquarta notata nel suddetto atto di conferma cadde appunto in quest'ultimo anno. Tale indizione corrisponde pure al 1196: siccome però nel 1196 l'arcivescovo di Arborea era GIUSTO, cui succedette OMODRO antecessore di BERNARDO, perciò è manifesto che ambedue questi atti debbono riferirsi all'anno 1211, e che la data del 1200 debbe ritenersi per errata, come la ritenne, dopo più maturo esame, l'erudito Mittarelli, che pubblicò per il primo il diploma del giudice Costantino, e l'atto di conferma dell'arcivescovo Bernardo.

(2) CONDACE, ossia CONDAGUE. Sul significato di questo vocabolo ved. sopr. la nota (1) al documento N.° IV del Secolo XI, pag. 149.

sones donnia signu, et de grussu et minudu doli assolтура, et silu arregant, et castiguent omnia temporale, et pro glande et pro pastu in perpetuum, in quo fuoli usu et est hoc a die de castigaresi saltu et regnu. Domo de Santu Pedru de Vidoni cum omnia cantu haet et terras et bingias et saltu dollimor, in quo lu girat secia dia paca de Colletorio deretu a Gilispuri, deretu a castru de Viola Moiu, deretu a castru de Velio, et moliat a mon figlu de piscobu, et moliat deretu a marguine de Sancta Victoria, et moliat a castru de Stria, et moliat a petra de su Espiri deretu a castru Ulguni, deretu a Erria de Ollandaria, deretu a marguine de Vicedu, deretu a iscalas de Suanni, deretu a haidu de prada de Huguedu cum servos, cum ancillas, et cum mazones donnia signu de grussu et de minudu et doli assolтура, qui si lu arregant, et castiguent, omnia temporale, et pro glande et pro pastu in perpetuum in co fuoli usu, et est hoc a die de castigaresi saltu de regnu. Et domo Sancte Marie de Boele cum omnia cantu haet partin do pares cum su regnu, et terras et bingias et domesticas cantas ivi haviat et su saltu dolo, partin dolo ladusa pare cum clesia, cum serbos et cum ancillas et cum mazones, donnia signu et de grussu et de minudu et doli a soltura, qui si lu arregant et castiguent omnia temporale, et pro glande, et pro pastu, et pro laore in perpetuum in co fuoli usu, et est hoc a die castigaresi saltu de regnu. Et domo Sancti Seregi de Suri cum omnia cantu haet, cum terras, cum bingias, cum servos, cum ancillas, cum mazones, et cum sa persone cantu haviat Terrico de Scopedu, de servos, de ancillas et de paules et de puzu Striliges apat sinde prode usque in fine seculi. Et domo de Sancta Victoria de Serla cum omnia cantu aet cum terras, cum bingias, cum servos, et ancillas, et cum tota sa persona, qui fuit de donnu Picielu de Petro, in quo narrant cartas suas. Et domo Sancti Iorgi de Calcaria cum omnia cantu haet, et terras, et bingias, et serbos, et ancillas, et mazones de omnia signu, et dolli su saltu meu pegugiare de Serra de Castula, in quo si segat da a saltu de Mambari, et colat totue plus flumen Ilbau, et signet si scala de su fruscu, et si partet de pare cum saltu suru, et benit a petra de Scudu, e falat a su bau durciacida, et falat totue pos flumen de Cannavaria et falat a bau de Sinnias, hue est sa figu alba, et hue sa fliscat cum Mambari et dolli sa persone, qui fuit de dolli Piciellu de Sezo, qui poserat esse a Santu Iorgi de Calcaria cadu de fegerat a novu cum issa segadura de su saltu dardagocippa, in co lu iugirat a Iaga de drogueda de bau et benit a arriola et uturu et benit a fumaria de guercu et segatsi de pare cum su saltu de Mariane Dorru et girat si a Isela de querbu, et falat post flumen a nurque dolirandra et fliscatsi Maidugosipu et issa domestica de Cobula et sa persone caviat in Sezo cum suos dasinari cum omnia causa issoro. E sa persone de sobro et de gergeni cum essa Vingia de rezengario cum servos, cum ancillas suas deravale, et cum omnia libertatos suos pausollos et affirmolos in manu de su priore qui capat benedicta. Sa parione de donnu Piciellu cantu haviat per totu logo, in co narrant cartas suas. Et domo Sancti Simeonis de Vesala cum segadura de su saltu de Vesala, qui le est ingiru, daue su Nuraque de Vesala, et benit a Nuraque

Piccinnu, et benit a Masoniu de Causare, e benit a Masoniu de Serra de framaza et calat a sa Mura de Masbari et affiscatsi in issu Nuraque de Vesala. Et domo de Santu Pedru de Milipicinnu cum omnia cantu haviat Donna Focode, qui fuit Donna De Logi mugiere de iudice Comida de Salanis, et fegit issa sa clesia illa anon ponendove tota sa villa de Millipicinnu, qui fuit sua pegugiare, sene havevere parte, non liberu, non serbu alienu, cum terras et bingias et terras, et ancillas et libertados, et saltu, qui si segat daue sa cinniga Fegoi de Milianu, et benit a su grisajone de sa Cotina suta su maniamentu de sas risoes, e benit a sa petra de sa grugue dena de querquis, et benit a sas petras darriola de donna et colat su termen de domestia de Comida, et colat a funtana de Maganie et benit a arriolas de campu totue via de rune, et compler a Nuraque piccinnu, et levat sa via vetere a su castru de Castru de Muru de Comida et falat a sa Cinniga Ulpina de mutu de gausari et ferit a sa Iaca de su pratu de purpurrui et falat totu deretu flumen a bingias de Muru et falat a sa funtana puado ruinas et falat flumen et affiscatsi in issa Cinniga de figos de Miliana, et de su saltu dogiastru parsona cantu haviat, gasi illila confirmo. Et confirmoli ego iudice Petrus Barbore a custu monasterium tota sa parsona de Donna Facode et de sas terras da fiju qui derat pro anima risadessia, et issu monumentu suo, si lie barrigat guimbe annos de faguer custu serbissu, fratres suos a qui las derat, torrent sas terras a Clesia, et confirmoli sa domo de Santa Corona de Vivora cum omnia cantu haet, cum terras, cum bingias, cum servos, et ancillas, et cum omnia Masone et confirmoli sa domo de Santa Barbara cum turre cum omnia cantu haet, cum terras, cum bingias, cum servos et ancillas etc. et ad perpetuam firmitatem privilegii volumus illud nostri sigilli impressione signari, et signatum fuit Pisis in ballatorio domus claustru ecclesie Sancte Viviane, anno millesimo ducentesimo xiii kalendas novembris. Guillelmus aurifex et Doselinus aurifex testes fuerunt in presentia domini Bernardi monachi. Ego Bernardus archiepiscopus Arborensis propria manu subscripsi et aliis subscribendum tradidi.

Ego Bernardus Ventrelli domini imperatoris Romanorum iudex mea manu firmavi.

XXVII.

Bernardo arcivescovo di Arborea conferma al monistero di Bonarcanto le donazioni e le largizioni fattegli dal suo fondatore Costantino II, accorda ai monaci le decime, le obblazioni e le primizie spettanti alle chiese donate, e la facoltà di amministrarvi i sacramenti, eccettuato il battesimo, che dovrebbe sempre conferirsi nella chiesa di S. Agostino di Austis, proibisce la erezione di nuove chiese ed oratorii nelle parrocchie dipendenti dai donatarii, ed impone ai monaci l'obbligo di riconoscere il suddetto Costantino II e suoi successori per patroni del monistero medesimo, e di eleggere col loro consentimento i priori che dovrebbero governarlo.

(1211, 20 ottobre (1)).

(1) Per la data del presente atto ved. sopr. la not. (1) al diploma N.º XXVI di Costantino II giudice di Arborea.

Dal Mittarelli, e Costadoni, *Annal. Camald.* Append. al Tom. IV. col. 239-240.

In nomine Trini, et Unius Dei, amen. Nos Bernardus Dei gratia ecclesie Arborensis archiepiscopus dilectis in Christo filiis Philippo abbati monasterii Sancti Zenonis in Pisis constituti, et Petro priori monasterii Sancti Zenonis a Bonarcanto, eiusque fratribus tam presentibus, quam futuris in perpetuum. Iustis petentium desideriis prompto nos concedet animo assensum prebere, et ea, que pietas exigit, et veritas non relinquit, sic piis et venerabilibus locis concedere debemus, ut nulla in posterum fidelium mentibus queat ambiguitas remanere: eapropter dilecti in Domino filii vestris iustis postulationibus inclinati, licet infrascripta tanto tempore vos et ecclesia vestra quiete et pacifice possideatis, cuius non extat memoria, ne de cetero a nobis et omnibus successoribus nostris vel aliquo ipsorum nostrisve subditis ullo modo molestemini, ecclesiam Sancte Marie de Bonarcanto, monasterium Sancti Zenonis ibidem positum, ecclesiam Sancti Georgii de Calcaria, et ecclesiam Sancti Simeonis de Vegela, et ecclesiam Sancti Petri de Millipicinnu, et ecclesiam Sancti Augustini de Haustis, et ecclesiam Sancte Victorie de Monte Sancto, et ecclesiam Sancte Barbare de Turre, et ecclesiam Sancte Corone de Nuvole, in qua iuspatronatus habetis, vobis et ecclesie vestre iamdicte concedimus, et presentis privilegii pagina confirmamus, adiacentes, quod in predictis ecclesiis et parochiis ipsarum decimas, primitias, oblationes, penitentias sanorum et infirmorum, et sepulturas tam masculorum quam feminarum, parvulorum et adulterorum, tam ibi degentium, quam advenarum, et omnium rerum et honorum huiusmodi parochianorum ecclesiarum predictarum omniumque divinarum potestatem in eis libere et absolute habeatis, excepto quod in nulla supradictarum ecclesiarum sollemne baptismum habeatis, preterquam in ecclesia Sancti Augustini de Austi. Statuentes omnino, ut nulli persone liceat in parochiis predictarum ecclesiarum oratorium aliquod erigere seu ecclesiam fabricare, nisi de licentia vestra, vel successorum vestrorum, nec alicui persone vel loco fas sit suprascripta omnia vel aliquid unum istorum infringere, diminuere vel in aliquo violare. Si quis autem clericus vel laicus hanc nostre concessionis paginam infringere vel rumpere sive diminuere temptaverit, indignationem Dei omnipotentis et beate Marie semper virginis se noverit incursum, excommunicationis vinculo innodatum, et ad perpetuam huius nostri privilegii firmitatem volumus illud nostri sigilli impressione signari atque firmari, et ita tali ordine hec omnia Bonalbergium iudicem et notarium domini imperatoris scribere rogavi.

Datum Pisis in ballatorio domus claustru ecclesie sancte Viviane, presentibus domno Bernardo monacho sancti Zenonis, Rosselmino aurifice quondam Bernardi, et Guilielmo aurifice filio Guilielmi aurificis testibus ad hec rogatis. Dominice vero incarnationis anno millesimo ducentesimo indictione quartadecima tertio decimo kalendas novembris.

Ego Bernardus Arborensis archiepiscopus propria manu subscripsi, et aliis subscribendum consensi.

Ego Bonalbergius Ventrellis quondam filius, domini imperatoris Romanorum iudex et notarius hanc cartam mandato scilicet domini archiepiscopi Arborensis scripsi

firmavi, complevi et feci complevi. Notum sit omnibus dictos fratres habere potestatem eligendi prepositum, cum hac tamen reservatione, ut prior electus a fratribus Pisis cognoscat dominum iudicem Constantinum, et successores suos legitimos pro patronis sancte Marie de Bonarcanto, sic ut prepositus sit de consensu et voluntate eius et successorum suorum, in quorum fidem ego Bonalbergius Ventrilis quondam filius hanc cartam subscripsi.

XXVIII *.

Tregua di cinque anni conchiusa tra i Consoli del comune di Genova, e i Consoli dell'Ordine del mare di Pisa, i quali ultimi si obbligano specialmente di farla giurare ed osservare, quindici giorni dopo la sua pubblicazione, dai Pisani dimoranti in Cagliari di Sardegna.

(1212 [1213 stil. pis.], 6 luglio).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Genov. Tratt. div.*
Ser. 2.^a Mazz. 1. N.º 8

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti amen. Hic est tenor scripti de tregua que composita est inter consules communis Ianue, videlicet Guilielmum Embriacnm Bonifatium de Volta, Guilielmum Guercium, Nicolaum Aurie, Guilielmum Spinulam et Sorleonem Piperum, et consules Pisanorum ordinis maris videlicet Lotterium quondam Rolandi Tubei, Tholomeum Athoppari, Guidonem Alphey, Truffam de Grasso et Bacconem Dodi, ordinati et concordati a Petro Armingi et Astensis consulibus Ianuensibus, ad quod scriptum consules vel potestas communis Pisanorum iurare debet velut inferius continetur. Ego consul vel potestas civitatis Pisane iuro ad Sancta Dei Evangelia quod ab hodie in antea usque ad terminum annorum quinque ad quem consules communis Ianue iuraverunt, tenebo firmam treguam cum hominibus civitatis Ianue et eius districtus et forcie et ipsam a communi Pisanorum et eius districtus et forcie ubicumque fuerint firmiter teneri faciam et nominatim ab omnibus hominibus eiusdem civitatis et eius districtus et forcie qui sunt et in quacumque alia parte fuerint. Et iuro quod omnes homines civitatis Ianue et eius forcie et districtus custodiam et salvabo in personis et avere. Item iuro quod omnes homines Pisanorum et eius districtus qui de Pisis vel eius districtu per mare occasione mercationis vel alio modo iverint et etiam omnes officiales dicte civitatis iurare faciam quod omnes homines Ianue civitatis et eius districtus et qui nomine Ianue censentur ubicumque fuerint in personis et avere custodient et salvabunt et firmam treguam cum eis tenebunt et etiam omnia alia que pro hac tregua firma tenenda sunt vel fuerint ordinata, et si scierint aliquem hominem Pisane civitatis vel eius districtus contra hec facientem vel qui dictam treguam firmam non teneat quod ipsum pro inimico publico Pisanorum habebunt et cum eo in aliqua navi vel ligno non navigabunt, nec eum ad aliquem honorem communis Pisanorum recipient vel admittent nec prestabunt ei auxilium vel iuvamen. Et iuro quod infra quindecim dies ex quo hec tregua fuerit promulgata et publice denunciata mit-

tam unum vel duos homines de melioribus et nobilioribus mee civitatis predictae in quodam buthio vel galea ad Pisanos qui sunt in Karali ut iurent predictam treguam firmam tenere et homines civitatis Ianue et eius districtus et forcie in personis et rebus custodire et salvare. Item iuro quod consules hominum Pisanorum et eius districtus existentium in Karali et etiam omnes alios consules et vice comites Pisanorum existentium in quacumque alia terra vel loco iurare faciam omnia suprascripta, et insuper quod omnes homines civitatis Pisanorum et eius districtus sub eorum consulatu et vice comitatu existentes, ipsa omnia iurare facient et quod eos per pelagus navigare non permittent si iurare noluerint, hec omnia suprascripta firmiter observare toto tempore tregue. Et iuro quod si quis vel si qui de hominibus Pisanorum vel eius districtus existentibus in Karali, predictum sacramentum tregue firme tenende et Ianuenses ut dictum est supra salvandi et custodiendi facere noluerit vel noluerint, ipsum et eos in parlamento publicabo et pro inimico, et inimicis Pisanorum ipsum, et eos habebo et eorum domos et possessiones destruam vel destrui faciam et ipsos vel eorum heredes habere vel possidere postea non permittam toto tempore quo perseveraverit vel perseveraverint in contumacia non iurandi. Item iuro quod si sciero quod aliqua navis vel lignum hominum Pisanorum vel eius districtus armetur contra Ianuenses vel homines eius districtus modis omnibus quibus potero impedimentum ei dabo quod ipsa navis vel lignum non vadat nec armetur contra Ianuenses, et non patiar aliquem vel aliquos homines alicuius alterius civitatis vel loci in civitate Pisana vel eius districtu Pisanorum in Karali, aliquam navem seu lignum armare contra Ianuenses, vel homines eius districtus, nec eum qui hec faceret in civitate Pisana vel eius districtu aut forcia esse permittam. Item iuro quod si quis vel si qui de civitate Pisana vel de eius districtu aliquem hominem de civitate Ianue vel de eius districtu ceperit vel ceperint et eius bona et res rapuerit vel rapuerint infra quindecim dies ex quo denuntiatum michi fuerit litteris communis Ianue de bonis raptoris ei qui captus fuerit et reddam et emendabo totum illud quod commune civitatis Ianue michi suis litteris significaverit civem suum vel de districtu perdidisse, veritate inter eius sacramento a communi Ianue recepto prius cognita, vel tunc si civis Ianuensis vel de districtu absens fuerit, cognita veritate sacramento alterius prestito super animam eius qui captus fuerit, quod si tantum de bonis raptoris non invenero unum id quod raptum vel ablatum fuerit civi Ianuensi, vel homini eius districtus integre possit emendari et restitui id ei restituam et emendabo usque ad id quod de bonis eius invenero seu potero invenire et in inveniendo fraudem non committam et domum vel domos eius si domum vel domos habuerint destruam vel destrui faciam usque ad terram, et omnes alias eius possessiones in totum destruam vel destrui faciam, ita quod ipse vel alius pro eo ipsas habere seu possidere non possit toto tempore tregue supradicte, et eum vel eos in parlamento publicabo, et omnibus rationibus et fundacis et dirictis civitatis Pisane penitus privabo, nec eum vel eos cum hominibus Pisanorum navigare permittam, nec inter eos in fundacis vel in aliquo loco recipi seu esse, et in bonis

raptoris destruendis ut superius dictum est non remittam nec salvabo dotem uxoris eius vel rationem filiorum ipsius. Si vero raptor fuerit filius familias de bonis patris eius usque in legitimam ipsius id quod rapuerit emendabo, et si supererit aliquid de legitima ipsius soluto eo quod rapuerit, id quod supererit destruam vel destrui faciam. Si autem raptor non habuerit in aliquo superscriptorum casuum unde rapina a se facta valeat emendare eundem raptorem mittam in prisionem et eum in ea esse et morari faciam per unum annum continuum. quod capitulum de vindictis faciendis bis in anno in parlamento legi faciam, et eosdem consulibus et vicecomitibus hominum Pisanorum et eius districtus extra Pisas existentium innotescere faciam eisque precipiendo mandabo, ut predictum capitulum vindictarum faciendarum legi faciant coram hominibus sub eis existentibus. Et iuro quod omnes officiales et consiliarios Pisanorum et omnes alios castellanos et officiales ipsius forcie et districtus, et alios quingentos homines de civibus Pisanis quos commune Ianue voluerit, iurare faciam hec eadem omnia supradicta firma tenere et facere et observare. Mercatoribus Ianue per pelagos vel per riveriam pisanam, venientibus cum suis mercimoniis si in Pisis eas non vendiderint, liceat eis inde extrahere et portare absque non danda. Et iuro quod non recipiam nec consentiam nec esse permittam aliquem in consulem vel potestatem aut rectorem superscripte civitatis que non iuret hec eadem omnia supradicta facere et observare et fieri et observari facere a supradictis officialibus Pisanorum et ab aliis hominibus qui de Pisis exierint et navigaverint per pelagus vel in aliqua navi vel galea seu buthio armato iverint ultra civitavecciam vel versus Ianuam ultra portum monachi, et quod non iuret quod predictos omnes suos officiales et alios qui de Pisis et eius districtu ut dictum est exierint iurare facient eadem omnia superscripta firmiter observare usque ad terminum treugue completum. Item petunt consules communis Ianue quod Pisani non debeant portare vel reducere Astenses per mare vel pecunias ipsorum. Nos vero superscripti consules Pisanorum ordinis maris videlicet Tholomeus Athopparidi; Guido Alphey, Truffa de Grasso et Bacconus Dodi, coram infra-scriptis testibus confitemur, quod omnia que superius continentur instrumento scripto treugue ordinato inter nos et consules communis Ianue supradictos et concordato a Petro Armingi et ipsis consulibus Ianuensibus, per nos et per totam forciam nostram iuravimus firma tenere et quod ea firma teneri faciemus in totum et per omnia secundum quod in scripto treugue supradicto continetur. Et quod non recipiamus aliquem in consulem vel rectorem aut potestatem civitatis Pisane qui non iuret facere et observare et fieri et observari omnia que in predicto scripto continentur. Et quod iam fecimus iurare quingentos homines de civibus Pisane civitatis sicut sacramento tenebamur, et quod iam misimus ad Karalim sicut sacramento tenebamur et quod amplius ad Karalim pro illo capitulo a nobis vel a potestate vel consule Pisanorum mitti non debet. Et quod faciemus iurare per nos vel per alios omnes homines Pisane civitatis qui de civitate Pisana per mare occasione mercationis vel alio modo iverint, quod omnes homines Ianue et eius districtus et qui

nomine Ianue censentur ubicumque fuerint in personis et avere custodient et salvabunt et firmam treugam cum eis tenebunt etiam omnia alia que pro hac treugua firma tenenda sunt vel fuerint ordinata. Et taliter predicti consules Pisanorum ordinis maris me Rubertum iudicem et notarium domini Henrici Romanorum imperatoris, filium quondam Ugonis, et Marchisium scribam communis Ianue scribere rogaverunt. Actum Pisis in claustrum exteriori Sancti Fridiani. Presentibus Ugone de banta, Petro Armingi, Guidone Crasso, Bandino Guidonis Strambi, et Uselmino Leonardi Uselmini Pisanis, et Arnaldo Gimbo de Saona testibus ad hec rogatis. Dominice incarnationis anno millesimo ducentesimo tertio decimo, indictione quinta decima pridie nonas iulii, secundum Pisanos, secundum vero Iauenses anno Dominice nativitatis millesimo ducentesimo duodecimo, indictione quarta decima, sexto die iulii. Ego Rubertus quondam Ugonis filius, iudex et notarius domini Henrici Romanorum imperatoris, predictis interfui et hanc in cartam scripsi atque firmavi.

XXIX*.

Benedetta di Lacon, signora di Cagliari e del GIUDICATO Cagliariitano, conferma, ed amplia a favore della chiesa di S. GIORGIO di SUELLI le donazioni e dotazioni fattele dal GIUDICE Torgodoro.

(1215, . . giugno).

Dall'Archivio Arcivescovile di Cagliari (1).

In nomine patris et filii, et spiritus sancti amen. Ego Benedicta de Lacon pro voluntate de Domine Deu pondestando parte de Callaris fazzulli carta ad Sanctu Jorgi de Suelli su Dominu meu pro beni chilli fegit juigi Trodori ad Santu Jorgi insenduru biu, et piscobu de Barbarza pro miragula chi fegit Deus cum juigi Trodori pro amansia pregu de Santu Jorgi, et issa pestilenzia de quillu scapedi Santu Jorgi ad juigi Trodori esti custa, secundu indesti scrittu in sa legenda de sa vida de Santu Jorgi. *Praeterea supradictus Calaritanus iudex incurrit gravissimam et miserabilem calamitatem; nam cum hora prandii sive coenae praepararetur sibi mensa referta multis ciborum ferculis, statim omnino sibi scarabeis atque serabonibus, et variis operiebatur sordibus, cumque tantum crevisset haec persecutio, ut iam non posset sumere cibum nisi quasi abscondite manutenendo, tandem salubri reperto consilio, venit ad servum Dei GEORGIUM, et retulit ei miseriam, qua quotidie affligebatur, deprecatus est etiam multis precibus, et lacrimis, ut sibi subvenire dignaretur, et suis cum precibus a praesenti liberaret exitio, quod cum audisset Beatus Georgius, misericordia motus super eum, iussit eum secum venire ad prandium, cumque ventum esset ad mensam, praecipit illum discumbere, accipiensque panem, benedixit, ac fregit, et dedit illi, et pariter comederunt. Ex illa igitur*

(1) Questa stessa carta di donazione si legge nelle Storie mss. di Sardegna del P. Giorgio Aleo, scrittore Sardo del secolo XVII, che hanno per titolo: *Sucessos generales de la isla y reyno de Sardenia*, e *Historia Cronologica de Sardenia* (Ved. TOUL., *Dizionario biogr. dei Sardi illustri*, Vol. I, pag. 70-71).

hora liberatus est iudex a supradicta miseria, et iam nullae sordes in eius convivio apparuerunt. Videns autem se precibus et meritis Beati GEORGII esse salvatum, dedit ei villam Suellensem cum terris et silvis, servis et vassallis, ipsam suppellectilem, ut ipse, omnesque sui successores eam sine lite possiderent; coniuux vero eius nomine SINISPELLA obtulit Sancto GEORGIO villam **Simieri** cum omnibus suis pertinentiis, et delegavit ei omnem suam portionem ut post mortem suam ipse, omnesque sui successores eam iure possiderent. Custa esti sa miragula chi fegit Deus et Santu jorgi a cussa jugi Troodori pro quilli dedit ad Santu jorgi sa villa de Suelli cum cantu si pertinida a cussa villa, et issa mulleri Dona Sinispella illi dedit sa villa de Simieri, et custas villas ancusillas averet in pagi su piscopadu de **Barbarza** daba senduru biu Santu jorgi tenendulli terminis ad su saltu de sa villa de Suelli, qui si cumenzanta de basu **Bau de terralba** de sagua de sipasaris et tenet sa bia de logu fisca aissu erriu qui falat daba **funtana noa**, et tenet su erriu ad cabinossu derettu ad **nuragi descoriadu** et derettu a **su bruncu dessu nudeglu**, parendra a **piscina de bois**, et tenat sa serra de su **nudeglu**, implassaudulu ad pauli de mela, derettu a **orruna de nonzu Pedru**, et jumpat erriu derettu ad **su massicur de Jorgi Murra**, et clompit ad su **bau d'agua salsa**, et tenit tadu issu erriu falat daba **bau de godi** quenallu cassa i fisca aissu bau, jumpat daba Suelli ad **Siuni**, et daba ini di collat trezessu derettu ad sa **corona** parendu ad Siuni a **Nuragi de biscobu**, et lenat in sa bia qui badi ad Serra **Cassari**, et implassat illa a orroyna **Dizu**, et calat si flumini derettu ad **banzu de Seni**, et calat tudu su flumini derettu ad **concas de Seni**, et complit ad **bau de piscobu**, impensat sa terra Saltu qui loy dedi jugi Gontiny a ad Santu jorgi, custu esti su Saltu de sa villa de **Suelli**, qui sindi apat proy Santu jorgi cantu adi durari su mundu, qui non apat bias, nin jugi qui pusti mey adesser ni donique ni pro una persona de su mundu apissayrillu, ni mini marillu custu beni quilli fudi dadu ad Santu jorgi in vida sua, et ego bilu firmo pro honori de Deus, et pro qui mi siat patronu in custu mundu, et in sateru, et pro s'anima de su donnu padre miu su Marchesu de Massa jurgi Salusi de Lacono, et de sa dona mama mia Contissa Adalasia, et pro amansia de dono Troodori su piscobu miu de Suelli, et firmu ad Santu jorgi su saltu qui si segat daba guturu de Sungis derettu ad su curo de forru de montarzu, et calat derettu asareno de sas tesonis pro bia derettu ad su mulumentu de Cipace casada, et calat derettu assu de sa genna de rugi, et venit derettu ad Sarboy jorgi de su bagnello fine qui fissit in terra candu termenaat custu saltu Santu jorgi cun sus majoralis, et fegit si arbori simbilianti distu, et calat derettu ad brunchu de saltu pitzino, et esit derettu ad su brunchu de riu de paboni, et calat derettu ad su planu de no su gulpis, et calat derettu ad pardu de truncu, et cesat su erriu de guturu desglia, et calat su erriu dessa coa jussu de fontana longa, et lenat sa via de mooris de porru tudiu su erriu de cortis de bituru derettu ad gidilis inter saltus, et esit ad su erriu de hosti milerna, et calat su erriu de mandara derettu a Isola de

Sortrada, et calat deretu a arzola mela et torrat derettu ad su guturu de Sungis da undisi impensat qui sindi apat proy Santu jorgi quantu ada durari su mundu ist stante qui li firmu ad Santu jorgi de Suelli, et de totu cantu narrat ista carta donu ricu su archipiscopu miu de plusuni, et D.nu Mariani su piscobu miu de Zulcis et lacu miu de su monti d'agua sirda et Comida de Zori de Genoni, et Johanni de Serra doluda et Comida dectinosus Barisoni de Serra passagi, et Comida de Serra de Fraylis Mayani de Zori Orlando anno Domini, et incarnationis mlmo ducentesimo decimo quinto in mense junii abendu millo ego su Curadoria de Campidanu ad manu mia badori, et qui laet deu lite, apat anathema daba Pater, et filliu, et Spiritu Santu, daba XII Aptos, et III Evangelistas, daba cxxiiii Seniores, daba mxxviii patres sanctos, et sortem eandem cum juda proditore in inferno inferiori. Amen.

XXX*.

Il giudice TROGODORIO de Unali con la sua moglie BENEDETTA di Lacon dichiara e conferma una donazione già fatta dal giudice PIETRO alla chiesa di S. GEORGIO di Suelli, della quale il vescovo Trogodorio avea dato anteriormente le prove testimoniali al giudice BARISONE nella corona (letto di giustizia) da lui tenuta nel villaggio di QUARTO, ricevendone quindi il corrispondente diploma (carta bullada) di concessione, e di approvazione (1).

(1) Se si volesse prestare intiera fede alle antiche cronache sarde, le quali danno a BENEDETTA di Lacon tre mariti, PIETRO, PARASONE o BARISONE, e TORCHITORIO, sarebbe quest'ultimo (terzo di tal nome nel regno cagliaritano) colui, che confermò con la presente CARTA la donazione fatta dal giudice PIETRO alla chiesa di S. GEORGIO di Suelli. Ma in questo caso la data della CARTA sarebbe evidentemente errata, come errate sarebbero del pari le altre due date del 1216 e 1219 apposte ai diplomi N.º XXXII* e N.º XLII*, che riportiamo qui appresso, appartenenti ai medesimi BENEDETTA e TORCHITORIO, perchè in detti anni BENEDETTA di Lacon regnava indubitatamente in Cagliari col suo marito PARASONE o BARISONE di Arborea, come si raccoglie dai monumenti storici indicati più sotto nella presente nota. E lo stesso errore di data dovrebbe dir corso in altre CARTE della medesima Benedetta e di Trogodorio, ch'esistevano nell'Archivio Arcivescovile di Cagliari, alle quali accenna il Fara nel suo Libro II. *De rebus Sardois*, e che sono in gran parte riportate dal P. Aleo nelle precitate sue Storie mss. di Sardegna, specialmente nelle tre, che portano la data del 21 marzo, e 24 aprile 1217, e 8 maggio 1218, nelle quali si legge - *Iudigi TORGOTORI de Unali cum mulieri mia donna BINITA de Lacon*. - Per quanto sembri improbabile il triplice matrimonio di BENEDETTA nella deficienza assoluta di documenti, che constano le sue prime nozze con PIETRO, egli è però un punto assai arduo ed oscuro della storia sarda il definire con certezza, se il TORCHITORIO, cui appartengono questo e gli altri diplomi sovra citati, sia stato un secondo marito di BENEDETTA, ovvero una stessa persona col suo primo marito PARASONE o BARISONE, il quale abbia usato col proprio anche l'altro nome di TORCHITORIO, portato da alcuni giudici suoi antecessori. Il Manno (*STOR. DI SARDEGNA*, Tom. II. pag. 305-306-307-308) abbracciò quest'ultima opinione, e noi pure la seguimmo, notando per altro che a ciò c'inducevano le ragioni addotte da quell'illustre storico, finchè altri archeologi sardi non spargessero maggior luce sopra questo intricato periodo della storia di Sardegna (Ved. TOLA, *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*, Vol. I. pag. 125. not. (1), Vol. II. pag. 152, e Vol. III. pag. 261). Ora, rinvocando a più maturo esame questa materia, troviamo anzi tutto due difficoltà, le quali escluderebbero la identità della persona di PARASONE o BARISONE con quella di TORCHITORIO. La prima ci si presenta in questa stessa CARTA, in cui chiaramente si legge, che il giudice BARISONE con la sua moglie avea anteriormente riconosciuto con prove testimoniali la verità della donazione fatta dal giudice PIETRO, e che perciò ne avea spedito a Trogodorio vescovo di Suelli il corrispondente diploma (*carta bullada*). Dice infatti lo stesso vescovo: *et habendus illas custas*

domus Sanctu Iorgi su donnu miu, inde illi pidii merkei assu donnu miu IUGI BARISONI, ET AD SA DONNA MIA SA MULIERE, ki mindi fagirunt carta bullada, etc., con quello che segue, relativo ai testi presentati dal vescovo, ed esaminati da BARISONE sulla verità del fatto, ossia della donazione del giudice PIETRO. Dal che si deduce evidentemente, che BARISONE giudice, di cui il vescovo di Suelli parlava in tempo già passato, era una persona diversa da TORCHITORIO, che dichiarava e confermava di presente la donazione medesima. La seconda difficoltà la ritrovo nella circostanza, che dei due TORCHITORII, antecessori di PARASONE nel giudicato cagliaritano, il secondo soltanto di tal nome chiamavasi pure MARIANO, come risulta da quattro diplomi, che riportammo più sopra fra quelli del secolo XII (Ved. sopr. Dipl. e Carte del Secolo XII. N.º III.º IV.º VI.º e XXIX.º pag. 178-179-181 e 201); ma egli lo dichiarò negli stessi diplomi, nei quali si legge: TORCHITOR, qui proprio nomine MARIANUS vocor: TORCHITOR de Lacono, qui et MARIANUS: TORCHITOR de Lacono, qui proprio nomine MARIANUS vocor: Iudice TROGOTORI de Gunale, qui MARIANUS vocor. Ora, se PARASONE o BARISONE avesse mutato, o congiunto questo suo vero nome coll'altro di TORCHITORIO, sembra naturale che lo avesse accennato in qualche suo atto (del che però non si ha traccia veruna), come fece appunto il di lui antecessore MARIANO o TORCHITORIO II; tanto più che quel nuovo nome lo avrebbe assunto per la sola ragione di essere diventato giudice di Cagliari in virtù del suo matrimonio con BENEDETTA di Massa, la quale per tali nozze prese pure il cognome di Lacon, ch'era quello di suo marito, e della dinastia allora regnante in Arborea. Se a ciò si aggiunga l'autorità delle antiche cronache sarde, e l'autorità del Fara, che le avea consultate nei loro originali (*Condagues*), e parla esplicitamente di un secondo marito di BENEDETTA, per nome TORCHITORIO, si avranno molti gravi motivi per dubitare, che il TORCHITORIO (III), e PARASONE o BARISONE, dei quali parliamo, fossero una sola e medesima persona. Ma se erano due persone diverse, come allora si potrebbero conciliare sotto le stesse date del 1215, 1216, 1217, 1218 e 1219 sovra riferite due mariti diversi di BENEDETTA, TORCHITORIO cioè e PARASONE? Imperocchè bisogna ritenere, che l'ultimo atto che si conosca, riferibile a Guglielmo I marchese di Massa, giudice di Cagliari, e padre di BENEDETTA, è del 3 settembre 1211 (Ved. sopr. N.º XXV. pag. 319). BENEDETTA, dopo la di lui morte, che accadde verosimilmente nel 1213, o 1214, ebbe il governo del giudicato cagliaritano. Essa stessa lo accerta in una sua lettera diretta nel 1217 a Papa Onorio III (Ved. infr. N.º XXXV. pag. 329), nella quale racconta tra le altre cose, come dopo la morte di detto suo padre fosse stata eletta solennemente dal clero e dal popolo giudicessa di Cagliari, e come non molto dopo si fosse sposata a PARASONE, figlio di Pietro regolo di Arborea, ed avesse prestato assieme al suo sposo l'omaggio dovuto alla chiesa Romana in mani dell'arcivescovo cagliaritano. Quest'atto di omaggio porta la data del 18 novembre 1215, come si ricava dal catalogo delle carte esistenti nell'Archivio di detta chiesa Romana pubblicato dal Muratori, nel quale alla col. 118 si legge: *Homagium PARASSON marchionis Massae et iudicis Kalaritani, et BENEDECTAE ejus uxoris, praestitum Episcopo Kalaritano, recipienti vice, et nomine Innocentii Papae, et Sanctae Romanae Ecclesiae. Actum in villa Scaniglae (forse castello di Sant'Igia), in palatio Episcopi Kalaritani, anno Domini MCCXV, quarto decimo kalendas decembris, cum bulla plumbea dicti ducis.* (Murator. *Antiq. Ital. Med. Aev.* Tom. VI. Dissert. LXXI. col. 75): Nella stessa lettera BENEDETTA parla di suo marito PARASONE come vivente in quell'anno 1217; sicchè, a partire dal 1215 fino al 1217 è impossibile attribuirne un altro. Non conosciamo altri documenti che facciano ricordo di PARASONE nel 1218, 1219, e negli anni seguenti. È però certo, ch'egli era già morto nel 3 dicembre 1224, poichè nel diploma di questa data pubblicato dal Muratori (*Antiq. Ital.* Tom. VI. Dissert. LXXI, col. 7-8. - Ved. infr. N.º XLV. pag. 338), contenente l'atto nuovo di omaggio e di vassallaggio prestato alla chiesa Romana da BENEDETTA di Massa, costei comparisce già vedova, e sola signora degli stati cagliaritani. Dal finqui detto risulta chiaramente, che dal 18 novembre 1215 per lo meno fino al 3 dicembre 1224 TORCHITORIO III non può essere stato marito di BENEDETTA. E tuttavia, non potendosi dire apocrifi i diplomi sovra citati del 1216, 1217, 1218 e 1219 conservati nell'Archivio Arcivescovile di Cagliari, perchè concordanti con le antiche cronache sarde consultate dal Fara, il quale usò di molta critica nelle sue narrazioni, e citò pur anche i diplomi medesimi, l'unica via, che rimarrebbe a sciogliere l'accennata difficoltà storica, sarebbe quella di dire, che vi è errore nella data, per causa forse degli amanuensi che levarono le copie degli atti originali. Ammesso quest'errore, e supposto che li detti atti originali fossero di data posteriore al 3 dicembre 1224, sparierebbe ogni difficoltà, e potrebbero benissimo conciliarsi PARASONE, e TORCHITORIO, quello come primo, e questo come secondo marito di BENEDETTA. È questa una semplice conghiettura, che noi facciamo; nè vogliamo insistervi d'avvantaggio, lasciando che gli eruditi, o qualche fortunata scoperta di nuovi documenti la confermino, o la distruggano.

(1215, 30 settembre).

Dall'Archivio Arcivescovile di Cagliari (1).

Ego Jugi Trogodori de Unali cum Donna Benedicta de Lacon muliere mia peri boluntade de Donnu Deu potestandu parte de Kalaris assolbullu a Donnu Trogodori su piscobu miu de Suelli ad fagirisi carta inco bolit. Et ego Trogodori per issa mia (2) de Deu piscobu de Suelli cum lebando assoltura daba su Donnu miu Jugi Trogodori de Unali, et daba sa donna mia Donna Benedicta de Lacon ki mi la castigat donnu Deu balaus annus et bonus fazzumi carta per beni ki fegit Jugi PEDRU de Pluminus (3) ad Scu Jorgi de Suelli su donnu miu pro s'anima sua et de filias suas dedilli su cantu habeat in Schorbi et in Castania serbus, et ankillas et binias, et terras, et saltus et aquas, et omnia cantu si habeat. Ad pustis cussas ambas domus ki fudi paru sun dessa compara ki feferat a donnu Gantini Spanu illu habeat binkidu à donnu Barisone de Serra de Cabudura; et habendus illas custas domus Scu Jorgi su donnu miu in delli pidii merkei assu donnu miu Juigi Barisoni, et ad sa donna mia sa muliere ki mindi fagirunt carta bullada prollas segundu in eo furun dadas ad Scu Jorgi su donnu miu. Et ca non di furunt issus sigurus de custa dadura kerfirunt mindi beridadi comenti illas habeat Scu Jorgi custas domus. Et ego batusingi lierus, majoralis a donnu Mariani Dezori orlandu, et a donnu Johi de Serra daluda, et a donnu Saltaro de Unali corrogla (4), et a donnu Turbini de Silki, et a Mariani Dezoli de Orzokesus, ki iurarunt ad bangeliu de Deu ante Juigi in sa billa de Quartu ad corona de Scu Miali (5) ca custas ambas domus Juigi PEDRU illas habeat dadas sendu in Pluminus ad Scu Iorgi de Suelli

(1) Anche questo diploma è riportato dall'ALBO nelle citate sue Storie mss. di Sardegna. Recentemente lo pubblicò lo SPANO, *Ortografia Sarda*, Part. II. pag. 91.

(2) *mia*; abbreviatura di *misericordia*.

(3) PLUMINUS è nome di luogo, come si ricava da quanto si dice più sotto in questa carta medesima, - che i testi cioè fatti comparire dal vescovo Trogodorio alla presenza del giudice Barisone nella corona da lui tenuta nella villa di QUARTO aveano giurato, che il giudice PIETRO avea donato le due case, delle quali si parla nel presente documento, per l'anima sua, e per quella di sue figlie, a S. Giorgio di Suelli, trovandosi in PLUMINUS (*ca custas ambas domus Juigi PEDRU illas habeat dadas SENDU IN PLUMINUS ad sanctu Iorgi de Suelli pro s'anima sua, et de filias suas*). E forse perchè il luogo (villa, casa o castello) di PLUMINUS era quello dell'ordinaria residenza del giudice PIETRO, costui si chiamava Jugi PEDRU de Pluminus.

(4) Corrogla. Sembra che fosse un soprannome di Saltaro de Unali; e credo così pure, che Orlandu e Daluda fossero soprannomi di Mariano Dezori, e di Giovanni Serra, come Passagi di Earisone de Serra, Zurrupis di Forato de Zori, e De fraitis di Comita de Serra, ricordati nella qualità di testi nel presente atto.

(5) Corona de Scu Miali; ossia Corona di S. Michele, tenuta cioè nel giorno 29 di settembre, festivo in commemorazione di quel santo arcangelo. Le corone erano una specie di assise giudiziali, che gli antichi regoli Sardi tenevano in certi determinati tempi dell'anno, allorchè visitavano i luoghi soggetti alla loro giurisdizione, e nelle quali si rendeva giustizia ai sudditi così nel civile, come nel criminale. Chiamavansi corone, perchè i giudici sedevano in giro, o perchè assistevano la corona, simbolo della sovranità del regolo, nel giudicare. Questa utile istituzione rimonta in Sardegna alla prima metà del secolo XII, e sembra esserne stato primo autore il famoso GONNARIO II di Torres (Ved. sopr. DIPLOMI E CARTE DEL SECOLO XII. cart. N.º LX. pag. 218. not. (4)). Fu poi trasfusa con forme più regolari nel CODICE degli Statuti dell'antica repubblica di Sassari, e quindi nel Codice (CARTA DE LOGU) della celebre Eleonora di Arborea.

pro s'anima sua, et de filias suas. Et pusco connoskisit beridadi bullarunt mindi custa carta, et affirmarunt millas custas ambas domus de Senorbl et de Castania cum omnia cantu si pertentit ad pustillas ki sindi appat pe scu Jorgi su donnu miu cantu adi durari su mundu. Et in di iurarunt custus liberus killas habeat dadas custas domus Juigi Pedru ad Scu Jorgi fudi testimoniu donnu Mariani su piscobu de Zulkis (Sulchis), et donnu Barisoni de Serra *passagi*, et donnu Furadu de Zori *Zurruipis*. Et sunt testimonius Barisoni de Serra *passagi*, et Comida de Serra *de frailis*, et Mariani de Zorri *orlandu*. Et est facta custa carta anuo Dni mcccv. ii kal. octubr. habendosilla Juigi a manu sua sa Curadoria de Campidanu pro logu Saldadori. Et killaet devertere habeat anathema daba Pater et sorte hat cum Juda proditore in inferno inferiori, amen.

XXXI*.

Convenzione fra COMITA II giudice di Torres, e MARIANO, o MARIANO suo figlio da una parte, e i Consoli del comune di Genova dall'altra. I primi si obbligano di giurare la cittadinanza genovese, di pagare le collette, di proteggere i Genovesi nelle loro terre, di permettere ai medesimi, che abbiano stabilmente nel regno turritano i loro Consoli particolari per giudicare e sentenziare nelle loro liti, salvo che si tratti di questione tra Sardi e Genovesi, nel qual caso conosceranno della causa il giudice con detti consoli, di permettere inoltre la libera estrazione del sale, di non accogliere i Pisani, ecc. E i secondi si obbligano a nome del Comune di proteggerli, di permettere loro libero commercio, e di non far pace co' Pisani senza il loro consenso, ecc. ecc.

(1216, (1))

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, pag. 103. v.

In nomine Domini amen. Nos Comita Dei gratia Iudex turritanus et Maringnanus pater et filius per nos et ceteros filios nostros una promittimus tibi Ansaldo guaraco legato comunis Ianue recipienti nomine ipsius comunis quod a modo erimus cives Ianue et compagnam et civilitatem ianue iurabimus in ordinatione consulum comunis Ianue qui modo sunt vel pro tempore fuerint seu potestatis comunis Ianue qui pro tempore fuerit hoc sane intellectu quod propterea non cogamur civitatem Ianue habitare. Et insuper pro libris viginti milibus expendemus in posse comunis Ianue quemadmodum Ianuenses cives expendunt vel expendiderint de suo posse et collectam inde dabimus que pro tempore super immobili civium Ianue imposita fuerit colligenda quandocumque a consulibus vel potestate comunis Ianue qui pro tempore fuerint per se vel nuncium suum fuerit requisita. Uni-

(1) La presente convenzione è una rinnovazione di quella, che lo stesso COMITA II avea fatto co' Genovesi nel 1191 (Ved. sopr. *DIPLOMI E CARTE DEL SECOLO XII. N.° CXXXVI**); la quale dovea per patto espresso essere rinnovata ogni quinquennio. Ho notato l'anno 1216, perchè nel Libro *Iurium* nell'ordine della trascrizione cade sotto questa data. Ma io non sono persuaso, che il rinnovamento di questa convenzione abbia avuto luogo nel 1216, e sono invece inclinato a credere, che ciò accadesse nel 1211, o 1212.

versos homines Ianue et de districtu Ianue et specialiter castri Bonifacii de cetero personis et rebus ubique mari terra et aqua sanos et naufragos salvabimus et custodiemus per nos et homines nostros et defendemus in tota terra nostra quam hodie habemus et de cetero acquisierimus contra omnes personas. In tota terra nostra et districtu quam hodie habemus et de cetero acquisierimus eos libere uti et negociari permittemus nec eos ulla dacita vel exactione seu superimpositione alicuius rei gravabimus vel gravari faciemus seu modo aliquo permittemus. Nullum devetum faciemus vel fieri faciemus seu concedemus quin homines Ianue et de districtu Ianue et presertim castri Bonifacii libere et absque ullo impedimento emere et extrahere possint de tota terra nostra et districtu quam hodie habemus et de cetero acquisierimus Ianue et in districtu Ianue et ad Bonifacium deferendum quidquid velint nec eos aliquid emere vel vendere contra eorum voluntatem cogemus. Salem vero de terra nostra quam hodie habemus et de cetero acquisierimus hominibus Ianue et de districtu Ianue et castri Bonifacii absque ulla dacita vel districtu extrahere concedemus excepto de iudicatu turritano. Item promittimus tibi quod si partem Arboree que fuit Ugonis de basso conquirere et habere poterimus pro parte ipsa dabimus annuatim comuni Ianue libras centum. Et si pro militibus qui de Ianua ad nostrum servicium transfretabunt totam Sardineam vel aliquod iudicatum Sardinee conquisierimus dabimus vel dari faciemus eidem comuni medietatem totius terre acquisite vel expensas factas ab ipso comune in ipsis militibus. Item promittimus quod nullum lignum apud nos et in tota terra nostra quam hodie habemus et de cetero acquisierimus onus aliquod levare vel havere permittemus donec naves ille que de Ianua detulerint milites nostros sufficiens honus habuerint ad quod habendum opem et consilium nostrum efficaciter tribuemus hoc sane intellectu quod Sardi dare debeant de rebus suis in navibus ipsis delatis pro quolibet centenario tantum quantum dederit Ianuensis et non plus. Pisanis quoque et universis inimicis Ianuensis civitatis quos hodie habet vel de cetero habebit nullum receptaculum dabimus vel dari faciemus seu modo aliquo consentiemus nec eos in tota terra nostra quam hodie habemus et de cetero acquisierimus venire neque necessaria aliqua suscipere vel inde extrahere per se vel aliquam personam ullatenus concedemus et nullam pacem nec treugam seu concordiam faciemus cum Pisanis seu comunitate aliqua seu persona quin homines Ianue et de districtu Ianue et terra ipsorum per nos in ipsa ponantur et pacificentur si in ea esse voluerint. Si vero in ipsa esse recusaverint, nihilominus ea qui eis convenimus et promisimus suo robore existentia inconcussa servabimus et servari faciemus. Concedimus siquidem quod homines Ianue et de districtu Ianue in tota terra nostra quam habemus et de cetero acquisierimus consules habeant ex se ipsis ad audiendas et diffiniendas causas et lites que inter eos vertentur. Et si forte inter Ianuenses et Sardos et e converso questio verteretur una nobiscum consules ipsi questionem ipsam et litem audire debeant et diffinire. Si contingerit quod aliquis Ianuensis vel de districtu Ianue in tota terra nostra et districtu quam hodie habemus et de cetero acquisierimus testatus vel intestatus decedat

omnia bona ipsius que poterimus invenire nuncio vel nunciis Ianuensium consulum de comuni liberari et consignari faciemus vel inde faciemus secundum voluntatem defuncti nos intromitemus. Si vero naufragium passus fuerit nos ad res ipsius recuperandas bona fide opem et consilium nostrum prestabimus et que recuperari poterunt eidem cuius fuerit faciemus in integrum liberari deficiente ipso nuncio comunis Ianue ut dictum est. Homines quoque nostros cogenus quod nullam rassam in comparandis rebus Ianuensium aut in rebus suis vendendis aliquatenus faciant vel componant. Predicta vero debent iuramento firmari de quinque in quinque annis per supradictum iudicem et eius filios habentes ab annis quatordecim supra et eorum archiepiscopos et episcopos atque liberos eorum si tamen a consulibus vel a potestate comunis Ianue qui pro tempore fuerint fuerit requisitum.

In nomine Domini amen. Nos Consules comunis Ianue Philippus Embriacus Raimundus de volta Symon de bulgaro Precival Aurie Uuilielmus oberti Spinule et lanfranchus de turca pro comuni Ianue et nomine ipsius comunis de beneplacito quoque et auctoritate consiliatorum nostrorum promittimus tibi Oberto Spinule nuncio comite Iudicis turritani et eius filii Maringnani super hoc constituto recipienti nomine ipsorum ac ceterorum filiorum suorum quod eos de cetero habebimus et recipiemus in cives ad consuetudinem honorum civium tam preteritorum quam presentium. Universos homines suos et de eorum districtu de cetero personis et rebus ubique mari et terra et aqua sanos et naufragos salvabimus et custodiemus per nos et homines Ianue et de districtu Ianue quod hodie habet vel de cetero habebit contra omnes personas. Res quoque et avere prefati iudicis et filiorum eius ubique et in Ianua et eius districtu per nos et homines nostri districtus salvum habebimus per omnia et securum in Ianua et in districtu Ianue quod hodie habet vel de cetero habebit. Homines prefati iudicis turritani et filiorum eius libere uti et negociari promittimus nec eos ulla dacita vel exactione seu superimpositione alicuius rei gravabimus vel gravari faciemus seu modo aliquo permittemus salvis tamen racionibus vicecomitum atque cable si forte ipsi homines sui salem Ianuam mitterent vel deferrent. Nullum devetum faciemus vel fieri faciemus seu concedemus quin homines prefati iudicis turritani et filiorum eius libere et absque ullo impedimento emere et extrahere possint de Ianua et eius districtu, quod hodie habet et de cetero habebit ad terram iam dicti iudicis et filiorum eius deferendum quidquid velint nec eos aliquid emere vel vendere contra eorum voluntatem cogemus. Item promittimus quod quotiens prefatus iudex vel nuncius eius et filiorum suorum milites vel gentes ad defensionem terre sue et recuperationem illius quam Pisani ei abstulerunt nec non et ad Pisanos de Sardinea removendos voluerit transfretare nos ipsis militibus et genti quamdiu steterint in Ianua et deinde usque ad terram illam ubi descenderint in Sardineam passagium et expensas victus dari de proprio faciemus. Homines Ianue et de districtu Ianue cum negociacionibus suis que tamen in Sardineam necessarie videantur quodcumque et quocienscumque voluerint ad terram vel terras prefati iudicis et filiorum eius licenter ire et absque impedi-

mento aliquo permittemus ex quo ii qui milites iudicis et filiorum eius transfretare voluerint nobiscum fuerint concordati si milites tamen vel gens aliqua ad eorum servicium tunc debuerit transfretare immo ipsis concordatis dabimus operam et studium bona fide quod per homines Ianue et de districtu Ianue ad terram vel terras ipsorum negociacio ad sufficientiam defferatur. Nullam pacem nec treugam seu concordiam faciemus cum Pisanis vel comunitate aliqua seu persona quin iamdictus iudex turritanus et eius filii et homines et terra eorum per nos in ipsa ponantur et pacificentur si in ea esse voluerint si vero in ea esse recusaverint nihilominus ea que eis convenimus et promisimus suo robore existentia inconcussa servabimus et servari faciemus. Si contingerit quod aliquis homo ipsius iudicis vel filiorum eius in Ianua vel eius districtu quod hodie habet et de cetero habebit testatus vel intestatus decedat omnia bona ipsius que poterimus invenire nuncio vel nunciis ipsius vel ipsorum liberari et consignari faciemus vel inde faciemus secundum voluntatem defuncti nec aliter de rebus defuncti nos intromitemus. Si vero naufragium passus fuerit nos ad res ipsius recuperandas bona fide opem et consilium nostrum prestabimus et que recuperari poterint eidem cuius fuerint faciemus in integrum liberari deficiente ipso nuncio ipsius vel ipsorum sicut supradictum est. De lamentationibus illis quas apud nos fecerint homines iudicis turritani vel filiorum eius eis racionem infra quadraginta continuos dies bona fide sine fraude faciemus vel fieri faciemus nisi quantum iusto dei impedimento aut licentia conquerentis aut per dilationem legitime datam remanserit. Homines Ianue et de districtu Ianue quando se expedierint iuramento cogemus quod nullam rassam in comparandis rebus Sardorum aut in rebus suis vendendis aliquatenus faciant vel componant. Consules quoque comunis Ianue vel potestates post nos intraturos iuramento cogemus quod predicta sicut et nos tenemur attendere et observare et nullatenus contravenire teneantur, et quod alios post se venturos inde iuramento compellant et ipsi alios et sic per temporis successionem usque in perpetuum quamdiu iam dictus iudex et filii eius duraverint. De quibus vero in quinque annis renovabuntur iuramenta huius conventionis tam per consules seu potestates comunis Ianue qui pro tempore fuerint quam per eorum consiliatores et per cintracum in publica contione super animam populi si tamen a iudice vel a filiis eius fuerit requisitum.

Ego Atto Placentinus notarius sacri palatii prescriptum exemplum transcripsi et exemplificavi ab authenticis publicis in eadem carta scriptis duobus sigillis plumbeis pendentibus sigillatis in uno quorum episcopi ymago ab umbilico superius dextera manu signantis et in leva ut videbatur librum tenentis et erant in medio ipsius sigilli infra interiorem circulum litere tales videlicet Ianuensis Archiepiscopus ab alia vero parte eiusdem sigilli erat forma cuiusdam civitatis in cuius circumscriptione erat crux et litere tales scilicet Civitas Ianuensis. In altero vero dictorum sigillorum erant circuli duo et in exteriori erant aures hominis et in medio intra circulum interiorem erat forma oculorum nasi et oris et in exteriori similiter erat gutturis forma. ab altera quoque parte eiusdem

sigilli erant similiter circuli duo et in medio ipsorum circularum erant puncti et in medio quoque ipsius sigilli erat crux et litere tales Comita rege sicut in eis vidi et legi nihil addito vel dempto preter forte literam vel sillabam titulum seu punctum et hoo causa abbreviationis vel melioris lecture titulos in literas vel literas in titulos permutando ad que exempla corroboranda iussu domini pegoloti Uguezonis de Girardinis Ianuensium potestatis subscripsi autenticavi et redeggi in publicam formam.

XXXII*.

Benedetta di Lacon, signora di Cagliari, e del GIUDICATO Cagliariitano, assieme al DONNICELLO suo figlio (Guglielmo II) fa ampia donazione di molte terre e poderi alla chiesa e al vescovado di sant'Antioco di Solci.

(1216, 22 maggio).

Dall'Archivio Arcivescovile di Cagliari.

Ego Benedicta de Lacon Donna de Logu cum fillu miu Donnigellu (1) pro voluntade de Donnu Deu potestande Parte de Callaris fazu custa carta pro beni, quillai fazu a su Donnu miu Santu Antiogu de Iscla de Sulki, dau illoi a Iscla de Fincigu, e a Iscla de Jogos, e a Cortinas, a Iscla Masonis, a Iscla Majòri, qui est inter aquas, a Corru de Ponti, qui sunt custas Isclas da isu Ponti inoghi, in qui intrant aintru de Iscla de Santu Antiogu, et sunt da inchi de sa Clesia, de Santu Speradu de Ponti fini a sa terra firma. Custas Isclas imoi dau cun aquas dulchis, et cun aquas salsas, et cun omnia causa cantu si appartenint apusti custas Isclas, quindi fazat su Donnu sa Piscobu miu de Sulchis Maistru Bandinu su qui li hat a plaquiri a voluntade sua segundu faguit de sas ateras causas de su Piscobadu suu, qui sunt in balia sua a issu, et totu sos Piscobus, caantus hant essiri pusti issu in su Piscobadu de Sulchis, bollant pasquiri cun pegulia issoro, bollant fairi imoi silva, o fairi chircbas, o piscari, o fairi per una atera causa, qui torrit a proi a Santu Antiogu, et a su Piscobadu de Sulchis, et dau elloi su saltu miu de Genna de Codrigla totu, in qua si segat, e segatsi custu saltu daba sus Corongius, e tenet de Monti de Saiu, in qua partit aqua deretu, et de Iscolca, et deretu a Grutta de manus, et tenit sa bia dereta a sa buca de Cabu daqua, et essit deretu assaqua de Kelariu, et collat deretu a bia de Logu, et leatsi sa bia deretu assas Ariolas, et torrati deretu a sus Corongius, da undi si cominsat. Custas Isclas, et custu Saltu dau a su Donnu miu Santu Antiogu d'Iscla de Sulchis a dispiliadu qui no li appat per unu homini a lex leari, non pro su regnu, et non propter una altera personi, exceptu qui essirit a voluntadi de su Donnu su Piscobu miu de Sulchis Maistru Bandinu, a fairindi su qui lat plaquiri, a issu, et a sus aterus Piscobus, qui ant esseri pusti issu in su Piscobadu de Sulchis, et apant balia de poniri illoi castius a gussu

(1) *Cum fillu miu Donnigellu.* Questo figlio, che non è qui nominato, era GUGLIELMO II marchese di Massa, avuto da BENEDETTA dal matrimonio con PARABONE o BARISONE di Arborea, il quale, dopo la morte di sua madre, regnò nel giudicato di Cagliari.

qui si castiat suta su Donnu Padri miu Guillermu Marquesi et dau illoi a su Donnu miu Santu Antiogu de Iscla de Sulchis omnia et cantu apu de su Saltu miu, et de Semitas de Banjiu cun aquas, et cun linna, et cun totus sas causas, caantu si appartenint apusti custu Saltu, et segatsi custu Saltu de Banjiu daba Gonna Majori, et calat si guturu a sitibuzu, et deretu a bau de Proni, et intrat a guturu Dariu, et intrat in su guturu de aqua bona, et essit a sa Arjola de Fadarta, et essit a guturu de Sorigellu, et levatsi prora de Genna de Ligis con totu su Monti de Ubalba et calat deretu a Genna de Porta, et calat guturu de Cungiadura, et essit a micas de Genari, et torrati a Genna de Tesonio, et calat deretu a Mortu Basili, et pesatzi a guturu pizinnu, et levatsi sa prora de Candelavu, et torrati a Genna Majori, de undi si cuminsat, dau illoi a su Donnu miu Santu Antiogu de Iscla de Sulchis omnia et cantu apu de su Saltu, et Semitas de su Legi cun aquas, et cun linna, et cun totu sas causas, cantu si appartenint apusti custu Saltu; et segatsi custu saltu de su flumini de sa villa de flumen Tepidu, in qua essit a Massunia de pintu, et essit a Corongiu de Maulis, et essit a Genna de Sula, et tenit sa bia deretu a Canameda, et torrati a Giba arrubia de Maserus, et essit a Giba de Marcu, et jumpat a Pare de Forru, et essit a bia de Forru, et essit a sa bia de flumen tepidu, et torrati deretu da Creadis. Anno mcccvi. xi kals. Junii Presbyter Dominicus Can. S. Caeciliae test.*

Presbyter Marianus Scartellus test.* Petrus Acolytus test.*

XXXIII.

Il Pontefice Onorio III riceve sotto la protezione della Sedia Apostolica i diversi monisteri e chiese dell'ordine di S. Benedetto di Monte Cassino, fra i quali sono pure compresi i monisteri e le chiese dello stess'ordine, ch'esistevano in Sardegna.

(1216, 12 agosto).

Dal Gattola, *Hist. Cassin.*, Part. II, pag. 438-39-40.

Honorius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis Stephano Abbati monasterii S. Benedicti Cassinensis, eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris regularem vitam professis in perpetuum. Omnipotenti Deo, cuius melior est misericordia super vitas, gratias agimus copiosas, quoniam gloriosus in sanctis suis, atque mirabilis est, et virtutes suas ubicumque vult ineffabili bonitate demonstrat. Ipse quippe dignationis suae potentia beatissimum Benedictum patrem constituit monachorum, ipsum monasticae legis latorem, et operatorem esse disponens, ut merito Cassinense monasterium in quo et sanctissime vixit, et gloriosissime obiit, omnibus perevidenter monasteriis dignitatis privilegio antecellat. Quoniam igitur dignum est, ut tam celebre, ac solemne monasterium ipsum, ad exemplar felicis memoriae Clementis, et Innocentii Romanorum pontificum praedecessorum nostrorum sub beati Petri, et nostra protectione suscipimus, et presentis scripti privilegio communimus. etc.

Præterea quascumque possessiones quaecumque bona idem monasterium in presentiarum iuste, ac canonicè possidet, aut in futurum concessione pontificum, largitione regum, vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis præstante domino poterit adipisci firma vobis, vestrisque successoribus, et illibata permaneant. In quibus hæc propriis duximus exprimenda vocabulis. etc.

IN SARDINIA INSULA ECCLESIAM S. MARIAE IN TERGO, S. HELIAE IN MONTE, et S. HELISAEI cum omnibus earum pertinentibus, S. MARIAE DE SUBUCLO, S. MARIAE DE TORALBO, S. MARIAE DE TANEDE, S. PETRI DE TRECINGLO, S. NICOLAI, et S. MARIAE IN SOLNO cum pertinentiis eorum. S. NICOLAI DE TALASA. S. MICHAELIS IN FERUCISI. S. GEORGII IN TICILLO. S. PETRI DE SIMBRANO. S. PETRI IN NURCHI. S. NICOLAI DE UGULFULI, S. IOHANNIS, et S. HELIAE DE SITIN. etc.

Datum Perusii per manus Wulli S. R. ecclesiae notarii ii idus augusti inditione quarta incarnationis dominicae anno MCC XVI. pontificatus vero domni Honorii Papae tertii anno primo.

XXXIV.

Bolla di Papa Onorio III, con la quale è ricevuto sotto la tutela e la protezione della Chiesa Romana il monistero di Vallombrosa con le chiese, monisteri e possessioni dal medesimo dipendenti, nel qual novero sono pure quattro monisteri ch'esistevano in Sardegna.

(1216, 15 ottobre).

Dal Lami, *Monum. Eccles. Florent.*, Tom. I, pag. 557-58-59.

Honorius Episcopus servus servorum Dei.

Dilectis filiis Abbati monasterii Vallumbrosani, eiusque fratribus, tam presentibus, quam futuris, regularem vitam professis in perpetuum.

Religiosam vitam eligentibus Apostolicum convenit adesse presidium, ne forte cuiuslibet temeritatis incursus, aut eos a proposito revocet, aut robur, quod absit, sacre religionis infringat.

Ea propter, dilecti filii in Domino, et vestris iustis postulationibus clementer annuimus, et prefatum monasterium Vallumbrosanum in quo divino mancipati estis obsequio, ad exemplar fel. record. Paschalis, Adriani, Alexandri, Lucii, Urbani, Celestini, et Innocentii, predecessorum nostrorum Rom. Pontif. quod pro B. Marie Virginis reverentia Deo dicatum est, in Romane Ecclesie proprietatem, tutelam, et protectionem Apostolice Sedis suscipimus, et presentis scripti privilegio communimus. etc.

Præterea quascumque possessiones, quecumque bona, idem monasterium in presentiarum iuste, ac canonicè possidet, aut in futurum concessione pontificum, largi-

tionem regum, vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis (prestante Domino) poterit adipisci, firma vobis, vestrisque successoribus et illibata permaneant. In quibus hæc propriis duximus exprimenda vocabulis. etc.

MONASTERIUM S. PAULI PISANI.

IN SARDINIA S. MICHAELIS DE PLAIANO.

MONASTERIUM S. MICHAELIS DE SALVENERO.

IN ARBOREA S. MICHAELIS DE MONTE ERCULENTO.

etc.

Datum Laterani per manum Ranerii prioris S. Frigidiani Lucen. S. R. E. vicecancellarii, idibus octobris, indictione v. Incarnat. Dominice anno MCCXVI. Pontificatus vero Dom. Honorii PP. III. anno primo.

XXXV.

BENEDETTA marchesa di Massa, e giudicessa di Cagliari, e di Arborea, scrive al Pontefice Onorio III, narrandogli lo stato di soggezione, anzi di aperta oppressione, in cui la tenevano i Pisani, dappoichè con blandimenti l'aveano indotta a lasciar loro edificare il castello di CASTRO sovra un colle che dominava la terra cagliaritana, che perciò avea loro ceduto, a ricevere da essi l'investitura di detta terra, e a dichiararsi vassalla dei medesimi, in contraddizione all'atto d'omaggio, che avea prestato alla Chiesa Romana al tempo della sua assunzione al trono Cagliaritano assieme a suo marito PARASONE. Quindi supplica lo stesso Pontefice di autorizzarla a stringer lega col giudice di Torres, e co' Genovesi, di proscioglierla dal giuramento prestato ai Pisani, e d'invviare nel giudicato un suo nunzio o legato, per conoscere e provvedere sulle cose da lei esposte, e restituire la provincia alla di lei legittima obbedienza.

(1217,).

Dal Rainaldi, *Continuaz. degli Annali del Baronio*, all'ann. 1217. N.º 90.

Piissimo Patri, et Domino suo Honorio Dei gratia Summo Pontifici Benedicta eadem et sua gratia Massae Marchisia, et Iudicissa Calaritana, et Arborensis subiectionem perpetuae servitutis (1).

Cum post decessum preclaræ memoriae illustrissimi domini, et patris mei Vv. marchionis Massae, et iudicis Calaritani (2) omnis clerus, et universus populus terrae Calaritanæ convenissent in unum, ut me in iudicatum Calaritanum, qui iure hereditario me contingebat, more solito confirmarent, susceptoque baculo regali, quod est signum confirmationis in regnum, de manibus venerabilis

(1) BENEDETTA s'intitola eziandio giudicessa di Arborea, perchè PARASONE suo marito era figlio unico di PIETRO I re di detta provincia, e nipote del famoso BARISONE re di Sardegna, e quindi per dritto di sangue e di successione pretendeva al giudicato Arborese.

(2) W. Marchionis Massae, et Iudicis Calaritani; cioè GUGLIELMO I marchese di Massa, che sul finire del secolo XII invase, ed usurpò il giudicato di Cagliari.

patris, et domini mei archiepiscopi Calaritani ⁽¹⁾ cum assensu, et praesentia suffraganeorum suorum, et omnium nobilium terrae Calaritanæ, iuravi protinus eisdem, coram ipsis ante caetera, et praeter alia, quod regnum Calaritanum non alienarem, neque minuerem, et castellum alicui aliquo titulo non donarem, neque pactum aliquod, aut societatem aliquam cum gente qualibet extranea inirem aliquatenus, aut facerem sine consensu, et voluntate omnium eorundem ⁽²⁾.

Post non multum vero temporis post istud, habito consilio cum melioribus terrae meae, suscepi in virum nobilem PETRUM nomine ⁽³⁾ filium quondam iudicis Petri Arborea ob multiplicem guerram inter praefatos progenitores nostros diu habitam a nobis sedendam in cuius matrimonii dispensatione super quarto, et quinto gradu consanguinitatis, quo nos attingebamus, a felicitis memoriae antecessore vestro nobis concessa, manibus memorati archiepiscopi Calaritani praedicto antecessori vestro, suisque successoribus in perpetuum pro Ecclesia Romana iuxta formam ab Apostolica Sede mihi expressam, iuramentum exhibui una cum viro meo fidelitatis debitae. Cuius formam, et seriem bulla regni mei bullatam, et per meum vobis nuncium destinata, credo vos habere in armario Ecclesiae Romanae.

Cumque post hec, heu pro dolor! altissima fruerer pace in tota terra mea, ecce Pisanorum consul cum multis sibi sequacibus nobilibus, multis minis, et terroribus, multisque adulationum persuasionibus in tantum, et taliter institit mihi, quod sine maximo rubore, ac intimo cordis dolore proferre nequeo, ut sine consilio, et voluntate bonorum terrae meae virorum iuravi sibi, et communi Pisano in perpetuum una cum viro meo de novo fidelitatem; atque investitura terrae meae cum viro meo ab eodem consule per vexillum Pisanum suscepto, tamquam fatua, et insipiens prioris iuramenti oblita donavi pariter cum viro meo ad instantiam consulis memorati collem quemdam cum suis pertinentiis memoratis Pisanis. In quo postea ipsi aedificaverunt sibi munitissimum castrum in damnum, et occupationem non solum terrae ipsius, sed totius Sardiniae ⁽⁴⁾.

(1) L'arcivescovo cagliaritano, che non è qui nominato, chiamavasi BERNARDO; ed è lo stesso, cui si riferiscono le carte N.º XXVII, e XXXVII del presente secolo. Ved. sopra pag. 321, e infr. pag. 331.

(2) Da questo tratto della lettera si rileva, che l'elezione del clero e del popolo veniva a confermare il dritto ereditario dei successori del regolo defunto, e che si procedeva a tale elezione con pubblica solennità, dando all'eletto il bacolo regale, simbolo della sua nuova dignità. Si rileva eziandio, che le donne succedevano, in mancanza di maschi, nel governo del giudicato cagliaritano, come pure ciò si osservava negli altri giudicati dell'isola.

(3) PETRUM nomine. Qui occorre un manifesto errore dei copisti, i quali alla iniziale P scritta nella lettera originale (in cui leggevasi suscepi in virum nobilem P. filium quondam iudicis P. Arborea) sostituirono la parola PETRUM. Il vero si è, che la prima iniziale P. indicava PARASONE, e la seconda PIETRO I di Arborea di lui padre. PARASONE adunque sposò BENEDETTA poco tempo dopo la di lei elezione e intronizzazione nel giudicato di Cagliari.

(4) Di qui si ricava con certezza il tempo, e il modo, con cui i Pisani edificarono il castello di Cagliari, chiamato di Castro. Anche il Tronci negli Annali Pisani riferisce tale edificazione al 1217. L'etimologia di *Castrum Castri* (castello di Castro) sembra derivata da ciò, che il medesimo fu edificato o fondato sul vivo sasso, avvegna che in lingua vernacola sarda il sasso chiamasi *crastu*. Si vedrà in appresso, che Papa Onorio III ordinò prima ai Pisani la demolizione, e quindi la rimessione in sua potestà del suddetto castello (Ved. infr. N.º XXXVI. pag. 331. e N.º XXXVIII. pag. 332).

Nunc autem cum sperarem ab eis secundum sua mihi praestita iuramenta protectionem a quolibet mihi viri inferente, atque defensionem; nec ipsi terram, vel honorem, aut aliquod ius meum deberent mihi, seu viro meo auferre quacumque de causa, vel minuere; sed contra Pisanorum potestas, quae cum maximo exercitu intravit in Sardiniam, praeter multa damna, quae mihi, et hominibus terrae meae tam clericis, quam laicis crudeliter intulit, et quotidie infert, jus, et honorem viri mei, et meum omnibus modis aufert, et conatur in posterum viribus auferre, nam, et introitus portus per omnia sibi vendicavit, et vendicat, et homines terrae meae nobiles etiam capiendo, atque incarcerando, me, ac viro meo inivit, iudicium sibi regis, et dominium violenter usurpavit, tamquam sibi dominus terrae naturalis, et iudex ⁽⁵⁾.

Quocirca cum non sit mihi, vel viro meo refugium aliud praeter Deum, quam vestrum; nec ab alio aliquo speramus iuari, ac manu teneri, quam ab Apostolica pietate; licet avolverim tamquam inscia sine pennis, ac deviaverim, quo non debebam, velut amens effecta, deceptave peregerim, quod me in posterum poeniteret, tamquam mobilis, et mollis puella; tandem tamen ut filia prodiga in me reversa lacrimabili voce, ac genu flexo, modis quibus valeo, vestram exoro dominationem, et paternitatem, quatenus etsi non filiationis respectu, quo me meis privavi omnino meritis, pietatis tamen divinae interventu, ac officii debito pastoralis, quo et ovem erroneam ad ovile humeris apportare, et oppressis iniustae tenebimini subvenire; mihi, et viro meo, servis, et fidelibus vestris, nec non et toti Sardiniae, prout melius expedire Sanctitatis vestrae discretio viderit, quantocius, ut optamus, non dedignemini occurrendo subvenire. Et quemadmodum sperabamus secure in brachio potenti antecessoris vestri, tantum et eo amplius, secundum vobis gratiam de supernis collatam in vestrae fortitudinis invincibili robore confidentius deinceps valeamus persistere.

Supplicamus praeterea vir meus servus vester, et ego, et precum iterata instantia modis quibus valemus, pariter imploramus, ut vestrae indulgentiae auctoritate habita, liceat nobis, si expedierit, vel cum iudice Turritano, aut cum Januensi, seu cum alia gente extranea pactionis inire ac societatis foedus, ut vinculo absoluto iniusti sacramenti Pisanis ipsis praestiti possimus ab eorum manibus liberari, et colla excutere onerata ab iniquo iugo, et importabili eorundem; neve teneamur iuramento iniuste eis praestito, si quoque modo potuerimus nos ab eis non defendi. Cum et primum nostrum iuramentum irritum, heu pro pudor! et inane fecerimus, propter quod reparandum non deberet, ut credimus, posterius valere; et quia suum nobis iusiurandum fregerunt, propter quod eis fides non esset usquequaque a nobis observanda.

Praeterea, Sanctissime Pater, ac metuende domine, timor, et tremor maximus nuper venerunt super me, ac cunctos terrae meae pro eo quod ipsi saepefacti Pisani non solum de novo insultant, et valde iactant; verum etiam

(5) A questi abusi, e a queste violenze dei Pisani, ed all'esercito da essi, e dal loro console spedito e condotto in Sardegna, accenna il pontefice Onorio III nella lettera scritta in questo medesimo anno 1217 al vescovo di Ostia Legato della Sede Apostolica (Ved. infr. cit. N.º XXXVI. pag. 331).

constantissime asseverant castrum illud memoratum vestra gratia voluntaria et gratuita voluntate in suo robore ut fundatum est, et perpetua duraturum firmitate. Quod si verum est, quod absit, non solum ius, et dominium meum, cumctorumque Sardiniae iudicum eo toto violenter occupabunt; verum etiam Sacrosancta ipsa Ecclesia non dico nullas, sed valde modicas in tota Sardinia sui iuris vires habebit, vel dominari poterit in ea ut olim consuevit. Nam si bonae memoriae magistro Blasio Turritano archiepiscopo in Apostolicae Sedis obsequio, quondam ad Calarim venienti, pro eo quod credebatur ab ipsis Apostolicae Sedis Legatus multas iniurias, ac mortis minas nequiter intulerint, cum non essent in fortitudine aliqua constituti, multo fortius, ac vehementius credendum est, nullum imposterum Romanae Sedis nuncium, aut etiam legatum alium, qui non sit Pisanus, posse suas vices inter eos explere; praecipue cum sint modo in arce roboris radicali, et in specula superbiae apud semetipsos firmissime fundati (1).

Ea propter, Domine venerande, ac Sanctissime Pater, charitate illa, quae Christus est, qua et tenemini potenter subvenire oppressis violenter, mittite nuncium vestrum virum utique honestum pariter, et discretum avaritiae execratorem, et charitatis iustitiaeque amatorem, qui perscrutetur subtiliter, et inquirat; quique etiam diligenter investiget, et veritatem sciat, quis profectus, aut defectus; quod commodum, aut incommodum, quod gravamen, aut levamen; quae iustitia, vel iniustitia de oppido illo acciderit hactenus, vel denuo speretur posse accidere toti terrae Sardiniae, ut ex tunc ad plenum cognita veritate secundum sapientiam vobis caelitus datam valeatis terram istam, ut velitis ordinare. Ego enim et homines terrae meae clerici, et laici non solum nuncium manifestam, qui Sanctitati vestrae ostenderet nostra gravamina, non audemus vobis transmittere, verum etiam litteras ipsas solas, nisi furtim, et occulte nequimus destinare. Hoc tamen totum taliter vestrae Sanctitatis dominationi supplicans committo, taliterque vestra discretio id moderetur, quod ad aures ipsorum Pisanorum venire non possit, me vobis talia contra eos scripsisse, alioquin eorum manus effugere non possem cum sim circum vallata eorum hostili manu, et sub potestate degam crudeli eorumdem.

XXXVI.

Lettera di Papa Onorio III al vescovo di Ostia, Legato della Sede Apostolica, acciò ingiunga al podestà e comune di Pisa, di richiamare dalla Sardegna l'esercito che vi aveano spedito, e vi mantenevano contro i dritti di sovranità della Sedia Apostolica, di atterrare il castello che vi aveano

(1) Dai tratti sopradetti della lettera di BENEDETTA, oltre di ricavarsi la notizia storica, che i Pisani (guidati e capitani, come dee credersi, da Guglielmo I marchese di Massa) non vollero riconoscere per Legato pontificio l'arcivescovo eletto di Torres, BIAGIO, cui nel 1203 Papa Innocenzo III avea commesso il disbrigo d'importanti affari nell'isola (Ved. sopr. N.° 1, pag. 303), anzi lo ingiuriarono, e lo minacciarono della vita, si ricava eziandio, che nei tempi precedenti la Chiesa Romana dominava esclusivamente in Sardegna,

edificato contro il volere di Papa Innocenzo suo predecessore, ovvero di darlo in custodia alla persona perciò deputata dalla Chiesa Romana.

(1217,).

Dal Raynaldi, *Continuat. Annal. Baron.*, ad ann. 1217. N.° LXXXVI.

Honorius

Ostiensi episcopo Apostolicae Sedis legato.

Cum potestas et populus Pisanus super facto SARDINIAE nostris iurarint stare mandatis, fraternitati tuae praesentium auctoritate mandamus, quatenus eis vice nostra sub debito praestiti iuramenti praecipias, ut potestatem ipsam, et eorum exercitum protinus revocent, et ad propria redire compellant; et de caetero ipsam SARDINIAM, quae ad Apostolicam Sedem noscitur pertinere, per se vel per alios non infestent, restituentes Apostolicae Sedi terras quas-cumque in ea dicti potestas et exercitus occuparunt, et castrum (2) quod contra mandatum bonae memoriae Innocentii Papae praedecessoris nostri, sententia excommunicationis contempta, in Ecclesiae Romanae preiudicium erexerit, faciant penitus demoliri. Quod si forte eos ad id inducere non potueris, ipsis praecipias, ut illud N. custodiendum Apostolicae Sedis nomine, quantocius studeant assignare. Dat. Later. pont. nostri anno secundo.

XXXVII.

Il Pontefice Onorio III raccomanda all'arcivescovo di Arborea in Sardegna, acciò faccia fare nella sua diocesi, e in tutte le chiese e monisteri, pubbliche preghiere per la felice riuscita della impresa assunta per la crociata contro gl'infedeli d'Oriente da Andrea re di Ungheria, da Leopoldo duca d'Austria, dal duca di Moravia, e da altri illustri principi di quel tempo.

(1217, 24 novembre).

Dal Raynaldi, *Continuat. Annal. Baron.* ad ann. 1217. N.° XXVII. XXVIII. XXIX. e seg.

Honorius

Archiepiscopo Arboren. et universis episcopis, ac omnium ecclesiarum praelatis, tam exemptis, quam aliis per Arborensem provinciam constitutis (3).

Adversus hostes visibiles invisibilibus armis, id est orationibus dimicare veteribus exemplis instruimur, quae nostris quoque temporibus innovata, quando exercituum Dominus infidelium multitudinem bello hispanico tradidit in manus paucorum fidelium, gloriamur. Ecce autem tempus, quo universi fideles ad haec debent arma concurrere: ecce

ossia che i quattro giudici o regoli della medesima vi regnavano sotto la protezione della Sedia Pontificia.

(2) CASTRUM, cioè il castello di Castro, o di Cagliari.

(3) L'arcivescovo di Arborea, cui è diretta la presente epistola, chiamavasi BERNARDO; ed è lo stesso che nel 30 ottobre 1211 confermò la fondazione del monistero di Bonarcanto fatta da Costantino II regolo di Arborea (Ved. sopr. Diplom. N.° XXVII).

tempus, quo cinere debent aspergere caput suum: ecce tempus, quo debent in caelum lacrymarum et orationum vocibus exclamare, ut ille, qui non in multitudine dimicat, innovatis signis, et mirabilibus immutatis secundum omnipotentiam suam, multitudinem in paucitate devincat. Charissimi etenim filii nostri Andreas rex Ungariae illustris, et Austriae, et Moraviae duces, viri utique dignitatis honore conspicui, sed non minus fidei devotione praeclari cum nonnullis baronibus, comitibus, et alio comitatu suo Dei munere, ventis usi felicibus, littora Hierosolymitanae provinciae feliciter attigerunt, qui attendentes, quod non est differentia in conspectu Dei caeli liberare in multis, aut paucis, quia non in exercitus multitudine, sed de caelo victoria ministratur, terram Babyloniae in multitudine quidem parva, sed strenua, de superno confixi auxilio sunt ingressi. Quis fidelis hoc audito lacrymis, et orationibus indulgere non debeat, ac ad Dominum oris, et cordis vocibus exclamare? cum pars corporis nostri quod est ecclesia, corporis cuius caput est Christus, corporis cuius sumus singuli membra, forsitan hac ipsa hora gloriosa pro fide Christi certamina ineat, suisque diffidens viribus, ac de sola divinae virtutis miseratione confidens, ad eam facilius impetrandam nostrarum suffragia orationum exposcat. Sane nos, cum ad nostram pervenit notitiam illos terram predictam intrasse, animam nostram effudimus coram Deo, illum pro eis in lacrymarum affluentia deprecantes; et quia de meritorum nostrorum qualitate diffidimus, tam clerum, quam populum urbis convocavimus in basilica Salvatoris, atque inde ad venerandam gloriosae matris eius ecclesiam, praelatis capitibus beatorum Apostolorum Petri et Pauli, pedibus nudis processionaliter ivimus, ut praefatis Iesu Christi athletis eius genitricis obtentu supernum impetremus auxilium, ad quod nostra non sufficere merita sciebamus. Verum quia per eos totius populi Christiani negotium geritur, quare dignum est, ut ad exorandum pro eis Christianus quilibet in oratione humiliter prosternatur, solemnes propter hoc processiones in singulis civitatibus, et aliis locis, in quibus est frequentia populorum, prima sexta feria cuiuslibet mensis providimus faciendas, sperantes, quod ille, qui dictatam in Ninivitis sententiam eorum humiliatione inspecta misericorditer revocavit; quique uno Moyse orante pro populo Israel, convertit Amalechitas in fugam, et solem Iosue precibus stare fecit; qui denique suos ad se de quacumque tribulatione clamantes se auditorum ineffabili pietate promisit; devote pulsatus tot fidelium suorum clamoribus, nequaquam continebit sua viscera pietatis, sed propter semetipsum inclinabit ad preces servorum suorum propitius aures suas, et effundens iram suam in gentes quae non noverunt eum, et in regna quae non invocant nomen eius, ad laudem, et gloriam suam confringet cornua peccatorum. Ideoque charitati vestrae per Apostolica scripta praecipiendo mandamus, quatenus haec cum devotione debita fieri faciatis, ita ut quilibet vestrum, nisi iusto impedimento excusetur, intersit, suis indutus insignibus, et pedibus nudis, quatenus exemplo vestro ad idem provocetur devotio subditorum. Religiosi autem in locis solitariis commorantes, haec in claustris suis eo devotius exequantur, quo magis a mundanis tumultibus sunt immunes. Subditos vero vestros, tam mares,

quam mulieres solícite moneatis, ut ad haec facienda, non in veste pretiosa seu alio inani cultu convenient, sed in eo per quem seipsos ad devotionem mutuo provocent, ac humiliationem internam exterioris habitus humilitate demonstrent. Memores, quod Ninivitae, de quibus iam sermo processit, in humiliatione sua se saccis a minore usque ad maximum induerunt, adeo ut ipse rex, abiecta regali purpura, se sacco induerit, et asperserit cinere, propter quod apud eum, qui humilia respicit, meruerunt misericordiam invenire. Ad haec cruce signatos omnes ad celerem succursum illorum sedulis exhortationibus animetis, et faciatis per alios ad hoc idoneos animari, ita quod in instanti passagio, Deo duce, transeant universi, iis vestrum qui muniti sunt crucis signaculo cum illis pariter profecturis in nomine Domini Iesu Christi. Ut autem de statu terrae vos certiores reddamus, et ad providendum quae sunt necessaria cautiores, tenorem literarum, quas nuper a magistro militiae templi recepimus, praesentibus de verbo ad verbum duximus inserendum, qui talis est ⁽¹⁾, etc. Dat. Later. viii kal. decembris pont. nostri anno secundo.

XXXVIII*.

Papa Onorio III in un concistoro tenuto in Laterano alla presenza di molti cardinali, arcivescovi, vescovi, chierici e laici, ordina agli ambasciatori di Genova e di Pisa, che le due repubbliche facciano la pace fra di loro; che i Genovesi consegnino al Nunzio Pontificio il castello di Bonifacio (in Corsica), e i Pisani il castello di Cagliari in Sardegna; e che il comune di Genova continui a possedere pacificamente il pegno che avea nel giudicato di Arborea fino ad essere integralmente soddisfatto dei suoi crediti. Gli ambasciatori di Genova protestano non voler fare la pace co' Pisani, se nella medesima non saranno eziandio compresi il giudice di Torres, e il di lui figlio; lo che essendosi pure ordinato dal Pontefice, la pace fu tosto accettata e conclusa ⁽²⁾.

(1217, 2 dicembre).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Docum. ant.*
Serie 3.^a mazz. 2. N.º 9.

Cum Summus Pontifex Honorius Papa tertius in communi Consisterio Lateranensi assistentibus et Uguolino Ostiensi, Pelagio Albanensi, Petro Sabinensi episcopis, Leone Sancte Crucis, Petro Sancte Pudenciane, Stephano Sanctorum Apostolorum, Roberto Sancti Stephani in Celio Monte, Gregorio Sancte Anastasie, Thomasio Sancte Savine, presbiteris cardinalibus; nec non Guidone Sancti Nicolai, Gregorio Sancti Theodori, Romano Sancti Angeli, Stephano

(1) Tralasciamo, siccome estranea all'oggetto del presente Codice, la lettera diretta dal Gran Maestro dei Templari al Pontefice, la quale leggesi trascritta per intero in quest'altra all'arcivescovo di Arborea.

(2) Le condizioni di questa pace erano state discusse, combinate, e ridotte in iscritto nel giorno precedente, cioè nel 1.º dicembre 1217, e le riporta il Coquelines nel Bollario dei Pontefici Romani (Tom. III. pag. 193. N.º XVII) sotto la rubrica - *Conditiones pacis servandae inter Pisanos et Ianuenses*.

Sancti Adriani, Rainerio Sancte Marie in comesdim, Aldebrandino Sancti Eustachi, Egidii Sanctorum Cosme et Damiani diaconibus cardinalibus; insuper etiam multis aliis clericis et laicis archiepiscopis, et episcopis; presentibus etiam ambaxatoribus civitatis Ianue, videlicet Fulchone de Castello, Oberto Spinola, Uguone Cancellario Iudice, et Daniele Aurie; presentibus etiam ambaxatoribus comunis Pisarum, videlicet Giliberto vicecomite, Leone de Caietanis, et Albizo de Calderia ipsis presentibus, et audientibus dictus dominus Papa dixit et pronuntiavit quod ipsi ambaxatores ad invicem unus alteri pro se et comuni utrumque civitatum facerent pacem et redderent, dicens et precipiens ipse dominus Papa ambaxatoribus comunis Ianue ut custodiam castri Bonifaci assignarent vel facerent assignare Nuntio domini Pape vel cui commiserit, et quicquid in Sardinea occupaverunt pro Sancta Romana Ecclesia eo modo quod pignus quod comune Ianue dicitur habere in Arborea, si quod habet, sit salvum communi Ianue et ipsis Ianuensibus quiete et pacifice relinquatur donec ipsi Ianuenses sortem ad plenum fuerint consecuti⁽¹⁾. Et ambaxatoribus comunis Pisarum predictis iniunxit et precepit ut quicquid in Sardinea occupaverunt et specialiter castrum Kalaritanum quod Pisani noviter construxerunt ipsi domino Pape pro Sancta Ecclesia Romana vel eius nuntio cui commiserit restituant et assignent et nihil in Sardinea de cetero occupent vel invadant⁽²⁾. His autem ita precedentibus responderunt ambaxatores comunis Ianue predicti quod pacem ullo modo facient, nisi et ipsi Pisani pacem facerent cum iudice Turritano; unde post multas altercationes et verba dominus Papa dixit; volo etiam quod et iudice Turritano et eius filio pacem facialis et teneatis⁽³⁾, et ita pacem fecerunt et pro iudice et filio suo, et sic inter se unus alium fuerunt ad invicem osculati. Actum in ecclesia Lateranensi in palatio iuxta capellam domini Pape que Sanctus Nicolaus appellatur. Testes Lauredus Notarius domini Pape, Magister Bernardus Papiensis, Magistro Opizone Notario domini Pape, Vice Cancellarius domini Pape Iohannes Piper, Ansaldus de infantibus, et presbiter Iohannes homo. Anno Dominice nativitatis millesimo ducentesimo decimo seplimo indictione quinta secunda die decembris circa horam nonam.

Ego Nicolaus Panis notarius his omnibus interfui et precepto dictorum ambaxatorum Ianue scripsi.

XXXIX.

Papa Onorio III indirizza la presente epistola agli arcivescovi, e vescovi Sardi, ai giudici di Torres e di Gallura, ed ai magnati dell'isola, esortandoli a prestare

(1) Il pegno, che il comune di Genova avea nel giudicato di Arborea, dipendeva dai debiti contratti da Barisone re di Sardegna, e dal di lui figlio Pietro I. Ma il Pontefice non sembrava persuaso, che un tal pegno sussistesse ancora, poichè dice che il comune lo ritenesse, - *si quod habet*.

(2) È questo il castello, che i Pisani aveano recentemente edificato, di cui parla Benedetta giudicessa di Cagliari nella epistola a Papa Onorio III prodotta più sopra al N.º XXXV, e lo stesso Pontefice Onorio III nella lettera diretta al vescovo d'Ostia, Legato Pontificio (sopr. N.º XXXVI).

(3) Il giudice di Torres, cui si accenna in questo luogo, era COMITA II, e MARIANO il di lui figlio, co' quali il comune di Genova avea poco prima fatta una convenzione di reciproca alleanza (Ved. sopr. cart. N.º XXXI *).

il debito onore e riverenza a Vitale arcivescovo di Pisa, cui egli, ad esempio dei Pontefici suoi predecessori, avea concesso la primazia nelle archidiocesi di Torres, di Arborea, e di Cagliari, e la legazione Apostolica in Sardegna.

(1218, 5 febbraio).

Dall'Ughelli, *Ital. Sacr.*, Tom. III. col. 425.

Honorius

Archiepiscopis, Episcopis, et nobilibus viris Turritan. et Galluren. iudicibus, aliisque nobilibus per Sardiniam constitutis.

Cum quidam praedecessores nostri Pisanis archiepiscopis contulerint in Turritanae, Arborensis, et Callaritan. provinciis primatus, et in Sardinia legationis honores, Nos V. F. N. Vitali Pisano archiepiscopo benigne concessimus, quod nostri praedecessores ipsius archiepiscopi praedecessoribus concesserunt⁽⁴⁾. Ideoque V. V. attente monemus P. A. S. M. quatenus eidem archiepiscopo in iis quae in praedicta terra sibi sunt ab Apostolica Sede concessa, tamquam primati vestro, ac Apostolicae Sedis legato debitum honorem, et reverentiam impendatis, eiusque salubribus monitis curetis devote, ac humiliter obedire.

Dat. Laterani, non. febr. anno 2.

XL.

Il Pontefice Onorio III scrive all'arcivescovo di Torres, onde acquietarlo sul fatto della primazia e della legazione in Sardegna da lui, e dai suoi predecessori accordata agli arcivescovi di Pisa, significandogli, che un tal privilegio dovea essere, e sarebbe da lui contenuto dentro i limiti segnati dalle sanzioni canoniche; e che perciò si dovrebbero rendere agli arcivescovi Pisani gli onori e l'obbedienza dovuta ai Primate e Legati Pontificii allora soltanto, ch'essi anderebbero in Sardegna nella detta loro qualità, e nei tempi designati, per farvi la visita delle diocesi e delle chiese; ma che in qualunque altro tempo essi vi si trovassero, o quando ne fossero assenti, dovea rimanere nella sua interezza la giurisdizione ordinaria degli arcivescovi e vescovi dell'isola.

(1218, 3 luglio).

(4) La concessione fatta da Papa Onorio a Vitale arcivescovo di Pisa è del tenore seguente:

• Honorius Vitali archiepiscopo Pisano.

• Legationem quoque Sardiniae a praedecessore nostro Papa Urbano praedecessoribus tuis concessam, et felicis memoriae Innocentii secundi, Eugenii, Anastasii, Caelestini, et Innocentii tertii Romanorum Pontificum privilegiis roboratam, tibi, tuisque successoribus praesentis scripti pagina confirmamus, et confirmationem ipsam ratam et inconvulsam perpetuis temporibus decernimus permanere. Denique ut Pisana civitas, quae favore caelestis numinis de inimicis Christiani nominis victoriam frequenter obtinuit, et eorum urbes plurimas subiugavit, amplius honoretur, aequo albo cum nacco albo in processionibus utendi, et crucem, vexillum scilicet Dominicum, per subiectas vobis provincias portandi facultatem concedimus, etc. Datum Laterani per manum Rainerii S. R. E. vicecancellarii vi idus februarii, indictione sexta, incarnationis Dominicae anno millesimo ducentesimo decimo septimo (inita scilicet anni ratione a festo annuntiationis die), pontificatus vero domini Honorii Papae tertii anno secundo. • Raynaldi, *Continuat. Annal. Baron.* ad ann. 1218. N.º XXX.

Dall'Ughelli, *Ital. Sacr.* Tom. III. col. 424-25.

Honorius
Archiepiscopo Turritano (1).

Licet ven. frat. nostr. Pisanum archiepiscopum, et eius ecclesiam non velimus super collato sibi a praedecessoribus nostris privilegio legationis, et primatis, quod nos postmodum confirmavimus, molestare, pati tamen nec volumus, nec debemus, ut beneficio Sedis Apostolicae abutatur. Cum igitur certis temporibus auctoritate nostra legationis officium in Sardinia valeat exercere, F. G. P. A. S. M. quatenus cum terram ipsam iuxta tenorem privilegii Ecclesiae Pisanae concessi datis temporibus visitaverit, quamdiu in eadem provincia fuerit, ei tanquam legato Sedis Apostolicae intendas, absentem tamen, vel alio tempore venientem, non teneberis auctoritate legationis aliquatenus respondere: auctoritate vero primatis non plus potest in provincia Turriniana, quam primatibus universis concedunt canonicae sanctiones.

Dat. Laterani 5 nonas iulii.

XLI.

Lo stesso Pontefice Onorio III scrive al clero, e al popolo Pisano, rammentando ai medesimi la prova di affetto da lui data alla città di Pisa, concedendo al di lei arcivescovo la primazia negli arcivescovadi di Torres, Cagliari, e Arborea, e la legazione Pontificia in Sardegna.

(1218,).

Dall'Ughelli, *Ital. Sacr.* Tom. III. col. 425.

Honorius
Capitulo, clero, et populo Pisano.

Quod circa ecclesiam, et civitatem vestram exuberet nostrae sinceritatis affectus, potestis perpendere per effectum, nam praeter alia, in quibus vos multipliciter honoravimus, V. F. N. Vitali archiepiscopo vestro concessimus in Turriniana, Arborensi, et Callaritana provinciis primatus, et in Sardinia legationis honores, sicut praedecessores nostri eiusdem archiepiscopi praedecessoribus concesserunt, etc.

XLII.

Il Pontefice Onorio III esorta i Milanesi, affinché prestino aiuto d'armi e di armati a Mariano giudice di Torres, per discacciare i Pisani dalla Sardegna, i quali ne aveano invaso una parte, e la ritenevano con disprezzo dei dritti della Sedia Apostolica, concedendo perciò ai medesimi indulgenza, e remissione di pene ecclesiastiche, laddove lessero l'addimandato soccorso.

(1218, 10 novembre).

Dal Coquelines, *Bullar. Rom.* Tom. III. pag. 200. N.º XXVII.
edit. Rom. MDCCXL.

Honorius Episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis

(1) Arcivescovo di Torres nel 1218 era GIANCARIO, il quale, come sembra potersi inferire dal contesto della presente epistola, erasi lagnato col Pontefice per dritti, che forse indebitamente si arrogava nella diocesi turriniana l'arcivescovo di Pisa nella sua qualità di Primate, e di Legato Pontificio in Sardegna.

universis Christi fidelibus per Mediolanensem provinciam constitutis salutem, et Apostolicam benedictionem.

Cum ecclesiarum omnium iura ex iniuncto nobis officio defendere teneamur, graves et intolerabiles Ecclesiae Romanae iniurias dissimulare, salva conscientia, non valemus. Hinc est quod ad vestram cogimur perferre notitiam, quod Ubaldo et Lambertus frater eius cives Pisani, cum quibusdam complicitibus suis terram Sardiniae, quae iuris et proprietatis Apostolicae Sedis existit, Dei timore postposito, invadentes, partem occupaverunt ipsius, et ad aliam occupandam anhelant in gravem Ecclesiae Romanae iniuriam et contemptum; nec eos ab iniquitate huiusmodi aliquatenus revocare potuimus, licet multis monitionibus benigne institerimus apud eos, unde ipsorum exigente contumacia in eos, et fautores eorum coacti sumus excommunicationis sententiam promulgare (2). Monemus igitur universitatem vestram, et obsecramus in Domino per Apostolica scripta mandantes, et iniungentes in vestrorum remedium peccatorum, quatenus Romanae Ecclesiae matri vestrae in hac sua causa propria sicut devotionis filii viriliter assistentes, dilecto filio nobili viro Mariano iudici Turritano (3), qui cum aliis, quos ad eius excitamus auxilium, magnifice se accingit ad praedictorum excommunicatorum violentiam repellendam, bellatorum succursum in instanti Martio terras mittatis, ut defendentes iura Beati Petri Regni Caelorum Clavigeri, eum in districto iudicio invenire propitium merito debeatis. Nos autem de Dei misericordia, et Beatorum Petri et Pauli Apostolorum, eius auctoritate confisi, omnibus qui cum devotione ad praefatam Ecclesiae terram defendendam accesserint, quartam partem de iniunctis sibi poenitentibus relaxamus. Datum Laterani quarto idus novembris, Pontificatus Nostri anno tertio.

XLIII*.

TORGODORIO giudice di Cagliari fa donazione ampia ed irrevocabile a suo figlio SALUCIO di Laccon, ed ai di lui eredi e successori, della Incontrada (4) di TREXENTA in contemplazione del matrimonio che dovea contrarre con ADELASIA; e descrive minutamente nel diploma tutti i luoghi, città, villaggi, terre, salti e boschi compresi nella donazione.

(1219, 20 luglio).

Dall'Archivio Arcivescovile di Cagliari.

In nomine Patris et Filii et Sptus Sci amen. Ego Iudex

(2) Lamberto, primo invasore del giudicato di Gallura, era stato altra volta scomunicato, e poi assoluto da Papa Innocenzo III (Ved. sopr. cart. N.º IX. X. XIII). Sembra però ch'egli poco si curasse delle scomuniche pontificie, giacchè lo vediamo nel presente anno 1218 scomunicato nuovamente dal Pontefice Onorio III per lo stesso motivo di avere assieme a suo fratello Ubaldo invaso per la seconda volta alcune parti della Sardegna, cioè il giudicato di Gallura, e parecchie terre del giudicato Cagliariitano.

(3) Mariano II re di Torres prese veramente le armi per combattere Lamberto e Ubaldo visconti, i quali aveano invaso non solo la Gallura già concessa a suo padre Comita II dal Pontefice Innocenzo III, ma eziandio alcune terre appartenenti al di lui suocero Guglielmo I marchese di Massa e giudice di Cagliari. Però non consta da verun documento, che in ciò egli sia stato aiutato dai Milanesi; anzi si raccoglie dall'istoria, che prevalendo nel di lui animo la ragione di stato, si accordò nel 1219 co' detti invasori, e concedette in sposa a Ubaldo la sua minore figlia Adelasia; quella stessa Adelasia, che dopo la morte di questo suo primo marito passò a seconde nozze col famoso ENZO re di Sardegna (Ved. TOLA, *Dizion. biogr. dei Sardi ill.* Vol. II. pag. 222-223).

(4) INCONTRADA è parola, che si trova frequentemente negli an-

Torgodori pro voluntate de Dominu Deu potestando parti de Calari pro puru amori qui appo a fillu miu SALUSI de Lacon de grado et de certa sciencia li fazu donazioni et irrevocabili inter vivos dessa *Incontrada de TREXENTA* a isse, et a filios suos et heredes suos et generatione sua dessa dita *Incontrada de TREXENTA* cum sas villas populadas et senza populari, et saltus, terminis, vassallus, hominis et feminas, domus, rius, mizas, funtanas, pardos, montis et pasturas, silvas, molentis et atterus pegus de bestiamini, et totu sos ceteros dretus et pertinentias, et confinis dessa dita *Incontrada de TREXENTA*, cum totu sa jurisdictioni alta et baxa civili et criminali prossas quales villas et saltus, terminis et lacanas dessa *Incontrada* sunti custas: sa villa *GUEYMAJORI*, sa villa de *SELEGAS*, sa villa de *SANCTU SATURIO*, sa villa de *SINCEJ*, sa villa de *SITGI*, sa villa de *SEMJELJ*, sa villa de *ARCO*, sa villa de *SENORBJ*, sa villa de *SEGOLAY*, sa villa de *ARIXI MAGNO*, sa villa de *ARIXIA PICCIA*, sa villa de *PLANO NEOYS*, sa villa de *SCU BASILY*, sa villa de *FRIUS*, sa villa de *DONNIGALBA* alba, sa villa de *DONNIGUALLA*, sa villa de *ALLUDA*, sa villa de *VILLACAMPO*, sa villa de *BAXO DE ONJGO*, sa villa de *FUGAT de Sitalj*, sa villa de *BARRALA*, sa villa de *FONTANA SICINJ*, sa villa de, sa villa de *DEY*, sa villa de *LIRJ*, sa villa de *GIOSO*, sa villa de *STEBERA*, sa villa de *SURBAU* sa villa de *NECACESOS*, sa villa de *ZURY*, sa villa de *BANXO DE NIRI*, sa villa de *PAU*, sa villa de *FRAUS*, sa villa de *SEGACJU*, sa villa de *CARRARXO*, sa villa de *SANCTA JUSTA de Lanezi*, sa villa de *GUOEZILA*, et totu sas atteras villas qui siant dintru de sa *Incontrada de TREXENTA*, sa quali *Incontrada* cum totu sas villas, hominis, feminas, domos, rius, mizas et fontanas, pardos et montes, pasturas et silvas, molentis et totos ateros pegus bestiaminj, et totus ateros dretus qui nos tenemus, facemus donationj a filiu nostru *SALUSI de Lacono* pro puro amorj et pro contemplacionj dessu matrimonju qui fagujt de voluntadi nra cum Dna *ADALASIA*, sa quali donationj bolemus qui siat irrevocabili, et bolemus qui siat pro jssu, et pro totu sa generationj de legitimu matrimonju; sa quali *Incontrada* li donamos cum totu sa jurisdictioni alta e baxa cum su criminali meri et mixti iperj, cum totos sus saltus et lacanas terminis cum sas villas et incontradas seguentis etc. Primo sa villa de *SCTA JUSTA de Lanegi* de sa *Incontrada de TREXENTA*, et partiat sas lacanas et terminis cum sa villa de *MARA ARBARESSA* de sa *Incontrada de MARMILLA*, et comensat sus saltus dessas ditas villas dessa ruyna dessa fa; dayni bia bia a sa perda de mesu dessas bias qui codant dae *CALLARIS* cum *VILLANOVA FRANCA*,

tichi diplomi sardi; e significa una grande estensione di territorio nei rispettivi *giudicati* dell'isola. Queste *INCONTRADE*, che oggi si chiamerebbero *Dipartimenti*, o *Divisioni*, prendevano il nome, o dal paese principale, o dalla posizione geografica e topografica, o dalle produzioni naturali, o dalle industrie più comuni, che li distinguevano gli uni dagli altri. Così abbiamo, per addurne qualche esempio, le *INCONTRADE di Parti Olla, di Oçier Reale, di Mandrolisai, di Barbagia Belvi, di Barbagia Seui, di Trexenta*, ecc. ecc. Nella loro ampia cerchia comprendevano varie *CURATORIE*, le quali aveano ciascuna la particolare loro circoscrizione, ed erano affidate al governo dei personaggi più notevoli del *giudicato*, e più frequentemente dei più stretti congiunti del regolo regnante. Se ne ha la prova certa dai suddetti diplomi, nei quali (come si può riconoscere nel presente CODICE) tali *CURATORI* intervengono quasi sempre, o come parte, o come testi degli *ATTI* contenuti nei diplomi medesimi. Quest'avvertenza è necessaria per chi voglia conoscere le particolarità della storia sarda del medio evo.

et de sa via de *MARA* qui ada a linea a *Lanegi*; et dayni lassadu su saltu de *MARA*; et comensat su saltu de *VILLANOVA FRANCA* cum sa dita villa de *SANCTA JUSTA de Lanegi* dessa perda de mesu dessas vias, bait daynj bia bia deretu a su *nuracu* (1) de muresli, et daynj tocando bia gettando punta josso insinj a pissarzo sutta fangu qui calat a quessa pirastu; et dayni seira serra a hogu assa corte *Serungis*; et dayni aqua bessanti a *TREXENTA* assa congua magna de *Lanegi*; e innij lassat su saltu de *VILLANOVA FRANCA*, et *SANCTA IUSTA de LANEGI*, et comensat js saltus de *GUEYMAJORI* dessa *Incontrada de TREXENTA*, et dessa villa de *GESICO*; et daynnj dessa conqua magna de *Lanegi* deretu ad sa perda de mesu, et poxindj deretu a *nuraxi* (2) de baocas, et daynnj assa corona magna de monti corona, aqua bessantj a *GESICO*, et assu plano de *TREXENTA*; et daynnj assa *ruyna de USELLU* (3), e poxindi assu ilixi magno parando a sturiay; et poxindj marginj assu pladay de *Sitadirj*; et daynnj lassadu su saltu *Gueymajori*, et comensat sa villa de *sanctu SATURIO de TREXENTA* cum *GESICO*; daynnj de sitaduri deretu bia bia de mazolu de canatsos, et daynnj deretu ad sa tupa dessu inortorso de sominj, et daynnj deretu ad su roynali de marzani litu, et daynnj a sa royna dessu portu; et innij, lassadu su saltu de *GESICO* et *sanctu SATURIO*, et comenzandos sos saltos dessa villa de *SINNJ* dessa *Incontrada de TREXENTA* cum sa villa de *SIURGOS de Curadoria* dessa royna dessu portu deretu a *nuraxi coconj de SIURGOS*, et innij, lassadu su saltu, sa villa de *SIURGOS*; et comensat su saltu dessa villa de *SUELLJ* qui fudi dada a *sanctu Iorgi gloriosu*, et comensat su saltu dessa villa de *SINNJ* de *nuraxi coconi* deretu a *nuraxi biscobu*, et daynnj calat serra serra deretu a monti sungi, aqua bessanti a *SINNJ* sa una parti, et issa atera a *SUELLJ*; et poxindi calat deretu a su eriu, ed inderetu dessu *nuraxi flacu*; et lassadu su saltu de *SINNJ*, et comensat su saltu dessa villa de *SIGI de TREXENTA* de *nuraxi flacu* eriu a josso finza a becu de eunaturza, que calat sa bia de *SUELLJ* et de *CALLARIS*; et daynnj, lassadu su saltu dessa villa de *SIGI*, et comensat su saltu dessa villa de *SEGOLAY* dessa *Incontrada de TREXENTA* cum *SUELLJ*, et de *bau de enna* curza riu a josso fina a *bau de aqua sassa*, et daynnj riu riu fina a *bau de traisei*; et daynnj deretu segando la a hogu punta a susu assa ruyna de *scu PERDU*, et daynnj serra serra a bruncu murdegu, et daynnj deretu a hogu a *pauli mela*, et innij lassat sus saltus dessa villa de *SUELLJ*, et *SEGOLAY*, et comensat sus saltus dessa villa de *ARIXI-MAGNO* dessa *Incontrada de TREXENTA* cum sa villa de *SISSINJ* de *Curadoria* de *SIURGOS* de *pauli mela* deretu a *pixina*; et innij, lassadu su saltu de *SISINJ*, comensat su saltu dessa villa de *SsARRASSI* de *Curadoria* de *SIURGOS* de *pixina*; et daynnj deretu ad sa *funtana dessa canna*; et daynnj, lassadu su saltu de *ARIXI-MAGNO*, comensat su saltu dessa villa de *ARIXI-PICCINU* dessa *Incontrada de TREXENTA*, et de sa *funtana dessa canna*, daynni deretu a sa ena vera de suguturu de *sancta MARIA-CLARA*; et daynnj, lassadu su saltu de

(1) *Nuracu*, cioè *Norace*, o *Norache*, uno dei tanti edifi di costruzione fenicia esistenti in Sardegna.

(2) *Nuraxi*, cioè *Norache*.

(3) *Ruyna de USELLU*; cioè le rovine dell'antica città di *Usellu*.

ARIXI-PICCINU, comenzat su saltu dessa villa de **PLANO-MOYS** dessa *Encontrada* de TREXENTA cum sarasi de guturu de *sancta MARIA-CLARA*, dainde incortando mori mori a **Coco hilboni** in issa scala moys a TREXENTA; et daynnj deretu, et segandola a hogu assa perda magna dessa aqua de simplixi, et dainni deretu a sa perda magna de sa via qui calat a SISINJ, et daynni a sa ena magna qui calat de urallu de pascassi; et daynni, lassadu sus saltus dessas villas de **PLANO-MOYS**, et de **SSARASI**, comenzant sos saltos de *sanctu BASILJ* dessa *Encontrada* de TREXENTA cum sa villa de **SUERGOS** de *Curadoria* de cuallu pascassi, daynnj deretu getandosi a hogu a sa miza de **Lucca** de issu, et daynni deretu a **coronzo falconis**, et daynni deretu a su **crabili de Ioanni Mareyonj**, et daynni bayt deretu serra serra a su hinibsi fini a **bau raggurej**, et daynni deretu a **monti de Aiano** jumpando deretu a **corti mesguri**, et incortando a **funtana figus** et a *sanctu BASILJ*, et daynni deretu getandosi a **sa corti de Ituru**, et daynni deretu a sa **scala saranzu** serra serra fini a sa scala, et daynnj deretu a su **capudu de Paulu Pardu**, et daynnj a sa corti de **funtana romana**, etinnij benisit a parti *Curadoria* dessa villa de **GONNJ**, et issa *Incontrada* de **GERREY**, et *sanctu BASILJ*, et inni partint impari sos terminis sa *Incontrada* de **GERREY** cum sa villa de *sanctu BASILJ* de **funtana romana** deretu a sas coronas de **moxadorzu**, sa una parti a **TREXENTA**, s'atera parti a **GERREY**, et daynnj deretu a su **guturu dessa sohca**, et poxindi afrontat a **su siguardorzu**, et daynni deretu a **sa coa deni furça**, et daynnj deretu a **sa ena de aqua frjda**, et daynni deretu a sa **mitza de su trunchu**, et daynnj a hogu a sa **perda de sa pruna**, et innij lassat su saltu dessa villa de **FRIUS** de **TREXENTA** cum **GERREY** dessa **perda de sa pruna**, baxando a hogu a sa **corti de Grutu de sangonj**, et daynnj deretu a **sa corti de camererias**, et daynnj deretu a su **bau de sa figu horrubia**, et daynnj deretu a **cuccurnis de urru**, et daynnj deretu a su **medadu**; et daynnj, lassadu su saltu et sa *Encontrada* de **GERREY**, comenzant sus saltus dessas villas de **HONORJ** et de **BANJARZA** dessa *Encontrada* de **PARTI-OLLA** cum sa villa de **FRIUS** dessa *Encontrada* de **TREXENTA** de su **medado de Bonanno**, daynnj deretu calando si a **pixinas de cassarzu**, et daynnj deretu a **sa corti de cassarzu**, et de ynnj deretu a **monte luni**, et daynnj getandosi deretu a **sas isclas de Cassino**, calando de innij serra serra a **sos bois**, getandosi aqua a **BANJARZA**, s'atera parti a **FRIUS**, et daynnj deretu a su **riu de s'aguila**, et poxindi deretu a su **planu de su trussu**, et poxindi serra serra aqua vessanti a **TREXENTA**, rumpendo deretu a su **riu qui calat dae monti honida**, et daynnj deretu affrontat a **sa sella dessu Gidili horrubiu de cuxinas**, et daynnj calando serra serra a su **bruncu de Serasonis**, et daynni serra serra a su **nuraxi de cuccu**, et daynnj deretu a su **bruncu qui scoberet a sa genna de BANJARZA** imprassande a **TREXENTA** sa ena dessa **lana**, et deretu a su **nuraxi de guntruris**, et daynnj deretu a su **bruncu de serra longa**, parendo a su **campu de BANJARZA**; et daynnj, lassadu su saltu de villa de **FRIUS**, comenzat su saltu dessa villa **BARRALA** dessa *Encontrada* de **TREXENTA** cum sa villa de **BARRALA**; et daynni de **su bruncu de ena de carboni**, daynnj deretu a **nuraxi de monti honigo**, di daynni deretu a sa **fontana**, et daynnj

serra serra parendo a **sanctu Marcu Bartho**; innij lassat su saltu de villa de **BANJARZA**, et comenzat su saltu villa **TRATORI** cum sa villa de **BARRALA**, et daynnj serra serra deretu a su **bruncu de su ollastru qui iscoberit a sa conca de monti aresti**, incortando a intro **TREXENTA** sa ecclesia de **sanctu Eso**, et daynnj deretu a **riu mayunnonj** punta a susu a **funtana baleis**, et daynni, lassadu su saltu, sa villa de **BARRALA**, et comenzant sos saltos dessas villas de **funtana SINNI** dessa *Contrada* de **TREXENTA**, et dessa villa de **sanctu MACARJ** de **funtana berbeys**, et daynnj deretu assu planu dessu **Talucarzu**, et daynnj deretu a **conca urallu**, incortando conca urallu a **funtana SINNI** dessa dita *Incontrada* de **TREXENTA**, et daynnj deretu serra serra infini a **pitzatzo** dessa via qui calat de **CALLARIS** a **MARMILLA**, et de sa via de **TREXENTA** qui bait a sa villa de **sanctu MACARJ**; et innij lassat su saltu dessa villa de **funtana SINNI**, et comenzat su saltu dessa villa de **DEY** dessa *Contrada* de **TREXENTA** cum sa villa de **sanctu MACARJ** de su **pitzatzo** de mesu dessas bias dessu castellu de **CALLARIS** a **MARMILLA** infini a **funtana mozana**, torrando deretu assu **nuraxi de funtana mozana**; innij, lassadu su saltu dessa villa de **DEY**, comenzat su saltu dessa villa de **SIOCO** dessa *Incontrada* de **TREXENTA** cum sa villa de **LIRI** dessu **nuraxi de funtana mozana**, deretu a hogu a su **putu de serra de mesu de LIRI**, et de baxo de **LEMI**, lassat su saltu dessa villa de **SIOCO**, et comenzat su saltu dessa villa de **BANZO** dessa *Contrada* de **TREXENTA** cum sa dita villa de **LIRI**, daynnj de serra de mesu deretu a su **ruynali de aqua sarsa** parendo a **LIRI**, et daynnj deretu, segandola a hogu, assa tupa dessos porcartzos; et innij lassat su saltu dessa villa de **BANZO**, et comenzat su saltu dessa villa de **PAU** et de **FRAUS** dessa *Encontrada* de **TREXENTA** cum sa villa dita de **LIRI** dessa tupa dessos porcartzos, daynni calat su saltu dessa villa de **FRAUS**, serra serra, lassando a **LIRI** totu fini a sa corte de **gruttas de LIRI**, et daynnj deretu assu **ruynali sutta sas funtanas dessas gruttas**, et daynnj deretu a **sa genna de monti curzo**; et innij lassat su saltu dessa villa de **LIRI**, et comenzat su saltu dessa villa de **SERRENTI** cum sa villa de **FRAUS** de sa *contrada* de **TREXENTA** de sa ena de **monti curzo**, et daaunj deretu, canallu canallu, a sa **funtana de Perdu Fraos**, et poxindi deretu a **su crorigo rubiu**, gettando anqua a liello de **monti porxello**, et daynnj deretu a su **alumini incortando su alumini a sa villa de FRAUS**, et innij benint a pari sus saltus de sa villa de **FRAUS**, et de sa villa de **SERRENTI**, et de sa villa de **SEGACIU** dessa *Encontrada* de **TREXENTA** cum sa villa de **FORTEY** de su **alumini** dessa dita villa de **FRAUS**, daynnj deretu a sa **miza sortili**, et poxindi deretu a **monti miali**, incortando *Sctu Miali* ⁽¹⁾ a **SEGACIU**, daynni deretu a **monti guntorzonis**, incortando a **funtana moys**, et daynnj deretu, segandola a hogu, a su **coronzo orrubiu** fini a **bia de scalas**, et poxindi segandola a hogu, serra serra, a **pardo sorco**, anqua getando a **FORTEY**, totu s'ateru a **Segaciu**, et daynni deretu infini a **corona de GERREY**, et daynnj deretu ad sa **adaedada de SANCTA MARIA MAGDALENA**, et innij lassat sos saltos dessa villa de **FORTEY**, et torrato a su saltu de **MARA ARBAREY** dessa **perda lada de SANCTA MARIA MAGDALENA**, daynni, serra serra infinis a **sida longa**,

(1) SANCTU MIALI; cioè SAN MICHELE.

et innij lassat sos saltus dessa villa de **SEGARIU**, et comenzat su saltu dessa villa de **CARRARZA** dessa Incontrada de TREXENTA cum sa dita villa de MARA ARBAREY; daynnj de sida longa deretu a **funtana sabia de pauli de codis**, et daynnj deretu torrat a **sa royna de sa fa**, et imij confinant sos saltus dessas villas de **CARRARZA**; et de **SANCTA IUSTA de Lanegi** dessa dita Encontrada de TREXENTA secundu ut supra est naradu cum sa villa de MARA ARBAREY, et totas sas causas in supra naradas dessa dita Contrada de TREXENTA, saltus, terminis, et lacanas; sos quales saltus dessa dita Encontrada, et villas sunt istadas termenadas a voluntade mia pro issus bonus hominis per nos deputados, et sentenzados in corte et auditorio nostro. Sa quali Incontrada de TREXENTA, saltus, terminis et lacanas in supra naradas, cum sos hominis et feminas, domos, rius, pardos, funtanas, mizas, montes, planos, silvas, et totus aterus deretus, et pertinente jurisdictionj, qui nos tenemus in sa dita Incontrada, damos de grado nostru, et puru amori assu fiju nostru SALUSSI DE LACCON pro substentazoni et cuntemplazoni dessu matrimonju qui issu faguet cum sa dita DONNA DALASIA, et volumus sa dita donazioni siat pro issu, heredes et subcessoris suos, et la damus cum totu sa jurisdictioni, altu et baxu, civili et criminali, meri mixti ipperj, et totus sos deretus pertinentes qui nos emus in sa dita Encontrada, de totu li femus donazioni. Furunt fatus sus ditus attus in sa villa de SUELLI a XX dessu mesi de lampadas ⁽¹⁾, anno incarnationis Domini nostri Iesu Christi millesimo ducentesimo decimo nono. Furunt is testimongius clamados et presentis sus honorabilis Donno Atzercho Utualj, Contini de Zori, Atzercho de Uda, Basilj de Lacono. Et pro majori seguridadi, et firmadu dessu fudi missidu su sigillo commui dessu ditu Senjori Judigi de issu mandu seri pendenti in hoy missidu JUDICI TROGUODORJ.

Sig † m mei Perdo Isquintu Scribanu dessu Senjori Judici pro autoritate sua notario de omnia terra dessa Senoria sua, quia predictus, et in supra naradus testimongius interveni in custas cosas qui su ditu Senjori Judici mi at cumandado scribi, et clausi cum sus rasmus exm̄en fatu in sa linea XXIII ue narat *cum Sorasi de su guturu de sancta*, et in sa linea XXXVIII in nui narat *Su* ⁽²⁾.

Si † num mei Gabrielis Miguel de civitate Oristanj habitator auctoritate regia not^{ru} publicum per totum Sardiniae regnum huiusmodi translavi testis ⁽³⁾.

S † Et quia ego Johannes Perez de Molines Clericus Cesaraugustan. Dtor publicus apostolicus, nec non Archiepiscopalis Arboren. auctoritatibus Not. huiusmodi translavi ⁽⁴⁾.

S † Et quia ego Anthonius de Uerena Clericus parēj Dro. publicus Apostolica et Imperiali, nec non Regia sacris auctoritatibus Notarius presens exemplum a suo originali per alium fideliter scriptum abstraxi, et cum eodem nihil addito minusque remoto comprobavi; ideo signum meum solitum et consuetum una cum supra po-

sitis connotariis meis testibus eidem apposui in fidem et testimonium veritatis premissorum rogatus; approbo dictiones abrasas, videlicet in xxx linea ubi dicitur *calat a Sisiny et daynnj a sa ena*, et in xxxvj ubi dicitur *villa de Fraus*, et in xxxviii ubi dicitur *a sa miza sindlj*, et in l ubi dicitur *serra serra*, et in li ubi legitur *pauli de codis*, et in linea lvj ubi legitur *et venit* ⁽⁵⁾.

XLIV *

Mariano II, giudice di Torres, promette a Pietro D'Oria legato del comune di Genova di osservare la convenzione già da lui fatta con lo stesso comune ⁽⁶⁾, e ne rinnova col presente atto i patti e le condizioni, fra le quali erano le principali, di spendere lire ventimila nel territorio di Genova, di dar la colletta, di proteggere i Genovesi nelle sue terre, e specialmente quelli del castello di Bonifacio in Corsica, di permettere ai medesimi lo stabilimento di loro Consoli particolari nel regno Turritano per definire le loro liti, di non esiger dazi, di dare al comune lire cento all'anno laddove conquistasse quella parte del giudicato di Arborea, ch'era di Ugone di Basso, e la metà delle terre degli altri giudicati dell'isola che pur venissero in sue mani con l'aiuto di soldati genovesi, ovvero le spese di guerra perciò fatte dal comune, di non dar ricetto nei suoi Stati ai Pisani, e agli altri nemici di Genova, e di non ritenere le sostanze dei Genovesi morti o naufragati nei suoi domini.

(1224, 7 settembre)

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, Lib. Iur. pag. 105.

Nos Marianus Dei gratia iudex turritanus et Arborensis convenimus et promittimus vobis Petro Aurie legato communis Ianue recipienti nomine ipsius comunis attendere, complere et observare conventionem olim factam inter nos et comune Ianue, prout in ipsa per omnia continetur una cum nostris liberis et maioribus, videlicet cum Guantino de Sena, Petro Spano, Guantino de Serra, Mariano Navicia, Saltaro de Navicia, Guantino de Curcas, iuramus tactis evangeliis attendere, complere et observare prout in dicta conventionem per omnia continetur, que talis est. In nomine Domini amen. Nos Marianus Dei gratia Iudex turritanus, promittimus tibi Petro Aurie Legato comunis Ianue recipienti nomine comunis, quodammodo erimus cives Ianue et compagnam et civilitatem iurabimus in ordinatione consulum comunis Ianue qui modo sunt vel pro tempore fuerint, seu potestatis comunis Ianue, qui pro

(5) È questo il terzo notaio che esemplò dall'originale il presente apografo coll'aiuto dei due precedenti.

(6) La convenzione, cui si riferisce il presente atto, e che Mariano promette di osservare, è quella che il di lui padre Comita II avea fatto per la prima volta nel 1191 co' Genovesi, e rinnovata co' medesimi nel 1212 (Ved. sopr. DIPLOM. E CART. DEL SECOLO XII. N.º CXXXVI*, e del Secolo XIII. N.º XXXI*). Per maggiore garanzia dei Genovesi Mariano fece intervenire al rinnovamento della convenzione i suoi figli, e più stretti congiunti, che sono nominati nella introduzione dell'atto. Il giudice Mariano II di Torres fu uno de' più potenti dinasti del suo tempo; su di che (Ved. TOLA, *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*, Vol. II. pag. 222-223).

(1) *dessu mesi de lampadas*, cioè del mese di luglio.

(2) È questa l'autenticazione del notaio che scrisse l'atto originale, che finisce con una poco importante lacuna.

(3) È questo uno dei tre notai, che esemplò dall'originale il presente apografo.

(4) L'altro dei tre notai, che levò dall'originale la presente copia.

tempore fuerit, hoc sane intellecto quod propterea non cogamur civitatem Ianue habitare. Et insuper pro libris viginti-milibus expendemus in posse comunis Ianue, quemadmodum Ianuenses cives expendunt, vel expendiderint de suo posse; et collectam inde dabimus que pro tempore super immobili civium Ianue imposita fuerit colligenda quancumque a consulibus vel potestate comunis Ianue, qui pro tempore fuerint per se vel nuncium suum fuerit requisita; universos homines Ianue et de districtu Ianue, et specialiter castri Bonifacii de cetero personis et rebus ubique mari et terra et aqua sanos et naufragos, salvabimus et custodiemus per nos et homines nostros, et defendemus in tota terra nostra, quam hodie habemus, et de cetero acquisierimus contra omnes personas; in tota terra nostra, et districtu, quam hodie habemus et de cetero acquisierimus eos libere uti et negociari permittemus, nec eos ulla dacta vel exactione seu super impositione alicuius rei gravabimus vel gravari faciemus, seu aliquo modo permittemus; nullum devetum faciemus, vel fieri faciemus seu concedemus quin homines Ianue et de districtu Ianue et presertim castri Bonifacii, libere et absque ullo impedimento emere et extrahere possint, de tota terra nostra et districtu quam hodie habemus et de cetero acquisierimus Ianue et in districtu Ianue, et ad Bonifacium deferendum quicquid velint, nec eos aliquid emere vel vendere contra eorum voluntatem cogemus. Salem vero de terra nostra quam hodie habemus et de cetero acquisierimus hominibus Ianue, et de districtu Ianue et castri Bonifacii absque ulla dacta vel districtu extrahere concedemus, excepto de iudicatu turritano. Item permittimus tibi, quod si partem Arboree que fuit Vgonis de Basso conquirere et habere poterimus, pro parte ipsa dabimus annuatim comuni Ianue libras centum denariorum Ianue, et si pro militibus, vel cum militibus, qui de Ianua ad nostrum servicium transfretabunt, totam Sardineam, vel aliquod iudicatum Sardinee conquisierimus, dabimus, vel dari faciemus eidem comuni medietatem totius terre acquisite, vel expensas factas ab ipso comune in ipsis militibus. Item promittimus, quod nullum lignum apud nos et in tota terra nostra, quam hodie habemus et de cetero acquisierimus, honus aliquod levare vel habere permittemus, donec naves ille, que de Ianua detulerint milites nostros sufficiens honus habuerint, ad quod habendum opem et consilium nostrum efficaciter tribuemus, hoc sane intellecto, quod Sardi dare debeant de rebus suis in navibus ipsis delatis pro quolibet cantario tantum quantum dederit Ianuenses et non plus. Pisanis quoque, et universis inimicis Ianue civitatis, quos hodie habet vel de cetero habebit, nullum receptaculum dabimus vel dari faciemus, seu modo aliquo consentiemus, nec eos in tota terra nostra, quam hodie habemus, et de cetero acquisierimus venire, neque necessaria aliqua suscipere, vel inde extrahere, per se vel alteram personam ullatenus concedemus; nullam pacem nec treugam seu concordiam faciemus cum Pisanis vel communitate aliqua seu persona, quin homines Ianue, et de districtu Ianue et terra ipsorum per nos in ipsa ponantur et pacificentur, si in ea esse voluerint. Si vero in ea esse recusaverint, nichilominus ea, que in eis convenimus et promisimus suobore existentia, inconcussa servabimus et servari fa-

ciemus. Concedimus siquidem quod homines Ianue et de districtu Ianue in tota terra nostra quam habemus et de cetero acquisierimus, consules babeant ex se ipsis ad audiendas et diffiniendas causas et lites, que inter eos vertentur; et si forte inter Ianuenses, et Sardos, et e converso questio verteretur, una nobiscum consules ipsi questionem ipsam et litem audire debeant et diffinire (1). Si contingerit, quod aliquis Ianuensis, vel de districtu Ianue in tota terra nostra et districtu quam hodie habemus et de cetero acquisierimus testatus vel intestatus decedat, omnia bona ipsius que poterimus invenire, nuncio, vel nunciis Ianuensium consulum de comuni liberari, et consignari faciemus, vel inde faciemus secundum voluntatem defuncti, nec aliter de rebus defuncti nos intromitemus; si vero naufragium passus fuerit, nos ad res ipsius recuperandas bona fide opem et consilium nostrum prestabimus, et que recuperari poterunt, eidem cuius fuerit, faciemus in integrum liberari, deficiente ipso nuncio, comunis Ianue sicut supradictum est; homines quoque nostros cogemus, quod nullam rassam in comperandis rebus ianuensibus, aut in rebus suis vendendis aliquatenus faciant vel componant; predicta vero debent iuramento firmari, de quinque in quinque annis per supradictum iudicem et eius filios habentes ab annis quatuordecim supra et eorum archiepiscopos et episcopos, atque eorum liberos, si tamen a consulibus, vel a potestate comunis Ianue, qui pro tempore fuerit requisitum. Testes, Raimundus de Popardina Catalanus, Ansaldus de Noata Medicus Ianuensis, Petrus Ferrarius, Placentinus de tolla. Actum in Arborea loco ubi dicitur Furonus, in ecclesia Sancti Quilici, anno Dominice nativitatis millesimo ducentesimo vigesimo quarto, indicione undecima, die septimo septembris inter primam et terciam.

Obertus de Clavaro notarius rogatus scripsi.

Atto Placentinus notarius sacri palatii hoc exemplum transcripsi et exemplificavi ab autentico publico scripto manu Oberti de Clavaro notarii sicut in eo vidi et legi, nichil addito vel dempto, preter forte litteram vel sillabam titulum seu punctum, et hoc causa abbreviationis vel melioris lecture, titulos scilicet in litteras, vel litteras in titulos permutando, ad quod corroborandum iussu domini Pegoloti Ugezonis de Girardinis Ianuensis potestatis subscripsi, illudque autenticavi, et redegi in publicam formam.

XLV.

Benedetta marchesa di Massa, e giudicessa di Cagliari promette a Gottifredo Legato Pontificio in Sardegna l'annuo censo di lire venti di argento per ricognizione del supremo dominio della Chiesa nei suoi Stati; che nes-

(1) Lo stesso patto era stato convenuto fra i Genovesi e Comita II padre di Mariano fin dal 1191; laonde nel declinare del secolo XII il comune di Genova avea proprii consoli negli stati degli altri comuni o dei principi suoi collegati od amici, onde far amministrare la giustizia ai Genovesi, che si trovassero per ragione di commercio, od altro motivo, in paesi stranieri. Questa circostanza, e gli altri patti quindi soggiunti, relativi alle sostanze dei Genovesi, morti o naufragati, sono da notarsi, perchè dimostrano il progresso che aveano già fatto a quel tempo le idee del giusto e dell'onesto in materia di dritto internazionale.

rumo in avvenire assumerà il governo del giudicato senza giurar fedeltà ai Pontefici, ed ottenerne il vessillo, simbolo della sovranità; che singolari dimostrazioni di onore si useranno nella provincia cagliaritana ai Legati Apostolici; che i futuri giudici non potranno contrarre matrimonio senza il consenso del Papa; e che laddove la loro discendenza legittima si estingua, la terra tutta ricadrà in potestà della Chiesa romana (1).

(1224, 3 dicembre).

Dal Muratori, *Antiq. ital.*, Tom. VI Dissert. LXXI col. 7.

In nomine Domini, amen. Ego Benedicta Donnicella Marchisana Massae, et Iudicissa Calaritana, persistens in pleno sensu meo, non vi coacta, nec dolo malo inducta, sed mea propria et voluntate spontanea, vobis domino Gottifredo Praefecti urbis domini Papae subdiacono et cappellano, totius Sardiniae, et Corsicae Legato, recipienti nomine Romanae Ecclesiae, ab hac ora in antea viginti libras argenti nomine census pro regno meo calaritano, sive iudicatu ac tota terra, quam habeo in Sardinia, quae omnia me confiteor ab ipsa Ecclesia possedisse hactenus, et possidere in futurum, in festo omnium Sanctorum promitto solvere annuatim. Item promitto, quod nullus de novo efficietur iudex, vel iudicissa in ipso regno, sive iudicatu, quin iurent fidelitatem ipsi Ecclesiae, et faciant omnes liberos terrae, sive terrae magnenses, habentes feudum ab eis, in principio suae dignitatis iurare fidelitatem Ecclesiae memoratae (2). Item iudex et iudicissa procurabunt Legatum Sedis Apostolicae, sicut Archiepiscopus Calaritanus: et quum primo ipsum recipient, et iudex Calaritanus addextrabit eum pedester per decimam partem milliaris unius (3). Item iudex et Iudicissa Calaritana omnia spiritualia dimittent libere ipsi Ecclesiae, non obstantibus consuetudine aliqua vel abusu (4). Item Iudex Calaritanus non recipiet uxorem, nec Iudicissa maritum, sine speciali licentia eiusdem Ecclesiae et mandato. Item si Iudex vel Iudicissa Calaritana decederent sine filiis masculis vel feminis, totam terram libere et absolute ipsi Ecclesiae relinquere teneantur: salvo tantum quod tertiam partem mobilium pro anima sua libere derelinquant (5). Item quum Iudex vel Iudicissa de novo efficiuntur

(1) Il presente atto di omaggio è prestato da Benedetta sola, perchè in quest'anno 1224 era già vedova di Parassone o Barisone, e regnava a proprio nome nel giudicato di Cagliari. Infatti nell'atto somigliante già da lei prestato nel 18 novembre 1215 assieme al suddetto di lei marito si legge: *homagium Parasson marchionis Massae et iudicis Karalitani, et Benedictae eius uxoris ecc.* (Ved. sopr. Dipl. N.º XXX *).

(2) Il giuramento di fedeltà dovea pure prestarsi dai magnati della terra, o del giudicato (*terrae magnenses*), i quali avessero feudo dai giudici di Cagliari, ogniqualvolta accadeva l'elezione di un nuovo regolo o giudice.

(3) Quest'atto di ossequio verso i Legati Pontificii, cui Benedetta obbligava i giudici suoi successori, era una imitazione dell'atto più solenne e più significante, per cui gl'imperatori germanici fecero talvolta da staffieri ai Pontefici Romani.

(4) Da questo passo si rileva, che i giudici cagliaritani aveano usurpato alcuna parte della giurisdizione spirituale appartenente alla Chiesa.

(5) La Chiesa Romana, credendosi investita dell'alto dominio della Sardegna, imponeva ai giudici cagliaritani condizioni assai onerose, fra le quali era al certo gravissima quella di non poter contrarre matrimonio senza il permesso della Sedia Apostolica, e l'altra di non poter disporre fuorchè della terza parte dei loro beni mobili, laddove morissero senza discendenza legittima

in ipso regno, sive iudicatu Calaritano, ad Curiam Romanam personaliter accedent, vel solemnes nuntios destinabunt infra spatium duorum mensium a die suae dignitatis incipientium, pro vexillo in signum domini a Sede Apostolica humiliter obtinendo. Item guerram et pacem facient ad mandatum ipsius Ecclesiae contra universos et singulos per Sardiniam constitutos, qui forte aliquo tempore praesument ipsi Ecclesiae in aliquo rebellare. Item nulli statuentur ad custodiam castrorum vel arcium ipsius regni, sive iudicatus Calaritani, quin primo iurent, honorem, libertatem et iura eiusdem Ecclesiae per omnia et in omnibus firma et illibata bona fide, et sine fraude servare. Insuper autem, ut haec omnia in posterum firma permaneant, obligo me, meosque heredes ad poenam decem millium marcarum argenti, si contra praedicta, vel aliquod praedictorum per me vel meos heredes, sive per aliquam submissam personam, tempore aliquo venire tentabo. Et poena soluta idem scriptum plenam obtineat firmitatem. Verum ad maiorem firmitatem ipsius Ecclesiae, corporali a me iuramento praestito, de praedictis omnibus observandis, praesens scriptum feci exinde fieri tam bullae regni mei Calaritani, sive iudicatus, quam sigilli proprii munimine roboratum.

Actum in inferiori camera palatii venerabilis patris..... Archiepiscopi Calaritani, apud villam Sanctae Caecliae, praesentibus Magistro Iohanne Praeposito Foripopulensi, Presbytero Benevenuto Rectore Ecclesiae Sancti Michaelis Lambertatorum Bononiensium, Magistro Benedicto Cortese Clerico Domini Rayneri Sanctae Mariae Diaconi Cardinalis, nobilibus viris Bonifacio germano ipsius domini Gottifredi Legati Sardiniae et Corsicae, et Raynuccio Fortiguerra Urbevetano, Militibus. Anno Domini nostri millesimo ducentesimo vigesimo quarto, indictione duodecima, III nonas decembris, Pontificatus Domini Honorii Papae III anno nono.

XLVI.

Il Pontefice Gregorio IX accorda privilegio e protezione Apostolica alle chiese e monisteri, che l'Ordine di Camaldoli possedeva in Sardegna, e sono nella presente Bolla nominati.

(1227, 28 giugno).

Dal Mittarelli, e Costadoni, *Annal. Camald.* Append. al Tom. IV. col. 460 e seg.

Gregorius Episcopus servus servorum Dei dilectis filiis priori Camaldulensi eiusque fratribus tam presentibus, quam futuris regularem vitam professis in perpetuum. Offitii nostri nos admonet et invitat auctoritas etc. Eapropter dilecti in Domino filii vestris iustis postulationibus clementer annuimus, et predecessorum nostrorum fel. mem. Paschalis, Eugenii, Anastasii, Adriani, Alexandri, Clementis, Innocentii Romanorum Pontificum vestigiis inherentes precipimus, et presentis decreti auctoritate sancimus, ne cuiquam omnino persone clerico, monacho, laico cuiuscumque ordinis ac dignitatis presentibus aut futuris temporibus liceat congregationes illas et loca illaque Camaldulensis eremi sive cenobii disciplinam ed or-

dinem susceperunt, aut sunt in posterum suscepture, que hodie sub illius regimine continentur, ab eius ullo modo subiectione et unitate dividere. Que videlicet loca et congregationes conservandae unitatis gratia singularibus visa sunt vocabulis annotanda. etc.

IN INSULA SARDINIE *Monasterium Sancte Trinitatis de Sarcaria, ecclesiam Sancte Eugenie in Samanar, ecclesiam Sancti Michaelis et Sancti Laurentii in Vanari, ecclesiam Sancte Marie et Sancti Iohannis in Altasar, ecclesiam Sancte Marie in Contra, ecclesiam Sancti Iohannis et Sancti Simeonis in Salvenero, ecclesiam Sancti Nicolai in Trulla, ecclesiam Sancti Petri in Scanno, ecclesiam Sancti Pauli in Controniano, ecclesiam Sancti Petri in Olim.* etc.

Datum Anagnie per manum magistri Sinibaldi S. R. E. vicecancellarii IIII kal. iulii indictione xv. incarnationis Dominice anno M. CC. XXVII. pontificatus vero domini Gregorii pape IX. anno primo.

XLVII.

Pietro II regolo di Arborea con la sua consorte Diana dona alla chiesa e monistero dei Benedittini di S. Martino di Oristano otto montagne denominate GAY, FLARISSA, CLEMENTI, BIDECCA, CANALI, PLANU - MAGIU, DOYGA SANTA, e CARDIAS, con tutti i boschi, terre colte ed incolte che vi sono comprese, ne designa la estensione ed i confini, ed uccorda ai monaci il dritto feudale sulle medesime.

(1228, 18 gennaio). (1)

Dal Sanna, *Festiv. Cult. Introd.* N.º 17 (y).

In nomine de su Senore nostru Hiesu Christu, et dessa Gloriosa Virgine Maria Mama sua, et nostra. Amen. Jesus. Ego Petrus de Lacono Iudice de Arborea, et Visconte de Bassu, cum voluntate bona, et de Donna Diana uxore mia Regina de Arborea, fato custa donaxione pro bene ila fato a sa Ecclesia de Santu Martini, de sos Apendios dessa citade de Aristanis, et conventu dessos monacales de Santu Beneditu: et doli totus sos saltos, et montes siguientes. Et primo sos bator montes nominados GAY, FLARISSA, CLEMENTI, et BIDECCA; et anco doli ateros bator montes nominados *su saltu de CANALI*, et *su de PLANU MAGIU*, cum *su monte de DOYGASANTA*, cum alio saltu

(1) Pietro II re di Arborea nacque da Ugone II visconte di Basso, e da Preziosa di Lacono, o di Lacon; e secondo l'opinione più comune degli storici sardi succedette nel 1230 nel trono a Costantino II, che da taluni è creduto suo fratello primogenito. Ma dalla data del presente diploma, che fu esemplato dall'originale nel 1228, e pubblicato dal Sanna (oper. cit.), si ha una prova certa, che Pietro II regnava già da due anni prima del 1230. Quest'ultimo anno si credeva comunemente il primo del di lui regno, perchè anteriormente alla pubblicazione fatta del Sanna, non si conoscevano fuorchè i documenti del 1230 messi in luce dal Mittarelli negli *Annali Camaldolesi* (Ved. infr. Dipl. N.º L. pag. 342. - Ved. pure TOLA, *Dizion. biogr. dei Sardi ill.* Vol. III. pag. 64. 65 e seg.).

ditu su saltu de CARDÈAS, cum omnibus suis notis terminibus, et afrontationibus. Et gasi su primu saltu nominadu GAY si innizat, et si partit dae muru in muru, et benit deretu ad *Iscala de Masone*, et girat deretu à *Serra de Masone*, et girat deretu à su *Nuraque de Quelargiu*, et sinde badat deretu à su *Marguine de monte Pizinnu*, et essit deretu à *guturu de Clapa*, et affiscatsi à muru saltu. Et su saltu nominadu FLARISSA si partit dae *Planu de Doniguellu*, et si incurbat à muru de *Golletorgiu*, et babatsinde deretu à *Bruca de Silua*, et babatsinde pusti à *Marguine à Planu de Serra*, et babatsinde deretu à *Cugucadu*, et ajugitsi a *Planu de Donniguellu Saltu*. Et su saltu nominadu CLEMENTI, sinde bahat a *Fustis albus*, et baharigat deretu fina à su *Nuraqui de Amogorella*, et essit deretu à *Minda de Frissa*, et girahat su marguini de *Planu Mahiore*, et incurvatsi à *Bau de Fussy deretu ad Iscalas daydu*, et affiscatsi à *Fustis albus saltu*. Et su saltu nominadu BIDECCA tenet suna cabiza in *erriu Dortella* segundu qui currit su ditu erriu in fini ad *Abba Sassa*, et sinde bahat à *muru de paris*, et babatsinde in fini à sa *Iscala de Furguillu*, et girahat pusti Marguini deretu à *Pauli de Corda*, et incurvatsi à sa *horrohya*, et girahat sa via deretu à *canali de Pira*, et affiscat à su saltu de *riu Dortella*. Et sos duos saltus nominados MIFFILLINU, et *Impantura pisquina de Caniga*, si partin ad *Iscalas daydu* per totu su erriu infini a *pisquina de Caniga saltu*, et calahat deretu à *erriu de figu*, et essit deretu à sa *vena de Pira longa*, et calahat deretu à *monte de Pagia* et bahat deretu à *figu bargia*, et calahat deretu à *Serra Cana*, et affiscatsi ad *Iscalas daydu saltu*. Et su saltu de CANALI si partit deretu a *Flissa*, et deretu à *monte Dorunda*, et bahatsinde deretu à *Iscalas de Padente*, et girat deretu ad *erriu de Turroy*, et girahat deretu à *Brunca de Argiolas*, et essit deretu ad *Iscala doru*, et bahatsinde deretu à *Brunca de Nassargios*, et istendetsi à *pisquina de Caniga*, et affiscatsi à *flissa saltu*. Et su saltu clamadu PLANU MAGIU, si partit à *sellas de Paris*, et calahat deretu fina su *Nuraqui de Bidella*, et girahat deretu à *Brunca de Argiolas*, et boltat deretu à *Chelargiu*, deretu ad *Iscalas de Longu Fresu*, et bahat deretu à *Bruca de Marguini*, et girahat deretu à *Maqaradorgiu*, et affiscatsi à *Seddas de Paris saltu*. Et su saltu de DOYGASANTA si innizat, et si partit dae bia, in bia peri sa via de *Logu* qui bahant à sa *via de Caprilis*, et ad *Iscalas de Pasca*, et girahat pusti *via de Logu*, peri sa cale si bahat ad *Aristanis* à sa *via de Fordongiani*, et in fine à sa *Roya*, et torrat pusti *via de Logu*; peri sa cale si bahat à sa *Villa de Caprilis*, et a sa *villa de Truisquedda*, et infine à su *Nuraqui de Pirasteda*, et babatsinde in fine à *Futana Picinna*, et ibi complit à pari cum satera via, qui bahant à *Caprilis*, et affiscatsi à *Seddas de Pasca saltu*. Et su ultimu saltu esti su *de CARDÈAS*, su cale si innizat dae su erriu, et coddat dae *Funtana Fraigada* via via deretu à su *guturu de Ceparo arrohya arrohya* à *Montigu de Ligios*, de *funtana è Figu*, et torrat via via de sa *Paule de su Tramazu*, cussorgia cussorgia à su *Forriguesu*, fini à *Monte Perdosu*, et in fine à sa *Iscala de Ciliguertas*, et in mesu dae *su cungiadu de Madona Contissa* erriu erriu deretu à su *Fangu*, et erriu erriu in fini à *Funtana Fraigada*. Sos cales montes, et saltos cum

totu sos terminos, et afrotationes in soro de supra nominados dollitus à saltura à sa dita ecclesia de Santu Martini, qui silus arreat de onni temporali de su annu, et pro laude, et pro pastu, et pro lahoru, et anco pro lu poder arrendare pro utile, profetu, et benefixiu de sa dita Ecclesia, dande potestade de poder tenturare, et inaguedare in ditos montes, et saltos, et gasi fato custu benefixiu, et donaxione perpetua à sa dita Ecclesia de Santu Martini de Aristanis, pro amore de Deus, et de Santa Maria mama sua, et de totu sus Santos, et pro sa anima de padre meu, et de mama mia, et pro remissione de sos pecados mios, qui siant suos in perpetuum, et non atera persona habiat dominiu nixunu, ne senoria in ditos montes, et saltos, sino sa dita Ecclesia de Santu Martini. Et gasi stricti, et rigorse comandamus in generali non atrevetsi persona nexuna faguer dannu, nè in terras, nè in arborea, nè bruxare boscu, nè linnayolu nexunu, linna tallare, nè pasturare, nè minus narbones bogare, nè lahoru nexunu faguere in terras de ditos montes, et saltos, senza lissencia de sos Ministradores, ò Procuradores de sa dita Ecclesia, pagande sempre su feudu, eo portadiga à sa Ecclesia de Santu Martini de Aristanis. Et si calisiogiat persona, ò personas fagueren algunu desacatu, violenxia, ò desobediencia, è non guerrer guardare, et observare custa nostra voluntade, et donaxione fata, sian in continente fustigados, compellidos, et forzados treguentos ducatos pagare à su Fiscale de custu nostru Judicadu, et non apat ausu Judice nexunu cat esser depus me, non Donnicellu, et non Donna, et non Donniguella, et non Curadore, et Mabyore, et no Armentariu, et non nexunu homine mortale, qui strumet custu bene qui apo fatu à sa Ecclesia de Santu Martini de Aristanis. Ego dictus Petrus de Lacono Judice de Arborea, et Visconte de Bassu, et sunt testes primus Deus, et Sancta Maria et omnes Sancti, et Sancte Dei. Amen. Et Donnu Trudori de Muru Archibiscobu de Arborea, et Donnu Pedru De Martis Piscabu de S. Justa, et Donnu Guatini de Siuru Piscabu de Terralba, et Larezu Dezori Curadore de Bonorcilli, et Pedru Murtinu, et Guatini de Martis, et Argioco de Muru, et Balloi de Figus, et Quicu Corroga de Martis Curadoris de Capidanu, et Furadu Caboni Curadori de Narbulia, et Busaquesu Pinna Curadori de Guilarci, et Trudori de Sogus Curadori de Nurguillu, et Arzoco de Lacono, et Barisone Diana, et Angueleddu Orru Curadoris de parte Allenza, et Guantini Dezori Castellan de Marmilla, et Guantini de Serra Prheideru Mayor de Mara, et Pedru Murtinu Armentaryu Magior et Comida Spanu Querquidore Mayore de Sinis, et Chrispulli Cauli Mayori de Busaquesus, cum collectaneos suos. Et qui habeat dicere, quia bene est custu beni qui apo fatu à sa Ecclesia de Santu Martini de Aristanis, habeat benedictionem de Deus, et de Sancta Maria, et de novem Ordines Angelorum, et de duodecim Apostolis, et de sexdecim Prophetis, et de viginti quatuor Senioribus, et de 318 Patribus, et de omnibus Sanctis Dei. Amen. Et qui habeat dicere, quia male est custu bene, qui apo fatu, habeat maledictionem de Deus, et de Sancta Maria, et de novem Ordines Angelorum, et de 12 Apostolis, et de 16 Prophetis, et de 24 Senioribus, et 318 Patribus, et de omnibus Sanctis Dei. Amen. Et habeat portionem cum Pilatus,

cum Herode, et cum Judas traditore, et Diabolis in inferno. Amen. Dat. Aristanis die 28 januarij anni Domini 1228 et in libro Privilegiorum registrata fol. 43.

Hujusmodi concessio facta fuit a Domino Petro de Lacono Judice de Arborea cum voluntate Dominae Dianae uxoris ipsius Reginae Arboren, cum supradictis testibus, manu mea scriptaque fuit 18 mensis januarij anno Dni 1228. De quibus fidem facio ego Lazerinus Trudu Notarius publicus in toto Judicatu Arboren, cum signo meo solito artis notariae signum depromo †.

Ego Marcus Antonius Gabilan publicus Notarius ad hanc concessionem praesens fui cum praedictis nominatis testibus, et sic ad hoc me subscribo, et meum solitum artis notariae, quo in publico utor, appono signum †.

Ego Petrus de Campo Apostolica, ac Imperiali auctoritate Notarius fidem facio, qui cum stipulata fuit praesens concessio, praesens fui, et sic meum appono signum †.

XLVIII.

Il Pontefice Gregorio IX, dopo aver scomunicato i Cattari, i Paterini, i Poveri di Lione, gli Arnaldisti, gli Speronisti, i Passagini, e l'imperatore Federigo, fulmina eziandio l'anatema contro Ubaldo cittadino Pisano, il quale avea invaso armata mano una parte della Sardegna (il giudicato di Gallura), e contro i suoi aderenti e consorti, che aveano favorito e favorivano tale usurpazione.

(1229, 20 agosto).

Dal Lami, *Monum. Eccles. Florent.* Tom. I, pag. 471-472. -
e Raynaldi, *Annal. Eccles.* Tom. II, pag. 12-13.

Excommunicamus, et anathematizamus, ex parte Dei omnipotentis Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, auctoritate quoque Beatorum Apostolorum Petri et Pauli, et nostra, omnes haereticos Catharos, Paterinos, Pauperes de Lugduno, Arnaldistas, Speronistas, et Passaginos, et omnes alios, quocumque nomine censeantur, et omnes fautores, receptatores, et defensores eorum. Excommunicamus, et anathematizamus ex parte Dei omnipotentis Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, auctoritate quoque Beatorum Apostolorum Petri et Pauli, ac nostra, Fridericum dictum Imperatorem etc.

Item excommunicamus, et anathematizamus Ubaldum civem Pisanum, pro eo quod contra iuramentum praestitum Ecclesiae Rom. hostiliter intravit Sardiniam ad Rom. Ecclesiam pertinentem, et partem ipsius terrae violenter detinet occupatam: qui etiam ad mandatum dilecti filii G. tituli S. Marci presbyteri Cardinalis A. S. L. pignora pro satisfactione non praestitit, nec in aliquo satisfecit.

Item excommunicamus omnes illos, qui eidem in occupanda vel detinenda terra praedicta consilium, auxilium praestiterint vel favorem

XLIX.

Particola del trattato di pace, e di commercio tra Mico Seracino re di Affrica, e di Busa, e la repubblica Pisana, nelle quali è nominativamente compreso il castello di Cagliari, e tutta l'isola di Sardegna.

(1229, [1230, stil. pis.], 31 agosto).

Da Flam. Dal-Borgo, *Scell. Diplom. Pis.* pag. 210-11-12.

In nomine Domini, amen.

In presentia Michi Vittorirli, Benedicti famosi Militis Mundi, et soli, et completi, et benefortunati Buzacharini filii Vetuli fortunati, et victoriosi, et benefortunati, et Benedicti formosi militis Mundi, Patris Maumethi Victoriosi Benedicti nominati Militis Mundi Patris, affatus Deus ei concedat, et compleat bene quantum habet, et bonam fortunam.

Testes huius privilegii, qui testificati fuerunt super complemento istius concordie, que pax confirmata dicta est firma coram Rege de suo mandato, qui est benedictus, cuius Deus teneat in manu dominium, cum Domino Teditio filio Ugutionis q. Lamberti, qui nuncius presens fuit ad ea, que fierent in presentiam Regis dicte Curie, cui Deus augmentet vitam, ex parte Domini Taurelli de Strata Potestatis Pisanorum, et ex parte Antiquorum, sive Francorum, et Consulium Maris, ut predictus Nuncius ex parte predictorum fuit firmator pacis secundum petitiones eorum, que inferius continentur, et predictus Vir precepit, ut fieret pax sine voluntate eorum.

In primis, ut Mercatores Pisanorum venientes in totam Africam, et in totam Terram nostram de Busa, et in toto Dominio predicti Michi, debeant esse sani, et salvi, et securi ipsi, et res eorum, quamdiu Pax durat, et terminus pacis est triginta annorum; et Dominus Teditius Nuncius prenominatus Pisanorum confines terre sue posuit in hac pace, videlicet de Corbo usque ad civitatem Ueglam; posuit insuper Insulas Maris, SARDINIAM TOTAM, ET CASTELLUM CASTRI, et Corsicam Insulam, et Insulam de Planosia, et Insulam de Ilba, et Insulam de Caprara, et Insulam de Gorgona, et Insulam de Gilio, et Insulam de Monte Christo, etc.

Ista omnia suprascripta Balcardi eper m pl exscripsit sua manu filio de Asilico die illa, et hoc est in Alchadius.

Hec pax est anno Domini euntibus mcccxxx. Endict. vii. in exitu mensis Augusti.

L.

Pietro II visconte di Basso, re e giudice di Arborea, col consenso e buona volontà della regina Diana sua moglie, dona alla chiesa di S. Maria di Bonarcado la vasta selva (saltu) di QUERQUEDU (dei Querceti) soprastante alla chiesa medesima, e ne stabilisce la estensione ed i confini.

(1230,).

Dal Mittarelli, e Costadoni, *Annal. Camald.* Append. al Tom. IV. col. 489 e seg.

In nomine Domini nostri Iesu Christi, amen. Ego Petrus Dei gratia vicecomes de Bassu et rege et iudicis de Arborea cum bona voluntate de Domina Diana viscontissa mugere mea, donna et regina de Arborea, fago custa carta pro bene cale fasso a sancta Maria de Bonarcado doli su saltu de Querquedu, qui est supra Bonarcadu, et ingigase custu saltu daue est su nuraque de sa mura de Querquedu, incobat deretu a bruncu de su lenu, et benit a sa sella de sa sogaria, et falat a Jenna de Aquila, et benit a su budragu paris cum santu Lussurgiu, et girat deretu a su montigu de Pedru fumu, et benit a bau de riu de Cornu, et colat a su monumentu de sa Senega, et benit deretu a su saucu supra bau de feacu, et benit deretu a su Corongiu de iudice Cerbeiu, et benit supra su telare de sas pedras mannas, et cumpat supra bau de mela, et benit deretu a sa Jenna de Sereda, et incurvat se a castru de Janni Arrasca, et benit a pedras doladas deretu a nuraque de Idalos, et falat a silite de Marianni de Scano, et benit deretu a nuraque de Cannajos, et benit deretu a nuraque de sa mura de Querquedu, et in hue se infliscat a pare custu saltu. Dollila custu saltu, qui si lu arreaat, et castiquet de omnia temporale de sannu pro pastu et pro glande, et pro laorgiu, et pro linna et pro silva; custu bene elli fazo a sancta Maria de Bonacado pro amore de Deus et de sancta Maria, et de totu sos Sanctos, et pro anima de padre meu et de mamma mea, et pro remissione de sos peccados meos, et non apat ausu non iudice, qui habeat esse depustus me, non donna, non donnicellu, non iudices de fatu, non curadores, non mayores, et non armentarios, et non majores de cavallos, et non maalarios, et nen porcarios, nen aasones, nen cannarios, et non mandatores de regnu, et non per unu homine mortale, que strumet custu bene, qui apo ordinadu et fatu, et gasi lu confirmo et areno. Et si per unu homine le faquet perdimentu contra voluntate de su priore cad esser in sa domo, quocumque modo paguente pro uno binte, et libra una de argentu a sa corte. Et sunt testes presentes Deus et sancta Maria et omnes Sanctos et Sanctas Dei, amen; et donnu Frodori arquipiscobu de Arborea, et donnu Petru de Martis piscobu de Sancta Justa, et donnu Gontine de Scuru piscobu de Teralba, et Laurenzu de Zori curadore de Bonarcule, et Gontine de Zori castellanu de Marmilla, et Petru Martini, et Arzoco de Martes curadores de Campidanu, et Furradu Sorrompis, et Barusone Pistore curadores de parte de Mili, et Arzoco Pera, et Barusone Diana, et Gunare Dorrucuradores de parte de Valenza, et Comida Spanu mayore de cavallos, et Petru de Figos armentargiu de logu de Crupoli majore de Busaquisos et goleannes suos. Et qui habet dicere quia bonum est custu bene, qui apo fatu, habeat benedictionem de Deo Patre omnipotente et de sancta Maria matre Domini, et de omnibus Angelis et Sanctis Dei, amen. Et qui habet dicere, quia malu est, habeat maledictionem a Deo Patre omnipotente et de sancta Maria virgine et de omnibus Angelis et Sanctis Dei, amen; et habeat portionem cum iniquo Herode et cum Juda traditore, et cum diabolo in inferno. Fiat, fiat. Amen. Anno Domini millesimo ducentesimo trigesimo.

LI.

Ugolino e Lamberto conti di Bulgari, in proprio nome, e nella qualità di procuratori di Ranieri conte di Bulgari, si confessano e costituiscono solidalmente debitori verso Pellario di Ugolino Gualandi di lire trentacinque di denari nuovi pisani da lui spese in loro servizio nell'andare con armi e munizioni a Torres in Sardegna, e più di altre lire ventisei, e soldi cinque di Genova, per cui avea assunto obbligazione a loro nome, e di lire nuove quaranta di denari nuovi di Pisa, prezzo di un cavallo comprato pel suddetto servizio, e si obbligano di rendergli e pagargli le anzidette somme nei termini e tempi stabiliti in quest'atto medesimo.

(1233 [1234, stil. pis.],).

Dal Maccioni, *Difes. del domin. dei Conti della Gherard.*
Tom. II. pag. 49-50.

In Dei nomine Amen. Ex hoc publico instrumento sit omnibus manifestum qualiter Raynerius comes dictus Ugolinus quondam comitis Ugolini de Bulgari, et Lambertus comes filius domini Raynerii comitis de Bulgari Procuratores domini Raynerii predicti per cartas publicas ut asserunt procuratorio nomine pro eo insolidum, et etiam principaliter, et eorum proprio nomine quisque eorum insolidum interrogati a Pellario de domo Gualandorum filio domini Ugolini sunt confessi in veritate predictum Pellarium expendisse, et dedisse in armis, et armensibus suis pro eundo in servitium ditorum comitum in Sardinea scilicet in **TORRI** (1) libras triginta quinque denariorum novorum Pisanorum, et pro ipsis dominis se obligasse de libris viginti sex, et sol. quinque ian. et etiam emisse unum equum pro dicto servitio pro pretio librarum quadraginta denariorum novorum pisanorum. Quare dicti Raynerius, et Lambertus comites procuratorio nomine pro dicto comite in solidum, et etiam eorum proprio nomine principaliter quilibet eorum in solidum per stipulationem convenerunt, et promiserunt supradicto Pellario dare et solvere, vel dari et solvi facere ei, vel eius heredibus, aut suo certo misso pro eo, vel cui ipse preceperit supradictas libras viginti sex, et solidos quinque ian. infra octo dies proximos ex quo pervenerit in **Torri**. Et quod si equus supradicti Pellarii, quod absit, perierit, seu amitteretur in supradicto servitio quod emendabunt ei summam librarum quadraginta denariorum pisanorum, et ipsas libras quadraginta denariorum ei solvent, et dabunt, et solvi et dari facient infra quindecim dies proximos ex quo petierit, vel amissus esset equus ipse, et quod eum, et suos heredes, et bona de supra scriptis omnibus indemnes, et indemnia conservabunt, sine omni briga, et molestia, et reclamazione Curie, alioquin penam dupli omnium predictorum, et omnes expensas que inde fierent, quisque eorum procuratorio nomine pro dicto comite principaliter, et eorum proprio nomine insolidum ei dare, et solvere promiserunt obligando se procuratorio nomine pro dicto comite, et ipsos, et suos heredes, et bona insolidum, et se, et suos heredes, et bona

(1) TORRI, ossia TORRES, giudicato *Torritano* in Sardegna

insolidum ei, et suis heredibus; renuntiando omni iuri, et auxiliis, et exceptionibus, et constitutionibus, et beneficio epistole divi Adriani, et novo iuri auctenticorum, et dictus Lambertus renunciavit Senatus Consulto macedoniano, et omni alio legum, et constitutionum auxilio unde se a predictis, vel ab aliquo predictorum a pena vel solido possent defendere, et tueri. Datis fideiussoribus Gualando comite de Castagneto, et Liburnense dicti Torrolfini qui fideiubendo pro supradictis Rainerio et Lamberto, et quolibet eorum insolidum, et cuiuscumque eorum insolidum pro omnibus, et mandatario, et etiam principaliter, et eorum proprio nomine quilibet eorum insolidum eadem suprascripta omnia, et singula predictorum promissa per eosdem supradicto modo prefato Pellario convenerunt, promiserunt sic facere, et observare, et fieri, et observari facere per omnia ut superius convenerunt, obligando se, et suos heredes, et bona insolidum, et suis heredibus ad eandem penam et stipulationem promissam renunciando eidem ut supra. Et taliter hec omnia me Gerardum notarium predictum ea scribere rogaverunt. Actum Pisis. Chinseche in domo supradicti Rainerii comitis Ugolini presentibus Marco quondam Ugonis Georgio quondam Uberti, Testibus ad hec rogatis. Dominice incarnationis anno millesimo dugentesimo trigesimo quarto. Inditione sexta quarto idus

† Gerardus Urselli filius domini Friderici Excellentissimi Roman. Imperatoris notarius predictis interfui, et hec omnia rogatus scripsi, et firmavi.

LII*.

Barisone III, giudice di Torres e di Arborea, assistito dal suo tutore e curatore Arzocco de Serra, e dal Consiglio di reggenza del giudicato, composto di uomini liberi, e di prossimi congiunti dello stesso Barisone, rinnova col comune di Genova rappresentato da Nicolino Spinola suo legato speciale la convenzione fatta nel 1191 con lo stesso comune da Mariano II suo padre, e da Comita II suo avo, regoli entrambi, e suoi predecessori nel regno Turritano.

(1233, 24 gennaio).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iurium*, pag. 106.
e *Docum. ant.* Ser. 4. N.º 9.

In nomine Domini Amen. Nos Barexonus Dei gratia Iudex Turritanus et Arborensis (2) in presentia, iussu, consilio et auctoritate Arzochi de Serra tutoris sive baiuli

(2) Nè dal presente documento, nè da verun altro, anteriore o posteriore, si ricava donde procedessero i diritti di Barisone III re di Torres per assumere eziandio il titolo di *giudice di Arborea*. Forse li avea ereditati da SPELLA di Arborea, moglie dell'avo suo Comita II, o forse anche dalla sua madre Agnese, figlia secondogenita di Guglielmo marchese di Massa e giudice di Cagliari, il quale avea usurpato molti luoghi e terre del giudicato Arborensis. Ma nulla su di ciò può affermarsi di positivo, finchè non si discoprano altre carte, che gettino qualche luce in mezzo alle tenebre e al silenzio delle carte già scoperte. Barisone III morì di morte violenta, e non lasciò discendenza. Gli succedette nel regno sua sorella Adelasia, moglie, prima di Ubaldo Visconti, e poi di Enzo re di Sardegna (Ved. TOLA, *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*, Vol I pag. 55 56 57. 117. 118. 223 224 e Vol. II pag. 225. 223)

nostri et iudicis de facto, atque ipse Arzochus de beneplacito quoque et auctoritate liberorum et maiorum nostrorum, videlicet Saltari de Navicia, Petri Penne, Gonari de Barcha, Mariani de Navicia, Comite Porci, Barexoni de Serra, Guantini Penne, Arzochi de Lacu, Arzochi de Chelcheris, Dorgodorii de Flavili, Arzochi de Navicia, Maxeti Girardini Pisani, Albertini Salarii, Mariani Murgie, una cum ipsis promittimus, et convenimus vobis Nicolino Spinule legato et nuncio comunis Ianue recipienti nomine et vice ipsius comunis attendere, complere, et observare conventionem olim factam inter comune Ianue, et quondam Comitum avum, et Marianum patrem nostri iudicis Barexoni, prout in ipsa conventionem per omnia continetur, compagnam quoque et civilitatem civitatis Ianue et omnia que in dicta conventionem continentur una cum tutore liberis nostris et maioribus predictis, iuramus tactis sacrosanctis Evangelis, et attendere, complere, et observare, prout in dicta conventionem per omnia continetur que talis est (1).

Nos Comita, et Marignanus pater et filius Dei gratia iudex Turritanus iudex et Arborensis, promittimus et convenimus tibi Ansaldo Guaraco legato comunis Ianue, recipienti nomine ipsius comunis, quod amodo erimus cives Ianue, et compagnam, et civilitatem Ianue iurabimus in ordinatione consulum comunis Ianue, qui modo sunt, vel pro tempore fuerint, seu potestatis comunis Ianue, qui pro tempore fuerint; hoc sane intellecto quod non cogamur civitatem Ianue habitare, et insuper pro libris viginti milibus expendemus in posse comunis Ianue, quemadmodum Ianuenses ciues expendunt, vel expendiderint de suo posse, et collectam inde dabimus, que pro tempore super immobili civium Ianue imposita fuerit colligenda quandocumque a potestate, vel consulibus comunis Ianue, qui pro tempore fuerint per se, vel nuncium suum fuerint requisita; universos homines Ianue, et de districtu Ianue, et specialiter castri Bonifacii de cetero personis et rebus ubique mari et terra et aqua sanos et naufragos saluabimus et custodiemus per nos et homines nostros, et defendemus in tota terra nostra quam hodie habemus et de cetero acquisierimus contra omnes personas; in tota terra nostra et districtu quam hodie habemus et de cetero acquisierimus eos libere, et uti et negociari permittemus, nec eos ulla dacita vel exactione seu super impositione alicuius rei gravabimus vel gravare faciemus, seu aliquo modo permittemus, nullum deuetum faciemus, vel fieri faciemus, seu concedemus, quin homines Ianue et de districtu Ianue, et presertim castri Bonifacii libere et absque ullo impedimento, emere et extrahere possint de tota terra nostra et districtu quam hodie habemus, et de cetero acquisierimus Ianue et in districtu Ianue, et ab Bonifacium deferendum quicquid velint, nec eos aliquid emere vel uendere contra eorum voluntatem cogemus; salem uero de terra nostra quam hodie habemus et de cetero acquisierimus, hominibus Ianue et de districtu Ianue et castri Bonifacii absque ulla dacita et districtu extrahere concedemus, excepto de iudicatu Turritano. Item promit-

timus tibi, quod si partem Arboree que fuit Hugonis de Basso conquirere et habere poterimus, pro parte ipsa dabimus annuatim comuni Ianue libras centum denariorum ianuensium; et si pro militibus, uel cum militibus, qui de Ianua ad nostrum seruicium transfretabunt totam Sardineam, uel aliquod iudicatum Sardinee conquisierimus, dabimus uel dari faciemus eidem comuni medietatem totius terre acquire, uel expensas factas ab ipso comuni pro ipsis militibus. Item promittimus, quod nullum lignum apud nos, et in tota terra nostra, quam hodie habemus, et de cetero acquisierimus onus aliquod leuare, uel habere permittemus, donec naves ille que de Ianua detulerint milites nostros sufficiens onus habuerint, ad quod habendum opem et consilium nostrum efficaciter tribuemus, hoc sane intellecto, quod Sardi dare debeant de rebus suis in nauibus ipsis delatis, pro quolibet cantario tantum quantum dederit Ianuensis, et non plus; Pisanis quoque, et universis inimicis Ianuensis civitatis, quos hodie habet, uel de cetero habebit, nullum receptaculum dabimus nec dari faciemus seu modo aliquo consentiemus, nec eos hodie in tota terra nostra, quam hodie habemus et de cetero acquisierimus uenire neque necessaria aliqua suscipere, uel inde extrahere per se uel alteram personam ullatenus concedemus, nullam pacem nec treugam seu concordiam faciemus cum Pisanis uel comunitate aliqua seu persona, quin homines Ianue, et de districtu in ipsa ponantur et paciscantur, si in ea esse uoluerint. Si uero in ea esse recusauerint; nichilominus ea que in eis conuenimus, et promisimus suo robore existentia inconcussa seruabimus, et seruari faciemus. Concedimus siquidem, quod homines Ianue et de districtu Ianue in tota terra nostra, quam habemus et de cetero acquisierimus consules habeant ex se ipsis ad audiendas et diffiniendas causas et lites, que inter eos uertentur. Et si forte inter Ianuenses et Sardos et e conuerso questio uerteretur, una nobiscum consules ipsi questionem ipsam et litem audire debeant et diffinire. Si contingerit quod aliquis Ianuensis uel de districtu Ianue in tota terra nostra et districtu quam hodie habemus et de cetero acquisierimus testatus uel intestatus decedat omnia bona ipsius que poterimus inuenire, nuncio uel nunciis Ianuensium consulum de comuni liberari et consignari faciemus, uel inde faciemus secundum uoluntatem defuncti; nec aliter de rebus defuncti nos intromitemus. Si uero naufragium passus fuerit, nos ad res ipsius recuperandas bona fide opem et consilium nostrum prestabimus, et que recuperari poterunt, eidem cuius fuerit, faciemus in integrum liberari deficiente nuncio comunis Ianue sicut supradictum est; homines quoque nostros cogemus, quod nullam rassam in comparandis rebus Ianuensium, aut in rebus suis uendendis aliquatenus faciant uel componant; predicta uero debeant iuramento firmari de quinque in quinque annis per supradictum iudicem, et eius filios habentes ab annis XIII. supra, et eorum archiepiscopos, et episcopos, atque eorum liberos; si tamen a potestate, uel consulibus comunis Ianue qui pro tempore fuerint fuerit requisitum. Testes Obertus Spinula, Lanfrancus filius eius, Attolinus de Gragnano, Petrus de tertona, Manuel Aurie, et Nicolaus Vaiba, et quamplures alii. Actum Sardinee loco, qui dicitur Cetronum in palatio supradicti iudicis Barexoni; anno dominice natiuitatis

(1) Qui è riportato per intero, e con poche varianti, il testo della convenzione segnata nel 1191 da Comita II e Mariano II di Torres col comune di Genova, riportata più sopra al N.° CXXXVI*, pag. 270.

millesimo ducentesimo tricesimo tercio. Indicione quarta die uigesima quarta ianuarii inter primam et tertiam.

Enricus de Brolio Sacri Imperii notarius rogatus scripsi.

Atto Placentinus notarius Sacri Palatii hoc exemplum transcripsi et exemplificaui ab autentico publico scripto, per manum Enrici de Brolio notario, sicut in eo per omnia uidi et legi, nichil addito uel dempto, preter forte litteram et sillabam titulum seu punctum et hoc causa abrenuentionis, uel melioris lecture, titulos scilicet in litteras uel litteras in titulos permutando, ad quod corroborandum iussu et auctoritate domini Pegoloti Uguezonis de Gradinis Ianuensium potestatis subscripsi et redegii in publicam formam.

LIIH.

Il nobile Orlandino Ugolino da Porcari presta giuramento di fedeltà e di vassallaggio alla Chiesa Romana, riceve in custodia la rocca di Massa, e il castello di Potenzolo, già appartenenti a Guglielmo marchese di Massa e giudice di Cagliari, e devoluti dopo la di lui morte alla suddetta Chiesa, e promette di ritenere l'uno e l'altra a nome e disposizione del sovrano Pontefice.

(1235, 23 gennaio).

Dal Muratori, *Antiq. Ital.* Tom. VI. Dissert. LXXI. col. 7 a col. 24.

Pontificatus domini Gregorii noni Papae anno octavo, x kalendas februarii: nobilis vir Orlandinus Ugolinus de Porcari praestitit iuramentum fidelitatis vassallagii Ecclesiae Romanae. Et iterum iuravit tenere custodiam de Rocca Massae cum curia sua, et de Castro Potenzolo cum omnibus iuribus, quae clarae memoriae G Marchio Massae, et Iudex Calaritanus in illis noscitur habuisse, et ad Romanam sunt Ecclesiam devoluta, et illa tenebit, quamdiu placuerit Domino Papae.

LIV.

Torgodorio arcivescovo di Arborea fa donazione alla casa, e chiesa di S. Croce a bocca d'Arno in Pisa della chiesa di S. Marco di Finocleto presso il ponte del fiume di Oristano, co' campi, vigne, terre coltivate e incolte alla medesima appartenenti.

(1235, 23 marzo).

Dal Mattei, *Giunte, ed Osservazioni sopra la SARDEGNA SACRA*, pag. XVIII. XIX. Ediz. Fiorent. del MDCLXXII.

In eterni Dei nomine, amen.

Ex huius publici instrumenti clareat lectione quod dominus Turghidorus Dei gratia venerabilis archiepiscopus Arborensis, nomine archiepiscopatus eius, ad honorem et laudem Dei, et gloriosae Mariae, Virginis, et pro reverentia ecclesiae Pisanae, et venerabilis patris domini, et Dei gratia Pisani archiepiscopi totius Sardiniae primatis, et Apostolicae Sedis legati praesentis, consentientibus etiam

eidem domino archiepiscopo Arborensi Gunnario archiepiscopo, Ioanne, atque Costantino, et magistro Roberto canonicis suis, dedit et concessit omnipotenti Domino, et domui, et ecclesiae Sanctae Crucis de faucibus Arni⁽¹⁾ Pisanae dioecesis, et Silvestro sindico et procuratori eiusdem domus, et Raynerio, atque Iohanni conversis dictae domus sanctae Crucis, recipientibus pro ipsa domo, et ecclesiae Sanctae Crucis, ecclesiam SANCTI MARCI sitam in villa de *Finocleto* prope pontem fluminis de ARISTANO⁽²⁾ Arborensis dioecesis liberam et expeditam, ut ab hac hora in antea praedicta ecclesia Sancti Marci cum omnibus agris, vineis, et possessionibus cultis, et incultis, et cum omnibus pertinentiis, sit, et esse debeat in potestate, atque dominio praedictae domus, et ecclesiae Sanctae Crucis, et rectoris, atque fratrum, qui pro tempore ibi fuerint, libera et expedita; et omnia iura, omnesque actiones, et rationes utiles, et directas, reales, et personales, et mixtas, et universa tam spiritualia quam temporalia, quae ipsi domino archiepiscopo Arborensi pro suo archiepiscopatu, vel ipsi archiepiscopatu competere et competentia in praedicta, et de praedicta ecclesia Sancti Marci, praefato Silvestro sindico, et aliis suprascriptis recipientibus pro suprascripta ecclesia Sanctae Crucis, et eius nomine dedit, et tradidit, cessit, atque mandavit, quatenus pro praedicta domo, et ecclesia Sanctae Crucis, et ipsa domus, et ecclesia Sanctae Crucis ab hac hora in antea de praedictis omnibus agere, et experiri valeat contra omnem personam, et locum, salvo et reservato ipsi domino archiepiscopo Arborensi pro suo archiepiscopatu, annuo censu tantum unius librae croci, et unius librae thuris solvendo sibi, et suis successoribus a suprascripta domo, et ecclesia Sanctae Crucis pro recognitione suprascriptae ecclesiae Sancti Marci, quem proponit statutum fuisse inter praedecessorem suum dominum Bernardum⁽³⁾, bonae memoriae, et rectorem, a quo dicta domus, et ecclesia Sanctae Crucis tunc temporis regebatur. Qui census pro hoc anno praesenti debet solvi in proximo futuro festo Sancti Michaelis mensis septembris, et ab inde in antea singulis annis per festum Sanctae Mariae mensis augusti. Quem censum praefati sindicus, et Raynerius atque Iohannes conversi suprascriptae domus, et ecclesiae Sanctae Crucis pro suprascripta domo, et ecclesia Sanctae Crucis praefato domino archiepiscopo Arborensi, nomine sui archiepiscopatus, et successorum eius statuto termino annis singulis dare, et solvere promiserunt stipulatione solemnium, hoc salvo, et intellecto, et expressim dicto, quod si usque ad praedictum proximum festum Sancti Michaelis de septembri, ipsi, vel aliquis eorum, aut alia persona pro supradicta domo Sanctae Crucis praedictum censum mi-

(1) La Casa di S. Croce a bocca d'Arno in Pisa era uno spedale per i pellegrini, ed infermi. Coloro, che dedicavansi al servizio del medesimo, si chiamavano *Frați, Conversi, Oblati*, ecc., ed il loro superiore appellavasi *Rettore, Spedaliere*, ed anche *Operario*. Nel 1249 questa casa fu conceduta per autorità Pontificia alle monache Benedittine di S. Maria Maddalena di Colle, diocesi di Lucca, le quali però lo abbandonarono poco dopo, e andarono ad abitare il nuovo monistero, ch'esse fecero fabbricare circa il 1251 sotto il titolo di S. Benedetto, poco fuori della città, a sinistra dell'Arno, in un luogo detto *Carraiola*. Mattei, loc. cit.

(2) ARISTANO, ossia ORISTANO.

(3) BERNARDO, arcivescovo di Arborea, predecessore di Torgodorio; lo stesso, di cui si parla, ed al quale sono relative le carte o diplomi più sovra riportati ai N.ri XXVII, e XXXVII.

noris quantitatis esse probaverint, quod ad id, quod minus ostenderint, et probaverint, solvere non teneantur; alioquin teneantur praedictum censum unius librae croci, et unius librae thuris solvere annis singulis, ut est dictum. — Ad-dicerunt insuper in hac concessione, quod si acciderit, quod praedicta ecclesia Sanctae Crucis aliquo tempore vellet ponere in dicta ecclesia Sancti Marci aliquem presbyterum Sardum pro ea officienda, et gubernanda, quod debent ibi ponere presbyterum de ecclesiis ad archiepiscopatum Arborensem spectantibus. Si vero Sardum ibi ponere noluerint, tunc liceat eis ibi ponere, et constituere quemcumque volent. Et taliter praedicti omnes me Hubaldum iudicem, et notarium, scribere rogaverunt. Actum Sardiniae in villa de Aristano in curia archiepiscopatus Arborensis in praesentia suprascripti domini archiepiscopi Pisani Sardiniae primatis, et Apostolicae Sedis legati ⁽¹⁾, et in praesentia, et testimonio dominorum magistri Guidonis de Curtibus, et Malpili canonice ecclesiae Pisanae Presbiteri Gregorii, Magistri Leonardi, et Agnelli archiepiscopi, et plurium aliorum ad hoc testium vocatorum; Dominicae incarnationis anno mcccxxxv. indict. octava, decimo kalendas aprilis.

Ego Baldus filius quondam Robulini domini Friderici Romanorum Imperatoris iudex et notarius praefatis omnibus interfui, et haec omnia a me rogata rogatus scripsi, atque firmavi.

LV.

Il Pontefice Gregorio IX scrive al Capitolo ed al Clero di Pisa, che essendosi presentato a lui il loro arcivescovo per chiedergli, che fossero mantenuti illesi e confermati i dritti di primazia conceduti ai suoi predecessori dalla Sedia Apostolica sugli arcivescovi e vescovi di Sardegna, e che avendo ricevuto in pari tempo a tal riguardo domande di giustizia per parte di alcuni prelati dell'isola, egli era disposto di rendere la debita ragione all'uno, ed agli altri. La qual cosa faceva conoscere al suddetto Clero e Capitolo, perchè l'arcivescovo di Pisa, non potendo protrarre ulteriormente la sua dimora in Rieti, era già partito per restituirsì alla sua sede.

(1235, 49 luglio).

Dall'Ughelli, *Ital. sacr.*, Tom. III. col. 430.

Gregorius Episcopus servus servorum Dei
Capitulo, et Clero Pisano, etc.

Venientem ad Sedem Apostolicam venerabilem fratrem nostrum archiepiscopum vestrum solita benignitate recepimus, et quae coram nobis pro ecclesia sua proponere voluit, intelleximus diligenter. Caeterum licet idem archiepiscopus a nobis cum instantia postulaverit, super iuribus, et honoribus in insula Sardiniae a Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris ecclesiae Pisanae concessis, pro ut in eorum privilegiis nobis ostensis evidenter apparet, ad ar-

(1) BALDOVINO, o BALDUINO, arcivescovo di Pisa, il quale trovavasi in Sardegna in qualità di Legato Pontificio.

chiepiscopos, episcopos, et clerum eiusdem insulae sub certa forma litteras Apostolicas sibi dari, nihil de continentibus omittendo, et nos ob suae devotionis fervorem, nec non et affectionem, quam ad eandem ecclesiam, et civitatem Pisanam specialiter gerimus, petitionibus suis quantum cum Deo possumus libenti animo intendamus, quibusdam tamen pro praelatis aliquibus ipsius insulae instanter petentibus iustitiae sibi plenitudinem exhiberi, quia ipsis nequimus denegare iustitiam, qui sumus in ea omnibus debitores, et idem archiepiscopus moram noluit trahere longiorem. Nos volentes iura ipsius ecclesiae illibata servari, ac nihil iuri suo super praemissis quod proprietatem, vel possessionem penitus subtrahentes, nec inhibentes eidem quominus utatur libere iure suo, ipsum cum nostrae gratiae plenitudine ad propria duximus remittendum.

Datum Reat. decimoquarto kalendas augusti anno octavo.

LVI.

Il Pontefice Gregorio IX scrive all'arcivescovo di Pisa, rimproverandolo, che si fosse trasferito a Sardegna per esercitarvi i dritti e gli uffizi della legazione Pontificia, senza averne prima impetrato ed ottenuto, secondo il consueto, speciale licenza dalla Sedia Apostolica, mosso unicamente a ciò fare dalla lettera che lo stesso Pontefice avea poco innanzi diretta al Clero e Capitolo Pisano, con cui li accertava, che avrebbe mantenuti illesi i privilegi degli arcivescovi Pisani sopra gli arcivescovadi e vescovadi dell'isola.

(1235, 6 ottobre).

Dall'Ughelli, *Ital. sacr.* Tom. III. col. 430-31.

Gregorius Episcopus servus servorum Dei
archiepiscopo Pisano, etc.

Si tua discretio prout convenit diligentius attendisset, quod honorem suum sibi merito subtrahit, qui honorem debitum alteri non impendit, si tui exercuisses officii debitum, dignitati Sedis Apostolicae per te non esset in aliquo derogatum. Nam cum sit moris, et consuetudinis approbatae, ut nequaquam archiepiscopus Pisanus in Sardiniam accederet, aut ibi legationis officium exerceret, nisi prius speciali super hoc a Sede Apostolica licentia impetrata, tu nullatenus hoc attendens, et ex eo indebitam occasionem assumens, quod capitulo et clero Pisano quondam direximus litteras continentes, quod iura tua, et ecclesiae Pisanae volentes illibata servari, non inhibueramus tibi, quin posses uti libere iure tuo, a nobis, nec petita licentia, nec obtenta, Sardiniam ipsam tanquam legatus Apostolicae dignitati derogare non veritus intravisti. Verum cum iura Sedis Apostolicae nostris temporibus minui nequaquam a nobis deceat tolerari, fraternitati tuae per Apostolica scripta mandamus, quatenus de caetero nullatenus in Sardinia legationis officium exercere praesumas, nisi a Sede Apostolica licentiam obtineas specialem, alioquin indignationem Sedis Apostolicae poteris non immerito formidare.

Datum Fulgin. secundo nonas octobris, Pontif. nostri anno nono.

LVII.

Adelasia, regina di Torres e di Gallura, dichiara essere di spettanza della Chiesa Romana il giudicato Turritano, e quant' altro essa possedeva nelle isole di Sardegna e di Corsica, in Pisa ed in Massa; e fattane quindi ampia ed irrevocabile donazione a favore della stessa Romana Chiesa, e protestando di ritenerli e possederli a nome della medesima, e sotto la dipendenza del di lei alto dominio, dispone che detto giudicato, beni, possessioni, e dritti a lei appartenenti, nel caso in cui essa o i suoi figli morissero senza successione legittima, siano restituiti senza diminuzione alla ridetta Chiesa. Alessandro Cappellano e Legato Pontificio accetta a nome della Sedia Apostolica le premesse dichiarazione e donazione.

(1236, 3 marzo).

Dal Muratori, *Antiq. Ital.*, Tom. VI, Dissert. LXXI.

In nomine Domini nostri Iesu Christi. Hoc est exemplum cuiusdam instrumenti huius tenoris:

In nomine Domini amen. Anno Domini millesimo ducentesimo trigesimo sexto, indictione x. tempore domini Gregorii Noni Papae anno decimo, tertia die exeunte mensis martii. In praesentia dominorum Gisarcliensis episcoporum, mei Gregorii sacrosanctae Romanae Ecclesiae Scriniarii, et subscriptorum testium. Ego Adelasia Regina Turritana et Gallurensis ⁽¹⁾ sana et incolumis corpore et mente, de plano et in veritate recognoscens, Romanam Ecclesiam esse matrem et dominam meam, et totam terram iudicatus Turritani ad ius et proprietatem eius spectare, libera et spontanea mea voluntate, pro salute animae meae, et remissione peccatorum parentum meorum, do, dono, cedo et concedo inter vivos et irrevocabiliter et in perpetuum tibi Magistro Alexandro Capellano et Legato Apostolicae Sedis recipienti iure et nomine domini Gregorii IX Summi Pontificis, et ipsius Ecclesiae Romanae, terram ipsam, et omnia alia bona mea, quae ad me hereditario iure pertinent, tam in insula Sardiniae quam in Corsica, Pisis, et Massa, et ubicumque habeo. cum omnibus et singulis ad se pertinentibus, et aliis

(1) ADELASIA era figlia di Mariano II re di Torres, e di Agnese, figliuola di Guglielmo I marchese di Massa e giudice di Cagliari. Fu sposa in prime nozze a Ubaldo Visconti di Pisa, il quale con il suo padre Lamberto avea invaso ed usurpato il regno di Gallura. Nel 1236 succedette nel regno Turritano al proprio fratello Barisone III, trucidato in un tumulto popolare, e morto senza discendenza. Col presente atto, e tre altri che riportiamo qui appresso (due in data 3 marzo 1236, e uno del 3 marzo 1237) essa riconobbe dalla Chiesa Romana il regno di Torres, e i domini che per via dell'avo suo Guglielmo possedeva in Corsica, in Pisa, ed in Massa, e si sottomise intieramente alla suprema signoria dei Papi, nella quale doveano ricadere quegli stati nel caso in cui Adelasia, o i di lei figli morissero senza prole legittima. Ubaldo assenti alle dichiarazioni di Adelasia, e prestò insieme a lei il giuramento di fedeltà in mani del Legato Pontificio. Nell'8 aprile 1237 il suddetto Legato Pontificio trasferì a nome del Papa nella persona di Adelasia ogni dritto di sovranità nella provincia di Torres, e ne le diede la investitura; e nel 14 dello stesso mese ed anno ricevette da lei (forse a titolo di guarentigia) la cessione del forte castello di Montecauto, che fu dato in custodia al vescovo Ampuriense (Ved. infr. cart. N.º LXXII, e LXXIV. pag. 356). Rimasta vedova di Ubaldo nel 1238, passò a seconde nozze col famoso Enzo re di Sardegna, il quale la confinò poi nel castello di Goceano, dove cessò di vivere (Ved. TOLA, *Dizion. biogr. dei Sardi ill.* Vol. I. pag. 55-56-57. Vol. II. pag. 58 fino a pag. 63. pag. 222-223. e Vol. III. pag. 264).

iuribus et rationibus, quae ad me pertinere noscuntur. Et constituo, me illa nomine Romanae Ecclesiae possidere, ita quod filia, vel filii mei legitimi, si habuero, mihi succedent, et ab ipsa recognoscant, et pro ipsa teneant et possideant. Quod si mortui fuerint sine legitimis filiis, praedicta omnia sine diminutione aliqua ad Romanam Ecclesiam revertantur.

Actum in palatio regni Turritani de Ardera, coram suprascriptis testibus, videlicet donno Abbate de Falesia Abbate de Saccaria, Fratres Orlando Monacho de Saccaria, Benedicto Clerico de Alatro, Magistro Benen-casa Clerico dicti domini Legati, Onfredone familiare domini Raynerii Cardinalis, nobilibus viris domino Monacho, domino Bartholomeo vicecomitibus Pisanis, domino Albizo, domino Truffa, et pluribus aliis.

Ego Gregorius, sacrosanctae Romanae Ecclesiae Scriniarius, iis omnibus interfui, et hoc instrumentum scripsi et complevi, meoque signo signavi, et in publicam formam redegei.

Et ego Nicolaus Ferentinus sanctae Romanae Ecclesiae Scriniarius, hoc instrumentum, sicut inveni in praedicto publico instrumento, nihil addens, vel minuens, vel mutans, de verbo ad verbum, auctoritate Apostolicae Sedis exemplavi, et in publicam formam scripsi, et signum feci.

LVIII.

Adelasia, regina di Torres e di Gallura, con l'assistenza e il consenso del suo marito Ubaldo, conferma a favore della Chiesa Romana quanto avea già dichiarato e promesso nell'atto precedente, e presta a mani del Legato Pontificio il giuramento di fedeltà e di vassallaggio.

(1236, 3 marzo).

Dal Muratori, *Antiq. Ital.* Tom. VI. Dissert. LXXI.

In nomine Domini nostri Iesu Christi. Hoc est exemplum cuiusdam publici instrumenti huius tenoris.

In nomine Domini amen. Anno Domini millesimo ducentesimo trigesimo sexto, indictione x. tempore domini Gregorii IX. Papae, anno x. tertia die exeunte mensis martii. In praesentia dominorum Gisarcliensis et Empuriensis episcoporum, mei Gregorii sacrosanctae Romanae Ecclesiae Scriniarii, et subscriptorum testium, domina Adelasia Regina Turritana et Gallurensis recognovit et fuit confessa publice et non coacta, praesente et consentiente Hubaldo viro suo, Iudice Gallurensi et Turritano, se habere, tenere, et possidere iudicatum Turritanum, et omnia, quae ad ipsam dominam hereditario iure pertinent tam in Sardinia quam in Corsica, Pisis, Massa, et ubicumque sunt, ab Ecclesia Romana. Pro quibus omnibus Ecclesiae Romanae iuramentum fidelitatis praestitit, Magistro Alexandro Capellano et Legato Apostolicae Sedis, nomine ipsius Romanae Ecclesiae dictum sacramentum recipiente: cuius tenor talis est:

Ego domina Adelasia Regina Turritana et Gallurensis ab hac ora in antea fidelis ero et obediens Beato Petro, sanctaeque Romanae Ecclesiae, et domino meo Papae Gregorio, eiusque successoribus canonice intransibus. Non ero in

facto, nec in dicto, neque in consilio, ut ipse, vel Legatus, sive Nuntius eius, vitam perdant, aut membrum, aut capiantur mala captione. Consilium, quod mihi dominus Papa crediturus est per se, vel per literas, sive per nuntium suum, me sciente, ad ipsius damnum nulli pandam. Regalia Beati Petri, et specialiter Sardiniam, adiutrix ero ad retinendum et defendendum contra omnem hominem, et reacquirendum alia iura Ecclesiae Romanae, ubicumque fuerint, quum a domino Papa, vel eius certo nuntio fuero requisita. Insuper praedictum iudicatum Turritanum, et alia, quae ad me pertinere noscuntur, nemini supponam, neque aliquo modo diminuam sine mandato et licentia Summi Pontificis. Legatum Apostolicae Sedis honeste recipiam, et in eundo et redeundo honorifice tractabo et in suis necessitatibus adiuvabo.

Actum in palatio regni Turrítani de Ardera, coram subscriptis testibus, videlicet Gisarliensi et Empuriensi Episcopis, donno Lamberto Abbate de Falesia Abbate de Saccaria, Fratrem Orlando Monacho de Saccaria Priore Gisarliensi, Magistro Benencasa Canonico Sancti Michaëlis Lucani, et Benedicto Clerico de Alatro, et multis militibus Pisanis et aliis.

Ego Gregorius sacrosanctae Romanae Ecclesiae Scriptorius, de mandato dicti domini Legati hoc instrumentum scripsi et complevi, meoque signo signavi, et in publicam formam redegi.

Et ego Nicolaus Ferentinus, sanctae Romanae Ecclesiae Scriptorius hoc instrumentum, sicut inveni in publico instrumento exemplari suo, nihil addens, vel minuens, vel mutans, de verbo ad verbum, auctoritate Apostolicae Sedis in publicam formam scripsi, et signum feci.

LIX.

Ubaldo, giudice di Gallura e di Torres, conferma le dichiarazioni e promesse fatte dalla sua consorte Adelasia, e dichiara alla sua volta di ritenere a nome della Chiesa Romana il giudicato Turritano, e quant'altro spettava alla predetta sua consorte nelle isole di Sardegna e di Corsica, in Pisa ed in Massa, e presta perciò a mani del Legato Pontificio il relativo giuramento di fedeltà (1).

(1236, 3 marzo).

Dal Muratori, *Antiq. Ital.* Tom. VI. Dissert. LXXI.

In nomine Domini, amen. Anno Domini millesimo ducentesimo trigesimo sexto, indictione x. tempore domini Gregorii IX Papae anno decimo, tertia die exeunte mensis

(1) Non bisogna confondere l'Ubaldo giudice di Gallura con un altro Ubaldo suo contemporaneo, il quale fu della stessa famiglia dei Visconti di Pisa, ed ebbe varie ragioni e possessioni nel regno Cagliaritano. Il primo era figlio di Lamberto, redò dal padre il giudicato di Gallura, e quindi per le sue nozze con Adelasia diventò eziandio giudice di Torres. Il secondo invece era figlio di Eldizio, o Eldicio (*Heldithi*), e lasciò quattro figli, mentovati nel suo testamento fatto nel 26 gennaio 1231 (stil. pis. corr. al 1230) nella villa *sanctae Cecilie* (o *sanctae Gillie*) in palatio regni Kallari, i quali con codicillo del 28 gennaio dello stesso anno raccomandò alla tutela del comune di Pisa. Ubaldo di Lamberto Visconti, cui appartiene il presente documento, sposò Adelasia di Mariano II di Torres nel 1219, ciò ricavandosi dall'atto di concordia seguito nel 18 settembre 1220 (stil. pis.) tra il di lui padre Lamberto, e il

martii, in praesentia dominorum Gisarliensis et Empuriensis Episcoporum, mei Gregorii, sacrosanctae Romanae Ecclesiae Scriptorii, et subscriptorum testium, dominus Hubaldus Iudex Gallurensis et Turritanus recognovit et fuit confessus publice et non coactus, se habere, tenere et possidere ab Ecclesia Romana iudicatum Turritanum, quem habet pro domina Adelasia uxore sua, et alia quae ad ipsam hereditario iure pertinent tam in Sardinia, quam in Corsica, Pisis, Massa, et ubicumque sunt. Pro quibus omnibus Ecclesiae Romanae iuramentum fidelitatis praestitit Magistro Alexandro Capellano et Legato Apostolicae Sedis, nomine ipsius Romanae Ecclesiae sacramentum recipienti: cuius tenor talis est:

Ego Ubaldo Iudex Gallurensis et Turritanus ab hac ora in antea fidelis ero et obediens Beato Petro, sanctaeque Romanae Ecclesiae, et domino meo Papae Gregorio, eiusque successoribus canonice intrantibus. Non ero in facto nec dicto neque in consilio, ut ipse vel legatus sive nuntius eius, vitam perdant aut membrum, aut capiantur mala captione. Consilium quod mihi dominus Papa crediturus est per se vel per literas sive per nuntium suum, me sciente ad ipsius damnum nulli pandam. Regalia Beati Petri, et specialiter Sardiniam, adiutor ero ad retinendum et defendendum contra omnem hominem, et reacquirendum alia iura Ecclesiae Romanae, ubicumque fuerint, quum a domino Papa, vel eius certo nuntio fuero requisitus. Insuper praedictum iudicatum Turritanum, et alia quae ad supradictam dominam Adelasiam uxorem meam pertinent, nemini supponam, neque aliquo modo diminuam, sine mandato et licentia Summi Pontificis. Legatum Apostolicae Sedis honeste recipiam, et in eundo et redeundo honorifice tractabo, et in suis necessitatibus adiuvabo.

Actum in palatio regni Turrítani de Ardera, coram subscriptis testibus, videlicet Gisarliensi et Empuriensi Episcopis, domno Lamberto Abbate etc.

LX.

Ubaldo giudice di Gallura e di Torres, e la di lui consorte Adelasia, promettono con giuramento di essere sempre ossequenti alla Sedia Pontificia, e di prestare intera e passiva obbedienza ai comandamenti del Papa, sia che vengano dati da lui direttamente, sia che li ricevano per mezzo de' suoi nunzi, o di sue lettere.

(1236, 3 marzo).

Dal Muratori, *Antiq. Ital.* Tom. VI. Dissert. LXXI.

In nomine Domini amen. Anno Domini millesimo ducento-

suddetto Mariano, con cui il secondo cede al primo il giudicato di Gallura (*totam terram de Galluri*), e nel quale Mariano chiama Ubaldo *filius tuo* (cioè di Lamberto) *et genero meo*. Da una carta del 1238 appartenente alla contessa Beatrice, figlia del conte Rinaldo di Capraia, si rileva, che nel maggio di detto anno Ubaldo era già morto, poichè essa reclama un suo credito dai di lui eredi. E da un'altra carta del 1280 si ricava, che Ubaldo lasciò un figlio per nome Giovanni, il quale in detto anno non vivea più, leggendosi nella medesima - *quondam IOHANNES filius quondam UBALDI Vicecomitis Iudicis Gallurensis et Turritanis*. Sarebbe forse questo GIOVANNI lo stesso GIOVANNI o CHIANO, succeduto a Ubaldo nel giudicato di Gallura? Pare di sì. Ma in tal caso Ubaldo lo ebbe da altra moglie, che da Adelasia di Torres, e quindi anteriormente al 1219.

tesimo trigesimo sexto, indictione x. tempore domini Gregorii IX Papae anno x. tertia die exeunte mensis martii. In praesentia dominorum Gisarciensis et Empuriensis Episcoporum, mei Gregorii, sacrosanctae Romanae Ecclesiae Scriniarii, et subscriptorum testium, dominus Ubaldo Iudex Gallurensis et Turritanus, et domina Adelasia eius uxor, Iudicissa Turritana et Gallurensis, tactis sacrosanctis Evangeliiis iuraverunt sine fraude, dolo, ac malo ingenio, stare, parere, et in omnibus obedire generaliter praecise, et sine conditione aliqua praecipis domini Papae, quae et quot dominus Papa per se vel per nuntios sive per literas suas, vel Magister Alexander, domini Papae Capellanus, Apostolicae Sedis Legatus, ipsis pro domino Papa, et Ecclesia Romana per se vel per nuntios, sive per literas suas fecerit. Et ea in omnibus et per omnia observare et facere observare promiserunt.

Actum in palatio Regni Turritani, coram subscriptis testibus, videlicet Gisarciensi et Empuriensi etc.

Ego Gregorius, sacrosanctae Romanae Ecclesiae Scriniarius, de mandato etc.

Et ego Nicolaus Ferentinus, Sanctae Romanae Ecclesiae Scriniarius etc.

LXI.

Ubaldo, GIUDICE di Gallura e di Torres, richiesto da Alessandro Legato Pontificio a prestare pel GIUDICATO di Gallura lo stesso giuramento di fedeltà alla Chiesa Romana, che avea prestato pel GIUDICATO di Torres, vi si rifiuta, perchè avea giurato fedeltà al comune di Pisa per quella istessa provincia, e non voleva essere spergiuro. Protesta per altro, che aderirà alle brame della Sedia Apostolica, laddove il Pontefice, o il suo Legato lo prosciogano prima dal giuramento prestato ai Pisani.

(1236, 3 marzo).

Dal Muratori, *Antiq. Ital.* Tom. VI. Dissert. LXXI.

In nomine Domini amen. Anno Domini millesimo ducentesimo trigesimo sexto, indictione x. tempore domini Gregorii IX anno decimo, tertia die exeunte mensis martii. In praesentia mei Gregorii, sacrosanctae Romanae Ecclesiae Scriniarii, et subscriptorum testium, dominus Hubaldus Iudex Gallurensis et Turritanus, ea die, quando iuravit stare mandatis domini Papae et Ecclesiae Romanae, et quando fuit confessus se habere, tenere et possidere iudicatum Turritanum ab Ecclesia Romana, interrogatus a Magistro Alexandro Capellano et Legato Apostolicae Sedis. tum ab ipso iuramentum fidelitatis recipiente, ut deberet iurare simili modo de iudicatu Gallurensi, sicut de iudicatu Turritano iuravit, dictus iudex respondit, quod non audebat nec poterat facere, quia de ipso iudicatu fecerat iuramentum fidelitatis Pisanis, quum erat Pisis. Et ipse cum pluribus Pisanis rogabat dictum legatum, ut istud sibi non iniungeret, quia si faceret, penitus deierabat. Unde rogabat legatum et dicebat, quod si dominus Papa vel legatus ipsum a dicto iuramento absolvent, faceret libentissime de dicto iudicatu Gallurensi mandata domini Papae et dicti legati.

Alioquin dicebat, mandata domini Papae et praenominati legati de dicto iudicatu facere se non posse (1).

Actum in palatio regni Turritani de Ardera, coram subscriptis etc.

Ego Gregorius sacrosanctae Ecclesiae Scriniarius etc.

Et ego Nicolaus Ferentinus, sanctae Romanae etc.

LXII.

Pietro II GIUDICE di Arborea, con la sua consorte Diana, conferma alla chiesa e monistero di S. Maria di Bonarcado le ampie donazioni fattegli da suo padre Ugone II, visconte di Basso, e da sua madre Preziosa di Laccono; e dippiù accorda ai monaci la libertà della pesca nello stagno di MARE-PONTI, francandoli da ogni dazio verso il tesoro.

(. (2)).

Dal Mittarelli, e Costadoni, *Annal. Camald.*, Append. al Tom. IV, col. 544-545.

In nomine Domini. Amen. Ego Petrus de Laccono iudice de Arborea et visconde de Basso ad honorem Dei et sancta Maria, et de totu sos santos, et cum voluntade de donna Diana mugere mea donna de Arborea fazo custa carta et renovola a sancta Maria de Bonarcanto pro donatione, qui fecit donnu Ugo de Basso padre meu, et donna Preciosa de Laccono mamma mea, et ego la confirmo pro sa anima de habu meu et de mamma mea a su monasterium de santa Maria de Bonarcanto pro piscare in mare ponte cum duas barcas et in mare vivu, et siant liberus, qui no lis leven paga, et no lis leven pisque de per unu tempus et fatolis libera su tapia, qui leat in ponte qui no lis leventpaga, et lis partan pisque ne anguilla et bogolios, et omnia serbis cum de curadores de mandatores, et de majores de scolca, et de onnia cantu hat per totum regnu, qui no lis tolliat nen per unu homine mortale ad eternum nare custu bene, qui apo eo fattu a sancta Maria de Bonarcanto pro s'anima mia de padre meu et mamma mea, et de pro remissione de sos peccados meos et fatolis donatione iuntamente cum su riu monte, qui est iunctu a sa pisquera de mare ponte, qui lu narran Riu Zena, qui sciat de sancta Maria de Bonarcanto in perpetuum, et non sint ausu non iudice, qui hat esser de post me, donicellu, non donna, non donicella, non curadore, non majore, non armentariu, et non per alcune homine mortale, qui istrumet custu bene, qui at ordinadu et fatu ego Petru de Lacono iudice de Arborea et visconte de Basso, et sunt testes Deus, Santa Maria, et omnes Santos

(1) Da questo documento si ha una prova certa del poco, e nessun frutto che aveano prodotto le minaccie, e le scomuniche dei Pontefici Innocenzo III, Onorio III, e dello stesso Gregorio IX contro Lamberto e Ubaldo, invasori, e usurpatori del GIUDICATO di Gallura, e contro il comune di Pisa (Ved. sopr. cart. N.º VII * IX. XIII. XLII. XLVIII. pag. 308. 309. 312. 334. 341), giacchè vediamo Ubaldo, vincolato con giuramento di fedeltà al suddetto comune pel GIUDICATO Gallurese, rifiutarlo per tal ragione al Legato della Sedia Apostolica.

(2) La presente concessione è riferibile all'anno 1237; ed è un'aggiunta o complemento delle altre due donazioni che lo stesso Pietro II avea già fatto alla chiesa e monistero di Bonarcado (*de Bonarcanto*) nel 1228, e nel 1230 (Ved. sopr. cart. N.º XLVII e L.).

et Santos Dei, donnu Frodorū de Muru arquipiscopu de Arborea, et donnu Gantine de Scuru episcopu de Terralba, et donnu Pedru de Martis episcopu de santa Justa, et Larenzu de Zorzi curadore, et donnu Pedru Eccli et Pedru Martini, et Gontine de Martio curadores de su Campidanu, et Furadu de Core curadore de Narbolia, Arzocco prete et Gunnari Dorru, donnu Barusone Diana curadore de parte Valenza, et Gontine de Torre castellanu Ullarmella ⁽¹⁾, et curadore de Barumene, et Gontine de Serra Precederu majore, et Manis, et Comida Spanu majore et Cespuli mayore de Orisaguesos cum Goleanes suos. Et qui habet dicere, quia bonum est custu donu et donatione, qui fazo ego Petru de Lacono iudice de Arborea a su monasteriu de sancta Maria de Bonarcanto, habeat benedictionem de Deu et de sancta Maria, et omnes Santos et Santos Dei, amen. Et qui habet dicere, quia male est, habeat maledictionem de Deus et de sancta Maria, et de totus sos Santos et Santos, amen. Et habeat partem cum iniquo Herode, et cum Juda traditore et cum Diabul in infernum, fiat, amen.

LXIII.

Alessandro, Legato Pontificio in Sardegna, proibisce sotto pena di scomunica a qualunque giudice, o notaio di redigere, senza suo consenso e licenza, carte o istrumenti relativi ai colloqui e convenzioni già seguite, o che fossero per seguire tra lui, e Ubaldo e Adelasia sovrani di Torres, e di Gallura.

(1237, 3 marzo).

Dal Muratori, *Antiq. Ital.*, Tom. VI. Dissert. LXXI.

In nomine Domini, amen. Anno Domini millesimo ducentesimo trigesimo septimo, indictione xi. tempore domini Gregorii Papae IX anno undecimo, tertia die exeunte mense martii. In praesentia dominorum Gisarciensis, et Empuriensis Episcoporum, mei Gregorii sacrosanctae Romanae Ecclesiae Scrinarii, et subscriptorum testium, Magister Alexander Capellanus domini Papae, Apostolicae Sedis Legatus, eo die et hora, quo vel qua dominus Hubaldus Iudex Gallurensis et Turritanus, et domina Adelasia Regina Gallurensis et Turritana iuraverunt stare mandato et mandatis domini Papae et Ecclesiae Romanae, et eiusdem magistri Alexandri Apostolicae Sedis Legati, et praestiterunt iuramentum fidelitatis domino Papae et Ecclesiae Romanae, excommunicavit publice, ne quis notarius vel iudex de omnibus verbis sive tractatibus, quae habebat, sive habiturus erat cum eodem domino Hubaldo iudice Turritano et Gallurensi, et domina Adelasia uxore sua, faceret chartam aliquam, sive publicum instrumentum, absque eius mandato et licentia speciali.

Actum in palatio Arderae coram subscriptis testibus videlicet domno Abbate de Falasia, domno Abbate de Saccaria Priore de Gisarco, Fratres

(1) ULLARMELLA. Correg. de Marmella, o Marmilla; castello nominato frequentemente nelle carte e diplomati sardi di questo, e dei seguenti secoli XIV e XV. Gli annalisti Camaldolesi lessero erroneamente Ullarmella.

Orlando Monacho de Saccaria, Benedicto, et Magistro Benencasa, Clericis domini Legati supradicti.

Ego Gregorius, sacrosanctae Romanae Ecclesiae Scrinarius etc.

Et ego Nicolaus Ferentinus etc.

LXIV.

Ubaldo giudice di Gallura e di Torres, e Pietro II giudice di Arborea fanno atto di compromesso, ed eleggono arbitro delle questioni fra loro vertenti Alessandro Legato Pontificio in Sardegna.

(1237, 2 aprile).

Dal Muratori, *Antiq. Ital.* Tom. VI. Dissert. LXXI.

In nomine Domini nostri Iesu Christi. Hoc est exemplum etc.

In nomine Domini: Amen. Anno Domini millesimo ducentesimo trigesimo septimo, indictione xi. tempore domini Gregorii IX Papae anno xi. secunda die exeunte mensis aprilis. Pateat omnibus manifeste, quod dominus Hubaldus Iudex Gallurensis, et Turritanus, et dominus Petrus Iudex Arboreae, de omnibus litibus et controversiis, quae vertebantur inter eos praestito iuramento hinc inde, et poena duodecim millium marcarum apposita, compromiserunt in Magistrum Alexandrum Capellanum et Legatum Apostolicae Sedis, et promiserunt observare quicquid praedictus Magister Alexander inter eos duceret arbitrandum vel statuendum.

Actum in confinio iudicatus Turritani, et Arboreae, in loco, qui dicitur Lucentinus, coram subscriptis testibus, videlicet Episcopo Empuriensi, Petro Episcopo Sanctae Iustae Episcopo Bosanensi Abbate de Saccaria, Lamberto Abbate de Falesia, Nicolao Priore de Bonarcanto Priore Gisarciensi, Magistro Benencasa, Benedicto Clerico de Alatro, Truffa, Ildece, Bartholomeo, et Quantino, et aliis multis clericis et laicis.

Ego Gregorius, sacrosanctae Romanae Ecclesiae Scrinarius, de mandato dicti Legati et voluntate partium, hoc instrumentum scripsi etc.

Et ego Nicolaus Ferentinus, sanctae Romanae Ecclesiae Scrinarius etc.

LXV.

Alessandro, Legato Pontificio, stabilisce le condizioni della pace tra Ubaldo giudice di Gallura e di Torres, e Pietro II giudice di Arborea.

(1237, 2 aprile).

Dal Muratori, *Antiq. Ital.* Tom. VI. Dissert. LXXI.

In nomine Domini nostri Iesu Christi. Hoc est exemplum etc.

In nomine Domini. Amen. Anno Domini millesimo ducentesimo trigesimo septimo, indictione xi. tempore domini Gregorii IX Papae anno xi. secunda die exeunte mensis aprilis. Pateat omnibus manifeste, quod Magister Alexander Capellanus domini Papae, Apostolicae Sedis Legatus, tam ex officio legationis sibi commissae, quam ex compromissione in eum facta, praecepit domino Hubaldo Iudici Gallurensi et Turritano, et domino Petro Iudici Arboreae, sub

debito praestiti iuramenti. Primo videlicet illius, quod praestiterunt ei de parendo omnibus mandatis domini Papae et dicti Legati generaliter, pure, et sine conditione aliqua; et alterius iuramenti, scilicet quod prestiterunt ei, in quo promiserunt observare, et a suis subditis facere observari quidquid de controversiis sive litibus, quae inter eos vertebantur, duceret ipse arbitrandum vel statuendum: quod iidem iudices ulterius firmam et perpetuam pacem inter se habebunt, et firmiter eam observabunt, et facient a suis subditis inviolabiliter observari. Et praecepit iudici Hubaldo, ut iuret iudicem Petrum contra omnem hominem, excepto Romano Pontifice, et defendat eum, et terram iudicatus Arboreae cum persona sua et rebus et tota fortia sua, et toto posse suo. Et simili modo praecepit iudici Petro, ut iuret iudicem Hubaldum contra omnem hominem, excepto Romano Pontifice: et defendat eum, et terram ipsius, videlicet iudicatum Gallurensem et Turritanum, in persona et rebus suis, et cum tota fortia sua, et toto posse suo. Insuper praecepit idem Legatus, ut si quae furtiva vel ablata de bonis iudicatus Arboreae in iudicatu Turritano inventa fuerint, postquam fuerit cognitum vel probatum, ipse iudex Turritanus reddere, vel facere reddi teneatur. Et hoc idem praecepit iudici Petro Arboreae, scilicet ut quaecumque furtiva vel ablata de bonis iudicatus Turritani vel Gallurensis in iudicatu Arborensi inventa fuerint, postquam fuerit cognitum vel probatum, ipse iudex Arborensis reddere vel facere reddi teneatur. Quae omnia ambo acceptaverunt, et rata habuerunt, et per omnia adimplere promiserunt, sub poena superius apposita, videlicet duodecim millium marcarum argenti. Cuius poenae medietas parti promissa servanti, reliqua vero ad Romanam Ecclesiam devolvatur.

Actum in confinio iudicatus Turritani et Arboreae coram subscriptis testibus, videlicet Episcopo Empuriensi etc. ut supra; et aliis multis clericis et laicis, in loco qui dicitur Lucentina.

Ego Gregorius, sacrosanctae etc.

Et ego Nicolaus Ferentinus etc.

LXVI.

Pietro II, giudice di Arborea, riconosce il supremo dominio della Chiesa Romana sopra il suo giudicato, e avvalorata siffatta ricognizione prestando il giuramento di fedeltà e vassallaggio a mani di Alessandro Legato Pontificio in Sardegna.

(1237. 3 aprile)

Dal Muratori, *Antiq. Ital.* Tom. VI. Dissert. LXXI.

In nomine Domini nostri Iesu Christi. Hoc est exemplum cuiusdam publici instrumenti, sigillo plumbeo pendenti signati, huius tenoris.

In nomine Domini, amen. Anno Domini millesimo ducentesimo trigesimo septimo, indictione xi. tertia die exeunte mense aprili tempore domini Gregorii IX Papae

anno xi. Pateat omnibus manifeste, quod in praesentia mei Gregorii sacrosanctae Romanae Ecclesiae Scriuarii et subscriptorum testium, dominus Petrus Iudex Arboreae publice, sponte, et non coactus, recognoscens Ecclesiam Romanam esse matrem et dominam suam, confessus est se habere, tenere et possidere regnum sive iudicatum Arboreae ab Ecclesia Romana et pro Ecclesia Romana. Pro quo Ecclesiae Romanae, et domino Gregorio IX Papae, eiusque successoribus canonice intransibus, iuramentum fidelitatis praestitit, praedictum iuramentum Magistro Alexandro Capellano et Legato Sedis Apostolicae pro Romana Ecclesia et Domino Papa recipiente: cuius forma talis est.

Ego Iudex Petrus Arboreae ab hac hora in antea fidelis ero et obediens Beato Petro, sanctaeque Romanae Ecclesiae, et domino meo Papae Gregorio, eiusque successoribus canonice intransibus. Non ero in facto, nec in dicto neque in consilio, ut ipse, vel legatus, sive nuntius vitam perdant aut membrum, vel capiantur mala captione. Consilium, quod mihi dominus Papa crediturus est per se, vel per literas, sive per nuntium suum, me sciente, ad ipsius damnum nulli pandam. Regalia Beati Petri, et specialiter Sardiniam, adiutor ero ad retinendum et defendendum contra omnem hominem, et reacquirendum alia iura Ecclesiae Romanae, ubicumque fuerint, quum a domino Papa vel eius nuntio, sive per literas ipsius fuero requisitus; et ea postquam reacquisita fuerint, defendendum et retinendum. Et praedictum iudicatum Arboreae nemini supponam, neque aliquo modo diminuam sine licentia et mandato Summi Pontificis. Legatum Apostolicae Sedis honeste recipiam, et eum in eundo et redeundo honorifice tractabo, et in suis necessitatibus adiuvabo. Et alia, quae continentur in forma fidelitatis, promitto me firmiter observare.

Actum apud Bonarcantum in atrio Beatae Mariae de Bonarcanto coram subscriptis testibus, videlicet domino Leonardo Archiepiscopo Calaritano, domino Trogodorio Archiepiscopo Arborensi, domino Constantino Episcopo Terralbensi, domino Petro Episcopo Sanctae Iustae, domino Iohanne Episcopo Usellensi, domino Sergio Episcopo Suellensi, domino Iohanne Episcopo Gisarliensi, domino Oberto Episcopo Plovacensi, domino Lamberto Abbate de Falesia, domino Nicolao Priore de Bonarcanto, Benedicto Clerico de Alatro, Onfredone familiare domini Raynerii Cardinalis, Iohanne et Thomasio de Alatro, Conio de Verulis, praesentibus clericis, nobilibus, et multis aliis in plena Curia.

Ego Gregorius, sacrosanctae Romanae Ecclesiae Scriuarius, hiis omnibus interfui, et de mandato magistri Alexandri Capellani, et Legati Apostolicae Sedis scripsi et complevi, meoque signo signavi, et in publicam formam redegi.

Ad cuius rei perpetuam firmitatem, ego Petrus, Dei et Romanae Ecclesiae gratia iudex Arboreae, praesens instrumentum feci mei sigilli munimine roborari.

Et ego Nicolaus Ferentinus, sanctae Romanae Ecclesiae Scriuarius, sicut inveni in praedicto publico et authentico instrumento, pendenti plumbeo sigillo signato auctoritate Sedis Apostolicae, hoc praesens exemplum de verbo ad verbum scripsi, et signum feci.

LXVII.

Pietro II, GIUDICE di Arborea, riceve da *Alessandro Legato Pontificio*, mediante la consegna di un vessillo coll'emblema delle somme chiavi, la investitura del GIUDICATO, promette di pagare alla Sedia Apostolica l'annuo censo di mille e cento bisanti, e ordina e stabilisce, che morendo egli, o i figli suoi senza prole legittima, il regno di Arborea ritorni per intero alla Chiesa Romana, cui dichiara di appartenere in dominio, e proprietà. (1).

(1237, 3 aprile).

Dal Muratori, *Antiq. Ital.*, Tom. VI. Dissert. LXXI.

In nomine Domini nostri Iesu Christi. Hoc est exemplum cuiusdam etc.

In nomine Domini. Amen. Anno Domini millesimo ducentesimo trigesimo septimo, indictione XI. tempore domini Gregorii IX Papae, anno XI. tertia die exeunte mensis aprilis. Pateat omnibus manifeste, quod dominus Petrus Iudex Arboreae sponte et bona voluntate recognovit dominium et proprietatem iudicatus Arboreae ad Romanam Ecclesiam pertinere, a qua et pro qua publice confessus est, se habere, tenere, et possidere. Cuius investitionem idem iudex Arboreae recepit per manus Magistri Alexandri, Apostolicae Sedis Legati, cum quodam vexillo, in quo erant duae claves cum una cruce. Propterquod promisit singulis annis nomine census solvere et dare mille et centum bisantios Ecclesiae Romanae, vel ei certo nuntio (2). Ad cuius solutionem se, suosque legitimos filios obligavit. Praeterea statuit et firmiter ordinavit, ut si absque legitimis filiis moreretur, tota terra iudicatus Arboreae ad Romanam Ecclesiam, cuius est, libere revertatur. Et similiter si filii eius sine filiis decederent, dicta Arborea ad Sedem Apostolicam devolvatur.

Actum in ecclesia Beatae Mariae de Bonarcanto coram subscriptis testibus, videlicet domino Leonardo Calaritano Archiepiscopo, domino Trogodorio Archiepiscopo Arborensi, domino Constantino Episcopo Terralbensi, domino Iohanne Episcopo Usellensi, domino Sergio Episcopo Suellensi, domino Iohanne Episcopo Gisarliensi, Trogodorio Epi-

(1) Pietro II GIUDICE di Arborea, che figura nel presente atto, è lo stesso, che dotò tanto riccamente il monistero di S. Maria di Bonarcado (Ved. sopr. cart. N.º XLVII e L). Egli, al pari di Adelsia regina di Torres, riconobbe il supremo dominio della Chiesa Romana sul giudicato di Arborea, ne ricevette la investitura dal Legato Pontificio, prestò il giuramento di fedeltà, promise di pagare l'annuo censo di mille e cento bisanti d'oro, di non contrarre alleanze e parentadi, senza il consenso della Sedia Apostolica, diede e consegnò a guarentigia delle sue promesse il castello di GIRAPALA, e accettò la condizione della ricadenza dei suoi Stati nel patrimonio di S. Pietro, laddove egli morisse senza successione legittima. Ciò si ricava dal presente documento, dal precedente della stessa data, e dagli altri riportati qui appresso, in data del 7 e 9 aprile, 1 e 19 maggio 1237.

(2) Li mille e cento bisanti, che Pietro II si obbligò di pagare annualmente alla Chiesa Romana, erano bisanti d'oro, come si ricava esplicitamente dalla carta del 19 maggio 1237 riportata più sotto. Quest'annuo censo non era una nuova imposizione, ma una rinnovazione d'obbligo antico, giacchè nell'Elenco di Cencio Camerario, appartenente al secolo XII, si trova notato fra gli altri il GIUDICE di Arborea pel canone annuale di mille e cento bisanti d'oro (Ved. sopr. DIPLOMI E CARTE DEL SECOLO XII, N.º CXLII).

scopo Castrensi, Constantio Episcopo Othanensi, Oberto Episcopo Plovacensi, Nicolao Priore de Bonarcanto, Lamberto Abbate de Falesia, Benedicto Clerico de Alatro, Onfredone familiare domini Raynerii Cardinalis.

Ego Gregorius, sacrosanctae Romanae Ecclesiae Scri-narius etc.

Ad cuius rei firmitatem perpetuam ego Petrus Dei et sanctae Romanae Ecclesiae gratia iudex Arboreae etc.

Et ego Nicolaus Ferentinus, sanctae Romanae Ecclesiae etc.

LXVIII.

Ubaldo Visconti, giudice di Gallura e di Torres, e *Pietro II*, giudice di Arborea, intervengono per mezzo di loro rappresentanti alla elezione degli Arbitri per la conclusione della pace fra i Gherardeschi, i Pisani, Volterrani, Lucchesi, molti signori del contado, varie repubbliche, e comunità della Toscana (1).

(1237 [1238 stil. pis.], 5 aprile).

Dal Maccioni, *Difes. dei Conti di Donorat.* Tom. II. pag. 51 e seg.

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, amen. Ex huius publici instrumenti clareat lectione. Qualiter Sigerius q. Ugolini Schiacciati, et Galganus q. Heldithi Vicecomitis, et Lambertus Paganelli Capitanei sicut dicebant, et cofitebantur Vicecomiti maiorum, et eorum partis; Capitaneo nomine pro dictis Vic., et pro omnibus et singulis hominibus, et personis partem Vic. tenentibus et faventibus, et pro tota ipsa parte, et etiam pro Monaco Vicecom. absente, et pro Galgano q. Ugolini, et Uguc-cionello, et Alberto q. Sigerii Pancaldi, et Ugolino Pancaldi, et Gisberto eius fratre, et Bernardo Iudeo, et Gottifredo eius filio, et Fraepane q. Giocti, et Gottifredo filio Guilielmi, et Hubaldo, et Lamberto, et Helditho q. Alberti Pisciae, et Fraepane q. Heldithi, et Gottifredo q. Ildebrandini Guintavalli, et fratre eius, et Ildebrandino Casampisa, et eius filio, et Raynerio q. Gerardi Fulcne, et pro Saulle q. Albitelli Vic., et pro illustri viro domino HUBALDO Gallurie. Turrit., et pro omnibus aliis, et singulis eorum, et cuiuscumque eorum, et dictae partis fautoribus et cohaitoribus, et consanguineis, et fidelibus et amicis, etc.

et etiam ipsi Sigerius, et Galganus, et Lambertus procuratores constituti a Galgano q. Ugolini, et Uguc-cionello, et Alberto Germanis q. Sigerii, et Ugolino, et Gisberto germanis quondam Soldani, et Bernardo Iudeo, et Got-

(1) L'intervento di UBALDO, giudice di Gallura, e di Torres, al presente atto di compromesso, ed al seguente atto di pace del 7 novembre di questo stesso anno 1238, si può ben comprendere, giacchè egli apparteneva alla famiglia, ed alla parte dei Visconti; ma non si comprende, o diremo meglio non si ricava da questi due atti, nè da verun altro contemporaneo, la ragione per cui v'intervenisse eziandio Pietro II GIUDICE di Arborea, e quale interesse potesse egli avere nei dissidii fra i Gherardeschi, i Pisani, Volterrani e Lucchesi, e varie repubbliche e comunità della Toscana. Può soltanto conghietturarsi, che ciò egli facesse nella qualità di alleato, od amico della repubblica di Pisa.

thifredo eius filio, et Fraepane quondam Ghiotti, et Gotthifredo filio Guilielmi, et Hubaldo, et Lamberto Germanis q. Alberti Piscie, et Fraepane q. Heldithi, et Gottifredo q. Ildebrandini Guintivallis Vic. pro se ipsis, et pro illustri viro domino HUBALDO Vic. Iud. Gallurie, et Turritane, et pro Iohanne q. Hubaldi Vic., et pro omnibus, et singulis consortibus ipsorum partem tenentibus, etc.

Et Guelphus de Porcari quond. Ugolini pro se, et suo nomine proprio, et pro omnibus et singulis suis cohabitatoribus, et fautoribus, et consanguineis fidelibus et amicis, et idem Guelfus procurator constitutus a domino quondam Ugolini Paganelli de Porcari ad faciendum compromissum pro se Orlandino in subscriptis arbitris preter qui de discordia, et lite, quam habet vel habere sperat cum domino Raynerio Comite de Bulgari de facto Masse, et eius curie, et iurium, que in illis clare memorie GUILIELMUS MARCHIO MASSE ET IUDEX KALLERITANUS noscitur habuisse ipsi nobili viro ORLANDINO a Summo Pontifice custodienda, vel tenenda commissa, de quibus non compromittit sicut continetur in sceda mandati rog. ab Hermanno Bernardi notario de Luca, et a me Paccio notario visa procuratorio nomine pro eo, etc. (1)

et Bonifatius de Abbate quond. Stephani procurator, actor et sindacus, et responsalis domini comitis Tegrini Tuscie Palatini, et potestatis Pisane civitatis, protestario nomine pro comuni Pisano, et ipsius comunis constitutus ab ipsa potestate potestario nomine, et consensu, et autoritate senatorum, una cum ipsis senatoribus sicut continetur in cartha mandati confecta a Tado quond. Salcriben. iud. et notar. publico scriba cancellerie Pisarum ad hec infrascripta fienda vid. Ad compromittendum, et compromissum faciendum in venerabilem fratrem Gualterium priorem fratrum predicatorum de Pisis, et Ugucionem de Caprona, et Gualterium de Calcinaria, et etiam ad compromittendum in eosdem libere, et ad eorum dictum, et arbitrium de controversiis, et litibus, et discordiis, guerris, inimicitiis quas capitanei partis Vic. maiorum, et ipsi Vic., et nominalim illustri vir dominus UBALDUS Vic. Iud. Gallur. et Turrit., et Monacus Vic. et comes Rodulfus de Capraria, et Lambertus Solfa tutores Iohannis q. Hubaldi Vic. tutorio nomine pro eo et ipse, et Sigerius q. Hugolini Vic., et Galganus Huldecthi, et Galganus Hugolini, et Ugucionellus, et Albertus q. Sigerii, et Ugolini, et Gisbertus Germani, et Bernardus Iudeus, et filius, et Fraepanis Ghiochti, et Gottifredus Guilielmi, et filius Alberti Piscie, et Fraepanis Heldithi, et Gottifredus q. Ildebrandini Guintavallis, et frater, et Hildebrandinus Casampisa, et filius, et Raynerius Fulcinus, et Prosavalle quond. Albinelli, et Lambertus Paganelli, et filius, et Bartholomeus Paganelli, et Hubaldus eius frater, et comes Rodolphus de Capraria, et comes Iacobus de Bizerno, et Guelphus de Porcari q. Ugolini, et Malpilius de Sancte Miniata,

(1) Il Pontefice Gregorio IX avea dato in custodia nel 23 gennaio 1235 la rocca di Massa, e il castello di Potenzolo a Orlandino Ugolino de' Porcari, perchè, dopo la morte di Guglielmo marchese di Massa, e giudice di Cagliari, che n'era il possessore, l'uno e l'altra erano devoluti alla Chiesa Romana (Ved. sopr. cart. N.° LIII).

et filii eiusdem Malpili, et frater pro se, et pro aliis dicte partis, et dictam partem tenentibus, et habentibus cum comuni Pisano, et eius cohabitatoribus Pisane civitatis, et cum omnibus, et singulis qui partem Pisani comunis fovebant, et fovent, et cum domino Raynerio comite de Bulgari pro se, et omnibus, et singulis de domo Gherardesca, et cum Gherardo, et Guidone quond. Raynerii Bocci, pro se, et omnibus et singulis hominibus, et personis de domo Sex mundi, et nominatim cum magnificis et illustribus viris dominis comitibus Guidone, et Tregbrino, et Aghinolfo Dei gratia Palatinis pro se ipsis, et omnibus, et singulis hominibus, et amicis, et fidelibus eorum, et cum magnifico et illustri viro domino PETRO Iud. Arboree, et cum comune, et hominibus Vulterrane civitatis, et eius districtus, et cum nobilibus viris DD. de Versilia, et Lunisgiana, et Carfagnana, qui prestitero auxilium et favorem Pisano comuni, et cum Bercardino de Bozano, et filiis, et Ildebrandino de Monte Magno, et filiis, et Manfredo de Monte Magno, et filiis, et cum eorum omnium fidelibus, et amicis, sive omnibus Pisani comunis, etc.

et generaliter cum omnibus, et singulis aliis amicis, et cohabitatoribus Pisani comunis pro comuni Pisano procuratorio nomine, et sindicatus pro iam dicta potestate potestario nomine pro comuni Pisano, et pro ipso comuni ex altera posuerunt in predictos venerabilem fratrem Gualterium priorem fratrum predicatorum de Pisis, et nobiles viros Gualterium de Calcinaria, et Ugucionem de Caprona omnes, et singulas predictas controversias, et lites, et discordias, et guerras, et inimicitias, et guasta, et damna, et perditas, et amissiones, et dannificationes, et destructiones, et ablationes, et extorsiones, et exationes, et pignorationes, et condemnationes, et forbannitiones, et iniurias, violentias, et molestias, et rapinas, et offensiones, et gravationes, que sunt inter predictas partes, et inter predictos, et de predictis omnibus, et singulis in eos compromiserunt libere, et ad eorum dictum et arbitrium, quos ad predicta arbitros, laudatores, et arbitratores, ut dictum est eligerunt et fecerunt, diffinienda ab eis concorditer, eorum libero arbitrio una vice, vel pluribus dantes predictis arbitris balium et potestatem citandi eos, et sine perentorio, et here modicio, et ferendi sententiam, seu laudamentum, aut arbitrium, et pronunciandi, et interlocuendi concorditer, et etiam petitione non facta, et etiam causa non cepta, et die feriato, et etiam die solemni, et aliqua partium absente, et etiam utraque, et etiam altera parte presente, et contradicente, et etiam faciendi legere eorum pronuntiationes et dicta, et interlocutiones per alium quem voluerint, et ubi voluerint, et una vice, et pluribus, et cum scriptura, et sine scriptura, et predicti Sigerius, et Galganus et Lambertus capitanei ut dictum est predictorum Vic., et eorum partis capitani nomine pro eis, et pro omnibus et singulis hominibus, et personis partem Vic. tenentibus, et pro tota ipsa parte, et pro Monaco Vic. tenentibus, et pro tota ipsa parte, et pro Monaco Vic. absente, et pro illustri viro domino HUBALDO Vic. Iud. Gallur., et Turrit., et pro omnibus, et singulis eorum, et cuiusque eorum, et dicte partis fautoribus, et cohabitatoribus, et consanguineis, et fi-

delibus, et amicis, et etiam quisque eorum pro se, et suo nomine proprio obligando se, et suos heredes, et bona, et etiam omnium predictorum, et singulorum negotium in his gerendo pro quibus compromittunt, et etiam ipsi idem Sigerius, et Galganus, et Lambertus procuratores subscriptorum Vic., quorum sunt procuratores, procuratorio nomine pro eis, obligando eos, et eorum heredes, et bona procuratorio nomine, etc.

et etiam convenerunt, et promiserunt per stipulationem solepnem predictis arbitris, et cuique eorum in solidum facere, et complere, et observare, et obedire, et firmum tenere totum, et quidquid, et ea omnia, et singula, que suprascripti arbitri concorditer de predictis, et super predictis, que in eis compromittuntur, vel eorum occasione dixerint, vel laudaverint, sive statuerint interloquendo, vel diffiniendo concorditer una vice, vel pluribus, et in securitatibus dandis, et prestandis una vice, vel pluribus, et obligationibus faciendis, et venire ad locum de quo sibi dictum fuerit, et ibi stare, et audire ea, que dicti arbitri dicere voluerint quoties suprascripti arbitri, vel aliquis eorum per se, vel per literas, vel nuncium eis, vel alicui eorum dixerint, seu dicendo mixerit, vel dixerit, vel dicendo mixerit ad voluntatem ipsorum arbitratorum, et inde non recedere contra eorum voluntatem, et contra ea, vel aliquod eorum non venire, nec facere, nec fieri facere per se, vel per alium aliquo iure, vel modo omni fraude, et sophismate remoto, et quod facient ita quod predicti omnes, et singuli pro quibus compromittunt facient, et adimplebunt, et observabunt, et obedient et firma tenebunt ea omnia, et singula que predicti arbitri concorditer de predictis, sive super predictis que in eis compromittuntur dixerint, vel laudaverint sive statuerint, vel preceperint concorditer una vice, vel pluribus, et quod contra ea, vel aliquod eorum non venient, nec facient; nec fieri facient per se, vel per alium aliquo iure vel modo omni fraude, et sophismate remoto, dum tamen predicti tutores suprascripti Iohannis pro predicto Iohanne teneantur tantum tutorio nomine. Si vero predicta omnia, et singula predictorum non fecerint, et non observaverint, aut omnia predicta facta, et observata non fuerint, sive contra predicta, vel aliquod predictorum fecerint, vel factum fuerit, marcas decem milia argenti pro pena, et nomine pene suprascripto Bonifacio procuratori, et sindaco Pisani comunis pro ipso comuni Pisano recipienti in solidum, et etiam predictis arbitris, et cuique predictorum arbitratorum in solidum solvere, et dare convenerunt, et per stipulationem solemnem promiserunt, et obligaverunt se, et eorum heredes, et bona predicti tamen tutores in eo quod tutorio nomine faciunt, et obligant se tantum tutorio nomine pro suprascripto Iohanne, et suprascriptum Iohannem, et eius heredes, et bona, renunciando omnibus iuribus, et constitutis, et legibus, et constitutionibus, et defensionibus, et auxiliis, et omni iuri, tam ecclesiastico, quam civili, una se a suprascriptis, seu ab aliquo suprascriptorum, seu a suprascripta pena tueri, vel iuvari, aut liberari possent, vel aliquis eorum posset; etc.

Hoc actum est inter suprascriptas partes. Quod si contigeret, quod pro aliquo causa, vel occasione pena committeretur, quod compromissum non ideo solvatur, sed perseveret, et quod pena commissa, vel prestita contractus in suo robore perseveret, et in tali ordine me Paccium notarium, et Bonaccursum Iud., et notarium de Patrignano, et Hermannum Bernardi de Luca, et unumquemque nostrum hec suprascripta scribere rogaverunt. Acta sunt hec in ecclesia Sancti Dalmatii edificata in pede podii castri Sancte Marie in monte Lucane Dioecesis presentibus Guidone Galli de Pisis, et Christiano, et Ruberto de castro suprascripto iuris peritis, et Ildebrandino Henrici Cigoli, et Niccoletto Follianello de Pisis testibus ad hec rogatis. Dominice incarnationis anno millesimo dugentesimo trigesimo octavo inditione decima nonis aprilis etc.

Ego Paccius de Vico imperiali aut. notarius hec omnia suprascripta a me, et suprascriptis Bonaccurso, et Hermanno iudicibus, et notariis, et a quolibet nostrum rogata, rogatus scripsi atque signo meo firmavi.

LXIX.

Benedetto, chierico di Santo Stefano di Alatri, nella qualità di procuratore speciale di Alessandro Legato Pontificio, consegna all'arcivescovo di Arborea il castello di GIRAPALA, acciò lo ritenga e custodisca a nome della Chiesa Romana, proibendogli di rimetterlo in potere di chicchessia, fuorchè di chi gli sarà ordinato dal Papa.

(1237, 7 aprile).

Dal Muratori, *Antiq. Ital.* Tom. VI. Dissert. LXXI.

In nomine Domini Iesu Christi. Hoc est exemplum cuiusdam publici instrumenti, huius tenoris.

In nomine Domini. Amen. Anno Domini millesimo ducentesimo trigesimo septimo, indictione xi. tempore domini Gregorii IX. Papae anno undecimo, vii die exeunte mense aprili. Pateat omnibus manifeste, quod in praesentia mei Gregorii Sacrosanctae Romanae Ecclesiae Scriptorum, Magister Alexander Capellanus et Legatus Apostolicae Sedis, assignavit et dedit per domnum Benedictum Clericum Sancti Stephani de Alatro, procuratorem suum ad hoc constitutum, sicut continetur in publico instrumento a me ipso confecto, **castrum** quod dicitur **Girapala** domino Trogodorio Archiepiscopo Arborensi, ad tenendum et custodiendum pro ipsa Ecclesia Romana, et domino Gregorio Papa, eiusque successoribus canonice intrantibus, et nulli alii resignandum, nisi cui Summus Pontifex mandaverit resignari. Et ipsum fecit mitti in corporalem possessionem dicti castri per supradictum dominum Benedictum, claves ipsius castri eidem archiepiscopo concedendo.

Actum in **castro Girapalae**, coram subscriptis testibus, videlicet Lamberto Abbate de Falesia, Magistro Benencasa, Offredone familiare domini Raynerii Cardinalis, Thomasio familiare domini Stephani Cardinalis, Negotiante et Petruccio Cursoribus domini Papae, Conio de Verulis

Archipresbytero, et Magistro Roberto Canonico Arborensi, et multis aliis clericis et laicis.

Ego Gregorius, sacrosanctae Romanae Ecclesiae Scri-niarius, de mandato Trogodorii Archiepiscopi Arborensis, hoc instrumentum scripsi, et complevi, meoque signo signavi, et in publicam formam redegi.

Et ego Nicolaus Ferentinus etc.

LXX.

Alessandro, Legato Pontificio, dà e concede ad Adelasia, moglie di Ubaldo giudice di Gallura e di Torres, e ai di lei figli legittimi, il giudicato Turritano, e quanto altro le apparteneva per dritto ereditario nelle isole di Sardegna, e di Corsica, in Pisa, in Massa, ed altrove, e gliene accorda la investitura, col patto espresso, che morendo essa senza successione legittima di figli, ciò tutto ricada nel pieno e libero dominio della Chiesa Romana.

(1237, 8 aprile).

Dal Muratori, *Antiq. Ital.* Tom. VI. Dissert. LXXI.

In nomine Domini, amen. Anno Domini millesimo du-centesimo trigesimo septimo, indictione xi. tempore do-mini Gregorii IX. Papae; anno xi. octavo die exeunte mense aprili. Pateat omnibus manifeste, quod in praesentia mei Gregorii, Sacrosanctae Romanae Ecclesiae Scri-niarii, et subscriptorum testium, Magister Alexander Capellanus et Legatus Apostolicae Sedis, concessit et dedit dominae Adelasiae uxori domini Hubaldi Iudicis Gallurensis, filiis-que eius legitimis, pro ipsa Ecclesia, terram iudicatus Turritani, et omnia alia, quae sibi hereditario iure per-tinent tam in Sardinia, quam in Corsica, Pisis, Massa, et aliis locis. Quae omnia recognovit dicta domina Adelasia ad Romanam Ecclesiam pertinere. Et de iis omnibus eam investivit, ita tamen quod, si absque filiis legitimis de-cederet, terra ipsa et omnia alia bona ipsius libere ad Romanam Ecclesiam, cuius sunt, revertantur.

Actum in palatio regni Turritani de Ardera, coram subscriptis testibus, videlicet domno Lamberto Abbate de Falesia, Magistro Benencasa Canonico Sancti Michaelis Lucani, Benedicto Clerico de Alatro, Vito Presbytero, Paulo, et Iohanne de ordine fratrum Minorum, Iohanne et Thomasio de Alatro, Iohanne Maiore de Camera, et multis aliis.

Ego Gregorius Sacrosanctae Romanae Ecclesiae Scri-niarius etc.

Et ego Nicolaus Ferentinus, Sanctae Romanae Eccle-siae Scri-niarius etc.

LXXI.

Pietro II giudice di Arborea, e i prelati e nobili del suo regno prestano giuramento di fedeltà alla Chiesa Ro-mana, e promettono di prestare obbedienza agli ordini del Sommo Pontefice, e del suo Legato.

(1237, 9 aprile).

Dal Muratori, *Antiq. Ital.* Tom. VI. Dissert. LXXI.

In nomine Domini nostri Iesu Christi. Hoc est exem-plum cuiusdam publici instrumenti, pendenti sigillo plum-beo signati, huius tenoris.

In nomine Domini. Amen. Anno Domini millesimo du-centesimo trigesimo septimo, indictione xi. tempore do-mini Gregorii IX. Papae, anno xi. nono die exeunte mensis aprilis. Dominus Petrus Iudex Arboreae, tactis sa-crosanctis evangeliis, publice iuravit sine fraude, dolo, ac malo ingenio stare, parere, et in omnibus obedire generaliter et praecise, et sine conditione aliqua mandatis domini Papae, quae et quot dominus Papa per se vel per nuntios sive per literas suas, vel quae Magister Ale-xander Capellanus et Legatus Apostolicae Sedis per se vel per nuntios sive per literas suas ei fecerit pro domino Papa, et Ecclesia Romana, et ea in omnibus et per omnia idem iudex promisit observare et facere a suis subditis observari.

Eodem die, et eodem loco dominus Laurentius de Zurri, dominus Guantinus, dominus Petrus de Martino, dominus Arzoccus de Martis, nobiles, iuraverunt et pro-miserunt, quod dabunt Iudici Petro consilium, auxilium et favorem ad faciendam, et servanda omnia mandata et praecepta domini Papae, et ipsius Legati, quae ei fe-cerint per se vel per nuntios sive per literas suas. Et si dictus iudex ea non fecerit, ipsi omnia facere promise-runt quaecumque eis dominus Papa iniunxerit faciendam.

Actum in camera domus ecclesiae Sanctae Mariae de Bonarcanto, coram dominis Trogodorio Archiepiscopo Ar-borensi, Petro Episcopo Sanctae Iustae, Nicolao Priore Sanctae Mariae de Bonarcanto, Lamberto Abbate de Fa-lesia, Gunnario Archipresbytero Aristani, Magistro Benen-casa Canonico Sancti Michaelis Lucensis, Benedicto Cle-rico Alatrino, Iohanne Lombardo, praesentibus clericis, nobilibus, et multis aliis.

Sequenti vero die simili modo iuraverunt nobiles, vi-delicet Petrus de Ficu Armentarius, Comita de Zurri, Parasone Pinna, Guantinus de Martis, Comita spanu, Fu-ratus Zurrumpa, Barasone Pistoris: quod dabunt eidem iudici Petro Arborensi consilium, auxilium et favorem ad faciendam et servanda omnia mandata domini Papae, et supradicti Legati, quae ei fecerint per se vel per nuntios sive per literas suas.

Actum in eodem loco, coram subscriptis testibus et multis aliis clericis et laicis.

Ego Gregorius sacrosanctae Romanae Ecclesiae Scri-niarius, iis omnibus interfui, et de mandato dicti Magi-stri Alexandri Capellani et Legati Apostolicae Sedis, scripsi et complevi, meoque signo signavi, et in publicam for-mam redegi.

Et ego Petrus Iudex Arboreae ad perpetuam memoriam praesens instrumentum mei feci sigilli munimine roborari.

Et ego Nicolaus Ferentinus, sanctae Romanae Ecclesiae Scri-niarius, sicut inveni in publico et authentico instru-mento, pendenti plumbeo sigillo signato, auctoritate Sedis Apostolicae ita de verbo ad verbum exemplavi, nihil immutando. et signum feci.

LXXII.

Adelasia e Ubaldo regoli di Torres e di Gallura cedono incondizionatamente alla Chiesa Romana, e per essa ad Alessandro Legato Pontificio, il castello di MONTE ACUTO (situato nella provincia Turrimana), acciò lo possieda in piena proprietà, e ne disponga a suo piacimento.

(1237, 14 aprile).

Dal Muratori, *Antiq. Ital.* Tom. VI. Dissert. LXXI.

In nomine Domini nostri Iesu Christi. Hoc est exemplum cuiusdam publici instrumenti huius tenoris.

In nomine Domini. Anno Domini millesimo ducentesimo trigesimo septimo, indictione XI. tempore domini Gregorii IX. Papae, anno XI. quartadecima die mensis aprilis. Pateat omnibus manifeste, quod domina Adelasia Regina Turrimana et Gallurensis, et dominus Hubaldus vir eius, Gallurensis Iudex et Turritanus, sponte et bona voluntate, nulla coactione interveniente, dederunt, tradiderunt et concesserunt Ecclesiae Romanae, et domino Gregorio Summo Pontifici, eiusque successoribus canonice intrantibus, pro ipsa Ecclesia Romana, castrum quod dicitur **Monte Acutum**, liberaliter, pure, et sine aliqua conditione, habendum, tenendum et custodiendum pro ipsa Ecclesia Romana, et faciendum omnia quaecumque Summus Pontifex pro ipsa Ecclesia Romana de ipso castro facere voluerit, Magistro Alexandro Capellano et Legato Apostolicae Sedis pro ipsa et nomine ipsius Ecclesiae Romanae praedictum castrum recipiente.

Actum in palatio regni Turritani de Ardera coram subscriptis testibus, videlicet Episcopo Empuriensi Abbate de Saccaria, Lamberto Abbate de Falesia, Vito, Presbytero Paulo, et Iohanne fratribus de ordine Minorum, Magistro Benencasa Canonico Sancti Michaelis Lucani, Benedicto Clerico Sancti Stephani de Alatro, Iohanne et Thomasio civibus Alatrinis, et Conio de Verulo, et multis aliis.

Ego Gregorius, Sacrosanctae Romanae Ecclesiae Scri-narius, de mandato dicti domini Legati hoc instrumentum scripsi et complevi, meoque signo signavi, et in publicam formam redegi.

Et ego Nicolaus Ferentinus, Sanctae Romanae Ecclesiae Scri-narius, hoc instrumentum, sicut inveni in praedicto publico et authentico instrumento, nil addens vel minuens vel mutans, de verbo ad verbum, auctoritate Apostolicae Sedis complevi, et in publicam formam scripsi, et signum feci.

LXXIII.

Adelasia regina di Torres e di Gallura, col consenso di suo marito Ubaldo, promette di cedere e consegnare il castello di MONTE ACUTO a colui, al quale il Papa le ordinerà di consegnarlo.

(1237, 14 aprile).

Dal Muratori, *Antiq. Ital.* Tom. VI. Dissert. LXXI.

In nomine Domini nostri Iesu Christi. Hoc est exemplum cuiusdam etc.

In nomine Domini. Amen. Anno Domini millesimo du-

centesimo trigesimo septimo, indictione XI. tempore domini Gregorii IX. Papae, anno XI. quartodecimo die mensis aprilis. Pateat omnibus manifeste, quod domina Adelasia Regina Turrimana et Gallurensis de consensu et voluntate viri sui domini Hubaldi Iudicis Gallurensis et Turritani promisit et obligavit se et suos heredes sub poena omnium bonorum suorum, Magistro Alexandro Capellano et Legato Apostolicae Sedis, recipienti pro domino Papa, et Ecclesia Romana, quod si dominus Papa vellet habere castrum Montiscutianum, quod petebat ab ea dictus Legatus, et restituere dictae dominae Adelasiae castrum Montis Acuti, quod ipsa domina Adelasia et vir eius concedent et tradent sine mora dictum castrum Montiscutianum domino Papae pro Ecclesia Romana, et assignabunt illud, cui dominus Papa mandaverit assignari.

Actum in palatio regni Turritani de Ardera, coram subscriptis testibus, videlicet domino Episcopo Empuriensi Abbate de Saccaria etc.

Ego Gregorius, sacrosanctae Romanae Ecclesiae etc.

Et ego Nicolaus Ferentinus etc.

LXXIV.

Alessandro. Legato Pontificio, consegna al vescovo di Ampurias il castello di MONTE ACUTO, acciò lo ritenga in custodia a nome della Chiesa Romana, ordinandogli di non consegnarlo fuorchè a colui, che gli sarà indicato dal Sommo Pontefice.

(1237, 16 aprile).

Dal Muratori, *Antiq. Ital.* Tom. VI. Dissert. LXXI.

In nomine Domini nostri Iesu Christi. Hoc est exemplum etc.

In nomine Domini. Amen. Anno Domini millesimo ducentesimo trigesimo septimo, indictione XI. tempore domini Gregorii IX. Papae anno XI. sextodecimo mensis aprilis. Pateat omnibus manifeste, quod Magister Alexander Capellanus et Legatus Apostolicae Sedis, assignavit et dedit castrum, quod dicitur Monteacutum, ad tenendum, servandum et custodiendum pro Ecclesia Romana et domino Papa Gregorio, eiusque successoribus canonice intrantibus, Episcopo Empuriensi, et ad resignandum tantum ei, et nulli alii, cui Summus Pontifex mandaverit resignari. Et ipsum episcopum posuit in corporalem possessionem dicti castri et cassari, claves eius eidem episcopo concedendo.

Actum in dicto castro, coram subscriptis testibus, videlicet domino Trogodorio Episcopo Castrensi Abbate de Saccaria etc.

Ego Gregorius, sacrosanctae Romanae Ecclesiae Scri-narius etc.

Et ego Nicolaus Ferentinus, sanctae Romanae Ecclesiae Scri-narius etc.

LXXV.

Alessandro, Legato Pontificio, concede a Pietro II ed alla di lui moglie la investitura del regno di Arborea, acciò

lo ritenga per intero a nome della Chiesa Romana, cui appartiene in dominio e proprietà; accordandogli soltanto la facoltà di donare alle chiese, ed ai suoi prossimi congiunti beni e redditi del giudicato.

(1237, 1 maggio).

Dal Muratori, *Antiq. Ital.* Tom. VI. Dissert. LXXI.

In nomine Domini nostri Iesu Christi. Hoc est exemplum etc.

Magister Alexander, domini Papae Capellanus Apostolicae Sedis Legatus, nobili et illustri viro domino Petro Iudici Arboreae salutem in Domino. Sacrosancta Romana Ecclesia devotos et humiles filios et assuetae pietatis officio propensius diligere consuevit, et eis tamquam pia mater suam gratiam et favorem benivolam impartiri. Nos igitur attendentes, quod tu publice confiteris et recognoscis, Romanam Ecclesiam esse matrem et Dominam tuam, et totam terram iudicatus Arboreae ad ipsam specialiter pertinere, te ac uxorem tuam cum tota terra iudicatus Arboreae concedimus, et praesenti pagina confirmamus. Ad indicium huius concessionis et confirmationis perceptae, mille et centum bisantios nomine census annuatim Ecclesiae Romanae persolves, et filii tui similiter si contigerit te habere. Ad cuius census solutionem te, tuosque legitimos filios heredes perpetuo obligasti; ita videlicet, quod si absque filiis legitimis decesseris, praedicta terra iudicatus Arboreae ad Sedem Apostolicam revertatur, cuius est. Et quod non liceat tibi nec filiis tuis praedictam terram Arboreae diminuire, vel alicui supponere, sine mandato et licentia Sedis Apostolicae speciali. Salvo quod possis ecclesiis, et aliis piis locis, tuisque proximis consanguineis, de bonis iudicatus Arboreae conferre, honore regni, ac iudicatu Arboreae integro permanentibus, et dominio et proprietate omni tempore Romanae Ecclesiae reservatis.

Actum in camera Beatae Mariae de Bonarcanto, sub anno millesimo ducentesimo trigesimo septimo, indictione XI. tempore domini Gregorii IX. Papae anno XI. prima die intrante mense maji, in praesentia domini Leonardi Calaritani Archiepiscopi, domini Trogodorii Archiepiscopi Arborensis, domini Constantini Episcopi Terralbensis, Petri Episcopi Sanctae Iustae, Iohannis Episcopi Usellensis, Sergii Episcopi Suellensis, domini Iohannis Episcopi Gisarcliensis, Trogodorii Episcopi Castrensis, Constantini Episcopi Othbanensis, Oberti Episcopi Plovacensis, Nicolai Prioris de Bonarcanto, Lamberti abbatis de Falesia, Magistri Benencasae Canonici Sancti Michaelis Lucensis, Benedicti Clerici de Alatro.

Ego Gregorius, sacrosanctae Romanae Ecclesiae Scriptorius, iis etc.

Et quum ego Iudex Petrus, Dei et Sanctae Romanae Ecclesiae gratia Iudex Arboreae per manus dicti Magistri Alexandri Capellani, et Legati Sedis Apostolicae dictam terram Arboreae ab Ecclesia Romana receperim, ne dubitari possit in posterum, praesens instrumentum feci mei sigilli munimine roborari.

Et ego Nicolaus Ferentinus Sanctae Romanae Ecclesiae Scriptorius etc.

LXXVI.

Adelasia regina di Torres e di Gallura, dichiarando nuovamente di riconoscere il supremo dominio della Chiesa Romana sul regno Turritano, di cui avea ricevuto la investitura dal Legato Pontificio, si obbliga a nome proprio, e pe' suoi successori, di pagare in perpetuo alla stessa Chiesa Romana l'annuo censo di quattro libbre di argento, e rinnova il patto di reversibilità di detto regno alla Sedia Apostolica, laddove essa dichiarante, o i di lei figli muoiano senza legittima discendenza.

(1237, 3 maggio).

Dal Muratori, *Antiq. Ital.* Tom. VI. Dissert. LXXI.

In nomine Domini nostri Iesu Christi. Hoc est exemplum etc.

In nomine Domini. Amen. Anno Domini millesimo ducentesimo trigesimo septimo, indictione XI. tempore domini Gregorii IX. Papae anno XI. tertia die exeunte mense maji. Pateat omnibus manifeste, quod domina Adelasia Regina Turritana et Gallurensis, sponte et bona voluntate recognoscens dominium et proprietatem iudicatus Turritani ad Romanam Ecclesiam pertinere, a qua et pro qua publice est confessa se habere, tenere, et possidere: cuius investitionem eadem domina Turritana recepit per manus Magistri Alexandri Capellani et Legati Apostolicae Sedis; propter quod promisit singulis annis nomine census solvere et dare quatuor libras boni argenti Ecclesiae Romanae, vel eius certo nuntio⁽¹⁾. Ad cuius solutionem se suosque heredes legitimos et successores perpetuo obligavit. Praeterea statuit et firmiter ordinavit, ut si absque legitimis filiis moreretur, tota terra iudicatus Turritani ad Romanam Ecclesiam, cuius est, libere revertatur. Et similiter si filii eius sine filiis decederent, dicta terra iudicatus Turritani ad Sedem Apostolicam devolvatur.

Actum in palatio regni Turritani de Ardera, coram subscriptis testibus, videlicet domino Iohanne Episcopo Gisarcliensi⁽²⁾. Abbate de Saccaria, domino Lamberto Abbate de Falesia, Iohanne Maiore de Camera, Benedicto Clerico de Alatro, Magistro Benencasa Canonico Sancti Michaelis Lucani, et aliis multis.

(1) Il censo annuo di quattro libbre di argento a favore della Chiesa Romana esisteva sul GIUDICATO di Torres fin dal precedente secolo XII (Ved. sopr. *DIPL. E CART. DEL SECOLO XII* N.º CXLII. pag. 277).

(2) Nè in questo, nè negli altri precedenti diplomi di ADELASIA, in data 3 marzo, 8, e 14 aprile 1237, che riportammo più sopra, spediti tutti nella reggia, o palazzo regio di ARDARA, si vede mai sottoscritto l'arcivescovo di Torres, benchè pare che avrebbe dovuto sottoscriverli, dal momento in cui v' interveniva come teste il vescovo di Bisarcio (*Gisarcliensis*) suo suffraganeo. Non possiamo renderci ragione di tale assenza, nè crediamo possa essere quella insinuata dal Mattei nella sua *SARDINIA SACRA* (pag. 155), laddove, parlando di OPIZZONE, che lo storico Vico dice nativo di Genova, ed eletto arcivescovo di Torres nel 1230, esce in queste parole: *Si qua Vico fides*. Imperocchè, non solo è certo, che OPIZZONE fu eletto arcivescovo della Sede Turritana nel 1230, come lo prova il diploma di OTTONE arcivescovo di Genova citato dal Vico (Ved. MATTEI loc. cit.), ma è certo eziandio, che lo stesso OPIZZONE era tuttavia arcivescovo di Torres nel 1237, giacchè nel 9 agosto di tale anno egli intervenne col patriarca Gerosolimitano, col suddetto arcivescovo OTTONE, e con altri arcivescovi, e vescovi, alla consecrazione di tre altari, e del cimitero di S. Siro in Genova (Ved. *MONUM. HIST. PATR.*, Tom. I. *Chartar.* pag. 1355).

Ego Gregorius, sacrosanctae Romanae Ecclesiae Scri-
narius, hoc instrumentum de mandato etc.

Et ego Nicolaus Ferentinus, sanctae Romanae Eccle-
siae etc.

LXXVII.

Pietro II giudice di Arborea promette di obbedire ai Romani Pontefici, di non contrarre senza loro licenza vincoli di consanguinità, o di affinità, e di pagare alla Chiesa Romana l'annuo censo di mille e cento bisanti d'oro nel giorno della festività di S. Pietro Apostolo.

(1237, 12 maggio).

Dal Muratori, *Antiq. Ital.* Tom. VI. Dissert. LXXI.

In nomine Domini nostri Iesu Christi. Hoc est exem-
plum etc.

In nomine Domini, amen. Anno Domini millesimo du-
centesimo trigesimo septimo, indictione XI. tempore do-
mini Gregorii IX. Papae anno XI. duodecima die intrante
mensis maji. Pateat omnibus manifeste, quod Magister
Alexander Capellanus et Legatus Apostolicae Sedis prae-
cepit domino Petro Iudici Arboreae, sub debito illius iu-
ramenti, quo tenetur de parendo omnibus mandatis do-
mini Papae, et Ecclesiae Romanae, et ipsius Legati, et
sub debito iuramenti prestiti fidelitatis Ecclesiae Romanae,
quod de cetero non contrahat aliquam consanguinitatem
vel affinitatem cum aliquo vel aliqua absque mandato et
licentia Sedis Apostolicae speciali. Quibus ipse sponte con-
sensit, et obligavit et promisit se facturum. Praeterea
praecepit idem Legatus praedicto Petro iudici, ut quolibet
anno, in festo Beati Petri, censum Ecclesiae Romanae
debitum, videlicet mille et centum bisantios aureos sol-
vat Archiepiscopo Arborensi nomine Romanae Ecclesiae,
si Nuntius Ecclesiae Romanae praesens non esset.

Actum apud Bonarcantum, coram subscriptis testibus,
videlicet Trogodorio Archiepiscopo Arborensi, Petro Epi-
scopo Sanctae Iustae, Guantino Episcopo Terralbensi,
Iohanne Episcopo Usellensi, Nicolao Priore de Bonarcanto,
Magistro Benencasa Canonico Sancti Michaëlis Lucensis,
et domino Guantino.

Ego Gregorius, sacrosanctae Romanae Ecclesiae Scri-
narius, iis omnibus interfui, et de mandato Magistri Ale-
xandri Capellani et Legati Apostolicae Sedis, scripsi etc.

Et ego Nicolaus Ferentinus, sanctae Romanae Ecclesiae
Scrinarius etc.

LXXVIII.

Pietro II giudice di Arborea, Ubaldo Visconti giudice di Gallura e di Torres, e la Compagnia nuova della GAMURRA formata in Cagliari, intervengono per mezzo dei rispettivi loro procuratori Dato di Ugolino di Strambo, Gerardo e Guido di Ramieri Boccio, Sigerio Schiacciati, Galgano Visconti, e Lamberto Paganelli, all'atto di pace fra il conte Ranieri di Bolgheri, suoi figli, e nipoti,

il conte Guelfo di Donoratico, e gli altri della famiglia Gherardesca, la repubblica di Pisa, e molti signori del contado, e varie repubbliche, e comunità della Toscana.

(1237 [1238, stil. pis.], 7 novembre).

Dal Maccioni, *Difes. dei Conti di Donoratico.* Tom. II. pag. 57 e seg.

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, amen.
Ad futuri temporis memoriam ex subnotatis appareat ma-
nifestum. Qualiter Datus notarius quond. Ugolini de Strambo
Procurator constitutus a domino comite Raynerio domino
Bulgaro pro se, et filiis, et nepotibus suis, et pro comi-
tibus Guelfo de Donoratico, et pro omnibus, et singulis
hominibus, et personis de domo Gherardesca, et pro il-
lustris. viro domino PETRO Iud. Arboreae, et pro nobilibus
viris Ugolino Vic. quond. Gottifredi, et Gottifredo eius
nepotes, et Guglielmo Vic. quondam Gisberti Vic., et pro
omnibus eorum fidelibus, et amicis partem eorum faventibus,
et pro Francisco de Fabro, et pro omnibus et sin-
gulis fidelibus, et amicis eorum, et Gerardus, et Guido
Germani quond. Raynerii Boccii pro se ipsis, et omnibus,
et singulis hominibus, et personis de domo Gualandigo-
rum, et etiam pro omnibus, et singulis eorum amicis, et
fidelibus, et consanguineis eorum partem tenentibus et
Gerardus Guinithelli pro se, et pro Rancucino Benocti,
et Bartholomeo eius filio, et pro aliis suis filiis, et Fer-
rante quondam Benoctis, et pro omnibus et singulis ho-
minibus, et personis de domo Sexmundi ex utraque parte
civit., et pro omnibus amicis, et fidelibus suis dictam
partem suam tenentibus, et pro se ipsis, et pro Hermanno
de Porcari, et eius fidelibus, et amicis eorum dictam
partem tenentibus, et pro omnibus, et singulis hominibus,
et personis domus Lanfrancorum, et pro eorum amicis,
et fidelibus eorum partem tenentibus, et pro Lambertucio
Cosimo, et cum omnibus sue domus, et pro aliis om-
nibus cohadiutoribus, et confederatis eorum, videlicet pro
Capitaneis Compagnie nove, que facta fuit in KALLARI dicte
de GAMURRA, et pro omnibus, et singulis hominibus, et per-
sonis eadem Compagnie (1) et nominatim pro Opithinio de
Riprafracta, et Ugolino, et Raynerio de Saxeita, et pro
eorum filiis, et pro nobili viro Saraceno Albith. Cald.
Capitan. Compagnie Concordie Pisane civitatis capitaneo
nomine, et pro ipsis compagnis vid. pro compagnis de
Spada, et de Rosta, et de Orbellis, et compagnie Ponte
Maris, et compagnie de Ponte nuovo, et pro compagnis
de Rosa, et de Lancia, et de Leone Imperiali, et de
Cervo, et de Viola, et de Tabula Ritonda, et de Sangui-
neis, et Bingottis, et de Luna, et de Gilio, et de Aquila,
et de Branca, et de Spiedis, et de Ciabrera, et de Cruce

(1) La compagnia nuova della *gamurra* era forse la compagnia dei pannaiuoli, o dei mercanti pisani di panno, che abitavano nel porto, e nel castello di Cagliari, così chiamata, perchè la *gamurra* era la specie di panno, di cui più si occupavano nel loro commercio. O più probabilmente era la compagnia di quei cittadini pisani dimoranti in Cagliari, i quali per bando dei castellani dovevano essere provveduti di balestra, quadrella, moschetto, targa, e lancia, ed inoltre di corazza o corsetto, onde trovarsi pronti in caso di bisogno alla difesa della terra: e la denominazione di *gamurra* l'avranno forse tolta dalla foggia del corsetto, o dalla qualità del panno, con cui il medesimo era fatto.

Sancti Sebastiani et de Cruce Sancte Crestine, et Cruce de Vite, et de Sancto Paulo, et pro omnibus, et singulis hominibus, et personis suprascriptarum compagnarum, etc.

et pro nobilibus viris Guglielmo marchione quondam Andree et Bartholomeo de Massa, et Currado marchione dicto de Palea, et pro eorum fidelibus, et amicis predictam partem eorum tenentibus, et pro comuni, et omnibus, et singulis comunis de Massa, etc.

et Sigerius quondam Ugolini Schiacciati, et Galganus quondam Hedithi Vic. et Lambertus quondam Paganelli capitaneus sicut dicebat, ut confitebantur Vicecomitum maiorum, et eorum partis capitaneo nomine pro dictis Vicecom., et pro omnibus, et singulis hominibus, et personis partem Vicec. tenentibus, et faventibus, et pro tota eorum parte, et etiam pro Monaco Vicecom. absent., et pro Galgano quondam Ugolini, et Uguccionello, et Alberto quondam sig. Pancaldi, Ugolino, et Gisberto eius fratre, et Bernardo Iudeo, et Gottifredo eius filio, et Fraepane quondam Giotti, et Gottifredo filio Guilielmi, et Hubaldo, et Lamberto, et Heldithio quondam Alberti Piscie et Fraepane quondam Heldithi, et Gottifredo quondam Ildebrandini Guintavallis, et fratre eius, et Ildebrandino Casampisa, et eius filio, et Raynerio quondam Gherardi Fulcen., et Prosavalle quondam Albithelli Vic., et pro illustriss. viro domino UBALDO Vic. Iud. Gall. et Turr., et pro omnibus aliis, et singulis de domo Vicecomitum, et pro omnibus et singulis coadiutoribus, et fautoribus, et consanguineis, et fidelibus, et amicis predictorum Vic., et cuiuscumque eorum, et pro omnibus, et singulis dicte partis fautoribus, et adiutoribus dicte partis, et pro se ipsis eorum proprio nomine, et generaliter pro omnibus, et singulis hominibus et personis tam nobilibus, quam popularibus civitatis Pisarum, et eius districtus sive undecunque aliunde sint coadiutoribus, vel fautoribus, et sociis, vel amicis, seu confederatis cum Vic., vel cum aliqua persona, vel loco pro Vic., vel cum eorum parte, qui partem eorum tenuerunt, vel foverunt, vel tenent, seu fovent, aliquo modo, vel qui eis, vel eorum parti aliquid consilium, seu auxilium, vel iuvamen dederunt, vel porrexerunt, vel dat, seu porrigit, vel qua aliqua occasione pro facto huius guerre, seu discordie sive litis passi sunt, vel patiuntur damnum, seu guastum aliquid, vel gravamen in personis vel rebus, seu bonis eorum, et etiam pro tota ipsa Vic. parte, et etiam omnium predictorum, et singulorum in his gerendo, et etiam ipsi Sigerius et Galganus, et Lambertus procuratores constituti a Galgano quondam Ugolini, et Uguccionello, et Alberto germanis quondam Sigerii, et Ugolino, et Gisberto germanisque Soldani, et Bernardo Iudeo, et Gottifredo eius filio, et Fraepani quondam Gheotti, et Gottifredo filio Guilielmi, et Hubaldo, et Lamberto germanis quondam Alberti Piscie, et Fraepane quondam Heldithi, et Gottifredo quondam Ildebrandini Guintavallis Vic. pro se ipsis, et pro illustri viro domino HUBALDO Vic. Iud. Gall. et Turr., et pro Iohanne quondam Hubaldi Vic., et pro omnibus et singulis eorum consortibus ipsorum partem tenentibus, et pro omnibus aliis, et singulis eorum,

et cuiusque ipsorum consanguineis, et fidelibus, et amicis, et pro omnibus eorum, et cuiuscumque ipsorum Vic. et eorum partis coadiutoribus, et fautoribus, et dictam partem Vic. tenentibus, et faventibus, sicut continetur in sceda mandati rogata a me Paccio notario procuratorio nomine pro eis, et ipsi eidem Sigerius, et Galganus, et Lambertus procuratores constituti a Comite Iacopo de Bizerno pro se, et omnibus suis fidelibus, et coadiutoribus, et fautoribus, et amicis dictam partem Vic. tenentibus ad compromittendum in subscriptis arbitris eligendis de omnibus litibus, et controversiis, et guerris, et inimicitiis, quas ipse Iacopus pro parte Vic. maiorum et occasione dicte partis tantum habet cum comuni Pisarum, et magnifico viro domino Raynerio Comite de Bulgharo, et cum omnibus, et singulis personis, et hominibus partem ipsorum comunis Pisarum, et refutationem generalem et pactum de non petendo suprascriptis domino Raynerio et Guelfo Comitibus, vel eorum procuratori pro eis recipiente per scripturam publicam de suprascriptis equis, et eorum valentia, et omnibus aliis de quibus fuit a nobis compromissum in laude eorum convenientis sapientis, sive sacramentalibus, aut pacatoribus ultra iam datos dandos. etc.

Ut quelibet suprascriptarum partium ut supra dictum est faciat, et adimpleat, et observet, et contra non veniat, vel faciat, neque a supra laudatis appellet, aut in appellationem de his procedat in aliquo ad dictam penam dicimus, et laudamus integre reservato nobis iure decem premissis in nobis, vel aliquo eorum vice, vel pluribus iterum sententiandi, et quocumque modo nobis placuerit pronuntiandi, et in suprascriptis, et aliis interpretandi, si tamen aliqua dubietas appareret. Lecta sunt hec omnia suprascripta Pisis in ecclesia Sancti Iusti de Perlascio presentibus dominis Gualcerio, et Sigerio, et Hermanno fratribus de ordine fratrum Predicatorum, et Ruberto Iudice de Sancta Maria in Monte Dominice Incarnationis anno millesimo dugentesimo trigesimo octavo indictione undecima septimo idus novembris.

Ego Paccius de Vico imperiali auctor. notarius predicta omnia meo signo firmavi, et scripsi predictorum arbitrorum parabola, et mandato, et hanc cartulam me rogatus scripsi, et firmavi etc.

LXXIX*.

Enrico (Enzo) re di Torres e di Gallura, figlio, e legato generale in Italia dell'imperatore Federico II, riceve sotto la reale sua protezione, e quella dell'Impero, lo spedale dei poveri di S. Maria di Siena.

(1241, 17 marzo).

Dall' Archivio dell' Ospedale di S. Maria della Scala di Siena, Registro B, Cartapecor. dal 1283 al 1286. Tom. VII. Supplem. N.º 2048.

Henricus Dei et Imperiali gratia rex Turritanus et Gallurensis et Sacri Imperii totius Italie legatus generalis et domini Friderici Secundi divi Augusti filius per presens

scriptum notum esse volumus universis imperii fidelibus tam presentibus quam futuris quod cum Cacciacomus Rector hospitalis pauperum Sancte Marie de Senis ad nostram presentiam accepisset nostre magnitudini humiliter supplicanti ut ipsum hospitale Sancte Marie sub protectione ac defensione imperii recipere dignemur. Nos igitur eiusdem Rectoris supplicationibus de regie nostre benignitate (sic) gratie clementissime inclinati ob reverentiam precipue Ihu Xpi per quem totius honoris regie dignitatis cognoscimus incrementa eundem Rectorem et dictum hospitale Sancte Marie cum personis ibidem domino famulantibus familia et omnibus rebus mobilibus et stabilibus quam (sic) ipsum hospitale in presentiarum iuste tenet et possidet uel in antea iusto titulo poterit adipisci sub imperii protectione recipimus speciali universitati nostre mandantes imperiali nobis auctoritate firmiter iniungendo quatenus nullus sit qui prenomatum hospitale Sancte Marie cum nominatis personis familia et omnibus rebus eorum constitutis ubique per tusciam contra hanc imperii protectionis paginam offendere indebite seu molestare presumat. quod qui presumpserit indignationem imperialis culminis se noverit incursum. Ad huius itaque nostre concessionis memoriam et robur in posterum valiturum presens scriptum fieri et sigillo nostre magnitudinis iussimus communiri.

Datum in civitate Senensi. Anno dominice incarnationis millesimo ducesimo quadragesimo primo septimodecimo martii quaterdecime indictionis.

Ego Iohannes Martini notarius totum quod supra legitur de autentico privilegio uiri magnifici domini Henrici regis Turritani et Gallurensis suo sigillo munito diligenter sumsi et fideliter hoc exemplum ad illud autenticum una cum Franciscus Ugolini et Giunta russi notarii absultavi et nichil plus in uno quam in alio vidimus (sic) contineri unde ad maiorem fidem huic dandam publicavi et subscripsi in anno domini millesimo cccxlv. indictione sexta die xv. kalendas nouembris.

LXXX.

Il Pontefice Innocenzo IV scrive al vescovo eletto di Castra (in Sardegna), acciò provveda di lire cento genovesi all'anno, ripartibili in debita proporzione tra gli arcivescovi, vescovi, chiese e monisteri dell'isola, il vescovo di Ploaghe, finché il medesimo possa ritornare alla sua sede, dalla quale era stato discacciato dai ministri di Enzo re di Torres, e di Gallura, e privato insieme delle rendite ecclesiastiche, per lo che si trovava ridotto alla mendicizia (1).

(1248, . . . 22 ottobre).

Dal Baluzio, *Miscellan.* Tom. I. pag. 214.

Innocentius Episcopus Electo Castrensi.

Etsi passim sit quibuslibet indigentibus miserendum, ut misericordes circa proximos existentes in retributionem

(1) Dal 1237, anno in cui la sedia vescovile di Ploaghe (*Plovaca*) era occupata da OBERTO, il quale figura fra i testi sottoscritti a tre diplomi di Pietro II di Arborea, in data 3 aprile, e 1 maggio dello stesso anno (Ved. sopr. N.º LXVI. LXXVII. LXXXV), fino al 1295,

iustorum misericordiam consequantur, circa fratres tamen et coepiscopos nostros debet esse cura propensior, et eis debet affluentius subveniri qui ex divitiis in egestatem et in exilium absque suo vitio inciderunt. Cum igitur venerabilis frater noster episcopus Plovacensis ab officialibus et fautoribus Hentii nati F. quondam Imperatoris à sede propria, sicut asserit, miserabiliter sit eiectus et bonis suis omnibus spoliatus, nos gerentes super hoc circa ipsum debitae compassionis affectum, ac cupientes eidem, ne, quod absit, in opprobrium pontificalis officii mendicare cogatur, congruo remedio subveniri, mandamus quatenus eidem tam ab archiepiscopis et episcopis quam ecclesiis et monasteriis Sardiniae, à quibus expedire videris, in centum libris ianuensibus inter personas et eadem loca iuxta tuae discretionis arbitrium proportionaliter dividendis, quousque ad Plovacensem ecclesiam redire valeat et secure morari, facias auctoritate nostra annis singulis provideri, non obstantibus constitutionibus de duabus dietis etc. seu si personis ecclesiarum et monasteriorum ipsorum à Sede apostolica sit indultum quòd ad receptionem vel provisionem alicuius compelli, aut interdici, suspendi, vel excommunicari non possint per litteras apostolicas, nisi expressam fecerint de ipsa indulgentia mentionem, vel qualibet alia per quam posset impediri huiusmodi gratia vel differri, contradictores etc. Datum Lugduni xi. kal. novembris.

LXXXI.

L'imperatore Federico II scrive ai Modenesi, ringraziandoli delle lettere di condoglianza, che gli aveano dirette pel rovescio delle armi imperiali in Italia, e per la prigionia di suo figlio Enzo re di Sardegna, dopo la battaglia di Fossalta vinta dai Bolognesi nel 26 maggio 1249 (2).

(1249,).

Dal Vico, *Hist. Gen. del Reyn. de Sardegna*, Tom. II. Part. IV. Cap. 30.

Federicus communi Mutinae salutem.

Ex relatione litterarum vestrarum quas super eventu Hencij Regis Sardiniae, dilecti filii nostri, nuper nostro culmini destinastis, tanto clariorem nouimus fidem vestram quanto per euidentiora signa cognouimus non minus de casuum nostrorum aduersitate uos deprimi quam de successuum prosperitate laetari. Haec sunt etenim devotionis

in cui era occupata da RAINERIO, esiste un vuoto nella serie dei vescovi Plovacensi. Quindi il vescovo di Ploaghe, di cui, senza nominarlo, parla nella presente epistola il Pontefice Innocenzo IV, o fu il suddetto OBERTO, ovvero un di lui successore immediato, di cui, nel secondo caso, sarebbe provata l'esistenza col presente documento, ma non si conoscerebbe il nome. Il vescovo di Castra poi, cui è diretta la epistola Pontificia, e che si dice semplicemente *electo (Electo Castrensi)*, non potendo essere TROGODORIO, il quale fin dal 1237 era vescovo in pieno esercizio della sua dignità, come si ricava dai suddetti diplomi LXXVII e LXXXV di Pietro II di Arborea, cui ancor egli sottoscrisse come teste, era probabilmente quell'altro vescovo *innominato* di Ploaghe, immediato di lui successore, che nel 1259 si trova lodato in una epistola di Papa Alessandro IV pubblicata dal Wadingo nel *Reg. Pontif.* Tom. IV. pag. 487.

(2) Per schiarimento maggiore dei fatti contenuti nel presente documento, e nell'altro seguente, Ved. l'articolo *Enzo, re di Torres, e di Sardegna* nel *Dizionario Biografico dei Sardi illustri* del TOLA, Vol. II. pag. 58 e seg.

indicia quae mater fidelitas requirit in subditis, et qualitercumque fortunae dubietas successura proueniat, qualitercumque tempora promittitur fidelium semper sunt corda eadem, et laudaliū iugiter operū exhibitione persistūt; sinceritatis itaque vestrae constātiā proinde laudum titulis eo libentius exaltamus, quo plena de vobis votis nostris respondente fiducia, vos ad nostra seruitia proptos semper et beneuolos inueniū. Licet igitur casus ipse, si casus dici debeat ex quo negotia nostra non cedunt, fabulose gravis, et vulgariter horridus videatur, nos tamen ipsum pro leni seu minimo reputantes, altitudinem mentis nostrae propterea nullo defleximus, nec ulla uel modica causa nos proinde turbatiores effecit, sed cum bellorū facta sint dubia et serenitatis nostrae gremium abundet copia filiorum aequanimiter huiusmodi noua suscepimus, et nostrae potentiae dexteram tanto propterea fortius in rebellium nostrorum excidiū incitamus, et erigimus ad vindictā, quanto propter hoc videntur apertius inanis gloriae vētum friuolam resistendi materiam absumpsisse, cumque casus huiusmodi gladium nostrū potenter acuerit, et in detrimenta nos hostiū ardentissime prouocauit; deuotionem vestram hortamur attente mandantes quatenus rancoris cuiuslibet speciem abigentes, sic more solito circa nostra seruitia laudabiliter insistatis, quod spem quā de vobis stabili mente cōcepimus sentiamus nobis in opere commodum. Nos etenim temporis habilitate captata, sic ultimae depressionis rebellium apertis thesauris nostris, et fidelium nostrorum subsidiis aggregatis, vocare disponimus quod, nedum cogantur à caeptis inuiti desistere, sed potius poeniteat incepisse (1).

LXXXII.

L'imperatore Federico II scrive ai Bolognesi in modo aspro e risentito, comandando ai medesimi di mettere in libertà suo figlio Enzo re di Sardegna e di Gallura, e i Cremonesi, e Modenesi che aveano fatto prigionieri nella battaglia di Fossalta.

(1249,).

Dal Vico, *Hist. Gen. del Reyn. de Sardena*, Tom. II. Part. IV. Cap. 30.

Delatū est magnificentiae nostrae, quod in victoria vobis data fecistis cornua ferrea cum quibus totum orbem creditis ventilare, et elevati in superbia magna ualde, Lombardis fratribus vestris, arrogantia munera trāsmisistis, cum eis solemnitates, et magna gaudia celebrantes, sed nisi cito elationem vestram ad mansuetudinem coarctetis, cornua ferrea, quae fecistis, subito impetu confringentur, risus vester dolore miscetur, et gaudiū vestrum in dolorem conuertetur, etc.

quapropter, sub poena gratiae nostrae, vobis praecipimus,

(1) Il Raynaldi riporta un brano di questa lettera nel Tom. II degli Annali Ecclesiastici, pag. 415 ad ann. 1249, num. XII, e dice, che la medesima, assieme ad altre lettere dell'imperatore Federico sullo stess' oggetto, si leggeva nell'epistolario ms. di Pietro delle Vigne, che conservasi nella Biblioteca Vallicelliana.

et mandamus, quatenus dilectum filium nostrum Hencium Regem Sardiniae, et Gallurae, cum aliis nostris fidelibus Cremonensibus, Mutinensibus, et caeteris aliis quos cepistis, visis praesentibus, carcere relaxetis, quod si feceritis, nos inter alias ciuitates Lombardiae vestram exaltabimus ciuitatem, si vero potentiae nostrae mandatis neglexeritis obedire, triumphalē et innuberabilem nostrū exercitum expectabitis, procul dubio cognoscentes, quod ad vos omni mora postposita veniemus, et ciuitatē ipsam obsidebimus, nec de manibus nostris vos liberare poterunt Liguria proditores; sed eritis fabula et opprobrium nationum et vobis inproperabitur in aeternum.

LXXXIII.

Il Pontefice Innocenzo IV riceve sotto il patrocinio della Sedia Apostolica le chiese e i monisteri, che l'Ordine di Camaldoli possedeva in Sardegna.

(1252, 29 novembre).

Dal Mittarelli, e Costadoni, *Annal. Camald.*, Append. al Tom. V. col. 47 e seg.

Innocentius episcopus servus servorum Dei dilectis filiis priori Camaldulensi, eiusque fratribus tam presentibus quam futuris regularem vitam professis in perpetuum. Officii nostri nos admonet et invitat auctoritas pro ecclesiarum statu satagere, et earum quieti et tranquillitati salubriter auxiliante Domino providere. Dignum namque et honestati conveniens esse dignoscitur, ut qui ad earum regimen Domino disponente assumpti sumus, eos et a pravorum hominum incursibus tueamur, et beati Petri atque apostolicae sedis patrocinio muniamus. Eapropter, dilecti in Domino filii vestris iustis postulationibus clementer annuimus, et fel. memoriae Paschalis, Eugenii, Anastasii, Adriani, Alexandri, Clementis, Innocentii, et Gregorii predecessorum nostrorum Romanorum Pontificum vestigiis inherentes precipimus, et presentis decreti auctoritate sancimus, ne cuiquam omnino persone clerico, monacho, laico cuiuscumque ordinis aut dignitatis presentibus aut futuris temporibus liceat congregationes illas et loca illa, que Camaldulensis eremi sive cenobii disciplinam et ordinem susceperunt, aut sunt in posterum suscepturae, queque hodie sub illius regimine continentur, ab eius ullo modo subiectione et unitate dividere. Que videlicet loca et congregationes conservande unitatis gratia singularibus visa sunt vocabulis annotanda. etc.

In insula Sardinie monasterium SANCTE TRINITATIS DE SACRARIA cum omnibus pertinentiis suis; SANCTE EUGENIE IN SAMANAR; SANCTI MICHAELIS; SANCTI LAURENTII IN VANARI; SANCTE MARIE; SANCTI IOHANNIS IN ALTASAR; SANCTE MARIE IN CONTRA; SANCTI IOHANNIS ET SANCTI SIMEONIS IN SALVENARO; SANCTI NICOLAI DE TRULLA; SANCTI PETRI IN SCANNO; SANCTI PAULI IN COTRONIANO; et SANCTI PETRI IN OLIM ecclesias cum omnibus pertinentiis earumdem. etc.

Decernimus ergo ut nulli omnino hominum etc. Si qua igitur etc. Cunctis autem etc. Amen.

Notas + fac mihi

SCS	SCS
Petrus	Paulus
Inno	centius
PP.	IIIJ.

Domine vias vite.

Ego Innocentius catholice ecclesie episcopus ss.

+ Ego Rainaldus Ostiensis et Velletrensis episcopus ss.

Datum Perusii per manum Guillelmi magistri scholarum Parmen. Sancte Romane ecclesie vicecancellarii III kalend. decembris indictione XI. incarnationis Dominice anno M. CC. LII. pontificatus vero domini Innocentii pape IV. anno decimo.

LXXXIV*.

Il Pontefice Alessandro IV conferma ai canonici della Cattedrale, e ai consoli del comune di Genova le terre, case, e dritti, che possedevano nei due GIUDICATI di Cagliari, e di Arborea in Sardegna, e accorda ai medesimi per tale effetto la protezione della Sedia Apostolica.

(1254, 16 maggio).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.* pag. 108.

Alexander Episcopus servus servorum Dei venerabili fratri He. archiepiscopo et dilectis filiis canonicis ac consulibus Ianuensis salutem et apostolicam benedictionem Sacrosancta Romana Ecclesia singulorum merita consuevit et nota respicere, et rationabilium petentium desideriis benignum consensum et fauorem prebere. Quapropter pro multis deuotis et acceptis obsequiis, que beato Petro in nobis et fratribus nostris uos et tota ciuitas uestra liberaliter et spontanee impendistis, uobis nunc et omni tempore pro meritis cupientes terras cassas et iura que in Arborensi et Karolitano iudicibus habetis uobis et ecclesie uestre auctoritate apostolica confirmamus, et presentis scripti patrocinio comunimus. Saluo in omnibus iure et auctoritate Romane Ecclesie.

Datum Lateranum XVII kalendas iunii. Rollandinus de Richardo sacri palatii notarius hoc exemplum extraxi et exemplauit ex autentico priuilegio domini Pape Alexandri roborato bulla plumbea pendenti, ut moris est de consuetis bullis papalibus sicut in eo uidi et legi nichil addito uel diminuto, nisi forte littera uel sillaba titulo seu puncto abreuiationis causa sententia non mutata, de mandato tamen domini Danij de Osenaygo ciuitatis Ianue potestatis. Presentibus testibus Iohanne boni hominis, Loysio Calvo cancellariis comunis Ianue, et Iacobo de Alborio notario millesimo tercentesimo primo, indictione decima tertia, die uigesima iunii.

LXXXV*.

I consoli e capitani dei porti della Sardegna intervengono alla elezione di Gualterotto Sampante, acciò nella qualità di sindaco e procuratore del comune di Pisa riceua

dal sindaco del comune di Genova la conferma e ratifica dell'atto di concordia seguito tra detti due comuni, e consegnato in scritto da Boncambio Rugerotti notaio di Firenze.

(1254 [1255, stil. pis.], 13 agosto).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, pag. 121 v.

In eterni dei nomine amen. Ex huius publici instrumenti serie clareat uniuersis quod dominus Iacobus de advocatis de Cremona Pisanorum dei gratia potestas cum consilio presentia et auctoritate maioris consilii ciuitatis pisanum more solito ad sonum campane et voce precorum in maiori ecclesia ciuitatis pisanum congregati; S. senatorum, capitaneorum, militum, ancianorum populi, consulum maris, consulum mercatorum, CONSULUM ET CAPITANEORUM PORTUUM SARDINEE, consulum quatuor artium advocatorum pisani comunis et aliorum centum sapientum uirorum per quodlibet quarterium ciuitatis pisane. Et ipsi consilarii hisdem una cum dicta potestate pro se ipsis et pro comuni pisanum fecerunt creauerunt et ordinauerunt eorum et dicti comunis syndicum et procuratorem dominum Gualterotum Sampantis iudicem presentem et recipientem ad recipiendum pro ipso comuni pisano et hominibus pisani comunis a potestate et consilio comunis Ianue confirmationem et ratificationem pacis et concordie facte inter syndicum dicti comunis pro ipso comuni ex una parte et Sigherium conecti syndicum pisani comunis pro ipso comuni ex altera per cartam rogatam a Boncambio Rugerotti notario de Florentia et eorum omnium et singulorum que in dicta carta pacis et concordie continentur. Et ad recipiendum vice et nomine pisani comunis super predictis ratificationem et approbationem promissionis et sacramenta et obligationes et penarum stipulationes a dictis potestate et consilio comunis Ianue pro ipso comuni. Et ad alia omnia et singula facienda et procuranda super predictis que in eis fuerint opportuna que ipsi hiidem potestas et consilarii pro se ipsis et comuni pisanum facere possent promittentes pro se et comuni pisano semper et omni tempore habere et tenere firmum et ratum totum quidquid dictus syndicus et procurator fecerit de predictis vel aliquo eorum et contra non venire vel facere aliquo modo vel iure. Actum pisis in ecclesia Sancte Marie pisanum maioris ecclesie presentibus uogolino notario de vico cancellario uogolino frederici et Rainerio de navarchio notariis cancellariis pisani comunis et Scorcialupo notario filio Gualandi de abbate testibus ad hec rogatis dominice incarnationis anno eius millesimo CC. IV. indictione duodecima idus augusti.

Ego Benincasa filius pandicampi de Sancto Iohanne de vena domini Frederici dei gratia Romanorum Imperatoris iudex atque notarius hanc cartam ut in actis cancellarie pisanum inueni ita scripsi atque firmavi.

Magister Nicolaus de Sancto Laurentio sacri palatii notarius trascrpsi et exemplauit hec ut supra ex autentico et originali instrumento scripto manu Benencase filii pandicampi de Sancto Iohanne de vena domini Frederici dei gratia Romanorum Imperatoris iudicis atque notarii nichil addito vel demto nisi forte littera uel sillaba titulo seu

puncto sententia non mutata precepto tamen domini Bassani pocalodi iudicis et assessoris domini Martini de Summaripa potestatis ianue presentibus Guillelmo de varagine scriba comunis et Nicolao de porta m. cc. lv. indictione xii. die xxviii marci.

Erat autem in dicto instrumento sigillum cereum pendens in quo erat impressa ymago quedam aquile et circumscriptio hec : urbis me dignum pisane noscite signum.

LXXXVI*

Chiano, o Giovanni, marchese di Massa, e giudice di Cagliari, instituisce suoi eredi Guglielmo e Rinaldo suoi cugini, figli di Russo, e di Maria Disserra.

(1254, 23 settembre).

Dai Regil Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, pag. 113. v. Cod. C.

In nomine Domini amen. Sit omnibus manifestum presentem instrumentum auditoris quod dominus CHIANKITU⁽¹⁾ marchio Masse et iudex Kalaritanus facit et constituit legitimos heredes suos Guilelmum Raynaldum filius quondam Russi *avunculi sui*⁽²⁾ et domine Marie Disserre *martere*⁽³⁾ sue et donat cedit et tradit et facit eis puram donationem irreuocabiliter inter uiuos de omnibus rebus suis que dictus dominus Chianus uel alia persona pro eo possidet uel uisus est possidere mobilibus et immobilibus uctilibus et directis realibus et specialiter de omnibus racionibus que habet uel habere uisus est in dicto regno Kalluri que possidet uel possidere posset uel alia persona pro eo. faciens hec dictus dominus Kiani sua bona memoria et bona uoluntate et consilio amicorum suorum et renuntat dictus dominus Kiani omni iuri et legi statuto uel statutis quibus se tueri posset et de cetero dictus dominus Kiani marchionem Masse et iudice regni Kallari ponit in corporalem possessionem in predictis omnibus sicut in rem suam. Dans eis plenam licentiam puram et liberam ut possint omnia predicta accipere uel accipi facere et dare et uendere obligare et alienare et omnia demum facere quecumque eis placuerit sine omni contradictione dicti Kiani marchionis Masse. Promittens dictus dominus Kiani marchio Masse omnia supradicta habere rata et firma dictis Guillelmo et Raynaldo et heredibus suis et in nullo contrahere nec aliquo tempore reuocare sub obligatione omnium honorum suorum. Insuper dictus dominus Kiani confitetur possidere et tenere omnia que possidet uel alia persona pro eo predictis Guillelmo et Raynaldo et suo nomine et heredum suorum⁽⁴⁾.

(1) CHIANKITU, diminutivo di CHIANO, come GIOVANNICO (usato comunemente per vezzo dai Sardi nella loro lingua nativa) è diminutivo di GIOVANNI.

(2) *Avunculi sui*, marito cioè della sorella di sua madre.

(3) *Martere*, abbreviazione di *Martererae*. Laonde Maria *Disserra*, o di *Serra* era sorella della madre di Chiano, o di lui zia materna.

(4) I dritti di CHIANO al regno Cagliaritano derivarono forse da BENEDETTA, figlia di GUGLIELMO I marchese di Massa e giudice di Cagliari, la quale fu probabilmente sua ava paterna. Se questa nostra conghiettura fosse vera, GUGLIELMO II marchese di Massa, figlio della suddetta BENEDETTA, e di PARASONE di Arborea, sarebbe il padre di Chiano. E dappoi GUGLIELMO II avrebbe avuto per moglie una della famiglia dei SERRA (di Arborea), poichè in quest'atto CHIANO dichiara, che Maria di SERRA era sua *marterera*, o sorella di sua madre. Ma questo è uno dei punti della sarda

Actum in Castello de Castello in domo Baudini Quapare in qua predictus marchio habitabat Anno Dominice natiuitatis m. cc. lxxx. indictione xi. nona kal. octubris. testes Missere Aldellu iudice Dilege, et domino Arlocco Matello canonico sancte Marie de Cluso, et dominus Georgio de Calagonis capellano sancte Marie de Castello, et domino Guantino Thocho. capellano de Quartu iossu, et domino Orlando d'ascornu, et Gumita Savio, et Orlandino del Bangno testes ad hec rogati.

Iacobus Mazuchus notarius sacri imperii presens scriptum instrumenti et de autentico assumptum scripto manu conte Nochi filii scripsi et exemplificaui non mutata dictione nel oracione nisi forte littera uel sillaba propter abreuiationem sed in suo uigore existens de mandato domini Rainerii Rubei potestatis Ianue michi facto in curia illorum aurie ubi curia regitur communis Ianue m. cc. lxxxiii. indictione xv. die quarta septembris. Petro de Marino. Iohanne Aresca notario. Oggerio Buccanigra notario communis Ianue. Nicolao Gordone. Guillelmo Buccucio de Mari presentibus testibus ad hec uocatis. Rollandinus de Ricardo sacri palatii notarius hoc exemplum extraxi et exemplauit ab autentico instrumento scripto et exemplato manu Iacobi Maruchi notarii ab exemplo sumpto de autentico scripto manu conte Nochi filii. sicut in eo uidi et legi nichil addito nel diminuto nisi forte littera uel sillaba titulo seu puncto causa abreuiationis substantia non mutata de mandato tamen domini Danny de Osnaygo ciuitatis Ianue potestatis presentibus testibus Iohanne Bonihominis et Loysio Caluo cancellariis communis Ianue et Iacobo de Albario notario m. cc. primo. indictione xiii. die xx. iunii.

LXXXVII.

Il Pontefice Alessandro IV. scrive al clero di Sardegna, e di Corsica, notificandogli di aver destinato l'arcivescovo di Cagliari Legato della Sedia Apostolica nelle due isole.

(1255, 12 agosto).

Dal Raynaldi, *Annal. Eccles.* Tom. II pag. 596 ad ann. 1255. N.º XVII.

Ut ipsae partes eo magis in Dei, et Ecclesiae devotione proficiant, quo specialius per Sedem Apostolicam uelut matrem se uisitationis officio senserint confoveri, ecce uenerabilem fratrem nostrum L. (5) Archiepiscopum Calaritanum, uirum utique scientia praeditum, morum honestate decorum, et consilii maturitate praeclarum, ad

istoria, che non è ancora abbastanza chiarito, nè può esserlo dai soli documenti storici che furono finora discoperti, e che sono citati dal TOLA nel *Dizionario biografico dei Sardi illustri*, Vol. I, pag. 124, 125, 213, 214, e Vol. II, pag. 149 fino a pag. 152. Potrebbe eziandio conghietturarsi, che CHIANO fosse, non già figlio, ma prossimo congiunto di GUGLIELMO II, p. e. di lui cugino, figlio cioè di sorella del suddetto PARASONE di Arborea, e che, morto GUGLIELMO II senza prole, gli sia succeduto nel marchesato di Massa, e nel giudicato di Cagliari. Ripetiamo però, che in mezzo a tanta oscurità di tempi, e nella totale deficienza di documenti sincroni, che rischiarino questo periodo di successione dinastica, nulla può affermarsi di positivo.

(5) LEONARDO; lo stesso, che vedesi sottoscritto nei diplomi di Pietro II giudice di Arborea in data 3 aprile, e 1 maggio 1237, sovra riportati ai N.º LXXVI. LXXVII. e LXXV. pag. 351. 352. 356.

partes easdem, tamquam pacis angelum, commisso sibi plenae Legationis officio, ut evellat, et destruat, dissipet, et aedificet, et plantet, sicut viderit expedire, duximus destinandum, etc.

Dat. Anagninae 2 idus aug. anno 1.

LXXXVIII*.

Chiano, marchese di Massa, e giudice di Cagliari, per mezzo d'Ildebrandino Querceto, e di Matteo Barberi, suoi legati e procuratori, stringe alleanza offensiva e difensiva col comune di Genova, rappresentato dal suo podestà Filippo della Torre cittadino Milanese, e accordando, e ricevendo varii dritti, privilegi, e favori, si obbliga fra le altre cose di mettere in mano dei Genovesi il castello di Cagliari (salvo a lui il dritto di avervi casa, e di entrarvi e uscirne liberamente con la sua famiglia), e di far guerra ai Pisani.

(1256, 20 aprile).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Jur.*, pag. 108.

In nomine sancte et individue trinitatis amen. Ad honorem Dei et gloriose Virginis Marie et omnium Sanctorum suorum et communis Ianue atque domini Chiane illustris marchionis Masse et Dei gratia iudicis Calaritani et omnium fidelium suorum. talis confederatio talia pacta talesque conventiones facte sunt et firmate perpetuo dante domino ualiture inter dominum Philipum de la Turre honorabilem ciuem Mediolani et nunc magnificum potestatem excellentissime urbis et patrie Ianuensis decreto et auctoritate et beneplacito consilii Ianue more solito congregati per campanam et cornu et uocem preconis. et insuper hominum sex per quamlibet campagnam electorum ad brèuia iuxta formam capituli Ianue nomine et uice communis Ianue ex una parte et dominum Ildebrandinum de Querceto quondam item domini Ildebrandini atque Matheum Barberium quondam Guillelmi nuncios et procuratores superscripti domini Chiani illustris marchionis Masse et Dei gratia iudicis Calaritani nomine ipsius marchionis et iudicis ex altera de mandatis et procuracionibus quorum constat per publica instrumenta scripta manu Luparelli Bonacy imperialis aule notarii quorum unum factum fuit corrente anno incarnationis Domini M. CC. LVI. indictione XIII. x kal. februarii. Aliud uero factum fuit eodem millesimo octauo idus februarii. dictus namque dominus potestas Ianue nomine et uice communis Ianue et pro ipso communi decreto et auctoritate supradicti consilii et sex per quamlibet campagnam conuocatorum et congregatorum ut predictum est promisit et conuenit superscriptis nunciis et procuratoribus domini marchionis et iudicis recipientibus nomine ipsius et pro ipso. atque hominibus suis quod commune Ianue ipsum dominum marchionem tractabit et habebit ut ciuem Ianue et quod per emendatores qui creabuntur hoc anno fiet capitulum quod ipse dominus marchio recipiatur per potestatem anni proxime uenturi in ciuem ciuitatis Ianue sicut sunt alii ciues et habitatores Ianue non obstante aliquo capitulo facto uel faciendo et quod honoribus ciuitatis Ianue frui possit sicut magni et honorabiles ciues

Ianue. Item quod commune et homines Ianue saluabunt et defendent bona fide dictum marchionem et terram suam et homines suos per mare et per terram sine fraude contra omnem personam et locum quem uel quam mouerent ei guerram et specialiter contra commune Pisarum et Pisanos sicut commune Ianue faceret de suo proprio facto. Item quod per commune Ianue uel aliquem Ianuensem non minuetur aliquid de honoribus dicti marchionis et qui contra hoc facere uellet commune Ianue defendet inde dictum marchionem bona fide et sine fraude sicut faceret commune Ianue de suo facto. ITEM QUOD POTESTATES UEL RECTORES QUI MITTENTUR PER TEMPORA PRO COMUNI IANUE AD CASTRUM CALARI iurabunt annualim saluare custodire et defendere dictum marchionem et honores suos et familiam suam et iura sua et homines suos sicut personam familiam iura et honores ciuis ciuitatis Ianue. Item commune Ianue et Ianuenses saluabunt custodient et defendent homines dicti marchionis tam in terra quam in mari ubicumque eos inuenerint tanquam Ianuenses et ipsos tractabit comune Ianue tam in Ianua quam extra sicut Ianuenses et ipsos habebit liberos et immunes in Ianua et districtu quantum ad eorum propriam pecuniam pertinet. sicut ciuis Ianue et non faciet comune Ianue eis deuetum quominus possint trahere de Ianua ea que erunt eis necessaria pro eorum usu. ITEM QUOD COMUNE PACIETUR QUOD OMNES PERSONE QUE EXPELLERENTUR EXTRA CASTRUM CALARI ET ILLI QUI UOLUERINT INDE EXIRE EORUM UOLUNTATE SINT SALUI ET SECURI IN PERSONIS ET REBUS AD EUNDUM VIAS SUAS SINE IMPEDIMENTO COMUNIS IANUE. Item quod comune Ianue permittet pacifice dictum dominum marchionem habere tenere et possidere et gaudere libere ad suam uoluntatem omnes terras quas dante domino acquireret contra inimicos suos et inimicos comunis Ianue. Item quod comune Ianue faciet quod dicto marchioni et hominibus suis uendentur in Ianua domus pro eorum habitationibus intra muros ciuitatis Ianue pretio competenti de illis domibus que uendi uellent. ITEM QUOD COMUNE IANUE PACIETUR QUOD DICTUS DOMINUS MARCHIO HABEAT IN CASTRO CALARI DOMUM SIUE ALBERGUM IACOBI COMANOME. ET QUOD LICEAT EI INTRARE IN CASTRUM ET EXIRE CUM FAMILIA SUA CONVENIENTI SICUT CIUIS IANUE. Versa uice predicti domini Ildebrandinus et Matheus nuncii et procuratores dicti domini marchionis nomine et uice ipsius et pro ipso promiserunt et conuenerunt dicto domino Philippo de la Turre potestati Ianue recipienti nomine et uice comunis Ianue quod dominus Chianes illustris marchio Masse et Dei gratia iudex Calaritanus efficietur ciuis Ianue et iurabit citainaticum et campagnam ciuitatis Ianue atque honorem comunis Ianue. Et homines dicti marchionis iurabunt honorem comunis Ianue ad requisitionem comunis Ianue. ITEM QUOD DICTUS DOMINUS MARCHIO TRADET COMUNI IANUE ET NUNTIS COMUNIS IANUE PRO IPSO COMUNI AD PROPRIUM IN PERPETUUM HABENDUM ET TENENDUM CASTRUM ET FORTIAS CASTRI CALARI QUOD APPELLATUR CASTRUM (1) CUM CONFINIBUS

(1) E questo il castello di *Castro*, che i Pisani aveano edificato in Cagliari, e dal quale imponevano la loro volontà a *Benedetta*, signora del regno Cagliaritano, la quale perciò ne porse amare querela a Papa Onorio III nella lettera che riportammo più sopra (Ved. sopr. Cart. N.º XXXV. pag. 329). Sembra che l'autorità Pontificia riuscisse a far restituire quel castello a *Benedetta*, poichè nell'atto di vassallaggio, che costei prestò alla Chiesa Romana nel 3 dicembre

ET PERTINENTIS IPSIUS CASTRI. ITA QUOD COMUNE IANUE INDE FACIAT SUAM UOLUNTATEM SICUT DE RE PROPRIA ET POSSIT INDE EXPELLERE ET DIMITTERE IBI QUOSCUQUE UOLUERIT COMUNE IANUE. ET QUOD OMNES DOMUS QUE SUNT INTRA CASTRUM ET SEDIMINA NON EDIFICATA SIUE CASALINI SUNT AD PROPRIUM COMUNE IANUE. OMNES AUTEM POSSESSIONES QUE SUNT INFRA CONFINES CASTRI ILLARUM PERSONARUM QUE EXPELLUNTUR UEL EXIBUNT DE CASTRO PERMITTET MARCHIO QUOD COMUNE IANUE HABEAT. ET QUOD DE OMNIBUS PREDICTIS DOMIBUS ET POSSESSIONIBUS INDE SUAM FACIAT UOLUNTATEM. EXCEPTIS A SUPRADICTIS DOMO IACOBI COMANOME QUE RESERUATUR DICTO MARCHIONI ET EXCEPTIS SIMILITER DOMIBUS ET POSSESSIONIBUS HOMINUM QUI SUNT DE FAMILIA DICTI MARCHIONIS QUAS HABENT INTRA CASTRUM UEL EXTRA QUE SALUE SUNT IPSIS IN UOLUNTATE DICTI MARCHIONIS. SALUIS ETIAM POSSESSIONIBUS ALIARUM PERSONARUM QUAS COMUNE IANUE IBI DIMITTERE UOLUERIT. SI QUAS IBI DIMISERIT AD PRECES DICTI MARCHIONIS. Item quod ipse dominus marchio et homines sui facient pacem et guerram omnibus personis et comunitatibus et specialiter Pisanis ad uoluntatem comunis Ianue. et saluabunt custodient et defendent pro posse eorum bona fide et sine fraude comune Ianue et omnes et singulos Ianuenses et amicos comunis Ianue tam in terra quam in mari ubique eos inuenerint et specialiter dabunt opem et operam efficacem quod commune Ianue in perpetuum teneat et habeat predictum castrum ad suam uoluntatem. Item iurabit dictus dominus marchio saluare et custodire potestates et rectores et alias personas que erunt per tempora in dicto castro pro comuni Ianue. ITEM QUOD DOMINUS MARCHIO ACCIPIET UXOREM DE AMICICIA IANUE COMUNE ET NON ALIUNDE (1). Item quod dictus dominus marchio permittet libenter quod omnes habitantes in dicto castro possint pascare et boscare in terra dicti domini marchionis sicut alii marchionis predicti homines. Item quod dictus dominus marchio dabit pro isto primo anno tantum ordeum carnes salsas et caseum quantum necessaria et sufficiens erit omnibus personis quas comune Ianue ponet in dicto castro qui ibi erunt pro comune sine precio. Item quod dominus marchio faciet ita quod tanta uianda erit intus castrum et locum de Calari ultra illam quam daturus est pro isto anno quanta erit sufficiens ad uictum unius alterius anni quam possint emere et habere illi qui ibi erunt scilicet in dicto castro et loco precio competenti. Item quod dominus marchio concedet comuni Ianue et Ianuensibus qui uoluerint portare salem Ianuam de salina sua de Kalaro ut ipsum possint fodere et trahere de salina eorum expensis sine alio precio. Item quod dominus marchio non permittet quod portus

1224 (Ved. sopr. Cart. N.º XLV), leggesi tra le altre cose, che coloro, i quali sarebbero destinati alla custodia dei castelli e fortezze del giudicato di Cagliari, dovrebbero prestar giuramento di fedeltà alla stessa Chiesa Romana. È poi certo, che i regoli succeduti a Benedetta possedettero il castello di Cagliari; e lo prova il presente atto, con cui CHIANO si obbliga darlo in mano ai Genovesi. Ed è facile il comprendere, che il fine del comune di Genova nel chiedere la consegna della rocca Cagliariitana si fu quello di poter signoreggiare con tal mezzo in tutto il GIUDICATO; e perciò patteggiarono la facoltà di poterne espellere a loro piacimento quanti volessero, ch'è quanto dire di poterne cacciar via i Pisani, e i loro aderenti.

(1) Patto assai oneroso, che imponeva a CHIANO l'obbligo di scegliere la sposa, se ne bramasse, in paese, e da famiglia amica ai Genovesi.

fiet in terra sua mercationum trahendarum de terra sua uel portandarum ad ipsam nisi in portu Callari quod appellatur castrum. Supradicta omnia et singula promiserunt et conuenerunt ad inuicem dicti dominus potestas Ianue nomine comunis Ianue et pro ipso et auctoritate dicti consilii et dicti procuratores et nuncii domini marchionis predicti nomine ipsius et pro eo et iurauerunt ad sancta Dei Euangelia et Symon Embronus iurauit in anima dicti domini potestatis Ianue et consiliariorum. Ita quod ipsi receperunt in eorum animam attendere complere et obseruare et attendi et obseruari facere a comuni Ianue et a dicto domino marchione et contra in aliquo non uenire sub pena marcharum decem milium argenti et obseruatione bonorum dictorum comunis Ianue et marchionis. Promiserunt etiam et iurauerunt ad Sancta Dei Euangelia nuncii et procuratores dicti domini marchionis nomine ipsius domini marchionis et pro eo se facturos et curaturos ita et sic quod dictus dominus marchio supradicta pacta et conuentiones rattificabit et approbabit ambaxatores comunis Ianue quando inde ab eis fuerit ipse dominus marchio requisitus sub predicta pena et obseruatione bonorum dicti domini marchionis. Actum Ianue in palatio Fornariorum. testes Perciual Aurie. Guillelmus Guercius. Ferrarius de Castro. Lanfrancus Malocellus. Matheus Pignolus. Anno Dominice natiuitatis M. CC. LVI. indictione III. die iouis XX. aprilis.

Ego Marinus de Monterosato notarius presens instrumentum extraxi et exemplificaui de quodam manuali instrumentorum Guillelmi Cauagni de Varagine notarii et in publicam formam redegii nichil addito uel diminuto nisi forte sillaba titulo seu puncto substantia tamen non mutata nec in aliquod uiciata. de mandato tamen magnifici uiri domini Enrici Bruxamantice potestatis Ianue. presentibus testibus conuocatis Iacobo Aurie Nicolao Guercio Raimundo de Casali et Obertino Paxio iudicibus et Lanfranco Debenixio notario. Anno Domini M. CC. LXXXVIII. die xxvi. aprilis.

Ego Rollandinus de Ricardo sacri palatii notarius hoc exemplum extraxi et exemplauit ab autentico et publico exemplo ab eo uidelicet quod Marinus de Monterosato notarius de manuali instrumentorum Guillelmi Cauagni de Varagine notarii. sicut in eo uidi et legi nichil addito uel diminuto nisi forte littera uel sillaba titulo seu puncto causa abreuiationis substantia non mutata de mandato tamen domini Danny de Osnaigo ciuitatis Ianue potestatis presentibus testibus Iohanne Bonihomini et Loysio Caluo cancellariis comunis Ianue et Iacobo de Albario notario. M. CCC. primo. indictione XIII. die XX. iunii.

LXXXIX. *

Manuello di Percivalle Doria, e Guglielmo Malocello, ambasciatori e legati della città e comune di Genova, ricevono da Chiano, marchese di Massa, e giudice di Cagliari, la conferma e ratifica dell'alleanza da lui conchiusa col detto Comune, contenuta nell'atto precedente del 20 aprile 1256.

(1256, 25 maggio).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. tur.*, pag. 109.

In Saluatoris nomine. Dominus Chianes marchio Masse

ac Dei gratia Callari iudex. Ad postulationem dominorum Manuelis domini Percivalis Aurie et Guillelmi Malocelli in generali et speciali ambaxatorum et legatorum civitatis et communis Ianue confirmavit ratificavit approbavit et iussit perpetuo ualituras dante domino et in sempiterna secula seculorum omnia et singula pacta confederationes conuentionesque factas et procreatas inter dominum Philipum de la Turre potestatem ciuitatis Ianue nomine ipsius comunis et ciuitatis ipsius consiliariorum ex una parte. ac dominum Aldebrandinum de Querceto et Matheum Barberium procuratores et nuncios predicti domini Chianis marchionis nomine et uice ipsius ex alia que conuentiones sunt scripte manu Guillelmi Cauagna notarii communis Ianue quarum talis est tenor. In nomine sancte et indiuidue Trinitatis amen. Ad honorem dei et gloriose Virginis Marie et omnium Sanctorum suorum et communis Ianue atque domini Chianis illustris marchionis Masse et Dei gratia iudicis Calaritani et omnium fidelium suorum. Talis confederatio talia pacta talesque conuentiones facte sunt et firmate perpetuo dante domino ualiture inter dominum Philipum de la Ture honorabilem ciuem Mediolani et nunc magnificum potestatem excellentissime urbis et patrie Ianuensis. decreto auctoritate et beneplacito consilii Ianue more solito congregati per campanam cornu et uoce preconis. et insuper hominum sex per quamlibet compagna electorum ad breuia iuxta formam capitulorum Ianue nomine et ciue communis Ianue ex una parte et dominum Aldebrandinum de Querceto quondam domini Aldebrandini atque Matheum Barberium quondam Guillelmi nuncios et procuratores suprascripti domini Chiane illustris marchionis Masse. et Dei gratia Callaritani iudicis nomine ipsius domini marchionis et iudicis ex altera de mandatis et procuratoribus quorum constat per duo publica instrumenta manu Luparelli Bonacii imperialis aule notarii unum quorum factum fuit currente anno incarnationis Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo sexto indictione decima quarta. decimo kal. februarii. Aliud uero factum fuit eodem millesimo octauo idus februarii. Dictus namque dominus potestas Ianue nomine et uice comunis Ianue et pro ipso comuni decreto et auctoritate supradicti consilii sex perquamlibet compagna conuocatorum et congregatorum ut predictum est promisit et conuenit supradictis nunciis et procuratoribus domini marchionis et iudicis predicti recipientibus nomine ipsius et pro ipso atque hominibus suis quod commune Ianue ipsum dominum marchionem tractabit et habebit ut ciuem Ianue et quod per emendatores qui creabuntur hoc anno fiet capitulum quod ipse dominus marchio recipiatur per potestatem anni proxime venturi in ciuem ciuitatis Ianue sicut sunt alii ciues ciuitatis Ianue et habitatores non obstante aliquo capitulo facto uel faciendo et quod honoribus ciuitatis Ianue frui possit sicut alii magni et honorabiles ciues Ianue. Item quod commune et homines Ianue saluabunt et defendent bona fide dominum marchionem predictum et terram suam et homines suos per mare et per terram sine fraude contra omnem personam et locum que uel qui mouerent ei guerram et specialiter contra commune Pisarum et Pisanos sicut commune Ianue faceret de suo proprio facto. Item quod per commune Ianue uel aliquem Ianuensem non minuatur aliquid de hominibus dicti marchionatus dicti marchionis et

qui contra hoc facere uellet commune Ianue defendet inde dictum marchionem bona fide et sine fraude sicut faceret commune Ianue de suo proprio facto. Item quod potestates uel rectores qui mittentur per tempora pro comuni Ianue ad **castrum Callari** iurabunt annuatim saluare custodire et defendere dominum marchionem et honores et familiam suam et iura sua et homines suos sicut familiam personam iura et honores ciuitatis Ianue. Item quod commune Ianue et Ianuenses saluabunt custodient et defendent homines dicti marchionis tam in terra quam in mari ubicumque eos inuenirent tamquam Ianuenses et ipsos tractabit commune Ianue tam in Ianua quam extra sicut Ianuenses ipsos habebit liberos et immunes in Ianua et districtu quantum ad eorum propriam pecuniam pertinet sicut ciues Ianue. Et non faciet commune Ianue eis deuetum quo minus possint trahere de Ianua ea que erunt eis necessaria pro eorum usu. Item quod commune Ianue pacietur quod omnes persone qui expellentur extra **castrum Callari** et illi qui uoluerint inde exire eorum uoluntate sint salui et securi in personis et rebus ad eundem uias suas sine impedimento comunis Ianue. Item quod commune Ianue pacifice permittet dictum dominum marchionem habere tenere possidere et gaudere libere ad suam uoluntatem omnes terras quas dante Domino acquirat contra inimicos suos et inimicos comunis Ianue. Item quod commune Ianue faciet quod domino marchioni et hominibus suis uendentur in Ianua domus pro eorum habitationibus inter muros ciuitatis Ianue precio competente de illis domibus que uendi uellent. Item quod commune Ianue pacietur quod dictus dominus marchio habeat in **castro Callari** domum sine albergum Iacobi Comanome et quod liceat ei intrare in castrum et exire cum familia sua conuenienti sicut ciuis Ianue. Versauice predicti domini Aldebrandinus et Matheus nuncii et procuratores dicti domini marchionis nomine ipsius et pro eo promiserunt et conuenerunt dicto domino Philipo de la Turre potestati Ianue recipienti nomine et ciue comunis Ianue quod dominus Chianes illustris marchio Masse et Dei gratia iudex Callaritanus efficietur ciuis Ianue et iurabit citainaticum et compagna ciuitatis Ianue atque honorem comunis Ianue. Et homines dicti marchionis iurabunt honorem comunis Ianue ad requisitionem comunis Ianue. Item quod dictus dominus marchio tradet comuni Ianue et nunciis comunis Ianue pro ipso comuni ad proprium et in perpetuum habendum et tenendum castrum et forcias castri Callari quod appellatur castrum et cum confinibus et pertinenciis ipsius castri. Ita quod commune Ianue inde faciat suam uoluntatem sicut de re propria et possit inde expellere et dimittere ibi quoscumque uoluerit commune Ianue et quod omnes domus que sunt intra castrum et sedimina non edificata siue casalini sint ad proprium comunis Ianue. Omnes possessiones que sunt infra confines castri illarum personarum que expellentur uel exibunt de castro permittet quod commune Ianue habeat. et quod de omnibus predictis domibus et possessionibus inde suam faciat uoluntatem exceptatis a supradictis domo Iacobi Comanome que reseruatur domino marchioni et exceptatis similiter domibus et possessionibus hominum qui sunt de familia dicti domini marchionis quas habent intus castrum uel extra que salue sint ipsis in uoluntate dicti

domini marchionis. Saluis etiam possessionibus aliarum personarum quas comune Ianue ibi dimittere uoluerit si quas ibi dimiserit ad preces dicti domini marchionis. Item quod ipse dominus marchio et homines sui faciant pacem et guerram omnibus personis comunitatibus et specialiter Pisanis ad uoluntatem comunis Ianue et saluabunt custodient et defendent pro posse eorum bona fide et sine fraude comune Ianue et omnes et singulos Ianuenses et amicos comunis Ianue tam in terra quam in mare ubicumque eos inuenerint. et specialiter dabunt opem et operam efficacem quod comune in perpetuum teneat et habeat predictum castrum ad suam uoluntatem. Item iurabit dictus dominus marchio saluare et custodire potestates et rectores et alias personas que erunt per tempora in dicto castro pro comuni Ianue. Item quod dominus marchio accipiet uxorem de amicicia comunis Ianue et non aliunde. Item quod dictus marchio permittet libenter quod omnes habitantes in dicto castro possint pascare et boscare in terra dicti domini marchionis. Item quod dictus dominus marchio dabit pro isto primo anno tantum granum ordeum carnes salsas et caseum quantum necessaria et sufficiens erit omnibus personis quas comune Ianue ponet in dicto castro seu qui ibi erunt pro comuni sine precio. Item quod dominus marchio faciet ita quod tanta uienda erit intus castrum et locum de Callaro ultra illam quam daturus est pro isto anno quanta erit sufficiens ad uictum unius alterius anni quam possint emere et habere illi qui ibi erunt scilicet in dicto loco et castro precio competenti. Item quod dominus marchio concedet comuni Ianue et Ianuensibus qui uoluerint portare salem Ianuam de salina sua de Calaro ut ipsum possint fodere et trahere de salina eorum expensis sine alio precio. Item quod dominus marchio non permittet quod portus fiat in terram suam mercationum trahendarum de terra sua uel portandarum ad ipsam nisi in portu Callari quod appellatur castrum. supradicta omnia et singula promiserunt et conuenerunt ad inuicem dictus dominus potestas Ianue nomine comunis Ianue et pro ipso auctoritate dicti consilii et dicti procuratores et nuncii domini Marchionis predicti et nomine ipsius et pro eo et iurauerunt ad Sancta Dei Euangelia. Et Symon Embronus iurauit in anima dicti domini potestatis Ianue et consiliariorum. Ita quod ipsi receperunt in eorum animam attendere complere et obseruare et attendi et obseruare facere a comuni Ianue et a dicto domino marchione et in aliquo non contrauenire sub pena marcarum decem milium argenti. et obseruatione honorum dictorum comunis Ianue et marchionis. Promiserunt etiam et iurauerunt ad Sancta Dei Euangelia nuncii et procuratores dicti domini marchionis nomine ipsius domini marchionis et pro eo se facturos et curaturos ita et sic quod dictus dominus marchio supradicta pacta et conuentiones ratificabit et approbabit ambaxiatoribus et nunciis comunis Ianue. quando inde ab eis fuerit ipse dominus marchio requisitus sub predicta pena et obseruatione honorum dicti marchionis. Actum Ianue in palacio Fornariorum testes Perciualis Aurie. Guillelmus Guercius. Ferrarius de castro. Lanfrancus Malocellus et Matheus Pignolus. Qui namque dominus marchio et iudex predictus in publica concione iurauit ad Sancta Dei Euangelia et iurare fecit multis de familia sua et promisit

omnia predicta et singula attendere complere et obseruare per se heredesque suos et pro omni persona pro ipso. Et quod pro omnibus ipsius hominibus et per ipsum perpetuo ac sempiternis predicta omnia et singula attendentur et nullo modo contrauentum erit in aliquo et quod etiam omnia predicta iurabunt predicti homines ipsius sub pena marcharum decem milium argenti et obseruatione seu obligatione habitorum et habendorum ipsius marchionis. uolens predictus etiam marchio ut predicta in suo robore perseuerent ac dante domino in memoriam sempiternis supersistant quod per me notarium in formam publicam redigantur et cum bulla sigilli ipsius ista conuentio et priuilegium pendente sirico inferius roboretur. testes Ogle-ricus Scotus. Iohannes Panzanus. Petrus de Clauica notarius Guillelmus Sescareus. Raimundus de Roca. Vgezonus Pecata. Vbaldus Mel. Gerardus de Roca. Iacobus de Montemauro. Franciscus Cigolo. Iacobus de Porto. Nigerius Lombardus. Guillelmus de Cepola. Thomasinus de Pistorio. Iacobus de Marchisio. Vbaldus de Luca. Actum in Callaro in castello Castri in ecclesia Sancte Marie in publico parlamento uoce preconis et campana more solito congregato. Anno Domini natiuitatis m. cc. lvi. indictione xiiii. die iouis xxv. madii inter nonam et uesperas. Guillelmus Mafonus sacri palatii notarius extraxi seu exemplauit hoc priuilegium de priuilegio manu mea facto et bullato ex sigillo marchionis predicti nihil addito uel diminuto nisi forsitan litteram uel sillabam causa abreuiationis substantia in aliquo non mutata precepto tamen domini Acursi Cutice iudicis et assessoris domini Philippi de la Turre potestatis Ianue. presentibus Aduico de Monte Scriba Iacobo Metifoco notario et Patriarcha Scriba. Anno Domini natiuitatis millesimo cclvi. indictione xiiii die martis xiiii. nouembris prima. in palacio Fornariorum.

Ego Rollandinus de Riccardo Sacri palatii notarius hoc exemplum extraxi et exemplauit ab autentico registro comunis Ianue exemplato et scripto manu Guillelmi Mafoni notarii a priuilegio eius manu scripto sicut in eo uidi et legi. nihil addito uel diminuto nisi forte littera sillaba titulo seu puncto causa abreuiationis sententia non mutata de mandato tamen domini Danny de Osnaygo ciuitatis Ianue potestatis. presentibus testibus Iohanne Bonihominis et Loysio Caluo cancellariis comunis Ianue et Iacobo de Albario notario m.ccc. indictione xiiii. die xx iunii.

XC*.

Testamento di RINALDO figlio di Russo, col quale egli instituisce suo crede il proprio fratello Guglielmo Cepolla.

(1236, 27 luglio).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, pag. 114.

In nomine Domini amen. Ego Rainaldus quondam Russi graui infirmitate grauatus sana tamen mente et memoria existens et timens Dei iudicium contemplatione mee ultime uoluntatis rerum mearum talem facio dispositionem in presentia et uoluntate domini Chianis Masse et Dei gratia iudicis Calaritani. In primis si Deus iudicium in

me posuerit uolo et iubeo sepeliri apud ecclesiam **SANCTE MARIE DE CLUSIS** (1). Lego libras decem Ianue pro anima mea dicte ecclesie. ecclesie Sancte Margarite lego libras quinque Ianue. ecclesie Sancti Lazari lego libras quinque. ecclesie Sancte Cecilie lego libras decem. Fratribus minoribus **Sancte Marie de portu Calari** lego libras quinque. dominabus (2) **SANCTI IULIANI** lego libras quinque. ecclesie Sancti Leonardi lego libras quatuor. Statuo uolo et ordino quod dominus marchio predictus de bonis meis quid et quantum ei placuerit in uoluntate dicti marchionis det et prouideat filiis meis. lego Mase Amasie mee libras decem et domine Ore soerue mee lego libras decem. lego predictorum omnium legatorum meorum operi moduli siue Sancti Laurentii Ianue decemum. Reliquorum bonorum meorum mobilium et immobilium michi heredem instituo Vuillelmum Ceuolam fratrem meum. et uolo et statuo quod soluat dicta legata mea. hec est mea ultima uoluntas que si non ualet iure testamenti saltem uim codicilli seu alterius cuiuslibet ultime uoluntatis obtineat. Saluis semper mutuis collectis et honoribus comunis Ianue nec possit habere possessionem uel dominium alicuius rei hereditatis predicte nisi supra se scribi fecerit in cartulario posse ad expendendum in comuni secundum formam statuti comunis Ianue. Si quod aliud testamentum seu ultimam uoluntatem hinc retro feci uel condidi ipsum casso et nullius ualoris esse uolo presenti semper firmo manente.

Actum in insula Sardinee in **uilla SANCTE GILIE** (3) in domo dicti Vuillelmi CEUOLE (4) presentibus et ad hoc uocatis testibus atque rogatis Constantino archipresbitero Sancte Marie de Clusis, domino Ingerramo Pisano, Comita canonico Sancte Marie de Clusis, Bernaldo de Cornu, magistro Hugone Phisico, magistro Saturno phisico, et magistro Guidoto. millesimo ducentesimo quinquagesimo sexto die uigesima septima iulii inter terciam et nonam indictione decima tertia.

Viualdus Calignanus sacri palacii notarius rogatus scripsi.

Ego Rollandinus de Ricardo Sacri palacii notarius hoc instrumentum extraxi et exemplauit ex autentico et originali instrumento scripto manu Viualdi Calignani notarii sicut in eo uidi et legi. nihil addito uel diminuto nisi forte littera uel sillaba titulo seu puncto causa abreuiationis. sententia non mutata. De mandato tamen domini Danni de Osnaygo ciuitatis Ianue potestatis. presentibus testibus Iohanne Bonihominis et Loysio Caluo cancellariis comunis Ianue et Iacobo de Albario notario. millesimo tercentesimo primo indictione decima tertia die uigesima iunii.

(1) S. MARIA DE CLUSI, chiesa principale del luogo di S. GILIA, uffiziata da canonici, uno dei quali assieme all'arciprete del capitolo sottoscrisse al presente atto.

(2) Mancano le parole *monialibus monasterii*. Il monistero di S. GIULIANO, di cui si fa menzione in quest'atto, era probabilmente lo stesso, di cui parlò nel 599 il Pontefice S. Gregorio Magno in una sua epistola a Giannario arcivescovo di Cagliari (Ved. sopr. Epist. S. Gregor. M. XXVIII. pag. 104).

(3) Il Fara nella sua *COROGRAFIA* (Lib. II. pag. 84. edit. Taur.) dice, ch' esisteva nella regione marittima, e nella *curatoria del Campidano* di Cagliari: *iacet etiam* (sono le sue parole) *in hac regione prostratum castrum et oppidum SANCTAE IGIAE, seu GIELAE . . . multis procliis nobile*.

(4) Non è improbabile, che Guglielmo si soprannomasse CEPOLA, o perchè nato in CIPULA, o in SEPOLA, città, o luoghi abitati dell'antico giudicato di Cagliari, o perchè di questi luoghi avesse

XCI*.

I castellani, e gli uomini di S. IGIA, alla presenza di Simone Guercio, ammiraglio della flotta genovese mandata in Sardegna, riconoscono Guglielmo (Cepola) per successore legittimo di suo cugino Chiano, marchese di Massa e giudice di Cagliari, e gli giurano obbedienza e difesa, così nella persona, come negli averi, sotto la dipendenza però, e sotto gli ordini del Comune di Genova.

(1256, 15 ottobre).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iurium*, pag. 112.

In nomine Domini amen. in presentia domini Symonis Guercii Admirati Felicis Stoli galearum comunis Ianue in Sardinea transmissarum. gerentes uices suas et domini Nicole Cigale Colege et Coadmirati sui absentis pro custodia castri Calari (5) et nomine et uice comunis Ianue nec non et infrascriptorum atque rogatorum testium Nos capitanei uidelicet Cepatus de Simeo. Constantinus Coni. Saitus Piustinca. Petrus de Arcedo. Tinti de Symeo. Turbinus Melloni. Bernardus de Cornu. Hugolinus de Cornu. Mariannus Caytatus. Comitta Spina. Troccacius Bocaleo. Tinticone Iohannes Conus. Iohannes Crosus. Tinti Campana. Constantinus Capellus. Bonanus de Ro. Mariannus Bocaleo. Furatus Bonresus. Caparus Furagnoni. Petrus de Mazanti. Cocus Rama. Iohannes Bordonus. Petrus de Zom. Ciparus Prici iuramus tactis sacrosanctis Dei Euangelis tam nomine nostro quam nomine aliorum hominum Sancte Igie et uniuersitatis eiusdem uille coadunati in unum domino Guglielmo fratri et consobrino domini Chianis illustris marchionis Masse et iudicis Calaritani ipsum dominum Guillelmum in persona et rebus saluare et custodire et manutene et defendere bona fide et sine fraude et ipsi obedire et tenere pro domino in mari et terra cum honore comunis Ianue et saluo mandato comunis Ianue.

Actum in ecclesia Sancte Marie de Cluso in uilla siue ciuitate **Sancte Igie** in Sardinea. testes Benicus de Portu uenere. Oto Artimonus Guido Bonembella de uinti milio et Turetus de Portu uenere. millesimo ducentesimo quinquagesimo sexto die decima quinta octubris. indictione quarta decima inter terciam et nonam. Ego Iacobus Metifocus notarius Sacri palacii rogatus scripsi.

Ego Rollandinus de Richardo Sacri palacii notarius hoc instrumentum extraxi et exemplauit ex autentico instrumento scripto manu Iacobi Metifoci notarii sicut in eo uidi et legi. nichil addito uel diminuto nisi forte littera seu sillaba titulo seu puncto causa abreuiationis sententia non mutata. De mandato tamen domini Danni de Osnaygo ciuitatis Ianue potestatis. presentibus testibus Iohanne Bonihominis et Loysio Caluo cancellariis comunis Ianue et Iacobo de Albario notario. m.ccc. primo indictione xiii. die xx iunii.

egli la signoria, o nei medesimi ordinariamente dimorasse. Il Fara (luog. cit.) scrive: *simulque interiere* (nella regione marittima di Cagliari) *oppida Sancti Vidriani, Cipulae, Severini, Sepolae, Parmae, Germae, ecc.*

(5) Il castello di Cagliari era stato ceduto pochi mesi avanti dal marchese CHIANO ai Genovesi (Ved. sopr. cart. 20 aprile, e 25 maggio 1256, N. i LXXXVIII*, e LXXXIX*). E costoro non tardarono a prenderne possesso, rilevandosi dal presente atto, che lo custodiva Nicolò Cigala contrammiraglio della flotta spedita in Sardegna dal comune di Genova.

XCII*.

Simone Guercio, ammiraglio della flotta genovese, concede a Guglielmo (Cepola), successore di Chiano nel giudicato di Cagliari, a titolo di feudo, tutte le terre, e le ragioni della repubblica nel regno Cagliaritano, e gliene dà l'investitura. E Guglielmo dal suo canto giura fedeltà e vassallaggio al Comune di Genova.

(1256, 15 ottobre).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iurium*, pag. 111.

In nomine Domini amen. Nos Symon Guercius admirantus felicis Stoli galearum comunis Ianue in Sardinea transmissarum gerens uices nostras et domini Nicole Cigalle colege et coadmirati nostri absentis pro custodia castris Callari et nomine et uice comunis Ianue et pro ipso comuni damus cedimus et tradimus tibi Guillelmo fratri (1) et consobrino atque heredi et proximiori propinquo olim domini Chianis (2) illustris marchionis Masse et iudicis Calaritani in feudum et nomine honorabilis feudi et gentilis omnia castra omnesque munitiones uillas et loca cum omnibus territoriis illorum et iurisdictione mero et mixto imperio contili et segnorìa et fidelitatibus hominum et omnium terrarum et possessionum que sunt in regno Callaritano et demum omnibus et singulis que sunt in predicto regno et iudicatu et de eo siue consistant in rebus mobilibus et immobilibus corporalibus et incorporalibus de quibus omnibus et singulis te tamquam nobilem uassallum comunis Ianue nomine et uice comunis Ianue per cirothecam quam in manu tenemus inuestimus. et exinde corporalem possessionem et quasi tibi tradimus. Dantes tibi licentiam apprehendendi et intrandi corporalem possessionem quandocumque uolueris: a predictis omnibus exceptamus et singulis ciuitatem siue uillam et locum Sancte Igie que ciuitas siue locus Sancte Igie et eius districtus cum mero et mixto imperio et cum omni iurisdictione et prouentibus siue redditibus ipsius esse debeat ad proprium comunis Ianue sicut est castrum et redditus Bonifacii (3). Ita quod homines ipsius ciuitatis Sancte Igie gaudeant illa immunitate et libertate a comuni Ianue qua gaudent homines Bonifacii: et CASTRUM CALLARI similiter exceptamus cum omnibus pertinentiis et districtis et cum

(1) *Fratri*. Qui manca evidentemente la parola *Rainaldi*, perciocchè Guglielmo era di lui fratello (Ved. sopr. cart. N.º LXXXVI), e cugino di Chiano.

(2) *Olim domini Chianis*. Dal che si rileva, che Chiano morì tra il 27 luglio, giorno in cui fu presente, e diede il suo consenso al testamento di Rinaldo a favore di Guglielmo (Ved. sopr. cart. N.º XC*, pag. 367), e il 15 ottobre 1256, data del presente atto. La sua morte fu violenta, e datagli dai suoi nemici, dopo la sconfitta ricevuta dalle sue genti nella pianura di S. GILLA dall' esercito pisano capitanato da Guglielmo conte di Capraia e giudice di Arborea, e dai Gherardeschi (Vedi TOLA, *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*, Vol. I. pag. 214). Guglielmo Cepola fu il terzo di tal nome, che governò il giudicato di Cagliari (Ved. TOLA, *Oper. cit.* Vol. II. pag. 152-53).

(3) Dall' infeudazione fu esclusa la città e fortezza di SANT'IGIA, che dovea rimanere in proprietà del comune di Genova, come il castello di Bonifazio in Corsica. Di qui si comprende il motivo, per cui i castellani e gli uomini di SANT'IGIA, nel riconoscere Guglielmo per successore di Chiano, gli promisero obbedienza sotto la dipendenza, e gli ordini di detto comune. (Ved. sopr. cart. N.º XCI*, pag. 368).

omni posse territorio et iurisdictione terris et possessionibus eorumdem et omnibus aliis et singulis que concessa fuerunt comuni Ianue per dictum dominum CHIANEM olim illustrem marchionem Masse et iudicem Calaritanum seu Aldobrandinum de Querceto et Matheum Barberium procuratores ipsius (4) de quibus exceptatis siue de aliquo eorum nihil in te transferimus. sed comuni Ianue retinemus. Preterea uero nomine et uice comunis Ianue et pro ipso comuni recipimus te et heredes tuos in ciuem comunis Ianue (5). et promittimus te tuosque heredes tractare defendere et mantenere tamquam nobilem et magnum ciuem Ianue cum omnibus supradictis et hominibus tuis ab omni persona et comunitate ciuitate uilla et loco. Et nos predictus Guilielmus ipsa omnia deductis exceptatis a nobis pro comuni Ianue nobis tradentibus in honorabilem feudum recipimus cum inuestitura predicta. et his receptis iuramus fidelitatem comuni Ianue cum omnibus et singulis articulis que in sacramento fidelitatis continentur et contineri debent. Et promittimus nobis recipientibus nomine et uice comunis Ianue et pro ipso comuni et ipsi comuni per nos perpetuo per me meosque successores esse fideles et obediens comuni Ianue et predicta michi tradita tenere ab ipso comuni in feudum et illa et quolibet eorum ad mandatum et uoluntatem comunis Ianue quandocumque sibi placuerit. et exinde et ego uel heres meus fuerint requisiti tradere et deliberare nunciis ipsius comunis garnita et scarita ad suam uoluntatem et cum ipsis et de eis siue ipsis facere pacem et guerram omnibus personis comunitatibus et unibersitatibus locis et uillis ad uoluntatem comunis ad mandatum eiusdem comunis. Ipsa igitur omnia et singula promissa promittimus uobis recipienti nomine comunis Ianue attendere complere et in nullo contrauenire sub ypotheca honorum meorum. Actum apud Sanctam Igiam in ecclesia Sancte Marie de Cluso die xv octubris. millesimo ducentesimo quinquagesimo sexto. indictione quarta decima. testes Bencius de Portu uenere. Blanchetus de Bonifacio. Guido Bonembella de Vintimilio. Bertolotus de Quinto. Furetus de Portu uenere. Constantinus archipresbiter Sancte Marie de Cluso et Petrus canonicus Sancte Marie de Cluso inter terciam et nonam.

Ego Iacobus Metifocus notarius sacri palatii rogatus scripsi.

Ego Vuilielmus Cauagnus sacri palatii notarius subscripsi iussu domini Philippi de la Turre potestatis Ianue. Qui de uoluntate generalis consilii Ianue ad quod fuerunt uiri sex pro qualibet compagna electi ad breuia et ipsi consiliiarii supradicta que acta sunt et scripta manu Iacobi Metafoci notarii ratificauerunt confirmauerunt et approbauerunt pro comuni Ianue sicut in carta ratificationis scripta manu mei Guilielmi scribe et notarii continetur. Anno Domini natiuitatis millesimo ducentesimo quinquagesimo sexto indictione XIII. die ueneris xvii nouembris.

Ego Rollandinus de Ricardo sacri palatii notarius hoc exemplum extraxi et exemplauit ex autentico et originali instrumento scripto manu Iacobi Metifoci notarii cum pre-

(4) Fu pure eccettuato dalla infeudazione fatta a Guglielmo il castello di Cagliari, perchè il medesimo era già stato ceduto al comune di Genova dal marchese Chiano (V. sopr. cart. N.º LXXXVIII*).

(5) Guglielmo, e i suoi eredi furono dichiarati cittadini genovesi; e si promise a Guglielmo in particolare di trattarlo, difenderlo, e mantenerlo tamquam nobilem et magnum ciuem Ianue.

dicta subscriptione Guillelmi Cauagni notarii sicut in eo uidi et legi nichil addito uel diminuto nisi forte littera uel sillaba titulo seu puncto causa abreuiationis sententia non mutata. de mandato tamen domini Danny de Osaigo ciuitatis Ianue potestatis. presentibus testibus Iohanne Bonihominis et Loysio Caluo cancellariis comunis Ianue et Iacobo de Albario notario m. ccc. primo indictione xiii. die xx iunii.

XCIII.*

Agnese, figlia di Guglielmo I, marchese di Massa e giudice di Cagliari, istituisce suo erede Guglielmo Cepola, e gli fa donazione irrevocabile di tutti i suoi beni, e dei suoi dritti e ragioni nel regno Cagliaritano.

(1256, 28 ottobre).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, pag. 114.

In nomine patris et filii et spiritus sancti Dei eterni amen. Sit omnibus manifestum presentem instrumentum audituris quod domina Agnesia ⁽¹⁾ filia quondam marchionis Guillelmi Masse et iudicis regni Calari facit et constituit legitimum heredem suum Guillelmum de Chepola Dei gratia marchionem Masse et iudicem regni Calari. et donat cedit et tradit et facit ei puram donationem irrevocabilem inter uiuos de omnibus suis rebus. Que dicta Agnesia uel alia persona pro ea possidet uel uisa est possidere mobilibus et immobilibus utilibus et directis realibus et personalibus. Et specialiter de omnibus racionibus que habet uel habere uisa est in dicto regno Calari que possidet uel possidere posset uel alia persona pro ea. Faciens hec dicta Agnesia sua bona memoria et bona uoluntate et consilio Iacobi de Marchione et Tomaxini filius Iugonis rami quos suos appellat propinquos et parentes ac consiliatores ⁽²⁾. et renunciat dicta Agnesia omni iuri et legi et statuto uel statutis quibus se tueri possit. Et de cetero dictum marchionem iudicem regni Calari ponit in corporalem possessionem in predictis omnibus sicut in rem suam. Dans ei plenam licenciam et potestatem puram et liberam ut possit omnia predicta accipere uel accipi facere et dare et uendere et obligare et alienare et omnia demum facere quecunque placuerit siue omni contradictione Agnesie. Promittens dicta Agnesia omnia supradicta habere rata et firma dicto marchioni Guillelmo et iudici dicti regni et heredi suo et in nullo contrauenire nec aliquo tempore reuocare sub obligatione omnium bonorum suorum. In-

(1) Agnese di Guglielmo I marchese di Massa e giudice di Cagliari fu sposata a Mariano II re di Torres. I suoi dritti al regno Cagliaritano le venivano dal padre, dappoichè con Guglielmo II, o con Chiano, si estinse la linea primogenita del suddetto Guglielmo I. Barisone III regolo di Torres, e Adelasia, moglie, prima di Ubaldo Visconti, e poi di Enzo re di Sardegna, furono suoi figli (TOLA, oper. cit. Vol. II, pag. 223).

(2) Non sappiamo donde derivassero i vincoli di parentela della principessa Agnese con Giacomo di Marchione, e con Tommasino di Ingone Ramo, che le furono consiglieri in quest'atto. Forse l'Ingone Ramo, o Ingerramo, padre di Tommasino, è lo stesso *Ingerramo Pisano*, che firmò come teste l'atto del 27 luglio 1256, con cui Rinaldo di Russo istituì suo erede il proprio fratello Guglielmo Cepola (Ved. sopr. cart. N.º XC*, pag. 367).

super dicta Agnesia confitetur possidere et tenere omnia que possidet uel alia persona pro ea pro dicto Guillelmo da Zepola marchione Masse et iudice dicti regni Calari et suo nomine et heredem suorum. Actum in uilla Sancte Igie in domo in qua habitat dicta Agnesia ⁽³⁾. Anno Domini a natiuitate eiusdem millesimo ducentesimo quinquagesimo sexto. indictione decima quarta die uigesima octaua octubris circa uesperas. testes Vgolinus de Corno quondam Petri de Cepar de Semio curatores sancte Zige et Marga de Carao quondam Vincentii et Georgius de Murro presbiter Sancte Marie de Cluso et Petrus Corsus presbiter eiusdem ecclesie.

Ego Guillelmus Leonardi sacri imperialis palacii notarius rogatus scripsi et manu mea testauit.

Rollandinus de Richardo sacri palacii notarius hoc instrumentum extraxi et exemplauit ex autentico instrumento scripto manu Guillelmi Leonardi notarii sicut in eo uidi et legi nichil addito uel diminuto nisi forte littera uel sillaba titulo seu puncto causa abreuiationis sententia non mutata. de mandato tamen domini Danny de Osnaygo ciuitatis Ianue potestatis. presentibus testibus Iohanne Bonihominis et Loysio Caluo cancellariis comunis Ianue et Iacobo de Albario notario. m. ccc. primo indictione xiii. die xx iunii.

XCIV.*

Il Podestà e Comune di Genova ratificano e confermano le convenzioni seguite tra gli ammiragli Simone Guercio e Nicolò Cigala a nome di detto Comune, e il marchese Guglielmo III (Cepola) giudice di Cagliari.

(1256, 17 novembre).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, pag. 111.

In nomine Domini amen. Philipus de la Turre Ianue ciuitatis potestas uoluntate beneplacito decreto et auctoritate consilii Ianue more solito congregati per campanam et cornu et uocem preconis. et insuper hominum sex per quamlibet compagnam electorum ad breuia secundum formam capituli Ianue et ipsi consilium et sex nomine et uice comunis Ianue et pro ipso comuni ratificauerunt ea que uiri nobiles Symon Guercius. Nicola Cigala admirati Felicis Stoli galearum comunis Ianue in Sardineam transmissarum uel alter eorum pro se et colega suo fecerunt ordinauerunt et firmauerunt nomine et uice comunis Ianue et pro ipse comuni cum uiro nobili domino Guillelmo fratre consobrino domini Chianis illustris olim marchionis Masse et iudicis Calaritanis et cum capitaneis uiginti quinque et aliis hominibus Sardis super his que continentur in instrumentis duobus scriptis manu Iacobi Metifoci notarii m. cc. lvi. indictione decimaquarta die decimaquinta octubris.

Que omnia secundum que continentur in dictis instrumentis promiserunt dicti dominus potestas et consiliarii

(3) Da questo passo della presente carta di donazione si rileva, che Agnese abitava nella città di Sant'Igia. Forse si era colà ridotta a vivere, dappoichè morì Mariano II suo marito, o più probabilmente dopo la barbara uccisione di suo figlio Barisone III (Ved. TOLA, oper. cit. Vol. I, pag. 117-18. Vol. II, pag. 223).

Ianue supradicti nomine comunis Ianue Constantino uenerabili archipresbitero (1) Sancte Marie de Cluso. Tro-uacio Bocaleo. Tiusimeo. Turbino. Melono. sindicis nunciis et procuratoribus domini Guillelmi fratris consobrini quon-dam domini Chianis marchionis Masse et iudicis Calaritani et capitaneorum et hominum Sancte Igie ut constat in carta sindicatus scripta manu Iacobi Metifoci notarii at-tendere complere et obseruare sub ypotheca bonorum comunis Ianue.

Nomina consiliariorum et sex perquamlibet compagnam qui dicto consilio fuerunt sunt hec.

Iacobus Malocellus
 Perciuat Aurie
 Obertus Aduocatus
 Rubeus de Volta
 Nicola Cigala
 Bonifacius de Nigro
 Albertus Castagna
 Matheus Pignolus
 Matheus Ceba
 Iacobus Ligaporcus
 Lanfrancus Cigala
 Falco Zacharias
 Marinus de Marino
 Zacharias de Castro
 Guillelmus de Camilla
 Guido Iohannis Spinule
 Obertus de Grimaldis
 Nicolaus Aurie
 Enricus de Gauio
 Iohannes de Tyba
 Symon Tartaro
 Guillelmus Embriacus
 Enricus Nepitella
 Ferrarius de Castro
 Marchixinus Caluus
 Lanfrancus Bixa Spinula
 Miroaldus de Turelia
 Delomede Manianaca
 Enricetus Spinula
 Obertus de Ranfredo
 Lanfranchus Bachirtius
 Ansaldus de Nigro
 Guillelmus Gabernia
 Obertus Stanconus
 Castellanus de Saignono
 Andreas de Orto
 Symon Guercius
 Ottobonus de Camilla
 Conradus de Castro
 Guillelmus Soldanus Mallonus
 Petrus de Nigro
 Montanarius Guercius
 Symon Grillus
 Iacobus Berominus

Marinus Vsusmaris
 Guillelmus Bonizo
 Nicolosus Grillus
 Manfredus de Gauio
 Pischetus Mallonus
 Iacobinus Scarzaficus
 Raimundus de Casali
 Enricus Picamilius
 Guillelminus de Camilla
 Enricus Contardus
 Petrus Maneus
 Obertus Pulpus
 Iohannes de Rouegno
 Grata Ceba
 Nicolaus Lucensis
 Guillelmus Embronus
 Lanfrancus Cibo
 Guillelmus de Mari
 Iacobus Ricus
 Symon Picamilius
 Lanfrancus de Carmadino
 Benedictus Zacharias
 Marchesinus Casicius
 Amicus Streiaporchus
 Bertholomeus Bachimus
 Ansaldus Ficusmatarius
 Rubaldus de Noatario
 Guillelmus de Sancta Agnete
 Ansaldus Bachimus
 Raimundus Bucuicus
 Lanfrancus Pignolus
 Antonius Aduocatus
 Albertus Cassicius
 Iacobus Caluus
 Symon de Saignono
 Guillelmus de Quarto
 Ogerius Botarius
 Andriolus Bocacius
 Lanfrancus Malocellus
 Guillelmus de Valentia
 Rauanus de Baldizone
 Conradus Richerius
 Lanfrancus Grillus
 Obertus Merenda
 Guillelmus de Braxili
 Lanfrancus de Grimaldis
 Petrus Aduocatus
 Andreas de Carite
 Guidotus Zurlus
 Lanfrancus Busca
 Albertus Barca
 Obertus Rubeus
 Conradus Ventus
 Guillelmus Streiaporcus
 Guillelmus Sardena
 Symon Embronus
 Nicolosus Piper
 Marinus Embronus
 Obertus de Sauro
 Bergognonus Ebriacus

(1) L'arciprete Costantino, il quale figura nel presente atto come procuratore di Guglielmo III marchese di Massa e giudice di Cagliari, e nel seguente come procuratore dei capitani, e degli uomini di Sant'Igia, è lo stesso che figura come teste nel precedente atto del 27 luglio 1256 (ved. sopr. cart. N.º XC.º)

Symon Cigala
 Guido Baionus Spinula
 Lanfrancus Rubeus de Volta
 Iohannes Drogus
 Lanfrancus Burboninus
 Scalia Antiocus
 Iacobinus de Viualdo
 Obertus Aurie
 Guilielmus Mallonus
 Nicolosus de Mari
 Iacobus Mallonus
 Guilielmus Porcus
 Iacobus Lercarius
 Iacobus Piper
 Guilielmus Bucanigra
 Iacobus Draperius
 Lanfrancus de Sconzinesio
 Conradus Porcus
 Obertus Balbus
 Petrus Murrus
 Lanfrancus Yalvus
 Vgo Mallonus Soldanus
 Iohannes Arduinus
 Michael de Vindercio
 Iacobus de Galiana
 Enricus de Vignono
 Symon de Quarto
 Pancracius de Guisulfo
 Bonuassallus Boiachensis
 Enricus Pictauinus
 Guilielmus Sardena
 Iacobus Vsusmaris
 Arabus Grillus
 Ansaldus Fallamonica

Actum Ianue in palacio Fornariorum testibus presentibus et uocatis Nicoloso de Porta, Iacobo Metifoco notariis et Adam de Monte scriptore anno Domini natiuitatis millesimo ducentesimo quinquagesimo sexto, indictione decima quarta die ueneris decima septima nouembris.

Et ad maiorem firmitatem dictus dominus potestas et consiliarii uoluerunt presens instrumentum communiri debere singillo plumbeo comunis Ianue et plura instrumenta unius et eiusdem tenoris fieri inde rogauerunt.

Ego Guilielmus Cauagnus sacri palatii notarius iussu dicti potestatis et consiliariorum.

Ego Rollandinus de Riccardo sacri palatii notarius hoc instrumentum extraxi et exemplauit ex autentico instrumento scripto manu Guilielmi Cauagni notarii bullato bulla plumbea comunis Ianue pendente cum fillis sericis. Sicut in eo uidi et legi, nichil addito uel diminuto, nisi forte littera uel sillaba titulo seu puncto causa abreuiationis sententia in aliquo non mutata. De mandato tamen Domini Danny de Osnaygo ciuitatis Ianue potestatis, presentibus testibus Iohanne Bonihominis et Loysio Caluo cancellariis comunis Ianue et Iacobo de Albario notario m.ccc. primo indictione xiii. die xx iunii.

XCV *

Il Podesta e Comune di Genova approvano e ratificano le

convenzioni seguite tra gli ammiragli Simone Guercio, e Nicolò Cigala a nome e per parte di detto Comune, e i capitani e gli Uomini di Santa Igia.

(1256, 17 novembre).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Jur.*, pag. 113.

In nomine Domini amen. Dominus Philipus de la Turre Ianue ciuitatis potestas uoluntate beneplacito decreto et auctoritate consilii Ianue more solito congregati per campanam et cornu et uocem preconis. et insuper sex hominum per quamlibet compagnam electorum ad breuia secundum formam capituli Ianue et ipsi consiliari et sex nomine et uice comunis Ianue et pro ipso comuni ratificantes confirmantes et approbantes ea que uiri nobiles Symon Guercius et Nicola Cigala Admirati felicitis Stoli galearum comunis Ianue in Sardinea transmissarum uel alter eorum pro se et colega suo fecerunt et ordinauerunt et firmauerunt pro comuni Ianue cum capitaneis Sancte Igie pro se recipientibus et aliis hominibus dicti loci et ipsis hominibus secundum quod continetur in instrumento scripto manu Iacobi Metifoci scribe. m. cc. lvi, indictione xiii. die xv. octubris inter primam et terciam promiserunt et conuenerunt Constantino uenerabili archipresbitero Sancte Marie de Cluso de loco Sancte Igie, Turbino Melono, Trouacio Bocaleo, Tisti Simeo omnibus de loco Sancte Igie recipientibus pro ipsis et capitaneis uiginti quinque atque uniuersitate hominum Sancte Igie quorum sunt procuratores et sindici ut constat in carta sindacatus scripta manu Iacobi Metifoci notarii millesimo ducentesimo quinquagesimo sexto indictione decimaquarta die decima quinta octubris attendere pro comuni Ianue et obseruare omnia et singula que in dicto instrumento continentur sub ypotheca bonorum comunis Ianue et ad maiorem firmitatem presens instrumentum iusserunt sigillo plumbeo comunis Ianue communiri et plura instrumenta unius et eiusdem tenoris exinde fieri rogauerunt. Nomina consiliariorum et sex per quamlibet compagnam qui dicto consilio interfuerunt sicut ea que in dicto instrumento scripto superius continentur nomina quorum sunt hec.

Iacobus Malocellus
 Preciualis Aurie
 Obertus Aduocatus
 Rubeus de Volta
 Nicola Cigala
 Bonifacius de Nigro
 Albertus Castagna
 Matheus Pignolus
 Matheus Ceba
 Iacobus Ligaporceus
 Fulco Zacharias
 Marinus de Marino
 Zacharias de Castro
 Guilielmus de Camilla
 Guido Iohannis Spinulle
 Obertus de Grimaldis
 Lanfrancus Cigala
 Nicolosus Aurie
 Enricus de Gauio

Iohannes de Tiba
 Symon Tartaro
 Guillelmus Embriacus
 Enricus Nepitella
 Ferrarius de Castro
 Marchisius Calus
 Lanfrancus Bixa Spinulla
 Miroaldus de Turelia
 Enricetus Spinula
 Obertus de Ranfredo
 Lanfrancus Bachimus
 Ansaldus de Nigro
 Guillelmus de Mari
 Iacobus Ricius
 Symon Picamilius
 Lanfrancus de Carmadino
 Benedictus Zacharias
 Marchisius Cassicicus
 Bertholomeus Bachinius
 Ansaldus Ficus Matari
 Rubaldus de Noatario
 Vuillelmus de Sancta Agnete
 Ansaldus Bachinius
 Raimundus Bucutius
 Lanfrancus Pignolus
 Antonius Aduocatus
 Albertus Cassicicus
 Iacobus Calus
 Symon de Sauvignono
 Guillelmus de Quarto
 Ogerius Botari
 Andriolus Bocatius
 Lanfrancus Malocellus
 Guidetus de Valentia
 Taccanus de Baldizono
 Nicolosus Grillus
 Manfredus de Gauio
 Peschetus Malonus
 Iacobus Scarzaficus
 Raimundus de Casali
 Enricus Picamilius
 Conradus Rischerius
 Lanfrancus Grillus
 Iohannes Nogus
 Lanfrancus Burboninus
 Scalia Antiochus
 Iacobus de Uualdo
 Obertinus Aurie
 Guillelmus de Camilla
 Grata Ceba
 Guillelmus Mallonus
 Nicolosus de Mari
 Guillelmus Peitus
 Iacobus Lercarius
 Iacobus Piper
 Guillelmus Bocanigra
 Iacobus Draperius
 Lanfrancus de Sancto Ginexio
 Conradus Porchus
 Obertus Balbus

Petrus Murrus
 Lanfrancus Ialnus
 Vgo Malonus Soldanus
 Iohannes Arduinus
 Michael de Vinderico
 Iacobus de Galiana
 Enricus de Vignono
 Symon de Quarto
 Pancracius de Guisulfo
 Bonus Vassallus Boiachensis
 Enricus Portonarius
 Enricus Contardus
 Guillelmus Gabernia
 Ubertus Stanconus
 Castellanus de Sauvignono
 Andreas de Orto
 Symon Guercius
 Octobonus de Camilla
 Conradus de Castro
 Guillelmus Soldanus Mallonus
 Petrus de Nigro
 Montanarius Guercius
 Symon Grillus
 Iacobus Berominus
 Marianus Ususmaris
 Guillelmus Bonizo
 Nicolosus Lucensis
 Guillelmus Embronus
 Lanfrancus Cibo
 Petrus Aduocatus
 Andreas de Curte
 Guidetus Zualus
 Lanfrancus Bona
 Albertus Barcha
 Obertus Rubeus
 Conradus Ventus
 Guillelmus Streiaporcus
 Guillelmus Sardena
 Symon Embronus
 Nicolaus Piper
 Marinus Embronus
 Obertus de Sauro
 Bergognonus Embriacus
 Symon Cigala
 Guido Baionus Spinula
 Lanfrancus Rubeus de Volta
 Petrus Mancus
 Iacobus Ususmaris
 Obertus Merenda
 Guillelmus de Braxili
 Obertus Pulpus
 Iohannes de Rouegno
 Arabus Grillus
 Ansaldus Falamonica
 Delomede Maniauacha
 Amicus Streiaporcus
 Lanfrancus de Grimaldis
 Actum Ianue in Palacio Fornariorum testibus presen-
 tibus et uocatis Nicolao de Porta. Iacopo Metifoco notario.
 et Adam de Monte scriptore. Anno Dominice natiuitatis

millesimo ducentesimo quinquagesimo sexto indictione decima tertia die ueneris decima septima nouembris, Ego Marinus de Monte rosato notarius presens instrumentum extraxi et exemplificaui de manuali instrumentorum Guillelmi Cauagni de Varagine notarii et in publicam formam redegei nichil addito uel diminuto nisi forte littera sillaba titulo seu puncto sententia non mutata aut in aliquo uiciata. De mandato tamen magnifici uiri domini Enrici Bruxamantice potestatis Ianue presentibus testibus Iacobo Aurie. Nicolao Guercio. Raymundo de Casali. Obertino Paxio iudicibus. et Lanfranco de Bonixio notario. millesimo ducentesimo octuagesimo octauo die uigesima sexta aprilis.

Ego Rollandinus de Ricardo sacri palatii notarius hoc instrumentum extraxi et exemplauit ab autentico instrumento scripto et exemplato manu Marini de Monte rosato notarii de manuali instrumentorum Guillelmi Cauagni notarii sicut in eo uidi et legi nichil addito uel diminuto nisi forte littera sillaba titulo seu puncto causa abreuiationis sententia non mutata. De mandato tamen domini Danny de Osnaygo ciuitatis Ianue potestatis. presentibus testibus Iohanne Bonihominis Loysio Caluo cancellariis comunis Ianue. et Iacobo de Albario notario. millesimo tercentesimo primo indictione decima tertia die uigesima iunii.

XCVI.

Gli arcivescovi di Cagliari, e di Torres intervengono col Legato Pontificio, e con sette Cardinali, alla solenne fondazione del nuovo Spedale della Misericordia in Pisa, e in tale occasione concedono a quel Luogo pio alcune ecclesiastiche indulgenze.

(1257 [1258 stil. pisan.])

Dal Dal-Borgo, *Scelt. Diplom. Pisan.* Num. XVIII, pag. 65 e seg.

In nomine Sancte et Individue Trinitatis. Amen.

Quoniam propter verba labiorum Mortalium invidorum custodiende, nec non et precavende sunt vie dure; ne, hominum exorta malicia et objecta, pallescant lumina veritatis; ideo nos Frater Henricus Magister et Rector Hospitalis novi Misericordie Pisane Civitatis, Ordinis S. Augustini, quod Pape Alexandri dicitur, ad Romanam Ecclesiam nullo modo pertinentis, et Ioannes Notarius quondam Pauli de Ecclesia majori, Opessinus Pictor quondam Bernardini de Cappella S. Iacobi de Speronariis, Iacobus quondam Ubertelli Speronarii, Leopardus Speronarius, Frater Hospitalis novi, Petrus Longobardus frater eiusdem suprascripti Hospitalis, et Gherardus Bonfilio quondam Rodolfini de Cappella Sancti Sebastiani de Fabricis maioribus; cum sumus senes dierum, et de nostro ex hoc mundo transitu timeamus, nolentes tanta solemnia oblivioni largiri, timentesque ne si hoc ex nostra negligentia taceretur nostrarum animarum incurreremus prejudicium, et gravamen; ut igitur nostris linguis, et vos frater Iacobus Notario de Septimo, et Ioannes Gallus Notarius presentes auditis vestris auribus nostrum oraculum vive vocis, et magnalia Hospitalis novi prefati, que fide

vidimus oculata, coram te Presbitero Nicolao Imperiali auctoritate, Iudice ordinario, et notario, et coram suprascriptis notariis plura esse quam dicimus, confirmamus, et humillimè deprecantes ut scribas posteris, et in publicam formam redigas, ut absentibus fiat fides credendi, et augmentetur eorum devotio, nec et nostra erga tam sanctum locum eorum charitas non frigescat, et posteris de hoc plena memoria relinquatur.

Bone igitur felicitis que memorie, sancteque recordationis Dominus Alexander Papa quartus, qui causa et principium extitit foundationis Loci predicti, post magna privilegia, atque multa, que vestris conspiciatis oculis, atque indulgentias magnas, que Hospitali concessit prefato, misit ad foundationem loci predicti Fratrem Mansuetum de Ordine Fratrum Minorum Legatum ex latere, concedens ei ut unum annum, et centum dies, et quicumque Prelatorum adesset suprascripte foundationi, vel interesset, unum annum et centum dies, posset Hospitali predicto similiter de venia impertiri.

Venit igitur suprascriptus Legatus Pisas, et septem Cardinalium, qui tunc in Romana Curia aderant, secum venias deferens, videlicet a quolibet illorum septem Cardinalium annum unum et centum dies; de mandato summi Pontificis memorati, una cum reverendis Patribus Archiepiscopo Pisano, Archiepiscopo Kallaritano, Archiepiscopo Turritano (1), Archiepiscopo Ianuense, Archiepiscopo Massarum qui tunc missarum solemnias celebravit, Archiepiscopo Panormitano, Episcopo Lunisano, Episcopo Lucense, Episcopo Florentino, et Episcopo Fesulano, Episcopo Aretino, Episcopo Vulterrano, Episcopo Senense, Episcopo Grossetano, et Episcopo Massetano, et cum Abbate Monasterii S. Pauli, Abbate S. Sabini, Abbate Ss. Gorgonii et Viti, et Abbate S. Michaelis de Burgo, Abbate S. Zenonis, de quibus veridicè recordamur die sancto Pentecosten, currentibus anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo octavo, indictione decimaquinta, tam sanctum locum cum hymnis et canticis quoque angelicis, fundaverunt, quilibet illorum prefatorum Legati, Cardinalium, Archiepiscoporum, Episcoporum, et Abbatum prelibatorum unum annum, et centum dies, de mandato summi Pontificis, ab ipso die Pentecosten, et singulis diebus usque ad octavam ipsius, perpetuo, et pro cuncta annorum curricula futurorum in tam sancta Domo misericorditer concesserunt. etc.

.

Quod ego Presbiter Nicolaus memoratus debita mei officii nequens recusare, omnia ut dicta sunt a dictis senibus et antiquis, videns eos fore fide dignissimos, preclaros moribus, et virtutibus omnibus redimitos, nec non et eorum sanctam esse intentionem perspiciens; et de his plures scripturas inveniens publicas, nec non et

(1) L'arcivescovo di Cagliari chiamavasi LEONARDO; lo stesso che sottoscrisse nel 1237 a tre diplomi di Pietro II re di Arborea, e che nel 1255 fu destinato da Papa Alessandro IV Legato pontificio in Sardegna e in Corsica (Vedi sopr. carte N.º LXVII. LXXV. LXXVII. LXXXVII. L'arcivescovo di Torres era, o STEFANO dell'ordine di S. Domenico, ovvero PROSPERO, i quali ebbero eziandio l'onore della Legazione pontificia. (Ved. TOLA oper. cit. vol. III. pag. 234 e seg.

debitis que recepturi sunt in regno et iudicatu Arboree solutionem integram fuerint consecuti. Residuum vero ipsi Petrus et Ugo supradicti equaliter habeant. Solutis vero debitibus prenominalis, predictus Petrus vel eius nuncius medietatem reddituum omnium et introituum atque recolte arborensis regni et iudicatus consequatur et habeat. Et prenominalis Ugo alteram medietatem vel eius missus in integrum habeat et consequatur. Item statuo et iudico quod quando Petrus et Ugo predicti fuerint simul in aliqua parte regni et iudicatus Arboree, quod cause omnes et placita atque contentiones arborensis regni et iudicatus ante eos fiant et veniant; et quod ipsi eas audire et examinare et terminare debeant tanquam domini et iudices Arboree. Quando vero predictus Ugo absens fuerit, liceat predicto Petro causas et contentiones omnes que ante eum fient et venient, tam criminales quam civiles audire et diffinire, non obstante absentia Ugonis predicti; ita tamen quod medietatem totius quod inde ipsi Petro aliquo modo pervenerit ipse Ugo vel missus eius in integrum consequatur. Quando vero predictus Petrus absens fuerit, liceat Ugoni predicto causas omnes et contentiones que ante eum fient et venient, non obstante predicti Petri absentia, tam criminales quam civiles audire et diffinire: ita tamen quod medietatem totius quod inde ipsi Ugoni aliquo modo pervenerit, Petrus ipse vel eius missus in integrum consequatur. Item sanctio et ordino quod castella omnia et munitiones regni et iudicatus Arboree in potestatem meam et comunis Ianue dentur et consignentur, et quod in meam potestatem et comunis Ianue debeant permanere, et ego ea guarrire pro comuni Ianue debeam et retinere, ad expensas tamen predictorum Petri et Ugonis, tam et de soldis castellanorum et servientium, quam victualium. Si vero, quod deus advertat, contingerit quod predictus Petrus contra hec facere vel contravenire presumpserit, aut hec non observaverit, tunc comune Ianue castella omnia in potestate predicti Ugonis vel eius certi missi dabit et consignabit; si tamen Petrus ipse offensionem illam et malum in ordinamento consulatus comunis Ianue non emendaverit et satisfecerit inde infra menses duos, postquam de offensione illa vel foris facto liquido constiterit consulibus comunis Ianue. Si vero, quod deus advertat, contingerit quod supradictus Ugo contra hec facere vel contravenire presumpserit, aut hec non observaverit, tunc comune Ianue castella omnia in potestate predicti Petri vel eius certi missi dabit et consignabit; si tamen Ugo ipse offensionem illam et malum in ordinamento consulatus comunis Ianue non emendaverit et satisfecerit inde infra duos menses, postquam de offensione illa vel foris facto liquide constiterit consulibus comunis Ianue. Si forte predictus Petrus sine legitimo herede de se nato obierit, tunc regnum totum et terra Arboree Ugoni predicto vel eius heredi superstiti legitime de se nato perveniat, et suum sit. Preterea laudo et ordino quod quando Ugo predictus annos xiiii expleverit, hec teneatur iuramento firmare infra mensem unum postquam ipse inde ab ipso iudice Petro predicto monitus fuerit. Et insuper postquam ipse Ugo anno xx excesserit, id ipsum facere teneatur infra mensem unum, postquam ipse inde a predicto Petro vel eius misso fuerit appellatus. Insuper iniungo Ugoni supradicto sub debito iuramenti

ut quando ipse quatuordecim annos expleverit, quod teneatur conventionem et pactum quod fecit consulatui et comuni Ianue de negotiis et debitibus Arboree iuramento firmare infra quintam decimam diem postquam ipse inde per consulatum comunis Ianue aut eius nuntio, aut certis litteris comuni sigillo sigillatis monitus fuerit. Et insuper postquam ad etatem viginti annorum pervenerit id ipsum facere teneatur infra quintam decimam diem postquam ipse inde per consulatum comunis, aut eorum nuntio, vel certis litteris comuni sigillo sigillatis monitus fuerit. Et insuper postquam ipse viginti quinque annos expleverit, id ipsum teneatur iuramento solemniter confirmare infra quintum decimum diem, ex quo ipse inde per consulatum comunis Ianue, aut eius nuntio, vel certis litteris comuni sigillo sigillatis fuerit appellatus. Premisso itaque iuramento amborum, quo se se salvare et custodire, et hec omnia observare, et firma et illibata tenere osculo pacis inter se ad invicem dato tactis sacro sanctis evangelis corporaliter iuraverunt, tunc Guillelmus buronus Ianue consul hec ad memoriam in posterum conservandam, omnemque ambiguitatem de medio expellendam, per manum publicam scribi iussit, et sigilli sui auctoritate muniri. Acta sunt in ecclesia Sancte Marie de Arestano, in basilica videlicet Sancti Michaelis, que dicitur paradus, in presentia domini Iusti archiepiscopi Arborensis, Raimundi de Gulgo, Raimundi de turingia iunioris, Guillelmi de Sagardia, Bernardi de anglarola, Raimundi de ongana, Poncii de falco, et Capellani de Sagardia, anno dominice nativitatis millesimo centesimo nonagesimo secundo, indict. nona et secundum quosdam decima, xx die februarii (1).

Ego Otobonus imperialis aule notarius precepto supra scripti consulis et rogatu presentium scripsi.

(Non erat sigillo aliquo munita, licet contineatur in ipsa).

Ego Atto Placentinus notarius sacri palatii hoc exemplum ab autentico manu quondam Otoboni notarii scripto transcripsi et exemplificavi, sicut in eo per omnia vidi et legi, nihil addito vel dempto, preter forte litteram vel sillabam, titulum seu punctum, et hoc causa abbreviationis vel melioris lecture litteras in titulos, vel titulos in litteras permutando; ad quod exemplum corroborandum iussu domini pegoloti ugezonis de girardino Ianue potestatis subscripsi.

(1) La sostanza del presente lodo è la seguente: 1.º che fosse perpetua ed inviolabile pace tra Pietro I di Arborea e Ugone di Bas; 2.º che la metà intiera dei redditi di tutto il giudicato di Arborea si riscuotesse dal comune di Genova fino all'integrale rimborso dei suoi crediti; e l'altra metà fosse divisa in due parti uguali tra Pietro e Ugone, i quali dividerebbero eziandio in due parti uguali la metà attribuita al comune di Genova, tostochè li detti suoi crediti fossero soddisfatti; 3.º che Pietro e Ugone, trovandosi insieme presenti in qualunque luogo di Arborea, amministrassero pure insieme la giustizia; e che in assenza dell'uno amministrasse l'altro, riservando però all'assente la metà dei proventi; 4.º che tutte le castella con le munizioni del giudicato rimanessero in potere del comune di Genova, e fossero vettovagliate a spese dei due compromittenti, a quello dei quali fosse osservante dei patti sarebbero quelle castella rimesse, se l'altro li infrangesse; 5.º che morendo Pietro I senza eredi legittimi, tutto il regno di Arborea dovesse pervenire a Ugone, o ai suoi legittimi eredi superstiti; 6.º finalmente che Ugone dovesse riaffermare con giuramento in tre diversi tempi, cioè appena compiuti gli anni quattordici, gli anni venti, e gli anni venticinque, non solamente le disposizioni e condizioni del presente lodo, ma eziandio la convenzione ch'egli aveva firmato nello stesso giorno 20 febbrajo 1192, promettendo di pagare al comune di Genova i debiti del regno di Arborea. Ved. sopr. cart. N.º CXXXVII.

et curabunt preparari facere tres galeas fornitas panis et aque, et casei, et de remis sive hominibus, in quibus ire possit dominus Iachinus Calderarius potestas cum suis servientibus omnibus, qui sunt in **sancta Ygia** pro Comuni Ianue, sani et salvi usque in civitatem Ianue, vel ad locum **Portusveneris**. Item quod predicti domini iudex Arboreae, Iohannes vicecomes iudex Gallurii, et alii domini omnes de Sardinea non tractabunt nec ordinabunt malum nec dedecus, perdicionem vite, neque membri, neque sensi, palam, nec privatim, ipsorum dominorum Iachini, et Taliaferri, omniumque aliorum hominum qui in **sancta Ygia** morati sunt pro Comuni Ianue; et quod aliquis pisanus, nec de eorum parte non faciat, nec faciet offensam aliquo modo supradictis; et si sciverint aliquem vel aliquos illud facere velle, vel fecisse, bona fide vtabunt, et quam citius poterunt ipsum vel ipsos destruebunt, vel destrui facient; et quod aliquis supradictorum detineri non possit, videlicet ianuensium pro aliqua causa; si vero aliquis terramagnensis infirmus esset in **sancta Ygia**, aut post alios pro aliquo impedimento remaneret, ut non possit cum aliis appropinquare, quod erit sanus et salvus, et quod suas res amittere non possit. Item quod **villa sancte Ygie** amodo habeatur et teneatur pro Comuni Pisanorum in forcia et virtute supradicti Comunis, et non alicuius domini Sardinee (1); et quod Comune Pisanum semper habeat unum rectorem, sive potestatem in dicta villa ad rationem faciendam cuilibet conquerenti alicuius persone **ville sancte Ygie**, ita quod **villa sancte Ygie**, et homines in ipsa habitantes teneantur et habeantur eo modo et forma, qua habentur et tenentur homines **Castelli de Castro** pro Pisano Comuni (2). Item promiserunt et convenerunt, quod Comune Pisanum, nec aliquis pro Pisano Comuni, nec aliquis iamdictorum dominorum, neque singularis persona ullo ingenio vel modo possit nec debeat neque poterit aliquod debitum abhinc retro factum petere alicui viro **sancte Ygie**, vel ab aliqua persona ipsius ville, nec ab aliquo homine, nec ab aliqua persona, que fuit de familia, aut de masnata domini quondam marchionis Chiani, cum instrumentis, neque sine instrumentis, ut dici aut opponi posset, quod aliquis supradictorum compelli non possit ad ipsum debitum solvendum, aut ad aliquod restituendum, et penitus sit irritum et cassum,

specialmente dalla pisana. Forse non erano totalmente liberi da ogni soggezione verso i re o i giudici di Torres, i quali signoreggiavano in tutto il Logudoro. Ma di tale soggezione non si trova indizio nei documenti di quella età; e Michele Zanche, che nel 1257 governava il regno Turritano nella qualità di vicario di Enzo re di Sardegna, si occupava probabilmente a barattare, anziché a difendere i diritti del suo padrone lontano, e prigioniero in Bologna. Vediamo infatti e consta dalla storia, che nel 1275, (e quindi soli diciotto anni dopo la presente capitolazione di Sant'Igia), non si tosto accadde la uccisione del Zanche per mani del suo genero Brancadoria, che gli uomini di Sassari si ressero a comune, e in appresso nel 1295 si collegarono col comune di Genova.

(1) Se i Genovesi cedevano nel momento la terra e castello di Sant'Igia alle forze superiori dei Pisani, non disperando però dell'avvenire pattuivano, che quel luogo e quella fortezza non si facessero cadere in potestà di alcun signore, o dinasta dell'isola, sotto qual nome non pare esservi dubbio che gli assediati intendessero accennare al conte di Capraia giudice di Arborea, a Chiano Visconti giudice di Gallura, ed al conte Gherardo, ch'era particolare nemico dei marchesi di Massa giudici di Cagliari.

(2) Nella capitolazione si volle assicurare agli uomini ed abitanti di Sant'Igia lo stesso reggimento civile e politico, che i Pisani usavano per gli uomini del castello di Cagliari (*Castelli de Castro*).

et nullius augmenti, et petitio nil valeat, et similiter intelligatur et habeat locum, tam de accomendatione pecunie aut rerum, quam de alio negotio. Item convenerunt et promiserunt, quod si aliquis pisanus faceret molestationem de verbis cum aliquo **sancte Ygie**, vel qui moratus sit pro Comuni Ianue in **sancta Ygia**, occasione preterite guerre, quod futurus rector fieri faciet inter eos pacem; et domini supradicti, nec aliquis ipsorum non debeant morari pro habitante in dicta villa (3). Item promiserunt et convenerunt, quod illi qui steterunt apud aliquem dominum, abhinc retro pro sententiis diffiniendis, aut micidiis, aut pro aliqua alia causa, non possint, nec debeant pro aliqua persona calopniari, nec inculpari, nec reddere damnum, nec reddi facere dedecus pro aliqua causa, nec suis heredibus, de verbis, vel de factis. Item promiserunt et convenerunt, quod omnes carcerati, qui sunt in Sardinea, et qui pro pisano Comuni sunt detenti, aut pro aliquo pisano in Sardinea, alargati sint et relaxati, et similiter illi carcerati qui sunt in **sancta Ygia** debeant alargari. Item promiserunt et convenerunt, quod terre et possessiones, domus et res omnes, quas hodie habent homines **sancte Ygie** et mulieres, videlicet existentium in dicta villa, et qui vixerunt extra villam occasione ville, tam extra villam quam intus, in toto regno Kallaritano, tam possessiones quam debita, et debita domini marchionis Chiani, et domini quondam iudicis Guglielmi (4), habeant libere, sanas, et expeditas sine aliqua molestacione, et habebunt et erunt omnes, tam Sardi quam alii de masnata, reversi et restituti in eorum locis, terris, et domibus, et bonis tanquam erant, et fuerunt tempore vite domini marchionis supradicti (5). In omnibus capitulis superius factis semper intelligatur, tam de masnata domini quondam marchionis, et hominum de masnata, quam Sardonum. Insuper, quod dominus Bennenatus de Lero, Iacobus Marchionis Ventura arcarius, Henricus arcarius, Bondinus Faripanis, Cosius de Sperevello, Bernardus de Cornu, Bonus accursus de bono die, positi sint et restituti in eorum locis, terris et possessionibus, bonis mobilibus et immobilibus, velut erant et fuerunt tempore vite domini Marchionis supradicti quondam, et insuper domus prefacti Bonacursi de bono die, que sunt in castello Castri, et que retente sunt hodie pro quibusdam suis creditoribus indebite proculpantibus, quod sint libere restitute sine molestacione persone alicuius (6). Item promiserunt, quod **villa sancte Ygie** fiat, et faciebunt aptari et amplificari, et curabunt eam amplificare, et non remove ipsam de suo solo, nec destruere, et in ipso statu ubi hodie quiescit habere et tenere, salvo quod muri, et fossi, et porte

(3) Questo patto proibitivo della dimora o domicilio in Sant'Igia di alcuno dei signori (*domini*), che trattavano e segnavano il presente atto di pace a nome del Comune di Pisa era una conseguenza del patto precedente, per cui era stabilito, che nessun signore dell'isola potesse avere in sua balia il castello di Sant'Igia.

(4) Cioè Guglielmo II, o padre, o prossimo congiunto di Chiano, e di lui predecessore nel giudicato di Cagliari (Ved. sopr. cart. N.º LXXXVI*); non potendosi qui parlare di Guglielmo III, ossia di Guglielmo *Cevola* o *Cepolla*, il quale era ancor vivo, e fece nel 14 gennaio 1258 il suo testamento (Ved. infr. cart. N.º XCVIII*).

(5) Nei tempi, vale a dire, di Guglielmo II marchese di Massa e giudice di Cagliari.

(6) Bonacorso *de bono die*, altro degli aderenti del marchese di Massa nominati prima di lui, aveva inoltre le sue case nel castello di Cagliari sequestrate da suoi asserti e non veri creditori.

destruantur (1). Predicta omnia et singula supradicti domini, quilibet pro se, et supradictus dominus Otto de Ganducio, et castellani castrorum omnes, et comiti galearum, et omnes vexilla ferentes, et anciani et consiliarii societatum populi pisani iurabunt et iuraverunt attendere et observare bona fide, et sine fraude et dolo, super eorum animis corporaliter; sic Deus eos adiuvet, et hec sancta Dei evangelia. Predicta vero obligata pro sese, et Comuni pisano supradictis, domino Iachino Calderario, et Taliaferro avvocato, recipientibus nomine et vice potestatis et capitanei Communis Ianue, et etiam eorum nomine, ad decem millia marcharum puri argenti, quod predicti nomine Communis, et capitanei, et potestatis Ianue pro Comuni Ianue, sub Curia romana, et maiori cathedra cum effectu exigi possit lociens quociens contrafactum erit, ratis manentibus omnibus supradictis, et renunciantes omni legum auxilio, omnique exceptioni, et legi que dicit — quemque pro parte (2). — Et supradicti dominus Iachinus Calderarius potestas, et Taliaferus advocatus Capitaneus eisdem convenerunt et promiserunt dare villam vacuum de ianuensibus, et terramagnensibus. Et iuraverunt predicta omnia et singula bona fide, et sine fraude, sic Deus eos adiuvet, et hec sancta Dei evangelia, attendere et observare. Et plura instrumenta unius tenoris fieri rogaverunt.

Ego Obertus de Guidono de Placentia notarius precepto istarum parcium huic interfui, et rogatus hanc cartam ita scripsi.

XCVIII. *

Guglielmo Cepolla, marchese di Massa e giudice di Cagliari, fatti con suo testamento alcuni legati, instituisce suo erede il Comune di Genova (3).

(1258, 14 gennaio).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, pag. 115.

In nomine Domini amen. Dominus Guillelmus Cepolla marchio Masse et Dei gratia iudex Kalaritanus graui infirmitate detentus sanus tamen mente uolens testari per nuncupationem talem de rebus suis dispensationem fecit. In primis quidem instituit sibi heredem comune Ianue seu ciuitatem Ianue. Rogauit per fidei commissum quod

(1) Si vedrà appresso, che i Pisani non mantennero la data fede, e che distrussero per intero il luogo di Sant'Igia (Ved. infr. cart. N.° CI*).

(2) Con questa clausola si rinunziava dai contraenti al beneficio di divisione, volendosi che ciascuno degli infrattori della pace fosse debitore solidale della convenuta penale di dieci mila marche di argento.

(3) Guglielmo Cepolla, terzo di tal nome nella serie dei giudici di Cagliari, aveva ereditato gli stati cagliaritari in virtù delle disposizioni testamentarie di Chiano suo cugino, e di Rinaldo suo fratello, e della cessione fattagli da sua zia Agnese (Ved. sopr. cart. N.° LXXXVI*. XC* e XCIII*). Comprò poi l'amicizia, e la protezione dei Genovesi col dichiararsi feudatario dipendente dal loro Comune (Ved. sopr. cart. N.° XCI*. XCII*. XCIV* e XCV*); e quindi, nell'istituire sua erede la città di Genova, altro non fece che restituire al signore diretto un feudo, alla di cui successione egli non lasciava dopo di sè discendenti maschi legittimi (Ved. TOLA *Dizion. biogr. dei Sardi ill.* vol. II, pag. 152-53).

dictum comune et ciuitas dent filie Alaxie (4) quam genuit ex Francisca alimenta conuenientia et cum fuerit nubilis etatis tradatur in matrimonium secundum decens erit et pro eius dotibus detur secundum quod uidebitur decens et conueniens tali mulieri et uiro qui eam accipiet a comuni Ianue de rebus que non pertinent ad iudicatum Calaritanum uel de aliis ad uoluntatem comunis Ianue. Item rogauit per fidei commissum quod idem comune Ianue et ciuitas eodem modo det et faciat uenire Cresce quam dicit ex se pregnantem esse si feminam pariet, si uero masculum pariet uult et statuit quod comune Ianue illi permittat habere et tenere ad proprium eius peculiare quod non continetur in iudicatu Calaritano. Item legat consanguineo suo Iacobo fratri quondam marchionis Chiani uillam que dicitur **Palma de Soxo** (5). Item ordinat et statuit quod quicquid dedit fidelibus suis qui hodie sunt in seruitio suo et comunis Ianue fideles sit ipsorum fidelium et illud confirmat eis. Item uult et ordinat quod Raimundus de Roca habeat et teneat quicquid ipse Raimundus habebat siue habuerat a quondam marchione Chianne et ultra habeat illam additionem quam ipse dominus Guillelmus iudex fecerat et dederat Iacobino de Pistoria. Item uult et ordinat quod Bendinus quondam Gualfredi habeat uillam que uocatur Lene (6). Item uult et ordinat quod filius et filia Guillelmi de Gragnano dimittantur et tradantur domino Perciuale Aurie ipso soluente hominibus **sancte Igie** libras centum Ianue pro expensis ipsorum filiorum Guillelmi de Gragnano et quas expensas fecerunt in ipsis homines dicti **sancte Igie**. Item uult et ordinat quod Enricetus de Prato habeat uillam Arceti. Item legat filiis Raynaldi Cepulle (7) quondam fratris sui quicquid ipse Raynaldus habebat et tenebat in contrata tolostrai. Item legat Beneuente Corse libras uiginti Ianue. Item uult quod Enricus de Volta habeat libras uiginti duas et solidos duos Ianue quas ei prestatit de quibus dicit cartam esse; predicta omnia que dat et legat fidelibus suis uult esse legata et ipsorum esse quamdiu ipsi fideles extiterint comuni Ianue. Et si infideles fuerint comuni Ianue amittant feudum et legatum predictum. Et hec est sua ultima uoluntas que si non ualere iure testamenti saltem iure codicillorum obtineat. Actum in domo Guillelmi Barbararie testibus presentibus et rogatis Perciuale Aurie. Iohanne Spinula. Iacobo Malocello. Oberto Passio. Ferrario de Castro iudice. Guillelmo Stephani de Suxilia. Enricetus de Volta. Ugone Vento. Anno dominice natiuitatis millesimo ducentesimo quinquagesimo octauo

(4) Portiamo opinione, che ALASIA, o ADELASIA fosse figlia naturale del marchese Guglielmo, e che FRANCISCA, da cui la ebbe, fosse sua druda o concubina, come lo era la CRESCIA, che lasciava incinta, e di cui il testatore parla più sotto. Lo deduciamo da ciò, che tanto per Alasia, quanto per la prole nascitura da Crescia, benchè fosse mascolina, dispone lo stesso testatore, che i legati fatti a loro favore non cadano su henì e dritti del *giudicato cagliaritano*.

(5) Il defunto marchese CHIANO avea dunque lasciato dopo di sè un fratello per nome Giacomo. E si noti, che a costui, perchè suo consanguineo, il marchese Guglielmo III lega un villaggio, che facea parte del *giudicato* di Cagliari (*villam que dicitur PALMA DE SOXO*) La qual cosa fa pure a riguardo dei suoi nipoti, figli di Rinaldo suo fratello, legando ai medesimi i beni, che il fu loro padre possedeva nel dipartimento di *Tolostrai* (*Contrata Tolostrai*), che apparteneua allo stesso *giudicato* di Cagliari.

(6) Anche Bendino di Gualfredo, al quale è legata la villa di LENE, era probabilmente consanguineo del testatore. Lo stesso dicasi di Enrichetto di Prato legatario della villa di ARCEO o ANETO.

(7) Quindi il soprannome di Cepolla non era particolare del marchese Guglielmo, ma comune alla sua famiglia.

indictione decima quinta die sabbati decimo quarto mensis ianuarii inter nonam et uesperas.

Ego Galobinus Bursa notarius de Varagine transcripsi et exemplificavi de quodam manuali siue autentico instrumentorum Guillelmi Cauagni notarii de mandato domini Ranierii Rubei Ianue ciuitatis nichil addito uel diminuto per quod substancia in aliquo mutata sit uiciata qui michi id precepit in palacio heredum Oberti Aurie. presentibus Nic. iudice de Vultabio. Marineto Streia porco et Iacobino scriba millesimo ducentesimo LVIII. indictione xv. die decima tertia augusti inter terciam et nonam.

Rollandinus de Ricardo sacri palacii notarius hoc instrumentum extraxi et exemplavi a publico instrumento scripto et exemplato manu Galobini Burse notarii de Varagine ab eo uidelicet quod idem Galobinus exemplauit de manuali siue autentico instrumentorum Guillelmi Cauagni notarii sicut in eo uidi et legi nichil addito uel diminuto nisi forte littera sillaba titulo seu puncto causa abreuiationis sententia non mutata. De mandato tamen domini Danny de Osnaygo ciuitatis Ianue potestatis presentibus testibus Iohanne Bonihominis et Loysio Caluo cancellariis communis Ianue et Iacobo de Albario notario. millesimo ccc. primo. indictione XIII. die xx iunii.

XCIX.

Il Pontefice Alessandro IV scrive agli arcivescovi, vescovi, e prelati di Sardegna, acciò difendano con la loro autorità i monaci dell'ordine di Vallombrosa esistenti nei luoghi sottoposti alla loro giurisdizione ecclesiastica, autorizzandoli a fulminare la scomunica contro i laici, e a sospendere dal rispettivo ufficio e beneficio i chierici, che ammoniti prima, non cessassero dal vessare li detti monaci. e dallo usurpare i loro beni, ed averi.

(1258, 11 maggio).

Dal Lanni, *Delic. Eruditor.* Tom. II. pag. 315-16.

Alexander Episcopus servus servorum Dei. Venerabilibus fratribus Archiepiscopis, et Episcopis, ac dilectis filiis Abbatibus, Prioribus, Decanis, Archidiaconis, Praepositis, Plebanis, et aliis Ecclesiarum Praelatis per Romandiolam et Sardiniam constitutis salutem, et apostolicam benedictionem. Non absque dolore cordis, et plurima turbatione didicimus, quod ita in plerisque partibus ecclesiastica censura dissolvitur, et canonicae sententiae severitas enervatur, ut viri religiosi, et ii maxime, qui per sedis apostolicae privilegia maiori donati sunt libertate, passim a malefactoribus suis iniurias sustineant, et rapinas, dum vix invenitur, qui congruè illis protectione subveniat, et pro fovenda pauperum innocentia se murum defensionis opponat. Specialiter autem dilecti filii abbas, et fratres Vallumbrosane congregationis, tam de frequentibus iniuriis, quam de ipso quotidiano defectu iustitiae conquerentes, universitatem vestram litteris petierunt Apostolicis excitari, ut ita videlicet eis in tribulationibus suis contra malefactores eorum prompta debeatis magnanimitate consurgere, quod angustiis. quas sustinent, et pressuris,

vestro possint praesidio respirare. Ideoque universitati vestrae ad instar fel. record. Honorii Papae praedecessoris nostri, per apostolica scripta mandamus, atque praecipimus, quatenus illos, qui possessiones, vel res, seu domos praedictorum fratrum vel hominum suorum irreverenter invaserint, aut ea iniuste detinuerint, quae praedictis fratribus ex testamento decedentium relinquuntur, seu in ipsos fratres, vel ipsorum aliquem, contra Apostolicae sedis indulta sententiam excommunicationis, vel interdicti, praesumpserint promulgare, vel decimas laborum de terris habitis ante Concilium generale, quas propriis manibus, aut sumptibus excolunt, seu nutrimentis animalium suorum spretis Apostolicae sedis privilegiis extorquere, monitione praemissa, si laici fuerint, publicis candelis accensis, singulos vestrum in Dioecesibus, et Ecclesiis vestris excommunicationis sententia percellatis, si vero Clerici, vel Canonici regulares, seu monachi fuerint, eos, appellatione remota, ab officio, et beneficio suspendatis, neutram relaxaturi sententiam, donec praedictis fratribus plenarie satisfaciant, et tam laici, quam clerici seculares, qui pro violenta manuum iniectioe in fratres eosdem, vel ipsorum aliquem anathematis vinculo fuerint innodati, cum Dioecesani Episcopi litteris ad sedem Apostolicam venientes, ab eodem vinculo mereantur absolvi.

Datum Viterbii quinto idus maii, pontificatus nostri anno quarto.

C.

Il Pontefice Alessandro IV commette al Priore dell'ospedale di s. Giovanni, ed al Priore dei Templari di trasferirsi nella qualità di suoi nunzi in Sardegna, di ordinare ai Pisani e Genovesi la cessazione delle ostilità, e di farsi consegnare dai medesimi la città e castello di santa Gilia (sant'Igia), secondo il tenore del compromesso ch'essi aveano fatto nella di lui persona per la definizione e composizione di tutte le controversie fra loro esistenti.

(1258, 6 luglio).

Dal Raynaldi, *Annal. Eccles. Cont. Baron.* Tom. III. pag. 29 e 30 ad ann. 1258, N°. XXX.

Alexander Episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis P. Hospitalis s. Ioannis, et P. domus militiae Templi Hierosolymitani fratribus, nunciis nostris in Sardinia.

Olim inter dilectos filios potestatem, capitaneum, consilium, et comune Pisanorum super villa s. Giliae Calaritanae dioecesis ex una parte, et Ianuenses ex altera, procurante generis humani inimico, materia dissensionis exorta, tandem fuit a partibus in nos, tanquam in arbitros, laudatores, seu compositores, vel diffinitores, praecise super ea certa poena interposita, concorditer compromissum, prout in instrumento publico inde confecto plenius continetur. Nos itaque de discretionem vestra plenam in Domino fiduciam obtinentes, districtè per apostolica scripta vobis in virtute obedientiae praecipiendo mandamus, quatenus ad terram ipsam personaliter accedentes, Pisanis, a quibus dicta villa obsessa dicitur, et Ianuensibus

pro ipsius defensione ibidem morantibus, et quibuscumque aliis pro iisdem Pisanis, et Ianuensibus illic existentibus cum machinis, et aliis, quae caussa impugnationis et defensionis habent ibidem, exinde sine qualibet difficultate remotis infra dies octo, iuxta dicti compromissi tenorem, tenentiam ipsius villae nomine nostro recipere nullatenus postponatis: mandantes, et praecipientes nihilominus hominibus dictae villae, ut in nullo alteri partium in alterius praeiudicium faveant, vel ei exhibeant auxilium, vel favorem: sed eos compellatis iurare super iis, quae huiusmodi contingunt negotium, vestro stare mandato, mandatum nostrum super hoc taliter impleturi, quod sollicitudinem vestram exinde merito commendemus. Datum Viterbii II non. iulii, anno IV (1).

Cl*.

Il Pontefice Alessandro IV commette all'abate di s. Stefano, al priore dei Frati Predicatori, e ad Azolino canonico di Bologna, di ingiungere al Podestà, Consiglio e Comune di Pisa, che consegnino al priore dell'ospedale gerosolimitano di Città di Castello la città di sant'Igia con le sue pertinenze, ed eseguiscono quanto altro avea loro ordinato con sue lettere apostoliche, autorizzandoli, in caso di renitenza, a fulminare contro il detto Podestà, Consiglio e Comune le censure ecclesiastiche.

(1258, 5 dicembre).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino.

Alexander Episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis abbatibus sancti Stefani, prioribus predicatorum, et Azolino canonico Bononiensi salutem et apostolicam benedictionem. Illa dilecti filij Potestas Consilium et Commune Pisanorum semper debent agere, per que pax et tranquillitas ipsis et eorum civitati valeant provenire, et abstinere ab hiis ex quibus possit materia scandali suboriri. Sane dilecti filij Potestas capitaneus Consilium et Commune Ianuensium nobis exponere curaverunt, quod dudum inter ipsos ex parte una, et eosdem potestatem Consilium et Commune Pisanorum ex altera, occasione ville sancte Gilie ac pertinentiarum, et temporibus iurisdictionis ipsius materia dissensionis exorta, tandem partes ipse per syndicos et procuratores suos habentes ab eisdem partibus mandata specialia super omnibus contentionibus guerris discordiis litibus et controversiis inter eos huiusmodi occasione sub-

(1) Nel giorno seguente il Pontefice Alessandro IV scrisse ai Pisani, e ai Genovesi, significando ai medesimi di aver accettato l'ufficio di arbitro delle loro contese per la terra di S.^a Gilia, e dando perciò ad essi l'ordine di comparire alla sua presenza a mezzo settembre dello stesso anno 1258 per sentire il lodo, ch'egli avrebbe pronunziato. Ecco le sue parole: *Cum igitur nobis cordi sit lites dirimere, et a laboribus, guerris, ac animarum periculis relevare subiectos, tam apostolica, quam arbitraria, seu compromissaria potestate, vobis tenore praesentium precipiendo mandamus, quatenus in medietate mensis septembris proximo venturi, quem terminum vobis peremptorium assignamus, compareatis coram nobis per sufficientes, et idoneos responsales, facturi, et recepturi super quaestione dictae villae (i. e. s. Giliae), quod ordo exegerit rationis. Datum Viterbii non. iulii, anno II.* (Raymald. ibid.).

ortis in nos compromittere ac iudicio nostro se submittere totaliter curaverunt, expresso in huiusmodi compromisso, quod dicta villa cum pertinentiis suis in nostra potestate consisteret, donec questio huiusmodi sopiretur. Verum predicti Pisani, per huiusmodi compromissum coram nobis predicta questione pendente, predictam villam cum pertinentiis suis quam predicti Potestas Capitaneus Consilium et Commune Ianuensium possidebant temere occupantes, eam destruxerunt totaliter, et habitatores ipsos exinde nihilominus expulerunt quorum aliquos vendere, quosdam vero in servitute presumpserunt redigere in eorumdem potestatis Capitanei Consilii et Communis Ianuensium preiudicium et gravamen. Cum autem super hoc ad nos habitus sit recursus nos super hoc salubriter providere volentes, et omnem materiam scandali amputare, eisdem potestati Consilio et Comuni Pisanorum nostris damus litteris in preceptis, ut locum in quo erat predicta villa cum pertinentiis suis dilecto filio fratri Petro De Latum Preceptori hospitalis Ierosolimitani Civitatis Castelli, quem propter hoc ad partes illas specialiter destinamus, sublato cuiuslibet dilationis et difficultatis obstaculo, assignare procurent, ab eo nostro nomine retinendum; habitatores quoque ipsius permittant ibidem libere habitare, illis quos vendiderunt redemptis, et redactis in servitute restitutis pristinae libertati. Quocirca discretionem vestram per apostolica scripta mandamus, quatenus si dicti Potestas Consilium et Commune Pisanorum preceptum nostrum neglexerint adimplere, vos eos ad id, monitione premissa, per censuram ecclesiasticam appellatione remota cogatis. Non obstante si predictis Potestati Consilio et Comuni Pisanorum comuniter, vel divisi a sede apostolica sit indultum, quod excommunicare vel interdici aut ad iudicium evocare non possit per litteras apostolicas, que de indulto huiusmodi plenam et expressam non fecerint mentionem, sive qualibet alia indulgentia sedis ipsius cuiuscumque tenoris existat, de cuius toto tenore oporteat in nostris litteris plenam et expressam mentionem fieri, et per quam effectus presentium impediri valeat, vel differri; et illa qua tibi prior vel fratribus tui ordinis a sede apostolica dicitur esse concessum, quod de causis que vobis per litteras ipsius sedis committuntur cognoscere minime teneamini, nisi in eisdem litteris de indulgentia huiusmodi plena et expressa mentio habeatur, ac constitutione de duabus dictis edita in concilio generali. Quod si non omnes hiis exequendis potueritis interesse. Duo et nihilominus exequantur. Actum Anagnine - nonas decembris pontificatus nostri - anno - quarto (2).

(2) Da questa lettera si rileva, che i Pisani, non solamente avevano violato il compromesso fatto co' Genovesi, acciò il Pontefice Alessandro IV definisse le loro questioni relative a Sant'Igia, negando la consegna di questa città e fortezza ai nunzi pontificii spediti sovra luogo nel luglio di quest'anno medesimo; ma che avevano inoltre violato uno dei patti più importanti della capitolazione del 26 luglio del precedente anno 1257, col quale erasi esplicitamente convenuto, *quod villa s. Igiae fiat, e che i Pisani faciebunt aptari et amplificari, et curabunt eam amplificare, et non remove ipsam de suo solo, nec destruere, etc.*, e che non avevano nemmeno osservato veruna delle condizioni di detta capitolazione, in virtù delle quali era stata promessa piena libertà e sicurezza nelle persone e negli averi agli abitatori di Sant'Igia, ai Genovesi che rendevano la terra, e ai loro consorti, amici ed aderenti (Ved. sopr. cart. N.º XCVII e C).

CII *

Percivalle Doria, maggiore, e Nicolò del fu Manuello Doria prendono a mutuo lire duemila dal Comune di Genova per sopperire alle spese della spedizione armata, che intendevano fare in Sardegna, onde ricuperare le terre che già possedevano nel GIUDICATO Turritano.

(1262, 6 aprile).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Cart. 3. Cod. A. Fol. 271.*

Nos Precival Aurie maior ⁽¹⁾, et Nicolaus quondam Manuelis Auriae ⁽²⁾, quilibet nostrum in solidum, confitemur habuisse et recepisse mutuo gratis et amore a vobis Iordano de Raalengo, Potestate civitatis Ianue mutuantem nomine et vice communis Ianue, et de pecunia ipsius communis, auctoritate et decreto generalis consilii dicte civitatis celebrati die tertia octubris proxime preteriti, libras duomillia denariorum Ianue, renunciante exceptioni non numerate pecunie, et omni exceptioni nobis competenti, et competitore. Quas libras duomillia expendere debemus in recuperatione terrarum et possessionum, quas nos, et alii de domo nostra habebamus et possidebamus in Sardinea in Iudicatu Turritano ⁽³⁾, scilicet pro militibus quinquaginta, et peditibus centum. Predictas autem libras duo millia, sive totidem pro ipsis, vobis recipientibus nomine et vice communis Ianue, reddere et solvere promittimus postquam recuperaverimus possessiones, quas possidebamus in dicto Iudicatu, omnes, vel maiorem partem ipsarum; vel si dominus Manfredus Sicilie rex in recuperatione ipsarum possessionum non exhiberet nobis subsidium ad recuperationem ipsarum possessionum, de quo ego Precival Aurie feci mencionem in ipso consilio, videlicet de militibus centum, et peditibus ducentis, vel trecentis, vel equivalens subsidium militum, et peditum; vel si non iremus, vel mitteremus exforcium supradictum usque in annum in Sardineam pro recupera-

(1) *Major*, cioè *seniore*, per distinguerlo da altro Percivalle Doria, figlio di Gavino, e nipote di Andrea Doria, ch'ebbe in moglie Susanna di Lacon, figlia di Barisone II re di Torres. Forse questo Percivalle *seniore* era figlio secondogenito dello stesso Andrea Doria, e fratello caletto di Manuele o Daniele Doria, e quindi zio paterno di Nicolò Doria, che figura in questo atto.

(2) Manuele Doria, Padre di Nicolò, era figlio di Andrea Doria, e di Susanna di Lacon, figlia questa di Barisone II re di Torres, (Ved. not. prec.). Nel codice autografo degli annali (*de rebus Sardois*) del Fara leggevasi *Manuele*, che copisti inesperti trasformarono in *Daniele*; il qual errore fu poi ripetuto nelle edizioni a stampa dei libri mss. di quell'insigne annalista.

(3) Percivalle, e Nicolò Doria parlano qui delle terre e dei beni ch'essi medesimi, et alii de domo nostra (cioè dei discendenti da Andrea Doria) possedevano nel *giudicato* di Torres in Sardegna. Gli alii de domo nostra erano senza dubbio i figli e i discendenti dai quattro figli di Manuele (o Daniele) di Andrea Doria, che si chiamavano Barisone, Gavino, Nicolò (parte contraente nel presente strumento), e Petrino Doria, i quali, per cagione di queste medesime loro possessioni nel *giudicato* Turritano, e nel Logodoro, e per altri motivi, vennero a patti e concordia col Comune di Genova nel 1287 (Ved. infr. cart. N.° CXX*. CXXI*. CXXII*. CXXIII*. CXXIV*). Le terre poi, e le possessioni, delle quali si parla nella presente, e nelle altre carte testè citate, erano pervenute nella famiglia dei Doria (*in domo nostra*) per mezzo delle nozze di Susanna di Torres con Andrea Doria (Ved. sopr. DIPL. E CARTE. DEL SECOLO XII, N.° CXX, pag. 258, e TOLA, *Dizion. biogr. dei Sardi ill. Vol. II. pag. 116-117.*, e *Codice degli Statuti della repubblica di Sassari, pag. 17. e 171.* Ediz. di Cagliari del 1850).

cione dictarum terrarum et possessionum ⁽⁴⁾. Et in istis tribus casibus, et quolibet predictorum, et non aliter, videlicet si possessiones recuperaverimus, vel subsidium non habuerimus, vel non iremus et mitteremus exforcium supradictum, ut supradictum est, dictas libras duo millia solvere et reddere promittimus per hos terminos; videlicet ab ea die, qua certum erit dictam quantitatem restitui debere, seu solvi comuni Ianue, usque ad annum libras quingentas, et inde usque ad alium annum libras quingentas, et inde usque ad alium annum libras quingentas, et reliquas libras quingentas usque ad alium annum. Quas quidem quantitates pecunie secundum supradictum modum promittimus et convenimus vobis stipulantibus nomine et vice comunis Ianue dare et solvere ut supradictum est. Et predicta omnia promittimus attendere, complere, et observare, alioquin duplum nomine pene dicte quantitatis vobis dicte Potestati stipulanti nomine et vice comunis Ianue dare promittimus, ratis manentibus omnibus supradictis. Pro pena vero, et predictis omnibus observandis, universa bona nostra habita, et habenda vobis nomine comunis pignori obligamus, renunciante epistole divi Adriani, beneficio nove constitutionis, juri de principali, et omni iuri. Actum Ianue in palacio heredum quondam Oberti Aurie, mclxxii. indictione iii. die vi aprilis. Testes, et dictatores instrumenti predicti, Ugo de Flisco, Obertus Paxius, Symon Tartaro, Marchixinus de Cassino, Raimundus de Casali, Iohannes Ugolini, et Nicolaus Guercius, omnes iurisperiti.

Ego Guibertus de Nervio sacri imperii notarius transcripsi, et exemplificavi ut supra de registro autentico comunis Ianue, ab illis videlicet que Iacobus Bonaccursus notarius exemplavit de cartulario Lanfranci de sancto Georgio notarii; sicut in subscriptione dicti Iacobi continetur. Et hoc feci de mandato domini Guidoti de Rodobio, presentibus Rubeo de Orto, magistro Alberto de Casali, et Iannino Osbergerio scribis comunis, nihil addito vel diminuto, nisi forte littera vel sillaba, titulo seu puncto, causa abbreviacionis. mclxxvii. die viii. novembris.

CIII.

Relazione della visita pastorale fatta in Sardegna, nella qualità di Primate, e di Legato pontificio, da Federigo Visconti arcivescovo di Pisa, scritta da lui medesimo, dopo il suo ritorno dall'isola.

(1263, dal 23 marzo al 25 giugno).

Dal Mattei, *Eccles. Pisan. histor.* Tom. II. pag. 14 e seg. fin. a pag. 25. Ediz. di Lucca, MDCCCLXXII.

In eterni, et summi Dei nomine, amen. Ad perpetuam rei gestae memoriam. Cum nos Fridericus divina, et

(4) La restituzione delle lire duemila, che Percivalle e Nicolò Doria riceveano a mutuo dal Comune di Genova per la spedizione di cinquanta fanti, e cento cavalieri armati in Sardegna, era alligata a tre condizioni, in ciascuna delle quali (verificandosi) la restituzione dovea aver luogo: 1.° s'essi ricuperassero tutti, o la maggior parte dei beni, che già possedevano nel *giudicato* Turritano: 2.° se non ottenessero l'aiuto di cento cavalieri, e di due o trecento fanti promessogli da Manfredi re di Sicilia per questa stessa impresa di Sardegna: 3.° se non effettuassero dentro un anno la progettata spedizione. La restituzione poi dovea farsi in quattro anni, ed in rate di lire cinquecento per volta.

apostolica gratia sanctae Pisanae Ecclesiae archiepiscopus, totius Sardiniae Primas, et apostolicae Sedis Legatus anno Dominicae Incarnationis millesimo ducesimo sexagesimo quarto (1), nostrae vero consecrationis sexto, ad curiam ivissemus, et impetravissimus omnium privilegiorum nostrorum confirmationem generalem a domino nostro Urbano Papa IV, pontificatus eius secundo, et etiam litteras, quibus in Sardinea possemus uti libere jure nostro, primo civitate, et dioecesi nostra Pisana solemniter, et feliciter visitata, ad preces Potestatis, antianorum, et comunis Pisani praeparavimus nos magnifice ad transfectandum in Sardineam caussa Primatiae, legationis, et visitationis, officium exercendi. Et cum comune Pisanum galeam optimam, et depictam de rubeo cum mitra et pastoralis in puppi medio, et praeparata et cooperta in puppi de una petia, et tertia optimae gamurrae rubeae, nostris tamen denariis empta, armata cum centum hominibus, quorum 60 Plumbinenses, 20 Vadenses, et 20 Liburnenses extiterunt, (Liburnenses vero eo quia venire non poterant dederunt libras 40; de quibus libris 40, tam apud Vadam quam apud Plumbinum alios loco eorum fecimus conduci), Gomito existente discretio et prudenti viro Alberto Follario, nobis assignari fecissent tamen ad nostras expensas in victualibus tantum nostris etiam expensis, duximus sagettinam armatam ad 12 remos. Nos vero habuimus societatem 15 clericorum, quorum duo fuerunt canonici, dominus scilicet Orlandinus de Porcari presbyter, Guelfus de Verano diaconus, et archidiaconus Lunensis, prior Gerardus sancti Martini in Guassalungo, magister Bellonus plebanus de Cascina presbyter, Iugeranus canonicus s. Petri ad vincula, Petrus de Ceperano canonicus, et scriptor, sive notarius noster, Guido Malpelli, Raynerius quondam Bildovini Scinacati, Orlandus de Bandis crucifer, Bonensegna clerici nostri, presbyter Iacobus Medicus cappellanus s. Bartholomaei de Lanfranchis, et Paganellus clericus de Vico, et tres cantores, scilicet presbyter Ugo s. Iusti de Parlassio cum Morandino, et Uguicione clericis iuvenibus, camptoribus optimis, et 35 laicorum, inter quos fuerunt duo ambasciatores comunis Pisani, scilicet dominus Raynerius Manzola vicarius germanus noster, et Leopardus gener eius, item Henigus Ricoverantiae vicarius, et Henigus de Caprona milites, et nepotes nostri, et Marcus de Barba; reliqui vero fuerunt domicelli, et officiales, et servitores ac familiares nostri.

In primis processimus autem sic. Die veneris Palmarum, qui fuit 10 calend. aprilis (2), exeuntes circa mattutinum de ecclesia Beati Petri ad vincula, ubi tunc morabamur, intravimus cum quibusdam clericis, et laicis barcam, et pervenientes apud s. Ruxorium ibidem missam audivimus pro navigantibus christianis, et in galeam quae ibi erat intravimus, pluribus canonicis, presbyteris, et clericis, et iudice ac milite Potestatis Pisanae, et pluribus aliis laicis, per terram equis usque ad litus maris galeam prosequentibus cum lacrymis et singultu. Et ipsa die apud Vadam, sequenti vero apud Plumbinum pervenimus Dei gratia prospero vento flante, et die Dominica Palmarum celebrata missa ibidem in Plebe, et post nonam apud

Sanctam Mariam Sororum Minorum crismata multitudine puerorum, galeam intravimus, et pervenientes in portum Ilbae qui dicitur *Longone*, postea divina favente gratia transeuntes per Ilbam et Corsicam, de portu in portum, ventis prosperis, die Veneris Sancto (3) pervenimus in Sardineam in Iudicatu Galluriensi in Episcopatu Civitatis (4), ibique celebravimus Dominicae resurrectionis Sanctum Pascha, recipiendo maximum honorem ab Episcopo Civitatis, et Iudice Gallurensi, et eius iudice de facto nobili viro domino Giuffredo (5). Et sequenti die pervenimus ad portum s. Luciae Episcopatus Gallurensis (6), ubi occurrerunt nobis cum exeniis multis praedictus Iudex, et Episcopus Gaitellinensis (7); quo Iudicatu visitato galeam intravimus, et in octava Resurrectionis (8) pervenimus prospere ad Castellum de Castro (9); et quia circa vespere erat, quod non intraremus in Castrum, sed hospitaremur apud Fratres Minores illa nocte placuit Castellanis, ad hoc maxime, ut die Lunae in mane solemniter deberemus intrare; quod sic factum est, quia cum magna processione Clericorum, Fratrum Minorum, laicorum et foeminarum, et omnium, tam Castellum de Castro, quam de Stampace (10), et etiam cum pallio serico supra caput nostrum receperunt nos equitantes in equo sellato, et sella cooperta de scherleto rubeo, et freno, et pectorali de argentato, Castellanus cum quibusdam nobilibus, et mercatoribus nos addextrando. Nos vero eramus inducti de camisea superna, et cocta alba, et pellibus agnellinis coopertis de optima scherleta, cuius canna constitit libr. 10. sold. 8. Pisan., et cum birreto, sive giaffarda, sive almusa, sicut utitur dominus Papa, de eodem scherleto, forrata de grisio, alia erat forrata de agnis, tertia de sendado rubeo; cappa etiam per aquam erat de praedicto scherleto, et calige, et cappellum per aquam, quod erat de pennis pavonum, coopertum erat interius et exterius de ipso scherleto cum cordone de serico vermilio; ocreae vero, et subtellares quasi feminiles, et planellae erant de optimo coreo rubeo Hispanico, calcarea etiam erant de argentata cum serico sanguineo cooperta; et sic intravimus solemniter in Castellum de Castro usque in ecclesiam sanctae Mariae, ubi fecimus sermonem ad populum incipientes: *vade, et vide si cuncta sunt prospera erga fratres, et pecora quoque require* (Genesis cap. 37); et

(3) Che cadde nel 30 marzo 1263.

(4) CIVITA (dal lat. *Civitas*), era la città e capo-luogo, da cui prendeva il nome la diocesi e vescovado CIVITATENSE nel giudicato di Gallura. Era situata al nord-est dell'isola, e sorgeva dove già furono OLBA dei tempi romani, e FAUSINA o FAUSANIA dei tempi cristiani. Cadde alla sua volta ancor essa, per cedere il luogo all'attuale villaggio di Terranova, il di cui porto fu probabilmente quello, al quale approdò l'arcivescovo Federico. La sede episcopale di CIVITA fu sottoposta nel 1198 da Papa Innocenzo III alla giurisdizione dell'arcivescovo pisano, e unita poi nel 1502 da Papa Alessandro VI al vescovado di AMPURIAS.

(5) Gioffredo, o Goffredo era giudice *de facto*, vale a dire governava gli stati Galluresi pel giudice Chiano o Giovanni Visconti, il quale n'era quasi sempre lontano, dimorando ordinariamente in Pisa, sua patria. Chiano Visconti era fratello dell'arcivescovo Federico Visconti, cui appartengono gli atti della presente visita (Ved. TOLA *Dizion. biogr. dei Sardi* ill. vol. III. pag. 22 e seg.

(6) Non ha mai esistito un vescovado Galluriense, o di Gallura. Forse si è voluto accennare al vescovado Gaitellinense.

(7) Gaitellinensis, ossia di Gaitelli (*Gaitellinensis*).

(8) L'ottava di Risurrezione nell'anno 1263 cadde nel giorno 8 di aprile.

(9) Castellum de Castro; cioè Cagliari, o il Castello di Cagliari.

(10) Sobborgo di Cagliari, che esiste anche al presente.

(1) Stile pisano, corrispondente all'anno 1263.

(2) Cioè il 23 marzo 1263.

sic descendimus in quoddam hospitium iuxta ipsam ecclesiam, quia domus archiepiscopi non erat capax, et ibi congregatis suffraganeis episcopi Callaritani, quia tunc archiepiscopus erat Romae (1), magnum honorem, et plura exenia in pane, vino, carnibus, et caseis nobis contulerunt; et etiam pro nostris expensis dedit **Suellensis** (2), qui erat vicarius archiepiscopatus, libras 12, et **Sulciensis** (3) libras 15, et **Doliensis** (4) libras 15. Ianuenses accomodantes nobis equos. **Sulciensis** vero nos associavit per totam Sardiniam; sed cum a Praelatis, Iudicibus, et dominis Sardineae expectarem equos, ibidem occurrit festum B. Marci, in quo Litanias personaliter fecimus, et nobiscum episcopus Sulciensis, incipientes ab ipsa ecclesia **Beatae Mariae** ivimus ad **Sanctam Luciam**, et ibidem cantato responsorio, et oratione ipsius dicta, processimus ad **s. Leonardum**, ubi similiter fecimus; deinde ad **sanctam Margaritam**, ubi cantatum est evangelium ipsius, et confessione facta, ac indulgentia tam pro nobis, quam pro illis suffraganeis 40 dierum pro quolibet nostrorum exhibita; et postea ivimus per **sanctum Ephyseum**, et **sanctam Restitutam**, et **sanctam Annam**, quae erant in supradicta villa de Stampace, quousque pervenimus ad **sanctum Bracisium**, ubi requievimus, et responsorium ipsius, et evangelium ipsius cantavimus, ac confessionem fecimus, et sic per medium Castrum reversi sumus ad ecclesiam supradictam **Beatae Mariae**, ubi missam solemniter celebravimus, cum magno gaudio, et honore praedicantes populo, quare huiusmodi Litaniae inventae fuerunt, et debent annis singulis celebrari, et statuimus quod decreto fierent, quae non fiebant. Archiepiscopus vero stultus **Turritanus**, nomine Frater Prosper (5), monachus Cisterciensis, natione Lombardus de Regio, tunc erat Romae, sive in Curia, quia Legatus fuerat Sardiniae et Corsicae, invidens nobis, et Pisano comuni, impetravit litteras, tacita veritate ad nos, quod non uteremur Legatione, et ad Praelatos Sardineae, quod non obedirent, cum non fuerit intentionis domini Papae revocare Legationem ipsius, sed vera occasio fuit, quia Pisani excommunicati erant pro eo quod contra mandatum domini Papae equitaverant contra Lucanos, qui tenebant cum Ecclesia contra dominum Manfredum principem, et regem Siciliae. Praedictae tamen litterae non pervenerunt ad nos in Sardinea, licet pervenerint ad Praelatos. Nuntii enim fuerunt capti in **Castello de Castro a Castellanis**, et fuerunt missi ad preces iudicis, et archiepiscopi Arboreae. Nos vero diximus, quod

si non tamquam Legatus, esto quod litterae essent verae, tamen tanquam Primas, et Patriarcha totius Sardineae debemus admitti, quod factum est. Habitis ergo equis cum personis supradictis, et insuper etiam per Sardineam nobiscum duximus 18 homines, qui fuerunt dominus Tancredus cappellanus de Calcinaria, et Plebanus de Aquis, ac canonicus Calaritanus, et magister Cortingus, et dominus Bavera iurisperitus, cum 12 militibus in equis, qui venerunt caussa custodiendi equos dominorum suorum, scilicet 19 praedicti illustris viri domini Ioannis vicarii iudicis Gallurensis (6), quos nobis misit prudens et discretus vir Fasiolus iudex de facto pro iudice ipso in Callari (7); et 25 comitis Ugolini, et 12 procuratoris domini Gerardi (8), et etiam suos, quos ipsius turales equitabant, qui erant septem. Iudex autem Arboreae, et eius archiepiscopus (9), et episcopi suffraganei eius, quia in obsidione erant contra arcem de Gutiano (10) in iudicatu Turritano cum magno exercitu, scilicet mille equitum, et cum millium peditum, non potuit commodare nobis equos, excusando se nobis per eorum litteras curialiter, et valde bene **Sulciensem** quoque episcopum cum quatuor equitantibus in societate nostra per Sardineam duximus, et Pisas etiam in galea, qui nos plurimum honoravit (11). **Suellensis**, et **Doliensis** episcopi suffraganei Callaritani archiepiscopi in equitationibus, et aliis nos multipliciter honorarunt. Quia, ut praedictum est, archiepiscopus erat Romae, eius frater, et procurator, nomine Iacopellus, in exeniis, et procuratione apud **sanctum Petrum de Noramine**, cum armentario suo nos plurimum honoravit. Pridie nonas martii arripuimus iter nostrum prima die apud eundem sanctum Petrum de Noramine (12), secunda apud **Sullurim** (13), tertia apud **Terralbam**, et fecimus Letanias Ascensionis apud ipsam Terralbam, ubi occurrit nobis archiepiscopus **Arborensis**, et sumpto prandio nobiscum praecessit nos, et expectavit nos in mane in die Ascensionis, et processionaliter cum clero, et populo nos recepit; mercatores etiam Pisani nos addextrando, pannum deauratum ab introitu terrae **Aristani** (14) usque ad ecclesiam maiorem super caput nostrum deferendo, et ibidem a nobis missa solemniter celebrata, et proposito populo verbo Dei, assistentibus nobis in altari eodem archiepiscopo, et episcopo Sulciensi praedicto, declinavimus in palatium iudicis Arboreae; et quia idem iudex erat in obsidione iam dicti Gutiani in iudicatu **Turritano**, expectavimus eum per octo dies, et die octava equitavimus ad **monasterium**

(1) L'arcivescovo di Cagliari, del quale è qui taciuto il nome, era nel 1263 Ugone II.

(2) S'ignora il nome del vescovo di Suelli qui accennato.

(3) Vescovo di Solci nel 1263 era Gregorio.

(4) Nemmeno di questo vescovo di Dolia si conosce il nome.

(5) Fr. Prospero di Reggio, monaco benedettino. Della sua elezione all'arcivescovato di Torres, della sua legazione Pontificia in Liguria, e nelle isole di Sardegna, e di Corsica, e del concilio nazionale da lui convocato in Bonarcado (*in Bonarcanto*) sul finire del 1263, vedasi TOLA, *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*, vol. III, pag. 135 e 136 not. (1). Con poco evangelica carità l'arcivescovo Federigo Visconti chiama *stolto* l'arcivescovo Prospero, sol perchè costui, fondato nel suo diritto, avea impetrato dal Papa lettere speciali per vietargli l'esercizio della legazione apostolica in Sardegna. La qualità di Primate nell'arcivescovo di Pisa non importava implicitamente, nè esplicitamente l'altra di legato Pontificio in Sardegna; laddove non gli fosse stata specialmente conferita. Sopra del che si possono vedere alcuni monumenti sovra riportati *DIPLOMI E CARTE DEL SECOL. XII e XIII.*

(6) Qui corse evidentemente un errore materiale, giacchè il vicario del Giudice di Gallura chiamavasi *Goffredo*, o *Gioffredo*, come si è veduto più sopra. Era lo stesso Giudice di Gallura, che appellavasi *Giovanni*, o *Chiano*.

(7) Ed ecco un altro *giudice di fatto*, ossia vicario del Giudice di Gallura Giovanni Visconti, stabilito, non si sa il perchè, nel castello di Cagliari.

(8) Ugolino e Gerardo erano fratelli, e padroni in comunione della terza parte del regno cagliaritano (*domini tertiae partis regni Callaritani*). Sono gli stessi conti Ugolino, e Gherardo, dei quali è fatta menzione nella Carta N.º XCVII * riportata più sopra.

(9) L'arcivescovo Omodeo II.

(10) GUTIANI. Il castello di GOCEANO nel *giudicato* Turritano, del quale esistono anche al presente molte rovine.

(11) Finita la visita pastorale dell'arcivescovo Federigo, il vescovo di Solci (Gregorio) lo accompagnò per onoranza fino a Pisa.

(12) L'odierno villaggio di NUAMINIS.

(13) L'attuale villaggio di SANLURI.

(14) *TERRAE ARISTANI*; la città di ORISTANO.

Monarcanti (1). Die veneris sequentis equitavimus apud Olmetum, die vero sabati pervenimus ad episcopatum **Ozanensem** (2), qui est suffraganeus archiepiscopi Turritani, et tunc misit ad nos idem iudex Senescalcum suum cum cugna, idest coquina, et fecit ibi optime parari pro crastino die, qui erat Pentecosten, tam pro nobis, quam pro iudice, et sua societate; et summo mane venit iudex de exercitu ad nos cum CC. equitibus armatis, cui nos obviam equitavimus, ut revertentes simul equitando latius conferre ad invicem valeremus; qui cum videret nos, descendit de equo cum armatis militibus, et venit pedibus ad manum nostram, et osculata manu, dataque pace, reascendit equum, et missa ibidem a nobis solemniter celebrata, praesentibus dicto iudice, et quatuor episcopis, scilicet **Sulciensi** praedicto, **Terralbensi**, et **sanctae Iustae** (3) arborensis provinciae, et de **Bosa** (4) provinciae Turritanae, ac multis aliis comitibus, baronibus, et militibus terramagnensibus, et Sardis, et proposito populo verbo Dei comedimus omnes simul, et sumta comestione cum maximo gaudio, reversus est iudex cum sua militia ad exercitum suum, qui distabat a nobis per 12 milliaria; et quia rogavit nos iudex quod starem in terra sua Arborensi adhuc per decem dies, quia sperabat interim praedictam arcem capere, postea ad nos venire, et per seipsum nos admodum honorare, mansimus ibidem tribus diebus, erat enim dedicatio illius episcopatus de **Ossano** (5), ad quem tunc concurrat tota illa patria. Et quia episcopatus vacabat, tunc congregavimus totum clerum, et visitavimus eum, et plures causas commisimus ibidem matrimoniales; et quia propter guerram durissimam quae erat inter praedictum iudicem Arboreae, et **Saxarensem** (6), quoniam dicebat idem iudex ad se iudicatum Turritanum pertinere, et iam equitaverat potentissime contra eos, et multae depredationes fiebant ad invicem inter eos, nos in **Saxari** procedere nequivimus, propter quod reversi fuimus in Aristanum, ubi idem iudex Arboreae, praeter expensas, quas fecerat fieri nobis honorabiles, fecit nobis reprehentari per archiepiscopum Arboreae pulchrum palafidum album cum nobilissima sella Sardica multarum corrigearum valetae lib. 15, quem iudex consueverat equitare ad Coronam (7); et omnibus

(1) Legg. BONARCANTI; odierno BONARCAO.

(2) OZANENSEM. Leggi invece OTHANENSEM. Il vescovo di questa antica diocesi nella prima metà del secolo XII soleva risiedere nel luogo di Orotelli (de Ortili). Ma poi fissò la sua sede in Ottana.

(3) Il vescovo di Solci chiamavasi Gregorio; Mariano quello di S. Giusta: dell'altro di Terralba s'ignora il nome.

(4) Il vescovo di Bosa, di cui si fa quivi menzione, addimandavasi IACOPO.

(5) DE OSANO. Leggi invece de OTHANO. Non ci è pervenuta notizia, nè del nome del vescovo defunto, nè di quello dell'eletto in di lui vece dall'arcivescovo Federigo.

(6) Il giudice di Sassari era probabilmente il conte Guelfo del famoso conte Ugolino della Gherardesca, il quale avea sposato Elena di Torres, figlia del re Enzo e di Adelasia. Il regno turritano riputandosi come vacante per la lunga prigionia del suocero, egli avea dritto di pretendervi a preferenza del giudice di Arborea, che nel 1263 era tuttavia Guglielmo conte di Capraia. Da tali ambizioni ebbe origine tra i due regoli la guerra, l'assedio del castello di Goceano, e le depredazioni, delle quali si fa cenno nella presente relazione. Michele Zanche, vicario di Enzo, avendo una semplice autorità delegata, e intento a barattare, anzi che a governare, non potea, o non voleva far fronte alle armi dei due pretendenti. Morto Guglielmo di Arborea, e succedutogli Mariano II nel 1264, costui favorì le pretese di Guelfo. E nel 1266 il suddetto conte Ugolino, per sostenere le ragioni di suo figlio, invase a mano armata il regno di Torres, e la città di Sassari (Ved. infr. cart. N.º CVII).

(7) Ad coronam; cioè, quando faceva il giro nel GIUDICATO, e

de familia nostra fecit dari pecuniae quantitatem, et credimus quod occasione nostri expenderit libras, quem palafidum cum sella misimus ad Romanam curiam venerabili Patri domino Octobono sancti Adriani diacono dignissimo cardinali (8). Et ibidem facta inquisitione, tam in capite, quam in membris, de episcopo et capitulo **sanctae Iustae**, quia convenerat ante nos ibi in palatio iudicis, equitavimus apud **Terralbam**, postea sequenti die equitavimus ad episcopatum **Aleensem** (9), et ibidem celebratis missis, et proposito verbo Dei, et crismatis pluribus, et visitatione facta, tam in capite, quam in membris, per duos dies moram fecimus; deinde equitavimus apud **Frucciam**, postea apud episcopatum **Suellensem**, ubi similiter missa celebrata, et proposito verbo Dei, et crismatis pluribus iuvenibus masculis, et feminis, duobus diebus equitavimus apud episcopatum **Doliensem** (10), ubi praedicta omnia similiter fecimus. Et quia nuntium ibidem recepimus, quod galea praedicta pro nobis reversa erat, non stetimus ibidem, nisi una die, et sequenti venimus apud **Castellum de Castro**, et ibidem nos praeparavimus galeam, et missa in ecclesia **Beatae Mariae** solemniter celebrata, et sermone facto ad populum, referendo multiplices honores, quos recepimus, tam a clericis, quam a laicis per insulam Sardiniae, et reingratiando omnes de multo honore et gratia, quam nobis, et familiae nostrae fecerunt ibidem; et sic in die Beati Raynerii, post nonam, quae fuit 14 kalendas iulii (11), intravimus galeam, et prospere favente divina gratia navigantes pervenimus ad portum **sanctae Luciae** in episcopatu **Gaitellinensi**, ubi electum ipsius episcopum confirmavimus, nam praedecessor suus illis diebus fuerat de hac luce subtractus (12), et consecrationem ipsius electi, postquam nos reversi fuimus Pisas, tribus episcopis Sardiniae, scilicet **Civatensi**, et duobus suffraganeis archiepiscopi **Turritani** duximus committendam: et inde galeantes ex insula pervenimus in portum **Ferrariae** (13); et sequenti die in **Populoniam**, deinde apud **Vadam**: die mercurii, post festum s. Ioannis Baptistae (14), intravimus civitatem **Pisanam**, conducentes tubatores et marinarios apud sanctum Ruxorium de galeis regnicolis; quae ibi tunc erant, pro solidis 40, ut cum galea plene armata, et ornata intrarem, pro eo maxime quod civitas nostra cum societate tota contra Lucanos erat in obsidione apud Cappianum, quod tunc caeperunt, et etiam Montemfalconem, et sic pervenimus apud ricagnum sancti Petri ad vincula, et ibidem galea addurata est, quasi diceret; *descendendum est hic*; et descendimus in nomine Iesu Christi, amen. Et facta ratione cum camerario nostro, invenimus nos expendisse, ultra donaria, quae fuerunt lib. d., libras dccc. de propria camera.

rende giustizia ai suoi sudditi nelle così dette *corone*. Su di che ved. sopr. DISSERT. TERZA, pag. 171, e DIPL. E CART. DEL SECOLO XII. Cart. N.º LX. pag. 218.

(8) Il cardinale Ottobuono Fieschi genovese, il quale fu poi eletto Papa nel 10 luglio 1376, prese nome di Adriano V, e morì dopo soli quarantasei giorni di pontificato.

(9) ALEENSEM. Così chiamato dal luogo di ALES, al quale nel secolo XII fu trasferita la sede dell'antica USELLUS.

(10) Vescovado di DOLIA.

(11) Nel 18 giugno 1263.

(12) Da nessun documento conosciuto appaiono i nomi del vescovo defunto, e del vescovo eletto.

(13) Porto-Ferraio nell'isola d'Elba.

(14) Il 25 giugno 1263.

CIV.

Il conte Ugolino del conte Guelfo, per mezzo di procura spedita da Sardegna a Ranieri Baccaro di Uguccione, dona al priore e frati di S. Agostino di Siena la chiesa di S. Colombano con le sue pertinenze, e con le decime a lui spettanti per dritto di patronato (1).

(1263 [1264, stil. pis.], 4 giugno).

Dal Maccioni, *Difes. del Dom. dei Conti di Donoratico*, Tom. II. pag. 65 e seg.

In nomine Domini nostri Iesu Christi Dei Eterni. Anno ab Incarnatione eius millesimo ducentesimo sexagesimo quarto. Indictione sexta ipso die kalendarum iunii. Ex huius publici instrumenti clareat. Iectione, quod Rainerius Bacarus q. Uguccionis de Donoratico procurator, et certus nuntius nobilis viri Ugolini Comitis domini Guelfi Comitis de Septimo, ut de ipsa procura apparet per cartam inde rogatam, et scriptam, et firmatam a Gualterio notario de Appiano sub annis Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo secundo, indictione nona, decimo kalendas octobris, et a me Uguccione notario visam, et lectam procuratorio nomine pro eo sequens formam bailie, et potestatis sibi a dicto Comite UGOLINO, ipso in SARDINIA existente missarum, concessit pro dicto comite Ugolino ad honorem Dei, et Beate Virginis Marie, et Sanctorum Augustini, et Columbani, et omnium Sanctorum, et Sanctarum Dei, pro salute anime sue et Domini Guelfi bone memorie patris sui, et omnium parentum suorum dedit, et concessit fratribus Ieremie, et Iohanni procuratoribus fratris Petri Heremitanus Prioris provincialis Senensis provincie, et in carta dicte procure rogata, et scripta, et firmata a Donato Bencivennis notario sub annis Domini millesimo ducentesimo sexagesimo secundo, indictione quinta, die decimo sexto iunii, et a me suprascripto Uguccione notario visa et lecta procuratorio nomine, et vice heremitarum, et fratrum ipsius provincie, et pro eadem provincia agentibus, et recipientibus procuratorio nomine pro suprascripto priore, et tota provincia, et universitate fratrum omnium totius provincie, ecclesiam Sancti Columbani cum omnibus et singulis rebus pertinentibus ad ipsam ecclesiam positam in confinibus de Donoratico iusta ca-

strum in plano ipsius castri, que ecclesia S. Columbani, sive ius patronatus ipsi Ugolino comiti expectat ex emptione, quam dominus Guelfus olim pater suprascripti comitis Ugolini fecit a donno Benedicto Abate Abathie monasterii S. Petri de Monte Viride, ut in carta dicte emptionis rogata a Tadio notario continetur, et a me suprascripto Uguccione notario visa et lecta, ad habendum, tenendum, et ibi Capitulum dicti Ordinis constituendum, et ordinandum, et ad omnia, et singula faciendum, que eisdem heremitis videbitur expedire, salvo iure patronatus in ipsa ecclesia ipsi Rainerio pro suprascripto Ugolino, et eius heredibus, in perpetuum, et salvo quod dictus locus non sit subiectus, neque suppositus alicui ecclesie ipsius Ordinis Heremitarum predictorum, sed immediate expectet ad ipsum Ordinem, et dispensationem Prioris principalis, et Capituli, quod erit in dicto loco secundum ritum, et regulam predicti Ordinis. Item procuratorio nomine pro suprascripto comite Ugolino, pro remedio animarum dicti Ugolini, et eius patris, et omnium aliorum parentum suorum dedit, et concessit suprascriptis fratribus pro suprascripto Priore, Heremitis, et ordine recipientibus totum ius et nomen decimarum quod dictus Ugolinus Comes habet ex dicta emptione, quam dictus dominus Guelfus fecit a suprascripto abate de Monte Viride, quatenus dicti Heremite, et eorum successores exinde agant, et experiantur contra omnem personam, et locum; et per stipulationem solempnem suprascriptus Rainerius procurator suprascripti Ugolini Comitis procuratorio nomine pro eo convenit, et promisit suprascriptis fratribus pro suprascripto priore, fratribus, et ordine recipientibus, ut dictum est procuratorio nomine pro suprascripto Ugolino Comite, et ipsum Ugolinum esse eisdem fratribus pro suprascripto priore fratribus, et ordine recipientibus, et ipsi priori, auctorem, defensorem, et disbrigatorem de predictis omnibus, et qualibet eorum parte ab omni onere, et homine, et ab omni imbriganti persona, et loco de dato, et facto dicti Ugolini Comitis tantum, et non imbrigare, vel molestare, neque per placitum, vel alio modo fatigare per se, vel per alium aliquo modo, vel iure ad penam librarum centum denariorum pisanorum per stipulationem premissam a dicto procuratore procuratorio nomine pro suprascripto Comite Ugolino suprascriptis fratribus pro suprascripto priore et fratribus et ordine recipientibus, ut supra, et omnes expensas iudicum curie, et advocatorum, et omnes alias, que inde fierent eidem, et eisdem pro suprascripto priore, fratribus, et ordine recipientibus componere, et dare convenit, et promisit, obligando se procuratorio nomine pro suprascripto Ugolino, et ipsum Ugolinum, et eius heredes, et bona eius recipientibus eo modo, ut dictum est supra, et eius successores, renuntiando omni iuri, et auxilio, et exceptioni, et constitutioni, et defensionem et omni alio legis auxilio, unde se a predictis, vel alio predictorum tueri, vel iuari posset, et nominatim a pena; et sic precepit, et potestatem eis pro suprascripto priore, et fratribus, et ordine recipientibus, et ipsi priori licet absenti dedit ingredi in possessionem suprascripte ecclesie, et suprascriptorum omnium, quatenus eorum nomine proprio eo modo, ut dictum est possideant, et se procuratorio nomine pro suprascripto Comite Ugolino, et eorum nomine constituit

(1) L'Ugolino, donatore nella presente carta, è lo stesso Ugolinus Guelfus (o di Guelfo) Comes, che col suo fratello Gherardo prese parte all'assedio del castello di Sant'Igna, e segnò la capitolazione del 26 luglio 1257, con cui quella fortezza fu resa dai Genovesi ai Pisani, (Ved. sopr. cart. N.º XCVII *); lo stesso conte Ugolino, che fu poi così famoso per la sua potenza, e per le sue sventure, e morì nella torre della fame cantata divinamente da Dante. A lui, e al detto suo fratello Gerardo, dopo la miserevole morte di Chiano marchese di Massa e giudice di Cagliari, era pervenuta la terza parte del regno Cagliaritano; per lo che nella mentovata capitolazione ambidue i fratelli s'intitolano iudices tertiæ partis regni Kalleritani. Nella suddivisione di questa terza parte erano spettate particolarmente al conte Ugolino VILLA-ECCLESIA, DOMUSNOVAS, ed altre terre vicine. Fu forse da VILLA-ECCLESIA, ch'egli spedì la procura, di cui parlasi nel presente atto, a Ranieri Baccaro di Uguccione. Imperocchè la detta città era fortificata, ed abitata da Pisani; ed i di lui figli Guelfo e Lotto innalzarono nella medesima lo stendardo della ribellione contro il Comune di Pisa, appena udirono l'orribile e spaventosa morte del padre loro; e nella stessa città il predetto di lui figlio conte Guelfo fece attanagliare e squartare Vanni Gubetta vicario e complice del feroce Ruggieri arcivescovo di Pisa. (Ved. TOLA *Dizion. biogr. dei Sardi* ill. vol. II. pag. 225, not. (1)).

possidere precario. Insuper suprascriptus Rainerius procurator suprascripti Comitis Ugolini procuratorio nomine pro eo ad suprascriptam penam per stipulationem premissam convenit, et promisit dictis procuratoribus pro suprascripto priore, fratribus, et ordine, quod faciet, et curabit, ita quod dictus Ugolinus, et reverso a SARDINEA Pisas, vel Tusciam, suprascripte dationi, et concessioni, et omnibus suprascriptis, et singulis predictorum consentiet, et ea omnia firmabit, et confirmabit, et ratificabit in totum. Quare suprascripti fratres, et procuratores suprascripti prioris, et fratrum procuratorio nomine pro suprascripto priore, et fratribus, et ordine solempni stipulatione convenerunt, et promiserunt suprascripto Rainerio procuratori suprascripti Comitis Ugolini procuratorio nomine pro eo recipienti, et stipulanti ire, et morari, et stare in dicta ecclesia, et loco, et facere, et curare ita quod erit ibi, et observabitur regula mansura dicti ordinis, et facere et curare ita quod suprascriptus Prior fratrum Provincialis predictis omnibus et singulis consentiet, et ea omnia firmabit, et ratificabit, et ipsum Comitem Ugolinum, et eius heredes in perpetuum in iure patronatus recognoscet, quod dictus locus vel eius aliquod dicti loci, vel aliqua pars ipsorum alicui non submictetur, vel supponetur, vel alicui ius aliquod inde dabitur, nisi, ut dictum est, vel cessio, aut dactio aliqua de ipsis, vel aliqua parte ipsorum inde fiet, et quod in dicto loco stabunt, et morabuntur fratres secundum dicti loci facultatem, alioquin a iure dicte dactionis et cessionis cadat, et dictus locus cum omnibus suis pertinentiis, et adiacentiis ad suprascriptum Comitem Hugolinum, vel suos heredes, et etiam iura omnia dicti loci revertantur, obligando se procuratorio nomine pro dictis priore, et fratribus, et ordine, et suos successores, et bona eorum heredes pro suprascriptis omnibus eidem Rainerio pro suprascripto Comite Ugolino recipienti, ipsi Comiti licet absentem, et eius heredibus renuntiando omni iuri, ut supra. Actum Pisis Kinthice in Solario Turris de Arno Roncionum presentibus Taddeo quondam Gracci, et domino Corrado de Fasciano Iuris Professore quondam Baldiccionis de Fasciano testibus ad hec rogatis.

Ego Uguiccio quond. Ferri filius de Scorno domini Frederici Romanorum Imperatoris notarius predictis omnibus interfui, et hanc inde cartam rogavi, scripsi, atque firmavi.

CV.

Particola del trattato di pace, e di commercio tra Elmiro di Momino re di Tunisi, e la repubblica Pisana, nel quale furono particolarmente compresi l'isola di Sardegna, e il castello di Castro, o di Cagliari.

(1264 [1265, stil. Pis.], 11 agosto).

Dai Scelt. Dipl. Pisani del Dal-Borgo, pag. 213 e seg.

Sancti Spiritus adsit nobis gratia. Ave Maria gratia plena Dominus tecum.

Questa este la pace facta inter dominum Elmirum Mom-

mini Regem Tunichi, et dominum Parentem Vesconte Ambasciatore dello comune de Pisa.

Prologus Pacis.

In nomine Domini. Per lo comandamento del sig. Califfo grande, ed alto per la grazia di Dio Elmiro Momini Buabi delle filio de lo alto, e de lo potente, e gentile, cui Dio mantenga, e diale la sua bona voluntade, e rimanga ali Saracini la sua benedictione. In de la presentia delli testimoni di questo scritto, che questo testimonio di rinovamento di questa pace, la quale este formata, per lo comandamento altissimo, che Dio guardi cum Dom. Parente Vesconte filio quond. dom. Galgani Frossi Vesconte Imbasciatore mandato de la Potestade de Pisa in de la indit. subscripta, da dom. Guilielmo de Cornassano Potestade de Pisa, e da li Seccha, e de lo comune di Pisa, dimandando, e fermando la lor parte. Unde giungendo lo sopradetto Ambasciatore, e domandando della parte di culoro, che avevano mandato carta di pace, de la quale elli haveva imbasciata, alle parti, che elli domandone, e pregone, e piacqueli, e comandolo l'Altissimo et lo magno, cui Dio mantenga, che li fusse dato lo suo dimandamento, e sua voluntade.

Terminus Pacis.

E fermossi questa pace con lui per anni xx. la quale pace sempre sia ferma in dello sottoscritto termino in die XIII. de lo mese de Sciavel anni LXII. et D. C. de secondo lo corso delli Sarracini, et sub annis Domini MCLXV. indict. VII. tertio idus Augusti, secondo lo corso delli Pisani, secondo che li contiene anco la inditione di sotto tutti li Capitoli infrascritti. etc.

Lo quale dominus Parente disse, e ricordone le confine de le terre loro, le quale messe sono in questa pace, e le quale sono in terra ferma, et grande, cio este, dallo Corbo in fine a Civitavecchia, et l. isule le quali sono in mare, cio este, *tutta l. isula de SARDIGNA, et CASTELLO de CASTRO*, et l. isula di Corsica, et l. isula di Pianosa, et l. isula d'Elba, et l. isula Capraia, e l. isula di Gorgona, e l. isula di Gilio, e l. isula di Monte Cristo. Etc.

Lo testimoniamiento, e lodotale di questa pace.

Et testimonio nè dominus parente per culoro, che lui mandano in sua bona voluntade, et in sua bona memoria, et in sua bona sanitade, che questa pace a lui piace, e cusi la ricevette, e fermone et inteseno li testimoni da lo Seccha grande, et alto, et conosciuto Secretario, et faccia di D. Elmiro Califfo Momini, et facitore di tutti li suoi fatti, lo quale Dio mantenga, et in questo mondo, et in quell. altro, et rimanga sopra li Saracini la sua benedictione. Buabidelle filio de la Seccha, a cui Dio faccia misericordia. Buali a seu filio de lo Scecha alto, a cui Dio faccia misericordia. Elbulusaid filio Said lo gentile, cui Dio guardi. Et lo compimento di questa pace scritta, chome dicto este, in questo modo, et fu scritta in die di sabbato ali die xiv. de lo mese che si chiama Sciavel anni LXII. et D. C. secondo lo corso delli Saracini. et sub annis Domini

millesimo ducentesimo sexagesimo quinto, indictione septima, tertio idus Augusti secondo lo corso delli Pisani; li nomi delli testimoni Bulcassomo Elbeneli, Elbinelbaca, et Tenucci, Maometto Benandi de Gebdat, Maometto Erroausi, Maometto Benali, et Benhabrai Abbidenamen Beneumar, Elcarsi Harbellaid, Mer Bidonio, Illi Ebrain, et Beni Biaman, Maometto Beneatriam Lorbor. E per la gratia di Dio conoscendo, et sapendo, et testimoniando queste cose preditte Maometto Bonmesmetto Benolgamego, lo quale este Cadi, et abbia salute chiunque la leggerà. Rainerius Scorcialupi notarius scriba publicus Pisanorum, et comunis, portus in Tunichi presens translatum huius pacti scripsit, existente interprete probo viro Bonaiunta de Cascina de lingua arabica in latina.

CVI.

Il Pontefice Clemente IV scrive al principe Enrico, Infante di Castiglia, facendogli conoscere, come al presente sarebbe inutile la impresa ch'ei meditava d'invadere la Sardegna, sia per le molte spese che si richiedevano per la medesima, sia perchè sarebbe respinto dai Pisani padroni dell'isola; e lo consiglia perciò ad abbandonarne il pensiero, proponendogli invece un cospicuo e vantaggioso matrimonio, pel quale dice aver scritto a Carlo re di Sicilia, affinché si adoperi efficacemente per farlo riuscire.

(1267, 5 gennaio).

Dal Martene, e Durand. *Thes. Nov. Anecd.* Tom II. col. 438.

Dilecto filio nobili viro H. filio clarae memoriae
F. quondam regis Castellae (1)

Ad tuae claritatem originis attendentes, et illius devotionis fervorem quam ad Romanam habes Ecclesiam, tui promotionem honoris, quibus possumus studiis procuramus. Et quoniam ad regnum Sardiniae tuos oculos direxisti, super quo cum N. milite Ianuensi longam satis collationem habuimus; scire te volumus, quod post recessum ipsius, inspecta plenius conditione negotii, multo tibi utilius iudicamus id non aggredi, quod multis sum-

(1) Le iniziali, e la rubrica della presente epistola indicano abbastanza chiaramente, che la medesima è diretta all'infante Don Enrico figlio di S. Ferdinando re di Castiglia. Questo principe venturiero, dopo aver militato nelle guerre del re di Tunisi contro il sultano di Marocco, andò nel 1267 a Napoli per cercar fortuna presso il suo cugino germano Carlo I di Angiò re di Sicilia. Ambizioso ancor egli di regnare, si trasferì nello stesso anno 1267 a Viterbo, dove si trovava Papa Clemente IV, e procuratosi il favore di alcuni Cardinali, domandò al Pontefice la investitura della Sardegna. Il Papa non voleva concedergliela, per non dispiacere a Carlo d'Angiò, che la bramava pure per sé; e non voleva darla nemmeno a quest'ultimo, del quale cominciava già ad adombrare la potenza. Quindi si appigliò all'espedito di dissuadere l'infante D. Enrico dal suo progetto, pe' motivi, che si leggono in questa lettera. È noto come il principe Enrico, sospettando che suo cugino avesse agito segretamente per alienare il Pontefice dal concedergli la chiesta investitura, seguì poi la parte ghibellina del famoso, ed infelice Corradino imperatore dei Romani; come combattesse valorosamente nella battaglia di Tagliacozzo; e come, fatto prigioniero da Sinibaldo di Aquilone, fosse condannato da Carlo d'Angiò a carcere perpetuo, e dopo venti e più anni restituito a libertà da Carlo II re di Sicilia. I *Trobadori* del tempo celebrarono la bravura, e la

tibus indigeret, praesertim cum Pisanos haberes adversarios, qui positi è vicino et ingredientem impedire valerent, et ingressum continue molestarent. Unde carissimo in Christo filio nostro C. illustri regi scripsimus; eundem instantius exhortantes, ut ad matrimonium inter te et filiam viri nobilis Micalipsi contrahendum det operam efficacem: quod si contigerit consummari, non tibi soli, sed carissimis in Christo filiis nostris imperatori Constantinopolitano illustri et eius filio esse poterit fructuosum, nobis etiam et toti populo Christiano. Datum Viterbi nonis ianuarii anno ii.

CVII.

Il Pontefice Clemente IV scrive a Giacomo I re di Aragona, che la stessa domanda da lui fattagli della investitura della Sardegna eragli stata fatta precedentemente da Carlo I re di Sicilia, e da Enrico infante di Castiglia; che come l'avea negata a questi ultimi, così pure stimava non doverla al presente concedere a lui; che inoltre nel tempo corso tra l'una domanda e l'altra la Sedia Apostolica avea perduto il giudicato Turritano, parte e via per la quale egli avrebbe potuto dar l'accesso all'isola a quello dei petenti, che si fosse accordato seco; e che perciò avea deliberato di tenere in sospeso questo importante negozio sino a tempo più opportuno; accertandolo per altro, che nel mentre egli non concederebbe l'isola a veruno degli altri due, che gliel'aveano dimandata.

(1267, 23 luglio).

Dal Martene, e Durand, *Thes. Nov., Anecd.*, Tom. II. col. 509-10.

Carissimo in Christo filio Iacobo Regi Aragonum illustri.

Tardè nimis tua misit serenitas dilectum filium Maioricensem archidiaconum et Vicensem capellanum nostrum. Iam enim cum duobus tractatus processerat super regno Sardiniae carissimo in Christo filio nostro C. (2) rege Siciliae illustri, et dilecto filio nobili viro H. (3) fratre carissimi in Christo filii nostri regis Castellae illustris. Est alia tarditas in negotio. quoniam inter moras illam partem amisimus, iudicatum videlicet Turritanum, per quem dare

prigionia dell'infante D. Enrico. Si hanao infatti questi versi di Paoletto di Marsiglia, Trovatore del secolo XIII.

Ben deu esser marrida tota Espanha
E Roma tanh, e cove be que planha
Lo senador franch de la bella companha;
Lo plu ardit de Burxtro en Allemanha
A trop fallic
Quasc'ns qu'el camp laysset lo pros N Enric
E'l reis Namfos que tant gent se capdella,
ab seu antic
Deu demandar tost son frair En Enric.

(Raynouard, *Troubadours*), Tom. IV. pag. 72.

Notiamo qui per incidenza, che al luogo di questa epistola, in cui il Martene e Durand lessero *cum N. milite Ianuensi*, il Fara legge *cum nobili milite Ioanne*; dove i primi notano la sola iniziale C., indicativa di Carlo re di Sicilia, il secondo scrive la parola intera *Carolo*; e dove quelli dicono *vir nobilis Micalipsi*, l'altro dice semplicemente *nobilis viri M.* (Ved. FARA, *De Rebus Sardois*, Lib. III. pag. 250).

(2) C. i. e. *Carolo*.

(3) H. i. e. *Henrico*.

poteramus ingressum ei qui conveniret nobiscum (1). Unde tuam magnitudinem non lateat, quod nec tibi illud concedere possemus, nec ad praesens id dabimus alterutri de praedictis; sed tenebimus in suspensio negotium, donec aliud videamus; malentes ad tempus perdere quod iam dudum perdidimus, quam inter personas nobiles grave scandalum suscitare. Verum de eiusdem archidiaconi quem misisti negligentia nulla tibi superest quaerimonia, cum de improbitate eiusdem et instantia nimia nos conqueri potius valeamus, quam semper continuat, sui desiderii exitum meliorem expectans (2).

Datum Viterbii x. calendas augusti anno iii.

CVIII.

Il Pontefice Clemente IV commette a maestro Elia, canonico di Beauvais, e suo cappellano, l'incarico di ordinare ai Pisani, che richiamino subito dalla Sardegna il conte Ugolino, il quale co' suoi fautori ed aderenti avea invaso il giudicato di Torres, commettendovi molte vessazioni contro le persone rimaste fedeli alla Chiesa Romana, secondo gli avvisi pervenutigli da maestro G. di Gellone, che perciò avea mandato nell'isola in qualità di suo vicario; e di injungere ai medesimi, che cessino dall'infestare e molestare, o direttamente, o indirettamente, il regno Sarde, e specialmente gli uomini di Sassari.

(1267, 13 agosto).

Dal Martene, e Durand, *Theat. Nov. Anecd.*, Tom. II, col. 516-17.

Dilecto filio Magistro Heliae Peleti Capellano nostro canonico Belvacensi.

Quas ex nostro speciali mandato inhibitiones Pisanis feceris de Sardiniae finibus non inrandis, cum commissa tibi magna negotia prosequens moram traheres apud eos, à tua non credimus excidisse memoria; sed iam suae salutis immemores, in arcum pravum, prout dicitur, sunt commissi. Nam comes Hugolinus (3) eorum civis non minimus in manu valida iudicatum Turritanum seu regnum invasit cum Tuscio Ruffo et aliis perfidis, Ecclesiae Ro-

(1) Il GIUDICATO di Torres era stato invaso dal conte Ugolino della Gherardesca, e da altri Pisani, suoi aderenti, e fautori. Ved. inf. la cart. seg. N.º CVIII, e l'altra N.º CXIII.

(2) Il Pontefice si duole della insistenza, anzi della importunità, con cui era stato pregato dall'arcidiacono di Maiorca, inviato dal re D. Giacomo, per concedere a quest'ultimo la sovranità della Sardegna.

(3) Il conte Ugolino della Gherardesca, così famoso per la sua tragica morte nella torre della fame; lo stesso, di cui si parla nelle precedenti carte N.º XCVII e CIII. La invasione per di lui parte del GIUDICATO Turritano fu accompagnata da spogliazioni, e da violenze, come si ricava dalla presente epistola; e più di ogni altro luogo ne soffrì la città di Sassari, poichè dei danni sofferti dai suoi abitanti si mostra specialmente sollecito il sovrano Pontefice. Sembra per altro che i Pisani abbiano continuato a farla da padroni nel comune di Sassari, poichè, oltre di attestare il Tronci, che essi vi mandarono nel 1272 Arrigo da Caprona come novello podestà (*Annal. Pis. ad ann. 1272*), si ricava da un altro documento di quella età, che il Pontefice Gregorio X fulminò la scomunica contro il comune di Pisa, perchè continuava sempre ad occupare con la forza il giudicato di Torres, e Sassari, che n'era come la capitale, in pregiudizio dei dritti della Sedia Apostolica (Ved. inf. cart. N.º CXII).

mae fideles infestans, secum habens in isto scelere adiutores, de communis Pisani speciali mandato, Pisanos omnes qui à Sardinia moram trahunt, prout dilectus filius Magister G. Gellonis capellanus noster, quem dudum in illis partibus nostrum vicarium constituimus, nobis scripsit. Quocirca discretioni tuae per apostolica scripta mandamus, quatenus eosdem moneas, et eisdem districte nostra fretus auctoritate praecipias, quatenus sine morae dispendio revocent dictum comitem, et per ipsum vel alios sui districtus vel alterius dictum regnum et specialiter homines SASSARI non infestent, et de damnis eis et aliis nostris fidelibus irrogatis satisfaciant indilate, alioquin sententiis ratis manentibus, in quas incidisse creduntur, omittere non poterimus, quin contra ipsos acrius exigente iustitia procedamus.

Datum Viterbii idibus augusti anno iii.

CIX.

Corrado II, detto Corradino, re di Sicilia concede molti privilegi ai Pisani, compresi quelli fra essi che dimoravano nell'isola di Sardegna.

(1268 [1269 stil. pis.] 14 giugno).

Dal Scelt. *Dipl. Pisani* del Dal-Borgo, pag. 201 e seg.

Corradus Secundus Dei gratia Ierusalem, et Sicilie Rex, et Dux Svevie ad perpetuam rei memoriam.

Decet Regalem Excellentiam votis omnium, ac petitionibus suorum fidelium clementer annuere, illorum precipue, quorum fides, et devotio circa sublimationem regni nostri, et nostram sic liquidò resplenderent, quod ipsorum preclara, et indefessa servitia pre sui magnitudine aliis immitanda proponuntur, et ex beneficiorum gratuita collatione ita gratanter respondere, quod huius nostre concessionis exemplo minus fidelium animos ad serviendum fideliter Maiestati nostre alacrius provocemus.

Noverit igitur presens etas, et successiva posteritas, quòd nos Corradus Secundus Dei gratia Ierusalem, et Sicilie Rex, et Dux Svevie ex certa scientia damus, et concedimus vobis Bartolomeo de Soppo Pisanum potestati, et Anselmo de Rivola capitaneo, et antianis Pisani populi recipientibus pro comuni Pisanum, et vice, et nomine ipsius comunis, quòd homines civitatis Pisanum, et districtus ipsius, et qui pisano nomine censentur salvi sint, et securi in personis, et rebus, sani, et naufraghi in toto regno, et districtu nostro, et aliis terris nostris; etc.

Et si questio aliqua moveretur contra Pisanum aliquem, seu de Pisano districtu, VEL CONTRA ALIQUEM PISANUM SARDINIE, ACCONIS, TOTIUS SIRIE, seu Constantinopolis, vel totius Romanie, aut contra aliquem, qui Pisano nomine censeretur, aut contra alios, vel alium undecumque essent, qui censerentur vocabulo, seu nomine Pisanorum, aut contra aliquem, qui se diceret Pisanum, vel de vocabulo Pisanorum, vel qui Pisano nomine censetur, stetur inde fidei consulis Pisanorum ipsius terre, et sui consilii

vel maioris partis eorum dicentium, quod comune Pisani reputet illum, contrà quem huiusmodi questio refereretur, Pisani consulem non haberent, stetur inde fidei, et verbo simplici, ut dictum est, consulum, vel consulis, et sui consilii, vel maioris partis eorum morantium, vel morantis in vicinioribus terris, vel locis. Etc. . . .

Datum Pisis in domo Pisani archiepiscopatus, presentibus illustri viro Frederigo duce Austrie, et Stirie marchione Palatino, Verone comite, Volferado de Verien, Picerna de Pinpurch, Guidone Novello in Tuscia comite Palatino, magistro Frederigo de Mondorf prothonotario, D. Allegro de Plumbino iudice cancellario Pisani comunis, Bartholomeo Musso notario, Leonardo de Calci notario cancellarie Pisani comunis, et Iohanne Preccii, et Ugolino Baudi camerariis Pisani comunis, et aliis pluribus testibus ad hec rogatis. Dominice incarnationis anno millesimo ducentesimo sexagesimo nono, indictione undecima, octavodecimo kalendas iulii secundum cursum Pisanorum.

† Nos Curradus Secundus Dei gratia Ierusalem, et Sicilie Rex, Dux Svevie, suprascripta manu propria confirmamus.

Friderigus Dux Austrie presentibus interfuit et subscripsit.

Uvolferadus Comes de Verieus predictis interfuit, et subscripsit.

Guido Novellus Comes in Tuscia Palatinus vice Reg. predictis interfuit subscripsit.

Loco † sigilli appendilis in cera rubea cum siriceo ligamine chermisato.

CX.

Testamento del re Enzo, o Arrigo, figliuolo dell'imperatore Federico II, col quale sono da lui instituiti eredi dei suoi domini di Sardegna li suoi nipoti Enrico e Ugolino, nati dalla di lui figlia Elena, e dal conte Guelfo del conte Ugolino della Gherardesca.

(1272, 16 marzo).

Dal Maccioni, *Difes. del Dom. dei Conti di Donoratico*, tom. II. pag. 67 e seg.

In nomine Sancte, et individue Trinitatis. Anno a nativitate domini nostri Iesu Christi millesimo dugentesimo septuagesimo secundo. Indictione quinta decima, die sexto decimo intrantis martii. Henricus D. G. Rex Sardinie dum serenissime dive memorie genitoris nostri Federici Romanorum imperatoris invictissimi virtuosam potentiam, et gloriosam virtutem recolimus, dum illustrium fratrum nostrorum regum et principum sublimitatem pensamus, eo gravis desideriorum carnalium motu angustiarum imminentium molem patimur, quo submissi, et acerbis inimicantis fortune ictibus agitatur, verum quoniam Regis eterni iudicium, cui fragilitas humana subiicitur aliquo iuge remedio devitare non possumus, de manu eius sperantes misericordiam consolationi debitam adheremus, et dum discretionis naturalis integritate potimur, licet corpus languore prematur durissimo, posteris nostris nuncupativo testamento presenti sine scriptis super regnorum, iurium,

et rerum nostrarum dispositione tradimus documentum. In primis siquidem onus gravosum nostris eiicientes ex humeris, comune Bon. ab omnibus gravaminibus, et lesuris, que nobis tanquam benemeritis dum nostros reatus agnosceremus per tempora intulit, et fovente gratia liberamus, remittentes eidem quecumque a nobis illicite per tempora extorsisset, nec non universos, et singulos devota, et pia liberatione ab omnibus iniuriis nobis illatis absolvimus, et eos ad pacem, et nostram benevolentiam revocamus: supplicantes comuni Bononie, quod paupertatis nostre miserta, gravia expensarum onera non expavit, quatenus viros discretos magistros, Tadeum, Laulum (*sic*), Bartolum, Peregrinum, Amadeum, et Alessium medicos nostros sui laboris decenti remuneratione letificet. Preterea statuimus, volumus, et mandamus, quod miserandum corpus nostrum quod Bon. carcere inclusit in vita, post mortem carceri, et sepulture tradatur perpetuo, arbitrio venerabilis patris domini Octaviani D. G. Bononiens. Episcopi apud ecclesiam quam decreverit, quam ex nunc nobis eligimus et optamus. Et pro salute anime nostre, et in peccatorum nostrorum remedium quadragintas uncias auri dimittimus per illustrissimum dominum Alfonsum Dei gratia regem Castelle, carissimum consanguineum nostrum, et D. Federicum Tertium Lantgravium Turingie carissimum nepotem nostrum piis locis citra sepulturam nostram, et personis miserabilibus ipsorum arbitrio erogandas. Supplicantes prefatis, quod ob amorem nostrum et domus nostre in hac parte salutem anime non evitent. Item iure legati viro commendabili Guglielmino de Sancto Georgio, civi Bononiensi familiari et fideli nostro relinquimus mille libr. Bononiens. computatis in his omnibus denariis, et pecunia quam nobis hactenus, et curie nostre mutuavit pro subventionem nostram, et rebus nobis, et nostre familie opportunis. Mandantes infrascriptis Henrico, et Ugolino nepotibus, et heredibus nostris quod eidem Gulielmino iamdictam quantitatem ad sex menses proximos post exitum vite nostre persolvant, alioquin ipsos infrascripta hereditate privamus nostra, et decernimus non gaudere, quam hereditatem ad eundem Gulielminum tunc volumus devenire, habita ratione quanti plus relictum est cuilibet infrascriptorum, Iacobi, Nicolai, et Petri, ut pro ea parte ad ipsum Gulielminum dicta hereditas devolvatur divisione hereditatis faciendâ pro rata dd. quantitatum tunc temporis inter eos. Item viro discreto Iacobo abatis fideli, et familiari mercatore nostro civi Bon. iure legati relinquimus duo millia, et septingentas lib. Bonon. computatis in his mille, et septingentis lib. Bonon. quas nobis, et nostre curie pro expensis necessariis mutuavit; mandantes infras. Henrico, et Ugolino nepotibus, et heredibus nostris quod eidem Iacobo iam dictam quantitatem ad sex menses proximos post exitum vite nostre persolvant, alioquin ipsos infrascripta hereditate nostra privamus, et decernimus non gaudere, quam hereditatem ad eundem Iacobum devolvi volumus devenire habita ratione quanti plus relictum est dicto Gulielmino, et infras. Nicolao, et Petro etc. ut supra. Absolvimus insuper discretum virum Bencivenni abatis, et filios eius ab omnibus, et singulis que a nobis perceperant, vel habuerant nomine usurarum, et eos exinde nullo volumus peccati onere aggravari. Item Nicholao filio Benvenuti civi Bononiens.

dilecto domicello, et familiari nostro, quem nunquam in exhibitione obsequiorum tepentem reperimus, iure legati relinquimus quingentas libras Bonon. mandantes in scriptis Henrico, et Ugolino nepotibus, heredibus nostris quod eidem Nicolao iamdictam quantitatem ad sex menses proximos post exitum vite nostre persolvant alioquin ipsos scripta hereditate nostra privamus etc. Item memoratis Gulielmino, Iacobo et Nicolao iure legati relinquimus omnia iura que ad nos pertinent in bonis Albertini Spavaldii, et eorum ipsum Albertinum Spavaldum quacumque occasione. Item Petro Armanini fideli nostro relinquimus iure legati quinquaginta libr. Bonon. mandantes infrascriptis Henrico, et Ugolino nepotibus heredibus nostris quod eidem Petro iamdictam quantitatem ad sex menses proximos post exitum vite nostre persolvant, alioquin ipsos ista hereditate privamus ut supra. Item magistro Eliseo medico nostro iure legati relinquimus centum libras Bonon. Item Gulielmino de Parma domicello, et servitori nostro, et familiari iure legati relinquimus centum libras Bononien. Item magistro Marco, magistro Iohanni coquis nostris, Benedicto Apulien., Bernardo et Milliano serventibus nostris in remunerationem obsequiorum, que nobis fideliter contulerunt, videlicet, cuilibet ipsorum viginti quinque libras Bonon. Item nob. viro Guidoni Tantidenari amico nostro iure legati relinquimus viginti quinque libras Bonon. Item Iacobino Favie magistro sartori nostro iure legati relinquimus viginti quinque libras Bonon. Item Petro de Regio, calzolario nostro iure legati relinquimus viginti quinque libras Bononien. Item Bonaccorso iure legati relinquimus decem libras Bonon. Verum si quidem considerantes devota obsequia puram fidelitatem etc. quibus nobis a multis temporibus placuerint prefati Gulielminus, Iacobus, et Nicolaus, et etiam Thomaxinus infrascriptus notarius, et familiaris noster, quoniam debitis beneficiis eos remunerare non possumus, nobis deficiente potentia, ipsos infrascriptis heredibus nostris, et universis regibus, et principibus, et cunctis, qui patris, et fratrum nostrorum solia dilexerunt, tenerrime commendamus, ceteros exortantes suppliciter quatenus prefatos, et visos alacritate, ac gratiarum favore letificent, que cunctorum mentes amat per exemplum. Item statuimus, volumus, et mandamus quod omnes litere, instrumenta, et omnia privilegia libri nostri Romantiorum ubicumque sint, et cetera res, et bona nostra que sunt in civitate Bononie apud dictum Gulielminum de S. Georgio, Iacobinum Abbatis, et Nicholaum custodienda deveniant, et servanda, iungentes eisdem, quod ipsas res, et bona cum privilegiis, litteris, seu instrumentis infrascriptis Henrico et Ugolino restituant, que ad iura hereditatis ipsorum pertinere noscuntur, tamen cuilibet eorum, et Petro Armanini prefato de quantitibus pecunie quam eis relinquimus integre satisfacto. Insuper Helenam filiam Franche nobis heredem instituimus dugentis lib. Bonon. mandantes infrascriptis Henrico et Ugolino nostris heredibus quod eidem iamdictam quantitatem persolvant quoties religionis habitum duxerit subeundum. Item virum illustrem dominum Conradum de Antiochia carissimum nepotem nostrum nobis heredem instituimus in Comitatu de Mollesio, et in omnibus et singulis iuribus ad nos pertinentibus in eodem. Item illustrem dominam nostram Catharinam de Marrano

carissimam sororem nostram serenissimi domini Federigi Romanorum imperatoris filiam nobis heredem instituimus in duobus millibus lib. Bonon. Supplicantes illustribus dominis Alfonso regi Castelle consanguineo nostro, et Federigo tertio Lantgravio Turing. nepoti nostro, quatenus dicte domine ipsam pecunie quantitatem dignentur persolvi facere infra anni proximi spatium ab exitu vite nostre, quod si non fecerint ipsos ab hereditate infrascripta privamus, et ipsos eadem volumus non gaudere, sed ad prefatam sororem nostram hereditatem ipsam devolvi volumus et venire, et insuper iure legati prefate domine plenam tribuimus potestatem exigendi, et liberandi ab omnibus eis, qui a nobis nunquam quidquam extorsissent nomine usurarum. Item Magdalenam, et Costantiam carissimas filias nostras nobis heredes instituimus, videlicet quamlibet ipsarum in mille uncis auri, quas exinde contentas esse volumus, et mandamus supplicantes illustri domino Alfonso regi Castelle consanguineo nostro, quatenus ipsas cum dote quantitatis iamdicte, nuptui tradere dignetur, quemadmodum suis, et nostris honoribus crediderit convenire. *Item HENRICUM et UGOLINUM carissimos nepotes nostros ex excellenti filia nostra HELENA, et viro magnifico Guelfo de Donoratico genero nostro natos, et ceteros masculos nascituros ex ea, dum tamen in lucem perveniant, nobis heredes equalibus portionibus instituimus in regno nostro Sardinie, et omnibus iuribus ad nos tam in dicto regno, quam in CASTRO SASSARI spectantibus* (1). Item in tota Lunisana, Carfagnana, Versilia, et tota terra, que Varestum dicitur, et in omnibus iuribus ad nos spectantibus in Castro Tribiani districtus Ianue, mandantes eis quod dictis Gulielmino, Iacobo, Nicolao, et Petro de quantitibus eis per nos relictis in prefato termino satisfaciant, alioquin ipsos a dicta hereditate privamus, et illam secundum quod superius continetur devolvi volumus ad prefatos. Statuentes, quod alias pecunie quantitates, quas eis solvendas commisimus persolvant, ut superius continetur. Item Magdalenam et Costantiam filias nostras prefatas ad regem Castelle destinant maritandas. Item quod ipsi heredes nostri Nicolaum filium quondam Corradi Pontii recommendatum habeant eique abunde subveniant in his que ad vitam suam viderit expedire. Denique Gulielminum de Parma fidelem Domizzellum nostrum stricte dictis nostris heredibus commendamus. In regno autem Sicilie, regno Arelatensi, ducatu Svevie, et in omnibus iuribus, dignitatibus, et honoribus, ad nos in Imperio Romano

(1) Elena, unica figlia di Enzo, e di Adelsia regina di Torres, fu sposata a Guelfo di Ugolino di Donoratico. Da tal matrimonio nacquero Enrico e Ugolino, istituiti eredi nel presente testamento. Sebbene la storia lo taccia, ci pare assai probabile, che il conte Ugolino, invasore del giudicato Turritano fin dal 1267 (Ved. sopr. cart. N.º CVII), abbia approfittato di tale occasione per dare in moglie al suo figlio Guelfo la principessa Elena, e riaffermare in tal guisa la propria usurpazione, giacchè nella persona di Elena, sola erede legittima del re Enzo, si trasfondevano i diritti alla successione presuntiva nel regno di Torres. Laddove poi il matrimonio di Elena con Guelfo si volesse riferire ad alcuno degli anni più prossimi al 1257, nel quale il conte Ugolino comandò una parte delle truppe pisane nell'assedio di sant'Igia (Ved. sopr. cart. N.º XCVII*), in allora bisognerebbe dire, che il regno di Torres fu da lui invaso nel 1267 per sostenere i dritti di suo figlio e di sua nuora contro i genovesi, i quali affettavano superiorità di dominio in detto regno, e specialmente nella città o castello di Sassari, il quale perciò è nominato da Enzo come una parte principale dei suoi domini in Sardegna.

spectantibus, et generaliter in omnibus aliis bonis nostris, iuribus et actionibus presentibus et futuris illustrem dominum Alfonsum regem Castelle consanguineum, Federicum Tertium Lantgravium Turing. nepot. nostrum nobis heredes instituimus, et ipsos equalibus portionibus eadem hereditate nostra decernimus potituros. Statuentes, quod domine Catharine sorori nostre usque ad anni proximi spatium ab exitu vite nostre duo millia lib. Bonon. in quibus nobis eam heredem instituimus persolvere non omittant, quod si omiserint, ipsos ab hereditate nostra privamus, et ipsos eadem volumus non gaudere, sed ad ipsam sororem nostram pleniore iure dicta hereditas nostra devolvatur. Presens autem ultime voluntatis nostre iudicium testamenti robur, et firmitatem plenissimam nullis aliis testamentis, vel codicillis hactenus per nos factis obstantibus que certa scientia et pura discretionem cassamus, et irritamus, iubemus, et volumus obtinere, quod si testamenti iure non valet saltem codicillorum iure, vel alio, quo melius valere potest roboramus. Mandantes infrascripto Thomaxino fideli notario nostro, quod hec propria manu scribens in publicam formam redigat, et muniat proprio suo signo.

Actum Bononie in palatio novo comunis eiusdem. Presentibus venerab. viro fratre Bonuano Priore conventus Fratrum Predicatorum de Bonon. qui asseruit se dictum dominum regem cognoscere, fratre Thomasino de Mattellica, et fratre Philippo de Vercellis de dicto ordine, nobili viro domino Luchito de Gattalusiis cive Ianuen. Bonon. Pretore, domino Accurtio Lanzaveglia cive Alexandrino capit. populi Bonon. domino Raymundo Danielle de Tassal., domino Gulielmino de Rodofredo iudicibus potestatis prefati, domino Viano cive Alexandrino iudice dicti capit. domino Anselmo Millon. domino Pizzone, et domino Facino sociis, et militibus dicti domini potestatis, domino Amedeo Ugonis Alberti, et domino Peregrino Christiani Medicis, testib. vocatis et rogatis.

Ego Tomaxinus quondam Petuzoli Armenini imperiali auctoritate notarius, et nunc eiusdem domini regis notarius, et familiaris predicta de ipsius mandato scripsi, et in publicam formam redegi etc.

CXI*

Inventario dei beni, che la Chiesa e Capitolo di s. Lorenzo di Genova possedevano nel 1272 in Sardegna.

(1272, 5 luglio).

Dagli Archivi della Chiesa di s. Lorenzo di Genova.

REPERTORIUM BONORUM IN SARDINEA.

In nomine domini amen. Haec est memoria facta a Gherardo de Arsemine q. Lombardi procuratore ecclesiae Ianuensis in Sardinea de servis, et ancillis ipsius ecclesiae incepta anno 1272 indictione XIV. tertio nonas iulii.

ARSEMINI (1)

Arsthoetus Catalanus, Cresce eius filius. Medietas Petri

(1) Una delle sei *donicallie* (casolari *dominicali*) donate da Torchitorio di Lacono regolo di Cagliari nel 1107 alla chiesa di s. Lorenzo di Genova, alle quali nell'anno seguente aggiunse la donazione

Crei, Maria Coa uxor Petri praedicti. Manghianus filius supradicti Petri. Medietas Arthocci, et tres partes de quatuor partibus Bonaventurae Simplicii. Georgius de Villa, Alena Trolongia uxor supradicti Georgii. Gonthinus filius supradicti Georgii. Artheccus, Ioannes et Bonaventura filii supradicti Georgii de Villa. Maria Lusabos, Ura Camati, Petrus filius supradictae Urae. Pasqualinus, Maria Casacumba uxor dicti Pasqualini, Maria filia ipsius Pasqualini. Leonardus, Maria Madrizella uxor eius, medietate. Alena Ischia, Vera Fichia germane. Medietas Gunnarii Cerei.

SABATO ROSSO (2)

Gontinus Tibia, Ioannes eius filius. Comita Pibia, Petrus eius filius, et medietas Helenae eius filiae. Gemmaris Garcia, medietas unius sui filii. Furatus Tancha, Ghotinus eius filius pro medietate. Arthoccus Concha, Bonaventura Goliae eius uxor. Petrus, Ioannes, et alius sui filii. Georgius Simon, Bonaventura Goliae eius uxor. Petrus, Vera sui filii. Petrus Concha. Medietas unius ipsius filii. Manghianus Ardeus, Maria eius uxor pro quarta parte. Lucensi eius filia pro tribus partibus de quatuor partibus. Arthoccus Basilei. Alena Bara eius uxor. Gunnarius Majus. Vera Argusei eius uxor. Ioannes Bibia. Petrus Mungia. Vera de Soncio eius uxor. Marchusia Glongia. Beneriata suae filiae. Petrus Folli, et Maria eius uxor. Georgius Mongia, et Maria uxor sua. Manghinus filius suus. Petrus Vintilla, et Georgia eius uxor. Arthoccus et alius sui filii. Petrus Sugoliari, et Manghinus de Piras, et medietas unius filiae suae, Furata Folli, et Sophia filia sua. Medietas Noatae filia Furatae, Fronditor Caffone.

FRONGIA (3)

Georgia Deca, Maria eius filia, filius ipsius Mariae. Gonsor filius supradictae Georgiae, et medietas Verae filiae supradictae Georgiae. Ioannes Coglius. Medietas unius suae filiae, et tres partes de quatuor partibus Gensisci Madii.

VILLA DE SEILLAQUA

Gergius Calcagninus, medietas unius filii sui. Gunnarius Coilius, Maria eius uxor. Nicolaus Iustus, et alia parva filia supradicti Gunnarii. Sina Creu, Georgius eius filius. Vera Calcagnino eius uxor. Arsocchus Uncius. Gontinus Uta pro medietate. Vera eius uxor pro medietate. Gontinus Cuccus. Gontinus Piscella.

COROGNO

Gunnari Maus, Helena Munta eius uxor, et filius supradicti Gunnari.

DOMUS NOVA

Maria Tullia cum tribus filiis suis. Marchusa Tullia.

VILLA ECCLESIAE

Forata Tulliu. Ioannes Cercis.

della chiesa di s. Giovanni di Arsemine, confermata poi ed ampliata nel 1119 da Guglielmo arcivescovo Cagliaritano. (Ved. sopr. DIPLOM. E CART. DEL SECOLO XII. Numeri III*. IV*. V*. e XXVII*. pag. 178. 179. 180. 199).

(2) Ossia la corte di SABATO compresa nell'atto di permuta del 29 giugno 1120. (Ved. sopr. DIPLOM. E CART. DEL SECOLO XII. N.º XXIX*. pag. 201).

(3) Forse la corte di FRONGIA, di cui nel suddetto atto di permuta.

IN AQUA FRIGIDA

Iusti Cani, medietas eius filii.

IN TRE CASALI (1)

Iongi Piscella. Manghinus eius filius. Concussa supra-
dicti Manghini uxor.

IN FLUMINE MAIORI

Vera Cassiata cum duobus suis filiis. Maria Piper cum
tribus suis filiis. Iorgia Monis cum uno filio suo. Vera
Maus, Allena Mauroni, medietas filii Allene Manronis.
Ioannes Intigatu.

COROGNO DE IUSTO

Georgia Pera.

THERUA

Tres partes de quatuor partibus, Ioannis Chizare, et
unius eius filiae (2).

In Arseminae sunt boves domiti LXVI. Vaccae inter
parvas, et magnas ccl.

In Sabathus boves domiti XXXIX. Barbeccae XXX.

In Tracasali Barbeccae ccc. (3)

CXII.

*Il conte Ugolino di Donoratico, per mezzo di Brocullo suo
procuratore speciale, fa compra, ossia redenzione di beni
stabili della eredità di Enzo re di Sardegna, a favore
di Arrigo, di Ugolino detto Nino, e di Iacopo detto
Lapo, suoi nipoti, nati dal conte Guelfo di Donoratico
loro padre, e da Elena figliuola del suddetto re Enzo.*

(1272, 6 novembre).

Dai Scelt. Dipl. Pis. del Dal-Borgo, pag. 14 e seg.

In nomine Domini amen. Pateat, notumque sit omnibus,
qualiter in uno ex libris nuncupatum — memorialium —
Cartae pergamenae, magnae formae, et maximè in illo
ser Bon-Iacobi Ugolini Guizardini notarii Secundorum,
Anni millesimi ducentissimi septuagesimi secundi, in quo
continentur tam ultimae voluntates, quàm contractus etc.
existente et conservato in Camera Actorum, Archivoque
publico Bononiae, et signanter fol. 40 in fronte primae
faciei, reperitur et extat instrumentum contractus, seu
memoria eiusmodi, prout sequitur, videlicet.

Millesimo dugentesimo septuagesimo secundo, indictione
quinta dezima, die veneris, sexto exeunte novembre.

Dom. Guillelmus de Sancto Georgio familiaris et fidelis
olim illustris dom. Henrizi Dei gratia regis Sardiniae,
filii quondam dom. Friderici Romanorum imperatoris, dom.

(1) Ossia la corte di TRACASAL, di cui nel citato atto di permuta.

(2) Per l'intelligenza delle parole *tres partes de quatuor partibus*
dei due servi qui indicati, vedasi nei DIPL. E CART. DEL SECOLO
XII. la Cart. N.º XVI. not. (8), pag. 188.

(3) La donazione, e la permuta delle corti, alle quali è relativo
il presente inventario, furono confermate dai Pontefici Callisto II.
nel 1121, Innocenzo II nel 1136, Adriano IV nel 1158, e Alessandro
III nel 1162, e 1179. (Ved. sopr. DIPL. E CART. DEL SECOLO XII.
Numeri XXXI. XLVII. LXV. LXXIX. CIX. pag. 202. 211. 221.
223. 252).

Iacobus Abbati civis Bononiensis item fidelis et familiaris
dicti dom. Regis, dom. Nicolaus quondam dom. Benvenuti
Domizzelli familiaris et fidelis dicti dom. Regis. dom. Petrus
Armannini fidelis etiam predicti dom. Henrizi (4), vendiderunt
et quasi tradiderunt Brochullo quondam pravest. Procuratori
et certo nuntio dom. comitis Ugolini quondam dom. Guelfi
comitis de Donoratico (5) sextae partis regni Charallitani
domini, legiptimi administratoris Henrizi, et Ugolini dicti Nini
et Iacobi dicti Lapi (6) filiorum excellentis domine Ellene
filiae olim predicti domini Henrizi et uxoris magnifici viri
Guelfi comitis de Donoratico patris dictorum Zermanorum,
et ipsorum Zermanorum ad hec et allia, ut patet de pro-
curatione scripta per dom. Iacobum de Lilignano notario,
procuratorio nomine pro eis recipienti et ementi heredi-
tatem et bona iura et actiones et rationes eis et cuique
eorum competentia et competenda in regno Sardiniae,
Castro Sassari, tota Lunisana, Versilia, Grafagnana, et
tota terra que Varesca dicitur, et toto Castro Trebiani
districtus Ianue, et testamento sive ultima voluntate, et
eius occasione vel causa, prefati illustris. Dom. Henrizi
regis Sardinie, scripta manu Thomaxini quondam Petrezoli
Armanini notarii, pro precio et summa quatuor millium
dugentiarum quinquaginta librarum Bononie.

Item dictus Brochullus quondam pravest. procurator
predictorum, procuratorio nomine, pro eis promisit pre-
dictis dominis Guillelmino, Iacobo, Nicholao, et Petro
solvere et dare, videlicet dicto dom. Guillelmino libras
septingentas Bonon. dom. Iacobo libras mille septingentas
Bonon. d. Nicholao libras quadringentas Bonon. et d. Petro
libras trecentas tres, etolvere et dare totum infra annum
postquam acciderit dictos Zermanos, vel aliquem pro eis
habere possessionem corporalem pacificam CASTRI DE SASSARE,
vel maiorem partem regni Turitani, non computata dicta
maiori parte, quam partem hodie tenet in regno Turitano
iudex Arboree (7), aut abbit de Castro Tribiani,

(4) Guglielmo di S. Giorgio, Iacopo Abate, Nicolò di Benvenuto,
e Pietro Armannini, che figurano come venditori nel presente atto,
sono gli stessi che figurano nella precedente carta N.º CIX. legatari
di Enzo re di Sardegna.

(5) Era questi il famoso conte Ugolino della Gherardesca, figlio
del conte Guelfo di Donoratico già defunto, e padre di altro conte
Guelfo di Donoratico, dal di cui matrimonio con Elena di Enzo re
di Sardegna erano nati Enrico, Nino, e Lapo dei Gherardeschi.
Il conte Ugolino adunque era loro avo paterno; ma non appare dal
presente atto il motivo per cui, essendo ancora vivente il padre
loro, essi fossero sottoposti alla curatela dell'avo. Si noti che il conte
Ugolino qui s'intitola *signore della sesta parte del regno Cagliari-
tano*: dal che si raccoglie che la terza parte di detto regno, di cui nel
1257 s'intitolavano cumulativamente signori egli, ed il suo fratello
Gherardo (Ved. sopr. cart. N.º XCVII*), era stata tra essi divisa. Da
un documento, che si produce fra le carte e i diplomi del seguente
secolo XIV, si vedrà che l'altra sesta parte del regno di Cagliari
spettata al conte Gherardo fu poi divisa tra i di lui figli conte Bo-
nifazio, e conte Ranieri; e la porzione di quest'ultimo, dopo la di
lui morte, suddivisa tra i suoi figli Tommaso, Gaddo, e Barnaba
conti di Donoratico.

(6) Siccome il re Enzo nominò soltanto, ed institui suoi eredi i
propri nipoti Enrico e Ugolino, è assai probabile, che nel 16 marzo
1272, data del di lui testamento, quest'altro suo nipote Lupo non
fosse ancora nato.

(7) Il giudice di Arborea, che si trovava al possesso di una parte
del regno Turritano, era Mariano II, e luogo principale e più im-
portante del regno era in quel tempo la città di Sassari, mentre
volgeva a totale rovina l'antica Torres. La città di Sassari fin dalla
metà del secolo XIII godeva di una certa indipendenza, se già non
era indipendente al tutto dai regoli Turritani. I Genovesi nel 1257,
assedati in sant'Igna, mettono fra i patti della resa, di potersi li-
beramente ritirare a Sassari. (Ved. sopr. cart. N.º XCVII*). Nel
1263 si combatteva aspramente tra il giudice di Arborea, e il giudice

quatuor millia librarum denariorum infra annum, et iidem requisiti fuerint dicti Zermani et eorum heredes ex instrumentis unius eiusdemque tenoris scriptis manu dom. Iacobi de Lilignano notarii de Pisis, et Tomaxini predicti notarii heri factis in domo dicti dom. Guillelmini. Presentibus dom. Bozio de Pizochot. Dom. Michaelis. dom. Ugolini de Marano. Mattheo Blanchito. dom. Guidocto de Berofat. alle . . . dom. Angelelli de Ursis, et Guillelmo de Parma familiari olim dicti dom. regis, testibus.

Ita est, et affirmo ego Franciscus Antonius Franceschini olim dom. Michaelis Mariae filius, civis, et publicus Bononiae notarius collegialis, apostolicus, et imperialis etc. atque unus ex publico archivo praepositis etc. In quorum etc. Hac die 27 septembris 1759.

CXIII.

Il Pontefice Gregorio X, ricordati prima vari fatti, coi quali i Pisani si erano chiariti favorevoli al re Conradino, ed aveano usurpato i dritti della Sede apostolica, così in Sicilia come in Sardegna, fa precetto ai medesimi di tornare all'ubbidienza della Chiesa, e di restituire nel termine perentorio di tre mesi il GIUDICATO Turritano, e specialmente la città di SASSARI, che aveano invaso, ed occupavano con la forza, in dispregio delle censure ecclesiastiche perciò fulminate contro essi dal di lui predecessore Papa Clemente IV, minacciandoli, in caso contrario, di aggravare in odio loro le pene, che per tante colpe ed usurpazioni aveano effettivamente incorse.

(1273,).

Dai Scelt. Dipl. Pis. del Dal-Borgo, pag. 249 e seg.

Gregorius episcopus servus servorum Dei ad certitudinem presentium, et memoria futurorum.

I. Licet non sine gravi amaritudine subditorum recensamus excessus, illorum tamen obstinatam proterviam emerita cogimur castigatione percellere, quos a multis retro temporibus pia Mater Ecclesia nec commonitionibus potuit a malo compescere, nec comminationibus cohibere, cum non oporteat nos sola esse delictorum prohibitione contentos, sed etiam iusta sit pena transgressoribus imponenda.

II. Sane felicitis recordationis Clemens Papa predecessor noster, ad ipsius perlato notitiam, quod dudum Conradinus nepos quondam Friderici olim Romanorum imperatoris, inconsulte nimis, et temerarie ambitionis spiritu concitatus, non solum ad obtinendum Romanum cona-

di Sassari (*iudicem Sazarensem*) pel giudicato di Torres. (Ved. sopr. cart. N.º CII). Nel 1267, e più probabilmente nel 1266 il famoso conte Ugolino della Gherardesca invade il regno Turritano, e fra gli altri luoghi la città di Sassari, che il Pontefice Clemente IV fa oggetto speciale delle sue sollecitudini. (Ved. sopr. cart. N.º CVII). Nel 1272 il re Enzo dice di aver dritti sul castello di Sassari. (Ved. sopr. cart. N.º CIX). E nell'anno seguente il Pontefice Gregorio X comanda ai Pisani con la restituzione del giudicato di Torres quella eziandio di Sassari, che chiama *locum insignem, et quasi caput iudicatus ipsius* (i. e. Turritani) Ved. infr. cart. N.º CXII). Finalmente nel 1275, dopo l'uccisione di Michele Zanche vicario di Enzo re di Sardegna, la città di Sassari si vendica in libertà.

batur imperium, sed et regnum Sicilie intitulare sibi non veritus, sub eiusdem regni titulo nomen regium ascribebat, quodque cum aliquibus inimicis ecclesie diversarum Italie partium scelestas in eius factiones, suas per civitates, et loca varia, sub premissa intitulatione litteras regie maiestatis impressas typario destinando, turbare pacem eiusdem ecclesie, ac populum commovere in ipsorum predecessoris, et ecclesie, nec non et carissimi in Christo filii nostri Caroli Sicilie regis illustris discrimen, et preiudicium nitebatur; frequenter universis Christifidelibus publice ac expresse prohibuit, ne in ipsum Conradinum, velut in Sicilie regem intenderent, vel ipsi tanquam regi Sicilie scriberent, nec ab ipso litteras velut a rege Sicilie, vel sub regia ratione regni Sicilie intitulatione vel denominatione reciperent, nec cum armis, vel sine armis, facto vel verbo, aut alias quomodolibet ad turbandam ipsius ecclesie pacem, vel contra regem predictum prestarent ei auxilium, consilium, vel favorem. etc.

X. Predictas quoque cives ac comune Pisanos aperte monuit, ut infra festum Beatorum Apostolorum Petri, et Pauli tunc proxime secuturum, quod eis pro peremptorio termino assignavit, ad ipsorum predecessoris et ecclesie mandata precise redirent, satisfacturi plenarie de suis excessibus, ac ipsorum beneplacitis parituri. *Alioquin ipsos ex tum omni terra, et iure, si qua forsitan habebant in INSULA SARDINIE (1) vel aliqua parte ipsius, apostolica auctoritate privavit, et manere decrevit ipso facto privatos etc.*

XI. Ceterum memorati cives, civitas, et comune, predictis excommunicationibus, et interdicti sententiis ac penis illatis, et comminatis omnino contemptis, non solum ad ipsius predecessoris mandata infra dictum eorundem Apostolorum festum redire contumaciter non curarunt, verum etiam cum eodem Conradino gentem suam mittere, ac pro ipso in regnum, et specialiter in insula Sicilie galearum stolum destinare, variaque loca ipsius regni, et precipue insulam ipsam invadere, illisque, nec non et habitatoribus eorundem multiplicia dampna inferre, *ac in prefata INSULA SARDINIE, quae est Sedis apostolice specialis (2), iudi-*

(1) Sembra, che con le parole *si qua forsitan habebant* siasi voluto accennare ai dritti dei Pisani sulla Sardegna in virtù della concessione loro fattane da Papa Benedetto VIII per la liberazione dell'isola dai Saraceni, ovvero della posteriore investitura, che nel 1165 ne aveano ottenuto da Federigo I imperatore di Germania.

(2) È noto che la chiesa romana fondava specialmente il suo dritto di sovranità sulla Sardegna nella donazione, o costituzione dell'imperatore Ludovico Pio dell'817, che riportammo più sopra in questo stesso CODICE, pag. 117. 118. not. (4) Questo dritto era stato riconosciuto dai regoli, o GIUDICI di Cagliari, di Torres, e di Arborea, i quali perciò prestarono omaggio, e giuramento di fedeltà alla stessa Chiesa Romana, riconobbero il di lei alto dominio sopra i loro regni o GIUDICATI, e dichiararono di tenerli e possederli a di lei nome, quali suoi vassalli e feudatari, col patto della devoluzione in caso di loro decesso, senza successori legittimi (Ved. sopr. DIPLOM. E CART. DEL SECOLO XIII. Numeri XXX*. not. (1), XLV. LVII. LVIII. LIX. LX. LXVI. LXVII. LXX. LXXI. LXXV. LXXVI. LXXVII). E se il GIUDICE di Gallura non prestò omaggio, e giuramento somigliante, non fu già perchè disconoscesse la sovranità dei Romani Pontefici sulla Sardegna, ma perchè avea già prestato quell'omaggio, e quel giuramento alla republica Pisana (Ved. sopr. cart. N.º LXI.), la quale pretendeva lo stesso dritto di sovranità sull'isola, o per la concessione di Papa Benedetto VIII, o per la investitura avutane dall'imperatore Federigo I, o più veramente per averla occupata,

catum Turritanum, et specialiter SASSARUM locum insignem et quasi caput IUDICATUS ipsius, eodem predecessore defuncto, occupare ausu temerario presumpserunt, et occupatum adhuc detinere presumunt; propter quod non est dubium, ipsos tam premissas spirituales sententias latas in eos, quam temporales penas illatas eisdem, ut premittitur, et specialiter privationem terre et iuris, si qua in predicta insula Sardinie habuerant, cum infra predictum festum Apostolorum ad mandata ecclesie non redierint, et idem predecessor ipsos, eo ipso, nisi redirent infra illud, predictis terra et iure privaverit, et privatos manere decreverit incurrisse etc.

XIII. Nos itaque, licet vellemus admodum ipsos esse omnino innoxios, ut nullus huiusmodi processibus locus esset, conscientia tamen, et qualitate processuum predecessoris ipsius, et contumacia eorumdem urgentibus, post mansuetudinis vias, quas, eorum faciente pertinacia, inefficaces experti sumus, et inutiles apud ipsos, semitas iustitie cogimur experiri, ut per illam saltem ipsorum, ut tenemur, inobedientiam, ulciscamur. Et ideo presente hac multitudine numerosa fidelium de fratrum nostrorum consilio declaramus, et denuntiamus prefatos cives, civitatem et comune Pisanos predictas omnes et singulas excommunicationis et interdicti sententias, quas nihilominus propter causas predictas, et premissam in non parendo nostris monitionibus commissam contumaciam, innovamus, nec non et penas ab ipso predecessore inflictas eisdem, et precipue quoad privationem terre, ac iuris, si qua in SARDINIA forsan habuerant, incurrisse. Ac insuper privationem ipsam ratam et gratam habentes, et etiam approbantes, memoratos civitatem, et comune prefatos terra et iure decernimus ex causis premissis manere privatos etc.

XVI. Memoratos quoque cives, civitatem, et comune Pisanos monemus, districte mandamus eisdem ut infra tres menses, quos eis ad hoc, pro peremptorio prefigimus termino, de memorata INSULA SARDINIAE gentem suam, si quam illuc miserunt, revocent, et eandem INSULAM, et specialiter dictos IUDICATUM, et locum SASSARI nobis, ecclesie romane, ac nuntiis nostris libere, et in pace dimittant, nullam de cetero super illis molestiam per se, vel per alios, aut cum aliis illaturi. Quodque infra instans festum purificationis, quod eis pro peremptorio termino assignamus, humiliter ad nostra, et ipsius ecclesie studeant redire mandata, satisfactionem de premissis impensuri plenariam, et

e possederla nella massima parte con la forza delle armi, e col mezzo di cittadini Pisani da lei dipendenti. Ma si è già veduto con la scorta di vari diplomi e carte riportate più innanzi (SECOL. XII. e XIII.) con quale energia, e con quante minacce, interdetti, e scomuniche i Pontefici Innocenzo III, Onorio III, Gregorio IX, e Clemente IV redarguirono i Pisani di tali loro pretese, ed usurpazioni, in pregiudizio dei dritti sovrani della Sedia apostolica sulla Sardegna, e specialmente sul Giudicato di Torres, e sulla città di Sassari. E dal presente documento si scorge come il Papa Gregorio X seguisse in ciò le orme dei suoi predecessori. Egli anzi fece di più dei medesimi, poichè ottenne da Rodolfo I. imperatore germanico nel 1275 e 1278 la ricognizione e la conferma insieme del sovraccennato dritto della Chiesa Romana sull'isola. I diplomi relativi sono stati pubblicati dal LUNIG (Cod. Ital. Dipl. Tom. II. col. 694. usq. ad 791 edit. Francofurt. et Lips. MDCCXXV. e seg. in fol.)

nostris precise beneplacitis parituri etc. (1)

XIX. Actum in eadem ecclesia Urbeveterana in festo Dedicationis Basilice Principis Apostolorum, pontificatus nostri anno primo.

CXIV*.

Dorgodorio, arcivescovo di Torres, spartisce in cinque parrocchie la città di Sassari, ritenuta matrice e capo delle medesime l'antica plebania di S. Nicola; assegna terre e possessioni alle quattro nuove cappelle, o parrocchie aggiunte, intitolate a S. Caterina, a S. Sisto, a S. Donato, e a S. Apollinare; e determina la giurisdizione spettante a ciascuna di esse (2).

(1278, 24 settembre).

Dall'Archivio del Capitolo Turritano.

Dorgotorius miseratione divina archiepiscopus Turritanus in perpetuum. In parte solitudinis Domino disponente vocati circa creditam nobis ordinationem ecclesiarum nostre dioecesis salubriter considerare nos expedit tempus causam et locum secundum quod pro emergentibus negotiis interdum nova sunt consilia capienda et prout temporis necessitas et causae deposcit utilitas de parroquialibus ecclesiis nostre dioecesis nunc plures in unam reddendo nunc unam dividendo in plures prioribus cogitatis ordinare. Sane cum populus seu villa Sassari in qua non nisi una et singularis hatenus erat parroquialis ecclesia, quae Plebs cognominatur auxilio sufragante divino in tantam excreverit multitudinem que per ipsam ecclesiam administratio sacramentorum ecclesiae tanto populo plenarie non poterat exhiberi, prout inde frequenter clamor populi inculcavit auctoritatem nostram necessarie propter ipsius parroquiae diffusionem et distantiam non modicam parroquianorum huiusmodi sine magna difficultate non poterat ipsa ecclesia adiri maxime tempore hiemali. Huiusmodi rei solitudine sepe comoti ac in premissis adhibere salubre remedium cupientes de voluntate et assensu nostri capituli Turritani nec non de consilio venerabilium fratrum

(1) I Pisani, dopo questo *Monitorio*, non tardarono a sottomettersi agli ordini di Papa Gregorio X, il quale perciò li riammise nella sua grazia, e per mezzo di Fr. Giovanni da Viterbo dell'ordine dei Predicatori, suo Legato speciale, li assolvette dalle censure ecclesiastiche nel 4 giugno di questo medesimo anno 1273. I documenti relativi sono stati pubblicati dal Raynaldi (Annal. Eccl. Tom. III. pag. 334-35-36).

(2) La divisione della città di Sassari in cinque parrocchie diede occasione a molte discordie tra i nuovi parroci, e l'antico pievano di S. Nicola. Per sedarle, dovette intervenire il comune, sotto la podesteria di Ottobuono Boccanegra, il quale col mezzo di Guantino Catoni, di Pietro Caso di Villano, e di Mariano Pava indusse i dissenzienti a concordia, la quale fu stipulata e sottoscritta da detti parroci e pievano nel 10 ottobre 1336. Però non essendo stata la medesima osservata, e rinascendo sempre le questioni, l'arcivescovo di Sassari Pietro Spano nella prima metà del secolo XV fece fissare con atto apposito le norme da seguirsi dal ridetto pievano, e dai rettori delle altre quattro parrocchie urbane create da Dorgodorio, nell'esazione delle decime, e di altri dritti ecclesiastici. Noi riportiamo questi due atti fra le carte e i diplomi del secolo XIV, e del secolo XV. Per quanto poi riguarda l'arcivescovo Dorgodorio, Ved. TOLA, *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*, Vol. II. pag. 49 e 50.

et coepiscoporum nostrorum ac aliorum prudentium virorum quatuor capellas post eandem Plebem Sancti Nicolai in ipsa villa Sassari decrevimus faciendas quas propriis exprimimus et nominamus vocabulis. Primam videlicet ad honorem et reverentiam Sancte Catharinae virginis. Secundam ad honorem et reverentiam Sancti Xisti martiris. Tertiam ad honorem et reverentiam Sancti Donati martiris. Quartam ad honorem et reverentiam Sancti Apolinaris martiris. Quibus quidem Plebi et Capellis praedictis populum dicte ville divisimus distribuentes singulis earum singulas parroquias quas publice duximus limitandas prout est ibidem habitantibus manifestum statuentes ut in qualibet ipsarum capellarum proprius instituat sacerdos qui populum sibi commissum ligare valeat et absolvere et eidem sacramenta ecclesiae ministrare. In dicta nostra plebe plebanus qui pro tempore fuerit ibidem tres sacerdotes et unum sacristam et quatuor clericos continuo teneat qui tam ipsi plebi quam populo sibi commissio serviant in divinis. Nolumus tamen quod aliquam ipsarum ecclesiarum habeat cimiterium sed omnes parroquiani earundem ecclesiarum sepeliantur apud plebem predictam, candele que deportate fuerint ad sepulturam defunctorum parroquianorum cuiuslibet ipsarum capellarum celebratis exequiis defuncti dividantur per medium, et una pars remaneat ipsi plebi, alteram vero habeat sacerdos cuius parroquianus extitit defunctus. Quilibet autem ipsarum plebis et capellarum habeat quemcumque fuerint eidem per devotionem fidelium collata, nec non decimas, primicias et alias oblationes parroquianorum suorum atque testata, legata sicut a suo vel alterius ecclesiae parroquiano reservata tamen canonica portione illi ecclesiae cuius parroquianus extitit decedendus. Capellani insuper dictarum capellarum teneantur exhibere et facere dicte plebi alia omnia que ceteri capellani qui adsunt ipsi plebi exhibere consueverunt ab antiquo et non amplius. Item volumus quod quilibet capellanus possit pueros sue parrochie in sua ecclesia baptizare per totum anni circulum preterquam in sabato sancto et pentecostes, predictis namque temporibus volumus ut in dicta plebe baptizentur omnes, qui tunc fuerint baptizandi. Decernimus insuper ut predictae capelle deinceps illis libertatibus et exemptionibus gaudeant et utantur quibus predicta ecclesia Sancti Nicolai per antecessores nostros privilegiatam esse constiterit ab antiquo. Preterea cum predicta plebs magnis et multis abundaret redditibus, de bonis eiusdem sine magna lesione ipsius predictas quatuor capellas dotavimus in hunc modum. Primo ecclesie Sancte Catharine dedimus et concessimus omnes terras sitas et positas in territorio dicto Annarò et Mascari, et vineam dictam de Gaita sitam et positam in territorio dicto Sanctus Estefanus, prout dicta ecclesia Sancti Nicolai predictas terras et vineam hatenus habet, et possedit et sic continetur in condaque seu carta bullata ipsius. Ecclesie Sancti Xisti dedimus et concessimus omnes terras sitas et positas in territorio dicto Hya et Valle de vinea cum domo et possessionibus positas in villa de Fiene; item vineam dictam de Valle positam in territorio dicto Isala, tam id quod vinatorium est quam id quod est vacuum ibidem prout ipsa ecclesia Sancti Nicolai predictas terras, domum, possessiones et vineam hatenus habet et possedit et sic con-

tinetur in condaque seu carta bullata ipsius. Ecclesie Sancti Donati concessimus et dedimus omnes terras sitas et positas in territorio dicto Monte, dicto condaque, prout dicta ecclesia Sancti Nicolai predictas terras hatenus habuit et possedit et sic continetur in condaque seu carta bullata ipsius. Ad perpetuam autem omnium supradictorum memoriam presens scriptum sigillo nostro fecimus roborari. Actum Sassari in ecclesia Sancti Nicolai presentibus domino Arloco Ep° Poblacensi, Sumachio Ep° Empuriensi, Torgotorio Archiep° Tur°, Petro Fara Plebano S. Nicolai, Ioanne Honroli publico scribano anno Dⁿⁱ millesimo ducentesimo septuagesimo octavo, indicione decima, octavo kalendas octobris.

† Ego Petrutius de Canilia regali auctoritate nottarius omnibus supradictis interfui, et rogatus scribere scripsi, et in publicam formam redegi.

CXV *

Pietro vescovo di Bisarcio in nome proprio, e nella qualità di procuratore di Gonnario vescovo di Ampurias in Sardegna, giura fedeltà al comune di Genova, e promette di aiutarlo co'suoi aderenti e dipendenti, acciò lo stesso comune consegua la possessione della città di Sassari, e del suo territorio; e il detto comune, in ricambio di tal giuramento e promessa, riceve sotto la sua protezione quei due vescovi, onde difenderli dalle vessazioni dei Pisani, alle quali essi soli non poteano opporre valida resistenza.

(1283, 30 agosto).

Dal *Lib. Iurium* della rep. di Genova, pag. 132, nei Regii Archivi di Corte di Torino.

In nomine Domini amen. Nos Petrus divina miseratione Gisarchensis episcopus nomine nostro et nostrorum, et totius districtus nostri et omnium nobis adherentium, ac procuratorio nomine venerabilis patris domini Gonnarii Empuriensis episcopi cuius nuncii et procuratores sumus ut de ipsa procuracione constat per instrumentum scriptum manu Bonalbergii Cauariati de terra noua Sicilie notarii millesimo ducentesimo octuagesimo secundo die decima tertia augusti sperantes posse defensari et auxiliari a vobis dominus potestate comuni et populo Ianue et per ipsum populum et comune contra Pisanos et sequaces ipsorum qui iura episcopatus nostri et ecclesiarum nostrarum Dei timore postposito inuadere non uerentur et nos et nostros quasi quotidie offendunt et iura episcopatus nostri et ecclesiarum nostrarum minuunt et inuadunt et iniurias nobis et nostris quasi quotidie inferunt, quibus per nos resistere non ualemus nisi ab amicis et fidelibus christianis auxilium et consilium habeamus gerentes firmam spem de uobis et comuni et populo Ianue tanquam de fidelibus ecclesie posse per vos et mediante potentia uestra in nostra iusticia conservari et tantis resistere iniuriis ad honorem Dei et sancte Sedis Apostolice ac sancte Romane ecclesie nos et nostros et omnes nobis adherentes. et dictum uenerabilem patrem episcopum Empuriensem et suos et omnes eidem adherentes et terras nostras et ipsius com-

mittimus protectioni uestre et comunis et populi Ianuensis. Subiciendo nos et nostros et terras nostras et nobis adherentes et dictum episcopum Empuriensem et suos et terras suas et omnes adherentes eidem totaliter dicioni uestre et comunis et populi Ianue. iurantes propositis coram ipso sacro sanctis Euangeliis pro nobis et nomine nostro in anima nostra et pro iamdicto episcopo et in animam ipsius a quo ad hoc habemus speciale mandatum ut constat in dicto instrumento procuratorii. Et promittentes uobis recipientibus nomine comunis et populi Ianue quod nos et iam dictus episcopus toto posse nostro et nostrorum et nobis adherentium faciemus et curabimus ita et sic operam dabimus bona fide efficacem quod uilla et terra de Sassari cum toto districtu suo et iurisdictione perueniet ad dominium siue in dominium et in posse comunis et populi Ianue cum omnibus iuribus et pertinentibus ad ipsam uillam et quod de cetero erimus perpetuo fideles et amatores comunis et populi Ianue et quod nos et iam dictus episcopus toto posse nostro et subditorum nostrorum et omnium nobis adherentium iurabimus defendemus et perpetuo manutenebimus comune et populum Ianuensem et homines Ianue et districtus et honorem uestrum et comunis et populi Ianue et utilitatem ipsius comunis et populi procurabimus bona fide ubique et specialiter in romana curia iuxta posse nostrum. Et predicta nomine nostro et pro nobis et nostris et nobis adherentibus et pro iamdicto episcopo et suis et eidem adherentibus promittimus uobis recipientibus nomine comunis et populi Ianue attendere et obseruare et contra non facere uel uenire sub pena mille marcharum argenti solemniter stipulata per nos nomine comunis et populi Ianuensis et promissa per nos nomine nostro et episcopi supradicti. ratis nichilominus manentibus supradictis in obligatione honorum nostrorum et iam dicti episcopi. Salua tamen in omnibus auctoritate sancte Sedis Apostolice et saluis in omnibus semper iuribus sancte Romane ecclesie. Versa uice nos Michael de Saluaticis potestas Obertus Spinula et Obertus Aurie capitanei comunis et populi Ianue uoluntate et auctoritate consilii nostri credencie super hoc habiti die uigesima octaua augusti pro predictis et occasione predictorum recipimus uos dominum Petrum uenerabilem patrem episcopum Gisarcliensem pro uobis et uestris et nomine uestro et uestrorum et procuratorio nomine uenerabilis patris domini Gonarii Empuriensis episcopi et ipsum episcopum et suos in protectionem nostram et comunis et populi Ianue. sicut habemus ciues et districtuales nostros. Que quidem uobis recipientibus dictis nominibus promittimus attendere complere et obseruare et in protectionem nostram habere et tenere sicut habemus et tenemus ciues et districtuales nostros sub predicta pena et obligatione honorum dicti comunis. ratis nichilominus manentibus supradictis. Et predicta etiam iuravit Loysius Caluus cancellarius comunis Ianue in animas dominorum potestatis capitaneorum et consilii credencie et uoluntate ipsorum quod attendentur et obseruabuntur per ipsos potestatem et capitaneos et comune et populum Ianue secundum quod superius dictum est.

Actum Ianue in palacio heredum quondam Alberti de Flisco in consilio credencie anno dominice natiuitatis millesimo ducentesimo octuagesimo tertio indictione

decima die triginta augusti inter primam et terciam.

Testes Archerius Vacha. Iacobus de Bennesia notarii. Omodeus de Gaudio et Leonardus de Campo de Bonifacio.

Ego Rollandinus de Richardo sacri palatii notarius hoc instrumentum extraxi et exemplauit ex cartulario instrumentorum compositorum manu Benedicti de Fontanegio notarii. sicut in eo uidi et legi nichil addito uel diminuto. nisi forte littera uel sillaba titulo seu puncto abreuiationis causa sententia non mutata. De mandato tamen domini Dany de Osenaygo ciuitatis Ianue potestatis presentibus testibus Iohanne Bonihominis Loysio Caluo cancellariis comunis Ianue. et Iacobo de Albario notario. M.CCC.I. indictione XIII. die XX. iunii.

CXVI*.

Pietro II re di Aragona scrive a Mariano II giudice di Arborea, acciò faccia restituire dai Pisani due galee, ch'essi aucano predato nel golfo di Cagliari, assieme agli uomini, e alle merci, di cui erano cariche, e delle quali si erano impadroniti con la forza, e con parecchie uccisioni.

(1284, 11 aprile).

Dal Regio Archivio di Barcellona, Registr. *Gratiarum Regis Petri Secundi*, de ann. M.CCLXXXIII ad ann. M.CCLXXXIII, fol. 178.

Petrus, Dei gratia, Aragonum, et Siciliae Rex, viro nobili domino Mariano Iudici Arboreae, dilecto affini suo, salutem, et dilectionem sinceram. Quia ad nostram peruenit audientiam, quod duae galeae nostrae, quae ueniebant de partibus Siciliae, captae, et retentae fuerunt in Callari per Pisanos, pluribus ex hominibus ipsarum galearum mortuis, et aliis captis, et retentis, et etiam quod armata Pisanorum, quae nuper uenit in maria insulae Maioricae, damna plurima intulerunt nobis, et hominibus nostris, deducendo secum vassella, merces, et res dictorum hominum nostrorum, cogimur inde, nec immerito, quam plurimum admirari, cum per Pisanos, vel eorum aliquem in nobis faticca inventa fuerit de directo. Unde cum intentionis nostrae sit semper amare, et honorare Pisanos, prout per antecessores nostros, et antecessores etiam illustrissimae dominae Reginae consortis nostrae, semper honorati fuerint, nollemus, quod assumerent occasionem aliquam seu malum modum propter quod habere nos oporteat aliter cum eisdem, nec ipsi etiam erga nos, vel gentes nostras habere deberent, cum non subsit causa, odium aliquod, seu malam uoluntatem. Quare dilectionem uestram, et benevolentiam attentè rogamus, quatenus dictas duas galeas nostras, et homines captos in ipsis, nec non vassella, merces, et res quae gentibus nostris per Pisanos fortitae fuerint, et ablatae, faciatis restitui, et ea mitti nobis, et si fortè Pisani, vel eorum aliqui materiam à nobis, vel gentibus nostris habeant aliquam conquerendi, Nos sumus parati pacem facere benigniter ad cognitionem uestri super ea, et facere quod rationis fuerit, atque iuris, et super hoc nuntium ad vos mittimus Zachariam fidelem hominem nostrum, praesentium portatorem, cui credatis si placet de his, quae ex parte nostra uobis duxerit referenda super praedictis. Dat. Valentiae tertio idus aprilis, anno domini millesimo CC. LXXX. quarto.

CXVII.

Elenco nominativo dei capitani delle navi, che i Pisani perdettero nella battaglia della Melora, e delle famiglie pisane che le armarono, e vi mandarono le loro armi dipinte (1).

(. (2)).

Dal Lami, *Delic. Erudit.*, Tom. III. pag. 285 e seg.

Copia de nomi dei Padroni di quelle galee, che i Pisani perdettero alla Melora, essendone **Capitano e Condottiere Ugolino Conte di Donoratico** nell'anno MCCLXXXIV. a dì VI. d'agosto.

Messer Nino Gismondi	}	Tutti Gismondi.
M. Giovanni Morgantini		
M. Iacopo Buzaccarini	}	Tutti Gattani.
M. Andreotto Gattani		
M. Filippo Scanna		
M. Iacopo Foschi		
M. Simone Bonetti		
M. Guido Gadduli		
M. Stefano Martaconi		
M. Giovanni de Fuccino	}	Tutti Casa Lei.
M. Andrea Vernagalli		
M. Simone Lansa		
M. Masino Buttarò		
M. Gaddo Gallo		
M. Iacopo Lei		
M. Obizzo Gualandi	}	Tutti Gualandi.
M. Niccolò Fanuucci		
M. Benedetto Mascalconi		
M. Lupo Rosigniuoli		
M. Bettino da Parrano		
M. Iacopo Buglia		
M. Cecco Bisconti		
M. Gaddo Mandaffetti	}	Tutti Bisconti.
M. Puccio Baratula		
M. Guido Mosca	}	Tutti Mosca.
M. Cino Ramondi		
M. Rinieri Bavosi	}	Tutti Casapieri.
M. Gano dalla Strada		
M. Piero Casapieri		
M. Nanni Schacchieri	}	Tutti Sacchi.
M. Nicolò Azzopardi		
M. Francesco di M. Iacopo Sacco		
M. Rosso di M. Rinieri Sacco		
M. Simone di M. Iacopo Sacco		

(1) Siccome il presente documento ha relazione molto stretta con gli avvenimenti storici di Sardegna del 1284, giacchè in detto anno i Genovesi sostenevano contro i Pisani guerra assai viva nell'isola, e nei suoi mari, e aveano spedito Benedetto Zaccheria con trenta triremi armate, acciò, sbarcando nel lato settentrionale assaltasse la città di Sassari (impresa che fu abbandonata, appena si seppe l'armamento della flotta Pisana contro Genova), perciò abbiamo stimato cosa non inutile riprodurlo nel presente **Conte**.

(2) Il presente Elenco fu scritto probabilmente nello stesso anno 1284, in cui seguì la famosa battaglia della Melora, sebbene il medesimo non siavi indicato.

M. Ugo Lanfranchi	}	Tutti Lanfranchi.
M. Pandolfo Pandolfi		
M. Benedetto di M. Gio. Malepa		
M. Rinieri Gualterotti		
M. Duccio Pazzagli		
M. Rinieri Farfera	}	Casa Grifi.
M. Iacopo Massari		
M. Gano Chicculi		
M. Guido Pellaio	}	Tutti Lanfranchi.
M. Giovanni Bronica		
M. Simone di Niccolao Pestelli	}	Tutti Rossermini.
M. Andrea di M. Stefano Stufi		
M. Iacopo Rossermini		
M. Giovanni Sassotto	}	Tutti Rossermini.
M. Antonio Busmago		
M. Iacopo Orlandi	}	Tutti Orlandi.
M. Pino della Sassetta		
M. Gregorio del Niccho		
M. Antonio Ieremia	}	Tutti Duodi.
M. Lappo Gatti		
M. Piero Grifo	}	Tutti Uppezinghi.
M. Filippo da Caprona		
M. Cecco Duodi		
M. Rinieri Conte	}	Tutti Uppezinghi.
M. Gorgona Grifo da Sangusmè		
M. Figlio degli Uppezinghi.	}	Tutti Uppezinghi.
M. Cione Marassi		
M. Betto Paltonieri.	}	Tutti Uppezinghi.
M. Bindo da Cestoculi		
M. Lemmo da Librafalta.	}	Tutti Uppezinghi.
M. Binaglia de' Nobili da Buriano.		
M. Giusto Monti dalla Sala.	}	Tutti Uppezinghi.
M. Nugio de' Buonassalti da Terricciuola.		
M. Filippo degli Eri.	}	Tutti Uppezinghi.
M. Betto dalla Tavola.		
M. Lorenzo di M. Rinieri Zampante.	}	Tutti Uppezinghi.
M. Gano Squarcialupi.		
M. Gerbo dei Nobili de' Brill.	}	Tutti Uppezinghi.
M. Gano Conte di Segalare.		
M. Filippo Bisconti da Fucecchio Pisano.	}	Tutti Uppezinghi.
M. Bartolommeo Pecora.		
M. Niccolao de' Lanfreducci.	}	Tutti Uppezinghi.
M. Andrea degli Eri.		
Messer Gante da Cesano	}	Questi furono Mercanti.
M. Ulivieri da Scorno		
M. Guelfo Roncioni.	}	Tutti Uppezinghi.
M. Simone de' Muccio da Calci Contadino.		

Copia de nomi delle famiglie, delle quali vi si sono mandate l'Arme dipinte.

Del Colle.	Lanfranchi.
Grifi.	Malcondini.
Orlandi.	Della Rocca.
Cattanelli.	Vernagalli.
Verchionesi.	Zampanti.
Sansovini.	Scaggieri.
Visconti.	Gattani.
Gualandi.	Da Donoratico.
Gismondi.	Lanfreducci.

Gambacorti.	Buonaccorsi.
Agnelli.	Corbini.
Agliata.	Boetii.
Rossermini	Di Pone.
Galletti.	Tripalti.
Mosca.	Del Bona.
Da Settimo.	Bizzarri.
Da Sancasciano	Ragonesi.
Cuocenti.	Da Cascina.
Grassolini.	Bartalotti.
Palmierini.	Compagni.
Damiani.	Lante.
Lambardi.	Anarnie.
Tignosi.	Da Scorno.
Azzopardi.	Paganelli.
Carletti.	Bettoni.
Mosca.	Sardi.
Vivai.	Bernardi.
Casapieri.	Pupilli.
Uppezzinghi.	Cini.
Roncioni.	Da Piano.
Della Caprona.	Della Chiostra.
Benetti.	Urbani.
Murci.	Del Pitta.
Venerosi.	Dal Campo.
Mastiani.	Da Castello.
Dal Poggio.	Da Paule.
D' Unito.	Fiorelli.
Catignani.	Casaprimi.
Da Ceuli.	Buonassalti.
Del Setaiuolo.	Legoli.
Della Seta.	Del Voglia.
Botticelli.	Seravallini.
Raù.	Dal Pontadera.
Del Testa.	Aiutamichristi.
Buzzaccarini.	Della Freccia.
Moricotti.	Cinquini.
Di Dino da Ceuli.	Salmuli.
Maracci.	Apostoli.
Cesani.	Benenati.
Sterlicchi.	Palmieri.
Borgarucci.	Del Torto.
Forcoli.	Del Pizzica.
Da Venlicano.	Dell'Ancroia.
Papponi.	Del Mosca.
Agostini.	Cilla.

CXVIII.

Lega delle repubbliche di Firenze, di Genova, e di Lucca contro quella di Pisa, nella quale sono presi vari accordi riguardanti la Sardegna, e specialmente il castello e le saline di Cagliari, i luoghi, le fortezze, e le terre, che vi possedevano il conte Ugolino della Gherardesca, e Nino Visconti giudice di Gallura.

(1284, 13 ottobre).

Dai Scelt. Diplom. Pisan. del Dal-Borgo, pag. 4. 5 e seg.

Instante persecutione valida Pisanorum, quorum virus ne dum vicinas partes infecerat, verum penè maritimas

universas, ita quod comunia infrascripta vix poterant tolerari: pro tali zizania de terra radicitus extirpanda, quae etiam messem Dominicam dudum sua contagione corrumpere incoavit, et ipsorum perfidia refrenanda, iuxta illud quod scriptum est, negligere, cum possis perturbare perversos, nichil aliud est quam fovere, et quia innocentes tradit exictio, qui multorum non corripit flagitia, cogitantes.

Indcirco, Iesu Christi nomine invocato et Beate Virginis Marie, ad honorem sancte, et individue Trinitatis, et vere Crucis, et beati Iohannis Baptiste protectoris comunis Florencie, et beati Laurentii Martiris protectoris comunis Ianue, beati Georgii vexilliferi eiusdem comunis Ianue, beatorum Apostolorum Simonis et Iudae protectorum populi Ianuensis, et beati Sixti, in cuius festivitate civitas Ianue immensum triumphum habuit contra Pisanos ipsorum comunium perfidos inimicos, et beati Martini protectoris comunis Lucani, et ceterorum Sanctorum et Sanctarum Dei, qui venerantur a populo christiano, et ad honorem Sacrosancte Romane Ecclesie matris, et magistre fidei ortodosce (*sic*), et Sanctissimi Patris nostri Pape Martini Sacrosancte Ecclesie presidentis, ad exaltationem et honorem perpetuum predictorum comunium, societatem, et fraternitatem, et pacta, que in infrascripta societate continentur, fecerunt ad invicem et comuni concordio firmaverunt etc.

Item quod si de cetero aliqui Pisani vel de districtu Pisanorum, qui non sunt carcerati vel fuerint dicti comunis Ianue, voluerint venire ad dictam societatem, possint recipi ad ipsam, sicut placuerit dictis comunibus Florencie Ianue et Luce et cuilibet dictorum comunium, et de quibus dicta comunia et quodlibet ipsorum fuerint in concordia, eo modo quod dicti Pisani de eorum terris et hominibus quos habent in archiepiscopatu Pisano de presenti, et etiam de terris et hominibus quos habent in Sardinea et alibi, usque mensem unum proximum a die receptionis ipsorum, guerram vivam facere contra Pisanos et comune Pisanorum et districtuales Pisanorum teneantur et debeant usque ad finitam guerram; et quod faciant ipsi Pisani qui recipientur securitatem de servandis his quae promiserint; et que securitas fiat ad voluntatem dictorum comunium Florencie Ianue et Luce et cuiuslibet eorum; et quod illi Pisani qui recipientur in dicta societate non possint vel debeant redire Pisas vel in districtu Pisanorum causa pacificandi vel huiusmodi seu tenendi aliquam concordiam cum eis seu comuni Pisanorum, sive in pace, tregua, seu amicicia cum comuni vel hominibus Pisanorum, sine licencia omnium et singulorum dictorum comunium Florencie Ianue et Luce; et quod inde prestetur securitas predicta per ipsos Pisanos ad voluntatem predictorum comunium Florencie Ianue et Luce et cuiuslibet ipsorum. Eo sane intellecto super his que in precedentibus dicta sunt, quod si infra mensem proximè venturum comes Ugolinus de Pisis, et eius filii, qui non sunt in carceribus comunis Ianue, seu ipse comes pro ipsis, et Iudex Galurij intrare voluerint in dictam societatem, quod possint recipi in ipsa societate, si voluerint cum effectu effici cives Ianue, et terras omnes et castra quas

tenent in Sardinea in iudicatu Calari, ipsi, vel aliquis eorum, vel alius seu alij pro eis, vel aliquo eorum, tenere in feudum a comuni Ianue et de ipsis facere et iurare fidelitatem ipsi comuni, et se obligare de faciendo guerram et pacem ad voluntatem ipsius comunis Ianue, et de ipsis facere comuni Ianue quidquid faciebant vel facere consueverant seu tenebantur comuni Pisarum; et si ipsi vel aliquis eorum aliquam prestationem faciebant seu facere debebant comuni Pisarum, se obligabunt versus comune Ianue, quod illam facient ipsi comuni Ianue, postquam comune Ianue habuerit castellum de Castro, quod est in iudicatu Callaritano; et si se obligaverint in ipso introitu dicte societatis versus dictum comune Ianue, quod ipsi vel aliquis eorum seu heredes vel alicuius eorum nihil aliud acquirant in dicto iudicatu; et si se obligaverint in dicto introitu dicte societatis versus dictum comune Ianue de permutando cum comune Ianue, si comune Ianue voluerit, totum id quod ipsi tenent vel alius seu alij pro ipsis, in dicto iudicatu, si comune Ianue eis dederit seu dare voluerit cambium et redditus convenientes pro eo, quod habent seu tenent in dicto iudicatu Callaritano, in arbitrio seu provisione comunium Florencie et Luce. Et si de predictis omnibus et singulis dicti Comes et Iudex solenniter in publico instrumento se obligaverint versus comune Ianue, et in quo instrumento se obligent versus dictum comune Ianue, quod fructus et proventus et redditus, quos habebunt dicti Comes et Iudex in dicto iudicatu, non pacientur ipsi vel heredes eorum portari ad aliquem locum extra dictum iudicatum Callaritanum, nisi ad partes Florencie Ianue et Luce, salvo quod dicti Comes et Iudex possint pro se ipsis et hominibus eorum et familiis et terris castris et villis eorum, quas habent vel pro tempore habebunt ipsi vel aliquis eorum in archiepiscopatu Pisano, de predictis terris castris et villis, quas habent in ipso iudicatu, mittere pro usu et necessariis eorundem et hominum, et familie eorundem, et terrarum quas, seu quos habent, seu acquirant in dicto archiepiscopatu, ad sufficienciam ad quemcumque locum venerint habitatum extra dictum archiepiscopatum vel in ipso archiepiscopatu, ad offensionem, et pro offensione Pisanorum; et de predictis omnibus, et singulis, et etiam omnibus, que superius continentur, dicti Comes et filii seu ipse Comes pro se et filiis, et Iudex predictus idoneos obsides dare debeant vel idoneos fideiussores comuni Ianue ad voluntatem comunium Florencie Ianue et Luce, et cuiuslibet eorum in predicto publico instrumento. Et aliter, nisi predicta observaverint, dicti Comes et filii et Iudex recipi non debeant ad dictam societatem seu fraternitatem.

Item sunt in concordia dicti Sindici, dictis nominibus, quod recipi possint ad dictam societatem et fraternitatem Pisani, usque in viginti, computatis in ipsis viginti dictis Comite et filiis et Iudice secundum formam traditam superius in illo capitulo quod incipit « Item quod si de » cetero aliqui Pisani vel de districtu Pisarum etc. » Et quod dicti Pisani, qui recipientur, non possint redire Pisas vel in archiepiscopatum Pisanum, nisi secundum formam traditam superius in illo capitulo quod incipit « Et quod illi Pisani qui recipientur etc. » non possint tamen aliquis Pisanus recipi ad dictam societatem, nisi

de voluntate dictorum comunium Florencie Ianue et Luce et cuiuslibet eorum, qui habeat seu teneat terram seu castrum aliquam seu aliquod in toto dicto iudicatu Calari, nisi dicti Comes, filii, et Iudex dumtaxat.

Item quod tractari debeat per predicta comunia Florencie Ianue et Luce, et per quodlibet dictorum comunium super facto Sardinie id quod sit bonum et conveniens, et in eo quod consenserint dicta comunia Florencie Ianue et Luce et quodlibet ipsorum, firmetur inter ipsa comunia. Etc.

Item quod dictum comune Lucanum teneatur et debeat usque ad dictam guerram finitam, et usque ad illud tempus, quo iudicatus Callaritanus sive castellum de Castro cum salinis, que sunt in dicto iudicatu, pervenerint ad comune Ianue, salem accipere a comuni Ianue usque in illam quantitatem que necessaria fuerit comuni Lucano, si salem ductum comune Lucanum habere voluerit de partibus marinis, que sunt in insula Sicilie versus Occidentem, precio solidorum quatuor et denariorum octo Ianuensium pro qualibet mina de sale Iupi, Evense, Cervesie, seu ipsarum precium, et solidorum quatuor Ianuensium pro qualibet mina de sale de Provincia; quod precium solvi debebit per comune Lucanum, seu per emptorem, vel illum qui dictum salem acceperit a dicto comuni Ianue in Ianua, infra quadraginta dies a die mensurati et poniti salis in platia apud Motronum, ubi exonerari debebit, vel apud portum Pisarum. Ita quod dictus sal exonerari debeat in dicta platia apud Motronum vel apud portum Pisarum in electione comunis Lucani; et de ipsa electione fiat comuni Ianue declaracio per comune Lucanum singulis annis de mense marcij vel antea, et de quanto sale dictum comune Lucanum habere voluerit illo anno. etc.

Predicta omnia et singula dicti Sindici, dictis nominibus, videlicet dicti Brunetus Latini, et Maynerius Sindici comunis Florencie, nomine dicti comunis Florencie, et dictus Obertus Sindicus comunis Ianue, nomine dicti comunis Ianue, et dicti Labrus et Ajutus Sindici comunis Lucani, nomine dicti comunis Lucani, promiserunt et iuraverunt tactis sacrosanctis Scripturis, inter se solemniter stipulatione interveniente, ad invicem predictam societatem et fraternitatem, et omnia et singula pacta supradicta, firmas et ratas habere, et tenere, et ipsas observare, et attendere, et contra ipsa vel aliquod ipsorum non venire, alioquin penam marcharum viginti quinque milium boni argenti inter se ad invicem stipulantes dare et solvere promiserunt dicti Sindici dictis nominibus, que pena solummodo committatur contra illud comune quod non observaret, et illi acquiratur cui contrafactum foret; et proinde dicti Sindici dictis nominibus obligaverunt pignori ad invicem bona dictorum comunium, rato manente pacto. Et de predictis dicti sindici rogaverunt fieri plura instrumenta eiusdem tenoris per Raynaldum Iacobi de Signa notarium Florencinum, et per Iacobum de Bennesia notarium de Ianua, et per Bonacursum Dosgij notarium de

Lucha, et hec facta sint infra illos dies sex, de quibus fiebat mencio in instrumentis societatis facte apud Rapallum districtus Ianue, inter comune Ianue et parte Guelforum Florencie, sive Syndicos eorumdem comunium et partis.

Actum Florencie in domo Abbacie Florencine, presentibus testibus domino Berto Frescobaldi, domino Taliano de la Tosa, domino Raynerio Bardi, domino Buonacurso Lisei doctore legum civibus Florencinis, domino Merchesino de Cassino iurisperito, Lucheto Gatiluxio, Branchaleone Auria, et Iuges⁽¹⁾ Spinula civibus Ianue; domino Rogerio Guirarduccij, domino Orlando Salamoncelli, et domino Ar-rigo de Fornayo civibus Lucanis, et domino Conrado de Montemagno, et domino Segnorante quondam domini Iuncte, et domino Ioanne Ramboto civibus Pistoriensibus; anno Dominice Incarnationis M. CCLXXXIII. die Veneris, tercia decima octubris, parum post vespervas, indic. XII. secundum consuetudinem Ianuensium.

CXIX*.

Alfonso II, re di Aragona, scrive a Mariano II giudice di Arborea, che aveva veduto le lettere, con le quali egli trattava di stringere alleanza con suo padre Pietro II; e approfittando di tale circostanza gli profferisce la sua amicizia, spedendogli a tal fine Giacomo Barulli con missione apposita di significargli a voce li suoi intendimenti a tal riguardo.

(1286, 4 aprile).

Dal R. Archivio di Barcellona, Registr. Gratiarum Regis Alphonsi Secundi de ANN. MCCLXXXV ad ANN. MCCLXXXVI. fol. 26.

Alphonsus, Dei gratia Rex Aragonum, Maioricarum, et Valentiae, ac Comes Barchinonae, viro nobili, et dilecto domino Mariano Iudici Arboreae, salutem, et dilectionem. Vidimus quasdam litteras vestras, quas miseratis domino Regi inclite recordationis, patri nostro, super quibusdam negotiis iniendis, seu initis inter ipsum dominum Regem patrem nostrum, et vos, unde vobis significamus, quod volumus, et placet nobis, quod sitis nobiscum in eadem amicitia, et conditione, quibus eratis cum dicto rege patre nostro; rogantes dilectionem vestram, quatenus credatis fideli nostro Iacobo Barulli, latori praesentium super his, quae vobis, ex parte nostra duxerit referenda. Dat. Barchinonae tertio calendas aprilis, anno Domini M.CC.LXXXVI.

CXX*.

Brancaleone, Saladino, e Nicolò Doria da una parte, e il podestà e comune di Genova dall'altra convengono nei patti seguenti: 1.º di non ricevere rispettivamente nelle loro terre di Sardegna, e del giudicato di Logudoro, veruna persona, libera o schiava, d'ambo i sessi, che si dipartisse dalle terre di uno od altro dei contraenti, e di restituirla, od espellerla, laddove vi fosse già venuta dopo il 1282, o vi venisse in appresso: 2.º che i Doria non comprerebbero nell'isola terre, ville, o castella appartenenti a Genovesi, senza il consenso del comune di Genova: 3.º che i Genovesi potessero libera-

(1) Forse *Inrigus*, o *Enrigus*, scritto nell'originale con abbreviatura.

mente approdare ai porti, e trafficare nei luoghi posseduti dai Doria, senza pagar dazio di sorta; salvo che dovrebbero denunziare tutte le compre di granaglie che facessero, acciò i Doria potessero esigere dai venditori sei denari di Genova per ogni rasiera di grano, e tre denari per ogni rasiera d'orzo: 4.º che tale immunità dovesse aver principio, dopo seguita la pace tra Pisani e Genovesi; e che qualunque di questi ullimi esportasse vettovaglie dalle terre dei Doria a Genova, senza giurarlo prima della esportazione, pagherebbe per multa il doppio del suddetto dazio di sei, e di tre denari di Genova non riscosso: 5.º che i Genovesi redassero per intero i beni dei Genovesi morti nelle terre dei Doria: 6.º che inoltre potessero avere in dette terre e luoghi consoli, rettori, presidi, o magistrati speciali per definire le loro liti sì civili che criminali, salvo il caso di omicidio, che sarebbe giudicato dai Doria, o dai loro ufficiali; e che inoltre i Genovesi non potessero essere convenuti in giudizio dai naturali del luogo, fuorchè nanti li detti consoli o magistrati: 7.º che avverandosi il caso di venire in potestà del comune di Genova la città di Sassari, i Doria gli cederebbero, come di presente per allora gli cedevano tutti i dritti e ragioni, che avessero o potessero avere nelle terre, castelli, ville, porto di Torres, ed altri porti, signorie, boschi e pascoli che pervenissero a detto comune, e ciò per facilitare gli accordi e la pace co' Pisani; ma che tale cessione si ritenesse come non avvenuta, laddove in qualunque tempo lo stesso comune alienasse tali possessioni ed acquisti a chi non fosse nativo, od oriundo di Genova: 8.º finalmente, che Nicolò Doria, altro dei contraenti, ratificherebbe la convenzione appena compiuti gli anni dieci-sette di sua età, avendone al presente soli quindici.

(1287, 23 dicembre).

Dal Lib. Iurium di Genova, pag. 173 v., e Regii Arch. di Corte di Torino, Serie 4.ª N.º 18.

In nomine Domini amen. Dominus Enricus Bruxantica ciuis Papie ciuitatis Ianue potestas. Obertus Spinula et Conradus Aurie capitaneus comunis et populi Ianuensis nomine et uice comunis et populi Ianuensis, de uoluntate consensu et beneplacito ancianorum et consiliariorum eiusdem comunis Ianue, quorum nomina scripta sunt per ordinem in cartulario consiliariorum anni presentis comunis Ianue more solito per cornu et campanam conuocatorum et congregatorum in ecclesia beati Laurentii, nec non et ipsi anciani et consilarii in presentia, consensu et decreto et auctoritate dictorum dominorum potestatis, et capitaneorum nomine et uice dicti comunis et populi Ianuensis ex una parte, et nobiles uiri Brancaleo Aurie pro se et nomine suo, et Saladinus et Nicolaus Aurie filii quondam Mariani Aurie quondam Nicolai Aurie pro se et nomine suo proprio, nec non et ipsi Brancaleo et Saladinus nomine dicti Nicolai fratris ipsius Saladini, pro quo promiserunt de rato ex altera⁽²⁾ conuenerunt et pepigerunt, et pacta et conuentiones inter se dictis nominibus fecerunt interuenientibus etiam solemnibus sti-

(2) Saladino, e Nicolò Doria erano figli di Mariano, e Mariano di altro Nicolò Doria. Forse quest'ultimo era fratello di Andrea Doria genero di Barisone II di Torres. Brancaleone Doria poi, che figura in quest'atto, era probabilmente zio paterno di Saladino e di Nicolò, ossia fratello del loro padre Mariano Doria.

pulationibus, ac etiam pactis ipsis et conuentionibus solemnibus stipulatione uallatis. In primis namque dicti potestas capitanei, anciani, et consilarii conuenerunt, et promiserunt predictis Branchaleoni Saladino et Nicolao dictis nominibus recipiantibus, quod dictum comune Ianue uel aliquis pro ipso comuni Ianue non recipiet vel admittet de cetero ad habitandum in terris comunis Ianue, quas comune Ianue habet uel in futurum habebit in Sardinea, uidelicet in toto iudicato Tarritano siue Logodorio aliquem hominem liberum uel seruum cuiuscumque sexus, status, uel condicionis existat dictorum nobilium de Auria, uel de terris aliquibus ipsorum uel alicuius eorum, quos habent in Sardinea contra uoluntatem ipsorum nobilium de Auria, seu heredum uel successorum eorum uel cuiuslibet ipsorum. Item si aliquis ex dictis hominibus dictorum nobilium de Auria inueniretur habitare in dictis terris comunis Ianue uel aliqua eorum, teneatur comune Ianue ad requisitionem ipsorum de Auria, et cuiuslibet eorum ipsum licentiarie et expellere de dictis terris comunis Ianue, et hoc intelligatur de illis hominibus tantum qui uenissent ad habitandum in dictis terris comunis Ianue, a millesimo, ducentesimo, octuagesimo secundo citra uel de cetero uenient. Uersauice et predicti Branchaleo Saladinus et Nicolaus dictis nominibus conuenerunt et promiserunt predictis dominis potestati capitaneis ancianis et consilariis recipientibus nomine et uice comunis et populi Ianuensis, quod ipsi Branchaleo Saladinus et Nicolaus aut heredes uel successores eorum et cuiuslibet eorum aut aliquis ex predictis non recipient uel admittent ad habitandum in terris eorum uel alicuius eorum, quas ipsi nobiles de Auria, uel aliquis eorum habent, seu habet uel in futurum ipsi uel aliquis eorum siue heredes aut successores ipsorum et cuiuslibet eorum in futurum habebunt seu habebit in Sardinea, uidelicet in toto iudicatu tarritano siue de Logodorio aliquem hominem liberum uel seruum cuiuscumque sexus, status, uel condicionis existat dicti comunis Ianue, uel de terris aliquibus ipsius comunis Ianue, quas habet, et in futurum habebit in Sardinea dictum Ianue siue aliqua alia persona pro ipso comuni Ianue absque uoluntate ipsius comunis Ianue. Et si aliquis ex predictis hominibus iam dicti comunis Ianue inueniretur habitare in dictis terris dictorum nobilium de Auria uel aliqua eorum seu alicuius eorum teneantur ipsi nobiles de Auria et quilibet eorum pro se ipsis et eorum heredibus et successoribus eorum et cuiuslibet ipsorum ad requisitionem comunis Ianue uel illius siue illorum qui esset siue essent in Sardinea in predictis terris, uel aliqua earum pro dicto comune Ianue ipsum licentiarie et expellere de terris ipsorum nobilium de Auria et cuiuslibet eorum. Et hoc intelligatur de illis hominibus tantum qui uenissent ad habitandum in dictis terris dictorum nobilium Aurie uel alicuius eorum a millesimo ducentesimo octuagesimo secundo citra uel de cetero uenient. Item promiserunt et conuenerunt dicti nobiles de Auria pro se ipsis et dictis nominibus predictis dominis potestati capitaneis ancianis et consilariis comunis Ianue recipientibus nomine et uice dicti comunis Ianue, quod ipsi nobiles de Auria uel aliquis eorum siue heredes aut successores eorum, et cuiuslibet ipsorum per se uel per alium non ement uel titulo uel modo aliquo acquirant aliquid, seu aliquas terras, uillas, uel castra, seu iurisdictionem ali-

quam hominum in Sardinea de terris predictis, nullis, aut castris, que et quas comune Ianue haberet uel in futurum habebit in Sardinea sine uoluntate et consensu comunis Ianue, que uoluntas comunis Ianue intelligatur, tunc demum si due partes consiliariorum maioris consilii Ianue hoc consenserint declarando uoluntates eorum ad lapillos albos et nigros et non aliter. Item concesserunt et conuenerunt dicti Branchaleo Saladinus et Nicolaus dictis nominibus predictis dominis potestati capitaneis ancianis et consilariis recipientibus nomine et uice comunis et populi Ianuensis, et pro ipso comuni et populo Ianue et nomine singularium personarum ciuitatis Ianue et districtas, et omnium qui pro Ianuensibus haberentur seu etiam appellarentur, et omnium et singulorum hominum comunis Ianue, quod uniuersi et singuli dicti homines possint in terris et portibus predictorum nobilium de Auria, et cuiuslibet eorum et quas habent uel de cetero habebunt ipsi uel heredes eorum et cuiuslibet eorum in Sardinea uti applicare et morari cum quolibet ligno uel sine ligno sani et naufragi ut exire et reddere et negociari et mercari et quodlibet commercium exercere sine aliquo deuto uel impedimento, et sine aliqua dacta impositione uel exactione, ita quod predicti Ianuenses, et districtuales, et homines, et qui pro Ianuensibus appellarentur, et res eorum seu quas secum haberent uel acquirerent aliquo modo ab omni et qualibet dacta impositione et exactione pedagio et toloneo et alio quocumque grauamine quocumque nomine censeatur tam in dictis terris quam portibus, quas seu quos habent uel in futurum habebunt predicti nobiles de Auria, uel aliquis eorum uel successores eorum, et cuiuslibet eorum in Sardinea sint penitus liberi et immunes, promittentes dicti nobiles de Auria dictis nominibus per se et heredes et successores ipsorum, et cuiuslibet eorum predictis dominis potestati, capitaneis, ancianis, et consilariis recipientibus ut supra, quod non imponent uel imponi colligi seu exigi pacientur a predictis Ianuensibus et hominibus, et qui pro Ianuensibus haberentur seu appellarentur uel aliquo eorum aliquam dactam, exactionem, uel impositionem, pedagium, uel gravamen aliquod quocumque nomine censeatur, uel super predictos, uel aliquem seu aliquos ipsorum, uel super contrahentes seu contrahentem cum eis uel aliquo eorum uel super res alicuius eorum uel cum eis uel aliquo eorum contrahentium, pro ipsis rebus uel occasione ipsarum super quibus contraheretur seu contrahi intenderetur, saluo quod non obstantibus supradictis predicti nobiles de Auria possint de frumento et ordeo quod natum fuerit in terris eorum uel alicuius eorum colligere et percipere a uenditore seu alienante pro quolibet raserio⁽¹⁾ frumenti denarios sex Ianue, et non plus, et pro quolibet raserio ordei denarios tres Ianue, et non plus. Ita quod emptor seu ille in quem alienatio fiet de dicto frumento seu ordeo in loco in quo emerit uel acquisiuerit notificare seu denunciare debeat nuncio seu maiori, si quis erit in dicto loco pro ipsis nobilibus uel aliquo eorum a quo uel quibus emerit seu acquisiuerit ante quam de ipso loco recedat. Acto tamen et expressim dicto quod ea que supradicta sunt de dictis imunitatibus concessis per dictos nobiles locum

(1) Raserio, cioè Rasiere, misura di capacità usata nel capo settentrionale di Sardegna per misurare le granaglie.

habeant postquam pax iurata fuerit et firmata inter comune Ianue et comune Pifarum siue syndicos eorundem habeant et habere intelligantur locum ea que dicta sunt de dictis immunitatibus quantum pro uictualibus in illis personis ex hiis quibus ut supra concessa sunt ipse immunitates que iurauerint seu iurare uoluerint, et per eos non steterit quominus iurarent de deferendo ipsa uictualia in Ianuam uel districtum, uel ad aliqua loca que teneantur per comune uel homines Ianue; et si qui inuenti fuerint non obseruasse iuramentum, teneatur potestas, et quilibet magistratus Ianue qui per tempora fuerit a quo fuerit requisitum auferre ab illo et illis qui iuramentum inuenti fuerint non obseruasse duplum eius quod pro ipsis uictualibus solui debuisset in terris predictorum nobilium de Auria, si dicta immunitas concessa non fuisset, et ipsum duplum dari facere teneatur predictis nobilibus, seu illi ex eis de cuius terra uel terris extracta fuissent ipsa uictualia seu heredibus ipsorum. Item ex pacto adhibito in predictis concesserunt dictis potestati capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus nomine comunis Ianue, et hominum Ianuensium quod in locis et terris ipsorum nobilium de Auria et cuiuslibet eorum quas haberent, uel in futurum habebunt ipsi uel aliquis eorum possit comune Ianue habere consulem uel consules seu rectorem uel presidem siue magistratum unum uel plures, qui de omnibus causis tam ciuilibus quam criminalibus cognoscant, diffiniant, et exequantur libere inter ipsos Ianuenses, sine eo quod ipsi nobiles de Auria, uel aliquis eorum uel successores eorum uel alicuius eorum, uel aliqua alia persona pro eis uel aliquo eorum possint se intromittere de ipsis aliquo modo, sed ipsis consulibus, rectoribus, et presidibus dabunt opem et ausilium in predictis. Et si aliquis Ianuensis conueniatur ab aliquo Sardo, uel alia persona de terra ipsorum nobilium uel alicuius eorum uel alia, Ianuenses non teneantur respondere sub examine alicuius ex curiis ipsorum nobilium uel alicuius eorum, sed sub dictis consulibus rectoribus siue presidibus Ianuensibus, ita quod actor sequatur forum rei, saluo de homicidiis, et occasione homicidiorum que facta fuerint in terris ipsorum nobilium per aliquem Ianuensem seu Ianuenses in aliquem hominem dictorum nobilium, quorum tantum cognitio et definitio pertineat ad dictos nobiles de Auria; qui etiam consules seu rectores presides seu magistratus Ianuensium si contingat aliquem uel aliquos Ianuenses, seu qui pro Ianuensibus distringantur decedere in terris ipsorum nobilium de Auria uel aliqua ipsorum uel alicuius eorum possint libere bona merces et res ipsorum decedentium ut superius dictum est accipere, et de ipsis facere secundum quod ex forma capitulorum Ianue fieri consueuit de rebus Ianuensium decedentium extra Ianuam in diuersis mundi partibus absque grauamine uel impedimento aliquo ipsorum nobilium et cuiuslibet eorum uel alterius pro eis, uel aliquo eorum. Insuper predicti Brancaleo, Saladinus, et Nicolaus dictis nominibus ex causis predictis cum ita actum fuerit in predictis, et quia comune Ianue non aliter condescendisset ad ea que fieri et obseruari debebunt in compositione et conuentionibus que fieri debent, seu sperantur inter comune Ianue et comune Pifarum, et predictorum nobilium de Auria, multum interest, quod

predicte compositiones et conuentiones fieri debeant propter multa comoda, et securitates, que et quas inde consequuntur ipsi nobiles de Auria prout ipsi confitentur cesserunt et mandauerunt ad maiorem cautelam comunis Ianue predictis dominis potestati capitaneis ancianis, et consiliariis recipientibus nomine comunis Ianue omnia iura actiones et rationes utiles et directas reales et personales et mixtas, que, et quas habent ipsi uel aliquis eorum uel eis seu alicui eorum competunt uel competere possunt, uel unquam competierunt quocumque modo uel iure in terris, castris, seu uillis, iurisdictionibus, pascuis, nemoribus contilibus, signoriis, seruis et ancillis, portu turritano, et aliis portubus, et quibuscumque aliis que peruenire debent seu peruenient ad comune Ianue in iudicatu turritano seu regno Logodorij ex forma pacis et pactorum seu conuentionum que fient seu fieri sperantur inter comune Ianue ex una parte, et comune Pifarum ex alia, ita ut ipsis iuribus et rationibus dictum comune Ianue uti possit agere experiri, petere, defendere, et omnia demum facere que ipsi facere possent uel unquam melius potuerint constituentes dictos dominos potestatem, capitaneos ancianos et consiliarios nomine dicti comunis, et per eos dictum comune Ianue in predictis procuratores, et procuratorem, ut in rem dicti comunis; et etiam remiserunt predictis dominis potestati, capitaneis et ancianis et consiliariis recipientibus nomine comunis Ianue omnia iura rationes et actiones utiles, et directas reales et personales, et mixtas que et quas habent ipsi uel aliquis eorum, uel eis siue alicui eorum competunt uel competere possunt, uel unquam competierunt quocumque modo uel iure in predictis uel aliquo predictorum facientes de predictis omnibus eisdem dominis potestati, capitaneis ancianis et consiliariis recipientibus nomine dicti comunis finem et remissionem omnimodam et pactum de non petendo, promittentes etiam eisdem domino potestati capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus nomine dicti comunis, quod nullo tempore ipsi uel aliquis eorum uel aliquis habens causam ab eis uel aliquo eorum movebunt controuersiam uel requisitionem facient uel impedimentum prestabunt contra comune Ianue, uel in preiudicium dicti comunis, in predictis uel aliquo predictorum, saluo et expressim dicto quod si comune Ianue alienaret uel transferret modo aliquo predicta uel aliquod ex predictis in aliquam personam collegium uel uniuersitatem, preterquam in personam que esset ciuis Ianue oriunda ex ciuitate Ianue uel districtu ipsa uel eius pater quod non obstantibus supradictis uel aliquibus eorum in hiis que alienarentur uel transferrentur in alium quam ciuem Ianue et oriundum ipse uel eius pater ex Ianua uel districtu, salua sint et esse intelligantur in ipsum casum, et euentum, et ex tunc omnia iura predictis nobilibus de Auria et cuiuslibet eorum sint in eo statu quo erant ante confectionem presentis instrumenti, et tali pacto, modo, et condicione facta intelligantur predicta de dictis cessionibus iurium, saluo etiam quod dicte iurium cessiones facte per dictos nobiles ut supra locum habeant, et facte esse intelligantur post quam comune Ianue habere ceperit uillam de Sassaro. Insuper dicti Brancaleo et Saladinus promiserunt dictis dominis potestati capitaneis ancianis, et con-

siliariis recipientibus nomine dicti comunis quod facient et curabant ita et sic quod dictus Nicolaus frater eiusdem Saladini attendet et obseruabit omnia et singula supradicta, et contra in aliquo non faciet et rattificabit etiam omnia et singula supradicta expresse, et solenniter postquam compleverit etatem annorum decem et septem infra mensem postquam super hoc fuerit requisitus: Que omnia et singula supradicta dicte partes dictis nominibus promiserunt inuicem attendere, complere et obseruare, et in nullo contrafacere uel uenire. Et dicti Brancaleo et Saladinus facere et curare, quod attendentur et obseruabuntur per dictum Nicolaum, alioquin penam dupli, de quanto et quotiens contraferet, uel non obseruaretur dicte partes inter se inuicem stipulantes, promiserunt ratis semper nichilominus manentibus omnibus et singulis supradictis. Et proinde et predictis omnibus et singulis attendendis et obseruandis obligauerunt dicte partes inter se inuicem pignori scilicet dicti domini potestas capitanei anciani, et consiliarii bona omnia comunis Ianue, que per capitulum obligari non prohibentur, et dicti Brancaleo Saladinus et Nicolaus omnia bona sua habita et habenda. Renunciantes eciam iuri de principali primo conueniendo et omni iuri per quod aliquid possent dicere uel opponere in contrarium predictorum. Et confitentur dictus Saladinus se maiorem annis uiginti, et dictus Nicolaus se maiorem annis quindecim, et iurauerunt tactis sacrosanctis scripturis predicta omnia et singula attendere, complere, et obseruare, et in nullo contrafacere, uel uenire. Et fecerunt predicta consilio dominorum Oberti et Babilani Aurie propinquorum suorum (1) quos in hoc casu suos consiliatores et uicinos elegerunt, et appellauerunt. Insuper dictus dominus Enricus Bruxamantica ciuis Papie potestas Ianuensis, et dominus Gracius de Cuchis ciuis Pergamensis consul Ianue de iusticia deuersus ciuitatem et quilibet eorum in omnibus et singulis supradictis coram ipsis insinuatis et publicatis suam auctoritatem et decretum causa cognita interposuerunt, laudantes, statuantes, et decernentes omnia et singula supradicta obtinere debere perpetuam firmitatem, et non posse infringi uel reuocari aliqua ratione uel iure. Actum Ianue in ecclesia sancti Laurencii; testes predicti consiliatores et perciuallus de Baldizone qui dictauit dictum instrumentum, Simon cancellarius, et Martinetus de Marino iurisperiti, Enrico Dardella, et Guillelmus Gandulfi notarii, anno dominice natiuitatis millesimo ducentesimo octuagesimo septimo, die uigesima tertia decembris inter primam et terciam indicione quinta decima.

Ego Iacobus de Bennesia notarius sacri Imperii rogatus scripsi.

CXXI*.

Babilano, Guigliano (o Guglielmino), e Branca Doria di Manuellino, Babilano, Bonifacio, e Rizzardo Doria di Nicolò

(1) Babilano Doria, del quale qui si fa cenno, era probabilmente Babilano di Nicolò menzionato nel seguente atto N.º CXXI*, giacchè l'altro Babilano di Manuele ricordato nell'atto medesimo doveva essere assai più giovine di età dei fratelli Saladino e Nicolò Doria. D'onde poi provenisse la propinquità tra Oberto Doria, e li detti Saladino e Nicolò non abbiamo potuto ricavarlo, nè dal presente, nè da altri documenti da noi consultati. La identità del cognome però ci fa credere che fosse della stessa loro casata.

da una parte, e il podestà e comune di Genova dall'altra stabiliscono gli stessi patti ed accordi riguardo ai rispettivi loro dritti e possessioni nel Logodoro, e specialmente nelle terre di Milauri, Curcasco, e Titari, di proprietà dei Doria, che nello stesso giorno erano stati conuenuti tra il comune medesimo, e Brancaleo, Saladino, e Nicolò Doria col precedente atto N.º CXX*.

(1287, 23 dicembre).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, Ser. 4.ª N.º 19.
Lib. Iur. di Genova, pag. 175.

In nomine Domini amen. Domini Enricus Bruxamantica ciuis Papie potestas Ianue, Obertus Spinula, et Conradus Aurie capitanei comunis et populi Ianuensis nomine et uice comunis et populi Ianuensis de uoluntate consensu et beneplacito antianorum et consiliariorum eiusdem comunis Ianue, quorum nomina scripta sunt per ordinem in cartulario consiliariorum anni presentis comunis Ianue more solito per cornu et campanam conuocatorum et congregatorum in ecclesia beati Laurencij, nec non et ipsi anciani et consiliarii in presentia, consensu, decreto et auctoritate dictorum dominorum potestatis et capitaneorum nomine et uice dicti comunis et populi Ianuensis ex una parte, et nobiles uiri dominus Babilanus Aurie nomine suo proprio, et nomine Guillini, et Branche filiorum quondam Manuelini Aurie (1), pro quibus promisit de rato; et Bonifacius Rizardus et Babilanus filii quondam domini Nicolai Aurie (2) suis propriis nominibus, et dicti Bonifacius et Rizardus nomine dicti Babilani fratris eorum pro quo promiserunt de rato ex altera conueniunt et pepigerunt et pacta et conuentionem inter se se dictis nominibus fecerunt, interuenientibus etiam solennibus stipulationibus, ac etiam pactis ipsis et conuentionibus solenni stipulatione uallatis ut infra. In primis namque dicti potestas, capitanei, anciani, et consiliarii conueniunt et promiserunt predictis domino Babilano Rizzardo Bonifacio, et Babilano recipientibus dictis nominibus quod dictum comune Ianue uel aliquis pro dicto comuni Ianue non recipiet, uel admittet de cetero contra uoluntatem dictorum nobilium de Auria uel heredum seu successorum suorum ad habitandum in terris comunis Ianue, quas comune Ianue haberet uel in futurum habebit in Sardinea, uidelicet in toto iudicatu turritano siue Logodoro, aliquem hominem liberum uel seruum cuiuscumque sexus, status, uel condicionis existat, de terris et possessionibus infrascriptis in possessionem quarum reduci debent predicti nobiles de Auria, quin comune Ianue possessionem ipsarum recuperauerit, seu habuerit, uel alia persona pro ipso comuni; que terre et possessiones sunt iste, scilicet partes contingentes predictos nobiles et quemlibet eorum in curatoria Milauri, et Curte

(1) Manuellino Doria era figlio di Gavino, Gavino di Manuele, e Manuele di Andrea Doria genero di Barisone II di Torres. Chiamavasi Manuellino per distinguerlo da Manuele suo uo. Il di lui padre Gavino nel 1236 era uno dei consiglieri del podestà di Genova (Ved. TOLA, *Codice degli Statuti della repubblica di Sassari*, pag. vi. e vii. ediz. di Cagliari del 1850, Tip. Timon).

(2) Il Nicolò Doria qui nominato era figlio del suddetto Manuele di Andrea Doria (Ved. TOLA, *oper. e luog. cit.*).

de Curchasco ⁽¹⁾ et *Detitari* ⁽²⁾ cum iuribus predictorum omnium secundum formam priuilegii ipsorum facti millesimo ducentesimo trigesimo octauo indicione decima, die prima mensis aprilis manu Boni Iohannis de Vaierano Sacri Imperii notarii et etiam ex forma iurium descendendum ex dicto priuilegio ⁽³⁾. Item si aliquis ex dictis hominibus dictarum terrarum seu possessionum in possessionem quarum restitui debent predicti nobiles de Auria inueniretur habitare in dictis terris comunis Ianue uel aliqua earum, teneatur comune Ianue ad requisitionem ipsorum de Auria, et cuiuslibet eorum ipsum licentiarum, et expellere de dictis terris comunis Ianue, et hoc intelligatur de illis hominibus tantum quod uenissent ad habitandum in dictis terris comunis Ianue, a millesimo ducentesimo octuagesimo secundo citra uel de cetero uenirent. Versauice predictus dominus Babilanus et dicti Bonifacius, Rizardus, et Babilanus fratres dictis dominis potestati capitaneis, ancianis et consiliariis recipientibus nomine et uice comunis et populi Ianuensis, quod ipsi aut heredes uel successores eorum et cuiuslibet eorum aut aliquis ex predictis non recipient uel admittent de cetero ad habitandum in terris et possessionibus predictis in quarum possessionum restitui debent uel aliqua earum uel in aliqua alia terra quam in futurum haberent ipsi uel aliquis eorum uel heredes et successores ipsorum uel alicuius eorum in Sardinea, uidelicet in toto iudicatu turritano siue de Logodoro aliquem hominem liberum uel seruum cuiuscumque sexus, status, uel conditionis existat dicti comunis Ianue, quas haberet, uel in futurum habebit in Sardinea dictum comune Ianue, siue aliqua alia persona pro ipso comuni Ianue absque uoluntate ipsius comunis Ianue. Et si aliquis ex dictis hominibus iam dicti comunis Ianue inueniretur habitare in dictis terris et possessionibus, in quarum possessionem restitui debent ipsi de Auria uel aliqua eorum teneantur ipsi nobiles de Auria et quilibet eorum et heredes eorum et cuiuslibet eorum ad requisitionem comunis Ianue uel illius siue illorum qui esset siue essent in Sardinea in predictis terris uel aliqua earum pro dicto comuni Ianue ipsum licentiarum et expellere de dictis terris et possessionibus, in quarum possessionem restitui debent ipsi de Auria, et de qualibet earum, et hoc intelligatur de illis hominibus tantum qui uenissent ad habitandum in ipsis terris proxime dictis a millesimo ducentesimo octuagesimo secundo citra, uel de cetero uenirent. Item promiserunt et conuenerunt dicti nobiles de Auria dictis nominibus predictis dominis potestati, capitaneis, ancianis et consiliariis recipientibus nomine et uice dicti comunis Ianue, quod ipsi nobiles de Auria uel aliquis eorum, uel heredes aut successores eorum et cuiuslibet eorum per se uel per alium non ement uel titulo uel modo aliquo acquirant

aliquam seu aliquas terras, uillas, uel castra seu iurisdictionem aliquam hominum in Sardinea de terris predictis uillis, aut castris que et quas comune Ianue haberet uel in futurum habebit in Sardinea sine uoluntate et consensu comunis Ianue, que uoluntas comunis Ianue intelligatur tunc demum, si due partes consiliariorum consilii maioris Ianue hoc consenserint declarando uoluntates eorum ad lapillos albos et nigros, et non aliter. Item concesserunt et conuenerunt dicti nobiles de Auria dictis nominibus predictis dominis potestati, capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus nomine et uice dicti comunis Ianue et nomine singularium personarum ciuitatis Ianue, et districtus, et omnium qui pro Ianuensibus haberentur seu etiam appellarentur, et omnium et singulorum hominum comunis Ianue, quod uniuersi et singuli dicti homines possint in omnibus terris et portibus predictorum nobilium de Auria et cuiuslibet eorum quos haberent uel in futurum habebunt ipsi uel heredes eorum uel alicuius eorum in Sardinea uti applicare et morari cum quolibet ligno uel sine ligno sani et naufragui, ire, exire, et redire et negociari et mercari et quodlibet commercium exercere sine aliquo deuoto uel impedimento, et sine aliqua dacita, impositione uel exactione, ita quod predicti Ianuenses et districtuales et homines et qui pro Ianuensibus appellarentur et res eorum seu quas secum haberent uel acquirerent aliquo modo ab omni et qualibet dacita, impositione, et exactione, pedagio et toloneo, et alio quocumque grauamine quocumque nomine censeatur tam in dictis terris quam portibus quas seu quos haberent uel in futurum habuerint predicti nobiles de Auria uel aliquis eorum uel successores eorum et cuiuslibet ipsorum in Sardinea sint penitus liberi et immunes. Promittentes dicti nobiles de Auria dictis nominibus predictis dominis potestati, capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus ut supra quod ipsi uel heredes et successores ipsorum uel alicuius eorum non imponent uel imponi colligi seu exigi patientur a predictis Ianuensibus et hominibus et qui pro Ianuensibus haberentur seu appellarentur uel aliquo eorum aliquam dacitam, exactionem, uel impositionem, pedagium uel grauamen aliquod quocumque nomine censeatur uel super predictos uel aliquem seu aliquos ipsorum uel super contrahentem uel contrahentes cum eis uel alio aliquo ipsorum, uel super res alicuius eorum uel cum eis uel aliquo eorum contrahentium, pro ipsis rebus uel occasione ipsarum super quibus contraheretur seu contrahi intenderetur, saluo quod non obstantibus supradictis, predicti nobiles de Auria possint de frumento et ordeo quod natum fuerit in terris eorum uel alicuius eorum colligere et percipere a uenditore seu alienante pro quolibet raserio frumenti denarios sex Ianue et non plus, et pro quolibet raserio ordei denarios tres Ianue et non plus. Ita quod emptor siue ille in quem alienatio fiet de dicto frumento seu ordeo in loco in quo emerit uel acquisiuerit notificare seu denunciare debeat nuncio seu maiori, si quis erit in dicto loco pro ipsis nobilibus uel aliquo eorum, a quo uel quibus emerit uel acquisiuerit et quantitatem, quam emerit et acquisiuerit, antequam de ipso loco recedat. Acto tamen et expressim dicto quod ea que supradicta sunt de dictis immunitatibus concessis per dictos nobiles locum

(1) *Curchasco*, odierna *Crucca*.

(2) *Detitari*, odierno *Santu Tetaru*.

(3) Da questo passo si deduce, che nell'1 aprile 1238 erano state concedute (forse da Barisone II re di Torres, suocero di Andrea Doria) vaste terre, e possessioni alla famiglia dei Doria con priuilegio, o atto disteso dal notaio Giovanni Bono di Vaierano, e che la porzione spettata ai due Babilani, a Guillino, a Branca, a Bonifazio, e a Rizzardo Doria menzionati nel presente documento, esistevano nella CURATORIA di *Milauri*, nella CORTE di *Curchasco*, e in *Detitari*, luoghi tutti compresi negli antichi stati Turritani, e regno di Logodoro.

habeant postquam pax iurata fuerit et firmata inter comune Ianue et comune Pisarum siue syndicos eorumdem. Et habeant et habere intelligantur locum ea que dicta sunt de dictis immunitatibus, quantum pro uictualibus in illis personis ex his quibus ut supra concessa sunt ipse immunitates que iurauerint seu iurare uoluerint, et per eos non steterit quominus iurarent, de deferendo ipsa uictualia in Ianuam uel districtum, uel ad aliqua loca, que tenerentur per comune, uel homines Ianue. Et si qui inuenti fuerint non obseruasse iuramentum, teneatur potestas, et quilibet magistratus Ianue, qui per tempora fuerit a quo fuerit requisitum auferre ab illo ex illis qui iuramentum inuenti fuerint non obseruasse duplum eius, quod pro ipsis uictualibus solui debuisset in terris predictorum nobilium de Auria, si dicta immunitas concessa non fuisset et ipsum duplum dari facere teneatur predictis nobilibus seu illi ex eis, de cuius terra uel terris extracta fuissent ipsa uictualia seu heredibus ipsorum. Item ex pacto adhibito in predictis concesserunt predictis dominis potestati capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus nomine comunis et hominum Ianue quod in omnibus terris quas predicti haberent uel in futurum habebant ipsi uel aliquis eorum possit comune Ianue habere consulem uel consules seu rectorem siue presidem uel magistratum unum uel plures, qui de omnibus causis tam civilibus quam criminalibus cognoscant, definiant, et exequantur libere inter ipsos Ianuenses sine eo quod ipsi uel aliquis eorum, uel successores eorum, uel alicuius eorum, uel aliqua alia persona pro eis, uel aliquo eorum possint se intromittere de ipsis aliquo modo, sed ipsis consulibus, rectoribus, siue presidibus uel magistratibus dabunt opem et ausilium in predictis. Et si aliquis Ianuensis conueniatur ab aliquo Sardo, uel alia persona de terra predictorum de Auria uel alicuius eorum, uel alia, Ianuenses non teneantur respondere sub examine alicuius ex curiis ipsorum, uel alicuius eorum, sed sub dictis consulibus, rectoribus, siue presidibus, uel magistratibus Ianuensibus, ita quod actor sequatur forum rei, saluo de homicidiis, et occasione homicidiorum que facta fuerint in terris ipsorum nobilium per aliquem Ianuensem seu Ianuenses in aliquem hominem dictorum nobilium, quorum tantum cognitio et definitio pertineat ad dictos nobiles de Auria. Qui etiam consules seu rectores, presides siue magistratus Ianuensium, si contingat aliquem uel aliquos Ianuenses seu qui pro Ianuensibus distringantur decedere in terris dictorum nobilium de Auria, uel aliqua ipsarum, uel alicuius eorum possint libere bona merces et res ipsorum decedentium, ut superius dictum est, accipere et de ipsis facere secundum quod ex forma capitulorum Ianue fieri consuevit de rebus Ianuensium decedentium extra Ianuam in diuersis mundi partibus absque grauamine uel impedimento aliquo ipsorum nobilium, et cuiuslibet eorum uel alterius pro eis, uel aliquo eorum. Insuper predicti nobiles de Auria dictis nominibus ex causis predictis, cum ita actum fuerit in predictis, et quia comune Ianue non aliter condescendisset ad ea que fieri et obseruari debebunt in compositione et conuentionibus que fieri debent seu sperantur inter comune Ianue, et comune Pisarum, et predictorum nobilium de Auria multum interest, quod predictae compositiones et conuentiones

fieri debeant propter multa comoda et securitates que et quas inde consequentur ipsi nobiles de Auria, prout ipsi confitentur, cesserunt et mandauerunt ad maiorem cautelam comunis Ianue, predictis dominis potestati, capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus nomine comunis Ianue omnia iura, rationes et actiones utiles et directas, reales, et personales et mixtas que et quas habent ipsi, uel aliquis eorum uel eis, seu alicui eorum competunt, uel competere possunt, uel unquam competierunt quocumque modo uel iure in terris, castris, seu uillis, iurisdictionibus, pascuis, nemoribus, contilibus, segnoris, seruis et ancillis portu turritano, et aliis portubus, et quibuscumque aliis que peruenire debent seu peruenient ad comune Ianue in iudicatu turritano siue regno Logodorii, ex forma pacis et pactorum seu conuentionum que fient seu fieri sperantur inter comune Ianue ex una parte, et comune Pisarum ex alia, saluis his, de quibus supra dictum est, ipsos debere restitui in possessionem tam in portubus, quam aliis, ita ut ipsis iuribus dictum comune Ianue uti possit agere experiri petere, defendere, et omnia demum facere que ipsi facere possunt uel unquam melius facere potuerunt, constituentes dictis nominibus dictos dominos potestates, capitaneos, ancianos, et consiliarios nomine dicti comunis, et per eos dictum comune Ianue in predictis procuratores et procuratorem ut in rem dicti comunis. Et etiam dictis nominibus remisit dictis potestati, capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus nomine comunis Ianue omnia iura rationes et actiones utiles et directas reales et personales et mixtas que et quas habent ipsi uel aliquis eorum, uel eis, seu alicui eorum competunt uel competere possunt, uel unquam competierunt quocumque modo uel iure in predictis uel aliquo predictorum, facientes dictis nominibus de predictis omnibus eisdem dominis potestati, capitaneis, ancianis et consiliariis recipientibus nomine dicti comunis finem et remissionem omnimodam et pactum de non petendo, promittentes etiam dictis nominibus eisdem potestati, capitaneis, ancianis et consiliariis recipientibus nomine dicti comunis, quod nullo tempore ipsi uel aliquis eorum, uel aliquis habens causam ab eis uel aliquo eorum movebunt controuersiam uel requisitionem facient uel impedimentum prestabunt contra comune Ianue, uel in preiudicium dicti comunis, in predictis uel aliquo predictorum. Saluo et expressim dicto, quod si comune Ianue alienaret uel transferret modo aliquo predicta uel aliquod ex predictis in aliquam personam colegium uel uniuersitatem preterquam in personam que esset ciuis Ianue oriunda ex ciuitate Ianue uel districtu ipsa uel eius pater, quod non obstantibus supradictis uel aliquibus eorum in his que alienarentur uel transferrentur in alium quam ciuem Ianue et oriundum ipse uel eius pater ex Ianua uel districtu salua sint et esse intelligantur in ipsum casum et euentum, et ex tunc omnia iura predictis nobilibus de Auria et cuiilibet eorum et sint in eo statu quo erant ante confectionem presentis instrumenti, et tali pacto, modo et condicione facta intelligantur predicta de dictis cessionibus iurium. Et saluo etiam quod dicte iurium cessiones facte per dictos nobiles, ut supra, locum habeant et facte esse intelligantur postquam comune Ianue habere ceperit uillam de Sassaro. Insuper dictus dominus Babilanus pro-

misit dictis dominis potestati, capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus nomine dicti comunis, quod ipse faciet, et curabit, ita et sic quod dicti Guillinus et Branca, et dicti Bonifacius et Rizardus promiserunt dictis dominis potestati, capitaneis, ancianis et consiliariis recipientibus dicto nomine quod facient et curabunt ita et sic quod dictus Babilanus eorum frater attendent et obseruabunt omnia et singula supradicta et contra in aliquo non facient et ratificabunt etiam omnia et singula supradicta et contra in aliquo non facient et ratificabunt etiam omnia et singula supradicta expresse et solenniter postquam compleuerint etatem annorum decent et septem infra mensem postquam super hoc fuerint requisiti. Que omnia et singula supradicta dicte partes dictis nominibus promiserunt inuicem attendere, complere, et obseruare, et in nullo contrafacere uel uenire, et dictus dominus Babilanus facere et curare quod attendentur et obseruabuntur per dictos Guillinum et Brancam, et dicti Bonifacius et Ricardus facere et curare quod attendentur et obseruabuntur per dictum Babilanum eorum fratrem, et alioquin penam dupli de quanto et quotiens contrafieret uel non obseruaretur dicte partes inter se inuicem stipulantes promiserunt ratis semper nichilominus manentibus omnibus et singulis supradictis. Et proinde et predictis omnibus et singulis attendendis et obseruandis obligauerunt dicte partes inter se inuicem pignori scilicet dicti domini potestas, capitanei, anciani, et consilarii bona omnia dicti comunis que per capitulum obligari non prohibentur, et dicti dominus Babilanus, Bonifacius, Rizardus, et Babilanus frater eorum omnia bona sua habita et habenda. Renunciantes etiam iuri de principali conueniendo et omni iuri per quod aliquid possent dicere uel opponere in contrarium predictorum. Et confitetur dictus Babilanus iunior se maiorem esse annis sexdecim, et iurauit, tactis sacro sanctis scripturis, predicta omnia et singula attendere, complere, et obseruare, et in nullo contrafacere uel uenire. Et fecit predicta consilio dominorum Oberti et Iacobi Aurie propinquorum eius, quos in hoc casu consiliatores et uicinos elegit et appellauit. Insuper dictus dominus Enricus Bruxamantica cuius Papie potestas Ianue et dominus Graccius de Cuchis cuius Pergamensis consul Ianue de iusticia deuersus ciuitatem et quilibet eorum in omnibus et singulis supradictis eorum ipsis insinuatis et publicatis suam auctoritatem et decretum causa cognita interposuerunt, laudantes, statuentes, et decernentes omnia et singula supradicta obtinere debere perpetuam firmitatem, et non posse infringi uel reuocari aliqua ratione uel iure.

Actum Ianue in ecclesia Sancti Laurentii; testes predicti consiliatores et precialis de Baldizonis iudex qui dictauit dictum instrumentum. Simon Canzelerius et Martinus de Marino iurisperiti. Enricus Dardella, et Guillelmus Gandulfi notarii, anno dominice natiuitatis millesimo ducentesimo octuagesimo septimo, die uigesima tertia decembris inter primam et tertiam, indictione quintadecima.

Ego Iacobus de Bennesia notarius Sacri Imperii rogatus scripsi.

CXXII*.

Sorleone, e Marino, o Mariano, figli di Barisone Doria da una parte, e il podestà e comune di Genova dall'altra deuencono agli stessi reciproci patti ed accordi contenuti nelle due carte precedenti (N.° CXX e CXXI*), riguardo ai rispettivi loro dritti e possessioni nel regno di Torres, e Logudoro; e in occasione di questa conuenzione sono indicate le terre, ville, ed altri luoghi, che il suddetto Barisone Doria avea già posseduto nelle curatorie della Nurra, Romagna, e Flumenargia, e nell'isola dell'Asinara, ai quali perciò ueano dritto li predetti di lui figli Sorleone e Marino; e si fa dai medesimi esplicita promessa di non edificare castelli, od opere munite di veruna specie presso le sponde del fiume di Flumenargia, dichiarando al tempo istesso di non competer loro veruna ragione di dominio nel porto di Torres, e nei porti dell'Asinara.*

(1287, 23 dicembre).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, Ser. 4.^a N.° 20.
Lib. Iur. di Genova, p. 177.

In nomine Domini amen. Domini Enricus Bruxamantica cuius Papie potestas Ianue, Obertus Spinula, et Conradus Aurie capitanei comunis et populi Ianuensis nomine et uice comunis et populi Ianuensis de uoluntate consensu et beneplacito ancianorum et consiliariorum eiusdem comunis Ianue, quorum nomina scripta sunt per ordinem in cartulario consiliariorum anni presentis comunis Ianue more solito per cornu et campanam conuocatorum et congregatorum in ecclesia Beati Laurentii, nec non et ipsi anciani et consilarii in presentia, consensu, et decreto, et auctoritate dictorum dominorum potestatis, et capitaneorum, nomine et uice dicti comunis et populi Ianue ex una parte, et nobiles uiri Sorleonus et Marinus Aurie filii quondam Barixoni⁽¹⁾ nominibus suis propriis ex altera conuenerunt, et pepigerunt et pacta et conuentionem inter se se dictis nominibus fecerunt interuenientibus etiam solennibus stipulationibus, ac etiam pactis ipsis et conuentionibus solenni stipulatione uallatis ut infra. In primis namque dicti potestas, capitanei, anciani, et consilarii promiserunt et conuenerunt predictis Sorleone et Marino, quod dictum comune Ianue uel aliquis pro ipso comuni Ianue non recipiet uel admittet de cetero contra uoluntatem dictorum Sorleoni et Marini, uel heredum seu successorum suorum ad habitandum in terris comunis Ianue, quas comune Ianue haberet uel in futurum habebit in Sardinea, uidelicet in toto iudicatu turritano siue Logudorio, aliquem hominem liberum uel seruum, cuiuscumque sexus, status, uel conditionis existat de terris et possessionibus infrascriptis in possessionem quarum reduci debent dictus Sorleonus et Marinus quando comune Ianue possessionem ipsarum recuperauerit, seu habuerit uel alia persona pro ipso comuni, si ipsas terras et possessiones

(1) Barisone Doria era figlio di Daniele, (o Manuele) di Andrea Doria, genero costui di Barisone II re di Torres. Alla data della presente conuenzione egli era già morto, perciocchè Sorleone e Marino Doria si dicono *filii quondam Barixoni*. Vivea però nel 1278 (Ved. not. seg.), e forse anche nel 1283.

quondam Barixonus Aurie pater eorum possidebat ante tempus treugue et tempore ipsius treugue, que olim facta fuit inter ipsum et homines Sassari, de qua treugua est instrumentum factum manu Frederici de Landis notarii anno ab incarnatione Domini millesimo ducentesimo, septuagesimo octauo, indicione sexta, die quintadecima kalendas decembris (1). Que terra et possessiones sunt iste. Primo castrum Montisdragoni cum tertia parte curatorie de Nurra, et cum uilla de Cherchi. Item tertia pars unius iardini in uilla de Geriti in Romagna. Item uille, que uocantur Ardo, Save, Taberna Lenza, Lequilo et Genani, que sunt in curatoria de Flumenargi, cum iuribus predictorum omnium. Item uinea, que est in territorio Sassari quam dicitur dictum quondam Barixonum emisse a Simone de Cumis. Item de insula Asinaria in tantum et eatenus quantum contingere debere uidebitur predictos Sorleonum et Marinum (2), saluo tamen quod per predicta non intelligatur, nec posset intelligi nec deberet quod ipsi ius aliquod haberent uel habere deberent

(1) Quest'atto di tregua del 17 novembre 1278 tra Barisone Doria e gli uomini di Sassari, che tanta luce avrebbe sparso sulle vicende storiche dell'antico *giudicato* di Torres, dopo la uccisione di Michele Zanche, fu ripetutamente, assiduamente, e diligentemente da noi ricercato negli archivi, sia del municipio di Sassari, che di Genova, e di Pisa; ma non ci fu dato di poterlo rinvenire. Ci confermiamo per altro nella opinione già da noi manifestata (*Codice degli statuti della repubblica di Sassari*, pag. x. not. 2.), che questo Barisone Doria sia stato appunto quel *prossimano* di Brancadoria, di cui parla Dante (*Infern. Cant. xxxiii*), che *il tradimento insieme con lui fece*, uccidendo nel 1275 il suddetto Michele Zanche, ultimo regolo di Torres.

(2) I luoghi già posseduti da Barisone Doria prima della tregua, e all'atto della tregua con gli uomini, ossia col comune di Sassari, ed ai quali per conseguenza pretendevano aver dritto li di lui figli Sorleone e Marino, o Mariano, erano i seguenti: il castello di Mondragone con la terza parte della Curatoria della Nurra, e con la villa di Cherchi; la terza parte di un giardino nella villa di Gerito in Romagna (prop. Romagna), le ville di Ardo, Save, Taberna-lenza, Lequilo, e Genani nella Curatoria di Flumenargia; una vigna nel territorio di Sassari, che fu già di Simone de Cumis; e dappiù una parte (che non è determinata nell'atto) dell'isola dell'Asinara, aggiacente alla Sardegna. Le ville poc' anzi indicate si trovano menzionate frequentemente negli antichi STATUTI del comune di Sassari; e i loro nomi sopravvivono ancor'oggi alla materiale distruzione delle medesime. Le Curatorie della Nurra, e di Flumenargia pervennero per intiero al detto comune di Sassari, il quale, dopo la conquista dell'isola fatta dai re di Aragona, le ritenne come feudatario, ma in franco e libero allodio, e perciò si intitolò nei suoi atti *Barone della Nurra, e di Flumenargia*. Deve notarsi, che una terza parte della Curatoria della Nurra, e una terza parte del giardino di Gerito fu già di Barisone Doria. Un'altra terza parte di queste medesime possessioni era spettata a Gavino, ed a Petrino Doria, e quindi n'ebbero la metà (ossia la sesta parte di tutta la Curatoria) i rispettivi loro figli Percivalle, Antonio, Manuelle, Andriano, e Giovannino Doria (Ved. infr. docum. N.° CXXIII* e N.° CXXIV*). Non si ricava dalla presente convenzione del 23 dicembre 1277, nè dalle altre quattro della stessa data, a chi appartenesse in quel tempo l'altra terza parte; ma forse n'era già padrone fin da allora il comune di Sassari. E neppure si trova nei suddetti atti quale sia stata l'origine di tanti possedimenti dei Doria nel *giudicato* Turritano, se cioè fossero loro pervenuti per dritto ereditario, come a discendenti da Andrea Doria marito di Susanna di Lacon, figlia di Barisone II di Torres, ovvero in forza della concessione o privilegio del 1.° aprile 1238, di cui si fa ricordo nel documento N.° CXXI*. - Deve notarsi eziandio la cura gelosa che ponea il comune di Genova nel far dichiarare dai Doria il nessun loro dritto nel porto di Torres, e nei porti dell'Asinara, e nel far promettere ai medesimi, che non erigerebbero castelli, o fortezze lungo le sponde del fiume di Flumenargia, perchè ciò ad dimostra com'esso pretendesse, o sperasse avere il dominio esclusivo di quei porti, e di quel fiume; dominio che spettava al comune di Sassari, il quale lo difese virilmente, finchè obbligò i Genovesi a scendere agli accordi contenuti nell'atto di convenzione del 21 marzo 1294 (Ved. infr. cart. N.° CXXXV).

in portu turritano uel iurisdicione seu iuribus ipsius, uel etiam in ipso loco, qui appellatur Turre, nec in flumine seu ripis fluminis siue aque Flumenargi; nec etiam deuersus Turre siue portum turritanum citra uersus dictum portum per miliare unum prope portum Turris in omni parte, excepto deuersus dictum flumen, ita quod ultra flumen dictum miliare comune uersus Nurram habere non debeat, quod miliare debeat computari et intelligi in mille astis mensurandis ad astam de palmis quindecim ad palmum canne Ianue, taliter etiam, quod predicti Sorleonus et Marinus nullatenus facere possint aliquam fortificiam, uel aliquod edificium in ripis dicti fluminis uel aliqua ipsarum, nec prope ipsum flumen aliquam fortificiam seu castrum per unum miliare, nec etiam intelligantur nec posset intelligi nec deberet, quod ipsi ius aliquod haberent, uel habere deberent in portu Asinarie, uel in aliquibus aliis portibus. Sed debeant ipsa omnia et litora maris pertinere et pertineant ad comune Ianue, non obstantibus supradictis. Saluo etiam quod in predictis terris et possessionibus, in quarum possessionem restitui debent dicti Sorleonus et Marinus, non fiat nec fieri debeat per ipsam restitutionem preiudicium aliquod alicui ecclesie uel alicui singulari persone cui uel districtuali Ianue uel filio Ianuensis. Item si aliquis ex dictis hominibus dictarum terrarum seu possessionum in possessionem quarum restitui debent predicti Sorleonus et Marinus inueniretur habitare in dictis terris comunis Ianue uel aliqua earum teneatur comune Ianue ad requisitionem ipsorum de Auria et cuiuslibet eorum ipsum licentiarie et expellere de dictis terris comunis Ianue, et hoc intelligatur de illis hominibus, qui uenissent ad habitandum in dictis terris comunis Ianue a millesimo ducentesimo octuagesimo secundo citra uel de cetero uenirent; uersauice predicti Sorleonus et Marinus conuenerunt et promiserunt predictis dominis potestati, capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus nomine et uice comunis Ianue et populi quod ipsi aut heredes uel successores eorum et cuiuslibet eorum aut aliquis ex predictis non recipient uel admittent de cetero ad habitandum in terris et possessionibus predictis in quarum possessionem restitui debent uel aliqua earum uel in aliqua alia terra, quam in futurum haberent ipsi uel aliquis eorum uel heredes et successores eorum uel alicuius eorum in Sardinea uidelicet in toto iudicatu turritano siue de Logodorio, aliquem hominem liberum uel seruum cuiuscumque sexus, status, uel condicionis existat dicti comunis Ianue uel de terris aliquibus ipsius comunis Ianue, quas haberet uel in futurum habebit in Sardinea dictum comune Ianue siue aliqua alia persona pro ipso comuni Ianue absque uoluntate comunis Ianue ipsius. Et si aliquis ex dictis hominibus iamdicti comunis Ianue inueniretur habitare in dictis terris et possessionibus, in quarum possessionem restitui debent ipsi de Auria uel aliqua earum, teneantur ipsi Sorleonus et Marinus, et quilibet eorum et heredes eorum et cuiuslibet eorum ad requisitionem comunis Ianue, uel illius, siue illorum, qui esset siue essent in Sardinea in predictis terris uel aliqua earum pro dicto comuni Ianue, ipsum licentiarie et expellere de dictis terris et possessionibus, in quarum possessionem restitui debent ipsi de Auria, et de quilibet earum. Et hoc intelligatur de illis hominibus tantum,

qui uenissent ad habitandum in ipsis terris proxime dictis a millesimo ducentesimo octuagesimo secundo citra, uel de cetero uenirent. Item promiserunt et conuenerunt dicti Sorleonus et Marinus predictis dominis potestati, capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus nomine et uice dicti comunis Ianue, quod ipsi Sorleonus et Marinus uel aliquis eorum uel heredes aut successores eorum et cuiuslibet ipsorum per se uel per alium non ement uel titulo uel modo aliquo acquirent aliquam, seu aliquas terras, uillas, uel castra seu iurisdicionem aliquam hominum in Sardinea de terris predictis uillis aut castris, que et quas comune Ianue haberet uel in futurum habebit in Sardinea sine uoluntate et consensu dicti comunis Ianue, que uoluntas comunis Ianue intelligatur tunc demum si due partes consiliariorum consilii maioris Ianue hoc consenserint, declarando uoluntates eorum ad lapillos albos et nigros, et non aliter. Item concesserunt et conuenerunt dicti Sorleonus et Marinus predictis dominis potestati, capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus nomine dicti comunis Ianue, et nomine singularium personarum ciuitatis Ianue et districtus et omnibus qui pro Ianuensibus haberentur seu etiam appellarentur, et omnium hominum, et singulorum comunis Ianue quod uniuersi et singuli dicti homines possint in omnibus terris et portibus predictorum Sorleoni et Marini, et cuiuslibet eorum quos haberent uel in futurum habebunt ipsi uel heredes eorum uel alicuius eorum in Sardinea uti applicare et morari cum quolibet ligno uel sine ligno sani et naufragi, ire, exire, et redire, et negociari et mercari et quodlibet comercium exercere sine aliquo deueto uel impedimento, et sine aliqua dacita impositione uel exactione, ita quod predicti Ianuenses et districtuales et homines et qui pro Ianuensibus appellarentur, et res eorum seu quas secum haberent uel acquirerent aliquo modo ab omni, et qualibet dacita impositione et exactione, pedagio, et toloneo, et alio quocumque grauamine quocumque nomine censeatur, tam in dictis terris, quam portibus, quas seu quos haberent, uel in futurum habuerint predicti Sorleonus, et Marinus, uel aliquis eorum uel successores eorum et cuiuslibet ipsorum in Sardinea sint penitus liberi et immunes, promittentes dicti Sorleonus et Marinus per se et heredes et successores ipsorum et cuiuslibet eorum predictis potestati, capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus ut supra quod non imponent uel imponi colligi seu exigi pacientur a predictis Ianuensibus, et hominibus, et qui pro Ianuensibus haberentur seu appellarentur, uel aliquo eorum aliquam dacitam exactionem uel impositionem pedagium uel grauamen aliquod quocumque nomine censeatur ut supra predictos uel aliquem seu aliquos ipsorum uel super contrahentem uel contrahentes cum eis uel aliquo ipsorum uel super res alicuius eorum uel cum eis uel aliquo eorum contrahentium pro ipsis rebus uel occasione ipsarum super quibus contraheretur, seu contrahi intenderetur. Item ex pacto adhibito in predictis concesserunt predictis dominis potestati capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus nomine comunis et hominum Ianuensium quod in omnibus terris, quas predicti haberent uel in futurum habebunt ipsi uel aliquis eorum possit comune Ianue habere consulem uel consules seu rectorem siue presidem uel magistratum unum uel plures, qui de

omnibus causis tam ciuilibus quam criminalibus cognoscant, definiant et exequantur libere inter ipsos Ianuenses sine eo quod ipsi uel aliquis eorum uel successores eorum uel alicuius eorum uel aliqua alia persona pro eis, uel aliquo eorum possint se intromittere de ipsis aliquo modo. Sed ipsis consulibus, rectoribus, siue presidibus uel magistratibus dabunt opem et ausilium in predictis. Et si aliquis Ianuensis conueniatur ab aliquo Sardo uel alia persona de terra predictorum de Auria uel alicuius eorum uel alia, Ianuenses non teneantur respondere sub examine alicuius ex curiis ipsorum uel alicuius eorum, sed sub dictis consulibus, rectoribus, siue presidibus Ianuensibus, ita quod actor sequatur forum rei, saluo de homicidiis, et occasione homicidiorum que facta fuerint in terris ipsorum nobilium per aliquem Ianuensem seu Ianuenses in aliquem hominem dictorum nobilium quorum tantum cognitio et definitio pertineat ad dictos nobiles de Auria. Qui etiam consules seu rectores presides siue magistratus Ianuensium si contingat aliquem uel aliquos Ianuenses, seu qui pro Ianuensibus distringantur decedere in terris ipsorum nobilium de Auria, uel aliqua ipsorum, uel alicuius eorum possint libere bona merces et res ipsorum decedentium ut superius dictum est accipere et de ipsis facere secundum quod ex forma capitulorum Ianue fieri consuevit de rebus Ianuensium decedentium extra Ianuam in diuersis mundi partibus absque grauamine uel impedimento aliquo ipsorum nobilium et cuiuslibet eorum uel alteri pro eis uel aliquo eorum. Insuper predicti Sorleonus et Marinus ex causis predictis cum ita actum fuerit in predictis, et quia comune Ianue non aliter descendisset ad ea que fieri et obseruari debebunt in compositione et conuentionibus, que fieri debent seu sperantur inter comune Ianue et comune Pesarum, et predictorum nobilium de Auria multum interest, quod predictae compositiones et conuentiones fieri debeant propter multa comoda et securitates que et quas inde consequentur ipsi nobiles de Auria pro ut ipsi confitentur cesserunt et mandauerunt ad maiorem cautelam comunis Ianue predictis dominis potestati, capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus nomine comunis Ianue, omnia iura, rationes, et actiones utiles et directas reales et personales, et mixtas, que et quas habent ipsi uel aliquis eorum uel eis seu alicui eorum competunt uel competere possunt, uel unquam competierunt quocumque modo uel iure in terris, castris, seu uillis, iurisdicionibus, pascuis, nemoribus, contilibus, signoriis, seruis, et ancillis portu turritano, et aliis portibus, et quibuscumque aliis que peruenire debent, seu peruenient ad comune Ianue in iudicatu turritano siue regno Logodorii, ex forma pacis et pactorum seu conuentionum que fient, seu fieri sperantur inter comune Ianue ex una parte, et comune Pesarum ex alia, saluis his de quibus supradictum est, ipsos debere restitui in possessionem; ita ut ipsis iuribus dictum comune Ianue uti possit, agere, experiri, petere, defendere, et omnia demum facere que ipsi facere possent uel unquam melius potuerunt, constituentes dictos dominos potestatem, capitaneos, ancianos, et consiliarios nomine dicti comunis, et per eos dictum comune Ianue in predictis procuratores et procuratorem, ut in rem dicti comunis. Et etiam remiserunt predictis potestati, capitaneis, ancianis, et con-

siliariis recipientibus nomine comunis Ianue, omnia iura, rationes, et actiones utiles et directas reales et personales et mixtas que et quas habent ipsi uel aliquis eorum uel eis, seu alicui eorum competunt uel competere possunt uel unquam competierunt quocumque modo uel iure in predictis, uel aliquo predictorum, facientes de predictis omnibus eisdem dominis potestati, capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus nomine dicti comunis finem et remissionem omnimodam, et pactum de non petendo, promittentes et eisdem potestati, capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus nomine dicti comunis quod nullo tempore ipsi uel aliquis eorum, uel aliquis habens causam ab eis uel aliquo eorum movebunt controuersiam uel requisitionem facient uel impedimentum prestabunt contra comune Ianue, uel in preiudicium dicti comunis in predictis uel aliquo predictorum, saluo et expressim dicto, quod si comune Ianue alienaret uel transferret modo aliquo predicta uel aliquod ex predictis in aliquam personam uel uniuersitatem preter quam in personam, que esset ciuis Ianue oriunda ex ciuitate Ianue uel districtu ipsa uel eius pater quod non obstantibus supradictis uel aliquibus eorum in his que alienarentur uel transferrentur in alium quam ciuem Ianuensem et oriundum ipse uel eius pater ex Ianua uel districtu salua sint, et esse intelligantur in ipsum casum et euentum, et ex tunc omnia iura predictis nobilibus de Auria et cuilibet eorum et sint in eo statu quo erant ante confectionem presentis instrumenti, et tali pacto, modo, et condicione facta intelligantur predicta de predictis cessionibus iurium. Et saluo etiam quod dicte iurium cessiones facte per dictos nobiles ut supra locum habeant et facte esse intelligantur postquam comune Ianue habere ceperit uillam de Sassaro. Que omnia et singula supradicta dicte partes dictis nominibus promiserunt inuicem attendere, complere, et obseruare, et in nullo contrafacere uel uenire. Alioquin penam dupli de quanto et quociens contrafieret uel non obseruaretur dicte partes inter se inuicem stipulantes promiserunt ratis semper nichilominus manentibus omnibus et singulis supradictis. Et proinde et predictis omnibus et singulis attendendis et obseruandis obligauerunt dicte partes inter se inuicem pignori, uidelicet dicti domini potestas, capitanei, anciani, et consilarii bona omnia dicti comunis que per capitulum obligari non prohibentur, et dicti Sorleonus et Marinus bona sua habita, et habenda. Et conlitetur dictus Marinus se maiorem esse annis decem et septem, et iurauit, tactis sacrosanctis scripturis, predicta omnia et singula attendere, complere, et obseruare, et in nullo contrafacere uel uenire. Et fecit predicta consilio dominorum Oberti, et Babilani Aurie quos suos propinquos, et consiliatores elegit et appellauit. Insuper dictus dominus Enricus Bruxamantica ciuis Papie potestas Ianue, et dominus Gracius de Cuchis ciuis Pergamensis consul Ianue de iusticia deuersus ciuitatem et quilibet eorum in omnibus et singulis supradictis coram ipsis insinuat et publicatis suam auctoritatem et decretum causa cognita interposuerunt, laudantes, statuentes, et decernentes omnia et singula supradicta obtinere debere perpetuam firmitatem, et non posse infringi uel reuocari aliqua ratione uel iure.

Actum Ianue in ecclesia Sancti Laurentii, testes predicti consiliatores, et precialis de Baldizono iudex qui

dictauit dictum instrumentum, Simon Canzelerius et Marinetus de Marino iurisperiti, Enricus Dardella, et Guillelmus Gandulfi notarii, anno dominice natiuitatis millesimo ducentesimo, octuagesimo septimo, die uigesima tertia decembris inter primam et terciam, indicione quinta decima.

Ego Iacobus de Bennesia notarius sacri imperii rogatus scripsi.

CXXIII*.

Giovannino di Petrino Doria da una parte, e il Podestà e Comune di Genova dall'altra conuengono negli stessi patti contenuti nelle precedenti tre carte (N.º CXX. CXXI*. CXXII*), riguardo ai rispettivi loro dritti e possessioni nelle terre del regno Turritano e di Logodoro; e in occasione di tali convenzioni sono menzionati i luoghi e le terre, o possedute al presente da detto Giovannino Doria, o già possedute da lui, e dal di lui padre Pietrino prima della tregua, e al tempo della tregua fatta da Barisone Doria con gli uomini di Sassari.*

(1287, 23 dicembre).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, Doc. Serie 4.
N.º 21, Lib. Jur. p. 178. v.

In nomine Domini amen. Domini Enricus Bruxamantica ciuis Papie potestas Ianue, Obertus Spinula, et Conradus Aurie capitanei comunis et populi Ianuensis nomine et uice comunis et populi Ianuensis, de uoluntate, consensu, et beneplacito ancianorum et consiliariorum eiusdem comunis Ianue, quorum nomina scripta sunt per ordinem in cartulario consiliariorum anni presentis comunis Ianue, more solito per cornu et campanam conuocatorum et congregatorum in ecclesia Beati Laurentii, nec non et ipsi anciani et consilarii in presentia, consensu, et decreto, et auctoritate dictorum dominorum potestatis, et capitaneorum nomine et uice dicti comunis et populi Ianue ex una parte, et nobilis uir Iohaninus Aurie quondam Petrini ⁽¹⁾ nomine suo proprio ex altera conuenerunt et pepigerunt et pacta et conuentionem inter se se dictis nominibus fecerunt, interuenientibus etiam solemnibus stipulationibus, ac etiam pactis ipsis et conuentionibus solemnibus stipulatione uallatis ut infra. In primis namque dicti potestas, capitanei, anciani, et consilarii conuenerunt et promiserunt predicto Iohanino, quod dictum comune Ianue uel aliquis pro ipso comuni Ianue non recipiet uel admittet de cetero contra uoluntatem dicti Iohanini uel heredum seu successorum eius ad habitandum in terris comunis Ianue, quas comune Ianue haberet, uel in futurum habebit in Sardinea, uidelicet in toto iudicatu Turritano siue Logodorio, aliquem hominem liberum uel seruum cuiuscumque condicionis, sexus, uel status existat de terris et possessionibus infra scriptis in possessionem quarum reduci debet dictus Iohaninus quando comune Ianue possessionem ipsarum recuperauerit seu habuerit

(1) Petrino Doria, padre del Giovannino menzionato in quest'atto, era figlio di Daniele (o Manuele) Doria, e costui di Andrea Doria, genero di Barisone II re di Torres.

uel alia persona pro ipso comuni, si ipsas terras et possessiones quondam Petrus pater eius siue ipse Iohaninus possidebat ante tempus treugue, et tempore ipsius treugue que olim facta fuit inter quondam Barixonum Aurie et homines Sassari, de qua treugua est instrumentum factum manu Frederici de Landis notarii anno ab incarnatione Domini millesimo ducentesimo septuagesimo octauo indictione sexta, die quinta decima calendas decembris. Que terre et possessiones sunt iste; primo sexta pars curatorie de Nurra; item sexta pars pro indiuiso unius Iardini in uilla de Geriti in Romagna; item de insula Asinaria in tantum et eatenus quantum contingere debere uidebitur dictum Iohaninum, saluo tamen quod per predicta non intelligatur, nec posset intelligi nec deberet quod ipse Iohaninus ius aliquod haberet uel habere deberet, uel ei quesitum esset in aliquibus portibus Sardinee, nec in portu Asinarie, sed debeant portus omnes et littora maris ad comune Ianue pertinere, et pertineant non obstantibus supradictis, saluo etiam, quod in predictis terris, et possessionibus, in quarum possessionem restitui debet dictus Iohaninus, non fiat, nec fieri debeat per ipsam restitutionem prejudicium aliquod alicui ecclesie uel alicui singulari persone cui uel districtuali Ianue, uel filio Ianuensis. Item si aliquis ex dictis hominibus dictarum terrarum, seu possessionum in possessionem quarum restitui debet dictus Iohaninus inueniretur habitare in dictis terris comunis Ianue, uel aliqua earum, teneatur comune Ianue ad requisitionem ipsius Iohanini ipsum licentiare, et expellere de dictis terris comunis Ianue; et hoc intelligatur de illis hominibus tantum qui uenissent ad habitandum in dictis terris comunis Ianue a millesimo ducentesimo octuagesimo secundo citra uel de cetero uenirent. Versauice predictus Iohaninus conuenit et promisit predictis dominis potestati capitaneis, ancianis et consiliariis recipientibus nomine et uice comunis et populi Ianuensis, quod ipse, aut heredes uel successores eius, uel aliquis ex eis non recipiet, uel admittet de cetero ad habitandum in terris et possessionibus predictis, in quarum possessionem restitui debet dictus Iohaninus, uel aliqua earum, uel in aliqua alia terra, quam in futurum haberet ipse uel heredes et successores ipsius in Sardinea, uidelicet in toto iudicatu Turritano siue de Logodorio, aliquem hominem liberum uel seruum cuiuscumque sexus status uel condicionis existat dicti comunis Ianue uel de terris aliquibus ipsius comunis Ianue quas haberet, uel in futurum habebit in Sardinea dictum comune Ianue siue aliqua alia persona pro ipso comuni Ianue, absque uoluntate ipsius comunis Ianue. Et si aliquis ex dictis hominibus iamdicti comunis Ianue inueniretur habitare in dictis terris et possessionibus, in quarum possessionem restitui debet dictus Iohaninus, uel aliqua earum teneatur ipse Iohaninus, et heredes eius ad requisitionem comunis Ianue uel illius siue illorum qui esset siue essent in Sardinea in predictis terris uel aliqua earum pro dicto comuni Ianue ipsum licentiare, et expellere de dictis terris et possessionibus in quarum possessionem restitui debet dictus Iohaninus, et de qualibet earum. Et hoc intelligatur de illis hominibus tantum qui uenissent ad habitandum in ipsis terris predictis a millesimo ducentesimo octuagesimo secundo citra uel de cetero uenirent. Item promisit et conuenit

dictus Iohaninus predictis dominis potestati, capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus nomine et uice dicti comunis Ianue, quod ipse Iohaninus uel heredes aut successores eius per se uel per alium non ement uel titulo uel modo aliquo acquirant aliquam seu aliquas terras, uillas, uel castra seu iurisdictionem aliquam hominum in Sardinea de terris predictis, uillis, aut castris, que, et quas comune Ianue haberet, uel in futurum habebit in Sardinea sine uoluntate et consensu comunis Ianue dicti, que uoluntas comunis Ianue intelligatur tunc demum si due partes consiliariorum consilii maioris Ianue hoc consenserint declarando uoluntates eorum ad lapillos albos et nigros, et non aliter. Item concessit et conuenit dictus Iohaninus predictis dominis potestati, capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus nomine dicti comunis Ianue, et nomine singularium personarum ciuitatis Ianue, et districtus, et omnium qui pro Ianuensibus haberentur, seu etiam appellarentur, et omnium hominum et singulorum comunis Ianue, quod uniuersi et singuli dicti homines possint in omnibus terris et portibus dicti Iohanini, quos haberet uel in futurum habebit ipse uel heredes eius in Sardinea, uti applicare et morari cum quolibet ligno uel sine ligno sani et naufragi, ire, exire, et redire, et negociari, et mercari, et quodlibet commercium exercere sine aliquo deuto uel impedimento, et sine aliqua dacta impositione uel exactione, ita quod predicti Ianuenses et districtuales, et homines, et qui pro Ianuensibus appellarentur, et res eorum seu quas secum haberent uel acquirant aliquo modo ab omni et qualibet dacta impositione, et exactione, pedagio, et toloneo, et alio quocumque grauamine quocumque nomine censeatur tam in dictis terris quam portibus, quas seu quos haberet uel in futurum habuerit predictus Iohaninus uel successores eius in Sardinea, sint penitus libere et immunes, promittens dictus Iohaninus per se et heredes, et successores eius, predictis potestati, capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus ut supra, quod non imponet uel imponet, uel imponi colligi seu exigi patietur uel patientur a predictis Ianuensibus et hominibus, et qui pro Ianuensibus haberentur seu appellarentur uel aliquo eorum aliquam dactam, exactionem, uel impositionem, pedagium uel grauamen aliquod quocumque nomine censeatur, uel super predictos uel aliquem seu aliquos ipsorum uel super contrahentem seu contrahentes cum eis, uel aliquo ipsorum, uel super res alicuius eorum, uel cum eis uel aliquo eorum contrahentium, pro ipsis rebus uel occasione ipsarum super quibus contraheretur, seu contrahi intenderetur. Item ex pacto adhibito in predictis concessit dictus Iohaninus dictis dominis potestati, capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus nomine comunis et hominum Ianue quod in omnibus terris, quas predictus Iohaninus haberet, uel in futurum habebit, possit comune Ianue habere consulem uel consules, seu rectorem siue presidem, uel magistratum unum uel plures, qui de omnibus causis tam ciuilibus quam criminalibus cognoscant, definiant, et exequantur libere inter ipsos Ianuenses, sine eo quod ipse uel eius successores, uel aliqua alia persona pro eo possint se intromittere de ipsis aliquo modo. Sed ipsis consulibus rectoribus, siue presidibus uel magistratibus dabunt opem et ausilium in predictis. Et si aliquis Ianuensis conue-

niatur ab aliquo Sardo uel alia persona de terra dicti Iohanini uel alia, Ianuenses non teneantur respondere sub examine alicuius ex curiis ipsius, sed sub dictis consulis, rectoribus, siue presidibus Ianuensium, ita quod actor sequatur forum rei, saluo de homicidiis et occasione homicidiorum, que facta fuerint in terris ipsius Iohanini per aliquem Ianuensem in aliquem hominem ipsius, quorum tantum cognitio, et definitio pertineat ad ipsum Iohaninum. Qui etiam consules siue rectores, presides, siue magistratus Ianuensium, si contingat aliquem uel aliquos Ianuenses, seu qui pro Ianuensibus distringantur decedere in terris ipsius Iohanini uel aliqua earum, possint libere bona, merces, et res ipsorum decedentium, ut superius dictum est, accipere, et de ipsis facere secundum quod ex forma capitulorum Ianue fieri consuevit de rebus Ianuensium decedentium extra Ianuam in diuersis mundi partibus absque grauamine uel impedimento aliquo ipsius Iohanini uel alterius pro eo. Insuper predictus Iohaninus ex causis predictis, cum ita actum fuerit in predictis, et quia comune Ianue non aliter condescendisset ad ea que fieri et obseruari debebunt in compositione, et conuentionibus que fieri debent seu sperantur inter comune Ianue et comune Pisarum, et ipsius Iohanini multum interest, quod predictae compositiones et conuentiones fieri debeant propter multa comoda et securitates que et quas inde consequetur ipse Iohaninus pro ut confitetur cessit et mandauit ad maiorem cautelam comunis Ianue predictis dominis potestati, capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus nomine comunis Ianue omnia iura, rationes, et actiones utiles, et directas, reales et personales, et mixtas, que et quas habet seu ei competunt, uel competere possunt uel unquam competierunt quocumque modo uel jure in terris, castris, seu uillis jurisdictionibus pascuis, nemoribus, contilibus, segnoriis, seruis, et ancillis, portu Turritano, et aliis portubus, et quibuscumque aliis, que peruenire debent, seu peruenient ad comune Ianue in iudicatu Turritano siue regno Logodorii, ex forma pacis, et pactorum seu conuentionum, que fiunt, seu fieri sperantur inter comune Ianue ex una parte, et comune Pisarum ex altera, saluis his de quibus supradictum est ipsum debere restitui in possessionem, ita ut ipsis iuribus dictum comune Ianue uti possit, agere, experiri, petere, defendere, et omnia demum facere, que ipse facere posset, uel unquam melius potuit constituens dictos dominos potestatem, capitaneos, ancianos, et consiliarios nomine dicti comunis Ianue, et per eos dictum comune Ianue in predictis procuratores, et procuratorem, ut in rem dicti comunis. Et etiam remisit predictis potestati capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus nomine dicti comunis Ianue omnia iura rationes, et actiones utiles et directas, reales et personales, et mixtas, que et quas ipse habet seu ei competunt uel competere possunt uel unquam competierunt quocumque modo uel jure in predictis uel aliquo predictorum, faciens de predictis omnibus eisdem dominis potestati, capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus nomine dicti comunis finem et remissionem omnimodam et pactum de non petendo, promittens etiam eisdem potestati capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus nomine dicti comunis, quod nullo tempore ipse uel aliquis habens causam ab eo movebit controuersiam,

uel requisitionem faciet, uel impedimentum prestabit contra comune Ianue, uel in prejudicium dicti comunis in predictis uel aliquo predictorum, saluo et expressim dicto, quod si comune Ianue alienaret uel transferret modo aliquo predicta uel aliquod ex predictis in aliquam personam uel uniuersitatem, preterquam in personam, que esset ciuis Ianue oriunda ex ciuitate Ianue uel districtu, ipsa, uel eius pater, quod non obstantibus supradictis, uel aliquibus eorum in his que alienarentur, uel transferrentur in alium quam ciuem Ianue, et oriundum ipse uel eius pater ex Ianua uel districtu salua sint et esse intelligantur in ipsum casum et euentum, et ex tunc omnia jura predicto Iohanino, et sint in eo statu, quo erant ante confectionem presentis instrumenti, et tali pacto, modo, et condicione facta intelligantur predicta, de predictis cessionibus iurium. Et saluo etiam, quod dicte iurium cessiones facte per dictum Iohaninum ut supra locum habeant et facte esse intelligantur postquam comune Ianue habere ceperit uillam de Sassaro. Que omnia et singula supradicta dicte partes dictis nominibus promiserunt inuicem attendere, complere, et obseruare, et in nullo contrafacere uel uenire. Alioquin penam dupli de quanto et quociens contraferet, uel non obseruaretur, dicte partes inter se inuicem stipulantes promiserunt ratis semper nihilominus manentibus omnibus et singulis supradictis. Et proinde et predictis omnibus et singulis attendendis et obseruandis obligauerunt dicte partes inter se inuicem pignori; scilicet dicti domini potestas, et capitanei, anciani, et consilarii bona omnia dicti comunis que per capitulum obligari non prohibentur, et dictus Iohaninus bona sua habita et habenda. Et confitetur dictus Iohaninus se maiorem esse annis uiginti, et iurauit tactis sacrosanctis scripturis predicta omnia et singula attendere, uenire, et obseruare, et in nullo contrafacere uel uenire; et fecit predicta consilio dominorum Oberti et Babilani Aurie, quos suos propinquos, et consiliatores elegit et appellauit. Insuper dictus dominus Enricus Braxamantica ciuis Papie, potestas Ianue, et dominus Gracius de Cuchis ciuis Pergamensis, consul Ianue de iusticia deuersus ciuitatem et quilibet eorum in omnibus et singulis supradictis coram ipsis insinuat et publicatis suam auctoritatem et decretum causa cognita interposuerunt, laudantes, statuantes, et decernentes omnia et singula supradicta obtinere debere perpetuam firmitatem et non posse infringi uel reuocari aliqua ratione uel jure. Actum Ianue in ecclesia sancti Laurentii, testes predicti consiliatores, et precialis de Baldizono iudex qui dictauit dictum instrumentum, Symon Canzelerius, et Marinetus de Marino jurisperiti, Enricus Dardella, et Guillelmus Gandulfi notarii. Anno Dominice natiuitatis millesimo ducentesimo octuagesimo septimo die uigesima tertia decembris inter primam et tertiam, indictione quinta decima.

Ego Iacobus de Bennesia notarius Sacri imperii rogatus scripsi.

CXXIV*.

Precivalle, Antonio, Manuele, ed Andriano di Gavino Doria si accordano col Podestà e Comune di Genova riguardo ai loro rispettivi dritti e possessioni nel giudicato di

Torres, e regno di Logodoro nei patti e convenzioni medesime già stabilite con altri individui della loro famiglia nei quattro atti precedenti (N.º CXX. CXXI* CXXII*. CXXIII*.)*

(1287, 23 dicembre).

Dai Regi Archivi di Corte di Torino, Ser. 4.ª N.º 22.
Lib. Jurium pag. 180.

In nomine Domini amen. Domini Enricus Bruxamantica civis Papie potestas Ianue, Obertus Spinula, et Conradus Aurie capitanei comunis et populi Ianuensis de uoluntate, consensu, et beneplacito ancianorum et consiliariorum eiusdem comunis Ianue, quorum nomina scripta sunt per ordinem in cartulario consiliariorum anni presentis comunis Ianue more solito per cornu et campanam conuocatorum et congregatorum in ecclesia beati Laurencij, nec non et ipsi anciani et consiliarij, in presentia, consensu, et decreto et auctoritate dictorum dominorum potestatis et capitaneorum nomine et uice dicti comunis et populi Ianue ex una parte, et nobilis uir Preciualis Aurie filius quondam Gauini Aurie ⁽¹⁾ pro se et nomine suo proprio, ac nomine et uice Antonij, Manuelis, et Andriani fratrum suorum filiorum dicti quondam Gauini, pro quibus promisit de rato ex altera conuenerunt, et pepigerunt, et pacta, et conuentionem inter se se dictis nominibus fecerunt, interuenientibus etiam solemnibus stipulationibus, ac etiam pactis ipsis, et conuentionibus solemnibus stipulatione uallatis ut infra. In primis namque dicti potestas, capitanei, anciani, et consiliarij conuenerunt et promiserunt predicto Preciuali recipienti dictis nominibus, quod dictum comune Ianue uel aliquis pro ipso comuni Ianue non recipiet uel admittet de cetero contra uoluntatem dictorum Preciualis, Antonij, Manuelis, et Andriani, uel heredum seu successorum suorum ad habitandum in terris comunis Ianue, quas comune Ianue haberet, uel in futurum habebit in Sardinea, uidelicet in toto iudicatu Turritano siue Logodorio, aliquem hominem liberum uel seruam cuiuscumque sexus, status uel conditionis existat de terris, et possessionibus infrascriptis in possessionem quarum reduci debent predicti nobiles de Auria, quando comune Ianue possessionem ipsarum recuperauerit, seu habuerit uel alia persona pro ipso comuni, si ipsas terras et possessiones quondam Gauinus pater eorum siue ipsi eius filij possidebant ante tempus treugue, et tempore ipsius treugue que olim facta fuit inter quondam Barixonum Aurie et homines Sassari, de qua treugua est instrumentum factum manu Frederici De Landis notarii anno ab incarnatione Domini millesimo ducentesimo septuagesimo octauo, indictione sexta die quinta decima calendis decembris. Que terre et possessiones sunt iste. Primo sexta pars curatorie de Nurra. Item sexta pars pro indiuiso unius iardini in uilla de Geriti in Romagna. Item de insula Asinaria intantum et eatenus quantum contingere debere uidebitur dictos nobiles de Auria. Saluo tamen quod per predicta non intelligatur, nec posset in-

(1) Gavino Doria, padre di Preciualle, Antonio, Manuele ed Andriano, era figlio di Daniele, e Daniele di Andrea Doria, genero di Barisone II. re di Torres. Egli fu uno dei consiglieri del Podestà di Genova nel 1236 (Ved. *TOLA Codice degli statuti della repubblica di Sassari*, pag. VI. not. 1.ª).

telligi, nec deberet, quod ipsi ius aliquod haberent, uel habere deberent, uel eis quesitum esset in aliquibus portibus Sardinee, nec in portu Asinarie. Sed debeant portus omnes et littora maris ad comune Ianue pertinere et pertineant non obstantibus supradictis. Saluo etiam quod in predictis terris et possessionibus, in quarum possessionem restitui debent dicti Preciualis, Antonius, Manuel et Andrianus, non fiat, nec fieri debeat in ipsam restitutionem preiudicium aliquod alicui ecclesie, uel alicui singulari persone cui uel districtuali Ianue uel filio Ianuensis. Item, si aliquis ex dictis hominibus dictarum terrarum seu possessionum in possessionem quarum restitui debent predicti nobiles de Auria inueniretur habitare in dictis terris comunis Ianue, uel aliqua earum, teneatur comune Ianue ad requisitionem ipsorum de Auria, et cuiuslibet eorum ipsum licentiare et expellere de dictis terris comunis Ianue, et hoc intelligatur de illis hominibus tantum qui uenissent ad habitandum in dictis terris comunis Ianue a millesimo ducentesimo octuagesimo secundo citra uel de cetero uenirent. Versauice dictus Preciualis dictis nominibus conuenit, et promisit predictis dominis potestati, capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus nomine et uice comunis et populi Ianue, quod ipsi nobiles de Auria aut heredes uel successores eorum et cuiuslibet eorum aut aliquis ex predictis non recipient uel admittent de cetero ad habitandum in terris et possessionibus predictis, in quorum possessionem restitui debent, uel aliqua earum, uel in aliqua alia terra, quam in futurum haberent ipsi uel aliquis eorum uel heredes et successores ipsorum uel alicuius eorum in Sardinea, uidelicet in toto iudicatu Turritano, siue de Logodorio, aliquem hominem liberum uel seruam cuiuscumque sexus, status, uel conditionis existat dicti comunis Ianue, uel de terris aliquibus ipsius comunis Ianue, quas haberet uel in futurum habebit in Sardinea dictum comune Ianue, siue aliqua alia persona pro ipso comuni Ianue absque uoluntate ipsius comunis Ianue. Et si aliquis ex dictis hominibus iam dicti comunis Ianue inueniretur habitare in dictis terris et possessionibus, in quarum possessionem restitui debent ipsi de Auria, uel aliqua earum, teneantur ipsi nobiles de Auria, et quilibet eorum, et heredes eorum, et cuiuslibet eorum ad requisitionem comunis Ianue uel illius siue illorum, qui esset siue essent in Sardinea in predictis terris uel aliqua earum pro dicto comuni Ianue ipsum licentiare et expellere de dictis terris et possessionibus, in quarum possessionem restitui debent ipsi de Auria, et de qualibet earum. Et hoc intelligatur de illis hominibus tantum qui uenissent ad habitandum in ipsis terris proxime dictis a millesimo ducentesimo octuagesimo secundo citra, uel de cetero uenirent. Item promisit et conuenit dictus Preciualis dictis nominibus predictis dominis potestati, capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus nomine et uice dicti comunis Ianue, quod ipsi nobiles de Auria, uel aliquis eorum, uel heredes aut successores eorum, et cuiuslibet ipsorum per se uel per alium non ement uel titulo, uel modo aliquo acquirent aliquam seu aliquas terras, uillas, uel castra, seu iurisdictionem aliquam hominum in Sardinea de terris predictis, uillis, aut castris, que et quas comune Ianue haberet, uel in futurum habebit in Sardinea, siue uoluntate et consensu dicti co-

munis Ianue. Que uoluntas comunis Ianue intelligatur tunc demum si due partes consiliariorum consilii maioris Ianue hoc consenserint declarando uoluntates eorum ad lapillos albos et nigros, et non aliter. Item concessit, et conuenit dictus Preciualis dictis nominibus predictis dominis potestati, capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus nomine dicti comunis Ianue, et nomine singularium personarum ciuitatis Ianue, et districtus, et omnium, qui pro Ianuensibus haberentur, seu etiam appellarentur, et omnium hominum et singulorum comunis Ianue, quod uniuersi, et singuli dicti homines possint in omnibus terris et portibus predictorum nobilium de Auria, et cuiuslibet eorum, quos haberent, uel in futurum habebunt ipsi, uel heredes eorum, uel alicuius eorum in Sardinea, uti, applicare, et morari cum quolibet ligno uel sine ligno sani et naufragi, ire, exire, et redire et negociari, et mercari, et quodlibet commercium exercere sine aliquo deueto uel impedimento, et sine aliqua dacita, impositione, uel exactione, ita quod predicti Ianuenses, et districtuales, et homines, et qui pro Ianuensibus appellarentur, et res eorum, seu quas secum haberent uel acquirerent aliquo modo, ab omni et qualibet dacita, impositione, et exactione, pedagio, et toloneo, et alio quocumque grauamine quocumque nomine censeatur, tam in dictis terris, quam portibus, quas seu quos haberent uel in futurum habuerint predicti nobiles de Auria uel aliquis eorum, uel successores eorum, et cuiuslibet ipsorum in Sardinea, sint penitus libere, et immunes, promittens dictus Preciualis dictis nominibus per se et dictos fratres suos, uel heredes et successores ipsorum, et cuiuslibet eorum predictis potestati, capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus ut supra, quod non imponent, uel imponi colligi seu exigi patientur a predictis Ianuensibus et hominibus, et qui pro Ianuensibus haberentur, seu appellarentur, uel aliquo eorum aliquam dacitam, exactionem uel impositionem, pedagium uel grauamen aliquod quocumque nomine censeatur, uel super predictos, uel aliquam, seu aliquos ipsorum uel super contrahentem, uel contrahentes cum eis uel aliquo eorum contrahentium pro ipsis rebus uel occasione ipsarum super quibus contraheretur seu contrahi intenderetur. Item ex pacto adhibito in predictis concessit dictus Preciualis dictis nominibus dictis dominis potestati, capitaneis, ancianis et consiliariis recipientibus nomine comunis et hominum Ianue, quod in omnibus terris, quas predicti nobiles de Auria haberent, uel in futurum habebunt ipsi, uel aliquis eorum, possit comune Ianue habere consulem uel consules seu rectorem siue presidem uel magistratum unum uel plures, qui de omnibus causis tam ciuilibus quam criminalibus cognoscant, difiniant, et exequantur libere inter ipsos Ianuenses sine eo, quod ipsi uel aliquis eorum uel successores eorum uel alicuius eorum, uel aliqua alia persona pro eis uel aliquo eorum possint se intromittere de ipsis aliquo modo; sed ipsis consulibus pretoribus, siue presidibus, uel magistratibus dabunt opem et ausilium in predictis. Et si aliquis Ianuensis conueniatur ab aliquo Sardo uel alia persona de terra predictorum de Auria, uel alicuius eorum, uel alia, Ianuenses non teneantur respondere sub examine alicuius ex curiis ipsorum, uel alicuius eorum, sed, subdictis consulibus, rectoribus, siue

presidibus Ianuensibus, ita quod actor sequatur forum rei, saluo de homicidiis, et occasione homicidiorum, que facta fuerint in terris ipsorum nobilium per aliquem Ianuensem, seu Ianuenses in aliquem hominem dictorum nobilium, quorum tantum cognitio et definitio pertineat ad dictos nobiles de Auria. Qui etiam consules seu rectores, presides, siue magistratus Ianuensium si contingat aliquem uel aliquos Ianuenses, seu qui pro Ianuensibus distringantur decedere in terris ipsorum nobilium de Auria, uel aliqua ipsorum, uel alicuius eorum, possint libere bona, merces, et res ipsorum decedentium ut supradictum est accipere, et de ipsis facere secundum quod ex forma capitulorum Ianue fieri consueuit de rebus Ianuensium decedentium extra Ianuam in diuersis mundi partibus absque grauamine uel impedimento aliquo ipsorum nobilium, et cuiuslibet eorum, uel alterius pro eis, uel aliquo eorum. Insuper predictus Preciualis dictis nominibus ex causis predictis cum ita actum fuerit in predictis, et quia comune Ianue non aliter condescendisset ad ea que fieri et obseruari debebant in compositione, et conuentionibus, que fieri debent, seu sperantur inter comune Ianue, et comune Pesarum; et predictorum nobilium de Auria multum interest, quod predictae compositiones et conuentiones fieri debeant propter multa comoda et securitates, que, et quas inde obsequentur ipsi nobiles de Auria, prout ipse Preciualis dictis nominibus confitetur, cessit et mandauit ad maiorem cautelam comunis Ianue, predictis dominis potestati, capitaneis, ancianis, et consiliariis, recipientibus nomine comunis Ianue omnia iura, rationes, et actiones utiles, et directas, reales, et personales, et mixtas, que et quas habent ipsi uel aliquis eorum uel eis seu alicui eorum competunt uel competere possunt, uel unquam competierunt quocumque modo uel iure in terris, castris, seu uillis, iurisdictionibus, pasquis, nemoribus, contilibus, signoriis, seruis, et ancillis, portu Turritano, et aliis portibus, et quibuscumque aliis que peruenire debent, seu peruenient ad comune Ianue in iudicatu Turritano, siue regno Logodorij ex forma pacis, ac pactorum, seu conuentionum, que fient, seu fieri sperantur inter comune Ianue ex una parte, et comune Pesarum ex alia. Saluis his, de quibus supradictum est ipsos debere restitui in possessionem, ita ut ipsis iuribus dictum comune Ianue uti possit, agere, experiri, petere, defendere, et omnia demum facere, qui ipsi facere possent, uel unquam melius potuerunt, constituens dictis nominibus dictos dominos potestatem, capitaneos, ancianos, et consiliarios nomine dicti comunis, et per eos dictum comune Ianue in predictis procuratores, et procuratorem, ut in rem dicti comunis. Et etiam remisit predictis potestati, capitaneis, ancianis, et consiliariis, recipientibus nomine comunis Ianue omnia iura, rationes, et actiones utiles et directas reales et personales, et mixtas, que, et quas habent ipsi uel aliquis eorum, uel eis seu alicui eorum competunt, uel competere possunt, uel unquam competierunt quocumque modo uel iure, in predictis, uel aliquo predictorum, faciens dictis nominibus de predictis omnibus eisdem dominis potestati, capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus nomine dicti comunis finem, et remissionem omnimodam, et pactum de non petendo, promittens etiam dictis nominibus eisdem potestati, capi-

taneis, ancianis, et consiliariis recipientibus nomine dicti comunis, quod nullo tempore ipsi nobiles de Auria, uel aliquis eorum, uel aliquis habens causam ab eis, uel aliquo eorum mouebunt controuersiam, uel requisitionem facient, uel impedimentum prestabunt contra comune Ianue, uel in preiudicium dicti comunis in predictis, uel aliquo predictorum. Saluo et expressim dicto, quod si comune Ianue alienaret uel transferret modo aliquo predicta uel aliquod ex predictis in aliquam personam uel uniuersitatem preterquam in persona que esset ciuis Ianue, oriunda ex ciuitate Ianue uel districtu, ipsa, uel eius pater, quod non obstantibus supradictis uel aliquibus eorum in his que alienarentur, uel transferrerentur in alium quam ciuem Ianue, et oriundum, ipse, uel eius pater ex Ianua uel districtu, salua sint, et esse intelligantur in ipsum casum, et euentum, et ex tunc omnia iura predictis nobilibus de Auria, et cuilibet eorum, et sint in eo statu, quo erant ante confectionem presentis instrumenti, et tali pacto, modo, et condicione facta intelligantur predicta de predictis cessionibus iurium. Et saluo etiam, quod dicte iurium cessiones facte per dictum Preciualem dictis nominibus ut supra locum habeant et facte esse intelligantur postquam comune Ianue habere ceperit uillam de Sassaro. Insuper dictus Preciualis promisit dictis dominis potestati, capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus nomine dicti comunis, quod ipse faciet, et curabit ita, et sic, quod dicti Antonius, Manuel, et Andrianus fratres eius attendent, et obseruabunt omnia et singula supradicta ipsi, et quilibet eorum, et contra in aliquo non uenient uel facient. Et ratificabunt etiam omnia et singula supradicta expresse, et solemniter infra mensem postquam super hoc fuerint requisiti. Que omnia et singula supradicta dicte partes dictis nominibus promiserunt inuicem attendere, complere, et obseruare, et in nullo contrafacere uel uenire. Alioquin penam dupli de quanto et quotiens contrafieret uel non obseruaretur dicte partes inter se inuicem stipulantes promiserunt, ratis semper nihilominus manentibus omnibus et singulis supradictis. Et proinde et predictis omnibus et singulis attendendis et obseruandis obligauerunt dicte partes inter se inuicem pignori, scilicet dicti domini potestas, capitanei, anciani, et consiliarij bona omnia dicti comunis, que per capitulum obligari non prohibentur, et dictus Preciualis bona sua habita et habenda. Et confitetur dictus Preciualis se maiorem esse annis uiginti, et iurauit, tactis sacrosanctis scripturis, predicta omnia et singula attendere, complere, et obseruare, et in nullo contrafacere, uel uenire. Et fecit predicta consilio dominorum Oberti, et Babilani Aurie, quos suos propinquos, et consiliatores elegit et appellauit. Insuper dominus Enricus Bruxamantica ciuis Papie potestas Ianue predictus, et dominus Gracius de Cuchis ciuis Pergamensis consul Ianue de iusticia deuersus ciuitatem, et quilibet eorum in omnibus et singulis supradictis coram ipsis insinuatis et publicatis suam auctoritatem et decretum causa cognita interposuerunt, laudantes, statuentes, et decernentes omnia et singula supradicta obtinere debere perpetuam firmitatem, et non posse infringi, uel reuocari aliqua ratione uel iure. Actum Ianue in ecclesia Sancti Laurencij, testes predicti consiliatores, et Preciualis de Baldizono iudex qui dictauit dictum instrumentum, Simon

Canzilerius, et Marinetus de Marino iurisperiti, Enricus Dardella, et Guillelmus Gandulfi notarii, anno dominice natiuitatis millesimo ducentesimo octuagesimo septimo, die uigesima tertia decembris inter primam et terciam indicione quintadecima.

Ego Iacobus de Bennesia notarius Sacri imperii rogatus scripsi.

Ego Rollandinus de Richardo Sacri palatii notarius supradictas quinque conuentiones extraxi et exemplauit a publicis instrumentis scriptis manu Iacobi de Bennesia notarii, sicut in eo uidi et legi, nichil addito uel diminuto, nisi forte littera uel sillaba titulo seu puncto abreuiationis causa sententia non mutata, de mandato tamen domini Danij de Osenaygo ciuitatis Ianue potestatis presentibus testibus Iohanne Bonihominis, Loysio Caluo cancellariis comunis Ianue, et Iacobo de Albario notario millesimo tercentesimo primo indicione decima tertia, die uigesima iunii.

CXXV*.

Il Comune di Pisa approva i capitoli della pace da contrarsi col Comune di Genova, secondo il progetto ch'era stato concordato con Guglielmo Ricoveranza, Giacomo Buzacarino, e Guelfo Pandolfini nobili Pisani, e col notaio Giacopo Ildei pure di Pisa, carcerati del Comune di Genova; nei quali capitoli sono specialmente contemplate le cessioni da farsi, ed, i patti da osservarsi dai Pisani verso i Genovesi nell'isola di Sardegna.

(1288 [1289, stil. pis.], 3 aprile).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, Ser. 3.^a, Doc. ant. Mazz. 9. N.°7.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti amen. Consilium senatus credencie capitaneorum militum ancianorum Pisani populi et eorum consilii minoris et maioris, uidelicet quindecim per quarterium et duodecim populi, consulum maris consulum mercatorum consulum artis lane, capitaneorum et priorum septem artium consulum, et capitaneorum portuum Sardinee, aduocatorum Pisani comunis capitaneorum iudicum et notariorum, quinquaginta bonorum et sapientum uirorum per quodlibet quarterium ciuitatis Pisane in consilio senatus credencie more solito electorum capitaneorum et consiliariorum et confaloneriorum societatum populi et quadringentorum et mille de populo ad consilia populi deputatorum et aliorum sapientum uirorum in maxima quantitate huic consilio additorum a magnifico uiro domino Ugolino comite de Donoratico domino sexte partis regni Kallaritani potestate et capitaneo Pisani comunis et populi pro se et magnifico uiro domino Ugolino uicecomite iudice Gallurie et domino tertie partis eusdem regni item potestate et capitaneo Pisani comunis et populi collega suo et in eius presentia sub sacramento petatum. Cum intellexeritis tractatum pacis et concordie dante domino fiende inter comune Pisarum et comune Ianue reductum a nobilibus uiris domino Guillelmo Ricouerancie, domino Iacobo Buzacarino, Guelfo Pandulfini, et Iacobo Ildei notario. Carceratis comunis Ianue pro comuni Pisano et porrectum predictis dominis potestatibus et capitaneis nunc coram uobis lectum et explanatum. Si consulitis et placet uobis quod dictus tractatus et omnia et singula

comprehensa in ipso tractatu siue in tractatu facto per ipsos carceratos in comuni Ianue sigillato sigillis comunis Ianue et fratrum Predicatorum et Minorum et quorundam aliorum deposito apud guardianum fratrum Minorum conuentus Ianue et priorem fratrum Predicatorum conuentus Ianue. Et pax fienda ex ipso tractatu fiat et compleatur et executioni mandetur et fiant et compleantur et executioni mandentur a comuni et pro comuni Pisano per syndicum siue syndicos legitime constituendum siue constituendos semel et pluries et quociens expedierit. Et quod pro predictis et super predictis et quolibet predictorum et ad predicta et quolibet predictorum et eorum et cuiuscumque eorum occasione et causa syndicus et syndici fiant et constituantur et fieri et constitui possint et debeant semel et pluries per predictos dominos potestates et capitaneos cum pleno et generali mandato ad predicta et singula predictorum et eorum occasione facienda complenda ratificanda acceptanda iuranda et executioni mandanda auctoritate uestri consilii uestra parabola et consilio. Uel quid aliud inde uobis placeat et a nobis pro comuni Pisarum sit faciendum, dicite et consulite.

Tenor cuius tractatus talis est.

Iste est tractatus pacis et concordie dante domino fiende inter comune Ianue et Pisarum. In primis comune Pisarum debet tradere restituere et dare comuni Ianue **castrum castri de Kallaro**, uillam et burgum ipsius castri sanum et integrum cum domibus possessionibus et edificiis et cum omnibus pertinentibus ad ipsum castrum pleno dominio uacua possessione et omni iurisdictione.

Ripam et portum dicti castri et totum portum Kallaritanum.

Locum ubi fuit et esse consuevit uilla sancte Zilie siue sancte Ylie cum territorio et stagnone ipsius uille.

Villam de **Suetrano**, uillam de **Pirri**, uillam de **Cepula**, uillam de **Staimpace**, uillam nouam, **Salinas** et solum **Salinarum** cum omnibus prouentibus et redditibus eorum et cuiusque eorum. Et cum toto territorio.

Et terram que infra miliaria **quatuor** siue spacium miliariorum quatuor computandorum a qualibet parte muri dicti castri siue a muris ipsius castri.

Item gulfum de Kallari qui est a capite terre usque ad **caput de Carbonaria** et infra terram per spacium unius miliarii computandi a littore maris cum omnibus domibus possessionibus seruis et ancillis redditibus et prouentibus supradictorum et cuiuslibet eorum.

Exceptis terris possessionibus et bonis et rebus ecclesiarum et domorum religiosarum.

Saluo tamen quod Pisani possint in dictum gulfum intrare cum nauibus duabus et aliis lignis tribus singulis mensibus, uidelicet in illum locum qui sit conueniens et conuenienter tutus pro mari et tempore ad ligna et naues recipiendas et in quo ipsa ligna et naues exhonerare et onerare possint.

Et in ipsis lignis et nauibus quasumque mercationes defferre Pisas et de partibus Tuscie et ibi exhonerare et dimittere.

Et in ipsis lignis et nauibus quecumque uictualia res et mercationes Sardiscas onerare sine aliquo drectu dacita uel exactione.

Dum tamen de uictualibus que adducerentur uel defferrentur de infra terram de Sardinea in dictum gulfum

Pisani et districtuales Pisarum teneantur uendere quartam partem Ianuensibus aut ipsam partem Ianuam transmittere in lignis Ianuensium **tantum causa uendendi Ianue uel dimittere apud portum de Kallaro** pro transmittendo Ianuam.

Item quod comune Pisarum habeat et habere debeat singulo anno de sale de Kallaro usque in minas xxx. pro precio denariorum duorum Ianue cuiuslibet mine. Pro qua sale deferendo possint ire in dictum gulfum et portum cum lignis aptis ad ipsum salem et cum marinariis hominibus necessariis, non tamen cum galea sagitea uel alio ligno armato et hoc ultra numerum suprascriptum.

Item Pisani et districtuales et ligna Pisarum et comunis Pisarum per fortunam et casus fortuitos possint intrare et saluare se in dictum gulfum et quousque transirent.

De Sassari.

Item comune Pisarum debet tradere et consignare in uirtute comunis Ianue

Villam de Sassari libere et expedite cum districtu territorio et pertinentiis Sassari.

Et cum omni iurisdictione cum uillis et hominibus de **Romagna**.

Et omnibus uillis aliis et locis et eorum pertinentiis que distringebantur per comune Pisarum seu per homines Sassari in toto iudicatu **Turritano**, ita quod homines de Sassari iurent mandata comunis Ianue obseruare.

Saluo quod in predictis non intelligantur castra possessiones loca uel terre marchionum Malaspine et nobilium de Auria et que ab eis possiderentur et tenerentur uel per alias personas pro eis uel tenerint per annum ante presentem conuentionem.

De castro **Montis Draconis**.

Item comune Pisarum debet reddere tradere et restituere etc. Castrum quod uocatur Mons Draconus quod fuisse dicitur quondam Barisoni Aurie cum territorio et pertinentiis dicti castri.

Et predicta omnia fieri et obseruari debent infra annum a die iurate pacis.

Pro quibus obseruandis infra dictum annum et pro securitate et obseruatione infrascriptorum comune Pisarum debet facere depositum librarum quinquaginta milium denariorum Ianue in bonis societatibus et idoneis et securis personis, uidelicet

In ciuitate Ianue – librarum viii millium quingentarum.

In Asti et hominibus Asti – librarum vii millium.

In Senis et Senensibus – librarum vii millium.

In Placencia et hominibus Placencie – librarum vii millium quingentarum.

In Luca et in Lucensibus – librarum vii millium.

In Pistorio et Pistoriensibus – librarum v millium.

In Florencia et Florentinis – librarum viii millium.

De Accon.

Turris pisana de Accon etiam debeat destrui et demoliri fonditus a die pacis ad decem et octo menses et muri et edificia et opera facta in terra seu ruga comunis Ianue et in terra cuiuslibet Ianue uel qui pro Ianuensi appellaretur qui fuit constructus pro claudendo terram Pisarum a terra et ruga comunis Ianue inter rugam Ianuensem et rugam Pisarum. Si ipsa edificia uel muri facti uel facta fuissent per comune Pisarum siue per aliquem Pi-

sanum uel qui pro Pisano distringeretur et appellaretur uel habentem causam ab eis.

Item promittet comune Pisarum quod non edificabit per se uel alios nec pacietur aliquos qui pro Pisanis habentur hedificare aliquam turrim aut palacium pro fortellicia in ruga Pisarum de Accon, sed fieri prohibebit. Nec aliquam turrim ibi habebit uel acquirat ab aliqua persona uel collegio. Excepto si comune Ianue turrim fecerit et construxerit in Accon.

Et saluo si aliqua edificia apta ad habitandum que essent uel fuissent super terris aliquarum personarum Ianue uel qui pro Ianuensi appellaretur et comuni Ianue siue sindico comunis Ianue dirui non placeret non diruantur sed restituantur comuni Ianue nomine singularium personarum de Ianua uidelicet illa que occupata uel detenta fuissent per comune Pisarum uel aliquem Pisanum. Si tenerentur uel possiderentur per comune Pisarum uel alium Pisanum ut dictum est. Et quod terra et ruga Ianue de Accon libere expediatur et dimittatur comuni Ianue et Ianuensibus. Et predicta fiant infra menses decem et octo a die iurate pacis.

Et quod nulla prohibitio uel impedimentum fiat uel prestetur comuni Ianue et Ianuensibus in Accon edificare uolentibus imo eis prestetur ausilium et fauor per comune Pisarum et Pisanos. Saluo quod comune Pisarum non teneatur ad emendacionem aliquam faciendam comuni Ianue edificiorum destructorum in Accon.

De castris quatuor Logodorii.

Comune Pisarum tradet seu tradi faciet comuni Ianue et in potestate comunis Ianue ponet a die iurate pacis ad annos duos et dimidium castra infrascripta de Logodorio sana et illesa cum cisternis libera et expedita et in uacuum possessionem ipsorum castrorum comune Ianue; ponet uidelicet castrum quod uocatur **mons Cucianus**, castrum quod uocatur **mons de Verro**, castrum quod uocatur **mons Acutus**, castrum quod uocatur **Urbe** quod nuper fecisse dicitur iudex Arboree cum omnibus edificiis uillis curatariis et territoriis ipsorum castrorum et uillarum et omnibus pertinentiis et pertinentibus ad dicta castra et uillas cum omnibus iuribus rationibus hominibus seruis et ancillis memoribus acquis pascuis et cum omnibus obuentionibus et iurisdictionibus etc. a die pacis ad annos duos et dimidium.

Et pro securitate comunis Ianue et ut predicta obseruentur comune Pisarum debet facere depositum marcharum xx millium argenti isterlingorum computando quamlibet marcham libras iiii. ianuensium denariorum et ultra predicta librarum xx millium denariorum ianuensium pro factis de Accon. Quarum marcharum x millium et suprascripte libre xx mille debent deponi in ciuitate Ianue. Alie uero deponantur in ciuitatibus infrascriptis. Videlicet.

Papia et hominibus Papie – libre quinque mille quinque ian.

Asti et hominibus Asti – libre quinque mille quinque ian.

Placentia et hominibus Placentie – libre octo mille ian.

Florentia et hominibus Florentie – libre quinque mille octingente ian.

Luca et hominibus Luce – libre quinque mille octingente ian.

Pistorium et hominibus de Pistorio – libre quinque mille octingente ian.

Sene et hominibus Senarum – libre quinque mille octingente ian.

Acto etiam in predictis quod per comune Pisarum uel alium Pisanum uel districtualem uel qui pro Pisano habeatur uel teneatur uel per aliquem habentem causam ab eis uel per aliam personam collegium uel uniuersitatem nullum fiet deuetum contradictio uel prohibicio uel aliquod grauamen dacita seu exactio fiet uel imponetur quocumque nomine censeatur. Quin omnes et singuli homines ciuitatis Ianue et districtus et qui pro Ianuensibus distringantur uel appellentur et quique factores eorum possint ire et redire morari et stare cum mercationibus pecuniis et uictualibus et aliis quibuscumque rebus et eas inde extrahere etc. in iudicatu Kallaritano.

Item quod comune Pisarum uel habens causam ab eo uel causam ab eis uel alii Pisani se perpetuo non intromittent de iure uel de facto de castris et terris que tradi debent comuni Ianue nec de terris marchionum Malaspine et nobilium de Auria in Sardinea et Corsica et quominus comune Ianue et dicti marchiones et nobiles de Auria perpetuo in quieta et pacifica possessione permaneant etc.

Item quod burgenses castri de Kallaro et quicumque habentes causam ab eis dimittent habitationes domos terras et possessiones cum puteis et cisternis sanis et integris quas ipsi haberent uel habent in dicto castro et territorio nec in eis decetero habitare possint uel debeant uel in eis aliquid habere sine expressa licentia et uoluntate comunis Ianue nec in uillis et terris que tradi debent comuni Ianue.

De cessionibus iurium faciendis.

Comune Pisarum et habentes causam siqui sunt debent cedere iura sibi competentia in castro de Kallaro et aliis terris que sunt in Logodorio tradi debent a comuni Pisarum comuni Ianue in traditione castrorum siue tempore pacis. Et quicumque alius Pisanus et qui nomine Pisano appelletur infra menses sex ex quo potestas et quicumque rector comunis Pisarum fuerit requisitus, et comes Ugolinus iudex Gallurie, comes Facius, comes Raynerius siue eorum successores si ipsi non superessent, et heredes comitis Anselmi infra menses xviii. a die pacis. Et carcérati etiam a quibus comune Ianue uellet iura sibi cedi ante quam recedant et postea infra menses sex a die denunciationis facte comuni Pisarum uel eius rectori iura omnia eis competentia in predictis dicto comuni Ianue cedere debeant.

Iudex uero Arboree etiam debet cedere infra tres annos a die pacis et si non cederet infra tres annos fiat ei deuetum et interdicio per comune Ianue et Pisarum et nichilominus infra alios tres annos facere omnino debeat.

De guerra et offensione cessanda.

Comune Pisarum debet curare et facere quod per comune Pisarum uel aliquem Pisanum nulla fiat guerra offensio nec damna inferantur, nec per iudicem Arboree in castris et terris que tradi debent comuni Ianue que comune Ianue et homines de Ianua et districtu habent et haberent in Sardinea, et si fieret post denunciationem inde factam comune Pisarum faciet cessare infra quatuor menses et infra alios

iii. faciet emendari. Et e conuerso faciet comune Ianue comuni Pisarum et Pisanis in Sardinea etc.

De obsessione castrorum.

Comune Pisarum uel eius syndicus promittet quod faciet et curabit sic quod per comune Pisarum uel iudicem Arboree uel per aliquem Pisanum uel pro Pisano habeatur castra terre et loca que tradi debent comuni Ianue uel alia que comune Ianue et homines Ianue haberent in Sardinea et Corsica non debeant obsideri capi uel auferri comuni et hominibus Ianue. Et si hoc non curaretur intelligatur comune Pisarum fregisse pacem. Saluo quod predicta non intelligantur de terris marchionum Malaspine et Aurie. Et uersauice supradictum comune Ianue intelligatur fregisse pacem si castra et terre comunis Pisarum uel Pisanorum fuerint obsessa.

De hominibus non receptandis.

Comune Pisarum per se uel per alium qui pro Pisano habeatur teneatur non receptare homines terrarum que tradi debent comuni Ianue, exceptis illis de castello castri quos comune Pisarum recipere et receptare possit. Et e conuerso comune Ianue teneatur non receptare homines comunis Pisarum et Pisanorum.

De Corsica.

Comune Pisarum promittet et curabit quod iudex Cinerche ueniet ad mandata comunis Ianue et castra omnia et terras que et quas tenuit a MCC. LXXXII. citra tradat comuni Ianue infra quatuor menses a die pacis, alioquin dabit comuni Ianue infra dictos quatuor menses soldum ducentorum militum et MCC. peditum pro tribus mensibus ad rationem librarum VII. pro quolibet milite in mense et soldorum XI. denar. pro quolibet pedito. Et si comune Ianue non habuerit castra et terras supradicti iudicis infra supradictos tres menses comune Pisarum soluet soldum pro aliis tribus mensibus ad supradictam rationem. Ita quod comune Pisarum pro uno anno siue in dicto anno ultra predictos soldos soluere non teneatur.

Finito uero dicto anno debeat soluere soldum pro militibus quinquaginta et CC. peditibus tantum ad supradictam rationem pro toto et unoquoque anno quousque comune Ianue habuerit in sua forcia et uirtute supradicta castra et terras. Et pro securitate predictorum debent esse in deposito libre uiginti quinque mille de summa librarum quinquaginta millium que primo deponi debent, que libre uiginti quinque mille uenient in supradictam obligationem post observationem eorum pro quibus ipse libre L. mille primo deponi debent. Ita tamen quod predicti soldi debeant solummodo conuerti in soldis et stipendiis Corsice.

De Planusia.

Comune Pisarum curabit quod Planusia perpetuo non habitetur uel laboretur.

De castro Ylbe et de deposito librarum XX. millium.

Comune Pisarum pro securitate comunis Ianue ultra predicta debet dare pro pignore castrum de Ylba custodiendum ad expensas comunis Pisarum. Item debet deponere in bonis societatibus libras XXV. mille Ianue, traditis uero castello castri, uilla de Sassari, et castro montis Draconis cum suis pertinentiis ut in capitulo continetur; et factis dictis securitatibus in depositis uidelicet librarum L. millium primo, et de aliis libris XX. millibus pro factis de Accon, et marcis XX. millibus argenti istirlingorum et

consignato castro de Ylba comuni Ianue et depositis libris XX. millibus Ianue et solutis supradictis soldis pro factis Corsice ut dictum est et carceratis Ianuensibus qui Pisis detinentur primo relaxatis. Carcerati comunis Pisani qui occasione guerre in carceribus detinentur debent libere relaxari exceptis cccc. eligendis ad uoluntatem et arbitrium capitaneorum et consilii Ianue. Qui tamquam obsides debent posse licite retineri usque ad menses sex proximos a die traditi castelli castri custodiendi tamen sufficienter et secure ad expensas comunis Pisarum uel ipsorum, post dictos sex menses supradicti cccc. datis et consignatis comuni Ianue obsidibus. cccc. uidelicet uno a quolibet et pro quolibet eorum tantum predicti carcerati relaxentur.

Obsides sint de propinquis carceratorum ad electionem capitaneorum et sufficiat quod sint etatis annorum XII. completorum. Obsides uero predicti debent posse licenter teneri quousque turris de Accon fuerit destructa et alia que in capitulo de Accon continentur fuerint obseruata. Et quousque castra de Logodorio cum aliis in capitulo comprehensis fuerint obseruata.

Saluo si turris Pisana de Accon et alia que in Accon fieri debent fuerint obseruata infra decem et octo menses obsides C. qui erunt ultra numerum CCC. eligendi a capitaneis et consilio Ianue debeant liberari et depositum librarum XX. millium Ianue debeat cassari et quousque libre XXV. mille Ianue ultime fuerint deposite et quousque cautiones idonee et promissiones pro pace seruanda fuerint obseruate et ultra per menses sex et etiam usque ad alios menses sex ad uoluntatem capitaneorum et post partis consilii Ianue possit tamen numerus minorari ad uoluntatem capitaneorum et post supradictos menses debent liberari.

Pro securitate uero Pisani comunis et carceratorum et obsidum predictorum debet comune Ianue a die pacis ad menses III. facere deposita librarum CC. millium. Ianue in ciuitatibus infrascriptis uidelicet in (*defici*).

Que deposita fiant uel per ipsa comunia uel per bonas et sufficientes societates.

Item sacramenta solempnia. Item carcerati debeant assignari ciuibus Ianue qui iurent et promittant eos relaxare et secure conducere.

Si pendentibus depositis aliquid fieret. Comune Pisarum obligat specialiter deposita supradicta ut cedant comuni Ianue, si ipsis depositis durantibus castrum castri de Kallaro uel aliquod ex terris et locis que tradi debent comuni Ianue auferretur de posse comunis Ianue uel castra et terre et loca marchionum Malaspine et nobilium de Auria auferrentur uel subtraherentur de posse eorum per comune Pisarum iudicem Arboree uel per aliquem Pisanum uel Sardum aliquem. Saluo quod pro terris marchionum Malaspine et nobilium de Auria dicta deposita non cadant ad penam nisi usque in ualumentum terrarum et castro rum subtractorum et usque in ualentiam rerum ablatarum. Et tunc si ipsa castra terre et loca non restituerentur uel damna illata et res ablate non emendarentur.

De remissione que fit inter dicta comunia.

Remissiones debent fieri de omnibus offensionibus iniuriis et dampnis datis et illatis et maxime a MCCXXXII. de mense iulii citra et debent cassari et irritari laus et represalie; tamen cuilibet supradictorum comunium liceat

ciuilliter agere contra singularem personam ad prosecutionem rerum ut postulat ordo iuris et inde fiat iusticia de offensionibus et dampnis que decetero fierent extra Sardineam fiat iusticia hinc inde. De hiis autem que fierent in Sardinea seruatur capitulum de guerra et offensione cessanda.

De penis si castrum Castri et uilla de Sassari non traderentur infra annum.

Si comune Pisarum infra annum a die pacis non traderet comuni Ianue castrum Castri, uillam de Sassari, et castrum montis Draconis depositum librarum l. millium Ianue debet pertinere ad comune Ianue. Et comune Pisarum intelligatur facere contra pacem. Et quod liceat comuni Ianue offendere Pisanos et captos tenere. Et nichilominus comune Pisarum teneatur ad obseruationem predictorum. Si aliquod castrum deuenit in potestatem Ianue comune Pisarum intelligatur liberatum quantum est a traditione.

De statutis fiendis in utraque ciuitate et de obseruatione pacis.

Ratificationes etiam debent fieri et sollempnitates circa ratificationem et sacramenta rectorum et sindicorum instrumenta de omnibus que tradi debent a comuni Pisarum comuni Ianue debent fieri per unum notarium de Ianua et per alterum notarium de Pisis. Et traditiones debent fieri sindico et sindicis comunis Ianue ad hoc specialiter constitutis.

De pace facienda inter Sassarienses.

Comune Ianue bona fide faciet et fieri faciet concordiam inter Sassarienses intrinsecos et extrinsecos postquam habuerit ipsam uillam de Sassari et quod occasione alicuius indignationis aut facti hinc retro preteriti commissorum nullum grauamen inferet aut inferri pacietur in aliquem de Sassari. Et si comune et homines de Sassari uoluerint sponte sine aliqua contradictione uenire ad mandata comunis Ianue comune Ianue teneatur eos benigne recipere ad honorem et bonum statum et securum comunis Ianue. Pisanus tamen siue qui pro Pisano habeatur et appelletur non debeat remanere uel habitare in uilla de Sassari siue in aliis terris de Lugodorio siue iudicatu Turritano sine uoluntate et licentia comunis Ianue uel eorum possessiones et bona uendere preter quam Pisanis et Pisanis adherentibus. Et si non inuenirent emptores comune Ianue teneatur emere iusto precio uel pati quod dicti Pisani possessionibus suis gaudeant per aliquas personas non Pisanas stantes ad mandatum et subiectionem comunis Ianue.

De Allogerio. (1)

Sindicus comunis Pisarum promittet sindico comunis Ianue recipienti nomine comunis Ianue et nomine Brancaleonis Aurie. Thodesci de Nigro. Vivaldi Bestagni Segundi Barrilarii. Guilielmi Ricci. Rufini Mergarii. Henrici de Nigro. Frederici Spinole et aliorum Iannensium qui dampnum passi fuisse dicuntur in eptione castri et terre de Allogerio scilicet cuiuslibet suprascriptorum nominatorum et aliorum Ianue de quibus dictum est pro rata quantitatis usque in quam ascenderit extimacio dampni etc. quod dabit et soluet tantum quantum ipsi domino Brancaleoni nisum fuerit competens et de quo comune Pisarum in concordio fuerit cum eo inspectis temporibus et condicione et statu Pisani comunis. Et si se non concordarent quod stabunt in laude et arbitrio duorum amicorum comunium eligendorum unius

(1) ALLOGERIO. In altre carte si legge più frequentemente ALLEGGERIO: ed è la odierna città di Alghero.

ab ipso domino Brancaleo et alterius a comuni Pisarum et si dicti arbitratore se non concordarent quod eo casu eligatur tercius amicus ex quibus duobus stetur arbitratui de dicta menda qui tercius eligatur antequam pax firmetur. Et inde fiat instrumentum siue compromissum et securitas in laude sapientis. Semper acto et intellecto quod si aliquis Ianuensis uenerit de nouo petens emendam siue emendacionem pro dampnis datis in Allogerio uel de rebus sibi ablati non possit aliquid petere nisi pro rata de quantitate de qua dictum fuerit per sententiam que feretur per dominum Nicolinum de Peracio.

De ciuibus Ianue et eorum petitionibus et litibus et questionibus et aliis et de iudice eligendo.

Super petitionibus litibus et questionibus quas ciues seu districtuales Ianue ciuitatis mouere seu facere uoluerint contra comune Pisarum uel aliquas singulares personas uel aliquam uniuersitatem comunis seu iurisdictionis Pisani comunis uel quas ciues seu districtuales ciuitatis Pisane mouere seu facere uoluerint contra comune Ianue et singulares personas et etiam occasione alicuius debiti uel occasione aliquarum rerum mobilium que ablate seu recepte dicerentur ante tempus presentis guerre uidelicet ante tempus m. cclxxxii. mensis augusti seu occasione alicuius pecunie quantitatis uel rei mobilis eligatur iudex comunis et comunibus expensis qui moretur in aliquo loco stataendo a partibus qui cognoscat summarie et ipsius sententie sine appellatione per iuris remedia et ordinaamenta utriusque ciuitatis contra condempnatos et eorum bona executioni mandentur. Et comunia in aliquo non teneantur pro facto aliquorum supradictorum saluo, si pecunia de quibus fieret in aliquo ex dictis comunibus deuenisset ad quam satisfacere teneatur tantum dum tamen dictus iudex se non intromittat de castris terris et uillis et iurisdictione aliquibus uel de rebus ablati mobilibus nec de aliquibus que contingissent a m. cclxxxii. mense iulii citra. Et qui iudex eligi debeat ante generalem relaxationem carceratorum uel ante quam carcerati cccc. relaxentur. De Iacobo Picamilio. Nicola Lecanupso occasione cuiusdam uille quam dicunt se habere in Kallaro stabitur arbitrio dominorum capitaneorum.

De pace et concordia marchionum Malaspine.

Ut ipsi marchiones sint in pace debent remitti omnes iniurie et robbarie etc. et possessiones eorum quas habebant a comuni Pisano eis restituantur a die relaxationis carceratorum ad menses vi. dummodo ipsi marchiones iurent et securitatem prestant comuni Pisarum de obseruando ea que pro ipsis bonis seruare debent et hoc faciat comune Pisarum ad preces comunis Ianue etc.

De dannis datis a nobilibus de Auria Pisanis et e contra nulla fiat iusticia nec dictus iudex possit pronunciare. Saluo quod dictum est de emenda de Allogerio. De deuto et prohibitione et processu fiendo contra iudicem Arboree a comuni Pisano et comuni Ianue et contra Pisanos suos sequaces si ipse iudex non cesserit iura que habet in terris tradendis comuni Ianue, et si castra et terras et loca de Lugodorio non tradiderit comuni Pisano pro dando comuni Ianue siue ipsi comuni Ianue fiat ut in capitulo de iudice Arboree et de iuribus cedendis, et in capitulo de processu fiendo contra iudicem Arboree a comuni Ianue continetur. Ut Ianuenses et Pisani in ciuitate utraque et

ubicumque tractentur tamquam amici. Nec communiter uel singulariter se offendant saluis semper pedagiis dactis et drectis ipsarum ciuitatem et singularium personarum factis et faciendis. Exceptis his de quibus supra uel infra dicetur.

De non impediendo in aliquo ligna Ianue onerata blanis et uictualibus.

Ordinatum est quod ligna Ianue cum uictualibus uenientia de aliqua parte mundi de extra riperiam Pisarum possint ad portum Pisarum uel in aliqua parte Pisarum et inde libere exire et Ianuam uenire sine aliquo deueto dacta exactione et sine aliquo grauamine. Et e conuerso fiat de lignis Pisanzorum oneratis uictualibus uenientibus de quacumque parte mundi de extra riperiam Ianue applicantibus portibus uel in aliqua parte riperie Ianue. De depositis comunis Ianue et securitatibus prestandis a potestate capitaneis abbatibus et aliis pro securitate relaxationis carceratorum et obsidum, et de consignacione fienda de carceratis et obsidibus ciuibus Ianue dictum est supra.

Summa supradicti consilii celebrati in Pisana maiori ecclesia partito inde facto a prefato domino Ugolino comite de Donoratico potestate et capitaneo Pisani comunis et populi pro se et supradicto domino Ugolino Vicecomite iudice Gallurie item potestate et capitaneo Pisani comunis et populi collega suo et de eius uoluntate et conscientia ad sedendum et leuandum ut moris est in presencia et testimonio domini Guidonis Masee iudicis et Bonanni Batacte notarii cancellariorum Pisani comunis et populi et Ugulionis dali notarii et Calescesani notarii de Calci notariorum cancellarie Pisani comunis et Gerardi Henrici de Vico notarii scribe publici cancellarie predictae et aliorum plurium est ut in predicto titulo continetur per omnia et quod si per dictum tractatum et pacem ex eo faciendam domini Sardinee uel alie quecumque singulares persone minuerentur lederentur seu dampnificarentur in terris possessionibus uel bonis eorum in insula Sardinee uel alibi fiat eis restitucio et restauratio et emendatio in totum uel in partem de bonis Pisani comunis et a comuni et pro comuni Pisano et quod titulus predictus non mutando formam ipsius tituli possit meliorari et aptari. Dominice incarnationis anno millesimo ducentesimo octuagesimo nono indictione prima tertio nonas aprilis.

Ego Iohannes filius Compagni notarii de Schitocculi imperialis aule notarius predicta omnia ut in actis cancellarie Pisani comunis inueni ita quidem scripsi et in publicam formam redegi.

CXXVI*.

Il conte Ugolino di Donoratico, e Ugolino Visconti giudice di Gallura, signori entrambi, il primo per la sesta, e il secondo per la terza parte del regno Cagliariano, Podestà e Capitani del Comune e popolo pisano, costituiscono Ranieri Sampante procuratore, nunzio e legato di detto Comune, e gli conferiscono ampia autorità per trattare la pace co' Genovesi.

(1288 [1289, stil. pis.], 5 aprile).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino.
Serie 3.^a, Docum. ant. Mazz. 2. num. 8.

In eterni Dei nomine amen. Nos comes Ugolinus de Donoratico et sexte partis regni Kallari dominus et Ugo-

linus vicecomes, iudex de Gallura et tertie partis regni Kallari dominus potestates et capitanei Pisani comunis et populi habentes de hiis bailiam et potestatem a generali et maiori consilio Pisane ciuitatis celebrato hoc anno m. cc. lxxxviii. indictione prima tertio nonas aprilis, Potestarie et capit. nomine pro comuni Pisano et nomine et uice dicti comunis Pisani presentia consensu et uoluntate Iohannis Scorcialupi, Iacobi Ubertelli. Picioli marchensis, Puccii canici, Francardi Tabernarii, Bindi Sciancati, Andree provincialis, domini Iacobi de Sancto Miniato, iudicis Ugolini de Ripafracta, et Benencase gemme ancianorum Pisani populi facimus constituimus et ordinamus prudentem uirum Rainerium Sampantem iurisperitum presentem et suscipientem nostrum et comunis Pisani et hominum Pisanzorum et districtualium sindicum actorem et procuratorem et certum nuncium, ad pacem iniendam et faciendam dante domino cum comuni Ianue et hominibus Ianue, seu sindico dicti comunis Ianue dicto nomine sive pro comuni Ianue et hominibus Ianue et districtus de omnibus et singulis discordiis differentiis dissentionibus guerra et guerris litibus et discordiis habitis et factis et dampnis dactis et rebus ablatis quocumque modo ex quacumque causa inter comune Ianue et Ianuenses et quoscumque alios qui Ian. nomine appellantur in quibuscumque locis ex una parte, et comune Pisarum et Pisanos et quoscumque alios qui Pisanzorum nomine appellantur in quibuscumque locis ex alia parte. Et ad pacta conventiones obligationes liberationes assolutiones et remissiones faciendum in predictis et super predictis et circa predicta et quolibet predictorum et quibuscumque aliis. Et ad depositam et deposita faciendum et ad dandum et tradendum et consignandum castra terras et loca iurisdictiones redditus et proventus castrorum et terrarum et locorum ipsorum de quibus uidebitur ipsi sindico. Et etiam ad omnia et singula facienda gerenda et explicanda nomine comunis Pisani, et ad se nomine comunis Pisani et ipsam comune obligandum dicto comuni Ianue seu eius sindico pro ipso comuni Ianue et nomine ipsius de omnibus et singulis de quibus in contractu quodam super dicta pace inienda facto et sigillato sigillo comunis Ianue et quorundam aliorum et deposito penes fratrem Azonem de Papia priorem Fratrum Predicatorum Ianue et fratrem Franciscum Porcellum guardianum Fratrum Minorum conventus Ianue continetur seu scriptum est. Quod de ipsis uel eorum occasione promissiones pacta et conventiones uel obligationes uel alia que fieri debeant uel fiant per dictum comune Pisarum seu eius sindico ac etiam omnia alia. Et ad faciendum quascumque iurium cessiones secundum quod eidem sindico uidebitur circa quascumque personas et loca in quibuscumque rebus locis et personis. Et ad faciendum quascumque promissiones et obligationes pacta et conventiones de ipsis et de aliis quibuscumque tradendis dandis et consignandis ipsi comuni Ianue uel sindico dicti comunis Ianue pro dicto comuni. Et possessionem ipsorum et cuiuslibet ipsorum tradendum et dandum ipsi comuni Ianue uel eius sindico nomine ipsius comunis Ianue et ad faciendum quascumque promissiones et obligationes de predictis faciendis tenendis et obseruandis in perpetuum et de contra non faciendo uel ueniendo et ad iurandum in animas et super animas nostras potestarie et capitanei nomine ut dictum est, et

omnium Pisanorum predicta omnia et singula firma habere et tenere. Et faciendum quamcumque cautelam et securitatem prout et sicut videbitur ipsi sindaco et ad ipsam pacem et concordiam recipiendum a comuni Ianue et Ianuensibus vel sindaco comunis Ianue nomine comunis Ianue et pacta et conventiones et quascumque obligationes et remissiones et liberationes faciendum et recipiendum concedentes podestarie et capitane nomine et nomine dicti comunis Pisani et Pisanorum et districtualium Pisanorum dicto sindaco nostro actori et procuratori plenum et speciale et generale mandatum atque liberam et generalem administrationem in predictis et circa predicta, et quod in quibuscumque aliis de quibus ei videbitur, et que nos ipsemet pro comuni Pisano facere possumus et intelligantur esse concessa tam specialiter quam generaliter ea omnia et singula que in generali et speciali mandato requiruntur et exiguntur et que specialiter concedi deberent et ea omnia que negotiorum merita postulant vel requirunt promittentes potestarie et capitane nomine pro comuni Pisano ut supra dictum est tibi Nocho de avene notario scribe publico cancellario Pisani comunis stipulanti nomine et vice comunis Ianue et districtualium et cuiuscumque intererit ratum et firmum habere et tenere facere et observare totum et quicquid et ea omnia et singula que per dictum syndicum facta ordinata et promissa fuerint in predictis et circa predicta seu aliquo predictorum et quibuscumque aliis et contra non venire vel facere per se vel per alios aliquo modo vel iure sub hypotheca et obligatione honorum predicti comunis Pisani et hominum Pisanorum et districtualium. Actum Pisis super balatorio quod est supra domum Iohannis Garfagnini prope ecclesiam Sancti Ambrosii presentibus domino Lambertuccio domino Buiamunte vicecomite domino Marzuchio papa domino Rainerio Zanio Iohanne de Curte et Ricciardo Ingardi testibus ad hec vocatis dominice incarnationis anno millesimo ducentesimo octuagesimo nono indictione prima nonis aprilis.

Ego Gerardus filius quondam Henrici notarii de vico imperatorie dignitatis notarius et nunc cancellarie Pisani comunis scriba publicus predicta omnia ut in actis cancellarie predictae inveni ita scripsi et in publicam formam redegi.

Ego Rollandinus de Richardo sacri palatii notarius hoc instrumentum extraxi et exemplavi ex autentico instrumento scripto manu dicti Gerardi notarii sicut in eo vidi et legi nihil addito vel diminuto nisi forte littera vel sillaba titulo seu puncto abbreviationis causa sententia non mutata de mandato tamen domini Danii de Osenaygo civitatis Ianue potestatis presentibus testibus Iohanne Bonihominis Loysio Calvo cancellariis comunis Ianue et Iacobo de Albario notario m.°ccc.°i.° indictione XIII. die xx. iunii.

CXXVII.*

Atto di pace conchiusa tra' Pisani e Genovesi, in virtù della quale i primi cedono ai secondi una gran parte dei loro dominii di Sardegna.

(1288, 15 aprile).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino,
Docum. ant. Serie 3.ª, Mazz. 2.º, num. 9.

In nomine Domini nostri Iesu Christi amen ad honorem Dei omnipotentis individue Trinitatis Beate semper Marie Virginis Beatorum Apostolorum Petri et Pauli atque Beatorum Laurencū et Georgy martūrum et totius curie celestis. Ortis discordiis dissensionibus atque guerris dudum inter comune et homines Ianue ex una parte et comune et homines Pisanorum ex altera invocata Spiritus Sancti gratia dicta comunia per eorum syndicos sive ipsi syndici eorum nominibus ad pacem et concordiam in perpetuum dante domino observandam ut inferius dicitur pervenerunt. Itaque Nicolaus de Guerciis iurisperitus syndicus actor et procurator comunis Ianue habens plenum mandatum ad infrascripta prout apparet per publicum instrumentum scriptum manu Lanfranci de Vallario notarū anno a natiuitate Domini millesimo ducentesimo octuagesimo octavo die mercurii quarta decima aprilis indictione quintadecima nomine predicti comunis Ianue et hominum Ianue ex una parte et Rainerius Sampante iurisperitus syndicus comunis Pisanorum habens plenum mandatum ad infrascripta prout apparet per aliud publicum instrumentum scriptum manu Gerardi filii quondam Henrici notarii de vico notarii et scribe cancellarie Pisanorum comunis dominice incarnationis millesimo ducentesimo octuagesimo nono indictione prima nonas aprilis et quod incipit In eterni Dei nomine amen. Nos comes Ugolinus ect. et per aliud publicum instrumentum scriptum manu Iohannis filii Compagni de Schitocculi notarii dominice incarnationis millesimo ducentesimo octuagesimo nono indictione prima tercio nonas aprilis et quod incipit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti amen. Consilium Senatus Credencie ect. nomine dicti comunis Pisanorum et hominum Pisanorum ex altera fecerunt pacem et conventionem inter dicta comunia et homines dictarum civitatum atque districtus dante domino in perpetuum observandam cum pactis promissionibus et conventionibus infrascriptis omnibus solempni conventionem et promissione atque obligatione vallatis. Ad vinculum ergo perpetue pacis servande inter dicta comunia et homines dictarum civitatum et districtus universaliter generaliter et singulariter et ex causis aliis infrascriptis predictus syndicus comunis Pisanorum nomine dicti comunis Pisanorum voluit et consensit dicto sindaco comunis Ianue nomine dicti comunis Ianue quod dictum comune Ianue per se et suos perpetuo habeat teneat et habere et tenere debeat libere et quiete et absque contradictione comunis et hominum Pisanorum et districtualium castra terras villas loca iurisdictiones et alia infrascripta et homines ipsorum locorum prout inferius dicitur et ea omnia teneat et possideat libere et quiete et de ipsis omnibus et singulis faciat dictum comune Ianue in perpetuum ad voluntatem suam et hominum Ianue tamquam de re sua propria ipsius comunis Ianue. Que castra terre possessiones ville loca et iurisdictiones sunt ut infra. Primo **castrum de Kalaro** quod vocatur **castrum Castri** (1) situm in insula Sardinee

(1) *Castrum Castri*, cioè il castello di Cagliari, edificato dai Pisani nei primi anni del secolo XIII. sulle fondamenta o rovine dell'antica rocca, che già vi esisteva, e fu loro concessa da Benedetta marchesa di Massa, e giudicessa cagliaritana. L'importanza di questa fortezza fece sì, che i Pisani, e i Genovesi se ne disputassero frequentemente il possesso; su di che rimandiamo il lettore alle carte di questo secolo sovra riportate.

in iudicatu Kalaritano sanum et integrum cum cisternis sanis et integris et puteis. Villam burgum dicti castris (1) cum omnibus domibus et edificiis sitis in dicto castro loco villa et burgo ipsius castris et ipsas domos possessiones et edificia habeat dictum comune Ianue cuiuscumque fuerint cum omnibus iuribus et omni iurisdictione atque pleno iure et cum toto territorio et omnibus usque ad terminum et terminos milliariorum quatuor inferius denotatos. Item ripam et portum dicti Castris et totum portum Kalaritanum cum omni apparatu instrumentis et rebus pertinentibus ad ipsum portum et defensionem ipsius exceptis navibus taridis galeis et galeonis que sint comode ad navigandum dummodo machine que sunt modo et ille que essent in eis tradantur et dimitantur comni et hominibus Ianue et ad ipsum comune Ianue pertineant et hec omnia tam in domesticis quam in silvestribus pascuis et nemoribus pertineant ad comune Ianue cum piscationibus etiam et venationibus. Item locum ubi fuit vel esse consuevit **villa sancte Zilie** sive **sancte Ilie** (2) cum toto territorio ipsius ville et stagnum seu stagnum totum cum ripis, quod ad ipsum locum sive villam sancte Zilie sive sancte Ilie pertinet seu pertinuit vel pertinere consuevit et piscationibus et omnibus pertinentibus. Et villam de **Pirri** villam de **Soretrano** villam de **Cepulla** seu **Cepulle** villam de **Stampaze** (3) **villam novam** que loca sunt in dicto iudicatu Kalaritano. Et hec omnia cedant comuni Ianue cum eorum sive earum et cuiuslibet eorum pertinentiis tam domesticis quam silvestribus hominibus servis et ancillis cum omni iurisdictione pleno dominio et cum omnibus iuribus ipsorum et ipsarum sive ad ipsas villas et loca et quemlibet eorum et earum spectantibus seu pertinentibus et sive predicta vel aliquod predictorum sint infra predicta quatuor milliaria sive extra. (4) [Item salinas et solum ipsarum ius et nomen earum cum omnibus pertinentiis et pertinentibus et omnibus obventionibus ad ipsas spectantibus seu pertinentibus et cum omnibus iuribus ipsarum et cum villis et hominibus ad ipsas salinas assignatis et hec sive sint infra dicta quatuor milliaria sive extra.] Item totum gulfum Kalaritanum videlicet a **capite de Carbonaria** usque ad caput de capite terre ipsis locis comprehensis et cum tota et omni iurisdictione dicti gulfis et terrarum dicti gulfis et omnibus iuribus tam in mari quam in terra ipsius et omnes portus et lignorum receptacula qui et que sunt in ipso gulfis seu capitibus et in quacumque parte ipsorum et omnes terras dicti gulfis et capitum tam domesticas quam silvestres possessiones loca villas domos et edificia atque omnia loca que sunt iuxta ipsum gulfum et capita sive in ipso gulfis et capitibus et in quacumque parte dictorum gulfis et capitum et infra terram etiam per unum miliare computatum et mensuratum infra terram versus quascumque partes que sunt circumquaque dictum gulfum et capita

(1) *Villam Burgum dicti Castris*; quella parte cioè della odierna città di Cagliari, che al presente chiamasi *Castello*.

(2) *Villam sancte Zilie, sive sancte Ilie*, la quale fu distrutta dai Pisani, dopo la vittoria ottenuta nel 1256 da Guglielmo giudice di Arborea contro Chiano giudice di Cagliari. Ved. sopr. cart. N.º XCVII. C. CI. di questo secolo.

(3) *Stampaze*; odierno *Stampace*. *Statenpaze* sta scritto nella copia esistente a carte 153 del *liber iurium*.

(4) Manca questo periodo nella sovra riferita copia del *lib. iurium*.

et in qualibet parte ipsorum gulfis et capitum in (5) litore maris cuiuslibet partis et loci videlicet ad mensuram unius aste que asta sit palmorum quindecim computando ipsam astam et miliare prout de aliis miliaribus inferius dicetur et cum omnibus hominibus iuribus et omni iurisdictione et cum omnibus obventionibus ad predicta pertinentibus seu spectantibus salvo semper quod dictum est de castro Kalari et terris ipsius castris que debent esse usque ad quatuor milliaria dicti comunis Ianue et de locis aliis que debent pertinere ad dictum comune Ianue ut dictum est et hec omnia cum omnibus iuribus et pertinentibus ad ea. Item iudicatum Turritanum totum et specialiter villam de Sassari totam cum pertinentiis (6). Portum etiam Turritanum cum omnibus iuribus et obventionibus dicti portus hominibus et omni iurisdictione cum omnibus curiis et curatariis. Item castra infrascripta de Logadorio. Videlicet castrum quod vocatur **Monscucianus** (7) castrum quod vocatur **Mons Acutus** (8) castrum quod vocatur **Mons de Verro** (9) castrum quod vocatur **Urbe** (10) quod iudex Arboree dicitur fieri fecisse in Logadorio, et dicta castra omnia sana et integra cum omnibus domibus edificiis cisternis et puteis villis territoriis venationibus piscationibus introitibus preventibus pascuis nemoribus et omnibus spectantibus et pertinentibus ad ipsa castra et quodlibet et unumquodque eorum servis et ancillis hominibus et omni iurisdictione ipsorum et cuiuslibet eorum et cum curiis omnibus dictorum castrorum et curatariis. Item castrum quod vocatur **Monsdragonus** quod dicitur fuisse quondam Barizoni Auria (11) cum omnibus suis pertinentiis prout inferius dicetur sanum et integrum et cum omnibus iuribus dicti castris. Item totam insulam **Corsice** castra villas et loca homines et iura et omnia que comune Pisarum et quilibet habens causam a dicto comuni Pisarum habet et haberet seu habere consuevit in ipsa insula et qualibet parte ipsius et tam in iurisdictionibus quam fidelitatibus et hominibus. Et ex causis pre-

(5) a sta scritto nella sovra citata copia.

(6) Con questo patto i Genovesi voleano rimuovere qualunque ostacolo per parte dei Pisani alle loro mire sul possesso della città di Sassari, al quale ambivano già da tanto tempo. (Ved. sopr. cart. N.º CXV. CXX. CXXI. CXXII. CXXIII. CXXIV). Ma i Sassaresi respinsero costantemente, dopo la caduta del regno Turritano, il dominio Pisano, e il Genovese, e si ressero a libertà con leggi proprie, e poi nel 1294 si collegarono con la repubblica di Genova. (Ved. infr. cart. N.º CXXV. di questo secolo).

(7) *Monscucianus*, ossia *Mons Cucianus* (monte di Goceano). La regione, e dipartimento di Goceano, o prese da questa montagna, o diede alla medesima un tal nome. Gonnario II. re di Torres vi fece edificare il castello, di cui si parla in quest'atto. *FARA Corograph. Sard.* Lib. II. pag. 66.

(8) *Castrum Montis-Acuti*. Da questo *Castrum* derivò la denominazione dell'antica città e diocesi di *Castro*, o di *Castra*. *FARA corograph. Sard.* Lib. II. pag. 68.

(9) *Mons de Verro*, o *de Ferro*, che ritiene anche al presente un tal nome. Il castello fu fatto edificare nella seconda metà del secolo XII. da Itocaro, o Itocorre, fratello di Barisone II re di Torres. *FARA, Corograph. Sard.* Lib. II. pag. 71. - Idem, de reb. Sard. Lib. II. pag. 226. e 227. - TOLA, *Dizion. Biogr. dei Sard.* III. Vol. II. pag. 147.

(10) *Castrum quod vocatur Urbe*, perchè esisteva, e fu edificato dove già surse l'antica CIVITA, oggi TERRANOVA. *FARA, Corograph. Sard.* Lib. II. pag. 91.

(11) *Castrum quod vocatur MONSDRAGONUS*; odierno *MONTEFORTE*. Di questo castello non esistono più vestigia di sorta. Barisone d'Oria, che già lo possedeva, fu figlio primogenito di Daniele, figlio questo di Andrea d'Oria, ch'ebbe in moglie Susanna di Laccon, figlia di Barisone II. re di Torres. Ved. sopr. Cart. N.º CXXII. di questo secolo.

dictis dictus syndicus comunis Pisarum dicto nomine ex nunc concedit et dimittit dicto sindico comunis Ianue dicto nomine recipienti et per eum dicto comuni Ianue infra solutionem restitutionis dampnorum datorum, et illatorum per comune et homines Pisarum comuni et hominibus Ianue omnia iura realia et personalia atque mixta que dictum comune Pisarum et quilibet habens causam a dicto comune Pisarum habet et habere potest seu posset in predictis omnibus et singulis et predictorum vel alicuius eorum occasione et causa (1) in dicto castro Castri de Kalaro portu portubus gulfo villis locis salinis capitibus in dicto iudicatu Turritano villa Sassari portu turris villis locis curatariis et dictis castris de Logodoro quam in dicta terra de Corsica sive in insula Corsice castris villis et fidelitatibus hominum hominibus iurisdictione et in quibuscumque (2) aliis iuribus et ipsa iura omnia realia et personalia atque mixta idem syndicus comunis Pisarum dicto nomine eidem sindico comunis Ianue dicto nomine recipienti et per eum dicto comuni Ianue cessit mandavit atque transtulit ita ut dictis iuribus dictus syndicus comunis Ianue nomine dicti comunis et pro ipso comuni Ianue sive dictum comune Ianue (3) possit uti experiri et omnia et singula demum facere que dictum comune Pisarum facere posset et umquam melius facere potuit faciens dictus syndicus comunis Pisarum dicto nomine dictum syndicum comunis Ianue dicto nomine sive dictum comune Ianue procuratorem ut in rem comunis Ianue ita quod comune Pisarum teneatur prestare et facere comuni Ianue ne ipsa iura sint facta inefficacia facto dicti comunis Pisarum sive remissione venditione vel alienatione vel cessione iurium facta alicui per dictum comune Pisarum vel alium de sua voluntate omnia etiam privilegia et concessionem sive ecclesie romane sive imperatorum sive regum sive aliorum queque comune Pisarum haberet pro predictis vel aliquo predictorum ea dare et tradere promittit idem syndicus comunis Pisarum dicto sindico comunis Ianue dicto nomine per exemplum in publicam formam in eo quod pertinere seu spectare posse viderentur ad aliqua ex hiis que tradi seu dari vel dimitti debent per comune Pisarum comuni Ianue prout inferius dicitur infra annos tres a die requisitionis super hoc facte potestati seu rectori comunis Pisarum. Insuper etiam ad maiorem constantiam dictus syndicus comunis Pisarum ultra predicta dedit et concessit dicto sindico comunis Ianue et ipsi comuni licentiam et bailiam adprehendendi corporalem possessionem et quasi predictorum omnium et singulorum auctoritate dicti comunis Ianue sine alicuius magistratus decreto non obstante contradictione dicti comunis Pisarum vel alterius pro ipso comuni constituens etiam idem syndicus comunis Pisarum se dicto nomine et ipsum comune Pisarum predicta omnia et singula precarie possidere pro dicto comuni Ianue quousque ipsum comune Ianue vel legiptima persona pro ipso de ipsis omnibus et singulis supradictis possessionem adprehenderit corporalem. Nichilominus tamen ipsum comune Pisarum teneatur et teneri debeat ad inductionem dationem et traditionem et assignationem ipso facto et corporaliter faciendam dicto comuni Ianue et ad

vacuam et expeditam possessionem tradendam dicto comuni Ianue scilicet eorum quorum tradicionem dictus syndicus comunis Pisarum nomine ipsius comunis facere promittit (4) comuni Ianue sive eius sindico pro eo in omnibus et per omnia prout inferius dicitur. Et hec omnia dictus syndicus comunis Pisarum dicto nomine voluit fecit et concessit dicto sindico comunis Ianue dicto nomine tam ex causa pacis perpetuo observande sive pro bono pacis ut dictum quam pro emendatione et restauracione et satisfaccione scilicet infra solutionem dapnorum iniuste illatorum et ablatorum dudum per comune et homines Pisarum comuni et hominibus Ianue et sicut melius esse potest pro dicto comuni Ianue et utilitate ipsius comunis Ianue. Renuntians dictus syndicus comunis Pisarum dicto nomine ex certa scientia et per pactum omni beneficio et iuri conventionum et privilegiorum et sententiarum, et cuicumque alio iuri quod dicto comuni (5) competeret vel competere posset in predictis et quolibet predictorum et occasione eorum et cuiuslibet eorum et ipsum per pactum expresse remittit dictus syndicus comunis Pisarum dicto nomine dicto sindico comunis Ianue. Insuper ex causis predictis dictus syndicus comunis Pisarum dicto nomine promisit et convenit dicto sindico comunis Ianue dicto nomine stipulanti tradere restituere et dare usque ad annum unum proximum dicto sindico comunis Ianue dicto nomine sive dicto comuni Ianue et in potestate ipsius comunis Ianue sive sindici dicti comunis Ianue ad hoc specialiter ordinati et constituti in publico instrumento confecto manu alicuius de notariis civitatis Ianue et alterius civitatis Pisarum nomine dicti comunis Ianue et in fortia dicti sindici pro ipso comuni Ianue ponere libere et expedite omni fraude et malitia remota omni hoste inimico et persona que nocere posset comuni Ianue cessantibus usque ad dictum annum unum proximum castrum Castri de Kalaro situm in insula Sardinee in iudicatu Kalaritano et villam et burgum ipsius castri cum cisternis putheis domibus possessionibus iuribus edificiis cuiuscumque fuerint et cum omnibus pertinentibus ad ipsum castrum villam seu burgum et cum integro eorum et cuiuslibet eorum statu pleno dominio vacua possessione et omni iurisdictione et portum Kalaritanum et dicto castro Castri cum predictis omnibus tradito et cum vacua possessione ipsorum tradere et restituere et dare dicto sindico comunis Ianue dicto nomine sive dicto comuni Ianue dicto nomine predictum gulfum salinas villas loca et omnia supradicta que sunt in dicto iudicatu Kalaritano et totum territorium et terram que est et erit infra milliaria quatuor sive infra spatium milliariorum quatuor a qualibet parte dicti castri Kalaritani sive castri de Kalaro per quamlibet partem versus quamlibet aliam partem computandorum a muris dicti castri sive burgi dicti castri recta linea protensa ad rectum livellum in quacumque parte et de quacumque parte et versus quascumque partes que sunt circumquaque dictum murum dicti castri seu burgi mensurandorum ad astam que asta sit palmorum quindecim sive palmi quindecim computentur et sint pro una asta et qui palmus sit et computetur ad palmum canne Ianue quarum dictarum astarum mille aste palmorum quindecim pro qualibet asta mensurande seu mensurate in

(1) tam in sta scritto nella sovracitata copia.

(2) quibuslibet si legge nella copia ut supra.

(3) Mancano nella sovracitata copia.

(4) Promisit

(6) Pisarum.

longitudine una post aliam recta linea et ad rectum livellum ut dictum est intelligantur atque mensurari et computari debeant pro uno milliario non obstante quod dici posset quod de iure milliario aliter deberet mensurari vel computari cum in presenti conventionem deductum est et ordinatum ex pacto quod dicta miliaria taliter debeant mensurari vel computari. Et eodem modo et ex causis predictis dictus syndicus comunis Pisarum dicto nomine promittit dicto sindico comunis Ianue dicto nomine stipulanti et recipienti dare et tradere ipsi sindico comunis Ianue dicto nomine sive dicto comuni Ianue dictum gulfum et totam terram dicti gulfi que est infra terram in qualibet parte dicti gulfi a capite terre usque ad caput Carbonarie ipsis locis comprehensis per unum miliare a litore maris quod miliare eodem modo debet computari et mensurari ut superius dictum est promittens dictus syndicus comunis Pisarum dicto nomine dicto sindico comunis Ianue dicto nomine stipulanti ipsum gulfum portus terras domos villas et edificia que sunt in dicto gulfo et alia dare et tradere dicto comuni Ianue et terras et edificia que sunt in dicto gulfo et in quacumque parte dicti gulfi ut dictum est et infra terram per unum miliare computandum et mensurandum ut dictum est. Hoc addito semper et intellecto quod dicte ville et loca superius specificata cum iuribus et pertinentiis ipsarum cedant tradi et dari debeant et dimitti dicto comuni Ianue ut dictum est sive ipse ville et loca et pertinentie sint infra dicta quatuor miliaria sive extra et sive infra ipsum miliare sive extra et de predictis omnibus et singulis idem syndicus comunis Pisarum dicto nomine tradet dicto sindico comunis Ianue dicto nomine sive ipsi comuni vel legitime persone pro eo ad hoc specialiter constituto ut dictum est vacuum possessionem et quasi liberam et expeditam et hoc tam de predicto castro Castri sive de Kallaro quam aliis villis locis et aliis supradictis cum iuribus ipsorum. Taliter etiam quod homines et habitatores dicti castri primo exeant deserant et relinquunt dictum castrum et habitationes dicti loci et sic quod dictum comune Ianue possit in predictis et quolibet predictorum edificia seu opera quolibet facere seu fieri facere ad suam voluntatem et ipsum castrum munire bene et decenter atque sufficienter de victualibus hominibus et armis ad voluntatem dicti comunis Ianue que victualia dictus syndicus comunis Pisarum promisit dicto sindico comunis Ianue habere parata et ea in Kalaro seu castro Kalaritano dare vendere et tradere ipsi comuni Ianue ad sufficientiam ad voluntatem et ad expensas comunis Ianue prout inferius dicitur. Videlicet granum bonum usque in minas sex milia ad rationem de solidis octo ianuinarum pro qualibet mina ad minam Ianue conductam in castro Kalari sine aliquibus aliis avariis vel dactis et usque in minas duo milia ordeii boni ad minam Ianue pro soldis quatuor ianuinarum pro mina et eodem modo conducti sine aliquibus dactis et avariis. Cantaria casei boni et mercantilis usque in cantaria mille ad cantare Ianue pro iusto et convenienti pretio et cantaria carniarum que sint bone et mercantiles usque in cantaria mille ad cantare Ianue pro iusto et convenienti pretio. Et hec omnia sine aliquibus expensis vel avariis conductam in dicto castro et si pro minori pretio res possent haberi comune Pisarum leueatur ipsas res vendere comuni Ianue pro minori pretio

et de dicta datione et traditione tam de dicto castro Castri quam de omnibus aliis supradictis debent fieri publica instrumenta manu alicuius ex notariis civitatis Ianue et alterius notarii civitatis Pisarum que instrumenta firmata dari et exhiberi debeant sindicis utriusque comunis sine aliquibus expensis infra dies octo a die testationis instrumentorum. Item dictus syndicus comunis Pisarum dicto nomine promittit ex causis predictis dicto sindico comunis Ianue dicto nomine stipulanti quod dictum comune Pisarum tradet dicto comuni Ianue et in virtutem et potestatem dicti comunis Ianue seu legitime persone pro ipso comuni ad hoc specialiter constituto in publico instrumento inscripto manu alicuius ex notariis civitatis Ianue et manu alterius notarii civitatis Pisarum ut dictum est et infra dictum terminum anni dictam villam de Sassaro libere et expedite et sine aliqua conditione vel modo bona fide et sine fraude et cum toto districtu territorio et pertinentiis Sassari cum omni iurisdictione cum villis hominibus et locis de Romagna et omnibus aliis villis et locis et eorum pertinentiis que dstringuntur, dstringebantur seu tenebantur per comune Pisarum seu per homines Sassari in toto iudicatu Turritano et hoc usque ad dictum annum unum proximum. Ita etiam quod homines de Sassaro et aliorum locorum qui ibi fuerint iurent mandata comunis Ianue observare. Salvo quod in predictis non intelligatur quod tradi debeant per dictum comune Pisarum dicto comuni Ianue castra possessiones loca vel terre marchionum Malaspine vel nobilium de Auria scilicet ipsa que tenentur et possidentur per eos vel aliquos eorum per se, vel alias personas que tenuerint ipsa castra et loca pro ipsis marchionibus vel nobilibus de Auria veraciter et sine fraude et tenuerint ad minus per annum unum proximum preteritum et de hiis obedierint per ipsum annum ad minus predictis marchionibus et nobilibus de Auria (1). Dictus tamen syndicus comunis Pisarum dicto nomine et ex causis predictis nichilominus ex nuncie iedem sindico comunis Ianue dicto nomine et per eum dicto comuni Ianue cessit et mandavit omnia iura realia et personalia atque mixta que dictum comune Pisarum habet vel habere posset in predictis terris castris et possessionibus predictorum marchionum et nobilium de Auria seu que per ipsos vel aliquem eorum tenentur per se vel alium ut dictum est. Item ex causa predicta dictus syndicus comunis Pisarum dicto nomine promittit dicto sindico comunis Ianue dicto nomine stipulanti reddere tradere et restituere dicto comuni Ianue usque ad dictum terminum anni sive quod comune Pisarum reddet tradet et restituet dicto comuni Ianue vel nuntio suo ad hoc specialiter constituto ut dictum est usque ad dictum terminum anni castrum quod vocatur Monsdragonus quod fuisse dicitur quondam Barisoni Aurisani et integrum cum territorio et pertinentiis dicti castri et ipsum castrum ponet in potestate et virtute dicti comunis Ianue cum vacua possessione ipsius castri libere

(1) Dall'obbligo della cessione da farsi dal comune di Pisa a quello di Genova furono escluse le terre e castella, che i Malaspina, e i Doria possedevano nel Logudoro, laddove un tal possesso fosse legittimo, ed anteriore di un anno almeno al presente atto di pace. Questa eccezione spiega alcuni dei patti, che nel precedente anno 1287 furono stabiliti nei cinque atti di convenzione del 23 dicembre seguiti tra i d'Oria di Sardegna, ed il comune di Genova. (Ved. sopr. cart. N.º CXX. CXXI. CXXII. CXXIII. CXXIV.º).

et expedite. Et ex causis predictis et pro securitate comunis Ianue et ut predicta debeant melius adimpleri et observari per comune Pisarum dicto comuni Ianue idem syndicus comunis Pisarum dicto nomine promisit dicto syndico comunis Ianue dicto nomine stipulanti quod dictus syndicus comunis Pisarum sive dictum comune Pisarum faciet solemne depositum librarum quinquaginta millium ianuinarum et ipsas libras quinquaginta millia ianuinarum pro comuni Ianue sive pro securitate dicti comunis Ianue pro infrascriptis et supradictis actendendis complendis et observandis ipsi comuni Ianue solemniter deponet in bonis societatibus idoneis et securis bonis et securis personis atque idoneis in voluntate et electione dominorum capitaneorum et consilii Ianue que persone sint de civitatibus et in civitatibus infrascriptis videlicet pro dando et tradendo comuni Ianue castrum Castri cum villis et locis salinis gulfo et aliis ut superius dictum est usque ad dictum terminum anni et villam de Sassari cum villis locis et aliis ut superius dictum est et cum villis et aliis locis de Romagna in formam supradictam et pro tradendo dictum castrum Montisdragoni dicto comuni Ianue ut dictum est infra dictum terminum anni et pro faciendo deposita in omnibus et per omnia prout inferius dicetur. Civitates autem in quibus debet fieri dictum depositum librarum quinquaginta millium sunt hec et quantitates inferius denotantur. Inprimis in Ianua libre octo millia quingente. Ast et in hominibus de Ast libre septem millia. Placentia et in hominibus Placentie libre septem millia quingente. Lucha et in hominibus Luche libre septem millia. Pistorio et in hominibus Pistorii libre quinque millia. Florentia et in hominibus Florentie libre octo millia. Senis et in hominibus Senarum libre septem millia. Et dictum depositum librarum quinquaginta milium dictum comune Pisarum ut supra faciet usque ad duos menses proximos tali modo quod si dictum castrum Castri de Kalaro cum terra et territorio ut dictum est ville et loca portus de Kalaro atque saline gulfus totus cum terris et aliis ut dictum est villa de Sassari curatarie ville portus turris et loca predicta de iudicatu Turritano et castrum Montisdragoni cum aliis ut superius dictum est et quelibet in eis vel altera seu alterum ex eis seu aliquod ex eis non dabuntur et tradentur dicto comuni Ianue infra dictum proximum terminum anni in omnibus et per omnia ut superius dictum est seu si non observabuntur in totum ea que dicta sunt de predictis vel in aliquo contrafieret vel si deposita de quibus dictum est et infra dicetur non fient seu non deponentur ut dictum est et inferius dicetur vel si predicta non observabuntur vel aliquod ex eis non observabitur vel in aliquo contrafiet quod tunc dicte libre quinquaginta millia in totum pertineant ad dictum comune Ianue et lucro suo seu utilitati et iuri dicti comunis cedant et sue sint ex causis predictis et infra solucionem et satisfacionem dictorum dampnorum que iniuste intulerunt comune et homines Pisarum comuni et hominibus Ianue et omnibus modis quibus melius esse potest et eidem comuni Ianue solvantur tradantur et restituantur absque alia exceptione vel defensione et nichilominus dictum comune Pisarum teneatur ad observationem predictorum et specialiter ad dandum et tradendum ipsi comuni Ianue dictum castrum Castri villam de Sassari et alia supradicta nec propterea

intelligatur dictum comune Pisarum in aliquo liberatum et de predicta depositione promissione et obligationibus super predictis fiat publicum instrumentum et scriptura publica infra dictum terminum duorum mensium per depositarios qui depositarii confitebuntur syndico comunis Ianue dicto nomine et versus ipsum syndicum comunis Ianue nomine dicti comunis Ianue se obligabunt de ipsa quantitate restituenda danda et solvenda ipsi syndico nomine dicti comunis Ianue sive ipsi comuni Ianue in dictam formam solemni confessione obligatione et promissione cum penis ypothecis renuntiationibus et aliis solemnitatibus in laude et voluntate dicti comunis Ianue sive syndici comunis Ianue et si predicta omnia et singula pro quibus ipsum depositum factum fuerit ut dictum est fuerint observata transferantur et remaneant dicte libre quinquaginta millia in deposito et de hiis fiat ut inferius dicetur, et semper salvis hiis que inferius dicentur. Ita etiam quod depositarii qui recipient dictum depositum in curiis suarum civitatum et per magistratus suarum civitatum condempnabuntur ipsi syndico comunis Ianue dicto nomine ad observacionem et restitutionem dicti depositi dicto syndico comunis Ianue dicto nomine sive dicto comuni Ianue faciendam in formam predictam. Item ex causis predictis, et quia turris melior et altior hominum Pisarum de *Acchon* sive quam Pisani consueverunt habere in *Acchon* prestat materiam sedicionis et discordie et prestare consuevit inter dicta comunia et homines dictarum civitatum et videtur etiam ipsa turris spectare et edificata fuisse ad emulationem et invidiam civitatis et hominum Ianue pro bono pacis et concordie *perpetuo* ⁽¹⁾ observande inter dicta comunia et homines dictarum civitatum et districtus et pro restauranda iniuria illata comuni Ianue per Pisanos in destructione turris Ianuensium de *Acchon* dictus syndicus comunis Pisarum dicto nomine convenit et promisit dicto syndico comunis Ianue dicto nomine stipulanti destruere et demoliri seu destrui et demoliri facere fonditus dictam turrim altiorem maiorem et meliorem Pisanorum seu que consuevit appellari turris Pisanorum posita in *Acchon* in ruga Pisanorum. Et eodem modo destruere et demoliri seu destrui et demoliri facere fonditus omnia edificia muros et opera facta seu constructa in terra seu ruga comunis Ianue in *Acchon* et in terra cuiuslibet Ianuensium vel que appellaretur seu disteringeretur pro Ianuense in *Acchon* et specialiter murum qui fuit constructus pro claudendo terram Pisanorum a terra seu ruga comunis Ianue sive inter rugam Ianuensium et rugam Pisanorum quatenus ipse murus esset vel fuisset constructus in terra comunis Ianue vel hominum Ianue vel alicuius qui pro Ianuense appellaretur vel appellatus fuisset pro Ianuense seu que possidebatur per comune Ianue aut per Ianuensem aut qui pro Ianuense appellaretur vel disteringeretur aliquo tempore in millesimo ducentesimo quinquagesimo quinto vel ab inde circa videlicet si ipsa edificia vel muri facta vel facti fuissent per comune Pisarum sive per aliquem Pisanum vel qui pro Pisano disteringeretur vel appellaretur vel per habentem causam ab eis vel aliquo eorum et dictas demoliciones faciet seu fieri faciet de dicta turri muris et edificiis usque ad annum unum et menses sex proxime

(1) Manca nella copia ut supra.

venturos. Item convenit et promisit dictus syndicus comunis Pifarum dicto nomine ex causis predictis eidem sindaco comunis Ianue dicto nomine stipulanti facere et curare quod comune Pifarum vel causam habens ab eo vel aliquis Pifanus vel qui pro Pifano habeatur vel dstringatur dictam turrim Pifanorum que debet demoliri ut dictum est nec aliquam aliam nec etiam palatium pro fortilitia edificabit vel edificari faciet per se vel per alios in dicto loco vel alibi in Acchon vel aliqua parte de Acchon imperpetuum nec patietur dictum comune Pifarum vel aliquis Pifanus seu qui pro Pifanis dstringantur aliquam turrim vel palatium pro fortilitia construi per aliquem in perpetuum in ruga vel terra Pifanorum de Acchon vel pertinentiis sed fieri prohibebit nec aliquam turrim comune Pifarum vel aliquis Pifanus vel qui pro Pifanis habeantur acquirant in Acchon de cetero ab aliqua persona collegio vel universitate excepto si comune Ianue turrim fecerit et construxerit in Acchon. Salvo tamen quod non obstantibus predictis non possint nec debeant dirui per dictum comune Pifarum seu per aliquem Pifanum vel qui Pifanus habeatur edificia apta ad habitandum que essent vel fuissent super terram aliquarum singularium personarum Ianue vel qui pro Ianuense appellaretur vel dstringeretur si dicta edificia apta ad habitandum de quibus proxime dictum est dirui non placeret comuni Ianue sive sindaco dicti comunis Ianue sed de ipsis fiat et observetur pro ut inferius dicitur. Promisit etiam ex causis predictis dictus syndicus comunis Pifarum dicto nomine dicto sindaco comunis Ianue dicto nomine stipulanti nomine dicti comunis Ianue et hominum Ianue et districtus quod comune Pifarum infra dictum tempus expediet atque restituat comuni Ianue tam pro ipso comuni quam singularibus personis de Ianua et districtu ad quas pertinebit sine aliquo obstaculo libere et expedite et omni malitia remota totam terram in qua consuevit esse turris comunis Ianue et totam aliam terram comunis Ianue et totam terram hominum Ianue etiam singularium personarum Ianue et districtus seu que possidebatur per comune Ianue aut per Ianuenses aut qui pro Ianuensi appellaretur vel dstringeretur aliquo tempore in millesimo ducentesimo quinquagesimo quinto vel ab inde citra que tenetur seu teneretur per comune Pifarum vel per aliquem Pifanum vel districtualem vel per aliquem qui appellaretur vel diceretur Pifanus vel habentem causam ab ipsis vel ab aliquo eorum sive immediate sive per medias personas successive vel quocumque modo et ipsam terram in pristinum statum reducet et restituat videlicet in eo in quo erat tempore quo murus sive edificium vel edificia in ea vel aliqua parte ipsius ceperunt edificari seu construi per comune Pifarum vel homines Pifanos vel aliquem alium qui pro Pifano haberetur teneretur seu dstringeretur vel appellaretur vel per habentem causam ab ipsis vel ab aliquo eorum. Et etiam dictum comune Pifarum infra dictum terminum reddet et restituat dicto sindaco comunis Ianue dicto nomine et nomine omnium singularium personarum de Ianua et districtu et eorum omnium qui pro Ianuensibus habebantur seu habentur et tenebantur vel tenentur ad quas spectaret totam aliam rugam et terram comunis Ianuensis et terras et edificia hominum Ianue et burgensium Ianue de Acchon sive quam predicti Ianuenses tenuerunt vel possederunt

in millesimo ducentesimo quinquagesimo quinto vel ab eo tempore citra et sive predicta essent vel fuissent comunis Ianue vel hominum Ianue sive etiam cuiuslibet singularis persone Ianue seu qui pro Ianuensi haberetur vel teneretur seu que per ipsos vel aliquem eorum possideretur sive possessa fuerit aliquo tempore in millesimo ducentesimo quinquagesimo quinto vel aliquo tempore ab inde citra et sive in ruga Ianue sive extra in Acchon et predicta restituentur ut dictum est cum omnibus edificiis que ibi nunc sunt et omnia alia edificia que nunc sunt in ipsis videlicet ipse terre ruge edificia que fuerunt per comune Pifarum vel aliquem Pifanum vel qui pro Pifano appellaretur vel dstringeretur occupata vel detenta quolibet modo seu possessa vel habita si tenerentur vel possiderentur in Acchon per comune Pifarum vel aliquem Pifanum vel qui pro Pifano appellaretur teneretur vel haberetur vel per aliquem habentem causam ab eis vel aliquo eorum directo vel per medium nec in dicta ruga vel terra vel aliqua parte ipsius de cetero aliquod edificium construetur vel fiet vel fieri permittetur vel habitabitur per comune vel homines Pifanum vel per aliquem Pifanum vel qui pro Pifano fuisset habitus vel appellatus seu haberetur vel appellaretur et eodem modo dictum comune Pifarum in pristinum statum restituat comuni Ianue vias et rugas que erant dicto tempore in dicta ruga Ianuensium in Acchon sive in dictis terris de Acchon comunis Ianue vel aliorum hominum Ianue sive in pertinentiis que fuerunt capte vel habite qualitercumque vel detinerentur per Pifanos vel qui dicerentur Pifani vel appellati fuissent vel habentes causam ab eis vel aliquo eorum ut dictum est et ipsa omnia dimittent et restituunt dicto comuni Ianue et hominibus Ianue vacuas et expeditas et quod de cetero per comune Pifarum vel aliquem Pifanum vel qui pro Pifano haberetur vel dstringeretur nullum impedimentum prestabitur vel fiet dicto comuni Ianue vel alicui Ianuensi vel qui pro Ianuensi haberetur vel dstringeretur in Acchon in perpetuum si dictum comune Ianue seu aliquis Ianuensis sive aliquis qui pro Ianuensi haberetur edificaret seu edificare vellet in Acchon vel construere domum vel domos turrim edificia vias seu rugas vel aliquid aliud vel factum remove. Imo comune Pifarum et rectores hominum Pifarum et ipsi Pifani et quilibet alii districtuales et omnes qui pro Pifanis haberentur vel tenerentur dicto comuni Ianue et cuilibet Ianuensi vel qui pro Ianuensi haberetur prestabunt in predictis omnibus et singulis auxilium et favorem et ita teneatur servare et servari facere comuni Ianue et hominibus Ianue et facere et curare quod predicta et omnia et singula observentur ut dictum est. Salvo semper et intellecto quod comune Pifarum vel alii Pifani non teneantur ad emendationem aliquam faciendam occasione edificiorum destructorum in Acchon vel alterius destructionis facte in Acchon terra vel hominibus Ianue salvis hiis que de destructione turris Pifanorum de Acchon dicta sunt et in omnibus que in presenti conventionem seu pace vel in aliis instrumentis factis vel faciendis continentur vel contineri reperirentur. Item ex causis predictis dictus syndicus comunis Pifarum dicto nomine convenit et promisit dicto sindaco comunis Ianue dicto nomine stipulanti et specialiter pro emendatione et restauratione dampnorum

iniuste illatorum comuni et hominibus Ianue per comune et homines Pifarum scilicet infra solucionem ipsorum damnorum ultra ea que dicta sunt quod comune Pifarum tradet seu tradi faciet comuni Ianue et in potestate comunis Ianue ponet castra infrascripta de Logodoro sana et illesa cum cisternis sanis et illesis et fontibus libera et expedita et in vacuam possessionem ipsorum castrorum ponet comune Ianue sive syndicum dicti comunis ad hoc specialiter constitutum cum publico instrumento scripto manu alicuius ex notariis civitatis Ianue et alterius *notarii* civitatis Pifarum ad faciendum de ipsis libere quicquid comuni Ianue placuerit et ipsam traditionem faciet cum dicta vacua possessione ut dictum est usque ad annos duos et menses sex proxime venturos libere et expedite absque omni malitia et fraude omni inimico et persona que nocere posset cessantibus et tali modo quod ut dictum est comune Ianue ipsa castra possit tute munire bene et sufficienter sic etiam quod homines dictorum locorum vel maior pars ipsorum qui ibi fuerint iurent mandata et stare mandatis ipsius comunis Ianue et quod ipsam munitionem dictum comune Ianue facere possit ad voluntatem suam quandocumque infra menses tres postquam ipsa libere tradita fuerint dicto comuni Ianue ut dictum est et tali modo quod de dicta traditione dictorum castrorum facienda comuni Ianue fiat publicum instrumentum manu alicuius ex notariis civitatis Ianue et alterius notarii civitatis Pifarum et que castra sunt hec videlicet castrum quod vocatur mons Cucianus Castrum quod vocatur mons de Verro Castrum quod vocatur mons Acutus Castrum quod vocatur Urbe quod nuper dicitur fieri fecisse iudex Arboree vel alia persona et dicta castra omnia et singula dictum comune Pifarum tradet dicto comuni Ianue in supra dictam formam seu tradi faciet sana et integra cum omnibus domibus cisternis cum aqua sufficienti et edificiis et cum omnibus villis curatariis et territoriis ipsorum castrorum et villarum et omnibus pertinentiis et pertinentibus ad dicta castra et villas et curatarias et quodlibet eorum et cum omnibus iuribus rationibus hominibus servis ancillis pascuis nemoribus aquis piscationibus venationibus et cum omnibus obventionibus et iurisdictione hominum castrorum et villarum et curatariarum et cum ipsis curatariis et ut hec omnia plenius observentur per comune Pifarum dicto comuni Ianue ut dictum est et pro cautela et securitate comunis Ianue ad hoc ut predicta omnia et singula que dicta sunt de turri predicta Pifarum de Acchon muris edificiis et operibus destruendis terris rugis viis edificiis comunis Ianue et hominum Ianue restituendis ut dictum est et aliis ad predicta spectantibus et que dicta sunt de dictis castris quatuor de Logodoro tradendis et ponendis in potestate comunis Ianue per dictum comune Pifarum cum vacua possessione et aliis ad predicta pertinentibus ut dictum est ad terminum et terminos superius denotatos fiant et observentur per comune Pifarum dicto comuni Ianue in omnibus et per omnia ut dictum est dictus syndicus comunis Pifarum dicto nomine ex causis predictis promisit et convenit dicto sindico comunis Ianue stipulanti nomine dicti comunis Ianue deponere marcas viginti milia argenti sterlinorum quarum quelibet marcha computetur in libris quatuor Ianue et valeat libras quatuor ianuinarum in civitatibus infrascriptis in bonis securis et

sufficientibus societatibus et personis dictarum civitatum de quibus videbitur comuni Ianue et in electione dicti comunis et ultra etiam libras viginti milia ianuinarum in civitate Ianue in bonis securis et sufficientibus societatibus et personis de quibus videbitur comuni Ianue et in voluntate et electione ipsius comunis Ianue et ipsa deposita fieri debent et debeant per dictum comune Pifarum ut dictum est cum publico instrumento et scriptura publica que quantitates debent stare et esse pro securitate comunis Ianue et hoc antequam carcerati Pisani qui detinentur in Ianua vel districtu relasentur qui carcerati Pisani licenter detineantur in Ianua et districtu quousque dicta deposita omnia facta fuerint per dictum comune Pifarum secundum quod dictum est et infra dicitur et quousque dictum comune Pifarum fecerit dactionem et traditionem et quasi ut dictum est dicto comuni Ianue de dictis castro Castri de Kallaro villis locis iuribus et aliis superius denotatis de iudicatu Kalaritano et de Sassari et de districtu et terra de Romagna et castro quod vocatur Monsdragonus secundum quod de predictis superius dictum est et quousque aliud castrum de quo inferius dicitur quod debet dari seu tradi pro securitate comunis Ianue et loco pingnoris et quousque quantitas illa fuerit deposita que debet deponi ut inferius dicitur et quousque obsides quadringenti de quibus inferius dicitur dati et consignati fuerint comuni Ianue et quousque alia quantitas pro facto Corsice fuerit soluta ut inferius dicitur quarum marcarum viginti millium predictarum debent deponi in Ianua marche decem milia que valeant libras quadraginta milia ianuinarum et semper salvis hiis que inferius dicentur in civitatibus infrascriptis videlicet in Papia et hominibus Papie libre quinque milia quingenta ianuinarum Ast et hominibus de Ast libre quinque milia quingenta ianuinarum Placentia et hominibus Placentie libre quinque milia octingente ianuinarum Lucha et hominibus Luche libre quinque milia octingente ianuinarum Pistorio et hominibus de Pistorio libre quinque milia octingente ianuinarum Senis et hominibus Senarum libre quinque milia octingente ianuinarum Florentia et hominibus Florentie libre quinque milia octocentum ianuinarum et alie marche decem milia que valeant eodem modo libras quadraginta milia ianuinarum que deposita marcharum viginti millium sive dicte quantitates pecunie ianuinarum debent et debeant stare ut dictum est pro securitate comunis Ianue et pro observandis omnibus et singulis supradictis pro quibus ipsa deposita fieri debent ut dictum est et quousque omnia et singula fuerint observata dicto comuni Ianue que ipsi comuni debent observari a dicto comuni Pifarum et dari solvi et restitui comuni Ianue vel sindico dicti comunis Ianue dicto nomine si predicta omnia et singula que dicta sunt de destructione dicte turris Pifarum de Acchon muris et operibus destruendis rugis viis terris et edificiis restituendis comuni et hominibus Ianue in omnibus et per omnia ut dictum est infra terminum vel terminos superius super hoc appositum vel appositos non fuerint in totum et pro qualibet parte observata vel si in aliquo fuerit contrafactum vel in aliquo non observatum in quolibet ex dictis terminis vel si predicta quatuor castra de Logodoro non fuerint tradita dicto comuni Ianue ad terminum ordinatum cum villis locis et aliis vel aliquod ex eis. Ita quod si predicta

omnia et singula pro quibus dicta deposita fieri debent non fuerint observata dicto comuni Ianue in dictis terminis et quolibet eorum vel etiam in aliquo eorum non observaretur vel in aliquo contrafieret dicte marche viginti millia sive dictum valimentum ipsarum debeant pertinere ad dictum comune Ianue et lucro sive utilitati ipsius comunis cedere et in dictos casus et quemlibet ex dictis casibus dari solvi et restitui debeant comuni Ianue pro emendacione infra solucionem et satisfacionem dampnorum predictorum et ex causis ex quibus melius esse potest pro comuni Ianue et sine aliqua exceptione defensione vel obstaculo et nichilominus dictum comune Pisarum teneatur ad observationem predictorum et cuiuslibet ex predictis videlicet ad ipsam turrim Pisanorum muros et opera destruendum vias terras rugas et edificia restituendum et dicta castra quatuor de Lugodoro tradendum dicto comuni Ianue et ad alia actenda observanda et facienda in omnibus et per omnia ut supra dictum est. Et insuper dicte libre viginti millia ianuinarum etiam ultra alia supradicta cedant lucro et proprietati dicti comunis Ianue eodem modo infra solucionem dictorum dampnorum et ex causis sicut melius esse potest et ipse comuni Ianue dentur solvantur et restituantur sine aliqua exceptione defensione vel obstaculo silicet si dicta turre Pisanorum de Acchon infra dictum terminum vel terminos ut dictum est non fuerit destructa cum muris et operibus ut dictum est vel si dicta terra vie ruge et edificia de Acchon non fuerint restituta et alia omnia observata que in Acchon observari debent per comune Pisanum dicto comuni Ianue ut dictum est vel si aliquid eorum factum seu observatum non erit vel in aliquo contrafactum et nichilominus dictum comune Pisarum teneatur ad demolitionem dicte turris operum et murorum et ad omnia alia observanda ut supra dictum est. Si vero dictum comune Pisarum supradicta omnia pro quibus dicta deposita fieri debent adimpleverit in eum casum dicta deposita restitui debebunt comuni Pisarum salvis semper hiis que de ipsis depositis inferius dicentur. De predictis autem depositionibus fient et fieri debent publica instrumenta et scripture publice in quibus ipsi depositarii confiteantur promittant et se obligent solemniter versus comune Ianue sive eius syndicum eius nomine de ipsis quantitibus restituendis dicto comuni Ianue in dictis casibus modis et formis in laude et voluntate comunis Ianue et cum penis ypothecis renunciacionibus et aliis cautelis et solemnitatibus ut superius dictum est super facto depositionis librarum quinquaginta milium et in voluntate syndici comunis Ianue. Acto in presenti conventionem quod si aliqua ecclesia singularis domus religiosa vel monasterium habet aliquas terras vel possessiones suas privatas que non sint iurisdictionis seu que non pertineant ad iurisdictionem et que non sint castrum seu villa ex villis superius denotatis in dictis locis Sardinee et que non sint in castro Castri servos et ancillas et quas terras et possessiones dicta ecclesia domus religiosa seu monasterium habuerit et tenuerit in millesimo ducentesimo octuagesimo secundo et ante per annos plures tunc proximos et continuos quod comune Pisarum non teneatur de ipsis terris dictarum ecclesiarum vel monasteriorum vel domorum religiosarum facere aliquam tradicionem comuni Ianue sed iura que habet comune Pisarum et singulares

persone in predictis vel aliqua ex predictis nichilominus pertineant ad comune Ianue et ei cessa intelligantur et ex nunc cedit dictus syndicus comunis Pisarum ut supra dicto sindico comunis Ianue et ipsas terras et possessiones atque iura relinquit comune Pisarum dicto comuni Ianue promittens dictus syndicus comunis Pisarum dicto nomine et ex causis predictis dicto sindico comunis Ianue dicto nomine stipulanti quod comune Pisarum faciet et curabit ita et sic quod quelibet persona habens causam a dicto comuni Pisarum et quelibet persona de Pisis et districtus et quicumque alius qui pro Pisano haberetur vel teneretur ac habens causam ab eis vel aliquo eorum iura que haberent in predictis cedent comuni Ianue quancumque per comune Ianue fuerit requisitum infra terminum prout inferius dicetur a die requisitionis. Salvo semper a predictis non obstantibus supradictis quod comune Pisarum non teneatur tradere pleno iure comuni Ianue ecclesiam sancte Marie que est in ipso castro Kalari et domos ipsius ecclesie seu eius archiepiscopatus et canonicorum que sunt circa dictam ecclesiam pro habitationibus archiepiscopi et clericorum dicte ecclesie teneatur tamen nichilominus dictum comune Pisarum ad tradendam possessionem expeditam dicto comuni Ianue ipsarum ⁽¹⁾. Acto etiam in predictis quod per comune Pisarum vel alium Pisanum vel districtualem vel qui pro Pisano habeatur vel teneatur vel per aliquem habentem causam ab eis vel aliquo eorum vel per aliquam aliam personam collegium vel universitatem nullum fiet devetum interdictum prohibitio vel aliquod gravamen dacita seu exactio fiet vel imponetur quocumque nomine censeretur quin omnes et singuli homines civitatis Ianue et districtus et qui pro Ianuense dstringantur vel appellarentur et quicumque factores eorum quicumque sive servitores et familiares undecumque sint Sardi etiam et quicumque alii habitatores Sardinee libere et secure sine aliquo gravamine impedimento vel impositione vel alia dacita possint ire et redire morari et stare cum mercationibus pecuniis victualibus et aliis quibuscumque rebus et sine ad eorum liberam voluntatem ad terras et villas quas tenent vel pro tempore tenuerint in iudicatu Kalaritano comune Pisarum vel alii Pisani districtuales seu cives Pisarum vel qui pro Pisanis habentur dstringerentur seu appellarentur vel quin predicti omnes et singuli et quilibet eorum possint deferre et deferri facere quascumque mercationes et vitualia de dictis locis et per ipsa loca ad castrum Castri et ad alias terras et loca comunis et hominum Ianue vel que tenerentur vel tenebuntur pro comuni Ianue vel per aliquem Ianuensem et ad quecumque alia loca vel quin possint predicti omnes et singuli in ipsis terris Pisanorum predictorum vendere emere mercari et negociari libere et sine aliqua impositione vel gravamine que ipsi persone vel rebus imponeretur vel imposita esset vel persone cui venderetur vel a qua emeretur vel cum qua contraheretur vel contrahi vellet seu aliquod commercium iniri et in dictis locis dicti Ianuenses et qui pro Ianuense haberentur et factores eorum et alii ut dictum est in personis et rebus benigne tractentur. Salvo quod

(1) Il comune di Pisa cedette adunque la sola possessione della chiesa di santa Maria esistente nel castello di Castro, con l'annessa Canonica, e le case spettanti alla stessa chiesa, e all'arcivescovado di Cagliari, riservandosene la proprietà.

ipsi Ianuenses vel factores eorum propterea non intelligantur intrare posse castra Pisanorum que essent in iudicatu Kalaritano videlicet domignona ipsorum castrorum que consueverunt custodiri per Turresannos et cornu sed per villas ipsorum castrorum et burgos et terras possint intrare hospitari stare et exire ut supra dictum est et tam sani quam naufragi cum rebus ad voluntatem eorum et ita teneatur comune Pisanum facere et curare quod predicta omnia et singula observentur ut supra. Promisit etiam idem syndicus comunis Pisanum dicto syndico comunis Ianue ut supra ex dictis causis pro bono pacis et concordie et ut evitetur omnis materia dissensionis facere et curare quod comune Pisanum vel habens causam ab eo vel alii Pisani vel qui pro Pisanis habeantur vel habentes causam ab eis vel aliquis ex predictis se (non?) intromittent de iure vel de facto modo aliquo imperpetuum de dicto castro Castri vel aliis villis et terris supradictis vel de Sassari vel de aliis locis et castris vel aliis supradictis que debent comuni Ianue tradi seu dari restitui vel dimitti ut dictum est vel aliquo eorum vel de castris villis et terris quas tenent marchiones Malaspine vel nobiles de Auria vel de Corsicha immo ipsum castrum Castri et omnia et singula supradicta castra loca et villas terras et iurisdictiones et curatarias homines Corsicam et quelibet loca et iura Corsiche et alia predicta in pace et sine aliqua molestia dimittere perpetuo comuni Ianue et dictis marchionibus et nobilibus de Auria terras eorum et cuiuslibet eorum nec aliqua iura in perpetuum modo aliquo acquirent in predictis vel aliquo predictorum aliquo modo nec dabunt dictum comune Pisanum vel homines Pisanum vel quivis Pisanus vel qui pro Pisano habeatur vel teneatur auxilium consilium vel favorem vel receptaculum publice vel occulte alicui se intromittenti vel intromittere volenti vel ius aliquod acquirere volenti in predictis vel aliquo predictorum aliquo modo nec aliquid aliud fiet per comune Pisanum vel habentem causam ab eo vel per Pisanos seu aliquem Pisanum districtualem vel alium qui pro Pisano habeatur vel distringatur quominus comune Ianue per se et suos stet et perseveret perpetuo in pacifica et quieta possessione et quasi ac detentatione omnium predictorum vel quominus hec omnia habeat et teneat dictum comune Ianue pleno iure et dominio vel quominus predicti marchiones et nobiles de Auria teneant et possideant dicta castra loca et possessiones eorum ut supra et ita faciet et curabit dictum comune Pisanum quod predicta observentur et observabuntur dicto comuni Ianue et dictis marchionibus et nobilibus de Auria. Et ultra predicta pro securitate maiori dicti comunis Ianue et ex causis predictis promisit dictus syndicus comunis Pisanum dicto nomine dicto syndico comunis Ianue dicto nomine stipulanti quod comune Pisanum faciet et curabit quod Pisani et quicumque burgenses castri Castri de Kalaro et quicumque habentes causam ab eis dimittent habitationes domos terras et possessiones cum cisternis et puteis sanis et integris quas ipsi habent vel haberent in dicto castro Castri et eius territorio et iura eorum dicto comuni Ianue nec in eis de cetero habitare possint vel debeant vel in eis aliquid habere sine expressa licentia et voluntate comunis Ianue nec in villis et terris que tradi debent comuni Ianue ut supra et ita debet facere et curare dictum comune

Pisanum quod predicta observentur comuni Ianue. Item promisit dictus syndicus comunis Pisanum dicto nomine dicto syndico comunis Ianue dicto nomine stipulanti et ex causis predictis quod si aliqua venditio donatio permutatio vel alienatio aliqua facta reperiretur de aliquibus terris et possessionibus vel aliqua earum sitis in dictis locis vel aliquibus iuribus ipsarum terrarum vel possessionum in aliquam ecclesiam vel personam ecclesiasticam collegium vel universitatem seu in aliquam personam que facta fuisset a millesimo ducentesimo octuagesimo secundo citra quod ipsa tali alienatione non obstante que presumatur etiam in fraudem et lesionem comunis Ianue facta fuisset comune Pisanum et singulares persone ipsas possessiones terras loca et iura tradent cedent et dabunt cedi tradi et dari facient comuni Ianue pleno iure et sic facient quod in comune Ianue pleno iure deveniant et hec ut fiant et observentur teneatur comune Pisanum comuni Ianue facere et curare. Adhuc etiam promisit ex causis predictis dictus syndicus comunis Pisanum dicto syndico comunis Ianue dicto nomine stipulanti quod comune Pisanum faciet et curabit quod quelibet persona civis seu districtualis Pisanum seu que appelletur vel dicatur Pisanus aut Pisana de qua videretur comuni Ianue et etiam tam ipsum comune Pisanum quam quelibet alia persona collegium vel universitas que haberet causam a comuni Pisanum vel a qualibet alia singulari persona de Pisis seu districtuali vel qui pro Pisano haberetur quandocumque comune Pisanum seu potestas vel rector comunis Pisanum fuerit requisitum seu requisitus infra menses sex a die requisitionis et etiam iudex Galuriensis comes Facius comes Rainerius comes Ugolinus et si quis ex eis non superesset successores illius et eorum qui non superessent et heredes quondam comitis Anselmi ab odie usque ad menses decem octo et quelibet habens causam ab eis et quelibet eorum eodem modo ab odie usque ad menses decem octo cedent et mandabunt comuni Ianue vel alie legitime persone pro eo omnia iura realia et personalia que ad eos pertinerent vel spectarent vel pertinere possent in dicto castro Castri in dicta terra de Sassari in dictis terris villis et castris locis iuribus et iurisdictionibus et in dicto iudicatu Turritano sive Logodorio portubus et quelibet ex predictis superius denotatis et eorum et cuiuslibet eorum occasione et in eorum et cuiuslibet eorum obventionibus et hoc cum publico instrumento inde conficiendo in laude, sapientis comunis Ianue et quod ipsas cessiones habebunt et tenebunt ratas et firmas et contra non venient et ita teneatur facere et curare dictum comune Pisanum quod predicta observentur dicto comuni Ianue (1). Item quod dictum comune Pisanum faciet et curabit si comune Ianue voluerit quod aliquis seu aliqui ex carceratis qui sunt in Ianua iura sua cedant in predictis ut de aliis Pisanis

(1) Il comune di Genova, usando largamente della vittoria, dettava a proprio arbitrio la legge al comune di Pisa; e mentre gli faceva promettere, che rispetterebbe le possessioni, che i Doria, e i Malaspina avevano in Sardegna, l'obbligava a cedere e far cedere dal giudice di Gallura, e dai conti Bonifazio, Ranieri, Ugolino, e Anselmo di Donaratico e della Gherardesca i dritti reali e personali, ch'essi avevano nel castello di Castro, nella città di Sassari, e nel giudicato Turritano. Quali poi fossero questi dritti, o pretesi dritti, si può dedurre dalle carte N.° XCVII. CII. CVIII. CX. CXII. CXIII. CXX. CXXI. CXXII. CXIII. CXXIV. di questo stesso secolo, che abbiamo più sopra riportate. La medesima cessione di dritti fu imposta al comune di Pisa per riguardo al giudice di Arborea, come si legge nel decorso del presente atto.

supra dictum est quod ille Pisanus vel illi ex dictis carceratis de quo vel quibus comune Ianue voluerit cedere dicto comuni Ianue omnia iura sua que haberent vel habere dicerentur in predictis ut dictum est de cessione facienda per Pisanos sic quod ille carceratus vel illi debeant antequam recedant de Ianua cedere iura sua predicta que habent vel haberent seu habere dicerentur in predictis dicto comuni Ianue et nichilominus postquam fuerint a carceribus liberati teneantur et debeant cessionem iterato facere in predictis et primo factam ratificare infra menses sex a die denuntiationis facte ut superius dictum est semper acto quod ille qui noluerit facere dictam cessionem ut supra non debeat relaxari quousque cessio facta fuerit sed alii propterea non impediuntur quin relaxentur secundum quod inferius dicitur. Convenit etiam idem syndicus comunis Pisarum et ex causis predictis promisit dicto sindico comunis Ianue dicto nomine stipulanti quod comune Pisarum faciet et curabit infra annos tres quod iudex Arboree et eius successor et quilibet habens causam ab eo infra dictum terminum cedat et mandabit comuni Ianue vel alie legitime persone pro eo omnia iura eidem iudici et cuilibet habenti causam ab eo competentia et que competere possent ipsi iudici et eius successor et cuicumque habenti causam ab eo tam in villa de Sassari castris villis terris et territoriis suprascriptis et omnibus locis et iurisdictionibus earum et quolibet eorum et specialiter in castris quatuor superius nominatis et in toto districtu et territorio de Logodoro et de iudicatu Turritano servis et ancillis pascuis et nemoribus aquis piscationibus et omnibus quibuscumque iuribus et aliis quibuscumque obventionibus et etiam in castro Castri et aliis villis et terris que dari debent comuni Ianue ut dictum est et ipsas cessiones habebunt ratas et firmas et contra non facient et hec faciet cum publico instrumento in laude sapientis comunis Ianue. Si tamen iudex predictus dictam cessionem non faceret infra dictum terminum ut dictum est propterea non fiat preiudicium comuni Pisarum in dicto deposito marcharum viginti millium de quibus superius dictum est nec in deposito librarum viginti millium que debent deponi pro facto de Achon nec obsides qui darentur propterea impediri possent comune tamen Pisarum nichilominus teneatur facere et curare quod dicta cessio fiat ut dictum est et obligatum inde remaneat ad illam cessionem fieri faciendam infra aliud triennium dicto triennio primo elapso sub aliis penis et promissionibus inferius appositis. Insuper nichilominus si dictus iudex vel eius successor et quilibet habens causam ab eo infra dictum tempus dicti primi triennii sive ab hodie infra annos tres non mandaret et cederet dicta iura dicto comuni Ianue ut dictum est comune Pisarum ultra predicta pro bono pacis et concordie predictae et ex causis supradictis faciet et facere teneatur devetum generale sub penis certis gravibus et magnis et sub penis amissionis rerum et prohibere ne aliquis Pisanus vel districtualis ad terram vel terras iudicis predicti vel eius successoris seu habentis causam ab eo vel quam ipse iudex teneat vel eius successor vel causam habens ab eo accedat vel ad terram que sit de eorum vel in eorum forcis et quod aliquas res vel merces de Pisis vel districtu vel aliunde ad ipsas terras non deferant vel mittant vel de ipsis terris adducant seu deferant vel ex-

trahant seu adduci faciant seu per aliquam personam quecumque sit adducantur vel portabuntur de Pisis vel districtu nec deferantur ad ipsa loca dicti iudicis vel eius successoris vel habentis causam ab eo vel ad loca eorum forcis vel de ipsis locis deferant Pisas vel in districtum et penas impositas dictum comune Pisarum exiget et exactas tenebit cum effectu et res que caderent in commissum nec de ipsis faciet aliquas restitutiones alicui et faciet etiam et curabit dictum comune Pisarum quod omnes pisani et qui pro pisanis appellentur seu qui pisani dicantur vel qui pro pisanis distringantur recedent de dictis terris et forcis eorundem iudicis et eius successoris et causam ab eo habentis nec in eis vel aliqua earum redibunt vel morentur quousque predicta fuerint observata dicto comuni Ianue nec ipsos processus revocabit dictum comune Pisarum. Item ex causis predictis pro bono pacis et concordie dictus syndicus comunis Pisarum dicto nomine ultra predicta promisit dicto sindico comunis Ianue dicto nomine stipulanti quod comune Pisarum faciet et curabit quod postquam comuni Ianue tradita fuerint dictum castrum Castri de Kalaro et villa de Sassari sive alterum dictorum locorum comune Pisarum iudex Arboree comes Ugolinus comes Facius comes Rainerius eius frater iudex Galuriensis heres quondam comitis Anselmi vel aliquis ex predictis seu successores eorum vel alicuius eorum seu aliquis pisanus vel qui pro pisano dstringeretur vel pisanus appelletur vel aliquis habens causam ab aliquo predictorum vel demum aliquis habens terram seu iurisdictionem in Sardinea qui pisanus sit vel de districtu vel qui pisanus appellaretur vel dstringeretur non se intromittent ipsi vel aliquis eorum de aliquibus ex predictis que comune Ianue habere debet occasione presentis conventionis postquam comune Ianue ipsa habuerit nec aliquid ibi acquirant nec impediunt comune vel homines Ianue vel eis impedimentum aliquod prestabunt in aliquo dictorum locorum nec guerram offensionem aut dampnum facient vel inferent ipsi vel aliquis eorum vel etiam quisvis alius qui receptetur vel moretur in aliqua terra seu loco que seu qui teneatur seu dstringatur in Sardinea per comune Pisarum vel per aliquem de predictis comitibus seu iudice vel per aliquem qui pisanus appellaretur seu pro pisano dstringatur vel qui a predictis omnibus vel aliquo predictorum causam habeat in aliqua terra seu loco de Sardinea comuni vel hominibus Ianue in aliquo dictorum locorum nec in aliquo loco vel terra quem vel quam comune Ianue vel aliquis civis vel districtualis haberet in Sardinea et si in aliquo de predictis contrafieret faciet et curabit ita quod guerra et offensio quelibet cessabit infra quatuor menses a die denuntiationis facte comuni Pisarum seu potestati vel rectori comunis Pisarum qui ibi pro tempore fuerint et ab inde usque ad alios quatuor menses sequentes dictum comune Pisarum restituat et emendabit dicto comuni Ianue sive cuilibet dampnum passo vel cui res ablate fuissent seu offensio facta sive dicto sindico comunis Ianue recipienti nomine dicti comunis et illorum qui passi essent dampnum seu quibus facta esset offensio gravamen dampnum datum seu factum et res ablatas restituat. E converso dictus syndicus comunis Pisarum dicto nomine promittit dicto sindico comunis Pisarum dicto nomine stipulanti quod comune Ianue vel homines Ianue

postquam habuerit dicta castra et loca que tradi debent seu dimitti vel dari comuni Ianue ut dictum est nullam guerram offensionem aut dampnum facient vel inferent comuni vel hominibus Pisanum in Sardinea scilicet in aliqua terra dicti comunis Pisanum vel dictorum civium Pisanorum quam habitent in Sardinea vel fieri permittent per aliquem vel aliquos qui morarentur in aliquo loco ex hiis que ex forma presentis tractatus seu conventionis tradi debent comuni Ianue per comune Pisanum. Et si in aliquo de predictis contrafieret comune Ianue faciet et curabit ita quod guerra et offensio quelibet cessabit infra quatuor menses a die denunciationis facte comuni Ianue seu potestati capitaneo vel rectori comunis Ianue qui ibi pro tempore fuerint et ab inde usque ad alios quatuor menses sequentes restituatur et emendabitur comuni Pisanum seu cuilibet dampnum passo sive dicto sindico comunis Pisanum recipienti nomine dicti comunis et illorum qui passi essent dampnum vel quibus res essent ablate et restitutio fiet de ablatiis. Ordinum quoque est inter dictos syndicos dictis nominibus pro bono pacis et concordie solemnem pacto et promissione intervenientibus quod dictum comune Pisanum debeat facere et curare ita et sic quod per dictum comune Pisanum vel iudicem Arboree vel per aliquem civem vel districtualem Pisanum vel per aliquem qui pro Pisano habeatur vel distringatur vel appelletur dicta loca vel castra que tradi debent seu concedi vel dimitti seu dari ut dictum est dicto comuni Ianue vel alia castra que haberent comune Ianue vel homines Ianue vel aliquis Ianuensis in Sardinea vel Corsicha vel aliquid ex eis que haberent in Sardinea vel Corsicha non debeant obsides capi vel auferri comuni vel hominibus Ianue vel aliis Ianuensibus et si hoc non curaretur per dictum comune Pisanum ut dictum est dictum comune Pisanum videatur et intelligatur fregisse pacem dicto comuni Ianue et contra pacem et ea que promissa et conventata sunt fecisse non tamen per predicta in aliquo derogetur promissis et conventatis per dictum syndicum comunis Pisanum dicto sindico comunis Ianue sed nichilominus dictum comune Pisanum teneatur ad observationem predictorum per omnia ut superius dictum est et hoc quod dictum est de pace fracta intelligatur pro hiis que in presenti capitulo seu articulo continentur locum habere postquam carcerati pisani qui essent in Ianua fuerint relaxati. Versa vice dictum comune Ianue teneatur postquam carcerati fuerint relaxati facere et curare ita et sic quod per dictum comune Ianue vel aliquem civem vel districtualem Ianue vel per aliquem qui pro Ianuense haberetur vel distringeretur vel appellaretur loca comunis Pisanum vel hominum Pisanum que haberent in Sardinea non obsidentur capientur vel auferentur comuni Pisanum vel hominibus Pisanum et si hoc non curaretur per dictum comune Ianue ut dictum est dictum comune Ianue videatur et intelligatur fregisse pacem dicto comuni Pisanum et contra pacem et ea que promissa sunt et conventata fecisse non tamen per predicta in aliquo derogetur promissis et conventatis per dictum syndicum comunis Ianue dicto sindico comunis Pisanum et nichilominus dictum comune Ianue teneatur ad observationem predictorum per omnia ut superius dictum est. Et hoc quod dictum est de pace fracta intelligatur pro hiis que in presenti articulo sive capitulo

continentur locum habere postquam carcerati pisani relaxati fuerint salvis semper a predictis quod si contingeret dampna dari vel offensiones fieri per comune Pisanum iudicem Arboree vel aliquem pisanum vel districtualem vel alium qui pro pisano haberetur marchionibus Malaspine vel nobilibus de Auria pro rebus que eis auferentur vel dampnis illatis ut supra comune Pisanum non teneatur dicto comuni Ianue nec per hoc videatur ipsum comune Pisanum fecisse contra pacem vel ea que conventata sunt. Et e converso comune Ianue non teneatur dicto comuni Pisanum pro rebus ablatiis vel dampnis datis vel offensionibus factis per ipsos marchiones vel nobiles de Auria eisdem comuni Pisanum civibus vel districtualibus vel iudici Arboree nec per hoc videatur ipsum comune Ianue fecisse in aliquo contra pacem vel ea que conventata sunt sed ut debeant ipse offensiones cessare inter predictos et ad hoc ut cessent offensiones et dampna teneatur comune Pisanum ita facere et curare quod quilibet civis pisanus seu qui pro Pisano distringatur vel pro pisano appelletur et qui habet vel per tempora habuerit terram in Sardinea interponat cautionem idoneam infra annum unum proximum a die requisitionis versus nobiles Malaspine et de Auria de ipsis offensionibus non faciendis vel dampnis non inferendis per ipsos pisanos seu qui pro pisanis distringantur vel qui pisani appellentur dictis nobilibus Malaspine et de Auria vel aliquibus ipsorum si dicti nobiles Malaspine et de Auria similem cautionem interponere voluerint et illi seu illis ex eis qui ipsas interponere voluerint de dampnis non inferendis seu offensionibus non faciendis ipsis civibus pisanis seu qui pro pisanis distringantur vel qui pisani appellentur a quibus ipse cautiones preste fuerint et non aliter. Et eodem modo dictum comune Pisanum teneatur interponere cautionem idoneam versus nobiles Malaspine et de Auria de ipsis offensionibus non faciendis vel dampnis non inferendis dictis nobilibus Malaspine et de Auria vel aliquibus ipsorum si dicti nobiles Malaspine et de Auria similem cautionem interponere voluerint de dampnis non inferendis seu offensionibus non faciendis ipsi comuni Pisanum et non aliter. Acto etiam per pactum incontinenti appositum ex causis predictis quod per comune Pisanum vel alium seu alios pro ipso comuni vel per alium pisanum seu districtualem vel qui pro pisano habeatur seu distringatur aliqui homines de dictis terris castris villis vel locis supradictis que tradi debent seu dari vel dimitti dicto comuni Ianue vel ad ipsum comune Ianue pertinere ut supra in aliquibus terris que tenerentur per comune Pisanum vel alium pisanum vel qui pisanus appellaretur vel distringeretur in Sardinea non receptentur vel recipientur scienter in Sardinea absque voluntate comunis Ianue salvo quod comune Pisanum non teneatur de eo quod iudex Arboree ipsos homines reciperet vel receptaret excepto si iudex predictus receptaret vel reciperet eos postquam venisset ipse iudex ad mandatum comunis Pisanum vel si fecisset reconciliationem cum comuni Pisanum in quo casu comune Pisanum etiam pro facto dicti iudicis Arboree de predictis sive de dicta receptione non facienda teneatur ratione dicte receptionis et tali etiam modo quod dictum comune Pisanum postquam dictus iudex reconciliaretur dicto comuni Pisanum faciat quod homines

receptati non receptentur nec morentur in dictis terris vel locis amplius. Salvis tamen semper nichilominus aliis articulis superius denotatis sive conventatis ut supra quibus per predicta in aliquo non derogetur. Et e converso comune Ianue non debeat receptare seu recipere ad standum in Sardinea in terris supradictis aliquos de terris pisanorum de Sardinea scienter contra voluntatem comunis Pisarum. Semper salvo quod per predicta comune Pisarum non intelligatur esse obligatum quod non deberet recipere vel receptare homines et personas de Kalaro qui vel que debent deserere et dimittere habitationes dicti castri Castri ut dictum est dum tamen ipsi et ipse non offendant comuni vel hominibus Ianue. Item ex causis supradictis promisit dictus syndicus comunis Pisarum dicto sindico comunis Ianue ut supra quod de cetero comune Pisarum vel aliquis pisanus vel qui pro pisano appellaretur teneretur vel distringatur non acquireret iura aliqua in insula Corsiche vel aliqua parte ipsius vel in aliquibus castris locis hominibus iurisdictionibus in dicta insula nec de ea vel ipsis vel aliqua parte ipsius se intromittent de iure vel de facto nec alicui se intromittenti de iure vel de facto opem vel consilium dabit vel dari faciet publice vel occulte imo si aliquis pisanus haberet etiam aliquas terras possessiones iurisdictionem vel aliqua alia iura quecumque sint comune Pisarum se non intromittet de ipsis. Et ex causis predictis et infra restauracionem predictorum dampnorum de quibus dictum est dictus syndicus comunis Pisarum dicto nomine promittit dicto sindico comunis Ianue dicto nomine stipulanti quod dictum comune Pisarum procurabit iuxta posse quod iudex Cinerche vel successor suus si ipse non viveret veniet ad mandata et subiectionem comunis Ianue faciendo mandatum et voluntatem comunis Ianue et totam terram suam villas et castra atque loca cum iuribus et hominibus ipsorum castrorum et locorum et aliam terram loca et castra quam et que tenet vel quam et que tenuit a millesimo octuagesimo secundo citra cum hominibus eorum dabit concedet atque relinquet et tradet comuni Ianue et in potestatem et virtutem dicti comunis Ianue ponet cum vacua possessione ipsorum et specialiter terram loca atque castra infrascripta cum hominibus ipsorum castrorum et locorum videlicet Castrum novum Castrum Talle Castrum Concundole Castrum Ystrie Castrum Ornani Castrum Roche Castrum besegini Castrum Cauri Castrum Cinerche et omnes alias villas loca et castra que et quas tenuit dictus iudex a dicto tempore citra cum hominibus ipsorum castrorum et locorum et predicta etiam denuntiabit et denuntiari faciet dictum comune Pisarum dicto iudici usque menses quatuor proximos ut dictus iudex vel successor suus veniat ad mandata comunis Ianue et faciat et observet ut supra. Et si predicta non fecerit et observaverit dictus iudex vel eius successor seu si non veniret ad mandata et subiectionem comunis Ianue et nisi dederit et observaverit ut supra et infra dictum terminum quatuor mensium computandorum ab odierna die debeat et teneatur comune Pisarum tunc presentialiter ipsum iudicem eius filios et liberos et uxores eorum homines et sequaces suos et successores eorum si non viverent bannire et forestare et pro inimicis habere et tenere ipsum iudicem filios successores homines et sequaces eorum et

eos offendere et capere in personis et rebus et captos detinere tamquam inimicos et rebelles et hoc fieri debeat et observari per comune Pisarum ad hoc ut dictus iudex veniat ad mandatum et subiectionem comunis Ianue et quosque venerit et fecerit mandata comunis Ianue cum effectu et facere devetum ne alique persone accedant ad terras quas teneret vel merces illuc deferant vel exhinde extrahant et hoc sub penis gravissimis et aliis ut dictum est in simili facto contra iudicem Arboree. Semper etiam teneatur comune Pisarum habere dictum iudicem et successores suos et alios supradictos pro inimicis et rebellibus et eos non receptare si dictus iudex vel eius successor aliquo tempore essent rebelles vel inimici comunis Ianue in Corsicha vel ibi facerent guerram seu impedimentum comuni Ianue. Et insuper ex causis predictis et ad hoc ut comune Ianue recuperare valeat castra villas loca iurisdictiones et homines terre Corsiche que et quas dictus iudex tenet seu tenuit ut dictum est si dictus iudex vel eius successor non venerit infra dictum tempus quatuor mensium ad mandata et subiectionem comunis Ianue et castra villas loca et terras supradictas cum hominibus ipsorum castrorum locorum et villarum et omnes alias villas terras loca et castra que et quas tenet seu tenuit dictus iudex a dicto tempore citra cum hominibus eorum ut dictum est comune Ianue non habuerit in sua fortia et virtute sive si comune Ianue infra dictum tempus quatuor mensium non habuerit in sua fortia et virtute castra loca villas terras supradictas et homines ipsorum castrorum villarum et terrarum et omnes alias villas terras et castra ut proxime dictum est in totum comune Pisarum ex causis predictis infra dictum tempus quatuor mensium dabit et solvet dicto comuni Ianue tantam quantitatem pecunie quanta essent sive ascenderent solidi si in stipendia ducentorum militum et octingentorum peditum pro tribus mensibus seu pro solutione trium mensium ad racionem seu computationem de libris septem ianuinarum pro quolibet milite in mense et de solidis quadraginta Ianue pro quolibet pedito in mense que quantitates sint pro recuperatione ipsarum terrarum. Et si comune Ianue dictam totam terram de Corsicha scilicet dictas terras villas loca et castra cum hominibus eorum que et quas habet et tenet dictus iudex seu tenuit et sive de quibus superius dictum est tam generaliter quam specialiter non habuerit vel recuperaverit dictum comune Ianue in dictam formam ut supra infra dictum tempus dictorum trium mensium promisit dictus syndicus comunis Pisarum ut supra finitis dictis tribus mensibus iterum alios solidos dare et solvere comuni Ianue pro aliis tribus mensibus de quibus voluerit comune Ianue pro dictis militibus et peditibus vel aliis qui essent in tanto numero ad supradictam racionem sive tantam quantitatem in quantam ascenderent pro dictis aliis tribus mensibus solidi ducentorum militum et octingentorum peditum ad dictam racionem. Ita quod comune Pisarum non teneatur solvere ultra predictos solidos dictorum sex mensium pro dictis militibus et peditibus in dicto anno ex causa predicta et incipiat annus predictus a die qua ipsi milites et pedites moventur de civitate Ianue causa ascendendi in dictam insulam Corsiche et quando ascendant in dictam insulam Corsiche hoc sit in voluntate et arbitrio comunis Ianue.

Finito vero dicto anno si dictus iudex non venerit ad mandata et subiectionem comunis Ianue et castra terras et villas supradictas comune Ianue non habuerit cum hominibus eorum ut dictum est teneatur et debeat comune Pisarum dare et solvere dicto comuni Ianue ab inde in antea annuatim pro toto anno tantam quantitatem pecunie quantam ascenderent solidi sive stipendia pro militibus quinquaginta et peditibus ducentis ad racionem et computationem predictam sive solidos pro militibus quinquaginta et peditibus ducentis ad supradictam racionem et hoc annuatim pro toto unoquoque anno quousque comune Ianue omnia dicta castra villas et terras de quibus superius dictum est habuerit et recuperaverit in sua fortia et virtute in totum. Et intelligatur comune Ianue in sua fortia et virtute habuisse illud castrum vel castra si illud castrum vel castra vel villa fuerint in virtutem et potestatem comunis Ianue vel alterius pro comuni qui de ipso et ipsis faceret et faciat mandatum comunis Ianue sed propterea comune Pisarum minus non teneatur in totum ad prestacionem dictorum soldorum nisi omnia supradicta habuerit comune Ianue in sua potestate et virtute licet aliquod vel aliqua habuerit. Et pro securitate et cautela comunis Ianue et ut predicta observentur per comune Pisarum dicto comuni Ianue ut dictum est intelligantur esse et sint deposite per comune Pisarum libre viginti quinque milia ianuinorum ex illis libris quinquaginta milibus Ianue que deponi debent pro quibusdam causis superius denotatis ut dictum est non recedendo per predicta a dicto deposito librarum quinquaginta milium vel a causa seu causis ex qua ipse libre quinquaginta milia deponentur sed tunc tantum sint dicte libre viginti quinque milia pro dicta securitate dictorum soldorum pro dictis militibus et peditibus scilicet in eo casu quo essent observata illa ipsi comuni Ianue pro quibus ipse libre quinquaginta milia deponentur scilicet eo casu quo ipse libre quinquaginta milia deberent pertinere ad comune Pisarum propter observata per ipsum comune Pisarum cedant et transeant in causam presentem pro securitate comunis Ianue et remaneant ipse libre viginti quinque milia in deposito ut in eis et de eis possit comune Ianue ad voluntatem suam comodius habere solutionem pro solidis predictis pro facto Corsiche sed nichilominus comune Pisarum teneatur ad ipsos solidos et stipendia solvenda ut dictum est et stent dicte libre viginti quinque milia in deposito pro observandis predictis que libre vigintiquinque milia in dictum casum pertineant ad comune Ianue ad voluntatem ipsius comunis pro ea quantitate usque ad quam dictum comune Pisarum deberet solvere stipendia sive solidos dicto comuni Ianue pro facto Corsiche scilicet pro temporibus sequentibus primos duos terminos mensium trium et eidem comuni Ianue dentur et solvantur pro restitutione et infra solutionem predictorum dampnorum comunis Ianue et ex causis ex quibus melius esse potest pro dicto comuni Ianue. Alie vero libre viginti quinque milia ex dicta summa dictarum librarum quinquaginta milium in eo casu quo fuissent observata capitula pacta et conventiones pro quibus dicte libre quinquaginta milia deponentur transferantur et remaneant in deposito pro securitate comunis Ianue occasione cessionum iurium que fieri debent dicto comuni Ianue a iudice

Galuriensi comite Ugolino comite Facio et eius fratre et ab aliis personis superius expresse nominatis et habentibus causam ab eis vel aliquo eorum secundum quod in presenti conventionem convenit de fieri faciendo cessiones predictas dicto comuni Ianue et in dictum casum si dicte cessiones non fierent ut dictum est dicte libre viginti quinque milia pertineant et restituantur dicto comuni Ianue ex causis predictis et nichilominus dictum comune Pisarum teneatur ad observationem predictorum et de predictis depositarii debeant obligari condempnari et instrumenta et alia fieri prout dictum est in aliis depositis et ita debeant fieri et contineri in depositionibus que fient excepto tamen a predictis quod dicte libre viginti quinque milia non teneantur pro cessione fieri facienda per iudicem Arboree. Item acto quod dicte quantitates que solvi debebunt a dicto comuni Pisarum dicto comuni Ianue pro dictis solidis et stipendiis debeant converti solummodo in ipsis solidis et stipendiis pro facto Corsiche et non in aliam causam. Fuit etiam ordinatum pro bono pacis inter dictas partes dictis nominibus ut dictum est quod castrum insule planose et tota ipsa insula planose remanere debeant deserta nec rehedificari laborari vel habitari possint in perpetuum per aliquem nec terra ibi laborari vel teneri et quod comune et homines Pisarum vel aliquis pisanus vel alia persona non debeant eam rehedificare vel habitare in perpetuum nec permittet dictum comune Pisarum per aliquam personam ipsam insulam vel castrum vel edificia rehedificari vel habitari vel laborari et comune Pisarum nichilominus teneatur facere et curare quod dictus locus totus de planosa remanebit desertus et inhabitatus et quod aliquis non habitabit nec rehedificabit castrum vel locum predictum ullo tempore. Ad maiorem etiam cautelam pro pace servanda inter dicta comunia et homines dictarum civitatum et districtus dictum comune Pisarum debet Ianuam destinare pro securitate comunis Ianue obsides quadringentos pisanos bonos et idoneos et de melioribus et ditioribus ex propinquis carceratorum Pisanorum qui in Ianua detinentur secundum quod dominis capitaneis et consilio comunis Ianue videbitur et quos dicti domini capitanei et consilium dixerint voluerint ordinaverint seu arbitrabuntur qui obsides veniant ad civitatem Ianue in forciam et bailiam comunis Ianue et per ipsum comune Ianue teneri et custodiri possint ad expensas dictorum obsidum vel comunis Pisarum et qui obsides debeant comuni Ianue consignari antequam carcerati quadringenti de quibus infra dicitur recedere possint de Ianua. Qui obsides stare debent in Ianua ut inferius dicitur pro securitate comunis Ianue et observandis hiis que observari debebunt per comune Pisarum et stare debent quousque fuerint observata que observari debebunt prout inferius dicitur. Acto tamen quod licet quadringenti obsides debeant dari ut dictum est tamen dicti carcerati non possint vel debeant aggravari pro dando ultra unum obsidem pro quolibet dari tamen debent dicti obsides quadringenti usque in dictum numerum quadringentorum et non ultra et sufficiat dari obsides qui sint ad minus annorum duodecim completorum pro quolibet sic quod dicti obsides et quilibet ex eis sint et esse debeant maiores annis duodecim et taliter quod dicti obsides nichilominus sint boni ut dictum est et con-

venientes et tam in sanitate et bonitate quam alia conditione et hoc in arbitrio dictorum capitanei et consilii Ianue et eorum arbitrio stetur super predictis ita quod eorum arbitrium reduci non possit vel peti quod reducatur ad arbitrium boni viri et qui obsides non possint mutari vel renovari nisi esset de voluntate dominorum capitanei et duarum partium consilii maioris comunis Ianue et illi qui fuerint subrogati seu subrogari debent ut dictum est sint boni et idonei et eque conditionis et in ea forma et conditione sint illi in quorum loco subrogabuntur et hoc in arbitrio dictorum dominorum capitanei et consilii maioris comunis Ianue ut dictum est et semel in anno tantum. Salvo tamen quod si comune Pisarum non mitteret dictos quadringentos obsides in totum pro illis quadringentis carceratis qui elegerunt pro dando obsides et qui remanere debent ut infra dicitur quod illi carcerati pro quibus obsides non darentur vel consignarentur comuni Ianue retineantur quousque dederint alii vero carcerati pro quibus darentur et consignarentur obsides comuni Ianue relassentur libere et expedite in casu in quo carcerati sunt relassandi. Dictum etiam comune Pisarum pro securitate et pignore comunis Ianue ultra dictos obsides quadringentos et ultra ea que dicta sunt tradet et ponet in potestate et forciam comunis Ianue castrum quod est in insula de Lerba tenendum pro pignore et securitate comunis Ianue quod quidem castrum debet teneri et custodiri ad voluntatem comunis Ianue et per ipsum comune Ianue muniri bene et decenter et sufficienter ad expensas comunis Pisarum ad voluntatem dominorum capitanei et consiliariorum comunis Ianue dum tamen redditus ipsius castri et insule et iurisdictio ipsius pertineat ad comune Pisarum ipsis pisanis observantibus pacem et conventionem presentem ipsas tamen expensas dicti castri pro dictis munitionibus faciendis teneatur solvere comune Pisarum comuni Ianue in principio temporis de quatuor in quatuor mensibus et computentur tempora ipsius castri ad serviendum etiam tempora illa quibus ipsi servientes moverint de Ianua sive ex quo de Ianua moverint quousque Ianuam venerint seu redierint ita quod tempus eundi et redeundi computetur sicut si essent in ipso castro quod castrum debet tradi in pignore ut dictum est et ultra predicta comune Pisarum deponet in civitate Ianue in bonis et securis societatibus et bonis personis et securis in voluntate et electione comunis Ianue libras vigintiquinque milia Ianue pro eadem securitate comunis Ianue que libre vigintiquinque milia deposite debeant stare et esse pro securitate comunis Ianue et pro observandis hiis que fieri debent et fieri promittuntur in presenti conventionem a dicto sindico comunis Pisarum dicto nomine seu a dicto comuni Pisarum dicto sindico comunis Ianue sive ipsi comuni Ianue ita quod si non observabuntur dicto comuni Ianue vel in aliquo contraheret ex hiis que observari debebant comuni Ianue pertineant et pertinere debeant dicte libre viginti quinque milia ex causis predictis ad dictum comune Ianue et ipsi comuni Ianue restitui et solvi et fiat dictum depositum cum cautelis et aliis ut supra de aliis depositis dictum est. Ordinum quoque est inter dictas partes quod datis et restitutis sive traditis comuni Ianue castro Castri cum aliis villis et locis de iudicatu Kalaritano de quibus superius

dictum est et villa de Sassari cum villis suis et locis de Romagna et toto districtu et territorio et aliis ut dictum est et castro montis dragoni et locis aliis que tradi debent ut supra usque ad annum unum videlicet ad dictum terminum ut dictum est et factis predictis deposicionibus librarum quinquaginta milium Ianue et marcharum viginti milium argenti et librarum viginti milium Ianue pro factis de Acchon et depositis aliis libris viginti quinque milibus de quibus supra proxime dictum est et consignato in virtute potestate et bailia comunis Ianue castro de Lerba ut supra et elapso mense a die denunciationis et obstentionis facte in civitate Ianue per publicum instrumentum vel instrumenta confecta manu alicuius ex notariis civitatis Ianue et notariis civitatis Pisarum qualiter observata sint comuni Ianue ea que de traditione castri Kalari observari debent et illa que in capitulis de Kalaro continentur et que in capitulis de Sassari et capitulo de castro Montisdragoni continentur et solutis quantitibus ad terminos ordinatos que solvi debent pro facto Corsiche racione primorum trium mensium et racione secundorum trium mensium vel prestita securitate in civitate Ianue in voluntate comunis Ianue de dictis secundis tribus mensibus sive de solvendis solidis dictorum trium mensium secundorum antequam relassentur carcerati pisani et qui cum pisanis capti fuerunt vel cum pisanis tenentur in carcere qui quocumque modo pro guerra tenentur vel occasione guerre capti fuerunt qui tunc erunt in carceribus comunis Ianue sive in carceribus et forciam alicuius civis vel habitatoris Ianue vel districtualis comunis Ianue ubicumque essent libere relaxentur et tunc ipsos carceratos comune Ianue relaxare et non antea teneatur a carceribus supradictis. Ita quod libere et secure ire possint et transire per Ianuam et districtum et ad civitatem Pisarum redire exceptis quadringentis carceratis ex predictis quos domini capitaneus et consilium Ianue elegerint ex melioribus et utilioribus ad maiorem cautelam et securitatem comunis Ianue qui licite retineri possint ut infra dicitur. Et salvo eo quod dicitur de retinendis aliquibus ex carceratis ultra predictos occasione illorum qui detinentur vel detinerentur in forciam iudicis Arboree secundum quod inferius dicitur et qui carcerati Pisani debeant relaxari ut dictum est dummodo prius omnes carcerati Ianuenses et districtus Ianue et qui detinentur in civitate Pisarum vel districtu vel alibi per comune Pisarum vel per aliquem Pisanum vel districtualem Pisarum et omnes alii carcerati qui cum Ianuensibus capti fuerunt vel pro Ianuensibus tenentur in carceribus vel qui nomine Ianuenses appellentur et quicumque alii qui quocumque modo pro guerra vel occasione guerre vel tempore guerre capti fuerunt vel capti detinentur et illi etiam qui essent de Sassari vel de terris que tradi debent seu dari vel tradi seu dimitti per comune Pisarum dicto comuni Ianue ut superius dictum est relaxentur et qui omnes prius libere relaxentur a dictis carceribus ita quod secure et libere possint ire et transire per Pisas et districtum et venire ad civitatem Ianue quam relaxationem dictorum omnium carceratorum comune Pisarum facere teneatur et curare quod relaxentur salvo et sane intellecto quod si aliquis Ianuensis vel districtus vel qui pro Ianuensi haberetur vel captus fuisset cum aliquo Ia-

nuensi vel aliquis de Sassari ⁽¹⁾ vel aliqua ex terris que tradi dari seu dimitti debent comuni Ianue per comune Pisarum ex forma presentis compositionis seu conventionis delinerentur in aliqua parte mundi per Pisanos vel aliquem Pisanum vel districtualem non propterea possint impediri quominus relassentur carcerati pisani prout superius ordinatum est. Salvo quod de carceratis pisanis qui detinentur in Ianua possint detineri usque in eam quantitatem et numerum quot essent illi qui detinerentur qui essent magis propinqui vel qui essent eiusdem conditionis et qualitatis pro quibus magis esset verisimile ipsos posse recuperari secundum condicionem et qualitatem eorum. Carcerati autem predicti quadringenti pisani qui debent posse retineri etiam post generalem predictam relaxationem et de quibus predictum est et qui debent esse illi quos elegerint domini capitaneus et consilium Ianue ex melioribus et utilioribus dictorum carceratorum pro maiori cautela et securitate comunis Ianue stare debent in Ianua et licite debent posse retineri in Ianua pro ipso comuni Ianue in modum obsidum ita etiam quod bene et tute custodiantur cum bonis et sufficientibus custodibus ad voluntatem dominorum capitanei et consilii Ianue ad expensas ipsorum Pisanorum vel comunis Pisarum pro securitate comunis Ianue et pro cautela observandorum omnium predictorum et infrascriptorum que per comune Pisarum ex forma presentis pacis seu eorum que in ipsa continentur observari debent comuni Ianue a die qua castrum Kalari fuerit traditum et consignatum in potestate et virtute comunis Ianue prout superius dictum est usque menses sex tunc proximos et quousque fuerint adimpleta ea que observari debent comuni Ianue ante generalem relaxationem carceratorum ut dictum est superius et quousque comune Pisarum seu dicti quadringenti carcerati qui teneri debent ut supra ita fecerint quod in Ianua et in posse comunis Ianue fuerint consignati obsides quadringenti qui eligi et teneri et custodiri debebunt ut superius dictum est pro hiis de quibus superius dictum est et pro cautela et securitate predictorum ut dictum est et prout inferius dicetur postquam tamen dicta turris Pisanorum de Acchon fuerit dirupta et alia observata que observari debent super factis de Acchon in omnibus et per omnia ut superius dictum est tunc trecenti ex quadringentis obsidibus proxime dictis debeant et possint in Ianua retineri videlicet illi quos ex ipsis magis elegerint seu voluerint domini capitaneus et consilium Ianue et reliqui ex eis tunc relaxentur. Deductum est etiam et ordinatum in conventionem predictam ad hoc ut carcerati qui detinentur in forcia vel posse iudicis Arboree vel districtualium relaxentur sive ipsi carcerati essent Ianuenses et districtuales sive ex illis qui sunt vel essent de Sassari vel de aliis terris que restitui vel tradi debent comuni Ianue ex forma presentis pacis et qui nunc detinentur seu detinerentur tunc in forcia iudicis Arboree vel hominum suorum vel in terra sua. Ordinatum est et concessum dicto comuni Ianue quod dictum comune Ianue de carceratis pisanis qui nunc sunt in

Ianua non obstantibus supradictis que dicta sunt de eorum relaxatione scilicet ex illis qui magis videbuntur comuni Ianue esse cari et amici dicti iudicis vel suorum possint retinere ad voluntatem suam tot et eo numero et conditione quot fuerint seu esse dicerentur illi carcerati de Ianua vel districtu vel de amicitia comunis Ianue vel de Sassari vel alio quocumque loco ex illis locis que dari seu tradi debent comuni Ianue vel dimitti ex forma presentis pacis qui capti fuerunt per dictum iudicem seu aliquem eius hominem vel districtualem vel qui sint vel esse dicantur vel essent in forcia et virtute dicti iudicis seu alicuius eius districtualis. Obsides vero quadringenti de quibus superius dictum est nichilominus debeant stare in Ianua pro securitate dicti comunis Ianue et pro observandis hiis que observari debent comuni Ianue a comuni Pisarum ut dictum est scilicet quousque omnia predicta et que tradi vel consignari debent comuni Ianue ipsi comuni Ianue tradita fuerint et quousque omnia que in capitulis de Acchon continentur ipsi comuni Ianue fuerint observata et ultra per menses sex et ab inde per alios menses sex ad voluntatem dominorum capitanei et consilii Ianue vel maioris partis ipsius consilii et si ante dictum tempus elapsum per dictum comune Pisarum non fuerint integraliter observata que superius dicta sunt et infra dicentur vel in aliquo fuerint contrafactum nichilominus etiam postea comune Ianue licite eos possint detinere et nichilominus comune Pisarum teneatur ad observationem predictorum et infrascriptorum. Salvo quod superius dictum est quod illi obsides qui erunt ultra trecentos ex dictis quadringentis debeant relassari postquam dicta turris Pisanorum fuerit dirupta ut supra et omnia que in capitulis de Acchon continentur fuerint comuni Ianue plenarie observata in omnibus et per omnia prout superius dicta sunt. Observatis autem predictis omnibus et singulis que observari debent dicto comuni Ianue ut dictum est et elapsis dictis temporibus ut dictum est ab ea die qua omnia et singula supradicta fuerint observata ipsi obsides libere relassentur salvis hiis que dicta sunt. In arbitrio tamen et provissione dominorum capitanei et comunis Ianue relinquatur de minorando numerum dictorum obsidum quadringentorum si contingeret ante terminum vel terminos dicta castra de Logodorio tradi vel dari comuni Ianue. Completis autem predictis et observatis ut supra per comune Pisarum comuni Ianue prestatetur ydonea cautio et sufficiens in arbitrio et voluntate comunis Ianue et si placuerit comuni Ianue ab utraque parte per dicta comunia de observanda pace inter dicta comunia et homines dictarum civitatum et districtuales et non rumpenda vel infringenda et de observandis pactis et conventionibus de quibus in presenti conventionem continetur. Ante etiam quam relaxetur dictum depositum marcharum viginti milium de quibus superius dictum est vel dicti obsides dimittantur. Et etiam ultra predicta deponantur libre viginti quinque milia Ianue per comune Pisarum in loco tuto et securo in bonis et securis societatis et ydoneis personis in civitate Ianue et que libre vigintiquinque milia stare debent in deposito ut dictum est pro comuni Ianue et pro securitate comunis Ianue usque ad annos decem completos et connumerandos a die facti depositi ad hoc ut si pax facta et firmata inter

(1) Si pattui un equal trattamento pe' carcerati Genovesi, e Saresesi, che si trovavano in potere dei Pisani. Ciò era una conseguenza necessaria delle aspirazioni del comune di Genova al dominio della città di Sassari, e dei luoghi dalla medesima dipendenti.

dicta comunia non observaretur per comune Pisarum vel in aliquo de hiis que dicta sunt et inferius dicentur per comune Pisarum contrafieret vel non observaretur tunc dicte libre viginti quinque milia debeant pertinere ad dictum comune Ianue et lucro suo et utilitati cedere et dicto comuni Ianue vel eius sindico dari et restitui per depositarios ad voluntatem comunis Ianue et ex causis supradictis et sicut melius esse potest non obstante aliqua defensione vel exceptione vel obstaculo et non obstante etiam dicto tempore annorum decem et hoc ultra alias penas et depositiones de quibus superius dictum est et nichilominus dictum comune Pisarum teneatur ad observationem predictorum dicto comuni Ianue et de predictis debeant fieri promissiones et obligationes renunciaciones et condempnationes et solennitates et alie cautele cum publicis documentis et solemnitatibus in laude et voluntate comunis Ianue et prout in aliis et de aliis depositionibus seu depositis dictum est. Ex pacto convenit etiam dictus syndicus comunis Pisarum dicto nomine dicto sindico comunis Ianue dicto nomine recipienti consensit et voluit quod dicta deposita omnia que fieri debent fient et fiant tali modo et forma quod obligata sint et obligata esse intelligantur comuni Ianue et ipsi comuni Ianue cedere debeant et ipsi comuni Ianue dari et restitui ultra ea que dicta sunt de aliis depositis restituendis in hac forma videlicet si durantibus ipsis depositis pro capitulis pro quibus ipsa deposita facta fuerint castrum Castri de Kalaro vel aliquid ex hiis terris et locis que in capitulis de Kalaro continentur vel Sassari vel aliquid ex hiis terris et locis que in capitulis de Sassari continentur vel aliqua ex terris et locis que tradi debent comuni Ianue vel aliqua terra vel locus illorum de Auria vel marchionum Malaspine fuerint subtracta vel ablata modo aliquo de posse comunis Ianue vel de posse ipsorum vel obsessa facto comunis Pisarum vel alicuius Pisani vel alterius qui pro Pisano distringatur vel per iudicem Arboree vel homines suos vel habentem causam ab ipso iudice vel eius successore vel alium Sardum vel aliam personam habentem causam a comuni Pisarum vel ab aliquo pisano vel districtuali Pisarum vel qui pisanus appelletur vel distringatur vel per interpositam vel submissam personam a predictis vel aliquo ex predictis in dictos casus et in quemlibet eorum ipsa deposita omnia predicta vel illa ex eis que durarent seu durare deberent pro capitulis observandis pro quibus deposita ipsa facta essent cedant et cedere debeant comuni Ianue et ipsi comuni Ianue dari solvi et restitui debeant infra satisfactionem predictorum dampnorum iniuste illatorum comuni et hominibus Ianue per comune et homines Pisarum et ex causis aliis sicut melius esse potest pro comuni Ianue sine aliqua exceptione vel defensione seu obstaculo et de predictis depositarii se debeant obligare versus syndicum comunis Ianue dicto nomine in instrumento publico solempniter conficiendo in laude sapientis comunis Ianue et alie solempnitates fieri debeant ut dictum est in capitulis depositorum et nichilominus comune Pisarum teneatur ad observationem predictorum. Acto tamen non obstantibus supradictis quod pro aliquibus castris terris vel locis predictorum marchionum vel nobilium de Auria que eis vel alicui eorum subtraherentur ut supra cedere non debeant comuni Ianue vel

ipsi comuni Ianue dari vel solvi debeant dicta deposita nisi usque in valimentum castri terre loci vel ville seu castrorum locorum terrarum vel villarum qui vel que subtracta vel occupata vel ablata essent ipsis marchionibus vel nobilibus de Auria vel alicui eorum usque in quod valimentum cedant comuni Ianue pro dictis castris terris vel locis predictorum marchionum vel nobilium de Auria ut dictum est nisi ipsa castra terre vel loca et dampna omnia ac res ablate dictum comune Pisarum restitui et emendari fecisset illi seu illis ex dictis marchionibus seu nobilibus de Auria a quo vel quibus ablata vel occupata seu occupate fuissent castrum loca seu terre vel ville et cui vel quibus dampna illata fuissent vel a quo vel quibus res ablate fuissent. Item ut removeatur omnis dissensionis materia deductum est in conventionem presenti quod Pisani vel districtuales seu ligna aliqua Pisanorum vel districtualium sive sint comunis Pisarum sive singularium personarum non possint vel debeant accedere vel venire vel applicare in portum de Kalari vel in gulfo Kalari vel in mari ipsius gulfu a capite terre usque ad caput Carbonarie ipsis locis comprehensis nisi forte hoc contingeret per gravem et fortuitum casum intervenientem quo transacto predicta ligna recedere debeant et ita debet comune Pisarum facere et curare quod observentur salvis tamen hiis que continentur seu contineri debent in instrumento quod statim fiet de concessione certe quantitatis salis et de victualibus adducendis et extrahendis in forma de qua in dicto instrumento continetur. Item ordinatum est atque promissum per dictum syndicum comunis Pisarum dicto nomine dicto sindico comunis Ianue dicto nomine recipienti et stipulanti quod comune Pisarum seu aliqui Pisani vel districtuales vel aliqui alii undecumque non armabunt seu permittent armari in Pisis vel districtu galeam galeonum seu navem vel armari facient dicti Pisani vel comune Pisarum per se vel alios in aliquo loco vel permittent per aliquem Pisanum vel districtualium Pisarum in aliquo loco de cetero armari galeam galeonum vel navim sine expressa licentia comunis Ianue quousque castrum Castri et villa Sassari cum villis et locis supradictis prout supra dictum est super capitulis seu articulis de Kallaro et de Sassari fuerint tradita in virtutem comunis Ianue et observata que de hiis dicta sunt dicto comuni Ianue et ita faciet et curabit comune Pisarum quod predicta observantur ut supra dicto comuni Ianue. Item ex causis predictis promisit dictus syndicus comunis Pisarum dicto nomine dicto sindico comunis Ianue pro ipso comuni Ianue recipienti quod Pisani usque ad traditionem castri Castri navigabunt secundum illum modum secundum quem conveniens visum fuerit comuni Ianue et secundum quem portare possit convenienter comune Pisarum. Insuper dicti syndici salvis omnibus et singulis supradictis et infrascriptis sic quod per presentem remissionem in aliquo non derogetur supradictis vel infrascriptis sed firmiter debeant observari omnia que dicta sunt et dicentur tam nomine dictorum comunium quam nomine hominum dictarum civitatum videlicet dictus syndicus comunis Ianue nomine dicti comunis et hominum Ianue et districtus ex una parte et dictus syndicus comunis Pisarum nomine dicti comunis et hominum et districtualium Pisarum ex altera

fecerunt ad invicem finem et remissionem de omnibus iniuriis et offensionibus ablatiis et dampnis datis usque in diem presentem cassantes et irritantes laudes et represalias que essent hinc inde et de ipsis remissionibus fiant publica instrumenta si opus fuerit et videbitur convenire et statuta in civitatibus ambabus. Salvo quod si comune Pisarum vel aliqua persona singularis pisana vel districtualis fuerit debitor alicuius persone singularis Ianue vel districtualis ex causa aliqua ex qua aliquid civiliter peti possit vel e converso tunc civiliter et non criminaliter petendo quantum pro eo quod esset in rei persecutione tantum fiat hinc inde iustitia ut postulat ordo iuris. Salvis semper omnibus et singulis supradictis et in aliquo non derogando sed nichilominus in suo robore duraturis. Ita etiam quod racione dampnorum datorum vel illatorum vel rerum ablatarum a millesimo ducentesimo octuagesimo secundo mense iulii citra nulla fiat restitucio emenda vel peticio sive illa dampna essent facta vel illata vel res ablate per aliquod ex predictis comunibus vel aliam singularem personam et sive comuniter universaliter vel singulariter. Et salvo semper quod predicta remissio non preiudicet hiis que dicta sunt in casibus quibus quantitates deposite deberent pertinere ad comune Ianue in casibus de quibus superius dictum est sed observentur que in eis dicta sunt non obstantibus supradictis. Et salvis hiis de quibus debet cognoscere iudex medius de quibus dicetur in istrumento quod statim fieri debet. Et si de cetero aliquis Pisanus vel districtualis fuerit debitor alicuius Ianuensis vel districtualis vel ipsum offenderit in persona vel rebus extra Sardineam vel e converso si aliquis Ianuensis vel districtus fuerit debitor alicuius Pisani vel districtualis vel ipsura offenderit in persona vel rebus extra Sardineam fiat hinc inde iusticia salvo semper quod dictum est de dampnis que fierent in castris et terris et aliis de Sardinea vel de ipsis sive alicui ex dictis comunibus sive hominibus civibus vel districtualibus de quibus debet fieri ut dictum est in capitulis que loquuntur super hiis quibus in aliquo non derogetur. Ianuenses et Pisani de cetero tamquam amici tractentur ab utraque parte et districtuales dictarum civitatum et hoc tam in ipsis civitatibus et districtibus quam ubique nec inter se comuniter vel universaliter vel singulariter se offendant et si offensio fieret fiat hinc inde secundum quod in presenti conventionem dictum est. Salvis semper pedagiis dacitis et drictis predictarum civitatum et etiam singularium personarum impositis et imponendis et salvis devetis super mercibus et similibus factis et faciendis exceptis casibus in quibus aliter ordinatum est supra et infra dicetur. Item hoc acto et expressim dicto et intellecto quod carcerati qui relaxari debent in generali relaxatione vel post quodcumque non possint detineri pro aliquo facto vel debito vel impediri quominus libere relaxentur in forma de qua superius dictum est excepto si quis vel si qui ex illis carceratis essent debitor vel debitores alicuius Ianuensis vel districtualis pro aliqua vel in aliqua quantitate pecunie ipsis carceratis pro eorum necessitate seu expensis tradite seu mutuate re vera et interveniente pecunia ipsa tradita ipsis carceratis vel aliis de sua voluntate vel occasione guardiarum sive custodum vel pensione domorum vel si qui ex eis essent

debitores aliquorum Ianuensium occasione vel ex causa depositorum seu securitatum seu promissionum que fierent comuni Ianue vel alii pro comuni occasione presentis pacis seu conventionis sic quod tales debitores possint detineri quousque solverint vel satisfecerint eorum creditoribus de predictis tamen alii carcerati nichilominus relaxentur ut dictum est. Ordinatam quoque fuit inter dictas partes quod si aliquod lignum ianuense eundo vel veniendo de aliqua parte mundi de extra Riperiam Pisarum cum grano ordeo milio castaneis vel aliis bladis vel leguminibus carnibus caseo vel axunzia intraverit aliquem portum Pisanorum vel in aliqua parte Pisarum quod licitum sit ipsi ligno et hominibus ipsius ligni sine aliquo deveto vel dacita seu exactione et sine aliquo gravamine vel impedimento comunis Pisarum venire Ianuam et in districtum et e converso fiat de lignis Pisanorum euntibus vel venientibus de extra Riperiam Ianue cum oneribus predictis vel similibus. Item hoc acto quod remissio facta ut supra non noceat comuni Ianue vel hominibus Ianue si per comune Pisarum non observarentur predicta et in dictam formam et sub ea condicione si observarentur predicta per dictum comune Pisarum dicta remissio facta fuisse intelligatur et facta sit. Item hoc acto et sane intellecto quod si dictum comune Pisarum non traderet et daret dictum castrum Castri et villam de Sassaro dicto comuni Ianue infra dictum terminum anni cum villis et locis et aliis de quibus fit mentio in capitulis de Kallaro et Sassaro et non observaret que in eis dicta sunt quod tunc comune Pisarum videatur et intelligatur fecisse contra pacem predictam et pacem fregisse et nichilominus comune Pisarum teneatur ad observacionem predictorum et dictum depositum librarum quinquaginta milium nichilominus pertineat ad dictum comune Ianue ut dictum est. Et etiam nichilominus comune et homines Ianue possint offendere et capere Pisanos et captos tenere in personis et rebus sine eo quod intelligantur facere contra presentem conventionem. Intellecto tamen quod si aliquod ex dictis castris devenerit in potestatem comunis Ianue vel alterius de voluntate comunis Ianue taliter quod dictum comune Ianue ipsum habeat in posse suum et fuerit munitum ut superius dictum est tunc comune Pisarum intelligatur liberatum quantum a traditione ipsius castri et in ceteris nichilominus dictum comune Pisarum remaneat obligatum in omnibus et per omnia ut superius dictum est nec propterea derogetur in aliquo aliis articulis sive depositis. Actum est etiam quod fiant capitula in dictis civitatibus de predicta conventionem servanda et ut potestates et rectores ipsarum civitatum teneantur eam servare et servari facere sub pena sindicamenti et sacramenti inde prestiti prout videbitur convenire. Item hoc acto quod predicta omnia debeant ratificari expressim in publico instrumento usque ad menses duos in civitate Pisarum per potestatem rectores consilium et comune civitatis Pisarum in consilio generali in publica concione in quo etiam dicti potestas rectores et alia legitima persona in anima consiliariorum et hominum Pisarum qui interfuerint ipsi parlamento sive concione more solito congregato in dicta civitate Pisarum iurent et iurare debeant observare omnia et singula que continentur in presenti instrumento et que continebuntur in aliis instrumentis

que statim fieri debent. Et eodem modo facta dicta ratificatione per predictos potestatem rectores et consilium et comune Pisarum ut dictum est ratificentur predicta per potestatem capitaneum consilium et comune Ianue in publico parlamento in simili forma prestito iuramento per publicum instrumentum et hoc infra mensem postquam dicta ratificatio facta fuerit per dictum comune Pisarum. Hoc acto quod ubicumque fit mentio de annis domini in hoc instrumento intelligatur a nativitate domini secundum cursum civitatis Ianue. Acto eciam quod fieri debeant de predictis et infrascriptis instrumenta tam per notarios civitatis Ianue quam civitatis Pisarum. Ita quod comune Ianue possit et debeat habere unum vel plura scripta in formam publicam solemniter per notarium seu notarios civitatis Pisarum et comune Pisarum similiter possit et debeat si voluerit habere unum et plura eodem modo scripta per notarium seu notarios civitatis Ianue et que instrumenta firmata et testata dentur et tradantur utrique comuni sine aliquibus expensis. Quam pacem et omnia et singula supradicta dicti sindici dictis nominibus scilicet quilibet dictorum sindicorum pro suo comuni et pro hiis que pro suo comuni sive nomine sui comunis ut supra acta ordinata sunt vel promissa et in animas potestatum capitaneorum rectorum ancianorum consiliariorum et eorum a quibus mandatum habuerunt ut dictum est iuraverunt corporaliter tactis scripturis ad sancta Dei evangelia et promiserunt sollempniter stipulantes et promittentes ad invicem inviolabiliter observare et observari facere et per ipsa comunia observari debere et quod facient et curabunt quod omnia et singula supradicta attendentur et observabuntur in omnibus et per omnia prout superius dictum actum ordinatum seu promissum est sub pena marcharum viginti quinque milium fini argenti sollempniter stipulata et promissa ultra omnia alia et singula supradicta in quam penam incidat pars non observans parti observanti et nichilominus ratis manentibus omnibus et singulis supradictis et in suo robore duraturis et sub obligatione honorum dictorum comunium. Dicta autem pax et conventio facta est ut supra in omnibus et per omnia et est illa pax et tractatus qui fuerunt sigillati sigillis pluribus videlicet sigillo Prioris fratrum Predicatorum conventus Ianue et sigillo Guardiani et conventus fratrum minorum de Ianua et sigillo comunis Ianue et sigillo comitis Bonifacii de Donoratico et sigillo Guillelmi Ricoverancie civis Pisarum et sigillo Oddonis de pace civis Pisarum et sigillo Ugonis de Guito civis Pisarum et qui tractatus et forma presentis pacis sub eisdem sigillis fuerant depositi penes fratrem Azonem priorem conventus fratrum predicatorum Ianue et fratrem Franciscum Porcellum guardianum fratrum minorum Ianue sicut etiam recognoverunt presentialiter dixerunt et protestati fuerunt predicti prior fratrum predicatorum Ianue et frater Nicolaus de Baldizonis ordinis predicatorum et guardianus fratrum minorum conventus Ianue et frater Iacobus Gabernia ordinis minorum et plures alii fratres dictorum ordinum ibi presentes et dicti sindici supradictorum comunium et predicti comes Bonifacius Oddo pacis et Ugo de Guito in presencia testium infrascriptorum. Et de predictis omnibus dicti sindici rogaverunt fieri instrumenta eiusdem tenoris per Noechum Maschionis notarium

Leopardum filium Bonacursi de Avane notarium et Rainerium de Sancto Concordio notarium cives Pisanos et Iacobum de Bennesia notarium Lanfrancum de Vallario notarium Benedictum de Fontanegio notarium cives Ianue. Et acta sunt predicta omnia Ianue in palatio heredum quondam domini Oberti Aurie quo regitur curia potestatis Ianue et interfuerunt testes vocati et rogati donnus Fredericus Abbas monasterii Sancti Stephani ianuensis donnus Arguisius prior monasterii Sancti Siri ianuensis frater Azo prior fratrum predicatorum conventus Ianue frater Franciscus Porellus guardianus fratrum minorum conventus Ianue dominus Tedixius magister scholarum ecclesie Sancti Laurentii ianuensis frater Belengerius de Montecucho ordinis minorum conventus Ianue frater Paganinus subprior fratrum predicatorum conventus Ianue frater Iacobus de Bergolio ordinis predicatorum conventus Ianue frater Ruffinus de Alexandria ordinis minorum conventus Ianue frater Urso de Alba ordinis predicatorum dominus Simon Contardus canonicus Sancte Marie in Vineis Ianue et Archipresbiter plebis framure dominus Petrus Blancus canonicus ecclesie Sancti Laurentii ianuensis dominus Albertus Taberna civis Mediolani iurisperitus dominus Bellocullus de Bellocullis civis Papie iurisperitus dominus Guillelmus Vicedominus civis Placentie iurisperitus anno dominice nativitatis millesimo ducentesimo octuagesimo octavo die quintadecima aprilis circa nonam. indicione quintadecima secundum cursum ianuensem.

Ego Leopardus filius Bonaccursi de Avane civis Pisanus imperiali auctoritate notarius predictis omnibus interfui et ut supra in predictis duabus cartis simul coniunctis continetur rogatus scripsi cum correctionibus et emendationibus suprascriptis.

Senza Sigillo.

CXXVIII*.

Nicolò Guercio legato del comune di Genova, e Ranieri Sampante legato del comune di Pisa fanno alcune dichiarazioni relative alla pace conchiusa nello stesso giorno fra le due repubbliche per la più facile esecuzione della medesima, la quale si promettono reciprocamente, in virtù dei poteri, che aveano perciò ricevuti.

(1288, 15 aprile).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino.
Docum. ant. Serie 3.^a, Mazzo 2.^o, N.° 10.

In nomine Domini amen. Nicolaus de Guerciis iurisperitus syndicus comunis Ianue de quo syndicatu est instrumentum scriptum manu Lanfranci de Vallario notarii anno a natiuitate Domini millesimo ducentesimo octuagesimo octavo die mercurii quarto decimo aprilis indicione quintadecima nomine comunis Ianue ex una parte et Rainerius Sampante iurisperitus syndicus comunis Pisarum de quo syndicatu apparet per instrumentum scriptum manu Gerardi filii quondam Henrici notarii de Vico notarii et scribe cancellarie Pisani comunis dominice incarnationis anno millesimo ducentesimo octuagesimo nono indicione prima nonas aprilis et quod incipit. *In eterni Dei nomine amen. Nos comes Ugolinus etc. et per aliud publicum in-*

strumentum scriptum manu Iohannis filii Compagni de Schitocculi notarii dominice incarnationis MCCLXXXVIII, indictione prima tercio nonas aprilis et quod incipit *in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti amen. Consilium senatus credencie* etc. nomine comunis Pisanorum ex altera inter se ad inuicem confessi fuerunt actum fuisse inter utrumque comune et inter dictos syndicos uidelicet inter quemlibet ipsorum nomine comunis cuius est syndicus in pace facta inter dicta comunia siue inter dictos syndicos nomine dictorum comunium et in federe ipsius pacis de qua pace est instrumentum siue instrumenta hodie scripta manu Nocchi Maschionis notarii de Pisis et Iacobi de Bennesia notarii de Ianua et aliorum notariorum de Pisis et de Ianua. Et in pactis et promissionibus et conuentionibus de quibus fit mencio in dicto instrumento siue instrumentis quod inter se dicti syndici scilicet quilibet eorum nomine comunis cuius est syndicus et dicta comunia deberent promittere inter se attendere et obseruare infrascripta et ad ipsa obseruanda utrumque comune se obligare. Unde predicti syndici dictis nominibus uolentes ea attendere et obseruare inter se promiserunt dictis nominibus obseruare et attendere et obseruari facere ut infra uidelicet quia dictus Nicolaus syndicus comunis Ianue promisit et conuenit dicto sindico comunis Pisanorum stipulanti nomine comunis Pisanorum quod postquam dictum comune Ianue habuerit uillam de Sassari et loca de quibus fit mencio in dicto instrumento dicte pacis et ut in dicto instrumento continetur dictum comune Ianue consenciet et fieri faciet bona fide iuxta posse concordium inter homines de Sassari tam intrinsecos quam extrinsecos et quod occasione alicuius indignationis concepte uel habite racione facti hinc retro preteriti contra aliquem ex hominibus **Sassari** per comune Ianue nullum grauamen fiet uel fieri consenciet seu fieri paciatur bona fide iuxta posse se sciente. Et si comune et homines uille Sassari uoluerint sponte et sine aliqua contradictione uenire ad mandata comunis Ianue et dictam terram de Sassari dare comuni Ianue et comuni Ianue se subicere teneatur comune Ianue eos benigne recipere et tractare ad honorem bonum statum et securum comunis Ianue. Hoc tamen obseruando quod aliquis Pisanus siue qui pro Pisano appelletur non possit uel debeat remanere uel habitare in dicta terra siue in uilla de Sassari uel aliis terris de **Logodoro** siue de iudicatu Turritano supradictis sed ipsas ex toto deserere debeant nec in eis habitare possint decetero modo aliquo sine uoluntate et licencia comunis Ianue. Domos tamen et edificia terras ortos prata predia uineas uiridaria nemora et hiis similia que ipsi Pisani habent in Sassari uel districtu uendere possint quibus uoluerint preterquam Pisanis ciuibus et districtualibus Pisanorum siue eis adherentibus. Et si non inuenerint emptores comune Ianue teneatur ipsas possessiones emere uel emi facere conuenienti et iusto precio uel pati quod dicti Pisani ipsas possessiones suas gaudeant per aliquas personas non Pisanas dummodo in eis non habitent ipsi tenentibus stantibus ad mandata et subiectionem comunis Ianue.

Item promisit dictus syndicus comunis Ianue dicto sindico comunis Pisanorum dicto nomine stipulanti quod facta traditione per dictum comune Pisanorum dicto comuni Ianue et consignatione de illis quatuor **castris de Logodoro** ui-

delicet castris de Montecuciano de monte de Verro de **monte Acuto** et de castro Urbe cum uillis et locis de quibus fit mencio in dicto instrumento dicte pacis ut in dicto instrumento continetur infra terminum seu terminos in dicto instrumento comprehensos et dirupta turri Pisanorum que est in Acchon cum muris et operibus prout in dicto instrumento dicte pacis continetur et edificiis factis in terra comunis et hominum Ianue de Acchon et restitutis terris uillis et rugis comunis Ianue et singularium personarum infra terminos ordinatos in dicto instrumento pacis et ut in dicto instrumento continetur super capitulis et articulis in quibus fit mencio de factis de Acchon et hiis omnibus obseruatis que in dicto instrumento continentur in dictis capitulis et factis depositionibus pecunie quantitatum in omnibus et per omnia ut in dicto instrumento pacis continetur tunc castrum de Lerba quod consignatum esset pro pignori comuni Ianue per comune Pisanorum ut in dicto instrumento pacis continetur comune Ianue restituet siue restitui faciet dicto comuni Pisanorum dictum castrum de Lerba si tamen tunc erit in forcia et uirtute comunis Ianue. Predictus uero syndicus comunis Pisanorum promisit predicto sindico comunis Ianue stipulanti nomine ipsius comunis Ianue et nomine Branchaleonis Aurie. Todeschini de Nigro. Viualdi Bestagni. Ideti secundi Barrilarii. Guillielmi Ricii. Ruffini Merzarii. Enrici de Nigro Friderici Spinule. Iacobi Spinule et aliorum Ianuensium qui dampnum passi fuisse dicuntur in captione castri et terre de **Alegerio** scilicet nomine cuiuslibet predictorum superius nominatorum et aliorum Ianuensium de quibus dictum est pro rata quantitatis usque in quam ascenderet extimatio dampni quod appareret ipsum passum fuisse tempore captionis et destructionis seu deuastationis dicti loci de Alegerio quod comune Pisanorum pro emenda et restauratione dampnorum datorum in castro et terra de Alegerio et aliis rebus que erant ibidem dabit et soluet dicto sindico comunis Ianue recipienti nomine dicti domini Branchaleonis et predictorum superius nominatorum et aliorum Ianuensium dampnum passorum ut supra scilicet et cuiuslibet eorum pro dicta rata ut dictum est uel ipsis domino Branchaleoni et aliis superius nominatis ac aliis Ianuensibus dampnum passis in Alegerio ut supra tantum quantum ipsi domino Branchaleoni uisum fuerit competens et de quanto comune Pisanorum in concordio fuerit cum eo inspectis temporibus et condicione et statu comunis Pisanorum et si se non concordarent quod stabunt inde in laude et arbitrio duorum amicorum comunium eligendorum unius ab ipso domino Branchaleone et alterius a comuni Pisanorum. Et si dicti arbitratres se non concordauerint quod eo casu eligatur tercius amicus cuius tercii et alterius ex dictis duobus stetur arbitratui de dicta emenda qui tercius eligatur antequam pax firmetur et inde fiat instrumentum siue compromissum et securitates in laude sapientis. Semper acto et intellecto quod si aliquis Ianuensis de nouo uenerit petens emendam seu emendacionem pro dampnis datis in Alegerio uel rebus sibi ablati non possit aliquid petere nisi pro rata in quantitate de qua dictum fuerit per sententiam que feretur per Nicolinum de Peracio.

Item predicti syndici dictis nominibus inter se ad inuicem promiserunt super omnibus petitionibus litibus et questionibus quas ciues seu districtuales ciuitatis Ianue

mouere seu facere uoluerint contra comune Pisarum uel aliquas singulares personas uel aliquam uniuersitatem comunis seu iurisdictionis comunis Pisarum uel quas ciues seu districtuales ciuitatis Pisarum mouere seu facere uoluerint contra comune Ianue uel aliquas singulares personas uel aliquam uniuersitatem comunis seu iurisdictionis comunis Ianue occasione alicuius debiti uel occasione aliquarum rerum mobiliu[m] que ablata seu rapte dicerentur ante tempus presentis guerre uidelicet ante tempus de mcccxxxii. mensis augusti seu occasione alicuius pecunie quantitatis uel rei mobilis seu que per aliquem ciuem uel districtualem alterutrius ciuitatis fieri uel moueri contingerit seu fieri uel moueri per aliquem eorum noluerint contra comune uel aliquam uniuersitatem uel aliquas singulares personas uel alterutrius ciuitatis uel districtus aut iurisdictionis ipsius aliqua occasione ex predictis eligere iudicem comuni uoluntate et comunibus expensis utriusque comunis qui iudex electus et quilibet subrogatus loco ipsius debeat inter predictos de predictis omnibus et singulis cognoscere et diffinire secundum quod de iure ei uidebitur diffiniendum scilicet secundum formam iuris comunis. Saluo quod in predictis quantum ad cognitionem procedatur et procedi possit etiam sine libello et pignore bandi et sine strepitu iudicii et sine remedio appellationis. Sententie uero ipsius iudicis rate sint nec ab eis possit appellari non obstante etiam quod solemnitas iuris non esset seruata sic quod utrumque comune siue magistratus utriusque comunis ipsas sententias exequantur uidelicet magistratus Ianue si lata fuerit contra ciuem uel districtualem Ianue et magistratus Pisanus si lata fuerit contra ciuem uel districtualem Pisarum. Ita quod condempnatus debeat compelli ad soluendum remediis iuris procedendo contra ipsum et bona sua in uoluntate creditoris sic quod condempnatus detineatur in carceribus uel forestetur ad uoluntatem creditoris et de bonis etiam ipsius satisfiat creditori si poterit inueniri uel dando de ipsis bonis in solutum uel ipsa bona uendendo sicut fuerit de uoluntate creditoris. Modus autem executionum pro predictis similis fiat et obseruetur contra condempnatos tam in Ianua quam in Pisis. Et si comune Pisarum uoluerit quod in executionibus que fieri peterentur coram magistratibus Ianue pro predictis obseruari debeant capitula ciuitatis Ianue que loquuntur super executionibus quod magistratus comunis Pisarum teneatur ipsa capitula in ipsis executionibus obseruare. Et eodem modo si dictum comune Ianue uoluerit quod dicta capitula obseruentur per magistratus Pisarum in ipsis executionibus quod comune Pisarum teneatur facere quod magistratus Pisarum ipsa capitula debeant obseruare in predictis et obseruent remotis semper in predictis omnibus ex tunc questionibus seu defensionibus nullitatis. Hoc semper saluo et intellecto quod racione talis sentencie uel talis executionis comune Ianue non teneatur in aliquo pro facto alicuius ciuis uel districtualis Ianue. Et e conuerso racione talis sentencie uel executionis comune Pisarum non teneatur pro facto alicuius ciuis uel districtualis Pisarum. Saluo quod si pecunia de qua fieret condemnatio deuenisset in aliquo ex dictis comunibus quod tunc illud comune ad quod ipsa pecunia deuenisset satisfacere teneatur usque ad eam quantitatem que in ipsum comune peruenisset. Et semper acto quod dictus iudex

non debeat se intromittere cognoscere uel iudicare de aliquibus castris terris uillis uel iurisdictionibus uel rebus immobilibus nec de aliquibus que contigissent a mcccxxxii. mense iulii citra. Dictus autem iudex debeat stare ad cognoscendum in loco conuenienti de quo uidebitur consiliis dictarum ciuitatum et sententia ipsius iudicis ualeat non obstante etiam quod de iure posset dici quod esset cognitum extra territorium iudicantis et qui iudex eligi debeat per dicta comunia ut dictum est antequam carcerati qui relaxari debent in generali relaxatione relaxentur uel antequam carcerati quadringenti ex carceratis relaxentur de quibus dictum est in dicto instrumento pacis. Super petitionibus autem quas facere intendebant occasione quorundam locorum de iudicatu Kalaritano quidam ciues Ianue uidelicet Iacobus Picamilius. Nicola Lecanuptias et heredes quondam domini Manuelis quondam Preciualis Aurie contra comune uel homines Pisarum promisit dictus syndicus comunis Pisarum dicto nomine ex causa predicta dicto sindico comunis Ianue inde stare in arbitrio et uoluntate dominorum capitaneorum Ianue ut inde statuatur et diffiniant quicquid eis uidebitur tam de iure quam de equitate et iure cuiuscumque concordii et quicquid dicti domini capitanei dixerint comune Pisarum obseruabit et faciet obseruari. Eo saluo non obstantibus supradictis quod de dampnis datis in rebus mobilibus uel immobilibus preterquam in occupacione ipsarum rerum immobilium uel de rebus mobilibus ablati per aliquem Pisanum ab aliquo de nobilibus de Auria uel e conuerso per aliquem ex nobilibus de Auria ab aliquo Pisano uel qui pro Pisano appellaretur seu pro Pisano distringeretur a mccc. octuagesimo secundo retro in Sardinea uel alibi ubicumque nichil dici uel pronunciari possit nec de ipsis aliqua emendatio seu restitutio peti non obstantibus aliquibus supradictis saluo quod dictum est pro emenda facienda de Alegerio (1).

Et quia comune Ianue tenebatur marchionibus Malaspine non facere pacem uel treugam cum Pisanis in qua non essent ipsi marchiones Malaspine prout plenius continebatur in instrumento scripto manu Gabrielis Capriate notarii mcccxxxiii. die xviii. nouembris. Idcirco dictus syndicus comunis Ianue pro ipsis marchionibus deuenit ad pacem et concordium cum dicto sindico comunis Pisarum nomine dicti comunis Pisarum et hominum Pisarum et districtualium sic quod dictus syndicus dicti comunis Pisarum dicto nomine recepit dictum syndicum comunis Ianue nomine dictorum marchionum et successorum eorum et sequacium et ipsos marchiones successores et sequaces ad pacem et concordium faciendo eidem pro dictis marchionibus successoribus et sequacibus finem et remissionem de offensionibus iniuriis preteritis et dampnis datis et hoc dictis marchionibus similia facientibus dicto comuni Pisarum.

Dictus etiam syndicus comunis Pisarum ad preces dicti iudicis comunis Ianue et hominum Ianue quod comune Pisarum a die relaxationis carceratorum nunc Ianue deceptorum ad menses sex tunc proximos uel infra ipsum terminum restituet et restitutionem faciet filiis et nepotibus quondam domini Conradi Malaspine uel eorum heredibus omnia illa bona et possessiones quas et que ipsi tenebant et tenere solebant a comuni Pisarum dummodo ipsi pro-

(1) La odierna città di Alghero.

mittent iurent et securitatem prestent de faciendo et obseruando ea que pro ipsis bonis et possessionibus fieri et obseruari debent ex forma contractus seu contractuum factorum de ipsorum bonorum et possessionum concessione et restitutione et dent singularibus personis ciuitatis Pisanarum et districtus que eis restitui et dari per eos debere legitime apparuerit. Saluo in predictis quod ipsi contra comune Ianue facere nullatenus aliquid promittant uel teneantur eciam si aliter contineretur in dictis contractibus.

Item promisit dictus syndicus comunis Ianue dicto sindico comunis Pisanarum quod si iudex Arboree non consentiret dicte paci et hiis de quibus fit mencio in dicto instrumento pacis uel non concesserit et non dederit uillas et castra prout continetur in instrumento dicte pacis uel aduersabitur quominus ea que compleri debent per comune Pisanarum compleantur comuni Ianue secundum tenorem dicti instrumenti dicte pacis tunc dictum comune Ianue teneatur non recipere ipsum iudicem uel heredes uel successores eius ad pacem uel concordiam uel aliquam conuentionem cum eo facere uel tractatum habere uel aliquos tractantes recipere nec paciatur comune Ianue suo posse et uoluntate se sciente bona fide quod aliquis Ianuensis vadat ad terras ipsius iudicis uel quas teneret aut aliquas res uel mercationes deferat uel reducat nec aliquos de terra sua recipere se sciente uel mercationes eorum et hoc obseruabit comune Ianue faciendo prohibitiones et deueta cum bannis prout uidebitur conuenire et ipsos processus non reuocare quousque ipse iudex fecerit consenserit et obseruauerit ut supra et in dicto instrumento pacis continetur. Si uero iudex Arboree uellet uenire ad pacem presentem et uersus comune Ianue uel alium pro comuni se obligauerit per se et homines suos de pace seruanda et cessiones de quibus in dicto instrumento pacis continetur fecerit comuni Ianue et castra quatuor de Logodorio dederit et tradiderit pro comuni Pisanarum dicto comuni Ianue ut in comune Ianue deueniant et remaneant et ut ea habeat et teneat dictum comune Ianue ut in dicto pacis instrumento continetur siue comuni Pisanarum pro ipsis dandis et tradendis et consignandis comuni Ianue et ipsi comuni Ianue fuerint tradita et consignata tunc dictum comune Ianue ipsum iudicem et homines suos suscipiat ad pacem presentem et ipsum habere et tractare debeat tamquam amicum ipso remanente et stante in ipsa amicitia comunis Ianue.

Item predictus syndicus comunis Ianue nomine comunis Ianue concessit dicto sindico comunis Pisanarum et per eum dicto comuni et hominibus Pisanarum quod de Pisis seu de portu Pisanarum tantum et non aliunde accedere uenire et applicare possint ipsi Pisani cum quinque lignis singulis mensibus inter que quinque ligna non possint esse naues nisi due ad plus et non ultra in dictum gulfum scilicet tantum in locum illum qui ad hoc per comune Ianue singulis annis fuerit deputatus et qui locus deputari et mutari possit per comune Ianue ubi comune Ianue uolet in singulis annis ante finem anni per aliquot menses dummodo sit locus conueniens et conuenienter tutus pro mari et tempore ex illis locis qui sunt infra caput terram et Carbonariam ad ligna et naues recipiendas et in quo ligna ipsa et naues exonerare et onerare possint eo semper saluo et acto quod in dicto gulfo non

possint simul siue eodem tempore esse ligna Pisanorum ultra quinque nec aliquod lignum armatum Pisanorum uel districtualium ipsorum in dictum portum Kallari uel in dictum gulfum uel aliqua parte ipsius gulphi intrare uel morari possit et ita debet comune Pisanarum facere obseruari dicto comuni Ianue eo semper saluo quod in dictis lignis eundo uel ueniendo in dictum gulfum deferri non possint unum seu fructus aliqui uel aliqua uictualia nisi pro usu personarum que fuerint in predictis lignis nec alie merces nisi sint merces hominum Pisanarum uel districtualium Pisanarum que de Pisis seu de partibus Tuscie deferantur de quibus aliis mercibus seu rebus delatis in dictis lignis de Pisis seu de portu pisano in dictum gulfum nichil soluere debeant ipsi Pisani comuni Ianue pro dacita seu drectu aliquo uel exactione in quibus etiam lignis quinque licenter dicti Pisani possint onerare extrahere et deferre uictualia res et merces sardiscas sine dacita seu drectu aliquo uel exactione.

Teneantur tamen dicti Pisani et districtuales Pisanorum de uictualibus omnibus que adducentur uel deferentur de locis de infra terram de Sardinea in dictum gulfum uendere Ianuensibus uel illis qui pro Ianuensibus se distringerent uel qui pro Ianuensibus haberentur concedere seu uendere eis quartam partem aut ipsam quartam partem Ianuam transmittere in lignis Ianuensium tantum causa uendeudi in Ianua uel transmittere et dimittere apud portum castrum Castri de Kalaro pro Ianuam transmittendo in lignis Ianuensium tantum ita quod Pisani uel districtuales non possint aliqua uictualia onerare in aliquibus lignis in ipso gulfo nisi prius quartam partem ipsorum uendiderint Ianuensibus uel miserint Ianuam in lignis Ianuensium ut dictum est aut dimiserint uel miserint apud castrum Castri de Kalaro uel onerauerint in aliquibus lignis Ianuensium tantum causa Ianuam transmittendi et ad hoc etiam possint compelli dicti Pisani et districtuales per Ianuenses siue per comune Ianue uel suos.

Item predictus syndicus comunis Ianue nomine comunis Ianue concessit dicto sindico comunis Pisanarum et per eum dicto comuni et hominibus Pisanarum quod comune Pisanarum possit quolibet anno habere de sale dictarum salinarum de Kalaro usque in minas trigintamilia ad mensuram mine Ianue pro usu dictorum Pisanorum et districtualium seu ciuitatis Pisanarum et districtus tantum et hoc pro precio cuiuslibet mine de denariis duobus Ianue. Ad quem salem deferendum apud Pisas possint dicti Pisani uenire ad onerandum dictum salem in dictum gulfum cum lignis tribus per uicem ad plus que ligna pro sale adducendo sint ultra illa dicta ligna quinque de quibus supra proxime dictum est et dum tamen non sint ligna nisi apta ad salem adducendum et cum marinariis et hominibus necessariis ad ipsum lignum tantum et non galea seu sagithea uel lignum armatum. Et de predictis omnibus dicti syndici rogauerunt fieri instrumenta eiusdem tenoris per Nocchum Maschionis notarium. Leopardum filium Bonacursi de Auane notarium. et Raynerium de Sancto Concordio notarium ciues pisanos. et Iacobum de Bennesia notarium. et Lanfrancum de Vallario notarium. et Benedictum de Fontanegio notarium ciues Ianue. Et acta sunt predicta omnia Ianue in palacio heredum quon-

dam domini Oberti Aurie quo regitur curia domini potestatis Ianue et interfuerunt testes uocati et rogati donus Fredericus abbas monasterii Sancti Stephani Ianue. donus Arguisius prior monasterii Sancti Syri Ianue. frater Azo prior fratrum predicatorum conuentus Ianue. frater Francischus Porcellus guardianus fratrum minorum conuentus Ianue. dominus Tedixius magister scolaram ecclesie Sancti Laurentii Ianue. frater Bellengerius de Montecuco ordinis minorum conuentus Ianue. frater Paganinus subprior fratrum predicatorum conuentus Ianue. frater Iacobus de Bergelio ordinis predicatorum conuentus Ianue. frater Ruffinus de Alexandria ordinis minorum conuentus Ianue. frater Urso de Alba ordinis predicatorum. dominus Symon Contardus canonicus ecclesie Sancte Marie in Vineis Ianue et archipresbiter plebis Framure. dominus Petrus Blancus canonicus ecclesie Sancti Laurentii Ianue. dominus Albertus Taberna ciuis Mediolani iurisperitus. dominus Belloculus de Beloculis ciuis Papie iurisperitus. dominus Guilielmus uicedominus ciuis Placencie iurisperitus. anno dominice natiuitatis millesimo ducentesimo octuagesimo octauo die quintadecima aprilis circa nonam indictione quintadecima secundum cursum ianuensem.

Ego Iohannes filius quondam Moriconis notarii de Asciano imperialis aule notarius predicta omnia ut supra de mandato domini Ugolini Vicecomitis iudicis Gallurie domini tercię partis regni Kallaritani Dei gratia potestatis et capitanei comunis et populi Pisarum gerentis uices suas et domini Ugolini comitis de Donoratico domini sextę partis eiusdem regni consocii sui ut in actis instrumentorum Nocchi Maschionis notarii inueni ita transcripsi et in publicam formam redegi et ad maiorem cautelam et firmitatem meum signum et nomen apposui nichil addito mutato uel diminuto nisi forsitan littera sillaba seu puncto abreuiationis causa sententia tamen in aliquo non mutata.

CXXIX.

Rodolfo di Sinibaldo, giudice ordinario di Firenze, dà per mundualdo, o procuratore, alla vedova contessa Teccia di Donoratico il conte Tommaso da Capraia.

(1289, 15 dicembre).

Dal Maccioni, *Difes. dei Conti di Donoratico*, Tom. II. pag. 74.

In nomine Domini amen. Anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo nono, indict. tertia, die quintodecimo decembris. Actum in palatio olim infrascripti D. Comitis Anselmi posito in castro Ponturmi etc. domina contessa uida que Teccia uocatur filia q. domini comitis Gerardi de Donoratico, et uxor olim magnifici uiri domini comitis Anselmi quond. dom. comitis Bertoldi de Capraia, ueniens coram ser Rodolfo qu. Sinibaldi not. iudice ordinario petiit ab eodem iudice sibi dari mundualdum ad omnia, et singula sua negotia peragenda Tomasum filium comitis Rodulfi de Capraia. Qui ser Rodulfus iudex fauens petitioni eidem domine dedit eundem Tommasum presentem ad omnia, et singula sua negocia peragenda, et adprehendens eam per manum dexteram misit et tradidit eam in manu sub mundualdo et potestate dicti Tom-

masi dicens - existo mundualdus V. D. ad res, et generaliter ad omnia et singula sua negotia peragenda etc.

Testes Guglielminus quond. dom. Guglielmi iudicis Arboree (1) et Gianni Manuca q. Ioannis Saladini de Ponturmo ad hec rogati, et uocati fuere etc.

Ego Laurentius Bindius Francisci filius, ciuis et notarius publ. Flor., canc. collegii iud. et notariorum ciuitatis Florencie predictum instrumentum copiavi a quodam quaterno originali existente in archiuo dicti collegii q. ser Guidonis notarii, et ut presumitur de Mangeriis etc.

CXXX *.

Guglielmo di Aldovinis, podestà di Lucca, dà e costituisce Riccomo Bolgarini curatore di Matteo, figlio del conte Ugolino di Donoratico già defunto, acciò con la di lui assistenza il detto Matteo, maggiore di anni otto, e minore di quattordici, possa sottoscrivere alcuni capitoli di concordia formulati dai suoi fratelli Guelfo e Lotto, ed accettati dal comune di Genova, fra i quali vi sono pur quelli riguardanti le loro possessioni nel castello di Cagliari in Sardegna.

(1292, 14 luglio).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino. *Docum. ant.*
Serie 3.^a mazz. 2, N.° 11.

In Dei nomine amen. Anno natiuitatis Domini millesimo ducentesimo nonagesimo secundo, indictione quinta die quartadecima mensis iulii, dominus Guilielmus de Aldouinis Lucanus potestas dedit constituit et ordinauit curatorem dominum Riccomum Bolgarini ciuem Lucanum presentem et recipientem, Matheo filio bone memorie magnifici uiri domini Ugolini comitis de donoratico ac fratri dominorum comitum Guelfi et Locti presenti petenti et uolenti. Ad approbandum et confirmandum pro se et descendentibus suis ex legitimo matrimonio oblationes et promissiones factas per dictum dominum comitem Loctum pro se et fratribus suis et descendentibus suis et fratrum suorum ex legitimo matrimonio comuni Ianue sive quibuscumque personis pro comuni Ianue et que oblationes lecte fuerunt seu propositę in consilio comunis Ianue in anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo secundo die uigesima octava madii. Et ea omnia que pro predicto domino comite sive pro parte ipsius in dicto consilio oblata sive proposita fuerunt dicta die, et ea omnia que ex decreto seu uoluntate dicti consilii dicta die addita fuerunt in dictis oblationibus dicti comitis Locti. Quarum oblationum et promissionis et decreti seu summe dicti consilii et dictarum additionum tenor inferius scriptus est. Et ad obligandum

(1) Guglielmino era figlio secondogenito di Guglielmo conte di Capraia e regolo di Arborea, il quale invase questo giudicato, e vi esercitò il potere regale dal 1253 al 1264. Il suo primogenito chiamavasi Nicolò, ch' egli, nel morire raccomandò alla tutela di Mariano de Serra. Mariano però, che fu il secondo di tal nome fra i dinasti Arborei, regnò di fatto, e di dritto dal 1265 fino al 1298, e tramandò il regno a Chiano o Giovanni suo figliuolo. Laonde i figli del conte di Capraia non godettero il frutto della usurpazione commessa dal loro padre (Ved. TOLA, *Dizion. Biogr. dei Sardi* ill. Vol. II. pag. 153-54, 224-25-26).

dictum Matheum et eius heredes et bona comuni Ianue siue infrascripto Tabellioni ut publice persone recipienti nomine comunis Ianue et cuiuscumque intererit, de habendo et tenendo ratas et firmas dictas oblationes et promissionem cum predictis additionibus et hiis que in decreto seu summa dicti consilii continentur, et de non ueniendo contra predicta. Et ad cetera omnia gerenda et facienda que in predictis et circa predicta occurrerint facienda seu gerenda seu promittenda; seu que in predictis et circa predicta expedire uidebuntur pro cautela et securitate comunis Ianue et cuiusque persone cuius interesse possit. Qui dominus Riccomus curator iurauit ad sancta domini Euangelia tactis sacrosanctis scripturis, et promisit michi Guilielmo Magnighi notario et tabellioni publico inscripto stipulanti nomine comunis Ianue et cuiuscumque intererit. Rem ipsius Mathei maioris annis octo, et minoris annis quatuordecim, saluam fore. Et utilia ipsius minoris gerere et inutilia pretermittere sub ypotheca et obligatione bonorum suorum. Et pro quo dicto domino Riccomo curatore dicti minoris sollempniter intercesserunt et fideiusserunt dominus Magninardus quondam domini Lazari miles, et dominus Bernardus Bolgarinus iudex Lucani ciues presentes, sub ypotheca et obligatione bonorum suorum, renuntpiantes omni iuri de principalibus primo conueniendis et beneficio epistole diui Adriani et noue constitutionis de duobus reis, et omni iuri quo vel quibus se a predicta obligatione modo quolibet tueri possent. Tenor autem dictarum oblationum et additionum et promissionis et decreti seu summe dicti consilii, talis est uidelicet. In anno domini milesimo ducentesimo nonagesimo secundo, die vigesima octaua madii. Dominus potestas comunis Ianue rexit consilium dicti comunis maius, et ansianorum, congregatum per cornum et canpanam more solito super infrascriptis, ex forma alterorum consiliorum siue tractatum. Et hec in presencia dominorum et abbatis Primo etc. etc. Item quid placet fieri super hiis que sunt oblata per comitem Loctum, et exposita et lecta in presenti consilio per Bartholomeum Pedebo. Tenor quorum infrascriptus est. Quam postea dictus dominus potestas facit et recipere super ea consilium intendit saluis semper capitulis comunis Ianue, et racionibus et suo iuramento precipiendo cuilibet consiliario quod non debeat consulere contra capitulum uel tractatum, et si daret *parel* (*sic*) partitam uel consilium reciperet contra capitula uel tractatum, illud non intendit seruare etc. Summa dicti consilii data partita per predictum potestatem in presencia examinerum huius consilii super positis infrascriptis ut infra continetur. Item fuit summa dicti consilii super facto et oblationibus comitis Locti secundum sententiam Guilielmi Cibo. saluis capitulis et ordinamentis et tractatibus et sacramento potestatis in sua firmitate manentibus uidelicet quod admittantur oblationes dicti comitis Locti. Et ultra quod ille libre uigintimilia de quibus fit mensio in oblationibus sint solummodo obligate comuni Ianue. Ita quod aliqua singularis persona non possit aliqua occasione habere regressum in dictis libris uiginti milibus. Et quod omnes terras quas comes Loctus et fratres habent infra confines datos comuni Ianue per instrumentum pacis de **castro Callari** et qui confines et terre date fuerunt comuni Ianue per comune

Pisanum, dimittant dicti comites comuni Ianue libere et quiete adueniente conditione siue casu, quod comune Ianue recuperaret **castrum Callari**. Oblationes sunt hee uidelicet. In nomine Domini amen. Dominus Robertus Aurie, Rubeus Saluaticus, Vassallus de campis, et Daniel de Albaris electi ad audienda que comes Loctus coram eis dicere uoluerit secundum formam consilii celebrati die vigesima madii. Tractauerunt cum ipso comite oblationem infrascriptam uidelicet comes Loctus de pisis de temptus in carceribus comunis Ianue offert pro se et descendentibus suis ex legitimo matrimonio infrascripta promittens se facturum et curaturum, quod comes Gueffus frater suus et alius frater nomine Matheus ea approbabunt et confirmabunt pro se et descendentibus suis ex legitimo matrimonio, nec in aliquo contrauenient que infrascripta si nobis placuerit firmabuntur postea sicut melius firmari poterunt in laude sapientum. Et primo offert deponere et consignare libras quindecim milia ianuinarum in comuni Ianue siue apud personas quas comune Ianue elegerit hoc modo quod ipsa moneta tota collocetur in possessionibus et implicetur intra certum terminum de quo conuenerunt inter partes, que possessiones site sint in Ianua uel districtu a capite montis usque Cogoletum, et a iugo infra uoluntate comunis Ianue, nomine tamen dicti comitis et fratrum suorum, et descendentium ab eis ut supra et eorum sint et gauditam et introitum dictarum possessionum ex quo dicta pecunia in ipsis implicita et collocata fuerit percipere possint. Et debeat predicta pecunia librarum quindecim milium ianuinarum perpetuo manere implicita in ciuitate Ianue uel districtu ut supra dictum est pro dictis comitibus et eorum descendentibus ut supra. Item offert facere securitatem de libris decem milibus ianuinarum. Quod infra decem annos proxime futuros ipse uel dicti fratres sui uel descendentes ex eis ex legitimo matrimonio implicuerit et implicuerint libras quinque milia ianuinarum in possessionibus positis in ciuitate Ianue uel districtu a capite montis usque cogoletum, et a iugo infra uoluntate comunis Ianue de quibus libris quinque milibus ianuinarum ex quo implicate fuerint id fiat et obseruetur secundum quod dictum est supra de libris quindecim milibus ianuinarum. Quam securitatem uel pro eo facient uel comunitates alique uel aliqua uel societas aliqua uel alique uel singulares persone sicut eam melius habere poterit et facere de qua securitate comune Ianue sit contentum et eius relinquatur hoc arbitrio et uoluntati. Item offert quod de omnibus possessionibus et introitibus siue pecunia et de omni mobili quos uel quas et quod unquam habebit in ciuitate Ianue uel districtu, uel supradicte persone habebunt aliquo tempore expendet et expendent in cotumo siue extimo seu dispendio comunis Ianue sicut ciues Ianue expendent et missiones reales facient per omnia sicut ciues Ianue. De personalibus autem promittunt et offerunt se facturos illud idem sicut ciues Ianue si erunt in Ianua uel districtu tunc temporis quando exercitus fiet preterquam in mari, quo casu quia marinarii non sunt possint dare cambia bona, que dando sint excusati ab eis in mari tantum. Item offert quod omnes de ciuitate Ianue et districtu et omnes habitantes a corno usque Monachum sint salui et securi liberi et

franchi in omnibus terris quas nunc habent et unquam habebunt ab omni dacia et collecta imposita et imponenda generaliter et specialiter emendo et uendendo intrando et exeundo terras eorum, in uictualibus et aliis quibuscumque rebus siue ipsa dacita et collecta sit realis seu personalis, nec in ipsa dacita seu collecta possit fraus committi per supradictas personas seu collectores eorum, liberando specialiter Ianuenses et districtuales et ipsam dacitam seu collectam colligendo seu colligi faciendo a contrahentibus cum Ianuensibus et districtualibus Ianue sicut hec per sapientes dictari poterunt. Item offert quod Ianuenses et districtuales sani et naufragi sint salui et securi in terris suis quas habet et predicti habent et in futurum habebunt tam in personis quam rebus. Item uult se obligare pro se et fratribus suis et descendentibus solenniter in laude sapientum secundum quod superius dictum est. Item offert et uult quod si per ipsum siue aliquem de predictis contrafieret uel delinqueret ipse uel aliquis de supradictis quod tociens quotiens contrafacerent et delinquerent condemnatio fieri possit in contrafaciente seu delinquente secundum qualitatem delicti seu excessus commissi in ciuitate Ianue uel districtu siue alibi contra Ianuenses aut districtuales Ianue arbitrio magistratus comunis Ianue secundum capitula ciuitatis Ianue et iura romana, prout in consimilibus ciues Ianue condemnarentur. Que condemnatio possit peti et exigi in hiis bonis tantum que habent in ciuitate Ianue et districtu. Ita quod pro predictis sint obligata ipsa bona que dicti comites et supradicte persone haberent aliquo tempore in ciuitate Ianue et districtu, pro quibus omnibus supradictis petit pro se et supradictis personis debere recipi in ciues Ianue quando hoc fieri poterit per comune Ianue, et posse perpetuo stare et morari ire et reddere libere Ianue et alibi ubicumque et in districtu Ianue scilicet a Clauaro usque cogoletum et a pontedecimo usque mare, et in aliis locis districtus Ianue, cum licentia et consensu comunis Ianue, hoc tamen modo et pacto quod in quocumque loco dicte persone uel aliqua earum erunt, uel erit non tractabunt uel tractabit aliquod damnum seu aliquam offensionem seu iniuriam comunis Ianue uel alicuius singularis persone de Ianua uel districtu. Et quod si sciuerint uel sciuerit aliquam personam collegium uel uniuersitatem contrarium facere bona fide et sine fraude disturbabunt et disturbabit quilibet eorum ubicumque essent uel esset, omnes et quoscumque tractatus et opera qui et que contra predicta seu aliquod predictorum fierent. Et si per se non possent uel posset illud nunciabunt uel nunciabit comuni Ianue et cuiumque singulari persone contra quam aliquid in suum preiudicium tractaretur quam cicius possent et posset, eo sane intellectu quod per hoc non teneatur aliquis eorum facere guerram. Item petit predictus comes quod quando pecunia predicta erit deposita et consignata in comuni Ianue uel apud idoneas personas ad uoluntatem comunis Ianue, et dicta securitas erit facta prout superius dictum est, et confirmata fuerint et ratificata per illos de quibus supra dictum est scilicet per fratres scilicet comitem Guelfum et Matheum uel heredes eius qui forte tunc uiuerent ipse comes Loctus quando et quomodo fieri poterit et qualiter debeat relaxari et absolui a carceribus

et uinculis in quibus detinetur. Et possit stare et morari ire et redire ad uoluntatem suam sicut supra dictum est. Est tamen intellectus dictorum sapientum quod ex supradictis quantitibus pecunie uidelicet ex libris quindecim milibus decem milia tradantur illis de credentia ad faciendum guerram Pisanis. Quas libras decem milia comune possit gaudere usque ad annos quinque, sine eo quod aliquid ex prouentu earum comune soluat quibus quinque annis finitis comune ipsas libras decem milia teneatur collocare sicut dictum est superius. Actum infrascripto loco. Anno die et indictione et coram infrascriptis testibus ad hec presentibus et rogatis. Dominus Riccomus Bulgarini suprascriptus curator constitutus Matheo filio quondam bone memorie domini comitis Vgolini de Donoratico et domini tercię partis regni Kallaritani, ut de cura continetur publice scripture manu mei notarii hec scribentis. Volens inuentarium facere de bonis dicti minoris annis quatuordecim et maioris annis octo, fecit in hunc modum, quia dixit in eius bonis inuenisse terciam partem castri de Donoratico et terciam partem castri de Bolgari et terciam partem montis Schudarii, et terciam partem iuris quod habebat dictus quondam comes Ugolinus in calcinaria et podere quod dicitur opecingorum et nonam partem regni Kallaritani et terciam partem poderis de Septimo et palatii et turris que sunt in ciuitate pisana cum eorum et cuiusque predictorum iuribus, et pertinentiis que fuerunt quondam domini Ugolini comitis predicti, protestando quod per predicta non sit sibi curator uel dicto Matheo minori preiudicium si res aliter se haberent aut si ita predicta non essent. Et quod si qua alia in bonis et iuribus dicti minoris inueniet huic inuentario addi faciet suo loco et tempore. Actum Luce in domo et palacio quod et quam suprascriptus Luce potestas habitat, que et quod est filiorum Falconis coram domino Nicholao Machonis iudice de Luca et domino Pagano Factinelli iudice de Luca et Giario Tadolini de Luca, et Arriguccio Lanfredo de Luca testibus presentibus et rogatis, anno suprascripto Domini millesimo ducentesimo nonagesimo secundo die quartadecima mensis iulii suprascripti, indictione quinta.

CXXXI *

Il conte Matteo del fu conte Ugolino di Donoratico, con l'autorità del suo curatore Riccomo Bulgarini, ratifica le offerte fatte dai suoi fratelli conte Guelfo, e conte Lotto al comune di Genova, come nell'atto precedente.

(1292, 15 luglio).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Docum. ant.*
Serie 3.^a mazz. 2, N.º 12.

In nomine Domini amen. Anno dominice natiuitatis Domini millesimo ducentesimo nonagesimo secundo indictione quinta die quinta decima mensis iulii. Infrascripto loco et coram infrascriptis testibus. Matheus filius bone memorie egregii ac magnifici viri quondam domini comitis Ugolini de Donoratico. In presencia consensu, et uoluntate domini Riccomi Bulgarini curatoris dicti Mathei

ad infrascripta, de qua cura apparet per publicum instrumentum scriptum manu mei Guglielmi notarii hec scribentis factum suprascripto anno et die et de inuentario ab eo facto est instrumentum publice scriptum manu mei Guglielmi notarii suprascripti nec non et ipse curator, curatorio nomine ipsius Mathei. In presencia potestatis presentis ac decretum et auctoritatem suam causa cognita interponentis, approbauerunt et confirmauerunt pro ipso Matheo et descendentes suis ex legitimo matrimonio oblationes et promissiones factas per nobilem uirum dominum comitem Lotum pro se et descendentes suis ex legitimo matrimonio comuni Ianue siue quibuscumque personis pro comuni Ianue. Que oblationes facte fuerunt seu propositae in consilio comunis Ianue. In anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo secundo die uigesima octaua madii. Et ea omnia que pro predicto domino comite siue pro parte ipsius in dicto consilio oblata seu proposita fuerunt dicta die, et ea omnia que ex decreto seu uoluntate dicti consilii dicta die addita fuerunt in dictis oblationibus dicti domini comitis Loti. Quarum oblationum et additionum et promissionis et decreti seu summe dicti consilii tenor inferius scriptus est promittentes tabellioni Guglielmo Maginghi de Luca stipulanti ut publice persone nomine comunis Ianue et cuiuscumque persone cuius intererit ratas et firmas habere et tenere dictas oblationes et promissionem cum predictis additionibus, et de hiis que in decreto seu summa dicti consilii continentur et contra non uenire in aliquo de predictis sub ypotheca et obligatione bonorum dicti minoris. Que omnia facta sunt et promissa ut supra. In presentia decreto et auctoritate dicti domini potestatis. Qui considerata utilitate dicti minoris statuit et decreuit predicta omnia per dictum minorem et eius curatorem predictum approbata et confirmata et promissa et obligata perpetuo rata et firma esse et inuolabiliter obseruari debere ut supra. Tenor autem dictarum oblationum et promissionis et decreti seu summe dicti consilii talis est uidelicet. In Dei nomine amen. In anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo secundo die uigesima octaua madii. Dominus potestas comunis Ianue rexit consilium dicti comunis maius, et ancianorum congregatum per cornum et campanam more solito super infrascriptis ex forma alterorum consiliorum siue tractatum et hoc in presencia dominorum et abatis, primo et etc. Item quod placet fieri super hiis que sunt oblata per comitem Lotum et exposita et lecta in presenti consilio per Bartholomeum Pedebio, tenor quorum infrascriptus est. Qui postea dominus potestas facit et recipere super ea consilium intendit saluis semper capitulis comunis Ianue et rationibus, et suo iuramento precipiendo cuilibet consiliario quod non debeat consulere contra capitulum uel tractatum, et si daret partitam uel consilium reciperet contra capitula uel tractatum illud non intendit seruare. Summa dicti consilii data partita per dominum potestatem in presencia examinatorum huius consilii super positis scriptis ut infra continetur. Item fuit summa dicti consilii super facto et oblationibus comitis Loti secundum sententiam Guglielmi Cibo saluis capitulis et ordinamentis et tractatibus et sacramento potestatis in sua firmitate manentibus, uidelicet quod admittantur oblationes dicti comitis Loti,

et ultra quod ille libre uigintimilia de quibus fit mensio in oblationibus sint solummodo obligate comuni Ianue. Ita quod aliqua singularis persona non possit aliqua occasione habere regressum in predictis libris uigintimilibus, et quod omnes terras quas comes Lotus et fratres habent infra confines datos comuni Ianue per instrumentum pacis de castro Kallari, et qui confines et terre date fuerunt comuni Ianue per comune Pisarum dimittant dicti comites comuni Ianue libere et quiete adueniente conditione siue casu quo comune Ianue recuperaret castrum Callari. Oblationes sunt hec. In nomine Domini. Amen. Dominus Obertus Aurie, Rubeus Saluaigris, Vassallus de campis et Daniel de Albario electi ad audienda que comes Lotus coram eis dicere uoluerit secundum formam consilii celebrati die martis uigesima madii tractauerunt cum ipso comite oblationem infrascriptam. Comes Lotus de Pisis detentus in carceribus comunis Ianue offert pro se et descendentes ex legitimo matrimonio infrascripta, promittens se facturum et curaturum quod comes Guefuf frater suus et alius frater nomine Matheus ea approbabit et confirmabit pro se et descendentes suis ex legitimo matrimonio nec in aliquo contrahent, que infrascripta si nobis placuerit firmabuntur postea sicut melius firmari poterunt in laude sapientum. Et primo offert deponere et consignare libras quindecim milia ianuinarum in comuni Ianue siue apud personas quas comune Ianue elegerit hoc modo quod ipsa moneta collocetur in possessionibus et implicetur infra certum terminum de quo conuenerit inter partes, que possessiones site sint in Ianua uel districtu a capite montis usque cogoletum et a Iugo infra in uoluntate comunis Ianue nomine tamen dicti comitis et fratrum suorum et descendentes ab eis ut supra et sint eorum et gaudita et introitum dictarum possessionum ex quo dicta pecunia in ipsis implicita et collocata fuerit percipere possint. Et debeat dicta pecunia librarum quindicim milium perpetuo manere implicita in ciuitate Ianue uel districtu ut superius dictum est pro dictis comitibus et eorum descendentes ut supra. Item offert facere securitatem de libris decem milibus ianuinarum quod infra decem annos proxime futuros ipse uel dicti fratres sui uel descendentes ex eis ex legitimo matrimonio implicuerit et implicuerint libras quindecim milia ianuinarum in possessionibus positas in ciuitate Ianue uel districtu a capite montis usque cogoletum et a Iugo infra in uoluntate comunis Ianue, de quibus quinque milibus libris ianuinarum ex quo implicita fuerint id fiat et obseruetur sicut dictum est supra de libris quindecim milibus ianuinarum, quam securitatem pro eo facient uel comunitates alique uel aliqua uel societas aliqua uel alique uel singulares persone sicut eam melius habere poterit et facere de qua securitate comune sit contentum et eius relinquat hoc arbitrio et uoluntati. Item offert quod de omnibus possessionibus et introitibus siue pecunia et de omni mobili quos uel quas et quod unquam habebit in ciuitate Ianue uel districtu uel supradicte persone habebunt aliquo tempore expendet et expendent in cotumo siue extimo comunis Ianue sicut ciues Ianue expendent et missiones reales facient per omnia sicut ciues Ianue. De personalibus autem promittunt et offerunt se facturos illud idem sicut ciues Ianue

si erunt in Ianua uel districtu tunc temporis quando exercitus fiet preter quam in mari quo casu quia marinarii non sunt possint dare cambia bona et dando sint excusati ab eis in mari tantum. Item offert quod omnes de ciuitate Ianue et districtu et omnes habitantes a corno usque Monachum sint salui et securi liberi et franchi in omnibus terris quas nunc habent et unquam habebunt ab omni dacita et collecta imposita et imponenda generaliter et specialiter emendo et uendendo intrando et exeundo terras eorum in uictualibus et aliis quibuscumque rebus siue ipsa dacita seu collecta sit realis siue personalis nec in ipsa dacita seu collecta possit fraus committi per supradictas personas seu collectores eorum liberando specialiter Ianuenses et districtuales et ipsam dacitam seu collectam colligendo seu colligi faciendo a contrahentibus cum Ianuensibus et districtualibus Ianue, sicut hec per sapientes dictari poterunt. Item offert quod Ianuenses et districtuales sani et naufragi sint salui et securi in terris suis quas habet et predicti habent et in futurum habebunt tam in personis quam in rebus. Item uult se obligare pro se et fratribus suis et descendentibus sollemniter in laude sapientum secundum quod superius dictum est. Item offert et uult quod si per ipsum uel aliquem de predictis contraferet uel delinqueret ipse uel aliquis de supradictis quod tollens quotiens contraferent et delinquerent condemnatio fieri possit in contrafacientem seu delinquentem secundum qualitatem delicti seu excessus commissi in ciuitate Ianue uel districtu siue alibi contra Ianuenses aut districtuales Ianue, arbitrio magistratus comunis Ianue secundum capitula ciuitatis Ianue et iura romana, prout in consimilibus ciues Ianue condemnarentur. Que condemnatio possit peti et exigi in hiis bonis tantum que habent in ciuitate Ianue et districtu. Ita quod pro predictis sint obligata ipsa bona que dicti comites et supradicte persone haberent aliquo tempore in ciuitate Ianue et districtu. pro quibus omnibus supradictis petit pro se et supradictis personis debere recipi in ciues Ianue quando hoc fieri poterit per comune Ianue, et posse perpetuo stare et morari ire et reddere libere Ianue et alibi ubicumque et in districtu Ianue scilicet a Clauaro usque cogoletum et a pontedecimo usque mare et in aliis locis districtus Ianue, cum licentia et consensu comunis Ianue, hoc tamen modo et pacto, quod in quocumque loco dicte persone uel aliqua earum erunt uel erit non tractabunt uel tractabit aliquod dandum seu aliquam offensionem seu iniuriam comunis Ianue uel alicuius singularis persone de Ianua uel districtu, et quod si sciuerint uel sciuerit aliquam personam collegium uel uniuersitatem contrarium facere bona fide sine fraude disturbabunt seu disturbabit quilibet eorum ubicumque essent uel esset omnes et quoscumque tractatus et opera que contra predicta seu aliquod predictorum fierent. Et si per se non possent seu posset illud nunciabunt uel nunciabit comuni Ianue et cuiusque singulari persone contra quam aliquid in suum preiudicium tractaretur quam citius posset et possent, eo sane intellecto quod per hoc non teneatur aliquis eorum facere guerram. Item petit dictus comes quod quando pecunia predicta erit deposita et consignata in comuni Ianue uel apud idoneas personas ad uoluntatem comunis Ianue et dicta securitas erit facta prout supe-

rius dictum est et confirmata fuerint et ratificata per illos de quibus supra dictum est scilicet per fratres scilicet comitem Guelfum et Matheum uel heredes eius qui tunc uiuerent forte, ipse comes Lotus quando et quomodo fieri poterit et qualiter debeat relaxari et absolui a carceribus et uinculis in quibus detinetur. Et possit stare et morari ire et reddere ad uoluntatem suam, sicut supra dictum est. Est tamen intellectus dictorum sapientum, quod ex supradictis quantitibus pecunie, uidelicet ex libris quindecim milibus decem milia tradantur illis de credentia ad faciendum guerram Pisanis quas libras decem milia comune possit gaudere usque ad annos quinque sine eo quod aliquid ex prouentu earum comune soluat. Quibus quinque annis finitis comune ipsas libras decem milia teneatur collocare sicut dictum est superius. Actum Luce in domo et palatio quod et quam dictus Lucanus potestas habitat que et quod est filiorum Falconis, coram domino Nicholao Mathonis iudice de Luca, et domino Pagano Faitinelli de Luca iudice et Giario Tadolini de Luca et Arriguccio Lanfredi de Luca testibus ad hec presentibus et rogatis. Anno a natiuitate domini millesimo ducentesimo nonagesimo secundo indictione quinta die quarta decima mensis iulii.

Ego Guilielmus quondam Arrigi Maginchi de Luca Sacri imperii iudex ordinarius et notarius suprascriptis Luce interfui et rogatus suprascripta omnia scripsi et meo signo et nomine publicando firmavi.

Ego Rollandinus de Richardo sacri palatii notarius hec exempla extraxi et exemplum ex publicis instrumentis scriptis manu suprascripti Guilielmi notarii, sicut in eis uidi et legi nichil addito uel diminuto nisi forte littera uel sillaba titulo seu puncto abreuiationis causa, sententia non mutata, de mandato tamen domini Danii de Osenaygo ciuitatis Ianue potestatis presentibus testibus Iohanne bonihominis, loysio caluo cancellariis comunis Ianue et Iacobo de Albario notario. millesimo tercentesimo primo. Indictione decima tertia. die uigesima iunii.

CXXXII*.

Riccomio Bolgarini curatore del conte Matteo del già conte Ugolino di Donoratico fa l'inventario dei beni spettanti al detto minore, fra i quali sono pure notati quelli, ch'esistevano in Sardegna.

(1292, 30 agosto).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Docum. ant. mazz.* 6, N.° 10.

In nomine Domini amen. Tenore huius pateat omnibus euidenter, quod dominus Riccomus Bolgarini curator constitutus Matheo filio quondam bone memorie domini comitis Ugolini de Donoratico, et domini tertie partis regni Kallaritani, ut de cura continetur publice scripture manu Guillelmi Maginchi notarii. Volens secundum tenorem legum inventarium facere de bonis dicti minoris, in presentia, decreto, et auctoritate domini Guillelmi de Oldoynis potestatis Lucanensis presentis, ac decretum, et auctoritatem suam, causa cognita interponentis, premissis

prius ab ipso curatore manu propria venerabili signo crucis : † : adhibitis, et convocatis testibus infrascriptis, et viris bone oppinionis, et idoneam substantiam possidentibus, ac fide dignis, et dictos curatorem et Matheum cognoscentibus, ac nullius fraudis, vel malitie circa hec adhibite consciis, adhibitis quoque publicis personis, videlicet Villano Panichi, Salimbene Guidi, Bartholomeo Pauli, et Thomaso Orlandi Leonis tabelionibus publicis, predicto curatore, ac iussu ipsius se se subscribentibus, omni fraude, et malignitate remota, dictum inventarium de bonis dicti minoris fecit in hunc modum, videlicet quia dixit in eius bonis invenisse **terciam partem castri de Donnoratico, et tertiam partem castri de Bolgari, et tertiam partem montis Scudarii, et tertiam partem iuris, quod habebat dictus quondam comes Ugolinus in Calcinaria, et podere, quod dicitur Opethingorum, et nonam partem regni Kallaritani** ⁽¹⁾; et tertiam partem poderis de Septimo et Palaeii, et turris que sunt in civitate Pisana; et tertiam partem poderis de Campo, cum eorum, et cuiusque predictorum iuribus et pertinentiis, que fuerunt quondam domini Ugolini comitis predicti, protestando quod predicta non sint sibi curatori, vel dicto minori Matheo preiudicium si res aliter se haberent; aut si ita predicta non essent; et quod si qua alia in bonis, et iuribus dicti minoris inveniret huic inventario addi faciet suo loco, et tempore. Actum Luce in **palatio Sancti Michaelis in foro**, ubi tenentur consilia Lucani communis, presentibus dominis Lambertuccio Baldiccioni milite, et Nicolao Maconis iudice, et dominis Maghinardo Lazani, et Gerardino Simonetti testibus ad hec qui sic adseruerunt ut supra. Anno nativitatis Domini millesimo ducentesimo nonagesimo secundo, indictione quinta, die trigesimo mensis augusti.

Ego Guido Ritoldi notarius de Calcinaria quondam filius imperialis aule notarius predictis omnibus interfui, et hanc inde cartam scribere rogatus scripsi, et firmavi, et in publicam formam redegi.

Thomasus quondam Orlandi Leonis de Luca iudex, et notarius publicus imperiali auctoritate super dicto inventario adhibitus a curatore predicto una cum suprascripto Guido, et aliis infrascriptis presens fui predictae inventarii confectioni pro curatore predicto, et huic inventario pro dicto curatore me subscripsi.

Ego Bartholomeus Pauli de Bozano civis Lucanensis imperiali auctoritate iudex ordinarius, et notarius publicus suprascripto inventario adhibitus a curatore predicto una cum suprascriptis Guido et Thomaso, et aliis infrascriptis presens fui predictae inventarii confectioni pro curatore predicto, et huic inventario pro dicto curatore me subscripsi.

Villanus Panichi imperialis aule iudex ordinarius, et notarius publicus suprascripto inventario adhibitus a curatore predicto una cum suprascriptis Guido, Thomaso, et Bartholomeo, et infrascriptis presens fui predictae inventarii confectioni pro curatore predicto, et huic inventario pro dicto curatore me subscripsi.

Ego Salimbene Guidi imperiali auctoritate iudex, et notarius suprascripto inventario cum dicto Guidone scribente,

(1) Cioè il terzo della terza parte di detto regno spettante al conte Ugolino di lui padre. Gli altri due terzi spettavano ai suoi fratelli e coeredi conte Guelfo, e conte Lotto.

et Thomasio et Bartholomeo, et Villano tabellionibus a suprascripto curatore adhibitus presens interfui predictae inventarii confectioni pro curatore predicto, et huic inventario pro dicto curatore me subscripsi.

CXXXIII*.

Il conte Lotto di Donoratico, per se, e pe' suoi fratelli conte Guelfo, e Matteo, deviene a patti col comune di Genova, ond'egli, e detti suoi fratelli siano ricevuti nella cittadinanza genovese; e fra i patti vi è pur quello di cedere al mentovato comune tutte le loro possessioni esistenti dentro i confini del castello di Cagliari stabiliti dall'atto di pace del 15 aprile 1288 segnato tra Genova e Pisa, tosto che la prima ricupererà il mentovato castello.

(1292, 16 settembre)

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Docum. ant.*
Serie 3.^a mazz. 6, N.º 11.

In nomine sancte et individue Trinitatis patris et filii et spiritus sancti. Ad honorem domini nostri Ihesu Christi et beatissime et gloriose Virginis Marie matris eius et beatorum sanctorum Iohannis Baptiste et Laurencii martiris rectorum et gubernatorum comunis Ianue et beati Georgii uexiliferi dicti comunis Ianue et beatorum apostolorum Symonis et Iude defensorum et protectorum populi ianuensis et uictoriosissimi martiris sancti Sisti et totius celestis curie. infrascriptas conuentiones et pacta promissiones et obligationes fecerunt inter se se aduincem Obertus Paxius iurisperitus ciuis Ianue syndicus comunis Ianue ut de syndicatu apparet per instrumentum scriptum manu Lanfranci de Valario notarii hoc anno de mense presenti nomine et uice comunis Ianue et pro ipso comuni ex una parte et magnificus uir dominus comes Lotus de Donoratico pro se et nomine suo et nomine et uice magnificorum uirorum dominorum comitis Guelfi et Mathei fratrum ipsius et pro ipsis et pro descendentes ex se et predictis fratribus eius ex legitimo matrimonio ex altera uidelicet quia dictus dominus comes Lotus dicto nomine promisit et conuenit dicto Oberto stipulanti nomine comunis Ianue infrascripta et facere et curare quod infrascripta attendentur et obseruabuntur ut inferius continetur uidelicet quod ex illis libris quindecim milibus ianuinarum de quibus factum est depositum per dictum dominum comitem Lotum apud Paschalem de palacio. Preciualem Cigalam. Paschalem de Albario. et Symonem Speciarium notarios ciues Ianue recipientes nomine comunis Ianue secundum tenorem instrumenti publici scripti manu Lanfranci de Podio notarii hoc anno die xxiii. augusti ex forma oblationum ipsius domini comitis Loti lectarum seu propositarum in consilio comunis Ianue die xxviii. mensis madii proxime preteriti ut continetur in scriptura inde facta et scripta dicta die in cartulario in quo decreta consiliorum comunis Ianue scripta sunt et de quibus libris quindecim milibus sapientes uigintiquatuor credencie constituti super guerra Pisarum iam habuerunt et receperunt libras decem milia ianuinarum de uoluntate

comunis Ianue et dicti domini comitis Loti pro guerra facienda Pisanis et ad quas soluendas et restituendas comune Ianue tenetur demum usque ad annos quinque sine eo quod comune Ianue aliquid ex prouentu uel pro prouentu earum soluat prout fieri et esse debebat ex forma dictarum oblationum. implicabit pro se et dictis fratribus et descendentes ex eo ex legitimo matrimonio libras quinquemilia ianuinarum in possessionibus sitis in Ianua uel districtu a capite montis usque cogoletum et a iugo infra in uoluntate comunis Ianue infra terminum de quo conuenerit inter ipsum dominum comitem Lotum seu eius heredem dicto nomine ex una parte et dictum comune Ianue ex altera. et de reliquis libris decemmilibus consentit ex nunc nomine suo et supradictarum personarum et descendentes ex eis ex legitimo matrimonio quod collocentur elapso dicto tempore quinque annorum per comune Ianue nomine ipsius domini comitis Loti et dictorum fratrum suorum et descendentes ex eis ex legitimo matrimonio in possessionibus sitis infra dictos confines in uoluntate comunis Ianue. que possessiones omnes in quibus implicita fuerit dicta summa librarum quindecim milium ianuinarum sint ipsius domini comitis Loti et dictorum fratrum suorum et descendentes ex eis ex legitimo matrimonio et gaudiam et introitum ipsarum possessionum percipere possint. ita tamen quod dicta summa librarum quindecim milium ianuinarum perpetuo maneat implicita in ciuitate Ianue uel districtu ut supra dictum est pro dictis comitibus et eorum descendentes ut supra. item quod faciet securitatem per comunitates ciuitatum que iam per consilium Ianue super hoc habitum approbate sunt seu approbantur de libris decemmilibus ianuinarum computata securitate que iam facta est pro dicto domino comite Loto de libris tribus milibus ianuinarum per comune Luce seu syndicum ipsius comunis Luce nomine ipsius comunis predictis quatuor recipientibus nomine comunis Ianue seu aliis qui deputarentur per comune Ianue de qua securitate continetur in instrumento publico scripto manu Lanfranci de podio notarii hoc anno die xxviii. augusti quod infra decem annos proxime futuros a die xxviii. mensis madii proxime preteriti ipse comes Lotus uel dicti fratres sui uel descendentes ex eis ex legitimo matrimonio implicabunt et facere et curare quod implicabuntur per se uel dictos fratres suos uel descendentes ex eis ex legitimo matrimonio infra dictum tempus decem annorum libras quinquemilia ianuinarum in possessionibus positas in ciuitate Ianue uel districtu infra dictos fines que possessiones in quibus dicte libe quinquemilia implicite fuerint sint et esse debeant eiusdem iuris status et condicionis sicut supradictum est de aliis possessionibus in quibus implicite fuerint dicte libe quindecim milia eo tamen saluo et acto quod possessiones in quibus implicite fuerint dicte pecunie quantitates omnes sint solummodo obligate et obnoxie comuni Ianue. ita quod aliqua singularis persona non possit aliqua occasione habere regressum in ipsis possessionibus et ipsas ex nunc obligat dicto syndico recipienti dicto nomine. Item quod dictus comes Lotus dimittet et faciet et curabit quod fratres ipsius dimittent per se et heredes suos comuni Ianue libere et quiete adueniente condicione siue casu quod comune Ianue recuperaret ca-

strum Castri omnes terras quas haberent infra confines datos comuni Ianue de castro Castri per instrumentum pacis inite inter comune Ianue et comune Pisarum quod instrumentum scriptum fuit manu plurium notariorum mccc. octuagesimo octauo die xv. aprilis et que terre infra dictos fines date fuerunt comuni Ianue per comune Pisarum ex tenore dicte pacis. Item quod ipse dominus comes Lotus pro se et nomine suo et descendentes ex eo ex legitimo matrimonio et nomine dictorum fratrum suorum et descendentes ex eis expendet et faciet et curabit quod expendetur per dictos fratres suos et descendentes ex eis ex legitimo matrimonio de omnibus possessionibus et introitibus siue pecunia et de omni mobili quas quos et quod unquam habebunt in ciuitate Ianue uel districtu et quocumque tempore in cotumo siue dispendio comunis Ianue et in ipso comuni sicut ciues Ianue expendent et missiones reales facient per omnia sicut ciues Ianue. de personalibus autem auariis faciet et facere promittit ipse comes Lotus per se et descendentes ex ipso ex legitimo matrimonio et se facturum et curaturum promittit quod dicti fratres ipsius per se et descendentes ex eis ex legitimo matrimonio facient illud idem sicut ciues Ianue. si ipsi comites predicti seu eorum descendentes ex legitimo matrimonio erunt in Ianua uel districtu tunc temporis quando exercitus fiet preterquam in mari quo casu possint dicti comites dare cambia bona quibus datis excusentur ab ipsis personalibus auariis in mari tantum. Item quod faciet et curabit quod omnes de ciuitate Ianue et districtu et omnes habitantes a Coruo usque Monachum erunt salui et securi liberi et franchi sani et naufragi tam in personis quam rebus in omnibus terris quas dictus comes Lotus et dicti fratres eius et descendentes ex eis habent et unquam habebunt ipsi uel aliquis eorum ab omni dacita collecta seu exactione uel drictu imposita et imponenda generaliter et specialiter intrando et exeundo terras ipsorum et cuiuslibet eorum seu que per ipsos uel per aliquem ipsorum distringerentur emendo et uendendo et cuiuslibet generis contractus seu quocumque commercium ineundo et celebrando seu faciendo in uictualibus et aliis quibuscumque rebus siue ipsa dacita seu exactio uel drictus sit realis uel personalis. ita quod in ipsa dacita uel collecta exactione seu drictu non committetur per predictos comites uel per descendentes ex eis uel aliquo eorum seu collectores aliquos alicuius dacite collecte exactionis seu drictus fraus aliqua in lesionem seu detrimentum uel grauamen Ianuensium et hominum de districtu Ianue seu hominum habitantium a Coruo usque Monachum directe uel eciam indirecte colligendo seu percipiendo seu colligi faciendo dacitam collectam exactionem uel drictum a contrahentibus seu commercium aliquod ineuntibus cum Ianuensibus seu districtualibus Ianue quocumque nomine censeatur. Item quod si per ipsum dominum comitem Lotum siue aliquem de predictis delictum aliquod uel aliquid illicitum committeretur seu excessus aliquis fieret quod totiens quociens delictum uel illicitum aliquod commissum fuerit seu excessus aliquis factus fuerit per ipsum comitem seu aliquem de predictis fieri possit et debeat in ipsum delinquentem seu illicitum aliquod committentem uel excessum facientem condempnatio per magistratus comunis Ianue secun-

dum qualitatem delicti seu illiciti et excessus commissi in Ianua uel in districtu et eciam alibi contra Ianuenses et districtuales Ianue arbitrio magistratus comunis Ianue secundum capitula ciuitatis Ianue et iura romana prout in consimilibus ciues Ianue condempnarentur et condempnatio facta peti et exigi possit in his bonis tantum que dicti comites Lotus et eius fratres seu descendentes ex ipsis ex legitimo matrimonio haberent in ciuitate Ianue et districtu, ita quod pro predictis ipsa bona que predicti comites et omnes descendentes ex eis ex legitimo matrimonio aliquo tempore habuerint in ciuitate Ianue uel districtu sint obligata et ipsa bona ex nunc dictus comes Lotus dictis nominibus obligat predicto Oberto recipienti nomine dicti comunis Ianue et per ipsum ipsi comuni Ianue. Item quod in quocumque loco dicti comes Lotus et fratres ipsius et descendentes ex ipsis uel aliquo eorum ex legitimo matrimonio erunt uel fuerint non tractabunt aliquod dampnum siue aliquam offensionem seu iniuriam comunis Ianue uel alicuius singularis persone de Ianua uel districtu et quod si scuerint ipsi uel aliquis ipsorum aliquam personam collegium siue uniuersitatem aliquid ex predictis facere uel tractare bona fide et sine fraude illud disturbabunt ipsi et quilibet eorum ubicumque essent et quoscumque tractatus et opera que super predictis uel aliquo predictorum seu circa predicta uel aliquod predictorum fierent similiter bona fide et sine fraude disturbabunt et si per se non possent illud nunciabunt ipsi et quilibet ipsorum comuni Ianue et cuiumque singulari persone in cuius preiudicium aliquid tractaretur quamcuius poterunt, saluo tamen quod per hoc non teneatur aliquis eorum facere guerram. Versa uice predictus Obertus Paxius syndicus comunis Ianue nomine et uice ipsius comunis Ianue pro predictis promisit dicto domino comiti Loto stipulanti nomine suo proprio et nomine dictorum dominorum comitis Guelfi et Mathei fratrum ipsius et descendendum ex eis ex legitimo matrimonio et pro descendendum ex ipso domino comite Loto ex legitimo matrimonio recipere seu quod comune Ianue recipiet ipsum dominum comitem Lotum et dictos fratres in ciues Ianue quando hoc fieri poterit per comune Ianue. Et quod dictus dominus comes Lotus et dicti eius fratres et descendentes ex ipsis ex legitimo matrimonio poterunt perpetuo stare et morari ire et redire libere Ianue et alibi ubicumque et in districtu Ianue scilicet a Clauaro usque Cogoletum et a Pontedecimo usque mare et in aliis locis districtus Ianue cum licentia et consensu comunis Ianue. Item quod quando dicta securitas de libris decemmilibus Ianuinorum facta fuerit ut superius continetur et predicta omnia confirmata fuerint et ratificata per dictos dominos comitem Guelfum et Matheum fratres dicti domini comitis Loti uel heredes illius ex predictis qui forte tunc non uiueret comune Ianue ipsum comitem Lotum a carceribus et uinculis et omni custodia qua nunc est quando et quomodo fieri poterit et qualiter relaxabit et absoluet, ita quod abinde in antea poterit stare et morari ire et redire ad uoluntatem suam sicut dictum est. Item quod dictum comune Ianue finitis dictis quinque annis usque ad quos demum tenetur soluere et restituere dictas libras decemmilias ut supradictum est infra menses tres postquam potestati seu rectori comunis Ianue super

hoc denunciatio facta fuerit per predictos comites uel aliquem ipsorum seu per descendentes ex legitimo matrimonio ex eis uel aliquorum eorum seu per eorum uel alicuius eorum procuratorem seu noncium legitimum ad hoc specialiter constitutum collocabit ipsas libras decemmilias nomine ipsius domini comitis Loti et dictorum fratrum suorum et descendendum ex eis ex legitimo matrimonio in possessionibus sitis infra dictos fines in uoluntate comunis Ianue que libre decemmilias erunt et manere debent perpetuo implicite in ipsis possessionibus et ipse possessiones erunt et esse debent in ea condicione statu et modo per omnia ut supradictum est de aliis possessionibus in quibus implicite erunt alie summe supradicte. Que omnia et singula promiserunt dicte partes dictis nominibus inter se adinuicem attendere complere et obseruare et contra in aliquo non facere uel uenire. Alioquin penam marcharum decemmilium boni argenti inter se adinuicem promiserunt ratis manentibus supradictis pro qua pena et predictis omnibus obseruandis omnia bona eorum habita et habenda pignori obligarunt. Videlicet dictus comes Lotus omnia bona sua et dictorum fratrum suorum et dictus syndicus bona comunis Ianue que per capitulum obligari non prohibentur et ad maiorem cautelam et firmitatem predictorum omnium et singulorum iurauit sacramento corporaliter prestito dictus dominus comes Lotus bona fide et sine fraude omnia et singula suprascripta attendere complere et obseruare et in nullo contrafacere uel uenire. Actum Ianue in palacio heredum quondam Alberti de Flisco anno dominice natiuitatis millesimo ducentesimo LXXXII, indicione quarta die xvi. septembris circa terciam. Testes Lanfranchus Pignolus, Petrus Vgolini iudices, Symon Grillus, Obertus Spinula miles, Manuel Spinula, Nicola Spinula, Petrus Dardella notarius, Vanes Gatarellus et Fredericus de Fabro.

Ego Iacobus de Albario notarius rogatus scripsi.

CXXXIV.

Quietanze relative agli annui censi, che il monistero di Monte Cassino riscuoteua dalle chiese, e monisteri del suo Ordine esistenti in Sardegna, spedite a favore di Landolfo de Villa abate del monistero di santa Maria di Thergo da Fr. Bartolommeo Altribusio di Piedimonte, ed a favore di quest'ultimo da Tommaso abate del suddetto monistero di Monte Cassino.

(1293, 2 novembre, e 17 giugno seg.)

Dal Gattola, *Hist. Abbat. Cassin.*, part. I, pag. 499.

Die 17 iunii xv indictionis apud S. Germanum. Nos Thomas Dei gratia Cassinensis abbas praesenti scripto fatemur praesentialiter recepisse, et habuisse per manus dilecti in Christo filii Bartholomei de Altribolsia de villa Pedemontis a carissimo in Christo fratre Landolfo de villa abbate monasterii S. Mariae de Thergo de Sardinia pro censu nobis debito ab eadem ecclesia pro duobus annis proximis preteritis a primo futuro festo S. Petri presentis xv. indictionis retro numerandis libras denariorum Ianuen-

sium sexaginta, que valent in auro uncias quindecim: item a fratre Petro de Palumbaria priore S. Michaelis de Forclesiis (i. e. Ferruceis) per manus eiusdem Bartholomei pro praedicto censu nobis debito ab eadem ecclesia pro uno anno proximo futuro, et uno anno et dimidio primo futuro a praedicto festo S. Petri in antea numerandis libras praedictorum denariorum triginta septem, et mediam, quae valent in auro uncias novem, tarenos undecim, et grana quinque. Item a fratre Nicolao de Ianua priore S. Nicolai de Solio pro praedicto censu nobis debito pro duobus annis proximis praeteritis, et pro quatuor annis proximis futuris primae, secundae, tertiae et quartae indictionis per manus eiusdem Bartholomei libras denariorum ipsorum nonaginta, quae valent in auro uncias viginti, et duas, et mediam. Item a fratre Landulfo praedicto pro **ecclesia S. Petri de Nurchi** per manus eiusdem Bartholomei pro duobus annis proximis praeteritis, et quatuor annis proximis futuris praedictarum primae, secundae, tertiae et quartae indictionis libras praedictorum denariorum triginta, quae valent uncias septem, et mediam. Item a praedicto fratre Landulfo per manus eiusdem Bartholomaei pro **ecclesia S. Petri de Wlphi** (i. e. *Nugulphi* o *Nugulbi*) pro uno anno proximo praeterito, et tribus annis proximis futuris, videlicet primae, secundae, et tertiae indictionis libras praedictorum denariorum quatuor, quae valent in auro unciam unam. Quae tota praedicta pecunia reducta in uncias auri est in summa unciarum quinquaginta quatuor, tarenorum undecim, et granorum quinque. Unde ad futuram memoriam, et tam praedictarum ecclesiarum, quam praedictorum fratrum cautelam, et praedicti Bartholomaei, praesentem apodixam tibi extendi fieri mandavimus nostro sigillo munitam.

In aeterni Dei nomine amen. Ex hoc publico instrumento sit omnibus manifestum, quod venerabilis frater Landolfus Dei gratia monasterii S. Mariae de Thergo, et Legatarius Sardiniae ven. Patris domni Pontii Abbatis Montis Cassinensis recepit litteras ipsius domini Pontii Abbatis, quod cum Bartholomaeo de Altribusio de villa Pedismontis sac. satisfacerentur de unciis aurei quadraginta, de censu ecclesiarum in Sardinia positarum pertinentium ad monasterium Cassinense de duobus annis a festo Petri proximum praeterito in antea numerandis. Quas uncias dictus Abbas Cassinensis confitetur se a dicto Bartholomaeo de Altribusio mutuo gratia habuisse, et recepisse, sicut apparet per litteras ipsius domini Abbatis Cassinensis communitas bulla plumbea. Unde praedictus Bartholomaeus confitetur se habuisse, et recepisse a supradicto fratre Landulfo Abbate S. Mariae de Thergo dictas uncias quadraginta aurei deducendo de censu ecclesiae S. Nicolai de Solio, de quo nihil habere potuit propter prioris absentiam; et etiam census **S. Nicolai de Gurgo**, quem ipse dominus Abbas dicitur recepisse pro uno anno, et census **S. Petri de Nurchi**, quem solvit frater Petrus de Arpino Aquino sicut per confessionem dicti prioris apparet. Vocans se dictus Bartholomaeus a supradicto fratre Landulfo abbate de Thergo de praedictis unciis quadraginta aurei bene quietum, et satis factum. Et inde supradictum fratrem Landulfum, et monasterium de Thergo, et monasterium Cassinense, et successores absoluit, et liberavit, renunciando exceptioni non habitatum et receptorum dictarum unciarum quadraginta aurei, et omni

aliae exceptioni, doli mali, et consulti. Promittens, et conveniens suprascriptus Bartholomeus de Altribusio per stipulationem solemnem dicto fratri Landulfo abbati plus non petere, nec peti consentire de praedictis unciis quadraginta aurei per se, neque per alium, aliqua causa, vel exceptione in iudicio, vel extra, sed ipsum fratrem Landulfum Abbatem legitime ab omni persona petenti, et imbriganti defendere, et disbrigare, et indemnem conservare, et author, et defensor inde erit, et semper existet cum omnibus suis, suorumque haeredum, et expensis. Alioquin poenam dupli suprascriptarum unciarum quadraginta aurei cum restitutione damnorum, et expensarum, quae propterea fient, et obligatione omnium suorum bonorum praesentium, et futurorum, renunciando privilegio fori, iuri canonico, consultus senato, et omni alio iure, et auxilio eidem competenti, et competituro contra praedicta taliter ea Rainerium notarium scribere rogaverunt.

Actum Sardiniae extra civitatem Sassi⁽¹⁾ in orto archiepiscopatus Torritani, praesentibus Ioanne Tarso ortolano ipsius orti, et Hoblino Calgario filio venite consi, Testibus ad haec vocatis, et rogatis, incarnationis anni 1293, indictione 6, quarta nonas novembris, pro uno anno. Ego Rainerius de Sassi Bonanni Pisani imperiali auth. notarius, et iudex ordinarius praedictis omnibus interfui, et rogatus scripsi, et firmavi.

CXXXV.

*Atto di confederazione tra il Comune di Sassari,
e il Comune di Genova.*⁽²⁾

(1294, 24 marzo).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, pag. 182. ⁽³⁾

CONVENTIO SASSARI.

In aeterni Dei nomine amen. Ex hac publice scripture serie omnibus sit notum. Domine Iohannes Boni hominis cancellarius comunis Ianue, syndicus dominorum potestatis, abbas populi⁽⁴⁾, ancianorum consilij et comunis civitatis

(1) Sassi, cioè Sassari; dal che si vede che nel 1293 Porto annesso al palazzo arcivescovile trovavasi fuori del perimetro della città.

(2) Il testo di quest'atto fu da noi pubblicato nel 1850 col CODICE DEGLI STATUTI DELLA REPUBBLICA DI SASSARI (Cagliari, Tipog. TIMON, vol. 1 in-4.^o); e lo riproduciamo nel presente CODICE con le note medesime.

(3) Dall'unico volume membranaceo ed originale *Libri Iurium* dell'antica repubblica di Genova, che si conserva nei mentovati archivi. Sanno gli eruditi, che questo Libro prezioso era diviso in sette volumi, come si ricava dalla relazione fattane nel principio di questo secolo dal signor Silvestro de Sacy all'accademia di Parigi (ved. *Memoir. de l'Institut. de Franc. Class. Histor. et Litterair.* Tom. III. pag. 85; e *Class. des Inscript. et Bell. Lettres*, Tom VII. pag. 292), e perciò mi rimango dal farne parola. Del volume esistente nei Regii Archivi di Corte di Torino, che nel 1839 è stato da me consultato ed esaminato con diligenza, ne do la descrizione nel *Proemio* ai documenti del secolo XIII del mio *Codice Diplomatico di Sardegna*. Quindi mi restringo a far notare, che ora per la prima volta viene in luce, per opera mia, l'atto originale della convenzione e confederazione della repubblica di Genova colla repubblica di Sassari; monumento capitale ed importantissimo, che congiunge le memorie antiche del nostro paese alle splendide ricordanze dei municipi italiani del secolo XIII.

(4) L'abate del popolo, ossia capo rappresentante il popolo, era una carica di onore nell'antica repubblica genovese. Fu istituita

Ianue, nomine et vice dictorum dominorum potestatis abbatibus ancianorum consilij et comunis civitatis Ianue, ut de sindicatu constat per instrumentum scriptum manu Enrici de Savignono notarii, sub anno dominice nativitate millesimo ducentesimo nonagesimo quarto die XIII marcij ex una parte. Et domini Dorbinus Henuaca, Blaxius Mannatus, Guantinus Pilalbus, Leonardus de Campo, et Gasconus Capra ambaxatores, procuratores, sindici et nuncii speciales dominorum Denetonis Pale, Dorgotorij Corde, Guantini Lovolli et Nicolay Calderarij capitaneorum comunis et populi Sassarensis (1), et ancianorum dicti comunis et populi Sassariensis, et universitatis comunis Sassaris, ut de sindicatu ipso constat in instrumento scripto Sassari sub loggia (2) ubi fiunt consilia manu Francisci Payti quondam Bonacursi Imperiali auctoritate iudicis ordinarij et notarij publici dominice incarnationis anno millesimo ducentesimo nonagesimo quarto, indict. — VII. — XIII. kal. marcij (3), et a me Guantino iudice ordinario et notario predito instrumento viso et lecto, nominibus predictorum et dicti comunis et populi et universitatis hominum de Sassari ex altera, ad infrascripta pacta conventiones confederationes promissiones concessionem sollempnibus stipulationibus vallata pervenerunt, et dictis nominibus et modo pervenisse confitentur.

Videlicet quia dicti domini potestas abbas anciani et consiliarij nomine et vice comunis Ianue receperunt ad gratiam suam et dicti comunis et bona voluntate dictos syndicos nomine comunis et hominum de Sassari, et per ipsos syndicos villam et terram de Sassari et eius districtus et universos et singulos de universitate predicta et ipsam villam et districtum et homines presentes et futuros sub protectione et defensione comunis Ianue receperunt et eos custodient et defendent et salvabunt ut ceteros districtuales comunis Ianue. Ad subsidium tamen et auxilium pre-

nel 1230 da Oberto Spinola e Oberto Doria, per avere col mezzo di essa il favore della moltitudine. Nelle pubbliche adunanze l'abate del popolo sedeva in mezzo ai due Capitani, e aveva abitazione e guardie a spese del pubblico. Nel 1307 era abate del popolo di Genova Iacopo de Gropallo, e capitani del Comune, Opicino Spinola di Lucoli, e Bernabò Doria. Simone Boccanegra, che figura frequentemente nelle memorie storiche di Sardegna del secolo XIV, fu acclamato nel 1339 abate del popolo, e quindi subito Doge di Genova.

(1) Da questo passo si inferisce, che nel 1294 il comune di Sassari avea quattro Capitani del popolo, uno cioè per ciaschedun quartiere della città (*pro quolibet quarterio*), come da ciaschedun quartiere si eleggevano gli anziani del che si vedranno le prove nel seguente Codice degli Statuti Sassaresi.

(2) La Loggia dell'antico palazzo del Comune di Sassari, che si reggeva su due pilastri, e quattro colonne. Quest'edificio di architettura pisana, che poco differiva nelle forme dai portici che ornavano da ambi i lati la via maggiore (l'odierna Piazza) della città, e dei quali si vedono ancora i vestigi, fu atterrato col suddetto palazzo comunale nel 1827, e sull'area medesima vi fu riedificato nei tre anni seguenti l'attuale palazzo civico coll'annessovi teatro. Nei tempi, nei quali io la conobbi tuttavia esistente, era luogo in cui convenivano per lo più i causidici ed i curiali, giacchè dalla medesima si avea l'accesso alla Curia, dove rendeva giustizia il Veghiere per mezzo del suo Assessore. Nell'angolo occidentale soleva darsi la colla ai malfattori. Da parecchi monumenti storici, che non occorre qui riportare, si ricava, che questa Loggia servi eziandio in tempi antichi per luogo di convegno e di contrattazioni ai mercatanti, sicchè potea dirsi in certo modo la Borsa di commercio del paese. Ma dalle parole sovra notate della presente convenzione si deduce ad evidenza, che la primitiva destinazione della suddetta Loggia si era quella di trattarvi e spedirvi gli affari del Comune.

(3) Cioè nel 16 febbraio 1294. al qual anno corrisponde esattamente la indizione settima.

standum ipsis Sassariensibus in tantum comune Ianue prestare teneatur ipsis Sassariensibus in quantum comuni Ianue visum fuerit et per comune Ianue ordinatum fuerit et decretum et non aliter vel alio modo. Ita quod firma confederatio et concordia perpetuo sit et duret inter comune Ianue et districtuales et comune Sassaris et districtuales ville et comunitatis eiusdem. Si qua vero dampna iniurie vel offensiones inter ipsa comunia hactenus contingerunt (4), sibi ad invicem dicti sindici dictis nominibus totaliter remiserunt. Concedit etiam dictus syndicus comunis Ianue nomine ipsius comunis, quod ecclesie et clerici ville et terre de Sassari et eius districtus sua habeant beneficia, et ipsis gaudeant absque impedimento comunis Ianue (5); ita quod propterea nullum fiat preiudicium in his que per syndicos Sassaris presenti conceditur instrumento vel etiam promittetur sindaco comunis Ianue dicto nomine recipienti, et eo salvo quod propter aliquas rationes et iura seu possessiones aliquas quas reperirentur habere clerici Sassarienses in Sassari et districtu, Ianuenses vel de districtu Ianue nullo modo ad solvendum districtus pedagia tholonea (6) seu quascumque alias dactiones seu prestationes, quibuscumque nominibus censeantur, compelli possint, nec in aliquo teneantur (7). Actum est etiam et promissum per dictum syndicum comunis Ianue dictis ambaxatoribus et sindicis Sassaris, quod comune Ianue nullo tempore erit in consilio vel in facto, vel procurabit vel etiam declinabit, quod terra seu villa Sassariensis de loco ubi nunc sita est removeatur vel etiam transferatur (8), nec etiam dictum comune Ianue in ipsa terra vel iuxta eam, nec in curatariis de *romagna, flumenargio,*

(4) Le offese e le ingiurie erano per parte di Genova, e le difese per parte di Sassari. Perchè, dopo l'assassinio infame di Michele Zanche ultimo regolo di Torres, i genovesi usarono ogni sforzo per soggettare i sassaresi al loro dominio; ma ripugnando costoro alla servitù, ed abborrendo da ogni dominazione straniera, respinsero vigorosamente gli assalti dei Doria, dei Malaspina, e dello stesso Comune di Genova, si ressero da sè soli con libere istituzioni per lo spazio di circa quattro lustri, cioè dal 1276, al 1294; ed in questo ultimo anno si confederarono colla repubblica nemica, mercò il presente atto di convenzione. Tutto ciò è provato incontrastabilmente da parecchi documenti originali ed inediti del 1278, 1282 e 1287, che saranno pubblicati per la prima volta nel suddetto mio Codice Diplomatico di Sardegna (Ser. Diplom. del Sec. XIII).

(5) Siccome i benefici ecclesiastici erano quasi tutti di pingue rendita, perciò il Comune di Sassari li volle riservati al suo clero, escluse i forastieri.

(6) Tholonea, cioè dazi d'inverno e di estate, e del sale. Ved. TOLA Cod. Dipl. di Sardegna, sec. XII. ann. 1103.

(7) I genovesi, se da un canto si contentarono, che i beni ecclesiastici, e i benefici di ogni sorta appartenessero esclusivamente al clero sassarese, e del distretto di Sassari (ved. sopr.), dall'altro canto furono solleciti a pattuire per se stessi l'infranchimento da qualunque dazio, che lo stesso clero sassarese solesse per lo passato o volesse per l'avvenire esigere in conseguenza dei dritti di proprietà e di goidita che gli spettavano, e si riservava su tali beni. Nè a caso fu specificato fra i dazi quello del *toloneo* e del *pedagio*, perchè interessava moltissimo ai mercatanti genovesi il poter transitare liberamente per tutte le vaste regioni componenti il distretto giurisdizionale di Sassari, e lo andar esenti da ogni gravezza nella contrattazione e nella esportazione dei prodotti del territorio sassarese, e specialmente del sale, che raccoglievasi nelle Saline della Nurra, le quali in quel tempo erano di assoluta ed esclusiva proprietà dell'Arcivescovo e del Capitolo Turritano.

(8) I nostri avi erano così persuasi della opportunità del luogo, in cui era stata edificata, e sta eziandio al presente la città di Sassari, che vollero, per patto speciale, promessa esplicita dai genovesi di non cambiarlo giammai. Forse temevano, che l'interesse del commercio, e la vicinanza di Torres ai porti della Liguria inducesse i genovesi a fabbricare poco per volta case ed abitazioni sulle rovine di quell'antica città e colonia romana con grave danno

nurra et nulabris aliquod castrum vel fortificiam edificabit vel etiam construet aut edificari vel construi faciet (1). Concedit etiam dictus syndicus comunis Ianue iam dictis ambaxatoribus et sindicis Sassari nomine Sassariensium et singularum personarum quod Sassarienses in Ianua conveniri non debeant, nisi Sassariensis in Ianua vel districtu contrasisset seu deliquisset, vel nisi contractus in Ianua vel districtu celebratus fuisset, seu in contractu foret actum quod deberet vel posset Sassariensis in Ianua conveniri, vel in eadem civitate vel districtu solutio fieri deberet, vel nisi in Ianua reperiretur, seu alias de iure Sassariensis deberet in Ianua respondere; in quibus casibus Sassariensis et de districtu in Ianua valeat conveniri, et sub magistratibus Ianue; et tunc dicte questiones secundum statuta et ordinamenta civitatis Ianue diffiniantur et executioni mandentur (2). In questionibus vero que vertentur in Sassari inter Sassarienses et Ianuenses procedatur et cognoscatur et diffiniantur secundum capitula et consuetudines loci predicti (3); ita tamen quod Sassariensis tradatur per personam civi Ianue quemadmodum civis Ianue traderetur Sassariensi per personam in Ianua: et quod capitulum quod est in volumine capitulorum civitatis Ianue et sub rubrica de laudibus executioni mandandis, et quod incipit, *si aliqua persona* etc. inter Sassarienses et Ianuenses in Sassari et districtu debeat observari; et e converso in civitate Ianue et districtu Sassariensibus contra Ianuenses et de districtu debeat observari, et etiam contra personas alias sicut contra Ianuenses et pro Ianuensibus observatur. Si homines Sassarienses naufragium (4) in mari vel terra comunis Ianue ubicumque ipsos in personis et rebus sanos naufragos salvos et securos comune Ianue habeat; et eodem modo Ianuenses et de districtu naufragium patientes ipsi Sassarienses salvos et securos habebunt; et predicta observentur hinc inde, constitutione vel consuetudine aliqua non obstante. Concedit etiam dictus syndicus comunis Ianue quod homines de Sassari et de districtu ubique terrarum habeantur teneantur et tractentur ut Ianuenses et pro Ianuensibus et tamquam Ianuenses quantum ad immunitates libertates et honores et alia beneficia in quantum comune Ianue erit: sub consulibus vero Ianuensibus per diversas mundi partes extra Sassarum et districtum distringantur dicti Sassarienses et districtus ipsis

della vicina terra o Comune di Sassari. Infatti in questo medesimo atto di convenzione leggesi poco appresso, che fosse bensì permesso ai genovesi di fabbricare due torri nel porto di Torres, e munire questo di catene, e ristaurarne il molo, ma che non potessero edificarvi casa nessuna, ad eccezione di una sola; che il Comune sassarese si riservava farne costruire per sè, e per depositarvi le mercanzie.

(1) Era questa una guarentigia di libertà per l'avvenire, affinché i genovesi non potessero, coll'edificar castelli e fortezze nel territorio di Sassari, avere occasione e modo di signoreggiarla, ed opprimerla.

(2) Sono enunciati i casi nei quali un cittadino Sassarese potea essere convenuto in Genova, e giudicato dai magistrati di quella repubblica secondo le leggi del Municipio genovese.

(3) Da questo passo si ricava, che gli Statuti ed Ordinamenti della repubblica di Sassari erano già in osservanza, ed avevano forza di legge nel Comune, e suo distretto fin dal 1294. Qui sono chiamati *Capitula et consuetudines loci*: più sotto *consuetudines et constitutiones Sassarienses*. La parola *consuetudines* fu bene ed appropriatamente usata, perchè li detti Statuti, al tempo della convenzione, non erano ancora scritti e promulgati.

(4) Questa lacuna dell'autografo dev'essere riempita colla parola *patientur*. Infatti si legge nel contesto medesimo della presente convenzione; *et eodem modo Ianuenses et de districtu naufragium patientes*, ecc.

consulibus potestatibus et magistratibus Ianuensium obedientibus existant prout ceteri Ianuenses (5). Si contingerit pacem fieri inter Ianuenses et Pisanos, vel habentem aliquam iurisdictionem in Sardinea, comune Ianue faciet quod de promissionibus quas comune Sassari teneretur ipsis Pisanis, vel domino seu iurisdictionem habenti in Sardinea, quod ab ipsis penitus absolvantur. Si vero treuga cum ipsis vel aliquo eorum fieri contingerit, Sassarienses ut Ianuenses treugam habebunt, ac in pace ac treuga ut Ianuenses apponentur. Super vero eorum incarcerationis qui pro tempore inimicorum in carceribus fuerint, comune Ianue faciet prout in suis Ianuensibus observabit (6). *Corone* vero circumstantium locorum Sassari, que per ipsos Sassarienses distringuntur, et si que in potestate comunis Ianue pervenerunt, concedit dictus syndicus quod in villa Sassari debeant fieri vel etiam celebrari, secundum antiquas consuetudines Sassarienses, et constitutiones eorumdem (7). Vinum vero Ianuense causa vendendi vel alienandi ad villam de Sassari non deferent nisi de ipsorum Sassariensium fuerit voluntate (8). Item quod homines de Sassari et districtu sint liberi et immunes a drictis, collectis, pedagiis et cabellis omnibus pertinentibus ad comune Ianue, et quae per comune Ianue colliguntur vel venduntur, et de cetero colligentur et venduntur, de his que ad civitatem Ianue apportaverint et extraxerint de Sassari et districtu, qui districtus per potestatem Sassari distringatur seu regatur; et de his que de eorum propria pecunia, vel redacta ex rebus que ad civitatem Ianue apportaverint, sint exempti, liberi et immunes in civitate Ianue et districtu, portando ipsas res ad locum et terram de Sassari et eius districtum; qui districtus distringatur per potestatem Sassari et non alio, vel alia loca. Et predictae immunitates concesse intelligantur iam dictis Sassariensibus a festo beati Blaxij proxime venturi anni M.CC.LXXXV. in antea (9).

(5) In questo patto vi era parità di ragione. Perchè, se i Sassaresi, dovunque si trovassero fuori del proprio paese, doveano essere considerati come Genovesi, e godere dei loro privilegi, libertà ed esenzioni, doveano eziandio, per la qualità che acquistavano nei luoghi stranieri, sottostare ed obbedire ai consoli ed agli ufficiali od agenti consolari della repubblica di Genova.

(6) Ed in effetto furono poi concluse varie tregue tra i due Comuni di Genova e di Pisa, nelle quali figura sempre come alleato e confederato del primo il Comune di Sassari. Io ne produrrò i documenti originali ed inediti nel mio *Codice Diplomatico di Sardegna*: essi hanno le date rispettive del 31 luglio, 13 agosto, e 31 dicembre 1300. Indict. XII. (stil. pis.) e del 24 giugno 1312. Indict. IX. (stil. pis.).

(7) Ecco nuovamente menzionate le *consuetudini* e le *costituzioni* della repubblica di Sassari. E notisi che le medesime sono chiamate *antiche*, lo che significa, ch'esse esistevano fin dal tempo dei Regoli Torritani, o quanto meno, che cominciarono ad esistere dall'anno istesso, in cui, ucciso Michele Zanche (1275), i Sassaresi si ressero definitivamente a comune. I giudizi, chiamati *Corone* perchè i giudici sedevano in circolo, doveano, a tenore di questo capitolo della convenzione, tenersi nella città di Sassari, non in altro luogo veruno del suo distretto. Nel *Codice degli Statuti* si vedrà quale fosse la forma di queste *Corone*; ma intanto si avverta come le medesime fossero già in uso nella repubblica Sassarese più d'un secolo prima delle *Corone* stabilite dal *Codice* (*Carta de Logu*) di Eleonora di Arborea.

(8) Perchè l'agro Sassarese abbondava allora, come anche adesso, di vigneti. Quindi, secondo le massime economiche di quei tempi, il Comune, e per esso i suoi rappresentanti voleano impedita l'introduzione dei vini genovesi in Sassari, sebbene, in virtù della confederazione che segnava fra i due Comuni, non si potessero, nè si dovessero più considerare come vini forestieri.

(9) L'esenzione da ogni sorta di dazio o di gabella per le cose provenienti da Sassari, o dal suo distretto, che i Sassaresi aspor-

Versa vice dicti sindici Sarsarienses nomine et vice-comunitatis hominum de Sassari dicto nomine promiserunt et convenerunt dicto sindaco comunis Ianue, quod comune et homines de Sassari et districtu, quem nunc habet et in posterum acquisiverit, faciet et facient pacem, guerram et treugam cum omnibus personis, universitatibus, locis, regibus, principibus, atque dominis, ubicumque sint et quocumque nomine censeantur, cum quibus comune Ianue pacem, guerram vel treugam habet, vel in perpetuum habebit, seu de cetero habere contingerit; ac etiam predictum comune Sassari guerram, hostem, et cavalcatam faciet in voluntate et ordinatione comunis Ianue in toto regno turritano, sive logodoris (1), contra omnes personas, dominos, loca, et universitates, contra quos comune Ianue habere guerram contingerit. Extra vero dictum regnum in tota insula Sardinie contra illos universitatem, loca ac dominos, contra quos guerram haberet comune Ianue, dabunt centum milites, balistarios quinquaginta, et pedites cum scutis et vergis centum per mensem unum ad expensas et soldos comunis Sassari; qui mensis incipiet ab ea die qua exiverint regnum sive iudicatum turritanum sive logodoris: ultra vero mensem, quousque redierint in dicto regno seu iudicatu, stabunt ad soldos comunis Ianue; qui soldi ut infra percipiantur, videlicet a milite in mense libras quatuor et soldos decem, a pedite et balistario soldos triginta ianuensis monete (2). Comune namque et homines de Sassari habebunt et recipient in perpetuum quolibet anno potestatem Ianuensem, qui civis et oriundus sit civitatis Ianue, qui ad eundem regimen secum ducat militem unum sive socium, notarium unum de collegio Ianue, servientes armigeros decem, et aliam familiam prout honori suo videbitur expedire, et equos quatuor teneat quousque in dicto fuerit officio (3). Qui potestas

tassero a Genova, o di colà riportassero a Sassari, dovea principiari dal 3 febbraio del seguente anno 1295. La fissazione di questo giorno non fu posta a caso nel presente atto, ed io credo che i due Comuni in ciò convenissero, perchè i Consoli di Genova entravano annualmente in carica il giorno due di febbraio, ossia per la candelara, come si ha dal Caffaro, e la festa della Purificazione presso l'antica repubblica di Genova era il fine e il compimento dell'anno, secondo scrive il Giustiniani (ad ann. MCXXXIX e MCCXXX).

(1) Il regno di Torres e di Logodoro, nel Capo settentrionale della Sardegna, ricordato da Dante in quei versi:

Usa con esso donno Michel Zanche

Di Logodoro, ecc. (Infern. Cant. XXII. vers. 88 e seg.).

(2) Siccome in quest'atto di convenzione, e nel Codice degli Statuti Sarsariensi occorre spesso far menzione di lire, e di soldi, moneta di Genova, credo opportuno avvertire, che in ambi i luoghi la libra Ianuae, o Ianuensis monetae, debbesi intendere per lira di numerato, o di conto, la quale dividevasi in venti soldi, di danari dodici ciascuno. Il valore di questa lira, ai tempi di cui parliamo, non è stato ancora precisamente definito. Però, ritenendo per base, che nella pace Pisana firmata nel 1288 una marca di argento è valutata lire quattro di Genova, e che la detta marca d'argento corrispondeva approssimativamente in quel tempo a nove oncie, o poco più peso sottile di Genova, si potrà con qualche fondamento ritrovare per via di calcolo il valore ricercato.

(3) Non occorre osservare quanto fosse modesto il corteo fissato per il podestà, che dovea venire annualmente da Genova, perchè oltre la semplicità dei tempi e dei costumi che così consigliavano, è facile intendere come il Comune di Sassari, alzatosi recentemente a libero reggimento, dovea essere assai geloso del suo nuovo stato, per non permettere che colui, al quale si affidava la suprema autorità della repubblica, venisse circondato da eccedente numero di armati, o di familiari. La stessa gelosa cura si trova adoperata da tutti gli altri municipj italiani di quel secolo; e basti per tutti l'esempio della repubblica di Firenze, la quale nei suoi Statuti del 1285 ordinava, che il suo Podestà dovesse essere forestiere, di famiglia distinta, e di parte guelfa, che governasse per un solo

omnem iurisdictionem, merum et mistum imperium, ac quamlibet potestatem in dicta terra Sassari et districtu habeat et exercent: et regat secundum capitula, et statuta et consuetudines loci predicti (4); ita quod (6) potestas nullum superiorem habeat vel equalem, seu aliquis magistratus vel alius in dicta terra Sassari sit vel creari valeat, per quem eiusdem potestatis officium impediatur, quomius omnem iurisdictionem dicte terre et districtus libere valeat exercere. Eidem vero potestati Sarsarienses dare debeant quolibet anno pro suo salario et dicte familie libras sexcentas ianuensis monete, cuius namque salarij medietatem percipiat in initio sui regiminis et de inde ad menses quatuor libras centum quinquaginta, inde vero ad alios menses quatuor reliquas libras centum quinquaginta (6). Et sit dictus potestas contemptus dicto salario, ita quod aliquid aliud ultra aliquo modo vel ingenio percipere vel habere possit a communitate Sassari seu a personis singularibus universitatis predictae; salvo quod ab ipsis personis singularibus possit accipere *exculentum et epulentum et quod infra tres dies proximos consumatur* (7). Eiusdem vero potestatis electio fiat in hunc modum; videlicet quod consilium maius et ancianorum civitatis Ianue congregetur more solito annis singulis infra dies octo mensis augusti et per duos dies antequam debeat dictum consilium congregari quolibet ipsorum duorum dierum preconicetur per civitatem et suburbia, quod omnes consiliiarii et anciani debeant interesse ad consilium ea die qua debeat dictum consilium celebrari pro electione potestatis Sassari facienda; ita quod aliquis qui non sit consiliiarius vel ancianus dicto non possit interesse consilio, ut in ipso consilio vocem habeat. In quo consilio eligantur per quatuor pro *compagnia*, de his qui in ipso erunt presentes consilio, qui cum electi fuerint simul esse debeant et separatim in quadam camera seu loco palacij et ab aliis segregati, qui iurent ad sancta dei evangelia *eligere ad breviam* (8) antequam recedant de dicto loco illum quem

anno, e che la sua corte si formasse di due collaterali (*socii*) per le cose civili, d'un giudice per i malefizj, di quattro notaj, di otto donzelli, e di un contestabile con venticinque *berrovieri*, ossia birri.

(4) Ecco di nuovo, e più esplicitamente ricordati i *Capitoli* e gli *Statuti* già esistenti del Comune di Sassari.

(5) La parola mancante nell'originale dev'essere *predictus*.

(6) Quindi il Podestà toccava lire trecento del suo stipendio nel 28 ottobre, giorno in cui entrava in esercizio della sua carica, come si vedrà poco appresso; altre lire cencinquanta nel 1.º marzo; e le rimanenti cento cinquanta lire nel 1.º luglio dell'anno della sua Podesteria. Nè si creda troppo meschino siffatto stipendio, avuto riguardo al luogo ed al tempo in cui si fissava, perciocchè nove anni dopo, e precisamente con *Atti* del 1.º e del 15 aprile 1303 (*Lib. Iurium*), il salario del Podestà dello stesso Comune di Genova, da non paragonarsi certamente con quello di Sassari, si trova fissato in lire 1200. *Domino Potestati Ianue pro suo salario lib. M. CC.*

(7) I contraenti si attennero in questa parte al disposto testuale del dritto romano. *Plebiscito continetur*, scriveva il giureconsulto Modestino, *ne quis praesidium munus, donum caperet; nisi exculentum, potulentumve: quod intra dies proximos prodigatur* (Leg. 18. Digest. de offic. Praesid.) E Ulpiano, parlando dei regali, che i provinciali soleano fare ai nuovi proconsoli, disse fra le altre queste parole: *non vero in totum xeniis abstinere debet Proconsul, sed modum adiicere, ut neque morose in totum abstineat, neque avare modum xeniorum excedat. . . . Et quod mandatis continetur, ne donum, vel munus ipse Proconsul. . . . accipiat, ematve quid, nisi victus cotidiani causa, ad xeniola non pertinet, sed ad ea, quae edulium excedant usum* (Leg. 6. § 3. Digest. De offic. Procons. et Legat.).

(8) *Eligere ad breviam*; cioè scrivere in polizze separate il nome di colui, che volessero eleggere per Podestà, e metterlo in borsa. Da questo passo della convenzione, e da ciò che segue, si ricava

crediderint esse de melioribus et utilioribus, et de quibus eis videbitur, ipsum ire posse et velle ad dictam potestatem regendam; et ille qui inventus fuerit habere inter ipsos quatuor per compagniam, qui erunt numero trigintaduo, duas partes ipsorum brevium, vel in quo due partes ipsorum brevium concordabunt, eligatur et sit potestas terre Sassari predictae in anno tunc venturo, qui incipiat in festo beatorum Symonis et Iude (1). Et si due partes dictorum brevium non concordaverint in eadem persona, lociens inter ipsos electores dentur et reiterentur brevibus, quousque invente fuerint due partes in unam concordare personam: nec de dicto loco dicti electores recedere valeant quousque dictam compleverint electionem. Cum aliquo vero dicti tractatores de dicta electione tractatum vel colloquium nisi inter eos habere possint. Et predicta unusquisque predictorum qui electus fuerit observare in continenti et quam cito electus fuerit observare teneatur iuramento. Qui vero electus fuerit ad potestatem predictam ipsam debeat *acceptasse* (2) infra diem secundum postquam electus fuerit, et de dicta acceptatione faciat fieri publicum instrumentum in potestatis Ianue presentia vel vicarij sui: quod si non fecerit, ipsa electio non teneat, nec per ipsam electionem ius aliquod eidem electo videatur quesitum; et in eum casum et modum prescriptum fiat consilium infra dies sex tunc proximos, et electores fiant, et eligant potestatem ut supra dictum est. Qui vero fuerit potestas in dicto loco Sassari inde ad septem annos completos eiusdem loci potestas esse non possit; nec aliquis de albergo suo sive de cognomine usque ad annos tres proxime completos. Nec aliquis ad dictam potestatem eligi valeat, neque ad dictam terram regendam accedere, qui habeat terram cum iurisdicione hominum in tota insula Sardiniae. Incipiat vero ut supra dictum est officium dicte

che l'elezione del Podestà di Sassari si doveva fare in Genova col suffragio generale, ma indiretto, degli anziani della repubblica. Imperocchè costoro sceglievano quattro elettori per *compagnia*, e gli elettori nominavano per votazione segreta il futuro Podestà, nella forma e colle cautele spiegate nell'atto. Affinchè la nomina del Podestà fosse valida, si doveano riunire nella sua persona i due terzi dei voti degli elettori, i quali erano trentadue, come si dirà più sotto. Quindi il nominato, o il prescelto, doveva riportare ventidue voti per lo meno. Le *Compagnie*, o *Companghe*, dalle quali si traevano gli elettori, erano le otto sezioni, o quartieri della città di Genova, che comprendevano le rispettive associazioni dei cittadini aventi dritto, voce ed azione nel governo della repubblica, e si suddividevano in tante frazioni chiamate *Connestagie*. (Cod. Capitul. Offic. Assignat. Mutuor. die 1^a et 15 april. M. CCC. III. ap. Cuneo. Memor. sopr. il Deb. pubbl. o Banc. di S. Giorgio di Genova, pag. 271 e 273).

(1) I Capitani del popolo dell'antica repubblica di Genova soleano mettersi nella festa dei Santi Simone e Giuda patroni della città, come si ha dal Giustiniani (*Annal. di Genova*, ann. 1270), e lo ripete il Raggio nelle sue illustrazioni allo *Statuto del Consolato Genovese* del 1143 (*Munim. Histor. Patr. Tom. II. pag. 254*). Perciò si volle, che anche il Podestà di Sassari cominciasse il suo ufficio nello stesso giorno festivo di quei SS. Apostoli, che cade nel 28 ottobre di ciascun anno, sia per imitazione dell'uso già introdotto presso la repubblica confederata, del quale il predetto Giustiniani arrecca parecchi esempi agli anni 1291 e 1294. (*Annal. cit.*), sia perchè la presente confederazione era fatta e sottoscritta a nome dei *capitani del popolo Sassarese*. Ed ecco il motivo, per cui la solenne processione dei SS. martiri turritani Gavino, Proto e Gianuario, a vece di eseguirsi nel 25 di ottobre, ch'è il loro natalizio, si celebra in Sassari nel 28 dello stesso mese, dedicato ai suddetti SS. app. Simone e Giuda. I nostri avi la trasferirono a quest'ultimo giorno, per solennizzare l'ingresso del Podestà in ufficio con una funzione religiosa; e la pia usanza pervenne inalterata fino a noi, dopo aver corso cinque secoli e mezzo dalla sua istituzione.

(2) *Acceptasse*, enallage di *acceptare*.

potestacie potestatis qui ire debebit ad dictum regimen in festo beatorum apostolorum Symonis et Iude, salvo quod primus potestas qui eligetur debeat eligi infra dies decem proximos, et ipse potestas qui electus fuerit debeat regere dictam terram de Sassari a die qua Sassarum applicuerit usque ad festum dictorum apostolorum, et a dicto festo usque ad unum annum (3): ita quod pro rata temporis usque ad dictum festum habeat et percipiat pro suo salario ad rationem librarum sexcentarum Ianue pro toto anno. Potestas vero, scriba, et miles seu socius possint sindicari per syndicatores dicte terre in fine sui regiminis *unusquisque* (4) per providos viros consiliariorum Sassari iuxta morem et consuetudinem, que erga potestates Ianue in syndicationibus observatur (5). Habeat vero dictus potestas pro stallo suo; et familie sue, atque pro curia tenenda palacium magnum Sassari (6) cum curia anteriori in quo soliti sunt habitare potestates qui pro tempore fuerunt in Sassari (7), cum omnibus adiacentibus et pertinentibus ipsi palacio: nec impediri possit potestati qui per tempora fuerit in ipso loco quin ipsum palacium cum omnibus adiacentibus et pertinentibus ipsi palacio teneat et habeat ut superius dictum est. Homines vero Sassari et districtus et quecumque alie persone undecumque sint, que de dictis partibus et de portu turritano exierint, et de cetero in aliqua navi, galera, vel ligno cum grano ordeo, carnibus, caseo, victualibus, et aliis quibuscumque mercibus, predicta omnia adducant, et adducere teneantur in portu Ianue, vel districtu, nec ad aliquas alias partes predicta vel aliquod predictorum possint mittere vel deferre (8). Possint eciam homines Ianue et districtus in terra Sassari et districtus, que nunc habet et in posterum habuerit, libere emere, vendere, negociari, et quodcumque commercium facere voluerint, et referre et extrahere res et merces absque dacita aliqua vel impositione, seu drictu, seu exactione prestanda, quocumque nomine censeatur, ab ipsis Ianuensibus, et absque eo quod aliqua dacita imponatur alicui contrahenti cum eis, occasione ipsius contractus celebrati cum ipso Ianuense, vel rerum, seu occasione rerum quas a Ianuensibus recipiet, vel Ianuenses a Sassariensibus; nec devetum aliquod Sassarienses facere possint hominibus Ianue et districtus, quin libere et expedite possint extrahere et portare de Sassari, et districtu, et portu turritano omnia quecumque victualia et quas-

(3) Da questo passo si ricava, che il primo Podestà dato da Genova a Sassari rimase in carica per più d'un anno, perchè in opposto era inutile convenire specialmente in quest'atto, che gli si darebbe la rata dello stipendio, a contare dal giorno in cui egli arriverebbe a Sassari fino al 28 ottobre 1294, e da questo giorno fino al 28 ottobre 1295 lo stipendio d'un anno intero.

(4) Nell'originale sta scritto *unusquisque*. Io credo doversi leggere *unusquisque*, lo che indica, che il Podestà, il suo Socio, ed il Notaio poteano essere sindacati, alla fine dell'anno, ciascuno pel suo rispettivo ufficio.

(5) Nella sindacatura del Podestà di Sassari si vollero esservate le stesse formalità ch'erano in uso pel Podestà di Genova.

(6) L'attuale palazzo denominato *del Governo*, attiguo alla chiesa e alla piazzetta di Santa Caterina.

(7) Dunque prima di questa convenzione del 1294 il comune di Sassari avea già avuto li suoi Podestà, che probabilmente furono naturali, come lo erano i suoi *capitani del popolo*.

(8) I Genovesi faceano pagare cara a Sassari la loro confederazione ed assistenza, inceppandone il commercio a loro esclusivo vantaggio; mentre per l'opposto essi si riservavano le maggiori larghezze, come apparisce dai patti sovra espressi e dal seguito immediato di questa parte della convenzione.

cumque res alias et merces, excepto vino ut superius dictum est (1). Nec in terra Sassari, vel eciam districtus aliqua racione, vel modo aliquas dactas, drectus, tholonea, pedagia, seu aliquas alias prestationes homines Ianue solvere debeant; et si exigent, quod comune Sassari ipsis Ianuensibus id quod esset exactum restituere integre teneatur; salvo quod infra dicitur de denario uno per libram pro facto constructionis et munitionis portus turrutani. Item quod comune Ianue possit pro tuicione et defensione portus turrutani in ipso portu duas turres construere et facere construi, et modulum reficere (2), si dictum comune Ianue voluerit, et ipsum portum munire cum catenis, machinis, et aliis paramentis, et ingeniis pro tuicione ipsius portus, et aliis que videantur spectare ad utilitatem et salvamentum navigantium, et navigii ad ipsum portum. applicantium: ita lamèn quod nulla alia habitatio fiat in ipso portu, excepta una sola domo que edificetur et edificari debeat per comune Sassari, et ad expensas ipsius comunis Sassari pro ponendo, et tenendo, et conservando in ea merces et alia ad merces pertinentia. Et sit ipsa domus sufficiens pro ponendis mercibus, in qua merces Ianuensium et districtus reponantur et recipiantur sine aliqua pensione solvenda, vel aliquo aliquo drectu, vel exactione aliqua. Pro modificatione vero et constructione predictorum colligatur et colligi possit, tam a Ianuensibus quam a Sassariensibus, in introitu vel exitu denarius unus per libram; ita quod qui solverit in introitu non solvat in exitu, vel e contra; ab aliis vero personis colligantur denarii quatuor per libram, et colligatur dictus introitus per religiosam personam (3). Constructo vero modulo, ingeniis, turribus, et aliis paramentis constructis, cesset dicta impositio. Sassarienses vero et de districtu non possint extraere vel adducere in Ianua vel districtu deferre aliquas res vetitas; et comunis Ianue deveta ut cives Ianue servare teneatur. Ferrum vero et lignamen pro eorum usu, et pro ipsis deferendis, ad villam Sassari et districtum deferre possint deveto aliquo non obstante. Omnes vero Pisani, qui de civitate Pisarum et districtu fuerint oriundi expellantur de villa Sassari et districtu sine spe redeundi, ita quod in perpetuum in ipsa villa Sassari et districtu habitare vel uti non possint; et ipsos primus potestas intraturus ad regimen Sassari infra tres menses proximos de dicto loco et districtu debeat expulisse; nec de cetero aliquis Pisanus de districtu Pisarum possit esse habitator Sassari et districtus. Verum Pisani ipsi qui in Sassari vel districtu nunc habitant infra tempus trium mensium possint res et possessiones suas vendere vel alienare quibuscumque habitantibus in Sassari, vel de districtu, vel eciam Ianuensibus et de districtu Ianue. Nullus vero Pisanus, vel qui pro Pisano dstringatur villam Sassari modo aliquo in perpetuum intrare permittatur causa negociandi, vel aliquid

(1) Ved. la nota 8, pag. 450.

(2) Non consta, che i Genovesi abbiano eseguito questo loro divisamento. Si hanno però dei documenti, dai quali è provato, che la città di Sassari provvide al restauro del molo, e all'ampliamento del porto di Torres nei secoli posteriori, e precisamente negli anni 1511, 1538, 1547, 1548, 1550, 1600, 1623, 1627 e 1629.

(3) Per lunghissimo tempo la esazione, o più veramente il danaro ricavato dalla esazione di questo dritto fu dato in custodia al Priore, o Guardiano dei religiosi francescani, ossia dei frati di Santa Maria di Betlemme di Sassari. Nel Codice degli Statuti si vedrà la confidenza, che gli antichi padri della repubblica Sassarese riponevano nella religiosità di questi claustrali.

aliud faciendi: homines quidem de Sassari et de districtu de cetero in dando vel accipiendo modo aliquo matrimonium non contrahent cum aliquo Pisano vel Pisana vel de districtu Pisarum, seu qui vel que pro Pisano dstringatur (4). Concesserunt etiam et voluerunt et promiserunt dicti ambaxatores et Sindici Sassari respondere in civitate Ianue et coram potestate Ianue, qui est vel pro tempore fuerit, cuicumque civi Ianue volenti aliquid petere ab ipsa comunitate Sassari in *curatoriis de Nurra et de Flumenargio*, et qualibet ipsarum, seu ipsas *curatorias*, vel aliquam earum, et coram eadem potestate per sufficientem sindicum comune Sassari super predictis cuilibet Ianuensi liquida petere volenti iuri parebit (5). Et ad maiorem rei firmitatem, et signum vere dilectionis et fidei promiserunt predicti sindici Sassari omni anno dare comuni Ianue quatuor cerea cere ponderis pro quolibet librarum xl, unum videlicet in festo beati Iohannis Baptiste, aliud in festo beati Sixti martiris, aliud in festo beatorum apostolorum Symonis et Iude, et aliud in festo beati Georgij martiris vexilliferi comunis Ianue (6). Que omnia et singula dicta concessa statuta firmata ordinata atque promissa dicti sindici dictis nominibus promiserunt invicem solempni stipulatione attendere complere et observare et contra non venire. Alioquin penam mille marcharum argenti dicti sindici ad invicem dare et solvere promiserunt; in qua pena incidat pars non observans observanti, ratis semper manentibus omnibus et singulis supradictis. Et proinde syndicus comunis Ianue nomine et vice dicti comunis omnia bona dicti comunis, exceptis hiis que per capitulum obligari prohibentur, et dicti ambaxatores et sindici Sassari nomine comunis et hominum de Sassari omnia bona dicti comunis et universitatis hominum Sassari inter se invicem pignori obligaverunt. Insuper promiserunt dicti sindici, et ambaxatores

(4) Il comune di Sassari fu per lungo tempo di parte guelfa, ed amico dei Pisani. Quindi guerreggiò contro i Genovesi dal 1276 al 1290. Ma poi, prevalendo in molti incontri la fortuna genovese, calò ad accordi cogli antichi suoi avversarij, i quali gl'imposero nel presente atto di confederazione il patto più gravoso ed iniquo, obbligandolo a rompere ogni legame di società coi Pisani, e ad espellerli tutti dal suo territorio. Il partito ghibellino, autore della concordia colla repubblica di Genova, prevaleva nel 1294 nei consigli della repubblica sassarese, e perciò si spiega facilmente il perchè nella convenzione siasi specialmente stabilito un bando così perentorio contro i Pisani, che favoreggiavano il partito contrario. Stando alla lettera della convenzione, si può credere, che la espulsione dei Pisani seguisse nello stesso anno 1294. Egli è però certo che nel 1300 non v'era più in Sassari e nel suo distretto verun pisano, e che se n'erano anche ite le così dette *monache di Pisa*, abbandonando a privati amministratori i lati fondi, che vi possedevano, e che non aveano potuto alienare. E tuttavia nel Codice degli statuti pubblicato nel 1316 vi fu inserto un capitolo apposito (Cap. XIII, Part. 1) per impedire a chircchessia, sotto grave pena pecuniaria, di proporre in consiglio, o anche privatamente, il ricevimento di qualunque pisano in Sassari per abitarvi.

(5) Questo patto era una conseguenza degli accordi, che il comune di Genova avea preso nel 1287 con vari potenti personaggi della famiglia Doria (*Document. del sec. XIII nel mio Codice diplomatico di Sardegna*), nei quali appunto il primo si era obbligato di guarentire ai secondi le vaste possessioni che aveano o pretendevano avere nella *Nurra* e nella *Flumenargia*.

(6) Erano questi i protettori principali della repubblica genovese. Il comune di Sassari, oltre all'offerta annua di cento sessanta libbre di cera impostagli dal comune confederato, si associò eziandio al medesimo nelle sue tradizioni religiose. Imperocchè, non solamente stabili, che il suo Podestà entrasse in carica nel giorno dei SS. Apostoli Simone e Giuda, come nello stesso giorno si mutavano i capitani del popolo di Genova (ved. sopr. pag. 459. not. 1.^a), ma dedicò inoltre dentro le mura una delle sue parrocchie urbane a S. Sisto vescovo e martire.

et sindici Sassari nominibus eorum propriis, et ut sindici universitatis predictae se facturos et curaturos ita et sic quod potestas consilium et comune Sassari predicta omnia et singula statuta firmata concessa et promissa per eos dictis nominibus ratificabunt et approbabunt comuni Ianue, vel aliis pro comuni ad hoc specialiter destinatis infra tres menses ab hodie connumerandos, publico instrumento inde facto quod tradent potestati Sassari pro comuni Ianue pro ipso tradendo comuni Ianue ⁽¹⁾, seu mittendo, sub dicta pena et obligatione honorum suorum, et dicti communis Sassari, ratis nichilominus omnibus et singulis supradictis. Actum Ianue in palacio illorum de Auria quo habitat dominus abbas populi, in presencia dominorum potestatis, abbatis, ancianorum, et consilij maioris Ianue, presentibus testibus et rogatis, Manuello Aurie, Manuello Osbergerio iudice, Loysio Calvo notario cancellario comunis Ianue, Bartolomeo Pedebò notario, Guillelmo de Caponibus notario, Frederico Aurie, Bernabovè Aurie, Leonardo Rimanacio de Sassaro, Petro de Nutole de Sassaro, et Poncio Cintraco ⁽²⁾ comunis Ianue testibus ad hec vocatis et rogatis, et taliter dicti domini potestas, abbas populi, et sindici utriusque comunis me Guantinum iudicem ordinarium et notarium scribere rogaverunt, dominice incarnationis anno millesimo ducentesimo nonagesimo quarto, indictione septima, non. kls aprilis ⁽³⁾.

(1) La ratificazione della presente convenzione doveva seguire fra tre mesi, i quali scadevano nel 24 giugno del 1294. E si comprende che siffatta ratificazione apparteneva ai capitani, ed al consiglio degli anziani del comune e popolo di Sassari, i quali avevano investite dei loro poteri i trattatori di questa convenzione, come si raccoglie dalla introduzione dell'Atto.

(2) Cintraco, cioè Banditore, il di cui ufficio in alcune città libere d'Italia, nei secoli XII e XIII, era *nobile munus*, secondo scrive il Muratori (*Antiq. Ital. Med. Æv.* Vol. II. pag. 923). Egli infatti era obbligato nei di di funzione a pranzare coll'arcivescovo o vescovo della città, dovea intervenire nei contratti di pubblico interesse, e giurava e prometteva a nome del governo, e della popolazione. Quindi si comprende il perchè al presente atto di confederazione intervenne Poncio, Cintraco del Comune di Genova. Il Cintraco genovese riscuoteva fin dal 1142 tre mine di sale da ogni legno, che da Sardegna arrivasse a Genova carico di tal merce: *omne lignum, quod venit de Sardinea cum sale, debet dare Cintraco minas salis III*; e dovea inoltre ricevere da ogni galea, che *vadit in cursum ultra Sardiniam*. *Marabotinum unum*. (Murat. loc. cit.). E poichè cadde il discorso sul sale proveniente dalla Sardegna, non sarà inopportuno notare in questo luogo le gravezze, alle quali il medesimo andava sottoposto nella sua importazione in Genova. Nel 1133 fu tassato a favore del molo, e per la costruzione del molo di Genova: *et illi qui veniunt de Sardinea cum sale, tribuant (operi Moduli) per unumquemque minam unam salis*. Nel 1143 *naves quae de Sardinia ferunt salem, unusquisque eorum III minas sal*. *debent Episcopo*. Ed oltre a ciò *naves de Sardinia VIII sal. debent pro Episcopo, et naves quae a Sardinia per Corsicam veniunt, et ibi salem in grano concambiant, unusquisque eorum qui cambiant tres minas grani debent Episcopo*. (Ex Reg. Cur. Archiep. Gen. ann. 1143. Vol. IV. fol. 183). Questa decima del sale a favore del vescovo di Genova rimontava alla fine del secolo XI, giacchè nei primi anni del secolo seguente, e precisamente nel 1116, il vescovo Airaldo la donò ai canonici di S. Lorenzo: *similiter ad sumptum et subsidium canonicorum dono decimam unius navis de sale de Sardinea*. (Archiv. S. Laurent. Gen. Reg. P. A. f. 10). Ma non erano queste le sole gravezze, alle quali era soggetto il sale di Sardegna nell'entrare in Genova; giacchè da un documento del 1127 si ricava che gli era eziandio imposto un dazio a favore della Dogana. Si legge nel medesimo: *naves Ianuensium venientes de Sardinea cum sale debent dare modium salis unum, et pro cervena una, denarium duodecim papiensium antiquorum* (24 den. di Genova). *Omnes homines qui sunt de villis, et vadunt in Sardineam pro sale debent dare modium unum*. (Lib. Iurium dupl. c. 1. ver.) Potrei arrecare molti altri esempi somiglianti; ma credo che bastino i già allegati per dimostrare a quali pesi principali andava sottoposto nel secolo XII il commercio dell'abbondante prodotto delle saline di Sardegna.

CXXXVI.

Memoria relativa ai fatti succeduti in Sardegna, dopo la tragica morte del conte Ugolino della Gherardesca, ai moti suscitati dai di lui figli Guelfo, e Lotto, all'assedio e resa di Villa Ecclesia, e all'espugnazione di altri luoghi e forti dell'isola per parte dei Pisani.

(1295,).

Dal Maccioni, *elog. di Gherardo, e Ranieri della Gherardesca*, negli *elog. degli ill. uom. Pisan.* tom. 2, pag. 295-96. (4)

In questo tempo si suscitavano gran tumulti in Sardegna per la morte di Vanni Gubbetta; che quando fu messo miseramente in prigione il conte Ugolino, trovandosi vicario di Ruggero arcivescovo di Pisa, vogliono che fosse consenziente alla sua morte; pertanto il conte Guelfo suo figliuolo, avendo come poco di sopra abbiamo narrato, dopo essersi partito dal castello di Castro, occupato in quell'isola, Villa di Chiesa e la fortezza detta Gioiosa, e pervenutogli nelle mani questo Vanni, immaginandosi in qualche parte di vendicare la morte orribile e spaventosa di suo padre, lo fece sopra una carretta attanagliare con tormenti inauditi, e poscia per più vitupero squartare da quattro ferocissimi cavalli. Il qual atto dispicque fortemente ai Pisani, e deliberarono di fare crudele e aspra vendetta, quando venne nuova certa, che i Genovesi avevano liberato dalle prigioni il conte Lotto fratello del conte Guelfo con pagare ventimila lire di genovini, e che con molti suoi amici e consorti era passato in Sardegna, ed essendosi unito col fratello, minacciavano ambedue non contentarsi della privata sorte, nè di quello stato che si trovavano avere, ma di soggiogare quell'isola, e con l'aiuto dei Genovesi torre il dominio ai Pisani, i quali mossi dalle cose di sopra e da questa, bandirono apertamente contro di loro la guerra. Nel 1295 i Pisani mandarono Lupo Villani con molta gente in Sardegna per raffrenare l'insolenza dei due conti Gherardeschi, che con l'aiuto dei Genovesi facevano progressi grandi in quell'isola, che, essendovi giunto, e maneggiando la guerra con il consiglio e favore del giudice di Arborea ⁽⁵⁾, pose

(3) *Nono calendis aprilis*, ossia 24 marzo dell'anno 1294, al quale appunto corrisponde l'indizione settima.

(4) Il Maccioni trasse questa memoria dal Lib. XII. della storia pisana m. s. del Roncioni. (Ved. TOLA, *Diz. Biogr. dei Sardi ill.* Vol. II. pag. 225. not. (1)).

(5) Chiamavasi MARIANO, e fu il secondo di tal nome, che regnò in Arborea. Il medesimo va annoverato fra i più potenti dinasti del suo tempo. Cominciò a regnare nel 1264; laonde egli cominciava il trentesimo anno del suo regno, allorchè nel 1295 aiutava i Pisani contro i figli del famoso conte Ugolino. Una iscrizione rinvenuta nella torre di Oristano prova la esattezza di tali date. La medesima è relativa alla costruzione della torre di Ponti, ch'egli fece rifare a proprie spese, ed è del tenore seguente:

IN. NOMINE. DÑI. NRI. ISU. XPI. AM. HOC
OP. HUI. TURRIS. POST. CŌFECTIŌE
PONTIS. PUBLICE. MIR. MUR. FACTŪ. FUIT.
H. TURRE. ET FABRICĀ. RUR. FECIT. FIERI
DÑS. MARIANVS. VIC. DE. BASSO. IUDEX. ARBOŪ.
QUI. FELIX. DIU. VIVAT. ET. POST. EIŪ. OBITUM
IN. XPO. QUIESCAT. PRO. CŪI. ANIMA
QUICUMQUE. HAS. LITENAS. LEGERIT
INTERCEDAT. AD. DÑM. MCCXCH. MS. DCBI
ANNO. REG. EI. XXVIII.

Sulle imprese di Mariano II., e quanto altro riguarda la di lui persona, ved. TOLA *Dizion. Biogr. dei Sardi illustri*, Vol. II. pag. 224-25-26.

l'assedio a Villa di Chiesa, la quale si rese a patti ai Pisani, e uscendosi i conti per andare a Acquafredda terra grossa con molti soldati, mentre i Pisani entravano dall'altra banda nella terra, intervenne che il cavallo sdruciolando cadde e si rinchiusse sotto il conte Guelfo, che conosciuto da Gio. Squilla, fu da lui malamente ferito, e condotto a Terra Nuova, e dopo a Sassari dove ultimò i suoi giorni; per la qual cosa i Pisani ricuperarono Terra Nuova, Acquafredda, Villa di Verro, Uriza, Posata Castello, Villa di Petreso, Gemello, Castello, e molti altri luoghi, che si erano allontanati dalla devozione di questa repubblica.

CXXXVII.

Il Pontefice Bonifazio VIII. crea vessillario, capitano, ed ammiraglio generale della Chiesa Romana per una prossima spedizione in Terrasanta, ed in servizio della stessa Chiesa, Iacopo II. re di Aragona; e in questa occasione gli promette la concessione del regno di Sardegna, che gli sarebbe fatta a suo tempo con relative lettere apostoliche.

(1296, 20 gennaio).

Dal Lunig *cod. ital. dipl.* Tom. IV, pag. 1379.

Ad futuram rei memoriam.

Redemptor mundi, in cuius dispositione universa consistunt, civitatem Ierusalem praevidens ruituram, flevisse describitur super eam. Numquid igitur nos ipsius, licet indigne, vicarius possumus cohibere lacrymas, continere suspiria, singultus arcere, ridentes, proh dolor! Terram Sanctam, funiculum utique hereditatis dominicae, depopulatam immaniter incolis Christi fidelibus, expositam debacchantum incursibus, et a propriis defensionibus derelictam? In iis profecto dolemus et premimur, operamur assidue, et amarae punitionis aculeo pressius auxiliamur: et cum non sit fere qui consoletur illam ex omnibus charis suis, catholicis principibus et aliis populis Christianis distractis ad concertationes et bella, levamus in circuitu oculos nostros, et scrutamur attente unde sibi auxilium veniat, et praesidium defensionis occurrat.

Ad charissimum itaque in Christo filium nostrum Iacobum Aragonum regem illustrem dirigentes considerationis intuitum, quem suae devotionis integritas ad sanctam romanam ecclesiam, a cuius unitate recesserat, quasi novum adoptionis filium nobis placidum reddit, et charum: quique de maritimis et mediterraneis gentibus eidem terrae, depopulatione desertae, pensata qualitate temporis, opportuno potest adesse succursus; ordinamus et facimus ipsum, in devotione ecclesiae permanentem, vexillarium, capitaneum, et admiratum generalem eiusdem ecclesiae in vita sua in omni armata marina, per ipsam ecclesiam faciendam eiusdem ecclesiae sumptibus, ac speciali et expresso mandato quodcumque et quotiescumque per ipsam ecclesiam huiusmodi officii executio iniungetur eidem pro subsidio Terrae Sanctae, vel contra quoslibet hostes dictae ecclesiae, seu rebelles, praeficiendo ipsum personaliter sexaginta galeis armandis per ipsum regem in terris suis

cum sumptibus et expensis ecclesiae saepe dictae, ad rationem viginti quinque millium solidorum currentis monetae Barchinonensis, singulis quatuor mensibus pro galea qualibet sufficienter armata: quibus casibus ad exequendum huiusmodi vexillariae, capitaniae, et admiratae officium modo praedicto dictus rex Aragonum se astringet, et in hoc se et suo dictae ecclesiae obligabit: et etiam quod ipse rex congruam militiam de terris suis ad convenientia gagia, nec non et homines idoneos cum sufficientibus armis de eisdem terris, et dictarum corpora galearum parata habebit prout exiget qualitas agendorum, et galearum numerus supradictus.

In aliis autem casibus, in quibus personaliter non praefecerit, ut praemittitur, rex praedictus, tenebitur idem rex iuxta mandatum ecclesiae galearum numerum bene armatarum tam de hominibus, quam de aliis opportunis et guarnimentis, et numerum militum ad rationem et gagia similia de terris suis sub capitaneo, vel admirato, quem ponet idem rex, de quo contentetur ecclesia quotiescumque, et quodcumque per ipsam ecclesiam, et suis sumptibus requiretur. Quodsi aliquando ultra quatuor menses dictas galeas, ac homines et milites in totibus ecclesiae praedictae servitiis contigerit vel oportuerit perdurare, perdurabunt et stabunt ad rationem et gagia supradicta.

Si autem in faciendo passaggio, vel generali subsidio Terrae Sanctae princeps aliquis, quem dictus rex Aragonum probabiliter ex iustis rationibus suspectum haberet, unde sibi, et genti suae verisimiliter timeretur inesse periculum, idem rex et gens sua non teneantur in ipso passagio transfretare. Tenebitur nichilominus idem rex, ad ipsius iussum ecclesiae facere guerram tam per terram, quam per mare cum militibus, personis equestribus et pedestribus, et galeis de hominibus, armis et aliis guarnimentis bene munitis quibuscumque rebellibus, atque inobedientibus eiusdem ecclesiae cum expensis, et sumptibus ecclesiae praelibatae, quodcumque et quotiescumque ab ipsa ecclesia fuerit requisitus, et necessitas vel utilitas hoc requiret; et de hoc romano Pontifici, qui erit pro tempore, simplici verbo credetur: salvis nichilominus eidem ecclesiae tam servitio praestando per eundem regem ad ipsius regis expensas pro regno Sardiniae et Corsicae, ab eadem ecclesia sibi concedendo per temporis spatium in concessione huiusmodi distinguendum; quam aliis quae in literis concessionis huiusmodi exprimentur.

Caeterum omnium vasorum, rerum mobilium, captivorum, seu capiendorum non eminentium vel minus notabilium, per ipsum regem vel per gentem ipsius, quae erit in armatis vel guerra predictis pro dicto subsidio Terrae Sanctae, media pars deputabitur pro subsidio dictae terrae, tenendo et expendendo secundum rationem et mandatum romani Pontificis, reliqua dimidia ratione dictorum officiorum lucris obveniet dictis regis. De personis vero captivis eminentibus vel notabilibus fiet quod romanus Pontifex, qui erit pro tempore, de ipsis disponet, cuius simplici verbo de ipsorum eminentia seu nobilitate credetur: et si contingat, praefatum regem vel gentem ipsius in memoratis guerris, vel armatis, faciendis pro saepe dictae terrae subsidio, vel aliorum terrarum ultramarinarum, capere terram vel acquirere; terra ipsa restituetur illi catholico vel fideli, ad quem de iure spectabit. Quod

si in ea ius quis fidelis vel catholicus non haberet, terra ipsa erit eiusdem ecclesiae et custodietur ad eius expensas, donec rom. Pontifex de ipsa aliter duxerit ordinandum.

Donec autem idem rex, vel suum stolium decem galearum et ultra erit de speciali et expresso mandato ecclesiae in servitiis terrae praedictae, vel in servitiis eiusdem ecclesiae, praedictum regem, ac regnum Aragoniae, et totam terram regis ipsius; nec non et regnum Sardiniae et Corsicae, postquam sibi fuerit a nobis et ecclesia praefata concessum, suscipiemus sub protectione beati Petri et nostra, disponentes ipsa gladio spirituali defendere ac tueri, prout expediens fore videbimus eisque fuerit opportunum. Et quandocumque et quotiescumque idem rex transiret personaliter in subsidium terrae praefatae de speciali et expresso mandato eiusdem ecclesiae, concedet eadem ecclesia dicto regi decimam per triennii spatium ecclesiasticorum fructuum, reddituum, et proventuum praedictorum regnorum et terrarum, nec non omnia legata a personis regnorum et terrarum praedictarum in subsidium Terrae Sanctae, ac etiam relicta, et male oblata ab eisdem personis, quorum restitutio dimissa est in ultimis voluntatibus, et personae, quibus restitutio ipsa fieri debeat, ignorantur. Committet quoque ut casu praemisso romanus Pontifex alicui vel aliquibus personis, quas ad hoc duxerit deputandas, quod tempore praecedente dictam commissionem componant cum illis de regnis et tota terra dicti regis Aragonum, qui contra interdictum ecclesiae portaverunt vel miserunt prohibita in Alexandriam; et de pecunia recipienda ex compositione praefata fiet, quod romanus Pontifex exinde duxerit iniungendum.

In eodem etiam casu, ubi scilicet dictus rex transiret personaliter in subsidium Terrae Sanctae de speciali et expresso mandato ipsorum romani Pontificis et ecclesiae, committet ecclesia certis personis, ad hoc per ipsam specialiter deputandis, quod personarum qualitate pensata, possint componere cum volentibus ipsorum vota redimere; et votum specialiter Terrae Sanctae in praedictis regnis et terra regis eiusdem pro praeterito tempore: et quod recipi ex ipsa compositione contigerit, significabitur dicto romano Pontifici, et fiet exinde quod mandabit. Intendimus autem quod praedicta fiant ad expressum et speciale mandatum nostrum et eiusdem ecclesiae: et iam dictus rex Aragonum, antequam praedicta vel ipsorum quodlibet mandetur eidem per nos vel ipsam ecclesiam per speciales literas et expressos, non possit aliquid petere nobis, vel successoribus nostris, vel ab ecclesia saepe dicta praedictorum occasione vel causa; et idem rex ad nihil aliud, et non aliter quam in superioribus dicitur, teneatur per conventa nobis vel ecclesiae, et acceptata per ipsum ratione vel causa eorum, quae praesentibus continentur. Omnium autem praedictorum interpretatio et declaratio ad romanum Pontificem pertineant, qui pro tempore fuerit, quoties opus fuerit faciendae: et super hoc stabitur simplici verbo eius.

Dat. Romae apud s. Petrum xiii kal. februarii anno 11.

CXXXVIII.

Iacopo II. re di Aragona riceve da Papa Bonifazio VIII. la solenne investitura del regno di Sardegna, si obbliga

di riconoscere il supremo dominio della Chiesa romana nell'isola, di assistere la Santa Sede con le sue arme in Italia, e di pagare alla Camera apostolica l'annuo censo di duemila marchi d'argento. E il Pontefice dal suo canto stabilisce l'ordine di successione dei re di Aragona in Sardegna, provvede alle libertà delle chiese, e alle immunità dei beni, e delle persone ecclesiastiche, e determina i casi di riversibilità dell'isola alla Chiesa concedente.

(1297, 5 aprile).

Dal Luning, oper. e tom. cit.

Bonifacius Episcopus servus servorum, charissimo in Christo filio Iacobo Sardiniae, et Corsicae regi illustri.

Ad honorem Dei omnipotentis Patris, et Filii, et Spiritus Sancti et beatae, et gloriosae semperque virginis Mariae, beatorum quoque apostolorum Petri et Pauli, nec non et Sanctae Romanae Ecclesiae, de fratrum nostrorum consilio et assensu regnum Sardiniae et Corsicae, quod ipsius ecclesiae iuris et proprietatis existit, cum iuribus omnibus et pertinentiis suis tibi et tuis heredibus ex tuo et ipsorum corporibus legitime descendentibus utriusque sexus natis iam, et etiam nascituris, in perpetuum feudum gratiose conferimus, et ex apostolicae sedis liberalitate concedimus, et donamus sub modo, forma, tenore, et conditionibus, et conventionibus contentis in praesentibus, a nobis, nostrisque successoribus canonice intransibilibus, et dicta romana ecclesia tenendum in feudum, et per cuppam auream te de eodem praesentialiter investimus; ita quod tam tu, quam quilibet tuorum heredum in dicto regno pro ipso regno Sardiniae et Corsicae nobis et ipsi romanae ecclesiae praestabis, et praestare tenebimini ligium homagium, vassallagium plenum, et fidelitatis iuramentum sub forma inferius annotata: et pro eodem regno Sardiniae et Corsicae supra dicto nobis et eidem ecclesiae servire infra Italiam siliis astricti de centum equibus decenter armatis, cum uno equo ad arma et duabus equitaturis ad minus per quemlibet, et quingentis peditibus, inter quos sint saltem centum balistarii de bonis ballistis armati, et muniti, et reliqui pedites suo modo sint convenienter armati: et tam equites quam pedites sint incolae terrae vestrae in Aragonia, vel Catalonia, seu aliis partibus eisdem adiacentibus constituta, cum sumptibus, gagiis, et expensis vestris per trimestris temporis spatium a die, quo ipsi equites et pedites intrabunt terram ecclesiae computandum. Erit autem in potestate romani Pontificis seu dictae ecclesiae praedictos equites et pedites ultra praefati trimestris temporis spatium ad similia sumptus, gagia, et expensas ipsius ecclesiae, si plus eos vel ipsorum aliquos voluerit retinere. Et si rom. Pontifex, vel etiam ipsa mauerit dictum servitium equitum et peditum commutare totaliter cum stolio vel certo numero galearum, seu vasorum maritimorum armatorum infra maritimam Italiae, possint hoc facere, et tu et heredes ipsi commutationem eandem facere teneamini, et siliis adstricti; dando infra ipsam maritimam quinque galeas bene guarnitas, munitas, et armatas de bonis hominibus, et aliis opportunis vestris

expensis per tres menses, computandos a die, quo ingressae fuerint maritimam Italiae, terris ecclesiae supradictae vicinam, quas munias taliter ultra dictos tres menses ad similia gagia et expensas suas, si romanus Pontifex vel ecclesia ipsa voluerint, poterunt retinere. Praestabitis autem, et praestare tenebimini supradicta servitia equitum et perditum et galearum ut superius est expressum, semel in anno quodcumque indigebit romanus Pontifex, seu romana ecclesia, de quo ipsius romani Pontificis vel ipsius ecclesiae simplici verbo credetur.

Et insuper tam tu, quam quilibet tuorum heredum in dicto regno Sardiniae, et Corsicae, pro ipso regno census duorum millium marcharum argenti bonorum et legalium sterlingorum ubicumque romanus Pontifex fuerit, ipsis romano Pontifici, qui erit pro tempore, et ecclesiae, vel ipsi ecclesiae ubi ipsa fuerit sede vacante, recipienti pro futuro Pontifice, et pro portione collegium ipsius ecclesiae cardinalium contingente, in festo beatorum apostolorum Petri, et Pauli annis singulis integraliter pro dicto regno Sardiniae et Corsicae persolvetis. Ad quem census, ut praemittitur, persolvendum tam tu, quam quilibet heredum tuorum in ipso regno tenebimini et sitis adstricti. Si vero tu, vel quicumque heredum tuorum in ipso regno statuto termino non solveritis integre, ut praemittitur, census ipsumque, et expectati per quatuor menses terminum ipsum immediate sequentes, de illo ad plenum non satisfeceritis, eo ipso eritis excommunicationis vinculo innondati. Quod si in secundo termino infra subsequentes alios quatuor menses eundem census sine diminutione qualibet non persolveritis, totum regnum Sardiniae et Corsicae erit ecclesiastico suppositum interdicto. Si vero nec in tertio termino, nec infra alios quatuor menses proximos per plenam satisfactionem eiusdem census tu et heredes tui vobis duxeritis consulendum; ita quod quod, transactis eodem tertio termino et quatuor proximo sequentibus mensibus, non sit de huiusmodi censu primi termini ipsi ecclesiae integre satisfactum; ab eodem regno Sardiniae et Corsicae ipso iure cadatis ex toto, et regnum ipsum ad romanam ecclesiam eiusque dispositionem integre, et libere revertatur: nihilominus pro singulis duobus millibus marcharum singulorum terminorum, si simili modo in eorum solutione cessaveritis, vel illa non solveritis; tu et quivis tuorum heredum in dicto regno Sardiniae, et Corsicae paenas similes incurratis, salvis aliis poenis, processibus, et sententiis, quae vel qui de iure inferri, vel haberi, sive proferri poterunt per romanum Pontificem, vel sedem apostolicam specialiter in hoc casu: sed ad census ipsum solvendum, et ad ipsum servitium exhibendum dictae ecclesiae tunc teneamini cum effectu, cum tu, vel heredes tui in dicto regno Sardiniae et Corsicae ipsius regni vel maioris partis eius fueritis possessionem adepti.

Caeterum quia in quibusdam articulis seu capitulis modi formae, tenoris, seu conditionum, vel conventionum ipsorum praesentibus contentorum expressius continetur, quod in certis casibus tu et tui in eodem regno heredes excommunicationis sententiam incurratis, et dictum regnum sit ecclesiastico suppositum interdicto, quodque tam tu, quam heredes ipsi cadatis a regno, seu sitis regno ipso privati; nos ex nunc huiusmodi sententias videlicet excommunicationis in te ac eosdem heredes, et interdicti in praefatum

regnum Sardiniae, et Corsicae, et privationis regni eiusdem, si tua vel ipsorum culpa huiusmodi casus emerit, te dictorum fratrum nostrorum consilio auctoritate apostolica promulgamus. In succedentibus vero tibi tuisque heredibus circa successionem tuam tuorumque heredum in dicto Sardiniae, et Corsicae regno forma adiicitur, et servabitur infrascripta; videlicet quod ille vel illa dumtaxat, qui vel quae tibi tuisque heredibus in Aragoniae regno debet succedere, in dicto Sardiniae et Corsicae regno succedat, et non alius vel alia. Item quod unus et idem sit rex regni Aragonum, et regni Sardiniae, et Corsicae praedictorum, et in suis casibus ubi ad successionem foemina admitteretur, utriusque regni eadem sit regina.

Et si in tuo vel heredum tuorum obitu legitimos haeredes, pro ut sequitur, te et ipsos, quod absit, habere non contingat de tuo vel ipsorum corporibus legitime procreatos, regnum ipsum Sardiniae et Corsicae ad Romanam Ecclesiam supradictam et eius dispositionem libere revertatur. Descendentes autem ex te et tuis heredibus Sardiniae et Corsicae regibus, ex tuo vel ipsorum corporibus de legitimo matrimonio nati, mares et foeminae in eodem regno succedent: sic tamen quod de liberis pluribus maribus in eodem gradu per eandem lineam concurrentibus primogenitus, et de pluribus foeminis similiter primogenita, et de mare et foemina in eodem gradu similiter concurrentibus, masculinus omnibus aliis praefertur: sed nec mares nec foeminae illegitime natae succedant. Quod autem de foeminis rectae lineae dicitur, intelligendum est tam de nuptis, quam etiam de innuptis; dum tamen nuptae sint fidelibus, et Ecclesiae Romanae devotis. Et sicut inter has personas gradus servari volumus, ut scilicet prior gradus posteriori gradui praefertur, sic et in eodem gradu pluribus concurrentibus priorem natu posteriori, et marem foeminae in huiusmodi successionibus volumus anteferri: personarum autem huiusmodi nulla superstite regnum ipsum Sardiniae et Corsicae ad Romanam Ecclesiam et eius dispositionem libere revertatur. Quod si forte, deficientibus masculis, contigerit foeminam innuptam regno ipsi succedere, illa maritabitur personae, quae ad ipsius regni regimen et defensionem existat idonea, Romani tamen Pontificis prius super hoc consilio requisito; nec nubet nisi viro catholico, et Ecclesiae Romanae devoto. Et si contra hoc fieret, licebit eidem Romano Pontifici contra ipsam ad privationem regni Sardiniae et Corsicae de plano, sine strepitu et figura iudicii et absque omni iuris solemnitate, in quacumque aetate filia ipsa consisteret, procedere, si hoc ei videbitur expedire. Verum tamen quodcumque, te vivente, vel quovis tuo haerede vivente, tu, vel quivis heredum tuorum in ipso regno Sardiniae et Corsicae volueritis cum consensu expresso Romani Pontificis et Romanae Ecclesiae de persona, quae tibi vel ei successura sit, in praedicto regno Sardiniae et Corsicae aliter ordinare, illud de huiusmodi persona successura servabitur, quod per te vel quemvis heredum tuorum in ipso regno cum consensu expresso Romani Pontificis et Romanae Ecclesiae fieri vel ordinari contingeret.

Ad haec tam tu, quam tui in regno ipso heredes regnum ipsum Sardiniae et Corsicae nullatenus dividatis;

sed semper illud unus tantum sub ipsis modo et forma, tenore, conditionibus, et conventionibus immediate et in capite a nobis et successoribus nostris, et ab ipsa ecclesia Romana tenebit. Forma vero iuramenti fidelitatis vassallagii, ligii et homagii, quae tu in nostra praesentia facies, et praestabis pro regno Sardiniae et Corsicae saepe dicto; et quam praestari et fieri volumus, ac servari a tuis haeredibus in eodem, verbis competenter mutandis, talis est.

Ego Iacobus Dei et Apostolicae Sedis gratia rex Sardiniae et Corsicae plenum vassallagium, fidelitatem, et ligium homagium faciens, et iuramentum praestans pro dicto regno Sardiniae et Corsicae, ab hac hora in antea fidelis et obediens ero beato Petro, domino meo, domino Bonifacio divina providentia Papae VIII. suisque successoribus canonice intrantibus, sanctaeque Apostolicae Romanae Ecclesiae. Non ero in consilio, aut consensu, vel facto ut vitam perdant aut membrum, aut capiantur mala captione. Consilium, quod mihi credituri sunt per se, aut per nuncios suos, sive per literas ad eorum damnum, me sciente, nemini pandam: et si scivero fieri, vel procurari sive tractari aliquid, quod sit in ipsorum damnum, illud pro posse impediam: et si impedire non possem, illud eis significare curabo. Papatum Romanum et regalia S. Petri tam in regno praedicto, quam alibi existentia adiutor eis ero ad retinendum et defendendum ac recuperandum, et recuperata manutenendum contra omnem hominem. Universas et singulas conditiones, modos, seu formas, et tenores contentos in literis concessionis dicti regni Sardiniae et Corsicae, ac omnia et singula, quae continentur in eisdem literis, plenarie adimplebo, et inviolabiliter observabo: nec ullo unquam tempore veniam contra illa. Sic me Deus adiuvet et haec sancta Dei evangelia.

Similia autem fidelitatem, vassallagium plenum, et homagium ligium et iuramentum renovabis, facies, et praestabis unicuique Romano Pontifici et dictae Ecclesiae infra annum a die, quo in Romanum Pontificem electus fuerit, computandum: et similia praestabit et faciet, et similiter renovabit, et facere, praestare, et renovare tenebitur unusquisque heredum tuorum in dicto regno unicuique Romano Pontifici, qui erit pro tempore, et ipsi Romanae Ecclesiae secundum formam praescriptam nomine Romani Pontificis, qui tunc erit, et suum nomen proprium exprimendo. Et postquam tu et heredes in regno Sardiniae et Corsicae saepedicto prestiteris et feceris personaliter iuramentum, fidelitatem, homagium, seu vassallagium secundum praedictam formam uni Romano Pontifici per vos ipsos, alio Romano Pontifici non astringamini personaliter praestare et facere; dummodo illa praestetis et faciatis infra annum per idoneum vel idoneos substitutos, ad hoc plenum mandatum habentes. Et si plus placuerit Romano Pontifici, vel Romanae Ecclesiae, iuramentum, fidelitatem, vassallagium, et homagium praedicta praestabis, et facietis tu et haeredes tui nomine summi Pontificis et Romanae Ecclesiae illi vel illis, quem vel quos ad haec specialiter ipse Romanus Pontifex, vel sedes eadem deputabit. Quandoque vero tu vel haeredes tui in regno praedicto praedicta iuramentum, fidelitatem, vassallagium, et homagium praestabis et facietis per vos, vel per alium, seu alios, ut superius continetur, dabitur infra mensem post Romano

Pontifici et eidem Ecclesiae patentes literas aurea bulla bullatas, predictos et infrascriptos modos, et conventiones, conditiones, tenorem, et formam acceptantes expresse; et formam dictorum homagii, et iuramenti fidelitatis, et vassallagii similiter et specialiter exprimentes.

Sane omnibus ecclesiis tam cathedralibus quam aliis, regularibus et secularibus; nec non et omnibus praelatis et clericis, ac universis personis ecclesiasticis, saecularibus, et religiosis, et quibuslibet religiosis locis dicti regni Sardiniae et Corsicae libere dimittantur, et conserventur integre omnia bona et iura eorum. Omnes insuper ecclesiae tam cathedrales quam aliae, regulares et seculares; nec non et omnes praelati et clerici, ac universae personae ecclesiasticae, religiosae et seculares, et quaecumque religiosa loca cum omnibus bonis suis in electionibus, postulationibus, et nominationibus, promissionibus, et omnibus aliis, plena libertate gaudebunt; nec ante electionem, sive in electione, vel post, regius assensus vel consilium aliquatenus requiratur. Quam utique libertatem tu et tui in eodem regno haeredes semper manutenebitis, ac manuteneri facietis ab omnibus subditis vestris, dictaeque Ecclesiae ac personae utentur libere omnibus bonis et iuribus suis. salvo tibi et tuis in regno ipso heredibus iure patronatus in ecclesiis in tantum, quantum in hac parte patronis ecclesiarum canonica instituta concedunt, et illis dumtaxat ecclesiis in quibus tibi tuisque heredibus ius patronatus competere dignoscatur.

Omnēs etiam causae ad forum ecclesiasticum pertinentes libere et absque ullo impedimento agitantur, tractantur, et ventilantur coram suis ordinariis et aliis ecclesiasticis iudicibus, et terminantur per eos: et si ad sedem Apostolicam super huiusmodi causis appellari contingeret, tam appellantes, quam appellati ad eandem venire sedem pro appellationum prosecutionibus libere, et absque inhibitione aliqua permittantur. Omnibus insuper capitulis, collegiis et conventibus, et personis ecclesiasticis, religiosis et secularibus, ac communitatibus, vel universitatibus et personis secularibus quorumcumque locorum dicti regni, cuiuscumque conditionis et status extiterint, quoties per te vel per aliquem haeredum tuorum tuos officiales, vel ministros, aut alicuius eorum senserint se gravatos, ad Apostolicam sedem liberum super hoc liceat habere recursum: nec praestabitur eis obstaculum quo minus libere et secure recurrant.

Sacramenta vero fidelitatis, seu assecurationis praestabuntur secundum antiquam et rationabilem consuetudinem, prout canonica instituta permittunt, ab illis ecclesiarum praelatis, quorum praedecessores illa antiquitus soliti sunt praestare. Ab illis autem praelatis et ecclesiis, qui temporalia bona tenent, si qui tamen sunt, qui huiusmodi bona teneant a dominio dicti regni, et aliis dominis temporalibus; et qui ratione huiusmodi honorum ab antiquo consueverunt regibus vel aliis dominis temporalibus, in dicto regno Sardiniae et Corsicae constitutis, servitia exhibere, huiusmodi et honesta et antiqua servitia eis secundum rationabilem et antiquam consuetudinem, et sicut instituta patiuntur canonica, impendantur, salva semper circa ecclesias cathedrales, et alias regulares, ac personas et loca ecclesiastica, tam in faciendis provisionibus et electionibus confirmandis, quam in omnibus quibuscumque

aliis, Romani Pontificis et Ecclesiae Romanae iurisdictione et auctoritate plenaria, et libera potestate.

Revocabis quoque omnes constitutiones seu leges, vel statuta per reges seu principes seculares Sardiniae et Corsicae editas contra ecclesiasticam libertatem, nec statuta vel constitutiones aliquas tu vel aliquis haeredum tuorum in dicto regno edetis aut promulgabitis, per quae seu quas iuri et libertati ecclesiasticae derogetur. Promittens etiam quod tuo vel haeredum tuorum tempore nullus clericus, vel persona ecclesiastica eiusdem regni in civili vel criminali causa convenietur coram iudice seculari, nisi super feudis iudicio petitorio conveniatur civiliter, quatenus canonica iura permittunt: sed omnibus ecclesiis et personis ecclesiasticis conservetur libertas, nisi sit de illis personis, de quibus iura permittunt.

Nulla insuper tu, aut quisquam alius tuus in regno Sardiniae et Corsicae haeres tallias imponetis ecclesiis, monasteriis, clericis, et viris ecclesiasticis, vel rebus, seu vassallis eorum, et in ecclesiis vacantibus tu vel tui in praedicto regno haeredes nulla habebitis regalia, nullosque fructus, redditus, et proventus; nullas etiam obventiones; ac nulla prorsus alia percipietis ex eis, nihilominus custodia earundem ecclesiarum, iurium et honorum ipsarum interim libera remanente penes personas ecclesiasticas iuxta canonicas sanctiones, salvis tibi dictisque haeredibus his quae tibi, vel eis tamquam regi vel domino temporali competere ex praescriptione legitima, consuetudine antiqua et rationabili, privilegiis legitimis, aut alias de iure, quibus iura divina vel canonica non obsistant. Iudices vero, comites, barones, milites, et personae caeterae seculares regni eiusdem, tam magnae, quam parvae in suis bonis, iuribus rationalibus, et irrationalibus consuetudinibus servabuntur. Et tam tu quam in praedicto regno haeredes per vos, alium, seu alios exercebitis regimen dicti regni secundum iura civilia, quibus canonica instituta non obviant, et laudabiles consuetudines; salvis regiminibus ecclesiarum vel secularium personarum, competentibus eis de approbata et laudabili consuetudine privilegiis legitimis, aut alias de iure.

Omnes captivos et obsides, praesertim Romanos et alios de terra Ecclesiae oriundos, si quos tu vel tui in dicto regno haeredes tempore, quo acquiretis dictum regnum Sardiniae et Corsicae invenietis in eo, ad mandatum Romani Pontificis, seu Romanae Ecclesiae restituatis pristinae libertati, vel de eis facietis quod dictus Romanus Pontifex, vel Romana Curia ordinabunt. Nullam etiam confederationem, seu pactionem, vel societatem cum aliquo imperatore vel rege, seu principe vel barone christiano, vel graeco, aut saraceno, vel cum aliqua provincia, seu civitate, vel communitate, vel loco aliquo seu personis scienter contra Romanam Ecclesiam tu vel tui in eodem regno haeredes in damnum Ecclesiae facietis: et si etiam feceritis ignoranter, teneamini ad mandatum Romani Pontificis, seu Romanae Ecclesiae revocare. Et tam tu quam tui in eodem regno haeredes amicos et devotos Ecclesiae habebitis pro amicis et pro devotis, et inimicos et indevotos Ecclesiae pro indevotis habebitis, nec emulis seu inimicis Ecclesiae auxilium dabit, consilium, vel favorem. In urbe, urbisque districtu, seu in circumposita regione, aut in provinciis, civitatibus, terris seu locis Ecclesiae

Romanae subiectis non recipietis vel assumetis, aut acquiretis dominium, regimen seu rectoris officium quocumque nomine censeatur; nec de occupandis, vel recipiendis aut capiendis, vel subiugandis eisdem, seu aliis bonis et iuribus eiusdem Ecclesiae, tu et quibus tuorum haeredum intromittetis vos publice vel occulte scienter: quod si contrafeceritis ignoranter, et moniti ab ipsa Ecclesia non destiteritis, cadetis a iure dicti regni Sardiniae et Corsicae ipso facto, vel eritis illo privati, et regnum ipsum ad Romanam Ecclesiam libere devolvatur.

Quod si forte contigeret te, vel haeredes tuos in praedicto regno Sardiniae et Corsicae successores, in regem vel imperatorem romanorum, seu regem Teutoniae eligi vel assumi, electus vel assumptus nullo modo dictum regnum Sardiniae et Corsicae cum dictis imperio et regno valeas, vel valeant retinere: et si moniti ab ipsa Ecclesia dicta imperium et regna Romanorum seu Theutoniae non dimiseritis, a iure dicti regni Sardiniae et Corsicae ipso facto cadatis ex toto, ac regnum ipsum ad Romanam Ecclesiam libere devolvatur; nisi forte tu, vel idem electus vel assumptus, filium habeat successorum sibi in regno Aragoniae, quem voluerit emancipare, legitime poterit sine fraude, renunciando dicto regno Sardiniae et Corsicae, nihil unquam iuris habiturus in eo publice vel occulte, et dicta regna Romanorum, seu Theutoniae, ac imperium retinere. Quod si contra tu, vel tui in praedicto regno Sardiniae et Corsicae haeredes feceritis, et moniti ab ipsa Ecclesia non destiteritis, a iure dicti regni Sardiniae et Corsicae ipso facto cadatis, et regnum ipsum ad Romanam Ecclesiam libere devolvatur. Ad haec, ut tibi plus praesidii et favoris accrescat, te regna et bona tua stabilia ubilibet constituta sub B. Petri et nostra protectione suscipimus, disponentes te et ipsa gladio spirituali defendere ac tueri prout expediens fore videbimus.

Demum in nostra praesentia confiteberis, et recognosces expresse, ex gratia et liberalitate nostra et dictae Ecclesiae dictum regnum Sardiniae et Corsicae tibi tuisque haeredibus fore concessum in feudum; et sic te illud recipere vel recepisse sub conditionibus, conventionibus, sive pactis, modo, tenore, ac forma, quae in praesentibus nostris literis continentur, quos per stipulationem solemnem promittes, et iurabis, te inviolabiliter servaturum: pro quibus etiam servandis dictum regnum Sardiniae et Corsicae, iura tibi in eo competentia, et competitura, et bona tua, quae ibidem consistent, nobis et ipsae Ecclesiae obligabis. Et promittes nihilominus, quod successores tui haeredes in dicto regno Sardiniae et Corsicae eo tempore, quo facient et praestabunt vassallagium, homagium, et fidelitatis iuramentum sub forma praedicta, similia confessiones, recognitiones, promissiones, iuramentum et obligationes facient et praestabunt Romano Pontifici, qui erit pro tempore, et Ecclesiae supradictae.

Insuper tam tu, quam quilibet haeredum tuorum in dicto regno Sardiniae et Corsicae, dabit infra mensem post privilegium seu literas aurea bulla bullatas, in quo vel quibus fatebimini et recognoscetis expresse dictum Sardiniae et Corsicae regnum a nobis, et Romana Ecclesia recepisse in feudum sub conditionibus, conventionibus, modo et forma, atque tenore, quae in praesentibus literis continentur: quos tenorem, modum, conditiones, conventiones et for-

nam promittetis vos inviolabiliter servaturos; pro quorum observantia obligabitur vos et dictum regnum Sardiniae et Corsicae, iura et bona vobis competentia et competitura in eo. Omnium autem praedictorum, quae in praesentibus nostris literis continentur, declaratio et interpretatio, quoties opus fuerit, faciendae ad Romanum Pontificem seu Romanam Ecclesiam pertinebunt, quotiescumque super ipsis, vel eorum aliquo, vel aliquibus ambiguitatis aliquid vel dubii oriri continget, cuius Romani Pontificis vel Romanae Ecclesiae interpretationi, et declarationi stabitur verbo seu literis, prout ipsi Romano Pontifici vel Ecclesiae placuerit, faciendis. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae collationis, concessionis, donationis, investiturae, promulgationis, et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem haec attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, hac beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursum.

Datum Romae apud S. Petrum pridie non. aprilis Pontificatus nostri anno III.

CXXXIX.

Il Pontefice Bonifacio VIII. si riserva la facoltà di disporre liberamente del regno di Sardegna, e di concederlo a chi stimerà più conveniente, laddove ciò sia necessario per la pace della Sicilia, o per altri motivi utili alla Chiesa, malgrado la concessione pura e semplice fattane a Giacomo II. re di Aragona, limitando il tempo di tale riserva fino al 1.º novembre del 1297.

(1297, 5 aprile).

Dal Lunig. Oper. e tom. cit.

Iacobo Regi Sardiniae, et Corsicae illustri.

Cum regnum Sardiniae atque Corsicae tibi, posterisque tuis sub certis modis, et formis duxerimus concedendum, volumus et praesentium auctoritate decernimus, quod quantumcumque huiusmodi facta fuerit pura concessio, hoc expressum intelligatur et actum, quod si pro pace regni Siciliae in facto, vel ante factum fuerit nobis, et Ecclesiae Romanae ipsum regnum Sardiniae et Corsicae necessarium, disponendi de ipso Sardiniae et Corsicae regno, ac illud alii concedendi usque ad festum omnium Sanctorum proximo futurum sit nobis, et eidem Ecclesiae libera et plena reservata facultas; quodque tu super hoc regnum praestes assensum per tuas patentes literas, harum seriem continentes, nobis ad nostrum beneplacitum assignandas.

Dat. Romae apud S. Petrum non. Aprilis an. III.

CXL*.

Il Capitolo di S. Lorenzo di Genova concede in locazione per anni dieci a Giacomo Alberico di Giovanni tutti i beni stabili, mobili e semoventi della Chiesa di S. Giovanni di Arsemine in Sardegna, e impone al conduttore varie obbligazioni per la conservazione di detti beni, e pel servizio di detta Chiesa.

(1298, 3 dicembre).

Dagli Archivi della Cattedrale di s. Lorenzo di Genova, Lib. A.

Locatio honorum in Sardinea

In nomine Domini. Amen. Nos Stephanus Praepositus, Ioannes de Bagnaria Archidiaconus, Teodosius Magiscola, seu magister scholarum, Opizo de Salvaticis, Ioannes Cardinalis, Bartholomaeus de Flisco, Iacobus de Cocurno, Ioannes de Parma canonici ecclesiae sancti Laurentii ianuensis nomine dictae ecclesiae, et capituli ipsius nunc soli in dicta ecclesia residentes. Locamus, et concedimus tibi Iacobo Alberico filio emancipato Ioannis Alberici, et de qua emancipatione constat per publicum instrumentum manu a festo Nativitatis Domini proximo venturo usque ad annos decem, tunc proximo completos administrationem, et regimen, et iura servorum, ancillarum, curiarum, domorum, et terrarum cultarum, et incultarum, animalium, et omnium iurium, et possessionum, quae et quas dicta ecclesia s. Laurentii, sive ecclesia s. Ioannis de Arsemine habet, tenet, et possidet, vel alius pro ea, sive ipsius nomine, in iudicatu Calaritano, et demum ubicumque in tota Sardinea, exceptis XX denariorum ianuinarum, quos debet dare praedictae ecclesiae Ianuensi iudex Arboreae, ita tamen quod tenearis ecclesiam s. Ioannis de Arsemine tuis expensis facere serviri per illum sacerdotem dictae ecclesiae s. Laurentii, si quem ad partes illas capitulum dictae ecclesiae voluerit destinare, vel per alium convenientem sacerdotem, si dictum capitulum ad partes illas non curaverit sacerdotem aliquem destinare, et ipsam ecclesiam tenere ornatam, et tenere debeas paramenta, lumina et alia ornamenta ad servitium ipsius ecclesiae pertinentia, quae ibi sunt, et erunt infra tempus locationis praedictae. Propterea tenearis, et debeas salvare, custodire, et augmentare bona fide, et sine fraude servos, ancillas, curias, domos, terras, possessiones, animalia, et omnia quae praedicta ecclesia s. Laurentii, seu ecclesia s. Ioannis de Arsemine habet in iudicatu Calaritano, et ubicumque in tota Sardinea, atque per te nomine ipsius capituli, durante dicta locatione, fuerit acquisita. Quae omnia teneas, et possideas; et fructus, et foetus, et proventus ex ipsis habeas, et percipias, et iurisdictionem nomine dictae ecclesiae, quam habet dictum capitulum seu ecclesia ianuensis in partibus Sardineae ubicumque similiter custodies, et salvabis, tenebis, et exercebis, et praedicta facies usque ad finitum tempus praesentis locationis. Liceat tibi quoque nomine praedictae ecclesiae et capituli ianuensis fructus, proventus, bona mobilia, et immobilia, iura, et actiones quaecumque sint pertinentia ad dictam ecclesiam s. Laurentii, vel s. Ioannis de Arsemine in partibus Sardineae a quocumque detentore vel possessore petere in iudicio, et extra sub quocumque iudice ecclesiastico, vel civili, ita tamen quod servos, ancillas, terras, possessiones, iura, et actiones non vendas, vel vendere possis aliquem ipsorum, vel ipsarum, nec patiaris vendi, distrahi, permutari, vel alienari, seu quocumque alio contractu ab eis vel a dicto capitulo, seu a dicta ecclesia s. Laurentii, sive s. Ioannis de Arsemine

abdicari, praeter quod fructus possis vendere, et de ipsis voluntatem tuam facere, et cum integritate finito tempore dictae locationis, dictas terras, et possessiones, servos, et ancillas, animalia, et iura, et capitale scilicet, quod inveniis, et recuperare poteris pro dicta ecclesia ianuensi, seu ipsi ecclesiae, et capitulo ianuensi, seu nuncio ipsius capituli habenti de hoc plenum mandatum ab omni onere debitorum factorum a te, sive occasione tua liberabis, et absolves, consignabis, et restitues sine controversia, et turbatione aliqua, nec a servis, nec ancillis dictae ecclesiae ianuensis, quos habet in praedicto iudicatu Calaritano, vel in Sardinea, ubicumque extorsionem facies, nec eos angariabis, nisi secundum quod consuetum est. Boves, vaccas, pecudes, et alia animalia, capitale scilicet, ut dictum est, ad dictam ecclesiam s. Laurentii ianuensis, vel ad ecclesiam s. Ioannis de Arsemina pertinentes, et pertinentia non vendas, nec alienabis, nisi secundum consuetudinem Sardineae. Item cum fuerint sterilia, et inhabilia ad laborandum, et tunc de eorum pretio alia animalia emere, vel alias in ecclesia s. Laurentii, vel s. Ioannis de Arsemina utilitatem convertere. Possessiones autem servos, et ancillas, bona, iura s. Laurentii, et s. Ioannis de Arsemina bona fide in tota Sardinea, ubicumque poteris inquire, et inquire facies, et ad ecclesiam capituli ianuensis, et ecclesiae s. Ioannis de Arsemina utilitatem pro posse attrahas, petes, recuperabis, et vindicabis, manutenebis etiam et defendes a quocumque clerico, et laico, et quemcumque clericum, et laicum, remotis odio, gratia, et favore, ita quod foetus, fructus, et proventus eorum tui sint usque ad finitum tempus locationis praedictae. Proprietas autem sit, et esse debeat dictae ecclesiae ianuensis, et s. Ioannis de Arsemina, et eiusdem ecclesiae ianuensi, seu nuncio, vel nunciis dictae ecclesiae ianuensis habentibus de hoc mandatum, quae finito tempore dictae locationis per te fuerint recuperata dictae ecclesiae s. Laurentii, vel nuncio ipsius habenti de hoc mandatum consignabis, et dabis finito tempore dictae locationis, nisi forte aliqua seu aliquis ex praedictis morte fatali morerentur, seu etiam casu fortuito perderentur, de qua morte, et perditione detur tibi fides per sacramentum tuum cum publica forma. Insuper nomine dictae ecclesiae ianuensis et s. Ioannis de Arsemina promittimus et convenimus tibi quod praedictam locationem, et omnia et singula supradicta dictae ecclesiae s. Laurentii, et ipsius ecclesiae capitulum, sicut supra per omnia dictum est, ratam, et firmam, et illibatam, et rata et firma per omnia, et singula, sicut supra dictum est, habebimus, et observabimus, et quod non diminuemus vel auferemus tibi usque ad finitum tempus dictae locationis, nec etiam pensionem augere dicta locatione durante, alioquin poenam librarum centum ianuinarum nomine dictae ecclesiae ianuensis, tibi stipulanti dare, vel solvere promittimus. Firmis nihilominus, et ratis manentibus praedictis, et prohibende omnia bona dictae ecclesiae tibi pignori obligamus. Et versa vice ego dictus Iacobus Albericus promitto, et convenio vobis dictis Praeposito, et Capitulo, Canonicis recipientibus nomine, et vice dictae ecclesiae dare et solvere, dari, et solvi facere praedictae ecclesiae vel sindico ipsius pro dicta ecclesia, et capitulo, aut massariis ipsius ecclesiae usque ad finitum tempus dictae

locationis, singulis annis in festo Nativitatis libras decem ianuinarum, scilicet libras decem, ut dictum est durante guerra inter comune Ianuae, et comune Pesarum, et a tempore, quo erit pax inter dicta communia libras quindecim, et ad rationem de libris quindecim ianuinarum singulis annis in dicto festo, pro pensione dictorum omnium mihi locatorum et concessorum a vobis, ut dictum est, et terras, et possessiones cultas, et incultas, domos, curias, servos, et ancillas, animalia, et omnia alia iura, et bona mihi locata, et concessa a vobis, ut dictum est, ab omni debito a me, vel mea occasione, vel facto solvere, et de meo proprio liberare. Item promitto vobis recipientibus nomine dictae ecclesiae ianuensis, ut dictum est, quod omnes domos, curias, terras, possessiones cultas, vel incultas, servos, ancillas, iura, et demum quaecumque animalia, qui, et quae ad dictam ecclesiam ianuensem aut ecclesiam s. Ioannis de Arsemina pertinent, praeter foetus, et fructus animalium, et possessionum, servorum et ancillarum, redditus, et proventus, vel in futurum pertinebunt, finito tempore dictae locationis, et omnia pertinentia ad possessiones mihi locatas, et post diem locationis acquisita cum omni integritate restituam. Alioquin damna, et expensas, super quibus simplici verbo massarii, sindico, vel procuratori dictae ecclesiae ianuensis sine iuramento, et testibus credatur, vobis restituere promitto. Item promitto vobis praedictas terras, curias, domos, et possessiones meliorare, non deteriorare, et praedicta animalia, vel aliqua, vel aliquam ex terris, curiis, domibus, possessionibus, servis, et ancillis, et animalibus, nisi sint inservilia, et inhabilia ad laborandum, durante dicta locatione non vendere, vel aliquo alienationis titulo in alium, nisi ut praedictum est, transferre, sed ipsa custodire, et facere custodiri, et restituere, et restitui facere etiam, et consignare finito termino sine aliqua diminutione, ut dictum est, et dictam s. Ioannis de Arsemina facere serviri per unum sacerdotem, per vos, sive capitulum ecclesiae ianuensis ad dictas partes missum, vel constitutum meis expensis, ut dictum est, et ipsam ecclesiam ornata habere, et tenere in dicto termino sicut supra dictum est. Promitto vobis nuncium dicti capituli, quem ad dictam ecclesiam s. Ioannis mittetis, ad praesens, vel quando infra tempus dictae locationis mittetis pro consignandis mihi rebus praedictis, vel etiam ipsis recipientibus procurare et expensas ei facere convenienter in eundo, stando, et redeundo dum tamen moram occasione talium faciat condecentem. Item promitto vobis non facere locationem vel concessionem de praedictis, vel aliquo ex eis alicui, nec associare in dicta locatione aliquam personam sine licentia dicti capituli, nisi fratres meos. Et singula praedictorum in aliquo non venire et finita dicta locatione de terris dictae ecclesiae, servis, ancillis, animalibus, factis, et negotiis ubicumque in Sardinea plenam rationem et restitutionem, et certitudinem reddere, et restituere etiam, et consignare vobis, vel procuratori legitimo dicti capituli. Alioquin si in aliquo contra fecero, et quoties poenam librarum centum ianuinarum vobis stipulantibus nomine dictae ecclesiae ianuensis, ut dictum est, dare, et solvere promitto. Firmis nihilominus manentibus supradictis, et nihilominus eodem a iure dictae locationis, et concessionis praedictorum, et pro pena

praedictis omnibus observandis omnia bona mea habita, et habenda vobis pignori obligo. Renunciando omni iuri legibus, constitutionibus, exceptionibus, auxilii defensionibus, quibus a praedictis, vel aliquo praedictorum tueri me possem, et iuari, et liberari, et insuper ad sancta Dei evangelia iuro tactis sanctis scripturis, sive libro tacto, praedicta omnia et singula attendere, et observare, sine omni malitia, et fraude; et facere inventarium de omnibus rebus et bonis praedictis a die qua in Sardineam applicuero, usque ad tres menses nunc proxime venturos, et ipsum inventarium in scriptis publicis, et in quo per ordinem sine omni fraude, et diminutione mentio fiet de omnibus supradictis vobis, vel sindaco, vel dicto nuncio dicti capituli ianuensis dare sive transmittere. Insuper ego Vegnutus de Montebruno tabernarius de s. Georgio de praedictis omnibus, et singulis supradictis, pro dicto Iacobo Alberico versus vos dictum praepositum, et canonicos nomine dictae ecclesiae, et capituli ianuensis recipiente solemniter intercedo, et me, et mea principaliter obligo sub praedicta poena, firmis manentibus supradictis, et obligatio bonorum meorum, renunciando iuri de principali et de fideiussoribus, et omni iure.

Actum Ianuae in claustro dictae ecclesiae ianuensis in camera domini Teodosii magistri scolarem ecclesiae ianuensis praedictae. Anno Domini millesimo ducesimo nonagesimo octavo, indictione XI. die V. decembris inter primam et tertiam. Testes Nicola archipresbiter Rechi, Albertus capellanus ecclesiae ianuensis, Stephanus de Lavania notarius, et Luxiardus porterus s. Laurentii; hoc autem est pro dicta ecclesia ianuensi.

Ego Ambrosius de Rapallo rogatus scripsi.

CXLI*.

Tregua per anni venticinque convenuta tra le due repubbliche di Genova, e di Pisa, ferma intanto rimanendo la pace già conchiusa fra le medesime nel 15 aprile 1288.

(1299 [1300, stil. Pis.], 31 luglio).

Dai Regi Archivi di Corte di Torino, *Docum. ant.*
Serie 3.^a, Mazz. 6.^o, N.^o 12.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti ac beatae Mariae semper Virginis. Beati Iohannis Baptiste. Beati Laurentii. Beati Georgii vexilliferi comunis Ianue. Beati Sixti et beatorum apostolorum Symonis et Iude ac totius curie celestis. Post longa bellorum tempora quibus inter comune Ianue et comune Pisarum nutrita sunt hoste humani generis instigante cuius nefas ingenium continua seductione molitur ad suggerendum lites et discordias seminandum graues inimicicie grauibz producte laboribus et multis guerrarum discriminibus inuolute redemptoris gracia superueniens ipsa comunia sue lucis claritate perfusa precisis rancoribus animorum et dissensionum propulsis turbibus. preiis tamen pluribus et per plures menses tractatibus habitis in ciuitate Ianue per tractatores utriusque comunis sub examine magnificorum uirorum dominorum Conradi Spinule et Lambe Aurie capitaneorum comunis et populi Ianue qui summis studiis et exacta diligentia quoad tamen fieri potuit cum honore sui comunis super imminente negotio uigilarunt perduxit existentibus potestate

dicti comunis Ianue domino Alberto de Porta Laudensi de Papia milite. et abbate populi domino Nicolao Ferrario ad tranquillitatis et pacis dulcedinem in hunc modum. videlicet quia nobiles et discreti uiri Lodisius Caluus cancellarius et syndicus dicti comunis Ianue de cuius syndicato constat per instrumentum scriptum manu Bartholomei Pedebo notarii et cancellarii comunis Ianue die uigesimo quarto mensis instantis et cuius syndicatus tenor inferius continetur nomine dicti comunis ex una parte. et dominus Ganus Chiccolus de domo Lanfrancorum miles et Thomassius de Tripallo et Guido de Vada iuris periti ciues pisani electi constituti et ordinati syndici et procuratores et nuncii comunis pisani per ancianos populi pisani habentes ad hoc potestatem et bayliam omnimodam sicut patet per scripturam scriptam in actis cancellarie pisani comunis et publicatam et redactam in publicam formam per Gerardum filium quondam Henrici de Vico pisani notarium et scribam dicte cancellarie MCC. nonagesimo nono duodecimo kalendas februarii et cuius tenor inferius continetur et de syndicato ipsorum constat per instrumentum scriptum manu Rainerii Andree dicti Testarii quondam filii iudicis ordinarii atque notarii. et dicte cancellarie pisani comunis scribe publici. Dominice incarnationis millesimo tricentesimo septimo decimo kalendas augusti et cuius instrumenti tenor inferius continetur nomine dicti comunis pisani ex altera de omnibus et singulis offensionibus iniuriis dampnis guastis incendiis robbariis depredationibus furtis homicidiis et similibus factis datis receptis et illatis hinc inde peruenerunt et peruennisse contententur dictis nominibus sollempnibus stipulationibus obligationibus promissionibus interrogationibus et responsionibus ad infrascriptas conuentiones et pacta et transactiones.

In primis namque faciunt ordinant et statuunt dicti syndici nomine dictorum comunium inter se se treguam duraturam ab hodie usque ad annos uigintiquinque et ultra per duos annos incipiendos ex quo dicta comunia uel alterum ipsorum cum denuntiatione mandauerit completo termino dictorum annorum uigintiquinque se nolle dictam treguam seruare qui duo anni incipiendi a die dicte denuntiationis ut supra uulgo appellantur de contramando. Promittentes sibi adinuicem dicti syndici dictis nominibus quod durante dicto tempore dicte tregue nec non et contramandi predicti predicta comunia nullam inter se in personis uel rebus in mari uel in terra molestiam uel iacturam rapinam incursionem uel dampnum aliquod inferent seu dabunt nec unum alterum offendet modo aliquo uel ingenio sub pena que apponetur inferius in presenti contractu in quam penam incidat pars non obseruans quociens contrafecerit et possit ipsa pena per alteram partem peti et exigi cum effectu. Et quod durante ipsa tregua nulla novitas aut controuersia iuris uel facti aliqua occasione uel causa ex contractu pacis facte in millesimo CCLXXXVIII. inter utraque comunia fiat uel moueatur a comuni Ianue comuni pisano uel singularibus personis comunis pisani saluis hiis que dicta sunt et infra dicentur dum tamen comuni Ianue non currant tempora uel prescriptio aliqua et non generetur preiudicium aliquod ipsi comuni Ianue uel singularibus personis comunis Ianue in hiis que continentur in contractu dicte pacis et

de hiis que petere possent a comuni pisano et singularibus personis comunis pisani ex dicto contractu uel eius occasione sed ea omnia et singula que in dicto contractu continentur salua remaneant et illesa. Acto in predictis inter predictos syndicos dictorum comunium ex pacto sollemni et expressim habito inter eos nomine et pro parte ipsorum comunium quod omnia iura rationes et actiones que et quas dictum comune Ianue habuit habet uel habere posset in **castro Castri** quod appellatur Callarum et in gulfo et in toto territorio pertinentiis districtu et iurisdictione et iuribus quibuscumque ipsius castri et pertinentiarum suarum salua sint et integra permaneant predicto comuni Ianue non obstante aliqua temporis prescriptione cui prescriptioni predicti syndici dicti comunis pisani nomine et pro parte dicti comunis pisani expresse renunciant promittentes et obligantes se dicto nomine predicto syndico comunis Ianue nomine et pro parte ipsius comunis Ianue nullo unquam tempore dictam prescriptionem opponere dicto comuni Ianue uel ea uti uel excipere contra ipsum comune Ianue. Sed possit dictum comune Ianue cum effectu sine aliqua exceptione iuris uel facti opposita uel opponenda per ipsum comune pisanum seu aliam personam pro ipso uti experiri et agere iuribus rationibus et actionibus sibi competentibus et competituris in predictis castro et gulfo et pertinentiis suis finita dicta treugua. Ita etiam quod per celebrationem presentis contractus in aliquo minime derogari uideatur nec debeat nec sit derogatum predicto comuni Ianue in predictis iuribus actionibus et rationibus sibi competentibus et competituris in predictis castro et gulfo et pertinentiis suis et pro ipsis omnibus et quolibet eorum. Et quod etiam licitum sit predicto comuni Ianue uel suo certo nuncio syndico seu procuratori dictum castrum cum gulfo capere et tenere quandocumque ipsum castrum et gulfum quocumque modo habere poterit. Nec intelligatur propter hoc ipsum comune Ianue facere uel uenire contra treugam predictam non obstantibus aliquibus supradictis dummodo non faciat exercitum uel armatam ad ipsum castrum uel gulfum capiendum per uim nec guerram nec castrum fieri faciat uel imponat seu basilicam nec fortificiam aliquam nec pedagium aliquod imponat in ipso territorio seu gulfo in mari uel in terra durante treugua predicta.

Item predicti syndici dicti comunis pisani nomine et pro parte ipsius comunis pisani promittunt et obligant se sollemniter predicto syndico comunis Ianue nomine dicti comunis Ianue ex pacto sollemni habito inter ipsos syndicos quod dictum comune pisanum in perpetuum et nullo unquam tempore molestabit uel molestari faciet impediet uel impediri faciet turbabit uel turbari faciet inquietabit uel inquietari faciet per se uel aliam submissam personam quocumque modo uel causa clam uel palam comune Ianue in possessione uel tenuta uille de Sassari uel pertinentiarum suarum uel eorum seu alicuius eorum que comune Sassari tenet uel possidet in toto iudicatu turritano nec in possessione uel tenuta portus turritani nec in aliquibus aliis iuribus uel iurisdictionibus curiis uel curatariis uel quibuscumque aliis obuentionibus uel iuribus competentibus uel competituris comuni Sassari uel predicto comuni Ianue in predicta uilla Sassari uel in aliis supradictis seu aliquo eorum. Sed ipsum comune Ianue libere et quiete habere

et tenere et possidere permittet predictam uillam de Sassari cum pertinentiis et **portum turritanum** cum omnibus hiis que tenet uel possidet dictum **comune Sassari** in toto iudicatu turritano et in qualibet parte seu loco de ipso iudicatu. Promittentes et obligantes se predicti syndici comunis pisani nomine et pro parte ipsius comunis pisani predicto syndico dicti comunis Ianue nomine et pro parte dicti comunis Ianue quod decetero et in perpetuum dictum comune pisanum aliquam terram uel terras seu locum uel loca uel iurisdictionem uel possessiones uel tenutam in dicta **uilla Sassari** uel suis pertinentiis uel in aliqua parte iudicatus turritani non acquirat uel acquiri faciat tenebit uel teneri faciet possidebit uel possideri faciet per se uel per alium. Item promittunt et se obligant dicti syndici dicti comunis pisani nomine et pro parte pisani comunis predicto syndico comunis Ianue nomine et pro parte dicti comunis Ianue facere et curare et quod dictum comune pisanum curabit et faciet quod aliquis pisanus uel qui pro pisano habeatur seu distringatur siue sit masculus siue femina decetero in perpetuum aliquam terram uel terras locum uel loca uel iurisdictionem uel possessionem uel tenutam in dicta **uilla Sassari** uel suis pertinentiis uel in iudicatu turritano uel aliqua parte ipsius non acquirat uel acquiri faciet tenebit uel teneri faciet possidebit uel possideri faciet. Item predicti syndici dicti comunis pisani nomine et pro parte ipsius comunis pisani ex causis predictis cedunt et mandant predicto syndico comunis Ianue recipienti nomine et pro parte ipsius comunis Ianue et in eum dicto nomine transferunt omnes actiones et rationes reales et personales directas utiles rei persecutorias penales et mixtas et omnia alia iura competentia ipsi comuni pisano in predicta uilla de Sassari et pertinentiis et in portu turritano et in toto iudicatu turritano et in omnibus aliis iuribus et iurisdictionibus curiis et curatariis et quibuscumque aliis obuentionibus dicte uille de Sassari et portus turritani et totius iudicatus turritani et occasione predictorum et cuiuslibet predictorum. Ita et taliter ut ipsum comune Ianue et quolibet persona legitima pro ipso ipsis possit uti agere experiri excipere replicare et defendere et generaliter omnibus modis uti et omnia facere que ipsum comune pisanum facere potest seu posset. Constituentes dicti syndici dicti comunis pisani dicto nomine dictum syndicum comunis Ianue et ipsum comune Ianue in predictis procuratorem, ut in rem dicti comunis Ianue. Promittentes et obligantes se dicti syndici dicti comunis pisani nomine ipsius comunis pisani dicto syndico comunis Ianue nomine et pro parte ipsius comunis Ianue predictam cessionem nullo tempore reuocare uel infringere. Sed ipsam perpetuo ratam et firmam habere et tenere dicto nomine. Et quod dictum comune pisanum ratam et firmam habeat et tenebit irreuocabiliter et nullo unquam tempore contrafaciet uel ueniet de iure uel de facto per se uel submissam personam.

Item predicti syndici comunis pisani supradicti nomine et pro parte dicti comunis pisani promittunt et se obligant dicto syndico comunis Ianue nomine et pro parte ipsius comunis Ianue nec non et Bartholomeo notario supradicto et michi Iohani notario quondam Moriconis de Asciano infrascripto tamquam publicis personis stipulationem ipsam

recipientibus uice et nomine et pro parte dicti comunis Sassari et hominum ipsius comunis Sassari generaliter particulariter et singulariter quod de aliquibus promissionibus uel obligationibus penalibus uel sine pena puris uel conditionalibus uel in diem ex contractu uel quasi ex maleficio uel quasi que per comune Sassari uel aliquam personam pro ipso comuni Sassari actenus facte et promisse fuisse reperirentur predicto comuni pisano uel alicui alii pisano dictum comune pisanum uel aliquis pisanus decetero nullam petitionem requisitionem questionem litem uel controuersiam faciet intentabit uel movebit in iudicio uel extra iudicium contra predictum comune Sassari uel homines aliquos ipsius comunis Sassari in personis uel rebus. Sed ex nunc dicti syndici dicti comunis pisani nomine et pro parte ipsius comunis pisani libere et absolute quietant et absoluunt me Iohanem notarium supradictum et Bartholomeum notarium supradictum dicto nomine et predictum comune Sassari et omnes et singulos homines ipsius comunis ab omnibus et singulis supradictis promissionibus et obligationibus descendantibus ex contractu uel quasi ex maleficio uel quasi et ex quocumque alio iure uel causa. Item predicti syndici dicti comunis pisani nomine et pro parte dicti comunis pisani promittunt et se obligant predicto sindico comunis Ianue nomine et pro parte dicti comunis Ianue et michi notario infrascripto et Bartholomeo notario supradicto tamquam publicis personis stipulantibus nomine et uice cuiuscumque interest uel intererit facere et curare quod comune pisarum faciet et curabit quod omnes serui et ancille qui seu que de iudicatu turritano decetero fugient ubicumque inueniantur in terris quas comune pisarum tenet aut tenebit possidet aut possidebit in futurum in insula Sardinee restituentur dominis suis post requisitionem factam ipsi comuni pisarum uel aliquibus tenentibus ipsos seruos et ancillas usque menses tres computandos a die dicte requisitionis.

Item predicti syndici dicti comunis pisani nomine et pro parte dicti comunis pisani promittunt et se obligant sollemniter dicto sindico dicti comunis Ianue nomine et pro parte dicti comunis Ianue ex pacto sollempni habito inter eosdem syndicos dictis nominibus in predictis quod dictum comune pisanum in perpetuum et nullo unquam tempore molestabit uel molestari faciet impediet uel impediri faciet turbabit uel turbari faciet inquietabit uel inquietari faciet de iure uel de facto per se uel aliam submissam personam quocumque modo uel causa clam uel palam comune Ianue in possessione uel tenuta totius insule Corsice uel alterius partis ipsius insule nec in portibus predictae insule in mari uel in terra nec in aliquibus iuribus iurisdictionibus obuentionibus uassallis homagiis angariis et perangariis realibus personalibus et mixtis pertinentibus de iure uel de facto ad dominium et proprietatem seu possessionem dicte insule nec de ipsa insula uel aliqua parte ipsius uel aliquibus pertinentibus ad ipsam insulam dictum comune pisarum se intromittet decetero de iure uel de facto. Sed permittet dictum comune Ianue libere quiete et pacifice habere tenere et possidere dictam insulam cum portibus et aliis omnibus supradictis iuribus et pertinentiis dicte insule in perpetuum. Et quod dictum comune pisarum decetero non acquirat uel acquiri faciet de iure uel de facto aliqua iura tenentiam uel possessio-

nem in dicta insula Corsice uel in aliqua parte ipsius uel in aliquibus castris locis portibus in mari uel in terra hominibus uel iurisdictionibus dicte insule uel in aliqua parte seu loco dicte insule uel portuum nec de ipsa insula uel hiis seu aliquo eorum que supradicta sunt in capitulo quod loquitur de Corsica dictum comune pisarum se intromittet per se uel per alios de iure uel de facto uel alicui pisano uel non pisano cuiuscumque generis uel condicionis seu dignitatis sit se intromittenti de dicta insula de iure uel de facto uel de portibus iurisdictionibus hominibus uel locis supradictis generaliter particulariter et singulariter designatis et specificatis opem uel consilium uerbis uel factis uel instigatione aut consilio dabit uel dari faciet publice uel occulte. Item predicti syndici dicti comunis pisani pro parte et nomine dicti comunis pisani promittunt et se obligant sollempniter dicto sindico comunis Ianue nomine et pro parte dicti comunis Ianue ex pacto sollempni habito in predictis inter ipsos syndicos dictis nominibus facere et curare. Et quod dictum comune pisarum curabit et faciet quod aliquis pisanus seu qui pro pisano habeatur seu distingatur decetero et in perpetuum aliquam terram uel terras locum uel loca uel iurisdictionem uel possessionem uel tenentiam in dicta insula Corsice uel in aliqua parte ipsius uel in aliquibus portibus dicte insule in mari uel in terra uel in aliquibus iuribus iurisdictionibus obuentionibus uassallis homagiis uel in aliquibus aliis pertinentibus ad ipsam insulam uel ad aliquam partem ipsius uel ad portus ipsius insule in mari uel in terra de iure uel de facto non acquirat uel acquiri faciet tenebit uel teneri faciet possidebit uel possideri faciet per se uel alios. Item predicti syndici dicti comunis pisani nomine et pro parte dicti comunis pisani promittunt et se obligant sollemniter dicto sindico comunis Ianue nomine et pro parte dicti comunis Ianue ex pacto sollempni habito in predictis inter ipsos syndicos dictis nominibus quod comune pisanum banniet et banniri faciet forestabit et forestari faciet iudicem de Cinercha et uxorem filios et filias et uxores filiorum suorum que sunt uel pro tempore fuerint et sequaces et successores ipsorum et descendentes ex eis et quolibet eorum siue de legitimo matrimonio siue non utriusque sexus rebelles comunis Ianue quousque uenerint ad mandata comunis Ianue seu quousque essent rebelles comunis Ianue uel inobedientes. Et quod dictum comune pisanum non permittet predictos uel aliquem eorum habitare morari uel stare in ciuitate seu districtu comunis pisani nec in aliquo loco quem dictum comune pisanum uel aliquis pisanus seu qui pro pisano distingatur tenet aut tenebit decetero donec fuerint inobedientes comuni Ianue.

Item predicti syndici dicti comunis pisani nomine et pro parte dicti comunis pisani promittunt et se obligant dicto sindico comunis Ianue nomine et pro parte dicti comunis Ianue ex pacto sollempni habito in predictis inter ipsos syndicos dictis nominibus quod dictum comune pisanum faciet generale deuetum sub penis personarum et haueris quod aliquis pisanus seu qui pisanus uel pro pisano distingatur non accedat decetero ad terras aliquas quas tenet uel tenebit iudex Cinerche uel eius successor cum mercibus uel sine mercibus nec merces illuc deferat uel deferri faciat uel merces inde extrahat uel extrahi faciat. Et quod eciam aliqua alia persona de ciuitate pisana uel

districtu pisano non extrahat uel extrahi faciat deferat uel deferri faciat ad terras quas tenet uel tenebit dictus iudex Cinerche uel eius successores de terris quas tenet uel tenebit dictus iudex Cinerche uel eius successores nec de terris quas tenet uel tenebit dictus iudex Cinerche uel eius successores ad terras comunis pisani quousque steterint in dicta rebellionem seu contumacia.

Item predicti syndici dicti comunis pisani nomine et pro parte dicti comunis pisani promittunt et se obligant sollenniter predicto sindico comunis Ianue nomine et pro parte comunis Ianue supradicti facere et curare et quod dictum comune pisanum curabit et faciet quod nec ipsum comune pisanum nec aliquis pisanus seu districtualis pisanus uel qui pro pisano appelletur seu distringatur perpetuo rehedificabit uel rehedificari faciet habitabit uel habitari faciet laborabit uel laborari faciet bonificabit uel bonificari faciet insulam planose nec aliqua edificia ibi faciet uel fieri faciet construet uel construi faciet nec uetera reficiet uel fulciet.

Item predicti syndici dicti comunis pisani nomine et pro parte dicti comunis pisani promittunt et se obligant sollenniter predicto sindico dicti comunis Ianue nomine et pro parte dicti comunis Ianue facere et curare quod dictum comune pisanum faciet et curabit quod si aliquod lignum nauigabile uel ligna nauigabilia ianuensium uel alicuius seu aliquorum districtualium Ianue seu qui pro ianuensibus appellentur seu distringantur eundo uel ueniendo uel redeundo de quibuscumque mundi partibus de extra districtum pisanum. et intelligatur predictus districtus in isto presenti capitulo a Castillione Piscarie usque ad faucem Sercli ipsius locis comprehensis. cum grano ordeo mileo uiuo castaneis uel aliis quibuscumque blaudis leguminibus carnibus caseo uel axunzia uel quibuscumque aliis uictualibus intrauerit uel uenerit seu intrauerint uel uenerint casualiter uel ex proposito ad aliquem portum locum seu terram comunis pisani seu aliquorum pisanorum qui uel que per comune pisanum seu aliquem pisanum distringatur aut in futurum distringi contingerit licitum erit et ex nunc licitum sit ipsi ligno uel lignis et hominibus ipsius ligni seu lignorum ipsorum exire de predictis portibus seu locis uel terris et uenire ad ciuitatem et districtum Ianue et ad alia quelibet loca ad eorum uoluntatis arbitrium non obstante aliquo deueto facto uel faciendo in perpetuum per comune pisanum uel aliquos de ipso comuni nulla dacita seu exactione exigenda ab eis nec grauamine uel impedimento aliquo inferendo predictis lignis uel hominibus ipsorum lignorum impositis uel imponendis per ipsum comune pisanum uel aliquem de ipso comuni. Sed libere quiete et absolute possint de predictis portibus terris et locis recedere ut superius dictum est.

Item predicti syndici dicti comunis pisani nomine et pro parte dicti comunis pisani promittunt et se obligant sollenniter dicto sindico comunis Ianue nomine et pro parte comunis Ianue se facere et curare dicto nomine et quod dictum comune pisanum curabit et faciet quod nec ipsum comune pisanum nec aliqua alia persona undecumque ipsa persona sit salem extrahet decetero de locis Sardinee que dictum comune pisanum uel aliquis pisanus seu qui pro pisano appelletur uel pro pisano distringatur tenet uel possidet seu tenebit uel possidebit deferet nec

deferri faciet nec portabit nec portari faciet ultra caput Bulsani nec ultra caput Passari nec ultra insulam Malte in perpetuum. et quod comune pisanum et officiales ipsius comunis faciet interponi ab ementibus uel deferentibus salem bonam et idoneam satisfactionem de soldis tribus Ianue pro qualibet mina salis seu de tot soldis et denariis pro qualibet mensura ad quam ipsum salem mensurari contingeret qui capiant dictam summam ad dictam rationem et eciam iuratorium promissionem quod ipse sal non portabitur perpetuo ultra predictos confines superius comprehensos et designatos. Et aliter ipsum salem onerari non permittent. que pecunia exigatur et exigi debeat per comune pisanum seu per officiales ipsius comunis pisani a quolibet contrafaciente seu qui contrafecerit uel a fideiussoribus eius et dentur et soluantur comuni Ianue per comune pisanum seu officiales eius usque menses sex tunc proximos ex quo contrafactum fuerit. Et quod omnes et singuli Ianuenses seu qui pro Ianuensibus distringuntur uel appellentur libere prestando tamen dictam satisfactionem et iuratorium promissionem possint emere et extrahere de locis Sardinee specificatis supra proxime et quolibet eorum salem in tanta quantitate quantam uoluerint predicti Ianuenses usquequo durabit presens treugua. Et teneatur dictum comune pisanum dictum salem dare et tradere et dari et tradi facere dictis Ianuensibus seu qui pro Ianuensibus distringuntur uel appellantur ad litus maris ubi solitum est et consueuit dari aliis personis pro precio et nomine precii librarum sex aquilinarum paruorum pro quolibet centenario quartinorum quod est staria ducenta ad starium pisanum. Acto quod si dictam mensuram contingerit augeri uel minui dictum precium pro rata augeri debeat uel minui.

Item predicti syndici comunis pisani nomine et pro parte dicti comunis pisani promittunt et se obligant sollenniter predicto sindico comunis Ianue nomine et pro parte dicti comunis Ianue facere et curare dicto nomine quod comune pisanum curabit et faciet quod Ianuenses omnes et qui pro Ianuensibus appellantur seu pro Ianuensibus distringuntur sint et esse debeant immunes liberi et exempti in ciuitate pisana et in toto eius districtu et insulis Elbe et Sardinee et in omni et qualibet alia terra ubicumque sit que distringatur per comune pisanum uel decetero distringatur et tam in terra quam in mari ab omni dacita seu exactione uel solutione drictus testarum et ancoragii imposita et imponenda. et quod in predictis fraus aliqua non fiet.

Item predicti syndici dicti comunis pisani nomine et pro parte dicti comunis pisani promittunt et se obligant sollenniter predicto sindico comunis Ianue nomine et pro parte dicti comunis Ianue ex pacto sollenni habito in predictis inter ipsos syndicos dictis nominibus dare et soluere dicto nomine et quod dictum comune pisanum dabit et soluet seu dari et solui faciet comuni Ianue pro satisfactione et emenda expensarum quas comune Ianue fecit a millesimo ducentesimo octuagesimo octauo citra pro eo quod pax tunc facta inter comune Ianue et comune pisanum seruata non fuit per ipsum comune pisanum ⁽¹⁾ libras centummilia ianuinarum nec non et libras sexagintamilia ianuinarum pro aliqui commutatione seu in excambio infrascriptorum castrorum de Logodorio. ui-

(1) Pace fatta il 15 aprile 1288.

delicet castri Montiscuciani, castri montis de Verro et castri Montisaccuti que castra dictum comune pisanum dare et tradere debebat et tenebatur dicto comuni Ianue ex tenore instrumenti dicte pacis. Quas libras centumsexagintamilia denariorum ianuinarum dictum comune pisanum dabit et soluet seu dari et solvi faciet predicto comuni Ianue per infrascriptos terminos uidelicet libras quinquagintaquingemilia usque ad menses sex a die presentis iurate treugue in antea numerandos, et residuum supradictarum librarum centumsexagintamilium uidelicet libras centumquingemilia dabit et soluet seu dari et solui faciet predictum comune pisanum predicto comuni Ianue per annos tres numerandos a die completi termini sex mensium dictorum in antea uidelicet quolibet ipsorum annorum libras trigintaquingemilia pro quibus libris centumquingemilibus dandis et soluendis in terminis supradictis predicto comuni Ianue seu eius legitimo sindico recipienti nomine dicti comunis Ianue predicti sindici pisani comunis nomine ipsius comunis consentiunt ex causis predictis quod dictum comune Ianue licite retinere possit de ipsis carceratis pisanis qui sunt in carceribus et custodia dicti comunis Ianue uidelicet de melioribus quos ipsum comune Ianue elegerit uel alie persone pro ipso comuni usque in numerum centum. Acto expressim ex pacto inter dictas partes dictis nominibus quod si comune pisanum uel alia persona pro eo fecerit integram solutionem de dictis libris centumquingemilibus Ianue dicto comuni Ianue seu eius certo nuncio ad hoc constituto uel prestiterit ydoneas securitates ipsi comuni Ianue uel eius certo nuncio constituto ad hoc per ydoneas societates existentes in ciuitate Ianue de dictis libris centum quingemilibus Ianue soluendis in dictis terminis ipsi comuni Ianue uel eius certo nuncio constituto ad hoc uel de soluendo id quod restaret ex ipsis ad soluendum predicti carcerati qui remansissent seu retenti fuissent propterea per comune Ianue tunc incontinenti libere relaxentur et abire permittantur possint tamen licite retineri per dictum comune Ianue quousque uel sibi fuerit integre satisfactum de predictis libris centumquingemilibus uel quousque facta fuerit dicta securitas ut dictum est per bonas et sufficientes societates existentes in ciuitate Ianue.

Item predicti sindici dicti comunis pisani nomine et pro parte dicti comunis pisani promittunt et se obligant sollempniter predicto sindico comunis Ianue nomine et pro parte comunis Ianue ex pacto sollempni habito inter ipsos sindicos dictis nominibus facere et curare dicto nomine et quod dictum comune pisanum faciet et curabit quod aliquis Pisanus seu qui Pisanus appelletur seu pro Pisano distringatur non nauiget nec nauigabit uersus orientem ultra Neapolim nec uersus meridiem ultra Sardineam nec uersus occidentem ultra Aquas mortuas nisi in lignis Ianue armatis hominibus Ianue quousque integre satisfactum fuerit de predictis libris centumsexagintamilibus predicto comuni Ianue uel ydonee satisdatum ut supra. Datis bonis et sufficientibus societatibus existentibus in ciuitate Ianue de soluendis predictis libris centumsexagintamilibus in terminis supradictis uel eo quod restaret ad soluendum de tota predicta quantitate pecunie.

Item predicti sindici dicti comunis pisani nomine et pro parte dicti comunis pisani promittunt et se obligant

sollempniter predicto sindico comunis Ianue nomine et pro parte dicti comunis Ianue ex pacto sollempni habito inter dictos sindicos dictis nominibus facere et curare dicto nomine et quod comune pisanum curabit et faciet quod rebelles et forestati comunis Ianue uel aliqui qui facerent uel facere uellent offensiones aliquas ipsi comuni Ianue uel hominibus seu terris ipsius comunis Ianue non habitabunt nec receptabuntur in ciuitate pisana seu districtu pisano nec in aliqua terra seu loco que seu qui distringatur per comune pisanum ubicumque sit nec ex dictis locis comunis pisani uel aliquo eorum predicti rebelles uel forestati seu qui offenderent uel offendere uellent dictum comune Ianue uel homines ipsius comunis habebunt nec recuperabunt aliquod refrescamentum nec aliqua alia sibi necessaria.

Item predicti sindici comunis pisani predicti nomine et pro parte dicti comunis pisani promittunt et se obligant sollempniter predicto sindico dicti comunis Ianue stipulanti ut supra quod dictum comune pisanum faciet banniri et interdici sub graui pena personarum et haueris quod aliquis Pisanus uel de forcia seu districtu pisano non uadat ad locum Monachi quousque fuerit in rebellione comunis Ianue nec ad aliquem locum qui teneretur per ipsos rebelles comunis Ianue. Et si aliquis Pisanus iret contra dictum bannum comune pisanum procedet contra eum in auere et persona ad requisitionem comunis Ianue. Et quod omnes et singuli Pisani qui inuenti fuerint in portu Monachi uel de ipso portu exierint tamen capi possint et detineri in personis et rebus per galeas et ligna nauigabilia armatas et armata per comune Ianue et non per singulares personas, excepto si Pisani ipsi applicuissent uel iuissent ad ipsum portum per fortunam temporis quo casu inde libere exire possint.

Item predicti sindici dicti comunis pisani nomine et pro parte dicti comunis pisani promittunt et se obligant sollempniter predicto sindico comunis Ianue nomine et pro parte dicti comunis Ianue ex pacto sollempni habito in predictis inter ipsos sindicos dictis nominibus quod comune Pisanum relaxabit et relaxari faciet quouscumque Ianuenses et districtuales Ianue et omnes alios qui pro Ianuensibus detinentur, nec non et omnes Sassareses uel de districtu Sassari et omnes singulos detentos occasione presentis guerre qui sunt seu detinentur in carceribus et posse seu uinculis comunis pisani seu alicuius singularis persone seu comunitatis districtus pisani usque dies quindecim. Et quod comune Pisanum ita faciet et curabit quod carcerati ianuenses seu qui pro Ianuensibus detinentur nec non et homines Sassari et districtus qui detinentur in Castro castri quod uocatur Callarum seu in aliqua terra seu loco Sardinee qui seu que distringatur per comune pisanum uel aliquam singularem personam dicti comunis pisani seu que pro Pisano distringatur uel appelletur relaxabuntur et liberabuntur post iuratam presentem treugam usque mensem unum proximum.

Item predicti sindici dicti comunis pisani nomine et pro parte dicti comunis pisani promittunt et se obligant sollempniter dicto sindico comunis Ianue nomine et pro parte dicti comunis Ianue ex pacto sollempni habito in predictis inter ipsos sindicos dictis nominibus et michi Iohanni notario infrascripto et Bartholomeo Pedebio notario supradicto stipulantibus nomine et uice omnium quorum in-

terest uel interesse poterit quod ipsum comune pisanum recipiet ad mandata sua omnes Pisanos guelfos et forensitos partis guelforum rebelles pisani comunis et exbanitos pro rebellione ipsius partis confederatos per se uel per alios comunis Ianue uolentes redire eciam per procuratorem ad mandata pisani comunis infra certum terminum competentem eis assignandum a comuni pisano ad quem possint conuenienter comparere ad ipsa mandata et ipsos faciat eximi et cassari de banno postquam carcerati pisani comunis fuerint relaxati et faciet eis et cuilibet eorum restitui omnia bona eorum extantia si qua inuenientur apud comune pisanum aut aliquas singulares personas in ciuitate pisana uel eius comitatu et in tuscia obedienti comuni pisano quibus restitutis exemptis et cassatis de ipso banno ut dictum est dictus syndicus comunis Ianue syndicus nomine pro ipso comuni Ianue sollenni stipulatione supradictis sindicis pisani comunis promisit modo et nomine suprapositis quod pro dictis forensitis uel aliquo eorum aut de eis uel aliquo eorum ipsum comune Ianue in aliquo se amplius non iatromittet. Dum tamen dicti guelfi forensiti simili modo et ad similem terminum restituant omnia et singula bona immobilia que apud eos uel alias personas pro eis inuenirentur teneri aut extare de bonis immobilibus pisani comunis aut cuiusque alterius persone de ciuitate pisana aut de eius comitatu. ita tamen quod si predicta bona ipsi guelfi et forensiti non restituerent ut dictum est comune pisanum in aliquo de ipso capitulo non teneatur obseruare. Saluo quod si aliqui uel aliqui ex supradictis adimplerent seu adimpleret seu obseruarent aut obseruaret id quod per eos uel eum obseruari debet comuni pisano et de quo supra fit mentio licet aliquis uel aliqui ex supradictis non obseruarent nichilominus comune pisanum teneatur eisdem qui adimplerissent seu obseruassent ea que per ipsos obseruari debebant uersus comune pisanum obseruare id quod in hoc capitulo continetur. Verumtamen non obstantibus supradictis heredes comitis quondam Vgolini teneantur eciam unus pro alio ad restitutionem honorum immobilium que tenent ex bonis comunis pisani. Ita quod si unus uel aliqui ex illis heredibus uellet aut uellent ad mandata redire et non restitueret aut restituerent omnia bona immobilia supradicta que dicti heredes uel aliqui eorum uel alia persona pro eis uel aliquo eorum teneret aut tenerent comune pisanum non teneatur illum tamen uel illos tales recipere ad mandata aut de banno eximere aut bona aliqua restituere eidem seu eisdem. et possint predicti qui redierint ad mandata dicti comunis pisani ut supra et quilibet eorum stare si uoluerint extra ciuitatem et districtum pisanum et gaudere omnibus suis bonis. Et quod comune pisanum relaxabit et relaxari faciet a carceribus pisani comunis dominum Guillelmum Bozanum et Peruccium Pancium. Hoc acto et expresse appposito inter dictos syndicos modo et nominibus supradictis quod inter dictos heredes supradicti comitis Vgolini aut inter alios eximendos de banno per comune pisanum aut relaxandos de carceribus ipsius pisani comunis nec intelligatur Guelfuccius quondam Henrici comitis de Donoratico (1).

(1) Enrico, o Arrigo di Donoratico era nipote di Enzo re di Sardegna, nato dalla di lui figlia Elena, che fu moglie a Guelfo del conte Ugolino della Gherardesca. Ved. sopr. cart. N.º CX. pag. 388.

Item predicti syndici dicti comunis pisani nomine et pro parte dicti comunis pisani promittunt et se obligant sollenniter predicto sindico comunis Ianue nomine et pro parte dicti comunis Ianue et michi notario infrascripto et Bartholomeo notario supradicto tanquam publicis personis stipulantibus nomine omnium quorum interest uel interesse poterit ex pacto sollenni habito super hoc dare et soluere dicto nomine seu quod dictum comune pisanum pro emenda et satisfactione dannorum datorum per Pisanos seu per comune pisanum tempore pacis facte MCLXXXVIII. in nauis Boccarorum et in tarida Danielis Reste Pasqualis Reste et Bertuccii Cebe et in quibusdam aliis nauibus seu lignis quorundam aliorum Ianuensium qui petitiones suas tunc fecerint coram domino potestate Ianue. quorum omnium supradictorum dannum tunc extimata fuerunt in libris nouemmilibus sexcentis Ianue. dabit soluet et restituet comuni Ianue uel sindico seu nuncio dicti comunis Ianue nomine predictorum dannum passorum libras nouemmilibus sexcentis Ianue ex bonis introitus degathe comunis pisani et in defectu dicti introitus de pecunia pisani comunis usque ad annos quatuor ab hodierna die in antea numerandos uidelicet quolibet ipsorum annorum libras duomilia quadringentas Ianue. Ita quod in fine ipsorum annorum quatuor integre date sint et solute per terminos supradictos sine aliqua diminutione uel defectu predicto comuni Ianue dictis nominibus dicte libre nouemmilibus sexcentis. Et dictus syndicus comunis Ianue syndicus nomine pro ipso comuni Ianue promittit supradictis sindicis pisani comunis modo et nominibus supradictis quod per comune Ianue semper et omni tempore de dictis dannis seu emendatione dictorum dannorum. dictum comune pisanum et eius bona conseruabit et conseruari faciet et curabit indenno et indennia a dictis pacientibus ipsa dannum et quolibet eorum et ab eorum et cuiusque eorum heredibus seu inde causam habentibus ab eis uel aliquo eorum usque in eam quantitatem quam soluerit ipsum comune pisanum ipsi comuni Ianue seu sindico dicti comunis Ianue constituto ad hoc.

Item predicti syndici dicti comunis pisani nomine et pro parte dicti comunis pisani promittunt et se obligant sollenniter predicto sindico dicti comunis Ianue et nomine et pro parte dicti comunis Ianue ex pacto sollenni habito in predictis inter ipsos syndicos dictis nominibus et michi notario infrascripto et Bartholomeo notario supradicto stipulanti nomine et pro parte omnium quorum interest et interesse poterit quod comune Pisanum stabit iuri et iusticiam faciet et iudicatum soluet et respondebit omnibus Ianuensibus et districtualibus Ianue habentibus laudem aliquam et omnibus hiis qui dannificati fuerunt per comune pisanum uel aliquas singulares personas ipsius comunis pisani seu per aliquem uel aliquos de districtu pisani comunis seu per aliquam comunitatem districtus ipsius pisani comunis tempore alicuius pacis uel treugue et omnibus aliis qui ius aliquod habent uel acquisuerunt contra ipsum comune pisanum nec non et omnibus aliis et singulis Ianuensibus uolentibus petere ius contra ipsum comune pisanum coram iudice seu iudicibus eligendo seu eligendis per comune Papie qui iudex seu iudices dum cognoscent super predictis stare et morari debeant seu debeat et residentiam facere in cognoscendis

et diffiniendis dictis questionibus et litibus in Sarzana seu Petrasancta. quas questiones et lites predicti iudex seu iudices cognoscere et diffinire debeant summarie et de plano et absque figura et strepitu iudiciorum et appellationis remedio et habere debeant seu debeat dicti iudex seu iudices salaria uel salarium equaliter de bonis utriusque comunis.

Versa uice dictus syndicus comunis Ianue nomine et pro parte dicti comunis Ianue promittit et se obligat sollemniter dictis sindicis dicti comunis pisani nomine et pro parte dicti comunis pisani ex pacto sollenni habito in predictis inter ipsos syndicos dictis nominibus se facturum et curaturum et quod comune Ianue faciet et curabit quod si aliquod lignum nauigabile uel ligna nauigabilia Pisanorum uel alicuius seu aliquorum districtualium pisani comunis seu qui pro Pisanis appellantur uel distringantur eundo ueniendo uel redeundo de quibuscumque mundi partibus de extra districtum Ianue. et intelligatur districtus Ianue in isto presenti capitulo a Monacho usque Coruum ipsis locis comprehensis. cum grano ordeo mileo uino castaneis uel aliis quibuscumque blaudis leguminibus carnibus caseo uel axunzia uel quibuscumque aliis uictualibus intrauerit uel uenerit intrauerint uel uenerint casualiter uel ex proposito ad aliqualem portum terram seu locum comunis Ianue seu qui uel que per comune Ianue distringantur uel in futurum distringi contingent erit et ex nunc licitum sit ipsi ligno uel lignis et hominibus ipsius ligni seu ipsorum lignorum exire de dictis portibus seu locis uel terris et uenire ad ciuitatem et districtum pisanum et ad alia quelibet loca ad eorum uoluntatis arbitrium non obstante aliquo deueto facto uel faciendo in perpetuum per comune Ianue uel aliquos de ipso comuni nulla dacita seu exactione exigenda ab eis nec aliquo grauamine uel impedimento inferendo predictis lignis uel hominibus ipsorum lignorum impositis uel imponendis per ipsum comune Ianue uel aliquem de ipso comuni. sed libere quiete et absolute possint de predictis portibus terris et locis recedere ut superius dictum est.

Item predictus syndicus dicti comunis Ianue nomine et pro parte dicti comunis Ianue promittit et se obligat sollemniter dictis sindicis predicti comunis pisani nomine et pro parte dicti comunis pisani et michi notario infrascripto et Bartholomeo notario tanquam publicis personis stipulantibus nomine et uice cuius uel quorum interest uel intererit facere et curare quod dictum comune Ianue faciet et curabit quod serui et ancille qui seu que fugient decetero de terris Sardinee que teneantur per comune pisanum ubicumque inueniantur in terris quas comune Ianue tenet et possidet aut tenebit et possidebit in toto iudicatu turritano restituentur dominis suis post requisitionem factam ipsi comuni Ianue uel aliquibus tenentibus ipsos seruos et ancillas usque menses tres tunc proximos. Et quod comune Sassari ad predicta se sollemniter obligabit in publico instrumento inde conficiendo.

Item predictus syndicus dicti comunis Ianue nomine et pro parte dicti comunis Ianue promittit et se sollemniter obligat dictis sindicis predicti comunis pisani nomine et pro parte dicti comunis pisani facere et curare dicto nomine et quod dictum comune Ianue faciet et curabit quod nec ipsum comune Ianue nec aliqua alia persona nuncumque sit salem qui extrahetur decetero de locis Sar-

dinee. que dictum comune tenet et possidet seu tenebit et possidebit. non deferet nec deferri faciet nec portabit nec portari faciet ultra caput Bulsani nec ultra caput Passari nec ultra insulam Malte in perpetuum. Et quod comune Ianue faciet recipi per officiales suos promissiones iuratorias et idoneas cautiones de soldis tribus denariorum Ianue seu de tot soldis et denariis pro qualibet mensura ad quam ipsum salem mensurari continget qui capiant dictam summam ad dictam rationem ab ementibus et deferentibus salem pro qualibet mina salis quod ipse sal non portabitur ultra confines in capitulo comprehensos et aliter ipsum salem onerari non permittent. Que pecunia exigatur a quolibet. contrafaciente seu qui contrafecerit uel a fideiussore eius et detur et soluat per comuni pisano per comune Ianue seu officiales eius usque menses sex tunc proximos ex quo contrafactum fuerit.

Item predictus syndicus dicti comunis Ianue nomine et pro parte dicti comunis Ianue promittit et se obligat sollemniter predictis sindicis comunis pisani nomine et pro parte dicti comunis pisani facere et curare dicto nomine et quod dictum comune Ianue curabit et faciet quod omnes Pisani et qui pro Pisanis appellantur seu distringantur sint et esse debeant immunes liberi et exempti in ciuitate Ianue et in toto eius districtu et in omni et qualibet alia parte ubicumque sit que distringatur per comune Ianue uel decetero distringetur et tam in mari quam in terra ab omni dacita seu exactione uel solutione drictus téstarum et ancoragii imposita et imponenda et quod in predictis fraus aliqua non fiet.

Item predictus syndicus dicti comunis Ianue nomine et pro parte dicti comunis Ianue promittit et se obligat sollemniter predictis sindicis dicti comunis pisani nomine et pro parte dicti comunis pisani et ex pacto sollenni habito in predictis inter ipsos syndicos dictis nominibus quod comune Ianue relaxabit et relaxari faciet quoscumque Pisanos et districtuales comunis pisani et omnes alios qui pro Pisanis detinentur in carceribus et posse seu uinculis comunis Ianue seu alicuius singularis persone seu comunitalis districtus Ianue. et omnes et singulos detentos occasione presentis guerre usque dies quindecim exceptis carceratis illis qui retineri debebunt pro securitate dicte pecunie soluende per comune Pisanorum comuni Ianue ut supra.

Que omnia et singula supradicta predicti syndici dictis nominibus promittunt et conueniunt sibi ad inuicem et inter se se ac eciam iurant in animas eorum quorum syndici sunt ad sancta Dei euangelia tangendo corporaliter scripturas attendere complere et obseruare et non in aliquo contrafacere uel. uenire. Et quod dicta comunia ipsa omnia et singula attendent complebunt et obseruabunt et non in aliquo contrafacient uel uenient sub pena marcharum quinquagintamilium boni argenti sollemniter stipulata et promissa in quam penam incidat pars non obseruans parti obseruanti. Et que pena cum effectu peti et exigi possit per partem obseruantem a parte non obseruante quociens fuerit contrafactum uel ut supra non obseruatum ratis manentibus omnibus et singulis supradictis et pro predictis omnibus et singulis firmiter attendendis et obseruandis ut supra et pro dicta pena obligant dicti syndici dictis nominibus sibi adinuicem et inter se se

omnia bona ipsorum comunium habita et habenda. Acto quod dicta comunia et utrumque eorum debeant et teneantur predicta omnia et singula ratificasse et approbasse cum sacramento in eorum consiliis generalibus in publico instrumento inde conficiendo usque dies quindecim proximos que quidem instrumenta presententur et presentari debeant vicissim dictis comunibus usque mensem unum. Et de predictis dicte partes sine dicti syndici dictis nominibus fieri rogauerunt publicum instrumentum unum et plura quociens opus erit per me Iohannem notarium infrascriptum et Bartholomeum Pedeho notarium supradictum. Actum Ianue in palacio comunis in quo habitat dominus potestas Ianue. dominice incarnationis anno millesimo trecentesimo. indicione duodecima pridie kalendas augusti secundum cursum et consuetudinem pisanam. presentibus domino Petro Dei gratia episcopo Gisarclesi. fratre Henrico Batifolio. fratre Vrsone de Alba. fratre Facino de Cherio ordinis fratrum predicatorum. fratre Nicholao de Casali. fratre Francischo Porcello et fratre Guilielmo de Sagona⁽¹⁾ ordinis fratrum minorum. domino Petro de Vgolinis iudice. Benedicto de Fontanegio. Lanfranco de Vallario cancellariis dicti comunis Ianue. Martino de Leone notario. et Henrico de Sauignono notario testibus rogatis ad hoc.

Tenor autem dictorum sindicatum. et baylie siue potestatis concessae ancianis populi pisani ad constituendos dictos syndicos sequitur in hec uerba.

In nomine Domini amen. Domini Albertus de porta laudensi miles potestas. Conradus Spinula et Lamba Aurio capitanei comunis et populi Ianue in presentia et uoluntate domini Nicholay Ferrarii abbatis dicti populi et octo consiliariorum dictorum dominorum capitaneorum ac eciam ancianorum et consiliariorum consilii generalis ad consilium cornu et campana more solito uocatorum et congregatorum nec non et ipsi abbas octo consilarii et anciani et consilarii consilii generalis auctoritate et de consensu dictorum dominorum potestatis et capitaneorum nomine et uice comunis Ianue et pro ipso comuni faciunt constituunt et ordinant eorum dicto nomine et dicti comunis actorem syndicum et procuratorem prouidum et discretum uirum Loysium Caluum notarium et cancellarium ipsius comunis ad faciendum et iniendum treuam et concordiam cum comuni Pisarum seu sindico uel sindicis pisani comunis et cum magnifico uiro domino Iohanne uicecomite de Basso et Dei gratia iudice Arborea seu cum eius procuratore et sindico uel procuratoribus et sindicis tam nomine et pro parte comunis Ianue quam eciam nomine et uice comunis Sassari super omnibus et de omnibus et singulis guerris offensionibus iniuriis damnis guastis incendiis robbariis depredationibus furtis homicidiis et similibus factis datis et receptis hinc inde usque ad illud tempus et sub illis pactis modis et conditionibus promissionibus obligationibus penis et ypothecis de quo et de quibus et prout eidem Loysio uidebitur et placuerit. Et ad firmandum predicta eciam iuramento et ad faciendum propterea et recipiendum omnes promissiones obligationes penas ypothecas et pacta de quibus et prout eidem uidebitur et placuerit et demum ad omnia et singula

faciendum in predictis et circa predicta que eidem fieri uidebuntur et que ipsum comune Ianue facere possent. Eciam si in eis uel eorum aliquo speciale requireretur mandatum quod pro expresso ex nunc habeatur in omnibus illis casibus in quibus requiretur. Dantes et concedentes dicto nomine dicto Loysio in predictis omnibus et singulis generalem et liberam administrationem. promittentes dicto nomine michi Bartholomeo notario infrascripto tanquam publice persone recipienti officio publico et nomine et uice cuiuscumque interest uel intererit seu interesse potest habere et tenere et quod dictum comune Ianue habebit et tenebit rata et firma ea omnia et singula que per dictum Loysium facta gesta seu procurata uel administrata uel promissa fuerint in predictis uel circa predicta sub ypotheca et obligatione bonorum dicti comunis Ianue. Nomina uero dictorum octo consiliariorum ancianorum et consiliariorum consilii generalis scripta sunt in libro siue cartulario consiliorum anni presentis dicti comunis Ianue. Actum Ianue in palacio dicti comunis in quo habitat dominus potestas Ianue. Anno dominice natiuitatis millesimo ducentesimo nonagesimo nono indicione undecima secundum consuetudinem Ianue. die uigesima quarta iulii post nonam. Presentibus testibus Lanfranco de Vallario cancellario dicti comunis Ianue Henrico de Sauignono notario. et Petro Cassiola notario

Item

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti amen. Henricus Cigulensis prior ancianorum pisani populi. Ninus Strambus. Ghele Scaccierus. Ceus de Quoza Vin. Bindus Benedicti. Iacobus Cauale de Vico notarius. Ceus de Cantone. Vannes Facta. Marinus Taber. Bettus de Vechiis. Symon de Sancto Cassiano. Bindus Cordonarierus anciani pisani populi habentes de hiis plenam bayliam et liberam potestatem et plenum et liberum et generale mandatum auctoritate maioris et generalis consilii pisane ciuitatis dati tempore nobilis uiri domini Ticcii de Colle tunc pisane potestatis sub anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo nonagesimo nono. indicione duodecima duodecimo kalendas februarii. et ipsius consilii formam sequentes pro comuni pisano et uice et nomine pisani comunis per hoc publicum instrumentum fecerunt constituerunt et ordinauerunt nobilem uirum dominum Ganum Chiccolum de domo Lanfrancorum militem et sapientes uiros dominos Thomasum de Tripallo et Guidonem de Vada iurisperitos pisanos ciues licet absentes pisani comunis et pro comuni pisano syndicos et procuratores et nuncios speciales ad treuam et concordiam tractandam faciendum complendum et iurandum cum comuni Ianue et cum eius sindico uel sindicis de omni guerra inimicicia et odio et de omnibus et singulis offensionibus iniuriis dannis guastis incendiis robbariis depredationibus furtis et similibus datis et factis illatis et receptis hinc inde et remissionem et liberationem et absolutionem inde faciendum et recipiendum sub pactis modis articulis condicionibus capitulis obligationibus dispositionibus et terminis supradictis et aliis de quibus uidebitur dictis sindicis. Et ad faciendum et recipiendum de predictis et pro predictis et dependentibus ex eis et eorum causa et occasione omnes et singulas promissiones conuentiones pacta obligationes et penarum et interesse stipulationes de quibus et sicut dictis sin-

(1) Nel Codice C si legge *de Saona*.

dicis uidebitur. Et ad obligandum inde comune pisanum et eius bona et ad depositum et deposita et scriptum et scriptas pecunie et florenorum faciendum et recipiendum pro comuni pisano sicut dictis sindicis uidebitur. Et ad cartam et cartas de predictis et singulis et quolibet predictorum et eorum causa et occasione faciendum et recipiendum que fiende et recipiende eisdem sindicis uidebuntur. Et generaliter et specialiter ad omnia et singula facienda gerenda tractanda et complenda que ad predicta et alia que ipsis sindicis in predictis et circa predicta et quolibet predictorum et eorum causa et occasione uidebuntur pertinent et pertinere noscuntur et que et sicut comune pisanum in predictis et de predictis et quolibet predictorum et eorum causa et occasione facere posset seu potest. Quoquo modo uel iure dantes et concedentes dictis sindicis quamuis absentibus per hec scripta publica in predictis et de predictis et quolibet predictorum et dependentibus ex is et eorum causa et occasione et aliis de quibus eis uidebitur plenam liberam et generalem et specialem potestatem auctoritatem atque bayliam et plenum et liberum et generale et speciale mandatum et quod dicti syndici possint addere et detrahere et diminuere mutare et declarare in predictis et de predictis et circa ea et quolibet eorum et eorum causa et occasione totum et quicquid et ea omnia et singula quod et que et sicut eis uidebitur et placebit et uidebuntur et placebunt pro comuni pisano. et promittentes michi Raynerio Andree Testarii notario infrascripto scribe publico cancellarie pisani comunis recipienti et stipulanti pro omnibus et singulis quorum interest uel intererit seu pro comuni pisano et ipsum comune pisanum semper et omni tempore firmum et ratum habituros et habiturum totum et quicquid dicti syndici et procuratores sindicatus et procuratorio officio de predictis et quolibet predictorum duxerint faciendum sub obligatione honorum omnium pisani comunis. Actum Pisis in domo pisani comunis et populi in qua morantur anciani pisani populi presentibus Bonanno Battata. et Leopardo de Quoza notariis cancellarie pisani comunis. Ardouino de Treggira notario scriba publico ancianorum pisani populi. et Iohanne Moriconis notario testibus ad hoc rogatis et uocatis. Dominice incarnationis anno millesimo trecentesimo indicione duodecima septimo decimo kalendas augusti.

Item

In eterni Dei nomine amen. Consilium senatus credencie ancianorum pisani populi et eorum consilii minoris et maioris uidelicet quindecim per quarterium et duodecim populi capitaneorum militum consulum maris consulum mercatorum consulum artis lane capitaneorum et priorum septem arcium capitaneorum et gonfalonierorum mille de populo capitaneorum iudicum et notariorum capitaneorum portuum Sardinee aduocatorum pisani comunis quinquaginta sapientum uirorum per quolibet quarterium ciuitatis in consilio senatus et credencie more solito electorum capitaneorum consiliariorum et gonfalonierorum societatum populi et quadringentorum et mille de populo ad consilia populi deputatorum a nobili uiro domino Ticcio de Colle pisano potestate sub sacramento petiti. Cum propter occurrentes conditiones comuni pisano et que possent occurrere in futurum in factis et pro factis pisani comunis

et populi et eorum causa et occasione expediat quod ambaxatores syndici et nuncii speciales pisani comunis eligantur constituentur et fiant auctoritate uestri consilii. si consulitis et placet uobis quod anciani pisani populi uel octo ex eis una cum sapientibus uiris quos secum habere ad hec uoluerint aut ipsi anciani uel octo ex eis tantum uel ipsi sapientes uiri ab eis habendi seu eligendi tantum habeant et habere possint auctoritate uestri consilii plenam bayliam et liberam potestatem et plenum et liberum et generale mandatum faciendi constituendi et ordinandi ambaxatores et syndicos procuratores et nuncios pisani comunis ad quascumque partes et loca dominos rectores et comunia et uniuersitates de quibus et sicut et quociens ipsis ancianis uel octo ex eis una cum sapientibus uiris ab eisdem ancianis uel octo ex eis habendis siue eligendis uel ipsis ancianis seu octo ex eis tantum uel ipsis sapientibus uiris tantum uidebitur et placebit pro comuni pisano. et ad quecumque facta et negotia et super quibuscumque factis et negotiis pisani comunis et populi et quibuscumque aliis que ad honorem et bonum et tranquillum statum pisani comunis et populi pertinent et pertinere uidebuntur et eorum et cuiusque eorum causa et occasione faciendis tractandis et ordinandis disponendis et procedendis complendis et executioni mandandis per comune et populum pisanum seu pro comuni et populo pisano semel et pluries et quociens eis eo modo ut dictum est uidebitur et placebit cum baylia et bayliis mandato et mandatis articulis dispositionibus et plenaria potestate de quibus et super quibus et sicut ipsis ancianis uel octo ex eis una cum sapientibus uiris ab eis electis uel eligendis uel ipsis ancianis aut octo ex eis tantum aut ipsis sapientibus uiris tantum uidebitur et placebit. et quod in predictis et super predictis et de predictis et quolibet predictorum et eorum et cuiusque eorum causa et occasione et executione et circa ea et quolibet eorum dicti anciani uel octo ex eis cum ipsis sapientibus uiris aut ipsi anciani uel octo ex eis tantum aut ipsi sapientes uiri tantum auctoritate uestri consilii habeant et habere possint plenam bayliam et plenum et liberum et generale mandatum et generalem auctoritatem et plenariam potestatem quam et sicut habet hoc consilium et totum comune et populus pisanus. Ita quod totum et quicquid et ea omnia et singula quod et que et sicut inde per dictos ancianos uel octo ex eis cum ipsis sapientibus uiris ut dictum est aut per ipsos ancianos uel octo ex eis tantum uel per ipsos sapientes uiros tantum eodem modo ut supra dicitur prouisa ordinata decreta statuta disposita facta secuta et executioni mandata sunt et fuerint et eciam totum et quicquid et omnia et singula quod et que et sicut inde eo modo et forma ut supra dictum est per ambaxatores syndicos et procuratores constituendos et mittendos super predictis et ad predicta et quolibet predictorum et circa ea et quolibet eorum et eorum causa et occasione ut dictum est uel aliquem eorum sindicatus et procurationis officio facta disposita ordinata tractata et decreta fuerint aut executioni mandata ualeant et rata sint seruentur et executioni mandentur per comune et populum pisanum et de pecunia et bonis pisani comunis perinde ac si facta ordinata decreta tractata et disposita essent auctoritate huius consilii et per totum comune et populum pisanum

auctoritate uestri consilii uestra parabola et consilio uel quid aliud inde uobis placet et a nobis pro comuni pisano sit faciendum consulite. Summa supradicti consilii celebrati in ecclesia maiori pisane ciuitatis in qua fiunt maiora et generalia consilia ciuitatis predictae. Partito inde facto a supradicto domino potestate ad sedendum et leuandum ut moris est in presentia mei Gerardi Henrici de Vico notarii scribe publici cancellarie pisani comunis. et Bonanni Battate notarii cancellarii eiusdem comunis. et Stephani Ianuarii de Campo notarii scribe ancianorum pisani populi. et Dominici dicti Boche. et Fanucci bannorum pisani comunis et aliorum plurium testium ad hec etc. ut in dicto titulo seu consilio supra per omnia et singula continetur. Dominice incarnationis anno millesimo ducentesimo nonagesimo nono. indicione duodecima. duodecimo kalendas februarii.

Ego Iohannes filius quondam Moriconis notarii de Asciano imperiali auctoritate iudex ordinarius atque notarius cum ambaxatoribus et sindicis pisani comunis transmissus predictis omnibus interfui et rogatus hanc cartam scripsi et firmaui.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti amen. Domini Albertus de Portalaudensi miles potestas. Conradus Spinula. et Lamba Aurie capitanei comunis et populi Ianue in presentia et uoluntate domini Nicholai Ferrarii abbatis dicti populi. et octo consiliariorum suorum ac eciam ancianorum et consiliariorum consilii generalis ad consilium cornu et campana more solito uocatorum et congregatorum nec non et ipsi abbas octo consiliarii anciani et consiliarii consilii generalis auctoritate et consensu dictorum dominorum potestatis et capitaneorum nomine et uice comunis Ianue et pro ipso comuni uolentes attendere et obseruare ea que promissa sunt per prouidum et discretum uirum Loysium Caluum cancellarium et sindicum dicti comunis Ianue nomine ipsius comunis sindicis comunis pisani in treugua inita inter ipsum sindicum comunis Ianue et syndicos comunis pisani de qua est instrumentum scriptum presenti die manu mei Iohannis notarii. et Bartholomei supradicti notarii ratificant approbant et confirmant ipsam treugam et ea omnia et singula que in dicto instrumento continentur. et promittunt et se nomine dicti comunis Ianue et dictum comune obligant dictis sindicis comunis pisani cum renunciationibus cautelis ypothecis et penis ad ea omnia et singula et sicut de quibus et prout in dicto instrumento fit mencio. Mandantes dicto nomine et iniungentes Rafeto cintraco comunis Ianue quod iuret in animam dicti comunis et omnium et singulorum de ipso comuni attendere et obseruare in omnibus et per omnia prout in dicto instrumento continetur. Qui Rafetus incontinenti recepto dicto mandato iurauit ad sancta Dei euangelia tangendo corporaliter scripturas in animam dicti comunis Ianue et omnium et singulorum de ipso comuni attendere et obseruare bona fide et sine fraude in omnibus et per omnia prout in predicto instrumento continetur. Et ut semper de predictis possit ubique fieri plena fides. uoluerunt inde fieri unum et plura publica instrumenta. Actum Ianue in palacio comunis in quo habitat dominus potestas. dominice incarnationis anno millesimo trecentesimo indicione duodecima pridie kalendas augusti secundum cursum et consuetudinem Pisanorum. Presentibus testibus ad hec uocatis et rogatis domino

Petro Dei gratia episcopo Gisarlensi. fratre Henrico Batifolio. fratre Vrsone de Alba. fratre Facino de Cberio ordinis fratrum predicatorum. fratre Nicholao de Casali. fratre Francisco Porcello. et fratre Guilielmo de Saona ordinis fratrum minorum. domino Petro de Hugolinis iudice. Benedicto de Fontanegio. Lanfranco de Vallario cancellario dicti comunis Ianue. Martino de Leone notario. et Henrico de Sauignono notario.

Ego Iohannes filius quondam Moriconis notarii de Asciano imperiali auctoritate iudex ordinarius atque notarius transmissus ut supra predictis omnibus interfui et rogatus hanc cartam scripsi et firmaui.

CXLIH*.

Tregua fatta fra il comune di Genova e il comune di Sassari da una parte, e Chiano, o Giovanni giudice di Arborea dall'altra, col seguito delle rispettive procure, e ratifiche delle parti contraenti.

(1299 [1300 stil. pis.], 31 luglio).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iurium*, pag. 190 e seg.

In nomine Patris et filii et Spiritus Sancti amen. Discretus vir Loysius Calvus cancellarius syndicus et procurator comunis Ianue de cuius syndicatu et procuracione apparet per instrumentum scriptum manu Bartolomei Pie-debo notarii et cancellarii comunis Ianue die xxiii. presentis mensis et cuius (1) procuratorio nomine pro ipso comuni Ianue et nomine et uice comunis et universitatis ville de Sassari et pro dicta uniuersitate et **villa de Sassari** pro qua nomine comunis Ianue promittit de rato ex una parte, et nobilis vir Iohannes de panevinis de cremona miles et iurisperitus et prudens vir Guido de vada iurisperitus ciuis Pisanus procuratores magnifici viri domini Iohannis vic. (*vicecomitis*) de Basso et dei gratia iudicis Arboree syndicus et procuratorio nomine pro ipso domino iudice Arboree de quorum syndicatu et procuracione apparet per instrumentum scriptum manu Nicolai quondam Alamanni Rubei de Pisis notarii dominice incarnationis anno millesimo trecentesimo ipso die kalendarum iulii et cuius syndicatus et procuracionis tenor inferius continetur ex altera eo modo et nomine ut dictum est inter se ad invicem faciunt et ineunt treugam et concordiam duraturam tam pro tempore ipsius treugue quam contramandi usque ad illud tempus quo treugua hodie facta et inita inter comunia Ianue et Pisarum durabit seu durare debet inter ipsa comunia de omnibus et singulis guerris offensionibus iniuriis dannis et guastis incendiis et robbariis depredationibus furtis homicidiis et similibus datis factis et illatis hinc inde seu que facta vel facte illata vel illate dici possent promittentes sibi ad inuicem dicte partes modo et nominibus supradictis quod durante tempore treugue et contramandi predicti predicta comunia et utrumque eorum et predictus D. Iohannes iudex Arboree nullam inter se in personis vel rebus in mari vel in terra molestiam iacturam vel rapinam invasionem vel damnum aliquod inferent vel dabunt aut inferri vel dari facient nec unum aut unus alterum offendet vel offendi faciet

(1) *tenor inferius continetur*. Queste, o somiglianti sono le parole mancanti nell'originale.

modo aliquo uel ingenio sub pena et obligatione infrascripta. quam treugam et omnia suprascripta et singula dicti syndici modo et nominibus supradictis eorum et cuiusquam eorum iuramento corporaliter prestito in animabus dictorum et cuiusquam ipsorum comunium et dicti domini iudicis firmant. Insuper ex conventionione habita inter suprascriptum discretum virum Loisium Calvum syndicum dicti comunis Ianue sindicatus nomine pro dicto comuni Ianue ex una parte et dictos nobilem virum Iohannem de panevinis et prudentem virum Guidonem de Vada syndicos et procuratores dicti domini Iohannis iudicis Arboree sindicatus et procuratorio nomine pro dicto domino Iohanne iudice Arboree ex altera parte dicti syndici et procuratores dicti domini Iohannis iudicis Arboree sindicatus et procuratorio nomine pro ipso domino iudice Arboree dictam treugam factam et initam hodie inter dicta comunia Ianue et Pisarum acceptant et ratificant et ipsi consentiunt et acquiescunt. Et nichilominus ex pacto inter predictum syndicum comunis Ianue et dictos syndicos et procuratores dicti domini iudicis Arboree modo et nominibus supradictis dicti syndici et procuratores dicti domini iudicis sindicatus et procuratorio nomine dant cedunt atque mandant supradicto sindico comunis Ianue agenti stipulanti et recipienti pro ipso comuni Ianue et in eum dicto nomine transferunt omnia iura actiones et rationes que et quas habet et habere potest vel habere poterit seu posset ipse dominus iudex Arboree in villa Sassari et in Romagna et in toto territorio Sassari et Romagne et in omnibus hiis que tenet et possidet dictum comune de Sassari in toto iudicatu turritano qualiscumque et qualiacumque sint predictum syndicum comunis Ianue sindicatus nomine pro dicto comuni Ianue et ipsum comune Ianue facientes et constituentes in predictis procuratores ut in rem dicti comunis Ianue ita quod dictus syndicus comunis Ianue sindicatus nomine pro dicto comuni Ianue et ipsum comune Ianue et ille et illi cui et quibus dictum comune Ianue dicta iura dederit cesserit atque decreverit dictis iuribus possint et possit agere experiri et cansari et se defendere et tueri contra omnem personam et locum quemadmodum ipse dominus iudex posset vel unquam potuit. Item ex conventionione habita inter predictum syndicum comunis Ianue pro ipso comuni Ianue et nomine et vice comunis de Sassari pro quo dicto nomine promittit de rato et inter predictos syndicos et procuratores dicti domini Iohannis predicti syndici et procuratores dicti domini iudicis sindicatus et procuratorio nomine pro supradicto domino Iohanne liberant et absolvunt supradictum syndicum comunis Ianue et me infrascriptum notarium tamquam publicam personam recipientem nomine et vice comunis de Sassari et pro ipso comuni et per eum et me dictum notarium ipsum comune et homines ipsius comunis de Sassari generaliter specialiter et particulariter ab omnibus promissionibus pactis et obligationibus que et quas actenus fecisset dictum comune de Sassari seu aliqua vel alique persone pro ipso comuni vel obligatum reperiretur iudici arborensi vel alii persone pro eo ex quocumque contractu vel quasi delicto vel quasi obligatione pura condicionali in diem vel penali cum scripto vel sine scripto et de omni alia pena in qua comune Sassari incidere seu incidisse diceretur vel dicitur versus iudicem Arboree

ipsis obligationibus promissionibus et predictis penis et cuique eorum et omni iuri competenti domino iudici et competituro ex predictis obligationibus promissionibus et penis vel aliqua ex eis renunciantes dicto nomine expresse. Ita quod dictus dominus iudex vel sui heredes nunquam possit vel possint dictum comune Sassari nec et comune Ianue nec homines ipsorum comunium vel alicuius eorum aut singulares personas ipsius comunis Sassari inde de cetero imbrigare inquietare vel molestare, imbrigari inquietari vel molestari facere de iure vel de facto in personis vel rebus. Quam supradictam treugam que sit inter supradictum syndicum dicti comunis Ianue nomine dicti comunis Ianue et nomine et vice comunis et ville Sassari promittit dicto nomine de rato et dictos syndicos et procuratores dicti domini Iohannis iudicis Arboree et quam supradictam cessionem liberationem et absolutionem et omnia et singula promissa et conventata in dictis treugua cessione et liberatione et pro eis et qualibet earum superius declarata dictus syndicus dicti comunis dictis nominibus et dicti syndici et procuratores dicti domini Iohannis iudicis Arboree modo et nominibus supradictis sibi ipsis ad invicem stipulantibus sollempniter interposita promittunt et conveniunt habere et tenere firmam firmas et firma ratam ratas et rata prout supra conventa et promissa sunt. Et contra ea vel aliquid eorum non facere vel venire per se vel per alium ullo unquam tempore. Quod si predictam et predictorum singula non fecerint et non observaverint aut si facta et observata non fuerint promittunt per eandem stipulationem sibi ipsis ad invicem dicti syndici modo et nominibus supradictis penam vigintimilium marcharum boni argenti que detur et solvatur a parte fidem non servante parti fidem servanti et que pena totiens peti et exigi possit cum effectu per partem observantem a parte non observante quociens contrafactum fuerit. vel ut supra non observatum et sub obligatione honorum dictorum comunis Ianue et comunis seu ville de Sassari et dicti domini iudicis Arboree. Insuper dictus syndicus comunis Ianue nomine ipsius comunis promittit predictis syndicis dicti domini iudicis Arboree recipientibus nomine ipsius domini iudicis et pro eo cum sic inter eos dicto nomine convenit se facturum et curaturum dicto nomine et quod dictum comune Ianue ita faciet et curabit quod comune et universitas ville de Sassari seu legitima persona pro eo ratificabit et approbabit predicta omnia et singula in publico instrumento inde conficiendo usque menses quinque proximos et se sollempniter obligabit versus personam publicam recipientem nomine dicti iudicis Arboree in eum modum in quem dictus syndicus comunis Ianue promisit ut supra pro ipso comuni universitatis et ville de Sassari et sub eisdem penis sacramento et renunciationibus et hypothecis et aliis sollempniter prout supra continetur quod instrumentum presentari debeat dicto domino iudici vel eius certo nuncio usque menses quinque proximos. Acto quod si dictum comune universitatis et ville de Sassari predictam ratificationem non faceret usque ad dictum terminum predicta vel aliquid predictorum non extendantur ad ipsos Sassarienses nec comune Ianue propterea sit vel esse intelligatur obligatum pro eis ipsi domino iudici nec ipse dominus iudex comuni Ianue. Acto etiam quod facta et presentata dicta

ratificatione ut supra comune Ianue de hiis omnibus et singulis que dictus syndicus comunis Ianue nomine dicte universitatis ville de Sassari promisit et fecit ut supra liberatum sit et intelligatur ita quod propterea non possit nec debeat molestari. Et acto etiam quod dictus dominus iudex debeat predicta omnia et singula ratificasse et approbasse ac etiam confirmasse iuramento in publico instrumento inde conficiendo usque in menses quinque proximos quod instrumentum presentetur comuni Ianue usque dictum tempus quinque mensium. Actum Ianue in palatio comunis in quo habitat dominus potestas Ianue anno dominice Incarnationis millesimo trecentesimo indictione duodecima pridie kalendas augusti secundum cursum et consuetudinem Pisanorum presentibus testibus domino Petro Dei gratia episcopo Gisarclesi, fratre Henrico Batifolio, fratre Ursone de Alba, fratre Facino de Cherio ordinis fratrum predicatorum, fratre Nicolao de Casali fratre Francisco Porcello, et fratre Gulielmo de Saona ordinis fratrum minorum. Benedicto de Fontanegio. Lanfranco de Vallario cancellarii dicti comunis Ianue. et Martino de Leone notario. Tenor autem dictorum sindicatum sequitur in hec verba.

In nomine Domini amen. Domini Albertus de porta laudensi miles potestas. Conradus Spinola. et Lamba Aurie capitanei comunis et populi Ianuensis in presentia et voluntate domini Nicolai Ferrarii abbatis dicti populi et octo consiliariorum dictorum dominorum capitaneorum ac etiam ancianorum ac consiliariorum consilii generalis ad consilium cornu et campana more solito vocatorum et congregatorum nec non et ipsi abbas et octo consilarii anciani et consilarii consilii generalis auctoritate et de consensu dictorum dominorum potestatis capitaneorum nomine et vice comunis Ianue et pro ipso comuni faciunt constituunt et ordinant eorum dicto nomine et dicti comunis actorem syndicum et procuratorem prouidum et discretum virum Loysium Calvum notarium et cancellarium ipsius comunis ad faciendum et ineundum treugam et concordiam cum comuni pisano seu sindico vel sindicis pisani comunis et cum magnifico viro domino Iohanne vicecomite de Basso et Dei gratia iudice Arboree seu cum eius procuratore et sindico vel procuratoribus et sindicis tam nomine et pro parte comunis Ianue quam etiam nomine et vice comunis Sassari super omnibus et de omnibus et singulis guerris offensionibus iniuriis damnis gustis incendiis robbariis depredationibus furtis homicidiis et similibus factis datis et receptis hinc inde usque ad illud tempus et sub illis pactis modis et conditionibus promissionibus et obligationibus penis et hypothecis de quo et de quibus et prout eidem. Loysio videbitur et placuerit. Et ad firmandum predicta etiam iuramento. Et ad faciendum propterea et recipiendum omnes promissiones et obligationes penales et ypothecas et pacta de quibus et prout eidem videbitur et placuerit. Et demum ad omnia et singula faciendum in predictis et circa predicta que eidem fieri videbuntur et que ipsum comune Ianue facere posset etiam si in eis vel eorum aliquo speciale requireretur mandatum quod pro expresso ex nunc habeatur in omnibus illis casibus in quibus requiritur. Hantes et concedentes dicto nomine dicto Loysio in predictis omnibus et singulis generalem et liberam administrationem promit-

tentes dicto nomine Bartholomeo notario suprascripto tamquam publice persone recipienti officio publico et nomine et vice cuiuscumque interest vel intererit seu interesse posset habere et tenere et quod dictum comune Ianue habeat et teneat rata et firma ea omnia et singula que per dictum Loysium facta gesta seu procurata vel administrata vel promissa fuerint in predictis vel circa predicta sub ypotheca et obligatione bonorum dicti comunis Ianue. Nomina vero dictorum octo consiliariorum ancianorum et consiliariorum consilii generalis scripta sunt in libro sive cartulario consiliariorum anni presentis dicti comunis Ianue. Actum Ianue in palatio dicti comunis Ianue in quo habitat dominus potestas Ianue anno dominice natiuitatis millesimo ducentesimo nonagesimo nono indictione undecima secundum consuetudinem ianuensem die vigesima quarta iulii post nonam presentibus testibus Lanfranco de Vallario cancellario dicti comunis Ianue. Henrico de Savignono notario. et Petro Caxola notario.

Item in Dei nomine amen. Universis pateat per presens publicum instrumentum quod magnificus et potens vir dominus Iohannes vicecomes de Basso et Dei gratia iudex Arboree fecit constituit et ordinavit nobiles et sapientes viros dominos Guidonem de Vada iurisperitum civem pisanum presentem et suscipientem et Iohannem de panevinis de Cremona licet absentem et quemlibet eorum in solidum ita quod occupantis vel occupantium non sit melior conditio et quod unus inceperit alter nihilominus prosequatur et finiat suos syndicos procuratores et certos nuncios ad componendum faciendum iniendum et iurandum treugam cum comuni Ianue et cum comuni Sassari seu cum sindico aut sindicis dictorum comunium et cuiusquam eorum in termino seu terminis de quibus ipsis sindicis et cuique videbitur et placebit. Et ad faciendum et recipiendum propterea pacta conventiones promissiones obligationes penales et alias liberationes absolutiones fines et refutationes et cessiones de quibus et sicut dictis sindicis et cuique eorum videbitur et placebit et ad consentiendum treugue et ratificandum treugam quam comune pisanum iniet et faciet cum comuni Ianue et cum comuni Sassari et ad obligandum pro predictis omnibus et singulis dictum iudicem et eius heredes et bona. Et ad cartam et cartas de predictis omnibus et singulis faciendum et fieri faciendum et recipiendum et generaliter ad omnia et singula alia faciendum gerendum et tractandum que ad predicta et circa predicta et quodlibet predictorum et eorum occasione spectant et peccare videbuntur. Et sine quibus predicta et quodlibet predictorum cum effectu fieri finiri et expediri non possent. Dans et concedens ipsis sindicis et procuratoribus et cuilibet eorum in solidum in predictis et circa predicta et quodlibet eorum plenum liberum et generale mandatum et plenam liberam et generalem administrationem promittens michi Nicolao notario infrascripto agenti stipulanti et recipienti pro omnibus quorum interest et intererit aut interesse posset se semper et omni tempore habere firmum et tenere ratum totum et quidquid dicti sindici et procuratores et quilibet eorum sindicatus et procuratoris officio fecerint et statuerint seu fecerit et statuerit de predictis et quolibet vel aliquo predictorum. Et contra non venire vel facere per se vel per alium de iure vel de facto aliquo

modo vel ingenio sub ypotheca et obligatione omnium bonorum suorum suorumque heredum. Et taliter dictus magnificus vir me Nicolaum notarium et Guidonem Turchum notarium qui de predictis similiter cartam fecit scribere rogavit. Actum in villa Laconi indicatus Arboree in horto palatii curie dicte ville presentibus dominis Marzuccho de Lanfranchis quondam domini Mathei. et Gerardo Rafaldo iudice filio Bindi Rafaldi testibus ad haec rogatis dominice incarnationis anno millesimo trecentesimo indictione duodecima ipso die kalendarum iulii.

Ego Iohannes filius quondam Moriconis notarii de Asciano imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius transmissus per comune Pisarum cum ambaxatoribus et sindicis pisani comunis et dicti domini iudicis Arboree predictis omnibus interfui et rogatus hanc cartam scripsi et firmavi.

Ratificatio de predictis facta per comune Ianue.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti amen. Domini Albertus de porta Laudensi miles potestas. Conradus Spinula. Lamba Aurie capitanei comunis et populi Ianuensis in presentia et voluntate domini Nicolai Ferrarii abbatis dicti populi et octo consiliariorum suorum ac eciam ancianorum et consiliariorum consilii generalis ad consilium cornu et campana more solito vocatorum et congregatorum nec non et ipsi abbas et octo consiliiarii anciani et consiliiarii consilii generalis auctoritate et consensu dictorum dominorum potestatis et capitanei nomine et vice comunis Ianue et pro ipso comuni volentes attendere et observare ea que promissa sunt per providum et discretum virum Loysium Calvum cancellarium et syndicum comunis Ianue nomine ipsius comunis sindicis magnifici viri domini Iohannis vicecomitis de Basso et Dei gratia iudicis Arboree in treugua inita inter ipsum syndicum comunis Ianue et dictos syndicos dicti domini iudicis Arboree de qua est instrumentum scriptum presenti die manu Bartholomei Pedeboni notarii suprascripti et mei Iohannis Moriconis notarii infrascripti ratificant et approbant et confirmant ipsam treugvam et ea omnia que in ipso instrumento continentur. Et promittunt et se nomine dicti comunis Ianue et dictum comune obligant dictis sindicis dicti domini iudicis Arboree cum renunciationibus cautelis et ypothecis et penis ad ea omnia et singula et sicut de quibus et prout in dicto instrumento fit mencio mandantes dicto nomine et iniungentes Rafeto cintraco dicti comunis Ianue quod iuret in animam dicti comunis et omnium singulorum de ipso comuni attendere et observare in omnibus et per omnia prout in dicto instrumento continetur. Qui Rafetus in continenti recepto dicto mandato iuravit ad sancta Dei Evangelia tangendo corporaliter scripturas in animam dicti comunis Ianue et omnium et singulorum de ipso comuni attendere et observare bona fide et sine fraude in omnibus et per omnia prout in dicto instrumento continetur. Et ut semper de predictis possit ubique fieri plena fides voluerunt inde fieri unum et plura publica instrumenta. Actum Ianue in palatio comunis Ianue in quo habitat dominus potestas dominice incarnationis anno millesimo trecentesimo indictione duodecima pridie kalendas augusti secundum cursum et consuetudinem Pisanorum presentibus testibus ad hec rogatis domino Petro Dei gratia

episcopo Gisarclesi. fratre Henrico Batifolio. fratre Ursone de Alba. fratre Facino de Cherio ordinis fratrum predicatorum. fratre Nicolao de Casali. fratre Francisco Porcello. et fratre Gulielmo ordinis fratrum minorum. Benedicto de Fontanegio. Lanfranco de Vallario cancellariis dicti comunis Ianue. et Martino de Leone notario.

Ego Iohannes filius quondam Moriconis notarii de Asciano suprascriptus imperiali auctoritate iudex ordinarius atque notarius predictis omnibus interfui et rogatus hanc cartam scripsi et firmavi.

Ego Rollandinus de Ricardo sacri palatii notarius hoc instrumentum extraxi et exemplavi ex authenticis instrumentis scriptis in eodem pergameno manu suprascripti Iohannis Moriconis notarii sicut in eis vidi et legi nichil addito vel diminuto nisi forte littera vel sillaba titulo seu puncto abbreviationis causa sententia non mutata de mandato tamen domini Danii de Osenaygo civitatis Ianue potestatis presentibus testibus Iohanne Bonihominis Loysio Calvo cancellariis comunis Ianue et Iac. de Albario notariis millesimo tercentesimo primo. Indictione decimatertia die vigesima iunii.

Ratificatio de predictis facta per Iudicem Arboree (1).

In Christi nomine amen. Anno eiusdem ab incarnatione millesimo trecentesimo indictione tertiadecima tertio kalendas ianuarii appareat omnibus evidenter quod Gantinus Carbonus (2) notarius de Sassari syndicus et legitimus procurator comunis et universitatis terre de Sassari ad infrascripta omnia et singula facienda et alia ut constat de ipso officio sindicatus et procurationis per cartam publicam a Salveto bonaiunte et notario olim comunis Sassari scriptam sub annis Domini a nativitate eiusdem millesimo ducentesimo octuagesimo nono indictione decimatertia die vigesima decembris a me Matheo notario infrascripto visam et lectam sindicatus et procurationis nomine universitatis et terre de Sassari in presentia mei Mathei notarii infrascripti et testium subscriptorum obtulit et presentavit magnifico viro domino Iohanni vicecomite de Basso et Dei gratia iudici Arboree instrumentum publicum tenoris et continentie infrascripte. In nomine Domini amen. Discretus vir Gantinus Carbonus (3) burgensis Sassari syndicus et procurator comunis et universitatis hominum terre de Sassari concorditer hodie electus a maiori consilio dicte terre sonu campane et voce preconis more solito congregato de cuius sindicatu et procuratione apparet per publicum instrumentum factum manu mei notarii infrascripti hodie nomine et vice comunis et universitatis dicte terre de Sassari ratificavit approbavit acceptavit confirmavit et ratam et firmam habuit treugvam initam et firmatam inter Lodisium Calvum cancellarium syndicum et procuratorem comunis Ianue nomine et vice comunis et universitatis dicte terre de Sassari pro qua promiserat de rato ex una parte et nobiles viros dominos Iohannem de panevinis de Cremona militem et Guidonem de Vada iurisperitos syndicos et procuratores magnifici viri domini

(1) È questo un errore dello scrittore della rubrica, giacchè la ratifica è fatta dal comune di Sassari, per mezzo del suo procuratore Guantino Catoni.

(2) Legg. *Cathonus*.

(3) *Cathonus*.

Johannis vicecomitis de Basso et Dei gratia iudicis Arboree ex altera de cuius treugue compositione apparet per publicum instrumentum scriptum manu Bartholomei pedebo notarii et cancellarii comunis Ianue promittens nomine et vice comunis et universitatis hominum dicte terre de Sassaro in Salveto Bonaiunte notario infrascripto tamquam publice persone stipulanti et recipienti nomine et vice dicti domini iudicis Arboree dictam treugam et omnia et singula que acta sunt circa compositionem dicte treugue inter predictos syndicos et procuratores hinc inde habere rata et firma nomine ipsius comunis et universitatis dicte terre et non contrafacere vel venire de iure vel de facto sub ypotheca et obligatione contenta in compositione dicte treugue prout in ipso instrumento continetur cum renunciationibus cautelis et ypothecis et penis in eodem instrumento contentis et ad maiorem roboris firmitatem dictus syndicus et procurator in animabus omnium dicte terre de Sassaro iuravit tactis sacrosanctis evangeliiis omnia et singula supradicta attendere et observare et non contrafacere vel venire in omnibus et per omnia prout in predicto instrumento compositionis prenominata treugue continetur obligando dictum comune et bona ipsius comunis michi infrascripto notario stipulanti et recipienti nomine et vice dicti domini iudicis Arboree pro predictis omnibus et singulis attendendis et observandis bona fide et sine fraude. Et taliter me notarium infrascriptum dictus syndicus scribere rogavit. Actum Sassari sub logia comunis anno Domini a nativitate millesimo ducesimo nonagesimo

nono indictione XIII. die xx decembris presentibus Nicolao Bonihominis cive Ianue. Matheo Caseo notario. et Guillelmo Trumbita nuncio comunis Sassari.

Ego Salvetus Bonaiunte notarius comunis Sassari pro felici comuni Ianue presentibus interfui et ut supra rogatus scripsi. Quod quidem instrumentum publicum dictus dominus iudex recepit et dixit bene placet nobis et eundem dedit domino Mariano Mameli canonico et dixit ei custodialis cum. Actum in Arestano in caminata inferiori palatii dicti domini iudicis apud scallas palatii magni presentibus predicto domino Mariano Mameli canonico Sancte Marie de Arestano. Thomaso Guerre de Napoli notario dicti iudicis. Magistro Nicolao cirorgico de Arestano. et aliis pluribus testibus ad hec vocatis et rogatis.

Ego Matheus Caseus filius Inghirami habitatoris Sassari auctoritate imperiali notarius et iudex ordinarius predictae presentationi interfui et rogatus a dicto syndico et procuratore Sassari scripsi et in formam publicam redegi.

Ego Rollandinus de Richardo sacri palatii notarius hoc instrumentum extraxi et exemplavi ex autentico instrumento scripto manu prescripti Mathei Casei notarii sicut in eo vidi et legi nihil addito vel diminuto nisi forte littera vel sillaba titulo seu puncto abbreviationis causa sententia non mutata de mandato tamen domini Danii de Osenaygo civitatis Ianue potestatis presentibus testibus Iohanne Bonihominis. Loisio Calvo cancellariis comunis Ianue. et Iacobo de Albario notario millesimo ccc primo indictione XIII. die 20 iunii.

ESEMPLARE N. _____

FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI
LUGLIO 1984 C/O LA TYPO-OFFSET "AD" ROMA

